Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2085

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

30/03/2018 - 05:30

Indice

1. DDL S. 2085 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2085 . . . 6
1.2.2. Relazione 2085-A . . . 35
1.2.3. Testo correlato 2085-A (ALLEGATO) . . . 160
1.2.4. Testo approvato 2085 (Bozza provvisoria) . . . 936
1.2.5. Testo 1 . . . 975
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO) . . . 1308
1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II) . . . 1311
1.2.8. Testo 1 (ANNESSO III) . . . 1316
1.2.9. Testo 1 (ANNESSO IV) . . . 1333
1.3. Trattazione in Commissione . . . 1350
1.3.1. Sedute . . . 1351
1.3.2. Resoconti sommari . . . 1363
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 1364
1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/10/2015 . . . 1365
1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 178 (pom.) del 21/10/2015 . . . 1374
1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (pom.) del 22/10/2015 . . . 1383
1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 180 (pom.) del 27/10/2015 . . . 1390
1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 28/10/2015 . . . 1392
1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 181 (pom.) del 28/10/2015 . . . 1393
1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 29/10/2015 . . . 1395
1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/11/2015 . . . 1396
1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 10/11/2015 . . . 1397
1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (ant.)

dell'11/11/2015 1398
1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 97 (pom.) dell'11/11/2015 1399
1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (ant.) del 12/11/2015 1400
1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (ant.) del 17/11/2015 1401
1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 100 (pom.) del 17/11/2015 1402
1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 101 (nott.) del 17/11/2015 1403
1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 102 (ant.) del 18/11/2015 1404
1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 103 (pom.) del 18/11/2015 1405
1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 104 (ant.) del 19/11/2015 1406
1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 105 (ant.) del 24/11/2015 1407
1.3.2.1.20. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 106 (pom.) del 24/11/2015 1408
1.3.2.1.21. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 107 (ant.) del 25/11/2015 1409
1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 108 (pom.) del 25/11/2015 1410
1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 109 (pom.) del 26/11/2015 1411
1.3.2.1.24. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 110 (ant.) del 01/12/2015 1412
1.3.2.1.25. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 112 (ant.) del 02/12/2015 1413
1.3.2.1.26. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 113 (pom.) del 02/12/2015 1414
1.3.2.1.27. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 114 (ant.) del 09/12/2015 1415
1.3.2.1.28. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 115 (pom.) del 09/12/2015 1416
1.3.2.1.29. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 116 (nott.) del 09/12/2015 1417
1.3.2.1.30. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 117 (ant.) del 10/12/2015 1419
1.3.2.1.31. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2015 1420

1.3.2.1.32. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 195 (pom.) del 15/12/2015 1422
1.3.2.1.33. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 199 (ant.) del 19/01/2016 1430
1.3.2.1.34. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 201 (ant.) del 27/01/2016 1767
1.3.2.1.35. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 202 (pom.) del 28/01/2016 1773
1.3.2.1.36. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/02/2016 1777
1.3.2.1.37. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) del 03/02/2016 1783
1.3.2.1.38. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 10/02/2016 1792
1.3.2.1.39. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/02/2016 1812
1.3.2.1.40. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 207 (ant.) dell'11/02/2016 1819
1.3.2.1.41. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (pom.) del 16/02/2016 1826
1.3.2.1.42. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 209 (ant.) del 17/02/2016 1838
1.3.2.1.43. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 210 (ant.) del 18/02/2016 1844
1.3.2.1.44. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 212 (pom.) del 24/02/2016 1846
1.3.2.1.45. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 01/03/2016 1849
1.3.2.1.46. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 214 (pom.) del 02/03/2016 1860
1.3.2.1.47. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 215 (ant.) del 03/03/2016 1872
1.3.2.1.48. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 216 (pom.) dell'08/03/2016 1877
1.3.2.1.49. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 217 (pom.) del 09/03/2016 1895
1.3.2.1.50. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 218 (pom.) del 15/03/2016 1909
1.3.2.1.51. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 219 (pom.) del 16/03/2016 1936
1.3.2.1.52. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 220 (pom.) del 17/03/2016 1941
1.3.2.1.53. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 221 (ant.) del

22/03/2016 1949
1.3.2.1.54. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 222 (ant.) del 23/03/2016 1961
1.3.2.1.55. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2016 1981
1.3.2.1.56. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 31/03/2016 1989
1.3.2.1.57. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016 1996
1.3.2.1.58. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016 2008
1.3.2.1.59. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 27/04/2016 2017
1.3.2.1.60. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 234 (pom.) del 04/05/2016 2027
1.3.2.1.61. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 235 (ant.) del 05/05/2016 2030
1.3.2.1.62. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 237 (pom.) dell'11/05/2016 2032
1.3.2.1.63. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016 2038
1.3.2.1.64. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 240 (pom.) del 24/05/2016 2044
1.3.2.1.65. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 25/05/2016 2051
1.3.2.1.66. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (ant.) dell'08/06/2016 2062
1.3.2.1.67. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 244 (pom.) dell'08/06/2016 2070
1.3.2.1.68. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 246 (pom.) del 21/06/2016 2086
1.3.2.1.69. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 22/06/2016 2107
1.3.2.1.70. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 249 (pom.) del 28/06/2016 2114
1.3.2.1.71. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 251 (pom.) del 05/07/2016 2133
1.3.2.1.72. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 252 (pom.) del 06/07/2016 2140
1.3.2.1.73. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 253 (ant.) del 07/07/2016 2148
1.3.2.1.74. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 254 (pom.) del 12/07/2016 2150

1.3.2.1.75. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 256 (pom.) del 13/07/2016 2157
1.3.2.1.76. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 257 (ant.) del 14/07/2016 2163
1.3.2.1.77. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/07/2016 2174
1.3.2.1.78. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 259 (ant.) del 20/07/2016 2189
1.3.2.1.79. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 260 (pom.) del 20/07/2016 2216
1.3.2.1.80. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 261 (pom.) del 26/07/2016 2219
1.3.2.1.81. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/07/2016 2225
1.3.2.1.82. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 263 (pom.) del 01/08/2016 2233
1.3.2.1.83. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 264 (ant.) del 02/08/2016 2240
1.3.2.1.84. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 265 (pom.) del 02/08/2016 2250
1.3.2.1.85. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 308 (pom.) del 22/02/2017 2257
1.4. Trattazione in consultiva 2267
1.4.1. Sedute 2268
1.4.2. Resoconti sommari 2285
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 2286
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/02/2016 2287
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/02/2016 2290
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/02/2016 2293
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2016 2296
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/03/2016 2298
1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2016 2300
1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2016 2304
1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/03/2016 2308
1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant., Sottocomm. pareri) del

30/03/2016 2312
1.4.2.1.10. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2016 2314
1.4.2.1.11. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016 2316
1.4.2.1.12. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant., Sottocomm. pareri) del 21/06/2016 2322
1.4.2.1.13. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016 2324
1.4.2.1.14. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2016 2328
1.4.2.1.15. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/07/2016 2333
1.4.2.1.16. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016 2337
1.4.2.1.17. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016 2341
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 2345
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2015 . 2346
1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 2347
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 94 (pom.) del 03/12/2015 . . . 2348
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 2352
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 520 (pom.) del 26/01/2016 2353
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 521 (ant.) del 27/01/2016 2358
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522 (ant.) del 28/01/2016 2362
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 523 (pom.) del 02/02/2016 2366
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (ant.) del 03/02/2016 2370
1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 525 (pom.) del 03/02/2016 2375
1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 526 (ant.) del 04/02/2016 2382
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 527 (ant.) del 10/02/2016 2385
1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 528 (pom.) del 10/02/2016 2391
1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 529 (ant.) dell'11/02/2016 2400
1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 533 (ant.) del 24/02/2016 2403
1.4.2.4.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 534 (pom.) del 24/02/2016 2406
1.4.2.4.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 536 (pom.) del 01/03/2016 2409
1.4.2.4.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (ant.) del 02/03/2016 2413
1.4.2.4.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (pom.) del 02/03/2016 2416
1.4.2.4.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 30/03/2016 2420
1.4.2.4.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016 2431
1.4.2.4.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 583 (pom.) del 25/05/2016 2442

1.4.2.4.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 584 (ant.) del 26/05/2016 2446
1.4.2.4.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 07/06/2016 2449
1.4.2.4.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 586 (ant.) dell'08/06/2016 2456
1.4.2.4.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 587 (pom.) dell'08/06/2016 2459
1.4.2.4.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016 2466
1.4.2.4.24. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016 2475
1.4.2.4.25. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 602 (ant.) del 07/07/2016 2481
1.4.2.4.26. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 603 (pom.) del 12/07/2016 2487
1.4.2.4.27. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016 2495
1.4.2.4.28. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 614 (ant.) del 27/07/2016 2502
1.4.2.4.29. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016 2507
1.4.2.4.30. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016 2511
1.4.2.4.31. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628 (pom.) del 20/09/2016 2516
1.4.2.4.32. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 630 (pom.) del 21/09/2016 2522
1.4.2.4.33. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 631 (ant.) del 22/09/2016 2526
1.4.2.4.34. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 632 (pom.) del 27/09/2016 2529
1.4.2.4.35. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016 2533
1.4.2.4.36. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 639 (ant.) del 06/10/2016 2537
1.4.2.4.37. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017 2541
1.4.2.4.38. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 733 (pom.) del 02/05/2017 2547
1.4.2.4.39. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 734 (ant.) del 03/05/2017 2555
1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 2557
1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 300 (pom.) del 01/12/2015 2558
1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (pom.) del 02/12/2015 2562
1.4.2.5.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 305 (pom.) del 15/12/2015 2566
1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 2573
1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 238 (pom.) del 09/12/2015 2574
1.4.2.6.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/12/2015 2580
1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 2587
1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 24/11/2015 2588
1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 193 (pom.) del 25/11/2015 2600
1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 2669
1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015 2670
1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 202 (pom.) del 15/12/2015 2675
1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 2679

1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 284 (ant.) del 21/10/2015 2680
1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 301 (pom.) del 10/12/2015 2682
1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 303 (ant.) del 17/12/2015 2686
1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 308 (pom.) del 13/01/2016 2696
1.4.2.9.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 309 (ant.) del 14/01/2016 2700
1.4.2.9.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 310 (pom.) del 19/01/2016 2703
1.4.2.9.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 314 (pom.) del 03/02/2016 2712
1.4.2.10. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 2726
1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (ant., Sottocomm. pareri) del 02/12/2015 2727
1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 56 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/12/2015 2728
1.4.2.11. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 2729
1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 25/11/2015 2730
1.5. Trattazione in Assemblea 2744
1.5.1. Sedute 2745
1.5.2. Resoconti stenografici 2747
1.5.2.1. Seduta n. 675 (ant.) del 04/08/2016 2748
1.5.2.2. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016 2878
1.5.2.3. Seduta n. 810 (ant.) del 20/04/2017 2943
1.5.2.4. Seduta n. 812 (ant.) del 26/04/2017 2986
1.5.2.5. Seduta n. 813 (ant.) del 27/04/2017 3176
1.5.2.6. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017 3263
1.5.2.7. Seduta n. 816 (ant.) del 03/05/2017 3330

1. DDL S. 2085 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Iter

3 maggio 2017: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

C.3012	assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060 approvato
S.2085	**approvato con modificazioni**
C.3012-B	approvato con modificazioni
S.2085-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 124/17 del 4 agosto 2017, GU n. 189 del 14 agosto 2017.

Iniziativa Governativa

Ministro dello sviluppo economico **Federica Guidi** (Governo Renzi-I)

Di concerto con

Ministro della salute **Beatrice Lorenzin** , Ministro dell'economia e finanze **Pietro Carlo Padoan** , Ministro della giustizia **Andrea Orlando**

Natura

ordinaria
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015
Relazione tecnica pervenuta il 2 febbraio 2016.

Presentazione

Trasmesso in data **8 ottobre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 520 del 8 ottobre 2015.

Classificazione TESEO

CONCORRENZA , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Articoli

ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Artt.1-16), AUTOVEICOLI (Artt.2, 3, 14), AUTOMOBILI (Artt.2, 3, 14), NAVI E NATANTI (Art.2), POLIZZE ASSICURATIVE (Artt.2, 13, 40, 46), OBBLIGHI (Art.2), CONTRATTI (Artt.2, 3, 5, 45), BASI DI DATI (Artt.2, 6, 7, 9, 10, 14, 36), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.3, 4, 14, 40), PREMI DI ASSICURAZIONE (Artt.3, 4, 7, 15), INTERNET (Artt.3, 9, 15, 18, 20, 28, 50), SCONTI (Artt.3, 7, 29, 50), APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Artt.3, 9, 10), VALUTAZIONE E

CLASSIFICAZIONE (Artt.5, 8), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.6), INCIDENTI STRADALI (Artt.6, 7, 9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 6, 8, 14, 16, 35, 42), RISARCIMENTO DI DANNI ALLA PERSONA (Art.8), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.8), INDENNIZZI PER INVALIDITA' (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.8, 19, 21, 30, 3-35, 39, 45), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.8, 19, 30, 33-35), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.39), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.21), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.45), PROVE NEL PROCESSO CIVILE (Art.9), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Artt.9, 18), FRODE (Artt.10, 14), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.11), CESSIONE DI CREDITI (Art.11), RIPARAZIONI (Artt.3, 11), FATTURA COMMERCIALE (Art.11), RISCHI ASSICURATI (Art.12), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.14, 25, 41, 46, 48), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Artt.1-15), VIGILANZA (Art.15), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.16), OPZIONE (Artt.16, 18, 21), SERVIZIO TELEFONICO (Artt.18-22, 38), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Artt.18, 20), COSTI (Artt.18, 38, 39), RECESSO (Artt.16, 18, 21), SERVIZIO POSTALE (Artt.23, 25), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.25), LICENZE (Art.25), ENERGIA (Artt.26-35), GAS METANO (Artt.26-34), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.26, 27, 30), TARIFFE ELETTRICHE (Artt.27-34), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Artt.35-37), OPERAZIONI BANCARIE (Artt.38-40), MUTUI E PRESTITI (Art.40), ASSICURAZIONE SULLA VITA (Art.40), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.41-47), SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Artt.41, 46), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Artt.42, 47), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.41), NOTAI (Art.42), SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (Art.44), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.45), REGISTRO DELLE IMPRESE (Art.45), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.45), RAPPRESENTANTI (Art.45), REGISTRAZIONE DI ATTI (Art.45), FARMACIE (Artt.48, 49), FARMACISTI (Artt.48, 49), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (Artt.2, 3), POLIZIA STRADALE (Art.10), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.15), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.16), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.16), LINEE TELEFONICHE (Artt.19, 20, 22), TARIFFE TELEFONICHE (Art.24), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.19, 23, 34, 36, 43), CINEMA E CINEMATOGRAFIA (Art.20), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.20), PAGAMENTO (Art.22), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.22), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.23), PREZZI (Artt.28-34, 50), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.28), SITI E PORTALI WEB (Art.28), AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Artt.28-32), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.28, 50), ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E DI UTENTI (Art.29), INFORMAZIONE (Art.32), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.33), CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (Artt.42, 43), EREDI ED EREDITA' (Art.43), SUCCESSIONI (Art.43), COMUNI (Art.48), SOCIETA' (Art.48), MEDICI (Art.48), DIVIETI (Art.48), NOLEGGIO E NOLO (Art.52), CICLI E MOTOVEICOLI (Art.52), ORARIO DI LAVORO (Art.49), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.50), ALBERGHI E LOCANDE (Art.50), UTENTI E CONSUMATORI (Art.51), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.51)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Salvatore Tomaselli** (PD) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) .
Relatore alla Commissione Sen. **Luigi Marino** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 21 ottobre 2015) .
Relatore di maggioranza Sen. **Salvatore Tomaselli** (PD) nominato nella seduta pom. n. 265 del 2 agosto 2016 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza Sen. **Luigi Marino** (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta pom. n. 265 del 2 agosto 2016 (Proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 5 agosto 2016; annuncio nella seduta pom. n. 676 del 13 settembre 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)** **in sede referente** il 12 ottobre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 522 del 13 ottobre 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2085

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2085

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal **Ministro dello sviluppo economico** (GUIDI)
di concerto con il **Ministro della salute** (LORENZIN)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)
e con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)

(*V. Stampato Camera n.* **3012**)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 2015

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Capo II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Art. 2.

(Obbligo a contrarre)

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le

imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

4. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis*. -- *(Obblighi informativi degli intermediari)*. -- *1*. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter*. -- *(Sconti obbligatori)*. -- *1*. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

3. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

4. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

2. La percentuale di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

4. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

5. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

Art. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«*4-ter.1*. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3-bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

Art. 8.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)*. -- *1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* è

incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). -- 1.* Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-*bis*. -- *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)*. -- *1*. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter,* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-ter)* accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo

munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*. -- *(Trasparenza delle procedure di risarcimento)*. -- *1.* In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

Art. 14.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e

abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Obblighi di comunicazione). -- 1.* L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accerta- ta semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato».

Art. 15.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet.*

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«*4.* I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

b) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

COMUNICAZIONI

Art. 18.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del comma 3-*quater*»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*».

2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

Art. 19.

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

Art. 20.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

a) produzione;

b) programmazione;

c) esercizio;

d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 21.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM *card* aggiuntive o per la sostituzione di SIM *card* richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM *card* e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(Misure per favorire i pagamenti digitali)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 23.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis,* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 24.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Capo IV

SERVIZI POSTALI

Art. 25.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

e) l'articolo 21, comma 3, è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V

ENERGIA

Art. 26.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 27.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

Art. 28.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dal 1º marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.

Art. 29.

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

Art. 30.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 26 e 27, avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 31.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 32.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

Art. 33.

(Riforma del bonus *elettrico e gas)*

1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 1.

Art. 34.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1º gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-bis)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 35.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

Art. 36.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1º febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo

economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 17, salvo i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

16. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 15. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.

18. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 15 del presente articolo, qualora individuino delle

contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

19. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

AMBIENTE

Art. 37.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*, è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VII

SERVIZI BANCARI

Art. 38.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Art. 39.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 40.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito»;

2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

Capo VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 41.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. -- *(Esercizio della professione forense in forma societaria)*. -- *1*. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire

meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Art. 42.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«*63.* Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«*65.* Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«*66.* Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate,

mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c)* del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«*66*-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«*67*. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-*bis* del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;

d) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

e) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

Art. 43.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. -- Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 45.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

Art. 47.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti:

«obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

Capo IX

SERVIZI SANITARI

Art. 48.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

d) il comma 4-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

Art. 49.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare

servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Capo X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 50.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Art. 51.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Art. 52.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

1.2.2. Relazione 2085-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2085-A

Relazione Orale

Relatori Luigi Marino e Tomaselli

TESTO PROPOSTO DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

presentato dal **Ministro dello sviluppo economico**
di concerto con il **Ministro della salute**
con il **Ministro dell'economia e delle finanze**
e con il **Ministro della giustizia**

(*V. Stampato Camera n.* **3012**)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 2015

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

2 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Si segnala inoltre, in riferimento all'articolo 44, che le disposizioni ivi previste, nell'introdurre modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata, prevedono la soppressione dell'obbligatorietà del controllo notarile sui relativi atti di costituzione. Tale modifica è suscettibile di presentare possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2009/101/CE, che prevede -- a garanzia dell'interesse dei soci e dei terzi -- un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 40, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 18.0.1 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto;

sugli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole: «ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata», dal momento che la disposizione, oltre a presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle antinomie normative;

sull'emendamento 33.0.6 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di princìpi e criteri direttivi;

sull'emendamento 36.0.2 parere non ostativo, a condizione che -- in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture campeggistiche o ricettive all'aperto -- sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle regioni e agli enti locali;

sull'emendamento 37.0.8 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di particolare dettaglio in una materia -- quale l'agricoltura -- riconducibile alla competenza legislativa delle regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su emendamenti

16 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 52, nonché le riformulazioni trasmesse, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 45.44 parere non ostativo, segnalando la necessità che, ai fini della semplificazione amministrativa nelle procedure di esportazione delle armi, siano individuati in modo rigoroso i relativi criteri, considerando i profili sensibili della materia sulla quale incide la disposizione;

sull'emendamento 46.4 parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione dei decreti legislativi volti a riorganizzare il sistema normativo fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, nel rispetto delle competenze riconosciute in materia alle regioni;

sugli emendamenti 48.96, 48.0.7 e 48.0.8 parere non ostativo, invitando a valutare se -- ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche -- sia da considerare sufficiente il requisito della laurea o non sia piuttosto necessaria l'acquisizione del relativo titolo professionale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Torrisi)

su ulteriori emendamenti

23 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriore emendamento

1º marzo 2016

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 47.0.9 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

8 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Collina)

su ulteriori emendamenti

15 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

sul subemendamento 30.100/4 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i numeri 1) e 3), in quanto le modifiche ivi previste sono dirette impropriamente a conferire carattere vincolante ai pareri delle commissioni parlamentari competenti;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

22 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Collina)

su ulteriori emendamenti

30 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Collina)

su ulteriori emendamenti

5 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriore emendamento

3 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 37.0.6 (testo 4), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Cociancich)

su ulteriori emendamenti

21 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

28 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 34.0.300/3 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio;

sull'emendamento 52.0.500/2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di princìpi e criteri direttivi;

sull'emendamento 52.0.500/17 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Cociancich)

su ulteriori emendamenti

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Cociancich)

su ulteriori emendamenti

19 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 52.0.500(testo 2)/2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo, inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa in quanto resta la previsione espressa di princìpi e criteri direttivi;

sull'emendamento 52.0.500(testo 2)/17 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Palermo)

su ulteriori emendamenti

26 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Albertini)

sul disegno di legge

22 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, introduce nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Il comma 3-*bis* stabilisce, in particolare, che in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 del medesimo codice o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Al riguardo si osserva che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato comma 3-*bis*, appare chiaramente lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Il successivo comma 3-*quater* stabilisce invece che «nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare». A tal proposito si rileva che il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base a tale formulazione si impone al giudice una condotta che lo espone al rischio di illecito disciplinare per violazione di legge in caso di inosservanza della condotta medesima. Si potrebbe quindi riformulare la disposizione in modo da attribuire alla compagnia di assicurazione, avvalendosi della banca dati dell'IVASS, il compito di segnalare al giudice la situazione circa le testimonianze rese dallo stesso soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica; inoltre si può valutare se rendere accessibile la banca dati dell'IVASS anche alle parti del processo civile oltreché alle assicurazioni;

l'articolo 8 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, apportando delle modifiche agli articoli 138 e 139 che disciplinano il danno non patrimoniale, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, introducendo così diversi criteri di determinazione del danno in base alle circostanze da cui derivi. In particolare nella disposizione in esame si prevede che l'ammontare complessivo del risarcimento sia esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (comma 4 del nuovo articolo 138 per le lesioni macropermanenti e ultimo periodo del comma 3 del nuovo articolo 139 per le lesioni di lieve entità). Ebbene tali previsioni, introducendo un criterio automatico di liquidazione del danno non patrimoniale -- che, come è noto, è un'unica fattispecie di danno risarcibile *ex* articolo 2059 del codice civile e quindi comprensiva non soltanto del cosiddetto «danno morale soggettivo», ma anche del cosiddetto «danno biologico» e del cosiddetto «danno esistenziale» -- appaiono chiaramente in contrasto con l'esigenza di applicare criteri di valutazione equitativa del danno, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, secondo un margine di apprezzamento che tenga conto delle eventuali conseguenze peculiari del caso concreto e che quindi sia scevro da automatismi risarcitori rigorosamente predeterminati *ex ante*, onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cosiddetta personalizzazione del danno. Tale esigenza

assume indubbio rilievo costituzionale in quanto finalizzata a garantire diritti inviolabili della persona umana suscettibili di protezione alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza, contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 130. (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sezioni unite, n. 26972/2008; Cass. civ., sez. III, n. 16788/2015; Cass. civ., sez. III, n. 5770/2010);

l'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), l'articolo 4-*bis* che introduce quindi una nuova disciplina in materia che era stata oggetto della delega prevista dall'articolo 5 della predetta legge. La delega è scaduta senza essere esercitata e la disposizione in esame abroga il citato articolo 5 della legge forense. Tuttavia la disposizione in esame non pone precisi limiti soggettivi per la partecipazione alle società professionali, quantunque nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati sia stata corretta nel senso di prevedere, con riferimento alle società di capitali, che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Va inoltre rilevato che l'intervento sulla materia in esame potrebbe altresì porre l'esigenza di valutare eventuali interventi di coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 247 del 2012 (associazioni tra avvocati e multidisciplinari);

l'articolo 44 modifica l'articolo 2643-*bis* del codice civile, prevedendo che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente viene redatto in forma notarile possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. La disposizione testé richiamata si pone in contrasto con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati più volte dalla normativa europea (cfr. articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che prevede che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico); le disposizioni di cui all'articolo 44 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in quanto in un siffatto sistema, che prevede che la scrittura privata sia trasmessa al registro delle imprese con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di chi procede alla trasmissione dei dati;

le previsioni dell'articolo 45 -- che prevedono per talune categorie di atti societari, fra i quali gli atti di cessione di quote di s.r.l. e gli atti costitutivi e modificativi delle società semplici, la possibilità di utilizzare l'atto sottoscritto digitalmente ad opera delle parti, ovvero di avvalersi dell'ausilio di intermediari che possono essere oltreché professionisti, agenzie d'affari, associazioni datoriali o sindacali -- implicano le medesime problematiche sottese all'articolo 44. Infatti, in ragione della mancanza di controlli sull'identità e sulla capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti, in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, sussistono gli stessi identici profili di criticità, sul piano dell'ordine pubblico, già illustrati con riferimento alla necessità dell'atto pubblico per la costituzione delle società a responsabilità limitata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6:

1.1) il comma 3-*bis* sia soppresso;

1.2) il primo periodo del capoverso «3-*quater*» sia sostituito con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni»;

2) sia soppresso l'articolo 8 ovvero, in via subordinata, siano comunque soppressi il comma 4

dell'articolo 138 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, come introdotti dal medesimo articolo 8;

3) sia modificato l'articolo 41 prevedendo la riapertura dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012;

4) sia soppresso l'articolo 44;

5) sia soppresso l'articolo 45.

PARERE DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)
(Estensore: Sangalli)
sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento, finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

considerate le varie obiezioni sull'ipotesi, introdotta dall'articolo 42, comma 3, che i notai possano esercitare le proprie funzioni all'estero nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

considerato che l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dispone che le funzioni notarili all'estero siano esercitate dal capo dell'Ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, e che tale norma di diritto interno discende espressamente da disposizioni di diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

considerato che l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato anche da norme dello Stato territoriale presso il quale sono stabilite le rappresentanze diplomatico-consolari;

tenuto infine conto delle possibili controversie che l'esercizio di funzioni notarili da parte di personale non dipendente presso gli Uffici diplomatico-consolari potrebbe determinare con le autorità statali estere presso le quali le strutture consolari e diplomatiche sono accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

che venga soppressa la norma (contenuta all'articolo 42, comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo) che prevede l'esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Guerrieri Paleotti)
sul disegno di legge e su emendamenti

3 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, nel presupposto che:

le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di effettuare l'integrazione dell'archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 14, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

il trattamento tributario dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari nel caso di cessazione dell'attività previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, non produca effetti negativi per la finanza pubblica;

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possa svolgere il monitoraggio previsto dall'articolo 30 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'attività professionale svolta dai soci delle associazioni tra avvocati secondo le modalità previste dall'articolo 41 non comporti oneri per la finanza pubblica;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 22 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.0.1, mentre il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

Resta sospeso il parere sulle proposte riferite agli articoli da 11 alla fine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

3 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.12 e 18.0.1, nonché sulla successiva proposta 20.0.1 limitatamente alle parole: «cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 20.6.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.0.8 e 11.0.9 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 11 a 15 e da 18 a 21, mentre rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché su quelli riferiti a partire dall'articolo 22 al termine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su un emendamento

4 febbraio 2016

La Commissione, esaminato l'emendamento 4.12 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti non ancora esaminati.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

sul disegno di legge

10 febbraio 2016

La Commissione, ad integrazione del proprio precedente parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 3 febbraio 2016, esprime altresì le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al testo:

che all'articolo 15, comma 4, le parole: «sono devoluti» siano sostituite dalle seguenti: «sono versati»;

che all'articolo 34, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19,

16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 al termine nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.2, 24.0.3, 25.15, 25.17, 25.0.1, 30.1, 30.2, 32.7, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 28.1.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 31.2, all'inserimento, al comma 2, in fine, delle seguenti parole: «e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 34 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

11 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.0.10, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.19, 34.0.20, 34.0.21, 37.0.5, 37.1, 37.2, 37.3, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.6 e 37.0.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 34 a 39, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 40 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

24 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.1, 40.0.5 e 40.0.6.

Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è altresì di nulla osta sulle proposte 40.0.3 e 40.0.4, con la seguente osservazione: l'onere ascritto alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 42, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 43 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

24 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9.

Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.

Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: «6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 46, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Tonini)

su emendamenti

1º marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66.

Sull'emendamento 48.45 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere sull'emendamento 50.0.7 è di nulla osta, con la seguente osservazione: l'emendamento introduce una norma che risulta già presente nell'ordinamento in termini analoghi.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 al termine, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: Tonini)

su emendamenti

2 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2) e 16.25 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.5 (testo 2), con la seguente osservazione: la proposta potrebbe determinare un peggioramento della posizione previdenziale individuale, con particolare riferimento alle garanzie finora offerte dalla previdenza integrativa.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte.

(Estensore: Tonini)

su emendamenti

2 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.0.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2).

Il parere sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «, mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche».

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 28.2 è di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

30 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4.

Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: «4-*bis.* Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «GSE S.p.A.», delle seguenti: «, che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate».

Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.3 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti, e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100.

Il parere è, altresì, di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

24 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300.

Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100.

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamento e a rettifica di precedente parere espresso su emendamenti

26 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, a revisione del parere

precedentemente reso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 33.0.2 e 33.0.3.

Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 42.100.

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

7 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 42.2000, 48.79 (testo 2), 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1 e 47.0.100/14.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12, 47.0.100/13, 28.100/6 (testo 2) e 28.100/6 (testo 3).

Sull'emendamento 37.0.6 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 33.0.100 e dei relativi subemendamenti, nonché delle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

8 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.100/18.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamento e a rettifica di precedente parere espresso su emendamento

8 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti 33.0.1, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2).

Sulla proposta 33.0.1, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti

6 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: «a decorrere dal 2016» con le seguenti: «a decorrere dal 2017» e all'inserimento, in fine, del seguente comma: «6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre

ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su emendamenti e a rettifica di precedente parere espresso su emendamento

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)*, e 36.100 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.200, 34.0.200/1 e 37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2).

A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000.

(Estensore: Tonini)

su ulteriori emendamenti

27 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.100 (testo 3), e sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0,100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100.

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, esprime parere di nulla osta.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

su ulteriori emendamenti e a rettifica di precedente parere espresso su emendamenti

28 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2.

Il parere sul subemendamento 3.100/200 è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso.

A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, esprime parere di nulla osta.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Chiavaroli)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, premesso che:

lo strumento legislativo annuale di disciplina di diversificati settori economici ai fini di incrementare o introdurre elementi di concorrenza tra gli operatori economici costituisce un valido e condivisibile approccio per definire una regolamentazione di contesto adeguata a sostenere la ripresa, ma anche a creare condizioni strutturali di efficienza e competitività del tessuto economico nazionale;

il disegno di legge reca disposizioni in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata in forma semplificata, prevedendo agli articoli 44 e 45 norme di semplificazione in tema di redazione e conservazione dell'atto costitutivo;

in particolare l'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio -- di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti -- riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle s.r.l. semplificate redatti per scrittura privata;

in particolare l'articolo 45 reca disposizioni per la sottoscrizione digitale di tali atti;

considerato che:

l'interesse generale della tutela della concorrenza può essere in contrasto con altri interessi meritevoli di tutela, come il regime dei controlli a vari fini e a vario titolo su determinate attività economiche;

l'obiettivo di semplificare le procedure relative agli atti di costituzione delle società a responsabilità limitate in forma semplificata, pur condivisibile in linea teorica, rischia di avere effetti sul grado e sulla qualità dei controlli sia di natura fiscale che di contrasto del riciclaggio, che la disciplina vigente consente per la forma pubblica dell'atto e per l'individuazione certa del soggetto obbligato a compiere tali controlli;

ritenuto prevalente l'aspetto di controllo e di piena efficacia delle misure di contrasto a comportamenti evasivi o di riciclaggio, con particolare riferimento alla esigenza di controllo sull'identità dei soci, sulla provenienza dei capitali, nonché sulle operazioni di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l., e giudicato essenziale attenersi in tale materia alla disciplina dell'Unione europea, con riferimento specifico all'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE sugli obblighi di controllo attraverso la forma di atto pubblico,

esprime parere favorevole a condizione di sopprimere gli articoli 44 e 45.

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Marcucci)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e valutate positivamente le disposizioni di competenza;

premesso che il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1137 -- proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 - del luglio 2014. In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica;

considerato che, in sede di esame in prima lettura, la Camera dei deputati ha attinto anche ad alcuni degli altri profili affrontati nella segnalazione AS 1137 del luglio 2014, con la quale da parte dell'Autorità erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di

grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore («*patent linkage*») e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; alle professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge professionale notarile;

con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, rilevato che:

l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

in particolare, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato -- su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio -- adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto -- che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria -- detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati: in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici;

il nuovo comma 2-*ter* stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 citato, che prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell'esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui detta operazione sia da vietare. Sull'argomento si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito delle risultanze dell'indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione che avevano avuto luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del richiamato articolo 16 della legge n. 287 del 1990, e che a tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, (il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004). Il predetto provvedimento auspicava, dunque, un riesame della normativa in materia;

il mercato della distribuzione cinematografica si trova, in Italia, in una situazione di particolare criticità relativamente alle posizioni dominanti, come è emerso già nel 2007 durante una audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la Commissione del Senato;

i dati riportati mostravano come circa il 70 per cento del mercato della distribuzione fosse concentrato nelle mani di cinque grandi aziende. Ancora oggi quindi il peso dei maggiori gruppi è largamente maggioritario;

tale condizione di fatto produce un effetto negativo sulle scelte dei consumatori, provocando un calo della distribuzione nelle sale delle pellicole prodotte in modo indipendente, in particolare per firma

d'autore e per giovani registi. L'effetto nel Paese è quindi quello di una mancanza di supporto al cinema indipendente;

la norma di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge, nel contrastare l'esistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, appare positiva soprattutto nei riguardi del mercato delle produzioni nazionali, poiché incide «con particolare riferimento» sui processi di integrazione verticale;

tale previsione, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica;

l'articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. La norma ha l'obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento;

tutto ciò premesso esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 20 con un emendamento aggiuntivo, che consenta di contrastare l'attuale situazione di criticità relativamente alle posizioni dominanti nel mercato della distribuzione cinematografica e di garantire una quota dello stesso al cinema indipendente, d'autore e di innovazione al fine di estendere le opportunità anche ai giovani che operano in tale contesto e che si accostano alla regia e alle produzioni.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cardinali)

sul disegno di legge

25 novembre 2015

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

valutato in maniera positiva il complesso del provvedimento e la finalità di aprire alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, nei quali persistono purtroppo ancora situazioni di tipo oligopolistico o monopolistico, di tipo sia pubblico che privato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3 e alle norme che attribuiscono piena prova alle risultanze della scatola nera e di altri dispositivi elettronici montati a bordo dei veicoli nei procedimenti civili relativi agli incidenti stradali, si evidenzia la necessità che tale valore probatorio sia esteso anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi agli stessi incidenti, onde evitare palesi incongruenze;

sempre in relazione all'articolo 3, si sottolinea l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva libertà degli assicurati di scegliere imprese di autoriparazione di propria fiducia per la riparazione del veicolo danneggiato;

a tal fine, in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3, si raccomanda che le linee guida per la definizione delle riparazioni eseguite «a regola d'arte» -- che sembrano costituire condizione essenziale ai fini della risarcibilità del danno da parte delle compagnie assicurative -- siano fissate, a esito del confronto tra le varie associazioni di categoria previsto dalla norma, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili e che siano altresì recepite in atti ufficiali da parte del Ministero dello sviluppo economico;

in termini generali, si auspica una maggiore ed effettiva apertura alla concorrenza del settore assicurativo, superando vecchie logiche, a beneficio degli assicurati e anche ai fini di una più efficace prevenzione degli incidenti stradali;

con riferimento alle varie norme del disegno di legge che intervengono in materie correlate al codice della strada, si raccomanda un attento coordinamento tra le novità legislative inserite e la normativa vigente, al fine di prevenire possibili incongruenze e difficoltà interpretative o applicative;

in relazione al settore trasportistico, appare comunque opportuno un coinvolgimento, nella definizione degli aspetti attinenti alla liberalizzazione dei mercati, anche dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in ragione delle specifiche competenze ad essa attribuite;

in merito alle disposizioni degli articoli 18 e seguenti, che intervengono nei rapporti tra gli operatori di telefonia mobile e i loro clienti, si esprime una valutazione positiva, auspicando una loro rapida ed efficace attuazione tesa ad assicurare una sempre più ampia liberalizzazione del settore a beneficio dei cittadini e dei servizi di comunicazione del Paese;

relativamente all'articolo 25, nel condividere pienamente la soppressione dell'affidamento in esclusiva a Poste italiane S.p.A. dei servizi di recapito degli atti giudiziari e delle multe, si raccomanda che il nuovo regime decorra già dal 1º gennaio 2016 e non dal 10 giugno 2017, in quanto questo sarebbe funzionale ad un più rapido ed efficiente riassetto del mercato dei servizi di recapito, al momento ancora troppo frammentato tra una pluralità di operatori che non sempre garantiscono servizi di qualità adeguata;

con riguardo all'articolo 46, relativo al riconoscimento con efficacia retroattiva dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di capitali, si segnala l'esigenza di verificare con attenzione l'impatto della norma sul relativo settore di attività, al fine di prevenire possibili fenomeni di distorsione della concorrenza ovvero di disparità di trattamento e di penalizzazione a scapito dei professionisti di ingegneria che operano in forma individuale o di società di persone;

infine, con riferimento all'articolo 51, si esprime apprezzamento per la finalità di rafforzare la tutela degli utenti del servizio del trasporto di linea, attraverso l'utilizzo della carta dei servizi; nel contempo, si auspica un sempre maggiore efficientamento e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: D'Adda)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che si tratta del primo provvedimento annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 quale strumento periodico di rimozione degli ostacoli presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi;

valutata positivamente l'eliminazione della portabilità dei fondi pensione, avvenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ne evita l'assimilazione ai prodotti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo osservare alla Commissione di merito che l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle socio-assistenziali si deve realizzare anche attraverso la rete dedicata delle farmacie, in quanto centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico, come tali non riconducibili a comuni imprese commerciali, per cui si dovrebbe prevedere la presenza maggioritaria nella compagine sociale delle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo, come già previsto per le società degli avvocati.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(Estensore: De Biasi)

sul disegno di legge

19 gennaio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che l'articolo 8 introduce innovazioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, che potranno garantire, auspicabilmente anche nel settore sanitario, un contemperamento tra le esigenze di pieno ristoro delle vittime dei sinistri e le esigenze di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori;

considerato che l'articolo 13, che introduce la previsione di ultrattività della copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale, potrà avere ricadute positive, tra l'altro, per gli operatori del settore sanitario;

considerato che l'articolo 48 reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato che l'articolo 49 dispone in ordine agli orari e ai turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il settore della distribuzione farmaceutica presenta peculiarità che lo differenziano nettamente dagli altri settori del mercato, rendendo necessario, in tale ambito, un supplemento di cautela della delineazione delle misure a favore della concorrenza;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

occorre evitare che dall'applicazione dell'articolo 48, che legittima le società di capitali alla titolarità di farmacie, possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. In primo luogo, sono necessarie misure intese a evitare la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio: a tale riguardo, sarebbe opportuno mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. In secondo luogo, è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professionale. In terzo luogo, in analogia con quanto previsto per le società di avvocati (vedi articolo 41 del disegno di legge), è necessario stabilire che le società di gestione di farmacie debbano essere iscritte a un albo speciale e debbano essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di «soci professionisti» (ossia aventi titolo per l'esercizio della professione);

particolarmente rilevante è, poi, la disciplina delle incompatibilità: al riguardo, è necessario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 275 del 2003), stabilire che la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore farmaceutico; inoltre, è necessario chiarire se la disciplina in questione, come modificata dal disegno di legge, riguardi anche la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, come la richiamata giurisprudenza costituzionale parrebbe richiedere;

in relazione alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi;

quanto alle misure di liberalizzazione in materia di orari e di turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 49 -- premesso che occorre verificare che l'obiettivo di incrementare i servizi all'utenza sia effettivamente perseguibile attraverso disposizioni di questo tipo, alla luce delle peculiarità che connotano il mercato dei farmaci -- è necessario prevedere che il farmacista, allorquando intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente;

e con le seguenti osservazioni:

in linea generale, quanto alle disposizioni inerenti al settore farmaceutico, occorre tenere

costantemente presenti le peculiari natura e funzione del farmaco: come evidenziato anche dalla Corte di giustizia europea, infatti, i medicinali «si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici» (sentenza 19 maggio 2009, resa in causa C-531/06);

inoltre, occorre tutelare il ruolo delle farmacie, le quali sono chiamate a rendere servizi ai cittadini e non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali);

occorre valutare, altresì, l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento delle farmacie soprannumerarie possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo;

alla luce degli incisivi interventi recati dal disegno di legge in esame nel settore della distribuzione farmaceutica, occorrerebbe valutare anche l'opportunità di un complessivo ridisegno legislativo della *mission* delle parafarmacie;

ancora con riferimento al settore farmaceutico, appare improcrastinabile l'avvio di una rimeditazione, che coinvolga i Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti -- commercializzazione che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto -- nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi.

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Morgoni)

sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e valutate positivamente le disposizioni di competenza;

rilevato che:

il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015;

l'articolo 1 elenca le finalità del disegno di legge, individuandole nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori;

l'articolo 36, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:

l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, ad ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che opererà in modo integrato con il database dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione, anche per gli impianti in sospensiva;

la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti;

la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e

13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;

le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali (in caso di contaminazione si rinvia al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, con cui, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto codice dell'ambiente, sono stati dettati i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti). La rimozione delle strutture interrate dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area;

l'articolo 37 modifica in più punti la disciplina (articolo 221, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o a uno dei cosiddetti consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere *a)* e *b)* del comma 1). La normativa attualmente vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del «sistema autonomo». Si provvede, inoltre, ad escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei cosiddetti sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA (lettera *c)* del comma 1). Il comma 2 reca una disposizione di invarianza finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con particolare riferimento all'articolo 36, commi 12 e 13 -- i quali individuano i casi di incompatibilità degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del cosiddetto codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -- occorre che la finalità di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sia attuata tenendo nella dovuta considerazione le esigenze dei territori marginali, quali le aree montane o scarsamente antropizzate, al fine di evitare che, nei predetti territori, risulti per i consumatori eccessivamente difficoltoso e oneroso provvedere all'approvvigionamento di carburante, vanificando così l'obiettivo di garantire la tutela dei consumatori, di cui all'articolo 1 del disegno di legge;

con riferimento all'articolo 37, occorre procedere allo stralcio delle disposizioni ivi previste ed all'inserimento delle medesime all'interno di una normativa organica, in conformità con l'impegno assunto dal Governo nella seduta della Commissione ambiente n. 126 dell'11 marzo 2015, all'atto della richiesta alla Commissione -- accolta dalla Commissione medesima -- di proporre all'Assemblea lo stralcio, tra l'altro, dell'articolo 21 del disegno di legge atto Senato n. 1676 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», il quale prevedeva, nel testo iniziale sottoposto all'esame della Commissione, diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cocianchic)

sul disegno di legge

25 novembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che esso -- anche tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato -- reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1);

rilevato che, nella raccomandazione specifica per Paese del 14 luglio 2015 (2015/C 272/16), si invita l'Italia ad «adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono»; in particolare, si afferma che «permangono ostacoli rilevanti in taluni settori nell'ambito di applicazione della legge (servizi giuridici e farmacie), nonché in altri settori tra cui i servizi pubblici locali, i porti e gli aeroporti, le banche e la sanità»;

rilevato che il documento di lavoro SWD(2015) 31 final/2, del 18 marzo 2015, relativo alla «Relazione per Paese sull'Italia 2015 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici», prende in considerazione il disegno di legge, messo a punto dal Governo nel febbraio 2015, sottolineando che «Si tratta di un passo importante che può mettere in moto un meccanismo positivo, nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi». Il documento rileva che le misure previste «sono particolarmente incisive nel settore assicurativo, dove sono intese a combattere le frodi, aumentare i casi in cui le imprese di assicurazione devono praticare sconti a condizioni specifiche e rafforzare la trasparenza e la comparazione delle offerte. Nel settore delle telecomunicazioni, vengono adottate misure positive per favorire il cambio di fornitore di servizi anche tramite maggiore trasparenza sulle condizioni e le penali. Il disegno di legge completa quasi del tutto la liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti, smantellando gli ostacoli residui ai nuovi ingressi nel mercato; i limiti alle stazioni di servizio completamente automatizzate erano già stati eliminati nell'ottobre del 2014»;

rilevato, in particolare, che il citato documento evidenzia talune criticità, tra cui i limiti delle misure che riguardano le professioni giuridiche e che, «per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

considerate le misure previste nel disegno di legge e in particolare l'articolo 3 recante disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l'articolo 20 sulla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, l'articolo 35 relativo alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, l'articolo 44 recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, l'articolo 46 relativo allo svolgimento di attività professionali in forma associata e l'articolo 48 sulle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato, in particolare, che l'articolo 3 introduce nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), oltre all'articolo 132-*bis* concernente obblighi informativi degli intermediari, anche l'articolo 132-*ter* che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di praticare uno sconto nel caso in cui l'assicurato accetti una delle condizioni previste (ispezione del veicolo, scatola nera, o meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico). Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale, determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, rispetto al prezzo della polizza stessa. La norma prevede che tale

percentuale di sconto deve essere maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;

ricordato al riguardo che la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta solvibilità II), in attuazione del principio di libertà tariffaria e di libera prestazione dei servizi, stabilisce agli articoli 21 e 154 che gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede sconti minimi obbligatori in caso di ispezione del veicolo o di installazione di «scatola nera» o meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, si richiede di specificare che le imprese di assicurazione abbiano la mera facoltà e non l'obbligo di praticare tali sconti. Si suggerisce inoltre l'eventualità di prevedere forme di incentivazione all'offerta di tali sconti, nel rispetto della normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese;

in riferimento all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge, l'introduzione di uno sconto obbligatorio sul premio, indipendentemente dalla considerazione delle differenze territoriali e dalla sussistenza di fattori di rischio oggettivi basati sulla residenza, appare contrastare con il principio della libertà tariffaria di cui all'articolo 21 della direttiva 2009/138/CE. Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza 28 aprile 2009, nella causa C-518/06, Commissione/Italia, ha statuito che l'obbligo di contrarre previsto per l'assicurazione della responsabilità civile auto non impedisce alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato;

e con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, che disciplina il valore probatorio nei procedimenti civili delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, nonché la loro interoperabilità e portabilità tra imprese assicuratrici diverse, si ritiene opportuna l'elaborazione di una regolamentazione tecnica che ne definisca *standard* di omologazione;

per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni derivanti da sinistri stradali e le tabelle prospettate dall'articolo 8 del disegno di legge, si osserva che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi micropermanenti. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell'Unione europea ammette una legislazione nazionale che, nell'ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause;

gli articoli 35 e 36 si riferiscono alla rete di distribuzione dei carburanti, settore in cui, entro il mese di novembre 2016, andrà recepita -- con ciò imponendosene la considerazione in pendenza del termine -- la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, la quale stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

per quanto riguarda l'articolo 44, concernente la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata, fermi restando gli obblighi antiriciclaggio in capo al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, si osserva come tale possibilità appare non coerente con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE. Questo articolo prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico;

con riferimento all'articolo 45, appare necessario che gli obblighi in materia di antiriciclaggio, gravanti attualmente sui professionisti, vengano estesi anche agli altri soggetti che il citato articolo prevede di abilitare al trasferimento delle partecipazioni sulle società a responsabilità limitata;

in relazione all'articolo 48, si tenga conto che la Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici, ha sottolineato che «Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato Catalano)

sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2015;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto dell'Unione europea, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);

rilevato che l'articolo 41 reca misure per la concorrenza nella professione forense, modificando la legge nazionale forense (legge n. 247 del 2012) e dettando una nuova disciplina delle «società tra avvocati» e che viene conseguentemente abrogato l'articolo 5 della citata legge nazionale forense, contenente una delega al Governo, non esercitata nel termine, in materia di disciplina delle società di avvocati; alla luce delle diverse incertezze interpretative circa il coordinamento tra la normativa sulle società tra avvocati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tra quella sulle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge di stabilità n. 183 del 2011, e tra il contenuto della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, ora abrogato, apparirebbe opportuno inserire una disposizione di coordinamento, che espliciti la normativa o le normative da applicare (o da non applicare) in via sussidiaria;

rilevato inoltre che l'articolo 48, comma 3, prevede, tra l'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda

di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo.

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Capo I	Capo I
FINALITÀ	FINALITÀ
Art. 1.	Art. 1.
(Finalità)	*(Finalità)*
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.	*Identico*
Capo II	Capo II
ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE	ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE
Art. 2.	Art. 2.
(Obbligo a contrarre)	*(Obbligo a contrarre)*
1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:	1. *Identico*:
«*1*. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.	«*1. Identico*.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.	*1-bis. Identico*.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».	*1-ter.* Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. **Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente**».
2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*bis*. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».	2. *Identico*.
3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».	3. *Identico*.
4. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».	4. *Identico*.
Art. 3. *(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)*	Art. 3. *(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)*
1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:	1. *Identico*:

«Art. 132-*bis*. -- *(Obblighi informativi degli intermediari)*. -- *1*. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. *2*. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. *3*. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione. *4*. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.	«Art. 132-*bis*. *(Obblighi informativi degli intermediari)*. -- *Identico*
Art. 132-*ter*. -- *(Sconti obbligatori)*. -- *1*. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:	Art. 132-*ter*. -- *(Sconti obbligatori)*. -- *1. Identico*:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;	*a) identica*;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;	*b)* nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti **e portabili** meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.	*c)* nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, **o sono già presenti,** meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
	2. **L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.**
	3. **L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.**

4. **Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*.**

5. **In particolare, il regolamento di cui al comma 2:**

a) **definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;**

b) **prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.**

6. **Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

7. **Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.**

2. **Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.** Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. **La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità.** Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.	***8.*** Resta fermo**, nei casi di cui ai commi 2 e 4,** l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità **degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7,** secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
	9. **L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.**
	10. **L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.**
3. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.	***11.*** Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione **dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e** dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui **ai commi 1 e 7** comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **10.000 a** euro **80.000 e** la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
4. **In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.**	

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».	***12*** . Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, **funzionamento,** sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
2. La percentuale di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. **Il regolamento** di cui all'articolo 132- ***ter*** , comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è **adottato** dall'IVASS entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
	3. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».	**4**. *Identico*.

4. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.	**5**. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma **4** del presente articolo**, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili**. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.
5. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.	**6**. *Identico*.
Art. 4. *(Trasparenza delle variazioni del premio)* 1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».	Art. 4. *(Trasparenza delle variazioni del premio)* 1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare**,** in valore assoluto e in percentuale **rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa,** all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,». **2. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

	« *1-bis* . È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».
Art. 5.	Art. 5.
(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)	*(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)*
1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	*Identico*
a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;	
b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;	
c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente: «*4-ter.1.* Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».	
Art. 6.	Art. 6.
(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)	*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	1. *Identico*:
«*3-bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.	«*3-bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla **denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve** essere richiesta dall'impresa di assicurazione **con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta**. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.	*3-ter. Identico*.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».	*3-quater*. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni **presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1**. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Art. 7. *(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)* 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.	Art. 7. *(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)* 1. *Identico*.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.	*Soppresso*
Art. 8. *(Risarcimento del danno non patrimoniale)* 1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Art. 138. -- *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). -- 1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; *b)* del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.	Art. 8. *(Risarcimento del danno non patrimoniale)* *Identico*

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). -- 1.* Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-*bis*. -- *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)*. -- *1.* Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Art. 9.

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

Identico

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter,* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-*ter*, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

Art. 10.
(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».	1. *Identico*.
	2. Il quinto periodo del comma 2- *bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:	**3**. *Identico*.

«*g-ter)* accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 11.
(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

Identico

«Art. 149-*bis*. -- *(Trasparenza delle procedure di risarcimento)*. -- *1.* In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica**, a richiesta dell'assicurato,** anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

Art. 12.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) **al comma 1 è premesso il seguente:**
«*01*. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».	1. Alla lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. **La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio**».
Art. 14. *(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)* 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.	Art. 14. *(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)* 1. *Identico.*
2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*b-bis)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»; *b)* all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:	2. *Identico.*

«*2.* Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente: «Art. 316. - *(Obblighi di comunicazione). --* *1.* L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accerta- ta semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».	
3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio 2017.	3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente legge** e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio **dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge**.
4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «*1-bis.* L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»; *b)* all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato; *c)* all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.	4. *Identico.*
5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:	5. *Identico.*

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;	
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».	
6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».	6. *Identico.*
Art. 15. *(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)*	Art. 15. *(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)*

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.	1. *Identico*.
2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet.*	2. *Identico*.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.	3. *Identico*.
4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:	4. *Identico*:
«*4.* I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».	«*4.* I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono **versati** alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.	5. *Identico*.
Art. 16. *(Fondi pensione)*	Art. 16. *(Fondi pensione)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
	***a)* all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;**
a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;	***b)*** *identica*;
b) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:	***c)*** all'articolo 14**:**
	1) al comma 2, lettera *c)* , il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
	2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«*5.* In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».	«*5. Identico*».

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:	2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, **e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale,** il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;	*a) identica*;
b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;	*b) identica*;
c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.	*c) identica* **;**
	***d)* individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.**
Art. 17. *(Clausola di neutralità finanziaria)*	Art. 17. *(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	*Identico*
Capo III COMUNICAZIONI Art. 18. *(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)*	Capo III COMUNICAZIONI Art. 18. *(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)*
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;	*a)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese **relative** al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono **commisurate** al valore del contratto **e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio,** e comunque **rese note** al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché **comunicate**, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «*3-bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.	*b) identica*: «*3-bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. **In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.**

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.	*3-ter*. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali **aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni**, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;	*3-quater*. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. **In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi**»;
c) al comma 4: 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-*quater*»; 2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*».	*c) identica*.
2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».	2. *Identico*.
	3. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
	4. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

	« *4-bis.* Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati: ***a)* gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;** ***b)* l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.** ***4-ter.* Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4- *bis* , presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».**
Art. 19. *(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)* 1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.	Art. 19. *(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)* 1. **È istituito presso** il Ministero dello sviluppo economico **il Registro dei soggetti che usano** indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. **2.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri **per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1**.
	Art. 20. ***(Attività di* call center *)*** **1. All'articolo 24- *bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:** **«*2*. Qualora un soggetto, come definito al comma 1, decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:**

a) **al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti;**
b) **al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;**
c) **al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni»;**
b) **al comma 3, le parole: «ad aziende» sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti» e le parole: «Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Paesi che non siano membri dell'Unione europea»;**
c) **ai commi 4 e 5, le parole: «Paese estero» sono sostituite dalle seguenti: «Paese che non sia membro dell'Unione europea»;**
d) **il comma 6 è sostituito dal seguente:**
«*6*. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione»;
e) **dopo il comma 6 è inserito il seguente:**

	« *6-bis* . Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center* , è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *f)*, e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center* . La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente». **2. La comunicazione di cui all'articolo 24- *bis* , comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata al Garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
Art. 20. *(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)* 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:	Art. **21**. *(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)* 1. *Identico*:
«*2-bis*. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:	«*2-bis. Identico*:
a) produzione;	*a) identica*;
b) programmazione;	*b) identica*;
c) esercizio;	*c) identica*;
d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.	*d)* edizione o distribuzione di servizi **media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione**.
2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».	*2-ter. Identico*».

Art. 21. *(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)* 1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM *card* aggiuntive o per la sostituzione di SIM *card* richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM *card* e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Art. **22**. *(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)* *Identico*
Art. 22. *(Misure per favorire i pagamenti digitali)* 1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	Art. **23**. *(Misure per favorire i pagamenti digitali* ***e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)*** 1. *Identico*. **2. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.**

	3. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)* , del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico. **4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 3.** **5. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.** **6. Alle erogazioni liberali di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, nonché l'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.** **7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Art. 23. *(Aggiornamento del registro delle opposizioni)* 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis,* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.	Art. **24**. *(Aggiornamento del registro delle opposizioni)* *Identico*
Art. 24.	Art. **25**.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)	*(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)*
1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.	*Identico*
	Art. 26. ***(Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)*** **1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:** ***a)* al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;** ***b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:** **«*2- bis.* Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».**
Capo IV SERVIZI POSTALI	Capo IV SERVIZI POSTALI
Art. 25.	Art. **27**.
(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)	*(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*
1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017; *b)* l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;	*Identico*

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V

ENERGIA

Art. 26.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 27.

Capo V

ENERGIA

Art. **28**.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, **32** e **33** della presente legge, a decorrere dal 1º **luglio** 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. **29**.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)	*(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)*
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1º gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.	1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, **32** e **33** della presente legge, a decorrere dal 1º **luglio** 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico **adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero**.
Art. 28.	Art. **30**.
(Confrontabilità delle offerte)	*(Confrontabilità delle offerte)*

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico **dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di** un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche**,** alle imprese connesse in bassa tensione **e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.** Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico **consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui** contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dal 1º marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori.	2. **Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano **forniscono** almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche **connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc** e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche **connesse** in bassa tensione **e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc**. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. **Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (Kwh).**
3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.	3. *Identico*.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.	4. Ai fini dell'attuazione del comma **1**, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico **stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando** in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
Art. 29. *(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)*	Art. **31**. *(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)*
1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.	1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte**, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori**.
Art. 30.	Art. **32**.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)	*(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)*
1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:	1. Entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;	*a)* l'operatività del portale informatico di cui all'articolo **30**, comma 1;
b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;	*b)* **il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire** il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;	*c)* **il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire** il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;	*d) identica*;
e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.	*e)* **il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di** implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo **26,** paragrafo **3,** della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo **26,** paragrafo **3,** della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93**;**
	***f)* la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.**

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi **ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.** Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.	2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, **sentite** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato **e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da **adottare** entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non **sia** stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, **il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento**.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire **che** la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 26 e 27, **avvenga** secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.	3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli **28** e **29 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali,** secondo meccanismi che **assicurino** la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.	4. **A decorrere dal 1° gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 28 e 29, secondo le modalità definite con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
	5. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1- *ter* è aggiunto il seguente: « *1-quater* . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
Art. 31. *(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)*	Art. **33**. *(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)*

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.	1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo **32** siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 32. *(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)*	Art. **34**. *(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)*
1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.	1. *Identico*.
	2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
	Art. 35. ***(Fatturazione dell'acqua)*** **1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.**
Art. 33. *(Riforma del* bonus *elettrico e gas)*	Art. **36**. *(Riforma del* bonus *elettrico e gas)*

1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. *Identico*.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.	2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando **se del** caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 1.	3. *Identico*.
	Art. 37. ***(Disposizioni in materia di maxi bollette)*** **1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.**

	2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
Art. 34. *(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)*	Art. **38**. *(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)*
1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1º gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.	1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge** è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere **dalla data della sua istituzione** l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.	2. *Identico*.
3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.	3. *Identico*.
	4 . Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
4. Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente: «*b-bis)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».	**5**. *Identico*.

6. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6- *bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis* . L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

***1-ter* . Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».**

7. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di « *close-out netting* » prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

8. Ai fini di cui al comma 7, per clausola di « *close-out netting* » deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri **per la** finanza pubblica.

Art. 39.

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« *3-bis* . Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3- *ter* .

***3-ter* . Nei casi di cui al comma 3- *bis* , gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.**

***3-quater* . Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».**

2. All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016».

Art. 40.

(Norme in materia di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis* . Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

***5-ter* . L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5- *bis* ».**

Art. 41.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:**

« *2-bis* . Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter . L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2- _bis_ , prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2- _bis_ , le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) **il comma 3 è abrogato.**

Art. 42.

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella _Gazzetta Ufficiale_ n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)*, devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2017» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno.

Art. 35.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

Art. **43**.
(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».	1. *Identico*.
	2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83- *bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36. *(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)*	Art. **44**. *(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)*

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1º febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.	1. *Identico*.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.	2. *Identico*.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.	3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 13 e **14** del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.	4. *Identico*.
5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.	5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e **8**, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.	6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, **fino al 31 dicembre 2016**. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.	**8**. *Identico*.
8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.	**9**. *Identico*.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.	**10**. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, **fino al 31 dicembre 2016**. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9 del presente articolo.	**11**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma **10** del presente articolo.
11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.	**12**. *Identico*.
12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: *a)* impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. *b)* impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;	**13**. *Identico*.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi: *a)* impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche; *b)* impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani; *c)* impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.	**14**. *Identico*.
14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.	**15**. *Identico*.
15. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 17, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.	**16**. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma **18**, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

16. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 15. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	**17**. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma **18**, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma **16**. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, **e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione**. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate.	**18**. Le attività di dismissione di cui al comma **16**, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate **e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione**.
18. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 15 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	**19**. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma **16** del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

19. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	**20**. *Identico*.
Capo VI AMBIENTE	Capo VI AMBIENTE
Art. 37. *(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)*	Art. **45**. *(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)*
1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*» sono soppresse; *b)* dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*, è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»; *c)* al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA». 2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	*Identico*
	Art. 46. ***(Norme in materia ambientale)*** **1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:** ***a)* le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;**

b) **le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.**

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

Art. 47.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

	3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
	4. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».
	5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VII SERVIZI BANCARI	Capo VII SERVIZI BANCARI
Art. 38. *(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)*	Art. **48**. *(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)*
1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.	1. Gli istituti bancari**, le imprese di assicurazione** e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.	2. *Identico.*
Art. 39. *(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)*	Art. **49**. *(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)*

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*. 2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici. 3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	*Identico*	
	Art. 50. ***(Assegni bancari)*** **1. L'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente:** **«Art. 17-*ter*. - *(Assegni bancari). - 1.* All'articolo 8, comma 7, lettera *b)* , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:** **"2) il numero 3 del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:** **'3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti'"».**	
Art. 40. *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)*	Art. **51**. *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)*	

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) al comma 1:	*a)* **il** comma 1 **è sostituito dal seguente:**
1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;	**« *1.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»**;
2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;	
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «*1-bis*. Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;	*b)* dopo il comma **2** è inserito il seguente: **« *2-bis.* Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»**;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «*3-bis*. **In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta.** Fatto salvo quanto disposto dal **citato** comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».	*c) identica*: «3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».
	Art. 52. ***(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)*** **1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.** **2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.**

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VIII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 41.
(Misure per la concorrenza nella professione forense)

Capo VIII
SERVIZI PROFESSIONALI
Art. **53**.
(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) all'articolo 4: 1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso; 2) il comma 4 è abrogato; 3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;	*a) identica;*
b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:	*b) identica*:
«Art. 4-*bis*. -- *(Esercizio della professione forense in forma societaria).*	«Art. 4-*bis*. -- *(Esercizio della professione forense in forma societaria).*
1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.	*1. Identico*.
2. Nelle società di cui al comma 1:	*2. Identico*:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;	*a) identica*;
	b)* la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati *;
b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.	***c)*** i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale**; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori**.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.	*3. Identico*.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.	*4. Identico*.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.	*5. Identico*.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;	*6. Identico*»;
c) l'articolo 5 è abrogato;	*c) identica;*
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.	*d) identica.*
Art. 42. *(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)*	Art. **54**. *(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)*
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico.*
a) il comma 63 è sostituito dal seguente: «*63.* Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato: *a)* tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; *b)* ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;	

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«*65*. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«*66.* Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c)* del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«*66*-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«*67*. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-*bis* del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».	
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.	2. *Identico.*
3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:	3. *Identico*:
a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;	*a) identica;*
b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:	*b) identica*:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. **Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana**»;	«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la **propria** sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni**. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può** aprire un **unico** ufficio secondario **in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni**»;
c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:	*c) identica:*
«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;	«Egli non può **prestarlo** fuori del territorio **della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni**»;
	***d)* l'articolo 82 è sostituito dal seguente:** **«Art. 82. - *1.* Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.** **2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.** **3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;**
d) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis*. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine: *a)* il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;	***e)*** *identica;*

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
e) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

f *) identica.*

4 . All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;**
b) **al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;**
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».
5 . All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
6. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* l'articolo 4 è sostituito dal seguente:**
«Art. 4. - *1.* - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
***b)* la tabella A è sostituita dalla seguente:**
«Tabella A
SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI
Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

Art. 43.
(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)
1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 52. -- Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Soppresso

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. -- Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

Soppresso

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;**

***b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 45.
(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

Soppresso

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46. Art. **55**.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)	*(Svolgimento di attività professionali in forma associata)*
1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.	*Identico*
2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.	
Art. 47.	Art. **56**.
(Disposizioni sulle professioni regolamentate)	*(Disposizioni sulle professioni regolamentate)*
1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».	1. *Identico.*
	2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

	3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
	Art. 57.
	(Esercizio dell'attività odontoiatrica)
	1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.
	2. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
	3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.
	4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo IX	Capo IX
SERVIZI SANITARI	SERVIZI SANITARI
Art. 48.	Art. **58**.
(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)	*(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)*
1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «*1*. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;	*a) identica:*

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;	*b) identica;*
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;	*c) identica;*
	***d)* al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;**
d) il comma 4-*bis* è abrogato.	***e)** identica.*
	2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
	3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 2 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	**4**. *Identico*.
a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;	
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «*2.* Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».	

3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-*bis*. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

5. *Identico*.

6. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
7. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
Art. 59.
(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

	1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
Art. 49. *(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)* 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.	Art. **60**. *(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)* 1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente **e all'Ordine provinciale dei farmacisti** e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Capo X TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO	Capo X TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO
Art. 50. *(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)* 1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.	Art. **61**. *(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)* *Identico*
	Art. 62. ***(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)***

	1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».
Art. 51. *(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)* 1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.	Art. **63**. *(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)* 1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità**. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.**
2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.	2. *Identico.*
Art. 52. *(Noleggio con conducente di velocipedi)* 1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».	Art. **64**. *(Noleggio con conducente di velocipedi)* *Identico*
	Capo XI **ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE** **Art. 65.** ***(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)***

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) **al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;**
b) **al comma 3-*bis* :**
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

Art. 66.

(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« *5.* Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* , comma 2, lettera *b)* , del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».
2. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 67.

(Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

Art. 68.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a)* all'articolo 10:**

1) al comma 3, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

***b)* all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;**

***c)* all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;**

_d)_ all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera _d-bis)_, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

_e)_ all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera _d-ter)_, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera _a)_, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;

_f)_ all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

_g)_ all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera _a)_, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera _a)_, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«*4.* Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
***a)* delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*;**
***b)* delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.**
***4-bis*. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis)*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;**
***h)* all'articolo 68:**
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
***i)* all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;**
***l)* all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».**
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
***a)* definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;**
***b)* istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.**
Art. 69.

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

Art. 70.

(Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti la associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;**

***b)* adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;**

***c)* promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;**

d) **assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;**

e) **armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;**

f) **adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.**

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 72.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

Art. 73.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle* smart city*)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

***a)* stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;**

_b)_ definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi _standard,_ al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

_c)_ disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

_d)_ definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

_e)_ individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della _privacy_, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 74.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Per le attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.3. Testo correlato 2085-A (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2085-A

Relazione orale

Relatori LUIGI MARINO e TOMASELLI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

presentato dal Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro della salute
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. **3012***)*

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 2015

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

---

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità indicate dal comma 1, al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi", inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

Art. 2

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "Rc auto", di aumentare

la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni

è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-*quater*. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all"indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-*quinquies*. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-*sexies*. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni

è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-*quinquies*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le fornlalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro". L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*All'***articolo**, *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Concorrenza nel mercato assicurativo)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«2-*quater*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte

dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione».

2.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

«2-*quater*. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo».

2.14

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

«2-*quater*. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.»

2.15

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del pe-

riodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-*bis*. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1º marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.».

2.17

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa".»

2.18

PELINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «1.», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché dall'esercizio della professione medica».

2.19

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Al comma 1, capoverso «*1*-ter» *sostituire le parole:* «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» *con le seguenti:* «sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione delle banche dati di settore e del citato archivio informatico».

2.20

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Al comma 1, capoverso «*1*-ter»*, sostituire le parole:* «non sono tenute ad accettate le proposte loro presentate» *con le seguenti:* «sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.».

2.21

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Accolto

Al comma 1, capoverso «*1*-ter»*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.22

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-ter»*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.23

CONSIGLIO

Accolto

Al comma 1, capoverso «*1*-ter»*, aggiungere il seguente periodo:* «Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente».

2.24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «*1*-ter», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «*1*-ter», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato dì rischio.».

2.26

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso «*1*-ter», *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione

tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.27

PELINO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso « *1*-ter », *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.28

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «*1*-ter », *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.29

BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo il numero «*1*-ter », *aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.30

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221».

Art. 3

3.100/1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/3

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» *ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole:* «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica

mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla *homepage* del proprio sito istituzionale in maniera palese.»

3.100/4

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis.* L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o più»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). »;

f) *al comma 5, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS,» *inserire le seguenti:* «con decorrenza dal 1° gennaio 2016,» *e sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

g) *sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

h) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;

i) *al comma 9, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere b) e c),»;

l) *al* «Conseguentemente», *al capoverso* «2», *sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «6o giorni»;

m) *al* «Conseguentemente», *al capoverso* «2-bis», *sostituire le parole:* «120 giorni» *con le*

seguenti: «6o giorni»;

n) *al* «Conseguentemente», *capoverso* «2-bis», *sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato»;

o) *al* «Conseguentemente», *sopprimere le seguenti parole:* « all'articolo 7, sopprimere il comma 2».

3.100/5

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.».

3.100/6

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e portabili».

3.100/7

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e portabili».

3.100/8

MANDELLI, PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, primo periodo, dopo la parola:* «portabili»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificaizoni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.100/9

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/10

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/11

CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* « su proposta dell'impresa di assicurazione» *inserire le seguenti:* « o sono già presenti ,».

3.100/12

SCALIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* « su proposta dell'impresa di assicurazione» *inserire le seguenti:* « o sono già presenti ,».

3.100/13

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/14

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/15

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/16

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* «nell'ambito» *fino a:* «del premio».

3.100/17

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti*: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/18

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti*: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/19

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole:* «o più».

3.100/20

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

d) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

e) *al* «Conseguentemente», *capoverso* «2-*bis*», *sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/21

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

d) *al* «Conseguentemente»*, capoverso* «2-*bis*»*, sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/22

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, PUGLIA, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 132-*ter*, sostituire il comma 4 con il seguente:* «Per i contraenti residenti nelle regioni con co-

sto medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/23

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno » *con le seguenti:* «definisce una percentuale minima di».

3.100/24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al "Conseguentemente", *capoverso 2*-bis *sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/25

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola:* «almeno».

3.100/26

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «e collocati nella medesima classe di merito»*, inserire le seguenti:* «a parità di condizioni del territorio,».

3.100/27

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2»*, inserire le seguenti:* «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/28

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2»*, inserire le seguenti:* «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/200/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/200/3

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato

il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4 sostituire le parole: "e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno" con le seguenti "definisce una percentuale minima di"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/7

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/8

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dichiarato inammissibile limitatamente ai numeri 1) e 2), respinto per la parte restante

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/9
DE PETRIS

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera b), *dopo le parole* «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» *inserire le seguenti:* «connesse con responsabilità individuali del singolo conducente».

3.100/200/10
MANDELLI

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, sopprimere la lettera c).

3.100/200/11
FABBRI, SCALIA

Ritirato

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), *sostituire la parola* «garantisca» *con la seguente:* «favorisca».

3.100/200/12
DE PETRIS

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), *sostituire la parola* «riduzione» *con la seguente:* «eliminazione».

3.100/200/13

FABBRI, SCALIA

Ritirato

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), *sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/14

PELINO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), *sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/15

PERRONE, BONFRISCO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c), *sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/16

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Al subemendamento 3.100/200, numero 2, sostituire le parole «90 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

3.100/200

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 132-ter»:

a) al comma4,sostituire le parole: «o concorrente» con le seguenti: «o principale o paritaria»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L'Ivass verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.»;

2) nel «Conseguentemente», al capoverso 2., sostituire le parole: «è adottato dall'Ivass entro 120 giorni» con le seguenti: «è adottato dall'Ivass entro 90 giorni».

3.100/29

ROMANO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, CAPACCHIONE, PADUA, PUGLIA, COMPAGNONE, SIBILIA, SCILIPOTI ISGRO', ORELLANA, BUEMI

Precluso

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3 a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/30

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.».

3.100/100

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis.* Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.100/31 (testo 2)

PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS»*, inserire le seguenti:* «, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.100/32

GIROTTO, CASTALDI, SCILIPOTI ISGRO'

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo le parole:* «importo significativo»*, inserire le seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.100/33

SCALIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.».

3.100/34

CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in sede di rinnovo di quelli in essere.».

3.100/35

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole:* «di cui ai commi 1, 2, 4 e 5,»*, inserire le seguenti:* «nonché l'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicura-

tivo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili,».

3.100/36

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole:* «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» *con le seguenti:* «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura le medesime variabili incidono sul premio».

3.100/37

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, dopo le parole:* «anche in via ispettiva»*, inserire le seguenti:* «ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi,».

3.100/38

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4».

3.100/39

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 80.000 euro» *con le seguenti:* «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/40

PELINO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 80.000 euro» *con le seguenti:* «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/41

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.100/42 (testo 2)

PELINO, MANDELLI, GAMBARO, BARANI, FISSORE, PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo la parola:* «disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «spese di funzionamento,».

3.100/43

BARANI, GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo le parole:* «i costi di installazione, disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «abbonamento annuale/spese di funzionamento,».

3.100/44

FISSORE

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo le parole:* «i costi di installazione, disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «abbonamenti e/o funzionamento».

3.100/45

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Ritirato

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 9, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c),».

3.100/46

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.100/47

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 3.100, dopo il «Conseguentemente»*, inserire le seguenti parole:*

«*- al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. I meccanismi elettronici già presenti sul veicolo di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso Art. 132-*ter*, comma 1, lettera b), sono portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni."».

3.100/48 (testo 2)

PUGLIA

Accolto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» *con le seguenti:* «90 giorni»;

b) al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «90 giorni»;

3.100/49

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2, dopo la parola* «entro» *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.100/50

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, PETROCELLI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2*-bis*, sostituire le parole* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/51

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2*-bis*, dopo la parola* «entro» *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-*ter*»*, con il seguente:*

«Art. 132-*ter*.

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo

di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il regolamento di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è adottato dall'Ivass entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*bis*. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

- all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

3.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «Gli intermediari», *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i *broker* e le banche».

3.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.3

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

Ritirato

A comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.4

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.5

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1,capoverso «Art. 132-*bis*»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».

3.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *premettere le seguenti parole:* «Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209»;

b) *alla lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.7

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, premettere le parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209,».

3.8

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.9

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.10

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione», *inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.11

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, sostituire le parole:* «nei limiti stabiliti dal comma 2», *con le seguenti:* «stessa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.12

SCALIA

Precluso

Al camma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* «o sono già presenti».

3.13

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* «o sono già presenti».

3.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* «o sono già presenti».

3.15

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.16

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e successive modificazioni».

3.17

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «o sono già presenti e portabili

ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e successive modificazioni».

3.18

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b) *sopprimere le parole:* «in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.19

MARINELLO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ad integrazione di quante già previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì ulteriori requisiti funzionali minimi della "scatola nera" o dei dispositivi analoghi, consistenti in misure idonee a garantire riservatezza autenticità e integrità dei dati, tramite individuazione di *standard* di resistenza meccanica, elettrica e ambientale».

3.20

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-*ter*. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.21

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-*ter*. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.22

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-*ter*. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma2 dell'articolo 7.

3.23

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;*

b) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.*

3.24

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

- sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.25

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE, CALEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri

e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.26

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito *internet*. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.27

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.28

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* «non può essere inferiore» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità cha ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

3.29

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «a una percentuale determinata dall'IVASS» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».

3.30

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

3.31

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

3.32

SCALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «È facoltà dell'impresa di assicurazione di modulare il premio sulla base del comportamento osservato dall'assicurato sulla base dei parametri previsti dal contratto».

3.33

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:* «nel proprio sito *internet*» *inserire le seguenti:* «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.34

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» *con le seguenti:* «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.35

PERRONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole:* «delle dotazioni» *con le seguenti:* «dei meccanismi elettronici».

3.36

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:* «I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo.

In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.37

SCALIA, CALEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto

per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.38

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.39

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-*quinquies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.".

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una

sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.».

3.40

SCALIA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-*bis*», *premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.41

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-*bis*», *premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.42

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «11-*bis*»*, premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.43

BIGNAMI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, dopo le parole:* «veicolo danneggiato»*, inserire le seguenti:* «anche se l'importo della riparazione è superiore al valore del veicolo nel caso in cui l'assicurato non sia responsabile dell'incidente stradale,».

3.44

CALEO, SCALIA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, primo periodo, dopo la parola:* «avvalendosi»*, inserire le seguenti:* «, ferma la libertà contrattuale,».

3.45

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, primo periodo, dopo la parola:* «avvalendosi»*, inserire le seguenti:* «, ferma la libertà contrattuale,».

3.46 (testo 2)
FILIPPI, VALDINOSI

Accolto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili».

3.47
MANDELLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.48
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «sconto significativo», *inserire le seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento».

3.0.1
DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 142-*quater.*

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo.

Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

3.0.2

FABBRI, VALDINOSI, FISSORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 142-*quater.*

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive mo-

difiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

Art. 4

4.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.2

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.3

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.4

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.5

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «in valore assoluto»*, inserire le seguenti:* «rispetto alla tariffa in vigore».

4.6

MANDELLI, PELINO, PERRONE, FUCKSIA

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, inserire le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.7

SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, inserire le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.8

DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale», *inserire le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.10

MANDELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale», *inserire le seguenti:* «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata,».

4.11

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000".

1-*ter*. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-*bis*, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale."».

4.12 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."».

4.13

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

Art. 5

5.1
DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.2
MANDELLI, PELINO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.3
SCALIA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

5.4

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

5.5

DIVINA, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0*a)* al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 4-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";

2) dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito del-

la classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.7

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 4-*bis* le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.8

BARANI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 4-*bis* le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.10

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media."».

5.12

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis.1*. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*."».

5.13

BARANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis.1*. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*."».

5.0.1

PERRONE, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6

6.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Al comma 1, sopprimere i capoversi «*3-*bis*» e «3-*ter*».

6.3

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-bis», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4 (testo 2)

DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.5 (testo 2)

ASTORRE

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.6 (testo 2)

MANDELLI, PELINO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», *secondo periodo, dopo le parole:* «avviso di ricevimento» *inserire le seguenti:* «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sopprimere l'ultimo periodo.*

6.9

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-ter», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro

mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.10

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-ter», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.11

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*ter*», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.12

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*ter*», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro

mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.13

GIROTTO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.14

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.15

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, primo periodo, sostituire le parole:* «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in

più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale» *con le seguenti:* «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, primo periodo, sostituire le parole da:* «già chiamati» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.17

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, primo periodo, sostituire le parole:* «già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale»*, con le seguenti:* «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-*bis*, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

"Art. 135-*bis.*

(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile)

1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata 'Banca'.

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

6.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati "anagrafe testimoni" di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n.209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7

7.1

DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

7.2

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

7.3

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

7.4

ASTORRE, CALEO

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano istallato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, le imprese applicano uno sconto di importo superiore a quello applicato a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito residente nelle province con frequenza sinistri e incidenza delle frodi inferiori alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'IVASS verifica l'applicazione degli sconti ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 3 della presente legge».

7.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nelle regioni», *con le seguenti:* «nelle province» *e le parole da:* «l'IVASS» *fino a:* «allo stesso periodo» *con le seguenti:* «la misura dello sconto obbligatorio di cui al medesimo articolo 132-*ter* deve essere significativa rispetto alla base del prezzo della polizza altrimenti applicato e comunicato all'IVASS. Lo sconto è calcolato in funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato, e in misura tale da tale da commisurare la tariffa applicata all'assicurato residente nelle province a più alta sinistrosità a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.6

SCALIA, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni» *con le seguenti:* «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *sostituire le parole:* «l'IVASS» *con le seguenti:* «l'impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 132-*ter*, comma 2,»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente

l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.7

SCALIA, FABBRI

Precluso

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni»*, con le seguenti:* «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) *sostituire le parole:* «l'IVASS» *con le seguenti:* «l'impresa di assicurazione»;

b) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.8

PELINO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.10

SCALIA

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale - CU - 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.11

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e collocato nella medesima classe di merito», *inserire le seguenti:* «a parità delle condizioni del territorio,».

7.12

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità».

7.0.1 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di composizione dell'IVASS)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.";

c) al comma 13 le parole: ", su proposta del Governatore della Banca d'Italia e" sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.";

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.";

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera *c)*, è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono. Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera *c)*, del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

7.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera b), respinto per la parte restante

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantag-

gio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: *a)* durano in carica tre anni; *b)* possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; *c)* sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; *d)* non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato."».

Art. 8

8.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Monitoraggio). - 1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e s all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma l sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assi-

curazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti .. rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1.* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc

auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.7

DI BIAGIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).- 1.* Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-re-

lazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate daIl'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo n. 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, ,con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operaie impiegati accertata"».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.9

CALEO, SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 138»*, con il seguente:*

«Art. 138. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). - 1.* Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato, dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata».

8.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1 capoverso «Art. 138», *comma 1, dopo le parole:* «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 138»*, sopprimere i commi da 2 a 5;*

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-*ter*. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, sostituire le parole:* «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» *con le seguenti:* «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.14

ASTORRE, CALEO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,».

8.15

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, dopo le parole:* «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.16

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera* e)*;*

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale,

incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.17

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, sopprimere la lettera* e);

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.18

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole da:* «al fine di» *a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Quando sussista un danno-biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.19

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole da* «al fine di» *a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.20 (testo 2)

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.21

PELINO

Respinto

All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole da* «al fine di» *a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati», *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente:* «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.22

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»*;*

b) *al comma 2, lettera* e), *sostituire le parole da* «al fine di» *a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»*;*

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati» *inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente:* «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.23

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.24

FABBRI, FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valere minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.25

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giu-

stizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.26

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.27

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.29

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, sopprimere la letter*a).

8.31

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, lettera* c), *sostituire le parole:* «della percentuale» *con le seguenti:* «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, dopo la lettera* d), *inserire la seguente:* «*d-bis)* il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, sostituire la lettera* f), *con la seguente:*

«*f)* l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* f), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma

4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 3, sopprimere le parole:* «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 3, sopprimere le parole:* «, fino al 30 per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, sopprimere il comma 4.*

8.39

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, al capoverso «Art. 138»*, al comma 4, sostituire lo parola:* «conseguente» *con lo seguente:* «relativo».

8.40

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 4, sostituire la parola:* «conseguente», *con la seguente:* «relativo».

8.41

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 4, sostituire la parola* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.42

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 4, sostituire la parola* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.43

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *sostituire, nella rubrica, le parole:* «Danno non patrimoniale» *con le seguenti:* «Danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, capoverso* «Art. 139»*, il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; *b)* del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b) *al comma 3, capoverso* «Art. 139»*, sopprimere i commi 2, 3, 4 e6;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «3-*bis*. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».

8.46

PELINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, dopo le parole:* «di natanti», *inserire le seguenti:* «o per sinistro sanitario».

8.47

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «è pari a 759,91 euro» *con le seguenti:* «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.50

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro», *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.51

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.52

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.54

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.55

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.56

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «un importo di 39,37 euro» *con le seguenti:* «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.57

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «un importo di 39,37 euro» *con le seguenti:* «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.58

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «medico-legale» *con le seguenti:* «effettuato esclusivamente ad opera di specialista medico legale».

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «a seguito di riscontro» sono inserite le seguenti: «ad opera di specialista»;

b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono inserite le seguenti: «clinicamente o»».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.60

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.61

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.62

PELINO

Ritirato

Al comma 3, capoverso: «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo»*, con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI, FISSORE

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la parola* «accertamento» *inserire le seguenti:* «, esclusivamente ad opera di specialista,»;

2) *sopprimere la parola:* «strumentale».

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* «clinico strumentale» *fino a:* «strumentazioni» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente,

a) *al medesimo capoverso, nel comma 3,*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «, fino al 20 per cento»;

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico».

8.66

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.68

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sopprimere la parola* «strumentale»;

2) *alla rubrica sostituire le parole:* «Danno non patrimoniale» *con le seguenti:* «Danno biologico».

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo sostituire la parola:* «, oggettivamente» *con le seguenti:* «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) *sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «non patrimoniale», *con la seguente:* «biologico»;

d) *sostituire la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.72

PELINO

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) *sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «non patrimoniale», *con la seguente:* «biologico»;

d) *sostituire la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.73

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» *e le parole:* «fino al 20 per cento» *e sostituire le parole:* «non patrimoniale conseguente» *con le seguenti:* «biologico relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» *e le parole:* «fino al 20 per cento»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico» *e la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.75

BARANI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» *e le seguenti parole:* «fino al 20 per cento». *Per l'effetto, sostituire le seguenti parole:* «non patrimoniale» *con le seguenti:* «biologico» *e la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.77

PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole: "i un natante", sono inserite le seguenti: "o per sinistro sanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e azione diretta del danneggiato».

8.78

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: "clinicamente o"».

8.79

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato».

8.0.1

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1 Dopo l'articolo 142-*ter*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*. - *(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). - 1*. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies. - (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). - 1.* Al fine di garantire la sicurezza delta circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, or-

gani, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale atte stante gli interventi effettuati in mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies.* - *(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie). - 1.* La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122.

Art. 142-*septies.* - *(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie). - 1.* Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies.* - *(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni).* - *1.* Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la pre-

ventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-*bis* del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

Art. 142-*nonies*. - *(Risarcimento integrale dei danni subiti).* - *1.* Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza).

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*. - *(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).* - *1.* Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*. - *(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). - 1*. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*. - *(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie). - 1*. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 nella legge 5 febbraio 1992, n.122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-*septies*. - *(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessa-*

torie). - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*. - *(Risarcimento integrale dei danni subiti). - 1*. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.3

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter*; del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti il seguente articolo:

«Art. 142-*quater* - *(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). - 1*. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

8.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.».

8.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.6

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Responsabilità civile della struttura sanitaria)

1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 13 settembre 2012, n.158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n.189, e successive modificazioni, dopo le parole: «conseguente all'attività», inserire le seguenti: «della struttura sanitaria, pubblica o privata, e».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

Art. 8-*bis.*

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,- n.209, è sostituito dal seguente:

«Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato). - 1*. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *sopprimere il comma 1.*

9.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art.145-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-*ter*, lettere *b)*, e *c)*, deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.3

FABBRI

Ritirato

Al comma l, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.4

PELINO

Respinto

Al comma l, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.5

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis»*, al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo» *alla fine del periodo con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo» *alla fine del periodo con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.8

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «formano piena prova» *con le seguenti:* «possono fornire prova».

9.9

FISSORE, FAVERO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:* «piena».

9.10

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «dei fatti a cui esse si riferiscono»*, inserire le seguenti:* «solo nel caso

in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loto trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis» *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.12

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «salvo che la parte» *fino a:* «predetto dispositivo» *con le seguenti:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca in modo specifico e motivato il mancato o non corretto funzionamento del predetto dispositivo ovvero la manomissione».

9.13

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.15

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», *con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.16

PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.».

9.17

BARANI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispo-

sitivo» *con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.18

FILIPPI, ASTORRE, VALDINOSI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il valore probatorio attribuito alle risultanze del dispositivo nei procedimenti civili ai sensi del primo periodo si estende anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi al medesimo incidente».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 145-*bis*», *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai *provider* di telematica assicurativa di cui al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal provider di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 2, primo periodo, dopo le parole* «sono garantite» *inserire le seguenti:* «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.21

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» *con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, le parole: «*provider* di telematica assicurativa» *sono sostituite con la parola:* «*provider*»*, ovunque ricorrano.*

9.22

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» *con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «*provider* di telematica assicurativa» *con le seguenti:* «*provider*».

9.23

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I dati delle cosiddette "scatole nere", relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.24

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 4, sopprimere le parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.25

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 4 sopprimere le parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.26

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 4 sopprimere le parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.28

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.»

9.29

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «In deroga al divieto di cui ai precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) *al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* «periodo precedente» *con le seguenti:* «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.»

9.0.1

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione

dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano."».

9.0.2

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono aggiunte le seguenti "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito"».

Art. 10

10.1

CONSIGLIO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente*:

«01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai com-

petenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma l viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del

valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di

demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti *internet* e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-*bis*";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-*ter*. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo».

10.6

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.7

CALEO, ASTORRE, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al terzo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.8 (testo 2)

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il quinto periodo del comma 2-*bis*, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia."».

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto in fine il seguente comma: "11-*bis*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.11

CONSIGLIO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.12

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.13

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.14

DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"*1*. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. A1l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.4

CASTALDI, PUGLIA, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta). - 1.* Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-*ter*, è inserito il seguente:

''Art. 142-*quater*.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico», al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

11.2

CONSIGLIO

Respinto

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 11. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale; al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.»

11.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 149-*bis*»*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.4

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a recepimento dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE, si applica alle infrazioni già commesse e accertate, solamente per la specifica attività assicurativa, in stabilimento o in libera prestazione di servizi da parte delle impresa di assicurazioni degli Stati membri ospiti sul territorio dello Stato».

11.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

''Art. 149-*bis.*

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al solo fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già sufficientemente dimostrate in sede documentale."».

11.0.2

MARAN, FABBRI, LANZILLOTTA, ROMANO, SUSTA, ALBANO, SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

''Art. 149-*bis.*

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resi-

stito in giudizio al fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già dimostrate in sede documentale."».

11.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-*ter.*

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il

caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

''Art. 150-*bis*.1.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in fora specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.5

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

11-*bis*. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

''Art. 156.

(Attività peritale)

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente

titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subìti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato"».

11.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, la parola: «direttamente» *è soppressa.*

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

''Art. 156-*bis.*

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.9

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere il seguente:

''Art. 156-*bis.*

(Istituzione di una commissione paritetica)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rap-

presentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 del Codice delle assicurazioni private"».

11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis)* la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, GAMBARO, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-*bis*. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee";

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato"».

11.0.13
DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12

12.1
PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. All'articolo 170-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-*bis* del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

1-*ter*. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1."».

12.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). - 1.* All'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.3 (testo 4)

DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo."

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.4

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Accolto

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sopprimere le parole:* «, a richiesta dell'assicurato, ».

12.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis*», *sopprimere le parole:* «, a richiesta dell'assicurato,».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale) 1.* - La lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

"*e)* a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti.

In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,» *sono soppresse.*

13.3

ANITORI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'offerta di».

13.4 (testo 3)

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO, DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.».

13.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al periodo precedente integrano le condizioni generali delle polizze assicurative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

13.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle polizze assicurative già sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14

14.1

PERRONE

Accolto

Al comma 3 apportare le seguenti, modifiche:

a) *sostituire le parole* «a decorrere dal 1º gennaio 2016» *con le seguenti:* «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»:

b) *sostituire la parola* «2017» *con le parole* «dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

14.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "riscontro" sono aggiunte le seguenti: "ad opera di specialista";

2) dopo le parole: "da cui risulti" sono aggiunte le seguenti: "clinicamente o";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole «può richiedere» *con le parole* «richiede annualmente».

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15

15.1

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» *con le seguenti:* «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 4 sostituire le parole: "sono devoluti", *con le seguenti:* "sono versati".

15.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 11 e 12 sono abrogati;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Consiglio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati su rose di candidati proposti dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di attività produttive in base ai curricula inviati e a un ciclo di audizioni pubbliche. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza individuate tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti";

c) *al comma 14, la parola:* «due» *è sostituita dalla seguente:* «quattro»;

d) al comma 15, ottavo capoverso, le parole: «e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli» *sono soppresse;*

e) *i commi 16, 17, 19 e 22 sono abrogati;*

f) *ai commi 18, 20, 21 e 23 le parole:* «Direttorio integrato» *sono sostituite dalla seguente:* «Consiglio»;

g) *al comma 24 le parole:* «Direttorio della Banca d'Italia» *sono sostituite dalla seguente:* «Consiglio».

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16

16.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16. - *(Regime di investimento dei fondi pensione). - 1.* All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera *c) a*ggiungere le seguenti:

"*f)* sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento de-

finiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-*bis*;

g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio"».

16.2 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *premettere le seguenti:*

«0*a*) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b)*.».

0*a-bis*) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Art. 9.

(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b)*. Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo" *inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere *a0)*, *a*1) e *b-bis)*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis"*»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.3

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera* a), *premettere la seguente:* «0*a)* all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis*. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"»;

b) *al medesimo comma 1, dopo la lettera* b) *aggiungere, in fine, la seguente:* «*b-bis)* all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datare di lavoro"».

16.4

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, prima della lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-*bis*. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"».

Al medesimo comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale. Il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo o corico del datare di lavoro"».

16.5 (testo 2)
SACCONI, DI BIAGIO

Accolto

Al comma 1, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«0*a)* all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

16.6 (testo 2)
PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti:*

«0*a)* all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

0*a-bis*) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo", *inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere 0*a*) e 0*a-bis*) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*"»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015,

all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.7

MARGIOTTA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0*a)* All'articolo 8, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Il conferimento al fondo si intende eseguito alla data del versamento effettivo delle somme, secondo le modalità previste dal regolamento del medesimo fondo. In caso di insolvenza del datore di lavoro o di sua sottoposizione a procedure concorsuali, la legittimazione all'esperimento di tutte le azioni ed iniziative per il recupero delle somme trattenute e non versate dal datore di lavoro, spetta esclusivamente al lavoratore o all'aderente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12. Il regolamento del fondo può prevedere, con Indicazione del relativo costo, la delega al gestore del fondo medesimo delle attività di cui al periodo precedente"».

16.8

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4.», *primo periodo, sopprimere le parole:* «, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi,».

16.9 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *capoverso* «4.», *primo periodo:*

1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;

2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 11, comma 7, lettera *c)*, le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo", *inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis)*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*"»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.10

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4,», *dopo le parole:* «per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi», *inserire le seguenti:* «o 12 mesi nel caso di coniuge, figli o altri familiari a carico,».

16.11

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «4.», *secondo periodo, dopo le parole:* «massimo di dieci anni», *aggiungere le seguenti:* «,ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«a-*bis)*. All'articolo 11, comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.13

ASTORRE

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis)* all'articolo 14, comma 2, lettera *c)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato nelle forme pensionistiche. complementari ai sensi del secondo periodo, comma 4, dell'articolo 11"».

16.14

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera *c)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

16.15

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.16

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.17

MANDELLI, PELINO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della po-

sizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.18

SACCONI, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, ivi compresi quelli che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

16.19 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, e di conferire l'intero importo del TFR versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*bis*,

al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*»,

b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.20

BONFRISCO, PERRONE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni, », *inserire le seguenti:* «anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, ».

Conseguentemente dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis*. Individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari».

16.21

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «maggiormente rappresentative» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative»;

b) *sostituire le parole:* «esperti della» *con le seguenti:* «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;

c) *alla lettera* b) *sopprimere le parole:* «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» *e sopprimere le parole:* «delle categorie dei lavoratori interessati»;

d) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» *con le seguenti:* «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».

16.22

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *sostituire le parole da:* «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole da:* «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiaIi, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 2, lettera b)*; sostituire le parole:* «nonché dei regimi gestionali» *con le seguenti:* «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari».

16.25 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole:* «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-*bis*), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.26

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti.»

16.28

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.29

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il tavolo di cui al comma 2 termina i propri lavori entro un anno dalla sua prima convocazione. Il lavoro svolto dal tavolo di consultazione e le risultanze prodotte, sono inviate dal Ministro del Lavoro e delle politiche

sociali al Parlamento e alla Commissione di cui al all'articolo 24, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini dell'individuazione di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni».

16.0.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: *a)* criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; *b)* rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la destinazione aIl'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; *c)* flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; *d)* alla contribuzione destinata ad "IntegraINPS" si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; *e)* applicazione della

disciplina propria delle forma di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza "IntegraINPS" è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera *c)* del presente articolo, è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni;

7. All'attuazione del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».

16.0.2 (testo 2)

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS."

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole:* «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.0.3

BONFRISCO, BRUNI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Liberalizzazione della scelta di versamento contributivo per i professionisti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma rimanendo l'obbligatoria iscrizione ad una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti in appositi albi professionali e che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno facoltà di scegliere l'ente previdenziale cui devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

2. Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno previste, tramite Regolamento di attuazione, modalità e tempistiche, con appositi moduli, per la richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento ed il pagamento dei relativi contributi.

3. Tramite il Regolamento di attuazione verrà, altresì, stabilito dai relativi ordini di appartenenza il procedimento sanzionatorio, con la previsione di consequenziali sanzioni in caso di mancata iscrizione e mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfettarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

4. Le sanzioni sono irrogate dagli ordini di appartenenza a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di 3 anni, salvo, in quest'ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

5. Ai professionisti iscritti ad albi si applica normativa contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Ad essi, anche ove non abbiano maturato diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione, spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.4

SACCONI, DI BIAGIO, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli,

anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non auto sufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro 3 mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui decreto legislativo n. 252/2005 in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, legge 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate nonché un adeguato regime sanzionatorio. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo, acquisito anche in comando da altre pubbliche amministrazioni, e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al secondo periodo.».

16.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi

già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito. il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.7

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, primo periodo dopo le parole: "applicati dall'utilizzatore" sono inserite le seguenti: "in conformità alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2"».

16.0.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" sono inserite le seguenti: "assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di lavoratori"».

16.0.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 23 comma 2, nonché"».

16.0.10

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato" sono sostituite dalle seguenti: "La stipulazione di nuovi contratti di somministrazione di lavoro è vietata" e alla lettera *b)*: dopo le parole, "di lavoratori assenti" inserire le seguenti: "per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,"».

16.0.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 33, comma 1, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

"*g)* il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento".

2) Al decreto legislativo n. 81/2015, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

''Art. 33-*bis.*

(Obblighi dell'utilizzatore)

1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *g)*, il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, c.p.c."».

16.0.12

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 67, terzo comma, lettera *f)*, dopo le parole "anche non subordinati, del fallito" inserire le seguenti: ", ivi compresi quelli derivanti di attività di lavoro in somministrazione, in caso di fallimento dell'utilizzatore;"».

16.0.13

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

All'articolo 2777 del codice civile, al secondo comma, lettera a) dopo "numero 1", sono aggiunte le parole: "nonché i crediti di cui all'articolo 2751-*bis* 5-*ter* c.c."».

16.0.14

FABBRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i tempi di versamento a capitale sociale da parte dei lavoratori delle somme concernenti la NASpI».

Art. 18

18.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare"».

18.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta," sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.3

LANZILLOTTA, ORELLANA, SCALIA

Accolto

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati» *con le seguenti:* «le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque

rese noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate».

18.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «e ogni altro onere comunque denominato»;

b) *sostituire la parola:* «relativi» *con la seguente:* «relative»;

c) *sostituire la parola:* «commisurati» *con la seguente:* «commisurate»;

d) *sostituire le parole:* «resi note» *con le seguenti:* «rese note»;

e) *sostituire la parola:* «comunicati» *con la seguente:* «comunicate».

18.5

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Assorbito

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e ogni altro onere comunque denominato relativi» *con la seguente:* «relative» *e sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «al costo sostenuto dall'operatore per dismettere la linea telefonica o per trasferire il servizio».

18.6

FISSORE

Assorbito

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «sono commisurati al valore del contratto» *con le seguenti:* «devono essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall'operatore».

18.7

MARGIOTTA

Assorbito

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.8

BARANI

Assorbito

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.9

CROSIO, CONSIGLIO

Assorbito

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.10

PELINO

Assorbito

Al comma 1 , lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto», *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.11

BONFRISCO, PERRONE

Assorbito

Al comma 1 , lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.12

PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modifiche:*

a) *al capoverso* «3-*bis*» *sostituire la parola:* «contratto» *ovunque ricorra, con le seguenti:* «canone di abbonamento o contratto di servizio»;

b) *al capoverso* «3-*ter*» *sostituire la parola:* «contratto» *con le seguenti:* «canone di abbonamento o contratto di servizio».

18.13

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *sopprimere le parole:* «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *sostituire le parole:* «le medesime» *con la seguente:* «analoghe».

18.15

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche».

18.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori ed utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore».

18.17

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla

conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-*ter*» *con il seguente:*

«3-*ter*. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.19

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, primo periodo, sostituire la parola:* «ove» *con le seguenti:* «anche nel caso in cui».

18.20

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Accolto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, primo periodo, dopo le parole:* «offerte promozionali,» *inserire le seguenti:* «aventi ad oggetto sia la fornitura di servizi che di beni,».

18.21

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

18.22

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.23

CARIDI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta» *con le seguenti:* «e nessun costo è addebitato agli utenti, salvo il caso di offerte che prevedano la cessione in omaggio di beni o sconti superiori al 50 per cento del valore dell'abbonamento».

18.24

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sostituire le parole da:* «e comunque» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.25

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.26

BARANI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola:* «residua».

18.27

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola:* «residua».

18.28

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.29

PELINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.30

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), *capoverso «*3-*quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.».

18.31

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso* «3-*quater*», *aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. È fatto divieto assoluto ai soggetti gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di addebitare al consumatore spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche», *inserire le seguenti:* «e delle spese di spedizione delle bollette o delle fatture agli utenti».

18.32

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso* «3-*quater*», *aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità *tethering/hotspot* Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete *internet*».

18.33

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.35
BARANI
Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.36
CROSIO, CONSIGLIO
Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37
PELINO
Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.38
MARGIOTTA
Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.39 (testo 3)
FISSORE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00" con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00"».

18.40 (testo 2)
CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis)* Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-*ter*. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

18.41

MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con riferimento alle manifestazioni sportive suddivise in più eventi o svolte in giornate diverse, i fornitori di servizi radiotelevisivi a pagamento sono tenuti a fornire a richiesta degli utenti non abbonati i singoli eventi o le singole giornate, ad un costo non superiore al triplo del prezzo risultante dal costo dell'intero pacchetto, diviso il numero degli eventi o delle giornate».

18.0.1

CROSIO, CONSIGLIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19

19.1

RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2

CARIDI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.3 (testo 3)

DI BIAGIO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il "Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione". Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati.».

19.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

19.5

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,».

19.6

FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,» *con le seguenti:* «qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge n. 249 del 1997,».

19.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi voce e dati» *con le seguenti:* «servizi voce e/o dati».

19.0.100/1 (testo 2)

DI BIAGIO, ASTORRE

Accolto

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*», *al comma 1, alla lettera* a), *capoverso* «2.», *dopo le parole:* «Qualora un soggetto» *inserire le seguenti:* «così come definito al comma 1».

19.0.100/2
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), *capoverso* «2», *sostituire la parola:* «delocalizzare» *con la seguente:* «spostare».

19.0.100/3
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», *sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «6», *nel primo periodo sostituire la parola* «10.000» *con la seguente:* «20.000»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «le parole» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/4
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2», *sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «le parole» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/5
BARANI, AMORUSO

Respinto

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, sopprimere il capoverso lettera* a).

19.0.100
I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni.".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.".

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.".

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paesi esteri" sono sostituite con "Paesi che non siano membri dell'Unione Europea" e la parola "aziende" con "soggetti".

4. Ai comma 4 e 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

le parole "Paese estero" sono sostituite con "Paese che non sia membro dell'Unione europea.».

Art. 20

20.1

BLUNDO

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25% del fatturato" con le seguenti: "20% del fatturato"».

20.2

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis*», dopo le parole:* «una posizione dominante», *inserire le seguenti:* «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,».

20.3

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1 capoverso «2-bis*», sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, VALDINOSI, FASIOLO

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-bis*», lettera* d), sostituire le parole: «televisivi, *on line* o telefonici» *con le seguenti:* «media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis*», inserire il seguente:*

«2-*bis*.1. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

20.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis*», inserire il seguente:*

«2-*bis*.1. Per le medesime finalità di cui al comma 2-*bis* e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE è tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una

dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti.».

20.0.1 (testo 2)
TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il punto 11) lettera *b)* comma 6, è sostituito con il seguente:

"11) può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

20.0.2
BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

20.0.3

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche).

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti *software* non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti *web*, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui te applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 1 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.».

20.0.4

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2".».

20.0.5

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma l, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera *a)*, le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera *b)*, le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni,

licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "d-*sexies*) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dal decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica."

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.6

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "I commi 1 e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa»

Art. 21

21.1

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n.259 del 2003, dopo le parole: "identificati prima dell'attivazione del servizio" eliminare le seguenti: "al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.)"».

Art. 22

22.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

22.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita. Gli eventuali costi di emissione dei biglietti elettronici di cui al presente comma non possono in nessun caso eccedere lo 0,5 per cento dell'intero costo del biglietto»

22.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita».

22.3

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*quinquies*. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.4

DEL BARBA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e del1e politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*quinquies*. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.5 (testo 2)

DEL BARBA, LANZILLOTTA, VALDINOSI, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni

1-*quinquies.* Alle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis non si applicano l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.6 (testo 2)

BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti sono eliminati.

1-*ter*. I costi relativi alla diffusione della moneta elettronica sono posti a carico degli istituti di credito.

1-*quater*. Per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS, siano essi titolari d'impresa o professionisti, i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superano quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti, sono introdotti sgravi fiscali.

1-*quinquies*. Le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2016 sono personalizzate con foto tessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità.

1-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della fianza pubblica.».

22.7

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, a decorrere dal 1º luglio 2016, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

22.8

AMORUSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.9

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico sono disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.10

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.11

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366».

22.12

CROSIO, CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n.145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.13

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo15 comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n.145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.14

FISSORE

Accolto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condi-

zioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima».

22.0.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Misure per favorire le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

1. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1.

3. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni».

22.0.2

PANIZZA, LANIECE

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(IVA telematica)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17-*bis*. - *(Acquisti di servizi per via telematica). - 1*. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. "».

22.0.3

DI BIAGIO, FABBRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.476)

1. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3".

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-*sexies*, aggiungere il seguente:

«27-*septies.* Le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155, è aggiunta la seguente lettera:

"*m*-ter) attività riservate agli Enti Autorizzati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476"».

Conseguentemente all'articolo 20-bis *sostituire la rubrica con la seguente:* «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n.476».

Art. 23

23.1 (testo 4)
BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo»

23.0.1
MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Godimento di un immobile nell'ambito di un rapporto

societario di assegnazione)

1. Dopo l'articolo 659 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

''Art. 659-*bis.*

(Rapporto di assegnazione in godimento)

Se il godimento di un immobile si instaura nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione disciplinato dal titolo VI del libro V del codice civile, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il rapporto societario viene a cessare per qualsiasi causa.

Nel caso di cessazione del rapporto societario prevista dagli articoli 2531 e 2533 del codice civile, la procedibilità dell'intimazione della licenza e dello sfratto è subordinata alla condizione che il socio non abbia proposto l'opposizione avverso la deliberazione di esclusione entro il termine di legge per l'impugnazione''».

Art. 24

24.0.1

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

24.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Canone di abbonamento speciale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;

e) tutte le categorie di cui alle lettere *a), b), c),* e *d)* del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-*bis* con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.

2. Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori. Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *d)* del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4. Nel canone di cui ai commi 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 saranno percentualmente commisurati all'annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi operanti in edifici separati)

1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.».

24.0.4

FISSORE, DI BIAGIO, VALDINOSI, CASTALDI, FABBRI, ORELLANA, ASTORRE, COLLINA, SCALIA, FUCKSIA, PERRONE

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazio-

ne dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis)* Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione."».

24.0.5

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"CAPO II-*bis.*

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-*bis.*

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di *software* o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete *internet*, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "*device*": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che

aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "*marketplace*": spazio virtuale sulla rete *internet* dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "*web banner*": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*ter*.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di *file*, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione *internet* richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e *software* di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketplace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-*quater*.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un *web banner* riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del *web banner* nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*quinquies.*

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una *password* univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-*sexies.*

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferi-

mento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera *o)* del presente codice."».

Art. 25

25.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis)* All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-*bis*, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

25.2

PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.3

SCALIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.4

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.5

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, «2017» *con* «2016», *e dopo lo lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

25.6

PELINO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.7

SCALIA

Respinto

Al comma l, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «la decorrere dal 10 giugno 2016».

25.8

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.9

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» *con le seguenti:* «10 giugno 2016».

25.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2017» *con lo seguente:* «2016».

25.11

CARIDI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 31 dicembre 2016».

25.12

PELINO

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.13

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.14

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.15

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: "fino a 20 kg" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 10 kg";

b) dopo la lettera *c)* inserire il seguente periodo: "L'Autorità nazionale di regolamentazione può innalzare il limite di cui alla lettera *b)* del presente comma fino a 20 kg"».

25.16

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, individuato dall'Autorità per le Garanzie e la comunicazione, ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro

effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità"».

25.17

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.633, così come riformulato dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito in legge 22 maggio 2010, n.73, sopprimere il numero 16)».

25.0.1

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis.*

(Misure tariffarie postali a tutela dei cittadini nel campo medico-scientifico)

1. Al fine di assicurare la tutela dei cittadini, anche in campo sanitario e della ricerca scientifica relativa a gravi patologie, al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.46, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione di attività di ricerca oncologica" sono aggiunte le seguenti: ", le fondazioni senza scopo di lucro aventi per oggetto statutario, da più di vent'anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca medico-scientifica finalizzata alla cura delle patologie neuromuscolari e delle malattie genetiche"».

Art. 26

26.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 27 a 31.

26.2

CARIDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.3

MANASSERO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Norme per aumentare l'efficienza nel mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas)

1. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di fornitura di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica».

26.4

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» *con le seguenti:* «30 aprile 2019».

26.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

26.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le parole:* «1º gennaio 2020».

26.7

CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera *a)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Art. 27

27.1

MANASSERO

Respinto

*Sostituire l'***articolo,** *con il seguente:*

«Art. 27.

(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera *a)*, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa

Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

27.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «1º gennaio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.3

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017», *con le seguenti:* «30 aprile 2019».

27.4

PERRONE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1º gennaio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.8

SCALIA

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» *con le seguenti:* «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione

con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.9

DI BIAGIO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» *sono sostituite dalle seguenti:* «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.0.1

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«27-*bis*.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

27.0.2

CASTALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela, salvo esplicita rinuncia in forma scritta».

27.0.3

CASTALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela».

Art. 28

28.100/1

SCALIA

Precluso

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «da

parte del Gruppo GSE, attraverso gli strumenti e le funzioni già esistenti a servizio del mercato e dei consumatori».

28.100/2 (testo 2)
SCALIA

Accolto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100/3
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.»

28.100/4
MUCCHETTI

Ritirato

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

28.100/5
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

28.100/6 (testo 3)
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:*

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

28.100/7
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola* «periodicamente» *con la seguente:* «mensilmente».

28.100/8 (testo 2)
GIROTTO, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.»

28.100/9
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.100/10
GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 3 sopprimere le parole:* «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,».

28.100 (testo corretto)
I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono

rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

28.1

MANASSERO, ABBADO, FISSORE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas)

1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la coper-

tura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera *a)* e del corrispettivo di cui alla lettera *b)*;

d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

3. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

28.2 (testo 2)

SCALIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte di Acquirente Unico S.p.A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Con il provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

28.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* «A decorrere dal 1º marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro centoventi giorni dal provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui al successivo comma 3»;

d) *al comma 2, dopo le parole:* «50.000 clienti»*, inserire le seguenti:* «per ciascun settore»;

e) *al comma 4, sostituire le parole:* «Ai fini dell'attuazione del comma 3» *con le seguenti:* «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, comprese campagne informative,».

28.4

FISSORE, SCALIA, ASTORRE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «Entro centoventi giorni dall'emanazione della delibera di cui al comma 3,» *e dopo le parole:* «50.000 clienti» *inserire le seguenti:* «per ciascun settore».

28.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «30 giugno 2016» *con le seguenti:* «30 settembre 2016»;

b) *dopo il quarto periodo, inserire il seguente:* «È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.a, un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».

28.6

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «entro il 30 giugno 2016», *con le seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) *sostituire le parole:* «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione», *con le seguenti:* «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori a 50.000 metri cubi/anno per il mercato del gas naturale».

28.7

PERRONE

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.8

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento».

28.9

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.».

28.10

SCALIA, ASTORRE, VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del portale informatico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può avvalersi di Acquirente Unico Spa, che per la funzionalità dello stesso fornisce un indicatore di prezzo rappresentativo dell'andamento dei mercati utilizzabile dai consumatori come riferimento congruo per valutare le offerte presenti sul portale.»

28.11

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

28.12

FISSORE

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Autorità garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico con esclusive funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse, anche istituzionali.»

28.13

PERRONE

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «maggiormente» *con le seguenti:* «comparativamente più».

28.14

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016», *con le seguenti:* «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.15

PERRONE

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.16

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui al comma 3».

28.17

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con più di 50.000 clienti».

28.18

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» *con la parola:* «mensilmente».

28.19

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inviate agli utenti assieme alla bolletta».

28.20

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «sessanta».

28.21

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.22

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,» .

28.23

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora».

28.24

SCALIA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

28.25

VALDINOSI, FASIOLO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» *con le seguenti:* «Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi».

28.26

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3», *con le seguenti:* «Ai fini dell'attuazione del comma 1».

28.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.».

Art. 29

29.1

MANASSERO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Norme per aumentare la trasparenza degli approvvigionamenti di Acquirente Unico Spa)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso».

29.2

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della riduzione» *con le seguenti:* «In attesa della riforma complessiva del sistema delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche ai fini della riduzione».

29.3

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura di energia elettrica e gas e alla quantità di gas serra emessi per chilowattora»

29.4

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

29.5 (testo 2)

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.».

29.6

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

29.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, adotta le misure necessarie al fine di eliminare l'addebito al consumatore di spese o contributi di qualsiasi natura, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure finalizzate alla riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas».

29.8

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di facilitare la partecipazione dei gruppi di acquisto al mercato, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, Acquirente Unico Spa effettua in modo trasparente e secondo meccanismi di mercato, sulla base delle modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la selezione delle offerte commerciali ai fini della stipula di contratti di fornitura tra i gruppi di acquisto e gli operatori.».

29.0.1

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*

(Spese di fatturazione)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta.».

Art. 30

30.100/1

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* b)*, sostituire le parole da* «il completamento» *a* «di *switching*»*con le seguenti:* «il rispetto delle tempistiche di *switching*, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche»*;*

2) *alla lettera c), sostituire le parole da* «il completamento» *a* «e conguaglio» *con le seguenti:* «il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche».

30.100/2 (testo 2)
GIROTTO, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE»

30.100/3
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, dopo la lettera* f)*, è aggiunta la seguente:*

«f-*bis)* il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

30.100/4
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «previo parere» *inserire la seguente:* «vincolante»*;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da* «il Ministro dello sviluppo economico»*, alla fine del comma, con le seguenti:* «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.»*;*

3) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2», *inserire le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

30.100/5
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, nel primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.».

30.100/6
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da* «Qualora su almeno uno degli indicatori» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo.»

30.100/7
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale

ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1° gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento.»

30.100/8

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro tre mesi» *con le seguenti:* «entro nove mesi»*;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da:* «secondo meccanismi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio di maggior tutela».

30.100/9

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.100/10

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, nel comma 3, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 26 e 27»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 26».

30.100/11

SCALIA

Accolto

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Al fine di semplificare le modalità di cambio fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente: "1-*quater*. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro".»

30.100/12

SCALIA

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali.»

30.100/13

GALIMBERTI, PELINO

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/14

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/15

GAMBARO, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/16

GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/17

PELINO, MANDELLI

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER

Ritirato

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100

I RELATORI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantireil rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell'

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

30.1

MANASSERO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Norme per favorire la focalizzazione delle attività di Acquirente Unico Spa)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n.129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

30.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «Entro il 30 aprile 2017».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate, per ciascun mercato di riferimento, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto di cui al comma 1, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale in materia di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e di piena apertura

al mercato. Il programma di cui al presente comma, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. La campagna di informazione è avviata entro i 60 giorni successivi all'approvazione del programma di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.3

CONSIGLIO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «30 aprile 2017» *con le seguenti:* «30 ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera* b) *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *premettere le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera* c), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera* e), *prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mer-

cato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

6) *sopprimere il comma 4.*

30.4

PELINO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «30 aprile 2017», *con le seguenti:* «30 ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera* b), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera* c), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera* e), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

6) *al comma 2, sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

7) *sopprimere il comma 4.*

30.5

SCALIA

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017» *con le seguenti:* «ottobre 2016».

2) *Al comma 1, lettera* b), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti;* «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

3) *Al comma 1, lettera* c), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) *Al comma 1 lettera* e), *prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,

5) *Al comma 2, eliminare le parole:* «ai fini della cassazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun, mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.6

BARANI

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017» *con le seguenti:* «ottobre 2016».

2) *al comma 1, lettera* b), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,

3) *al comma 1, lettera* c), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) *al comma 1, lettera* e), *prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.7

PELINO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017», *con le seguenti:* «ottobre 2016»;

2) *al comma 1, lettera* b), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1, lettera* c), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 1, lettera* e), *anteporre le seguenti parole:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi

successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.8

VALDINOSI, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «aprile 2017» *con le seguenti:* «ottobre 2016»;

2) *al comma 1 lettera* b), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1 lettera* c), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti» necessari a garantire»;

4) *al comma 1 lettera* e), *prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*»; *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) *al comma 2, eliminare le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria, dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» *e sostituire le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento»,

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.9

DI BIAGIO

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 lettera* b), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

2) *al comma 1 lettera* c), *prima delle parole:* «il rispetto delle tempistiche», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) *al comma 1 lettera* e), *prima delle parole:* «l'implementazione del *brand unbundling*», *inserire le seguenti:* «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) *al comma 2, sopprimere le parole:* «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

5) *al comma 2, le parole:* «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *sono sostituite le seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE».

30.11

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*f)* alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori».

30.12

SCALIA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato», *inserire le seguenti:* «e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico» *e dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico», *aggiungere le seguenti:* «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

30.13

CONSIGLIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «dei prezzi dell'energia elettrica» *inserire le seguenti:* «che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura dei mercati».

30.14

FISSORE

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «fino al completo raggiungimento dell'obiettivo per ciascun mercato di riferimento. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia

elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al presente comma».

30.15

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi».

30.16

PERRONE

Precluso

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di», *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

30.17

FISSORE

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis.* In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 2. In assenza dell'emanazione del decreto le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono sospese fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori dì cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1 del presente articolo.»

30.18

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.19

PELINO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «che favoriscano la concorrenza e», *con le seguenti:* «concorrenziali che assicurino».

30.20

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per i clienti che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero la fornitura di energia elettrica e di gas continua ad essere in ogni caso erogata dal venditore con cui il cliente ha un contratto in essere alla data del 31 dicembre 2017.

3-*ter*. Per un periodo di due anni successivi alla cessazione del regime di maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico dovrà prevedere l'obbligo per i venditori di cui al comma 3-*bis* di effettuare, ai clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero, un'offerta calcolata sulla base delle quotazioni che si registrano sulle piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, includendo altresì i costi di commercializzazione.

3-*quater*. Al fine di ridurre il costo per i consumatori di energia elettrica e di gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico prevede il rafforzamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della morosità, tra cui l'introduzione della possibilità di subordinare il passaggio al nuovo venditore alla condizione che il cliente uscente abbia corrisposto al venditore pregresso gli importi dovuti per forniture già usufruite.

3-*quinquies*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico provvede altresì a dare attuazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, alla creazione della banca dati dei clienti inadempienti per i pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale».

30.0.1
SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali».

Art. 31

31.1
GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

31.2 (testo 2)
MANASSERO, MUCCHETTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Norme per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema

idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché; nei tempi minimi tecnicamente necessari:

a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n.129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;

b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo;

c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;

d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;

e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

31.3

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «al Ministro dello sviluppo economico che riferisce al Parlamento.».

Art. 32

32.1

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato»*, inserire le seguenti:* «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

32.2

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» *inserire le seguenti:* «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale,».

32.3

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo m consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.».

32.4

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

32.5

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:

a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;

b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;

c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con le seguente: «Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.6 (testo 2)

SCALIA

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il Consumatore gestito da Acquirente Unico S.p.A. accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.»

32.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta a pubblicare le informazioni di cui al comma 1, sul proprio sito *web*, su supporto durevole nel caso in cui sia specificatamente richiesto dal cliente finale e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari».

32.8

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di garantire la trasparenza nella fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 del codice civile e del numero 4) del comma 1 dell'articolo 2948 del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di 5 anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.0.1
CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.2
CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

32.0.3

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.4

CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna».

32.0.5 (testo 4)

PELINO, D'ALI', FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTO, CASTALDI, SCALIA, VALDINOSI, FUCKSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

Accolto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.».

32.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, CIOFFI

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Disposizioni in misure di fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione di acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo di acqua potabile riferito alla singola utenza accessibile».

Art. 33

33.1

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» *inserire le seguenti:* «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

33.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

33.3

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», *inserire le seguenti:* «e attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.4

PERRONE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.5

PERRONE

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese»*, inserire le seguenti:* «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

33.6

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO, GIACOBBE

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa»*, inserire le seguenti:* «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

33.7 (testo 2)

FISSORE, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Accolto

Al comma 2, le parole: "in ogni caso" *sono sostituite dalle seguenti:* "se del caso".

33.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale,».

33.9

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

33.10

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-*ter*. Al fine di superare la condizione di precarietà energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

33.0.100/1

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*», *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli

superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.».

33.0.100/2
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

33.0.100/3
PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-*bis*. Nei contratti di cui al comma 1 l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-*ter*. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-*quater*. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma 1-*ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-*quinquies*. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-*sexies*. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.».

33.0.100/4
GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole* «di rilevante importo» *con le seguenti:* «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

33.0.100/5
DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «reali» *con la seguente:* «effettivi»;

b) al comma 2 sostituire la parola «reali» *con la seguente:* «effettivi» *e dopo le parole* «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» *aggiungere le seguenti:* «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

33.0.100/6

PERRONE

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «l'Autorità stessa adotta» *inserire le seguenti:* «con il medesimo provvedimento ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali» *con le seguenti:* «senza interessi»;

c) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause, stabilite dall'Autorità con il medesimo provvedimento di cui al precedente periodo, riconducibili al cliente finale.»;

d) al comma 2, dopo le parole «l'Autorità definisce» *inserire le seguenti:* «, entro il termine di cui al comma 1,»;

e) al comma 3, dopo le parole «l'Autorità individua» *inserire le seguenti:* «, entro il termine di cui al comma 1,».

33.0.100/7

RUVOLO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, le parole:* «di energia elettrica e gas» *sono sostituite dalle seguenti:* «energia elettrica, gas e servizio idrico».

33.0.100/8
GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, dopo la parola* «rateizzazione» *inserire la seguente:* «annuale».

33.0.100/9
PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

33.0.100/10
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/11
VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «*con diritto ai soli interessi legali nei confronti del

cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.»

33.0.100/12

PELINO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/13

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole* «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

33.0.100/14

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

33.0.100/15
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

33.0.100/16
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/17
PELINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola* «non».

33.0.100/18
GIROTTO, CASTALDI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* «non sussiste» *con le seguenti:* «sussiste anche».

33.0.100/19
PELINO, D'ALI'

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole* «cause» *inserire la seguente:* «dolose».

33.0.100/20
PELINO, MANDELLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,».

33.0.100/21
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».

33.0.100/22
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riguardo alla previsione di in-

dennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

33.0.100/23
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data d'avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

33.0.100/24
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/25
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/26
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/27
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, al comma 3, dopo le parole:* «l'accessibilità» *inserire le seguenti:* «ai clienti finali» *e aggiungere,*

in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

33.0.100/28
FABBRI

Ritirato

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas ricevuti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, il pagamento delle somme pretese è sospeso fino al completamento delle verifiche della legittimità delle condotte degli operatori da parte delle autorità competenti. La sospensione dei pagamenti si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di rete e fornitore.»

33.0.100/29
PELINO, D'ALI'

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis.* Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.»

33.0.100/30

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis.* Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'andamento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, online o presso determinati punti vendita.»

33.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

33.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24,comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PICCOLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.3

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il *gas* e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), viene disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. La parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri di cui al comma 1, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può in nessun caso superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo».

33.0.5

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis.*

(Riconoscimento di specifiche aree svantaggiate)

1. Al fine di attuare precise politiche di sostegno e favorire la concorrenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, riconosce agli enti territoriali di area vasta con territorio, interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, particolari agevolazioni in materia di tariffe elettriche, da attuarsi anche attraverso una diminuzione dell'incidenza fiscale relativa alle tariffe medesime».

33.0.6

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Deleghe al Governo per la revisione dell'incidenza fiscale nel settore energetico)

1. Al fine del favorire adeguate condizioni di competitività del settore produttivo nazionale, il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti volti alla riduzione della tassazione sulla tariffa elettrica e del costo finale dell'energia per le imprese».

Art. 34

34.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2016», *con le seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.2

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I requisiti per l'inclusione all'elenco di cui al presente articolo devono includere il rispetto delle norme che regolano gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge».

34.3 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.4 (testo 2)

SCALIA

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti"» sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia 'elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore».

34.6 (testo 2)

LANZILLOTTA, COLLINA

Accolto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis*del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno"».

34.7

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,"».

34.8

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, le parole: "dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"».

34.100

I RELATORI

Accolto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

34.200 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.».

34.0.100/100

I RELATORI

Accolto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «3-*ter*»*, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.»;

b) al comma 1, capoverso «3-*ter*»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «Le modalità di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «Le modalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «sette anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

34.0.100/1

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «3-*bis*»*, dopo le parole:* «il GSE riscontri la non corrispondenza» *inserire la seguente:* «sostanziale».

34.0.100/2

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, sopprimere il capoverso* «3-*quater*».

34.0.100/3

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole da:* «agli impianti di potenza» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

34.0.100/4

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole da* «1 e 3 kW» *fino a* «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» *con le seguenti:* «1 a 20 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter*.»

34.0.100/5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole* «1 e 3 kW» *con le seguenti:* «1 e 20 kW».

34.0.100/6

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole* «3 kW» *con le seguenti:* «20 kW».

34.0.100/7

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole* «tra 1 e 3 kW» *con le seguenti:* «tra 1 e 6 kW».

34.0.100/8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole da* «si applica una decurtazione» *fino a* «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» *con le seguenti:* «non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

34.0.100/9

BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, capoverso* «*3-quater*», *sostituire le parole* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/10
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/11
BUEMI

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/12
CONSIGLIO

Accolto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.».

34.0.100/13
DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola* «differenza» *inserire le seguenti:* «del valore economico»;

b) *sostituire le parole* «calcolata al 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «calcolata al 31 dicembre 2015»;

c) *dopo la parola* «uniformemente» *inserire le seguenti:* «e mensilmente»;

d) *sostituire le parole* «1 luglio» *con le seguenti:* «1 gennaio».

34.0.100/14 (testo 2)

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola* «differenza» *inserire le seguenti:* «del valore economico»;

b) *sostituire le parole* «calcolata al 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «calcolata al 31 dicembre 2015»;

c) *dopo la parola* «uniformemente» *inserire le seguenti:* «e mensilmente»;

d) *sostituire le parole* «1 luglio» *con le seguenti:* «1 gennaio»;

e) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.»

34.0.100/15

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/16

DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/18

VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/19

PERRONE

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/20

PICCOLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/21

RUTA, MARINELLO

Respinto

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse.»

34.0.100/22

RUTA, MARINELLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente.»

34.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-*bis*. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito del-

l'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-*quater*. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012."

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016 ."»

34.0.200/1

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 5*-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria.»;

b) *al capoverso 5*-ter, *dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

34.0.200/2
BERGER

Respinto

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*», *comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «5-*quater*. I provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale per imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

34.0.200
I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300/1 (testo 2)
FABBRI

Accolto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «possa certificare» *inserire le seguenti:* «anche tramite un idoneo soggetto terzo».

34.0.300/2 (testo 3)
CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le seguenti: «non superi il 10 per cento»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

34.0.300/3
CIOFFI

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2, premettere il seguente periodo:* «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».

34.0.300/4
CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, sopprimere il comma 3.*

34.0.300/5
CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 3, dopo le parole:* «anche da uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

34.0.300/6
CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti:* «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

34.0.300/7 (testo 2)
FABBRI

Accolto

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di

gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.

5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno."».

34.0.300/8

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».

34.0.300

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti

superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

34.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis.*

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di

esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.3

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PICCOLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.4

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.6

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.7

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 34-*ter.*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.8

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*ter*.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1, secondo periodo, le parole: "rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 le parole: «31 dicembre 2030»*, sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2022».

34.0.9

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Soppressione del capacity payment)

1. Al fine di evitare che il sistema di remunerazione per la flessibilità messa a disposizione della rete da determinate tipologie di impianti favorisca specifiche fonti energetiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) l'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è abrogato».

34.0.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Misure per favorire la promozione e l'utilizzo della generazione distribuita)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dopo le parole: "non superiore a 20 kW", sono aggiunte le seguenti: "nonché le unità di microcogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n.99"».

34.0.11

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Misure per la trasparenza in materia di sistemi efficienti di utenza)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

34.0.12

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Misure in materia di sistemi efficienti di utenza e reti elettriche)

1. I benefici stabiliti per i sistemi efficienti di utenza dall'articolo 10 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche quando un impianto di produzione rifornisce le utenze di un cliente finale, che a sua volta fornisce di energia le utenze di suoi conduttori, ovvero di sue società controllate, purché indipendentemente dalla titolarità delle utenze, i servizi o prodotti offerti dai conduttori e dalle controllate siano destinati: al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale ovvero al medesimo cliente finale, nonché ai clienti o ospiti del cliente finale.».

34.0.13

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Misure per favorire lo scambio sul posto)

1. Al fine di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici, nonché di raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina dello scambio sul posto nel caso dei condomini può essere a beneficio di una pluralità di clienti in prelievo. Qualora un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, che rifornisca con linea diretta le utenze del condominio, le singole utenze dei condomini possono godere del servizio di scambio sul posto con riferimento all'energia prodotta dall'impianto condominiale anche se il punto di consegna dell'energia prodotta dal condominio e il punto di prelievo dell'energia da parte del condomino non coincidono.

2. Il soggetto referente ai fini del contratto di scambio sul posto e sottoscrittore dello stesso verso il GSE è il condominio. È facoltà dei singoli condomini richiedere che il contributo in conto scambio relativo all'energia elet-

trica immessa in rete dall'impianto condominiale possa essere riconosciuto in relazione non solo all'energia prelevata dall'utenza del condominio, ma anche all'energia prelevata dai singoli condomini attraverso i loro separati punti di connessione.

3. Il corrispettivo unitario di scambio è riconosciuto in via prioritaria all'energia prelevata dall'utenza condominiale. Il residuo è attribuito pro quota ai condomini, che intendano aderire a tale procedura. Possono aderire a tale procedura solo i condomini che sono titolari di utenze domestiche in bassa tensione. Il contributo in conto scambio è pagato integralmente al Condominio che procede a ridistribuirlo pro quota fra i condomini che hanno aderito alla procedura, secondo quanto determinato dall'Assemblea condominiale, o in mancanza secondo le procedure sussidiarie stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Ciascun condomino rimane titolare del proprio punto di connessione e resta libero di scegliere autonomamente il fornitore di energia di sua scelta.

5. Ai fini dello scambio sul posto agevolato per ì condomini di cui al presente articolo devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

a) l'utente dello scambio deve essere il condominio, che agisce anche per conto dei singoli condomini che intendono aderire alla procedura, in forza di mandato dagli stessi conferito;

b) possono esservi uno o più impianti di produzione, ma devono essere tutti: *(i)* alimentati da fonte rinnovabili, *(ii)* non superiori nel complesso alla potenza di 60 kW ; *(iii)* collocati su area condominiale; *(iv)* nella disponibilità e gestione di un unico soggetto;

c) gli impianti di produzione devono essere tutti connessi attraverso un unico punto di connessione alla rete elettrica, che coincide con il punto di prelievo per l'utenza condominiale.

6. Il Condominio comunica al GSE, l'insieme dei punti di prelievo dei vari condomini per i quali richiede l'applicazione di una unica convenzione e può successivamente integrare con cadenza annuale la lista dei condomini aderenti allo scambio sul posto.

7. Al fine di favorire il risparmio energetico sono garantiti i certificati bianchi ai condomini che, successivamente alla installazione dell'impianto fotovoltaico condominiale e alla centralizzazione a livello condominiale di specifici servizi approvvigionati in autoconsumo dall'impianto condominiale, dimostrino di avere ridotto di più del 5 per cento la quantità di energia elettrica o di *gas* prelevata dalla rete pubblica per la somma delle utenze dei singoli condomini e dell'utenza condominiale. Si da mandato in proposito al GSE di preparare apposita scheda di valutazione analitica.

8. Entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle previsioni di cui al presente articolo».

34.0.14

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli appartenenti ai consorzi e alle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle nonne comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.».

34.0.15

SCALIA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Misure per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico",

aggiungere le seguenti: "che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e".

2. All'articolo 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "domanda di autorizzazione", aggiungere le seguenti: "depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato".

3. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni", aggiungere le seguenti: "In attuazione dell'articolo 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n.241, tutte le comunicazioni tra amministrazione procedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici".

4. Sostituire l'articolo 12, comma 4, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, con il seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: "Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n.241, e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari all'1 per cento del valore del progetto.

6. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo le parole: "decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387", aggiungere le seguenti: "nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti".

7. All'articolo 24, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo le parole: "soggetto responsabile dell'impianto", aggiungere

le seguenti: "che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso".».

34.0.16

SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*ter.*

(Misure per l'accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo le parole: "possono essere sospesi", aggiungere le seguenti: "entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento".

2. All'articolo 10-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".

3. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio assenso. L'amministrazione procedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta dell'istante di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica".

4. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "formato il silenzio assenso", aggiungere le seguenti: "Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l'Energia, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede

di nomina, il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire in dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l'Energia".

5. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso del decreto legislativo n.29 dicembre 2003, n.387, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili", aggiungere le seguenti: "Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241. In queste ipotesi, il Commissario per l'Energia di cui al precedente capoverso svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri".».

34.0.17

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto al comma 1, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 1, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi, nel prioritario rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.18 (testo 2)

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-*bis*, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.19

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10"».

34.0.20

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Applicazione regime IVA reverse charge ai produttori di energia da biomasse)

All'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera:

"*f)* le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera *d-quater)*, da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse"».

34.0.21

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-*bis*, avvenga nel rispetto del princìpio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato».

34.0.22

SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, dopo il comma 1-*ter*, aggiungere il seguente:

"1-*quater*. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro"».

34.0.23
SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, come convertito in legge dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere acquisita attraverso supporto durevole che contenga anche gli estremi del documento identificativo del dichiarante"».

Art. 35

35.1
DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.2
GIROTTO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.3

CASTALDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - *(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti). - 1.* Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, le parole: "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.4

LANZILLOTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - *1.* Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: ", se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.5

PERRONE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

35.6

FORMIGONI

Respinto

Al comma 1, le parole: «sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e d'intesa con la Conferenza Permanente».

35.7

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» *con la seguente:* «sentita» *e sostituire le parole:* «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» *con le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.8

SCALIA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» *con la seguente:* «sentita» *e sostituire le parole:* «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» *con le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.9

CONSIGLIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai titolari delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per uso pubblico che, all'interno del medesimo impianto, individuino strutture distinte per l'erogazione dei carburanti in base alla tipologia di prodotto, è consentito affidare in gestione, ovvero cedere in locazione, a soggetti terzi le attività di erogazione dei singoli prodotti, purché organizzate in modo indipendente. Le Autorità competenti provvedono al rilascio dei documenti necessari allo svolgimento delle singole attività».

Art. 36

36.100 (testo 3)

I RELATORI

Accolto

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano - OCSIT, attribuita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente Unico S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OC-

SIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

36.1

GALIMBERTI, MANASSERO, FISSORE, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO, GAMBARO, BARANI, PERRONE, PELINO, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Accolto

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di-pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.2

MANASSERO, FISSORE

Ritirato

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, delle strutture interrate e nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n.31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.3

PERRONE

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 17, primo periodo, dopo le parole:* «a seguito dell'individuazione di una contaminazione», *inserire le seguenti:* «accertata dalle autorità territorialmente competenti,»;

b) *al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.»;

c) *dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:*

«17-*bis*. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-*ter*. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la qua-

le l'alienante o il locatore forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-*bis*. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.4

SCALIA

Ritirato

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere alla fine del comma* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.6

GAMBARO, BARANI

Ritirato

Al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.7

PELINO

Ritirato

Al comma 17 sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.8

ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Ritirato

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.9

SCALIA

Ritirato

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.10

SCALIA

Ritirato

Al comma 17 sostituire le parole: «, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate» *con il seguente periodo:* «. Ogni successiva attività di riutilizzo dell'area determina l'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti di procedere preventivamente alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.».

36.11

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.12

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.13

PERRONE

Respinto

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.14

PERRONE

Respinto

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-*bis*. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-*ter*. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-*bis*. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.0.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

———————

36.0.2

VACCARI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

1. Al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi adibiti a struttura campeggistica o comunque a struttura ricettiva all'aperto adibita per la. sosta e il soggiorno di turisti, è reso obbligatorio il controllo e la revisione degli impianti di gas di petrolio liquefatto per l'impiego domestico in veicoli abitabili da diporto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione. della revisione e del controllo in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

36.0.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«36-*bis.*

(Applicazione del regime reverse charge per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente n.633 del 1972.».

36.0.4
DI BIAGIO, COLLINA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Applicazione del regime reverse charge per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972».

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 37

S37.1
MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

Stralciare l'articolo.

37.1
FISSORE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.2

MARINELLO, DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il

raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.3

MATTEOLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Consorzio Nazionale Imballaggi dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retro attiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Consorzio Nazionale Imballaggi e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.4

MATTEOLI, MANDELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.5

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere a) *e* b).

37.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.7

BARANI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.8

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.9

NUGNES

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

37.10

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.11

NUGNES

Respinto

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» *con la seguente:* «costo».

37.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

PERRONE

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, lettera* b):

a) *sostituire le parole:* «L'obbligo di» *con le seguenti:* «È comunque obbligatorio»;

b) *sopprimere le parole da:* «è sospeso» *fino a:* «idonea documentazione e»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera *a), b)* e *c),* a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani»;

2) *dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«3. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:

"*d)* il corrispettivo per la cessione del rifiuto";

e all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"*f)* il corrispettivo per la cessione del rifiuto"».

37.14

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «L'obbligo di» *con le seguenti:* «È comunque obbligatorio»;

b) *sopprimere le parole da:* «è sospeso» *fino a:* «idonea documentazione e»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera *a), b)* e *c),* a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

37.15

NUGNES

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «dall'ISPRA» *con le seguenti:* «dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.)»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo).

1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Attività Produttive, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di

materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di ridistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

i) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

3. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

4. Per le finalità di cui alla lettera *g)*, l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

5. I criteri di cui al comma 4 lettere *a)* e *b)* sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine

di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

6. Il rimborso è conferito dal Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006.

7. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

8. L'Agenzia nazionale per il riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

9. L'Agenzia nazionale per il riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

10. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera *c)*. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia nazionale per il riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

"Art. 224-*bis.*

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il riciclo è istituito il Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia nazionale per il riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni, e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.16

NUGNES

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis*. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224. - *(Istituzione dell'Agenzia Nazionale per il Riciclo) - 1*. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni *post-consumo* e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di ridistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le Regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

4. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

5. Per le finalità di cui alla lettera *g)*, l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

6. I criteri di cui al comma 5 lettere *a)* e *b)* sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

7. Il rimborso di cui al comma 6 è conferito dal Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il ricicla ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006.

8. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

9. L'Agenzia nazionale per il Riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

10. L'Agenzia nazionale per il Riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

11. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera *c)*. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

2-*ter*. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

''Art. 224-*bis.*

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il Riciclo è istituito il Centro di Ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e-le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il Riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il Riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione;

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.17

NUGNES

Respinto

Alla rubrica, dopo la parola: «imballaggi» *aggiungere le seguenti parole:* «dei prodotti *post consumo*».

37.0.100/1

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «anche nelle more»*,con le seguenti:* «nel rispetto».

37.0.100/2

CONSIGLIO, ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 2, dopo le parole:* «e della tutela del territorio e del mare»*,inserire le seguenti:* «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

37.0.100/3
CONSIGLIO, ARRIGONI

Respinto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

37.0.100/4 (testo 2)
GALIMBERTI, PELINO

Accolto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «entro il medesimo termine di cui al comma 1»,*con le seguenti:* «entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

37.0.100/5
GIROTTO, CASTALDI

Accolto

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*», *comma 3, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» ,*con le seguenti:* «di cui al comma 2».

37.0.100
I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

37.0.1

NUGNES

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Modifiche alla disciplina degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra nel testo le parole: "Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per il Riciclo";

b) al comma 2, le parole: "al Consorzio nazionale imballaggi, salvo in caso in cui venga adottato" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso loro rappresentanti all'Agenzia nazionale per il Riciclo e aderiscono a uno dei consorzi di cui all'articolo 223";

c) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di analoghi imballaggi o rifiuti di imballaggio equivalenti alla quantità di imballaggi immessi sul mercato";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un Consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 152/2006, devono presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere *a)* o *c)*, al fine di richiederne n riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera i o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per n Riciclo, di concerto con il Centro di ricerca, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero e all'eventuale Consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non incide sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il Riciclo il costo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *c)* e comporta n diritto a partecipare alla suddetta Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato n sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il Riciclo acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il Riciclo è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della previgente normativa possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-*bis* entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. A condizione Che siano rispettate le condizioni, i requisiti, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere *a)* e *c)* possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dall'articolo 220 della presente legge, i produttori di cui al comma 5, elaborano e trasmet-

tono all'Agenzia Nazionale per il Riciclo un proprio Piano annuale sulla prevenzione e gestione di rifiuti".

f) al comma 7 le parole: "all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca";

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere *a)* o *c)*, o degli altri produttori che usufruiscono del proprio sistema autonomo, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel riciclo dei materiali che compongono i beni giunti a fine vita e degli imballaggi, indicando separatamente l'eventuale quantità residua recuperata in altro modo o inviata a combustione. La parte di materiali, imballaggi e rifiuti di imballaggio residua eventualmente inviata a combustione, anche se qualificata quale sottoprodotto, non concorre al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Alla relazione andranno allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le eventuali proposte di miglioramento della normativa in materia.";

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Agenzia nazionale per il Riciclo, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 7 e 8, comportano per i produttori l'obbligo di adottare piani di gestione conformi alle indicazioni fornite dall'Agenzia e dal Centro di ricerca ovvero l'obbligo di partecipazione ad un consorzio di filiera di cui all'articolo 223. I provvedimenti dell'Agenzia nazionale per il Riciclo sono comunicati ai produttori interessati e al Centro di ricerca. Ai produttori e agli utilizza tori che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo, non ottemperino alle indicazioni fornite ovvero non provvedano ad aderire ad uno specifico consorzio, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.";

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita ,degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per gli oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, degli imballaggi, inclusa cernita e pulizia, dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o ritirati dai consorzi;

c) i costi per il riutilizzo dei beni o degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei beni a fine vita, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento residuo della parte non riciclabile di tutti i beni prodotti, compresi gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, alla fine del loro ciclo di vita";

l) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La restituzione di beni, imballaggi o rifiuti di imballaggio, non deve comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore"».

37.0.2

MORONESE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera *a)* del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

37.0.3

MORONESE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

''Art. 178-*bis*.

(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti)

1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento degli stessi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

b) smaltimento e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi *a)* e *b)* siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi".».

37.0.4

SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

1. Ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 per gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 382-*bis*, della legge n. 296 del 2006 l'operatore elettrico che si approvvigiona al punto di origine della filiera, può presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza trimestrale una autodichiarazione che attesti il quantitativo di biomassa utilizzata per produrre energia da fonte rinnovabile e che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità previste dal decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'istanza trimestrale per ogni tipologia di biomassa utilizzata può essere inviata con raccomandata A/R o con una comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostituisce l'invio dell'istanza annuale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli e verifiche a campione per certificare la tracciabilità della biomassa utilizzata dagli operatori elettrici che presentano l'istanza trimestrale. Il GSE provvede ad emettere con cadenza trimestrale i certificati verdi con il coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-*quater*, della legge n. 296 del 2006 sulla base della autodichiarazione dell'operatore elettrico fatto salvo il caso di eventuale sospensione della certificazione della tracciabilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di controlli o verifiche.».

37.0.5

MORONESE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

1. Al fine di incentivare il recupero di materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi dell'economia circolare, sono definiti indirizzi e linee guida per l'individuazione di *bonus* ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, definiti dal decreto legge n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1».

37.0.6 (testo 5)

MUCCHETTI, RUVOLO

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali

importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo".

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

37.0.7

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.».

37.0.8

GIROTTO, GAETTI, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale)

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale, sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, Pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree *extraurbane* e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) previsione che le aziende agricole, detentrici del *know-how*, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera *a)*, possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso Contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali

le stesse aziende sono ubicate, nel rispetto di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, i costi dovranno essere divulgati attraverso i siti *web* dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;

c) previsione per le aziende agricole della possibilità di utilizzo dei *voucher* lavoro per la retribuzione, nel limite del 50 per cento, del personale supplementare, anche straniero, impiegato per l'espletamento nelle attività di cui alla lettera *a)*;

d) previsione, a compenso parziale per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera *a)*, di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;

e) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata e la valorizzazione di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, ai fini del loro conferimento a piattaforme di compostaggio e/o a impianti centralizzati di digestione anaerobica. L'approvvigionamento della materia prima dovrà avvenire secondo il modello della "filiera corta", prevedendo la raccolta di residui e scarti vegetali in un ambito territoriale circoscritto;

f) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei Contratti di servizio semplificati di cui alla lettera *b)*, per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura-a ospedali, scuole e altre collettività;

g) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i *target* tra consumatori finali e operatori del canale *on-trade*, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti *e-commerce* agro alimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di *e-commerce*;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di *temporary web marketing manager*;

h) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

i) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle ed altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

k) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Conseguentemente, al Titolo VI, sostituire la rubrica con la seguente: «AMBIENTE E AGRICOLTURA».

EMENDAMENTI

Art. 38

38.1

SCALIA

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari»*, inserire le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.2

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari»*, inserire le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «istituti bancari»*, inserire le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «che l'accesso ai propri servizi di in-

formazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

38.5

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

38.6

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti *on-line*».

38.7

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «gratuitamente».

38.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

38.9

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 39

39.1

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In conformità con la direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alla procedura di *bail-in* nel caso in

cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione, attraverso un apposito sito *internet*».

39.2

BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *con le seguenti:* «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento.».

39.3

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «addebitate dai prestatori di servizi di pagamento,» *inserire le seguenti:* «nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alle procedura di *bail-in* nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione,».

39.4

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul mede-

simo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.».

39.5

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il sito *internet* di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.».

39.6

CONSIGLIO

Respinto

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione.».

39.0.1

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito in caso di applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina".».

39.0.2

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina.».

39.0.3

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* - *1*. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.4

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter.*

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.5

COMAROLI, CONSIGLIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

39.0.6

COMAROLI, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

39.0.7

FISSORE

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Assegni bancari)

1. L'articolo 8, comma 7, lettera *b)* n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito come segue:

2) l'articolo 45 comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.8

DI BIAGIO, DE POLI

Accolto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. All'articolo 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il 2) è sostituito come segue:

2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.9

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Strumenti per favorire la collaborazione tra piccole e medie imprese)

1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese"».

Art. 40

40.1

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, FUCKSIA, VALDINOSI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). - 1*. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare

o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.2

DI BIAGIO

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). - 1*. All'articolo

28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.3

GALIMBERTI

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - *(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). - 1*. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il ri-

chiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.4

SCALIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.5

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.6

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.7

FISSORE

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera* a), *capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie" sono sostituite dalle seguenti*:* "il proprio preventivo"»;

b) *alla lettera* b), *capoverso 1*-bis), *le parole:* «dei due preventivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «del preventivo»;

c) *dopo la lettera* b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto"».

40.8

BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo il numero 1, inserire il seguente:*

«1-*bis)* al primo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a sottoporre al cliente", inserire le seguenti: ", in fase precontrattuale,"»;

b) alla lettera b), *dopo il numero 1*-bis, *aggiungere il seguente:*

«1-*ter)* l'Istituto di cui alla lettera 1-*bis* e l'Autorità per la concorrenza e il mercato vigilano sulla corretta applicazione della norma, anche mediante l'utilizzo di specifiche metodologie di valutazione sei sevizi forniti da banche ed intermediari finanziari».

40.9

MUCCHETTI

Respinto

All'articolo 40, lettera b) *capoverso* «comma 1-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola: «(IVASS)», *inserire le seguenti:* «o della Consob, secondo le rispettive competenze,»;

b) sostituire le parole: «in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» *con le seguenti:* «amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. La metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e al secondo periodo, limitatamente a quelle riscosse dalla Consob, sono versate, secondo le modalità determinate ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, al fondo di cui al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, per essere destinate alle misure di educazione finanziaria ivi previste.».

40.0.100 testo 3/1

DE PETRIS, BUEMI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

40.0.100 testo 3/2

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*», *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il

leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/3

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/5

GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da* «sei canoni mensili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o

un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque», e la parola «quattro» con la seguente: «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/7

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «cinque»*, e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici».

40.0.100 testo 3/8

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».

40.0.100 testo 3/9
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «dodici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

40.0.100 testo 3/10
COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/11
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/12
GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/13
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/14
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

40.0.100 testo 3/15
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100 testo 3/16
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100 testo 3/17
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.»

40.0.100 testo 3/18
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da* «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto» *fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente.»

40.0.100 testo 3/19
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sostituire le parole* «tre operatori esperti» *con le seguenti:* «dieci operatori esperti».

40.0.100 testo 3/20
PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

40.0.100 testo 3/21
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola:* «celerità».

40.0.100 testo 3/22
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sostituire la parola:* «celerità» *con le seguenti:* «diligenza, correttezza».

40.0.100 testo 3/23
GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di leasing.»

40.0.100 testo 3/24
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene.»

40.0.100 testo 3/25
DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

40.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni suc-

cessivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

40.0.1 (testo 2)
MUCCHETTI

Ritirato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob organizza un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica sono resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 fino al limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, an-

che attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato, adotta iniziative anche itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, la Consob provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche. »

40.0.2

MUCCHETTI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.40-*bis.*

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con

Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190».

40.0.3 (testo 2)
MUCCHETTI

Respinto

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art.40-*bis.*

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179. Allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o

di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali. »

40.0.4

MUCCHETTI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di autofinanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, fino al limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'adozione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190».

40.0.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera *c)* del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte

della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.6

DI BIAGIO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera *c)* del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori , ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.7 (testo 2)

LANZILLOTTA, FABBRI, DI BIAGIO, MARINELLO, FUCKSIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare, e ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».

40.0.8 (testo 2)

FABBRI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Norme relative a banche e intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di natura bancaria e finanziaria relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.9

MANDELLI, PELINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermedi azione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.10 (testo 2)
MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.11

LANZILLOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.12

FABBRI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.13

MANDELLI, PELINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.14

MARINELLO, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.15

ASTORRE, FISSORE, FABBRI

Precluso

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto rilevato dalla vendita o da altra collocazione del bene

effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.16

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzato re non si estende alle prestazioni già eseguite. sé la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, dì cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di

trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.17
DI BIAGIO

Precluso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.18

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

40.0.19

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

40.0.20

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.21

ENDRIZZI, BOTTICI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. "RID" veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

40.0.22

PUGLIA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

40.0.23

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Disciplina dell'indennità degli agenti in attività finanziaria)

1. Agli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, spetta il diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nei casi ivi previsti».

40.0.24

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Attribuzione di rating alle banche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

40.0.25

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

40.0.26

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in materia di surrogazione)

1. All'articolo 120-*quater* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Nel caso in cui il debitore si sia avvalso della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, non può nuovamente usufruirne per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di perfezionamento della surrogazione, a meno che non restituisca all'intermediario surrogato le spese effettivamente sostenute per gli atti notarili, nonché per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali"».

Art. 41

41.1 (testo 2)
DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 41. - *1*. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o

società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

41.2

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1 prima della lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: " l'assistenza legale stragiudiziale", sono inserite le seguenti: "ovvero giuridiche in generale, nonché il monitoraggio legislativo",».

41.3

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, apportare, le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 3:

1. dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 quando queste interferiscano ovvero determinino conflitti di interesse, anche potenziali, con gli altri incarichi e le eventuali ulteriori attività di lavoro svolte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, tenuto conto in particolare dei soggetti assistiti, dei terzi interessati nonché dell'eventuale coinvolgimento, anche indiretto, di interessi propri del datore di lavoro. La violazione del predetto obbligo costituisce illecito disciplinare".

2. Al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché individua espressamente i casi in cui l'avvocato è tenuto ad astenersi ai sensi del comma 2-*bis*."».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" sono sostituite dalle seguenti: "svolta a tempo pieno"».

41.4

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

41.5

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). - 1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenu-

to conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da. soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.6

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

41.7

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Agli avvocati che esercitano la professione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

41.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 2, alla lettera* a)*, premettere la seguente lettera:*

«*0a)* l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

41.9

PERRONE

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.10

CUCCA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa

dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.11

ASTORRE

Accolto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *nel comma 2, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

41.12

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *nel comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'organo di gestione non può far parte il socio per finalità di investimento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il socio per finalità di investimento può far parte della società di cui al comma 1 solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la società di cui al comma 1;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari».

41.13

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Accolto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori».

41.14

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *nel comma 2, dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* i soci avvocati non possono far parte di altre società che svolgono la medesima attività professionale forense;

b-ter) l'incarico professionale può essere svolto soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

b-quater) i soci non avvocati o professionisti non possono ricoprire incarichi o essere alle dipendenza di gruppi finanziari, bancari, assicurativi o di associazioni sindacali;

b-quinquies) i soci avvocati non possono assumere incarichi di assistenza processuale nei confronti dei soci non avvocati».

41.15

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis)* allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti ap-

partenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

41.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis)* è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

41.17

FORNARO, BORIOLI

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

41.18

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «soltanto da soci professionisti»*, inserire le seguenti:* «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

41.19

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole da:* «, i quali assicurano» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

41.20

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare i profili fiscali e previdenziali connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento, tra l'altro, agli adempimenti nei confronti delle casse professionali. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

6-*ter*. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.21

CUCCA, VALDINOSI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera *q)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-*ter*. Il regolamento di cui al comma 6-*bis*, prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio nazionale forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.22

PERRONE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera *q)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-*ter*. Il regolamento di cui al comma precedente prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nel-

la *Gazzetta Ufficiale*, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.23

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 10, comma 2, le parole: "comparative con altri professionisti," sono soppresse».

41.24

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.25

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.26

TORRISI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.27

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

41.28

TORRISI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate».

41.29

ASTORRE

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* all'articolo 13:

1) al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse;

2) il comma 9 è abrogato».

41.30

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* «articolo 13,» *inserire le seguenti:* «il comma 4 è abrogato e al».

41.31

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o privati nonché da associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*"»;

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel caso di esercizio della professione forense alle dipendenze di enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*».

d-quater) all'articolo 23:

1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti privati nonché le associazioni di categoria, le aziende e le società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*.»;

2) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privati, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle società».

41.32

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "escluse quelle di carattere" è inserita la seguente: "giuridico,";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro autonomo consentite dalla presente legge e non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.33

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 18,comma 1, lettera *d)*, le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" sono sostituite dalle seguenti: "svolta a tempo pieno";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro subordinato a tempo parziale non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.34

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, secondo periodo"».

41.35

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d-bis)* all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:"nonché con l'attività di monitoraggio legislativo" di consulenza e assistenza in materie giuridiche in generale".

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

"10-*bis*. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro compatibili con l'esercizio della professione forense"».

41.36

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 21, comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche per gli avvocati dipendenti da enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-*bis*, nonché per coloro che eventualmente svolgono altre attività consentite ai sensi della presente legge"».

41.37

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 21, comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche per coloro che esercitano la professione forense in forma societaria"».

41.38

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

41.39

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

41.40

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

41.0.1

FABBRI, FISSORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'art. 73, comma 1, lettera al del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

4. I redditi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

41.0.2

PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art, 41-*bis.*

(Misure per la concorrenza nella disciplina dei contratti di agenzia)

1. All'articolo 1743 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Nel caso di divieto da parte dell'agente di assumere l'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro a quando comunque ci sia di fatta un vincolo di esclusiva per un solo preponente, il preponente medesimo deve assicurare all'agente un compenso lordo pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante ad un lavoratore dipendente inquadrabile al livello impiegatizio più alto in base al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile al settore nel quale opera il preponente".

2. All'articolo 1751 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: "la prosecuzione dell'attività", sono aggiunte le seguenti: "ovvero dal fatto che il preponente ha modificato unilateralmente la zona contrattualmente assegnata all'agente o ha ridotto in misura maggiore al dieci per cento la provvigione pattuita con l'agente o ha escluso dal portafoglio dell'agente clienti già contrattualmente assegnati all'agente medesimo;"».

41.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" aggiungere le seguenti: "o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello

sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4, del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge"».

41.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari)

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*c)* agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica".

2) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"*a)* gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;".».

Art. 42

42.1

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis)* è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti

in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «63», alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

42.100/1

FINOCCHIARO

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole "il notaro non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".»

al numero 3, sostituire la lettera c-*bis*) *con la seguente:* «*c*-bis*)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle

loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari".»

42.100/2

SUSTA

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

1. al numero 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «Il notaio» *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

2. al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato»;

3. al numero 3, lettera c-*bis*)*, capoverso* «Art. 82»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

42.100/3

CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b)*, nel primo periodo, dopo le parole* «se tale distretto comprende più regioni» *aggiungere le seguenti:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-*bis*), *capoverso* «Art. 82», *comma 1, sostituire le parole da:* «della regione» *fino a* «se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale».

42.100/4

CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b), *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

42.100/5

DE PETRIS

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

42.100/6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni

di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2.".»

Conseguentemente, al numero 2, sostituire l'alinea con il seguente:
"2. sostituire la lettera c) con le seguenti:"

42.100/7
CRIMI

Respinto

All'emendamento 42.100, numero 3, lettera c-*bis*), *capoverso* «Art. 82», *nel comma 1, sostituire le parole da:* «della regione» *fino a:* «se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale».

42.100/8
VATTUONE, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere i seguenti:

«4. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque precedenti concorsi".

5. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.".»

42.100/9

VATTUONE, FISSORE

Ritirato

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis.* L'attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1° settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter.* Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma 2-*bis* e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.

2-*quater.* I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati.".»

42.100

I RELATORI

Accolto

Al comma 3 sono apportate le seguente modificazioni:

1. *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico

ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni".»;

2. *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni".»;

3. *dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26".»

42.3

SCALIA

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.4

RICCHIUTI, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.5

BARANI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a), *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato; uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.6

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili

e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5000 abitanti"».

42.7

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.9

FINOCCHIARO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.10

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione» *inserire le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

42.11

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), *capoverso* «1», *dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione,» *inserire le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

42.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), *capoverso* «1», *sostituire le parole:* «5.000 abitanti» *con le seguenti:* «3.500 abitanti».

42.13 (testo 2)

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio regionale e può altresì recarsi all'estero previo assenso dell'Autorità consolare, d'intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della Regione";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede";

b-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82. - *1.* Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune della Regione, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

42.14

MAURO MARIA MARINO

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.

Il notaio può altresì:

a) aprire uffici secondari nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa, in misura non superiore ad uno in Comune che sia sede notarile ed uno ulteriore in Comune che non sia sede notarile, fermi restando gli obblighi legali e deontologici circa la personalità della prestazione e la personale assistenza alla sede;

b) recarsi liberamente in tutti gli uffici dei notai dell'associazione professionale, costituita ai sensi dell'articolo 82 della presente legge, della quale il notaio fa parte;

c) recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana"».

42.15

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b)*, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale»;

2) *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato».

42.16

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «nazionale, se richiesto nei giorni nei quali non deve assistere obbligatoriamente alla propria sede».

42.17

SANGALLI, VALDINOSI

Accolto

Al comma 3, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «Il notaio può, altresì recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana».

42.18

LUCIDI

Accolto

Al comma 3, lettera b), *sopprimere il secondo periodo.*

42.19 (testo 2)

FINOCCHIARO

Precluso

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana» *con le seguenti:* «Per ragione delle sue funzioni, il notaio può, altresì,

recarsi all'estero previo assenso dell'autorità consolare d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato».

42.20

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.22

SCALIA

Precluso

Al comma 3, alla lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.23

RICCHIUTI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.24

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.25

BARANI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.26

MARGIOTTA

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.27

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 3, la lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.28

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

42.29

FINOCCHIARO, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* all'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis)* è soppressa».

42.1000/1

PANIZZA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 42.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53-*bis.*

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650/2012, ove

rilasciato dalla competente autorità, va allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità di cui agli articoli 3, 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (UE) n. 650/2012, le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità possono essere delegate al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato.".»

42.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.";

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria".»

42.2000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "archivio notarile distrettuale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalla seguente: "aggregante";

c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente: "La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione."

3-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti."»

42.30

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-*ter*. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti:

"anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.31

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis)* è soppressa.

3-*ter*. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.32

PELINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla lettera *b-bis)* dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

42.33

BARANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'accesso non com-

porta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

42.0.1

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

Art. 43

43.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, VALDINOSI, DI BIAGIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

43.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

''Art. 53-*bis.*

1. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il certificato di eredità di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, rilasciati entrambi dal Tribunale territorialmente competente ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono tenuti e conservati dalle rispettive Province che ne assumono i relativi adempimenti, senza oneri a carico dello Stato. Le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità e del certificato successorio europeo sono delegate al conservatore del libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato"».

43.3

LUCIDI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per il rilascio degli estratti e dei certificati di cui all'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

43.4

CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

3-*ter*. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata

copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari».

43.0.1

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art.29-*bis*. - Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data delta stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere 1'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto.".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. - Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno; o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al 'legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto informa pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.3

BARANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 dei codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale

curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.4

RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l''indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.5

SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma sal-

va l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.6

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.7

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1.Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata

l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.8

BARANI, RUVOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"»

43.0.9 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudizi aria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delia Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati."

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

43.0.10

SCALIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo

62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza diparte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.11

RICCHIUTI, FISSORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.12

MARGIOTTA, FISSORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 52-*bis* della legge 15 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria, di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'iscrizione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per Il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.13

FINOCCHIARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede unitamente alla registrazione del certificato di successione alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia integrale necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.14

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché. i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.15

BARANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catasta le, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati edegli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula, La trascrizione nei registri mobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.16

RICCHIUTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio;

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato, come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.17

SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.18

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall''articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.19

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi dei chiamati all'eredità, dei legatari degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- Il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia, integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati od alcuni di essi possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.20

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Certificato di successione)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

- gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catasta le, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

- i documenti indicati alle lettere *a), g), h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio:

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilasciò di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dal l'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio

ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

c) i documenti indicati alle lettere *a)*, *g)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

a) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti, e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

b) effettua d'ufficio le indagini necessarie per della verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

c) se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in

buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto perla pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.».

43.0.22

STEFANI, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere, il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile o alle convenzioni di negozi azione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte pro mittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta. di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n.162, dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

Art. 44

44.1

SCALIA, BERGER

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, GATTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.3

DE PETRIS, GAMBARO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.4

BARANI

Accolto

Sopprimere articolo.

44.5

MARGIOTTA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.6

GALIMBERTI, CONSIGLIO, MUNERATO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.7

SCHIFANI, BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.8

DI BIAGIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.9

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.10

SUSTA, DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

44.11

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.12

CRIMI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

44.13

FINOCCHIARO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89, ";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le di-

sposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.14

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.15

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.16

GALIMBERTI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.17

MARGIOTTA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.18

BARANI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la so-

cietà acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.19

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Atti digitali)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.20

RICCHIUTI

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.21

SCALIA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine ai cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.0.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito *internet*, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione *online*, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "*server*" ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "*client*", che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) internet service provider (ISP) ovvero "*provider*" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi *internet*, l'accesso a *internet* e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. - *(Atto costitutivo delle associazioni virtuali)*. - La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certifica-

ta. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP, che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini *internet* italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito *internet* dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il *server* dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di *server* installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.0.2 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I, Titolo 2, Capo II del codice civile».

44.0.3

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

44.0.4

STEFANI, CONSIGLIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole: "rogante o autenticante" sono sostituite dalle seguenti: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate, da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

44.0.5

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. Al fine di rendere la definizione di *start-up* innovativa maggiormente rispondente alle specifiche esigenze e caratteristiche del sistema economico nazionale e al fine di poter cogliere appieno le potenzialità di tutti i settori produttivi, alla lettera *f)*, comma 2, articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n.221, le parole: "ad alto valore tecnologico", sono soppresse».

Art. 45

45.1

SCALIA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, GATTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.3

DE PETRIS, GAMBARO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.4

BARANI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.5

MARGIOTTA

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.6

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.7

GALIMBERTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, CONSIGLIO, MUNERATO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.9

SUSTA, DI BIAGIO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

45.10

VALDINOSI, FASIOLO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

45.11

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34º anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente. costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria,

con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n.2395".».

45.12

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-*bis)* è soppressa.

2. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137".

45.13

SCALIA

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.14

RICCHIUTI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.15

FINOCCHIARO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.16

DE PETRIS, GAMBARO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.17

BARANI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.18

MARGIOTTA

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.19

GALIMBERTI

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.20

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Assorbito

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.21

CRIMI

Assorbito

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.22

SCALIA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*

2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*d)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.23

RICCHIUTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Sopprimere il comma 1.*

2. *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.24

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

"*c-bis)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili."».

45.25

BARANI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*d)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notaio anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi autoveicoli e simili".

45.26

GALIMBERTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente lettera:

"*d)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.27

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*d)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.28

MARGIOTTA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere il comma 1.

2. Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*d)* presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.29

SCALIA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematica predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle rela-

tive sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

b) Sopprimere il comma 7.

45.30

MARGIOTTA

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni attestazioni certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso Il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis* nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzio-

ne del rispetto di tali condizioni nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale".».

b) Sopprimere il comma 7.

45.31

GALIMBERTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-*quater*. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.32

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamen-

tare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.33

RICCHIUTI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.34

BARANI

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

45.35

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 2-*bis*, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-*bis*, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.36

DE PETRIS, GAMBARO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati'di commessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

45.37

FISSORE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «i contratti aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda».

45.38

ASTORRE

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «e seguenti» *con le seguenti:* «2-*bis* e 2-*ter*»;

c) *al comma 3, sostituire la parola:* «intermediario» *con le seguenti:* «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

d) *al comma 4, sostituire le parole:* «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» *con le seguenti:* «professionisti iscritti all'albo professionale di cui al comma 3»;

e) *sopprimere il comma 5;*

f) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*.

(Lo firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento

della proprietà o il godimento dell'azienda)

1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n.340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

45.39

FINOCCHIARO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-*ter*. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-*bis*, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo,

compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-*quater*. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale."».

45.40

FISSORE

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «professionisti iscritti ad un albo con titolo di studio riconosciuto in Italia in materie economiche o giuridiche, che non siano oggetto di sanzioni disciplinari definitive e che siano sottoposti all'applicazione e alle verifiche imposte dalla normativa sull'antiriciclaggio».

Conseguentemente:

a) *al comma 5, sopprimere le parole:* «od organismi collettivi» *e il terzo e quarto periodo*;

b) *sopprimere il comma 6.*

45.41

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, sopprimere il punto 1-*ter*).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «taluni atti»*, aggiungere le seguenti:* «e deposito telematico degli atti processuali».

45.42

FISSORE

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Resta salva la normativa antiriciclaggio, in vigore per commercialisti ed avvocati, che deve essere applicata dai soggetti di cui al comma 4».

45.43

LANZILLOTTA, MARAN

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

45.44

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida per la definizione di un Protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero-sportivo-venatorio su territorio nazionale con l'obiettivo di semplificare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, procedimenti amministrativi in materia di esportazione di armi, anche allo scopo di rafforzare la competitività del settore. Le misure di semplificazione possono ricomprendere iniziative pilota per la progressiva digitalizzazione dei procedimenti am-

ministrativi di cui al periodo precedente. A tal fine, al predetto Protocollo si applicano le disposizioni in materia di partenariato di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Dall'attuazione del predetto protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

45.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete)

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole "reti di imprese" sono sostituite dalle parole "contratti di rete";

b) al comma 4-*ter* dopo le parole "di rete più imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-*ter* le parole "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle parole "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-*ter* dopo le parole "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le parole "e/o professione";

e) al comma 4-*ter* dopo le parole "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le parole "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-*ter* dopo le parole "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-*ter* dopo le parole "anche individuali," sono aggiunte le parole "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-*quinquies* le parole "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le parole "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

45.0.2

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis.*

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che

per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi deIle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

Art. 46

46.1

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.2

MANDELLI, PICCOLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.3

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

46.4 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda.»

46.5

MARGIOTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla respon-

sabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.6

PELINO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati-e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da pro-

fessionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di1ngegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.7

COLLINA, FISSORE

Respinto

Sostituire, l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei, rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico .di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.8

ASTORRE, SCALIA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.».

46.9

CENTINAIO, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

46.10 (testo 2)

BARANI, RUVOLO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse,

anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.11 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società."

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubbica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato"».

46.12 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve

esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge, e al Notariato».

46.13

DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.14

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente

deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.15 (testo 2)

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve

essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.16 (testo 2)

SANTINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.17

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi perle deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.18

BARANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi perle deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la lettera:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c*)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137"».

46.19

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

5. Alla lettera *b)*, secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è sostituita da "oppure"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e societaria».

46.20

COLLINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

6. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

7. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 1972, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse».

46.21

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti);

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. In conformità al comma 3 del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.22 (testo 2)

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi.»

46.23

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali

e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90, decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.24

ASTORRE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti

è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle. imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.26

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.27

FALANGA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.28

SCALIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.29

MANDELLI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti al-

l'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.30 (testo 2)

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.Le società operanti nel settore odontoiatrico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno ottemperare alle previsioni di cui al precedente comma. Ogni società operante nel settore odontoiatrico e ogni struttura odontoiatrica deve nominare un direttore sanitario che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'odontoiatria a soggetti non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni.».

46.31 (testo 2)

VALDINOSI, FASIOLO, BARANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio della professione odontoiatrica in strutture odontoiatriche è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da Società tra Professionisti)

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.».

46.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

46.0.3

ORRU', FISSORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

1. I Tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale. ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 7, comma 1-*bis* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

46.0.4

ASTORRE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 3 febbraio 1989, n.39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

Art. 47

47.1

SPOSETTI, LANZILLOTTA, FUCKSIA

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

1-*ter*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.2

DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

47.3

MANDELLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

47.4

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

47.5

DAVICO, CARIDI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.6

DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.7

SACCONI, DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.8

MANDELLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.9

MANDELLI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.10

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.11

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.12

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assi-

stiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, "».

47.13

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».

47.15

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione)».

47.16

DAVICO, CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal 2007"».

47.17

DAVICO, CARIDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal corrente anno"».

47.18

CONSIGLIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera a-*ter)* è soppressa».

47.19

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La professione di assistente sanitarie confluisce nell'Ordine di cui alla lettera *c)*, del presente articolo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al punto *c)*, gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42».

47.0.100/1

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno cinque anni.

1-*bis*) Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina le condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-*ter*) il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

Conseguentemente, nel comma 2, sostituire le parole "comma 1" *con le seguenti:* "commi 1, 1-bis e 1-ter"*, e nei commi 3 e 4, sostituire le parole* "commi 1," *con le seguenti:* "commi 1, 1-bis, 1-ter,".

47.0.100/2
BIANCONI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409» *inserire le seguenti:* «che prestano la propria attività come liberi professionisti» *e sostituire le parole:* «a società» *con le seguenti:* «all'interno di società»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi odontoiatrici possono operare esclusivamente i soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.».

47.0.100/3
MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 1:

a) dopo le parole «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'ambo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-*ter*) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del

grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/4

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

47.0.100/5

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni,»

47.0.100/6

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «il direttore sanitario sia iscritto» *con le seguenti:* «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/7

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni»;

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuove pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/8

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 47.0100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/9

BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/10

VALDINOSI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/11

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/12

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/13
BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/14
BARANI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis.* Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/15
RUVOLO, BARANI

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i pro-

fessionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.0.100/16

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, sopprimere il comma 3.*

47.0.100/17

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

Respinto

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «esclusivamente in una sola struttura» *con le seguenti:* «in non più di due strutture».

47.0.100

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un diret-

tore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

47.0.1 (testo 2)

SCALIA, VALDINOSI, FASIOLO, DI BIAGIO, MARINELLO, PELINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati**,** salvo che non appartengano a persona estranea al reato";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è

della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.3

FALANGA

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.4

DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.5

PELINO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

1. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

-"Articolo 131 (L) - *(Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1.* - Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l'esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte".

2. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

"Articolo unico. - *1.* Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi'alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-*bis*, 825 e 826 del codice di procedura civile".

3. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1"».

47.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*ter*.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di interme-

di azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione

previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

47.0.9 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera *a)*;

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti de-

gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato», composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi dì seguito definito «Registro», senza oneri aggiuntive per le risorse pubbliche e con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente. I soggetti- che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* della pubblica amministrazione. II Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubbli-

co, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito *internet* del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Mi-

nistri, i provvedinienti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

13. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

15. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

17. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali»*, inserire le seguenti:* «e rappresentanza di interessi particolari».

47.0.10

FISSORE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. I professionisti iscritti in un albo, che esercitano la propria professione in forma societaria, possono versare i propri contributi previdenziali nella cassa professionale di riferimento».

47.0.11

CALEO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. Al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"Art. 161 - *(Giuramento dell'esperto e dello stimatore)*. L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569, primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore di stima

e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati. acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico"».

47.0.12

FORNARO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.13

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.14

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera *c)*,"».

47.0.15

MILO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

47.0.16

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "esperita la procedura di cui al comma 1-*bis*" sono soppresse;

b) il comma 1-*bis* è abrogato».

Art. 48

48.1
DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.2
CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.3
SCIBONA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

48.4

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - *(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica). - 1*. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle condizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale".

d) il comma 4-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma,

all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio".

3. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie che garantiscono il servizio farmaceutico nei comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire l'assistenza farmaceutica nei comuni nei quali, in attuazione del presente articolo, si provveda al decentramento e quindi alla chiusura della farmacia esistente, il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3,e 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

48.5

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. - *(Vendita dei medicinali di fascia C). - 1*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, com-

ma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.6

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente di 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata perla via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore. è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento; fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.7

DIRINDIN, GRANAIOLA

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

48.8

MARGIOTTA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia.

b) La lettera *b)* del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera *c)* del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-*bis* è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedo-

nale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

48.9

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) il comma l è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.11

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso»;

2. *Alla lettera* c), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.12

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal

comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

48.13

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.14

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.15

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.16

BARANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «1.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale, sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.17

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «1.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.18

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «1.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.19

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.20

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.21

BARANI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.22

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.23

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.24

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Respinto

Al comma 1, lettera a) *aggiungere il seguente capoverso:* «1-*bis.* Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge».

48.25

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, dopo lo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona"».

48.26

MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.27

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a- bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto

di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.28

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio2013, n. 34"».

48.29

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 15 per cento delle farmacie esistenti in ambito nazionale».

48.30

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 10 per cento delle farmacie esistenti in ambito regionale"».

48.31 (testo 2)

FAVERO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.32

PELINO, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, primo periodo, le parole "di una farmacia" sono sostituite con le seguenti "di farmacie"».

48.33

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.34

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

48.35

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

48.36

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*d)* con l'esercizio della professione medica."».

48.37

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito

dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

48.38

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «della produzione» *inserire le seguenti:* «, distribuzione, intermediazione» *e dopo le parole:* «l'esercizio della professione medica» *inserire il seguente periodo:* «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

48.39

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola:* «produzione» *inserire la seguente:* «intermediazione».

48.40

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «nel settore della produzione» *inserire la seguente:* «intermediazione».

48.41

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, FISSORE

Ritirato

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* « della professione medica» *con le seguenti:* «di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario».

48.42

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.43

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* - dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno percento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere

farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* - dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società alfine di acquisire il relativo parere vincolante"».

48.45

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successi-

ve modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

48.47

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. AI fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

48.48

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO, VALDINOSI

Assorbito

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475,come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un socio farmacista o da un farmacista iscritto all'albo"».

48.49

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* - Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

48.50

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Accolto

Al comma 1 dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* al comma 4 sostituire le parole: "da un altro socio" con le seguenti "da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni».

48.51

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.52

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.53

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* Al comma 4-*bis*, le parole "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti "una farmacia ubicata"».

48.54

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*e)* al comma 9 le parole "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8" e le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni"».

48.100/1

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:* «Sopprimere l'articolo».

48.100/2

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:*

«Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 48**

(Vendita dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*, e».

Conseguentemente, al capoverso "1-*bis*", *sopprimere le parole:* «lettera *a)*».

48.100/4

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* Al comma 4-*bis* le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-*bis*».

48.100/7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MARINELLO

Respinto

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle

farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»,*dopo le parole:* «possono controllare», *inserire la seguente:* «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*», *sostituire le parole:* «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

Ritirato

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

Ritirato

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della

legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire la parola:* «regione» *con la seguente:* «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*. l fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* All'articolo 5 , comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.100/25

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater.* Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto

del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»

48.100/28

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria'";

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici.

Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato."».

48.100

I RELATORI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice

civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

48.55

BARANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.56

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.57

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.58

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.59

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.60

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.61

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1, possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-*ter*. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni all'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia privata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio sanitario nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.63

SCALIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.64

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.65

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.46

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.66

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

48.67

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di mille farmacie.».

48.68

VALDINOSI, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni, dopo le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno".».

48.69

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO, FISSORE

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

48.70

GRANAIOLA, FISSORE

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

48.71

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

48.72 (testo 2)

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis*"* con il seguente:

«2-*bis*. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della

norma, è fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma. Alla copertura dell'onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

48.73

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-*bis*»*, con il seguente:* «2-*bis*. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.74

GRANAIOLA, FISSORE

Ritirato

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-*bis*»*, con il seguente:* «2-*bis*. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle

aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.75

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Respinto

Al comma 3, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «possibilità di trasferimento»*, inserire le seguenti:* «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

48.76

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 104 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente paria 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per

una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreta le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.77

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma 1, dopo le parole: "di ruolo" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno" e al secondo comma dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella lettera *c)* dopo le parole: "rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno"».

48.78

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri

tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

48.79 testo 3 (testo corretto)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 9.206.178,29 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

48.80

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente" sono soppresse.

5. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso,

quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea».

48.81

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente" sono soppresse».

48.82

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.83

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui

all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.84

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

48.85

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché"».

48.86

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui

all'articolo 8, comma 10; lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché"».

48.87

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e sue successive modificazioni"».

48.88

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 dopo la parola: "dipendono", sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

48.89

FISSORE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 108 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "contratti di deposito", sono aggiunte le seguenti: "e di concessione di vendita".

b) alla rubrica, dopo le parole: "Depositari", sono aggiunte le seguenti: "e concessionari di vendita"».

48.90

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

48.91

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Accolto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire la parola: "dieci anni", con le seguenti "tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia"».

48.92

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, VALDINOSI, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

48.93

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

48.94

ROMANO, ZELLER, PANIZZA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2015, n. 11, al primo periodo, le parole: "per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,", sono sostituite dalle seguenti: "per il trasferimento, e assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e di quote delle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,"».

48.95

ENDRIZZI, GAETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una *tantum* pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

48.96

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Dal 1º gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafar-

macie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4».

48.0.1

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*

(Disposizioni in materia di esenzione dalla formazione professionale continua)

1. Il farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, dichiara di non esercitare la professione di farmacista, neanche occasionalmente e in qualunque forma, non è tenuto a svolgere l'attività di formazione professionale continua ed è esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi e di educazione continua in medicina (Ecm) ed assimilati.

2. L'esenzione prevista dal presente articolo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione. L'autocertificazione di cui al comma 1 ha valore esclusivamente per l'anno solare in cui è presentata.

3. Agli ordini dei farmacisti italiani sono demandate le verifiche periodiche sulla veridicità delle autocertificazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di false dichiarazioni, procedendo ob-

bligatoriamente alla segnalazione di notizia di reato per falsa autocertificazione alla procura competente.

4. Al fine delle verifiche di cui al comma precedente, ogni variazione inerente la ripresa o l'inizio dell'esercizio della professione deve essere resa al proprio ordine professionale di appartenenza entro tre giorni lavorativi dalla data in cui si verifica l'evento».

48.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

48.0.3

BARANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

Art. 48-*bis.*

(Collegi delle professioni sanitarie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo provvisorio del Capo dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 1, lettera *c)* del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari in radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera *c)*, gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

48.0.4

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «dei medicinali veterinari» sono aggiunte le seguenti: «e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10».

48.0.5

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, GAETTI, FATTORI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Farmacie non convenzionate con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute è delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei rego-

lamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

7. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età.

8. L'accesso alla titolarità di cui al comma 7 del presente articolo è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

9. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

10. Con decreto del Ministro della salute; sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le farmacie non convenzionate con il SSN, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.6

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 48-*bis*.

(Farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di discipli-

na degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 48-*ter*.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia Cittadino di uno Stato-membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 48-*quater*.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali)

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di- cui all'articolo 32-*ter*, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-*bis*.

Art. 48-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali)

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.7

STEFANO, DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

1. Dal 1° gennaio 2017, è avviata la pregressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso *trust*, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.9

SUSTA, ICHINO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» sono inserite le seguenti parole: «di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale».

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogati».

48.0.10

MARGIOTTA

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.11

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge-4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.12

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, DE PIETRO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis*.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo

2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.13

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.".

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

48.0.14

SUSTA, ICHINO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Liberalizzazione nella vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

"1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale."»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato».

48.0.15 (testo 2)

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, ANITORI, MARINELLO

Accolto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica".».

48.0.16

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato"».

48.0.17

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni"sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-*bis* è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata".».

48.0.18

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale eli cui alla lettera *a)*, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

48.0.19

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)*All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera *a)*, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria'";

2) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.0.20

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

Art. 49

49.1

CONSIGLIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

49.2

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

49.3

SCIBONA, CASTALDI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,», *inserire le seguenti:* «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

49.4

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competente», *inserire le seguenti:* «, nonché all'Ordine provinciale dei farmacisti».

49.5

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

49.0.1

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per

la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferiti e alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.2

FABBRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione, di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.3 (testo 2)

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi che precedono non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

49.0.4

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali

e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.5 (testo 2)

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni

2. Dalla disposizione di cui al comma che precede non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

49.0.6

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.7 (testo 2)

SCALIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

49.0.8

MANDELLI, PELINO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.9

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.10

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Limite al trattamento economico dei lavoratori autonomi in regime di convenzione)

1. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi, alloro dei contributi previdenziali».

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Art. 50

50.1

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

50.2

LANZILLOTTA

Ritirato

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 50. - *(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche per il tramite di soggetti terzi). - 1*. Salvo modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato rilevante, per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nulla ogni clausola contrattuale tra un'impresa turistico ricettiva ed una piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online* con la quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa turistico-ricettiva per il tramite della predetta piattaforma di servizi di prenotazione alloggio *online*, ad esclusione di quelle relative a prezzi e ad altre condizioni pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i propri canali di vendita diretta *online*.

2. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.3

FISSORE

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - *1*. È nullo ogni patto con il quale un soggetto obbliga l'impresa turisti-ricettiva a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispettò a quelli praticati dall'impresa per il tramite di altri soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del mercato».

50.4 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Ritirato

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «turistico-ricettiva»*, con le seguenti:* «che utilizza piattaforme di distribuzione online»*;*

b) dopo le parole: «regolatrice del contratto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi»*, con le seguenti:* «servizi di distribuzione online e trasporto».

50.5

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e

del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.6

FISSORE, LANZILLOTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.7

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.0.100

I RELATORI

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea)

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1 le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA, maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede:

a) Quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) Quanto a 13,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

50.0.1

BOCCA, DI BIAGIO, PELINO, FABBRI, PERRONE

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 50-*bis*

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali,

riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

50.0.2

BOCCA

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art-*50-bis*

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svol-

gimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

50.0.3

BATTISTA, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

50.0.4 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: ", presso la rimessa, ", sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

50.0.6 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Accolto

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis.*

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

50.0.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Ritirato

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis.*

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché per quelli assoggettati ad altre. imposizioni c indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, è-presentato in forma esclusivamente telematica, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione del documento in forma telematica».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole «Turismo» *inserire la seguente:* «, commercio».

Art. 51

51.1

MANDELLI, PELINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.2

DI BIAGIO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.3

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso», *con le seguenti:* «ricevere il rimborso richiesto».

51.4

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.5

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di utilizzare le nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.0.1

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Riconoscimento Aree svantaggiate)

1. Al fine di sostenere il turismo e favorire la concorrenza delle imprese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle provincie, agli enti territoriali di area vasta, che confinano con una o più regioni a statuto speciale, o con una o più province autonome, o con Stato estero, vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali e amministrative».

Art. 52

52.1

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 52.

(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge, dopo la parola: "motocarrozzetta," è inserita la seguente: "velocipede,";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 *(Servizio di noleggio con conducente)* - *1.* Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3-*bis* apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* devono essere in possesso di idonee rimessa per lo stazionamento delle vetture".

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis.*

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per

tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

d) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.";

e) l'articolo 5-*bis* è soppresso;

f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

1) "3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte";

2) il comma 6 è soppresso;

g) la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"*d)* essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1.";

h) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

i) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizi' vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio"».

52.2

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea", sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - *1*. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato. Conseguentemente:

1) all'articolo 9, comma 1, le parole: «iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

2) all'articolo 9, comma 2, le parole: «iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

3) all'articolo 10, comma 2, le parole: «iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

4) all'articolo 10, comma 4, le parole: «sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6», sono soppresse;

5) all'articolo 11-*bis*, le parole: «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

i) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «e» sino a: «conducente», sono soppresse;

j) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis.* In azione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa", è soppresso;

m) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

n) l'articolo 11-*bis* è abrogato».

52.3

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - *1*. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: "e" sino a: "conducente" sono soppresse;

i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis.* In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni" sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

l) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

m) l'articolo 11-*bis* è abrogato;».

52.4

PELINO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

d) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

e) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

f) l'articolo 11-*bis* è abrogato».

52.5

LUCIDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,», *inserire le seguenti:* «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

52.6

GIROTTO, CASTALDI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

''Art. 3-*bis.*

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti li cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subìto provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3";

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-*bis*"».

52.7

CASTALDI, GIROTTO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali", sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1";

e) all'articolo 5 , comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "il numero ed", sono soppresse;

f) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

g) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;

i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

l) all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

52.8

PELINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis.*

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli operatori di *Ridesharing* di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti-di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di velocipedi».

52.10

GIUSEPPE ESPOSITO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'inosservanza da parte dei conducenti dei velocipedi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n.21 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285».

52.11 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

52.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-*bis* è abrogato».

52.0.100 testo 3/1

GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», *comma 1, dopo le parole:* «è istituito» *inserire le seguenti:* «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

52.0.100 testo 3/2

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», *comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «delle Capitanerie di Porto» *inserire le seguenti:* «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle

Dogane,» *e dopo le parole:* «delle Autorità Portuali,» *inserire le seguenti:* «con gli interporti,».

52.0.100 testo 3/3
MANDELLI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

52.0.100 testo 3/4
GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.».

52.0.100 (testo 3)
I RELATORI

Accolto

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema Nazionale di Monitoraggio

della Logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione, di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Ai fini delle predette attività è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

52.0.200/1 (testo 2)

MARGIOTTA, BONFRISCO, PERRONE, SCALIA

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*», *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinquies* le parole ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-*bis*», *sostituire la rubrica con la seguente*: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/2 (testo 2)

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*», *al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinquies* le parole ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-*bis*», *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/3
GALIMBERTI

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, nel capoverso* "1" *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «quattrocentonovantadue» *con la seguente:* «cinquecento»*;*

b) sostituire la parola «trenta» *con la seguente:* «cinquanta»*;*

c) sopprimere le parole da: «Tali valori» *a:* «interno lordo».

52.0.200/4
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, nel capoverso* "1"*, sostituire le parole:* «trenta milioni» *con le seguenti:* «dieci milioni».

52.0.200
I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta mi-

lioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo."»

52.0.300

I RELATORI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.»

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)
BONFRISCO, PERRONE

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «Conferenza Unificata»*, inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)
CERVELLINI, FISSORE

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «o individuale di persone»*, inserire le seguenti:* «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».

52.0.400 testo 2/3
VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/4

LANZILLOTTA, VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, GAMBARO

Accolto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/5

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:* «*b)* adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400 testo 2/6

BONFRISCO, PERRONE

Precluso

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «ai più moderni» *con le seguenti:* «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400 testo 2/7

GALIMBERTI, PELINO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:* «*c)* garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di *internet* e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400 testo 2/8

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c),*sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400 testo 2/10

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c),*sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400 testo 2/11

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c),*sostituire la parola:* «regolare»*, con la seguente:* «promuovere».

52.0.400 testo 2/12

CERVELLINI

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c),*dopo le parole:* «la concorrenza»*, inserire le seguenti:* «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,».

52.0.400 testo 2/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* c) *inserirela seguente:* «*c-bis)* eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400 testo 2/14

CERVELLINI, ASTORRE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:* «*d-bis)* garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400 testo 2/15

GAMBARO

Ritirato

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:* «*e)* armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;».

52.0.400 testo 2/16

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* e)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevede-

re che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400 testo 2/17
CERVELLINI

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* f)*,dopo la parola:* «abusivismo»*, inserire le seguenti:* «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400 testo 2/18
MANCUSO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:* «*g)* introdurre una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400 testo 2/19
BARANI, RUVOLO

Respinto

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante

la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

52.0.400 (testo 2)
I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando

la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.500 testo 2/1

RUVOLO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53», aggiungere il seguente:

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500 testo 2/2
BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500 testo2/3
DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» *inserire le seguenti:* «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500 testo 2/4
COMPAGNA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a*) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo

dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500 testo 2/5
CASTALDI, GIROTTO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «di persone» *inserire le seguenti:* «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500 testo 2/6
SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/7
DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/8
PELINO, PICCOLI

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/9
BONFRISCO, PERRONE

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/10
SCALIA

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/11
DI BIAGIO, MARINELLO

Ritirato

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53», *comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/12

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500 testo 2/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:* «*a-bis)* vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500 testo 2/14

CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» *con le seguenti:* «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-*ter*, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500 testo 2/15
CONSIGLIO

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:* «*d)* definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500 testo 2/16
DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «sentitil'IVASS» *inserire le seguenti:* «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500 testo 2/17
GIROTTO, CASTALDI

Respinto

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Accolto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi descritti al comma 1, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi descritti al comma 1;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.1

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»;

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'ar-

ticolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

52.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale»;

2) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»

c) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: «il numero ed» sono soppresse

2) la lettera *c)* è soppressa;

d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.».

52.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale»;

b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis.* Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1».

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)* le parole «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territori del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

52.0.4

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciata l'autorizzazione» sono soppresse.

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all'interno della rimessa» è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-*bis* è abrogato

52.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto-pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;

d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

52.0.6

DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli auto servizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.»

52.0.7

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamente l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";

c) l'articolo 5-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n.21 è abrogato».

52.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il

prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio."».

52.0.9

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - *(Servizi tecnologici per la mobilità). - 1*. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

52.0.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - *(Disciplina Operatori di Ridesharing)*. - *1*. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in .connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di *Ridesharing*:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-*undecies* del decreti-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.0.11

LANZILLOTTA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - *(Disciplina Operatori di Ridesharing)*. - *1*. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di *Ridesharing*, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di *Ridesharing* possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente, forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di *Ridesharing* sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-*undecies* del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11."».

52.0.12

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - *(Servizi tecnologici per la mobilità)*. - *1*. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto. oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al camma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui, al comma 1:

a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi incoincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio *taxi*;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazioni di cui al comma 3."».

52.0.13

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

''Art. 3-*bis*

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.

2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza *taxi* o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente."».

52.0.14

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da sog-

getti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-*bis"*».

52.0.15

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)*, sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-*bis*"».

52.0.16

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-*bis* è abrogato».

52.0.17

BONFRISCO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-*bis* è abrogato».

52.0.18

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.19

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1997, n. 21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 gennaio 1992, n 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.20

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n.21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo

ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso dì cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.21

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di *taxi*, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d)*, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio dei servizio di *taxi* e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.22

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valore massimi"».

52.0.23

VALDINOSI, FASIOLO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.0.24

BONFRISCO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 53

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.0.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di IVA per le prestazioni di trasporto urbano di linea)

1. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti

effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; "».

52.0.26 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Accolto

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. "».

52.0.27

TAVERNA, CASTALDI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni *web* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata *taxi* che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per

via telematica, attraverso il ricorso a siti *web* dedicati e ad applicazioni per *smartphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

52.0.28
DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Estensione dei vantaggi fiscali per l'acquisto e per la locazione finanziaria al noleggio di mezzi di trasporto a motore)

1. Dopo l'articolo 1, comma 92 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti commi:

"92-*bis*. I soggetti di cui al comma 91 hanno facoltà di rinunciare al regime ivi previsto per i beni materiali strumentali da essi concessi in locazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in base a contratto concluso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti del locatario titolare di reddito di impresa ovvero esercente arti e professioni l'importo del corrispettivo per la locazione è maggiorato del 40 per cento per un periodo corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito a norma del comma 2 dell'art 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'attività da esso esercitata. Nei confronti del locatario sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione del corrispettivo per la locazione di cui all'art. 164, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

92-*ter*. Restano in ogni caso ferme le esclusioni previste dal comma 93.

92-*quater*. Le modalità di comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al comma 92-*bis* nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso ne è consentito l'esercizio per categorie omogenee di beni o per singoli cespiti anche mediante comportamenti concludenti. "

2. All'articolo 1, comma 94 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, le parole "dei commi 91 e 92" sono sostituite, ogni volta che ricorrono, con le seguenti "dei commi dal 91 al 92-*quater*"».

52.0.29

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

Art. 53

(Misure per incrementare la produttività)

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori inter-

venti correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.30

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITA'

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. A decorrere dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10 e 22 per cento sono ridotte, rispettivamente, di due punti percentuali.

2. Al comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, le lettere. *a)* e *b)* sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.31 (testo 2)

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITÀ

''Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016, per i soli contratti di credito al consumo, l'imposta di bollo di cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B."

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non

risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui"».

52.0.32

GALIMBERTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

FISCALITÀ

''Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sostenute dai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di

bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmi di cui. al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui".».

52.0.33

MUCCHETTI

Dichiarato inammissibile

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale)

1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve

informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

''Art. 162-*bis*

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

a) la competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano''.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: "I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare";

b) all'articolo 25-*bis*, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: "I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-*bis*, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo";

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41-*bis*

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta ne sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, nono comma".

5. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

52.0.34

SANTINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Ulteriori modalità di deposito, redazione ed iscrizione nel registro delle imprese di atti)

1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita direttamente dagli operatori della Camera di Commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui effettuano l'adempimento, secondo le modalità e tramite il modello di accredita mento approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.

4. ln caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico in inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato.

5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando, il contenuto e conforme al modello uniforme tipizzato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al precedenti commi.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le camere di commercio costituiscono una piattaforma unica abilitata a ricevere in formato elettronico tutte le istanze finalizzate all'avvio, alle variazioni od all'eventuale cessazione dell'impresa, ivi comprese le istanze e/o comunicazioni relative agli adempimenti connessi all'ottenimento di titoli abilitativi in materia edilizia e urbanistica relativi ad interventi nel settore produttivo.

9. A tal fine, all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro, la Camera predispone l'apertura di un fascicolo elettronico di impresa in cui confluiscono tutti i dati, gli atti e i documenti in modo che:

a) risulti facilitato l'accesso ai procedimenti amministrativi;

b) siano eliminate richieste ridondanti;

c) sia preventivabile una riduzione diretta o indiretta dei costi per l'impresa e la pubblica amministrazione;

d) migliori l'efficienza e la qualità del servizio reso;

e) le informazioni siano effettivamente disponibili secondo opportune profilazioni, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia.

10. Tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica, attraverso la piattaforma di cui al comma 8, le determinazioni conclusive alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, in conformità alla previsione di cui all'articolo 43-*bis* comma lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

11. Al fine di garantire la reale semplificazione amministrativa per le imprese, avvalendosi dello strumento della comunicazione unica di cui all'articolo 7, del decreto-legge 7 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, nonché dell'istituto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 1998, l'impresa ha un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità che rende uniforme la compilazione delle domande e delle segnalazioni. Il Punto unico di contatto costituisce l'«unico veicolo» per gli adempimenti amministrativi dell'impresa, sia quelli diretti al registro delle imprese, sia quelli diretti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre.

12. Tramite il Punto Unico di Contatto l'impresa presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra comunicazione diretta al SUAP, attiva la pubblicità notizia e ove previsto dalla legge quella legale, presso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economico amministrative (REA) ed alimenta il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 43-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. La modulistica necessaria a presentare domande e segnalazioni al SUAP è realizzata a partire dalle specifiche tecniche individuate ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire, nel principio della libera concorrenza delle case produttrici di *software*, le modalità di compilazione e presentazione delle istanze uniformate su tutto il territorio naziona-

le, ed è pubblicata sulla piattaforma telematica che costituisce il Punto Unico di Contatto.

14. Il Punto Unico di Contatto consente l'effettiva concentrazione degli adempi menti. L'impresa comunica al Punto Unico di Contatto la notizia o l'atto e tutti gli eventuali adempimenti connessi rivolti ad amministrazioni, enti, SUAP sono operati direttamente dal Punto Unico di Contatto, senza bisogno che l'impresa compili altra modulistica o svolga altri adempimenti.

15. Il Punto Unico di Contatto è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

52.0.35

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.36

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.37

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo X, *introdurre il seguente:*

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.38

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo X, *introdurre il seguente:*

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.39

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.40

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.41

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione dei controlli alle imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole».

Conseguentemente, al Capo X, *alla rubrica, sostituire le parole:* «Turismo e servizi di trasporto», *con le seguenti:* «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.42

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

«Capo XI.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo le parole: "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.43

BARANI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi" inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.44

DE PETRIS, GAMBARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni per l'accesso al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per destinare stabilmente una percentuale, comunque non inferiore al 5 per cento, della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusivamente alla vendita di referenze agroalimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il Capo XI - MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

52.0.45

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t)*, è aggiunta la seguente:

"*t-bis)* prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI».

52.0.46 (testo 3)

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA, VALENTINI

Accolto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostitui-

to dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili"sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

e) all'articolo 54: al comma 1, lettera *d-ter)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera *a)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondoelenco gli siano presentate per un esame diretto.";

g) all'articolo 65: al comma 2, lettera *a)*, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera *a)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.

4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.";

h) all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale";

i) all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

52.0.47

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera *n)* inserire la seguente:

"*o)* con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnata mente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera *e)*";

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

"*e)* la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. È istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8"».

52.0.48

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione," sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che vendono quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci";

c) gli articoli 2, 3 e 6 sono abrogati».

Conseguentemente, al Capo X, sostituire la rubrica: «Turismo e servizi ai trasporto»*, con la seguente:* «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.49

CORSINI, COLLINA

Accolto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministra-

tivo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato».

52.0.50 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi che seguono:

"1-*bis*. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

1-*ter*. Dalle clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

1-*quater*. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

52.0.51

PELINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "; escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale. All'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa"».

Conseguentemente, modificare la rubrica del CAPO X come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.52

MARGIOTTA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli"».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), *punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole:* «ed a quota fissa.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.53

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure per la semplificazione nella vendita di prodotti preconfezionati)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» *inserire le seguenti:* «commercio».

52.0.54

CARIDI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione da parte dei negozi di praticare vendite sottocosto senza limitazioni temporali)

1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001, sopprimere i commi 4 e 5».

52.0.55

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di vendite sottocosto)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, l'articolo 11 è abrogato.».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» *inserire le seguenti:* «commercio».

52.0.56

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse".».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» *inserire le seguenti:* «commercio».

52.0.57

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso il seguente periodo: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

52.0.58

PELINO

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.59

FABBRI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.60

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Respinto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.544)

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile".».

52.0.61

FABBRI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

52.0.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La lettera *a)* dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: «*a)* dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;».

52.0.63

BONFRISCO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. ***(applicazione del rating di legalità).*** - *1.* All'articolo 5-*ter*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole «su istanza di parte»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni».

52.0.64

BONFRISCO, PERRONE

Respinto

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

Capo XI

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. ***(applicazione del rating di legalità).*** - *1.* All'articolo 5-*ter*, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni".

52.0.65

SACCONI, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Delega legislativa al Governo per la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici)

1. Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici, in coerenza con le linee indicate nei pareri in argomento resi al Senato rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 10 dicembre 2015 e dall'Autorità per il Mercato e la Concorrenza l'11 dicembre 2015».

52.0.66

MARINELLO, DI BIAGIO

Respinto

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Attività di home food)

1. Per «*home food*» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

2. Per lo svolgimento delle attività di *home food*, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.

3. Al fine dell'esercizio dell'*home food*, i locali della struttura abitativa di cui al comma 2 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. L'esercizio delle attività di *home food* non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 2 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

5. Al fine dell'esercizio dell'*home food* i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

6. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 5 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di *home food*.

7. Alle attività di *home food* si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.»

52.0.67

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Esercizio dell'attività commerciale su posteggi in aree pubbliche)

1. Dopo l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con i criteri di cui al comma 5, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni

in materia emanate dagli enti locali. Nel caso in cui il riesame di cui al primo periodo non dia luogo a revoca, per la rispondenza dell'attività svolta ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, proseguono ad aver efficacia fino allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che rispetti le seguenti condizioni:

a) la postazione attinente ad un'attività di durata settimanale piena sia messa a gara con unico bando, attinente al medesimo periodo;

b) le postazioni attinenti ad un'attività di durata giornaliera su diversi mercati siano messe a gara con bandi separati;

c) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio, preferenziale al titolare dell'esercizio commerciale uscente, ovvero al socio dell'azienda familiare, laddove risulti la regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni o altri emolumenti dovuti all'erario come corrispettivo per il precedente esercizio e come obbligazione impositiva o fiscale;

d) la parità di altre offerte, ai fini di cui alla lettera *c)*, è calcolata detraendo il valore degli investimenti che i titolari uscenti hanno operato nell'esercizio, quando essi siano previamente dichiarati e misurabili mediante il costo dell'affitto o dell'acquisto della licenza;

e) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale all'impresa individuale o familiare o alla società di persone, rispetto alla società di capitali;

f) divieto di attribuzione alla medesima società di capitali di più di tre postazioni nel medesimo mercato"».

52.0.68

MARCUCCI, VALENTINI

Accolto

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. AI fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: "riproduzioni richieste" sono inserite le seguenti: "o eseguite";

b) al comma 3-*bis*:

1) al numero 1 sono soppresse le seguenti parole: "bibliografici e"; dopo la parola "archivistici" sono inserite le seguenti: "sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III del presente Titolo,", dopo la parola: "attuata" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e";

2) al numero 2 sono soppresse le seguenti parole: ", neanche indiretto"».

Conseguentemente, la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Ambiente e beni culturali».

52.0.69

BERGER, ZELLER, LANIECE, DI BIAGIO

Accolto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art 53.

(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

Al capoverso 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita", inserire le parole: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"».

52.0.70

CALEO

Accolto

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".

2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

52.0.71

VALDINOSI, FASIOLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modificazioni , dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia il canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da giovani di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-*bis*. Considerata la specificità topografica montana del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, connotata tra l'altro dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso, le Province provvedono alla pianificazione urbanistica del settore commerciale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dell'interesse generale alla razionale gestione del territorio e alla salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano e degli interessi sociali, occupazionali, ambientali e culturali. Per promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale, viabilistico ed urbanistico degli insediamenti, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali, le Province possono prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, quali limitazioni agli esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive, ovvero aree riservate all'insediamento di attività produttive e commerciali"».

52.0.73

DE PETRIS, GAMBARO

Respinto

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le parole: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b)*, le parole: "variabile tra1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c)*, le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0;40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d)*, le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1
I RELATORI

Accolto

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *capoverso 01, introdotto dall'emendamento 12.3 (testo 4), sostituire le parole:* «con il metodo del tacito rinnovo» *con la seguente:* «tacitamente».

All'articolo 19, comma 1, come modificato dall'emendamento 19.3 (testo 3), sostituire le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico istituisce» *con le seguenti:* «E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico» *e al comma 2 sostituire le parole:* «in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati» *con le seguenti:* «per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1».

All'articolo 19-bis*, introdotto dall'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole da:* «nonché» *fino a:* «Ispettorato stesso» *con le seguenti:* «nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'ado-

zione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149».

All'articolo 22, comma 1, come modificato dall'emendamento 22.100, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «1° luglio 2018».

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «1° luglio 2018».

All'articolo 34, comma 1, come modificato dall'emendamentoto 34.1 (testo 2), sostituire le parole: «da tale data» *con le seguenti:* «dalla data della sua istituzione».

All'articolo 35, comma 1, come modificato dall'emendamento 35.5, sopprimere le parole: «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 9, sostituire le parole: «fino al riordino della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

All'articolo 39-bis, *introdotto dall'emendamento 39.0.7, sostituire le parole:* «1. All'articolo 8» *con le seguenti:* «1. L'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente: "Art. 17-*ter*. - (Assegni bancari). - 1. All'articolo 8».

All'articolo 51, comma 1, come modificato dall'emendamento 51.4, sostituire le parole: «, nonché garantire» *con le seguenti:* «. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre».

All'articolo 52, dopo l'articolo, inserire la seguente partizione: «Capo XI - Ulteriori disposizioni di semplificazione».

Conseguentemente, nella rubrica del Capo VI, come sostituita dall'emendamento 52.0.68, sopprimere le parole: «e beni culturali».

1.2.4. Testo approvato 2085 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2085

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 maggio 2017, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

5. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis*. -- *(Obblighi informativi degli intermediari)*. -- *1*. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter*. -- *(Sconti obbligatori)*. -- *1*. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*.

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

7. Il regolamento di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottato dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*11-bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«*4-ter.1*. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di

uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3-bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). -- 1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)*. -- *1*. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-*bis*. -- *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)*. -- *1.* Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-

ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-*ter* non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

21. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

22. Il quinto periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-ter)* accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*. -- *(Trasparenza delle procedure di risarcimento)*. -- *1*. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

25. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«*01*. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

26. Alla lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Obblighi di comunicazione). -- 1.* L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accerta- ta semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera *a)* del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei

carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet.*

35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«*4.* I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera *c)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di

telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-*quater*»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*».

42. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-*bis*, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

45. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

46. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

47. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM *card* aggiuntive o per la sostituzione di SIM *card* richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM *card* e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

48. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

49. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

50. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

51. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.

52. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

53. Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

54. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

55. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis,* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

56. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi

rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

59. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

61. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

62. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro

dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

63. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (HkWh).

64. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

65. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

66. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

67. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per

l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

68. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

69. Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

70. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

71. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«*1-quinquies*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

72. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1o gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

73. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

74. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

75. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

76. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni

di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

77. Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

78. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 76.

79. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

80. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

81. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

82. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.

83. L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

84. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,».

85. Dopo la lettera *b-bis)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-ter)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

86. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza

circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

87. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

88. Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

89. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

90. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie

relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

91. All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016».

92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-*bis*».

93. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-*bis*, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) il comma 3 è abrogato.

94. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di

rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico».

95. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

96. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

97. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

98. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.

99. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

101. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

102. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

103. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

104. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello

sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

107. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

108. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

109. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

110. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,

fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

111. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110 del presente articolo.

112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

115. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di

dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

119. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

120. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

121. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*, è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

122. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

123. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

124. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

125. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per

poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

126. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

127. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

128. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

129. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

130. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 e 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

131. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

132. La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

133. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

134. Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

135. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

136. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

137. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà

del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

138. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

139. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

140. Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

141. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

142. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. -- *(Esercizio della professione forense in forma societaria)*. -- *1*. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non

abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

143. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«*63.* Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«*65*. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«*66.* Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c)* del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il

notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«*66-bis*. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«*67*. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-*bis* del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

144. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

145. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *1*. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«*2-ter*. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

146. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

147. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

148. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1*. - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

149. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

150. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

151. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

152. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

153. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.

156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.

157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

158. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

e) il comma 4-*bis* è abrogato.

159. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera *a)*, del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

160. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

161. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

162. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2-bis.* Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

163. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

164. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

165. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

166. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario

nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

167. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

168. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato.

169. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

170. I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

171. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

172. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-*bis*:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

173. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

174. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le

modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

175. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

176. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis)*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera *d-ter)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «. Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera *a)*, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4.* Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis)*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

177. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

178. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

179. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti

pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

181. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

182. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con la procedura di cui al comma 181, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

183. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 180 a 182 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

184. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

185. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard,* al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

186. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

187. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

188. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 185 a 187 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

189. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

190. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

191. Per le attività di cui ai commi 189 e 190 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

192. Agli oneri derivanti dal comma 191 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

193. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
15 settembre 2016
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1
CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese

Tip. Senato

controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis.* È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-*quater*. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-*quinquies.* È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza Re auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-*sexies.* È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis.* È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater.* Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-*quinquies.* È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza

e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro". L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.12

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

"2-*quater*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione."».

2.13

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle

predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo."».

2.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*quater*. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento."».

2.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-*quater.* Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della de-

nuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*All'***articolo,** *premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Concorrenza nel mercato assicurativo)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.15

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-*bis*. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1º marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma».

2.17

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema *ex* articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica

della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa."».

2.200

MANCUSO

Al comma 1, capoverso «1-*ter*»*, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.201

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «1-*ter*»*, dopo le parole:* «al potenziale contraente» *aggiungere le seguenti parole:* «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.202

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «1-*ter*»*, dopo le parole:* «al potenziale contraente» *aggiungere le seguenti parole:* «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.28

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter* », *aggiungere il seguente:*

«l-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.».

2.30

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 3.

3.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «Gli intermediari», *inserire le seguenti:* «ivi inclusi i *broker* e le banche».

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*», *comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.200

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;

b) *alla lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.300

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.301

GALIMBERTI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» *ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole:* «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla homepage del proprio sito istituzionale in maniera palese.».

3.201

GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «dell'impresa di assicurazione» *aggiungere le parole:* «tramite l'accertamento di un perito assicurativo iscritto al Ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

3.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o più»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b*).»;

f) *al comma 7, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS,» *inserire le seguenti:* «con decorrenza dal 1º gennaio 2016,» *e sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

g) *al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;

h) *al comma 12, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere *b)* e *c)*,».

Conseguentemente,

– *al comma 2, sostituire le parole:* « novanta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni»;

– *al comma 3, sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato»*, e sostituire le parole:* «90 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni»;

– *all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-*bis*. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la

tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.302

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. l 32-*ter*», *comma 1, lettera* a), *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma l, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma l, lettera *a)*, del presente articolo.».

3.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *lettera* b), *sopprimere le parole:* «e portabili».

3.303

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *primo periodo, dopo la parola:* «portabili», *inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 32, comma l-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.304

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b), *sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.204

GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, dopo le parole:* «della presente disposizione» *aggiungere le parole:* «e che stabilisca anche le norme tecniche per l'installazione, il collaudo e la taratura dei dispositivi, nonché della loro verifica in occasione delle revisioni periodiche del veicoli e dopo ogni incidente».

3.205

CUOMO, SOLLO

Al comma 1, capoverso «132-*ter*»*, al numero 2 sostituire le parole:* «Le imprese di assicurazione» *fino al termine del periodo con le seguenti:* «Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

3.305

PELINO

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.306

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.206

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* «uno sconto significativo» *fino a:* «una o più delle condizioni di cui al comma 1» *con le seguenti:* «uno sconto, definito sulla base di rigorosi criteri matematici e statistici individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di importo percentualmente pari alla riduzione del grado di rischio da applicare alla clientela a fronte della ricorrenza di una o più delle condizioni di cui al comma 1»;

b) *al comma 5:*

1) alle parole: «il regolamento» premettere le seguenti: «il decreto ministeriale e»;

2) sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «definiscono»;

3) alla lettera *a)* sostituire le parole: «dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4» con le seguenti: «degli sconti di cui ai commi 2e 4»;

4) alla lettera *b)*, sostituire la parola: «prevede», con la seguente: «prevedono»;

c) *al comma 9, dopo le parole:* «criteri definiti» *inserire le seguenti:* «dal decreto ministeriale e».

3.307

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti:* «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.308

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti:* «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.309

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole:* «o più».

3.207

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da con misurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera *b)*.»;

c) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «significativo e».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.310

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «articolo 132-*ter*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.208

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella

medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.311

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4, sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno» *con le seguenti:* «definisce una percentuale minima di».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.312

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al «Conseguentemente», capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole*: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.313

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, «Art. 132-*ter*», *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola:* «almeno».

3.314

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*» comma 4, sostituire la parola: «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.209

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 4, dopo le parole:* «e collocati nella medesima classe di merito», *inserire le seguenti:* « a parità di condizioni del territorio,».

3.210

CUOMO, SOLLO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*» , *al numero 4 sostituire le parole:* «di uno sconto» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «di tariffe uguali su tutto il territorio nazionali per i contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni».

3.315

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2», *inserire le seguenti:* «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.316

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2»*, inserire le seguenti:* «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.211

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e».

3.212

ROMANO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, PADUA, CAPACCHIONE

Al capoverso «Art. 132-*ter*», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Lo sconto aggiuntivo applicato ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, non potrà essere inferiore a quello applicato ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;

b) *sopprimere il comma 5.*

c) *al comma 10, sopprimere, la parola:* «progressiva».

3.213

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità».

3.214

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.215

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.».

3.216

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo la lettera* b), *aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b-bis)* definisce criteri e modalità necessari a garantire ai soggetti che accettano l'installazione , su proposta dell'impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati

"scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, di consultare i dati raccolti per un periodo non inferiore a novanta giorni».

3.317

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, dopo le parole:* «importo significativo»*, inserire le seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.217

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.218

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 8, ultimo periodo, dopo le parole:* «nel proprio sito internet» *inserire le seguenti:* «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.219

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole:* «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» *con le seguenti:* «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.318

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, sopprimere il comma 10.*

3.319

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 10, sostituire la parola:* «soggettive»*, con le seguenti:* «di rischiosità».

3.320

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 11, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 80.000 euro»*, con le seguenti:* «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.321

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.221

FABBRI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, - (Sconti obbligatori). –, al comma 12, sopprimere lo parola:* «funzionamento».

3.222

MANCUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*,- (Sconti obbligatori). –, al comma 12, sopprimere la parola:* «funzionamento».

3.322

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.223

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la parola: «entro»*, inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.323

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «90 giorni»*, con le seguenti:* «60 giorni».

3.224

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*sexies.* Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada».

3.225

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la parola: «entro»*, inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.47

MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

3.226

GAMBARO

Sopprimere il comma 5.

3.227

GAMBARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e conformità dei veicoli, i riparatori, abilitati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n 122, a seguito di ogni riparazione, devono sempre fornire una dichiarazioni di conformità delle riparazioni alle prescrizioni del costrutto re che ha omologato il veicolo. Il riparatore risponde dei vizi di conformità e, qualora la riparazione sia eseguita secondo i parametri previsti da una convenzione, l'assicuratore o l'ente che ha convenzionato il riparatore, risponde in solido con il riparatore dei vizi di conformità della riparazione».

3.228

GAMBARO

Al comma 5, dopo le parole: «codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» *inserire le parole:* «nonché le rappresentanze tecniche dell'Associazione dei Costruttori e degli importatori di veicoli, e le rappresentanze delle associa-

zioni nazionali maggiormente rappresentative dei Periti Assicurativi iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 157».

3.48

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 6, dopo le parole: «sconto significativo»*, inserire le seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento».

ORDINE DEL GIORNO

G3.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'istallazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro istallazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

EMENDAMENTI

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 142-*quater.*

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

3.0.200
GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

Al comma 1 dell'articolo 127 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, alla fine del capoverso, dopo le parole: «o la rata di premio», sono inserite le parole: «nonché un recapito di telefonia fissa o mobile con reperibilità durante i normali orari lavorativi ed un indirizzo di posta elettronica attivi. Nel caso l'assicurato non ne sia dotato potrà fornire i recapiti di persona con la quale è in stretto contatto, specificandone le generalità».

3.0.201
GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

Al comma 1 dell'articolo 149 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «la richiesta di risarcimento deve contenere i dati indicati nel precedente articolo 148».

3.0.202
GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

Al comma 1 dell'articolo 148 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, nella prima frase, dopo le parole: «deve recare l'indicazione», sono inserite le parole: «del recapito telefonico, del contatto di posta elettronica,», alla fine della medesima frase dopo le parole: «ad accertare l'entità del danno», sono inserite le parole: «; qualora l'avente diritto non abbia recapiti telefonici o di posta elettronica dovrà fornire i recapiti di altra persona che sia con lui in stretto contatto».

Alla fine del comma, dopo le parole: «qualora non intenda procedere alla riparazione», sono inserite le parole: «sempreché il veicolo non presenti danneggia menti che lo rendano non conforme alla circolazione, secondo le norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18/05/1992; nel qual caso il mezzo dovrà essere sospeso dalla circolazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui al regolamento da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

Art. 4.

4.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.10

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale», *inserire le seguenti:* «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata,».

4.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000"».

4.201

FABBRI

Sopprimere il comma 2.

4.202

MANCUSO

Sopprimere il comma 2.

4.13

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

Art. 5.

5.4

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" *e al terzo periodo, la parola:* "cinque" *è sostituita dalla seguente:* "dieci"».

5.200

DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«*a)* al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) *al comma 4*-bis, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* "nucleo familiare" *sono inserite le seguenti:* "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";

2) *dopo le parole:* "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" *sono aggiunte le seguenti:* "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.0.1

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo 5***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6.

6.1

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-*bis*» e «3-*ter*».

6.200

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «o comunque»*, con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo le parole:* «nei confronti dell'impresa di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «ovvero dalla memoria di cui articolo 183, sesto comma, n) 2, c.p.c., in caso di intrapresa di azione giudiziaria da parte del danneggiato, ».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, secondo periodo, dopo le parole:* «avviso di ricevimento»*, inserire le seguenti:* «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.201

CUCCA

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:* «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.202

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.10

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «3-*ter*»*, sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione»*, con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.203

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «tre sinistri»*, con le seguenti:* «due sinistri» *e le parole:* «cinque anni»*, con le seguenti:* «due anni».

6.204

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «3-quater»*, dopo le parole:* «dei sinistri di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai periti assicurativi iscritti al ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

6.205

PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, primo periodo, dopo le parole:* «banca dati dei sinistri di cui al comma 1» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «anche laddove trattasi di periti e consulenti fiduciari delle imprese di assicurazione. Il giudice dovrà altresì trasmettere alla procura della Repubblica un'informativa nei casi in cui un consulente tecnico o medico legale abbia accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) prestando giuramento senza riferire al giudice i propri coevi o pregressi rapporti di consulenza con l'impresa di assicurazione coinvolta nella controversia in cui il medesimo presta giuramento».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-*bis*, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.206

GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i medesimi scopi di cui al comma precedente, al fine di ottimizzare il funzionamento delle banche dati necessarie ed utili per il contrasto delle frodi, è istituita presso l'IVASS una commissione consultiva paritetica con le rappresentanze dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, degli iscritti nel registro unico degli intermediari e degli iscritti nel ruolo periti assicurativi. La commissione, su richiesta di una o più parti, potrà confrontarsi anche su argomenti diversi che abbiano influenza positiva sul sistema dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia. La commissione potrà impegnare l'IVASS ad adottare i provvedimenti suggeriti, e comunque a dame atto nella relazione annuale e nelle comunicazioni al Parlamento».

6.207
GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La banca dati sinistri è alimentata in tempo reale anche da tutti gli accertamenti e stime dei danni, corredate di fotografie, redatte dai periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, i quali potranno accedere alla banca dati stessa per l'accertamento dei precedenti sul veicolo da perizia re, ed ai quali spetta l'obbligo di inviare ad un apposito applicativo tutte le copie delle relazioni inviate ad imprese assicuratrici, nelle quali si segnalano elementi di attenzione utili al contrasto delle frodi assicurative, affinché IVASS possa verificare direttamente l'entità del fenomeno e le modalità d'intervento delle Imprese assicurative. Con apposito regolamento da adottarsi da IVASS congiuntamente a CONSAP, sentito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei periti iscritti nel Ruolo, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente dispositivo ed i requisiti ed operatività dell'applicativo informatico per la gestione dei flussi».

ORDINE DEL GIORNO

G6.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza »,

premesso che:

l'articolo 6 – modificato dalla Commissione referente – interviene sulla procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma 3bis;

considerato che:

la Commissione Giustizia del Senato ha osservato che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato articolo 6 (comma 3-*bis)* appare lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Analogamente, per il comma 3-*ter* – che richiama il comma modificato dalla Commissione – occorrerebbe rimettere al giudice la valutazione dell'attendibilità dei testi, limitatamente a quelli chiamati a deporre sulla dinamica del sinistro stradale, in modo da attenuare i profili di incostituzionalità della norma,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare le previsioni di cui al citato articolo 6 con le seguenti:

a) prevedere che l'indicazione dei testimoni possa in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;

b) prevedere che il giudice disponga l'audizione dei testimoni sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione e che la non tempestiva indicazione del teste ex articolo 3-*bis* costituisca elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione.

EMENDAMENTI

6.0.200

GAMBARO

Al comma 1, dopo il comma 3-quater*, aggiungere il seguente:*

«30-*quinques*. Nell'assegnazione degli incarichi agli ausiliari tecnici, nei procedimenti giudiziari attivati per l'accertamento delle responsabilità e la quantificazione o compatibilità dei danni, il giudice si cura di verificare l'iscrizione dei consulenti anche nel ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni, segnalando al Presidente del Tribunale le eventuali carenze riscontrate. Al fine delle verifiche di cui al punto precedente, i Presidenti dei Tribunali nella composizione del comitato di cui all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dovrà far designare un professionista, dall'organo di tenuta e vigilanza sul Ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni».

6.0.201

GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, il comma 2 è abrogato».

6.0.202

GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 157 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Ruolo dei Periti Assicurativi, potrà essere implementato attraverso la formazione di sezioni specialistiche o affiancato da appositi elenchi secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con la CONSAP"».

6.0.203

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

1. Al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri di significatività finalizzati al funzionamento della banca dati anagrafe testimoni di cui all'articolo 135 comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e disciplinata con regolamento Ivass emanato con Provv. 1° giugno 2016, n. 23 del 2016, il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7.

7.200

CUOMO, SOLLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

7.201

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata "Banca".

1-*ter*. Alla Banca di cui al comma 1-*bis* affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

1-*quater*. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

1-*quinquies*. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1-*quater* comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*sexies*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bi*s e 1-*ter* valutati in cinquecento mila euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.200

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, primo periodo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "di

esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza"».

Art. 8.

8.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 8. - (Monitoraggio). – *1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'lVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – *1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menoma-

zioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – *1*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *1*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 1, dopo le parole:* «su tutto il territorio della Repubblica» *inserire le seguenti:* «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 1, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 138», *sopprimere i commi da 2 a 5*;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-*ter*. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, sostituire le parole:* «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» *con le seguenti:* «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.15

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, dopo le parole:* «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.21

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,» *con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole da:* «al fine di» *a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati»*, inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) *il comma 4 è sostituito con il seguente:*

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante

dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.23

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138»*, comma 2, sopprimere la lettera* c).

8.31

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, comma 2, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«*c)* il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, lettera* c)*, sostituire le parole:* «della percentuale»*, con le seguenti:* «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, sostituire la lettera* f)*, con la seguente:*

«*f)* l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, comma 2, lettera* f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 3, sopprimere le parole:* «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 3, sopprimere le parole:* «, fino al 30 per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *sopprimere il comma 4*.

8.41

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 4, sostituire la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.43

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *sostituire, nella rubrica, le parole:* «Danno non patrimoniale» *con le seguenti*: «Danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, capoverso* «Art. 139», *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; *b)* del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b) *al comma 3, capoverso* «Art. 139», *sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;*

c) *aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-*bis*. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».

8.47

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, BUCCARELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «è pari a 759,91 euro» *con le seguenti:* «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.51

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.55

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI, FISSORE

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la parola:* «accertamento» *inserire le seguenti:* «, esclusivamente ad opera di specialista,»;

2) *sopprimere la parola:* «strumentale».

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da*: «clinico strumentale» *fino a*: «strumentazioni» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso, nel comma 3.*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «, fino a120 per cento»;

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *alla rubrica, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico».

8.66

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo*.

8.68

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, sopprimere la parola:* «strumentale»;

2) *alla rubrica sostituire le parole:* «Danno non patrimoniale» *con le seguenti:* «Danno biologico».

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», *comma 2, secondo periodo sostituire la parola:* «, oggettivamente» *con le seguenti:* «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) *sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «non patrimoniale», *con la seguente:* «biologico»;

d) *sostituire la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» *e le parole:* «fino al 20 per cento»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico» *e la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.78

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: "clinicamente o"».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater.*

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 set-

tembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies.*

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma l, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione atte stante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies.*

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie)

1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo Il nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione,. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-*septies.*

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies.*

(Risarcimento integrale dei danni subiti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

8.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato). – 1.* Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile"».

8.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1 Dopo l'articolo 142-*ter*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater.*

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*.

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non

ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*.

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie)

1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore alla presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo Il della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-*septies*.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di

autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*.

(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni)

1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né

stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-*nonies*.

(Risarcimento integrale dei danni subìti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al 'fermo tecnico' del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

Art. 9.

9.2

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-*ter*, lettere *b)* e *c)*, deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.4

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo»*, alla fine del periodo con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo» *alla fine del periodo con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, le parole:* «formano piena prova»*, sono sostituite dalle seguenti:* «possono fornire prova».

9.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «dei fatti a cui esse si riferiscono», *inserire le seguenti:* «solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai *provider*, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo»*, con le seguenti:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo»*, con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai *provider* di telematica assicurativa di cui al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal *provider* di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «sono garantite»*, inserire le seguenti:* «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.22

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi»*, con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «*provider* di telematica assicurativa»*, con le seguenti:* «*provider*».

9.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole:* «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» *con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» *sono sostituite con la parola:* «provider»*, ovunque ricorrano.*

9.23

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I dati delle cosiddette »scatole nere«, relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *al comma 4 sopprimere le parole*: «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.204

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato in qualsiasi momento può recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati».

9.29

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga al divieto di cui ai precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati,

senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» *con le seguenti:* «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 1 45-*bis*», *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.».

9.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito»».

9.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano"».

9.0.201

GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo dell'articolo 145-bis *al comma 1, dopo le parole:* «dispositivo formano piena prova» *sono inserite le parole:* «relativamente alla zona ed all'orario di accadimento del sinistro».

9.0.202
GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualsiasi risultanza tecnica diversa dall'orario o dalla localizzazione dovrà essere analizzata ed interpretata da un professionista indipendente, preferibilmente iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157, abilitato secondo il regolamento che verrà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"».

Art. 10.

10.200
CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente comma:*

"1. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso";

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* all'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cm al decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma Il è inserito il seguente:

"11-*bis*. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi".

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e re immatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a

cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-*bis*";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-*ter*. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo"».

10.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 2.

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," *sono inserite le seguenti:* "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.12

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giusti-

ficazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G10.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi extra comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche pre-

vedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

EMENDAMENTI

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intra-

prendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Al comma l dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta). – 1*. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-*ter*, è inserito il seguente:

"Art. 142-*quater*. - *(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole*

vessatorie) – 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico", al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

11.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sostituire l'***articolo** *con il seguente:*

«Art. 11.

Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 149-*bis.*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

11.201

GAMBARO

Al comma 1, dopo le parole: «, che ha eseguito le riparazioni»*, aggiungere le seguenti:* «Al danneggiato, cessionario ed assicuratore do-

vranno inviare comunicazione contenente il dettaglio delle voci di danno e l'importo relativo ad ogni singola voce, a mezzo pecco AR».

11.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 149-*bis*», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.202

RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6 della direttiva 92/49/CE, si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano».

11.0.200

GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono aggiunte infine le seguenti parole: «La richiesta di risarcimento dovrà contenere i medesimi dati di cui all'articolo 148».

11.0.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-*ter. - (Risarcimento in forma specifica) – 1*. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo *ex* 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso *ex* 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

"Art. 150-*bis.1*.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificato si in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in fora specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione

o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 156. - *(Attività peritale). – 1.* L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subìti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato.

11.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: «direttamente».

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-*bis.*

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis)* la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis)* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-*bis*. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee";

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato».

11.0.13

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12.

12.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. All'articolo 170-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-*bis* del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

1-*ter*. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.«».

12.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). – 1.* All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis.* Le disposizioni del comma l si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori» .

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.200

FABBRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis.* La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.201

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.202

PUPPATO, FABBRI, MORGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo non può prevedere condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso superiore a trenta giorni"».

12.203

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato sempre che il contratto stipulato non preveda vincoli con garanzie a tutela di un beneficiario identificato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo prevede condizioni

di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso non inferiore a trenta giorni dalla scadenza"».

12.204

PUPPATO, MORGONI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «di ogni tipologia», *con le seguenti:* «aventi durata contrattuale di almeno cinque anni».

12.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIA, ZIZZA

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei termini si considera proroga».

12.206

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei medesimi termini si considera proroga».

Art. 13.

13.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale) 1.* – La lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«*e)* a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,».

Art. 14.

14.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «riscontro» *sono aggiunte le seguenti:* «ad opera di specialista»;

2) *dopo le parole:* «da cui risulti» *sono aggiunte le seguenti:* «clinicamente o»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 6, sostituire le parole: «può richiedere» *con le seguenti:* «richiede annualmente».

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15.

15.1

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» *con le seguenti:* «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16.

16.1

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4.», *secondo periodo, dopo le parole:* «massimo di dieci anni», *aggiungere le seguenti:* «,ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis)*. All'articolo 11, comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare

ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.21

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «maggiormente rappresentative» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative»;

b) *sostituire le parole:* «esperti della» *con le seguenti:* «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;

c) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» *e sopprimere le parole*: «delle categorie dei lavoratori interessati»;

d) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» *con le seguenti:* «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».

16.22

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *sostituire le parole da*: «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* «nonché dei regimi gestionali»*, con le seguenti:* «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari».

16.200

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Al comma 2, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le delibere degli organi di amministrazione attiva.

Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».

ORDINI DEL GIORNO

G16.200

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto «Destinazione Italia») detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse con l'obiettivo di incentivare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti *minibond*;

il suddetto comma 1 dell'articolo 12, alla lettera *e)* incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione, anche qualora tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;

i *minibond* si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle Italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati; non sembra tuttavia che i fondi pensione abbiano utilizzato tali strumenti, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione al fine di sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di *mini-bond* attraverso i quali sollecitare il mercato dei capitali e, inoltre, siano state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova *asset class* da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione stessi e le casse di previdenza dei professionisti;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione reciditività-rischio. Lo stesso decreto prevede inoltre che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto Destinazione Italia, scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

G16.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne la portabilità dei fondi pensione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento, Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R, maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in prima lettura, viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali e esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni;

impegna il Governo:

ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

G16.202

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2085-A all'articolo si interviene sui fondi pensione con l'obiettivo di rilanciare le forme di previdenza complementare;

premesso che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se ci considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica;

impegna il Governo:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A prevedere per i lavoratori e le lavoratrici, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme effettivamente

corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

EMENDAMENTI

16.0.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito. il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente de-

creto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

Art. 18.

18.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0*a)* al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta,", sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.200

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le parole:* «ai costi sostenuti dall'operatore»

18.201

FISSORE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

18.202

AMORUSO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

18.203

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

18.204

PELINO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

18.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

18.206

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti* «ivi inclusi i».

18.13

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, sopprimere le parole:* «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, sostituire le parole:* «le medesime»*, con la seguente:* «analoghe».

18.207

FISSORE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori ed utenti di comunicare il recesso o il cambio gestore attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito *web*».

18.208

AMORUSO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, ultimo periodo sostituire le parole:* «devono consentire la possibilità» *con le seguenti:* «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.209

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, ultimo periodo sostituire le parole:* «devono consentire la possibilità» *con le seguenti:* «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.210

PELINO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, ultimo periodo, sostituire le parole:* «devono consentire la possibilità» *con le seguenti:* «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.211

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, ultimo periodo, sostituire le parole:* «devono consentire la possibilità» *con le seguenti:* «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.212

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, ultimo periodo, sostituire le parole:* «devono consentire la possibilità» *con le seguenti:* «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.17

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*bis*»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso* «3-*ter*»*, con il seguente:*

«3-*ter*. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.213

AMORUSO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter.*»*, dopo le parole:* «aventi ad oggetto» *sostituire le parole:* «sia la fornitura di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

18.214

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter.*»*, dopo le parole:* «aventi ad oggetto» *sostituire le parole:* «sia la fornitura di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

18.215

PELINO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter.*»*, dopo le parole:* «aventi ad oggetto» *sostituire le parole:* «la fornitura di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

18.216

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*» *sostituire le parole:* «la fornitura sia di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

18.217

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*» *dopo le parole:* «aventi ad oggetto» *sostituire le seguenti:* «sia la fornitura di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

18.21

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro»*, con la seguente:* «dodici».

18.22

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

18.24

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*», *secondo periodo, sostituire le parole da:* «e comunque» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.29

PELINO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola:* «residua».

18.218

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 3-*ter*», *sopprimere la parola:* «residua».

18.32

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso* «Art. 3-*quater*», *aggiungere il seguente:* «3-*quinquies*. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità *tethering/hotspot* Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete *internet*».

18.33

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.219

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.220

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-*bis*», *sostituire, ovunque ricorra, le parole:* «l'abbonato» *con la seguente:* «il contraente».

18.221

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 4, capoverso «Art. 4-*bis*», *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis)* l'indicazione delle modalità e delle fonti di acquisizione dei dati personali del contraente;».

18.222

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 4, capoverso «Art. 4-*bis*», *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*b-bis)* le modalità con le quali il contraente destinatario del contatto può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni;».

18.0.200

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficia*le n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.1

RUSSO

Sopprimere l'articolo.

Art. 20.

20.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), *capoverso 2, sostituire la parola:* «delocalizzare» *con la seguente:* «spostare».

20.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 2», *sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) *al comma 1, lettera* b), *capoverso* «Art. 6», *nel primo periodo sostituire la parola:* «10.000» *con la seguente:* «20.000»;

c) *al comma 2, sopprimere le parole:* «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

20.202

FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa col Ministero del lavoro, possono essere stabiliti ulteriori obblighi e modalità attuative rispetto a quanto previsto dal comma 2"».

20.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

5-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

5-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter.*

5-*quinquies*. Agli adempimenti di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 21.

21.300

BLUNDO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25 per cento del fatturato» con le seguenti: «20 per cento del fatturato"».

21.301

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «una posizione dominante»*, inserire le seguenti:* «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,» .

21.302

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-*bis*»*, inserire il seguente:*

«2-*bis.* 1. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

21.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero Il, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

21.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2"».

21.0.302

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma l, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera *a)*, le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera *b)*, le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4,5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

(*c)* l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"d-*sexies)* le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,' sono inserite le se-

guenti: ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica'.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

21.0.303

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "1 commi l e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa».

21.0.200

TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.249, sostituire il punto 11) lettera *b)* comma 6, con il seguente:

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie».

21.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche)

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente

ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto».

Art. 22.

22.200

PELINO

Sopprimere il comma 1.

22.201

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

22.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «l'identificazione in via indiretta del cliente,» *sopprimere la parola:* «anche».

22.203

PELINO

Al comma 1, dopo «l'identificazione in via indiretta del cliente,» *sopprimere la parola:* «anche».

Art. 23.

23.200

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

23.201

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *I)* della direttiva europea 2015/2366».

23.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera "L" della direttiva europea 2015/2366».

23.203

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 15 comma 6 del Decreto n.145 del 2006 sostituire le parole: "12,50" con le seguenti: "50"».

23.204

AMORUSO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» *sopprimere le seguenti:* «durante l'operazione di acquisto».

23.205

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» *sopprimere le seguenti:* «durante l'operazione di acquisto».

23.206

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1-bis, *dopo le parole:* «è messo nelle condizioni di conoscere» *sopprimere le seguenti:* «durante l'operazione di acquisto»

23.207

PELINO

Al comma 2, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» *sopprimere le seguenti:* «durante l'operazione di acquisto».

23.208

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1-bis, *dopo le parole:* «è messo nelle condizioni di conoscere» *sopprimere le seguenti:* «durante l'operazione di acquisto».

23.209

FABBRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366».

23.210

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis.* Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3 lettera «*l*» della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

ORDINE DEL GIORNO

G23.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

un emendamento approvato dalla 5ª commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;

in più, estende, dal1° luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante

su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

considerato inoltre che:

quanto premesso si aggiunge al mare magnum delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

impegna il governo:

a prevedere nell'annunciata riforma del sistema creditizio una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti assicurando, da un lato, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, e, dall'altro, la

previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

Art. 24.

24.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi l-bis e I-ter di cui al presente articolo».

24.200

SOLLO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

24.201

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis.* Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

Art. 25.

25.0.300

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

25.0.301

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo II-*bis.*

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-*bis.*

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di software o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di software o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "*device*": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "*marketplace"*: spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "*web banner"*: messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*ter.*

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketpIace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a:

costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-*quater*.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*quinquies.*

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno

l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-*sexies.*

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera *o)* del presente codice."».

Art. 27.

27.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) *dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis)*. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma l, lettera *a-bis)*, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

27.301

PELINO

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

27.302

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 giugno 2016».

27.303

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

27.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» *con le seguenti:* «1º gennaio 2017».

Art. 28.

28.300

GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 29 a 33.

28.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018»*, con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, con le seguenti:* «30 aprile 2019».

28.200

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

28.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018»*, con le parole:* «1º gennaio 2020».

28.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera *a)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

ORDINI DEL GIORNO

G28.200

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IV A, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di

cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

G28.201

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame, che interviene in materia di energia, reca un numero rilevante di articoli in cui si prevede l'adozione di provvedimenti a carico dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, necessari a garantire il funzionamento del sistema delineato dalla nuova disciplina introdotta nel corso dell'esame in sede referente,

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare la disciplina vigente delle autorità indipendenti, limitatamente all'ipotesi di mancato rispetto dei termini temporali ad essi concessi per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge a tutela degli interessi dei consumatori, procedure analoghe a quelle già previste dall'ordinamento per le pubbliche amministrazioni in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, adattandole alle specificità del settore e alla natura giuridica degli organismi indipendenti.

G28.202

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

gli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge vertono sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica;

tale transizione da un mercato energetico tutelato ad un mercato libero richiede meccanismi in grado di garantire la parte della domanda, ossia i consumatori, che presenta elementi di maggiore rigidità dovuti a ragioni anagrafiche o di scarsa propensione al cambiamento;

è necessario dunque prevedere misure che scongiurino pregiudizi economici ed assicurino consapevolezza nei clienti finali;

impegna il Governo:

a definire, con successivi interventi normativi, meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi avvenga nel rispetto del princìpio della pluralità di offerta, garantendo altresì gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

EMENDAMENTI

Art. 29.

29.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018»*, con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, con le seguenti:* «30 aprile 2019».

29.301

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018»*, con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

29.200

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «1º luglio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020»;

b) *sostituire le parole da:* «adotta disposizioni», *fino alla fine del comma con le seguenti:*, «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dispone l'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori

condizioni i clienti che al 1º gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.201

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

29.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018»*, con le parole:* «1º gennaio 2020».

29.203

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta»*, fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1º luglio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.204

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta»*, fino alla fine del comma con le seguenti:* «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale».

29.205

FABBRI, SCALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguarda ai clienti finali domestici e alle», *con le seguenti:* «, dalla medesima data di cui al periodo precedente, adotta disposizioni per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle», *e dopo le parole:* «10 milioni di euro» *inserire la seguente:* «temporaneamente».

29.206

FISSORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica»*, sopprimere le parole:* «o che non abbiano scelto il proprio fornitore».

29.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

Art. 30.

30.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2».

30.200

MANCUSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «per la loro pubblicazione nel portale», aggiungere le seguenti: «e ad aggiornarle tempestivamente, in modo che siano confrontabili con le altre offerte dal momento in cui sono rese operative sul mercato. Al fine di consentire l'effettiva confrontabilità delle offerte, il portale dovrà offrire all'utenza modelli di simulazione dei costi dei servizi di vendita, tramite i quali i consumatori, impostando i dati relativi ai propri consumi, ripartiti secondo le diverse fasce orarie, possano ottenere preventivi attendibili. Le simulazioni dovranno esplicitare gli effetti nel tempo delle offerte promozionali vincolate a determinati criteri di durata o altro obbligo a carico dell'utente. Le simulazioni dovranno altresì essere integrate con gli oneri relativi ai servizi di rete.»;

b) Al comma 1, alla fine del quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Comitato si riunisce su istanza motivata di uno dei suoi componenti.»;

c) Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono inviate periodicamente» con le parole: «sono tempestivamente inviate»;

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Confrontabilità delle offerte e tutela dei consumatori)».

30.201

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblicazione nel portale»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «contestualmente alla data di avvio dei contratti di somministrazione relativi alle utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione».

30.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

30.302

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza».

30.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente»*, con la parola:* «mensilmente».

30.303

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

Art. 31.

31.300

BONFRISCO, PERRONE AUGELLO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

31.301

LUCIDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

Art. 32.

32.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

32.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dello sviluppo economico», *alla fine del comma, con le seguenti:* «le scadenze di cui agli articoli 28 e 29 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2», *inserire le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

32.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica».

32.303

GIROTTO, CASTALDI

Al comma2, secondo periodo, sostituire le parole da: «Qualora su almeno uno degli indicatori» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma l del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungi mento di tutti gli indicatori di cui al comma l del presente articolo».

32.304

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per

il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1º gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento».

32.305

GIROTTO, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro i tre mesi» *con le seguenti:* «entro i nove mesi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole da:* «secondo meccanismi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio Di Maggior tutela».

Art. 33.

33.300

GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

Art. 34.

34.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato», *inserire le seguenti:* «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

34.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» *inserire le seguenti:* «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale,».

34.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

34.0.200

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consorti li costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Art. 36.

36.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» *inserire le seguenti:* «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

36.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

36.302

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», *inserire le seguenti:* «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

36.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese», *inserire le seguenti:* «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

36.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

36.200

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni

e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.201

MANCUSO

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo stabilisce altresì che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.204

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce le relative modalità applicative».

36.305

LUCIDI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-*ter*. Al fine di superare la condizione di precari età energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

36.202

RUVOLO, BARANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione delle spese per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, l'autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.203

RUVOLO, BARANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

ORDINI DEL GIORNO

G36.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

l'efficienza energetica e l'autoconsumo, dimensioni fondamentali nella gestione dell'energia, sono strettamente collegati alla convenienza per i cittadini che deriva dal risparmio energetico;

in tale contesto è evidente come, qualora le componenti di una bolletta risultino indipendenti dal consumo, lo stimolo al risparmio e all'autoconsumo cessi conseguentemente;

al fine di incentivare l'efficienza energetica e l'auto consumo è necessario ripartire in modo adeguato gli oneri fra componenti a consumo e componenti fisse;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente previsto, attraverso la Deliberazione n. 582 del 2015, lo spostamento integrale degli oneri di distribuzione da componente a consumo a componente fissa;

in particolare, risulta ridotta la convenienza economica degli interventi di efficienza energetica, premiando invece gli sprechi di energia e spostando in un momento di difficoltà risorse dai cittadini ai distributori, che operano in un regime di monopolio non concorrenziale;

è necessario che le scelte sulla politica energetica, così strettamente connessa con la materia ambientale, siano ricondotte nell'ambito di manovra del Governo, in modo che esso possa fare fronte a eventuali diminuzioni di gettito degli oneri in un quadro di garanzie per gli operatori e i cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi, che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione

e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), sia disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico;

a prevedere che tale rimodulazione avvenga soltanto in caso di necessità, ossia qualora l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema;

a prevedere un tetto massimo del 25 per cento per la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali.

G36.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

risulta necessario garantire tempestivamente l'applicazione di condizioni concorrenziali nel settore delle concessioni di distrubuzione dell'energia elettrica, stimolando gli operatori a prepararsi quanto prima a un prossimo confronto concorrenziale;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, l'anticipo al 31 dicembre 2022 della scadenza delle concessioni di distribuzione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

EMENDAMENTI

36.0.300
GIROTTO, CASTALDI, PICCOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano ema-

nate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

36.0.200
GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello Sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma l, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano ema-

nate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo.

Art. 37.

37.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

37.301

PELINO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-*bis*. Nei contratti di cui al comma l l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera *e)* e 26, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-*ter*. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-*quater*. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma 1-*ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-*quinquies*. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-*sexies*. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori».

37.302

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevante importo»*, con le seguenti:* «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

37.200

DI BIAGIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* «reali» *con la seguente:* «effettivi»;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* «reali» *con la seguente:* «effettivi» *e dopo le parole:* «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» *aggiungere le seguenti:* «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

37.303

GALIMBERTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rateizzazione»*, inserire la seguente:* «annuale».

37.304

PELINO, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

37.305

PELINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire le parole "con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale" con le seguenti: "senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali"».

37.306

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

37.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

37.307

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali».

37.308

PELINO, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cause»*, inserire la seguente:* «dolose».

37.309

GALIMBERTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

37.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei casi in cui sano coinvolti nuclei familiari in condizioni di significativo disagio economico secondo modalità e criteri definiti dall'Autorità stessa».

37.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'auto lettura

del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».

37.310

PELINO, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,».

37.312

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2 dopo le parole: «l'accessibilità», *inserire le seguenti:* «ai clienti finali» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

37.311

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

37.313

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'anda-

mento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, *online* o presso determinati punti vendita».

ORDINI DEL GIORNO

G37.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino in-

congruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G37.201

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 37 del presente disegno di legge verte sulle Disposizioni in materia di maxi bollette; sono migliaia i cittadini incolpevoli che, attualmente, si trovano nella condizione di dover corrispondere conguagli esorbitanti, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali;

molti cittadini hanno ricevuto infatti «maxi-bollette» di luce e gas conseguenti ad addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi: nella gran parte dei casi risultano infatti non considerate le letture dei contatori;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio 2015 ha comunicato l'avvio di quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico; tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a alcune condotte scorrette degli operatori: fatturazione su consumi presunti, mancata considerazione delle auto letture, fatturazione a conguaglio di importi significativi anche pluriennali, mancata registrazione dei pagamenti effettuati;

tali condizioni comportavo la messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco e il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;

la Camera dei deputati ha approvato in data 6 ottobre 2015 alcune mozioni volte d avviare una moratoria su tali conguagli;

mozioni che, ad oggi, non sono state minimamente recepite dal Governo;

impegna il Governo:

a prevedere, con futuri interventi normativi, nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, l'avvio di una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due

anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

EMENDAMENTI

37.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis.*

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

37.0.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

Art. 38.

38.300

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a ga-

rantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore».

38.200

Gianluca ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per disciplinare la prestazione, a carico degli utenti del servizio di trasporto, di idonee garanzie a copertura di tutti i corrispettivi del servizio di trasporto, ivi compresi gli oneri di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999».

38.201

MANCUSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.202

SCALIA, FABBRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, del

decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.0.200

GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. AI fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnova bile o anche di nuova costituzione"».

38.0.201

GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 38-*bis*.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. L'Articolo 9 comma 1 e l'Articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 sono sostituiti come di seguito:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

Art. 39.

39.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere il comma 3-quater.

39.300

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole da:* «agli impianti di potenza» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kw nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

39.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «tra 1 e 3 kw» *con le seguenti:* «tra 1 e 6 kw».

39.302

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «3 kw» *con le seguenti:* «20 kw».

39.303

GIROTTO, CASTALDI

Al comma1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

39.304

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*quater*»*, sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

39.201

DI BIAGIO, BERGER

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni»*con le seguenti:* «sei anni».

39.202

DI BIAGIO, BERGER

Al comma 2, sostituire le parole: «a partire dal 1º luglio 2016» *con le seguenti:* «a partire dall'1º gennaio 2016».

39.305

RUTA, MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

39.203

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, di utilizzare energia da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, disciplina le misure volte a definire criteri e modalità per la realizzazione e la gestione di un sistema di certificazione di origine per la fornitura di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili che gli operatori della vendita di energia elettrica sono tenuti ad offrire».

Art. 40.

40.300

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 5-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria»;

b) *al capoverso* «Art. 5-*ter*», *dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

40.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

40.0.301

GIROTTO, CASTALDI, PICCOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'arti-

colo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

Art. 41.

41.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

41.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo le parole:* «e misura dell'energia elettrica siano basate», *inserire la seguente:* «anche».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera b), *è soppressa.*

41.202
RUSSO

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnova bili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

41.203
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-*bis*. I provvedimenti, di cui al precedente comma 1, capoverso 2-*ter*, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.0.200
GIROTTO, CASTALDI,

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*

(Misure per garantire il regolare funzionamento dei mercati dell'energia dei servizi per il dispacciamento)

1. Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo di energia elettrica sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime a propria disposizione, nonché ad evitare strategie volte a trattenere l'offerta o la domanda, sia attraverso mancate offerte che attraverso offerte eccessivamente elevate per il mercato cui le medesime sono dirette, e comunque a conformare il proprio operato a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico diffida il soggetto interessato dalla reiterazione di tale comportamento. La violazione reiterata di uno o più degli obblighi di cui al comma 1, è punita dall'Autorità con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 3000 per ogni MWh di energia oggetto di dispacciamento nel corso dell'anno solare in cui si sono verificate le condotte contestate, e con la sanzione accessoria della sospensione dalla partecipazione ai mercati dell'e-

nergia, al mercato dei servizi per il dispacciamento e al mercato della capacità, per un periodo da sei mesi a dieci anni.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta ad effettuare con frequenza mensile una rilevazione dei prezzi formati sui mercati dell'energia e dei servizi per il dispacciamento al fine di verificare possibili anomalie relative alle condotte illecite di cui al comma 1.

4. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, le misure volte a consentire la partecipazione, a far data dallo gennaio 2017, della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento al mercato dei servizi per il dispacciamento, definendo criteri, requisiti e modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

41.0.201

GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*

(Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica)

1. Al fine di prevedere un sistema maggiormente competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, un decreto legislativo volto a disciplinare la possibilità di partecipare al sistema per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva anche alle fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, consentendo la partecipazione di aggregazioni di piccoli impianti da fonte non programmabile.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti

Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

Art. 42.

42.300

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma».

42.301

CIOFFI

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile».

42.302

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 3.

42.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso rappresenti almeno il 75 per cento dell'investimento complessivo».

42.303

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, dopo le parole: «anche da uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

42.201

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso sia la parte maggioritaria dell'investimento complessivo».

42.304

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti:* «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

42.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti:* «ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa, da ognuno dei partecipanti».

42.0.200

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto).

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le

disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

42.0.201

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende).

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

Art. 43.

43.300
DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

43.301
GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

43.302
GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» *con la seguente:* «sentita» *e sostituire le parole:* «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» *con le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

43.0.300
CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

Art. 44.

44.200

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate e procedono alla bonifica del sito».

44.300

PERRONE

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.301

PERRONE

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.302

PERRONE

Al comma 18 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.201

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, secondo periodo, premettere alle parole: «alla bonifica del sito in caso si accertata contaminazione»*, le parole:* « in ogni caso, decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, procedono alla rimozione delle strutture interrate e, ove necessario,».

44.202

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, ove l'area non sia stata riutilizzata, al fine di evitare ulteriori oneri per gli Enti proprietari dei luoghi e per la salvaguardia della salute pubblica, i soggetti di cui al precedente periodo procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in caso si accertata contaminazione, nella bonifica del sito».

44.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

18-*ter*. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-*bis*. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

ORDINI DEL GIORNO

G44.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, LIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico, l'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G44.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di pro-

prietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;

l'industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015» dell'lstat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in 27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IV A, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'lva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «*voluntary disclosure*», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito io sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria

dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;

l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale dì merce proveniente dal territorio comunitario;

l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità – ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno – nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un *plafond* destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico. provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.

PROPOSTA DI STRALCIO

Art. 45.

S45.200
MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI, MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

Art. 45.

45.300

MATTEOLI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

45.301

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) *e* b).

45.302

MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI, MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

45.303

NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

45.304

NUGNES

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» *con la seguente:* «costo».

ORDINI DEL GIORNO

G45.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il capo VI del presente Disegno di Legge è dedicato alla materia ambientale;

il settore agro alimentare è in significativa evoluzione, ed è uno degli ambiti che sta emergendo con maggiore impulso alla crisi economica con una crescita complessiva nel 2015 del 3,8 per cento e 4,1 per cento di occupati soltanto nel terzo trimestre, rivelandosi quale settore tra i più dinamici dell'economia nazionale;

è opportuno investire e incentivare questo settore così essenziale nel mercato del nostro paese;

impegna il governo:

a intervenire normativamente affinché le regioni, endestinino una percentuale della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali esclusivamente alla vendita di referenze agro alimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale, al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali.

G45.201

MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

gli articoli 45 e 46 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia ambientale;

considerato che:

lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU) rappresenta un problema ambientale di dimensioni rilevanti a causa della scarsa riciclabilità delle materie che lo compongono;

lo pneumatico è composto da materie che possono essere reimpiegate in nuovi processi produttivi;

al fine di prevenire la formazione di rifiuti, proteggere l'ambiente e ottimizzare il recupero di materia di pneumatici fuori uso,

impegna il Governo:

a definire, coerentemente con i principi dell'economia circolare, indirizzi e linee guida per l'individuazione di bonus ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, così come definiti dal Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale degli pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

EMENDAMENTI

45.0.300

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.» .

Art. 46.

46.300

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «anche nelle more», *con le seguenti:* «nel rispetto».

46.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo le parole: «e della tutela del territorio e del mare» *inserire le seguenti:* «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

46.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

46.202

FORMIGONI, MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

Art. 47.

47.200

MUCCHETTI

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 48.

48.300

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «che l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

48.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», *con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

48.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», *con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti *on-line*».

48.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana» *con le seguenti:* «gratuitamente».

48.303

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», *con le seguenti:* «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

48.304

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana», *con le seguenti:* «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 49.

49.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *con le seguenti:* «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento».

49.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al pro-

dotto. Sul medesimo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

49.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

49.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione».

49.0.300

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza

della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina"».

49.0.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

"Art. 117-*bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1*. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking*)*

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di .trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

49.0.203

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

Art. 51.

51.200

FABBRI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «corrispondenti a quelli richiesti» *con le seguenti:* «equivalenti a quelli della polizza offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ivass, con proprio provvedimento da assumere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i contenuti minimi del preventivo che dovranno essere presi in considerazione per valutare l'equivalenza di cui al comma 1. All'Ivass è inoltre deman-

dato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente articolo"».

51.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di promuovere il sostegno alla famiglia e le misure di contrasto alla denatalità, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Abi, provvede a disciplinare l'esonero totale o formule agevolate sulle polizze connesse o accessorie alla stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie sposate di cui almeno uno abbia meno di 30 anni e che siano entrambi cittadini italiani o di cui almeno uno dei due sia residente nel territorio italiano da almeno 10 anni».

ORDINE DEL GIORNO

G51.200

MANDELLI, PELINO, MUNERATO, RIZZOTTI, SERAFINI, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRÒ, SCOMA

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», disciplina le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;

occorrerebbe introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 17, norme per la prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere:

– il divieto per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare;

– il divieto ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi;

– il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole;

– a tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, il divieto della diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di interme-

diazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

– una sanzione amministrativa per chiunque contravviene a tali divieti.

EMENDAMENTI

Art. 51.

51.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis.*

(Attribuzione di rating *alle banche)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoni ali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

51.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

51.0.200

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobi-

liare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermedi azione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle Imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

51.0.201

ZELLER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-*bis*.

1. Le banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si considerano banche a carattere regionale come disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234».

Art. 52.

52.300

De Petris, Cervellini, Petraglia, De Cristofaro, Barozzino, Bocchino, Campanella, Mineo

Sopprimere il comma 2.

52.301

Gibiino, Pelino, Sciascia, Messina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato».

52.302

Gibiino, Pelino, Sciascia, Messina

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato».

52.303

Galimberti, Pelino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un

importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.304

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.305

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) *sostituire le parole:* «quattro canoni mensili anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili».

52.200

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

52.201

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* « quindici»*, la parola:* «due» *con la seguente:* «cinque» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «quindici»;

b) *sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

52.202

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola:* «due» *con la seguente:* «cinque» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «quindici».

52.306

CASTALDI, GIROTTO

Al comma2, sostituire la parola: «sei»*, con la seguente:* «dodici»*, la parola* «due»*, con la seguente:* «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» *con la seguente:* «otto».

52.307

GALIMBERTI, PELINO

Al comma2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.308

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.203

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.309

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

52.310

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile».

52.204

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente».

52.311

GIROTTO, CASTALDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il

concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore».

52.312

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto»*, fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente».

52.313

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 4, sostituire le parole: «tre operatori esperti» *con le seguenti:* «dieci operatori esperti».

52.314

PELINO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

52.315

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

52.316

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: «celerità» *con le seguenti:* «diligenza, correttezza».

52.317

GALIMBERTI, PELINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*».

52.318

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene».

52.319

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafi ci, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro».

52.0.300

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

52.0.301

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni anni comprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive

della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

52.0.302

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

52.0.303

ENDRIZZI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. «RID» veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma l è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma l non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

52.0.304

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo l 28-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

Art. 53.

53.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53 – *1.* Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

53.301

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) all'articolo 4:

1) al comma l, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo l, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari";

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

53.302

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). – 1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da. soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

j) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

I) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 200 l, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma l non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

53.304

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Agli avvocati che esercitano la pro-

fessione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

53.305

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 2, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

53.306

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

53.307

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multi disciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo l, comma 3. Tali società non pos-

sono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

53.308

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis)* è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

53.309

FORNARO, BORIOLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

53.310

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «soltanto da soci professionisti», *inserire le seguenti:* «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

53.311

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «Art. 4-*bis*», *comma 3, sostituire le parole da:* «, i quali assicurano» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o al-

tro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

53.312

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

53.314

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

53.315

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

53.316

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

53.317

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

Art. 54.

54.300

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis)* è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «63»*, alla lettera* a)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

54.400

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.304

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.305

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.306

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione»*, inserire le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.307

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione,»*, inserire le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

54.200

GAMBARO

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parale:* «tenendo conto della popolazione» *inserire le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.308

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «1»*, sostituire le parole:* «5.000 abitanti»*, con le seguenti:* «3.500 abitanti».

54.312

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un

unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) *con la seguente:* «c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.313

SUSTA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

– alla lettera *b)*, sostituire le parole da: «Il notaio» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

– sostituire la lettera *c)* con la seguente: «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato;

– alla lettera *d)*, capoverso «Art. 82», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

54.314

CRIMI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera *b)*, nel primo periodo, dopo le parole: «se tale distretto comprende più regioni», aggiungere le seguenti: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera *c)*, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-*bis)*, capoverso «Art. 82», comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

54.315

CRIMI

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1, lettera* b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) *al numero 2, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

54.316

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

54.317

CRIMI

Al comma 3, lettera d)*, capoverso* «Art. 82»*, nel comma 1, sostituire le parole da:* «della regione» *fino a:* «se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale».

54.309

PELINO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-*ter.* All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.309a

PELINO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis)* è soppressa.

3-*ter.* All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.310

PELINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Alla lettera *b-bis)* dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

54.311

BARANI

Dopo il comma 3,inserire il seguente:

«3-*bis.* I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'ac-

cesso non comporta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

54.201

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

6-*ter*. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi«.

6-*quater*. Al termine della pratica notarile di cui al comma 6-*bis* e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34º anno di età.

6-*quinquies.* L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 6-*bis* ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

6-*sexies*. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente. costituisce titolo di precedenza nella

formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto Il novembre, n. 2395"».

54.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis)* è soppressa.

6-*ter*. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.203

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, atte stazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di

parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

54.0.200

FINOCCHIARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.300

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

54.0.301

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudizi aria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in

funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati".

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

54.0.302

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito internet, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "*server"* ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "*client"*, che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) internet service provider (ISP) ovvero "provider" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi internet, l'accesso a internet e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. - *(Atto costitutivo delle associazioni virtuali).* – La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell'ISP, che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero,

per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo internet dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

54.0.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo,

della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma l, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

54.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete)

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "reti di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di rete";

b) al comma 4-*ter* dopo le parole: "di rete più imprenditori" sono aggiunte le seguenti: "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-*ter* le parole: "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-*ter* dopo le parole: "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le seguenti: "e/o professione";

e) al comma 4-*ter* dopo le parole: "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-*ter* dopo le parole: "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le seguenti "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-*ter* dopo le parole: "anche individuali," sono aggiunte le seguenti: "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-*quinquies* le parole: "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

Art. 55.

55.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

55.301
MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere l'articolo.

55.302
CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

55.200
DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

55.303
MARGIOTTA, COLLINA FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - *(Svolgimento di attività professionali in forma associata). – 1.* In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.304

PELINO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 55. - *(Svolgimento di attività professionali informa associata). – 1.* In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati-e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di Ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.201

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I Titolo VI del libro V del codice civile, a condizioni che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti al comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)* nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 9 aprile 2013, n. 34».

55.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

55.305

SCALIA, SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel te-

sto risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo:

"Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie Di Maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"b-*bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

55.306

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico

in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

55.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

55.0.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

Art. 56.

56.200
DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

56.300
BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.301
BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.302
MANCUSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti:

"i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera *a-ter)* è soppressa.

56.202

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 2.

56.203

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è abrogato».

56.0.300

PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più effi-

cace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. -- *(Esercizio abusivo di una professione).* – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

56.0.301

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati«;

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

56.0.302
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché

in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo l, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annulllabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economica-

mente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n.150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempi menti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

56.0.303

FORNARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.305

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

Art. 57.

57.300

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

57.200

FABBRI

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui» *con le seguenti:* «nelle cui strutture».

57.201

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il direttore sanitario» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

57.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

57.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

57.302

VALDINOSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

57.303

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera *b)* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa».

57.203

VALDINOSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 è obbligatoria l'esposizione nelle sale d'attesa dell'organigramma della struttura con individuazione dei soggetti responsabili e degli operatori addetti, con i relativi titoli e qualifiche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «e 3»*, con le seguenti:* «, 3 e 3-*bis*».

57.204

BARANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.205

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«5. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.206

MARINELLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile, le relative qualifiche e i titoli di tutti gli addetti operanti nella struttura . L'organigramma è vidimato dalle autorità competenti che sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 4000 ai 7000 euro».

57.0.200

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e succo modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34.

3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

57.0.201

BARANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente*

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge 409/85 e successive modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo l0 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34. 3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. 4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

57.0.202

GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 57-*bis*.

(Obbligo di esposizione dell'organigramma)

1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutti gli studi professionali privati e negli ambulatori che esercitano l'attività odontoiatrica ai sensi dell'articolo 57 è fatto obbligo di esposizione dell'organigramma della struttura.

2. L'organigramma deve indicare il direttore sanitario responsabile, gli addetti operanti nella struttura, con le relative qualifiche, titoli, mansioni ed eventuali deleghe.

3. L'organigramma deve essere contenuto in specifici cartelli esposti nelle sale d'attesa delle strutture di cui al comma 1 e recare apposita vidimazione, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 57

4. Responsabili dell'obbligo di esposizione dell'organigramma sono il titolare dello studio professionale o il direttore sanitario delle società di cui all'articolo 57

5. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da euro 4000 ad euro 7000».

Art. 58.

58.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

58.301

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

58.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 58. - *(Vendita dei medicinali di fascia C). – 1.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.303

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere i commi 1 e 4.

58.304

MARGIOTTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) La lettera *b)* del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera *c)* del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-*bis* è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

58.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

58.306

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo Il del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n.27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera *c)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

58.200

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b) *in fine aggiungere le seguenti parole:* «, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alle lettere *b)* e *c)* quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «Art. 1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

58.310

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «1.»*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

58.308

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a), *capoverso* «Art. 1.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso

del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.309

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «1.»*, aggiungere, in fine, il seguente il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.311

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo lo lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma l, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona"».

58.312

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma l è inserito il seguente:

"1-*bis.* Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENP AF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

58.313

FAVERO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.314

PELINO, PERRONE, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 2, primo periodo, le parole: "di una farmacia" sono sostituite con le seguenti: "di farmacie"».

58.318

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma l, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) con l'esercizio della professione medica."».

58.315

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma l, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge

2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.316

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

58.317

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma l è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma l si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

58.319

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.

475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

58.320

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della produzione» *inserire le seguenti:* «, distribuzione, intermediazione» *e dopo le parole:* «l'esercizio della professione medica» *inserire il seguente periodo:* «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

58.321

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «nel settore della produzione» *inserire la seguente:* «intermediazione».

58.201

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-*bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

58.322

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.323

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi in tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Nelle società di cui al comma l con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società alfine di acquisire il relativo parere vincolante"».

58.325

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.326

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. AI fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

58.327

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.328

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.329

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*d)* Al comma 4-*bis*, le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata"».

58.330

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis)* al comma 9 le parole: "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo arti-

colo 8" e le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

58.331

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.332

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

58.345

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2.

58.347

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della me-

desima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

58.346

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «tre per cento».

58.348

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

58.349

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

58.350

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

58.203

CASTALDI, GAETTI, GIROTTO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

58.204

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «possono controllare» *fino a*: «provincia autonoma» *con le seguenti:* «sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2013 n. 34».

58.205

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 2 dopo le parole: «possono controllare» *inserire la seguente:* «complessivamente».

58.206

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» *fino a:* «provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più di mille farmacie sul territorio nazionale».

58.207

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» *fino a:* «provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.208

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» *fino a:* «provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.209

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «due per cento».

58.210

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

58.211

DI BIAGIO

Al comma 2, sostituire le parole: «per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

58.212

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire il le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

58.213

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 sostituire il termine: «venti» *con la parola:* «quindici».

58.214

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, sostituire le parole: «della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «del medesimo comune».

58.202

SCALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, lettera *a)*, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui al medesimo comma 1, lettere *b)* e *c)*, quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.215

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non più del dieci per cento su base nazionale».

58.333

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

58.216

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Provincie autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

58.217

RUVOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* All'articolo l, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, o le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno"».

58.218

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.334

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere il comma 5.

58.335

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Al comma 5, capoverso «2-*bis*», *dopo le parole:* «possibilità di trasferimento», *inserire le seguenti:* «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

58.336

SCAVONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

58.337

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 68, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse"».

58.338

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.339

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.340

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

58.341

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.342

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo Il, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tra-

mite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

58.343

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, VALDINOSI, CIOFFI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

58.344

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

58.219

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

58.220
BARANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della Legge 8 Marzo 1968, n. 221».

ORDINI DEL GIORNO

G58.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria;

il veterinario risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente;

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi la possibilità che, ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile possa sotto la sua diretta responsabilità e al fine

di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale o, in mancanza di esso, con un medicinale autorizzato per l'uso umano oppure con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione e, ove tali medicinali non siano disponibili, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico veterinaria.

G58.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»,

premesso che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il settore delle parafarmacie subisce da molti anni discriminazioni pesanti a favore delle farmacie tradizionali, penalizzando sia i farmacisti titolari di parafarmacie che gli interessi dei cittadini;

la normativa, ad esempio, esclude attualmente per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta, a carico esclusivo del cittadino; la classe dei farmaci di fascia C comprende circa 3.800 medicinali, una quota importante del mercato farmaceutico italiano;

favorire l'attività delle farmacie consente una attività concorrenziale a beneficio del cittadino, comportando una sensibile diminuzione del prezzo del farmaco;

data l'attuale impossibilità per i titolari di parafarmacie di operare correttamente nel mercato, è necessario che l'attività e l'esperienza sinora maturate vengano riconosciute ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche;

impegna il Governo

a prevedere, con futuri interventi normativi la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità

dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici».

G58.202
BUEMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2085-A,

impegna il Governo:

a prevedere in via sperimentale, per il biennio 2017-2018, l'assegnazione di nuove farmacie in deroga rispetto alla distribuzione territoriale delle farmacie, secondo un piano di assegnazione mediante concorso riservato. Per l'apertura di nuove farmacie, i requisiti del concorso riservato dovranno contemplare:

a) la prestazione di una cauzione, posta a garanzia della corretta gestione, e fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale;

b) la dimostrazione che, alla data della domanda, il candidato dispone di locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve;

c) il possesso, in capo al farmacista che si candidi alla titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, unitamente all'aver maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) l'impegno che, in caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore sia sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale».

EMENDAMENTI

58.0.300

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

58.0.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

58.0.308

SUSTA, ICHINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 16 novembre 2001, n. 405," sono inserite le seguenti parole: "di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale".

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogati».

58.0.302

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista

alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.303

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.304

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, DE PIETRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

*(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto "*patent linkage*")*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

58.0.306

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni" sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-*bis* è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata"».

58.0.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

58.0.200
RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. Dal 1º gennaio 2017, è avviata la pregressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

58.0.201
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farma-

cisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.0.202

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma 1, dopo le parole: "di ruolo" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno" e al secondo comma dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno".

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella lettera *c)* dopo le parole: "rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno"».

58.0.203

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. L'incompatibilità prevista per il collaboratore di farmacia dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, non si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.204
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

1. L'incompatibilità prevista dal comma 1 lettera *c)* dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni non si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.205
DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto)

1. All'articolo 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

Art. 59.

59.0.200
MANDELLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 100, comma l-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006,. n. 219, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"Tali soggetti nell'esercizio contemporaneo delle attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e di gestione della farmacia devono ga-

rantire la separazione delle due attività anche attraverso la conservazione dei medicinali in magazzini separati e l'utilizzo di distinti codici identificativi che tracciano il relativo cambiamento del titolo di possesso"».

Art. 60.

60.300

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

60.301

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,»*, inserire le seguenti:* «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

60.302

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

Art. 61.

61.300
FISSORE, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

61.0.300
BOCCA, DI BIAGIO, PELINO, FABBRI, PERRONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 del-

l'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle contro indicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

61.0.301

BOCCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

61.0.302

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis.*

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

Art. 63.

63.300

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

63.301

LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso»*, con le seguenti:* «ricevere il rimborso richiesto».

Art. 64.

64.300

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,»*, aggiungere le seguenti:* «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

64.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

64.302

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma l-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo Il, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del ter-

ritorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 71-*bis*.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. – *(Servizi tecnologici per la mobilità). – 1.* Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

64.0.303

TAVERNA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per s*martphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

64.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.64.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t)*, è aggiunta la seguente:

"*t-bis)* prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 20 14/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI».

64.0.305

PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.306

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.307

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:
«Capo XI
ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA LEGALITÀ
E LA CONCORRENZA

Art. 53.

(Applicazione del rating *di legalità)*

1. All'articolo 5-*ter*, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni"».

64.0.308

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis.*

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b)*, le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c)*, le parole: "due servizi" sono sostituite dalle seguenti: "un servizio" e le parole: "da 0;40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d)*, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

Art. 65.

65.0.200

COMPAGNONE, SCAVONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis.*

(Modifiche al Codice dei beni Culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "carattere di" inserire la seguente: "eccezionale" e sopprimere le parole: "e di pregio";

b) all'articolo 68 comma 2 sostituire le parole: "dall'avvenuta presentazione della cosa" con le seguenti: "dalla presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo";

c) all'allegato A lettera *b)* punto 4 sostituire le parole: "46.598,00" con la seguente: "74.895,00"».

Art. 67.

67.0.200

CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 67-*bis*.

(Semplificazioni in materia di vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse"».

Art. 68.

68.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

68.201

ANITORI

Sopprimere l'articolo.

68.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, DIVINA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

68.203

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI

Sopprimere l'articolo.

68.204

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 1.

68.205

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera a), *punto 2).*

68.206

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «settanta» *con la seguente:* «quarantacinque».

68.207

MONTEVECCHI, CASTALDI, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *a)*, numero 2, capoverso «5.», sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;

2) sopprimere la lettera *b)*;

3) sopprimere la lettera *c)*;

4) sopprimere la lettera *e)*;

5) alla lettera *g)*, sopprimere il numero 1);

6) alla lettera *g)*, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e»;

7) alla lettera *g)*, numero 3), capoverso «4», alla lettera *b)*, sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;

8) sopprimere la lettera 1);

b) *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «devono attenersi per la valutazione», *con le seguenti*: «devono attenersi per contribuire all'attestazione di valore e per la valutazione».

68.208

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

68.209

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

68.210

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e), *punto 1).*

68.211

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e), *punto 2).*

68.212

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), *punto 1).*

68.213

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), *punto 2).*

68.214

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera g), *punto 3).*

68.215

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera h), *punto 1).*

68.216

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera h), *punto 2).*

68.217

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

68.218

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

68.219

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2.

68.220

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2, lettera a).

68.221

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 2, lettera b).

ORDINE DEL GIORNO

G68.200
LANZILLOTTA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 68, introdotto in Commissione, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio introducendo alcune semplificazioni delle procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato;

le innovazioni introdotte, pur positive, non raggiungono tuttavia l'obiettivo di equiparare le regole vigenti per gli operatori all'interno del mercato unico europeo, confermando la distanza tra l'ordinamento italiano ed altri ordinamenti europei (in particolare Francia e Gran Bretagna) e posizionando ancora gli operatori italiani in posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei;

le soglie di valore per la circolazione dei beni culturali all'interno dell'Unione come da Regolamento (CE) n. 116 del 2009, ovvero le soglie sotto le quali non è necessario che un'opera sia vagliata dalla Soprintendenza ai fini di esportazione, sono infatti di 15.000 euro per le fotografie e i mosaici, di 30.000 euro per gli acquarelli, di 50.000 euro per i libri, statue, collezioni, mezzi di trasporto e di 150.000 euro per i quadri, mentre l'articolo 68 inserisce una soglia di valore unica di 13.500 euro;

la soglia di valore unica rischia di ingolfare le Soprintendenze, determinando pesanti ritardi nel rilascio dei permessi di esportazione dovuti al fatto che oggetti di scarso valore vengono assoggettati allo stesso processo di oggetti di valore inestimabile, e rischia di creare un circuito illegale delle opere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ferma restando la necessità di tutelare il patrimonio artistico nazionale, di migliorare l'efficacia delle norme in materia di circolazione dei beni culturali allineando le soglie di valore previste nell'ordinamento italiano a quelle esistenti negli altri paesi europei.

EMENDAMENTI

Art. 69.

69.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, capoverso comma 1, la cifra: «quattrocentonovantadue» *è sostituita dalla seguente:* «duecentocinquanta».

69.300

GALIMBERTI

Al comma 1, nel capoverso «1» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola* «quattrocentonovantadue» *con la seguente:* «cinquecento»;

b) *sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «cinquanta»;

c) *sopprimere le parole da:* «Tali valori» *a:* «interno lordo».

69.301

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «1», *sostituire le parole:* «trenta milioni» *con le seguenti:* «dieci milioni».

Art. 71.

71.200
CASTALDI, CRIMI, GIROTTO

Sopprimere l'articolo.

71.201
CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:* «*a-bis)* mantenere il regime autorizzatorio per gli autoservizi pubblici non di linea che effettuano servizio pubblico;».

71.202
CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71.203
CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), *premettere le seguenti parole:* «fermo restando gli obblighi di servizio pubblico già previsti dalla disciplina vigente per gli autoservizi pubblici non di linea,».

71.300
GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecno-

logia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

71.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.204

CERVELLINI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* «la concorrenza», *inserire le seguenti:* tutelando altresì i diritti dei lavoratori attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro».

71.303

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.305

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, lettera f)*, dopo la parola:* «abusivismo»*, inserire le seguenti:* «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al 31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2017."

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al 31 dicembre 2017».

71.207

MARINELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.208

FABBRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.209

BARANI

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi del comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino all'adozione del decreto legislativo previsto nello stesso comma 1 ovvero sino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo».

ORDINE DEL GIORNO

G71.200

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 71 del presente disegno di legge concerne una Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea;

pur apprezzando l'intento di favorire la concorrenza nel settore a beneficio dei cittadini, risulta necessario garantire coloro che attualmente lavorano nel comparto da possibili danni, in un contesto di profonda crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo

a prevedere, con interventi normativi, una vigilanza e misure volte a scongiurare possibili ricadute su i livelli occupazionali e salariali del settore.

EMENDAMENTI

Art. 72.

72.200

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Al comma 1, capoverso «3-*bis*», *sopprimere le seguenti parole:* «esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

72.201

PERRONE

Al comma 1, capoverso «3-*bis*» *dopo le parole:* «Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare» *inserire le seguenti:* «per un periodo massimo di 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare e per non più del 30 per cento del proprio parco rotabile» *e dopo le parole:* «i veicoli» *inserire le seguenti:* «immatricolati in servizio di noleggio con conducente».

Art. 73.

73.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «è delegato ad adottare»*, con la seguente:* «adotta» *e le parole:* «decreti legislativi»*, con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

73.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 1, alinea dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare»*, inserire le seguenti:* «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

73.302

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «di persone»*, inserire le seguenti:* «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

73.303

PELINO, PICCOLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «persone o cose,»*, inserire le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» *con le seguenti:* «garantire la piena

portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-*ter* comma 1, lettera *b)*, e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare».

73.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, sostituire la parola:* «civili» *con le parole:* «amministrativi e giudiziari».

73.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti l'IVASS» *inserire le seguenti:* «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

73.306

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri.

Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» *fino a:* «*smart city*» *con le seguenti:* «lo sviluppo delle *smart city* e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

ORDINE DEL GIORNO

G73.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 73 del Disegno di Legge verte su una Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*;

l'articolo tratta anche della questione delle cosiddette scatole nere, strumenti indubbiamente utili per accertare le dinamiche dei sinistri;

è evidente, tuttavia, il rischio che tale disposizione venga a gravare unicamente sui clienti e i nuclei familiari, costringendo li a sostenere una spesa, anche importante, in un momento di crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo:

a vigilare affinché che i costi relativi alle «scatole nere» quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti, ovvero scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative attraverso ingiustificati aumenti di prezzo.

EMENDAMENTI

Art. 74.

74.300

GALIMBERTI

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» *inserire le seguenti:* «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

74.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al ,comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» *inserire le seguenti:* «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» *e dopo le parole:* «delle Autorità Portuali,» *inserire le seguenti:* «con gli interporti,».

74.302

MANDELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

74.303
GALIMBERTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.».

€ 17,40

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
19 settembre 2016
N. 1 – ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTO

Art. 54.

54.400

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

Tip. Senato

€ 1,00

1.2.7. Testo 1 (ANNESSO II)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
27 settembre 2016
N. 1 – ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTI

Art. 54.

54.400

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

Tip. Senato

54.0.450 (*già* 42.0.200)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

54.0.451 (*già* 42.0.201)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

€ 1,00

1.2.8. Testo 1 (ANNESSO III)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
19 aprile 2017
N. 1 – ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.0.200
TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera *b)* comma 6, con il seguente:

"11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476,

Tip. Senato

primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

Art. 24.

24.300 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma l, del predetto regolamento.

1-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

Art. 39.

39.305

RUTA, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

Art. 54.

54.400

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.312

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) *con la seguente:* «c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.400a

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di eser-

cizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

54.0.200

FINOCCHIARO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.450 (*già* 42.0.200)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

54.0.451 (*già* 42.0.201)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

Art. 56.

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*. – *1*. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive

modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

Art. 64.

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis.*

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo Il, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 71-*bis*.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. – *(Servizi tecnologici per la mobilità). – 1.* Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti

titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302
BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

Art. 68.

68.450 (*già* 56.200)
DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 71.

71.301
BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302
BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la deter-

minazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al31 dicembre 2017".

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-

legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al31 dicembre 2017».

€ 1,00

1.2.9. Testo 1 (ANNESSO IV)

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
2 maggio 2017
N. 1 – ANNESSO IV

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12.

G12.203 (*già* em. 12.203)

PUPPATO, MORGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2085-A,

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, entro brevi termini e al primo provvedimento utile, le problematiche di cui all'emendamento 12.203.

Tip. Senato

EMENDAMENTI

Art. 21.

21.0.200

TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera *b)* comma 6, con il seguente:

"11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

Art. 24.

24.300 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma l, del predetto regolamento.

1-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

Art. 39.

39.305

RUTA, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

Art. 54.

54.400
FINOCCHIARO
Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.312
FINOCCHIARO
Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) *con la seguente:* «c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. – 1. Sono permesse asso-

ciazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.400a

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

54.0.200

FINOCCHIARO

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non

sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.450 (*già* 42.0.200)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis.*

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

54.0.451 (*già* 42.0.201)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

Art. 55.

55.0.301

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

Art. 56.

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*. – *1*. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

Art. 64.

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo Il, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 71-*bis.*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis. – (Servizi tecnologici per la mobilità). – 1.* Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302
BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis*.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

Art. 68.

68.450 (*già* 56.200)
DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

Art. 71.

71.301
BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «promuovere la concorrenza», *con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, infine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al31 dicembre 2017".

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al31 dicembre 2017».

€ 1,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	(sui lavori della Commissione)
N. 175 (pom.) 14 ottobre 2015	
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	in sede referente
N. 178 (pom.) 21 ottobre 2015	(proposto ciclo di audizioni)
N. 179 (pom.) 22 ottobre 2015	(Pubblicazione documenti acquisiti)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	(sui lavori della Commissione)
N. 180 (pom.) 27 ottobre 2015	(Stabilito ciclo di audizioni informali)
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	in sede referente
N. 91 (pom.) 28 ottobre 2015	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 181 (pom.) 28 ottobre 2015	(rinvio dell'esame) (inizio di un ciclo di audizioni)
N. 92 (ant.) 29 ottobre 2015	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	

N. 94 (ant.) Audizioni informali
10 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 95 (pom.) Audizioni informali
10 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 96 (ant.) Audizioni informali
11 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 97 (pom.) Audizioni informali
11 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 98 (ant.) Audizioni informali
12 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 99 (ant.) Audizioni informali
17 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 100 (pom.) Audizioni informali
17 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 101 (nott.) Audizioni informali
17 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 102 (ant.) Audizioni informali
18 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 103 (pom.) Audizioni informali
18 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 104 (ant.) Audizioni informali
19 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 105 (ant.) Audizioni informali
24 novembre 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 106 (pom.) Audizioni
24 novembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 107 (ant.) Audizioni
25 novembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 108 (pom.) Audizioni
25 novembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 109 (pom.) Audizione
26 novembre 2015 informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 110 (ant.) Audizione
1 dicembre 2015 informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 111 (pom.) Audizione
1 dicembre 2015 informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 112 (ant.) Audizioni
2 dicembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 113 (pom.) Audizioni
2 dicembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 114 (ant.) Audizioni
9 dicembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 115 (pom.) (Audizioni
9 dicembre 2015 informali)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 116 (nott.) Audizioni
9 dicembre 2015 informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 117 (ant.) Audizione
10 dicembre 2015 informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 194 (pom.) 10 dicembre 2015	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 18 dicembre 2015 alle ore 12:00 (concluso ciclo di audizioni informali)
N. 195 (pom.) 15 dicembre 2015	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 11 gennaio 2016 alle ore 12:00
N. 199 (ant.) 19 gennaio 2016	Testo di emendamenti e odg allegato al resoconto
N. 201 (ant.) 27 gennaio 2016	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 202 (pom.) 28 gennaio 2016	Testo di odg allegato al resoconto
N. 203 (pom.) 2 febbraio 2016	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 204 (pom.) 3 febbraio 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti
N. 205 (ant.) 10 febbraio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 206 (pom.) 10 febbraio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto.

N. 207 (ant.) 11 febbraio 2016	Approvati emendamenti Testo emendamenti e odg allegato al resoconto
N. 208 (pom.) 16 febbraio 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti e odg
N. 209 (ant.) 17 febbraio 2016	
N. 210 (ant.) 18 febbraio 2016	Testo di emendamenti pubblicato in allegato al resoconto
N. 212 (pom.) 24 febbraio 2016	
N. 213 (pom.) 1 marzo 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 214 (pom.) 2 marzo 2016	Approvati emendamenti
N. 215 (ant.) 3 marzo 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto

N. 216 (pom.) 8 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori in corso di presentazione: 11/03/2016 h. 12. Approvati emendamenti Preannunciata presentazione nuovi emendamenti dei relatori. Testo di emendamenti e ordine del giorno allegato al resoconto
N. 217 (pom.) 9 marzo 2016	Nuovo termine per la presentazione dei subemendamenti a emend. dei relatori: 14/3/2016 h. 12. Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 218 (pom.) 15 marzo 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 219 (pom.) 16 marzo 2016	Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emend. dei relatori in corso di presentazione: 22/3/2016 h. 12.

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 220 (pom.) 17 marzo 2016	Sull'esame del ddl

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 220 (pom.) 17 marzo 2016	Presentati emendamenti di relatori e governo. Fissato termine per la presentazione di emendamenti: 22/3/2016 h. 12. Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 221 (ant.) 22 marzo 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti. Fissato termine subemendamenti ad emendamento del Governo: 23/3/2016, h. 18
N. 222 (ant.) 23 marzo 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 223 (pom.) 30 marzo 2016	(Emendamenti allegati al resoconto)
N. 225 (pom.) 31 marzo 2016	Approvati emendamenti Allegato al resoconto testo emendamenti dei relatori. Fissato termine subemendamenti agli emendamenti: 4/4/2016, h. 12
N. 226 (pom.) 5 aprile 2016	Allegato al resoconto testo emendamenti

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 227 (pom.)
12 aprile 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 232 (pom.) 27 aprile 2016	Emendamento allegato al resoconto

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 234 (pom.)
4 maggio 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 235 (ant.)
5 maggio 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 237 (pom.)
11 maggio 2016

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

N. 239 (pom.)
18 maggio 2016

N. 240 (pom.) 24 maggio 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 241 (pom.) 25 maggio 2016	Fissato termine subemendamenti agli emendamenti dei relatori: 9/6/2016, h. 12. Approvati emendamenti
N. 243 (ant.) 8 giugno 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto

N. 244 (pom.) 8 giugno 2016	Presentata riformulazione emendamento relatori (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 14/06/2016 h. 12. Approvati emendamenti Testo emendamento e ordine del giorno allegato al resoconto
N. 246 (pom.) 21 giugno 2016	Fissato termine subemendamenti ad emendamento dei relatori: 24/6/2016, h. 14. Approvati emendamenti Testo odg ed emendamenti allegato al resoconto
N. 248 (pom.) 22 giugno 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 249 (pom.) 28 giugno 2016	Approvati emendamenti Testo di ordini del giorno ed emendamenti allegato al resoconto

N. 251 (pom.) 5 luglio 2016	Presentata riformulazione di emendamento dei relatori (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 6/7/2016 h. 12..
N. 252 (pom.) 6 luglio 2016	Testo di emendamenti e ordini del giorno allegato al resoconto
N. 253 (ant.) 7 luglio 2016	
N. 254 (pom.) 12 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di ordini del giorno ed emendamenti allegato al resoconto
N. 256 (pom.) 13 luglio 2016	Approvati emendamenti
N. 257 (ant.) 14 luglio 2016	Presentati emendamenti dei relatori. Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 18/7/2016, h. 10.. Testo emendamenti allegato al resoconto

N. 258 (pom.) 19 luglio 2016	Presentata riformulazione di emendamento del relatore (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 19/7/2016, h. 18. Approvati emendamenti Testo di ordini del giorno ed emendamenti allegato al resoconto
N. 259 (ant.) 20 luglio 2016	Testo dei subemendamenti e odg allegato al resoconto
N. 260 (pom.) 20 luglio 2016	Testo di ordine del giorno allegato al resoconto
N. 261 (pom.) 26 luglio 2016	(rinvio dell'esame)
N. 262 (pom.) 27 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di ordine del giorno ed emendamenti allegato al resoconto
N. 263 (pom.) 1 agosto 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamento allegato al resoconto
N. 264 (ant.) 2 agosto 2016	Approvati emendamenti
N. 265 (pom.) 2 agosto 2016	Approvati emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato: e coordinamento formale

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 308 (pom.)	Sulla discussione
22 febbraio 2017	del ddl

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2015
175ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi (n. 611)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 54)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra brevemente una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto, che accoglie alcune osservazioni emerse dal dibattito.

Il PRESIDENTE informa che il Governo, che non è potuto intervenire in seduta con un proprio rappresentante, ha comunque comunicato per le vie brevi il proprio orientamento favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, come integrata.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione alternativa, pubblicata in allegato.

In particolare si sofferma sulla opportunità di non escludere dal meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), come invece previsto dalla proposta del Ministero dello sviluppo economico, tutti gli interventi per cui è contemplata la detrazione fiscale.

Ritiene poi errata l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Ricorda in proposito le direttive 2012/27/EU e 2010/31/EU, secondo le quali l'utilizzo di fonti rinnovabili per l'autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica.

Non condivide inoltre la decisione del Ministero di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati e di escludere dal meccanismo dei certificati bianchi - aspetto sul quale si erano espressi contrariamente anche l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) e Confindustria - gli interventi nel settore civile.

In conclusione, ritiene che la proposta del Ministero dello sviluppo economico aumenti i costi energetici per le persone a reddito più basso, scoraggi la diminuzione dei consumi, sostenga indirettamente i consumi di energia da fonte fossile e renda più complicato e aleatorio il sistema di incentivi in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette ai voti la nuova proposta di risoluzione presentata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, si intenderà preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Girotto ed altri. La nuova proposta del relatore, posta ai voti, risulta approvata; resta pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di risoluzione presentata dal senatore Girotto e altri.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per sollecitare l'espressione del parere sul disegno di legge n. 1728, in materia di biodiversità agraria e alimentare, la cui discussione è calendarizzata in Aula per la settimana successiva.

Il presidente MUCCHETTI informa che l'esame in sede referente di quel provvedimento da parte della 9a Commissione è già terminato.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede quando avrà inizio l'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il presidente MUCCHETTI annuncia che l'esame del disegno di legge n. 2085 sarà avviato nella settimana successiva.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna ulteriore seduta della Commissione, già prevista per le ore 17,30 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 611 (DOC XXIV, N. 54)

La 10ª Commissione permanente,

constatato che negli ultimi anni l?onerosità del meccanismo dei TEE (titoli di efficienza energetica, detti anche certificati bianchi) ha avuto un'impennata in coincidenza con la rideterminazione delle modalità di erogazione definita dalle Linee Guida approvate con la Deliberazione AEEG EEN 9/11 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012,
tenuto presente che i TEE costituiscono un incentivo per i soggetti che li ricevono e un onere per la generalità dei consumatori che li finanziano in bolletta elettrica e in quella del gas,
ribadito che i TEE obbediscono alle finalità definite dalla norma perché, diversamente, costituirebbero, di fatto, un sussidio di Stato lesivo della concorrenza,
preso atto delle criticità, segnalate dal documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposto a pubblica consultazione in vista dell'aggiornamento delle linee guida in materia di certificati bianchi, in ordine al rispetto del divieto di cumulo di incentivi pubblici e al mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di approvazione del progetto e del numero ancora estremamente limitato di verifiche che il GSE ha potuto compiere ed è verosimilmente in grado di realizzare nei prossimi mesi;
condivisa l'opportunità di prevedere l'aggiornamento del requisito dell'addizionalità dei risparmi energetici che danno il diritto di percepire i TEE, i quali devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, ossia di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell?evoluzione tecnologica, normativa o del mercato dei progetti;
preso atto della diffusione di interventi nel settore industriale e dei servizi e del rischio che in tali settori l?andamento del mercato, le opportunità strategiche e commerciali e/o di diversificazione del

business ovvero l?obsolescenza commerciale e tecnologica del bene possano comportare la dismissione anticipata o variazioni significative dell'investimento incentivato;
condivisa quindi l'esigenza di una revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati, con particolare riferimento al coefficiente di durabilità "tau" che consente un riconoscimento anticipato di risparmi futuri, riducendo il più possibile il rischio di riconoscere incentivi a risparmi non realizzati;

impegna il Governo a:

introdurre forme di corresponsabilità tra i soggetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, in particolare laddove il presentatore del progetto (intermediario tecnico e/o commerciale) non coincida con il beneficiario ultimo dell?incentivo (cliente), e abbia un capitale sociale inferiore alla valorizzazione economica dei titoli riconosciuti: in particolare, si ritiene necessario che, soprattutto per gli interventi di maggiori dimensioni, sia accertata la solidità patrimoniale di entrambi i soggetti, i quali - se del caso - devono essere chiamati a rispondere in solido;
in tale contesto, le garanzie patrimoniali richieste potrebbero trovare un'opportuna attenuazione per gli interventi non suscettibili di delocalizzazione o smantellamento, quali quelli nei servizi a rete;
garantire in ogni caso il recupero dei TEE qualora il GSE accerti il venir meno del diritto a riceverli;
qualificare, nel caso di procedure a carico del beneficiario, le somme che il GSE debba recuperare come crediti privilegiati;
provvedere a una definizione rigorosa del criterio dell'addizionalità, al fine di garantire che siano effettivamente incentivati i soli risparmi energetici ulteriori rispetto a quelli ottenibili mediante l'impiego di tecnologie *standard* alla luce dell'evoluzione tecnologica o tramite il mero rispetto di obblighi normativi; in questa prospettiva, si sollecita la definizione dell?obbligo, in capo ai richiedenti, di fornire tutti gli elementi a loro disposizione che siano utili alla valutazione dell?addizionalità dell?intervento e, in particolare, si condivide l'intenzione anticipata nel documento del Ministero dello sviluppo economico di richiedere che la presentazione della domanda di accesso agli incentivi sia obbligatoriamente corredata dall'indicazione del costo preventivato; quanto alla determinazione della *baseline* si considera preferibile che essa rimanga nella responsabilità del soggetto valutatore;
introdurre un'apposita disciplina per lo svolgimento delle verifiche, e in particolare la previsione di specifiche prescrizioni, l'estensione del periodo di verifica all'intera vita tecnica e la previsione di sopralluoghi e/o ispezioni da parte del GSE senza preavviso, sollecitando un significativo incremento del numero di verifiche; quanto alla revisione del sistema sanzionatorio, si ritiene opportuna l'ipotesi prefigurata dal documento del Ministero dello sviluppo economico di definire un meccanismo che consenta la rideterminazione dei TEE emessi in relazione alle caratteristiche dell?intervento riscontrate a seguito di verifica e quindi ai risparmi energetici effettivamente conseguiti e il recupero di quelli indebitamente percepiti o dell?equivalente valore monetario;
adottare la revisione del cosiddetto "coefficiente tau" secondo le linee indicate dalla prima ipotesi delineata dal documento del MISE, in particolare prevedendo che la vita tecnica dei beni oggetto di incentivazione sia al massimo pari a 15 anni e in ogni caso non superiore al periodo di ammortamento ordinario e sia poi considerata equivalente alla vita utile ai fini dell'incentivazione medesima, allo scopo di riconoscere i TEE sulla base dei risparmi effettivamente realizzati e rendicontati dai proponenti al GSE anno dopo anno nell?arco dell?intera vita tecnica, evitando ogni forma di anticipazione che incrementi il rischio per i consumatori di finanziare risparmi energetici non realizzati;
al fine di contribuire maggiormente al raggiungimento dell?obiettivo di risparmio energetico al 2020, previa approfondita analisi di efficacia economica e di efficienza ambientale dei progetti e degli *standard*, includere ulteriori categorie di intervento nell'ambito di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, anche al fine di assicurare il sostegno a interventi di incremento dell?efficienza energetica a più elevata intensità di capitale, maggiore vita tecnica e maggiori ricadute in termini di riduzione dell?impatto ambientale, quali - ad esempio - i settori idrico, dell?ICT, dei trasporti, del

teleriscaldamento;
in via transitoria e fino alla definizione di un sistema di tassazione delle emissioni di CO2 e del pieno funzionamento del sistema ETS, non escludere dall'ambito degli interventi che danno titolo ai certificati bianchi quelli concernenti la produzione di calore da fonti di energia rinnovabile e da calore di scarto quando sia sostitutiva di fonti fossili, o da gas naturale quando sia in sostituzione del carbone, in ambito industriale;
assicurare che l'aggiornamento delle linee guida permetta una chiara definizione dei progetti oggetto degli incentivi, garantendo la semplificazione nell'accesso ai TEE secondo modalità e requisiti chiaramente definiti *ex ante* e privi di elementi suscettibili di interpretazione.

SCHEMA DI RISOLUZIONE
PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI e FUCKSIA
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 611

La 10ª Commissione permanente,
premesso che:
gli investimenti in efficienza energetica sul panorama internazionale sono significativi, ma ancora insufficienti, ammontando a circa 300 miliardi di dollari annui. Una cifra del 30 per cento inferiore ai sussidi ancora erogati ai combustibili fossili;
grazie al ruolo sempre più rilevante dell?efficienza energetica affermatosi nelle politiche internazionali, essa è stata riconosciuta dall?Agenzia Internazionale dell?Energia(AIE) come il "primo combustibile", allo stesso livello di ogni altra risorsa energetica e in grado di contribuire alle tre sfide più rilevanti che le politiche energetiche mondiali si trovano a dover fronteggiare: la sicurezza energetica, la sostenibilità e lo sviluppo economico. E' ormai indubbio, infatti, che l?efficienza energetica aumenti la competitività del Paese e delle sue imprese, garantendo una maggiore produzione a parità di costi;
le analisi globali svolte dall?AIE mostrano come nel 2050 il 40 per cento dell?energia dovrebbe provenire dai guadagni di efficienza energetica;
la politica europea per la promozione dell?efficienza energetica negli usi finali è imperniata sul meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica. Tale politica ha portato importanti risultati nel tempo, a partire dal 2005 contabilizzando risparmi per oltre 20 Mtep (fonte GSE) ed attratto importanti investimenti in un periodo di diffusa contrazione degli stessi. L?efficienza energetica termica da sola, secondo autorevoli studi (basti pensare a quelli realizzati dal Politecnico di Milano), potrebbe portare nell?immediato futuro, a politiche invariate, oltre 6 miliardi di euro di investimenti;
i certificati bianchi, anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi di incremento di efficienza energetica;
le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure acquistandoli da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica organizzato dal Gestore del mercato elettrico (GME);
il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nel 2004 nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04 per l'elettricità e D.M. 20/7/04 per il gas, successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012). Tale meccanismo, innovativo nel panorama internazionale, prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al

risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP);
dall'avvio del meccanismo sono stati emessi in Italia oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Megatep (ossia 20 milioni di TEP) di risparmi di energia primaria;
attualmente il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha emanato una procedura di consultazione pubblica (rimasta aperta fino al 30 settembre 2015), in vista di una riforma del sistema al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020;
sebbene risulti condivisibile l'esigenza di ridefinire lo strumento dei certificati bianchi, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di applicazione, gli indirizzi di riforma delineati nel documento posto in consultazione appaiono decisamente non funzionali al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica che il Governo ha dichiarato di voler perseguire nel rispetto delle direttive comunitarie;
nel paragrafo 2 del documento, relativo agli obiettivi 2017-2020, viene evidenziato che il meccanismo dei certificati bianchi concorre a definire le misure per l'efficienza energetica, coerentemente con quanto indicato nella Strategia energetica nazionale ? che punta ad ottenere nel 2020 un risparmio di energia finale di 15,5 Mtep rispetto allo scenario di riferimento. La rilevanza di tale strumento viene ribadita altresì nel decreto legislativo 102 del 2014, che ha innalzato l'obiettivo di risparmio di energia finale a 25,5 Mtep;
considerato che:
le principali criticità che emergono nella proposta del Ministero dello Sviluppo economico riguardano innanzitutto la volontà di: limitare le risorse per gli interventi di efficienza, diminuendo l?entità degli incentivi e rendendo l?entità degli stessi decisamente aleatoria; impedire l?utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi in campo civile e industriale, nonché per gli interventi realizzati attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, limitando di fatto l?incentivo ad alcuni specifici interventi; complicare la predisposizione delle formalità burocratiche necessarie al riconoscimento del certificato, con il possibile risultato di precludere anche retroattivamente l?accesso all?incentivo a chi non può sostenere l'onere di consulenze specialistiche;
relativamente alle modifiche relative ai soggetti ammissibili e alle modalità di accesso ai certificati bianchi, la proposta del Ministero punta (al paragrafo 3 del documento) ad aumentare le responsabilità in capo a chi realizza e finanzia gli interventi, prevedendo la possibilità di presentare e gestire direttamente le domande, senza l'intermediazione delle ESCO sia da parte delle società obbligate alla nomina dell'Energy manager, sia da quelle che lo facciano volontariamente, esplicitando in tal modo la volontà di non erogare incentivi per interventi di piccole dimensione. Prevedere, infatti, la responsabilità per la domanda in capo al beneficiario del singolo intervento impone all'eventuale beneficiario, per interventi anche piccolissimi, di dotarsi di costose qualificazioni quale la UNI 113520/2014 e, probabilmente, di dover ricorrere necessariamente ad un consulente, con moltiplicazione di costi decisamente sproporzionata rispetto all'entità della maggioranza degli interventi;
con riferimento alla revisione delle modalità di riconoscimento dei titoli, il documento indica due percorsi alternativi: 1) stabilire che il periodo di vita utile sia pari alla vita tecnica dell'intervento ; 2) stabilire che la vita utile sia pari a cinque anni in tutti i casi. Nel primo caso, il Ministero sostiene dunque che l?efficienza di un intervento non si misuri con quanto il mercato propone, soprattutto in termini di innovazione, né tenendo conto dei livelli di prestazione in esercizio, ma su quanto realizzato in precedenza;
in tal modo, si penalizzano in particolare gli interventi "passivi", come gli interventi sugli involucri. A tali interventi si assegnano valori di vita tecnica pesantemente sottostimati: ad esempio, la vita tecnica dell?isolamento termico degli edifici è di diversi decenni, non di soli quindici anni, come indicato nel documento in esame. A solo titolo di esempio, è opportuno ricordare che la disciplina relativa ai Certificati di Economia di Energia, in Francia, assegna agli elementi di involucro una vita pari a trenta anni: esattamente il doppio di quanto previsto nelle proposte del dicastero dello Sviluppo economico;

con riguardo all'aggiornamento degli ambiti di applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, il documento prevede la possibilità di estendere tale strumento al settore idrico (reti idriche, sistemi di potabilizzazione, efficientamento dei depuratori urbani, ecc.), ai trasporti e alle reti elettriche di utenza e, al contempo, propone l'esclusione dei certificati bianchi per tutti gli interventi per i quali è prevista la detrazione fiscale;

se è vero che il divieto di cumulo tra certificati bianchi e detrazioni fiscali (cd. ecobonus) ha determinato il crollo nelle richieste di accesso ai primi a favore delle seconde (principalmente perché l?intensità di queste ultime è di molto superiore), non risulta però condivisibile concludere che gli interventi edilizi dovrebbero poter accedere esclusivamente alle agevolazioni fiscali, in quanto in tal modo si finisce per non sostenere né gli operatori dell?efficienza energetica, né tantomeno i cittadini e il rispetto dell'ambiente;

lo strumento dell?ecobonus ha mostrato, in fase applicativa, i propri limiti nella promozione delle riqualificazioni profonde (cd. *deep renovation*). Queste ultime costituiscono, in assoluto, gli interventi con la migliore efficienza (in termini di un ridotto costo dell?energia risparmiata) ed efficacia (quantità di energia risparmiata), ma risultano tra quelli meno effettuati, sia per numero di interventi, sia per investimenti complessivi. Occorrerebbe dunque incentivare e promuovere maggiormente tali interventi di riqualificazione;

su scala europea, ad esempio, secondo il Report Ecofys, la creazione di un programma di "*deep building renovation*" taglierebbe i consumi di gas del 60 per cento entro il 2030, con conseguente alleggerimento delle importazioni e ridurrebbe le emissioni di gas climalteranti del settore edile del 70 per cento entro il 2050;

la definizione di politiche coerenti e stabili a sostegno dell?efficienza energetica in edilizia in altri Paesi europei - basti pensare alla Danimarca, alla Germania e all'Austria - hanno consentito una pianificazione industriale di lungo periodo, hanno favorito la ricerca, la riqualificazione del personale, con effetti positivi sull?economia e sulla esportazione di tecnologie e servizi di progettazione. I certificati bianchi, proprio perché basati su un ciclo pluriennale e indipendenti dalle finanze statali, costituiscono un meccanismo stabile funzionale proprio a dare certezza al settore e a permettergli di crescere;

ne consegue che affidare alle sole detrazioni fiscali il ruolo di strumento incentivante significa non voler affrontare e risolvere il problema dello spreco energetico causato dal bassissimo livello medio di efficienza del parco edilizio nazionale, dal momento che l?ecobonus si è dimostrato molto utile per gli interventi di piccola ristrutturazione e di manutenzione, soprattutto confinati alle singole unità immobiliari, ma insufficiente per lo stato in cui si trova il patrimonio immobiliare nazionale;

risulta errata e contraddittoria anche l'indicazione del Ministero per cui i risparmi di energia fossile «non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica», eliminando cosi dal meccanismo dei certificati bianchi gli impianti a fonti rinnovabili che utilizzano l'energia solare, le caldaie a biomassa o gli impianti di geotermia sotto i 20 kW;

contrariamente a quanto previsto nel documento governativo, appare opportuno che gli interventi di risparmio conseguiti attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile vengano incentivati alla stregua di tutti gli interventi di risparmio energetico. L?utilizzo di fonti rinnovabili per l?autoconsumo di energia elettrica e termica deve essere considerato un intervento di efficienza energetica, così come stabilito dal tredicesimo considerando della direttiva 2012/27/EU e dal diciassettesimo considerando della Direttiva 2010/31 ed espressamente chiarito dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico all?Agenzia delle Entrate, in occasione della richiesta di parere ai fini dell'adozione della Risoluzione 22/E dell?Agenzia delle Entrate del 2 Aprile 2013;

in tale occasione, secondo la sintesi fatta dall?Agenzia delle Entrate, il Ministero «ha richiamato, per il profilo normativo, il decreto legislativo n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell?edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l?indice di prestazione

energetica (energia primaria consumata per mq all?anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell?edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile»;

il Ministero prevede di rivedere retroattivamente i progetti di efficienza energetica già approvati, proponendo altresì di verificare la documentazione di progetto non solo per il periodo durante il quale sono erogati gli incentivi, ma anche successivamente, nonostante la disciplina vigente preveda il limite al periodo di incentivazione;

rilevato che:

il documento manifesta, dunque, la volontà di intervenire retroattivamente sugli incentivi già concessi e di sferrare un nuovo attacco alle rinnovabili, nonché di dare vita ad un sistema procedurale al fine dell'ottenimento dei certificati decisamente complesso, suscettibile - come già accaduto con il Quinto conto energia - di indurre un numero significativo di operatori a commettere errori meramente formali nell'espletamento della pratiche che finirebbero per precludere l?accesso agli incentivi. Tutto questo graverebbe principalmente sui piccoli operatori che non possono permettersi di richiedere consulenze esterne per la gestione delle domande di accesso al riconoscimento dei titoli;

preso atto che:

dal quadro delineato in precedenza ne consegue che le nuove proposte del Governo aumentano i costi energetici per le persone a reddito più basso a cui viene precluso di investire in efficienza; scoraggiano la diminuzione dei consumi e, indirettamente, sostengono i consumi di energia da fonte fossile;

i soggetti più deboli in termini di consistenza patrimoniale, ma, al contempo, spesso, più produttivi (come le piccole imprese che investono in efficienza) vengono scoraggiati dal fare investimenti e dal migliorare la competitività sul lungo termine, in quanto si preferisce trasferire risorse in favore di categorie che poco possono apportare allo sviluppo del Paese, come ad esempio i monopolisti concessionari della trasmissione e distribuzione di gas e energia elettrica e i produttori da fonte termoelettrica;

impegna il Governo:

a procedere ad una completa revisione del documento posto in consultazione, coerentemente con quanto promosso a livello comunitario e con l'obiettivo di incoraggiare gli interventi in efficienza energetica, anche di minore entità e anche attraverso l?uso di fonti rinnovabili;

a non procedere all'adozione di misure che abbiano carattere retroattivo, a tutela di operatori e clienti finali;

a garantire che sia confermato, come previsto dal vigente meccanismo dei certificati bianchi:

1) il riconoscimento dei CB agli interventi nel settore civile e agli impianti che producono energia rinnovabile fino a 20 kW;

2) la scheda 7 T a sostegno dei piccoli interventi fotovoltaici fino a 20 kW;

3) la possibilità di garantire alle società terze individuate con il consenso del beneficiario di assumere la titolarità dei certificati bianchi;

4) il riconoscimento di un incentivo pagato per un periodo inferiore rispetto alla vita tecnica dell'impianto non superiore ai 5 anni;

5) un coefficiente di addizionalità riferito al miglioramento rispetto all'esistente installato e non al nuovo installabile, in quanto è opportuno premiare coloro che decidono di acquistare un nuovo impianto per migliorare i propri rendimenti energetici;

tenuto conto del diritto dei cittadini e delle piccole imprese di poter usufruire dei certificati bianchi senza discriminazioni rispetto agli operatori di maggiori dimensioni, ad evitare il ricorso a misure che implichino difficoltà o adempimenti onerosi per i privati cittadini e per le piccole imprese, in quanto ciò risulterebbe gravemente discriminatorio;

a prevedere regole di contabilizzazione o di tenuta documentazione tali da non scoraggiare gli investimenti in efficienza energetica;

a prevedere strumenti semplificati e meno onerosi alternativi al ricorso alla giustizia amministrativa in

caso di rigetto del riconoscimento dei certificati bianchi, così come previsto, ad esempio, dall'Aeegsi per i reclami contro i distributori;

a riconoscere premi ed incentivi per la realizzazione di interventi di *deep retrofit,* che consentono alti risparmi ma con un ritorno dell'investimento in tempi medio-lunghi;

ad estendere i certificati bianchi a tutta l'energia che risulta autoconsumata e prodotta da fonte rinnovabile, in conformità alla disciplina comunitaria che non considera nei consumi di energia primaria l'energia da fonte rinnovabile.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 178 (pom.) del 21/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
178ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che martedì 17 novembre, in orario ancora da stabilire, si svolga, congiuntamente con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, l'audizione informale dei vertici della Saipem, società azionaria italiana perforazioni e montaggi, del gruppo ENI.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, illustra l'iniziativa in titolo, che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati - previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 - quale strumento periodico di rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi.

Il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre scorso, si pone le finalità - indicate nell'articolo 1 - della rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, della promozione della concorrenza e della garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Già dall'esame dell'impianto originario della proposta, era evidente l'obiettivo di stimolare la crescita economica ed innalzare il livello di concorrenza in taluni settori produttivi e nel settore dei servizi. Nella relazione introduttiva al provvedimento si legge che in Italia l'obiettivo di una maggiore crescita incontra un ostacolo significativo, di natura trasversale, anche nell'insufficiente grado di concorrenza. Una insufficiente concorrenza rappresenta, infatti, uno dei principali ostacoli alla crescita e suggerisce che le sue cause vadano ricercate sia nel contesto istituzionale, sia nella regolamentazione dei mercati. Tale insufficiente conformazione concorrenziale di numerosi mercati di beni e servizi costituisce in primo luogo un costo per consumatori e imprese, in secondo luogo determina una insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e un ostacolo significativo alla crescita economica. Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana si impongono quindi interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguirne i benefici. A suo avviso, infatti, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva nonché la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese possono produrre l'incremento di tassi d'investimento di lungo periodo e la crescita della produttività e pertanto generare maggiore reddito e maggiore occupazione. Si intende, insomma, rimuovere quei "colli di bottiglia" che bloccano lo sviluppo economico del Paese: l'idea sottesa alla proposta è che il mercato rappresenti il migliore strumento per produrre e distribuire risorse, ma deve essere disciplinato dalla legge per garantire la concorrenza ed eliminare le asimmetrie tra quanti vi operano.

Pur limitando la comparazione ai soli Stati che fanno parte dell'OCSE, in Italia il grado di concorrenza in settori di cruciale importanza economica può essere ancora elevato nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni: permangono infatti barriere all'entrata, regolamentazioni sui prezzi, limitazioni alle forme d'impresa.

Ricorda che il disegno di legge in questione è un provvedimento annuale, tappa iniziale di un percorso sistematico e coerente di revisione normativa e che le misure di apertura dei mercati contenute nel provvedimento non implicano oneri a carico del bilancio pubblico, ma sono, al contrario, suscettibili, una volta entrate a pieno regime, di produrre un significativo saldo positivo, nel medio-lungo periodo. Passa quindi all'esame del testo, che si compone ora di 52 articoli, con un sensibile incremento, quindi, rispetto ai 32 iniziali.

Il primo gruppo di misure riguarda i settori a rete, ossia quelli nei quali lo svolgimento dell'attività economica da parte di più soggetti in competizione tra loro richiede l'uso e la condivisione di infrastrutture che non sarebbe efficiente duplicare, quali, ad esempio, il comparto del gas, dell'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile.

Relativamente alle questioni del settore dell'energia, si introducono profondi cambiamenti in merito alla cessazione della vigente disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

In particolare, l'articolo 26 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria, introdotta nel 2000,

relativa al regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale per i consumatori domestici (cosiddetto regime di maggior tutela), al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche maggiormente concorrenziali tra gli operatori del settore che, nel medio periodo, dovrebbero garantire significative riduzioni dei prezzi nei confronti dei consumatori. A sostegno delle famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* gas).

Analogamente, e con le medesime finalità, l'articolo 27 abroga a decorrere dal 2018 la disciplina transitoria relativa al regime di maggior tutela nel settore dell?energia elettrica per i consumatori domestici e i piccoli consumatori industriali (imprese connesse a bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro). Per le famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* elettrico).

Per effetto degli emendamenti accolti dalla Camera dei deputati, si condiziona però l'eliminazione del regime di maggior tutela al raggiungimento di specifici obiettivi nei due mercati del gas e dell'energia elettrica. Il non avverarsi delle condizioni determinerebbe la proroga, di sei mesi in sei mesi, del regime esistente. Spetta al Ministero dello sviluppo economico emanare un decreto per attestare il raggiungimento degli obiettivi cui si subordina la cessazione del regime di maggior tutela.

L'articolo 28 stabilisce una procedura finalizzata a ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e a garantirne la confrontabilità e pone l?obbligo agli operatori di inviare all?Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e pubblicare sul proprio sito almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione.

L'articolo 30 rinvia a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'AEEGSI, per l'adozione di tutte le disposizioni necessarie a garantire che il graduale superamento del regime di maggior tutela avvenga a condizioni favorevoli per i consumatori.

Con riferimento alla distribuzione dei carburanti, l'articolo 35 vieta di subordinare l'istallazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad obblighi diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 36 interviene in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e prevede la verifica della compatibilità degli impianti per quanto concerne i soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, mentre l'articolo 37 è relativo all'accesso, da parte dei produttori, al mercato di gestione autonoma degli imballaggi.

Relativamente alle questioni della rete di telefonia mobile, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi (articoli da 18 a 24) si introducono una serie di misure finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti.

L'articolo 18 interviene in materia di contratti con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, prevedendo, in particolare, l'esplicita elencazione di tutte le tipologie di oneri che il cliente deve sopportare per il recesso o il cambio di gestore; la facilitazione e l'immediata applicazione delle modalità di recesso dal contratto e di passaggio ad altro operatore più semplici e di immediata applicazione; l'obbligo in capo ai gestori dei servizi di telefonia di acquisire il consenso del cliente ai fini dell'addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.

L'articolo 20 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza ove, sul mercato delladistribuzione cinematografica, un unico soggetto detenga una posizione dominante.

L'articolo 21 semplifica ulteriormente le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all'altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all'identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico

dell'identità digitale.

Nel complesso, ritiene che le misure appena sopra descritte, pur migliorando l?attuale situazione dei settori a rete, lascino irrisolti alcuni nodi che ancora impediscono condizioni di mercato maggiormente concorrenziali. Cita, a tale proposito, ad esempio, la norma che impone ai soggetti entranti nel mercato della distribuzione dei carburanti oneri eccessivi e l'adempimento di numerose pratiche burocratiche, che di fatto hanno finora impedito un corretto sviluppo del settore e creato una situazione di "protezione" per gli impianti esistenti: tale norma non viene più abrogata diversamente da quanto previsto nel testo originario. La filiera petrolifera inoltre rimane dominata da un oligopolio di società verticalmente integrate che contestualmente producono, commercializzano all?ingrosso e vendono al dettaglio. Situazione che, anche in ragione del progressivo aumento delle accise sulle benzine avvenuto negli scorsi anni, determina un aggravio sul prezzo dei carburanti che ricade sugli automobilisti e sulle imprese.

Sul fronte dei distributori di carburanti, rispetto al panorama europeo, nel nostro Paese continuano a mancare forti operatori commerciali in grado di contrattare liberamente le migliori condizioni di acquisto dei carburanti con i produttori nazionali e internazionali, ed un numero sufficiente di autonomi rivenditori al dettaglio (stazioni di rifornimento) indipendenti dai produttori sia sul piano dell?offerta commerciale sia su quello dei prezzi di vendita. Una maggiore iniezione di pressione concorrenziale nella filiera petrolifera si potrebbe assicurare alla collettività un significativo risparmio di risorse.

Infine, con riferimento al settori dei trasporti, l'articolo 51 prevede l'obbligo per i concessionari e gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri (su gomma o rotaia e di trasporto marittimo) di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, prosegue l'illustrazione del provvedimento in titolo, con riferimento alle ulteriori misure ivi contenute, a partire da quelle relative ai segmenti di mercato caratterizzati dalla presenza di oligopoli, e cioè da stringenti vincoli contrattuali e barriere all'entrata.

In materia di assicurazioni, le misure di concorrenza si concentrano in particolare sul riconoscimento di sconti e riduzioni di costi delle polizze e sulle misure di repressione delle frodi, che rappresentano uno dei fattori determinanti dell?incremento annuale dei costi delle polizze. I benefici attesi dai cittadini e dalle imprese appaiono di particolare rilievo. In particolare, si prevede il coordinamento delle previsioni normative del comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni in materia di "obbligo a contrarre" con quanto disposto in tema di risparmi e sconti obbligatori della RC Auto. Inoltre, si prevede l'introduzione dell'articolo 132-*bis* nel codice delle assicurazioni in materia di utilizzo obbligatorio, anche per gli intermediari, del servizio pubblico di preventivazione RC Auto fornito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), nonché dell'articolo 132-*ter* allo scopo di ridurre i costi per il consumatore attraverso il riconoscimento di sconti significativi per ogni clausola contrattuale proposta dall'assicurazione alla clientela.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva una serie di clausole che, se accettate al momento della stipula del contratto, attribuiscono al consumatore il diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza. Nel corso dell'esame parlamentare alcune delle condizioni indicate in precedenza sono state soppresse: in particolare, quella relativa al risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Resta quindi ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. Queste ultime devono, però, fornire la documentazione fiscale richiesta e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni.

Oltre a ciò, sempre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre, è stata soppressa la disposizione in virtù della quale le certificazioni rilasciate per l'assegnazione delle classi di merito sono esenti dall'imposta di bollo, è

stato modificato il secondo periodo relativo alle disposizioni attuative che l'Ivass deve adottare per definire le modalità attraverso le quali i consumatori, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo, possono concludere il contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. Si stabilisce che la stipula del contratto possa avvenire presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

Il disegno di legge contiene poi altre norme di contrasto alle frodi assicurative, quale ad esempio il conferimento all?Ivass dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni. Per contrastare la prassi dei cosiddetti "testimoni di comodo", il disegno di legge prevedeva in origine, in caso di incidenti con soli danni alle cose, l'obbligo di indicare i testimoni non oltre il momento della denuncia. Alla Camera dei deputati la relativa disposizione è stata modificata, così da consentire che l'indicazione dei testimoni anche con altre modalità e in un momento successivo.

È stato poi approvato dalla Camera dei deputati un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Per i veicoli a motore, adibiti al trasporto di persone con un numero di posti a sedere superiore a otto, sono stati elevati i massimali minimi di garanzia.

Per quanto riguarda i fondi pensione, viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro. Segnala, al riguardo, che la Camera dei deputati ha soppresso la disposizione che consentiva alle forme pensionistiche complementari di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quelle di riferimento. Nel corso dell'esame parlamentare, l'anticipo massimo è stato riportato da dieci a cinque anni, affidando ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di rialzare il menzionato anticipo fino ad un massimo di dieci anni.

In merito al regime fiscale dei riscatti, si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali.

Nel complesso si tratta di un pacchetto di interventi che affronta una parte consistente delle problematiche di anticoncorrenzialità del settore assicurativo, più volte segnalate dall?*Antitrust*.

Quanto alle banche, le misure di concorrenza si limitano a interventi in materia di costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti, per favorire il confronto tra servizi bancari e per garantire una maggiore trasparenza nella vendita delle polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e mutui. Misure importanti che, tuttavia, non esauriscono le attese della clientela bancaria e i richiami dell?*Antitrust*. In particolare, l?articolo 38 prevede che gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurino l?accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 39, ai fini della comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento e sull'accesso al medesimo, stabilisce che con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*. L'articolo 40, infine, prevede il potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui.

In materia di imprese turistiche è stata stabilita la nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese in questione di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione *online*.

Infine, per allargare ulteriormente la concorrenza, viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione. Tuttavia le misure di "apertura al mercato" dei servizi postali di cui all'articolo 25 produrranno i loro effetti a decorrere dal 10 giugno 2017 (non 2016 come originariamente disposto).

Il terzo gruppo di misure di concorrenza riguarda i cosiddetti "settori a entrata regolata", ovvero quei settori nei quali l'ingresso nel mercato è soggetto ad autorizzazioni, siano esse riferite ai servizi professionali (esame di Stato, requisiti professionali), al commercio o alle farmacie (licenze).

Il provvedimento contiene alcuni interventi significativi che potrebbero favorire la modernizzazione dei servizi offerti dai professionisti. Tuttavia si può agevolmente rilevare che non si tratta di interventi strutturali destinati a modificare la struttura istituzionale del settore.

In particolare, quanto agli avvocati, si elimina il vincolo di appartenenza a una sola associazione professionale, si introduce l?obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell?assistito) e si consente la costituzione di società multiprofessionali e l?ingresso di soci di capitali. L'articolo 41 stabilisce che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. Si stabilisce, però, che è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. Rispetto alla configurazione originaria del disegno di legge, è stata inoltre soppressa la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite di beni immobili destinati ad uso non abitativo, volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite del valore catastale di 100.000 euro.

Il disegno di legge limita il ruolo dei soci di solo capitale nelle società tra avvocati disponendo che, ai fini della iscrizione all'albo, i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Nel caso in cui questo requisito venga meno, e non sia ripristinato entro sei mesi, la società viene cancellata dall'albo. Si stabilisce poi che in una apposita sezione dell'albo sia resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa. Ancora, i componenti dell'organo di gestione della società non possono essere estranei alla compagine sociale. La responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. Rimane quindi ferma, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, il principio della personalità della prestazione professionale. Pertanto il singolo incarico potrà essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta. Chi svolge la prestazione deve assicurare la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti d'interesse o casi di incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 41 la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione della società. Sembrerebbe, dunque, che l'avvocato che si trovi in una delle situazioni cui il predetto comma si riferisce non possa rimanere all'interno della compagine sociale neppure in qualità di socio di capitale.

Per quanto riguarda gli ingegneri, il provvedimento prevede che le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni Quaranta del secolo scorso. L'articolo 46, primo comma, relativo alla validità dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneri stabilisce che i contratti intercorsi dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono validi.

Quanto ai notai, il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Si prevede una particolare disciplina relativa agli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme ricevute, le quali costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione del notaio e sono impignorabili: il notaio può disporne soltanto per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate e mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi in questione, se le parti non depositano, anticipatamente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio o di testamenti, il notaio ha l'obbligo di ricusarle. Il Consiglio del notariato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e successivamente ogni tre anni), è chiamato a presentare al Ministro della Giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni ora richiamate.

Il disegno di legge riformula poi gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'articolo 43, rubricato "Semplificazioni nelle procedure ereditarie", affida la tenuta e la conservazione del registro delle successioni al Consiglio nazionale del notariato.

La proposta di legge riduce inoltre gli atti per i quali è richiesta l?autentica notarile: ad esempio, si prevede la modifica dell'articolo 2463-*bis* del codice civile relativo alle società a responsabilità limitata semplificata, per consentirne la costituzione anche tramite scrittura privata.

Di grande interesse anche l'articolo 45 che prevede la possibilità di procedere alla sottoscrizione digitale di alcuni atti, quali ad esempio i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali. Si stabilisce che, fatte salve alcune ipotesi espressamente richiamate, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata siano firmati digitalmente. Il soggetto obbligato potrà avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento. Tale intermediario deve essere accreditato presso la Camera di commercio.

Quanto alle farmacie, il provvedimento elimina il limite di titolarità di quattro licenze in capo a un unico soggetto e viene consentito l?ingresso di soci di capitale. Sono stati previsti obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e a ogni altro organo con competenze istituzionali nel settore. È stata introdotta l'incompatibilità della partecipazione a tali società di capitali con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.

Il testo originario del disegno di legge prevedeva che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro. Con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati si prevede invece che il trasferimento avvenga sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Ai sensi dell'articolo 49 del disegno di legge, infine, gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio. Pertanto rimane aperta la possibilità per titolari e gestori della farmacia di prestare servizio in orari e periodi ulteriori rispetto a quelli obbligatori. È, però, necessario darne preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente ed informarne la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

In conclusione, d'accordo con l'altro relatore, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali dei soggetti maggiormente coinvolti.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi a far pervenire entro le ore 12 di lunedì 26 ottobre le proposte di audizione.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) incidentalmente chiede quando si prevede abbia inizio il ciclo di audizioni e i tempi prevedibili di esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della 10a Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che questi ultimi saranno esaminati nella settimana successiva. Avverte inoltre che martedì 27 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà stabilire,

sulla base delle indicazioni pervenute, quali soggetti audire e un primo calendario delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) evidenzia come nel testo del disegno di legge in titolo manchino alcuni argomenti pure contenuti nelle segnalazioni annuali dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Chiede dunque se le audizioni riguarderanno solo le materie oggetto del provvedimento o anche altri ambiti che potrebbero essere oggetto di proposte emendative.

Il PRESIDENTE informa che nella prossima seduta interverrà il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che potrà fornire utili elementi in proposito. Ricorda comunque che si tratta della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e che altri interventi potranno essere adottati in futuro.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) anticipa la posizione contraria del proprio Gruppo parlamentare sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Esprime preoccupazione soprattutto per gli articoli 26 e 27 che aboliscono il regime cosiddetto di maggior tutela per i settori dell'energia elettrica e del gas, evidenziando il rischio che diversi milioni di utenti - famiglie e piccole imprese - paghino bollette molto più care.

Ritiene inoltre che le misure contenute negli articoli relativi al sistema bancario siano troppo limitate e incapaci di apportare una vera concorrenza nel settore e sollecita la maggioranza a varare un provvedimento sulla tecnica dell'anatocismo bancario volto a introdurre delle sanzioni e a stabilire l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti. Preannuncia infine la presentazione di diverse proposte di modifica su questa materia, anche perché ritiene necessario ampliare la platea dei soggetti che hanno accesso al credito.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) condivide alcuni giudizi espressi nell'intervento precedente e a sua volta preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) conferma l'intendimento del suo Gruppo di apportare modifiche migliorative al testo approvato dalla Camera dei deputati, come preannunciato nell'intervento che l'ha preceduta; ricorda quindi il voto contrario del Gruppo di Forza Italia presso l'altro ramo del Parlamento, legato anche alle modifiche introdotte rispetto al disegno di legge originario, che sono state ritenute in alcuni casi non del tutto equilibrate, se non addirittura dannose, rispetto agli obiettivi che si pone il disegno di legge stesso.

Ha quindi la parola il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI, che sottolinea come il disegno di legge sia stato collegato alla manovra di finanza pubblica e faccia parte delle riforme che qualificano l'azione del Governo, anche in ambito europeo. Nell'esprimere l'auspicio che il disegno di legge possa essere approvato entro la fine del 2015, ricorda le molte modifiche introdotte nel corso della prima lettura, anche in accoglimento di proposte di Gruppi di opposizione, che hanno condotto a un aumento considerevole del numero di articoli. Il Governo ha comunque inteso seguire l'indicazione del Consiglio dei ministri che, nell'approvare il testo originario del disegno di legge, ha operato una scelta delle materie da trattare in questo primo disegno di legge annuale, rispetto al complesso delle sollecitazioni formulate dall'*Antitrust*.

In risposta all'intervento del senatore Girotto, ricorda il decreto-legge n. 3 del 2015, sul sistema bancario e gli investimenti, e il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Associazione di fondazioni e di

casse di risparmio Spa (ACRI) e il Ministero dell'economia e delle finanze in materia di *governance* e attività delle fondazioni di origine bancaria.

Alcune correzioni al testo approvato dalla Camera dei deputati saranno, a suo avviso, opportune, poiché talune disposizioni, ad esempio in materia di assicurazioni o come quella di cui all'articolo 50, appaiono meritevoli di una attenta riconsiderazione e di una riflessione più approfondita, che talvolta non è stato possibile svolgere nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Nel rinviare ogni ulteriore valutazione all'intervento del Ministro, previsto per la seduta di domani, conclude rilevando come potrebbe essere auspicabile affrontare nuovamente temi non definiti nella prima lettura, in materia di professionisti, di consulenti del lavoro, di competenze dei notai.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 179 (pom.) del 22/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015
179ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e la invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro Federica GUIDI sottolinea come la promozione della concorrenza sia, per il Governo, un obiettivo strategico: l?apertura dei mercati è infatti funzionale a garantire effettive prospettive di crescita del Paese. Le liberalizzazioni sono, inoltre, parte del pacchetto di riforme strutturali che, a livello europeo, l'Italia si è impegnata a portare a termine: infatti, la rimozione degli ostacoli all?attività di impresa e all?ingresso sui mercati è il presupposto essenziale per l?effettiva integrazione europea.
Il disegno di legge n. 2085 rappresenta un veicolo fondamentale per dare corpo a due aspirazioni che

ritiene ampiamente condivise: dal lato dell?offerta il riconoscimento della meritocrazia, dal lato della domanda la promozione della piena ed effettiva libertà dei consumatori di acquistare beni e servizi offerti anche da produttori provenienti da altri Stati membri.

Il provvedimento si ispira a un criterio imprescindibile: il maggior benessere del consumatore, l?ampliamento della sua possibilità di scelta e il potenziamento degli strumenti a sua disposizione. Per conseguire questi fini, occorre intervenire su molteplici fronti, ma al di là delle peculiarità di ciascun settore, in generale è necessario rimuovere le barriere all?ingresso sul mercato e all?esercizio dell?attività imprenditoriale, favorire la massima trasparenza e incentivare la mobilità della domanda. Alla base del disegno di legge vi è la segnalazione del 4 luglio 2014 dell?Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui va il ringraziamento del Governo per la costante attività di *enforcement* e di *advocacy* delle politiche della concorrenza.

Passa quindi a illustrare sommariamente i contenuti del disegno di legge, anche alla luce delle modifiche apportate nella prima fase dell?*iter* parlamentare. Allo scopo di agevolare la comprensione dell?analisi sottostante alle scelte del Governo, consegna un documento.

La proposta in esame interviene su una molteplicità di settori economici: assicurazioni e fondi pensione; comunicazioni; poste; energia; banche; professioni; farmacie. Si tratta di settori chiave per lo sviluppo del Paese, di ambiti dell?economia nei quali la rimozione delle rigidità concorrenziali può davvero essere di stimolo alla crescita, agli investimenti, alla creatività degli imprenditori e alla libertà dei consumatori.

Durante la discussione alla Camera sono stati aggiunti alcuni articoli anche relativi a: trasporto pubblico; distribuzione cinematografica; ambiente; turismo.

Il testo è suscettibile di miglioramenti: le prossime settimane possono essere, a suo giudizio, utilizzate proficuamente per renderlo ancora più incisivo, anche in considerazione della necessità di inserire armonicamente le norme in esame nel quadro del diritto europeo.

Nel suo intervento intende soffermarsi solo sui capitoli più corposi, preannunciando che ulteriori chiarimenti su aspetti specifici potranno essere forniti dal sottosegretario Simona Vicari, che seguirà l?*iter* del provvedimento in questa fase, con la stessa tenacia dimostrata alla Camera.

In materia assicurativa, il disegno di legge intendeva perseguire alcune finalità: la riduzione dei costi; il contrasto alle frodi; la maggiore trasparenza delle offerte e mobilità della domanda. Per quanto riguarda il contenimento dei costi, la misura principale consiste nell?adozione di tabelle per il risarcimento delle macrolesioni uniformi su tutto il territorio nazionale. La Camera dei deputati ha ritenuto importante introdurre un richiamo ai criteri seguiti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e affiancare al danno biologico la fattispecie del danno morale. Per tenere conto dei casi concreti, il magistrato potrà operare una personalizzazione relativa al danno non patrimoniale subito dai sinistrati, che però non potrà superare il 30 per cento di quanto altrimenti riconosciuto. Tale intervento è di importanza cruciale alla luce dell?entità dei risarcimenti che, nel nostro Paese, è mediamente superiore a quella registrata negli altri Stati membri dell?Unione europea. Tale elemento contribuisce a spiegare parte del *gap* nel costo delle polizze. Quello previsto dal disegno di legge è un intervento atteso da anni e particolarmente complesso: conseguentemente, qualunque intervento migliorativo da parte del Senato è benvenuto.

Parimenti, si è ritenuto opportuno introdurre una serie di misure antifrode. Alcune riguardano strumenti più efficaci per il contrasto alle frodi *ex post*, come la migliore definizione delle modalità per l?individuazione dei testimoni o il ricorso al *tutor* per individuare i veicoli non assicurati. Altre misure sono invece volte a rendere più conosciuta e conveniente la sottoscrizione di clausole antifrode *ex ante* ? un?operazione di *nudge*, ossia "spinta gentile", come direbbero gli economisti di scuola *behavioral* ? secondo le migliori pratiche affermate ormai anche a livello europeo; segnala in particolare l?installazione della scatola nera a bordo dei veicoli, a fronte della quale è previsto, da parte della compagnia, l?applicazione di uno sconto significativo. Tale sconto dovrà essere superiore a una percentuale minima definita dall?Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che dovrà anche disciplinare il livello di sconto minimo riservato ai cittadini residenti nelle regioni con costo medio

della polizza superiore alla media nazionale - tipicamente, alcune regioni del Sud - ma che non abbiano effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e che abbiano installato a bordo la *black box*. Sulle modalità applicative della scontistica obbligatoria è forse opportuno un approfondimento, anche grazie al contributo che verrà dall?IVASS stessa nel corso della sua eventuale audizione.

Infine, per favorire la mobilità della domanda, sono previste una serie di misure finalizzate a ridurre i fenomeni di *lock-in* e a incrementare la trasparenza sulle offerte: solo a titolo di esempio, cita l?obbligo per le compagnie di fornire elementi chiari sulle effettive conseguenze delle clausole *bonus/malus* e la possibilità per il cliente di recedere anticipatamente dalle polizze accessorie nel caso in cui queste abbiano durata pluriennale.

In merito ai fondi pensione, la Camera ha introdotto una norma programmatoria volta ad avviare un processo di riforma del settore.

Sulle telecomunicazioni, vengono introdotte una serie di tutele a vantaggio del consumatore. Anzitutto egli potrà recedere da un contratto con le stesse modalità impiegate per la sottoscrizione: semplificando, non sarà più necessario spedire la raccomandata. Inoltre la durata delle promozioni è limitata a 24 mesi e i relativi costi di uscita dovranno essere adeguatamente dettagliati sia ai clienti, sia al regolatore. Infine, viene ampliata anche agli eventi culturali la possibilità di acquistare i biglietti tramite il credito telefonico.

In materia postale, a partire dal 2017 cesserà la riserva di legge sul recapito degli atti giudiziari e sulle notifiche di sanzione: un?anomalia che, in tutta Europa, rimaneva solo in Italia, Portogallo e Ungheria.

Per quanto riguarda l?energia, è previsto, a decorrere dal 2018, il superamento dell?attuale regime di maggior tutela. La maggior tutela ha svolto un ruolo importante nel traghettare i consumatori dal monopolio alla concorrenza. Adesso però questo ruolo è prossimo all?esaurimento e, anzi, rischia di frenare la mobilità della domanda, come evidenzia il rapporto annuale dell?Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell?energia (l?agenzia che coordina tutti i regolatori europei dell?energia, inclusa la nostra Autorità). Portare a compimento la transizione verso il mercato libero consentirà ai clienti di godere di una pluralità di offerte, che metteranno a disposizione sia l?opportunità di risparmi significativi, sia la possibilità di usufruire di un servizio più complesso, con importanti ricadute, ad esempio, sulle offerte legate all?efficienza energetica. La maggiore mobilità della clientela, oltretutto, favorirà l?ingresso di nuovi operatori sui mercati *retail*, con il risultato di una crescente pluralità delle offerte e il conseguente abbattimento dei costi.

Vista la delicatezza di questo passaggio, si è scelto di demandare la definizione delle modalità attuative a un atto successivo, che coinvolgerà anche l?*Antitrust* e l?Autorità per l?energia elettrica, il gas e il sistema idrico. L?adozione di questo provvedimento è condizionata al raggiungimento di alcuni obiettivi: la realizzazione di un sito per favorire la comparabilità delle offerte; il buon funzionamento dei processi di *switching*; il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio stabilite dalle direttive europee; l?operatività del Sistema informativo integrato; il completamento del processo di *brand unbundling*.

Queste misure potranno essere rese ulteriormente efficaci se si troveranno strumenti per aumentare la trasparenza del mercato e prevenire fenomeni di selezione avversa. Inoltre, allo scopo di tutelare i consumatori in condizioni di disagio economico e fisico, è prevista la riforma degli attuali *bonus* elettrico e gas, con l?obiettivo di renderli più incisivi e più facilmente fruibili, anche attraverso modalità alternative a quella oggi utilizzata dello sconto in bolletta, demandando all?Autorità per l?energia elettrica la definizione del servizio universale nel mercato elettrico.

Sui carburanti, si introduce una regolamentazione nazionale per disciplinare le normative sugli obblighi di installazione di "terzo carburante", allo scopo di prevenire obblighi discriminatori a danno dei nuovi entranti. Infine, con l?approvazione di un pacchetto di misure per la razionalizzazione della rete con la chiusura degli impianti cosiddetti incompatibili si porta a compimento un lavoro durato anni.

Per quanto riguarda i servizi bancari, il Governo è intervenuto in misura considerevole con i precedenti

provvedimenti che hanno riguardato la portabilità dei conti correnti e la riforma delle banche popolari. Adesso si interviene a favore dei clienti, con la realizzazione di un sito per la comparazione delle offerte e una regolamentazione pro-consumatore dei costi delle chiamate ai servizi di assistenza.

Sulle professioni incide un pacchetto di misure. Gli avvocati dovranno obbligatoriamente rilasciare il preventivo a tutti i clienti e non saranno più soggetti a una serie di vincoli legati alle limitazioni territoriali del domicilio professionale e al divieto di aderire a più di un?associazione professionale. Inoltre si consente l?ingresso di soci di capitale, coordinando peraltro questa innovazione con la disciplina delle società multiprofessionali, seppure con un tetto di un terzo al capitale per i soci non professionisti.

Per quanto riguarda i notai, si prevede di ridurre gli atti per i quali è obbligatorio ricorrere ai loro servizi professionali, sulla scorta delle raccomandazioni della Commissione europea e dei principali organismi internazionali. Non sarà più necessario il notaio per costituire una SRL semplificata, né per eseguire una serie di atti all?interno delle SRL nei casi in cui essi siano sottoscritti per via digitale. Inoltre, è stato eliminato il reddito minimo di 50.000 euro, la competenza a stipulare è stata estesa all?intero territorio regionale, ed è stato eliminato il divieto di pubblicità sugli onorari. Il numero dei notai è inoltre stato aumentato, per cui il Ministero della giustizia potrà bandire nuovi concorsi per giovani professionisti.

Le società di ingegneria saranno finalmente e pienamente libere di accettare commesse da privati. Sono fatti salvi i rapporti pregressi, con l?obiettivo di fare chiarezza sulla normativa vigente ed evitare l?emergere di contenzioso sul tema. Contemporaneamente, gli obblighi delle società di ingegneria vengono per molti versi assimilati a quelli che gravano sui liberi professionisti, con particolare riferimento all?obbligo di copertura assicurativa e all?indicazione nominativa del professionista responsabile dei singoli progetti.

Infine, il disegno di legge interviene sulla modernizzazione della distribuzione farmaceutica, prevedendo quattro norme molto importanti. Anzitutto viene aperta la strada alle società di capitali: il modello della farmacia tradizionale potrà così essere affiancato da nuovi soggetti, portatori di un maggiore dinamismo e di un ampliamento delle tipologie di offerta con conseguenti benefici per tutti. In secondo luogo, viene meno il tetto di quattro licenze per titolare. In terzo luogo, sono pienamente liberalizzati gli orari, fatti salvi gli obblighi minimi di apertura. Infine, viene previsto un meccanismo per il trasferimento delle farmacie "soprannumerarie" dai piccoli ad altri comuni all?interno della stessa regione.

Le misure richiamate rappresentano un intervento organico di manutenzione pro-concorrenziale dell?ordinamento. Secondo le stime contenute nel Programma nazionale di riforma e condivise dalla Commissione Europea, l?approvazione del disegno di legge, come licenziato dal Governo, può rappresentare uno stimolo alla crescita quantificabile nello 0,4 per cento del Pil nel breve termine e nell?1,2 per cento nel lungo termine. Il disegno di legge intende portare nuove opportunità di investimento, nuova occupazione, nuova libertà di scelta per i consumatori.

L?importanza di questo provvedimento però sta anche su un piano differente: sebbene dal 2009 ne sia in vigore l?obbligo, è la prima volta che la legge annuale per il mercato e la concorrenza vede effettivamente la luce. L?impegno del Governo è quello di continuare a rispettare questo suo preciso dovere con cadenza annuale. Questo processo di continua e sistematica apertura dei mercati aiuta anche a capire le ragioni della selezione operata: se alcune misure sono state incluse lasciandone altre da parte è solo perché il Governo è consapevole che questo è il primo passo di una strada molto lunga, che intende seguire con determinazione e convinzione, ma non con avventatezza.

La discussione alla Camera è stata l?occasione per ponderare le decisioni e approfondire alcuni temi. Allo stesso modo ella si augura che anche al Senato - e in particolar modo presso la Commissione industria - si svolga un dibattito approfondito e costruttivo. Il Governo è aperto sia alla miglior definizione delle norme già previste, sia, eventualmente, a valutare l?introduzione di ulteriori misure che rendano il testo ancora più incisivo.

Nello svolgere questa funzione, auspica che il Senato voglia mantenere intatto, e anzi rilanciare, lo

spirito di apertura, innovazione, modernizzazione e fiducia verso la responsabilità dei consumatori che anima il testo approvato dal Consiglio dei ministri. Allo stesso modo, spera che il dibattito parlamentare possa aiutare a cesellare il provvedimento nei passaggi che sollevano potenziali difficoltà applicative e che pertanto possono richiedere ulteriori piccoli interventi chiarificatori.

Il Ministro dichiara di confidare nella capacità dei senatori di valutare serenamente i contenuti del disegno di legge che, curiosamente, è stato contestato sia per quello che contiene, sia per quello che non contiene. La forte resistenza di molte *lobby* certifica che sono state effettivamente messe in discussione alcune posizioni di rendita. Più in generale, non ritiene che si possa pretendere di risolvere tutti i problemi con un singolo provvedimento: bisogna darsi delle priorità e fare quanto possibile per rimuovere gli ostacoli che finora hanno rallentato le prospettive del Paese.

L?Italia è un paese capace di grande innovazione e fantasia imprenditoriale, ma che troppo a lungo si è lasciato sedurre dagli interessi organizzati. Adesso è il momento di guardare con ottimismo al futuro: chi è ottimista non teme il confronto competitivo, ma anzi vede nella concorrenza una grande opportunità di arricchimento collettivo.

Parafrasando Tolstoj: tutte le economie stagnanti si assomigliano, ma ogni Paese che cresce, cresce a modo suo; la legge annuale per il mercato e la concorrenza, assieme agli altri provvedimenti del Governo, rappresenta la via italiana verso la crescita.

Ha la parola il senatore GIROTTO(*M5S*), il quale ricorda come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico abbia manifestato la propria contrarietà e preoccupazione per il superamento del regime di maggior tutela. Quanto alle misure in materia di assicurazioni e sistema bancario, le giudica eccessivamente timide e poco incisive, a fronte dei gravi problemi che vanno emergendo. Egli inoltre considera troppo deboli le azioni poste in essere dagli organi di vigilanza, Banca d'Italia e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, e stigmatizza l'assenza di interventi che pongano rimedio all'illegittima tecnica dell'anatocismo bancario, sottolineando l'esigenza che si affermi l'obbligo di restituzione degli interessi indebitamente percepiti.

Il senatore CIOFFI(*M5S*) considera molto negativa la disposizione del disegno di legge in materia di società di ingegneria, che prevede un vero e proprio condono; chiede poi se l'abolizione del limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, non comporti il rischio di provocare concentrazioni, con un effetto paradossale rispetto agli obiettivi dell'iniziativa in titolo. Infine, sempre in tema di farmacie, si chiede se la norma in materia di trasferimento territoriale non comporti pregiudizi per la diffusione del servizio.

Il senatore TOMASELLI(*PD*), relatore, ringrazia il Ministro per il suo intervento, con il quale ha chiarito le scelte operate dal Governo; si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento al termine delle audizioni e della discussione generale. Ma sottolinea, sin d'ora, come per troppo tempo in Italia vi siano stati vincoli che hanno penalizzato i consumatori in termini di costi ed efficienza, e che hanno ristretto le opportunità di mercato per gli operatori: occorre abbattere le barriere alla libera concorrenza, avendo come obiettivo l'interesse dei consumatori. Lungo questa direttrice, che ha ispirato il testo originario e che è stata seguita, pur con qualche contraddizione, nella prima lettura presso la Camera dei deputati, auspica si svolga l'esame della Commissione; il Governo ha dichiarato di condividere l'opportunità di modificare alcune disposizioni e la possibilità di introdurre ulteriori misure ed egli si dice certo che il Senato saprà corrispondere a questa esigenza contemperando il necessario approfondimento con la celerità dei tempi.

La senatrice LANZILLOTTA(*PD*), dopo aver ringraziato il Ministro e osservato come quello alla concorrenza rappresenti un interesse diffuso, sottolinea come il Ministro abbia convenuto sulla possibilità di approfondire alcune tematiche e di arricchire i contenuti del disegno di legge. A tale

riguardo chiede se alcune modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano da riconsiderare e segnala l'esigenza di ampliare l'ambito del disegno di legge a interventi in materia di concorrenza per il mercato, non limitandosi a quelli per la concorrenza nel mercato, ossia riguardanti marcati già aperti. È ben vero che quella all'esame è solo la prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, ma proprio il tempo intercorso ha consentito a molti altri temi di giungere a maturazione: si augura, quindi, che la cadenza annuale di questo tipo di provvedimento sia rispettata e segnala sin d'ora due possibili settori di intervento: la separazione della rete ferroviaria, che sta condizionando negativamente la privatizzazione delle ferrovie, e l'assetto delle reti di nuova generazione.

La senatrice PELINO(*FI-PdL XVII*) si unisce ai ringraziamenti al Ministro per il suo intervento; ricorda come il Gruppo di Forza Italia si sia espresso negativamente nella votazione finale del provvedimento alla Camera, ritenendo che, nonostante l'accoglimento di alcune richieste di modificazione, il testo fosse ancora non soddisfacente. Si dichiara quindi lieta che Governo condivida la necessità di intervenire sul testo approvato in prima lettura. Promuovere la concorrenza significa favorire la crescita e consentire la riduzione dei costi: si dice certa che le audizioni che la Commissione si accinge a svolgere costituiranno una fase di ascolto assai importante, al termine della quale potranno essere nuovamente e utilmente acquisite le valutazioni del Governo.

Il senatore SCHIFANI(*AP (NCD-UDC)*) ringrazia a sua volta il Ministro per il suo intervento e registra con favore la disponibilità del Governo a modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati: a tale riguardo, sottolinea come nella prima lettura l'impianto originario sia stato corretto con interventi talvolta largamente condivisi, migliorando il testo del Governo, comunque già coraggioso, nel solco degli interventi di liberalizzazione realizzati dal Governo Monti.

Esprime le sue personali riserve sulla natura annuale della legge per il mercato e la concorrenza: ove tale cadenza fosse intesa in termini perentori, anziché con flessibilità, si aderirebbe a una concezione secondo cui vi è una continua esigenza di cambiamento, ingenerando una percezione di instabilità del quadro regolatorio che - a suo giudizio - non può che essere nociva.

Gli interventi volti a favorire la concorrenza aumentano le possibilità di scelta da parte dei consumatori, da un lato, e le possibilità per le imprese di competere innovando, dall'altro: è però cruciale assicurare un equilibrio tra tali processi e il mantenimento dell'efficienza qualitativa del prodotto, indispensabile per garantire competitività. In materia di professioni, considera necessario scongiurare il pericolo che ulteriori liberalizzazioni a favore di una professione, rispetto ad altre,che possano determinare la sovrapposizione di analoghe competenze in capo a più di una categoria professionale, possano creare disfunzioni, soprattutto in termini di efficienza della prestazione in favore dei clienti; esprime inoltre il proprio favore alle norme in materia di società tra avvocati.

Conclude dichiarando di condividere l'utilità di svolgere un ciclo di audizioni ed esprimendo l'auspicio che sul disegno di legge in titolo si posa svolgere un esame sollecito - compatibilmente con la sessione di bilancio, che peraltro non ne preclude l'esame, trattandosi di un collegato alla manovra finanziaria - ma approfondito e sereno, pervenendo a modifiche condivise anche a larga maggioranza.

Anche il senatore Luigi MARINO(*AP (NCD-UDC)*), relatore, ringrazia il Ministro per il suo intervento e si unisce all'altro relatore, senatore Tomaselli, nel rinviare il proprio intervento di merito al termine delle audizioni e dopo la discussione generale; registra anch'egli con favore la posizione del Governo, che chiede un esame sollecito, ma che condivide l'esigenza di approfondimenti e miglioramenti. In tema di tempestività dell'esame, sottolinea come stabilire norme immediatamente efficaci e applicabili, senza demandarne l'ulteriore definizione ad atti successivi, sia altrettanto determinante: in questa prospettiva alcune norme del disegno di legge potrebbero essere a suo giudizio utilmente modificate.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ringraziato il Ministro, invita a esaminare con cura la documentazione depositata dal ministro Guidi, che costituisce il sostrato delle norme all'esame della Commissione e a individuare le eventuali ulteriori informazioni o integrazioni che si ritenesse utile acquisire. Ad esempio, egli considererebbe utile, in tema di fondi pensione, avere dati in tema di rendimenti, costi, tassazione, a partire dall'inizio della loro attività. Quanto al superamento del regime di maggior tutela, ritiene utile disporre di dati a partire dal 2007 - ricordando che fu il Governo Prodi a realizzare le prime significative liberalizzazioni - soprattutto con riferimento all'andamento del prezzo per i consumatori stabilito per il mercato di maggior tutela e alla media dei prezzi offerti dagli operatori, distinguendo il prezzo medio di approvvigionamento dal *mark up*. Infine, chiede di conoscere l'entità dei contributi che ciascuna associazione dei consumatori riceve dal Ministero dello sviluppo economico attingendo alle risorse derivanti dalle sanzioni irrogate dall'*Antitrust*.

A tale ultimo riguardo il senatore Luigi MARINO(*AP (NCD-UDC)*), relatore, manifesta il proprio interesse ad acquisire anche gli statuti di tali associazioni.

Il ministro dello sviluppo economico, Federica GUIDI, rispondendo ad alcune delle questioni sollevate, ribadisce che il Governo è disponibile sia a una migliore definizione delle norme già previste, sia, eventualmente, a valutare l'introduzione di ulteriori misure che rendano il disegno di legge ancora più incisivo, compatibilmente con l'esigenza di una sua tempestiva approvazione.

In materia di energia, il superamento del regime di maggior tutela, previsto per il 2018, dovrà necessariamente essere realizzato con gradualità e misure di accompagnamento, rese possibili proprio da un orizzonte temporale non troppo ravvicinato. Sottolinea come molti degli interventi evocati abbiano natura facoltizzante e non impongano obblighi: è il caso dell'abolizione del limite di licenze per le farmacie; ricorda, al riguardo, che l'*Antitrust* vigilerà e sanzionerà eventuali fenomeni di concentrazione. Rispondendo all'intervento del senatore Cioffi, chiarisce come le norme che concernono le società di ingegneria non costituiscano né un condono né una sanatoria: semplicemente distinguono due diverse discipline applicabili per i due periodi di tempi indicati, evitando l'insorgere di possibili contenziosi. Infine, dichiara di condividere la valutazione del relatore Marino, che occorra garantire non solo celerità nei tempi di approvazione del provvedimento, ma anche immediata e diretta applicabilità delle norme.

Conclude riservandosi di intervenire nuovamente, al termine delle audizioni e della discussione generale, dichiarando nuovamente la disponibilità a individuare soluzioni migliorative del testo.

Il PRESIDENTE comunica che il documento depositato dal Ministro sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 180 (pom.) del 27/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari che si è appena conclusa: in quella sede è stato esaminato l'elenco delle richieste di audizione pervenute in merito al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 2085) ed è stato convenuto di avviare sin da domani - se ne ricorreranno le condizioni - il ciclo di audizioni informali, secondo un primo calendario concordato. Alla presidenza è stato affidato l'incarico di selezionare le successive audizioni e di delineare la loro articolazione.

Avverte inoltre che la Commissione potrà essere convocata nella giornata di giovedì 29 per avviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016), e del disegno di legge n. 2112, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», ove assegnati in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 28/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 181 (pom.) del 28/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
181ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,55.

La presidente PELINO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, con l'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avrà inizio nel pomeriggio di oggi un ciclo di audizioni informali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge in titolo. La documentazione acquisita agli atti nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una nuova seduta per domani, giovedì 29 ottobre, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 29/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,05

SEGUITO AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 10/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 18,15

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 96 (ant.) dell'11/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 96
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,05

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 97 (pom.) dell'11/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 18,20

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 98 (ant.) del 12/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (ant.) del 17/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 100 (pom.) del 17/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 101 (nott.) del 17/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20 alle ore 21,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 102 (ant.) del 18/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 103 (pom.) del 18/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 18,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 104 (ant.) del 19/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.19. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 105 (ant.) del 24/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 13,10

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.20. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 106 (pom.) del 24/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106
MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.21. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 107 (ant.) del 25/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.22. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 108 (pom.) del 25/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,50

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.23. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 109 (pom.) del 26/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.24. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 110 (ant.) del 01/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110
MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.25. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 112 (ant.) del 02/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.26. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 113 (pom.) del 02/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Vice Presidente
CONSIGLIO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.27. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 114 (ant.) del 09/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,05

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.28. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 115 (pom.) del 09/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.29. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 116 (nott.) del 09/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,55

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.30. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 117 (ant.) del 10/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 117
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

1.3.2.1.31. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 194 (pom.) del 10/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015
194ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13,35.

PER L'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 235

La PRESIDENTE informa che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri sera si è convenuto sull'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla Commissione dell'atto del Governo n. 235 (Attuazione direttiva 2013/50/UE, direttiva 2003/71/CE e direttiva 2007/14/CE), in sede di consultiva, al fine di poter formulare osservazioni alla Commissione finanze e tesoro.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

La presidente PELINO comunica che si è concluso stamattina il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo e che nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana proseguirà la discussione generale.
Propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno a venerdì 18 dicembre alle ore 12.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.32. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 195 (pom.) del 15/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizione)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, volto ad attuare la direttiva 2013/50/UE, denominata "direttiva Trasparenza". Dopo aver ricordato i principi e criteri direttivi della delega, riferisce nel dettaglio sulle disposizioni recate dai tre articoli di cui si compone il provvedimento e ricorda che il termine previsto per il recepimento della direttiva in questione è scaduto il 25 novembre scorso.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni del provvedimento che incidono sugli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani nazionali, da parte degli emittenti del mercato regolamentato: si tratta dei commi 6, 7 e 9 dell'articolo 1.

La prima di tali disposizioni modifica l'articolo 113-*ter* del Testo unico della finanza (TUF) in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate, escludendo dal novero di queste informazioni le relazioni su governo societario e remunerazione degli amministratori e stabilendo che le informazioni regolamentate non debbano essere oggetto anche di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali. Al riguardo, la relazione al provvedimento precisa che la pubblicazione sui quotidiani non risulta essere un adempimento che deriva da obblighi previsti da atti dell'Unione europea in quanto le informazioni, oltre che trasmesse al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne garantisce la memoria storica, risultano di pronta reperibilità per il pubblico dei risparmiatori mediante accesso al sito Internet dell'emittente, ove le stesse devono essere pubblicate.

Il successivo comma 7 sopprime la disposizione del TUF che impone agli emittenti quotati la pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni privilegiate (articolo 181 del TUF) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate, restando inalterati gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 9 dell'articolo 1, infine, sopprime l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa - sempre su giornali quotidiani nazionali - dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Si stabilisce, quindi, che l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con apposito regolamento.

Segnala che, in merito alle disposizioni ora richiamate, la relazione del Governo al provvedimento in esame dà conto degli esiti della consultazione pubblica sull'attuazione della direttiva 2013/50/UE, riferendo come queste misure abbiano riscosso apprezzamento.

In merito alle norme in questione egli ritiene vadano fatte tre osservazioni: in primo luogo rileva come la pubblicazione delle notizie ora ricordata, tramite avviso pubblicitario obbligatorio sui quotidiani nazionali, faciliti l'accesso alle informazioni medesime da parte del pubblico indistinto e dei *mass media* generalisti e specializzati; i quotidiani nazionali costituiscono tuttora la principale fonte di notizie, analisi e commenti specialmente in materia economica e finanziaria, fonte alla quale attingono sia l'audiovisivo sia il *web*; la citata pubblicazione obbligatoria funziona come *alert* indispensabile non solo per approfondire poi l'informazione sul sito Internet dell'emittente in regime di concorrenza tra i *mass media* nuovi e tradizionali, ma anche per facilitare il controllo dell'operato dei *mass media* medesimi da parte del pubblico; diversamente, al di là delle intenzioni, si finisce per favorire la sperimentata tendenza dei soggetti emittenti titoli all'opacità e alla manipolazione delle informazioni variamente sensibili gestendone la pubblicazione sui propri siti e nel rapporto diretto con le agenzie di informazione, le quali non possono ergersi a filtro unico e preventivo rispetto agli altri *mass media* e al pubblico indistinto che, fra l'altro, quasi mai dispone dei mezzi per sottoscrivere l'abbonamento alle agenzie.

Il PRESIDENTE relatore osserva poi come i soggetti consultati che possono avere espresso soddisfazione per l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani siano gli emittenti dei titoli, non certo gli operatori dell'informazione, tradizionali e nuovi; il risparmio che la norma in oggetto procurerebbe agli emittenti non è tale da compensare i rischi di una informazione più debole di quanto già oggi non sia per il buon funzionamento del mercato finanziario; il mercato finanziario, giova ricordarlo anche sull'onda delle recenti cronache finanziarie, è formato non solo dai venditori di titoli e dalle loro associazioni ma anche dai compratori di titoli, dai legislatori, dai regolatori e dagli organi di informazione, meglio se indipendenti dai protagonisti dei negozi. Sottolinea infine che, in ogni caso, va considerato il significativo ritardo dell'Italia nell'accesso e nell'utilizzo di Internet sia per i limiti della rete di telecomunicazioni sia per l'ancora basso livello di alfabetizzazione telematica della popolazione; ricorda, in proposito, che l'Italia si classifica al 25° posto sui 28 Paesi dell'Unione europea (seguita solo da Grecia, Bulgaria e Romania) nel *Digital economy and society index*; non sussiste, dunque, la piena fungibilità tra la pubblicazione su giornali quotidiani nazionali e la reperibilità da parte della generalità dei risparmiatori delle informazioni sull?attività delle società

quotate mediante accesso al sito Internet dell?emittente.

Ritiene pertanto che vi siano le condizioni per consentire, nel recepimento di questa direttiva, per questo singolo aspetto, il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 12 dicembre 2011, n. 183.

Infine, sottolinea un altro profilo: quello del rispetto dei principi e criteri direttivi di delega. La pubblicazione su Internet delle informazioni richiamate, infatti, non assicura - per quanto detto - "un adeguato regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo un appropriato grado di protezione dell?investitore e la più ampia tutela della stabilità finanziaria e assicurando i più adeguati obblighi di informazione e correttezza", come invece espressamente richiesto dai principi e criteri direttivi della legge delega, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimersi in senso non ostativo, a condizione che siano espunte dal provvedimento in titolo le disposizioni che fanno venir meno i richiamati obblighi di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del suo Gruppo, da parte della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e previa verifica del numero legale, la proposta del Presidente relatore, pubblicata in allegato al resoconto, è posta ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE (n. 237)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il presidente MUCCHETTI informa che la senatrice Fabbri, relatrice, ha proposto di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto e si dichiara disponibile a valutare le eventuali richieste di modifica o integrazione che dovessero emergere dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori segnalando l'esigenza di disporre di un tempo più congruo per la presentazione degli emendamenti, anche alla luce delle numerose audizioni svolte; la proroga del termine, già fissato alle ore 12 di venerdì 18 dicembre, favorirebbe la necessaria ponderazione e la conseguente selezione delle proposte di modifica ed eviterebbe il rischio di incentivare l'indiscriminata presentazione di un numero assai elevato di emendamenti. Conclude proponendo che il termine sia prorogato alle ore 12 di lunedì 11 gennaio.

I senatori GIROTTO (*M5S*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*), a nome dei rispettivi Gruppi, e le senatrici VALDINOSI (*PD*) e FISSORE (*PD*) si associano alle considerazioni della senatrice Pelino; i relatori TOMASELLI (*PD*) e Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) prendono atto dell'orientamento emerso dal dibattito.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come, nel fissare il termine al 18 dicembre, la Commissione abbia inteso assumere l'impegno a garantire al disegno di legge un esame sollecito; all'approssimarsi della scadenza, tuttavia, emerge - come testimoniato dagli interventi che lo hanno preceduto - l'esigenza di favorire una ponderata selezione delle proposte di modifica da presentare. Il differimento del termine già fissato, a suo giudizio, potrà pertanto agevolare un esame più spedito nelle fasi successive.
Conclude ricordando che la senatrice Pelino ha proposto di prorogare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 12 di lunedì 11 gennaio.

La Commissione concorda con tale proposta.

Avendo il presidente MUCCHETTI sollecitato una riflessione sull'articolazione della discussione generale, ha quindi la parola il senatore PETROCELLI (*M5S*), il quale prefigura la possibilità di una discussione generale non necessariamente ampia, ritenendo che interventi di merito possano utilmente svolgersi anche nella fase di illustrazione degli emendamenti, purché vi sia una certa flessibilità.
Segue un dibattito in cui prendono la parola i senatori TOMASELLI (*PD*), Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*); il presidente MUCCHETTI, in conclusione, ritiene che alla discussione generale potranno essere dedicate alcune sedute alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, da un lato consentendo alle Commissioni consultate di formulare i loro pareri sugli emendamenti che nel frattempo saranno stati presentati, dall'altro consentendo ai relatori di acquisire gli orientamenti dei Gruppi parlamentari sulle proposte all'esame, nell'intesa che anche nella fase di illustrazione degli emendamenti potranno svolgersi interventi di merito. Si avrà così l'occasione per selezionare le proposte considerate più importanti da parte dei Gruppi e per orientare al meglio i lavori della Commissione, nell'auspicio di poter migliorare il testo approvato dalla Camera attraverso un lavoro serio, ponderato e comunque tempestivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 235

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE,
premesso che
lo schema di decreto legislativo prevede modificazioni del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalle quali consegue l'eliminazione dell?obbligo di pubblicazione, da parte degli emittenti del mercato regolamentato, su giornali quotidiani nazionali, delle informazioni regolamentate e privilegiate e dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
considerata la cruciale utilità, per i risparmiatori e per i mezzi di comunicazione generalisti e specialisti, di avere le notizie più dirette e tempestive sulle operazioni dei soggetti emittenti titoli;
considerato il ruolo di fonte primaria di informazioni, analisi e commenti dei quotidiani nazionali sia per il pubblico indistinto sia per l'audiovisivo e la rete;

considerato che l'avviso pubblicitario obbligatorio delle operazioni e delle notizie sensibili dei soggetti contrasta la tendenza all'opacità dei soggetti emittenti medesimi e le eventuali lacune dei mezzi di informazione che avrebbero, fra l'altro, la conseguenza di indebolire la concorrenza tra gli emittenti e tra gli stessi mezzi di informazione;
considerato, infine, il perdurante il ritardo dell'Italia in termini di accesso e utilizzo di Internet e la conseguente non piena fungibilità tra la pubblicazione su giornali quotidiani e la reperibilità da parte della generalità dei risparmiatori delle informazioni sull?attività delle società quotate mediante accesso al sito Internet dell?emittente;
considerato che, quindi, vi siano le condizioni per consentire, nel recepimento della direttiva in questione, per questo singolo aspetto, il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria, come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 12 dicembre 2011, n. 183;
ritenuta inoltre la pubblicazione su Internet delle informazioni richiamate insufficiente ad assicurare "un adeguato regime di trasparenza in materia di informazione sugli emittenti garantendo un appropriato grado di protezione dell?investitore e la più ampia tutela della stabilità finanziaria e assicurando i più adeguati obblighi di informazione e correttezza", come invece espressamente richiesto dai principi e criteri direttivi della legge delega, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 9 luglio 2015, n. 114;
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che, all'articolo 1, nella lettera *b)* del comma 6, siano soppresse le parole da: «: "ferma restando» a «sono soppresse e le parole: », e che siano soppressi i commi 7 e 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201

La 10ª Commissione permanente,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/301UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» (Atto n. 201);
rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo, in raccordo con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), a prevedere che, in caso di conguaglio a seguito di cambiamento del fornitore di energia, il termine di adempimento sia definito e comunque non superiore al termine di sei settimane, prevedendo altresì che, trascorso detto termine, non possano essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente a ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;
per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, si invita il Governo, in raccordo con l'AEEGSI, a prevedere che il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso a ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;
per i casi di ritardo imputabili alla responsabilità del distributore, si invita il Governo a escludere quella del venditore, individuando, in raccordo con l'AEEGSI, le modalità per la corretta attribuzione delle partite economiche derivanti dalla differenza fra l?energia consumata e quella effettivamente misurata;
si invita inoltre il Governo a prevedere che sia individuata, in raccordo con AEEGSI, l'entità dei

conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;
in merito all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, si invita il Governo a valutare la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;
all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico e che tali dati riportino anche la composizione del parco clienti con suddivisione per zona territoriale, tipologia di tensione e potenza per ciascun mercato di fornitura;
all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;
in tema di contabilizzazione del calore, valuti il Governo l'opportunità di precisare le definizioni di «contattore di fornitura» (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 102 del 2014) e di «contatore individuale» (articolo 16, comma 6 del medesimo decreto legislativo), anche alla luce del parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;
sempre in tema di contabilizzazione del calore, si invita il Governo a chiarire quali siano i soggetti obbligati all?installazione dei contatori individuali e dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali e a fissare le conseguenti sanzioni per la mancata installazione, al fine di evitare possibili limitazioni all?accesso al mercato e di garantire una riduzione dei consumi e degli sprechi di energia, una maggiore efficienza energetica e reali benefici economici per i consumatori finali;
con riferimento all?articolo 2, comma 2, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 102 del 2014, si segnala al Governo l'opportunità di definire il contatore di fornitura come apparecchiatura di misura dell?energia consegnata al singolo cliente;
con riferimento all?articolo 5, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto legislativo, si segnala al Governo l'esigenza di recepire pienamente la corrispondente disposizione della direttiva 2012/27/UE, prevedendo la possibilità di affidare a soggetti terzi, oltre che all?Autorità per l?energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la definizione dei costi di riferimento per il servizio di ripartizione dei costi relativi ai consumi individuali; garantendo in ogni caso, al fine di evitare pregiudizi alle attività economiche degli operatori del settore che svolgono il servizio di ripartizione, che i costi siano economicamente sostenibili, tenendo anche conto dei servizi aggiuntivi che possono essere offerti;
con riferimento all?articolo 14 del decreto legislativo 102 del 2014, in materia di servizi energetici e altre misure per promuovere l?efficienza energetica, si segnala al Governo l'opportunità di prevedere indicazioni precise sulle modalità volte ad assicurare l?applicabilità dei contratti di rendimento energetico nell?ambito della normativa del Codice degli appalti;
con riferimento all?articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014, al comma 3, lettera *a)*, si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire che il dato di misura effettiva attiene sia all?impresa consumatrice finale che all?utente domestico, sostituendo la parola: «consumatori», con le seguenti: «clienti finali»;
con riferimento all'articolo 9, comma 5, lettera *b)*, dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere le parole «da parte delle imprese di fornitura del servizio», nonché, con riferimento alla successiva lettera *c)*, di sostituire l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di garantire maggior chiarezza e univocità;
al medesimo all'articolo 9, comma 5, lettera *d)*, dello schema di decreto legislativo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI

10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli *standard* europei di regolamentazione di cui all?appendice B», definendo il contenuto della richiamata appendice, stabilendo che per la corretta suddivisione delle spese nei condomini di cui all?articolo 9 comma 5 lettera *d)* i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; che in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l?esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; che il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell?assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; che in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come "calore rilevato"; che i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate;

al fine di favorire l?efficienza energetica dei comparti industriali soggetti al sistema ETS, si invita il Governo a valutare la possibilità di prevedere, come già avvenuto in altri Paesi, l'adozione di un sistema di compensazione dei costi indiretti derivanti dall?applicazione della direttiva 2003/87/CE, in linea con quanto suggerito nella segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 13 gennaio 2015, che leghi la compensazione dei suddetti costi al conseguimento di ben definiti *standard* di efficienza energetica (certificazione ISO 50001); a tal fine, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire all?articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo la lettera *i)*, la seguente lettera: «*i-bis)* compensare i costi, così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001".

1.3.2.1.33. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 199 (ant.) del 19/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Carmelo Barbagallo, segretario generale UIL nazionale e Antonio Passaro, funzionario; Paolo Pirani, segretario generale UILTEC, Vincenzo Cesare, segretario nazionale, Maurizio Don, funzionario e Maria Consuelo Granato, addetto stampa; Fiovo Bitti, segretario confederale UGL e Luigi Ulgiati, segretario della federazione nazionale UGL Chimici; Gianluca Bianco, segretario nazionale FEMCA CISL, Giuseppe Farina, segretario confederale CISL, e Emiliano Giannoccaro, CISL Brindisi; Aldo Zago e Sergio Cardinali, funzionari politici FILTEM-CGIL-Comparto chimico farmaceutico e Salvatore Barone, responsabile settori produttivi, area della contrattazione CGIL Nazionale.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive del settore della chimica in Italia: audizione di rappresentanti di sindacati

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL e li invita a svolgere i loro interventi.

Ha la parola Paolo PIRANI, segretario generale della UILTEC, il quale, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per l'invito a intervenire, sottolinea la gravità dell'annunciata cessione del 70 per cento di Versalis S.p.A. da parte di Eni S.p.A., un'operazione che rischia di configurare la dismissione della chimica italiana. Considera contraddittorio non proseguire sul percorso di riconversione verso la chimica verde avviato negli ultimi anni, che ha contribuito a riportare i conti in attivo per la prima volta dopo venti anni, secondo le informazioni fornite dallo stesso amministratore delegato Descalzi: ricorda, a tale proposito, che il 55 per cento dei prodotti di Versalis sono di tipo innovativo legato alla chimica verde. Il completamento del piano di riconversione richiede investimenti ulteriori ed Eni intende cercare un partner a tal fine; tuttavia, il fondo statunitense che risulta essere stato individuato da Eni, SK Capital, è - a suo giudizio - inadeguato, sia sotto il profilo strutturale sia in termini di capitalizzazione. Ribadisce che l'operazione rischia di configurare una dismissione di un settore strategico per l'Italia, auspicando un intervento attivo della Cassa Depositi e Prestiti e comunque una pausa di riflessione che consenta l'elaborazione di un piano per il rilancio della chimica italiana; conclude paventando una crescita della tensione sociale e ricordando lo sciopero indetto dai sindacati del settore per la giornata di domani, 20 gennaio.

Anche Gianluca BIANCO, segretario nazionale della FEMCA CISL, si dichiara fortemente contrario all'ipotesi di cessione di una quota consistente di Versalis da parte di Eni, che in tal modo prosegue nel ridimensionare il suo impegno sul piano industriale. Paventa il rischio di un indebolimento dell'intera filiera e di chiusure di impianti con ripercussioni fortemente negative a livello industriale e di occupazione. Comprende le ragioni che animano l'iniziativa in corso: il conseguimento di un attivo dopo molti anni ha suscitato interessi speculativi ed Eni, da parte sua, con la cessione eviterebbe di investire il miliardo e duecento milioni necessari al completamento del piano di riconversione. Dopo aver precisato di non essere contrario all'ingresso di un partner in Versalis, egli sottolinea come sia tuttavia indispensabile, considerate le condizioni di fragilità della chimica italiana, che Versalis resti in mano pubblica, almeno fino al completamento del piano. Nel ricordare gli incontri svolti presso il Ministero dello sviluppo economico e l'apertura di un apposito tavolo sulla vicenda, sollecita un ruolo più attivo del Governo.

Aldo ZAGO, funzionario politico del comparto chimico farmaceutico della FILTEM-CGIL, si unisce agli interventi che lo hanno preceduto nel manifestare la contrarietà all'operazione in corso, ricordando anch'egli il piano di riconversione verso la chimica verde, che ha posto l'Italia all'avanguardia in un settore fondamentale per l'intero sistema industriale italiano. L'annunciata cessione segue logiche che non rispondono agli interessi del Paese: cedere il 70 per cento di Versalis in assenza di garanzie e con una scarsa possibilità di influenzarne poi le scelte, può comportare - come avvenuto in passato in altre analoghe vicende - la chiusura di impianti e la perdita di brevetti. La scelta che sembra emergere, a favore del fondo SK Capital, non è coerente con gli impegni che l'operazione richiede e costituisce un'incognita, un rischio che, a suo giudizio, l'Italia non può permettersi di correre.

Luigi ULGIATI, segretario della federazione nazionale UGL Chimici, ringrazia il Presidente e la Commissione per l'occasione offerta di intervenire sulla vicenda che interessa Versalis. Il settore della chimica è solido, vitale e indispensabile all'intero sistema industriale, ancorché connotato in Italia da criticità, ad esempio in termini di costi dell'energia e di normativa. L'uscita di Eni dalla chimica, soprattutto se a vantaggio di soggetti di natura finanziaria e non specializzati nel settore, rischia di costituire un grave arretramento per tutto il settore e di avere conseguenze molto negative sotto il profilo occupazionale, sociale, economico. Egli ritiene indispensabile, al contrario, garantire un rilancio della chimica in Italia da parte di Eni, di cui si faccia garante il Governo in quanto azionista di controllo, senza trincerarsi dietro l'autonomia di un management indicato dallo stesso Esecutivo. Nel ricordare nuovamente lo sciopero indetto per il giorno successivo, si dice fiducioso dell'impegno del Parlamento per un vero piano di rilancio e sviluppo della chimica italiana.

Carmelo BARBAGALLO, segretario generale della UIL nazionale, si unisce a chi lo ha preceduto nel ringraziare il Presidente e la Commissione per l'invito e sottolinea l'accordo di tutte le sigle sindacali nel considerare negativa la svendita di aziende che costituiscono i "gioielli di famiglia". È necessario che l'Italia si doti e persegua una propria politica industriale in settori come quello dell'acciaio, dell'alluminio, della chimica, anziché inseguire politiche di cassa. Conclude sottolineando l'esigenza di non vanificare il percorso compiuto negli ultimi anni e di non pregiudicare l'industria italiana nel suo complesso e il settore manifatturiero.

Hanno quindi la parola i senatori, per porre quesiti e formulare osservazioni.

Il senatore TOMASELLI (PD) dichiara di condividere le preoccupazioni emerse, come testimoniato, d'altra parte, dall'avvio dell'indagine conoscitiva. Ribadisce l'impegno unanime della Commissione e l'attenzione alle istanze delle organizzazioni sindacali, che si è ritenuto opportuno ascoltare alla vigilia dello sciopero del 20 gennaio. Dopo aver ricordato quanto riferito dal rappresentante di Versalis nella precedente audizione, chiede quali garanzie siano ritenute indispensabili ed efficaci nell'individuazione del partner da parte di Eni e se risultino contatti anche con altri Gruppi finanziari o industriali. Quanto all'eventuale intervento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, rammenta come tale ipotesi fosse emersa nell'ambito della Commissione, ma risulti per ora inattuale.

Il senatore GIROTTO (M5S) sottolinea come la chimica verde, con il conseguente abbandono della petrolchimica, rappresenti una priorità per il Movimento 5 Stelle. Nel garantire il pieno appoggio della sua parte politica e suo personale all'introduzione della carbon tax, da estendere a tutte le esternalità e non solo alla CO2, sollecita l'impegno dei sindacati a favore della permanenza in Italia della chimica verde e del suo sviluppo.

Il segretario nazionale della FEMCA CISL, Gianluca BIANCO, precisa di non essere contrario all'ingresso di capitali stranieri nelle aziende italiane, quando queste sono solide, come nel caso della Pirelli: per quanto riguarda Versalis, invece, occorre consolidare il piano industriale, dal momento che il processo di riconversione alla chimica verde è ancora in una fase iniziale. Conclude segnalando che le preoccupazioni manifestate si fondano su precedenti esperienze, che richiama.

Paolo PIRANI, segretario generale della UILTEC, conferma che al momento SK Capital risulta essere l'unico interlocutore di Eni, che inizialmente aveva contatti anche con altri investitori. Quanto alle garanzie ritenute indispensabili, a suo giudizio l'unica garanzia realmente efficace risiede nella permanenza in mano pubblica di Versalis.

Per Sergio CARDINALI, funzionario politico del comparto chimico farmaceutico della FILTEM-CGIL, la chimica verde richiede necessariamente, per il suo sviluppo, la presenza di un partner forte, come dimostrato dalla joint venture Versalis - Novamont; in tale ottica, il disimpegno di Eni rischia di comportare un grave arretramento. Conclude sollecitando il rispetto della legislazione vigente in materia di bioshopper, attualmente ampiamente disattesa, come elemento non secondario per l'incremento dell'attività della chimica verde.

Il presidente MUCCHETTI osserva che la Commissione potrebbe valutare di integrare il programma delle audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva con quella del fondo SK Capital, se possibile; ringrazia quindi gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre 2015.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/1/10
BERGER, ZELLER, LANIECE
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale ? equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano ? della cooperativa;

si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);

impegna il Governo:

ad armonizzare la normativa italiana a quella degli altri Stati membri, come illustrato in premessa, al fine di prevedere esenzioni al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza in caso di collaborazioni tra piccole e medie imprese mediante la costituzione di organizzazioni aventi funzione sociale ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, migliorando così la competitività tra le imprese cooperanti.

G/2085/2/10

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico, l'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G/2085/3/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la crisi finanziaria ha fatto emergere carenze nel funzionamento e nella trasparenza dei mercati finanziari;

l'evoluzione dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro per la regolamentazione dei mercati degli strumenti finanziari, anche quando la negoziazione in tali mercati avviene fuori borsa (OTC), al fine di aumentare la trasparenza, tutelare meglio gli investitori, rafforzare la fiducia, includere i settori non regolamentati e assicurare che le autorità di vigilanza dispongano di poteri adeguati per svolgere i loro compiti;

organismi di regolamentazione internazionali concordano sul fatto che le carenze a livello di governance societaria di numerosi enti finanziari, compresa l'assenza di validi sistemi di controllo e di equilibri alloro interno, hanno contribuito alla crisi finanziaria. Un'assunzione di rischi eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici a livello globale;

il comportamento scorretto di imprese che prestano servizi ai clienti reca inevitabilmente danno agli investitori e portare alla perdita di fiducia da parte degli stessi;

considerato che:

negli ultimi anni è aumentato il numero degli investitori che operano nei mercati finanziari e l'ampia gamma di servizi e strumenti che è loro offerta è diventata ancora più complessa. Alla luce di tali sviluppi è opportuno che il quadro giuridico dell'Unione disciplini tutte le attività destinate agli investitori;

è imprescindibile, pertanto, per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base di una efficace e sistemica vigilanza;

a tal proposito, la direttiva 93/22/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica a sua volta le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

il disposto della citata direttiva 2004/39/CE è stato in parte superato e rivisto nella direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

insieme i due strumenti dovrebbero rivedere il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell'Unione;

impegna il Governo ad attuare tutte le misure necessarie al fine di:

1. realizzare un rafforzamento della tutela per il risparmio, in particolare prevedendo che:

a) i prospetti illustrino il grado di rischiosità al risparmiatore in termini sintetici, comprensibili e completi;

b) le obbligazioni subordinate debbano essere inserite in modo chiaro nella lista dei prodotti complessi;

c) permettere al risparmiatore di potersi rivolgere alla Commissione nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), per la verifica dell'aderenza del proprio profilo di rischio al prodotto acquistato;

2. attuare una separazione netta tra erogazione del credito e vendita prodotti, rafforzando la vigilanza preventiva al fine di evitare la diffusa pratica di erogare mutui o finanziamenti solo a patto che il cliente acquisti azioni, obbligazioni o polizze;

3. introdurre misure che impongano agli intermediari finanziari maggiore diversificazione del rischio di portafoglio, in particolare prevedendo che:

a) sia specifico dovere dell'intermediario evitare che il portafoglio titoli del cliente abbia un eccesso di concentrazione su un singolo asset o sull'attività di un solo emittente;

b) nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al punto a) sia specifico dovere dell'intermediario avvertire per iscritto il cliente della rischiosità della posizione assunta, aggiornando il profilo di rischio con una maggiore periodicità;

4. introdurre maggiori sanzioni e revocatorie su stipendi e bonus per gravi violazioni nelle pratiche commerciali o per i danni provocati alla banca, tutelando i risparmiatori da ogni forzatura nelle pratiche commerciali di vendita di singoli prodotti finanziari che sono legate, anche in modo informale, al raggiungimento di obiettivi di budget, assicurando, inoltre, che la modifica del profilo di rischio non sia meramente strumentale alla vendita ma, nel caso, espressamente chiesta dal risparmiatore;

5. obbligo per gli intermediari di risolvere controversie con i risparmiatori presso la camera di conciliazione della CONSOB;

6. potenziare l'educazione e l'informazione finanziaria per una migliore comprensione delle caratteristiche e della qualità dei prodotti finanziari offerti, garantendo che docenti e materiale utilizzato rispondano a oggettivi criteri di professionalità e libertà di giudizio.

G/2085/4/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», procede nell'attuazione dell'Agenda Digitale italiana, prevedendo, tra l'altro, nella Sezione VI, l'adozione delle necessarie misure per la realizzazione della Giustizia digitale;

principio alla base del summenzionato decreto è la dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, ossia l'abolizione di ogni interazione fisica e cartacea, considerata uno strumento potentissimo per semplificare la vita delle imprese e dei cittadini, ridurre il costo e il peso della burocrazia e migliorare, al contempo, la qualità di tutti i servizi erogati;

in particolare l'articolo 16 del decreto, contenente disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica, modifica ulteriormente la previgente disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo civile e penale, con il precipuo scopo di snellire modi e tempi delle medesime;

l'estrema rilevanza di tale passaggio può essere colta appieno se rapportata al processo di revisione della geografia giudiziaria, esso, di fatti, garantirebbe che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese;

al fine di rimarcare ulteriormente tale orientamento è stato successivamente introdotto, tramite l'articolo 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'articolo 16-bis, che rende obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali;

considerato che:

un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione della giustizia è stato fatto mediante l'adozione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;

l'intero Titolo IV del succitato provvedimento introduce specifiche misure volte allo snellimento del processo amministrativo, nonché all'attuazione del processo civile telematico;

mediante l'articolo 19 del provvedimento in esame, recante: «Disposizioni in materia di processo civile telematico», si intende attribuire valore legale alla possibilità di depositare, con modalità telematiche, gli atti introduttivi dei procedimenti di cognizione e di volontaria giurisdizione, compiuto dai difensori o dai dipendenti di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente;

pertanto, si conferisce a tali soggetti il potere di attestare la conformità delle copie informatiche degli atti introduttivi utilizzati per la notifica, al fine di consentire il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, a ulteriore riprova della volontà del Governo di procedere nella piena attuazione del Processo Civile Telematico;

nel corso dell'esame del provvedimento presso la II Commissione della Camera dei deputati è stato approvato l'emendamento 19.100 che, inserendo il punto 1-ter al comma 1, lettera a), stabilisce che il Ministro della giustizia, mediante apposito decreto ministeriale, deve fissare: «misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo»;

pertanto, l'adozione di tale modifica, che di fatto reintroduce un'alternativa al digitale, determinando un grave prolungamento dei tempi per la realizzazione del cosiddetto switch-off (elemento imprescindibile per una concreta digitalizzazione della giustizia), appare in palese contrasto con quello che, ad oggi, è stato il percorso intrapreso dall'esecutivo e dal legislatore nazionale;

tenuto conto del fatto che:

secondo numerosi studi economici le imprese italiane sono in media il 40 per cento più piccole

di quelle degli altri Paesi nell'area dell'euro e i passaggi da una classe dimensionale a quella superiore sono rari;

difficilmente una piccola impresa riesce a incrementare le proprie dimensioni senza ricorrere a risorse finanziarie esterne, siano queste il credito da parte di una banca, o l'ingresso di nuovi soci nel capitale;

tuttavia, una banca, o nuovi soci, saranno disposti a finanziare l'azienda, e ad assumerne i rischi, solo in presenza di un sistema giudiziario sul quale possono fare affidamento;

se invece i procedimenti giudiziari sono lenti e opachi, intrattenere rapporti creditizi o contrattuali con controparti poco conosciute, come lo è una piccola impresa che sta cercando di crescere, diventa molto rischioso;

credito e capitali affluiscono a chi già ha consolidato la propria posizione ed è conosciuto nel mercato. Alle imprese giovani e relativamente piccole vengono richieste garanzie reali di cui spesso non dispongono, limitando di fatto l'espansione delle aziende e la concorrenzialità del sistema;

secondo uno studio pubblicato da Confartigianato nel 2014 gli imprenditori italiani, per avere giustizia in una causa civile, devono aspettare in media 1.185 giorni (3 anni e 1 mese), nel resto d'Europa impiegano meno della metà: 544 giorni;

le lunghe attese nelle aule giudiziarie si trasformano in costi: per le imprese italiane si tratta di 1.032 milioni di euro l'anno circa;

l'efficienza della giustizia civile è un fattore determinante per l'attività delle imprese, la concorrenzialità del mercato e per le condizioni di sviluppo del Paese;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di confermare e rafforzare il processo di dematerializzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, con specifico riferimento al Processo Civile Telematico, realizzando una graduale ma, al contempo, definitiva eliminazione dell'utilizzo dei supporti cartacei in tale ambito.

G/2085/5/10

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'Agenda Digitale Europea ha definito gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020;

in tale contesto l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere in linea con gli scoreboard dell'Agenda Digitale Europea;

l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;

nel nostro ordinamento l'attuazione dell'Agenda digitale è stata avviata dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea;

nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;

premesso altresì che:

l'Italia presenta una situazione di grave ritardo nella banda ultra larga e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea è tuttora rilevante. Gli utenti regolari di Internet sono solamente il 56 per cento della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72

per cento; per converso sono il 34 per cento gli italiani che non hanno mai utilizzato Internet, contro il 21 per cento medio europeo;

il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all'interno dell'Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015;

il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da fame la nazione con la più estesa diffusione di aree a fallimento di mercato;

la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale, presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione;

considerato che:

l'esistenza di diffuse significative esternalità positive legate allo sviluppo delle infrastrutture digitali e l'importanza che lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione hanno sulla competitività e la crescita economica è ampiamente riconosciuto e trova declinazione concreta ed ineludibile negli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea;

ad oggi in Italia, la governance istituzionale dell'agenda digitale ha riguardato principalmente l'importante progetto di digitalizzazione delle pubblica amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra. È sulla governance degli investimenti ? che coinvolge una pluralità di Ministeri, l'attività di Infratel, il coordinamento delle risorse economiche comunitarie da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione del Ministero dello sviluppo economico nonché gli Enti locali ? che emerge con forza la necessità di un intervento pubblico compatibile con i principi della concorrenza;

appare utile, a tal fine, proseguire in maniera celere con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con i cittadini e le imprese. Al contempo, sarebbe opportuno considerare interventi pubblici, volti a promuovere una maggiore trasparenza della qualità delle connessioni online al fine di rendere gli utenti più consapevoli delle diverse caratteristiche che i servizi di connettività ad Internet possono avere, quali politiche di sostegno della domanda, sotto forma di sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie e imprese che vogliano dotarsi di una connettività a banda ultra-larga. Si tratta di misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, volte a stimolare direttamente l'adozione di tali servizi;

per quanto riguarda la tipologia di servizi fruiti su Internet, la ricerca di informazioni su aziende, prodotti, servizi (43,2 per cento), nonché di strade e località (42,7 per cento), costituiscono l'utilizzo più comune tra gli italiani, seguite da consumi di contenuti audiovisivi: l'ascolto della musica online (34,5 per cento) e la visione di film (20,2 per cento). Anche lo svolgimento di operazioni bancarie tramite il web è tra le attività svolte più frequentemente (30,8 per cento), così come gli acquisti online (24,4 per cento), la prenotazione di viaggi (15,1 per cento), le telefonate Voip (20,6 per cento). Risulta ancora relativamente ridotto, invece, l'utilizzo di Internet per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (14,4 per cento) o per prenotare una visita medica (9,7 per cento);

nel mondo business vengono evidenziate le potenzialità dell'implementazione massiva di applicazioni quali il cloud computing, l'evoluzione dei servizi machine-to-machine e di tutte le applicazioni riconducibili all'Internet of things, l'utilizzo delle smart grid, il sempre maggiore utilizzo delle conference calling alta definizione, il telelavoro, la formazione a distanza e, con riferimento alla Pubblica Amministrazione, la diffusione dell'e-government;

strettamente connesso alla digitalizzazione del paese è il settore delle applicazioni informatiche (apps) il quale, ormai non più confinato al mero scambio di dati online, ha radicalmente trasformato alcune attività (tradizionalmente non legate all'accesso a internet), quali i trasporti e l'assistenza sanitaria;

l'utilizzo sempre più diffuso delle apps, sopratutto in relazione ad altri dispositivi elettronici ed

elettrodomestici, ha inoltre contribuito ad incrementare il risparmio energetico e, conseguentemente, una maggiore tutela dell'ambiente;

particolarmente significative sono altresì le ricadute positive, generate dallo sviluppo e dal diffuso utilizzo delle apps, in termini di mercato del lavoro e nuove opportunità imprenditoriali;

il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 22 e 45, introduce numerose misure atte a favorire il processo di digitalizzazione del Paese;

impegna il Governo a:

a) intraprendere una revisione degli impegni e degli obiettivi contenuti nell'Agenda digitale, aggiornandoli ai recenti sviluppi tecnologici e sociali;

b) implementare rapidamente progetti di digitalizzazione già intrapresi a livello nazionale, quali in particolare: il Sistema pubblico di connettività (SPC), il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), le ricette digitali e la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche;

c) promuovere la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione e dell'educazione;

d) provvedere a istruire alla digitalizzazione anche quelle fasce di età non più ricomprese nei circuiti della formazione e dell'educazione;

e) elaborare, a livello normativo nazionale, una definizione puntuale di piattaforme online, di applicazione digitale e di tutti gli strumenti ad esse collegati;

f) regolamentare e incentivare l'accesso agli opendata da parte delle piattaforme digitali, garantendo, al contempo, ai principali attori istituzionali l'accesso e l'utilizzo ai dati vivi legati all'utilizzo e alla diffusione dei suddetti strumenti;

g) avviare sistemico processo di definizione del mercato delle applicazioni digitali e delle piattaforme online, che miri principalmente a garantire equità nelle possibilità di accesso, simmetria delle condizioni di permanenza nel mercato e pluralità degli attori coinvolti, conseguendo, pertanto, maggiore concorrenza;

h) intraprendere interventi pubblici volti a promuovere misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, miranti a stimolare direttamente l'adozione di servizi di connettività ad Internet.

G/2085/6/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Governo ha elaborato un Piano strategico nazionale che definisce i principi base che dovranno guidare le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020;

le reti di nuova generazione avranno un ruolo fondamentale anche nell'attuazione del Digital Single Market e costituiranno sempre più l'infrastruttura per la trasformazione digitale dell'intera economia italiana e quindi, in futuro, la condizione per la sua crescita;

considerato che:

le società di gestione delle reti di comunicazione stanno progressivamente riducendo i loro margini di profitto e che tale tendenza sta determinando anche in Europa la progressiva integrazione tra gestori di reti e produttori di contenuti digitali;

di conseguenza, il controllo di tali reti di comunicazione rischia di produrre situazioni di monopolio e di oligopolio e di determinare la costruzione di barriere all'accesso per l'informazione, la formazione, la cultura e le attività economiche;

tali tendenze iniziano ad emergere anche in Italia avendo come protagonisti anche produttori di contenuti non italiani che, di conseguenza, tenderanno a privilegiare la distribuzione di contenuti non italiani;

impegna il governo:

ad intervenire ? anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione ? con la massima tempestività e prima che possano precostituirsi posizioni dominanti, emanando specifiche disposizioni

volte ad impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche per la distribuzione di contenuti digitali, stabilendo a tal fine il divieto di detenere partecipazioni rilevanti in società proprietarie e/o gestrici di reti di telecomunicazione per le persone fisiche e giuridiche che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società produttrici di contenuti digitali o piattaforme di distribuzione.

G/2085/7/10

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G/2085/8/10

COMAROLI, CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi extra comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo:

al fine di contrastare il fenomeno di frodi in campo assicurativo, a farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

G/2085/9/10

BONFRISCO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'istallazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro istallazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

G/2085/10/10

ROMANO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, c.d. Codice delle Assicurazioni Private, all'articolo 122 dispone l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti ed il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, vieta dunque di circolare su strada senza copertura assicurativa e prevede sanzioni amministrative, oltre al sequestro del veicolo, in caso di assenza di assicurazione;

in Italia si è negli anni registrato sia un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC. auto sia una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale;

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative è carente di una normativa che, agendo sulla determinazione dei prezzi, garantisca omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e sia quindi effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto;

tale differenziazione, comporta peraltro, autentiche abnormità e colpisce indirettamente vari settori economici. L'effetto perverso delle distorsioni denunciate si riflette, in modo speculare, sulla ormai ingestibile situazione di scopertura assicurativa e violazione dell'obbligo di contrarre polizza RC. auto per la circolazione dei veicoli a motore: si stima, secondo dati ANIA, che in Italia circolano circa quattro milioni di veicoli senza assicurazione. La maggior parte degli autoveicoli privi di polizza si concentra al Sud (13,5 per cento) rispetto al Centro (8,5 per cento) e Nord (6,2 per cento). Ciò comporta gravissime conseguenze sociali quale l'incremento dei sinistri in cui è coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime della Strada con ulteriore carico a costo degli assicurati che devono pagare un sovrapprezzo destinato appunto al Fondo di Garanzia per risarcire gli incidenti causati da non assicurati;

secondo gli studi di settore dell'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari Finanziari Postali e Assicurativi (ADUSBEF) e Feder consumatori (2 luglio 2013), le tariffe assicurative Re. auto sono aumentate del 245 per cento tra il 1994 ed il 2012 e un cittadino della Campania, in particolare dell'area napoletana, paga circa il 240 per cento in più di un cittadino di Milano o Padova, tutti in prima classe di merito e senza incidenti negli ultimi 5 anni;

nel 2013 l'indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con l'obiettivo di accertare cause e andamento dei premi e dei costi relativi al mercato dell'assicurazione RC. auto, ha accertato che i premi in Italia sono in media più elevati e crescono più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei. Nello specifico, con riferimento al livello, i premi in Italia sono più del doppio rispetto a Francia e Portogallo, superano quello tedesco dell'80 per cento e quello olandese di quasi il 70 per cento e, con riferimento all'andamento, la crescita delle tariffe in Italia è quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

emerge anche che gli aumenti annui medi delle polizze RC. auto a livello provinciale siano stati del 20 per cento all'anno nel caso di un neo-patentato, del 16 per cento all'anno per un quarantenne, del 9-12 per cento/anno per un pensionato, del 12-14 per cento/anno per un diciottenne con ciclomotore e abbiano superato il 30 per cento annuo per un quarantenne con motociclo. Le province nelle quali sono stati riscontrati gli aumenti più significativi sono localizzate nella gran parte dei casi nel Centro-Sud e tali province si caratterizzano per una crescita dei premi superiore a quella riscontrata nel Nord Italia;

gli interventi e le proposte avanzate, a chiusura dell'indagine conoscitiva dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, furono accolte dal Governo Letta che inserì nel decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto destinazione Italia, un articolo teso a ridurre i costi dell'assicurazione auto (articolo 8). Tale articolo fu successivamente soppresso nella legge di conversione n. 9 del 2014 e presentato sotto forma di disegno di legge. Il disegno di legge prevedeva la riduzione dei costi dell'assicurazione auto attraverso un meccanismo di sconti premiali e il totale delle riduzioni previste era del 23 per cento;

nell'ultima relazione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, 23 giugno 2015)

sull'attività svolta nell'anno 2014, si rilevano significative differenze territoriali per il prezzo medio effettivo e non di listino delle polizze RC. auto nelle 21 province monitorate: il prezzo medio effettivo più alto è per un guidatore adulto di Napoli (766 euro) rispetto a quello più basso di Aosta (318 euro), con un costo del 140,9 per cento in più. Rispetto alla media nazionale di 475 euro, nella provincia campana i prezzi sono più alti del 61,3 per cento. Dopo Napoli, segue Reggio Calabria (640 euro) e Firenze (560 euro), mentre Roma si posiziona al quinto posto con 549 euro. Le province più convenienti sono Campobasso (352 euro) e Trento (366 euro);

esistono forti differenze anche per quanto riguarda i neopatentati (IVASS, monitoraggio trimestrale aggiornato ad aprile 2014). Napoli, sebbene la tariffa abbia registrato una diminuzione del 5,78 per cento rispetto ad aprile 2013, è ancora una volta la città con i prezzi pagati (media aritmetica dei prezzi ponderata con le quote di mercato delle compagnie effettivamente presenti nella provincia) più cari: il prezzo pagato riferito alla polizza Rc auto per un 18enne, con autovettura di 1.300 cc. alimentata a benzina, in classe bonus-malus di ingresso (C.U. 14), con un massimale minimo di legge, è pari a 3.158 euro a fronte di una media nazionale di 2.743 euro. Al di sopra della media anche Reggio Calabria (3.090 euro, ?4,3 per cento rispetto ad aprile 2013), Bari (2.947 euro, ?8 per cento), Palermo (2.925 euro, ?7 per cento), Roma (2.891 euro, ?7,4 per cento), Cagliari (2.828 euro, ?6,7 per cento), Ancona (2.873 euro, ?7 per cento), Genova (2.791 euro, ?3,9 per cento), Firenze (2.782 euro, ?8,5 per cento), Torino (2.768 euro, ?5,8 per cento) e Bologna (2.765 euro, ?11,9 per cento). La provincia dove si paga di meno, sempre secondo i dati resi noti dall'IVASS, è Bolzano (1.690 euro, ?3,4 per cento), seguita da Trento (1.692 euro, ?3,6 per cento) e Aosta (1.699 euro, ?0,3 per cento);

ne deriva una doppia maggiorazione: gli italiani pagano più degli europei e gli italiani del meridione pagano più dell'italiano medio. A fronte di queste disuguaglianze contributive l'articolo 32, comma 3-quinquies del decreto-legge n.1 del 2012, c.d. decreto liberalizzazioni, convertito con modificazioni in legge. n.27/2012 concernente la disciplina del profilo tariffario in materia di Re auto, stabilisce, fra l'altro, che per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte. Nel dettaglio prevede la possibilità di annoverare, fra le condizioni oggettive, le differenti condizioni di rischio rilevabili nelle diverse aree del territorio nazionale: tale previsione è stata oggetto di rilevanti questioni interpretative, tali da indurre il Ministero dello Sviluppo Economico a pronunciarsi, su richiesta dell'IVASS, con nota del 18 aprile 2012, sancendo che «una ragionevole e legittima interpretazione della norma, dovrebbe includere nelle differenziazioni tariffarie possibili anche per le classi di massimo sconto, quelle legate alle oggettive differenze delle condizioni di rischio rilevate nei singoli territori (frequenza dei sinistri, livello dei risarcimenti, eccetera)»;

andrebbe altresì ben valutata non la pura sinistrosità ascrivibile a determinate provincie o zone bensì, onde avere un quadro realmente esaustivo del concetto di rischio assicurativo, il costo medio di risarcimento. È infatti noto che nelle provincie meridionali, pur a fronte di un numero di sinistri più elevato che in altre realtà del Paese, è molto diffuso il sinistro con lesioni lievi (c.d. microlesioni), quindi di modesto impatto economico, tanto più a seguito della riforma dell'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni di cui alla legge 27/2012 che ha contenuto i risarcimenti per cosiddetti «colpi di frusta»;

lo stesso Ministero dello sviluppo economico, nell'evidenziare i problemi di legittimità comunitaria connessi ad un'eventuale interpretazione che fosse diretta a concludere che la disposizione avesse introdotto la tariffa unica nazionale nel territorio italiano, ha sottolineato come la normativa stessa implichi da un lato un maggior onere di trasparenza e di analiticità, da parte delle imprese, nell'enucleazione delle differenze tariffarie legate a fattori territoriali e, dall'altro lato, l'implementazione, ad opera delle imprese stesse, di un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato;

considerato che:

l'atto senato 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza» al capo II del disegno di legge reca disposizioni in materia di Assicurazioni,

impegna il Governo:

a fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione R.C. auto e del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, attraverso le recenti modifiche normative proposte al Codice delle assicurazioni private nell'ambito dello schema del disegno di legge "Concorrenza", ovvero valutando l'introduzione di ulteriori sistemi, a prevedere che il principio di mutualità assicurativa vada applicato, nella determinazione dei premi di polizza, favorendo le riduzioni di prezzo a vantaggio degli assicurati virtuosi collocati in classe di massimo sconto, con effetti maggiori proprio nelle aree territoriali a maggior rischio, come la Campania, dove il peso relativamente più alto degli oneri assicurativi ? a fronte di comportamenti virtuosi degli assicurati ? è percepito come insostenibile dalle famiglie, ciò anche attraverso la maggior valorizzazione della profilazione della polizza assicurativa in funzione delle caratteristiche di rischio soggettivo dell'assicurato;

ad attivarsi con tutte le iniziative necessarie affinché:

le compagnie assicuratrici diano luogo ad una personalizzazione tariffaria che rispetti il principio della trasparenza e che sia legata soprattutto alle caratteristiche dell'assicurato e non solo al veicolo; ciò potrebbe anche costituire un volano per l'economia atteso che potrebbe indurre molti soggetti all'acquisto di un secondo veicolo dalle caratteristiche diverse rispetto a quello usato generalmente;

sia favorita l'operatività dell'Archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS, nell'ambito del quale confluiscono le diverse banche dati pubbliche e private tra cui l'anagrafe testimoni e danneggiati e la banca dati dei contrassegni assicurativi dematerializzati, funzionali all'attività antifrode realizzata dall'Istituto di vigilanza;

sia valutata l'opportunità di evitare la depenalizzazione della truffa assicurativa ex articolo 642 del codice penale, considerando invece la possibilità di applicare una specifica aggravante, atteso che il danno arrecato si ripercuote anche sulla collettività, favorendo nel contempo la previsione di sanzioni amministrative accessorie per gli assicurati di veicoli oggetto delle truffe assicurative.

G/2085/11/10

BATTISTA, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», ha sancito il cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal periodo di calcolo retributivo a quello contributivo;

successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa, attraverso procedure di negoziazione e di concertazione;

il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, all'articolo 24, comma 18, ha previsto di adottare, «con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012», «le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti»;

considerato che:

ad oggi, la previdenza complementare nel comparto sicurezza e difesa rappresenta uno dei tanti nodi insoluti, in quanto il personale delle forze armate rientra fra quei dipendenti pubblici che non sono stati coinvolti dal processo di privatizzazione del pubblico impiego e i cui rapporti di lavoro, sulla scorta del decreto legislativo n. 165 del 2001, rimangono regolati dai rispettivi ordinamenti (ex articolo 3, comma 1);

con le sentenze 21 marzo 2013, n. 2907/2013 e n. 2908/2013 pronunciate dalla sezione I-bis del TAR per il Lazio, i ricorrenti, militari delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, hanno ottenuto il riconoscimento dell'obbligo per le amministrazioni resistenti di concludere, mediante l'emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo all'introduzione

della previdenza complementare;

l'articolo 16, del presente provvedimento, reca modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare un Fondo di previdenza complementare del Comparto di Difesa e Sicurezza, ormai indifferibile e necessario, così come riconosciuto anche dal Tribunale Regionale del Lazio in fase di contenzioso.

G/2085/12/10

DE PETRIS, GAMBARO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto "Destinazione Italia") detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse con l'obiettivo di incentivare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti minibond;

il suddetto comma 1 dell'articolo 12, alla lettera e) incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione, anche qualora tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di rating;

i minibond si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle Italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati;

non sembra tuttavia che i fondi pensione abbiano utilizzato tali strumenti, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione al fine di sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di mini-bond attraverso i quali sollecitare il mercato dei capitali e, inoltre, siano state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova asset class da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione stessi e le casse di previdenza dei professionisti;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione reciditività-rischio. Lo stesso decreto prevede inoltre che le disponiblità del fondo pensione debbano essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto

Destinazione Italia, scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

G/2085/13/10

DE PETRIS, GAMBARO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne la portabilità dei fondi pensione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento, Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R, maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in prima lettura, viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali e esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni;

impegna il Governo:

ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

G/2085/14/10

BONFRISCO, LIUZZI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la crisi e chiusura dei cinema e dei teatri contribuisce all'impoverimento dei centri cittadini, crea zone di desertificazione urbana, elimina occasioni importanti d'incontro, di aggregazione, di vitalità culturale;

il peso della fiscalità sugli immobili è insostenibile per l'attività di gestione delle sale di spettacolo, peso che si è aggravato anche fino al 400 per cento rispetto al precedente e già gravoso regime della fiscalità locale;

per cinema, teatri e sale di concerto l'immobile non costituisce un bene meramente strumentale, ma è l'essenza stessa dell'attività. Al momento creativo e produttivo le politiche pubbliche hanno sempre riservato una forte attenzione nella distribuzione delle risorse e nella definizione degli interventi. Ma il patrimonio della creatività rischia di inaridirsi se viene meno, o anche se si indebolisce, l'esistenza e funzione del «luogo» che rappresenta il volano dell'intera filiera ideativa e produttiva in quanto sbocco finale rivolto al pubblico dei fruitori e alla intera collettività dei cittadini;

le sale di spettacolo si distinguono dai tradizionali beni strumentali a cui sono passivamente equiparati non solo per la funzione pubblica e sociale ma anche per la differenza dell'impianto strutturale ed economico, infatti è evidente un'iniquità nel trattamento della fiscalità locale di cui l'IMU rappresenta il più rilevante ma non unico tributo;

le sale di spettacolo sono caratterizzate da contenuti di marcata monovalenza: esse sono pensate per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione ed hanno necessità di grandi superfici e di grandi volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni imprescindibili di sicurezza, requisiti tecnici, confort di fruizione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a sostenere l'attività di gestione di cinema e teatri, individuando soluzioni differenti di contribuzione del principale tributo locale di imposta municipale unica (IMU) per il «gestore-proprietario» della sala cinematografica e del teatro.

G/2085/15/10

COMAROLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

un emendamento approvato dalla V commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;

in più, estende, dal 1º luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli

esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

considerato inoltre che:

quanto premesso si aggiunge al mare magnum delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche preater legem;

ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare;

impegna il governo,

a prevedere nell'annunciata riforma del sistema creditizio una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti assicurando, da un lato, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, e, dall'altro, la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.

G/2085/16/10

DI BIAGIO, COLLINA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

in materia di IVA, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ? legge di stabilità 2015 ? ha previsto una integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, disponendo l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso reverse charge alle fattispecie operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA;

l'applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le società soggette a tale disciplina

«strutturalmente» a credito d'IVA in quanto a loro volta esse, invece, pagano i propri acquisti di beni e di servizi al lordo dell'IVA. L'impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coinvolti assume profili molto differenti in funzione della specifica tipologia produttiva, dove intervengono dinamiche diverse ? nel rapporto tra spese e fatturato complessivo ? a seconda degli ambiti operativi di riferimento;

se, infatti, relativamente a settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente quando si scende nell'ambito della produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, in fatti, è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In una tale situazione, la possibilità di acquisire le liquidazioni dei crediti IVA maturati rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «plafond», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di reversecharge di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fatti specie di cui all'articolo 8, comma 1 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di reverse charge di cui all'articolo17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

G/2085/17/10

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, può far

saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G/2085/18/10

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in esame contiene misure in materia di energia, con particolare riferimento alla distribuzione sul territorio nazionale di servizi essenziali quali energia elettrica, fornitura di gas e gestione del sistema idrico;

il provvedimento contiene misure volte a favorire le utenze economicamente più svantaggiate, mediante misure di promozione commerciale, di garanzia all'informazione del consumatore, nonché la previsione di bonus per alcune fasce di utenti che usufruiscono dei servizi elettrici e di fornitura di gas;

considerato che:

in data 21 ottobre 2015, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo, ha pubblicato un progetto di risoluzione (2015/2223(INI)) avente ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo alla lotta della povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie;

i contenuti della proposta di risoluzione sono riassumibili in due macro-temi: la precarietà energetica delle famiglie europee e il reddito minimo garantito come strumento di contrasto alla povertà diffusa;

relativamente alla precarietà energetica delle famiglie, tra le raccomandazioni principali figura una moratoria europea sulla sospensione del servizio di riscaldamento in inverno, al fine di proteggere le famiglie a rischio di interruzione del servizio a causa del ritardato pagamento delle bollette, ovvero il ripristino dello stesso;

vengono altresì indicate azioni volte ad evitare il blocco (lock-in) all'accesso all'energia dovuto agli alti costi iniziali e a definire il concetto di precarietà energetica;

appare necessario, nella sua accezione più generale ed estesa, ricomprendere il concetto di democrazia anche in termini di libero accesso all'energia (democrazia energetica);

non esiste in Italia una classificazione univoca dei livelli di soglia di povertà,

impegna il Governo:

ad attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di precarietà energetica, così come individuato dalla Risoluzione della Commissione europea citata in premessa.

G/2085/19/10

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di proprietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;

l'industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015» dell'Istat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in 27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IVA, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'Iva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «voluntary disclosure», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito io sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;

l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale dì merce proveniente dal territorio comunitario;

l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità ? ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno ? nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un

plafond destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.

G/2085/20/10

VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 23 del citato disegno di legge reca disposizioni in merito all'aggiornamento del registro delle opposizioni;

in tema di «Comunicazioni indesiderate» l'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha infatti previsto l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, di un registro pubblico delle opposizioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», ha di fatto istituito il cosiddetto «Registro delle opposizioni»;

considerato che:

il legislatore voleva tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni «raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing»;

si tratta dell'unico mezzo ad oggi esistente per impedire che un cittadino venga disturbato da telefonate a scopo commerciale, ricevute sul proprio numero telefonico fisso iscritto al registro;

a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore il Registro ha mostrato tuttavia alcune criticità: al 1 dicembre 2015 nel Registro Pubblico delle Opposizioni sono presenti circa 1.432.377 numerazioni, intestate ai cittadini che hanno manifestato il diritto di opposizione alle chiamate di telemarketing, ovvero appena l'1 per cento dei numeri attivi in Italia; gli utenti registrati continuano in molti casi a ricevere telefonate indesiderate tenuto conto del fatto che solo i numeri fissi possono essere tutelati e che le aziende di telemarketing non possono usare il numero solo se lo hanno trovato nell'elenco mentre possono benissimo trovarlo in moltissimi altri modi;

considerato inoltre che:

lo stesso Garante della privacy è intervenuto più volte pubblicamente affermando che occorre rivedere profondamente lo strumento del registro;

impegna il Governo:

a procedere ad una revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, prevedendo in particolare l'estensione al Registro di tutti gli utenti fissi e mobili e una maggiore efficacia del regime sanzionatorio.

G/2085/21/10

MANDELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la figura dell'amministratore di condominio sin dal 1942 è prevista dal codice civile, che ne definisce l'obbligatorietà al superamento di un determinato numero di condomini (articolo 1129 c.c. norma inderogabile). Oggi l'80 per cento degli italiani è proprietario di casa prevalentemente in condominio e gli amministratori sono più di trecentocinquantamila;

tale figura professionale prima della cosiddetta «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012) non doveva possedere alcun requisito specifico, pur avendo responsabilità dal punto di vista

civile e penale di notevole rilevanza. Con l'entrata in vigore della legge succitata, 18 giugno 2013, la situazione è notevolmente cambiata. Infatti, l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile recita testualmente:

«Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo. a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili. dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica»;

ad oggi, solo la parte relativa alla formazione e all'aggiornamento periodico è stata disciplinata con apposito Regolamento del Ministero della giustizia (decreto ministeriale n. 140 del 2014 in attuazione dell'articolo l, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 145 del 2013);

in sostanza il decreto ministeriale pone nuove regole per i corsi di formazione, definendone in durata. le materie oggetto d'insegnamento e, non meno, chi può essere il docente di questo tipo di corsi:

allo stato attuale chi svolge attività in modo professionale è quasi sempre iscritto ad una associazione di categoria del settore, le quali sono in parte regolamentate dalla legge n. 4 del 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013) e, pertanto, volendo tali associazioni possono chiedere di essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

nonostante, quindi, vi siano numerosi decreti e nei fatti ben due leggi a regolamentare la figura professionale dell'amministratore, le più rappresentative associazioni di categoria di riferimento lamentano una concorrenza ancora eccessivamente scorretta per due motivi principali: la mancanza di un tariffario e l'improvvisazione con la quale viene svolta l'attività eludendo i requisiti professionali richiesti dall'articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Questo anche a causa della scarsa conoscenza da parte dei condomini di tale norma;

infatti, dall'entrata in vigore della «Riforma del Condominio» (legge n. 220 del 2012) non vi è alcun meccanismo di controllo per verificare se l'amministratore possiede i requisiti obbligatori su elencati (articolo 71-bis, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile);

impegna il Governo:

al fine di garantire una corretta concorrenza nello svolgimento della professione e per fornire

ulteriori garanzie all'utenza condominiale, a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa utile all'individuazione dei requisiti di professionalità che deve avere l'amministratore e a darne adeguata pubblicità, obbligandolo ad allegare al verbale di nomina, già in sede assembleare, la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e del decreto ministeriale n. 140 del 2014.

G/2085/22/10

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ha come fine la tutela della concorrenza e della garanzia oltre a quella dei consumatori;

l'allargamento dell'offerta dei servizi fiscali ridurrebbe drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese perciò appare indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario evitando, inoltre, forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nel confronti dell'Agenzia della entrate e delle commissioni tributarie;

la proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale;

il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti ex legge n. 4 del 2013;

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di garantire misure volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, adottando ogni opportuna iniziativa per il superamento delle restrizioni per lo svolgimento di un attività per la quale non si ravvisano esigenze d'interesse generale di carattere ostativo all'apertura alla concorrenza e in particolare, allargando il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche alla categoria di tributaristi, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 intraprendendo, nello specifico, forme di garanzia per la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti ex legge n. 4 del 2013.

G/2085/23/10

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

molte volte è capitato di andare in farmacia e sentirsi dire che il farmaco prescritto non è disponibile o, addirittura, introvabile. La scena si ripete sempre più spesso nelle farmacie di tutta Italia e i medicinali che mancano all'appello sono praticamente di ogni tipo: antibiotici, antidepressivi, farmaci per l'emicrania, antitumorali, antiasmatici, antiepilettici. Una lunga lista che col passare del tempo si fa sempre più lunga e include moltissimi farmaci di classe A, ovvero quelli ritenuti essenziali nella cura delle malattie e che per questo sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

quello che preoccupa di più è che molti dei medicinali irreperibili sono «unici», cioè non esiste uno alternativo e/o sostitutivo;

le ragioni sembrano essere diverse: secondo i distributori all'ingrosso le case farmaceutiche

contingenterebbero la produzione dei loro medicinali nel nostro Paese a vantaggio di mercati esteri più redditizi; le aziende farmaceutiche, a loro volta, additano i distributori all'ingrosso, sempre più dediti al business del parallel trade (esportano farmaci dall'Italia, dove mediamente i prezzi dei farmaci di classe A sono più bassi, in Paesi dove i prezzi degli stessi medicinali sono più alti);

quella del commercio parallelo è un'attività del tutto legale e in Europa sfiora i 5 miliardi e mezzo di euro. Questa pratica, però, mina il diritto alle cure dei cittadini residenti nei Paesi da cui i farmaci fuggono;

non va dimenticato, inoltre, il campo dei traffici illeciti. Capita, infatti, che a seguito di una falsificazione dei documenti, i farmaci vengano reintrodotti nella catena distributiva di altri Paesi europei;

considerato che:

il Ministero della salute ha tentato di mettere un argine alla fuga dei farmaci. Nel mese di giugno 2014, infatti, è stato emanato un provvedimento che impone ai distributori che esportano di garantire comunque un assortimento permanente di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze delle zone da loro servite e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale. Il decreto ha anche formalizzato la procedura che devono seguire i farmacisti per segnalare le carenze da loro riscontrate;

tuttavia, nonostante il provvedimento, i farmaci necessari per la tutela della salute del cittadino continuano a non essere disponibili sul mercato nazionale e fuggono verso «altri lidi», non garantendo, così, la continuità terapeutica a migliaia di cittadini;

per controllare il fenomeno della «fuga dei farmaci» sarebbe necessario estendere la tracciatura del farmaco anche a livello europeo, così da poter controllare esattamente dove le confezioni vengano realmente vendute. La tracciabilità europea consentirebbe, infatti, di avere un quadro chiaro e preciso dei movimenti dei farmaci in uscita dall'Italia, restituendo trasparenza ad un mercato che al momento presenta punti di oscurità da risolvere urgentemente;

al fine di controllare che i farmaci commercializzati sul territorio italiano siano effettivamente distribuiti nel nostro Paese, sarebbe fondamentale un maggior ruolo di controllo da parte delle autorità competenti su due fronti fondamentali: da un lato sull'industria che produce, affinché si renda evidente l'effettiva destinazione della sua produzione al mercato italiano; e dall'altro sulle farmacie che chiedono l'autorizzazione a fare distribuzione intermedia affinché posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

in alcuni altri Paesi dell'Unione europea, in particolare nel Regno Unito, tale fenomeno è stato affrontato attraverso l'introduzione della clausola denominata sunset clause (clausola del tramonto) in funzione della quale l'autorizzazione viene revocata se, dopo un'ispezione obbligatoria (che in Italia. sarebbe di competenza regionale) e trascorsi uno o due anni dalla concessione dell'autorizzazione, non risulti che il grossista abbia iniziato l'attività di distribuzione vera e propria ovvero non abbia soddisfatto i requisiti richiesti (per esempio, non detenga il 90 per cento dei farmaci),

tanto premesso,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative atte a prevenire efficacemente stati di carenza o indisponibilità, anche temporanea, di taluni medicinali sul territorio nazionale imputabili direttamente o indirettamente alla pratica della «esportazione parallela», al fine di garantire una corretta tutela della salute dei cittadini.

G/2085/24/10

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, ORRÙ, DIRINDIN, PEZZOPANE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 dell'atto Senato n. 2085 introduce misure per incrementare la concorrenza nella

distribuzione farmaceutica.

A tale scopo, si prevede la possibilità che la titolarità e la gestione delle farmacie sia esercitata anche da società di capitali.

Per ottenere gli obiettivi indicati, sviluppare maggiormente la competitività e incrementare l'occupazione, uno stimolo importante verrebbe anche dalla concessione alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C con ricetta;

considerato che:

risultati simili si sono già ottenuti, ad esempio, con la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere acquistato senza ricetta, si può ragionevolmente ritenere che tale apertura di mercato porterebbe un beneficio ai cittadini, con una riduzione dei prezzi dei prodotti e la maggiore disponibilità di punti vendita e, nella fattispecie, valorizzerebbe il ruolo dei gestori delle parafarmacie, qualora essi siano farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare i criteri per definire organicamente, nell'arco temporale della legislatura corrente, il complesso sistema di distribuzione e vendita dei farmaci.

G/2085/25/10

CAPPELLETTI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, PETROCELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 reca «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»;

considerato che:

i farmaci generici sono quei medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare, che a differenza delle specialità medicinali vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo;

a parità di efficacia terapeutica i prezzi dei farmaci generici possono essere mediamente del 20-80 per cento inferiori a quelli degli originators non dovendo comprendere l'ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo; attualmente generano circa 13 miliardi di euro di risparmio ogni anno per i sistemi sanitari dell'Unione europea;

nei maggiori mercati farmaceutici dei più grandi paesi europei, il mercato dei farmaci generici rappresenta rappresenta circa il 55 per cento delle unità vendute, contribuendo per circa il 21 per cento della spesa, generando al contempo 28 miliardi di euro di risparmi all'anno (European Generic medicine Association (EGA) 2015);

nel nostro paese oltre il 70 per cento dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale non ha più un brevetto. I generici rappresentano poco più del 25 per cento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale ed il 34 per cento circa di quelli fuori brevetto;

la crescita della spesa sanitaria in genere, e farmaceutica in particolar modo, avvenuta negli ultimi anni è attribuibile a diversi fattori fra i quali l'allungamento delle prospettive di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione e conseguentemente un aumento delle cure mediche, di farmaci e quindi di costi;

il ricorso al farmaco generico può rappresentare uno strumento fondamentale per la razionalizzazione della spesa farmaceutica italiana;

l'importanza del molo che i farmaci generici è quello di contenere la spesa pubblica e garantire così la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte ad incentivare l'uso dei farmaci generici al fine di raggiungere considerevoli risparmi per il Servizio sanitario nazionale così come avviene negli altri paesi europei;

ad adottare iniziative volte a migliorare la consapevolezza dei pazienti sulla qualità e la disponibilità di farmaci generici.

G/2085/26/10

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di complessivo logoramento, di profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi strutturale dovuta, tra le altre cose, alle grandi disuguaglianze nelle cure, perché in Italia risultano esserci ben 7 regioni al di sotto della soglia che garantisce il rispetto dei Lea, cosa che determina il drammatico fenomeno della mobilità passiva extra regionale;

l'attuale sistema comporta, per le famiglie, un crescente onere economico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si caratterizza infatti, rispetto agli altri paesi europei, per la grande diffusione dell'acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi sanitari pagati al di fuori di qualsiasi schema mutualistico;

infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprattutto per problemi economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli Italiani la copertura dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che prima venivano coperte dal sistema di welfare nazionale, e in particolare il 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata, nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza;

preso atto che:

è comune la constatazione che il sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità e, soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle esigenze di una popolazione, quella dell'Italia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico che demografico,

impegna il Governo:

ad incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole famiglie attraverso la definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative.

G/2085/27/10

BATTISTA, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale «i fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

il comma 2-bis, dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o culto cattolico;

il comma 2-bis citato, modificando la precedente normativa in materia, stabilisce che l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non abbiano esclusivamente natura commerciale»;

considerato che:

le Case per ferie ad esclusiva gestione ecclesiastica sono vere e proprie strutture turistiche-ricettive, in alcuni casi si tratta di veri e propri alberghi di categorie superiori, con servizi e opzioni contrattuali direttamente concorrenziali con le strutture commerciali;

le strutture gestite da soggetti ecclesiastici diversi (congregazioni, istituti religiosi, monasteri), risultano irregolari o esenti nei pagamenti dell'Imu;

impegna il Governo:

ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e definire, considerato il valore delle attività svolte, il pagamento dell'Imu sugli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commerciali;

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili siano applicate anche alle strutture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano attività turistico-ricettive che abbiano ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

G/2085/28/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato lo Schema di decreto recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251);

l'articolo 1 del predetto Schema di decreto regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

l'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

considerato che:

la finalità dell'operazione di alienazione di una quota della partecipazione detenuta in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è, come per gli altri progetti di privatizzazione di società pubbliche, quella di favorire la liberalizzazione del settore ferroviario, incrementando la concorrenza, anche a livello locale, l'efficienza dei servizi e la qualità a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori, oltre che di contribuire alla riduzione dell'ingente debito pubblico che grava sul bilancio italiano;

lo schema di decreto manifesta l'orientamento di mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, senza chiarire le modalità gestionali della stessa rete e il grado di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, oltre che, in generale, l'assetto organizzativo complessivo che dovrà assumere il settore ferroviario nel suo complesso a valle della predetta operazione di privatizzazione;

appare opportuno disporre di una Relazione al Governo e al Parlamento del!'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri l'efficienza dei servizi e i riflessi a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori di diversi modelli industriali di organizzazione del settore ferroviario, in funzione anche dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, come peraltro richiesto, in riferimento a quest'ultimo aspetto, dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 e a cui l'Autorità non ha ancora dato seguito;

impegna il Governo:

ad acquisire, entro il 30 aprile 2016, una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri i contenuti definiti in premessa, ai fini della successiva definizione dell'assetto organizzativo del settore ferroviario quale necessario schema di riferimento per la

conclusione dell'operazione di privatizzazione e per la liberalizzazione del settore.

Art. 1

1.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le finalità indicate dal comma precedente, al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi", inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

Art. 2

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "Rc auto", di aumentare la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-quater. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all''indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-quinquies. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-sexies. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-ter. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività

svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-ter. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro.

L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le fornlalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro".

2. L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo

dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.9

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-quater. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, GAMBARO

*All'***articolo 2***, premettere il seguente:*

«Art. 02.

(Concorrenza nel mercato assicurativo)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le

formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione».

2.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

«2-quater. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo».

2.14

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.»

2.15

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi

elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-bis. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1º marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma.».

2.17

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema ex articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa".»

2.18

PELINO

Al comma 1, capoverso comma 1, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché dall'esercizio della professione medica».

2.19

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso comma 1-ter *sostituire le parole:* «non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate» *con le seguenti:* «sono tenute comunque a stipulare il contratto applicando la tariffa determinata sulla base delle informazioni corrette acquisite dall'impresa attraverso la consultazione

delle banche dati di settore e del citato archivio informatico».

2.20

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, *sostituire le parole:* «non sono tenute ad accettate le proposte loro presentate» *con le seguenti:* «sono tenute a riqualificare il rischio e a riquantificare il premio.».

2.21

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.22

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «1-ter», *aggiungere in fine le seguenti parole:* «Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente.».

2.23

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio ed inviano un nuovo preventivo al potenziale cliente».

2.24

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna' impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato dì rischio.».

2.26

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, *inserire il seguente:*

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.27

PELINO

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, *inserire il seguente:*

«1-quater. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,

n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319».

2.28

MATTEOLI

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter, *inserire il seguente:*

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.29

BARANI

Al comma 1, dopo il numero 1-ter, *inserire il seguente:*

«1-quarter. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà. Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.»

2.30

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni Parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 3

3.1

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «Gli intermediari»*, inserire le seguenti:* «ivi inclusi i *broker* e le banche».

3.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.3

ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, VALDINOSI

A comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo, comma 1, lettere *b)* e *d)*. Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.4

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*bis*»*, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso obbligo si applica ai mediatori di assicurazione e alle banche di cui al medesimo articolo,

comma 1, lettere *b)* e *d)*. Sono comunque fatte salve le verifiche di adeguatezza della polizza di cui all'articolo 183 del presente codice».

3.5

CONSIGLIO

Al comma 1,capoverso «Art. 132-*bis*»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto».

3.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) premettere le seguenti parole: «Fatta, salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

b) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.7

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, premettere le parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.8

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.9

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.10

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, dopo le parole:* «le imprese di assicurazione» *sono inserite le seguenti:* «, che abbiano incluso tra le proprie condizioni di polizza e tariffe le fattispecie di cui al presente comma,».

3.11

MANDELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, sostituire le parole:* «nei limiti stabiliti dal comma 2»*, con le seguenti:* «stessa».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.

3.12

SCALIA

Al camma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti:* «o sono già presenti».

3.13

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti:* «o sono già presenti,».

3.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 132 ter», *comma 1, lettera* b), *sopprimere le parole:* «o sono già presenti,».

3.15

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.16

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *al comma 1, lettera* b), *sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.17

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «o sono già presenti» *con le seguenti:* «o sono già presenti e portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni».

3.18

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b) *sopprimere le parole:* «in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.19

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Ad integrazione di quante già previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì ulteriori requisiti funzionali minimi della "scatola nera" o dei dispositivi analoghi, consistenti in misure idonee a garantire riservatezza autenticità e integrità dei dati, tramite individuazione di *standard* di resistenza meccanica, elettrica e ambientale».

3.20

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

? sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

? sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.21

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «2. Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.22

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «2. Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.»;

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

«2-bis. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132, comma 1, ultimo periodo, la misura dello sconto tiene conto dell'esposizione al rischio di frode a livello locale.

2-ter. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui ai precedenti commi.».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma2 dell'articolo 7.

3.23

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di

sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'Assicurato».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente.».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.24

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) i primi tre periodi sono sostituiti con i seguenti: «Lo sconto di cui al comma 1 deve essere significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato.».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

? sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

? sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.25

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto dì assicurazione. Nelle province nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito internet. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.26

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Lo sconto di cui al comma 1 si applica con riferimento al premio di tariffa vigente per i contratti in cui non vengano sottoscritte le clausole di cui al presente articolo. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale lo sconto da riconoscere deve essere maggiorato. L'IVASS sulla base dei dati di mercato calcola i valori combinati della frequenza sinistri e dell'incidenza delle frodi in ogni provincia e individua le aree provinciali in cui lo sconto di cui al comma 1 deve essere aumentato, dandone informazione alle imprese di assicurazione e agli assicurati sul proprio sito internet. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione».

3.27

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire i primi tre periodi con i seguenti: "Lo sconto di cui al comma 1 deve essere

significativo ed è reso pubblico con le stesse modalità della tariffa. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle regioni, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato".

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte delle compagnie delle disposizioni di cui al comma precedente".

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 3;

sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

3.28

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* «non può essere inferiore» *fino alla fine del comma,con le seguenti:* «deve essere significativo e deve essere comunicato all'IVASS. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La misura dello sconto è funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità cha ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia sulle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

3.29

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «a una percentuale determinata dall'IVASS» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «al 20 per cento rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato ovvero, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione».

3.30

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

3.31

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

3.32

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «È facoltà dell'impresa di assicurazione di modulare il premio sulla base del comportamento osservato dall'assicurato sulla base dei parametri previsti dal contratto».

3.33

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:* «nel proprio sito *internet*» *inserire le seguenti:* «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.34

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*», *comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» *con le seguenti:* «di chiara ed efficace applicazione e indica nel

prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.35

PERRONE

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, nel secondo periodo, sostituire le parole:* «delle dotazioni» *con le seguenti:* «dei meccanismi elettronici».

3.36

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:* «I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo.

In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.37

SCALIA, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.38

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Resta ferma la facoltà delle parti di modulare lo sconto per le annualità di contatto successive alla prima sulla base del comportamento osservato dell'assicurato secondo i parametri previsti dal contratto».

3.39

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.".

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica

sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada.».

3.40

SCALIA

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*», *premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.41

DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*», *premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.42

MANDELLI, PELINO

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*», *premettere le seguenti parole:* «Salvo diverso patto contrattuale,».

3.43

BIGNAMI, SIMEONI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, dopo le parole:* «veicolo danneggiato»*, inserire le seguenti:* «anche se l'importo della riparazione è superiore al valore del veicolo nel caso in cui l'assicurato non sia responsabile dell'incidente stradale,».

3.44

CALEO, SCALIA

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, primo periodo, dopo la parola:* «avvalendosi»*, inserire le seguenti:* «, ferma la libertà contrattuale,».

3.45

DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «comma 11-*bis*»*, primo periodo, dopo la parola:* «avvalendosi»*, inserire le seguenti:* «ferma la libertà contrattuale,».

3.46

FILIPPI, VALDINOSI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «sono comunicate al»*, con le seguenti:* «sono adottate con decreto del».

3.47

MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

3.48

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 5, dopo le parole: «sconto significativo»*, inserire le seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento».

3.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

3.0.2

FABBRI, VALDINOSI, FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente articolo:

"Art. 142-quater.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

Art. 4

4.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.2

SCALIA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in valore assoluto e».

4.3

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.4

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in valore assoluto e».

4.5

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «in valore assoluto»*, aggiungere le seguenti:* «rispetto alla tariffa in vigore».

4.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, aggiungere le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.7

SCALIA

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, aggiungere le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.8

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, aggiungere le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.9

SCALIA

Al comma 1, dopo la parola: «percentuale»*, aggiungere le seguenti:* «rispetto alla tariffa dell'impresa in vigore».

4.10

MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in percentuale»*, inserire le seguenti:* «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata,».

4.11

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000".

1-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso, di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale."».

4.12

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."».

4.13
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

Art. 5

5.1
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
5.2
MANDELLI, PELINO
Sopprimere l'articolo.
5.3
SCALIA
Sopprimere l'articolo.
5.4
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"».
5.5
DIVINA, CONSIGLIO
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».
5.6
CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO
Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*
«a) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";
2) dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».
5.7
MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 4-bis le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi

le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.8

BARANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4-bis le parole "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "o dal coniuge o figlio, anche se non stabilmente convivente nel suo nucleo familiare" e dopo le parole: "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" sono aggiunte le seguenti: "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.10

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito non più favorevole della nona ovvero a quella media."».

5.12

MARINELLO, CHIAVAROLI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter."».

5.13

BARANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. L'impresa di assicurazione, qualora l'assicurato di età pari o superiore ai 30 anni non abbia effettuato sinistri negli ultimi cinque anni e sia già titolare di un contratto di assicurazione di un'autovettura con la medesima impresa, non può assegnare in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ciclomotore o motoveicolo una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sull'autovettura già assicurata, a condizione che si preveda l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter."».

5.0.1

PERRONE

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

Art. 6

6.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-bis» e «*3-ter».*

6.3

PERRONE

Al comma 1, capoverso «3-bis», *apportare le seguenti modifiche:*

a) al primo periodo premettere le seguenti parole: «Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta».

b) sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «negoziazione assistita» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.5

ASTORRE

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «negoziazione assistita» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «negoziazione assistita» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-bis», *secondo periodo, dopo le parole:* «avviso di ricevimento» *inserire le seguenti:* «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-bis», *sopprimere l'ultimo periodo.*

6.9

BARANI

Al comma 1, capoverso «3-ter», *sostituire il periodo:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» *con il seguente:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.10

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «3-ter», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.11

PELINO

Al comma 1, capoverso «3-*ter*», *sostituire le parole:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», *con le seguenti:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.12

FISSORE, FABBRI, FAVERO

Al comma 1, capoverso «3-*ter*», *sostituire il periodo:* «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione» *con il seguente:* «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.13

GIROTTO, BUCCARELLA, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «3-*quater*», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.14

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «3-*quater*», *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.15

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «3-*quater*», *sostituire le parole:* «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale» *con le seguenti:* «in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 1, capoverso «3-*quater*», *sostituire le parole da:* «già chiamati» *fino alla fine del periodo,*

con le seguenti: «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.17

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, sostituire le parole:* «già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale»*,con le seguenti:* «presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati sinistri di cui al comma 1».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «3-*quater*»*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-*bis*, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

"Art. 135-bis.

(Istituzione della Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile)

1. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata 'Banca'.

2. Alla Banca affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

3. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

4. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

6.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati "anagrafe testimoni" di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

Art. 7

7.1

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

MANDELLI, PELINO

Sopprimere il comma 2.

7.3

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 2.

7.4

ASTORRE, CALEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle provincie nelle quali la frequenza sinistri e l'incidenza delle frodi risultino superiori alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano istallato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, le imprese applicano uno sconto di importo superiore a quello applicato a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito residente nelle province con frequenza sinistri e incidenza delle frodi inferiori alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. L'IVASS verifica l'applicazione degli sconti ai sensi del comma 1 del presente articolo e dell'articolo 3 della presente legge».

7.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire le parole: «nelle regioni»*, con le seguenti:* «nelle province» *e le parole da:* «l'IVASS» *fino a:* «allo stesso periodo» *con le seguenti:* «la misura dello sconto obbligatorio di cui al medesimo articolo 132-*ter* deve essere significativa rispetto alla base del prezzo della polizza altrimenti applicato e comunicato all'IVASS. Lo sconto è calcolato in funzione del tasso di sinistrosità delle province, a parità di condizioni soggettive dell'assicurato, e in misura tale da tale da commisurare la tariffa applicata all'assicurato residente nelle province a più alta sinistrosità a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.6

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni» *con le seguenti:* «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 132-ter, comma 2,»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.7

SCALIA, FABBRI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «nelle regioni»*, con le seguenti:* «nelle province».

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

a) sostituire le parole: «l'IVASS» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 132-ter, comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'IVASS verifica costantemente l'adempimento da parte della compagnia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

7.8

PELINO

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale ? CU ? 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale ? CU ? 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.10

SCALIA

Al comma 2, sostituire le parole da: «e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*,» *fino a:* «introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge,» *con le seguenti:* «e che in base all'ultimo attestato di rischio risultino essere inseriti nella classe di conversione universale ? CU ? 1 di cui all'allegato n. 2 al Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006, o nell'equivalente modalità stabilita da IVASS con il provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015,».

7.11

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «e collocato nella medesima classe di merito»*, inserire le seguenti:* «a parità delle condizioni del territorio,».

7.12

CONSIGLIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità».

7.0.1

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di composizione dell'IVASS)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.";

c) al comma 13 le parole: ", su proposta del Governatore della Banca d'Italia e" sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.";

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.";

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono. Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS».

7.0.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "di esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza";

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono

disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato."».

Art. 8

8.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Monitoraggio). ? 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e s all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 3O aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della Giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma l sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma T o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti .. rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente

comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ? 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.7

DI BIAGIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 138. - (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). ? 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo n. 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, ,con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi ai consumo per le famiglie di operaie impiegati accertata"».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PETROCELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.9

CALEO, SCALIA

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 138»*, con il seguente:*

«Art. 138. - (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). ? 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato, dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati accertata».

8.10

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art. 138»*, comma 1, dopo le parole:* «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 1, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere i commi da 2 a 5;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-ter. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, sostituire le parole:* «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» *con le seguenti:* «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.14

ASTORRE, CALEO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,».

8.15

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, al comma 2, dopo le parole:* «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» *aggiungere le seguenti:* «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.16

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, la lettera e) è soppressa;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.17

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, è soppressa la lettera e);

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.18

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno-biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.19

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.20

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente comma: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto

primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.21

PELINO

All'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite conia seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), le parole da «al fine di» a «integrità fisica», sono sostituite con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati», sono aggiunte le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.22

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, capoverso, le parole: «non patrimoniale,» sono sostituite con la seguente: «biologico»;

b) al comma 2, lettera e), le parole da «al fine di» a «integrità fisica» sono sostituite con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» aggiungere le seguenti parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità».

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

8.23

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.24

FABBRI, FISSORE, FAVERO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e prevede un valere minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.25

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.26

BARANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.27

BARANI

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.29

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 2, sopprimere la lettera* c).

8.31

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, lettera* c), *sostituire le parole:* «della percentuale» *con le seguenti:* «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, dopo la lettera* d), *inserire la seguente:* «*d-bis)* il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 2, sostituire la lettera* f), *con la seguente:*

«f) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 2, lettera* f), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, fino al trenta per cento».

8.38

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *sopprimere il comma 4.*

8.39

FISSORE, FAVERO

Al comma 1, al capoverso «Art. 138», *al comma 4, sostituire lo parola:* «conseguente» *con lo seguente:* «relativo».

8.40

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», *comma 4, sostituire la parola:* «conseguente», *con la seguente:* «relativo».

8.41

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *comma 4, sostituire la parola* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.42

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 138», *al comma 4, sostituire la parola* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.43

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 138»,*sostituire, nella rubrica, le parole:* «danno non patrimoniale» *con le seguenti:* «danno biologico».

8.44

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere il comma 3.

8.45

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, capoverso «Art. 139», il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b) al comma 3, capoverso «Art. 139», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».

8.46

PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 1, dopo le parole:* «di natanti», *inserire le seguenti:* «o per sinistro sanitario».

8.47

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* a)*, sostituire le parole:* «è pari a 759,91 euro» *con le seguenti:* «è pari a 1.460,46 euro».

8.48

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.50

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «39,37 euro», *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.51

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.52

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire il numero:* «39,37» *con il seguente:* «46,23».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «46,23 euro».

8.54

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.55

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, al comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «di 39,37 euro» *con le seguenti:* «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.56

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, al comma 1, lettera* b)*,sostituire le parole:* «un importo di 39,37» *con le seguenti:* «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.57

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «un importo di 39,37 euro» *con le seguenti:* «gli importi previsti dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.58

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2 sostituire le parole:* «medico-legale» *con le seguenti:* «effettuato esclusivamente ad opera di specialista medico legale».

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tra le parole: «riscontro» e «medico legale» è aggiunta la parola: «adopera di specialista»;

b) prima delle parole: «visivamente o strumentalmente» sono aggiunte le parole: «clinicamente o»».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.60

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.61

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.62

PELINO

Al comma 3, capoverso: «Art. 139»*, comma 2, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo», *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, sostituire le parole:* «accertamento clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) dopo la parola «accertamento» aggiungere le seguenti: «, esclusivamente ad opera di specialista,»;

2) sopprimere la parola: «strumentale».

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* «clinico strumentale» *fino a:* «strumentazioni» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente,

a) al medesimo capoverso, nel comma 3,

1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, fino al 20 per cento»;

2) sopprimere l'ultimo periodo;

b) alla rubrica, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico».

8.66

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con «secondo la criteriologia

medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 2, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.68

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 2, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) alla rubrica sostituire le parole: «Danno non patrimoniale» con «Danno biologico»;

2) al comma 2, sopprimere la parola «strumentale».

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139» *secondo periodo sostituire la parola:* «, oggettivamente» *con le seguenti:* «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) sopprimere le parole: «fino al venti per cento»;

c) sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;

d) sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.72

PELINO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) sopprimere le parole: «fino al venti per cento»;

c) sostituire le parole: «non patrimoniale», con la seguente: «biologico»;

d) sostituire la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.73

FISSORE, FAVERO

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» *e le parole:* «fino al venti per cento» *e sostituire le parole:* «non patrimoniale conseguente» *con le seguenti:* «biologico relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» e le parole: «fino al venti per cento»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «non patrimoniale» con la seguente: «biologico» e la parola: «conseguente» con la seguente: «relativo».

8.75

BARANI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *comma 3, sopprimere il seguente periodo:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità» *e le seguenti parole:* «fino al venti per cento». *Per l'effetto, sostituire le seguenti parole:* «non patrimoniale» *con le seguenti:* «biologico» *e la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 139», *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

8.77

PELINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni privare, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo le parole: "i un natante", sono inserite le seguenti: "o per sinistro sanitario"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e azione diretta del danneggiato».

8.78

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: "clinicamente o"».

8.79

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato».

8.0.1

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1 Dopo l'articolo 142-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-quater. - (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). ? 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. - (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). ? 1. Al fine di garantire la sicurezza delta circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti

e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale atte stante gli interventi effettuati in mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-sexies. - (Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie). ? 1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-septies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie). ? 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 c.c, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies. - (Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni). ? 1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque

ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-nonies. - (Risarcimento integrale dei danni subiti). ? 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza).

1. Dopo l'articolo 142-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-quater. - (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). ? 1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-quinquies. - (Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo). ? 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a

ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-sexies. - (Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie). ? 1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-septies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie). ? 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-octies. ? (Risarcimento integrale dei danni subiti). ? 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.3

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-ter; del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti il seguente articolo:

«Art. 142-quater ? (Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie). ? 1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

8.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

8.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.6

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Responsabilità civile della struttura sanitaria)

1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni, dopo le parole: «conseguente all'attività», inserire le seguenti: «della struttura sanitaria, pubblica o privata, e».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

Art. 8-bis.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,- n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 141. - (Risarcimento del terzo trasportato). ? 1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».

Art. 9

9.1

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*» *sopprimere il comma 1.*

9.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art.145-*bis*»*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-ter, lettere b), e c), deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.3

FABBRI

Al comma l, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sopprimere il seguente periodo:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.4

PELINO

Al comma l, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, sopprimere il seguente periodo:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.5

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», *al comma 1, sopprimere il seguente periodo:* «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo» *fino a:* «la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, GAMBARO

*Al comma 1, capoverso «*Art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole da:* «le risultanze del dispositivo» *a* «manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.8

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, le parole:* «formano piena prova»*, sono sostituite dalle seguenti:* «possono fornire prova».

9.9

FISSORE, FAVERO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sopprimere la seguente parola:* «piena».

9.10

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «dei fatti a cui esse si riferiscono»*, inserire le seguenti:* «solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loto trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis» *comma 1, le parole:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *sono sostituite dalle seguenti:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.12

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole da:* «salvo che la parte» *fino a:* «predetto dispositivo» *con le seguenti:* «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca in modo specifico e motivato il mancato o non corretto funzionamento del predetto dispositivo ovvero la manomissione».

9.13

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 1, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con le seguenti:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.15

PELINO

Al comma 1, capoverso: «Art. 145-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo»*, con le seguenti:* «non alleghi il mancato o

erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.16

PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, sostituire il periodo:* «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con il seguente:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.».

9.17

BARANI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, sostituire il periodo:* «il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» *con il seguente:* «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo.»

9.18

FILIPPI, ASTORRE, VALDINOSI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Il valore probatorio attribuito alle risultanze del dispositivo nei procedimenti civili ai sensi del primo periodo si estende anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi al medesimo incidente».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «art. 145-*bis*», *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai provider di telematica assicurativa di cui- al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal provider di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 2, primo periodo, dopo le parole* «sono garantite» *aggiungere le seguenti parole:* «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.21

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 2, sostituire le parole:* «*"* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» *con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» sono sostituite con la parola: «provider», ovunque ricorrano.

9.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»,*comma 2, sostituire le parole:* «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» *con le seguenti:* «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa» con le seguenti: «provider».

9.23

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I dati delle cosiddette "scatole nere", relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato

nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso.

9.24

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.26

DI BIAGIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.28

CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.»

9.29

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In deroga al divieto di cui ai precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1 ,capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo (all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» con le parole: «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, MILO

Al comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*»*, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-ter, comma 1, lettera b), non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.»

9.0.1

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano."».

9.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono aggiunte le seguenti "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito"».

Art. 10

10.1

CONSIGLIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, l'ultimo periodo è soppresso»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di .cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta

giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma l viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso ai richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da sui internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-bis, lettera b), del presente articolo».

10.6

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.7

CALEO, ASTORRE, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "Entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro novanta giorni"».

10.8

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, VALDINOSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o; in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura"».

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto in fine il seguente comma: "11-bis. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.11

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.12

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.13

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.14

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: "due anni" sono inserite le seguenti parole: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qual siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. A1l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati perla responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati- danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.4

CASTALDI, PUGLIA, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente "possono"».

10.0.5

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla parola: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

Art. 11

11.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta). ? 1. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-ter, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale riIasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al «fermo tecnico», al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e re immatricolazione del veicolo».

11.2

CONSIGLIO

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 11. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale

rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale; al «fermo tecnico» del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente.»

11.3

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 149-*bis*»*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «1-*bis*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.4

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), a recepimento dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE, si applica alle infrazioni già commesse e accertate, solamente per la specifica attività assicurativa, in stabilimento o in libera prestazione di servizi da parte delle impresa di assicurazioni degli Stati membri ospiti sul territorio dello Stato».

11.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto fa contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al solo fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già sufficientemente dimostrate in sede documentale."».

11.0.2

MARAN, FABBRI, LANZILLOTTA, ROMANO, SUSTA, ALBANO, SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Lite temeraria del1e imprese di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 149-bis.

(Lite temeraria delle imprese di assicurazione)

1. Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione dei fatti dichiarati nella Convenzione Indennizzo Diretto (CID), equivale a mala fede e colpa grave, di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, l'aver agito o resistito in giudizio al fine di posticipare il pagamento del risarcimento, essendo le circostanze del sinistro già dimostrate in sede documentale."».

11.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-ter.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

"Art. 150-bis.1.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia

applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in fora specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.5

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

11-bis. L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 156.

(Attività peritale)

1. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione,. dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subìti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato"».

11.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, la parola: «direttamente» è soppressa.

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-bis.

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319"».

11.0.9

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungere il seguente:

"Art. 156-bis.

(Istituzione di una commissione paritetica)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319 del Codice delle assicurazioni private"».

11.0.10

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee";

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato"».

11.0.13

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

Art. 12

12.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.";

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-quater.

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1."».

12.2

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). ? 1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di

merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 è premesso il seguente comma:

"01. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso, che si intende abrogato."

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.4

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sopprimere le parole:* «a richiesta dell'assicurato».

12.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Al comma 1, capoverso «*1-*bis*»*, sopprimere le parole:* «, a richiesta dell'assicurato,».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale) 1. ? La lettera e) del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

"e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le

procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Al comma 1, le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,» *sono soppresse.*

13.3

ANITORI

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'offerta di».

13.4

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative incorso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e, pertanto, le compagnie assicurative provvedono tempestivamente a modificare le condizioni generali già negoziate al fine di inserire in esse la suddetta previsione dell'offerta del periodo di ultrattività».

13.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al periodo precedente integrano le condizioni generali delle polizze assicurative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

13.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle polizze assicurative già sottoscritte alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14

14.1

PERRONE

Al comma 3 apportare le seguenti, modifiche:

a) sostituire le parole «a decorrere dal 1º gennaio 2016» con le seguenti «a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»:

b) sostituire la parola «2017» con le parole «dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

14.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la parola: "riscontro" sono aggiunte le seguenti: "ad opera di specialista";

2) dopo le parole: "da cui risulti" sono aggiunte le seguenti: "clinicamente o";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) al comma 3-quater dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE

Al comma 6, sostituire le parole «può richiedere» *con le parole* «richiede annualmente».

14.0.2

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 15

15.1

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 3, le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» *sono sostituite con le seguenti:* «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 11 e 12 sono abrogati;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Consiglio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri nominati su rose di candidati proposti dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di attività produttive in base ai curricula inviati

e a un ciclo di audizioni pubbliche. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza individuate tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e non in posizione di conflitto di interessi anche in relazione ad attività precedenti";

c) al comma 14, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

d) al comma 15, ottavo capoverso, le parole: «e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli» sono soppresse;

e) i commi 16, 17, 19 e 22 sono abrogati;

f) ai commi 18, 20, 21 e 23 le parole: «Direttorio integrato» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio»;

g) al comma 24 le parole: «Direttorio della Banca d'Italia» sono sostituite dalla seguente: «Consiglio».

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 16

16.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 16. - (Regime di investimento dei fondi pensione). ? 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

"f) sottoscrizione o acquisizione, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse, fermi restando i divieti ed i limiti d'investimento definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo articolo 6, comma 5-bis;

g) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, in misura non inferiore al 2 per cento del proprio patrimonio"».

16.2

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere le seguenti:

«0a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di- lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).».

0a-bis) L'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole del presente capo «aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a0), a1) e b-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.3

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"»;

b) al medesimo comma 1, dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "in caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datare di lavoro"».

16.4

DI BIAGIO

Al comma 1, prima della lettera a), *premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1"».

Al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 14, al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale. Il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo o

corico del datare di lavoro"».

16.5

SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la destinazione di una quota minima dell'accantonamento annuale del TFR. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

16.6

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

0a-bis) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole del presente capo «aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a0) e a1) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.7

MARGIOTTA

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«0a) All'articolo 8, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Il conferimento al fondo si intende eseguito alla data del versamento effettivo delle somme, secondo le modalità previste dal regolamento del medesimo fondo. In caso di insolvenza del datore di lavoro o di sua sottoposizione a procedure concorsuali, la legittimazione all'esperimento di tutte le azioni ed iniziative per il recupero delle somme trattenute e non versate dal datore di lavoro, spetta esclusivamente al lavoratore o all'aderente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12. Il regolamento del fondo può prevedere, con Indicazione del relativo costo, la delega al gestore del fondo medesimo delle attività di cui al periodo precedente"».

16.8

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma* «4», *primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi,».

16.9

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «4.», primo periodo:

1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;

2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 11, comma 7, lettera c), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, dopo le parole: del presente capo «aggiungere le seguenti: "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis"»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.10

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «comma 4»*, dopo le parole:* «per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi», *aggiungere le seguenti:* «o 12 mesi nel caso di coniuge, figli o altri familiari a carico,».

16.11

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 4», *secondo periodo, dopo le parole:* «massimo di dieci anni»*, inserire le seguenti:* «, ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis). All'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.13

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 14, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato nelle forme pensionistiche. complementari ai sensi del secondo periodo, comma 4, dell'articolo 11"».

16.14

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«b) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del comma 4 dell'articolo 11 »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

16.15

SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta. facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.16

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.17

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 14, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e, nella misura del cinquanta per cento qualora siano decorsi tre anni dalla data di partecipazione alla forma pensionistica prevista dagli accordi collettivi ovvero del cento per cento decorsi cinque anni dalla stessa data, dell'ammontare dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro"».

16.18

SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, è aggiunta la seguente:*

«b-bis) all'articolo 18, comma 3:

al secondo periodo, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni, ivi compresi quelli che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

16.19

PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che

abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Con testualmente. alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»,

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al3l dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

16.20

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni, »*, inserire le seguenti:* «anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, ».

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. Individuare forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle» prestazioni previdenziali complementari».

16.21

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «maggiormente rappresentative» con le parole: «comparativamente più rappresentative»;

b) sostituire le parole: «esperti della» con le parole: «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;

c) alla lettera b) sopprimere le parole: «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» e sopprimere le parole: «delle categorie dei lavoratori interessati»;

d) alla lettera c) sostituire le parole: «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» con le parole: «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».

16.22

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le seguenti: «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;

2) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di advising e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole da:* «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiaIi, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, lettera b)*; sostituire le parole:* «nonché dei regimi gestionali» *con le seguenti:* «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari».

16.25

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.26

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I componenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di

amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti.»

16.28

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 pubblicano sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi.»

16.29

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il tavolo di cui al comma 2 termina i propri lavori entro un anno dalla sua prima convocazione. Il lavoro svolto dal tavolo di consultazione e le risultanze prodotte, sono inviate dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali al Parlamento e alla Commissione di cui al all'articolo 24, comma 28, primo periodo, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini dell'individuazione di eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni».

16.0.1

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la destinazione aIl'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei

lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; d) alla contribuzione destinata ad "IntegraINPS" si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; e) applicazione della disciplina propria delle forma di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza "IntegraINPS" è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c) del presente articolo, è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni».

16.0.2

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo,

i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS."

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) dopo l'**articolo 40**, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

16.0.3

BONFRISCO, BRUNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Liberalizzazione della scelta di versamento contributivo per i professionisti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma rimanendo l'obbligatoria iscrizione ad una forma di previdenza complementare, i soggetti iscritti in appositi albi professionali e che svolgono la libera professione con continuità ed esclusività, hanno facoltà di scegliere l'ente previdenziale cui devolvere i propri contributi ai fini della percezione della relativa pensione.

2. Entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge saranno previste, tramite Regolamento di attuazione, modalità e tempistiche, con appositi moduli, per la richiesta di iscrizione all'ente previdenziale per il versamento ed il pagamento dei relativi contributi.

3. Tramite il Regolamento di attuazione verrà, altresì, stabilito dai relativi ordini di appartenenza il procedimento sanzionatorio, con la previsione di consequenziali sanzioni in caso di mancata iscrizione e mancato versamento dei contributi previdenziali. Sono in ogni caso vietate forme di contribuzione forfettarie non commisurate al reddito effettivamente prodotto.

4. Le sanzioni sono irrogate dagli ordini di appartenenza a seguito di procedimento disciplinare fino alla cancellazione dall'Albo professionale di appartenenza nei casi più gravi di mancata iscrizione o di mancato versamento dei contributi per un periodo di 3 anni, salvo, in quest'ultima ipotesi, comprovati gravi motivi che abbiano reso inesigibile la prestazione contributiva.

5. Ai professionisti iscritti ad albi si applica normativa contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45. Ad essi, anche ove non abbiano maturato diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali sono, o sono stati, iscritti, in alternativa alla ricongiunzione, spetta il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

16.0.4

SACCONI, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa)

1. Al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non auto sufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro 3 mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui decreto legislativo n. 252/2005 in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, legge 400/1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate nonché un adeguato regime sanzionatorio. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo, acquisito anche in comando da altre pubbliche amministrazioni, e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al secondo periodo.».

16.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

(Fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 199.2, n. 502, dopo il comma 7, è inserito. il seguente:

"7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

16.0.7

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, primo periodo dopo le parole: "applicati dall'utilizzatore" sono inserite le seguenti: "in conformità alla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2"».

16.0.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" sono inserite le seguenti: "assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di lavoratori"».

16.0.9

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 31, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la somministrazione a tempo determinato di lavoratori" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 23 comma 2, nonché"».

16.0.10

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, le parole: "Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato" sono sostituite dalle seguenti: "La stipulazione di nuovi contratti di somministrazione di lavoro è vietata" e alla lettera b): dopo le parole, "di lavoratori assenti" inserire le seguenti: "per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità,"».

16.0.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. Al decreto legislativo n. 81/2015, art. 33, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) il corrispettivo pattuito tra somministratore ed utilizzatore con specifica indicazione dei termini di pagamento".

2) Al decreto legislativo n. 81/2015, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis.

(Obblighi dell'utilizzatore)

1. Quando il credito sia fondato sul corrispettivo di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), il Giudice autorizza l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642, comma 1, c.p.c."».

16.0.12

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, terzo comma, lettera f), dopo le parole "anche non subordinati, del fallito" inserire le seguenti: ", ivi compresi quelli derivanti di attività di lavoro in somministrazione, in caso di fallimento dell'utilizzatore;"».

16.0.13

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

All'articolo 2777 del codice civile, al secondo comma, lettera a) dopo "numero 1", va aggiunto "nonché i crediti di cui all'articolo 2751-bis 5-ter c.c."».

16.0.14

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di ridurre i tempi di versamento a capitale sociale da parte dei lavoratori delle somme concernenti la NASpI».

Art. 18

18.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "È in ogni caso fatto divieto agli operatori di telefonia di disattivare carte prepagate in caso di utilizzo delle stesse nell'ultimo anno solare"».

18.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0a) al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta," sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.3

LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati» *con le seguenti:* «le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate».

18.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere le seguenti parole: «e ogni altro onere comunque denominato»;

b) sostituire la parola: «relativi» con la seguente: «relative»;

c) sostituire la parola: «commisurati» con la seguente: «commisurate»;

d) sostituire le parole: «resi note» con le seguenti: «rese note»;

e) sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate».

18.5

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Ai comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «e ogni altro onere comunque denominato relativi» *con la seguente:* «relative» *e sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «al costo sostenuto dall'operatore per dismettere la linea telefonica o per trasferire il servizio».

18.6

FISSORE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le seguenti parole:* «sono commisurati al valore del contratto» *con le seguenti:* «devono essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall'operatore».

18.7

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.8

BARANI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.9

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.10

PELINO

Al comma 1 , lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto», *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.11

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1 , lettera a), *sostituire le parole:* «al valore del contratto» *con le seguenti:* «ai costi sostenuti dall'operatore».

18.12

PERRONE

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modifiche:*

a) al capoverso «3-bis» sostituire la parola: «contratto» ovunque ricorra, con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio»;

b) al capoverso «3-ter» sostituire la parola: «contratto» con le seguenti: «canone di abbonamento o contratto di servizio».

18.13

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *sopprimere le parole:* «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».

18.14

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *sostituire le parole:* «le medesime» *con la seguente:* «analoghe».

18.15

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche».

18.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori ed utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore».

18.17

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-*ter*» *con il seguente:*

«3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.19

FISSORE

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ove» *con le seguenti:* «anche nel caso in cui».

18.20

FISSORE, ASTORRE, FABBRI, SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, dopo le parole:* «offerte promozionali,» *inserire le seguenti:* «aventi ad oggetto sia la fornitura di servizi che di beni,».

18.21

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro» *con la seguente:* «dodici».

18.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *primo periodo, sostituire la parola:* «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.23

CARIDI

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sostituire le parole:* «e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta» *con le seguenti:* «e nessun costo è addebitato agli utenti, salvo il caso di offerte che prevedano la cessione in omaggio di beni o sconti superiori al 50 per cento del valore dell'abbonamento».

18.24

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sostituire le parole da:* «e comunque» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.25

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «3-*ter*», *secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.26

BARANI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, secondo periodo, sopprimere la parola:* «residua».

18.27

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, secondo periodo, sopprimere la parola:* «residua».

18.28

LANZILLOTTA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.29

PELINO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «3-*ter*»*, secondo periodo, sopprimere la parola* «residua».

18.30

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso «3-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi.».

18.31

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso* «3-*quater*»*, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. È fatto divieto assoluto ai soggetti gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di addebitare al consumatore spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche», inserire le seguenti: «e delle spese di spedizione delle bollette o delle fatture agli utenti».

18.32

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso* «3-*quater*»*, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet».

18.33

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.35

BARANI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.36

CROSIO, CONSIGLIO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.38

MARGIOTTA

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.39

FISSORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00." con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00."».

18.40

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di far ascoltare, antecedentemente all'intervento di un addetto, una comunicazione nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca della società che effettua il contatto e del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto;

c) attraverso quali modalità e archivi sono entrati in possesso dei dati personali dei contraenti.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della comunicazione, al termine della registrazione, presta un esplicito consenso a ricevere la comunicazione"».

18.41

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle manifestazioni sportive suddivise in più eventi o svolte in giornate diverse, i fornitori di servizi radiotelevisivi a pagamento sono tenuti a fornire a richiesta degli utenti non abbonati i singoli eventi o le singole giornate, ad un costo non superiore al triplo del prezzo risultante dal costo dell'intero pacchetto, diviso il numero degli eventi o delle giornate».

18.0.1

CROSIO, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19

19.1

RUSSO

Sopprimere l'articolo.

19.2

CARIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.3

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

1. Al solo fine di censire i soggetti diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione, è istituito apposito registro presso il Ministero dello sviluppo economico. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, con riferimento all'attività prevalente svolta, in base ai quali i soggetti di cui al primo periodo sono obbligati a richiedere l'iscrizione all'apposito registro».

19.4

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249».

19.5

FISSORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,».

19.6

FISSORE

Al comma 1, sostituire le parole: «, diversi dagli operatori già presenti in altri registri,» *con le seguenti:* «qualora non sia già stata effettuata l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5, della legge n. 249 del 1997,».

19.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «servizi voce e dati» *con le seguenti:* «servizi voce e/o dati».

Art. 20

20.1

BLUNDO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25% del fatturato" con le seguenti: "20% del fatturato"».

20.2

LUCIDI

Al comma 1, capoverso «2-bis*», dopo le parole:* «una posizione dominante», *inserire le seguenti:* «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,».

20.3

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1 capoverso «2-bis*», sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«d) servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, capoverso «2-bis*», lettera* d)*,* sostituire le parole: «televisivi, on line o telefonici» *con le seguenti:* «media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

20.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis*», inserire il seguente:*

«2-ter. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

20.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis*», inserire il seguente:*

«2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis e a tutela dei piccoli distributori operanti sul territorio nazionale, la SIAE e tenuta a sottoscrivere, ove richiesto dal distributore, un accordo contenente idoneo mandato e una remunerazione per il servizio non superiore al 2 per cento, secondo i termini stabiliti dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra SIAE e distributori il 9 febbraio 2000 e successive modificazioni, tramite il quale è autorizzata ad incassare dagli esercenti la quota di proventi cinematografici da versare al distributore. In caso di mancato incasso la SIAE rilascerà al distributore una dichiarazione specifica sulla base della quale l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti.».

20.0.1

TOSATO, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera b) comma 6, con il seguente:

"11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate

ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

20.0.2

BONFRISCO, PERRONE, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

20.0.3

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche).

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui te applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 1 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.».

20.0.4

BONFRISCO, PERRONE, MILO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2".».

20.0.5

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al

decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma l, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera b), le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: "d-sexies) le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono inserite le seguenti: "ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica."

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

20.0.6

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "I commi 1 e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa»

Art. 21

21.1

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo n. 259 del 2003, dopo le parole: "identificati prima dell'attivazione del servizio" eliminare le seguenti: "al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.)"».

Art. 22

22.1

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita. Gli eventuali costi di emissioni dei biglietti elettronici di cui al presente comma non possono in nessun caso eccedere lo 0,5 per cento dell'intero costo del biglietto»

22.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « È fatto divieto assoluto di applicare alle transazioni elettroniche per l'acquisto dei biglietti con le modalità previste dal presente comma qualsiasi tipo di onere aggiuntivo a titolo di commissione o diritto di vendita».

22.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.4

DEL BARBA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e del1e politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

1-quinquies. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.5

DEL BARBA, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

22.6

BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi

unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti sono eliminati.

1-ter. I costi relativi alla diffusione della moneta elettronica sono posti a carico degli istituti di credito.

1-quater. Per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS, siano essi titolari d'impresa o professionisti, i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superano quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti, sono introdotti sgravi fiscali.

1-quinquies. Le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2016 sono personalizzate con foto tessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità».

22.7

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale, a decorrere dal 1º luglio 2016, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».

22.8

AMORUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.9

FISSORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico sono disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.10

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

22.11

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera l) della direttiva europea 2015/2366».

22.12

CROSIO, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.13

FISSORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo15 comma 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, sostituire le parole: «12,50», con le seguenti: «50».

22.14

FISSORE

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima».

22.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(Misure per favorire le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

1. Le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1.

3. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle erogazioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

22.0.2

PANIZZA, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(IVA telematica)

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. ? (Acquisti di servizi per via telematica). ? 1. I soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari per via telematica e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito telematico o la fruizione di un servizio per via telematica attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA italiana. Il presente comma si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via telematica deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato i medesimi servizi o campagne esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario. "».

22.0.3

DI BIAGIO, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis.

(regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476)

1. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3".

2. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Per gli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexies, aggiungere il seguente:

«27-septies. Le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta la seguente lettera:

"m-ter) attività riservate agli Enti Autorizzati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476"».

Conseguentemente all'articolo 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476».

Art. 23

23.1

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "anche se non"».

23.0.1

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Godimento di un immobile nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione)

1. Dopo l'articolo 659 del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 659-bis.

(Rapporto di assegnazione in godimento)

Se il godimento di un immobile si instaura nell'ambito di un rapporto societario di assegnazione disciplinato dal titolo VI del libro V del codice civile, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il rapporto societario viene a cessare per qualsiasi causa.

Nel caso di cessazione del rapporto societario prevista dagli articoli 2531 e 2533 del codice civile,

la procedibilità dell'intimazione della licenza e dello sfratto è subordinata alla condizione che il socio non abbia proposto l'opposizione avverso la deliberazione di esclusione entro il termine di legge per l'impugnazione"».

Art. 24

24.0.1

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

24.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Canone di abbonamento speciale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 2.950,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 2.036,83;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 1.018,40;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 407,35;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma e esercizi pubblici non ricettivi di cui al comma 1-bis con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 203,70.

2. Gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera c) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori. Gli esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4. Nel canone di cui ai commi 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 saranno percentualmente commisurati all'annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Abbonamento speciale RAI unico per esercizi operanti in edifici separati)

1. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.».

24.0.4

FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'art. 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione."».

24.0.5

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-bis.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"CAPO II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE
E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-bis.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un software, porzione di software o insieme di software realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un software, porzione di software o insieme di software che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "device": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete internet.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "marketplace": spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "web banner": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina internet e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con hardware e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di marketplace sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e download; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di marketplace, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente

autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice."».

Art. 25

25.1

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"»;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a-bis, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

25.2

PELINO

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.3

SCALIA

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.4

MAZZONI

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

25.5

LANZILLOTTA

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, «2017» *con* «2016», *e dopo lo lettera* a) *aggiungere la seguente:*

«a-bis. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

25.6

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le*

seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.7

SCALIA

Al comma l, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «la decorrere dal 10 giugno 2016».

25.8

MAZZONI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 10 giugno 2016».

25.9

CONSIGLIO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 giugno 2017» *con le seguenti:* «10 giugno 2016».

25.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2017» *con lo seguente:* «2016».

25.11

CARIDI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 31 dicembre 2016».

25.12

PELINO

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.13

SCALIA

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.14

MAZZONI

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

25.15

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "fino a 20 kg" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 10 kg";

b) dopo la lettera c) inserire il seguente periodo: "L'Autorità nazionale di regolamentazione può innalzare il limite di cui alla lettera b) del presente comma fino a 20 kg"».

25.16

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La conformità del sistema di separazione contabile è verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale, individuato dall'Autorità per le Garanzie e la comunicazione, ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorità di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito del riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità"».

25.17

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come riformulato dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge 22 maggio 2010, n. 73, sopprimere il numero 16)».

25.0.1

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure tariffarie postali a tutela dei cittadini nel campo medico-scientifico)

1. Al fine di assicurare la tutela dei cittadini, anche in campo sanitario e della ricerca scientifica relativa a gravi patologie, al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, dopo le parole: "la promozione di attività di ricerca oncologica" sono aggiunte le seguenti: ", le fondazioni senza scopo di lucro aventi per oggetto statutario, da più di vent'anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca medico-scientifica finalizzata alla cura delle patologie neuromuscolari e delle malattie genetiche"».

Art. 26

26.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 27 a 31.

26.2

CARIDI

Sopprimere l'articolo.

26.3

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26.

(Norme per aumentare l'efficienza nel mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas)

1. I soggetti obbligati a svolgere in un ambito territoriale il servizio di fornitura di energia elettrica o gas per i clienti in regime di tutela possono recedere da tale obbligo previo preavviso non inferiore a un anno. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità del preavviso nonché le procedure, su basi competitive, per l'assegnazione del servizio ad altro operatore dotato di adeguati requisiti di affidabilità tecnica ed economica».

26.4

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 aprile 2019».

26.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

26.6

CONSIGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le parole:* «1º gennaio 2020».

26.7

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera a) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera c) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

Art. 27

27.1

MANASSERO

*Sostituire l'***articolo,** *con il seguente:*

«Art. 27.

(Norme per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) i prezzi di riferimento dell'energia elettrica del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, applicati ai clienti finali civili e alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, siano periodicamente determinati dall'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base di criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui alla lettera a), attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui almeno la fornitura a prezzo fisso annuale e la fornitura esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili.

2. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dal prezzo dell'energia, nonché, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, della componente di prezzo di commercializzazione e vendita del mercato tutelato. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

27.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «1º gennaio 2018» con le seguenti: «1º gennaio 2020»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1° gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.3

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 30 comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017», con le seguenti: «30 aprile 2019».

27.4

PERRONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018» *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.6

CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º gennaio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020».

27.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1º gennaio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

27.8

SCALIA

Al comma 1 secondo periodo, sostituire parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» *con le seguenti:* «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.9

DI BIAGIO, DE POLI

Al comma 1, secondo periodo, le parole: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale» *sono sostituite dalle seguenti:* «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al comma 1, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero».

27.0.1

BONFRISCO, PERRONE

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«27-bis.

(trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

27.0.2

FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela, salvo esplicita rinuncia in forma scritta».

27.03

FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad estendere ai clienti domestici e alle piccole imprese del mercato libero tutte le condizioni contrattuali, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, nel servizio di maggior tutela e nel servizio di tutela».

Art. 28

28.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28.

(Norme per superare la natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela e per favorire la mobilità dei clienti nel mercato al dettaglio del gas)

1. Al fine del progressivo superamento della natura amministrativa dei prezzi del gas del regime di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 applicati ai clienti di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di consentire all'Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di operare nei mercati all'ingrosso, nazionali ed internazionali di gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti disciplina le modalità e le procedure affinché:

a) l'Acquirente Unico Spa offra ai soggetti che svolgono il servizio di vendita per i clienti di cui al comma 1 forniture di gas a prezzi definiti secondo criteri che prevedano la piena copertura dei costi di approvvigionamento ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

b) ai soggetti che svolgono il servizio di commercializzazione e vendita ai clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, nelle more della piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, sia riconosciuto un corrispettivo determinato in misura tale da garantire la copertura dei costi efficienti per lo svolgimento dell'attività ed una adeguata remunerazione del capitale investito;

c) i prezzi per i clienti di cui al comma 1, approvvigionati dall'Acquirente Unico Spa, siano periodicamente determinati dalla stessa società sulla base dei prezzi di cui alla lettera a) e del corrispettivo di cui alla lettera b);

d) al fine di migliorare la confrontabilità delle offerte sul mercato, nonché favorire la capacità di scelta dei clienti, l'Acquirente Unico Spa proponga ai clienti di cui al comma 1, attraverso i venditori, ulteriori opzioni contrattuali, tra cui la fornitura a prezzo fisso annuale.

3. Resta ferma la competenza dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di determinazione di tutte le componenti del prezzo di riferimento diverse dalla componente approvvigionamento. La stessa Autorità vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

28.2

SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, Acquirente Unico Spa realizza e gestisce un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Entro il 30 giugno 2016 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento di tale portale informatico. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dalle sanzioni da essa irrogate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

28.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» con le seguenti: «entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico di cui al successivo comma 3»;

d) al comma 2, dopo le parole: «50.000 clienti», inserire le seguenti: «per ciascun settore»;

e) al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» con le seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente articolo, comprese campagne informative,».

28.4

FISSORE, SCALIA, ASTORRE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che riporta le istanze dei diversi portatori di interesse.».

Conseguentemente, al comma 2 le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni dall'emanazione della delibera di cui al comma 3,» e dopo le parole: «50.000 clienti» inserire le seguenti: «per ciascun settore».

28.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «30 settembre 2016»;

b) dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.a, un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».

28.6

MUCCHETTI

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016», con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) sostituire le parole: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione», con le

seguenti: «alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione per il mercato elettrico e con consumi inferiori a 50.000 metri cubi/anno per il mercato del gas naturale».

28.7

PERRONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.8

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento».

28.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui al precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.».

28.10

SCALIA, ASTORRE, VALDINOSI

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo del portale informatico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può avvalersi di Acquirente Unico Spa, che per la funzionalità dello stesso fornisce un indicatore di prezzo rappresentativo dell'andamento dei mercati utilizzabile dai consumatori come riferimento congruo per valutare le offerte presenti sul portale.»

28.11

MUCCHETTI

Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

28.12

FISSORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«L'Autorità garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico con esclusive funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse, anche istituzionali.»

28.13

PERRONE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «maggiormente» *con le seguenti:* «comparativamente più».

28.14

MUCCHETTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016», *con le seguenti:* «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.15

PERRONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

28.16

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º marzo 2016» *con le seguenti:* «Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui al comma 3».

28.17

MUCCHETTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con più di 50.000 clienti».

28.18

CONSIGLIO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: « periodicamente» *con la parola:* «mensilmente».

28.19

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e inviate agli utenti assieme alla bolletta».

28.20

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» *con la seguente:* «sessanta».

28.21

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

28.22

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,» .

28.23

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora».

28.24

SCALIA

Sopprimere il comma 4.

28.25

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3» *con le seguenti:* «Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi».

28.26

MUCCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «Ai fini dell'attuazione del comma 3»*, con le seguenti:* «Ai fini dell'attuazione del comma 1».

28.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-bis.

Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989, alcuna partecipazione.».

Art. 29

29.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Norme per aumentare la trasparenza degli approvvigionamenti di Acquirente Unico Spa)

1. Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività di Acquirente Unico Spa, con decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di costituire nell'ambito della predetta società un Comitato per la trasparenza degli approvvigionamenti, preposto alla vigilanza delle strategie di acquisto, partecipato da rappresentanti dei citati Ministri, dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e delle Associazioni di rappresentanza dei clienti in regime di tutela; ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso».

29.2

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini della riduzione» *con le seguenti:* «In attesa della riforma complessiva del sistema delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche ai fini della riduzione».

29.3

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura di energia elettrica e gas e alla quantità di gas serra emessi per chilowattora»

29.4

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

29.5

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, Acquirente Unico S.p.A. predispone una piattaforma al servizio dei piccoli consumatori per facilitarne l'aggregazione e stimolarne la partecipazione al mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza, e in linea con gli obiettivi dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

29.6

LUCIDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

29.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1-*bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, adotta le misure necessarie al fine di eliminare l'addebito al consumatore di spese o contributi di qualsiasi natura, inerenti alla predisposizione o produzione, oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, ai sensi di quanto sancito dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Misure finalizzate alla riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas».

29.8

SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la partecipazione dei gruppi di acquisto al mercato, nel rispetto di quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, Acquirente Unico Spa effettua in modo trasparente e secondo meccanismi di mercato, sulla base delle modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, la selezione delle offerte commerciali ai fini della stipula di contratti di fornitura tra i gruppi di acquisto e gli operatori.».

29.0.1

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 29-bis

(Spese di fatturazione)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta.».

Art. 30

30.1

MANASSERO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Norme per favorire la focalizzazione delle attività di Acquirente Unico Spa)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni al fine di scorporare dall'Acquirente Unico Spa le attività inerenti il Servizio Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, lo Sportello del consumatore e il Servizio di conciliazione; tali attività sono allocate nell'ambito del gruppo del Gestore servizi energetici Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

30.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «Entro il 30 aprile 2017».

Conseguentemente,

a) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate, per ciascun mercato di riferimento, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2»;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto di cui al comma 1, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una campagna di informazione nazionale in materia di cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e di piena apertura al mercato. Il programma di cui al presente comma, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, definisce il fabbisogno finanziario, le risorse utilizzabili, il contenuto dei messaggi, i destinatari ed i soggetti coinvolti nella realizzazione della campagna di informazione; la relativa strategia di diffusione, unitamente alle modalità, ai mezzi ed agli strumenti ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. La campagna di informazione è avviata entro i 60 giorni successivi all'approvazione del programma di cui al presente comma. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.3

CONSIGLIO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017» con le seguenti: «30 ottobre 2016»;

2) al comma 1, lettera b) prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», premettere le

seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) al comma 1, lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

6) sopprimere il comma 4.

30.4

PELINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «30 aprile 2017», con le seguenti: «30 ottobre 2016»;

2) al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

6) al comma 2, sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento» ;

7) sopprimere il comma 4.

30.5

SCALIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».

2) Al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti; «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

3) Al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) Al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,

5) Al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cassazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun,

mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.6

BARANI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016».

2) al comma 1, lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativa e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»,

3) al comma 1, lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

4) al comma 1, lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire».

5) al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.7

PELINO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017», con le seguenti: «ottobre 2016»;

2) al comma 1, lettera b), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) al comma 1, lettera c), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) al comma 1, lettera e), anteporre le seguenti parole: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento», con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.8

VALDINOSI, ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: «aprile 2017» con le seguenti: «ottobre 2016»;

2) al comma 1 lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a

garantire»;

3) al comma 1 lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti» necessari a garantire»;

4) al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling»; inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

5) al comma 2, eliminare le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria, dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica» e sostituire le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» con le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento»,

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.9

DI BIAGIO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera b), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

2) al comma 1 lettera c), prima delle parole: «il rispetto delle tempistiche», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

3) al comma 1 lettera e), prima delle parole: «l'implementazione del brand unbundling», inserire le seguenti: «il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'operatività degli strumenti necessari a garantire»;

4) al comma 2, sopprimere le parole: «ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica»;

5) al comma 2, le parole: «con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» sono sostituite le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico entro sei mesi successivi alla data di cui al comma 1 emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

30.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE».

30.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«f) alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori».

30.12

SCALIA

Al comma 2, dopo le parole: «della concorrenza e del mercato»,*inserire le seguenti:* «e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico» *e dopo le parole:* «Ministro dello sviluppo economico»

,aggiungere le seguenti: «su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

30.13

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «dei prezzi dell'energia elettrica» *inserire le seguenti:* «che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura dei mercati».

30.14

FISSORE

Al comma 2, sostituire le parole: «di sei mesi per ciascun mercato di riferimento» *con le seguenti:* «fino al completo raggiungimento dell'obiettivo per ciascun mercato di riferimento. In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al presente comma».

30.15

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi».

30.16

PERRONE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di», *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

30.17

FISSORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis.* In ogni caso la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 2. In assenza dell'emanazione del decreto le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono sospese fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori dì cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1 del presente articolo.»

30.18

MUCCHETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.19

PELINO

Al comma 3, sostituire le parole: «che favoriscano la concorrenza e», *con le seguenti:* «concorrenziali che assicurino».

30.20

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per i clienti che non scelgono un nuovo fornitore sul mercato libero la fornitura di energia elettrica e di gas continua ad essere in ogni caso erogata dal venditore con cui il cliente ha un contratto in essere alla data del 31 dicembre 2017.

3-ter. Per un periodo di due anni successivi alla cessazione del regime di maggior tutela, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico dovrà prevedere l'obbligo per i venditori di cui al comma 3-bis di effettuare, ai clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero, un'offerta calcolata sulla base delle quotazioni che si registrano sulle piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, includendo altresì i costi di commercializzazione.

3-quater. Al fine di ridurre il costo per i consumatori di energia elettrica e di gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico prevede il rafforzamento degli strumenti di contrasto del fenomeno della morosità, tra cui l'introduzione della possibilità di subordinare il passaggio al nuovo venditore alla condizione che il cliente uscente abbia corrisposto al venditore pregresso gli importi dovuti per forniture già usufruite.

3-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico provvede altresì a dare attuazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato, alla creazione della banca dati dei clienti inadempienti per i pagamenti delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale».

30.0.1

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello switching al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali».

Art. 31

31.1

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

31.2

MANASSERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Norme per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché; nei tempi minimi tecnicamente necessari:

a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;

b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo;

c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;

d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;

e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

31.3

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «al ministero dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «al Ministro dello sviluppo economico che riferisce al Parlamento.».

Art. 32

32.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «alla piena apertura del mercato»*, inserire le seguenti:* «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

32.2

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «predetti settori» *inserire le seguenti:* «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale,».

32.3

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo m consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.».

32.4

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

32.5

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. In presenza di procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei riguardi dei gestori dei servizi elettrici, idrici e del gas, relativi a modifiche alle modalità di tariffazione, ivi compresa la periodicità, nonché relativi all'applicazione di conguagli tariffari che comportino maggiori oneri all'utenza, sono sospesi sino a definizione del procedimento:

a) l'obbligo per gli utenti del pagamento dei suddetti maggiori oneri;

b) l'applicazione delle modifiche alle modalità di tariffazione;

c) le eventuali misure dei gestori volte a ridurre o sospendere il servizio, in conseguenza del mancato pagamento delle modifiche tariffarie e dei suddetti maggiori oneri.

Gli eventuali maggiori oneri già riscossi sono posti a scomputo delle tariffazioni successive. Le

suddette Autorità dispongono con propri atti l'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con le seguente: «Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.6

SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il Consumatore di Energia gestito da Acquirente Unico Spa accede, ai soli fini del trattamento efficace dei reclami, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n, 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.»

32.7

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta a pubblicare le informazioni di cui al comma 1, sul proprio sito web, su supporto durevole nel caso in cui sia specificatamente richiesto dal cliente finale e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari».

32.8

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di garantire la trasparenza nella fatturazione dei servizi di fornitura elettrica, idrica, telefonica e del gas, il combinato disposto dell'articolo 2934 del codice civile e del numero 4) del comma 1 dell'articolo 2948 del codice civile si interpreta nel senso che il termine di prescrizione di 5 anni ivi previsto concerne anche i suddetti servizi e che esso decorre dal periodo di tariffazione in cui il servizio è stato fornito».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure per garantire maggior tutela e informazione ai consumatori».

32.0.1

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.2

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

32.0.3

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle- stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data diavvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

32.0.4

CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Tutela del consumatore)

1. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna».

32.0.5

PELINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.5 (testo 2)

PELINO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione dell'acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza accessibile».

32.0.7

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, CIOFFI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in misure di fatturazione acqua potabile)

1. Le fatture relative alla somministrazione di acqua potabile con il sistema di misura a contatore devono contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'effettivo consumo di acqua potabile riferito alla singola utenza accessibile».

Art. 33

33.1

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «clienti economicamente svantaggiati» *inserire le seguenti:* «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

33.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

33.3

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa»*, inserire le seguenti:* «e attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.4

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa»*, inserire le seguenti:* «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

33.5

PERRONE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione delle spese»*, inserire le seguenti:* «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

33.6

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO, GIACOBBE

Al comma 2, dopo le parole: «anche alternative rispetto alla compensazione della spesa»*, inserire le seguenti:* «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

33.7

FISSORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale,».

33.8

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale,».

33.9

BONFRISCO, PERRONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

33.10

LUCIDI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-ter. Al fine di superare la condizione di precarietà energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli standard dell'Organizzazione mondiale della sanità ? OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

33.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24,comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali,

non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.3

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

33.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), viene disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico.

2. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. La parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri di cui al comma 1, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può in nessun caso superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo».

33.0.5

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Riconoscimento di specifiche aree svantaggiate)

1. Al fine di attuare precise politiche di sostegno. e favorire la concorrenza, il Ministro. dello. sviluppo. economico, con proprio decreto, da adottare entro. centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, riconosce agli enti territoriali di area vasta con territorio. interamente montano. e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, particolari agevolazioni in materia di tariffe elettriche, da attuarsi anche attraverso una diminuzione dell'incidenza fiscale relativa alle tariffe medesime».

33.0.6

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Deleghe al Governo per la revisione dell'incidenza fiscale nel settore energetico)

1. Al fine del favorire adeguate condizioni di competitività del settore produttivo nazionale, il Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più decreti volti alla riduzione della tassazione sulla tariffa elettrica e del costo finale dell'energia per le imprese».

Art. 34

34.1

MUCCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2016»*, con le seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.2

SCALIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I requisiti per l'inclusione all'elenco di cui al presente articolo devono includere il rispetto delle norme che regolano gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 30 della presente legge».

34.3

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.4

SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti"» sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'Autorità per l'energia 'elettrica il gas e

il sistema idrico,"».

34.5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore».

34.6

LANZILLOTTA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,".

4-ter. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali promuove il confronto tra i soggetti privati interessati, ivi comprese le associazioni iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, al fine di garantire adeguati criteri di proporzionalità e correttezza circa i dati personali trattati ai sensi del precedente comma».

34.7

DI BIAGIO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di creare i presupposti per l'attuazione del regime di libero mercato attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "possono avere accesso" sono inserite le seguenti: ", in un quadro di reciprocità,"».

34.8

SCALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sostituire le parole: "dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1" con le seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"».

34.0.1

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è

sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.3

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.4

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

34.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.6

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e nel rispetto delle regole tecniche e delle deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.7

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-ter.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione dì cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita

ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio e'affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

34.0.8

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-ter.

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1, secondo periodo, le parole: "rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030" sono sostituite dalle seguenti: "la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2 le parole: «31 dicembre 2030», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

34.0.9

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Soppressione del capacity payment)

1. Al fine di evitare che il sistema di remunerazione per la flessibilità messa a disposizione della rete da determinate tipologie di impianti favorisca specifiche fonti energetiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo e il secondo periodo sono soppressi;

b) l'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, è abrogato».

34.0.10

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire la promozione e l'utilizzo della generazione distribuita)

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "non superiore a 20 kW", sono aggiunte le seguenti: "nonché le unità di microcogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009 n. 99"».

34.0.11

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Misure per la trasparenza in materia di sistemi efficienti di utenza)

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, relative alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza, non si applicano ai seguenti impianti:

a) impianti alimentati da combustibile solido secondario (CSS) di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

c) impianti alimentati da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata;

d) impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili».

34.0.12

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Misure in materia di sistemi efficienti di utenza e reti elettriche)

1. I benefici stabiliti per i sistemi efficienti di utenza dall'articolo 10 decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano anche quando un impianto di produzione rifornisce le utenze di un cliente finale, che a sua volta fornisce di energia le utenze di suoi conduttori, ovvero di sue società controllate, purché indipendentemente dalla titolarità delle utenze, i servizi o prodotti offerti dai conduttori e dalle controllate siano destinati: al medesimo processo produttivo o servizio del cliente finale ovvero al medesimo cliente finale, nonché ai clienti o ospiti del cliente finale.».

34.0.13

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Misure per favorire lo scambio sul posto)

1. Al fine di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici, nonché di raggiungere gli obiettivi di cui alla direttiva 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina dello scambio sul posto nel caso dei condomini può essere a beneficio di una pluralità di clienti in prelievo. Qualora un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, che rifornisca con linea diretta le utenze del condominio, le singole utenze dei condomini possono godere del servizio di scambio sul posto con riferimento all'energia prodotta dall'impianto condominiale anche se il punto di consegna dell'energia prodotta dal condominio e il punto di prelievo dell'energia da parte del condomino non coincidono.

2. Il soggetto referente ai fini del contratto di scambio sul posto e sottoscrittore dello stesso verso il GSE è il condominio. È facoltà dei singoli condomini richiedere che il contributo in conto scambio relativo all'energia elettrica immessa in rete dall'impianto condominiale possa essere riconosciuto in relazione non solo all'energia prelevata dall'utenza del condominio, ma anche all'energia prelevata dai singoli condomini attraverso i loro separati punti di connessione.

3. Il corrispettivo unitario di scambio è riconosciuto in via prioritaria all'energia prelevata dall'utenza condominiale. Il residuo è attribuito pro quota ai condomini, che intendano aderire a tale procedura. Possono aderire a tale procedura solo i condomini che sono titolari di utenze domestiche in bassa tensione. Il contributo in conto scambio è pagato integralmente al Condominio che procede a ridistribuirlo pro quota fra i condomini che hanno aderito alla procedura, secondo quanto determinato dall'Assemblea condominiale, o in mancanza secondo le procedure sussidiarie stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. Ciascun condomino rimane titolare del proprio punto di connessione e resta libero di scegliere autonomamente il fornitore di energia di sua scelta.

5. Ai fini dello scambio sul posto agevolato per ì condomini di cui al presente articolo devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

a) l'utente dello scambio deve essere il condominio, che agisce anche per conto dei singoli condomini che intendono aderire alla procedura, in forza di mandato dagli stessi conferito;

b) possono esservi uno o più impianti di produzione, ma devono essere tutti: (i) alimentati da fonte rinnovabili, (ii) non superiori nel complesso alla potenza di 60 kW ; (iii) collocati su area condominiale; (iv) nella disponibilità e gestione di un unico soggetto;

c) gli impianti di produzione devono essere tutti connessi attraverso un unico punto di connessione alla rete elettrica, che coincide con il punto di prelievo per l'utenza condominiale.

6. Il Condominio comunica al GSE, l'insieme dei punti di prelievo dei vari condomini per i quali richiede l'applicazione di una unica convenzione e può successivamente integrare con cadenza annuale la lista dei condomini aderenti allo scambio sul posto.

7. Al fine di favorire il risparmio energetico sono garantiti i certificati bianchi ai condomini che, successivamente alla installazione dell'impianto fotovoltaico condominiale e alla centralizzazione a livello condominiale di specifici servizi approvvigionati in autoconsumo dall'impianto condominiale, dimostrino di avere ridotto di più del 5 per cento la quantità di energia elettrica o di gas prelevata dalla rete pubblica per la somma delle utenze dei singoli condomini e dell'utenza condominiale. Si da mandato in proposito al GSE di preparare apposita scheda di valutazione analitica.

8. Entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle previsioni di cui al presente articolo».

34.0.14

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni deve ritenersi riferibile all'attività di generazione di energia elettrica svolta, per uso proprio, da un soggetto che esercita un'officina di produzione di energia elettrica come attività economica funzionale ad altra attività del medesimo soggetto. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli appartenenti ai consorzi e alle società consortili, costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in ragione delle definizioni previste dalle nonne comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.».

34.0.15

SCALIA, VALDINOSI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Misure per la semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 12, comma 3, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico", aggiungere le seguenti: "che include l'eventuale concessione di derivazione di acque pubbliche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e".

2. All'articolo 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "domanda di autorizzazione", aggiungere le seguenti: "depositata presso l'ente competente, unitamente alla documentazione a corredo, in unica copia su supporto esclusivamente informatico, eventualmente anche mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata o portale informatico dedicato".

3. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni", aggiungere le seguenti: "In attuazione dell'articolo 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutte le comunicazioni tra amministrazione procedente e istante sono effettuate mediante strumenti telematici".

4. Sostituire l'articolo 12, comma 4, primo capoverso, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con il seguente: "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano solo le Amministrazioni tenute a esprimersi sulla compatibilità del progetto con gli interessi dalle stesse tutelati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni".

5. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo l'ultimo capoverso, inserire il seguente: "Le amministrazioni coinvolte nel procedimento di autorizzazione unica sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine per l'espressione dei pareri di propria competenza. In ogni caso, e fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica, anche derivante dalla ritardata od omessa espressione dei pareri di competenza delle amministrazioni coinvolte, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 9 gennaio 2014, fermo restando che la somma da riconoscere a titolo di indennizzo va determinata in maniera forfettaria e sarà pari all'1 per cento del valore del progetto.

6. All'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387", aggiungere le seguenti: "nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti".

7. All'articolo 24, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "soggetto responsabile dell'impianto", aggiungere le seguenti: "che abbia la legittima disponibilità dei titoli abilitativi da cui discenda il diritto alla costruzione ed esercizio dello stesso".».

34.0.16

SCALIA, VALDINOSI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-ter.

(Misure per l'accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "possono essere sospesi", aggiungere le seguenti: "entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di avvio del procedimento".

2. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituire il terzo periodo con il seguente: "La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini per concludere il procedimento che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".

3. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" aggiungere le seguenti: "Nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni di cui al capoverso precedente, sulla domanda di autorizzazione relativa a impianti di potenza inferiore a 1 MW, non ricadenti all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo, si intende formato il silenzio assenso. L'amministrazione procedente provvederà pertanto, entro i 15 giorni successivi alla richiesta dell'istante di accertamento della procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica per intervenuto silenzio assenso, ad emettere il relativo provvedimento, dotato della stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione unica".

4. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "formato il silenzio assenso", aggiungere le seguenti: "Per tutti gli altri impianti, nel caso di inutile decorso del termine di 90 giorni il potere sostitutivo di adottare il provvedimento finale è demandato al Commissario per l'Energia, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione sul cui territorio è localizzato l'impianto e le principali associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, degli interessi dei produttori di energia da tutte le fonti rinnovabili. In sede di nomina, il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire in dettaglio tempi e modalità di intervento del Commissario per l'Energia".

5. All'articolo 12, comma 4, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili", aggiungere le seguenti: "Ove, in conferenza di servizi, venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica

incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In queste ipotesi, il Commissario per l'Energia di cui al precedente capoverso svolge l'istruttoria necessaria all'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri".».

34.0.17

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto al comma 1, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 1, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi, nel prioritario rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.18

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-bis, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 è abrogato».

34.0.19

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Imprese elettriche integrate di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, aggiungere il

seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 25.000 clienti allacciati o che riforniscono piccole reti di distribuzione isolate, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10"».

34.0.20

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Applicazione regime IVA reverse charge ai produttori di energia da biomasse)

All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera:

"f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse"».

34.0.21

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del princìpio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato».

34.0.22

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge dalla legge n. 80 del 23 maggio 2014, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

"1-quater. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro"».

34.0.23

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e s.m.i., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà potrà essere acquisita attraverso supporto durevole che contenga anche gli estremi del documento identificativo del dichiarante"».

Art. 35

35.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

35.2

GIROTTO

Sopprimere l'articolo.

35.3

CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. ? (Concorrenza nella distribuzione dei carburanti). ? 1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, le parole: "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.4

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. ? 1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: ", se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo" sono soppresse».

35.5

PERRONE

Al comma 1, dopo le parole: «dello sviluppo economico» *inserire le seguenti:* «da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

35.6

FORMIGONI

Al comma 1, le parole: «sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e d'intesa con la Conferenza Permanente».

35.7

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» *con la seguente:* «sentita» *e sostituire le parole:* «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» *con le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.8

SCALIA

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» *con la seguente:* «sentita» *e sostituire le parole:* «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» *con le seguenti:* «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

35.9

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Ai titolari delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per uso pubblico che, all'interno del medesimo impianto, individuino strutture distinte per l'erogazione dei carburanti in base alla tipologia di prodotto, è consentito affidare in gestione, ovvero cedere in locazione, a soggetti terzi le attività di erogazione dei singoli prodotti, purché organizzate in modo indipendente. Le Autorità competenti provvedono al rilascio dei documenti necessari allo svolgimento delle singole attività».

Art. 36

36.1

GALIMBERTI

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di-pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario

a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.2

MANASSERO

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, delle strutture interrate e nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.3

PERRONE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 17, primo periodo, dopo le parole: «a seguito dell'individuazione di una contaminazione», inserire le seguenti: «accertata dalle autorità territorialmente competenti,»;

b) al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.»;

c) dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.4

SCALIA

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere alla fine del comma* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.5

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 17, apportare le seguenti modifiche:

? sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione»;

? aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.6

GAMBARO

Al comma 17, al primo periodo, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

Conseguentemente, alla fine del comma, aggiungere le seguenti: «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.7

PELINO

Al comma 17 sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.8

ASTORRE, SCALIA, GIACOBBE

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.9

SCALIA

Al comma 17, eliminare le parole: «e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione».

36.10

SCALIA

Al comma 17 dell'articolo 36 sostituire le parole: «, e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate» *con le seguenti:* «. Ogni successiva attività di riutilizzo dell'area determina l'obbligo per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti di procedere preventivamente alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.».

36.11

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.12

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque con oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.13

PERRONE

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate.».

36.14

PERRONE

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17-ter. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la

quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-bis. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

36.0.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del "marchio" come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

36.0.2

VACCARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-bis.

1. Al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei luoghi adibiti a struttura campeggistica o comunque a struttura ricettiva all'aperto adibita per la. sosta e il soggiorno di turisti, è reso obbligatorio il controllo e la revisione degli impianti di gas di petrolio liquefatto per l'impiego domestico in veicoli abitabili da diporto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione. della revisione e del controllo in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.».

36.0.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BATTISTA, ZIN, LANIECE, FAUSTO GUILHERME

LONGO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«36-bis.

(applicazione regime reverse charge per produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente n. 633 del 1972.».

36.0.4

DI BIAGIO, COLLINA

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 36-bis.

(applicazione regime reverse charge per produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile-si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

S37.1

MARINELLO, DI BIAGIO

Stralciare l'articolo.

Art. 37

37.1

FISSORE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.2

MARINELLO, DI BIAGIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti periodi: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Conai dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento

di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retroattiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Conai e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.3

MATTEOLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è soppresso;

b) al sesto periodo, le parole: "dal Consorzio nazionale imballaggi, si esprime", sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA, autorizza l'avvio del sistema";

c) dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti: "Intervenuto il provvedimento di autorizzazione all'avvio del sistema il contributo ambientale versato al Consorzio Nazionale Imballaggi dai produttori che aderiscono al sistema è accantonato in un apposito fondo indisponibile e, intervenuto il provvedimento di riconoscimento, è loro restituito al netto dei costi sostenuti per i rifiuti di imballaggio del sistema eventualmente conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, divenendo efficace in via retro attiva il recesso dal consorzio di cui all'articolo 223; se il riconoscimento è negato, il fondo è definitivamente acquisito dal Consorzio Nazionale Imballaggi e il recesso resta inefficace. Il provvedimento è di riconoscimento qualora sia accertato l'effettivo funzionamento del sistema con il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220 ed è in ogni caso adottato entro 180 giorni dall'autorizzazione"».

37.4

MATTEOLI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.5

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) *e* b).

37.6

MARINELLO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.7

BARANI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.8

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* b).

37.9

NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

37.10

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.11

NUGNES

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: «contributo» *con la seguente:* «costo».

37.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, PUPPATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.13

PERRONE

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera b):

ad inizio comma le parole: «L'obbligo di» sono sostituite con le seguenti: «È comunque obbligatorio»;

le parole da: «è sospeso» fino a: «idonea documentazione e», sono soppresse;

a fine periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5 lettere a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani».

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5, è aggiunta la seguente lettera:

"d) il corrispettivo per la cessione del rifiuto";

e all'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

"f) il corrispettivo per la cessione del rifiuto"».

37.14

ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «L'obbligo di» con le seguenti: «È comunque obbligatorio»;

b) sopprimere le parole da: «è sospeso» fino a: «idonea documentazione e»;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Consorzio presterà idonea garanzia dell'importo versato dall'avvenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione fino al provvedimento definitivo di accertamento del funzionamento del sistema. Il sistema riconosciuto è obbligato, per le finalità di cui all'articolo 224 comma 5, lettera a), b) e c), a sottoscrivere uno specifico Accordo, di durata al massimo quinquennale, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

37.15

NUGNES

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «dall'ISPRA» *con le seguenti:* «dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.)»

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo).

1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Attività Produttive, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle

competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di ridistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

i) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

3. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

4. Per le finalità di cui alla lettera g), l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

5. I criteri di cui al comma 4 lettere a) e b) sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

6. Il rimborso è conferito dal Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il riciclo ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006.

7. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

8. L'Agenzia nazionale per il riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

9. L'Agenzia nazionale per il riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

10. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera c). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia nazionale per il riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

"Art. 224-bis.

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il riciclo è istituito il Centro di ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia nazionale per il riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi nazionali di prevenzione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni, e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.16

NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"Art. 224. - (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per il Riciclo) ? 1. Al fine di promuovere e garantire le attività di riciclo, recupero e riuso dei beni prodotti è istituita l'Agenzia Nazionale per il Riciclo (A.Pe. R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio e per garantire il coordinamento e il controllo sull'attività di prevenzione, raccolta differenziata e riciclo, i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le associazioni dei consumatori e i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni territoriali, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, partecipano in forma paritaria all'Agenzia nazionale per il Riciclo.

3. In conformità alla normativa europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l'Agenzia nazionale per il Riciclo svolge le seguenti funzioni:

a) valuta i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati;

b) collabora con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi;

c) promuove accordi di programma tra gli operatori delle filiere, le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio;

d) elabora, di concerto con il Centro di ricerca, la misura del costo ambientale (CA) che è corrisposto da ciascun produttore, tenuto conto del piano di gestione, degli obiettivi di prevenzione e di riciclo, della quantità di materia prima vergine utilizzata, della capacità di riutilizzo dei beni prodotti, della classe di riciclabilità del bene e del materiale che li compone, del costo del servizio necessario per la loro raccolta, cernita e pulizia, del processo per il riciclo e dell'analisi del ciclo di vita ai sensi delle norme della serie ISO-14020;

f) verifica la veridicità dei dati inviati dai produttori e vigila sulla effettiva attuazione dei programmi predisposti dai produttori e dai consorzi;

g) valuta l'operato dei produttori e dei consorzi in relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati di prevenzione e di riciclo;

h) presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare di uno schema di ridistribuzione del CA in base alla quantità di materiale effettivamente riciclato;

i) fornisce i dati e le informazioni richieste dal Centro di Ricerca ai sensi del comma 4 del presente articolo;

j) acquisisce dagli enti pubblici o privati nazionali ed esteri i dati sui flussi degli imballaggi e dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, da essi prodotti in entrata e in uscita dal territorio nazionale;

k) coordina le relazioni tra pubbliche amministrazioni, i produttori singoli o consorziati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e tutti gli operatori economici interessati;

l) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e gestione dei rifiuti di concerto con le Regioni ed enti locali;

m) valuta ed elabora osservazioni sui piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.

4. L'Agenzia nazionale per il riciclo valuta il grado di efficienza ed efficacia del sistema di raccolta differenziata dei singoli Comuni secondo specifici parametri predeterminati con apposito regolamento predisposto dal Centro di ricerca ed approvato dall'Agenzia.

5. Per le finalità di cui alla lettera g), l'A.Pe.R. deve tenere conto:

a) del sistema di raccolta adottato dal singolo Comune sulla base dei criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata individuati dal Centro di ricerca, ai fini del corretto riciclo di ciascuna tipologia di materiale e delle specifiche caratteristiche del territorio, che deve uniformarsi a livello nazionale;

b) della qualità del materiale raccolto.

6. I criteri di cui al comma 5 lettere a) e b) sono utilizzati per stabilire la misura della percentuale di rimborso dei costi spettante a ciascun Comune per la raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti differenziati. I Comuni, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti, devono adottare un sistema efficiente ed efficace di raccolta, selezione e trasporto dei rifiuti.

7. Il rimborso di cui al comma 6 è conferito dal Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare a valersi sul Fondo unico per il ricicla ed incide sulla determinazione del valore della tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006.

8. L'applicazione del contributo ambientale esclude l'applicazione di altri contributi aventi finalità ambientali.

9. L'Agenzia nazionale per il Riciclo provvede ai mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle proprie funzioni con i contributi dei consorziati e con una quota del costo ambientale determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dalla presente disposizione.

10. L'Agenzia nazionale per il Riciclo delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalle presenti disposizioni.

11. Provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui all'articolo 224 al comma 3, lettera c). La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia Nazionale per il Riciclo entro il 31 dicembre di ogni anno dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce".

2-ter. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

"Art. 224-bis.

(Centro di ricerca)

1. Presso l'Agenzia nazionale per il Riciclo è istituito il Centro di Ricerca per la prevenzione dei rifiuti e la riprogettazione dei prodotti, di seguito denominato Centro di Ricerca.

2. Il Centro di Ricerca si dota di uno statuto in cui sono indicati gli organi che lo compongono. Il personale dipendente è selezionato tramite procedure ad evidenza pubblica per titoli ed esami.

3. Il Centro di Ricerca svolge le seguenti funzioni:

a) valuta ciascun prodotto immesso in commercio in base all'analisi del suo ciclo di vita;

b) analizza la composizione merceologica dei rifiuti e-le attività che ne determinano la produzione lungo il ciclo di vita del prodotto, individuando possibili errori di progettazione;

c) individua, utilizzando i criteri di eco-progettazione, i procedimenti alternativi volti a ridurre la quantità di rifiuti;

d) stabilisce, in base alle dichiarazioni ambientali di prodotto, di concerto con l'Agenzia nazionale per il Riciclo, la misura del costo ambientale corrisposto dai produttori in relazione a ciascun bene prodotto;

e) individua i criteri ottimali di gestione della raccolta differenziata tenendo conto delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti e dei territori;

f) elabora e aggiorna, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, una relazione programmatica che individua le criticità nei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti e dei rifiuti da imballaggio;

g) fornisce, di concerto con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, le indicazioni tecniche necessarie per stabilire la percentuale del contributo ambientale da corrispondere per i costi sostenuti dagli enti locali e da terzi, per la raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti e dei loro imballaggi;

h) collabora, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'Agenzia Nazionale per il Riciclo, alla stesura e all'aggiornamento dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti e degli imballaggi;

i) valuta, di concerto con l'Agenzia per il Riciclo, i programmi annuali di gestione e prevenzione elaborati dai Consorzi di cui all'articolo 223, in continuità con gli obiettivi dei programmi

nazionali di prevenzione;

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, indice apposito bando per la selezione dei membri del Centro di Ricerca che preveda criteri di esclusione dei soggetti potenzialmente in conflitto d'interessi in materia di produzione di beni e di rifiuti e stabilisce con decreto regolamentare le modalità di funzionamento del Centro di Ricerca"».

37.17

NUGNES

Alla rubrica, dopo la parola: «imballaggi» *aggiungere le seguenti parole:* «dei prodotti *post consumo* ».

37.0.1

NUGNES

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Modifiche alla disciplina degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorra nel testo le parole: "Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia nazionale per il Riciclo";

b) al comma 2, le parole: "al Consorzio nazionale imballaggi, salvo n caso in cui venga adottato" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso loro rappresentanti all'Agenzia nazionale per il Riciclo e aderiscono a uno dei consorzi di cui all'articolo 223";

c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dei propri rifiuti di imballaggio" sono aggiunte le seguenti: "o di analoghi imballaggi o rifiuti di imballaggio equivalenti alla quantità di imballaggi immessi sul mercato";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I produttori che intendono adottare un sistema autonomo senza aderire ad un Consorzio di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 152/2006, devono presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo il progetto del sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), al fine di richiederne n riconoscimento sulla base di idonea documentazione. Il progetto va presentato entro trenta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera i o prima del recesso da uno dei suddetti Consorzi. Il recesso è, in ogni caso, efficace solo quando, intervenuto il riconoscimento, l'Agenzia nazionale per n Riciclo, di concerto con il Centro di ricerca, accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Ministero e all'eventuale Consorzio di appartenenza. L'adozione di un sistema autonomo non incide sull'obbligo di corrispondere all'Agenzia nazionale per il Riciclo il costo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera c) e comporta n diritto a partecipare alla suddetta Agenzia attraverso un proprio rappresentante. Per ottenere il riconoscimento i produttori devono dimostrare di aver organizzato n sistema secondo criteri di efficienza, efficacia e, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, di economicità, che il sistema sarà effettivamente ed autonomamente funzionante e in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di prevenzione e di riciclaggio determinati. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali dei beni e degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Agenzia nazionale per il Riciclo acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Centro di ricerca, si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta o in caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi trenta giorni. L'Agenzia nazionale per il Riciclo è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie espletate. I sistemi autonomi in materia di imballaggi riconosciuti ai sensi della previgente

normativa possono continuare a operare, ma devono essere sottoposti alla valutazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo e del Centro di ricerca di cui all'articolo 224-bis entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. A condizione Che siano rispettate le condizioni, i requisiti, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attività di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dall'articolo 220 della presente legge, i produttori di cui al comma 5, elaborano e trasmettono all'Agenzia Nazionale per il Riciclo un proprio Piano annuale sulla prevenzione e gestione di rifiuti".

f) al comma 7 le parole: "all'Autorità prevista dall'articolo 207 e al Consorzio nazionale imballaggi" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca";

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Agenzia nazionale per il Riciclo e al Centro di ricerca una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), o degli altri produttori che usufruiscono del proprio sistema autonomo, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel riciclo dei materiali che compongono i beni giunti a fine vita e degli imballaggi, indicando separatamente l'eventuale quantità residua recuperata in altro modo o inviata a combustione. La parte di materiali, imballaggi e rifiuti di imballaggio residua eventualmente inviata a combustione, anche se qualificata quale sottoprodotto, non concorre al raggiungimento degli obiettivi di riciclo. Alla relazione andranno allegati i documenti attestanti le operazioni di riciclo effettuate e i dati contabili relativi alle suddette operazioni; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e le eventuali proposte di miglioramento della normativa in materia.";

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Agenzia nazionale per il Riciclo, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 7 e 8, comportano per i produttori l'obbligo di adottare piani di gestione conformi alle indicazioni fornite dall'Agenzia e dal Centro di ricerca ovvero l'obbligo di partecipazione ad un consorzio di filiera di cui all'articolo 223. I provvedimenti dell'Agenzia nazionale per il Riciclo sono comunicati ai produttori interessati e al Centro di ricerca. Ai produttori e agli utilizza tori che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo, non ottemperino alle indicazioni fornite ovvero non provvedano ad aderire ad uno specifico consorzio, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.";

i) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro dei beni giunti alla fine del loro ciclo di vita ,degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per gli oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti, degli imballaggi, inclusa cernita e pulizia, dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o ritirati dai consorzi;

c) i costi per il riutilizzo dei beni o degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei beni a fine vita, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento residuo della parte non riciclabile di tutti i beni prodotti, compresi gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, alla fine del loro ciclo di vita";

l) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La restituzione di beni, imballaggi o rifiuti di imballaggio, non deve comportare oneri economici aggiuntivi per il consumatore"».

37.0.2

MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza tra i consorzi dei rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: "sull'intero territorio nazionale" sono soppresse;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità"».

37.0.3

MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire, in fine, il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 178-bis.

(Misure per la libera iniziativa economica e per la prevenzione del conflitto d'interesse nelle fasi di gestione dei rifiuti)

1. Al fine di garantire la libera iniziativa economica e di prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, favorendo un corretto sistema di trattamento degli stessi, è vietata la contestuale gestione di più di una fase tra quelle previste nel presente articolo da parte di soggetto pubblico o privato.

2. Per fasi di gestione dei rifiuti di cui al presente articolo si intendono:

a) raccolta, riciclaggio e qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;

b) smaltimento e il recupero di energia, nonché il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite ulteriori disposizioni per prevedere l'estensione del divieto di cui al comma 1 anche qualora le attività di cui ai commi a) e b) siano gestite da soggetti diversi, con particolare riferimento alle forme di collegamento societario tra essi".».

37.0.4

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

1. Ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi previsto dall'articolo 1, comma 382-quater, della legge n. 296 del 2006 per gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 382-bis, della legge n. 296 del 2006 l'operatore elettrico che si approvvigiona al punto di origine della filiera, può presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza trimestrale una auto dichiarazione che attesti il quantitativo di biomassa utilizzata per produrre energia da fonte rinnovabile e che attesti il rispetto delle norme sulla tracciabilità previste dal decreto 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'istanza trimestrale per ogni tipologia di

biomassa utilizzata può essere inviata con raccomandata A/R o con una comunicazione di posta elettronica certificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostituisce l'invio dell'istanza annuale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua controlli e verifiche a campione per certificare la tracciabilità della biomassa utilizzata dagli operatori elettrici che presentano l'istanza trimestrale. Il GSE provvede ad emettere con cadenza trimestrale i certificati verdi con il coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater, della legge n. 296 del 2006 sulla base della autodichiarazione dell'operatore elettrico fatto salvo il caso di eventuale sospensione della certificazione della tracciabilità da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito di controlli o verifiche.».

37.0.5

MORONESE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

1. Al fine di incentivare il recupero di materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi dell'economia circolare, sono definiti indirizzi e linee guida per l'individuazione di bonus ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, definiti dal decreto legge n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in 1 anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1».

37.0.6

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti e le società da questi controllati, ivi comprese le società per azioni i cui indirizzi strategici e operativi sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l'entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti benefici ari siano controllati di diritto o di fatto da un'unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall'accreditamento e dal riconoscimento nonché l'esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, Onlus beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro».

37.0.7

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.».

37.0.8

GIROTTO, GAETTI, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis.

(Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale)

1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale, sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, Pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree extraurbane e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) previsione che le aziende agricole, detentrici del know-how, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie all'espletamento delle attività di cui alla lettera a), possano beneficiare dell'affidamento diretto attraverso Contratti di servizio semplificati con comuni ed enti territoriali nelle quali le stesse aziende sono ubicate, nel rispetto di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, i costi dovranno essere divulgati attraverso i siti web dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;

c) previsione per le aziende agricole della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro per la retribuzione, nel limite del 50 per cento, del personale supplementare, anche straniero, impiegato per l'espletamento nelle attività di cui alla lettera a);

d) previsione, a compenso parziale per le aziende impegnate nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in

cui sono state realizzate le opere;

e) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata e la valorizzazione di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, ai fini del loro conferimento a piattaforme di compostaggio e/o a impianti centralizzati di digestione anaerobica. L'approvvigionamento della materia prima dovrà avvenire secondo il modello della "filiera corta", prevedendo la raccolta di residui e scarti vegetali in un ambito territoriale circoscritto;

f) previsione di una specifica disciplina, con lo stesso strumento dell'affidamento diretto e dei Contratti di servizio semplificati di cui alla lettera b), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura-a ospedali, scuole e altre collettività;

g) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i target tra consumatori finali e operatori del canale on-trade, attraverso:

1) lo sviluppo dei distretti e-commerce agro alimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di e-commerce;

3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di temporary web marketing manager;

h) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e gli assessorati regionali;

i) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

j) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle ed altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

k) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di start-up che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Conseguentemente, al Titolo VI, sostituire la rubrica con la seguente: «AMBIENTE E AGRICOLTURA».

Art. 38

38.1

SCALIA

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari»*, aggiungere le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.2

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, dopo le parole: «Gli istituti bancari»*, aggiungere le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.3

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo le parole: «istituti bancari»*, inserire le seguenti:* «, le imprese di assicurazione».

38.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che l'accesso» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «che l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

38.5

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

38.6

BONFRISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti *on-line*».

38.7

CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «gratuitamente».

38.8

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

38.9

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla tariffa ordinaria urbana»*, con le seguenti:* «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

Art. 39

39.1

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In conformità con la direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di

confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento, nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alla procedura di bail-in nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione, attraverso un apposito sito internet».

39.2

BONFRISCO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento.».

39.3

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, DE PETRIS, DE PIETRO, MASTRANGELI

Al comma 1 dopo le parole: «addebitate dai prestatori di servizi di pagamento,» *inserire le seguenti:* «nonché il rischio di assoggettamento degli stessi alle procedura di *bail-in* nel caso in cui i predetti prestatori di servizi di pagamento siano sottoposti a risoluzione,».

39.4

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.».

39.5

COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.».

39.6

CONSIGLIO

Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: «La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione.».

39.0.1

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito in caso di applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e l'avvertenza

che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina".».

39.0.2

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, i! prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina.».

39.0.3

COMAROLI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

"Art. 117-bis. ? (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) ? 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.4

COMAROLI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di home banking)

1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-ter.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

39.0.5

COMAROLI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

39.0.6

COMAROLI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

39.0.7

FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Assegni bancari)

1. L'articolo 8, comma 7, lettera b) n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è sostituito come segue:

2) l'articolo 45 comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.8

DI BIAGIO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il 2) è sostituito come segue:

2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), è sostituito dal seguente:

"3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti"».

39.0.9

BERGER, ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-bis.

(Strumenti per favorire la collaborazione tra piccole e medie imprese)

1. All'articolo 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. L'articolo 2 non si applica alle intese restrittive della libertà di concorrenza tra imprese di piccole o medie dimensioni, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, in forma di società cooperativa, se tali intese non pregiudicano il commercio tra gli Stati membri dell'Unione europea, si

realizzano mediante la costituzione di una comune cooperativa a mutualità prevalente, migliorano la competitività delle predette imprese e consentono ai consumatori dei beni o servizi offerti dalle stesse imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tali intese"».

Art. 40

40.1

ASTORRE, FABBRI, FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. ? (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). ? 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.2

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. ? (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). ? 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo

alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.3

GALIMBERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. ? (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui). ? 1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'Ivass di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente dovrà avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, avrà diritto di recedere dalla stessa per 60 giorni. In caso di recesso dalla polizza resterà valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza fosse necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte il cliente potrà presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata avente i contenuti minimi di cui al precedente comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla

documentazione contrattuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal citato comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo"».

40.4

SCALIA

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.5

DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.6

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: "sulla vita" sono soppresse».

40.7

FISSORE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso 1), dopo la parola: «credito» aggiungere il seguente periodo: e le parole: «almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio preventivo»;

b) alla lettera b), capoverso 1-bis), le parole: «dei due preventivi» sono sostituite dalle seguenti: «del preventivo»;

c) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il cliente ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto"».

40.8

BONFRISCO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) al primo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a sottoporre al cliente", inserire le seguenti: ", in fase precontrattuale,"»;

b) alla lettera b), dopo il numero 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter) l'Istituto di cui alla lettera 1-bis e l'Autorità per la concorrenza e il mercato vigilano sulla corretta applicazione della norma, anche mediante l'utilizzo di specifiche metodologie di valutazione sei sevizi forniti da banche ed intermediari finanziari».

40.9

MUCCHETTI

All'articolo 40, lettera b) *capoverso* «comma 1-*bis*» *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola: «(IVASS)», inserire le seguenti: «o della Consob, secondo le rispettive competenze,»;

b) sostituire le parole: «in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209» con le seguenti: «amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati. La metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo e al secondo periodo, limitatamente a

quelle riscosse dalla Consob, sono versate, secondo le modalità determinate ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, al fondo di cui al medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, per essere destinate alle misure di educazione finanziaria ivi previste.».

40.0.1

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito internet.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a test di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri test comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di e-learning e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto. legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.2

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.40-bis.

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob provvede a organizzare un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito internet.

2. Nella finestra telematica saranno resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra

gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a test di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri test comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di e-learning e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle disponibilità di cui al comma 6 nonché del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato per far fronte alle connesse esigenze logistiche, procede all'adozione di iniziative itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. La Consob effettua, altresì, una diffusa campagna informativa annuale della durata di almeno 30 giorni continuativi per incentivare l'utilizzo della finestra telematica sull'Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini nonché per pubblicizzare le iniziative assunte ai sensi del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 mila euro per l'anno 2016 e 200.000 mila euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

40.0.3

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito internet delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di auto finanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, nel limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'adozione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

40.0.4

MUCCHETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito internet delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. A tale scopo, e nelle more che il meccanismo di autofinanziamento del fondo di cui al primo periodo assicuri un'alimentazione adeguata per il conseguimento delle sue finalità, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 da destinare al predetto fondo anche per far fronte, fino al limite massimo di 100.000 euro annui, alle esigenze connesse all'adozione delle misure in materia di educazione finanziaria ivi previste. A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con l'assunzione di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2016, 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 e pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

40.0.5

ASTORRE, FABBRI, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori m servizi ausiliari di assistenza è monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori, ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.6

DI BIAGIO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Servizi ausiliari al microcredito)

1. Al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio al microcredito ed una verifica quali-quantitativa dei servizi concretamente prestati come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera c) del Testo Unico Bancario approvato con decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, è istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. I servizi prestati da tali operatori dovranno rispondere quantomeno ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

2. Gli intermediari finanziari e gli operatori di microcredito ex articolo 111 del T.U.B., che decidessero di svolgere in via diretta, o attraverso altre società del gruppo, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio potranno scegliere se iscriversi a tale elenco in via diretta o segnalando propri dipendenti o strutture del gruppo all'uopo dedicate.

3. Agli oneri derivanti dalla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco, l'Ente Nazionale per il Microcredito provvede nell'ambito del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4. L'Ente Nazionale per il Microcredito svolgerà, periodica attività di formazione, supporto nella implementazione di modelli operativi, e monitoraggio in favore degli operatori iscritti nell'elenco.

5. L'elenco di cui al comma 1 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per il Microcredito. Ad esso potranno accedere, sia gli operatori abilitati ad erogare microcrediti, sia il pubblico degli utenti.

6. L'Ente Nazionale per il Microcredito fornirà semestralmente un rapporto alla Banca d'Italia contenente informazioni quali-quantitative sull'erogazione dei servizi ausiliari obbligatori svolta dagli operatori iscritti nell'elenco, e sui servizi di assistenza e monitoraggio svolti da parte degli stessi operatori , ai fini di supporto alla attività di vigilanza prestata in materia da parte della Banca di Italia che si avvarrà delle valutazioni svolte dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

7. Le modalità attuative della presente norma riferite al coordinamento e supporto ed integrazione con le attività di vigilanza della Banca d'Italia sulle attività e gli operatori di microcredito, sono definite mediante un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Banca d'Italia e dall'Ente Nazionale per il Microcredito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze».

40.0.7

LANZILLOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione irr imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei

diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato ad agenzie immobiliari partecipate da banche o da intermediari finanziari l'utilizzo nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».

40.0.8

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condiziona mento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.9

MANDELLI, PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermedi azione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.10

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermedi azione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle Imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.11

LANZILLOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.12

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.13

MANDELLI, PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente, partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39».

40.0.14

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, neppure indirettamente,

partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

40.0.15

ASTORRE, FISSORE, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di peri mento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto rilevato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.16

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzato re non si estende alle prestazioni già eseguite. sé la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, dì cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.17

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito o, in mancanza, è tenuto a restituire il bene.

2. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata alle migliori condizioni possibili, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.

3. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al comma precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza nei confronti dell'utilizzatore adottando le migliori prassi di mercato».

40.0.18

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

40.0.19

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

40.0.20

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 17 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.21

ENDRIZZI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. "RID" veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

40.0.22

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo 128-quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari anche appartenenti a diversi gruppi"».

40.0.23

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'indennità degli agenti in attività finanziaria)

1. Agli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1º

settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, spetta il diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile nei casi ivi previsti».

40.0.24

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Attribuzione di rating alle banche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoniali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

40.0.25

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

40.0.26

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-bis.

(Modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia in materia di surrogazione)

1. All'articolo 120-quater del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nel caso in cui il debitore si sia avvalso della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, non può nuovamente usufruirne per un periodo di 18 mesi decorrente dalla data di perfezionamento della surrogazione, a meno che non restituisca all'intermediario surrogato le spese effettivamente sostenute per gli atti notarili, nonché per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali"».

Art. 41

41.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 41. ? 1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta Giorni dalla data. di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.».

41.2

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1 prima della lettera a) *premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: " l'assistenza legale

stragiudiziale", inserire le seguenti: "ovvero giuridiche in generale, nonché il monitoraggio legislativo",».

41.3

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, apportare, le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 3:

1. dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare le attività professionali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 quando queste interferiscano ovvero determinino conflitti di interesse, anche potenziali, con gli altri incarichi e le eventuali ulteriori attività di lavoro svolte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), tenuto conto in particolare dei soggetti assistiti, dei terzi interessati nonché dell'eventuale coinvolgimento, anche indiretto, di interessi propri del datore di lavoro. La violazione del predetto obbligo costituisce illecito disciplinare".

2. Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché individua espressamente i casi in cui l'avvocato è tenuto ad astenersi ai sensi del comma 2-bis."».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera d), sostituire le parole: "anche se con orario di lavoro limitato" con le seguenti: "svolta a tempo pieno"».

41.4

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.».

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari»;

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5».

41.5

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. ? (Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche

in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da. soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

l) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.6

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

41.7

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Agli avvocati che esercitano la professione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

41.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 2, alla lettera* a)*, premettere la seguente lettera:*

«0a) l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

41.9

PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta ?la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.10

CUCCA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 2, sostituire la lettera* a)*, con la seguente:*

«a) i soci, per almeno due terzi del capitale apportato .e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

41.11

ASTORRE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, nel comma 2, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati».

41.12

ASTORRE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, nel comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'organo di gestione non può far parte il socio per finalità di investimento».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il socio per finalità di investimento può far parte della società di cui al comma 1 solo quando:

a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui è iscritta la società di cui al comma 1;

b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari».

41.13

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, lettera* b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori».

41.14

ASTORRE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, nel comma 2, dopo la lettera* b) *aggiungere le seguenti:*

«b-bis) i soci avvocati non possono far parte di altre società che svolgono la medesima attività professionale forense;

b-ter) l'incarico professionale può essere svolto soltanto dai soci professionisti in possesso dei

requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

b-quater) i soci non avvocati o professionisti non possono ricoprire incarichi o essere alle dipendenza di gruppi finanziari, bancari, assicurativi o di associazioni sindacali;

b-quinquies) i soci avvocati non possono assumere incarichi di assistenza processuale nei confronti dei soci non avvocati».

41.15

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

41.16

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BUCCARELLA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«b-bis) è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, ,anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

41.17

FORNARO, BORIOLI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

41.18

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «soltanto da soci professionisti»*, inserire le seguenti:* «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

41.19

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole da:* «, i quali assicurano» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «. È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperta dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

41.20

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare i profili fiscali e previdenziali connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento, tra l'altro, agli adempimenti nei confronti delle casse professionali. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, che

evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

6-ter. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

41.21

CUCCA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma 6-bis, prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio nazionale forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.22

PERRONE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «Art. 4-*bis*»*, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento, sentito il Consiglio nazionale forense ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera q) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi.

6-ter. Il regolamento di cui al comma precedente prevede la redazione di un modello statutario su proposta del Consiglio Nazionale Forense. Il modello di statuto è approvato dal Ministro della giustizia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel sito istituzionale del Consiglio nazionale forense».

41.23

ASTORRE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 10, comma 2, le parole: "comparative con altri professionisti," sono soppresse».

41.24

ASTORRE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.25

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.26

TORRISI, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

41.27

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«d) all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della

prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

41.28

TORRISI, DI BIAGIO

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse e in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate».

41.29

ASTORRE

Al comma 1, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«d) all'articolo 13:

1) al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse;

2) il comma 9 è abrogato».

41.30

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d)*, dopo le parole:* «articolo 13,» *inserire le seguenti:* «il comma 4 è abrogato e al».

41.31

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo lo lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o privati nonché da associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis"»;

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nel caso di esercizio della professione forense alle dipendenze di enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis».

d-quater) all'articolo 23:

1) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti privati nonché le associazioni di categoria, le aziende e le società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis.»;

2) nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e privati, delle associazioni di categoria, delle aziende e delle società».

41.32

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera a), dopo le parole: "escluse quelle di carattere" inserire la seguente: "giuridico,";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro autonomo consentite dalla presente legge e non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.33

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 18,comma 1, lettera d), sostituire le parole: "anche se con orario di lavoro

limitato" con le seguenti: "svolta a tempo pieno";

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro subordinato a tempo parziale non rientranti nell'esercizio della professione forense"».

41.34

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere, la seguente:*

«d-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, secondo periodo"».

41.35

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 19, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:"nonché con l'attività di monitoraggio legislativo" di consulenza e assistenza in materie giuridiche in generale".

d-ter) all'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma 10, è ammessa l'iscrizione ad altra forma di previdenza nel caso di svolgimento di altre attività di lavoro compatibili con l'esercizio della professione forense"».

41.36

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 21, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche per gli avvocati dipendenti da enti privati, associazioni di categoria, aziende e società, ivi comprese quelle di cui all'articolo 4-bis, nonché per coloro che eventualmente svolgono altre attività consentite ai sensi della presente legge"».

41.37

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 21, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", anche per coloro che esercitano la professione forense in forma societaria"».

41.38

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

41.39

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-bis) all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

41.40

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

41.0.1

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

1. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'art. 73, comma 1, lettera al del del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

4. I redditi percepiti dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

41.0.2

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art, 41-bis.

(Misure per la concorrenza nella disciplina dei contratti di agenzia)

1. All'articolo 1743 del codice civile, è aggiunto il seguente:

"Nel caso di divieto da parte dell'agente di assumere l'incarica di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro a quando comunque ci sia di fatta un vincolo di esclusiva per un sala preponente, il preponente medesima deve assicurare all'agente un compensa lorda pari almeno a tre volte la retribuzione lorda spettante ad un lavoratore dipendente inquadrabile al livello impiegatizio più alto in base al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livella nazionale applicabile al settore nel quale opera il preponente".

2. All'articolo 1751 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: "la prosecuzione dell'attività", sono aggiunte le seguenti: "ovvero dal fatto che il preponente ha modificato unilateralmente la zona contrattualmente assegnata all'agente o ha ridotto in misura maggiore al dieci per cento la provvigione pattuita con l'agente o ha escluso dal portafoglio dell'agente clienti già contrattualmente assegnati all'agente medesima;"».

41.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-bis.

(Ampliamento della rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" aggiungere le seguenti: "o ai soggetti appartenenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 4, del 2013 e dotati dell'attestazione di cui all'articolo 7 della medesima legge"».

41.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Ampliamento dell'Albo degli amministratori giudiziari)

1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica".

2) All'articolo 7, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'albo degli avvocati e negli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi dell'area tecnica da almeno cinque anni;".».

Art. 42

42.1

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.2

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 1, lettera a)*, capoverso «63», alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

42.3

SCALIA

Al comma 3, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.4

RICCHIUTI

Al comma 3, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento, statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.5

BARANI

Al comma 3, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato; uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.6

MARGIOTTA

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5000 abitanti"».

42.7

GALIMBERTI

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento ?statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.9

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

42.10

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione» *sono inserite le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

42.11

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «1»*, dopo le parole:* «tenendo conto della popolazione,» *sono inserite le seguenti:* «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

42.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «1»*, sostituire le parole:* «5.000 abitanti» *con le seguenti:* «3.500 abitanti».

42.13

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«b) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per il numero dei giorni di

assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale, ed altresì nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana, previo accreditamento con le stesse autorità; e, salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "Il notaro non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "per il numero dei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede";

b-bis) l'articolo 82, viene sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

42.14

MAURO MARIA MARINO

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni.

Il notaio può altresì:

a) aprire uffici secondari nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa, in misura non superiore ad uno in Comune che sia sede notarile ed uno ulteriore in Comune che non sia sede notarile, fermi restando gli obblighi legali e deontologici circa la personalità della prestazione e la personale assistenza alla sede;

b) recarsi liberamente in tutti gli uffici dei notai dell'associazione professionale, costituita ai sensi dell'articolo 82 della presente legge, della quale il notaio fa parte;

c) recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana"».

42.15

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il notaio, fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio nazionale»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, il secondo comma è abrogato».

42.16

FINOCCHIARO

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* «della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «nazionale, se richiesto nei giorni nei quali non deve assistere obbligatoriamente alla propria sede».

42.17

SANGALLI, VALDINOSI

Al comma 3, lettera b)*, sopprimere le seguenti parole:* «Il notaio può, altresì recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana».

42.18

LUCIDI

Al comma 3, lettera b)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

42.19

FINOCCHIARO

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse

autorità».

42.20

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Al comma 3, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.22

SCALIA

Al comma 3, alla lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.23

RICCHIUTI

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.24

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.25

BARANI

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.26

MARGIOTTA

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.27

GALIMBERTI

Al comma 3, la lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «previo accreditamento con le stesse autorità».

42.28

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 3, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere rassegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

42.29

FINOCCHIARO

Al comma 3, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-bis) all'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è soppressa».

42.30

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.31

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-bis) è soppressa.

3-ter. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

42.32

PELINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla lettera b-bis) dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

42.33

BARANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'accesso non comporta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

42.0.1

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 42-bis.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione a la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione

dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

Art. 43

43.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

43.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53-bis.

1. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, il certificato di eredità di cui agli articoli 13 e seguenti del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, rilasciati entrambi dal Tribunale territorialmente competente ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929 e dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, sono tenuti e conservati dalle rispettive Province che ne assumono i relativi adempimenti, senza oneri a carico dello Stato. Le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità e del certificato successorio europeo sono delegate al conservatore del libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato"».

43.3

LUCIDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il rilascio degli estratti e dei certificati di cui all'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono dovuti onorari notarili. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

43.4

CALIENDO, SCIASCIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 29, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, di conformità delle medesime allo stato di fatto. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

3-ter. In relazione agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, redatti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la nullità prevista dalla medesima norma non sussiste se agli stessi è stata comunque allegata

copia delle planimetrie depositate in catasto, sottoscritte o altrimenti assentite dai rispettivi intestatari».

43.0.1

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"Art.29-bis. ? Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data delta stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere 1'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto.".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. ? Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno; o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al 'legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto informa pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.3

BARANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 dei codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.4

RICCHIUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il

reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l''indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.5

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del

suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.6

GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.7

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di autorizzazioni per il compimento di atti notarili)

1.Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 421 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado conviventi, quali risultano dallo stato di famiglia, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, se redatto, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma del codice di procedura civile, anche al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, non può ricevere l'atto".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'importo e le modalità per l'assolvimento del contributo dovuto per la stipula dell'atto di cui ai commi precedenti, sostitutivo del contributo unificato di iscrizione a ruolo del ricorso all'autorità giudiziaria».

43.0.8

BARANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"»

43.0.9

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del

soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudizi aria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delia Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.10

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza diparte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.11

RICCHIUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.12

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed

un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-bis. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 52-bis della legge 15 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria, di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'iscrizione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per Il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati"».

43.0.13

FINOCCHIARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede unitamente alla registrazione del certificato di successione alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia integrale necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.14

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché. i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.15

BARANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catasta le, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati edegli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le

società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante entro trenta giorni dalla stipula, La trascrizione nei registri mobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia allegato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.16

RICCHIUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio;

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato, come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.17

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo

di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.18

GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall''articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione

comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.19

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 34, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi dei chiamati all'eredità, dei legatari degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? Il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse

ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti anche in copia, integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati od alcuni di essi possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.20

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Certificato di successione)

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dall'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o

legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

? gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

? il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catasta le, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

? i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio:

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilasciò di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

effettua d'ufficio le indagini necessarie per detta verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte».

43.0.21

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-bis.

1. La dichiarazione di successione, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 346, è sostituita, su richiesta di parte, da un certificato di successione redatto mediante atto pubblico notarile entro il termine stabilito dal l'articolo 31 del predetto decreto.

2. Il notaio redige il certificato di successione su richiesta degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

3. Dal certificato di successione risultano la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e/o legatario ed i diritti a lui spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

4. In caso di redazione del certificato di successione:

a) gli elementi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono inseriti in apposito documento allegato al certificato, redatto in conformità a specifico modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il notaio provvede, unitamente alla registrazione del certificato di successione, alla liquidazione e riscossione delle imposte ipotecaria e catastale, della imposta di bollo e delle tasse ipotecarie, compresi i tributi per la voltura catastale automatica, nonché dell'imposta di successione;

c) i documenti indicati alle lettere a), g), h) ed i) dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono allegati al certificato successorio.

5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a richiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie.

Il notaio rogante:

a) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti, e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente;

b) effettua d'ufficio le indagini necessarie per della verifica o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che ritiene necessarie;

c) se necessario per l'accertamento degli elementi da certificare, procede all'audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e può procedere ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l'opportunità di far valere i propri diritti.

6. Nel certificato di successione gli interessati, od alcuni di essi, possono accettare l'eredità, anche con il beneficio d'inventario, o rinunciare all'eredità ovvero rifiutare il legato, rinunciare all'azione di riduzione per lesione di legittima ovvero stipulare accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi, nonché confermare eventuali disposizioni testamentarie nulle.

7. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

8. Salve le imposte di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione agli atti di cui al comma 6 del presente articolo, il certificato di successione è esente da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.

9. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni entro trenta giorni dalla sua formazione.

10. Il certificato di successione, che può essere redatto anche dopo la presentazione della dichiarazione di successione, è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla stipula. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione o rinuncia di eredità o rinuncia al legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

11. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso decreto perla pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.».

43.0.22

STEFANI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, il seguente:*

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile o alle convenzioni di negozi azione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte pro mittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta. di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

Art. 44

44.1

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

44.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, GATTI

Sopprimere l'articolo.

44.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

44.4

BARANI

Sopprimere articolo.

44.5

MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

44.6
GALIMBERTI
Sopprimere l'articolo.
44.7
SCHIFANI, BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI
Sopprimere l'articolo.
44.8
DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
44.9
MANDELLI, PELINO, CALIENDO
Sopprimere l'articolo.
44.10
SUSTA, DI BIAGIO
Sopprimere l'articolo.
44.11
VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO
Sopprimere l'articolo.
44.12
CRIMI
Sopprimere l'articolo.
44.13
FINOCCHIARO
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, numero 89, ";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.14
CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.
(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini

dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.15

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.16

GALIMBERTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.17

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.18

BARANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.19

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

(Atti digitali)

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.20

RICCHIUTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.21

SCALIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 44.

1. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-bis. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la

società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine ai cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

44.0.1

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-bis.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di internet. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito internet, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, forum, piattaforme;

b) "server" ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "client", che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer;

c)internet service provider (ISP) ovvero "provider" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi internet, l'accesso a internet e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. ? (Atto costitutivo delle associazioni virtuali). ? La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo internet dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell'ISP, che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo internet dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.0.2

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I del codice civile».

44.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-bis.

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-octies del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

44.0.4

STEFANI, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-bis.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole: "rogante o autenticante" sono sostituite dalle seguenti: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate, da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

44.0.5

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-bis.

(Modifiche alla definizione di start-up innovativa)

1. Al fine di rendere la definizione di start-up innovativa maggiormente rispondente alle specifiche esigenze e caratteristiche del sistema economico nazionale e al fine di poter cogliere appieno le potenzialità di tutti i settori produttivi, alla lettera f), comma 2, articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge, 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "ad alto valore tecnologico", sono soppresse».

Art. 45

45.1

SCALIA

Sopprimere l'articolo.

45.2

RICCHIUTI, PEGORER, FORNARO, GUERRA, LO GIUDICE, GIANLUCA ROSSI, GATTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

45.4

BARANI

Sopprimere l'articolo.

45.5

MARGIOTTA

Sopprimere l'articolo.

45.6

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sopprimere l'articolo.

45.7

GALIMBERTI

Sopprimere l'articolo.

45.8

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

45.9

SUSTA, DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

45.10

VALDINOSI, FASIOLO

Sopprimere l'articolo.

45.11

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine della pratica notarile e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile.

3. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34º anno di età.

4. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 2 ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

5. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente. costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto 11 novembre, n. 2395".».

45.12

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure per l'accesso al notariato)

1. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera b-bis) è soppressa.

2. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137".

45.13

SCALIA

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.14

RICCHIUTI

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.15

FINOCCHIARO

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.16

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.17

BARANI

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.18

MARGIOTTA

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.19

GALIMBERTI

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.20

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sopprimere i commi 1 e 7.

45.21

CRIMI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.22

SCALIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere il comma 1.

2. Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.23

RICCHIUTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere il comma .

2. Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.24

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili."».

45.25

BARANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notaio anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi autoveicoli e simili".

45.26

GALIMBERTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il comma 1.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.27

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili".».

45.28

MARGIOTTA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere il comma 1.

2. Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) presso ogni notaio o presso ogni associazione tra notai, anche se costituita per il solo servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

45.29

SCALIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 17-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematica predisposto dal

Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

b) Sopprimere il comma 7.

45.30

MARGIOTTA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni attestazioni certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso Il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L 'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale".».

b) Sopprimere il comma 7.

45.31

GALIMBERTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti

conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai semi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale».

b) Sopprimere il comma 7.

45.32

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a)sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 2-bis, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 2-bis, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"»;

b) sopprimere il comma 7.

45.33

RICCHIUTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il primo camma dell'articolo 45 con il seguente:

«All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

b) Sopprimere il comma 7.

45.34

BARANI

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

Conseguentemente sopprimere il comma 7.

45.35

MANDELLI, PELINO, CALIENDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

45.36

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati'di commessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia

Digitale"».

45.37

FISSORE

Al comma 1, dopo le parole: «i contratti aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «il trasferimento della proprietà o il godimento di azienda».

45.38

ASTORRE

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digita1e,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «e seguenti» con le seguenti: «2-bis e 2-ter»;

c) al comma 3, sostituire la parola: «intermediario» con le seguenti: «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» con le seguenti: «professionisti iscritti all'albo professionale di cui al comma 3»;

e) sopprimere il comma 5;

f) sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Lo firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)

1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

45.39

FINOCCHIARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

2-ter. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video-collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno

essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere.

L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

2-quater. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale."».

45.40

FISSORE

Al comma 4, sostituire il periodo: «intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico» *con il seguente:* «professionisti iscritti ad un albo con titolo di studio riconosciuto in Italia in materie economiche o giuridiche, che non siano oggetto di sanzioni disciplinari definitive e che siano sottoposti all'applicazione e alle verifiche imposte dalla normativa sull'antiriciclaggio».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sopprimere le parole: «od organismi collettivi» e il periodo: «Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.»;

b) sopprimere il comma 6.

45.41

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, all'articolo 19, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1-ter).

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «taluni atti», aggiungere le seguenti: «e deposito telematico degli atti processuali».

45.42

FISSORE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Resta salva la normativa antiriciclaggio, in vigore per commercialisti ed avvocati, che deve essere applicata dai soggetti di cui al comma 4».

45.43

LANZILLOTTA, MARAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

45.44

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida per la definizione di un Protocollo d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero-sportivo-venatorio su territorio nazionale con l'obiettivo di semplificare, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali, procedimenti amministrativi in materia di esportazione di armi, anche allo scopo di rafforzare la competitività del settore. Le misure di semplificazione possono ricomprendere iniziative pilota per la progressiva digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente. A tal fine, al predetto Protocollo si applicano le disposizioni in materia di partenariato di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Dall'attuazione del predetto protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

45.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 45-bis.

(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete)

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole "reti di imprese" sono sostituite dalle parole "contratti di rete";

b) al comma 4-ter dopo le parole "di rete più imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-ter le parole "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle parole "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-ter dopo le parole "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le parole "e/o professione";

e) al comma 4-ter dopo le parole "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le parole "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-ter dopo le parole "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le parole "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-ter dopo le parole "anche individuali," sono aggiunte le parole "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-quinquies le parole "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le parole "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

45.0.2

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 45-bis.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando

tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma 1, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

Art. 46

46.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

46.2

MANDELLI, PICCOLI

Sopprimere l'articolo.

46.3

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Sopprimere l'articolo.

46.4

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Delega al Governo in materia di professioni)

1. Al fine di garantire la concorrenza e la parità di condizioni tra gli operatori, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare e ad armonizzare il sistema normativo, fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, indipendentemente dalla forma giuridica utilizzata dai professionisti, nonché a favorire le scelte aggregative di questi ultimi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, ad ogni effetto di legge, della natura di attività professionale svolta in tutte

le sue forme in cui essa può essere esercitata;

b) definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per le tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

c) previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

d) previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

e) definizione di un regime di neutralità, ad ogni effetto di legge, per le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti attività professionale in qualsiasi forma giuridica, corrispondente a quello vigente per le analoghe operazioni tra imprese;

f) accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analoga attività;

g) riconoscimento ai professionisti della possibilità di:

1) costituire reti di esercenti la professione in qualsiasi forma e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste), con accesso alle provvidenze in materia di reti di imprese;

2) costituire consorzi stabili professionali, in qualsiasi forma sia esercitata l'attività professionale, e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti) per la partecipazione alle gare nazionali ed internazionali di servizi di ingegneria;

3) prevedere per la sottoscrizione di tutti gli atti professionali il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi del professionista;

4) costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI in quanto compatibile, al fine di concorrere ad appalti pubblici e per l'assegnazione di appalti privati consentiti;

h) previsione di norme antielusive e sanzionatorie, anche incidenti sulla validità dei contratti, adeguate alla gravità della violazione».

46.5

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo. albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.6

PELINO

Sostituire l'articolo 46, con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati-e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di1ngegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.7

COLLINA

Sostituire, l'articolo con il seguente:

«Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei, rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti

dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico .di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.».

46.8

ASTORRE, SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I, Titolo VI, del libro V del codice civile, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis) e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto del Ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.».

46.9

CENTINAIO, CONSIGLIO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)*, nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

46.10

BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungi mento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se. sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza

di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti egli interessi degli utenti. In tal caso,. il cliente deve esserne tempestivamente in formato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.11

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come le clausole che prevedano criteri di distribuzione degli uniti derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione sono ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società."

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubbica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge"».

46.12

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto

l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di, amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti;

c) al comma 4, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge».

46.13

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.14

MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI, DE PIETRO, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.15

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge».

46.16

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4 lettera b), in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulla clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedono il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio"».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si ,applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.17

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi perle deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve

esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.18

BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi perle deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la lettera:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) Il comma 6 è abrogato .

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

46.19

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

5. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4, dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è sostituita da "oppure"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e societaria».

46.20

COLLINA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

5. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

6. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

7. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 933 del 1972, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse».

46.21

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica ? svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata ? viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali è contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali e di partecipare a consorzi di imprese (consorzi misti);

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. In conformità al comma 3 del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di Previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.22

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in quanto compatibile;

4. In conformità al comma 2-ter del presente articolo, il trattamento tributario, contributivo e previdenziale dell'esercizio dell'attività professionale, deve intendersi uniforme, quale che sia la modalità consentita di detto esercizio.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

6. La contribuzione previdenziale è accentrata presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, includendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata dei collaboratori e dei dipendenti esercenti in tali qualità analoga attività ordinistica.

7. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi, forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.23

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica ? svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata ? viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90, decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque

non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.24

ASTORRE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prescritta per le ATI di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto compatibile.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le Società di cui al comma 1, sono tenute al versamento di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla stessa Società, secondo i regolamenti e comunque non superiore al cinque per cento, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali e rispetto al quale sono da intendersi solidalmente responsabili.

5. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge ed, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo unico delle. imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda».

46.26

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.27

FALANGA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.28

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.29

MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.

Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.31

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

46.0.1

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-bis.

(Regime fiscale dei redditi derivanti da attività svolte da Società tra Professionisti)

1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.

2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l986, n. 917.

3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.».

46.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-bis.

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

46.0.3

ORRÙ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-bis.

1. I Tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziati senza procura speciale. ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 7, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».

46.0.4

ASTORRE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-bis.

1. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

Art. 47

47.1

SPOSETTI, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.»

47.2

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

47.3

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le

eventuali specializzazioni».

47.4

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «disposizioni in materia di sottoscrizione di taluni atti».

47.5

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.6

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.7

SACCONI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.8

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.».

47.9

MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.10

SCALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.11

FISSORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e

qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.12

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza, "».

47.13

BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.14

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,».

47.15

BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I tributaristi muniti di certificazione a norma UNI 11511 possono rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza procura speciale ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 nonché dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione)».

47.16

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal 2007"».

47.17

DAVICO, CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 80, comma 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "stabilisce le tariffe", aggiungere le seguenti: "e il relativo adeguamento biennale in base all'indice ISTAT, a partire dal corrente anno"».

47.18

CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera a-ter) è soppressa».

47.19

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

La professione di assistente sanitarie confluisce nell'Ordine di cui alla lettera c), del presente articolo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al punto c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42».

47.0.1

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.3

FALANGA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.4

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito

con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.5

PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

47.0.7

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la concorrenza in ambito forense)

1. L'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

?"Articolo 131 (L) ? (Effetti dell'ammissione al patrocinio) 1. ? Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;

b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;

c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;

d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;

e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore, con l'esclusione dell'ipotesi in cui lo stesso, agisca in proprio per il recupero giudiziale di propri crediti maturati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;

c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;

d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;

e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;

f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte".

2. L'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 è sostituito dal seguente:

"Articolo unico. ? 1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi'alle cause per controversie

individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare. delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".

3. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché quelli per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione e per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1"».

47.0.8

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-ter.

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma 1 si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in

precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annullabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

47.0.9

ORELLANA, BATTISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi

presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine digarantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera a);

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato "Comitato", composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione-professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali. disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi di seguito definito «Registro». I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti internet della pubblica amministrazione. Il Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della. giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo

professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione ai Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito internet del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito internet del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedinienti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva, del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via internet dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'iter approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione. illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio dei diritti di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne da immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito internet dedicato.

12. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

14. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, oda altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

16. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

17. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali», inserire le seguenti: «e rappresentanza di interessi particolari».

47.0.10

FISSORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. I professionisti iscritti in un albo, che esercitano la propria professione in forma societaria, possono versare i propri contributi previdenziali nella cassa professionale di riferimento».

47.0.11

CALEO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. Al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie" l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

"Art. 161 - (Giuramento dell'esperto e dello stimatore). L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 569, primo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.

Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita nel caso in cui questo si discosti di oltre il 35 per cento dal valore di stima e sempre che la vendita abbia luogo entro e non oltre 12 mesi dal deposito della perizia; negli altri casi detto compenso è calcolato e liquidato sulla base del valore di stima. Prima della vendita devono comunque essere liquidati. acconti in misura pari al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima, fatto salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute dall'esperto o, dallo stimatore anche per prestazioni tecniche accessorie svolte ai fini dell'espletamento dell'incarico"».

47.0.12

FORNARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.13

BONFRISCO, PERRONE

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 47-bis.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le parole "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

47.0.14

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

47.0.15

MILO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai

soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

47.0.16

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 32, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "esperita la procedura di cui al comma 1-bis" sono soppresse;

b) il comma 1-bis è abrogato».

Art. 48

48.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

48.2

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

48.3

SCIBONA

Sopprimere l'articolo.

48.4

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. ? (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica). ? 1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinari. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo, che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle condizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale".

d) il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma,

all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio".

3. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie che garantiscono il servizio farmaceutico nei comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

4. Al fine di garantire l'assistenza farmaceutica nei comuni nei quali, in attuazione del presente articolo, si provveda al decentramento e quindi alla chiusura della farmacia esistente, il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede l'istituzione di dispensari farmaceutici.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3,e 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";».

48.5

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 48. ? (Vendita dei medicinali di fascia C). ? 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.6

MARGIOTTA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente di 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata perla via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore. è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in Euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento; fino alla definizione dell'importo

suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.7

DIRINDIN, GRANAIOLA

Sopprimere i commi 1 e 2.

48.8

MARGIOTTA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone, le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia.

b) La lettera b) del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera c) del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-bis è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

48.9

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) il comma l è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.11

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

b) al comma 2 il secondo periodo è soppresso»;

? alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per le quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

48.12

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

48.13

DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.14

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.15

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.16

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Il capitale, sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da

farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.17

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.18

DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.19

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.20

MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.21

BARANI

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.22

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Al comma 1, alla lettera a)*, dopo le parole:* «responsabilità limitata»*, aggiungere il seguente periodo:* «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

48.23

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera a)*, capoverso comma 1, dopo le parole:* «a responsabilità limitata»*, aggiungere le seguenti parole:* «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine

sociale delle suddette società».

48.24

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera a) *aggiungere il seguente capoverso:* «1-*bis.* Le Società di cui al comma 1, devono essere formate per una quota non inferiore ad un quinto dei loro membri da farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge».

48.25

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, dopo lo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma 1, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona"».

48.26

MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.27

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a- bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

48.28

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 8 febbraio2013, n. 34"».

48.29

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 15 per cento delle farmacie esistenti in ambito nazionale».

48.30

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui al precedente comma, può essere titolare dell'esercizio di non più del 10 per cento delle farmacie esistenti in ambito regionale"».

48.31

FAVERO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo."».

48.32

PELINO, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 2, sostituire le parole "di una farmacia" con le seguenti "di farmacie"».

48.33

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

48.34

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

48.35

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, la lettera b)*, è sostituita con la seguente:*

«b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

48.36

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"d) con l'esercizio della professione medica."».

48.37

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da

farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

48.38

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «della produzione» *aggiungere le seguenti:* «, distribuzione, intermediazione» *e alla fine del periodo aggiungere le seguenti:* «Tali disposizioni si aplicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

48.39

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola:* «produzione» *inserire la seguente:* «intermediazione».

48.40

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole:* «nel settore della produzione» *inserire la seguente:* «intermediazione».

48.41

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:*« della professione medica» *con le seguenti:* «di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario».

48.42

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.43

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) - Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) - Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno percento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-bis) - Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis) Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti,

l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società alfine di acquisire il relativo parere vincolante"».

48.45

VALDINOSI, FASIOLO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

48.46

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«b-bis) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione dà parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

48.47

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. AI fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

48.48

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO, VALDINOSI

Al comma 1, dopo lo lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-bis) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475,come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, ovvero abbia raggiunto il requisito dell'età pensionabile previsto dall'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è sostituito temporaneamente da un socio farmacista o da un farmacista iscritto all'albo"».

48.49

BERGER, ZELLER, LANIECE

Al comma 1, dopo lo lettera c)*, inserire la seguente:*

«c-bis) - Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale».

48.50

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1 dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-bis) al comma 4 sostituire le parole: "da un altro socio" con le seguenti "da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.51

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.52

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

48.53

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«d) Al comma 4-bis, le parole "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti "una farmacia ubicata"».

48.54

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«e) al comma 9 le parole "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8" e le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni"».

48.55

BARANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.56

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.57

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.58

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.59

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.60

DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di

posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le società di cui al comma 1 possono essere titolari, direttamente o indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.61

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In armonia con il principio della corretta programmazione territoriale del servizio farmaceutico e al fine di garantire il più alto elevato livello di tutela della salute, evitando il formarsi di posizioni dominanti che possono condizionare il mercato del farmaco, le-società di cui al comma 1, possono essere titolari, direttamente o-indirettamente ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, di non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale.

1-ter. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni all'articolo 15 della legge n. 287 del 1990».

48.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limita titolari di farmacia priva con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio sanitario nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.63

SCALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti versano all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio».

48.64

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.65

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.66

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

48.67

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di mille farmacie.».

48.68

VALDINOSI, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno".».

48.69

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, SILVESTRO

Sopprimere il comma 3.

48.70

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

48.71

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 3.

48.72

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

«2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo Il della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo

economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risaltati della sperimentazione del presente comma».

48.73

GRANAIOLA, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-*bis*»*, con il seguente:* «2-*bis*. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.74

GRANAIOLA

Al comma 3, sostituire il capoverso «2-*bis*»*, con il seguente:* «2-*bis*. Al fine di mantenere una equa distribuzione delle farmacie nel territorio e garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti nelle aree scarsamente abitate, fatte salve le graduatorie regionali, ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è affidato il compito di individuare le zone nelle quali collocare le farmacie risultate come soprannumerarie».

48.75

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Al comma 3, capoverso «2-*bis*»*, dopo le parole:* «possibilità di trasferimento»*, inserire le seguenti:* «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

48.76

PETROCELLI, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 104 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente paria 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, distanza minima misurata per la via pedonale più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione e dato il carattere sperimentale della norma è fissata in euro 100 mila per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreta le norme attuative della presente disposizione ed alla fine del biennio 2016-2018 esprimono

una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma"».

48.77

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole: "di ruolo" aggiungere le parole: "a tempo pieno" e al comma 2 dopo la parola: "dipendente" aggiungere le parole: "a tempo pieno".

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo le parole: "rapporto di lavoro" aggiungere le seguenti: "a tempo pieno"».

48.78

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città, purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

48.79

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a euro 510.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a euro 360.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

48.80

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sopprimere le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente".

5. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea».

48.81

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente"».

48.82

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

48.83

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizza unicamente in ambiente ospedaliero».

48.84

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" inserire le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

48.85

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché"».

48.86

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10; lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché"».

48.87

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

48.88

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: "dipendono", aggiungere le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

48.89

FISSORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 108 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "contratti di deposito", aggiungere le seguenti: "e di concessione di vendita".

b) alla rubrica, dopo le parole: "Depositati", sono aggiunte le seguenti: "e concessionari di vendita"».

48.90

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

48.91

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire la parola: "dieci anni", con le seguenti "tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia"».

48.92

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 3 aggiungere, infine il seguente:

«4. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere il comma 1-bis».

48.93

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è soppresso».

48.94

ROMANO, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2015, n. 11, al primo periodo, sostituire le parole: "per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,", con le seguenti: "per il trasferimento, e assegnazione e l'acquisizione della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e di quote delle società di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni,"».

48.95

ENDRIZZI, GAETTI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4. Per l'anno finanziario 2016 è concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e

con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n.221 e successive modificazioni, una indennità straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennità prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 221 del 1968 e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

48.96

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Dal 1º gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

5. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4».

48.0.1

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 48-bis

(Disposizioni in materia di esenzione dalla formazione professionale continua)

1. Il farmacista regolarmente iscritto all'Albo professionale che, mediante autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare all'ordine provinciale dei farmacisti di appartenenza, dichiara di non esercitare la professione di farmacista, neanche occasionalmente e in qualunque forma, non è tenuto a svolgere l'attività di formazione professionale continua ed è esonerato dall'acquisizione dei crediti formativi e di educazione continua in medicina (Ecm) ed assimilati.

2. L'esenzione prevista dal presente articolo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione. L'autocertificazione di cui al comma 1 ha valore esclusivamente per l'anno solare in cui è presentata.

3. Agli ordini dei farmacisti italiani sono demandate le verifiche periodiche sulla veridicità delle

autocertificazioni di cui al comma 1 e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari in caso di false dichiarazioni, procedendo obbligatoriamente alla segnalazione di notizia di reato per falsa autocertificazione alla procura competente.

4. Al fine delle verifiche di cui al comma precedente, ogni variazione inerente la ripresa o l'inizio dell'esercizio della professione deve essere resa al proprio ordine professionale di appartenenza entro tre giorni lavorativi dalla data in cui si verifica l'evento».

48.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

48.0.3

BARANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

Art. 48-bis.

(Collegi delle professioni sanitarie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie di cui al Decreto legislativo provvisorio del Capo dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e la Federazione nazionale degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IP.AS.VI) in Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e degli infermieri pediatrici. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri;

b) i collegi e la Federazione nazionale delle ostetriche in Ordine delle ostetriche e Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche;

c) i collegi e la Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari in radiologia medica e all'albo dell'assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 1, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

48.0.4

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: «dei medicinali veterinari» sono aggiunte le seguenti: «e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10».

48.0.5

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, GAETTI, FATTORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Farmacie non convenzionate con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute è delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

7. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, maggiore di età.

8. L'accesso alla titolarità di cui al comma 7 del presente articolo è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

9. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8 del presente articolo, la direzione dell'esercizio può essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

10. Con decreto del Ministro della salute; sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo

1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al comma 1 del presente articolo.

11. Le farmacie non convenzionate con il SSN, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare'attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.6

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo** *inserire i seguenti:*

«Art. 48-bis.

(Farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, sono istituite le farmacie non convenzionate con il SSN che costituiscono gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); al sindaco, alla regione, alla Azienda sanitaria locale (ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), siano in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL di cui al comma 1 è rilasciata sulla base della ispezione preventiva, atta a verificare la idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata ad una distanza dalle altre farmacie convenzionate e dalle farmacie non convenzionate non inferiore a 200 metri, all'interno della stesso comune. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1, il farmacista dichiara, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla farmacopea ufficiale.

6. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN, le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 48-ter.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)

1. Può essere titolare di una farmacia non convenzionata con il SSN, indipendentemente dalla forma societaria adottata purché detenga almeno il 70 per cento delle quote, il farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che sia Cittadino di uno Stato-membro dell'Unione Europea, maggiore di età.

2. L'accesso alla titolarità di cui al comma 1 è riservata ai farmacisti che abbiano almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

3. Nelle more del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, la direzione dell'esercizio può

essere affidata ad un farmacista che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 48-quater.

(Compartecipazione all'indennità provvista alle farmacie rurali)

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui le farmacie non convenzionate con il SSN di- cui all'articolo 32-ter, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, ai 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui all'articolo 32-bis.

Art. 48-quinquies.

(Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali)

1. Le farmacie non convenzionate con il SSN, come definita dagli articoli precedenti, possono, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».

48.0.7

STEFANO, DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze c il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

1. Dal 1 gennaio 2017, è avviata la pregressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno

alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale:

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

48.0.9

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» sono inserite le seguenti parole: «di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale».

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati».

48.0.10

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo. periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.11

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge- 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il-seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.12

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.».

48.0.13

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA, FASIOLO, SANTINI, DIRINDIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.".

2. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati».

48.0.14

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Liberalizzazione nella vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 32 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituto dal seguente:

"1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale."»;

b) il comma 1-bis è abrogato».

48.0.15

BIANCONI, MANCUSO, CHIAVAROLI, ANITORI, MARINELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi quali, ad esempio, APP, mail o acceso a siti internet, e senza oneri per la finanza pubblica".».

48.0.16

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato"».

48.0.17

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-bis, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni"sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione

terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-bis è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata".».

48.0.18

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale eli cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

48.0.19

DE PETRIS, GAMBARO, STEFANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a)All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"';

2) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.0.20

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

Art. 49

49.1

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

49.2

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

49.3

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,»*, inserire le seguenti:* «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

49.4

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «competente»*, inserire le seguenti:* «, nonché all'Ordine provinciale dei farmacisti».

49.5

MAURIZIO ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

49.0.1

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferiti e alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.2

FABBRI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione, di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento».

49.0.4

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.5

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.6

GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.7

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore

idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

49.0.8

MANDELLI, PELINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.9

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 49-bis.

(Misure per l'esercizio di attività sanitarie)

1. All'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma non si applica alle strutture private non operanti in regime di accreditamento"».

49.0.10

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-bis.

(Limite al trattamento economico dei lavoratori autonomi in regime di convenzione)

1. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi, alloro dei contributi previdenziali».

2. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 50

50.1

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Sopprimere l'articolo.

50.2

LANZILLOTTA

Sostituire l'articolo con seguente:

«Art. 50. ? (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche per il tramite di soggetti terzi). ? 1. Salvo modifiche sostanziali nelle condizioni del mercato rilevante, per un periodo di cinque anni, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto, è nulla ogni clausola contrattuale tra un'impresa turistico ricettiva ed una piattaforma di servizi di prenotazione alloggio online con la quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa turistico-ricettiva per il tramite della predetta piattaforma di servizi di prenotazione alloggio online, ad esclusione di quelle relative a prezzi e ad altre condizioni pubblicamente offerte dagli hotel attraverso i

propri canali di vendita diretta online.

2. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.3

FISSORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. ? 1. È nullo ogni patto con il quale un soggetto obbliga l'impresa turisti-ricettiva a non praticare alla clientela finale prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispettò a quelli praticati dall'impresa per il tramite di altri soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del mercato».

50.4

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «turistico ricettiva»*, con le seguenti:* «che utilizza piattaforme di distribuzione *online*».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi», con le seguenti: «servizi di distribuzione online e trasporto».

50.5

SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.6

FISSORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

50.7

LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, al parere favorevole della Commissione europea. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad inviare la notifica alla Commissione europea».

50.0.1

BOCCA

*Dopo l'***articolo,** *è inserito il seguente:*

«Art. 50-bis

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura

ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, souvenir, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

50.0.2

BOCCA

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art-50-bis

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

50.0.3

BATTISTA, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

50.0.4

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure per lo concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: «, presso la rimessa,», sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso".

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme online che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di, persone».

50.0.5

LANZILLOTTA

*Dopo l'***articolo 50***, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis

(Misure perla concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente, l'accesso nel territorio o specificamente all'interno delle aree a traffico limitato di Comuni diversi da quelli che hanno rilasciato le autorizzazioni è consentito da parte dei titolari delle medesime autorizzazioni solo previa comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso".

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

50.0.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, negli atti di affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, a pena di decadenza dalla concessione, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti

attraverso un sito internet dedicato».

50.0.7

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Misure per incrementare la concorrenza nell'esportazione di prodotti assoggettati ad accisa)

1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, per i prodotti per i quali non è stata assolta l'imposta, per i prodotti per i quali è stata assolta l'imposta nonché per quelli assoggettati ad altre. imposizioni c indirette di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è-presentato in forma esclusivamente telematica, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione del documento in forma telematica».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole «Turismo» inserire la seguente: «, commercio».

Art. 51

51.1

MANDELLI, PELINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.2

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

51.3

LUCIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso»*, con le seguenti:* «ricevere il rimborso richiesto».

51.4

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garantire una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.5

FILIPPI, FABBRI, FISSORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di utilizzare le nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti».

51.0.1

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 51-bis.

(Riconoscimento Aree svantaggiate)

1. Al fine di sostenere il turismo e favorire la concorrenza delle imprese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle provincie, agli enti territoriali di area vasta, che confinano con una o più regioni a statuto speciale, o con una o più

province autonome, o con Stato estero, vengono riconosciute particolari agevolazioni fiscali e amministrative».

Art. 52

52.1

VALDINOSI, FASIOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 52.

(Interventi nel settore dei servizi pubblici di trasporto non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge, dopo la parola: "motocarrozzetta," è inserita la seguente: "velocipede,";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente) ? 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità di cui all'articolo 3-bis apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) devono essere in possesso di idonee rimessa per lo staziona mento delle vetture".

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari, a titolo gratuito, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

d) all'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione, per gli ambiti ottimali portuali, aeroportuali e ferroviari le regioni stabiliscono norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata degli autoservizi pubblici non di linea, nonché le norme per l'esercizio uniforme del servizio di noleggio vetture con conducente in ambito regionale, nel rispetto delle competenze comunali.";

e) l'articolo 5-bis è soppresso;

f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

1) "3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità professionale nazionale all'esercizio del servizio, con

particolare riferimento alla sicurezza stradale, al primo soccorso, alla conoscenza delle lingue straniere, alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, alla geografia, alla storia dell'arte";

2) il comma 6 è soppresso;

g) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"d) essere imprenditori in qualsiasi forma costituiti che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.";

h) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio della regione in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione".

i) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizi' vidimato e con progressione numerica completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio"».

52.2

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea", sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. ? 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato. Conseguentemente:

1) all'articolo 9, comma 1, le parole: «iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

2) all'articolo 9, comma 2, le parole: «iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

3) all'articolo 10, comma 2, le parole: «iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed», sono soppresse;

4) all'articolo 10, comma 4, le parole: «sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6», sono soppresse;

5) all'articolo 11-bis, le parole: «dal ruolo di cui all'articolo 6», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione».

i) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «e» sino a: «conducente», sono soppresse;

j) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In azione del principio di

libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

k) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

l) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa", è soppresso;

m) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

n) l'articolo 11-bis è abrogato».

52.3

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente: "velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) all'articolo 4, comma 2, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite da: "del servizio di taxi";

e) all'articolo 4, al comma 3, le parole: "degli auto servizi pubblici non di linea" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio di taxi";

f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. ? 1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio del servizio taxi, stabiliscono:

a) il numero e il tipo di veicoli e dei natanti da adibire a servizio di taxi;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio di taxi;

c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;

d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: "e" sino a: "conducente" sono soppresse;

i) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del principio di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza, l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dai Comuni, senza ricorso a bando di pubblico concorso, previa verifica dei requisiti definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottarsi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

j) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

k) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni" sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

l) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

m) l'articolo 11-bis è abrogato;».

52.4

PELINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", è inserita la seguente:

"velocipede";

b) all'articolo 3, al comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono soppresse;

c) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

d) l'articolo 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione", sono soppresse;

d) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da: "In detti comuni", sino a: "all'interno della rimessa" è soppresso;

e) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato;

f) l'articolo 11-bis è abrogato».

52.5

LUCIDI

Al comma 1, dopo le parole: «velocipede,»*, inserire le seguenti:* «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

52.6

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di informazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti li cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni terzo trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente, con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al

comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità di servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e delle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni 21 e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subìto provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni, presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3";

b) all'articolo 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o piattaforme di cui all'articolo 3-bis"».

52.7

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle Regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali", sono soppresse;

c) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni di cui all'articolo 1";

e) all'articolo 5 , comma 1, alla lettera a), le parole: "il numero ed", sono soppresse;

f) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

g) l'articolo 5-bis è abrogato;

h) all'articolo 7, comma 1, lettera d), le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse;

i) all'articolo 8 comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso: in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi,

eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente";

l) all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

m) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, per assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4";

n) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

52.8

PELINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli operatori di Ridesharing di cui al comma 1 sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli operatori di Ridesharing di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli operatori di Ridesharing di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

d) effettuano verifica periodica del possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui

al comma 7 del presente articolo;

e) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

h) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

i) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti-di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

9. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di velocipedi».

52.10

GIUSEPPE ESPOSITO, DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'inosservanza da parte dei conducenti dei velocipedi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

52.11

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio».

52.12

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

52.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale»;

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»;

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-bis, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio».

52.0.2

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello interregionale»;

2) al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città

metropolitane, individuano i bacini territoriali ottima li sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1»

c) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «il numero ed» sono soppresse

2) la lettera c) è soppressa;

d) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale è'compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, articolo 4.».

52.0.3

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1 le parole: «all'interno dell'area comunale o comprensoriale» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi anche a livello interregionale»;

b) all'articolo 2, al comma 2, le parole: «comunali o comprensoriali» sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono, per ciascuno dei bacini territoriali individuati, il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1».

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera a) le parole «il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera c) è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territori del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, all'interno del quale il comune ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4».

52.0.4

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 1, le parole: «presso la rimessa» sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato;

d) all'art. 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciata l'autorizzazione» sono soppresse.

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo da «In detti comuni» sino a «all'interno della rimessa» è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato

g) l'articolo 11-bis è abrogato

52.0.5

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto-pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono soppresse;

d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

52.0.6

DE POLI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli auto servizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) l'articolo 5-bis è abrogato;

c) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

d) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.»

52.0.7

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: «nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamente l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio";

c) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato».

52.0.8

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, al comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

b) all'articolo 11, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:"le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio."».

52.0.9

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. ? (Servizi tecnologici per la mobilità). ? 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3"».

52.0.10

LANZILLOTTA, VALDINOSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. ? (Disciplina Operatori di Ridesharing). ? 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in .connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di Ridesharing sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1.

4. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionisti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6. In tal caso, gli Operatori di Ridesharing:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) suggeriscono il prezzo massimo del servizio sulla base del tempo e della distanza percorsa, lasciando libero il conducente di definire un prezzo inferiore;

c) al momento dell'iscrizione dei conducenti non professionali sulla piattaforma e periodicamente, verificano il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 6 del presente articolo;

d) verificano su segnalazione l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;

e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

f) conservano i dati dei viaggi dei conducenti per un periodo di tempo determinato, per

assicurare che le autorità possano accedervi, quando necessario, a fini di tutela della pubblica sicurezza;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 7;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

6. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni diciotto e aver conseguito la patente di guida da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

d) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

e) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

7. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 vigilano le Regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3.

8. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi previsto dall'articolo 10 comma 12-undecies del decreti-legge n. 192 del 31 dicembre 2014 cosi come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.0.11

LANZILLOTTA, VALDINOSI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disciplina Operatori di Ridesharing)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. ? (Disciplina Operatori di Ridesharing). ? 1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo gli Operatori di Ridesharing, intendendosi per tali gli operatori che, per conto del gestore di una piattaforma tecnologica, forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione, mediante la piattaforma medesima, passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale. Gli Operatori di Ridesharing possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente, forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Gli Operatori di Ridesharing sono soggetti a iscrizione in un registro nazionale con l'indicazione delle regioni in cui svolgono i servizi di autotrasporto non di linea di cui al comma 1, su cui vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione.

4. I conducenti di cui al comma 5 dell'articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono beneficiare del regime dei minimi di cui all'articolo 10, comma 12-undecies del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11"».

52.0.12

VALDINOSI, FISSORE, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. ? (Servizi tecnologici per la mobilità). ? 1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione

mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario, e per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto. oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al camma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui, al comma 1:

a) si dotano di assicurare per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasporto;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi incoincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dai passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasporto, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immacolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazioni di cui al comma 3"».

52.0.13

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"Art. 3-bis

(Servizi tecnologici per la mobilità)

1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto no di linea sul territorio nazionale.

2. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

3. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore dei soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente."».

52.0.14

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettere b) e c) sono nulla le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis"».

52.0.15

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"3-bis. Nell'ambito delle forme giuridiche di cui al comma 1, lettera b) e c), sono nulle le clausole che limitano o escludono la libera acquisizione di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di trasporto prestati da soggetti pubblici o privati, ivi inclusi altre cooperative, consorzi o le piattaforme di cui all'articolo 3-bis"».

52.0.16

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.17

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'articolo 5-bis è abrogato».

52.0.18

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "le svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.19

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1997, n. 21)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 15 gennaio 1992, n 21, le parole: "che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1" sono soppresse».

52.0.20

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Disciplina dell'esercizio del servizio di taxi)

All'articolo 8, comma 2, della legge 15. gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso dì cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente"».

52.0.21

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, eccetto per il caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio dei servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È, invece, sempre ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente».

52.0.22

MANCUSO, CHIAVAROLI, DE POLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n 21, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valore massimi».

52.0.23

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.24

BONFRISCO

*Dopo l'***articolo** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 53

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tariffe sono da intendersi come valori massimi».

52.0.25

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di IVA per le prestazioni di trasporto urbano di linea)

1. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 14) è sostituito dal seguente: «14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;».

52.0.26

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'impresa italiana, esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa italiana esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

52.0.27

TAVERNA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori (e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per smartphone, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

52.0.28

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Estensione dei vantaggi fiscali per l'acquisto e per la locazione finanziaria al noleggio di mezzi di trasporto a motore)

1. Dopo l'articolo 1, comma 92 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti commi:

92-bis. I soggetti di cui al comma 91 hanno facoltà di rinunciare al regime ivi previsto per i beni materiali strumentali da essi concessi in locazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in base a contratto concluso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini delle imposte sui redditi, nei confronti del locatario titolare di reddito di impresa ovvero esercente arti e professioni l'importo del corrispettivo per la locazione è maggiorato del 40 per cento per un periodo corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito a norma del comma 2 dell'art 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione all'attività da esso esercitata. Nei confronti del locatario sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione del corrispettivo per la locazione di cui all'art. 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

92-ter. Restano in ogni caso ferme le esclusioni previste dal comma 93.

92-quater. Le modalità di comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al comma 92-bis nonché ogni altra modalità applicativa sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso ne è consentito l'esercizio per categorie omogenee di beni o per singoli cespiti anche mediante comportamenti concludenti.»

2. All'articolo 1, comma 94 della legge 8 dicembre 2015, n. 208, le parole «dei commi 91 e 92» sono sostituite, ogni volta che ricorrono, con le seguenti «dei commi dal 91 al 92-quater».

52.0.29

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

Art. 53

(Misure per incrementare la produttività)

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogata.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui al commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione-della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di. ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non-inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al. Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.30

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITA'

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di Imposta sul valore aggiunto)

1. A decorrere dall'anno 2016 le aliquote IVA del 10 e 22 per cento sono ridotte, rispettivamente, di due punti percentuali.

2. Al comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, le lettere. a) e b) sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ,e dall'articolo 1, comma 4, della .legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo

raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.».

52.0.31

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.

FISCALITÀ

"Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 l'imposta di bollo ci cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai comma 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per ,un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito-delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui"».

52.0.32

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

FISCALITÀ

"Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016 per le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute dai soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è prevista una ulteriore detrazione ai fini Irpef del 10 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,. comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmi di cui. al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui".».

52.0.33

MUCCHETTI

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale)

1. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le

modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

2. L'informativa di cui al comma 1 è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

"Art. 162-bis

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

a) la competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software distribuite sul mercato italiano".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: "I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare";

b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: "I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo";

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"Art. 41-bis

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 147. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta ne sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma".

5. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

52.0.34

SANTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53

(Ulteriori modalità di deposito, redazione ed iscrizione nel registro delle imprese di atti)

1. Il soggetto obbligato alla presentazione di una domanda al registro delle imprese può avvalersi dell'assistenza fornita direttamente dagli operatori della Camera di Commercio o dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

2. L'atto di rappresentanza di cui al comma 1 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui effettuano l'adempimento, secondo le modalità e tramite il modello di accredita mento approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si avvalgono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'originale dell'atto è conservato dall'agenzia stessa.

4. ln caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico in inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato.

5. Gli atti aventi ad oggetto la costituzione, modificazione, liquidazione, fusione, trasformazione ed estinzione delle società di cui al libro V titolo V, nonché gli atti di cui agli articoli 2556 e 2206 del codice civile, possono essere redatti anche con l'utilizzo della firma digitale ai sensi dell'articolo 25 del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con l'intervento del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese o un suo delegato, quando, il contenuto e conforme al modello uniforme tipizzato con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico.

6. Per i contratti di cui al comma 5 del presente articolo e per quelli redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 grugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le. modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al precedenti commi.

7. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le camere di commercio costituiscono una piattaforma unica abilitata a ricevere in formato elettronico tutte le istanze finalizzate all'avvio, alle variazioni od all'eventuale cessazione dell'impresa, ivi comprese le istanze e/o comunicazioni relative agli adempimenti connessi all'ottenimento di titoli abilitativi in materia edilizia e urbanistica relativi ad interventi nel settore produttivo.

9. A tal fine, all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro, la Camera predispone l'apertura di un fascicolo elettronico di impresa in cui confluiscono tutti i dati, gli atti e i documenti in modo che:

a) risulti facilitato l'accesso ai procedimenti amministrativi;

b) siano eliminate richieste ridondanti;

c) sia preventivabile una riduzione diretta o indiretta dei costi per l'impresa e la pubblica amministrazione;

d) migliori l'efficienza e la qualità del servizio reso;

e) le informazioni siano effettivamente disponibili secondo opportune profilazioni, ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione, alle forze di polizia.

10. Tutti gli enti che, in base alle vigenti leggi, sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, hanno l'obbligo di comunicarne in via telematica, attraverso la piattaforma di cui al comma 8, le determinazioni conclusive alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede, in conformità alla previsione di cui all'articolo 43-bis comma lettera b del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

11. Al fine di garantire la reale semplificazione amministrativa per le imprese, avvalendosi dello strumento della comunicazione unica di cui all'articolo 7, del decreto legge 7 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge n. 40 del 2007, nonché dell'istituto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 1998, l'impresa ha un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità che rende uniforme la compilazione delle domande e delle segnalazioni. Il Punto unico di contatto costituisce l'«unico veicolo» per gli adempimenti amministrativi dell'impresa, sia quelli diretti al registro delle imprese, sia quelli diretti allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre.

12. Tramite il Punto Unico di Contatto l'impresa presenta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o altra comunicazione diretta al SUAP, attiva la pubblicità notizia e ove previsto dalla legge quella legale, presso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economico amministrative (REA) ed alimenta il fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 43-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

13. La modulistica necessaria a presentare domande e segnalazioni al SUAP è realizzata a partire

dalle specifiche tecniche individuate ed approvate dal Ministero dello sviluppo economico, al fine di garantire, nel principio della libera concorrenza delle case produttrici di software, le modalità di compilazione e presentazione delle istanze uniformate su tutto il territorio nazionale, ed è pubblicata sulla piattaforma telematica che costituisce il Punto Unico di Contatto.

14. Il Punto Unico di Contatto consente l'effettiva concentrazione degli adempi menti. L'impresa comunica al Punto Unico di Contatto la notizia o l'atto e tutti gli eventuali adempimenti connessi rivolti ad amministrazioni, enti, SUAP sono operati direttamente dal Punto Unico di Contatto, senza bisogno che l'impresa compili altra modulistica o svolga altri adempimenti.

15. Il Punto Unico di Contatto è istituito presso l'ufficio del registro delle imprese.

52.0.35

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.36

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.37

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X*, introdurre il seguente:*

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Liberalizzazione del mercato delle locazioni ad uso non abitativo per le start-up innovative)

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, qualora l'immobile sia adibito ad ospitare una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere approvati per iscritto".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti».

52.0.38

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X*, introdurre il seguente:*

«Capo XI.

(ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CONCORRENZA)

Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.39

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.40

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura di nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia l'importo del canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da conduttori di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.41

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione dei controlli alle imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, sostituire le parole: «Turismo e servizi di trasporto», con le seguenti: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.42

MARINELLO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:

«Capo XI.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 dopo le parole: "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.43

BARANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "anche informativi" inserire le seguenti: "non sostituibili e non replicabili"».

52.0.44

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni per l'accesso al mercato dei prodotti agroalimentari nazionali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali, le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano le modalità per destinare stabilmente una percentuale, comunque non inferiore al 5 per cento, della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esclusivamente alla vendita di referenze agroalimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il Capo XI ? MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI.

52.0.45

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

"t-bis) prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 2014/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI».

52.0.46

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni per la circolazione dei beni culturali ed il corretto dispiegamento del mercato dell'arte)

1. A tutela del principio di pari condizioni rispetto alla concorrenza sui mercati internazionali ed a

quello di libertà di circolazione dei servizi, nonché al fine di ridurre il peso di barriere regolamentari non necessarie, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 5, cancellare le parole: "ad oltre cinquanta anni, se mobili, o" e "se immobili," e sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, cancellare le parole: "ad oltre cinquanta anni, se mobili, o" e "se immobili,";

d) all'articolo 65, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e al comma 3, lettera a), dopo la parola: "anni" aggiungere le seguenti: "le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio di esportazione, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. In caso di omessa comunicazione dell'ufficio esportazione entro il termine perentorio, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato.";

f) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, avvenuta sulla base di un legittimo titolo di spedizione rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, consente a tali cose o beni di uscire dal territorio italiano senza limiti di tempo e senza bisogno di richiedere un attestato di libera circolazione ai sensi dell'articolo 68.

2. L'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

3. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio del Paese terzo dal quale la cosa o il bene medesimo sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio di detto certificato non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

4. Il certificato di avvenuta importazione ha validità quinquennale e può essere prorogato su richiesta dell'interessato.

5. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene importati";

g) all'articolo 74, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre anni";

h) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A e nella nota 1 sostituire la parola: "cinquanta" con la parola: "settanta"».

52.0.47

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Noleggio con conducente di auto e natanti)

1. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a stabilire, per la regolazione del servizio principi improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli utenti, segnata mente in ambito urbano".

2. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Lo stazionamento dei mezzi nelle aree destinate al parcheggio nei centri abitati è consentito a fronte del pagamento della somma stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 5, lettera e)";

b) all'articolo 5 è aggiunta la seguente lettera:

"e) la somma forfettaria mensile per la sosta di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nonché con le direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

c) All'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È istituito presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, un'anagrafe nazionale dei soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al comma 1. Con proprio provvedimento l'Autorità stabilisce i criteri per l'ammissione all'interno dell'anagrafe nazionale di cui al periodo precedente. Sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, che tengano in massima considerazione le esigenze di mobilità degli utenti sul territorio, le amministrazioni comunali rilasciano le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente attraverso il bando pubblico di cui all'articolo 8"».

52.0.48

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione," sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che vendono quotidiani e periodici, in aggiunta ad altre merci";

c) gli articoli 2, 3 e 6 sono abrogati».

Conseguentemente, al Capo X, sostituire la rubrica: «Turismo e servizi ai trasporto», con la seguente: «Turismo, servizi di trasporto e altre liberalizzazioni».

52.0.49

CORSINI, COLLINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato».

52.0.50

LANZILLOTTA, ICHINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono aggiunti, dopo il comma 4, i commi che seguono:

"4-bis. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

4-ter. Dalle clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

4-quater. Le clausole di cui al comma 2 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

52.0.51

PELINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "; escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli" e dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale. All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: ed a quota fissa"».

Conseguentemente, modificare la rubrica del CAPO X come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota fissa».

52.0.52

MARGIOTTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 945, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: ", escluse le scommesse ippiche" con le seguenti: "su eventi diversi dalle corse dei cavalli"».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Alle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese quelle proposte dai concessionari quali palinsesto complementare, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 35 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 40 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Il relativo gettito è destinato, per il 65 per cento, al finanziamento della filiera ippica e, per la quota restante, ad utile erariale.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sopprimere le parole: «ed a quota fissa.».

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: «Turismo, trasporti e scommesse a quota

fissa».

52.0.53

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure per la semplificazione nella vendita di prodotti preconfezionati)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967 n. 580 le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

Conseguentemente, al Capo X, alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.54

CARIDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Liberalizzazione da parte dei negozi di praticare vendite sottocosto senza limitazioni temporali)

1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001, sopprimere i commi 4 e 5».

52.0.55

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di vendite sottocosto)

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 9, l'articolo 11 è abrogato.».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.56

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure in materia di liberalizzazione delle vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse".».

Conseguentemente, al Capo X alla rubrica, dopo le parole: «Turismo» inserire le seguenti: «commercio».

52.0.57

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso il seguente periodo: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».

52.0.58

PELINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,

dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.59

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

52.0.60

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544)

1. All'articolo 1, comma 3 del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti parole: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile".».

52.0.61

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

Art. 53.

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;

52.0.62

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La lettera a) dell'articolo 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente: «a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;».

52.0.63

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI.

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. (applicazione del rating di legalità). ? 1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sopprimere le parole «su istanza di parte»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni».

52.0.64

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

Capo XI

(Ulteriori misure per favorire la legalità e la concorrenza)

Art. 53. (applicazione del rating di legalità). ? 1. All'articolo 5-ter, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 201-2, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è successive modificazioni e integrazioni".

52.0.65

SACCONI, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Delega legislativa al Governo per la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici)

1. Il Governo è delegato a emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente la disciplina della clausola sociale negli appalti pubblici, in coerenza con le linee indicate nei pareri in argomento resi al Senato rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 10 dicembre 2015 e dall'Autorità per il Mercato e la Concorrenza l'11 dicembre 2015».

52.0.66

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Attività di homefood)

1. Per «home food» si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all'interno delle proprie strutture abitative.

2. Per lo svolgimento delle attività di home food, i soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte della propria struttura abitativa, anche se in affitto, fino ad un massimo di due camere, per espletare il servizio di home food, per un numero massimo di venti coperti al giorno, a prescindere dal numero di camere adibite alla somministrazione.

3. Al fine dell'esercizio dell'home food, i locali della struttura abitativa di cui al comma 2 devono possedere i requisiti igienico-sanitari per l'uso abitativo previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

4. L'esercizio delle attività di home food non costituisce e non necessita alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa di cui al comma 2 e comporta, per i proprietari o conduttori della struttura medesima, l'obbligo di adibirla ad abitazione personale.

5. Al fine dell'esercizio dell'home food i soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente l'inizio dell'attività, unitamente ad una relazione di asseveramento redatta da un tecnico abilitato. Non è necessaria l'iscrizione al registro esercenti il commercio.

6. Il comune destinatario della comunicazione di cui al comma 5 provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa di cui al comma 1 all'esercizio delle attività di home food.

7. Alle attività di home food si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.»

52.0.67

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Esercizio dell'attività commerciale su posteggi in aree, pubbliche)

1. Dopo l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa 'ai servizi nel mercato interno, è aggiunto il seguente:

"5-bis. I Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7

agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con i criteri di cui al comma 5, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Nel caso in cui il riesame di cui al primo periodo non dia luogo a revoca, per la rispondenza dell'attività svolta ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, le disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, proseguono ad aver efficacia fino allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica che rispetti le seguenti condizioni:

a) la postazione attinente ad un'attività di durata settimanale piena sia messa a gara con unico bando, attinente al medesimo periodo;

b) le postazioni attinenti ad un'attività di durata giornaliera su diversi mercati siano messe a gara con bandi separati;

c) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio, preferenziale al titolare dell'esercizio commerciale uscente, ovvero al socio dell'azienda familiare, laddove risulti la regolarità e puntualità dei pagamenti dei canoni o altri emolumenti dovuti all'erario come corrispettivo per il precedente esercizio e come obbligazione impositiva o fiscale;

d) la parità di altre offerte, ai fini di cui alla lettera c), è calcolata detraendo il valore degli investimenti che i titolari uscenti hanno operato nell'esercizio, quando essi siano previamente dichiarati e misurabili mediante il costo dell'affitto o dell'acquisto della licenza;

e) attribuzione, a parità di altre offerte, di un punteggio preferenziale all'impresa individuale o familiare o alla società di persone, rispetto alla società di capitali;

f) divieto di attribuzione alla medesima società di capitali di più di tre postazioni nel medesimo mercato"».

52.0.68

MARCUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. AI fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: "riproduzioni richieste" sono inserite le seguenti: "o eseguite";

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1 sono soppresse le seguenti parole: "bibliografici e"; dopo la parola "archivistici" sono inserite le seguenti: "sottoposti a restrizioni di contabilità ai sensi del Capo III del presente Titolo,", dopo la parola: "attuata" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e";

2) al numero 2 sono soppresse le seguenti parole: ", neanche indiretto"».

Conseguentemente, la rubrica del Capo VI è sostituita dalla seguente: «Ambiente e beni culturali».

52.0.69

BERGER, ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art 53.

(Abrogazione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

Al capoverso 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo le parole: "esercizi di vendita", inserire le parole: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"».

52.0.70

CALEO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80".

2. Il possessore degli immobili per i quali all'entrata in vigore della presente disposizione sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono eseguirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

52.0.71

VALDINOSI, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Apertura nuove attività)

1. Per il quadriennio 2016-2019, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, dei decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modificazioni , dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, qualunque sia il canone di locazione pattuito, ai contratti stipulati da giovani di età non superiore a 35 anni per l'apertura di nuove attività economiche».

52.0.72

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Disposizioni in materia di liberalizzazioni)

1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Considerata la specificità topo grafica montana del territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, connotata tra l'altro dalla scarsità di aree idonee all'esercizio di attività produttive e del commercio all'ingrosso, le Province provvedono alla pianificazione urbanistica del settore commerciale nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dell'interesse generale alla razionale gestione del territorio e alla salvaguardia delle esigenze dell'ambiente urbano e degli interessi sociali, occupazionali, ambientali e culturali. Per promuovere un migliore assetto funzionale, territoriale, viabilistico ed urbanistico degli insediamenti, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e i beni culturali, le Province possono prevedere, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, quali limitazioni agli esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive, ovvero aree riservate all'insediamento di attività produttive e

commerciali"».

52.0.73

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle parole: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le parole: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera b), le parole: "variabile tra1 e 2 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera c), le parole "due servizi" sono sostituite dalle parole: "un servizio" e le parole: "da 0;40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera d), le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

1.3.2.1.34. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 201 (ant.) del 27/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
201ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (n. COM (2015) 627 definitivo)
(Osservazioni all'8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice FISSORE (PD) relatrice, illustra la proposta di Regolamento in titolo, che interviene in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno.
La proposta si inscrive nell?ambito della Strategia per il mercato unico digitale la cui realizzazione - secondo lo studio del Parlamento europeo Mapping the Cost of Non-Europe, 2014-19, dell?aprile 2015 - consentirebbe di incrementare il PIL europeo di 415 miliardi di euro l?anno. Strettamente correlata alla portabilità transfrontaliera dei servizi online è l?abolizione delle tariffe di roaming all?interno dell?Unione europea, a partire dal 15 giugno 2017.
In base alla proposta di Regolamento il fornitore di servizi di contenuti online avrà l'obbligo di garantire ai propri abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza la portabilità transfrontaliera dei propri servizi di contenuti online nel mercato interno. Per "servizio di contenuti online" si intende un servizio che dà accesso a contenuti o opere audiovisivi (tra cui musica, giochi, video, notizie, trasmissioni radiotelevisive, e così via), prestato legalmente online in forma "portabile" (non vincolato a un luogo specifico) nello Stato membro di residenza dell?abbonato, contro pagamento di un corrispettivo in denaro, oppure senza esigere pagamento, ma a

condizione di conoscere il suo Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online a un abbonato, anche se temporaneamente presente in uno Stato membro diverso da quello di residenza, si considererà come avvenuta esclusivamente nello Stato membro di residenza dell?abbonato stesso.

Dopo aver ricordato i contenuti del parere che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha già espresso sul provvedimento in titolo, sottolinea come la proposta di Regolamento non influisca in modo sostanziale sui modelli di business dei fornitori dei servizi, poiché non obbliga i fornitori dei servizi a rinegoziare i contratti, né impone loro costi sproporzionati.

Alla luce del suo contenuto, la proposta di Regolamento non presenta profili problematici, ma anzi va considerata un passo avanti nel percorso per la costruzione del mercato unico digitale.

Conclude, pertanto, proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli della relatrice viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i rispettivi proponenti hanno comunicato il ritiro degli emendamenti 43.2, 52.2, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7, 52.8, 52.12 e 52.13.

Comunica inoltre che alcuni senatori hanno aggiunto la propria firma a emendamenti e ordini del giorno già presentati; in particolare la senatrice DE PIETRO (Misto) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 18.31, 29.7, 32.7, 44.0.5, 45.41, 48.0.12, 50.4 e agli ordini del giorno G/2085/3/10, G/2085/4/10 e G/2085/5/10; il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 33.0.2 e 34.0.3; il senatore MARINELLO (AP (NCD-UDC)) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 47.0.4.

Informa altresì che alcuni senatori hanno ritirato la propria firma a emendamenti già presentati; in particolare, la senatrice FISSORE (PD) ha ritirato la propria firma all'emendamento 10.8; il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha ritirato la propria firma all'emendamento 42.28; i senatori BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) hanno ritirato la propria firma all'emendamento 44.0.3; il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ha ritirato la propria firma agli emendamenti 48.0.9 e 48.0.14.

Comunica infine che gli emendamenti 48.31, 46.11, 52.0.31 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase, avvertendo che si passerà alla illustrazione degli emendamenti; si riserva di pronunciarsi sulle

inammissibilità in un momento successivo.

La senatrice FUCKSIA (Misto) interviene incidentalmente per preannunciare che aggiungerà la propria firma ad alcuni emendamenti già presentati.

Il senatore GIROTTO (M5S) illustra l'emendamento 33.0.2, il quale incide sul meccanismo in forza del quale una parte rilevante degli oneri di distribuzione graverà sulla componente fissa della bolletta; con tale emendamento si prevede che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari possa essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito dalla legislazione vigente non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema. In ogni caso si prevede che gli oneri di distribuzione non possano superare una determinata percentuale.

Illustra quindi l'emendamento 34.0.3 che, come altri emendamenti presentati da senatori di altri Gruppi parlamentari, è volto a favorire la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi (cosiddetti SDC) e i sistemi efficienti di utenza (cosiddetti SEU).

Ancora in materia di sistemi efficienti di utenza (SEU) interviene l'emendamento 34.0.12, per le ipotesi di multiutenze, come nel caso di centri commerciali, aeroporti, e così via. L'emendamento 34.0.13 estende ai condomini la disciplina dello scambio sul posto nel caso in cui un condominio installi un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, superando l'attuale contraddizione derivante da un lato dall'obbligo di installare tali impianti nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazioni consistenti, e dall'altro dal contestuale obbligo di immissione in rete dell'energia prodotta, in contrasto con gli obiettivi europei di promuovere e migliorare il risparmio energetico negli edifici e renderli autosufficienti sotto il profilo energetico.

Illustra quindi l'emendamento 34.0.6, una proposta condivisa anche da altri senatori di altri Gruppi, con la quale si propone di anticipare al 2022 il termine delle attuali concessioni di distribuzione elettrica, per poter poi procedere all'assegnazione di nuove concessioni previo l'espletamento di apposite gare internazionali.

Passa quindi a illustrare ulteriori emendamenti a propria firma, in particolare gli emendamenti 26.1 e 26.5, in materia di termine del mercato tutelato; gli emendamenti 27.2 e 27.7, il primo dei quali prevede il differimento di due anni della cessazione del regime di maggior tutela, mentre entrambi prevedono, dopo tale cessazione, un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al momento della cessazione della maggior tutela non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero. Illustra infine gli emendamenti 28.23, 29.3 e 30.2: quest'ultimo subordina esplicitamente la cessazione della maggior tutela all'effettivo verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 30 del disegno di legge.

Il senatore GIROTTO (M5S), quindi, dopo aver risposto a una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice FUCKSIA (Misto) in merito all'emendamento da ultimo illustrato, si riserva di intervenire successivamente per illustrare altre proposte a propria firma.

Ha quindi la parola la senatrice FISSORE (PD), che illustra brevemente gli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3, riservandosi di intervenire più diffusamente in un momento successivo.

Il senatore PUGLIA (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.3, con il quale si propone di esentare le nuove imprese del settore assicurativo dall'obbligo a contrarre nei primi tre anni di attività: si tratta di una proposta volta a ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, che in Italia registra livelli assai elevati e cui si accompagnano costi per gli assicurati ingiustificatamente alti. Sempre in tema di assicurazioni, l'emendamento 2.6 interviene in materia di cessione di credito sancendo la nullità dei contratti che la vietino, mentre l'emendamento 2.12 detta disposizioni in materia di

portabilità dei contratti assicurativi, garantendo all'assicurato la possibilità di recedere dal contratto e di corrispondere solo la parte di premio corrispondente al periodo fino alla disdetta. Illustra quindi gli emendamenti 2.11 e 2.16: quest'ultimo intende garantire la portabilità delle cosiddette "scatole nere", pone i costi relativi a carico delle compagnie di assicurazione, promuove l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e garantisce l'accesso ai dati così raccolti. Si riserva, infine, di illustrare in altra seduta ulteriori emendamenti a propria firma.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che domani la Commissione è convocata alle ore 14,30 per proseguire l'illustrazione degli emendamenti; sollecita i Gruppi parlamentari a comunicare gli interventi previsti, per agevolare l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 46

46.11 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".».

b) Al comma 4, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) Al comma 4, alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società."

d) Il comma 6 è abrogato.

e) Al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubbica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato"».

Art. 48

48.31 (testo 2)

FAVERO

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

Art. 52

52.0.31 (testo 2)

GALIMBERTI

Dopo il CAPO X, aggiungere il seguente:

«CAPO XI.
FISCALITÀ
"Art. 53.

1. A decorrere dall'anno 2016, per i soli contratti di credito al consumo, l'imposta di bollo di cui all'articolo 2, Allegato A Tariffa, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è calcolata in maniera proporzionale al credito erogato applicando l'aliquota dello 0,75 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono sono abrogati il comma 993 e le conseguenti tabelle A e B."

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2016 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato agli enti locali sono determinati

sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui"».

1.3.2.1.35. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 202 (pom.) del 28/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016
202ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PELINO informa la Commissione che i rispettivi proponenti hanno comunicato il ritiro degli emendamenti 3.8, 3.20, 3.42, 5.2, 7.2, 8.16 e 16.17.
Comunica inoltre che alcuni senatori hanno aggiunto la propria firma a emendamenti e ordini del giorno già presentati; in particolare il senatore PUGLIA (*M5S*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.1, 2.13, 4.11, 4.13, 5.4, 5.6, 5.11, 6.7, 8.2, 8.8, 8.35, 8.76, 8.78, 8.79, 13.6, 14.3, 14.0.2, 15.2 e agli ordini del giorno G/2085/18/10 e G/2085/25/10; la senatrice BONFRISCO (*CoR*) e il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 16.0.4; il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 16.0.5, 16.0.6, 24.0.2, 24.0.3, 34.0.18, 39.0.9, 48.49, 48.79 e all'ordine del giorno G/2085/1/10.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 44.10 e 45.9 per trasformarli nell'ordine del giorno G/2085/29/10, pubblicato in allegato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) illustra gli emendamenti 48.80 e 48.81, volti a superare un'anomalia della legislazione vigente, evidenziata anche dall'Antitrust e da recenti pronunciamenti della magistratura amministrativa, in merito all'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente nell'ambito delle preparazioni galeniche magistrali, segnalando che la proposta in questione garantirebbe maggiore tutela ai pazienti, soprattutto per la terapia del dolore e le cure pediatriche.

L'emendamento 48.27 intende ovviare al rischio che un'eventuale riduzione degli iscritti all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), conseguente all'ingresso delle società di capitali nel settore delle farmacie, possa comprometterne l'equilibrio della gestione previdenziale; a tal fine si propone che le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versino all'ENPAF un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo.

Illustra quindi l'emendamento 48.0.2, con il quale si interviene sul vigente divieto di cumulo delle professioni sanitarie e si consente agli esercenti le professioni o arti sanitarie di svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, fermo restando invece il divieto per i professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali; la proposta consentirebbe, tra l'altro, di decongestionare il contenzioso in materia.

L'emendamento 48.90 incide sulla normativa dettata dall'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dalla quale sono derivate difficoltà nell'accesso al credito da parte delle società ivi previste, poiché ad esse non può essere conferita la titolarità della farmacia; sottolinea inoltre l'esigenza di superare le differenze che attualmente connotano le procedure attuative adottate nelle diverse Regioni; riferisce quindi sull'emendamento 48.10, che interviene sulla medesima materia. L'emendamento 48.91 riduce il periodo di dieci anni - dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia - durante il quale vige l'obbligo di mantenere inalterata la gestione associata, portandolo a tre anni, in analogia a quanto previsto per il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata. Illustra infine gli emendamenti 48.50 e 49.4: quest'ultimo prevede la comunicazione degli orari e dei turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale anche all'Ordine provinciale dei farmacisti.

Ha quindi la parola la senatrice MORONESE (*M5S*), che illustra l'emendamento 37.0.2 con il quale si sopprime la disposizione che impone ai produttori che intendano organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio di farlo sull'intero territorio nazionale, fermi restando gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa. Passa poi a illustrare l'emendamento 37.0.3, volto a prevenire i conflitti d'interesse tra soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti, vietando la contestuale gestione, da parte di soggetto pubblico o privato, di più di una fase della medesima gestione dei rifiuti. Infine, segnala l'emendamento 37.0.5 che mira a incentivare il recupero di materia di pneumatici fuori uso.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'emendamento 37.11, paventando le possibili ricadute negative sui bilanci degli enti locali conseguenti alla sospensione dell'obbligo di corrispondere il cosiddetto contributo ambientale al CONAI, previsto dall'articolo 37 del disegno di legge in titolo. Illustra poi gli emendamenti 37.15 e 37.16, sostanzialmente identici, che prevedono l'istituzione dell'Agenzia nazionale per il Riciclo (A.Pe.R.) avente personalità giuridica di diritto pubblico senza fine di lucro, cui sono affidati, tra gli altri, i compiti di valutare i programmi di prevenzione e gestione elaborati dai produttori singoli o consorziati; di collaborare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla stesura del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti e alla predisposizione del programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi; di promuovere accordi di programma

tra gli operatori delle filiere, le regioni e gli enti locali, al fine di favorire il riciclo, il recupero e il riutilizzo dei beni post-consumo e dei rifiuti da imballaggio. Elemento centrale dei due emendamenti è la nozione di "costo ambientale", corrisposto da ciascun produttore, il cui obiettivo è il superamento della tassazione sui rifiuti, spostando il costo ambientale al momento della produzione e inducendo così gli stessi produttori a scegliere materiali con minore impatto sull'ambiente. Se a ciò si aggiunge una chiara informazione sulle etichette, anche i consumatori saranno coinvolti attivamente, potendo operare scelte consapevoli e concorrendo così a incentivare prodotti con minore impatto ambientale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra l'emendamento 37.0.8, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di agricoltura multifunzionale; segnala, al riguardo, che un recente rapporto dell'ISTAT ha evidenziato come ormai circa un quinto del valore aggiunto del settore agricolo non derivi dalla mera produzione di derrate: negli ultimi anni in tale comparto si sono sviluppate nuove attività connesse alla tutela del territorio e del paesaggio, alla valorizzazione delle biodiversità, del patrimonio enogastronomico, al turismo, all'energia. L'emendamento in questione propone di agire su una doppia leva: più efficaci rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubbliche amministrazioni ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative e una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, da un lato; valorizzazione delle opportunità offerte dall'economia digitale, dall'altro. A suo giudizio, le aziende agricole italiane non possono ambire a competere con quelle delle economie emergenti sul piano della produzione delle derrate alimentari: occorre, allora rilanciare il sistema Paese nel settore agricolo focalizzandosi maggiormente sulle funzioni già ricordate, tra le quali va annoverata anche quella di manutenzione delle aree boschive, il cui abbandono è concausa del dissesto idrogeologico di ampie zone del Paese.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) illustra l'emendamento 16.2 con il quale si richiede che il conferimento del TFR maturando a una forma di previdenza complementare debba derivare da una esplicita scelta da parte del lavoratore, escludendo quindi che possa avvenire tacitamente allo scadere dei sei mesi dall'assunzione, come attualmente previsto. Nel silenzio del lavoratore, dopo i sei mesi, il TFR maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS; l'emendamento regola inoltre gli organi che gestiscono quest'ultima. Dopo aver illustrato gli emendamenti 16.6 e 16.9, si sofferma sulla proposta 16.19 che consente di revocare il consenso espresso al conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare, per poterlo conferire alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferire al Fondo per l?erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (Fondo di Tesoreria INPS).

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene incidentalmente, sull'ordine dei lavori, sollecitando la declaratoria delle inammissibilità da parte della presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/29/10
SUSTA, DI BIAGIO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:

il provvedimento - intervenendo in alcuni dei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella "Segnalazione AS 1137 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014" - si pone il fondamentale obiettivo di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere la concorrenza e la garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

agli articoli 44 e 45 reca disposizioni di semplificazione in materia di redazione e conservazione dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata;

nello specifico: l'articolo 44 modifica la disciplina delle S.r.l. semplificate, consentendone la costituzione anche mediante scrittura privata e affidando al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio;

l'articolo 45 individua alcune tipologie di atti societari - tra cui i contratti di cessione di quote di S.r.l. - per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard, sia ad opera delle parti direttamente che attraverso il supporto di appositi intermediari accreditati presso le camere di commercio, che possono essere professionisti, associazioni datoriali e sindacali nonché agenzie d'affari;

considerato che

la ratio delle disposizioni citate è quella di semplificare le procedure relative agli atti di costituzione delle società a responsabilità limitata e ampliare il novero dei soggetti professionisti abilitati ad operare, rimuovendo, di fatto, una serie di ostacoli ancora presenti nei mercati dei servizi professionali;

l'obiettivo complessivo - pienamente condivisibile e apprezzabile - rischia tuttavia di determinare effetti negativi sull'efficacia e la qualità dei controlli ai fini fiscali e di antiriciclaggio e presenta numerosi profili di criticità, come evidenziato peraltro sia nel corso delle numerose audizioni svolte in sede referente sia in sede consultiva dalle Commissioni 6ª(Finanze e tesoro)e 14ª(Politiche dell'Unione europea);

per quanto riguarda l'articolo 44 si è osservato come la possibilità di costituire S.r.l., oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata «appare non coerente con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE», considerato che «questo articolo prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico»;la disciplina vigente, invece, - prevedendo l'obbligatorietà della forma pubblica dell'atto e l'individuazione certa dei soggetti competenti - consente di fatto di compiere gli adeguati controlli, sia di natura fiscale che di contrasto del riciclaggio, e di effettuare le dovute segnalazioni riguardo all'identità dei soci nonché alla provenienza dei capitali;

con riferimento all'articolo 45, inoltre, è stata espressa la necessità di garantire che gli obblighi in materia di antiriciclaggio, gravanti attualmente sui professionisti, vengano estesi anche agli altri soggetti che la nuova disposizione prevede di abilitare al trasferimento delle partecipazioni di S.r.l..

impegna il Governo

a verificare la compatibilità con l'ordinamento comunitario delle disposizioni di cui agli articoli citati in premessa;

a predisporre, in ogni caso, tutti gli opportuni strumenti di competenza - normativi, amministrativi e regolamentari - volti ad assicurare adeguati controlli e specifiche verifiche delle operazioni societarie compiute nonché efficaci misure di prevenzione e di contrasto dell'evasione e del riciclaggio, al fine di evitare che le nuove disposizioni possano, di fatto, consentire e incentivare l'utilizzo dello strumento societario per il perseguimento di finalità illecite.

1.3.2.1.36. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 203 (pom.) del 02/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
203ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che la senatrice Pelino ha ritirato gli emendamenti 8.62 e 52.0.51.
Comunica che gli emendamenti 18.39, 28.2, 32.6, 34.0.18, 40.0.8, 40.0.10, 46.15, 46.16 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) formula auguri di buon lavoro al sottosegretario Gentile.

Il presidente MUCCHETTI si associa, a titolo personale e a nome della Commissione.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.8, che prevede la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto di assicurazione, di scegliere il riparatore di cui avvalersi; l'emendamento 2.13, che disciplina le modalità per la valutazione dei veicoli in caso di sinistri, vietando il solo rinvio a riviste specializzate; l'emendamento 2.25, con il quale si prevede una tariffa premio per coloro che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Riferisce quindi sui contenuti degli emendamenti 3.6, 4.13, che vieta alle imprese di assicurazione di variare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell?assicurato, 6.7, 11.0.7, 15.2, in tema di *governance* dell'IVASS e prevenzione di conflitti di interessi, 18.15, 18.16 e 18.17. Illustra quindi l'emendamento 42.12 che fissa in 3.500 abitanti la popolazione corrispondente a ogni posto notarile; l'emendamento 46.26 in materia di società operanti nel settore odontoiatrico, per le quali si prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto siano detenuti da soci iscritti all'Albo degli odontoiatri; illustra infine le proposte 52.0.41, 35.3 e 35.2.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) illustra alcuni emendamenti a propria firma: l'emendamento 3.30, che, in tema di sconto sulle tariffe connesso, ad esempio, all'installazione di scatole nere, elimina la maggiorazione per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità; l'emendamento 6.17, volto a contrastare le truffe in campo assicurativo; l'emendamento 20.3, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 20 ai servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione. Riferisce quindi sui contenuti delle proposte 28.19, 28.20, 28.25, 33.3, 33.6, 34.0.1, 34.0.5. Dopo aver preannunciato una riformulazione dell'emendamento 46.31, si sofferma sugli emendamenti 47.0.2, in tema di esercizio abusivo della professione, 48.39, a norma del quale alle società di intermediazione viene preclusa la possibilità di partecipare alle società che gestiscono farmacie e 48.0.13 volto a liberalizzare la vendita di farmaci di fascia C.

Richiama infine l'attenzione dei relatori e della Commissione sull'emendamento 22.4, di cui non è firmataria, in materia di erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata, che ritiene di grande importanza.

Ha quindi la parola il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale illustra l'emendamento 18.31, che vieta ai soggetti gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche di addebitare al consumatore spese di qualsiasi natura o contributi comunque denominati. L'emendamento 32.7 è volto a garantire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 32 del disegno di legge, mentre l'emendamento 44.0.5 elimina dalla definizione di *start-up* innovativa il riferimento all'alto valore tecnologico. Illustra poi la proposta 47.0.9, con la quale si propone una disciplina organica dell'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici, ovvero di *lobbying*, che riproduce il testo del disegno di legge AS 1522, a sua firma. Passa quindi a illustrare gli emendamenti 48.0.12, in tema di vendita di farmaci di fascia C nelle parafarmacie, 50.4, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 50 a tutte le vendite mediante l'utilizzo dipiattaforme di distribuzione *online* e ai trasporti, nonché 45.41 in materia di deposito telematico degli atti processuali.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), a integrazione dell'illustrazione degli emendamenti a propria firma, già avviata in precedenti sedute, illustra l'emendamento 2.24, volto a ripristinare l'equità tra gli assicurati, premiando quelli onesti e virtuosi: a tale scopo si prevede una tariffa premio per coloro che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Segnala che una proposta di tale tenore è stata fortemente sostenuta dal Partito Democratico in Campania, annunciando anche l'intenzione di promuovere la presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare al riguardo: egli si attende, pertanto, che il Gruppo PD sostenga la sua proposta emendativa. L'emendamento 3.39 interviene nella medesima materia dettando, tra l'altro, una disciplina sanzionatoria e norme volte a impedire discriminazioni tariffarie su base territoriale. Si sofferma quindi sull'emendamento 4.12, che intende

assicurare la portabilità del rapporto assicurativo, vietando alleimprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l?assicurato e l'impresa stessa. La proposta 6.0.2 offre un ulteriore strumento per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, mentre gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2 intervengono, rispettivamente, sulla composizione dell'IVASS e su quella del Comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. L'emendamento 10.0.1 prevede che in caso di richiesta di risarcimento diretto i danneggiati abbiano la facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, potendo in alternativa, rivolgere tale richiesta alla compagnia del responsabile civile.

Intervengono per chiedere chiarimenti e fare osservazioni i senatori TOMASELLI (*PD*) e CASTALDI (*M5S*), cui risponde il senatore PUGLIA (*M5S*); proseguendo nell'illustrazione, si sofferma infine sugli emendamenti 11.0.10 e 16.0.2.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 29.6, 32.2, a norma del quale le informazioni di cui all'articolo 32 del disegno di legge devono essere offerte con modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione a età e condizione sociale. Gli emendamenti 33.1 e 33.10 sono finalizzati a tutelare clienti in condizioni di precarietà energetica e a scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, in coerenza con la proposta di risoluzione n. 2223 del 2015 della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo. Dopo aver illustrato l'emendamento 42.18, si sofferma sul 44.0.1, in materia di associazioni virtuali, nonché sulle proposte 51.3 e 52.5.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16 e ne dà lettura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

18.39 (testo 2)

FISSORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00" con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00"».

28.2 (testo 2)

SCALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte di Acquirente Unico S.p.A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Con il provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti da

Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

32.6 (testo 2)

SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il Consumatore gestito da Acquirente Unico S.p.A. accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.»

34.0.18 (testo 2)

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis.*

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-*bis*, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato».

40.0.8 (testo 2)

FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Norme relative a banche e intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di natura bancaria e finanziaria relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

40.0.10 (testo 2)

MARINELLO, DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari

detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

46.15 (testo 2)

SCALIA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte

le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.16 (testo 2)

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

1.3.2.1.37. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 204 (pom.) del 03/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
204ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i rispettivi proponenti hanno comunicato il ritiro degli emendamenti 9.1, 40.0.11 e 52.0.52.
Comunica inoltre che il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.3, 5.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 10.11, 11.0.12 e la senatrice Valdinosi ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 22.4 e 22.5.
Comunica infine che gli emendamenti 7.0.1, 11.0.8, 19.3, 40.0.7, 46.31, 50.0.4 e 50.0.5, sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.
Informa inoltre che i senatori Di Biagio e Marinello hanno comunicato di aggiungere la propria firma all'emendamento 40.0.7 (testo 2).

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 14.0.2, volto a contrastare il ritardo nei pagamenti in materia assicurativa, particolarmente importante in un periodo, come quello attuale, in cui i tassi di interesse sono molto bassi, una circostanza che può incentivare comportamenti consapevolmente e opportunisticamente dilatori; segnala che dalla sua approvazione deriverebbe una deflazione dell'ampio contenzioso in materia. Illustra anche l'emendamento 40.0.20, sempre in tema di ritardo nei pagamenti, ma non riferito alla sola materia delle assicurazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione sul complesso degli emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI, ricordando che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è collegato alla manovra di finanza pubblica, evidenzia come ciò comporti l?applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall?articolo 126-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia degli emendamenti, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

In ordine ai criteri di ammissibilità per materia, ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall?articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale non fa riferimento a specifici ambiti materiali, ma ne individua le finalità: quella "di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori". La legge chiede che la definizione degli interventi avvenga "anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".

Evidenzia come, nel valutare l'ammissibilità per materia degli emendamenti, si sia quindi fatto ricorso a un criterio teleologico, verificando la sussistenza, nelle singole proposte, di una delle finalità proprie della legge annuale per il mercato e la concorrenza, non escludendo la possibilità di interventi in settori non disciplinati nel disegno di legge. Ulteriore elemento preso in considerazione è stata la declaratoria di inammissibilità operata nel corso della prima lettura.

Nel preannunciare la declaratoria delle inammissibilità per materia in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 17 del disegno di legge, avverte che su alcuni emendamenti si riserva di compiere un esame più approfondito.

Avverte inoltre che la votazione degli emendamenti potrà essere effettuata solo dopo che la Commissione bilancio avrà espresso il parere. Al riguardo, ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sono inammissibili gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, devono considerarsi inammissibili per estraneità alla materia i seguenti emendamenti: 2.18, 7.0.1, 7.0.2 (limitatamente alla sua lettera *b*), 8.46, 8.77, 8.79, 8.0.6, 15.2, 16.18, 16.26, 16.28, 16.0.4, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12, 16.0.13, 16.0.14.

Avverte che è pervenuto il parere non ostativo con presupposti della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'aggiunta, all'articolo 22 del disegno di legge, in fine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.0.1, mentre il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria

Il parere della Commissione bilancio è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, restando sospeso quello sulle proposte riferite agli articoli da 11 alla fine e sugli ulteriori

emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di rinviare l'esame degli ordini del giorno al termine delle votazioni sugli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, interviene incidentalmente per preannunciare sin d'ora che proporrà, insieme all'altro relatore, senatore Marino, di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3, 7 e 8.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, invita a ritirare l'emendamento 1.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede se vi sia la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento in questione.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di valutare tale ordine del giorno.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira quindi l'emendamento 1.1, al fine di trasformarlo in ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime anche a nome dell'altro relatore, parere favorevole sugli emendamenti 2.21 identico al 2.22 e sostanzialmente identico al 2.23, e dalla cui eventuale approvazione conseguirebbe l'assorbimento degli emendamenti 2.19 e 2.20. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentate del GOVERNO invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, sui quali altrimenti il parere è contrario; esprime parere conforme a quello dei relatori sui restanti emendamenti.

A un intervento incidentale del sentore GIROTTO (*M5S*) che chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.24 rispondono i relatori Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e TOMASELLI (*PD*), il quale sottolinea come il tema della virtuosità degli automobilisti sia trattato dall'articolo 3 per il quale, come preannunciato, si proporrà l'accantonamento dell'esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 2.13, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Previo accantonamento degli emendamenti 2.19 e 2.20, gli emendamenti 2.21 e 2.22, identici e 2.23, sostanzialmente identico, sono posti in votazione e risultano accolti. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 2.19 e 2.20.

Su richiesta del senatore GIROTTO (*M5S*) sono quindi accantonati gli emendamenti 2.24 e 2.25.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 2.26.

Gli identici emendamenti 2.27, 2.28 e 2.29 sono quindi posti ai voti e respinti.

Anche l'emendamento 2.30, posto ai voti, viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Su proposta del senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, la Commissione accantona tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, compresi gli aggiuntivi.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime anche a nome dell'altro relatore, un parere favorevole sull'emendamento 4.5 e sugli identici 4.6, 4.7 e 4.8, nonché sull'emendamento 4.12 se riformulato in un testo di cui dà lettura l'altro relatore, senatore TOMASELLI (*PD*).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita poi a ritirare gli identici emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 sui quali altrimenti il parere è contrario; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si conforma ai pareri formulati dai relatori.

L'emendamento 4.1 posto ai voti è respinto.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 4.3 riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Anche la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.4.

Su richiesta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) gli emendamenti 4.5 e gli identici 4.6, 4.7 e 4.8 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 4.10 e 4.11.

Il sentore GIROTTO (*M5S*) riformula come suggerito dai relatori l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Sull'emendamento 4.12 (testo 2) esprimono parere favorevole il relatore TOMASELLI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.12 (testo 2) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (n. COM (2015) 634 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra la proposta di direttiva in esame che ha lo scopo di armonizzare determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali, superando la disparità tra le norme nazionali di diritto contrattuale o la mancanza delle stesse in alcuni Stati membri, che sono tra i principali ostacoli allo sviluppo dell'offerta di contenuti digitali.

In particolare, la proposta di direttiva comprende norme sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi.

Dopo aver segnalato che la proposta di direttiva si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione, riferisce brevemente sulle singole disposizioni della proposta di direttiva, riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra la proposta di direttiva in titolo che mira ad armonizzare le norme dell'Unione europea applicabili alla vendita *online* e agli altri tipi di vendita a distanza di beni che sono ancora oggetto di difformità tra gli Stati membri. Infatti, mentre le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore - quali i criteri di conformità, i rimedi e le modalità per il loro esercizio in caso di non conformità del bene al contratto - sono stati oggetto di un'armonizzazione minima, prevista dalla Direttiva 1999/44/CE, e quindi regolati differentemente dagli Stati membri. Tali differenze nazionali - che riguardano soprattutto l'assenza o l'esistenza di una gerarchia di rimedi, il periodo di garanzia legale e il termine per l'inversione dell'onere della prova - costituiscono un ostacolo a un'efficace tutela dei diritti dei consumatori, che non fidandosi del commercio elettronico transfrontaliero, spesso optano per l'acquisto entro il territorio nazionale disponendo pertanto di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi.

La proposta in esame prevede quindi la piena armonizzazione degli elementi sopra citati e si applica ai contratti di vendita di beni a distanza tra venditori e consumatori, con esclusione di beni quali i DVC e i CD che incorporano contenuto digitale ma che sono utilizzati esclusivamente come vettori per la fornitura di tale contenuto. Esclusi dal campo di applicazione sono anche i contratti di fornitura di servizi. Qualora il contratto di vendita disciplini sia la vendita di beni che la fornitura di servizi, le misure proposte si applicheranno solo alla parte relativa alle vendita di beni.

Illustra quindi brevemente i contenuti della proposta stessa riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

4.12 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 133, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."».

7.0.1 (testo 2)

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di composizione dell'IVASS)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.";

c) al comma 13 le parole: ", su proposta del Governatore della Banca d'Italia e" sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico.";

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-*bis*. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.";

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera *c)*, è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono. Entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera *c)*, del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-*bis*.

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.3 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il "Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione" al solo fine del loro censimento. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati e censiti.».

40.0.7 (testo 2)

LANZILLOTTA, FABBRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. È fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare, e ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi.

2. L'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare di cui al comma 1 non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle banche che detengono partecipazioni nelle società di intermediazione medesime.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quale le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 Euro».

46.31 (testo 2)

VALDINOSI, FASIOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio della professione odontoiatrica in strutture odontoiatriche è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge n. 409 del 1985 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

50.0.4 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole: ", presso la rimessa, ", sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono definiti i requisiti minimi della disciplina delle piattaforme *online* che connettono i passeggeri con autisti non professionisti, prevedendo l'obbligo di registrazione delle piattaforme e l'individuazione di requisiti e obblighi per gli autisti al fine di garantire la sicurezza stradale e l'incolumità dei passeggeri, sia con riferimento all'efficienza delle vetture utilizzate che all'idoneità del conducenti, anche tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone».

50.0.5 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-*bis*

(Misure per la concorrenza nel settore degli autoservizi di trasporto passeggeri non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: "situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono soppresse;

e) all'articolo 11, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

f) all'articolo 11, il comma 4 è abrogato».

1.3.2.1.38. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 205 (ant.) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
205ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene sull'ordine dei lavori, segnalando l'opportunità di sospendere i lavori della Commissione alle ore 11, per consentire ai senatori che lo desiderino di prender parte alla commemorazione del "Giorno del ricordo", che si svolgerà nell'Aula del Senato.

Dopo gli interventi dei senatori GIROTTO (*M5S*) e Elena FISSORE (*PD*), che a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano di aderire alla proposta del senatore Di Biagio, il presidente MUCCHETTI propone che i lavori della Commissione siano sospesi alle ore 11 per riprendere al termine della Commemorazione.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce la senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, ricordando che, con l?affare assegnato n. 674 sulle priorità dell?Unione europea per il 2016, la Commissione industria, commercio, turismo è chiamata a esaminare in modo contestuale tre importanti documenti programmatici annuali, due dell?Unione europea e uno del Governo italiano: il Programma di lavoro della Commissione per il 2016; il Programma di 18 mesi del Consiglio, relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta; la Relazione programmatica sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea per l?anno 2016.

Con riguardo a ciascuno dei documenti sopra indicati, evidenzia quindi i profili di competenza della Commissione industria.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 si inserisce nella cornice delle principali iniziative strategiche presentate dalla Commissione europea nel 2015 - in particolare la Strategia per il mercato unico digitale, il quadro strategico per una "Unione dell?energia" e il nuovo programma strategico per il miglioramento del mercato unico - che richiedono importanti misure legislative di attuazione.

Nel 2016 la Commissione europea intende adottare tutti gli atti necessari affinché l?Unione riesca a realizzare un mercato unico digitale pienamente funzionante prima della fine del suo mandato. A tale scopo, nel corso del 2016 la Commissione proporrà iniziative legislative sui temi del diritto d'autore, del libero flusso dei dati e delle tecnologie *cloud*; al riguardo, ricorda che sono state già presentate, il 9 dicembre 2015, due proposte di direttiva relative a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, attualmente all'esame della Commissione industria. In materia di telecomunicazioni la Commissione europea ha avviato un riesame completo del quadro normativo vigente; in tale contesto, saranno sottoposte a revisione la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. La Commissione europea intende promuovere l'accordo sulla riforma della protezione dei dati e sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per la realizzazione dell'"Unione dell?energia", nel 2016 la Commissione europea prevede di adottare un pacchetto che comprende proposte legislative sul nuovo assetto del mercato dell?energia elettrica e sul relativo quadro normativo (in funzione dell?obiettivo di raggiungere entro il 2030 un trasferimento verso i Paesi vicini del 15% dell?energia elettrica prodotta), insieme alla revisione del regolamento sulla sicurezza dell?approvvigionamento di energia elettrica e del gas; una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come l?edilizia, l?agricoltura, la decarbonizzazione dei trasporti; un pacchetto sull?energia rinnovabile, contenente criteri di sostenibilità per la biomassa; un pacchetto sull?efficienza energetica, compresa quella degli edifici.

Nell'ambito della nuova strategia per il mercato unico, nel 2016 la Commissione europea intende proporre misure concrete quali: nuovi orientamenti sull?applicazione del diritto europeo ai modelli aziendali dell?economia collaborativa; un?azione per favorire la crescita delle PMI e delle *start-up*; iniziative volte a regolamentare le professioni; un?iniziativa legislativa che definisca un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all?insolvenza; iniziative legislative per agevolare la prestazione transfrontaliera dei servizi, ovviare agli ostacoli normativi nei settori fondamentali dei servizi alle imprese e delle costruzioni e affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla

nazionalità o sul luogo di residenza; un riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; un?azione di standardizzazione, comprese le norme sui servizi; proposte relative a strumenti per la raccolta di informazioni di mercato e il miglioramento della procedura di notifica a norma della direttiva sui servizi; un piano d?azione per assicurare una maggiore sensibilizzazione ai principi del riconoscimento reciproco nel settore delle merci.

Con riferimento al Programma delle Presidenze olandese, slovacca e maltese, le iniziative che figurano nel Programma di diciotto mesi del Consiglio sono sostanzialmente coerenti con quelle della Commissione europea. Il Trio indica nella crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, come pure nell'occupazione e competitività, la priorità fondamentale del programma di lavoro.

I lavori del Consiglio nel corso delle tre presidenze rispecchieranno i cinque settori individuati nell'agenda strategica approvata dal Consiglio europeo nel mese di giugno 2014, ovvero: sfruttare appieno il potenziale del mercato unico, anche in campo digitale; incoraggiare un clima favorevole per l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro; investire nel futuro; rafforzare l'attrattiva globale dell'Unione; intensificare l'Unione economica e monetaria. Il Programma contiene, altresì, l'impegno a compiere progressi rapidi in tutte le fasi di competenza del Consiglio per la conclusione di accordi commerciali; a incoraggiare l'attuazione ulteriore del piano di investimenti per l?Europa, con particolare riguardo al Fondo europeo per gli investimenti strategici; a portare avanti i lavori sull'interconnessione delle infrastrutture energetiche, sull'aumento della sicurezza energetica e sulla definizione del sistema di *governance* dell'Unione dell'energia.

Per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea per l?anno 2016, segnala i temi di interesse della Commissione. Sulle politiche per il mercato interno dell?Unione, e in particolare sulla strategia per il mercato unico dei beni e servizi, il Governo ha annunciato l'intenzione di procedere, da un lato, a un?accurata ricognizione a livello nazionale degli interessi italiani per i diversi settori che rappresenteranno "l?obiettivo" delle iniziative della Commissione e, dall'altro, a un?attiva e coordinata partecipazione alle fasi preliminari di consultazione (anche informale) e all?elaborazione delle proposte concrete da parte della Commissione europea.

Sulla strategia per il mercato unico digitale, il Governo dichiara di condividere la revisione della direttiva sul servizio universale nel senso di includere l'accesso a *internet* veloce per adeguare il concetto stesso di servizio universale al digitale, così come le misure per facilitare il commercio *online*. Tra le questioni di interesse nazionale, si segnala la facilitazione della transizione verso la "manifattura digitale" e la creazione di un quadro favorevole agli investimenti e allo sviluppo di imprese innovative.

In tema di politiche per l'impresa, il Governo intende rilanciare la politica industriale del Paese, definendo una strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), che permetta di sfruttare le opportunità del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei per il 2014-2020, e perseguendo le proprie azioni in particolare nei settori dell'industria siderurgica e chimica. Il Governo intende, altresì, sostenere la proposta normativa dell'articolo 7 della proposta di Regolamento europeo relativo alla sicurezza dei prodotti, che prevede l'introduzione dell'obbligo di indicazione di origine sui prodotti (cosiddetto *Made in*).

Infine, in tema di energia, gli obiettivi del Governo sono l'individuazione, nell?ambito della realizzazione dell?Unione Energetica, di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* per il 2030 fissati dal Consiglio europeo di ottobre 2014; l?aggiornamento dei Regolamenti (CE) n. 991/2010 in materia di sicurezza delle forniture di gas e n. 713/2009 che ha istituito l?Agenzia europea dei regolatori (ACER) con un ruolo più forte di quest?ultima nell?ambito della gestione del mercato interno dell?energia; la conclusione del negoziato sulla proposta di Regolamento sull?etichettatura energetica; l'opposizione, nella revisione della Decisione 994/2012/EU, a un controllo *ex ante* obbligatorio da parte della Commissione per gli Accordi Intergovernativi con Paesi terzi. Il Governo intende, inoltre, dedicare particolare attenzione alle due proposte legislative di imminente adozione attinenti al tema della sicurezza degli approvvigionamenti di gas e di energia

elettrica.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole, è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i relatori hanno presentato l'emendamento 22.100, pubblicato in allegato, per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte inoltre che l'emendamento 7.0.1 (testo 2) presentato nell'ultima seduta è, come il 7.0.1, inammissibile per materia. Con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 21, dichiara inammissibile per materia l'emendamento 18.41.

Comunica infine di aver riformulato gli emendamenti 37.0.6, 40.0.1 e 40.0.3 in testi 2; avverte inoltre che il senatore Buccarella ha presentato una riformulazione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), e che il senatore Puglia ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.0.10 (testo 2); tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti riferirti all'articolo 4 che erano stati precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire il parere favorevole sugli emendamenti identici 4.6, 4.7 e 4.8, invita il senatore Perrone a sottoscrivere una di tali proposte e a ritirare il proprio emendamento 4.5.

Il senatore PERRONE (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6 e ritira il suo emendamento 4.5.

Anche la senatrice EUCKSIA (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere favorevole sugli identici 4.6, 4.7 e 4.8.

Gli identici emendamenti 4.6 4.7 e 4.8 sono quindi posti in votazione e approvati.

Sull'emendamento 4.12 (testo 2) confermano il proprio parere favorevole il relatore Luigi MARINO

(*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE.

L'emendamento 4.12 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.10, 5.12 sui quali altrimenti il parere è contrario; esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.12.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 5.3.

Anche la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 5.10.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, gli identici 5.7 e 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 e 5.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) chiede ai rispettivi proponenti degli identici emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 di riformularli in un testo 2, che illustra, preannunciando su tale riformulazione un parere favorevole.

I senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), ASTORRE (*PD*) e Paola PELINO (*FI-PdL XVII*) riformulano i rispettivi emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 in testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), proseguendo nell'espressione dei pareri, invita a ritirare l'emendamento 6.12, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.15 la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 6.16 e 6.17 che invita a ritirare. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole sulla riformulazione degli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2). Esprime inoltre parere conforme a quello dei relatori sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore PERRONE (*CoR*) ritira l'emendamento 6.3.

Gli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.7 e 6.8.

Dopo che la senatrice FISSORE (*PD*) ha ritirato l'emendamento 6.12, sono posti congiuntamente ai voti gli identici 6.9, 6.10 e 6.11 che risultano respinti. Anche gli identici 6.13 e 6.14 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 6.16, che ritira, all'emendamento 6.15.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 6.17, che ritira, all'emendamento 6.15.

L'emendamento 6.15 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamento 6.18 e 6.0.2.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche a nome dell'altro relatore, gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 sono accantonati.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, invita a ritirare gli identici emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, nonché l'emendamento 9.9, e gli identici emendamenti 9.24, 9.25 e 9.26, sui quali altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Accogliendo la richiesta del relatore, la senatrice FABBRI (*PD*) ritira l'emendamento 9.3, la senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 9.9, il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 9.24 e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.26.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori suggerendo tuttavia di accantonare l'emendamento 9.18.

A tale proposito, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 9.18.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12. Sono quindi respinti gli identici 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 e 9.17.

L'emendamento 9.18 viene accantonato come richiesto dal rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.19, 9.20, gli identici 9.21 e 9.22, 9.23, 9.25, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, anche a nome dell'altro relatore, chiede ai proponenti di riformulare l'emendamento 10.8 in un testo 2, che illustra, preannunciando su tale riformulazione un parere favorevole.

Il senatore SCALIA (*PD*), accogliendo il suggerimento del relatore, riformula l'emendamento 10.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, proseguendo nell'espressione dei pareri, invita a ritirare gli identici emendamenti 10.6 e 10.7, nonché gli identici 10.12, 10.13 e 10.14; esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario GENTILE suggerisce di accantonare gli identici emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14 per i quali si potrebbe presentare una riformulazione; esprime parere favorevole sull'emendamento 10.8 (testo 2); esprime parere conforme ai relatori sui restanti emendamenti.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore ASTORRE (*PD*) ritirano i rispettivi emendamenti 10.6 e 10.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. L'emendamento 10.8 (testo 2) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.11.

Su richiesta del rappresentante del Governo, sono quindi accantonati gli identici emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, gli identici 10.0.4 e 10.0.5, nonché l'emendamento 10.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di valutare tale ordine del giorno.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.2.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7.

Dopo che la senatrice GAMBARO (*AL-A*) ha ritirato l'emendamento 11.0.9, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 11.0.8 (testo 2) e l'emendamento 11.0.10 (testo 2), sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.0.11, 11.0.12 e 11.0.13.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.2, mentre propone di accantonare l' emendamento 12.3, esprime infine parere favorevole sugli identici emendamenti 12.4 e 12.5.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

L'emendamento 12.3 viene accantonato.

Infine, gli identici emendamenti 12.4 e 12.5 sono posti ai voti e risultano approvati.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3. Inoltre, il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11.

Infine, il parere della Commissione bilancio è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli dal 24 al termine, nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.

Comunica, quindi, che gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.6, 16.19, 16.25 e 16.0.2 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Preannuncia, altresì, la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 16.0.1, a sua firma.

Comunica che il senatore Laniece ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2. Invita a ritirare l'emendamento 13.3, sul quale altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4, se riformulato in un testo che illustra, sul quale preannuncia il parere favorevole.

Invita, quindi, i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.5 e 13.6, convergendo eventualmente sul nuovo testo dell'emendamento 13.4.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) riformula come suggerito dai relatori l'emendamento 13.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 2).

L'emendamento 13.1 è posto ai voti e risulta respinto.

Su richiesta della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 13.2 è accantonato.

L'emendamento 13.3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.5 e lo ritira chiedendo che le firme dei proponenti siano aggiunte all'emendamento 13.4 (testo 2).

Il senatore CASTALDI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore a convergere sull'emendamento 13.4 (testo 2), ritira l'emendamento 13.6, chiedendo di aggiungere le firme dei proponenti alla proposta 13.4 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 13.4 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7. Propone, infine, di accantonare l'emendamento 14.0.2 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 14.1, posto in votazione, è accolto.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.

L'emendamento 14.0.2 (testo 2) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 15.2 è stato dichiarato inammissibile per materia.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) osserva che l'emendamento 15.2 è già stato presentato, in un testo identico, in prima lettura alla Camera dei deputati, senza che fosse dichiarato inammissibile.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni del senatore Castaldi.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.0.1.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della Commissione bilancio e propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 16, alla luce del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio su numerose proposte di modifica. Egli riterrebbe peraltro utile un chiarimento in merito agli emendamenti su cui tale parere contrario è stato determinato dall'assenza della relazione tecnica.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) formula considerazioni critiche sulla procedura per cui, al Senato, al contrario di quanto avviene alla Camera dei deputati, la Commissione di merito può pronunciarsi sugli emendamenti solo dopo che abbia espresso il proprio parere la Commissione bilancio. Inoltre, lamenta la circostanza che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, possa derivare dall'assenza della relazione tecnica del Governo sulla quantificazione degli oneri. In tal modo, infatti, l'attività legislativa del Parlamento risulta condizionata da un adempimento da parte degli uffici del Governo; tale condizionamento è particolarmente rilevante per i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, come quello in esame, per i quali il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporta conseguenze procedurali significative. Ritiene che la questione dovrebbe essere portata all'attenzione della Presidenza della Commissione bilancio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere le osservazioni della senatrice Lanzillotta, considera negativamente l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, derivante dall'assenza della relazione tecnica che consenta la corretta quantificazione degli oneri. In tal caso, la mancata presentazione della relazione tecnica da parte del Governo finisce per impedire l'esame delle proposte in questione da parte della Commissione di merito.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16. In tal modo, sarà possibile riformulare le proposte di modifica su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe opportuno, a tal fine, che ciascun Gruppo individuasse le proposte di modifica più significative, concentrando così il dibattito sulle questioni di maggior rilievo inerenti al tema dei fondi pensione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si unisce alle considerazioni svolte dai senatori che l'hanno preceduta.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si riserva di presentare ulteriori riformulazioni al fine di superare i rilievi della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, alla luce degli ultimi interventi, comunica che prenderà contatto con la Presidenza della Commissione bilancio per conoscere le ragioni dei pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5ª Commissione nella odierna seduta antimeridiana.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 16, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

6.4 (testo 2)
DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.5 (testo 2)
ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.6 (testo 2)
MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», *sostituire le parole da:* «richiesta di risarcimento» *fino a:* «impresa di assicurazione» *con le seguenti:* «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
10.8 (testo 2)
SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Il quinto periodo del comma 2-*bis*, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia."».
11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis)* la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.4 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le compagnie assicurative provvedono tempestivamente a formulare proposta di rinegoziazione».

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

16.2 (testo 2)

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *premettere le seguenti:*

«0*a*) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso

prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b)*.».

0*a-bis*) *l'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«Art. 9.

(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b)*. Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

b) *dopo la lettera* b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma

pensionistica";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo" *inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere *a0)*, *a*1) e *b-bis)*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis"*»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.5 (testo 2)

SACCONI, DI BIAGIO

Al comma 1, prima della lettera a), *è inserita la seguente:*

«0*a)* all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

16.6 (testo 2)

PUGLIA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere le seguenti:*

«0*a)* all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"*b)* modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

0*a-bis*) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo", *inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere 0*a*) e 0*a-bis*) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*"»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.9 (testo 2)

PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *capoverso* «4.», *primo periodo:*

1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;

2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

b) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 11, comma 7, lettera *c)*, le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 17, dopo le parole:* "del presente capo"*, inserire le seguenti:* "fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis)*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*"»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.19 (testo 2)

PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di conferire l'intero importo del TFR versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*bis*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*»,

b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.25 (testo 2)

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole:* «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-*bis*), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-*bis*»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

16.0.2 (testo 2)

PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92,

come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS."

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici

giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 17, dopo le parole:* «del presente capo» *inserire le seguenti:* «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

22.100

I RELATORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

37.0.6 (testo 2)

MUCCHETTI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti e le società da questi controllati, ivi comprese le società per azioni i cui indirizzi strategici e operativi sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti

gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l'entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti benefici ari siano controllati di diritto o di fatto da un'unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall'accreditamento e dal riconoscimento nonché l'esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, Onlus beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui al comma 1, primo periodo, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

40.0.1 (testo 2)

MUCCHETTI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob organizza un'apposita finestra telematica dedicata all'"Educazione finanziaria" nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica sono resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 fino al limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato, adotta iniziative anche itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, la Consob provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche.

40.0.3 (testo 2)

MUCCHETTI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art.40-*bis.*

(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. Allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.

1.3.2.1.39. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 206 (pom.) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
206ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI informa che è pervenuta un'integrazione del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo, nel quale sono formulate condizioni relativamente agli articoli 15, comma 4, e 34 comma 5. In merito alla condizione relativa all'articolo 15, comma 4, segnala che i relatori hanno presentato un apposito emendamento, 15.100, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Ricorda che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 18.12 e 18.0.1 che sono pertanto inammissibili. Ricorda altresì che l'emendamento 18.41 è inammissibile per estraneità della materia.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.100 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato l'emendamento 16.0.1 e che la senatrice Valdinosi ha presentato un testo 2 per l'emendamento 22.5; tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore TOMASELLI (PD) invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 18.39 (testo 2) e 18.40, rispettivamente, in un testo 3 e in un testo 2 che illustra, sui quali il parere dei relatori è favorevole.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), proseguendo nell'espressione dei pareri, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.3, invitando i proponenti degli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11 a convergere su tale emendamento; esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 18.15, 18.20, 18.30 e invita a ritirare l'emendamento 18.16. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

I senatori ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e SCALIA (PD) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.3. La senatrice FISSORE (PD) ritira l'emendamento 18.19 e riformula l'emendamento 18.39 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli.

Anche il senatore CASTALDI (M5S), accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli, riformula l'emendamento 18.40 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira invece l'emendamento 18.16.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con i pareri formulati dai relatori, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2).

Gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono respinti con distinte votazioni.

Il PRESIDENTE, accantonando momentaneamente l'emendamento 18.3, pone in votazione l'emendamento 18.4 che viene respinto. Avverte che si procederà quindi alla votazione dell'emendamento 18.3, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti da 18.5 a 18.11.

Posto ai voti, l'emendamento 18.3 è approvato. Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 18.13 e 18.14 sono respinti.

L'emendamento 18.15, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 18.17 e 18.18.

L'emendamento 18.20, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli identici emendamenti 18.21 e 18.22, 18.23, 18.24 e gli identici 18.25, 18.26, 18.27, 18.28 e 18.29.

L'emendamento 18.30, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 18.31, 18.32, 18.33 e gli identici 18.34, 18.35, 18.36, 18.37 e 18.38.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2) sono accantonati in attesa di parere da parte della 5ª Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 19.5 e 19.6 e formula un parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice FISSORE (PD) ritira gli emendamenti 19.5 e 19.6.

L'emendamento 19.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 19.3 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; propone di accantonare anche l'emendamento 19.2 di contenuto sostanzialmente analogo.

La Commissione conviene quindi di accantonare anche l'emendamento 19.2.

Gli emendamenti 19.4 e 19.7 sono quindi respinti con distinte votazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare gli emendamenti 20.0.5 e 20.0.6; propone l'accantonamento degli emendamenti 20.3 e 20.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme ai relatori.

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono respinti con distinte votazioni.

Gli emendamenti 20.3 e 20.4 sono accantonati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 20.5 e 20.6.

Dopo la riformulazione da parte del senatore CONSIGLIO (LN-Aut) dell'emendamento 20.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, anche l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è respinto.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5 e 20.0.6.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 21.1.

La senatrice VALDINOSI (PD) ritira l'emendamento 21.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.0.1 e 22.0.3 che pertanto sono inammissibili.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 22.14 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme ai relatori e parere favorevole sull'emendamento 22.100 dei relatori.

La senatrice FISSORE (PD) ritira gli emendamenti 22.9 e 22.13.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), ritira gli emendamenti 22.3 e 22.0.1, e aggiunge la firma all'emendamento 22.5 (testo 2); preannuncia infine una riformulazione dell'emendamento 22.0.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 22.1 e 22.2.

Il presidente MUCCHETTI che l'emendamento 22.5 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli identici emendamenti 22.8, 22.10 e 22.11 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. Anche l'emendamento 22.12 è respinto.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 22.14 e 22.100.

L'emendamento 22.0.2, posto in votazione, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 23.0.1.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione dell'emendamento 23.1 in un testo 2, sul quale il parere dei relatori è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PERRONE (CoR) accetta la riformulazione dell'emendamento 23.1 proposta dal relatore.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

15.100
I RELATORI
Al comma 4 sostituire le parole: "sono devoluti", *con le seguenti:* "sono versati".

16.0.1 (testo 2)
MUCCHETTI
*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la destinazione aIl'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; d) alla contribuzione destinata ad "IntegraINPS" si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; e) applicazione della disciplina propria delle forma di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza "IntegraINPS" è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c) del presente articolo, è ammesso il

versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni;

7. All'attuazione del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.».

18.39 (testo 3)

FISSORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00" con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00"».

18.40 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

20.0.1 (testo 2)

TOSATO, CONSIGLIO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 20-bis.

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il punto 11) lettera b) comma 6, è sostituito con il seguente:

"11) può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

22.5 (testo 2)

DEL BARBA, LANZILLOTTA, VALDINOSI, DI BIAGIO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni

1-quinquies. Alle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis non si applicano l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

23.1 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "anche se non", nonché inserire, sempre all'articolo 3, il seguente comma: "3. Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al Gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per il Data Base Unico, fatta salva la facoltà di cui al comma 2."»

1.3.2.1.40. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 207 (ant.) dell'11/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016
207ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che la senatrice Valdinosi ha presentato una riformulazione all'emendamento 13.4 (testo 2) e che la senatrice Finocchiaro ha presentato una riformulazione all'emendamento 42.13; tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che i senatori Di Biagio e Marinello hanno ritirato la propria firma all'emendamento 40.0.7 (testo 2).

Comunica infine che gli emendamenti 24.0.2, 24.0.3 e 33.0.5 sono inammissibili per estraneità della materia.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 24.0.2, 24.0.3, 25.15, 25.17, 25.0.1, 30.1, 30.2, 32.7, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4 che sono pertanto inammissibili. Il parere non ostativo è condizionato,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di modifiche agli emendamenti 28.1 e 31.2. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1; il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) presenta un ordine del giorno che riprende i contenuti degli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, pubblicato in allegato.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che riprende i contenuti dell'emendamento 32.7

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare l'emendamento 24.0.4 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

L'emendamento 24.0.1, posto in votazione, è respinto.

L'emendamento 24.0.4 è accantonato, come richiesto dal relatore Luigi Marino, mentre l'emendamento 24.0.5 viene posto ai voti e risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Su richiesta del relatore TOMASELLI (PD), tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Anche il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, gli identici 26.5 e 26.6, nonché l'emendamento 26.7 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 27.8 e 27.9; esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e gli identici 27.4, 27.5 e 27.6.

Sono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 27.8 e 27.9, che risultano approvati.

Gli emendamenti 27.7 e 27.0.1, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice FISSORE (PD) dichiara di ritirare gli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3 e il senatore CASTALDI (M5S) li fa propri.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare gli emendamenti 29.5 e 29.8. Invita a ritirare l'emendamento 29.0.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

La senatrice FISSORE (PD) ritira l'emendamento 29.0.1.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.6 e 29.7; sono invece accantonati gli emendamenti 29.5 e 29.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), che preannuncia una proposta dei relatori volta a riformulare complessivamente l'articolo 30, tutti gli emendamenti, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sugli emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 31.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MUCCHETTI aggiunge la propria firma e riformula l'emendamento 31.2, in un testo 2, pubblicato in allegato, recependo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 31.2 (testo 2) è quindi posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 31.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.6 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5.

L'emendamento 32.6 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) chiede ai relatori di riconsiderare la contrarietà espressa sull'emendamento 32.0.5 (testo 2) e propone di accantonarlo.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), nell'esprime il proprio favore all'accantonamento dell'emendamento in questione, ne sollecita una riformulazione.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 32.0.5 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio e segnala l'opportunità di accantonare anche gli identici 32.0.6 e 32.0.7 di contenuto analogo.

Gli emendamenti 32.0.5 (testo 2), 32.0.6 e 32.07 sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 33.7, suggerendone una riformulazione che illustra, su cui il parere dei relatori è favorevole, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

La senatrice FISSORE (PD), accogliendo la richiesta del relatore Marino, riformula l'emendamento 33.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme ai relatori, formulando un parere favorevole sull'emendamento 33.7 (testo 2).

La senatrice VALDINOSI (PD) ritira gli emendamenti 33.3 e 33.6.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.4, 33.5.

L'emendamento 33.7 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; viene

accantonato anche l'emendamento 33.8, di contenuto identico all'emendamento 33.7 nel testo originario.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 33.9 e 33.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14,30 e che la seduta di domani, già convocata alle ore 9,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/30/10

DI BIAGIO, MARAN, FABBRI, LANZILLOTTA, ROMANO, SUSTA, ALBANO, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'assicurazione obbligatoria da circolazione di veicoli RCA rappresenta uno strumento efficace volto a fronteggiare il possibile mancato risarcimento del danneggiato. Si tratta di una polizza che copre il proprietario e il conducente dalla responsabilità per i danni causati a terzi o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo;

sempre più spesso le compagnie di assicurazione, quando il danno supera una certa entità, tendono a non risarcire il danneggiato adducendo motivazioni generiche e scommettendo sulla mancata possibilità del medesimo danneggiato nell'intraprendere le vie legali per le ingenti spese processuali che ne conseguono;

tale pratica svilisce la funzione stessa dell'assicurazione obbligatoria RCA privando il danneggiato del risarcimento dovuto;

considerato che:

la descritta pratica delle assicurazioni sta incominciando ad avere anche risalto in sede giudiziaria per l'ingente numero di ricorsi da parte dei danneggiati e che la giurisprudenza di merito evidenzia il problema tramite un corpo di giurisprudenza sempre più numeroso (da ultimo, Tribunale di Tivoli sentenza n. 2428 del 10 dicembre 2015),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche per il tramite dell'IVASS, dì adottare i provvedimenti necessari nei

confronti delle imprese di assicurazioni che abbiano subito numerose condanne in sede giudiziale per aver contestato, senza giustificato motivo, i fatti contenuti nella constatazione amichevole al solo fine di evitare, o posticipare, il risarcimento dovuto al danneggiato.

13.4 (testo 3)

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.».

31.2 (testo 2)

MANASSERO, MUCCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Norme per la tutela dei consumatori e la promozione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di accrescere la correttezza e la tempestività delle procedure per cambiare fornitore, nonché l'affidabilità del mercato libero e la mobilità dei clienti del mercato tutelato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce con propri provvedimenti le modalità e le procedure affinché; nei tempi minimi tecnicamente necessari:

a) al Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129 faccia capo la gestione dei processi commerciali relativi alla vendita e alla distribuzione di energia elettrica e gas, nonché la gestione delle misure relative ai consumi orari e non orari dei punti di prelievo e di riconsegna;

b) il Sistema Informativo Integrato metta a disposizione dei clienti finali tutte le informazioni relative alla propria fornitura e ai propri dati storici di consumo;

c) siano esclusi da qualunque onere i clienti vittime di contratti non richiesti o pratiche commerciali scorrette e siano garantiti agli stessi adeguati rimborsi automatici;

d) la comparabilità delle offerte sia agevolata anche attraverso specifici obblighi ai soggetti venditori in termini di trasparenza e visibilità delle differenze inerenti la qualità commerciale rispetto al mercato tutelato;

e) siano chiaramente distinguibili, anche attraverso la sostanziale modifica del marchio, le iniziative di comunicazione delle imprese verticalmente integrate inerenti attività diverse e delle imprese che operano sia sul mercato libero che sul mercato tutelato.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

33.7 (testo 2)

FISSORE

Al comma 2, le parole: "in ogni caso" *sono sostituite dalle seguenti:* "se del caso".

42.13 (testo 2)

FINOCCHIARO

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio regionale e può altresì recarsi all'estero previo assenso dell'Autorità consolare, d'intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della Regione";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede";

b-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82. ? *1*. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune della Regione, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

1.3.2.1.41. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 208 (pom.) del 16/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. Avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 2119, 2224 e 2232, per l'espressione dei pareri rispettivamente alle Commissioni 9ª, 12ª e 11ª.

Comunica inoltre che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione giustizia ai fini di concordare la data per l'avvio dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950, recante disposizioni in materia di azione di classe, e per proseguire l'esame del Documento XXII, n. 23 (Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ENI).

Egli prenderà altresì contatto con la Presidenza della Commissione ambiente per avviare l'esame dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà COM (2016) 39 def. (sul mercurio).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i relatori hanno presentato l'emendamento 34.100, pubblicato in allegato, volto a recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte che gli emendamenti 22.6, 40.0.20 e 42.19 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che il senatore Orellana ha presentato l'ordine del giorno G/2085/31/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 32.7.

I senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), VALDINOSI (PD), CASTALDI (M5S), FABBRI (PD) e ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiungono la propria firma all'emendamento 24.0.4.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge all'emendamento 13.4 (testo 3) la propria firma e quella dei senatori, proponenti dell'emendamento 13.5, ritirato nella seduta n. 205 del 10 febbraio, che avevano già sottoscritto l'emendamento 13.4 (testo 2).

Con riferimento agli emendamenti agli articoli da 34 a 39, il presidente MUCCHETTI comunica che sono inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 34.0.10, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.20, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.4, 37.0.4, 37.0.5, 37.0.8 e 39.0.5.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 34.0.10, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.19, 34.0.20, 34.0.21, 37.0.5, 37.1, 37.2, 37.3, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.6 e 37.0.8, che sono pertanto inammissibili. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 34 a 39, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI informa che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, è intervenuto il senatore Girotto per riferire le informazioni acquisite dalla Presidenza della Commissione bilancio in merito alla possibilità di riconsiderazione di taluni pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su emendamenti al disegno di legge n. 2085, con particolare riferimento a quelli determinati dall'assenza di relazione tecnica; in quella stessa sede egli ha riferito a sua volta le analoghe informazioni da lui stesso acquisite sempre dalla Presidenza della 5ª Commissione, con particolare riferimento agli emendamenti per i quali non è pervenuta la relazione tecnica e alle riformulazioni presentate.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a riformulare l'emendamento 34.1 in un testo 2 in cui la parola "sessanta" sia sostituita con la seguente: "novanta", preannunciando su tale riformulazione il parere favorevole dei relatori. Invita altresì a riformulare gli identici emendamenti 34.3 e 34.4, sostituendo la previsione della proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con quella di un suo parere, preannunciando su tale riformulazione il parere favorevole dei relatori. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 34.6 e 34.7. Invita a ritirare gli emendamenti 34.0.22 e 34.0.23 sui quali altrimenti il parere è contrario. Sui restanti emendamenti esprime quindi un parere contrario, rilevando come la quasi totalità degli emendamenti aggiuntivi sia inammissibile per il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sottolinea, anche a nome dell'altro relatore, come talune proposte aggiuntive che hanno registrato il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sarebbero meritevoli di considerazione nel merito ove eventuali loro riformulazioni superassero il vaglio della Commissione bilancio: si riferisce in particolare alle proposte in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione, a quelle in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili e a quelle in materia di imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni.

Il relatore TOMASELLI (PD) si unisce alle considerazioni svolte da ultimo dall'altro relatore, senatore Marino, auspicando che eventuali riformulazioni di emendamenti possano superare le obiezioni in termini di impatto finanziario ovvero trovare un positivo accoglimento da parte della Commissione bilancio una volta acquisita la richiesta relazione tecnica.

Il presidente MUCCHETTI, accogliendo l'invito del relatore Marino, riformula l'emendamento 34.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma all'emendamento 34.3 e, accogliendo l'invito del relatore Marino, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche il senatore SCALIA (PD) riformula il proprio emendamento 34.4, in un testo 2, identico al 34.3 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo l'invito del relatore Marino.

Il sottosegretario GENTILE esprime un parere conforme a quello dei relatori e formula un parere favorevole sull'emendamento 34.100 dei relatori, nonché sulle riformulazioni testé presentate.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede un chiarimento sull'inammissibilità per estraneità di materia dell'emendamento 34.0.14 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione e sulla possibilità che tale inammissibilità sia superata in caso di una sua riformulazione, volta anche a superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio.

Il presidente MUCCHETTI chiarisce come, nella dichiarazione di inammissibilità per estraneità della materia, si sono tenute distinte le proposte volte a realizzare politiche fiscali e di incentivazione, talvolta condivisibili, ma che realizzano interventi di politica industriale, da quelle che, pur operando negli stessi ambiti, siano finalizzate a perseguire la concorrenza e la competizione in condizioni di parità. Alla luce di tale criterio, non si può escludere che un'eventuale riformulazione

dell'emendamento citato dal senatore Orellana possa presentare caratteristiche idonee a superare il vaglio di inammissibilità per materia.

Il senatore GIROTTO (M5S) si riserva di riformulare alcuni degli emendamenti aggiuntivi a propria firma che hanno registrato il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, previa verifica delle ragioni di tale pronuncia, al fine di poter superare la contrarietà medesima.

Anche la senatrice VALDINOSI (PD) si riserva di riformulare alcuni emendamenti aggiuntivi a propria firma, su cui vi è stato il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al medesimo scopo.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) si riserva di riformulare l'emendamento 34.0.20 al medesimo scopo, nonché al fine di poter superare le obiezioni in termini di inammissibilità per estraneità della materia.

Il senatore SCALIA (PD) ritira gli emendamenti 34.2, 34.8, 34.0.22 e 34.0.23.

Gli emendamenti 34.1 (testo 2), e gli identici 34.3 (testo 2) e 34.4 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 34.5, posto ai voti, è respinto, mentre sono accantonati gli emendamenti 34.6 e 34.7.

L'emendamento dei relatori 34.100 è quindi posto ai voti ed è approvato.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che resta accantonato l'emendamento 34.0.18 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 35.5, propone di accantonare l'emendamento 35.9, ai fini di una sua possibile riformulazione, invita a ritirare gli identici emendamenti 35.3 e 35.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori, invitando tuttavia a considerare l'opportunità di accantonare gli identici emendamenti 35.3 e 35.4; quanto all'emendamento 35.9, si rimette al parere dei relatori.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) interviene per chiedere le ragioni della contrarietà espressa dai relatori sull'emendamento 35.7.

Il relatore TOMASELLI (PD) chiarisce come tale proposta, nel richiedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anziché l'acquisizione del suo parere, sia ritenuta eccessivamente vincolante. Dichiara inoltre, anche a nome dell'altro relatore, di concordare con la proposta di accantonamento degli identici emendamenti 35.3 e 35.4 formulata dal rappresentante del Governo.

Il senatore SCALIA (PD) ritira l'emendamento 35.8.

Gli identici emendamenti 35.1 e 35.2 sono respinti.

Dopo che gli identici emendamenti 35.3 e 35.4 sono stati accantonati, l'emendamento 35.5 è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 35.6 e 35.7, mentre l'emendamento 35.9, per il quale il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) preannuncia una possibile riformulazione, come suggerito dai relatori, viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 36, compresi gli aggiuntivi.

Anche il rappresentante del GOVERNO concorda con tale proposta.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 36, compresi gli aggiuntivi, sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento S37.1 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento S37.1 e la senatrice FISSORE (PD) sottoscrive e ritira gli emendamenti 37.10 e 37.12.

Gli identici emendamenti 37.4, 37.5, 37.6, 37.7 e 37.8 sono posti ai voti e respinti.

Con distinte votazioni sono quindi respinti anche gli emendamenti 37.9, 37.11, 37.17 e 37.0.7.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che resta accantonato l'emendamento 37.0.6 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 38.1, 38.2 e 38.3. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gli identici emendamenti 38.1, 38.2 e 38.3 sono quindi posti ai voti e approvati; con distinte votazioni

sono invece respinti gli emendamenti 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8 e 38.9.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 39.0.7 e 39.0.8, propone di accantonare gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2 ai fini di una loro possibile riformulazione; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5 e 39.6, mentre sono accantonati gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.6.

Gli identici emendamenti 39.0.7 e 39.0.8 sono quindi posti ai voti e risultano accolti.

Su richiesta del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) l'emendamento 39.0.9 viene accantonato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (n. COM (2015) 634 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra una proposta di risoluzione favorevole sotto il profilo della sussidiarietà, con rilievi, alcuni dei quali riprendono osservazioni formulate dalla Commissione politiche dell'Unione europea, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra una proposta di risoluzione favorevole sotto il profilo della sussidiarietà, con rilievi, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 634 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione permanente, esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale,
premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni online relative a contenuti digitali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri;
valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto iniziative autonome degli Stati membri non riuscirebbero a superare le barriere che derivano dalle difformità legislative tra ordinamenti nazionali, mentre una regolamentazione comune a livello europeo consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato; in particolare, l'adozione da parte dell'Unione europea di norme uniformi sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità e sulle modalità per l?esercizio di tali rimedi garantisce parità di condizioni per le forniture a contenuto digitale e livelli omogenei di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri;
considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili contrattuali che

possono costituire ostacoli al commercio transfrontaliero;
si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

- si invita la Commissione europea ad assicurare la piena coerenza della proposta di direttiva in esame rispetto alla direttiva 2011/83/UE, sia per quanto riguarda la definizione di "contenuto digitale", che appare più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 2, n. 11), della direttiva 2011/83/UE, sia per quanto riguarda il carattere imperativo delle norme a tutela del consumatore, di cui all'articolo 19 della proposta in esame, che appaiono difformi rispetto all'articolo 25 della direttiva 2011/83/UE;

- si invita la Commissione europea a chiarire se il diritto al risarcimento del danno di cui all'articolo 14 della proposta in esame è limitato al "danno emergente", ovvero alla perdita subita dal consumatore in conseguenza del difetto di conformità al contratto o della mancata fornitura del contenuto digitale, oppure comprende anche il "lucro cessante, e dunque il mancato guadagno imputabile alla medesima causa;

- quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo, le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione della loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri, e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuale. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche;

- in riferimento al diritto di recesso dai contratti a lungo termine (a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi), disciplinato dall'articolo 16 della proposta, si ritiene opportuno chiarire che il divieto di recedere entro i primi 12 mesi riguarda solo il caso in cui il consumatore voglia recedere per sua scelta personale e non perché il fornitore sia in difetto nell'adempiere al contratto sottoscritto. In tale ultimo caso, infatti, anche se il contratto sottoscritto sia a lungo termine, il consumatore deve poter recedere in qualsiasi momento, anche entro i primi 12 mesi, ai sensi dei precedenti articoli e in particolare dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 635 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione permanente, esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni,
premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni commerciali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i

propri prodotti in altri Stati membri;
valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la difformità delle norme imperative vigenti nei vari Stati membri in tema di diritti dei consumatori rappresenta un ostacolo al commercio transfrontaliero, mentre un'armonizzazione totale a livello europeo, con l'abolizione delle differenze tra le norme nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili del diritto contrattuale dei consumatori che sono fondamentali per agevolare il commercio transfrontaliero;
si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:

- allo scopo di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e per le imprese, si invita la Commissione europea a prevedere un termine di decadenza entro il quale deve essere denunciato il difetto di conformità del bene uniforme per tutti gli Stati membri;

- al fine di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e l'efficacia ed effettività dei diritti che vengono loro riconosciuti, si invita la Commissione europea a prevedere un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene da parte del venditore, oltre il quale il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto;

- la proposta in esame sembra creare una separazione molto netta tra le norme applicabili ai contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione e quelle relative ai contratti che ne sono esclusi. Tale separazione potrebbe pregiudicare la certezza dei consumatori sui propri diritti, ad esempio per quanto riguarda i termini di denuncia del difetto del bene, e favorire le transazioni a distanza rispetto alle forme tradizionali di compravendita. Potrebbe, inoltre, rappresentare una complicazione per le imprese che utilizzano entrambe le modalità di vendita, diretta e a distanza, e che si troverebbero a dover applicare due distinte normative di riferimento. Per evitare tali conseguenze, si invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di un intervento normativo dell'Unione volto all'adozione di misure di armonizzazione dei diritti dei consumatori anche in materia di vendite dirette.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/31/10
ORELLANA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
nel contesto europeo l'espressione "diritti degli utenti" si trova esclusivamente applicata al caso degli utenti delle comunicazioni elettroniche;
elemento cardine nella normativa di riferimento è sicuramente la Direttiva 7 marzo 2002 n. 22 - 02/22/CE, G.U.E. 24/04/2002 n. 108, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)";
citata direttiva al considerando n. 7 prevede che: «*Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo 11 siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze*

nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti»;
nell'ambito del "codice delle comunicazioni elettroniche" (decreto legislativo n. 259 del 2003) - volto a recepire il pacchetto di direttive comunitarie sulle "comunicazioni elettroniche" e adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 41 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto "collegato infrastrutture e trasporti") - sono presenti svariate disposizioni che riguardano la tutela degli utenti disabili, prevedendo, in particolare, l'adozione di misure specifiche a tutela e a vantaggio di tali utenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
il testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) - riprendendo disposizioni contenute nella legge n. 112 del 2004 di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, reca un complesso di principi destinati ad informare il sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, tra i quali figurano i principi a garanzia degli utenti;
nell'ambito di tali principi, che la disciplina del sistema radiotelevisivo è tenuta a garantire, è espressamente stabilito che deve essere favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;
occorre, poi, richiamare ulteriori principi che hanno un'incidenza indiretta sul tema in questione, tra questi merita particolare menzione la garanzia dell'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
considerato che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame introduce misure per garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisca la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa;
tale garanzia, in ambiti così rilevanti, costituisce sicuramente un fondamentale passo in avanti nell'ambito della tutela dei diritti dei consumatori;
manca, tuttavia, uno specifico, quanto imprescindibile, riferimento alla tutela delle necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari ai fini della concreta possibilità di fruire dei dati e delle informazioni previsti nell'articolo in commento;
impegna il Governo a:
assicurare che, nell'ambito delle misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti modalità di pubblicazione delle informazioni funzionali al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari.

22.6 (testo 2)
BIGNAMI, SIMEONI, VACCIANO, MOLINARI, MAURIZIO ROMANI, GAMBARO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-*bis*. Le commissioni, i canoni e i costi derivanti dall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi

unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio e l'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti sono eliminati.

1-*ter*. I costi relativi alla diffusione della moneta elettronica sono posti a carico degli istituti di credito.

1-*quater*. Per coloro che sono tenuti all'utilizzo del POS, siano essi titolari d'impresa o professionisti, i cui incassi, derivanti da operazioni effettuate con moneta elettronica, superano quelli derivanti da operazioni effettuate con pagamento in contanti, sono introdotti sgravi fiscali.

1-*quinquies*. Le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2016 sono personalizzate con foto tessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità.

1-*sexies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della fianza pubblica.».

34.1 (testo 2)

MUCCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2016»*, con le seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

34.3 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti" sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.4 (testo 2)

SCALIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo le parole: "requisiti stabiliti"» sono aggiunte le seguenti: ", sentita l'Autorità per l'energia 'elettrica il gas e il sistema idrico,"».

34.100

I RELATORI

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «*Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" *».*

40.0.20 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile è estesa a tutti i procedimenti pendenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1 produce effetti decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

42.19 (testo 2)

FINOCCHIARO

Al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana» *con le seguenti:* «Per ragione delle

sue funzioni, il notaio può, altresì, recarsi all'estero previo assenso dell'autorità consolare d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato».

1.3.2.1.42. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 209 (ant.) del 17/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016
209ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che la senatrice Bonfrisco ha ritirato l'emendamento 52.0.17.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) richiama quanto già segnalato nella seduta di ieri, ricordando di aver contattato la Presidenza della Commissione bilancio ai fini di una possibile riconsiderazione di taluni pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su emendamenti a sua firma al disegno di legge n. 2085, con particolare riferimento a quelli determinati dall'assenza di relazione tecnica. A tale riguardo, sollecita anche la Presidenza della Commissione a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità per estraneità della materia che ha colpito alcune delle medesime proposte emendative.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la valutazione sull'ammissibilità per materia degli emendamenti al disegno di legge in titolo comporta il ricorso a un criterio teleologico, verificando la sussistenza, nelle singole proposte, di una delle finalità proprie della legge annuale per il mercato e la concorrenza: quelle di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Pertanto, alcune proposte, pur apprezzabili e condivisibili nel merito, sono state dichiarate inammissibili per estraneità della materia in quanto volte a realizzare interventi di politica industriale, senza che emerga alcuna delle finalità proprie della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (n. COM (2015) 634 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 107)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SCALIA (*PD*) ricorda i contenuti della proposta di risoluzione presentata nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione favorevole con rilievi proposto dal relatore Scalia nella seduta di ieri e pubblicato in allegato a quel resoconto è posto ai voti e risulta approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (n. COM (2015) 635 definitivo)

(Esame e conclusione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 108)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCALIA (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di risoluzione sull'atto comunitario in titolo, favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle osservazioni formulate dalla Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta odierna.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di risoluzione favorevole con rilievi proposto dal relatore Scalia è posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2237) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 1ª e 5ª. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione industria. Riferisce in primo luogo sull'articolo 3, che proroga il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna), prevedendo la rideterminazione delle tariffe, e che interviene sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, prorogando ulteriormente i termini per la pubblicazione dei bandi di gara, nonché sui sistemi di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili e sul divieto di incroci proprietari tra giornali e tv. Segnala il differimento del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (articolo 4, comma 2-*bis*) e, sempre in tema di turismo, quello del termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni (articolo 5, comma 1). Richiama quindi la norma che interviene in materia di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché la proroga di un anno del termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Segnala inoltre l'articolo 10 che, al comma 2, proroga il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che al comma 2-*bis* interviene in materia di incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni. L'articolo 11 interviene in tema di incentivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012; lo stesso articolo proroga la sospensione delle rate dei mutui relativi, tra l'altro, ad edifici in cui si svolgono attività economiche situati nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto. Infine segnala la proroga del termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 634 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 107)

La 10ª Commissione permanente, esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale,
premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni *online* relative a contenuti digitali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri;
valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto iniziative autonome degli Stati membri non riuscirebbero a superare le barriere che derivano dalle difformità legislative tra ordinamenti nazionali, mentre una regolamentazione comune a livello europeo consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato; in particolare, l'adozione da parte dell'Unione europea di norme uniformi sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità e sulle modalità per l?esercizio di tali rimedi garantisce parità di condizioni per le forniture a contenuto digitale e livelli omogenei di protezione dei consumatori in tutti gli Stati membri;
considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili contrattuali che possono costituire ostacoli al commercio transfrontaliero;
si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:
si invita la Commissione europea ad assicurare la piena coerenza della proposta di direttiva in esame rispetto alla direttiva 2011/83/UE, sia per quanto riguarda la definizione di "contenuto digitale", che appare più ampia rispetto a quella di cui all'articolo 2, n. 11), della direttiva 2011/83/UE, sia per quanto riguarda il carattere imperativo delle norme a tutela del consumatore, di cui all'articolo 19 della proposta in esame, che appaiono difformi rispetto all'articolo 25 della direttiva 2011/83/UE;

si invita la Commissione europea a chiarire se il diritto al risarcimento del danno di cui all'articolo 14 della proposta in esame è limitato al "danno emergente", ovvero alla perdita subita dal consumatore in conseguenza del difetto di conformità al contratto o della mancata fornitura del contenuto digitale, oppure comprende anche il "lucro cessante", e dunque il mancato guadagno imputabile alla medesima causa;

quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella

scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali in tutta l'Unione con un contratto tipo, le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione della loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri, e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuale. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche;

in riferimento al diritto di recesso dai contratti a lungo termine (a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi), disciplinato dall'articolo 16 della proposta, si ritiene opportuno chiarire che il divieto di recedere entro i primi 12 mesi riguarda solo il caso in cui il consumatore voglia recedere per sua scelta personale e non perché il fornitore sia in difetto nell'adempiere al contratto sottoscritto. In tale ultimo caso, infatti, anche se il contratto sottoscritto sia a lungo termine, il consumatore deve poter recedere in qualsiasi momento, anche entro i primi 12 mesi, ai sensi dei precedenti articoli e in particolare dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 13.

RISOLUZIONE APPROVATA SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 635 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 108)

La 10ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,
premesso che la proposta in esame si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, con l'eliminazione degli ostacoli giuridici alle transazioni commerciali, conferendo ai consumatori diritti specifici e garantendo certezza giuridica alle imprese che desiderano vendere i propri prodotti in altri Stati membri;
valutato che la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la difformità delle norme imperative vigenti nei vari Stati membri in tema di diritti dei consumatori rappresenta un ostacolo al commercio transfrontaliero, mentre un'armonizzazione totale a livello europeo, con l'abolizione delle differenze tra le norme nazionali di diritto contrattuale dei consumatori, consente il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
considerato che la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi, senza armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni, ma prevedendo una disciplina comune per i soli profili del diritto contrattuale dei consumatori che sono fondamentali per agevolare il commercio transfrontaliero;
si esprime in senso favorevole, con i seguenti rilievi:
allo scopo di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e per le imprese, si invita la Commissione europea a prevedere un termine di decadenza entro il quale deve essere denunciato il difetto di conformità del bene uniforme per tutti gli Stati membri;
al fine di rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e l'efficacia ed effettività dei diritti che vengono loro riconosciuti, si invita la Commissione europea a prevedere un termine massimo per la riparazione o sostituzione del bene da parte del venditore, oltre il quale il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del contratto;

la proposta in esame sembra creare una separazione molto netta tra le norme applicabili ai contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione e quelle relative ai contratti che ne sono esclusi. Tale separazione potrebbe pregiudicare la certezza dei consumatori sui propri diritti, ad esempio per quanto riguarda i termini di denuncia del difetto del bene, e favorire le transazioni a distanza rispetto alle forme tradizionali di compravendita. Potrebbe, inoltre, rappresentare una complicazione per le imprese che utilizzano entrambe le modalità di vendita, diretta e a distanza, e che si troverebbero a dover applicare due distinte normative di riferimento. Per evitare tali conseguenze, si invita la Commissione europea a valutare l'opportunità di un intervento normativo dell'Unione volto all'adozione di misure di armonizzazione dei diritti dei consumatori anche in materia di vendite dirette;
l'articolo 1 menziona quale oggetto della direttiva i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, mentre il titolo menziona i contratti di vendita *online* e altri tipi di vendita a distanza di beni. Per chiarezza, le due locuzioni andrebbero uniformate;
la direttiva dovrebbe prevedere anche un termine massimo per il rimborso di parte del corrispettivo in caso di riduzione del prezzo ai sensi dell'articolo 12;
in riferimento al termine biennale di prescrizione di cui all'articolo 14, andrebbe effettuato un richiamo espresso all'articolo 8, che definisce i vari casi di "momento rilevante per la conformità";
quanto alla valutazione di impatto formulata dalla Commissione europea e che si è concretizzata nella scelta dell'opzione 1, relativa a norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni, si osserva che l'opzione 5, relativa a un contratto tipo europeo volontario combinato con un marchio di fiducia UE, permetterebbe il conseguimento degli obiettivi in modo più efficace. Ciò in quanto le imprese potrebbero offrire contenuti digitali o beni venduti a distanza in tutta l'Unione con un contratto tipo le cui clausole di tutela del consumatore siano definite in sede legislativa e con previsione di loro prevalenza su eventuali clausole difformi dei diritti interni degli Stati membri; e quindi senza costi aggiuntivi legati alla diversità di tali diritti contrattuali. A tale contratto tipo sarebbe associato il marchio di fiducia UE. In tale prospettiva, l'accettazione sociale da parte dei consumatori di un tale tipo di contratto, collegato al marchio di fiducia UE, sarebbe strettamente dipendente dal grado di tutela delle loro posizioni giuridiche.

1.3.2.1.43. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 210 (ant.) del 18/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016
210ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che gli emendamenti 12.3 e 44.0.2 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, mentre l'emendamento 34.0.18 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 12

12.3 (testo 2)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia, eccetto quelle del Ramo Vita, alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo, che si intende abrogato."

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

Art. 34

34.0.18 (testo 3)

BERGER, ZELLER, DEL BARBA, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal precedente comma 2-*bis*, prevedendo altresì che ai gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza, economicità e con l'obbiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi".

2. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 è abrogato.

3. La presente disciplina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 44

44.0.2 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FASIOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Le disposizioni della Sezione I, del Capo X del Titolo V del libro quinto del codice civile si applicano, in quanto compatibili, alle trasformazioni degli enti del libro I, Titolo 2, Capo II del codice civile».

1.3.2.1.44. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 212 (pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
212ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232) **Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PELINO (FI-PdL XVII), relatrice, ricorda di avere proposto, nella seduta di ieri, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore GIROTTO (M5S) richiama l'attenzione sull'articolo 6 del disegno di legge n. 2232, che prevede l'istituzione di trust in favore di disabili gravi e le connesse agevolazioni tributarie. L'inserimento di tale disciplina, non prevista nel testo originario dell'iniziativa in titolo, nel corso della prima lettura, comporta il radicale mutamento del suo oggetto, che diviene l'introduzione nell'ordinamento di uno strumento giuridico attualmente non pienamente riconosciuto in Italia. Conclude preannunciando l'astensione del suo Gruppo.

Ha quindi la parola il senatore CONSIGLIO (LN-Aut), il quale considera il disegno di legge in titolo un buon punto di partenza per garantire misure a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ancorché suscettibile di miglioramento; dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice VALDINOSI (PD) ricorda che l'istituto del trust ha già avuto ingresso in Italia, benché sia tuttora poco utilizzato e, dopo aver ribadito il giudizio favorevole sull'iniziativa in titolo già espresso nella seduta di ieri, dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) considera il disegno di legge n. 2232 un buon punto di partenza per il sostegno alle disabilità gravi e, dopo aver ricordato le iniziative in materia presentate dal suo Gruppo parlamentare, dichiara il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e accolta.

(2224) **Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente PELINO ricorda che il relatore Astorre ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIROTTO (M5S) e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo con osservazioni del relatore, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, è posta ai voti e accolta.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La presidente PELINO informa la Commissione che il senatore Falanga ha ritirato l'emendamento 46.27 e che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'emendamento 46.30.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.45. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
213ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

La Commissione avvierà l'esame dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 53 definitivo, recante "proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE", sul quale la Commissione potrà esprimere un parere di sussidiarietà entro il 31 marzo.

Riprenderà inoltre l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 320 e connessi, in materia di attività subacquee e iperbariche, come sollecitato dal senatore Di Biagio.

Interviene al riguardo il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) per segnalare l'esigenza di definire norme efficienti ed efficaci a tutela dei lavoratori nel settore delle attività subacquee e iperbariche, tanto più urgenti alla luce dei numerosi recenti incidenti; ricorda in particolare quello che ha provocato la morte del sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, e annuncia che presenterà un'interrogazione in merito, invitando i componenti della Commissione a sottoscriverla.

Il PRESIDENTE informa infine che, come convenuto, prenderà contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per organizzare l'audizione informale dell'Amministratore delegato e direttore generale di ENEL, ingegnere Francesco Starace, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), il giorno 16 marzo, in orario antimeridiano.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 46.4, 46.22 e 47.0.9, pubblicate in allegato, e che il senatore Dalla Zuanna ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2085/24/10 e all'emendamento 48.24.

Comunica inoltre che, con riferimento agli emendamenti agli articoli da 40 a 46 sono inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 40.0.23, 41.0.2 e 43.4.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46, è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 40.0.1, 40.0.5, 40.0.6, 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25 (che tuttavia era stato già ritirato in quanto duplicato del 46.24), 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9, che sono pertanto inammissibili. Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria; il parere è di nulla osta sugli emendamenti 40.0.3, 40.0.4, con l'osservazione "che l'onere ascritto alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria". Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte. Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 46; rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la presentazione di un testo 2 per l'emendamento a sua firma 50.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione degli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, sulla quale il parere dei relatori sarebbe favorevole; invita a ritirare gli identici emendamenti 40.4, 40.5 e 40.6, nonché l'emendamento 40.8, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario; invita inoltre a ritirare gli emendamenti 40.7 e 40.9, i cui contenuti sarebbero assorbiti, a suo giudizio, dall'eventuale approvazione degli emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, ove riformulati nel senso prima richiamato.

Il presidente MUCCHETTI rileva come nella riformulazione proposta dai relatori non sia previsto alcun potere sanzionatorio in capo all'IVASS, come invece proposto dal suo emendamento 40.9. Invita inoltre a considerare l'opportunità di comprendere nell'ambito di applicazione la CONSOB, in relazione alle sue competenze.

La senatrice FISSORE (*PD*) concorda con l'intervento che l'ha preceduta, sottolineando come nel disegno di legge europea 2015, sia prevista un'apposita integrazione alla legislazione vigente per ovviare ai rilievi di mancata individuazione tassativa di fattispecie assistite dalle necessarie sanzioni, origine di una procedura d'infrazione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), d'intesa con l'altro relatore, senatore Tomaselli, dichiara che i relatori si riservano di presentare un emendamento che consideri anche i rilievi ora evidenziati: propone pertanto di accantonare a tal fine gli emendamenti da 40.1 a 40.9. Quanto agli emendamenti aggiuntivi a firma del presidente Mucchetti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.4, nel riservarsi di individuare la soluzione più appropriata, ne propone l'accantonamento. Propone altresì di accantonare l'emendamento 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), gli identici 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, nonché gli identici 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti aggiuntivi.

La senatrice FABBRI (*PD*) e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) preannunciano la presentazione di una riformulazione dei rispettivi emendamenti 40.0.5 e 40.0.6.

Il presidente MUCCHETTI chiede chiarimenti sugli emendamenti 40.0.7 (testo 2) e successivi, in materia di conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

Risponde il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*); segue un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice FABBRI (*PD*) e i relatori TOMASELLI (*PD*) e Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*).

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento 40.0.24.

Rispondono i relatori TOMASELLI (*PD*) e Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), assicurando che

l'esigenza di garantire una maggiore chiarezza sui rischi che i risparmiatori e i consumatori assumono al momento dell'acquisto di titolisarà oggetto di una apposita proposta dei relatori.

Il sottosegretario GENTILE concorda con i pareri e le proposte dei relatori, soffermandosi in particolare sull'opportunità di una riformulazione degli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

Il PRESIDENTE avverte quindi che sono accantonati gli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, gli identici 40.4, 40.5 e 40.6, nonché gli emendamenti 40.7, 40.8 e 40.9; restano altresì accantonati gli emendamenti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2), 40.0.4, 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), gli identici 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, nonché gli identici 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

Pone quindi in votazione l'emendamento 40.0.18 che viene respinto. Anche l'emendamento 40.0.19, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 40.0.20 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 40.0.21, 40.0.22, 40.0.24, 40.0.25 e 40.0.26.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 41.11 e 41.13; propone di accantonare gli identici emendamenti 41.21 e 41.22; invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario, i restanti emendamenti all'articolo 41.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice GAMBARO (*AL-A*) riformula l'emendamento 41.1, in aderenza alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento ora riformulato, 41.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 41.2, 41.3, 41.20, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.34, 41.35, 41.36 e 41.37.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 41.10.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira gli emendamenti 41.12, 41.14, 41.24 e 41.29.

La senatrice GAMBARO (*AL-A*) ritira gli emendamenti 41.0.3 e 41.0.4.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9.

L'emendamento 41.11, posto ai voti, è approvato. Anche l'emendamento 41.13, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo, è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 41.15, 41.16, 41.17, 41.18 e 41.19.

Gli identici emendamenti 41.21 e 41.22 sono accantonati.

Su richiesta del senatore ASTORRE (*PD*) anche l'emendamento 41.23 è accantonato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 41.25 e 41.26, gli identici 41.27 e 41.28, nonché gli emendamenti 41.38, 41.39 e 41.40.

Su richiesta della senatrice FABBRI (*PD*) l'emendamento 41.0.1 è accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 42.1 e 42.2; propone invece di accantonare gli emendamenti da 42.3 a 42.12, preannunciando la formulazione di una proposta dei relatori; anche per i successivi emendamenti da 42.13 (testo 2) a 42.16 si propone l'accantonamento ai fini della formulazione di una proposta dei relatori. Esprime un parere favorevole sugli identici emendamenti 42.17 e 42.18, la cui approvazione comporterebbe la preclusione dei successivi emendamenti da 42.19 (testo 2) a 42.27. Propone di accantonare l'emendamento 42.28, invita a ritirare l'emendamento 42.0.1, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 42.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

Sono quindi accantonati gli identici emendamenti 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10 e 42.11, nonché l'emendamento 42.12; sono altresì accantonati gli emendamenti 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15 e 42.16.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per chiarire come l'accantonamento degli emendamenti in questione sia volto a offrire una soluzione di sintesi fra le varie opzioni in campo in merito all'individuazione dei criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, integrando quello riferito soltanto all'elemento demografico con altri parametri, riferiti per esempio al numero di atti, e ai fini della definizione dell'ambito territoriale in cui il notaio può svolgere le sue funzioni.

Ha quindi la parola il relatore TOMASELLI (*PD*) il quale, confermando quanto ora ricordato dall'altro relatore segnala che l'individuazione delle sedi notarili avendo a riferimento il solo criterio demografico - che nel corso della prima lettura è stato opportunamente abbassato - può comportare criticità, derivanti dalle profonde differenze presenti nelle varie zone del Paese; per ovviare a tali criticità, molti tra gli emendamenti accantonati integrano il criterio riferito alla popolazione con altri parametri, offrendo soluzioni differenti, sulle quali occorre quindi una valutazione unitaria.

Un'ulteriore proposta dei relatori sarà volta a definire l'ambito territoriale in cui il notaio può svolgere le sue funzioni, per il quale occorre valutare le varie opzioni avanzate, sia in termini di estensione al territorio regionale o nazionale, sia in termini di possibilità e limiti nello stabilire sedi secondarie.

Dopo un breve intervento del senatore CASTALDI (*M5S*), cui risponde il relatore TOMASELLI (*PD*), interviene nuovamente il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) il quale, riprendendo quanto già osservato dall'altro relatore, ribadisce come una prima questione riguardi i criteri per la determinazione del numero e della distribuzione dei notai sul territorio nazionale, mentre una seconda questione a quella strettamente connessa, riguardi la perimetrazione del territorio in cui il notaio può esercitare le sue funzioni e la possibilità di avere sedi secondarie.

Gli emendamenti 42.17 e 42.18, sostanzialmente identici, sono posti in votazione e approvati; restano pertanto preclusi i successivi emendamenti 42.19 (testo 2) e gli identici 42.20, 42.21, 42.22, 42.23, 42.24, 42.25, 42.26 e 42.27.

L'emendamento 42.28 è accantonato.

La senatrice FISSORE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 42.29 e lo ritira.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 42.30, 42.31, 42.32 e 42.33.

Su richiesta del senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) l'emendamento 42.0.1 è accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e con il parere favorevole del GOVERNO, tutti gli emendamenti all'articolo 43, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

41.1 (testo 2)
DE PETRIS, GAMBARO
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 41. ? *1*. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere

da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

46.4 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917. Solo per tali fini l'organizzazione professionale si considera quale azienda.»

46.22 (testo 2)

LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, viene riconosciuta ad ogni effetto di legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi.»

47.0.9 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici)

1. Il presente articolo ha per oggetto la disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza; partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, nonché assicurare le stesse possibilità di accesso ai processi decisionali e ai decisori pubblici a tutti i rappresentanti di interessi particolari.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "attività di rappresentanza degli interessi": ogni attività diretta a orientare la formazione della decisione pubblica, svolta anche attraverso la presentazione di proposte, documenti, osservazioni, suggerimenti, richieste di incontri;

b) "rappresentante di interessi": chiunque professionalmente svolge l'attività di cui alla lettera *a)*;

c) "decisore pubblico": i membri del Parlamento e del Governo, i commissari delle autorità indipendenti, i vertici, i consiglieri, i consulenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, nonché i vertici degli enti pubblici statali, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente.

3. Presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Comitato», composto di cinque membri selezionati a seguito di una procedura improntata a criteri di trasparenza, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno il presidente. Alla segreteria del Comitato è destinato personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri o comandato da altre amministrazioni e provvede agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi è istituito il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi dì seguito definito «Registro», senza oneri aggiuntive per le risorse pubbliche e con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente. I soggetti- che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società che hanno uno o più dipendenti preposti a tenere i rapporti con i decisori pubblici sono tenuti a iscriversi al Registro entro sessanta giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione al Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di condotta di cui al successivo comma 7. All'atto di iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* della pubblica amministrazione. II Comitato garantisce la pubblicità dei contenuti del Registro nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito *internet* istituzionale, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

5. Nel Registro sono indicati: i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di

interessi; i dati identificativi del titolare degli interessi per conto del quale è eventualmente svolta l'attività di rappresentanza di interessi; l'interesse specifico rappresentato; le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante medesimo per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi; la garanzia, sotto la propria responsabilità, dell'esattezza e correttezza delle informazioni comunicate.

6. Ai fini dell'iscrizione al Registro il rappresentante di interessi deve rispettare i seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici; non esser stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato; deve dimostrare di svolgere tale attività in modo professionale.

7. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi e le società preposte a tenere i rapporti con i decisori pubblici, unitamente alla domanda di iscrizione al Registro, devono depositare presso il Comitato il proprio regolamento e il codice di condotta. Ai fini dell'iscrizione al Registro il Comitato valuta l'idoneità del regolamento e del codice di condotta, i quali dovranno essere pubblicati sul sito *internet* del Comitato, nell'ambito della sezione dedicata al Registro, entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel Registro, entro il termine del 28 febbraio di ogni anno il rappresentante degli interessi trasmette, per via telematica al Comitato, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene:

a) l'elenco dettagliato delle attività di rappresentanza di interessi poste in essere;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività;

c) l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività;

d) i risultati ottenuti e quelli attesi.

Il Comitato può richiedere ai rappresentanti di interessi o ai decisori pubblici, ove necessario, la trasmissione di dati e informazioni integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione inviata. Le suddette relazioni sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale del Comitato in modo che siano di libero accesso. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato trasmette al Parlamento un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta nell'anno precedente, che è contestualmente pubblicato sul sito *internet* del Comitato nell'ambito della sezione dedicata al Registro.

9. I rappresentanti di interessi iscritti al Registro hanno diritto a:

a) presentare ai decisori pubblici proposte legislative, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, o qualsiasi altra documentazione relativa all'interesse rappresentato, debitamente sottoscritti dal rappresentante degli interessi, in modo che ne sia chiaramente imputabile la provenienza;

b) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedinienti interministeriali, i disegni di legge di iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009.

10. Entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Comitato un'apposita banca dati accessibile via *internet* dai soli rappresentanti di interessi che abbiano chiesto l'iscrizione al Registro. Nell'ambito della banca dati sono indicati gli schemi di provvedimenti normativi in corso di predisposizione da parte dei decisori pubblici, corredati dai seguenti elementi di

informazione:

a) il referente nell'ambito dell'organizzazione di riferimento, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica;

b) le finalità del provvedimento e i contenuti di massima dello stesso;

c) i tempi presumibili per l'avvio dell'*iter* approvativo;

d) gli sviluppi nel tempo del provvedimento e i decisori pubblici hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al Comitato le informazioni di cui alle lettere precedenti, nonché ogni altro elemento utile per consentire l'aggiornamento dei dati.

L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei decisori pubblici è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa oppure nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, le amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e le autorità indipendenti definiscono le forme e le modalità di esercizio delle disposizioni di cui al presente comma.

11. Il decisore pubblico è tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, l'appartenenza ad associazioni o movimenti, nonché, con cadenza mensile, l'elenco dei rappresentanti di interessi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato, dal rappresentante di interessi, il codice di condotta o le disposizioni di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi. Il decisore pubblico è altresì tenuto a trasmettere al Comitato ogni informazione relativa alla propria situazione patrimoniale, nonché l'appartenenza ad associazioni o movimenti. Il Comitato rende pubblici tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione, nell'apposita sezione del sito *internet* dedicato.

13. Non possono iscriversi al Registro e, pertanto, svolgere l'attività di rappresentanza di interessi durante il loro mandato e per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, del mandato, ovvero dell'ufficio ricoperto:

a) i decisori pubblici;

b) i soggetti titolari di incarichi individuali presso le pubbliche amministrazioni, in qualità di personale esterno alle stesse, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) i soggetti titolari di incarichi individuali in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. I giornalisti, pubblicisti, professionisti, iscritti all'Ordine dei giornalisti, non possono svolgere in ogni caso l'attività di rappresentanza degli interessi.

15. I rappresentanti di interessi non possono in ogni caso svolgere funzioni di amministrazione e direzione all'interno di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.

16. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di rappresentanza degli interessi svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti politici, e a quella svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli di intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

17. La violazione degli obblighi previsti dal codice di condotta di cui al comma 7, il mancato deposito della relazione di cui al comma 8, sono puniti con la censura, oppure la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante di interessi, che svolga nel confronti dei decisori pubblici l'attività di cui al comma 1, in assenza di iscrizione nel Registro, è punito con una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto,

entro il termine di 30 giorni dalla data di modificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusioni nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui al presente articolo, per l'attività di rappresentanza degli interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 500.000 euro, a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente al Capo VIII, dopo le parole: «Servizi professionali»*, inserire le seguenti:* «e rappresentanza di interessi particolari».

1.3.2.1.46. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 214 (pom.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
214ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse per la Commissione industria: l?articolo 13 introduce una serie di modifiche al regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*), introdotto con il decreto legislativo n. 344 del 2003 per una durata di dieci anni e giudicato compatibile con il mercato interno dalla Commissione europea. Il Governo ha deciso di prorogare per ulteriori dieci anni il regime della *tonnage tax*, e la Commissione europea ha già approvato, nell'aprile del 2015, la richiesta avanzata in tal senso dal Governo. In particolare è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l?uscita dal regime d?imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi (attualmente l'opzione per la *tonnage tax* è irrevocabile per 10 anni). In secondo luogo, si intende rafforzare la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi

acquistate prima dell?entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio. Infine si interviene sulla disciplina della modalità indiretta dell?obbligo formativo (versamento a istituzioni formative), connesso al regime della *tonnage tax*.

Illustra quindi l?articolo 18 che modifica in più punti la disciplina recata dal decreto legislativo n. 162 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea. Sono in primo luogo modificate le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO2); viene poi modificata la disciplina dei casi per il riesame e l?aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio.

Ulteriori modifiche al decreto legislativon. 162 del 2011 riguardano la disciplina per la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche e occasionali.

L'articolo 19 del disegno di legge in titolo, adatta la normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», al fine di consentire la chiusura della relativa procedura di infrazione. Infatti, nonostante le modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011 - introdotte con la precedente legge europea 2014 - il Governo rende noto, nella relazione introduttiva al disegno di legge, come "in ragione di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea" sia emersa l?esigenza di apportare ulteriori adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia», poiché la Commissione europea lamenta ancora il non corretto recepimento nell?ordinamento italiano di alcune disposizioni del pacchetto. L'articolo 19 ridefinisce quindi, in primo luogo, il riparto di competenze tra l?Autorità per l?energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e il Ministero dello sviluppo economico nella definizione delle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere: a tal fine, l'articolo 19 limita il potere di indirizzo che il Ministero dello sviluppo economico può esercitare sull?AEEGSI in merito all'individuazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale alla sola necessità di assicurare il rispetto di atti e di accordi internazionali stipulati tra l?Italia e altri Stati terzi, diversi da quelli appartenenti all'Unione.

In secondo luogo, l'articolo 19 affronta la questione dell?affidamento della gestione delle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati membri. A tale riguardo l'articolo 19 intende superare l'effetto - su altre società, diverse da Terna SpA - di scoraggiamento allo sviluppo di interconnettori, riconoscendo ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri la possibilità di essere certificati quali gestori della linea stessa. Ciò avverrebbe limitatamente al periodo di durata dell?esenzione dall?obbligo di accesso a terzi.

In terzo luogo, l'articolo 19 modifica l?articolo 45 del decreto legislativo n. 93 del 2011, tipizzando ulteriori violazioni assistite da sanzione indicate dal Regolamento (CE) n. 715/2009.

Infine, il comma 2 dell'articolo 19 interviene a sanare una sovrapposizione tra due istituti diversi, quello della "vulnerabilità" del cliente e quella di cliente protetto nel settore del gas. Il Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge, ha ricostruito le due categorie come insiemi in cui la minore - i clienti protetti, il cui disagio economico è tutelato da apposite norme che destinano loro misure di sostegno economico (cosiddetto *bonus* gas) - è ricompresa nella maggiore (i clienti vulnerabili) ma non la esaurisce, poiché nell?ordinamento italiano il concetto di vulnerabilità dei clienti del mercato del gas è stato piuttosto inteso nel senso del divieto di interruzione delle forniture in momenti critici per il sistema nazionale del gas.

Alla luce della richiesta europea, comunque, il comma 2 dell'articolo 19 sostituisce nella normativa italiana vigente l'attributo "vulnerabili" con "protetti" e introduce una definizione di clienti vulnerabili ai sensi della direttiva 2009/73/CE: per essi vige l?obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in zone isolate, in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale.

Ricorda, in proposito, quanto stabilito dall'articolo 33 dell'Atto Senato n. 2085 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*), attualmente all'esame della Commissione industria.

Riferisce, infine, sull'articolo 21 con il quale si modifica la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese: si prevede una procedura unica e centralizzata di notifica della misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese: al Dipartimento per le politiche europee è affidato il compito di verificare, in tempi certi, la completezza della documentazione contenuta nella notifica e di procedere all'inoltro alla Commissione conformemente alla normativa europea. Per i soli aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali la completezza della documentazione contenuta nella notifica è verificata direttamente dall'Amministrazione competente per materia.

Propone quindi di formulare una relazione favorevole.

Interviene la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) per rilevare come, a suo giudizio, alcune disposizioni introdotte con il provvedimento in titolo per rispondere a rilievi mossi a livello europeo possano rivelarsi pregiudizievoli per il *Made in Italy*; dichiara quindi che, per tale ragione, il suo Gruppo si asterrà.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara a sua volta l'astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la relazione favorevole proposta dalla senatrice Fissore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 46.12, 50.4 e 52.11, pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che, con riferimento agli emendamenti agli articoli da 47 a 52 sono inammissibili per estraneità della materia gli emendamenti 47.16, 47.17, 48.0.1, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31 (testo 2), 52.0.31, 52.0.32, 52.0.35, 52.0.36, 52.0.37, 52.0.38, 52.0.39, 52.0.40, 52.0.41, 52.0.44 e 52.0.71.

Informa quindi che il parere della Commissione bilancio, in merito agli emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 52, è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52, che sono pertanto inammissibili.

Il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sulle proposte 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66. Sull'emendamento 48.45 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere sull'emendamento 50.0.7 è di nulla osta, con la seguente osservazione: l'emendamento introduce una norma che risulta già presente nell'ordinamento in termini analoghi. Il parere è infine di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 52; rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio.

Prende atto la Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo quali siano le previsioni in merito alla seduta odierna e a quella di domani.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) informa che gli emendamenti dei relatori saranno presentati a breve, al più tardi all'inizio della settimana prossima.

Il presidente MUCCHETTI ritiene quindi che si possa procedere con la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli fino a 52, rinviando a un momento successivo l'esame delle proposte accantonate, cui si aggiungeranno quelle che saranno presentate dai relatori con gli eventuali subemendamenti. Auspica che il lavoro dei relatori e del Governo possa concludersi celermente, preannunciando che le sedute della Commissione saranno convocate, nella prossima settimana, probabilmente a partire da martedì mattina ed eventualmente fino a venerdì mattina.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) precisa che i testi degli emendamenti dei relatori sono definiti e oggetto di valutazione e verifica, anche da parte del Governo. Un gruppo di emendamenti potranno essere presentati già domani o, eventualmente, nella giornata di martedì 8 marzo; essi riguarderanno gli articoli 3 e 7 del disegno di legge in materia di assicurazioni; l'articolo 28, in tema di confrontabilità delle offerte nel settore energetico; l'articolo 30, sempre in materia di energia, che regola il passaggio dal regime di maggior tutela al libero mercato; l'articolo 39, in tema di confronto tra servizi bancari; l'articolo 44, in tema di disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata. Vi saranno poi alcuni emendamenti aggiuntivi ad esempio in tema di logistica, proposte in materia di regolazione del servizio *taxi* e del servizio di noleggio con conducente, nonché in materia di regolazione delle concentrazioni aziendali.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 44; esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20 e 44.21, sono quindi accantonati.

L'emendamento 44.0.1 è posto in votazione e respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 44.0.2 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.

Ha quindi la parola il senatore ASTORRE (*PD*) il quale accoglie con favore l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 44 ricordando ai Relatori e al rappresentante del Governo che nel corso dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia sono emerse forti perplessità, condivise anche dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, al mantenimento dell'articolo 44 nel suo attuale testo; giudica positivamente l'accantonamento, nel presupposto che esso preluda a modifiche nel senso auspicato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che le perplessità in materia sono ben presenti ai relatori e che sono all'origine dell'accantonamento, come di quello che proporrà in merito all'articolo successivo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 45; esprime parere contrario sui due emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42, 45.43 e 45.44 sono quindi accantonati.

Gli emendamenti 45.0.1 e 45.0.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 46, compresi gli aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conferme.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 46, compresi quelli aggiuntivi, sono accantonati.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti da 47.1 a 47.9, nonché gli emendamenti da 47.0.1. a 47.0.6 e 47.0.8; esprime apprezzamento per la proposta 47.0.9 (testo 2) che ugualmente propone di accantonare; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) si unisce alle considerazioni svolte dall'altro relatore in merito all'emendamento 47.0.9 (testo 2) che disciplina la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, un tema di particolare importanza, per il quale i relatori potrebbero proporre una riformulazione.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 47.10; la senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 47.11, mentre la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 47.0.16.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9 sono accantonati

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 47.12, 47.13 e 47.14, 47.15 e 47.18.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 47.0.1. 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 e 47.0.8;

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'emendamento 47.0.9 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 47.0.12 e 47.0.13, 47.0.14, nonché 47.0.15.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia che chiederà l'accantonamento degli emendamenti che regolano i limiti alla partecipazione al capitale sociale delle società titolari di farmacie nonché di quelli volti a scongiurare il rischio di posizioni dominanti nel settore delle farmacie.

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente segnalando come l'ingresso del capitale nelle società titolari di farmacie riguardi non solo il rapporto tra mercato e capitale da un lato, e professioni dall'altro, ma possa anche costituire un canale privilegiato per il riciclaggio di denaro da parte di organizzazioni criminali. Nel ricordare come anche l'articolo 46 presenti analoghi profili in merito alla presenza di capitali di società mediche, con particolare riferimento a quelle nel settore odontoiatrico e dopo aver segnalato un recente rapporto della DIA di Reggio Calabria al riguardo, invita i relatori e il Governo a considerare con la dovuta cautela e prudenza la materia in questione, di rilievo per la sicurezza del Paese e la lotta alla criminalità, organizzata e non.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere i rilievi dell'intervento che l'ha preceduto, rileva come occorra comunque garantire un sistema economico efficiente, finalità che il disegno di legge in esame persegue promuovendo l'apertura dei mercati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli emendamenti da 48.10 a 48.24, gli emendamenti 48.26 e 48.27, gli emendamenti da 48.29 a 48.31 (testo 2), gli emendamenti 48.33, 48.42 e 48.43; propone inoltre di accantonare gli emendamenti da 48.55 a 48.63, nonché gli emendamenti sostanzialmente identici 48.92, 48.93 e 48.0.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento 48.50, che se approvato comporterebbe l'assorbimento della proposta 48.48, e sull'emendamento 48.0.15 se riformulato sopprimendo le parole: "quali, ad esempio, APP, *mail* o accesso a siti *internet*,". Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene lamentando l'irragionevolezza del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che la Commissione bilancio ha formulato sull'emendamento 48.72, a sua prima firma, preannunciando la presentazione di un testo 2.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia, a sua volta, la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 48.79, volto a superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Commissione formulato dalla Commissione bilancio in assenza della relazione tecnica.

Alla senatrice FISSORE (*PD*) che chiede le ragioni della contrarietà espressa dai relatori sul proprio emendamento 48.89 risponde il relatore TOMASELLI (*PD*).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira quindi l'emendamento 48.89 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/2085/32/10, pubblicato in allegato. Ritira quindi, dopo avervi apposto la firma, gli emendamenti 48.41, 48.69, 48.70, 48.73 e 48.74.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira gli emendamenti 48.39, 48.45 e 48.68, e, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 48.85 e 48.86.

Con distinte votazioni sono respinti gli identici emendamenti 48.1, 48.2 e 48.3, 48.5, 48.7, 48.8 e 48.9.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23 e 48.24; 48.26 e 48.27; 48.29, 48.30 e 48.31 (testo 2); 48.33; 48.42 e 48.43.

Gli emendamenti 48.25, 48.28, 48.32, 48.36, 48.34, 48.35, 48.37, 48.38, 48.40, 48.44 e 48.47 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 48.48 è momentaneamente accantonato; pone quindi in votazione l'emendamento 48.50, la cui approvazione ne comporterebbe l'assorbimento.

L'emendamento 48.50, posto ai voti è approvato, risultando assorbito l'emendamento 48.48.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 48.51 e 48.52, 48.53, nonché 48.54.

Gli emendamenti 48.55, 48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62 e 48.63 sono accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli identici emendamenti 48.64 e 48.83, 48.65, 48.46, 48.66, 48.67, 48.71, 48.75 e 48.78.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 48.80, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riproponga i contenuti.

Sono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 48.81, 48.82, 48.84, 48.87.

L'emendamento 48.88 viene accantonato.

Ha quindi la parola il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) il quale invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti 48.90 e 48.91 segnalando come il primo sia volto a evitare un rilevante contenzioso in materia di titolarità di farmacie connesso allo svolgimento del maxi concorso previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012, cosiddetto "Cresci Italia". Quanto alla seconda proposta emendativa, sostiene le ragioni della riduzione del periodo di dieci anni - dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia - durante il quale vige l'obbligo di mantenere inalterata la gestione associata, portandolo a tre anni.
Conclude chiedendo di accantonare gli emendamenti in questione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE si dichiarano favorevoli a tale proposta.

Gli emendamenti 48.90 e 48.91 sono quindi accantonati.

Anche gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché l'emendamento 48.0.16 ad essi sostanzialmente identico sono accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.94, 48.0.4, 48.0.9 e gli identici 48.0.10, 48.0.11 e 48.0.12, 48.0.13 e 48.0.14, mentre resta accantonato l'emendamento 48.0.2.

Il senatore MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 48.0.15 in testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta di riformulazione suggerita dai relatori.

Con il parere favorevole del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e del sottosegretario GENTILE l'emendamento 48.0.15 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.0.17 e 48.0.20.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 49.1, 49.2 e 49.3.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) chiede di accantonare l'emendamento 49.4 sul quale sollecita una ulteriore riflessione, segnalando che la comunicazione dei turni delle farmacie all'ordine provinciale dei farmacisti è condizione indispensabile per la pianificazione del servizio, con particolare riferimento a quelli di emergenza.

Accogliendo tale sollecitazione il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE, l'emendamento 49.4 è accantonato.

Dopo che l'emendamento 49.5 è stato posto ai voti e respinto, il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e la senatrice FABBRI (*PD*) intervengono per preannunciare la presentazione di un testo 2 per i rispettivi emendamenti 49.0.1 e 49.0.2 sui quali vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) preannuncia la presentazione di un testo 2 per i propri emendamenti 52.11 e 52.0.25, al fine di superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 3 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/32/10
FISSORE
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
la concessione di vendita in ambito farmaceutico è l'accordo commerciale in base al quale il titolare di AIC o un suo rappresentante si impegna a vendere i propri prodotti ad un altro operatore (concessionario) debitamente autorizzato per la commercializzazione su un determinato ambito territoriale;
distribuendo da oltre cinquanta anni i prodotti medicinali agli altri attori a valle della filiera (grossisti, farmacie, laboratori d'analisi, ospedali, Asl, case di cura, informatori e altri canali della salute), questa figura permette ancora oggi ai titolari di AIC di ottimizzare i propri processi commerciali e di contribuire ad assicurare la reperibilità dei farmaci sul territorio nazionale;
i concessionari di vendita sottostanno alle norme di settore che si applicano a tutti gli attori della catena distributiva. Per poter operare, devono infatti disporre delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità localmente competenti a seguito di una verifica ispettiva sulla piena osservanza delle

previsioni normative di settore e delle buone norme di distribuzione. Alla stregua degli altri operatori, inoltre, i concessionari di vendita devono registrarsi nella Banca Dati Tracciabilità del Ministero della Salute e dell'Aifa per mappare tutti gli spostamenti dei medicinali che trattano;
considerato che:
diverse fonti normative hanno citato nel tempo la figura del concessionario di vendita (Decreto legislativo n. 538/1992, Decreto legislativo n. 219/2006 E Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 1999), senza definirne tuttavia nel dettaglio peculiarità, obblighi ed esenzioni applicabili;
un chiarimento ministeriale ha fornito una definizione della figura del concessionario di vendita e ha dettagliato le esenzioni a questa applicabili in termini di dotazioni minime (detenzione di almeno il 90% di medicinali in possesso di AIC) e tempi di fornitura;
in assenza di riferimenti legislativi solidi, tuttavia, interpretazioni discordanti a livello locale rischiano di mettere in dubbio l'attività di aziende storiche che operano da decenni nel pieno rispetto degli impegni contrattuali con le mandanti/Titolari di AIC e della normativa di settore;
considerato inoltre che:
una regolamentazione più puntuale della figura del concessionario di vendita e dei vari livelli (nazionale,regionale) ai quali un concessionario di un listino di prodotti (e non di una o più AIC a livello nazionale) può operare, contribuirebbe a rafforzare il controllo delle attività di distribuzione dei medicinali a tutela delle primarie esigenze della tracciabilità del farmaco e della tutela della salute dei cittadini.
Supporterebbe inoltre un'interpretazione univoca della normativa da parte degli Enti locali e garantirebbe la sussistenza di un settore che ad oggi impiega oltre 5.000 addetti;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre riferimenti normativi certi volti a regolamentare la figura e le attività dei concessionari di vendita.

46.10 (testo 2)
BARANI, RUVOLO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Sono nulle le clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere tra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte

le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

46.12 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CARDIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società: fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio";

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti";

c) al comma 4, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere fra gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve esserne tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 9, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137".

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 della presente legge, e al Notariato».

48.0.15 (testo 2)

Bianconi, Mancuso, Chiavaroli, Anitori, Marinello

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 48-*bis.*

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sostituire le parole: "subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato" con le seguenti: "prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica".».

50.4 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «turistico-ricettiva»*, con le seguenti:* «che utilizza piattaforme di distribuzione online»*;*

b) dopo le parole: «regolatrice del contratto» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «ricettive».

Conseguentemente al Capo X, sostituire le parole: «turismo e servizi»*, con le seguenti:* «servizi

di distribuzione online e trasporto».

52.11 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, CIOFFI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

1.3.2.1.47. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 215 (ant.) del 03/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016
215ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che è stata presentata una riformulazione all'emendamento 52.0.46, pubblicata in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7; esprime apprezzamento per la proposta 50.0.1, la quale tuttavia

richiede un approfondimento e un'eventuale riformulazione: a tal fine ne propone l'accantonamento; propone inoltre di accantonare gli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2). Per l'emendamento 50.0.6, propone una riformulazione in un testo 2 sul quale il parere dei relatori sarebbe favorevole. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

Aggiungono la propria firma all'emendamento 50.0.1, i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), PELINO (FI-PdL XVII), FABBRI (PD) e PERRONE (CoR).

Il senatore CASTALDI (M5S) riformula l'emendamento 50.0.6 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori e ritira l'emendamento 50.0.7.

Gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7, 50.0.1, 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2) sono accantonati; anche l'emendamento 50.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 50.0.2 e 50.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 51.4 la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento del successivo 51.5; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 51.2.

Gli emendamenti 51.1 e 51.3, posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento 51.4, posto ai voti, è approvato, restando quindi assorbito l'emendamento 51.5.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare gli emendamenti 52.1, 52.9, 52.11 (testo 2), 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24, 52.0.26, 52.0.46 (testo 2), 52.0.49, 52.0.50, 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 52.0.68 e 52.0.70; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) segnala come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 52.0.31, anche nella sua riformulazione in un testo 2, deriva dall'assenza di relazione tecnica; al riguardo, preannuncia la presentazione di un'ulteriore

riformulazione, auspicando un diverso tenore del parere della Commissione bilancio.

Anche il presidente MUCCHETTI rileva come il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul suo emendamento 52.0.33, derivi dall'assenza di relazione tecnica; al riguardo, anch'egli preannuncia la presentazione di una riformulazione, auspicando un diverso tenore del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 52.1, 52.9, 52.11 (testo 2), 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24, 52.0.26 sono accantonati; l'emendamento 52.0.46 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; sono poi accantonati anche gli emendamenti 52.0.49, 52.0.50, 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 52.5, 52.10, 52.0.27, gli identici 52.0.42 e 52.0.43, 52.0.45, 52.0.48, 52.0.53, 52.0.55, gli identici 52.0.58, 52.0.59 e 52.0.60, nonché l'emendamento 52.0.64.

Su proposta del senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), l'emendamento 52.0.66 è accantonato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 52.0.68 che risulta approvato.

Su richiesta del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) l'emendamento 52.0.69 è accantonato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 52.0.70 che risulta approvato.
Dopo che, su richiesta del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) è stato accantonato l'emendamento 52.0.72, l'emendamento 52.0.73 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MUCCHETTI preannuncia che la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalla pomeridiana di martedì 8 marzo e fino alla mattina di venerdì 11 marzo, se necessario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

50.0.6 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato».

52.0.46 (testo 2)

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA

*Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delel cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili"sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

e) all'articolo 54: al comma 1, lettera d-ter), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la

presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondoelenco gli siano presentate per un esame diretto.";

g) all'articolo 65: al comma 2, lettera a), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera a), la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le cui soglie di valore superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, le cui soglie di valore non superino quelle indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice.

4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante autocertificazione, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'autocertificazione.";

h) all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale " è sostituita dalla seguente: "quinquennale ";

i) all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) defmisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

1.3.2.1.48. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 216 (pom.) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
216ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, già dalla prossima seduta, con l'esame dell'atto comunitario n. 104, recante "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo)", i cui contenuti sono strettamente connessi con l'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, già all'ordine del giorno, n. COM (2016) 53 definitivo.
Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 11 marzo con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629, a prima firma del senatore Di Biagio, concernente la disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 3 marzo.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Di Biagio ha presentato una riformulazione dell'emendamento 46.30, pubblicata in allegato, e che il senatore Mandelli ha presentato l'ordine del giorno G/2085/33/10, anch'esso pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 48.80, da lui ritirato nella seduta n. 214 del 2 marzo scorso. Informa altresì che la senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 52.0.46 (testo 2), nonché all'emendamento 52.0.68.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa quindi che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2), 16.25 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2), che sono pertanto inammissibili. A revisione del parere precedentemente espresso, il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 28.2 è di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche tale emendamento è dunque inammissibile.
Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.5 (testo 2), con l'osservazione che la proposta potrebbe determinare un peggioramento della posizione previdenziale individuale, con particolare riferimento alle garanzie finora offerte dalla previdenza integrativa, nonché sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2). Sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) il parere è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: ", mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche.".
Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BERGER(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preannuncia la presentazione di un testo 2 dell'emendamento 48.79, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 2.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.24 e 2.25.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.24 e 2.25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti riferiti all'articolo 3, dal 3.1 al 3.39, in considerazione dell'imminente presentazione da parte dei relatori di un'apposita proposta in materia; invita a riformulare l'emendamento 3.46, eliminandone la seconda parte, in un testo 2 su cui il parere sarebbe favorevole; invita a ritirare i restanti emendamenti, anche aggiuntivi, su cui altrimenti il parere è contrario.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con i relatori.

La senatrice VALDINOSI(PD) riformula l'emendamento 3.46 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori e ritira l'emendamento 3.0.2.

Il senatore SCALIA(PD) ritira gli emendamenti 3.40 e 3.44.

Il senatore DI BIAGIO(AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 3.41 e 3.45.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39 sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 3.43 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 3.46 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 3.47, 3.48 e 3.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2), che con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti da 7.1 a 7.12, in considerazione dell'imminente presentazione di una proposta dei relatori in merito; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore ASTORRE(PD) ritira gli emendamenti 7.4 e 7.5.

Conseguentemente gli emendamenti 7.1, 7.3, 7.6, 7.7, gli identici 7.8, 7.9 e 7.10, e gli emendamenti 7.11 e 7.12 sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 7.0.2, con esclusione della sua lettera b) - dichiarata inammissibile per estraneità di materia - è posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) propone di accantonare nuovamente gli emendamenti riferiti all'articolo 8, in considerazione dell'imminente presentazione da parte dei relatori di un'apposita proposta; esprime parere contrario sugli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Sono quindi nuovamente accantonati gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76 e 8.78.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.7.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.18 precedentemente accantonato.

Il senatore ASTORRE(PD) ritira l'emendamento 9.18.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.8 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore SCALIA(PD) e il senatore DI BIAGIO(AP (NCD-UDC)) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 10.13 e 10.14.

L'emendamento 10.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 10.12 posto ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sugli emendamenti 11.0.8 (testo 2) e 11.0.10 (testo 2) che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione dell'emendamento 12.3 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO(AP (NCD-UDC))aggiunge la propria firma all'emendamento 12.3 (testo 2) e lo riformula accogliendo la proposta dei relatori; anche la senatrice VALDINOSI(PD) aggiunge la propria firma all'emendamento così riformulato.

L'emendamento 12.3 (testo 3), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 13.2 e favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 3).

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

L'emendamento 13.2 posto ai voti è respinto.

L'emendamento 13.4 (testo 3), posto ai voti, è invece approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sull'unico emendamento accantonato 14.0.2 (testo 2) che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.5 (testo 2), 16.14 - la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento della proposta 16.13 - e sull'emendamento 16.20; invita a ritirare gli identici emendamenti 16.15 e 16.16; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori, proponendo tuttavia di accantonare l'emendamento 16.12.

Dopo che il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) ha dichiarato di concordare con la proposta del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.12 è nuovamente accantonato.

La senatrice FISSORE(PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.7 e lo ritira.

Il senatore PUGLIA(M5S) sostiene l'emendamento 16.14, non comprendendo le ragioni della contrarietà espressa dai relatori e dal Governo.

Il senatore SCALIA(PD)e il senatore DI BIAGIO(AP (NCD-UDC))ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 16.15 e 16.16.

L'emendamento 16.5 (testo 2) posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 16.11 è posto ai voti e respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 16.13, che sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 16.14, è momentaneamente accantonato.

L'emendamento 16.14, posto ai voti, è approvato, restando quindi assorbito l'emendamento 16.13.

L'emendamento 16.20 posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.27, nonché gli identici 16.0.5 e 16.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Con distinte votazioni gli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2) sono approvati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione dell'emendamento 19.3 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole; esprime parere contrario sull'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO(AP (NCD-UDC))riformula l'emendamento 19.3 (testo 2) accogliendo la proposta dei relatori.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 19.3 (testo 3), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; anche l'emendamento 19.2 che interviene in analoga materia è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Su proposta del relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) e del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti 20.3 e 20.4 sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 22.5 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Su proposta del relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)), cui si conforma il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 23.1 (testo 2) viene nuovamente accantonato, al fine di poter essere riformulato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 24.0.4.

I senatori ASTORRE(PD), COLLINA(PD), SCALIA(PD), FUCKSIA(Misto) e PERRONE(CoR) aggiungono la propria firma all'emendamento.

Il presidente MUCCHETTI, dopo aver ricordato che nella seduta del 16 febbraio avevano già aggiunto la propria firma anche i senatori Di Biagio, Valdinosi, Castaldi, Fabbri e Orellana, pone in votazione l'emendamento 24.0.4 che risulta approvato.

Il senatore CONSIGLIO(LN-Aut) ritira l'emendamento 35.9.

La senatrice LANZILLOTTA(PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 30.18 e chiede che, in caso di sua assenza, gli emendamenti a sua firma siano comunque posti in votazione, per consentirne la ripresentazione ai fini della discussione in Assemblea, ove respinti.

Il presidente MUCCHETTI chiede ai relatori se possono indicare i tempi per la presentazione delle loro proposte emendative, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissione.

Il relatore Luigi MARINO(AP (NCD-UDC)), intervenendo anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, informa che l'esame e le votazioni degli emendamenti già accantonati riferiti agli articoli da 25 in poi potrebbero proseguire nella successiva seduta e annuncia che i primi quattro o cinque emendamenti dei relatori potranno essere presentati nella mattina di domani, mercoledì 9 marzo.

La senatrice PELINO(FI-PdL XVII) interviene per proporre di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, con l'intesa che gli emendamenti dei relatori siano resi immediatamente disponibili, non appena presentati.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto di sconvocare la seduta antimeridiana di domani mercoledì 9 marzo, come richiesto dalla senatrice Pelino, con l'intesa che, ove i relatori presentassero gli annunciati emendamenti nel corso della mattina essi saranno immediatamente trasmessi e resi disponibili; propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai quattro o cinque emendamenti che i relatori hanno annunciato per domani mattina, alle ore 12 di venerdì 11 marzo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI(PD) illustra il provvedimento in titolo che dà attuazione alla direttiva 2014/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai recipienti semplici a pressione. Lo schema di decreto intende scongiurare il rischio di immissione e messa in servizio di recipienti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato; tutelare la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori; responsabilizzare maggiormente gli operatori economici e qualificare gli organismi di valutazione della conformità. A tal fine si è tenuto conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008, e degli effetti della decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, vigente in materia di recipienti semplici a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Si sofferma quindi sulle principali disposizioni, segnalando che gli articoli relativi alle definizioni, all'ambito di applicazione, ai requisiti dei recipienti, sono modificati conformemente alla direttiva; viene modificato l'articolo che riguarda i principi generali della marcatura CE e le regole per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni sui recipienti. Viene confermato il Ministero dello sviluppo economico come autorità nazionale di notifica e si prevede che la valutazione e il controllo degli organismi di certificazione da notificare siano eseguiti da un organismo unico nazionale di accreditamento. La relativa autorizzazione agli organismi di certificazione è adottata con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e - quando si tratta di recipienti che interessano aspetti di sicurezza antincendio - anche del Ministero

dell'Interno. Sono inoltre indicate le prescrizioni per l'autorità di notifica e gli obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di notifica da parte degli organismi di valutazione. Nuovi articoli vengono introdotti in materia di obblighi dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e distributori, nonché di obblighi per identificare gli operatori economici, obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, scambio e coordinamento di esperienze tra Stati membri. Le funzioni di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, mentre le funzioni di controllo delle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il testo attualmente vigente non viene modificato nella parte in cui reca disposizioni di dettaglio in materia di controlli tecnici, con particolare riferimento alla funzione degli organi tecnici dell'INAIL e dell'ENEA. Vengono infine aggiunti nuovi articoli relativi ai recipienti conformi che presentano rischi e ai casi di non conformità formale e sono aggiornate le disposizioni che disciplinano le sanzioni. Un decreto del Ministero dello sviluppo economico stabilirà le tariffe che gli enti e organismi certificati debbono all'autorità nazionale (il Ministero) per l'attività di notifica e valutazione svolta.

Conclude sottolineando che sono integralmente sostituiti gli allegati, con innovazioni in parte formali e in parte sostanziali: i nuovi quattro allegati concernono i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti e il modello della dichiarazione di conformità UE.

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE(PD) illustra lo schema di decreto in titolo, con il quale si apportano al decreto legislativo n. 194 del 207, attuativo della precedente direttiva in materia di compatibilità elettromagnetica, le modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/30/UE e le ulteriori modifiche di coordinamento e aggiornamento normativo. Oltre al titolo, sono stati aggiornati e corretti terminologia e riferimenti delle disposizioni in materia di esclusioni e campo di applicazione; è poi integralmente sostituito l'articolo 2 del testo novellato, relativo alle autorità competenti, confermando, senza tuttavia legificarla, la ripartizione di compiti fra le due Direzioni generali competenti del Ministero dello sviluppo economico; in materia di vigilanza del mercato, si specifica il controllo degli apparecchi che entrano nel mercato dell'Unione.

Modifiche redazionali riguardano i requisiti per messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi, nonché gli impianti fissi, la libera circolazione delle apparecchiature; ci si vale anche della possibilità - per le autorità degli Stati - di applicare misure speciali per la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature, confermando l'opzione che consente alle autorità dei singoli Stati di adottare misure speciali per prevenire e superare problemi di compatibilità elettromagnetica in uno specifico luogo o per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni.

Adeguamenti riguardano anche i requisiti essenziali degli apparecchi; si stabiliscono poi gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; si precisa poi quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori, nonché gli obblighi relativi all'identificazione degli operatori economici. Resta la presunzione di conformità delle apparecchiature data dalla loro conformità a norme armonizzate; si disciplinano le procedure di valutazione della conformità degli apparecchi. Un nuovo articolo definisce la struttura della dichiarazione di conformità UE in presenza dei requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva; è esercitata l'opzione che consente di richiedere la traduzione della relativa dichiarazione in lingua italiana. Si recepiscono le prescrizioni in materia di marcatura CE, salvo il rinvio alla generale disciplina europea della marcatura CE.

Sono recepite poi le prescrizioni europee in materia di informazioni sull'uso dell'apparecchio, nonché quelle sulla partecipazione delle autorità nazionali alla procedura di salvaguardia dell'Unione e quelle sui casi di non conformità. Sono recepite le novità in materia di organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica, esplicitando anche l'esercizio dell'opzione, già in concreto in atto da tempo, volta a svolgere valutazioni e controlli degli organismi da notificare mediante l'organismo nazionale di accreditamento. Si stabiliscono perciò prescrizioni di carattere generale per gli organismi notificati, la possibilità di subappaltare compiti specifici, la disciplina della domanda e procedura di notifica, delle modifiche delle notifiche e delle contestazione delle competenze degli organismi notificati; sono disciplinati anche gli obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni, nonché gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati.

È recuperata la prescrizione relativa al massimale dell'assicurazione che devono stipulare gli organismi di certificazione; un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabilirà le tariffe per la notifica alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità, con una formulazione idonea a precisare che tali tariffe non riguardano l'attività dì accreditamento affidata all'apposito organismo unico nazionale. Si provvede a recepire le nuove disposizioni transitorie di cui alla direttiva. Sono anche integralmente sostituiti gli allegati del decreto vigente, benché in alcuni casi le modifiche siano minime o semplicemente redazionali

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI(PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 2014/31/UE, apportando al decreto legislativo n. 517 del 1992, attuativo della precedente direttiva in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, le modifiche e

integrazioni necessarie per il corretto recepimento della nuova direttiva e le ulteriori modifiche di coordinamento e aggiornamento normativo, salvaguardando il più possibile l'impostazione della disciplina vigente e mantenendo i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

A tal fine, le definizioni, l'ambito di applicazione, la terminologia in tema di messa a disposizione sul mercato e messa in servizio vengono riformulate, allineandole - anche nella sequenza - alle disposizioni della direttiva. Vengono introdotti nuovi articoli che ripropongono senza modifiche (salvo l'esercizio dell'opzione linguistica) gli articoli della direttiva relativi a: requisiti tecnici degli strumenti di misura, obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti autorizzati, obblighi degli importatori e dei distributori, identificazione degli operatori economici. Viene sostituito l'articolo relativo alla presunzione di conformità, per semplificare la valutazione di conformità degli strumenti fabbricati nel rispetto delle specifiche tecniche recate dai regolamenti già vigenti.

Vengono poi inseriti alcuni articoli che riproducono le disposizioni della nuova direttiva riguardanti i principi della marcatura (la marcatura (CE), la marcatura metrologica supplementare, la marcatura di conformità). In materia di vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti importati. Vengono recepite le norme che esigono l'individuazione di autorità competenti a tale sorveglianza. Vengono introdotti anche alcuni articoli che recepiscono le disposizioni della direttiva in materia di strumenti che presentano rischi e che richiedono procedure da mettere in atto a livello nazionale.

Si sofferma poi sugli articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 517 del 1992, recanti le norme sull'autorità di notifica responsabile dell?istituzione e dell?esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati. Nell'ambito della facoltà, confermata anche dalla nuova direttiva, di individuare autonomamente le misure di sicurezza e le verifiche necessarie è previsto il rinvio ad un decreto ministeriale di natura regolamentare per i controlli successivi relativi a tutti gli strumenti metrici regolati da disposizioni europee. Vengono novellate, prevalentemente per aggiornarle, le disposizioni relative alle sanzioni, già per altro coerenti con quanto richiesto dalla normativa europea. Anche il ricorso da parte delle autorità competenti a corpi di polizia per svolgere i controlli viene confermato, senza oneri per la finanza pubblica. Una disposizione finale e transitoria prevede l'emanazione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore dell'atto in esame, di un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze che individui le tariffe (e le relative modalità di versamento) per l'attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità, a esclusione dell'organismo nazionale di accreditamento individuato nel Ministero dello Sviluppo economico (a conferma della vigente normativa). Infine vengono sostituiti integralmente, per allinearli con la direttiva in fase di recepimento, gli allegati al decreto legislativo n. 517/1992.

Conclude illustrando le disposizioni abrogative di norme superate dal nuovo decreto legislativo, quelle volte a disciplinare la decorrenza della nuova normativa in conformità alle previsioni della direttiva, a dare attuazione agli specifici obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla direttiva stessa, a coordinare i riferimenti alla vecchia direttiva presenti nella legislazione nazionale.

Rammenta infine che è prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI(PD) illustra il provvedimento in titolo, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2014/32/UE, in materia di messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, ricordando che la direttiva in questione stabilisce requisiti di conformità uniformi e ha un approccio di armonizzazione massima: per questo motivo gli Stati membri hanno ridotta capacità di esercitare opzioni in merito alle misure di recepimento.

Per il recepimento delle direttive sono state apportate essenzialmente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, vigente in materia di strumenti di misura, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia e di salvaguardare il più possibile l'impostazione della normativa per non modificare i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Si è pertanto proceduto a una riscrittura integrale del testo degli articoli riferiti alla vecchia disciplina, anche laddove le modifiche riguardavano solo singole parti: ciò sia per uniformarsi alla tecnica della direttiva, che ha proceduto ad una rifusione del testo previgente, sia per rispettare nell'ordine delle disposizioni la struttura della direttiva stessa, sia per armonizzare al massimo la terminologia e le espressioni redazionali.

Lo schema di decreto legislativo consta di tre articoli.

L'articolo 1 contiene dettagliatamente e analiticamente tutte le modifiche e le integrazioni che si ritiene necessario apportare al decreto legislativo n. 22 del 2007 per il corretto recepimento della direttiva 2014/32/UE e della successiva modifica al suo allegato III. Tra le altre disposizioni, segnala l'aggiornamento e la correzione della terminologia del decreto legislativo ora in vigore, per adattarla e adeguarla a quella della direttiva oggetto di recepimento; la precisazione che il decreto costituisce norma specifica relativamente ai requisiti sull'immunità elettromagnetica; la definizione degli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; la disciplina delle procedure di valutazione della conformità degli strumenti di misura; l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale di notifica; la previsione di nuove sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali; le disposizioni transitorie per gli strumenti conformi alla direttiva 2004/22/CE.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finali che riguardano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto in conformità a quanto previsto dalla direttiva. Inoltre prevede un adeguamento dei riferimenti normativi nella legislazione nazionale, infine dispone un nuovo termine per l'emanazione del decreto che determina le tariffe per le attività autorizzative, previsto dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2007 con riferimento alla vecchia normativa e che ora va nuovamente emanato.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE(PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/34/UE concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, abrogando la precedente direttiva in materia, anche al fine di adeguare le norme in esame al nuovo quadro per la commercializzazione dei prodotti (decisione n. 768/2008/CE) e alla disciplina in materia di organismi di valutazione della conformità e di vigilanza sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Lo schema di decreto legislativo è interamente sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 1998, che attuava la precedente direttiva, mantenendo così una disciplina unitaria della materia e salvaguardando il più possibile la corrispondenza con le disposizioni contestualmente abrogate.

Dopo aver ricordato che lo schema di decreto legislativo consta di 28 articoli e di dieci allegati, si sofferma sulle disposizioni di maggiore interesse: lo schema di decreto definisce l'ambito di applicazione ed elenca le pertinenti definizioni, le norme si applicano ad apparecchi e sistemi di protezione che per le loro caratteristiche possono causare un'esplosione nonché ai dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione per il funzionamento sicuro degli stessi apparecchi e sistemi.

I prodotti devono rispettare quanto stabili dall'allegato II, relativo ai requisiti essenziali di sicurezza e salute; si subordina al rispetto delle norme dettate dal presente decreto l'immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi che devono, comunque, essere correttamente installati, utilizzati per gli scopi previsti e sottoposti a regolare manutenzione. I fabbricanti, al momento della commercializzazione, garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dall'allegato II. Sono disciplinati gli obblighi posti in capo ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori; sono poi individuati gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente apparecchiature conformi alla normativa, così come lo devono essere anche i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione proveniente da Paesi terzi.

Lo schema dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008. Vi si prevede, inoltre, che tale marcatura deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile ed indelebile; la marcatura CE è accompagnata da altre indicazioni e marcature, in particolare dal marchio di protezione dalle esplosioni, nonché, se del caso, da indicazioni relative a rischi specifici.

Sono poi definite le procedure per valutare la conformità degli apparecchi, è disciplinato il modello della dichiarazione di conformità UE, attestante il rispetto dei requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dall'allegato II, contenente tutti gli elementi specificati ai sensi delle verifiche di cui agli allegati da III a IX. La dichiarazione di conformità è continuamente aggiornata e tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con essa il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

Il Ministero dello sviluppo economico è l'autorità nazionale di notifica, alla Commissione e agli altri Stati membri, degli organismi della valutazione della conformità; il medesimo Ministero è anche individuato quale autorità di controllo degli organismi notificati.

Segnala quindi le norme relative agli organismi notificati, alla procedura di notifica, agli obblighi operativi in capo agli organismi notificati: si dispone in particolare che le valutazioni di conformità debbano essere eseguite in modo proporzionato al fine di evitare eccessivi aggravi nei confronti degli

operatori economici. Specifici obblighi di informazione, in particolare nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, sono posti in capo agli stessi organismi notificati.

In ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza. Esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti che a loro volta si avvalgono dei laboratori accreditati al fine di effettuare i necessari controlli di natura tecnica.

Lo schema disciplina le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere qualora le misure adottate da uno Stato membro in presenza di rischi siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile. Sono inoltre previste procedure speciali per quei sistemi o apparati che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, siano ritenuti rischiosi all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico.

Conclude ricordando le disposizioni in materia di sanzioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FISSORE(PD), riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede a recepire la direttiva 2014/35/UE concernente la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico a bassa tensione, abrogando la precedente direttiva in materia, anche al fine di adeguare la normativa in vigore al cosiddetto "pacchetto merci" adottato nel 2008.

Lo schema di decreto legislativo consta di 21 articoli e di tre allegati.

In primo luogo si definisce l'ambito di applicazione, fissando quindi i limiti di tensione e stabilendo che il materiale elettrico posto sul mercato debba soddisfare requisiti che offrano un livello elevato di protezione di sicurezza. Lo stesso articolo richiama l'Allegato I recante i principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico.

Sono stabiliti gli obblighi dei fabbricanti che garantiscono, tra l'altro, che il materiale elettrico sia progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza, e gli obblighi posti in capo, rispettivamente, agli importatori e ai distributori; essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti in alcuni casi. Tutti i summenzionati operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato sia disponibile esclusivamente materiale elettrico conforme alla normativa, così come lo deve essere anche il materiale elettrico che entra nel mercato dell'Unione proveniente da Paesi terzi. Si presume che gli apparecchi e i sistemi fabbricati secondo le norme armonizzate siano conformi ai requisiti di sicurezza prescritti.

Lo schema in esame dispone in ordine alla marcatura CE, richiamando i principi generali enunciati in materia dal regolamento (CE) n. 765 del 2008; in particolare sono richiamati i principi generali applicabili alla dichiarazione di conformità: tale dichiarazione attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza, è continuamente aggiornata, tradotta in lingua italiana ed è unica, anche nei casi in cui al prodotto si applichino più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità. Con la dichiarazione di conformità, i cui elementi costitutivi sono fissati dall'Allegato III, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente decreto; la marcatura CE deve essere apposta prima dell'immissione sul mercato, deve essere visibile, leggibile e indelebile.

In ordine alla vigilanza del mercato e al controllo dei prodotti provenienti da Paesi terzi, il Ministero dello sviluppo economico è individuato quale autorità di vigilanza; esso si avvale anche delle autorità competenti per il controllo generale di sicurezza sui prodotti, previa intesa dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle altre amministrazioni nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Richiama quindi brevemente le norme disciplinanti le procedure da seguire quando emerge che taluni prodotti presentino rischi, prevedendo, tra l'altro, procedure di salvaguardia da intraprendere qualora le misure adottate da uno Stato membro in presenza di rischi siano ritenute non sufficienti ovvero contrarie alla legislazione applicabile. Sono inoltre previste procedure speciali per il materiale elettrico che, pur avendo ricevuto attestazione di conformità, sia ritenuto rischioso all'esito delle valutazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico.

È infine prevista una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, dalla prossima seduta, con l'esame dell'atto comunitario n. 104, recante "Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia" (COM (2016) 54 definitivo).

L'ordine del giorno della seduta pomeridiana di giovedì 11 marzo sarà inoltre integrato con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629, a prima firma del senatore Di Biagio, concernente la disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/33/10

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'art. 68, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 30/2005, prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

il farmacista, dunque, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella segnalazione AS 1215 del giorno 8 ottobre 2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 68 sopracitato;

da un raffronto tra la normativa nazionale e quella di altri ordinamenti dell'Unione Europea, la disciplina italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente per le preparazioni galeniche di medicinali coperti da brevetto;

considerato che:

a parere dell'AGCM , tale restrizione pregiudica la libertà di iniziativa economica di una intera categoria professionale, introducendo una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale;

il farmacista, infatti, nell'allestire galenici magistrali, può incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, in quanto non dispone di mezzi ed apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala;

la presenza sul mercato di preparazioni allestite su misura per i pazienti, quali quelle galeniche, garantisce un indubbio beneficio per i consumatori in termini di maggiore scelta e più mirata efficacia terapeutica;

rilevato, inoltre, che:

l'AGCM ha segnalato, relativamente alle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, l'importanza di provvedere ad un adeguamento della normativa nazionale con quelle dei principali

Paesi dell'Unione Europea, con l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente previsto dall'art. 68 del Codice della proprietà industriale sopra richiamato;

nella seduta n. 223 dell'Assemblea del Senato, del 3 aprile 2014, nel corso dell'esame del disegno di legge AS 471, in materia di esercizio abusivo delle professioni, il Presidente della 12ª Commissione, Sen. Emilia Grazia De Biasi, con l'assenso del Presidente della 2ª Commissione, Sen. Nitto Palma, ha riconosciuto la grande importanza dell'argomento e l'esigenza di una regolamentazione per la sicurezza dei cittadini ed anche degli operatori del campo, assumendo un preciso impegno di affrontare le tematiche relative allo sconfezionamento dei medicinali;

anche la recente giurisprudenza, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4257/2015 del 14 settembre 2015, ha ritenuto legittimo lo sconfezionamento dei medicinali di origine industriale per utilizzare il relativo principio attivo nell'allestimento di una formula galenica magistrale;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 30/2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto.

Art. 3

3.46 (testo 2)

FILIPPI, VALDINOSI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili».

Art. 12

12.3 (testo 3)

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo."

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell'assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

Art. 19

19.3 (testo 3)

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce il "Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione". Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati.».

Art. 46

46.30 (testo 2)

DI BIAGIO, MARINELLO

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Le società operanti nel settore odontoiatrico, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno ottemperare alle previsioni di cui al precedente comma. Ogni società operante nel settore odontoiatrico e ogni struttura odontoiatrica deve nominare un direttore sanitario che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'odontoiatria a soggetti non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri da almeno 5 anni.».

1.3.2.1.49. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 217 (pom.) del 09/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
217ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate le riformulazioni agli emendamenti 34.6, 49.0.3 e 49.0.5, pubblicate in allegato.
Informa altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.100, 28.100, 30.100, 36.100, 52.0.100 e 52.0.200 al disegno di legge in titolo, pubblicati anch'essi in allegato. Ricorda che, come convenuto nella seduta di ieri, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 12 di venerdì 11 marzo.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) chiede di poter differire il termine a lunedì 14, in spirito di collaborazione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Castaldi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE si dichiarano d'accordo sulla proposta avanzata.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti che i relatori hanno presentato in data odierna sia fissato alle ore 12 di lunedì 14 marzo.

La Commissione concorda.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) presenta una riformulazione del suo emendamento 32.0.5 (testo2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) nel preannunciare la presentazione a breve di ulteriori emendamenti dei relatori, illustra l'emendamento 3.100, con il quale si sostituisce parte dell'articolo 3, inserendo in tale disposizione parte dell'articolo 7. L'emendamento interviene in materia di sconti obbligatori e di disciplina della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, cosiddetta RCAuto, un tema complesso e delicato. Ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati demandava all'IVASS la fissazione dello sconto che le imprese assicuratrici sarebbero state chiamate ad applicare; la proposta dei relatori, lasciando inalterate le condizioni per l'applicazione degli sconti, tra le quali vi è l'installazione delle cosiddette scatole nere, riformula la norma prevedendo che siano le imprese di assicurazione a definire lo sconto, in attuazione dei criteri indicati dall'IVASS con proprio regolamento. Sottolinea come tale proposta persegua l'obiettivo che connota le norme del disegno di legge sin dal suo testo originario: quello di ridurre la rilevantissima sperequazione che si registra nelle diverse aree geografiche del Paese, premiando i comportamenti virtuosi. Nel condividere pienamente questo obiettivo, l'emendamento dei relatori è volto a rendere la disciplina in materia più efficace, coerente con le logiche di mercato e con le norme europee, scongiurando il rischio di una procedura di infrazione. Riferisce sugli ulteriori contenuti dell'emendamento, soffermandosi sulla ricognizione che l'IVASS è tenuta a compiere, al fine di individuare le province a maggior tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, funzionale alla determinazione dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dell'emendamento, nonché sull'abbassamento del criterio temporale per l'individuazione dei comportamenti virtuosi da cinque a quattro anni e sul sistema delle sanzioni.

Illustra quindi brevemente gli emendamenti in tema di energia, 28.100 e 30.100, nonché le ulteriori proposte presentate.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) in primo luogo stigmatizza i tempi, a suo giudizio eccessivamente lunghi, per il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti che, in assenza di relazione tecnica, erano stati dichiarati inammissibili, per contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Quanto all'emendamento 30.100 dei relatori, osserva come esso non costituisca affatto un miglioramento rispetto al testo del disegno di legge. Per circa 20 milioni di clienti domestici e 4 milioni di PMI - corrispondenti al 20 per cento dei consumi di energia elettrica - permane infatti il rischio di una trasmigrazione inconsapevole nel "servizio di salvaguardia" fornito attualmente da Enel ed HERA, con conseguente aumento, valutabile intorno al 20%, del costo della componente energia della bolletta elettrica. Questo si aggiungerebbe agli altri aumenti della bolletta elettrica determinati dalla riforma, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2016, delle componenti tariffarie degli oneri. Sottolinea infine come l'emendamento 30.100 non operi nel senso della chiarezza, demandando la definizione della disciplina per la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 a un

successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, una scelta che espropria il Parlamento di un potere normativo che gli compete. Conclude deplorando il contenuto dell'emendamento in questione e preannunciando la presentazione di subemendamenti.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene sull'emendamento 3.100 dei relatori; ricorda innanzi tutto come l'IVASS, in sede di audizione, abbia dichiarato di avere difficoltà nel compiere i calcoli che invece l'articolo 15 del disegno di legge pone a base dei suoi poteri di vigilanza e di controllo. L'emendamento riprende i contenuti dell'articolo 7, comma 2, che viene contestualmente soppresso; nel fare ciò, però, li modifica, reintroducendo in particolare il concetto di "sinistrosità" che invece nel testo dell'articolo 7, come approvato dalla Camera dei deputati, non era presente: stigmatizza tale scelta, sottolineando l'opportunità di non connettere automaticamente un maggior tasso di sinistrosità alla presenza di premi più elevati, un'evenienza negata dall'esperienza. Rileva infine negativamente l'indeterminatezza che deriva dalla proposta dei relatori in tema di entità dello sconto, la cui determinazione viene affidata, in sostanza, alla buona volontà delle imprese di assicurazione.

Il sottosegretario GENTILE, dopo aver osservato come nell'esame del disegno di legge in titolo sia indispensabile il contributo di tutte le forze politiche e di tutti i singoli senatori, ringrazia i relatori per il proficuo lavoro svolto, esprimendo apprezzamento sulle proposte emendative presentate. Si tratta infatti, a suo giudizio, di proposte migliorative del testo.

In merito all'emendamento 3.100 segnala, tra l'altro, che sono state modificate le condizioni per accedere allo sconto, riducendo da cinque a quattro anni il periodo durante il quale il contraente non deve aver causato sinistri, ampliando così la platea dei beneficiari. In sostanza, l'emendamento serve a rendere più efficace e immediatamente applicabile la norma, promuovendo la concorrenza ed evitando una eccessiva burocratizzazione del settore. Quanto alle proposte di modifica in tema di energia, nel rammentare l'intendimento di operare a favore dei consumatori, segnala che si assegna al Ministero per lo sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari e le Autorità competenti, la funzione di determinare un quadro coerente per la liberalizzazione e che sono previste ulteriori e più forti iniziative di comunicazione a favore dei consumatori, per garantire la massima informazione e la massima trasparenza per tutti.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 25.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14 sono quindi nuovamente accantonati.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 25.16.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 25.1, gli identici 25.2, 25.3 e 25.4, 25.5, gli identici 25.6, 25.7, 25.8 e 25.9, nonché gli emendamenti 25.10, 25.11.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP*

(NCD-UDC)) propone un nuovo accantonamento, in connessione della presentazione dell'emendamento dei relatori 28.100, interamente sostitutivo.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) segnala che l'accantonamento dell'emendamento 28.0.1 ne consentirà l'esame insieme agli altri emendamenti aggiuntivi - riferiti all'articolo 40 - che incidono sulla stessa materia.

Con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti riferiti all'articolo 28, compreso l'aggiuntivo, sono nuovamente accantonati, insieme all'emendamento dei relatori 28.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 29.5, sul quale il parere sarebbe favorevole; invita a ritirare l'emendamento 29.8 sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) riformula l'emendamento 29.5, accogliendo la proposta dei relatori.

L'emendamento 29.5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene quindi accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; viene accantonato anche l'emendamento 29.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone un nuovo accantonamento, in connessione della presentazione dell'emendamento dei relatori 30.100, interamente sostitutivo; invita a ritirare l'emendamento 30.0.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 30.0.1.

Con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, gli emendamenti riferiti all'articolo 30 sono nuovamente accantonati, insieme all'emendamento dei relatori 30.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 32.6 (testo 2); esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.5 (testo 3) presentato dalla senatrice Pelino, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 32.0.6 e 32.0.7.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

I senatori ASTORRE (*PD*), CARIDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), CASTALDI (*M5S*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), FABBRI (*PD*), FUCKSIA (*Misto*), GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), GIROTTO (*M5S*), PERRONE (*CoR*), SCALIA (*PD*) e VALDINOSI (*PD*) aggiungono la loro firma

all'emendamento 32.0.5 (testo 3).

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 32.0.7

L'emendamento 32.6 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 32.0.5 (testo 3), pubblicato in allegato, viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; conseguentemente è accantonato anche l'emendamento 32.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 33.7 (testo 2) e invita a ritirare l'emendamento 33.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 33.8; aggiunge inoltre la propria firma e quella dei firmatari dell'emendamento 33.8 all'emendamento 33.7 (testo 2).

L'emendamento 33.7 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.1 (testo 2) e sugli identici 34.3 (testo 2) e 34.4 (testo 2); esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 (testo 2), la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento 34.7. Propone infine di accantonare l'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Con distinte votazioni l'emendamento 34.1 (testo 2) e gli identici 34.3 (testo 2) e 34.4 (testo 2) sono posti in votazione e approvati.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 34.6 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme al 34.7; resta altresì accantonato l'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 35.3 e 35.4, i quali sono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1, la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento o preclusione degli emendamenti successivi, fino al 36.10; ritiene tuttavia necessario un ulteriore momento di riflessione sul testo, proponendo pertanto di accantonare gli emendamenti in questione; esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 e 36.10 sono nuovamente accantonati; con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 36.11, 36.12, 36.13, 36.14 e 36.0.1.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 37, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 37.0.6 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole, segnalando che la riformulazione proposta non riproduce i contenuti del comma 1 dell'emendamento le cui norme risultano essere già presenti nella legislazione vigente.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) segnala che l'emendamento 37.0.6 (testo 2) è volto a consentire la massima trasparenza nell'attribuzione di contributi pubblici a soggetti privati in rilevanti settori economici nazionali, come quello energetico e ambientale, e ad associazioni, come quelle ambientaliste e dei consumatori, da parte di Ministeri, enti pubblici, grandi imprese pubbliche. Assicura che, al momento, i dati di cui si chiede la pubblicità non sono disponibili, come personalmente verificato nel predisporre il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese. Conclude, dichiarando di non accogliere la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) aggiunge la propria firma all'emendamento 37.0.6 (testo 2).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) nel prendere atto di quanto riferito dal presidente Mucchetti in merito all'indisponibilità dei dati in questione e riservandosi un approfondimento, propone allora di accantonare l'emendamento in questione.

Anche il rappresentante del GOVERNO concorda.

L'emendamento 37.0.6 (testo 2) è quindi nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2, che propone di accantonare nuovamente, per un approfondimento. Esprime parere contrario sull'emendamento 39.0.9.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 39.0.9, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Gli emendamenti 39.0.1 e 39.0.2 sono quindi nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione dei successivi emendamenti fino al 40.9, invitando quindi a ritirare detti emendamenti. Propone di accantonare gli emendamenti aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) rileva come l'emendamento 40.9, a sua firma, non sarebbe precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3.

Convenendo su tale rilievo, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE, propongono allora che anche l'emendamento 40.9 sia accantonato.

Dopo che le senatrici FUCKSIA (*Misto*) e VALDINOSI (*PD*) hanno aggiunto la loro firma all'emendamento 40.1, gli identici emendamenti 40.1, 40.2 e 40.3 sono posti congiuntamente ai voti e approvati, restando preclusi gli emendamenti 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 e 40.8.

Gli emendamenti 40.9 e gli emendamenti aggiuntivi 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.3, 40.0.4, 40.0.7 (testo 2) cui aggiunge al propria firma la senatrice FUCKSIA (*Misto*), 40.0.7, 40.0.8 (testo 2), 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.10, 40.0.12, 40.0.13, 40.0.14, 40.0.15, 40.0.16, 40.0.17 e 40.0.20 sono quindi nuovamente accantonati.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per sollecitare una riconsiderazione della dichiarazione di inammissibilità per estraneità della materia degli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Segue un breve dibattito in cui intervengono il presidente MUCCHETTI (*PD*) , il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il rappresentante del GOVERNO, in esito al quale si conviene di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana, a partire dalla pomeridiana di martedì 15 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani è posticipata alle ore 9, con la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02629. Comunica altresì che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 10 marzo e la seduta di venerdì 11 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

3.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-*ter*»*, con il seguente:*

«Art. 132-*ter*.

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di

merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:>

- all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

28.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un

rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

29.5 (testo 2)

FISSORE, VALDINOSI, FABBRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli comuni.».

30.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantireil rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*,

secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

32.0.5 (testo 3)

PELINO, D'ALI', FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTO, CASTALDI, SCALIA, VALDINOSI, FUCKSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.».

34.6 (testo 2)

LANZILLOTTA, COLLINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. L'accesso ai sistemi di cui al comma precedente da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del precedente comma e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti indicati allo stesso comma 1, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato

tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno"».

36.100

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016» *e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito al GSE S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita al GSE S.p.A. la titolarità del Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dalla Società. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dall'attuale Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

49.0.3 (testo 2)

MANCUSO, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.

2. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi che precedono non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

49.0.5 (testo 2)

MANCUSO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MARINELLO, DE POLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività

termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni

2. Dalla disposizione di cui al comma che precede non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della stessa disposizione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

52.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 52-bis.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema Paese, implementando regole per l'attuazione dei principi di concorrenza per gli operatori del sistema logistico nazionale, si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, vanno assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per favorire la competitività del sistema Paese attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cooperano nell'ambito degli sviluppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n.242, che ha disciplinato lo sportello unico doganale, e nell'ambito della sperimentazione per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" *(CSD)* e dei corridoi controllati doganali. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente comma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula apposito atto convenzionale con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del soggetto attuatore unico della PLN di cui al citato articolo 61-*bis*.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altre modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

4. Nella fase della prima attuazione di quanto previsto al comma 3, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 3, di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e di provvedere alla relativa trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, esaminata detta documentazione, redige in accordo

con la singola amministrazione e/o soggetto interessato gli standard di comunicazione ed il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per sostenere gli investimenti del Soggetto attuatore unico di cui al comma 4, necessari all'implementazione della PLN, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del sopradetto Soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

6. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti e regolati:

gli standard trasmissione dati dei sistemi informativi degli operatori operanti all'interno dei nodi e delle Piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'accesso automatico degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN.».

52.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo."

1.3.2.1.50. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 218 (pom.) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2016
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 8.20, 37.0.6 (testo 2), 48.72 e 49.0.7, pubblicate in allegato, e che il senatore De Poli ha comunicato di ritirare la propria firma agli emendamenti 50.1 e 50.5. Informa inoltre che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 3.100, 28.100, 30.100, 36.100, 52.0.100 e 52.0.200, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 41.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare gli identici emendamenti 41.21 e 41.22, sui quali ritiene opportuna un'ulteriore riflessione, manifestando un orientamento favorevole; invita a ritirare gli emendamenti 41.23 e 41.0.1 ed esprime parere contrario sull'emendamento 41.1 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice FISSORE (*PD*), aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 41.0.1; anche il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 41.23.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 41.1 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; sono altresì nuovamente accantonati gli identici emendamenti 41.21 e 41.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento in vista della presentazione di un apposito emendamento dei relatori. Invita a ritirare l'emendamento 42.0.1, su cui il parere altrimenti è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Previo accantonamento degli emendamenti 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15, 42.16 e 42.28, l'emendamento 42.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 43.1, soppressivo dell'articolo. Esprime parere contrario sull'emendamento 43.3 e invita a ritirare gli emendamenti aggiuntivi, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede le ragioni del parere favorevole sull'emendamento soppressivo dell'articolo.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce che tale parere deriva dall'intenzione manifestata del Governo di predisporre un provvedimento ad *hoc* in materia.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiungono la propria firma all'emendamento 43.1.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 43.0.8.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 43.0.10; e la senatrice FISSORE (*PD*), dopo aver aggiunto la propria firma, ritira gli emendamenti 43.0.11 e 43.0.12

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 43.0.9 in un testo 2, conformandolo alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 43.1, posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 43.3, 43.0.9 (testo 2), pubblicato in allegato, e 43.0.22.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento in vista della presentazione di un apposito emendamento dei relatori. Propone l'accantonamento dell'emendamento 44.0.2, ai fini di una sua possibile riformulazione.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21, 44.0.2 (testo 2), compreso l'aggiuntivo, sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45 per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento in attesa della presentazione di un apposito emendamento dei relatori.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.10, 45.11, 45.12, 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27, 45.28, 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.35, 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42, 45.43 e 45.44 sono quindi accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) rileva come l'articolo 46, nella sua attuale formulazione, rappresenti un testo che non si ritiene di modificare; segnala come molti emendamenti presentati all'articolo in questione, proposti da diversi Gruppi, si facciano interpreti - con diverse formulazioni e ampiezza di interventi - dell'esigenza di dettare una disciplina dello svolgimento di attività professionale. Si sono tuttavia registrate, al momento, alcune perplessità al riguardo da parte del Governo; propone, pertanto, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 46, in attesa di una possibile composizione delle diverse posizioni.
Propone di accantonare altresì l'emendamento 46.0.3, invita a ritirare l'emendamento 46.0.4 ed esprime parere contrario sull'emendamento 46.0.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 46.0.4.

Gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4 (testo 2), 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10 (testo 2), 46.11 (testo 2), 46.12 (testo 2), 46.13, 46.14, 46.15 (testo 2), 46.16 (testo 2), 46.17, 46.18, 46.22 (testo 2), 46.26, 46.28, 46.29, 46.30 (testo 2) e 46.31 (testo 2) sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 46.0.2, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 46.0.3 è nuovamente accantonato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 47.1, ai fini di una sua riformulazione; propone di accantonare anche i successivi emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9, che incidono sulla medesima materia. Propone una riformulazione dell'emendamento 47.0.1, sul quale il parere sarebbe favorevole, invitando i proponenti degli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 a convergere su tale riformulazione. Invita, infine, a ritirare l'emendamento 47.0.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala come sull'emendamento 47.0.7 la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che se ne conoscano le specifiche ragioni: poiché tale proposta era corredata di idonea copertura, esprime il dubbio che taluni pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione celino, in realtà, una contrarietà nel merito. Si riserva comunque di presentare una riformulazione di quell'emendamento, volta a superare la contrarietà della 5a Commissione. Conclude invitando i relatori a considerare favorevolmente l'emendamento 47.0.8.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come i rilievi del senatore Buemi siano stati formulati da diversi senatori nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo e rammenta di aver già segnalato la questione alla presidenza della Commissione bilancio, sollecitando la trasmissione delle relazioni tecniche non appena il Governo le abbia presentate. Assicura che tornerà a rappresentare la questione alla presidenza della Commissione bilancio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) segnala come il testo approvato dalla Camera dei deputati non presenti disposizioni volte a disciplinare gli studi odontoiatrici; i relatori, d'accordo con il Governo, non ritengono di poter presentare una proposta organica in materia, suscettibile di avere rilevanti impatti sulle realtà in essere, nell'ambito del disegno di legge in esame. Hanno pertanto convenuto di proporre interventi limitati a due specifici aspetti: l'inasprimento del contrasto all'esercizio abusivo delle professioni, con la richiesta di riformulare l'emendamento 47.0.1, e l'individuazione del responsabile di strutture odontoiatriche, con una proposta che sarà riferita all'articolo 48.

Rispondendo a una domanda del presidente MUCCHETTI, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) precisa che la disciplina della partecipazione al capitale nelle società di capitali per l'esercizio di sudi odontoiatrici, e più in generale di strutture mediche, richiederebbe un intervento complesso e organico che non si ritiene di poter realizzare in questa sede.

Rispondendo poi a un rilievo del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), sui profili di costituzionalità di un intervento in materia penale che riguardi il solo esercizio della professione odontoiatrica, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) segnala che la riformulazione proposta per l'emendamento 47.0.1 si applica a tutte le professioni.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula l'emendamento 47.0.1 in un testo 2, accogliendo la proposta dei relatori; i senatori VALDINOSI (*PD*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiungono all'emendamento così riformulato le firme dei senatori proponenti, rispettivamente, gli

emendamenti 47.0.2, 47.0.4 e 47.0.5.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9 sono nuovamente accantonati; il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 47.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme agli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5, 47.0.6 che incidono nella stessa materia.

L'emendamento 47.0.8, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48. Quanto agli emendamenti aggiuntivi propone di accantonare l'emendamento 48.0.16, di contenuto sostanzialmente identico al 48.92 e 48.93 di cui ha già proposto l'accantonamento. Esprime parere contrario sull'emendamento 48.0.2. ricorda che come preannunciato i relatori presenteranno un emendamento aggiuntivo all'articolo 48 in materia di responsabile di strutture odontoiatriche.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Dopo che gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.26, 48.27, 48.29, 48.30, 48.31 (testo 2), 48.33, 48.42, 48.43, 48.55, 48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62, 48.63, 48.72 (testo 2), 48.88, 48.90, 48.91, 48.92, 48.93 e l'emendamento 48.0.16 sono stati accantonati, l'emendamento 48.0.2 posto ai voti è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere favorevole sull'emendamento 49.4, che, posto ai voti, è approvato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 49.0.3 (testo 2) e gli identici 49.0.5 (testo 2) e 49.0.7 (testo 2) restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento, compresi gli aggiuntivi.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha avvertito che gli emendamenti 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2) e 50.0.6 (testo 2) saranno esaminati insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 52 che ugualmente trattano la materia del trasporto passeggeri non di linea, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50, ossia gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3, 50.4 (testo 2), 50.5, 50.6, 50.7, compresi gli aggiuntivi,ossia gli emendamenti 50.0.1, 50.0.4 (testo 2), 50.0.5 (testo 2), 50.0.6 (testo 2), sono quindi accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 52.1, nonché gli

emendamenti aggiuntivi 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24 e 52.0.26, in materia di noleggio con conducente di auto e di servizio *taxi*; propone altresì di accantonare gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56 e 52.0.57; invita a ritirare gli emendamenti 52.0.50 e 52.0.65, in materia di clausola sociale negli appalti pubblici, segnalando che una disposizione in materia è contenuta in uno schema di decreto legislativo di modifica del codice degli appalti in corso di approvazione; esprime parere favorevole sugli emendamenti 52.0.46 (testo 2) e 52.0.49 e contrario sui restanti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Su richiesta del senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che ritira l'emendamento 52.0.72, gli emendamenti 52.9 e 52.0.69, al quale il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma, sono accantonati.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 52.11 (testo 2) e 52.0.46 (testo 2) restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 52.1, 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.8, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.14, 52.0.15, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.19, 52.0.20, 52.0.21, 52.0.22, 52.0.23, 52.0.24 e 52.0.26 sono accantonati.

L'emendamento 52.0.49 posto ai voti è approvato.

Su proposta del presidente MUCCHETTI l'emendamento 52.0.50, insieme all'analogo 52.0.65, sono accantonati. Anche gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56 e 52.0.57 sono accantonati, mentre l'emendamento 52.0.66 posto ai voti è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

3.100/1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/3

GALIMBERTI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sopprimere le parole:* «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» *ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole:* «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla *homepage* del proprio sito istituzionale in maniera palese.»

3.100/4

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-*bis.* L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.»;

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «o più»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

e) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b). »;

f) *al comma 5, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS,» *inserire le seguenti:* «con decorrenza dal 1° gennaio 2016,» *e sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

g) *sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

h) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;

i) *al comma 9, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere b) e c),»;

l) *al* «Conseguentemente»*, al capoverso* «2»*, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «6o giorni»;

m) *al* «Conseguentemente»*, al capoverso* «2-bis»*, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «6o giorni»;

n) *al* «Conseguentemente»*, capoverso* «2-bis»*, sostituire le parole:* «la lista delle province a

maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato»;

o) *al* «Conseguentemente»*, sopprimere le seguenti parole:* « all'articolo 7, sopprimere il comma 2».

3.100/5

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo.».

3.100/6

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e portabili».

3.100/7

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le parole:* «e portabili».

3.100/8

MANDELLI, PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, primo periodo, , dopo la parola:* «portabili»*, inserire le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificaizoni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.100/9

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/10

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/11

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* « su proposta dell'impresa di assicurazione» *inserire le seguenti:* « o sono già presenti ,».

3.100/12

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 1, lettera* c)*, dopo le parole:* « su proposta dell'impresa di assicurazione» *inserire le seguenti:* « o sono già presenti ,».

3.100/13

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/14

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/15

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* «nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.100/16

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* «nell'ambito» *fino a:* «del premio».

3.100/17

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti*: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/18

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:* «definiscono uno sconto significativo,» *inserire le seguenti*: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/19

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole:* «o più».

3.100/20

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

d) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

e) *al* «Conseguentemente»*, capoverso* «2-*bis*»*, sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/21

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

c) *al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

d) *al* «Conseguentemente»*, capoverso* «2-*bis*»*, sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/22

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

*Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 132-*ter*, sostituire il comma 4 con il seguente:* «Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/23

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno » *con le seguenti:* «definisce una percentuale minima di».

3.100/24

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al "Conseguentemente"*, capoverso 2-*bis *sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/25

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 3, sopprimere la seguente parola:* «almeno».

3.100/26

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «e collocati nella medesima classe di merito»*, inserirele seguenti:* «a parità di condizioni del territorio,».

3.100/27

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2»*, inserirele seguenti:* «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/28

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 4, dopo le parole:* «praticato ai sensi del comma 2»*, inserirele seguenti:* «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/29

ROMANO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, CAPACCHIONE, PADUA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3 a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

3.100/30

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I maggiori costi sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.».

3.100/31

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS»*, inserirele seguenti:* «,con decorrenza dal 1° gennaio 2016,».

3.100/32

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo le parole:* «importo significativo»*, inserirele seguenti:* «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.100/33

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.».

3.100/34

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in sede di rinnovo di quelli in essere.».

3.100/35

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole:* «di cui ai commi 1, 2, 4 e 5,»*, inserirele seguenti:* «nonché l'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili,».

3.100/36

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole:* «che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» *con le seguenti:* «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura le medesime variabili incidono sul premio».

3.100/37

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, dopo le parole:* «anche in via ispettiva»*, inserirele seguenti:* «ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi,».

3.100/38

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4».

3.100/39

SCALIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 80.000 euro» *con le seguenti:* «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/40

PELINO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, sostituire le parole:* «da 10.000 euro a 80.000 euro» *con le seguenti:* «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.100/41

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.100/42

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo la parola:* «disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «abbonamento annuale, spese di funzionamento,».

3.100/43

BARANI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo le parole:* «i costi di installazione, disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «abbonamento annuale/spese di funzionamento,».

3.100/44

FISSORE

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo le parole:* «i costi di installazione, disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «abbonamenti e/o funzionamento».

3.100/45

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 9, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c),».

3.100/46

BONFRISCO, PERRONE, MILO

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere b) e c), o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1 lettere b) e c), o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera b), direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.100/47

SCALIA

All'emendamento 3.100, dopo il «Conseguentemente»*, inserire le seguenti parole:*

«- *al medesimo articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. I meccanismi elettronici già presenti sul veicolo di cui al comma 1 del presente articolo, capoverso Art. 132-*ter*, comma 1, lettera b), sono portabili ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*,del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni."».

3.100/48

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni»;

b) al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni»;

3.100/49

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2, dopo la parola* «entro» *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.100/50

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2*-bis*, sostituire le parole* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.100/51

CONSIGLIO

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, nel comma 2*-bis*, dopo la parola* «entro» *inserire le seguenti:* «il termine perentorio di».

3.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 132-*ter*»*, con il seguente:*

«Art. 132-*ter*.

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già

presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'Ivass, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

6. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, secondo forme di pubblicità che né rendano efficace e chiara l'applicazione.

7. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2.

8. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui al comma 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 e 5 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

9. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)*

spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 3, sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il regolamento di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è adottato dall'Ivass entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*bis*. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

- all'articolo 7, sopprimere il comma 2.

8.20 (testo 2)

SCALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 138»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».

28.100/1

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «da parte del Gruppo GSE, attraverso gli strumenti e le funzioni già esistenti a servizio del mercato e dei consumatori».

28.100/2

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A.» *con le seguenti:* «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100/3

DE PETRIS

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.»

28.100/4

MUCCHETTI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 1, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

28.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

28.100/6

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:*

«È altresì istituito, presso lo Sportello per il consumatore di energia dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.A., un numero verde dedicato alle richieste di informazioni degli utenti sulle offerte contenute nel portale informatico».

28.100/7
CONSIGLIO
All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola* «periodicamente» *con la seguente:* «mensilmente».
28.100/8
GIROTTO, CASTALDI
All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica o gas devono indicare la composizione della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.»
28.100/9
GIROTTO, CASTALDI
All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2,» *inserire le seguenti:* «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».
28.100/10
GIROTTO, CASTALDI
All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 3 sopprimere le parole:* «almeno pari alle clausole essenziali del contratto,».
28.100
I RELATORI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28
(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere da sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito

internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

30.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* b)*, sostituire le parole da* «il completamento» *a* «di *switching*»*con le seguenti:* «il rispetto delle tempistiche di *switching*, nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire tali tempistiche»*;*

2) *alla lettera c), sostituire le parole da* «il completamento» *a* «e conguaglio» *con le seguenti:* «il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio nonché il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti volti a garantire tali tempistiche».

30.100/2

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE»

30.100/3

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, dopo la lettera* f)*, è aggiunta la seguente:*

«f-*bis)* il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

30.100/4

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «previo parere» *inserire la seguente:* «vincolante» *;*

2) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da* «il Ministro dello sviluppo economico»*, alla fine del comma, con le seguenti:* «le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.»*;*

3) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2»*, inserire le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

30.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, nel primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.».

30.100/6

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da* «Qualora su almeno uno degli indicatori» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «Qualora su

almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungimento di tutti gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo.»

30.100/7

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1° gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento.»

30.100/8

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro tre mesi» *con le seguenti:* «entro nove mesi»*;*

b) *al comma 3, sostituire le parole da:* «secondo meccanismi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio di maggior tutela».

30.100/9

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ove siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, pone in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela; al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, i suddetti provvedimenti in particolare disciplinano le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti, nonché assicurano che:

a) l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale;

b) il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture;

c) il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima;

d) nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici;

e) i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso».

30.100/10

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, nel comma 3, sostituire le parole:* «di cui agli articoli 26 e 27»*, con le seguenti:* «di cui all'articolo 26».

30.100/11

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Al fine di semplificare le modalità di cambio fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente: "1-*quater*. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro".»

30.100/12

SCALIA

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas, e il sistema idrico, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico SpA, adotta tutte le misure necessarie a garantire un efficace contrasto della morosità, ivi compresa la possibilità di subordinare l'esecuzione dello *switching* al pagamento di eventuali insoluti da parte dei clienti finali.»

30.100/13

GALIMBERTI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/14

VALDINOSI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/15

GAMBARO

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/16

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di

rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/17

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100/18

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»

30.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantireil rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché all'accrescimento del

sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori;

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 26 e 27 secondo le modalità indicate con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

36.100/1

SCALIA

All'emendamento 36.100, capoverso «*6*-bis»*, nel primo periodo, sostituire le parole:* «al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «all'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano-OCSIT di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, al fine di beneficiare di sinergie funzionali ed economie gestionali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «*6*-bis»:

a) al secondo periodo sostituire le parole «al GSE S.p.A.» *con le seguenti:* «all'OCSIT»;

b) al terzo periodo sostituire le parole «al GSE S.p.A.» *con le seguenti:* «all'OCSIT» *e dopo le parole:* «svolte dalla Società» *aggiungere le seguenti:* «titolare delle funzioni di OCSIT».

36.100/2

SCALIA

All'emendamento 36.100, capoverso «*6*-bis»*, nel terzo periodo, sostituire le parole:* «Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti» *con le seguenti:* «Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, comprensivo delle gestioni "benzina", "gpl" e "scorte".».

36.100

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016» *e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al GSE S.p.A. che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito al GSE S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita al GSE S.p.A. la titolarità del Fondo per la ristrutturazione della rete carburanti sul

quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dalla Società. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dall'attuale Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

37.0.6 (testo 3)

MUCCHETTI, RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti e le società da ciascuno di questi controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell'adempiere all'obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l'entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti benefici ari siano controllati di diritto o di fatto da un'unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L'inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall'accreditamento e dal riconoscimento nonché l'esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, Onlus beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui al comma 1, primo periodo, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

43.0.9 (testo 2)

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudizi aria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delia Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati."

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

47.0.1 (testo 2)

SCALIA, VALDINOSI, FASIOLO, DI BIAGIO, MARINELLO, PELINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. ? (Esercizio abusivo di una professione). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati**,** salvo che non appartengano a persona estranea al reato";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

48.72 (testo 2)

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Al comma 3, sostituire il capoverso "2-*bis*"* con il seguente:

«2-*bis*. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma. Alla copertura dell'onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

49.0.7 (testo 2)

SCALIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della medesima con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

52.0.100/1

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-*bis*»*, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Al fine di favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»

Conseguentemente,

a) al medesimo comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «vanno assicurate» *con le seguenti:* «è assicurata»*;*

b) al comma 5, sostituire le parole: «del sopradetto» *con le seguenti:* «dello stesso»*;*

c) al comma 6, dopo le parole: «erogati dalla PLN» *aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1» *e alla lettera* a)*, dopo le parole:* «gli standard» *aggiungere la seguente:* «di».

52.0.100/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «delle Capitanerie di Porto» *inserire le seguenti:* «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» *e dopo le parole:* «realizzazione dalle Autorità Portuali,» *inserire le seguenti:* «con gli interporti,».

52.0.100/3

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di un apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.»

52.0.100/4

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-*bis*»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.»

52.0.100/5

SCALIA

All'emendamento 52.0.100, capoverso «Art. 52-*bis*»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In sede di prima attuazione di quanto previsto al comma 3, le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al medesimo comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli *standard* di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.»

52.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 52-bis.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema Paese, implementando regole per l'attuazione

dei principi di concorrenza per gli operatori del sistema logistico nazionale, si dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, vanno assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per favorire la competitività del sistema Paese attraverso l'internazionalizzazione delle imprese, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli cooperano nell'ambito degli sviluppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n.242, che ha disciplinato lo sportello unico doganale, e nell'ambito della sperimentazione per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" *(CSD)* e dei corridoi controllati doganali. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente comma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula apposito atto convenzionale con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il tramite del soggetto attuatore unico della PLN di cui al citato articolo 61-*bis*.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altre modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

4. Nella fase della prima attuazione di quanto previsto al comma 3, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 3, di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e di provvedere alla relativa trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'art. 61-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato gli standard di comunicazione ed il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per sostenere gli investimenti del Soggetto attuatore unico di cui al comma 4, necessari all'implementazione della PLN, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, partecipano, secondo le norme del codice civile, al capitale del sopradetto Soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.228.

6. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti e regolati:

gli standard trasmissione dati dei sistemi informativi degli operatori operanti all'interno dei nodi e delle Piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;
le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'accesso automatico degli autotrasportatori ai nodi;
gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN.».

52.0.200/1

MARGIOTTA

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".»

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-*bis*»*, *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/2

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole "anche informativi", sono inserite le seguenti: "non sostituibili e non replicabili".»

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-*bis*»*, *sostituire la rubrica con la seguente:* «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/3

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, nel capoverso* "1" *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «quattrocentonovantadue» *con la seguente:* «cinquecento»*;*

b) sostituire la parola «trenta» *con la seguente:* «cinquanta»*;*

c) sopprimere le parole da: «Tali valori» *a:* «interno lordo».

52.0.200/4

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, nel capoverso* "1"*, sostituire le parole:* «trenta milioni» *con le seguenti:* «dieci milioni».

52.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

"1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo."»

1.3.2.1.51. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 219 (pom.) del 16/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame degli atti comunitari relativi all'attuazione del pacchetto "Unione dell'energia". Si tratta dell'atto comunitario sottoposto al parere sulla sussidiarietà n. COM (2016) 52 definitivo, recante "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio" e dell'atto comunitario n. 103, recante "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo)". Propone inoltre di concordare con la Commissione 13ª l'avvio dell'esame dell'atto comunitario n. 102, recante "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 definitivo)".

Propone altresì che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2188, recante "Disposizioni per il contrasto alle false cooperative".

Concorda la Commissione.

Comunica infine che, d'intesa con la Presidenza della Commissione lavori pubblici, comunicazioni, sarà concordata una data per il seguito dell'audizione informale dell'ingegnere Starace, amministratore delegato di Enel S.p.A., in sede di Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni riunite 8ª e 10ª, che non è stato possibile concludere stamattina.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il Presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali ha chiesto al Presidente del Senato di valutare la riassegnazione alle Commissioni riunite 10ª e 13ª della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, attualmente assegnata alla sola Commissione industria. In attesa delle determinazioni della Presidenza del Senato, tale proposta di nomina non sarà quindi esaminata.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che il senatore Puglia ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 3.100/29, 3.100/30 e 3.100/22 e che i senatori Castaldi, Girotto, Moronese, Nugnes, Cioffi, Petrocelli, Santangelo, Buccarella e Donno hanno aggiunto la firma ai subemendamenti 3.100/4, 3.100/5, 3.100/19, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/24, 3.100/25, 3.100/31, 3.100/37, 3.100/38, 3.100/41, 3.100/45, 3.100/48 e 3.100/50.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario GENTILE informa la Commissione che è in corso una riflessione su alcune questioni emerse nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo e che questa si concluderà auspicabilmente entro domani, nel confronto tra i relatori e i Ministri competenti, tenuto anche conto dell'inserimento del disegno di legge stesso nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana dal 4 all'8 aprile. Dà atto ai relatori dell'intenso e proficuo lavoro svolto, che avrebbe condotto alla presentazione di emendamenti e proposte di riformulazione nella seduta odierna; sottolinea tuttavia l'opportunità di attendere gli esiti del confronto cui accennava poc'anzi, alla conclusione del quale i relatori potrebbero presentare proposte emendative.

Il presidente MUCCHETTI precisa in primo luogo che l'avvio della discussione del disegno di legge n. 2085 in Assemblea è stato previsto, nel calendario dei lavori, ove l'esame sia concluso in Commissione. In qualità di Presidente esprime forte preoccupazione per i ritardi registrati nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, certamente non imputabili al sottosegretario Gentile, da poco chiamato a ricoprire l'incarico di Governo e a seguire un provvedimento particolarmente complesso e di ampia portata. Rileva tuttavia l'incapacità del Governo, non solo del Ministero dello sviluppo economico, di dare risposte in tempi ragionevoli alle questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione e sulle quali hanno svolto un gravoso ed eccellente lavoro i relatori, ai quali va il ringraziamento e l'apprezzamento della presidenza e, ritiene, della Commissione tutta.

Ricorda inoltre come, nel corso dell'esame fin qui svolto sugli emendamenti sia stato da più parti e non di rado giudicato strumentale il ricorso a pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i quali spesso sono connessi a un'assenza di relazione tecnica che dissimula, in realtà, una contrarietà nel merito.

Nel sottolineare ancora una volta come le difficoltà registrate nei lavori non siano in alcun modo imputabili né ai relatori, né alla Commissione nel suo complesso, chiede al Sottosegretario di riferire al Ministro la forte preoccupazione ora espressa, auspicando che il confronto annunciato per la giornata di domani possa coinvolgere anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Chiede infine ai relatori se prevedano di presentare emendamenti nella giornata di domani, segnalando l'opportunità, in tal caso, di concordare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia il Presidente dell'apprezzamento manifestato per il lavoro fin qui svolto dai relatori; il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza costituisce un provvedimento complesso già nel suo testo originario, poi ulteriormente arricchito durante la prima lettura alla Camera dei deputati e successivamente nel corso dell'esame da parte della Commissione industria del Senato, con il concorso di tutti i Gruppi parlamentari, particolarmente nella fase emendativa ancora in atto. Nel rilevare come si sconti, in questa fase, un ritardo fisiologico e un ritardo nel confronto con il Governo e i suoi uffici, conferma che, come riferito dal Sottosegretario, erano stati predisposti per la presentazione nella seduta odierna alcuni emendamenti dei relatori, alcune proposte di riformulazioni e alcuni emendamenti del Governo stesso. Ritiene che la presentazione di tali proposte possa avvenire domani, all'esito del confronto con il Governo di cui si è detto, proponendo di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di lunedì 21 marzo.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) riconosce che il disegno di legge n. 2085 è un provvedimento complesso, ma rileva criticamente l'andamento dei lavori, che registra l'accantonamento di un numero considerevole di emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI ritiene che l'intervento del senatore Consiglio esprima un malessere comune a tutta la Commissione per le difficoltà nell'andamento dei lavori; ricorda comunque che l'accantonamento è spesso funzionale alla presentazione di emendamenti da parte dei relatori. Nel sottolineare come in alcuni casi sia emersa una difficoltà dei relatori a individuare con il Governo una possibile soluzione, dà atto a tutti i Gruppi parlamentari del senso di responsabilità dimostrato nel contenere il numero di subemendamenti agli emendamenti già presentati dai relatori.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritiene che la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti debba tener conto del numero di proposte che saranno presentate dai relatori, sottolineando come gli emendamenti accantonati riguardino le questioni più complesse. Conclude dichiarando di aggiungere la propria firma agli emendamenti 47.8 e 47.9, attualmente accantonati.

Il presidente MUCCHETTI propone che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato alle ore 18 di lunedì 21 marzo, con l'intesa che, su segnalazione dei Gruppi, anche in connessione al numero degli emendamenti dei relatori, la presidenza si riserva di differire tale termine.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per chiedere di fissare il termine nella giornata di martedì 22 marzo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), alla luce degli ultimi interventi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti che i relatori dovessero presentare nella giornata di domani, alle ore 12 di martedì 22 marzo.

La Commissione concorda.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce all'altro relatore nel ringraziare il Presidente per l'apprezzamento espresso; assicura di aver profuso, insieme al senatore Tomaselli, il massimo impegno nello svolgere l'incarico di relatori e di aver tenuto conto, il più possibile, del contributo offerto da tutta la Commissione nella fase emendativa.

Come relatori, essi hanno interloquito con tutti i Gruppi parlamentari, in un primo tempo al fine di individuare le proposte ritenute maggiormente significative; nel prosieguo hanno ritenuto preferibile esaminare nel dettaglio tutti gli emendamenti, oltre 1.200, in un continuo confronto con il Governo e con i Gruppi parlamentari, di maggioranza e no, e con i singoli proponenti. Come ricordato dal Presidente, la gran parte degli accantonamenti sono funzionali all'individuazione di una possibile soluzione con emendamenti dei relatori o mediante proposte di riformulazioni. Tale lavoro è stato concluso oggi, e le proposte che i relatori si accingevano a presentare rappresentano, a suo giudizio, una sintesi di buona parte degli emendamenti accantonati. La richiesta del Governo di attendere gli esiti del confronto previsto per domani, cui i relatori non possono non aderire, protrarrà i tempi di esame, anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea e dell'ormai prossima pausa connessa alle festività pasquali; segnala sin d'ora l'opportunità di prevedere convocazioni della Commissione, nelle settimane successive, anche in orari non consueti.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) chiarisce come con il suo precedente intervento intendesse sollecitare il Governo a definire tempestivamente la propria posizione, valorizzando il ruolo e il lavoro dei relatori e della Commissione tutta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.52. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 220 (pom.) del 17/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
220ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

Il senatore CASTALDI (*M5S*) interviene per associarsi alle dichiarazioni del presidente Mucchetti, svolte nella seduta precedente, auspicando anch'egli risposte tempestive da parte del Governo sulle questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, n. 2085, ricordando la fattiva collaborazione assicurata dal sottosegretario Gentile.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico GENTILE risponde all'interrogazione a prima firma del senatore Di Biagio, n. 3-02629 sulla disciplina delle attività subacquee e iperbariche, che trae spunto dal tragico incidente verificatosi nel fiume Brenta, lo scorso 19 febbraio, quando un *team* di sommozzatori del Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, era impegnato nell?attività di ricerca del corpo della signora Isabella Noventa.

Uno dei sommozzatori della Polizia di Stato, in forza alla questura di La Spezia, è rimasto incastrato nelle chiuse del condotto del canale, mentre era immerso in perlustrazione. In base agli elementi acquisiti dal Ministero dell?interno risulta che il *team* in questione ha operato seguendo le linee guida previste nelle "Disposizioni sull?attività subacquea della Polizia di Stato", che hanno come riferimento di base, analoghe disposizioni vigenti per i sommozzatori delle Forze Armate e delle altre Forze di Polizia. In merito alle concrete modalità esecutive dell?intervento, poi tragicamente conclusosi con il decesso dell?ispettore superiore della Polizia di Stato Rosario Sanarico, il Ministero dell?interno ha fatto presente che sono in corso indagini da parte della competente Procura della Repubblica di Padova, coperte da segreto istruttorio e rispetto alle quali il Governo non è quindi, allo stato attuale, in grado di fornire ulteriori elementi. L?evento descritto, che purtroppo non è l?unico verificatosi negli ultimi anni, sottolinea l?importanza e l?esigenza di definire norme efficaci da inserire nell?ambito di una regolamentazione del settore che attualmente non ha un preciso quadro normativo di riferimento.

Tale intervento normativo dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per le leggi regionali, i regolamenti e le ordinanze di organi centrali rivolte ai Comandi periferici (Capitanerie di Porto, Polizia, ecc).

Per avvalorare la necessità di un intervento normativo, basti pensare solamente che, se non fosse stato per il decreto "Cresci-Italia" del gennaio 2012, che ha introdotto per i lavori subacquei come norma di buona regola la norma UNI 11366, non vi sarebbe stata una norma tecnica specifica che indicasse i metodi, i requisiti per il personale, i requisiti per la formazione professionale e le procedure di sicurezza per le attività subacquee professionali.

L?adozione di un intervento normativo settoriale risulta quindi sempre più necessaria per adeguare il quadro normativo nazionale a quello degli altri Paesi europei.

Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, sostiene fortemente il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato e, anche al fine di assicurarne una celere approvazione, manifesta fin d'ora la propria disponibilità, qualora maturassero i presupposti a livello parlamentare, a dare il proprio assenso affinché l'esame del provvedimento prosegua in sede deliberante.

Interviene in replica il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) il quale, nel dichiarasi soddisfatto della risposta fornita, si dice commosso e al contempo indignato, affrontando ancora una volta una tematica così dolorosa e complessa, in occasione della morte di un servitore dello Stato. Rileva il moltiplicarsi di eventi avversi legati all'attività subacquea, che sono spesso l'epilogo di attività lavorative o di semplici momenti di svago; al riguardo, egli ha da tempo maturato la convinzione che sia indispensabile una legge quadro nazionale che consenta di superare le lacune di una normativa frammentata, inconsistente e carente. Il *deficit* di sicurezza, l'assenza di vincoli certi a cui attenersi per poter espletare nel migliore dei modi l'attività di *diving* in generale, rappresenta a suo giudizio una delle cause più ricorrenti di evento avverso nelle attività subacquee.

Con l'interrogazione riferita al caso del sommozzatore-ispettore della Polizia di Stato, Rosario Sanarico, deceduto nell'espletamento del proprio dovere, egli ha inteso richiamare l'attenzione all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nelle attività subacquee. Dopo aver richiamato le circostanze in cui si è verificato il decesso dell'ispettore Sanarico, da cui emerge chiaramente una carenza di garanzie di sicurezza operativa, segnala come questa ennesima tragedia si collochi in un

trend drammatico che ha registrato 13 casi assimilabili nel solo 2015 e sottolinea ancora una volta l'esigenza di procedere in tempi celeri a una razionalizzazione dell'intera materia. Dalla scorsa legislatura è stato avviato un tavolo tecnico in materia, le cui conclusioni sono alla base del disegno di legge, Atto Senato n. 320, qualificato dagli addetti ai lavori come rivoluzionario e incentrato sull'esigenza di garantire la sicurezza senza pregiudicare la libertà di operare e di lavorare. Tale proposta intende offrire una disciplina coerente con la normativa internazionale e assicurare la tutela del diritto-dovere di accesso, da parte di tutti, alla sicurezza antinfortunistica.

Conclude ringraziando il sottosegretario Gentile per la sua risposta, che offre un segnale importante non solo per i tanti lavoratori del settore, ma anche per le famiglie delle vittime. Occorre ovviare all'assenza di un quadro normativo a livello nazionale che rischia di complicare anche le relazioni economiche e commerciali con gli altri *competitor* in Europa; auspica, in conclusione che si possa concludere celermente l'*iter* del disegno di legge in materia, n. 320, al fine di dare al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia un riferimento normativo che dia sicurezza e opportune garanzie nel settore.

La presidente PELINO ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che i senatori Compagnone e Sibilia hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 3.100/29 e che il senatore Scilipoti Isgrò ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.100/4, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/22, 3.100/24, 3.100/29 e 3.100/32.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato 7 emendamenti e che il Governo ha presentato un emendamento, pubblicati in allegato.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali emendamenti è fissato per le ore 12 di martedì 22 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

19.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni.".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.".

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un call center esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un call center, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del call center. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.".

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paesi esteri" sono sostituite con "Paesi che non siano membri dell'Unione Europea" e la parola "aziende" con "soggetti".

4. Ai comma 4 e 5 dell'articolo 24-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paese estero" sono sostituite con "Paese che non sia membro dell'Unione europea.».

34.200

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.».

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-bis. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l?investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una

decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012."

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016 ."»

40.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligoa restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, e in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

42.100

I RELATORI

Al comma 3 sono apportate le seguente modificazioni:

1. sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale

distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni".»;

2. sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni".»;

3. dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26".»

42.1000

Il Governo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.";

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. "»

47.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Esercizio attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

52.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.»

1.3.2.1.53. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 221 (ant.) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 22 MARZO 2016
221ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il presidente MUCCHETTI informa che il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione alla sola Commissione industria, commercio, turismo della proposta di nomina del Presidente dell'Enea (Nomina sottoposta a parere parlamentare n. 66); avverte quindi che la Commissione potrà procedere alla votazione sulla proposta di nomina nella seduta già convocata per le ore 8,30 di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per suggerire un'integrazione alla proposta di parere ora illustrata, volta a prevedere un unico sistema di innesto per il prelevamento e la ricarica delle bombole di ossigeno portatili per uso sanitario.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), accogliendo tale richiesta, presenta un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, lo schema di parere non ostativo con osservazione della relatrice, è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazione, è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 52.0.200/1, pubblicata in allegato, che i senatori Orellana e Buemi hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 3.100/29 e che il senatore Girotto ha ritirato l'emendamento 28.100/10.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 42.2000, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento alle ore 18 di domani, mercoledì 23 marzo.

Concorda la Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) presenta la riformulazione del subemendamento 52.0.200/2, pubblicata in allegato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) informa che i relatori e il Governo sono pronti a esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti e subemendamenti presentati, con poche eccezioni; nella seduta odierna, tuttavia, proporranno di esaminare solo alcuni emendamenti riferiti a determinati articoli, anche in considerazione della necessità di attendere i necessari pareri obbligatori, e in particolare il parere della Commissione bilancio, su alcune riformulazioni e sugli emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quello riferito all'articolo 16, restando nuovamente accantonati quelli riferiti agli articoli 3, 7, 8 e 12.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.12, riservandosi comunque un ulteriore approfondimento per il caso che sia nuovamente presentato per la discussione in Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Dopo che il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), primo firmatario dell'emendamento 16.12 ha risposto a una richiesta di chiarimenti della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), l'emendamento stesso è posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono nuovamente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 20, manifestando una preferenza per la formulazione dell'emendamento 20.4, invitando pertanto i proponenti del 20.3 a convergere su quello.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 20.3 - che ritira - al 20.4, che è posto ai voti e approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 23.1 (testo 2) viene nuovamente accantonato, ai fini di una sua possibile riformulazione; sono altresì nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 25, 28, 29, 30, 32 e 34.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 36.100 e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1, invitando i proponenti dei successivi emendamenti 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 e 36.10 a convergere su quella proposta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

La senatrice FISSORE (*PD*), il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore BARANI (*AL-A*) aggiungono la propria firma, rispettivamente, agli emendamenti 36.2, 36.5 e 36.6, e li ritirano, previa aggiunta di tutte le firme relative a quelle proposte all'emendamento 36.1.

I senatori PERRONE (*CoR*) e PELINO (*FI-PdL XVII*) dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 36.1, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 36.3 e 36.7.
Anche il senatore SCALIA (*PD*) aggiunge la propria firma e quella di tutti i proponenti dell'emendamento 36.8 - che ritira - all'emendamento 36.1 e ritira gli emendamenti 36.4, 36.9 e 36.10.

L'emendamento 36.1 è quindi posto ai voti e risulta approvato.

È poi nuovamente accantonato l'emendamento 37.0.6 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE invitano a ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 39, su cui altrimenti il parere è contrario.

Dopo che il senatore ASTORRE (*PD*) ha ritirato l'emendamento 39.0.1, l'emendamento 39.0.2 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di respingere l'emendamento 40.9, ai fini di una sua possibile riconsiderazione nel corso della discussione in Assemblea; propone di accantonare nuovamente gli emendamenti aggiuntivi 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.4, nonché gli emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17, che intervengono nella stessa materia disciplinata dall'emendamento dei relatori 40.0.100, ugualmente accantonato in attesa dei necessari pareri. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, in materia di partecipazione di banche e intermediari finanziari in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, nonché sull'emendamento 40.0.20.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita un'ulteriore riflessione sugli emendamenti in materia di partecipazione di banche e intermediari finanziari in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

Il sottosegretario GENTILE propone di accantonare gli emendamenti in questione, richiamati dal senatore Buemi; si esprime in modo conforme ai relatori sugli altri emendamenti.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea come sulle proposte in materia di intermediazione immobiliare prima richiamate non vi sia consonanza di valutazione da parte dei relatori, da un lato, e Governo, dall'altro; conviene, in ogni caso, sulla proposta di accantonare nuovamente anche tali emendamenti.

Dopo che l'emendamento 40.9 è stato posti ai voti e respinto, gli emendamenti aggiuntivi 40.0.100, 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2), 40.0.4, 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.12, 40.0.13, 40.0.14, 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17 sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 40.0.20, posto ai voti, è respinto.

Sono poi nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 41, 42, 44 e 45.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46; propongono di accantonare, ai fini di una possibile riformulazione, l'emendamento aggiuntivo 46.0.3.

Al senatore BARANI (*AL-A*), che chiede le ragioni della contrarietà all'emendamento 46.31 (testo 2), cui aggiunge la firma, risponde il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), segnalando che in materia interviene la proposta dei relatori 47.0.100.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 46.7.

Il presidente MUCCHETTI avverte che restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 46.4 (testo 2), 46.10 (testo 2), 46.12 (testo 2), 46.22 (testo 2), 46.30 (testo 2).

Gli identici emendamenti 46.1, 46.2 e 46.3 sono posti in votazione e respinti; con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.11 (testo 2), gli identici 46.13 e 46.14, nonché gli emendamenti 46.15 (testo 2), 46.16 (testo 2), gli identici 46.17 e 46.18, gli identici 46.26, 46.28, 46.29 e 46.31 (testo 2).

L'emendamento aggiuntivo 46.0.3 è quindi nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente l'emendamento 47.1, in vista di una sua possibile riformulazione, invitando i proponenti degli emendamenti successivi, fino al 47.9, che trattano la medesima materia, a convergere su quello.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'emendamento dei relatori 47.0.100, in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica, e l'emendamento 47.0.1 (testo 2), in materia di esercizio abusivo della professione, restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme agli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5 e 47.0.6, anch'essi in materia di esercizio abusivo della professione.

Dopo che i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), SCALIA (*PD*), VALDINOSI (*PD*) e PERRONE (*CoR*) hanno dichiarato sin d'ora la disponibilità a convergere sull'eventuale riformulazione dell'emendamento 47.1, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47, compresi gli aggiuntivi, sono quindi nuovamente accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 270

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un unico sistema di innesto per il prelevamento e la ricarica delle bombole di ossigeno portatili per uso sanitario;
si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva;
si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di individuare più precisamente le autorità competenti per i controlli territoriali nelle medesime autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza generale dei prodotti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 270

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva;
si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di individuare più precisamente le autorità competenti per i controlli territoriali nelle medesime autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza generale dei prodotti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 271

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 272

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di

strumenti per pesare a funzionamento non automatico in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 273

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE;
viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche europee;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, dello schema di decreto legislativo in titolo disciplina, al comma 5, le informazioni che i fabbricanti sono tenuti ad apporre sugli strumenti di misura immessi sul mercato, richiedendo che sia apposto "un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l?identificazione"; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di conformare la disposizione richiamata a quanto previsto dalla direttiva 2014/32/UE, il cui articolo 8, paragrafo 5, richiede che sia apposto "un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l?identificazione", prevedendo l'apposizione del numero di lotto o di serie in alternativa tra loro;
il successivo comma 6 del medesimo articolo 4-*bis* impone ai fabbricanti l'indicazione sullo strumento, tra l'altro, delle informazioni che consentono di poter essere contattati, prevedendo - all'ultimo periodo - che le informazioni relative al contatto siano redatte anche in lingua italiana; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare tale disposizione, alla luce dell'articolo 6 della direttiva, secondo il quale tali informazioni devono essere fornite "in una lingua facilmente comprensibile per l?utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato", garantendo così maggiore in aderenza alla direttiva in sede di sua attuazione ed evitando un onere a carico dei fabbricanti che forniscono un?unica etichetta di prodotto per tutta l'Unione europea, per i quali si imporrebbe, altrimenti, di diversificare tale etichetta per la sola Italia;
considerato che l'attuale disciplina consente, fino al 30 ottobre 2016, l?installazione - con particolare riferimento alla rete carburanti - di erogatori e apparecchiature ad essi associati immessi sul mercato nel rispetto delle norme nazionali di metrologia legale, e consente che tali dispositivi possano continuare a essere utilizzati, dopo tale data, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, che viene consentita, anche dopo tale data, la possibilità di coesistenza di apparecchiature fabbricate in conformità a diversi ordinamenti normativi, associando a sistemi di misura di carburanti in servizio con approvazione nazionale apparecchiature *self-service* conformi alle direttive europee;
si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 274

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 275

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

42.2000

Il Governo

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "archivio notarile distrettuale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalla seguente: "aggregante";

c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente: "La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione."

3-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti."»

52.0.200/1 (testo 2)

MARGIOTTA

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-quater è abrogato;

b) al comma 2-quinquies le parole ", 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-ter"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

52.0.200/2 (testo 2)

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-quater è abrogato;

b) al comma 2-quinquies le parole ", 2-ter e 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-ter"»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

1.3.2.1.54. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 222 (ant.) del 23/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 66)
(Parere al Ministro dello sviluppo economico. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra l'atto in titolo, recante la proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Si procede a scrutinio segreto alla votazione del parere favorevole sulla proposta di nomina.
Partecipano i senatori ASTORRE (*PD*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PUGLIA (*M5S*), in sostituzione del senatore Castaldi, CONSIGLIO (*LN-Aut*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), FABBRI (*PD*), FISSORE (*PD*), GAMBARO (*AL-A*), GATTI (*PD*), in sostituzione del senatore Giacobbe, GIROTTO (*M5S*), LANZILLOTTA (*PD*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del senatore Longo, Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), MUCCHETTI (*PD*),

MUNERATO (*Misto-Fare!*), PELINO (*FI-PdL XVII*), PERRONE (*CoR*), SCALIA (*PD*), TOMASELLI (*PD*) e VALDINOSI (*PD*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del professor Federico Testa è approvata con 17 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astenuto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dei ieri.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 28.100/6, pubblicata in allegato, e che sono stati presentati 77 subemendamenti agli emendamenti 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 47.0.100 e 52.0.300 dei relatori e 42.1000 del Governo, anch'essi pubblicati in allegato.
Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 42.2000 del Governo, pubblicato in allegato al resoconto di ieri, è stato fissato alle ore 18 di oggi.

La Commissione prende atto.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, in via preliminare, che esprimerà un parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 48, fatta eccezione per alcune proposte. Passando all'espressione dei singoli pareri, esprime parere contrario sugli emendamenti da 48.10 a 48.22.

Il senatore ASTORRE (*PD*) chiede le ragioni per cui, mentre si prevede una disciplina che limita la partecipazione di non professionisti nelle società tra avvocati, si esprime parere contrario a proposte di analogo tenore per le farmacie.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle osservazioni del senatore Astorre.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) osserva come, secondo quanto le consta, nel provvedimento in esame alla mancata liberalizzazione della vendita di farmaci di fascia C dovesse corrispondere una liberalizzazione dei soggetti che possono essere titolari di farmacie. Dopo aver ricordato come interventi in materia debbano comunque essere connotati da una finalità di tutela del consumatore, si unisce all'intervento che l'ha preceduta nel chiedere quali siano le motivazioni dei pareri testé espressi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) richiama il contenuto dell'articolo 48, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e rileva come gli emendamenti ad esso presentati siano riconducibili, sostanzialmente, a due tipologie di interventi: la disciplina delle società che possono essere titolari di farmacie, garantendo la presenza - in varia misura - di farmacisti, da un lato; la fissazione di limiti alla presenza di società titolari di farmacie in termini di numero massimo di farmacie di cui può essere titolare la medesima società, ovvero in termini di soglia massima di presenza in ambiti territoriali definiti, a livello regionale o nazionale. In merito a quest'ultimo profilo, i relatori e il Governo sono orientati a favore della prima opzione.

A una domanda della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) precisa che l'orientamento dei relatori e del Governo è a favore della fissazione del numero massimo di farmacie che possono essere conferite in titolarità alla medesima società, evitando così il costituirsi di monopoli o di oligopoli e garantendo la presenza di una pluralità di tipologie di soggetti nel settore. Quanto alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C, egli esprime, innanzi tutto, le proprie riserve sull'efficacia, in termini di effettiva diminuzione dei prezzi, della precedente liberalizzazione della vendita di farmaci e rammenta come, in ogni caso, in questo settore non si possa seguire la logica, utilizzata per la generalità dei prodotti, di incremento delle vendite al fine di ridurre i prezzi, per la particolare natura dei farmaci. Ritiene che l'aver previsto le parafarmacie sia stato un grave errore, cui peraltro non porrebbe rimedio la commercializzazione dei farmaci di fascia C, quanto, semmai, la trasformazione delle parafarmacie in farmacie, superando così un'anomalia tutta italiana. Tuttavia, pur avendo tentato con l'altro relatore e nel confronto con il Governo di elaborare una proposta al riguardo, ritiene che non vi siano le condizioni per operare in tal senso nell'ambito del provvedimento in esame.

Il presidente MUCCHETTI, riprendendo un rilievo precedentemente svolto, rileva come a differenza del settore farmaceutico, in quello delle società tra professionisti - e in particolare in quelle tra avvocati - non vi sia la presenza di società multinazionali interessate a investire. Quanto alla determinazione di soglie volte a scongiurare il pericolo di monopoli o oligopoli, richiama l'esempio di quelle previste nel settore assicurativo.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 48.88 e 48.91, propone di accantonare nuovamente gli identici emendamenti 48.26 e 48.27, 48.29, 48.30, 48.31 (testo 2), gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, gli identici 48.59, 48.60, 48.61, gli identici 48.62 e 48.63, nonché gli identici 48.92, 48.93 e 48.0.16; esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una riformulazione dell'emendamento 48.79, volta a superare i profili di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, del parere della Commissione bilancio sul suo testo originario.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 48.79 (testo 2), pubblicato in allegato, è accantonato in attesa dei necessari pareri; anche l'emendamento 48.72 (testo 2) resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sono inoltre nuovamente accantonati gli identici emendamenti 48.26 e 48.27, nonché gli emendamenti 48.29, 48.30 e 48.31 (testo 2), gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, gli identici 48.59, 48.60, 48.61,

gli identici 48.62 e 48.63, nonché gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, e 48.0.16.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 48.10, 48.11, 48.12, gli identici 48.13, 48.14, 48.15, 48.16 e 48.17, gli identici 48.18, 48.19, 48.20, 48.21 e 48.22, nonché gli emendamenti 48.23, 48.24, 48.33, 48.42 e 48.43 sono respinti

Gli emendamenti 48.88 e 48.91, posti separatamente ai voti, sono approvati, mentre è respinto l'emendamento 48.90.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 49 - per i quali occorre, in ogni caso, attendere il parere della Commissione bilancio - e 50, compresi gli aggiuntivi.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Gli emendamenti 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2) e 49.0.7 (testo 2) sono quindi nuovamente accantonati, come pure tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50, compresi gli aggiuntivi.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) sollecita la senatrice Pelino a presentare una riformulazione ulteriore della sua proposta 32.0.5, già accantonata insieme agli altri emendamenti in materia.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si riserva di compiere un ulteriore approfondimento al fine di valutare se presentare la riformulazione prefigurata dai relatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

19.0.100/1
DI BIAGIO
All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* a)*, capoverso* «2.»*, dopo le parole:* «Qualora un soggetto» *inserire le seguenti:* «così come definito al comma 1» *e alla lettera* c)*, capoverso* "6-*bis*" *sostituire le parole:* «in solido» *con le seguenti:* «in via sussidiaria».
19.0.100/2
CONSIGLIO
All'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a)*, capoverso* «2»*, sostituire la parola:* «delocalizzare» *con la seguente:* «spostare».
19.0.100/3
DE PETRIS
All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), capoverso «2»*, sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro

dell'Unione europea»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «6»*, nel primo periodo sostituire la parola* «10.000» *con la seguente:* «20.000»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «le parole» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/4

DE PETRIS

All'emendamento 19.0.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso «2»*, sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) al comma 2, sopprimere le parole: «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole da: «le parole» *sino alla fine del comma con le seguenti:* «la parola "aziende" è sostituita dalla seguente: "soggetti"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.0.100/5

BARANI, AMORUSO

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*»*, comma 1, sopprimere il capoverso lettera* a).

19.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un soggetto decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione Europea deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, alla data di effettiva operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indicata dai decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'Ispettorato stesso, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia registro pubblico delle opposizioni.".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, dalla data di effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c) la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al

Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ove la mancata informazione di cui agli artt. 4 e 5 integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione di dette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.".

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'art. 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f) e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.".

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è effettuata all'Autorità garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione Europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paesi esteri" sono sostituite con "Paesi che non siano membri dell'Unione Europea" e la parola "aziende" con "soggetti".

4. Ai comma 4 e 5 dell'articolo 24-*bis* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "Paese estero" sono sostituite con "Paese che non sia membro dell'Unione europea.».

28.100/6 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:*

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, gestito in collaborazione con l'Acquirente Unico S.p.A., fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

34.200/1

PERRONE

All'emendamento 34.200, comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «clausola di *close-out netting*» *inserire le seguenti:* « come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e »;

b) dopo le parole: «prevista nei» *inserire le seguenti:* «contratti relativi ai»

34.200

I RELATORI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti.

7. Ai fini della presente legge, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi

clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo.».

34.0.100/1

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «3-*bis*»*, dopo le parole:* «il GSE riscontri la non corrispondenza» *inserire la seguente:* «sostanziale».

34.0.100/2

CONSIGLIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, sopprimere il capoverso* «3-*quater*».

34.0.100/3

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole da:* «agli impianti di potenza» *fino a:* «30 per cento» *con le seguenti:* «agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

34.0.100/4

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole da* «1 e 3 kW» *fino a* «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» *con le seguenti:* «1 a 20 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter*.»

34.0.100/5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «1 e 3 kW» *con le seguenti:* «1 e 20 kW».

34.0.100/6

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «3 kW» *con le seguenti:* «20 kW».

34.0.100/7

DE PETRIS

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «tra 1 e 3 kW» *con le seguenti:* «tra 1 e 6 kW».

34.0.100/8

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole da* «si applica una decurtazione» *fino a* «decreto ministeriale 5 luglio 2012.» *con le seguenti:* «non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

34.0.100/9

BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le*

parole «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/10

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/11

BUEMI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, sostituire le parole* «30 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento».

34.0.100/12

CONSIGLIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, capoverso* «*3-quater*»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.».

34.0.100/13

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola* «differenza» *inserire le seguenti:* «del valore economico»;

b) *sostituire le parole* «calcolata al 30 giugno 2016» *con le seguenti:* «calcolata al 31 dicembre 2015»;

c) *dopo la parola* «uniformemente» *inserire le seguenti:* «e mensilmente»;

d) *sostituire le parole* «1 luglio» *con le seguenti:* «1 gennaio».

34.0.100/14

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola* «differenza» *inserire le seguenti:* «del valore economico»;

b) *dopo la parola* «uniformemente» *inserire le seguenti:* «e mensilmente»;

c) *sostituire le parole* «1 luglio» *con le seguenti:* «1 gennaio»;

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.»

34.0.100/15

BIANCONI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis*. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/16

DE PETRIS

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis*. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/17

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis*. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione

della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/18

VALDINOSI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/19

PERRONE

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/20

PICCOLI, PELINO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione della spesa può essere effettuata anche attraverso l'adozione di appositi strumenti e canali, in particolare elettronici, già in uso presso i Comuni.".»

34.0.100/21

RUTA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-*bis.* All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse.»

34.0.100/22

RUTA

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «3. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente.»

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3-*bis*. Nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è

disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Le modalità di cui al periodo precedente si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-*quater*. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012."

2. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: "sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento" sono inserite le seguenti: "In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di sette anni a partire dal 1 luglio 2016 ."»

40.0.100/1

SCALIA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole «l'obbligo a restituirlo» con le seguenti: «l'obbligo di restituirlo»;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole* «dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati sino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto» *con le seguenti:* «dedotta la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché delle spese anticipate per la stima del bene» *e sopprimere l'ultimo periodo;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità, adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.».

40.0.100/2

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, sopprimere il comma 2*.

40.0.100/3

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili

consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100/4

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100/5

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «cinque» *e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100/7

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente*: «cinque» *e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici».

40.0.100/8

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da* «sei canoni mensili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100/9

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili».

40.0.100/10

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole* «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

40.0.100/11

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «dodici» *e la parola* «due» *con la seguente:* «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» *con la seguente:* «otto».

40.0.100/12

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100/13

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100/14

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100/15

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100/16

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100/17

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, terzo periodo, sopprimere la seguente parola:* «celerità».

40.0.100/18

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, terzo periodo, sostituire la parola:* «celerità» *con le seguenti:* «diligenza, correttezza».

40.0.100/19

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, dopo le parole:* «che prevede di ricavare» *inserire le seguenti:* «, a seguito di stima effettuata da esperto indipendente,».

40.0.100/20

GALIMBERTI

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente*:

«4-*bis*. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*.»

40.0.100/21

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100, capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

40.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligoa restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente. Nella procedura di vendita e ricollocazione del bene il concedente deve attenersi a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.

4. Ai fini di cui al comma 3, salvo il patto contrario con l'utilizzatore, in caso di immobile il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene decorso un congruo termine dalla comunicazione all'utilizzatore dell'importo che prevede di ricavare dalla vendita o da altra collocazione e le relative modalità di pagamento, e in assenza di un'offerta irrevocabile e migliorativa di acquisto del bene da parte di un terzo acquirente per il tramite dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

42.100/1

FINOCCHIARO

All'emendamento 42.100, numero 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole "il notaro non può assentarsi dal distretto" sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede".»

al numero 3, sostituire la lettera c-*bis*) *con la seguente:* «*c*-bis*)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i

proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari".»

42.100/2

SUSTA

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

1. al numero 1, lettera b)*, sostituire le parole da:* «Il notaio» *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

2. al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato»;

3. al numero 3, lettera c-*bis*)*, capoverso* «Art. 82»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

42.100/3

CRIMI

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b)*, nel primo periodo, dopo le parole* «se tale distretto comprende più regioni» *aggiungere le seguenti:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-*bis*)*, capoverso* «Art. 82»*, comma 1, sostituire le parole da:* «della regione» *fino a* «se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale».

42.100/4

CRIMI

All'emendamento 42.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

42.100/5

DE PETRIS

All'emendamento 42.100, numero 1, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

42.100/6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 42.100, numero 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2.".»

Conseguentemente, al numero 2, sostituire l'alinea con il seguente: "2. sostituire la lettera c) con le seguenti:"

42.100/7

CRIMI

All'emendamento 42.100, numero 3, lettera c-*bis*), *capoverso* «Art. 82», *nel comma 1, sostituire le parole da:* «della regione» *fino a:* «se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale».

42.100/8

VATTUONE

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere i seguenti:

«4. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque precedenti concorsi".

5. All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.".»

42.100/9

VATTUONE

All'emendamento 42.100, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 16 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. L'attribuzione in tutte e tre le prove scritte del minimo richiesto per l'approvazione di cui all'articolo 24, comma 2, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è equiparata, a tutti gli effetti di legge, al giudizio di idoneità di cui all'articolo 11 del presente decreto, relativamente al concorso bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 1° settembre 2004 in fase di svolgimento al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter*. Al fine di pervenire rapidamente alla copertura di sedi notarili vacanti, i candidati ammessi alle prove orali ai sensi del comma 2-*bis* e che le abbiano superate sono collocati in apposita graduatoria e nominati notai con assegnazione di sedi da individuare fra quelle che risulteranno vacanti alla data di approvazione della predetta graduatoria.

2-*quater*. I decreti di nomina a notaio dei candidati ai concorsi indetti con decreto del Direttore generale della giustizia civile in data 10 dicembre 1999, 29 dicembre 2000 e 20 dicembre 2002 ammessi a sostenere le prove scritte e orali dei rispettivi concorsi in forza di provvedimenti giurisdizionali non definitivi sono convalidati.".»

42.100

I RELATORI

Al comma 3 sono apportate le seguente modificazioni:

1. *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più regioni".»;

2. *sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

«c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni".»;

3. *dopo la lettera* c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente:

"Art. 82.

1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e

ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all' ultimo periodo del secondo comma dell' articolo 26".»

42.1000/1

PANIZZA

All'emendamento 42.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Dopo l'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 53-*bis*.

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando che il certificato successorio europeo di cui al regolamento (UE) n. 650/2012, ove rilasciato dalla competente autorità, va allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità di cui agli articoli 3, 13 e seguenti del regio decreto n. 499 del 1929, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (UE) n. 650/2012, le funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità possono essere delegate al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato.".»

42.1000

Il Governo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.";

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

"Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria".»

47.0.100/1

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno cinque anni.

1-*bis*) Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina le condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-*ter*) il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto

ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

Conseguentemente, nel comma 2, sostituire le parole "comma 1" *con le seguenti:* "commi 1, 1-bis e 1-ter"*, e nei commi 3 e 4, sostituire le parole* "commi 1," *con le seguenti:* "commi 1, 1-bis, 1-ter,".

47.0.100/2

BIANCONI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole: «di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409» *inserire le seguenti:* «che prestano la propria attività come liberi professionisti» *e sostituire le parole:* «a società» *con le seguenti:* «all'interno di società»;

b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei servizi odontoiatrici possono operare esclusivamente i soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.».

47.0.100/3

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 1:

a) dopo le parole «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni.»;

2. dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*) È consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4 lettera b) dell' articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'ambo entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.

1-*ter*) Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

47.0.100/5

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «settore odontoiatrico» *inserire le seguenti:* «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni,»

47.0.100/6

CONSIGLIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «il direttore sanitario sia iscritto» *con le seguenti:* «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano iscritti».

47.0.100/7

MARINELLO, DI BIAGIO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «da almeno cinque anni»;

b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. Le società operanti nel settore odontoiatrico possono promuove pubblicità informativa sanitaria che rispetti nelle forme e nei contenuti un'informazione mai ingannevole, così come previsto dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145. È vietata altresì pubblicità di tipo commerciale volta ad incentivare la vendita di prestazioni sanitarie. Il direttore sanitario è responsabile anche della pubblicità effettuata dalla società e il suo nominativo deve sempre essere indicato.

6. Il corrispettivo percepito dall'odontoiatra collaboratore o dipendente di una società operante nel settore odontoiatrico deve tener conto del grado di specializzazione del lavoratore e non può, comunque, essere inferiore all'importo previsto dai CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/8

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 47.0100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/9

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/10

VALDINOSI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da almeno cinque anni».

47.0.100/12

GALIMBERTI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/13

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa.»

47.0.100/14

BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso "Art. 47-*bis*"*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il dipendente o collaboratore, a qualsiasi titolo, con i soggetti di cui al comma 1, ha diritto

ad una retribuzione proporzionata alla qualità del proprio lavoro per cui l'importo della stessa non può, in nessun caso, essere inferiore all'importo previsto dal CCNL del settore di riferimento.»

47.0.100/15

RUVOLO, BARANI

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

47.0.100/16

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, sopprimere il comma 3.*

47.0.100/17

RUVOLO, BARANI, GAMBARO

All'emendamento 47.0.100, capoverso «Art. 47-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «esclusivamente in una sola struttura» *con le seguenti:* «in non più di due strutture».

47.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-*bis*

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche, presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, debbono nominare un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

48.79 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 510.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 360.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Soppressione del Consorzio Infomercati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.

2. La società di gestione di cui al comma 1 individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al comma 1, la successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione dei commi 1 e 2.»

1.3.2.1.55. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 223 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
223ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2272, recante "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato. Propone quindi di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, di tale disegno di legge.

Concorda la Commissione.

Avverte, inoltre, che mercoledì 6 aprile, alle ore 14, la Commissione, ove autorizzata dalla Presidenza del Senato, svolgerà, congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera, l'audizione informale dell'ingegner Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI, sul piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio, nella sede degli Uffici di Presidenza integrati delle due Commissioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono state presentate le riformulazioni dell'emendamento 23.1 (testo 2) e del subemendamento 34.0.100/14, pubblicate in allegato.
Avverte inoltre che la Commissione bilancio è convocata alle ore 15 di oggi; le votazioni sugli emendamenti avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MUCCHETTI (*PD*), illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, di conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante riforma delle banche di credito cooperativo e altre misure in materia bancaria, sul quale la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla 6a Commissione permanente.
Gli articoli 1, 2 e 2-*bis*, che compongono il Capo I, riguardano la riforma del credito cooperativo.
Vi si prevede la costituzione di un gruppo bancario cooperativo che avrà alla testa una *holding* dotata di un patrimonio netto di un miliardo versato dalle banche di credito cooperativo (Bcc) che, al momento, sono 360. La *holding* del gruppo bancario cooperativo potrà aprire il suo capitale a soci terzi, purché le Bcc ne conservino la maggioranza assoluta; sorveglierà la sana e prudente gestione delle singole aziende di credito cooperativo e interverrà, sulla base del contratto di coesione, quando emergano situazioni di crisi, prima che vengano attuate le procedure di risoluzione. Tali interventi

comprendono sia la ricapitalizzazione della Bcc in difficoltà, ovvero la sua aggregazione con altre più forti, sia il rafforzamento delle funzioni manageriali nella Bcc in crisi.

A questo proposito il Capo I prevede anche la costituzione del Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, ossia di un fondo di garanzia destinato a operare per il tempo necessario alla formazione della *holding*, previsto al massimo in 18 mesi.

L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è obbligatoria, pena la perdita della licenza bancaria. Per le Bcc che non vogliono aderire a un gruppo, il decreto-legge prevede la possibilità di conferire l'azienda bancaria a una società per azioni, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto. Resterà dunque in capo alla cooperativa, non più di credito ma azionista di una banca, la riserva indivisibile. Il decreto prevede infine che la cooperativa debba continuare a esercitare lo scambio mutualistico. In ogni caso, la Banca d'Italia dovrà autorizzare la costituzione della nuova S.p.A. bancaria e il conferimento delle attività creditizie della ex Bcc a questa nuova S.p.A. o a una già esistente. Questa possibilità è riservata alle sole Bcc che al 31 dicembre 2015 avevano un patrimonio superiore ai 200 milioni di euro. Le Bcc di minori dimensioni che vogliano aggregarsi a una con patrimonio superiore alla soglia per evitare l'adesione a un gruppo bancario cooperativo potranno farlo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il Capo II definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza - GACS).

L'intervento in questione è temporaneo (fino al 16 agosto 2017, con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati che abbiano come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta a una valutazione della Commissione UE, all?esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

Sono regolate le modalità con cui è strutturata l?operazione di cartolarizzazione, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia, ed è disciplinato il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* (unici titoli che usufruiscono della GACS) per ottenere la garanzia statale (non inferiore all?ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito *investment grade*).

Il decreto chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine* e individua l?ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza: i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi e di quelle dovute alle controparti di contratti di copertura finanziaria saranno condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di crediti ceduti, ovvero saranno - a determinate condizioni - postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Quanto alle caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato, si stabilisce che essa possa essere concessa solo sui titoli *senior*, che sia onerosa e che diventi efficace solo quando la società cedente abbia trasferito a titolo oneroso almeno il 50 per cento più 1 dei titoli *junior* e, in ogni caso, un ammontare dei titoli *junior* e dei titoli mezzanine (ove emessi) che consenta l'eliminazione contabile dei crediti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione dalla contabilità della banca e, a livello consolidato, del gruppo bancario cedente. Detta garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a beneficio del detentore del titolo *senior* e copre i pagamenti contrattualmente previsti, per interessi e capitale, a favore dei detentori dei titoli *senior* per la loro intera durata.

La garanzia dello Stato sui titoli *senior*, concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della società cedente, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze, ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

Quanto alle modalità di escussione della GACS, questa è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti.

L?articolo 12 destina le risorse finanziarie per l?attuazione della disciplina in esame: viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2016, che è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse.

Il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in questione ed è chiamato a dettare disposizioni di attuazione con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge. Sono poi apportate alcune modifiche alla disciplina degli attivi posti a garanzia di obbligazioni bancarie garantite (cosiddette *covered bond*).

Il Capo III reca norme fiscali relative alle procedure di crisi.

In particolare, l?articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa) e a procedure di amministrazione straordinaria, ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi, fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L?articolo 15 disciplina i trattamenti ai fini IRES e IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, mentre l?articolo 16 prevede l?applicazione dell?imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro) sui trasferimenti di immobili nell'ambito di procedure giudiziarie di espropriazione immobiliare ovvero di procedure di vendita a seguito di liquidazione dei beni nell?ambito della procedura fallimentare. Una disciplina apposita è dettata per i trasferimenti immobiliari nell?ambito di vendite giudiziarie emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa.

Nel Capo IV, che reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, l?articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE, modificando e integrando il Testo unico dell?intermediazione finanziaria (TUF).

L?articolo 17-*bis* modifica la norma del Testo unico bancario che assegna al CICR (comitato interministeriale per il credito e il risparmio) il compito di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). In primo luogo si chiarisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno: gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. In secondo luogo si prevede che gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

L'articolo 17-*ter* prevede che il rifiuto di pagamento di un assegno possa essere constatato con dichiarazione della Banca d'Italia, richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti, per tutte le tipologie di assegni bancari e non soltanto, come attualmente previsto dalla legge, per il solo assegno elettronico, mentre l'articolo 17-*quater* disciplina la remunerazione del conto corrente di Tesoreria relativo alla Cassa depositi e prestiti.

Infine, l?articolo 17-*quinquies* reca una norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del Codice della strada in materia di pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore GIROTTO (*M5S*), che esprime un giudizio molto critico sul provvedimento in

esame, sottolinea il comportamento delle banche commerciali, che in un recente passato hanno concesso la maggior parte del credito (2/3 delle sofferenze risulterebbero riguardare il 5 per cento dei creditori) a soggetti che non offrivano adeguate garanzie, mettendo a rischio la tenuta dell'intero sistema bancario, e lamenta l'inerzia dei Governi che si sono susseguiti che non hanno adottato, a suo parere, misure per evitare pratiche distorte e garantire i consumatori.

Torna polemicamente su un precedente provvedimento, il decreto-legge sulle banche popolari, per chiedere ancora come mai sia stato stabilito in soli 8 miliardi, tenuto conto che la loro capitalizzazione media ammonta a 154 miliardi, l'utile oltre il quale queste si sarebbero dovute trasformare in società per azioni.

Elogia il comportamento del credito cooperativo e delle banche popolari, che ritiene abbiano dimostrato grande efficienza e svolto un'azione anticiclica, riportando anche i relativi dati sui crediti *in bonis* e sui crediti deteriorati, migliori di quelli delle banche commerciali, cui attribuisce la responsabilità della crisi del 2008.

Considera un errore la forte concentrazione bancaria, che rischia di diventare un oligopolio, e ne paventa le possibili conseguenze, anche in termini occupazionali, ricordando i licenziamenti da parte della Deutsche Bank e della HSBC.

Quanto al fenomeno dell'anatocismo, il provvedimento stabilisce che la periodicità nel conteggio degli interessi non possa essere inferiore a un anno, ma gli interessi debitori maturati, compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, possono ancora produrre ulteriori interessi di mora. Dunque ritiene ci possano essere margini di miglioramento della norma.

A suo giudizio il legislatore dovrebbe varare altre misure per riformare strutturalmente il sistema, come fondare una banca pubblica, istituire un organo di vigilanza effettivamente imparziale e terzo e limitare il cosiddetto sistema delle porte girevoli, il quale consente che funzionari della Banca d?Italia siano assunti da banche private italiane.

In conclusione, ribadisce la sua posizione contraria al decreto in esame.

La senatrice FISSORE (*PD*) giudica favorevolmente la disposizione sull'anatocismo, che risponde a tante battaglie delle associazioni dei consumatori, e chiede al Presidente un chiarimento tecnico in proposito.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) anticipa che le misure contenute nel testo vanno tutte nella direzione di liberare risorse per il sostegno alle famiglie, alle industrie e al settore terziario e che concentrerà il suo intervento sulla parte relativa alle banche di credito cooperativo.

Le posizioni del Movimento 5 Stelle, sono a suo giudizio meritevoli di un approfondimento, anche se troppo legate a una visione eccessivamente negativa nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni che operano nel settore del credito e della finanza; egli sottolinea come occorra avere una prospettiva più ampia, che tenga conto del contesto a livello mondiale.

Rispetto alla crisi del 2008, le banche di credito cooperativo e i piccoli istituti in genere hanno sostenuto fortemente lo sforzo delle famiglie e dei piccoli imprenditori - mostrando peraltro indici superiori a quelli delle grandi banche -, svolgendo una funzione anticiclica. Tuttavia il perdurare della crisi ha inevitabilmente finito per gravare anche su tali banche; egli considera quindi ineludibile un cambiamento, nel solco delle esperienze francese, tedesca e spagnola, che registrano una forte concentrazione bancaria proprio nel settore del credito cooperativo. Ritiene infatti, pur da difensore del settore cooperativo, che nell'attuale situazione, anche per scelte operate a livello di Unione europea, piccole cooperative totalmente autonome e non integrate siano destinate alla chiusura. Considera comunque necessario che ne venga preservata la funzione localistica, democratica e di rappresentanza sul territorio, che potrà essere svolta dal gruppo integrato.

Ritiene infondato il timore che la *holding* espropri le funzioni dei soci, in quanto quest'ultima sarà pur sempre composta da banche di credito cooperativo e il voto sarà espresso per testa e non per capitale.

Il meccanismo di *way out*, piuttosto, rappresenta a suo giudizio il punto debole del decreto, poiché inficia il disegno unitario e rappresenta un precedente pericoloso per il settore cooperativo. Si chiede infine quale sarà la natura della società cooperativa dopo il conferimento dell'azienda bancaria alla S.p.A..

In conclusione esprime condivisione per l'impianto del provvedimento.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, evidenzia alcuni dati positivi e negativi del credito cooperativo nel suo complesso. Tra i primi, il patrimonio accumulato nel tempo, grazie agli utili in regime di esenzione di imposta, il quale è indivisibile, funzionale all'attività e non è nella disponibilità dei soci. Tra i secondi, la recente accumulazione, in conseguenza della maggiore vicinanza al territorio, di crediti deteriorati e di sofferenze.

A suo giudizio, la costituzione del gruppo bancario cooperativo consentirà che i soggetti più forti sostengano i più deboli (la *holding* potrà commissariare l'eventuale Bcc in difficoltà) evitando così, come già accaduto per alcuni istituti bancari, l'applicazione del meccanismo del *bail in*, con le relative conseguenze per i risparmiatori e i soci.

Quanto al meccanismo di *way out*, condivide le perplessità del senatore Luigi Marino. Ritiene tuttavia che nella sua applicazione tale norma si rileverà, in definitiva e nel migliore dei casi, ultronea; ritiene, inoltre, che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento siano ancora insufficienti.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) interviene in merito al meccanismo per smaltire i crediti deteriorati e le sofferenze presenti nei bilanci di banche e intermediari. In proposito riterrebbe utile che il Governo chiarisse quanto la cartolarizzazione e il recupero dei crediti possano migliorare i *ratio* patrimoniali delle banche nonché favorire una ripresa dell'economia reale.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda il caso della cartolarizzazione della Banca di Roma, che avvenne con meccanismo analogo, ma senza garanzie dello Stato, per evidenziare come furono gestite allora le sofferenze bancarie.

Chiarisce poi alla senatrice Fissore gli aspetti tecnici legati all'anatocismo.

Presenta quindi e illustra uno schema di parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) paventa il rischio che, sulla base del testo in esame, il correntista, essendo parte contrattuale debole, possa essere costretto ad accettare clausole che legittimano l'anatocismo, anche solo per aprire un conto corrente. Lamenta inoltre come tassi superiori al 24 per cento su carte *revolving* e sullo "scoperto" siano considerati non usurari.

La senatrice FISSORE (*PD*), facendosi interprete del punto di vista dei consumatori, esprime ancora una volta soddisfazione per la norma sull'anatocismo, anche se riconosce che la legge sul punto potrebbe essere ancora migliorata. Resta comunque fondamentale, a suo giudizio, l'opera informativa a favore dei cittadini. Si riserva di formulare una proposta di integrazione allo schema di parere presentato dal relatore su tale materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2298

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,
visti i Capi II, III, IV, che non presentano profili problematici;
valutato con favore che con la costituzione del gruppo bancario cooperativo si avvia la terza fase storica del credito cooperativo, dopo la lunga stagione delle casse rurali e quella, più breve, delle banche di credito cooperativo;
valutato con favore che per il periodo di transizione si istituisce il Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, per intervenire in situazioni di emergenza;
valutato con favore che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a eliminare la possibilità di trasformare in S.p.A. la banca di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni che non voglia aderire al gruppo bancario cooperativo, previa imposta straordinaria del 20 per cento delle riserve indivisibili;
preso atto che nel corso della prima lettura la Camera dei deputati ha approvato modifiche volte a consentire alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo di scorporare l'azienda bancaria e di conferirla a una S.p.A, anche nuova, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto;
preso atto che tale possibilità viene prevista per le banche di credito cooperativo con patrimonio superiore ai 200 milioni di euro quale risulta dal bilancio 2015 e per le banche di credito cooperativo di minor dimensione che si aggreghino, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in titolo, a una delle maggiori;
valutato con favore che viene ribadito il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia su queste operazioni;
constatato che, già sulla base dei bilanci 2014, il versamento pari al 20 per cento del patrimonio netto indebolirebbe i requisiti patrimoniali delle banche che imboccassero la cosiddetta *way out*, portandoli sotto le soglie auspicate dalla Banca d'Italia per le banche di credito cooperativo, sia in relazione al capitale di vigilanza che in relazione alla copertura dei crediti deteriorati e delle sofferenze;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con una raccomandazione, un'osservazione e una condizione:

in merito alla qualità dei mezzi propri della *holding*, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di precisare che il patrimonio della *holding* sia costituito mediante versamento di capitali liquidi di valore certo e non tramite conferimento di mere attività, di valore per definizione opinabile;
si invita inoltre la Commissione di merito a valutare il rischio che il versamento al bilancio dello Stato collegato alla cosiddetta *way out* possa essere considerato una forma surrettizia di imposizione fiscale, come tale distorsiva della concorrenza, dato che detto versamento non si configura come imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve indivisibili, ma come mero prelievo su un'operazione di scorporo di ramo d'azienda che le società non cooperative possono effettuare senza sopportare tributi, con un evidente danno in capo sia alla cooperativa conferente chealla S.p.A. conferitaria;
il parere è infine condizionato alla soppressione del meccanismo di *way out* facilitata, che rischia di configgere con la Costituzione poiché, come rilevato dalla Banca d'Italia sin dal 15 ottobre 2015, tale meccanismo consente comunque l'uso di risorse accumulate in regime di esenzione di imposta da parte delle nuove S.p.A.. Alle banche di credito cooperativo che non vogliano aderire al gruppo bancario cooperativo principale è già riconosciuta la possibilità di costituirne uno di minori dimensioni, ancorché con un patrimonio di un miliardo di euro. Diversamente, se non riescono a costruirlo, e

tuttavia non ritengano più attuale o conveniente lo scambio mutualistico nell'attività creditizia, che pure ne ha giustificato nei decenni l'esistenza, le banche di credito cooperativo potranno pur sempre trasformarsi in S.p.A., previa devoluzione delle riserve indivisibili ai fondi mutualistici, secondo quanto previsto dalla legge.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

23.1 (testo 3)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 recante "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "anche se non", nonché inserire, sempre all'articolo 3, il seguente comma 3: "Nel registro sono inserite, previa richiesta autocertificata da parte degli interessati, anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 3, comma 2".

1-ter. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, gli operatori di cui all'articolo 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, si conformano alle disposizioni di cui al comma 1-bis.»

34.0.100/14 (testo 2)

DI BIAGIO

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la parola «differenza» inserire le seguenti: «del valore economico»;

b) sostituire le parole «calcolata al 30 giugno 2016» con le seguenti: «calcolata al 31 dicembre 2015»;

c) dopo la parola «uniformemente» inserire le seguenti: «e mensilmente»;

d) sostituire le parole «1 luglio» con le seguenti: «1 gennaio»;

e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli aderenti la predetta opzione si applica, ai fini del calcolo dell'incentivo I di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il valore di riferimento del parametro Re, di cui al comma 1, registrato nell'anno precedente.»

1.3.2.1.56. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 31/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 31 MARZO 2016
225ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI informa che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti sugli emendamenti 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4; detti emendamenti sono pertanto inammissibili.
Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: "4-*bis*. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento,

dopo le parole: "GSE S.p.A.", delle seguenti: ", che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate".

Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.6 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100. Il parere è altresì di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.

La Commissione prende atto.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) informa che i relatori presentano, in ottemperanza alla condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.100, il subemendamento 3.100/100, nonché l'emendamento 33.0.100 in materia di maxi bollette, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 33.0.100 alle ore 12 di lunedì 4 aprile.

Concorda la Commissione.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 3.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 3.100/11 e 3.100/12, 3.100/33 e 3.100/34, nonché sugli emendamenti 3.100/37 e 3.100/38; propone di accantonare nuovamente gli emendamenti 3.100/8, 3.100/29, 3.100/41, 3.100/42, 3.100/43, 3.100/44, 3.100/45 e 3.100/47.

Propone inoltre una riformulazione degli emendamenti 3.100/31 e 3.100/48, sui quali il parere sarebbe favorevole.

Invita poi a ritirare l'emendamento 3.100/25, sul quale altrimenti il parere è contrario.

Dopo aver ricordato che gli emendamenti da 3.6 a 3.39 sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.100 dei relatori, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 3.100 e sul subemendamento 3.100/100 dei relatori.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) riformula gli emendamenti 3.100/31 e 3.100/48 in corrispondenti testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo la proposta dei relatori, e mantiene l'emendamento 3.100/25.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) fa osservare che l'emendamento 3.100/25 avanza una proposta peggiorativa per i consumatori.

Il senatore ASTORRE (*PD*) ritira l'emendamento 3.3.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.100/6, 3.100/13, 3.100/16 e 3.100/39.

Il PRESIDENTE avverte che sono nuovamente accantonati gli emendamenti 3.100/8, 3.100/29, 3.100/41, 3.100/42, 3.100/43, 3.100/44, 3.100/45 e 3.100/47.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.100/1, 3.100/2, 3.100/3, 3.100/4, 3.100/5, 3.100/7, gli identici 3.100/9 e 3.100/10.

Gli identici 3.100/11 e 3.100/12, posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.100/14, 3.100/15, 3.100/17, 3.100/18, 3.100/19, 3.100/20, 3.100/21, 3.100/22, 3.100/23, 3.100/24, 3.100/25, 3.100/26, 3.100/28, 3.100/27 e 3.100/30.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento dei relatori 3.100/100 e l'emendamento 3.100/31 (testo 2) sono approvati, mentre è respinto l'emendamento 3.100/32.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti sostanzialmente identici 3.100/33 e 3.100/34.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.100/35 e 3.100/36, mentre sono approvati gli emendamenti 3.100/37 e 3.100/38.

Dopo che, con distinte votazioni, sono stati respinti gli emendamenti 3.100/40 e 3.100/46, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 3.100/48 (testo 2).

Con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100/49, 3.100/50 e 3.100/51 sono respinti.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 3.100 è accantonato e, con esso, i successivi emendamenti 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39, nonché gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, che sarebbero preclusi dalla sua approvazione.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 7.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.12.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il PRESIDENTE ricorda che, come detto poc'anzi, sono nuovamente accantonati gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.1.

L'emendamento 7.12, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 8, i quali, su

richiesta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato riferito all'articolo 12, per il quale il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione, sulla quale il parere dei relatori è favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.3 (testo 3) e, accogliendo la proposta di riformulazione del relatore, lo riformula in un testo 4.

L'emendamento 12.3 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 19.3 (testo 3), la cui approvazione precluderebbe l'emendamento 19.2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

L'emendamento 19.3 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 19.2.

Il presidente MUCCHETTI avverte che gli emendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4, 19.0.100/5 e 19.0.100 restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame dell'emendamento precedentemente accantonato riferito all'articolo 23, il quale, su richiesta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, viene nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 25, per i quali il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone un nuovo accantonamento.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Tutti gli emendamenti all'articolo 25 sono quindi nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 28.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone l'accantonamento degli emendamenti 28.100/1 e 28.100/2; propone inoltre una riformulazione degli emendamenti 28.100/6 (testo 2) e 28.100/8, sulle quali il parere sarebbe favorevole.
Dopo aver ricordato che gli emendamenti da 28.2 (testo 2) a 28.26 sarebbero preclusi

dall'approvazione dell'emendamento dei relatori 28.100 e che l'emendamento 28.0.1 dovrebbe restare accantonato, esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riformula l'emendamento 28.100/6 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta dei relatori.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) riformula l'emendamento 28.100/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta dei relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.1 e lo ritira.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ritira l'emendamento 28.100/4.

Dopo che gli emendamenti 28.100/1 e 28.100/2 sono stati nuovamente accantonati, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 28.100/3 e 28.100/5.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 28.100/6 (testo 3) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio, il cui parere è ancora sospeso sul precedente testo 2.

Dopo che l'emendamento 28.100/7 è posto ai voti e respinto, l'emendamento 28.100/8 (testo 2), posto ai voti, è approvato, mentre viene successivamente respinto il 28.100/9.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 28.100 è accantonato e, con esso, gli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25 e 28.26, che sarebbero preclusi dalla sua approvazione. L'emendamento 28.0.1 viene nuovamente accantonato per essere esaminato insieme agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 47, che trattano la medesima materia.

Si passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 29.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 29.5 (testo 2) e contrario sull'emendamento 29.8.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 29.8.

L'emendamento 29.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

3.100/100

I RELATORI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.100/31 (testo 2)

PUGLIA

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, al comma 5, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS»*, inserirele seguenti:* «, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.100/48 (testo 2)

PUGLIA

All'emendamento 3.100, al «Conseguentemente»*, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» *con le seguenti:* «90 giorni»;

b) al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «120 giorni» *con le seguenti:* «90 giorni»;

12.3 (testo 4)

DI BIAGIO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo."

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

28.100/6 (testo 3)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:*

«Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.».

28.100/8 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora.»

33.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

1.3.2.1.57. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 226 (pom.) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata una riformulazione all'emendamento 52.0.46 (testo 2), pubblicata in allegato. Informa inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento dei relatori 33.0.100, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario GENTILE, in considerazione delle dimissioni del ministro Federica Guidi, anche per una forma di rispetto istituzionale nei confronti del Governo, d'accordo con i relatori, invita la

Commissione a valutare l'opportunità di una breve sospensione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) esprime, a nome del proprio Gruppo, la contrarietà all'ipotesi avanzata dal sottosegretario Gentile. Ritiene che l'esame del disegno di legge in titolo si sia svolto finora, a causa delle divergenze e delle contraddizioni all'interno della maggioranza, con eccessiva lentezza. Sarebbe stato preferibile che il Presidente del Consiglio, come si è assunto la titolarità dell'emendamento alla legge di stabilità che favorisce la Total e che ha portato alle dimissioni il ministro Federica Guidi, si fosse assunto anche l'onere di portare a termine rapidamente l'*iter* del provvedimento, che, a suo parere, contiene diverse misure (come nel caso dell'abolizione del servizio di maggior tutela per l'energia elettrica e il gas, che vede un altro e più grave conflitto di interessi della *ex* ministro Guidi, o della mancata liberalizzazione dei farmaci di fascia C) a favore di ristretti gruppi di interessi e a tutto discapito dei reali interessi dei consumatori.

Valuterebbe tuttavia positivamente la proposta di rinvio qualora consentisse di rivedere il provvedimento e di renderlo più equilibrato nel contemperare i vari interessi delle parti coinvolte, con particolare riferimento alle norme concernenti farmacie, assicurazioni, energia e notai.

In conclusione, si augura che l'eventuale periodo di pausa porti a una modifica del provvedimento nel senso auspicato dal suo Gruppo.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della proposta avanzata dal sottosegretario Gentile, d'intesa con i relatori, ed esprime l'augurio che si provveda al più presto, con una nomina di alto livello, a conferire l'incarico di Ministro dello sviluppo economico. Avverte che, in assenza di obiezioni, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rinviato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione Europea - Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM (2016) 54 definitivo) (n. 104)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), illustra l'atto comunitario in titolo, recante relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni nel settore dell'energia.

Nella relazione in esame (redatta in ottemperanza all'articolo 8 della decisione 994/2012/UE) la Commissione europea valuta, secondo i parametri dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della

rilevanza e dal valore aggiunto dell'UE, in quale misura la decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi in materia di energia con il diritto dell'Unione; la sua incidenza sui negoziati tra Stati membri e paesi terzi; l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della decisione e delle procedure ivi stabilite.

Considerato che nessuno degli Stati membri interessati, a causa della complessità del quadro giuridico, è riuscito ad annullare o rinegoziare gli accordi, che riguardavano l'approvvigionamento, l'importazione o il transito di prodotti energetici, non conformi con le disposizioni in materia di energia e di concorrenza, la Commissione ha quindi rilevato che la decisione non è efficace, a causa della natura *ex post* delle verifiche di conformità, e che inoltre non ha avuto un impatto diretto sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi.

Si propone quindi che la verifica di conformità sia eseguita *ex ante*, anche allo scopo di garantire la certezza del diritto e di evitare costi, sia per gli Stati membri che per la Commissione europea.

Infine, la relazione ha evidenziato che la decisione è coerente con le altre iniziative previste dalla Strategia quadro per l'Unione dell'energia, è rilevante (ma deve adattarsi alla natura mutevole degli approvvigionamenti e delle rotte dell'energia, che comporterà la stipula di accordi sempre più complessi tra paesi produttori, di transito e riceventi); inoltre, rappresenta un chiaro valore aggiunto dell'Unione europea perché rafforza la cooperazione e la trasparenza e contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento e al funzionamento del mercato dell'energia.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (n. COM (2016) 53 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), illustra l'atto comunitario in titolo, recante proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni nel settore dell'energia e abroga la decisione 994/2012/UE.

Informa che, sulla base di quanto previsto dalla Strategia per un'Unione dell'energia, di una specifica richiesta del Consiglio europeo e della Relazione sull'applicazione della decisione 994/2012/UE - sulla quale ha appena riferito - la Commissione europea ha predisposto una proposta di modifica della citata decisione del 2012, volta a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'UE, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, a migliorare la trasparenza degli stessi e a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri.

Si sofferma quindi sulle principali disposizioni, segnalando, in particolare, che la proposta prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione europea tutti i progetti di accordi intergovernativi o di modifica di accordi esistenti prima della conclusione dei negoziati formali ai fini di una valutazione *ex ante*, come prefigurato nella Relazione (COM (2016) 54 definitivo), su cui ha appena riferito. La Commissione europea avrà quindi sei settimane per informare lo Stato membro interessato di eventuali

perplessità sulla compatibilità del progetto con le norme UE in materia di concorrenza e di mercato interno dell'energia e dodici settimane per emettere un parere. Decorsi questi termini senza che la Commissione abbia fornito una risposta o emesso un parere, si desume che non sollevi obiezioni. Nel frattempo lo Stato non potrà firmare, ratificare o approvare il progetto di accordo o la modifica di un accordo intergovernativo. Una volta ricevuto il parere della Commissione, lo Stato dovrà tenerlo nella massima considerazione.

Per quanto concerne gli accordi vigenti, è previsto che entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della decisione questi siano trasmessi alla Commissione europea che avrà nove mesi per condurre una valutazione *ex post* e informare gli Stati membri su eventuali perplessità circa la conformità degli stessi con le norme UE.

La proposta estende poi il campo d'applicazione della decisione vigente anche agli strumenti non vincolanti, quali ad esempio i *memoranda* d'intesa, le dichiarazioni congiunte ministeriali, i codici di condotta comune, secondo la definizione proposta. Anche per questi strumenti, ad eccezione degli accordi tra imprese, sono quindi previsti obblighi di comunicazione per gli Stati membri, che dopo la loro adozione dovranno trasmetterli alla Commissione europea. Quest'ultima li sottoporrà a valutazione e se riterrà che le loro misure di attuazione siano in contrasto con le norme UE in materia di concorrenza e mercato dell'energia potrà informare lo Stato interessato.

Inoltre, la proposta rafforza le norme vigenti in materia di trasparenza e riservatezza stabilendo che se lo Stato membro che assolve gli obblighi di comunicazione non specifica, entro tre mesi dall'entrata in vigore della decisione, che le informazioni trasmesse sono considerate riservate, la Commissione europea provvederà a renderle accessibili a tutti gli Stati membri in formato elettronico sicuro. Nel caso ritenga che siano riservate, come già avviene in base alle norme vigenti, metterà a disposizione una sintesi, che verrà trasmessa agli altri Stati membri.

Per quanto concerne le altre disposizione vigenti, viene mantenuto l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea l'intenzione di avviare negoziati con gli Stati terzi e di tenerla informata sugli andamenti degli stessi. La Commissione continuerà, come avviene tuttora, a fornire, su richiesta, consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità con il diritto UE e potrà partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

È previsto infine che entro e non oltre il 1° gennaio 2020 la Commissione europea presenti una relazione sull'attuazione della decisione.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che domani, alle ore 14, presso la Sala del Mappamondo della Camera dei deputati, in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 10ª Senato e X Camera, si svolgerà l'audizione informale dell'amministratore delegato di ENI, dottor Claudio Descalzi, sul piano strategico 2016-2019, con particolare riferimento al settore della chimica e ai nuovi scenari dei prezzi del petrolio.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il senatore TOMASELLI (*PD*) sollecita la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per programmare i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone che tale riunione si svolga alle ore 16 di domani, mercoledì 6 aprile.

Conviene la Commissione

Il PRESIDENTE informa che la seduta plenaria pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15,30 di domani, mercoledì 6 aprile, è posticipata alle ore 16,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

33.0.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge è avviata una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.».

33.0.100/2

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di autolettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

33.0.100/3

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-*bis*. Nei contratti di cui al comma 1 l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera e) e 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-*ter*. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-*quater*. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma 1-*ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-*quinquies*. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-*sexies*. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.».

33.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole* «di rilevante importo» *con le seguenti:* «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

33.0.100/5

DI BIAGIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola «reali» *con la seguente:* «effettivi»;

b) al comma 2 sostituire la parola «reali» *con la seguente:* «effettivi» *e dopo le parole* «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» *aggiungere le seguenti:* «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

33.0.100/6

PERRONE

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «l'Autorità stessa adotta» *inserire le seguenti:* «con il medesimo provvedimento ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali» *con le seguenti:* «senza interessi»;

c) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause, stabilite dall'Autorità con il medesimo provvedimento di cui al precedente periodo, riconducibili al cliente finale.»;

d) al comma 2, dopo le parole «l'Autorità definisce» *inserire le seguenti:* «, entro il termine di cui al comma 1,»;

e) al comma 3, dopo le parole «l'Autorità individua» *inserire le seguenti:* «, entro il termine di cui al comma 1,».

33.0.100/7

RUVOLO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, le parole:* «di energia elettrica e gas» *sono sostituite dalle seguenti:* «energia elettrica, gas e servizio idrico».

33.0.100/8

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, dopo la parola* «rateizzazione» *inserire la seguente:* «annuale».

33.0.100/9

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

33.0.100/10

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/11

VALDINOSI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole «* con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale» *e sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso

dei soli interessi legali.»

33.0.100/12

PELINO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale»;

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/13

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole* «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» *con le seguenti:* «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

33.0.100/15

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

33.0.100/16

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali.».

33.0.100/17

PELINO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola* «non».

33.0.100/18

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole* «non sussiste» *con le seguenti:* «sussiste anche».

33.0.100/19

PELINO, D'ALÌ

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole* «cause» *inserire la seguente:* «dolose».

33.0.100/14

GALIMBERTI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».

33.0.100/20

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,».

33.0.100/21

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».

33.0.100/22

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

33.0.100/23

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data d'avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.

33.0.100/24

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/25

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/26

CONSIGLIO

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta consegna.»

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le modalità di attuazione del comma 2-*bis*».

33.0.100/27

DE PETRIS

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33--*bis*»*, al comma 3, dopo le parole:* «l'accessibilità» *inserire le seguenti:* «ai clienti finali» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».

33.0.100/28

FABBRI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33--*bis*»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Nei casi di conguagli di consumi di energia elettrica e gas ricevuti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente provvedimento, il pagamento delle somme pretese è sospeso fino al completamento delle verifiche della legittimità delle condotte degli operatori da parte delle autorità competenti. La sospensione dei pagamenti si applica anche nei rapporti contrattuali tra distributore di

rete e fornitore.»

33.0.100/29

PELINO, D'ALI'

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua avvengano sempre a regime con il sistema di misura a contatore e contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, assicurando altresì che i contatori siano installati ed accessibili e che la loro lettura sia tecnicamente possibile.»

33.0.100/30

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

All'emendamento 33.0.100, capoverso «Art. 33-*bis*»*, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'andamento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, online o presso determinati punti vendita.»

33.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Tavolo Maxi Bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori.

3. L'Autorità individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

52.0.46 (testo 3)

MARCUCCI, SCALIA, FABBRI, LANZILLOTTA, VALENTINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre

cinquanta anni";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta";

c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: "cinquanta" con la seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili"sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.";

e) all'articolo 54: al comma 1, lettera *d-ter)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 2, lettera *a)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: ", se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili," sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondoelenco gli siano presentate per un esame diretto.";

g) all'articolo 65: al comma 2, lettera *a)*, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta"; al comma 3, lettera *a)*, la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;"; il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.

4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni.";

h) all'articolo 68, al comma 4, le parole "dal Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro"; al comma 5, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale";

i) all'articolo 74, comma 3, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantotto";

l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:

b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.

1.3.2.1.58. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 227 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
227ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. Avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede consultiva, del Documento di economia e finanza (DEF).

Informa che potrà inoltre essere avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2272, recante "Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale", già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Ricorda di aver preannunciato l'intendimento di avviare, tendenzialmente alla fine della settimana successiva, un confronto con il Governo sulla prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge n. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", già approvato dalla Camera.

Su questo ultimo punto interviene il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), concordando, anche alla luce del contenuto del DEF, con la posizione del Presidente.

La Commissione prende atto.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sollecita il Presidente ad avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Comunica inoltre che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per valutare l'opportunità, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), di audire i vertici di Telecom Italia SpA e della Cassa depositi e prestiti.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (n. COM (2016) 52 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra l'atto comunitario in titolo, che fa parte di un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica, il cosiddetto *winter package*: tali misure, varate dalla Commissione europea lo scorso 16 febbraio, sono volte a dotare l'Unione europea degli strumenti necessari per affrontare la transizione energetica globale - le cui premesse sono state gettate con l'Accordo di Parigi sul clima - e le possibili interruzioni dell'approvvigionamento energetico.

La proposta di regolamento in esame, che riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti del gas, si pone l'obiettivo di assicurare che tutti gli Stati membri pongano in essere gli strumenti appropriati per affrontare e gestire gli effetti di una carenza di gas dovuta a un'interruzione della fornitura o a un picco della domanda di gas.

Ricorda come, a cinque anni dall'adozione del precedente Regolamento in materia (n. 994/2010), la sicurezza dell'approvvigionamento rimanga un tema centrale per l'Unione europea, anche tenuto conto delle recenti tensioni tra Ucraina e Russia, e come gli *stress test* chiesti dalla Commissione europea agli Stati membri nell'estate del 2014 abbiano dimostrato come un'importante interruzione dell'approvvigionamento di gas dall'est avrebbe un rilevante impatto in tutta l'Unione europea, in particolare in alcune zone dell'est dell'Europa. Rammenta inoltre come nel 2012, in occasione di un abbassamento consistente delle temperature e del conseguente incremento della domanda, si sia avuto un sensibile e repentino innalzamento del prezzo di vendita del gas sugli *hub* europei. Di qui l'esigenza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per ridurre il pericolo di carenza di gas per i Paesi maggiormente dipendenti dal gas russo.

Passa quindi a illustrare nel dettaglio il testo, che propone un coordinamento più stretto a livello regionale con principi e *standard* fissati a livello UE: gli Stati membri si trovano a cooperare da vicino all'interno delle regioni di appartenenza al fine di redigere un *risk assessment* regionale, nonché un

piano di prevenzione e di emergenza regionali, tutti da sottoporre alla revisione e all'approvazione della Commissione.

La proposta di Regolamento, inoltre, rafforza le misure in tema di *standard* di fornitura nei confronti dei clienti protetti (in particolare i domestici) e di *standard* infrastrutturali: consente capacità permanente bidirezionale e propone l'introduzione di misure addizionali di trasparenza sui contratti di fornitura di gas nel caso in cui tali contratti possano influire sull'approvvigionamento dell'UE.

Ricorda che il Regolamento n. 994, adottato a seguito della crisi energetica del 2009 e che viene abrogato dalla proposta in esame, ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo per gli Stati membri di presentare una valutazione completa dei rischi e di elaborare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza. Tuttavia, da una valutazione condotta dalla Commissione europea sono emerse alcune lacunein termini di mancanza di cooperazione tra gli Stati, che nell'ambito delle loro politiche di sicurezza degli approvvigionamenti hanno un approccio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la conformità alla norma di fornitura; in connessione a fattori esterni non adeguatamente considerati, legati sopratutto ai contratti di fornitura con i Paesi terzi e alle relative clausole, ai quali sia gli Stati membri che la Commissione europea non hanno accesso, se non per una parte limitata; nonché per problemi di natura tecnica, generati da infrastrutture insufficienti o non sufficientemente protette e dalla mancanza di capacità di flussi invertiti sui principali punti di interconnessione; infine, il campo d'azionedel Regolamento del 2010 è limitato e non coinvolge le parti contraenti della Comunità dell'energia.

Segnala che, al fine di superare le suddette lacune, la proposta di Regolamento in esame introduce una serie di elementi di novità: propone il passaggio da un approccio nazionale a un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti, consentendo un migliore coordinamento tra gli Stati e una valutazione più accurata dei rischi comuni, delle possibili crisi simultanee e delle risorse disponibili; introduce un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i Paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definisce obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforza la cooperazione con i Paesi vicini: le parti contraenti della Comunità dell'energia saranno coinvolte nell'assicurare una prevenzione e una gestione più efficaci delle crisi energetiche ai confini con l'UE; propone un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti che dovranno essere notificati automaticamente dalle compagnie di gas naturale alla Commissione europea e agli Stati membri al momento della stipula o delle modifiche.

Illustra poi sinteticamente i singoli elementi di novità.

Per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento regionali, si prevede l'obbligo per gli Stati membri di elaborare congiuntamente i piani d'azione preventivi, i piani di emergenza e le valutazioni regionali dei rischi. In base alla configurazione proposta, l'Italia farebbe parte della regione sudorientale assieme all'Austria, alla Croazia, all'Ungheria e alla Slovenia.

Per quanto riguarda l'approccio adottato in caso di crisi, la proposta prevede tre livelli di intervento, il primo dei quali coinvolge le compagnie del gas e le industrie pertinenti, il secondo gli Stati membri a livello nazionale o regionale e il terzo l'Unione europea, con funzioni di coordinamento.

Per quanto riguarda la capacità dell'infrastruttura, la proposta perfeziona la sua formula, disponendo che il suo calcolo sia accompagnato dal calcolo idraulico nazionale e da simulazioni di scenari di perturbazione su scala UE, svolte dall'ENTSOG (rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas), simili a quelle svolte per gli stress test del 2014. Tali simulazioni dovranno essere effettuate entro il 1° novembre 2017.

Per quanto riguarda la cooperazione con i Paesi vicinila proposta prevede obblighi di reciprocità tra le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli Stati membri.

Infine, per quanto riguarda lo scambio di informazionila proposta aumenta le informazioni contrattuali che le imprese del gas devono trasmettere alla Commissione europea.

Ricorda inoltre che per la Commissione europea la proposta è conforme al principio di sussidiarietà e

conforme al principio di proporzionalità.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) propone quindi che la Commissione svolga, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, l'audizione informale di rappresentanti di Snam S.p.A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 definitivo) (n. 103)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra l'atto comunitario in esame, che fa a sua volta parte di un pacchetto di misure in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica, il cosiddetto *winter package*,e che si pone l'obiettivo di valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio per rendere il mercato del gas il più diversificato possibile, flessibile e capace di reagire alle fluttuazioni dell'approvvigionamento.

Ricorda l'importanza del GNL per l'Unione europea (rappresenta il 10 per cento delle importazioni di gas) ed evidenzia la differenze tra i Paesi dell'Europa occidentale, che hanno accesso a importanti terminali di GNL e a mercati del gas liquidi, e i Paesi della regione del Baltico e dell'Europa centro e sud-orientale, che dipendono da un unico fornitore, pertanto risultano meno resilienti alle possibili interruzioni di fornitura.

L'atto in esame prevede che l'Unione europea agisca su tre fronti. Intanto, garantire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire agli Stati membri di beneficiare dell'accesso ai mercati internazionali di GNL, sia direttamente che attraverso altri Stati membri. Poi, completare la realizzazione del mercato interno per inviare i corretti segnali di prezzo. Infine, rafforzare la cooperazione con i partner internazionali per promuovere mercati di GNL liquidi, trasparenti, e di dimensioni globali. A ciò si aggiungono anche interventi sugli impianti di stoccaggio del gas al fine di garantire la sicurezza e la resilienza sul piano energetico in periodi di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento.

Passa dunque a illustrare brevemente gli interventi necessari e i vari punti d'azione previsti dalla proposta in oggetto.

Per quanto concerne le infrastrutture, la distribuzione sul territorio dell'Unione non è ottimale e spesso i *terminal* sono sottoutilizzati: si prevede pertanto di costruirne di nuovi, dove mancanti, o di migliorare quelli esistenti. Dovranno inoltre essere intensificate le analisi dei costi/benefici al fine di determinare quali terminal GNL e quali ulteriori interconnessioni siano da preferire.

Relativamente al completamento del mercato interno del gas, occorrerà rimuovere gli ostacoli di

natura regolamentare, commerciale e legale al fine di garantire l'accesso di alcuni mercati agli *hub* del gas. I punti d'azione della strategia si rivolgono sempre alle regioni dell'Europa centrale e sud-orientale, del Baltico e dell'Europa sud-occidentale.

Per quanto concerne la cooperazione con *partner* internazionali, l'Unione europea dovrà fare in modo che non vi siano limitazioni alla libertà degli scambi, al fine di godere appieno delle opportunità che derivano dalla globalizzazione del mercato del GNL, grazie alla prossima realizzazione di *hub* anche in Australia e negli Stati Uniti. È previsto che la Commissione europea avvii consultazioni con l'Australia; prosegua il suo impegno con i fornitori attuali e potenziali; cooperi con gli altri importatori di GNL; verifichi che gli accordi intergovernativi in materia di GNL siano conformi al diritto dell'UE.

Per quanto riguarda infine gli impianti di stoccaggio dovrebbe essere migliorata l'efficacia e l'efficienza dell'uso dello stoccaggio a livello transfrontaliero tra Stati membri e a livello regionale, sia in condizioni normali che in situazioni di crisi. Secondo i punti d'azione gli Stati membri dovranno garantire un adeguato accesso fisico allo stoccaggio, operare più strettamente con i Paesi confinanti e elaborare piani d'azione regionali preventivi e d'emergenza, come previsto dalla proposta di revisione sulla sicurezza degli approvvigionamenti del gas.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di risoluzione alla luce del dibattito e delle eventuali osservazioni delle altre Commissioni.

Il presidente MUCCHETTI ricorda l'audizione informale di rappresentanti di Snam S.p.A. che si è convenuto di svolgere sull'atto comunitario n. COM (2016) 52 definitivo, che potrà toccare anche temi connessi all'atto in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) (n. 742)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FABBRI (*PD*) illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2015), trasmessa alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all?articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. In particolare, la Relazione ha lo scopo di consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a

livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala principalmente il capitolo 2 in materia di concorrenza, aiuti di Stato e tutela dei consumatori, nonché le parti concernenti l'energia, il *Made in*, l'aerospazio e il turismo.

In materia di concorrenza, il Governo ha partecipato alla discussione in ambito UE sulle iniziative volte a rafforzare la cooperazione all'*enforcement* da parte delle Autorità *antitrust* nazionali. L'obiettivo perseguito è quello di intensificare il livello di convergenza, con particolare riferimento alla posizione istituzionale delle Autorità di concorrenza, alle procedure e alle sanzioni vigenti presso i singoli Stati membri.

Sempre nella stessa materia, in ordine alla direttiva 2014/104/UE sul risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell?UE, il Governo ha avviato una serie di analisi e di approfondimenti in vista del suo recepimento entro il 27 dicembre 2016. In particolare, nel mese di gennaio 2015 è stato attivato un tavolo tecnico (con la partecipazione anche del Ministero delle sviluppo economico, del Ministero della giustizia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) per enucleare le principali direttrici sulla base delle quali avviare la predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento.

Tenuto conto del processo di modernizzazione della disciplina degli aiuti di Stato, conclusosi nel 2014 con l?emanazione di nuove disposizioni europee in materia, il Governo ha promosso diversi interventi al fine di garantire un maggiore e più efficiente controllo di tali aiuti.

In merito proprio alla nozione di aiuto di Stato, la Commissione europea ha avviato consultazioni con gli Stati membri - in particolare con riferimento al finanziamento pubblico di infrastrutture - in vista della emanazione di una apposita Comunicazione, prevista nel secondo semestre del 2016. Il Governo ha promosso anche un dibattito interistituzionale sul tema, a livello centrale e territoriale, che ha dato vita, su aspetti specifici, ad appositi tavoli di coordinamento. Tali sedi sono volte a definire documenti condivisi anche con le autonomie territoriali per agevolare l'analisi della natura di aiuto dei finanziamenti nei vari settori.

Nell'ambito della tutela dei consumatori, a ottobre 2015 si è concluso l?*iter* legislativo di approvazione della Direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti (cosiddetta Direttiva "Viaggi tutto compreso" n. 2015/2302 del 25 novembre 2015), che ha abrogato la pregressa, risalente al 1990. La nuova Direttiva - che dovrà essere recepita entro il 1° gennaio 2018 - estende le tutele previste per i pacchetti turistici tradizionali anche ai servizi turistici combinati acquistati tramite internet (ad esempio volo, hotel, noleggio auto, escursioni, ecc.) offerti da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in partnership tra di loro, e pagati con un?unica transazione. Il provvedimento è finalizzato a rafforzare le tutele per i viaggiatori, disponendo in ordine alla risoluzione del contratto e al rimborso del versato, in caso di aumento sopravvenuto del prezzo del pacchetto oltre una certa soglia.

Per quanto concerne la fase discendente, con l?adozione del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 si è concluso l?*iter* di recepimento della Direttiva n. 2013/11/UE sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie per i consumatori (ADR ? Alternative Dispute Resolution).

Nell'ambito della realizzazione dell'Unione dell'energia, il Governo si è impegnato per individuare un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente basato sulla semplificazione, sulla riduzione degli oneri amministrativi e su regole chiare, secondo gli indirizzi espressi dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Il sistema di *governance* è stato approvato dal Consiglio TTE (Trasporti, Telecomunicazioni, Energia) nel novembre 2015. In quella stessa data è stato approvato anche l'orientamento generale sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica. Il testo, accolto con favore dalla delegazione italiana, è in linea con le raccomandazioni formulate dalle Camere.

Il Governo ha posto particolare attenzione alle due proposte legislative (una per il gas e l'altra per l'energia elettrica) attinenti al tema della sicurezza degli approvvigionamenti e ha fatto rilevare alla

Commissione facendo rilevare il limite costituito dalle infrastrutture fisiche per l'importazione e il fatto che solo un numero limitato di importatori è in grado di utilizzarle, a discapito della liquidità dei mercati regionali. Il Governo ha sottolineato l'esigenza di indicare *ex ante* le misure di solidarietà da attuare nei casi di emergenza, sulla base di analisi dei rischi condotte a livello regionale e tenendo conto della condizione fisica delle reti di gas. Per quanto concerne le infrastrutture, il Governo ha sostenuto che l'obiettivo del 10 per cento di interconnessioni elettriche al 2030 non debba essere unico per tutti gli Stati membri, in ragione delle diversità geografiche e socioeconomiche.

Il Governo ha inoltre partecipato al dibattito sull'attuazione della Strategia di sicurezza energetica, nell'ambito del quale ha sostenuto lo sviluppo di un mercato globale del GNL e la necessità che l'UE orienti l'azione esterna e la politica di vicinato tenendo conto dell'esigenza di diversificazione delle forniture, concentrandosi sui rapporti con i Paesi extra UE. Infine, ha sostenuto che in materia di sicurezza energetica ogni Stato membro debba essere libero di costruire il proprio *mix* ottimale di politiche.

Nell'ambito dell'indicazione di origine dei prodotti, le negoziazioni sulla proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013) 78) ed in particolare sull'articolo 7 della proposta, sull'indicazione di origine obbligatoria per i prodotti non agricoli (*Made in*) sono state complesse. Al fine di superare la situazione di stallo profilatasi in Consiglio, il Governo ha sostenuto l'ipotesi di compromesso proposta dalla Presidenza lettone in base alla quale l'obbligo di indicazione di origine avrebbe potuto essere limitato ad alcuni settori particolarmente sensibili (calzature e ceramica). Gli sforzi italiani sono tesi a evitare lo stralcio dell'articolo 7.

Per quanto riguarda il settore aerospaziale, si dà conto della partecipazione del Governo ai processi decisionali europei e dell'attivazione, presso la Presidenza del Consiglio, di una Cabina di regia spazio per la definizione della politica nazionale nel settore spaziale sulla base del "Piano Strategico Space Economy", che presenta lo stato dell'arte e le prospettive dei programmi spaziali europei.

Il Governo intende proseguire la partecipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma Copernicus per l?osservazione della terra. Nel dicembre 2015 nell'ambito del programma Copernicus è stato firmato a Roma un contratto per realizzazione di nuove sentinelle (Sentinel 1C e 1D), interamente finanziate dall'UE, alla cui realizzazione partecipa anche l'industria italiana. Inoltre, l'Italia partecipa al quadro di sostegno alla Sorveglianza dello Spazio e al Tracciamento (SST), istituito nel 2014, facendo parte, da giugno 2015, del Consorzio di Stati volto al coordinamento delle attività operative tra cui il rilevamento e l'elaborazione dati. Il Quadro di sostegno mira a valutare e ridurre i rischi di collisioni per le operazioni in orbita o per il lancio di veicoli spaziali e a impedire la proliferazione di detriti spaziali.

Nel campo dello sviluppo di tecnologie innovative e abilitanti promosse dall'Italia, sono state analizzate le possibili applicazioni delle nanotecnologie ai sistemi di trasporto spaziale, per valutare la creazione di infrastrutture preliminari per la costruzione di un network integrato per la telemedicina.

L'Italia ha inoltre promosso un'attività di ricerca sull'Osservazione della terra, volta ad analizzare i fenomeni naturali e i processi che li governano. Attraverso l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), e è divenuta *leader* mondiale nell'osservazione della terra con satelliti radar, grazie alla realizzazione della costellazione COSMO-SkyMed.

Nell'ambito delle politiche per il turismo, nel 2015 il Governo si è adoperato per rafforzare le pratiche di turismo sostenibile basato sulla stretta interdipendenza tra turismo e cultura e integrazione con i piani paesaggistici del territorio. Diverse le novità introdotte nel settore, tra cui le agevolazioni fiscali per favorire la competitività del settore turistico, attraverso la sua digitalizzazione e la ristrutturazione e riqualificazione degli alberghi.

Il Governo ha promosso un nuovo modello di *governance*, con la convocazione degli Stati generali del turismo da cui sono emerse le linee di sviluppo della politica turistica italiana nei prossimi anni (approccio *bottom-up*).

Viene inoltre richiamato l?avvio del Piano straordinario della mobilità turistica per valorizzare le aree

minori e l?impegno per la per valorizzazione del patrimonio immobiliare dismesso per consentirne la gestione da parte di imprese giovanili e imprese sociali.

Passa poi ad esaminare altri temi di interesse per la Commissione, quali il Mercato unico europeo di beni e servizi, il Mercato unico digitale e il brevetto europeo.

Con riferimento alla Strategia per il Mercato unico europeo di beni e servizi, le iniziative prospettate in materia di PMI e *start-up* e di semplificazione e better regulation rappresentano le priorità del Governo italiano, che ha inoltre promosso l'avanzamento dei *dossier* in materia di indicazioni geografiche (IIGG) e di sicurezza dei prodotti (cosiddetto *Made in*), già ricordati prima.

Quanto alle iniziative in materia di *sharing economy* (per la Commissione europea i suoi cinque settori principali sono la finanza *peer to peer*, lo *staffing on-line*, la condivisione e scambio di alloggio, il *car sharing* e lo *streaming* di video e musica), pur riconoscendo il contributo dell'economia condivisa al mercato, il Governo esprime perplessità sulla diffusione di alcune forme non regolate di professionalizzazione della stessa, in virtù del rischio di concorrenza sleale e opacità fiscale.

Da parte italiana sono state inoltre individuate alcune lacune nella Strategia per il Mercato unico, nella misura in cui essa non contiene riferimenti alla politica industriale e alla politica per la concorrenza e aiuti di Stato.

Quanto alla Strategia per il mercato unico digitale, nell'ambito del settore dell'*e-commerce* sono state discusse possibili misure per favorire un migliore accesso, da parte di consumatori e imprese, a banda larga, servizi audiovisivi, piattaforme di vendita e contenuti digitali, anche attraverso limitazioni del fenomeno del *geo-blocking*, cioè il divieto utilizzato dai fornitori di servizi sul *web* per limitare l'accesso ai contenuti in base al Paese in cui ci si connette. Sono stati affrontati anche i temi relativi a consegna dei pacchi, diritto d'autore, regole contrattuali e commercio elettronico.

Il 30 settembre 2015 l'Italia ha aderito alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria a livello dell'Unione, divenendo così membro del Select Committee dell'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), organismo che rilascerà il nuovo titolo a partire dal 2017. Il costo di tale titolo, dalla durata ventennale, sarà uguale per tutte le imprese e ammonterà a 35.000 euro, ovvero il 78 per cento in meno rispetto al costo attuale. Inoltre nel 2015 è stato avviato l'*iter* per la ratifica dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (TUB). L'intento del governo è di creare una divisione locale di tale tribunale anche in Italia, a Milano nello specifico, per consentire alle imprese italiane di affrontare un processo nella lingua nazionale.

Relativamente all'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea, dà brevemente conto del seguito avuto dalle risoluzioni approvate dalla Commissione nel periodo considerato. Con riferimento alla risoluzione favorevole con osservazioni formulata dalla 10a Commissione del Senato sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto, segnalo che il Parlamento europeo ha emendato il testo originario, ma non è stato possibile giungere alla sua approvazione in prima lettura.

Sulla proposta di Regolamento istitutivo di un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica, la Commissione ha approvato una risoluzione favorevole con rilievi; nel Consiglio TTE-Energia del 26 novembre 2015 è stato approvato un orientamento generale sulla proposta; il Governo italiano ha sottolineato, al riguardo, che un quadro cronologico chiaro è fondamentale per l'industria per ottimizzare gli investimenti e puntare su quelli relativi ai prodotti a maggior efficienza energetica.

Quanto invece al Pacchetto Unione dell'energia, le Commissioni riunite 10a e 13a hanno formulato una risoluzione favorevole con rilievi; le posizioni del Governo in materia sono state già state ricordate.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4),
espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all?articolo 13 della legge n. 234 del 2012;
considerato che la Relazione:
illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;
rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso;
costituisce uno strumento essenziale per la verifica, da parte del Parlamento, del rispetto dell'obbligo del Governo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
rilevato che:
il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento al Pacchetto Unione dell'energia COM (2015) 80, 81 e 82 def; alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari delle zone di conflitto e ad alto rischio COM (2014) 111 e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE COM(2015) 341 def.;
nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni espresse dalla Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si sollecita la prosecuzione dell'impegno per l'individuazione, nell?ambito della realizzazione dell?Unione energetica, di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri, assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* per il 2030 fissati dal Consiglio europeo di ottobre 2014;
si ribadisce la necessità di sostenere l'introduzione dell'obbligo di apporre l'indicazione di origine obbligatoria sui prodotti non agricoli, che contribuirebbe a migliorare la tracciabilità dei prodotti, a contrastare le false indicazioni di origine e a rafforzare la fiducia dei consumatori, senza introdurre oneri gravosi per gli operatori;
si evidenzia l'importanza di assicurare la piena compatibilità della gestione dei finanziamenti pubblici con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo ai settori economici di maggiore rilevanza per l'Italia; a tal fine, si evidenzia l'opportunità di estendere al mercato dell'energia il modello di coordinamento inter-istituzionale già adottato in materia di cultura.

1.3.2.1.59. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
232ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario GENTILE risponde all'interrogazione 3-02709 della senatrice Lanzillotta e altri sulla realizzazione del gasdotto Trans-Adriatic pipeline (TAP), sottolineando innanzitutto che la scelta di tale infrastruttura per l'apertura del Corridoio Sud accrescerà la sicurezza degli approvvigionamenti, la diversificazione delle fonti e delle rotte di provenienza del gas, nonché l'offerta e il numero di fornitori in concorrenza sul mercato italiano ed europeo.

La strategicità dell?apertura del Corridoio Sud verso l?Italia è attualmente accresciuta a seguito delle ricorrenti tensioni russo-ucraine, della diminuzione delle importazioni di gas dalla Libia e soprattutto dall?Algeria e trova fondamento per l?opportunità di diversificare ulteriormente le fonti di approvvigionamento sul mercato italiano, anche al fine di avere maggiore concorrenza sui prezzi di fornitura.

Il gasdotto TAP sarà lungo circa 800 km, di cui 105 sottomarini nel Mare Adriatico, e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi all?anno di gas naturale, con possibile raddoppio della capacità sino a

ulteriori 10 miliardi di metri cubi all'anno, senza la necessità di ulteriori interventi nella parte italiana del gasdotto.

Il TAP, collegato all?Azerbaijan attraverso il gasdotto in fase di realizzazione TANAP (Trans Anatolian Natural Gas) e all?esistente gasdotto SCP (South Caucasus Pipeline) che collega l?Azerbaijan alla Turchia, consentirà lo sviluppo di una rete di gasdotti per l'intera area balcanica, dando quindi un contributo fondamentale allo sviluppo delle reti e del mercato del gas nel Sud-Est Europa.

Entrando nello specifico delle questioni oggetto dell?interrogazione, chiarisce che il procedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto TAP, di importazione di gas dall?Albania all?Italia, è stato avviato dal Ministero dello sviluppo economico su istanza della società Trans Adriatic Pipeline in data 31 agosto 2011, con successiva integrazione nell?ottobre 2014. Nel marzo 2012 è stata presentata istanza di valutazione ambientale al Ministero dell?Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, corredata dallo studio di impatto ambientale. Nell?ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la Regione Puglia ha espresso parere negativo, non vincolante ai fini del rilascio del provvedimento, in data 14 gennaio 2014.

Al termine del procedimento, la Commissione VIA ha espresso parere positivo anche alla luce delle integrazioni presentate dalla società TAP. A seguito di tale parere, il Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare ha predisposto il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale corredato da diverse prescrizioni ambientali, che è stato emanato in data 11 novembre 2014.

In considerazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale, il procedimento autorizzativo avviato presso il Ministero dello sviluppo economico ha ripreso il suo iter con la convocazione della conferenza di servizi decisoria, nell?ambito della quale sono stati acquisiti e valutati i pareri espressi dalle amministrazioni interessate.

A fronte del diniego espresso dalla Regione Puglia, è stato disposto il conseguente rinvio degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, così come previsto dall'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990.

All?esito dei reiterati tentativi di conciliazione da parte della Presidenza, non raggiungendosi comunque l?intesa con la Regione Puglia, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 aprile 2015, ha deliberato il superamento del dissenso regionale a condizione che siano rispettate le prescrizioni fornite dagli enti coinvolti nel procedimento. Conseguentemente, il Ministero dello sviluppo economico, in data 20 maggio 2015, ha accordato con proprio decreto l?autorizzazione alla costruzione e all?esercizio dell?infrastruttura, recependo le prescrizioni, a vario titolo, indicate dalle amministrazioni interessate.

Nell?ambito delle prescrizioni dettate in sede di VIA, alcune di queste afferiscono alla tutela e ripristino della vegetazione, con specifico riferimento proprio alla tutela degli ulivi (prescrizioni A29, A44 e A45).

Il 23 dicembre 2015, il Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Commissione VIA-VAS, ha approvato le modalità di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di valutazione di impatto ambientale nelle differenti fasi lavorative; in particolare, il parere della Commissione tecnica VIA del 18 dicembre 2015 ha condiviso la sequenza temporale del progetto, individuata in attività preparatorie, attività di rimozione ulivi e realizzazione della strada di accesso all?area di cantiere del micro tunnel.

Successivamente sono stati rilasciati i pareri di ottemperanza alle prescrizioni A29 e A45, mentre è ancora in corso la valutazione della Regione circa l?ottemperanza alla prescrizione A44 per la quale la Società TAP ha già presentato la documentazione integrativa richiesta.

La società TAP, in data 13 aprile 2016, ha comunicato l?avviso di avvio lavori, evidenziando, in particolare, le attività iniziali che verranno poste in essere a far data dal 13 maggio 2016, nel rispetto della data di inizio dei lavori stabilita dal già citato decreto di autorizzazione per il 16 maggio 2016.

In particolare, a seguito del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati nella zona

interessata ai lavori, le attività iniziali avranno ad oggetto le operazioni di bonifica superficiale e in profondità per l?identificazione di ordigni bellici inesplosi a copertura delle aree interessate dai lavori di progetto, nonché saggi archeologici preventivi per accertare l?eventuale presenza di livelli o strutture di interesse archeologico.

Il Ministero dello sviluppo economico si impegna pertanto a fornire alle Camere nelle prossime settimane ulteriori elementi che dovessero emergere, sottolineando, anche in questa sede, l?importanza strategica che il gasdotto TAP riveste per il nostro Paese.

Interviene in replica la senatrice LANZILLOTTA (PD) che dichiara la propria soddisfazione per la risposta del sottosegretario Gentile e il proprio apprezzamento per l'impegno del Governo alla realizzazione di una opera infrastrutturale strategica per il Paese e per l'Unione europea, destinata ad avere, a suo giudizio, un rilevante impatto economico.

Registra positivamente la disponibilità manifestata dal Sottosegretario a fornire ulteriori elementi, che saranno a suo giudizio utili per conoscere le modalità con le quali vengono superati gli ostacoli alla realizzazione dell'infrastruttura e lo sollecita a riferire anche dopo l'inizio dei lavori (ormai imminente) sulle eventuali ulteriori difficoltà. Quanto al diniego della Regione Puglia, stigmatizza l'opposizione dell'amministrazione regionale in questione sia alle infrastrutture legate alle fonti fossili sia a quelle legate alle fonti rinnovabili, che dimostra la sua scarsa attenzione agli interessi nazionali in materia.

In conclusione, rileva come la scelta operata dalla riforma costituzionale recentemente approvata dalle Camere di ricondurre allo Stato la competenza esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia sia stata molto opportuna, ritenendo che simili questioni non possano essere condizionate da scelte e posizioni esclusivamente locali.

La presidente PELINO ringrazia quindi il sottosegretario Gentile e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) **GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge, che rappresenta una novità importante sul versante della

normativa in materia di commercio equo e solidale, avendo il merito di introdurre una sorta di legge quadro in materia, in uno scenario condizionato dalla quasi totale assenza di normativa nazionale, ma frammentato in disposizioni soprattutto regionali.

Ricorda che l?obiettivo principale resta quello di promuovere il commercio equo e solidale fornendo le direttive per una regolamentazione chiara che consenta di esorcizzare il coinvolgimento di realtà interessate alla speculazione.

Ricorda altresì che l?esame del provvedimento alla Camera è stato caratterizzato da un ampio consenso trasversale, senza trascurare l?attenzione alle realtà operative nel settore.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che, riconoscendo al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 2, che contiene le definizioni, in particolare di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale, illustra l'articolo 3, che definisce le organizzazioni del commercio equo e solidale quali soggetti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica che svolgono alcune specifiche attività. Le organizzazioni stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione. Le organizzazioni del commercio equo e solidale rappresentano i soggetti "di primo livello" nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal testo.

L'articolo 4 disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Si tratta di soggetti, costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale, adottano e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate, e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito. Tali soggetti rappresentano il "secondo livello" nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dal testo.

Richiama il contenuto dell'articolo 5, che disciplina gli enti di promozione del commercio equo e solidale, ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale. Ciò avviene attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati per prodotti del commercio equo e solidale conformi a standard internazionali certificati. Tali enti di promozione concedono in licenza uno o più marchi al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale. Gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, comunicandolo alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale.

L'articolo 6 istituisce l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale e disciplinato mediante regolamento. Esso è suddiviso in quattro sezioni: enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; organizzazioni del commercio equo e solidale; enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; licenziatari dei marchi. Con l'iscrizione nel registro imprese presso la competente camera di commercio, le imprese possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale» nel REA.

Ricorda che l'articolo 7 istituisce la Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, disciplinandone la composizione ed elencandone i compiti. I membri della Commissione sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico; il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi o affini. In sede di prima attuazione, i membri della

Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.

L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento, stabilendo che le tutele e i benefici previsti dalla presente legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.

Richiama poi l'articolo 9, a norma del quale i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale», ovvero con altre diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», e altre. In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale. Una clausola di invarianza finanziaria opera sia per questa previsione che per l'altra, secondo cui lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, in supporto ai soggetti della filiera, riconoscere contributi, entro il limite previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea.

Si sofferma sull'articolo 11, che prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. A tale fine, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, può essere riconosciuto, - nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15 - un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso nel senso ivi descritto ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.

Dopo aver richiamato l'articolo 12, che istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, illustra l'articolo 13, che stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le Regioni e le Province autonome, previa invarianza finanziaria, nell'attuare la legge, mentre l'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 17 contiene le disposizioni transitorie e finali, oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura, non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.

Segnala alla Commissione che il provvedimento contiene alcune disposizioni che, ai sensi della direttiva n. 1535 del 2015, richiedono la notifica preventiva della relativa iniziativa legislativa all?Unione europea. Il Governo, tramite il Ministero dello sviluppo economico, ha effettuato tale notifica in data 15 marzo 2016.

Evidenzia inoltre che è connesso all'esame del disegno di legge n. 2272 quello del disegno di legge n. 1498, a prima firma del senatore Girotto, dal contenuto sostanzialmente coincidente con quello di una delle proposte di legge esaminate in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Senza entrare nel dettaglio di questa iniziativa segnala le principali differenze tra i due. Il disegno di legge n. 2272, a differenza del disegno di legge n. 1498, non prevede che alle associazioni che nel loro statuto prevedano le attività legate al commercio equo e solidale, si applichino le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Inoltre, quanto alla disciplina del sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici, all'articolo 10 del disegno di legge n. 2272 reca una disposizione non contenuta nel disegno di legge n. 1498, in cui si prevede che, qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia

stato promosso ai sensi della disciplina prevista dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 10, ne venga data adeguata informazione agli utenti interessati.

A giudizio del relatore, il disegno di legge n. 2272 potrebbe configurarsi, non sussistendo una normativa europea organica in materia, come una sorta di buona pratica legislativa; esso rappresenta un segnale importante di avanguardia e di rispetto di un settore ricco di potenzialità, per il quale sono urgenti interventi di miglioramento in un?ottica di adeguamento agli standard degli altri Paesi europei.

Infine, nel ricordare che il testo ha già ricevuto un ampio consenso da parte dei soggetti interessati e premettendo che non riterrebbe opportuno un suo stravolgimento, invita i colleghi a fornire il proprio contributo per un miglioramento dello stesso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIROTTO (M5S) pur augurandosi che il disegno di legge n. 2272 venga approvato rapidamente, ritiene che il settore del commercio equo e solidale meriterebbe ben altra attenzione e ben altre proposte.

Nel mettere a confronto due tipi di commercio, quello equo e solidale e quello della grande distribuzione organizzata, evidenzia le conseguenze negative di quest'ultimo, che nella costante ricerca di una riduzione dei costi di produzione opera un permanente livellamento verso il basso degli standard in termini di diritti dei lavoratori e di rispetto dell'ambiente.

In conclusione, si augura che in futuro i rapporti tra i due commerci sopra citati siano più equilibrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2308) **Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) **STUCCHI. - Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani**

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 2308, già approvato dalla Camera dei deputati ed evidenziando come esso sia volto a migliorare l'accesso alle informazioni che consentono la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. L'intervento legislativo è, altresì, finalizzato a promuovere e incentivare i produttori che volontariamente si dotino di tecnologia per la tracciabilità dei propri prodotti.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne la sicurezza, gli interessi economici e la salute, in linea con l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda poi che l'articolo 2 prevede - entro i limiti consentiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell?Unione - l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti, che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso complete informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Queste informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile, che conterrà riferimenti, riscontrabili anche per via telematica, ai dati del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema di codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sotto il profilo tecnico, il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse a un regolamento del Ministro dello sviluppo economico - da emanare entro dodici mesi, sentite anche le Commissioni parlamentari competenti - la definizione delle specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili. Il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori, per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti, mediante le loro associazioni.

L'articolo 3 prevede i contributi per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. I contributi possono essere attribuiti a micro, piccole e medie imprese, a distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di impresa, a contratti di rete, alle start-up innovative, nonché a imprese agricole e della pesca.

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime de minimis, ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi. Per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale o prestazione di garanzia, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento europeo n. 1407 del 2013 sul regime de minimis e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dal regolamento europeo n. 1408 del 2013 e dal regolamento europeo n. 717 del 2014.

I contributi sono concessi fino a una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, prevedendosi comunque il positivo esito della procedura di informazione presso la Commissione europea, quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.

L'articolo 4 reca la disciplina delle sanzioni, stabilendo che, salvo il fatto costituisca più grave reato, sia punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, che sanziona il diritto di vendita dei prodotti industriali con segni mendaci, chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

Infine, l'articolo 5 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Evidenzia inoltre che è connesso all'esame del disegno di legge n. 2308 quello del disegno di legge n. 535, a prima firma del senatore Stucchi, composto da sette articoli.

Passando a una rapida illustrazione del testo, l'articolo 1 specifica le finalità della legge, mentre

l'articolo 2 individua un sistema di tracciabilità dei prodotti in commercio che evidenzi tutte le fasi di produzione e lavorazione dei prodotti stessi. L'articolo 3 prevede l'obbligo di etichettatura per i prodotti posti in commercio in Italia che deve, fra l'altro, garantire che, nella lavorazione di un dato prodotto, siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e non sia stato sfruttato il lavoro minorile. Dopo aver ricordato l'articolo 4, che disciplina l'impiego della denominazione «Made in Italy», richiama il contenuto degli articoli 5 e 6, che vietano la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni siano volte ad ingannare i consumatori e disciplinano i relativi controlli. Infine, l'articolo 7, prevede l'avvio di una campagna informativa diretta a tutti i cittadini in modo da illustrare loro il nuovo sistema e al tempo stesso da sensibilizzarli sul tema della contraffazione.

In conclusione, nell'esprimere l'auspicio che l'iniziativa trovi una definizione nel più breve tempo possibile, si dichiara sin d'ora disponibile a valutare con molta attenzione le eventuali proposte che verranno presentate dai colleghi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La presidente PELINO comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 37.0.6 (testo 3), pubblicata in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente PELINO propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2151, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009".

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2188 E 2130 (CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE)

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, avrà inizio il ciclo di audizioni informali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sui disegni di legge nn. 2188 e 2130, in materia di contrasto alle false cooperative. Informa quindi che la documentazione acquisita nel corso di tali audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 37

37.0.6 (testo 4)

MUCCHETTI, RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1996, n. 349 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali

importi nel bilancio di esercizio e nell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. Tali somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo".

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.3.2.1.60. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 234 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI informa che, in relazione alla richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 2271, in materia di editoria, alle Commissioni riunite 1ª e 10ª, la Presidenza del Senato ha confermato l'assegnazione del provvedimento, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali.

In proposito, sottolinea come il tema dell'editoria richiederebbe un approccio più attuale, poiché il pluralismo dell'informazione, a suo parere, non si sostiene e rafforza solo con la previsione di contributi a editori di piccole dimensioni, ma anche e soprattutto tenendo conto che l'industria editoriale è semmai messa in crisi dall'ingresso di grandi *player*, come Google.

Nella sua lettera il Presidente del Senato ha inoltre comunicato che la presidente Finocchiaro ha garantito che verrà assicurato tutto il rilievo possibile al parere espresso dalla Commissione industria, avendo cura, durante l'esame in sede referente, di regolare la fase emendativa al fine di consentire la presentazione di proposte coerenti con le osservazioni formulate.

Propone, in conclusione, che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla settimana prossima, con l'esame, in sede consultiva, dello stesso disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il presidente MUCCHETTI propone altresì di chiedere l'assegnazione anche alla 10ª Commissione, per

la formulazione di osservazioni alla Commissione affari costituzionali, dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto del Governo n. 297), che evidenzia profili attinenti alle materie della concorrenza e del mercato.

Conviene la Commissione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) reitera la richiesta di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente MUCCHETTI assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiede conferma della seduta di domani, prevista per le ore 8, tenuto conto che probabilmente nella stessa giornata non si terranno sedute di Assemblea.

Il presidente MUCCHETTI ritiene opportuno mantenere la seduta di domani mattina, perché considera necessario che in quella occasione la Commissione verifichi nel confronto con il Governo, le modalità e i tempi per l'esame del disegno di legge n. 2085.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per esprimere, in via generale, la sua personale contrarietà nei confronti dello strumento della Commissione parlamentare d'inchiesta, che, a suo parere, non ha fornito risultati apprezzabili nella storia del Parlamento italiano. Per conto proprio ritiene infatti più opportuno, anche per evitare eventuali strumentalizzazioni politiche, che di inchieste si occupi solo la magistratura mentre le Camere possono utilmente svolgere un ruolo di indagine.

Quanto al provvedimento in esame, evidenzia in particolare uno degli ambiti di competenza della Commissione, quello che riguarda i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendolo ampiamente criticabile, perché potrebbe far ipotizzare la volontà del Parlamento o del Governo attuali di contestare il Parlamento e il Governo dell'epoca e favorire un'attività di propaganda politica sul passato.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, richiamando la sua personale esperienza come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritiene che le Commissioni parlamentari di inchiesta svolgano un ruolo importante, non di rado utile anche per la magistratura. Tuttavia, anche in considerazione dell'intervento che l'ha preceduta, manifesta l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), nel condividere le parole della Presidente, chiede che venga stabilita una data per la ripresa dell'esame del provvedimento.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, rassicura il senatore Castaldi in tal senso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**
(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PELINO comunica che, nella seduta di ieri della Commissione bilancio, il vice ministro Morando ha assicurato che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente fornire una valutazione dei profili finanziari del nuovo testo adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo. Propone pertanto di rinviare l'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.61. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 235 (ant.) del 05/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016
235ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente MUCCHETTI rinnova al Sottosegretario la richiesta di informazioni sulle intenzioni del Governo in merito al seguito dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ricordando come sia stato lo stesso Governo a chiedere in precedenti occasioni alla Commissione di sospenderlo, in attesa della nomina del nuovo Ministro dello sviluppo economico, che a tutt'oggi non è ancora intervenuta.
Manifesta, anche a nome di tutta la Commissione, la più viva preoccupazione per la situazione di stallo che si è determinata, non imputabile in alcun modo alla Commissione stessa, paventando il rischio di ulteriori ritardi connessi all'approssimarsi delle elezioni amministrative.
Se, come sostiene il Governo, dal provvedimento sono attesi rilevanti effetti positivi sull'economia e

se, come affermato nel Documento di Economia e Finanza 2016 nel Programma Nazionale di Riforma "si punta all'approvazione definitiva del Parlamento entro giugno 2016", non si può rinunciare troppo a lungo a proseguirne l'*iter* venendo meno, così, alle aspettative ingenerate e compromettendo la reputazione del Paese a livello europeo.

Ribadisce la stima e la considerazione per il sottosegretario Gentile, ma ritiene sia dovere del Parlamento e, per quanto di competenza, della Commissione industria, suonare un campanello d'allarme.

Il sottosegretario GENTILE, nel raccogliere la giusta sollecitazione della Commissione, assicura che se ne farà portavoce in seno al Governo, in primo luogo con il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, rilevando come egli avesse valutato possibile che la nomina del Ministro dello sviluppo economico potesse intervenire in una data precedente a quella odierna. Chiede scusa a nome del Governo e, nel ringraziare la Commissione per la pazienza dimostrata in questa situazione di difficoltà oggettiva, assicura che solleciterà nel Governo, al più alto livello, l'individuazione di una soluzione che consenta la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2085 - per il quale, peraltro, rimanevano pochi nodi ancora da sciogliere - che si augura possa avvenire al più presto, data anche l'importanza delle misure oggetto del disegno di legge stesso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, esprime anche a nome dell'altro relatore, senatore Luigi Marino, comprensione per le difficoltà del momento e ricorda come la sospensione dei lavori della Commissione sul disegno di legge n. 2085 sia stata decisa per rispetto istituzionale nei confronti del Governo e su sollecitazione dello stesso. Dopo aver espresso l'auspicio che il nuovo Ministro dello sviluppo economico venga nominato al più presto, egli invita il Governo, ove così non fosse e considerato l'avanzato stato di esame del provvedimento, a valutare l'opportunità di riprendere in ogni caso i lavori, dichiarando sin d'ora la piena disponibilità dei relatori a proseguire nell'esame del disegno di legge anche nei prossimi giorni.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), pur consapevole dell'attuale momento e delle circostanze che hanno portato a una pausa dell'esame del disegno di legge n. 2085, si unisce alle parole di sollecitazione al Governo espresse dal Presidente e dal senatore Tomaselli. Inoltre, anche in considerazione dell'importanza del provvedimento e dell'attenzione che ad esso rivolgono tutti i soggetti interessati, a nome del proprio Gruppo esprime l'esigenza che la Commissione possa proseguire al più presto il lavoro proficuamente iniziato.

Il senatore PERRONE (*CoR*) concorda con il senatore Di Biagio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) ringrazia il sottosegretario Gentile per la sua presenza e ribadisce l'esigenza di portare a compimento l'esame del disegno di legge n. 2085. Sottolinea inoltre come la Commissione non possa non sollecitare, ove il nuovo Ministro dello sviluppo economico non sia nominato al più presto, un fattivo esercizio dell'*interim* che consenta il compimento di atti e l'adozione di provvedimenti che costituiscono attuazione di decisioni e scelte legislative del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,35.

1.3.2.1.62. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 237 (pom.) dell'11/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI rileva come, con la nomina del nuovo Ministro per lo sviluppo economico, volga al termine il periodo di sospensione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Informa la Commissione che egli prenderà contatto con il ministro Calenda, all'inizio della prossima settimana, al fine di valutare le modalità e i tempi per la ripresa dell'esame del disegno di legge in questione e per verificare la sua disponibilità a intervenire in una seduta per illustrare le linee programmatiche del suo Dicastero.

Quanto all'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana, nel ricordare che si è già convenuto nella seduta di ieri di integrare il programma dell'indagine con l'audizione di rappresentanti del Gruppo Arvedi, segnala che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere anche l'audizione di rappresentanti degli altri soggetti interessati all'acquisto di Ilva, dei commissari straordinari ed eventualmente di Cassa Depositi e prestiti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) propone e illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone una integrazione del parere, chiedendo che l'eventuale *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base* stesso.

La relatrice VALDINOSI (*PD*), accogliendo l'integrazione proposta dal Presidente, presenta un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritiene che il provvedimento in esame costituisca un superamento in senso negativo dell'Atto Senato 1835, a prima firma della senatrice Di Giorgi, del quale ha recepito solo alcune proposte, ma non anche la cornice e il disegno di insieme, e abbia caratteristiche riformatrici esclusivamente finanziarie, visto che sono venuti meno aspetti prettamente culturali. Inoltre ricorda che misure pur condivisibili vengono demandate a futuri decreti attuativi, che l'ambito di applicazione della legge non è stato ben precisato e che i compiti dello Stato non sono stati sufficientemente definiti. Per tali motivi dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e il senatore PERRONE (*CoR*), a nome dei rispettivi Gruppi, annunciano il loro voto di astensione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con raccomandazioni, formulata dalla relatrice, viene posta ai voti e approvata.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del***

lavoro in agricoltura

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.

In termini generali, il provvedimento mira a garantire, come indicato dalla relazione che lo accompagna, una complessiva e maggiore efficacia dell'azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, ossia del cosiddetto caporalato.

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel codice penale nel 2011, consiste nello svolgimento di un'attività organizzata di intermediazione, esercitata "mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"; l'attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento. Per tale delitto sono previste la reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nonché pene accessorie. Inoltre il codice penale individua alcune circostanze che costituiscono "indice di sfruttamento", nonché diverse circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena da un terzo alla metà.

Passando all'esame del testo, segnala che gli articoli da 1 a 5 modificano la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'articolo 1 amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l?individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Per il caso di applicazione della circostanza attenuante, la pena è ridotta da un terzo alla metà. La norma in questione inserisce il delitto in oggetto tra i reati per i quali è obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, tranne che esse appartengano a persona estranea al delitto. La relazione illustrativa osserva che la circostanza attenuante di cui si è detto è definita "secondo la tecnica della legislazione di emergenza di tipo premiale".

Illustra poi l'articolo 2, che inserisce il delitto in questione tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

Sempre nella materia della confisca interviene l'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che modifica l'inquadramento del delitto in oggetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente.

L'articolo 5 prevede che i proventi delle confische (inerenti al delitto in esame) siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta. Il successivo articolo 6 dispone in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa. L'articolo 7 prevede un piano di interventi volto a garantire la sistemazione logistica di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. Infine, gli articoli 8 e 9 hanno ad oggetto, rispettivamente, la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2188) ***CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative***
(2130) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Disposizioni per il contrasto delle false cooperative***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni con riferimento ai disegni di legge in titolo.

Il relatore ASTORRE (*PD*) riferisce brevemente sulle audizioni svolte nelle scorse settimane in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ricordando in particolare il generale apprezzamento e le poche, seppur significative, problematiche emerse relativamente ai provvedimenti in esame.
Con l'auspicio che la Commissione possa varare un provvedimento ampiamente condiviso, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di definire, in tempi auspicabilmente molto brevi, un testo per il seguito dell'esame.

Dopo che i senatori Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), PELINO (*FI-PdL XVII*), CONSIGLIO (*LN-Aut*), TOMASELLI (*PD*), PERRONE (*CoR*) e CASTALDI (*M5S*) hanno dichiarato il favore dei rispettivi Gruppi alla costituzione di un Comitato ristretto, la Commissione concorda con la proposta del relatore.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare il proprio rappresentante nel Comitato possibilmente entro le ore 17 di domani, giovedì 12 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 15 di domani non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;
si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;
si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;
con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,
condividendone le finalità, la razionalizzazione e la messa a sistema delle diverse agevolazioni e degli incentivi già previsti e di quelli introdotti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:
si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di incentivare e premiare la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 8 per le sale cinematografiche, sale teatrali e librerie storiche, anche attraverso l'aumento delle agevolazioni fiscali per i proprietari e gli esercenti di tali attività;
si segnala altresì l'opportunità di assicurare una quota certa e stabile agli investimenti del Piano

straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, per favorire investimenti adeguati finalizzati all'ammodernamento dei servizi e delle tecnologie degli esercizi cinematografici, con particolare riferimento a quelli presenti nei centri storici e nei comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti;

si evidenzia inoltre l'opportunità di valutare l'aumento della percentuale destinata ai contributi selettivi, nell'ambito del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 11, attualmente fissata al 15 per cento;

con riferimento all'articolo 31, finalizzato alla promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità della creazione e tenuta di un *data base* pubblico dei produttori indipendenti nazionali ed europei, che dia anche conto dei risultati, sia in termini di incassi sia di spettatori, e dei finanziamenti o contributi pubblici di qualunque natura ottenuti dalle imprese censite dal *data base.*

1.3.2.1.63. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore TOMASELLI (PD) informa che, insieme all'altro relatore, Luigi Marino, domani incontrerà il nuovo Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per discutere dei contenuti del disegno di legge n. 2085 e dei relativi punti problematici ancora da risolvere nel prosieguo dell'iter parlamentare. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GENTILE concorda con le valutazioni dei relatori e garantisce l'impegno del Governo affinché il provvedimento, fermo da alcune settimane, ma che si trova comunque in uno stato di esame piuttosto avanzato, venga approvato nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il

mese di giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1836) **Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente MUCCHETTI, con riferimento ai disegni di legge in titolo, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e informa che a breve sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2272) **Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(1498) **GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati,

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 25 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015**, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012 per le parti di interesse per la Commissione.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l'articolo 1, delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; esso rinvia - per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi - alle disposizioni della legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, estendendo tale procedura anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Passando all'articolato, richiama brevemente i contenuti dell'articolo 4, che stabilisce criteri direttivi specifici per l'attuazione di una direttiva del 2015, nella quale vengono inserite misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, e dell'articolo 5, che delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all?esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (cosiddetti dual use), ossia i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, nonché tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L?articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. In merito ricorda che la relazione fa riferimento all'impatto di questa materia sulla competitività delle imprese.

Riferisce poi sull?articolo 9, che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e sull?articolo 10, che delega il Governo ad l'attuare la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio

sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Ricorda poi l?articolo 11, che individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L?articolo 12 delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (payment services directive II ? PSD II), secondo la quale il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, vengono assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento.

Si sofferma sull?articolo 13, che detta disposizioni per l?adeguamento al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Illustra l?articolo 14, che reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Infine, l'articolo 16 introduce principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili, mentre l'articolo 17 contiene norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell?atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione, sulle direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (in proposito, si prevede che gli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, saranno ridotti al minimo); la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; la direttiva (UE) 2015/637 - adottata il 20 aprile 2015, sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi.

Si sofferma poi in particolare sulla direttiva 2014/26/UE (il cui termine per il recepimento da parte dei singoli Stati membri era stato fissato al 10 aprile 2016), che riguarda la gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso online nel mercato interno. Tale direttiva origina dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l?uso online delle opere musicali, in un?ottica multiterritoriale.

Richiama quindi le direttive (UE) 2015/720 e (UE) 2015/849, rispettivamente sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 modifica la direttiva 98/70/CE, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Infine illustra la direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di

azoto (NOx) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO), e la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell?8 dicembre 2015, che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In conclusione, propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione non ostativa, allegata al resoconto, posta ai voti, è approvata.

(2258) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FISSORE (PD), riprendendo quanto già detto nel corso della seduta di ieri, interviene criticamente in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo, che ritiene eccessivi, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Inoltre ipotizza che l'interessato possa essere dispensato dall'obbligo di fornire informazioni relative al proprio status patrimoniale di cui lo Stato, nelle sue varie articolazioni, sia già in possesso.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, assicura che, in sede di stesura del parere, terrà conto dei rilievi critici ora segnalati.

Ribadisce poi come, a suo parere, per l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sia più efficace far riferimento alle imprese che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, piuttosto che ai settori in cui operano.

La senatrice VALDINOSI (PD) condivide la posizione del Presidente in proposito.

Inoltre, in merito a quanto rilevato dalla senatrice Fissore, segnala che l'Agenzia delle entrate dispone già di molte informazioni sulla situazione patrimoniale del soggetto interessato e dei suoi parenti e affini, che andrebbero, a suo giudizio, acquisite d'ufficio, sollevando quindi tali soggetti da un obbligo in merito.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda che le informazioni in possesso dello Stato possono non essere sufficientemente dettagliate ai fini della previsione normativa in oggetto e giudica

comunque più opportuno che sia l'interessato a comunicare i dati relativi al proprio status patrimoniale.

Evidenzia poi che la finalità della misura ricordata è duplice: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica; dall'altro, fornire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni necessarie a accertare una eventuale situazione di incompatibilità per conflitto di interessi.

In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, per le parti di competenza, si esprime in senso non ostativo.

1.3.2.1.64. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 240 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
240ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2130) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Disposizioni per il contrasto delle false cooperative***
(2188) ***CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il relatore ASTORRE (*PD*) riferisce sui lavori del Comitato ristretto che si è riunito la settimana precedente e nel quale si è registrato un generale consenso per le iniziative in titolo. Propone di assumere a base del seguito dell'esame il disegno di legge n. 2188 e di fissare un breve termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti. Nel contempo, comunica che il senatore Marino - che non può partecipare alla seduta odierna - gli ha trasmesso il testo di un emendamento, che contestualmente deposita, sul quale si era registrato il generale favore del Comitato ristretto.

Il presidente MUCCHETTI propone di fissare alle ore 12 del 9 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti da riferire al disegno di legge n. 2188.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere reso in data odierna dalla 5ª Commissione che è di nulla osta sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti, nonché sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 52.0.300, che è pertanto inammissibile.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ritiene che si possa proseguire esaminando alcune proposte emendative, che indicherà, rinviando il complesso delle altre questioni alla settimana successiva alla sospensione dei lavori parlamentari connessa alle elezioni amministrative.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 19.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, propone una riformulazione dell'emendamento 19.0.100/1 (con la soppressione delle parole da "e alla lettera *c*)", fino alla fine), sul quale il parere sarebbe favorevole.
Esprime poi parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 19.0.100 dei relatori.

Il presidente MUCCHETTI, con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 19-*bis* proposto con l'emendamento dei relatori, chiede quale sia la *ratio* sottesa alla sostituzione delle parole: "Paese estero" con le altre: "Paese che non sia membro dell'Unione europea"; segnala, in particolare, che tale novella permetterebbe l'erogazione degli incentivi all'occupazione nel settore dei *call center* anche ad aziende che li delocalizzano in un Paese dell'Unione europea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preliminarmente ricorda l'interesse del consumatore a conoscere il Paese in cui si trova fisicamente l'operatore del *call center* con cui entra in contatto. Evidenzia poi la contraddittorietà della norma, che si propone di evitare le delocalizzazioni all'estero e poi prevede incentivi nel caso in cui queste si verifichino, anche se con riferimento solo a quelle nell'ambito dell'Unione Europea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) illustra diffusamente l'emendamento in esame, soffermandosi in particolare sulle sue finalità, ossia superare le lacune e le criticità applicative dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012. Quanto alla specifica richiesta del Presidente, fa rilevare che la sostituzione delle parole da lui ricordate è volta a conformare l'ambito di applicazione dell'articolo 24-*bis* sopra citato agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

In conclusione, se non vi sono ulteriori dubbi, propone che l'emendamento venga messo in votazione.

Il presidente MUCCHETTI riterrebbe opportuno che il richiamo agli obblighi comunitari fosse integrato con l'indicazione delle specifiche norme europee da cui essi derivano.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia come, nell'ambito dell'Unione europea, ci siano diversi regimi fiscali per le imprese: conseguentemente, con la disciplina prevista dall'emendamento dei relatori, un'impresa italiana potrebbe delocalizzare in uno Stato membro dell'Unione e godere contemporaneamente di un trattamento fiscale più favorevole e degli incentivi per l'occupazione nel settore dei *call center*, pur operando fuori dall'Italia. Conclude invitando il relatore e il Governo a chiarire la portata di questa proposta e preannuncia che, se insoddisfatto, voterà contro.

Il sottosegretario GENTILE fa presente che presso il Ministero dello sviluppo economico si stanno tenendo diversi tavoli tecnici sulla situazione dei *call center* italiani e che proprio davanti alla sua sede oggi è in corso una manifestazione di numerosi lavoratori del settore. A suo giudizio, sarebbe preferibile votare e approvare l'emendamento al più presto, e comunque possibilmente entro domani, anche per offrire un segnale distensivo nei confronti di tali lavoratori.

Il senatore ASTORRE (*PD*) interviene ricordando la delicatezza dei tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e segnalando che l'emendamento dei relatori conforma la normativa vigente al principio di libertà di stabilimento, sancito dal diritto europeo; conclude manifestando il proprio favore a votare l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti, ricordando che il testo potrà essere perfezionato eventualmente durante la discussione in Assemblea.

Concordano il relatore TOMASELLI (*PD*), la senatrice VALDINOSI (*PD*) e il sottosegretario GENTILE.

Il presidente MUCCHETTI condivide la finalità di contrastare le delocalizzazioni all'estero, ma conferma che a suo giudizio sussiste l'esigenza di chiarire alcuni aspetti dell'emendamento dei relatori, con particolare riferimento al suo comma 3, in merito al quale - precisa - non ha una posizione, e che tuttavia egli ritiene richieda un ulteriore approfondimento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premettendo che i suoi interventi non sono di carattere ostruzionistico, ribadisce la sua contrarietà a una norma che consentirebbe a un'impresa italiana di delocalizzare, ad esempio, in Austria, Lussemburgo o in Irlanda per godere di un trattamento fiscale di maggior favore ottenendo anche degli incentivi per l'occupazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il comma 3 dell'emendamento dei relatori novella la normativa vigente sostituendo anche la parola: "aziende", con l'altra: "soggetti", ampliando ipoteticamente il suo ambito di applicazione. Ritiene sia utile acquisire ulteriori elementi di informazione e votare, quindi, in un momento successivo.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si unisce a coloro che chiedono maggiori elementi di informazione sull'emendamento 19.0.100, sottolineando come le mobilitazioni in atto siano volte, in primo luogo, a tutelare l'occupazione nel settore dei *call center*.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) evidenzia l'importanza dell'emendamento in discussione, che, a suo parere, migliorerà notevolmente la legislazione in materia.

Il senatore SCALIA (*PD*) si sofferma sulle finalità dell'emendamento e ne sottolinea la rilevanza, anche in considerazione della situazione di crisi dei *call center* e del lavoro che sta svolgendo sul punto il Ministero dello sviluppo economico. Invita quindi a una rapida approvazione dell'emendamento in questione, convenendo con quanto già evidenziato dal senatore Astorre, ossia con la possibilità di perfezionare il testo - se necessario - durante la discussione in Assemblea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto delle sollecitazioni che pervengono dal Governo e da alcuni colleghi per una rapida approvazione. Ritiene tuttavia che il parere favorevole del relatore e del sottosegretario Gentile possa essere un primo segnale in attesa di un chiarimento sui dubbi sollevati. Propone infine che il voto sull'emendamento 19.0.100 venga rinviato al giorno successivo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche tenuto conto della disponibilità del viceministro Bellanova, che sta seguendo la questione dei *call center*, a intervenire alla seduta della Commissione di domani, accede alla proposta di accantonare nuovamente l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si dichiara favorevole all'ipotesi da ultimo avanzata dal relatore Tomaselli.

Non essendovi obiezioni, l'emendamento 19.0.100 e i relativi subemendamenti sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a ritirare gli identici emendamenti 25.12, 25.13 e 25.14, osservando come l'esigenza di anticipare da giugno a gennaio 2017 il termine di decorrenza di alcune disposizioni recate dall'articolo 25, come proposto dagli emendamenti in questione, è venuta meno con il protrarsi dell'esame del disegno di legge in titolo, in ragione del quale l'anticipazione medesima sarebbe anzi, a questo punto, probabilmente fonte di difficoltà attuative.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 25.13.

Gli identici emendamenti 25.12 e 25.14, posti ai voti, sono quindi respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32 precedentemente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita la senatrice Pelino a riformulare l'emendamento 32.0.5 (testo 3) in un testo 4, eliminando le parole: «avvengano sempre a regime» e prevedendo che l'indicazione dell'effettivo consumo di acqua nelle fatture avvenga, almeno una volta all'anno, «ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile», sul quale il parere sarebbe favorevole, e la cui eventuale approvazione precluderebbe l'emendamento 32.0.6.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) concorda sulla prima parte della riformulazione proposta, mentre considera preferibile mantenere la formulazione originaria della seconda parte dell'emendamento, che richiede che i provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico assicurino che i contatori siano istallati in zone accessibili, ai fini della loro lettura. Ricorda come all'emendamento in esame siano state aggiunte le firme di numerosi senatori, appartenenti a diversi Gruppi parlamentari.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) insiste per la riformulazione dell'emendamento.

Dopo un intervento della senatrice FUCKSIA (*Misto*), la quale richiama i regolamenti urbanistici che in molti comuni dettano norme in materia, ha la parola il senatore ASTORRE (*PD*), che sostiene l'opportunità della riformulazione suggerita dal relatore, rilevando come sia un onere dell'utente, nel proprio stesso interesse, provvedere a istallare e rendere accessibile il contatore al fine di consentire la lettura e quindi la fattura con l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua, fermo restando che se questo è già accessibile debba essere garantita la lettura mediante il sistema di misura a contatore almeno una volta all'anno.

Il presidente MUCCHETTI ritiene condivisibile la riformulazione suggerita dal relatore.

Secondo il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) subordinare la fattura con l'indicazione dell'effettivo consumo alla condizione che la lettura sia "tecnicamente possibile" finisce per depotenziare del tutto la disposizione in commento: egli paventa infatti il rischio, avvalorato dalla sua esperienza personale, che tale circostanza possa essere addotta in via sistematica e pretestuosa per eludere tale obbligo. A suo giudizio quindi occorre confermare la validità dell'autocertificazione e al contempo stabilire l'obbligo, in capo sia all'utente che alle imprese, di accedere comunque al contatore.

Dopo un intervento del senatore SCALIA (*PD*), la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 32.0.5 (testo 3) in un testo 4, secondo quanto suggerito dal relatore.

L'emendamento 32.0.5 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è quindi approvato, risultando precluso l'emendamento 32.0.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34 già accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 34.6 (testo 2) la cui approvazione precluderebbe il successivo emendamento 34.7, nonché sull'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

L'emendamento 34.6 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 34.7.

Gli emendamenti 34.200, 34.0.100 e i relativi subemendamenti sono quindi nuovamente accantonati.

L'emendamento 34.0.18 (testo 2) posto ai voti viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede di prorogare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2272, già fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 12 di giovedì 9 giugno.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15 .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 32

32.0.5 (testo 4)

PELINO, D'ALI', FABBRI, PERRONE, CARIDI, GIROTTO, CASTALDI, SCALIA, VALDINOSI, FUCKSIA, DI BIAGIO, ASTORRE, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 32-bis.

(Fatturazione acqua)

1. Con propri provvedimenti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce le

modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile.».

1.3.2.1.65. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Bellanova e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 19.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Bellanova e la invita a svolgere il suo intervento.

La vice ministro BELLANOVA interviene per chiarire le ragioni del parere favorevole che il Governo

ha già espresso nella giornata di ieri sull'emendamento dei relatori 19.0.100. Tale emendamento, che giudica molto importante, è volto a superare le lacune e le criticità applicative dell'articolo 24-bis del decreto legge n. 83 del 2012, recante disposizioni in materia di delocalizzazione dell'attività di call center, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle autorità competenti a ricevere le comunicazioni relative e a comminare le sanzioni.

Poiché tale articolo, come segnalato da diverse amministrazioni, si è dimostrato sostanzialmente inapplicabile, la proposta dei relatori provvede a individuare i soggetti cui debbono essere indirizzate le comunicazioni concernenti le delocalizzazioni di attività di call center in un Paese che non sia membro dell'Unione europea. Inoltre, viene precisata la portata della sanzione per il mancato rispetto dei medesimi obblighi di comunicazione e viene individuato il titolare del potere sanzionatorio. Chiarisce poi, richiamando l'orientamento conforme dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, del Ministero del lavoro e del Ministero dello sviluppo economico, il significato della locuzione "Paesi esteri" secondo un'interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario.

Evidenzia la delicatezza della materia, visto che la delocalizzazione dell'attività di call center ha riflessi non solo sul numero di posti di lavoro del settore, ma anche sulla sicurezza dei dati e delle informazioni relative ai consumatori che si rivolgono a tale servizio. L'emendamento, a suo parere, mira a contemperare l'esigenza di tutela dei dati personali degli utenti e la tutela dell'occupazione in Italia, disincentivando la delocalizzazione in Paesi extra UE, con il necessario rispetto del principio di libertà di stabilimento.

Quanto al tema degli incentivi alle aziende che delocalizzano, evidenzia che la normativa contenuta nella legge n. 407 del 1990, richiamata dal citato articolo 24-bis, prevedeva agevolazioni contributive a favore di aziende che assumevano determinate categorie di lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno; tale normativa è peraltro ormai superata da successivi interventi legislativi, che hanno disciplinato la materia delle agevolazioni e degli incentivi alle assunzioni con riferimento all'intero territorio nazionale. Conclude sottolineando che l'emendamento non è volto a contrastare la delocalizzazione, ma a garantire le informazioni necessarie sulle delocalizzazioni stesse e ad assicurare un efficace apparato sanzionatorio per le violazioni della normativa.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur ringraziando il vice ministro per il suo contributo alla discussione, ritiene che i dubbi sollevati nel corso della seduta precedente non siano ancora stati fugati. Sottolinea l'importanza di tutelare un preminente intereresse nazionale, quello della tutela dell'occupazione in Italia; l'emendamento dei relatori al riguardo è carente, poiché consente che anche un'azienda che delocalizza all'estero, purché nell'ambito dell'Unione europea, possa godere di incentivi all'occupazione. Giudicherebbe con altra opinione la norma se con il processo di unificazione europea si fosse conseguita un'omogeneità in termini di regime fiscale generale (fatta salva una disciplina speciale per alcune zone particolarmente svantaggiate). Tuttavia, poiché, come è noto, in Europa ci sono diversi regimi fiscali per le imprese (alcuni molto favorevoli, come, per esempio, in Irlanda), ritiene che la norma possa avere l'effetto di incentivare la delocalizzazione.

In conclusione, precisa che condivide l'emendamento dei relatori fino al comma 2 compreso.

Il presidente MUCCHETTI esprime, a sua volta, il proprio favore sul testo fino al comma 2 compreso; quanto agli incentivi, poiché la disciplina richiamata è ormai superata, come riferito dalla Vice Ministro, chiede quale sia la ratio di intervenire modificandola. Inoltre, domanda se vi sia mai stata contestazione da parte degli organismi europei relativamente all'articolo 24-bis del decreto legge n. 83 del 2012 e se siano state individuate specifiche aziende che, in situazione di difficoltà, potrebbero beneficiare delle misure contenute nell'emendamento.

La vice ministro BELLANOVA, lamentando la mancanza di tempo per poter rispondere diffusamente a tutte le domande poste, a causa di un imminente impegno presso l'altro ramo del Parlamento, si

dichiara comunque disponibile intervenire nuovamente, eventualmente in altra sede, sul tema dei call center.

In risposta ai quesiti dei senatori, precisa che nessun call center italiano ha delocalizzato in Irlanda, mentre alcune aziende hanno delocalizzato in Albania e nei Paesi del Far East, con l'obiettivo di usufruire, non di contributi, ma di un costo del lavoro molto più basso. Dopo aver ricordato la norma del nuovo codice degli appalti che ha segnato il superamento del criterio del massimo ribasso nell'assegnazione della gara, a favore di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, informa che per quanto a sua conoscenza, l'Unione europea non ha mai contestato le previsioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83.

Invita infine i senatori a considerare l'importanza di una approvazione sollecita dell'emendamento dei relatori 19.0.100, tenuto anche conto del rischio di ulteriori delocalizzazioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in cui è molto difficile assicurare la tutela dei dati personali. Ferma restando la preferenza del Governo per l'approvazione dell'emendamento 19.0.100 nel suo testo integrale, anticipa comunque che se la Commissione riterrà di espungere dal testo il comma 3, il Governo esprimerà lo stesso un parere favorevole, giudicando di preminente importanza i suoi primi due commi, assolutamente necessari per consegnare al Paese una legislazione efficace, così come chiedono anche i lavoratori del settore che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la ratio dell'emendamento. Chiede tuttavia se non sia più opportuno affidare i controlli alla polizia postale o alla guardia di finanza.

Il presidente MUCCHETTI, ringrazia la Vice Ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e, alla luce del suo intervento, ipotizza la possibilità di riformulare l'emendamento eliminando i commi 3 e 4 dell'articolo 19-bis proposto con l'emendamento 19.0.100.

Il relatore TOMASELLI (PD) condivide il giudizio della vice ministro sulla grande importanza dei commi 1 e 2, che fanno riferimento ai controlli e alle sanzioni.

Quanto al comma 3, ritiene che la sostituzione delle parole: "Paese estero" con le altre: "Paese che non sia membro dell'Unione europea" vada mantenuta per garantire l'adeguamento alla normativa comunitaria. Inoltre paventa il rischio che una sua espunzione dal testo possa condurre all'apertura di una procedura di infrazione per aiuti di Stato. Ritiene quindi opportuno non modificare l'emendamento in esame.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la posizione del relatore e ribadisce la domanda posta poco prima sulla titolarità del soggetto che deve svolgere materialmente i controlli.

La senatrice VALDINOSI (PD) esprime grande apprezzamento per l'intervento della Vice Ministro, che ha chiarito la portata e le finalità dell'emendamento dei relatori ed evidenziato il cambiamento del regime dei contributi per le assunzioni. Giudica quindi necessario il mantenimento del suo comma 3 al fine di adeguarsi ai già ricordati obblighi comunitari, tra i quali richiama il principio di non discriminazione, paventando altrimenti il rischio di possibili procedure di infrazione.

Il senatore ASTORRE (PD) ribadisce quanto già dichiarato nella seduta precedente, ossia che l'emendamento dei relatori, oltre a salvare numerosi posti di lavoro, conforma la normativa vigente al principio di libertà di stabilimento. Sottolinea comunque l'anomalia relativa alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83, che tuttavia nei quasi quattro anni di vigenza non è mai stata oggetto di osservazioni da parte degli organismi comunitari.

Il presidente MUCCHETTI, in merito al tema degli aiuti di stato e degli incentivi alle assunzioni, ricorda le parole della Vice Ministro relativamente alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 e alla legge n. 407 del 1990, mai contestata dall'Unione europea, e successivamente modificata. La valutazione circa la configurabilità o meno di aiuti di Stato per le decontribuzioni di cui si tratta va compiuta alla luce dell'applicazione della normativa alle assunzioni in Regioni svantaggiate. Osserva peraltro che la modifica normativa, che consente tale decontribuzione sull'intero territorio nazionale, ha mutato il quadro di riferimento. Si sofferma poi sul contenuto del provvedimento prescrittivo del Garante della privacy, nella parte in cui parla di "maggior onere connesso al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 24-bis" sopra citato.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) apprezza la chiarezza della vice ministro e condivide l'importanza della parte dell'emendamento relativo ai controlli e alle sanzioni. Poiché a suo parere sono in gioco preminenti interessi nazionali, invita a non preoccuparsi preventivamente di eventuali censure comunitarie in un momento in cui nell'Unione europea si stanno rafforzando le tutele nazionali, quasi sempre a favore dei Paesi più forti economicamente, a discapito di una visione comunitaria.

Conferma la sua richiesta di riformulazione dell'emendamento con l'espunzione dei commi 3 e 4.

La senatrice FUCKSIA (Misto) invita a distinguere tra la libertà di impresa, la libertà di stabilimento e la previsione di un sistema di incentivi, che non necessariamente porta alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ricorda poi la portata della legge n. 407 del 1990 e anche i casi di aziende che hanno goduto di incentivi non dovuti.

Secondo il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) non si può condizionare la valutazione della norma alla circostanza della sua mancata applicazione in passato: occorre infatti considerare la sua applicazione futura. In questa prospettiva, condivide l'opportunità, al fine di tutelare i posti di lavoro in Italia e le aziende che vogliono rimanere nel Paese, di modificare l'emendamento con l'eliminazione dei commi 3 e 4.

Il presidente MUCCHETTI ipotizza una riformulazione del comma 4, volta a superare le criticità emerse.

La senatrice VALDINOSI (PD) invita i colleghi a considerare la delicatezza della materia e il rischio relativo al mancato adeguamento alla normativa comunitaria.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) condivide l'esigenza di tutelare i posti di lavoro del settore dei call center, ma esprime perplessità sui commi 3 e 4 dell'emendamento, manifestando il proprio favore sulla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita a valutare l'opportunità di procedere al voto per parti separate.

Il relatore TOMASELLI (PD) dopo aver ribadito la sua contrarietà a una riformulazione dell'emendamento 19.0.100, si dichiara non contrario alla votazione per parti separate.

.

Il senatore RUVOLO (AL-A (MpA)) giudica positivamente la posizione del Governo e reputa quindi necessario approvare l'emendamento al più presto, anche per dare un segnale ai lavoratori che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico. Riporta l'esperienza del suo

territorio, che ha visto l'insediamento, grazie alla previsione di specifici incentivi, di attività di call center, per i quali purtroppo sono attualmente previsti numerosi licenziamenti e procedure di mobilità. Invita a facilitare l'opera del Governo in materia e a non soffermarsi su questioni che giudica di scarso rilievo, e che potranno essere riconsiderate durante la discussione da parte dell'Assemblea; conclude manifestando l'intendimento di votare l'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce la sua richiesta di votare per parti separate e invita i colleghi a valutare anche gli aspetti legati alla convenienza per un imprenditore di delocalizzare all'estero. Conferma l'opportunità di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 19-bis proposto dall'emendamento.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ricorda il giudizio negativo che da sempre la Lega Nord ha espresso sul fenomeno delle delocalizzazioni; dichiara quindi il proprio favore per una votazione per parti separate e che in tal caso il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole sui commi 1 e 2 e di astensione sui commi 3 e 4.

Giudica poi opportuno, contrariamente a quanto detto dal senatore Ruvolo, che la Commissione definisca subito una normativa che non lasci spazio a dubbi, senza rinviare alla discussione in Assemblea eventuali correzioni.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), nel condividere la posizione del relatore, sottolinea l'importanza di adeguare le norme nazionali alle prescrizioni europee, senza furbizia alcuna, anche per evitare eventuali procedure di infrazione, che costerebbero molto al Paese. Preannuncia il voto favorevole del gruppo PD all'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Si passa alle votazioni.

Il presidente MUCCHETTI ricorda i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri sui subemendamenti all'emendamento dei relatori 19.0.100.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha risposto a una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII), il sottosegretario GENTILE conferma il parere favorevole del Governo su tutte le parti dell'emendamento 19.0.100.

Il senatore ASTORRE (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.100/1 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata nella seduta del giorno precedente dal relatore.

Il subemendamento 19.0.100/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto ai voti e approvato.

I subemendamenti 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, si procede quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 19.0.100.

Il presidente MUCCHETTI pone ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.100 dei relatori, fino al comma 2 compreso, come modificata dall'approvazione del subemendamento 19.0.100/1 (testo 2).

La Commissione approva.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime compiacimento per l'unanimità registrata su questa prima parte dell'emendamento.

La seconda parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 3, posto ai voti, è approvata.

Anche la terza parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 4, posta ai voti, è approvata.

Infine, previa dichiarazione di astensione dei senatori BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), GIROTTO (M5S), PELINO (FI-PdL XVII) e CONSIGLIO (LN-Aut), il presidente MUCCHETTI pone ai voti l'emendamento 19.0.100 - come subemendato - nel suo complesso, che viene approvato.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta, anche a nome dell'altro relatore, Luigi Marino, l'emendamento 52.0.400, in materia di autoservizi pubblici non di linea, come pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento che i relatori hanno appena presentato sia fissato alle ore 12 di mercoledì 9 giugno.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) **Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in primo luogo, sul Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia: si tratta del Fondo già previsto dalla legge di stabilità 2016, che lo collocava nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Dopo aver richiamato le finalità del Fondo, sottolinea come ad esso affluiscano le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica (anche digitale), incluse quelle del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota - fino all?importo massimo di 100 milioni in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 - delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di tre tipologie di soggetti: i concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; le società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione, le quali svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa Internet.

Riferisce quindi sulla delega conferita al Governo con l'articolo 2 e sulle disposizioni, recate dal successivo articolo 3, che disciplina i contributi alle imprese editrici, un ambito oggetto anche della delega di cui all'articolo 2. Tale disciplina, che si applica a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si stabilisce inoltre la soppressione della vigente riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

Illustra quindi altre disposizioni contenute nel disegno di legge: l'articolo 4 prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico; l'articolo 5 interviene sulla legge che disciplina l'ordinamento della professione di giornalista, e in particolare sull?uso del titolo e sull?esercizio della professione di giornalista, nonché sull?iscrizione nell?albo professionale. Infine, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di punti vendita esclusivi, mentre l'articolo 7 contiene disposizioni volte al coordinamento della legislazione vigente a seguito dell'entrata in vigore del disegno di legge.

Segnala, quindi, alcuni profili a suo giudizio problematici.

In primo luogo, rileva come la disciplina istitutiva il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione configuri uno strumento economico alimentato sia da risorse certe sia da risorse il cui contributo non è al momento accertabile: ciò potrebbe determinare un fattore di incertezza per il sistema dell'industria dell'editoria. Le misure certe ammonteranno a 201 milioni di euro circa per l'anno 2016, 179 milioni di euro per il 2017 e 178 milioni per l'anno 2018.

Per quanto riguarda le risorse al momento non accertabili, il primo contributo riguarda il cosiddetto contributo di solidarietà previsto al comma 2, lettera d) dell'articolo 1, che presenta una duplice criticità: la prima concerne l'irrisorietà dell'ammontare che potrebbe confluire al fondo da questa misura, ove si abbia a mente il reddito fiscale dichiarato all'Agenzia delle Entrate dai soggetti di cui alla stessa lettera d). Il secondo elemento di criticità riguarda la mancata definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo, nonché l'assenza di un provvedimento regolamentare con il quale dovrebbero essere meglio individuati i soggetti passivi del contributo e il meccanismo per la sua determinazione. Più in generale, la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo può portare all?esclusione dalla contribuzione delle grandi multinazionali operanti nel mercato della pubblicità online.

In sostanza, la norma così delineata rischia di rivelarsi inutile, per l'esiguità delle risorse in tal modo destinate a confluire nel Fondo; d'altra parte, se così non fosse - ossia se il gettito fosse invece

consistente - la misura sarebbe discutibile in quanto suscettibile di sottrarre risorse al settore dell'editoria, che al contrario si intende sostenere. Pertanto sarebbe, a suo giudizio, da valutare la soppressione del contributo o, quantomeno, una sua più puntuale definizione, con l?esclusione di quei soggetti che direttamente (imprese editrici di giornali) o indirettamente (concessionarie pubblicità della stampa) assicurano un flusso di risorse al settore dell?informazione giornalistica.

In ogni caso, si chiede se non sia possibile prevedere che i contributi gravino su altre attività, quali, per esempio, le sponsorizzazioni o gli abbonamenti.

Più in generale, osserva come i meccanismi di sostegno all'editoria delineati dalla legislazione più risalente - nel cui solco si colloca l'iniziativa in esame - si indirizzassero a imprese editrici minori, a diffusione locale o i cui prodotti sono destinati a platee limitate; nella attuale situazione di grave crisi del settore - che coinvolge anche imprese editrici di giornali di maggiori dimensioni, emittenti televisive, in breve, la grande industria dell'informazione - occorre approntare strumenti idonei a fronteggiare le difficoltà in essere. In questa prospettiva, e facendo tesoro dell'esperienza di altri Paesi, come gli Stati Uniti d'America, egli riterrebbe utile prevedere una misura di defiscalizzazione delle donazioni alle imprese del settore, ove non diano diritto ad alcuna forma di remunerazione. Tale misura potrebbe trovare idonea copertura degli oneri con l'introduzione di una tassazione che gravi sulle grandi multinazionali operanti nel settore, in senso lato, informatico: il gettito derivante dalla cosiddetta "web tax", che egli propone da tempo, potrebbe cioè essere destinato, per una sua quota consistente, a sostenere le imprese di quotidiani e periodici, anche a carattere telematico, nonché ad emittenti radiotelevisive, anche a carattere locale.

Il secondo contributo che alimenta il Fondo è connesso all'eventuale gettito che deriverà all'erario dalla riscossione del canone Rai; trattandosi di un importo - seppur ipotetico - comunque rilevante (fino ad un massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per tre anni) si dovrebbe chiarire il meccanismo sulla base del quale tali risorse andrebbero a confluire nel fondo, garantendo anche una maggiore trasparenza e concorrenza delle contribuzioni pubbliche al sistema dell'editoria.

Sempre in merito all'articolo 1, che individua nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero dello Sviluppo Economico i soggetti pubblici che gestiranno il Fondo, osserva che la confluenza dei contributi diretti e di quelli indiretti pone problemi circa la ripartizione tra i diversi interventi demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio. Appare pertanto opportuno prevedere esatti e puntuali criteri di ripartizione del Fondo, al fine di garantirne la necessaria ed equilibrata copertura, anche in questo caso in una logica di trasparenza e concorrenza delle erogazioni. Sarebbe inoltre opportuno fissare un termine per l?adozione del decreto del Presidente del Consiglio di riparto delle risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di offrire elementi di certezza utili per la programmazione delle attività delle imprese. Occorre poi prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione di tali finanziamenti, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, segnala come alcuni criteri qualificanti l'accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di "convergenza multimediale", andrebbero meglio specificati nella loro portata effettiva.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva preliminarmente che esso conferisce una delega molto vasta, assegnando all'esecutivo un ampio margine discrezionale su aspetti fondamentali del sistema dell'editoria e dell'informazione, esprimendo perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così delicata attraverso una legge delega. Se è vero che il pluralismo, inteso sia come pluralità delle fonti che come libertà del cittadino di ricercare e ricevere notizie e opinioni, è materia delicata e qualificante del sistema democratico, parrebbe più opportuno che fosse il Parlamento a discutere quali sono i criteri che rappresentano un arricchimento del pluralismo e che determinano quindi la possibilità di accedere a un contributo pubblico ad esso specificatamente dedicato. Più in particolare, vi sono alcuni aspetti specifici della delega che andrebbero meglio chiariti: in particolare, segnala come nel comma 1 non sia presente alcun riferimento alla previsione di misure di sostegno agli

ammortizzatori sociali di settore, come invece previsto dall?art. 1, comma 261 della legge n. 147 del 2013, istitutiva del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all?editoria. Inoltre, sempre al comma 1, andrebbe meglio specificato cosa si intenda per "progetti innovativi nell'ambito dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione". Al comma 2, lettera a), si prevede il requisito dell?unicità dell?attività informativa autonoma e indipendente, che mal si concilia con alcune tipologie di beneficiari del contributo (enti senza fini di lucro che, nella maggior parte dei casi, esercitano altre attività). Andrebbe pertanto previsto (al suo numero 2) l?accesso ai contributi non solo agli enti senza fini di lucro, ma anche alle imprese editrici interamente possedute da tali enti senza fini di lucro. Alla luce delle considerazioni espresse, sarebbe opportuno dunque modificare le parole "le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale" con le parole "le imprese editrici che esercitano un'attività informativa". Inoltre, per quanto riguarda il medesimo comma 2, lettera a), numero 3), la modifica ora proposta per il numero 2), renderebbe possibile la trasformazione (nei tre anni di moratoria) di tali imprese in imprese interamente possedute da enti senza fini di lucro di cui al richiamato numero 2), assicurando in tal modo la continuità dell?accesso alla contribuzione.

Alla lettera b), sarebbe opportuno valutare l?ipotesi di escludere le testate edite dalle associazioni dei consumatori dall?accesso ai contributi (al pari di quanto previsto per le testate organo di partito): tali testate potrebbero eventualmente essere finanziate con fondi per la tutela dei consumatori e non con fondi destinati all?editoria. Per quanto concerne la lettera c), invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti non voluti, che l?esclusione operata dal titolo si riferisce alla contribuzione diretta e non alle altre forme di sostegno previste (investimenti, ristrutturazioni, etc.). Alla lettera d), occorre sottolineare che il rispetto dei contratti collettivi è requisito essenziale per tutte le aziende di settore: a questo proposito segnala l'opportunità di fare riferimento "ai contratti collettivi" e non "al contratto collettivo", vista la vigenza di più contratti collettivi (giornalisti, poligrafici e dirigenti). Sempre alla lettera d), al punto 3) si prevede un obbligo dell?edizione digitale che appare discutibile, in quanto discriminatoria della edizione su carta, mentre al punto 5) andrebbero sostituite le parole "lesiva dell'immagine e del corpo della donna" con le parole "lesiva dell'immagine e del corpo della persona", perché le discriminazioni di questo tipo riguardano sia l'uomo che la donna, come del resto i minori. Alla lettera g) sembra prefigurarsi un meccanismo di verifica dei criteri affidato a enti al di fuori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarebbe opportuno definire meglio, individuando, ad esempio, di quali enti si tratta.

Per quanto concerne la lettera l), la sospensione delle consegne è lo strumento (riconosciuto anche dall?Accordo nazionale sottoscritto dai sindacati dei giornalai) cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte delle rivendite. Vietare espressamente per legge le "sospensioni arbitrarie" significa mettere in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale. Il sistema di vendita si articola in punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Questi ultimi, in molti casi contribuiscono, con servizi o prestazioni aggiuntive richieste dagli editori e dai distributori locali, a garantire la messa in vendita di quotidiani e periodici (in aggiunta alle altre merci che per gli stessi rappresentano la principale attività commerciale), distribuiti comunque con notevoli sforzi economici dagli editori. Pare pertanto opportuna la soppressione di quelle disposizioni che introducono elementi di rigidità e di confusione nella disciplina della vendita di quotidiani e periodici riguardanti la sospensione "arbitraria" delle consegne nonché la norma su servizi e prestazioni aggiuntive. Sempre alla lettera l), numero 2), si presenta il rischio concreto che il concetto di "assortimento illimitato" di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di "occupazione senza limiti" degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale. L?Accordo nazionale citato prevede l?impegno dei rivenditori di "riservare gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni in coerenza con le normative vigenti", impegno che rischierebbe di perdere ogni consistenza. Pertanto sarebbe necessaria al numero 2) della lettera l) l?introduzione di una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole.

Infine, alla lettera n), appare preferibile una immediata operabilità dell?incentivazione con una disposizione di legge che indichi precisamente gli interventi (destinatari e risorse), lasciando a decreti attuativi l?individuazione delle modalità operative. Inoltre, andrebbero previste iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione (giovani e pensionati). Si segnala che forme di sostegno della domanda, ancorché parziali, erano previste nel testo originario del disegno di legge.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, nel principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l?accesso ai prepensionamenti dei giornalisti dovrebbe essere precisato che tale intervento potrà essere attuato facendo salve le istanze già presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l?accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell?art. 1-bis del decreto legge n. 90 del 2014.

L?articolo 6 interviene sull?obbligo dell?edicolante di assicurare parità di trattamento alle diverse testate, creando peraltro una paradossale disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi: solo a questi ultimi, che per legge "effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici", verrebbe incomprensibilmente consentito di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione (sul totale della fornitura rappresenta per gli editori, specie di periodici e dispense, una parte consistente e con buone possibilità di vendita) o ritenuto, a giudizio inappellabile dell?edicolante, irregolare. Sarebbe pertanto opportuna la soppressione del suddetto articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30 .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 19

19.0.100/1 (testo 2)

DI BIAGIO, ASTORRE

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* a)*, capoverso* «2.»*, dopo le parole:* «Qualora un soggetto» *inserire le seguenti:* «così come definito al comma 1».

Art. 52

52.0.400

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una

consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.3.2.1.66. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (ant.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
243ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ricorda che Matteo Renzi, quando era ancora sindaco di Firenze, aveva proposto di abolire totalmente e in tempi rapidi il finanziamento pubblico ai giornali. Lo stesso Matteo Renzi, una volta divenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha cambiato opinione ritenendo

preferibile, per convenienza politica, limitare l'autonomia dei mezzi di informazione tenendo così sotto controllo editori e giornalisti: il disegno di legge n. 2271 infatti prevede un fondo per il pluralismo dell'informazione, finanziandolo, fino a 100 milioni di euro, con le eccedenze del canone RAI, attualmente addebitato nelle bollette elettriche.

Egli lamenta la mancata indicazione delle testate che riceveranno i contributi e la loro entità, paventando il rischio di vivere un nuovo caso "Europa", il quotidiano di Margherita e Partito Democratico, che in dieci anni ha ricevuto circa 32 milioni di risorse pubbliche.

Evidenzia poi una questione di merito, che, a suo parere, segna la distanza tra la concezione di libertà di informazione che ha il M5S e quella della maggioranza. Ritiene infatti che la previsione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici sia volta a favorire i grandi gruppi industriali di riferimento del PD: in questo modo le risorse pubbliche necessarie rischiano di essere ancora maggiori, visto che oltre al finanziamento per l'editoria, saranno destinate ai partiti per farsi pubblicità e per i relativi sgravi fiscali. Al contrario, molto poco viene destinato ai giornalisti, malpagati e costretti a un eterno precariato. Per tutelare il pluralismo la maggioranza ritiene si debbano finanziare gli editori: al contrario, per il M5S si deve difendere il diritto dei cittadini a essere informati.

In conclusione, anticipa che in sede di votazione il Gruppo M5S esprimerà un voto contrario.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), pur apprezzando la proposta di parere predisposta dal Presidente relatore, dichiara la propria contrarietà al disegno di legge in titolo: egli infatti ritiene preferibile destinare le risorse disponibili al sostegno dell'industria dell'informazione, anziché a finanziare misure di sostegno come quelle delineate dal disegno di legge in titolo.

Anticipa pertanto che non prenderà parte alla votazione del parere.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che la legislazione vigente, nel cui solco si pone l'iniziativa in titolo, non finanzia più i grandi quotidiani, ma dà contributi a giornali minori e a esperienze editoriali portate avanti da enti senza fini di lucro; le uniche norme destinate alla generalità del settore sono quelle concernenti i prepensionamenti dei giornalisti, una misura peraltro prevista - da altri provvedimenti - anche per altre tipologie di lavoratori di diversi settori.

Evidenzia come l'informazione richieda adeguate risorse per essere autonoma e non risolversi in semplici e deboli commenti su fatti riferiti da altri soggetti, non sempre imparziali. Condivide comunque le preoccupazioni dei senatori Castaldi e Marino, ossia che la politica possa usare in modo discrezionale la leva dei contributi pubblici per condizionare la libertà di chi li riceve. Ricorda però che possono esistere anche altre forme di condizionamento, non meno incisive, come quelle che arrivano da centri di potere economico.

Conclude evidenziando come il primo obiettivo da porsi per garantire il pluralismo dell'informazione sia quello di evitare che chiudano le imprese che operano nell'editoria.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) dichiara la propria contrarietà alla parte della proposta di parere che fa salve le richieste di prepensionamento presentate prima di una determinata data, e invita a riconsiderarla alla luce del contesto generale della disciplina in materia di pensioni. Conclude sottolineando come sia preferibile che le risorse destinate a tali prepensionamenti siano invece destinate al sostegno dell'industria dell'editoria.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene per chiedere di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 34.0.100/21 e 34.0.100/22.

Prende atto la Commissione.

Dà quindi conto del parere reso il 26 maggio dalla 5ª Commissione che è non ostativo sull'emendamento 42.100, nonché, a rettifica di un precedente parere, sugli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3. Dà conto inoltre del parere reso dalla stessa 5ª Commissione nella giornata di ieri, che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1, 42.2000, 47.0.100/14 e 48.79 (testo 2), che sono pertanto inammissibili. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.100/6 (testo 2), 28.100/6 (testo 3), 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12 e 47.0.100/13; non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 37.0.6 (testo 4); sospeso sugli emendamenti 33.0.100 e relativi subemendamenti, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2); non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta, con particolare riferimento all'emendamento a sua prima firma 48.79 (testo 2), l'espressione di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio derivanti dall'assenza di relazione tecnica. Preannuncia a ogni modo la presentazione di una riformulazione all'emendamento in questione, volta a superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) si unisce alle considerazioni critiche del senatore Berger, rilevando come la mancata presentazione di relazione tecnica da parte del Governo cui consegua l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, finisca per consegnare all'esecutivo un potere di interdizione all'attività legislativa del Parlamento. Ritenendo che occorra contrastare questo uso pretestuoso dello strumento della relazione tecnica, sollecita la presidenza a segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si unisce agli interventi che lo hanno preceduto.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di acquisire i necessari elementi sulla questione.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 8.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 8.9 e 8.20 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 8.14, al quale aveva precedentemente aggiunto la propria firma, 8.24, 8.39, 8.57, 8.60 e 8.73.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 8.7, 8.17 e 8.18.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15; gli identici 8.19, 8.21 e 8.22; 8.23, 8.25, 8.26, gli identici 8.27, 8.28 e 8.29; 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, gli identici 8.40, 8.41 e 8.42; 8.43, 8.44, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49; gli identici 8.50, 8.51, 8.52 e 8.53; gli identici 8.54 e 8.55; 8.56, 8.58, 8.59, gli identici 8.61 e 8.63; 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, gli identici 8.71 e 8.72; 8.74, 8.75, 8.76 e 8.78.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23, precedentemente accantonato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a riformulare l'emendamento 23.1 (testo 3) in un testo 4 che non novelli direttamente le vigenti disposizioni regolamentari, sul quale il parere sarebbe favorevole.

Il senatore PERRONE (*CoR*) accogliendo il suggerimento dei relatori presenta una nuova formulazione dell'emendamento 23.1 (testo 3), pubblicata in allegato, che, su proposta dei relatori, viene accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 precedentemente accantonati.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella seduta pomeridiana del 31 marzo era già stato avviato l'esame e che era stato approvato il subemendamento 28.100/8 (testo 2).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sul subemendamento 28.100/2, ove riformulato in coerenza alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione del subemendamento 28.100/1.
Invita invece i proponenti dell'emendamento 28.100/6 (testo 3) a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) informa che l'emendamento 28.100 dei relatori è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato, segnalando che nel prima comma si corregge il termine entro cui

deve essere realizzato il portale informatico, portandolo a cinque mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per coordinare tale norma con quanto previsto dall'emendamento 30.0.100; le altre correzioni sono di carattere formale.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori e dà parere favorevole sull'emendamento 28.100 dei relatori, nel testo corretto.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula il subemendamento 28.100/2 in un testo che aderisce alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio.

Su proposta del relatore, l'emendamento 28.100/1 è momentaneamente accantonato per procedere alla votazione dell'emendamento 28.100/2 (testo 2), la cui approvazione ne comporterebbe la preclusione.

Posto ai voti, l'emendamento 28.100/2 (testo 2), riferito al 28.100 (testo corretto), è approvato. Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.100/1.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) non accoglie la proposta del relatore di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 28.100/6 (testo 3), che, posto quindi ai voti, è respinto.

L'emendamento 28.100, nel testo corretto, come modificato dall'approvazione del subemendamento 28.100/2 (testo 2), e del subemendamento 28.100/8 (testo 2) posto ai voti, è approvato. Sono quindi preclusi gli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25 e 28.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a precisare il richiamo normativo contenuto nel subemendamento 30.100/2, riformulandolo in un testo 2, sul quale il parere sarebbe favorevole. Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 30.100/11. Invita a ritirare i subemendamenti da 30.100/13 a 30.100/18, poiché tali proposte intervengono in una materia per disciplinare la quale i relatori hanno presentato apposito emendamento aggiuntivo all'articolo 33. Invita inoltre a ritirare l'emendamento 30.100/9, suggerendone la trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare il ricorso allo strumento delle aste nella fase attuativa della transizione al libero mercato conseguente al superamento del regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 30.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 30.100.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riformula il subemendamento 30.100/2 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la sollecitazione dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*), accogliendo l'invito dei relatori, ritira i subemendamenti 30.100/10 e 30.100/12; la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/13; ritira altresì il subemendamento 30.100/17; la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira il subemendamento 30.100/14; la senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/15; il senatore GIROTTO (*M5S*) ritira il subemendamento 30.100/16; il

senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/18.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come il subemendamento 30.100/9 disciplini la gestione dei residui clienti in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell?energia elettrica, prevedendo procedure competitive per assegnare detti clienti a una pluralità di operatori del mercato libero. Sottolinea come tale proposta sia volta a impedire la cristallizzazione del mercato a favore dell'*incumbent*, senza peraltro impedire in alcun modo le libere scelte dei consumatori, i quali potrebbero comunque, anche immediatamente dopo la loro assegnazione a un operatore a seguito delle aste, optare per un altro operatore da loro stessi individuato, come peraltro possono già fare, a partire dal 2007.

Nel ribadire come la proposta emendativa non comprima il ruolo dei consumatori, ma al contrario sia volta a garantire maggiori tutele, accogliendo l'invito dei relatori ritira il proprio subemendamento 30.100/9, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Si passa quindi alle votazioni.

Il subemendamento 30.100/1, posto ai voti, è respinto, mentre il subemendamento 30.100/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 30.100/3, 30.100/4, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7 e 30.100/8.

Il subemendamento 30.100/11, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento dei relatori 30.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 30.100/2 (testo 2) e 30.100/11 è quindi posto ai voti e approvato. Sono quindi preclusi gli emendamenti 30.3, 30.5, 30.6, 30.8, 30.4, 30.7, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20.

Il presidente MUCCHETTI informa che l'emendamento 33.0.100 dei relatori e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio; su proposta dei relatori vengono accantonati gli emendamenti 33.02 e 33.0.3 e restano inoltre nuovamente accantonati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento dei relatori 52.0.100, volto a superare la contrarietà espressa, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 23

23.1 (testo 4)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo»

Art. 28

28.100/2 (testo 2)

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100 (testo corretto)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 30

30.100/2 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE»

1.3.2.1.67. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 244 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
244ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI dà conto del parere reso nella seduta antimeridiana di oggi dalla 5ª Commissione che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.100/18, che sono pertanto inammissibili. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2; non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere resta sospeso.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 41.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 41.21.

Il senatore PERRONE (*CoR*) ritira l'emendamento 41.22.

Posto ai voti, l'emendamento 41.1 (testo 2) è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42, precedentemente accantonati, che vengono nuovamente accantonati su proposta del senatore COLLINA (*PD*), e del senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che preannuncia la presentazione di una riformulazione del suo emendamento 42.1000/1 volto a superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46, precedentemente accantonati; egli invita a ritirare tutti gli emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) precisa, quanto all'emendamento 46.0.3, che l'invito al ritiro è giustificato dal fatto che il Governo sta lavorando ad un'apposita organica iniziativa in materia.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira gli emendamenti 46.4 (resto 2) e 46.22 (testo 2) e presenta un ordine del giorno, che ne riprende i contenuti, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira per trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 46.12 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e trasforma in ordine del giorno l'emendamento 46.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 46.10 (testo 2) è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) chiede ai relatori di motivare il loro parere sull'emendamento 46.30 (testo 2). Ritiene infatti che, quanto alle società di odontoiatri, si debba limitare la partecipazione maggioritaria di capitali privati non riferibili a professionisti del settore.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che sono stati presentati diversi emendamenti in materia di società odontoiatriche e che nel corso dei lavori della Commissione era già stato anticipato, d'accordo con il Ministero della Salute, che gli interventi avrebbero riguardato solo la figura del direttore sanitario, obbligatoriamente iscritto all'albo degli odontoiatri, e le sanzioni relative all'esercizio abusivo della professione di odontoiatra, peraltro già disciplinate recentemente dal Governo. Personalmente si dichiara favorevole a una regolamentazione specifica delle società

odontoiatriche, ma chiarisce che questo tema non verrà trattato dal provvedimento in esame.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a una riflessione generale sul tema delle professioni, e in particolare sull'ingresso delle società di capitali, per evitare che si intervenga in maniera poco omogenea e solo su alcuni settori.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) concorda con il senatore Buemi. Riconosce infatti che la normativa non è organica e presenta marcate differenze tra i diversi settori. Auspica dunque che il Parlamento prossimamente intervenga in materia, in modo sistematico e organico.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), alla luce delle parole del relatore, ritira l'emendamento 46.30 (testo 2) per trasformarlo in un ordine del giorno, auspicando che sia sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.

Il senatore COLLINA (*PD*) ricorda l'importanza di tenere conto, in questa materia, dell'evoluzione della normativa europea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a considerare che, a volte, le leggi anticipano il mercato; in altri casi invece succede il contrario, come per le società di capitali che gestiscono cliniche multispecialistiche, tra le quali vi sono quelle del settore odontoiatrico, che ultimamente si sono imposte sul mercato. Evidenzia poi che la proposta emendativa del senatore Di Biagio, peraltro in un settore non disciplinato dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede a suo giudizio, con l'obbligatorietà dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto a iscritti all'albo degli odontoiatri, una evidente forzatura.
Conferma quanto affermato dall'altro relatore, senatore Luigi Marino, in merito alla linea seguita dai relatori e dal Governo, ossia di limitare gli interventi, in questa fase, alla previsione di un direttore sanitario obbligatoriamente iscritto all'albo degli odontoiatri e di sanzioni per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47, precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), evidenzia l'opportunità di una ulteriore riflessione sull'emendamento 47.1; quindi ne propone l'accantonamento, unitamente agli altri emendamenti di analogo contenuto 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9.

Il sottosegretario GENTILE concorda con i relatori sull'esigenza di un approfondimento volto a individuare la formulazione più corretta per le proposte emendative in questione, riferendo le perplessità emerse nell'ambito del Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) fa presente che l'emendamento 47.1 si pone l'obiettivo di un chiarimento interpretativo e che, peraltro, una recente sentenza della Corte costituzionale sembrerebbe avvalorarne la correttezza.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare tutti i restanti emendamenti nonché i subemendamenti al 47.0.100, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in modo conforme ed esprime parere favorevole

sull'emendamento 47.0.100 dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 47.0.1 (testo 2).

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 47.0.2.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 47.0.4.

Gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 e 47.9 sono nuovamente accantonati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/2, 47.0.100/3; gli identici 47.0.100/4 e 47.0.100/5; 47.0.100/6, 47.0.100/7; gli identici emendamenti 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11; gli identici emendamenti 47.0.100/12 e 47.0.100/13; 47.0.100/15, 47.0.100/16 e 47.0.100/17.

L'emendamento 47.0.100, posto ai voti, è accolto.

Con distinte votazioni, gli identici emendamenti 47.0.3 e 47.0.5 e l'emendamento 47.0.6 sono respinti.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 48, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia comunque che proporrà una riformulazione degli identici emendamenti 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia, a sua volta, una riformulazione dell'emendamento 48.79 (testo 2), volta a superare la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice FABBRI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni,

pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e di astensione del senatore GIROTTO (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, e previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, proposto dalla relatrice, è quindi posto ai voti e risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione della delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e, in tal modo, anche la tutela e promozione della concorrenza; la normativa viene raccolta e riordinata in un testo unico, che si compone di 29 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del testo unico, mentre l'articolo 2 precisa alcune definizioni, tra cui quella di società a partecipazione pubblica, di controllo analogo e di controllo analogo congiunto, di servizi di interesse generale e di servizi di interesse economico generale. L'articolo 3 stabilisce che la partecipazione pubblica è ammessa solo nelle società per azioni e a responsabilità limitata e reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni a controllo pubblico.

Si sofferma poi sull'articolo 4, che prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto - anche indiretto - di partecipazioni, introducendo analitici obblighi in merito.

Il successivo articolo 6 definisce gli elementi essenziali dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, stabilendo che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, debbano adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Cita l'articolo 7, che disciplina la forma, i contenuti (che integrano quelli statuiti all'articolo 5), i casi di mancanza o invalidità dell'atto con cui un'amministrazione pubblica delibera la costituzione di una società, le forme integrative della pubblicità dell'atto deliberativo, nonché la forma e i contenuti degli atti con i quali vengono sancite le più rilevanti vicende societarie. Inoltre, definisce le modalità di acquisizione delle partecipazioni private nella costituzione di società miste. L'articolo 8 dispone che, per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite, si applichino i criteri e le regole previsti dall'articolo 7 in materia di forma e contenuti dell'atto deliberativo.

Richiama il contenuto dell'articolo 9, che reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista, e cioè il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, per le partecipazioni statali; la Presidenza della Regione, per le partecipazioni regionali; il sindaco o il

presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi, le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche.

Ricorda che le disposizioni di cui all'articolo 11 recano la disciplina in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti, ai requisiti agli stessi richiesti, ai casi di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi, sia ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico. In particolare, il comma 8 stabilisce che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubblichene e il comma 10 sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza.

Illustra poi l'articolo 12, che prevede che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l'ipotesi di danno erariale, e l'articolo 13, che detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite nella forma di società a responsabilità limitata.

Richiama l'articolo 14, con cui si sottopongono le società a partecipazione pubblica alla disciplina fallimentare e si regolamentano le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico.

L'articolo 15 istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia, una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico.

Il successivo articolo 16, relativo alle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con alcune delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.

Ricorda che l'articolo 17 reca specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la realizzazione e gestione di un'opera ovvero per l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato.

L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, mentre l'articolo 19 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico.

Richiama il contenuto dell'articolo 20, che prevede che, ai fini della razionalizzazione del sistema societario, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, eventualmente, anche un piano di riassetto ove ricorrano alcuni specifici presupposti.

Il successivo articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali e prevede alcune misure in materia di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali.

L'articolo 22 prevede che le società a controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, mentre l'articolo 23 rinvia alla disciplina dell'arbitrato prevista dal codice dei contratti pubblici nel caso di determinate controversie.

L'articolo 24 contiene una clausola di salvaguardia, che prevede l'applicazione delle disposizioni del testo unico in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Gli articoli25 e 26 recano, rispettivamente, la previsione di un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, volto alla razionalizzazione delle stesse, e la disciplina transitoria in

materia di personale delle società a controllo pubblico.

Infine, gli articoli 27 e 28 prevedono le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente, mentre l'articolo 29 elenca le disposizioni da abrogare a seguito della definizione del testo unico in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) lamenta la mancata evidenziazione, nel prospetto delle convocazioni della Commissione, dell'esame del disegno di legge n. 2217 sul contrasto al caporalato per la seduta pomeridiana di oggi; nel riconoscere come il disegno di legge fosse all'ordine del giorno, auspica una sollecita segnalazione nel medesimo prospetto degli argomenti da trattare e per i quali si prevede di votare.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che il prospetto delle convocazioni costituisce uno strumento di lavoro con il quale si offre un'indicazione di massima di quanto si prevede di trattare nelle sedute indicate; come riconosce lo stesso senatore Girotto, l'esame in sede consultiva del disegno di legge in questione, già avviato la settimana precedente, era all'ordine del giorno delle sedute convocate per la settimana. Segnala infine che, qualora il senatore avesse richiesto di rinviare la votazione sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, non vi sarebbero state difficoltà a procedere in tal senso, come peraltro è avvenuto per la votazione sulla proposta di parere sul disegno di legge n. 2271 in materia di editoria.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto del parere reso oggi dalla 5ª Commissione che è di nulla osta sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), nonché, a rettifica di un precedente parere, sull'emendamento 33.0.1.

Informa che i relatori hanno presentato una riformulazione dell'emendamento 52.0.100, pubblicata in allegato e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di martedì 14 giugno.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare tutti i subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 33.0.100, sui quali altrimenti il parere è contrario; propone di accantonare nuovamente gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2 e 33.0.3, sui quali vi è stata la revisione del parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento dei relatori 33.0.100.

Dopo che la senatrice VALDINOSI (*PD*) e la senatrice FABBRI (*PD*) hanno ritirato, rispettivamente, i subemendamenti 33.0.100/11 e 33.0.100/28, i subemendamenti 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/4, 33.0.100/5, 33.0.100/6, 33.0.100/7, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/19, 33.0.100/14, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/27, 33.0.100/29 e 33.0.100/30, posti separatamente ai voti, sono respinti.

L'emendamento dei relatori 33.0.100, posti ai voti, è approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2 e 33.0.3 sono nuovamente accantonati.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche gli emendamenti riferiti all'articolo 34 e l'emendamento 37.0.6 (testo 4) sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

L'emendamento dei relatori 40.0.100 e i relativi subemendamenti, nonché gli identici emendamenti 40.015, 40.016 e 40.0.17, che incidono sulla medesima materia, sono accantonati su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), il quale invita a ritirare gli emendamenti aggiuntivi in materia di intermediazione immobiliare, dal 40.0.7 (testo 2) al 40.0.14 nonché l'emendamento 28.0.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Invita inoltre a ritirare anche gli emendamenti aggiuntivi in materia di informazione ed educazione finanziaria, dal 40.0.1 (testo 2) al 40.0.4, sui quali altrimenti il parere è contrario, segnalando come sia la Consob che la Banca d'Italia abbiano già realizzato iniziative nel senso indicato da queste proposte e ritenendo pertanto inopportuno intervenire con norma di legge.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI, accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 40.0.1 (testo 2), 40.0.2 e 40.0.4; quanto all'emendamento 40.0.3 (testo 2), i cui contenuti sono stati inseriti nell'articolo 36 del disegno di legge europea 2015-2016 attualmente all'esame della Camera dei deputati, ritiene preferibile non ritirarlo, riservandosi, nel caso sia respinto, di ripresentarlo per la discussione in Assemblea, tenendo conto dell'*iter* della legge europea stessa.

Ha quindi la parola la senatrice LANZILLOTTA (*PD*), che si dice costernata per il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti in materia di intermediazione finanziaria. Si sofferma sull'emendamento a sua prima firma 40.0.7 (testo 2), che intende regolare situazioni di possibile conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari quando questi siano detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare; a tale riguardo segnala l'importanza del suo comma 2, a norma del quale l'attività svolta dalle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non può avere ad oggetto immobili sui quali siano in corso procedure esecutive da parte delle medesime banche. Dopo aver sottolineato come nel contesto attuale, in cui molte banche sono gravate da *non performing loans,* si rischi una grave alterazione del mercato immobiliare attribuendo loro un ingiustificato vantaggio, dichiara di non ritirare l'emendamento e invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso.

La senatrice FABBRI (*PD*) ritira l'emendamento 40.0.8 (testo 2), mantenendo la propria firma al 40.0.7 (testo 2) e l'emendamento 40.0.12.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 40.0.13.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che i relatori seguono attentamente il dibattito in materia e ricorda che gli emendamenti presentati indicano, sostanzialmente, due soluzioni: una prima, più radicale, consiste nel divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere partecipazioni nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare; una seconda è quella illustrata dalla senatrice Lanzillotta. Quest'ultima, tuttavia, nel regolare i limiti entro cui possono operare le imprese di intermediazione immobiliare partecipate da banche o da intermediari finanziari, finisce per legittimare espressamente quelle partecipazioni che in altri emendamenti si intende vietare, come detto.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha incidentalmente rilevato come in questo quadro incidano anche le situazioni debitorie che non pochi immobiliaristi hanno con le banche, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce che l'invito a ritirare gli emendamenti deriva dalla coesistenza di posizioni diverse e dunque dall'esigenza di un ulteriore approfondimento; conclude proponendo pertanto di accantonare nuovamente gli emendamenti in questione.

Ha quindi la parola il senatore SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*), il quale rileva polemicamente come la Banca d'Italia non possa essere chiamata in causa in queste vicende, poiché, essendo partecipata da banche, tende a intervenire a tutela di queste; conclude sollecitando una riflessione sull'opportunità che la Banca d'Italia torni a essere di proprietà pubblica.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) interviene incidentalmente per ricordare che alla Banca d'Italia non sono affidati compiti pro-concorrenziali, di competenza di altra Autorità; ribadisce quindi le

ragioni dell'emendamento 40.0.7 (testo 2).

Il presidente MUCCHETTI rammenta come la legislazione in materia bancaria abbia consentito alle banche di detenere partecipazioni azionarie, prevedendo cautele sotto il profilo patrimoniale, ma senza distinguere tra i diversi tipi di società o i settori in cui esse operano: esse derivano per lo più da crediti consolidati in partecipazioni.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara molto preoccupato per la concentrazione che si delinea nella filiera del mercato immobiliare, che rischia di essere interamente nelle mani delle banche: non si tratta di difendere le agenzie immobiliari, quanto piuttosto di tutelare i cittadini.

Il presidente MUCCHETTI conviene con quanto osservato dal relatore Marino, circa la necessità di un'ulteriore riflessione.

Dopo che l'emendamento 40.0.3 (testo 2) è stato posto in votazione e respinto, su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), gli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.14 e 28.0.1 sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti da 42.3 a 42.12 e i subemendamenti all'emendamento dei relatori 42.100, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ricorda che numerosi Governi e diverse maggioranze si sono occupati dell'annosa questione concernente la cosiddetta liberalizzazione della professione di notaio, proponendo misure a suo avviso errate, prevalentemente incentrate sulla riduzione di competenze e sulla loro attribuzione ad altre figure professionali. Questi interventi - come quello prefigurato nel testo originario del disegno di legge in esame in materia di compravendita di immobili, o nell'attuale articolo 44, in materia di società a responsabilità limitata semplificata - si sono infranti contro un dato inoppugnabile: la funzione del notaio ha un valore di certificazione pubblica strettamente finalizzata a garantire la legalità e la sicurezza dei traffici, assicurando così affidabilità al mercato, e svolge un ruolo di controllo tributario, a vantaggio dello Stato. Occorre tuttavia superare una concezione antica della professione, ormai inadeguata a fronteggiare strutture aggregate che operano in altri Paesi, favorendo la valorizzazione di una classe professionale giovane e competitiva. In questo senso muove l'emendamento a sua firma 42.100/1, che estende all'intero territorio nazionale l'ambito di attività del notaio e prevede la possibilità di associazioni di notai.
Conclude invitando la Commissione a valutare con particolare attenzione le norme in materia di costituzione di società a responsabilità limitata semplificata, che - come autorevolmente segnalato - possono comportare seri rischi in termini di riciclaggio e, in generale, offrire copertura ad attività della criminalità organizzata.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia sentitamente la senatrice Finocchiaro per il suo intervento, che condivide in larghissima parte. Dopo aver ricordato l'*iter* attraverso il quale si è giunti a individuare in quello regionale - o del distretto, se più ampio - l'ambito territoriale di riferimento per l'attività dei notai, segnala come l'emendamento dei relatori non abbia aderito alla tendenza a ridurre le funzioni, bensì operi sulle modalità di esercizio della professione, prefigurando comunque un

considerevole avanzamento rispetto alla legislazione vigente. Dopo aver ricordato le forti perplessità espresse da rappresentanti dei notai a un'estensione all'intero territorio nazionale, sostiene la validità della scelta compiuta con l'emendamento 42.100, che rappresenta un passo importante nell'ambito di un processo - non concluso - di progressiva apertura a una maggiore concorrenza e competitività della professione.

Il senatore SONEGO (*PD*) si dichiara favorevole a introdurre elementi di dinamismo e innovazione in questo settore, suscettibili, a suo giudizio, anche di migliorare il livello di competenze in specifici ambiti professionali; occorre al contempo ribadire che i notai svolgono un'irrinunciabile funzione, fortemente pubblicistica, di garanzia e terzietà.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per chiedere le ragioni della contrarietà al subemendamento 42.100/6, ricordando l'obbligo di bilinguismo per operare nella provincia autonoma di Bolzano.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) conviene con la senatrice Finocchiaro che l'obiettivo da perseguire in materia sia quello di modernizzare l'esercizio della professione dei notai, non di ridurne le funzioni, né nel campo immobiliare, né in quello societario, paventando, altrimenti, una minore affidabilità del sistema.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiarisce la portata dell'emendamento 42.100/6, ribadendo il parere contrario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che il subemendamento non intende porre alcuna barriera alla concorrenza, bensì tutelare un diritto costituzionalmente garantito. Rispondendo a una richiesta di chiarimento del presidente MUCCHETTI, il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) specifica che nel territorio della provincia di Bolzano si deve garantire il servizio nella lingua tedesca e in italiano; chiede una pausa di riflessione sulla questione, ritenendo opportuno, a tal fine, accantonare il subemendamento 42.100/6.

Il senatore SONEGO (*PD*) sostiene le ragioni del subemendamento in questione, sottolineando come l'uso della lingua tedesca nel territorio della provincia autonoma di Bolzano sia un diritto incomprimibile.

Il presidente MUCCHETTI invita a valutare la possibilità di votare comunque il subemendamento, con l'impegno a individuare un'idonea soluzione per la discussione in Assemblea.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) assicura l'impegno dei relatori ad approfondire la questione, al fine di pervenire a una soluzione per la discussione in Assemblea.

Si unisce il sottosegretario GENTILE.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 42.3.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 42.4, 42.100/8 e 42.100/9.

Si passa quindi alle votazioni.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice LANZILLOTTA (*PD*) e del presidente MUCCHETTI, gli identici emendamenti 42.5, 42.6, 42.7, 42.8 e 42.9 sono posti in votazione e respinti.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli identici emendamenti 42.10 e 42.11 e l'emendamento 42.12.

Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente MUCCHETTI, il subemendamento 42.100/1 è posto in votazione e respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti i subemendamenti 42.100/2, 42.100/3, 42.100/4 e 42.100/5.

Il senatore BERGER insiste per individuare una possibile riformulazione del subemendamento 42.100/6, che possa raccogliere il parere favorevole dei relatori e del Governo, ritenendo opportuno, a tal fine, accantonare il subemendamento.

Dopo un breve intervento del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), il subemendamento 42.100/6 viene posto ai voti e respinto.

Anche il subemendamento 42.100/7, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento dei relatori 42.100 è quindi posto ai voti e viene approvato, restando preclusi gli emendamenti 42.13 (testo 2), 42.14, 42.15, 42.16 e 42.28.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), l'emendamento 42.1000 viene nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente tutti gli emendamenti in materia di trasporto pubblico non di linea, tenuto conto che i relatori hanno presentato un emendamento in tema e che non è ancora scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti; propone di accantonare altresì l'emendamento 52.0.200 e i relativi subemendamenti, preannunciando un orientamento favorevole sugli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento 52.0.46 (testo3), invita a ritirare l'emendamento 52.0.50, segnalando che il nuovo codice degli appalti reca norme sulla cosiddetta "clausola sociale", ed esprime parere contrario sugli emendamenti 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57, 52.0.65 e 52.0.69.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) sostiene il suo emendamento 52.0.50 precisando che le norme del codice degli appalti abbiano contenuto diverso; si riserva di riformulare l'emendamento in termini di novella del codice medesimo, che non era ancora stato definitivamente approvato al momento della

presentazione della proposta 52.0.50, di cui chiede l'accantonamento.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 52.0.69, segnalando l'intento di semplificazione ad esso sotteso.

Previo accantonamento degli emendamenti 52.0.200, con relativi subemendamenti, 52.0.50 e 52.0.69, l'emendamento 52.0.46 (testo 3) è posto ai voti e approvato.
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 52.0.54, 52.0.56, 52.0.57 e 52.0.65.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCOVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già convocata per le ore 20,30 di oggi e quella delle ore 14,30 di domani non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura»,

apprezzato l'intervento normativo in esame, volto a dettare una serie di misure di contrasto reale del lavoro irregolare e specificamente della piaga del caporalato;
considerato che il provvedimento offre una risposta efficiente sulle condizioni di lavoro in agricoltura, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro accessori frequentemente irregolari, e caratterizzati dalla completa mancanza di misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
atteso che siffatte condizioni di lavoro si sostanziano in un reale sfruttamento bracciantile lesivo della dignità umana, in assenza di qualsiasi livello di protezione del lavoratore, e sono d'altronde diffuse

anche in campi diversi dall?agricoltura, ad esempio l'edilizia e i servizi, e anche in territori e aree metropolitane, fondandosi sulle pratiche tipiche ed estremamente diffuse del caporalato;
considerato che il provvedimento normativo integra l'azione di Governo espressa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura disponendo misure preventive, interventi sui vari segmenti della filiera, rigorose sanzioni anche in materia di responsabilità degli enti, nonché interventi processuali e amministrativi che costituiscono un complessivo intervento sistematico idoneo a provocare un effetto deterrente;
condivisa la *ratio* del provvedimento volta a disarticolare e colpire lo sfruttamento e i tipici meccanismi economici di profitto sul lavoro irregolare,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l?opportunità di prevedere che siano rafforzati i controlli interforze volti a garantire forme di presidio del territorio, con particolare riferimento alle aree in cui prestano attività lavoratori stranieri, e che sia garantito un efficace coordinamento tra l?Ispettorato nazionale del lavoro e le ASL per la vigilanza in materia di sicurezza del lavoro agricolo e che si prevedano misure volte ad assicurare un'efficace sorveglianza sulle agenzie di somministrazione;
la Commissione di merito valuti altresì l?opportunità di prevedere una vigilanza sui meccanismi commerciali che regolano la determinazione delle condizioni contrattuali dei prezzi dei prodotti agricoli tra i gruppi nazionali e multinazionali della grande distribuzione organizzata, i grandi mercati ortofrutticoli e le aziende agricole;
si invita, infine, la Commissione di merito a valutare l?opportunità di prevedere una revisione del decreto interministeriale 27 marzo 2013 al fine di garantire pienamente la sorveglianza sanitaria nonché una effettiva formazione e informazione per i lavoratori agricoli che prestino attività per un breve periodo lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/34/10
LANZILLOTTA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:

è necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'effettiva concorrenzialità tra i soggetti che svolgono attività in ambito professionale attraverso l'eliminazione delle esistenti disparità di trattamento, di natura fiscale e di tipo contributivo-previdenziale, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso in materia contributiva dovuto a norme non chiare che favoriscono forme di elusione;

è opportuno promuovere le scelte aggregative dei liberi professionisti (tramite reti di professionisti o consorzi stabili), favorendo lo sviluppo di sinergie tra il mondo professionale ed il mondo imprenditoriale per garantire la competitività di questo settore anche a livello europeo;

a tal fine è necessario prevedere che, analogamente a quanto avviene per le imprese, le aggregazioni e le scissioni tra attività professionali, quale che sia la veste giuridica, non siano soggette ad aggravi burocratici e improprie imposizioni tributarie, dirette e indirette;

considerato che:

al fine di prevenire l'abusivismo professionale e l'evasione fiscale e contributiva, è inoltre opportuno promuovere la sottoscrizione digitale;

impegna il governo:

ad intervenire con apposite norme per garantire gli obiettivi indicati in premessa;

a riconoscere ad ogni effetto di legge l'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, prevedendo che il professionista sia tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi;

a chiarire che le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, considerando solo per tali fini l'organizzazione professionale quale azienda.

52.0.100 (testo 2)
I RELATORI
*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. A tal fine sono assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto nonché con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.

4. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli standard di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono alla PLN;

le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

gli standard di trasmissione dei dati dei sistemi dei soggetti operanti all'interno dei nodi pubblici e delle piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

6. Agli oneri recati dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente».

1.3.2.1.68. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 246 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri
(1498) ***GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2272, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2188) ***CALEO ed altri. - Disposizioni per il contrasto alle false cooperative***
(2130) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Disposizioni per il contrasto delle false cooperative***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno al disegno di legge n. 2188, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto delle iniziative in titolo. Tali emendamenti e l'ordine del giorno sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

Il presidente MUCCHETTI informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 52.0.100 (testo 2) e 52.0.400, pubblicati in allegato, e che la senatrice Lanzillotta ha presentato una riformulazione dell'emendamento 52.0.50, anch'essa pubblicata in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, sono nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e all'articolo 7.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23.

Previo parere contrario del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 23.1 (testo 4), posto ai voti, risulta respinto.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, viene nuovamente accantonato l'emendamento 28.0.1, per essere esaminato insieme agli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.9 e 40.0.10 (testo 2), che vertono sulla stessa materia.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli identici emendamenti 33.0.1 e 33.0.3, sui quali altrimenti il parere è contrario.
Quanto all'emendamento 33.0.2, esprime parere contrario, ma si impegna a riesaminare una possibile riformulazione per la discussione in Assemblea, suggerendone quindi un respingimento tecnico a tali fini.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 33.0.1 e 33.0.2.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene per dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 33.0.2, che ritiene contenere alcune delle ipotesi di nuova regolamentazione delle tariffe indicate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. In conclusione, ricorda che spetta al Parlamento, e non certamente a un'Autorità di settore, legiferare in materia.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) dichiara il proprio voto di astensione sugli emendamenti 33.0.1 e 33.0.3.

Con distinte votazioni, gli identici emendamenti 33.0.1 e 33.0.3 e l'emendamento 33.0.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia la prossima presentazione di una riformulazione dell'emendamento 34.200, che propone pertanto di accantonare insieme al subemendamento 34.200/1.

Concorda la Commissione.

Preannuncia inoltre che i relatori presenteranno in serata ulteriori emendamenti e riformulazioni.

La Commissione prende atto.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime poi parere favorevole sul subemendamento 34.0.100/12 e contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 34.0.100. Infine propone che l'emendamento 34.0.100 venga votato per parti separate, raccomandando l'approvazione del suo comma 1 e il respingimento del successivo comma 2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira i subemendamenti 34.0.100/1, 34.0.100/13 e 34.0.100/14 (testo 2), preannunciando la loro trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira i subemendamenti 34.0.100/4, 34.0.100/5 e 34.0.100/8. Ritira inoltre il subemendamento 34.0.100/9 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2085/35/10, pubblicato in allegato.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.100/2, 34.0.100/3, 34.0.100/6, 34.0.100/7, 34.0.100/10 e 34.0.100/11 sono respinti.

Il subemendamento 34.0.100/12, posto ai voti, è approvato.

Il subemendamento 34.0.100/21, posto ai voti, è respinto.

In merito all'emendamento 34.0.100, il senatore SCALIA (*PD*) invita i relatori a riconsiderare, al comma 1, il capoverso 3-*ter*, che sembra avere effetti contraddittori rispetto alla finalità che ci si prefigge, ricordando che mentre l'annullamento opera *ex tunc*, ossia retroattivamente, l'emendamento sembra voler prevedere un'efficacia *ex nunc*, dal momento dell'adozione del provvedimento ivi indicato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, viene quindi nuovamente accantonato l'emendamento 34.0.100.

Sempre su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, vengono nuovamente accantonati l'emendamento 37.0.6 (testo 4) e tutti gli emendamenti all'articolo 40.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 42.1000.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta, come già fatto anche in altre sedute della Commissione, che il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 42.1000/1 derivi dall'assenza di relazione tecnica.

Posto ai voti, l'emendamento 42.1000 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si rimette alla Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la sua firma all'emendamento 44.1.

I senatori CONSIGLIO (*LN-Aut*) e MUNERATO (*Misto-Fare!*) aggiungono la propria firma all'emendamento 44.6.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.11 e 44.12 sono approvati.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20 e 44.21.

Dopo che il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE hanno espresso parere contrario sull'emendamento 44.0.2 (testo 2), la senatrice VALDINOSI (*PD*) lo ritira.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo e contrario sui rimanenti emendamenti, ad eccezione della proposta 45.43, che dovrebbe essere esaminata insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 47 che intervengono sulla medesima materia.

Il sottosegretario GENTILE si rimette alla Commissione.

I senatori CONSIGLIO (*LN-Aut*) e MUNERATO (*Misto-Fare!*) aggiungono la propria firma all'emendamento 45.8.

Il PRESIDENTE avverte che dall'eventuale approvazione degli emendamenti soppressivi deriverà l'assorbimento o la preclusione dei successivi emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 45.43, che propone di accantonare per esaminarlo con gli emendamenti all'articolo 47 che trattano la medesima materia.

Conviene la Commissione.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 e 45.10 sono approvati. Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti 45.13, 45.14, 45.15, 45.16, 45.17, 45.18, 45.19 e 45.20, nonché l'emendamento 45.21.

Risultano invece preclusi gli emendamenti 45.11, 45.12, gli identici 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.26, 45.27 e 45.28, gli identici 45.29, 45.30, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34 e 45.35, nonché gli emendamenti 45.36, 45.37, 45.38, 45.39, 45.40, 45.41, 45.42 e 45.44, mentre resta nuovamente accantonato l'emendamento 45.43.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.1, la cui

approvazione comporterebbe l'assorbimento di tutti i successivi.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'eventuale approvazione dell'emendamento 47.1 comporterebbe l'assorbimento anche dell'emendamento 45.43 precedentemente accantonato.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) aggiunge la sua firma all'emendamento 47.1.

Posto ai voti, l'emendamento 47.1 è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli identici emendamenti 47.2 e 47.3, l'emendamento 47.4, gli identici 47.5, 47.6, 47.7 e 47.8, il 47.9, nonché l'emendamento 45.43.

In merito all'articolo 48, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia la presentazione di un nuovo emendamento, proponendo pertanto di accantonare ancora i relativi emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone altresì di sospendere l'esame per riprenderlo in serata con la presentazione degli emendamenti dei relatori.

Il PRESIDENTE propone pertanto di sospendere la seduta per riprenderla alla conclusione della seduta dell'Assemblea, per la presentazione degli emendamenti dei relatori e per fissare il termine per eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

L'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 19,50.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, presenta cinque emendamenti e due riformulazioni di emendamenti precedentemente presentati, pubblicati in allegato, precisando che si tratta dell'ultimo gruppo di emendamenti dei relatori; nel sollecitare la fissazione di un termine per subemendamenti ravvicinato, auspica che l'esame del disegno di legge in titolo possa concludersi la settimana successiva. Passa quindi a illustrare le proposte presentate, soffermandosi sull'emendamento 52.0.500, che prevede una delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*. L'emendamento 37.0.100 contiene norme in materia ambientale, mentre l'emendamento 48.100 stabilisce un tetto del 20 per cento, su base regionale, al controllo diretto o indiretto delle farmacie.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato il numero complessivo delle farmacie in Italia, escluse quelle rurali poco appetibili dal punto di vista degli investimenti societari, osserva come la fissazione di un

tetto del 20 per cento, consenta a un numero estremamente ridotto di società, in ipotesi a quattro società, di controllare il complesso delle farmacie italiane commercialmente appetibili.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda come in effetti alcuni emendamenti presentati in materia proponessero un limite più rigoroso.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) illustra l'emendamento 34.0.200, che prevede norme di separazione per la distribuzione per i gestori di distribuzione chiusi; l'emendamento 34.0.300, che contiene misure per la distribuzione del gas naturale; l'emendamento 36.100 (testo 2), in materia di Cassa conguagli GPL; l'emendamento 34.200 (testo 2), che riformula la precedente proposta in materia di clausola del *close-out netting*.

A una richiesta di chiarimento del PRESIDENTE sul *close-out netting* risponde il relatore TOMASELLI (*PD*), il quale, in conclusione, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di venerdì 24 giugno.

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica di avere inviato al Presidente del Senato una lettera con la quale lo informa degli interventi critici, registrati durante l'esame del disegno di legge in titolo, svolti da alcuni senatori in merito alla inammissibilità di emendamenti conseguente a pareri contrari della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, derivanti dalla mancanza di relazione tecnica.

La Commissione prende atto.

Dopo aver riferito in merito al colloquio che egli ha avuto con il senatore Tonini, presidente della Commissione bilancio, invita i Gruppi a individuare singole proposte emendative sulle quali si sia registrato tale esito procedurale, considerate di particolare rilievo, anche al fine di valutare la possibilità di chiedere alla Commissione bilancio una riconsiderazione del parere precedentemente formulato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Comunica inoltre che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/35/10
BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 in materia di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE prevede disposizioni sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;
si voglia salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,
impegna il governo:
ad applicare agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

Art. 34

34.200 (testo 2)
I RELATORI
Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
«6. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista nei prodotti energetici all'ingrosso di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità di quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
7. Ai fini della presente legge, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi, dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede

l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.».

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.»

Art. 36

36.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte dall'Organismo centrale di stoccaggio italiano ? OCSIT, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito all'OCSIT con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° luglio 2016 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 37

37.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

Art. 48

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai

sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Art. 52

52.0.100 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 53»*, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «delle Capitanerie di Porto» *inserire le seguenti:* «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» *e dopo le parole:* «delle Autorità Portuali,» *inserire le seguenti:* «con gli interporti,».

52.0.100 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire la concorrenza degli operatori nel sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. A tal fine sono assicurate l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto nonché con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, con i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche avvalendosi del Soggetto attuatore unico della PLN di cui all'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cooperano, mediante la stipula di apposito accordo, per l'utilizzazione dei "dispositivi di sicurezza dei container" (CSD) e dei corridoi controllati doganali.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relative al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore dei trasporti, nonché il coordinamento dei soggetti pubblici o privati, che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci.

4. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti di cui al comma 3, predispongono, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi e li trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero, anche avvalendosi del Soggetto attuatore di cui al comma 2, redige in accordo con la singola amministrazione e/o soggetto interessato, gli standard di comunicazione e il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5. Per la diffusione dei servizi erogati dalla PLN, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

gli standard dei protocolli di comunicazione degli apparati di bordo degli automezzi che aderiscono

alla PLN;
le caratteristiche standard ed i requisiti infrastrutturali minimi volti a garantire l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;
gli standard di trasmissione dei dati dei sistemi dei soggetti operanti all'interno dei nodi pubblici e delle piastre logistiche dei privati che aderiscono alla PLN;

6. Agli oneri recati dal presente articolo si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente».

52.0.400/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «Conferenza Unificata», *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400/2

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «o individuale di persone», *inserire le seguenti:* «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/4

LANZILLOTTA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/5

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:* «*b)* adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400/6

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «ai più moderni» *con le seguenti:* «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400/7

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:* «*c)* garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di *internet* e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400/8

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400/10

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400/11

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire la parola:* «regolare»*, con la seguente:* «promuovere».

52.0.400/12

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,dopo le parole:* «la concorrenza» *, inserire le seguenti:* «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,».

52.0.400/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* c) *inserirela seguente:* «*c-bis)* eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400/14

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:* «*d-bis)* garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400/15

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:* «*e)* armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;».

52.0.400/16

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* e)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali

sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400/17

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* f)*,dopo la parola:* «abusivismo»*, inserire le seguenti:* «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400/18

MANCUSO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:* «*g)* introdurre una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400/19

BARANI

All'emendamento 52.0.400, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 53-bis.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis.

(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza al titolare dell'autorizzazione o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), direttamente o tramite i servizi tecnologici per la mobilità, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. Il vettore ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso di idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture.";

b) il comma 5-bis è soppresso;

c) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte dell'esercente il servizio e del conducente della vettura di un registro giornaliero, in formato cartaceo o digitale, completo dei dati dell'esercente e del servizio svolto a corsa e/o a tempo. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per tutta la durata del servizio."».

52.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e

dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

52.0.50 (testo 2)
LANZILLOTTA, ICHINO
*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Allineamento della norma sulla "clausola sociale" alla giurisprudenza italiana e europea)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi che seguono:

"1-bis. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali devono consentire in ogni caso la scelta dei profili professionali del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria. Il riassorbimento del personale già impiegato dal precedente appaltatore può essere imposto all'impresa aggiudicataria soltanto come criterio di precedenza nelle nuove assunzioni e

comunque subordinatamente alla compatibilità con la sua organizzazione aziendale e alla corrispondenza delle caratteristiche professionali del personale interessato rispetto alle caratteristiche professionali richieste dall'organizzazione stessa.

1-ter. Dalle clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non può derivare alcuna limitazione alla libertà di circolazione e di stabilimento delle persone garantita dall'ordinamento europeo.

1-quater. Le clausole di cui al comma 1 attinenti a esigenze sociali non possono tradursi in una limitazione della libertà dell'impresa aggiudicataria dell'appalto riguardo all'utilizzazione di nuove tecnologie o di nuove soluzioni organizzative e gestionali, né riguardo alle dimensioni aziendali».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2272

Art. 1

1.1

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «nella crescita economica e sociale nelle aree»*, inserire le seguenti:* «a vocazione agricola e artigianale».

Art. 2

2.1

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:* «*b)* "produttore": un produttore di beni o di servizi, organizzato in forma collettiva, con sede legale e produzione in un'area economicamente svantaggiata di un Paese in via di sviluppo.»

2.2

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b)*, dopo la parola* «collettiva»*, inserire le seguenti:* «o cooperativa,».

2.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché in aree del territorio nazionale, secondo i criteri del Progetto Solidale Italiano, con l'obiettivo di sostenere produzioni di cooperative e imprese attraverso i sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile, ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati.».

2.4

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera d)*, numero* 3)*, dopo le parole* «della qualità»*, inserire le seguenti:* «e della sicurezza».

2.5

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere il numero* 2).

Art. 3

3.1

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c)*, dopo le parole:* «sviluppo sostenibile,»*, inserire le seguenti:* «e di economia solidale».

3.2

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera c)*, dopo la parola:* «persone»*, inserire le seguenti:* «, dei diritti dei lavoratori».

3.3

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 3, dopo le parole: «istituiti o diretti»*, inserire le seguenti:* «ovvero le società commerciali che non abbiano come attività prevalente la promozione del commercio equo e solidale».

Art. 4

4.1

DE PETRIS, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera e)*, dopo la parola:* «controllo»*, aggiungere le seguenti:* «rispettando le normative in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro».

Art. 5

5.1

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «i prodotti» *con le seguenti:* «l'origine e i luoghi di lavorazione dei prodotti».

Art. 6

6.1

DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis.* Gli enti di cui al comma 2, lettere *a), b), c),* sono automaticamente riconosciuti come Organizzazioni nazionali non lucrative di utilità sociale».

Art. 7

7.1

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «due membri proposti» con le seguenti: «un membro proposto»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e da un membro proposto dalle organizzazioni della distribuzione comparativamente più rappresentative».

Art. 9

9.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, dopo le parole: «*commerce équitable*»*, inserire le seguenti:* «, *fairer Handel*».

Art. 10

10.1

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:* «*e-bis)* promuovere la diffusione nel territorio nazionale dei prodotti del commercio equo e solidale».

Art. 11

11.1

GALIMBERTI, PELINO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri di sostenibilità effettivi e non meramente formali incentrati sulla qualità del prodotto».

11.2

CONSIGLIO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di prodotti locali sostenibili».

11.3

LUIGI MARINO

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2188

G/2188/1/10
CASTALDI, GIROTTO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2188 recante «disposizioni per il contrasto alle false cooperative»,
premesso che:
il provvedimento in esame risponde alla necessità di prevedere strumenti giuridici e sanzionatori che consentano di distinguere tra vera e falsa cooperazione, dando effettività al disposto dell'articolo 45 della Costituzione anche attraverso gli opportuni controlli;
da diversi nni ormai il termine «cooperative», in molti luoghi di lavoro e nell'esperienza dei comuni lavoratori, non rimanda alla tradizionale idea solidaristica e di condivisione dell'impresa tra le persone che vi operano, ma inverte il suo senso storico e costituzionale, segnalando il massimo della precarietà e del disagio;
come emergeva chiaramente già dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, c.d. Commissione Rubinacci, nel sistema produttivo italiano e in particolare nel settore degli appalti, si registra la coesistenza tra cooperative serie e organizzate e «cooperative di comodo. Queste ultime sono solo formalmente cooperative, ma servono soprattutto ad individui di pochi scrupoli per trarre un lucro attraverso l'elusione dei contratti e delle leggi sociali»;
in mancanza di controlli efficaci, continuerà inevitabilmente a perpetuarsi su larga scala la presenza di false cooperative artificiosamente create, che: smettono di operare prima dei due anni di attività così da evitare la revisione ministeriale; puntano a ridurre gli oneri contributivi e a contenere il costo del lavoro, riuscendo in questo modo ad ottenere molti afidamenti non solo privati, ma anche pubblici, soprattutto se aggiudicati con il solo criterio del prezzo più basso; formalmente dichiarano di poter svolgere ogni genere di attività, limitandosi in realtà molte volte a mettere a disposizione mera manodopera, in palese violazione del divieto di somministrazione e di interposizione illegale di manodopera; celano, in alcuni casi, interessi della criminalità organizzata, come emerso da recenti inchieste della Magistratura;
impegna il Governo:
a rendere maggiormente efficaci i controlli e il monitoraggio sulle cooperative e ad assicurare adeguati strumenti di prevenzione, in particolare in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività di impresa, tutelando i principi di legalità e di concorrenza leale, i diritti dei lavoratori e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e di valorizzare l'impegno delle imprese che operano nel rispetto di principi etici;
a rafforzare ed integrare la collaborazione ai vari livelli di attività tra le pubbliche amministrazioni preposte ai controlli e tra queste ultime e le associazioni di rappresentanza delle cooperative, al fine di favorire lo scambio dei dati e delle informazioni e di rendere più efficaci il monitoraggio delle attività economiche, le misure di prevenzione e i relativi controlli.

Art. 1

1.1
ANGIONI, COLLINA
Al comma 1, sostituire le parole: «nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a quest'ultime.» *con le seguenti:* «se già aderente o presentatore di richiesta di adesione, ad una delle Associazioni Nazionali.»

1.0.1
ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) nelle cooperative di produzione e lavoro, verificare la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142".»

Art. 2

2.1

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 6»*, comma 3, dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:* «*a-bis)* lecondizioni di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile;»

2.2

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, capoverso «Art. 6»*, comma 3, dopo la lettera* b)*, inserire le seguenti:*

«b-bis) nelle cooperative sociali iscritte alla sezione B della legge 381 del 1991, che il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa è costituito da persone svantaggiate;

b-ter) nelle cooperative di cui alla lettera b-bis) che i soci volontari sono in numero inferiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa;»

Art. 3

3.1

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di cooperative di produzione e lavoro, il Ministero deve avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di ispettori dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. "

3. All'articolo 7 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, al comma 3, le parole "commi 1 e 2" sono sostituite con le seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis".»

Art. 5

5.1

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 3»*, dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*, inserire le seguenti:* «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, si rendono responsabili di somministrazione abusiva di lavoro, di utilizzazione illecita di lavoro, di appalto illecito».

5.2

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 3»*, dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*, inserire le seguenti:* «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, non garantiscono la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché violano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, ovvero si rendono responsabili di somministrazione abusiva di lavoro, di utilizzazione illecita di lavoro, di appalto illecito ».

5.3

ORELLANA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BATTISTA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 3»*, dopo le parole:* «di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*, inserire le seguenti:* «, o che, con specifico riferimento alle cooperative di

produzione e lavoro, non garantiscono la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché violano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142».

5.4

PERRONE

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 3»*, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il mero rispetto formale delle condizioni poste dalle leggi in materia non è sufficiente a qualificare una cooperativa come tale anche ai fini fiscali. Costituiscono indici rilevatori, sebbene non tassativi, del mancato rispetto delle finalità mutualistiche, le seguenti circostanze: la maggioranza dei soci non concorre al fine mutualistico; oggetto sociale eterogeneo; continua mutazione della compagine societaria (eccesso di *turn over*); gli utili, stante la celerità nell'acquisizione e nella perdita della qualità di socio, non vengono distribuiti ai soci, sebbene abbiano contribuito al loro conseguimento; le plurime partecipazioni dei soci in altre cooperative; la cooperativa si avvale in via reiterata del subappalto.»

5.5

ANGIONI, COLLINA

Al comma 1, lettera a)*, capoverso* «comma 3»*, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La stessa sanzione si applica altresì agli enti cooperativi che risultino non aver pagato per due bienni consecutivi il contributo di revisione previsto dalle norme vigenti.»

5.0.1

LUIGI MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6

(Disposizioni finanziarie per garantire la vigilanza cooperativa)

1. Allo scopo di garantire la vigilanza cooperativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e l'attività di promozione degli enti cooperativi, nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 3, rubricato "Ministero dello sviluppo economico", sono soppresse le seguenti parole: "Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20". I proventi di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo n. 59 del 1992 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dello sviluppo economico.»

5.0.2

CONSIGLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6

(Potenziamento delle attività di vigilanza cooperativa)

1. A decorrere dall'anno 2017, un importo annuo di 5 milioni di euro dei proventi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 59 del 1992 è destinato alle attività di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 59 del 1992. Alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.3

ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-octies del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro sessanta giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico.»

1.3.2.1.69. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
248ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Bonfrisco e il senatore Perrone hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 52.0.200/1 (testo 2).
Informa inoltre che sono state presentate riformulazioni dell'emendamento 48.79 (testo 2) e del subemendamento 52.0.400/19, pubblicate in allegato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) presenta, anche a nome dell'altro relatore, senatore Tomaselli, il subemendamento 34.0.100/100, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che il subemendamento è accantonato in attesa del parere della Commissione

bilancio.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3 e 50.4 (testo 2), sui quali altrimenti il parere è contrario.
Sugli identici emendamenti 50.5 e 50.6, e sul 50.7, di tenore sostanzialmente identico, si rimette alla Commissione.
Invita a ritirare l'emendamento 50.0.1, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, gli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2), sui quali altrimenti il parere è contrario.
Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 50.0.6 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 50.1 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 50.2.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ricorda che alla base dell'articolo 50 e dei relativi emendamenti vi è il tentativo di adeguare il nostro sistema economico ai processi di digitalizzazione, con particolare riguardo al settore alberghiero. Dopo aver segnalato che le medesime problematiche interessano anche altri settori, come quello dell'autotrasporto non di linea e il caso Uber, si sofferma sull'importanza per le strutture ricettive più piccole o che si trovano in zone svantaggiate del Paese di poter usufruire di piattaforme elettroniche, avere così una visibilità anche internazionale e competere in un mercato più ampio. Il testo approvato dalla Camera dei deputati consente alle strutture alberghiere di offrire prezzi più bassi rispetto a quelli previsti sulle piattaforme *online*. Tuttavia la creazione e il mantenimento di tali piattaforme richiedono investimenti cospicui; la norma, così come formulata, delinea a suo giudizio una soluzione "all'italiana" che permette di usufruire di un servizio senza pagare il relativo compenso, e che potrebbe pertanto indurre in futuro i gestori delle piattaforme medesime a non operare più in Italia, con grave danno per il sistema ricettivo.
Comprende le sollecitazioni giunte dal sistema alberghiero, ma invita a tenere anche conto del rischio, che considera elevato, di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, che il comma 2 dell'emendamento 50.2 intende scongiurare subordinando l'entrata in vigore della norma al parere favorevole della Commissione stessa. L'emendamento intende in sostanza tener conto delle esigenze delle imprese alberghiere di maggiori dimensioni, evitando al contempo possibili procedure d'infrazione, senza però privare le strutture di minori dimensioni della possibilità di usufruire delle piattaforme.
In conclusione, tenuto anche conto della posizione dell'*Antitrust* sulla materia, manifesta stupore per la posizione dei relatori e del rappresentante del Governo, al quale formula una esplicita richiesta di chiarimento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa alla richiesta di chiarimento della senatrice Lanzillotta.

La senatrice FISSORE (*PD*) condivide la posizione della senatrice Lanzillotta ed esprime un giudizio

negativo sull'articolo 50, che ritiene produca conseguenze contrarie a quelle che si pone nel suo complesso il provvedimento in esame. Considera inoltre preoccupante che una disposizione di legge possa rendere nulle le clausole di un contratto tra privati, anche stipulato all'estero, con ciò mettendo a rischio la certezza del diritto, nonché la tenuta del nostro sistema competitivo, visto che se le regole del gioco possono cambiare in ogni momento gli investitori stranieri saranno sempre meno interessati a operare in Italia. Si dichiara consapevole del problema e delle motivazioni che hanno portato alla norma in esame, tuttavia per scongiurare almeno il pericolo di sanzioni raccomanda l'approvazione dell'emendamento 50.6 a sua firma, che prevede l'esperimento preventivo della procedura di comunicazione della norma alla Commissione europea al fine di evitare il rischio dell'apertura della procedura di infrazione a carico del Paese.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) ricorda il pronunciamento dell?Autorità *antitrust* tedesca, in base alla quale gli alberghi tedeschi saranno liberi di pubblicare sul proprio sito un prezzo inferiore rispetto a quello pubblicato sui portali *online* di prenotazione. Ricorda poi la legge di analogo tenore approvata recentemente in Francia. L'articolo 50 non rappresenta quindi una soluzione "all'italiana", bensì un orientamento adottato anche da altri Paesi europei. Inoltre evidenzia che l'articolo 50 è stato introdotto e approvato dalla Camera dei deputati a larghissima maggioranza. Fa presente altresì che nei giorni passati il fisco francese ha chiesto a Booking di pagare tasse in Francia per circa 350 milioni di euro.

Ritiene dunque che un'eventuale procedura di infrazione, che finora non è stata aperta né per la Germania né per la Francia, non interesserà solo l'Italia.

In conclusione si esprime per il mantenimento del testo approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche né integrazioni.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) giudica preoccupante che con un intervento legislativo si possano rendere nulle la clausole di un contratto tra privati e, quindi, alterare le regole, peraltro con la conseguenza certa, dando per scontati i contenziosi, di aggravare il carico di lavoro per il nostro sistema giudiziario già in grave difficoltà.

Nel merito condivide un intervento che tuteli la parte debole del sistema turistico, rappresentata dalle piccole strutture ricettive, ma non giudica utile una simile misura. Teme anzi che essa possa essere dannosa, perché se i portali di prenotazione decideranno di non operare più in Italia, le conseguenze negative ricadranno prevalentemente proprio sulle piccole strutture ricettive, che non potranno avere più una visibilità anche a livello internazionale.

Nel rilevare che in Germania e Francia si è deciso senza preventivamente consultare la Commissione europea, osserva come gli emendamenti in questione suggeriscano la sussistenza di criticità in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione, ritenendo indispensabile chiarire se tale dubbio abbia fondamento.

In conclusione, invita il Governo a precisare le ragioni della sua posizione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il testo dell'articolo 50 approvato dalla Camera dei deputati sia rispettoso del principio di concorrenza e invita il nostro Paese ad assumere decisioni in linea con quelle della Germania e della Francia. Evidenzia poi ironicamente che i portali di prenotazione *online* non sono associazioni con finalità sociali, in quanto applicano una commissione che va dal 16 al 25 per cento del prezzo che espongono.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), dismettendo il ruolo di relatore, ricostruisce la genesi dell'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati; ricorda poi come nel corso dei lavori in Senato, sin dalla fase delle audizioni informali, siano emerse, anche all'interno dei vari Gruppi parlamentari, due posizioni contrastanti, una favorevole al testo e una contraria, e sottolinea come i relatori abbiano cercato di trovare un punto di mediazione, senza riuscirci, anche per la posizione del Governo. Con gli

emendamenti 50.5, 50.6 e 50.7 i firmatari avanzano proposte volte ad attenuare le possibili criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, per scongiurare il rischio di una possibile procedura di infrazione; ma nemmeno su queste proposte che, lasciando immutato il testo, ne condizionano l'applicabilità al previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione prevista dal diritto comunitario, l'accordo è stato trovato.

Anche al fine di fare chiarezza sulla vicenda, precisa che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, insieme agli omologhi organismi di Svezia, Germania e Francia, aveva raggiunto un punto di equilibrio con Booking e Expedia. Nonostante ciò, si è ritenuto di intervenire con apposita norma di legge, non considerando sufficiente la soluzione individuata dall'*Antitrust*, ed è stato introdotto l'articolo 50 nel corso dell'esame in prima lettura. Quanto alle richiamate vicende in altri Paesi europei, segnala che, se è vero che in Francia si è intervenuti con norme assimilabili a quanto previsto dall'articolo 50, in Germania e in Svezia, invece, ci sono solo pronunce delle autorità *Antitrust*, peraltro di tenore non coincidente con quello dell'articolo 50. Ritiene peraltro che alcuni aspetti concernenti le attività delle piattaforme *online*, dalla regolamentazione generale alla tassazione, dovranno essere affrontati al più presto.

L'eventuale approvazione dell'articolo 50 dovrebbe, a suo giudizio, accompagnarsi a quella degli emendamenti che consentono di mettere l'Italia al riparo dai rischi di procedure di infrazione, che egli ritiene altrimenti probabili, i cui conseguenti costi ricadrebbero sulla generalità dei contribuenti. Sottolinea inoltre come la procedura di comunicazione prevista dalla direttiva 2015/1535 possa concludersi in pochi mesi e che il prevederla non revoca in dubbio la sovranità nazionale.

Conclude esprimendo, a titolo personale, preoccupazione per il forte rischio cui, a suo giudizio, si espone il Paese con l'eventuale approvazione dell'articolo 50 senza le integrazioni ora ricordate, di incorrere in una procedura di infrazione e in conseguenti sanzioni, con oneri destinati a gravare sulla generalità dei contribuenti italiani.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) premette che entrambe le posizioni registrate sulla questione presentano, a suo giudizio, elementi condivisibili. Concorda con l'esigenza - richiamata in precedenti interventi - di non incidere con norme di legge su contratti in essere; rileva tuttavia come disposizioni di questa natura non siano infrequenti, rammentando, a titolo di esempio, l'articolo 1, comma 494, della legge di stabilità 2016. Osserva che l'eventuale emarginazione dalle piattaforme digitali potrebbe comportare conseguenze negative anche per le grandi catene alberghiere italiane, le quali hanno strutture prevalentemente se non esclusivamente sul territorio nazionale e che dunque all'estero non sono conosciute direttamente. Chiede se nelle procedure dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia stata sollevata la questione della posizione dominante che i due principali attori su questo mercato, Booking ed Expedia, detengono - pari sostanzialmente al 90 per cento del mercato stesso - e dell'eventuale abuso di tale posizione. Conclude auspicando la presentazione di un ordine del giorno che segnali l'esigenza che l'Antitrust verifichi eventuali abusi di posizione dominante in questo settore, acquisendo inoltre informazioni che costituiscono un presupposto ineludibile per consentire la tassazione sui profitti realizzati in Italia.

Il sottosegretario GENTILE ricorda come già nella seduta di ieri il Governo abbia espresso un parere contrario - conseguente in particolare alla posizione in tal senso espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze - su un emendamento, il 47.1, poi approvato dalla Commissione con il parere favorevole dei relatori. Il testo approvato dalla Camera dei deputati deriva da una proposta del Ministro Franceschini ed è frutto di un percorso che ha presentato difficoltà; il Governo, conformemente ai relatori, ha espresso parere contrario su alcuni emendamenti, rimettendosi alla Commissione sulle proposte 50.5, 50.6 e 50.7, nella consapevolezza che la Commissione europea potrebbe pronunciarsi ancor prima dell'entrata in vigore della norma e che non si possa escludere una procedura di infrazione.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ritira gli emendamenti 50.2 e 50.7 e aggiunge la propria firma all'emendamento 50.6.

Incidentalmente, oltre a ricordare che il Governo esprime un parere unitario senza che possano aver rilievo le posizioni assunte dai singoli Ministri, definisce quantomeno improprio che in una legge per favorire la concorrenza si inseriscano norme contro la concorrenza e poi si evochi il possibile giudizio negativo dell'Unione europea.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), che premette di non parlare in qualità di relatore, conferma che il tema in oggetto è stato molto controverso e si è rivelato, nel lungo lavoro di confronto, anche con il Governo, uno dei più delicati; come osservato dal Presidente, entrambe le posizioni presentano aspetti condivisibili, ma purtroppo non è stato possibile trovare una sintesi.

In qualità di capogruppo del PD in Commissione industria si dichiara favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ma ritiene comunque legittime posizioni di segno diverso, in particolare da parte di senatori, anche del suo Gruppo, che hanno presentato emendamenti.

Segnala di aver proposto egli stesso al Governo di riflettere sull'ipotesi di notifica preventiva all'Unione europea, che considera tuttora un passaggio utile, ma che è poi emersa la valutazione del Governo di non accogliere questa ipotesi per motivi politici, in quanto avrebbe indebolito una posizione cui viene attribuita grande importanza. Il riferimento è al desiderio che all'interno dell'Unione europea, a cominciare dalla Commissione europea, sulla base di iniziative di più Stati membri, sia avviata una discussione che possa condurre a definire un quadro di indirizzo comunitario per la regolamentazione delle nuove piattaforme tecnologiche, le quali portano elementi di innovazione, ma anche distorsioni del mercato. Condivide le riflessioni della senatrice Lanzillotta e si definisce appassionato e curioso della materia, ma considera ormai necessaria l'adozione di regole adeguate: a volte il mercato segue le norme, altre volte le precede, come è avvenuto per i settori del turismo e dei trasporti, con distorsione dei rapporti economici e di forza e un solo apparente protagonismo dei consumatori, in un rapporto commerciale che invece è fortemente sbilanciato a favore dei due soggetti maggiormente interessati, Booking e Expedia, che coprono quasi il 90 per cento del mercato, in una situazione di oligopolio. Conferma dunque la necessità che l'Unione europea regolamenti un mercato attualmente liquido. Ribadisce che il Governo attribuisce una grande importanza a questa norma, perché la ritiene un efficace strumento affinché si apra una discussione nelle istituzioni europee e si definisca successivamente un quadro che ispiri in modo omogeneo le normative nazionali. Pur incerto sull'efficacia della norma, da valutare nel tempo, si dichiara invece certo che essa potrà condurre l'Unione europea a definire un quadro di regole unitario in termini non solo di concorrenza, ma anche di fiscalità.

In conclusione, dichiara il voto contrario del Partito Democratico su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione del 50.0.6 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 50.3.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 50.4 (testo 2).

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUVOLO (*AL-A*), gli identici emendamenti 50.5 e 50.6 sono posti ai voti e respinti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede di accantonare l'emendamento 50.0.1.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) conferma la richiesta di ritirarlo per trasformarlo in un ordine del giorno

che inviti il Governo a disciplinare la materia in modo organico.

Il senatore BOCCA (*FI-PdL XVII*) chiede quale sarebbe il parere dei relatori e del Governo su una riformulazione dell'emendamento 50.0.1 che mantenga in vita solo il suo comma 2, che permette agli esercizi alberghieri di somministrare cibi e bevande anche ai non alloggiati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) conferma l'invito già espresso in precedenza anche dal relatore Tomaselli. Suggerisce peraltro la possibile reiezione dell'emendamento ai fini di una eventuale ripresentazione per discussione in Assemblea.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esorta i relatori a una riflessione sul tema in vista della discussione in Aula, dichiarando il suo voto favorevole sull'emendamento.

Dopo un breve scambio tra il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), interviene il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale evidenzia che l'emendamento del senatore Bocca, al suo comma 2, sostanzialmente abolirebbe la licenza aggiuntiva richiesta agli hotel per la somministrazione di cibi e bevande anche ai non alloggiati.

Posto ai voti, l'emendamento 50.0.1 non è approvato.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2) e li ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 50.0.6 (testo 2) è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 23 giugno, alle ore 8,30 e alle ore 14,30, sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

34.0.100/100

I RELATORI

All'emendamento 34.0.100, capoverso «Art. 34-*bis*»*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «3-*ter*»*, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Per entrambe le fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi.»;

b) al comma 1, capoverso «3-*ter*»*, terzo periodo, sostituire le parole:* «Le modalità di cui al periodo precedente» *con le seguenti:* «Le modalità di cui al primo periodo»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «sette anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

48.79 (testo 3)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.400/19 (testo 2)

BARANI, RUVOLO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

1.3.2.1.70. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 249 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
249ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana con l'esame di due atti comunitari: la comunicazione della Commissione europea "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COMM (2016) 356) e la comunicazione della Commissione europea "Le piattaforme *online* e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa" (COMM (2016) 288).

Propone inoltre di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana anche con l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante testo unico dei servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto del Governo n. 308), per il quale la Commissione può formulare osservazioni alla Commissione affari costituzionali.

Conviene la Commissione.

Comunica infine che nel pomeriggio di martedì 5 luglio alle ore 14,15 è prevista l'audizione informale di rappresentanti di Farmindustria sul progetto "*Disclosure Code*", nella sede degli Uffici di Presidenza riuniti e integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 10ª e 12ª.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentanti subemendamenti agli emendamenti dei relatori 34.0.200, 34.0.300, 37.0.100, 48.100 e 52.0.500.
Informa inoltre che è stato presentato il testo corretto dell'emendamento 48.79 (testo 3), nonché l'ordine del giorno G/2085/37/10, di trasformazione dell'emendamento 46.30 (testo 2).
Comunica infine di aver presentato a sua volta l'ordine del giorno G/2085/36/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 30.100/9, precedentemente ritirato a tal fine.
Tali emendamenti e ordini del giorno sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda sommariamente gli emendamenti ancora accantonati, segnalando che su alcuni di questi, prevalentemente su quelli presentati dai relatori la scorsa settimana e sui relativi subemendamenti, si è in attesa del parere della Commissione bilancio. Su altri, invece, come quelli relativi al *patent linkage*, alla trasparenza delle erogazioni pubbliche, alla locazione finanziaria, all'intermediazione immobiliare delle banche e alla cosiddetta "clausola sociale", è ancora in corso una riflessione di natura politica, anche nel confronto con il Governo.
Quanto agli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 7, insieme all'altro relatore e con il parere conforme del sottosegretario GENTILE, egli ritiene opportuno che restino accantonati per essere esaminati dopo le votazioni sugli emendamenti relativi a tutti gli altri articoli.
Nel sottolineare come i relatori considerino possibile concludere rapidamente l'esame, una volta che siano stati acquisiti i necessari pareri e conclusi gli approfondimenti in atto, propone che si riprenda con l'esame di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 52 e segnatamente con gli emendamenti 52.0.200 e relativi subemendamenti e con il 52.0.69.

Concorda la Commissione.

Esprime, anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, parere contrario sugli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), nonché sui subemendamenti 52.0.200/3 e 52.0.200/4 e parere favorevole sull'emendamento 52.0.69.

Il sottosegretario GENTILE si pronuncia in maniera conforme ed esprime parere favorevole

sull'emendamento 52.0.200 dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 52.0.200/1 (testo 2), per il quale prefigura - visto il parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo - una reiezione, che consentirà una possibile riformulazione per la discussione in Assemblea.

Posti ai voti, gli identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) sono respinti; previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), il subemendamento 52.0.200/3 è respinto; anche il subemendamento 52.0.200/4 è quindi posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 52.0.200 e 52.0.69 sono accolti.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) precisa la portata normativa dei due identici subemendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2) appena respinti, sui quali il presidente Mucchetti aveva sollecitato una riflessione; essi propongono l'abrogazione di una disposizione della legge *antitrust* applicabile a imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio. Si tratta di una modifica sostanziale alla legge n. 287 del 1990 che, a suo giudizio, è discutibile prevedere nell'ambito del provvedimento in esame.

Il presidente MUCCHETTI, nel ringraziare il relatore per gli elementi di informazione, sottolinea come i subemendamenti in questione propongano di sopprimere l'obbligo, attualmente previsto dalla richiamata legge n. 287 del 1990, che grava sulle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale o operano in regime di monopolio, di rendere accessibili alle altre imprese direttamente concorrenti, a condizioni equivalenti, beni e servizi anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte nel proprio settore qualora decidano di avviare attività in settori diversi dal proprio. In particolare, si sofferma sulle vicende che hanno recentemente riguardato la società H3G e Poste italiane, sulle quali si è avuto un pronunciamento dell'Autorità garante del mercato ed è in corso un contenzioso. Nel segnalare come fulcro della questione sia la possibilità per i concorrenti di utilizzare infrastrutture che siano nella disponibilità esclusiva delle imprese che operano in regime di monopolio, invita a considerare che la questione potrebbe riguardare anche altre infrastrutture, diverse da quelle prima ricordate, o servizi ulteriori. Registra favorevolmente quindi la disponibilità a svolgere un'ulteriore riflessione in merito, in vista della discussione in Assemblea.

Il sottosegretario GENTILE esprime il proprio rincrescimento per l'andamento dei lavori sul disegno di legge in titolo, destinato a subire un rallentamento nella settimana in corso - che si riteneva conclusiva anche alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea - in attesa del parere della Commissione bilancio su molti degli emendamenti ancora accantonati. Alla volontà di concludere rapidamente l'esame del provvedimento, reiteratamente manifestata, non solo dal Governo, non corrisponde a suo giudizio una coerente organizzazione dei lavori: a tal fine, sollecita il presidente Mucchetti a segnalare alla presidenza della Commissione bilancio l'esigenza che i pareri siano resi tempestivamente.

Il presidente MUCCHETTI assicura che segnalerà alla presidenza della Commissione bilancio quanto rappresentato dal sottosegretario Gentile, ricordando peraltro che i ritardi registrati sono derivati da una molteplicità di fattori.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), nel condividere il rammarico per il rallentamento dei lavori segnalato

dal sottosegretario Gentile, sottolinea come la Commissione bilancio sia impegnata con l'esame di provvedimenti di urgenza, come il decreto-legge recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e di altri provvedimenti in discussione in Assemblea. Da quanto gli risulta, tuttavia, appena terminati tali impegni prioritari, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sugli ultimi emendamenti e subemendamenti presentati.

A suo giudizio, la prossima settimana, auspicabilmente in poche sedute, la Commissione industria potrà concludere l'esame del provvedimento, permettendone l'avvio della discussione in Assemblea il 12 luglio, nel rispetto di quanto previsto dal suo calendario dei lavori.

In conclusione, ritiene che le sedute di stasera e di domani mattina possano essere sconvocate, alla luce del quadro ora delineato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda, tra i fattori di ritardo, le numerose riformulazioni presentate.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il sottosegretario Gentile per la sua assidua partecipazione ai lavori della Commissione e nel prendere atto che non ci sono le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in titolo nelle sedute già convocate per questa sera e domani mattina, propone di sconvocare tali sedute.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 giugno.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice, presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) richiama l'attenzione sull'articolo 1, comma 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, che prevede la possibilità di escludere, totalmente o parzialmente, alcune società a partecipazione pubblica dall'applicazione del provvedimento in esame. In proposito, ricorda le parole del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, in occasione della sua audizione, secondo il quale, invece, si dovrebbero prevedere "criteri molto più stringenti" e un'unica

ipotesi di deroga, per le società da quotare in borsa.

Si sofferma poi sulla definizione di "società quotate" - facendo peraltro notare che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano soltanto qualora espressamente previsto dalle stesse -, tra le quali rientrano anche le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. A suo parere la norma, anche se riguarda solo le emissioni fino al 31 dicembre 2015, presenta delle criticità.

In conclusione, dichiara il voto di astensione del Gruppo M5S.

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, e la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avranno luogo. Comunica infine che la seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,

premesso che:

i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi della delega, quali la chiarezza e semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;

la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma;

si esprime favorevolmente, con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l?opportunità che, come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;
valuti l?opportunità di modificare l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di s.p.a affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip;
la Commissione valuti altresì la possibilità che si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società *in house*, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto legislativo n.50/2016 e di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;
valuti la possibilità che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di acquisire partecipazioni in altre società o di costituirne *ex novo*;
la Commissione prenda in considerazione l?opportunità che all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1, da accordi tra gli enti territoriali interessati per la ricollocazione in ambito regionale, e si valuti l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all' Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica;
inoltre, all'articolo 11 comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento - dal punto di vista retributivo e contributivo - per i componenti dell?organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;
quanto alla lettera d), comma 2, dell'articolo 20, fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
valuti infine la Commissione di merito l?opportunità di sollecitare il Governo a prevedere nella prossima legge di stabilità, al fine di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche: a) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; b) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni

pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/36/10
MUCCHETTI, LANZILLOTTA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Capo V del disegno di legge presenta una rilevante lacuna riguardo alla gestione dei residui clienti domestici in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;

considerato che:

non appare né ragionevole né auspicabile, sotto il profilo della concorrenza, che i clienti domestici residui della maggior tutela divengano automaticamente clienti degli attuali esercenti del servizio di maggior tutela, tra i quali uno detiene una posizione dominante;

l'articolo 30 del disegno di legge, nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dai relatori prevede genericamente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, «secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

occorre assicurare che nell'attuazione di tale norma sia riconosciuto il ruolo che l'ordinamento attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quale soggetto deputato alla promozione della concorrenza nel settore;

appare necessario indirizzare l'azione del Governo nel senso di prevedere una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela quali «meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato» e disciplinare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti;

impegna il Governo a:

verificare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30, se siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, e a prevedere, in caso positivo, nel medesimo decreto, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, ponga in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela;

a prevedere, al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, che i suddetti provvedimenti disciplinino in particolare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti; nonché assicurino che l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale; che il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture; che il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima; che nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici; che i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

G/2085/37/10

DI BIAGIO, MARINELLO, BERGER, CONSIGLIO, PELINO, LANZILLOTTA, FABBRI, CASTALDI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune norme concernenti l'esercizio della professione in forma societaria, dettando disposizioni sulle società tra avvocati, sulle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, sulle società che svolgono attività odontoiatrica;

il medesimo disegno di legge non interviene in modo omogeneo nel settore delle professioni ordinistiche, con il rischio di porre in essere discipline normative irragionevolmente differenziate;

considerato che:

si ritiene, comunque, necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'organica disciplina delle libere professioni, anche quando sono svolte in forma associativa e societaria, superando la sovrapposizione di interventi tampone e occasionali, dettati da emergenze e situazioni contingenti;

impegna il Governo ad avanzare proposte organiche per il riordino delle modalità di esercizio delle professioni, assicurando una normativa omogenea che eviti ingiustificate differenze di disciplina per i diversi settori interessati, che garantisca:

- la definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale uniforme per tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

- la previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

- la previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

- l'accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analoga attività.

34.0.200/1

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 5*-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria.»;

b) *al capoverso 5*-ter*, dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

34.0.200/2

BERGER

All'emendamento 34.0.200, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* «5-*quater*. I provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale per imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modificazioni, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Norme di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al precedente comma, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter.L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal precedente comma 5-bis."».

34.0.300/1

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «possa certificare» *inserire le seguenti:* «anche tramite un idoneo soggetto terzo»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, possono essere cedute, con obbligo di acquisto, nella gara unica d'ambito da parte dell'ente o società patrimoniale e sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

34.0.300/2

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento».

34.0.300/3

CIOFFI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 2, premettere il seguente periodo:* «Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile.».

34.0.300/4

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, sopprimere il comma 3.*

34.0.300/5

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 3, dopo le parole:* «anche da uno solo dei partecipanti» *inserire le seguenti:* «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

34.0.300/6

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:*

«cumulativamente dai partecipanti» *con le seguenti:* «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

34.0.300/7

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio. Entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'anno 2015, gli stessi soggetti corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per l'anno di riferimento, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui sopra e quanto già versato per lo stesso anno."».

34.0.300/8

VALDINOSI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito di tale contratto tipo dovrà essere previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto."».

34.0.300

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, dopo le parole: " prima della pubblicazione del bando di gara." aggiungere il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 maggio 2014 recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale",e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dall'articolo 10, comma 6, lett. b) devono essere posseduti

cumulativamente dai partecipanti.»

37.0.100/1

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 1, sostituire le parole:* «anche nelle more»*,con le seguenti:* «nel rispetto».

37.0.100/2

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 2, dopo le parole:* «e della tutela del territorio e del mare»*,inserire le seguenti:* «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

37.0.100/3

CONSIGLIO, ARRIGONI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

37.0.100/4

GALIMBERTI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «entro il medesimo termine di cui al comma 1»*,con le seguenti:* «entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

37.0.100/5

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «di cui al comma 1» *,con le seguenti:* «di cui al comma 2».

37.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,"; b) le parole "entro tre mesi dalla loro adozione" sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire della menzionata iscrizione con modalità semplificate.».

48.100/1

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:* «Sopprimere l'articolo».

48.100/2

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, sostituire le parole: «Dopo il comma 1» *fino alle fine con le seguenti:*

«Sostituire l'articolo con il seguente:

"**Art. 48**

(Vendita dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni."»

48.100/3

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, sopprimere la lettera *a)*, e».

Conseguentemente, al capoverso "1-*bis*"*, sopprimere le parole:* «lettera *a)*».

48.100/4

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "nel settore della produzione" inserire la seguente: "intermediazione" e»

48.100/5

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, premettere le seguenti parole: «Al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* Al comma 4-*bis* le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata" e».

48.100/6

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, sopprimere il capoverso «1-*bis*».

48.100/7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, sostituire il capoverso «1-*bis*» *con il seguente:*

«1-*bis*. Ogni società di capitali e ogni società cooperativa a responsabilità limitata, può controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

48.100/9

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*,dopo le parole:* «possono controllare»*, inserire la seguente:* «complessivamente»

48.100/10

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «tre per cento».

48.100/11

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma» *con le seguenti:* «non più del venti per cento

delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».

48.100/12

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cinque per cento».

48.100/14

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/15

VALDINOSI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «dieci».

48.100/16

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/17

GALIMBERTI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

48.100/18

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni; nel rispetto di tale limite resta fermo quanto stabilito dall'articolo 9 della medesima legge in materia di prelazione e gestione delle farmacie comunali.».

48.100/19

FABBRI

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole da:* «del venti per cento» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «del quindici per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 9 della medesima legge.».

48.100/20

CONSIGLIO

All'emendamento 48.100, capoverso «1-*bis*»*, sostituire la parola:* «regione» *con la seguente:* «provincia».

48.100/21

BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*bis*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*. l fine di assicurare un'equa distribuzione delle farmacie sul proprio territorio e in base alle peculiarità geomorfologiche e linguistiche di riferimento, la Provincia Autonoma di Bolzano, può determinare sul proprio territorio autonomamente la percentuale di controllo di cui al precedente comma 1-bis nel rispetto del limite massimo del 20 per cento.»

48.100/22

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

48.100/23

SCALIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

48.100/24

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. All'articolo 5 , comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni".».

48.100/25

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

48.100/26

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100, dopo il capoverso «1-*ter*»*, aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.».

48.100/27

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3.»

48.100/28

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l'accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di lilla specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente dal farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"';

b) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

48.100/29

STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Disposizioni relative alle parafarmacie)

1. È avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1"».

48.100/30

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 48.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

"**Art. 48-*bis.***

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto «patent linkage»)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato."».

48.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del venti per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma.

1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

48.79 testo 3 (testo corretto)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 450.000»;

b) al quinto periodo le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 300.000»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, valutati in 9.206.178,29 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A allegata alla legge n. 28 dicembre 2015, n. 209 (legge di stabilità 2016).».

52.0.500/1

RUVOLO

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53»*, aggiungere il seguente:*

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500/3

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» *inserire le seguenti:* «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500/4

COMPAGNA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a*) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500/5

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «di persone» *inserire le seguenti:* «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500/6

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/7

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/8

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500/10

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/11

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500/12

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:* «*a-bis)* vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500/14

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c), *sostituire le parole:* «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» *con le seguenti:* «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-*ter*, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500/15

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:* «*d)* definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500/16

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «sentitil'IVASS» *inserire le seguenti:* «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500/17

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» *fino a:* «smart city» *con le seguenti:* «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici di cui al presente comma, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui al presente comma;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3.2.1.71. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 251 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
251ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno delle prossime sedute con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2383, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, sul "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato".

Conviene la Commissione.

Comunica quindi che alle ore 14 di giovedì 14 luglio, le Commissioni 8ª, 10ª e 14ª, con le omologhe Commissioni della Camera, procederanno all'audizione di Andrus Ansip, vice Presidente della Commissione europea e commissario europeo per il mercato unico digitale, sulla strategia per il mercato unico digitale.

Prende atto la Commissione.

Propone infine che in data ancora da definire, ma comunque in tempi brevi, sia ascoltato in audizione il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), dottor Guido Bortoni, per affrontare il tema dell'incremento dei costi di dispacciamento attraverso il meccanismo cosiddetto uplift, che si ripercuoterà sulle bollette elettriche per un importo stimato in circa un miliardo di euro nel corso del 2016, vanificando quindi i risparmi ottenuti in passato grazie alle misure

contenute nel decreto-legge competitività.

Il senatore GIROTTO (M5S), proprio in merito al meccanismo richiamato dal Presidente, propone lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica.

In proposito, ricorda la segnalazione del Coordinamento dei consorzi di Confindustria che evidenzia come i produttori abilitati ai servizi di dispacciamento, grazie ad alcune pratiche commerciali, si sarebbero garantiti extra profitti per oltre 230 milioni di euro e le speculazioni dei traders abbiano comportato ulteriori costi per almeno 60 milioni. Informa che nel solo mese di aprile 2016 il costo per il dispacciamento dell'energia elettrica è aumentato di circa 300 milioni di euro, importo che si è tradotto in un aumento del cosiddetto uplift che viene addebitato a tutti i consumatori di energia elettrica, dalle utenze domestiche alle utenze industriali, e paventa il rischio che lo stesso possa accadere anche nei prossimi due mesi.

Ricorda poi che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, oltre a porsi l'obiettivo di disincentivare l?adozione di eventuali comportamenti opportunistici, ha adottato alcune iniziative per affrontare il problema. Per esempio, ha dato mandato a Terna perché valuti di estendere altrove la contrattualizzazione a termine delle risorse di riserva già messa in campo per la regione Sardegna.

Evidenzia poi le preoccupazioni delle piccole e medie imprese e dei consumatori ed elenca gli obiettivi dell'indagine conoscitiva proposta. In particolare, si desidera verificare, tra l'altro, se il fenomeno sia conseguenza di improvvisi malfunzionamenti del parco produttivo o della rete di trasmissione, di carenza di centrali nella zona interessata, di congestioni della rete di trasmissione o di atteggiamenti derivanti da posizioni dominanti, anche eventualmente su base territoriale delimitata; se vi siano stati comportamenti illegittimi da parte degli organi di controllo e quali misure si potrebbero adottare per il recupero degli eventuali indebiti maggiori costi, evitando il conseguente aggravio sulle bollette.

In conclusione, elenca i soggetti eventualmente da audire, nell'ambito dell'indagine proposta.

Il senatore TOMASELLI (PD) apprezza la proposta del Presidente di approfondire il tema dell'aumento dei costi di dispacciamento, e osserva come la proposta del senatore Girotto possa essere intesa come integrazione del programma dell'indagine conoscitiva già in corso sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

Manifesta preoccupazione per le conseguenze di tale aumento sulle bollette dei consumatori e anche per eventuali problemi distorsivi del mercato elettrico.

Propone dunque di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sopra citata, che dovrà dedicare una particolare attenzione alla formazione del prezzo dell'energia elettrica per piccole e medie imprese e famiglie, con un breve ciclo di audizioni che si potrebbe svolgere prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione aveva già individuato alcune soluzioni ai cambiamenti in corso, che fanno registrare un cambio di paradigma e l'affrancamento dalla storica composizione del prezzo dell'energia legata alle fonti energetiche tradizionali, a fronte dell'irrompere sul mercato delle energie rinnovabili.

In conclusione, ricorda la necessità di un assestamento, anche dal punto di vista regolatorio, del mercato dell'energia.

Il PRESIDENTE condivide lo spirito della proposta del senatore Girotto e l'opportunità di audire i principali attori coinvolti, da lui indicati, ma non ritiene necessario avviare una nuova indagine conoscitiva in materia, non essendo ancora conclusa quella in corso.

Il senatore GIROTTO (M5S) insiste per un'indagine conoscitiva autonoma sullo specifico tema indicato.

Il PRESIDENTE avverte che tale proposta verrà inserita nell'ordine del giorno ed esaminata nella seduta pomeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) presenta e illustra, anche a nome dell'altro relatore, una riformulazione dell'emendamento 40.0.100, pubblicata in allegato, in materia di locazione finanziaria. Esprime il rincrescimento di entrambi per non essere riusciti, come relatori, a mantenere l'impegno, assunto in una precedente seduta, di non presentare ulteriori emendamenti o riformulazioni, ma chiarisce che il nuovo testo dell'emendamento risponde a una richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia ed è volto a offrire maggiori tutele ai locatari inadempienti.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) propone di fissare il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 10 di domani, mercoledì 6 luglio.

Il senatore GIROTTO (M5S) propone invece di fissare il termine per le ore 10 di giovedì 7 luglio.

Il relatore TOMASELLI (PD), anche in considerazione del fatto che non si introducono temi nuovi, invita la Commissione a individuare un termine molto ravvicinato.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede di poter avere tempo almeno fino al pomeriggio di domani, mercoledì 6 luglio.

Il PRESIDENTE, cercando di conciliare le diverse posizioni espresse, propone di fissare il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 6 luglio.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE esprime infine l'auspicio che la Commissione bilancio possa esaminare le eventuali proposte emendative sollecitamente e che l'esame del disegno di legge in titolo si concluda comunque in tempi compatibili con la sua calendarizzazione in Assemblea.

Si apre poi un breve dibattito in cui prendono la parola i senatori PELINO (FI-PdL XVII), FABBRI (PD) e Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), all'esito del quale si conviene di posticipare alle ore 8,15 la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice FABBRI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento, recante testo unicoin materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Titoli.

In particolare, l'articolo 1 precisa l?oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, che vengono definiti dall'articolo 2comequei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell?ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l?omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Sempre l'articolo 1 definisce i tre ambiti materiali dei quali si dovrà tenere conto in sede di applicazione del decreto legislativo: la tutela e la promozione della concorrenza, l'ambiente e i livelli essenziali delle prestazioni di cui all?articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Si sofferma sull'articolo 3, che individua quale ambito di applicazione del testo unico in esame tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si fanno tuttavia salve sia l'applicazione di diverse discipline di settore (tra le altre, quelle legate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica e al servizio di distribuzione del gas naturale) sia le disposizioni speciali in materia di affidamento della gestione del servizio che riguardano il servizio di distribuzione di gas naturale e il servizio di distribuzione di energia elettrica.

L?articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia, volti all'affermazione della centralità del cittadino e alla promozione della concorrenza, l'articolo 5 detta disposizioni in riferimento all'assunzione del servizio, mentre l'articolo 6 razionalizza le modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Segnala che l?articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio nel caso di attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. L'ente competente per

l'organizzazione del servizio sceglie, con provvedimento motivato, una delle seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica; affidamento a società mista il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica; gestione diretta, in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento in house, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea. Nel caso di affidamento in house o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento deve essere trasmesso all?Autorità garante per la concorrenza e il mercato e dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato (per i servizi a rete è richiesto anche un piano economico-finanziario ai sensi del comma 4). Inoltre, laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento deve motivare anche in ordine all?eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio da affidare, al fine di consentire, ove possibile, l?attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa.

L?articolo 8 stabilisce la durata del periodo di affidamento.

Richiama il contenuto dell'articolo 9, che prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio - indipendentemente dalla titolarità della proprietà - siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità per l'affidamento della gestione. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere affidata, con lo scopo di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, purché sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse.

L'articolo 10 disciplina l?esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio, mentre l'articolo 11 dispone in materia di subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata.

Il successivo articolo 12 prevede che - fatte salve le disposizioni che impongono l?obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi - spetti ai Comuni e alle Città metropolitane, nell?ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

L'articolo 13 reca disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

L'articolo 14 dispone in merito all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tali servizi.

Ricorda che gli articoli da 15 a 17 disciplinano le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si prevede che, nei rispettivi ambiti di intervento, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongano schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuino i costi standard dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi.

In particolare, l?articolo 16 - fatte salve le competenze e i poteri conferiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) dalla legge n. 481 del 1995 - attribuisce alla stessa anche le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, ridenominandola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

L'articolo 18 pone il principio della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici, mentre l'articolo 19 reca norme in tema di inconferibilità degli incarichi inerenti la gestione del servizio, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente, e l'articolo 20 reca le ipotesi di inconferibilità nella composizione delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

Cita gli articoli da 21 a 32, che recano disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare, sono disciplinati: il contratto di servizio, le carte dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe e un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio. Il medesimo Titolo contiene, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale.

Ricorda che gli articoli 33 e 34 prevedono norme in materia di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni e di utilizzazione di crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali.

Infine, l?articolo 35 disciplina, in riferimento al trasporto pubblico locale, la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile, l'articolo 36 detta la disciplina transitoria e gli articoli 37 e 38 recano, rispettivamente, norme di coordinamento con la legislazione vigente e abrogazioni delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno di domani è integrato con la proposta di indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8, è posticipata alle ore 8,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085
Art. 40

40.0.100 (testo 2)
I RELATORI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

1.3.2.1.72. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 252 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 2), pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma al subemendamento 48.100/7.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) presenta l'ordine del giorno G/2085/38/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 34.0.100/14 (testo 2), precedentemente ritirato a tal fine.

Il presidente MUCCHETTI comunica che non sono ancora pervenuti i necessari pareri della Commissione bilancio su molti degli emendamenti tuttora accantonati, e segnatamente su quelli da ultimo presentati dai relatori e sui relativi subemendamenti. Egli riterrebbe opportuno segnalare alla

Presidenza del Senato la crescente difficoltà a concludere l'esame del disegno di legge in titolo in tempo utile per avviarne la discussione in Assemblea secondo i tempi previsti dal suo calendario dei lavori, a seguito del ritardo nell'acquisizione dei pareri della Commissione Bilancio che, a quanto risulta, deriva a sua volta dal ritardo del Governo nella presentazione delle relazioni tecniche sugli stessi emendamenti dei relatori e sui relativi subemendamenti. I ritardi in questione rischiano di minare la reputazione del Senato come assemblea legislativa efficiente e di vanificare l'impegno a dotare finalmente il Paese di una legge annuale per promuovere e tutelare la concorrenza che lo stesso Governo ha assunto e ribadito di fronte ai mercati e alle istituzioni politiche ed economiche internazionali. Ricorda infine come tali ritardi abbiano finito per rallentare le altre attività della Commissione il cui svolgimento è stato subordinato alla conclusione dei lavori sul disegno di legge n. 2085. Conclude rilevando l'opportunità di indirizzare tale segnalazione anche al presidente della Commissione bilancio, al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

Dopo un breve intervento del senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che sollecita una valutazione dei relatori e chiede quali possano essere i tempi per la conclusione dell'esame anche da parte della Camera dei deputati, ha la parola il relatore TOMASELLI (*PD*), il quale dichiara di condividere pienamente l'iniziativa preannunciata dal presidente Mucchetti.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'iniziativa del Presidente, paventa il rischio che i ritardi registrati nell'esame del provvedimento possano comprimere in modo eccessivo i tempi di discussione in Assemblea.

Anche il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime piena condivisione sui contenuti della missiva preannunciata dal presidente Mucchetti, sottolineando come essa colga un disagio e una difficoltà riferibili non solo agli ultimi giorni.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) condivide l'iniziativa del presidente Mucchetti e chiede che sia sottolineata maggiormente la responsabilità del Governo nel ritardo nell'esame del disegno di legge, da cui derivano conseguenze negative anche in termini di investimenti in alcuni settori, come quello delle energie rinnovabili. Conclude osservando l'incoerenza del Governo che proclama l'importanza di iniziative che poi non sostiene nelle sedi parlamentari.

Il presidente MUCCHETTI osserva come nella missiva emerga con chiarezza il ruolo del Governo nella vicenda; nel rilevare il generale consenso registrato sull'iniziativa in questione, si riserva di confermare o sconvocare la seduta antimeridiana di domani, giovedì 7 luglio, a seconda che la Commissione bilancio abbia o meno espresso i pareri richiesti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FISSORE (*PD*) sollecita l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950, in materia di *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede referente alle Commissioni riunite giustizia e industria, sottolineandone l'importanza.

Si unisce il senatore GIROTTO (*M5S*), che ricorda di aver sollecitato anche in precedenti occasioni l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 1950 e che richiama le recenti pronunce giurisprudenziali in materia e i limiti della vigente disciplina.

Il presidente MUCCHETTI assicura che prenderà i necessari contatti con il Presidente della Commissione giustizia al fine di concordare la data di una possibile convocazione delle Commissioni riunite, precisando di avere già proceduto in tal senso nei giorni scorsi; segnala come le difficoltà nell'avviare l'esame del disegno di legge in materia di *class action* rientrino tra quelle che la Commissione ha incontrato nel programmare i propri lavori a causa della prioritaria esigenza di concludere l'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra la proposta di indagine conoscitiva in titolo, riprendendo quanto preannunciato nella seduta di ieri; ricorda la segnalazione del Coordinamento dei consorzi di Confindustria la quale evidenzia come i produttori abilitati ai servizi di dispacciamento dell'energia elettrica, grazie ad alcune pratiche commerciali, si sarebbero garantiti extra profitti per oltre 230 milioni di euro e le speculazioni dei *traders* abbiano comportato ulteriori costi per almeno 60 milioni. Nel solo mese di aprile 2016 il costo per il dispacciamento dell'energia elettrica è aumentato di circa 300 milioni di euro, importo che si è tradotto in un aumento del cosiddetto *uplift* che viene addebitato a tutti i consumatori di energia elettrica, dalle utenze domestiche alle utenze industriali, e paventa il rischio che lo stesso possa accadere anche nei prossimi due mesi. Dopo aver ricordato come l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, si sia posta l'obiettivo di disincentivare l?adozione di eventuali comportamenti opportunistici e abbia adottato alcune iniziative per affrontare il problema, evidenzia le preoccupazioni delle piccole e medie imprese e dei consumatori.

Tra gli obiettivi dell'indagine conoscitiva proposta sottolinea quello di verificare se il fenomeno sia conseguenza di improvvisi malfunzionamenti del parco produttivo o della rete di trasmissione, di carenza di centrali nella zona interessata, di congestioni della rete di trasmissione o di atteggiamenti derivanti da posizioni dominanti, anche eventualmente su base territoriale delimitata; se vi siano stati

comportamenti illegittimi da parte degli organi di controllo e quali misure si potrebbero adottare per il recupero degli eventuali indebiti maggiori costi, evitando il conseguente aggravio sulle bollette.

In conclusione, elenca i soggetti eventualmente da audire nell'ambito dell'indagine proposta e sollecita l'approvazione della proposta medesima, riservandosi, se del caso, di presentare ulteriori iniziative in merito.

Il presidente MUCCHETTI, riprendendo quanto osservato nella seduta di ieri, ribadisce come l'incremento dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica attraverso il meccanismo cosiddetto *uplift* costituisca un problema noto che richiede rimedi tempestivi. Ritiene che l'indagine conoscitiva in corso sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese possa offrire lo strumento più consono per affrontare tale questione in un più ampio e organico contesto di riforma del mercato elettrico. Invita quindi nuovamente a considerare l'opportunità di svolgere tale riflessione e le audizioni che si propongono, nell'ambito di quella procedura.

Il sentore TOMASELLI (*PD*), nel condividere l'esigenza di chiarire le ragioni del fenomeno in questione e di individuare le soluzioni utili per rimuoverlo, giudica inopportuno avviare un'apposita procedura informativa, ritenendo preferibile affrontarlo nell'ambito dell'indagine conoscitiva già in corso. In questa ottica, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, invitando il senatore Girotto a riconsiderare la sua proposta.

Dopo che il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) ha sollecitato il proponente Girotto a chiarire se intenda riconsiderare la propria proposta, ha la parola il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) che assicura un'attenta valutazione a eventuali iniziative del senatore Girotto sulla questione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara di mantenere la propria proposta e insiste per la sua votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di indagine conoscitiva è quindi posta ai voti e respinta.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente per precisare come l'orientamento della Commissione non sia contrario ad affrontare i temi sollevati dalla proposta del senatore Girotto, bensì all'avvio di un'apposita procedura, come emerso in più interventi.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/38/10
DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei

servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di *«plafond»,* al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunitàa valutare l'opportunità di attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, lettera *d-quater),* da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese nelle fatti specie di cui all'articolo 8, comma 1 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi, per il tramite del GSE, utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

40.0.100 testo 2/1

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sopprimere il comma 2.*

40.0.100 testo 2/2

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 2/3

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici

canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 2/4

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 2/5

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «cinque» *e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 2/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente*: «cinque» *e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici».

40.0.100 testo 2/7

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da* «sei canoni mensili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 2/8

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili».

40.0.100 testo 2/9

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole* «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

40.0.100 testo 2/10

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «dodici» *e la parola* «due» *con la seguente:* «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» *con la seguente:* «otto».

40.0.100 testo 2/11

DI BIAGIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «almeno sei canoni mensili» *con le seguenti:* «almeno nove canoni mensili»;

b) sostituire le parole «due canoni trimestrali» *con le seguenti:* «tre canoni trimestrali»;

c) sostituire le parole «quattro canoni mensili» *con le seguenti:* «sei canoni mensili».

40.0.100 testo 2/12

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 2/13

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 2/14

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 2/15

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.».

40.0.100 testo 2/16

DI BIAGIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 3, sopprimere l'ultimo periodo*.

40.0.100 testo 2/17

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100 testo 2/18

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100 testo 2/19

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.»

40.0.100 testo 2/20

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*», *comma 4, sostituire le parole da:* «nei

venti giorni successivi alla risoluzione del contratto» *con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente.»

40.0.100 testo 2/21

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sostituire le parole:* «tre operatori esperti» *con le seguenti:* «dieci operatori esperti».

40.0.100 testo 2/22

PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

40.0.100 testo 2/23

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola:* «celerità».

40.0.100 testo 2/24

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sostituire la parola:* «celerità» *con le seguenti:* «diligenza, correttezza».

40.0.100 testo 2/25

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene.»

40.0.100 testo 2/26

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*.»

40.0.100 testo 2/27

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 2), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobile da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

1.3.2.1.73. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 253 (ant.) del 07/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
253ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500, che sono pertanto inammissibili; il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), mentre è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100, 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sui quali il parere è sospeso.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) segnala che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche su tre emendamenti dei relatori e che su altre loro

proposte ha sospeso il parere; ritenendo che alcuni profili problematici possano essere superati a seguito di una puntuale definizione della relazione tecnica, informa di avere richiesto, insieme all'altro relatore, la revisione del parere della Commissione bilancio sui medesimi tre emendamenti. Esprime il profondo rammarico dei relatori per questo ulteriore incidente di percorso e propone di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il presidente MUCCHETTI ricorda la missiva di ieri, nella quale si segnalava il ritardo del Governo nella presentazione delle relazioni tecniche, e quella concernente i pareri della Commissione bilancio contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza della relazione tecnica; rammenta inoltre la segnalazione alla presidenza della Commissione bilancio di due proposte emendative per le quali si è sollecitata - da parte dei proponenti o dei Gruppi - l'acquisizione della relazione tecnica mancante ai fini della revisione del parere, cui egli auspica sia dato seguito.

A un intervento della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), la quale sottolinea come i Dicasteri competenti siano tenuti a predisporre tempestivamente le richieste relazioni tecniche, risponde il presidente MUCCHETTI, il quale rileva uno stato di incertezza e difficoltà da parte del Governo nel definire alcune delle questioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo: su alcune di queste l'assenza di una relazione tecnica sottende - a suo giudizio - una non dichiarata contrarietà nel merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.74. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 254 (pom.) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
254ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Cioffi ha presentato una riformulazione dell'emendamento 34.0.300/2, pubblicata in allegato. In considerazione dell'inserimento del disegno di legge in titolo nel calendario dei lavori dell'Assemblea e al fine di consentire quindi la conclusione tempestiva dell'esame in sede referente, considera opportuno convenire che non siano più presentate ulteriori riformulazioni.

Conviene la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i subemendamenti 48.100/1, 48.100/2, 48.100/3, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30 e 52.0.500/1, in quanto non

direttamente correlati agli emendamenti ai quali si riferiscono; quest'ultimo, come anche il 48.100/28, sono già stati dichiarati inammissibili per il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 48.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i proponenti a ritirare gli identici emendamenti 48.62 e 48.63, per i quali potrebbe essere a suo avviso presentato un ordine del giorno e sui quali altrimenti il parere è contrario. Propone di accantonare nuovamente gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché dell'emendamento 48.0.16, in materia di *patent linkage*.
Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti e sui subemendamenti alla proposta dei relatori 48.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 48.100.

Le senatrici VALDINOSI (*PD*) e FABBRI (*PD*) ritirano, rispettivamente, i subemendamenti 48.100/15 e 48.100/19.

Al senatore SCALIA (*PD*), che chiede chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 48.100/23, risponde il presidente MUCCHETTI.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 48.26, volto a evitare il rischio che un'eventuale riduzione degli iscritti all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), conseguente all'ingresso delle società di capitali nel settore delle farmacie, possa comprometterne l'equilibrio della gestione previdenziale; in conclusione, ritira l'emendamento 48.26 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2085/39/10, pubblicato in allegato.

Anche il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) interviene per sottolineare l'importanza delle proposte emendative che intendono salvaguardare l'equilibrio dell'ente previdenziale dei farmacisti prevedendo che le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versino all'ENPAF un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo; ricorda che norme analoghe sono state adottate per altre professioni. Insiste per la votazione dell'emendamento 48.27, che - se respinto - egli si riserva di presentare nuovamente per la discussione in Assemblea.

Ha quindi la parola il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) che precisa di condividere, a titolo personale, gli emendamenti in questione; in qualità di relatore, tuttavia, egli, insieme all'altro relatore, non può che prendere atto della valutazione contraria espressa dal Governo.

La senatrice FISSORE (*PD*) invita il Governo a un'ulteriore riflessione sugli aspetti previdenziali che riguardano l'esercizio dell'attività professionale, alla luce della disciplina del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario GENTILE, nell'assicurare l'attenzione del Governo alle questioni sollevate, ritiene che esse possano trovare opportuna soluzione in una norma apposita, eventualmente nell'ambito del

disegno di legge di stabilità.

L'emendamento 48.27 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 48.29 e 48.30, che sarebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento dei relatori 48.100, sono momentaneamente accantonati.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il proprio voto favorevole agli emendamenti che saranno posti in votazione volti a individuare un limite alla titolarità di farmacie da parte di società di capitali inferiore al 20 per cento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) dichiara il voto favorevole sui subemendamenti 48.100/7, 48.100/8, 48.100/9 e 48.100/18. Apprezza lo sforzo compiuto dai relatori e dal Governo nel cercare di definire una disciplina che argini la possibile deriva mercatistica in un settore di particolare delicatezza, quale è quello delle politiche di assistenza farmaceutica e tuttavia manifesta il timore che l'ingresso delle società di capitali nelle farmacie possa vulnerare il principio di omogeneità nell'accesso e la capillarità della distribuzione delle farmacie, in conseguenza di una logica di ricerca del maggiore profitto. A prima lettura l'emendamento dei relatori 48.100 gli era sembrato condivisibile, poiché egli interpretava la soglia del venti per cento ivi indicata come limite posto complessivamente alla titolarità di farmacie da parte di società di capitali; a una più attenta lettura, tuttavia, egli ha ritenuto che l'emendamento dei relatori possa essere inteso nel senso di individuare una soglia riferibile a ciascuno dei soggetti, con la conseguenza che, in ipotesi, cinque società di capitali possano essere titolari della totalità delle farmacie. Conclude sollecitando una riflessione su tali aspetti che auspica possano essere comunque riconsiderati durante la discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 48.31 (testo 2), 48.100/6, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/9, 48.100/10, 48.100/11, gli identici 48.100/12 e 48.100/13, gli identici 48.100/14, 48.100/16 e 48.100/17, 48.100/18, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22 e 48.100/25.

L'emendamento 48.100, posto ai voti, viene approvato, restando preclusi gli emendamenti 48.29, 48.30, gli identici 48.55, 48.56, 48.57 e 48.58, nonché gli identici 48.59, 48.60 e 48.61.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 48.62 e lo ritira presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2085/40/10, pubblicato in allegato.

Anche il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento a 48.63, identico all'emendamento 48.62, e aggiunge la propria firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Di Biagio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto) riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) presenta l'ordine del giorno G/2085/41/10, pubblicato in allegato, concernente la materia di cui all'emendamento 48.79 (testo 3).

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene incidentalmente per segnalare come il suo voto sull'emendamento dei relatori 48.100 sia stato espresso nell'assunto che la soglia del

venti per cento fosse riferita al complesso delle società di capitali; esprime perplessità per il caso che invece essa sia intesa nel senso prima evidenziato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dopo che il relatore TOMASELLI (*PD*) ha chiarito come il limite indicato nell'emendamento dei relatori sia riferito a ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, il presidente MUCCHETTI osserva come le riflessioni ora svolte sull'emendamento dei relatori 48.100 appena approvato possano essere riproposte durante la discussione in Assemblea.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), nel rilevare come il senatore Buemi abbia condiviso le sue perplessità, ribadisce l'esigenza di una riflessione ai fini della discussione in Assemblea, sottolineando la necessità di definire una norma chiara e inequivocabile in materia.

Su proposta dei relatori e con il parere favorevole del Governo, gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché l'emendamento 48.0.16 sono nuovamente accantonati.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone di anticipare la seduta pomeridiana di domani alle ore 13,30.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*) propone di richiedere l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, sulle recenti distorsioni del mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica, ricordando di avere proposto l'avvio di una apposita indagine conoscitiva su tale questione, che ritiene urgente e che dunque dovrebbe essere trattata in modo specifico, e che la Commissione ha respinto quella proposta nella seduta del 6 luglio.

Il presidente MUCCHETTI ribadisce l'interesse della Commissione a chiarire le ragioni del fenomeno in questione e a individuare le soluzioni utili per rimuoverlo, e segnala che l'impegno a procedere sollecitamente in tal senso trova una prima risposta nell'audizione, programmata per domani, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) esprime il proprio rammarico per l'insistenza, da parte del senatore Girotto, nel proporre una questione incentrata su aspetti formali, venati di elementi di natura propagandistica; la Commissione ha convenuto, nel merito, sull'esigenza di procedere alle audizioni volte ad acquisire elementi informativi sulle dinamiche in questione. Nel dare atto al Presidente di avere sollevato egli stesso la questione e di avere proceduto con sollecitudine a programmare l'audizione dell'Autorità, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del senatore Girotto.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*), considerando non infondata la proposta del senatore Girotto, dichiara il suo voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta avanzata dal senatore Girotto è posta ai voti e respinta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che la seduta pomeridiana di domani, 13 luglio, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/39/10
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sull'esercizio delle professioni stesse, gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria;
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per la professione sanitaria di farmacista è l'ENPAF;
il disegno di legge AS 2085, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo attualmente all'esame del Senato della Repubblica, consente anche alle società di capitali con soci non farmacisti di essere titolari di farmacia privata;
considerato che:
con l'ingresso dei capitali in farmacia, si determinerà una forte contrazione del numero di iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria ed un rilevante incremento di coloro che, svolgendo la propria attività in regime di lavoro subordinato, alle dipendenze delle società di capitali, saranno soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;
il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nel suddetto disegno di legge e le circostanze sopra descritte determineranno profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'ENPAF,

determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni, con i connessi rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF;

rilevato, inoltre, che:

l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versino all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale;

appare opportuno introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo, tuttavia, le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento dell'importo lordo, ai sensi dell'art. 5 del DL 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a prevedere il versamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo pari al due per cento del fatturato annuo, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti.

G/2085/40/10

DI BIAGIO, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame disciplina numerosi aspetti afferenti il servizio farmaceutico, tra cui anche il riconoscimento della titolarità dell'esercizio delle farmacie in capo a società di capitali;

i nuovi assetti rischiano di determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF), essendo verosimile che nel medio lungo periodo, con il capitale, si determinerà una forte contrazione del numero degli iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria, con un conseguente incremento di coloro che, invece, svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, pertanto, soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

il nuovo modello gestionale, inoltre, darebbe luogo ad una progressiva erosione del reddito professionale dell'iscritto assoggettato a contribuzione previdenziale;

considerato che:

l'Enpaf attualmente eroga prestazioni pensionistiche annue pari ad oltre 155 milioni di euro e potrebbe subire, da tale innovazione, profonde ripercussioni sulla propria sostenibilità;

sulla scorta dei dati sulle posizioni assicurative in essere all'anno 2014, risultano iscritti alla gestione previdenziale 92.000 contribuenti, di cui circa 30.000 hanno solo la copertura previdenziale obbligatoria dell'Enpaf, assicurando una entrata contributiva pari a circa 129 milioni di euro (nel numero di 30.000 iscritti sono ricompresi i titolari individuali di farmacia, pari a 12.196 unità, nonché i soci di farmacia, pari a 7.330 unità, per un totale complessivo di 19.526 unità, per entrate contributive pari a circa 84 milioni);

è evidente che la costituzione delle società di capitali nella gestione delle farmacie private determina una evidente distorsione riguardo all'attuale assetto previdenziale dell'Ente sia sul piano delle entrate contributive che della tipologia dei contribuenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a far fronte alle criticità evidenziate in premessa, prevedendo anche per l'Enpaf lo stesso regime già previsto dall'art.1, comma 39, Legge n. 243/2004 (a favore dell'ENPAM), che ponga a carico delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, un contributo previdenziale in favore dell'ENPAF, pari al 2% del loro fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale.

G/2085/41/10

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'art. 11 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

considerato che:

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

appare pertanto necessario sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate;

impegna il Governo:

a rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.

34.0.300/2 (testo 2)

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento»

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società patrimoniale, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

1.3.2.1.75. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 256 (pom.) del 13/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016
256ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) comunica di avere partecipato alla seduta antimeridiana della Commissione bilancio per richiamare l'attenzione sull'emendamento 34.0.3, sul quale quella Commissione ha già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sull'emendamento risulta essere stata redatta una relazione tecnica che, come risulta dal resoconto dei lavori della Commissione bilancio, è in attesa di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che potrebbe comportare una revisione del parere. Ribadisce come, a suo avviso, sia inammissibile che sia precluso l'esame di proposte emendative a causa della mancata predisposizione della relazione tecnica da parte del Governo. Conclude sottolineando l'esigenza di attendere l'esito della verifica in corso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) riconosce come si sia creata, da ultimo, una certa tensione nell'*iter* del disegno di legge in titolo, anche a seguito di alcune affermazioni polemiche, anche dei relatori. Si dichiara estremamente perplesso a fronte del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in sede di esame dinanzi alla Commissione bilancio di emendamenti che i relatori hanno presentato talvolta su sollecitazione dello stesso Governo, o comunque in raccordo con l'esecutivo. Richiama, in particolare, il parere espresso sull'emendamento 40.0.100 (testo 2). Sollecita quindi il sottosegretario Gentile ad adoperarsi per risolvere i problemi in questione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda con il relatore segnalando come le problematiche ora evocate non riguardino la sola Commissione industria né il solo provvedimento in titolo; occorre, a suo giudizio, riaffermare il ruolo del legislatore al di là di ogni tipo di forzatura.

Ha quindi la parola il senatore MICHELONI (*PD*), che richiama l'attenzione dei relatori sull'esigenza di correggere una misura, dettata dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con la quale è stata soppressa, con effetto retroattivo, la previsione del rimborso dell'Iva alle agenzie turistiche per i flussi provenienti dai paesi extra-europei: una disposizione che egli giudica molto penalizzante, poiché attribuisce un indebito vantaggio ai principali concorrenti di altre nazioni, e che sta conducendo molte imprese al fallimento. Si tratta di una questione nota da tempo, per risolvere la quale è pronto un testo su cui vi sarebbe una relazione tecnica del Governo positivamente verificata; chiede pertanto ai relatori la disponibilità a presentare tale testo.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) si unisce alla richiesta del senatore Micheloni, che condivide pienamente; pur consapevole dell'avanzato stato dell'*iter* del disegno di legge in titolo, egli ritiene che non si possa ritardare ulteriormente la definizione di una soluzione volta a consentire alle agenzie italiane di tornare a competere a parità di condizioni nel loro mercato.

Il sottosegretario GENTILE risponde al relatore Marino, che ha rilevato criticamente la difformità delle posizioni e dei pareri espressi da diversi rappresentanti del Governo nelle differenti sedi dell'esame del disegno di legge in titolo, dichiarando di condividere il suo intervento e assicurando che nel corso di un prossimo incontro che coinvolgerà vari rappresentanti del Governo, programmato per la giornata successiva, rappresenterà la questione. Quanto all'intervento normativo prefigurato dal senatore Micheloni, benché sollecitato in uno stato ormai assai avanzato dell'esame, dichiara la piena disponibilità del Governo a valutarlo.

Il presidente MUCCHETTI si unisce alla richiesta di garantire maggiore chiarezza e univocità nell'espressione delle posizioni del Governo, evitando così, tra l'altro, di incidere negativamente sul lavoro svolto dalla Commissione bilancio, alla quale vanno riconosciuti la correttezza e l'impegno profuso nell'esaminare in sede consultiva il disegno di legge in esame e le numerose proposte emendative e le riformulazioni presentate. Ribadisce quanto già osservato in precedenti occasioni, anche da altri senatori: la richiesta di relazione tecnica e la sua mancata presentazione non devono essere utilizzati come facile *escamotage* per eludere una valutazione nel merito delle proposte dei relatori e degli altri senatori. A questo riguardo segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 52.0.33.

Il PRESIDENTE comunica poi che il parere della Commissione bilancio è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)*, e 36.100 (testo 2); tali emendamenti sono pertanto inammissibili.
Il parere della Commissione bilancio è non ostativo sugli emendamenti 34.0.200, 34.0.200/1 e

37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2).

A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione bilancio ha espresso altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000.

Avverte altresì che il senatore Berger ha presentato l'ordine del giorno G/2085/42/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), ritirato nella seduta di ieri a tal fine.

La Commissione prende atto.

A un intervento della senatrice LANZILLOTTA (*PD*) sulle modalità di presentazione delle relazioni tecniche, risponde il presidente MUCCHETTI, che sollecita nuovamente il rappresentante del Governo a farsi parte diligente nell'acquisizione delle relazioni stesse.

Anche alla senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), che chiede chiarimenti in merito ai subemendamenti all'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 2), risponde il presidente MUCCHETTI.

Ha quindi la parola il relatore TOMASELLI (*PD*), il quale concorda con le valutazioni compiute dall'altro relatore e negli interventi che lo hanno preceduto, in merito ai rapporti tra Governo e Parlamento e alle dinamiche interne al Governo, con particolare riferimento all'esame del disegno di legge in titolo. Dopo aver ricordato che il Governo nel procedimento legislativo si esprime in modo unitario, come osservato in una precedente seduta dalla senatrice Lanzillotta, rileva come l'esame del disegno di legge in titolo registri un'assenza o comunque una difficoltà di raccordo nelle posizioni che i rappresentanti del Governo hanno assunto su specifici aspetti o proposte inerenti al disegno di legge in titolo; si riferisce, in particolare ad alcuni emendamenti presentati dai relatori, previamente concordati con il Governo, frutto di un lungo lavoro, e sui quali tuttavia è successivamente mancato il sostegno dell'esecutivo. L'*iter* del disegno di legge n. 2085 sconta le difficoltà ora richiamate; si riserva di replicare durante la discussione in Assemblea ad alcuni interventi di membri del Governo e di parlamentari circa l'asserito progressivo svuotamento del provvedimento. Nel rammentare il lungo e difficile lavoro svolto dai relatori, conclude auspicando una rapida definizione delle questioni ancora aperte e la conclusione al più presto dell'esame in sede referente.

Sulla richiesta avanzata dal senatore Micheloni il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di svolgere, insieme all'altro relatore, una riflessione.

Riprende l'esame degli emendamenti accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 34.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sui subemendamenti 34.0.200/1 e 34.0.200/2.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 34.200 (testo 2), 34.0.100/100, 34.0.100 e 34.0.200.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 34.200 (testo 2).

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'emendamento 34.200/1 è decaduto; ricorda inoltre che, nella seduta del 21 giugno scorso, è stato approvato il subemendamento 34.0.100/12, mentre sono stati ritirati o respinti gli altri subemendamenti, restando da esaminare il subemendamento 34.0.100/100.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il subemendamento 34.0.100/100 è posto in votazione e approvato.

Il senatore ASTORRE (*PD*) segnala che l'emendamento 34.0.100 dei relatori, nel suo comma 2, fa riferimento a scadenze riferite a date - il 30 giugno e il 1° luglio 2016 - ormai trascorse.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) assicura che il testo sarà corretto successivamente, nel corso della discussione in Assemblea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 34.0.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 34.0.100/12 e 34.0.100/100, è approvato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sostiene il subemendamento 34.0.200/1, volto a confermare la possibilità per le imprese italiane di ricorrere all'autoproduzione di energia elettrica con fonti rinnovabili, riducendo in tal modo i costi dell'energia e restituendo loro competitività e capacità di concorrere a parità di condizioni sui mercati. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo su quella proposta.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.200/1 e 34.0.200/2 sono respinti, mentre l'emendamento dei relatori 34.0.200, posto ai voti, è approvato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare l'emendamento 34.0.300 e i relativi subemendamenti, segnalando che su alcuni di questi la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che potrebbe essere oggetto di revisione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) segnala come il proprio subemendamento 34.0.300/2 (testo 2) abbia registrato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente a una sua parte; in considerazione di quanto appena riferito dal relatore Marino, chiede di poter presentare un'ulteriore riformulazione volta a superare i profili di contrarietà ora richiamati.

In revisione della determinazione assunta nella seduta di ieri di non presentare ulteriori riformulazioni, la Commissione conviene sulla richiesta del senatore Cioffi, che presenta pertanto il subemendamento 34.0.300/2 (testo 3), pubblicato in allegato.

L'emendamento 34.0.300 e i relativi subemendamenti, su proposta dei relatori e con il parere favorevole del Governo, sono quindi accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 37.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sul subemendamento 37.0.100/5, nonché sul subemendamento 37.0.100/4, se riformulato sostituendo il termine di novanta giorni con quello di trenta giorni; esprime parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 37.0.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole

sull'emendamento dei relatori 37.0.100.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma al subemendamento 37.0.100/4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta di riformulazione dei relatori.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 37.0.100/1, 37.0.100/2 e 37.0.100/3; sono invece approvati i subemendamenti 37.0.100/4 (testo 2) e 37.0.100/5; l'emendamento 37.0.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 37.0.100/4 (testo 2) e 37.0.100/5, è quindi posto in votazione e approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), resta accantonato l'emendamento 37.0.6 (testo 4).

Si passa infine all'esame dell'emendamento 42.2000 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo in revisione di quello, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole.

L'emendamento 42.2000 è quindi posto in votazione e risulta accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/42/10
BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO, COMAROLI
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
le farmacie rurali e quelle presenti nelle isole minori sono oltre 6.000, e oggi risultano essere a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi e di una normativa relativa ai fatturati non aggiornata all'andamento della vita secondo gli indici Istat;
queste farmacie, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, colmano una carenza o, comunque, soddisfano un bisogno di assistenza sanitaria in zone che altrimenti sarebbero irraggiungibili, e in alcuni luoghi del nostro Paese svolgono una vera e propria funzione sociale forte e sentita dai cittadini;
il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;
considerato che:

il farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

impegna il Governo

ad aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie rurali sulla base dell'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi e più specificamente nel dettaglio prevedere di innalzare il limite di fatturato indicato al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 rispettivamente almeno da 750 milioni di lire a 450.000 euro e da 500 milioni di lire a 300.000 euro.

Art. 34

34.0.300/2 (testo 3)

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «non superi il 20 per cento» con le seguenti: «non superi il 10 per cento»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma.».

Art. 37

37.0.100/4 (testo 2)

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 37.0.100, capoverso «Art. 37-*bis*»*, comma 3, sostituire le parole:* «entro il medesimo termine di cui al comma 1»*,con le seguenti:* «entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2».

1.3.2.1.76. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 257 (ant.) del 14/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASTORRE (PD) chiede di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge sul contrasto alle false cooperative, per i quali egli è relatore.

Il presidente MUCCHETTI assicura che l'esame dei disegni di legge n. 2188 e 1230 sarà ripreso nelle prossime sedute, compatibilmente con le esigenze connesse alla conclusione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta due riformulazioni degli emendamenti 52.0.400 e 52.0.500, pubblicate in allegato, segnalando che le modifiche apportate riguardano la clausola di invarianza finanziaria. Preannuncia la presentazione, a breve, di ulteriori riformulazioni e di un emendamento, chiedendo che la seduta in corso possa riprendere, a tal fine, al termine della seduta dell'Assemblea.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) propone di non fissare un termine per subemendamenti alle riformulazioni dei relatori, considerato il tipo di modifica apportata.

Il senatore CASTALDI (M5S) chiede invece la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il presidente MUCCHETTI propone che i subemendamenti già presentati al testo originario dei due emendamenti dei relatori 52.0.400 e 52.0.500 si intendano tutti ripresentati ai rispettivi testi 2, senza fissare quindi un termine per la presentazione di ulteriori subemendamenti; propone invece di fissare sin d'ora alle ore 10 di lunedì 18 luglio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento e alle riformulazioni che saranno presentate alla ripresa della seduta.

Concorda la Commissione.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede alla Presidenza di sollecitare la revisione del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento 33.0.4, da lui già richiesta dinanzi alla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di segnalare la questione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,50.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta gli emendamenti 3.100/200, 36.100 (testo 3), 40.0.100 (testo 3) e 50.0.100, pubblicati in allegato.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che, come convenuto prima della sospensione, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti ora presentati è fissato alle ore 10 di lunedì 18 luglio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 3

3.100/200

I RELATORI

All'emendamento 3.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 132-ter»:

a) al comma4,sostituire le parole: «o concorrente» con le seguenti: «o principale o paritaria»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.»;

c) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. L'Ivass verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.»;

2) nel «Conseguentemente», al capoverso 2., sostituire le parole: «è adottato dall'Ivass entro 120 giorni» con le seguenti: «è adottato dall'Ivass entro 90 giorni».

Art. 36

36.100 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 6, le parole: «fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa Conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente Unico S.p.A per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano ? OCSIT, attribuita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente Unico S.p.A. con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del Fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa Conguaglio GPL relative al Fondo bombole metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal Comitato per la Gestione del Fondo bombole metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il

Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 40

40.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui al comma 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, comma 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Art. 50

50.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea)

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio

stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1 le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA, maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede:

a) Quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) Quanto a 13,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 52

52.0.400 testo 2/1

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «Conferenza Unificata», *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori».

52.0.400 testo 2/2

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «o individuale di persone», *inserire le seguenti:* «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

52.0.400 testo 2/3

VALDINOSI, FABBRI, SCALIA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi di mobilità ai più moderni standard tecnologici, ivi compresi quelli che si svolgono con applicazioni web e quelli che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra passeggeri e operatori del servizio;»;

b) alla lettera c), alla parola «regolare» premettere le seguenti: «promuovere e»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «del servizio garantendo» inserire le seguenti: «la sicurezza del trasporto e la professionalità del conducente, nonché le informazioni necessarie ad»;

d) dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) definire gli standard nazionali per l'individuazione da parte delle regioni degli ambiti territoriali ottimali per la gestione efficiente dei servizi di mobilità di cui alla lettera a);»;

e) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/4

LANZILLOTTA

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;»;

b) alla lettera c), sostituire la parola «regolare» con la seguente: «promuovere»;

c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/5

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* b) *con la seguente:* «*b)* adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;».

52.0.400 testo 2/6

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* b)*, sostituire le parole:* «ai più moderni» *con le seguenti:* «e incentivare l'utilizzo dei più moderni».

52.0.400 testo 2/7

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* c) *con la seguente:* «*c)* garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di *internet* e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

52.0.400 testo 2/8

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera c), sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «promuovere»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;».

52.0.400 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

52.0.400 testo 2/10

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire le parole:* «regolare la concorrenza»*, con le seguenti:* «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

52.0.400 testo 2/11

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,sostituire la parola:* «regolare»*, con la seguente:* «promuovere».

52.0.400 testo 2/12

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*,dopo le parole:* «la concorrenza» *, inserire le seguenti:* «tutelando altresì i diritti dei lavoratori, attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro, nonché evitando possibili ricadute sui livelli salariali,».

52.0.400 testo 2/13

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, PALERMO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* c) *inserirela seguente:* «*c-bis)* eliminare l'obbligo, posto a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente, di fare ritorno in rimessa alla fine di ogni singolo servizio reso, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività secondo criteri di efficienza ed economicità;».

52.0.400 testo 2/14

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* d) *inserire la seguente:* «*d-bis)* garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

52.0.400 testo 2/15

GAMBARO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* e) *con la seguente:* «*e)* armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;».

52.0.400 testo 2/16

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea.».

52.0.400 testo 2/17

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* f)*,dopo la parola:* «abusivismo»*, inserire le seguenti:* «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

52.0.400 testo 2/18

MANCUSO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:* «*g)* introdurre una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici.».

52.0.400 testo 2/19

BARANI, RUVOLO

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, al comma 1 premettere il seguente:*

«01. Al fine di favorire la concorrenza nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e di adeguare l'offerta dei servizi in favore dei consumatori anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, la prenotazione dei servizi di noleggio autovetture con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 può essere effettuata direttamente o tramite servizi tecnologici per la mobilità presso idonee rimesse per lo stazionamento delle vetture e per la gestione delle prenotazioni nella disponibilità giuridica dei soggetti di cui all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Il documento comprovante la prenotazione del servizio può essere trasmesso alle vetture svolgenti il servizio anche telematicamente, in tal caso deve contenere un codice di identificazione unico della prenotazione riscontrabile in caso di accertamento.».

Conseguentemente, all'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53», sostituire la rubrica con la seguente: «(Norme per favorire la concorrenza dei servizi di NCC e delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autotrasporti pubblici non di linea)».

52.0.400 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

52.0.500 testo 2/1

RUVOLO

All'emendamento 52.0.500, alinea, sostituire le parole: «il seguente» *con le seguenti:* «i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 53», aggiungere il seguente:

«Art. 54.

1. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6, della direttiva 92/49/CE si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano.»

52.0.500 testo 2/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, sostituire le parole:* «è delegato ad adottare» *con la seguente:* «adotta» *e le parole:* «decreti legislativi» *con le seguenti:* «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

52.0.500 testo2/3

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «sviluppo urbano integrato multidisciplinare» *inserire le seguenti:* «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

52.0.500 testo 2/4

COMPAGNA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* a) *con la seguente:* «*a*) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli che svolgono un servizio pubblico, senza oneri per i cittadini e per le imprese;».

52.0.500 testo 2/5

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «di persone» *inserire le seguenti:* «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

52.0.500 testo 2/6

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/7

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/8

PELINO, PICCOLI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/9

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *dopo le parole:* «persone o cose,» *inserire le le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

52.0.500 testo 2/10

SCALIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/11

DI BIAGIO, MARINELLO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *sostituire le parole:* «senza maggiori oneri per i cittadini» *con le seguenti:* «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma senza maggiori oneri diretti per i cittadini».

52.0.500 testo 2/12

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «assicurando che i costi relativi alle "scatole nere" quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti;».

52.0.500 testo 2/13

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo la lettera* a), *inserire la seguente:* «*a-*

bis) vigilare al fine di assicurare che i costi relativi all'installazione dei dispositivi non siano scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative, attraverso ingiustificati aumenti di prezzo;».

52.0.500 testo 2/14

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* c)*, sostituire le parole:* «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» *con le seguenti:* «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-*ter*, comma 1, lettera b, e articolo 9, comma 1, della presente legge, disciplinare».

52.0.500 testo 2/15

CONSIGLIO

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 1, sostituire la lettera* d) *con la seguente:* «*d)* definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;».

52.0.500 testo 2/16

DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «sentitil'IVASS» *inserire le seguenti:* «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

52.0.500 testo 2/17

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 52.0.500, capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» fino a: «smart city» con le seguenti: «lo sviluppo delle smart city e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

52.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette "scatole nere" o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi descritti al comma 1, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento del cittadino attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi descritti al comma 1;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'IVASS e previo parere dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal secondo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza per l'esercizio della delega è prorogata di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

1.3.2.1.77. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 258 (pom.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Pier Francesco Zanuzzi, amministratore delegato di Terna Rete Italia, accompagnato da Fabio Bulgarelli, direttore affari regolatori, Stefano Conti, direttore affari istituzionali, e Benedetta Sebastiani, responsabile rapporti con le istituzioni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MUCCHETTI rivolge che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione di rappresentanti di Terna S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 13 luglio.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegnere Zanuzzi, amministratore delegato di Terna Rete Italia, invitandolo a svolgere il suo intervento.

L'ingegnere ZANUZZI evidenzia come in questi ultimi anni il mercato sia stato caratterizzato da un forte aumento delle fonti rinnovabili non programmabili, accompagnato da una contrazione della domanda e da una riduzione del costo delle commodity. Ciò sta determinando un commitment sempre minore delle unità termoelettriche sul mercato dell?energia e l?esigenza di un maggiore ricorso da parte di Terna al mercato dei servizi per rispondere alla necessità di regolazione di tensione e al fine di mantenere adeguati livelli di riserva rotante, con particolare riferimento ad alcune porzioni di rete come la Sardegna, la Puglia, la Campania.

La produzione da fonti rinnovabili è cresciuta del 70 per cento, passando dai 63TWh del 2008 ai 108TWh nel 2015; in particolare, la copertura del fabbisogno annuo da parte delle fonti rinnovabili è passata dal 18 per cento nel 2008 al 34 per cento nel 2015, fino a raggiungere quote molto significative di produzione da fonti rinnovabili nei momenti di picco di produzione: segnala, a questo riguardo, che il 25 aprile 2016 la produzione da fonte rinnovabile ha coperto il 63 per cento della domanda su base giornaliera. Sottolinea come l'Italia si collochi al di sopra della maggior parte dei Paesi europei nell'uso delle fonti rinnovabili.

Evidenzia come ciò sia stato possibile grazie agli investimenti realizzati da Terna sulla rete: a partire dal 2004, infatti, sono stati investiti complessivamente circa 10 miliardi di euro finalizzati alla sicurezza del sistema e alla integrazione di fonti rinnovabili attraverso interventi di rinforzo, riclassamento della rete, la realizzazione di strumenti per il controllo della tensione di rete e dei flussi di energia; gli investimenti fatti nel corso del 2015 sono di circa 4 volte superiori a quelli realizzati nel 2004.

Dopo aver ricordato che Terna ha il compito di acquisire le risorse necessarie all?equilibrio del sistema per esercire la rete in sicurezza e minimizzare i costi per il sistema, rammenta che l?approvvigionamento delle risorse necessarie avviene in un apposito segmento di mercato denominato mercato dei servizi per il dispacciamento (MSD), un mercato obbligatorio nel quale i produttori abilitati rendono disponibile la quota di capacità produttiva non già impegnata in esito ai mercati dell?energia (MGP/MI).

Nel primo semestre del 2016 si registra una sensibile riduzione del prezzo dell'energia nel mercato e un forte aumento dei costi per il servizio di dispacciamento; quest'ultimo appare in parte fisiologico per la maggiore presenza di fonti rinnovabili e il diverso o minore commitment degli impianti tradizionali. Le indagini in corso consentiranno di verificare se, a fianco ad aspetti fisiologici, vi siano stati ulteriori elementi o comportamenti strategici da parte dei produttori.

Sottolinea poi come nel secondo trimestre dell?anno in corso le tensioni sui costi di dispacciamento siano state amplificate da arbitraggi nella fase di programmazione da parte della domanda e delle unità non abilitate, nonché da comportamenti di unità di produzione. Complessivamente, nel primo semestre del 2016, i costi complessivi di sistema sono risultati inferiori di circa 1 miliardo di euro rispetto allo stesso periodo del 2015: tale risparmio per i consumatori è dato da un minor costo in esito ai mercati dell?energia di circa 1,8 miliardi di euro a fronte di maggiori costi sul mercato dei servizi (MSD e sbilanciamento) di circa 0,75 miliardi di euro.

Segnala che il fenomeno è rientrato nelle medie stagionali, a partire dalla seconda metà di giugno. Considera però fondamentale continuare a investire sulla rete per la realizzazione di nuovi interventi

finalizzati a garantire stabilmente livelli idonei di adeguatezza, qualità e sicurezza: al riguardo segnala che Terna prevede investimenti per circa 6,6 miliardi di euro di cui circa 3,3 miliardi nel periodo 2016-2019.

Richiama poi l'attenzione sulle misure di natura regolatoria previste per mitigare i fenomeni sopra descritti: prima fra tutte la possibilità di procedere con la contrattualizzazione a termine dell?approvvigionamento dei servizi in alcune porzioni di rete, proposta dall?Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AAEGSI). L?approvvigionamento a termine consentirà di stabilizzare i costi di dispacciamento e di mitigare gli incentivi per gli operatori all?esercizio del potere di mercato e/o comportamenti strategici: la conclusione di contratti a termine, fissando in anticipo il prezzo del contratto, tende infatti a sterilizzare l?incentivo per gli operatori a formulare offerte elevate sul mercato dei servizi spot. È stata inoltre avviata la revisione della disciplina degli sbilanciamenti con l?introduzione di un incentivo economico volto a sterilizzare la convenienza ad effettuare arbitraggi. È stato avviato il processo per la revisione della disciplina del dispacciamento prevedendo l'apertura del mercato dei servizi per il dispacciamento alla generazione distribuita, alla domanda e alle fonti rinnovabili. Ciò comporterà l'ampliamento delle risorse che forniscono servizi sul MSD, una sua maggiore efficienza, la responsabilizzazione di tali fonti al rispetto dei programmi attraverso l?applicazione della regolazione degli sbilanciamenti, una limitazione delle tensioni sul MSD sul lato dell'offerta, attraverso un cap al prezzo offerto dagli operatori e permetterà infine a Terna di disporre di un parco produttivo in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico. Infine, altra misura regolatoria che potrebbe mitigare il fenomeno è rappresentata dall?avvio del mercato della capacità, che avrebbe l?effetto di limitare le tensioni sul MSD dal lato dell'offerta.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore GIROTTO (M5S) confuta, in primo luogo, l'affermazione secondo cui è aumentata la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; chiede poi se sia vero che Terna ha richiesto che le centrali Enel di Brindisi, Sorgenia di Modugno e EPH di Fiumesanto fossero poste in regime di essenzialità e successivamente, essendo stata negata l?essenzialità dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), contrattualizzate dalla stessa Terna. Chiede inoltre quali siano i vincoli di rete eventualmente presenti che obbligano Terna a considerare di fatto essenziali le suddette centrali. Vorrebbe sapere, poi, se Terna considera normale che una centrale "aggiusti" il proprio programma - per oltre 350 ore mensili - in esito al mercato del giorno prima, azzerandolo.

Domanda quali strumenti Terna ritenga necessari per poter gestire in sicurezza il sistema senza gravare in modo eccessivo, come appare evidente sia accaduto negli ultimi mesi, sulle bollette delle aziende e delle famiglie. Infine, chiede a cosa si debba ascrivere il ritardo nella evidenziazione del fenomeno recentemente registrato, se a carenze nella segnalazione da parte di Terna alle autorità competenti ovvero a carenze nella attivazione delle autorità competenti ovvero ancora a carenze nel sistema pubblico di trasparenza dei dati (che già prescriverebbe comunque la pubblicazione dei dati del mercato, chiaramente ivi inclusi i dati a consuntivo di produzione e prelievo).

Il presidente MUCCHETTI chiede se il fenomeno di crescita della componente uplift nella bolletta elettrica si sia esaurito in via generale ovvero solo con riferimento al principale operatore di mercato e quali siano le ragioni che hanno condotto all'estinzione del fenomeno stesso. Chiede inoltre se sia considerato preferibile il ricorso al mercato della capacità ovvero a contratti bilaterali di lungo termine che consentano una forte riduzione delle esigenze di bilanciamento.

L'ingegnere ZANUZZI precisa che Terna ha proposto la qualificazione come essenziale per un solo impianto della centrale di Brindisi, rammentando quanto segnalato al riguardo dall'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nell'audizione precedente, in termini di convenienza economica delle scelte compiute a tale proposito; nessuna proposta ha invece riguardato le altre due centrali cui ha fatto riferimento il senatore Girotto, né queste sono state successivamente contrattualizzate. In merito all'approvvigionamento sul mercato dei servizi di dispacciamento, segnala la rilevanza di vincoli tecnologici presenti in alcune zone del Paese, di inerzie da parte di impianti in alcune zone, nonché l'esigenza di mantenere adeguati livelli di tensione. Dopo aver ricordato i vantaggi dello sviluppo della rete e le innovazioni sul piano della regolazione già richiamate, sottolinea la possibilità di contrattualizzare a termine alcuni impianti. La capacità complessiva si va riducendo e contestualmente sta cambiando il mix energetico a favore delle fonti di energia rinnovabili: occorre allora individuare gli strumenti più efficienti e tempestivi al fine di garantire adeguatezza al sistema, equilibrando domanda e offerta, nonché correttezza dei prezzi. Quanto all'incremento della componente uplift in bolletta elettrica, ribadisce che nel mese di giugno il fenomeno è rientrato. In merito ai profili di trasparenza evocati dal senatore Girotto segnala come Terna garantisca piena pubblicità alla sua attività nel suo sito internet in conformità alla normativa vigente.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegnere Zanuzzi per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)
(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice FABBRI (PD), dopo aver richiamato i contenuti del provvedimento in titolo, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore CASTALDI (M5S), a nome del suo Gruppo, e previo accertamento del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e accolta.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 3.100/200 e 40.0.100 (testo 3), pubblicati in allegato.
Avverte che sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto non direttamente correlati all'emendamento 3.100/200 al quale si riferiscono, i subemendamenti 3.100/200/1, 3.100/200/2, 3.100/200/3, 3.100/200/4; i subemendamenti 3.100/200/5, 3.100/200/6, 3.100/200/7 e 3.100/200/8 sono inammissibili, per le medesime ragioni, limitatamente ai rispettivi numeri 1) e 2). È ugualmente inammissibile, ai sensi del medesimo articolo 97, comma 1, del Regolamento, il subemendamento 52.0.500 testo 2/1, in quanto non direttamente correlato all'emendamento cui si riferisce.
Avverte inoltre che la senatrice Fabbri ha riformulato il proprio subemendamento 34.0.300/7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta una riformulazione dell'emendamento 52.0.100, auspicando che non sia richiesto un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, tenendo conto che non si modifica sostanzialmente il precedente testo, sul quale era stato presentato un solo subemendamento; in caso contrario, chiede che l'eventuale termine sia molto ravvicinato.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede invece che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 52.0.100 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il relatore TOMASELLI (PD) preannuncia l'intenzione dei relatori di ritirare l'emendamento 50.0.100: a seguito di un confronto con il Governo e avendo registrato opinioni discordanti da parte dei vari Dicasteri coinvolti, i relatori ritengono, a malincuore, che non vi siano le condizioni per esaminare la proposta in questione.

A un intervento del senatore GIACOBBE (PD), che sostiene le ragioni dell'emendamento 50.0.100 e ne chiede il mantenimento, risponde il relatore TOMASELLI (PD), il quale dichiara che i relatori, per il momento, non ritirano l'emendamento.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 37 ancora accantonato.

Il presidente MUCCHETTI riformula l'emendamento 37.0.6 (testo 4) in un testo 5, al fine di adeguarlo alla condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio e di aggiornare il riferimento all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con quello al suo articolo 2-bis, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2016; con la riformulazione viene inoltre precisato - come concordato con i relatori - al comma 1 e al comma 2, che la pubblicazione dei dati da parte delle imprese e degli enti e società controllati da amministrazioni dello Stato ha luogo nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

A una richiesta di chiarimenti della senatrice LANZILLOTTA (PD) in merito ai soggetti cui si applicherebbe la norma introdotta con l'emendamento in questione, risponde il presidente MUCCHETTI.
Con il parere favorevole del relatore TOMASELLI (PD) e del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 37.0.6 (testo 5), pubblicato in allegato, è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40 ancora accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone di esaminare gli emendamenti riguardanti la attività di intermediazione immobiliare e di accantonare nuovamente tutti i restanti emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) ricorda che gli emendamenti in materia di intermediazione immobiliare individuano, sostanzialmente, due soluzioni, l'una volta a vietare la partecipazione nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare da parte di banche e di intermediari finanziari, l'altra volta a scongiurare possibili conflitti di interessi nel caso in cui tali partecipazioni sussistano, nel presupposto quindi che ciò sia possibile. Non essendo stato possibile pervenire a una soluzione unitaria, nel confronto con il Governo e tra le diverse posizioni espresse dai proponenti e dai Gruppi, conclude invitando a ritirare gli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.14, nonché l'emendamento 28.0.1 che tratta la medesima materia.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) aderisce alla richiesta dei relatori e ritira l'emendamento 40.0.7 (testo 2), riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Anche la senatrice PELINO (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 40.0.9 riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

A una richiesta di chiarimenti della senatrice LANZILLOTTA (PD) in merito all'orientamento che i relatori e il Governo intendono assumere alla luce delle due diverse impostazioni prima ricordate, risponde il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) il quale, dopo aver ribadito come non sia maturato un orientamento univoco nella maggioranza e nel confronto con il Governo, osserva come sia possibile rappresentare entrambe le soluzioni normative in un ordine del giorno.

Si unisce il relatore TOMASELLI (PD), il quale evidenzia l'esigenza di un ulteriore approfondimento

della questione al fine di individuare le modalità per evitare da un lato eventuali situazioni di sostanziale oligopolio, dall'altro possibili conflitti di interessi; la presentazione di ordini del giorno in materia costituisce, a suo giudizio, un'opportuna sollecitazione al Governo a definire la soluzione più adeguata.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ribadisce quindi l'intenzione di presentare un ordine del giorno, al quale si riserva di aggiungere la propria firma la senatrice PELINO (FI-PdL XVII).

Il senatore MARINELLO (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 40.0.10 (testo 2) e 40.0.14, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti, auspicando l'individuazione di una soluzione idonea a tutelare i soggetti deboli.

Anche la senatrice MUNERATO (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 28.0.1 e presenta l'ordine del giorno G/2085/43/10 che ne riprende i contenuti, pubblicato in allegato.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) chiede l'anticipazione della odierna seduta notturna alle ore 20.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, è anticipata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/43/10
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea;

il settore dell'intermediazione immobiliare, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, rischia di essere fortemente colpito dalla possibilità per le banche e per gli intermediari finanziari di intervenire direttamente nell'attività di compravendita immobiliare;

la costituzione di società di intermediazione da parte degli istituti di credito contrasta grandemente con i principi alla base delle norme che regolano la mediazione: banche e intermediari finanziari, infatti, non possono in alcun modo essere considerati quali soggetti terzi nei confronti dei clienti-consumatori, essendo a conoscenza della condizione patrimoniale e reddituale degli stessi;

impegna il Governo

a prevedere, con successivi interventi normativi, l'impossibilità per banche e intermediari finanziari di detenere partecipazioni nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Art. 3

3.100/200/1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.100/200/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.100/200/3

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/4

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.100/200/5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'Ivass stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/6

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4 sostituire le parole: "e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno" con le seguenti "definisce una percentuale minima di"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/7

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/8

DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a)al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "a maggiore tasso di sinistrosità e"»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 4, dopo le parole: "praticato ai sensi del comma 2", inserire le seguenti "e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,"»;

3) alla lettera b) sostituire le parole «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» con le seguenti: «da responsabilità individuali del singolo conducente»;

4) alla lettera c) sostituire la parola «riduzione» con la seguente: «eliminazione».

3.100/200/9

DE PETRIS

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera b)*, dopo le parole* «da specifiche evidenze sui differenziali di rischio» *inserire le seguenti:* «connesse con responsabilità individuali del singolo conducente».

3.100/200/10

MANDELLI

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, sopprimere la lettera c).

3.100/200/11

FABBRI, SCALIA

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c)*, sostituire la parola* «garantisca» *con la seguente:* «favorisca».

3.100/200/12

DE PETRIS

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c)*, sostituire la parola* «riduzione» *con la seguente:* «eliminazione».

3.100/200/13

FABBRI, SCALIA

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c)*, sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/14

PELINO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c)*, sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/15

PERRONE, BONFRISCO

Al subemendamento 3.100/200, numero 1, lettera c)*, sostituire la parola* «soggettive» *con le seguenti:* «di rischiosità».

3.100/200/16

CASTALDI, GIROTTO

Al subemendamento 3.100/200, numero 2, sostituire le parole «90 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni».

Art. 34

34.0.300/7 (testo 2)

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2017" e le parole "un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale" sono sostituite dalle seguenti: "un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.

5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle Regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno."».

Art. 37

37.0.6 (testo 5)

MUCCHETTI, RUVOLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-bis

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche

amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10 mila euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica, dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo".

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 40

40.0.100 testo 3/1

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sopprimere il comma 2.*

40.0.100 testo 3/2

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/3

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato.»

40.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/5

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire le parole da* «sei canoni mensili» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.»

40.0.100 testo 3/6

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire la parola «sei» con la seguente: «quindici», la parola «due» con la seguente: «cinque», e la parola «quattro» con la seguente: «quindici»;

b) sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

40.0.100 testo 3/7

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «quindici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «cinque»*, e la parola* «quattro» *con la seguente:* «quindici».

40.0.100 testo 3/8

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) sostituire le parole «quattro canoni mensili anche non» con le seguenti: «dodici canoni mensili».

40.0.100 testo 3/9

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sostituire la parola* «sei» *con la seguente:* «dodici»*, la parola* «due» *con la seguente:* «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» con la seguente: «otto».

40.0.100 testo 3/10

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/11

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/12

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/13

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

40.0.100 testo 3/14

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

40.0.100 testo 3/15

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente.».

40.0.100 testo 3/16

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile.».

40.0.100 testo 3/17

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.»

40.0.100 testo 3/18

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da* «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto» *fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti:* «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente.»

40.0.100 testo 3/19

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sostituire le parole* «tre operatori esperti» *con le seguenti:* «dieci operatori esperti».

40.0.100 testo 3/20

PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

40.0.100 testo 3/21

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola:* «celerità».

40.0.100 testo 3/22

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, comma 4, quarto periodo, sostituire la parola:* «celerità» *con le seguenti:* «diligenza, correttezza».

40.0.100 testo 3/23

GALIMBERTI, PELINO

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di leasing.»

40.0.100 testo 3/24

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene.»

40.0.100 testo 3/25

DE PETRIS

All'emendamento 40.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 40-*bis*»*, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro.»

Art. 52

52.0.100 (testo 3)

I RELATORI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali, il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di

sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione, di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Ai fini delle predette attività è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.3.2.1.78. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 259 (ant.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
259ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 52.0.100 (testo 3), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOMASELLI (PD) propone di esaminare gli ordini del giorno al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, in attesa di poter concludere l'esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Pelino e il senatore Panizza presentano, rispettivamente, gli ordini del giorno G/2085/44/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 40.0.9, e G/2085/45/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 42.1000/1, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2085/1/10. Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso contrario sul medesimo emendamento.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sostiene le ragioni dell'ordine del giorno, chiedendone l'accantonamento.

Non essendovi obiezioni, l'ordine del giorno G/2085/1/10 viene accantonato.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2085/2/10 e G/2085/3/10, mentre ritiene che l'ordine del giorno G/2085/4/10 dovrebbe essere ritirato.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno G/2085/2/10 e G/2085/3/10, mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/4/10.
Il senatore PERRONE (CoR) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2085/2/10, che, posto ai voti è respinto.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli ordini del giorno G/2085/3/10 e G/2085/4/10.

Il relatore TOMASELLI (PD) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2085/5/10, volta a inserire l'inciso "valutare l'opportunità di" in merito agli impegni indicati e a espungere l'impegno di cui alla lettera a).

Il sottosegretario GENTILE dichiara che, qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno G/2085/5/10 sarebbe accolto.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/5/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal SOTTOSEGRETARIO.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/6/10 purché venga riformulato l'impegno al Governo introducendo l'espressione "a valutare l'opportunità di assumere iniziative - anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione - volte a impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche", al posto della corrispondente formulazione attuale.

Il sottosegretario GENTILE dichiara che, qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno G/2085/6/10 sarebbe accolto.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2085/6/10 i senatori SCALIA (PD), VALDINOSI

(PD) e FISSORE (PD); quest'ultima lo riformula, recependo il suggerimento poc'anzi avanzato, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (PD) propone una riformulazione degli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10 che preveda, nel primo, l'impegno al Governo "a valutare l'opportunità di adottare iniziative" e, nel secondo: "a valutare l'opportunità di farsi promotore", sulla quale il suo parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso favorevole sugli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10, ove fossero così riformulati.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) recepisce le richieste ora illustrate e riformula gli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10 in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo.

Con il parere favorevole del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/9/10, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso "a valutare l'opportunità di".

Il senatore PERRONE (CoR) recepisce la richiesta del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2085/9/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/10/10 mentre si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno G/2085/11/10, G/2085/12/10 e G/2085/13/10.

In assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G/2085/10/10 e G/2085/11/10 decadono.

La senatrice GAMBARO (AL-A) insiste sulla votazione degli ordini del giorno G/2085/12/10 e G/2085/13/10, che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il relatore TOMASELLI (PD)esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/14/10 purché l'impegno al Governo venga riformulato sostituendo la formulazione attuale con la seguente: " a valutare l'opportunità di adottare iniziative".

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno G/2085/14/10, ove fosse così riformulato.

Il senatore PERRONE (CoR) riformula l'ordine del giorno G/2085/14/10 come richiesto in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (PD) e il sottosegretario GENTILE si esprimono in senso contrario sull'ordine del giorno G/2085/15/10 e invitano a ritirare l'ordine del giorno G/2085/16/10.

Dopo che il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2085/15/10, insistendo per la sua votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti e viene respinto.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'ordine del giorno G/2085/16/10.

In merito all'ordine del giorno G/2085/17/10, il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso " a valutare l'opportunità di".

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere tale ordine del giorno, ove così riformulato.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) recepisce il suggerimento poc'anzi illustrato e riformula l'ordine del giorno G/2085/17/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Sottosegretario.

In merito all'ordine del giorno G/2085/18/10, il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole, purché l'impegno del Governo sia riformulato come segue: "a valutare l'opportunità di attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di povertà energetica.".

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/18/10, ove così riformulato.

Il senatore GIROTTO (M5S) recepisce tale richiesta e riformula l'ordine del giorno G/2085/18/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Sottosegretario.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/19/10.

Avendo il senatore PERRONE (CoR) insistito per la votazione, l'ordine del giorno G/2085/19/10 è posto ai voti e respinto.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/20/10, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso " a valutare l'opportunità di".

La senatrice VALDINOSI (PD) recepisce il suggerimento del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2085/20/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal SOTTOSEGRETARIO stesso.

Il sottosegretario GENTILE accoglie l'ordine del giorno G/2085/21/10, cui aggiunge la propria firma la senatrice PELINO (FI-PdL XVII), mentre con riferimento all'ordine del giorno G/2085/22/10 propone, con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), di riformularlo prevedendo l'impegno del Governo "a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi".

Il senatore PERRONE (CoR) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/22/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2085/23/10 e G/2085/25/10, purché in entrambi sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso: "a valutare l'opportunità di", e sull'ordine del giorno G/2085/24/10 purché siano soppresse le parole ", nell'arco temporale della legislatura corrente".

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/23/10, G/2085/24/10 e G/2085/25/10, ove riformulati nel senso ora indicato dal relatore.

I senatori VALDINOSI (PD) e GIROTTO (M5S) aggiungono la propria firma, rispettivamente, agli ordini del giorno G/2085/24/10 e G/2085/25/10 e li riformulano in testi 2, pubblicati in allegato, secondo quanto richiesto, che sono quindi accolti dal Sottosegretario.

Anche il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula l'ordine del giorno G/2085/23/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso prima precisato, che è quindi accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (PD) e il sottosegretario GENTILE si esprimono in senso contrario sull'ordine del giorno G/2085/26/10 e invitano a ritirare l'ordine del giorno G/2085/27/10.

Avendo il senatore PERRONE (CoR) insistito per la votazione, l'ordine del giorno G/2085/26/10 è posto ai voti e respinto.

L'ordine del giorno G/2085/27/10 è dichiarato decaduto.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/28/10, per il quale suggerisce tuttavia di riformulare l'impegno del Governo inserendo l'inciso "a valutare l'opportunità di" ed eliminando l'inciso: "entro il 30 aprile 2016", mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/29/10.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/28/10, se riformulato nel senso ora suggerito e si unisce all'invito del relatore a ritirare l'ordine del giorno G/2085/29/10.

La senatrice FISSORE (PD) sottoscrive e riformula, nel senso indicato, l'ordine del giorno G/2085/28/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che il sottosegretario accoglie.

Il sentore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'ordine del giorno G/2085/29/10.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/30/10, che viene sottoscritto anche dalla senatrice VALDINOSI (PD), e G/2085/32/10, mentre, con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/31/10, G/2085/33/10, G/2085/34/10, G/2085/35/10 e G/2085/36/10 purché in ognuno di questi siano riformulati gli impegni del Governo inserendo l'inciso "a valutare l'opportunità di".

Conseguentemente i senatori FUCKSIA (Misto), che aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2085/31/10, PELINO (FI-PdL XVII), FISSORE (PD), la quale aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2085/34/10, BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e MUCCHETTI (PD) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2085/31/10, G/2085/33/10, G/2085/34/10,

G/2085/35/10 e G/2085/36/10 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal rappresentante del Governo.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/37/10, a condizione che sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso "a valutare l'opportunità di", la parola "garantisca" sia sostituita con la seguente: "promuova" e, nel primo capoverso, la parola "uniforme" sia sostituita con la seguente: "omogeneo".

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/37/10, ove così riformulato.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) riformula secondo quanto richiesto l'ordine del giorno G/2085/37/10, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/38/10, se riformulato eliminando il primo impegno ivi indicato ed eliminando, nel secondo, l'inciso: ", per il tramite del GSE,".

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno 38 purché così riformulato.

Il senatore SCALIA (PD) riformula secondo quanto richiesto l'ordine del giorno G/2085/38/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene quindi accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/39/10 purché l'impegno del Governo sia così riformulato: "a valutare l'opportunità di" assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti."; chiede inoltre ai proponenti di ritirare l'ordine del giorno G/2085/40/10, sottoscrivendo semmai il G/2085/39/10, ove riformulato come poc'anzi richiesto.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/39/10, se riformulato nel senso ora indicato dal relatore; si unisce all'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2085/40/10.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/39/10, in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma - previo ritiro dell'ordine del giorno G/2085/40/10 - i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e SCALIA (PD) e che è quindi accolto dal Governo.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/41/10 e G/2085/42/10 purché in ognuno di questi siano riformulati gli impegni del Governo inserendo l'inciso "a valutare l'opportunità di".

Gli ordini del giorno G/2085/41/10 e G/2085/42/10 - cui aggiunge la propria firma il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) - sono conseguentemente riformulati, rispettivamente, dalla senatrice PELINO (FI-PdL XVII) e dal senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che restano accantonati gli ordini del giorno G/2085/1/10, G/2085/43/10, G/2085/44/10 e G/2085/45/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/5/10 (testo 2)
ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
l'Agenda Digitale Europea ha definito gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020;
in tale contesto l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere in linea con gli scoreboard dell'Agenda Digitale Europea;
l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;
nel nostro ordinamento l'attuazione dell'Agenda digitale è stata avviata dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea;
nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e « Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;
premesso altresì che:
l'Italia presenta una situazione di grave ritardo nella banda ultra larga e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea è tuttora rilevante. Gli utenti regolari di Internet sono solamente il 56 per cento della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72 per cento; per converso sono il 34 per cento gli italiani che non hanno mai utilizzato Internet, contro il 21 per cento medio europeo;
il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all'interno dell'Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015;
il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue

prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da fame la nazione con la più estesa diffusione di aree a fallimento di mercato;

la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale, presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione;

considerato che:

l'esistenza di diffuse significative esternalità positive legate allo sviluppo delle infrastrutture digitali e l'importanza che lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione hanno sulla competitività e la crescita economica è ampiamente riconosciuto e trova declinazione concreta ed ineludibile negli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea;

ad oggi in Italia, la governance istituzionale dell'agenda digitale ha riguardato principalmente l'importante progetto di digitalizzazione delle pubblica amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra. È sulla governance degli investimenti ? che coinvolge una pluralità di Ministeri, l'attività di Infratel, il coordinamento delle risorse economiche comunitarie da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione del Ministero dello sviluppo economico nonché gli Enti locali ? che emerge con forza la necessità di un intervento pubblico compatibile con i principi della concorrenza;

appare utile, a tal fine, proseguire in maniera celere con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con i cittadini e le imprese. Al contempo, sarebbe opportuno considerare interventi pubblici, volti a promuovere una maggiore trasparenza della qualità delle connessioni online al fine di rendere gli utenti più consapevoli delle diverse caratteristiche che i servizi di connettività ad Internet possono avere, quali politiche di sostegno della domanda, sotto forma di sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie e imprese che vogliano dotarsi di una connettività a banda ultra-larga. Si tratta di misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, volte a stimolare direttamente l'adozione di tali servizi;

per quanto riguarda la tipologia di servizi fruiti su Internet, la ricerca di informazioni su aziende, prodotti, servizi (43,2 per cento), nonché di strade e località (42,7 per cento), costituiscono l'utilizzo più comune tra gli italiani, seguite da consumi di contenuti audiovisivi: l'ascolto della musica online (34,5 per cento) e la visione di film (20,2 per cento). Anche lo svolgimento di operazioni bancarie tramite il web è tra le attività svolte più frequentemente (30,8 per cento), così come gli acquisti online (24,4 per cento), la prenotazione di viaggi (15,1 per cento), le telefonate Voip (20,6 per cento). Risulta ancora relativamente ridotto, invece, l'utilizzo di Internet per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (14,4 per cento) o per prenotare una visita medica (9,7 per cento);

nel mondo business vengono evidenziate le potenzialità dell'implementazione massiva di applicazioni quali il cloud computing, l'evoluzione dei servizi machine-to-machine e di tutte le applicazioni riconducibili all'Internet of things, l'utilizzo delle smart grid, il sempre maggiore utilizzo delle conference calling alta definizione, il telelavoro, la formazione a distanza e, con riferimento alla Pubblica Amministrazione, la diffusione dell'e-government;

strettamente connesso alla digitalizzazione del paese è il settore delle applicazioni informatiche (apps) il quale, ormai non più confinato al mero scambio di dati online, ha radicalmente trasformato alcune attività (tradizionalmente non legate all'accesso a internet), quali i trasporti e l'assistenza sanitaria;

l'utilizzo sempre più diffuso delle apps, sopratutto in relazione ad altri dispositivi elettronici ed elettrodomestici, ha inoltre contribuito ad incrementare il risparmio energetico e, conseguentemente, una maggiore tutela dell'ambiente;

particolarmente significative sono altresì le ricadute positive, generate dallo sviluppo e dal diffuso utilizzo delle apps, in termini di mercato del lavoro e nuove opportunità imprenditoriali;

il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 22 e 45, introduce numerose misure atte a favorire il processo di digitalizzazione del Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) implementare rapidamente progetti di digitalizzazione già intrapresi a livello nazionale, quali in particolare: il Sistema pubblico di connettività (SPC), il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), le ricette digitali e la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche;

b) promuovere la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione e dell'educazione;

c) provvedere a istruire alla digitalizzazione anche quelle fasce di età non più ricomprese nei circuiti della formazione e dell'educazione;

d) elaborare, a livello normativo nazionale, una definizione puntuale di piattaforme online, di applicazione digitale e di tutti gli strumenti ad esse collegati;

e) regolamentare e incentivare l'accesso agli opendata da parte delle piattaforme digitali, garantendo, al contempo, ai principali attori istituzionali l'accesso e l'utilizzo ai dati vivi legati all'utilizzo e alla diffusione dei suddetti strumenti;

f) avviare sistemico processo di definizione del mercato delle applicazioni digitali e delle piattaforme online, che miri principalmente a garantire equità nelle possibilità di accesso, simmetria delle condizioni di permanenza nel mercato e pluralità degli attori coinvolti, conseguendo, pertanto, maggiore concorrenza;

g) intraprendere interventi pubblici volti a promuovere misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, miranti a stimolare direttamente l'adozione di servizi di connettività ad Internet.

G/2085/6/10 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Governo ha elaborato un Piano strategico nazionale che definisce i principi base che dovranno guidare le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020;

le reti di nuova generazione avranno un ruolo fondamentale anche nell'attuazione del Digital Single Market e costituiranno sempre più l'infrastruttura per la trasformazione digitale dell'intera economia italiana e quindi, in futuro, la condizione per la sua crescita;

considerato che:

le società di gestione delle reti di comunicazione stanno progressivamente riducendo i loro margini di profitto e che tale tendenza sta determinando anche in Europa la progressiva integrazione tra gestori di reti e produttori di contenuti digitali;

di conseguenza, il controllo di tali reti di comunicazione rischia di produrre situazioni di monopolio e di oligopolio e di determinare la costruzione di barriere all'accesso per l'informazione, la formazione, la cultura e le attività economiche;

tali tendenze iniziano ad emergere anche in Italia avendo come protagonisti anche produttori di contenuti non italiani che, di conseguenza, tenderanno a privilegiare la distribuzione di contenuti non italiani;

impegna il governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative ? anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione ? volte ad impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche per la distribuzione di contenuti digitali, stabilendo a tal fine il divieto di detenere partecipazioni rilevanti in società proprietarie e/o gestrici di reti di telecomunicazione per le persone fisiche e giuridiche che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società produttrici di contenuti digitali o piattaforme di distribuzione.

G/2085/7/10 (testo 2)

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G/2085/8/10 (testo 2)

COMAROLI, CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi extra comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro

territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

G/2085/9/10 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'istallazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro istallazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

G/2085/14/10 (testo 2)

BONFRISCO, LIUZZI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la crisi e chiusura dei cinema e dei teatri contribuisce all'impoverimento dei centri cittadini, crea zone di desertificazione urbana, elimina occasioni importanti d'incontro, di aggregazione, di vitalità culturale;

il peso della fiscalità sugli immobili è insostenibile per l'attività di gestione delle sale di spettacolo, peso che si è aggravato anche fino al 400 per cento rispetto al precedente e già gravoso regime della fiscalità locale;

per cinema, teatri e sale di concerto l'immobile non costituisce un bene meramente strumentale, ma è l'essenza stessa dell'attività. Al momento creativo e produttivo le politiche pubbliche hanno

sempre riservato una forte attenzione nella distribuzione delle risorse e nella definizione degli interventi. Ma il patrimonio della creatività rischia di inaridirsi se viene meno, o anche se si indebolisce, l'esistenza e funzione del «luogo» che rappresenta il volano dell'intera filiera ideativa e produttiva in quanto sbocco finale rivolto al pubblico dei fruitori e alla intera collettività dei cittadini;

le sale di spettacolo si distinguono dai tradizionali beni strumentali a cui sono passivamente equiparati non solo per la funzione pubblica e sociale ma anche per la differenza dell'impianto strutturale ed economico, infatti è evidente un'iniquità nel trattamento della fiscalità locale di cui l'IMU rappresenta il più rilevante ma non unico tributo;

le sale di spettacolo sono caratterizzate da contenuti di marcata monovalenza: esse sono pensate per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione ed hanno necessità di grandi superfici e di grandi volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni imprescindibili di sicurezza, requisiti tecnici, confort di fruizione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative volte a sostenere l'attività di gestione di cinema e teatri, individuando soluzioni differenti di contribuzione del principale tributo locale di imposta municipale unica (IMU) per il «gestore-proprietario» della sala cinematografica e del teatro.

G/2085/17/10 (testo 2)

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G/2085/18/10 (testo 2)

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»

premesso che:

il Capo V del disegno di legge in esame contiene misure in materia di energia, con particolare riferimento alla distribuzione sul territorio nazionale di servizi essenziali quali energia elettrica, fornitura di gas e gestione del sistema idrico;

il provvedimento contiene misure volte a favorire le utenze economicamente più svantaggiate, mediante misure di promozione commerciale, di garanzia all'informazione del consumatore, nonché la previsione di bonus per alcune fasce di utenti che usufruiscono dei servizi elettrici e di fornitura di gas;

considerato che:

in data 21 ottobre 2015, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo, ha pubblicato un progetto di risoluzione (2015/2223(INI)) avente ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo alla lotta della povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie;

i contenuti della proposta di risoluzione sono riassumibili in due macro-temi: la precarietà energetica delle famiglie europee e il reddito minimo garantito come strumento di contrasto alla povertà diffusa;

relativamente alla precarietà energetica delle famiglie, tra le raccomandazioni principali figura una moratoria europea sulla sospensione del servizio di riscaldamento in inverno, al fine di proteggere le famiglie a rischio di interruzione del servizio a causa del ritardato pagamento delle bollette, ovvero il ripristino dello stesso;

vengono altresì indicate azioni volte ad evitare il blocco (lock-in) all'accesso all'energia dovuto agli alti costi iniziali e a definire il concetto di precarietà energetica;

appare necessario, nella sua accezione più generale ed estesa, ricomprendere il concetto di democrazia anche in termini di libero accesso all'energia (democrazia energetica);

non esiste in Italia una classificazione univoca dei livelli di soglia di povertà,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di povertà energetica.

G/2085/20/10 (testo 2)

VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 23 del citato disegno di legge reca disposizioni in merito all'aggiornamento del registro delle opposizioni;

in tema di «Comunicazioni indesiderate» l'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha infatti previsto l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, di un registro pubblico delle opposizioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», ha di fatto istituito il cosiddetto «Registro delle opposizioni»;

considerato che:

il legislatore voleva tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni «raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing»;

si tratta dell'unico mezzo ad oggi esistente per impedire che un cittadino venga disturbato da telefonate a scopo commerciale, ricevute sul proprio numero telefonico fisso iscritto al registro;

a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore il Registro ha mostrato tuttavia alcune criticità: al 1 dicembre 2015 nel Registro Pubblico delle Opposizioni sono presenti circa 1.432.377 numerazioni, intestate ai cittadini che hanno manifestato il diritto di opposizione alle chiamate di telemarketing, ovvero appena l'1 per cento dei numeri attivi in Italia; gli utenti registrati continuano in molti casi a ricevere telefonate indesiderate tenuto conto del fatto che solo i numeri fissi possono essere tutelati e che le aziende di telemarketing non possono usare il numero solo se lo hanno trovato nell'elenco mentre possono benissimo trovarlo in moltissimi altri modi;

considerato inoltre che:

lo stesso Garante della privacy è intervenuto più volte pubblicamente affermando che occorre rivedere profondamente lo strumento del registro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

procedere ad una revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, prevedendo in particolare l'estensione al Registro di tutti gli utenti fissi e mobili e una maggiore efficacia del regime sanzionatorio.

G/2085/22/10 (testo 2)

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ha come fine la tutela della concorrenza e della garanzia oltre a quella dei consumatori;

l'allargamento dell'offerta dei servizi fiscali ridurrebbe drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese perciò appare indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario evitando, inoltre, forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nel confronti dell'Agenzia della entrate e delle commissioni tributarie;

la proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale;

il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti ex legge n. 4 del 2013;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, adottando ogni opportuna iniziativa per il superamento delle restrizioni per lo svolgimento di un attività per la quale non si ravvisano esigenze d'interesse generale di carattere ostativo all'apertura alla concorrenza e in particolare, allargando il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche alla categoria di tributaristi, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 intraprendendo, nello specifico, forme di garanzia per la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti ex legge n. 4 del 2013.

G/2085/23/10 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

molte volte è capitato di andare in farmacia e sentirsi dire che il farmaco prescritto non è disponibile o, addirittura, introvabile. La scena si ripete sempre più spesso nelle farmacie di tutta Italia e i medicinali che mancano all'appello sono praticamente di ogni tipo: antibiotici, antidepressivi, farmaci per l'emicrania, antitumorali, antiasmatici, antiepilettici. Una lunga lista che col passare del tempo si fa sempre più lunga e include moltissimi farmaci di classe A, ovvero quelli ritenuti essenziali nella cura delle malattie e che per questo sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

quello che preoccupa di più è che molti dei medicinali irreperibili sono «unici», cioè non esiste uno alternativo e/o sostitutivo;

le ragioni sembrano essere diverse: secondo i distributori all'ingrosso le case farmaceutiche contingenterebbero la produzione dei loro medicinali nel nostro Paese a vantaggio di mercati esteri più redditizi; le aziende farmaceutiche, a loro volta, additano i distributori all'ingrosso, sempre più dediti al business del parallel trade (esportano farmaci dall'Italia, dove mediamente i prezzi dei farmaci di classe A sono più bassi, in Paesi dove i prezzi degli stessi medicinali sono più alti);

quella del commercio parallelo è un'attività del tutto legale e in Europa sfiora i 5 miliardi e mezzo di euro. Questa pratica, però, mina il diritto alle cure dei cittadini residenti nei Paesi da cui i farmaci fuggono;

non va dimenticato, inoltre, il campo dei traffici illeciti. Capita, infatti, che a seguito di una falsificazione dei documenti, i farmaci vengano reintrodotti nella catena distributiva di altri Paesi europei;

considerato che:

il Ministero della salute ha tentato di mettere un argine alla fuga dei farmaci. Nel mese di giugno 2014, infatti, è stato emanato un provvedimento che impone ai distributori che esportano di garantire comunque un assortimento permanente di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze delle zone da loro servite e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale. Il decreto ha anche formalizzato la procedura che devono seguire i farmacisti per segnalare le carenze da loro riscontrate;

tuttavia, nonostante il provvedimento, i farmaci necessari per la tutela della salute del cittadino continuano a non essere disponibili sul mercato nazionale e fuggono verso «altri lidi», non garantendo, così, la continuità terapeutica a migliaia di cittadini;

per controllare il fenomeno della «fuga dei farmaci» sarebbe necessario estendere la tracciatura del farmaco anche a livello europeo, così da poter controllare esattamente dove le confezioni vengano realmente vendute. La tracciabilità europea consentirebbe, infatti, di avere un quadro chiaro e preciso dei movimenti dei farmaci in uscita dall'Italia, restituendo trasparenza ad un mercato che al momento presenta punti di oscurità da risolvere urgentemente;

al fine di controllare che i farmaci commercializzati sul territorio italiano siano effettivamente distribuiti nel nostro Paese, sarebbe fondamentale un maggior ruolo di controllo da parte delle autorità competenti su due fronti fondamentali: da un lato sull'industria che produce, affinché si renda evidente l'effettiva destinazione della sua produzione al mercato italiano; e dall'altro sulle farmacie che chiedono l'autorizzazione a fare distribuzione intermedia affinché posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

in alcuni altri Paesi dell'Unione europea, in particolare nel Regno Unito, tale fenomeno è stato affrontato attraverso l'introduzione della clausola denominata sunset clause (clausola del tramonto) in funzione della quale l'autorizzazione viene revocata se, dopo un'ispezione obbligatoria (che in Italia. sarebbe di competenza regionale) e trascorsi uno o due anni dalla concessione dell'autorizzazione, non risulti che il grossista abbia iniziato l'attività di distribuzione vera e propria ovvero non abbia soddisfatto i requisiti richiesti (per esempio, non detenga il 90 per cento dei farmaci),

tanto premesso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intraprendere iniziative atte a prevenire efficacemente stati di carenza o indisponibilità, anche temporanea, di taluni medicinali sul territorio nazionale imputabili direttamente o indirettamente alla pratica della «esportazione parallela», al fine di garantire una corretta tutela della salute dei cittadini.

G/2085/24/10 (testo 2)

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, ORRÙ, DIRINDIN, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA, VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 dell'atto Senato n. 2085 introduce misure per incrementare la concorrenza nella

distribuzione farmaceutica.

A tale scopo, si prevede la possibilità che la titolarità e la gestione delle farmacie sia esercitata anche da società di capitali.

Per ottenere gli obiettivi indicati, sviluppare maggiormente la competitività e incrementare l'occupazione, uno stimolo importante verrebbe anche dalla concessione alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C con ricetta;

considerato che:

risultati simili si sono già ottenuti, ad esempio, con la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere acquistato senza ricetta, si può ragionevolmente ritenere che tale apertura di mercato porterebbe un beneficio ai cittadini, con una riduzione dei prezzi dei prodotti e la maggiore disponibilità di punti vendita e, nella fattispecie, valorizzerebbe il ruolo dei gestori delle parafarmacie, qualora essi siano farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare i criteri per definire organicamente il complesso sistema di distribuzione e vendita dei farmaci.

G/2085/25/10 (testo 2)

CAPPELLETTI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, GIROTTO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 reca «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»;

considerato che:

i farmaci generici sono quei medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare, che a differenza delle specialità medicinali vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo;

a parità di efficacia terapeutica i prezzi dei farmaci generici possono essere mediamente del 20-80 per cento inferiori a quelli degli originators non dovendo comprendere l'ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo; attualmente generano circa 13 miliardi di euro di risparmio ogni anno per i sistemi sanitari dell'Unione europea;

nei maggiori mercati farmaceutici dei più grandi paesi europei, il mercato dei farmaci generici rappresenta rappresenta circa il 55 per cento delle unità vendute, contribuendo per circa il 21 per cento della spesa, generando al contempo 28 miliardi di euro di risparmi all'anno (European Generic medicine Association (EGA) 2015);

nel nostro paese oltre il 70 per cento dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale non ha più un brevetto. I generici rappresentano poco più del 25 per cento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale ed il 34 per cento circa di quelli fuori brevetto;

la crescita della spesa sanitaria in genere, e farmaceutica in particolar modo, avvenuta negli ultimi anni è attribuibile a diversi fattori fra i quali l'allungamento delle prospettive di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione e conseguentemente un aumento delle cure mediche, di farmaci e quindi di costi;

il ricorso al farmaco generico può rappresentare uno strumento fondamentale per la razionalizzazione della spesa farmaceutica italiana;

l'importanza del molo che i farmaci generici è quello di contenere la spesa pubblica e garantire così la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative volte ad incentivare l'uso dei farmaci generici al fine di raggiungere considerevoli risparmi per il Servizio sanitario nazionale così come avviene negli altri paesi europei;

adottare iniziative volte a migliorare la consapevolezza dei pazienti sulla qualità e la disponibilità di farmaci generici.

G/2085/28/10 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato lo Schema di decreto recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251);

l'articolo 1 del predetto Schema di decreto regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

l'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

considerato che:

la finalità dell'operazione di alienazione di una quota della partecipazione detenuta in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è, come per gli altri progetti di privatizzazione di società pubbliche, quella di favorire la liberalizzazione del settore ferroviario, incrementando la concorrenza, anche a livello locale, l'efficienza dei servizi e la qualità a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori, oltre che di contribuire alla riduzione dell'ingente debito pubblico che grava sul bilancio italiano;

lo schema di decreto manifesta l'orientamento di mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, senza chiarire le modalità gestionali della stessa rete e il grado di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, oltre che, in generale, l'assetto organizzativo complessivo che dovrà assumere il settore ferroviario nel suo complesso a valle della predetta operazione di privatizzazione;

appare opportuno disporre di una Relazione al Governo e al Parlamento del!'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri l'efficienza dei servizi e i riflessi a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori di diversi modelli industriali di organizzazione del settore ferroviario, in funzione anche dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, come peraltro richiesto, in riferimento a quest'ultimo aspetto, dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 e a cui l'Autorità non ha ancora dato seguito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

acquisire una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri i contenuti definiti in premessa, ai fini della successiva definizione dell'assetto organizzativo del settore ferroviario quale necessario schema di riferimento per la conclusione dell'operazione di privatizzazione e per la liberalizzazione del settore.

G/2085/31/10 (testo 2)

ORELLANA, FUCKSIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

nel contesto europeo l'espressione "diritti degli utenti" si trova esclusivamente applicata al caso degli utenti delle comunicazioni elettroniche;

elemento cardine nella normativa di riferimento è sicuramente la Direttiva 7 marzo 2002 n. 22 - 02/22/CE, G.U.E. 24/04/2002 n. 108, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione

elettronica (direttiva servizio universale)";
citata direttiva al considerando n. 7 prevede che: «Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo 11 siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti»;
nell'ambito del "codice delle comunicazioni elettroniche" (decreto legislativo n. 259 del 2003) - volto a recepire il pacchetto di direttive comunitarie sulle "comunicazioni elettroniche" e adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 41 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto "collegato infrastrutture e trasporti") - sono presenti svariate disposizioni che riguardano la tutela degli utenti disabili, prevedendo, in particolare, l'adozione di misure specifiche a tutela e a vantaggio di tali utenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
il testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) - riprendendo disposizioni contenute nella legge n. 112 del 2004 di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, reca un complesso di principi destinati ad informare il sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, tra i quali figurano i principi a garanzia degli utenti;
nell'ambito di tali principi, che la disciplina del sistema radiotelevisivo è tenuta a garantire, è espressamente stabilito che deve essere favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;
occorre, poi, richiamare ulteriori principi che hanno un'incidenza indiretta sul tema in questione, tra questi merita particolare menzione la garanzia dell'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
considerato che:
l'articolo 32 del provvedimento in esame introduce misure per garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisca la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa;
tale garanzia, in ambiti così rilevanti, costituisce sicuramente un fondamentale passo in avanti nell'ambito della tutela dei diritti dei consumatori;
manca, tuttavia, uno specifico, quanto imprescindibile, riferimento alla tutela delle necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari ai fini della concreta possibilità di fruire dei dati e delle informazioni previsti nell'articolo in commento;
impegna il Governo a a valutare l'opportunità di:
assicurare che, nell'ambito delle misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti modalità di pubblicazione delle informazioni funzionali al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica

considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari.

G/2085/33/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'art. 68, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 30/2005, prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

il farmacista, dunque, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella segnalazione AS 1215 del giorno 8 ottobre 2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 68 sopracitato;

da un raffronto tra la normativa nazionale e quella di altri ordinamenti dell'Unione Europea, la disciplina italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente per le preparazioni galeniche di medicinali coperti da brevetto;

considerato che:

a parere dell'AGCM , tale restrizione pregiudica la libertà di iniziativa economica di una intera categoria professionale, introducendo una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale;

il farmacista, infatti, nell'allestire galenici magistrali, può incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, in quanto non dispone di mezzi ed apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala;

la presenza sul mercato di preparazioni allestite su misura per i pazienti, quali quelle galeniche, garantisce un indubbio beneficio per i consumatori in termini di maggiore scelta e più mirata efficacia terapeutica;

rilevato, inoltre, che:

l'AGCM ha segnalato, relativamente alle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, l'importanza di provvedere ad un adeguamento della normativa nazionale con quelle dei principali Paesi dell'Unione Europea, con l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente previsto dall'art. 68 del Codice della proprietà industriale sopra richiamato;

nella seduta n. 223 dell'Assemblea del Senato, del 3 aprile 2014, nel corso dell'esame del disegno di legge AS 471, in materia di esercizio abusivo delle professioni, il Presidente della 12ª Commissione, Sen. Emilia Grazia De Biasi, con l'assenso del Presidente della 2ª Commissione, Sen. Nitto Palma, ha riconosciuto la grande importanza dell'argomento e l'esigenza di una regolamentazione per la sicurezza dei cittadini ed anche degli operatori del campo, assumendo un preciso impegno di affrontare le tematiche relative allo sconfezionamento dei medicinali;

anche la recente giurisprudenza, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4257/2015 del 14 settembre 2015, ha ritenuto legittimo lo sconfezionamento dei medicinali di origine industriale per utilizzare il relativo principio attivo nell'allestimento di una formula galenica magistrale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto.

G/2085/34/10 (testo 3)
LANZILLOTTA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:

è necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'effettiva concorrenzialità tra i soggetti che svolgono attività in ambito professionale attraverso l'eliminazione delle esistenti disparità di trattamento, di natura fiscale e di tipo contributivo-previdenziale, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso in materia contributiva dovuto a norme non chiare che favoriscono forme di elusione;
è opportuno promuovere le scelte aggregative dei liberi professionisti (tramite reti di professionisti o consorzi stabili), favorendo lo sviluppo di sinergie tra il mondo professionale ed il mondo imprenditoriale per garantire la competitività di questo settore anche a livello europeo;
a tal fine è necessario prevedere che, analogamente a quanto avviene per le imprese, le aggregazioni e le scissioni tra attività professionali, quale che sia la veste giuridica, non siano soggette ad aggravi burocratici e improprie imposizioni tributarie, dirette e indirette;

considerato che:

al fine di prevenire l'abusivismo professionale e l'evasione fiscale e contributiva, è inoltre opportuno promuovere la sottoscrizione digitale;

impegna il governo a valutare l'opportunità di:

intervenire con apposite norme per garantire gli obiettivi indicati in premessa;
riconoscere ad ogni effetto di legge l'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, prevedendo che il professionista sia tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi;
chiarire che le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, considerando solo per tali fini l'organizzazione professionale quale azienda.

G/2085/35/10 (testo 2)
BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 in materia di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE prevede disposizioni sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;
si voglia salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,
impegna il governo a valutare l'opportunità di:
applicare agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14,

comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

G/2085/36/10 (testo 2)

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Capo V del disegno di legge presenta una rilevante lacuna riguardo alla gestione dei residui clienti domestici in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;

considerato che:

non appare né ragionevole né auspicabile, sotto il profilo della concorrenza, che i clienti domestici residui della maggior tutela divengano automaticamente clienti degli attuali esercenti del servizio di maggior tutela, tra i quali uno detiene una posizione dominante;

l'articolo 30 del disegno di legge, nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dai relatori prevede genericamente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, «secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

occorre assicurare che nell'attuazione di tale norma sia riconosciuto il ruolo che l'ordinamento attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quale soggetto deputato alla promozione della concorrenza nel settore;

appare necessario indirizzare l'azione del Governo nel senso di prevedere una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela quali «meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato» e disciplinare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

verificare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30, se siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, e a prevedere, in caso positivo, nel medesimo decreto, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, ponga in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela;

prevedere, al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, che i suddetti provvedimenti disciplinino in particolare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti; nonché assicurino che l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale; che il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture; che il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima; che nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici; che i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

G/2085/37/10 (testo 2)

DI BIAGIO, MARINELLO, BERGER, CONSIGLIO, PELINO, LANZILLOTTA, FABBRI, CASTALDI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune norme concernenti l'esercizio della professione in forma societaria, dettando disposizioni sulle società tra avvocati, sulle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, sulle società che svolgono attività odontoiatrica;

il medesimo disegno di legge non interviene in modo omogeneo nel settore delle professioni ordinistiche, con il rischio di porre in essere discipline normative irragionevolmente differenziate;

considerato che:

si ritiene, comunque, necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'organica disciplina delle libere professioni, anche quando sono svolte in forma associativa e societaria, superando la sovrapposizione di interventi tampone e occasionali, dettati da emergenze e situazioni contingenti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di avanzare proposte organiche per il riordino delle modalità di esercizio delle professioni, assicurando una normativa omogenea che eviti ingiustificate differenze di disciplina per i diversi settori interessati, che promuova:

- la definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale omogeneo per tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

- la previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

- la previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

- l'accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analoga attività.

G/2085/38/10 (testo 2)

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso reverse charge alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto

assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «plafond», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di reverse charge di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

G/2085/39/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, DI BIAGIO, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sull'esercizio delle professioni stesse, gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria;

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per la professione sanitaria di farmacista è l'ENPAF;

il disegno di legge AS 2085, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo attualmente all'esame del Senato della Repubblica, consente anche alle società di capitali con soci non farmacisti di essere titolari di farmacia privata;

considerato che:

con l'ingresso dei capitali in farmacia, si determinerà una forte contrazione del numero di iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria ed un rilevante incremento di coloro che, svolgendo la propria attività in regime di lavoro subordinato, alle dipendenze delle società di capitali, saranno soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nel suddetto disegno di legge e le circostanze sopra descritte determineranno profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'ENPAF, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni, con i connessi rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF;

rilevato, inoltre, che:

l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versino all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale;

appare opportuno introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo, tuttavia, le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento dell'importo lordo, ai sensi dell'art. 5 del DL 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti.

G/2085/41/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la vigente normativa, di cui all'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'art. 11 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

considerato che:

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

appare pertanto necessario sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.

G/2085/42/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO, COMAROLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

le farmacie rurali e quelle presenti nelle isole minori sono oltre 6.000, e oggi risultano essere a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi e di una normativa relativa ai fatturati non aggiornata all'andamento della vita secondo gli indici Istat;

queste farmacie, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, colmano una carenza o, comunque, soddisfano un bisogno di assistenza sanitaria in zone che altrimenti sarebbero irraggiungibili, e in alcuni luoghi del nostro Paese svolgono una vera e propria funzione sociale forte e sentita dai cittadini;

il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

considerato che:

il farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte

impegno sotto il profilo finanziario, in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie rurali sulla base dell'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi e più specificamente nel dettaglio prevedere di innalzare il limite di fatturato indicato al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 rispettivamente almeno da 750 milioni di lire a 450.000 euro e da 500 milioni di lire a 300.000 euro.

G/2085/44/10

MANDELLI, PELINO, MUNERATO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", disciplina le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;

occorrerebbe introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 17, norme per la prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere:

- il divieto per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare;

- il divieto ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi;

- il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole;

- a tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, il divieto della diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

- una sanzione amministrativa per chiunque contravviene a tali divieti.

G/2085/45/10

PANIZZA, BERGER

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 43 del provvedimento in esame recante "Semplificazione nelle procedure ereditarie", soppresso in sede d'esame in Commissione, riformulava gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie e intendeva attribuire la tenuta e la conservazione del registro delle successioni al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia in luogo degli Uffici di cancelleria di ciascun tribunale;

la ratio della soppressa proposta si collega, presumibilmente, con l'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che attribuisce al notaio la competenza per il rilascio del certificato successorio europeo istituito dal Regolamento UE n. 650/2012 ed era rivolta ad assicurare la conservazione dei certificati successori europei, in linea con la previsione dell'articolo 70 del regolamento UE;

in ragione della specialità delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, l'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni in materia di certificato successorio europeo" ha espressamente previsto che "Nei territori in cui vige il sistema tavolare continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 in materia di rilascio di certificato di eredità e di legato";

si ritiene, pertanto, necessario ribadire che anche nell'ambito della semplificazioni delle procedure ereditarie va salvaguardata la specificità delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, territori in cui vige il Libro fondiario quale sistema di pubblicità immobiliare, che nel tempo ha dimostrato le proprie doti di efficienza e di certezza del diritto nel massimo rispetto dei diritti dei singoli, tanto da essere emulato a livello europeo;

l'introduzione dell'istituto del certificato successorio europeo non comporta, infatti, il venir meno della normativa speciale vigente nei territori a sistema tavolare di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e allegato "Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari" per la quale "Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel Libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo" (Art. 3 R.D. 499/1929);

ciò nel rispetto dello stesso Regolamento UE n. 650/2012, in particolare l'articolo 69, par. 5, per il quale "Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)" e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera 1), per il quale "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: 1) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.";

in questo senso anche il punto (18) dei "considerando" del regolamento laddove prevede che: "Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie" e ancora "... il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l 'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro...";

considerato che:

i conservatori del Libro fondiario già operano in stretta collaborazione con l'apparato giudiziario nell'ambito del procedimento tavolare, nel quale le funzioni di cancelliere sono svolte dal Conservatore del Libro fondiario ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 e dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare un miglioramento del sistema vigente prevedendo l'esercizio delle funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità in capo al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato, e con personale già assegnato agli Uffici del Libro fondiario delle Province di Trento e Bolzano. In tal modo verrebbe riaffermato il principio che il certificato di eredità o di legato continua ad essere il titolo in forza del quale può

ottenersi l'iscrizione nel Libro fondiario dei diritti ereditari su beni immobili, mentre il certificato successorio europeo non è di per sé titolo per ottenere l'iscrizione nel Libro fondiario, ma lo stesso deve essere allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 52

52.0.100 testo 3/1

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «è istituito» *inserire le seguenti:* «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

52.0.100 testo 3/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «delle Capitanerie di Porto» *inserire le seguenti:* «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» *e dopo le parole:* «delle Autorità Portuali,» *inserire le seguenti:* «con gli interporti,».

52.0.100 testo 3/3

MANDELLI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

52.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53»*, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.».

1.3.2.1.79. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 260 (pom.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
260ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Lanzillotta ha presentato l'ordine del giorno G/2085/46/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 40.0.7 (testo 2), da lei ritirato a tal fine.

La Commissione prende atto.

In attesa che la Commissione bilancio si esprima sugli emendamenti ancora accantonati, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine della seduta dell'Assemblea. Preannuncia sin d'ora che la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo, ove non

fosse stato nel frattempo concluso, alle ore 13 di martedì 26 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 20,05.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i necessari pareri della Commissione bilancio; propone pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione è convocata a tal fine domani, giovedì 21 luglio, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è convocata alle ore 14 di domani, giovedì 21 luglio, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/46/10
LANZILLOTTA
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
la presenza degli istituti di credito come operatori del mercato immobiliare è all'estero una realtà consolidata e costituisce un elemento che, aumentando il numero di soggetti presenti in tale mercato, può incrementare la concorrenza nel settore;
valutato altresì che:

è necessario evitare conflitti di interesse e garantire la massima trasparenza, onde evitare che le informazioni di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria relative ai correntisti di cui dispone la banca possano determinare un indebito condizionamento sulle scelte di carattere patrimoniale del consumatore;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre misure, a tutela del consumatore e nel rispetto dell'art. 2744 c.c., volte a vietare la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

valutare se, al fine di conseguire gli obiettivi di trasparenza a tutela della concorrenza esposti nelle premesse, siano sufficienti misure di carattere organizzativo volte ad evitare che i dipendenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari possano svolgere attività di intermediazione immobiliare, e che i dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione possano ricoprire incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi, ovvero si debba optare per l'introduzione di limiti al possesso da parte di banche e intermediari finanziari di detenere partecipazioni nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

1.3.2.1.80. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 261 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
261ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesco Sperandini, presidente e amministratore delegato del Gruppo GSE, e Simone Mori, presidente di Assoelettrica.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la trasmissione audiovisiva per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del Paese: audizione di rappresentanti del Gruppo GSE e di Assoelettrica

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 luglio.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Sperandini, presidente del Gruppo GSE, e lo invita a svolgere il suo intervento.

In premessa, il dottor SPERANDINI dà brevemente conto del ruolo del GSE e degli altri soggetti che operano sul mercato elettrico, soffermandosi in particolare sull'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e sull'Acquirente unico.

Ricorda poi la composizione del prezzo dell'energia elettrica al consumatore finale, cui concorrono, oltre ai costi di produzione, di trasporto e di distribuzione, anche quelli di dispacciamento, sui quali si sofferma in modo particolare. Nello specifico chiarisce che tali costi sono legati ai servizi necessari al mantenimento della stabilità, dell'equilibrio e della sicurezza del sistema, a maggior ragione indispensabili in un sistema non unitario, che presenta problematiche strutturali e strozzature della rete, la quale dunque non è capace di trasmettere ogni quantità di energia, sempre e ovunque. Rammenta inoltre che non è ancora possibile lo stoccaggio di energia elettrica a costi economicamente sostenibili: ciò comporta la necessità di garantire l'equilibrio costante tra produzione e consumo.

Chiarisce che in Italia la programmazione della produzione di energia elettrica è divenuta più complessa a fronte del considerevole aumento degli impianti, soprattutto legato all'ingresso delle fonti rinnovabili, per loro natura intermittenti. Tale dato oggettivo, dunque, che fa del nostro Paese un'eccellenza sul continente europeo, ha comportato un ulteriore costo del prezzo dell'energia elettrica. La programmazione viene definita sulla base di una valutazione dei consumi precedenti, alla quale corrispondono una serie di iniziative del GSE in caso di disequilibrio, che comportano dei costi. In proposito, fa l'esempio degli impianti eolici, ai quali, in caso di arresto per congestione della rete, va corrisposto un indennizzo.

Evidenzia poi che, in presenza di più mercati, l'operatore sceglie dove operare, alla naturale ricerca della massimizzazione del profitto, anche disattendendo impegni contrattuali già presi, quando questi ultimi risultino più onerosi delle penali previste per l'inadempimento. Per evitare tali effetti, che costituiscono elementi di inefficienza del sistema - pur ritenendoli naturale conseguenza della scelta di determinati modelli economici - si dovrebbe prevedere una contemporaneità tra impegno assunto ed esecuzione dello stesso.

Nel ribadire la complessità del mercato elettrico, evidenzia che i costi di dispacciamento sono progressivamente cresciuti tra il 2009 al 2014 (attenstandosi mediamente intorno ai 3 miliardi di euro), proprio in coincidenza con il progressivo aumento della produzione da fonti rinnovabili, soprattutto nei due trimestri centrali dell'anno solare, quando maggiore è l'incidenza del fotovoltaico. Nonostante nel 2015 si sia registrata, anche grazie all'intervento dell'AEEGSI, una loro diminuzione fino a 2,9 miliardi di euro, a fronte di un costo complessivo delle bollette pari a 55 miliardi, per l'anno in corso si prevede un nuovo aumento. Su tali costi, l'*uplift* (le risorse necessarie a garantire il mantenimento in tempo reale di un adeguato livello di riserva e di equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica) pesa per il 70 per cento, ma vanno poi considerate, tra le altre, anche le risorse necessarie a remunerare le unità essenziali per la sicurezza di sistema e il servizio di interrompibilità.

Al fine di permettere una riduzione dei costi delinea possibili misure da adottare, tra le quali indica specificamente la creazione di un mercato unico, l'aumento di efficienza della rete di trasmissione e la responsabilizzazione dei produttori da fonti rinnovabili.

Traccia poi uno scenario al 2030, quando il costo di dispacciamento aumenterà a 4,8 miliardi , l'*uplift* a 2,5 miliardi e la bolletta elettrica nazionale a 63 miliardi.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda che il GSE presenta la programmazione di unità di produzione di piccola taglia e di unità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili. Chiede dunque quali siano gli scostamenti tra programmazione e reale produzione e se sia possibile che tale programmazione possa risultare inattuabile, ad esempio con programmazione di produzione da fotovoltaico anche in ore dove l?irraggiamento solare è certamente nullo, come di notte.

Il dottor SPERANDINI ricorda che il GSE, grazie all'esperienza accumulata, ha ridotto il margine di errore della programmazione allo 0,2 per cento. Ammette poi la possibilità che il sistema di misura rilevi una produzione di fotovoltaico di notte, ma chiarisce che ciò è dovuto ai dati forniti in maniera erronea dai distributori. Per risolvere tale problema, che comporta anche uno spreco di risorse pubbliche, ipotizza l'assegnazione al GSE del compito di rilevare i dati dei vari impianti. A domanda specifica del presidente MUCCHETTI, risponde che il GSE si sta attrezzando a tal fine.

Il senatore SCALIA (*PD*), dopo aver ringraziato il dottor Sperandini per la sua relazione introduttiva, chiede se in caso di produzione in eccesso rispetto alla domanda il prezzo zero venga applicato all'intera produzione o solo a quella eccedente la reale necessità del mercato. Inoltre, domanda come mai in una simile eventualità Terna remuneri comunque gli impianti eolici che sospendono la loro produzione visto che il prezzo è zero.

Il dottor SPERANDINI chiarisce il significato di prezzo zero sul mercato e il concetto di remunerazione per gli impianti eolici ai quali viene chiesto di interrompere la produzione, anche in rapporto agli incentivi concessi.

La senatrice FUCKSIA (*Misto*) chiede, con riferimento al mercato elettrico, il significato di efficacia, quali siano i risultati raggiunti nel campo dei sistemi di accumulo di energia e se in futuro saranno ancora necessarie forme di incentivazione alle diverse fonti di produzione energetica.

Risponde il dottor SPERANDINI, il quale informa che, relativamente al tema degli incentivi farà pervenire un testo scritto. Anticipa comunque che, a parte il fotovoltaico con autoconsumo, le altre fonti rinnovabili avranno ancora bisogno di incentivi, anche se molto più bassi rispetto a quelli attuali.

Con efficacia si intende l'attività di trasporto e distribuzione, con qualità e costanza, di energia elettrica, a prescindere dal costo. Qualora si parlasse invece di efficienza, nella valutazione dell'attività avrebbe una incidenza anche l'aspetto economico.

Quanto invece all'accumulo di energia elettrica, tecnicamente realizzabile, ma economicamente ancora non conveniente, informa che il tema è all'attenzione della comunità scientifica internazionale.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ringrazia a sua volta il dottor Sperandini per la sua relazione. Si sofferma poi sulle caratteristiche del mercato elettrico, che ha visto l'irrompere delle fonti energetiche rinnovabili.

Infine chiede, in modo volutamente provocatorio, quale misura consideri prioritaria per far fronte al problema dell'aumento dei costi di dispacciamento, frutto anche di azioni speculative, che si è verificato ultimamente.

Il dottor SPERANDINI ritiene che un accorpamento dei mercati, possibile con la tecnologia attuale e con una responsabilizzazione degli operatori legati alle rinnovabili, in vista della creazione di un mercato unico, potrebbe portare dei benefici.

Il presidente MUCCHETTI chiede se, in presenza di un solo mercato, tenuto conto delle diverse attività necessarie, ci sarebbero soggetti disponibili a farsi carico, oltre che dell'offerta, anche della riserva energetica per tenere in equilibrio il sistema.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) domanda se ci siano esperienze di mercato unico in Pesi europei paragonabili, per caratteristiche complessive, al nostro.

Il dottor SPERANDINI informa che in Europa ci sono esperienze con regole più articolate e altre con regole più semplici. L'obiettivo, a suo parere, deve essere la realizzazione del mercato unico, con previsioni di consumi effettuate anche solo un'ora prima, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte degli operatori.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Sperandini per il contributo fornito e la congeda.

La presidente PELINO rivolge un indirizzo di saluto al dottor Mori, presidente di Assoelettrica, invitandolo a svolgere il suo intervento.

Il dottor MORI deposita e illustra un documento nel quale sono riportati, tra l'altro, gli effetti della transizione energetica europea, l'evoluzione della domanda e del prezzo dell'energia in Italia e le proposte delle istituzioni europee per il mercato dell'energia.

In premessa, ricorda la natura e le caratteristiche dell'associazione di cui è Presidente. Si sofferma poi sulla transizione energetica europea, legata sia allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sia alla riduzione della domanda elettrica, conseguenza della crisi economica e degli investimenti in efficienza energetica, che comportano un nuovo fattore, quello del disallineamento tra sviluppo e consumo di energia.

Segnala che in Italia dal 2010 al 2015 vi è stata una forte evoluzione della produzione da fonti rinnovabili e che gli impianti di generazione convenzionale sono stati posti ai margini del mercato, tanto da passare da 4.000 a 2.000 ore medie all'anno di funzionamento. Inoltre, il prezzo medio dell'energia, che nel 2008 permetteva a tali impianti di coprire tutti i costi e garantiva una remunerazione del capitale, attualmente è insufficiente (ciò vale anche per gli impianti a carbone) non solo ad assicurare tale remunerazione, ma anche a garantire la copertura dei costi del personale e della manutenzione. Tuttavia, in presenza di fonti intermittenti, l'esigenza di flessibilità aumenta, dunque evidenzia il cambiamento della logica di utilizzazione di tali centrali, definibili come impianti di *back up*.

Cita poi, con riferimento all'adeguatezza del sistema elettrico nel 2015, il margine di riserva alla punta di carico, che nel corso dell'estate è sceso al di sotto del 20 per cento. Tale situazione, a suo parere, evidenzia la necessità di una maggiore capacità di reazione del sistema, con centrali più flessibili.

Dopo aver ricordato l'evoluzione della tariffa elettrica, si sofferma sull'evoluzione del prezzo dell'energia e dei servizi, che nel corso degli ultimi mesi è stato il più basso degli ultimi dieci anni, tanto che nei primi mesi del 2016 è stata registrata una riduzione del costo complessivo di 1,1 miliardi di euro. A prezzi del 2012 i clienti italiani avrebbero speso 4,6 miliardi in più.

Evidenzia poi il caso dei costi di bilanciamento nel mercato tedesco.

Ricorda poi le iniziative dell'Unione europea nel campo dell'energia, come quelle relative all'integrazione dei mercati dell'energia e al nuovo *market design*, che potrebbe prevedere una remunerazione delle capacità in modo da garantire sicurezza e ridurre la volatilità dei prezzi, nonché la posizione delle direzioni generali per la concorrenza e per il mercato e del commissario europeo Cañete.

Infine, si sofferma sulla riforma del *capacity market*, che non deve essere inteso come una forma di sussidio agli impianti convenzionali, i quali, se non servono devono essere chiusi, ma che in caso contrario vanno invece remunerati. Nel periodo transitorio, sollecita un intervento correttivo volto a incentivare gli utenti del dispacciamento a una corretta programmazione delle immissioni e dei prelievi.

Seguono gli interventi dei senatori, per porre domande e richieste di chiarimento.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ricorda quanto riferito nel corso di una precedente audizione da rappresentanti di Terna in merito alle regole del mercato del giorno prima in caso di impianto in avaria. Chiede quindi se si ritenga compatibile con queste regole il comportamento di alcuni operatori che in più giorni consecutivi hanno sistematicamente azzerato il programma di produzione, non per riprogrammare la centrale in conseguenza di avarie sopravvenute, bensì per ottenere corrispettivi 10 volte superiori nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Il dottor MORI dichiara di non poter commentare specifici comportamenti di singoli operatori, che verranno esaminati ed eventualmente sanzionati dalle autorità competenti. Ribadisce che, sulla base del prezzo medio attuale dell'energia, le centrali tradizionali, pur indispensabili per il funzionamento e l'equilibrio della rete, non riescono a coprire i costi di funzionamento. Nei casi di criticità però i prezzi salgono e quelle stesse centrali recuperano quanto perduto in altri periodi. A suo parere si tratta di eventi fisiologici, visto il forte sviluppo delle fonti rinnovabili, verificatisi anche in altri Paesi europei.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) chiede se la creazione di un mercato elettrico unico possa servire allo scopo di risolvere alcuni problemi e di superare le contraddizioni e le distorsioni, anche legate a comportamenti speculativi di alcuni operatori, del mercato elettrico attuale.

Poi si sofferma sul tema, che definisce antico e fonte di conflittualità, del *capacity market*, chiedendo come dovrebbe funzionare, con riferimento specifico al numero di impianti coinvolti e al tipo di contratto di riferimento.

Il dottor MORI ritiene che le problematiche del mercato dell'energia siano comuni a tutti i Paesi europei e che il *capacity market* sia una delle soluzioni strutturali possibili, con fonti rinnovabili e convenzionali che competono con contratti a lungo termine, e giudica positivamente la proposta del Governo italiano in materia.

Evidenzia poi il costo di sbilanciamento per unità di consumo e la necessità di pianificare la domanda di energia.

Quanto invece al tema degli impianti e dei contratti rinvia a una valutazione successiva anche sulla base di esigenze specifiche della rete locale: se il *capacity market* avrà le caratteristiche auspicate dalla sua associazione, il ricorso alla contrattualizzazione potrà costituire una soluzione a complemento e marginale, per casi specifici. In caso contrario, non ci sarà copertura di emergenza.

La presidente PELINO ringrazia il dottor Mori per il contributo fornito e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Comunica, infine, che la documentazione consegnata sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente PELINO comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti ancora accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone conseguentemente di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.81. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUL PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS COME FATTORE STRATEGICO PER LA CRESCITA DEL PAESE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare il programma dell'indagine conoscitiva in titolo con l'audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di grossisti di energia e trader (AIGET).

Concorda la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica poi che l'audizione di rappresentanti dell'AIGET, ove autorizzata, nonché quelle di rappresentanti della Confederazione dei consorzi di Confindustria e delle associazioni dei consumatori saranno programmate per la prossima settimana, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASTORRE (PD) chiede di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge sul contrasto alle false cooperative, per i quali egli è relatore.

Il presidente MUCCHETTI assicura che l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2188 e 2130 sarà ripreso nelle prossime sedute, compatibilmente con le esigenze connesse alla conclusione dell'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di semplice contrarietà sulla proposta 40.0.100 (testo 3), sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100; ha espresso altresì parere non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3). Inoltre, a revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, ha espresso parere di nulla osta. Il parere della Commissione bilancio resta sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sull'emendamento 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti riferiti all'articolo 3 restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento dei relatori 3.100/200 e relativi subemendamenti; restano altresì accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 7, in quanto

strettamente connessi.

La Commissione prende atto.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 34.0.3, sul quale la Commissione bilancio, a revisione del parere precedentemente espresso, ha formulato in data odierna parere non ostativo, viene nuovamente accantonato.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 34.0.300 e i relativi subemendamenti restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio sul subemendamento 34.0.300/7 (testo2).

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 36.100 (testo 3), precedentemente accantonato, sul quale il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 36.100 (testo 3) è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40 ancora accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) sottolinea come il testo dell'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 3), in materia di tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria, ossia del leasing, sia frutto di una complessa convergenza tra le diverse esigenze sottese; pertanto tale testo, ad avviso dei relatori, non può essere modificato senza che ne sia compromessa la tenuta; esprime per queste ragioni parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 3) nonché sugli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17, che sarebbero peraltro preclusi dall'approvazione della proposta dei relatori.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 40.0.100 (testo 3).

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma al subemendamento 40.0.100 (testo 3)/1.

Con distinte votazioni i subemendamenti da 40.0.100 (testo 3)/1 a 40.0.100 (testo 3)/25 sono respinti; è invece approvato l'emendamento 40.0.100 (testo 3), restando preclusi gli identici emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, gli identici emendamenti 48.92, 48.93 - cui aggiungono la propria firma le senatrici FISSORE (PD) e VALDINOSI (PD) - e 48.0.16, in materia di patent linkage, nonché l'emendamento dei relatori 50.0.100, in materia di disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea, sono nuovamente accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 52 precedentemente accantonati.

Il Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare gli emendamenti 52.1 52.9, 52.11(testo 2), e tutti gli emendamenti da 52.0.1 a 52.0.25, sui quali altrimenti il parere è contrario, mentre propone di accantonare nuovamente l'emendamento 52.0.26. Quanto ai subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.400 (testo 2), propone una riformulazione del subemendamento 52.0.400 (testo 2)/1 prevedendo che sia sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, anziché le associazioni dei consumatori, sulla quale il parere sarebbe favorevole; esprime parere favorevole sul subemendamento 52.0.400 (testo 2)/2, segnalando che dovrebbe essere corretto aggiungendo la congiunzione "e" in fine; esprime inoltre parere favorevole sul subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4, invitando i proponenti dei subemendamenti 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.400 (testo 2)/5, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/11 e 52.0.400 (testo 2)/15 a ritirare le rispettive proposte per convergere sul 52.0.400 (testo 2)/4. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.400 (testo 2).

La senatrice VALDINOSI (PD) ritira gli emendamenti 52.1, 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.2, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.8, 52.0.12, 52.0.14, 52.0.16, 52.0.18, 52.0.20 e 52.0.23.

La senatrice GAMBARO (AL-A) ritira gli emendamenti 52.0.400 (testo 2)/5, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/11 e 52.0.400 (testo 2)/15.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 52.0.3, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.13, 52.0.15, 52.0.19, 52.0.21 e 52.0.22.

I senatori VALDINOSI (PD), FABBRI (PD), SCALIA (PD) e GAMBARO (AL-A) aggiungono le proprie firme all'emendamento 52.0.400 (testo 2)/4.

Il senatore ASTORRE (PD) annuncia la presentazione di un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento 52.0.400 (testo 2)/14, cui aggiunge la propria firma.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 52.9 e 52.11 (testo 2) sono respinti.

Il senatore PERRONE (CoR) riformula il subemendamento 52.0.400 testo2/1 in un testo 2, accogliendo la richiesta dei relatori.

Il subemendamento 52.0.400 testo2/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto ai voti e approvato.

Dopo che la senatrice FISSORE (PD) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 52.0.400 (testo2)/2 e lo ha corretto nel senso indicato dal relatore, il subemendamento 52.0.400 (testo2)/2 (testo corretto), pubblicato in allegato, è approvato; anche il subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4 è posto ai voti e approvato, restando quindi precluso l'emendamento 52.0.400 (testo 2)/6.

Con distinte votazionigli emendamenti 52.0.400 (testo 2)/7, 52.0.400 (testo 2)/9, 52.0.400 (testo 2)/10, 52.0.400 (testo 2)/12, 52.0.400 (testo 2)/13, 52.0.400 (testo 2)/14, 52.0.400 (testo 2)/16, 52.0.400

(testo 2)/17, 52.0.400 (testo 2)/18 e 52.0.400 (testo 2)/19 sono respinti.

L'emendamento 52.0.400 (testo 2), come modificato, è infine posto in votazione e approvato.

Sono invece respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 52.0.1, 52.0.9 e 52.0.24.

Con il parere favorevole del GOVERNO, viene poi nuovamente accantonato l'emendamento 52.0.26, come proposto precedentemente dal relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)).

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 52.0.100 (testo 3) e i relativi subemendamenti, nonché 52.0.500 (testo 2) e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), e con il parere favorevole del sottosegretario GENTILE, l'emendamento 52.0.50 (testo 2) è nuovamente accantonato.

Su proposta del relatore TOMASELLI (PD), la Commissione conviene di riprendere l'esame degli ordini del giorno ancora accantonati.

Il relatore TOMASELLI (PD), anche a nome dell'altro relatore Luigi Marino, propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2085/1/10, sul quale il parere sarebbe favorevole.

Invita poi a ritirare gli ordini del giorno G/2085/43/10 e G/2085/44/10, proponendo ai firmatari di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2085/46/10, a firma della senatrice Lanzillotta, sul quale esprime parere favorevole.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) evidenzia che l'ordine del giorno G/2085/46/10 contempla, pur nella forma dell'atto di indirizzo, entrambe le soluzioni normative contenute negli emendamenti in materia di intermediazione immobiliare poi ritirati: quella volta a vietare la partecipazione nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare da parte di banche e di intermediari finanziari e quella volta a scongiurare possibili conflitti di interessi nel caso in cui tali partecipazioni sussistano, nel presupposto quindi che ciò sia possibile. In considerazione di ciò, conferma il parere del collega Tomaselli.

Infine, invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/45/10.

Il sottosegretario GENTILE si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2085/1/10, se riformulato nei termini indicati dai relatori.

Suggerisce di ritirare gli ordini del giorno G/2085/43/10, G/2085/44/10 e G/2085/45/10.

Si dichiara poi disponibile ad accogliere anche l'ordine del giorno G/2085/46/10.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), accogliendo la richiesta del relatore, riformula l'ordine del giorno G/2085/1/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiunge la propria firma il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)).

Il sottosegretario GENTILE accoglie dunque l'ordine del giorno G/2085/1/10 (testo 2).

Le senatrici MUNERATO (Misto-Fare!) e PELINO (FI-PdL XVII) insistono per la votazione degli ordini del giorno G/2085/43/10 e G/2085/44/10, che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'ordine del giorno G/2085/45/10.

Dopo che la senatrice FABBRI (PD) ha aggiunto la propria firma, il sottosegretario GENTILE accoglie l'ordine del giorno G/2085/46/10.

Il senatore GIROTTO (M5S) chiede al sottosegretario Gentile il parere del Governo sull'emendamento 34.0.3, che è stato nuovamente accantonato, e ai relatori la tempistica relativa alle prossime votazioni.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) ritiene che le votazioni riprenderanno non appena la Commissione bilancio avrà fornito i pareri ancora mancanti e che l'esame del provvedimento potrà concludersi in tempi ormai brevi. A tal fine, anche in considerazione del calendario dell'Aula della prossima settimana, suggerisce di convocare una seduta per la giornata di lunedì 1° agosto.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 34.0.3.

Si svolge poi un breve dibattito, con interventi dei senatori FABBRI (PD), FISSORE (PD), PELINO (FI-PdL XVII) e TOMASELLI (PD), in esito al quale il PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta antimeridiana alle ore 8,30 di domani, giovedì 28 luglio, ferma restando la seduta pomeridiana già convocata. Avverte sin d'ora che, nella prossima settimana, la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo in una seduta che sarà convocata alle ore 15 di lunedì 1° agosto.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 28 luglio, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/1/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

nella legge tedesca sulla concorrenza, all'articolo 3, si prevede che non costituisce un'illegittima intesa restrittiva della concorrenza quella che ha come obiettivo la razionalizzazione delle attività economiche attraverso la cooperazione tra le imprese concorrenti, a condizione che tale intesa non elimini in modo significativo la concorrenza sul mercato e serva a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese coinvolte nell'impresa;

un'analoga disposizione è contenuta nella legge austriaca sulla concorrenza che, all'articolo 2, comma 2, n. 3, prevede che sono esenti dal divieto di intese restrittive della concorrenza le intese tra i soci delle cooperative e tra questi e la cooperativa, nella misura in cui queste intese sono necessarie al fine di perseguire lo scopo promozionale ? equivalente allo scopo mutualistico nel diritto italiano ? della cooperativa;

si ritiene giusto e necessario introdurre una norma similare anche nell'ordinamento italiano che consenta la cooperazione tra le imprese concorrenti di piccole o medie dimensioni (come definite dalla raccomandazione 2003/3611CE), a condizione che queste costituiscano tra loro un'organizzazione (qualificabile per la disciplina sulla concorrenza come un'impresa comune cooperativa) rispettosa della disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, la quale garantisce sia l'esistenza di una funzione sociale a tale forma di cooperazione ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, sia la presenza di una vera cooperativa in conformità con l'importante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2011 (causa C-78-80/08, Paint Graphos e a.);

la cooperazione appena auspicata non dovrebbe pregiudicare il mercato tra gli Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe migliorare la competitività tra le imprese cooperanti e dovrebbe consentire ai consumatori dei beni o servizi offerti da queste imprese di partecipare ai vantaggi e agli utili derivanti da tale cooperazione;

in tal modo si introdurrebbe nel diritto italiano una norma speculare all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo si così un'esenzione legale senza termine (fino a quando siano rispettate le condizioni indicate nella predetta esenzione) e automatica (cioè senza che le imprese interessate debbano richiedere una specifica autorizzazione all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato);

impegna il Governo:

ad armonizzare la normativa italiana in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza con quella dell'Unione europea, prevedendo un regime di esenzione al divieto di intese restrittive che non ricadono nell'ambito di applicazione del TFUE ispirato al sistema generale di eccezione legale di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE in presenza delle condizioni ivi previste.

In particolare, quindi, a modificare le disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287 che stabiliscono il divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza al fine di consentire che le stesse possano essere dichiarate inapplicabili in presenza di (1) qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, (2) qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese e di (3) qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la

distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di: (a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e (b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

52.0.400 testo 2/1 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, dopo le parole:* «Conferenza Unificata», *inserire le seguenti:* «sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti».

52.0.400 testo 2/2 (testo corretto)

CERVELLINI

All'emendamento 52.0.400, capoverso «Art. 53»*, comma 1, lettera* a)*, dopo le parole:* «o individuale di persone», *inserire le seguenti:* «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e».

1.3.2.1.82. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 263 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
263ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che il parere della Commissione programmazione economica, bilancio è di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2, non ostativo sul subemendamento 3.100/200 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso. A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, la Commissione bilancio ha espresso quindi parere di nulla osta; il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati a partire, su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), da quelli riferiti all'articolo 52 precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare tutti i subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3), sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme, formulando un parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3).

Con distinte votazioni i subemendamenti 52.0.100 (testo 3)/1, 52.0.100 (testo 3)/2, 52.0.100 (testo 3)/3 e 52.0.100 (testo 3)/4 sono respinti.

L'emendamento dei relatori 52.0.100 (testo 3) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme, formulando un parere favorevole sull'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2).

Il presidente MUCCHETTI ricorda che il subemendamento 52.0.500 (testo 2)/1 è stato dichiarato inammissibile nella seduta del 19 luglio scorso, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Il senatore SCALIA (PD) ritira i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/6 e 52.0.500 (testo 2)/10.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/7 e 52.0.500 (testo 2)/11.

Con distinte votazioni i subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/2, 52.0.500 (testo 2)/3, 52.0.500 (testo 2)/4, 52.0.500 (testo 2)/5, 52.0.500 (testo 2)/8, 52.0.500 (testo 2)/9, 52.0.500 (testo 2)/12, 52.0.500 (testo 2)/13, 52.0.500 (testo 2)/14, 52.0.500 (testo 2)/15, 52.0.500 (testo 2)/16 e 52.0.500 (testo 2)/17 sono respinti.

L'emendamento dei relatori 52.0.500 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 52.0.50 (testo 2), sul quale altrimenti il parere è contrario, perché ritiene che la disciplina della "clausola sociale" debba essere più opportunamente affrontata da parte del Governo in sede di adozione di disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, piuttosto che nella legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Inoltre segnala che l'emendamento, che pure nel merito condivide, sembrerebbe in contrasto con l'articolo 50 ("Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi") del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) ritiene che il tema della "clausola sociale" sia compatibile con la

tutela della concorrenza. Si dichiara inoltre stupita che non venga colta un'opportunità per rafforzare norme che hanno mostrato diversi limiti nel garantire un efficiente mercato concorrenziale nel settore dei servizi.

Fa poi presente che, sulla base della normativa attualmente in vigore, in caso di messa a gara di servizi pubblici locali, il soggetto vincitore, obbligato a mantenere l'intera forza lavoro della società interessata, a prescindere dalle professionalità coinvolte, difficilmente riuscirebbe a predisporre un piano aziendale.

Conclude insistendo per la votazione dell'emendamento in questione, che - se respinto - si riserva di presentare nuovamente per la discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 52.0.50 (testo 2) è respinto.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione dell'emendamento 52.0.26 eliminando l'aggettivo "italiana" ovunque ricorra, sulla quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso conforme.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula l'emendamento 52.0.26 nel senso indicato dal relatore in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'emendamento 52.0.26 (testo 2) viene quindi posto ai voti e approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) restano accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 7, gli identici emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3, l'emendamento dei relatori 34.0.300 e relativi subemendamenti, gli emendamenti 48.92, 48.93 e 48.0.16, nonché l'emendamento dei relatori 50.0.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM (2016) 356 definitivo) (n. 165)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice LANZILLOTTA (PD) illustra la Comunicazione in esame, già annunciata dalla Commissione europea nel programma di lavoro per l'anno 2016 e nella Strategia per il mercato Unico, che contiene orientamenti rivolti agli Stati membri al fine di garantire uno sviluppo equilibrato dell'economia collaborativa.

Dopo aver ricordato che con l'espressione "economia collaborativa", detta anche "sharing economy", la Commissione europea fa riferimento ai "nuovi modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni o servizi spesso forniti da privati", ricorda le tre categorie di soggetti che ne sono coinvolti, ossia i prestatori di servizi che condividono beni, tempo e risorse (sia privati che operano su base occasionale, che professionisti), gli utenti e gli intermediari che attraverso piattaforme online mettono in comunicazione i prestatori e gli utenti ("piattaforme di collaborazione").

Evidenzia che l'economia collaborativa copre una grande varietà di settori, crea nuove opportunità, sia per i consumatori, che per le imprese che investono nell'innovazione, accresce l'occupazione e permette ai lavoratori di beneficiare di una maggiore flessibilità. Inoltre, secondo la Commissione europea, se sviluppata e promossa in modo responsabile, potrà dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione.

Fornisce poi alcuni dati in proposito: nel 2015 i ricavi totali lordi di piattaforme e prestatori di servizi di collaborazione sono stati stimati in 28 miliardi di euro. In base a uno studio condotto dal Servizio studi e ricerche del Parlamento europeo in futuro l'economia collaborativa potrebbe apportare all'Unione europea da 160 a 572 miliardi di ulteriore giro d'affari. In cinque settori chiave (locazione a breve termine di alloggi, trasporto di persone, servizi alle famiglie, servizi tecnici e professionali e finanza collaborativa) i ricavi sono quasi raddoppiati rispetto al 2014 e si prevede che continueranno a crescere.

Segnala tuttavia che l'emergere di nuovi modelli imprenditoriali ha un'incidenza sui mercati esistenti, creando attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali e che spesso si crea incertezza riguardo alle norme vigenti da applicare, soprattutto in materia di protezione dei consumatori, fiscalità, licenze, sicurezza e salute, sicurezza sociale e tutela dell'occupazione. Inoltre, le autorità nazionali e locali degli Stati membri stanno rispondendo allo sviluppo dell'economia collaborativa con un insieme di interventi normativi eterogenei, che rischiano di creare disparità e frammentazione del mercato, ostacolando la crescita e l'innovazione.

Con la Comunicazione in esame la Commissione europea intende dunque affrontare tali difficoltà e incertezze e incoraggiare un contesto normativo che permetta ai modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque, sia in materia fiscale, che di occupazione. A tal fine la Commissione stessa fornisce una guida sull'applicazione coerente delle norme dell'Unione europea a questo settore e formula degli orientamenti giuridici e strategici (non vincolanti) per le autorità pubbliche, gli operatori del mercato e i cittadini interessati; invita quindi gli Stati membri a riesaminare le loro normative nazionali alla luce di tali orientamenti, annunciando il proprio sostegno in questo processo. Tali orientamenti riguardano i seguenti aspetti chiave: requisiti di accesso al mercato; regimi di responsabilità; tutela degli utenti; lavori autonomi e subordinati; fiscalità. In proposito rinvia alla documentazione disponibile per ulteriori approfondimenti.

A suo parere la materia dovrà essere disciplinata nel rispetto delle disposizioni europee e in tempi congrui, anche per permettere all'Italia di anticipare il fenomeno e di attrarre investimenti, che creano valore e occupazione.

Fa poi presente che parallelamente con la Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione europea ha avviato una riflessione sul ruolo delle piattaforme online, anche in riferimento all'economia collaborativa. Da tale riflessione è scaturita la Comunicazione "Le piattaforme online e il mercato unico digitale" presentata il 25 maggio scorso, all'ordine del giorno della seduta odierna.

In conclusione, auspica che l'esame dell'atto in titolo possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione condivisa e che il Senato possa procedere anche con una iniziativa legislativa in materia.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che al Senato sono stati presentati alcuni disegni di legge in materia, analoghi a quelli presentati presso la Camera dei deputati di cui è stato avviato l'esame.

Ritiene opportuno un approfondimento della materia, soprattutto in termini di proiezioni economiche, per comprendere se il maggiore giro d'affari previsto sia valutato in termini del tutto o parzialmente aggiuntivi ovvero sostitutivi; richiama inoltre l'esigenza di garantire i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la concorrenza. Evidenzia poi come la sharing economy sia una forma economica che insiste sui territori, non comportando quindi, a suo giudizio, rischi di delocalizzazione.

La relatrice LANZILLOTTA (PD) pur comprendendo le remore e le resistenze nei confronti delle novità, giudica inarrestabile l'avanzare di forme di economia condivisa: occorre allora intervenire con un'apposita disciplina, anche per evitare uno sviluppo di alcune attività in forma sommersa, come nel caso dell'house sharing. Infine, condivide la proposta di approfondimento avanzata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa" (COM (2016) 288 definitivo) (n. 163)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra la Comunicazione 2016 n. 288, concernente le piattaforme online e il mercato unico digitale, che rientra tra le iniziative della Commissione europea finalizzate alla creazione di un mercato unico digitale in Europa. La realizzazione di tale mercato unico consentirà, secondo le stime delle Commissione europea, di generare in Europa fino a 250 miliardi di euro di crescita aggiuntiva, con la creazione di centinaia di nuovi posti di lavoro, in particolare per i giovani.

In premessa evidenzia i tre pilastri su cui deve poggiare, secondo la Commissione europea, il mercato utile digitale, ossia migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese, creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea.

Ricorda che la questione delle piattaforme online è già stata oggetto di precedenti atti dell'Unione, come la Comunicazione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015) 192), nella quale Commissione europea affrontava i temi delle potenzialità dell'Europa, della frammentazione dei mercati e del potere di mercato di cui godono le imprese più grandi, in ragione dell'importanza che assumono nei confronti degli altri operatori di mercato. Alcune valutazioni sulle piattaforme online sono contenute anche in un'altra Comunicazione, quella in tema di "Digitalizzazione dell'industria europea. Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale" (COM(2016) 180), che segnalava la necessità per l'Europa di rafforzare la sua capacità di attrarre investimenti nella produzione di prodotti digitali.

Cita la consultazione pubblica sul tema svolta dalla Commissione, dalla quale è emerso un ampio consenso sull'importanza crescente delle piattaforme per il benessere socio-economico dell'Europa. Sono state tuttavia espresse preoccupazioni relative all'assenza di condizioni di concorrenza leale, alla mancanza di trasparenza, ai rischi connessi alla raccolta di dati personali, alla presenza di un potere di contrattazione assai diverso tra piattaforma, fornitori e clienti, che potrebbe determinare pratiche

inique nei confronti di consumatori e aziende. Una questione trasversale, citata in tutte le risposte ricevute, riguarda la responsabilità delle piattaforme. Nell'ambito poi del sondaggio Eurobarometro (pubblicato nell'aprile 2016) è stata registrata una diffusa preoccupazione sull'uso dei dati personali raccolti, tale da rendere auspicabile - a giudizio dei cittadini medesimi - un intervento più incisivo da parte delle autorità pubbliche.

Ricorda inoltre che la Comunicazione in esame fa parte di un pacchetto di iniziative in tema di mercato digitale; è stata presentata infatti contestualmente ad altre cinque iniziative, tra le quali segnala la proposta di regolamento sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283) e la proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)285).

Nella Comunicazione all'esame si sottolinea preliminarmente come allo stato attuale l'Unione europea contribuisca solo al 4 per cento della capitalizzazione totale del mercato delle principali piattaforme, la maggior parte delle quali ha avuto origine in Asia e negli USA. Si segnala quindi l'esigenza di un quadro normativo equilibrato per le piattaforme online del mercato unico digitale, che contribuisca alla promozione di uno sviluppo sostenibile e all'ampliamento del modello aziendale delle piattaforme europee. Per realizzarlo si specifica la necessità, tra l'altro, di un quadro normativo unico, al fine di evitare incertezze negli operatori economici, e dell'applicazione effettiva delle norme UE in materia di concorrenza, tutela dei consumatori, protezione dei dati personali.

Ricorda poi i principi sui quali la Commissione intende basare le proprie proposte legislative in materia di piattaforme online: garantire pari condizioni concorrenziali per servizi digitali comparabili, con particolare riferimento alle cosiddette aziende "over the top" (Apple, iTunes, Google, Facebook e altre); garantire la condotta responsabile delle piattaforme online, con particolare riferimento, per esempio, alla proliferazione di piattaforme di condivisione di video con contenuti nocivi per i minori e istigazioni all'odio, alla assegnazione delle entrate per l'uso dei contenuti coperti dal diritto d'autore, all'efficace intervento in caso di incitamento al terrorismo e all'odio o di abusi su minori, a promuovere la fiducia dei consumatori, la trasparenza nell'utilizzo dei dati e a garantire l'imparzialità, salvaguardando al tempo stesso l'innovazione; mantenere i mercati aperti e imparziali per promuovere l'economia basata sui dati: a tale riguardo segnala che la questione della portabilità e trasferibilità dei dati personali da una piattaforma all'altra può essere risolta, a giudizio della Commissione europea, mediante la portabilità dei dati, la definizione di norme e l'interoperabilità, attraverso ecosistemi aperti.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, la Commissione preannuncia, per i prossimi mesi, una serie di iniziative in materia, volte, tra l'altro, a: riesaminare sia la normativa UE sulle telecomunicazioni, con una parziale deregolamentazione, sia la cosiddetta "direttiva e-privacy"; garantire una ripartizione più equa del valore generato dalla distribuzione in rete da parte delle piattaforme online dei contenuti protetti da diritto d'autore; modificare il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori; adottare un'iniziativa relativa al libero flusso dei dati; esaminare le barriere potenziali a un mercato unico dei dati.

In conclusione il PRESIDENTE relatore segnala il tema della fedeltà fiscale delle multinazionali del web, assai rilevante in materia di concorrenza, sul quale la Commissione industria può dare il proprio contributo, anche in collaborazione con la Commissione finanze, tenuto conto dell'ordine del giorno in materia di web tax in passato accolto dal Governo e che ancora non ha avuto seguito.

La senatrice FISSORE (PD) giudica il tema molto interessante e condivide la posizione del Presidente con riferimento ai necessari approfondimenti da svolgere e alla rilevanza del tema della fiscalità, soprattutto in materia di tutela della concorrenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

52.0.26 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 53.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione. "».

1.3.2.1.83. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 264 (ant.) del 02/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
264ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati a partire, su proposta del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), da quelli riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ricorda che in precedenti sedute la Commissione ha approvato i subemendamenti 3.100/11, 3.100/12, 3.100/100, 3.100/31 (testo 2), 3.100/33, 3.100/34, 3.100/37, 3.100/38 e 3.100/48 (testo 2). Ricorda che i subemendamenti 3.100/200/1, 3.100/200/2, 3.100/200/3, 3.100/200/4 sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto non direttamente correlati all'emendamento 3.100/200 al quale si riferiscono, mentre i subemendamenti 3.100/200/5, 3.100/200/6, 3.100/200/7 e 3.100/200/8 sono stati dichiarati inammissibili, ai sensi del

medesimo articolo 97, comma 1, del Regolamento, limitatamente ai rispettivi numeri 1) e 2): avverte quindi che sarà posta in votazione la restante e identica parte dei richiamati subemendamenti, in un'unica votazione.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione dell'emendamento 3.100/42 eliminando il riferimento all'abbonamento annuale, sulla quale il parere sarebbe favorevole e invita i proponenti degli emendamenti 3.100/43, 3.100/44 e 3.100/45 a ritirare le rispettive proposte per convergere su quella eventuale riformulazione. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento dei relatori 3.100, ad eccezione di quello degli stessi relatori, 3.100/200. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 e all'articolo 7 ancora accantonati, i quali sarebbero peraltro preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 3.100/200 e 3.100.

L'emendamento 3.100/8 è posto ai voti e respinto.

Il senatore SCALIA (PD) ritira i subemendamenti 3.100/200/11, 3.100/200/13 e 3.100/47.

I subemendamenti 3.100/200/5, 3.100/200/6, 3.100/200/7 e 3.100/200/8, limitatamente agli identici numeri 3) e 4), sono posti in votazione e respinti. Con distinte votazioni sono quindi respinti anche i subemendamenti 3.100/200/9, 3.100/200/10, 3.100/200/12, gli identici, 3.100/200/14 e 3.100/200/15, nonché il subemendamento 3.100/200/16.

Il PRESIDENTE ricorda che il parere non ostativo della Commissione bilancio sul subemendamento 3.100/200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso e segnala che a detta condizione ottempera l'approvazione del subemendamento 3.100/100 nella seduta del 31 marzo.

Il senatore PUGLIA (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 3.100/200 dei relatori, che modifica emendamento 3.100 sempre dei relatori.

Preliminarmente ricorda come presso la Camera dei deputati fosse stata approvata una norma che prevedeva una tariffa premio (detta RCauto Equa o Tariffa Equa), pari alla tariffa media più bassa del territorio nazionale, per gli automobilisti che non hanno fatto incidenti negli ultimi 5 anni, a prescindere dal territorio di residenza. Tale norma era rivolta soprattutto a quei cittadini onesti e virtuosi che risiedono in alcuni territori, prevalentemente del Mezzogiorno, nei quali il costo delle polizza RC auto è superiore alla media nazionale. Evidenzia tuttavia che, nel corso dell'attuale esame al Senato, la maggioranza, soprattutto il Partito Democratico, che si era intestato in quei territori, in piena campagna elettorale per le amministrative, il merito di quella approvazione, ha cambiato idea e vuole sopprimere una norma, a suo parere, di equità e di assoluto buon senso, sostituendola con un'altra che porterà solo modesti vantaggi a quegli stessi cittadini. Ritiene dunque che in questo modo sia stato fatto l'ennesimo regalo alle imprese di assicurazione.

In assenza di una normativa specifica sul calcolo della frequenza dei sinistri, questo sarà effettuato dalle compagnie assicurative sulla base di proprie variabili: per questo giudica molto negativamente la lettera a) del comma 4-bis introdotto dall'emendamento dei relatori 3.100/200 .

Chiede che si mantenga il testo approvato alla Camera dei deputati, frutto del lavoro comune delle varie forze politiche, capace di corrispondere alle esigenze dei cittadini virtuosi, che si trovano anche

in gravi difficoltà economiche a causa della crisi, ritenendo peraltro infondata la giustificazione che porta alla sua modifica, ossia una richiesta a livello europeo. A tal proposito, chiede provocatoriamente come mai il riferimento all'Europa non valga invece per quanto riguarda l'introduzione del reddito minimo di cittadinanza, che il Movimento 5 Stelle propone da tempo.

Giudica comunque positivamente il punto c) del subemendamento, ritenendolo un passo avanti.

Conclude chiedendo la votazione per parti separate del subemendamento 3.100/200, votando distintamente ciascuna delle lettere di cui si compone il suo numero 1) e ciascuna delle lettere di cui si compone la lettere b) del medesimo numero 1).

Il relatore TOMASELLI (PD) riconosce la delicatezza del tema, non a caso affrontato, per scelta dei relatori, nella fase finale dell'esame del provvedimento, e si dichiara disponibile e aperto al confronto, stigmatizzando tuttavia i toni usati dal senatore Puglia. Informa poi che sul punto non sono mancati incontri informali, anche con lo stesso senatore Puglia, cui si riserva di rispondere nel merito durante la discussione in Assemblea.

Ricorda che la norma cerca di far fronte a un problema oggettivo, ossia la disparità nell'applicazione delle tariffe RC auto, che penalizza, per ragioni storiche e metodologiche, alcuni territori, soprattutto in Campania e in Puglia, ma anche nel Centro e nel Nord del Paese, e che anche il tema della tariffa unica nazionale è stato oggetto di discussione.

Ritiene che il richiamo a quanto richiesto dall'Unione europea sia improprio, in quanto in Italia già da almeno venti anni è stata fatta una scelta precisa, ponendo fine alle tariffe amministrate e optando per il regime di mercato, al pari di quanto fatto per i settori dell'energia e della telefonia.

Si dichiara poi stupito per il fatto che chi quotidianamente esalta le virtù del bicameralismo perfetto in questa circostanza contesti la decisione del Senato - la cui autonomia, per coerenza, andrebbe esaltata - di modificare in più punti, dopo una serie di confronti tra e con le forze politiche, con il Governo e con le parti interessate, il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Nello specifico, la norma assegnava un compito improprio all'Ivass, dunque dopo un lavoro approfondito, che ha coinvolto anche i senatori del Movimento 5 Stelle, è stato scelto di modificarla, peraltro riducendo da 5 a 4 gli anni necessari per essere definiti automobilisti virtuosi, raddoppiando le sanzioni per le società assicurative che non applicano gli sconti e riducendo i termini per l'adozione del relativo regolamento da parte dell'Ivass stesso.

In conclusione, invita a evitare polemiche politiche, pure legittime, che definisce inutili, ribadisce la massima disponibilità a confrontarsi sul merito e rivendica la bontà del lavoro fatto, convinto che le norme, così come modificate, siano efficaci ed esigibili da parte dei consumatori, senza rischi di contenzioso con i soggetti privati in campo.

Il senatore SCALIA (PD) con riferimento ad articoli di stampa che lo hanno riguardato, contesta l'accusa a lui rivolta di voler favorire con alcuni emendamenti presentati le compagnie assicurative. Chiarisce che il suo intento era esclusivamente quello di ridurre il contenzioso sui danni gravi come regolati dalle tabelle del tribunale di Milano, al fine di favorire la diminuzione dei costi e, di conseguenza, delle tariffe RC auto.

Il senatore GIROTTO (M5S) afferma che negli ultimi 15 anni i sinistri sono diminuiti, mentre sono aumentati i costi delle polizze. Dopo breve interruzione del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), che contesta tale dato, il senatore GIROTTO informa che una società di assicurazione ha già ridotto da 110 a 13 i livelli tariffari della RC Auto nel Paese, anticipando quindi una specifica previsione normativa del disegno di legge in tal senso, e chiarisce che l'intento del Movimento 5 Stelle è di approvare una normativa che favorisca una riduzione effettiva delle tariffe a favore dei cittadini.

Il PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento 3.100/200 sarà posto in votazione per parti separate.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Viene quindi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 3.100/200, fino alla lettera a) del suo numero 1) compresa, che risulta approvata.

La seconda parte dell'emendamento 3.100/200, composta dalla lettera a) del comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) dell'emendamento stesso, è posta ai voti e approvata.

Anche la terza parte dell'emendamento 3.100/200, composta dalla lettera b) del comma 4-bis, introdotto dalla lettera b) dell'emendamento stesso, è posta ai voti e approvata.

La quarta parte dell'emendamento 3.100/200, composta dalla lettera c) del numero 1) è posta in votazione e accolta.

Infine, il numero 2) dell'emendamento 3.100/200 è posto ai voti e approvato.

Il relatore TOMASELLI (PD) osserva che sulle votazioni per parti separate ora svolte si è registrata l'unanimità, a eccezione della seconda parte dell'emendamento, corrispondente alla lettera a) del comma 4-bis.

L'emendamento 3.100/200 nel suo complesso è quindi posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 3.100/29.

Il subemendamento 3.100/41 è posto ai voti e respinto.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) riformula il subemendamento 3.100/42 in un testo 2, accogliendo la richiesta dei relatori.

La senatrice GAMBARO (AL-A) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 3.100/43; dichiara contestualmente di aggiungere la propria firma e quella del senatore Barani all'emendamento 3.100/42 (testo 2).

Anche i senatori Elena FISSORE (PD) e PUGLIA (M5S) ritirano, rispettivamente, i subemendamenti 3.100/44 e 3.100/45 dichiarando contestualmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.100/42 (testo 2).

L'emendamento 3.100/42 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione e approvato.

L'emendamento dei relatori 3.100, come modificato, viene quindi posto in votazione ed è approvato; sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.6, 3.7, gli identici 3.9 e 3.10, 3.11, gli identici 3.12, 3.13 e 3.14, gli identici 3.15, 3.16 e 3.17, 3.18, 3.19, gli identici 3.25 e 3.26, gli identici 3.21 e 3.22, gli identici 3.23, 3.24 e 3.27, 3.28, 3.29, gli identici 3.30 e 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 e 3.39, nonché gli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, gli identici 7.8, 7.9 e 7.10, nonché 7.11.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere appena possibile, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,30.

Riprende l'esame precedentemente sospeso, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34 ancora accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) propone una riformulazione del subemendamento 34.0.300/1, con la quale si elimina la sua lettera b), sulla quale il parere sarebbe favorevole, ed esprime parere favorevole sul 34.0.300/7 testo 2; invita a ritirare il subemendamento 34.0.300/2 (testo 3), sul quale altrimenti il parere è contrario; esprime parere contrario su tutti gli altri subemendamenti all'emendamento dei relatori 34.0.300.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme, formulando un parere favorevole sull'emendamento dei relatori 34.0.300.

La senatrice FABBRI (PD) riformula il subemendamento 34.0.300/1 in un testo 2, accogliendo la richiesta del relatore.

Il subemendamento 34.0.300/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore CIOFFI (M5S) sostiene l'emendamento 34.0.300/2 (testo 3), evidenziando chegli ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas sono 177 e che il valore economico delle relative gare è molto rilevante. Tali gare includerebbero non solo la gestione, ma anche l'alienazione delle reti gas di proprietà pubblica. In particolare, sui criteri di definizione del valore di rimborso degli impianti di proprietà dei gestori uscenti a carico dei gestori aggiudicatari delle gare denuncia il rischio di una disparità di trattamento tra enti locali proprietari, in particolare i comuni, e gestori uscenti. Infatti, se a vendere le reti gas fosse un gestore, questo percepirebbe il VIR (valore industriale residuo), mentre se ad alienare fosse un comune, questo percepirebbe la RAB (regulatory asset base), che nella maggior parte dei casi risulta essere di molto inferiore al VIR. In proposito ricorda di avere presentato una interrogazione che ancora non ha ricevuto risposta.

Nello specifico, con l'emendamento i firmatari si propongono di impedire, almeno temporaneamente, l'alienazione delle reti gas costruite con i soldi dei contribuenti, la cui gestione invece può essere affidata, con gara, ai privati, scongiurando il rischio che gli enti locali, in difficoltà finanziarie, siano indotti a cercare di reperire risorse in tal modo, anche svendendo l'asset di proprietà. In proposito, segnala che diverse società di altri Paesi hanno manifestato interesse per queste gare, il cui valore complessivo è stimato in circa 23 miliardi di euro.

Ritiene che sul punto occorra un chiarimento e che il Parlamento si debba assumere una responsabilità in proposito, sottolineando in particolare come nell'ambito delle reti gas si ponga un serio problema di sicurezza. Invita dunque i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il loro parere.

Conclude insistendo per la votazione dell'emendamento.

Il senatore SCALIA (PD) giudica infondata l'ipotesi di vendita delle reti gas, che quindi restano di proprietà dell'ente concedente, e ricorda che il VIR considera gli investimenti non ammortizzati che dovranno essere corrisposti dal gestore subentrante a quello uscente.

La senatrice FUCKSIA (Misto) manifesta il timore che enti pubblici possano vendere le reti gas di loro proprietà, ritenendo quindi necessario che se ne faccia esplicito divieto.

Il presidente MUCCHETTI precisa che dal tenore letterale dell'emendamento in esame non risultano ipotesi di questo tipo, venendo disciplinate le metodologie di calcolo prima ricordate. Sottolinea poi che il punto a) dell'emendamento, se approvato, comporterebbe gravi difficoltà - e in alcuni casi l'impossibilità - nello svolgimento delle gare in ambito ATEM.

Il senatore TOMASELLI (PD) ritiene che il tema, del quale riconosce la delicatezza e la complessità, debba essere sviluppato con maggiore ampiezza in altra sede, coinvolgendo Governo, Parlamento e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). L'emendamento incide sul valore degli asset degli enti pubblici con riferimento a ipotesi di vendita degli stessi, punto sul quale ci sono posizioni diverse, peraltro in assenza di una norma organica in materia. Invita dunque i firmatari a ritirare l'emendamento - lo stesso invito rivolge alla senatrice Valdinosi per l'emendamento 34.0.300/8 - e a trasformarlo in un ordine del giorno, ritenendo che il tema possa essere ripreso già nell'ambito della prossima legge di stabilità.

In conclusione fa notare al senatore Cioffi che, in caso di alienazione da parte di un ente pubblico, il riferimento al VIR porterebbe sicuramente a un maggior introito per lo stesso, ma anche a maggiori costi per il consumatore.

Il PRESIDENTE ipotizza anche il rischio che, in caso di VIR troppo alto, non vi sia alcun acquirente.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) fa notare che il tema in esame potrebbe essere affrontato nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale attualmente all'esame del Parlamento, che affronta anche gli aspetti della proprietà, della gestione e delle procedure di gara dei servizi a rete. Ricorda poi le questioni degli investimenti dei gestori, anche ai fini della tariffa riconosciuta, e della proprietà delle reti. In proposito, fa notare che, quanto alle reti elettriche, è stata adottata la soluzione della privatizzazione, pur mantenendo le stesse sotto il controllo dell'ente pubblico.

In conclusione, condivide la posizione del relatore sul tema e invita comunque la Commissione ad approfondire il tema dei servizi pubblici a rete.

La senatrice VALDINOSI (PD), condividendo i rilievi del relatore Tomaselli circa la complessità della materia oggetto degli emendamenti in questione e sottolineando al contempo la sua rilevanza, ritira l'emendamento 34.0.300/8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2085/47/10, pubblicato in allegato.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sottoscrive l'ordine del giorno appena presentato dalla senatrice Valdinosi ed esprime l'auspicio che sia sottoscritto da un ampio numero di senatori della Commissione.

Il sottosegretario GENTILE accoglie l'ordine del giorno G/2085/47/10.

Il senatore CIOFFI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento 34.0.300/2 (testo 3).

L'emendamento 34.0.300/2 (testo 3) è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore CIOFFI (M5S) sostiene l'emendamento 34.0.300/3, volto a qualificare come indisponibili le reti e gli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas, escludendo quindi la possibilità di vendita degli stessi; sostiene poi l'emendamento 34.0.300/4, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 34-bis introdotto dall'emendamento 34.0.300 ritenendo che, ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, debbano essere posseduti da tutti i partecipanti; sostiene infine le ragioni degli emendamenti 34.0.300/ 5 e 34.0.300/6.

Con distinte votazioni i subemendamenti 34.0.300/3, 34.0.300/4, 34.0.300/5 e 34.0.300/6 sono respinti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (M5S), a nome del suo Gruppo, l'emendamento 34.0.300/7 (testo 2) è posto ai voti e risulta approvato.

L'emendamento dei relatori 34.0.300, come modificato, viene quindi posto in votazione e approvato.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione bilancio, a revisione del parere precedentemente espresso, ha formulato un parere non ostativo sugli identici emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.0.3 e a trasformarli in un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché a tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell?evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione europea, sull?allocazione degli oneri generali di sistema, in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell?autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva.

Il sottosegretario GENTILE dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno come prefigurato dal relatore.

Il senatore GIROTTO (M5S) interviene per chiedere le ragioni della richiesta formulata dai relatori e dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (PD) chiarisce l'orientamento dei relatori e del Governo sulla regolazione dei sistemi di distribuzione chiusi, secondo il quale il tema dovrà essere affrontato con una norma organica in un altro momento, probabilmente in occasione dell'esame della legge di stabilità. A sostegno di questa posizione evidenzia ragioni, sia di metodo, che di merito. Quanto al metodo, informa che è in corso un confronto tra Governo italiano e Commissione europea finalizzato a individuare una soluzione condivisa tra le parti. Quanto invece al merito, evidenzia le difficoltà della materia e la

necessità di ulteriori approfondimenti.

L'emendamento propone, tra l'altro, una semplificazione delle procedure e delle autorizzazioni per la realizzazione di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento. Fa notare tuttavia che una proliferazione di questi sistemi potrebbe portare a una diminuzione delle entrate relative agli oneri di sistema, con il rischio di un aggravio per gli altri soggetti, il che sarebbe in contrasto con la politica di riduzione dei costi delle bollette per famiglie e imprese.

Pur condividendo la rilevanza del settore delle rinnovabili, cui attribuisce un ruolo decisivo nel futuro energetico del Paese, invita a valutare con prudenza la questione per evitare possibili distorsioni del mercato.

In conclusione, invita i firmatari a ritirare i loro emendamenti e a trasformarli in un ordine del giorno, con i contenuti già richiamati dall'altro relatore.

Il senatore GIROTTO (M5S) dichiara di non volere trasformare l'emendamento 34.0.3 in un ordine del giorno.

Fa quindi notare al senatore Tomaselli che una possibile distorsione del mercato andrebbe invece attribuita agli incentivi alle fonti fossili. Ricorda poi la delibera 539 l'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), che ha stabilito nuove regole sui corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, peraltro introducendo una decorrenza retroattiva, a danno degli investimenti nel settore. Infine, giudica infondate le motivazioni addotte dal relatore a sostegno del suo parere, perché le reti private pagano già gli oneri di sistema e la Commissione europea non ha espresso contrarietà in materia di sistemi di distribuzione chiusi.

La senatrice VALDINOSI (PD) condivide l'esigenza, evidenziata dal relatore Tomaselli, di disciplinare la materia - assai rilevante - con una normativa organica, sottolineando al contempo la necessità che il Governo assuma un preciso impegno a intervenire in tempi ravvicinati e che sia garantita la coerenza con il diritto dell'Unione europea; aderisce quindi all'invito dei relatori e ritira l'emendamento 34.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/2085/48/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti suggeriti dai relatori, che il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere.

Con il parere contrario del relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 34.0.2 e 34.0.3 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/47/10
VALDINOSI, DI BIAGIO
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:
l'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, prevede disposizioni in materia di

attività di distribuzione del gas naturale;
in tale articolo, l'attività di distribuzione di gas naturale è definita attività di servizio pubblico ed il relativo servizio è previsto che debba essere affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che nell'ambito del contratto tipo fra enti locali e gestore del servizio di distribuzione del gas sia previsto il riconoscimento, da parte del Gestore agli Enti concedenti e/o alla Società delle Reti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, di una somma pari all'ammortamento relativo al capitale investito netto.

G/2085/48/10

VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

tenuto conto:

della direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare dell'articolo 28 "Sistemi di distribuzione chiusi" che classifica questi sistemi come sistemi che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitati e non riforniscono clienti civili;

del decreto legislativo n° 93 del 2011 di recepimento della succitata direttiva ed in particolare dell'articolo 38, comma 5 che prevede che "i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009";

della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico numero 539/2015/R/eel Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi;

della legge 25 febbraio 2016, n. 21 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproproghe)" ed in particolare dell'articolo 3, comma 2 lettera b in merito alla modifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti non domestici;

della segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico al Governo e al Parlamento del 17 luglio 2014;

della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 27 luglio 2016;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie, rispetto al contesto attuale nel quale le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale con obblighi di qualità del servizio fissati dall'Autorità di regolazione, e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici;

valutare l'opportunità di tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell'evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione Europea, sull'allocazione degli oneri generali di sistema, in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva.

3.100/42 (testo 2)

PELINO, MANDELLI

All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-*ter*»*, comma 9, primo periodo, dopo la parola:* «disinstallazione, » *inserire le seguenti:* «spese di funzionamento,».

34.0.300/1 (testo 2)

FABBRI

All'emendamento 34.0.300, capoverso «Art. 34-*bis*»*, comma 1, dopo le parole:* «possa certificare» *inserire le seguenti:* «anche tramite un idoneo soggetto terzo».

1.3.2.1.84. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 265 (pom.) del 02/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
265ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana appena conclusa.

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'esame del disegno di legge in titolo è momentaneamente sospeso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 16,10.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Si passa all'esame degli emendamenti 48.92, 48.93 e 48.0.16, ancora accantonati.

Il presidente MUCCHETTI avverte che il senatore Cioffi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 48.92.

Il sottosegretario DE VINCENTI dichiara che il Governo comprende le ragioni sottese alle proposte emendative, la cui formulazione tuttavia non è idonea allo scopo. Rammenta come la disciplina che regola i brevetti sia definita a livello europeo e sottolinea come tra la registrazione del brevetto e l'immissione in commercio di un farmaco possa passare un periodo di tempo considerevole; per evitare che la protezione assicurata dal brevetto sia inutilmente consumata in quel periodo, che può protrarsi anche per alcuni anni, in cui il farmaco non è ancora in commercio, la normativa europea ha previsto il certificato di protezione complementare sancendo peraltro che la conseguente maggiore durata della protezione così offerta non possa superare i cinque anni. Riconosce che si possa ritenere opportuna la modifica della disciplina dei brevetti a livello europeo, ma sottolinea come il comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, di cui si propone la soppressione, interviene su un altro piano, statuendo che il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale è consentito solo successivamente alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. Si tratta di una norma che garantisce il principio di legalità e la certezza del diritto, con particolare riferimento al rispetto della proprietà intellettuale.

Per queste ragioni il parere del Governo è contrario sui tre emendamenti in materia, pur riconoscendo l'opportunità di una riflessione sul tema.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) ringrazia il sottosegretario De Vincenti per il suo intervento e per gli elementi di chiarimento offerti. Osserva come, in materia di prodotti farmaceutici, lo Stato sia chiamato a tutelare e contemperare una molteplicità di interessi: quelli delle imprese, quelli dei cittadini, quelli della finanza pubblica. In questa prospettiva, le diverse pubbliche amministrazioni coinvolte sono chiamate a svolgere ciascuna il proprio ruolo: ritiene quindi che non competa all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - che è chiamata a valutazioni scientifiche volte ad assicurare i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del farmaco - stabilire quando un farmaco possa essere messo in commercio, una valutazione che spetta invece al Ministero dello sviluppo economico.

Concorda con il Sottosegretario nel ritenere che non si possa prevedere la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di un farmaco non commercializzabile; considera tuttavia necessario scoraggiare l'uso strumentale della disciplina a tutela dei brevetti al fine di protrarre artatamente il periodo in cui non possono essere immessi in commercio i medicinali equivalenti, a danno dei cittadini e delle esigenze di finanza pubblica. Occorre inoltre evitare di avallare in qualsiasi modo eventuali comportamenti amministrativi non limpidi.

Prende atto dell'orientamento manifestato dal Governo, riservandosi di riformulare l'emendamento 48.93 per la discussione in Assemblea anziché in termini di abrogazione del richiamato comma 1-*bis*, come modifica del medesimo, prevedendo che il divieto di immissione in commercio dei medicinali equivalenti sia riferito alla data di scadenza "fissata dai relativi provvedimenti di rilascio" del brevetto o del certificato di protezione complementare, rendendo così chiaramente individuabile e certa la scadenza in questione.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), nello scusarsi per il ritardo, che le ha impedito di ascoltare l'intervento del Sottosegretario, ricorda che il tema del *patent linkage* in Italia è risalente nel tempo e che l'Unione europea ha già aperto una procedura di infrazione per quanto previsto dalla normativa nazionale in

materia dal 2005 al 2012. Fa poi notare che sempre nello stesso anno, il 2012, una nuova forma di *patent linkage* è stata reintrodotta dall'articolo 11 del decreto-legge n. 158, come sembra testimoniato anche dalle segnalazioni dell'Antitrust ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per gli anni 2013 e 2014.

Ritiene che la questione della validità dei brevetti non debba influenzare l'attività dell'AIFA, che assicura i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia di tutti i medicinali, ma riguardare esclusivamente i rapporti tra aziende farmaceutiche e segnala che il *patent linkage* è già costato, secondo alcuni studi, più di 200 milioni di euro e potrebbe costare, dal 2015 al 2020, più di 700 milioni al Servizio sanitario nazionale, già colpito da consistenti tagli di risorse da parte del Governo.

Chiede infine al sottosegretario De Vincenti la cortesia di ripetere le motivazioni del parere contrario sui tre emendamenti identici in discussione.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), dopo le dichiarazioni del sottosegretario De Vincenti, che ringrazia, dichiara di sentirsi in una posizione di imbarazzo, visto che comprende sia le ragioni dei firmatari degli emendamenti sia le ragioni del Governo, che ha espresso un parere contrario. Considera inevitabile che in un mercato evoluto come quello italiano emergano conflitti e contrasti di interessi, come in questo caso tra case farmaceutiche produttrici di farmaci brevettati e altre case farmaceutiche produttrici di farmaci equivalenti, e attribuisce alla politica il compito di trovare una mediazione. Invita a riflettere sulla natura degli emendamenti presentati: chi li ha firmati ritiene infatti che pratiche dilatorie da parte delle case farmaceutiche di medicinali *originator* provochino distorsioni del mercato e comportino maggiori oneri per il Servizio sanitario nazionale. Ricorda che in Italia la rimborsabilità di un farmaco equivalente è legata allo *status* del brevetto del prodotto originario, mentre in molti Paesi europei ne è indipendente, venendo rimessa alle sedi giurisdizionali la composizione di eventuali conflitti.

In conclusione dichiara il proprio favore alla riformulazione ipotizzata dell'emendamento 48.93, mentre sul testo attuale preannuncia che voterà secondo coscienza.

La senatrice FISSORE (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice Lanzillotta e condividerebbe una eventuale riformulazione dell'emendamento a sua prima firma. Giudica però necessario decidere sulla materia già in sede referente, per evitare un ulteriore rinvio ad altra sede o ad altro provvedimento, come già avvenuto per diversi altri temi.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime vivo apprezzamento per il dibattito svolto sul tema; dopo aver sottolineato come in Italia sia prevista un'elevata percentuale di farmaci ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, garantendo l'universalità dei trattamenti medici, ribadisce che se lo Stato rimborsasse un farmaco equivalente non commercializzabile, in quanto immesso in commercio prima della scadenza del brevetto, commetterebbe un illecito. Il comma 1-*bis* di cui si dibatte si limita ad affermare che lo Stato non viola la normativa in materia di proprietà intellettuale. Dopo aver espresso il proprio personale favore per i farmaci generici, invita a considerare che la tutela dell'interesse pubblico in questo settore comporta la promozione della concorrenza sul piano dei prezzi - con l'ingresso dei farmaci equivalenti - da un lato, e sul piano dell'innovazione scientifica - che comporta investimenti considerevoli e rischiosi che possono essere remunerati attraverso la protezione garantita dal brevetto - dall'altro.

Nel sottolineare ancora un volta come l'eventuale abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 158 minerebbe la certezza della tutela della proprietà intellettuale, esprime apprezzamento per la possibile riformulazione prefigurata dalla senatrice Lanzillotta, volta a impedire comportamenti elusivi e abusi, preannunciando un orientamento favorevole del Governo su una tale proposta emendativa.

Il relatore TOMASELLI (*PD*), in considerazione della ristrettezza dei tempi per l'approvazione del provvedimento in Commissione, chiede alla senatrice Lanzillotta di non formalizzare ora il nuovo testo dell'emendamento 48.93 e a tutti gli altri firmatari degli identici emendamenti di mantenerli e farli votare, in modo che la loro eventuale reiezione possa consentirne la ripresentazione per la discussione in Assemblea, auspicandone l'eventuale riformulazione nel testo sul quale si è registrato un orientamento favorevole del Governo.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), a prescindere dalla eventuale riformulazione dell'emendamento della senatrice Lanzillotta, ritiene indispensabile varare una norma che porti risparmi al Servizio sanitario nazionale. A tal fine sarebbe dunque indispensabile che l'immissione in commercio di un farmaco generico non venisse più subordinata alla eventuale risoluzione di dispute sulla proprietà intellettuale. Si dichiara comunque convinta che la soluzione ipotizzata non sarà sufficiente a far rientrare la procedura di infrazione europea.

Segnala poi al Sottosegretario che la realtà non è proprio quella da lui descritta, visto che le procedure attuali non permettono ai farmaci equivalenti di essere immessi sul mercato alla scadenza del brevetto del farmaco *originator*, ma solo diverso tempo dopo, con relativo vantaggio per alcune case farmaceutiche, la cui posizione di favore e privilegio, a suo parere, è frutto delle complicità dei Governi passati e di quello attuale. Chiede come mai i farmaci equivalenti in passato potessero essere acquistati da privati ma non dal Servizio sanitario nazionale e denuncia comportamenti scorretti nella registrazione di una molecola o di un prodotto.

In conclusione invita il Governo e la maggioranza a evitare proclami sull'importanza della salute perché le politiche seguite, secondo la sua opinione, hanno ridotto proprio le risorse a disposizione della sanità pubblica e, quindi, l'assistenza medica a favore dei cittadini.

Il presidente MUCCHETTI avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti 48.92, 48.93 e 48.0.16, ricordando il parere contrario del Governo e il suggerimento del relatore Tomaselli a prevedere una reiezione tecnica, al fine di consentirne la ripresentazione, con eventuali riformulazioni, per la discussione in Assemblea.

Posti in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 48.92 e 48.93, nonché l'emendamento 48.0.16.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 50.0.100, ancora accantonato.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) ricorda la genesi dell'emendamento 50.0.100, che riguarda la disciplina IVA delle agenzie di viaggio fuori dall'Unione europea. Chiarisce che il Governo, pur favorevole nel merito, non condivide le coperture individuate. Dunque preannuncia il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione nell'ordine del giorno G/2085/49/10, pubblicato in allegato, che impegna il Governo a trattare la materia nella prossima legge di stabilità.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/49/10.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ringrazia i relatori e tutta la Commissione per la disponibilità manifestata, ma ritiene opportuno evidenziare come sul tema il Governo non si sia pronunciato con una sola voce, bensì con più voci in contrasto tra loro, contraddicendo il principio di unità dell'Esecutivo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) presenta e illustra quindi l'emendamento Coord.1, pubblicato in

allegato, recante alcune proposte di coordinamento; richiama in particolare l'attenzione sulle modificazioni di coordinamento riguardanti gli articoli 26 e 27, con le quali si differisce di sei mesi il termine ivi stabilito, rispettivamente, per la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e per la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell?energia elettrica, cosiddetto regime di maggior tutela: tale differimento, oltre a conseguire al protrarsi dell'esame del disegno di legge in titolo - i cui tempi di approvazione definitiva rendono necessario un adattamento - è strettamente connesso alle modifiche introdotte con l'approvazione di diversi emendamenti ai successivi articoli, con i quali viene regolata la transizione al libero mercato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento Coord.1 è posto ai voti ed è approvato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) sottolinea positivamente il generale consenso registrato nella votazione appena svolta.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche apportate nel corso dell'esame, con contestuale richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 3 agosto, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,10.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085

G/2085/49/10
I RELATORI
Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,
premesso che:

alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 20006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corti di giustizia dell'Unione europea l'articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato interpreto dall'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2016, n. 69, nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile;

tale interpretazione ha generato una evidente situazione difficoltà per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, con ricadute sui costi che cittadini e turisti devono sostenere per raggiungere il nostro Paese;

per effetto di tale norma interpretativa, inoltre, l'amministrazione finanziaria ha richiesto alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, la restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultavano rimborsate e per le quali non risultava avvenuto il relativo versamento nelle casse dell'erario da parte delle agenzie di viaggio o dai soggetti che hanno prestato la garanzia;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad inserire i contenuti dell'emendamento 50.0.100 nella prossima legge di stabilità ed individuare l'adeguata copertura finanziaria per la risoluzione definitiva del problema così come evidenziato nell'emendamento medesimo.

Coord.1

I Relatori

All'articolo 12, comma 1, lettera a)*, capoverso 01, introdotto dall'emendamento 12.3 (testo 4), sostituire le parole:* «con il metodo del tacito rinnovo» *con la seguente:* «tacitamente».

All'articolo 19, comma 1, come modificato dall'emendamento 19.3 (testo 3), sostituire le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico istituisce» *con le seguenti:* «E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico» *e al comma 2 sostituire le parole:* «in base ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono individuati» *con le seguenti:* «per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1».

All'articolo 19-bis*, introdotto dall'emendamento 19.0.100, al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole da:* «nonché» *fino a:* «Ispettorato stesso» *con le seguenti:* «nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149».

All'articolo 22, comma 1, come modificato dall'emendamento 22.100, sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 26, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «1° luglio 2018».

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2018» *con le seguenti:* «1° luglio 2018».

All'articolo 34, comma 1, come modificato dall'emendamentoto 34.1 (testo 2), sostituire le parole: «da tale data» *con le seguenti:* «dalla data della sua istituzione».

All'articolo 35, comma 1, come modificato dall'emendamento 35.5, sopprimere le parole: «da emanare

entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-*bis*. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'articolo 36, comma 9, sostituire le parole: «fino al riordino della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014» *con le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016».

All'articolo 39-bis*, introdotto dall'emendamento 39.0.7, sostituire le parole:* «1. All'articolo 8» *con le seguenti:* «1. L'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente: "Art. 17-*ter*. - (Assegni bancari). - 1. All'articolo 8».

All'articolo 51, comma 1, come modificato dall'emendamento 51.4, sostituire le parole: «, nonché garantire» *con le seguenti:* «. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre».

All'articolo 52, dopo l'articolo, inserire la seguente partizione: «Capo XI - Ulteriori disposizioni di semplificazione».
Conseguentemente, nella rubrica del Capo VI, come sostituita dall'emendamento 52.0.68, sopprimere le parole: «e beni culturali».

1.3.2.1.85. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 308 (pom.) del 22/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
308ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2647 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI HOME RESTAURANT)

Il presidente MUCCHETTI informa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad attivare presso la Commissione europea la procedura di informazione relativa al disegno di legge A.S. 2647, recante "Disciplina dell'attività di home restaurant".

Tale comunicazione, trasmessa ieri alla Commissione, comporta un periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento, la cui scadenza è fissata al 15 maggio.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Le ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventi sismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia (n. 929)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 70)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) presenta e illustra, anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Fabbri, uno schema di risoluzione sull'atto in titolo, pubblicata in allegato.

In particolare evidenzia il tema del cosiddetto danno indiretto per le imprese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere. Si sofferma poi sugli aspetti legati agli ammortizzatori sociali in deroga, al rischio di spopolamento dei territori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici, nonché alla defiscalizzazione per le imprese.

In conclusione, auspica che il Governo si esprima favorevolmente sulla proposta presentata.

La relatrice FABBRI (PD), nell'associarsi alle parole della collega Pelino, ricorda che le vicende sismiche e meteorologiche che hanno riguardato alcune Regioni del Paese richiedono, oltre agli immediati interventi per fronteggiare l'emergenza, anche misure volte a impostare una programmazione di breve, medio e lungo periodo per favorire la ricostruzione e il rilancio economico e territoriale.

Infine, si associa all'auspicio espresso dall'altra relatrice, senatrice Pelino, con riferimento alla posizione del Governo sulla proposta di risoluzione.

La senatrice FUCKSIA (Misto) ritiene che la proposta delle relatrici non offra indirizzi al Governo circa la necessità di stabilire delle priorità e una tempistica degli interventi. In proposito paventa infatti il rischio che le limitate risorse disponibili si disperdano eccessivamente sul territorio, a discapito dei soggetti maggiormente e direttamente coinvolti dagli eventi sismici e meteorologici.

Evidenzia poi problematiche più strettamente legate alla regione Marche, con riferimento alla lentezza delle procedure burocratiche, ai ritardi nelle consegna di moduli per il ricovero degli animali nelle aziende agro-zootecniche e alla carenza di adeguate infrastrutture viarie.

Si sofferma inoltre sulle tematiche delle zone franche urbane, del rischio di spopolamento delle zone appenniniche e delle conseguenze della dichiarazione di inagibilità condizionata per le case coinvolte dal sisma.

Conclude invitando il Governo a tenere in considerazione i contributi di parlamentari, esperti in materia di ricostruzione e rischio idrogeologico, operatori di emergenza, comitati e associazioni presenti sul territorio.

Il senatore GIROTTO (M5S), dopo aver ricordato l'importanza di rendere strutturali le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (cosiddetto ecobonus), sottopone al Governo l'opportunità di rendere economicamente vantaggiosa la contemporaneità degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico.

La senatrice FISSORE (PD) esprime apprezzamento per la proposta di risoluzione presentata dalle relatrici.

Pur consapevole della estraneità del tema rispetto all'oggetto dell'affare assegnato in titolo, richiama l'attenzione del Governo sulle perduranti conseguenze degli eventi alluvionali che hanno coinvolto il Piemonte nel novembre del 2016.

Il senatore CASTALDI (M5S), dopo essersi associato alle parole della senatrice Fucksia e del senatore Girotto, evidenzia come manchino riferimenti alle misure di prevenzione dal rischio idrogeologico e alla necessità di circoscrivere le zone destinatarie delle risorse stanziate, per evitare che, estendendole anche al di fuori del cratere, si sfavoriscano coloro che sono stati più direttamente coinvolti; conclude dichiarando di condividere la proposta delle relatrici.

Il sottosegretario GENTILE esprime una valutazione favorevole, con particolare riferimento agli ambiti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sulla proposta di risoluzione presentata dalle relatrici.

In relazione all'intervento del senatore Girotto, circa la necessità di favorire, con misure premiali, la contemporaneità degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico, informa che il tema, di sicura attualità e importanza, è all'attenzione dei Ministeri competenti.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice FUCKSIA (Misto), verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dalle relatrici è posto ai voti ed è approvato.

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza (n. 911)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda l'oggetto dell'affare assegnato alla Commissione e le sue finalità; come in occasione dell'analoga procedura, conclusasi nel 2014, la Commissione svolgerà una serie di audizioni informali, a partire da lunedì 27 e secondo il calendario già concordato, analizzando bilanci e business plan delle aziende in questione, già resi noti al mercato.

Comunica sin d'ora che il materiale di documentazione che verrà acquisito nel corso di tali audizioni sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La senatrice LANZILLOTTA (PD), alla luce del calendario dell'Assemblea che prevede l'avvio della discussione del disegno di legge n. 2085 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") all'inizio del mese di marzo, sollecita la Presidenza a verificare la possibilità di chiedere la riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di verificare tale possibilità, in primo luogo con i relatori e il Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) **Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Il provvedimento è composto da 11 articoli e si pone la finalità, come recita l'articolo 1, di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il successivo articolo 2 individua, con particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica, le tratte ferroviarie ad uso turistico, fornendo un elenco di 18 linee.

Tali linee sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti e che le medesime Regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera. In caso di modificazione di tali condizioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico, fermo restando l'elenco indicato.

L'articolo 3contiene le definizionidi "rotabilistorici" e "rotabili turistici" e disciplina la loro iscrizione in una particolare sezione nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale, mentre l'articolo 4riguarda la gestione dell'infrastruttura.

In particolare, l'articolo specifica che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e

pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del loro mantenimento in esercizio, nonché della relativa manutenzione, funzionalità e sicurezza.

Dispone poi in materia di interventi di ripristino della tratta ferroviaria e delle altre attività sopra citate (mantenimento in esercizio, funzionalità e sicurezza), e individua le modalità per determinare e approvare le tariffe da corrispondere al gestore.

L'articolo 5 disciplina invece la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse.

Per l'affidamento di tali servizi e attività commerciali, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale) e le Regioni interessate (per le ferrovie regionali), procedono alla pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso. Trascorso tale periodo, l'amministrazione, nel rispetto di alcuni principi e dell'articolo 80 ("Procedure aperte") del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto.

Sulle domande formulate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la Regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle Regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.

Resta salva la facoltà delle amministrazioni sopra citate di procedere ad affidamenti diretti per le attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore di alcuni soggetti, come le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali, individuate secondo le disposizioni di legge espressamente indicate.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di sicurezza della circolazione. In particolare attribuisce all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie il compito di determinare i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 7**,** cheautorizzai rotabili storici e turistici a circolare anche sull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria, rinviando ancora all'Agenzia nazionale per le misure di sicurezza da adottare, e dell'articolo 8, che consente ai soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse di avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che presentino determinati requisiti.

Infine, l'articolo 9 riguarda l'attività di promozione e valorizzazione del territorio, l'articolo 10disciplina la circolazione dei ferrocicli (veicoli a pedalata naturale o assistita con determinati requisiti tecnici) sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, mentre l'articolo 11contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. COM (2016) 862 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

In premessa ricorda che la presente proposta fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso, a completamento delle iniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia, lanciato nel febbraio 2015.

Il pacchetto, che si compone di una Comunicazione, otto proposte legislative (in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezza dell'approvvigionamento e norme di governance per l'Unione dell'energia) ed è accompagnato da una serie di Relazioni e Comunicazioni specifiche, persegue tre obiettivi principali: mettere l'efficienza energetica al primo posto; conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili; garantire un trattamento equo ai consumatori.

La proposta in esame, composta di 21 articoli, suddivisi in 6 Capi, e di un allegato, mira a garantire che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione nelle situazioni di crisi dell'energia elettrica.Si prefigge poi di istituire metodi comuni per la valutazione dei rischi, di aumentare la raffrontabilità e la trasparenza, sia nella fase di preparazione che nel corso di una crisi elettrica, di assicurare il mantenimento della fornitura di energia dove è più necessario in caso di crisi. Inoltre, definisce un quadro per un monitoraggio più sistematico delle questioni attinenti la sicurezza degli approvvigionamenti, in linea con quanto previsto dalle proposte del pacchetto "Energia pulita" che provvedono a rivedere il Terzo pacchetto energia.

Passa poi all'esame del testo, ricordando che il Capo I (articoli da 1 a 3) specifica l'oggetto della proposta, che è quello di stabilire norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza e in accordo con i requisiti di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica; reca alcune definizioni; prevede l'obbligo per gli Stati membri di nominare, entro tre mesi dalla sua approvazione, un'autorità competente incaricata di svolgere i compiti del presente regolamento.

Il Capo II (articoli da 4 a 9) contiene disposizioni in materia di valutazione del rischio, ai fini della predisposizione dei piani di preparazione ai rischi da parte degli Stati membri. Soprattutto, gli Stati membri, in cooperazione con l'ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica) e con i centri operativi regionali, dovranno assicurare la valutazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente anche a quanto previsto dalla proposta di revisione del regolamento sul mercato elettrico (COM(2016)861).

Il successivo Capo III (articoli da 10 a 12) definisce le misure relative ai Piani di preparazione ai rischi, che dovranno essere elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri, previa consultazione dei portatori di interesse, sulla base del modello predefinito contenuto nell'Allegato alla proposta.

Il Capo IV (articoli da 13 a 19), relativo alla gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica, stabilisce innanzitutto le modalità per l'attivazione del preallarme da parte di un'autorità competente nel caso in cui una prospettiva stagionale o altra fonte minacci l'approvvigionamento di energia elettrica in uno Stato membro, nonché la procedura per la dichiarazione dello stato di crisi. In

particolare, gli Stati membri dovranno cooperare in uno spirito di solidarietà e offrirsi assistenza reciproca, che sarà soggetta a compensazione, e agire in piena conformità alle norme del mercato interno dell'energia elettrica.

Si sofferma poi sul Capo V, che contiene disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio e prevede che entro sei settimane dalla dichiarazione dello stato di crisi le autorità competenti trasmettano al gruppo di coordinamento dell'energia elettrica e alla Commissione un valutazione ex post che contenga almeno: una descrizione dell'evento che ha scatenato la crisi; una descrizione delle misure previste; una valutazione del loro impatto transfrontaliero; un resoconto dell'assistenza ricevuta dai paesi limitrofi; l'impatto economico della crisi e delle misure adottate. È previsto inoltre un monitoraggio sistematico della sicurezza degli approvvigionamenti da parte del gruppo di coordinamento per l'energia elettrica.

Infine, il Capo VI (articoli da 18 a 21) contiene le disposizioni finali, che prevedono la cooperazione con le parti contraenti della Comunità dell'energia, l'esercizio di un potere di delega a tempo indeterminato da parte della Commissione europea, l'abrogazione della direttiva 2005/89/CE e l'entrata in vigore del regolamento, venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (Doc. XXIV, n. 70)

La 10ª Commissione permanente,

premesso che:

le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da numerosi eventi sismici, i cui episodi più significativi si sono verificati il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, e climatici, con la straordinaria nevicata iniziata il 15 gennaio 2017 e durata diversi giorni;
tali eventi hanno provocato gravissimi danni alle attività economiche, con ricadute in tutti i settori, dal manifatturiero all'agro-industriale, dai servizi all'artigianato, dall'agro-zootecnica al turismo, dal commercio al dettaglio ai settori connessi;
il susseguirsi nel tempo degli eventi sismici e climatici, aggravando l'emergenza ancora in corso, estendendo l'area colpita, sia sul piano territoriale che della popolazione, e coinvolgendo i principali centri urbani e produttivi di riferimento, ha reso più critica e drammatica l'attività di ricostruzione infrastrutturale e di ripresa economica iniziata subito dopo il terremoto del 24 agosto 2016;
sussiste l'indifferibile esigenza di un rilancio complessivo del processo di sviluppo dell'attività produttiva e, in generale, di tutte le attività economiche delle Regioni interessate;
sono necessari interventi che consentano la permanenza nei territori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici richiamati delle imprese per contrastarne lo spopolamento, anche attraverso il risarcimento

dei danni "indiretti" utilizzando parametri oggettivi per l'identificazione del mancato reddito;
il turismo nelle Regioni del Centro Italia si è andato connotando come turismo diffuso, attraverso la valorizzazione di percorsi che coinvolgono i centri storici, i borghi e le bellezze naturali, e che la filiera del turismo è divenuta una risorsa strategica e cruciale per l'economia delle medesime Regioni, anche con una crescente proiezione all'estero;
le dimensioni spesso assai ridotte o familiari delle imprese della filiera del turismo e il perdurare di eventi sismici di minore intensità costituiscono ulteriori elementi di grave criticità per la ripresa delle attività, al momento sostanzialmente azzerate, richiedendo quindi interventi di sostegno efficaci e tempestivi;
soprattutto nei comuni di montagna e mezza montagna, le attività agricole e agrituristiche garantiscono il presidio e la manutenzione dei territori, anche ai fini della lotta al dissesto idrogeologico, e il mantenimento del tessuto produttivo locale a forte caratterizzazione agro-alimentare;
non per tutti i Comuni colpiti dagli eventi avversi è ammissibile la deroga prevista dall?articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell?Unione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli investimenti delle imprese, che in via ordinaria sono pari al 20 per cento per le Piccole Imprese e al 10 per cento per le medie imprese, mentre nelle aree ammissibili alla deroga suddetta sono incrementate del 10 per cento e sempre nelle stese aree sono ammissibili aiuti agli investimenti delle grandi imprese nella misura del 10 per cento;

impegna il Governo:

ad affiancare gli interventi mirati a fronteggiare con urgenza l'emergenza con misure volte a impostare, sin d'ora, in una prospettiva a breve, medio e lungo periodo, linee e interventi per una pianificazione incentrata sulla ripresa e sul rilancio economico e territoriale;

-

a prevedere forme di ristoro per i danni subiti dalle imprese in termini di impatto economico sulla loro attività, non limitandosi ai soli danni "diretti", ossia determinati dalla chiusura - definitiva o temporanea - di attività economiche, ma prevedendo il ristoro anche dei cosiddetti "danni indiretti", generati dalla riduzione del giro d?affari indotta dal complessivo ridimensionamento dell?attività produttiva e della domanda locale conseguente al verificarsi di calamità naturali e alla connessa criticità delle comunicazioni e dei servizi infrastrutturali di base; tale forma di danno indiretto, di dimensioni rilevanti e di natura non transitoria, ha colpito imprese non danneggiate direttamente e materialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere, coinvolgendo le Regioni del Centro Italia quasi nella loro interezza, soprattutto nel settore turistico;

a prevedere misure selettive di sostegno delle imprese del settore turistico, avendo riguardo non solo a quelle votate alla ricettività alberghiera ed extra alberghiera, ma anche a quelle di ristorazione, ai pubblici esercizi e servizi connessi al turismo, nonché al commercio al dettaglio, sia delle aree del cratere sia delle intere regioni di cui in premessa, prevedendo, in particolare, misure che - come già accaduto nel 1997 - consentano di indennizzare una parte dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei flussi turistici, nel contesto delle norme sugli aiuti di Stato, prevedendo l?applicazione del Regolamento CE 651/2014, articolo 50, ovvero l?applicazione del Regolamento n. 1407/2013 sugli aiuti in regime di de minimis; a tal fine, si ritiene che si dovrebbe avere riguardo alla riduzione dei corrispettivi superiore a una determinata soglia (ad esempio tra il 20 per cento e il 30 per cento) rispetto alla media, per lo stesso periodo (6 -12 mesi), degli ultimi tre-cinque anni: sulla differenza così determinata si potrebbe riconoscere una quota di indennizzo quantificata, ad esempio, tra il 20 per cento e il 25 per cento, come accaduto nel 1997, ovvero applicare quanto previsto dall?articolo 50 del Regolamento CE 651/2014 relativamente alla perdita di reddito;

a rendere disponibili per l'intervento ora indicato, eventualmente anche con apposite modifiche della

normativa vigente, le necessarie risorse finanziarie, eventualmente utilizzando le risorse assegnate a favore degli interventi previsti per le indennità di cui all?articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che appaiono - ad oggi - largamente eccedenti i fabbisogni o consentendo almeno in parte l'utilizzo degli avanzi vincolati di bilancio delle Regioni di cui in premessa;

a garantire il necessario sostegno alle imprese danneggiate dai gravi eventi sismici e climatici ricordati ubicate nelle Regioni indicate in premessa anche in Comuni diversi da quelli del cratere, prevedendo, in particolare:
a) misure di defiscalizzazione, quali la temporanea sospensione del pagamento di IMU, TASI e TARI, in particolare per le aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, anche al di fuori della zona del cratere, in conseguenza della forte contrazione dell'attività imprenditoriale e del blocco della attività ricettiva, e la detraibilità delle spese sostenute dai turisti per i soggiorni nelle strutture ricettive;
b) l'estensione dei criteri nella concessione di ammortizzatori sociali in deroga, sia di carattere temporale, sia concernenti i requisiti di applicabilità, consentendo, in particolare, che siano applicati anche a favore di lavoratori delle imprese collocate al di fuori delle aree del cratere, purché si tratti di imprese per le quali sia rilevato un danno indiretto derivanti dagli eventi sopra richiamati;
c) l'istituzione di "zone franche", basate su meccanismi di riduzione della fiscalità statale e locale, non solo nell'area del cratere, ma anche in quelle limitrofe, per consentire al sistema delle imprese una maggiore possibilità di ripresa delle attività e sviluppare nuovi investimenti necessari nella fase della ricostruzione;
d) misure volte ad agevolare l'accesso al credito per le imprese - ad esempio finanziamenti a condizioni agevolate, concessione di garanzie, rinegoziazione di mutui o prestiti che prevedano tassi agevolati e/o periodi di rimborso più favorevoli, costituzione di fondi appositi, e così via - e a consentire differimenti o sospensioni su rate di mutui e finanziamenti; in questo ambito, si segnala l'importanza di favorire l'accesso al credito per le imprese coinvolte nel processo di ricostruzione, quali quelle di movimento terra, di costruzioni, di allestimento e manutenzione di campi provvisori, fornitori delle imprese danneggiate;

a integrare la notifica di metà periodo alla Commissione europea delle aree individuate a livello nazionale come ammissibili alla deroga prevista dall?articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell?Unione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli investimenti delle imprese; si provvederebbe così ad aggiornare - a invarianza della popolazione complessivamente coinvolta - la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativamente al periodo 2014 - 2020, in considerazione della gravità della situazione e della circostanza che il termine entro il quale le Regioni potevano indicare un'eventuale diversa articolazione territoriale delle aree ammissibili scadeva il 1° luglio 2016, ossia in un momento antecedente i gravi eventi di cui in premessa; si ritiene infatti che ciò possa costituire un importante strumento di rafforzamento delle politiche di sviluppo dell?area in quanto per importanti programmi di investimento potrebbe, tra l?altro, evitare le limitazioni imposte dalla normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore, de minimis;

a porre in essere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo e anche in raccordo con gli enti territoriali, al fine di semplificare e accelerare le procedure attuative delle misure di sostegno alle imprese nelle Regioni colpite dagli eventi di cui in premessa;

a promuovere, nel raccordo con gli enti territoriali competenti, la celerità dei sopralluoghi per la classificazione dei danni, consentendo così alle imprese un rapido avvio degli interventi di ristrutturazione e la ripresa dell'attività economica, e garantendo un tempestivo smaltimento delle macerie e dei rifiuti, nonché la definizione della microzonazione sismica per consentire l'avvio della ricostruzione in sicurezza;

a realizzare interventi immediati sulle reti infrastrutturali materiali ed immateriali, volti ad assicurare la ricostruzione della viabilità, dei collegamenti ferroviari e della banda larga, al fine di consentire una immediata ripresa dei collegamenti e di evitare la marginalizzazione delle aree interne e delle attività economiche presenti;

a promuovere e garantire idoneo sostegno a piani di comunicazione e a campagne straordinarie di promozione del turismo realizzate dalle Regioni dei territori colpiti e dall'Enit, con il coinvolgimento degli operatori e delle loro rappresentanze locali;

ad assicurare la tempestività degli interventi di ricostruzione, anche nel settore dell'edilizia scolastica, contrastando così il fenomeno dello spopolamento, al fine di garantire la ricostituzione del tessuto sociale, presupposto indispensabile per la ripresa dell'attività delle imprese e, più in generale, dell'economia in quei territori;

a valorizzare l'apporto della cooperazione, quale naturale catalizzatore di "partecipazione dal basso" ed erogatore di servizi di qualità anche nell'ambito di campagne informative e formative volte a diffondere una cultura della prevenzione sismica.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 134 (pom.) 2 febbraio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)** Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti** **Nota**: dell'esame dei restanti emendamenti
N. 135 (pom.) 10 febbraio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo su emendamenti**

N. 136 (pom.) 16 febbraio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo con condizioni parte Non ostativo**
N. 137 (pom.) 23 febbraio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 138 (pom.) 1 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 140 (pom.) 8 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 141 (pom.) 15 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Non ostativo con condizioni **parte Non ostativo su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 142 (ant.) 22 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti
N. 143 (ant.) 30 marzo 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti

N. 144 (pom.) 5 aprile 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti
N. 148 (pom.) 3 maggio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti
N. 155 (ant.) 21 giugno 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 156 (ant.) 28 giugno 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti
N. 158 (pom.) 12 luglio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti
N. 159 (pom.) 19 luglio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 160 (pom.) 26 luglio 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti

N. 164 (pom.) 20 settembre 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
2ª Commissione permanente (Giustizia)	
N. 50 (pom.) 22 dicembre 2015 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole con condizioni Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	
N. 94 (pom.) 3 dicembre 2015	Esito: Favorevole con condizioni Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 520 (pom.) 26 gennaio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 521 (ant.) 27 gennaio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 522 (ant.) 28 gennaio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 523 (pom.) 2 febbraio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Pervenuta relazione tecnica Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 524 (ant.) 3 febbraio 2016	Esito: Non ostativo con condizioni con presupposto Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) **Nota**: Integrazione al parere sul testo nella seduta del 10/2/2016 Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 525 (pom.) 3 febbraio 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti** Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 526 (ant.) 4 febbraio 2016	Esito: Non ostativo Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 527 (ant.) 10 febbraio 2016	Esito: con condizioni Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) **Nota**: Integrazione del precedente parere sul testo espresso in data 3/2/2016 Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 528 (pom.) 10 febbraio 2016	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**
	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 529 (ant.) 11 febbraio 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 533 (ant.) 24 febbraio 2016	Esito: parte Non ostativo **parte Non ostativo con osservazioni su emendamenti**

	Esito: parte Contrario **parte** **Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 534 (pom.) 24 febbraio 2016	Esito: parte Contrario **parte** **Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 536 (pom.) 1 marzo 2016	Esito: parte Contrario **parte** **Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte** **Non ostativo su emendamenti**

N. 537 (ant.) 2 marzo 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Contrario con osservazioni **su emendamenti**
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 538 (pom.) 2 marzo 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti**
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 550 (pom.) 30 marzo 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 581 (pom.) 24 maggio 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 583 (pom.) 25 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 584 (ant.) 26 maggio 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Pervenuta relazione tecnica Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 585 (pom.) 7 giugno 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 586 (ant.) 8 giugno 2016	Esito: parte Non ostativo **parte Contrario su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 587 (pom.) 8 giugno 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 599 (pom.) 5 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 601 (pom.) 6 luglio 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Pervenuta relazione tecnica Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: **Rinvio su emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 602 (ant.) 7 luglio 2016	**Nota**: Comunicazioni del Presidente
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 603 (pom.) 12 luglio 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 607 (ant.) 19 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
	Nota: Su ulteriori emendamenti
N. 614 (ant.) 27 luglio 2016	Esito: parte Contrario **parte Non ostativo su emendamenti**
	Nota: Su ulteriori emendamenti
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 616 (ant.) 28 luglio 2016	Esito: Non ostativo con condizioni **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

	Esito: parte Contrario **parte** **Non ostativo su emendamenti**
N. 624 (pom.) 13 settembre 2016	Esito: parte Contrario **parte** **Non ostativo su nuovo testo**
	Parere destinato all'Assemblea
N. 628 (pom.) 20 settembre 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 630 (pom.) 21 settembre 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 631 (ant.) 22 settembre 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
	Pervenuta relazione tecnica

N. 632 (pom.) 27 settembre 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 634 (pom.) 28 settembre 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 639 (ant.) 6 ottobre 2016	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 675 (pom.) 11 gennaio 2017	Esito: Contrario **su emendamenti**
N. 733 (pom.) 2 maggio 2017	Esito: Non ostativo **su emendamenti**

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 734 (ant.) 3 maggio 2017	**Nota**: Comunicazioni del Presidente sul ddl (e sull'emendamento governativo interamente sostitutivo, oggetto della posizione della questione di fiducia)

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 300 (pom.) 1 dicembre 2015	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
N. 301 (pom.) 2 dicembre 2015	Esito: **Esame e rinvio**
N. 305 (pom.) 15 dicembre 2015	Esito: Favorevole con condizioni

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 238 (pom.) 9 dicembre 2015	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
N. 239 (pom.) 15 dicembre 2015	Esito: Favorevole con condizioni

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 192 (pom.) 24 novembre 2015	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
N. 193 (pom.) 25 novembre 2015	Esito: Favorevole con osservazioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 185 (pom.) 20 ottobre 2015	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**

N. 202 (pom.)
15 dicembre 2015
Esito: Favorevole con osservazioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 284 (ant.)
21 ottobre 2015

N. 301 (pom.)
10 dicembre 2015

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 303 (ant.)
17 dicembre 2015
Esito: **Esame e rinvio**

Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**

N. 308 (pom.)
13 gennaio 2016
Esito: **Esame e rinvio**

N. 309 (ant.)
14 gennaio 2016
Esito: **Esame e rinvio**

N. 310 (pom.)
19 gennaio 2016
Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 314 (pom.)
3 febbraio 2016
Nota: Sulla pubblicazione del parere emesso

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 55 (ant.)
2 dicembre 2015
Sottocomm. pareri
Esito: **Rinvio**

Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**

N. 56 (ant.)
3 dicembre 2015
Sottocomm. pareri
Esito: Favorevole con osservazioni

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 151 (pom.) 25 novembre 2015	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**
Commissione parlamentare questioni regionali	
3 dicembre 2015 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **10ª (Industria, commercio, turismo)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2081) ***CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LO MORO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2185) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; non ostativo su emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo. Rileva, in primo luogo, l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Segnala inoltre, in riferimento all'articolo 44, che le disposizioni ivi previste, nell'introdurre modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata, prevedono la soppressione dell'obbligatorietà del controllo notarile sui relativi atti di costituzione. Tale modifica è suscettibile, a suo avviso, di presentare possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2009/101/CE, che prevede - a garanzia dell'interesse dei soci e dei terzi - un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con osservazioni nei termini indicati.

Dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è quindi rinviato.

La Sottocommissione conviene.

(86) ***Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora***
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom., Sottocomm. pareri) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(54-B) ***Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 40. Sull'emendamento 18.0.1 propone di esprime, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto.

Quanto agli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole "ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata", dal momento che la disposizione, oltre a presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle antinomie normative.

In riferimento all'emendamento 33.0.6, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 36.0.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che - in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture campeggistiche o ricettive all'aperto - sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle Regioni e agli enti locali.

Quanto all'emendamento 37.0.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di particolare dettaglio in una materia - quale l'agricoltura - riconducibile alla competenza legislativa delle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.

(2016) ***Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (n. 257)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, in primo luogo, che, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) e al comma 3, le norme ivi previste, nel disporre per i reati di falsificazione nummaria l'applicazione della confisca, presentano profili di criticità, in riferimento al pieno rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalla direttiva e dalla legge di delega n. 234 del 2012. In riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), osserva che l'intervento normativo - volto a disporre l'esclusione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria - appare non pienamente conforme ai contenuti della direttiva e della legge di delega.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (n. 255)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1375) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 52, nonché le riformulazioni trasmesse.

Sull'emendamento 45.44 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, ai fini della semplificazione amministrativa nelle procedure di esportazione delle armi, siano individuati in modo rigoroso i relativi criteri, considerando i profili sensibili della materia sulla quale incide la disposizione.

Quanto all'emendamento 46.4, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione dei decreti legislativi volti a riorganizzare il sistema normativo fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle competenze riconosciute in materia alle Regioni.

In riferimento agli emendamenti 48.96, 48.0.7 e 48.0.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se - ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche - sia da considerare sufficiente il requisito della laurea o non sia piuttosto necessaria l'acquisizione del relativo titolo professionale.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2016) ***Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016
137ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(57) ***Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo***
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e

integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (n. 256)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 138 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1 MARZO 2016
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 47.0.9 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 MARZO 2016
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1878 e 1203-A) ***Deputato BENI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1894, 98, 248 e 1832-A) ***Nerina DIRINDIN ed altri. - Istituzione della "Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie"***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(1375) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1892) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della***

ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1458) ***Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri, De Rosa ed altri
(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 16, comma 3, la norma individui espressamente le disposizioni di cui alla legge n. 61 del 1994, le quali - in quanto incompatibili con la nuova disciplina - sono abrogate, dal momento che il procedimento di delegificazione previsto presuppone che l'effetto abrogativo di norme di natura legislativa sia comunque determinato da fonte di rango primario.

Ritiene necessario segnalare, inoltre, all'articolo 14, comma 7, che la disposizione - nel prevedere che personale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possa operare con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - presenta profili di irragionevolezza, in quanto sembra attribuire ad alcuni dipendenti con funzioni ispettive compiti e qualifiche che presuppongono un regime proprio in ragione della specificità della funzione.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che la trasmissione alle commissioni parlamentari competenti del decreto ivi previsto sia espressamente finalizzata alla espressione di un parere.

Sugli emendamenti 15.4 e 15.6 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni, nel vincolare le Regioni e le Province autonome al finanziamento delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, sono suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Quanto ai restanti emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 141 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 MARZO 2016
141ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo. Sul subemendamento 30.100/4 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i numeri 1) e 3), in quanto le modifiche ivi previste sono dirette impropriamente a conferire carattere vincolante ai pareri delle commissioni parlamentari competenti.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore FAZZONE (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sull'emendamento 17.14 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che l'attribuzione del carattere vincolante al parere di un organo tecnico-scientifico indipendente quale l'Ispra potrebbe presentare profili di incompatibilità rispetto alla natura giuridica dell'ente.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 142 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 MARZO 2016
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 11,50.

(1870 e 157-A) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell?impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma

della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 12.

1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 143 (ant., Sottocomm. pareri) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
143ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 9,50.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 284)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver illustrato lo schema di decreto ministeriale in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.1.10. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 APRILE 2016
144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14.

(2298) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2193) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2288) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.1.11. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2228-A) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2223) ***Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:*** **a)** ***della Convenzione del***

Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; **b)** ***della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;*** **c)** ***del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;*** **d)** ***della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;*** **e)** ***del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(2106) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014***

(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2158) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2182) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2183) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1581) ***Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede un'efficacia soggetta a termine.

In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.

Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle disciplina concernente i trasferimenti di personale tra pubbliche amministrazioni.

Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1349) ***MARCUCCI ed altri. - Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti***

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6

(testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2232) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla individuazione dei soggetti beneficiari.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.

Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di contabilità pubblica.

Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di

rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.12. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (ant., Sottocomm. pareri) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
155ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 9.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai***

processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.13. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 156 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
156ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 8,40.

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatoreCOCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(10-362-388-395-849-874-C) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*),dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1328-B) ***Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, segnala, in primo luogo, che, all'articolo 12, le disposizioni ivi previste, relative all'attività di manutenzione del verde pubblico o privato, potrebbero riferirsi - per alcuni aspetti - a materia riconducibile alle competenze proprie delle Regioni e degli enti locali e, conseguentemente, sono suscettibili di incidere sull'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta. All'articolo 40, rileva, inoltre, che il sistema sanzionatorio ivi configurato in riferimento alla pesca illegale nelle acque interne investe competenze proprie delle Regioni e degli enti locali, con precipuo riferimento a quelle fattispecie non qualificate come illecito penale. In particolare, al comma 4, la norma ivi prevista, volta a quantificare la sanzione amministrativa da corrispondere all'ente territoriale, appare di eccessivo dettaglio e, pertanto, è suscettibile di ledere l'autonomia ad esso riconosciuta. Analoga criticità èrinvenibile nel successivo comma 10, ove è prescritto l'obbligo, in capo alle Regioni e alla Province autonome, di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 12.1 e 12.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad essi le osservazioni già formulate in riferimento all'articolo 12 del testo.

Sull'emendamento 34.7 propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista ha ad oggetto la dichiarazione di inizio attività e la vendita diretta dei prodotti dell'apicoltura, nonché la destinazione dei locali adibiti alle attività connesse, tutti profili

riferiti a materie riconducibili alla competenza legislativa generale delle Regioni.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Parere alla 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatorePALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Quanto all'emendamento 34.0.300/3, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di

reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio.

In riferimento all'emendamento 52.0.500/2, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 52.0.500/17 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.1.14. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
158ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2404) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2405) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2406) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti.

Sull'emendamento 8.3 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole da "anche sperimentando" fino alla fine del periodo, dal momento che la norma presenta carattere di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di incidere sull'autonomia riconosciuta agli enti locali in materia.

In riferimento all'emendamento 9.9, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni, sia trasformato in facoltà l'obbligo di stipulare accordi e protocolli d'intesa con le aziende per la vendita di prodotti prossimi alla scadenza.

Quanto all'emendamento 10.3, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre lo sporzionamento dei pasti nelle mense scolastiche, presenta un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere le competenze degli enti locali in materia.

Sull'emendamento 17.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti,

nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (n. 311)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia soppresso l'articolo 4, in quanto la disposizione ivi prevista, oltre a non avere carattere correttivo o integrativo, non è riconducibile ad alcun principio e criterio direttivo contenuto nella legge di delega, in quanto è volta esclusivamente a modificare la denominazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) in Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), senza peraltro che ne discenda alcuna conseguenza in termini di strutture e competenze. Inoltre, la nuova denominazione appare del tutto avulsa dalle attribuzioni proprie del Ministero di riferimento e sembra piuttosto riferirsi ad una sfera di azione pubblica di ordine generale.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 305)
(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con condizioni e rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a

condizione che, all'articolo 1, comma 5, sia soppressa la previsione di un contributo per la partecipazione alla procedura di selezione, in quanto la norma di delega non prevede l'introduzione di tale contributo, anzi espressamente escluso dall'articolo 4, comma 45, della legge n. 183 del 2011 per la partecipazione alle procedure selettive negli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In riferimento all'articolo 1, comma 3, ritiene opportuno formulare in termini più chiari la composizione della commissione dei cinque esperti ivi prevista, dal momento che la norma non consente di verificare il rispetto del carattere paritetico della commissione richiesto dalla legge di delega.

Quanto all'articolo 4, comma 1, reputa necessario - ai fini di una piena conformità alla norma di delega - che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione sia posto in termini disgiuntivi, anziché in termini di congiunzione, rispetto alla manifesta violazione di leggi e regolamenti.

Segnala, infine, che l'articolo 5, comma 1, dispone in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, materia che non appare compresa nei princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.15. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
159ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2466) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

La relatrice FINOCCHIARO (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 1.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, volta a specificare che il diritto di accesso alle informazioni risultanti da banche dati riguarda in particolare quelle della Presidenza del Consiglio dei ministri, appare ultronea rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge, che fa riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche.

In riferimento all'emendamento 1.25, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nel prescrivere una specifica maggioranza per l'approvazione parlamentare del Documento di economia e finanza, in presenza di determinati presupposti, è lesiva dell'autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, con particolare riferimento ai modi di votazione.

Quando agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le norme ivi previste, volte a regolare il procedimento di esame parlamentare del documento di economia e finanza, oltre ad essere lesive dell'autonomia e delle prerogative degli organi costituzionali, appaiono incongrue rispetto al corretto rapporto tra Parlamento e Governo, soprattutto nella parte in cui attribuiscono carattere vincolante al parere espresso dalla Camere.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 52.0.500 (testo 2)/2 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi.

In riferimento all'emendamento 52.0.500 (testo 2)/17, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'emendamento 4.0.200 (testo 2)/2, propone di esprimere un parere contrario, in quanto esso è volto a sopprimere i principi e criteri direttivi di una disposizione di delega.

Sull'emendamento 6.0.100 (testo 2) propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la clausola di invarianza finanziaria è presente sia al comma 1, alinea, sia al comma 2.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.16. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
160ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2483) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1881 e 1897-A) ***FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa, quindi, a illustrare i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 8.215 e 8.216 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto all'emendamento 8.245, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento all'emendamento 8.0.200, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Riferisce, infine, sui restanti emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2467) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2468) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.1.17. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 38, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Si sofferma, quindi sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 42.301, ritiene opportuno formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesiva dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità

del proprio patrimonio.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti

La Sottocommissione conviene.

(2498) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2499) ***Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i provvedimenti in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in considerazione del rilievo della materia, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. 325)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (n. 326)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Sul subemendamento 4.100/2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che la norma, nel prevedere il diritto al rilascio delle copie della documentazione clinica in favore di medici e sanitari che hanno avuto in carico il paziente, può presentare profili critici in riferimento alla tutela della riservatezza, peraltro trattandosi di dati sensibili.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 50 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2015
50ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10a Commissione:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con condizioni.

1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seguta n. 94 (pom.) del 03/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015
94ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Segnala che l'adozione di tale legge è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 con lo scopo di rimuovere, con cadenza periodica, e sulla base di specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza, gli ostacoli, normativi e non, alla piena liberalizzazione dei mercati, in un'ottica di concorrenza e tutela dei consumatori, anche in applicazione del diritto dell'Unione europea.

Rileva che il disegno di legge nel suo complesso non riguarda materie di competenza della Commissione esteri, se non per un'unica questione, che è però di una certa rilevanza.

L'articolo 42, al comma 3, modifica la legge sul notariato prevedendo la possibilità che i notai possano

esercitare le proprie funzioni, oltre che nella sede assegnatagli in Italia, anche all'estero, negli uffici delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari.

Sottolinea che tale previsione solleva una serie di questioni giuridiche.

L'esercizio di funzioni pubbliche all'estero - quindi anche di quelle notarili - è infatti regolato, oltre che da norme di diritto interno, anche da norme internazionali e dalla disciplina dello Stato ospitante.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 28 della cosiddetta "legge consolare" (decreto legislativo n. 71 del 2011), le funzioni notarili sono esercitate dal capo dell'ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge (e peraltro sono svolte dietro il solo pagamento dei diritti consolari).

Gli uffici diplomatico-consolari sono inoltre tenuti al rispetto delle norme internazionali che regolano e limitano le funzioni che possono essere svolte sul territorio estero. In questo senso l'esercizio di funzioni pubbliche negli uffici consolari da parte di personale non dipendente appare in contrasto con quanto previsto dal diritto internazionale, in particolare con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

Esprime quindi l'auspicio che la norma richiamata possa essere soppressa, anche al fine di evitare controversie con le autorità dei Paesi che ospitano le nostre rappresentanze diplomatico-consolari.

Del resto, poiché le funzioni di carattere pubblicistico (ricezione atti pubblici, scritture private autenticate, testamenti, ecc.) possono già essere svolte dal personale consolare, la norma sarebbe, nei fatti, limitata alle sole attività di consulenza e cura di interessi privati, che i funzionari pubblici non possono svolgere, quindi a quelle attività professionali dei notai che sono tipicamente privatistiche.

Espone quindi uno schema di parere favorevole con condizione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

(2145) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio***

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere sul decreto-legge che reca misure urgenti per interventi nel territorio.

Il decreto prevede, tra l'altro, interventi a sostegno di comuni e aree in grave difficoltà, misure per lo svolgimento del Giubileo per la promozione straordinaria del *Made in Italy*.

Per le competenze della Commissione, segnala l'articolo 8 che stanzia, per il 2015, 10 milioni di euro ad integrazione dei fondi per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Tali risorse sono destinate, fra l'altro, a manifestazioni fieristiche italiane, alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza, alla realizzazione di campagne di promozione, alla tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità. Come noto infatti l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l?Italia per commercializzare prodotti per nulla riconducibili al nostro Paese è una delle forme più eclatanti di concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese e di truffa a danno dei consumatori, soprattutto nel settore agroalimentare.

Segnala in conclusione che la legge di stabilità per l?esercizio 2015 ha attribuito uno stanziamento triennale straordinario alle attività di promozione e sviluppo dell?internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi *Made in Italy*, per un ammontare complessivo di 220 milioni di euro, di cui 130 nel 2015.

Espone quindi uno schema di parere favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul provvedimento in esame proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2106) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014***

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in esame, ricordando che l'intesa, sottoscritta in un contesto internazionale segnato dal riavvicinamento fra Cuba e gli Stati Uniti, sancisce l'impegno delle parti a rafforzare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni. L'obiettivo è di prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo, creando uno strumento giuridico per regolamentarne le modalità di attuazione.

Il contenuto dell'Accordo è molto simile a quello degli Accordi di analogo oggetto esaminati di recente dalla Commissione, ultimo dei quali quello con il Vietnam.

L'autorità responsabile della sua attuazione è, per il nostro Paese, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

I settori di cooperazione includono, fra gli altri, la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, nonché i reati economici.

Un articolo specifico è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti.

Gli oneri economici per l'Italia sono stimati in circa 80 mila euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento, finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

considerate le varie obiezioni sull'ipotesi, introdotta dall'articolo 42, comma 3, che i notai possano esercitare le proprie funzioni all'estero nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

considerato che l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dispone che le funzioni notarili all'estero siano esercitate dal capo dell'Ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, e che tale norma di diritto interno discende espressamente da disposizioni di diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

considerato che l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato anche da norme dello Stato territoriale presso il quale sono stabilite le rappresentanze diplomatico-consolari;

tenuto infine conto delle possibili controversie che l'esercizio di funzioni notarili da parte di personale non dipendente presso gli Uffici diplomatico-consolari potrebbe determinare con le autorità statali estere presso le quali le strutture consolari e diplomatiche sono accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

che venga soppressa la norma (contenuta all'articolo 42, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo) che prevede l'esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 520 (pom.) del 26/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 GENNAIO 2016
520ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANGELLA
indi del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2195) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che il disegno di legge non è munito di relazione tecnica aggiornata alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento. Per quanto di competenza, segnala che sul testo occorrono chiarimenti riguardo al meccanismo di finanziamento previsto dal comma 6-*bis*, al fine di appurare - anche in relazione alle interrelazioni con i precedenti interventi - l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. Bisogna considerare, al riguardo, le notazioni contenute nella Nota di lettura n. 118 del Servizio del bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.6, 1.7, 1.15, 1.18, 1.19,

1.20, 1.21, 1.26, 1.38, 1.40, 1.46, 1.48 e 1.81. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.16, 1.29, 1.32, 1.39, 1.45, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.58, 1.80 e 1.82. Occorre valutare le proposte 1.17, 1.22, 1.23 e 1.57. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Aggiunge una considerazione circa gli effetti del meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, ai commi 6-*bis* e seguenti: dal momento che le somme originariamente stanziate per l'amministrazione straordinaria dell'ILVA risultano scontate a bilancio nella misura di un loro parziale utilizzo, ritiene che la nuova forma di reperimento dei capitali non produca effetti finanziari, né in termini di fabbisogno né, quindi, in termini di aggravio dell'indebitamento.

La relatrice ZANONI (*PD*), osservando come la relazione tecnica diffusamente fornisca riscontro alle obiezioni sollevate nella Nota del Servizio del bilancio, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo, sulla base dei chiarimenti pervenuti.

Il vice ministro MORANDO, passando alla valutazione degli emendamenti, si dichiara d'accordo con la relatrice sia sulle proposte qualificate come onerose sia su quelle per le quali si è ritenuta necessaria una relazione tecnica. Aggiunge il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.23. Precisa, poi, che le proposte 1.16 e 1.82, sulle quali la relatrice aveva espresso la necessità di valutazione previa relazione tecnica, sono da ritenersi prive di copertura per mancata capienza dei fondi impegnati. Conclude con la valutazione sull'emendamento 1.57, in relazione al quale esclude l'insorgenza di oneri finanziari diretti.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente per chiedere al Governo, nei tempi consentiti, di fornire un quadro complessivo delle risorse disponibili per le esigenze dell'ILVA, anche alla luce dei recenti provvedimenti giurisdizionali che, si apprende, avrebbero reso indisponibili le somme liquide depositate all'estero e riconducibili alla precedente proprietà dell'azienda.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà gli approfondimenti richiesti.

La RELATRICE propone, dunque, un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.57, al fine di segnalare i possibili effetti indotti della norma.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, parere non ostativo sul testo. Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.15, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.26, 1.38, 1.40, 1.46, 1.48, 1.81, 1.16, 1.29, 1.32, 1.39, 1.45, 1.47, 1.51, 1.52, 1.53, 1.58, 1.80, 1.82, 1.17, 1.22 e 1.23. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.57. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il disegno di legge è sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, appare necessario acquisire conferma che le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di effettuare l'integrazione dell'archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 14, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente. In merito alla modifica, introdotta dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del diritto di anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, occorrono precisazioni in merito alle modalità e al trattamento tributario, che, secondo la relazione tecnica riferita al testo originario, sarebbero allineati a quanto previsto per l'anticipo del trattamento di fine rapporto. Quanto all'estensione dell'applicazione delle modalità di pagamento elettronico disposto dall'articolo 22 per favorire la fruizione di servizi culturali e turistici, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 30 assegna all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di monitorare i mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas con riferimento a una serie di obiettivi. Andrebbe in proposito acquisita conferma che l'Autorità possa svolgere tale compito avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto all'articolo 41, occorrono chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'abrogazione dell'articolo 4, comma 3, quarto periodo della legge n. 247 del 2012, il quale dispone che l'attività professionale svolta dai soci delle associazioni tra avvocati dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. Si veda, infine, per approfondimenti, la Nota n. 117 del Servizio del bilancio. Ritiene non vi siano ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO premette che la relazione tecnica aggiornata non è allo stato ancora disponibile, ma lo sarà a breve. Si è, infatti, in attesa degli elementi istruttori da parte del ministero competente per materia, da sottoporre al vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Quanto alle osservazioni formulate dal relatore, conferma che l'anticipazione di cui all'articolo 16 seguirà le regole fiscali già in vigore per il trattamento di fine rapporto, che hanno notoriamente carattere prudenziale, quanto al trattamento fiscale, per la finanza pubblica. Rispetto alle norme di cui agli articoli 22 e 30, ritiene di escludere in radice l'insorgenza di nuovi oneri. Più complessa appare la questione evidenziata in rapporto all'articolo 41, sulla quale fa rinvio alle puntuali indicazioni che saranno contenute nella relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2017) ***Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'emendamento 1.0.1, in relazione a possibili effetti finanziari sulle pubbliche amministrazioni quali datori di lavoro. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO osserva che la proposta emendativa si presenta poco chiara, dato che manca un riferimento temporale, ossia se si intenda anticipare o posticipare la data di pagamento degli stipendi. Dal momento che, nel testo attuale, sembra più probabile una volontà di anticipazione, va considerato in tal caso il rilevante effetto per la finanza pubblica derivante dalla liquidazione generalizzata ad inizio mese dei trattamenti retributivi nel settore pubblico.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone quindi di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1, mentre un avviso non ostativo sulle restanti proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 gennaio.

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, chiede se vi siano novità sui profili di copertura emersi nel corso dell'ultima seduta di trattazione.

Il vice ministro MORANDO dà atto della circostanza che sono stati depositati alcuni emendamenti del relatore presso la Commissione di merito, che riducono l'onere delle disposizioni, ma che impegnano fondi comunque non capienti. Sarà dunque necessario proseguire l'approfondimento volto ad individuare una copertura idonea per il testo nel suo complesso.

Il seguito dell'esame è dunque, rinviato.

(951) ***Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia***
(1082) ***Raffaela BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia***
(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2015.

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che la Commissione aveva espresso un parere sul testo non ostativo, condizionato all'inserimento di una quantificazione degli oneri e ad una loro corrispondente copertura. La Commissione competente nel merito ha trasmesso un emendamento volto a introdurre gli elementi segnalati. Propone, pertanto, che a partire dalla seduta di domani si proceda all'esame anche degli emendamenti al disegno di legge.

Il presidente MANDELLI conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 521 (ant.) del 27/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016
521ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(951) ***Isabella DE MONTE. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia***
(1082) ***Raffaela BELLOT ed altri. - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia***
(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame del testo unificato, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MANDELLI rappresenta che l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito propone una formula di copertura degli oneri soddisfacente purché ne sia aggiornata la cadenza temporale in coerenza con il bilancio di previsione 2016-2018.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore SANTINI (*PD*) propone quindi l'approvazione

del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "bilancio triennale 2015-2017" con le parole: "bilancio triennale 2016-2018" e delle parole: "anno 2015" con le parole: "anno 2016"."

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (n. 252)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva preliminarmente che lo schema di decreto presentato dal Governo risulta incompleto in quanto l'allegato riporta esclusivamente lo schema di stato patrimoniale passivo. Chiede pertanto che la documentazione sia integrata al fine di poter riferire compiutamente sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE riferisce che l'integrazione dell'allegato allo schema è pervenuta nella serata di ieri.

Il vice ministro MORANDO conferma che l'allegato è stato completato con la trasmissione da parte del Governo della parte mancante.

Il RELATORE si impegna a riferire alla Commissione nel corso della seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha assicurato che provvederà all'invio di elementi tecnici di risposta alle osservazioni del relatore entro il pomeriggio di oggi. Ritiene pertanto che la relazione tecnica aggiornata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato potrà essere posta all'attenzione della Commissione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1892) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre 2015.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede notizie sulle risposte del Governo ai rilievi del relatore e sui tempi della presentazione della relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che l'Amministrazione competente ha provveduto a inviare alla Ragioneria generale dello Stato una bozza di relazione tecnica che, tuttavia, è stata verificata negativamente. Gli Uffici rimangono pertanto in attesa di ulteriori elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO fornisce i chiarimenti richiesti del senatore Azzollini in merito alle somme liquide riconducibili alla precedente proprietà dell'ILVA, riservandosi di inviare successivamente una nota. Riferisce che le somme oggetto dell'iniziativa giudiziaria erano state destinate dal Governo alla disponibilità dei Commissari per risolvere i problemi connessi all'impatto ambientale del sito di Taranto. Successivamente, in forza di alcuni interventi dell'Autorità giudiziaria, le stesse somme sono risultate indisponibili per il bilancio dello Stato e di qui la necessità del decreto-legge appena approvato. Qualora tali risorse fossero messe a disposizione dello Stato, potrebbero essere destinate a sostituire quelle impiegate a copertura degli oneri del decreto-legge.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia per i chiarimenti resi e sottolinea che la relazione tecnica di passaggio al decreto-legge n. 191, in via di conversione, risulta in proposito confusa. Rinnova pertanto la richiesta di una relazione scritta che chiarisca ulteriormente gli aspetti richiamati. Avanza poi la richiesta di audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti facendo presente che, secondo notizie di stampa, una delle aziende possibile concorrente dell'ILVA potrebbe fare ricorso ai finanziamenti della Cassa medesima. Ritiene, infatti, necessario chiarire se il risparmio postale verrà impiegato in operazioni soggette al rischio di mercato.

Il PRESIDENTE si impegna a soddisfare la richiesta di tale audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 522 (ant.) del 28/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016
522ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LANGELLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (n. 252)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo schema di regolamento in esame, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. Tale articolo ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adottare un apposito decreto volto alla definizione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati e di stabilire i tempi e le modalità per l'adozione dei bilanci

consolidati e per la loro pubblicazione.

L'articolo 1 reca l'illustrazione delle principali definizioni adottate dal testo. Rileva che non è definito il concetto di società "partecipata" che pure in base all'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011 rientra tra i soggetti da consolidare mentre invece è prevista la definizione di società "collegata", riprendendone la nozione dall'articolo 2359 del codice civile. Tuttavia, considerato l'obbligo discendente dalla norma primaria, sembrerebbe più appropriato utilizzare il termine "partecipata" anziché "collegata".

L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione. Per il bilancio dello Stato, è stabilito che si provveda con le modalità definite in sede di attuazione della riforma della struttura del bilancio su cui il Parlamento ha conferito una delega al Governo, ai sensi dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il cui termine è stato prorogato da ultimo al 15 febbraio 2016 dalla legge n. 9 del 2016 (articolo 1, comma 2). Dal presente regolamento sono esclusi inoltre gli enti territoriali per i quali il consolidamento è disciplinato invece dall'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal relativo allegato 4/4. Alla luce di tali esclusioni, sarebbe utile acquisire un'elencazione delle amministrazioni capogruppo direttamente interessate dal regolamento in esame e dei soggetti coinvolti nel consolidamento.

L'articolo 3 reca i principi generali della procedura di consolidamento, tra i quali segnala quello previsto dal comma 5 per cui, qualora all'interno del gruppo da consolidare coesistano soggetti in regime di contabilità civilistica e di contabilità finanziaria, si applicano i principi contabili adottati dalla capogruppo. Rileva invece che andrebbe precisato al comma 2 che anche le società partecipate sono incluse nel consolidamento.

L'articolo 4 stabilisce gli obblighi di cooperazione per i soggetti appartenenti al gruppo.

L'articolo 5 disciplina gli atti preliminari al consolidamento del bilancio di gruppo.In relazione agli oneri ricadenti sulla capogruppo, considerata la intrinseca complessità tecnico contabile degli adempimenti svolgere, andrebbe valutato se possa determinarsi il rischio di effetti sui fabbisogni di risorse umane e strumentali delle entità coinvolte nel processo di consolidamento.

L'articolo 6 prevede le attività dirette ad uniformare i bilanci da consolidare che devono essere redatti secondo principi contabili e criteri di valutazione uniformi.È possibile derogare all'obbligo di uniformare i principi contabili e i criteri di valutazione quando la conservazione dei principi o criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio. La valutazione al riguardo spetta alla capogruppo, che specifica nella nota integrativa la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi di tale divergenza. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

L'articolo 7prevede l'eliminazione delle operazioni infragruppo e dei saldi reciproci.

L'articolo 8 prevede che nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo

L'articolo 9disciplina l'elaborazione del bilancio consolidato.

L'articolo 10prevede i contenuti della Nota integrativa che deve essere annessa al bilancio consolidato.

L'articolo 11 stabilisce gli elenchi da allegare al bilancio consolidato.

L'articolo 12 prevede che le amministrazioni adeguino i propri regolamenti di amministrazione e contabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

L'articolo 13 stabilisce i tempi e le modalità di trasmissione dei bilanci consolidati dalla capogruppo alle amministrazioni vigilanti e alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 14 prevede che nel triennio di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni che presentano un numero significativo di operazioni infragruppo, non sono tenute all'applicazione delle disposizioni sull'eliminazione dei saldi e delle operazioni infragruppo, specificando nella nota integrativa la mancata elisione.Rileva che non essendo determinato il numero

significativo di operazioni che consente la deroga citata l'applicazione della normativa, almeno nel primo triennio, potrebbe avvenire in modo diseguale, potendosi determinare l'eventualità che le amministrazioni ricorrano a tale clausola sulla base di valutazioni discrezionali.

L'articolo 15 stabilisce che le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016.A tale proposito, andrebbe chiarito se la decorrenza degli obblighi di redazione del bilancio consolidato sia riferibile già ai bilanci consuntivi e rendiconti 2015, ovvero ai bilanci consuntivi e rendiconti relativi al 2016. Sono allegati gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico.

In particolare, sottolinea la necessità che i decreti ministeriali rispettino i principi generali fissati dai decreti legislativi, con specifico riferimento al decreto legislativo n. 118 del 2011, si sofferma sulla necessità di evitare deroghe prolungate alla normativa generale, in particolare fissando dei criteri uniformi per la definizione degli scostamenti temporanei delle risultante di bilancio rispetto agli schemi ordinari.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia la necessità di valutare l'articolo 10, comma 2, lettera *s)*, al fine di rendere i documenti di bilanci più trasparenti tramite l'evidenziazione dei dati riferiti ai singoli enti anziché agli aggregati.

La senatrice ZANONI (*PD*) plaude l'iniziativa del Governo sottolineando che il provvedimento era atteso da molto tempo. Nel rimarcare l'opportunità dei rilievi formulati dal relatore, sottolinea tuttavia la necessità di evitare un rinvio dell'approvazione e di mirare, invece, ad apportare le opportune modifiche al provvedimento in esame. Ritiene, in particolare, importante inserire elementi di maggiore precisione soprattutto riguardo alle cadenze temporali. In relazione agli articoli 6 e 14, i quali inseriscono elementi di buon senso, sottolinea la necessità di limitarne gli effetti soltanto in una fase transitoria. In particolare, ritiene opportuno prevedere, con riferimento all'articolo 14, un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione che ne consenta il miglioramento, rendendo così l'intero progetto più credibile.

Il presidente LANGELLA suggerisce di sottoporre le proposte di modifica al testo in forma scritta entro la prima seduta della prossima settimana.

Il RELATORE concorda con la senatrice Zanoni sull'inopportunità di un rinvio dell'approvazione dello schema di decreto. Al fine di evitare tale eventualità, suggerisce che le proposte di modifica possano essere inglobate nello schema in esame.

Il vice ministro MORANDO si impegna a presentare al più presto una nota del Governo che raccolga le proposte di modifica avanzate dalla Commissione. In particolare, ritiene le considerazioni avanzate dal relatore di buon senso. Precisa tuttavia che la previsione delle deroghe contenuta nello schema è volta ad assicurare la trasparenza dei bilanci, ritenendo preferibile la previsione di una nota integrativa che sottolinea le difformità del bilancio in approvazione rispetto alla schema ordinario, piuttosto che un bilancio perfettamente conforme allo schema che nasconda delle difformità.

Il RELATORE concorda con le osservazioni del Vice ministro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico ha reso disponibile la bozza di relazione tecnica prevedendo che questa sia verificata in tempo utile per la prossima seduta della Commissione dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 523 (pom.) del 02/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016
523ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2081) ***Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della correttezza della quantificazione dell'onere e della relativa copertura. Occorre altresì aggiornare la cadenza temporale dell'onere medesimo. A questo riguardo appare utile acquisire una relazione tecnica che dia conferma della disponibilità delle coperture e tenga conto della corretta cadenza temporale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

Il vice ministro MORANDO premette che la quantificazione degli oneri non sembra poter essere mutata rispetto al disegno di legge n. 14 su cui la Commissione si era già espressa e che è stato ampiamente mutuato, per gli aspetti di interesse, nell'attuale articolato; si impegna in ogni caso a

presentare quanto prima una relazione tecnica che fornisca conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura del provvedimento.

Il presidente TONINI fa presente che il Gruppo della Lega Nord e Autonomie ha preannunciato, a quanto si apprende, l'intenzione di ritirare parte consistente degli emendamenti presentati. In considerazione, altresì, della necessità di attendere le risposte del Governo alle osservazioni del relatore, propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e ne illustra gli elementi ritenuti più rilevanti. In particolare, con riferimento all'articolo 16, conferma quanto già anticipato in una precedente seduta circa l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di prestazioni di forme pensionistiche private il cui trattamento fiscale non sembra suscettibile di influire sul bilancio pubblico.
Quanto all'articolo 28, riguardante la confrontabilità delle offerte di fornitura di energia elettrica e gas, sottolinea che le relative previsioni potranno essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda, infine, l'articolo 41, conferma che l'esercizio dell'attività forense in una società di capitali non produce effetti sulla prestazione pensionistica degli iscritti alla Cassa nazionale forense, e che, quindi, la disposizione non risulta suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), ritenendo esaurienti le risposte contenute nella relazione tecnica, si riserva di sottoporre all'approvazione della Commissione una proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (n. 252)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

La senatrice ZANONI (*PD*) ripropone i temi già discussi nel corso della precedente seduta, riguardanti, in particolare, la necessità di ridurre da tre a due anni il periodo di prima applicazione del regolamento in esame previsto dall'articolo 14, nonché l'opportunità di prevedere un termine per l'esercizio della deroga disposta dall'articolo 6 e un monitoraggio delle migliori esperienze contabili da trasfondere in delle linee guida sulla redazione dei bilanci.

Il vice ministro MORANDO si impegna a formulare la valutazione del Governo su tutti i rilievi espressi dai senatori, prima della presentazione di una proposta di parere da parte del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1892) ***Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica negativamente verificata, preannunciata nella seduta precedente.

Il PRESIDENTE conclude nel senso dell'opportunità di attendere dalla Commissione di merito le necessarie modifiche in punto di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche***

spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 maggio 2015.

Il vice ministro MORANDO fa presente che i relatori del provvedimento in Commissione di merito hanno depositato degli emendamenti che riformulano in modo ampio buona parte del testo. Informa, quindi, che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente il testo risultante da tali emendamenti.

Il PRESIDENTE, alla luce delle comunicazioni del rappresentante del Governo, considera possibile procedere all'esame del provvedimento quanto prima, considerate le riformulazioni citate.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO, facendo seguito alle richieste della Commissione, mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che illustra gli effetti finanziari derivanti dai vari provvedimenti che si sono succeduti volti ad affrontare la crisi dell'industria Ilva di Taranto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (ant.) del 03/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
524ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2081) ***Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si conferma la quantificazione degli oneri precedentemente fornita in relazione all'originario disegno di legge, mentre si richiede la modifica della cadenza temporale di impiego delle coperture.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede conferma che il Fondo per gli interventi speciali di politica economica (FISPE) contenga le risorse necessarie richieste dalla copertura e se vi rimangano delle eccedenze.

Il vice ministro MORANDO conferma la capienza del fondo e si riserva di acquisire informazioni circa la presenza di ulteriori disponibilità.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), in dichiarazione di voto, esprime forti perplessità sull'attendibilità della quantificazione degli oneri, in ciò ritenendosi giustificato dalla presenza di una clausola di salvaguardia che dimostra l'esistenza del rischio di insufficienza della copertura. Si dichiara perplesso anche sull'opportunità che il Ministero della giustizia fornisca elementi tecnici in relazione agli effetti fiscali del provvedimento, come risulta dalla relazione tecnica originaria. Ritiene tale procedura anomala e considera sia il meccanismo di quantificazione degli oneri che di individuazione delle coperture una forzatura, rammaricandosi che l'indirizzo politico prevalga ancora una volta sulla solida valutazione degli aspetti finanziari. Sottolinea, infine, che per effetto di tali disposizioni bisognerà rinunciare ad altre finalità per realizzare delle norme di cui il Paese non sente il bisogno.

Il relatore SANTINI (*PD*), nel rammentare che il dibattito sulla quantificazione degli oneri si era già tenuto in occasione della discussione sul provvedimento originario, ritiene la relazione già presentata, come integrata dalla nota messa a disposizione dal Vice ministro, sufficiente a giustificare un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO interviene per chiarire che l'espressione di un parere tecnico di natura finanziaria da parte del Ministero della giustizia è corretta in quanto spetta all'Amministrazione competente per merito fornire una relazione tecnica che poi il Ministero di economia e finanze è chiamato ad asseverare. Ricorda, infatti, che il MEF redige fin dall'inizio la relazione tecnica soltanto quando l'Amministrazione competente risulta inadempiente. Quanto alla presenza della clausola di salvaguardia, rappresenta che si tratta del mero rispetto della legge di contabilità secondo cui tale clausola deve essere prevista ogni volta che a un provvedimento siano associati degli oneri stimati anziché un tetto di spesa. Respinge, pertanto, ogni addebito di forzatura delle procedure.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti resi dal Governo, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, delle parole «bilancio triennale 2015-2017» con le parole «bilancio triennale 2016-2018»."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti resi dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che: - le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di effettuare l'integrazione dell'archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 14, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente; - il trattamento tributario dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari nel caso di cessazione dell'attività previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, non produca effetti negativi per la finanza pubblica; - l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possa svolgere il monitoraggio previsto dall'articolo 30 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente; - l'attività professionale svolta dai soci delle associazioni tra avvocati secondo le modalità previste dall'articolo 41 non comporti oneri per la finanza pubblica; - esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che all'articolo 22 sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra, quindi, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10, che comporta maggiori oneri la proposta 6.0.1. Occorre valutare la proposta 5.4, mentre va considerata la necessità di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 7.0.1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11 occorre valutare, al fine di escludere possibili oneri indiretti le proposte 11.1, 11.2, 11.4, nonché le identiche 11.0.8 e 11.0.9 (eventualmente per l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri). Non vi sono osservazioni sulle proposte emendative riferite agli articoli 12 e 13. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti finanziari indiretti le proposte 14.7 e 14.0.2. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la proposta 15.2. Per ciò che concerne le proposte di modifica riferite all'articolo 16 occorre valutare le proposte 16.1, 16.5, 16.7, 16.8, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.25, 16.29, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11, e 16.0.12. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3. Comportano maggiori oneri le proposte 16.0.4 e 16.0.14. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.12 e 18.0.1. Occorre altresì valutare la proposta 18.39. Non vi sono osservazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 19. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20 occorre valutare le proposte 20.1, 20.3, 20.4, 20.6, 20.0.1, 20.0.5. Non vi sono osservazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 21. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre valutare le proposte 22.1, 22.2 e 22.7. Comportano maggiori oneri le proposte 22.3, 22.4, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3. Non vi sono osservazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 23. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 24.0.2 e 24.0.3. Occorre altresì valutare la proposta 24.0.4 al fine di escludere effetti onerosi. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 25, occorre valutare le proposte 25.15 e 25.17. Comportano maggiori oneri l'emendamento 25.0.1. Non vi sono osservazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 26. Per ciò che concerne le proposte di

modifica riferite all'articolo 27, occorre valutare gli emendamenti 27.8, 27.9, 27.0.2 e 27.0.3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare le proposte 28.1, 28.11 (limitatamente alla soppressione del quarto periodo) e 28.26. Comporta maggiori oneri la proposta 28.24. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare le proposte 29.7 e 29.0.1. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 30.1 mentre occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi le proposte emendative 30.2, 30.10 e 30.18. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 31, occorre valutare la proposta 31.2. In relazione all'articolo 32, occorre valutare gli emendamenti 32.5 e 32.7. Per quanto riguarda l'articolo 33, comportano maggiori oneri le proposte emendative 33.0.5 e 33.0.6. Occorre valutare gli emendamenti 33.5 e 33.6. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4. Quanto all'articolo 34, comporta maggiori oneri l'emendamento 34.0.10. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.19, 34.0.20 e 34.0.21. Non vi sono osservazioni relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 35. In relazione all'articolo 36, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 36.0.3 e 36.0.4. Per quanto riguarda l'articolo 37, comporta maggiori oneri l'emendamento 37.0.5. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.6 e 37.0.8. Non vi sono osservazioni in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 38. Quanto all'articolo 39, occorre valutare le proposte emendative 39.6 e 39.0.9. In relazione all'articolo 40, occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5 e 40.0.6. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 41, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 41.1 e 41.0.1. Non vi sono osservazioni in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 43, 44 e 45. Rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 46 risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sulle proposte 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25 e 46.0.1. Quanto alle modifiche riferite all'articolo 47, risulta necessaria una relazione tecnica per valutare le proposte, 47.0.7, 47.0.10 e 47.0.11. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 47.0.9. Occorre valutare l'assenza di conseguenze finanziarie in relazione agli emendamenti 47.1 (e agli analoghi 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9), 47.16, 47.17 e 47.18. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 48, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 48.4, 48.79 e 48.95. Comporta maggiori oneri la proposta 48.49. Occorre altresì valutare in relazione a possibili effetti onerosi per la finanza pubblica gli emendamenti 48.6, gli identici 48.26, 48.27 (nonché gli analoghi 48.62, 48.63), 48.38, gli identici 48.45 e 48.46 (ai fini dell'eventuale introduzione di una clausola di invarianza degli oneri), 48.64, 48.65, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.76, 48.77, 48.88, 48.89, 48.96, 48.0.2, 48.0.3 (ai fini dell'eventuale introduzione di una clausola di invarianza degli oneri), 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8 e 48.020. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 48. In relazione all'articolo 49, occorre valutare gli emendamenti 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8 e 49.0.9. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 49.0.10. Per quanto riguarda l'articolo 50, occorre valutare le proposte 50.0.1, 50.0.4, 50.0.5, 50.0.6 e 50.0.7. Quanto all'articolo 51, comporta maggiori oneri l'emendamento 51.0.1. Con riferimento all'articolo 52, comportano maggiori oneri gli emendamenti 52.0.60, 52.0.61, 52.0.62 e 52.0.63. Occorre valutare gli emendamenti 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.6, 52.7, 52.8, 52.11, 52.13, 52.0.1, 52.0.2, 52.0.3, 52.0.4, 52.0.5, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.9, 52.0.12, 52.0.16, 52.0.17, 52.0.41, 52.0.45, 52.0.47, 52.0.49, 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60, 52.0.64, 52.0.65, 52.0.66, 52.0.67, 52.0.68, 52.0.69 e 52.0.70. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulle proposte 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito all'onerosità dell'emendamento 6.0.1, sottolineando, in proposito, che la banca dati di cui tratta risulta già esistente presso un'altra amministrazione. Ritiene, invece, non suscettibili di produrre oneri le proposte 5.4 e 7.0.1 segnalate dal relatore.

Alla luce delle delucidazioni fornite dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.0.1, mentre il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10. Resta sospeso il parere sulle proposte riferite agli articoli da 11 alla fine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 525 (pom.) del 03/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
525ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO passando alla valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, evidenzia come le proposte 11.1, 11.2 e 11.4, segnalate dal Relatore, non pongano ad avviso del Governo particolari criticità dal punto di vista finanziario. Quanto, invece, alle proposte 11.0.8 e 11.0.9 conviene sulla proposta di apporre una clausola di invarianza degli oneri. Analogamente esclude l'insorgenza di oneri finanziari in relazione agli emendamenti 14.7, 14.0.2 e 15.2. Propone, invece, un breve rinvio nell'esame delle modifiche all'articolo 16, dal momento che gli uffici del Governo non hanno ancora terminato la valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Il PRESIDENTE, preso atto della segnalazione del Rappresentante del Governo, conviene sull'opportunità di proseguire con l'esame dei restanti emendamenti, brevemente accantonando quelli riferiti all'articolo 16.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 18.12 e 18.0.1, mentre esclude conseguenze in termini di maggiori oneri rispetto alla proposta 18.39. Analoga valutazione di neutralità è estesa agli emendamenti 20.1, 20.3 e 20.4. Rispetto all'emendamento 20.6, pur escludendo effetti diretti sulla finanza pubblica, evidenzia potenziali controindicazioni di carattere indotto, dal momento che la norma proposta appare incidere sui diritti spettanti agli autori e incassati dalla SIAE.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 20.6.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) sottolinea come la prima parte dell'emendamento 20.0.1 richiami un'attività, quella di rilevazione degli ascolti, potenzialmente molto costosa se affidata a strutture a carattere pubblicistico.

Il vice ministro MORANDO conviene su tale potenziale criticità e propone che si esprima un parere contrario limitato alla prima parte del testo. Esclude, invece, conseguenze finanziarie negative sull'emendamento 20.0.5. Invita la Commissione a rinviare l'esame degli ulteriori emendamenti, in relazione alle analisi ancora in corso presso gli uffici del proprio Dicastero.

Il PRESIDENTE conviene, dunque, circa l'utilità di un breve differimento dell'esame dei restanti emendamenti.

Il RELATORE, alla luce del dibattito intervenuto, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 18.12 e 18.0.1, nonché sulla successiva proposta 20.0.1 limitatamente alle parole: "cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione". Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 20.6. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.0.8 e 11.0.9 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 11 a 15 e da 18 a 21, mentre rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché su quelle riferite a partire dall'articolo 22 al termine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2081) ***Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto riguarda l'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.2521, 1.3021, 1.8042, 1.8043 e 1.9019. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.719, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1,704, 1.705, 1.706, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737, 1.7000, 1.7001, 1.7002, 1.7003, 1.7004, 1.7005, 1.7006, 1.7007, 1.7008, 1.7009, 1.7010, 1.7011, 1.7012, 1.7013, 1.7014, 1.7015, 1.7016, 1.7017, 1.7018, 1.7019, 1.7026, 1.7031, 1.7032, 1.7033, 1.7034, 1.7035, 1.7036, 1.8064, 1.8065, 1.8066, 1.8067, 1.8068, 1.8069, 1.8070, 1.8071, 1.8072, 1.8073, 1.8074, 1.8075, 1.8076, 1.8077, 1.8082, 1.8084, 1.8085, 1.8086, 1.8087, 1.8088, 1.8089, 1.8090, 1.8091, 1.8092, 1.8093, 1.9030, 1.9031, 1.9032, 1.9033, 1.9034, 1.9035, 1.9036, 1.9042, 1.9043, 1.9044, 1.9045, 1.9046, 1.9047, 1.9048, 1.9049 e 1.9050. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo. Riguardo alle modifiche all'articolo 2 fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.804a, 2.814, 2.800, 2.803, 2.804, 2.805, 2.806, 2.807, 2.808, 2.809, 2.200, 2.810, 2.201, 2.811, 2.202, 2.812, 2.212, 2.822, 2.213, 2.823, 2.821, 2.815, 2.210, 2.211, 2.222, 2.223, 2.830, 2.221, 2.831, 2.225, 2.833, 2.226, 2.834, 2.229, 2.837, 2.230, 2.838, 2.232, 2.840, 2.2626, 2.1810, 2.1040, 2.1033, 2.1041, 2.1042, 2.1043, 2.1047, 2.1048, 2.1049, 2.1050, 2.1051, 2.1052, 2.1054, 2.1055, 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1061, 2.1096, 2.1103, 2.1104, 2.1110, 2.112, 2.1115, 2.1116, 2.1117, 2.1118, 2.1119, 2.1120, 2.2627, 2.2628, 2.2629, 2.2630, 2.2631, 2.2632, 2.2633, 2.2634, 2.2635, 2.2636, 2.2637, 2.2638, 2.2639, 2.2640, 2.2641, 2.2657, 2.2842, 2.3088, 2.3089, 2.3094, 2.3095, 2.3110, 2.3111, 2.3112, 2.3113, 2.3114, 2.3115, 3118, 2.3119, 2.3120, 2.6002, 2.3121, 2.3122, 2.3123, 2.3148, 2.3149, 2.3197, 2.3198, 2.3199, 2.3200, 2.3201, 2.3206, 2.3214, 2.3215, 2.3216, 2.3217, 2.3218, 2.3219, 2.3225, 2.3225, 2.3226, 2.3227, 2.3228, 2.3229, 2.3230, 2.3231, 2.3232, 2.32332.3234, 2.3248, 2.3248, 2.3249, 2.3336, 2.3337, 2.3338, 2.3339, 2.3340, 2.3341, 2.3456, 2.3457, 2.3458, 2.3459, 2.3479, 2.3480, 2.3481, 2.3482, 2.3483, 2.3484, 2.3485, 2.3498, 2.3499, 2.5000, 2.5285, 2.5286, 2.5287, 2.5288, 2.5289, 2.5290, 2.5291, 2.5292, 2.5293, 2.529, 42.5295, 2.5300, 2.5301, 2.5302, 2.5303, 2.5304, 2.5307, 2.5308, 2.5309, 2.5310, 2.5311, 2.5312, 2.5313, 2.5314, 2.5315, 2.5363, 2.5364, 2.5365, 2.5366, 2.5369, 2.5381, 2.5382, 2.5407, 2.5413, 2.5420, 2.5421, 2.5422, 2.5423, 2.5424, 2.5428, 2.5429, 2.5433, 2.5435, 2.5436, 2.7000, 2.7001, 2.7002, 2.7003, 2.7004, 2.7005, 2.7006, 2.7007, 2.7008, 2.7009, 2.7039, 2.7042, 2.7044, 2.7045, 2.7046, 2.7047, 2.7048, 2.7049, 2.7050, 2.7051, 2.7052, 2.7053, 2.7054, 2.7055, 2.7057, 2.7057, 2.7058, 2.7059, 2.7068, 2.7069, 2.7070, 2.7072, 2.7073, 2.7084, 2.7085, 2.7087, 2.7088, 2.7089, 2.7090, 2.7091, 2.7092, 2.7096, 2.7101, 2.7103, 2.7105, 2.7108, 2.7109, 2.7110, 2.7111, 2.7112, 2.7113, 2.7128, 2.7129, 2.7130, 2.7132, 2.7133, 2.7134, 2.7135, 2.7136, 2.7138, 2.7139, 2.7165, 2.7166, 2.7167, 2.7168, 2.7169, 2.7170, 2.7171, 2.7172, 2.7173, 2.7174, 2.7175, 2.7176, 2.7177, 2.7178, 2.7179, 2.7180, 2.7181, 2.7182, 2.7183, 2.7184, 2.7185, 2.7186, 2.7187, 2.7188, 2.7189, 2.7190, 2.7192, 2.7193, 2.7194, 2.7195, 2.7196, 2.7197, 2.7198, 2.7199, 2.7206, 2.7207, 2.7208, 2.7209, 2.7210, 2.7211, 2.7212, 2.7213, 2.7214, 2.7215, 2.7216, 2.7217, 2.7218, 2.7219, 2.7220, 2.7221, 2.7224, 2.7226, 2.7227, 2.7228, 2.7229, 2.7230, 2.7231, 2.7234, 2.8022, 2.8023, 2.8038, 2.8039, 2.8040, 2.8041, 2.8042, 2.8043, 2.8044, 2.8045, 2.8046, 2.8047, 2.8048, 2.8049, 2.8052, 2.8056, 2.8057, 2.9001, 2.9002, 2.9003, 2.9005, 2.9006, 2.9009, 2.9015, 2.9016, 2.9017, 2.9018, 2.9019, 2.9020, 2.9021, 2.9022, 2.9023, 2.9024, 2.9025, 2.9026, 2.9027, 2.8054, 2.8055, 2.8058, 2.8059, 2.8060, 2.8061, 2.8062, 2.8063, 2.8064, 2.8065, 2.8066, 2.8067, 2.8068, 2.8069, 2.8070, 2.8071, 2.8073, 2.8074, 2.8075, 2.8076, 2.8077, 2.8078, 2.8079, 2.8080, 2.8081, 2.8082, 2.8083, 2.8085, 2.8086, 2.8111 e 2.8112. Comportano maggiori oneri le proposte 2.2772, 2.2773, 2.2774, 2.2775, 2.2776, 2.2777, 2.3500, 2.3502, 2.5303, 2.3504, 2.3504, 2.3504a, 2.3506, 2.3507, 2.3511, 2.3513, 2.3514, 2.3515, 2.3516, 2.3517, 2.3518, 2.3519, 2.3520, 2.3521, 2.3522, 2.3525, 2.3526, 2.3527, 2.3548, 2.5039 e 2.5040. Occorre poi valutare gli

emendamenti 2.5370, 2.5371, 2.5394, 2.5396, 2.5397, 2.5404, 2.5405, 2.5406, 2.5411, 2.5412, 2.5414, 2.5432, 2.5437, 2.5439 e 2.6027.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il Relatore sulle diverse segnalazioni di emendamenti per la valutazione dei quali sarebbe necessaria la predisposizione di un'idonea relazione tecnica. Come di prassi, conferma la disponibilità del Governo a realizzare le relazioni tecniche ritenute necessarie per l'approfondimento di singole tematiche, rimanendo invece all'evidenza impossibile garantire la trasmissione di relazioni sulle svariate centinaia di testi che, per essere favorevolmente valutati, le richiederebbero. Precisa che la ragione per la quale sono stati segnalati alcuni emendamenti come onerosi, condivisa dal Governo è legata all'alterazione della base di riferimento dell'articolato, con conseguente superamento della validità della copertura finora calcolata.

Dagli emendamenti segnalati come onerosi, tuttavia, ritiene debba essere escluso il 2.3500, che ad avviso del Governo non ha portata finanziaria.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta 2.3502 abbia carattere restrittivo e che, pertanto, non possa considerarsi onerosa, ma al contrario, semmai, fonte di risparmi.

Il PRESIDENTE ritiene che gli effetti della proposta indicata dal senatore D'Alì siano opposti, dal momento che rende la platea dei beneficiari del nuovo istituto più indeterminata. In ogni caso, la presenza di così evidenti incertezze sulla normativa di risulta non può che condurre la Commissione ad un atteggiamento di prudenza, segnalando la necessità di acquisire una relazione tecnica come presupposto indefettibile per un giudizio di neutralità finanziaria su tutti gli emendamenti dalle conseguenze non intellegibili.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del Presidente. Anche gli emendamenti segnalati dal Relatore come oggetto di valutazione della Commissione, ossia le proposte 2.5370 e seguenti, appaiono poco comprensibili dal punto di vista dell'impatto finale sistematico.

Il PRESIDENTE invita, dunque, ad estendere il giudizio di contrarietà per assenza di relazione tecnica anche alle proposte 2.5370 e seguenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede ragione di eventuali criticità in relazione alla propria proposta 2.6027, con la quale si intende consentire la costituzione di unioni civili anche a gruppi di persone superiori a due.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento in questione potrebbe portare ad una estrema dilatazione degli istituti sociali ed assistenziali che il disegno di legge estende anche alle coppie oggetto di nuovo riconoscimento.

Il relatore SANTINI (*PD*), considerato quanto emerso dal dibattito propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2521, 1.3021, 1.8042, 1.8043, 1.9019, 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.719, 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1,704, 1.705, 1.706, 1.720, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.731, 1.732, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.737, 1.7000, 1.7001, 1.7002, 1.7003, 1.7004, 1.7005, 1.7006, 1.7007,

1.7008, 1.7009, 1.7010, 1.7011, 1.7012, 1.7013, 1.7014, 1.7015, 1.7016, 1.7017, 1.7018, 1.7019, 1.7026, 1.7031, 1.7032, 1.7033, 1.7034, 1.7035, 1.7036, 1.8064, 1.8065, 1.8066, 1.8067, 1.8068, 1.8069, 1.8070, 1.8071, 1.8072, 1.8073, 1.8074, 1.8075, 1.8076, 1.8077, 1.8082, 1.8084, 1.8085, 1.8086, 1.8087, 1.8088, 1.8089, 1.8090, 1.8091, 1.8092, 1.8093, 1.9030, 1.9031, 1.9032, 1.9033, 1.9034, 1.9035, 1.9036, 1.9042, 1.9043, 1.9044, 1.9045, 1.9046, 1.9047, 1.9048, 1.9049, 1.9050, 2.804a, 2.814, 2.800, 2.803, 2.804, 2.805, 2.806, 2.807, 2.808, 2.809, 2.200, 2.810, 2.201, 2.811, 2.202, 2.812, 2.212, 2.822, 2.213, 2.823, 2.821, 2.815, 2.210, 2.211, 2.222, 2.223, 2.830, 2.221, 2.831, 2.225, 2.833, 2.226, 2.834, 2.229, 2.837, 2.230, 2.838, 2.232, 2.840, 2.2626, 2.1810, 2.1040, 2.1033, 2.1041, 2.1042, 2.1043, 2.1047, 2.1048, 2.1049, 2.1050, 2.1051, 2.1052, 2.1054, 2.1055, 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1061, 2.1096, 2.1103, 2.1104, 2.1110, 2.112, 2.1115, 2.1116, 2.1117, 2.1118, 2.1119, 2.1120, 2.2627, 2.2628, 2.2629, 2.2630, 2.2631, 2.2632, 2.2633, 2.2634, 2.2635, 2.2636, 2.2637, 2.2638, 2.2639, 2.2640, 2.2641, 2.2657, 2.2842, 2.3088, 2.3089, 2.3094, 2.3095, 2.3110, 2.3111, 2.3112, 2.3113, 2.3114, 2.3115, 2.3118, 2.3119, 2.3120, 2.6002, 2.3121, 2.3122, 2.3123, 2.3148, 2.3149, 2.3197, 2.3198, 2.3199, 2.3200, 2.3201, 2.3206, 2.3214, 2.3215, 2.3216, 2.3217, 2.3218, 2.3219, 2.3225, 2.3225, 2.3226, 2.3227, 2.3228, 2.3229, 2.3230, 2.3231, 2.3232, 2.3233, 2.3234, 2.3248, 2.3248, 2.3249, 2.3336, 2.3337, 2.3338, 2.3339, 2.3340, 2.3341, 2.3456, 2.3457, 2.3458, 2.3459, 2.3479, 2.3480, 2.3481, 2.3482, 2.3483, 2.3484, 2.3485, 2.3498, 2.3499, 2.5000, 2.5285, 2.5286, 2.5287, 2.5288, 2.5289, 2.5290, 2.5291, 2.5292, 2.5293, 2.529, 42.5295, 2.5300, 2.5301, 2.5302, 2.5303, 2.5304, 2.5307, 2.5308, 2.5309, 2.5310, 2.5311, 2.5312, 2.5313, 2.5314, 2.5315, 2.5363, 2.5364, 2.5365, 2.5366, 2.5369, 2.5381, 2.5382, 2.5407, 2.5413, 2.5420, 2.5421, 2.5422, 2.5423, 2.5424, 2.5428, 2.5429, 2.5433, 2.5435, 2.5436, 2.7000, 2.7001, 2.7002, 2.7003, 2.7004, 2.7005, 2.7006, 2.7007, 2.7008, 2.7009, 2.7039, 2.7042, 2.7044, 2.7045, 2.7046, 2.7047, 2.7048, 2.7049, 2.7050, 2.7051, 2.7052, 2.7053, 2.7054, 2.7055, 2.7057, 2.7057, 2.7058, 2.7059, 2.7068, 2.7069, 2.7070, 2.7072, 2.7073, 2.7084, 2.7085, 2.7087, 2.7088, 2.7089, 2.7090, 2.7091, 2.7092, 2.7096, 2.7101, 2.7103, 2.7105, 2.7108, 2.7109, 2.7110, 2.7111, 2.7112, 2.7113, 2.7128, 2.7129, 2.7130, 2.7132, 2.7133, 2.7134, 2.7135, 2.7136, 2.7138, 2.7139, 2.7165, 2.7166, 2.7167, 2.7168, 2.7169, 2.7170, 2.7171, 2.7172, 2.7173, 2.7174, 2.7175, 2.7176, 2.7177, 2.7178, 2.7179, 2.7180, 2.7181, 2.7182, 2.7183, 2.7184, 2.7185, 2.7186, 2.7187, 2.7188, 2.7189, 2.7190, 2.7192, 2.7193, 2.7194, 2.7195, 2.7196, 2.7197, 2.7198, 2.7199, 2.7206, 2.7207, 2.7208, 2.7209, 2.7210, 2.7211, 2.7212, 2.7213, 2.7214, 2.7215, 2.7216, 2.7217, 2.7218, 2.7219, 2.7220, 2.7221, 2.7224, 2.7226, 2.7227, 2.7228, 2.7229, 2.7230, 2.7231, 2.7234, 2.8022, 2.8023, 2.8038, 2.8039, 2.8040, 2.8041, 2.8042, 2.8043, 2.8044, 2.8045, 2.8046, 2.8047, 2.8048, 2.8049, 2.8052, 2.8056, 2.8057, 2.9001, 2.9002, 2.9003, 2.9005, 2.9006, 2.9009, 2.9015, 2.9016, 2.9017, 2.9018, 2.9019, 2.9020, 2.9021, 2.9022, 2.9023, 2.9024, 2.9025, 2.9026, 2.9027, 2.8054, 2.8055, 2.8058, 2.8059, 2.8060, 2.8061, 2.8062, 2.8063, 2.8064, 2.8065, 2.8066, 2.8067, 2.8068, 2.8069, 2.8070, 2.8071, 2.8073, 2.8074, 2.8075, 2.8076, 2.8077, 2.8078, 2.8079, 2.8080, 2.8081, 2.8082, 2.8083, 2.8085, 2.8086, 2.8111, 2.8112, 2.2772, 2.2773, 2.2774, 2.2775, 2.2776, 2.2777, 2.3502, 2.5303, 2.3504, 2.3504, 2.3504a, 2.3506, 2.3507, 2.3511, 2.3513, 2.3514, 2.3515, 2.3516, 2.3517, 2.3518, 2.3519, 2.3520, 2.3521, 2.3522, 2.3525, 2.3526, 2.3527, 2.3548, 2.5039, 2.5040, 2.5370, 2.5371, 2.5394, 2.5396, 2.5397, 2.5404, 2.5405, 2.5406, 2.5411, 2.5412, 2.5414, 2.5432, 2.5437, 2.5439 e 2.6027.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2.

Si osserva che negli emendamenti nei quali vengano soppressi del tutto o in parte articoli contenuti nel capo I, ove approvati, essi dovranno essere coordinati con l'articolo 23, concernente la clausola di copertura riferita al capo medesimo.

Rimane sospeso il parere su tutti gli emendamenti riferiti ai restanti articoli.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (n. 252)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) riferisce di aver inteso sintetizzare nella proposta di parere le sollecitazioni emerse nei diversi interventi effettuati nel corso del dibattito. Il senso generale delle indicazioni al Governo è quello di un invito ad un particolare rigore nell'attuare le norme che si introducono per perseguire il fine di una maggiore leggibilità e veridicità delle informazioni di bilancio nei casi di gruppi di controllate. Illustra, dunque, una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni di rilievo da formulare.

La proposta di parere del Relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 252

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si invita anzitutto il Governo a tenere conto, anche durante le successive fasi di attuazione delle norme in titolo, della necessità di perseguire l'obiettivo della maggiore uniformità e raffrontabilità dei bilanci, in particolare in rapporto alla legislazione vigente;
- in linea generale si esprime l'invito a evitare deroghe prolungate alla normativa generale, fissando dei criteri uniformi per la definizione degli scostamenti temporanei delle risultanze di bilancio rispetto agli schemi ordinari;

- in particolare, si riterrebbe altresì utile una delimitazione temporale della deroga al percorso di uniformazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 6, comma 4, eventualmente allineandola al periodo transitorio già richiamato;
- risulterebbe funzionale agli obiettivi del provvedimento che nell'elencazione dei bilanci esclusi dal consolidamento, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *s)*, siano indicati partitamente i singoli componenti coinvolti;
- si riterrebbe altresì utile la riduzione ad un biennio del periodo transitorio previsto dall'articolo 14, al fine di conseguire con maggiore celerità gli obiettivi sottesi al decreto;
- si considera infine coerente con gli obiettivi del decreto prevedere la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di emanare istruzioni o linee guida per gli enti interessati dal decreto che diano conto delle migliori prassi registrate nell'ambito della redazione dei bilanci consolidati oggetto del decreto.

1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 526 (ant.) del 04/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016
526ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente MANDELLI comunica che è pervenuto, dalla Commissione competente nel merito, l'emendamento 10.200 del relatore, volto a porre rimedio ai difetti di copertura già evidenziati nel corso delle ultime sedute di trattazione.

Il relatore LAI (*PD*), visto l'emendamento 10.200, non ritiene di avere osservazioni critiche in merito.

Il vice ministro MORANDO conferma che la proposta emendamentiva si presenta idonea dal

punto di vista della correttezza della copertura e della capienza dei fondi indicati.

Il RELATORE propone dunque di deliberare un parere non ostativo condizionato all'approvazione dell'emendamento in questione. La proposta di parere è così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e l'emendamento 10.200, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che nell'articolo 1, dopo il comma 5, sia aggiunto il seguente: «5-*bis*. Dall?attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all?articolo 17, comma 2, della legge 31 di-cembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all?entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.»; - che sia approvato, al fine di superare i problemi di copertura, l'emendamento 10.200, sul quale il parere è, altresì, non ostativo. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dalla Commissione 10ª l'ulteriore emendamento 4.12 (testo 2). Un parere sul testo trasmesso consentirebbe alla Commissione di merito di procedere nella votazione degli emendamenti a diversi articoli, e propone pertanto ai senatori di anticipare il giudizio sulla proposta rispetto alle restanti riformulazioni.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene di escludere effetti negativi in capo alla proposta dal momento che crea un mero vincolo per le assicurazioni private in punto di criteri di valorizzazione del rischio.

Il vice ministro MORANDO conferma che l'emendamento, non dissimilmente dalla prima stesura, influisce sui rapporti tra privati e non sulla finanza pubblica.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Osserva che l'esame

degli emendamenti potrà proseguire nel corso delle prossime sedute, non appena perverrà il parere del Governo sulle ulteriori proposte già segnalate.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 527 (ant.) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
527ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MANDELLI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2081) ***Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 3 a 23, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 3 risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.6004, 3.6005 e 3.0.6000. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.6061, 3.6072, 3.6077, 3.6083 e 3.6086. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.6073. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 4. Quanto all'articolo 5, occorre valutare gli emendamenti 5.6014, 5.6015 e 5.6016. Con riferimento all'articolo 6, occorre valutare gli emendamenti 6.6003, 6.6005 e 6.6016. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare le proposte 10.0.700, 10.0.701, 10.0.600, 10.0.601, 10.0.705, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.708, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.713, 10.0.715, 10.0.716, 10.0.717,

10.0.718, 10.0.719, 10.0.721, 10.0.722, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7004, 10.0.7005, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7008, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7012, 10.0.7013, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7019, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8002, 10.0.8003, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8012, 10.0.8013, 10.0.8019, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.8028, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.9000, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9004, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9007, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9016 e 10.0.9017. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 11, 12, 13, 14 15, 16, 17 e 18. Per quanto riguarda l'articolo 19, occorre valutare la proposta 19.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 20 e 21. In merito all'articolo 22, comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.6000 e 22.0.6001. Quanto all'articolo 23, comportano maggiori oneri le proposte 23.6000, 23.6001, 23.2500, 23.2501, 23.2502, 23.2503, 23.2504, 23.2505, 23.2506, 23.2507, 23.2800, 23.3000, 23.7000, 23.7001, 23.7001a, 23.7002, 23.7003, 23.7004, 23.7005, 23.7006, 23.700723.7008, 23.7009, 23.7010, 23.7022, 23.8002, 23.8003, 23.8004, 23.8005, 23.8006, 23.8007e 23.9000. Occorre acquisire una relazione tecnica la fine di poter valutare le proposte 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603. Appare infine necessario ricordare che ove venissero approvati emendamenti che sopprimono del tutto o in parte articoli contenuti nel capo I, l'articolo 23, concernente la clausola di copertura, dovrà essere conseguentemente coordinato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.6004, 3.6005 e 3.0.6000. Con l'occasione ribadisce la disponibilità del Governo a redigere relazioni tecniche su singoli e specifici temi che dovessero risultare di interesse ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento. Concorda con la proposta del relatore anche circa l'onerosità degli emendamenti 3.6061 e seguenti. Quanto alla proposta 3.6073, esprime un parere contrario ritenendo vi siano oneri non quantifica e non coperti. Non ritiene di avere osservazioni di carattere finanziario sugli emendamenti 5.6014, 5.6015 e 5.6016, segnalati dal relatore. Analogamente considera neutri dal punto di vista finanziario gli emendamenti 6.6003, 6.6005 e 6.6016. Concorda con la valutazione del relatore circa l'imprescindibilità di una relazione tecnica al fine di escludere oneri in relazione alle proposte 10.0.700 e seguenti. Ritiene, invece, certamente foriero di nuovi oneri l'emendamento 19.0.1, così come i successivi 22.0.6000 e 22.0.6001. Quanto alle proposte 23.6000 e alle seguenti segnalate dal relatore, evidenzia come si tratti di interventi che modificano o sopprimono la parte di testo che prevede la copertura finanziaria, e come pertanto il parere del Governo debba ritenersi necessariamente contrario. La segnalazione del relatore circa la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603 è condivisa altresì dal Governo. Conclude, infine, convenendo sull'opportunità di aggiungere al parere l'osservazione formulata in chiusura dal relatore circa la necessità di adeguare la copertura ad eventuali emendamenti approvati e riguardanti la platea di riferimento del provvedimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto dei diversi emendamenti sui quali si afferma la necessità di previa una relazione tecnica, si riserva di segnalare all'attenzione del Governo alcune specifiche questioni, di interesse del proprio Gruppo, ai fini di una effettiva redazione di relazioni tecniche che asseverino l'assenza di oneri ovvero la necessità di copertura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.6004,

3.6005, 3.0.6000, 3.6061, 3.6072, 3.6077, 3.6083, 3.6086, 3.6073, 10.0.700, 10.0.701, 10.0.600, 10.0.601, 10.0.705, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.708, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.713, 10.0.715, 10.0.716, 10.0.717, 10.0.718, 10.0.719, 10.0.721, 10.0.722, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7004, 10.0.7005, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7008, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7012, 10.0.7013, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7019, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8002, 10.0.8003, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8012, 10.0.8013, 10.0.8019, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.8028, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.9000, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9004, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9007, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9016, 10.0.9017, 19.0.1, 22.0.6000, 22.0.6001, 23.6000, 23.6001, 23.2500, 23.2501, 23.2502, 23.2503, 23.2504, 23.2505, 23.2506, 23.2507, 23.2800, 23.3000, 23.7000, 23.7001, 23.7001a, 23.7002, 23.7003, 23.7004, 23.7005, 23.7006, 23.7007, 23.7008, 23.7009, 23.7010, 23.7022, 23.8002, 23.8003, 23.8004, 23.8005, 23.8006, 23.8007, 23.9000, 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. Osserva altresì che ove venissero approvati emendamenti che sopprimono del tutto o in parte articoli contenuti nel capo I, l'articolo 23, concernente la clausola di copertura, dovrà essere conseguentemente coordinato.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Integrazione del parere sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente MANDELLI, prima di riprendere l'esame degli emendamenti, informa che è pervenuta una nota del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si individuano due modifiche testuali, rispettivamente agli articoli 15 e 34, che si ritengono necessari per precisare gli effetti finanziari del testo.

Il vice ministro MORANDO conferma la segnalazione in parola, spiegando che la prima delle modifiche individuate riguarda la sostituzione del concetto di devoluzione di fondi con quello di versamento. La correzione evita possibili equivoci sulla presenza di eventuali passaggi intermedi nel trasferimento delle somme. La seconda modifica estende la clausola di invarianza in calce all'articolo 34, riferendola all'intero articolo e non solo ad un comma.

Il PRESIDENTE ritiene possibile una integrazione del parere già reso sul testo, che condizioni il nulla osta della Commissione alle esigenze di modifica rappresentate dal Governo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone dunque l'adozione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, ad integrazione del proprio precedente parere sul testo del disegno di legge in titolo, espresso in data 3 febbraio 2016, esprime altresì le seguenti ulteriori condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al testo: - che all'articolo 15, comma 4, le parole "sono devoluti" siano sostituite dalle seguente: "sono versati"; - che all'articolo 34 il comma 5 sia sostituito dal seguente: "Il Ministero dello Sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La Commissione approva.

Il RELATORE ricorda che nell'ultima seduta di trattazione era rimasto in sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e da 22 al termine.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere specifiche obiezioni di carattere finanziario sull'emendamento 16.1 e sul successivo 16.5, ma considera non di meno indispensabile una relazione tecnica che asseveri l'assenza di oneri. Mentre l'emendamento 16.7 non presenta a suo avviso controindicazioni di carattere finanziario, ritiene al contrario che le proposte 16.8 e 16.10 abbiano effetti negativi sulla finanza pubblica. Le proposte 16.11, 16.12, 16.13 e 16.14, intervenendo in parte sulla delicata materia dell'equilibrio finanziario dei fondi pensioni, non presentano oneri diretti per il bilancio dello Stato, ma potrebbero determinare squilibri indesiderabili, allo stato non compiutamente prevedibili.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti da ultimo citati, al fine di evidenziare la particolare necessità di cautela nell'introdurre radicali modifiche in materia.

Il vice ministro MORANDO, passando agli emendamenti 16.15, 16.16 e 16.17, che trattano la materia della cosiddetta "portabilità" dei contributi, esclude effetti finanziari diretti, dal momento che il regime fiscale rimarrebbe immutato dal lato del contribuente. Esclude oneri anche in relazione alla proposta 16.18. Al contrario l'emendamento 16.25 è coperto su una norma di legge non più esistente, e deve pertanto ritenersi oneroso. Altrettanto onerosa appare la successiva proposta 16.29. Risultano neutri dal punto di vista finanziario gli emendamenti 16.0.5 e 16.0.6, volti a favorire il libero passaggio tra i diversi fondi sanitari. Le proposte 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9 e 16.0.10, vertendo in materia contributiva, non possono ricevere una valutazione favorevole in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata. La proposta 16.0.11 sembra avere un carattere prevalentemente procedurale, così da ritenersi priva di oneri diretti per la finanza pubblica. Diverso è il caso dell'emendamento 16.0.12, al quale il Governo ascrive maggiori oneri finanziari. Quanto alle proposte 16.2 e seguenti, concorda con il relatore circa la necessità di previa relazione tecnica. Concorda con i relatore anche circa l'onerosità degli emendamenti 16.0.4 e 16.0.14.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione di merito ha trasmesso l'emendamento 14.0.2 (testo 2), sulla quale si potrebbe esprimere una valutazione al fine di consentire il prosieguo dei lavori alla stessa Commissione referente.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere osservazioni critiche sulla proposta da ultimo citata, stante l'assenza di novità sostanziali rispetto alla prima formulazione dal punto di vista delle competenze della Commissione.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il rappresentante del GOVERNO esclude l'insorgenza di oneri in relazione alle proposte 22.1 e 22.2, mentre ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 22.7. Concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 22.3, 22.4 e 22.6, aggiungendo che anche sulla 22.5 appare necessaria una relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), rilevato che l'emendamento da ultimo citato riguarda i costi di noleggio apparati e di transazione per i pagamenti con moneta elettronica, chiede al Governo quale sia l'attuale stato del programma più volte enunciato di riduzione di tali oneri.

La senatrice ZANONI (*PD*) si associa alla manifestazione d'interesse della senatrice Comaroli, sottolineando come i costi dei pagamenti elettronici siano determinanti per i loro utilizzo nel piccolo commercio al dettaglio. Risulta infatti inappropriato prevedere sanzioni per i commercianti che non si adeguino alle disposizioni sul punto senza tenere conto dell'onere che viene loro addossato.

Il vice ministro MORANDO ricorda che nella legge di stabilità si è previsto un percorso di riduzione dei costi proprio a beneficio del commercio. Dal momento che le disposizioni in questione ponevano un termine di attuazione per la fine del corrente mese di febbraio, assicura che si informerà sull'attuale stato del procedimento per riferire celermente alla Commissione. Il parere su emendamenti che toccano nuovamente la questione, comunque, non potrà che essere negativo in assenza di una relazione tecnica, anche per evitare forme di interferenza con le iniziative già avviate e con l'autonomia privata. Conclude con un riferimento agli emendamenti 22.0.1 e 22.0.3, sui quali la posizione governativa è contraria, in relazione a possibili oneri finanziari.

Il RELATORE alla luce del dibattito intervenuto propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 al termine nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se rispondano al vero le notizie di stampa che riferiscono di un'intenzione del Governo di procedere nella giornata di oggi all'approvazione di un testo di riforma delle procedure di bilancio.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il Governo è in attesa delle determinazioni parlamentari sulle modifiche alle procedure di bilancio, come avvenuto in precedenza su questa materia. Ciò che si appresta a varare sono i decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste nella legge n. 196 del 2009 e più volte prorogate. Su tali decreti la Commissione sarà chiamata a esprimere il proprio parere secondo le ordinarie procedure regolamentari.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4.2.4.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 528 (pom.) del 10/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016
528ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d?accordo con la proposta del relatore circa la necessità di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3, pur rappresentando perplessità anche nel merito degli effetti di gettito ascrivibili alle proposte in questione. Esclude effetti onerosi rispetto all'emendamento 24.0.4, mentre rinviene nuovi oneri nelle proposte 25.15 e 25.17, che alterano l'equilibrio finanziario nel rapporto con una società quotata, legata allo Stato da un contratto di servizio. Analogamente deve ritenersi oneroso l'emendamento 25.0.1, il quale pone a carico della società ulteriori oneri attualmente non previsti. Ritiene di escludere oneri rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 27 segnalati dal relatore.

Quanto alla proposta 28.1 considera opportuna l'aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria al testo, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 28.11 e 28.26. Segnala

che la proposta 28.24 non possiede conseguenze dirette sul bilancio pubblico, ma opera una diversa destinazione di fondi.

Il PRESIDENTE ritiene che le cautele segnalate dal relatore possano essere espresse con un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla necessità di relazione tecnica rispetto all'emendamento 30.1, pur rappresentando che l'onere nell'attuale testo potrebbe risultare sottostimato in maniera rilevante. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 30.2, mentre considera neutri dal punto di vista finanziario i successivi 30.10 e 30.18. Invita a completare la clausola di invarianza finanziaria già presente nell'emendamento 31.2, specificando altresì che l'attuazione deve avvenire con le risorse già previste a legislazione vigente. Esclude effetti finanziari negativi rispetto alla proposta 32.5, mentre rileva che l'emendamento 32.7 prevede un impegno per gli enti pubblici che potrebbe tradursi in nuovi, rilevanti oneri, da identificarsi con un'apposita relazione tecnica. Considera poi direttamente onerosi gli emendamenti 33.0.5 e 33.0.6, condividendo l'opinione del Relatore.

Ritiene di non avere osservazioni sulle proposte 33.5 e 33.6, mentre conviene con il Relatore sulla necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 33.0.1 e seguenti, che coinvolgono il noto tema del finanziamento privato agli oneri di sistema.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 24.0.2, 24.0.3, 25.15, 25.17, 25.0.1, 30.1, 30.2, 32.7, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 28.1. Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 31.2, all'inserimento, al comma 2, in fine, delle seguenti parole: «e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 34 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio: Esame. Approvazione del documento conclusivo (*Doc*.XVII, n. 5)

Riprende l'indagine in titolo sospesa nella seduta del 4 agosto 2015, congiunta con la V Commissione della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE illustra una proposta di documento conclusivo dell?indagine conoscitiva, elaborata a seguito delle audizioni svolte congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati a partire dal 30 giugno scorso e che tiene conto delle diverse sensibilità emerse sia nel ciclo di audizioni svolto, sia negli interventi dei senatori in tali occasioni. Ringrazia, in proposito, il senatore Guerrieri Paleotti per il determinante contributo che ha offerto nella stesura del documento. Invita, dunque, i commissari a formulare le proprie valutazioni sul testo proposto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) esprime il proprio accordo ed apprezzamento per il documento presentato, cogliendo l'occasione per invitare ad una particolare cautela nell'esame della materia in questione, stanti gli evidenti profili di complessità e le rilevanti ricadute per la finanza pubblica nella revisione delle norme sul bilancio; ciò dovrà tradursi in un esame approfondito e ponderato del disegno di legge che scaturirà dalla presente indagine conoscitiva. Sottolinea che il nuovo bilancio unico può determinare un'espansione del ruolo del Governo e la rinuncia del Parlamento ad una parte delle proprie prerogative di controllo in materia finanziaria, cosicché il provvedimento andrà articolato in modo chiaro e lineare.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime un ringraziamento al senatore Guerrieri Paleotti per l'impegno di approfondimento che ha portato alla formulazione di un documento concreto e ben articolato, che tiene conto anche delle sollecitazioni provenienti dall'opposizione.

I senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e SANTINI (*PD*) si associano all'apprezzamento rivolto dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO interviene per segnalare la necessità di tenere conto, una volta iniziato l'esame del disegno di legge di riforma del bilancio, anche delle misure di carattere amministrativo che potrebbero trovare ingresso nel nuovo documento unico di bilancio, accanto alle innovazioni legislative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine in titolo (pubblicato in allegato).

IN SEDE CONSULTIVA

(2092) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed

altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il vice ministro MORANDO deposita la Relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2081) ***CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze***
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli ulteriori emendamenti 22.0.6000 (testo 2) e 1.6014 (testo 2).

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a considerare onerosa la proposta 22.0.6000 (testo 2), mentre non ravvisa controindicazioni finanziarie sull'ulteriore 1.6014 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si associa alle considerazioni offerte dal Relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere nei termini sopradetti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 22.0.6000 (testo 2). Il parere è non ostativo sulla proposta 1.6014 (testo 2).".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,55.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI BILANCIO

Premesse

Il processo di riforma dell?ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 - che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio - e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l?introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

L?ampiezza e l?importanza delle modifiche al contenuto del bilancio dello Stato comportano infatti la necessità di rivedere in maniera sostanziale sia la legislazione ordinaria sia i regolamenti parlamentari che stabiliscono le procedure e le modalità di votazione da seguire nel corso della sessione di bilancio. Anche per individuare il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012;
Una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 243 del 2012, ossia quella riguardante l?unificazione in un unico documento ? la legge di bilancio ? dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità, non risulta immediatamente applicabile, ma richiede, come stabilito dall?articolo 15, comma 10, della medesima legge n. 243, che sia una legge dello Stato a disciplinarne le modalità di attuazione.
In questo quadro, al fine di mettere in luce quali siano gli interventi normativi da adottare, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno deliberato di svolgere congiuntamente un?apposita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, individuando i seguenti obbiettivi: chiarire il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina di bilancio alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012; definire i contenuti e l'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della richiamata legge n. 243 dovranno costituire il nuovo documento; valutare l'opportunità di predisporre un autonomo prospetto di copertura della legge di bilancio; individuare i limiti di flessibilità applicabili sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio; definire i contenuti e i limiti della legge di assestamento;possibilità di anticipare i termini di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF e della manovra di finanza pubblica e infine la possibilità di introdurre ulteriori correttivi alla legge n. 196 del 2009. Per approfondire le questioni richiamate, nell?ambito dell?indagine conoscitiva, sono stati auditi rappresentanti della Corte dei conti, il Presidente dell?Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentanti dell?ISTAT, il Ragioniere generale dello Stato e il Ministro dell?economia e delle finanze.

Alla luce dei principali elementi di valutazione emersi nel corso dell?indagine conoscitiva, nonché degli ulteriori spunti di riflessione derivanti dall?attività svolta dalle Commissioni dall?inizio della legislatura, vengono qui di seguito evidenziate in forma sintetica le conclusioni cui si è giunti raggruppate per aree tematiche.

Termine di applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio

Alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012, è emerso che sia l?applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, di cui all?articolo 15 della legge n. 243 del 2012, sia l?applicazione di quelle in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l?anno successivo. Il termine di applicazione andrebbe dunque interpretato nel senso di riferire la nuova normativa alla sessione di bilancio 2017.
Va altresì tenuto conto che, da un lato, non è stata ancora introdotta nella legislazione ordinaria una disciplina che dia attuazione alle disposizioni sul contenuto nuovo del disegno di legge di bilancio, come richiesto dallo stesso articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dall?altro, le norme dettate dalla medesima legge n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali presentano

alcune criticità che andrebbero risolte prima dell?attuazione delle predette disposizioni, apportando modifiche e integrazioni alla legge n. 243, con riferimento soprattutto alla complessa procedura delineata per l?attribuzione degli spazi di indebitamento nelle fasi avverse del ciclo.

Contenuti e articolazione delle sezioni della legge di bilancio

Con riferimento ai contenuti e all?articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell?articolo 15 della legge n. 243 del 2012, costituiscono il nuovo bilancio, è emerso che la prima sezione, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, dovrebbe innanzitutto accogliere tutte le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi e che, in quanto tali, non possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti, ma richiedono una modifica della normativa di riferimento. La seconda sezione, dovrebbe invece accogliere - come già avviene ai sensi della vigente disciplina contabile per il bilancio a legislazione vigente ? le previsioni di entrata e di spesa fondate sugli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo in vigore, escludendo quelli derivanti da interventi programmati ma non ancora tradotti in norme, intendendosi per tali anche le misure necessarie per proseguire nell?attuazione delle politiche di entrata e spesa (le cosiddette politiche variate).
Inoltre, in virtù di quanto previsto dal terzo periodo del comma 3 dell?articolo 15 della legge n. 243 del 2012, la prima sezione non dovrebbe invece contenere, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, disposizioni volte ad introdurre norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio nonché interventi di natura localistica o micro settoriale. Mentre appare ragionevole far confluire nella seconda sezione, oltre agli effetti finanziari della legislazione in essere, anche le rimodulazioni temporali e i rifinanziamenti o definanziamenti delle autorizzazioni di spesa, attualmente disposti dalle tabelle allegate alla legge di stabilità. In tal modo, le tabelle non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e potrebbero mantenere una separata evidenza solo per finalità conoscitive, ad esempio nella relazione tecnica. Una valutazione a parte va fatta per le tabelle dei Fondi speciali, attualmente rappresentate dalle tabelle A (parte corrente) e B (conto capitale) allegate alla legge di stabilità. Essendo tali fondi destinati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, le due tabelle corrispondenti potrebbero trovare una collocazione più appropriata nella prima sezione, considerato il loro collegamento con la variazione della legislazione in essere.
Circa, infine, l?aspetto legato alle modalità di rappresentazione nella seconda sezione del disegno di bilancio unificato delle variazioni apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, la formulazione dell?articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, sembra non tener del tutto conto delle difficoltà operative insite nell?evidenziare tali variazioni fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio. L?aggiornamento della seconda sezione implica infatti valutazioni che richiedono una ponderata riflessione, in quanto si tratta di "calare" in bilancio disposizioni normative anche complesse, come accade con le note di variazioni da presentare in Parlamento durante la sessione di bilancio.
Un?approfondita riflessione va condotta anche in merito all?opportunità di rivedere i divieti contenutistici stabiliti dalla legge n. 243 per la futura legge di bilancio unificata (prima sezione) in conformità a quelli previsti per la legge di stabilità. Tale trasposizione appare particolarmente problematica per quanto attiene alle conseguenze, anche di ordine costituzionale, che si potrebbero determinare nell?ipotesi di una loro eventuale violazione, ove si consideri il ruolo rafforzato della legge n. 243 del 2012, ed anche alla luce del carattere non puntualmente definito di alcuni di essi, come ad esempio nel caso degli interventi localistici o micro settoriali.

Il prospetto di copertura della legge di bilancio

Con riferimento alla copertura della legge di bilancio è emerso che non sussistono i presupposti per la

presentazione di un autonomo prospetto di copertura riferito al nuovo disegno di legge di bilancio - come prescritto invece a legislazione vigente per il disegno di legge di stabilità ? in quanto tale copertura va intesa come rispetto del saldo programmatico, definito secondo le regole europee, in coerenza con i vincoli che derivano dal primo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione. L?unico vincolo è dunque quello del rispetto degli obiettivi derivanti dalla normativa europea, così come interpretata e attuata in base ai documenti di programma e come stabilito dall?art. 14 della legge 243.
Vi è invece l?esigenza di predisporre un robusto corredo informativo al disegno di legge di bilancio che dimostri la coerenza tra il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e gli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione. Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta, in primo luogo, mediante un?adeguata valorizzazione dei contenuti della Nota tecnico-illustrativa, attualmente presentata in allegato al disegno di legge di stabilità, e, in secondo luogo, prevedendo l?obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione (legislazione variata), come già prescritto dalla legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione (legislazione vigente), in modo da consentire di valutare l?attendibilità dei criteri utilizzati per l?elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Limiti e margini di flessibilità in sede di formazione e gestione del bilancio

E? emerso innanzi tutto che la nuova legge di contabilitàa regime sarà chiamata a riassorbire le eccezioni ed ordinamenti particolari, derivanti d*all?attuale* quadro di sovrapposizione tra diversi livelli normativi, individuando un assetto conforme e coerente con la distinzione di base tra legislazione vigente e legislazione variata. Al riguardo va mantenuto fermo l?orientamento di fondo per cui la spesa non rimodulabile può essere modificata, nei suoi parametri di supporto, modificando la legislazione di base, mentre quella rimodulabile utilizzando l?area del bilancio a legislazione vigente. In generale, si può ritenere che alla fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione possano corrispondere maggiori margini di flessibilità per le singole amministrazioni in fase di gestione del bilancio. La fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione potrebbe essere ottenuto applicando al ciclo di bilancio un approccio *top-down* più stringente rispetto a quello attuale, integrato con un processo continuo di revisione della spesa, al fine di giungere alla definizione di precisi vincoli finanziari all?interno dei quali dovranno essere formulate da ciascuna amministrazione le proposte in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio.
Si potrebbero altresì riconsiderare le tipologie di variazioni che devono essere sottoposte dai dicasteri di spesa alla valutazione del Ministero dell?economia e delle finanze. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare che il riparto dei fondi nell?ambito dei singoli stati di previsione sia effettuato tramite decreti del Ministro competente, in luogo dei decreti del Ministro dell?economia e delle finanze. L?adozione di espliciti obiettivi di spesa nella fase di programmazione finanziaria dovrebbe indurre le amministrazioni a valutare i propri fabbisogni e priorità, compiendo le necessarie revisioni della spesa in presenza di un obiettivo programmato a livello centrale.

Contenuti e limiti della legge di assestamento

Si ritiene che il carattere sostanziale attribuito alla legge di bilancio non dovrebbe essere esteso alla legge di assestamento, con la quale dovrebbero invece essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, dovrebbe assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio, non potendo comunque disporre innovazioni alla legislazione vigente. In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato, integrato con gli effetti dell?assestamento, e gli obiettivi programmatici in termini di Pubblica amministrazione indicati nel

DEF. Infine, si potrebbe prevedere la fissazione di un termine per l?approvazione della legge di assestamento, al fine di consentire alle amministrazioni di proseguire più tempestivamente nella sua attuazione. Si potrebbe altresì valutare la possibilità di un anticipo dei termini di presentazione del Rendiconto generale dello Stato, posto che detto anticipo risulti tecnicamente necessario ai fini dell?anticipo della presentazione del disegno di legge di assestamento.

Tempi di presentazione dei documenti di bilancio

Tenuto conto delle criticità legate all?attuale calendario e dei vincoli esistenti al modificarlo, tra le varie opzioni possibili si è ritenuto di suggerire quella di presentare nei primi giorni di ottobre la Nota di aggiornamento del DEF congiuntamente al disegno di legge di bilancio, anche considerato lo strettissimo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la presentazione della Nota di aggiornamento e il nuovo disegno di legge di bilancio. L?anticipo ai primi di ottobre della presentazione della manovra di finanza pubblica potrebbe consentire all?Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire tutte le informazioni sulla manovra, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico, in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui il citato quadro fa parte, alla Commissione europea entro il 15 ottobre.
Inoltre, si ritiene che i contenuti della Nota di aggiornamento potrebbero essere riorganizzati, facendo confluire in essi quelli del Documento programmatico di bilancio, considerate le funzioni molto simili che essi svolgono. In particolare, si potrebbe valutare l?opportunità di far diventare lo schema di Documento programmatico un?apposita sezione della Nota di aggiornamento, analogamente a quanto accade per lo schema di programma di stabilità che, ai sensi dell?articolo 10, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rappresenta una sezione del DEF, colmando in questo modo una lacuna della legge di contabilità che, nel catalogare i documenti che il Governo è chiamato a produrre in materia di finanza pubblica, non menziona il Documento programmatico.
Una simile impostazione produrrebbe sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale valorizzando il ruolo decisionale del Parlamento sulla proposta del Governo, fermo restando che con la risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento potrebbero comunque essere forniti al Governo indirizzi da realizzare nel corso della manovra, anche, eventualmente, sulla base dei rilievi dell?Ufficio parlamentare di bilancio. Così facendo si avvicinerebbe la procedura italiana a quella adottata dalla maggior parte dei Paesi europei e si prenderebbe atto del fatto che l?indirizzo sulla direzione della politica di bilancio viene deciso nelle sue grandi linee in aprile, nell?ambito dell?esame del DEF, e che la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione, per il momento in cui oggi intervengono, svolgono un ruolo di indirizzo ormai assai limitato nella preparazione del disegno di legge di stabilità.

Altre questioni ordinamentali

L?attuazione dalla legge n. 243 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe essere l?occasione di introdurre ulteriori correzioni alla legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, alla luce delle criticità emerse nel corso della sua attuazione. Il primo riferimento è alle clausole di salvaguardia finanziaria, che nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di sforamento rispetto alle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l?ammontare di talune imposte ovvero riducono l?ammontare delle spese rimodulabili di taluni programmi di spesa.
In proposito, nel corso dell?esame parlamentare delle citate clausole è stato rilevato come la rideterminazione dei parametri sottostanti la spesa attraverso provvedimenti di carattere amministrativo susciti non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva

incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi. Le clausole di salvaguardia che invece individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili di programmi di spesa appaiono non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l?ammontare degli stanziamenti utilizzati è definito all?inizio dell?esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d?anno.

È evidente peraltro che il problema della formulazione delle clausola di salvaguardia finanziaria è strettamente collegato a quello della corretta quantificazione degli oneri. Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di clausole di salvaguardia non possa prescindere da oneri correttamente quantificati e coperti. Non dovrebbe quindi essere consentita la formulazione di clausole di salvaguardia che fungano da "coperture di riserva" per sopperire alla mancanza di risorse determinata da coperture finanziarie che già *ex ante* appaiono dagli esiti quanto mai incerti. Alla luce di tali profili problematici, appare quindi opportuno avviare una riflessione in merito all?opportunità di modificare la disciplina delle clausole di salvaguardia contenuta nella legge di contabilità.

Il secondo tema si riferisce all?opportunità di escludere, in via generale, la possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesache dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all?atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale nonché alla quota del cinque per mille del gettito dell?imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti destinano al finanziamento di una serie di specifiche finalità di particolare rilievo.

Ancora, nonostante l?importante sforzo compiuto dal Governo per la messa a disposizione delle relazioni tecniche, appare utile e necessario individuare i correttivi più idonei affinché le amministrazioni interessate siano maggiormente coinvolte nel relativo procedimento di elaborazione, in maniera tale da consentire al Ministero dell?economia e della finanze di svolgere l?indispensabile funzione di verifica di tali elaborati, ai fini della successiva presentazione in Parlamento.

Sempre al tema della corretta predisposizione della relazione tecnica si ricollegano le questioni relative, ad esempio, alla previsione di clausole di invarianza finanziaria. Appare essenziale una costruzione attendibile delle stesse risultante dalla relazione tecnica, giacché l?eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell?intero provvedimento) e tali clausole può determinare il rischio di una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa interessata.

Per quanto riguarda, infine, la copertura delle leggi di delega mediante il rinvio a successivi provvedimenti legislativi ai sensi dell?articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, essa non appare presentare profili problematici, purché sia rispettato il vincolo della previa o contestuale entrata in vigore delle norme comportanti le coperture rispetto a quelle di carattere oneroso e sempre che gli oneri risultanti dall?attuazione della delega non siano effettivamente quantificabili *ex ante*, ossia all?atto della definizione della relativa delega legislativa.

1.4.2.4.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 529 (ant.) dell'11/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016
529ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 34.0.10. Quanto agli emendamenti sui quali si ritiene opportuno predisporre una relazione tecnica, fa presente che il contenuto di tutte le proposte fa riferimento alla rimodulazione del conto energia che, per quanto di stretta competenza, la nota della Ragioneria generale dello Stato non ritiene foriera di oneri per la finanza pubblica. In considerazione, tuttavia, dei possibili, molto rilevanti, effetti indiretti derivanti da tali proposte, si associa alla richiesta di una relazione tecnica da parte del relatore.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per porre all'attenzione del Governo la questione sollevata dall'emendamento 36.0.3, riguardante l'applicazione del *reverse charge* agli acquisti di materia prima per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sottolineando

in particolare che dalla proposta deriverebbe un notevole sgravio in termini di adempimenti burocratici per gli operatori del settore con un rilevante effetto sulla crescita della relativa base economica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nota della Ragioneria generale dello Stato segnala in merito che la normativa comunitaria limita l'applicazione del *reverse charge* a una serie tassativa di transazioni economiche, riguardanti in particolare la cessione di beni e prestazioni di servizi che non riguardano fonti energetiche. Condividendo lo spirito della proposta, così come evidenziato dal senatore Berger, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi tecnici per valutare meglio gli eventuali effetti associabili all'emendamento, posto che sulla questione è già aperta un'onerosa procedura d'infrazione europea.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) suggerisce di valutare attentamente l'opportunità di predisporre una relazione tecnica al fine principale di sollevare il problema sottolineato dal senatore Berger.

Il presidente TONINI dispone, pertanto, di accantonare l'emendamento 36.0.3 e l'analogo 36.0.4, in attesa di una relazione tecnica sottoscritta dalla Ragioneria generale.

Il vice ministro MORANDO esprime, quindi, un parere contrario sull'emendamento 37.0.5 per assenza di copertura e per la possibile violazione della disciplina comunitaria in merito. Concorda, inoltre, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle restanti proposte segnalate dal relatore relativamente all'articolo 37.

Quanto all'emendamento 39.6, fa presente che gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze avanzano delle riserve sul merito, ma ritiene che, per quanto riguarda gli aspetti di finanza pubblica, non vi siano profili apprezzabili. Svolge, quindi, considerazioni analoghe sulla proposta 39.0.9.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.0.10, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.19, 34.0.20, 34.0.21, 37.0.5, 37.1, 37.2, 37.3, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.6 e 37.0.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 34 a 39, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 40 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 533 (ant.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
533ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta di trattazione è rimasto sospeso il parere sulla proposta 5.501, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte del Governo, e informa che sono state trasmesse dalla Commissione di merito le riformulazioni 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2).

Il relatore LAI (*PD*) ritiene di non avere osservazioni critiche di competenza sulle proposte da ultimo citate.

Il vice ministro MORANDO assicura che gli uffici del Governo hanno svolto accurate verifiche supplementari sull'emendamento 5.501, dalle quali però risulta che la proposta rivede istituti

e forme organizzative già in essere, con il che possono essere esclusi nuovi oneri finanziari. Anche sulle ulteriori modifiche 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2) non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.501, 1.100 (testo 2) e 5.3 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 40, osserva che le destinazioni ivi previste per il fondo FISPE e per il fondo esigenze indifferibili non sono, a rigore, coerenti con le finalità generali dei fondi medesimi, tuttavia la capienza su entrambi risulta al momento esistente.

Il presidente TONINI prende atto dell'osservazione del Governo, considerando comunque possibile esprimere un parere non ostativo dal punto di vista strettamente finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene di non avere osservazioni in punto di copertura nemmeno sui successivi emendamenti 40.0.3 e 40.0.4. Tuttavia in entrambi i casi l'onere previsto per le nuove attività appare, allo stato, superiore alle prevedibili necessità.

Il PRESIDENTE propone dunque di rendere un parere di nulla osta, accompagnato però da una osservazione che dia conto della probabile stima in eccesso.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 40.0.5 e 40.0.6. Quanto al successivo 41.1, ad opinione dell'Esecutivo esso è assentibile se munito di una idonea clausola di invarianza finanziaria nell'esercizio delle deleghe previste. Anche nel caso dell'emendamento 41.0.1 l'acquisizione di una relazione tecnica appare indispensabile.

Stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.1, 40.0.5 e 40.0.6. Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è altresì di nulla osta sulle proposte 40.0.3 e 40.0.4, con la seguente osservazione: l'onere ascritto alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 42, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 43 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.12. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 534 (pom.) del 24/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016
534ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1949) ***Deputato VERINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, deve essere corredato di relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per quanto di competenza, con riferimento agli articoli della Convenzione e agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, recanti Ratifica della Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, in assenza di una stima degli effetti finanziari delle norme della Convenzione, pare opportuno che il Governo fornisca rassicurazioni circa la possibilità di espletare i relativi adempimenti avvalendosi esclusivamente delle risorse ordinarie

disponibili a legislazione vigente. Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione (invio a mezzo posta degli atti del procedimento a persone che si trovano in altro Stato membro), dall'articolo 8 (messa a disposizione di beni ottenuti attraverso reati), dall'articolo 9 (trasferimento temporaneo di persone detenute ai fini di un'indagine), dagli articoli 10 e 11 (audizioni mediante videoconferenza e conferenza telefonica), dall'articolo 12 (effettuazione di consegne sorvegliate), dall'articolo 13 (costituzione di squadre investigative comuni), dall'articolo 14 (svolgimento di indagini da parte di agenti infiltrati) e dagli articoli 18, 19 e 20 (intercettazione delle telecomunicazioni). Con riferimento all'articolo 3, recante delega per la completa attuazione della Convenzione, si valuti l'opportunità di precisare che sui relativi schemi di decreto legislativo debba essere espresso anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di ordine finanziario. Analoga considerazione va fatta in merito all'articolo 4, recante delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, laddove al comma 2 andrebbe previsto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui relativi schemi di decreto. Con riferimento infine alla clausola di copertura prevista dall'articolo 6, valuta la coerenza di tale disposizione con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO comunica che risulta già disponibile una bozza di relazione tecnica fornita dal Ministero della giustizia e che ritiene di poter presentare una relazione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO segnala alcuni problemi in merito ai profili finanziari di alcuni emendamenti aggiuntivi all'articolo 43. Ritiene, in particolare, necessario acquisire una relazione tecnica che approfondisca gli effetti finanziari derivanti dalla possibile sostituzione del contributo unificato prevista dalle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6 e 43.0.7.

Quanto all'emendamento 43.0.8 e agli identici 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12, dopo aver richiamato la legislazione vigente in materia, fa presente che sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica in grado di confermare che i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte siano tali da compensare gli oneri associati alla disposizione. Concorda, inoltre, con il Relatore, quanto alla necessità di acquisire elementi tecnici in merito alle conseguenze dell'esenzione da imposta di registro prevista dal comma 8 nell'emendamento 43.0.13 e degli analoghi 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20 e 43.0.21.

Esprime, quindi, un parere conforme a quello del Relatore sull'assenza di profili finanziari problematici relativamente agli emendamenti riferiti agli articoli 44 e 45, ad eccezione dell'emendamento 45.11, rispetto al quale ritiene necessario chiarire se i corsi universitari cui si riferisce siano già esistenti a legislazione vigente oppure debbano essere istituiti *ex novo*. A tal proposito, reputa necessario acquisire una relazione tecnica, ovvero condizionare il parere non ostativo sulla proposta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Concorda, inoltre, sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sulle proposte menzionate dal Relatore con riferimento agli articoli 46 e 47.

Esprime, infine, parere contrario sulla proposta 47.0.9.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9.

Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.

Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi".

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 46, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.13. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 536 (pom.) del 01/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 1° MARZO 2016
536ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) ***Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti,relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.100 (testo 2). Occorre altresì valutare le proposte 4.503, 5.502 (testo 2) e 9.104. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.100 (testo 2), in particolare per quanto riguarda il mancato riferimento al carattere rotativo del fondo impiegato per la copertura. Relativamente all'emendamento 4.503, esprime parere contrario limitatamente alle parole «prevedere adeguate tutele per i lavoratori occupati negli enti del Terzo settore e», in quanto foriere di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che non siano ascrivibili effetti onerosi diretti alla proposta 5.502 (testo 2), mentre esprime un parere contrario

sull'emendamento 9.104, in quanto avrebbe dovuto prevedere la soppressione di alcune delle finalità a cui era orientato il fondo oggetto della disposizione.

Alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.100 (testo 2) e 9.104. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sull'emendamento 5.502 (testo 2). Il parere non ostativo sulla proposta 4.503 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «prevedere adeguate tutele per i lavoratori occupati negli enti del Terzo settore e». Il parere è, infine, non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario, in base a una nota dell'Agenzia delle entrate, sull'emendamento 47.1 e gli analoghi 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, in relazione all'attribuzione ai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni della facoltà di redigere atti catastali urbani.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene il parere dell'Agenzia delle entrate utile per la discussione di merito, ma non attinente alle questioni di competenza della Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto evidenziato dal senatore Sposetti e ritiene si possa esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti sopra menzionati. Esprime, altresì, parere favorevole sulle proposte 47.16, 47.17 e 47.18, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 47.19.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 48, esprime parere contrario sulla proposta 48.4 in relazione alla quantificazione degli oneri e alla copertura proposta, fa presente che il Fispe non presenta le sufficienti risorse per coprire gli oneri derivanti dalla proposta 48.79 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 48.95, 48.49 e 48.6.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), in relazione agli emendamenti 48.26, 48.27, nonché gli analoghi 48.62 e 48.63, fa presente che le proposte di modifica intendono evitare che l'ingresso nel mercato delle società di capitali comporti un deterioramento delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF).

Il vice ministro MORANDO esprime perplessità in merito alle argomentazioni avanzate dal senatore Mandelli, poiché il venir meno di contributi all'Ente di previdenza si accompagna al venir meno di prestazioni previdenziali. Ritiene che non si possa, pertanto, imporre il versamento di contributi all'ENPAF da parte di soggetti che non avranno mai diritto alle corrispondenti prestazioni. Ciò detto le proposte segnalate dal senatore Mandelli non presentano profili finanziari problematici.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) invita il senatore Mandelli a sollevare le stesse argomentazioni presso la Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sugli emendamenti 48.38, 48.46, 48.64, 48.65, 48.73, 48.74, 48.75, 48.88, 48.89, 48.0.2 e 48.020, mentre ritiene necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria sulla proposta 48.45. Esprime, quindi, un parere contrario per assenza di relazione tecnica sugli emendamenti 48.72, 48.76, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18 e 48.0.19, mentre il parere è contrario per evidenti effetti negativi sulla finanza pubblica sulla proposta 48.77.

Quanto alle proposte riferite all'articolo 49, fa presente che, secondo la Ragioneria generale dello Stato, le modifiche proposte dagli emendamenti 49.0.1, 49.0.2 e 49.0.3 incidono sul quadro normativo comunitario ed esprime, pertanto, parere contrario. Il parere è altresì contrario sulle proposte da 49.0.4 fino a 49.0.7, in quanto sono volte a escludere le attività riguardanti l'imbottigliamento e la distribuzione delle acque termali da quelle ricomprese nell'ambito della direttiva europea n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Quanto agli emendamenti 49.0.8 e 49.0.9, esprime un parere contrario motivato dall'aumento indiscriminato di attività sanitarie che ne potrebbe derivare, con conseguenti effetti negativi di lungo periodo sulla finanza pubblica. Per quanto riguarda l'emendamento 49.0.10, ritiene necessaria una relazione tecnica volta a dimostrare la quantificazione degli oneri, oltre a evidenziare che la copertura sul Fispe appare non adeguata.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 50, esprime un parere non ostativo su tutte le proposte segnalate dal relatore, precisando che la modifica prevista dall'emendamento 50.0.7 risulta già esistente nell'ordinamento.

Il parere è altresì conforme a quello del relatore sugli emendamenti 51.0.1, 52.0.61 e 52.0.62, mentre non ritiene foriera di effetti finanziari diretti la proposta 52.0.63. Ritiene, quindi, necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 52.8, 52.11, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52, mentre segnala come onerosi gli emendamenti 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32 e 52.0.33. Ritiene non suscettibili di effetti finanziari diretti gli emendamenti 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66, mentre valuta non problematici tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo e del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66. Sull'emendamento 48.45 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere sull'emendamento 50.0.7 è di nulla osta, con la seguente osservazione: l'emendamento introduce una

norma che risulta già presente nell'ordinamento in termini analoghi. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 al termine, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.14. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 537 (ant.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
537ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario con osservazione e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra, per quanto di competenza, le nuove formulazioni di emendamenti, sui quali era stato espresso parere contrario: 16.2 (testo 2), 16.5 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2), 16.25 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 22.5 (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 37.0.6 (testo 2), 40.0.1 (testo 2) e 47.0.9 (testo 2).

Segnala, altresì, che occorre valutare le proposte 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2) e che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 52.0.31 (testo 2).

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riformulati trasmessi fino alla data del 29 febbraio 2016.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento agli emendamenti 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2) e 16.19 (testo 2), evidenzia preliminarmente come le proposte siano dotate di copertura - mediante modifica delle percentuale delle aliquote IRES - su cui è in corso un approfondimento. Esse tuttavia, nella parte concernente la destinazione di quote del TFR, finiscono per produrre effetti finanziari negativi determinando un peggioramento degli indicatori di sostenibilità dei sistemi previdenziali sia nel medio che nel lungo periodo. Propone pertanto sul punto l'espressione di un parere contrario. Per quanto concerne l'emendamento 16.5 (testo 2), rileva come gli approfondimenti effettuati dalla Ragioneria generale dello Stato abbiano evidenziato la mancanza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò nonostante si segnala la presenza di possibili profili problematici in quanto la proposta potrebbe determinare un peggioramento delle situazioni individuali con riferimenti ai parametri per l'adesione alla previdenza complementare per i lavoratori neo-assunti. Da ultimo, evidenzia che, mentre la proposta 16.9 (testo 2) determina effetti negativi di finanza pubblica, l'emendamento 16.25 (testo 2) comporta minori entrate.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il presidente TONINI (*PD*) in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2) e 16.25 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.5 (testo 2), con la seguente osservazione: - la proposta potrebbe determinare un peggioramento della posizione previdenziale individuale, con particolare riferimento alle garanzie finora offerte dalla previdenza integrativa. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1738-A (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4.15. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (pom.) del 02/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
538ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,30

SUI RECENTI FATTI AVVENUTI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

Il presidente TONINI esprime piena solidarietà al vice ministro Morando, vittima di un episodio di prevaricazione avvenuto nella giornata corrente quando, presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, gli è stato impedito l'accesso ai lavori della Commissione da parte dei deputati di un Gruppo politico, a fini di protesta contro i contenuti di una proposta normativa.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1738-548-630-1056-1202-1292 e 1798-A) ***Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la Commissione di merito ha esaminato ed approvato diversi emendamenti non trasmessi alla Commissione Bilancio. Occorre, in tal senso, valutare l'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica. Risulta necessario ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, e articolo 2, comma 16, in relazione a quanto espresso a proposito del precedente emendamento 1.15, peraltro riformulato in un testo 2 in sede referente. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO conviene circa la necessità di una valutazione sull'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, del testo, al fine di verificare se le spese conseguenti ai provvedimenti di applicazione fuori sede dei giudici onorari possano ritenersi finanziariamente coperte. Assicura che tale approfondimento sarà svolto in tempi brevi, essendo al momento già disponibile una nota in senso favorevole del Ministero della giustizia, la quale però non è stata sottoposta alla verifica del Dicastero del tesoro.

I senatori AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) e Giovanna MANGILI (*M5S*) insistono affinché sia acquisita una relazione tecnica nelle debite forme previste dalla legge di contabilità.

Il PRESIDENTE conclude nel senso di attendere l'ulteriore documentazione da parte del Governo e invita, frattanto, il relatore a illustrare gli emendamenti trasmessi.

Il RELATORE, in merito agli emendamenti, segnala che vanno ribaditi i pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espressi sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235 e 2.197. Comportano maggiori oneri le proposte 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300. Necessita di relazione tecnica l'emendamento 8.0.300. Occorre valutare gli emendamenti 1.300, 2.306, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321, 5.0.300. Non ritiene vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in attesa di esprimere una posizione definitiva nel corso delle prossime sedute, preannuncia sostanziale accordo con le segnalazioni del relatore e informa che è in corso una puntuale valutazione dell'emendamento 8.0.300, attesa la sua particolare complessità.

Il PRESIDENTE ritiene dunque che la trattazione degli emendamenti possa proseguire dopo l'espressione di un parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sull'emendamento 16.0.1 (testo 2), riferendo diffusamente circa gli approfondimenti svolti sui profili finanziari ed esprimendo un parere contrario. La proposta infatti istituisce una nuova forma di previdenza complementare basata su un meccanismo a ripartizione anziché a capitalizzazione, con l'evidente rischio che il venir meno di adesioni volontarie causi uno squilibrio sensibile del piano finanziario, con evidenti riflessi per la finanza pubblica. Considera oneroso anche il successivo emendamento 16.0.2 (testo 2). Quanto alla proposta 22.5 (testo 2) evidenzia che, dagli approfondimenti svolti, essa appare priva di portata innovativa, dal momento che le operazioni di donazione tramite SMS risultano già tra le cessioni escluse dal campo dell'IVA e che le organizzazioni destinatarie appaiono già avere diritto ad agevolazioni rispetto ai proventi della loro attività di raccolta.

Il PRESIDENTE ritiene di concludere, sentite le argomentazioni del Governo, circa la neutralità finanziaria dell'emendamenti 22.5 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 22.6 (testo 2), che contiene sgravi fiscali non meglio circoscritti. Ritiene, poi, di segnalare l'emendamento 28.2 (testo 2), non menzionato dal relatore, ma che potrebbe causare difficoltà in relazione alla complessità delle nuove attività previste.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'esistenza di effetti finanziari solo indiretti, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che l'emendamento 28.2, nel primo testo, non era stato esaminato partitamente dalla Commissione. Considera quindi necessario fornire un giudizio tramite un parere contrario sull'originaria formulazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che il testo riformulato risolve in parte i problemi connessi all'originaria formulazione.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come l'emendamento 34.0.18 (testo 2) ponga probabili problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ma risulti privo di conseguenze finanziarie immediate, consentendo un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta del rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento 34.0.18 (testo 3) presenta un comma 3 del tutto inidoneo dal punto di vista delle garanzie finanziarie.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che l'intento delle proposte in esame è limitato ad un sostegno alle piccole cooperative che operano nel settore, altrimenti condannate all'uscita dal mercato.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'impossibilità di esprimere un avviso favorevole sul testo 3.

Il PRESIDENTE conclude dunque proponendo l'espressione di un parere contrario

sull'emendamento 34.0.18 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO considera la proposta 37.0.6 (testo 2) priva di conseguenze finanziarie, e anche l'emendamento 40.0.1 (testo 2) è stato attentamente verificato dal punto di vista dell'equilibrio economico.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea che la proposta 40.0.1 (testo 2) prevede una copertura degli oneri sul bilancio della CONSOB anno per anno, in contrasto con la legge di contabilità.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di condizionare il parere non ostativo alla soppressione delle previsioni circa l'assorbimento delle spese nel bilancio dell'Autorità.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che l'emendamento 47.0.9 (testo 2) appare conferire diritti soggettivi perfetti, e come tale quanto meno necessita di una relazione tecnica. Esclude viceversa oneri in relazione alle proposte 50.0.4 (testo 2) e 50.0.5 (testo 2). Conclude con un avviso negativo sull'emendamento 52.0.31 (testo 2), che non appare superare le difficoltà già poste dall'originaria formulazione. Aggiunge una precisazione di carattere generale circa le diverse richieste di redazione di relazioni tecniche su specifici emendamenti: gli interessati devono tenere conto dei tempi necessari al Governo per interloquire con le Amministrazioni di settore e per verificare le informazioni fornite, e pertanto invita ad evitare per quanto possibile richieste di relazioni tecniche su un numero eccessivo di proposte o con tempi troppo stringenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.0.1 (testo 2), 16.0.2. (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2). Il parere sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: ", mediante utilizzo delle risorse stanziate annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche.". A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 28.2 è di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente.".

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.4.2.4.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 550 (pom.) del 30/03/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016
550ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015***
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 19.0.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo originario dell'emendamento 19.0.3 la Commissione si era già espressa con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare quindi indispensabile acquisire una relazione tecnica sulla riformulazione posto che, trattandosi di materia concernente indennizzi, occorre anzitutto acquisire dall'amministrazione competente certezza sulla quantificazione degli oneri. Si fa inoltre presente che la copertura è a valere sul bilancio 2015 anziché su quello in vigore nel 2016, che peraltro non reca le necessarie disponibilità nell'accantonamento del ministero della Giustizia.

Il vice ministro MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dall'amministrazione competente che però non è stata ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Auspica, pertanto, di poter produrre la relazione tecnica per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le seguenti nuove formulazioni di emendamenti, sui quali era stato espresso parere contrario: 37.0.6 (testo 3), 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2) e 52.11 (testo 2). Occorre altresì valutare le proposte 29.5 (testo 2) e 52.0.46 (testo 2) [in relazione al comma 2]. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 46.4 (testo 2).

Quanto agli emendamenti dei relatori trasmessi, occorre valutare le proposte 28.100 e 30.100; risulta necessario acquisire una relazione tecnica per valutare gli emendamenti 36.100 e 52.0.100, mentre non ci sono osservazioni sulle proposte 3.100 e 52.0.200.

Rispetto ai subemendamenti, occorre valutare, in particolare in relazione all'emendamento base, le proposte 28.100/2, 28.100/3, 28.100/6, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17, 30.100/18, 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5.

Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti riferiti alle proposte dei relatori e sulle riformulazioni trasmesse fino al 16 marzo 2016.

Ricorda infine che sono sospese in attesa di relazione tecnica le proposte 36.0.3 e 36.0.4.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sulla proposta 37.0.6 (testo 3). Quanto all'emendamento 48.72 (testo 2), fa presente che in assenza di una relazione tecnica non appare chiaro se risultino oneri in quanto potrebbe trattarsi di una riorganizzazione territoriale delle farmacie che non presenta profili finanziari. Poiché, tuttavia, il proponente dichiara l'emendamento oneroso prevedendo una copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, riferisce che il fondo medesimo non presenta le necessarie disponibilità ed esprime, pertanto, un parere contrario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) segnala che gli oneri dell'emendamento derivano dagli adempimenti burocratici e dai controlli che devono essere espletati dalle aziende sanitarie locali sulle farmacie di nuova istituzione.

Il vice ministro MORANDO ribadisce che gli oneri della proposta non appaiono evidenti e in ogni caso il problema di natura finanziaria deriva dalla disposizione riguardante la copertura che, come detto, non risulta disponibile.

Esprime, quindi, parere contrario sulla proposta 49.0.3 (testo 2), specificando che la clausola di salvaguardia non consente di superare le perplessità già manifestate sul testo, così come l'emendamento 49.0.5 (testo 2) non consente di fugare i timori di infrazione della normativa

comunitaria associabili alla proposta originaria. Svolge, quindi, considerazioni analoghe sull'emendamento 49.0.7 (testo 2). Il parere è, inoltre, non ostativo sull'emendamento 52.11 (testo 2), in quanto il costo della tenuta del registro è posto a carico del richiedente, nonché sull'emendamento 29.5 (testo 2) nel presupposto che il testo faccia riferimento ai piccoli consumatori, e sulla proposta 52.0.46 (testo 2). Quanto all'emendamento 46.4 (testo 2), riferisce di disporre di una relazione tecnica del Dipartimento delle finanze che asserisce la neutralità finanziaria della proposta, chiede pertanto un rinvio dell'esame in attesa di una verifica degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Esprime, quindi, un parere non ostativo sull'emendamento 28.100, in quanto l'onere finanziario a esso associabile è posto a carico degli utenti del servizio, e sull'emendamento 30.100. Quanto alla proposta 36.100, osserva che sarebbe necessario apportare numerose modifiche al testo per renderlo compatibile con le esigenze di bilancio ed esprime pertanto un parere contrario in assenza di un'adeguata relazione tecnica. Riferisce, quindi, in relazione all'emendamento 52.0.100, della disponibilità di una relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su cui è necessario attendere una verifica della Ragioneria generale dello Stato e ne propone, pertanto, il rinvio dell'esame. Il parere sull'emendamento 3.100 è non ostativo a condizione che vengano accolte alcune modifiche suggerite dalla relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, peraltro positivamente verificata. Esprime, quindi, parere non ostativo sulla proposta 52.0.200 su cui dichiara di disporre di una relazione tecnica positivamente verificata. Il parere sul subemendamento 28.100/2 è altresì non ostativo a condizione che, ove esso fosse approvato, siano soppresse nel testo dell'emendamento 28.100 le seguenti parole: ", che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate", in quanto il gestore unico non ha società controllate. Ritiene invece necessario acquisire una relazione tecnica che confermi la possibilità di svolgere le attività previste dal subemendamento 28.100/6 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il parere è, inoltre, non ostativo sugli emendamenti 28.100/3, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7, 30.100/10, 30.100/11, 30.100/13, 30.100/14, 30.100/15, 30.100/16, 30.100/17 e 30.100/18. Propone, quindi, di rinviare l'esame dei subemendamenti 36.100/1, 36.100/2, 52.0.100/1, 52.0.100/2, 52.0.100/4 e 52.0.100/5, in attesa dell'espressione di un parere sui rispettivi emendamenti. Esprime, da ultimo, parere contrario sulle proposte 36.0.3 e 36.0.4, su cui non risulta ancora disponibile alcuna relazione tecnica. Si riserva, infine, di consegnare le relazione tecniche richiamate non appena disponibili.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4. Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: "4-*bis*. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "GSE S.p.A.", delle seguenti: ", che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate". Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.6 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100. Il parere è, altresì, di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, fa presente anzitutto che sulla materia della riforma del bilancio e, in particolare, sulle questioni oggetto degli atti di Governo n. 264 e n. 265 in esame, sono state condotte approfondite audizioni dei rappresentanti delle principali istituzioni che si occupano di finanza pubblica e che pertanto il dibattito sui due schemi potrà essere condotto in maniera più agevole. Fa, inoltre, presente che le deleghe concesse al Governo dagli articoli 40 e 42 della legge n. 196 del 2009 sono state elaborate prima delle numerose e rilevanti modifiche dell'ordinamento in questa materia operate dalla legge n. 39 del 2010, dalla riscrittura dell'articolo 81 della Costituzione e dalla legge costituzionale n. 243 del 2012. Ritiene pertanto che gli schemi in esame debbano essere letti all'interno di questo mutato contesto. Le questioni rilevanti che i due schemi affrontano, sia nella riforma della struttura del bilancio dello Stato che nel rafforzamento del bilancio di cassa, hanno riguardo, da un lato, alla maggiore flessibilità che la gestione del bilancio dello Stato deve avere da parte del Governo per rendere efficiente l'allocazione delle risorse di una consistente fetta del prodotto interno lordo del Paese contenuta, per l'appunto, nel bilancio dello Stato. La seconda questione su cui la Commissione è chiamata a riflettere è il ruolo del Parlamento nel processo di approvazione del bilancio e nel suo rapporto con i poteri che la Costituzione attribuisce al Governo, questione che tocca uno degli elementi essenziali della democrazia di un ordinamento giuridico. Ritiene, pertanto, che la continua tensione tra l'esigenza di maggiore flessibilità nella gestione della politica di bilancio e quella di preservare il ruolo di controllo tipico del Parlamento costituiscano l'obiettivo perseguito dagli schemi di decreto in esame e debbano essere oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione che deve rendere il parere su tali schemi.

Illustra, poi, lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi ad 8 ambiti: la revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato; l'introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di bilancio; la modifica della struttura delle note integrative; il riordino delle appendici e degli allegati al bilancio dello Stato; l'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio; l'introduzione della contabilità integrata ? vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale ? in affiancamento alla contabilità finanziaria; la modifica delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali ed infine, l'introduzione del bilancio di genere. Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del

2009. In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, in attuazione dei principi di delega, al fine di rafforzare la funzione allocativa delle risorse in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi generali perseguiti attraverso la spesa pubblica, sia nella fase di decisione sia in quella di rendicontazione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo responsabile. A tal fine, modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, l'articolo 1 opera tre interventi: integra la definizione di "programmi di spesa" - intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni; introduce norme volte ad assicurare l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa, stabilendo che tale principio costituisce per le amministrazioni criterio di riferimento; interviene in materia di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, prevedendo che questa avvenga annualmente con il disegno di legge di bilancio anche tramite riallocazione dei programmi tra amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze. Con l'articolo 1 si provvede inoltre a ridefinire la classificazione delle spese iscritte nell'ambito dei programmi in base alla loro natura - cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa - superandola attuale ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", a loro volta ulteriormente ripartite al loro interno, introdotta dalla legge n. 196, in favore di una classificazione che distingue direttamente su un unico livello le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, al fine di consentire ? si legge nella relazione illustrativa ? maggiore flessibilità alle amministrazioni. La nuova ripartizione delle spese definita nel comma 5, rispecchia, nella sostanza, i contenuti della attuale classificazione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, posto che attualmente la spesa rimodulabile coincide in pratica con quella classificata come fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, di cui si propone la soppressione. Viene riformulato altresì il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, azione, natura economica e - nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio - capitolo, non più della quota rimodulabile o non rimodulabile delle spese del programma bensì della sola quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera *b)*. L'articolo 2 dello schema disciplina l'introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli. In relazione alla nuova struttura del bilancio e all'introduzione delle azioni, si rivede altresì la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato. Nella sostanza, in base alla suddetta nuova articolazione delle voci di spesa di bilancio, il termine "macroaggregati", quale elemento rappresentativo di aggregazioni di spese all'interno del programma, viene sostituito con il termine "azioni" in coerenza con il modo in cui le azioni stesse sono definite quali componenti del programma. Soltanto in un secondo momento, le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in relazione ad una relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni nell'esercizio 2017, che sarà presentata al Parlamento in sede di rendiconto. In considerazione della rilevanza del decreto in esame, che mette a regime la struttura delle azioni quali unità di gestione e rendicontazione del bilancio, si potrebbe valutare l'opportunità che decreto medesimo sia sottoposto a parere parlamentare. L'articolo 3 è volto a semplificare i documenti di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di legge. Con riguardo all'intervento contenuto nell'articolo, la Relazione illustrativa non indica espressamente la disposizione di delega di riferimento, a differenza di quanto riscontrabile per gli altri articoli (salvo che per l'articolo 6, per il quale vale quanto qui si osserva). Pur considerando come l'intervento in esame vada considerato nell'ambito della complessiva operazione di riforma cui è finalizzato l'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, risulterebbero comunque opportune ulteriori indicazioni in tal senso. Sempre nell'ottica dello snellimento e della semplificazione, i

successivi commi da 3 a 6 dell'articolo 3 sono volti a scorporare dal disegno di legge di bilancio alcune relazioni che attualmente costituiscono allegati ai documenti di bilancio delle Amministrazioni interessate, al fine di renderli documenti a se stanti, da presentare annualmente in concomitanza con la presentazione del disegno di legge del bilancio. Gli articoli da 4 a 6 introducono innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti. In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto introduce nella legge di contabilità, mediante il nuovo articolo 22-*bis*, misure in materia di programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri, in attuazione di alcuni dei principi e criteri direttivi della delega. La finalità dell'articolo è ravvisabile in quella di avviare un progressivo superamento di una delle criticità dell'attuale processo di formazione del disegno di legge di bilancio, costituito dal criterio cosiddetto della "spesa storica. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 22-*bis*, nel quale si stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengono definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, segnala l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. In relazione al vincolo degli obiettivi di spesa posto dai primi due commi dell'articolo, il comma 3 prevede un'attività di analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. Il comma dispone a tal fine che dopo l'approvazione della legge di bilancio tra il Ministro dell'economia e ciascun ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che, viene precisato, deve concernere anche "quantità e qualità" dei beni e servizi erogati. Il comma 6 sopprime il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009. La soppressione è dovuta alla circostanza, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, che tale rapporto è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi previste dai commi 4 e 5. Al riguardo si segnala come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti ? ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato ? sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento. L'articolo 5 dispone misure volte ad ampliare l'ambito applicativo della flessibilità di bilancio sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale. In particolare, si elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa (comma 1). Analogamente, si dispone per le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi che possono essere disposte con il disegno di legge di bilancio per motivate esigenze, di cui al comma 3 dell'articolo 23, per le quali pure l'articolo 5 elimina l'obbligo della compensazione all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione (comma 2). Il comma 5 introduce inoltre maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale, con l'obiettivo di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e di velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Il comma 4-*ter* precisa che le variazioni compensative sono effettuate "in termini di competenza e cassa", mentre i commi 4 a 4-*bis* non recano tale specificazione, benché, sembra da presumere, si tratti di variazioni compensative di analogo carattere. Sembrerebbe pertanto opportuno uniformare il testo di tali commi. L'articolo 6 reca un intervento che appare finalizzato a consentire una più agevole gestione da parte dei Ministeri

interessati delle poste di bilancio derivanti da proventi prodotti da entrate finalizzate per legge a specifiche finalità, ovvero correlate a versamenti all'entrata autorizzati da specifiche norme legislative. L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità due ulteriori articoli (44-*bis* e 44-*ter*) le cui disposizioni sono volte al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi da un lato attraverso il rafforzamento del contenuto informativo delle informazioni contabili e l'integrazione dei due sistemi, e dall'altro tramite la riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva. I commi 2 e 3 riguardano l'integrazione contabile, tra bilancio e tesoreria, in quanto stabiliscono che il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato che quella della tesoreria statale. La norma precisa inoltre che le informazioni sull'integrazione tra le gestioni di bilancio e di tesoreria sono fornite tramite apposite tabelle. In relazione a tale disposizione, va valutata l'opportunità di specificare meglio le modalità di emanazione di tali tabelle di raccordo, anche con riguardo al soggetto (verosimilmente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) che vi è tenuto. L'articolo 44-*ter* prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria ovvero da sopprimere in via definitiva. In proposito va segnalato che tale operazione avrebbe dovuto essere attuata con lo stesso decreto legislativo in esame poiché la legge delega, all'articolo 40, comma 2, lettera *p)* demanda a tale strumento la progressiva eliminazione delle contabilità speciali. Peraltro, la modifica dello strumento da decreto legislativo a fonte secondaria appare rilevante anche per la differente procedura che si seguirà che non prevede il parere delle Commissioni parlamentari. II comma 3 elenca le gestioni contabili escluse dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma. Il comma 4 dispone la chiusura dei conti correnti di tesoreria centrale inattivi. l commi 10 e 11 modificano la disciplina delle contabilità speciali aperte a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato d'emergenza, sempre con l'obiettivo di favorire la riconduzione alla gestione ordinaria di bilancio di risorse giacenti presso la tesoreria dello Stato. L'articolo 8 tratta la tematica della contabilità integrata introducendo 5 articoli aggiuntivi dopo l'articolo 38 della legge 196. Con il primo, si dispone, al comma 1, che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico- patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, utilizzeranno per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo SICOGE. Viene poi disposto (comma 3) che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del provvedimento. Si tratta di ventiquattro principi contabili, definiti in conformità ai medesimi principi come riportati nel decreto legislativo n. 91 del 2011 di armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Eventuali aggiornamenti degli stessi sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione all'eventualità di tener conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione. Con l'articolo 38-*ter* si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, precisa il comma 1, "da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione", che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. Sul rinvio al suddetto regolamento sembrerebbero opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato *ex-novo* dalle norme ora in esame. L'articolo 38-*quater* introduce nella contabilità

integrata in esame la transazione contabile elementare. In proposito, attesa l'importanza dell'operazione di codifica, andrebbe valutata l'opportunità di precisare anche in norma il ricorso alla codifica provvisoria, che risulta ora espresso nella sola relazione illustrativa. L'articolo 9 integra la legge n. 196 del 2009 con l'articolo 38-*septies*, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. L'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. L'articolo 11 quantifica gli oneri derivanti dallo schema di decreto. In proposito fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*) , in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non appare attuata la lettera *h)* della delega volta alla redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 1 al comma 1 integra l'articolo 23 della legge n. 196, inserendo il comma 1-*ter* in cui si stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato, siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma). Tale previsione si pone come un complemento teso a corrispondere piena significatività alle previsioni di cassa del bilancio. L'innovazione proposta rappresenta dunque una svolta innanzitutto sul piano amministrativo, in ordine alla stessa tecnica logico-contabile che d'ora innanzi dovrà essere posta alla base della costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio dello Stato. Proprio in merito a quest'ultima previsione, sul piano tecnico-contabile, va sottolineato che l'innovazione sembrerebbe incidere su contenuto e dimensione della disponibilità "effettiva" iscritta, per una data annualità, in relazione ad una certa autorizzazione legislativa di spesa, rispetto ai fabbisogni per essa attesi, distintamente, in conto competenza ed in conto residui: dato, questo, che invece, nella logica "classica", dovrebbe per la prima componente almeno a riferirsi al solo fattore normativo. Va sottolineato che la coerenza della norma richiamata con l'assetto vigente dei poteri che si svolgono attorno al bilancio, potrebbe ritenersi salvaguardata dalla norma indicata al comma 4, che condiziona comunque la definitiva validità delle evidenze riportate nel piano cronologico dei pagamenti previsti, all'aggiornamento dei dati di spesa, con quelli rilevabili dagli stanziamenti di cassa approvati dal Parlamento nella legge di bilancio.

All'articolo 2, il comma 1 sostituisce le norme concernenti leggi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, prevedendo, al comma 1 novellato, che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato e che ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*ter*, con la legge di bilancio, le suddette quote

possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte. Con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 30, le Amministrazioni potranno adeguare gli stanziamenti di competenza alle corrispondenti autorizzazioni di cassa in relazione ai pagamenti programmati, avvicinando il momento dell'effettiva assunzione dell'obbligazione di spesa e il pagamento della stessa, scongiurando il verificarsi di non volute economie di bilancio o perenzioni amministrative di somme impegnate e non pagate ed i conseguenti lunghi tempi per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Il comma 2 provvede alla abrogazione del comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità con il quale era possibile prorogare, su proposta motivata dei Ministri competenti, di un ulteriore anno il termine di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; tale facoltà era esercitabile nei tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge n.196 del 2009 e risulta, quindi, superata. Nel metodo contabile, la norma risponde chiaramente all'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilità e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa, conferendo la facoltà di uniformarli a questi ultimi, relativamente ai valori riferibili al piano dei pagamenti previsto per il medesimo anno.

L'articolo 3 riscrive in parte e sostituisce l'articolo 34 della legge di contabilità, recante norme relative alla definizione delle nozioni di impegno, ivi aggiungendovi anche le definizioni concernenti la nozione di pagamento. In particolare, al comma 1 dell'articolo 34 è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti. Il comma 2 dell'articolo 34 è integralmente riscritto, prevedendo che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Il comma 3 dell'articolo 34 è riscritto e stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto.

I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 ricalcano le norme vigenti, mentre il comma 7 stabilisce che al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.

All'articolo 4, il comma 1 stabilisce che con regolamento siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata iscritte nel rendiconto generale dello Stato.

Il comma 2 prevede che con i decreti correttivi ed integrativi previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 relativamente alla delega in esame, siano apportate le necessarie modifiche alla normativa contabile per il perseguimento delle finalità in esame. L'articolo 5 prevede modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

In particolare, la lettera *a)*, modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 6, estendendo la possibilità di dare corso agli atti di spesa pur se pervenuti dopo il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario, oltre che nel caso di atti direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche nel caso di quelli relativi a: risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ultimo mese dell'anno. Si tratta di una modifica analoga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6 dello schema in esame con riferimento all'articolo 34, comma 6 della legge di contabilità.

Alla lettera *b)* si aggiunge, sempre all'articolo 6, comma 2 la lettera *e-bis)* al fine di prevedere che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 dello schema in esame, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. La lettera *c)* provvede poi ad integrare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dedicato al controllo amministrativo "preventivo" sugli atti di spesa, ivi stabilendosi che debbano formare oggetti di riscontro e controllo contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato tutti gli atti di spesa ai sensi dell'articoli 6 del medesimo decreto, anche in relazione alla conformità dei relativi effetti rispetto il piano dei pagamenti previsto per l'anno in corso.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina di mantenimento e accertamento in bilancio dei residui passivi. Il comma 2 stabilisce che alla legge di contabilità, dopo l'articolo 34 siano inseriti gli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

Il nuovo articolo 34-*bis* della legge di contabilità, conferma, al comma 1, la norma generale per cui, al termine dell'esercizio, in presenza di risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, le stesse debbano contribuire a formare in linea di principio oggetto di "economie" di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative. Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* riproduce, integrandola, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36 del Regio decreto n. 2440 del 1923, proponendo alcune eccezioni alla regola ivi prevista: stanziamenti che per loro natura registrano notevoli ritardi come i trasferimenti ad altri enti pubblici; casi in cui l'amministrazione dimostri con adeguata motivazione la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito. Si tratta di due eccezioni importanti rispetto alla regola attuale, più rigida e maggiormente legata al decorso del termine per il mantenimento dei residui. Le somme che risultano non riaccertate costituiranno automaticamente economie di bilancio. Con il comma 3 si riproducono, pressoché identiche, le norme ad oggi previste dall'articolo 36, comma 2, del Regio decreto n. 2440 del 1923, ivi stabilendosi i tassativi termini previsti per il mantenimento in bilancio per gli stanziamenti anche di parte capitale, qualora non corredati di impegno (cosiddetti residui di stanziamento o "impropri"). Il comma 4 disciplina invece la "perenzione" amministrativa. I commi 6 e 7 prevedono, infine, che ciascun dicastero debba tenere una contabilità separata dei residui al 31 dicembre.

Al comma 1 del nuovo articolo 47-*bis*, ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 2, è stabilito che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano fornite, ai soli fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Il comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* prevede poi che le tabelle di cui al comma precedente siano predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto. Si segnala che la tabella 1 allegata elenca soltanto le prime tre missioni del bilancio, per cui andrebbe chiarito se si tratti di elencazione soltanto esemplificativa ovvero tassativa. A tale proposito va segnalato che le posizioni contabili registrate nei conti di tesoreria per conto di altre amministrazioni statali ? altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1 ? sembrerebbero numerose, per cui andrebbero anch'esse meglio specificate nel prospetto, sia pure per categorie omogenee di riferimento. L'articolo 8 definisce la copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

All'articolo 9, il comma 1 prevede che il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 salvo quanto disposto dall'articolo 3. Il comma 2 stabilisce che ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 (Impegno e Pagamento), il Ministero dell'economia avvia a partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione della durata massima di un esercizio finanziario. Per i profili di quantificazione fa rinvio alla apposita nota di lettura del Servizio del bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se l'esame dei due provvedimenti appena illustrati consentirà a tutti i membri della Commissione di esprimere delle osservazioni che possano poi confluire nel parere finale.

Il PRESIDENTE sottolinea che le osservazioni, anche in forma scritta, saranno importanti proprio al fine di rendere un parere esaustivo e utile per il miglioramento dei due schemi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.17. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
581ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dal Ministero della giustizia in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, in cui si conferma che la procedura elettorale dei magistrati onorari prevista dall'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto può espletarsi con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Con riferimento alla medesima nota, precisa che l'utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio per le finalità connesse all'articolo 5 non incide sugli impegni di spesa già assunti o sugli interventi già programmati dall'amministrazione giudiziaria. Ritiene pertanto superate le osservazioni avanzate sull'articolo 5.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232 e 292-A) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare in quanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e confluiti nel testo proposto all'Assemblea hanno recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio sui medesimi.

Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati durante l'*iter* presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea occorre ribadire parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.305 (già 1.16), 1.306 (già 1.18), 1.23, 1.307 (già 1.25), 1.318 (già 1.59), 1.319 (già 1.60), 1.320 (già 1.61), 1.322 (gia 1.65), 1.0.300 (già 1.0.1), 2.24, 2.26, 2.313 (già 2.25), 2.29, 2.34, 2.315 (gia 2.39), 2.36, 2.316 (già 2.37), 2.40, 2.317 (già 2.38), 2.0.1, 3.300 (già 3.3), 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304 (già 3.16), 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325 (già 4.56), 4.0.3, 4.0.300 (già 4.0.1), 5.302 (già 5.5), 6.47, 6.312 (già 6.50), 6.313 (già 6.48), 6.314 (già 6.49), 6.315 (già 6.52), 6.317 (già 6.55), 6.318 (già 6.58), 6.319 (già 6.59), 6.320 (già 6.60), 6.0.300 (già 6.0.1), 9.300 (già 9.1) e 9.301 (già 9.2).

Occorre ribadire altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308 (già 3.25), 4.1, 4.301 (già 4.5), 4.308 (già 4.20), 4.311 (già 4.26), 4.28, 4.29, 4.318 (già 4.38), 5.303 (già 5.6) e Tit. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316 e 6.321. Occorre altresì valutare le proposte 1.309, 1.66 (in relazione al testo modificato dalla Commissione), 4.302, 4.316, 4.326, 4.0.301, 8.300 e 8.301. Occorre infine acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303 (fa tuttavia presente che in relazione agli ultimi quattro emendamenti la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testi analoghi). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di esprimere un parere non ostativo sul testo, di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea, nonché sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul carattere oneroso dell'emendamento

1.325.

Il vice ministro MORANDO precisa che le modifiche proposte dall'emendamento risulterebbero un ampliamento della platea dei destinatari del beneficio e, pertanto, in un onere finanziario.

Quanto all'emendamento 1.309, reputa la rigidità introdotta dalla proposta tale da non giustificare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.302 e 4.316. Relativamente all'emendamento 1.66, esprime un parere contrario, motivato dall'assenza di una copertura finanziaria per l'onere certo che ne deriverebbe. Fa presente che le proposte 4.326 e 4.0.301 comportano obblighi in carico ad altre amministrazioni pubbliche senza provvedere a dotarle delle necessarie risorse finanziarie, ed esprime pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto alle proposte 8.300 e 8.301, volte a introdurre degli obblighi di monitoraggio finalizzati a garantire un'assoluta omogeneità dell'attuazione della norma su tutto il territorio nazionale, ritiene che, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca l'impatto finanziario, il parere non possa che essere contrario. Concorda infine sulla richiesta di relazioni tecniche formulata dal relatore su taluni emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.305, 1.306, 1.23, 1.307, 1.318, 1.319, 1.320, 1.322, 1.0.300, 2.24, 2.26, 2.313, 2.29, 2.34, 2.315, 2.36, 2.316, 2.40, 2.317, 2.0.1, 3.300, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325, 4.0.3, 4.0.300, 5.302, 6.47, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.318, 6.319, 6.320, 6.0.300, 9.300, 9.301, 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316, 6.321, 1.66, 4.326, 4.0.301, 8.300, 8.301, 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308, 4.1, 4.301, 4.308, 4.311, 4.28, 4.29, 4.318, 5.303, 1.309, 4.302, 4.316 e Tit. 1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti dei relatori e del Governo, 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 42.1000, 42.2000, 47.0.100 e 52.0.300, nonché le ulteriori riformulazioni 28.100/6 (testo 2), 48.79 (testo 2), 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), al

disegno di «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», trasmessi dalla Commissione competente in sede referente entro il 23 marzo 2016. Per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 34.0.100/15, come gli analoghi 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.100/22. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 42.100, occorre valutare il 42.100/5. Rispetto alla proposta 42.1000, occorre acquisire una relazione tecnica, mentre occorre valutare il subemendamento 42.1000/1. Con riferimento all'emendamento 47.0.100, occorre valutare l'emendamento principale e i subemendamenti 47.0.100/1 (con gli analoghi 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11), 47.0.100/12, 47.0.100/13 e 47.0.100/14. L'emendamento 52.0.300 richiede l'acquisizione di una relazione tecnica. Con riguardo alle riformulazioni trasmesse, occorre valutare la proposta 28.100/6 (testo 2), mentre occorre acquisire una relazione tecnica sulla ulteriore 48.79 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle ulteriori proposte tra quelle indicate.

In merito agli ulteriori emendamenti 23.1 (testo 3), 28.100/6 (testo 3), 33.0.100 e i relativi subemendamenti da 33.0.100/1 a 33.0.100/30, 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4), trasmessi dalla Commissione competente in sede referente successivamente al 24 marzo 2016, segnala che, per le parti di competenza, occorre valutare le proposte 28.100/6 (testo 3), 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4). Occorre altresì valutare i subemendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/17, 33.0.100/18, 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5. La relazione tecnica risulta altresì positivamente verificata sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100, mentre è negativamente verificata sull'emendamento 52.0.300.

Manca invece delle risposte sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO riassume gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili sollevati sia dal relatore che dalla nota del Servizio del bilancio e mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla disposizione che elimina il limite di intervento di 100 milioni alla dotazione del fondo di solidarietà e sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, ritenendo che non si possano escludere degli effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli interventi del fondo di solidarietà sono a carico del fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale costituisce un consorzio di diritto privato, le cui operazioni non sono pertanto suscettibili di impatto sulla finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 5) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, essendo finanziata l'istituenda commissione sul bilancio del Senato non vi sono osservazioni da formulare sul piano della copertura finanziaria degli oneri, tuttavia, poiché la durata della Commissione fa riferimento all'intera legislatura non è chiaro se i 50.000 euro ad essa destinati rappresentino la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di vigenza della commissione o rappresentino invece il finanziamento annuale, in ogni caso la questione andrebbe specificata nel testo, data peraltro l'annualità del bilancio del Senato.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di indurre la Commissione di merito a precisare la cadenza temporale dell'onere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione: che nel testo sia chiarito se la cifra di 50.000 euro destinata alla commissione

rappresenti la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di esistenza della medesima o rappresenti, invece, un finanziamento annuale, stante anche la necessità di rispettare il principio di annualità che presiede al bilancio del Senato.

In merito agli emendamenti il parere è di nulla osta.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che il testo recepisce le condizioni poste dalla V Commissione della Camera.

Quanto all'articolo 1, segnala che occorre valutare il mancato recepimento della modifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica originaria, riguardante la previsione che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. L'assenza di tale modifica andrebbe valutata, in particolare, in relazione al dispositivo del comma 6, anch'esso richiesto quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato ed approvato dalla Camera, secondo cui le occorrenti variazioni di bilancio possono essere apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche in conto residui. Per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo, non si può escludere *a priori* che il contributo medesimo, possa generare, in ragione della sua obbligatorietà, anche un diritto di detrazione o deduzione da parte dei soggetti percossi che potrebbe dar luogo ad effetti onerosi per l?erario sia in termini di minor gettito per imposte dirette (nello specifico IRES) sia a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. In relazione all'articolo 7, infine, occorre valutare il mancato recepimento della condizione, posta per la verifica della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardante la soppressione di alcune riduzioni tariffarie previste dalla legge n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, n. 250 del 1990 e n. 223 del 1990. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire nel più breve tempo la relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge n. 243 del 2012 che accolga le loro richieste ai seguenti fini: semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, e dall?altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Il disegno di legge in titolo reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è dunque quello di consentire agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle singole specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 del 2012 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162,

comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale; l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che, ai fini della determinazione del predetto saldo, non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Con la lettera *b)*, si dispone inoltre l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell?ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l?entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l?acquisizione dei finanziamenti e l?effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell?accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all?impegno delle spese esigibili nell?esercizio in corso e all?impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall?ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell?equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. L'articolo 1, al comma 1, lettera *c)*, stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo "in quote costanti". Nella legislazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio; l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* sopprime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l?obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l?equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento; infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente, non sono previsti premi ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare: l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del "saldo non negativo" del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale; con la successiva lettera *b)* si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che prevede, in sede di rendiconto e, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo, del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che non si prevede più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, con la lettera *c)* si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che nella versione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al D.P.C.M., siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

In tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, nel modificare il comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato. Per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, non si procederà più all'istituzione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all?indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato. La dotazione del fondo doveva essere determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell?andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall?andamento del ciclo economico; con la successiva lettera *b)*, si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all?obiettivo programmatico, l?ammontare del Fondo sia determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all?indebitamento sia demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto in un?audizione in Commissione

parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale del 20 aprile scorso, la Sose, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei Lep, ha illustrato i dati solo su Asili nido e istruzione pubblica.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, reca una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La disciplina è rinviata a legge dello Stato; con la successiva lettera *b)*, si modifica il comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente, non vi è più la precisazione per cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico di cui si tiene conto in modo più generico. Con la successiva lettera *c)*, si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, con il quale si dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titolo dello Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, anche, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «d?intesa con la Conferenza unificata di cui all?articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come la previsione di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l?esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d?essere in quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla definizione dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti locali derivante dal provvedimento in esame.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il venir meno dell'obbligo di pareggio di parte corrente deriva implicitamente dal riferimento alla disciplina disposta dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se la facoltà degli enti locali di recuperare un eventuale valore negativo del saldo di riferimento possa essere esercitata senza limiti.

La RELATRICE precisa che il provvedimento non specifica alcun limite in proposito, e aggiunge che tuttavia tale facoltà appare implicitamente limitata dalla applicazione delle sanzioni

previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.18. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 583 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
583ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti agli articoli fino all'articolo 4 del disegno di legge in titolo, e che nel corso della seduta antimeridiana è stato reso parere sulle proposte 2.6, 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7 e 2.0.8. Devono essere pertanto esaminati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2: ricorda che occorre valutare le proposte 2.5, 2.13, 2.0.1 (con gli identici 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4), 2.0.5 (con l'identico 2.0.6) e 2.0.13 (con gli identici 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16). e che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 2.141. Con riferimento all'articolo 3, ribadisce che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1 (con le identiche 3.0.2 e 3.0.3 e le analoghe 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6) e che occorre acquisire una relazione tecnica

sugli emendamenti 3.1 e 3.3. Quanto all'articolo 4, occorre valutare l'emendamento 4.87.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 5, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.3. Circa gli emendamenti all'articolo 6, comporta maggiori oneri l'emendamento 6.1. Con riguardo all'articolo 7, comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.0.1. Occorre valutare gli emendamenti 7.3 e 7.0.3. In merito alle modifiche all'articolo 8, occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 8.1. A proposito degli emendamenti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.152, 9.154 e 9.0.7. Occorre valutare l'emendamento 9.102. Rispetto all'articolo 10, occorre una relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2. In punto di emendamenti all'articolo 11, comportano maggiori oneri le proposte 11.4, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.9. Necessitano di relazione tecnica le proposte 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8. Occorre valutare le proposte 11.1, 11.9, 11.10 e 11.11. Rispetto all'articolo 12, necessitano di relazione tecnica le proposte 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.10, 12.0.12 e 12.0.13. Occorre valutare gli emendamenti 12.13, 12.0.5 e 12.0.11. Sono inoltre pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.37 (testo 2), 4.68 (testo 2) e 7.7 (testo 2). Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 7.7 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO considera l'emendamento 2.13 privo di effetti finanziari, così come i successivi 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Sulla proposta 2.0.5 si possono ravvisare effetti solo indiretti.

Il presidente TONINI propone, allora, di limitare il parere sull'emendamento 2.0.5 ad una semplice contrarietà come nell'identico 2.0.6.

Il rappresentante del GOVERNO esclude effetti finanziari negativi con riguardo alle proposte 2.0.13 e alle seguenti identiche. Quanto all'emendamento 2.141 concorda con il relatore circa la necessità di una relazione tecnica. Esprime parere conforme al relatore anche circa l'onerosità dell'emendamento 3.0.1 e degli analoghi citati. Quanto alle proposte 3.1 e 3.3 evidenzia che sussiste la necessità di verificare se la quantificazione degli oneri risulta valida anche in presenza di un ampliamento delle funzioni del registro di cui al testo: allo stato, quindi, in assenza di relazione tecnica, il parere è contrario. Analogamente risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 4.87. Ritiene, invece, comportino direttamente maggiori oneri gli emendamenti 5.3 e 6.1. Concorda con il relatore circa la necessità di un parere contrario sugli emendamenti 7.7, il quale risulta mancante di quantificazione degli oneri, 7.8, che istituisce un credito d'imposta non coperto, e 7.0.1, la cui quantificazione andrebbe verificata. Esprime, invece, un parere non ostativo sugli emendamenti 7.3 e 7.0.3, che paiono avere un carattere di principio, senza oneri diretti. Evidenzia poi che l'emendamento 8.1 non risulta sufficientemente coperto. Quanto alle proposte 9.152 e 9.154 rappresenta l'esistenza di un effetto fiscale diretto, privo, peraltro, di copertura finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), alla luce delle spiegazioni rese sugli emendamenti 9.152 e 9.154, chiede se il Governo intenda sostenere un prelievo fiscale sugli indennizzi concessi.

Il vice ministro MORANDO esclude in radice tale prospettiva, chiarendo che l'effetto fiscale deriva dal carattere ampliativo della proposta emendativa, non dalla presenza di una forma di tassazione. Passa poi all'esame dell'emendamento 9.0.7, sul quale concorda con il relatore, confermandone l'onerosità. Annette effetti fiscali diretti alle proposte 10.0.1 e 10.0.2, le quali danno luogo, peraltro, ad un legame tra banche in risoluzione e nuovi istituti risultanti dallo scorporo delle attività bancarie. Tale legame è espressamente escluso dalla disciplina europea sulla risoluzione delle crisi, e quindi una deroga comporterebbe, senza dubbio, l'apertura di una procedura di infrazione. Tale obiezione motiva anche un parere contrario sull'emendamento 9.102. Quanto all'emendamento 11.4

rileva che esso potrebbe portare minori entrate erariali, così come i successivi 11.0.1 e seguenti, che prorogano una forma agevolativa senza adeguata copertura. Diversa è la valutazione dell'emendamento 11.0.9, che disegna una soluzione normativa in astratto praticabile, ma da verificare tramite una relazione tecnica ed un eventuale affinamento della formulazione. Concorda, poi, con il relatore circa la necessità di una relazione tecnica sulle proposte 11.2 e seguenti. Rispetto all'emendamento 11.1 evidenzia che esso utilizza per altro fine i fondi destinati alle missioni internazionali, che rimarrebbero, quindi, in atto e prive di supporto finanziario. La stessa criticità riguarda le successive proposte 11.9 e 11.10. L'emendamento 11.11 finanzia con il fondo FISPE un ulteriore fondo, in difformità rispetto alla legge di contabilità; tuttavia, nella sostanza, non presenta scoperture.

Il PRESIDENTE valuta, dunque, possibile esprimere un giudizio di semplice contrarietà sull'emendamento 11.11.

Il vice ministro MORANDO prende poi la parola sulle proposte 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8, per le quali conferma la necessità di relazione tecnica, così come per le successive 12.0.12, e 12.0.13. Esclude, invece, oneri con riguardo all'emendamento 12.0.10. Considera necessaria una relazione tecnica anche a proposito dell'emendamento 12.13.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) chiede che il Governo svolga un approfondimento proprio sulla proposta 12.13, anche al fine di realizzare in tempi brevi una relazione tecnica.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) richiama il contenuto della citata proposta emendativa, sottolineando l'obiettivo di contribuire ai piani per i lavoratori in esubero tramite somme già versate dalle aziende bancarie.

Il vice ministro MORANDO assicura che svolgerà una verifica degli oneri entro la seduta già convocata per domani mattina.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'impegno del rappresentante del Governo, considera possibile un differimento del parere sull'emendamento 12.13 fino alla prossima seduta.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti finanziari in relazione alle proposte 12.0.5 e 12.0.11, mentre conviene sulla necessità di acquisire una relazione tecnica per valutare l'emendamento 7.7 (testo 2).

Il RELATORE, alla luce degli interventi svolti, propone un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.141, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.1, 3.3, 4.87, 5.3, 6.1, 7.7, 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.152, 9.154, 9.0.7, 9.102, 10.0.1, 10.0.2, 11.4, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.1, 11.9, 11.10, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13 e 7.7 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.6 e 11.11

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione della proposta 12.13, sulla quale il parere rimane sospeso.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 33.0.2, 34.0.3 e 34.0.6. Da informazioni ottenute per le vie brevi gli risulta che sia stata redatta una relazione tecnica da parte del Ministero di settore.

Il vice ministro MORANDO assicura che controllerà se risulti in effetti disponibile una relazione tecnica idonea ad essere verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) puntualizza che, in generale, si potrà procedere alla revisione di pareri già espressi solo in presenza di effettivi elementi di novità.

Il vice ministro MORANDO precisa che la verifica degli oneri è particolarmente necessaria per gli emendamenti in questione dal momento che identificano oneri di sistema, finanziati con contributi a carico degli utenti in bolletta. Ricorda come la Commissione bilancio si sia espressa contro l'eccessivo utilizzo degli strumenti a valere sul conto energia.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aggiunge che l'imposizione di rilevanti partite finanziarie sulle bollette degli utenti rischia di rappresentare una forma di tassazione occulta, ritenuta non in linea con le regole contabili anche in sede europea.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) precisa che le proposte da lui citate riguardano incentivi assai modesti, senza il rischio di effetti significativi sul conto energia.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.19. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 584 (ant.) del 26/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016
584ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la relazione tecnica richiesta nella seduta pomeridiana di ieri sull'emendamento 12.13 non risulta ancora disponibile.

Il presidente TONINI, in assenza di elementi ulteriori, propone di mantenere l'avviso di contrarietà per assenza di relazione tecnica già espresso sulla proposta.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) dichiara che provvederà a ritirare la proposta in Commissione di merito per poi presentarla nuovamente nel corso dell'esame in Assemblea.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.13.

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce sugli ulteriori elementi tecnici acquisiti in relazione agli emendamenti segnalati dal senatore Girotto nella seduta pomeridiana di ieri. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 33.0.2 e sull'analogo 33.0.3, sui quali esprime pertanto un parere non ostativo. Quanto alla proposta 34.0.3, fa presente che risulta disponibile una nota tecnica del Ministero dello sviluppo economico in cui si ribadisce il carattere ordinamentale dell'emendamento, che tuttavia non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene in merito alla mancata verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, sottolineando che la responsabilità della valutazione delle proposte rimane in carico alla Commissione. Se, pertanto, il Governo argomenta in maniera convincente circa il carattere ordinamentale di un emendamento, la Commissione può esprimere un parere non ostativo anche in assenza di una verifica positiva della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rammenta che sulla proposta 34.0.3 la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, non risultando evidente che l'emendamento fosse idoneo sotto il profilo finanziario. Ritiene pertanto che sia necessario attendere il conforto della Ragioneria generale dello Stato, anche considerando che non vi è al momento alcuna urgenza di esaminare l'emendamento.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di ritenere l'emendamento 34.0.6 di natura ordinamentale, potendosene escludere effetti diretti sulla finanza pubblica. Pur in attesa, anche in tale caso, di una relazione tecnica che asseveri le questioni poste dalla Commissione, fa tuttavia presente che analoghe misure volte ad anticipare la scadenza delle concessioni hanno in passato comportato l'emergere di un contenzioso in cui lo Stato è risultato generalmente soccombente. In questo caso ne risulterebbe un evidente impatto sulla finanza pubblica e la relazione tecnica potrebbe non essere verificata positivamente.

Il PRESIDENTE propone pertanto di confermare il parere contrario per assenza di relazione tecnica già reso sulla proposta.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si dichiara perplesso in merito alla possibilità che una relazione tecnica possa rappresentare un punto di vista alternativo rispetto a quello emerso da questo dibattito.

Il PRESIDENTE chiarisce che il parere potrà essere rivisto soltanto nel caso in cui dalla relazione tecnica emergano elementi di novità rilevanti. Senza tale approfondimento, per il principio di precauzione su cui per prassi da sempre fonda l'attività della Commissione bilancio, risulta necessario confermare il parere precedentemente reso.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che un parere, nella fattispecie contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è già stato espresso dalla Commissione che pertanto non è venuta meno al proprio compito. Dichiara, quindi, di concordare con l'impostazione del Presidente che, pur rispettosa delle procedure, rimane tuttavia aperta alla possibilità che emergano ulteriori elementi tecnici.

Con riferimento agli emendamenti non ancora esaminati, il vice ministro MORANDO mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sulle proposte 42.100 e 42.1000, su cui esprime pertanto un parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rammenta che tra gli emendamenti del decreto-legge relativo alle banche ne sono stati respinti alcuni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poiché ritenuti onerosi in quanto volti a istituire nuove forme di controllo. Ritiene che un parere analogo debba essere espresso sulla proposta 42.1000 che mira a istituire degli uffici ispettivi.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame della proposta 42.1000 per consentire di valutare con maggiore attenzione le argomentazioni contenute nella relazione tecnica messa a disposizione dal rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a revisione del parere precedentemente reso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3. Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 42.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
585ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente TONINI fa presente che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha già fissato a venerdì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3828 sul bilancio unificato, propone pertanto di fissare un termine analogo per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo al fine di poterne concludere l'esame entro il mese di giugno, analogamente a quanto si è prefissa la Camera dei deputati in relazione al richiamato disegno di legge sul bilancio unificato. Propone pertanto di fissare tale termine per la giornata di venerdì prossimo.

Su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), concordi gli altri membri della Commissione, il termine viene posticipato alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2016.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1932-A) ***Doris LO MORO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti***
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201 segnalando, per quanto di competenza, che si tratta di proposte all'esame dell'Assemblea, riferite ad un disegno di legge non assegnato alla Commissione in sede consultiva sul testo.

Quanto alla proposta 4.0.200, osserva che occorre valutare la possibilità di istituire l'Osservatorio ivi previsto in condizione di effettiva invarianza di oneri. Quanto, invece, all'emendamento 4.0.201 segnala che occorre valutare la possibilità di estendere il campo di impiego del fondo di rotazione.

Il vice ministro MORANDO dichiara che l'operazione prevista dall'emendamento 4.0.200 può essere assentita solo in quanto si svolga facendo ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento 4.0.201 esprime un parere non ostativo in quanto l'estensione della platea dei beneficiari avverrebbe nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo che funziona come tetto di spesa.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), dopo aver premesso che le dimensioni finanziarie del fondo erano state definite in ragione del numero di vittime della mafia, chiede chiarimenti in merito agli effetti che l'estensione della platea potrebbe produrre sui beneficiari attuali.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che coloro i quali già oggi presentano i requisiti per usufruire dei benefici del fondo subiranno un piccolo ridimensionamento dei medesimi per tenere conto dell'accesso di nuovi soggetti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO e del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.201, mentre sull'emendamento 4.0.200 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "al comma 3 la parola: "esistenti" è sostituita dalle seguenti: "e finanziarie già previste a legislazione vigente".".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2223) ***Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, poiché le Commissioni di merito 2a e 3a riunite non hanno modificato il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ribadisce il parere già espresso per l'esame in sede referente.

In relazione agli emendamenti trasmessi osserva altresì che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare, sugli emendamenti, con il parere espresso dal relatore. Segnala tuttavia che l'emendamento 4.1, pur non suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, appare in contrasto con la Convenzione internazionale sugli strumenti di contrasto al terrorismo internazionale.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere un parere di contrarietà sull'emendamento 4.1.

Il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con i seguenti presupposti: - che le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari, previste dall'articolo 7 del disegno di legge, saranno finanziate, qualora se ne dovesse presentare la necessità, con apposito provvedimento legislativo; - che le nuove attività conferite alle pubbliche amministrazioni dagli articoli 6, 8 e 9 possano essere svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza di cui all'articolo 10; - che le misure di protezione e sostegno alle vittime di terrorismo, di cui all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, possano essere messe in atto con le risorse allo scopo già disponibili. In relazione agli emendamenti esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.137 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2) e 5.3 (testo 2) e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.3 (testo 2) posto che sul testo base la Commissione aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza della medesima. Segnala altresì che occorre valutare le proposte 1.27 (testo 2)/1 e 4.24 (testo 2)/4. Ricorda, infine, che la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà su di un emendamento identico al comma 5 dell'emendamento 2.0.5 (testo 2). Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la possibilità di avvalersi di esperti esterni prevista dall'emendamento 1.51 (testo 2) possa comportare oneri finanziari non quantificati e non coperti. Esprime quindi un parere conforme a quello del relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 5.3 (testo 2), mentre il parere è contrario sulla proposta 1.27 (testo 2)/1 in quanto il Ministero della giustizia dovrebbe sostenere degli oneri per dotarsi della struttura tecnica necessaria a svolgere le funzioni ivi indicate. Il parere è invece non ostativo sul subemendamento 4.24 (testo 2)/4. Quanto, infine, all'emendamento 2.0.5 (testo 2) dichiara di condividere la proposta del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sul comma 5.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.27 (testo 2), 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.137 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2) e 5.3 (testo 2) e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.51 (testo 2), 5.3 (testo 2) e 1.27 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 5. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2309) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del 20 luglio 2007***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, nel corso della prima lettura, ha subito una modifica di natura esclusivamente formale

e non appare pertanto necessario richiedere una relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti già resi dal Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2407) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è dotato di relazione tecnica positivamente verificata e non è stato modificato nel corso della prima lettura. Per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti già resi durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, va appurato se risulti necessario apprestare una clausola di salvaguardia per i conferimenti di capitale che la istituenda Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture può attivare a semplice chiamata, pari - nel caso italiano - a 2,057 miliardi di euro. Tale richiesta è senza dubbio allo stato solo eventuale, ma l'impegno giuridico risulta assunto immediatamente. Risultano, poi, necessari chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto a tradurre l'onere relativo al conferimento iniziale nel capitale della Banca, pari a 514 milioni di dollari statunitensi, in una necessità di copertura pari a complessivi 515 milioni di euro. La relazione tecnica, infatti, non fornisce elementi sulle motivazioni che abbiano indotto ad ipotizzare un tasso di cambio difforme da quello registrato negli ultimi anni, con un verosimile rischio di sovracopertura. Occorre, infine, conferma che l'utilizzo del conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che potrebbe pressoché esaurire le relative disponibilità in caso di rilevanti oscillazioni dei cambi (coperte con la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2), non potrà dar luogo ad effetti negativi sull'attività della società SACE S.p.A. o sugli impegni assunti per attività commerciali internazionali, che la norma originaria individua come impieghi dei fondi citati. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione al testo, osserva, per quanto riguarda l'ipotesi di prevedere una clausola di salvaguardia in relazione ai conferimenti di capitale "a chiamata", così denominati in quanto volti a far fronte a passività eventuali, che i conferimenti medesimi si verificherebbero soltanto dopo che fossero state utilizzate, nell'ordine, le riserve a tal fine precostituite, gli utili netti, il capitale versato nonché le eventuali ulteriori riserve. Ritiene pertanto la probabilità che si verifichino ulteriori conferimenti di capitale "a chiamata" estremamente ridotta, anche in virtù del fatto che tale evento non si è mai verificato per questo genere di operazione.

Quanto alla scelta del tasso di cambio, riferisce che al momento della predisposizione del disegno di legge, per ragioni di cautela, si è deciso di impiegare un tasso particolarmente sfavorevole

sulla base delle condizioni al momento prevalente nei mercati valutari. Propone quindi di mantenere inalterato tale parametro.

Per quanto riguarda infine il conto corrente di tesoreria relativo all'operatività della SACE, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non vi ha mai attinto anche in virtù dell'estrema solidità patrimoniale della SACE medesima.

Alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta erano stati illustrati gli ultimi emendamenti al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO esprime la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 42.2000, nonché sui subemendamenti 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20, specificando, in relazione a queste ultime, che non si può escludere che le funzioni ivi richiamate possano essere svolte con le risorse già disponibili per i comuni, ma appare comunque necessario acquisire una relazione tecnica che lo attesti. Tale relazione è altresì necessaria con riferimento al subemendamento 42.1000/1. Ritiene invece suscettibili di produrre maggiori oneri finanziari l'emendamento 48.79 (testo 2) e il subemendamento 34.0.100/22. Propone altresì di esprimere un parere di contrarietà sul subemendamento 28.100/6, sia nel testo 2 che nel testo 3 in quanto le norme in questione non producono effetti finanziari diretti, mentre il parere è non ostativo sulle proposte 42.100/5, 42.1000 e 47.0.100.
Passa quindi alla valutazione dei subemendamenti 47.0.100/1 e quelli di analoga formulazione, rilevando che essi non comportano problemi dal punto di vista finanziario, quanto piuttosto possibili controindicazioni in termini di difficoltà di attuazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di segnalare le possibili conseguenze indirette tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO ritiene possibile limitare il parere a una semplice contrarietà anche sulle successive proposte 47.0.100/12 e 47.0.100/13, mentre ritiene non assentibile la successiva

47.0.100/14 in assenza di una compiuta relazione tecnica. Esclude effetti onerosi in relazione alle riformulazioni 34.0.100/14 e 52.0.46 (testo 3). Conclude sottolineando che la proposta 37.0.6 (testo 4) può ritenersi compatibile con le esigenze di bilancio nella parte ordinamentale, che intende tutelare il principio di trasparenza, mentre non risulta conforme, al comma 2, alla normativa contabile nella parte in cui introduce una rigidità sotto forma di destinazione fissa dei proventi da sanzioni, minando così il principio dell'unicità del bilancio.

Il PRESIDENTE propone allora di condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento da ultimo nominato alla soppressione dell'ultima parte del comma 2. Stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 42.2000, 48.79 (testo 2), 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1 e 47.0.100/14. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12, 47.0.100/13, 28.100/6 (testo 2) e 28.100/6 (testo 3). Sull'emendamento 37.0.6 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 33.0.100 e dei relativi subemendamenti, nonché delle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4.21. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 586 (ant.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
586ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2407) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.1, nella parte ("conseguentemente") in cui sopprime la clausola di monitoraggio del rischio cambio. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto osservato dal relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che nella seduta di ieri è rimasto sospeso il parere sull'emendamento 33.0.100 e relativi subemendamenti, nonché sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO rileva anzitutto che non presenta problemi di carattere finanziario l'emendamento 33.0.100. Quanto ai relativi subemendamenti, in relazione alla proposta 33.0.100/1, che realizza di fatto una moratoria senza indicarne una data di scadenza, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla proposta 33.0.100/2, che pur non presentando profili finanziari di diretta problematicità, risulta nel complesso mal formulata, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà. Quanto alle proposte 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15 e 33.0.100/16, trattandosi di norme avente carattere ordinamentale, risultano prive di effetti sulla finanza pubblica. Il subemendamento 33.0.100/17, diretto ad estendere un obbligo di rateizzazione, presenta invece aspetti problematici per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva come analoghe problematiche presenti il subemendamento 33.0.100/18.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con quanto prospettato dalla senatrice Comaroli. Quanto alle restanti proposte 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30, pur presentando contenuti aventi rilevanza economica, risultano prive di impatto diretto sulla finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.100/18. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2. Il parere è di nulla osta sui restanti

emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.22. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 587 (pom.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
587ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta delle ulteriori proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4). Occorre, altresì, valutare la proposta 1.51 (testo 3) - su cui la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 nella precedente versione - nonché le proposte 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO fa riferimento agli emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4) indicati dal Relatore, evidenziando che non vi è stato il tempo necessario per la redazione e la verifica di una relazione tecnica. Considera comunque possibile la predisposizione della stessa in tempi molto ravvicinati.

Il PRESIDENTE ritiene quindi opportuno attendere la trasmissione della relazione tecnica, rinviando la trattazione del provvedimento al termine dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita a rispettare la prassi costante della Commissione, deliberando un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che potrebbe essere revocato ove pervenisse una relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la rilevanza degli emendamenti in questione, sui quali si è creato un diffuso consenso nella Commissione di merito, ritenendo che non abbiano conseguenze negative per la finanza pubblica. Cita, in particolare, la proposta 11.100, che rivede il termine per l'accesso delle banche all'opzione concessa dalla normativa, in mancanza del quale potrebbe risultare inapplicabile l'intero decreto.

Il senatore SANTINI (*PD*) richiama l'intervento del vice ministro Morando, ritenendo opportuno disporre una breve sospensione dell'esame del provvedimento, dal momento che il Governo ha assicurato la possibilità di consegnare una relazione tecnica in tempi molto brevi.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente, al fine di evitare inutili duplicazioni dei lavori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dissente dalla soluzione proposta, ritenendo che non vi sia la stessa attenzione per le proposte dei gruppi di opposizione. Invita, al contrario, a mantenere un atteggiamento coerente, dal momento che un rinvio della questione autorizza ad applicare la stessa decisione ogni qualvolta vi sia la prospettiva o l'auspicio di un approfondimento governativo dal punto di vista tecnico.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), richiamando alcuni propri precedenti interventi, invita la Commissione a non fermarsi sempre al dato tecnico della presenza di una relazione tecnica, ma di valutare nel merito le questioni, dal momento che sono i membri della Commissione a dover prendere la decisione sulla onerosità delle norme sotto la propria responsabilità.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) precisa che la Commissione è e rimane libera di prendere qualsiasi decisione, ma che al contempo la relazione tecnica costituisce un fondamentale supporto tecnico, del quale è doveroso prendere conoscenza.

Il PRESIDENTE, riconoscendo la correttezza delle puntualizzazioni della senatrice Bulgarelli, ritiene che in questo caso non sia necessario fare alcuna eccezione, trattandosi di un mero e rituale rinvio di un punto dell'ordine del giorno, per il quale il Governo ha assicurato di poter fornire elementi più completi nel corso della giornata.

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, richiamando gli emendamenti il cui parere è rimasto sospeso, conferma l'identità di contenuto tra gli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3, sui quali è stato rettificato il parere, e l'ulteriore proposta 33.0.1.

Il PRESIDENTE propone allora, per omogeneità di giudizio, di rivedere il parere sull'emendamento 33.0.1, pronunciando anche in questo caso un avviso di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO prende poi in esame i subemendamenti 52.0.200/1 e 52.0.200/2, evidenziando che essi non comportano conseguenze negative per la finanza pubblica.
Quanto alla proposta 42.1000/1, informa che non sono ancora pervenuti elementi di chiarimento da parte del competente Ministero della giustizia. In assenza di tali specificazioni, da sottoporre a verifica, il parere non può che rimanere contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a considerare la sostanza dell'emendamento, che mira a salvaguardare la specificità delle Regioni che adottato il sistema tavolare.

Il PRESIDENTE assicura che se perverranno dal Governo elementi aggiuntivi la Commissione potrà rivalutare il proprio parere.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), alla luce degli interventi svoltisi, propone un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 33.0.1, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2). Sulla proposta 33.0.1, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei***

parchi nazionali

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra la bozza di parere sul testo del provvedimento, che risulta così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla fine dell'articolo 1, sia aggiunto il seguente periodo: "Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 6, dopo il comma 2-ter sia inserito il seguente: "2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 11, comma 3, sia inserito il seguente periodo: "Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 13 il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, sia riformulato nel seguente modo: "All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; che l'articolo 20, comma 2, sia riformulato nel seguente modo: "E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 10, comma 7, le parole: "in un apposito fondo presso ISPRA" siano sostituite con le seguenti: "dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA".".

Il vice ministro MORANDO concorda con le condizioni proposte dal Relatore, che si pongono in linea anche con le segnalazioni della relazione tecnica sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta del Relatore è posta ai voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di sospendere la seduta per consentire al Governo di acquisire gli elementi conoscitivi per poter esprimere il parere sugli emendamenti trasmessi al disegno di legge n. 2362 dalla Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 17,35.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Ripresa e conclusione dell' esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica riguardante le proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4), riferendo che, secondo il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, l'emendamento 11.6 (testo 2) non presenta alcun profilo problematico in termini di minore gettito erariale. Fa presente, altresì, che, sempre secondo il Dipartimento delle finanze, le modifiche proposte dall'emendamento 11.100 hanno un mero valore di coordinamento e, comunque, formale, per cui può esprimersi un parere non ostativo. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, dopo aver riferito che il Ministero di giustizia intende esprimere un parere contrario nel merito, fa presente che nella formulazione contenuta nel testo 4 gli oneri sono correttamente quantificati e coperti a valere su fondi che presentano le necessarie disponibilità. Rimane invece contrario il parere sul testo 3 dell'emendamento in questione.

Esprime, poi, un parere non ostativo sulla proposta 1.51 (testo 3), in quanto è stata rimossa la ragione che aveva indotto al parere contrario sulla precedente formulazione. Quanto agli emendamenti 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2), fa presente che le proposte intendono stabilire una correlazione tra il tasso di riferimento della Banca centrale europea e quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che non risulta esistente nella legislazione vigente. Tale correlazione rischia di produrre effetti finanziari negativi. Per quanto riguarda l'emendamento 4.91 (testo 2) esprime un parere non ostativo, in ragione della natura ordinamentale della proposta.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, precedentemente esaminato.

Il vice ministro MORANDO dichiara che il parere del Governo resta contrario sulla base degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti dagli uffici, secondo cui si solleva il problema dell'obbligatorietà della comunicazione in sede europea. La proposta, infatti, non presenta la formulazione che condiziona l'entrata in vigore della norma al necessario consenso dell'Unione Europea. Riferisce, inoltre, che ulteriori differimenti della moratoria dei pagamenti a causa del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012 possono essere assentiti soltanto nella misura in cui sia disponibile una relazione che attesti che non vi siano ulteriori impegni a valere sulle medesime disponibilità. Fa inoltre presente che la questione sottesa all'emendamento potrà essere più efficacemente affrontata nell'ambito del decreto-legge sulla finanza locale che l'Esecutivo sta predisponendo.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.3 (testo 3), 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2) [in quanto analogo al precedente subemendamento 1.27 (testo 2)/1 valutato durante la fase referente], 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12 e 12.0.13. Occorre altresì ribadire la semplice contrarietà sulle proposte 2.5, 2.0.6 e 11.11. Comporta maggiori oneri la proposta 12.300. Occorre poi acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.300, 10.0.301 e 11.300. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti segnalati dal Relatore. Concorda, altresì, sull'onerosità della proposta 12.300. Ritiene, inoltre, palesemente scoperti gli emendamenti 10.0.300 e 10.0.301, mentre esprime un parere non ostativo sull'emendamento 11.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13, 10.0.300, 10.0.301 e 12.300. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.5, 2.0.6 e 11.11. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea, le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono il rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE prpone propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 10,30 di giovedì 16 giugno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18.

1.4.2.4.23. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 599 (pom.) del 05/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
599ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre ribadire il parere già espresso alla sede referente, posto che la Commissione competente non ha approvato modifiche.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3. Rileva che occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2. Ritiene necessario confermare il parere non ostativo sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con le valutazioni espresse dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che l'attività dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali, di cui all'articolo 10, alla luce dei soggetti in esso coinvolti, possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- che le norme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i)*, punti 5) e 6) possono essere attuate senza aggravio per enti e soggetti pubblici;

e le seguenti osservazioni:

- in merito agli articoli 5 e 15, si fa presente che l'attuale testo appare contraddittorio, in quanto prevede contemporaneamente l'invarianza degli oneri e la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità;

- rispetto agli articoli 16 e 20, si osserva l'opportunità di rispettare puntualmente, in fase di emanazione dei decreti attuativi, le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 3.6, 3.12, 4.6, 5.7, 5.8, 5.9, 8.4, 9.4, 9.5, 10.11, 14.8, 15.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.16, 20.22, 20.24, 20.29, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.38, 20.43, 20.44, 5.28, 11.2 e 12.3.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 9.6, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.4, 12.5, 14.3, 14.4, 16.2 e 20.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell' 8 giugno.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 52.0.400 sarebbe necessaria una relazione tecnica per asseverare l'asserita invarianza degli oneri di cui al comma 4. Inoltre, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di salvaguardia e la previsione del parere delle commissioni competenti per i profili finanziari. Per quanto riguarda poi i sub emendamenti occorre valutare le proposte 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte. Per quanto riguarda l'emendamento 52.0.100 (testo 2) occorre altresì acquisire una nuova relazione tecnica sul testo modificato posto che al comma 6 vi è la esplicita affermazione della presenza di oneri per l'istituzione di un sistema di monitoraggio della

logistica. Sotto il medesimo profilo occorre valutare anche il relativo sub emendamento 52.0.100 (testo 2)/1.

Il vice ministro MORANDO, prendendo la parola sull'emendamento 52.0.400, conferma che anche ad avviso del Governo appare necessario aggiungervi una clausola di salvaguardia; inoltre, in ogni caso, permangono alcuni aspetti problematici dal punto di vista finanziario, innanzitutto in ordine al possibile coinvolgimento di soggetti pubblici e all'esatta definizione dei rapporti tra concedente e concessionario. Suggerisce dunque un breve rinvio dell'esame, unitamente a quello dei subemendamenti. Analoga opportunità ravvisa a proposito dell'emendamento 52.0.100 (testo 2), dal momento che si è svolto un serrato confronto con il Ministero competente e che è stata da questo trasmessa una relazione tecnica aggiornata, la quale però risulta ancora necessaria di integrazioni. Ritiene in conclusione che le questioni ancora aperte possano essere a breve risolte e il Governo sia dunque in grado di fornire un parere definitivo nel corso delle prossime sedute.

Il PRESIDENTE, preso atto della necessità di mantenere sospeso il parere sugli emendamenti precedentemente indicati, illustra, gli ulteriori emendamenti 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 52.0.50 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e i relativi subemendamenti, 34.0.300 e i relativi subemendamenti, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e i relativi subemendamenti, 48.100 e i relativi subemendamenti e 52.0.500 e i relativi subemendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per escludere possibili effetti onerosi, le proposte 34.0.100/100, 48.79 (testo 3)(testo corretto), 52.0.400/19 (testo 2), 34.200 (testo 2), 34.0.200 e il subemendamento 34.0.200/1, 34.0.300 nonché i subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2, 34.0.300/7 e 34.0.300/8, 37.0.100, 48.100 nonché i relativi subemndamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/28, 48.100/29, 48.100/30, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13 e 52.0.500/17.

Osserva, infine, che occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione dell'emendamento 36.100 (testo 2) nonché dell'emendamento 52.0.500 (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto della circostanza che, anche in questo caso, sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti. In particolare sull'emendamento 34.0.100/100 è stata trasmessa una relazione tecnica attualmente in fase di verifica. Con l'occasione sottolinea la particolare cautela che l'Esecutivo sta utilizzando nell'analisi di emendamenti aventi ad oggetto i prezzi di approvvigionamenti energetici, anche in considerazione degli attuali andamenti dei costi dell'energia in Italia.

Il PRESIDENTE conclude convenendo sull'opportunità di un breve rinvio del parere sulle proposte emendative illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 giugno.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che sono attualmente in corso degli approfondimenti sugli emendamenti 9.0.1, 11.12, 17.2, 18.2 e 19.3, già oggetto di pronunciamento da parte della Commissione bilancio, ma per i quali le amministrazioni di competenza stanno elaborando schemi di relazioni tecnica da sottoporre alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE, dà atto della circostanza che è stato erroneamente reso un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 11.13, identico alle successive proposte. Ritiene pertanto necessaria una revisione del parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di concordare con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.0.1. Ritiene altresì non assentibili in assenza di relazione tecnica le proposte 29.4, 29.5 e 29.1. Gli emendamenti 31.8 e 31.9, nel creare nuove strutture, appaiono recare oneri non quantificati e non coperti. Reca maggiori oneri altresì l'emendamento 31.0.1, mentre necessitano di relazione tecnica le proposte 34.3 e 34.0.1. Concorda con il relatore rispetto all'onerosità degli emendamenti 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3.

L'emendamento 37.1 è formulato in un modo che determinerebbe un blocco delle operazioni di compensazione e, dunque, una sostanziale impossibilità di gestire gli incentivi previsti. Quanto alle proposte 37.0.1 e 37.0.2 appaiono di più difficile interpretazione, dal momento che sembrano escludere le autonomie speciali dalla fruizione dei benefici, nonostante sia poco probabile che questa fosse l'intenzione dei proponenti.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2 per segnalare la controindicazione evidenziata dal Governo.

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi rispetto al subemendamento 2.4/2, mentre ritiene di dover segnalare, a proposito della proposta 2.4/3, che una progressiva estensione di iniziative analoghe potrebbe determinare una tendenziale insostenibilità del tetto di spesa.

Il PRESIDENTE ritiene utile segnalare tale rischio tramite un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.4/3.

Il rappresentante del GOVERNO suggerisce di sospendere la valutazione anche dei subemendamenti alla proposta 9.0.1, in relazione agli approfondimenti in corso. Quanto invece ai subemendamenti 10.3/2 e 10.3/3 esprime un parere non ostativo, dal momento che evitano di fissare cifre nella ripartizione dei fondi. Invita invece a considerare le controindicazioni della proposta 11.8/1, che innalza una quota di ripartizione in costanza di tetto di spesa.

Il PRESIDENTE invita dunque ad esprimere un parere di semplice contrarietà anche sulla proposta 11.8/1

Il vice ministro MORANDO esclude la presenza di oneri in relazione ai submendamenti 14.1/1 e 14.1/2, mentre invita a considerare un parere di semplice contrarietà, per gli argomenti già svolti, sul subemenadmento 21.3/1. Sul subemendamento 25.4/2 il parere del Governo è contrario in coerenza con quello già espresso sul testo base. Analogamente contrario è il parere reso sulle proposte 31.0.1/1, 31.0.1/2 e 31.0.1/5, mentre non ravvisa effetti finanziari in capo ai submendamenti 31.0.1/3 e 31.0.1/4. Il parere sull'emendamento 9.100 andrebbe condizionato ad una clausola di invarianza delle risorse, mentre sul relativo subemendamento 9.100/2 esprime un avviso contrario, dal momento che aggiunge nuove attività a carattere oneroso. Esprime poi parere di neutralità finanziaria rispetto all'emendamento 10.3 (testo 2) ed ai relativi subemendamenti. Invita poi a mantenere sospeso il parere sulla proposta 11.12 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in analogia con quanto già deciso, conviene sull'opportunità di rinviare l'esame dell'emendamento 11.12 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esclude effetti onerosi in relazione alle proposte 13.100 e 13.100/1, mentre considera opportuno sospendere brevemente l'esame delle proposte 18.100 e 18.100/1. Esclude oneri in relazione all'emendamento 25.100 e al relativo subemendamento 25.100/1, pur non essendo del tutto chiara la portata normativa delle proposte. Sull'emendamento 25.4 (testo 2) esprime un parere non ostativo, invitando però a considerare che un cumulo di finalità sul medesimo fondo ne rende difficile la gestione.

Il PRESIDENTE concorda sull'utilità di un osservazione del tipo indicato, segnalando inoltre che un cumulo di finalità e di suddivisioni dei fondi per quote rischia di rendere ininfluenti i finanziamenti che pervengono a ciascun interessato.

Il vice ministro MORANDO considera ininfluente dal punto di vista finanziario il subemendamento 25.4 (testo 2)/2 e l'emendamento 25.7 (testo 2). Concorda poi con il relatore circa l'onerosità delle proposte 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Quanto alla proposta 27.0.1/1 evidenzia che la disponibilità sul fondo FISPE risulta sufficiente, ma che è necessario per coerenza mantenere l'avviso di semplice contrarietà già espresso sul testo base. Quanto, da ultimo alla proposta 16.100/2, chiarisce che essa sopprime i parametri fondamentali riferiti al credito di imposta, con possibili effetti indiretti di segno negativo.

Il PRESIDENTE propone dunque di esprimere un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 16.100/2.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 29.4, 29.5, 28.3, 28.4, 28.0.1, 29.1, 31.8, 31.9, 31.0.1, 34.3, 34.0.1, 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2, 34.0.3, 37.1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/5, 9.100/2, 25.4/1 e 25.4 (testo 2)/1. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 37.0.1, 37.0.2, 2.4/3, 11.8/1, 21.3/1, 27.0.1/1 e 16.100/2. Il parere sull'emendamento 9.100 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "svolge", delle seguenti: "con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.". Il parere di nulla osta sull'emendamento 25.4 (testo 2) è reso con la seguente osservazione: l'eventuale approvazione di

numerosi emendamenti che suddividono il fondo utilizzato a copertura del provvedimento in quote riservate alle diverse forme di incentivazione può comportare il rischio di forte frammentazione delle misure di sostegno e di difficoltà nella gestione dei relativi finanziamenti.

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 11.13 esprime parere di nulla osta.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1, nonché di tutte le restanti proposte trasmesse successivamente al 20 maggio, sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2382) ***TONINI ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***

(2451) ***Deputato BOCCIA ed altri. - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio.)

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra i disegni di legge congiunti in titolo, ricordando preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel modificare l'articolo 81 della Costituzione e nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste appunto «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

In premessa segnala altresì che il testo iniziale della proposta, di iniziativa parlamentare, di identico contenuto al disegno di legge 2382 in titolo, è stato notevolmente modificato nel corso dell'esame in Commissione, per cui è necessario dare conto, sia pure per sommi capi, sia dei contenuti della proposta iniziale che delle numerose innovazioni successive atteso il loro elevato numero, tenuto anche conto del fatto che queste ultime sono state, peraltro, approvate nello spazio di pochi giorni. Insieme all'integrazione dei due strumenti principali della manovra annuale, disegno di legge di bilancio e di stabilità, la proposta provvede al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare, viene posposto al 27 settembre (dal 30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre), ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna

dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati. La *ratio* dell?intervento di trasparenza contabile è evidente. Sui contenuti del DEF si interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10?*bis* e 10?*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nei testo iniziale ma notevolmente modificati durante l'esame in Commissione, con i quali si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile). In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF siano riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. A tal fine, il successivo articolo 14 istituisce un apposito comitato presso l?ISTAT. Si prevede inoltre (comma 10?*ter*) che con apposita relazione predisposta dal Ministro dell'economia, da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio della Camera si è specificato che i *software* utilizzati ai fini della pubblicazione dei documenti di bilancio siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com?è noto, dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va ricordato anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera sia stata anche oggetto di un ulteriore arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto delle legge di contabilità (articolo 38?*septies*) ad opera di uno dei due recenti decreti legislativi di riforma (il n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente incisivo, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendere atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della

clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscano diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsi l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi. Con riferimento alle leggi di spesa, si esclude - per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri - possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annualmente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene, in corso di esercizio, decurtato da disposizioni legislative che ne dispongono la destinazione ad altre finalità. Parimenti, è stato confermato l'analogo divieto disposto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Importanti novità sono state decise nel corso dell'esame in prima lettura anche in merito agli aggiornamenti degli istituti contabili ed ai profili gestionali propri del bilancio e della contabilità generale dello Stato, nonché alle modalità di redazione dei documenti conoscitivi, con l'inserimento degli articoli da 6 a 15. Con l'inserimento dell?articolo 6, in particolare, sono state apportate importanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina degli impegni contenuta nell?articolo 34 della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 2 del recente decreto legislativo n. 93/2016, assicurando adeguata pubblicità "periodica" alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento. L'articolo 8, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, ha quindi disposto l'abrogazione del comma 3 dell?articolo 44 (Definizione dei saldi di Cassa) della legge, laddove la norma vigente prevede l?emanazione di un decreto *ad hoc* del Ministero dell'economia e delle finanze per predefinire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i saldi in questione ed i criteri metodologici per il calcolo degli stessi, in coerenza con principi e regole prefissati a livello internazionale. Sulla *ratio* di questa scelta potrebbe essere invece opportuno un chiarimento. L?aggiunta approvata con l'inserimento dell'articolo 44-*quater* alla legge di contabilità, disposta con l'articolo 9, ha consentito di definire una rigorosa procedura ai fini dell'autorizzazione all'apertura di gestioni di liquidità riconducibili alle amministrazioni statali, allorché le stesse siano detenute a valere di conti accesi presso il sistema bancario e postale, e dunque al di "fuori" del circuito di tesoreria erariale. Infine, il provvedimento, sempre come modificato nel corso dell'esame della Camera, con l?inserimento dell?articolo 15, reca il posticipo di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest? anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 già citati, che compongono nel loro insieme un *corpus* normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016. In questo modo verrà ricondotta ad un unico testo l'intera disciplina vigente in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Per ulteriori profili di approfondimento fa infine rinvio alla documentazione del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, prima di dare inizio alla discussione generale ritiene utile, in considerazione

della necessità di approvare il provvedimento entro la pausa estiva, stabilire sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 12 luglio 2016, alle ore 18, proponendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2451 al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti stessi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.24. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
601ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio richiesta dal relatore.

Il PRESIDENTE propone di rinviare quindi l'esame del provvedimento per consentire di valutare il contenuto della relazione tecnica e predisporre il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.20, in quanto comportano riduzione di gettito. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 5.23, in quanto comporta maggiori oneri.

Concorda, inoltre, sull'onerosità della proposta 5.29, in quanto la deducibilità prevista dalla modifica determinerebbe la riduzione del gettito erariale, mentre il parere contrario sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 deriva dagli effetti negativi associabili dall'abrogazione degli studi di settore. Evidenzia, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 5.0.5, che le relative modifiche determinerebbero una riduzione delle entrate contributive, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 5.0.12, in quanto prevede nuove detrazioni fiscali, e sull'emendamento 5.0.13, perché determinerebbe effetti negativi sul gettito fiscale. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.1, al fine di assicurare che la proposta non comporti oneri, nonché sull'emendamento 5.2, volto a sostituire una serie di deducibilità fiscali con le corrispondenti detraibilità. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19, in quanto ritiene che il tetto di spesa ivi previsto potrebbe essere difficilmente rispettato. Quanto all'emendamento 5.21, reputa che si possa interpretare nel senso di una estensione della relativa deducibilità fiscale e vada pertanto espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 5.24 e 5.25 è necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri la congruità della copertura finanziaria prevista. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.28 e 5.0.100, i subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4 sono altresì da ritenersi onerosi. Dichiara quindi necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.11. Quanto agli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.27, ne evidenzia gli effetti negativi in termini di gettito fiscale, mentre ritiene non onerosi gli emendamenti 5.26 e 5.0.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.5, 6.6 e 6.7, specificando che le ultime tre proposte sono volte ad introdurre dei vincoli organizzativi nel funzionamento dell'amministrazione e che pertanto devono essere approfonditi. Dichiara onerosi gli emendamenti 6.3 e 6.15, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.4 e 6.9. Con riferimento all'emendamento 6.100, segnala che la clausola ivi inserita non è correttamente formulata e che in ogni caso è necessario acquisire una relazione tecnica che ne precisi gli effetti finanziari. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.1, in quanto attribuire nuovi compiti all'ANPAL, mentre reputa necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riguardanti l'articolo 7, reputa necessario acquisire una

relazione tecnica sulla proposta 7.0.1, della quale segnala, inoltre, l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge in esame. Idonea relazione tecnica è necessaria anche sugli emendamenti 7.100 (e sul relativo subemendamento 7.100/1) e 7.0.2, mentre ritiene direttamente onerosi gli emendamenti 7.8 e 7.0.3. In merito alla proposta 7.4, dopo averne preliminarmente evidenziato l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge, ne segnala gli effetti negativi indiretti sulla finanza pubblica, suggerendo l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di evidenziare la rilevanza della questione dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici in merito all'emendamento 8.0.3, mentre ritiene onerose le proposte 8.0.2, 8.1 e 8.0.1.

Alla luce del parere fornito dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che il relatore Guerrieri Paleotti ha illustrato gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO, alla luce degli ulteriori elementi tecnici forniti dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara il parere contrario del Governo sulla proposta 52.0.400 e i relativi subemendamenti 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19, nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 2) e sul

relativo subemendamento 52.0.100 (testo 2)/1, per assenza di relazione tecnica.

Esprime quindi parere non ostativo sul subemendamento 34.0.100/100.

Rappresenta, poi, che è pervenuta una relazione tecnica relativa all'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), positivamente verificata con talune condizioni, che mette a disposizione dei senatori. Evidenzia, a tal proposito, la necessità di sottoporre il parere non ostativo sull'emendamento in esame alla condizione che la decorrenza dell'onere venga posticipata al 2017 e che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sia incrementato di un importo corrispondente all'onere dell'emendamento.

Esprime, quindi, parere non ostativo sul subemendamento 52.0.400/19 (testo 2), nonché sull'emendamento 34.200 (testo 2), sul quale dispone di pareri positivi dell'Agenzia delle dogane e della Ragioneria generale dello Stato.

Ritiene, quindi, non oneroso l'emendamento 34.0.300, nonché i relativi subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2 e 34.0.300/8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 34.0.300/7, in quanto modifica il criterio di calcolo del relativo contributo. Ritiene, altresì, non oneroso l'emendamento 48.100 e i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/29, 48.100/30, mentre sul subemendamento 48.100/28 reputa necessario acquisire una relazione tecnica attestante l'assenza di effetti finanziari. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 52.0.500, osservando, altresì, che i subemendamenti non sembrano risolvere i problemi di natura finanziaria, suggerendo, quindi, l'espressione di un parere contrario anche su tutte queste proposte da 52.0.500/1 a 52.0.500/17.

Fa presente, quindi, che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'amministrazione competente, su cui, tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora formulato un proprio parere.

Alla luce dei parere forniti dal Rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3)(testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: "a decorrere dal 2016" con le seguenti: "a decorrere dal 2017"; e all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro.".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare a domani mattina l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 7 luglio 2016, alle ore 9, è

anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.25. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 602 (ant.) del 07/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
602ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore LAI (*PD*), preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, con la quale si dà riscontro ai profili di criticità sollevati dalla Commissione, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto, in relazione agli articoli 2 e 3, della possibilità di istituire i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità senza nuovi oneri;
preso atto, relativamente all'articolo 7, dell'asseverazione del Governo sulla circostanza che l'estensione della responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da

esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa, ovvero in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale corrisponde ad una condizione già determinata dalla giurispudenza prevalente;

preso atto delle ulteriori conferme del Governo circa il carattere solo ordinamentale delle disposizioni in materia assicurativa di cui agli articoli 10 e 11;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai seni dell'articolo 81 della Costituzione:

che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente: "Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). 1. E' istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposito atto convenzionale affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;

b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);

c) i princìpi cui dovrà uniformarsi il rapporto tra il Ministero della salute e CONSAP;

d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia gestito da CONSAP di cui al comma 1, risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;

b) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Il vice ministro MORANDO nell'esprimere un parere favorevole alla proposta del relatore, sottolinea che la riscrittura dell'articolo 14 si è resa necessaria per rendere compatibile il diritto al risarcimento a carico del fondo ivi istituito con la limitazione alla capienza del fondo stesso: nella originaria formulazione appariva contraddittoria l'affermazione di un pieno diritto soggettivo al risarcimento contestuale alla presenza di un limite di spesa complessivo.

Il PRESIDENTE, stante la complessità del parere poc'anzi illustrato, ritiene opportuno che i senatori ne prendano compiuta visione e che la votazione avvenga nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi all'articolo dal 5 al termine del testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.87, 15.1 e 15.2. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti e subemendamenti 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2 e 21.0.3. Occorre valutare le proposte 5.1000 (in particolare il capoverso 1, lettera d)), 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54, 5.39, 5.84, 5.95, 5.121, 6.16, 6.60, 6.61, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.200, 9.200/83, 9.100, 9.105, 9.108, 9.0.1, 12.1, 13.2, 13.3, 13.3 (testo 2), 13.39, 14.22, 14.24, 14.43, 14.44, 14.46, 14.47, 14.48, 20.0.1 (testo 3), 20.0.3 e 21.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 al termine.

Il PRESIDENTE rammenta che, nel corso delle precedenti sedute, è stato accantonato anche il parere sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 2.18 è stata chiesta

all'amministrazione di settore un?integrazione delle informazioni precedentemente rese, ma che il riscontro fornito è finora stato solo parziale. Il Dicastero dell'economia ha pertanto svolto un autonomo approfondimento, dal quale è emerso il carattere tendenzialmente ordinamentale della proposta in questione.

Il PRESIDENTE ritiene che, allo stato, esistano sufficienti elementi per rendere un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO, a proposito dell'emendamento 3.100 e del relativo subemendamento 3.100/0, osserva che non vi sono oneri diretti per la finanza pubblica, ma che al contempo non può non rilevarsi una contraddizione con la vigente legge di stabilità, la quale dispone un regime dei diritti di sbarco nelle isole minori incompatibile con quello prescritto nell'emendamento.

Il PRESIDENTE, evidenziando che la antinomia rilevata andrebbe sanata tramite un più compiuto coordinamento dei testi normativi, propone di segnalare la problematica tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti 6.87, 15.1 e 15.2, che ritiene direttamente onerosi. Riferisce poi che, a proposito dell'emendamento 5.1000 e delle relative proposte subemendative, è in corso la verifica di uno schema di relazione tecnica, già trasmesso dal Ministero competente per materia.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di sospendere l'esame delle proposte da ultimo citate, al fine di attendere la conclusione del processo di verifica.

Il vice ministro MORANDO, dichiara di condividere in linea generale altresì il giudizio di necessità di relazione tecnica, espresso dal relatore a proposito degli emendamenti 5.114 e seguenti citati. Tuttavia rileva come, in relazione alle proposte 5.114, 5.117, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sia già emersa, dagli approfondimenti svolti, la probabile insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.39, 5.84 e 5.95, che sopprimono forme di concerto finalizzate al controllo della spesa. Propone poi un breve differimento anche dell'esame dell'emendamento 5.121, che pone problemi di coordinamento con le norme statutarie delle province di Trento e Bolzano, in attesa dell'approfondimento della tematica tuttora in corso. Esprime invece un avviso di neutralità finanziaria circa gli emendamenti 6.16, 6.60 e 6.61, che appaiono avere carattere ordinamentale o pianificatorio. Il parere è invece contrario sull'emendamento 6.66, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità. Quanto alle proposte 7.1, 7.2 e 7.3, osserva che esse estendono l'ambito di competenza degli enti parco, includendo più intense valutazioni sulle attività private entro l'area protetta.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si pronuncia nel senso dell'onerosità degli emendamenti citati dal rappresentante del Governo, dal momento che un sindacato pieno degli enti parco in materia tecnica ed edilizia impone la creazione di rilevanti uffici tecnici e, peraltro, si sovrappone con le competenze già in essere di altre amministrazioni.

Il PRESIDENTE considera legittimo il dubbio posto dal senatore D'Alì circa la possibile necessità di maggior personale tecnico, e propone quindi di mantenere un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea l'importanza di chiarire che il giudizio permane negativo solo fin tanto che non sia predisposta una relazione tecnica che esamini dettagliatamente le esigenze di strutturazione degli enti parco in caso di approvazione della proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime avviso contrario sull'emendamento 8.2, che ritiene oneroso.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.87, 15.1, 15.2, 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2, 21.0.3, 5.39, 5.84, 5.95, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.100 e 3.100/0.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli fino a 8, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera inviata dal Presidente della Commissione 10a al Presidente del Senato, nella quale si lamenta il ritardo nell'emissione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 2085, trasmessi alla Commissione bilancio, anche in relazione al tardare dei pareri del Governo. I contenuti sono i medesimi del dibattito che si è svolto in quella Commissione nella giornata di ieri.

Poiché non si tratta della prima iniziativa di questa natura, e fuori da ogni polemica, ritiene utile puntualizzare che le norme del Regolamento del Senato previste per l'espressione del parere della 5a Commissione sia sui testi dei disegni di legge che sugli emendamenti sono quelli contenuti negli articoli 39 e 40 del Regolamento, i quali chiariscono non solo i criteri ai quali la Commissione bilancio si deve attenere, nell'espressione di tali pareri, sempre rigorosamente rispettati, ma anche i termini temporali per l'espressione dei medesimi. Di tali termini sono tenute a farsi carico anche le Commissioni di merito che, pur nella loro piena discrezionalità, debbono tuttavia tener conto delle garanzie che il Regolamento appresta al processo legislativo. Di tali garanzie fa parte anche la richiesta di relazioni tecniche, particolarmente necessarie nella valutazione di norme contenute in disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come quello richiamato. A tale riguardo ricorda inoltre che il Regolamento prevede, all'articolo 76-*bis*, comma 3, che il Governo depositi tali documenti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso della Commissione 10a, il termine per la

presentazione degli emendamenti, molti dei quali di complessità tale da non poter essere correttamente valutati senza il corredo di una relazione tecnica, è stato riaperto numerose volte (gli ultimi emendamenti sono stati inviati nella tarda serata di ieri). Nonostante il lavoro sistematico della Commissione bilancio su tali emendamenti, facilmente documentabile attraverso i resoconti delle sedute, la Commissione di merito ha evidentemente ritenuto necessario continuare in un lavoro che soltanto la medesima ha il potere di chiudere una volta espletate tutte le procedure previste dal Regolamento.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) invita ad una risposta garbata ma ferma, da portare a conoscenza anche del Presidente del Senato, che evidenzi il metodo con il quale vengono inviate le proposte emendative alla Commissione bilancio da parte di molte Commissioni le quali tendono sistematicamente a riformulare più volte le medesime proposte. Invita inoltre a far presente la necessità di rispettare il termine concesso dal Regolamento alla Commissione bilancio per l'espressione dei pareri.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea come in diverse occasioni la difficoltà di giungere a formulazioni condivise nella Commissione di merito abbia portato ritardo nei lavori assai più che presunte lentezze nelle valutazioni da parte del Governo o della Commissione bilancio delle proposte emendative.

Il senatore URAS (*Misto*) fa presente come ben diverso sia il carico di lavoro cui è sottoposto la Commissione bilancio rispetto a quello di molte altre Commissioni, come è testimoniato anche solo dal numero di sedute svoltesi nella legislatura in corso. Inoltre, non può essere trascurato che la programmazione dei lavori della Commissione bilancio deve tener conto del calendario dell'Assemblea e di quello di tutte le altre Commissioni permanenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) conviene sulla necessità di una risposta chiara e celere, che sia di riferimento anche per altre Commissioni permanenti, che talora perdono di vista il quadro generale considerando solo l'importanza dei provvedimenti alla loro attenzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che si sia tollerato anche in eccesso l'uso di rivolgere critiche alla Commissione bilancio (diventata ingiustamente il capro espiatorio delle difficoltà di altre Commissioni di trovare soluzioni condivise nell'elaborazione di proposte legislative) che invece ha seguito in modo puntuale, ben oltre le prescrizioni del Regolamento, il profluvio di riformulazioni e di iniziative eterogenee che hanno caratterizzato i recenti provvedimenti compreso quello richiamato nella lettera del Presidente della Commissione 10a.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) esprime l'opinione che la risposta alla lettera dovrebbe essere data dal Presidente del Senato, sulla base degli elementi forniti dalla Presidenza della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE assicura di aver preso nota degli spunti emersi negli interventi e che provvederà ad una garbata ma documentata risposta in tempi brevi.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.26. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 603 (pom.) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
603ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2344-A) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare in punto di copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame costituisce la modifica di una legge di sistema, fa presente che taluni degli emendamenti riguardanti l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato nel saldo degli enti locali già a partire dal 2017 sarebbe preferibile fossero quantificati e coperti. Ricorda infatti che l'operazione analoga compiuta con la legge di stabilità per il 2016 era stata adeguatamente compensata sotto il profilo finanziario. Tuttavia, essendo il Governo consapevole della necessità di consentire il libero sviluppo del dibattito senza il vincolo del parere contrario, come peraltro è avvenuto anche per l'esame in sede referente, fa presente che su taluni di questi emendamenti esprimerà, nell'*iter* in Assemblea, il proprio parere contrario nel merito degli stessi.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede, incidentalmente, di sapere se il testo proposto dalla Commissione recepisce la condizione posta, nel proprio parere, dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali.

Il presidente TONINI risponde confermando il recepimento della condizione a opera degli emendamenti presentati dalla relatrice e approvati dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO interviene in relazione agli emendamenti 4.0.200, 4.0.201 e 4.0.202 riguardanti l'Ufficio parlamentare di bilancio. Dopo aver rammentato che si tratta di emendamenti aventi un unico fine, seppur presentati in formulazioni diverse da differenti Gruppi parlamentari, e non discussi durante l'esame in Commissione, chiarisce che la motivazione è riferita alla difficoltà dell'Ufficio parlamentare di bilancio di accedere alle banche dati necessarie allo svolgimento della propria attività a cui si contrappone l'impossibilità, per l'Istat, di consentire l'accesso ad alcune delle proprie banche dati in assenza di una legge che autorizzi l'Istituto a derogare al regolamento europeo e alla normativa nazionale che disciplina tale accesso. Fa quindi presente che la proposta sottoscritta dal senatore Guerrieri Paleotti è quella che il Governo ritiene preferibile; preannuncia pertanto che in Assemblea chiederà agli altri presentatori di sottoscrivere quella formulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione di un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'emendamento 40.0.100 (testo 2) e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta principale 40.0.100 (testo 2), con particolare riguardo al comma 5, al fine di escludere l'estensione di norme di agevolazione. Rispetto ai subemendamenti non vi sono osservazioni di competenza. Illustra, poi, l'emendamento 34.0.300/2 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 40.0.100 (testo 2), volto alla ridefinizione della disciplina sulla locazione finanziaria, il Dipartimento del tesoro ha predisposto una nota tecnica da cui si evince un parere contrario motivato dalle possibili sovrapposizioni nelle attività operative di banche e intermediari finanziari che ne potrebbero derivare. Dal punto di vista più strettamente di finanza pubblica, si dovrebbe approfondire anche la parte di carattere fiscale che in questo momento appare problematica. Ribadisce pertanto un parere contrario.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) nel dichiararsi d'accordo con il parere formulato dal vice ministro, stigmatizza la prassi di intervenire in maniera asistematica per modificare normative organiche, evidenziandone i rischi per il buon funzionamento del sistema.

Il vice ministro MORANDO osserva che la proposta 34.0.300/2 (testo 2) è suscettibile di produrre effetti negativi sulla finanza pubblica nel caso in cui le "società patrimoniali" a cui si riferisce possano essere di natura pubblica. Esprime quindi un parere contrario sulla lettera *b)*.

Quanto agli emendamenti sospesi, fa presente che l'emendamento 34.0.200 e il relativo subemendamento 34.0.200/1 non presentano ricadute dirette sulla finanza pubblica che giustifichino un parere contrario. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata da cui si evince che l'emendamento 37.0.100 non presenta profili finanziari. Riferisce quindi che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'Amministrazione di merito che però non è stata ritenuta in grado di superare le obiezioni sollevate e pertanto non è stata al momento verificata.

Il PRESIDENTE riferisce che è pervenuta una relazione tecnica del Ministero di giustizia positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sull'emendamento 42.2000 su cui la Commissione si è precedentemente espressa in senso contrario per assenza di relazione tecnica. Propone pertanto la revisione del parere precedentemente espresso.

Il vice ministro MORANDO chiarisce a tal proposito che l'emendamento 42.2000 è volto a razionalizzare la struttura territoriale degli archivi notarili indipendentemente dalla distribuzione territoriale dei distretti notarili di riferimento, in vista dell'obiettivo di riduzione delle dotazioni organiche. Il Ministero di giustizia dimostra che l'emendamento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ma, anzi, potrebbe comportare risparmi di spesa in conseguenza della riduzione del numero dei distretti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)*, e 36.100 (testo 2). Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.200, 34.0.200/1 e 37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2). A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000.".

La Commissione approva.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore LAI (*PD*), illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre valutare le proposte 4.1 (testo 2), 8.12 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 2), 18.0.3 (testo 2), 19.3 (testo 2), 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2) (valutando altresì l'introduzione di una clausola di salvaguardia). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Ricorda altresì che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100 e 18.100/1.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare l'esame delle proposte per consentirgli di acquisire gli elementi tecnici necessari.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 22, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 9, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.4 e 9.0.3. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.7 (e le analoghe 9.8 e 9.10), 9.9 e 9.0.1 (e l'analoga 9.0.2). Occorre altresì valutare gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6. Per quanto riguarda l'articolo 10, segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.13, 10.15 (e gli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20), 10.21 e 10.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 10.14. Occorre inoltre valutare gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.12, 10.22, 10.23 e 10.0.2. Con riferimento all'articolo 11, comportano maggiori oneri le proposte 11.15, 11.16 e 11.0.3 (con le analoghe 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9). Appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 11.1 (e sugli analoghi 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10). Quanto all'articolo 12, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.3 (e l'analoga 12.0.4) e 12.0.5. Occorre altresì valutare gli emendamenti 12.1 e 12.0.6 (e gli analoghi 12.0.7 e 12.0.8). In merito all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.15 e 13.200. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 13.200/1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5 (e l'identico 13.6) e 13.100 (in relazione al testo). Quanto all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.4, 14.0.1 (e l'analogo 14.0.2) e il subemendamento 14.100/2. In relazione all'articolo 15, comporta maggiori oneri il subemendamento 15.100/1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 15.7 e 15.100. Occorre altresì valutare le proposte 15.1, 15.5, 15.100/2, 15.100/3 e 15.100/10 (con le analoghe 15.100/7, 15.100/8 e 15.100/9). Per quanto riguarda l'articolo 16, occorre valutare gli emendamenti 16.0.1 (con l'analogo 16.0.2) e 16.0.3 (con l'analogo 16.0.4). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17. Quanto all'articolo 18, occorre valutare l'emendamento 18.0.1. Con riferimento

all'articolo 19, appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 19.2 e 19.3 (con gli analoghi 19.4 e 19.5). Occorre inoltre valutare la proposta 19.6. Quanto all'articolo 20, comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.5.Occorre inoltre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 20.0.7. Occorre altresì valutare gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4, 20.0.3 (e l'analogo 20.0.4), 20.0.6 e 20.0.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 22.

Il vice ministro MORANDO chiede di sospendere l'esame della proposta 9.1, in quanto è in atto un tentativo di redazione di un testo che comprenda le proposte 5.1, 9.1 e 11.2, su cui poi verrà messa a disposizione, nella seduta antimeridiana di domani, una relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.10, in quanto determinano oneri non quantificati. Ritiene inoltre necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 9.9, 9.0.1 e 9.0.2, mentre il parere è contrario 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 10, rileva che la proposta 10.9 istituisce delle prestazioni previdenziali senza prevedere dei corrispondenti contributi, determinando perciò degli effetti finanziari non valutabili. Esprime quindi considerazioni analoghe sulla proposta 10.10, mentre fa presente che l'emendamento 10.13 comporta maggiori oneri. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 10.15 e sugli analoghi 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.20 in quanto volti a sospendere gli studi di settore, nonché il pagamento delle imposte in caso di malattia. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.21, 10.0.1 e 10.14 in quanto determinano minori entrate. Quanto all'emendamento 10.6, fa presente il carattere asistematico della proposta, esprimendo quindi un parere contrario per la confusione che creerebbe nella normativa. Reputa invece che il carattere asistematico della proposta 10.12 non sia sufficiente a motivare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Motiva quindi il parere contrario sugli emendamenti 10.22, 10.23 e 10.0.2 sulla base dei maggiori oneri che ne deriverebbero, mentre esprime parere non ostativo sugli emendamenti 10.4 e 10.5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, fa presente che le proposte 11.15 e 11.16 comporterebbero una riduzione strutturale delle entrate fiscali. Una riduzione rilevante del gettito fiscale è altresì associabile all'emendamento 11.0.3 e agli analoghi 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8 e 11.0.9. Quanto all'emendamento 11.2, ne rammenta la necessità di mantenerne sospeso l'esame insieme all'emendamento 9.1 precedentemente trattato. Propone pertanto di sospendere l'esame anche sugli emendamenti 11.1 e da 11.3 a 11.14. Rileva quindi che la quantificazione degli oneri dell'emendamento 11.0.1 è non condivisibile e che comunque il fondo individuato per la copertura non presenta le risorse sufficienti. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 11.0.2 e 11.0.10 per gli effetti negativi sulla finanza pubblica che ne deriverebbero.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 9 a 11, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.4, 9.0.3, 9.7, 9.8, 9.10, 9.9, 9.0.1, 9.0.2, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 10.9, 10.10, 10.13, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.0.1, 10.14, 10.6, 10.22, 10.23, 10.0.2. 11.15, 11.16, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.10. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 10.12. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte riferite agli articoli da 9 a 11, ad eccezione delle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14, su cui il parere rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 12 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli articoli da 1 a 5, riguardanti la riorganizzazione delle autorità portuali, che la relazione tecnica riferita alla legge di delega n. 124 del 2015 aveva associato a detta riorganizzazione «consistenti risparmi», non quantificabili al momento del conferimento della delega. Tali risparmi, come pare desumersi dalla relazione tecnica, dovrebbero discendere essenzialmente dalla riduzione del numero delle attuali autorità portuali e dalla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse. Ciò premesso, rileva che alle disposizioni non vengono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Appare quindi utile acquisire dal Governo chiarimenti rispetto agli effetti finanziari attesi dalla riorganizzazione prevista. Gli articoli da 6 a 12, concernenti gli uffici territoriali portuali e gli organi dell?Autorità di sistema portuale, prevedono una revisione degli organi relativi alle Autorità di sistema portuale, diretta a ridurre tali organi e a snellirne la composizione. Con riferimento all?istituzione dell?Ufficio territoriale presso ciascun porto già sede di Autorità portuale, appare necessario acquisire conferma che tale previsione sia attuabile nell?ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine al Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP, la norma fa riferimento esclusivamente agli emolumenti del Presidente che vengono posti a carico dell?autorizzazione di spesa di cui all?articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, evidenzia che la norma non specifica gli emolumenti eventualmente spettanti agli altri componenti del Tavolo nazionale di coordinamento delle AdSP; andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti. In particolare, in relazione all'articolo 7 dove si precisa che i componenti partecipano a titolo gratuito e che non sono posti a carico del bilancio dell?AdSP eventuali rimborsi spese per la predetta partecipazione, appare opportuno acquisire ulteriori elementi volti ad escludere effetti sulla finanza pubblica per i predetti rimborsi, definiti «eventuali» dalla norma in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, la norma pone a carico dell?autorizzazione di spesa di cui all?articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004 l?emolumento del presidente del Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale. In proposito appare utile ricordare che tale autorizzazione di spesa è destinata alla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell?articolo 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla quale, nel bilancio di previsione dello Stato è iscritto uno stanziamento di 3,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 (capitolo 1080 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Appare pertanto necessario che il Governo assicuri che all?onere previsto dalla disposizione in esame si possa far fronte utilizzando le risorse destinate alla citata struttura tecnica di missione, senza comprometterne il funzionamento. In ordine agli articoli da 13 a 17, recanti ulteriori modifiche alla legge n. 84 del 1994, con riferimento agli adempimenti, aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, a carico delle autorità marittime e all?istituzione dello sportello unico nell?ambito delle Autorità di sistema marittimo, appare

utile acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di attuare tali disposizioni nell?ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riguardo all?articolo 18, concernente lo sportello unico doganale e dei controlli, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a confermare l?effettiva possibilità che lo sportello unico doganale possa far fronte ai nuovi compiti con le risorse già disponibili. A tal fine la norma rinvia anche ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individui le risorse di cui lo sportello potrà avvalersi, senza peraltro indicare tali dotazioni. In proposito, andrebbero pertanto acquisiti ulteriori chiarimenti.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) si riserva di intervenire nella seduta antimeridiana di domani per poter approfondire il tema. Osserva, infatti, che il decreto in esame ha suscitato numerose discussioni in ordine alla modifica della natura giuridica delle autorità portuali da esso prevista, a fronte di una delega che si limita a prevedere il riordino delle autorità medesime. Prega a tal proposito il relatore di valutare attentamente il parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Parere al Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che sarebbero utili elementi informativi circa la portata innovativa dell'elenco di funzioni in esso stabilite e l'acquisizione di una situazione di sintesi delle risorse umane e strumentali ad oggi applicate ai settori di intervento modificati rispetto alla normativa vigente, in riferimento a ciascuna forza di polizia. Per quanto riguarda l'articolo 3, concernente la razionalizzazione dei presidi di polizia sarebbe opportuno qualche chiarimento al fine di consentire con certezza l'identificazione della quota parte dei risparmi riconducibile alla spesa corrente, distintamente da quella relativa alla spesa classificata in conto capitale, esclusivamente contabilizzata in relazione alla Guardia di finanza. In relazione all'articolo 4, commi 3 e 4, ove si prevede che la Guardia di finanza rimanga l'unica forza avente a disposizioni una flotta navale strutturata e sarà perciò obbligata a fornire supporto alle altre forze di polizia, occorre acquisire conferma che a tale compito possa essere data attuazione avvalendosi delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, posto peraltro che la relazione tecnica ascrive a tale riordino della flotta in capo alla Guardia di finanza degli oneri nel 2016. Analogo chiarimento andrebbe fornito anche in relazione alla gestione associata dei servizi strumentali delle forze di polizia per le attività previste dall'articolo 5 ai commi 1, 2 e 3. Riguardo all'articolo 8, che prevede la riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, appare opportuno acquisire conferma che l'assegnazione della direzione del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, struttura di vertice istituita presso il Comando generale dell'Arma con competenza nelle materie già attribuite all'Ispettorato del Corpo forestale dello Stato, ad un Generale di corpo d'armata (comma 2, lettera *c)*) non determini maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'attuale posizione di vertice del Corpo forestale dello Stato é ricoperta da un dirigente generale e che nella struttura ordinamentale del Corpo forestale non risultano gradi apicali

equiparati a Generale di corpo d'armata. In relazione all'articolo 12, relativo ai contingenti del personale del Corpo forestale dello Stato e alla loro dislocazione, (posto che la legge delega di cui lo schema è attuativo ha previsto il riconoscimento di eventuali assegni *ad personam* al fine di compensare i dipendenti interessati al passaggio ad altre amministrazioni da eventuali differenze retributive rispetto al trattamento in godimento) avrebbe dovuto essere corredato da una relazione tecnica, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, con proiezione almeno decennale degli effetti, non solo con riferimento al trattamento fondamentale, ma anche in relazione a quello accessorio. Analoga osservazione vale anche per gli articoli 16, 17 e 18 relativi ai transiti del personale del Corpo forestale, rispettivamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato. Riguardo all'articolo 18, che reca disposizioni transitorie e finali, in relazione al comma 3, che prevede la possibilità da parte delle amministrazioni competenti di recedere unilateralmente dai rapporti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili che, in ragione della razionalizzazione dei presidi, vengano giudicati non più confacenti agli scopi istituzionali, la relazione tecnica afferma che dalla stessa disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità di dar luogo alle predette procedure senza costi aggiuntivi, anche collegati agli specifici regimi contrattuali di cui le amministrazioni interessate potrebbero essere chiamate a rispondere anche sul piano giudiziale. Per ulteriori approfondimenti, con particolare riguardo ai profili di quantificazione di spese e risparmio rinvia alla Nota n. 136 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TONINI comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.4.27. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
607ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che è stata illustrata una bozza di parere sul testo, da porre ora in votazione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene per stigmatizzare, al di là degli specifici contenuti del testo

in discussione, la permanenza di un regime speciale riservato ai giornalisti nell'ambito della previdenza e degli ammortizzatori sociali, sottolineando gli effetti negativi per la finanza pubblica di tale disomogeneità.

Il PRESIDENTE conviene con la considerazione del senatore Sposetti, aggiungendo che in un prossimo futuro sarà necessario affrontare quegli elementi di anomalia che hanno portato ad un sistema previdenziale di settore complessivamente non equilibrato.

Illustra, poi, in qualità di relatore, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.13, 1.18 (e l'analogo 1.19), 1.67, 1.45, 1.55, 2.99 (con gli analoghi 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104). Segnala, poi, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.46, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.153 (con gli analoghi 2.154, 2.156 e 2.157), 2.166 (con gli analoghi 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9 e 2.0.10), 2.0.2 (con gli analoghi 2.0.3, 2.0.4), 2.0.7 (con l'analogo 2.0.8), 3.0.4 (con l'analogo 3.0.5), 6.0.1 e 7.1. Occorre inoltre valutare le proposte 1.11, 1.12, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 2.162 (con gli analoghi 2.163 e 2.165), 5.0.1 e 6.4. Non vi sono a suo avviso ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.18, 1.19 e 1.67, che ritiene comportare maggiori oneri. Analogamente si esprime in senso contrario sulla proposta 1.45, la quale prevede oneri certi a fronte di una copertura non determinata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) obietta che l'emendamento 1.45 si limita a ridestinare una parte dell'*extra* gettito derivante dalle nuove modalità di finanziamento del concessionario radiotelevisivo, utilizzando solo una quota determinata secondo un criterio prudenziale.

Il rappresentante del GOVERNO replica che, proprio nella legge di stabilità, si è evitato di imporre vincoli rigidi sull'impiego delle maggiori somme riscosse, in ossequio ad un principio di prudenza rispetto all'avvio del nuovo sistema previsto dalla norma. Prosegue formulando un giudizio contrario sull'emendamento 1.55 e sui seguenti 2.99 ed analoghi, i quali determinano certamente un onere di cassa in relazione alle compensazioni previste e, comunque, risultano incompatibili con la relazione tecnica che ha definito la quantificazione complessiva del provvedimento. Conviene, poi, con la necessità di una relazione tecnica in relazione alle proposte 1.3 e 1.4, mentre esclude controindicazioni finanziarie rispetto all'emendamento 1.46. Fornisce un parere contrario sull'emendamento 1.0.1, che opera un sostanzioso taglio lineare in un momento eccessivamente avanzato dell'anno finanziario. Considera inoltre onerosi gli emendamenti 2.9, 2.105 e 2.126.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a proposito dell'emendamento 2.126, sottolinea a sua volta l'inopportunità di istituire un ulteriore registro, stante la presenza, già a legislazione vigente, di un elenco presso l'AGCOM con finalità analoghe.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sugli emendamenti 2.153 e analoghi seguenti, mentre, al contrario sulle proposte 2.166 e seguenti, esprime parere contrario in relazione alla prevista costituzione di un nuovo organo. Analoghe considerazioni svolge per quanto riguarda le proposte 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Sottolinea che gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, pur evidentemente mossi da un intento lodevole nel merito, risultano privi di adeguata copertura delle maggiori agevolazioni postali concesse. Comportano, a suo avviso, maggiori oneri anche gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, dall'approfondimento svolto sono emersi effetti negativi di gettito. Rispetto alla proposta 7.1 evidenzia che la formulazione testuale non appare del tutto chiara, ma la finalità risulta obiettivamente onerosa se compiutamente perseguita. Analogamente sottolinea come vi siano errori nel coordinamento testuale degli emendamenti 1.11 e

1.12 ma come essi, per converso, appaiono privi di impatto finanziario. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.15, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.27, che utilizza i proventi di sanzioni. L'emendamento 1.66 si presenta di difficile interpretazione e non può essere assentito senza una relazione tecnica che ne approfondisca le ricadute.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime l'opinione che l'emendamento 1.66 miri ad equiparare altre emittenti radio collegate a organizzazioni politiche a quelle che beneficiano di un accesso privilegiato nella ripartizione di fondi statali.

Il PRESIDENTE conviene con la opinione espressa dal rappresentante del Governo circa la necessità di relazione tecnica, al fine di comprendere esattamente gli effetti della norma, sia in termini di ampliamento del numero di beneficiari, sia in punto di ricadute sull'assetto delle emittenti che svolgono un servizio di trasmissione dei lavori parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che anche l'emendamento 1.0.2 necessita di una relazione tecnica positivamente verificata, così come il successivo 2.142, mentre ascrive direttamente maggiori oneri alla proposta 2.3. Non ritiene che vi siano osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.162, 2.163, 2.165 e 5.0.1, mentre la proposta 6.4, da ultimo citata nella relazione, comporta maggiori oneri. Precisa che oltre agli emendamenti su cui finora ha espresso un parere, nel corso degli approfondimenti svolti dagli uffici del Governo sono emerse controindicazioni finanziarie anche a proposito delle proposte 2.124 e 2.127, mentre sono risultate poco chiare e potenzialmente onerose le successive 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il PRESIDENTE suggerisce pertanto, sugli emendamenti da ultimo elencati, di esprimere un parere contrario in assenza di relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede che il Governo svolga un supplemento di approfondimento sulla proposta 1.0.2, sulla quale, a suo avviso, è possibile pervenire ad una asseverazione di neutralità finanziaria.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad interessare il proprio Dicastero ai fini della verifica richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione:

- che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo

28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore dei regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.»;

- che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.»;

e con le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;

- ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.19, 1.67, 1.45, 1.55, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 3.0.4, 3.0.5, 6.0.1, 7.1, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 6.4, 2.124, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alle questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta di trattazione, deposita la relazione tecnica sul testo debitamente sottoscritta, mentre era stata fornita una copia senza firma per mero errore materiale. Consegna poi una nota a con cui si dà riscontro ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Il relatore SANTINI (*PD*) prende atto dei chiarimenti forniti e si riserva di formulare una proposta di

parere a partire dalle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 8.0.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2)/100, 12.100, 14.100 e 25.102, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte indicate non vi sono osservazioni.

Ricorda che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa l'assenza di criticità finanziarie in merito ai nuovi emendamenti trasmessi. Quanto alle proposte ancora sospese esprime parere non ostativo sui subemendamenti 9.0.1/2, 9.0.1/4 e 9.0.1/9, così come sulla riformulazione 11.12 (testo 2) e sulle successive proposte 18.100 e 18.100/1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime l'opinione che l'emendamento 28.0.1 (testo 2) necessiti di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO conviene. Ritiene poi assentibile anche l'emendamento 31.0.1 (testo 2) purché siano soppresse, al comma 1, le parole da "nonché" fino al termine e la successiva lettera *d)* del comma 2.

Il PRESIDENTE conviene sul recepimento della prescrizione del Governo sotto forma di condizione nel parere.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene non influente, dal punto di vista finanziario, la proposta 29.1 (testo 2), come confermato dalla relazione tecnica positivamente verificata che mette a disposizione dei senatori.

I senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*) e URAS (*Misto*) contestano le rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, ritenendo irrealistica la possibilità di attuare la disposizione con le risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) critica a sua volta la disposizione proposta, che ritiene fonte di sprechi e di duplicazioni di funzioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) considera, anche per parte propria, oneroso l'emendamento e, inoltre, ritiene non corretto affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio la fase della spesa in senso sostanziale, dovendo essere l'onere predeterminato dalla legge.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'emendamento preveda delle attività d'ufficio, e come tanto l'amministrazione di settore quanto il Tesoro abbiano asseverato la possibilità di svolgerle con il personale già in servizio.

Il vice ministro MORANDO, alla luce delle relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 17.2 e 18.2, fornite alla Commissione, ritiene possibile proporre una revisione del parere precedentemente espresso.

Il PRESIDENTE, ricordando che la Commissione si era espressa in senso contrario proprio per assenza di relazione tecnica, considera opportuno rivedere il parere sulle citate proposte 17.2 e 18.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 28.0.1 (testo 2).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 1 delle parole: "nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo", nonché alla soppressione della lettera *d)* del comma 2. A rettifica del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 17.2 e 18.2, esprime parere di nulla osta.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 40.0.100 (testo 3), con i relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché l'emendamento 50.0.100. Occorre altresì valutare le proposte 52.0.400 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.400 (testo 2)/4, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/9, 52.0.400 (testo 2)/10, 52.0.400 (testo 2)/11, 52.0.400 (testo 2)/12 e 52.0.400 (testo 2)/13 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti) nonché la proposta 52.0.500 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/1, 52.0.500 (testo 2)/4, 52.0.500 (testo 2)/5, 52.0.500 (testo 2)/6,

52.0.500 (testo 2)/7, 52.0.500 (testo 2)/8, 52.0.500 (testo 2)/9, 52.0.500 (testo 2)/10, 52.0.500 (testo 2)/11, 52.0.500 (testo 2)/12, 52.0.500 (testo 2)/13 e 52.0.500 (testo 2)/17 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti).

In relazione alla proposta 3.100/200 non vi sono osservazioni nel caso in cui la Commissione di merito abbia recepito la condizione recata sul testo base, ai sensi dell'articolo 81, nel parere reso il 30 marzo scorso.

Sono stati inoltre trasmessi i subemendamenti al subemendamento dei relatori 3.100/200, sui quali non vi sono osservazioni di competenza.

E' inoltre pervenuto il subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), che va valutato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di essere in grado di formulare un parere su diversi emendamenti ma non su tutti, essendo attualmente ancora in corso gli ultimi approfondimenti.

Il PRESIDENTE ritiene dunque preferibile un breve differimento dell'esame al fine di poter esprimere un parere in forma unitaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.4.28. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 614 (ant.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
614ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare sulle modifiche introdotte in sede referente.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione già espresso su analoghe proposte esaminate dalla Commissione di merito, in particolare con riferimento agli emendamenti 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9.0.203, 9.0.204, 9.0.205 e 9.0.206. Gli emendamenti 9.200, 9.201, 9.202 e 9.0.208, analoghi a precedenti su cui la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in fase referente, sono stati ripresentati all'Assemblea con l'aggiunta di una clausola di invarianza. Valuti la Commissione la

congruità della modifica ai fini della neutralità finanziaria. Occorre valutare le proposte 7.200, 8.214, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente TONINI e il vice ministro Morando convengono sull'opportunità di ribadire i pareri già espressi alla sede referente su identici testi.

Il vice ministro MORANDO dà conto degli approfondimenti svolti sulla proposta 9.0.203, che hanno comportato la necessità di prolungate interlocuzioni con le amministrazioni di settore, ed in particolare con i Ministeri dell'agricoltura e del lavoro nonché con l'INPS. Allo stato attuale pare prevedibile di poter acquisire elementi concludenti nel corso delle prossime ore. Suggerisce quindi un breve accantonamento della proposta.

Il PRESIDENTE conferma l'opportunità di mantenere sospeso il parere sull'emendamento 9.0.203 fino alla seduta pomeridiana.

Il vice ministro MORANDO passa a esprimere un parere sull'emendamento 9.200, che non ritiene assentibile in assenza di relazione tecnica debitamente verificata. Analoga considerazione svolge per le successive proposte 9.201, 9.202 e 9.0.208, rilevando che il testo di quest'ultima presenta peraltro margini di ambiguità normativa. Sull'emendamento 7.200 evidenzia che gli uffici del Governo non hanno rilevato sostanziali controindicazioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) considera il testo dell'emendamento 7.200 evidentemente costoso, dal momento che parla di "contributi economici".

Il rappresentante del GOVERNO, ad una più attenta lettura del testo, conviene che l'espressione citata dalla senatrice Comaroli deve essere necessariamente affiancata da una clausola di carattere finanziario all'interno del testo.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia che non vi saranno difficoltà da parte del proprio Gruppo a riformulare l'emendamento nel senso auspicato.

Il PRESIDENTE conclude evidenziando la necessità di un parere contrario, salva la possibilità di una riformulazione che escluda oneri.

Il vice ministro MORANDO considera neutro dal punto di vista finanziario l'emendamento 8.214, mentre necessitano di relazione tecnica, ai fini di una eventuale positiva valutazione, le proposte 8.229, 8.230, 8.231, 8.251 e 8.252.

Il relatore SANTINI (*PD*) valuta rilevante il tema affrontato dall'emendamento 9.208, ma segnala l'assenza di copertura finanziaria della proposta.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiarano d'accordo sulla possibile valenza positiva dell'emendamento, ma, allo stato, anche sulla sua carenza di copertura.

Il vice ministro MORANDO conferma che anche per il Governo l'emendamento 9.208 avrebbe bisogno di relazione tecnica per essere positivamente valutato.

Il RELATORE, alla luce degli interventi svolti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210, 8.215, 8.216, 8.218, 8.219, 8.222, 8.223, 8.237, 8.250, 8.0.200, 8.0.201, 8.0.207, 8.0.208, 8.0.209, 9.0.200, 9.0.202, 9.0.204, 9.0.205, 9.0.206, 9.200, 9.201, 9.202, 9.0.208, 7.200, 8.229, 8.230, 8.231, 8.251, 8.252 e 9.208. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione della proposta 9.0.203, sulla quale il parere rimane sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 luglio.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'emendamento 52.0.100 (testo 3) ricordando che sui testi precedenti era stata chiesta una relazione tecnica. Occorre altresì valutare i subemendamenti 52.0.100 (testo 3)/2 e 52.0.100 (testo 3)/3.

Il vice ministro MORANDO dà conto degli ulteriori approfondimenti svolti sull'emendamento 34.0.3, sul quale la Commissione aveva espresso parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica. In particolare, sono stati verificati diversi aspetti giuridici e finanziari che non erano evidentemente chiari in prima battuta. L'esito delle verifiche è positivo nel senso di una neutralità finanziaria dell'emendamento.

Il PRESIDENTE ritiene ora possibile superare il precedente parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere non ostativo sul subemendamento 34.0.300/2 (testo 3), mentre riferisce che è stato svolto un approfondimento anche sulla proposta 36.100 (testo 3), sulla quale è ora disponibile una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. Quanto all'emendamento 40.0.100 (testo 3), riferisce che il Dipartimento del tesoro mantiene una posizione di contrarietà nel merito della proposta, stante la sua asistematicità rispetto alla legislazione finanziaria e le possibili controindicazioni di un intervento sporadico sul testo unico che regola la materia. Tuttavia, conferma che non è possibile affermare vi siano difetti di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conclude allora circa la possibilità di esprimere un parere di semplice contrarietà,

volto a segnalare la presenza di sostanziali controindicazioni rispetto all'approvazione della proposta. Tale parere potrebbe estendersi anche ai subemendamenti indicati dal Presidente nella relazione.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Passa poi a esaminare l'emendamento 50.0.100, sul quale si è sviluppata una dialettica tra Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate circa la sufficienza della copertura e, per altro verso, sugli effetti in termini di superamento del contenzioso in atto in caso di approvazione della proposta in relazione al comma 1, mentre per quanto riguarda il comma 2 la norma è correttamente quantificata e sufficientemente coperta, pur evidenziando che i fondi utilizzati avevano in origine destinazioni di diverso tipo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti circa la natura dei fondi utilizzati.

Il vice ministro MORANDO illustra la copertura dell'emendamento 50.0.100, evidenziando che essa risulta a valere su un fondo, presso la Presidenza del Consiglio, volto a far fronte a diverse esigenze che emergono in corso d'anno.

Il PRESIDENTE ritiene, allora, anche in questo caso appropriato un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO deposita poi una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 52.0.400 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva che la proposta delega il Governo a prevedere forme di ammodernamento dei mezzi dedicati al trasporto pubblico non di linea e chiede come sia possibile realizzare una tale innovazione senza copertura finanziaria.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che la norma ha carattere ordinamentale e intende fissare degli *standard* più moderni, ai quali dovranno adeguarsi le aziende private titolari di concessione. Prosegue esprimendo un parere non ostativo sulla proposta principale e su tutti i relativi subemendamenti. A proposito del subemendamento 52.0.400 (testo 2)/4, informa che è stata elaborata una relazione tecnica, positivamente verificata, che consegna alla Commissione.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.100 (testo 3), e sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100.

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, esprime parere di nulla osta.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e

relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.29. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016
616ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217 e 2119-A) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota tecnica sull'emendamento 9.0.203 riguardante i contratti di riallineamento dei lavoratori del settore agricolo, da cui si evince che l'emendamento ha natura interpretativa volta a superare il contenzioso con l'Inps determinato da tale tipologia contrattuale. Conferma pertanto che la proposta è neutrale sotto il profilo finanziario.

Alla luce dei chiarimenti resi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 9.0.203.

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone di rivedere in senso non ostativo il parere sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, identici all'emendamento 34.0.3 su cui il parere è stato riformulato nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in merito all'emendamento 52.0.500, esprime perplessità circa la possibilità, prevista dalla lettera *a)* del comma 1, che la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, avvenga senza maggiori oneri per i cittadini e per la finanza pubblica.

Il presidente TONINI chiarisce che tali strumenti consentono di ridurre i premi assicurativi attraverso una maggiore possibilità di controllo da parte delle compagnie assicuratrici e che pertanto comportano un risparmio complessivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che in tal caso non sia necessario promuovere l'estensione progressiva di tali installazioni, poiché i cittadini sono incentivati a provvedere autonomamente per ridurre il premio assicurativo.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver messo a disposizione una relazione tecnica sulla proposta in questione, specifica che la previsione contenuta nell'emendamento è volta a creare un effetto di sistema che consenta una riduzione generalizzata dei premi assicurativi. Esprime quindi sull'emendamento 52.0.500 (testo 2) e sui relativi subemendamenti parere non ostativo.

Quanto alla proposta 3.100/200, concorda con quanto osservato dal relatore circa l'assenza di profili finanziari problematici nel caso in cui venga recepita la condizione posta sul testo base dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Concorda altresì sull'assenza di osservazioni in merito ai subemendamenti relativi alla medesima proposta. Mette quindi a disposizione della Commissione una nota tecnica sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), sul quale esprime quindi parere non ostativo. Esprime poi un parere analogo sull'emendamento 52.0.100 (testo 3) e sul relativo subemendamento 52.0.100 (testo 3)/3, mentre sul subemendamento 52.0.100 (testo 3)/2 riferisce di un parere contrario dell'Agenzia delle dogane secondo cui il contenuto della proposta risulta già presente nell'ordinamento.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2. Il parere non ostativo sul subemendamento 3.100/200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso. A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, esprime parere di nulla osta. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, preso atto dell'inserimento di numerose condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, risulta in ogni caso necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica al passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si evidenziano due problemi. Il primo riguarda i possibili costi di stoccaggio ed eventualmente i maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti connessi alle previsioni di cui all'articolo 6. Quanto all'articolo 9, comma 2, fa presente i possibili oneri derivanti dalla previsione di un sostanziale obbligo di effettuare campagna informativa anziché di una facoltà in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È necessario pertanto che l'Amministrazione di competenza integri la relazione tecnica al fine di chiarire gli aspetti sopra discussi e affinché tale relazione possa essere trasmessa al Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento del tesoro da cui risulta un parere contrario sull'emendamento 9.200 e sul relativo subemendamento 9.200/83, in assenza di una dettagliata relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti problematici.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) osserva che il comma 1-*undecies* dell'emendamento 9.200 non riguarda beni già dati in concessione e prevede il pagamento di un canone da parte degli eventuali sub concessionari a favore dell'ente di gestione dell'area protetta. Non ravvisa pertanto profili finanziari problematici in quanto i canoni affluirebbero alle casse di una amministrazione pubblica. Il problema potrebbe semmai sussistere per il Demanio che perderebbe il potere di gestione dei relativi beni.

Il presidente TONINI ritiene tuttavia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la ricaduta delle norme in questione sui profili finanziari e patrimoniali del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 e 9.200/83. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta pomeridiana di oggi, al fine di svolgere l'audizione dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.30. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
624ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 2.23 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono osservazioni critiche da formulare dal punto di vista finanziario, dal momento che l'emendamento tende a restringere la platea dei beneficiari

di determinate provvidenze a quei soggetti che applichino un limite agli emolumenti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di una proposta finanziariamente neutra o, eventualmente, virtuosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato dei disegni di legge n. 2067 e connessi, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, si ribadisce il parere di nulla osta con presupposto già espresso alla sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 17.100 nonché sulla proposta 38.0.100.

Occorre inoltre valutare gli emendamenti 12.122, 12.123 e 34.103, 35.133 (limitatamente al comma 8-*ter*). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità delle proposte segnalate dal relatore ed esprime l'opinione che anche gli emendamenti 12.122, 12.123, 34.103 e 35.133, citati dal relatore, comportino maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre che gli emendamenti 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119, nonostante vertano in materia di ordinamento penale, comportano comunque ad avviso dell'Esecutivo maggiori oneri in relazione alla complessità delle attività amministrative e di sicurezza prescritte dalle disposizioni per valutare le quali sarebbe indispensabile l'acquisizione di relazioni volte alla quantificazione degli oneri.

Il presidente TONINI suggerisce allora di esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica, al fine di tenere conto delle criticità segnalate dal Governo.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio per il 2016, nel testo proposto dalla Commissione di merito e trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara concorde con le valutazioni del relatore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo proposto all'Assemblea dalla Commissione competente nel merito, segnalando, per quanto di competenza, che in sede referente è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserendo una clausola di invarianza all'ultimo comma dell'articolo 23 (già 22). Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso dalla Commissione su precedenti emendamenti poi approvati, rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO esprime, anche in questo caso, parere conforme a quello del relatore, preso atto che la Commissione di merito ha recepito i vincoli formulati per esigenze di carattere finanziario.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno ribadire sull'articolo 17, comma 1 il parere di semplice contrarietà (già espresso in fase referente sull'emendamento 17.3, poi approvato); sull'articolo 26, comma 1 (in relazione al precedente emendamento 26.4) e sull'articolo 27-*bis* (in coerenza con il precedente emendamento 27.0.1). Sulle restanti parti di testo non vi sono osservazioni, stante il recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti, segnala che appare opportuno ribadire il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su proposte analoghe agli emendamenti 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200 e 31-*bis*.203. Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.201. Comporta inoltre maggiori oneri l'emendamento 9-*bis*.209. Occorre infine valutare le proposte 2.208, 2.209, 3.201, 3.202, 4.200, 9.202, 9.204, 9-*bis*.201, 9-*bis*.202, 13.200, 14.201, 16.200 e 26.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relazione del Presidente, e in particolare con la necessità di ribadire un parere di semplice contrarietà, ora da riferirsi agli articoli 17, comma 1, 26, comma 1 e 27-*bis*. A proposito di tale ultima norma reitera la segnalazione circa le criticità derivanti dalla duplice articolazione che viene prevista per il fondo oggetto della norma: una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione di fondi, sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese del settore.

Il PRESIDENTE considera rilevante l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo e ritiene che essa possa essere inserita nel parere della Commissione contestualmente al parere di semplice contrarietà sull'articolo.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune proposte di riformulazione tendenti a garantire una maggiore coerenza del testo con i vincoli derivanti dalla legislazione contabile.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'*iter* del provvedimento sia piuttosto avanzato e che la Commissione si è già espressa in sede referente sull'attuale testo e sugli emendamenti trasmessi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone di includere le segnalazioni pervenute nel parere della Commissione all'Assemblea sotto forma di osservazioni, nell'auspicio che il relatore ne tenga conto.

Il PRESIDENTE propone, allora, di rinviare la formulazione del parere alle prossime sedute e di valutare se le osservazioni pervenute possano trovare collocazione all'interno del parere della Commissione, pur nel pieno rispetto della coerenza tra i pareri finora espressi e delle prerogative

dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.4.31. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 628 (pom.) del 20/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016
628ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 18.110 (testo 2) e 18.111 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TONINI propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2521, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, facendo presente che lo stesso comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia.

Il conto del bilancio è articolato per missioni e programmi e ad esso sono allegate note integrative per ciascuna amministrazione mentre il conto del patrimonio comprende le attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 36 della legge di contabilità sono inoltre allegate le risultanze economiche della gestione e le spese di natura o contenuto ambientale. I risultati della gestione di competenza mostrano per il saldo netto da finanziare un risultato negativo di circa 41,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto all'anno precedente quando aveva raggiunto il risultato negativo di 52,8 miliardi. Tale risultato è in miglioramento anche rispetto alle previsioni definitive derivanti dall'assestamento che si attestavano a - 65,5 miliardi.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2015 evidenzia un risultato negativo di - 9 miliardi, in peggioramento rispetto agli ultimi anni quando aveva assunto sempre un valore positivo. In particolare, si registra un peggioramento di 27,4 miliardi rispetto al 2014 quando era stato positivo per 18,4 miliardi e di 48,7 miliardi rispetto al 2013 quando era stato positivo di 39,7 miliardi. Rispetto alle previsioni invece il dato è in miglioramento, posto che l'assestamento aveva previsto un risultato negativo di -33,4 miliardi. Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato sui 257 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto all'anno precedente quando aveva raggiunto i 260 miliardi, pur rimanendo molto al di sopra dei livelli degli anni precedenti, come nel 2013 quando si era fermato a 199 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive invece il dato è molto più positivo, essendosi questa stima attestata sui 298,6 miliardi.

L'entità complessiva di accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 829,1 miliardi di euro, evidenzia un andamento negativo rispetto all'anno precedente (-11 miliardi di euro). Tuttavia, se depurate delle entrate da accensione prestiti, diminuite di 30 miliardi, le entrate accertate finali sono in aumento di 19 miliardi rispetto all'anno precedente (+3,5 per cento). Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti, ammontano a 826,6 miliardi,

presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, un aumento complessivo di 16 miliardi di euro (+2 per cento). Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è aumentato dal 50,2 per cento del 2014 al 50,5 per cento del PIL del 2015.

Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 569,8 miliardi di euro con un aumento rispetto all'anno precedente di 43,6 miliardi, pari all' 8,3 per cento. Gli impegni per redditi da lavoro dipendente, che rappresentano il 15,3 per cento degli impegni, ammontano a 87 miliardi di euro, in sostanziale stabilità rispetto al 2014; i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (sostanzialmente amministrazioni locali ed enti previdenziali) invece aumentano dai 250,6 miliardi del 2014 ai 271,2 miliardi del 2015 mentre gli oneri per interessi passivi, pari a 74,5 miliardi di euro si riducono rispetto agli 81,1 miliardi del 2014 e gli 81,9 miliardi del 2013. Le spese in conto capitale, con impegni pari a 41,3 miliardi, segnalano una considerevole riduzione rispetto al 2014 del 46,2 per cento (-35,5 miliardi), ascrivibile alla categoria dell'acquisizione di attività finanziarie, sostanzialmente azzerata rispetto al 2014.

Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2015 è rimasta su livelli considerevoli, senza variazioni di rilievo. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2015 espone residui attivi per 208,2 miliardi di euro e residui passivi per 113 miliardi di euro, con una eccedenza attiva di 95,2 miliardi di euro. Mentre la composizione dei residui attivi tra quelli provenienti da esercizi precedenti e quelli di nuova formazione è analoga a quella dell'anno precedente, la composizione dei residui passivi registra un aumento di circa 10 miliardi di quelli provenienti da precedenti esercizi, integralmente compensato da una diminuzione di quelli di nuova formazione. Nel Rendiconto sono poi esposte le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che pur evidenziando un miglioramento rispetto alle previsioni definitive denotano comunque un peggioramento dei saldi rispetto ai risultati conseguiti nel 2014.

Il Conto generale del Patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.758 miliardi, con un peggioramento di circa 66,8 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2014 (-3,75 per cento), dovuto ad una diminuzione delle attività (-6 miliardi) e ad un incremento delle passività (+60,9 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 962,6 miliardi di euro, di cui: 657,1 miliardi di attività finanziarie (in decremento di 11,9 miliardi rispetto al 2013); 301,2 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 6 miliardi rispetto al 2013; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate (in lieve decremento rispetto al 2013 di 100 milioni).

Il totale delle passività ammonta a 2.721 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria e, rispetto alla chiusura dell'esercizio 2013, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 62,1 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio agli Elementi di documentazione del Servizio del Bilancio n. 60.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge n. 2522, di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 segnalando anzitutto che lo stesso consta di 4 articoli ed è corredato di tabelle e allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Per quanto riguarda le previsioni assestate in termini di competenza per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2016, il disegno di legge di assestamento evidenzia un miglioramento del ricorso al mercato e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del risparmio pubblico e dell'avanzo primario.

Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a quasi 1,1 miliardi, derivanti da un peggioramento di 1.337 milioni per atti amministrativi e da un miglioramento di 243 milioni associato alle proposte dell'assestamento stesso. Ne risulta che tale saldo, nelle previsioni assestate, si attesta su di un valore negativo di -35.355 milioni, dunque, poco al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in -35.400 milioni di euro.

Con riferimento al risparmio pubblico le previsioni assestate sono peggiorative, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 173 milioni (-6,9 per cento). I dati relativi al ricorso al mercato evidenziano nel complesso un impatto positivo sul saldo pari a 1.619 milioni, passando da circa -256,9 miliardi di euro a circa -255,3 miliardi (+0,6 per cento).

Nell'aggiornare le previsioni del bilancio, il disegno di legge di assestamento dovrebbe tener conto anche dell'evoluzione del quadro macroeconomico dell'anno, nonché dell'andamento del gettito nel periodo considerato dall'assestamento. Al riguardo, potrebbe essere utile conoscere l'effetto dell'evoluzione degli indicatori economici e, in particolare, se gli andamenti del gettito ipotizzati in fase di elaborazione dell'assestamento siano o meno in linea con le risultanze dell'autoliquidazione delle imposte sui redditi.

Con riferimento invece alle previsioni assestate in termini di cassa per il 2016, al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, si osserva, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi.L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 8,9 miliardi (dai circa 98,1 miliardi delle previsioni iniziali a 107 miliardi), quello del risparmio pubblico di poco più di 2 miliardi (da circa -59,3 miliardi a circa -61,3 miliardi), mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 9,3 miliardi, raggiungendo l'importo di oltre 330 miliardi; l'avanzo primario, infine, partendo dal valore negativo di quasi 14 miliardi, giunge ad un importo ugualmente negativo di poco meno di 27,4 miliardi, con un peggioramento percentuale superiore al 96 per cento.

L'andamento divergente dei saldi di cassa di parte corrente rispetto a quelli di competenza viene attribuita ad una pluralità di fattori. In particolare, con riferimento alle spese correnti, alle ulteriori risorse da destinare alle Regioni per il pagamento di residui passivi relativi alla compartecipazione IVA, alle maggiori dotazioni sui capitoli di trasferimenti alle imprese per i lavoratori portuali e per le Ferrovie dello Stato, ai maggiori trasferimenti all'INPS per 774 milioni.

In relazione alle spese in conto capitale invece, esso è associato a contributi agli investimenti ai Comuni per 1.324 milioni, di cui 737 milioni per l?Aquila e i comuni del cratere danneggiati dal sisma del 2009 e 560 milioni in favore del Comune di Roma ed altresì ai maggiori contributi agli investimenti alle imprese per 1.183 milioni, di cui 1.000 milioni per le Ferrovie dello Stato. Rilevano infine acquisizioni di attività finanziarie per 759 milioni.

Passando ai residui passivi, al 31 dicembre 2015, essi ammontano a 109,7 miliardi dei quali 63 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2015, mentre 46,7 miliardi provenienti dagli esercizi precedenti. La riduzione di circa 3 miliardi dei residui passivi finali, rispetto alla consistenza dell'anno precedente, è riferibile esclusivamente alla sensibile contrazione dei residui di conto capitale (-10,2 miliardi), parzialmente compensata dall'incremento di quelli di parte corrente (7,1 miliardi). I residui di nuova formazione rappresentano circa il 57 per cento del totale, si attestano a poco più di 63 miliardi di euro e registrano una riduzione, rispetto all'anno precedente, sia con riferimento alla parte corrente sia al conto capitale (in misura, rispettivamente, di quasi 1,2 miliardi e di oltre 12 miliardi rispetto ai dati del 2014).

Prendendo infine in esame le singole disposizioni del disegno di legge di assestamento esse intervengono su alcune disposizioni della legge di bilancio per l?esercizio finanziario 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 209). In particolare, l'articolo 2 modifica la legge di bilancio disponendo che al comma 3 dell?articolo 2, la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici sia portato a 64 miliardi di euro rispetto ai 53,4 miliardi inizialmente previsti.

L?articolo 3 modifica i commi da 2 a 5 dell?articolo 11 della legge di bilancio per il 2016, relativo allo Stato di previsione del Ministero della difesa, al fine di modificare il numero massimo degli ufficiali

ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.

Il comma 1 dell'articolo 4 introduce il comma 35?*bis* all?articolo 17 della legge di bilancio per il 2016, prevedendo che il Ministro dell?economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero per l'economia e le finanze per il 2016. Tale fondo viene dotato di 1 miliardo di euro, le risorse non utilizzate nel 2016 potranno essere utilizzate, in conto residui, nell?esercizio successivo.

Il comma 2 aumenta la dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 25 milioni di euro a 955.069.060 euro per l'anno 2016.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio agli Elementi di documentazione n. 59 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, nel rinviare ad altra seduta la discussione generale, propone di fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti per martedì 27 settembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 38.0.201 (analogo al precedente 34.0.5), 49.0.202 (analogo al precedente 39.0.5), 58.0.200 e 58.0.202. Occorre altresì ribadire il parere non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, già reso alla Commissione di merito, sull'emendamento 58.201. Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 18.0.200 (analogo al precedente 18.0.1), 21.0.200 (con riguardo alle parole da «cura» a «comunicazione» già censurate nel precedente emendamento 20.0.1), 57.0.200 e 57.0.201. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.201, 16.200, 38.0.200, 39.203, 58.0.205, 65.0.200, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208 e 71.209. Occorre altresì valutare gli emendamenti 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200 (per analogia con il precedente 28.2 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81), 34.0.200 (per analogia con il precedente 34.0.14 su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81), 36. 200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218, 58.0.201 e 73.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore in merito agli emendamenti 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200 e 58.0.202, nonché sulle proposte 18.0.200 e 21.0.200, quest'ultima limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione».

Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 57.0.200, 39.203 e 65.0.200.

Esprime inoltre un parere non ostativo sull'emendamento 73.200.

Quanto agli altri emendamenti segnalati dal relatore, riferisce che l'Amministrazione competente nel merito ha predisposto relazioni tecniche che si trovano attualmente alla verifica degli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Chiede pertanto di poterne rinviare l'esame. Dichiara infine di condividere il parere non ostativo su tutti gli emendamenti in questo senso segnalati dal relatore.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200, 58.0.202, 18.0.200, 21.0.200 (limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione»), 57.0.200, 39.203, e 65.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 7.201, 16.200, 38.0.200, 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200, 34.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218 e 58.0.201 su cui il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.32. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 630 (pom.) del 21/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016
630ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***
(1019) ***Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***
(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***
(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana(LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessaria la predisposizione di una relazione

tecnica al fine di valutare in modo chiaro le innovazioni legislative rispetto alla legislazione vigente e quantificare gli oneri per predisporre una adeguata copertura dei medesimi.

Il presidente TONINI, nel sottolineare la meritevolezza degli intenti sottesi al provvedimento nonché la diffusa condivisione dello stesso tra i Gruppi, ritiene non di meno innegabile come sia necessaria una puntuale quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge ed una loro corrispondente copertura.

Considera, dunque, opportuno richiedere al Governo una relazione tecnica sul testo in discussione.

La Commissione conviene.

Il vice ministro MORANDO conferma che gli uffici del Governo provvederanno alla redazione e alla verifica di apposita relazione tecnica. Osserva, in ogni caso, che l'attuale testo prevede una clausola di invarianza, che andrà senz'altro superata ove si riscontrassero, come probabile, attività onerose per l'erario.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, sciogliendo la riserva su taluni emendamenti su cui il parere resta sospeso, comunica che sono state redatte e positivamente verificate relazioni tecniche sugli emendamenti 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 7.200, 30.200, 37.201, 37.202, 41.0.200, 41.0.201, 58.203, 58.218 e 58.0.201. Sulle proposte in questione il parere del Governo è di nulla osta. Quanto, invece, agli emendamenti 7.201, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201 le relative relazioni tecniche sono pervenute al Dicastero del tesoro ma sono state negativamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, motivo per cui, allo stato, il parere è necessariamente di contrarietà.

Rispetto alla proposta 16.200 non si è potuto procedere alla verifica della corrispondente relazione tecnica e, pertanto, anche in questo caso, il parere è contrario per i profili di competenza.

Propone, invece, alla Commissione un breve differimento dell'esame degli emendamenti 58.201, 57.0.201, 38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216, sui quali il processo di verifica delle relative relazioni tecniche è attualmente ancora in corso, essendo le stesse tuttora incomplete; una volta pervenuti gli elementi integrativi richiesti da parte delle amministrazioni di settore sarà possibile esprimere un parere definitivo e documentato sulle proposte.

Il PRESIDENTE conviene con il vice ministro Morando sull'opportunità di una limitata dilazione, al fine di pervenire ad un parere sugli emendamenti citati da ultimo disponendo di una completa verifica dei profili contabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.201, 16.200, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216 su cui il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri: Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 settembre.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 5.14 (testo 2), 9.21 (testo 2), 10.100, 10.35 (testo 2), 10.300/4, 11.1 (testo 2) e 15.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO comunica che sull'emendamento 10.100 è stata realizzata e positivamente verificata una relazione tecnica, che consegna affinché i senatori ne prendano visione. Quanto, invece, all'emendamento 5.14 (testo 2), la relativa relazione tecnica è stata verificata negativamente ed il parere del Governo è pertanto contrario.

La senatrice ZANONI (*PD*) chiede chiarimenti rispetto al giudizio formulato a proposito dell'emendamento 5.14 (testo 2), ed in particolare sulle ragioni che hanno indotto a ritenerlo oneroso, nonostante l'allargamento della platea appaia ridurre i costi.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che le attività ivi previste fanno riferimento a fondi già destinati alle prestazioni del servizio sanitario nazionale e non è possibile pertanto attingervi senza danneggiare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per finanziare procedimenti amministrativi.

Il relatore LAI (*PD*) evidenzia che l'attività oggetto dell'emendamento, ad una puntuale verifica, potrebbe risultare non idonea a generare oneri. Conviene, in ogni caso, che il testo dovrebbe essere modificato per chiarire in modo incontrovertibile le modalità di svolgimento delle attività in questione senza intaccare i fondi destinati all'assistenza sanitaria fondamentale.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sul subemendamento 10.300/4, che appare oneroso.
Gli uffici del Governo segnalano, oltre agli emendamenti evidenziati dal Relatore, anche le proposte 9.42 (testo 2) e 10.300/1, sulle quali sarebbe necessario disporre di una relazione tecnica per verificare compiutamente l'assenza di oneri.

Il PRESIDENTE conviene con il rappresentante del Governo sull'opportunità di mantenere un parere contrario in assenza di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO comunica, inoltre, che è pervenuta al proprio Dicastero una relazione tecnica sull'emendamento 7.15, sul quale era stato reso parere contrario proprio per assenza di detta relazione. Si è provveduto alla verifica dei profili finanziari, che ha dato esito positivo.

Il PRESIDENTE ravvisa gli estremi per rivedere in senso favorevole il parere precedentemente espresso sull'emendamento 7.15.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sugli emendamenti 10.35 (testo 2), 11.1 (testo 2) e 15.200.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) invita a considerare i possibili oneri derivanti dall'emendamento 11.1 (testo 2) ora citato. Se, infatti, si prescrive un allargamento delle condizioni di responsabilità dell'assicuratore, è ragionevole attendersi un aumento dei premi a carico delle strutture sanitarie.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di voler sospendere il giudizio sull'emendamento 11.1 (testo 2), al fine di prendere cognizione degli elementi che hanno indotto gli uffici del Governo ad esprimere una valutazione di neutralità finanziaria sulla proposta.

Il PRESIDENTE concorda sull'opportunità di un breve rinvio.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.14 (testo 2), 9.21 (testo 2), 10.300/4, 9.42 (testo 2) e 10.300/1. A revisione di quanto precedentemente deliberato, il parere sull'emendamento 7.15 è di nulla osta.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione della proposta 11.1 (testo 2), sulla quale il parere rimane sospeso.".

Posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.33. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 631 (ant.) del 22/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016
631ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita le relazioni tecniche positivamente verificate relative a emendamenti già esaminati nelle sedute precedenti.

Interviene il senatore GIROTTO (*M5S*), che chiede chiarimenti in merito all'emendamento 39.203 su cui, nel corso della seduta della Commissione dello scorso 20 settembre, è stato espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Chiede altresì se sia possibile rivedere il parere della Commissione eventualmente alla luce di una relazione tecnica sulle proposte normative in questione.

Il presidente TONINI ricorda che la Commissione bilancio, in presenza di emendamenti

particolarmente complessi della cui non onerosità vi sia certezza, è solita esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che escluda con certezza tale onerosità. Fa presente, peraltro, che è cura delle Commissioni di merito individuare, di volta in volta, su quali emendamenti sia opportuno effettuare un approfondimento istruttorio chiedendo al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, in assenza della quale, come ricordato, la Commissione bilancio non può che esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in virtù del principio di precauzione posto a difesa del bilancio dello Stato. Ricorda infine come, in presenza di una eventuale relazione tecnica positivamente verificata, la Commissione possa comunque rivedere il proprio giudizio su di un emendamento già valutato.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ricorda preliminarmente come il complesso dei dati esposti dal disegno di legge di assestamento, non positivo, sia indicativo di un quadro di finanza pubblica in sofferenza, soprattutto se si considera che si è ormai a ridosso della presentazione della prossima manovra di bilancio. L'obiettivo di una maggiore crescita è pressoché unanimamente condiviso, il problema riguarda piuttosto il suo finanziamento, soprattutto in presenza di livelli di spesa assai rigidi. In particolare, se si decidesse di effettuare una manovra realizzando maggior *deficit*, sarebbe importante conoscere le stime macroeconomiche che autorizzassero una tale forma di copertura. Ritiene che, se non si vogliono ottenere risultati controproducenti, le risorse per la crescita debbono necessariamente pervenire da risparmi di spesa, alla luce dei dati macroeconomici che evidenziano, tra l'altro, un elevato fabbisogno, nonché un risparmio pubblico negativo. Ricorda come uno dei capisaldi della tenuta dei conti pubblici sia stata negli ultimi anni la riforma pensionistica e che sussista il rischio che, un pezzo alla volta, si smantelli tale riforma creando danni di carattere strutturale. Paventa in definitiva il pericolo che, al fine di produrre vantaggi di breve periodo, si finisca per incidere negativamente sulla stabilità e la crescita di lungo periodo. Conclude chiedendo chiarimenti al Governo in merito ai dati concernenti il fabbisogno nonché i limiti alle emissioni di titoli di Stato, come evidenziato dalla nota del Servizio del bilancio. Riguardo, infine, alla dotazione del fondo destinato a far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti che, nato con una dotazione di 25 milioni di euro, viene incrementato dall'articolo 4 del disegno di legge di assestamento sino a 955 milioni di euro, sollecita un utilizzo serio ed efficiente, data la sua consistenza, anche mediante il ricorso a strumenti di

iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.34. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 632 (pom.) del 27/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
632ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) chiede se vi siano novità da parte del Governo circa la redazione di un'eventuale relazione tecnica sull'emendamento 39.203, di cui aveva sollecitato un riesame nel corso dell'ultima seduta di trattazione.

Il vice ministro MORANDO comunica che non vi sono aggiornamenti sul punto.

Il presidente TONINI ricorda che la Commissione ha quasi terminato l'esame degli emendamenti al provvedimento e che solo ove pervenissero elementi nuovi e dirimenti si potrà procedere alla revisione del parere già espresso.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2521) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(2522) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il PRESIDENTE invita i senatori che vogliano ulteriormente intervenire in sede di discussione generale a prendere la parola.

Il senatore URAS (*Misto*) interviene stigmatizzando sia la scarsa accuratezza delle previsioni di bilancio, che ha portato a sostanziali modifiche in sede di assestamento, sia l'eccessivo ottimismo che ha fatto da cornice alla costruzione della manovra di bilancio per l'anno in corso. Riconosce gli sforzi dell'Esecutivo volti alla messa in sicurezza del sistema finanziario, resi tuttavia insufficienti dall'assenza di contemporanee politiche di sviluppo, con il verosimile rischio di un ulteriore *gap* di crescita. Osserva, come altri senatori hanno già fatto, il notevole aumento del fondo per le spese indifferibili, non accompagnato però da un'informativa chiara sulle destinazioni delle risorse ivi appostate. Ricorda inoltre che il proprio Gruppo aveva suggerito delle finalizzazioni socialmente sostenibili e utili per la crescita solidale del Paese: tra di esse un maggior sostegno per le non autosufficienze, un impegno aggiuntivo sul rimborso dei medicinali innovativi, un intervento finalmente decisivo contro il rischio sismico ed idrogeologico. Auspica, a questo proposito, che il Governo operi scelte più avvedute nell'ambito della prossima legge di bilancio. Le linee guida che, a suo parere, andrebbero perseguite in via prioritaria sono quelle della garanzia dell'autosufficienza delle comunità locali e del finanziamento di infrastrutture che evitino la penalizzazione di alcuni territori. Ricorda ancora una volta il caso della continuità territoriale della regione Sardegna, area svantaggiata senza colpa rispetto al resto del territorio nazionale. Invita, quindi, il Governo a perseguire politiche innovative, più radicalmente favorevoli alla crescita rispetto agli orientamenti europei, più volte oggetto di critiche.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e SANTINI (*PD*) rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Il vice ministro MORANDO inizia il proprio intervento con un riscontro alla richiesta del relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) di avere conferma che le previsioni assestate tengono conto dei dati rivenienti dall'autoliquidazione delle imposte nell'anno in corso. Al

riguardo, conferma che, dagli approfondimenti svolti, è risultato che le previsioni inserite nei documenti di bilancio sono coerenti con i dati aggiornati sul gettito fiscale. Quanto alle diverse richieste di chiarimento riguardanti il fondo esigenze indifferibili, conviene che l'incremento delle disponibilità, ora pari a circa 955 milioni di euro, è certamente significativo. Tuttavia, esclude che si determini una condizione di opacità circa la destinazione di questo rilevante ammontare: attualmente non vi sono finalità già decise e non rese note. Il meccanismo previsto con l'istituzione del fondo si basa sull'individuazione delle destinazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrà in ogni caso essere oggetto di controllo parlamentare, in altri casi il Parlamento ha approvato leggi che hanno utilizzato le risorse del fondo in questione. Ribadisce, tuttavia, che l'anno finanziario presenta ancora alcuni mesi cruciali prima della sua conclusione e che il Governo ha scelto di adottare una linea di estrema prudenza, anche in considerazione delle gravi emergenze che hanno colpito il Paese durante l'estate e delle spese urgenti ed impreviste sorte negli esercizi precedenti prima della fine dell'anno. Rispetto all'adeguamento del ricorso al mercato, su cui diversi interventi si erano appuntati, precisa che si è trattato di un effetto del rinvio dei processi di privatizzazione e non di un aumento di spesa. Con l'occasione consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato con la quale si forniscono ulteriori approfondimenti, in particolare il riscontro ai rilievi della Corte dei conti richiamati nella nota del Servizio del bilancio. Quanto all'imminente sessione di bilancio, per la quale auspica un confronto serio e sereno, preannuncia che il criterio guida del Governo permane quello, nell'ambito di un rigoroso rispetto delle regole europee, di dar luogo alla manovra più espansiva possibile, per garantire spazio alla ripresa del sistema economico. Ritiene poi ingenerose le critiche formulate al processo di revisione della spesa: conviene sul fatto che si possa liberamente apprezzare la destinazione delle risorse effettuata dal Governo ma ritiene indiscutibile che, dal lato dell'efficienza dei processi, siano stati fatti passi di notevole rilevanza. Cita, in proposito, gli effetti sulla dinamica di spesa del pubblico impiego, sull'onere pensionistico e sugli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. Invita, al riguardo, a non valutare solo l'attività dei commissari alla revisione della spesa, la cui attenzione può riguardare necessariamente solo alcuni settori, ma a considerare l'intero percorso di riordino della spesa, che da diversi anni impegna tutti i Governi che si sono succeduti fin qui. Oltre ai dati sul fabbisogno, va in questo senso anche il permanere di un significativo avanzo primario, che dimostra la validità del lavoro svolto prescindendo dalla dinamica del debito. Conclude auspicando che si possano introdurre politiche per la crescita più strutturali e meno episodiche rispetto al passato, citando l'esempio della eventuale fiscalizzazione degli oneri contributivi su scala triennale, con evidente beneficio per la programmazione degli investimenti privati.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una richiesta di un breve rinvio della votazione degli emendamenti al disegno di legge di assestamento per la riunione di un Gruppo. Fa quindi presente che l'illustrazione e la votazione degli emendamenti in questione sarà svolta a partire dalla seduta antimeridiana già convocata per domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

SULLA PROSSIMA MANOVRA DI BILANCIO

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede anzitutto se sarà rispettato il termine, previsto per oggi, della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF. Chiede inoltre se vi sia una riflessione sulle modalità di trattazione degli emendamenti alla legge unificata di bilancio, stante l'evidente necessità di adeguare le norme regolamentari concepite nel contesto della separazione tra legge di bilancio e legge di stabilità.

Il vice ministro MORANDO assicura che la scadenza prevista dalle nuove norme introdotte nella legge di contabilità per la presentazione della Nota di aggiornamento sarà rispettata.

Il PRESIDENTE fa, a sua volta, presente che, ferma restando l'autorizzazione del Presidente del Senato, sono già stati presi contatti con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ramo del Parlamento che quest'anno inizierà per primo la sessione di bilancio, per definire il calendario delle audizioni preliminari all'esame della Nota di aggiornamento e che tali audizioni potrebbero svolgersi già a partire dalla giornata di lunedì della settimana prossima, dati i tempi concessi al Parlamento per l'esame di questo atto. Fa inoltre presente che, sul piano procedurale, sarà il Presidente del Senato che si farà carico di rendere compatibile l'esame del nuovo disegno di legge di bilancio con le norme regolamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.35. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 634 (pom.) del 28/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016
634ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 2.500 e 11.500 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore in quanto l'emendamento 2.500 riveste carattere meramente definitorio mentre la proposta 11.500 recepisce un'osservazione avanzata a suo tempo dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che - sulle proposte emendative su cui il parere è rimasto sospeso - sono pervenute note tecniche da parte del Ministero dello sviluppo economico su cui manca ancora la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in quanto necessitano di ulteriori integrazioni da parte di altri ministeri. Chiede pertanto di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere su tali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito: 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205 e 18.0.200. Risulta opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso su analogo in fase referente, sull'emendamento 11.300. Comportano maggiori oneri le proposte 7.217 e 12.0.200. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (la stessa considerazione vale per i testi corretti che vanno dall'emendamento 6.203 all'emendamento 6.211), 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene chiedendo il motivo per cui sia stato espresso parere contrario sulla proposta 17.205.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 17.205 è stato ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto l'inserimento di specifiche informazioni all'interno del certificato implica un'attività di raccolta di dati considerata onerosa. Concorda inoltre con la proposta

del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300. Propone l'espressione di un parere contrario sulle proposte 7.217, in assenza di un'adeguata quantificazione, e 12.0.200 in quanto nel fondo indicato dall'emendamento non sono presenti le risorse necessarie. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.208, 6.209, 6.210, 7.202, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219 e 13.0.200. Reputa suscettibili di generare minori entrate non compensate le proposte 6.204, 6.205 e 6.211, mentre presentano maggiori oneri le proposte 6.206, 6.207, 7.201, 7.205 e 13.205. Comportano maggiori oneri non quantificati e coperti le proposte 1.200, 5.209, 5.0.200 e 5.0.201. E' necessaria invece la predisposizione di una relazione tecnica per valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.200, 5.201, 5.204, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Chiede infine che sia sospeso per un approfondimento tecnico il parere sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 6.202, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore SANTINI (*PD*) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205, 18.0.200, 7.217 e 12.0.200, 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo corretto degli emendamenti da 6.203 a 6.211) 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200, 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi

dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando preliminarmente, sotto un profilo generale, che gli articoli 2 e 3 - volti a condizionare l'iscrizione al Registro internazionale italiano di talune fattispecie di traghetto al fatto che il personale imbarcato sia di nazionalità esclusivamente italiana o comunitaria - appaiono in contrasto con la finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività che ne deriverebbe potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire. Con specifico riguardo ai profili finanziari si osserva che gli articoli 4, 5 e 7 - volti a restringere la platea dei beneficiari degli incentivi di natura fiscale e contributiva di cui godono le navi iscritte nel Registro internazionale italiano - pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero, d'altro canto, influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe determinare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere. Pur essendo tale eventualità contemplata dalla relazione tecnica, non sono stati forniti elementi quantitativi a riguardo in quanto di difficile elaborazione. Appare pertanto necessario acquisire un supplemento di istruttoria. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 145 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come, per quanti approfondimenti siano stati fatti, non si è attualmente in grado di valutare gli effetti complessivi derivanti dai comportamenti di coloro che, gestendo imprese marittime, decidessero di trasferire la sede in altri Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Pertanto, non sussistono motivazioni per l'espressione di un parere contrario per assenza di copertura finanziaria o per l'ingenerarsi di minori entrate.

Il senatore URAS (*Misto*) segnala come norme come quella in esame siano difficilmente valutabili non soltanto sotto l'aspetto della compatibilità finanziaria, ma anche, più in generale, sotto il profilo degli effetti sul traffico marittimo. Ricorda che esiste una forte concorrenza tra porti a livello europeo e come le grandi compagnie di navigazione possano decidere di spostarsi da un porto ad un altro in base a meri calcoli economici.

Il relatore SANTINI (*PD*) fa presente che sono prevalentemente due le problematiche che la Commissione dovrebbe evidenziare nel parere, ovverossia l'aspetto degli incentivi agli investimenti del settore e il tema dell'iscrizione al Registro in termini di concorrenza del mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a predisporre una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.4.36. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 639 (ant.) del 06/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016
639ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le relazioni tecniche sugli emendamenti, precedentemente sospesi, 58.201, 57.0.201 e 38.0.200, pervenute dalle amministrazioni competenti, sono state verificate negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
E' stata analogamente verificata in senso negativo la relazione tecnica sull'emendamento 39.203 richiesta in precedenza dal senatore Girotto, ritiene pertanto non possa essere rivisto il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso dalla Commissione. La proposta, volta a imporre l'impiego esclusivo di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica per le amministrazioni pubbliche, comporta in effetti oneri rilevanti senza che venga individuata alcuna copertura finanziaria.
Risulta invece verificata positivamente la relazione tecnica sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202,

36.204 e 54.203.

L'approfondimento sulla proposta 51.0.201, riguardante il settore bancario, deve ancora essere verificata dal Dipartimento del tesoro, che risulta competente per materia. Esprime, quindi, considerazioni analoghe sull'emendamento 58.216.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 58.201, 57.0.201 e 38.0.200. Il parere è non ostativo sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202, 36.204 e 54.203. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2224) ***Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri: Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), ritiene necessario individuare delle risorse per venire incontro alle richieste affermatesi sul piano giurisprudenziale da cui derivano necessariamente degli oneri. La proposta in esame non prevede, invece, alcuna copertura. In considerazione di ciò, sarebbe necessario integrare gli elementi tecnici forniti dall'Amministrazione competente.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'insufficienza della relazione tecnica ai fini dell'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento in esame.

Il relatore LAI (*PD*) propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 11.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che si prende atto della trasmissione di relazioni tecniche positivamente verificate sulle proposte 9.200 e 21.0.3. Rileva che occorre dunque valutare la revisione del precedente parere, contrario in assenza di relazione tecnica. Fa presente che è inoltre pervenuto, munito di relazione tecnica positivamente verificata, l'ulteriore emendamento 21.0.7. Segnala che la Commissione di merito ha, poi, trasmesso note di valutazione negativa sugli emendamenti 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sui quali si era peraltro già espressa la Commissione con parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea che è stato trasmesso l'ulteriore emendamento 21.0.6, con relativi subemendamenti. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una relazione tecnica sugli effetti della proposta 21.0.6, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Segnala che occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di prendere atto della verifica positiva delle relazioni tecniche sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.

Propone invece di rinviare il parere sulle restanti proposte per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.
Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.37. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 675 (pom.) dell'11/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
675ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2027) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011***
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta il relatore BROGLIA (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguente: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2186) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUCHERINI (*PD*), sulla scorta delle osservazioni formulate, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole "anno 2015" con le seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" con le seguente: "bilancio triennale 2017-2019";
- all'articolo 3, siano soppressi i commi da 2 a 4.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2194) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la categoria degli "altri redditi" di cui all'articolo 22, in quanto conforme al concetto di "redditi diversi" previsto dalla normativa nazionale, non comporti l'ampliamento di fattispecie non tassate dall'Erario italiano;
- che la corresponsione di trattamenti pensionistici al lordo, in seguito alle previsioni di cui all'articolo 16, non sia in grado di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- che i possibili effetti agevolativi derivanti dai criteri di tassazione di cui articoli 10, 11, 12, 13 e 14 non siano idonei a determinare una diminuzione di gettito significativa.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2016.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasto sospeso il parere sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216 in attesa degli approfondimenti del Governo.

Con riferimento all'emendamento 51.0.201, il sottosegretario MORANDO fa presente che il Dipartimento del Tesoro ha espresso un parere contrario sul merito in quanto la proposta introduce un elemento di radicale ambiguità derivante dal fatto che si renderebbero possibili due interpretazioni alternative, entrambe legittime. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione bilancio, tuttavia, non vi sono elementi per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime quindi considerazioni analoghe in relazione alla proposta 58.216, su cui il Ministero dello sviluppo economico ha prodotto una nota contraria sul merito pur essendo gli effetti finanziari dell'emendamento sostanzialmente nulli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà su entrambe le proposte.

La Commissione approva.

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre 2016.

Il sottosegretario MORANDO ricorda che è stata depositata la relazione tecnica di passaggio richiesta dalla Commissione. Mette poi a disposizione un appunto che risponde ulteriormente ad alcuni rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1935) ***Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Appare opportuno in ogni caso acquisire l'avviso del Governo in merito alla reale possibilità di svolgere le attività previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario MORANDO, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento, ne chiarisce le finalità volte a mettere in campo una serie di attività riguardanti la pubblicazione dell'elenco dei soldati fucilati, nell'apposizione di una targa nel Complesso del Vittoriano, nonché varie iniziative miranti al recupero della memoria anche attraverso studi e ricerche. Il Ministero della difesa ha prodotto una nota informale in cui sostiene che, stanti le risorse già stanziate per la celebrazione del centenario della Prima guerra mondiale, le suddette attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Dichiara quindi che nella prossima seduta metterà a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato che espone alcune questioni problematiche. Ritiene tuttavia che le argomentazione avanzate dal Ministero della difesa siano condivisibili e si impegna a produrre anche la nota ufficiale di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica***
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è sprovvisto di relazione tecnica, che risulta opportuno acquisire. Più in particolare appare necessario verificare la congruità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, comma 1, nonché la possibilità di una corretta quantificazione degli oneri di cui al successivo comma 3, la cui attuale copertura andrebbe resa conforme alle modalità previste dalla legge di contabilità. Inoltre andrebbe specificato, da parte della relazione tecnica, quali docenti verrebbero utilizzati per le attività scolastiche di cui all'articolo 2, stanti gli evidenti riflessi in termini di impiego di personale appartenente alle diverse classi di concorso di materia affine.

Il sottosegretario MORANDO riferisce di aver ricevuto una bozza di relazione tecnica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) in cui si argomenta che gli oneri derivanti dalle attività previste dal provvedimento non sono quantificabili *a priori*. La Ragioneria generale dello Stato ha d'altra parte elaborato una nota in cui, prendendo atto delle argomentazioni del MIUR, sostiene che la quantificazione degli oneri non è corretta.

Poiché ritiene particolarmente rilevante il tema affrontato dal disegno di legge, suggerisce di riformulare il testo in modo da prevedere che i corsi in materia di educazione finanziaria siano svolti nell'ambito dell'autonomia concessa agli istituti scolastici, facendo uso delle risorse a tal fine stanziate. Soltanto attraverso una tale riformulazione il provvedimento potrebbe risultare sostenibile sotto il

profilo finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2526) ***MUCCHETTI. - Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale***
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 2, che la costituzione dell'ufficio competente per l'accertamento del reddito delle stabili organizzazioni occulte è presumibilmente foriera di nuovi o maggiori oneri che risultano non quantificati e non coperti. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una relazione tecnica che quantifichi le maggiori entrate determinate dagli articoli 3 e 5 nonché le minori entrate determinate dall'articolo 4, prevedendo una congrua copertura qualora da tali disposizioni risulti un effetto netto negativo sul gettito fiscale. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario MORANDO mette a disposizione dei senatori due note tecniche redatte dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze in cui si sollevano perplessità legate al rischio che le fattispecie oggetto del disegno di legge riguardino temi oggetto di accordi internazionali, su cui non è possibile intervenire unilateralmente e dalle quali è possibile ricavare gli aspetti problematici sul piano finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) ***Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, osservato che il testo risulta ancora privo della relazione tecnica aggiornata, che risulta necessario disporre della medesima, anche al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 1.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1.11. Occorre valutare gli emendamenti 1.6 e 1.12. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario MORANDO riferisce che la bozza di relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente non è ancora stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.4.38. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 733 (pom.) del 02/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017
733ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085-A) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra l'ulteriore emendamento 24.300 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Fa presente che sul testo 1 della proposta emendativa 24.300 la Commissione non aveva espresso rilievi. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta anche sul testo 2.

Il rappresentante del Governo concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva.

(2304) **Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone**

(2355) **Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio**

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice ZANONI (PD) illustra l'ulteriore testo unificato NT4 dei disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che il testo unificato in esame recepisce le osservazioni già formulate dal Governo in diverse circostanze e che la relazione tecnica sul testo 4 è stata positivamente verificata. Per quanto concerne gli emendamenti, ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte segnalate dalla relatrice, in assenza della quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato 4 dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 400)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera b), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esame e rinvio)

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando che lo schema, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge n. 198 del 2016.

Per quanto di competenza, segnala che l'eventuale pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dell'INPS o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), potrebbe comportare, a carico dei due istituti, oneri connessi alle corrispondenti anticipazioni di cassa. Fa presente che sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. Rinvia, inoltre, a tutte le osservazioni formulate dal Servizio del bilancio nella nota n. 179. Ritiene poi necessario acquisire ulteriori dati sull'INPGI e, in particolare, un approfondimento sullo stato patrimoniale di tale istituto. Chiede informazioni sull'ammontare delle somme trasferite all'INPS in relazione ai problemi occupazionali delle Società editrici e quale sia la ratio che ha portato il Ministero del lavoro a riconoscere come legislazione speciale quella diretta a disciplinare il settore in questione con particolare riferimento alla Cassa integrazione guadagni.

Ancorché la questione non attenga al provvedimento in esame, chiede infine di sapere a quanto ammontino le risorse pubbliche complessivamente trasferite, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi 10 anni, al quotidiano "Il Sole 24 ORE".

Il vice ministro MORANDO, per quanto concerne l'osservazione del relatore sulla Cassa integrazione guadagni, fa presente che lo schema di decreto in esame autorizza l'INPGI ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale posti in capo al datore di lavoro. La disposizione, pertanto, non determina oneri in senso proprio, limitandosi a effettuare un'operazione di anticipazione, ancorché l'osservazione sui possibili profili di cassa possa essere di rilievo.

Comunica infine che provvederà a mettere a disposizione della Commissione il dato da ultimo richiesto dal relatore non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5,

della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, poiché lo schema di decreto reca disposizioni che prevedono riduzioni dei tempi di permanenza nelle qualifiche e dunque una accelerazione nei passaggi di carriera e l'eliminazione del criterio della scelta per il conseguimento di talune promozioni, occorre, sul piano generale, acquisire la conferma che da tali elementi non possano determinarsi oneri maggiori di quelli stimati nella relazione tecnica, data la proiezione solo decennale della medesima. Andrebbe altresì chiarito, conseguentemente, se siano configurabili maggiori oneri in termini previdenziali e di trattamento di fine servizio e se essi siano stati scontati nella relazione tecnica. Occorre poi rilevare che in relazione alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 45 il quadro riepilogativo dei dati di cui alla Tabella n. 1 presenta, in relazione all'anno 2020, una discrasia rispetto ai dati riportati dalla relazione tecnica; sarebbe pertanto necessario un chiarimento al riguardo: la Tabella 1 espone infatti un onere pari a 593.604.989,5 milioni di euro mentre la relazione tecnica espone per il medesimo onere la cifra di 588.463.969 euro ancorché la differenza non comprometta il margine di copertura dell'ammontare degli oneri per il 2026. Per quanto riguarda poi la copertura degli oneri di cui all'articolo 48 del provvedimento occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse, dato il loro rilevante ammontare. Appare inoltre necessario un chiarimento anche in merito alla disponibilità di risorse stanziate in conto residui del 2016 posto che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo di natura giuridica che ne giustifichi l'utilizzo nel nuovo esercizio. Come richiesto anche dalla Nota n. 174 del Servizio del bilancio appare poi opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli "effetti indotti" a cui la norma (comma 2) ascrive oneri al fine di chiarirne la natura e la portata. Appare da ultimo necessario sottolineare che il comma 26 dell'articolo 45, riguardante il monitoraggio della spesa, è soltanto parzialmente in linea con quanto previsto dall'articolo 17 comma 12 e seguenti della legge di contabilità, soprattutto in relazione alle ultime modifiche apportate alla medesima. Sarebbe infatti necessario dare piena attuazione a tali modifiche anche al fine di investire il Parlamento sia degli eventuali scostamenti sia dei provvedimenti adottati per porvi rimedio. Rinvia infine per ulteriori approfondimenti alla Nota n. 174 del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, analogamente a quanto richiesto dalla Nota n. 177 del Servizio del bilancio, in relazione al comma 1 dell'articolo 1, laddove - alla lettera a) - si provvede alla ridefinizione dei profili di carriera degli appartenenti alle Forze armate, occorre rassicurare che dalla ridefinizione dei ruoli sottufficiali (e in particolare dei marescialli) non derivino operazioni di riorganizzazione o riassetto delle unità operative e reparti, da cui potrebbero conseguire nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla lettera f), in cui si dispone che i periodi di congedo

straordinario siano computati ai fini della progressione di carriera, occorre valutarne l'impatto rispetto alla normativa vigente, qualora la norma comportasse un'accelerazione della progressione per i militari altrimenti rallentati dalla fruizione del congedo; vanno pertanto forniti anche dati sulla platea interessata e maggiori informazioni sui riflessi finanziari derivanti da avanzamenti nella carriera retributiva, che andrebbero eventualmente quantificati e coperti. Alla lettera i), dedicata al personale militare che cessa dal servizio per infermità, poiché la novella ivi prevista all'articolo 1084 del Codice dell'ordinamento militare (COM) determina una ridefinizione della platea dei soggetti che possono essere promossi al grado di sottotenente (dai "primi marescialli e gradi corrispondenti" che siano cessati dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio ai "luogotenenti e gradi corrispondenti"), occorre verificare che da tale ridefinizione non possano insorgere nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente. All'articolo 2, comma 1, che reca disposizioni concernenti il personale militare appartenente alla categoria degli ufficiali, segnala anzitutto la lettera n) che rinvia ad un decreto del Ministro della difesa per individuare annualmente il contingente di ufficiali da collocare in soprannumero agli organici, nel limite massimo (attualmente non previsto) di n. 155 unità complessive. Sul punto, chiede rassicurazioni sulla piena compatibilità del riordino in esame con i limiti organici previsti dalla legislazione vigente, ribadendo che la formazione di posizioni in soprannumero, sia pure temporanee, dovrebbe essere sempre opportunamente compensata. La lettera r), laddove introduce un meccanismo automatico di promozione al grado superiore al rientro da incarichi assolti presso le pubbliche amministrazioni, pare suscettibile di generare nuovi oneri per la legislazione vigente, i cui effetti dovrebbero pertanto essere quantificati e coperti, soprattutto nella parte in cui si prevede l'avanzamento al grado di colonnello o di generale di brigata di tutti gli ufficiali che abbiano rivestito incarichi dirigenziali di seconda fascia ed equiparati presso le pubbliche amministrazioni. All'articolo 4, che reca disposizioni in materia di marescialli, si segnala che la relazione tecnica prevede alla tabella 16 dell'annesso 1, per l'anno 2017, una maggiore spesa associata alla nuova modalità di promozione al grado di luogotenente pari a 1,4 milioni di euro, mentre la tavola 7 (che riepiloga gli oneri connessi con il riordino dei ruoli) evidenzia alla stessa voce un onere complessivo di 2,9 milioni di euro: sul punto vanno pertanto forniti elementi di chiarificazione. Passando all'articolo 10, dedicato al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare, la lettera n) del comma 1 introduce l'indennità dirigenziale - in luogo dell'indennità perequativa - che viene attribuita agli ufficiali dal grado di maggiore fino al grado di generale di brigata: sul punto occorre venga fornito un quadro di raccordo tra gli oneri unitari annuali indicati dalla tabella 9 dell'annesso 2 e la maggiore spesa complessiva per il decennio 2017-2026 indicata dalla successiva tavola 10, individuando a tal fine le platee di riferimento per ciascun grado, anno e Forza armata. La lettera s) riconosce tra l'altro un "gettone di presenza" agli ufficiali generali e ufficiali superiori membri di commissione di concorsi interni all'amministrazione della difesa, norma che, secondo la relazione tecnica, sarebbe priva di oneri in quanto il gettone viene attribuito in sostituzione del compenso per lavoro straordinario di importo più elevato: tale virtuosità finanziaria deve tuttavia essere verificata fornendo informazioni puntuali sulle modalità di formazione e remunerazione delle commissioni concorsuali presso l'amministrazione della difesa. La lettera t) istituisce un apposito fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario, alimentato con risorse derivanti dalla riduzione del fondo previsto dalla legge n. 86 del 2001, nonché con una quota parte dei risparmi derivanti dall'applicazione della legge n. 244 del 2012 (revisione dello strumento militare) pari a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2018: sul punto occorrono assicurazioni sull'effettiva disponibilità dei risparmi permanenti ivi indicati a seguito dell'attuazione della legge sul riordino dello strumento militare. Al comma 2 dell'articolo 10, che estende alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del "moltiplicatore" contributivo in alternativa al collocamento in "ausiliaria", occorre assicurare che tale alternatività assicuri la compensazione dei relativi effetti finanziari. In relazione al comma 4, che estende ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate gli adeguamenti economici già previsti per i colonnelli e i generali dal comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, poiché i beneficiari dell'estensione in parola sono già destinatari di trattamento economico dirigenziale, indipendentemente dal grado rivestito, ma solo allorché sia trascorso un certo

arco temporale (13 o 23 anni secondo i casi), occorre valutare se l'estensione del beneficio anche agli ufficiali non ancora beneficiari del trattamento economico dirigenziale possa configurare l'onere in questione come maggiore rispetto ai tendenziali di spesa. Riguardo all'articolo 11, recante disposizioni di coordinamento e finali, segnala il comma 5 che prevede una riduzione degli organici delle Forze armate di 1.498 unità a cui sono associati minori oneri. Sul punto, occorre fornire rassicurazioni sul criterio adottato per l'individuazione dei relativi risparmi, se in particolare si è tenuto conto delle specifiche progressioni retributive maturate dal personale militare, nell'ambito dei vari ruoli, in ragione dell'anzianità di servizio. Ciò, oltretutto, in considerazione della circostanza che il 50 per cento dei risparmi ivi contabilizzati, per un importo pari a circa 72 milioni di euro l'anno, concorre alla copertura indicata dall'articolo 12, comma 5. In relazione al comma 6, che detta disposizioni transitorie sull'omogeneizzazione stipendiale che non presenterebbe oneri - secondo la relazione tecnica - in quanto già coperte a legislazione vigente, occorre fornire un quadro analitico degli effetti finanziari di maggiore spesa previsti nel periodo 2017-2026 per effetto della misura in esame, da accompagnarsi alla evidenziazione anche degli effetti indotti per l'erario; occorre altresì esplicitare il riferimento allo stanziamento già previsto dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, si evidenzia anzitutto che poiché la riforma in esame è contestuale a quella delle Forze di polizia (atto Governo n. 395), tali interventi sono supportati dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale all'interno del comparto sicurezza-difesa. Sui profili di copertura, occorre anzitutto acquisire conferma della disponibilità delle risorse ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente provvedimento a decorrere dal 2017. È altresì necessario un chiarimento sulla prevista disponibilità di risorse stanziate in conto residui del 2016, dato che tale modalità di iscrizione in bilancio, per le spese di parte corrente, presupporrebbe un vincolo giuridico-contabile sul nuovo esercizio. Occorrono altresì chiarimenti in ordine alle risorse relative agli "effetti indotti" correlati alla maggiore spesa per il riordino delle carriere. Quanto ai profili di impatto sui saldi di finanza pubblica, occorre che alla relazione tecnica sia allegato il prospetto riepilogativo dei valori previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità. Rinvia infine alla Nota n. 177 del Servizio del Bilancio per ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 4 e 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 aprile.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra una proposta di parere favorevole con presupposto, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) **Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il relatore LAI (PD) ricorda che nella precedente seduta era stata richiesta al Governo la relazione tecnica di passaggio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, che mette altresì a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (n. 407)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in risposta ai rilievi sollevati dal relatore e dal Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 400

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica circa le attività di formazione degli ordini dei giornalisti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 391

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare che:

- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e il Dipartimento della funzione pubblica provvedano ai nuovi adempimenti previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 11 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- le amministrazioni pubbliche adottino i sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini previsti dall'articolo 13, comma 2, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

1.4.2.4.39. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 734 (ant.) del 03/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017
734ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085-A

Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2085-A, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, il Governo ha presentato l'emendamento 1.800, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede di verificare se la relazione tecnica sia stata aggiornata al testo dell'emendamento 1.800 e non riprenda invece l'articolato precedente. Cita, al riguardo, il caso del comma 191, il quale presenta una decorrenza degli oneri diversa da quella assunta dalla relazione tecnica. Ritiene pertanto necessario avere certezza della questione, dal momento che lo slittamento delle coperture può ripercuotersi sul bilancio pluriennale.

Il vice ministro MORANDO assicura, dopo una verifica con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, che si tratta di un mero refuso della relazione tecnica che è stata integralmente aggiornata al testo sui cui il Governo ha posto la fiducia.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) stigmatizza il protrarsi dei lavori dell'Assemblea anche in costanza di seduta della Commissione bilancio, chiamata a riunirsi proprio per riferire e consentire il prosieguo del dibattito sulla fiducia. Osserva che, ad esempio, il senatore Mandelli è stato costretto ad assentarsi per intervenire nella discussione generale contemporaneamente in corso. Ricorda, infine, che questa prassi, instauratasi da ultimo, è poco rispettosa dei lavori della Commissione e del Parlamento nel suo complesso. Invita, pertanto, il Presidente Tonini a farlo presente al Presidente del Senato.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) si associa all'intervento della senatrice Bulgarelli e prega la Presidenza di riferire anche circa la discrasia rilevata in precedenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE si impegna a riferire quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15,30, è posticipata alle ore 17,30 e comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.4.2.5. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 300 (pom.) del 01/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 1° DICEMBRE 2015
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) rileva che l?articolo 38, comma 1, pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l?obbligo di assicurare che l?accesso ai propri servizi di assistenza telefonica ai clienti avvenga a costi non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana, anche con riguardo alla telefonia mobile. All?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma. Ai sensi del comma 2 l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pari a 10.000 euro e disporre indennizzi non inferiori a 100 euro a favore dei clienti.
L?articolo 39, comma 1, affida a un decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d?Italia, il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela; per essi viene assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet gestito dal Ministero dell?economia e delle finanze. Tali disposizioni sono emanate in conformità alla direttiva 2014/92/UE, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull?accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Ai sensi del comma 2 le norme secondarie devono altresì individuare le

modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione, nonché definire le modalità per la pubblicazione sul sito e i relativi aggiornamenti periodici. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, precisando che all?attuazione delle norme in esame si provvede nell?ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L?articolo 40 estende a tutte le polizze assicurative connesse e accessorie all?erogazione di mutui, ovvero di credito al consumo, l?obbligo, posto in capo all?intermediario finanziario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente. È prevista l?irrogazione da parte dell?IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari in caso mancata presentazione dei preventivi. La disposizione, inoltre: chiarisce che i predetti obblighi di presentazione di più preventivi riguardano le polizze assicurative connesse o accessorie al finanziamento, e non solo quelle contestuali all?erogazione del finanziamento; precisa che le banche, gli istituti di credito e gli intermediari sono tenuti ad informare il richiedente se la concessione del finanziamento stesso è subordinata o meno alla stipula di una polizza; specifica che i soggetti eroganti il finanziamento sono sempre tenuti ad informare il richiedente ? non più solo, dunque, nel caso di offerta di polizza emessa da società dello stesso gruppo - in ordine alla provvigione percepita e alla provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all?intermediario; inoltre, tale informazione deve essere resa in termini assoluti e percentuali sull?ammontare complessivo, anche fuori dai casi di polizza non abbinata a prodotto finanziario. In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa la possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta.

L'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio - di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti - riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle SRL semplificate redatti per scrittura privata.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) valuta favorevolmente le disposizioni riguardanti il settore bancario, funzionali a una maggiore trasparenza a vantaggio dei clienti. In riferimento all'articolo 39, concernente la comparazione dei costi, ritiene debba essere valutato l'inserimento di una disposizione volta a mettere a disposizione dei risparmiatori strumenti idonei per la comparazione dei fattori di rischio degli investimenti, alla luce dell'introduzione dello strumento del *bail-in*.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) segnala la rilevanza per la Commissione dell'articolo 45, riguardante la disciplina della firma digitale per taluni contratti di rilevanza societaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO conviene.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) si sofferma sulle implicazioni degli articoli 44 e 45, segnalando come le previsioni ivi contenute contrastino con le indicazioni formulate dalle organizzazioni internazionali e con lo stesso ordinamento dell'Unione europea riguardo alle finalità di tutela della trasparenza e della legalità, nonché di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e all'evasione fiscale, in particolare a causa del venir meno del presidio costituito dalla forma pubblica degli atti di costituzione delle società. A tale proposito ricorda la rilevanza delle segnalazioni inviate dai notai alle autorità di vigilanza. L'indirizzo di semplificazione e liberalizzazione sotteso a tali norme rischia di eliminare importanti istituti giuridici finalizzati alla tutela della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2145) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MOSCARDELLI (*PD*), nel dare conto delle misure che interessano la competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 5, comma 1, il quale dispone l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Expo S.p.A., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, la Arexpo S.p.A., a capitale pubblico, creata nel 2011 per concedere il diritto di uso o di superficie alla Società Expo, per consentire l'avvio dei lavori per la realizzazione del sito e gestire le aree successivamente all'Esposizione universale di Milano. Ai sensi del comma 3 le iniziative di cui al comma 1 e le relative modalità attuative saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
L'articolo 16 dispone misure urgenti per il cinema, con riguardo al credito di imposta, prevedendo per l'esercizio finanziario 2015 l'aumento da 115 a 140 milioni di euro del limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, e successive modificazioni.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2015 è finanziata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'interrogazione n. 3-02403, il cui svolgimento avrà luogo nella seduta di giovedì 3 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 301 (pom.) del 02/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2145) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il relatore MOSCARDELLI (*PD*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CUOMO (*PD*) si sofferma sulla necessità di un intervento del legislatore al fine di superare la diversità nelle tariffe delle assicurazioni per responsabilità civile auto nelle diverse aree del territorio nazionale, lesive di ogni principio di eguaglianza. Segnala in proposito l'opposizione di taluni gruppi di interesse alle disposizioni di carattere perequativo introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e fa presente come il livello eccessivo dei costi delle assicurazioni sia una causa determinante nello scoraggiare numerosi utenti dall'adempiere agli obblighi di legge in materia di responsabilità civile. Sottopone all'attenzione del relatore la questione al fine di tenerne eventualmente conto nel parere con invito a non modificare il testo approvato dalla Camera.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore SUSTA (*PD*) osserva che l'articolo 5 della legge n. 114 del 2015 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE, comprendenti l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla Consob, l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, l'attribuzione alla Consob del potere di disporre obblighi per gli emittenti di pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, il quale consta di una serie di modifiche al Testo unico della finanza (TUF), rileva in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 1, comma 1, concernente le definizioni.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, al fine di distinguere tra le fasi di ammissione alla quotazione e di ammissione alla negoziazione.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 64, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, così da precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti iniziali e coordinarsi con le disposizioni di cui all'articolo 62.

Il comma 4 introduce l'articolo 91-*bis*, in materia di comunicazione dello Stato membro

d'origine, allo scopo di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla Consob di avere scelto l'Italia quale Stato membro di origine.

Il comma 5 modifica l'articolo 93-*bis*, comma 1, lettera *f),* numero 3), considerando come riferimento normativo la direttiva 2013/50/UE.

Il comma 6 modifica l'articolo 113-*ter*, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.

Il comma 7 novella l'articolo 114, comma 1, riguardante la materia della pubblicità delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti.

Il comma 8 modifica l'articolo 120, comma 2, in materia di soglia di partecipazione al capitale di un emittente.

Il comma 9 interviene sull'articolo 125-*bis,* comma 1, in materia di pubblicazione per estratto sulla stampa periodica dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il comma 10 modifica l'articolo 154-*ter*, riguardante le relazioni finanziarie.

Il comma 11 prevede l'inserimento dell'articolo 154-*quater*, concernente la trasparenza dei pagamenti ai governi.

Il comma 12 novella l'articolo 192-*bis*, in materia di misure e sanzioni amministrative.

Il comma 13 interviene sull'articolo 193, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, adeguando il regime sanzionatorio alle previsioni della direttiva 2013/50/UE.

Il comma 14 inserisce nell'articolo 194-*bis* una locuzione al fine di tenere conto del fatto che le sanzioni, oltre che ad avere natura pecuniaria,possono consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.

Il comma 15, modificando l'articolo 194-*quater*, prevede che la Banca d'Italia e la Consob possano, nei casi di violazioni di modesto rilievo, applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate.

Il comma 16 interviene sull'articolo 194-*quinquies* a fini di coordinamento del testo.

Il comma 17 modifica l'articolo 195-*bis*, stabilendo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito *internet* della Banca d'Italia o della Consob.

Poiché entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati per la prima volta ammessi alla negoziazione nell'Unione europea i relativi emittenti devono effettuare la comunicazione dello Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per i soggetti che non hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, il termine decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il successivo comma 2 stabilisce che nell'ipotesi in cui gli emittenti indicati all'articolo 1, lettera *w-quater),* numeri 3), 4) e 4-*bis*), abbiano già effettuato la comunicazione indicata al comma precedente, tali soggetti non siano obbligati alla comunicazione, salvo il caso di scelta di un altro Stato membro di origine successivamente al 27 novembre 2015.

Il comma 3 prevede che la Consob sia tenuta ad adeguare il contenuto delle proprie disposizioni alle previsioni del TUF e della direttiva 2013/50/UE.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) segnala la rilevanza del provvedimento in esame al fine di un condivisibile adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, nonché sotto il profilo di una maggiore efficacia nel contrasto dell'evasione fiscale, ma rimarca la natura provvisoria dell'applicazione delle disposizioni sull'inversione contabile, con il connesso rischio di tensioni finanziarie a danno dei soggetti interessati.

Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di parere nella prossima settimana.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide l'orientamento del relatore, specificando che si procederà al voto dopo la scadenza dei termini per l'espressione delle osservazioni delle Commissioni in sede consultiva, qualora queste non abbiano già terminato il relativo esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.5.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 305 (pom.) del 15/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea: seguito dell'esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 26 novembre.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricapitola le fasi dell'indagine conoscitiva che hanno portato alla redazione dello schema di documento conclusivo presentato alla Commissione, il quale rappresenta la sintesi delle acquisizioni ottenute nel corso dello svolgimento della procedura informativa. Invita quindi i commissari a intervenire in merito allo schema medesimo.

Il senatore FORNARO (*PD*) suggerisce alcune modifiche testuali, finalizzate a una maggiore precisione della formulazione. Suggerisce inoltre di mettere maggiormente in evidenza quale criterio determinante nella valutazione della solidità degli istituti bancari gli investimenti in strumenti derivati, la cui rischiosità appare maggiore di quella connessa all'attività creditizia tradizionale. Auspica inoltre uno specifico riferimento alla necessità di un adeguamento della disciplina europea sul piano dei rapporti tra banche e risparmiatori, specie in riferimento al collocamento delle obbligazioni subordinate, alla luce della normativa in materia di *bail-in*.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) invita a una riflessione sull'opportunità di rinviare l'esame del documento conclusivo, che potrebbe risentire di elementi contingenti legati alle vicende bancarie di queste settimane. Per quanto riguarda il merito dello schema di documento conclusivo, invita a una riflessione sull'opportunità di sollecitare un aumento dei poteri di controllo della Banca d'Italia e di una revisione dei parametri europei in materia di definizione degli aiuti di Stato.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime apprezzamento per lo sforzo di sintesi alla base del testo in esame. Tuttavia non ritiene calibrata le indicazioni circa la separazione dei modelli bancari, tenuto conto dell'effetto in termini di aumentato rischio a carico dei risparmiatori derivante dalla scelta di assicurare una maggiore tutela alle finanze pubbliche nei casi di crisi bancarie. Esprime quindi perplessità sulla prospettiva di una garanzia di tipo sostanzialmente pubblico, quale quella fornita dalla Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento di titoli deteriorati, riconoscendo peraltro che le modifiche della disciplina fallimentare potranno incidere positivamente su tale processo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide quanto espresso dal senatore Vacciano, sottolineando la necessità di disporre di controlli più rigorosi da parte delle autorità di vigilanza sugli enti creditizi, nonché di rendere effettivi gli istituti di responsabilità civile e penale per i casi di condotte contrarie all'ordinamento. Rileva quindi l'opportunità di una garanzia degli investimenti dei risparmiatori senza ricorso a forme di garanzia pubblica.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ritiene preferibile che l'approvazione del documento conclusivo avvenga quando sia cessata la fase di alto livello di attenzione sul sistema bancario, anche tenuto conto dell'utilità di disporre di ulteriore tempo per gli approfondimenti necessari ai fini di una maggiore condivisione. Rileva l'esigenza di un approfondimento in particolare sulla possibilità di un superamento legislativo del modello di banca universale e sulle migliori forme di vigilanza.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) giudica il testo in esame coerente con i riscontri conoscitivi ottenuti nel corso della procedura informativa. Rileva l'opportunità di un'approvazione in tempi rapidi al fine di garantire l'apporto della Commissione al dibattito sull'adeguamento della disciplina del settore bancario.

La senatrice BONFRISCO (*CoR*) valuta favorevolmente il complesso dello schema di documento conclusivo in esame, suggerendo tuttavia una riflessione circa l'opportunità di un coinvolgimento a fini di garanzia della Cassa depositi e prestiti e dunque, in ultima istanza, del risparmio postale, nel caso del ricorso allo strumento della *bad bank*.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottolinea la complessità degli approfondimenti che sarebbero necessari al fine di adeguare il documento conclusivo agli spunti critici emersi nei casi di crisi bancaria attualmente al centro dell'interesse dell'opinione pubblica.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) riconosce l'importanza della questione della tutela del pubblico dei risparmiatori rispetto alle operazioni di collocamento di obbligazioni bancarie subordinate. Sottolinea quindi l'esistenza di una riflessione a livello europeo sulla materia della definizione degli aiuti di Stato, che coinvolge la Banca centrale europea. Ritiene opportuna l'approvazione del documento conclusivo nel corso della corrente settimana, in quanto risulta prioritario che il Parlamento definisca autonomamente la propria posizione sulla materia bancaria, ponendosi come interlocutore credibile del Governo e delle autorità preposte alla vigilanza. Si riserva

infine di valutare eventuali modifiche allo schema di documento conclusivo proposto, sulla base di quanto emerso nell'odierno dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui contenuto è pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale prescritto, lo schema di parere viene messo in votazione, risultando approvato.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il relatore SUSTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto). Dà quindi conto delle osservazioni trasmesse dalla 10a Commissione, nelle quali è messa particolarmente in rilievo la rilevanza della questione della pubblicazione sulla stampa delle informazioni societarie.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'importanza della pubblicità a mezzo stampa.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) pone quesiti circa il recepimento della direttiva 2013/50/UE riguardo alla disciplina nei casi di cessazione dell'appartenenza degli emittenti a uno specifico Stato membro d'origine, nonché riguardo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto e ai rischi di maggiore esposizione connessi al ricorso a specifiche forme di finanziamento.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva la coerenza delle scelte del Governo con i criteri di delega approvati dal Parlamento.

Previa verifica della presenza del numero legale lo schema di parere presentato dal relatore è infine messo ai voti, risultando approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il proprio schema di parere favorevole, condizionato alla soppressione degli articoli 44 e 45, in coerenza tra l'altro con quanto espresso in sede di audizione presso la Commissione di merito in relazione al mantenimento dei necessari livelli di controllo ai fini del contrasto al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), intervenendo in riferimento all'articolo 39 del disegno di legge in esame, sollecita una riflessione riguardo all'opportunità di un'integrazione del testo volta a consentire ai clienti del sistema bancario di disporre di strumenti sintetici ed efficaci per la comparazione non solo dei costi, ma anche dei livelli di rischio.

Sulla questione posta e sull'appropriatezza di tale richiesta in relazione ai contenuti del disegno di legge in titolo si svolge un breve dibattito con la partecipazione dei senatori Anna Cinzia BONFRISCO (*CoR*), FORNARO (*PD*), Maria Cecilia GUERRA (*PD*), Lucrezia RICCHIUTI (*PD*) e

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*); la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), pur condividendo lo spirito della proposta non ritiene di modificare il parere illustrato.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà atto al senatore Vacciano di aver sottolineato una problematica rilevante, ma condivide altresì l'orientamento della relatrice alla luce dei precedenti interventi.

Lo schema di parere viene infine posto in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 20,30 non avrà luogo per la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
lo schema attraverso alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), mira a dare attuazione alle direttive del Consiglio 2013/42/UE e 2013/43/UE del 22 luglio 2013 riguardanti, rispettivamente, il meccanismo di reazione rapida contro le frodi (*quick reaction mechanism*) e l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo di inversione contabile (*reverse charge*) ad alcune operazioni passive particolarmente soggette al rischio frodi;
per effetto delle novità introdotte, il meccanismo del *reverse charge* è esteso fino al 31 dicembre 2018: alle cessioni di cellulari, alle cessioni di *console* da gioco, *tablet*, PC e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) e che rimane escluso per le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari; le cessioni di materiali e prodotti lapidei; le cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale;
per i citati ultimi settori la Commissione europea non ha autorizzato l'applicazione del meccanismo di inversione sostenendone la scarsa efficacia dal punto di vista del contrasto alle frodi in materia di IVA

e la onerosità per i contribuenti;
il contrasto delle frodi in materia di IVA costituisce un tassello importante della lotta all'evasione fiscale e presenta margini di maggiore successo se si affianca all'ordinaria azione di verifica e accertamento sui singoli, anche un'attenta opera di revisione normativa in grado di restringere, per settori per periodi limitati, i margini di comportamenti elusivi e evasivi;
esprime parere favorevole,
sollecitando il Governo a definire modalità e procedure di analisi dell'efficacia delle disposizioni introdotte, soprattutto ai fini del contrasto delle frodi: il carattere transitorio del meccanismo, infatti, - in linea del resto con le prescrizioni comunitarie - impone una sua attenta verifica alla luce della facoltà di abbandono o proroga della misura stessa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 235

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in titolo,
verificato
che le disposizioni da esso recate trovano corrispondenza nei principi e criteri di cui all'articolo 5 della legge n. 114 del 2015;
che il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 delega il Governo a prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;
che restano comunque vigenti nell'ordinamento nazionale due soglie per lo stesso obbligo di comunicazione in relazione alle caratteristiche della società quotata: se si tratta di PMI quotata la soglia è del 5 per cento; diversamente la soglia è del 3 per cento;
considerato, inoltre, che la tematica della comunicazione delle informazioni regolamentate e di quelle privilegiate trova fondamento nella prescrizione comunitaria di livello minimo e che comunque il recepimento delle direttive non può costituire l'occasione per introdurre nell'ordinamento interno prescrizioni e regolazioni di livello superiore e più vincolanti per i soggetti interessati,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
la Commissione, pur apprezzando l'incremento della soglia di partecipazione rilevante per l'obbligo di comunicazione, ne ravvisa la perdurante differenza (più bassa) rispetto ad altri ordinamenti per le società quotate e la complicazione indotta, in prospettiva, da una soglia diversa.
Inoltre, la Commissione ritiene che, anche in considerazione della differente disciplina, sia opportuno un supplemento di riflessione sui criteri di individuazione delle società PMI quotate, per le quali a legislazione vigente, valgono sia il criterio del fatturato che quello della capitalizzazione.
Per la soppressione dell'obbligo di pubblicazione su quotidiani di livello nazionale delle informazioni societarie, la Commissione esprime l'avviso che gli interessi contrapposti tra i soggetti emittenti obbligati alla comunicazione attraverso i quotidiani e gli editori dei quotidiani, siano da valutare alla luce del prevalente interesse alla tutela della platea dei risparmiatori, pur non sottovalutando la progressiva riduzione della diffusione dei quotidiani cartacei, peraltro in parte compensata dalla diffusione della loro edizione *on line* e tenuto conto che le notizie societarie facilmente reperibili per un investitore informato e professionale sui siti *web* delle società rimangono di difficile accessibilità per soggetti non ancora in grado di utilizzare le tecnologie informatiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo

premesso che

lo strumento legislativo annuale di disciplina di diversificati settori economici ai fini di incrementare o introdurre elementi di concorrenza tra gli operatori economici costituisce un valido e condivisibile approccio per definire una regolamentazione di contesto adeguata a sostenere la ripresa, ma anche a creare condizioni strutturali di efficienza e competitività del tessuto economico nazionale;

il disegno di legge reca disposizioni in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata in forma semplificata, prevedendo agli articoli 44 e 45 norme di semplificazione in tema di redazione e conservazione dell'atto costitutivo;

in particolare l'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa antiriciclaggio - di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti - riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle s.r.l. semplificate redatti per scrittura privata;

in particolare l'articolo 45 reca disposizioni per la sottoscrizione digitale di tali atti;

considerato che

l'interesse generale della tutela della concorrenza può essere in contrasto con altri interessi meritevoli di tutela, come il regime dei controlli a vari fini e a vario titolo su determinate attività economiche;

l'obiettivo di semplificare le procedure relative agli atti di costituzione delle società a responsabilità limitate in forma semplificata, pur condivisibili in linea teorica, rischia di avere effetti sul grado e sulla qualità dei controlli sia di natura fiscale che di contrasto del riciclaggio, che la disciplina vigente consente per la forma pubblica dell'atto e per l'individuazione certa del soggetto obbligato a compiere tali controlli;

ritenuto prevalente l'aspetto di controllo e di piena efficacia delle misure di contrasto a comportamenti evasivi o di riciclaggio, con particolare riferimento alla esigenza di controllo sull'identità dei soci, sulla provenienza dei capitali, nonché sulle operazioni di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l., e giudicato essenziale attenersi in tale materia alla disciplina comunitaria, con riferimento specifico all'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE sugli obblighi di controllo attraverso la forma di atto pubblico,

esprime parere favorevole a condizione di sopprimere gli articoli 44 e 45.

1.4.2.6. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 238 (pom.) del 09/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2015
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che stante l'impossibilità del sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere presente alla seduta, lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^ Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*) che disegno di legge in titolo interviene in alcuni dei settori indicati dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato nella "Segnalazione" AS1137 (proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014). In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l?energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica. In sede di esame di prima lettura, la Camera ha attinto anche ad altri profili affrontati nella "Segnalazione" prima citata, con la quale erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore ("*patent linkage*") e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge notarile.

La relatrice dà poi conto delle principali disposizioni di interesse della 7a Commissione.

L?articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell?articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

In particolare, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato ? su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d?ufficio ? adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto ? che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria ? detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Si rammenta che questi aspetti sono già trattati nei disegni di legge di riforma del cinema attualmente in discussione in Commissione.

Il nuovo comma 2-*ter* inoltre stabilisce che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell?articolo 26, che prevedono l?obbligo di comunicazione preventiva all?Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L?Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall?articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell?esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui tale operazione sia da vietare.

Sull?argomento si ricorda che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato, all?esito delle risultanze dell?indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (Provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione, che avevano avuto

luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico, erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall?Autorità stessa, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990. A tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente l?articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Quest'ultimo provvedimento auspica, dunque, un riesame della normativa in materia.

L?articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall?articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

La norma ha l?obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole al disegno di legge in titolo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) lamenta la sovrapposizione tra la discussione in atto in Commissione sulla riforma del cinema e la necessità di esprimere nella seduta odierna un parere sul disegno di legge in titolo. Tale sovrapposizione compromette il lavoro di approfondimento che sta compiendo la Commissione in materia di riforma del cinema. Chiede pertanto un differimento nell'espressione del parere.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), associandosi alle preoccupazioni del senatore Bocchino, conferma la necessità di approfondire i rapporti fra il disegno di legge di riforma sul cinema e il disegno di legge in titolo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede un rinvio a martedì nell'espressione del parere, qualora non vi siano particolari e motivate urgenze.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) sottolinea che le norme sulla tutela della concorrenza nel settore cinematografico sono state introdotte nel corso della discussione alla Camera dei deputati e non erano presenti nel testo originario del Governo. Evidenzia altresì che tali disposizioni non si sovrappongono al disegno di legge di riforma sul cinema, ma ne rafforzano contenuti e finalità.

Il PRESIDENTE esprime l'esigenza di formulare un parere entro martedì della prossima settimana. Invita la relatrice a trasmettere per le vie brevi ai componenti della Commissione la bozza di parere, in modo da valutare tutte le osservazioni che emergeranno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla

restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) riferisce in merito allo schema di decreto legislativo in esame, auspicando che si possano svolgere quanto prima audizioni con i nuclei dell'arma dei carabinieri specializzati nella tutela del patrimonio artistico. Lo schema di decreto in titolo novella il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 cosiddetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio", al fine di attuare nel nostro ordinamento le norme europee in materia di restituzione di beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro, previste dalla direttiva 2014/60/UE. Tale direttiva, inserita nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 di delegazione europea 2014, rifonde la direttiva 93/7/CEE - abrogata a decorrere dal 19 dicembre 2015 -, allo scopo di rafforzare la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come "bene del patrimonio nazionale". Inoltre, al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti illegittimamente, viene introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), previsto dal regolamento (UE) n. 1024 del 2012, specificamente adattato per i beni culturali. Lo schema di decreto legislativo propone, oltre a modifiche sostanziali di cui si dirà nel seguito, modifiche formali e di coordinamento al Codice, aggiornandone i riferimenti alla normativa europea prima ricordata.

L'articolo 1, comma 3, lett. *b),* riformula l'articolo 75, comma 2, del Codice, introducendo una nuova definizione di bene culturale come bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro quale bene del proprio patrimonio culturale. Tale novella riprende testualmente quanto previsto all'articolo 2, n. 1) della direttiva oggetto di recepimento. La successiva lettera *c)* propone l'abrogazione del comma 3 dello stesso articolo 75: tale comma, nel testo vigente, ammette alla procedura di restituzione quei beni che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera *a)* dell'allegato A al medesimo Codice.

Si segnala, inoltre, che l'abrogazione del citato comma 3 dell'articolo 75 rende necessario esplicitare l'elenco delle tipologie di beni culturali per le quali l'azione di restituzione non si prescrive: si tratta di beni "appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose" (articolo 1, comma 6, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo che integra l'articolo 78 del Codice).

In tema di assistenza e collaborazione nei confronti degli altri Stati membri, il comma 4 novella l'articolo 76 del Codice, prolungando da due a sei mesi il termine entro il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di bene culturale ai fini del ritrovamento e della sua restituzione.

La successiva lettera *c)* introduce un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 76 del Codice. Tale modifica è finalizzata al recepimento della direttiva nella parte in cui prevede che l'attività di restituzione dei beni culturali si avvalga del sistema di informazione del mercato interno (cosiddetta rete IMI), prevista dal regolamento europeo n. 1024/2012, come modificato dalla direttiva 2014/60/UE. Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto integra l'articolo 77, comma 5, del Codice, prevedendo che le notifiche alle autorità di altri Stati membri devono avvenire attraverso le modalità previste dalla stessa rete IMI. A tale proposito si ricorda che l'IMI è uno strumento elettronico, fornito dalla Commissione europea, per favorire lo scambio e il trattamento di informazioni, anche mediante notifiche e allerta, nonché la mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commssione.

Il comma 6 modifica l'articolo 78 del Codice concernente i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di restituzione. In particolare si propone la modifica (da uno a tre anni) del termine entro il quale l'azione di restituzione è promossa. Tale termine decorre dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente (e non più "lo Stato" richiedente, come nel testo vigente) ha avuto conoscenza che il bene, uscito illecitamente, si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a

qualsiasi titolo.

Il comma 7, lettera *a)*, integra l'articolo 79 del Codice per recepire quanto previsto dalla direttiva 2014/60/UE in tema di diligenza nelle operazioni relative all'acquisizione di beni culturali. L'articolo 79, infatti, prevede che il tribunale può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo in base a criteri equitativi. Ai fini dell'ottenimento di tale indennizzo il soggetto interessato è tenuto a dimostrare la necessaria diligenza all'atto dell'acquisizione. Con la novella in esame sono esplicitate alcune specifiche circostanze delle quali si dovrà tener conto nel valutare l'esercizio della diligenza, in relazione alla documentazione sulla provenienza del bene, alle autorizzazioni richieste, al prezzo, all'acquisizione delle informazioni pertinenti. La lettera *b)* modifica il comma 4 del medesimo articolo 79 del Codice: nel testo vigente si prevede che lo Stato richiedente, che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo, può rivalersi nei confronti del soggetto residente in Italia responsabile dell'illecita circolazione. Con la novella proposta si estende la portata di tale disposizione anche ai soggetti non residenti in Italia.

Il comma 8 propone modifiche formali e di coordinamento all'articolo 84 del Codice sulle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale. Con riferimento alla relazione sull'attuazione della direttiva oggetto di recepimento, si prevede (articolo 1, comma 8, lettera *c)*, dello schema di decreto legislativo) che le relazioni sull'applicazione della direttiva siano redatte dal Ministro competente ogni cinque anni (in luogo dei tre attualmente previsti) e che la prima di tali relazioni sia presentata entro il 18 dicembre 2020 (articolo 1, comma 11, dello schema di decreto).

Ulteriori modifiche di coordinamento sono proposte dai commi 9 e 10 rispettivamente all'articolo 166 e alla rubrica dell'allegato A del Codice.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione che la relazione sull'applicazione della direttiva sia presentate ogni due anni e non ogni cinque.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative del settore, le quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.6.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia, nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, dottor Onofrio Cutaia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per lo svolgimento del seguito dell'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Direttore generale per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, in relazione all'affare assegnato relativo alla recente distribuzione dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (n. 612)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 17 novembre.

Il PRESIDENTE introduce il direttore generale per lo spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dottor Cutaia, e ricorda che la seduta di oggi sarà dedicata alle risposte del dottor Cutaia ai quesiti inviati precedentemente da alcuni seantori.

Il dottor CUTAIA riferisce che rispetto alla proposta di aumentare del numero di progetti finanziabili, pur condividendo tale ipotesi, ritiene necessario un approfondimento da svolgersi presso l'apposito comitato tecnico tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali. Tale lavoro di approfondimento darà esiti per il triennio 2018-2020, tenuto conto che è già avvenuta la presentazione dei progetti da finanziare nel prossimo biennio e che una revisione dei criteri di assegnazione dei fondi determinerebbe un contenzioso difficilmente gestibile.

La linea del Ministero è quella comunque di evitare finanziamenti diffusi, sostenendo al contrario i progetti di maggiore qualità e il processo di aggregazione tra soggetti interessati.

Al momento la quota delle risorse assegnate ad ogni settore è oggetto di un decreto del Direttore generale, dopo aver acquisito i necessari pareri previsti dalla normativa vigente. La Direzione dello spettacolo inoltre ha proceduto a ripartire le risorse tra teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale. Tale passaggio prevede la divisione delle risorse secondo un criterio di compatibilità fra le domande presentate e le disponibilità complessive.

Nel biennio 2016-2017, una differente articolazione del procedimento adottato potrà contribuire a migliorare la gestione del fondo. Fino al 2014 i soggetti di un settore venivano paragonati tra di loro, con l'effetto di mettere in concorrenza grandi soggetti con piccolissime realtà.

Si esclude di risolvere questo problema ricomprendendo soggetti già esclusi dai finanziamenti. Un'azione di programmazione responsabile deve sempre prevedere infatti delle esclusioni per carenza di requisiti.

Segnala altresì che sul sito della Direzione dello spettacolo è stata recentemente aperta una sezione da cui poter accedere alle informazioni riguardanti i progetti finanziati e contenente, oltre che i dati tecnici di ogni progetto, anche un breve *abstract*. Ritiene peraltro che il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) non abbia mai sofferto di poca trasparenza: sono sempre state note le regole, è sempre stato noto l'elenco dei soggetti e gli importi dei finanziamenti. La relazione annuale al Parlamento ha sempre evidenziato, con dovizia di particolari, l'intero spettro delle attribuzioni.

Con riguardo alla mancata assegnazione di fondi a favore di importanti soggetti che operano nel campo della musica, si ribadisce come non esistano in questo campo meccanismi compensativi. Informa che il Ministro sta promuovendo importati iniziative in questo settore, come il bando "Migrarti" volto a favorire politiche di inclusione per mezzo dello spettacolo dal vivo.

Con riferimento ai quesiti relativi alle procedure di richiesta dei fondi, viene precisato che il Ministero porrà attenzione alla qualità dei progetti, nonché ad una verifica dei consuntivi di spesa e ad un controllo documentale generale su tutta l'attività delle imprese beneficiate. In particolare si procederà a controlli incrociati che permettano di valutare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Assicura che importanti misure di semplificazione sono già state prese a cominciare dalla eliminazione di gran parte della documentazione cartacea. Si precisa che alcune istanze avanzate di snellimento dell'*iter* burocratico, come l'eliminazione dalla modulistica della voce "elenco del personale", finirebbe per ridurre le possibilità di controllo di merito *ex ante* ed *ex post* da parte del Ministero.

In ogni caso le novità introdotte nei procedimenti amministrativi sono state ormai acquisite dagli operatori di settore e si attende un numero limitato di richieste di chiarimento per il prossimo anno. Le relative risposte saranno pubblicate *on line* al fine di facilitare ulteriormente le imprese interessate. Sarà reso disponibile anche un *software* per soddisfare le questioni di ordine contabile che dovessero incontrare i soggetti interessati.

Sulla composizione delle commissioni di valutazione, ribadisce che cinque componenti costituiscono un numero sufficiente, affinché si possa compiere un esame attento delle proposte che pervengono al Ministero.

Riferisce inoltre riguardo le problematiche del settore dei circhi, sottolineando l'importanza delle ispezioni periodiche. Assicura che sono revocati i contributi del FUS in caso di condanne definitive per maltrattamenti degli animali. Tale provvedimento è adottato appunto solo a seguito di sentenza definitiva e quindi in ritardo rispetto alle denunce sollevate dai mezzi di informazione o dalla pubblica opinione.

Il Ministero intende sostenere i progetti di attività circensi senza animali, proprio al fine di soddisfare istanze sempre più sentite nella società.

Con riguardo al sostegno alla produzione, l'obiettivo del Ministero è quello di agevolare forme di coproduzione fra imprese di differenti dimensioni. Ciò comporta un progressivo riconoscimento delle imprese culturali nella loro attività amministrativa.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il dottor Cutaia, dichiara indi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 9 dicembre.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) in sostituzione della relatrice designata, senatrice Di Giorgi - impossibilitata a partecipare ai lavori odierni - dà lettura dello schema di parere favorevole con condizione, pubblicato in allegato.

Interviene la senatrice BLUNDO (*M5S*) per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 250)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) riferisce che l'articolo 1, commi da 40 a 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto che i contributi dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, previsti dalle leggi sostanziali di spesa elencate nella tabella A ad essa allegata, devono essere iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati. Tale norma ha, altresì, stabilito che la dotazione dei capitoli deve essere quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità e che il riparto delle somme deve essere effettuato con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Dispone, inoltre, che gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire, alla data del 15 luglio di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
Nel corso degli anni, l'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti ha indotto il legislatore ad accorpare nuovamente il complesso degli stanziamenti di ciascun Ministero. In particolare, l'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448(legge finanziaria 2002) ha disposto l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 (fra i quali, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i soggetti di cui alla legge n. 549 del 1995), in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero e ha prescritto che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Ha stabilito che la dotazione delle UPB venga quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità.
Si segnala, peraltro, che in seguito all'articolazione del bilancio dello Stato in missioni e programmi, la voce in oggetto è inserita, nel disegno di legge di stabilità attualmente all'esame della Camera dei deputati, nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio"(missione "Istruzione scolastica").
Riferisce in merito agli enti ancora beneficiari di contributi ai sensi delle leggi indicate nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 allegata alla legge n. 448 del 2001.
Con riferimento alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, ricorda che il decreto ministeriale n. 1 del 2 gennaio 1997 individua le tipologie di spese per le quali è prevista l'erogazione di contributi e sussidi, indica la procedura per l'erogazione e dispone che la misura della stessa sarà determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa.
In particolare, le istanze devono essere inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, con l'elenco delle spese ammesse sostenute dal 1° settembre dell'anno precedente e con un preventivo di quelle che si intende effettuare entro il 31 agosto. Entro il 30 settembre deve essere inoltrata tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della regione, della provincia, del comune o di altri enti pubblici e privati.
Per il museo della ceramica di Faenza il contributo è previsto dalla legge 7 febbraio 1968, n. 97; per l'Opera nazionale Montessori il contributo è previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66; per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo il contributo è previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 470.
La legge 2 aprile 1958, n. 332 ha istituito il Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, attribuendogli la personalità giuridica di diritto pubblico e prevedendo, tra l'altro, all'articolo 3, un contributo dello Stato per le spese di normale funzionamento. Tale contributo è stato quindi incrementato da successivi interventi normativi (in particolare legge n. 354 del 1976; n. 20 del 1980; n. 105 del 1984). L'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 ha operato il riordino dell'entetrasformando l'ente in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo al 2016 (Atto Camera 3445 - Tab. 7) si dà conto del fatto che sono annessi - ai sensi dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 riferiti alla Fondazione museo internazionale delle ceramiche di Faenza, alla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" e all'Unione nazionale per la lotta contro l?analfabetismo, insieme ai conti consuntivi di altri enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Con riferimento all'Opera nazionale Montessori, secondo quanto esposto nel disegno di legge di bilancio, il conto consuntivo non risulta pervenuto alla data del 9 ottobre 2015.
Lo schema in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2015 sul capitolo 1261, pari ad euro 1.306.160, fra diversi enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Esso sconta una diminuzione dello stanziamento complessivo rispetto alle disponibilità per l'anno 2014, pari a 1.538.000 euro (meno 15,1 per cento).
Si fa presente che per l'anno 2015 non è stato possibile individuare le associazioni professionali per discipline che abbiano effettivamente svolto attività in collaborazione diretta con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Di conseguenza a tali associazioni non è stato assegnato nessun contributo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stata svolta la relazione introduttiva da parete del relatore. Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La 7ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e valutate positivamente le disposizioni di competenza;
premesso che il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato nella "Segnalazione" AS1137 - proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 del luglio 2014. In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l?energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
Considerato che, in sede di esame di prima lettura, la Camera ha attinto anche ad alcuni degli altri profili affrontati nella "Segnalazione" AS1137 del luglio 2014, con la quale da parte dell'Autorità erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore ("*patent linkage*") e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; alle professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge professionale notarile.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della 7ª Commissione, rilevato che:

- l?articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell?articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

In particolare, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato - su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d?ufficio - adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto ? che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria ? detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Il nuovo comma 2-*ter* stabilisce che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una

relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell?articolo 26 citato, che prevedono l?obbligo di comunicazione preventiva all?Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L?Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall?articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell?esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui detta operazione sia da vietare. Sull?argomento si ricorda che l?Autorità garante della concorrenza e del mercato, all?esito delle risultanze dell?indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (Provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione che avevano avuto luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del richiamato articolo 16 della legge n. 287 del 1990, e che a tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994) (il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente l?articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004). Il predetto provvedimento auspicava, dunque, un riesame della normativa in materia.
Il mercato della distribuzione cinematografica si trova in Italia in una situazione di particolare criticità relativamente alle posizioni dominanti, come è emerso già nel 2007 durante una audizione del Presidente dell?Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la 7a Commissione del Senato; i dati riportati mostravano come circa il 70 per cento del mercato della distribuzione fosse concentrato nelle mani di cinque grandi aziende. Ancora oggi quindi il peso dei maggiori gruppi è largamente maggioritario;
tale condizione di fatto produce un effetto negativo sulle scelte dei consumatori, provocando un calo della distribuzione nelle sale delle pellicole prodotte in modo indipendente, in particolare per firma d'autore e per giovani registi. L'effetto nel Paese è quindi quello di una mancanza di supporto al cinema indipendente;
la norma di cui all?articolo 20 del presente disegno di legge, nel contrastare l?esistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, appare positiva soprattutto nei riguardi del mercato delle produzioni nazionali, poiché incide "*con particolare riferimento"* sui processi di integrazione verticale;
tale previsione, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica;

- l?articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall?articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012. La norma ha l?obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento.

Tutto ciò premesso esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:
- provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 20con un emendamento aggiuntivo, che consenta di contrastare l?attuale situazione di criticità relativamente alle posizioni dominanti nel mercato della distribuzione cinematografica e di garantire una quota dello stesso al cinema indipendente, d?autore e di innovazione al fine di estendere le opportunità anche ai giovani che operano in tale contesto e che si accostano alla regia e alle produzioni.

1.4.2.7. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.7.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 192 (pom.) del 24/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 2015
192ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE richiama i numerosi e complessi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione, segnalando l'esigenza di definire una efficace organizzazione dei lavori per le prossime sedute, al fine di assicurarne un *iter* d'esame spedito. La questione riguarda in particolare il disegno di legge n. 1678-B, recante delega per il recepimento delle direttive in materia di appalti pubblici e concessione e il riordino della normativa connessa, e il disegno di legge n. 1880-B, relativo alla riforma della RAI, che sono entrambi alla terza lettura parlamentare e hanno, quindi, maggiore urgenza.

Propone pertanto di dare priorità ai suddetti provvedimenti, accogliendo nel contempo la richiesta fattagli da alcuni senatori di poter rinviare alla seduta successiva la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1638, recante la delega per la riforma del codice della strada, nella quale si dovrà avviare l'esame degli emendamenti e ordini del giorno presentati lo scorso 3 novembre.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente in ordine all'organizzazione dei lavori.

Il senatore FILIPPI (*PD*) fa presente di aver sollecitato la Presidenza perché sia organizzata quanto prima l'audizione del ministro Delrio in Commissione, con particolare riguardo alla preannunciata privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, sia in relazione alle recenti decisioni adottate in materia dal Consiglio dei ministri, sia in considerazione degli approfondimenti che la Commissione sta da tempo portando avanti su questo tema con l'apposito affare assegnato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) richiama il disegno di legge n. 859 e connessi, relativo all'introduzione del reato di omicidio stradale, recentemente esaminato in Commissione in sede consultiva. Nel ribadire il proprio sostegno all'inasprimento delle sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida che causino la morte o il ferimento di altre persone, evidenzia l'incongruenza dell'attuale legislazione, che, come in un caso recente, rischia di lasciare impuniti o di sanzionare in maniera troppo lieve chi si è reso responsabile di tali reati, a volte anche per una interpretazione troppo permissiva di alcuni magistrati giudicanti.

Il senatore BORIOLI (*PD*) interviene in merito alla missione svolta lo scorso 9 novembre dalla Commissione presso i cantieri dell'alta velocità ferroviaria del Terzo Valico. Nel corso della visita l'attenzione della Commissione è stata richiamata soprattutto dal problema dell'amianto trovato negli scavi dell'opera.

Alla luce delle indicazioni acquisite durante la visita e anche della documentazione successivamente pervenuta, ritiene opportuno che la Commissione torni a occuparsi quanto prima della questione, anche in concorso con la Commissione ambiente. La rilevanza del tema e l'allarme suscitato sui mezzi di informazione, che hanno creato preoccupazione anche tra le popolazioni locali, impone infatti di fare chiarezza sul tema dell'amianto, che rischia anche di far passare in secondo piano le questioni di carattere infrastrutturali di un'opera che rimane di grande rilevanza strategica.

In risposta al senatore Filippi, il PRESIDENTE segnala di aver già contattato il ministro Delrio per dare corso quanto prima all'audizione richiesta.

Per quanto concerne la questione del disegno di legge n. 859 e connessi, pur comprendendo l'esigenza di dare una risposta alle legittime aspettative delle famiglie delle vittime della strada, ritiene che lo stesso, in alcune parti, abbia una impostazione eccessivamente punitiva e che sia stato scritto più sotto la spinta dell'emotività che sulla base di una adeguata ponderazione.

Per quanto riguarda la questione segnalata dal senatore Borioli, si riserva di assumere le opportune iniziative, ricordando che la documentazione acquisita dalla Commissione fornisce importanti elementi di riflessione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei

deputati e sul quale l?8ª Commissione è chiamata a rendere il proprio parere alla Commissione Industria. Osserva che è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l?apertura dei mercati, predisposto dal Governo sulla base della previsione contenuta nell?articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ed è finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori all?apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell?Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Si suddivide in 52 articoli, raggruppati in dieci Capi. Il Capo I indica le finalità del provvedimento; il Capo II interviene sul settore delle assicurazioni e dei fondi pensione; il Capo III reca misure in materia di comunicazioni e il Capo IV di servizi postali; il Capo V contiene disposizioni relative al settore dell?energia; i Capi dal VI al IX sono rispettivamente dedicati all?ambiente, ai servizi bancari, ai servizi professionali e ai servizi sanitari; il Capo X interviene sul settore del turismo e dei servizi di trasporto.

Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione, segnala innanzitutto alcune delle disposizioni contenute nella parte del provvedimento dedicata alle assicurazioni, finalizzata complessivamente ad aumentare la concorrenza nel settore attraverso il riconoscimento di sconti e riduzioni sul costo delle polizze e l?introduzione di misure antifrode più stringenti.

In particolare, evidenzia che l?articolo 3, comma 1, nell?introdurre nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005) un nuovo articolo 132-*ter*, tra le condizioni per le quali le imprese di assicurazione sono tenute a praticare sconti sulle polizze per l?assicurazione obbligatoria Rc auto, indica anche l?installazione sul veicolo della scatola nera e di ulteriori dispositivi per la registrazione dell?attività del veicolo, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dei meccanismi elettronici che impediscono l?avvio del motore qualora il guidatore abbia un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge per la guida.

Sempre l?articolo 3, al comma 3, introduce all?articolo 148 del codice delle assicurazioni, relativo alla procedura di risarcimento, un nuovo comma 11-*bis* in cui si stabilisce che resta ferma la facoltà per l?assicurato di ottenere l?integrale risarcimento per la riparazione a regola d?arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese abilitate di autoriparazione di propria fiducia. L?impresa di autoriparazione deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Il comma 4 prevede che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell?autoriparazione, l?ANIA e le associazioni dei consumatori definiscano apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l?effettuazione delle riparazioni a regola d?arte.

Sempre in tema di assicurazioni, richiama l?articolo 9 che, mediante l?inserimento del nuovo articolo 145-*bis* nel Codice delle assicurazioni, attribuisce piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera o degli altri dispositivi elettronici montati sui veicoli. Deve inoltre essere garantita l?interoperabilità e la portabilità dei meccanismi che registrano l?attività dei veicoli nel caso di passaggio da una compagnia di assicurazione ad un?altra, prevedendo sanzioni a carico dell?impresa di assicurazione e di chi installa il dispositivo (cosiddetto "*provider* di sicurezza telematica") in caso di mancato adeguamento ai suddetti obblighi.

Segnala peraltro che, in base a quanto stabilito dall?articolo 15, comma 3, del disegno di legge in esame, i proventi delle sanzioni inflitte in applicazione del nuovo articolo 145-*bis* sono destinate ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L?articolo 10, nell?introdurre ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative, integra l?articolo 201 del codice della strada per inserire, tra i casi per i quali non è necessaria la contestazione immediata, anche l?accertamento, attraverso appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell?obbligo di assicurazione RC auto, effettuatomediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l?identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall?apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi.

Un?ulteriore integrazione all?articolo 201 specifica che la presenza degli organi di polizia stradale non è necessaria qualora l?accertamento avvenga tramite dispositivi o apparecchiature omologati o approvati per un funzionamento completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dalla polizia stradale. La sanzione applicata qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati, si verificasse che al momento del rilevamento il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, è quella prevista per tale fattispecie dal codice della strada (multa da 848 a 3.393 euro).

Segnala infine che l?articolo 14 contiene alcuni interventi di coordinamento in materia assicurativa, tra i quali l?innalzamento degli importi minimi di copertura per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere.

Il Capo III del provvedimento contiene disposizioni relative al settore delle comunicazioni, finalizzate, in linea generale, a facilitare il passaggio dei clienti di telefonia mobile da un operatore all?altro e a favorire una più marcata trasparenza dei costi di recesso, limitando per tale via il potere degli operatori di vincolare i clienti. Evidenzia la rilevanza di tali disposizioni, che vengono incontro alle esigenze e ai disagi di molti cittadini nel loro rapporto non sempre facile con gli operatori telefonici.

In particolare, l?articolo 18, comma 1, prevede che le spese e gli altri oneri comunque previsti in caso di recesso o trasferimento dell?utenza ad altro fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche debbano essere commisurati al valore del contratto e che vadano in ogni caso resi noti al consumatore nonché comunicati, in via generale, all?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in modo da permettere un più efficace controllo preventivo delle spese richieste per il recesso. Le modalità di recesso dal contratto nonché il passaggio ad altro gestore devono inoltre essere semplici e di immediata attuazione. La durata del contratto, nel caso in cui siano comprese offerte promozionali, non può essere superiore a ventiquattro mesi e, nel caso di risoluzione anticipata, gli eventuali costi di uscita devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta. I gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche devono acquisire il previo consenso espresso per l?eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. Vengono infine estesi i poteri di vigilanza e di sanzione dell?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L?articolo 18, comma 2, modifica poi il Codice delle comunicazioni elettroniche in relazione ai contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

L?articolo 19 dispone che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in un apposito registro, tenuto dall?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Tale registro sarà tenuto dall?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mentre i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel nuovo registro devono, in ragione della loro attività prevalente, richiedere la relativa autorizzazione verranno definiti con decreto ministeriale.

Con l?articolo 21 vengono semplificate le procedure di passaggio della clientela da un operatore di telefonia mobile all?altro, prevedendo la possibilità di procedere per via telematica all?identificazione indiretta del cliente e di utilizzare, sempre ai fini del passaggio ad altro operatore, il sistema pubblico dell?identità digitale.

L?articolo 23 dispone l?aggiornamento della disciplina relativa al registro delle opposizioni - attualmente riferita al solo uso della numerazione telefonica per finalità commerciali - al fine di consentirne l?applicazione anche con riguardo all?impiego della posta cartacea per le medesime finalità.

L?articolo 24 limita al momento della risposta dell?operatore la tariffazione delle chiamate per i servizi a pagamento forniti verso numerazioni non geografiche, vale a dire le numerazioni per le quali è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante.

Nel Capo IV, richiama poi l?articolo 25, che interviene sui servizi postali per sopprimere, a decorrere dal 10 giugno 2017, l?attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L?articolo in esame integra poi la disciplina sulle condizioni per il rilascio agli operatori del settore postale della licenza individuale per l?effettuazione di singoli servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, prevedendo che, con riferimento alla notificazione degli atti giudiziari e delle multe, il rilascio della licenza sia subordinato a specifici obblighi relativi alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all?esecuzione del servizio prestato.

La definizione dei requisiti specifici e degli obblighi per il rilascio delle licenze individuali, nonché dei requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità di coloro che richiedano la licenza è demandata all?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia.

Vengono infine soppressi il riferimento ai servizi affidati in esclusiva nella disciplina del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale nonché le sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di espletamento, da parte di altri soggetti, dei servizi finora attribuiti in esclusiva al fornitore del servizio universale.

Nel Capo V, l?articolo 36, recante misure di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, detta anche disposizioni per la verifica dell?incompatibilità, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, degli impianti di distribuzione ubicati all?interno e all?esterno dei centri abitati, per la quale i titolari degli impianti devono presentare un?apposita dichiarazione in merito alla sussistenza o insussistenza di tale incompatibilità.

Nel Capo X, l?articolo 51 intende rafforzare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea, mediante l?introduzione dell?obbligo per i concessionari e per i gestori di tali servizi, sia su gomma che su rotaia o via mare, di informare i passeggeri, entro la conclusione del servizio di trasporto, sulle modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare sulle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi o indennizzi.

L?articolo 52, infine, integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale, possa essere svolto anche a mezzo di velocipedi.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si dichiara deluso per il fatto che l'articolo 25, nel sopprimere l'attribuzione in esclusiva a Poste italiane Spa dei servizi per le notificazioni degli atti giudiziari e delle multe, ne preveda la decorrenza solo dal 10 giugno 2017, anziché già dal 2016 come sarebbe stato più logico. Ricorda in proposito che tale riforma è da tempo attesa, non giustificandosi più il monopolio dei Poste italiane in questo settore, peraltro a fronte di tariffe elevate e di una puntualità di recapito spesso assai scarsa, anche in confronto alle esperienze di altri Paesi europei.

Nel contempo, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione di merito con le associazioni di categoria del settore del recapito postale, emerge il rischio che la privatizzazione si accompagni ad una frammentazione esasperata del sistema, mentre sarebbe necessario che le aziende più grandi e organizzate possano operare sul mercato per assicurare un servizio più efficiente e competitivo.

Il senatore BORIOLI (*PD*) ricorda che la Commissione, insieme alla Commissione Industria, si era occupata a lungo della questione dei rapporti tra le compagnie di assicurazione e le officine di autoriparazione. Chiede quindi chiarimenti sulla portata dell'articolo 3, comma 3, in combinato disposto con il comma 4: pur essendo salvaguardata la facoltà dell'assicurato di rivolgersi alle officine di propria fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato, segnala il rischio che, in assenza di opportune cautele, tale previsione potrebbe essere di fatto vanificata. Infatti, il risarcimento

dell'assicurazione è subordinato al fatto che la riparazione sia eseguita "a regola d'arte", ma le linee guida per definire quando una riparazione possa considerarsi tale, sono decise sulla base di un confronto tra le associazioni di categoria dell'autoriparazione, l'Ania e le associazioni dei consumatori, il che potrebbe non dare sufficienti garanzie di oggettività.

Segnala poi che nel provvedimento sono inserite una serie di disposizioni che hanno diretta incidenza sul codice della strada: sarebbe pertanto auspicabile, anche alla luce del lavoro che la Commissione sta facendo in merito, che vi fosse un coordinamento attento, per evitare che si creino asimmetrie e incongruenze tra le varie disposizioni in fase di applicazione. Ad esempio, in merito all'introduzione della cosiddetta scatola nera prevista dal successivo articolo 9, ritiene contraddittorio che alla stessa si attribuisca pieno valore probatorio nei procedimenti civili in materia di incidenti, mentre non si prevede lo stesso valore anche nei procedimenti penali e amministrativi legati agli stessi incidenti.

Infine, esprime la propria condivisione sull'articolo 51 che rafforza la tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea attraverso le carte dei servizi.

Il senatore FILIPPI (*PD*) evidenzia la grande rilevanza del disegno di legge in esame, che potrebbe aprire finalmente alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, ma nei quali persistono logiche di tipo oligopolistico o monopolistico.

Ad esempio, il settore assicurativo andrebbe reso realmente concorrenziale a vantaggio dei cittadini: cita al riguardo il meccanismo ormai inadeguato del *bonus malus* e condivide le osservazioni del senatore Borioli circa l'opportunità di estendere anche al campo penale e amministrativo il valore probatorio della scatola nera in caso di incidente. In proposito, auspica un coinvolgimento diretto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ancora, i meccanismi farraginosi e i risarcimenti a volte esigui erogati dalle assicurazioni in caso di incidente vanno a penalizzare le vittime della strada e ricadono in definitiva sulla collettività. Critica poi l'eccessiva rigidità delle compagnie di assicurazione per quanto riguarda le procedure di recesso o di transito tra una compagnia e l'altra.

Più in generale, chiede di segnalare alla Commissione di merito, l'esigenza che sulle questioni di carattere trasportistico sia coinvolta, come organismo di regolazione del settore, anche l'Autorità di regolazione dei trasporti. Sullo stesso tema, auspica che per i servizi di trasporto di linea si consenta quanto prima il pagamento dei biglietti anche attraverso dispositivi elettronici.

Infine, chiede alla relatrice di inserire alcune osservazioni relative alla necessità di liberalizzare sempre più i servizi degli operatori telefonici.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che nella sua veste di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aveva in passato già auspicato l'adozione della scatola nera sui veicoli, anche come strumento per la prevenzione degli incidenti. Si dichiara quindi soddisfatto che siano state superate le opposizioni alquanto sterili del passato e che si stia ora valutando l'utilizzo di questi strumenti.

Sulla questione del rapporto tra assicurazioni e officine di autoriparazione, ritiene necessario ribadire, nel parere che sarà reso alla Commissione di merito, l'importanza di mantenere la piena libertà dell'assicurato di rivolgersi ad un riparatore di sua fiducia, senza meccanismi surrettizi che possano limitare tale facoltà.

La relatrice CARDINALI (*PD*) si riserva di predisporre, per la seduta successiva, una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1678-B) ***Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente MATTEOLI ricorda l'indicazione testé convenuta di dare precedenza alla trattazione del provvedimento in titolo al fine di assicurarne un *iter* spedito.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) condivide l'urgenza di chiudere il disegno di legge in tempi rapidi e, possibilmente, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Tale urgenza scaturisce, oltre che dalla esigenza di non rinviare una riforma da tempo attesa, anche da quella di rispettare la scadenza molto ravvicinata (18 aprile 2016) imposta dall'Unione europea per il recepimento delle direttive comunitarie.
In termini generali, segnala che la Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato, ha apportato numerose e rilevanti modifiche, in alcuni casi migliorative e condivisibili, in altri che destano invece alcune perplessità. Cita in particolare la riscrittura della disposizione di cui alla muova lettera *r)* del comma 1, relativa alla centralizzazione delle committenze e alla riduzione delle stazioni appaltanti: il testo, per quanto riguarda i comuni non capoluogo di provincia, pone ora l'obbligo di ricercare forme di aggregazione o di centralizzazione delle committenze a livello di unioni di comuni o comunque in ambito subprovinciale. In tal modo, si correrebbe però il rischio di moltiplicare enormemente il numero delle stazioni appaltanti (secondo alcuni fino a 1.500-2.000 soggetti), il che sarebbe del tutto contrario alle finalità che hanno ispirato la norma in Parlamento. Chiede pertanto al Governo di chiarire questo aspetto.

Il senatore FILIPPI (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, condivide l'esigenza di accelerare il più possibile l'*iter* del provvedimento in titolo, come pure quello del disegno di legge n. 1880-B. Chiede pertanto di fissare da subito il termine per la presentazione dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Nel merito, dichiara infine di condividere le perplessità manifestate dal relatore su alcune modifiche apportate alla Camera, tra cui quelle in tema di contratti di lavori, forniture e servizi affidati dai titolari di concessioni, che rispetto al testo approvato dal Senato sembrano aver ampliato le deroghe al principio di totale affidamento con gara ad evidenza pubblica.
Infine, esprime perplessità sull'eliminazione della previsione di emanazione di un nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: sarebbe infatti opportuno conservare un livello di regolazione amministrativa del settore in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ruolo che le attribuzioni di *soft law* dell'ANAC non possono surrogare, trattandosi di cosa diversa.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle indicazioni emerse, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per martedì 1°

dicembre, alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1880-B) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati. Osserva che la discussione presso l'altro ramo del Parlamento ne ha confermato l'impianto complessivo, con interventi di modifica ed integrazione che riguardano principalmente l'ampliamento dei contenuti del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, le funzioni e le responsabilità del direttore generale in fase di prima applicazione della normativa introdotta, la disciplina relativa ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa interamente partecipate.

Per quanto riguarda l'articolo 1, che novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) in relazione alla disciplina del contratto nazionale per lo svolgimento del servizio pubblico e alle disposizioni sulle sedi che svolgono tale servizio nei territori ove sono presenti minoranze linguistiche, evidenzia che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche significative, quanto piuttosto finalizzate a rendere più efficace la coerenza e la chiarezza del testo.

In relazione all'articolo 2, che interviene sull'articolo 49 del Testo unico per delineare il nuovo assetto della *governance* della RAI, sono state sostanzialmente confermate le norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione nonché sui requisiti richiesti per la nomina a consigliere e sulle relative modalità e procedure. Segnala tuttavia che, al comma 4-*bis* introdotto nell'articolo 49 del Testo unico dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del testo in esame, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti, come requisito per la nomina nel consiglio di amministrazione, è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società e che, tra le cause di ineleggibilità, è stato soppresso il riferimento al presidente della giunta provinciale ed aggiunto quello al presidente della provincia.

Al nuovo comma 7 dell'articolo 49, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del testo in esame, è poi stato precisato che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, deliberata dall'assemblea, acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (nel testo approvato dal Senato il riferimento era alla conformità rispetto alla deliberazione della Commissione parlamentare), mentre, al comma 8 dello stesso articolo 49, il termine entro il quale si deve procedere alla nomina dei nuovi consiglieri o del presidente nel caso di dimissioni, impedimento o revoca è prolungato dai trenta ai novanta giorni successivi alla data formale di comunicazione.

Con riferimento poi all'amministratore delegato, le cui funzioni sono disciplinate nei nuovi commi da 10 a 12 dell'articolo 49 del Testo unico, come sostituiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del testo in esame, segnala innanzitutto che la Camera dei deputati ha integrato la disposizione relativa al potere di gestione del personale (nuovo comma 10, lettera *c)*), prevedendo che l'amministratore delegato, oltre a

nominare i dirigenti di primo livello, possa assumere, nominare, promuovere e stabilire la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti.

Nel confermare il potere dell'amministratore delegato di firmare gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, alla Camera è stato inoltre esplicitato l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché gli atti e i contratti che siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

Ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato integrato in maniera significativa il contenuto del nuovo Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che l'amministratore delegato propone per l'approvazione al consiglio di amministrazione (lettera *g)* del nuovo comma 10 dell?articolo 49). Tra le informazioni da rendere conoscibili agli utenti, anche mediante la pubblicazione sul sito *internet* della società, sono stati infatti inclusi i *curricula* e i compensi lordi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore a 200.000 euro; i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni; i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, nonché l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei *curricula* dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso; i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti di cui al successivo articolo 49-*ter*.

In analogia poi con la modifica già esposta in relazione ai requisiti necessari per i membri del consiglio di amministrazione, anche per l'amministratore delegato, nel nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 49, il riferimento all'assenza di cumulo di cariche in società concorrenti è stato sostituito con quello all'assenza di titolarità di cariche nelle medesime società.

Nel nuovo comma 12-*ter*, che fa salve le funzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, è stato soppresso l'obbligo per il consiglio di amministrazione di consegnare a tale organo l'elenco dei soggetti invitati, oltre che partecipanti, alle trasmissioni.

L'articolo 3, che riguarda l'attività gestionale della Rai, con il comma 1 introduce nuovi articoli dopo l'articolo 49 del Testo unico sui media.

La Camera dei deputati ha innanzitutto modificato la rubrica del nuovo articolo 49-*bis*, riferendolo alla responsabilità degli organi della Rai e non delle società partecipate.

Altre modifiche di tale nuovo articolo riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti dall'azienda. In particolare, la Camera ha novellato il comma 2 e soppresso i commi 3 e 4 dell'articolo 49-*bis,* per tener conto delle novità introdotte dall'articolo 2 del disegno di legge in relazione al Piano per la trasparenza.

La formulazione del comma 2 dell'articolo 49-*bis* contenuta nel testo in esame dispone quindi che l'amministratore delegato provveda alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione. Si stabilisce inoltre che l'inadempimento di tali obblighi di pubblicazione costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista, e che l'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

La Camera dei deputati ha poi ampliato la portata del nuovo articolo 49-*ter*, che regolava i contratti conclusi dalla Rai, per riferirla anche ai contratti delle società partecipate.

Fa quindi presente che il comma 1 di tale articolo prevede quindi l'esclusione dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici per i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la

coproduzione di programmi televisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, conclusi sia dalla Rai che dalle società da essa interamente partecipate.

Il comma 2, come modificato dalla Camera, esclude i contratti conclusi dalla Rai e dalle società partecipate, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, dagli obblighi procedurali previsti per tali tipologie di contratti dal Codice dei contratti pubblici, solo nel caso in cui si tratti di contratti collegati, connessi o funzionali ai contratti indicati nel precedente comma 1. E' inoltre specificato che l?affidamento dei contratti "sotto soglia" avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

La Camera ha infine introdotto un ulteriore comma all'articolo 3, in base al quale,in sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Segnala poi che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento non sono state apportate modifiche di rilievo all'articolo 4 del disegno di legge, che contiene le abrogazioni e la delega al Governo per il riassetto normativo del settore, mentre si è intervenuti sull'articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali.

In particolare, è stato riformulato il comma 3 di tale articolo, sui poteri transitori del direttore generale, prevedendo che, in fase di prima applicazione e fino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, egli eserciti, oltre alle attribuzioni che gli spettano in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti affidati all'amministratore delegato dal comma 10 dell'articolo 49 del testo unico, come novellato dal provvedimento in esame, ferma restando la sua facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Al direttore generale, sempre sino al primo rinnovo del consiglio, si applicano inoltre le disposizioni riferite all'amministratore delegato, introdotte con l'articolo 49-*bis* dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 5 demanda al Ministero dello sviluppo economico, in vista dell?affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l?avvio una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.

Il nuovo comma 6 dispone infine che il Ministero dello sviluppo economico trasmetta alla Commissione parlamentare di vigilanza, affinché si esprima con parere, lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente e che, in sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio venga trasmesso entro sei mesi dall?affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del Testo unico, fissata al 6 maggio 2016.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) esprime le proprie perplessità sul provvedimento in esame: nel corso delle ultime settimane sono emerse una serie di questioni che mettono in discussione tutto l'impianto di questa riforma della Rai e la sua stessa opportunità. Cita in primo luogo le gravi irregolarità in materia di gestione di appalti della Rai sulle quali sta attualmente indagando la Magistratura e che sono costate anche il licenziamento del capo dell'ufficio affari legali. Nel corso della odierna audizione dei vertici dell'azienda presso la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Direttore generale non ha voluto rilasciare dichiarazioni per non intralciare il lavoro della Magistratura, ma si tratta di fatti estremamente gravi.

Sottolinea quindi l'incoerenza dell'inserimento nel nuovo testo dell'articolo 49-*ter* del Testo unico dei servizi di *media*, modificato dal provvedimento in esame, di deroghe alle procedure del codice dei contratti pubblici a favore della Rai. La pessima gestione, le gravi irregolarità riscontrate in questi anni dovrebbero invece consigliare di irrigidire le prescrizioni e le procedure di controllo. Meglio sarebbe, a

suo avviso, accantonare l'esame del disegno di legge n. 1880-B e procedere piuttosto con la trattazione del 1678-B.

Anche la pessima prova data dalla dirigenza della Rai, imporrebbe di non procedere a una riforma della *governance* come quella proposta dal disegno di legge. Ci sono poi altre questioni, quali l'annunciata possibilità di trasformazione della Rai in una *pay-tv* che, sebbene ufficialmente smentita dal Direttore generale, pone però problemi gravi di speculazioni e abusi di mercato che si sommano a quelli riguardanti la gestione di Rai Cinema, quanto mai opaca e penalizzante per i cittadini che, attraverso il canone, pagano il finanziamento di produzioni cinematografiche che poi di fatto non vedranno sulla televisione pubblica se non molto tardi.

Ancora, ricorda l'imminente scadenza dell'attuale concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, fissata per il 6 maggio 2016: nell'esame del provvedimento in Parlamento, non si è voluto affrontare il nodo della ridefinizione dei contenuti del servizio pubblico, che però resta irrisolto e condiziona tutte le successive decisioni, considerando anche che la nuova concessione potrebbe essere affidata pure ad un soggetto diverso dalla Rai. Anche la consultazione pubblica in materia prevista dall'articolo 5, comma 5, del disegno di legge è palesemente insufficiente.

Tutto ciò si lega poi all'imminente inserimento del pagamento del canone di abbonamento nelle bollette elettriche che porterà altri problemi.

Conclusivamente, osserva che il disegno di legge appare ormai superato e chiede che l'esame sia rinviato per essere trattato insieme al tema del rinnovo della concessione.

Il senatore AIROLA (*M5S*) concorda con le osservazioni del senatore Maurizio Rossi. L'audizione dei vertici della Rai svolta in Commissione di vigilanza ha fornito molte informazioni preziose e anche il riserbo da essi mantenuto sullo scandalo degli appalti non ha potuto però nascondare l'esistenza di gravi problemi di gestione. Sottolinea che, mentre nella riforma degli appalti esaminata dalla Commissione tutti hanno concordato sull'esigenza di abbandonare il criterio di aggiudicazione al massimo ribasso, la Rai continua ad utilizzarlo per gran parte dei suoi contratti, che è una palese contraddizione. Concorda anche sull'inefficienza della gestione di Rai Cinema, ispirata a criteri antiquati e opachi e si unisce alla richiesta di rinviare la trattazione del provvedimento per dare precedenza alla riforma del codice degli appalti.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) esprime anch'egli critiche all'impostazione del provvedimento in esame, condividendo molte delle osservazioni formulate dai colleghi. In Rai, si vive ormai una situazione di grave sofferenza: mancano strategie chiare e si continua ad adottare vecchie logiche che sono ormai superate, con grave disagio degli stessi dirigenti e dipendenti. Tra le questioni più gravi cita anch'egli lo scandalo legato agli appalti della Rai e l'inserimento del canone in bolletta, per il quale mancano ancora indicazioni chiare.

Ricorda l'atteggiamento sempre responsabile tenuto dalle opposizioni nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge sulla riforma della Rai: tuttavia, le numerose questioni poste all'epoca non furono prese in considerazione né dal Governo né dalla maggioranza, a cominciare da quella di ridefinire chiaramente il contenuto e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo. Chiede pertanto che si identifichino alcuni temi di fondo e che, anche nel corso della terza lettura, vi sia un esame serio e costruttivo e non solo di facciata.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) critica anch'egli l'approssimazione con la quale si stanno affrontando una serie di questioni legate all'assetto dell'azienda Rai. Questo rende ancora più inaccettabile la scelta del Governo di spostare il pagamento del canone di abbonamento nella bolletta elettrica, perché non dà ai cittadini la percezione chiara dei servizi per i quali si chiede questo pagamento. Inoltre, le modalità tecniche di effettuazione dello stesso non sono state ancora definite e il rischio è che, anche in ragione della pluralità di operatori elettrici in Italia, vi siano gravi disguidi.

Chiede quindi di fermarsi per le necessarie riflessioni.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene che sul disegno di legge sia stato svolto un lavoro serio e costruttivo, con un ampio confronto con le forze parlamentari sia al Senato, sia alla Camera, come è dimostrato dal fatto che rispetto al testo originariamente proposto dal Governo siano state apportate numerose e rilevanti modifiche.

Ritiene pertanto eccessive e ingiustificate le critiche rivolte da alcuni senatori: anche per quanto concerne la nuova modalità di pagamento del canone, ricorda che, proprio per venire incontro alle preoccupazioni espresse in Commissione, si era scelto di espungere la delega per la riforma e di inserire una norma più chiara direttamente nella legge di stabilità. In questo modo, si prevede ora la rateizzazione del pagamento, si fa pagare un importo più basso agli abbonati e si garantisce un forte recupero dell'evasione, dando maggiore certezza di risorse alla Rai.

Restano ovviamente alcune questioni aperte nell'ambito della riforma, sulle quali il Governo sta comunque lavorando. In replica a una richiesta di chiarimenti del senatore AIROLA (*M5S*), precisa che si sta valutando anche la possibilità di utilizzare una quota delle risorse del canone, soprattutto dell'eventuale extragettito, anche per altri scopi, ma si è ancora in una fase di riflessione.

Circa il disagio che starebbe serpeggiando tra il personale della Rai, ritiene fisiologico che, come già accaduto altre volte in passato, alla vigilia di un'importante riforma vi possano essere legittime preoccupazioni, ma ritiene che non vi siano fondati motivi al riguardo. Certamente, la riforma che si intende introdurre sarà incisiva e intende ridare forza all'azienda: i nuovi vertici Rai avranno ora adeguati poteri, cui corrisponderanno anche però anche precise responsabilità. Ritiene comunque che sapranno essere all'altezza del compito.

Circa la questione delle irregolarità in materia di appalti, è opportuno lasciare che la Magistratura svolga le proprie indagini. Semmai, tale vicenda dimostra ancora una volta l'esigenza di un rafforzamento dei controlli aziendali all'interno della Rai e del superamento di vecchie logiche burocratiche. In ogni caso, anche le norme previste nel disegno di legge non creano nessuna deroga rispetto al codice degli appalti vigente, ma riconoscono solo le procedure semplificate già previste per i contratti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei contenuti dell'attività editoriale, che sono opere dell'ingegno.

Conclusivamente, fatta salva la libertà di ciascun parlamentare di proporre gli emendamenti che riterrà più opportuni, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere approvato nel testo attuale e auspica un *iter* il più possibile rapido.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle sollecitazioni dei colleghi, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame, per martedì 1° dicembre, alle ore 16.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.7.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 193 (pom.) del 25/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015
193ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi al provvedimento in titolo (pubblicati in allegato). Avverte inoltre che è stato ritirato l'emendamento 2.0.4.
In relazione all'esigenza segnalata dai commissari di dare la precedenza alla trattazione dei disegni di legge n. 1678-B e 1880-B, in considerazione della loro particolare urgenza, propone di rinviare ad una successiva seduta l'avvio della fase di illustrazione dei suddetti emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1678-B) ***Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*), anche a nome del correlatore Pagnoncelli, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che lo stesso, tornato in Senato dopo l?esame della Camera dei deputati, contiene deleghe al Governo finalizzate al recepimento di tre direttive, che modificano la normativa dell?Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sottolinea quindi che nel corso della seconda lettura l?impianto del provvedimento, pur confermato nelle sue linee generali, è stato profondamente modificato: gli interventi hanno riguardato sia le modalità e i termini di esercizio della delega (attraverso due decreti legislativi in luogo di uno, con scadenze diverse), sia il contenuto dei principi e criteri direttivi, che sono stati rivisti e, spesso, ampliati e integrati.

Dal punto di vista formale, il disegno di legge si compone sempre di un unico articolo, ora suddiviso in 13 commi, a loro volta articolati in lettere e numeri. Con riferimento alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si sofferma in primo luogo sul comma 1 che stabilisce, nell?alinea, le modalità e i termini di esercizio della delega. Come già rilevato, nel corso dell?esame presso la Camera, in luogo di un unico decreto legislativo ne sono stati introdotti due: il primo (denominato "decreto di recepimento delle direttive") da adottare entro il 18 aprile 2016, finalizzato all?attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni, il secondo (denominato "decreto di riordino") da adottare entro il 31 luglio 2016, destinato al riordino complessivo della disciplina (nazionale) vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Resta comunque ferma per il Governo la facoltà di adottare un unico decreto legislativo entro il 18 aprile 2016.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all?esercizio della delega, segnala poi che la lettera *b)*, parzialmente modificata presso la Camera dei deputati, prevede ora che il nuovo "codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" ? recante le disposizioni contenute nelle tre direttive europee e destinato a sostituire il codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) ? sia adottato mediante il decreto di riordino, anziché con l?unico decreto legislativo previsto dal testo approvato dal Senato. Infine, nell?ambito del principio di garantire in ogni caso l?effettivo coordinamento e l?ordinata transizione tra la previgente e la nuova direttiva, è stato inserito anche un esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.

La Camera ha poi inserito una nuova lettera *c)*, che, nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione

di un appalto e nella scelta delle tecnologie dell?informazione e della comunicazione, impone la previsione di specifiche tecniche tali da assicurare l?accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli *standard* europei.

Nella lettera *d)*, si richiamano come criteri di delega la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Rispetto al testo licenziato dal Senato, la riserva di una specifica normativa per i servizi sostitutivi di mensa è ora condizionata al rispetto dei requisiti di capacità richiesti ai concorrenti di cui alla successiva lettera *r)*.

La lettera *g)* inserita alla Camera prevede discipline *ad hoc* per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per i contratti eseguiti in economia, ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara.

Segnala quindi la lettera *h)*, anch?essa introdotta presso la Camera dei deputati, con la quale si impone la puntuale indicazione delle disposizioni applicabili agli affidamenti dei contratti nei settori speciali.

Il criterio di delega di cui alla lettera *i)* ricalca il testo approvato in prima lettura in materia di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e dei contratti di concessione, estendendone però le finalità alla facilitazione dell?accesso delle micro, piccole e medie imprese e all?innovazione e interconnessione della pubblica amministrazione.

La lettera *l)* riformula in maniera sostanzialmente equivalente il testo approvato dal Senato, prevedendo una disciplina *ad hoc* per gli appalti legati a emergenze di protezione civile e vietando l?affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, salvo singole fattispecie connesse alle emergenze.

Evidenzia poi che la lettera *m)*, introdotta presso la Camera, prevede una disciplina specifica per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, disponendo il controllo preventivo (e non più solo successivo) della Corte dei conti che, fatte salve le esigenze di riservatezza, si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità degli affidamenti, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.

Sottolinea la particolare rilevanza della novità recata dalla lettera *n)* (anch?essa inserita in seconda lettura), con la quale si dispone l?individuazione dei contratti esclusi dall?ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive medesime.

La lettera *p)* integra la previsione, già inserita in prima lettura, di misure per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli affidamenti con il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e con punteggi premiali per i beni, i lavori e i servizi a ridotto impatto sulla salute e sull?ambiente.

Alla lettera *q)*, rispetto al testo approvato in prima lettura, il numero 5) è stato integrato con la previsione di sanzioni in caso di omessa o tardiva denuncia all?ANAC delle richieste estorsive e corruttive in materia di appalti pubblici. È stato inoltre aggiunto il nuovo numero 6), che impone la piena accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali, per consentire un?adeguata ponderazione dell?offerta da parte dei concorrenti.

La lettera *r)* estende e puntualizza la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica (ivi compresa quella organizzativa) e professionale richiesti per la partecipazione alle gare di appalto. Richiama poi l?attenzione sulle modifiche apportate alla successiva lettera *s)*, che riscrive i criteri di delega in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, prevedendo esclusivamente strumenti di tipo informatico (in ogni caso con pubblicazione di tutti i bandi su un?unica piattaforma digitale presso l?ANAC), laddove la norma approvata dal Senato prevedeva anche la pubblicazione su quotidiani (non più di due nazionali e non più di due locali). Si tratta quindi di una scelta molto diversa da quella operata in prima lettura, della quale prende atto, sia pure con alcune perplessità.

Anche le disposizioni di cui alla lettera *cc)* sono state modificate, estendendo i principi di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e delle altre procedure utilizzabili dalla CONSIP Spa con un richiamo alle reti di committenza e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda la lettera *dd)*, nel passaggio presso l?altro ramo del Parlamento si è inserito l?obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito *internet* il resoconto finanziario al termine del contratto. In secondo luogo, si è modificato l?obbligo dei comuni non capoluogo di provincia in materia di aggregazione o centralizzazione delle committenze, che devono ora essere attuate a livello di unione dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente (il testo precedente prevedeva livelli di aggregazione subprovinciali attraverso la definizione di ambiti ottimali territorialmente omogenei). Si è inoltre fatta salva l?esigenza di suddivisione in lotti, nel rispetto della normativa dell?Unione europea. Su questo punto rinnova la richiesta di chiarimenti al Governo circa il numero effettivo di stazioni appaltanti che potrebbero derivare dal nuovo meccanismo.

La lettera *ee)* aggiunge, alle misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d?opera, un apposito regime sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che omettono o tardano di comunicare all?ANAC le variazioni in corso d?opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Alla lettera *ff)*, relativa ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, rispetto al testo approvato in prima lettura è stata integrata la definizione del criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa, riferendolo a un approccio costo/efficacia inteso quale costo del ciclo di vita e includendo il "miglior rapporto qualità/prezzo" (valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti connessi all?oggetto del contratto). È stato inoltre precisato che le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale debbono rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell?offerta anomala.

La lettera *gg)* è stata modificata, inserendo tra i contratti pubblici da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, anche quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell?importo totale del contratto. In proposito osserva che si tratta di una modifica poco chiara rispetto all'impostazione del testo licenziato in prima lettura.

Lalettera *hh)*, relativa all?istituzione presso l?ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevede ora che si tenga conto anche delle precedenti attività professionali dei componenti e dei possibili conflitti d?interesse.

Relativamente alla lettera *ii)*, presso la Camera dei deputati si è introdotta la previsione che, per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, onde garantire la valutazione comparativa tra più offerte, debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La lettera *ll)*, modificata alla Camera, inserisce tra le verifiche e i controlli per i quali si prevede il rafforzamento del ruolo della stazione appaltante (attraverso il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori o il direttore dell?esecuzione del contratto) anche quelli relativi all?effettiva ottemperanza alle misure e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, prevedendo adeguate sanzioni per omessa o insufficiente vigilanza.

Evidenzia poi la nuova lettera *nn)*, introdotta presso la Camera dei deputati, che pone la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, vietando l?affidamento dell?incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell?amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all?importo dei corrispettivi.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la lettera *oo)* sopprime per le opere oggetto di appalto o concessione il valore minimo del 70 per cento del contenuto innovativo e tecnologico in rapporto al valore complessivo dei lavori, richiesto ai fini del ricorso all?appalto integrato (ferma restando di norma la messa a gara del progetto esecutivo) ed esclude l?affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione preliminare. In merito esprime perplessità, atteso che la disposizione amplia nuovamente la possibilità di ricorso all'appalto integrato, contro la quale vi era stata invece durante la prima lettura una generale opposizione.

La lettera *pp)*, inserita presso la Camera dei deputati, con riferimento alle gare pubbliche per l?acquisto di beni, impone la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e la piena attuazione del principio di concorrenza.

La lettera *rr)* è stata integrata con la previsione di destinare una somma non superiore al 2 per cento dell?importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, escludendo l?applicazione degli incentivi alla progettazione.

Segnala poi la nuova lettera *vv)*, che reca principi e criteri direttivi dettagliati per l?introduzione di una disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento e di concordato preventivo (con continuità aziendale e con riserva). Si prevede tra l?altro l?attribuzione della competenza all?ANAC che, in determinati casi, sentito il giudice delegato e il responsabile della procedura concorsuale, può subordinare la partecipazione, l?affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore fallimentare o l?impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore economico.

La lettera *aaa)*, modificata dalla Camera, detta principi e criteri direttivi per agevolare la risoluzione delle controversie in materia di esecuzione dei contratti di appalto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali e prevedendo forme semplificate per l?adozione delle misure cautelari da parte del giudice amministrativo. Analogamente, la lettera *bbb)* dispone la revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi amministrativi aventi ad oggetto i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui al codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010). In proposito ritiene assai condivisibili le novità introdotte, rilevando che il Governo sembra aver avuto maggiore apertura sul tema rispetto alle posizioni più rigide espresse in Senato.

Altre modifiche al testo approvato dal Senato sono state apportate alla lettera *ccc)*, che introduce l?obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti di un appalto, e alle lettere *ddd)* e *ggg)*, che prevedono l?introduzione di misure ovvero di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di lavori e servizi.

Il nuovo testo della lettera *eee)*, in materia di affidamenti diretti (*in house*) tra enti nell?ambito del settore pubblico, prevede anche per questi enti l?obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all?affidamento, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all?oggetto e al valore della prestazione.

Anche la lettera *hhh)*, che prevede una disciplina organica della materia dei contratti di concessione, è stata modificata inserendo il richiamo al rispetto del risultato del *referendum* abrogativodel 12-13 giugno 2011 per le concessioni del settore idrico, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agliapprovvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell?Unione europea.

Segnalano poi, tra le modifiche introdotte nella lettera *iii)* in materia di concessioni di lavori o di servizi pubblici, l?obbligo di affidare una quota pari all?80 per cento (anziché al 100 per cento come nel testo approvato dal Senato)dei contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, potendo la restante parte essere realizzata da società *in house* per i soggetti titolari pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti titolari privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad

evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già in essere il periodo transitorio di adeguamento è poi elevato fino a ventiquattro mesi, in luogo dei precedenti dodici. Dai suddetti obblighi sono state escluse, oltre alle concessioni in essere come previsto in prima lettura, anche quelle di nuova aggiudicazione purché anch?esse affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell?Unione europea.

La successiva lettera *qqq)*, che introduce forme di dibattito pubblico in materia di grandi progetti infrastrutturali e architettonici, è stata modificata prevedendo la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica e l?inserimento delle relative osservazioni nella valutazione per la predisposizione del progetto definitivo.

Nella lettera *rrr)*, che prevede una disciplina specifica per il subappalto, rispetto al testo approvato in prima lettura è stato limitato a casi specifici l?obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori e sono state previste ulteriori fattispecie per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori. Al riguardo segnala che le modifiche apportate sembrano aver ridotto alcune garanzie per i subappaltatori.

Infine, sottolinea la particolare rilevanza delle norme di cui alla lettera *sss)*, introdotte presso la Camera dei deputati: si stabilisce infatti l?espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo") con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, la riallocazione delle risorse tra le opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Si prevede inoltre l?inserimento nel Documento di economia e finanza di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate, nonché l?emanazione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa quindi presente che i commi da 2 a 8 del disegno di legge in titolo disciplinano in dettaglio le modalità e i termini di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega. Con riferimento alle modifiche effettuate dalla Camera dei deputati, il comma 2, pur confermando lo svolgimento di consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, sopprime la previa definizione delle relative modalità operative. Il successivo comma 3 riduce rispetto al testo licenziato dal Senato i termini per l?espressione dei pareri sugli schemi dei due decreti legislativi (di recepimento e di riordino) da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato - città e autonomie locali (da trenta a venti giorni) e da parte delle Commissioni parlamentari competenti (da quaranta a trenta giorni). Come ulteriore novità si prevede che, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimere entro quindici giorni.

Rispetto al testo approvato dal Senato, il nuovo comma 4 riscrive completamente le procedure per la transizione tra la nuova normativa e quella vigente, ora articolate in due fasi, corrispondenti all?adozione dei due decreti legislativi. Nella prima fase il decreto di recepimento delle direttive abroga le parti incompatibili del codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) e altre disposizioni, espressamente indicate. Nella seconda fase il decreto di riordino abroga le ulteriori disposizioni del codice, nonché del suo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) e altre disposizioni, espressamente indicate. Entrambi i decreti sono accompagnati da opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino incorpora al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative. Viene quindi meno la previsione, contenuta nel testo approvato in prima lettura, dell?adozione di un nuovo regolamento di esecuzione e attuazione. Il comma 5 (anch?esso introdotto presso la Camera dei deputati) prevede poi, sulla base del

decreto di riordino, anche l?emanazione di linee guida di carattere generale proposte dall?ANAC e approvate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 6, che regola l?attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è rimasto invariato rispetto alla versione della prima lettura. È stato invece inserito alla Camera il comma 7, che stabilisce che gli organi costituzionale attuano i principi e criteri direttivi della legge delega nell?ambito delle loro prerogative.

Il comma 8, praticamente invariato, detta le modalità per l?adozione, entro un anno dall?entrata in vigore, di disposizioni integrative e correttive dei decreti di recepimento e di riordino. Il comma 9 (anch?esso non modificato nel passaggio alla Camera) sancisce, negli appalti pubblici di lavori affidati a contraente generale, il divieto di attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

Segnala poi il comma 10, inserito durante l?esame presso l?altro ramo del Parlamento, che introduce una speciale disciplina per garantire la continuità dei rapporti di lavoro con l?appaltatore subentrante in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.

Uguale rilievo riveste anche il successivo comma 11, che riscrive la disciplina, già prevista nel testo approvato dal Senato, per l?abrogazione del sistema di garanzia globale di cui agli articoli 123, comma 3, e 176, comma 18, del codice dei contratti pubblici, a decorrere dall?entrata in vigore del decreto di riordino e fatta salva l?applicabilità, alle condizioni ivi indicate, anche alle procedure bandite anteriormente.

Il comma 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e rimodula i termini dei commi precedenti nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo.

Infine, il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva che alcune modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati appaiono poco condivisibili e peggiorative rispetto al testo approvato dal Senato. Cita ad esempio la lettera *dd)*, che nel nuovo testo sembra ammettere tra i soggetti aggregatori delle committenze per i comuni non capoluogo di provincia anche le unioni di comuni situati in Regioni diverse, laddove il testo approvato in prima lettura faceva espresso riferimento ad ambiti territorialmente omogenei per garantire una effettiva razionalizzazione dei centri di committenza.

Anche la lettera *iii)*, concernente gli affidamenti dei contratti da parte dei soggetti titolari di concessioni pubbliche, rappresenta un passo indietro rispetto alla versione licenziata in prima lettura, in quanto si consente l'affidamento *in house* del 20 per cento del valore dei contratti, mentre in Senato vi era stata l'indicazione unanime di affidare l'intero importo dei contratti con procedura ad evidenza pubblica.

Esprime poi critiche sugli ulteriori poteri affidati all'ANAC: si ridimensiona infatti notevolmente il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di una autorità amministrativa, che svolgerà contemporaneamente la funzione di regolatore e controllore del settore degli appalti pubblici e delle concessioni, con il rischio di creare un'eccessiva concentrazione di poteri. Anche la conservazione degli incentivi fino al 2 per cento del valore dei contratti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia pure non riferiti alle progettazioni, desta notevole perplessità in quanto i dipendenti pubblici dovrebbero svolgere normalmente le attività che si intende incentivare, e non sembra questo il modo corretto di valorizzarne la professionalità.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritiene che nel passaggio presso l'altro ramo del Parlamento si sia

dilatato eccessivamente il contenuto del provvedimento, anche rispetto al testo già fin troppo ampio approvato dal Senato, considerando che si tratta di un disegno di legge delega. L'attenzione riservata alla regolazione di alcuni aspetti settoriali e di dettaglio ha innescato l'aspettativa di molti portatori di interessi che vorrebbero ulteriori modifiche e integrazioni: ritiene tuttavia che ciò non sia condivisibile, essendo invece necessario licenziare quanto prima il testo senza nuove modifiche, per non ritardare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da tempo.

Nel merito, non ritiene che le modifiche apportate alla Camera dei deputati siano comunque peggiorative: in molti punti hanno anzi contribuito a migliorare il testo. Ad esempio, ritiene che la nuova soluzione della lettera *rrr)* in materia di subappalti sia più equilibrata, così come condivide l'eliminazione degli incarichi di progettazione affidati ai dipendenti pubblici degli uffici tecnici, essendo un compito che può essere meglio espletato da professionisti esterni. Contesta invece la soppressione della previsione di un nuovo regolamento di esecuzione e attuazione che avrebbe dovuto accompagnare il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, poiché un atto amministrativo così importante per l'applicazione della legislazione non può essere surrogato dai poteri di *soft law* affidati all'ANAC, il cui esercizio concreto è ancora tutto da valutare.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene fuorviante mettere a confronto il testo in esame con quello approvato in prima lettura, in considerazione del fatto che si tratta comunque di una delega e che è ormai urgente arrivare ad un'approvazione rapida. In sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione si potranno poi apportare eventuali modifiche per precisare e migliorare alcuni aspetti di dettaglio. Anche in quella fase, è prevedibile che vi saranno molte pressioni da parte dei vari portatori di interessi, ma occorre che vi sia un atteggiamento rigoroso, in considerazione del fatto che si andranno a definire regole di base per il funzionamento di tutto il sistema degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Riconosce naturalmente che esistono aspetti nel testo licenziato in seconda lettura che non convincono fino in fondo, tra cui in particolare l'assenza già ricordata del regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice, sia perché rappresenta una sorta di "cessione di sovranità" dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'ANAC, sia perché si tratta di un atto amministrativo che avrebbe consentito di introdurre le norme di dettaglio necessarie per un'efficace applicazione della nuova disciplina che sarà recata dal codice. Non ritiene infatti che tale aspetto possa essere affrontato in maniera adeguata con l'adozione degli atti di *soft law* affidati all'ANAC.

Il senatore BORIOLI (*PD*) dichiara preliminarmente di condividere l'impianto complessivo del provvedimento e conferma l'apprezzamento per il lavoro fatto sia in Senato che alla Camera dei deputati. Ritiene tuttavia del tutto eccessive le funzioni attribuite all'ANAC, sottolineando che le perplessità già a suo tempo espresse in merito risultano ora rafforzate di fronte al testo approvato dalla Camera. Da una parte infatti il numero assai elevato di stazioni appaltanti sui quali l'autorità dovrà esercitare i suoi compiti di regolazione e di vigilanza rischia di compromettere la stessa operatività ed efficacia del sistema, dall'altra l'accentramento di molte decisioni essenziali potrebbe deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni appaltanti e rallentare quel processo di crescita e di qualificazione da tempo auspicato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) sottolinea che in prima lettura l'esame del disegno di legge era stato affrontato da tutte le forze politiche con uno spirito molto costruttivo, guidato dal desiderio di modernizzare in modo efficace un settore essenziale per la vita del Paese, attraverso la valorizzazione delle progettazioni e la corretta esecuzione dei contratti pubblici affidati dalle stazioni appaltanti.

Invece, con il testo approvato dalla Camera dei deputati si è segnato un arretramento rispetto ad una serie di punti: ad esempio si dà ancora spazio alle interferenze degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sulla fase di progettazione e si amplia ancora una volta la possibilità del ricorso all'appalto

integrato. Si tratta di un'impostazione che non ha uguali negli altri Paesi europei, dove si attribuisce maggiore importanza alla fase progettuale.

Anche l'abrogazione della "legge obiettivo" contenuta nella lettera *sss)*, certamente condivisibile, non è però di per sé sufficiente ad assicurare la corretta esecuzione degli appalti pubblici dei lavori, se non si accompagna ad una semplificazione e modernizzazione delle procedure della pubblica amministrazione al pari di quanto avviene in altre realtà europee.

Il relatore PAGNONCELLI (*CoR*) rileva che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati vi è stato un cedimento alle istanze di alcuni interessi particolari e settoriali. Richiama ad esempio le modifiche apportate alla lettera *gg)* sugli appalti dei servizi ad alta intensità di manodopera e alla lettera *rr)* sui compiti degli uffici tecnici.

Pur consapevole della necessità di addivenire ad una rapida approvazione del testo, auspica che il Governo voglia svolgere un lavoro attento e condiviso, riflettendo su alcune evidenti carenze che andrebbero sanate.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che in prima lettura la Commissione e il Senato hanno svolto un lavoro serio e costruttivo, ricercando la massima condivisione possibile su un provvedimento di rilevanza strategica per il Paese. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, pur riconoscendo che alcune modifiche apportate sono ridondanti o troppo generiche (ad esempio il riferimento alla normativa dei settori speciali di cui alla lettera *h)*), ritiene comunque che l'impianto complessivo del provvedimento sia condivisibile e che vada ora approvato in tempi rapidi, possibilmente prima della pausa natalizia, per dare al Paese una riforma da troppo tempo attesa. Sarà poi compito del Governo, in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione, cercare di migliorare e integrare le varie disposizioni là dove possibile.

Il vice ministro NENCINI ringrazia la Commissione e il Presidente per l'attenzione e l'alta qualità del lavoro svolto, sia nel corso della prima lettura sia nella fase attuale. Aldilà della valutazione sulle singole modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che il testo sia condivisibile e che debba essere approvato rapidamente e senza modifiche, sia per corrispondere alle legittime aspettative di molti operatori economici, sia per consentire il puntuale recepimento delle direttive comunitarie entro la scadenza del 18 aprile 2016.

Anche per garantire il rispetto della suddetta scadenza, nel provvedimento si prevedono due decreti legislativi di attuazione (quello di recepimento delle direttive e quello di riordino): tuttavia, conferma l'impegno del Governo a cercare di emanare, ove possibile, un unico decreto entro la data del 18 aprile 2016. Per tale ragione, ferma restando naturalmente la sovranità del Parlamento, è quindi essenziale la tempestiva approvazione del provvedimento senza modifiche: il Governo è comunque disponibile a valutare con attenzione eventuali ordini del giorno che dovessero essere presentati su aspetti di particolare rilevanza, anche in relazione alla successiva stesura dei decreti legislativi.

Tra le novità più rilevanti inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ricorda l'abrogazione espressa della "legge obiettivo", che aveva formato oggetto di ampia discussione anche durante la prima lettura in Senato. Ancora, l'eliminazione della previsione di emanazione di un regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice, per ragioni di semplificazione. Di particolare importanza è poi anche la variazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici da parte dei titolari di concessioni che, come già ricordato, prevede ora l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica dell'80 per cento del valore di tutti i contratti, anziché del 100 per cento. Un altro aspetto di cui si era discusso molto anche in Senato e che alla Camera è stato ulteriormente affinato e perfezionato è quello per il superamento degli attuali meccanismi della garanzia globale di esecuzione.

Si sofferma quindi sul tema della riduzione delle stazioni appaltanti, fornendo anche risposta alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori e dal relatore Stefano Esposito. Secondo le stime attuali,

in Italia vi sarebbero circa 35.000 stazioni appaltanti: con il meccanismo previsto dalla nuova lettera *dd)*, per quanto riguarda in particolare i comuni non capoluogo di provincia, attraverso le unioni di comuni e gli altri soggetti aggregatori esistenti, si potrebbe arrivare a regime a circa 1.100 stazioni appaltanti. Sottolinea che si tratta di un numero certamente ancora molto elevato, ma che appare assai più ridotto rispetto alla situazione attuale e ciò rappresenta un indubbio progresso.

Infine, l'altra novità più rilevante introdotta dalla Camera dei deputati è l'ulteriore ampliamento dei poteri riconosciuti all'ANAC, soprattutto per quanto riguarda l'attività di regolamentazione del settore attraverso l'emanazione di atti di indirizzo e linee guida. Nel prendere atto della volontà espressa dal Parlamento su questo specifico aspetto, conferma comunque le valutazioni e le riserve già espresse nel corso dell'esame in prima lettura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1880-B) ***Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione al termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame, fissato per martedì 1° dicembre alle ore 16, chiede la possibilità di una posticipazione per disporre di un tempo aggiuntivo per la predisposizione dei testi, anche in considerazione della fissazione nella medesima giornata del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1678-B.

Il PRESIDENTE evidenzia che la Commissione, nella seduta di ieri, ha chiesto espressamente di fissare per la giornata di martedì i termini per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai due provvedimenti richiamati, condividendo quindi anche l'indicazione dei rappresentanti del Governo circa l'urgenza di concludere l'*iter* di esame. Per tale ragione ritiene di non poter accogliere la richiesta di posticipazione del termine per il provvedimento in titolo, rilevando che i Gruppi avranno comunque a disposizione un tempo congruo per poter redigere i testi.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri, dopo l'illustrazione del relatore, è iniziata la discussione generale ed invita pertanto i senatori interessati a intervenire.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rinnova le forti perplessità già espresse in prima lettura sul testo in esame, che non sono state dissipate dalle modifiche apportate nel corso dell'*iter* sia al Senato sia alla Camera dei deputati.

Il principale aspetto critico è quello della forte influenza attribuita al Governo nella nomina del Consiglio di amministrazione e, soprattutto, dell'amministratore delegato della RAI, che gode di poteri gestionali fin troppo ampi e si va a configurare come una sorta di "uomo solo al comando".

Sottolinea che tale logica contrasta con le varie sentenze della Corte costituzionale, che ha più volte ribadito il valore del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo e la necessità di sottrarre lo stesso a un controllo pervasivo da parte del Governo, affidando invece un ruolo centrale di garanzia e controllo al Parlamento attraverso la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, come

espressione della rappresentanza democratica.

In questo senso, anche i correttivi apportati durante l'esame appaiono del tutto insufficienti, in quanto l'amministratore delegato (e ora il direttore generale) gode di poteri troppo ampi, ad esempio in tema di nomina del direttori di testata e di modifica al palinsesto dell'informazione radiotelevisiva, sui cui futuri sviluppi peraltro i vertici della RAI non hanno fornito ancora sufficienti chiarimenti.

Evidenzia quindi le numerose incongruenze contenute nel provvedimento, che peraltro innova in minima parte la legislazione vigente, che ha invece dimostrato una sua coerenza e validità. Nel disegno di legge inoltre non si tiene conto dell'evoluzione tecnologica e dell'ampliamento dell'offerta di contenuti disponibile sulle varie piattaforme, che rende ormai superata una certa concezione dell'attività radiotelevisiva e che avrebbe meritato maggiore attenzione e risposte più puntuali.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ribadisce le critiche già espresse sul testo in esame. Alla luce di alcuni recenti eventi, tra cui i gravissimi episodi di irregolarità nella gestione della RAI sui quali sta indagando la magistratura, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere accantonato e che si dovrebbe invece dare la precedenza al disegno di legge delega in materia di appalti e concessioni.

Sottolinea dunque le numerose lacune del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la mancanza di una chiara definizione dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo, anche e soprattutto in relazione all'imminente scadenza dell'attuale concessione, che potrebbe essere affidata a un soggetto diverso dalla RAI. In questo senso, anche la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 5, del disegno di legge di una procedura di consultazione pubblica su questo tema è palesemente insufficiente.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) conferma anch'egli le riserve già avanzate, ritenendo insufficienti le risposte fornite dal sottosegretario Giacomelli nella seduta di ieri. Contesta in particolare che le modifiche apportate durante l'esame abbiano avuto una portata ampia e migliorativa: si è trattato invece di correzioni piuttosto blande, che hanno semplicemente limitato i guasti introdotti dal provvedimento. Anche il fatto che uno dei punti più contestati, quello della delega per la riforma del canone di abbonamento, sia stato espunto dal testo durante l'esame in prima lettura non è stato dovuto alla disponibilità del Governo (che anzi avrebbe voluto mantenerlo), ma al fatto che il Senato abbia soppresso la norma.

In tema di *governance*, vi è una chiara forzatura in senso maggioritario a favore del Governo, che non ha eguali negli altri Paesi occidentali, se non in Bulgaria, come è stato più volte segnalato. La conclusione è quindi che la RAI, la principale azienda di cultura e spettacolo del Paese, sarà sostanzialmente controllata dal Governo, contro ogni principio democratico.

Ricorda come il suo Gruppo abbia svolto sempre un'opposizione costruttiva e non preconcetta, ma il Governo e la maggioranza non hanno minimamente preso in considerazione le proposte avanzate, che miravano a ristabilire un necessario equilibrio di poteri. Il risultato è che questa riforma aggraverà ancora di più la crisi che sta attanagliando da tempo la RAI.

Infine, esprime grandi perplessità anche sulla nuova formula di pagamento del canone RAI in bolletta introdotta nel disegno di legge di stabilità, che rischia di creare ulteriori problemi.

Il senatore AIROLA (*M5S*) dichiara di condividere le critiche già espresse dai colleghi sull'impianto generale del provvedimento, che dà eccessivi poteri al direttore generale e, in futuro, all'amministratore delegato della RAI nominati dal Governo, senza adeguati meccanismi di bilanciamento. In tal modo, l'Esecutivo avrà il controllo di fatto dell'azienda nelle decisioni strategiche, come quelle relative alla direzione delle testate giornalistiche.

Il suo Gruppo aveva avanzato una serie di proposte ragionevoli, tese a correggere i gravi squilibri del provvedimento, ma la maggioranza e il Governo li hanno respinti, avallando un testo che è perfino peggiore della normativa vigente.

Richiama quindi le modifiche peggiorative introdotte nel passaggio alla Camera dei deputati come quella relativa alla valutazione favorevole (in luogo della deliberazione formale) della Commissione parlamentare di vigilanza per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'indebolimento dei controlli del Consiglio di amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato e l'ampliamento delle deroghe rispetto alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici per quanto concerne i contratti conclusi dalla RAI.

Si riserva pertanto di predisporre emendamenti specifici sui vari punti, pur consapevole dell'atteggiamento pregiudizialmente ostile della maggioranza e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CARDINALI (*PD*), richiamando il dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la suddetta proposta di parere, che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

- valutato in maniera positiva il complesso del provvedimento e la finalità di aprire alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, nei quali persistono purtroppo ancora situazioni di tipo oligopolistico o monopolistico, di tipo sia pubblico che privato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 3 e alle norme che attribuiscono piena prova alle risultanze della scatola

nera e di altri dispositivi elettronici montati a bordo dei veicoli nei procedimenti civili relativi agli incidenti stradali, si evidenzia la necessità che tale valore probatorio sia esteso anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi agli stessi incidenti, onde evitare palesi incongruenze;

- sempre in relazione all'articolo 3, si sottolinea l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva libertà degli assicurati di scegliere imprese di autoriparazione di propria fiducia per la riparazione del veicolo danneggiato;

- a tal fine, in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3, si raccomanda che le linee guida per la definizione delle riparazioni eseguite "a regola d'arte" - che sembrano costituire condizione essenziale ai fini della risarcibilità del danno da parte delle compagnie assicurative - siano fissate, a esito del confronto tra le varie associazioni di categoria previsto dalla norma, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili e che siano altresì recepite in atti ufficiali da parte del Ministero dello sviluppo economico;

- in termini generali, si auspica una maggiore ed effettiva apertura alla concorrenza del settore assicurativo, superando vecchie logiche a beneficio degli assicurati e anche ai fini di una più efficace prevenzione degli incidenti stradali;

- con riferimento alle varie norme del disegno di legge che intervengono in materie correlate al Codice della strada, si raccomanda un attento coordinamento tra le novità legislative inserite e la normativa vigente, al fine di prevenire possibili incongruenze e difficoltà interpretative o applicative;

- in relazione al settore trasportistico, appare comunque opportuno un coinvolgimento, nella definizione degli aspetti attinenti alla liberalizzazione dei mercati, anche dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in ragione delle specifiche competenze ad essa attribuite;

- in merito alle disposizioni degli articoli 18 e seguenti, che intervengono nei rapporti tra gli operatori di telefonia mobile e i loro clienti, si esprime una valutazione positiva, auspicando una loro rapida ed efficace attuazione tesa ad assicurare una sempre più ampia liberalizzazione del settore a beneficio dei cittadini e dei servizi di comunicazione del Paese;

- relativamente all'articolo 25, nel condividere pienamente la soppressione dell'affidamento in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di recapito degli atti giudiziari e delle multe, si raccomanda che il nuovo regime decorra già dal 1° gennaio 2016 e non dal 10 giugno 2017, in quanto questo sarebbe funzionale ad un più rapido ed efficiente riassetto del mercato dei servizi di recapito, al momento ancora troppo frammentato tra una pluralità di operatori che non sempre garantiscono servizi di qualità adeguata;

- con riguardo all'articolo 46, relativo al riconoscimento con efficacia retroattiva dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di capitali, si segnala l'esigenza di verificare con attenzione l'impatto della norma sul relativo settore di attività, al fine di prevenire possibili fenomeni di distorsione della concorrenza ovvero di disparità di trattamento e di penalizzazione a scapito dei professionisti di ingegneria che operano in forma individuale o di società di persone;

- infine, con riferimento all'articolo 51, si esprime apprezzamento per la finalità di rafforzare la tutela degli utenti del servizio del trasporto di linea, attraverso l'utilizzo della carta dei servizi; nel contempo, si auspica un sempre maggiore efficientamento e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1638

G/1638/1/8

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ZELLER, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 80 del Codice della Strada specifica che «le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.». Infatti il citato comma 8 consente ai veicoli «capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t» di recarsi presso officine private individuate con decreto provinciale da concessione quinquennale per effettuare la revisione;

sarebbe auspicabile anche per i veicoli con capienza superiore ai 16 posti e con massa superiore a 3.5 tonnellate poter effettuare le revisioni presso officine autorizzate. Ciò genererebbe un volano virtuoso sotto diversi profili: sia per l'indotto economico che influenzerebbe il settore delle attività private di officina, che vedrebbe così aumentare il bacino di utenza, e sia per le ditte di trasporto che gioverebbero della diminuzione dei costi potendo effettuare le revisioni vicino alla rimessa senza dover spendere tempo e carburante per recarsi presso gli uffici della Motorizzazione. A ciò si aggiunga lo sgravio delle risorse pubbliche che, non dovendo più essere impiegate in compiti efficientemente delegati al settore privato, potrebbero essere destinati in altri settori;

alla luce del piano di revisione del Nuovo Codice della Strada, al fine di ottimizzare la riforma, anche nell'ottica del presente quadro economico soggetto ormai da anni ai morsi della crisi che impone ai soggetti che operano sul mercato una continua opera di limatura di costi,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di poter effettuare le revisioni presso officine autorizzate, anche per i veicoli con capienza superiore ai 16 posti e con massa superiore a 3,5 tonnellate.

G/1638/2/8

PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, LANIECE, ZIN, ZELLER, BATTISTA, PICCOLI

Il Senato,

premesso che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo, sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali. per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limitare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 (la temporaneità e l'eccezionalità richieste possono essere interpretate in modo diverso, a seconda delle esigenze sotto stanti alle quali si intende rispondere) ovvero emanando disposizioni atte allo scopo in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

G/1638/3/8

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ZELLER, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

attualmente le ditte di trasporto persone conto terzi non hanno strumenti legislativi per affrontare i picchi di lavoro a causa del divieto intrinseco nel dettato normativo di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del Codice della Strada e dell'articolo 2 della legge n. 218 del 2003;

la lettera dell'articolo 84 Codice della strada infatti disciplina la locazione senza conducente dichiarando che «un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso». Tuttavia lo stesso articolo limita tale istituto alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, non menzionando tale possibilità per le aziende di trasporto persone;

altresì in armonia con la modifica dell'articolo 84 Codice della strada andrebbe rivisto anche il testo di cui all'articolo 2 della legge n. 218 del 2003 laddove prevede al comma 1 che «Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, (...) svolgono attività di trasporto di persone (...)utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità» e al comma 5 «Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio»;

si noti, quindi, come il comma 5 dell'articolo 2 non preveda la locazione senza conducente tra i metodi di disponibilità di autobus riconosciuti;

si intuisce tuttavia *ictu oculi* come tale istituto sarebbe, in questi momenti di contrazione del credito e di assenza di liquidità per le aziende, un toccasana allorché una ditta potesse limitare ai periodi di effettivo utilizzo del mezzo i costi di mantenimento potendo locare un mezzo e facendolo guidare ad un dipendente senza doverlo necessariamente acquistare;

la locazione senza conducente permetterebbe così un'attività snella e non zavorrata dall'onere di acquistare un mezzo con l'incognita del lavoro sufficiente per poter pagare le rate del mutuo o del *leasing*. Si potrebbero così affrontare i picchi di lavoro stagionale utilizzando i mezzi locati solo nei periodi di effettivo uso e restituire il mezzo quando il lavoro venisse a mancare;

certo, come avviene tuttora con le aziende di trasporto cose, sarebbe necessario vincolare la

possibilità a delle garanzie di professionalità come l'abilitazione professionale di cui al decreto legislativo n. 395 del 2000 o al possesso di garanzie finanziarie. Invero non si capisce perché tale strumento sia consentito per le aziende di trasporto cose e non per il trasporto di persone, tanto che questa limitazione verso questi ultimi appare davvero come un'ingiustizia gratuita,

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere l'estensione della disciplina dell'articolo 84 del Codice della Strada anche per le aziende di trasporto di persone e non limitarlo alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, così come stabilito attualmente.

G/1638/4/8

PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, ZIN, BATTISTA, ZELLER

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b),* del Codice della Strada prevede che: «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la Direttiva Europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua*, non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria autodeterminazione;

considerato, infine, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *s)* del presente disegno di legge delega prevede l'«attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare, tenendo conto delle nuove indicazioni sui requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici»,

impegna il Governo:

ad abolire il limite d'età massima per il rinnovo della patente D al compimento dei 68 anni d'età e lasciare che sia la Commissione medica a decidere, sulla base delle reali condizioni fisiche del soggetto, sull'opportunità di rinnovare o meno il certificato, così come avviene per numerosi altri Stati europei;

in subordine, a prevedere che il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della

strada, venga procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media, al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

G/1638/5/8

BATTISTA, ORELLANA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

premesso che:

la Direttiva europea 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 1, prevede «lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione»;

la legge luglio 2015, n. 114, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, all'Allegato B (n. 56), specifica il recepimento alla Direttiva di cui sopra;

considerato che:

tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla citata delega figura la revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione in differita;

negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento esponenziale della circolazione di automobili con targa estera. In particolare, il fenomeno sta assumendo connotati preoccupanti che limitano la rintracciabilità del mezzo e, allo stesso tempo, rappresentano un metodo indiretto di elusione fiscale;

l'uso diffuso dell'estero vestizione permette ad una fascia di utenti di ignorare completamente tutti i controllori elettronici del traffico con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

impegna il Governo:

ad emanare in tempi certi uno schema di decreto legislativo recante le disposizioni della direttiva 413/2015 al fine di acquisire i pareri prescritti delle Commissioni parlamentari competenti;

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per la creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare e contestare le eventuali trasgressioni al Codice della Strada, anche alle auto immatricolate con targa straniera.

G/1638/6/8

PAGNONCELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Premesso che:

la materia dell'assicurazione RC Auto è oggetto di numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare in entrambi i rami del Parlamento e che le stesse attualmente sono o sospese (AS 1638 per la parte evasione assicurativa) o in attesa di esame (AS 1597) da parte delle Commissioni competenti in quanto è in corso presso la Camera dei Deputati l'*iter* della legge annuale sulla concorrenza AC 3012, che agli articoli da tre a quattordici, prevede norme in materia di RC Auto, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore.

Considerato che:

in materia di liberalizzazioni nel settore assicurativo, si ricorda, in primo luogo, il «primo pacchetto liberalizzazioni» (decreto-legge n. 233 del 2006), nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria introdotto per la responsabilità civile auto, che ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di introdurre nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di

prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità;

il «secondo pacchetto di liberalizzazioni» (decreto-legge n. 7 del 2007) ha esteso a tutti i rami il summenzionato divieto. In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione, è stato previsto che l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. Inoltre, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito. Sotto un diverso versante, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è stato posto il divieto di addebitare al cliente le spese relative a una serie di comunicazioni, trasmesse dalle assicurazioni con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto le variazioni peggiorative alla classe di merito;

successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi;

il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto RC Auto per il quale ha inoltre previsto la definizione di un «contratto base» nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria;

nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato la necessità di sviluppare in modo più efficace le iniziative di contrasto alle frodi, al fine di contenere il progressivo aumento dei costi delle tariffe RC Auto;

nel 2013, secondo i dati ISTAT, gli incidenti sono stati 181.227 (?3,7 per cento rispetto al 2012) e hanno causato 3.385 morti (-9,8 per cento) e 257.421 feriti (-3,5 per cento);

tendenzialmente le vittime per incidenti stradali, negli ultimi dodici anni, sono risultate sempre in calo; in particolare tra il 2001 e il 2013 i morti sono diminuiti complessivamente del 52,3 per cento;

la frequenza dei sinistri sul totale delle auto circolanti, secondo i dati forniti da ANIA, è al Nord del 5,67 per cento, al Centro del 6,64 per cento e al Sud del 6,23 per cento;

la percentuale di sinistri con danno alla persona, al Sud è di oltre il 60 per cento superiore a quella registrata al Nord (il 24,3 per cento contro il 15,1);

per l'incidenza dei veicoli non assicurati si evidenzia un profondo divario su quelli assicurati: al Nord è del 6,8 per cento e al Sud addirittura del 15,2 per cento (si pensi che la media europea si attesta attorno al 3 per cento);

anche nello studio di Ulisse, un programma di monitoraggio dei dispositivi di sicurezza e dell'uso del cellulare alla guida finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, si legge: «vi è un divario notevole tra Nord-Sud nell'uso di alcuni dispositivi di sicurezza (cinture anteriori e posteriori e seggiolini per bambini). Mentre al Nord il 78,4 per cento dei soggetti analizzati è risultato fare uso delle cinture anteriori e il 22,9 per cento di quelle posteriori, al Sud i dati sono stati rispettivamente del 34,3 per cento e del 5 per cento. Lo stesso per quel che riguarda l'uso dei seggiolini: al Nord l'incidenza è stata del 55,5 per cento, mentre al Sud del 19,4. Persino sull'uso dei caschi, in cui i numeri sono (quasi) equivalenti - 99,7 per cento al Nord e 93,2 per cento al Sud - è stata individuata una differenza sostanziale specialmente nel Sud, una quota marcata di utenti delle 2 ruote motorizzate, pur indossando il casco, lo teneva slacciato o non correttamente allacciato». Ed ancora lo studio citato rileva come «l'ultimo dato utile sui comportamenti alla guida offertoci dal programma Ulisse è quello sull'uso dei cellulari: al Nord l'incidenza osservata è stata del 5,5 per cento, al Sud del 6,2 per cento». Su quest'ultimo dato in particolare, va rilevato che meno di un punto di percentuale può sembrare una differenza marginale ma, sulla base di un precedente studio dell'Iss, si deduce che quei 7 decimali di differenza generano un aumento dei costi di oltre 143 milioni di euro all'anno.

Considerato infine, che:

nonostante gli sforzi compiuti nel nostro Paese, le vittime causate dagli incidenti continuano a generare un costo sociale di 27 miliardi di euro, pari all'1,7 per cento del pil (2013);

l'Ania ha inoltre fornito i numeri dei «sinistri esposti a rischi di frode» evidenziando che al Nord sono lo 0,895 percento mentre al Sud il 2,039 percento. L'Ivass ha invece estrapolato la percentuale dei sinistri contestati per frode nel 2014 sul totale di quelli denunciati: al Nord sono lo 0,9 percento e al Sud quasi il quadruplo: il 3,5 percento;

l'Ivass ha inoltre elaborato i dati dei «sinistri oggetto di specifiche istruttorie per sospette frodi ma non contestati» accertando che sul totale di 222mila, meno di 66mila sono avvenuti al Nord e oltre 82mila al Sud.

Preso atto che:

quanto esposto pone in evidenza come i parametri di valutazione e calcolo dei premi delle polizze sulla responsabilità civile e la conseguente differenza di prezzo al netto delle imposte rilevabile sul territorio, con una maggiore incidenza di costo al sud rispetto che al nord, siano connessi anche fattori comportamentali, che possono e devono essere modificati;

in oltre un decennio di campagne di sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla guida pericolosa o in stato di ebbrezza, i morti sulle strade italiane si sono dimezzati e che tali campagne hanno dimostrato come sia possibile intervenire, correggendo, su comportamenti pericolosi e prassi scorrette che determinati comportamenti pericolosi possono essere modificati;

un ruolo fondamentale nella diminuzione degli incidenti stradali è rappresentato dal maggior grado di sicurezza della rete stradale il cui stato e i cui livelli di manutenzione incidono negativamente sulle tariffe applicate, in quei territori dove si evidenziano carenze strutturali e un cattivo stato di manutenzione;

dalle numerose riflessioni e ricerche realizzate dalla Fondazione ANIA, emerge che esistono fattori ricorrenti che causano gli incidenti stradali e che, in qualche modo, amplificano gli errori alla guida: uno di questi è lo stato delle infrastrutture italiane che, spesso, non rispetta i requisiti richiesti per garantire la sicurezza dell'utenza;

infine, parrebbe che i parametri comportamentali e di sicurezza della rete stradale sono quelli che maggiormente allontanano l'obiettivo di una tariffa unica a livello nazionale che sarebbe auspicabile attraverso un approccio sistemico maggiormente supportato dal rafforzamento delle azioni già intraprese sul fronte dell'educazione per la sicurezza stradale e attraverso l'introduzione di norme maggiormente cogenti, capaci da un lato di ampliare il perimetro dei comportamenti virtuosi adottati dai cittadini e capaci di incidere sulle valutazioni che sono alla base della determinazione delle tariffe della RC Auto, e dall'altra di porre in essere ogni strumento necessario alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative garantendo un appropriato coordinamento delle forze investigative e di vigilanza anche con l'implementazione degli strumenti informatici e dei dati base disponibili,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura volta ad implementare programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado alfine di sensibilizzare i giovani sulle regole per una guida sicura nel rispetto del codice della strada, con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'abuso di sostanze stupefacenti o bevande capaci di incidere negativamente sullo stato di vigilanza dell'individuo durante la guida e sul rischio di maggiori oneri assicurativi che tali comportamenti possono determinare;

ad adottare ogni misura necessaria alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;

ad adottare ogni misura volta a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione;

ad adottare ogni misura che consenta di comprendere la composizione delle tariffe anche per garantire una reale trasparenza delle tariffe anche sotto il profilo della conoscenza della destinazione e

dell'utilizzo territoriale delle imposte che le compongono;

a adottare ogni misura volta a garantire, anche mediante le opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS;

a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia;

ad adottare, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale anti frode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di *intelligence*;

a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia.

G/1638/7/8

PAGNONCELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Premesso che:

secondo gli esperti dell'Automobil club, chi oggi non paga il bollo auto, ridefinito come tassa di circolazione, raggiunge una percentuale di circa il 15/16 per cento degli automobilisti. Mentre solo tre/quattro anni fa si attestava al 7/8 per cento. Naturalmente la situazione varia da Regione a Regione ma coincide temporalmente e si aggrava di pari passo con l'aggravarsi della crisi economica, non c'è dubbio;

secondo uno studio dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le aziende automobilistiche estere operanti in Italia, nel 2013 l'evasione del bollo auto è stata di 1,8 miliardi, secondo l'Unrae coloro che avrebbero dovuto pagare il bollo erano 34.650.000 (2,1 milioni gli esentati) e sarebbero dovuti entrare nelle casse dello Stato 6,1 miliardi di euro: invece il gettito è stato di 5 miliardi circa, più di un miliardo in meno;

la rivista «Quattroruote» ha avviato un'indagine secondo cui il mancato pagamento del bollo auto nel 2014 ha determinato in Italia, un buco nelle entrate fiscali di 1,4 miliardi di euro: a fronte di 34,4 milioni di veicoli soggetti alla tassa di possesso, il gettito stimato sarebbe di 6,6 miliardi di euro, ma quello riscosso dalle Regioni si ferma a 5,2 miliardi e questo. dato è in crescita dall'inizio della crisi;

l'auto in Italia è uno degli acquisti più tassati sia direttamente che indirettamente (basti pensare al costo della benzina) e questo. effettivamente si sente ancor di più in periodi di crisi economica,

impegna il Governo:

a predisporre soluzioni differenti per la tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, attraverso un'unica forma «*una tantum*» al momento dell'acquisto dell'autovettura.

Art. 1

1.1

CERVELLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari»*, con le seguenti:* «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili sanzionatori».

Art. 2

2.1
FILIPPI
Al comma 1, dopo le parole: «ambiti urbani»*, aggiungere le seguenti:* «ed extra-urbani».
2.2
DI GIACOMO
Al comma 1, dopo le parole: «ambiti urbani»*, inserire:* «ed extra-urbani».
2.3
CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in particolare di quelli maggiormente vulnerabili,»*, inserire le seguenti:* «di promozione e sviluppo della mobilità collettiva, nonché di riduzione dell'inquinamento e delle emissioni derivanti dalla circolazione dei veicoli,».
2.4
FILIPPI
Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «settori nazionali»*, inserire le seguenti:* «, comprese quelle riguardanti il funzionamento del sistema economico produttivo nel suo complesso».
2.5
DI GIACOMO
Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «settori nazionali»*, inserire le parole:* «, comprese quelle riguardanti il funzionamento del sistema economico produttivo nel suo complesso».
2.6
CERVELLINI
Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade»*, con le seguenti:* «e di quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade».
2.7
GAMBARO
Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «valorizzando le regole che già hanno avuto effetti positivi in altri paesi».
2.8
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*
«*a-bis)* armonizzazione in ambito comunitario della normativa in materia di patenti di guida per macchine agricole prevedendo un accordo per il riconoscimento reciproco delle abilitazioni per la guida delle macchine agricole in zone transfrontaliere;».
2.9
PAGNONCELLI
Dopo il comma 1, lettera c)*, aggiungere la seguente:*
«*c-bis)* programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la conoscenza del codice della strada e delle regole per una guida sicura, ponendo particolare attenzione alla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;».
2.10
BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*
«*c-bis)* semplificazione dell'attività amministrativa nei confronti del cittadino attraverso il trasferimento ad un unico ufficio della provincia autonoma di Bolzano di tutte le funzioni da esercitare relative all'emissione di provvedimenti in materia di patente di guida, comprese quelle attualmente

espletate dagli uffici periferici della Motorizzazione civile e dal Commissariato del Governo».

2.11

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* semplificazione dell'attività amministrativa nei confronti del cittadino attraverso l'attribuzione della titolarità del P.R.A. per la Valle d'Aosta in capo alla regione stessa per un modello più efficiente di gestione delle pratiche automobilistiche, della riscossione delle tasse auto e dell'I.P.T e dell'ottimizzazione dell'aggiornamento dell'archivio regionale».

2.12

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* previsione della possibilità, in caso di deterioramento della targa di un veicolo di procedere alla duplicazione della targa».

2.13

FILIPPI

Al comma 1, dopo lo lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* la definizione, nella classificazione dei veicoli, senza oneri a carico dello Stato e attraverso un'idonea tariffa per i proprietari:

1) delle motoslitte, disciplinandone le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché la circolazione con un apposito contrassegno identificativo, documenti di circolazione e di guida e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

2) delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, individuando criteri e modalità d'identificazione delle biciclette stesse nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale».

2.14

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della modalità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, nonché ai mezzi di trasporto a trazione animale, prevedendo:

1) l'introduzione di una definizione normativa di *car pooling* inteso come servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e sulla compartecipazione ai relativi costi complessivi».

2.15

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d)*, dopo le parole:* «quali bambini, disabili, anziani,»*, aggiungere le seguenti:* «donne in stato di gravidanza,».

2.16

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d)*, dopo le parole:* «utilizzatori di ciclomotore e motociclo»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché pattini od altri acceleratori di andatura».

2.17

SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 1), sopprimere le parole da:* «nonché»*, fino a:* «stradale».

2.18

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 1), dopo le parole:* «limiti di velocità»*, inserire le seguenti:* «e l'identificazione delle zone 30, come *standard* di progettazione urbana, con l'eccezione delle strade di scorrimento».

2.19

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis)* introduzione di una suddivisione funzionale delle strade ad esclusivo utilizzo veicolare, strade a prevalente utilizzo veicolare, strade a prevalente utilizzo utenza vulnerabile, strade ad esclusivo utilizzo utenza vulnerabile;».

2.20

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione, nei sistemi di ritenuta per i bambini, di un apposito dispositivo di rilevamento acustico anti-abbandono».

2.21

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), dopo la parola:* «rivedere»*, aggiungere le seguenti:* «e razionalizzare, anche mediante l'adozione di alternanze uniformi di valori minimi e massimi»*, e dopo la parola:* «circolazione»*, aggiungere le seguenti:* «nonché di effettuare periodiche ispezioni nelle tratte ad elevata incidentalità».

2.22

CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), sopprimere la seguente parola:* «reali».

2.23

SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, escludendo comunque riduzioni dei predetti limiti».

2.24

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché di ammodernare le barriere di sicurezza, sulla base di un piano pluriennale predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.25

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera d)*, punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ambientali e di tutela dal rumore».

2.26

ARACRI

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli Enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero dei Trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».

2.27

BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il punto 3 con il seguente:*

«*3)* disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da

incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, prevedendo anche la possibilità per i ciclisti, nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi;».

2.28

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, al punto 3), dopo le parole:* «e pedonale»*, aggiungere le seguenti:* «anche attraverso il contenimento e la riduzione delle segnalazioni semaforiche».

2.29

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche attraverso l'introduzione e regolamentazione del controsenso ciclabile, la revisione dell'obbligo dell'uso delle infrastrutture ciclabili, l'impostazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione di interesse nazionale a favore della mobilità sostenibile».

2.30

CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche introducendo il controsenso ciclabile».

2.31

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 3) , aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, e garantire la continuità della rete di percorrenza ciclabile e pedonale».

2.32

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 3) , aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, escludendo la possibilità di prevedere deroghe al divieto di circolazione veicolare nelle aree pedonali urbane».

2.33

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 3) , aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, assicurando sempre la presenza di marciapiedi nelle strade urbane».

2.34

BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* la possibilità per i ciclisti, nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi».

2.35

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, al punto 4), aggiungere, infine, le parole:* «anche attraverso i servizi di bici pubbliche e la rete di ciclabilità facilitando gli spostamenti casa lavoro».

2.36

COTTI

Al comma 1, lettera d)*, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, in particolare prevedendo misure più favorevoli al trasporto di biciclette a bordo dei mezzi pubblici».

2.37

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, compreso il *car pooling*».

2.38

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis)* l'attivazione di politiche pubbliche, in linea con gli obiettivi della Commissione europea (Orientamenti 2011-2020), volte al rinnovo del parco veicolare circolante pubblico e privato con l'obiettivo specifico di ridurre il tasso di incidentalità;».

2.39

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, CERVELLINI

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* il rafforzamento delle disposizioni per la salvaguardia della salute della cittadinanza e la sicurezza della circolazione stradale, prevedendo che anche i veicoli che circolano sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali debbano essere a tenuta stagna o comunque con telo di copertura qualora trasportino materiale di scavo e/o materie suscettibili di dispersione».

2.40

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il punto 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* criteri atti all'aggiornamento della segnaletica stradale per garantire la guida in sicurezza dei daltonici, prevedendo, l'utilizzo di segnali muniti di scritte e simboli, in luogo dei colori, atte a essere riconosciute rapidamente e con sicurezza anche da coloro che hanno problemi di discernimento dei colori».

2.41

CERVELLINI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, con particolare riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici, nonché dei ciclomotori e motoveicoli, avendo riguardo alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di sicurezza attiva e passiva proprie dei quadricicli leggeri e di quelli pesanti».

2.42

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 5), sopprimere le seguenti parole:* «di età inferiore agli anni quattordici».

2.43

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera, d)*, numero 5), dopo le parole:* «con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici»*, aggiungere le seguenti:* «anche prevedendo già nell'ambito della scuola primaria e secondaria di primo grado attività formative finalizzate alla conoscenza basilare delle regole stradali».

2.44

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d)*, al punto 5), dopo le parole:* «ciclisti di età inferiore agli anni quattordici»*, inserire le seguenti:* «e superiori a anni sessantacinque».

2.45

SERAFINI

Al comma 1, lettera d)*, al numero 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, stabilendo le ore nelle quali, durante la marcia nei centri abitati, il conducente di velocipede ha l'obbligo di tenere accesa la luce anteriore e la luce posteriore del proprio mezzo, e stabilendo che i dispositivi catadiottrici devono essere comunque funzionanti;».

2.46

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-*bis)* revisione della progettazione degli attraversamenti pedonali sia dal numero di vista sanzionatorio per il mancato rispetto della precedenza, sia dal punto di vista tecnico, per garantire il rallentamento dei mezzi;».

2.47

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 6), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «due anni»*, con le seguenti:* «tre anni»;

b) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, assicurando i necessari controlli».

2.48

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 6), dopo la parola:* «anni»*, aggiungere le seguenti:* «nonché di prevedere stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici».

2.49

SERAFINI

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* la possibilità in capo alla polizia municipale di rimuovere, tempestivamente, su richiesta della parte lesa, il veicolo che facendo ingresso da strada pubblica si introduca senza averne diritto in una proprietà privata impedendo, a chi ne ha il diritto, l'utilizzo del proprio parcheggio o di accedere con il proprio veicolo alla pubblica via, le sanzioni amministrative, nel minimo e nel massimo, da applicare al reo, e l'indennizzo spettante alla parte lesa a carico del reo, nonché le modalità di pagamento della sanzione e dell'indennizzo».

2.50

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* la definizione di misure specifiche per riservare, in ambito urbano, stalli di sosta per i veicoli elettrici;».

2.51

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 6), aggiungere il seguente:*

«6-*bis)* l'obbligo di prevedere il divieto di sosta dei veicoli negli spazi riservati alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica».

2.52

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, al punto 7), dopo le parole:* «la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità»*, aggiungere le seguenti:* «favorendo la diffusione delle Zone 30, quale modalità di riferimento per l'organizzazione della viabilità nell'ambito dei centri storici, e delle Zone 20 nei contesti urbani di particolare pregio o di particolare delicatezza per la presenza di utenti vulnerabili, aumentandone in questi contesti la condivisione degli spazi, prevedendo ed incentivando la coesistenza tra pedoni e ciclisti».

2.53

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), dopo le parole:* «la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità»*, aggiungere le seguenti:* «favorendo la diffusione delle Zone 30, quale modalità di riferimento per l'organizzazione della viabilità nell'ambito dei centri storici, e delle Zone 20 nei contesti urbani di particolare pregio o di particolare delicatezza per la presenza di utenti vulnerabili».

2.54

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), sopprimere le seguenti parole:* «, prevedendo altresì disposizioni

che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici».

2.55

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), dopo la parola:* «favoriscano»*, aggiungere le seguenti:* «l'adozione di misure volte a garantire una maggiore sicurezza degli utenti vulnerabili al momento dell'attraversamento pedonale e».

2.56

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), dopo le parole:* «disposizioni che favoriscano»*, inserire le seguenti:* «, ove possibile,».

2.57

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), dopo le parole:* «,prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette,»*, aggiungere, le seguenti:* «e lasciando la possibilità per i Comuni di prevedere altresì disposizioni che favoriscano l'accesso».

2.58

COTTI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli »;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ove le medesime corsie siano prive di ulteriore spazio a destra e ove non vi siano corsie ciclabili».

2.59

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ove tale misura non rechi intralcio o pericolo».

2.60

FILIPPI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), sopprimere le seguenti parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.61

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), sopprimere le seguenti parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.62

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), eliminare le parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.63

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera d)*, punto 7), sopprimere le parole:* «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.64

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ove tali misure non rechino intralcio o pericolo».

2.65

CANTINI

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), aggiungere, in fine le seguenti parole:* «lasciando la possibilità per i Comuni di prevedere zone di controsenso ciclabile, ai fini della diffusione della mobilità ciclistica».

2.66

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e garantendo le condizioni per un razionale approvvigionamento delle merci al fine di assicurare la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri storici».

2.67

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Detta disciplina dovrà privilegiare l'estensione e la continuità di aree di moderazione del traffico denominate "Zone 30", caratterizzate dalla riduzione semaforica e condivisione della sede stradale».

2.68

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 7), aggiungere il seguente:*

«7-*bis)* Una disciplina dei sistemi e delle modalità di distribuzione delle merci alla rete commerciale dei centri storici, finalizzata a realizzare tanto gli obiettivi di maggiore sostenibilità ambientale e tutela dell'utenza vulnerabile, quanto quelli riconducibili alla valorizzazione del commercio in ambito urbano quale elemento di vitalità non solo economica ma anche sociale».

2.69

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, al numero 8), dopo le parole:* «della bicicletta»*, aggiungere le seguenti:* «, del monopattino sportivo equiparandolo alla bicicletta».

2.70

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 8), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «identificazione delle biciclette,»*, inserire le seguenti:* «con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

b) *dopo le parole:* «l'annotazione»*, inserire le seguenti:* «, gratuita in occasione della prima richiesta,».

2.71

I RELATORI

Al comma 1, lettera d)*, n. 8), dopo le parole:* «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»*, aggiungere le seguenti:* «, facendo fronte ai suddetti adempimenti nei limiti delle risorse disponibili assegnate a legislazione vigente al citato Dipartimento per la gestione del sistema informativo».

2.72

SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, numero 8), dopo le parole:* «infrastrutture e trasporti;»*, aggiungere le seguenti:* «. Per la medesima finalità e la medesima annotazione è inoltre consentito dotare la bicicletta di un dispositivo elettronico che identifichi il veicolo e ne consenta la localizzazione georeferenziata;».

2.73

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 8), inserire il seguente:*

«8-*bis)* la revisione dei requisiti tecnici per l'istallazione di una fermata degli autoveicoli in servizio pubblico per trasporto di persone su strade extraurbane in zone montane prevedendo la riduzione degli spazi richiesti per l'istallazione della fermata;».

2.74

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 9), inserire il seguente:*

«9-*bis)* la facoltà di prevedere una segnaletica orizzontale con la stampa del simbolo del trattore sulle piste ciclabili nei comuni montani, il cui utilizzo è permesso anche ai mezzi agricoli;».

2.75

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d)*, numero 10), sopprimere le parole da:* «, nonché disciplina»*, fino alla fine del numero.*

2.76

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 10), inserire il seguente:*

«10-*bis)* disposizioni in tema di definizione e classificazione dei quadricicli *all-terrain vehicle quad* dotati di cingoli di gomma, al fine consentire l'utilizzo per il servizio di soccorso alpino su strade innevate;».

2.77

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere il numero:* «11)».

2.78

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, numero 11), sopprimere le parole da:* «consentendo l'accesso»*, fino a:* «maggiorenni».

2.79

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, numera 11), sostituire le parole da:* «consentendo l'accesso»*, fino a:* «maggiorenni»*, con le seguenti:* «ivi compresa la definizione delle caratteristiche della sede stradale, del veicolo e dei requisiti di formazione alla guida che possono consentire l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici».

2.80

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, numero 11), sostituire le parole:* «se guidati da conducenti maggiorenni»*, con le seguenti:* «se guidati da conducenti in possesso della patente di categoria A2».

2.81

CERVELLINI

Al comma 1, lettera d)*, numero 11), aggiungere infine le parole:* «, nonché, ai fini di un migliore controllo, la previsione dell'obbligo di applicare sui motocicli stessi un apposito contrassegno identificativo se guidati da minorenni;».

2.82

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 11), aggiungere il seguente:*

«11-*bis)* l'adozione di misure atte ad orientare e, in determinate condizioni, vincolare lo svolgimento del traffico pesante sulle strade principali extraurbane e sulle autostrade».

2.83

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 12) con il seguente:* «12. introdurre specifiche misure tecniche anche relative alle targhe dei veicoli e a nuovi strumenti informatici, finalizzate a facilitare l'identificazione certa dei veicoli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo nei servizi di trasporto e tutelare la sicurezza della circolazione;».

2.84

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d)*, numero 12), sostituire lo parola:* «servizio»*, con la seguente:* «modalità».

2.85

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d)*, numera 12), dopo le parole:* «non remunerato»*, aggiungere le seguenti:* «e di natura non professionale».

2.86

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d)*, numero 12), dopo le parole:* «veicoli privati»*, aggiungere le seguenti:* «e sulla compartecipazione ai costi di carburante, pedaggi e servizio di intermediazione,».

2.87

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d)*, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* introduzione di una definizione normativa di *car sharing*, inteso come servizio integrato nel sistema del trasporto pubblico e basato sull'uso di veicoli resi disponibili, senza conducente, da operatori autorizzati dall'Ente locale competente;».

2.88

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* individuazione, tra gli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria e già preposti al settore automobilistico e della mobilità, di un organismo con funzione di programmazione, coordinamento e verifica dello stato di attuazione delle iniziative inerenti alla mobilità sostenibile e della sicurezza stradale sul territorio nazionale».

2.89

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* l'individuazione a livello nazionale di misure destinate a disciplinare la mobilità urbana delle merci, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale anche attraverso misure atte a favorire l'aggiornamento del parco veicoli dedicato, integrando la mobilità urbana delle merci con le altre modalità di trasporto, pubbliche e private, che siano omogenee e non creino difficoltà di interpretazione o adeguamento tra le diver.se realtà urbane.».

2.90

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d)*, dopo il punto* «12)»*, aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* misure volte a favorire l'informazione, l'educazione e la conoscenza dei possibili rischi di una condotta di guida pericolosa, in particolare se dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tali attività formative e informative, indirizzate prevalentemente agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado nonché a coloro che sono stati soggetti a misure cautelari per violazioni del Codice della Strada, possono prevedere, previa specifica regolamentazione, la diffusione, anche mediante la televisione e il *web*, di video e immagini di forte impatto emotivo, nonché la realizzazione di simulazioni di incidenti che dimostrino le possibili conseguenze derivanti da una condotta di guida pericolosa;».

2.91

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* misure volte a favorire il diritto alla mobilità dei disabili e degli anziani non deambulanti nonché al riordino e alla semplificazione della normativa in tema di carrozzine elettriche o *scooter* per disabili».

2.92

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d)*, dopo il punto 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* riordino della normativa concernente le discipline che utilizzano tavole, pattini ed acceleratori. In particolare rivedere i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 190 del Codice della Strada in modo tale da individuare specifiche strade in cui è ammessa la loro circolazione, attraverso la previsione di una apposita autorizzazione che ne consenta il transito nonché attraverso l'adempimento di specifici obblighi a carico di chi pratica discipline mediante l'utilizzo di tavole, pattini od altri acceleratori a

tutela della sicurezza stradale;».

2.93

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* introduzione e disciplina di corsi di guida sicura avanzata, anche con riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature, nonché individuazione delle violazioni previste dal codice della strada per le quali la frequenza dei suddetti corsi permette il recupero fino ad un massimo di cinque punti».

2.94

ARACRI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

l) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza ai bordi della carreggiata di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza».

2.95

CIOFFI

Al comma 1, lettera e)*, alinea, sopprimere le seguenti parole:* «e ammodernamento».

2.96

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «dello spazio stradale e della segnaletica»*, inserire le seguenti:* «con esclusione delle strade di tipo A,».

2.97

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e)*, al numero 1), sostituire la parola:* «pubblicità»*, con le seguenti:* «la predeterminazione e le modalità di assegnazione degli spazi pubblicitari».

2.98

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la previsione, limitatamente alla pubblicità, di possibili forme di predeterminazione degli spazi stradali utilizzabili e loro assegnazione mediante procedura competitiva, a cura dell'ente proprietario o gestore della strada».

2.99

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e al rafforzamento dei controlli e delle sanzioni».

2.100

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* l'introduzione del divieto di pubblicità in prossimità delle rotatorie;».

2.101

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera e)*, numero 2), dopo le parole:* «barriere di sicurezza,»*, inserire le seguenti:* «prevedendo in particolare l'eliminazione della pericolosità delle barriere metalliche,».

2.102

CROSIO

Al comma 1, lettera e)*, punto 2, dopo le parole:* «barriere di sicurezza»*, inserire le seguenti:* «o comunque prevedendo la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse».

2.103

VACCARI

Al comma 1, lettera e)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché prevedendo una normativa transitoria relativa alla riduzione della presenza ai bordi della carreggiata di alberature;».

2.104

CROSIO

Al comma 1, lettera e)*, punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e mitigare gli effetti d'urto dei motociclisti».

2.105

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* disposizioni che definiscono le modalità di accorpamento della segnaletica stradale sui marciapiedi, al fine di ridurre l'intralcio per i pedoni e favorire la visibilità per gli utenti della strada;».

2.106

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e)*, al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, anche prevedendo il ricorso alla segnaletica orizzontale complementare».

2.107

CANTINI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di definire una segnaletica di direzione da utilizzare per i percorsi ciclabili urbani ed extraurbani per valorizzare il territorio e promuovere la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile;».

2.108

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis*. istituzione di una rete ciclabile estesa su tutto il territorio nazionale, il cui sviluppo tenga conto dell'esigenza di collegamento degli assi ciclabili di valenza nazionale, regionale e locale e di unificazione della nomenclatura e segnaletica;».

2.109

VACCARI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-*bis)* l'esclusione di piste forestali, sentieri, mulattiere e tratturi dai tipi di strada di tipo F e dal decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792».

2.110

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e)*, al numero 4), dopo le parole:* «dell'uso»*, inserire le seguenti:* «e unificazione».

2.111

I RELATORI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis)* garanzia della realizzazione degli interventi elencati ai numeri precedenti da parte degli enti proprietari e gestori delle strade subordinatamente alla verifica della loro compatibilità economica e della loro sostenibilità in un quadro di invarianza finanziaria dei rispettivi bilanci;».

2.112

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera e)*, aggiungere il seguente punto:*

«4-*bis)* riassetto e revisione della disciplina concernente gli accessi e le diramazioni nonché gli obblighi e le formalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni al fine di semplificare le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo contenute agli articoli 22 e 27 del Codice della Strada, nonché le norme di attuazione ad essi collegate, prevedendo la possibilità, per traverse esterne, di esenzione del pagamento del canone per il privato richiedente l'autorizzazione e concessione;».

2.113

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* disposizioni miranti a imporre agli enti gestori e ai concessionari il rafforzamento della segnaletica finalizzata al corretto utilizzo dei raccordi di immissione alle autostrade e alle strade principali a due più corsie per senso di marcia, secondo criteri omogenei e uniformi facilmente individuabili dall'utenza».

2.114

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* il completamento del Catasto delle strade di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e la sua accessibilità all'utenza».

2.115

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis.* istituzione con sistemi informatici del Catasto e dell'Archivio nazionale delle strade consultabili dagli utenti e gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati rilevati dagli enti proprietari delle strade;».

2.116

CIOFFI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-*bis)* criteri atti a contenere e ridurre il ricorso alle segnalazioni semaforiche;».

2.117

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 5) inserire il seguente:*

«5-*bis)* semplificazione e armonizzazione della segnaletica relativa alle apparecchiature destinate al controllo del rispetto dei limiti di velocità, assicurando che, in prossimità delle medesime apparecchiature, sia visibile, in modo chiaro e inequivocabile, il limite di velocità prescritto;».

2.118

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e)*, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis)* l'impulso alla diffusione, in particolare sulla rete stradale principale e autostradale, di pannelli a messaggio variabile aventi funzione di segnaletica prescrittiva a tutti gli effetti verso

l'utenza».

2.119

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera e)*, inserire la seguente:*

«*e-bis)* revisione della modalità di utilizzo dei proventi dei parcheggi a pagamento, prevedendo che i medesimi proventi non possano essere destinati alla installazione e alla costruzione di nuovi parcheggi in superficie;».

2.120

FILIPPI

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «Riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale»*, aggiungere le seguenti:* «prevedendo apposita figura del responsabile per la sicurezza della tratta, in analogia a quanto previsto per le gallerie. Tale figura dispone di poteri di spesa autonomi e risorse adeguate finalizzate al mantenimento degli *standard* di sicurezza. Il responsabile per la sicurezza della tratta procede inoltre ad individuare i punti singolari ad alta incidentalità ed a porre in essere azioni di miglioramento. Inoltre, per i tratti significativi omogenei per rischiosità in relazione alla tipologia di infrastruttura, pone in essere gli opportuni interventi di miglioramento».

2.121

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole da:* «strumento di programmazione» *fino a:* «livello di governo,» *con le seguenti:* «strumento di pianificazione, programmazione e controllo per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, che garantisca forme di partecipazione dei cittadini e che sia facilmente consultabile e reperibile,».

2.122

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole:* «enti inadempienti, » *inserire le seguenti:* «sia con riferimento alla mancata adozione degli strumenti di pianificazione che per l'adozione di interventi difformi da quanto contenuto nei medesimi strumenti,».

2.123

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, inserire le seguenti:*

«*f-bis)* definizione di obiettivi quantizzanti sullo sviluppo della composizione modale;

f-ter) estensione dell'applicazione della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

f-quater) previsione, per le amministrazioni provinciali e metropolitane, dell'obbligo di adozione di un piano di sicurezza stradale;

f-quinquies) istituzione di un Dipartimento nazionale per la mobilità ciclistica con il compito di promuovere e verificare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo della mobilità ciclistica, di monitorare la gestione delle risorse finanziarie previste ed attivare un coordinamento in ambito comunitario;».

2.124

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma l, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* previsione, in analogia a quanto disposto per le gallerie, della figura del responsabile per la sicurezza della tratta, con poteri di spesa autonomi e risorse adeguate finalizzate al mantenimento degli *standard* di sicurezza; previsione, altresì che il responsabile proceda alla individuazione dei punti singolari ad alta incidentalità e dei tratti significativi omogenei per rischiosità in relazione alla tipologia di infrastruttura, ponendo in essere gli opportuni interventi di miglioramento».

2.125

FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* previsione della figura del "responsabile per la sicurezza della tratta", in analogia a quanto già previsto per le gallerie, che disponga di *budget* e poteri autonomi di spesa ai fini del mantenimento degli *standard* di sicurezza».

2.126

FILIPPI

Al comma 1, dopo lo lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* statuizione di strumenti e metodologie efficaci e sostenibili, senza oneri a carico dello Stato, relativamente ai controlli di legalità e regolarità dell'esercizio, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di violazioni, delle attività individuate nel Codice della Strada per le autoscuole, le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e i centri privati di revisione;».

2.127

FILIPPI

Al comma 1, dopo lo lettera f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* abilitazione e vigilanza dell'esercizio delle attività, già individuate dal Codice della Strada, di autoscuola, di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e di centro privato di revisione dei veicoli, senza oneri a carico dello Stato, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;».

2.128

RANUCCI

Al comma , dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e a fissare criteri proporzionalità comuni di tariffazione per gli autobus in servizio di noleggio con conducente».

2.129

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera g)*, dopo le parole:* «nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale,» *aggiungere le seguenti:* «valorizzando ed implementando le figure incaricate di pubblico servizio e di servizio di pubblica utilità,».

2.130

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma l, lettera g)*, sopprimere le seguenti parole:* «compresi quelli autostradali».

2.131

FILIPPI

Al comma l, lettera g) *dopo le parole:* «tenendo conto degli assi viari» *sopprimere le seguenti:* «compresi quelli autostradali».

2.132

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma l, lettera g) *dopo le parole:* «tenendo conto degli assi viari», *sopprimere le seguenti:* «compresi quelli autostradali».

2.133

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «compresi quelli autostradali» *con le seguenti:* «ad esclusione di quelli autostradali».

2.134

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* «compresi» *con le seguenti:* «ad esclusione di».

2.135

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole da:* «creazione di una banca dati» *fino a:* «che svolgono

compiti di polizia stradale» *con le seguenti:* «realizzazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale, in cui confluiscano tanto i dati attualmente già raccolti dalla banca dati esistente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto i dati relativi alle sanzioni che non comportano sottrazione di punti dalla patente di guida».

2.136

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma l, lettera g) *dopo le parole:* «relativa alle infrazioni stradali», *inserire le seguenti:* «anche integrando quelle già esistenti,».

2.137

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da integrare con le banche dati sinistri, testimoni ed infortunati già esistenti;».

2.138

VALENTINI

Al comma 1, lettera g), *aggiungere le seguenti parole:* «previsione dell'istituzione dell'Albo nazionale dei soccorritori stradali di veicoli, intendendo per attività di soccorso stradale di veicoli l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni, e prevedendo che con decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano individuati i requisiti, regolamentari e tecnici per l'iscrizione all'Albo».

2.139

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma l, sostituire la lettera h), *con la seguente:*

«*h)* introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo di indicare i chilometri percorsi dal veicolo in esito dell'avvenuto controllo tecnico anche al fine di contrastare pratiche illegali di manomissione dell'odometro;

2) l'estensione delle revisioni di veicoli con m.c.p.c. superiore alle 3,5 T alle sole imprese in grado di soddisfare gli elevati *standard* qualitativi definiti e certificati dal costruttore del veicolo».

2.140

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «revisione dei veicoli» *inserire le seguenti:* «, anche attraverso l'obbligo, nell'ambito delle operazioni di controllo da eseguire, di indicare nelle certificazioni di revisione i chilometri effettivamente percorsi,».

2.141

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «revisione dei veicoli»*, aggiungere le seguenti:* «, introducendo l'obbligo di certificare, a ogni revisione periodica, i chilometri percorsi dal veicolo».

2.142

CIOFFI

Al comma 1, lettera h)*, sopprimere le seguenti parole:* «e di consulenza automobilistica».

2.143

I RELATORI

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «consulenza automobilistica»*, aggiungere le seguenti:* «, da realizzarsi compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento di dette attività e comunque senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica».

2.144

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «consulenza automobilistica» *aggiungere le seguenti:* «, nonché di specifiche misure che potenzino i controlli sul corretto utilizzo delle reti autostradali da parte dell'utenza, ivi compreso l'accertamento dell'obbligo del pagamento del pedaggio, riconoscendo al soggetto che ne sopporta i costi la possibilità di recuperarli, rivalendosi in parte sulle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili;».

2.145

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera h)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e di norme che migliorino le attuali regole sulla revisione straordinaria e sulla sicurezza della circolazione, individuando i soggetti che possano collaborare con la Motorizzazione ai fini della segnalazione e del controllo dei veicoli interessati da eventi dannosi di qualsivoglia natura, anche attraverso eventuali strumenti regolamentari che possano far superare la discrezionalità di giudizio».

2.146

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire le seguenti:*

«*h-bis)* introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;

h-ter) disposizioni in materia riduzione dei costi della polizza adottando misure volte a garantire, anche mediante la riduzione dei costi della polizza RC auto l'adozione delle opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS;».

2.147

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* disposizioni volte a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione».

2.148

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* disposizioni in materia riduzione dei costi della polizza adottando misure volte a garantire, anche mediante la riduzione dei costi della polizza RC auto l'adozione delle opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS».

2.149

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati».

2.150

PAGNONCELLI

Al comma 1,dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* revisione della disciplina delle sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia;».

2.151

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale antifrode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di *intelligence*;».

2.152

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* affidamento delle revisioni annuali dei veicoli industriali anche ad aziende private, secondo norme e procedure stabilite e controllate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei livelli qualitativi verificati con le aziende costruttrici dei veicoli».

2.153

PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h bis)* individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.154

PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h bis)* individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.155

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h bis)* individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa, delle procedure e della strumentazione tecnica, per le operazioni svolte dai centri di revisione in concessione e dalla motorizzazione civile, sentiti i soggetti interessati;».

2.156

BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.157

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis)* estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate;».

2.158

ARACRI

Al comma 1, dopo la lettera h)*, aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* installazione obbligatoria di dispositivi "*alcohol interlock"* su:

1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;

2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi».

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni.

2.159

FILIPPI

Al comma 1, lettera i)*, alle parole:* «introduzione di disposizioni» *premettere le seguenti*: «Fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dai decreti del Ministro dei Trasporti del 10 settembre 1988, n. 418 e del 28 dicembre 1989».

2.160

FILIPPI

Al comma 1, lettera i)*, sopprimere le seguenti parole:* «o private».

2.161

I RELATORI

Al comma 1, lettera i)*, dopo le parole:* «aperte al pubblico transito e alla sosta» *aggiungere le seguenti:* «, compatibilmente con la disponibilità delle risorse allo scopo destinate dal competente Ministero dell'interno in base alla legislazione vigente».

2.162

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«i-*bis)* revisione e armonizzazione delle norme in materia di documenti di controllo relativi ai veicoli e ai complessi veicolari immatricolati sul territorio nazionale e ai medesimi veicoli e complessi immatricolati all'estero, al fine di garantire una maggiore uniformità della documentazione richiesta e di contrastare fenomeni di concorrenza sleale;».

2.163

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«i-*bis)* introduzione di specifiche misure volte a prevedere stringenti controlli sulle modalità e le condizioni di trasporto praticate dai vettori esteri, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati dai medesimi vettori per il trasporto eccezionale;».

2.164

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «introduzione di disposizioni volte a favorire»*, inserire le seguenti:* «, a carico dell'organo accertatore e attraverso l'utilizzo dei Fondi di cui alla lettera *n)*, numero 11 del presente articolo,».

2.165

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «volte a favorire» *aggiungere le seguenti:* «l'utilizzo delle tecnologie satellitari per la rilevazione delle infrazioni, nonché».

2.166

FILIPPI

Al comma l, lettera l)*, dopo le parole:* «la diffusione e l'installazione»*, aggiungere le seguenti:* «, anche su strade extraurbane,».

2.167

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «la diffusione e l'installazione»*, inserire le seguenti:* «, anche su strade extraurbane,».

2.168

FILIPPI, RANUCCI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «sistemi telematici» *aggiungere le seguenti:* «e l'utilizzo delle tecnologie satellitari»*, e dopo le parole:* «oggetto di denuncia di furto» *aggiungere le seguenti:* «anche utilizzando i sistemi di videosorveglianza con lettura di targa già operativi».

2.169

SCIBONA

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le parole da:* «al rispetto dei limiti» *fino a:* «alta incidentalità,».

2.170

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* « aree ad alta incidentalità,» *inserire le seguenti:* «al rispetto del segnale rosso delle lanterne semaforiche negli incroci regolati, al divieto di sorpasso,».

2.171

FILIPPI

Al comma 1, lettera l)*, sopprimere le seguenti parole:* «la responsabilità del conducente per danneggiamento alla sede stradale,».

2.172

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera l)*, dopo le parole:* «lo stato della revisione» *aggiungere le seguenti:* «, l'annotazione relativa ad ogni intervento manutentivo sul veicolo».

2.173

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera l)*, dopo le parole:* «di denuncia di furto»*, inserire le seguenti:* «,evitando l'installazione di altri dispositivi telematici sui veicoli, nel caso in cui questi ultimi siano dotati di un tachigrafo digitale in grado di assicurare la tracciabilità;» .

2.174

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera l)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«, prevedendo lo pubblicazione periodica dei risultati in forma aggregata;».

2.175

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera l) *inserire la seguente:*

«*l-bis)* previsione che, alle attività elencate nella precedente lettera *l)* di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si dia corso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, per le attività di competenza degli enti proprietari e gestori delle strade, tali soggetti provvedano nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste dall'articolo 208, commi l, secondo periodo, e 4, del codice della strada;».

2.176

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente*

«*l-bis)* revisione della disciplina in materia di postazioni di controllo per il rilevamento della

velocità sulla rete stradale, prevedendo che i criteri e le modalità per l'installazione in prossimità dei centri abitati siano chiaramente finalizzati alla prevenzione degli abusi e alla tutela della pubblica incolumità e, comunque, prevedendo l'ubicazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità nei soli punti di reale pericolo, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni di traffico per le quali non è possibile il fermo del veicolo;».

2.177

ARACRI

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le Forze dell'Ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (polizia Stradale, Carabinieri e Polizie locali), di fornire all'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al Codice della strada».

2.178

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera l)*, inserire la seguente:*

«*l-bis)* ricognizione e coordinamento della normativa concernente le prove documentali richieste a bordo dei veicoli e dei complessi veicolari immatricolati all'estero anche al fine di uniformarla a quella dell'ordinamento italiano;».

2.179

I RELATORI

Al comma 1, lettera m)*, dopo lo parola:* «introduzione»*, inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

2.180

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali»*, inserire le seguenti:* «ivi compreso il contrasto al fenomeno del mancato pagamento autostradale del pedaggio e dell'esterovestizione».

2.181

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «medesimi fondi,»*, inserire le seguenti:* «ai dati relativi all'obbligo di cui alla lettera *n)*, numero 12),».

2.182

VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«m-*bis)* revisione delle misure previste in tema di gestione dei veicoli fuori uso, prevedendo:

1) l'obbligo per il centro di raccolta dei veicoli fuori uso di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura del veicolo;

2) disposizioni che specifichino che la rimozione di catalizzatore, pneumatici, paraurti, cruscotto, serbatoi e vetri e la procedura di messa in sicurezza vengano eseguite dal centro di raccolta con produzione di relativa certificazione che sollevi da ogni responsabilità l'impianto di frantumazione che riceve i rifiuti derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso, in particolare i pacchi carrozzeria e i motori;

3) disposizioni che specifichino che la frantumazione dei rifiuti di pacchi carrozzeria e motori avvenga in impianti dotati delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili);

4) una diminuzione dei giorni del deposito temporaneo dei veicoli fuori uso;

5) l'introduzione di una qualificazione di tutti gli operatori che trattano qualsiasi tipologia di rifiuto attinente ai veicoli fuori uso attraverso un'autorizzazione che preveda l'utilizzo delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili);

6) l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei rifiuti provenienti dall'attività di autodemolizione diretti agli impianti per la valorizzazione degli stessi, in un'ottica di economia circolare;

7) l'inclusione del *fluff* tra i rifiuti ammessi alla produzione di CSS combustibili;

8) che tutti gli operatori economici della filiera della gestione dei veicoli fuori uso garantiscano il raggiungimento dei *target* di reimpiego, riciclo e recupero attraverso l'introduzione di una metodologia di calcolo e comunicazione dei singoli risultati raggiunti;

9) la possibilità per gli operatori del settore della gestione dei veicoli fuori uso di cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo non soltanto agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione ai sensi della legge n. 122 del 1992 ma anche all'estero, rispettando le specifiche normative vigenti nel Paese di destinazione;

10) che la radiazione per esportazione debba avere come unica finalità la reimmatricolazione del veicolo all'estero per la effettiva circolazione dello stesso sul territorio straniero.

2.183

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera m)*, aggiungere la seguente:*

«m-*bis)* introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica».

2.184

CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:* «m-*bis)* adozione di misure volte a potenziare gli strumenti di monitoraggio dei dati relativi all'incidentalità dell'utenza vulnerabile; ».

2.185

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera m)*, inserire la seguente:*

«m-*bis)* istituzione di un osservatorio sull'incidentalità dell'utenza vulnerabile;».

2.186

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera n) *con la seguente:*

«*n)* revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;

2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e degli altri utenti;

3) la previsione di sanzioni amministrative accessorie per casi in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di "omicidio stradale";

4) la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;

5) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai

nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e del regime delle spese;

6) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie».

2.187

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n)*, alinea, dopo la parola:* «proporzionalità,»*, inserire la seguente:* «efficacia,».

2.188

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n)*, numero 1), sostituire le parole:* «dell'effettiva pericolosità»*, con le seguenti:* «della pericolosità».

2.189

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:* «1-*bis)* Il divieto assoluto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti prima della guida, e la conseguente eliminazione dei vigenti parametri di tolleranza, per tutte la categorie di conducenti privati e professionali».

2.190

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis*. un adeguamento delle sanzioni amministrative in relazione alla potenza del motore del veicolo sanzionato, mediante l'introduzione di coefficienti di proporzionalità da applicare alla tariffa base dell'infrazione».

2.191

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare il perfezionamento del procedimento sanzionatorio e l'identificazione del conducente, anche in caso di controlli elettronici;».

2.192

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, al numero 2), dopo le parole:* «classi sanzionatorie»*, aggiungere le seguenti:* «inasprendo in particolare le sanzioni per le infrazioni e gli incidenti causati dalla distrazione legata all'utilizzo durante la guida di tecnologie e strumenti di comunicazioni non direttamente collegati alla stessa attività di guida».

2.193

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera n)*, dopo il punto 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*. la possibilità di consentire al conducente di veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade di far uso durante la marcia di apparecchi telefonici ovvero di usare cuffie sonore;».

2.194

CERVELLINI

Al comma 1, lettera n)*, sopprimere il numero 3).*

2.195

CERVELLINI

Al comma 1, lettera n)*, numero 3), sostituire le parole da:* «stradale, la definizione»*, fino alla fine del numero, con le seguenti:* «di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell'autore del fatto o della tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente».

2.196

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, al numero 3), sostituire le parole:* «eventuali modifiche del codice penale che introducano il»*, con le seguenti:* «l'eventuale introduzione nel codice penale del reato» *e sostituire le parole:* «e dell'inibizione»*, con le seguenti:* «sino all'inibizione».

2.197

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera n)*, numero 3), dopo le parole:* «del grado di colpevolezza dell'autore del fatto»*, inserire le seguenti*: «, dell'eventuale concorso di colpa della vittima o di terzi, ».

2.198

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, numero 3), sostituire le parole da:* «e dell'inibizione della guida» *fino a fine capoverso, con le seguenti:* «e il contestuale divieto di ottenere una nuova per un periodo di tempo correlato alla gravità del fatto commesso, con l'obbligo, prima di conseguire una nuova patente, di frequentare un corso di guida sicura. Per i titolari di patente estera il periodo di inibizione alla guida sul territorio nazionale dovrà essere della stessa durata del divieto di cui al periodo precedente».

2.199

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera n)*, dopo il punto 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo».

2.200

ARACRI

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis*) per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo».

2.201

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera n)*, numero 4), dopo la parola:* «stupefacenti»*, inserire le seguenti:* «o psicotrope».

2.202

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* la depenalizzazione delle fattispecie di infrazioni e illeciti diverse da quelle individuate nei precedenti punti 3) e 4), collegate alla guida in stato di ebbrezza alcoolica e/o alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e la previsione di sanzioni amministrative, commisurate alla gravità del fatto, e aggravate in caso di incidente imputa bile allo stato di intossicazione e alterazione del conducente, anche determinando i casi di sospensione, revisione o revoca della patente».

2.203

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* l'aggravamento delle sanzioni previste, nelle autostrade e nelle strade a due o più corsie per senso di marcia, nei casi di utilizzo improprio delle corsie stesse per la marcia normale, nonché per le manovre di superamento e di sorpasso».

2.204

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* l'introduzione del divieto assoluto di sorpasso, lungo le autostrade e le strade extraurbane con meno di tre corsie per senso di marcia, per i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate».

2.205

ZIZZA

Dopo il comma 1 lettera n) *capoverso 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* il ritiro definitivo della patente nei casi di guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;».

2.206

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis)*. L'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per i comportamenti che creano distrazione durante la conduzione del veicolo, con particolare riferimento all'uso di telefoni cellulari e di altre tecnologie non direttamente al servizio della guida».

2.207

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis*) l'aggravamento delle sanzioni per l'uso scorretto del telefono alla guida, anche prevedendo l'introduzione di adeguate sanzioni accessorie già in occasione della prima violazione;».

2.208

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis)*. L'aggravamento delle sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sino alla sospensione della patente per il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenuta per i bambini».

2.209

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), *dopo il numero 5), inserire il seguente:*

«5-*bis)* l'aumento delle sanzioni e l'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di protezione per i bambini;».

2.210

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma l, lettera n), *al numero 6) sopprimere le parole:* «, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria».

2.211

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera n)*, numero 6), sopprimere le parole da:* «, e la limitazione a casi tassativi» *fino alla fine del numero.*

2.212

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n)*, al numero 6) dopo le parole:* «con il pagamento di una sanzione pecuniaria» *aggiungere le seguenti:* «o con lavori socialmente utili».

2.213

MATTEOLI

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* la revisione della disposizione di cui all'articolo 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, relativa all'obbligo di comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo che detto obbligo venga meno nel caso in cui il conducente corrisponda al proprietario del veicolo;».

2.214

CERONI

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

«6-*bis)* revisione della disciplina della comunicazione obbligatoria dei dati personali e della patente della persona alla guida al momento della violazione ai fini della decurtazione dei punti della patente e della relativa sanzione in caso di omessa dichiarazione, prevedendo in luogo della stessa, la decurtazione automatica dei punti della patente al proprietario del veicolo, se, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, non risulti inoltrata all'organo di polizia accertatore alcuna comunicazione in merito».

2.215

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per la responsabilità civile, nonché dell'obbligo del pagamento del pedaggio per l'utilizzo di strade e autostrade laddove previsto, intervenendo sia con l'aggravamento delle sanzioni medesime e l'introduzione di nuove sanzioni accessorie, sia utilizzando i sistemi di cui alla lettera *l)* ai fini dell'individuazione dei veicoli che non ottemperano agli obblighi di cui sopra;».

2.216

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, numero 7), sostituire le parole da:* «anche» *fino a:* «assicurazione»*, con le seguenti:* «e introducendo misure di controllo preventivo sulla sussistenza della copertura assicurativa all'atto della registrazione dei dati di proprietà del veicolo nel pubblico registro automobilistico;».

2.217

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 7) inserire il seguente:*

«7-*bis)* l'introduzione di misure volte a garantire l'applicazione coerente e uniforme a tutti gli utenti della strada delle sanzioni per le infrazioni commesse nel territorio nazionale, anche attraverso la previsione dell'obbligo di immatricolazione, entro un termine adeguato dall'acquisizione della residenza in Italia, del veicolo di cui uno straniero residente abbia la proprietà ovvero di annotare negli archivi della motorizzazione i veicoli esteri di cui tale soggetto abbia la disponibilità per un tempo superiore a trenta giorni, nonché l'applicazione delle medesime misure ai veicoli stranieri utilizzati a titolo di locazione o comodato da cittadini italiani residenti;».

2.218

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 8) inserire il seguente:*

«8-*bis)* la previsione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la quantificazione delle spese di accertamento e notificazione poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;».

2.219

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 9), aggiungere il seguente:*

«9-*bis)* l'accertamento delle sanzioni per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, in caso di violazioni delle norme che disciplinano il comportamento ai passaggi a livello».

2.220

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il numero 11), con il seguente:*

«11) la revisione delle modalità di utilizzo del proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le destinazioni d'uso delle somme derivanti dal proventi contravvenzionali di spettanza delle regioni e del comuni come previste dagli articoli 208 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al fine di assicurare adeguate risorse alla manutenzione delle

infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e prevedendo in particolare che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi»;

b) *sostituire il numero 12), con il seguente:*

«12) l'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, nonché la disciplina dei criteri della rendicontazione e dei meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, prevedendo in particolare, nel caso in cui si verifichi un uso difforme dei proventi delle sanzioni amministrative da parte di regioni e comuni, una riduzione dei trasferimenti dallo Stato equivalente al 90 per cento del proventi rendicontati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.»

c) *dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«13) un unico sistema di attribuzione dei proventi contravvenzionali prevedendo in particolare che siano assegnati allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché alle regioni e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni e del comuni».

2.221

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), sostituire le parole:* «in particolare»*, con le seguenti: «*facendo salva, in ogni caso, la destinazione della quota spettante agli enti proprietari delle strade e».

2.222

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), dopo le parole:* «di spettanza dello Stato,»*, inserire le seguenti:* «dedotta una quota a favore di ANAS, da utilizzare per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle strade ed autostrade statali gestite,».

2.223

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), sopprimere la parola:* «rispettivamente» *e, dopo la parola*: «strada» *aggiungere le seguenti:* «, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali da parte degli enti proprietari e gestori delle strade».

2.224

CROSIO

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), sostituire le parole:* « del Piano nazionale della sicurezza stradale, nonché ai relativi programmi attuativi» *con le seguenti:* «di campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali».

2.225

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali o agenti di polizia regionale, provinciale o locale, una quota non inferiore al 60 per cento delle relative entrate sia destinata ad interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una quota non inferiore al 30 per cento sia destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria».

2.226

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, numero 11), dopo le parole:* «programmi attuativi» *aggiungere le seguenti:* «e

al finanziamento dell'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che sia dovuto anche da parte di regioni, province e comuni quando esse siano destinatarie dei proventi delle sanzioni».

2.227

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 11, inserire il seguente:*

«11-*bis*. La previsione di specifiche misure volte ad impedire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni siano destinati a finalità diverse dalla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, anche attraverso l'introduzione di adeguate sanzioni per i medesimi enti;».

2.228

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), numero 12, dopo le parole: «polizia stradale o*» inserire le seguenti:* «enti gestori o».

2.229

ARACRI

Al comma 1, lettera n)*, numero 12, dopo le parole:* «enti inadempienti» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai Comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti, prevedendo che la funzione di vigilanza sia attribuita all'Autorità dei Trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

2.230

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero* «12)» *aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* Revisione della disciplina contenuta all'articolo 219 comma 3-*ter* del Codice della Strada, stabilendo che il concetto di "accertamento del reato" coincida con il momento in cui l'organo accertatore contesta l'infrazione, dalla quale decorre il computo dei 3 anni del divieto di conseguimento della patente di guida».

2.231

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero «12)», aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* revisione della disciplina in merito all'allocazione dei proventi delle Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada per la parte di competenza degli enti locali, prevedendo che possano essere utilizzate dall'Ente, con apposito capitolo di spesa, prioritariamente per investimenti».

2.232

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* ridefinizione della disciplina sanzionatoria relativa ai tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto, in coerenza con quanto previsto al secondo capoverso dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento Comunitario n. 561/2006».

2.233

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n)*, dopo il numero 12) aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* relativamente ai tempi di guida e di riposo, di cui al Regolamento comunitario n. 561/2006, prevedere la responsabilità delle sanzioni in capo all'effettivo autore materiale delle violazioni nonché i mezzi di prova con cui l'impresa può dimostrare, ove ricorra, la sua estraneità alle

violazioni connesse all'autista».

2.234

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d)*, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis)* l'individuazione a livello nazionale di misure destinate a disciplinare la mobilità urbana delle merci, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale anche attraverso misure atte a favorire l'aggiornamento del parco veicoli dedicato, integrando la mobilità urbana delle merci con le altre modalità di trasporto, pubbliche e private, che siano omogenee e non creino difficoltà di interpretazione o adeguamento tra le diverse realtà urbane».

2.235

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera n)*, inserire la seguente:*

«*n-bis)* revisione della disciplina della notificazione delle violazioni, prevedendo che la stessa debba avvenire inderogabilmente entro sessanta giorni dall'infrazione;».

2.236

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma l, lettera p)*, sopprimere i numeri 1) e 2).*

2.237

FILIPPI

Al comma l, lettera p)*, numero 1), sopprimere le parole da:* «esclusivamente» *fino a:* «lo trasmette» .

2.238

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera p)*, numero 1), sopprimere da:* «esclusivamente» *fino a:* «lo trasmette».

2.239

FILIPPI

AI comma l, lettera p)*, sopprimere il numero 2).*

2.240

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera p)*, sopprimere il numero 2).*

2.241

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera p)*, sopprimere il numero 2).*

2.242

CERVELLINI

Al comma 1, lettera p)*, sopprimere il numero 2).*

2.243

CIOFFI

Al comma 1, lettera p)*, sopprimere il numero 3).*

2.244

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera p)*, numero 4), dopo la parola:* «parenti» *inserire le seguenti:* «e affini».

2.245

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera p)*, inserire la seguente:*

«*p-bis)* revisione dei requisiti anagrafici per l'abilitazione alla guida dei veicoli, fissando il limite per il conseguimento della patente di categoria B al compimento del sedicesimo anno di età ed individuando le relative limitazioni finalizzate a prevenire i rischi di incidenti stradali».

2.246

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera q)*, dopo la parola:* «minorenni» *aggiungere le seguenti:* «, nonché previsione dell'innalzamento dell'età utile al conseguimento della patente di guida nel caso in cui il conducente minorenne abbia commesso gravi violazioni del codice della strada,».

2.247

FILIPPI

Al comma 1, lettera r)*, dopo la parola:* «revisione»*, aggiungere le seguenti:* «della formazione dei conducenti, loro aggiornamento, e revisione».

2.248

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r)*, dopo le parole:* «della patente di guida» *aggiungere le seguenti:* «introducendo criteri minimi di formazione obbligatoria».

2.249

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera r)*, dopo le parole:* «patente di guida» *aggiungere le seguenti:* «e dell'aggiornamento professionale degli istruttori di guida».

2.250

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r)*, dopo la parola:* «guida» *aggiungere le seguenti:* «e introduzione di corsi di guida obbligatori per il recupero dei punti della patente, per i conducenti dei servizi pubblici di trasporto di linea e non di linea, nonché per coloro che abbiano conseguito la patente B da meno di tre anni ai fini della guida di veicoli di maggiore potenza rispetto ai limiti generali previsti alla successiva lettera *v)*».

2.251

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*a tale scopo, prevedere le modalità attraverso le quali coloro che frequentano un corso di formazione teorico presso un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida, o per la sua estensione di validità, possano richiedere un'autorizzazione provvisoria per ricevere lezioni di guida su veicoli dell'autoscuola con al fianco un istruttore di guida abilitato ed autorizzato, durante la frequentazione del medesimo corso».

2.252

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r)*, dopo la parola:* «circolazione» *aggiungere le seguenti:* «a tal fine prevedere la possibilità di ricevere lezioni di guida durante la frequentazione del corso teorico ed estendere le esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna anche per i motocicli».

2.253

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*a tale scopo, prevedere per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2, A e B esercitazioni con al fianco un istruttore di guida abilitato ed autorizzato in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna».

2.254

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera r)*, dopo le parole:* «la sicurezza della circolazione»*, aggiungere le seguenti:* «estendendo l'obbligo delle esercitazioni pratiche anche per i candidati alle patenti delle categorie AM, A1, A2 e A, in particolare per l'abilitazione dei conducenti minorenni al trasporto di passeggero».

2.255

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «e inserendo l'obbligo per i neopatentati di frequentare un corso di guida sicura avanzata, secondo quanto sperimentato e studiato dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del protocollo d'intesa del 22 settembre 2009 in materia di guida sicura avanzata».

2.2.56

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«*r-bis*. Sostegno alla diffusione sul territorio nazionale della formazione alla guida sicura, in particolare per i neopatentati e per i conducenti professionali».

2.257

FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«*r-bis.* Semplificazione dei requisiti necessari per l'apertura di un'autoscuola aprendo la possibilità a tutti coloro che possiedono i titoli di abilitazione all'insegnamento della teoria e all'istruzione alla guida, nonché due anni di esperienza pratica anche non consecutivi maturati negli ultimi otto anni».

2.258

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«*r-bis.* Riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

1) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

2) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale, con espresso divieto di eseguire *test* per l'accertamento del daltonismo;

3) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

4) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli».

2.259

MATTESINI

Al comma 1, dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«*r-bis*. Adeguamento della normativa sul rinnovo della patente per le persone in dialisi o trapiantate con assegnazione della certificazione unicamente alla competenza del medico specialista».

2.260

CERVELLINI

Al comma 1, lettera s)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e previsione, ai fini della sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia durata di tre anni, nel caso in cui abiliti alla guida dei veicoli indicati per la categoria B limitatamente alle macchine depotenziate (come quelle dei neopatentati), con obbligo di cambio automatico, identificate con apposito adesivo che contenga l'obbligo di non superare gli 80 Km orari e il divieto di percorrere autostrade, tangenziali e strade a scorrimento veloce. E per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote, ai quadricicli leggeri;».

2.261

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera s)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e previsione, ai fini della sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia durata di tre anni, nel caso in cui abiliti alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri;».

2.262
RAZZI
Al comma 1, lettera s)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, introducendo disposizioni che vincolino il rinnovo della patente per le persone ultra ottantenni all'installazione di meccanismi che limitino la velocità dell'autoveicolo».
2.263
PANIZZA, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, ZIN, BATTISTA, ZELLER
Al comma 1, dopo la lettera s)*, inserire la seguente:*
«s-bis) previsione dell'innalzamento del limite di età di 68 anni per il rinnovo della patente D, di cui all'articolo 115 del codice della strada, previo accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, considerato il prolungamento dell'età media, il miglioramento delle condizioni e dello stile della vita ed i supporti tecnologici del settore;».
2.264
CIOFFI, SCIBONA
Al comma 1, lettera t)*, sostituire le parole:* «soggetti con invalidità» *con le seguenti:* «persone con invalidità».
2.265
FISSORE, ASTORRE, COLLINA, ORRÙ, CARDINALI
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
2.266
DI GIACOMO, CHIAVAROLI
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
2.267
MALAN
Al comma 1, sopprimere la lettera u).
2.268
DI GIACOMO, CHIAVAROLI
Al comma 1, sostituire la lettera u), *con la seguente:*
«*u)* revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza;».
2.269
SONEGO
Al comma 1, lettera u)*, sopprimere le seguenti parole:* «prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza».
2.270
MANDELLI
Al comma 1, lettera u)*, sopprimere le seguenti parole:* «, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza».
2.271
VILLARI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«*a) alla lettera* u) *sostituire le parole*: "prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza", *con le seguenti:* "prevedendo il limite anagrafico di 68 anni e prevedendo l'inclusione del personale che ha cessato di appartenere alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) dopo la lettera u) *aggiungere la seguente*:
"u-*bis)* previsione che tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 possano continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di impiego con l'amministrazione d'appartenenza"».

2.272
MALAN
Al comma 1, lettera u)*, alla fine del periodo, sostituire le parole:* «l'esclusione dei medici in quiescenza»*, con le seguenti:* «l'inserimento di specialisti in medicina legale e/o del lavoro ».
2.273
FISSORE, ASTORRE, COLLINA, ORRÙ, CARDINALI, RANUCCI
Al comma 1, lettera u) *sostituire le parole:* «in quiescenza»*, con le seguenti:* «che saranno posti in quiescenza successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento».
2.274
DI GIACOMO, CHIAVAROLI
Al comma 1, alla lettera u) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, fatta eccezione per coloro i quali esercitano l'attività ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 alla data di entrata in vigore della presente legge».
2.275
ARACRI
Al comma 1, lettera u)*, dopo le parole:* «medici in quiescenza» *aggiungere le seguenti:* «e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali».
2.276
SCIBONA
Al comma 1, lettera u)*, aggiungere, in fine le seguenti parole:* «e degli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato».
2.277
SCIBONA
Al comma 1, lettera u)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e individuando criteri per la determinazione di una tariffa unica nazionale».
2.278
SCIBONA, CIOFFI
Al comma 1, dopo la lettera u)*, inserire la seguente:*
«u-*bis)* revisione delle disposizioni in materia di requisiti richiesti per la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività di autoscuola, con particolare riferimento all'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, che devono possedere l'insegnante di teoria e l'istruttore di guida abilitati, prevedendo, in sostituzione del requisito dell'esperienza, l'obbligo di frequenza, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, di un tirocinio pratico-professionale della durata di sei mesi;».
2.279
SCIBONA, CIOFFI
Al comma 1, lettera v)*, sopprimere il numero 1).*
2.280
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Al comma 1, lettera v)*, numero 1), la parola:* «sessantacinque»*, è sostituita dalla seguente:* «settanta».
2.281
SONEGO
Al comma 1, lettera v)*, sopprimere il numero 2).*
2.282
SCIBONA, CIOFFI
Al comma 1, lettera v)*, sopprimere il numero 2).*
2.283

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera v)*, al numero 2), dopo le parole:* «intervallo di tempo,»*, aggiungere le seguenti:* «abbia frequentato un corso di guida sicura,».

2.284

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera v)*, sopprimere il numero 3).*

2.285

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera v)*, numero 3), sopprimere le parole da:* «, fatta salva la possibilità» *fino alla fine del numero.*

2.286

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera v)*, numero 3), sostituire le parole:* «una commissione medica locale»*, con le seguenti:* «un medico monocratico».

2.287

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera v)*, inserire la seguente:*

«*v-bis*. Introduzione dell'obbligo di dotazione a bordo dei veicoli dei seguenti sistemi di sicurezza attiva legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea:

1) sistema anti-bloccaggio;

2) ripartitore di frenata;

3) sistema di regolazione e controllo della trazione;

4) sistema di controllo della stabilità; nonché individuazione dei veicoli per i quali tale obbligo si prevede e successiva previsione di un divieto di circolazione sul territorio nazionale dei veicoli sprovvisti dei medesimi sistemi;».

2.288

CROSIO

Al comma 1, lettera z)*, dopo la parola:* «collezionistico» *inserire le seguenti:* «e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche».

2.289

PIGNEDOLI

Al comma 1, lettera z)*, dopo le parole:* «compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico» *aggiungere le seguenti:* «ivi incluse le macchine agricole che risultino iscritte ad uno dei registri di cui all'articolo 60 del Codice della strada».

2.290

CERONI

Al comma 1, lettera z)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo l'equiparazione dei veicoli con anzianità da venti a ventinove anni iscritti nei registri ASI ed FMI ai veicoli ultratrentennali, previo aggiornamento obbligatorio del libretto di circolazione».

2.291

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera aa)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previo conseguimento di apposita licenza».

2.292

DE POLI

Al comma 1, lettera bb)*, dopo la parola:* «sanzioni» *aggiungere le parole:* «ivi inclusa la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida».

2.293

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera bb)*, sostituire le parole:* «l'aggravamento» *con le seguenti:* «il raddoppio».

2.294

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera bb)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con particolare riferimento alla sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito».

2.295

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera cc)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «anche nella condizione di servizio medico,».

b) *sopprimere le parole: «*all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e»

2.296

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, lettera cc)*, dopo le parole:* «tariffe autostradali», *aggiungere le seguenti:* «per le organizzazioni di volontariato in servizio sanitario qualificato»;

2.297

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera cc)*, aggiungere la seguente:*

«*cc-bis)* revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione, sia i veicoli delle Aziende Unità Sanitarie locali, sia i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, sia i veicoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta».

2.298

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, CALEO

Al comma 1, dopo la lettera cc)*, aggiungere la seguente:*

«*cc-bis)* regolazione delle specifiche condizioni dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali per le organizzazioni di volontariato in servizio sanitario qualificato e alla possibilità di trasportare i familiari della persona soccorsa».

2.299

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera cc)*, aggiungere la seguente*:

«*cc-bis)* previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali;».

2.300

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, dopo la lettera cc) *aggiungere la seguente:*

«*cc-bis)* previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali».

2.301

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), *inserire la seguente:*

«*cc-bis)* previsione della possibilità che i veicoli di soccorso intestati alla Croce Bianca

rientrino tra gli enti con possibilità di rilasciare proprie targhe e patenti speciali di servizio».

2.302

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), *inserire la seguente:*

«*cc-bis)* previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso e servizi di protezione civile di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;».

2.303

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), *inserire la seguente:*

«*cc-bis)* previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;».

2.304

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

2.305

FILIPPI

Al comma l, sostituire la lettera dd) *con la seguente:*

«*dd)* introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale, in presenza di neve e di ghiaccio sulla superficie stradale, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire la circolazione veicolare, attraverso l'obbligo di dotazione dei veicoli, in tali circostanze, di mezzi antisdrucciolevoli omologati idonei alla marcia su neve e su ghiaccio».

2.306

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sostituire la lettera dd), *con la seguente:*

«*dd)* introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale, al fine di preservare in presenza di neve o ghiaccio sulla superficie stradale, l'incolumità degli utenti, e di garantire la circolazione veicolare attraverso l'obbligo di dotazione dei veicoli, in tali circostanze, di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio;».

2.307

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera dd), *sostituire le parole da:* «nel periodo invernale», *sino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «al fine di preservare l'incolumità degli utenti e garantire la circolazione veicolare, in presenza di fenomeni atmosferici di carattere nevoso e con rischio di formazione di ghiaccio sulla superficie stradale, attraverso l'obbligo di dotazione di mezzi antisdrucciolevoli o di pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio».

2.308

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera dd), *sostituire le parole da:* «idonei livelli di circolazione veicolare» *con le seguenti:* «la necessaria uniformità dell'azione di regolazione del traffico veicolare, anche attraverso l'individuazione, con riferimento al periodo invernale, di un unico intervallo temporale per tutte le tipologie di strade ricomprese nella stessa Regione».

2.309

FILIPPI

Al comma 1, lettera dd) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo l'introduzione del valore

prescrittivo delle informazioni contenute nei pannelli a messaggio variabile».

2.310

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera dd)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo l'introduzione del valore prescrittivo delle informazioni contenute nei pannelli a messaggio variabile».

2.311

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera dd)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, assicurando sempre le informazioni necessarie agli utenti della strada».

2.312

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, inserire la seguente:*

«*dd-bis*. Regolazione delle condizioni di utilizzo di tutti i dispositivi antislittamento idonei alla marcia su neve e su ghiaccio, compresi i dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE)».

2.313

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, inserire la seguente:*

«*dd-bis*. eliminazione, fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, del codice della strada dell'obbligo di segnalazione visiva e illuminazione per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati e per i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli durante la marcia nei centri abitati».

2.314

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, inserire la seguente:*

«*dd-bis*. introduzione dell'obbligo per gli autobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti al di sopra dei 300 metri di altitudine di pneumatici invernali».

2.315

FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, inserire la seguente:*

«*dd-bis*. Previsione della possibilità di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada in particolari domeniche in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale».

2.316

DI GIACOMO

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«*dd-bis*. Previsione della possibilità di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada in particolari domeniche in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale».

2.317

SONEGO

Al comma 1, dopo lo lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«*dd-bis*. Introduzione di ulteriori norme tecniche per l'immatricolazione dei veicoli superiori alle 3,5 tonnellate di modo tale che il loro moto non produca riduzione della visibilità dei veicoli terzi contigui in condizioni atmosferiche avverse».

2.318

SONEGO

Al comma 1, dopo lo lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«*dd-bis*. Introduzione di ulteriori norme tecniche per l'immatricolazione dei veicoli superiori

alle 3.5 tonnellate di modo tale che non producano riduzione della visibilità dei veicoli terzi in condizioni atmosferiche avverse».

2.319

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«*dd-bis*. Previsione della possibilità di innalzare fino a 44 tonnellate i limiti di massa complessiva a pieno carico dei veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose destinati alla locazione senza conducente in caso di noleggio da parte della pubblica amministrazione».

2.320

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera dd)*, aggiungere la seguente:*

«*dd-bis)* L'aggravamento delle sanzioni per l'evasione del pedaggio, sino all'introduzione di misure di sequestro, ed eventualmente di confisca del veicolo con il quale l'evasione è stata consumata, che subordinino la restituzione dello stesso all'estinzione del debito bei confronti dell'ente gestore della strada e al pagamento della sanzione pecuniaria comminata».

2.321

MATTEOLI

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis*) revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati ? purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento ? anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza *(taxi)* per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati« anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.322

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa

complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento ? anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza *(taxi)* per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.323

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati ? purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento ? anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza *(taxi)* per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.324

MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati ? purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da

leggi e regolamenti per lo svolgimento ? anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza *(taxi)* per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di uria definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.325

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera :

«*ee-bis)* revisione delle disposizioni del codice della strada sulla responsabilità dell'impresa di autotrasporto, per le violazioni commesse dai rispettivi conducenti delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada previste dal Regolamento (CE) 561/2006, in modo tale da escluderla per le imprese che dimostrino di effettuare una costante attività formativa ed informativa verso i propri autisti, affinché osservino le disposizioni del predetto Regolamento».

2.326

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*ee-bis)* revisione della normativa del codice della strada che ha impatto diretto sulle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, introducendo norme che consentono, tramite l'osservanza delle regole, a queste ultime di operare nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale».

2.327

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, inserire la seguente:*

«*ee-bis)* aggiornamento dell'attuale normativa per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli e prevedendo l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi».

2.328

CERVELLINI

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«*ee-bis)* previsione di un aumento del livello sanzionatorio per la manomissione dei depotenziamenti previsti per legge per determinate categorie di conducenti; ».

2.329

PAOLO ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* introduzione, tra le dotazioni di sicurezza obbligatorie degli autoveicoli di nuova costruzione, dell'obbligo d'installazione di interfacce universali *bluetooth* per l'uso di apparecchi telefonici in modalità vivavoce, durante la guida, che consentano altresì la dettatura di SMS e numeri telefonici».

2.330

PAOLO ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera ee) *aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* revisione dell'attuale normativa relativa all'uso di apparecchi telefonici durante la guida, con particolare riferimento alle modalità di composizione di SMS e di numeri telefonici».

2.331

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere la seguente:*

«*ee-bis)* revisione dell'attuale normativa relativa alla sosta delle auto-caravan, di cui all'articolo 185, comma, 2, del codice della strada, al fine di prevedere nel novero dei deflussi tollerati, in caso di sosta, dove consentita, sulla sede stradale, oltre a quelli del propulsore meccanico già previsti, anche quelli derivanti dal funzionamento dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento».

2.332

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, inserire la seguente:*

«*ee-bis)* revisione dell'attuale normativa prevedendo di consentire il trasporto di animali vivi su rimorchi che siano classificati genericamente per trasporti di cose e non per uso specifico, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008».

2.333

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, aggiungere, in fine, la seguente:*

«ee-*bis)* prevedere la possibilità di munire gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di cose, la cui guida è attualmente consentita a conducenti con patente di categoria B, di cronotachigrafo;» .

2.334

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, inserire la seguente:*

«ee-*bis)* revisione dell'attuale normativa prevedendo un innalzamento del limite di massa complessiva a pieno carico per le macchine agricole su ruote fino a 30 tonnellate e di quello per asse fino a 10 tonnellate;»

2.335

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, inserire la seguente:*

«ee-*bis)* revisione dell'attuale normativa prevedendo l'ammissibilità di zavorratura con liquido dei pneumatici delle macchine agricole;».

2.336

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee)*, inserire la seguente:*

«ee-*bis)* revisione dell'attuale normativa prevedendo l'innalzamento del limite di velocità per le macchine agricole a 50 km/h;».

2.337

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «autorizzato ad adottare,» *inserire le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

2.338

DI GIACOMO

Al comma 2), sopprimere la lettera a).

2.339

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada prevedendo, nelle ipotesi previste al comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo 10, la necessità che il carico sia composto da almeno un unico pezzo indivisibile;».

2.340

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «del codice della strada»*, aggiungere le seguenti:* «prevedendo che il carico sia composto da almeno un unico pezzo indivisibile».

2.341

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto della tutela della sicurezza stradale e delle idonee condizioni di circolazione, nonché della salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dei manufatti, tenendo sempre conto dell'eccezionalità rispetto alle normali condizioni di trasporto e fermo restando il rilascio di opportuna autorizzazione in materia da parte degli enti competenti;».

2.342

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La ridefinizione della disciplina concernente i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle "Linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada", nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture;».

2.343

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis*. Estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera delle officine private autorizzate, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione con proprio decreto delle modalità e dei tempi, nonché gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari;».

2.344

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo la parola:* «disciplina» *aggiungere le seguenti:* «anche in coerenza con i regolamenti e le direttive europee in materia»;

b) *sostituire le parole:* «dei carrelli elevatori»*, con le seguenti:* «di attrezzature per elevazioni».

2.345

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* disciplina della sagome limite e della massa limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;».

2.346

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto della tutela della sicurezza stradale e delle idonee condizioni di circolazione, nonché della salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dei manufatti, tenendo sempre conto dell'eccezionalità rispetto alle normali condizioni di trasporto e fermo restando il rilascio di opportuna autorizzazione in materia da parte degli enti competenti nel caso di eccedenze rispetto alle condizioni ordinarie;» .

2.347

RANUCCI

Al comma 2, alla lettera b)*, dopo le parole:* «anche consentendo l'installazione a sbalzo dei carrelli elevatori;» *inserire le seguenti:* «in particolare per il trasporto persone, incrementando la massa massima ammessa dei veicoli, nel rispetto dell'attuale massa ammessa gravante sull'asse più carico, al fine di permettere l'adozione delle nuove tecnologie senza gravare sulla capacità del veicolo;».

2.348

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis.* ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle Linee Guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;».

2.349

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis.* ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali, nonché riconoscimento della richiesta autorizzatoria anche alle società cooperative a proprietà divisa o ai consorzi nel caso in cui i mezzi utilizzati per il trasporto siano nella disponibilità dei soci della cooperativa o dei singoli consorziati;».

2.350

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, CALEO, VACCARI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* previsioni specifiche della massa limite delle ambulanze e dei mezzi adibiti ad attività di protezione civile».

2.351

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* previsioni specifiche della massa limite delle ambulanze e dei mezzi adibiti ad attività di protezione civile».

2.352

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera c)*, apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole:* «oltre che di assicurare» *sostituire le parole:* «l'uniformità» *con le seguenti:* «la progressiva uniformità»;

2. *sopprimere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché di tenere conto di criteri di parità tra i sessi».

2.353

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 2, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* definizione delle modalità ottimali di progettazione, apposizione e manutenzione, nonché verifica censuaria periodica della segnaletica;».

2.354

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* disciplina della pubblicità sui veicoli, di cui all'articolo 23 del codice della strada, con particolare riferimento alla pubblicità non luminosa per conto terzi, al fine di prevedere che essa sia consentita anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi

rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari».

2.355

D'ADDA

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d-bis.* Disciplina delle qualifiche tecniche per istallazione, posizionamento e manutenzione di carri-gru, apparecchi mobili da sollevamento e gru per l'edilizia;».

2.356

SONEGO

Al comma 2, lettera d)*, dopo le parole:* «i consumi energetici» *aggiungere le seguenti:* «nonché disciplina del loro funzionamento di modo tale da adeguare la cadenza temporale della loro azione ad una maggiore e preventiva capacità di reazione dell'utente della strada con la finalità della sicurezza;».

2.357

CROSIO

Al comma 2, lettera e)*, dopo la parola:* «veicoli» *inserire le seguenti:* «e motoveicoli».

2.358

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PEPE, BOCCHINO, ORELLANA, MASTRANGELI, CUOMO, CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* caratteristiche costruttive, di equipaggiamento dei veicoli, di cui all'articolo 72 del codice della strada, al fine di prevedere l'obbligo, per i veicoli destinati al trasporto di persone, di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e/o altri esseri viventi e di un connesso dispositivo acustico di allarme finalizzato a garantire che, oltre ai bambini, anche le persone affette da disabilità, o comunque ogni essere vivente, possano essere sottratte ai pericoli derivanti da eventuali disattenzioni».

2.359

CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata di veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri;».

2.360

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, PEPE, BOCCHINO, ORELLANA, MASTRANGELI, CUOMO, CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* revisione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione al fine della dotazione a bordo dei veicoli di cui all'articolo 172, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di sistemi di ritenuta per bambini dotati del dispositivo acustico di allarme "anti-abbandono", ferma restando la conclusione della procedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni o alle equivalenti direttive europee».

2.361

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera f), *inserire la seguente:*

«*f-bis)* modifica del limite di massa complessiva dei veicoli adibiti alla locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, al fine di consentire agli enti pubblici di ricorrere al noleggio di mezzi da adibire a servizi specifici;».

2.362

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* classificazione, impiego, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino nonché di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;».

2.363

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 2, lettera g), *dopo le parole:* «e operatrici» *aggiungere le seguenti:* «e all'utilizzo saltuario dell'autocarro a scopi non rientranti nell'attività professionale».

2.364

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo la possibilità per i motoveicoli di trainare i rimorchi limitatamente alla categoria 01».

2.365

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* «immatricolazione» *aggiungere le seguenti:* «reimmatricolazione, con possibilità di personalizzazione delle targhe automobilistiche».

2.366

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera h), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e delle disposizioni relative alla classificazione dei veicoli storici, anche uniformandola alle norme dell'Unione Europea, assicurando a tal fine l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati, con introduzione di una lista chiusa per i suddetti veicoli ai fini del rilascio della certificazione di storicità, senza obbligo di preventiva iscrizione ad associazioni o altri registri e con previsione della possibilità di rilascio della targa originale sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico».

2.367

MARIN, AMIDEI, BERTACCO, ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI

Al comma 2, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo, in riferimento alla stessa, ai fini del riconoscimento nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico non solo quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ma anche di Aci Storico e di tutte le case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro; gli enti e case costruttrici dovranno poi procedere alla verifica puntuale di ogni mezzo utilizzando strutture idonee e personale specializzato e ad alta professionalità».

2.368

FILIPPI

Al comma 2, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e procedure di produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche».

2.369

MARIN, AMIDEI, BERTACCO, ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI

Al comma 2, dopo la lettera h), *inserire la seguente:*

«*h-bis)* previsione di misure di premialità fiscale per i veicoli e motoveicoli, a decorrere dal compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione, purché risulti la loro iscrizione nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, Aci Storico e delle case

costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro; a tal uopo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un elenco apposito con individuazione per marca e modello dei mezzi predisposto da un Comitato composto da rappresentanti delle case costruttrici e dagli enti più rappresentativi del settore;».

2.370

CROSIO

Al comma 2, lettera i)*, dopo le parole:* «in occasione di» *inserire le seguenti:* «allenamenti e».

2.371

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis.* semplificazione delle procedure per il calcolo dell'indennizzo da usura, estendendo a tutti i tipi di autorizzazione e a tutti i tipi di strada la modalità convenzionale».

2.372

FILIPPI

Al comma 2, dopo lo lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*. compiti amministrativi di Polizia, individuando, per determinati adempimenti sostanzialmente estranei alla prevenzione dei reati e delle violazioni e al controllo della circolazione e del territorio, senza oneri a carico dello Stato e con opportuna formazione, figure ausiliarie di Pubblica Sicurezza tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 già presenti nel decreto legislativo n. 285 del 1992».

2.0.1

PAGNONCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi strutturali e modifiche fiscali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. L'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è soppresso.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive, all'interno del veicolo".

6. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, dopo le parole: "della loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo".

2) Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, mediante rilascio di idoneo certificato

attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

3) Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 75,00";

b) le parole: "di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 35,00";

c) le parole: "in lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 51,64";

d) le parole: "in lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 25,82"».

2.0.2

PAGNONCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta annualmente con il pagamento della somma di euro 250,00.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.3

PAGNONCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.4

PAGNONCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Interventi strutturali e modifiche fiscali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW, che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta annualmente con il pagamento della somma di euro 250,00».

2.0.5

PAGNONCELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "della loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.";

2) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, mediante rilascio, di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.";

3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di lire 50.000", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 75,00";

b) le parole: "di lire 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 35,00";

c) le parole "in lire 100.000", sono sostituite dalle seguenti: "in euro 51,64";

d) le parole "in lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 25,82"» .

2.0.6

ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. L'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è soppresso».

2.0.7

BRUNI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art.2-*bis*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive, all'interno del veicolo"».

2.0.8

BRUNI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive all'interno del veicolo"».

Art. 3

3.1

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

3.2

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 306, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *q)* è sostituita dalla seguente: "*q)* articolo 291, commi 1 e 2, ad esclusione dei punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo)"».

3.3

TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: «vettore», aggiungere la seguente: «stradale».

1.4.2.8. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.8.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici) appena conclusesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 11a riunite, nonché nel corso di quelle svoltesi giovedì 15 ottobre, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, la relatrice D'ADDA (*PD*) si sofferma sull'articolo 16,sulle forme pensionistiche complementari, il cui comma 1 modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione laddove la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (lettera *a)*) e specifica che il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ovvero se i motivi della cessazione dei requisiti siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (lettera *b)*). Dopo aver dato conto della soppressione di due novelle concernenti la portabilità dei fondi pensione, presenti nel testo originario del disegno di legge, la relatrice passa ad illustrare il comma 2, introdotto dalla Camera, che prevede la partecipazione dei Ministri del lavoro, dello sviluppo economico e dell?economia ad un tavolo di consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, la COVIP ed esperti della materia previdenziale per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, secondo alcune linee guida indicate.

Con riferimento ad altre disposizioni del disegno di legge, la relatrice segnala quindi l'articolo 13,in cui si stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi di responsabilità civile derivanti dall?esercizio dell?attività professionale contemplino l?offerta di un periodo di ultrattività della copertura, e l'articolo 47,introdotto dalla Camera, concernente i rapporti tra il libero professionista ed il cliente, che devono avvenire in forma scritta o digitale ed indicare il grado di complessità dell'incarico e la comunicazione al cliente di un preventivo di massima.

Infine, la relatrice si sofferma sull?eliminazione della portabilità dei fondi pensione, convinta che l'obiettivo sia quello di riorganizzare i fondi pensione, in linea con quanto indicato da Covip, attraverso "aggregazioni" dei fondi, per migliorare la gestione e il profilo di rischio a tutela delle pensioni future; ciò al fine di evitare il rischio che i fondi pensione diventino facile preda per intermediari finanziari e assicurativi. Da ultimo, l?introduzione della possibilità di anticipo della prestazione rispetto alla norma vigente e di riscatto dalla posizione maturata delinea a suo avviso un sistema più consono alle necessità di quanti aderiscono alle forme pensionistiche complementari.

Il presidente SACCONI sottolinea che il disegno di legge riguarda materie rilevanti per la Commissione, sia sotto il profilo della previdenza complementare che sotto quello delle professioni regolamentate. Propone di aggiornare il dibattito sul provvedimento una volta esaurito il programma di audizioni in direzione del quale si sta orientando la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2017) ***Deputato ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 2 ordini del giorno e 7 emendamenti da parte del Movimento 5 stelle (testi allegati al resoconto della seduta).

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto delle ragioni alla base delle proposte emendative presentate, che in gran parte riprendono le considerazioni da lui già svolte nella seduta del 9 settembre.

Il presidente SACCONI segnala che la materia cui il provvedimento attiene è meritevole di attenzione anche con riferimento ai profili connessi. Osserva infatti che il prospetto pensioni non è più consegnato in forma cartacea, ma acquisibile *on line*, con evidenti difficoltà da parte di soggetti che non abbiano confidenza con le consultazioni in forma elettronica e con gravi disagi nel caso di imprese familiari, in cui le modalità di gestione del rapporto di lavoro avvengono in forme più essenziali. Da ciò l'opportunità a suo avviso di riflettere in modo organico sul complesso di tali questioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2017

G/2017/1/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio

1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premesso che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere che nel libro unico del lavoro sia indicata la parte di retribuzione corrisposta all'atto della consegna del prospetto paga e nei libri unici del lavoro dei mesi successivi sia indicata la parte di retribuzione ancora da corrispondere relativa ai mesi precedenti.

G/2017/2/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, In materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premesso che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzato al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere:

? obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*;

? che la corretta tenuta e corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alle retribuzioni corrisposte sia condizione necessaria per l'accesso dei lavoratori a qualunque tipo di finanziamento erogato da parte dalle banche o dagli appositi istituti di credito autorizzati.

Art. 1

1.1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0*a)* all'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "consegnare", sono aggiunte le seguenti: "anche per via telematica"».

1.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "compongono detta retribuzione,", sono aggiunte le seguenti: "con specificazione dell'eventuale quota di retribuzione non corrisposta,"».

1.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'**articolo 1** *è aggiunto il seguente:*

"Art. 1-*bis.*

(Indennità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga)

1. La mancata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datare di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 5 della legge del 5 gennaio del 1953, n. 4."».

1.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'**articolo 1** *è aggiunto il seguente:*

"Art. 1-*bis.*

(Sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione per omessa o ritardata consegna del prospetto paga)

1. L'omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga determina la sospensione della prescrizione dei relativi crediti retributivi maturati dal lavoratore."».

1.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo l'**articolo 1** *è aggiunto il seguente:*

"Art. 1-*bis.*

(Ricorso per ingiunzione in caso di omessa consegna dei prospetti paga)

1. In caso di omessa consegna al lavoratore del prospetto paga per le retribuzioni maturate ma non corrisposte, costituiscono prove scritte idonee ai fini della richiesta del decreto di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, l'allegazione al ricorso per ingiunzione della lettera di assunzione, dei prospetti paga e degli estratti conto previdenziali precedenti e del CUD dell'anno precedente consegnati dal datore di lavoro e di un conteggio analitico delle retribuzioni maturate vidimato da un professionista di cui all'articolo 1 della legge dell'11 gennaio 1979, n. 12 che ne attesti la regolarità sotto la sua responsabilità."».

1.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parale da:* «o, in mancanza,», *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «o, in mancanza, entro il termine di compilazione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.0.1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

*Dopo l'***articolo 1***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Termine generale per la riscossione della retribuzione)

1. In mancanza di indicazione da parte del contratto collettivo il diritto a riscuotere la retribuzione spetta al lavoratore entro il giorno 5 di ciascun mese.».

1.4.2.8.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 202 (pom.) del 15/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015
202ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente SACCONI comunica che sono state trasmesse documentazioni relative ai disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici), che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra una bozza di parere, di segno favorevole con osservazione (testo allegato al resoconto).

Il presidente SACCONI osserva che la non riconducibilità delle farmacie a comuni imprese commerciali si radica nella loro funzione di centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico. In questo senso, analogamente a quanto previsto per le società tra avvocati, ritiene opportuna la previsione della presenza maggioritaria nelle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita una presa di posizione della Commissione con riferimento all'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Si tratta di un aspetto particolarmente delicato, riguardante la gestione delle piccole aziende, a conduzione familiare, o dislocate in zone periferiche, che non possono soggiacere alla stessa disciplina della grande distribuzione.

La senatrice MANASSERO (*PD*) osserva che sul punto la Commissione si è già pronunciata nel parere reso il 28 luglio sul disegno di legge n. 1629, attualmente all'esame della Commissione industria del Senato.

Concorda il presidente SACCONI, sottolineando altresì che la competenza della Commissione lavoro consentirebbe comunque unicamente un richiamo alla problematica relativa alla tutela del lavoro domenicale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che è approvata.

Al fine di consentire ai senatori della Commissione che siano anche componenti della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro di prendere parte ai lavori della medesima, il presidente SACCONI sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia

nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL (n. 59)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente SACCONI indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori ANGIONI (*PD*), AURICCHIO (*AL-A*), BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BERTACCO (*FI-PdL XVII*), D'ADDA (*PD*), DIVINA (*LN-Aut*), FAVERO (*PD*), ICHINO (*PD*), LEPRI (*PD*), MANASSERO (*PD*), PAGANO (*AP (NCD-UDC)*), PAGLINI (*M5S*), PARENTE (*PD*), PEZZOPANE (*PD*), PUGLIA (*M5S*), SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), SERAFINI (*FI-PdL XVII*) e SPILABOTTE (*PD*).

La proposta di parere favorevole risulta approvata, con 13 voti favorevoli, 3 astensioni e 2 schede bianche.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 E GIOVEDÌ 17

Il Presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 14,30 e per giovedì 17 dicembre alle ore 8,30 non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che si tratta del primo provvedimento annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 quale strumento periodico di rimozione degli ostacoli presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi;
valutata positivamente l?eliminazione della portabilità dei fondi pensione, avvenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ne evita l'assimilazione ai prodotti finanziari,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo osservare alla Commissione di merito che l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle socio-assistenziali si deve realizzare anche attraverso la rete dedicata delle farmacie, in quanto centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico, come tali non riconducibili a comuni imprese commerciali, per cui si dovrebbe prevedere la presenza maggioritaria nella compagine sociale delle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo, come già previsto per le società degli avvocati.

1.4.2.9. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.9.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 284 (ant.) del 21/10/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
284ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni della Presidente

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito alla programmazione dei lavori.

Prima dell'inizio della sessione di bilancio, occorrerà avviare, in sede referente riunita con la 6a Commissione, l'esame dei disegni di legge in materia di divieto della pubblicità dei giochi con vincite in denaro: tra essi, alcuni dei quali dichiarati urgenti, vi è l'Atto Senato n. 2024 (Endrizzi e altri), fatto proprio dal Gruppo M5S lo scorso 1° ottobre (vi è dunque, riguardo a quest'ultimo, l'obbligo di iniziare l'esame entro e non oltre il termine di cui all'articolo 79, comma 1 del Regolamento). D'intesa con la Presidenza della 6a Commissione, l'esame congiunto dei disegni di legge in questione sarà avviato quanto prima, ove possibile già nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre. Peraltro, ai fini del seguito dell'esame congiunto, sarà necessario addivenire alle intese di cui all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, dal momento che alla Camera dei deputati sono stati presentati alcuni disegni di legge di identico oggetto.

Nelle prossime settimane, nel rispetto dell'articolo 126, comma 10 del Regolamento, la Commissione sarà chiamata a svolgere l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), provvedimento collegato alla legge di bilancio.

Inoltre, sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 212 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE), assegnato alla

Commissione con riserva per l'assenza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni. Il termine per l'espressione del parere al Governo, tenuto conto dell'anzidetta riserva, scadrà il 23 novembre 2015.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE informa, inoltre, che il programmato seminario sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, che prende spunto dalla relazione approvata dalla Commissione lo scorso 10 giugno, si terrà alla fine del corrente mese di ottobre.

La Commissione prende atto.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) interviene incidentalmente per rendere noto che è sua intenzione presentare una mozione sulle problematiche connesse all'alcol, che auspica possa essere condivisa dai componenti della Commissione.

La senatrice SIMEONI (*Misto*), intervenendo a sua volta incidentalmente, comunica di aver presentato una proposta istitutiva di Commissione d'inchiesta sulle criticità della Croce rossa.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella seduta di ieri, è stata depositata documentazione da parte del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.9.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 301 (pom.) del 10/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015
301ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo aver ricordato che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale, la PRESIDENTE cede la parola alla Relatrice.
La relatrice GRANAIOLA (*PD*), riepilogate le finalità e gli elementi di contesto del provvedimento in esame, illustra la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono richieste d'intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta della Relatrice.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana di martedì 15 dicembre avrà luogo la conclusione dell'esame, in sede osservazioni alla 2a Commissione, dell'Atto del Governo n. 239, e potrà altresì proseguire l'esame, in sede di parere al Governo, dell'Atto del Governo n. 236.

L'esame dell'Atto del Governo n. 236 proseguirà nelle sedute di mercoledì 16 e - ove ve ne siano le condizioni - si concluderà nelle sedute di giovedì 17 dicembre.

Nel corso della prossima settimana sarà anche avviato l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2085, e potrà essere trattato, in sede deliberante, il disegno di legge n. 998 (ove pervenuti i pareri mancanti della 5a e della 14a Commissione).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione:

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi "schema");

considerato che:

lo schema scaturisce dalla necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro;

il contesto comunitario è mutato a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, comunemente conosciuto come regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che ha attuato, a sua volta, il sistema generale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite, denominato GHS;

i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme sono scaduti;

le disposizioni contenute nel regolamento CLP vincolano le imprese, allo scadere del previsto periodo transitorio (10 dicembre 2010 per le sostanze chimiche,l° giugno 2015 per le miscele) a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole, derivanti dalla combinazione di quanto stabilito dal regolamento CLP con quanto stabilito nelle direttive sulle sostanze e i preparati;

obiettivo principale del nuovo sistema è migliorare le tutele e le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dove si ha a che fare con materiali pericolosi per le persone e potenzialmente rischiosi per l'ambiente, indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche;

è scaduto, il 1° giugno 2015, il termine per il recepimento della direttiva 2014/27/UE ed è già stata aperta nei riguardi dell'Italia conseguente procedura di infrazione per omessa trasposizione;

secondo la relazione d'accompagnamento dello schema non sussisterebbe un impatto specifico del provvedimento nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, in quanto i compiti derivanti dall'intervento regolatorio rientrerebbero nelle normali attività svolte dalle amministrazioni;

è tuttavia prevedibile, in termini di valutazione *ex ante* dell'intervento normativo, che lo schema abbia un impatto sulle micro e piccole imprese dei settori che contemplano il rischio chimico, che dovranno procedere ad una nuova classificazione delle attrezzature in loro possesso contenenti sostanze chimiche, con conseguente nuova valutazione del rischio e adeguamento della fase formativa ed informativa dei dipendenti;

in relazione a tale contesto non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione degli interessati, se si esclude l?impegno a diffondere il testo del provvedimento, una volta approvato, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

quanto alle attività di controllo,monitoraggio e vigilanza, secondo la relazione d'accompagnamento dello schema, esse saranno svolte dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della Salute e dello Sviluppo Economico, dalle Regioni e dalle AASSLL, nell'ambito delle ordinarie attività svolte da tali amministrazioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

formula, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli,

con i seguenti rilievi:

1) valuti il Governo l'opportunità di prescrivere, in relazione ai contenuti dei cartelli di avvertimento, indicazioni più semplici e quindi di più immediata comprensione;

2) valuti il Governo l?opportunità di rivedere il termine entro il quale occorre adeguarsi alla nuova normativa: il termine di 15 giorni dalla pubblicazione in G.U., previsto dallo schema, è materialmente impossibile da rispettare, specialmente per la cartellonistica; sarebbe opportuno indicare almeno un periodo di 6 mesi;

3) a fronte di nuovi e maggiori impegni nel controllo, nel monitoraggio e nella vigilanza sulla corretta applicazione della normativa introdotta dallo schema, da parte delle pubbliche amministrazioni statali interessate, in un ambito rilevante qual è la sicurezza sui posti di lavoro e l?utilizzo di materiali pericolosi per le persone e potenzialmente rischiosi per l'ambiente, si valuti

l'opportunità di prevedere, nell?ambito delle risorse previste a legislazione vigente, l?ampliamento delle dotazioni organiche delle amministrazioni impegnate nell?attuazione del provvedimento;

4) considerando il possibile aggravio operativo, organizzativo ed economico a carico delle imprese, valuti il Governo la possibilità di prevedere lo stanziamento di risorse, seppure limitate, dirette a realizzare servizi propedeutici di informazione, consulenza e accompagnamento, presso le AASSLL, per le piccole e medie imprese, volti a far emergere, in termini non sanzionatori, situazioni di più o meno grave carenza nella sicurezza delle aziende; valuti inoltre il Governo la possibilità di prevedere la "certificazione volontaria" della sicurezza sui posti di lavoro, attraverso interventi premiali, da introdurre con specifici regolamenti dei Ministeri competenti;

5) in relazione alla necessità di mettere in campo azioni di formazione e informazione in una materia tanto delicata, quale è quella trattata dallo schema, valuti il Governo l?opportunità di prevedere espressamente iniziative pubblicitarie e informative dirette ai datori di lavoro, ai dipendenti e ai consumatori.

1.4.2.9.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 303 (ant.) del 17/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015
303ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Fucksia ha cessato di far parte della Commissione e che il senatore Gaetti è divenuto componente della stessa.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al senatore Gaetti ed espressioni di ringraziamento alla senatrice Fucksia, cui la Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE relatrice riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

In relazione ai profili di competenza della Commissione, fa presente che rilevano, anzitutto, gli articoli 48 e 49, concernenti la distribuzione farmaceutica.

Il comma 1 ed il comma 2 (introdotto dalla Camera dei deputati) dell'articolo 48 modificano la disciplina sull'esercizio della farmacia privata da parte di società, con riferimento ai profili: delle tipologie delle società; dei requisiti soggettivi dei soci e delle incompatibilità; della direzione della farmacia; dei limiti numerici e territoriali per le titolarità di farmacie da parte della società (limiti che vengono soppressi); della comunicazione dello statuto societario e delle variazioni del medesimo e dell'identità dei soci ad alcuni soggetti pubblici.

Il comma 3 - inserito dalla Camera dei deputati - introduce, per una determinata fattispecie, la possibilità di trasferimento territoriale della farmacia in alcuni comuni della medesima regione; la possibilità è subordinata a specifiche procedure e condizioni, tra cui il previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum*.

Più in particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *a)*, estende la possibilità della titolarità dell'esercizio della farmacia privata alle società di capitali - mentre la disciplina vigente fa riferimento soltanto alle società di persone ed alle società cooperative a responsabilità limitata (oltre che alle persone fisiche) -. Resta fermo il principio che le società in questione devono avere come oggetto esclusivo la gestione di farmacie.

La novella di cui al comma 1, lettera *b)*, in primo luogo, sopprime i requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie; la disciplina vigente limita la possibilità di partecipazione alle persone fisiche, iscritte all'albo dei farmacisti e che abbiano conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale. In secondo luogo, la novella (nel testo formulato dalla Camera dei deputati), insieme con la novella di cui al successivo comma 2, lettera *a)* (anch'essa inserita dalla Camera dei deputati), introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società in oggetto con l?esercizio della professione medica, conferma il vincolo di incompatibilità già vigente con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e sopprime il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili.

Sotto il profilo formale, la Relatrice segnala l'opportunità di una più esplicita definizione di quest'ultimo profilo; sotto il profilo sostanziale, ritiene che occorrerebbe valutare se la soppressione possa determinare dubbi di legittimità costituzionale, tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale n. 275 dell'8-24 luglio 2003ha esteso alle società di gestione di farmacie comunali il vincolo di incompatibilità con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, facendo riferimento, oltre che alla mancanza di motivazioni per un diverso trattamento normativo tra le società, anche al principio costituzionale di tutela della salute. Soggiunge che occorrerebbe, in ogni caso, chiarire se la medesima soppressione dell'incompatibilità con le attività di intermediazione (o distribuzione) del farmaco operi anche per la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali.

Ricorda, quindi, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono incompatibili con la partecipazione alle società di gestione di farmacie private anche la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e la titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro, pubblico o privato. La novella di cui al comma 1, lettera *b)*, conferma l'applicazione di tali norme, in quanto compatibili.

Rileva, in proposito, che, dal momento che le disposizioni medesime sono stabilite proprio per le società di gestione di farmacie, sarebbe opportuno chiarire i termini di tale applicazione nonché, sotto il profilo redazionale, accorpare in un unico articolo le norme sulle incompatibilità (le quali, in base

alle novelle, risulterebbero suddivise tra gli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, e successive modificazioni).

La novella di cui al comma 1, lettera *c)*, consente che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Resta fermo che il titolare della direzione in oggetto deve essere iscritto all'albo ed aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale.

Al riguardo, la Relatriceosserva che non viene modificata la norma che impone la sostituzione temporanea (nei casi ammessi) nella direzione della farmacia (di cui sia titolare una società) con un altro socio farmacista. Ricorda che una novella relativa a quest'ultimo profilo - che consentirebbe la sostituzione con qualsiasi farmacista iscritto all'albo - è proposta dall'articolo 8, comma 2, del disegno di legge Atto Senato n. 1324.

La novella di cui al comma 1, lettera *d)*, sopprime, per le società in oggetto, il limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, e la condizione che le medesime farmacie siano ubicate nella provincia dove la società abbia sede legale.

Riguardo alla soppressione del limite numerico, la Relatrice ravvisa l'opportunità di una modifica di coordinamento nella formulazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, e successive modificazioni, secondo il quale le società devono avere come oggetto esclusivo la gestione di "una farmacia"; venendo meno, infatti, il vigente limite di quattro farmacie, sembrerebbe rivivere, in base alla suddetta formulazione letterale, l'originario limite di una sola farmacia (mentre, come conferma la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, lo scopo della novella è di sopprimere ogni limite numerico).

La novella di cui al comma 2, lettera *b)* (introdotta dalla Camera dei deputati) modifica la norma sull'obbligo di comunicazione dello statuto societario e delle relative variazioni ad alcuni soggetti pubblici. Rispetto alla disposizione vigente, si specifica che l'obbligo concerne anche le variazioni dell'identità dei soci e che, per la trasmissione dello statuto, il termine di sessanta giorni decorre dall'adozione del medesimo (la norma attuale - formulata con riferimento all'originario limite di gestione di una sola farmacia da parte della società - fa letteralmente riferimento, come termine di decorrenza, alla data dell'autorizzazione alla gestione della farmacia).

Il comma 3 (inserito dalla Camera dei deputati) consente - per le farmacie che, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione - il trasferimento territoriale in alcuni comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che, all'esito dell'ordinaria revisione biennale, presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro.

Ai fini dell'ammissibilità del trasferimento, la graduatoria deve perfezionarsi prima dell'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. Si ricorda che il conferimento delle sedi farmaceutiche private (vacanti o di nuova istituzione) ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami, bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalla regione o provincia autonoma.

Viene, inoltre, esplicitamente fatta salva la procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

Dalla possibilità di trasferimento sono escluse le farmacie rurali sussidiate.

La Relatrice ravvisa l'opportunità di chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa sia ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale sia redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria (per il trasferimento) debba comunque perfezionarsi entro il termine suddetto del 31 marzo di ogni anno dispari.

L?articolo 49 - introdotto dalla Camera dei deputati- concerne gli orari ed i periodi di apertura delle

farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Si consente che tali esercizi siano aperti anche oltre gli orari ed i turni stabiliti, i quali rappresentano, secondo la nuova norma in esame, il livello minimo di servizio da assicurare. La facoltà di apertura al di fuori di quest'ultimo ambito è subordinata alla preventiva comunicazione all?autorità sanitaria competente ed all'informazione alla clientela, resa mediante cartelli affissi all?esterno dell?esercizio.

La Relatrice dà conto, quindi, di alcuni altri articoli del disegno di legge che possono rivestire interesse per la Commissione.

La novella di cui all'articolo 13 richiede che le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi di responsabilità civile derivanti dall?esercizio dell?attività professionale contemplino, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, l?offerta di un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi (alla scadenza della polizza) e relative a fatti (generatori della responsabilità) verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

Infine, la novella di cui all'articolo 47 (introdotto dalla Camera dei deputati) concerne i rapporti tra il libero professionista ed il cliente. Si specifica che devono essere adempiuti in forma scritta o digitale gli obblighi già vigenti relativi a: l'indicazione al cliente del grado di complessità dell'incarico e degli elementi utili circa gli oneri (prospettabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico); la comunicazione al cliente di un preventivo di massima, relativo alla misura del compenso (la disciplina vigente prevede altresì che la medesima misura sia adeguata all'importanza dell'opera e sia pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(998) ***TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

La PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, la 14ª Commissione ha reso parere di nulla osta su testo ed emendamenti.

Fa presente che resta ancora da acquisire il parere della 5ª Commissione su alcuni degli emendamenti: la Presidenza della Commissione bilancio, interpellata per le vie brevi, ha reso noto che il parere sarà probabilmente espresso nella mattinata odierna.

Ricorda che, in precedenza, era già stato acquisito il parere della 5ª Commissione sul testo e su alcuni degli emendamenti, nonché quello della 1ª Commissione, su testo ed emendamenti, e quello sul testo della Commissione per le questioni regionali.

Rammenta altresì che, dei suddetti pareri, quello di nulla osta sul testo della Commissione bilancio è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione di due emendamenti del

Relatore: il 2.1000 e il 6.1000 (testo 2); qualora detti emendamenti dovessero risultare non approvati, in base al Regolamento, l'esame del disegno di legge dovrebbe proseguire in sede referente (articolo 40, comma 5).

Informa, quindi, che la senatrice Taverna ha comunicato il ritiro gli emendamenti di cui è prima firmataria; non sono peraltro pervenute altre comunicazioni di ritiro di emendamenti.

Avverte che occorre, pertanto, rinviare brevemente il seguito della discussione, per acquisire i pareri mancanti della 5ª Commissione e consentire al Relatore e al rappresentante del Governo lo svolgimento delle valutazioni di rispettiva competenza. Per fare questo, sarà necessario sospendere la seduta e riprenderla alle 10,30, in concomitanza con la seduta dell'Aula: ciò, naturalmente, con l'accordo dei rappresentanti dei Gruppi e con l'assenso del Presidente del Senato, già informalmente acquisiti.

Fa rilevare che, ove la Commissione non dovesse licenziare il testo nella giornata odierna (o al più tardi in quella di domani), la prossima settimana sarebbe nell'impossibilità di proseguire l'esame, per la preclusione derivante dall'articolo 126, comma 11 del Regolamento: fino alla votazione finale dell'Assemblea sul disegno di legge di bilancio, non sarà consentito porre all'ordine del giorno disegni di legge che comportino variazioni di spese.

Fa infine presente che, come in precedenza già annunciato (nella seduta del 9 dicembre), si danno in questa sede per acquisite le fasi procedurali svolte durante l'esame in sede referente, e quindi alla ripresa della seduta si procederà immediatamente - ove pervenuto il parere mancante - all'esame degli articoli, con la trattazione degli emendamenti ad essi riferiti.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 10,30.

La PRESIDENTE comunica che la 5ª Commissione ha espresso il parere sugli ulteriori emendamenti, manifestando contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.0.1, 3.9, 3.10, 2.4, 2.6 e 3.14, e dando il proprio nullaosta sui restanti emendamenti (pubblicati in allegato ai resoconti del 2 e 4 dicembre 2014, del 15 luglio e del 20 ottobre 2015).

Rende noto, inoltre, che il Relatore ha riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio emendamento 2.1000, allo scopo di ottemperare in maniera sostanziale alle condizioni contenute nel parere a suo tempo reso dalla 5ª Commissione, senza tuttavia introdurre antinomie nel testo: l'emendamento è stato a tal fine riformulato come sostitutivo dell'intero articolo, anziché del solo comma 1.

La Commissione prende atto.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 1.

Non essendovi proposte emendative ad esso riferite, accertata la presenza del numero legale per deliberare, l'articolo 1 è posto in votazione ed approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti presentati, rammentando la necessità di approvare il proprio emendamento 2.1000 (testo 2), al fine di uniformare il testo del disegno di legge al parere della 5ª Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1000 (testo 2) del Relatore. Sui restanti emendamenti manifesta avviso conforme a quello del Relatore.

La PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), fa presente che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.1000 (testo 2) deriverebbe la preclusione degli emendamenti 2.100, 2.1, 2.3, 2.4, 2.200, 2.5 e 2.6.
Soggiunge che non vi sono le condizioni per la concessione di un termine per subemendare, poiché il testo 2 in questione non rappresenta un nuovo emendamento, ma è una riformulazione dal contenuto necessitato.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1000 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

La PRESIDENTE rileva che l'emendamento 2.1000 si intende ritirato. Ricorda, quindi, che l'emendamento 2.0.1, volto all'introduzione di un articolo aggiuntivo all'articolo 2, è stato dichiarato improponibile.

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100, cui la senatrice TAVERNA (*M5S*) aggiunge la propria firma, facendo rilevare che esso presenta contenuti e finalità analoghe a quelle degli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La PRESIDENTE fa rilevare che dall'approvazione dell'emendamento 3.100 deriverebbero effetti di assorbimento o preclusivi sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

La Commissione prende atto.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100 è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.5 il quale, precisa la PRESIDENTE, qualora approvato, precluderebbe l'emendamento 3.7.

Posto in votazione, l'emendamento 3.5 è approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.8.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, anche alla luce

della contrarietà manifestata dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono ritirati gli emendamenti 3.9, 3.14 e 3.10.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.200, dall'approvazione del quale - fa rilevare la PRESIDENTE - deriverebbe la preclusione degli emendamenti 3.300 e 3.11.

Posto in votazione, l'emendamento 3.200 è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 3.15.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica che il parere appena formulato possa essere rivisto, previa riconsiderazione dei contenuti e delle finalità dell'emendamento in questione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, in aderenza alla richiesta appena avanzata, formulano un parere favorevole sull'emendamento 3.15, il quale è poi posto in votazione ed approvato.

Dopo avere espresso un iniziale orientamento negativo, accedendo alla richiesta della senatrice GRANAIOLA (*PD*), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO manifestano avviso favorevole sull'emendamento 3.12, il quale è posto ai voti ed approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 3.17.

L'emendamento 3.400 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1000 del Relatore.

La PRESIDENTE avverte che dall'approvazione del suddetto emendamento deriverebbe la preclusione delle proposte emendative 3.500 e 3.13.

La Commissione prende atto.

Posto in votazione, l'emendamento 3.1000 è approvato.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 3, come modificato.

La Commissione approva.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 4.100, il quale viene sottoscritto dalla senatrice TAVERNA (*M5S*).

La PRESIDENTE avverte che dall'approvazione del suddetto emendamento deriverebbe

l'assorbimento delle proposte 4.2 e 4.1.

La Commissione prende atto.

Posto in votazione, l'emendamento 4.100 è approvato.

L'emendamento 4.200 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 4.1000 del Relatore.

L'emendamento 4.300 è dichiarato decaduto per assenza della proponente, mentre l'emendamento 4.3 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 4, come modificato.

La Commissione approva.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Col parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 5.1 è posto in votazione e approvato.

È quindi posto ai voti l'articolo 5, come modificato.

La Commissione approva.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1000 (testo 2) del Relatore.

La senatrice MATTESINI (*PD*) segnala in termini problematici la data del 31 dicembre 2015, indicata dall'emendamento in questione come termine per il completamento della procedura di integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

La PRESIDENTE fa rilevare che si tratta di un profilo problematico noto al relatore, al Governo e alla Presidenza della Commissione, ma trattandosi di una formulazione che costituisce oggetto di una condizione della 5ª Commissione, apposta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è necessario lasciare inalterato il testo, sul quale potrà operare opportune modifiche l'altro ramo del Parlamento, anche alla luce dei contenuti della legge di stabilità.

Posto alfine in votazione, l'emendamento 6.1000 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, è approvato.

La PRESIDENTE dichiara così concluso l'esame degli articoli, intendendosi ritirato l'emendamento 6.1000.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

I senatori D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Laura BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), Paola TAVERNA (*M5S*), Maria RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), Nerina DIRINDIN (*PD*), ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Prendono poi la parola, per lo svolgimento di considerazioni conclusive, il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), il sottosegretario DE FILIPPO e la PRESIDENTE.

La PRESIDENTE avverte quindi che, in assenza di obiezioni, la Presidenza della Commissione si intende incaricata ad apportare, ove necessario, correzioni formali e modifiche di coordinamento al testo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE pone infine in votazione il disegno di legge nel suo complesso, come modificato.

La Commissione approva all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PADUA (*PD*) auspica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, si svolgano approfondimenti riguardo alle problematiche sanitarie che si riscontrano in alcune zone della Sicilia, anche alla luce delle conclusioni cui è giunto il perito nell'ambito del procedimento giudiziario concernente il petrolchimico di Gela.

La PRESIDENTE osserva che la richiesta appena avanzata potrà essere più opportunamente valutata in sede di Ufficio di Presidenza.

Ricorda, quindi, che la Commissione si riunirà in seduta antimeridiana nella giornata di lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 11, per l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio.

Considerato il termine ristretto per la conclusione dell'esame, eventuali ordini del giorno ed emendamenti, concernenti i profili di competenza, dovranno essere presentati entro le ore 10 di lunedì 21 dicembre.

Si riserva peraltro di rivedere le proprie determinazioni alla luce di eventuali nuove deliberazioni della Conferenza dei capigruppo, in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti di bilancio da parte

della Camera.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 998

2.1000 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:

(Ambito applicativo)

"1. Gli accertamenti diagnostici obbligatori di cui all'articolo 1 vengono effettuati per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico."

1.4.2.9.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 308 (pom.) del 13/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016
308ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,40.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che i senatori Laura Bianconi (AP) e Caridi (GAL) hanno cessato di far parte della Commissione, della quale sono divenuti componenti i senatori D'Anna (GAL) e Ferrara (GAL).

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione di ieri pomeriggio, l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di dedicare i lavori della corrente settimana al seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2085.

Soggiunge che, secondo quanto concordato in Ufficio di Presidenza, le sedute della prima parte della prossima settimana saranno dedicate alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2085, nonché all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (cessione a terzi

azienda ILVA), ove trasmesso dalla Camera e assegnato in tempo utile.

Fa presente, infine, che l'ulteriore programmazione dei lavori sarà definita dopo il rinnovo della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2015.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) sottolinea, preliminarmente, che la sanità non può essere considerata come un semplice segmento di mercato, senza tenere in debita considerazione la priorità rappresentata dalla tutela della salute del cittadino.

Ciò posto, in merito all'articolo 48, in tema di incremento della concorrenza nella distribuzione farmaceutica, rileva che alcune delle misure previste appaiono discutibili nel merito e probabilmente anche al limite della legittimità costituzionale, nonché, in alcuni casi, di formulazione non sufficientemente chiara.

Ad avviso dell'oratrice, in primo luogo, il comma 1, alla lettera *a)*, là dove rende possibile la titolarità di farmacie per le società di capitali, rischia di diminuire le garanzie di corretta erogazione dell'assistenza farmaceutica ai cittadini. Inoltre, l'ingresso di possibili ingenti capitali espone al rischio di diffusione del fenomeno di riciclaggio di denaro illecito, nonché di dispensazione ai pazienti di farmaci contraffatti o immessi in commercio in modo irregolare. La multiproprietà delle farmacie e la conseguente creazione di posizioni dominanti potrebbe, poi, produrre danni al servizio di distribuzione dei medicinali, con effetti diametralmente opposti alle finalità del disegno di legge in esame. Pertanto, diversamente da quanto disposto dalla lettera *d)* del comma 1, occorrerebbe prevedere un limite al numero di farmacie detenibile da ciascuna società o gruppo societario.

Occorrerebbe, altresì, - come già rilevato dalla Relatrice - chiarire se la soppressione dell'incompatibilità con le attività di intermediazione o distribuzione del farmaco operi anche per la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, nonché effettuare, a tale riguardo, una valutazione di compatibilità con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 275 del 2003.

Il comma 3, in tema di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nei comuni con popolazione inferire a 6.600 abitanti, presenta aspetti di criticità e rischia di generare una disparità di trattamento, in quanto il problema del rapporto tra numero di farmacie e calo della popolazione riguarda anche altri comuni. Inoltre, il trasferimento delle farmacie dovrebbe essere deciso coinvolgendo anche i comuni

interessati, così da tenere conto delle esigenze della popolazione e garantire equità nella distribuzione sul territorio e accessibilità al servizio farmaceutico.

In conclusione, l'oratrice esprime il convincimento che, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, si debba tenere conto del carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono dalle altre merci per i loro effetti terapeutici e, pertanto, non possono essere trattati sulla scorta di criteri meramente economicistici.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) rileva anzitutto che la concorrenza non dovrebbe essere considerata dal legislatore come un fine, bensì come un mezzo per aumentare la qualità dei servizi e diminuire contestualmente i costi per i consumatori.

In termini generali, osserva che, nel porre mano alla normativa in tema di concorrenza, è opportuno mettere in competizione solo sistemi e operatori economici tra loro omogenei, evitando di creare danni ai piccoli esercizi commerciali e di creare condizioni di vantaggio per la sola grande distribuzione.

Ciò premesso, passando a trattare degli aspetti di più stretta competenza della Commissione, sottolinea che l'incremento della concorrenza non dovrebbe mai essere perseguito a detrimento della tutela della salute: per questo motivo, ritiene che gli articoli 48 e 49 debbano essere esaminati con grande attenzione e prudenza, a maggior ragione in quanto assegnati - non opportunamente, a suo avviso - alla competenza primaria di una Commissione diversa da quella Igiene e sanità.

Per ciò che attiene alla liberalizzazione degli orari delle farmacie, fa notare che le politiche perseguite nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto risultati opposti a quelli auspicati: a causa del carattere anaelastico del mercato, la liberalizzazione non ha prodotto un incremento dei servizi ai cittadini, bensì una diminuzione, soprattutto perché sono divenute poco remunerative alcune attività di grande interesse sociale, come ad esempio i turni notturni.

Segnala, inoltre, che sarebbe opportuno integrare gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 49, includendo gli ordini dei farmacisti tra i soggetti da rendere edotti della scelta del titolare della farmacia di prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori.

Quanto all'accesso delle società di capitali alla titolarità farmacie, esprime l'avviso che tale scelta normativa, pur non rappresentando di certo la panacea di ogni male, possa essere affrontata alla stregua di una sfida; occorre però che non si smarrisca la finalità pubblica sottesa al sistema delle farmacie e che l'etica del servizio, e non il profitto, continui a essere la stella polare di tale settore.

A tal fine, suggerisce di mutuare, a mo' di temperamento, la soluzione individuata dalla legge n. 183 del 2001 per le società di avvocati: prescrivere, cioè, che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debbano essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Sottolinea, inoltre, che sarebbe opportuno introdurre una disciplina di carattere transitorio, che assicuri gradualità e limiti all'acquisizione delle farmacie da parte delle società di capitali.

Osserva, infine, che sarebbe utile creare un albo speciale per le nuove società, ed affidare ad un farmacista, nell'ambito delle stesse, il ruolo di garante della corretta applicazione del codice deontologico.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime anzitutto apprezzamento per l'articolo 8 del disegno di legge in esame, che opportunamente, a suo avviso, introduce innovazioni in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, al fine di garantire, al contempo, il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno ristoro del pregiudizio subito e la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Ritiene che sarebbe opportuno precisare che tali innovazioni riguardano anche i danni subiti dai pazienti nell'ambito del settore sanitario.

Plaude anche alla previsione di ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale, recata dall'articolo 13, soprattutto per le positive ricadute che la stessa potrà avere per gli operatori del settore sanitario.

Quanto alle misure di coordinamento in materia assicurativa, introdotte dall'articolo 14, segnala che occorrerebbe innalzare il livello di dissuasività delle sanzioni per i casi di inottemperanza agli obblighi di comunicazione posti in capo alle imprese di assicurazione.

Riguardo alle disposizioni relative agli aspetti di più specifica competenza della Commissione, osserva che la disciplina introdotta dall'articolo 48, in tema di esercizio della farmacia privata da parte delle società di capitali, dovrebbe essere resa più chiara e stringente; inoltre, essa dovrebbe essere integrata con norme in materia di incompatibilità (ad esempio, ad avviso dell'oratore, occorrerebbe evitare che uno stesso soggetto possa essere, al contempo, venditore all'ingrosso di medicinali e titolare di farmacie).

Soggiunge che bisognerebbe evitare che le società di capitali assumano un ruolo preponderante all'interno delle farmacie, introducendo contro-misure analoghe a quelle adottate a suo tempo in relazione alle società di avvocati.

In conclusione, esprime l'avviso che le disposizioni in esame siano animate da una visione eccessivamente liberistica, mentre la dispensazione dei medicinali dovrebbe continuare a essere intesa come presidio del Servizio sanitario nazionale e non trasformata in mera catena di distribuzione, dal momento che il farmaco, per la sua peculiare natura e funzione, non può essere trattato alla stregua di un semplice bene di consumo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.9.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 309 (ant.) del 14/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016
309ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime soddisfazione per il fatto che il Governo abbia posto mano alla normativa in materia di concorrenza, al fine di innalzare i livelli di tutela dei consumatori.

Tuttavia, riguardo alle misure volte a incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, trova che l'articolo 48 del disegno di legge in esame non tenga nella dovuta considerazione le peculiari caratteristiche del mercato dei farmaci, e possa, al di là delle intenzioni del legislatore, indebolire, anziché rafforzare, il ruolo delle farmacie quali presidi sul territorio legati al Servizio sanitario nazionale.

Quanto alla possibilità che le società di capitali assumano la titolarità dell'esercizio delle farmacie, dischiusa dall'articolo citato, ritiene che si tratti di un'innovazione importante ma allo stesso tempo abbisognevole di una serie di misure di accompagnamento, volte a evitare l'insorgenza di criticità. In primo luogo, occorre limitare il ruolo dei soci di solo capitale, prevedendo - come fa l'articolo 41 del

disegno di legge in relazione alle società di avvocati - che i soci, per almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano professionisti iscritti all'albo. In secondo luogo, occorrerebbe ampliare il novero delle incompatibilità, vietando di cumulare la partecipazione alle società titolari di farmacie con l'esercizio di tutte le professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano e veterinario, nonché con qualsiasi attività di distribuzione e intermediazione nel settore farmaceutico, anche al fine di evitare dubbi di legittimità costituzionale. Sarebbe altresì opportuno precisare se le attività di intermediazione o distribuzione del farmaco siano o meno compatibili con la partecipazione alle società di gestione delle farmacie comunali, essendo tale profilo non sufficientemente chiarito dal testo. Occorrerebbe poi mantenere il limite numerico delle titolarità di farmacie, pari, in base alla normativa vigente, a quattro. Infine, bisognerebbe prevedere che alla direzione delle farmacie possano essere preposti solo farmacisti dotati di adeguata esperienza e detentori di almeno il 25 per cento del capitale sociale.

In conclusione, l'oratrice rimarca che il disegno di legge in esame tralascia di intervenire in settori nei quali sarebbero invece necessarie misure a tutela dei consumatori e della concorrenza: quello dei farmaci di fascia C, in relazione al quale occorrerebbe valutare l'opportunità di consentire la vendita dei medicinali nell'ambito delle parafarmacie; quello dei farmaci equivalenti, in relazione al quale sarebbero necessarie disposizioni per agevolare e velocizzare la commercializzazione alla scadenza del brevetto.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) segnala, anzitutto, che in nessun paese europeo i farmaci soggetti a prescrizione medica sono distribuiti al di fuori delle farmacie che intrattengono un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, anche quando non si tratta di medicinali rimborsati dal sistema sanitario. Soggiunge che l'uscita dal circuito delle farmacie dei medicinali di fascia C con obbligo di prescrizione, mentre non recherebbe vantaggi reali al cittadino, indebolirebbe il controllo sui consumi e creerebbe un danno economico alle farmacie che assicurano la dispensazione dei farmaci di fascia A.

Quanto alla possibilità che le società di capitali assumano la titolarità delle farmacie, ritiene che tale innovazione possa rappresentare una risposta all'attuale stato di crisi della rete delle farmacie, ma reputa necessario prevenire alcune possibili criticità. Innanzitutto, sulla falsa riga di quanto previsto per le società di avvocati, sarebbe opportuno introdurre un limite alla partecipazione societaria del soggetto non farmacista, al fine di evitare che questi possa trovarsi in una posizione sovraordinata rispetto a quella del professionista. Occorre inoltre evitare che vengano a crearsi situazioni di oligopolio, come è ad esempio avvenuto nell'ambito dei Paesi che hanno adottato politiche di liberalizzazione; e che la deregolazione possa portare a un decremento del numero delle farmacie nelle zone commercialmente meno appetibili, come quelle rurali. Infine, è necessario scongiurare i rischi derivanti dalla commistione tra gestione della distribuzione intermedia dei farmaci e gestione delle farmacie: potrebbe infatti accadere che il distributore tenda a privilegiare le proprie farmacie nella fornitura di medicinali, cosa che determinerebbe situazioni di reperibilità non uniforme di taluni farmaci.

In conclusione, l'oratrice segnala che, secondo recenti ricerche, le liberalizzazioni, in particolare quelle dei farmaci da banco, non comportano un calo della spesa farmaceutica pubblica o privata, in quanto il prezzo non pare essere un fattore decisivo nella scelta da parte del cittadino, come dimostrato anche dalla penetrazione relativamente lenta in Italia dei farmaci equivalenti.

La senatrice PADUA (*PD*) si associa alle preoccupazioni già manifestate nel corso della discussione generale circa i rischi di depauperamento della rete territoriale delle farmacie, la quale rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini, anche alla luce del processo in atto di riorganizzazione della rete ospedaliera.

In particolare, quanto alla possibilità di trasferimento delle farmacie che risultano soprannumerarie per decremento della popolazione nell'ambito dei comuni con meno di 6.600 abitanti, esprime l'auspicio

che dall'esercizio di tale facoltà non derivino pregiudizi a danno dei cittadini e dell'equa distribuzione della rete territoriale delle farmacie.

In relazione alla possibilità di accesso delle società di capitali alla titolarità di farmacie, fa proprie le considerazioni problematiche già svolte da precedenti oratori in merito al rischio di creazione di concentrazioni e situazioni di oligopolio, sottolineando, tra le possibili ricadute negative, anche l'eventualità di un'accresciuta difficoltà di accesso al lavoro dei giovani professionisti.

Infine, auspica che il disegno di legge in esame possa essere integrato con disposizioni volte a favorire la tempestiva diffusione dei farmaci equivalenti, alla scadenza del brevetto.

Il senatore GAETTI (*M5S*) pone in rilievo, innanzitutto, che l'accesso delle società di capitali alla titolarità delle farmacie rischia di dare luogo a grandi concentrazioni, e di relegare di fatto il farmacista al ruolo di mero dipendente.

Sottolinea che il legislatore, ove intenda davvero trattare la tematica delle farmacie nell'ottica di una programmazione di lungo periodo, dovrebbe valutare attentamente gli effetti delle dinamiche demografiche.

Osserva che occorrerebbe soffermarsi non solo sugli aspetti, pur rilevanti, di tipo quantitativo, ma anche su quelli di tipo qualitativo: ad esempio, sarebbe opportuno evitare che le farmacie, a maggior ragione a seguito dell'ingresso delle società di capitali, possano perdere la propria specifica vocazione e trasformarsi in punti vendita generici di beni di consumo di vario tipo.

Infine, riguardo alla norma concernente la liberalizzazione degli orari e dei turni delle farmacie, esprime l'avviso che non siano state tenute nella dovuta considerazione le esigenze di vita dei lavoratori, che non possono essere sacrificate, come sta avvenendo in altri comparti commerciali, se davvero si vuole tutelare la famiglia in ossequio agli articoli 29 e seguenti della Costituzione. Segnala che, semmai, per venire incontro alle necessità degli utenti, in particolare di quelli più fragili, potrebbero essere previste misure di tipo innovativo, come l'obbligo delle farmacie di dotarsi di un sistema di consegna dei farmaci a domicilio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.9.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 310 (pom.) del 19/01/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016
310ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La PRESIDENTE, in qualità di Relatrice, dà lettura di uno schema di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato.
Fa presente, quindi, che è stata presentata una proposta di parere alternativo a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri e cede a questi la parola per l'illustrazione.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) manifesta preliminarmente apprezzamento per lo schema di parere predisposto dalla Relatrice, che reputa di pregevole fattura, sia sul piano contenutistico che su quello metodologico, ed in linea con le indicazioni scaturite dal dibattito. Non di meno, soggiunge di voler tenere ferma la propria proposta di parere, che rimane, a suo giudizio, alternativa a quella della Relatrice in quanto, rispetto a quest'ultima, il dispositivo favorevole è accompagnato da un ventaglio più ampio di condizioni.
Illustra, quindi, le parti salienti della propria proposta di parere, pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE avverte che sarà posta in votazione per prima la propria proposta di parere: qualora

essa risulti approvata, lo schema di parere a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri non potrà essere ammesso al voto, poiché in parte assorbito e in parte precluso.

Osserva, in qualità di Relatrice, che le poche parti in cui la proposta di parere alternativo diverge dallo schema a propria firma - parti che non ritiene di fare proprie - ineriscono a profili assai specifici del settore farmaceutico.

La Commissione prende atto.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere della Relatrice.

I senatori Paola TAVERNA (*M5S*), Nerina DIRINDIN (*PD*), Lucio ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Ivana SIMEONI (*Misto*) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole, mentre il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) rende noto che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione, riconoscendosi maggiormente nella proposta di parere a firma del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole, pur manifestando un punto di vista non pienamente coincidente con quello della Relatrice in materia di farmaci equivalenti, che si riserva di esporre più diffusamente durante la discussione in Aula.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere a sua firma.

La Commissione approva.

(2195) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*PD*) illustra il provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione reca alcune misure relative al gruppo ILVA, intese, in particolar modo, ad agevolare la cessione a terzi dei complessi aziendali della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali della suddetta società.

A tal fine, il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali.

Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro (con le modalità di erogazione di cui al comma 5). Tale somma - che

viene stanziata anche per garantire la prosecuzione dell?attività, "in modo da contemperare le esigenze di tutela dell?ambiente, della salute e dell?occupazione" - deve essere restituita allo Stato da parte dell'aggiudicatario dei beni aziendali.

I commi da 6-*bis* a 6-*septies* autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro -di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni nel 2017 -, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Tale tipologia di finanziamento viene posta in via sostitutiva di quella prevista dall'articolo 1, comma 837, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale consente la contrazione di finanziamenti privati (sempre per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro), assistiti dalla garanzia dello Stato.

Il comma 6-*octies* modifica i criteri per l'accesso alla quota di risorse finanziarie per il sostegno (mediante garanzia) all'accesso al credito, stabilita in favore delle piccole e medie imprese che risultino fornitrici di beni e servizi connessi all'attività di risanamento ambientale o necessari alla continuazione dell'attività di società che "gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale" e che siano soggette ad amministrazione straordinaria (è il caso di ILVA S.p.a.) ovvero creditrici delle medesime società.

Ulteriori disposizioni (commi 6-*novies* e 6-*decies*) riguardano i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano.

In particolare, il comma 6-*novies* interviene sulla normativa che regola l'attività della società per azioni a cui sono state conferite dalla regione Liguria le aree "sdemanializzate", appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. La novella integra la previsione che impegna il Governo a garantire il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, precisando che quest'ultima possa essere assicurata anche mediante il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile e consentendo l'impiego, allo scopo, delle risorse finanziarie già stanziate per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano.

Il comma 6-*undecies* disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali.

Il comma 7 fissa al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

I commi 8 e 9 intervengono in merito alle procedure di modifica del suddetto Piano.

In particolare, il comma 8 introduce una nuova procedura per la modifica o l'integrazione del Piano (o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto), qualora esse si rendano necessarie in relazione alla realizzazione del piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario dei complessi aziendali. Si prevede che le modifiche o le integrazioni al piano siano autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato secondo la procedura ivi stabilita. Il decreto deve tener conto, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale e garantire l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo.

Il comma 9 prevede che le modifiche e le integrazioni del suddetto Piano e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle di cui al comma 8, siano adottate secondo la disciplina generale relativa all'autorizzazione integrata ambientale nonché secondo le altre discipline ordinarie di settore.

In conclusione, il Relatore fa presente che il comma 7-*bis* concerne i limiti entro cui verranno concesse le garanzie alle suddette imprese fornitrici, che i commi 8-*bis* e 10-*bis* prevedono alcune relazioni alle Camere, da parte dell'aggiudicatario dei complessi aziendali e da parte dei commissari del gruppo ILVA e che il comma 10 reca una clausola di salvaguardia della normativa europea.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e al calendario dell'Assemblea, sarà opportuno concludere l'esame del provvedimento in titolo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che l'articolo 8 introduce innovazioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, che potranno garantire, auspicabilmente anche nel settore sanitario, un contemperamento tra le esigenze di pieno ristoro delle vittime dei sinistri e le esigenze di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori;
considerato che l'articolo 13, che introduce la previsione di ultrattività della copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale, potrà avere ricadute positive, tra l'altro, per gli operatori del settore sanitario;
considerato che l'articolo 48 reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
considerato che l'articolo 49 dispone in ordine agli orari e ai turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
rilevato che il settore della distribuzione farmaceutica presenta peculiarità che lo differenziano nettamente agli altri settori del mercato, rendendo necessario, in tale ambito, un supplemento di cautela della delineazione delle misure a favore della concorrenza;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) occorre evitare che dall'applicazione dell'articolo 48, che legittima le società di capitali alla titolarità di farmacie, possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. In primo luogo, sono necessarie misure intese a evitare la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio: a tale riguardo, sarebbe opportuno mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. In secondo luogo, è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professionale. In terzo luogo, in analogia con quanto previsto per le società di avvocati (vedi articolo 41 del disegno di legge), è necessario stabilire che le società di gestione di farmacie debbano essere iscritte a un albo speciale e debbano essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di "soci professionisti" (ossia aventi titolo per l'esercizio della professione);
2) particolarmente rilevante è, poi, la disciplina delle incompatibilità: al riguardo, è necessario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 275 del 2003), stabilire che la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore

farmaceutico; inoltre, è necessario chiarire se la disciplina in questione, come modificata dal disegno di legge, riguardi anche la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, come la richiamata giurisprudenza costituzionale parrebbe richiedere;

3) in relazione alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi;

4) quanto alle misure di liberalizzazione in materia di orari e di turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 49, - premesso che occorre verificare che l'obiettivo di incrementare i servizi all'utenza sia effettivamente perseguibile attraverso disposizioni di questo tipo, alla luce delle peculiarità che connotano il mercato dei farmaci - ènecessario prevedere che il farmacista, allorquando intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente;

e con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, quanto alle disposizioni inerenti al settore farmaceutico, occorre tenere costantemente presenti le peculiari natura e funzione del farmaco: come evidenziato anche dalla Corte di Giustizia europea, infatti, i medicinali "*si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici*" (sentenza 19 maggio 2009, resa in causa C-531/06);

b) inoltre, occorre tutelare il ruolo delle farmacie, le quali sono chiamate a rendere servizi ai cittadini e non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali);

c) occorre valutare, altresì, l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento delle farmacie soprannumerarie possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo;

d) alla luce degli incisivi interventi recati dal disegno di legge in esame nel settore della distribuzione farmaceutica, occorrerebbe valutare anche l'opportunità di un complessivo ridisegno legislativo della *mission* delle parafarmacie;

e) ancora con riferimento al settore farmaceutico, appare improcrastinabile l'avvio di una rimeditazione, che coinvolga i Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti - commercializzazione che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto -, nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI D'AMBROSIO LETTIERI, MARIA RIZZOTTI, FLORIS E ZUFFADA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione 12a (Igiene e Sanità),

esaminato, per le parti competenza, il testo del disegno di legge 2085 recante: "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", come risultante dagli emendamenti approvati e, in particolare, gli articoli

48 (*Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica*) e 49 (*Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale*) del provvedimento in oggetto;

con riferimento all?articolo 48, e, nello specifico:

al comma 1 che, apportando modifiche all?articolo 7 della legge n. 362 del 1991, prevede:
- l?inserimento delle società di capitali tra i soggetti titolari di farmacia (comma 1, lettera *a)*);
- l?incompatibilità della partecipazione alle società titolari di farmacia con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco e nonché con l?esercizio della professione medica, (comma 1, lettera *b)* e comma 2 lettera *a)*);
- l?applicabilità, per quanto compatibili, alle società titolari di farmacia delle disposizioni contenute nell?articolo 8 della legge n. 362 del 991, che disciplinano le incompatibilità nella gestione societaria;
- l?obbligo di affidare la direzione della farmacia gestita da società ad un farmacista, anche non socio, in possesso del requisito dell?idoneità previsto dall?articolo 12 della legge n. 475 del 1968 (comma 1, lettera *c)*);
- l?eliminazione del numero massimo di farmacie di cui può essere titolare ciascuna società (che ad oggi è di quattro) nella provincia dove ha sede la società (comma 1 lettera *d)*);

al comma 2, lettera *b)* che,modificando il testo dell?articolo 8 della legge n. 362 del 1991, prevede:
- l?obbligo di comunicazione, alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, nonché all?assessore alla sanità della competente Regione o Provincia autonoma, all?Ordine provinciale dei farmacisti e all?Unità Sanitaria locale competente per territorio, di tutte le variazioni riguardanti lo statuto comprese quelle relative la compagine sociale;

al comma 3, che introduce il comma 2-*bis* all?articolo 2 della legge n. 475 del 1968, e consente alle farmacie non sussidiate che risultino essere soprannumerarie, per decremento della popolazione nei Comuni fino a 6.600 abitanti, di trasferirsi in altra sede dell?ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro, sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga conto anche dell?ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, fatta salva la procedura del concorso straordinario per il conferimento delle farmacie *ex* decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012;

ed in relazione all?articolo 49 che introduce la possibilità per il titolare o gestore della farmacia di prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori purché fornisca preventiva comunicazione all?autorità sanitaria competente ed informi la clientela mediante cartelli affissi all?esterno dell?esercizio;

rilevato che l?applicazione delle disposizioni, così come formulate, potrebbe creare dubbi interpretativi facendo venir meno le disposizioni previste a garanzia del ruolo del sistema farmaceutico e volte ad evitare iniziative meramente speculative nel trasferimento delle farmacie che si porrebbero in netto contrasto con l?ordinamento vigente;

rilevato altresì che, appare di primaria importanza individuare forme di controllo continuo e costante - anche sotto il profilo disciplinare - nei confronti di tutti i soggetti titolari di farmacia;

considerata la necessità di evitare che si verifichino alterazioni e/o disfunzioni nell?erogazione dei servizi a tutela della salute dei cittadini e, allo stesso tempo, che il recepimento delle nuove disposizioni normative avvenga in modo tale da consentire il graduale adeguamento degli operatori

coinvolti;

valutata altresì, l?opportunità di rendere omogeneo il regime previsto per le società titolari di farmacia con quello dettato in materia di società tra professionisti, che prevede ? tra l?altro - una presenza maggioritaria di questi ultimi all?interno della compagine sociale;

visto, inoltre, il disposto dell?articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 , n. 27 - anche alla luce dell?indirizzo ermeneutico fornito dal Ministero della salute con la nota del 23 novembre 2012 - che ha previsto la possibilità, per gli interessati in possesso dei requisiti di legge, di partecipare in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche stabilendo altresì che, in caso di vincita, la titolarità della farmacia è assegnata a condizione che venga mantenuta la gestione associata per un periodo di tempo pari a dieci anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità;

rilevato che il nuovo assetto definito dall?introduzione delle nuove disposizioni normative potrebbe determinare rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell?ENPAF con una conseguente contrazione del numero di iscritti alla gestione previdenziale del suddetto ente e, contemporaneamente, un incremento dei soggetti che svolgono la propria attività in regime di lavoro subordinato e, quindi assoggettati all?Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall?INPS;

considerata altresì l?antinomia normativa attualmente esistente tra l?articolo 148 del decreto legislativo n. 291 del 2006 che non consente alle farmacie di rifornirsi dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili e l?articolo 92 del medesimo decreto che invece dispone che i suddetti medicinali siano forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate ad impiegarli;

vista la segnalazione AS 1215 dell?8 ottobre 2015 dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello sviluppo economico e della salute, nella quale sono state evidenziate alcune criticità concorrenziali in merito alla cosiddetta "*eccezione galenica*" - prevista dall?articolo 68 del decreto legislativo n. 30 del 2005 ? ed è stata affermata la necessità di un riallineamento della normativa nazionale con quelle europee sotto il profilo delle modalità di esercizio della sopracitata "*eccezione galenica*";

tenuto conto infine che, sulla base delle normative regionali vigenti e sempre nell?ottica di tutela della salute e della garanzia di efficienza del servizio pubblico, tra i compiti spettanti all?Ordine provinciale dei farmacisti rientra quello di proporre, ovvero di rendere il proprio parere obbligatorio sull?organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie della provincia;

esprime
parere favorevole

con le seguenti condizioni,

in relazione all?articolo 48:
- al fine di rendere omogenee le previsioni del disegno di legge con il tessuto normativo ad oggi vigente che disciplina le incompatibilità all?articolo 8 della legge n. 362 del 1991, sarebbe opportuno ? come suggerito dall?Ufficio studi del Senato - approvare una proposta emendativa che introduca l?incompatibilità con la professione medica nel suddetto articolo 8 e non nell?articolo 7 della medesima legge;

- sarebbe parimenti utile ripristinare l?incompatibilità tra la qualità di socio e le attività esplicate nel settore dell?intermediazione del farmaco;
- inoltre, appare necessario specificare che il regime delle incompatibilità con la titolarità delle farmacie e con la partecipazione a società titolari di farmacie si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a tempo pieno;
- per la cessione di quote ereditarie, nel caso in cui gli eredi versino in una condizione di incompatibilità di cui all?articolo 8 della legge n. 362 del 1991, sarebbe utile prevedere un?estensione del termine e riconoscere, in capo agli eredi, cinque anni di tempo dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, per la cessione delle relative quote;
- alla luce della particolare natura del settore farmaceutico ed al fine di evitare il rischio di pericolose situazioni anticoncorrenziali nonché per favorire un adeguamento graduale degli operatori coinvolti, sarebbe opportuno prevedere - anche solo per la fase iniziale - specifiche limitazioni (geografiche e/o numeriche) in relazione alle farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario nonché individuare periodi transitori di adeguamento che consentano un?efficacia differita di almeno un anno dell?entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- sempre in linea con quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011 - e come peraltro disposto per le società di avvocati dall?articolo 41 dello stesso disegno di legge - appare necessario prevedere l?obbligo che i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, siano farmacisti iscritti all?albo;
- per garantire un efficace controllo disciplinare delle relative attività e a tutela della professione di farmacista nonché per uniformare la disciplina delle società titolari di farmacia con quanto previsto per le società tra professionisti, appare utile istituire un apposito albo speciale delle società titolari di farmacie e introdurre la figura di un farmacista Garante del Codice deontologico e, più in generale, estendere l?applicabilità della disciplina di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 anche alle società titolari di farmacia;
- vista la possibilità, riconosciuta anche ai soci non professionisti, di partecipare alle società titolari di farmacia, sarebbe utile rendere omogeneo il regime sanzionatorio e prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 362 del 1991, il socio non professionista perda immediatamente la qualità di socio e sia obbligato a cedere la propria partecipazione nel termine di sei mesi dall?accertamento della violazione;
- al fine di risolvere le criticità operative che si sono in parte già riscontrate e che sembrerebbero derivare dall?applicazione del disposto del suddetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche alla luce dell?indirizzo ermeneutico fornito dal Ministero della salute, sembrerebbe opportuno valutare l?inserimento di una previsione che chiarisca che la titolarità della farmacia vinta a concorso dai candidati che hanno partecipato in forma associata sia assegnata alla società di persone costituita tra gli stessi secondo quanto disposto dall?articolo 7 della legge n. 362 del 1991, prevedendo, inoltre, che nel limite del periodo previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita possa essere titolare di una sola farmacia e che ciascun farmacista vincitore in forma associata possa partecipare ad una sola società;
- inoltre, al fine di garantire un?omogeneità normativa con le disposizioni contenute nell?articolo 7, comma 8, della legge n. 362 del 1991 e per evitare ingiuste disparità di trattamento, appare opportuno ridurre il termine decennale previsto per il mantenimento della gestione associata di cui all?articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ad un triennio;
- di introdurre una specifica disposizione normativa che, in analogia con quanto previsto per l?ENPAM dall?articolo 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004, preveda, per le società di capitali titolari di farmacia privata con capitale maggioritario di soci non farmacisti, il pagamento di un contributo previdenziale nella misura del 2 per cento del fatturato annuo sulle prestazioni specialistiche escluse quelle rese in regime di Servizio sanitario nazionale, in favore dell?ENPAF;
- al fine di risolvere l?antinomia normativa esistente tra gli articoli 92 e 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, appare necessario concedere alle farmacie di rifornire i medicinali utilizzabili

esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, esclusivamente per le strutture autorizzate, dal momento che in determinati casi, soprattutto in via d?urgenza, gli ospedali e le case di cura si rivolgono alle farmacie per rifornirsi di tali medicinali;

- allo scopo di recepire a livello legislativo quanto affermato nella segnalazione dell?Antitrust, sarebbe opportuno abrogare il divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per l'allestimento di preparazioni galeniche in farmacia;

in relazione all?articolo 49:

- tenuto, infine conto che, sulla base delle normative regionali vigenti, l?Ordine provinciale dei Farmacisti ha la funzione di proporre ovvero di rendere il proprio obbligatorio parere sull?organizzazione dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie della provincia, si valuti l?inserimento dell?obbligo di comunicazione anche all?Ordine provinciale competente, oltreché alla ASL di riferimento, degli orari e periodi aggiuntivi di servizio;
- appare inoltre necessario eliminare la specificazione "*convenzionate con il Servizio sanitario nazionale*", in quanto, ai sensi della legge n. 502 del 1978 e della Convenzione nazionale farmaceutica, tutte le farmacie sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e pertanto tale espressione risulta erronea ed ultronea.

1.4.2.9.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 314 (pom.) del 03/02/2016

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016
314ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La PRESIDENTE comunica che, come unanimemente convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dello scorso 26 gennaio, è stata richiesta la pubblicazione del parere sul disegno di legge n. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) con le modalità di cui all'articolo 39, comma 4 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE 3-02096, DELLA SENATRICE CATALFO ED ALTRI

La PRESIDENTE informa che lo svolgimento dell'interrogazione in titolo, già programmato per la giornata odierna, è stato rinviato su richiesta della senatrice Catalfo.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-02257, della senatrice Pezzopane, sulla presunta distrazione dei fondi per la ristrutturazione dell'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila dopo il terremoto.

In merito alla ristrutturazione dell?Ospedale "San Salvatore" dell?Aquila, danneggiato a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, il Tavolo di verifica degli adempimenti ed il Comitato per la verifica dell?erogazione dei LEA, in seduta congiunta, hanno valutato, nel corso delle riunioni del 17 marzo e 30 luglio 2010, gli aspetti di natura contabile relativi alla vicenda proposta dall?interrogazione, nell?ambito della più ampia trattazione dei risultati di gestione del bilancio sanitario, relativi all?anno 2009, della Regione Abruzzo.

In entrambi i verbali relativi alle riunioni citate viene dato conto della presenza, nelle scritture contabili, delle entrate per il rimborso assicurativo sull?Ospedale dell?Aquila per 47 milioni di euro.

Detta iscrizione, classificata tra le "altre sopravvenienze attive verso terzi" nel bilancio della Asl dell?Aquila (come richiesto anche dal Collegio Sindacale dell?Azienda) e nel bilancio consolidato regionale, è stata ritenuta idonea a concorrere alla determinazione del risultato di esercizio e, pertanto, ha consentito di contenere le perdite di gestione dell?anno.

La compagnia di assicurazione "RSA Group" non ha liquidato la somma di 47 milioni di euro alla ASL dell?Aquila con uno specifico vincolo alla ristrutturazione dell?Ospedale "San Salvatore": pertanto, non sembrerebbe potersi ravvisare, nei fatti, alcuna distrazione di risorse, ricadendo sul Direttore Generale aziendale *pro tempore* ogni valutazione circa l?impiego più opportuno delle stesse.

La Direzione Generale dell?ASL n. 1 (Avezzano, Sulmona, L?Aquila), per il tramite della Prefettura dell?Aquila, ha inteso precisare quanto segue.

La *ex* Azienda Sanitaria Locale n. 4, ricomprendente la Città dell?Aquila ed il suo circondario, stipulò nell?anno 2006 con la Compagnia di assicurazioni "Royal & Sun Alliance" una polizza con la quale venivano assicurati, fra gli altri, i danni (diretti e/o indiretti) derivanti da terremoto fino ad un massimale di cinquanta milioni di euro.

A seguito del sisma che ha colpito il Comune di L?Aquila nell?aprile del 2009, l?intero patrimonio immobiliare aziendale subì ingenti danni. Il competente Ufficio Tecnico effettuò subito dopo il sisma una prima ricognizione dell?intero patrimonio aziendale, evidenziando che gli edifici di proprietà non risultavano distrutti ma avevano subito danni di vario grado, stimati in via approssimativa in circa 100 milioni di Euro.

Il 3 agosto 2009 fu raggiunto un accordo sottoscritto fra la Azienda Sanitaria n. 4 e la Compagnia di assicurazione, che determinò in Euro quarantaduemilioni, al netto dell?anticipo di Euro 5.000.000,00 (già erogati nel mese di giugno 2009), l?importo liquidabile quale indennizzo per l?evento sismico, a saldo di ogni pretesa da parte della Azienda Sanitaria.

La Direzione Generale dell?epoca ritenne conveniente, al fine di avere un risarcimento immediato, chiudere l?accordo con la Compagnia assicurativa per la somma complessiva di Euro quarantasette

milioni, regolarmente incassata dal 12 giugno 2009 sino al 5 ottobre 2010.

Tale importo fu iscritto, in un primo momento, al Conto Economico nella voce piano dei conti "rimborsi assicurativi", a sua volta confluente nella macrovoce "proventi e ricavi diversi" (delibere n. 629 /2010 e n. 1061/2010, aventi per oggetto la approvazione del bilancio consuntivo della ASL n. 4 dell?Aquila ? la fusione fra le due *ex* Aziende è infatti intervenuta dal 1° gennaio 2010 e, pertanto, per l?anno 2009 ogni Azienda provvide a redigere distinto documento contabile).

Il Collegio Sindacale, con verbale n. l6/2010, osservò la non corretta imputazione del rimborso assicurativo nella voce "proventi e ricavi diversi" innanzi citata, dovendo questo essere più correttamente allocato nella voce "sopravvenienze attive".

In merito, l?ASL n. 1 ha rilevato che, in materia di bilancio, vige l?obbligo di attenersi al principio contabile n. 16 dell?OIC (Organismo Italiano di Contabilità), di cui alla Delibera CONSOB n. 1079/1982, il quale recita: "Perdita di immobilizzazioni materiali o riparazioni di danni ad immobilizzazioni dovute ad eventi indipendenti dall?impresa - Le immobilizzazioni materiali perdute per incendio od altri eventi indipendenti dall?impresa vanno considerate come alienate e va, pertanto, riconosciuta la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento tra gli oneri straordinari. A fronte di tale perdita, l?impresa rileverà come sopravvenienza attiva tra i proventi straordinari l?eventuale rimborso di terzi (ad esempio il risarcimento del danno da parte di un assicuratore). Se il terzo, a seguito dell?evento reintegra il cespite perduto con un cespite similare o equivalente (allo stesso stato d?uso, di funzionalità, etc.) non va rilevata alcuna sopravvenienza. I costi sostenuti per l?acquisizione del nuovo cespite vanno capitalizzati, mentre le spese sostenute per riparare i danni provocati dai predetti eventi alle immobilizzazioni vanno addebitate al conto economico".

Anche l?Advisor KPMG - scelto dal Tavolo tecnico di governo per la attuazione del piano di rientro della spesa sanitaria e dalla Regione Abruzzo per lo stesso scopo - si espresse nella medesima direzione.

L?ASL n. 1 ha evidenziato che il risarcimento della Compagnia di assicurazione non risultava avere vincoli di utilizzo.

Pertanto, con delibera n. 1730/2010, l?ASL n. 1 riadottò il bilancio consuntivo relativo all?anno 2009 della *ex* ASL n. 4 dell?Aquila, revocando contestualmente le due delibere già citate. La diversa imputazione della somma di fatto determinò che il bilancio consuntivo per l?anno 2009 della ASL n. 4 dell?Aquila chiudesse con una perdita di Euro 3.825.518,71 anziché di Euro50.825.518,71.

Il riadottato Bilancio 2009 della *ex* ASL n. 4 di L?Aquila fu approvato dall?Organo Regionale competente (decreto del Commissario *ad Acta* n. 1/2012) e verificato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti senza osservazioni.

L?allora Direttore Generale della ASL n. 4 dell?Aquila, avendo ritenuto di poter iscrivere in bilancio la somma alla voce "proventi e ricavi diversi", previde di ripartire la suddetta somma, derivante dal rimborso assicurativo nel seguente modo: Euro 7.750.000,00 riduzione saldo di mobilità per diminuzione della mobilità attiva e aumento della mobilità passiva; Euro 2.855.606,37 interventi straordinari ? Acquisti e adeguamenti apparecchiature ? ripristino funzionalità patrimonio tecnologico Ospedale San Salvatore; Euro 36.394.393,63 interventi sul patrimonio immobiliare adibito prevalentemente ad attività sanitaria.

In relazione al ripristino funzionalità dell'ospedale, l?ASL n. 1 ha segnalato che, ad oggi, sono state acquistate o adeguate varie apparecchiature, tutte regolarmente in funzione presso i diversi reparti ospedalieri, anche impegnando una cifra ampiamente superiore a quella stimata dall?allora Direttore Generale.

Per l?attuazione dei diversi interventi di riparazione del complesso ospedaliero, sempre secondo quanto riferito dalla ASL n. 1, sono state attivate tutte le procedure accelerate previste dalle ordinanze specifiche emanate a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e dalla vigente normativa sugli appalti, con il vincolo ineludibile delle procedure di gara per importi al di sopra della soglia comunitaria.

Per il recupero dell?Ospedale San Salvatore dell?Aquila, l?Ufficio Tecnico aziendale stimò un

fabbisogno economico di circa Euro cinquanta milioni quattrocento sessantamila. Per il ripristino di tale struttura, la Regione Abruzzo nell?anno 2010, in via del tutto straordinaria, prima che fosse adottata la delibera aziendale n. 1730/2010 citata che approvava definitivamente il bilancio consuntivo 2009 della ASL aquilana, assegnò alla nuova ASL n. 1 Avezzano, Sulmona, L?Aquila la somma di Euro 35.052.703,28 ai sensi dell?articolo 20 della legge 1967/1988 per il ripristino dell?Ospedale.

Contemporaneamente, considerato che i lavori per opere appaltati nel 2005 relativamente al "piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell?assistenza sanitaria nella città di L?Aquila", per l?importo iniziale di Euro 16.000.000,00, che si sarebbero dovuti concludere il 26 aprile 2009 erano, al momento del terremoto, realizzati soltanto per circa Euro 4.000.000,00 e, in quel momento, ancora sospesi a causa del sisma, la stessa Regione Abruzzo acconsentì ad autorizzare una perizia di variante in aumento fino ad Euro 22.400.000,00 per tali opere che consentì il ripristino funzionale e statico degli stessi immobili.

Con questi due provvedimenti della Amministrazione Regionale, la ASL n. 1 ebbe la possibilità di procedere al graduale recupero dell?Ospedale San Salvatore secondo tempi certi, previsti da apposito cronoprogramma, in fase di piena attuazione.

Infatti, ha in proposito specificato la ASL n. 1, sono stati ad oggi ristrutturati e recuperati la stragrande maggioranza degli edifici che compongono il Complesso Ospedaliero San Salvatore, secondo il programma già deliberato dalla precedente Direzione Aziendale, utilizzando le risorse assegnate dal Commissario *ad acta* della Regione Abruzzo con la rimodulazione degli interventi afferenti l?Accordo di Programma 2° stralcio articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e con la riconversione dell?appalto in corso, cofinanziato dal Ministero della salute e per il 30 per cento dalla ASL con fondi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile (tra cui il vecchio Ospedale San Salvatore dell?Aquila in stato di abbandono, poi venduto alla Università degli Studi dell?Aquila).

Da ultimo, l?ASL n. 1 ha segnalato che nel 2013 la Procura della Repubblica di L?Aquila aveva originato un fascicolo in merito alla vicenda del rimborso assicurativo, delegando l?attività di accertamento alla Sezione di Polizia Giudiziaria, del quale si è appresa la archiviazione.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, sottolineando come, al di là degli aspetti di rilievo penale, le scelte compiute - in merito alla destinazione delle risorse provenienti dal risarcimento assicurativo - abbiano penalizzato l'operatività dell'ospedale San Salvatore.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02408, del senatore Mandelli, in merito alle misure di sensibilizzazione verso l'ipercolesterolemia familiare.

Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità. Il peso delle malattie cardiovascolari sui ricoveri ospedalieri è in aumento; i dati di dimissione indicano che più della metà dei ricoveri per queste malattie sono dovuti ad evoluzione cronica e complicazioni di eventi acuti, nonché a complicanze dell?ipertensione, del diabete e della malattia renale cronica.

Oggi sono noti sia i cosiddetti determinanti di salute, cioè le condizioni, legate allo stile di vita, predittive di malattie degenerative tra cui quelle cardiovascolari (alimentazione ricca di grassi prevalentemente saturi, sale e calorie, eccesso di alcool, inattività fisica, fumo di sigaretta), sia i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari arteriosclerotiche: quelle condizioni che, se presenti in individui senza manifestazioni cliniche di patologia, ne favoriscono l?insorgenza (livelli elevati di pressione arteriosa e di colesterolemia, dislipidemie, diabete mellito, sovrappeso e obesità, indicatori di infiammazione, fattori trombogenici).

Tra questi fattori alcuni, come la colesterolemia, la pressione arteriosa, il sovrappeso e l?obesità, sono largamente influenzati dallo stile di vita e quindi potenzialmente modificabili. I fattori di rischio non modificabili sono rappresentati dall?età, dal sesso e dalla familiarietà.

Sulla base dell?indagine condotta dall?Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare, tra il 2008 e il 2012, e dall?Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l?Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri, è stato possibile stimare in 20 Regioni, attraverso misure dirette effettuate su campioni rappresentativi della popolazione adulta, la prevalenza standardizzata di queste condizioni, che ha evidenziato come in età adulta (35-79 anni) sono ipertesi il 52 per cento degli uomini (di cui il 37 per cento non consapevoli) e il 40 per cento delle donne (di cui il 32 per cento non consapevoli); l?ipercolesterolemia è presente nel 39 per cento degli uomini (il 34 per cento di questi sono inconsapevoli) e nel 42 per cento delle donne (37 per cento inconsapevoli).

Il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP), già nel 2005, ha incluso tra le aree prioritarie di intervento le malattie cardiovascolari attraverso un strategia complessiva di prevenzione, che comprende la promozione della salute e dei corretti stili di vita della popolazione e l?identificazione precoce dei soggetti in condizione di rischio.

Il nuovo PNP 2014-2018, adottato nella Conferenza Stato ? Regioni con l?Intesa 13 novembre 2014, al fine di ridurre la morbosità, la mortalità e le disabilità premature delle malattie croniche non trasmissibili, tra cui le malattie cardiovascolari, ha per la prima volta individuato per tutte le Regioni l?obiettivo dell?identificazione precoce (popolazione target: soggetti di età 45-60 anni) delle persone in condizioni di rischio aumentato per tali malattie.

Per le malattie cardiovascolari, l?obiettivo citato trae origine da una ?*best practice*? valorizzata nell?ambito del Programma del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) 2009: "Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei programmi di screening oncologico (IV *screening*)" e 2013 "Programma organizzato di screening del rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni" (Cardio 50) che, partendo dalla Regione Veneto, oggi coinvolge 22 Aziende Sanitarie Locali in 12 Regioni italiane. I progetti hanno utilizzato il modello organizzativo degli ?*screening*? oncologici di popolazione per intervenire sui fattori di rischio modificabili attraverso un approccio coordinato, multidisciplinare e integrato, orientato ad offrire una risposta sistemica e strutturata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il PNP prevede, una volta individuata una o più condizioni a rischio (soggetto in sovrappeso, iperteso, dislipidemico, iperglicemico, fumatore, sedentario, consumatore di bevande alcoliche) che il soggetto sia indirizzato, se necessario, verso una adeguata presa in carico sistemica, in grado di potenziare le risorse personali (?*empowerment*? individuale) per l?adozione consapevole degli stili di vita corretti o, quando necessario, verso idonei percorsi terapeutico-assistenziali multidisciplinari.

Le azioni del PNP, perciò, si attuano sia attraverso strategie di popolazione (di comunità) che strategie sull?individuo.

Le strategie di comunità prevedono programmi di promozione della salute e, in particolare, di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute della popolazione.

Tali programmi sono finalizzati a creare le condizioni per rendere agevole l?adozione di comportamenti salutari, attraverso l?impiego di diverse componenti: ciclo di vita, ?*setting*? (scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario), e intersettoriale (politiche educative, sociali, di pianificazione urbana, dei trasporti, dell?agricoltura, eccetera), con il coinvolgimento (?*empowerment*? di comunità) di tutti i livelli interessati, dai responsabili politici alle comunità locali.

Dette strategie fanno riferimento al Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, che ha avviato tale processo ?intersettoriale? per interventi volti sia a modificare i comportamenti individuali non salutari (alimentazione non corretta, sedentarietà, tabagismo, uso dannoso di alcool) sia a creare condizioni ambientali atte a favorire l?adozione di corretti stili di vita, e quindi ridefinire l?assetto urbanistico per favorire gli spostamenti a piedi o in bicicletta, migliorare l?offerta di alimenti sani, migliorare la qualità dell?aria, garantire ambienti di lavoro sicuri e sani, seguendo l?idea di diffondere salute in tutte le politiche.

Il programma "Guadagnare salute" ha dato luogo alla collaborazione tra diversi settori, mediante lo sviluppo di intese e accordi nazionali con soggetti non sanitari, che hanno trovato ulteriore declinazione e rinforzo su scala regionale nei Piani Regionali di Prevenzione (PRP).

Le strategie individuali sono basate sulla prevenzione dei fattori di rischio, comportamentali e intermedi, attraverso la loro identificazione precoce, la conseguente auspicabile modificazione delle condizioni di rischio individuate e l?applicazione di interventi trasversali, integrati con i percorsi terapeutico ? assistenziali di presa in carico, allo scopo di prevenire o ritardare l?insorgenza delle complicanze più gravi.

E? essenziale, per la riduzione del rischio di mortalità e di disabilità evitabili nel breve ? medio termine, l?identificazione più precoce possibile dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili (comprese le dislipidemie familiari per patologie cardiovascolari) o di quelli che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti, e la loro conseguente presa in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Documento di valutazione del PNP, adottato in Conferenza Stato ? Regioni con l?Accordo del 25 marzo 2015, prevede che tutte le Regioni predispongano entro il 2018 programmi di fattibilità per questo obiettivo e procedano anche alla loro realizzazione.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea che i dati forniti rendono evidente la necessità di una presa di coscienza circa i rischi connessi agli errati stili di vita; e, al contempo, fanno emergere l'opportunità di un rafforzamento delle politiche sanitarie volte alla prevenzione. Segnala, a tale proposito, l'utilità delle sinergie tra i medici di medicina generale e i farmacisti.

La PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1324) ***Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale***

(154) ***Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione***

(693) ***MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. - Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265***

(725) ***D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie***

(818) ***Annalisa SILVESTRO ed altri. - Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251***

(829) ***BIANCO ed altri. - Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie***

(833) ***D'ANNA. - Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 novembre 2014.

La PRESIDENTE avverte che, essendo stata completata l'acquisizione dei prescritti pareri, si darà avvio quest'oggi all'esame degli emendamenti, previo esame degli ordini del giorno.
Ricorda che gli ordini del giorno e gli emendamenti sono già stati oggetto di illustrazione.
Comunica, quindi, di aver presentato, in qualità di relatrice, un nuovo emendamento all'articolo 2 (2.100, pubblicato in allegato): la modifica in questione si limita ad aggiornare il riferimento normativo per la procedura di revisione dei LEA, senza incidere su profili di rilievo finanziario o costituzionale già vagliati dalle Commissioni consultate. Pertanto, ritiene che si possa soprassedere alla fissazione di un termine per subemendare, oltre che all'invio dell'emendamento alle Commissioni 1a e 5a per il parere.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, per estraneità di materia, l'ordine del giorno G/1324/4/12.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE(*PD*), nella sua qualità di relatrice, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1324/1/12, G/1324/2/12, G/1324/3/12 e G/1324/5/12.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime avviso conforme a quello della Relatrice.

Poiché nessuno dei proponenti insiste per la votazione, gli ordini del giorno summenzionati risultano accolti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, sono approvati gli emendamenti identici 1.2 e 1.3, posti congiuntamente ai voti, e quindi l'emendamento 1.4.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 1.5, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Si dichiara disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime avviso conforme a quello della Relatrice.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) ritira l'emendamento 1.5 e annuncia la conseguente presentazione di un ordine del giorno.

Con il parere favorevole del sottosegretario DE FILIPPO, sono posti distintamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.5-*bis* e 1.6 della Relatrice.

L'emendamento 1.7 è ritirato.

Posto ai voti col parere contrario della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 1.8 è respinto.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.9, a condizione che sia espunta la parte finale del testo, che fa espresso riferimento al finanziamento privato dei progetti di ricerca.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Riformulato in un testo 2, in conformità alle indicazioni della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento in questione è posto ai voti e approvato (testo 2 pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono ritirati.

La RELATRICE riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, il proprio emendamento 1.10-*bis*, avvertendo che dalla sua approvazione deriverebbe l'assorbimento dell'emendamento 1.12.

Posto ai voti col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 1.10-*bis* (testo 2) è approvato.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.13, 1.13-*bis*, 1.14, 1.15, 1.15-*bis* e 1.16.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, sono posti distintamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.19 (testo 2), 1.19 e 1.20.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.21, a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di espungere l'ultima parte del testo, che fa riferimento alla differenziazione di elaborazione dei risultati della sperimentazione clinica, e che sia adottata una terminologia più appropriata per ciò che attiene alla prima parte del testo.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, in conformità alle indicazioni della

RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 1.21 è posto ai voti e approvato.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 1.22, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Soggiunge di essere disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione del suddetto emendamento.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime avviso conforme a quello della Relatrice.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) ritira l'emendamento 1.22 e annuncia la conseguente presentazione di un ordine del giorno.

Dopo il ritiro degli emendamenti 1.23 e 1.26, gli emendamenti identici 1.24 e 1.25, col parere favorevole della RELATRICE e del RAPPRESENTANTE del Governo, sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 1.27, 1.28 e 1.29.

La RELATRICE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.30, avvertendo che dalla sua approvazione deriverebbe la preclusione degli emendamenti 1.31 e 1.32.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello della Relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 1.30 è approvato.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.33, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36, sottolineando che su di essi vi è il parere contrario della 5a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Soggiunge, nella sua qualità di Relatrice, che gli emendamenti in questione dispongono in ordine alla responsabilità dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche: è dell'avviso che sia necessario trattare a livello legislativo tali problematiche, così da integrare in maniera armonica le misure recate dal disegno di legge recentemente licenziato dalla Camera dei deputati in materia di responsabilità degli operatori del settore sanitario.

La Commissione prende atto.

L'emendamento 1.0.1 è, infine, ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, gli emendamenti 2.100 e 2.1 della Relatrice sono posti distintamente in votazione e approvati.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 2.2, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Si dichiara disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

IL RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) ritira l'emendamento 2.2 ed annuncia la conseguente presentazione di un ordine del giorno.

Dopo il ritiro dell'emendamento 2.3, col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.4 della Relatrice.

L'emendamento 2.5 è quindi dichiarato decaduto per assenza della proponente, mentre l'emendamento 2.7 è ritirato.

Col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 2.8 della Relatrice è posto in votazione ed approvato.

Infine, l'emendamento 2.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 2.10 è ritirato.

La PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La Commissione prende atto.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono ritirati, così come gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6, mentre l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Col parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 7.7 della Relatrice è posto ai voti ed approvato.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 7.8, 7.9 e 7.11, mentre l'emendamento 7.10 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

La presidente RELATRICE sottolinea che il proprio emendamento 7.12, volto a garantire la necessaria uniformità all'interno del sistema sanitario nazionale in materia di formazione medico-specialistica, ha formato oggetto di un parere contrario della 5a Commissione, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Nondimeno, fa presente di non essere intenzionata al ritiro, in considerazione della rilevanza delle problematiche trattate dall'emendamento e nell'auspicio che la Commissione bilancio possa rivedere la propria posizione, alla luce di un supplemento di istruttoria.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.12 della Relatrice.

Posto infine ai voti, l'emendamento 7.12 è approvato.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 7.13, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Fa presente di essere disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime avviso conforme a quello della Relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), accedendo all'invito a lui rivolto, ritira l'emendamento 7.13 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1324/6/12, pubblicato in allegato.

Poiché la RELATRICE ed il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere favorevole ed il proponente non insiste per la votazione, l'ordine del giorno testè presentato risulta accolto.

La RELATRICE invita al ritiro dell'emendamento 7.14, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Segnala di essere disponibile, anche in questo caso, a valutare un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento in questione.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime avviso conforme a quello della Relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), accedendo all'invito a lui rivolto, ritira l'emendamento 7.14 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1324/7/12, pubblicato in allegato.

Poiché la RELATRICE ed il RAPPRESENTANTE del Governo esprimono parere favorevole ed il proponente non insiste per la votazione, l'ordine del giorno testé presentato risulta accolto.

Accedendo ad una richiesta del senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), la RELATRICE ed il RAPPRESENTANTE del Governo chiariscono che l'invito al ritiro degli emendamenti 7.13 e 7.14 è stato formulato in base al parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non già in ragione di un dissenso circa il merito delle proposte emendative.

Infine, l'emendamento 7.15 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella seduta notturna dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 2 febbraio, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione nazionale Ufficiali di Stato civile (ANUSCA) e della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1611 (settore funerario).

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1324 avrà luogo nel corso della prossima settimana. Soggiunge che la senatrice Maturani, relatrice sul disegno di legge n. 1611, ha segnalato l'opportunità di integrare l'istruttoria legislativa mediante audizioni informali dell'Autorità nazionale anticorruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; pertanto è opportuno rinviare l'inizio della discussione generale, già programmato per la seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 4 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1324

G/1324/6/12
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ
La 12a Commissione,
Premesso che:
l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;
la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente

il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;
l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;
l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;
il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";
l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";
Considerato che:
la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria di cui al decreto interministeriale n.68 del 4 febbraio 2015;
per le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Considerato inoltre, che:
emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;
i laureati "non medici", al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione
Preso atto che:
ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;
il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità.
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati ammessi e iscritti dal primo al quarto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria non medica, di cui al decreto interministeriale N.68 del 4 febbraio 2015, del diritto all'erogazione di una borsa di studio e all'applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

G/1324/7/12

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ

La 12 Commissione,

in sede di rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189,

impegna il Governo a valutare la possibilità di garantire ai medici in formazione in medicina generale un trattamento economico complessivo almeno pari a quello dei medici in formazione specialistica, attraverso la remunerazione delle attività assistenziali professionalizzanti presso i servizi dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata.

Art. 1

1.9 (testo 2)

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis*) individuazione delle modalità per tutelare l'indipendenza della ricerca e per eliminare i possibili conflitti d'interesse.

1.10-bis (testo 2)

La Relatrice

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e*)*fatta salva la garanzia di mantenimento di standard qualitativi elevati, semplificazione delle procedure per l'utilizzo a scopi di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche o a qualunque altro titolo detenuto.

1.21 (testo 2)

ANITORI, D'AMBROSIO LETTIERI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al Comma 2, si aggiunga alla lettera g) *il punto 3):*

«3). Che la sperimentazione clinica dei medicinali sia svolta attraverso una adeguata rappresentatività di genere».

Art. 2

2.100

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,».

1.4.2.10. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.10.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 55 (ant., Sottocomm. pareri) del 02/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015
55ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.10.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 56 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/12/2015

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 2015
56ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.11. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.11.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 151 (pom.) del 25/11/2015

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015
151ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare meglio per ottenere risultati migliori - Agenda dell'UE" (COM (2015) 215 definitivo) (n. 65)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Proposta di accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (COM (2015) 216 definitivo) (n. 66)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 102)

Prosegue l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il PRESIDENTE , prima di dare la parola al relatore per esporre la conferente bozza di risoluzione sugli atti comunitari in titolo, sottolinea la necessità, per la Commissione, di pervenire ad una determinazione finale in merito agli stessi, considerato che le istanze comunitarie addiverranno ad una relativa deliberazione all'inizio del prossimo mese di dicembre.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, procede all'illustrazione dello schema di risoluzione in argomento, che, per la vastità e l'importanza della materia, risulta essere alquanto dettagliato e che contiene una valutazione complessivamente favorevole dell'intera problematica.

In particolare, passa ad enumerare una serie di undici osservazioni e quattro condizioni, che,

peraltro, riprendono, in gran parte, i contenuti esposti in occasione della relazione introduttiva, precedentemente svolta, ai predetti atti comunitari.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), nel prendere atto della grande articolazione e dello specifico approfondimento enucleati nella bozza di risoluzione del relatore, rispetto alla quale non può che esprimere il suo generale apprezzamento, ritiene, tuttavia, che risulti prioritario compiere un passaggio politico ulteriore, in quanto Parlamento nazionale, inviando un messaggio alle istituzioni europee, sul tema della *better regulation*, improntato a maggiore assertività.

A tal uopo, segnala, in particolare, per quanto concerne i riferimenti di cui alla prima e alla seconda condizione, relativi, rispettivamente, all'utilizzo di valutazioni di impatto *in itinere* e al ruolo dei parlamenti nazionali che, di fatto, verrebbero equiparati agli *stakeholders,* l'opportunità di inserire delle affermazioni più incisive e meno sfumate.

La senatrice FATTORI (*M5S*), proprio alla luce delle numerose considerazioni critiche indicate nel progetto di risoluzione del relatore, in gran parte condivisibili, si chiede se non sia il caso, a questo punto, di redigere una valutazione non più favorevole sugli atti comunitari nn. 65 e 66.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) è anch'egli dell'avviso che occorra utilizzare delle dizioni più incisive nella proposta di risoluzione, che, in ogni caso, è stata predisposta in modo egregio e con grande perizia.

Seguono brevi interventi della senatrice GUERRA (*PD*), che invita a considerare l'opportunità di anteporre l'affermazione contenuta nell'ultima condizione del documento in esame, e del senatore COCIANCICH (*PD*) che preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sul medesimo documento.

In sede di replica, il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premettendo di concordare con la gran parte delle integrazioni proposte dai colleghi riferite ad una maggiore determinatezza degli enunciati, puntualizza come l'impostazione della bozza di risoluzione sia favorevole perché, in ogni caso, l'intero pacchetto della *better regulation*, pur con le sue segnalate lacune, va comunque nella direzione positiva di una auspicata ed equilibrata razionalizzazione del processo legislativo europeo.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per assumere la deliberazione, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, pubblicata in allegato al resoconto, modificata con i rilievi emersi in seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) dà lettura di una bozza di parere favorevole, pubblicata in allegato al resoconto, contenente una serie di osservazioni e due condizioni sul disegno di legge in titolo, spiegando che esso, per la prima volta, viene presentato dal Governo allo scopo precipuo di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto europeo.

Segue un intervento della senatrice EISSORE (*PD*), la quale mette in risalto l'opportunità di meglio specificare i passaggi della bozza di parere attinenti alla "scatola nera" nei veicoli, che dovrebbe essere oggetto di omologazione tecnica per poter essere trasferibile nei passaggi di assicurazione e costituire prova in eventuali contenziosi, e alla qualificazione dei soggetti preposti al trasferimento di quote di società a responsabilità limitata.

Dopo una breve replica del relatore, che dichiara di prendere in considerazione tale ultimo rilievo, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di parere oggetto di disamina da parte della Commissione, che viene accolta.

(2132) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GUERRA (*PD*) espone ai colleghi lo schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sul Fondo di risoluzione unico, illustrando le caratteristiche principali di tale atto intergovernativo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), nel manifestare la propria condivisione per tale schema di parere, si domanda se il Parlamento italiano in generale, e la 14a Commissione del Senato in particolare, non debbano avere modo per esprimere un proprio orientamento di merito sul suddetto accordo che, a suo modo di vedere, denota almeno due evidenti tare: da un lato, prescrive una tempistica di implementazione eccessivamente estesa, pari a otto anni di periodo transitorio, e, quindi, poco realistica; dall'altro, prevede una quantità di risorse in capo al previsto fondo irrisoria, ossia pari a circa 55 miliardi di euro, considerate le concrete esigenze finanziarie del complessivo sistema bancario europeo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) concorda con il giudizio del collega Guerrieri Paleotti e reputa indispensabile che la Commissione Politiche dell'Unione europea, in base alle sue competenze regolamentari, sia titolata a formulare una valutazione sostanziale su tale accordo. In particolare, ritiene che il mancato rispetto della procedura indicata dall'articolo 5 della legge n. 234 del 2012 - come appositamente segnalato dalla stessa relatrice - costituisca, di per sé, motivo atto ad inficiare la stessa validità dell'adesione all'Accordo, che, per l'appunto, non è stato notificato alle Camere dal Governo tempestivamente, prima della firma, ma solo all'ultimo momento, ai fini della

ratifica.

Secondo il senatore MOLINARI (*Misto*), invece, l'implementazione graduale dell'accordo mirante a trasferire e a mettere in comune i contributi nazionali al Fondo di risoluzione unico, rappresenterebbe una necessità non eliminabile e funzionale al buon adempimento degli scopi prefissati dall'accordo stesso.

Successivamente, segue uno scambio di opinioni al termine del quale si conviene di omettere, nel progetto di parere, la prima osservazione, in quanto suscettibile di ingenerare diverse e controvertibili interpretazioni del dettato della legge ordinamentale, con l'intesa, tuttavia, di segnalare tale situazione al Presidente del Senato e all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, mette ai voti la bozza di parere testè modificata, pubblicata in allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 65 E 66

(Doc. XVIII, n. 102)

La 14ª Commissione permanente,

esaminate, ai sensi dell?articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione europea sulla cosiddetta *Better Regulation*, COM(2015) 215 e COM(2015) 216,
ritenuto come i tre principi fondamentali delle buone pratiche di regolazione dovrebbero essere utilizzati strategicamente, garantendo il coinvolgimento della società civile e degli *stakeholder* sin dalle prime fasi del processo di regolamentazione, assicurando che l?ampiezza delle valutazioni di impatto sia proporzionata a quanto atteso dalla regolamentazione e valutando in modo più sistematico che le disposizioni normative raggiungano effettivamente i loro obiettivi con lo svolgimento di una valutazione *ex post* che non può prescindere dalle situazioni presenti nei singoli Stati membri;
rilevato che le proposte della Commissione europea "Legiferare meglio" incidono profondamente sull?equilibrio dei poteri all?interno dell?architettura istituzionale europea con riflessi importanti sulla sua forma di governo e che i parlamenti nazionali sono chiamati a contribuire al buon funzionamento dell?Unione europea direttamente ai sensi dell?articolo 12 del Trattato UE e indirettamente ai sensi dell?articolo 10 del Trattato UE;
rilevato altresì che un eccesso di monitoraggio normativo e l?utilizzo di organismi di valutazione indipendente rischierebbero di sovrapporsi, senza una compiuta legittimazione democratica, alle valutazioni e alle soluzioni espresse dalla politica nelle sedi proprie del processo decisionale europeo e che le valutazioni espresse in sede tecnica non dovrebbero in alcun modo pregiudicare la decisione finale del Legislatore;
considerato che, ai sensi dell?articolo 1 del Trattato UE, serve compiere uno sforzo per avvicinare i cittadini e i loro organi rappresentativi alle dinamiche del processo decisionale europeo attraverso una

maggiore trasparenza dei suoi complessi passaggi e attraverso strumenti che possano renderne comprensibile e controllabile ogni fase, anche con riferimento al ruolo svolto da ciascun attore del processo;
sottolineato che è la stessa Commissione europea a chiarire che *Better regulation* non significa deregolamentazione, né tantomeno significa venire a compromessi su principi basilari quali la tutela sociale e ambientale, i diritti fondamentali, inclusa la salute;
ricordato che l?azione dell?Unione si deve fondare sui valori delineati nell?articolo 2 del Trattato UE e gli obiettivi perseguiti devono essere quelli descritti nell?articolo 3 del Trattato UE, tra cui lo sviluppo sostenibile dell?Europa, un?economia sociale di mercato fortemente competitiva e la lotta contro le discriminazioni, la piena occupazione e il progresso sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell?ambiente, la promozione della giustizia e della protezione sociali;
tenuto comunque conto del potenziale ancora inespresso del Trattato di Lisbona e dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell?Unione europea, ormai parte del blocco costituzionale dell?Unione europea;
acquisiti utili elementi informativi con le audizioni svolte nella fase istruttoria;
ritenuto di trasmettere alle Istituzioni europee e al Governo i seguenti commenti e osservazioni sugli atti in titolo e richiamato al riguardo il preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati, in cui si incoraggia una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell?Unione europea e un potenziamento della loro capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell?Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e sotto il profilo del merito (dialogo politico);
sottolineato che il necessario miglioramento dei meccanismi di formazione della decisione europea, perseguito attraverso il pacchetto della *Better regulation*, avrebbe potuto essere assicurato anche da una più estesa interpretazione dei Trattati vigenti, e basandosi sulla piena valorizzazione del necessario equilibrio tra la dimensione politica e quella tecnica nell?assunzione delle decisioni che incidono sul funzionamento dell?Unione europea, da coniugare con il convinto supporto degli organi della rappresentanza politica costituiti dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, interlocutori istituzionali esperti e detentori di un rapporto diretto con i cittadini europei e nazionali,

si esprime in senso favorevole,

a) con le seguenti osservazioni:
1) il pacchetto sulla *Better regulation* offre importanti spunti per un confronto costruttivo con la Commissione europea e le altre istituzioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali, che attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità possono senz?altro fornire il proprio contributo nel corso dell?esame degli atti normativi dell?Unione, e, con il loro intervento, possono assicurare una migliore qualità della legislazione europea.
In tal senso, la verifica del rispetto di tali principi è inestricabilmente connessa con le regole della *Better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*.
La verifica riguarda sia il principio di sussidiarietà, che impone di valutare la necessità e il valore aggiunto della regolazione europea rispetto all?azione degli Stati membri, sia il principio di proporzionalità, che impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor onere possibile, come ricordato dall?ultimo periodo dell?articolo 5 del protocollo n. 2, secondo cui *"i progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull?Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all?obiettivo da conseguire"*.
In quest?ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all?approfondimento delle questioni connesse con la *Better regulation*, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri motivati e pareri, loro conferito dal Trattato di Lisbona e dalla procedura del

dialogo politico, divenuta oramai, anche in base all?interpretazione del preambolo del protocollo n. 1, una vera e propria *"convenzione costituzionale europea"*. Si osserva pertanto la necessità di garantire il costante coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, in particolare secondo quanto esposto ai punti successivi;

2) la verifica dei principi della *Better regulation* da parte dei parlamenti nazionali potrà avvenire soprattutto attraverso la valutazione di impatto che accompagna le proposte legislative della Commissione europea, attraverso cui verificare la congruità del *quantum* di azione europea richiesta nelle singole fattispecie da regolare.
I requisiti procedurali che derivano dal programma di *Better regulation*, ivi incluso il controllo di sussidiarietà, non restringono tuttavia il perimetro di azione del legislatore sino a giungere ad una integrale sostituzione di giudizio. Essi mirano solo a fornire una base razionale per adottare scelte politiche. L?attività di bilanciamento tra diversi valori e scelte ? di esclusiva pertinenza del legislatore ? è arricchita dal materiale a disposizione, non invece minacciata.
L?importanza delle valutazioni di impatto *ex ante* trova conferma all?interno della legge n. 234 del 2012, che regola la partecipazione dell?Italia all?Unione europea, ove, in previsione di un esercizio accurato e informato da parte delle Camere del controllo di sussidiarietà, è stato previsto per il Governo l?obbligo di trasmissione di una relazione sui progetti di atti legislativi europei con cui si forniscono alle Camere gli elementi per *"una valutazione complessiva del progetto"*, anche in riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 6, comma 4, lettere *a*) e *b*)), e si fornisce inoltre *"l?impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull?ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull?organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese"*.
In tal modo, da un lato con le valutazioni espresse in sede governativa ? relativamente alle quali si auspica un ulteriore sforzo di omogeneizzazione e funzionalizzazione ? e dall?altro con le valutazioni espresse dalle due Camere, è possibile per le istituzioni italiane apprezzare i contenuti della valutazione di impatto elaborata dalla Commissione europea e, se del caso, confutarne le conclusioni, anche in riferimento a singoli ambiti di disciplina o a singole zone del territorio europeo e/o nazionale;

3) il sindacato dei parlamenti nazionali sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, per quanto esso sia sovente inteso in via interpretativa in un?accezione prettamente politica, mantiene quindi un suo nucleo procedurale che non potrà che essere apprezzato - così aprendo gli spazi di intervento con gli strumenti della *Better regulation* - oltre che sul rispetto dei requisiti procedurali previsti dal Trattato, anche su una accurata e completa ricostruzione dei fatti pertinenti rilevanti, su un errore manifesto di apprezzamento degli stessi e su un eventuale eccesso di potere legislativo.
In tal senso, le rare pronunce della Corte di giustizia volte a censurare un atto legislativo per violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità confermano la natura prettamente politica degli stessi - che si associano all?esercizio di un ampio potere discrezionale da parte del legislatore dell?Unione - ma ritengono in ogni caso che tali principi siano sindacabili in sede giurisdizionale.
La valutazione di impatto potrà, peraltro, aiutare i parlamenti nazionali nella fase *ex ante* e la Corte di giustizia nella fase *ex post* a verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte del legislatore europeo. Ciò anche in considerazione del rispetto dell?obbligo di motivazione degli atti giuridici richiesto dall?articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell?Unione. La motivazione deve essere adeguata alla natura dell?atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l?iter logico seguito dall?istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo;

4) una caratterizzazione in termini di maggiore efficacia delle valutazioni di impatto potrà essere assicurata dall?inserimento nel materiale a disposizione delle posizioni dei "territori" dell?Unione, siano essi statali o sub-statali. Nei negoziati in corso sul pacchetto della *Better regulation* si è parlato

invero dei "test territoriali" nelle valutazioni di impatto, alle quali dovrebbe annettersi la massima importanza e che si invita a rafforzare;

5) per quanto concerne le proposte della Commissione volte a registrare in via permanente le reazioni dei portatori di interessi e dei cittadini al processo decisionale europeo, esse appaiono molto onerose e forse non sempre utili per l?individuazione di *input* partecipativi chiari e precisi, che costituiscano un reale supporto al processo decisionale. Si possono menzionare al riguardo il processo di valutazione permanente da parte dei cittadini attraverso il sito *Lighten the load - Have your say* o la previsione secondo cui i contributi che i portatori di interessi e i cittadini potranno inviare entro 8 settimane successive alla presentazione di una proposta legislativa della Commissione andranno comunque sottoposti ai co-legislatori.
Il rischio infatti è quello di garantire maggiore visibilità e maggiore efficacia nell?*iter* decisionale alle realtà associative strutturate e ai singoli e poco invece alle istituzioni rappresentative.
Per permettere quindi all?Unione di essere più vicina ai cittadini con la finalità di meglio calibrare le proprie risposte "politiche", la consultazione andrebbe meglio focalizzata verso le istituzioni maggiormente rappresentative di un ruolo chiave di garanzia del rapporto democratico con i cittadini e le formazioni sociali, quali sono invece il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, nell?ottica di un equilibrio necessariamente ancora in corso di definizione tra i diversi soggetti chiamati a contribuire alla presa di decisioni con modalità che valorizzino maggiormente pluralismo e partecipazione, secondo gli intendimenti delle stesse proposte del pacchetto *Better Regulation*;

6) in ogni caso, in riferimento alla libertà di partecipazione alle consultazioni pubbliche, andrebbe richiesto di comunicare alla Commissione europea le eventuali posizioni di interesse o di conflitto di interesse che i partecipanti alla consultazione hanno nella materia trattata. Mentre invero gli interlocutori istituzionali hanno quale missione prioritaria il perseguimento dell?interesse dell?istituzione da essi rappresentata, di marca pubblicistica e generalista, i portatori di interessi privati - per definizione - rappresentano interessi particolari e di settore, spesso economicamente rilevanti.
Va quindi salvaguardata la funzione istituzionale della Commissione europea, che, per esplicita disposizione dei Trattati (articolo 17, paragrafo 1, del TUE), *«promuove l?interesse generale dell?Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. ? esercita le sue responsabilità in piena indipendenza»*;

7) anche le valutazioni *ex post* si pongono quale metodo di azione al fine di raggiungere gli obiettivi della *Better regulation*. Con esse è possibile misurare l?efficacia di un?azione attraverso la quantificazione degli effetti prodotti mediante indicatori di prestazione e un apprezzamento della congruità degli obiettivi prefissati rispetto ai risultati raggiunti. Nel concetto di valutazione *ex post* dovrebbe anche rientrare l?accertamento di che cosa non ha funzionato allorché gli obiettivi non sono stati raggiunti e una valutazione comparativa delle situazioni in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e di quelle in cui invece si è fallito. Andrebbero considerati anche la valutazione degli effetti di una legge e l?accertamento delle ragioni dell?eventuale mancato conseguimento degli obiettivi della stessa.
In tale prospettiva, va sottolineato il ruolo degli Stati membri e dei parlamenti nazionali nel tempestivo e corretto recepimento della normativa dell?Unione. La trasposizione della normativa europea si pone invero come elemento fondamentale di ogni valutazione *ex post*, anche al fine di raccogliere elementi valutativi di natura sia qualitativa che quantitativa, nonché di usufruire, in una logica "di rete", degli studi e degli approfondimenti svolti dai diversi organismi ? specie parlamentari ? degli Stati membri.

8) in riferimento alla questione della trasparenza del processo decisionale, si evidenzia come andrebbero rafforzati i meccanismi di informazione sull?esito dei triloghi informali tra le istituzioni responsabili del procedimento legislativo, divenuti ormai il vero cuore dell?attività legislativa europea.
La maggiore trasparenza sull?esito dei triloghi contribuirà a rafforzare il controllo democratico sulle

ragioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo;

9) per quanto concerne la composizione del *Regulatory Scrutiny Board*, essa dovrebbe essere bilanciata e tenere in considerazione tutte le varie competenze e sensibilità esistenti sui punti trattati, rivedendo pertanto, laddove opportuno, i criteri di selezione dei membri dell?organo;

10) in riferimento ai meccanismi di riduzione del carico regolatorio verso cittadini e imprese, anche attraverso la revisione della legislazione in vigore al fine di verificare la persistente attualità della stessa, si richiama la dichiarazione n. 18 allegata ai Trattati, che inscrive nel migliore rispetto da parte delle istituzioni dell?Unione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità anche l?abrogazione di un atto legislativo. Ove, quindi, si verifichino le condizioni per procedere in tal senso, soprattutto a seguito di una verifica di efficacia di un atto normativo o di regolazione dal quale risulti la sua inattualità rispetto agli obiettivi da perseguire, si potrà procedere senz?altro all?abrogazione dello stesso.
Le piccole e medie imprese, che sono la struttura portante dell?economia europea e di cui è ricco il tessuto produttivo italiano, dovranno essere le prime beneficiarie di un alleggerimento normativo tale da permettere loro di essere maggiormente competitive sui mercati europei e globalizzati;

11) in riferimento alla questione relativa al *gold-plating*, si rappresenta che l?ordinamento italiano già prevede, con l?articolo 32, comma 1, lettera *c*), della citata legge n. 234 del 2012, il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento di direttive europee livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse.
Tale previsione è contenuta nei principi e criteri direttivi generali di delega per l?attuazione del diritto dell?Unione europea e pertanto è presidiata, in sede di recepimento, dall?operare dell?articolo 76 della Costituzione, che impone quale requisito di legittimità costituzionale il rispetto dei principi e criteri di delega da parte dei decreti delegati. Pertanto, qualora i decreti legislativi di attuazione delle direttive europee violassero il divieto di *gold-plating*, come codificato nella legge n. 234 del 2012, potrebbero essere dichiarati incostituzionali per violazione della delega legislativa.
La stessa disposizione, tuttavia, consente, in casi eccezionali debitamente valutati nell?analisi d?impatto della regolamentazione, di superare il livello minimo di regolazione comunitaria. In questi casi, il *gold-plating* è giustificato e può quindi essere applicato alla legislazione di recepimento. Il divieto di introduzione di oneri amministrativi supplementari non preclude infatti la definizione di *standard* più elevati nell?ambito dell?esercizio della competenza "rimasta" nazionale, previo rispetto delle disposizioni procedurali previste dall?Unione (come ad esempio in tema di mercato unico, in base all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento, o ambiente);

b) e con le seguenti condizioni:
1) con particolare riferimento all?utilizzo di valutazioni di impatto *in itinere*, appare suscettibile di una riconsiderazione la previsione, contenuta nella proposta di Accordo interistituzionale, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero porre in essere ? autonomamente, con l?aiuto della Commissione europea o attraverso un *panel* indipendente ? una valutazione d?impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l?*iter* legislativo.
Tale procedura priverebbe il legislatore dell?Unione ? sia esso il Parlamento europeo sia esso il Consiglio ? del margine negoziale per arrivare ai compromessi, necessariamente di natura politica, che si rendessero necessari. Peraltro, nella ipotesi - in questa sede non condivisa - che una valutazione di impatto *in itinere* su emendamenti sostanziali fosse possibile e che essa fosse critica sulla soluzione normativa ritenuta idonea e adeguata dal legislatore europeo, ciò non dovrebbe impedire allo stesso legislatore europeo di approvare comunque l?emendamento sostanziale contestato. La più completa valutazione *ex post* del funzionamento e dell?impatto della disposizione così approvata potrà evidentemente indurre il legislatore europeo a riconsiderare la scelta in un momento successivo, sulla

base di valutazioni più approfondite e basate su dati misurabili.
Inoltre, anche l?assoggettamento di ogni emendamento sostanziale alla valutazione di un *panel* indipendentesembra suscettibile di una riconsiderazione. La razionalizzazione del processo decisionale europeo non può privare le dinamiche istituzionali della loro componente eminentemente politica che è l?unica veramente riconoscibile dai cittadini come capace di creare identificazione e consenso, nonché come migliore antidoto alle spinte euroscettiche. In altri termini, l?istituzione di un organismo esterno come il *panel* indipendente rischierebbe di creare ulteriori livelli burocratici quando invece lo scopo dell?Accordo istituzionale è quello di semplificare e accelerare il processo legislativo. Si potrebbe ad es. pensare di circoscrivere le tipologie di atti per i quali la valutazione *ex ante* del panel è necessaria, o di prevedere una gradazione dell?intervento a seconda della materia, ferma restando la facoltà per il decisore politico di assumere ? magari con obbligo di motivazione ? una posizione diversa da quella suggerita dal panel indipendente.
Infine, l?estensione della valutazione di impatto a ogni proposta emendativa rilevante rischia di provocare un allungamento dei tempi del processo legislativo, finendo per marginalizzare l?azione dei parlamenti nazionali che, come quello italiano, tendono a pronunciarsi nelle primissime fasi del processo stesso.
Ragionando altrimenti da quanto prospettato con la presente condizione, si corre il rischio di alterare l?equilibro istituzionale che sorregge l?impalcatura dell?Unione europea, con indebolimento del ruolo politico dei co-legislatori. In tale prospettiva, andrebbe piuttosto valorizzato il ruolo di raccordo svolto dai parlamenti nazionali attraverso il dialogo politico, anche riconoscendogli un ruolo nelle valutazioni di impatto *ex ante* e *ex post*, oggi non ancora riconosciuto;

2) per quanto concerne i parlamenti nazionali, si osserva che nell?Accordo interistituzionale andrebbe ricordata la "convenzione costituzionale" sul dialogo politico tra parlamenti nazionali e istituzioni europee formatasi negli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo successivo all?entrata in vigore del Trattato di Lisbona e basata sulle Conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2006, nonché sul preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati.
Soprattutto il punto 15 dell?Accordo interistituzionale appare meritevole di una riconsiderazione in quanto parrebbe equiparare i parlamenti nazionali, che sono istituzioni rappresentative, alle *"parti interessate"*. Con l?ulteriore aporia dovuta al fatto che le "parti interessate" potrebbero presentare osservazioni relativamente a tutto il contenuto dell?atto considerato, mentre i parlamenti nazionali dovrebbero limitare il loro intervento alla mera verifica, di carattere oppositivo, del rispetto del principio sussidiarietà.
La menzione espressa del dialogo politico con i parlamenti nazionali - che con la sua logica cooperativa e costruttiva ha contribuito ad innestare nel procedimento legislativo dell?Unione gli *input* provenienti dagli Stati membri - rappresenterebbe un miglioramento sostanziale della partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo legislativo. In tal modo, sarebbe valorizzato ancor di più il ruolo di collegamento con i cittadini svolto dai parlamenti nazionali sulle questioni europee negli ultimi dieci anni, grazie anche al fondamentale ruolo svolto dalla Commissione europea.
Tale processo ha fatto crescere la consapevolezza delle classi dirigenti nazionali sulla rilevanza dei processi europei e sulla interdipendenza del processo legislativo europeo con quelli nazionali; ha inoltre permesso lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare migliori forme di controllo dei parlamenti nazionali rispetto ai loro Governi come Legislatori in sede di Consiglio nelle sue diverse formazioni.
Di tale patrimonio e del forte potenziale che esso rappresenta per l?Unione europea, gli atti/strumenti del pacchetto sulla *Better regulation* non offrono una visione chiara, dando così l?impressione di un?occasione perduta, anche a fronte delle forti pressioni che i parlamenti nazionali stanno svolgendo in ambito COSAC per un ulteriore rafforzamento di un costruttivo dialogo politico con le istituzioni europee, come l?esempio della *green card* evidentemente rappresenta. Sarebbe quindi auspicabile una riconsiderazione su questo punto, quanto meno non penalizzando il ruolo dei parlamenti nazionali

rispetto a quello di altri soggetti che opportunamente si includono nel processo decisionale. Al fine di consentire un più ampio dialogo nei e con i Parlamenti nazionali si potrebbe inoltre considerare l?opportunità di consentire l?attivazione dei Parlamenti anche su istanza di minoranze qualificate, in modo da garantire spazi di effettiva partecipazione a gruppi minoritari non altrimenti rappresentati nel Consiglio e nelle maggiori famiglie politiche presenti nel Parlamento europeo;

3) il tema degli atti delegati ha visto più volte la Commissione Politiche dell?Unione europea del Senato contestare alle istituzioni europee l?ampio utilizzo dello strumento, sia relativamente all?estensione della delega di potere alla Commissione europea per periodi di tempo indeterminati, sia relativamente ai casi rientranti nella delega, talvolta ritenuti concernere "elementi essenziali" dell?atto legislativo. È del tutto evidente infatti che la sostituzione della procedura legislativa con la procedura degli atti delegati, ancorché limitata a determinati aspetti, impedisce *pro futuro* ai parlamenti nazionali di avere tempestiva conoscenza delle modificazioni di un atto legislativo, che invece nella sua versione di base hanno potuto esaminare in base al protocollo n. 2.
In questa sede, si richiede pertanto di voler valutare l?opportunità, mediante gli appropriati meccanismi, di trasmettere ufficialmente i progetti di atti delegati, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai parlamenti nazionali. In tal modo, il controllo che gli stessi effettuano sull?operato dei rispettivi Governi in seno al Consiglio potrà esercitarsi anche in riferimento ai diritti previsti dall?articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell?Unione.
Peraltro, l?assenza dei parlamenti nazionali tra i destinatari istituzionali dei progetti di atti delegati si pone distonicamente rispetto all?apertura dimostrata nei riguardi dei portatori ei di interessi e dei cittadini, che avranno un periodo di 4 settimane per fornire i propri contributi, in parallelo alla consultazione degli esperti degli Stati membri;

4) conclusivamente, nelle attività riguardanti la *Better regulation* va garantita la scrupolosa osservanza di tutti gli obiettivi delineati dall?articolo 3 del Trattato sull?Unione europea, senza che possa essere effettuata una graduazione nell?importanza degli stessi e senza che quindi la competitività dell?Unione europea sullo scenario globale e gli aspetti economici vadano a detrimento degli alti *standards* sociali e ambientali raggiunti nei paesi europei rispetto alle altre realtà del mondo globalizzato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo ai sensi dell?articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che esso ? anche tenendo conto tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato ? reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all?apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell?Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1);
rilevato che, nella raccomandazione specifica per Paese del 14 luglio 2015 (2015/C 272/16), si invita l?Italia ad *"adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono"*; in particolare, si afferma che *"permangono ostacoli rilevanti in taluni settori nell?ambito di applicazione della legge (servizi giuridici e farmacie), nonché in altri settori tra cui i servizi pubblici locali, i porti e gli aeroporti, le banche e la sanità"*;
rilevato che il documento di lavoro SWD(2015) 31 final/2, del 18 marzo 2015, relativo alla "Relazione

per Paese sull?Italia 2015 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici", prende in considerazione il disegno di legge in titolo, messo a punto dal Governo nel febbraio 2015, sottolineando che "*Si tratta di un passo importante che può mettere in moto un meccanismo positivo, nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi*". Il Documento rileva che le misure previste "*sono particolarmente incisive nel settore assicurativo, dove sono intese a combattere le frodi, aumentare i casi in cui le imprese di assicurazione devono praticare sconti a condizioni specifiche e rafforzare la trasparenza e la comparazione delle offerte. Nel settore delle telecomunicazioni, vengono adottate misure positive per favorire il cambio di fornitore di servizi anche tramite maggiore trasparenza sulle condizioni e le penali. Il disegno di legge completa quasi del tutto la liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti, smantellando gli ostacoli residui ai nuovi ingressi nel mercato; i limiti alle stazioni di servizio completamente automatizzate erano già stati eliminati nell'ottobre del 2014.*";
rilevato, in particolare, che il citato Documento evidenzia talune criticità, tra cui i limiti delle misure che riguardano le professioni giuridiche e che, "*per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*";
considerate le misure previste nel disegno di legge e in particolare l?articolo 3 recante disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l?articolo 20 sulla Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, l?articolo 35 relativo alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, l?articolo 44 recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, l?articolo 46 relativo allo svolgimento di attività professionali in forma associata e l?articolo 48 sulle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
considerato, in particolare, che l?articolo 3 introduce nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), oltre all?articolo 132-*bis* concernente obblighi informativi degli intermediari, anche l?articolo 132-*ter* che prevede l?obbligo, per le imprese di assicurazione, di praticare uno sconto nel caso in cui l?assicurato accetti una delle condizioni previste (ispezione del veicolo, scatola nera, o meccanismo che impedisce l?avvio del motore per elevato tasso alcolemico). Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale, determinata dall?IVASS entro 60 giorni dall?entrata in vigore della legge, rispetto al prezzo della polizza stessa. La norma prevede che tale percentuale di sconto deve essere maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;
ricordato al riguardo che la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta solvibilità II), in attuazione del principio di libertà tariffaria e di libera prestazione dei servizi, stabilisce agli articoli 21 e 154 che gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,
a) con le seguenti condizioni:
in relazione all?articolo 3 del disegno di legge, che prevede sconti minimi obbligatori in caso di ispezione del veicolo o di installazione di "scatola nera" o meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, si richiede di specificare che le imprese di assicurazione abbiano la mera facoltà e non l?obbligo di praticare tali sconti. Si suggerisce inoltre l?eventualità di prevedere forme di incentivazione all?offerta di tali sconti, nel rispetto della normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese;
in riferimento all?articolo 7, comma 2, del disegno di legge, l?introduzione di uno sconto obbligatorio sul premio, indipendentemente dalla considerazione delle differenze territoriali e dalla sussistenza di fattori di rischio oggettivi basati sulla residenza, appare contrastare con il principio della libertà

tariffaria di cui all?articolo 21 della direttiva 2009/138/CE. Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza 28 aprile 2009, nella causa C?518/06, *Commissione/Italia*, ha statuito che l?obbligo di contrarre previsto per l?assicurazione della responsabilità civile auto non impedisce alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato;

b) e con le seguenti osservazioni:

in riferimento all?articolo 9, che disciplina il valore probatorio nei procedimenti civili delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici, nonché la loro interoperabilità e portabilità tra imprese assicuratrici diverse, si ritiene opportuna l?elaborazione di una regolamentazione tecnica che ne definisca *standard* di omologazione;

per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni derivanti da sinistri stradali e le tabelle prospettate dall?articolo 8 del disegno di legge, si osserva che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi micropermanenti. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell?Unione ammette una legislazione nazionale che, nell?ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause;

gli articoli 35 e 36 si riferiscono alla rete di distribuzione dei carburanti, settore in cui, entro il mese di novembre 2016, andrà recepita ? con ciò imponendosene la considerazione in pendenza del termine ? la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un?infrastruttura per i combustibili alternativi, la quale stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell?infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

per quanto riguarda l?articolo 44, concernente la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata, fermi restando gli obblighi antiriciclaggio in capo al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, si osserva come tale possibilità appare non coerente con l?articolo 11 della direttiva 2009/101/CE. Questo articolo prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all?atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l?atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico;

con riferimento all?articolo 45, appare necessario che gli obblighi in materia di antiriciclaggio, gravanti attualmente sui professionisti, vengano estesi anche agli altri soggetti che il citato articolo prevede di abilitare al trasferimento delle partecipazioni sulle società a responsabilità limitata;

in relazione all?articolo 48, si tenga conto che la Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici, ha sottolineato che "Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoriama non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che l?Accordo intergovernativo in ratifica reca l?obbligo, per gli Stati firmatari, di trasferire al Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund* - SRF) le contribuzioni dovute dalle banche aventi sede nel proprio territorio, ai sensi della direttiva 2014/59/UE, del 15 maggio 2014 (cosiddetta *Bank recovery and resolution directive* - BRRD) e del regolamento (UE) 806/2014, del 15 luglio 2014, sul Meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* - SRM);
rilevato che l?Accordo è stato sottoscritto da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia, i quali non partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (SSM) e al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), e che esso entrerà in vigore con il deposito delle ratifiche da parte di almeno il 90 per cento dei voti ponderati, utilizzati per le decisioni a maggioranza qualificata nel Consiglio UE, degli Stati membri partecipanti al sistema SSM/SRM, presumibilmente entro la data del 26 novembre 2015 indicata dalla Commissione europea quale termine ultimo per il completamento delle ratifiche, al fine di rispettare la scadenza del 1º gennaio 2016, stabilita dal regolamento SRM;
ricordato che, nelle more dell?entrata in operatività del Fondo SRF, la citata direttiva BRRD, a cui è stata data attuazione mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, prevede la costituzione di Fondi nazionali di risoluzione, alimentati dalle contribuzioni dei rispettivi sistemi bancari, e che con l?avvio del Meccanismo SRM tali Fondi nazionali saranno riversati al Fondo unico SRF;
considerato, in particolare:
- che i contributi sono raccolti dalle autorità di risoluzione nazionale, come previsto dall?articolo 67, comma 4, del regolamento SRM, e da queste trasferiti al Fondo SRF, secondo quanto previsto dall?Accordo in ratifica. L?autorità di risoluzione nazionale italiana è stata individuata nella Banca d?Italia, dai citati decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, di attuazione della direttiva BRRD;
- che l?Accordo prevede un periodo transitorio di 8 anni, corrispondente al periodo entro il quale dovrà essere conseguito il livello-obiettivo del SRF (che secondo l?articolo 68 del regolamento SRM è pari ad almeno l?1 per cento dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti). In tale periodo il SRF sarà organizzato in comparti, ognuno corrispondente a uno Stato membro partecipante, ai fini di una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni. Nel caso in cui un ente rilevante venga assoggettato alla procedura, infatti, l?Accordo prevede che vengano anzitutto utilizzate le risorse provenienti dal comparto corrispondente allo Stato membro partecipante dove è autorizzato l?ente, in un meccanismo di mutualizzazione crescente;
- che l?Accordo prevede, all?articolo 9, una clausola di salvaguardia dei meccanismi di risoluzione previsti dal regolamento SRM, compresi gli strumenti del *bail-in*, la cui efficacia dovrà permanere inalterata anche dopo l?entrata in operatività del Fondo di risoluzione unico. In caso contrario gli altri Stati membri partecipanti possono adire la Corte di giustizia per valutare se le modifiche al regolamento SRM comportino un fondamentale mutamento delle circostanze in base alle quali lo Stato membro ha acconsentito all?Accordo. A tale riguardo, al fine di rafforzare ulteriormente la predetta clausola, le Parti contraenti, con la Dichiarazione n. 1, allegata all?Accordo, hanno espresso l?impegno a non modificare, nella sostanza, le disposizioni rilevanti del regolamento SRM;
- che l?articolo 15 dell?Accordo prevede un sistema di compensazione per gli Stati membri non partecipanti al SSM/SRM, nel caso in cui l?Unione europea sia condannata al risarcimento (a valere sul bilancio complessivo dell?Unione) di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta nell?ambito del SRM,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si auspica, nonostante il ritardo con cui il disegno di legge di ratifica è stato trasmesso al Parlamento (trasmissione avvenuta il 13 novembre 2015), un celere *iter* parlamentare di ratifica dell?Accordo che stabilisce le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo SRF, considerato che la sua entrata

in vigore condiziona l?avvio dell?operatività del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico e che, in tal senso, gli Stati membri si sono impegnati, nella Dichiarazione n.2 allegata all?Accordo, a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l?avvio dell?operatività del Meccanismo sin dal 1º gennaio 2016;
si ritiene, inoltre, necessario segnalare come la ripetuta adozione del metodo intergovernativo per regolamentare ambiti concernenti "regole in materia finanziaria o monetaria" possa ammettersi, in via eccezionale, solo per consentire l?adozione di soluzioni necessarie per gestire gravi criticità, non altrimenti sanabili con l?utilizzo del metodo comunitario. In questo caso, l?Accordo intergovernativo ha permesso di superare le obiezioni di alcuni Stati membri, e in primo luogo della Germania, sulla sufficienza della base giuridica per il regolamento SRM, costituita dall?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta;
si invita, conseguentemente, il Governo in sede europea a dar forza alla tesi per cui l?utilizzo di tali strumenti intergovernativi debba essere solo temporaneo e debba avere quale orizzonte politico la progressiva incorporazione nell?ordinamento giuridico dell?Unione delle regole adottate in sede governativa, così come prevede l?articolo 16 del Trattato sul *Fiscal Compact* e così come prevede l?articolo 16, paragrafo 2, dello stesso Accordo in titolo, secondo cui *"al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo [...] sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell?Unione"*.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2085
XVII Legislatura

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 675 (ant.) 4 agosto 2016	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 settembre 2016 alle ore 13:00
N. 735 (pom.) 20 dicembre 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 810 (ant.) 20 aprile 2017	**Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
N. 812 (ant.) 26 aprile 2017	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori*
N. 813 (ant.) 27 aprile 2017	**Discussione generale**
N. 815 (pom.) 2 maggio 2017	**Discussione generale**
N. 816 (ant.) 3 maggio 2017	**Questioni procedurali** Respinto OdG di non passaggio all'esame degli articoli. **Discussione generale** *Repliche dei relatori e del Governo* Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo degli articoli del ddl, testo della Commissione **Trattazione articoli** Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo degli articoli del ddl, testo della Commissione

Voto finale

Esito: **approvato con modificazioni**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800, interamente sostitutivo degli articoli del ddl, testo della Commissione: **accordata** : favorevoli 158, contrari 110, astenuti 1, votanti 269, presenti 272

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 675 (ant.) del 04/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

675a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2016

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 676 del 13 settembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,42)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, com'è noto, l'ordine del giorno di oggi prevede, tra l'altro, l'esame di un documento il cui esito potrebbe incidere sia sulla libertà personale di un senatore sia sulla stessa composizione della nostra Assemblea, e ritengo che tale argomento debba avere la priorità sugli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno al fine di anticipare l'esame del documento IV, n. 14.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 14) ***Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi nell'ambito di un procedimento penale*** **(ore 9,42)**

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi nell'ambito di un procedimento penale (n. 9339/2009 RGNR DDA - n. 5448/2010 RGGip DDA - n. 50/2015 ROCC DDA)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione. *(I senatori Malan e Falanga chiedono ripetutamente di intervenire)*.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende intervenire. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e AL-A)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non c'è mica il Duce, qua!

PRESIDENTE. Volevo constatare la presenza del senatore Stefano.

FALANGA *(AL-A)*. Presidente, sull'ordine dei lavori, intendo intervenire e chiedo la parola!

PRESIDENTE. Ho capito!

Sull'ordine dei lavori

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, atteso che l'ordine dei lavori è mutato, propongo, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento del Senato, l'ulteriore inversione dell'ordine del giorno, al fine di proseguire l'esame del disegno di legge sull'editoria, che abbiamo iniziato a votare nella giornata di ieri. Si tratta di un provvedimento atteso, su cui abbiamo lavorato intensamente in Commissione. Gli altri provvedimenti all'ordine del giorno seguono.

Il calendario, che prevede la priorità dell'esame del provvedimento sull'editoria, che già è stato preceduto da altri due punti all'ordine del giorno, è stato votato a maggioranza in Conferenza dei

Capigruppo. In sede di approvazione del calendario a seguito dell'ultima Conferenza dei Capigruppo c'è stata una proposta, presentata da alcuni colleghi, di anticipare l'esame dei documenti della Giunta e tale proposta è stata respinta a larga maggioranza dall'Assemblea.

Nuovamente, ieri i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno proposto di anteporre la discussione dei documenti esitati dalla Giunta all'esame del provvedimento sull'editoria, ma la proposta è stata avanzata in un momento in cui non era possibile farlo: mi meraviglio che tale proposta sia ora stata fatta propria dalla Presidenza, tuttavia è nelle sue facoltà.

Propongo dunque di mantenere il calendario che è stato approvato non solo con il voto formale della Conferenza dei Capigruppo, ma anche con un duplice voto dell'Assemblea, a larga maggioranza, e da intese raggiunte tra i Gruppi, sulla base delle quali i lavori in Commissione sono stati condotti in un certo modo.

Come è noto e come si è ben visto nel corso nelle numerose operazioni di voto svolte nella giornata di ieri, il provvedimento sull'editoria non ci entusiasma; abbiamo in gran parte votato contro gli aspetti più importanti, ma riteniamo che si debba comunque procedere nell'esame del provvedimento. Non abbiamo fatto neanche l'ombra di ostruzionismo. Siamo intervenuti nel merito su alcuni emendamenti e altri colleghi sono intervenuti più di noi.

Pertanto, ribadisco la richiesta di ulteriore inversione dell'ordine del giorno, rispetto a quella da lei disposta, signor Presidente, portando al primo posto l'esame del provvedimento sull'editoria.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, in questo momento il senatore Barani sta presentando all'Ufficio di Presidenza una proposta a mia prima firma e sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo AL-A, tesa alla modifica, come norma transitoria eccezionale, dell'articolo 19 del Regolamento del Senato, che attribuisce alla Presidenza il potere di nomina dei componenti della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari e pone un divieto chiaro e assoluto, anche per l'Ufficio di Presidenza (e, quindi, per il Presidente), di sostituire nel corso della legislatura i componenti della Giunta e, ancor più, di integrarla con ulteriori componenti.

Signor Presidente, in questo Senato siede un Gruppo parlamentare, regolarmente costituitosi e autorizzato dalla Presidenza, composto di 18 senatori, che non sono rappresentati nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Dunque, in quest'Aula ci sono 18 senatori che non conoscono una virgola degli atti a sostegno delle prossime decisioni che dovremo assumere. Vale a dire che noi (che in questo momento, come ho detto anche in altre sedi, abbiamo a mio avviso una funzione di natura giurisdizionale, così come credo abbia anche la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari) dovremmo decidere senza che un nostro rappresentante ci abbia informati circa ciò che avrebbe dovuto e potuto leggere in sede di lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Signor Presidente, non mi chiamo Zanda: mi chiamo Falanga. Le voglio però ricordare che il presidente Zanda, all'inizio della legislatura, ha depositato come primo firmatario una proposta di modificazione del Regolamento. Non ho mai copiato da altri atti e ho cercato sempre di impegnare la mia fantasia e le mie conoscenze, a meno che non avessi il dubbio che chi poi avrebbe dovuto decidere, lo avrebbe fatto - ahimè - anche e soprattutto sulla base dell'autore della richiesta. Ecco perché ho preso la proposta di modificazione del Regolamento avanzata dai senatori Zanda, Schifani, Mario Mauro e Laniece, con cui si chiedeva alla Giunta per il Regolamento di derogare all'articolo relativo alla composizione del Consiglio di Presidenza del Senato, dando la possibilità di nominare altri senatori Segretari, al fine di avere un Consiglio di Presidenza in cui fossero rappresentati tutti i Gruppi neocostituiti. Nella proposta di modificazione si legge espressamente che tale esigenza di modifica nasceva dal fatto che, durante il corso della legislatura, si era costituito un altro Gruppo parlamentare, per cui occorreva derogare alla regola generale dell'articolo del Regolamento del Senato per consentire la nomina di altri componenti.

Signor Presidente, questa mattina, a nome di tutto il Gruppo AL-A, ho presentato agli Uffici questa proposta di modifica del Regolamento e, così come fecero i colleghi del Partito Democratico e il presidente Schifani, l'ho immaginata come norma eccezionale e transitoria per l'integrazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In buona sostanza, ho chiesto alla Giunta per il Regolamento di modificare l'articolo 19, che dispone che: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un senatore che la Giunta elegge fra i propri membri». Il secondo comma di tale articolo, ed è qui il punto delicato, dispone che i Senatori sono nominati dal Presidente del Senato e che essi «non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni».

Poiché la Giunta delle elezioni, signor Presidente, svolge una funzione, come ho detto poc'anzi, delicatissima che, a mio avviso, come ripeto - e lo dico assumendomi la paternità di ciò che dico - ha anche una natura giurisdizionale, come è possibile che in un organismo del Senato con funzioni così delicate, un Gruppo di 18 senatori, regolarmente e ritualmente costituitosi, non abbia rappresentanza?

Signor Presidente, è un caso che ella non può trascurare. Questa mattina noi non siamo in grado di esprimere un voto e un convincimento compiuto e serio, specialmente se ciò che noi andiamo a decidere va a limitare il diritto costituzionale, garantito dalla Costituzione, della libertà personale.

Per questa ragione, signor Presidente, molto sommessamente mi devo opporre alla decisione assunta dalla Presidenza di inversione dell'ordine dei lavori, per consentire agli Uffici di lavorare e alla Giunta per il Regolamento di valutare la mia proposta, la nostra proposta, e fare in modo che venga fuori dalla Giunta una relazione conclusiva, un suggerimento, che sia frutto del contributo di tutte le forze politiche presenti in Senato.

Ho fatto riferimento al fatto che io non mi chiamo Zanda, perché creda, signor Presidente, nonostante io abbia nei confronti della sua signoria e dell'intero Ufficio di Presidenza un sentimento di sommesso rispetto e anche di considerazione e di stima, sono convinto che le logiche politiche faranno in modo che questa proposta rimanga insabbiata e si continui a consumare una sostanziale ingiustizia all'interno di questo Senato della Repubblica. Una ingiustizia che, più che conseguire effetti sulle nostre 18 persone, conseguirà effetti su chi - ahimè - non potrà avere in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il nostro modesto contributo per far spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.

Io confido in lei. Lei è stato un magistrato e comprenderà, signor Presidente, che la mia richiesta è giusta e che, se è stata ritenuta giusta la stessa richiesta per i senatori Zanda e Schifani, oggi non può non essere giusta per me. Altrimenti, quel rispetto di cui le ho parlato e di cui le do garanzia potrebbe seriamente vacillare. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, certamente la sua istanza verrà esaminata. Devo dire che questo problema sorge in quanto c'è una insorgenza di nuovi Gruppi e modifiche all'interno di Gruppi; quindi, teoricamente, tutti gli organismi che coadiuvano la Presidenza e, comunque, l'amministrazione del Senato dovrebbero, di volta in volta, cambiare in relazione alla creazione di nuovi Gruppi o alla scomparsa di vecchi Gruppi. Il Regolamento è chiaro su questo punto, all'articolo 19.

In attesa di valutare la sua istanza, che merita, come tutte le altre, una approfondita valutazione, intanto proseguiamo con gli interventi sull'ordine dei lavori.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, premetto un'affermazione che non è di rito. Faccio questo intervento con assoluto rispetto nei confronti della sua decisione. Ritengo che ella, con questa decisione, presa ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, esprima un giudizio assolutamente possibile e pertinente.

Nella storia parlamentare, l'arresto è stato consentito sempre in presenza di gravi reati. Ella, con la sua esperienza, giudica questo un reato grave, ancorché, fra le altre cose, sia stato stabilito da una legge da noi approvata abbastanza recentemente, che disciplina nel codice penale la parificazione del reato di mafia a quello di terrorismo e quindi afferma una gravità tale per cui queste decisioni bisogna che

siano assunte immediatamente.

Mi permetto di osservare soltanto alcuni particolari.

Il primo è che sempre, nella storia parlamentare, quando il Presidente assume queste decisioni ai sensi delle prerogative a lui conferite dal Regolamento, lo fa comunque sottoponendo all'Assemblea la sua decisione in modo che sia confermata e condivisa e in questo senso non credo che l'Assemblea glielo negherà, per come è conformata la maggioranza e quindi per il rapporto tra maggioranza e opposizione esistente: la inviterei però a fare questo a conferma di una prassi e per rendere più forte la decisione.

Contemporaneamente osservo un altro particolare secondo me importantissimo. Il calendario dei lavori prevedeva la trattazione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a seguire rispetto al provvedimento che stiamo trattando. In questo senso si era preparato anche il senatore Caridi, che appartiene al mio Gruppo, il quale ha diritto di intervenire e sarebbe bene secondo me lo facesse nei confronti di tutti i componenti; egli però non è in Aula e non si è preparato, quindi forse sarebbe il caso che l'Assemblea e la Presidenza ci dessero il tempo di prepararci a questo.

Altra questione meno importante, ma comunque di grande rilevanza è che il documento relativo alla decisione su cui ella invita l'Assemblea ad esprimersi è pronto per l'Assemblea solo da questa mattina. Si tratta di una relazione di grande importanza, come abbiamo convenuto nel senso della sua richiesta e del prologo del mio intervento e credo che i senatori debbano essere messi nelle condizioni di studiarlo almeno per qualche tempo, visto che è disponibile soltanto da questa mattina. Questo è stato sempre fatto: non c'è precedente alcuno diverso da questa procedura. Il senatore Palma ha più volte osservato, anzi, che questo è limitativo dell'attività parlamentare e quindi, nel suffragare la capacità decisoria, perché i senatori non sono posti nelle condizioni di esaminare tutti i documenti che sono a disposizione dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, auspico che almeno possano leggere con una certa calma questo documento e che non si affidino soltanto alla relazione del relatore, per quanto ottima, compiuta e certamente dotta, e agli interventi dei senatori che potrebbero essere un po' di parte.

Le ricordo che non è previsto un orario per la fine della seduta dell'Assemblea (e tutti siamo preparati in proposito) e che la trattazione di altri casi simili ci ha impegnati per qualche ora, quindi questo comporterebbe un andamento un po' schizofrenico dei lavori dell'Assemblea, nel senso che dovremmo riprendere l'esame di un provvedimento importante dopo che un altro documento è stato trattato abbastanza a lungo.

Per come sono andati i lavori ieri, quando abbiamo già esaminato in poco tempo l'articolo 1 del disegno di legge sull'editoria, credo che l'Assemblea si possa impegnare a concludere l'esame di tale provvedimenti entro una buona ora della mattinata e quindi poi a procedere con calma, alla presenza del senatore Caridi ed avendo esaminati i testi, all'esame del documento della Giunta.

Formulo quindi due richieste: qualora ella lo ritenga, seguire la prassi e sottoporre la sua decisione al voto dell'Assemblea, per fare in modo che sia seguito una prassi costante nelle passate legislature; in subordine, consentire un po' di tempo per leggere il documento e affinché il senatore Caridi possa essere presente.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ferme restando le sue prerogative, su cui non possiamo assolutamente dirle nulla, vorremmo rimarcare le prerogative di una Conferenza dei Capigruppo, che aveva votato un ordine del giorno, tra l'altro proprio perché c'era l'esigenza di arrivare alla definizione dei documenti della Giunta delle elezioni e devo dire che la Commissione ha lavorato veramente di gran lena e con grande impegno per giungere alla definizione di questi documenti. Peraltro, non è che lei ci abbia fatto votare un calendario in cui detti atti erano così procrastinati nel tempo: sono posizionati esattamente dopo il disegno di legge sull'editoria, provvedimento che, tra l'altro, avevamo tutti ritenuto estremamente importante.

Pertanto, non essendo previsto un orario di chiusura della seduta di oggi, abbiamo tutto il tempo per

svolgere tranquillamente tutti i punti all'ordine del giorno, che abbiamo stilato insieme dei quali, soprattutto, sono stati già prodotti i documenti necessari. Le chiederei un *surplus* di attenzione, rispetto a un calendario votato a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo e anche da quest'Assemblea.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, l'ordine dei nostri lavori è stato abbastanza singolare questa mattina. Come lei certamente sa, era prevista - e credo si stia ancora svolgendo - una non importante, ma importantissima seduta delle Commissioni congiunte affari esteri e difesa. Argomento (lo dico senza enfasi): la guerra.

Ora, abbiamo abbondantemente delibato, proprio a proposito delle sedute della Giunta delle autorizzazioni a procedere, il rapporto che c'è tra i lavori dell'Assemblea e i lavori delle Commissioni. Mi pare che lei abbia più volte richiamato la norma che prevede la possibilità, per le Commissioni, di riunirsi e di discutere anche se l'Assemblea è riunita, purché non si voti. E come faceva lei, presidente Grasso, alle 8,30 di questa mattina, quando credo che i colleghi Casini e Latorre siano ancora lì, a sapere che non si sarebbe deciso se un documento di indirizzo - sulla guerra, ripeto - possa essere votato o no, rinviato a ferragosto, all'audizione della Mogherini e quant'altro, o sottoposto all'Assemblea, in questa materia?

Signor Presidente, con tutto il rispetto, non posso che giudicare scorretta nei confronti delle sue funzioni la decisione che lei ha comunicato a quest'Assemblea, dal momento che tutti i senatori, nella prospettiva di votare un'inversione dell'ordine del giorno che i colleghi del Movimento 5 Stelle avevano annunziato ieri, avevano abbandonato, tranne Casini e Latorre che presiedevano, i lavori della Commissione.

Signor Presidente, le chiedo, allora: possiamo condurre i lavori dell'Assemblea in rapporto alle altre responsabilità del Senato e dei senatori con tanta precarietà, con tanta occasionalità?

Non posso che rispettare le sue prerogative, la sua persona e persino la sua decisione o proposta che sia; ma, francamente, devo anche dirle che essa è abbastanza offensiva verso quella che è in generale la figura di garanzia del Presidente del Senato. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Certo, come ha ricordato molto bene la collega Bianconi, la Conferenza dei Capigruppo aveva previsto la possibilità che, ove conclusi i lavori in Giunta, l'Assemblea ad un certo punto si aprisse alle risultanze della Giunta. Ma c'era un collega che adesso, prima di me (non a caso un componente della Giunta), aveva l'onestà di senatore - smettiamola con l'onestà intellettuale, perché l'onestà di parlamentare è più importante - di ricordare a se stesso e a noi che quel documento prima di stamattina non era pronto e che quel documento pare sia stato redatto prima che, nella giornata di ieri, da parte del collega Caridi fosse portato all'attenzione della Giunta un documento non meno importante, relativo al fatto che il cosiddetto pentito, che lo tacciava di presenza ad un certo colloquio in una certa data, in quella data era recluso in carcere.

Non le sembra allora che la sua proposta sia troppo frettolosa, troppo affrettata, troppo poco rispettosa dei lavori delle Commissioni affari esteri e difesa riunite e della legge sull'editoria? Si tratta di un tema di grande delicatezza e importanza, che richiede un approfondimento. Non ci si può sdraiare sul fatto, con onestà anche qui senatoriale, che la settimana scorsa i colleghi a cinque stelle ci hanno detto che loro avrebbero votato a favore delle autorizzazioni all'arresto, per chiunque e comunque. Posizione legittima, ma non si può strumentalizzare la posizione di un nucleo consistente di un Gruppo numeroso per organizzare tatticismi e ginnastiche di calendario che, fatte dalla Presidenza, cercano e temo riescano ad appannare quel ruolo di garanzia che alla Presidenza compete. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Per informazione, le Commissioni riunite hanno finito da tempo i loro lavori. *(Commenti del senatore Compagna)*.

Non essendovi altre richieste di intervento, ringrazio per il contributo dato sull'ordine dei lavori e, rimanendo fermo sulle mie decisioni, do la parola al senatore Stefano.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma come? C'è una richiesta!

PRESIDENTE. La sua richiesta contrasta con la decisione della Presidenza, senatore Malan.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Vorrei fare un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. E vediamo il Regolamento.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. L'articolo 56, comma 3, del Regolamento le consente di assumere la decisione che ha appena preso, ma ricordo la rilevanza della decisione che lei ha preso, il fatto che il calendario era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo e anche il fatto che mi sembra che il senatore Mario Ferrara abbia detto che la presenza del senatore Caridi fosse necessaria e non era previsto che venisse a quest'ora. Ricordo insomma la somma di tutte le difficoltà oggettive che ci sono e la sorpresa, signor Presidente, che quest'Assemblea le manifesta, rispetto alla decisione che ha preso, facendo riferimento ad un comma sicuramente esistente, dal momento che l'Aula si era preparata ad esaminare il calendario così com'era stato deciso dalla Capigruppo. Non c'erano procedure ostruzionistiche in atto, non c'era alcunché che facesse immaginare che non si potesse concludere il calendario che era stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Le chiedo quindi formalmente di convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere la sua proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, se il tema della Conferenza dei Capigruppo è la mia decisione, mi dispiace ma non c'è motivo di convocarla.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Non è la sua decisione, ma la modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Se il calendario è stato deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, ritengo sia corretto che si modifichi nella stessa sede dove tutti i Capigruppo si possono esprimere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, come lei mi insegna questa non è una modifica di calendario ma solamente un'inversione dell'ordine del giorno. L'argomento che stiamo per affrontare è già all'ordine del giorno, quindi non è una modifica di calendario. Mi sono limitato ad anticipare un argomento la cui trattazione era già prevista; l'ordine del giorno è già stato deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, per cui non ritengo di dover convocare nuovamente la Conferenza per questo motivo.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione e lo faccio avendola appresa, come tutta l'Assemblea, nel momento in cui ce la ha comunicata qui.

Mi permetta di svolgere soltanto due considerazioni.

La prima è il riconoscimento all'Assemblea del Senato della qualità del lavoro svolto in questa fase finale della sessione estiva. L'Assemblea del Senato ha lavorato molto intensamente, fuori dagli orari abituali; ha lavorato con molta responsabilità, non c'è stato mai da parte di nessuno - nemmeno da parte delle opposizioni - alcun momento di ostruzionismo. Io credo che di questo noi, in questo momento, dobbiamo dare atto all'Assemblea. Sottolineo che per questa ragione, ai colleghi dell'opposizione che nelle ultime giornate avevano ipotizzato la possibilità di intervenire sull'ordine del giorno, avevo suggerito di non modificarlo, perché mi sembrava che seguire l'ordine del giorno, secondo le modalità che l'Aula aveva affrontato, avrebbe aiutato lo svolgimento dei nostri lavori.

In secondo luogo, ci sono dei momenti nella vita del Parlamento nei quali il Parlamento stesso è chiamato a scelte molto difficili, di grande responsabilità e di grande serietà; questo è uno di quei momenti. Io sono certo che l'Assemblea del Senato continuerà ad esprimersi secondo coscienza, secondo diritto, secondo senso dello Stato anche nelle decisioni che in questa mattinata noi siamo chiamati ad assumere.

Quindi, ripeto - concludendo - che il nostro Regolamento è molto chiaro: quella assunta è una decisione del Presidente, della quale io prendo atto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella discussione sull'ordine dei lavori potrà intervenire un senatore per Gruppo.

Ne ha facoltà, senatore Buemi.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei semplicemente porre una questione che credo riguardi la sua decisione, ma anche la sua coscienza e il suo precedente ruolo di magistrato.

Nei giorni scorsi, quando abbiamo esaminato la questione riguardante il collega Giarrusso, lei si è assunto la responsabilità di rinviare al giorno successivo, perché il collega Giarrusso era assente da quest'Aula, in missione.

ENDRIZZI *(M5S)*. In missione con la Commissione antimafia!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ora, io credo che, a fronte di un calendario dei lavori d'Assemblea stabilito nei giorni scorsi, bisogna riconoscere al collega Caridi la possibilità di assentarsi dall'Aula fino al momento in cui non verrà esaminata la questione che lo riguarda.

L'inversione dell'ordine del giorno che lei ha disposto in base ai poteri che il Regolamento le conferisce, Presidente, ha mutato questa situazione. Il collega Caridi qui non c'è e le chiedo, pertanto, di mantenere la situazione precedente, in modo da garantirgli lo stesso trattamento che è stato garantito al collega Giarrusso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Uno era in missione, ma l'altro, fino a mezz'ora fa, sapeva che i lavori di quest'Aula si sarebbero svolti secondo l'ordine precedentemente indicato, vale a dire prima l'esame del provvedimento che avevamo iniziato a discutere ieri, poi la trattazione della questione riguardante il collega Minzolini e, successivamente, la sua.

Signor Presidente, lei non è più magistrato e questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per il Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. È però Presidente a garanzia di questo Senato ed io la invito ad assumere atteggiamenti coerenti ed uguali nei confronti di tutti i membri di questo ramo del Parlamento.

Senza guardare al futuro, Presidente, guardiamo al presente, perché è nel presente che facciano giustizia o ingiustizia: il futuro lo hanno in mano gli altri. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Buemi. Le faccio presente, però, che da quando è stata annunciata l'inversione dell'ordine del giorno, sono passati circa cinquanta minuti. *(Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Il senatore Caridi ha facoltà, in qualsiasi momento della procedura che si avvierà, di prendere la parola e di avanzare le sue difese. La procedura sarà lunga: ci sarà una relazione, si svolgerà poi la discussione e ci saranno le dichiarazioni di voto. Garantisco quindi che, in qualsiasi momento il senatore Caridi verrà qui in Aula, avrà facoltà di prendere la parola, anche al di fuori dei momenti della procedura in cui è possibile farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è quanto le rispondo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Barani fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Ha già parlato il senatore Falanga.

BARANI *(AL-A)*. Non ha parlato nel merito, ma di una modifica del Regolamento.

PRESIDENTE. Le do la parola come Capogruppo.

BARANI *(AL-A)*. La ringrazio, Presidente.

Vede, io faccio il medico nella vita…

PRESIDENTE. Anche il senatore, spero.

BARANI *(AL-A)*. La mia professione è quella del medico e, prima di somministrare una terapia, cerco di fare una diagnosi con un esame obiettivo, facendo un'anamnesi sulla base di esami di laboratorio, perché altrimenti rischierei di danneggiare la vita del paziente.

Il mio Gruppo, signor Presidente, come ha detto prima il senatore Falanga, non fa parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: non abbiamo visto un documento, non sappiamo nulla. Siamo sprovveduti su tutto, mentre vorremmo poter vedere le carte almeno per qualche ora, per capire di che cosa stiamo parlando. Come un medico, infatti, deve fare un esame obiettivo, analisi di laboratorio ed una diagnosi prima di somministrare una terapia; il mio Gruppo deve poter vedere le carte prima di esprimere un voto. Questa è la democrazia.

Spero, signor Presidente, che nella sua vita di magistrato, quando ha emesso una sentenza, non lo abbia fatto a scatola chiusa e si sia guardato gli atti. *(Applausi dal Gruppo AL-A e FI-PdL XVII)*. Spero questo, perché è questa la democrazia e lei qui sta intaccando la democrazia.

Lei non si può permettere di venire qui una mattina e di dire di aver assunto una decisione (su pressione sappiamo di chi, forse gli dovrà un ringraziamento).

PRESIDENTE. Non le permetto di avanzare ipotesi e, in particolare, di avanzare ipotesi di pressioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non glielo permetto, senatore!

BARANI *(AL-A)*. Guardi, c'è già stato qualcuno che ha ucciso Matteotti. Vorrà dire che qualcuno ucciderà me, perché lei qui non mi può minacciare, perché io sto parlando da senatore.

PRESIDENTE. Io minaccio? È lei che propone delle cose indicibili.

BARANI *(AL-A)*. Sto dicendo che siamo in democrazia e lei deve mettere il mio Gruppo in condizione di vedere le carte. Se non lo fa, non si comporta da Presidente. Glielo dico ad alta voce, perché sono socialista e non mi fa certamente paura lei! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, nessuno vuole farle paura.

BARANI *(AL-A)*. Stamattina ha fatto una cosa che un Presidente non dovrebbe poter fare.

Il mio Gruppo le chiede ufficialmente una riunione della Conferenza dei Capigruppo, come ha già fatto qualcun altro.

PRESIDENTE. Ho già risposto in merito.

BARANI *(AL-A)*. Bella democrazia!

PRESIDENTE. Senatore Barani, se il suo Gruppo fosse stato presente all'inizio della legislatura, avrebbe avuto la sua rappresentanza nella Giunta delle elezioni, come tutti i Gruppi allora presenti. Finché non si cambia il Regolamento, non c'è possibilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Pensi che ci sono senatori che si sono dimessi dalla Giunta, ma le loro dimissioni non sono state accettate perché devono permanere perché così stabilisce il Regolamento. Quindi, io applico il Regolamento; finché non lo si modifica, si deve applicare così come è.

Ripresa della discussione del documento IV, n. 14 (ore 10,25)

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinvio alla relazione scritta per gli aspetti di dettaglio dei fatti contenuti nella richiesta della magistratura. Oggi in Assemblea, considerata la gravità del provvedimento, mi soffermerò sulle ragioni che hanno condotto la maggioranza della Giunta ad accogliere la mia proposta.

In via preliminare voglio ribadire, ancora una volta, che con riferimento ad una richiesta di misura restrittiva delle libertà personali di un senatore la Giunta deve concentrarsi sul *proprium* di sua competenza, vale a dire un'indagine serena e obiettiva circa la ricorrenza o no di elementi atti a far adombrare, in primo luogo, un *fumus persecutionis* nei riguardi del senatore interessato, deducibile - salvo casi abnormi e improbabili di soggettivistiche persecuzioni "dolose" di magistrati verso un parlamentare - dai contenuti oggettivi dell'atto di cui alla richiesta di autorizzazione. Come noto, al senatore Caridi è stato applicato l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, il quale attualmente prevede, per i reati di associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia

cautelare in carcere. In particolare il legislatore ha stabilito che, per tali reati, in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la scelta del giudice è vincolata nel senso che subentra *ex lege* una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria a soddisfare le esigenze preventive. Ciò avviene, quindi, in deroga al principio della custodia in carcere quale *extrema ratio*. A questo proposito, l'analisi della Giunta si è concentrata in particolare sulla ragionevolezza e plausibilità del reato contestato al senatore Caridi, che comporta di per sé le descritte conseguenze restrittive in termini di libertà personale. Ebbene, il materiale indiziario (richiamato e riassunto dal giudice delle indagini preliminari alle pagine 1.939 e seguenti dell'ordinanza) apparirebbe allo stato confermare l'affiliazione del senatore Caridi alla cosca De Stefano, la quale sembrerebbe averlo sostenuto in varie competizioni elettorali, grazie al rapporto che intercorreva - quantomeno inizialmente - tra lui e il dottor Chirico.

A questo proposito, durante l'audizione davanti alla Giunta, il senatore Caridi ha fatto presente di essere sì stato eletto sempre consigliere comunale, fra l'altro sin dall'età di ventisei anni, ma di essere stato bocciato in due competizioni elettorali per il Consiglio regionale (2000 e 2005), nelle quali pure, come noto, vale il voto di preferenza, e di essere stato eletto solo al terzo tentativo (nel 2010). Questo argomento difensivo, pur suggestivo, rischia di essere però una sorta di falso sillogismo a giudizio del relatore (mancata elezione "uguale" assenza di sostegno), nel senso che il sostegno elettorale dell'associazione avrebbe potuto ben esserci stato in concreto, ma non essere risultato sufficiente ad un esito positivo, tanto più che il gip ha fatto riferimento ad un mero ruolo di «affiliazione esecutiva».

Pertanto, ad un'attenta lettura condotta sul piano delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente, emerge che il quadro indiziario delineato nelle oltre 2.000 pagine di ordinanza del giudice per le indagini preliminari è particolarmente articolato e grave.

Ma non basta. Va anche sottolineato come non sia emerso l'elemento disdicevole di un eventuale appiattimento del gip rispetto alle richieste del pubblico ministero. Anzi, emerge una certa dialetticità dì posizioni, dal momento che il gip, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo, con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale, quindi escludendo il comma 2 dello stesso articolo.

Il gip ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti, riconducibili al senatore Caridi, ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta (specie ai primi due) funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituto associativo mafioso. Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano, a quanto afferma il gip. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano.

Queste considerazioni credo che vadano innervate nel solco della giurisprudenza parlamentare in materia di rimozione dell'inviolabilità, trattandosi di un difficile bilanciamento fra il principio costituzionale dell'integrità del *plenum* dell'organo parlamentare - che rappresenta il fine complessivo della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione - e le esigenze di giustizia proprie dello Stato di diritto.

Circa la situazione dei coimputati, è utile sottolineare all'Assemblea che tutti i coindagati con il senatore Caridi per la medesima fattispecie di reato risultano destinatari di misure cautelari in carcere, tranne il dottor Chirico, ristretto agli arresti domiciliari però solo in considerazione dell'età avanzata.

In conclusione ed in sintesi, la straordinaria gravità del reato, la mancanza di una palese insussistenza delle esigenze cautelari, la consistenza delle ricostruzioni indiziarie e degli elementi probatori (non solo intercettazioni, ma anche convergenti dichiarazioni dei sei pentiti), l'evidente non implausibilità delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente e la stessa situazione dei coindagati hanno indotto la maggioranza della Giunta a proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare in carcere sollecitata nei riguardi del senatore

Caridi, versandosi in una tipica situazione in cui la «"grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti» - per usare le stesse parole della Corte costituzionale proprio a proposito delle immunità - non possono che prevalere sulle pur costituzionali (ma non a caso rimovibili) esigenze di tutela del *plenum* assembleare.

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale e una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato.

Ci troviamo di fronte a una richiesta di arresto per motivi gravi; si tratta di una richiesta rara, per ovvi motivi. Questa è senza dubbio la trattazione più rapida di una richiesta di questo tipo che ci sia stata finora, il che crea qualche problema per la preparazione: sono state citate la necessità della presenza del senatore Caridi e anche la necessità dei singoli senatori di prepararsi per questo voto che, più di qualunque altro (ma dovrebbero esserlo tutti), è un voto di scienza e coscienza. La coscienza dovremmo portarcela sempre appresso, mentre la scienza non l'abbiamo infusa e, dunque, dovremmo poter studiare le carte.

Mi dicono che tribunali chiamati a una decisione urgente su una questione estremamente simile e contigua (penso al tribunale per il riesame) impiegano di solito quindici giorni per deliberare. Noi abbiamo iniziato a trattare il caso del senatore Caridi martedì, con un piccolo assaggio la settimana scorsa. Pertanto, se conclusa oggi, porteremmo a termine l'intera procedura nel giro di meno di una settimana (cosa da cui non ci esimiamo di certo, perché è positivo riuscire a fare meglio di un tribunale ordinario).

Bisogna però dire una cosa. In questa sede non voglio entrare nel merito della molto dibattuta diatriba se noi siamo un organo giurisdizionale, oppure se lo siano Giunta o l'Assemblea. Noi tutti siamo però chiamati ad assumere una decisione, che, dal punto di vista degli effetti, di certo equivale a quella di un tribunale per il riesame chiamato a esprimersi su una richiesta di arresto.

Ebbene, noi non abbiamo fatto solo questo. Come tutti i colleghi ben sanno, le sedute della Giunta - quella di ieri, ma anche le precedenti - si sono svolte mentre erano in corso i lavori dell'Assemblea. Parecchi colleghi sono intervenuti sia in Aula, che in Giunta perché - oltretutto - a volte sono stati dibattuti argomenti per certi versi simili (penso, ad esempio, alla relazione sul processo penale). Il tempo finora impiegato ammonta quindi non a sei o sette giorni, ma a poche ore, perché nel frattempo sono stati esaminati provvedimenti estremamente importanti, come quello sull'editoria. Su questo disegno di legge, che abbiamo già iniziato a esaminare, tutti i colleghi che seguono seriamente i lavori si sono preparati, credendo che l'esame dei documenti della Giunta si sarebbe svolto successivamente.

Da qui la mia richiesta - e in questo senso si tratta di una questione pregiudiziale - di non trattare oggi l'argomento in esame e di rimandarlo a quando una nuova Conferenza dei Capigruppo riterrà di inserirlo nel calendario.

Desidero illustrare anche una questione sospensiva, chiedendo che l'esame del documento riprenda quando, tra pochi giorni (sembra una settimana), si esprimerà il tribunale per il riesame, il quale si sta prendendo più tempo di noi, pur facendo quello e basta, specialmente in questi giorni. Propongo dunque di riconvocarci quando si sarà riunito il tribunale per il riesame, il quale potrebbe molto facilmente addirittura annullare, dal nostro punto di vista, la richiesta di arresto e quindi rischieremmo di deliberare sua una cosa di cui un tribunale della Repubblica potrebbe fin dall'inizio riconoscere l'infondatezza, indipendentemente dalla qualifica di parlamentare del senatore Caridi.

Cito un altro elemento importante, che dobbiamo considerare. Proprio ieri, all'inizio dell'ultima seduta della Giunta, che si è svolta per discutere il documento in esame, ci è giunta dal senatore Caridi, che

l'aveva ricevuta grazie alle ricerche del suo avvocato, una documentazione relativa ad uno dei punti fondamentali su cui si regge l'accusa e, di conseguenza, tutto l'apparato che ha portato a richiedere l'arresto del senatore Caridi. Tale documentazione si riferisce ad un incontro - che si asserisce essere uno dei tanti - del senatore Caridi con un tal capo della 'ndrangheta - tale Caponera, se non vado errato - riferito da uno dei pentiti - o dichiaranti, dipende da come li vogliamo chiamare - su cui peraltro si fonda esclusivamente l'accusa, perché non ci sono altre prove. Ebbene, questo dichiarante citava in particolare un incontro tra il senatore Caridi e questo capo della 'ndrangheta, che sarebbe avvenuto nel 2006 o nel 2007. Si tratta di uno spazio temporale già piuttosto esteso, ma è anche normale, visto che siamo a distanza di anni. Ebbene, abbiamo la documentazione precisa e chiarissima, proveniente dagli uffici giudiziari, che ci dice che questo tal Caponera è stato in carcere almeno dal 2005 al 2009. Dunque, questo incontro di Caridi con questo capo della 'ndrangheta, che il dichiarante ha collocato nell'arco di settecentotrenta giorni, e che costituisce uno dei pochissimi elementi concreti, tra l'altro basato sulle dichiarazioni di un criminale, sia pur dichiarante, è palesemente falso. So bene che non posso chiedere di aspettare finché non sia terminato l'esame di questi fatti, che effettivamente potrebbe andare avanti in modo indefinito. Quantomeno credo che sarebbe un minimo ragionevole aspettare la pronuncia del tribunale per la libertà.

Sono perfettamente d'accordo con lei, signor Presidente, sul fatto che per un arresto chiesto per questi motivi da un tribunale - e se un tribunale chiede l'arresto non è per motivi trascurabili - bisogna decidere tempestivamente. Farlo tempestivamente, però, vuol dire decidere al tempo giusto e non il più presto possibile, a costo di fare le cose male. Osservo che uno degli altri capisaldi dell'accusa - si fa per dire: forse dovremmo chiamarli "capimolli" - è un'intercettazione telefonica, avvenuta dunque con piena coscienza da parte dell'autorità giudiziaria, del 20 aprile 2002. Lo ripeto: si tratta di un'intercettazione del 2002: per quattordici anni, come minimo (ma, da altri elementi presenti nelle carte, sembra che le indagini fossero già avviate da altri due anni, se non di più), secondo le carte che ci invia il tribunale, vi sarebbe stata una prova fortissima dell'adesione all'organizzazione criminale da parte del senatore Caridi. Quattordici anni! E per questi quattordici anni nessuno è intervenuto. In quattordici anni, non hanno trovato alcuno dei reati dei quali nelle carte pure si fa menzione a proposito del senatore Caridi. Ma su questo punto spero che non dovremo tornare in seguito, perché mi auguro che verrà accolta questa proposta. Ma dopo quattordici possiamo anche aspettare altri sette giorni. La magistratura, che fa questo di mestiere, ha aspettato quattordici anni, sapendo dal 2002 che (appunto secondo quell'organismo) la persona di Antonio Stefano Caridi è pericolosa, ha infatti aspettato quattordici anni!

Noi allora aspettiamo sette giorni, e non per aspettare qualcosa di strano, ma affinché un tribunale della Repubblica si esprima, sostanzialmente, sulla stessa questione sulla quale saremmo chiamati noi ad esprimerci in questo momento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione sospensiva e una questione pregiudiziale.

Non vorrei entrare nel merito, del quale spero sì che parleremo, ma non oggi, ma per parlare dei tempi e dei modi con i quali il Senato si è trovato ad affrontare tale questione.

Soltanto il giorno 15 luglio noi abbiamo saputo che il collega Caridi, che è arrivato ed è qui (e che secondo la Costituzione non è colpevole fino a sentenza passata in giudicato), sarebbe stato, come riportano ancora oggi i giornali, uno dei cinque componenti della cosca mafiosa, massonica e criminale che avrebbe condizionato negli ultimi vent'anni tutta la vita politica, amministrativa ed elettorale della Calabria, avendo condizionato le elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee. Quindi, un'accusa gravissima. Questi sarebbero i mammasantissima che hanno governato la Calabria.

Come ha detto il relatore questa mattina, questa accusa sui giornali c'è ancora, ma in realtà è caduta. Avete infatti sentito il relatore Stefano dire che il senatore Caridi non è uno dei capi, ma sarebbe un

semplice esecutore. E il relatore Stefano ha anche detto che non è implausibile che lo sia; poi vedremo, nel merito, come, quando e dove avrebbe fatto qualcosa di esecutivo.

Veniamo invece ai tempi e al perché della richiesta di sospensiva. In data 15 luglio a noi sono arrivate 2.050 pagine di richiesta, che, come membri della Giunta, ci siamo affrettati a tentare di leggere compiutamente. Il 27 luglio, però, sono arrivate altre 1.800 pagine integrative da parte della procura, che in parte modificano, come ha detto il relatore, largamente l'accusa. Caridi non era più il capo della cupola, ma diventava, da quanto abbiamo capito, semplicemente un esecutore.

Nel frattempo, era stata data al collega Caridi, come data di scadenza dei termini di difesa, il 1° agosto. Naturalmente i suoi avvocati hanno lavorato su queste 5.000 pagine e il 1° agosto egli ha depositato la sua documentazione difensiva che, come membri della Giunta, avremmo dovuto leggere con attenzione. In parte, naturalmente, lo abbiamo fatto, perché il 2 agosto abbiamo ascoltato anche il senatore Caridi, che è stato audito dalla Giunta e ha illustrato la documentazione. Da essa risulta (è la versione del senatore Caridi) che tutte le affermazioni fatte dai partiti circa la rilevanza di un appoggio della 'ndrangheta nelle sue vicende elettorali (dove, per le regionali, due volte su tre è stato, detto con un termine tecnico molto brutto, "trombato", cioè non è stato eletto) sono totalmente false. Egli ha consegnato i tabulati, seggio per seggio, nei quali le famiglie della 'ndrangheta lo avrebbero aiutato, dimostrando, per atti, che in quei seggi i suoi concorrenti hanno ottenuto il massimo dei voti e lui, di voti, non ne ha ottenuti. Anzi, esistono intercettazioni di mafiosi che esultano perché è stato eletto un suo concorrente al quale loro hanno fatto pervenire i voti.

Che cosa abbiamo allora chiesto noi, invano, il giorno 3 agosto, dopo poche ore che il senatore Caridi ci aveva portato la sua documentazione difensiva? Che si facesse una verifica per scoprire se il senatore Caridi avesse detto il vero o il falso. Mi riferisco alla documentazione che il senatore Caridi ha prodotto per dimostrare che tutte le affermazioni dei pentiti sono assolutamente false.

La famosa intercettazione ambientale del 2002, in cui il sottosegretario Valentino parla a lungo con cui e con un altro deputato di elezioni e liste, è agli atti, se qualcuno avesse la voglia di leggerla: sono pagine in cui si parla soltanto della Calabria, degli investimenti, della possibilità di sviluppo della Calabria, di chi fa il sindaco eccetera. Poi, alla fine, il senatore Valentino dice qualcosa del genere: caro Caridi, tu vieni da una famiglia in cui tuo padre e tuo zio sono *recordman* di preferenze; se vieni eletto ci paghi la cambiale. Questa sarebbe stata interpretata come una cambiale pagata alla criminalità organizzata. Il senatore Caridi, allora, ha detto il vero oppure ha detto il falso. Mi chiedo però se noi in dodici ore, con 5.000 pagine da leggere, con la sua relazione difensiva depositata ieri mattina, possiamo mandare in carcere un collega con tutti i punti interrogativi che sono rimasti aperti, e non sul fatto che faccia parte della cupola della mafia (il che è stato escluso), ma che abbia fatto da qualche parte un intervento in favore della 'ndrangheta, anche se in tutte le pagine non c'è un episodio che viene citato in questo senso. Egli è senatore, noi siamo qui in Senato da tre anni e tutti abbiamo visto l'attività frenetica che il senatore Caridi ha posto in essere a favore della 'ndrangheta, no? Non si capisce dove, come e quando ciò sia avvenuto.

Signor Presidente, se il 13 agosto il cosiddetto tribunale della libertà prende una decisione, siamo noi che oggi dobbiamo mandare in carcere il collega? Ciò sulla base della seguente affermazione: non è implausibile. È agli atti: non è implausibile. Non si può cioè escludere che ci sia un qualche rapporto, ma ciò vale per tutti i colleghi eletti nelle Regioni dove la mafia, la 'ndrangheta e la camorra sono presenti. Chi può escludere che chi è eletto in quelle Regioni con voto di preferenza non abbia un qualche collegamento? Si può mandare in galera una persona sulla base del fatto che una determinata circostanza non si può escludere? Io penso che una persona va in carcere se ci sono elementi fondati, veri, seri e provati per la custodia cautelare, che non è la sentenza di condanna passata in giudicato: è un avvenimento che marchia la vita di una persona, della sua famiglia e la sua onorabilità.

Credo che sarebbe auspicabile saggezza da parte del Senato, davanti a una vicenda che passerà alla storia. Su questo, infatti, verranno scritti libri quando si scoprirà che in quarantotto ore il Senato ha votato senza dare neppure il tempo di leggere compiutamente le carte. Non l'ho detto io, ma magistrati autorevoli che abbiamo in Giunta, che per quarant'anni sono stati magistrati hanno denunciato come

sia incomprensibile il fatto che si possa decidere della vita di una persona non solo senza aver avuto il tempo di leggere le migliaia di carte, ma senza neanche poter valutare la sua difesa, se le fattispecie sono vere o no (e questo non noi, ma gli uffici), senza aver avuto il tempo di verificare. Ci sono state date le tabelle: è vero o non è vero che in tutti i seggi indicati dai pentiti lui non ha preso voti? Se è vero, l'accusa di aver condizionato le elezioni (non diciamo quelle europee, regionali, provinciali e comunali dove non è stato eletto) è risibile e grottesca e, se è vero che nelle zone dove sono state indicate le famiglie mafiose i voti non li ha presi, perché lo dobbiamo mandare in carcere noi? Lasciamo che sia il tribunale per il riesame, che in questi quindici-venti giorni ha avuto modo di guardare e di valutare le carte, a decidere e poi, sulla base di quella decisione, anche il Senato, con le idee un po' più chiare, potrà decidere della vita di un collega. Nella mia cultura c'è scritto di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te e chiedo a tutti i colleghi di mettersi nei panni del collega che dovrebbe finire in carcere senza che questo Senato ne abbia determinato i motivi. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e FI-PdL XVII)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, domando di sospendere i lavori per qualche ora. La mia richiesta è diversa da quella del senatore Malan e degli altri senatori intervenuti perché ritengo sia forse necessario essere leggermente più pragmatici, ma abbiamo bisogno almeno di qualche ora di tempo.

Perché chiedo qualche ora? Sanno tutti - e un po' me ne vanto - che sono in Parlamento da qualche anno; non mi è mai capitato di votare una domanda di autorizzazione su una esecuzione di custodia cautelare senza aver letto almeno qualcosa, né negli anni immediatamente precedenti, né quando sono arrivato in Parlamento nel 1994. Sono sicuro di condividere l'importanza di ciò con tanti presenti in quest'Assemblea, con il presidente Casini, con il presidente Marino, con la presidente Fedeli, i quali - ho capito - in questo momento sono obbligati a fare qualcosa di diverso. Non l'hanno potuta leggere e in questi casi cosa si fa? Ci si affida al collega... (Anche lei, presidente Marcucci, che mi obbliga, per parlare con il presidente Casini, a spostarmi di posto).

Questa relazione è un sunto di un'altra relazione, quella che il presidente Stefano ha fatto in Giunta, che era di 107 pagine. Non so se il presidente Stefano, quando invita (egli stesso) a leggere la relazione, si riferisca a questa o alla relazione di 107 pagine. Ma è lo stesso relatore che dice che è importante per l'Assemblea sapere di cosa parliamo.

È importante, perché stiamo parlando di custodia cautelare per un reato di mafia ed è questo il motivo per cui stiamo discutendo questa mattina. Noi dobbiamo decidere se autorizzare la custodia cautelare per un collega; dobbiamo decidere se votare a difesa delle prerogative del Parlamento, e quindi a difesa del *plenum*, o se votare bilanciando il dovere del nostro mandato con l'interesse del Paese, quindi per rendere giustizia. Dobbiamo decidere se la giustizia è la difesa del *plenum* o se la giustizia è dare corso alla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Colleghi, vi prego di ascoltarmi. Il documento cui fa riferimento il senatore Stefano è molto importante, perché la richiesta del giudice per le indagini preliminari (non è la richiesta del pubblico ministero, ma la richiesta del gip) ha riformato la richiesta del giudice. Non stiamo parlando di associazione mafiosa, ma di concorso esterno, stiamo parlando di quel reato paludoso, delle sabbie mobili, fumoso - ed ecco perché poi sarà meglio parlare di *fumus persecutionis* - a detta dello stesso gip. Questo voi non lo sapete e vi invito a meditarci sopra.

Ieri sera la pagina 125 di Televideo (per dire, l'informazione più immediata di cui si serve chiunque di noi, visto che ci teniamo ad essere informati) diceva che il senatore Caridi è imputato di associazione mafiosa: non è imputato di associazione mafiosa, ma di concorso esterno. *(Commenti del senatore Giarrusso)*. E questo lo potete sapere soltanto se leggete le carte.

Vi invito a leggerle e chiedo una sospensiva per poterlo fare. Il gip, nel riformare la decisione del giudice, sapendo che le dichiarazioni dei collaboratori non erano importanti a tal punto da poter suffragare la sua convalida di custodia cautelare, è dovuto ricorrere ad altri due requisiti, cioè

un'attività, presunta, da parte del senatore Caridi di bonifica della propria auto e la presenza in casa di un noto 'ndranghetista. Ora, le seconde due in Giunta sono di fatto cadute. Le seconde due sono cadute perché di bonifica non si parla negli atti e perché dal video la presenza in casa risulta essere stata per un minuto e venti secondi, cioè nell'impossibilità di realizzare un incontro, ma soltanto nella possibilità che il senatore Caridi entrasse nella casa e uscisse dopo aver visto che in quella casa c'era il noto 'ndranghetista.

È rimasta l'altra, cioè il corpo delle dichiarazioni dei collaboranti, le quali tutti voi che vi occupate di giustizia sapete che devono essere concordi e realizzate sul nucleo, quindi sull'associazione. Invece, oltre ad essere discordanti, abbiamo soltanto ieri saputo essere false. Ripeto: essere false. Quindi l'invito e la richiesta che avanzo è di darvi la possibilità di leggere tutto questo.

Ieri il senatore Augello aveva avanzato una richiesta. Ed il motivo per cui non abbiamo deciso ieri in mattinata non è stato per fare ostruzionismo: non abbiamo deciso perché il dovere in Giunta è quello di convincersi. La Giunta è un collegio, è un dibattito continuo, è la ricerca di una dialettica, è il tentativo, da parte nostra, di trovare quella che è davvero la verità. Difficile ricerca, ma presunzione assoluta da parte nostra del dovere che ci chiama ad essere presenti in quella Giunta.

Nel momento in cui questo ci è stato concesso dal relatore e dalla maggioranza, che ci hanno consentito di riunirci, è rilevato. Poi, giuridicamente, un dotto intervento del senatore Casson e un altro ancora più dotto del senatore Cucca hanno affermato la loro convinzione, cioè che quello è il merito. Per me non è il merito, invece; per noi che abbiamo votato contro non era il merito, ma era la fumosità affermata del reato presunto, era il *fumus persecutionis*, non doloso ma colpevole. Come può un magistrato fare riferimento ad un falsa dichiarazione dei collaboratori? È questo che dovete leggere, prima di decidere, ed è questo che io chiedo all'Assemblea: qualche ora di differimento, perché i senatori colleghi possano rendersi conto di quanto sia falsa, fumosa e persecutoria la richiesta.

(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e FI-PdL XVII).

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, a differenza dei colleghi della Giunta - come ho detto poc'anzi - nessun senatore del mio Gruppo ha ancora potuto leggere la relazione che il presidente relatore Stefano ci ha sommariamente letto prima, rimandandoci alla relazione che il collega Mario Ferrara ha citato essere di 107 pagine. Infatti ho mandato il senatore Falanga a prenderle e a farle stampare, queste 107 pagine, per poterle leggere, visto che non le abbiamo ancora lette.

D'altronde, come si potrà vedere da questo atto ufficiale che rimarrà nella memoria e nella storia di quest'Aula parlamentare, c'è scritto che è stata comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2016. Io preciso che è stata comunicata a mezzanotte, che è stata stampata nelle ore notturne e che è stata consegnata questa mattina per la prima volta ai colleghi senatori alle ore 9,45. Noi ne siamo venuti in possesso alle 9,45. È poco più di un'ora che abbiamo questa relazione e siamo in attesa, come Gruppo, di quella più corposa di 107 pagine che il senatore Falanga è andato a chiedere agli Uffici della Giunta, perché il relatore Stefano chiaramente ha rimandato a quella relazione, che nessuno qui conosce, a parte i membri della Giunta, che ovviamente hanno avuto modo di leggerla dal 15 luglio 2016, perché l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria l'ha trasmessa il 15 luglio 2016 alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Noi adesso abbiamo letto solamente queste 12 pagine e ovviamente ci siamo soffermati sulle conclusioni lette anche dal senatore Stefano che dicono chiaramente quale sia la diagnosi, ma si vuol dare un'altra terapia, forse per interesse, ma che non fa bene al paziente, anzi lo ammazza, ma fa bene magari alle ditte farmaceutiche che la producono.

Sul documento è scritto che il collega Caridi ha portato alla Giunta riunitasi ieri pomeriggio ulteriori documenti, oltre i termini prefissati, che l'organo collegiale ha comunque considerato, ai fini delle proprie decisioni. La documentazione prodotta era volta a dimostrare che, come il collega Malan ha già detto, il tale Caponera Paolo - cosiddetto Paolone per la corpulenza - si trovava ristretto in carcere nel periodo 2006-2007 quando avrebbe avuto luogo un incontro presso il ristorante Royal Garden tra il

precitato Caponera, Andrea Giunco e lo stesso senatore Caridi. Questa è la prova del nove che la terapia che stiamo dando è errata, non fa bene al paziente, non fa bene alla giustizia. È la chiara dimostrazione del *fumus*. Chi dà questa terapia e chi la condivide non fa sicuramente il bene della giustizia, anzi personifica l'antigiustizia perché mille indizi non fanno una prova, ma una prova come questa cancella mille indizi.

E ancora si va avanti dicendo che dalla lettura di tali atti risulta in effetti confermato. Quindi la Giunta si rende conto che c'è proprio *fumus*, manca cioè qualsiasi presupposto per un'azione di questo genere che comunque è datata 2006-2007 e che quindi risale a dieci anni fa.

Io credo veramente, Presidente, che un momento di riflessione sia più che necessario. Gli stessi giudici, quando vanno in camera di consiglio, se lo fanno seriamente, riflettono anche per ore se non per giorni prima di emettere una sentenza perché si devono guardare tutte le carte, devono discutere e devono dibattere. Lo vorremmo fare anche noi e lei ci deve permettere di farlo anche concedendoci la possibilità di una sospensione. Il senatore Malan diceva che il tribunale del riesame tra una settimana si esprimerà. Noi siamo pronti a ritornare il giorno immediatamente successivo alla pronuncia del tribunale del riesame, anche se è Ferragosto. Infatti non ci spaventa questo. Quando diamo una terapia, quando si gioca con la libertà personale dobbiamo ricordare che la nostra Costituzione - ripeto, la nostra Costituzione - limita la carcerazione a tre ben precise fattispecie nessuna delle quali è riconducibile a quella al nostro esame. I nostri Padri costituenti che assistono dall'aldilà a questa seduta si stanno rivoltando nella tomba, perché le garanzie personali vengono prima di tutto.

Quindi noi riteniamo, signor Presidente, che lei debba avere un ripensamento. D'altronde, crediamo a quel detto per cui la persona intelligente può ammettere degli errori e che, quando si fanno degli errori, non bisogna continuare a perseguirli.

Noi crediamo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbia commesso un errore nel decidere frettolosamente, anche durante la seduta dell'Assemblea in cui si stava discutendo. Lo stesso senatore Zanda ha detto che abbiamo lavorato bene: abbiamo lavorato bene per il Paese, ma non abbiamo lavorato bene con la Giunta. Nella mia terra di Lunigiana si dice che la gattina frettolosa fa i gattini ciechi. Noi non vorremmo uscire da qui facendo cose di cui poi potremmo pentirci.

Per questo riteniamo che le carte parlino chiaro; carta canta. La documentazione è stata consegnata ai colleghi senatori il 3 agosto. Il senatore Falanga non mi ha ancora portato le 107 pagine che è andato a stampare ed alle quali il presidente Stefano ci ha rimandato. Ci permetta almeno di leggerle. Nel mio Gruppo ci sono anche persone intelligenti e capaci, per cui in un paio d'ore - in due o tre ore - ce la facciamo anche a leggere tutto, ma ci deve permettere di leggere le carte e di conoscere l'anamnesi e l'esame obiettivo giudiziario di questo caso.

Come diceva il collega Ferrara, si tratta di un *fumus*, perché è un'associazione esterna e, per l'associazione esterna, bisogna aspettare che l'*iter* parlamentare si concluda.

Quando, dopo i tre gradi di giudizio si arriva ad una determinazione, quella ovviamente la rispettiamo, ma non si possono affrettare i tempi e non si può chiedere a quest'Aula, che nel dopoguerra è stata un'Aula di grande democrazia, di fare un atto che nulla ha a che vedere con la democrazia e, soprattutto, con il garantismo ed il riformismo. Grazie.

PRESIDENTE. Per mettere un po' di ordine nel dibattito, siccome sono state già presentate questioni pregiudiziali e sospensive, volevo capire se si interviene in relazione al dibattito su quelle già presentate o se ce ne sono delle nuove. Nel primo caso, infatti, come sapete, nel dibattito può intervenire un senatore per Gruppo. Volevo solo precisare questo. *(Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Caliendo, chiede di interviene nel dibattito? Il senatore Malan ha già presentato per il Gruppo di Forza Italia una questione pregiudiziale e una sospensiva.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non intendo presentare nuove questioni, ma faccio solo una dichiarazione.

PRESIDENTE. Era solo per precisare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sto vivendo male questi giorni.

Sono certo che lei ha letto quantomeno l'ordinanza di custodia cautelare e le intercettazione che la accompagnano.

Dopo che il presidente Stefano ha letto in Giunta la relazione giustizialista che, come quella presentata oggi, non dava alcuno spazio alla riflessione su alcuni aspetti, ho perso cinque ore di sonno. Lei infatti sa meglio di me che siamo stati impegnati tutti i giorni, anche fino a mezzanotte o all'una in Commissione giustizia ma, dopo cinque ore e mezzo, dopo aver letto l'ordinanza e le intercettazioni, rispetto alla consapevolezza e alla certezza che avevo di votare a favore della relazione Stefano, dopo averla ascoltata, mi è sorta una serie di dubbi.

Lei, signor Presidente, sa benissimo che successivamente è pervenuta una nuova ordinanza di 1.800 pagine, che nessuno di noi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha potuto leggere perché non c'era il tempo.

Rispetto alla decisione che si sta assumendo, io ascolto tutti, ma mi rendo conto e registro che nessuno conosce gli atti, che nessuno ha letto nulla e che nemmeno noi della Giunta sappiamo che cosa c'è dentro. Correttamente il presidente Stefano con gli Uffici ha riassunto - lo ha fatto lui - su quattro pagine le 1.800 pagine del nuovo procedimento con cui il gip ha ritenuto di non dare una nuova misura cautelare. Se i dubbi mi sono venuti dopo aver letto quegli atti, che ne so se gli altri atti non mi rafforzeranno nella volontà di votare a favore oppure contro con ancora più convinzione?

Signor Presidente, stamattina non ho apprezzato quando lei non ha colto la richiesta del presidente Paolo Romani di convocare una riunione della Conferenza dei Capigruppo. Signor Presidente, conosco la sua attenzione e il modo in cui ha motivato le sentenze, leggeva e valutava i provvedimenti di custodia cautelare (ne parleremo quando entreremo nel merito), però bisognava mettere in condizione l'Assemblea di poter votare *cognita causa*. Chiedo se c'era la possibilità di fare un'altra seduta la settimana prossima, in modo da darci la possibilità di leggere. Dobbiamo scappare tutti? Ho prenotato l'aereo per stasera alle ore 20,15. Non pensavo di allontanarmi e non partecipare al voto. Avrei votato anche alle ore 16. Quindi, non c'era la necessità di un'anticipazione. In Giunta ieri ho detto una cosa che qui ribadisco: se per caso il presidente Paolo Romani avesse riunito il Gruppo per sapere come votare, avrei lasciato il Gruppo Forza Italia. Questo vale per la Giunta. Io ho assistito ieri a una cosa incredibile: il presidente Stefano ha invitato i Capigruppo a dare un'indicazione. È una cosa assurda. Ho preteso di votare per me, di fare la mia dichiarazione di voto.

Voi siete quelli che rispettate le sentenze dei giudici, però non tenete conto di quello che hanno detto la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione. Per la verifica dei poteri siamo un organo giurisdizionale pieno e puro. E se qui, invece, non siamo un organo giurisdizionale, quanto meno dobbiamo avvertire il dovere di ragionare con la propria coscienza e testa, purché siamo messi in condizione di poterlo fare. Rispetto alla richiesta di sospensiva del senatore Malan, il presidente Paolo Romani ha chiesto una riunione della Conferenza dei Capigruppo, probabilmente per avere la possibilità di ragionare affinché quanto meno i componenti della Giunta delle elezioni sappiano tutto quello che si deve valutare.

In merito al Regolamento, lei ha detto che valuterà la proposta del senatore Falanga di considerare la composizione della Giunta. Presidente, però bisogna valutare anche un altro aspetto: non è possibile che l'Aula non abbia cognizione quando esaminiamo questi atti. In qualche altra occasione, quando siamo stati interpellati, i giudici successivamente sono stati smentiti ma, per fortuna, il Senato aveva visto prima dei giudici. Il Senato aveva votato conformemente a quanto detto dalla Corte di cassazione, successivamente annullando l'ordinanza del giudice e poi del tribunale del riesame. Però almeno c'era la consapevolezza di aver valutato e deciso secondo gli atti.

Il Regolamento che impedisce a voi che non siete componenti della Giunta di leggere gli atti, di sapere su che cosa si vota, è una cosa assurda. A proposito di questa relazione, che è scritta benissimo (in un'ottica giustizialista), dobbiamo ragionare affinché non si dia spazio alla possibilità che il Parlamento non sia sullo stesso piano della magistratura e non sia soggiogato a una successione senza possibilità di valutare. Dobbiamo discutere, quando discuteremo nel merito, quali sono i limiti. Io sono per stabilire dei limiti di sindacato da parte di quest'Aula.

Lei, quando era ancora a Palermo, si ricorderà quando fu modificato l'articolo 68 della Costituzione. Molti di noi (compresi alcuni amici nostri, suoi e miei che non ci sono più) hanno fatto una battaglia: abbiamo criticato il Parlamento per aver modificato l'articolo 68, perché alterava un sistema costituzionale. Finché camperò, continuerò a lottare perché vi sia un equilibrio tra i poteri. Non ci può essere, colleghi del Movimento 5 Stelle, una soggezione, perché in tutti i Paesi del mondo l'equilibrio va valutato; e solo perché nel nostro sistema alcune legislature, alcuni componenti del Parlamento hanno male usato l'articolo 68, noi non possiamo dire che va eliminato. Dobbiamo fare e comportarci correttamente.

Per questa ragione, signor Presidente, io voterò a favore della sospensiva, non perché ho bisogno di rinviare il giudizio su Caridi, ma perché ho bisogno di leggere; e come me, gli altri. Ma non ne ho fatto una questione formale. Allora le dico che probabilmente la saggezza della riunione dei Capigruppo, quella saggezza che ha invocato il presidente Zanda, probabilmente poteva consentire una soluzione giusta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, lei questa mattina all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sorprendendo tutti e senz'altro chi le sta parlando in questo momento, ha previsto l'inversione dell'ordine dei lavori. Alcuni colleghi hanno richiesto, in conseguenza della sua decisione, un approfondimento di questa sua scelta con la convocazione della Conferenza dei Capogruppo, che ella ha negato in quanto è una sua facoltà discrezionale e monocratica l'inversione dell'ordine del giorno già previsto e incardinato, e di questo si tratta.

Ma lei, come Presidente di questa Assemblea, seconda carica dello Stato, ancorché già nella sua vita precedente magistrato della Repubblica, ha un compito importantissimo e che non può delegare ad altri se non alla sua retta coscienza, che è quello di proteggere il ramo del Parlamento che lei presiede, il Senato della Repubblica, salvaguardando le prerogative dei singoli senatori e dell'insieme dell'Assemblea.

Lei in questo momento, se già non era informato prima, apprende che la quasi totalità dei membri del Parlamento che presiede non è nella condizione di poter adottare una decisione che riguarda la libertà personale di una persona componente del Parlamento, perché non c'è la possibilità materiale di accedere agli atti che riguardano questo argomento e non c'è la possibilità, in tempi ragionevoli, di leggerli, di documentarsi, di prendere coscienza di quello che si deve decidere con la ragionevole consapevolezza.

Il relatore ha appena detto che lascia agli atti la sua relazione di 107 pagine, di cui ha qui illustrato una sintesi. Si viene a sapere che il nostro collega, che è soggetto a questo provvedimento dell'autorità giudiziaria e ha chiesto la tutela delle sue guarentigie, ha presentato un'istanza perché vengano vagliate le altre 1.800 pagine che ancora l'autorità giudiziaria ha portato per una valutazione.

Signor Presidente, noi non siamo nella condizione di decidere. Pertanto, le chiedo - la imploro - come membro di questo Parlamento e cittadino della Repubblica italiana, di proteggere il nostro ruolo e la nostra retta coscienza - mi rivolgo alla sua retta coscienza - e di consentire a noi tutti di poter valutare con coerenza, precisione e completezza se l'atto di cui stiamo discutendo, ossia privare una persona della libertà, è sufficientemente motivato oppure no.

Da ultimo, vorrei concludere citando, per chi l'avesse dimenticato, l'articolo 68 della Costituzione, di cui stiamo parlando: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (...)».

L'articolo 68 della Costituzione non è una sciocchezza e non possiamo decidere senza conoscere gli argomenti di cui stiamo parlando, per effetto soltanto delle manine dei colleghi che si esprimono con

un pollice alzato o verso.

Presidente Grasso, mi richiamo alla sua coscienza, prima ancora di magistrato e oggi di Presidente di quest'Assemblea, per garantire i diritti dei senatori a conoscere gli argomenti su cui devono decidere in relazione alla massima legge del nostro ordinamento. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, non so, non sono in grado, non voglio e non è mio compito decidere in questa sede se il collega Caridi è innocente o colpevole.

Non sono un fine giurista e non ho fatto il magistrato, né l'avvocato. Mi occupo di giustizia perché nel 2001 gli altri colleghi del mio Gruppo decisero di occuparsi di tutte le altre Commissioni e a me non rimase che entrare a far parte della Commissione giustizia.

Tuttavia, nella mia ormai lunga vita, un giorno ho trovato un bel titolone di giornale con scritto: "Buemi accusato di estorsione". Si trattava delle pagine dell'edizione torinese del quotidiano «la Repubblica» del 1994, 1995 o 1996 (non ricordo). Chi è interessato, può andare a cercare nell'archivio del quotidiano. Mi telefonò un mio amico chiedendomi cosa avevo combinato. Risposi che non sapevo nulla. Egli mi disse che il mio nome era citato sul quotidiano «la Repubblica» con l'accusa di estorsione. Corro in edicola, compro il giornale e individuo il nome del pubblico ministero agente. Chiamo la procura e mi faccio passare il pubblico ministero, che gentilmente mi risponde e mi dice: signor Buemi, non si preoccupi, è un'indagine. Il mio nome, però, nel frattempo era comparso sulle pagine del quotidiano «la Repubblica» con l'accusa di estorsione. Io faccio l'imprenditore e l'accusa di estorsione per un imprenditore non è cosa lieve. Certo non è l'accusa di appartenere alla cupola della 'ndrangheta di Reggio Calabria, ma per uno come me era un accusa pesante, signor Presidente. Di cosa si trattava? Ricordo di aver detto al signor procuratore che sarebbe bastato andare nella sede della mia azienda, prendere la delibera del consiglio d'amministrazione e leggerla per verificare che colui che mi accusava di estorsione aveva votato con me quella delibera. «Ah sì? Me la porti». Così ha risposto il procuratore. Due ore dopo quella delibera era sul tavolo del sostituito procuratore della Repubblica di Torino.

Quanti anni sono passati?

SOLLO *(PD)*. Ventuno!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Son passati ventun anni e non ho più saputo niente. Immagino che quel sostituto abbia assunto qualche conclusione.

Dunque, sono stato messo alla berlina perché un agente, un operatore della giustizia - un magistrato o un appartenente all'autorità di polizia giudiziaria - non aveva pensato che forse avrebbe dovuto fare qualche approfondimento prima di parlare con i giornalisti. Aggiungo infatti che non ho mai ricevuto alcuna comunicazione, né giudiziaria né di garanzia. Forse dovrei definirla comunicazione di "incolpazione", perché penso che per l'opinione pubblica si tratto di una comunicazione di "incolpazione", più che di garanzia.

Pur non essendo un fine giurista, signor Presidente, pur non essendo un magistrato, un professore di scienze giuridiche o un avvocato, la vita mi ha insegnato che sotto Dio non c'è nessuno meglio di me: siamo tutti uguali, tutti deboli e tutti con le nostre miserie umane, anche se facciamo i procuratori della Repubblica, anche se facciamo il Presidente del Senato. Me lo consenta, signor Presidente: anche se facciamo il Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*. Cosa rimane, dunque, signor Presidente? La faccio breve: rimane la mia coscienza. Quando nella prima riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ho visto che c'era una sentenza scritta della Giunta e un calendario definito, ho detto: qui gatta ci cova! *(Applausi dei senatori Formigoni, Fucksia e Rizzotti)*. Dunque, pur senza avere la competenza del collega Caliendo, sono andato a leggermi qualche atto e le intercettazioni che erano a disposizione.

L'intervento nel merito lo farò dopo, signor Presidente, ma mi sono convinto che quello che stavamo

facendo - e mi riallaccio alla valutazione precedente sul colpevole e l'innocente - era una compressione del diritto alla difesa del collega Caridi. Questo, signor Presidente, per un Paese che si vuole annoverare tra coloro che hanno una grandissima civiltà giuridica, è inaccettabile. Il diritto alla difesa nelle sedi deputate è un diritto garantito costituzionalmente e deve essere garantito prima di tutto ai colpevoli. Lo ripeto: prima di tutto ai colpevoli!

Solo così si arriva ad un processo giusto e io voglio un processo per il collega Caridi. Se la magistratura ha ritenuto di aprire un' inchiesta, è giusto che la sede in cui si definisce se è innocente o colpevole deve essere quella a ciò deputata dalla nostra Costituzione, ovvero il tribunale, la corte d'appello, l'eventuale Cassazione e non questa Assemblea. Quindi non decidiamo, colleghi, sull'innocenza e la colpevolezza del collega Caridi, ma prima di tutto decidiamo se gli abbiamo garantito, almeno in questa prima fase della discussione di oggi, il diritto alla difesa. Signor Presidente, ho abbandonato due volte le riunioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perché il diritto alla difesa non veniva garantito. Non mi sono messo in pista oggi: nella prima riunione della Giunta ho detto che comprimere i tempi in questa maniera è un errore. Alcuni volevano decidere già lunedì, altri volevano decidere martedì. È come se in un processo - e noi in qualche misura facciamo un processo preliminare - avessimo già deciso tutto.

Colleghi, se avessimo già deciso tutto noi della Giunta, anzi, se avessero deciso tutto il Presidente della Giunta e qualcun'altro, allora noi potremmo essere definiti, con un termine forte e anche volgare, con degli attributi "pendenti". Avete presente?

Invece noi non siamo pendenti! Io non sono pendente! Io decido con la mia coscienza. Per me non decidono né il mio segretario di partito, né il mio Capogruppo, né il Capogruppo di altre forze politiche di maggioranza o di minoranza, né il Presidente del Senato, né il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (persona che stimo) e neanche il gip di Reggio Calabria: in questa sede decido io.

Pertanto, signor Presidente, rinnovo l'invito a garantire i diritti alla difesa e alla conoscenza di tutti noi, che sono collegati al diritto alla difesa del collega Caridi, affinché noi possiamo leggere gli atti e affinché voi possiate leggere gli atti. Io mi sono già convinto della tragedia e della ingiustizia in corso, che prescindono dall'innocenza o colpevolezza del collega Caridi. *(Vivi applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), AL-A (MpA), GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e CoR).*

AUGELLO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(CoR)*. Signor Presidente, nella seduta della Giunta di ieri ho espresso un voto di astensione, perché avevo posto un problema. Mi spiego.

Sono pervenute delle carte che, nel momento in cui ha redatto la sua memoria difensiva, il collega Caridi - a suo dire - non aveva nelle sue disponibilità. Ed essendo delle carte rilevanti ai fini della valutazione del *fumus* per ragioni che lei, signor Presidente, comprenderà meglio di ogni altro in quest'Aula, quando le avrò spiegate (se non altro per la sua esperienza professionale), avevo la logica aspettativa che di questi arricchimenti della nostra documentazione ci fosse traccia nella relazione del collega Stefano e soprattutto nei lavori della Giunta.

Ha già accennato a questo problema il collega Malan, ma io lo vorrei dettagliare. Francamente, il modo in cui è stata recuperata dal relatore la questione qui in Aula - devo dare atto al relatore che, comunque ha aggiunto nella relazione, dieci righe su questa integrazione - non pare trovare conforto obiettivo nelle carte. E io la prego, signor Presidente, di seguirmi molto attentamente, perché dobbiamo porci dei problemi rispetto a questa integrazione.

Succede quello che ha già ricordato il collega Malan. Al centro della vicenda vi sono alcune famiglie criminali della 'ndrangheta reggina e, in particolare, alcuni personaggi che avrebbero interagito, secondo l'impianto accusatorio, con il collega Caridi in una serie di attività criminali.

Uno dei principali esponenti di questi *clan* è tal Caponera, detto Paolone, che - come ricordava il collega Malan - a un certo punto, secondo l'impianto accusatorio, in un incontro preciso, in un

ristorante chiamato Royal Garden, avrebbe incontrato il senatore Caridi e altri. E quello è un incontro importante ai fini dell'impianto accusatorio, perché nel suo corso matura una serie di intese e accordi. Quindi, si tratta di un incontro assolutamente decisivo dal punto di vista dell'impianto accusatorio e della seguente opzione in favore della richiesta di arresto che ci viene inoltrata.

Ora, l'obiezione sollevata da Caridi è che in realtà, carte alla mano, il signor Caponera fosse in carcere quando si è svolta quella riunione. E, quindi, lei converrà con me che, per quanto vi sia una certa liberalità nel trattamento del regime carcerario a favore della riabilitazione, non credo che nelle carceri italiane si facciano uscire i detenuti per andare a cena e fare accordi con i politici e poi farli rientrare in carcere.

Quindi, risulta evidente a tutta quest'Aula che, se la questione che pone il collega Caridi avesse un fondamento, ne dovremmo tener conto, colleghi, ai fini della valutazione del *fumus*.

È evidente, infatti, che in una procura come quella di Reggio Calabria, che non ha esattamente le dimensioni di New York, è difficile credere che il magistrato - e lei ha fatto il magistrato - che sta indagando non si renda conto se un capo 'ndrangheta, che è al centro dell'inchiesta ed è un uomo-chiave nella definizione dei rapporti della cupola di cui parliamo, è in stato di detenzione per anni. Non si tratta di una persona in stato di detenzione per due mesi e poi scappata per un attimo. Quel signore è stato detenuto per anni e in maniera continuativa.

Dice il relatore però che in effetti, dalle dichiarazioni del teste, non si capisce tanto bene quando viene temporalmente collocato l'evento. Ma ciò non è vero: a pagina 1.497 dell'ordinanza di custodia cautelare il signor Aiello circoscrive esattamente tra il 2006 e il 2007 - quindi, è sì indeciso, ma in quell'arco temporale -l'evento di cui stiamo parlando. Nel 2006-2007 Caponera era in carcere.

A questo punto vorrei fare una seconda considerazione, che non riferisco all'attività del relatore, ma al dibattito della Giunta. Taluni colleghi ci hanno fatto notare che, in una intercettazione che va incrociata con una dichiarazione resa dal signor Aiello in un interrogatorio, si dice che a quella cena ci fossero i Caponera e non il Caponera. Questo, signor Presidente, ci risolverebbe il problema: basta contare quanti sono i Caponera e, se uno era in carcere, poteva trattarsi di un altro elemento della famiglia. Purtroppo, però, i Caponera sono due in tutto, e quindi l'espressione "i Caponera" sta a indicare che era presente anche quello in carcere. Soprattutto, però - mi rivolgo ai colleghi della Giunta che ci hanno posto la questione - ieri guardando le carte ho fatto un approfondimento e nell'interrogatorio del 30 ottobre del 2014 il pm si pone il nostro stesso problema chiedendo di quale Caponera si stesse parlando e viene spiegato che al Royal Garden c'era proprio "Paolone" Caponera, quello che era in carcere.

Per quale motivo, signor Presidente, la questione ha un rilievo rispetto ai nostri lavori e perché ho chiesto al relatore di approfondirla maggiormente? Nella decisione che oggi l'Assemblea deve assumere, non dobbiamo stabilire se il collega sia colpevole o innocente, né dobbiamo in alcun modo mettere in discussione gli atti e le convinzioni a cui i giudici sono giunti mediante gli atti: c'è un'inchiesta e vedremo come andrà a finire in sede di giudizio; poi, eventualmente, il collega farà valere la sua innocenza con gli strumenti che il diritto gli mette a disposizione. Noi, però, dobbiamo stabilire altro, e cioè se il Senato, nello svolgimento del ruolo che la Costituzione gli assegna, sia stato o no in grado di assumere una decisione senza essere condizionato, senza essere messo di fronte a una rappresentazione surreale delle cose.

Io ritengo infatti, signor Presidente (e spero che lei - non nella sua veste di Presidente - ma di persona avente una storia professionale davvero importante nella materia di cui parliamo, e cioè lotta alla mafia - lo capisca), che nel mandare le carte al Senato omettere una osservazione di tal genere è segno di un'enorme trascuratezza o di malafede. Non ci sono grandi difficoltà. D'altro canto, non ci dobbiamo dimenticare che molta parte di questi e anche degli altri atti è datata a un'epoca in cui quella procura aveva una guida sicuramente solida e sicura. Siamo tutti consapevoli del fatto, soprattutto noi eletti a Roma, che una procura retta da Pignatone certamente non brilla per sciatteria o per omissioni. Sappiamo tutti qual è il valore di quel magistrato. Sappiamo tutti anche che non guarda in faccia a nessuno, e qui a Roma lo ha dimostrato e ha portato un vero e proprio terremoto giudiziario, avendo

delle carte che glielo consentivano e ripeto, colleghi: avendo delle carte che glielo consentivano.
Cosa mi sarei aspettato, onestamente? Le carte sono queste, e chiunque può andare a leggerle. Gli elementi che ho fornito all'Assemblea sono a disposizione negli uffici della Giunta; ovviamente non possono uscire da quella sede, ma possono essere verificati. Mi sarei aspettato un approfondimento, un dibattito all'altezza di un *vulnus* del genere all'interno della Giunta. Poi posso avere torto o ragione. Si può dire tutto, per carità. Si può persino dire che a Reggio Calabria uno dei principali capi della 'ndrangheta è in carcere e il giudice che indaga per spiegarci chi sono i capi di tutta la 'ndrangheta a Reggio Calabria non lo sa. Può darsi, e chi sono io per metterlo in discussione? Può darsi. Ma bisognava parlarne, signor Presidente, e approfondire. Infatti, come si evince anche dallo spazio dedicato dal relatore alla tale questione, l'approfondimento non c'è stato perché non ce ne è stato il tempo.
Addirittura ieri, signor Presidente, è scoppiato uno psicodramma sulle agenzie di stampa e nella Giunta perché il sottoscritto si è permesso di dire che, se il nostro collega ci esorta a guardare le carte perché un elemento di un certo genere mette in discussione una testimonianza del pentito, ma soprattutto le modalità con cui la procura ci ha trasmesso le carte, avevamo bisogno di due ore e mezza di rinvio. È successo - come si dice in Brasile - il "maracanà", è successa qualunque cosa. Siamo stati, a vario titolo, accusati di cercare una dilazione, di fare melina, ostruzionismo: chiedere due ore e mezza per fare le fotocopie e leggere... *(Richiami del Presidente)*.
Signor Presidente, abbia un attimo di pazienza, perché non sto parlando esattamente di questioni cronometrabili. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC), e del senatore Crosio)*.
Di fronte a una situazione di tal genere, due ore e mezza sono state considerate, nella comunicazione di quest'Aula, un'attività di fatto collaterale a un progetto che tendeva a non assicurare alla giustizia dei responsabili di reati per mafia.
Questo è successo e non va bene, signor Presidente, perché le circostanze che le sto riferendo sono oggettive e obiettive, interpretabili (come ho già detto, è possibile tutto, anche il paradosso che ho immaginato); ma ripeto che sono obiettive e oggettive. Per questo erano necessari un approfondimento della Giunta e un dibattito sul punto. Il relatore sarebbe venuto in Assemblea certamente meglio attrezzato e noi avremmo svolto un dibattito di tipo diverso.
Ora, tutte queste questioni varranno poco, ne discuterà il tribunale per il riesame - per carità - ma questo non è un modo per affrontare scadenze di una tale importanza e di siffatto genere e decisioni così rilevanti per il destino di un parlamentare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC) e della senatrice Fucksia)*.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Le ricordo che sono già intervenuti i senatori Caliendo e Malan per Forza Italia. Quindi, per rispettare la regola che vale anche per tutti gli altri Gruppi, nel dibattito può intervenire un senatore per Gruppo.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in realtà vorrei porre una questione pregiudiziale, ma lo faccio a titolo personale, così come ha fatto il senatore Malan, e non a nome del Gruppo. La ringrazio ulteriormente.
PRESIDENTE. Credevo che intervenisse sul dibattito.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. No, voglio porre una nuova questione pregiudiziale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, signor Presidente. Credo che non sia una bella pagina quella che oggi si sta consumando grazie alla sua - legittima - iniziativa di disporre l'inversione dell'ordine del giorno.
Per la verità, signor Presidente, vorrei denunciare anche che già da qualche giorno la democrazia viene calpestata a proposito della vicenda in esame. È già accaduto, infatti, nei lavori della Giunta - e, quindi, non per merito o colpa o responsabilità sua - ove è stato impedito, a causa dei tempi oltremodo ristretti financo ai commissari di avere contezza piena dei voluminosi atti pervenuti dagli uffici giudiziari calabresi. Bisogna fare in fretta, anche a costo di compromettere - per iniziativa del

Presidente della Giunta, e mi dispiace dirlo, poco sereno in questa circostanza, come non lo è stato in altre - e comprimere il diritto alla difesa non solo del nostro collega, senatore Caridi, ma anche dei commissari, signor Presidente. Questi ultimi che hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per la lettura degli atti e delle accuse formulate che, in ogni caso (da un sommario esame), sono apparse già deficitarie e inconcludenti, contraddittorie e superficiali, in relazione alla posizione del senatore Caridi, come già hanno comunque chiarito i colleghi che mi hanno preceduto, per cui non voglio addentrarmi nel merito, anche se non mancherebbero argomenti.

Abbiamo avuto a disposizione un quadro indiziario assolutamente deficitario, incerto, frutto di pregiudizio politico, che salta subito agli occhi, dopo una prima sommaria lettura. Signor Presidente, delle 2.000 pagine di teoremi e congetture - mi rivolgo anche al magistrato Pietro Grasso - e delle 1.800 pagine e più arrivate quarantott'ore fa, onestamente io, componente della Giunta, non ho letto neanche un rigo. Questo è il *vulnus* della democrazia, dal mio punto di vista. Sono 2.000 pagine quelle su cui oggi saranno chiamati a decidere i colleghi, i quali assumeranno una decisione con una votazione puramente emotiva, senza alcuna conoscenza dei fatti e degli atti pervenuti alla Giunta.

Vado a ultimare l'illustrazione della questione pregiudiziale. Io chiedo che la vicenda torni in Giunta, signor Presidente, in attesa dell'esito della pronuncia, fra una settimana, del tribunale della libertà. Signor Presidente, parliamo di atti che risalgono a oltre dieci anni fa; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono datate nel tempo, risalgono al 2004 o al 2005 e vi sono intercettazioni del 2002. E, a più di dieci anni di distanza, quelle dichiarazioni, che non erano state ritenute valide da altri magistrati, vengono compendiate e ritenute valide oggi per incarcerare un nostro collega. Signor Presidente, è una forzatura che non ha limiti, per non dire una vergogna, per usare un eufemismo.

Quindi, la questione pregiudiziale che pongo è la seguente: chiedo che si torni in Giunta per approfondire meglio le carte e riferire poi le conclusioni in Aula, perché il Regolamento non consente agli altri senatori di conoscere gli atti. Signor Presidente, la ringrazio molto per i pochi minuti che mi ha concesso.

PRESIDENTE. Tecnicamente, se la sua richiesta è condizionata al riesame da parte della Giunta, è più una sospensiva che una pregiudiziale. In ogni caso cambia poco rispetto alla proposizione.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, quando mi è stato riferito che il presidente Stefano aveva redatto una relazione di 107 pagine, ho chiesto - come le ha anticipato il senatore Barani - agli Uffici copia della relazione per poterla leggere. Ebbene, signor Presidente, in un primo momento gli Uffici mi hanno detto telefonicamente che era stata pubblicata sul sito e mi sono sentito in un certo senso responsabile, perché generalmente sono attento e certe cose, di solito, non mi sfuggono. Sono, quindi, andato sul sito a vedere il documento IV, n. 14, e non ho trovato affatto la relazione del presidente Stefano. Sono, quindi, ritornato presso gli Uffici, dove mi hanno confermato che non vi era stata alcuna pubblicazione della relazione e, visto che avevo chiesto una sua copia per leggerla, hanno aggiunto che si stavano predisponendo le copie fotostatiche per distribuirle a quest'Aula.

Signor Presidente, lei avrebbe mai assunto una decisione, come magistrato, se non le fossero stati dati i documenti e gli atti? Io non posso, signor Presidente, collaborare con quella cultura oscurantista che vede parte dell'opinione pubblica godere nel momento in cui viene arrestato un potente (si fa per dire, "un potente").

Io non intendo collaborare. Io intendo esprimere un giudizio sereno e - come ha detto il senatore Caliendo - anche autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza - perché no - ma solo dopo aver letto non dico le 1.000-2.000 pagine a cui faceva riferimento il senatore Giovanardi, ma almeno le 107 pagine della relazione del presidente Stefano. Ho diritto o no di leggerle? E, se gli Uffici del Senato, che lei con i suoi collaboratori governa, non sono stati in grado sino ad ora, a mezzogiorno meno dieci, di mettere a mia disposizione quella relazione, perché mi dicono che si stanno facendo le copie per metterle a disposizione dell'Assemblea, mi pongo la seguente domanda: signor Presidente, come potrà mai ella chiedere a me di votare su un'autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere, oggi,

il 4 agosto, senza aver letto gli atti?

Presidente, lei non può fare questo torto. Non può limitare il mio mandato parlamentare. E io non credo, Presidente, che ella lo farà. Sono certo, Presidente, che ella mi darà la possibilità di leggere quantomeno la relazione del presidente Stefano che non credo sarà stata scritta in un quarto d'ora. Il presidente Stefano avrà impegnato parte del suo prezioso tempo a scrivere la relazione. Ebbene, posso chiederle di impegnare parte del mio tempo a leggere quanto egli ha scritto? Per la verità, mi pare anche che sia un atteggiamento di estrema scortesia istituzionale nei confronti del presidente Stefano che ha studiato, ha approfondito ed ha elaborato una relazione, ma l'ha fatto per chi, per se stesso? Lo ha fatto per alcuno? No, a me pare corretto e rispettoso nei confronti del presidente Stefano leggere ciò che ha scritto, leggere il frutto dei suoi approfondimenti e dei suoi convincimenti.

Io credo che impedire a me di leggere quella relazione costituisca una violazione del mio mandato, del mio diritto di esercitare compiutamente il mandato di parlamentare e anche un atteggiamento di grande scortesia nei confronti di chi ha impegnato, il proprio tempo nel redigere una relazione che, per una disfunzione, non viene poi offerta in visione ai membri del Senato.

Per questa ragione, Presidente, le chiedo di consentire non a me ma agli uffici di fare delle copie. Non avanzo questa richiesta per me. Lei dovrebbe consentire agli uffici di svolgere il proprio lavoro e non è facile farlo in pochi minuti. Diamo il tempo ai nostri funzionari, ai nostri impiegati di lavorare adeguatamente. Non possiamo pretendere da loro che, con la bacchetta magica, come Mandrake, possano risolvere i problemi.

Per questa ragione, Presidente, se lei non mi concede la possibilità di leggere gli atti, probabilmente mi allontanerò dall'Aula perché non mi sento di poter assumere il peso della responsabilità di votare in un modo o nell'altro. *(Applausi dai Gruppi AL-A e FI-Pdl XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei parte da un presupposto di fatto non esatto. Le 107 pagine di cui parla costituiscono il documento IV, n. 14 che è alla base. La relazione del senatore Stefano è di 12 pagine. Io invito il senatore Stefano a chiarire questo punto. E non solo. Gli atti - come lei sa - sono a disposizione dei soli componenti della Giunta e non di tutti i senatori. Peraltro, devo aggiungere che, trattandosi di un'ordinanza di custodia cautelare del gip, l'atto è talmente pubblico che si trova anche su Internet. Degli atti della Giunta, però, ufficialmente possono prendere visione solo i componenti della Giunta. Questo mi pare sia chiaro. *(Commenti del senatore Falanga)*.

Ripeto che la relazione del senatore Stefano è di 12 pagine ed è stata stampata e distribuita questa mattina. Senatore Falanga, questa è la precisazione. Il documento di 107 pagine cui lei si riferiva fa parte degli atti della Giunta ed è il documento IV, n. 14.

FALANGA *(AL-A)*. E allora che cosa stanno fotocopiando?

PRESIDENTE. Non so con chi abbia contatti lei e chi le dia queste informazioni. Stanno fotocopiando forse per esigenze dell'Ufficio, e non certo per l'Assemblea e per i senatori. Se fanno questo, noi provvederemo. Mi fa piacere che lei abbia segnalato una situazione del genere che, però, a noi non risulta.

Senatore Stefano, le chiedo se intende intervenire per chiarire il punto.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, pensavo che il mio chiarimento sarebbe avvenuto in replica.

La mia relazione - come lei ha giustamente detto - è di circa dieci pagine, al netto della copertina. Le 107 pagine alle quali si fa riferimento sono un estratto dell'ordinanza che, come prassi, la Giunta pubblica sul sito del Senato dal giorno in cui incardina la discussione. Quindi, il sussidio del Senato è a disposizione di tutti dal 20 luglio.

I documenti che la magistratura ci ha inviato dalla procura di Reggio Calabria sono segretati e, quindi, leggibili soltanto dai componenti di Giunta, secondo quanto dispone l'articolo 109 del Regolamento, senza la possibilità di produrre copia.

La mia relazione - ripeto - è di circa dieci pagine.

PRESIDENTE. C'è la consuetudine di preannunziare gli interventi. Non possiamo organizzare l'andamento dei lavori se c'è una continua richiesta di intervenire. *(Il senatore Tarquinio fa cenno di voler intervenire)*. Faccio presente che il Gruppo del senatore Tarquinio è già intervenuto.

TARQUINIO *(CoR)*. È per una cosa diversa.
PRESIDENTE. In questo momento vorrei sapere chi deve intervenire per poter regolare il dibattito. Il senatore Russo chiede di intervenire e ne prendiamo atto.
Se non ci sono altri senatori che intendono intervenire dopo il senatore Tarquinio, mettiamo un punto.
ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare sul dibattito.
PRESIDENTE. Sul dibattito è già intervenuto un senatore del suo Gruppo. Quindi, lei non può farlo.
Senatore Tarquinio, lei interviene per una nuova questione pregiudiziale o sospensiva? Siamo in fase d'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive. Quando sorgeranno altre questioni, verranno poste. Siamo ora nella fase di proposizione di questioni pregiudiziali e sospensive.
Diamo la parola al senatore Tarquinio per comprendere su cosa interviene.
TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo per una pregiudiziale.
PRESIDENTE Propone una nuova pregiudiziale? Altrimenti non può intervenire.
TARQUINIO *(CoR)*. Comprimere un dibattito di questo tipo e delicatezza...
PRESIDENTE. Senatore Tarquinio, abbiamo ancora tante fasi in cui lei potrà intervenire: in discussione, in dichiarazione di voto. Siamo ancora nella fase della questione pregiudiziale. Non è una fase di merito. Se lei ha da presentare una nuova questione pregiudiziale o sospensiva, le do parola.
TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, le pongo un problema.
Sono state fatte dichiarazioni gravi. È stato dichiarato da alcuni colleghi che nelle carte il pm indica presente un camorrista che era in carcere. È un fatto incredibile e grave che mi porta a chiedere come si faccia ad andare avanti, se è vero. Mi aspettavo che qualcuno nella replica mi dicesse che è sbagliato. E, invece, passa nel silenzio che nelle carte un pm ha dichiarato il falso.
Ci rendiamo conto di questo? Mi auguro che qualcuno si alzi e mi dica che non è così. Che questo passi nel silenzio tombale è incredibile. Stiamo rinunciando a tutto? Questa classe politica intera (vecchia, nuova o antica) rinuncia al proprio ruolo? Veramente volete smettere di essere il centro del Paese o il centro del Paese sono altri? Voglio una risposta. Se la dichiarazione resta tale e il pm ha scritto il falso, perché quel delinquente era in carcere in quel momento, il fatto è grave e gli atti vanno trasmessi a chi di dovere da parte di questa Aula e dell'intero Parlamento. Altrimenti non ci siamo e si sorvola su tutto, passa tutto. Agli altri non passa neanche una mosca. Io non voglio che passi niente, non avrei pronunciato una parola e non ne dirò di più, perché l'argomento è delicato. Ma, con sincerità, non mi sono appropinquato a nulla, per l'antica cultura politica a cui appartengo, con faziosità.
Lo dico a tutti: non si decide di mandare in galera qualcuno, chiunque egli sia, per mere ragioni di parte. Non mi rivolgo a lei, Presidente, ma all'Assemblea, perché all'Aula ad essa spetta. Lei ha fatto il suo dovere, per quello che ha fatto, e glielo riconosco al di là di tutto. Quest'Aula è sorda e non vuol capire. Se per motivi politici dobbiamo andare avanti così, sinceramente c'è da domandarsi cosa ci stiamo a fare.
Lo dico in piena libertà e non è la prima volta che parlo fuori dal coro: sono stato sempre così. Innanzitutto devo rispondere a me stesso. Ascoltare accuse di quel tipo mi fa rabbrividire. Ma ci rendiamo conto cosa voglia dire che su chiunque di noi si costruisca quel che si vuole da parte di alcuni che oscurano il lavoro vero dei tanti magistrati che perdono anche la vita? Questo è il dato reale; e su questo l'Assemblea non ha nulla da dire? Nessuno mi ha risposto, neanche il Presidente della Giunta. Voglio sentirmi dire: "Non è così; è vero che era presente quel delinquente". Invece il delinquente è in carcere e diventa il perno centrale di un'accusa.
Signor Presidente, la pregiudiziale è questa. Mi si dica cosa c'è, altrimenti trasmettiamo questi atti a chi di dovere. Cercherò successivamente di intervenire ulteriormente. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e CoR, e della senatrice Fucksia)*.
PRESIDENTE. Senatore Tarquinio, probabilmente nel corso della discussione o delle dichiarazioni di voto lei potrà avere contezza dell'elemento che pone come fondamentale per la coscienza di chi vota. Quindi, ne prendiamo atto.
RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Gruppo del Partito Democratico ha preso atto - come ricordato dal presidente Zanda - della legittima decisione della Presidenza di invertire l'ordine dei lavori e, in coerenza con tale presa d'atto, esprimerà voto contrario sulle questioni pregiudiziali e sospensive.

VOCE DAL GRUPPO FI-PdL XVII. Bravi!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Come da tradizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Malan, Giovanardi, Augello e Tarquinio.

Non è approvata.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Prego tutti di raggiungere i propri posti e prego i senatori Segretari di controllare che alle tessere presenti corrisponda la presenza dei senatori. Chiedo anche la collaborazione dei senatori affinché, qualora vi sia una tessera dimenticata nelle loro vicinanze, provvedano a rimuoverla. Spero che ci sia questa collaborazione.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Malan, Giovanardi e Alicata.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Caridi. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in questa sede per difendere non solo la mia libertà, la storia della mia vita, la mia dignità e quella della mia famiglia, ma anche il mio ruolo di parlamentare, di rappresentante del popolo nel momento in cui un'accusa, tanto sconvolgente quanto per me profondamente ingiusta, ha sconquassato la mia vita e quella dei miei cari.

So, come ripetono in tanti, che questa non è la sede per fare il processo, analizzando nel dettaglio gli elementi di accusa o lo sviluppo delle indagini. Per quello che potrò cercherò di non essere troppo analitico, rinviando alla memoria che, nonostante la brevità del tempo a disposizione, ho predisposto insieme ai miei avvocati.

Non posso evitare di iniziare questo mio intervento dicendo che sono innocente, che non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato, non ho mai partecipato a organismi segreti, né a logge massoniche e non ho mai svenduto il mio ruolo. Mi si accusa di aver fatto parte di una componente apicale e segreta della 'ndrangheta, pur senza indicare un fatto - uno - che dimostrerebbe quell'infamante accusa.

Nei vent'anni di indagini i fatti dimostrativi del ruolo così fondamentale che mi viene addebitato sarebbero, infatti, l'assunzione di sei persone in una società controllata del Comune, ovvero la circostanza, narrata ma non dimostrata in alcun modo, secondo la quale avrei assicurato le cure di un medico - non io, ma una persona diversa da me - a un latitante. Non si indica, però a me, che dovrei difendermi, e a voi, che dovrete decidere, se è giusto privarmi della libertà in vista del processo e, allo stesso tempo, vulnerare l'integrità del Parlamento, quando, come e dove questo pseudofatto sarebbe avvenuto: non una circostanza specifica, una descrizione, un nulla. Mi si accusa di aver avuto da sempre l'appoggio elettorale delle cosche. Eppure, si dimenticano quelle tornate elettorale del 2000 e del 2005 in cui non sono riuscito a essere eletto, ovvero ho raccolto un numero di voti inferiore a quello di altri candidati proprio nei paesi in cui, storicamente, le famiglie della 'ndrangheta hanno un ruolo determinante. Che logica c'è in questo? Come è possibile comandare le cosche, influire sulle elezioni e, poi, perderle? Come è possibile rinviare - come si prevede nella memoria - la circostanza

che i miei consensi nel 2005 calano se fossi stato parte del vertice politico della 'ndrangheta? Come è possibile, dopo aver radiografato la mia attività politica al fine di dimostrare che la stessa era influenzata dall'appoggio delle cosche, dimenticare che provengo da una famiglia in cui sia mio padre che mio zio hanno fatto attività politica con risultati lusinghieri e senza mai un'ombra nel loro passato?
Mi si accusa di aver fatto parte, addirittura stabilmente, della cosca De Stefano Tegano, per il tramite di una persona, il Chirico, incensurato, con cui i rapporti sono interrotti da oltre dodici anni, come le carte dimostrano inequivocabilmente. Allo stesso modo, le carte dimostrano che tali rapporti si sono interrotti perché mi aveva chiesto favori personali che non gli ho fatto, e di questo si lamenta in un'intercettazione in modo chiaro.
Mi si accusa, specificamente, di aver concordato con la cosca Pelle l'appoggio elettorale...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma qualcuno sta effettuando riprese non autorizzate. *(Commenti dal Gruppo PD all'indirizzo del Gruppo M5S).*
CALEO *(PD)*. Vergogna!
ESPOSITO Stefano *(PD)*. Vergognatevi!
PRESIDENTE. Senatore Caridi, mi scusi per l'interruzione, ma era doverosa.
AIROLA *(M5S)*. Sta parlando di mafia e vi preoccupate di una ripresa!
CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Si può vedere tutto sul canale di Sky! *(Commenti dal Gruppo PD. La senatrice Fattori mima all'indirizzo del Gruppo PD una persona ammanettata).*
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio, sono intervenuto io.
Prego, senatore Caridi, la invito a proseguire.
CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Mi si accusa di aver concordato con la cosca Pelle l'appoggio elettorale per un incontro che, secondo gli inquirenti, sarebbe durato centoventi secondi, ma si cancellano gli esiti di altri processi che hanno verificato che a San Luca, il paese di quella famiglia, ho preso meno voti di tutti gli altri candidati.
Si dimentica che in casa di uno di questi esponenti di vertice di quella famiglia una microspia ha registrato per un periodo di tempo lunghissimo tutte le conversazioni, con persone che per questo sono state processate e condannate, ma mai la mia presenza, mai la mia voce.
Si dimentica che su tutte le tornate elettorali che si sono svolte in Calabria negli ultimi anni sono state effettuate indagini e celebrati processi, scandagliando tutte le pieghe più recondite dei rapporti tra il potere politico e gli ambienti criminali, senza mai trovare alcunché di serio da contestarmi.
BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Sta riprendendo! *(Commenti dai Gruppi PD, M5S e LN-Aut).*
SANTANGELO *(M5S)*. Non è vero!
PRESIDENTE. Siccome sapete tutti che... *(Il senatore Arrigoni si avvicina ai banchi del Gruppo M5S).* Senatore Arrigoni, la prego di raggiungere il suo posto. *(Commenti della senatrice Fattori).*
ARRIGONI *(LN-Aut)*. Io un "vaffa" da lei non lo prendo!
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la prego! *(Commenti dal Gruppo M5S).* Senatore Arrigoni! La seduta è pubblica, è trasmessa in *streaming* e tutti la possono vedere.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Lo ha capito. *(Proteste della senatrice Fattori. Commenti del senatore Manconi).*
PRESIDENTE. Richiamo i colleghi all'ordine. Appena colgo un'altra persona che fa riprese, non c'è neanche bisogno che intervenga: si può accomodare direttamente fuori dall'Aula, viene espulsa. *(Applausi delle senatrici Puppato e Repetti).*
Non si possono fare trasmissioni private: questa è una seduta pubblica. Non si fanno segni di manette o di altro tipo. Mi raccomando: per favore!
CASINI *(AP (NCD-UDC))*. È vergognoso trattare certi argomenti in questo modo! *(Commenti della senatrice Fattori).*
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, la richiamo all'ordine. Vi prego di evitare atteggiamenti che non fanno procedere secondo i canoni previsti questo dibattito così delicato. Rendiamoci conto della delicatezza della situazione e prendiamo coscienza tutti della situazione. *(Commenti del senatore Divina).*

Prego, senatore Caridi.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Mi si accusa di essere organico a famiglie mafiose per aver mantenuto rapporti con persone, come Chirico, Romeo, Sarra, che le carte, le carte che mi dovrebbero accusare, svelano essere persone che in qualche caso non frequento da anni, ovvero che, prima di interrompere i miei rapporti, mi dimostravano avversione.

Giudicate voi quanto sia coerente e logico scrivere che sarei appartenente ad un organo di vertice della 'ndrangheta, cioè della «componente apicale», «segreta e riservata» «chiamata a svolgere funzione di direzione strategica, in simbiotico scambio con gli organismi operativi», e poi scoprire nelle pagine del processo non solo che neppure uno dei cosiddetti pentiti che hanno parlato di me ha riferito nulla su questa mia così fondamentale presenza ma, anzi, verificare che chi (tali Virgilio e Lo Giudice) ha parlato dei cosiddetti membri "riservati" della 'ndrangheta non ha mai fatto, neppure lontanamente, il mio nome.

Del resto, sarei parte di un vertice che sovraintende alle attività strategiche delle cosche e però sarei costretto a mendicare voti, senza neppure ottenerli.

Sarei nel cuore dell'organizzazione mafiosa, ma il gip - riflettete su questo fatto - ha escluso che nei miei confronti possa essere applicata l'aggravante di cui all'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, cioè proprio quella che sanziona l'attività di promozione, direzione e organizzazione della consorteria. Che logica c'è in questo?

Giudicate voi come sia possibile che in due diversi processi l'accusa cambi: in uno sarei componente di questo vertice assoluto, in un altro membro stabile di una cosca, tanto che il secondo gip investito da una richiesta di custodia cautelare è stato costretto a ritenerla illogica ed incongrua rispetto a quella che avete di fronte, tanto da non essere accolta.

Tenterò di difendermi con tutte le mie forze, nel corso del processo, da un teorema che appare una sequela di accuse senza fatti, senza circostanze specifiche, oppure per "sentito dire".

Sì, per "sentito dire", e non è una mia difesa interessata, è testualmente quello che riferisce il pentito Moio. Guardate la pagina 773 dell'ordinanza di custodia cautelare, quando afferma «lo so, lo so da sempre», «se ne parlava», senza però indicare da chi, come e quando. Leggete quando lo stesso pentito, interpellato dal pubblico ministero, ammette di non sapere alcunché rispetto al fatto che io possa aver fatto "favori" a beneficio della sua famiglia!

"Si sapeva", e questo basta a distruggere la mia onorabilità, la mia vita e la mia famiglia.

Leggete quale sarebbe la prova dichiarativa che voi dovreste utilizzare per mandarmi in prigione rispetto alla strumentalizzazione dei miei poteri di assessore, cioè le assunzioni a tempo determinato in favore alla mafia. Quando il pubblico ministero chiede: «Cioè queste assunzioni alla Leonia, come avvenivano? Visto che lei parla sempre di voci dell'ambiente?», e Moio risponde: «Io penso... io penso... io penso, soltanto ...cioè, è un pensiero mio». Ed il pubblico ministero, invece di chiedergli conto di fatti e non di pensieri lo blandisce dicendo: «Eh, vediamo questo pensiero».

E Moio sarebbe il pentito che sul mio conto, secondo la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del gip, avrebbe dato il contributo più rilevante.

Non uno di quelli che vengono valorizzati come pentiti in questo processo mi conosce personalmente, mi ha mai frequentato, ha mai avuto rapporti, sia chiaro.

L'unico con il quale ho avuto rapporti è tal Aiello, direttore di una società mista, quindi non un delinquente, che inizia a fare dichiarazioni, da testimone, nel 2005, e non mi accusa di mafia, anche se parla di assunzioni di favore in società controllate dagli enti locali; assunzioni di favore che riferisce ad una pluralità di uomini politici a quel momento. Poi diventa un collaboratore e confessa rapporti con alcune cosche, salvo distinguere i favori che avrebbe fatto a costoro e quelli che avrebbe fatto a me proprio in tema di assunzioni. Ma quelli che indica come assunti su mia indicazione non hanno alcun rapporto con la 'ndrangheta, nessun precedente.

Il pentito Aiello, tanto poco credibile che indica in un tal Caponera colui che avrebbe gestito per conto dei mafiosi De Stefano i rapporti in relazione alla società Fata Morgana, e addirittura avrebbe partecipato ad un mio supposto incontro con costoro, solo che nel periodo in cui questo sarebbe

avvenuto il Caponera era detenuto, essendo stato arrestato nel 2005 e rimasto in stato di privazione della libertà fino al 2009, come inequivocabilmente testimoniato dalle sentenze che lo riguardano, che solo nelle ultime ore la mia difesa è riuscita a reperire.

Quindi, Aiello è smentito clamorosamente sull'unica circostanza specifica che un collaboratore riferisce sul mio conto. Non solo non ho incontrato Caponera, ma non lo potevo incontrare perché proprio negli anni indicati dal collaboratore il Caponera era detenuto.

Giudicate voi se sia logico e coerente con lo sviluppo abnorme di questa vicenda, dopo avermi trattato alla stregua di una selvaggina cui si concede il passo lungo, ipotizzare l'esistenza di esigenze cautelari che dovrebbero automaticamente portarmi in carcere, dopo che gli ultimi fatti che hanno un minimo di determinatezza, riferiti dall'inattendibile Aiello, cioè le famigerate sei, dico sei, assunzioni a tempo determinato di persone incensurate, risalgono al più tardi al 2008.

Giudicate voi, perché il vostro sarà un giudizio in difesa delle guarentigie di un parlamentare, se è possibile che una conversazione in cui si parla di politica, come quella intercorsa a suo tempo tra me e il senatore Valentino, mai neppure sfiorato da accuse di mafiosità (perché è quella la sede dove, per le accuse, è nato il vertice, cioè in una conversazione tra me e un Sottosegretario alla giustizia), possa divenire il "manifesto programmatico" della loggia supersegreta, dell'anello di congiunzione tra mafia e politica, solo perché si è parlato di una «cambiale da onorare», frase che neppure sono stato io a pronunciare ed accompagnata da evidenti risate, proprio a dimostrazione che di una battuta si trattava.

Giudicate voi, perché il vostro sarà un giudizio in difesa della separazione dei poteri, se è possibile escludere la strumentalizzazione o anche solo il cattivo utilizzo degli strumenti giudiziari, il cui effetto indiretto sarebbe quello di negare l'integrità del Parlamento, se una persona, un esponente politico, un parlamentare può essere di fatto inquisito ininterrottamente per più di tre lustri, interrogando sul suo conto i collaboratori di giustizia con domande spesso suggestive, disponendo intercettazioni telefoniche, senza mai portarlo a giudizio, senza mai informarlo delle accuse, generiche ma risalenti anche ai primi anni 2000.

Giudicate voi il grado di civiltà di un sistema che permette, per tutto questo tempo, prima di valutare gli elementi raccolti non idonei neppure a contestare un singolo reato e, poi, di "rileggere" le carte, le stesse carte, e scoprire di trovarsi di fronte ad un membro di un organo di vertice delle cosche.

Con il risultato, paradossale, che per anni ed anni nessuna esigenza cautelare è stata ipotizzata e poi, rilette le carte ed enucleato un teorema, sarei divenuto talmente pericoloso da non poter affrontare il mio processo in libertà?

Da due settimane vivo l'incubo di chi riguarda la sua vita nelle carte sterminate di indagini che durano da anni e anni, di spezzoni di conversazioni isolate dal contesto, di fatti riletti alla luce del principio *post hoc propter hoc*.

Da due settimane vivo l'incubo di non riconoscere la mia vita di professionista stimato nella lente deformata di chi indica una visita effettuata presso il mio studio come elemento a conforto della mia intraneità con ambienti mafiosi.

Nella mia terra, soprattutto quando per fare politica si sta tra le gente, è sempre in agguato l'allusione, la millanteria interessata dei discorsi altrui che diventa prova di illecite cointeressenze, di cattive frequentazioni, anche quando ti coinvolge senza alcuna tua responsabilità, senza alcuna tua consapevolezza.

So che il dibattito in questi casi si incentra sui limiti che al Parlamento sarebbero imposti dal doveroso rispetto dell'attività giurisdizionale, per cui le decisioni dei giudici sarebbero intangibili e l'unica materia in discussione sarebbe la verifica di un possibile sviamento del potere giudiziario talmente evidente da divenire persecuzione politica. Non è così. Una concezione moderna, più volte confermata dalla Corte costituzionale, di quello che è il bilanciamento costituzionale dei valori in gioco, porta alla necessità di valorizzare, analizzandoli precisamente, tutta una serie di elementi che mai come in questa occasione impongono di difendere l'integrità del Parlamento. Elementi che in questa vicenda si ritrovano tutti: l'abnormità dei tempi di indagine, la contraddittorietà e l'illogicità del costrutto accusatorio, la mancanza di verifiche individualizzanti alle datate dichiarazioni dei pentiti, l'incoerenza

rispetto ad altre e contestuali inchieste, la mancanza per più di tre lustri di una qualsiasi accusa mossa sulle medesime basi probatorie, il malgoverno degli insegnamenti delle sezioni unite della Corte di cassazione, sia con riguardo alla materia sostanziale, in tema di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa, sia in tema processuale sulla valutazione dei collaboranti anche in sede cautelare.

È vero, non è possibile e non sarebbe nemmeno giusto cercare un accertamento *latu sensu* giudiziario in questa sede, ma di fronte ad indagini così risalenti, di fronte a valutazioni così diverse rispetto al medesimo materiale probatorio, tanto che sugli stessi elementi, per anni, non solo nessuno ha ritenuto di esercitare l'azione penale, ma men che meno ha ritenuto che fossi talmente pericoloso da dover essere privato della mia liberta in attesa del processo, voi dovrete stabilire se questa soluzione è inderogabile.

È vero, non è questa la sede dove fare il processo, però è il luogo dove si può perpetuare una ingiustizia ad un uomo, ad un cittadino, ad un parlamentare, in nome della ragion politica ed in spregio al diritto ed alla Costituzione.

Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria e affido alla vostra coscienza di parlamentari l'integrità del Senato, prima ancora che la mia libertà.

(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), FI-PdL XVII, AP(NCD-UDC), AL-A, CoR e Misto).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Caridi dovrebbe essere perfino superfluo svolgere un ulteriore intervento, anche perché quanto egli ha detto è quanto contenuto nelle carte. Non sono sue posizioni personali o opinabili affermazioni, ripeto: è quello che è scritto nelle carte. Abbiamo cioè una clamorosa contraddizione nei documenti stessi, in cui i titoli dicono delle cose, ma i fatti ne dicono ben altre. Ad esempio, il senatore Caridi, nella sua carriera politica, avrebbe sempre goduto dell'appoggio della 'ndrangheta alle elezioni; tuttavia, intanto le prime due volte che si è candidato al consiglio regionale, partendo da una posizione di una certa forza (quella di consigliere comunale del Comune capoluogo della Provincia), non è stato eletto e l'analisi territoriale dice che proprio nei Comuni dove c'è la 'ndrangheta, che secondo gli inquirenti e secondo le analisi di coloro che studiano il fenomeno, doveva essere più forte.

Ma non soltanto questo, perché se anche avesse avuto solo due voti e li avesse avuti per rapporti, per un voto di scambio politico-mafioso, sarebbe comunque un reato e sarebbe perseguibile. Il problema è che si dice che ha costantemente esercitato la sua azione politica sostenuto dalla 'ndrangheta con i voti della 'ndrangheta (anche quando, a quanto pare, la 'ndrangheta non ce l'ha fatta e, in compenso, ce l'ha fatta a far eleggere altri), ma non lo si incrimina per voto di scambio politico-mafioso. Avrebbe fruito costantemente dell'appoggio e dei voti della 'ndrangheta e, in cambio, avrebbe fatto dei favori, però non lo si incrimina per quel reato, si dice che faceva parte della 'ndrangheta.

Allo stesso modo, la sua colpa sarebbe - altra prova, che prova non è - di aver fatto assumere un certo numero di persone, peraltro limitatissimo nel giro di vent'anni, sempre nell'ambito di questa sua collaborazione con la 'ndrangheta, e queste persone vengono indicate nell'ordinanza come affiliati di rilievo di una certa cosca, ma sono tutte persone incensurate. Vale a dire che la giustizia non aveva idea che queste persone potessero essere, in qualche modo, legate al crimine, mentre al senatore Caridi, che all'epoca peraltro non era senatore, viene addebitato il fatto che avrebbe, non da solo, ma insieme ad altri (qui è scritto in maniera chiara), contribuito a far sì che fossero assunte, senza che gli sia addebitato di aver compiuto alcuna irregolarità o di aver violato alcuna norma affinché queste persone fossero assunte. Addirittura, queste persone sono incensurate.

Come avviene a volte per certi prodotti (ora non si può più fare, perché sono state introdotte norme severe contro coloro che li vendono), che hanno un nome o che sull'etichetta danno l'idea di contenere una certa cosa e poi ne contengono un'altra, il contenuto non corrisponde: nei titoli delle accuse si promette chissà cosa, ma non solo non ci sono le prove, ma non c'è neppure il reato corrispondente. Si usa un reato gravissimo ma in sé generico e, se non dimostrato, la gravità del reato ricade su chi

formula l'accusa. Infatti un'accusa infondata, specialmente di un reato grave, ricade su chi la formula, non certo su chi la subisce.

Anche nella relazione del presidente Stefano, quella vera, quella delle dieci pagine di cui ci ha parlato, si è stabilito che occorre valutare in questa sede non solo la gravità delle accuse, ma anche la loro fondatezza. Non si pretende qui di avere la prova inoppugnabile della colpevolezza, perché è un provvedimento cautelare, non c'è ancora il processo e soltanto nel processo si può formare la prova inoppugnabile, ma almeno si chiede di avere qualche forte indizio. Qui non c'è nulla: nulla.

Uno dei principali elementi è una telefonata con la frase sulla cambiale da onorare, ma, ascoltato l'insieme della telefonata, si capisce che non vi era neanche scherzosamente l'intenzione di alludere a una qualche forma di impegno verso la criminalità. Si trattava di un impegno politico preso tra i diversi soggetti che partecipavano alla designazione di un candidato, che viene scherzosamente paragonato a una cambiale; ma lo scherzo sta nel fatto di paragonare l'impegno politico a una cambiale, entrambe cose che non sono reato, e non certo nel suggerire un aspetto criminale in questo impegno. Eppure questo è uno dei punti principali dell'accusa: questa è la cosa inquietante.

Poi ci sono anche altri elementi che dovrebbero portare ad una riflessione i colleghi che adesso stanno andando a mangiare e che poi, con la pancia piena, voteranno secondo le indicazioni del Capogruppo e dunque senza aver ascoltato i fatti e senza aver ascoltato le riflessioni di coloro che hanno potuto vedere le carte. Ma tanto, se si vota come decide il Capogruppo, non c'è bisogno di leggere le carte e non c'è bisogno di sapere. Forse qualcuno pensa che tanto la responsabilità non è di chi esegue l'ordine, ma solo di chi lo dà. Do allora una brutta notizia ai colleghi che pensano di agire così: la responsabilità penale e soprattutto la responsabilità umana è di chi compie l'atto. Chi dà l'ordine ha le sue responsabilità, ma anche chi lo compie ha le sue.

Dopo quello che ha detto il senatore Caridi e dopo che i pochi che ascolteranno gli interventi che seguono avranno assunto anche altri elementi, credo che coloro che avranno ascoltato, riscontreranno l'assenza di reazioni o di repliche convincenti o conferenti da parte di chi sostiene la posizione dell'arresto. Qui abbiamo ascoltato una sola voce: abbiamo ascoltato il senatore Caridi. Se ci fossero nelle repliche controdeduzioni convincenti, scoprendo falle nelle parole del senatore Caridi e di chi, come me, parlerà contro la decisione dell'arresto, sarebbe diverso, è chiaro. Credo che a chiunque le abbia ascoltate le parole del senatore Caridi siano apparse estremamente convincenti, ma se altre parole saranno più convincenti, se si riscontreranno, in quanto ha detto il senatore Caridi, prospettazioni non vere, allora le cose cambiano, ma vi preannuncio che non le sentiremo.

Sulle questioni pregiudiziali non abbiamo sentito alcun tipo di replica, sul fatto che non c'è informazione e sul fatto che non ci sono prove non c'è stato alcun tipo di replica: c'è la richiesta e si vota. Punto e basta.

E perché molti pensano e comunque annunciano di votare per l'arresto, se in coscienza hanno capito che l'arresto è ingiusto, se ogni evidenza mostra che, quanto meno, non c'è la minima prova concreta nei confronti dei senatore Caridi?

Ma c'è di più; noi abbiamo qualcosa di più. Se per chiunque di noi, che è in quest'Aula o che ci ascolta, si ponesse il problema se è un affiliato a qualche organizzazione criminale, sarebbe ovviamente difficile stabilire il sì, ma sarebbe anche difficile escluderlo, perché come facciamo? Incontro una persona per la prima volta e mi chiedo: chissà se questo è un criminale o no? Ma il senatore Caridi ha i suoi incontri monitorati e le sue conversazioni intercettate da quattordici, forse sedici, forse vent'anni (di sicuro da quattordici). Se in questi quattordici anni non è stato trovato nulla, non è solo che ci mancano le prove o almeno degli indizi che ci dicano che il senatore Caridi è probabilmente (anche soltanto probabilmente) persona affiliata a cosche ed è pericoloso nei suoi atti e così via, ma abbiamo davvero quasi la prova impossibile. Cioè, se in quattordici o quindici anni, che in realtà sono ancora di più, di indagini su una persona non riesci a trovare neanche l'ombra di un reato, tanto che ti devi attaccare al fatto che quattordici anni fa un'altra persona (non lui) parla di cambiale da onorare (come se pronunciare l'espressione "cambiale da onorare" indichi l'appartenenza alla mafia), abbiamo la chiara prova che qui c'è il nulla assoluto. E anche chi si pone nel modo più neutrale o addirittura

prevenuto nei confronti del senatore Caridi deve constatare che, se in quattordici anni di controllo assoluto sui suoi atti, guardando anche le sfumature e le battute fatte da altri su altre cose, non si trova nient'altro che questo nulla, beh, allora qui la prova ce l'abbiamo.

Torno alla domanda che ho posto: perché qualcuno pensa di votare a favore? Perché qualcuno lo pensa e lo dice, lo annuncia. La ragione è molto semplice: si teme di passare per quelli che difendono i criminali, essendo il senatore Caridi accusato di essere parte della 'ndrangheta. Dunque: non sporchiamoci le mani ad esercitare la giustizia, altrimenti sembra che lo aiutiamo!

In altre parole, rifiutiamo la giustizia perché abbiamo paura di un titolo di giornale. E se anche i magistrati facessero così e facessero così a proposito di ciascuno di voi che siete qui e di ciascuno di coloro che ci ascoltano? Cosa accadrebbe se vi accusassero ingiustamente, magari di gravi reati, e i magistrati avessero paura di dire che non c'è un accidente di prova e di conseguenza non assolvessero? Se i magistrati si comportassero così, ognuno di noi qui presenti in Aula e ognuno di coloro che ci ascoltano (e anche di coloro che non ci ascoltano) potrebbe benissimo finire condannato alle più pesanti delle pene per il nulla assoluto!

Si dice spesso che la politica deve dare il buon esempio. Una delle funzioni principali per cui sorgono storicamente gli Stati o poteri in qualche modo politici è l'amministrazione della giustizia, e se un organo che rappresenta il popolo italiano preferisce evitare di sporcarsi le mani - e di questo c'è un esempio abbastanza celebre - a fare giustizia, vuol dire che le sue mani si lordano di sangue e dunque tale organo fa esattamente l'opposto di ciò che dovrebbe fare.

Se coloro ai quali i cittadini affidano - con molto scetticismo, lo sappiamo bene, a causa dell'attuale onda di antiparlamentarismo e antipolitica - le chiavi del loro Paese hanno un livello di vigliaccheria tale che per timore di qualche titolo mandano in carcere una persona contro la quale non solo non c'è una prova, ma c'è la prova che nei quindici anni in cui è stata sotto osservazione non è stata trovata alcuna prova, siamo veramente di fronte ad una malattia grave, una malattia grave delle istituzioni e della società.

Ciascuno di coloro che voteranno deve sapere che sta votando lui, sta votando lei, non sta votando il capogruppo e non sta votando il direttore del giornale che già prepara il titolino («salvato il mafioso») perché un politico che querela un giornale, specialmente se non è di sinistra, e spesso anche un politico di sinistra ha già perso in partenza qualunque titolo gli sia stato dedicato (anche questo dovrebbe essere patrimonio comune).

Se si rinuncia ad esercitare la giustizia per evitare un titolino di giornale, direi che siamo arrivati ad un grave livello di miseria e non sarà colpa della cattiva società, della stampa, del capogruppo o del *leader* del partito, sarà colpa anzi - lo dico in positivo - responsabilità, di ciascuno di noi.

Un famoso pensatore dice che la cosa indispensabile perché i malvagi prevalgano è che le persone per bene non facciano nulla. Io confido che in quest'Aula ci siano in gran parte persone per bene, che però hanno intenzione di non fare nulla. Oggi non è il momento di non fare nulla. Oggi si prende una decisione di coscienza che non riguarda la persona del senatore Caridi, ma riguarda le garanzie dell'organo eletto dai cittadini di poter lavorare senza la possibilità che si venga in qualche modo perseguiti penalmente per il ruolo rivestito.

Ricordo ancora una cosa, molto sommessamente. Ribadisco che non credo, perché non ce ne sono le prove, al quadro accusatorio che viene prospettato, ma nelle carte è scritto che il senatore Caridi opera, cito testualmente: «in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del predetto sistema criminale di tipo mafioso», che sarebbe la 'ndrangheta, sistema che egli agevola mediante l'uso deviato del proprio ruolo pubblico, nei vari ruoli pubblici che ha avuto in consiglio comunale, consiglio regionale e anche in Senato.

Secondo queste carte, cioè, il senatore Caridi agisce in Senato, come ha agito in consiglio regionale e comunale, sulla base delle indicazioni e delle convenienze dell'organizzazione criminale di cui farebbe parte e può anche succedere che su votazioni di dettaglio questo non sia vero. Ricordo però che il 14 ottobre del 2014 il voto del senatore Caridi fu determinante, perché in quella occasione fosse approvato un documento importantissimo e indispensabile all'azione politica del Governo Renzi.

Indispensabile: era scritto nel dispositivo stesso, che venne approvato con 161 voti, quando il minimo era 161, con 160 voti sarebbe stato bocciato. Si trattava di un provvedimento presentato dal presidente del Gruppo del Partito Democratico Zanda e da altri, che consentiva al Governo di discostarsi dagli obiettivi di pareggio di bilancio imposti sia dai vincoli europei che dall'articolo 81 della Costituzione. Il documento diceva chiaramente che, in mancanza dell'approvazione di tale scostamento, sarebbe stata necessaria una manovra tra i 14 e i 35 miliardi di euro, che voleva dire aumento delle tasse e tagli pesanti a tutte le spese in aggiunta a quelli fatti. Era indispensabile; tutti concordavano che, se non fosse passato quel documento, il Governo Renzi avrebbe dovuto dimettersi.

Ebbene, se è vero che il senatore Caridi vota e agisce politicamente in base agli ordini della 'ndrangheta, vuol dire che questa aveva deciso che il Governo Renzi rimanesse, perché se avesse deciso diversamente, avrebbe potuto far cadere il Governo Renzi.

Ripeto che non credo a questa prospettazione e a questa accusa, ma ci credono i giudici e chi vota a favore di questa richiesta di arresto dice che il Governo Renzi regge per decisione della 'ndrangheta. Io non ci credo, perché credo che regga per ragioni politiche che non condivido e avverso profondamente, e non credo assolutamente che il voto del senatore Caridi e quello dei tanti altri stimati colleghi che hanno contribuito, ciascuno, a raggiungere la soglia dei 161 voti sia stato dato in quella direzione, ma questo è quello che dice l'accusa e questo è quello che dirà il Senato se voterà a favore dell'arresto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, ho conosciuto il senatore Caridi nel 1997, quando aveva circa 28 anni ed era stato appena eletto consigliere comunale, perché ero andato a Reggio Calabria a presentare il mio libro «Storie di straordinaria ingiustizia». Avevo scelto Reggio Calabria perché l'ex sindaco Pierino Battaglia e l'ex deputato Quattrone si erano fatti mesi o anni di carcere, accusati di essere i mandanti dell'assassino del presidente delle ferrovie Ligato, e poi erano stati assolti con formula piena. Era uno dei tanti casi di storia di straordinaria ingiustizia e mi ritrovai in una sala affollatissima perché Quattrone e Battaglia, specialmente quest'ultimo, erano considerati dall'opinione pubblica come persone integerrime. Avevano subito questo calvario giudiziario incredibile e l'onta del carcere per mesi o anni e poi erano stati assolti con formula piena. Ho il ricordo di questa vicenda e di questo giovane consigliere comunale.

Poi, Presidente, ho anche il ricordo di Aule parlamentari e di vicende parlamentari, come per esempio quella in cui i girondini furono consegnati dalla Convenzione nazionale ai carnefici e venne tagliata a tutti loro la testa perché, com'è noto, quell'Assemblea decise a maggioranza di consegnarli al patibolo in quanto avevano divergenze politiche con la maggioranza giacobina. Posso ricordare, sempre nell'utilizzo dei Regolamenti parlamentari, che i fascisti fecero decadere gli aventiniani da deputati utilizzando uno strumento regolamentare: non partecipavano all'Assemblea e quindi vennero dichiarati decaduti. Questo per dire che nella storia parlamentare ci sono episodi vergognosi che poi la storia ha riconosciuto come tali e che rischiamo di reiterare oggi in questa Aula.

Non ho ancora sentito nessuno, salvo il Presidente della Giunta, spiegarmi quale sia l'episodio singolo e specifico nel quale il senatore Caridi avrebbe favorito, come esecutore, la mafia. Vedo nelle tribune la giornalista Milella, di «la Repubblica», ma non solo lei, tutti i giornali, questa mattina, hanno continuato a scrivere la vecchia versione, cioè che il senatore Caridi è il capo della cupola dei mammasantissima: è sfuggito loro che quest'accusa è totalmente caduta. Oggi non viene chiesto l'arresto di Caridi perché è il capo di qualcosa, ma perché sarebbe un semplice esecutore; non dico un manovale della 'ndrangheta, ma avrebbe un ruolo, utilizzato quando era consigliere comunale o provinciale o senatore, per curare questi interessi.

Dice il relatore, con una frase che ripeterò e su cui scriverò un libro, che non è «implausibile» che questo sia avvenuto. Ora, l'espressione «non è implausibile» vuol dire che non è da escludersi, ma ci hanno spiegato che lui deve andare in carcere senza che valga il problema del pericolo di fuga, dell'inquinamento delle prove o della reiterazione del reato, ma perché, essendo un reato mafioso, il carcere scatta automaticamente se ci sono prove o gravi indizi. Io di prove non ne ho viste.

Qual è l'atto specifico che lui avrebbe commesso per favorire la 'ndrangheta o la mafia? Sì, agli atti c'è l'assunzione di cinque operatori ecologici - spazzini, parliamoci chiaro - a tempo determinato. Quindi, nei suoi quindici anni di assessorato e quant'altro, sarebbe colpevole di avere assunto cinque persone, immagino in concorso con tutti i politici calabresi, siciliani, pugliesi o campani, perché quando hanno fatto gli assessori, sarà capitato anche a loro di assumere nelle aziende delle persone incensurate, che nulla hanno a che fare con la mafia. Questa sarebbe l'indicazione. E poi vi sono due o tre intercettazioni che - ahimè - sono state totalmente smentite dai fatti.

Ma si dice - e, colleghi, richiamo tutti a questo principio - che lui era amico di Francesco Chirico. Francesco Chirico militava nel suo partito, era una persona incensurata, ma lo ha aiutato, quando venne eletto consigliere comunale, a raccogliere i voti. Dov'è il problema, se una persona incensurata, un dipendente comunale, lo ha aiutato a raccogliere i voti? Con questa persona poi si sono rotti i rapporti, come dimostrato dalle carte, perché, pensando il Chirico di poter poi essere favorito dal Caridi, quando quest'ultimo non l'ha promosso, è diventato un suo acerrimo nemico.

Poi si sostiene: è vero che Francesco Chirico è incensurato, ma ha delle parentele con una famiglia mafiosa. È un problema di cui ho parlato mille volte in quest'Aula e che vale per il Sud, per Modena, come per la Lombardia: che deve fare una persona onesta se nelle Regioni ad alta densità mafiosa ha affinità o parentele con persone disoneste? Non deve più andare a lavorare? Non deve più svolgere un'attività professionale? Dev'essere colpito da interdittive antimafia perché un suo fratello ha sposato una donna che è figlia di qualcuno "che fa parte di"? Quello della responsabilità civile, amministrativa e penale personale che è cosa diversa dal sentito dire o dalle parentele è un problema che ho posto mille volte. Ma qui viene addebitato al Caridi di aver avuto l'appoggio elettorale di una persona onesta e incensurata perché questa ha delle parentele.

Vogliamo parlare dell'altra prova regina del senatore e sottosegretario Valentino e di un tale Romeo che era, al tempo, incensurato e che due anni fa è stato ricevuto qui in Senato, dopo la condanna, in Commissione affari costituzionali (non Caridi, Romeo è stato accolto qui al Senato ed ha partecipato)? Se qualcuno avesse la pazienza di leggere le dieci pagine in cui il senatore Valentino e Romeo e Caridi parlano della sua candidatura, troverebbe una delle più belle pagine di trasparenza e di onestà che ho mai visto. Perché questi parlano soltanto dello sviluppo della Calabria e di idee innovative. Valentino ricorda che lui viene dalla destra quindi non ha cultura di Governo, mentre... *(Il Presidente interloquisce con il senatore Segretario Scoma)*.

Io vorrei parlare al Presidente, scusate. Ribadisco che vorrei parlare al Presidente. Visto che mi devo rivolgere al Presidente, vorrei che il Presidente mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Anche all'Assemblea.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Sì, all'Assemblea, ma devo rivolgermi al Presidente e poi all'Aula, ma mi hanno richiamato tante volte per il fatto che devo rivolgermi al Presidente.

Dicevo, è una delle più belle pagine di trasparenza, perché Valentino ricorda che viene dalla destra, che non ha cultura di Governo, e il Caridi invece viene da una famiglia democristiana, che il papà era *recordman* di preferenze, come lo zio, Bruno Porcino, medico stimato e quant'altro.

Alla fine di tutta questa conversazione, il sottosegretario alla giustizia Valentino, che attualmente è uno dei più stimati avvocati italiani, mai raggiunto da alcun sospetto, dice: Caridi, una volta eletto - lui voleva fare il sindaco o il vicesindaco - ricordati che a noi devi pagare una cambiale! E giù risate da parte di tutti. Bene, la cambiale è la prova regina della sua affiliazione e partecipazione al vertice della cupola. Quando si legge una cosa così viene da pensare che chiunque dei colleghi può essere trascinato in una vicenda giudiziaria infame da qualcuno che veramente prende lucciole per lanterne. O forse non ha mai partecipato e non sa che, quando il Capo dello Stato si occupa della formazione del nuovo Governo e della nomina dei Ministri, compie una disamina delle caratteristiche di ogni persona, dicendo «questo sì», «quello no». Oppure penso alla formazione di una Giunta comunale: se il sindaco è di un partito, il vice sindaco sarà di un altro partito, perché - si chiama democrazia - bisogna tener conto dei rapporti di forza, soprattutto tra partiti. Se questa è malavita. C'è poi la cambiale di cui ha

parlato Valentino, che sarebbe la prova. Quella è la prova principale e l'incontro con la persona che stava in galera è l'altra prova che viene portata. Per le circostanze che gli vengono addebitate, non c'è altra prova che questa, cioè il fatto che egli sarebbe chiacchierato a Reggio Calabria, non certo a Cuneo, per avere frequentazioni o conoscenze in una realtà dove le cosche, purtroppo, esistono. Vorrei sapere chi si può difendere da accuse generiche di questo tipo.

Giustamente è stato detto che c'è un processo e, in quell'ambito, egli farà valere le sue ragioni e l'accusa tenterà di dimostrare le proprie. Ricordo - l'ho scritto nel libro - che, al tempo, il 90 per cento dei miei 90 colleghi incriminati è stato assolto. Il reato non si è prescritto, ma si è trattato di assoluzione o archiviazione perché il reato addebitato non esisteva. Parlo di parlamentari e degli anni 1992?1994. Ripeto: ciò è avvenuto 90 volte su 100.

Qui c'è una richiesta di mandare il senatore Caridi in galera, farlo incarcerare, fargli perdere la libertà personale, distruggergli la tranquillità familiare e dare un'immagine dei colleghi che ritengono credibile che egli sia un criminale. In questi tre anni - è noto a tutti, no? - egli ha condizionato i lavori del Parlamento. È evidente: sappiamo tutti che il senatore Caridi era l'uomo nero che ha determinato l'indirizzo del Senato in questi anni, o no? Come senatore sicuramente non l'ha fatto.

Inoltre, è stato detto e dimostrato in Giunta che stiamo parlando di cose avvenute negli ultimi diciotto anni: le prime intercettazioni risalgono agli anni 1997?1998 e, poi, ci sono quelle del 2002. Ci sono atti che sono stati vagliati in tantissimi processi, nell'ambito dei quali sono state giustamente condannate altre persone, compresi i suoi concorrenti. Caridi non è stato eletto alle elezioni regionali e i voti delle famiglie sono stati insufficienti per lui, ma non per altri candidati che nei processi sono emersi come beneficiari. Se la cosca di San Luca (mi pare il *clan* Pelle) lo ha appoggiato, come spiegare che in quel paese egli ha ottenuto 22 voti, mentre il primo ne ha presi 120 e, a seguire, gli altri? Ripeto: come si fa a dire che Caridi ha ottenuto l'appoggio della 'ndrangheta di San Luca se in quel paese ha ottenuto 22 voti e gli altri 120? È quanto ho chiesto in Giunta.

In Giunta, nella difesa che ha dovuto raffazzonare in pochi giorni e che ha illustrato ieri mattina, Caridi ha fornito tutte le tabelline elettorali e spiegato per filo e per segno le cose. Se ha detto cose false è giusto che vada in carcere, ma se ha detto cose vere perché la Giunta non ha verificato - poteva farlo - la veridicità delle sue affermazioni? Perché dobbiamo votare se mandarlo in carcere oppure no se, in un'istruttoria che è durata poche ore e con tre interruzioni (dovevamo infatti essere presenti in Aula per le votazioni), nessuno è stato in grado di leggere le ultime 1.500 pagine, né di valutare con attenzione quello che egli ha detto? Se quello che ha detto è vero, perché deve andare in carcere? Ma perché deve perdere la libertà personale, tra le altre cose visto che il 13 agosto il tribunale per il riesame deve decidere?

Colleghi, con il voto segreto ci si deve guardare dentro e pensare che questa è una cosa che può capitare a tutti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sì, accuse di questo genere possono capitare a tutti, perché quando sono costruite sul nulla può succedere a tutti di trovarsi in questa situazione. Ci si assume la responsabilità di mandare in carcerare sulla base non di un qualche elemento concreto, ma di supposizioni.

Signor Presidente - lo diremo anche in dichiarazione di voto - mancano proprio gli elementi minimi per togliere la libertà personale a un parlamentare e per modificare degli assetti. Lo ha detto il collega Malan, seppure, chiaramente, in maniera paradossale: se non ci fosse stato il senatore Caridi con il suo voto, sarebbe cambiata la storia del Parlamento italiano e del Governo, sarebbe mancato quel voto determinante e ci sarebbero stati altri indirizzi politici. Certo, lo ha detto come paradosso, ma abbiamo visto che anche la mancanza o la presenza di un parlamentare può essere determinante: si veda la caduta di Berlusconi, a suo tempo, quando non fu approvato un documento di bilancio, dal momento che la relativa votazione finì in pareggio. In quel caso ci fu la mancanza di un deputato, per il quale la Camera dei deputati aveva concesso l'arresto, che dunque stava in carcere, e che poi è stato assolto. Quindi, la sua mancanza fisica ha determinato un indirizzo e un orientamento diverso della vita politica italiana. Mandare in carcere un parlamentare, al di là dei suoi problemi personali, è una lesione gravissima della composizione del Senato e se viene deciso sulla base delle non indicazioni che

abbiamo avuto in questi giorni, credo che sarebbe davvero una giornata tristissima per il Parlamento e le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e dei senatori Formigoni e Liuzzi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo confessare a lei e all'Assemblea che non avevo intenzione di prendere la parola e dunque non ho preparato un intervento strutturato, ma devo intervenire per esprimere il disagio per la situazione che mi vede coinvolto, in un momento completamente estraneo alla mia storia e alla mia professione. Come sanno tutti, vengo dal mondo sanitario e forse questa situazione mi rende più fragile e vulnerabile: quando ci si occupa della gente e della salute, si è portati a prendersi carico del problema di chi esprime preoccupazione per la salute sua o di un suo caro. Questa mattina, sentendo tutte queste cose, non ho potuto fare a meno di prendermi carico di quello che sentivo dai colleghi, a proposito della posizione del senatore Caridi. Credo che questo sia un fatto connaturato alla mia professione: un'esigenza come questa la si trascina sulla pelle, la si porta anche a casa e non si può andare a dormire serenamente sapendo che un proprio paziente a cui si è somministrata una cura sta morendo e quindi sta vivendo un momento difficilissimo con la propria famiglia.

Oggi ho avuto proprio la sensazione di essere impossibilitato a non esprimere il peso che sento in questa situazione, davanti ad una decisione davvero complicata, difficile, che ha dei tratti non chiari, anche perché non mi aspettavo davvero questa mattina di essere qua a sentire queste cose. Credo dunque sia impossibile chiederci oggi di decidere, in queste condizioni, con questo sentimento dell'Assemblea, sulla libertà personale di un senatore, chiunque esso sia: oggi è il senatore Caridi, ma avrei avuto la stessa sensazione per qualsiasi altro. Ho messo insieme, nella mia testa, i pezzi di questa mattina così strana, con grande attenzione, e ho visto che, da quello che hanno detto molti colleghi, l'Assemblea non conosce molto i fatti, non sa come siano andate esattamente le cose e non ha capito bene quali sono state le dinamiche della Giunta, che hanno portato a formulare questa richiesta così grave sulla libertà di una persona, un fatto assolutamente importante. La Giunta lo ha fatto in una forma sintetica: il relatore ha detto che ha condensato in dieci pagine atti che ho sentito dire essere composti da 1.800 o 2.000 pagine. Devo dire che sono stati davvero bravi a racchiudere in 10 pagine 2.000 pagine di atti: non li ho visti, ma vado solamente a sensazione e a impressione.

Abbiamo addirittura dei colleghi che questa mattina hanno detto di non essere presenti in Giunta e di essere qui in Aula, come me, a decidere sulla base di un sentito dire, per una cosa che non può far tremare le vene ai polsi. Nel momento in cui il Presidente deciderà, bisognerà infatti schiacciare un bottone e, in tale gesto, sintetizzare la vita di una persona e della sua famiglia Non capisco davvero, pur nella legittimità ovvia della decisione del signor Presidente, questa volontà di accelerare l'esame. Sono d'accordo con il senatore Zanda: l'Assemblea stava svolgendo con diligenza il suo compito, come del resto fa nella stragrande maggioranza dei casi, dal momento che i parlamentari vengono qui per fare qualcosa in cui sostanzialmente credono. La politica è anche un momento personale di partecipazione alla vita pubblica che è molto importante.

C'era questo calendario, deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, approvato da tutti noi. Noi tutti, dunque, ci eravamo presi carico di un percorso scritto nella carta.

Da come avevano indirizzato l'andamento della seduta, pur con una contrapposizione basata, come sempre sui provvedimenti, sul merito e non su una volontà ostruzionistica, stava maturando eventi che avrebbero portato, eventualmente, a valutare la posizione del senatore Caridi. Questo, secondo me, avrebbe dato la possibilità a tutti, nel percorso dei lavori d'Aula, anche di prendere queste carte. Non stiamo, infatti, decidendo di una cosa leggera, o della quale si può sorridere, ma è una cosa che deve farci riflettere. Nell'*iter* del lavoro, quindi, si poteva anche sperare davvero di avere un minuto in più, anche per confrontarsi con colleghi più esperti, che fanno della giustizia il loro campo, e meritano tutto il mio rispetto e che sono le persone cui normalmente si chiede qualcosa, per confrontarsi quando si parla di cose così delicate.

In più mi ha stupito, questa mattina, che qualcuno abbia riferito di fatti nuovi che sono intervenuti, fatti

nuovi che sono rilevanti; tante pagine, tante intercettazioni, tante situazioni che vanno analizzate. Forse per questo sento ancora di più questo peso, da confessare candidamente all'Aula, su una decisione così difficile e così grave per me.

Mi ha colpito molto quanto ha detto il collega Augello, con grande sintesi e con grande pacatezza. Egli ha sottolineato questi nuovi fatti intervenuti e questo impianto accusatorio rivolto al senatore Caridi, che avrebbe avuto un incontro durante una cena in un posto di cui non ricordo il nome (non ho focalizzato bene quanto il senatore Augello diceva, infatti, ma ne ho captato la sostanza). In questo posto vi sarebbe stata una persona che, in realtà, come la magistratura credo sapesse, era in carcere. Stiamo quindi affidandoci a una persona che forse non poteva neanche essere presente, perché trattenuta nelle patrie galere. Questo mi ha un po' stupito e ha fatto ulteriormente aumentare il mio senso di angoscia per una decisione che, più passa il tempo, più si avvicina e che poi porterà l'Assemblea a terminare i propri lavori per la giusta pausa estiva, ma che per qualcuno potrebbe avere un peso diverso.

Ho poi sentito che il 13 agosto, come ricorda la collega Bernini, il tribunale per il riesame si riunirà per fare chiarezza, in un momento che diventerà quello più giusto, perché le carte saranno considerate in maniera più convinta e più totale e con più abitudine, perché questo è il loro lavoro, diversamente da quello che avviene per noi oggi.

Io spero davvero che oggi tra noi non prevalgano spinte giustizialiste. È troppo facile fare i primi della classe e lavarsi le mani con qualche gesto scomposto, come ho visto fare da qualcuno in Aula questa mattina. Ma quello è un segno di debolezza e non di forza, di superficialità, e non della volontà di far pervenire quest'Assemblea al compimento di atto giusto.

Io so benissimo che tutti noi assumeremo una decisione per il senatore Caridi con grande consapevolezza, ma non possiamo lavarci la coscienza con un atto superficiale e veloce, che tende più a guardare a quanto succederà per noi tra mezz'ora che a quanto succederà per lui tra qualche ora.

Io ho sentito che ci sono stati quattordici anni di intercettazioni. Ma, secondo me, se qualcuno è colpevole di qualcosa, in tutti questi anni qualcosa deve saltare fuori. Con qualche indizio, forse, ma - e lo dico anche se non è il mio mestiere - senza una prova per la quale la mia coscienza possa portarmi a dire: «avevo capito». C'è infatti tanta incertezza, che deriva dagli interventi dei colleghi e che mi carica di quel peso morale di coscienza che mi ha spinto a condividere con voi il mio disagio di questa mattina.

Io non so cosa succederà tra mezz'ora, ma spero davvero che ognuno di noi non guardi a quel pollice ma a se stesso, come ho fatto io all'inizio del mio intervento e come ho dichiarato. Io cerco sempre di mettermi nei panni degli altri e credo che se ognuno di noi si mettesse nei panni di chi può solamente dire che ha tante prove ma poche accuse, potrebbe capire che la nostra decisione va presa davvero con coscienza, con molta ponderazione e lasciando fuori da tutti i nostri pensieri ogni altra cosa se non i fatti che abbiamo sentito. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, anche io faccio mia l'angoscia espressa pochi minuti fa dal senatore Mandelli. Negli ultimi mesi dei miei studi di giurisprudenza mi ero posto il problema se fare o no il magistrato e ho tutt'ora una profonda ammirazione per chi ha scelto questa strada, perché mi sono sempre chiesto come fa ad andare e a letto e a dormire tranquillo chi manda in carcere una persona che è un presunto innocente, atteso che per la nostra Costituzione chiunque è un presunto innocente. Io non ho fatto né il magistrato né l'avvocato, ma un altro mestiere e mi dispiace trovarmi oggi nelle vesti di chi deve decidere della vita di un senatore, di un cittadino, e della sua famiglia.

Signor Presidente, già stando a quanto hanno raccontato alcuni colleghi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, c'è stata la percezione che si fosse di fronte a tempi e contenuti serrati e scontati in un percorso privo della serenità necessaria per valutare una posta in gioco così elevata, che investe la libertà personale di un parlamentare e che intacca l'integrità stessa di un'istituzione come il Senato. Non mi è piaciuto neanche quanto è successo in questi giorni in Aula. C'è stata la sensazione che ci fosse un *input*, una cavalleria in arrivo: Gruppi parlamentari solitamente solerti nel non garantire

il numero legale che invece lo garantivano, non per la funzionalità dei lavori del Parlamento, ma per arrivare il prima possibile all'ultimo punto dell'ordine del giorno stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, cioè togliere la libertà a un collega.

Io credo che il compito della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e poi dell'Assemblea non sia quello di decidere sull'innocenza o sulla colpevolezza del senatore Caridi, ma prima di tutto garantire il principio della separazione dei poteri. Da una parte non bisogna intervenire nei processi, rispettando dunque il lavoro della magistratura, e dall'altra bisogna però difendere l'autonomia del Parlamento. Se ci si limitasse a essere meri passacarte delle procure, perderemmo del tutto la nostra credibilità, abdicando al compito cui siamo costituzionalmente tenuti, quello cioè di valutare, e, se del caso sindacare, il materiale messo a disposizione dall'autorità giudiziaria.

Rispetto alla vicenda che sta coinvolgendo il senatore Caridi, mi sembra che le accuse gravissime a lui contestate non siano suffragate da alcun riscontro; anzi emerge, da parte della magistratura competente, un quadro di valutazioni e congetture del tutto superficiali, che non possono giustificare il sacrificio della libertà personale attraverso la misura cautelare, che peraltro tra pochi giorni sarà sottoposta al vaglio del tribunale delle libertà.

Vede, anch'io mi sono chiesto come sia possibile che intercettazioni che risalgono a quattordici anni fa vengano riprese improvvisamente ora e acquistino, tutto d'un tratto, una valenza probatoria tale da mettere in carcere una persona.

Attenzione. Ricordo che nella passata legislatura arrivò alla Camera una richiesta di arresto per un allora deputato e oggi senatore del Partito Democratico, che noi respingemmo evitandogli una ingiusta carcerazione, perché poi è stato assolto e di questo dobbiamo andare fieri.

Il problema - ed è un problema istituzionalmente grave - è che anche in quest'Assemblea del Parlamento, come succede in troppi tribunali, arriva ancora l'onda lunga del giustizialismo e quindi si arriva a sentenze costruite sull'indignazione popolare e mediatica. La giustizia deve essere rapida e senza appello per castigare in modo esemplare gli imputati, anche se nelle vicende giudiziarie rivestivano ruoli marginali.

Credo, signor Presidente, che la giustizia sommaria non sia mai una giustizia vera, anche perché, superata l'emergenza emotiva che chiede la condanna immediata ed esemplare di qualcuno in primo grado, troppo spesso si va in appello, l'emozione diventa rarefatta, le cose appaiono un po' diverse e il giudizio cambia. Si scopre, come succede purtroppo spesso nel nostro Paese, che le indagini sono state incomplete, che le prove non erano poi così certe, che si afferma, ancora una volta, la verità alla Pasolini: so chi è il colpevole ma non ho le prove. Questa non è giustizia.

Le strutture della giustizia in Italia sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ci sono tanti magistrati, la grande maggioranza, che fanno il proprio dovere in maniera encomiabile, ai quali tutti noi dobbiamo gratitudine e rispetto, ma ci sono stati anche, purtroppo, magistrati che hanno usato la politica e politici che hanno usato la magistratura, in un passaggio privo di interruzioni tra Parlamento e aule di giustizia. Credo che in un Paese civile la politica e la magistratura debbano essere due cose distinte e camminare ciascuna autonomamente dall'altra; al contrario, nel nostro Paese vanno spesso a braccetto, si spalleggiano o si danneggiano l'una con l'altra, vicendevolmente, rendendo così un pessimo servizio al Paese, ai cittadini e soprattutto alla giustizia.

C'è un altro punto che credo sia giusto sottolineare: l'articolo 68 della Costituzione non tutela solo i singoli parlamentari, ma l'istituzione stessa del Senato, nel suo complesso, da interferenze provenienti dal potere giudiziario o da effetti sproporzionati nella richiesta della magistratura. Dunque è la stessa norma costituzionale a riconoscere all'organo politico la valutazione degli atti della magistratura, atti che non possono essere accettati acriticamente e in modo automatico, perché tale atteggiamento finisce per relegare la Giunta e l'Assemblea del Senato a una funzione esclusivamente notarile. In questo caso si va contro lo stesso dettato costituzionale.

Noi non abbiamo potuto leggere gli atti che riguardano il senatore Caridi; li abbiamo letti frettolosamente questa mattina, li abbiamo letti dai resoconti delle agenzie.

Il *fumus persecutionis* trapela da un impianto accusatorio così fragile, rispetto ad un'imputazione così

grave, così improbabile, così assurda, così allucinante per colui al quale piomba addosso. È palese che ci sia *fumus persecutionis* e che si sia trattato di un'indagine lunga, trasposta nel tempo e poi all'ultimo momento così implacabile. Siamo di fronte ad una procura che agisce così, che trascina per quattordici anni o più una vicenda così grave, perché si parla di un presunto capo della 'ndrangheta; cioè si lascia in libertà per quattordici anni un presunto capo della 'ndrangheta e poi, all'ultimo momento, ci si accorge all'improvviso che va messo in carcere.

Io credo che di fronte ad una giustizia del genere si debba aver paura, signor Presidente, quando le accuse non sono sostenute da riscontri concreti. Potrei fare degli esempi, ma credo che il mio sia stato un intervento già abbastanza chiaro. Quando la richiesta di custodia cautelare in carcere viene prospettata dopo più di un decennio, in un arco temporale in cui non è emerso nulla di veramente concreto a carico del collega Caridi, io credo che ci sia da fare una grande riflessione e che si debba fare quello che la politica non ha saputo fare in questi anni: riformare la giustizia. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero anzitutto esprimere una mia contrarietà e perplessità sulla sua decisione di disporre un'inversione dell'ordine del giorno, pur avendo lei utilizzato uno strumento che era nelle sue prerogative. Poi i fatti hanno dimostrato che purtroppo la discussione in quest'Aula ha assunto delle pieghe più di derivazione populista e giustizialista che non nel merito delle vicende.

Pur non essendo io un giurista né un avvocato, mi sono permesso, in alcune occasioni, di guardare qual è stato il risultato dei numerosi arresti e delle numerose carcerazioni preventive disposti dalla magistratura; si è poi riscontrato nei processi, al contrario, che oltre il 60 per cento delle persone coinvolte sono risultate innocenti, pur avendo scontato, in alcuni casi, mesi di carcerazione preventiva. Questo vale non soltanto per i cosiddetti potenti, ma vale anche e soprattutto per i tanti cittadini non potenti, che sono stati purtroppo incarcerati ingiustamente da parte di certa magistratura.

Quello che poi mi ha sorpreso in modo particolare, avendo semplicemente letto le dodici pagine della relazione del relatore, è il fatto che si tratta di un'inchiesta che si protrae da oltre sedici o diciassette anni. Un componente di questo Parlamento viene accusato di essere uno dei capi della cupola della 'ndrangheta. Mi chiedo allora: ma questa grande necessità di lotta alla mafia perché non ha trovato nei magistrati la necessaria celerità per impedire ad una persona così potente di poter esercitare le sue funzioni, non sicuramente caratterizzate dalla legalità? E perché dopo sedici o diciassette anni si arriva a chiedere la carcerazione preventiva? Visto che sono passati tanti e tali anni, non era più logico chiedere l'autorizzazione a procedere, lasciando spazio a un legittimo processo e dando all'accusa e alla difesa la possibilità di accusare e di difendersi, per arrivare sostanzialmente ad un giudizio meditato?

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 13,21)**

(*Segue* ZUFFADA). Per queste motivazioni, io, pur non avendo letto le oltre 1.800 pagine che sono state depositate nei giorni scorsi, in linea di principio sono contrario alla carcerazione preventiva, soprattutto se riguarda un parlamentare eletto democraticamente in questo Paese che viene privato della libertà.

Certo, sono consapevole del fatto che purtroppo viviamo in un periodo in cui molti vogliono diventare delle icone della lotta alla mafia e alcuni, in questa ipotetica lotta alla mafia, sono diventati famosi e hanno accresciuto il loro peso politico e non. Ritengo che questo sia un fatto negativo.

Stamattina, poi, ho visto una parlamentare che stava facendo il gesto delle manette, cose peraltro già viste anni fa, negli anni 1993-1994, da parte di altre forze politiche che si presentavano con il cappio. Posso assicurare a costoro che non ha portato bene aver gioito delle eventuali disgrazie altrui, e se si pensa di avere del facile consenso in un momento come questo, ci si sbaglia di grosso perché poi i comportamenti dei singoli devono essere valutati e meditati. Mi preoccupa che partiti che hanno una storia di rispetto per la giustizia e non di giustizialismo si accodino a queste prese di posizione di carattere politico. Infatti io penso che innanzi tutto il nostro dovere sia quello di garantire la possibilità

di difesa da parte del singolo cittadino, anche di un parlamentare. Io non ho visto questo e sono rimasto sorpreso dalla notevole celerità imposta ai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della decisione del Presidente di invertire l'ordine giorno, perché non vorrei che il tentativo di oggi fosse finalizzato alla possibilità di esporre, come risultato del Parlamento prima delle ferie estive, quel famoso cappio o magari le manette che sono state presentate stamattina. È una forma ingenerosa, soprattutto nei confronti della persona che è indagata e che in tutti questi anni non ha avuto la possibilità di difendersi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 13,25)**

(*Segue* ZUFFADA). Io non faccio parte della Giunta delle immunità parlamentari ma quando sento i componenti di tale Giunta dire che non sono in grado di avere un giudizio obiettivo nel merito, ciò mi sorprende e mi preoccupa. Infatti, se la volontà di questo Parlamento è quella di mettere alla gogna questa o quella persona per problemi squisitamente politici, ciò è davvero preoccupante.

Per queste motivazioni e per la mia contrarietà alla carcerazione preventiva a seguito dei dati che sono sotto gli occhi di tutti, qualunque sarà la decisione del mio Gruppo, io non voterò a favore dell'autorizzazione del mandato d'arresto perché è espressione di un Paese incivile e soprattutto perché, così come è stato detto dal collega Giovanardi, chi si riempie la bocca giornalmente del rispetto della Costituzione, non ha tenuto conto dell'articolo 68 quando dice che "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", né possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, o mantenuti in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Bene, il caso del collega Caridi non rientra in alcuna delle fattispecie previste: infatti non è in flagranza di reato ma è indagato da sedici anni e non è soggetto ad una sentenza irrevocabile perché non è stato ancora sottoposto a processo. Io mi auguro, e ne sono convinto, che lui dimostri la propria innocenza, ma lo deve fare in un processo regolare e non in un processo sommario, come viene oggi richiesto da parte del relatore della Commissione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), e del senatore Albertini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, non posso nascondere la fatica che provo, ogniqualvolta affrontiamo questioni come questa, nel cercare di realizzare percorsi di serenità e di equilibrio in attività, verso le quali il Senato viene chiamato, che hanno una grandissima rilevanza per le decisioni che devono essere prese, per l'immagine che diamo al Paese e per gli effetti che producono all'esterno sui soggetti che vengono da noi presi in esame, ma anche per la credibilità di organi esterni verso i quali riservo un altissimo rispetto; mi riferisco alla magistratura. Però, nell'azione di ricerca di questo equilibrio, spesso vedo rifiutare il dovere e il diritto di esercitare fino in fondo il nostro mandato e, in particolare, questo mandato con tutta la responsabilità e la capacità di analisi che si richiede. Noi non stiamo decidendo di un qualsiasi emendamento che, per la verità, ha anche una sua importanza perché è rivolto al Paese e agli interessi dei cittadini che rappresentiamo. Noi esercitiamo una funzione giurisdizionale o paragiurisdizionale - definitelo come volete - e diamo un avallo oppure lo neghiamo in base a un principio costituzionale che ci chiama ad esercitare una funzione altissima che, seppur ridimensionata dalle modifiche costituzionali varate negli anni Novanta, è di grandissima responsabilità. Noi non possiamo essere soggetti a tempistiche, a pressioni mediatiche, a obiettivi di parte e a protagonismi di vario tipo. Noi dobbiamo esercitare questa funzione con il massimo dell'onestà intellettuale possibile, cosa che dovremmo avere sempre, se nelle altre questioni che riguardano il dibattito politico questa sensibilità potrebbe anche essere attenuata.

Ho detto nel mio precedente intervento che ho vissuto questi giorni con grandissimo disagio, perché era tutto scritto prima che conoscessimo le carte e, addirittura, prima che le carte arrivassero al Senato, quando sui giornali sono comparsi i contenuti di questa vicenda giudiziaria. C'era già chi premeva per arrivare a decisioni scontate; c'era già chi si preparava a chiedere al Presidente del Senato l'accelerazione di questi tempi. In qualsiasi iniziativa e ruolo che deve prendere in esame questioni

delicate, anche quando vengono stese consulenze e pareri, la riflessione è d'obbligo. Qui noi prendiamo una decisione definitiva rispetto alla privazione della libertà di un collega e la affrontiamo con il massimo della superficialità, con tempi definiti, non leggendo i documenti e avendo già un pregiudizio di partenza. Colleghi, io non ci sto, non ci posso stare, né che la cosa riguardi un membro della maggioranza, né che riguardi un membro dell'opposizione. Non ci posso stare, né per un simpatico, né per un antipatico; non ci posso stare né per Caridi, né per Giarrusso. Non vorrei che dimenticassimo questo aspetto, perché l'articolo 68 vale per tutti; vale per entrambi quando si parla d'insindacabilità e vale anche quando noi siamo chiamati a decidere se autorizzare la privazione della libertà del collega Caridi.

E veniamo al merito, colleghi.

Come dicevo prima, non sono un giurista; ho una lunga esperienza di vita, ma qualcosa in questi anni ho dovuto impararla. La prima è che nel nostro ordinamento non abbiamo un sistema bilanciato. Noi abbiamo, sì, un giudice terzo, abbiamo, sì, un avvocato della difesa, ma abbiamo un pubblico ministero dell'accusa che è un appartenente all'ordine giudiziario. E tra gli obblighi di questo magistrato dell'accusa, del pubblico ministero, c'è non soltanto quello di ricercare gli elementi a sostegno della sua accusa, ma anche quello di cercare gli elementi a discarico dell'imputato.

Dico questo perché alcuni mi diranno: ma in questa vicenda non c'è *fumus*. Beh, colleghi, io vedo anche l'"arrostus", non solo il *fumus*. E l'"arrostus" è che il pubblico ministero, pur essendo obbligato a ricercare le prove a discarico, negli atti che ci ha prodotto ha omesso le prove a discarico; ha omesso di criticare le testimonianze del collaborante o del dichiarante; ha omesso di svolgere fino in fondo il suo ruolo di magistrato: non di avvocato dell'accusa, ma di magistrato dell'accusa, che nel nostro ordinamento è cosa completamente diversa.

Se ci trovassimo nell'ordinamento americano o britannico, l'avvocato dell'accusa tira fuori gli elementi a sostegno dell'accusa, l'avvocato della difesa tira fuori gli elementi a sostegno della difesa, e il giudice, che non è collega del pubblico ministero o dell'avvocato dell'accusa, giudica.

In Italia non è così, e non è così per nostra, anzi per vostra responsabilità, colleghi, perché io ho sostenuto la separazione delle carriere tra accusa e magistratura giudicante.

Ma questo magistrato aveva l'obbligo di evidenziare, come aveva l'obbligo di fare il presidente Stefano (l'ha fatto solo con particolare esiguità di argomenti e sotto la pressione di molti colleghi della Giunta), di citare gli elementi contraddittori che erano presenti nella documentazione a favore dell'ordinanza cautelare. E ha dovuto mettere a disposizione questi elementi la difesa del collega Caridi, con fatica, con ritardo, perché i tempi consentiti alla difesa del collega sono stati fin dall'inizio esigui, inaccettabili in un procedimento di questa rilevanza.

Gli indizi su cui si regge tutta questa vicenda: il sostegno dell'organizzazione mafiosa a livello elettorale del collega. Le documentazioni che ci sono state messe a disposizione dal collega, non smentite dal relatore, non smentite se non attraverso frasi contraddittorie e spesso false del pubblico ministero, che afferma questioni che poi a livello di dati elettorali sono smentite (i dati elettorali sono depositati presso gli uffici elettorali dei Comuni e della Regione), dimostrano che questo sostegno al collega da parte della 'ndrangheta o delle cosche mafiose non c'è stato.

Guardate, colleghi, io non voglio neanche mettere in discussione questo elemento; questi elementi devono essere nel processo. Quello che contesto è la misura cautelare di privazione della libertà del collega. Si dice che al Caridi venivano chiesti emendamenti e che lui era il tramite. Ma, colleghi, fuori dalle omertà e dalle amicizie, il collega Caridi era l'unico a cui si ipotizzava di chiedere interventi in Aula ed emendamenti? Io, che sono un garantista, non faccio i nomi degli altri perché, rispetto a semplici affermazioni di mafiosi, che si potevano chiedere a questo o quell'altro, mi fido di più di quello che leggo e vedo. Basta questo per chiedere l'arresto del collega? Basta questo per chiedere l'arresto del collega quando egli ammette di aver promosso e sostenuto l'assunzione di quattro o cinque lavoratori a tempo determinato?

Colleghi, sono stato eletto in Piemonte, ma per ragioni di responsabilità di partito frequento molto il Sud oltre ad avere origini in quei territori. Sto parlando della Sicilia e non della Calabria. Vi dico la

verità: ogni volta che vado in Sicilia - poche volte, per la verità - ho difficoltà a distinguere il nero dal bianco. Spesso tutto è grigio. Anche quando vado in Calabria vi garantisco che - pur non appartenendo ad alcuna organizzazione mafiosa o di altro tipo, ma a un semplice partito e piuttosto esiguo, per la verità - torno in Senato con le tasche piene di richieste di assunzioni, di interventi presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro, e di trasferimenti che regolarmente metto nel cassetto. Il mio ufficio è aperto e, chi vuole, può verificare che nei miei cassetti ci sono plichi di queste raccomandazioni, che ovviamente non eseguo. Esse sono però la testimonianza di come, in certi territori, purtroppo, la politica è sottoposta a una pressione continua di tipo clientelare. Allora, solo per questi fatti, dobbiamo far passare l'idea che chiunque fa una raccomandazione è un appartenente a un'organizzazione criminale di mafia, 'ndrangheta o altro tipo? Questi elementi, richiamati all'interno dei documenti della richiesta di arresto, devono essere provati. Si tratta, semplicemente, di una serie di ipotesi accusatorie che non fanno però diventare un parlamentare un criminale verso cui deve essere giustificata una misura di questo tipo.

Colleghi, noi abbiamo un obbligo: il nostro obbligo è quello di stabilire, ancora una volta, l'autonomia piena delle istituzioni politico-parlamentari da quelle altre istituzioni, che esercitano tutte un ruolo legittimo e fondamentale. Mi riferisco alla magistratura.

Esistono l'articolo 68 della Costituzione, la Giunta delle elezioni e delle immunità, la decisione che deve prendere quest'Aula in materia di privazione della libertà di un collega. Noi dobbiamo esercitare fino in fondo il nostro potere di critica e di valutazione rispetto agli atti che la magistratura ci sottopone. La magistratura avrebbe potuto procedere all'arresto del collega, non lo può fare perché deve passare attraverso la nostra critica e valutazione. Il primo dovere che abbiamo è quello di esprimerci con serenità, senza pregiudizi e schemi di maggioranza e opposizione e senza la preoccupazione di pressioni esterne o passate per favoreggiatori di questo o quell'altro, rispetto a una questione di grande gravità che vuol dire menomare il *plenum* di quest'Assemblea. Qualche collega ha citato altre vicende politico-parlamentari che hanno messo in discussione la linea del Paese, le maggioranze e le prospettive politiche. Non ci sono solo quelle, colleghi; ce ne sono state tante altre nella storia di questo nostro Paese, ma anche di altri Paesi, che ci devono far riflettere sul fatto che il nostro primo compito è esprimere, con serenità, convincimento e penetrazione di conoscenza, una decisione che spetta solo a noi e a nessun'altro. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare una cosa che abbiamo avvertito tutti in quest'Assemblea e che è rivolta al presidente Grasso. Dal dibattito di oggi è emerso chiaramente il totale scollamento tra il presidente Grasso e l'Assemblea del Senato, di cui egli dovrebbe essere garante. Questo è emerso proprio dalle parole del presidente Zanda.

Sono veramente attonita per quello che sta accadendo in questa situazione paradossale. Non so se il senatore Caridi possa essere colpevole o innocente e non sta a noi decidere questo. Noi ci dobbiamo solo esprimere sulla privazione della sua libertà personale, mentre sappiamo che sarà una sentenza politica. Pensiamo ai mille casi di innocenti arrestati per le dichiarazioni di collaboratori di giustizia poi giudicate false. Pensiamo, ad esempio, al caso Tortora, innocente, portato alla morte da giudici superficiali. Mi sembra che, in questo caso, di superficialità ce ne sia tanta nella richiesta di arresto: indagato dal 2002, senza riscontri in 15 anni, senza prove, ma per sentito dire. L'unico testimone risultato più o meno "attendibile" riferisce di incontri in un lasso di tempo già abbastanza ampio - gli anni 2006 e 2007 - mentre l'interlocutore del senatore Caridi era in carcere dal 2005.

Mi chiedo, dopo il voto di oggi, come tanti di noi avranno il coraggio di guardarsi in faccia allo specchio e di guardare in faccia i propri figli perché privare un uomo della sua libertà personale, per motivi politici, per fare i piccoli Robespierre è veramente vergognoso ed è altrettanto vergognosa la fretta della Presidenza di arrivare oggi a sentenza, una settimana prima della decisione del Tribunale per il riesame, che magari potrebbe anche essere influenzato da una sentenza politica del Senato. Se oggi il voto non sarà secondo la coscienza di ogni senatore, come invece mi auguro con tutto il cuore,

una sentenza del Tribunale per il riesame che non privi il senatore Caridi della sua libertà sarà sicuramente un'ulteriore offesa a questa Assemblea e uno schiaffo a chi è voluto arrivare così in fretta a tutto questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, questa mattina abbiamo ascoltato molte argomentazioni e mentre sono entrate nel merito quelle che esprimevano dubbi e perplessità circa la conclusione, sia della relazione di Giunta che di tutto l'*iter* di questa vicenda, sono mancate invece (quasi per una sorta di vergogna o di cautela) le argomentazioni contrarie. Molte persone hanno disquisito in merito all'incongruenza tra i fatti raccontati, i pensieri, gli esiti, le conclusioni, la decisione di una custodia cautelare a cui - lo dico subito - non sono assolutamente favorevole, perché penso che questa procedura non abbia nessun motivo di essere. Non ha motivo di essere perché i fatti sono risalenti a più di 15 anni fa. Non ha motivo di essere perché non vedo il pericolo di fuga. Non ha motivo di essere, perché se doveva inquinare le prove, aveva tutto il tempo di farlo in 15 anni. Non ha motivo di essere perché vedo difficile che possa essere reiterato il reato. Quale reato poi? Ancora non si è capito, perché non c'è un'oggettività su alcunché. L'unico riferimento è in base al favoreggiamento di assunzione per alcuni posti - cinque o sei - da stradino o simile, a tempo determinato, in una terra che manca di lavoro e mette a rischio, a volte, anche la possibilità di sostenere la propria famiglia; ragion per cui, se così fosse, quasi non sarebbe un'opera di male, ma un'opera di bene quasi doveroso.

Non vedo alcun motivo per procedere in questo modo e con questa fretta, tanto più prima dell'estate e della chiusura del Senato, quando almeno fino all'11 settembre non abbiamo alcuna possibilità di fare emendamenti o intervenire in qualità di senatori o di intervenire in questi termini. Quindi, se vengo accusato o accuso qualcuno, con un' accusa anche pesante, e non porto argomentazioni, perché dico che si tratta di un mio sentore, di una mia argomentazione e di un mio parere, è legittimo che mi si quereli anche e che quindi mi prenda la responsabilità di quello che dico e che faccio.

In questo caso noi abbiamo una persona che esprime non se stessa, perché l'antimafia non è un percorso personale. Uno rappresenta le istituzioni che combattono la mafia ed è legittimo tutelarle e far sì che lavorino con terzietà e obiettività. Ma è altrettanto legittimo combattere quella retorica dell'antimafia, quei professionisti dell'antimafia, quel sentire il canto delle sirene e dell'applauso della folla, che ha bisogno ogni tanto di arena, per soddisfare una certa vanagloria personale, magari per far carriera, o anche per debolezza e non per cattiveria, o magari per rendere la lotta alla mafia un'ideologia che possa fuorviare l'obiettività dei fatti e delle cose.

Nel 1987, Leonardo Sciascia scrisse sul Corriere della Sera un articolo che fu molto polemizzato, e che lo è anche oggi, dal titolo "I professionisti dell'antimafia". Così scriveva Sciascia: «È curioso che nell'attuale consapevolezza, preferibile senz'altro, anche se alluvionata di retorica, all'effettuale indifferenza di prima, confluiscano elementi di un confuso risentimento razziale nei confronti della Sicilia e dei siciliani».

Egli parla dei siciliani, ma anche nei confronti della Calabria c'è sempre quel pregiudizio: in Sicilia tutti mafiosi, in Calabria pure. Vado in Calabria, diceva lo stesso senatore Buemi, e faccio fatica a distinguere il bianco dal nero e vedo tutto grigio. Secondo me, dovremmo anche decantarci di questo, che è un pregiudizio ideologico.

In un'altra intervista, sempre Sciascia diceva che bisogna tener presente l'antimafia come strumento di potere, che potrebbe benissimo accadere, anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando.

In nome dell'antimafia si esercita una specie di terrorismo, perché chi dissente da certi modi è subito accusato di essere un mafioso o un simpatizzante. Un po' come accade a volte per i fatti di razzismo, quando vengono strumentalizzati certi fatti perché, allo stesso modo, anche lì sembra molto brutto toccare certi temi e porsi in situazioni scomode anche se, oggettivamente, l'evoluzione dei fatti ha seguito tutt'altra logica.

Questa mattina, quando ho visto la mia collega, senatrice Fattori, che, in un momento di alta drammaticità dell'Aula si divertiva, sorridendo, a riprendere con il telefonino l'intervento del collega

senatore Caridi, io ho avvertito una insensibilità, un non rispetto, un essere tanto poco istituzionali, un essere tanto retorici da provarne vergogna e da condannare dal punto di vista etico.

Parliamo di aver aiutato qualcuno a trovare un lavoro a tempo determinato. E allora io penso che, se questo è essere mafia, qui dentro in questo Senato di mafia ce n'è molto di più. Se consideriamo mafioso l'atteggiamento di aiutare conoscenti, lo troviamo anche qua dentro, perché, ad esempio, nel Gruppo dal quale provenivo quante sono state le assunzioni di amici, fidanzati, parenti, amici degli amici, fedeli e fedelissimi? Addirittura mi hanno detto che sono arrivati dei *curriculum*, anche prestigiosi, anche a Roma recentemente, che sono stati rifiutati perché, ad esempio, un addetto stampa aveva lavorato nel Partito Democratico e questo non andava bene. Questo per parlare di affiliazione di cosca.

Chiedo scusa per il termine, e non voglio offendere nessuno. Quando noi affrontiamo questi temi, con questi pregiudizi e questi schemi così rigidi, che ci obbligano a seguire la direttiva del partito o del Gruppo e a non affrontare ciò che la propria coscienza e la propria logica dice, la vedo come una cosa preoccupante, come un attentato alla democrazia, alle istituzioni e al diritto di questo Paese. Se ogni volta dovessimo rispondere all'indicazione del Gruppo, altro che l'eliminazione di quei 200 senatori prevista dalla riforma costituzionale! Basterebbe un Capogruppo per ogni Gruppo: basterebbero cioè il Presidente del Senato e una sorta di Capigruppo per ogni Gruppo. Costerebbe molto meno, sarebbe tutto molto più veloce con il Capogruppo che sintetizza le istanze di chi ha ascoltato prima.

Noi parliamo di Calabria, una Regione difficile, con tanti problemi, dove la 'ndrangheta esiste, ma dove ci sono anche più cosche in conflitto tra di loro, perché non tutte le cosche mafiose vanno d'accordo e fanno fronte comune contro l'antimafia e contro chi le combatte.

Io pertanto ho un dubbio legittimo. Recentemente ho sentito da alcune mie amicizie che qualcuno della Procura di Reggio Calabria ha chiesto il trasferimento, perché c'è comunque una pressione a volere ogni volta il linciaggio, perché non farlo fa passare da mafiosi. È come quando questa mattina la senatrice Fattori, una volta ripresa, si è rivolta al Gruppo del Partito Democratico accusandoli di essere mafiosi. Questo perché si tutela un diritto di un senatore della Repubblica: infatti, che sia un senatore della Repubblica è certo, ma che sia colpevole si vedrà al processo.

Concludo, signor Presidente, ma vorrei invitare a riflettere sul fatto che qui non siamo in un *blog*, le sentenze non sono *slogan*, la libertà di una persona non vale la quantità di *click* o di *like* su Facebook o su *web*. In questo momento noi stiamo parlando della libertà e dei diritti di una persona che può essere innocente e di una famiglia che ci può essere dietro. Pertanto la mia coscienza di dice che nel dubbio io preferirò sempre un innocente fuori piuttosto che in carcere. *(Applausi del senatore Floris)*.

Intendo dire è che in questa sede nessuno nega il processo, nessuno nega di accertare i fatti. Si daranno tanti più strumenti, anche dei correttivi per gli errori. Anche il Gip ha cambiato le premesse del pubblico ministero; quindi nel corso del processo le cose potranno cambiare ancora ed evolvere in questo senso. La libertà di una persona non ha prezzo e il nostro dovere, secondo la nostra coscienza, è quello di tutelare soprattutto questo aspetto; quindi io rifletto in questo senso e invito tutti gli altri a farlo.

Al senatore Caridi auguro di uscire a testa alta e di diventare esempio del fatto che a volte un po' più di riflessione e meno superficialità può essere d'aiuto a certe sentenze che non devono essere a base di ANSA. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche se siamo pochi (mi auguro che altri senatori ci seguano dalla televisione), credo che ognuno di noi dovrebbe avere un po' di attenzione perché noi non stiamo decidendo qualcosa che è al di fuori dei nostri compiti. Noi siamo chiamati a valutare se ricorrono i presupposti per dare un assenso alla richiesta e all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare. Mi dispiace che qualcuno possa dire che è il giudice che ha svolto l'esame. Vorrei tanto che qualcuno di voi leggesse l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare perché quello che dirò sono solo fatti emersi dall'ordinanza di custodia cautelare e dalle intercettazioni. Non c'è un rigo (e devo dire che anche il senatore Casson in Commissione l'ha condiviso), non c'è nemmeno un richiamo

ai criteri fissati fin dal 1992 dalla Corte di cassazione per la valutazione delle dichiarazioni dei pentiti.
Badate, i pentiti non sono testimoni, sono tutti condannati ad anni di detenzione come appartenenti all'organizzazione 'ndrangheta, per cui tutti possono godere dei benefici connessi al pentimento.
Qual è il compito di questa Assemblea? Valutiamo alcuni aspetti; il primo aspetto: poteva il giudice dare gli arresti domiciliari? No. Se per ipotesi ricorrono i presupposti indiziari, l'unica misura cautelare consentita è il carcere, in base alla riforma del 2005, perché vi è una pericolosità sociale presunta.
Può invece il Gip non applicare una misura cautelare, se mancano gli elementi? Certamente sì e, se non mancassero gli elementi, noi abbiamo questo potere.
Andiamo per ordine: possiamo noi valutare l'attendibilità dei testi? Possiamo valutarla solo sotto il profilo della sussistenza dell'indizio dichiarato, in quanto quella procedura di valutazione del teste doveva farla il giudice. È mancata: pazienza. Valuterà il tribunale del riesame della Cassazione. Dobbiamo, allora, valutare se i fatti che sono stati dati per pacifici ci sono.
Guardiamo alla prima questione. Caridi sarebbe stato eletto, fin dalla prima elezione, grazie all'appoggio della 'ndrangheta. Vi prego di leggere: non è così, è falso. Nel 1997 si candida per la prima volta al Consiglio comunale, viene eletto con il massimo dei voti e diventa il primo degli eletti (il padre precedentemente era il primo degli eletti della Democrazia cristiana, mentre il secondo era Porcino, lo zio, tutti medici). Ma non lo dico io: c'è l'intercettazione tra operatori di 'ndrangheta. Uno domanda, nel 2002: «Ma chi è Caridi?». E l'altro risponde: «È quello che da solo è stato eletto come primo eletto a Reggio Calabria».
Nella relazione voi leggete, a pagina 10, che non vale come argomento difensivo il fatto che non sia stato eletto nel 2002 e nel 2005 perché può darsi che i voti della mafia non siano stati sufficienti. È falso perché esiste la prova, all'interno della misura cautelare, che in quelle due elezioni la 'ndrangheta non portava Caridi; portava, invece, Crea, che viene eletto come primo. Questa è la realtà e voi non potete negarla.
Quindi, la prima elezione non c'entra e nelle due elezioni in cui non è stato eletto abbiamo la certezza matematica che la 'ndrangheta portava un altro. Andiamo a vedere, poi, altri aspetti: Pelle è un personaggio della 'ndrangheta, cui un altro soggetto dice: Caridi è uno dei vostri. E Pelle risponde: no, non è dei nostri; anzi non dovete contattarlo, nessuno di noi ci deve parlare; vediamo che cosa fa se ci va a parlare un imprenditore. E il Gip dà la valutazione del "no" come un "no" di ironia; leggetelo.
Passiamo a Moio: alla collega Finocchiaro voglio leggere questo passaggio. Il pubblico ministero dice: "Ho riletto i verbali; però vorrei capire come ricaviamo il fatto che Nino Caridi è molto legato ai De Stefano? Cioè gli è stato riferito da lui, dai De Stefano? Si diceva all'interno della vostra famiglia? Vi hanno chiesto mai un appoggio?" E Moio risponde: "sì, sì; no, si parlava nella nostra famiglia". "Lei" - domanda il pubblico ministero - "lo dice perché sa di favori fatti da Caridi ai De Stefano?" "Favori non lo so; però che c'era, ci stava." Dopodiché si dice: "Ha avuto l'appoggio di Chirico?" Chirico è un dirigente comunale di Reggio Calabria ed è solo cognato dei De Stefano e all'epoca lo appoggiava. Quando Moio viene interrogato nel 2010 non sa nemmeno che ha rotto qualsiasi rapporto dal 2004 con Caridi. E perché ha rotto con Caridi nel 2004? Chirico, che l'aveva appoggiato come amico personale (non lo dice Caliendo, lo dice il Gip). Cosa dice? Quando nel 2004 pretende da Caridi di essere nominato e di avere una promozione, Caridi non si impegna. Allora si rompe l'amicizia.
Leggendo queste carte ho allora cominciato a domandarmi: non so se Caridi sia innocente o colpevole (non è questo il discorso che dobbiamo fare), ma qual è l'interesse di Caridi? Avere i voti? Abbiamo visto che questo interesse non c'è. E qual è l'interesse della mafia? La promozione di Chirico? Non l'ha avuta. Ma com'è che, dal 1997 ad oggi, non c'è un reato-fine dell'associazione che venga preso in considerazione ai fini di una imputazione, di un'iscrizione nel registro degli indagati? Voi tutti sapete meglio di me che, dal 1960, la violazione del rapporto a fini elettorali è già reato. E perché non è mai stato iscritto? Probabilmente quell'indizio non era una prova.
Vi trovate di fronte ad una situazione kafkiana: lo stesso relatore non solo mi dice cose inesatte ma anche, nell'ultima questione di ieri, quando ci arriva la notizia che Aiello ha detto il falso e che c'era un rapporto per il quale nel 2007 avevano avuto un incontro, il relatore scrive: che "emerge una certa

difficoltà del dichiarando a ricordare con precisione le date degli episodi riscontrati", per cercare di spostare l'attenzione dal 2006 al 2007.

Ma andate rileggere gli atti!

Senatore Cucca, legga o riferisca ai suoi colleghi, visto che non riescono a leggere gli atti, che nell'ordinanza di custodia cautelare c'è scritto chiaramente che si trattava delle elezioni del 2007. Non avrebbe avuto altro senso, in un altro periodo storico, l'incontro elettorale. E l'incontro del 2007 avviene quando il Caponera è in galera; quindi non è vero. Non c'è una valutazione dei pentiti. A proposito del pubblico Ministero, conosco benissimo la bravura di Cafiero de Raho come Procuratore della Repubblica come conosco benissimo la bravura di Pignatone. Tutti gli atti si riferiscono al periodo in cui Pignatone era Procuratore della Repubblica e altrettanto Cafiero de Raho, che è bravo.

Mi domando però se avete dato una lettura, una rilettura del sistema che ha individuato una cupola. Io lo trovo corretto, ma andatevi a leggere le pagine: riguardano tutti gli altri componenti, su Caridi ci sono due righe. Qual è l'incongruenza? L'incongruenza è che Caridi, secondo l'accusa, è un responsabile 416-*bis*, 1, 2, 3 e quant'altro. Significa che è promotore e organizzatore ma non decide nulla e non organizza nulla e cosa dà, in contraccambio, in 20 anni circa? L'assunzione di sei persone come netturbini o operatori ecologici, come si chiamano oggi. E la mafia metterebbe a disposizione il suo potere di condizionamento elettorale per ottenere, in 20 anni, l'assunzione di sei operatori ecologici?

Voi potete fare quello che volete. A me resta il dubbio e nel dubbio, nella mia vita, mi sono sempre preoccupato, che si trattasse di un giorno di carcere o dell'ergastolo. Non potete non porvi il problema. Altrimenti significa che qualsiasi atto della magistratura ha una sua valenza e che non è possibile discutere. Quindi diventiamo dei meri passacarte che si limitano a mettere il timbro. Avere un'incongruenza così forte da organizzatore che non organizza nulla a mero esecutore materiale, come ha detto il Gip, rende la situazione non credibile. *(Applausi del senatore Caridi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intanto rassicurare il senatore Caliendo. Quando si assumono decisioni di questo genere non si assumono a cuor leggero. Sono decisioni che, ovviamente, ci toccano tutti interiormente e ci pongono dei problemi di valutazione dei fatti e del contenuto degli atti.

Dobbiamo, in ogni caso, avere consapevolezza del ruolo e delle funzioni che siamo chiamati a svolgere nel ricoprire quel ruolo. Quindi, seppure con molto travaglio, dobbiamo avere anche il coraggio di affrontare questi che sono momenti che possono rientrare nella vita di un parlamentare in quanto dal ruolo discende anche la necessità di affrontare momenti così difficili.

Dobbiamo quindi rispettare il ruolo che siamo chiamati a svolgere. Tale ruolo, in queste situazioni, deve tener conto di ciò che siamo: noi non siamo giudici, non siamo il tribunale del riesame, non siamo chiamati a dare alcuna valutazione nel merito delle vicende che sono portate alla nostra attenzione e questo è stato detto anche dal senatore Caliendo poco fa. Noi ci dobbiamo limitare unicamente a valutare se nel comportamento del giudice sussista il cosiddetto *fumus persecutionis*. Noi siamo chiamati a valutare se nel portare avanti la sua opera il giudice si sia comportato con rispetto delle regole e con rispetto della legge. Infatti anche dalla valutazione del comportamento del giudice potrebbe emergere la sussistenza del *fumus persecutionis*.

È ciò che noi abbiamo fatto nella valutazione di questa vicenda in Giunta. Siamo chiamati a farlo anche oggi con la valutazione in Assemblea, che è l'organo cui spetta l'ultima parola in questa vicenda. Ebbene nella valutazione oggettivamente e personalmente non ho riscontrato alcun *fumus persecutionis* e, d'altro canto, ci sono una serie di argomenti che ci confortano in questa opinione, non ultimo il fatto che ci sono una serie di coindagati che oggi si trovano - ancora non c'è stata alcuna pronuncia da parte del tribunale del riesame - in carcere perché raggiunti dallo stesso ordine di custodia cautelare per il quale poi è stata chiesta l'autorizzazione. C'è una moltitudine di persone - mi pare 19 - che sono ristrette in custodia cautelare in quanto accusate dei medesimi fatti per i quali si sta procedendo anche nei confronti del senatore Caridi. Si è detto che il *fumus persecutionis* lo si può desumere dalla lettura degli atti portati all'attenzione della Giunta. Sono stato uno di quelli che ieri ha

aderito alla richiesta. Di fronte a un fatto nuovo di questo genere, credo sia umanamente comprensibile e corretto che si approfondiscano questi temi, però, a ben vedere, da questi non si evince ciò che è stato detto, anche in maniera molto suggestiva, in questa Aula. Non è così. In quegli atti non si indica con precisione la data in cui quell'incontro si sarebbe verificato e si dà, anzi, una forbice temporale anche abbastanza larga. Ma, soprattutto, quello che dovrebbe fugare qualsiasi dubbio sono le parole concrete e precise che vengono dette. Si dice che in quella vicenda erano presenti i Caponera e non Paolo, Franco, Giuseppe o Peppino. Si parla semplicemente dei Caponera, senza indicazione della persona che sarebbe dovuta essere in carcere; non c'è un'indicazione precisa e non viene neanche identificata.

Prescindendo da questo aspetto, non ci si può dimenticare che l'ordinanza di custodia cautelare è fondata su una molteplicità di argomenti posti a carico dei coindagati. Sono tanti i fatti che vengono enunciati nell'ordinanza di custodia cautelare. Bene hanno fatto i colleghi che hanno parlato prima di me a rilevare che l'ordinanza sia particolarmente corposa e che la vicenda sia particolarmente complessa. Di questo abbiamo la consapevolezza tutti, ma non abbiamo la facoltà di giudicare nel merito. È un compito che spetta ad altri. Noi ci limitiamo a verificare che l'attività del magistrato sia stata corretta, potendo quindi escludere che ci sia stato il cosiddetto *fumus persecutionis*. E oggettivamente non mi pare che questo si possa riscontare nel comportamento del giudice.

Altro argomento portato oggi è la violazione dell'integrità dell'Assemblea. È un argomento suggestivo, ma si ha il dovere di fare una comparazione degli interessi in gioco: da una parte c'è il diritto all'integrità dell'Assemblea e dei rappresentanti del popolo e, dall'altra, c'è quello della corretta amministrazione della giustizia. Proprio per la separazione dei poteri non abbiamo la possibilità di interferire nell'attività di uno dei tre poteri dello Stato. Noi abbiamo il dovere soltanto - lo ribadisco perché è il cardine di questa vicenda - di verificare che l'attività dell'autorità giudiziaria si svolga in maniera legittima, priva di interferenze esterne. Non abbiamo, invece, il diritto di interferire in quell'attività. Accertata l'inesistenza del *fumus persecutionis*, non abbiamo la possibilità di discutere del merito e di dare valutazioni. Quello spetta ad altri soggetti, al magistrato, al tribunale del riesame e alla Cassazione, se sarà necessaria. Poi toccherà agli organi giudicanti valutare questa vicenda. Noi qui parliamo soltanto della fondatezza della richiesta per inesistenza del *fumus persecutionis*, e questo è l'unico compito che a noi spetta. Tutto il resto sono oggettivamente parole in libertà che non sono però confacenti e consone al contenuto degli atti che noi abbiamo potuto esaminare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Molinari)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per alcuni chiarimenti che sono stati richiesti negli interventi. Ho il dovere di riportare all'Assemblea innanzitutto un chiarimento circa i lavori della Giunta, che è stata investita il 27 luglio 2016 di questo argomento ed ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 luglio, del 2 agosto nelle sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna, e del 3 agosto, e ha ascoltato il senatore Caridi, ai sensi dell'articolo 135, nella seduta antimeridiana del 2 agosto.

Vorrei inoltre rendere partecipe l'Assemblea che il calendario della Giunta su questo tema non è stato deciso discrezionalmente dal sottoscritto, ma è stato votato dalla Giunta, su proposta di alcuni componenti che non sono parte della maggioranza, come io stesso non ne sono parte.

Allo stesso modo, propongo all'Assemblea un elemento di approfondimento successivo sul tema che il senatore Caliendo riporta anche oggi qui rispetto alle dichiarazioni di voto in Giunta. Le dichiarazioni di voto in Giunta sono disciplinate dal Regolamento del Senato: l'articolo 109, comma 2, prescrive che anche per la Giunta nelle dichiarazioni di voto si possa esprimere un senatore per ogni Gruppo, e d'altronde anche la Giunta è conformata alla consistenza dei singoli Gruppi.

Vorrei altresì sottolineare che nella mia relazione all'Aula che, ripeto, così come detto prima, è di circa 10 pagine e non di 107 pagine, in accordo agli impegni che avevo assunto in Giunta, ho dato conto della documentazione presentata il 3 agosto mattina dal senatore Caridi, della giustezza della

conclusione circa la detenzione di una persona che avrebbe incontrato. Però ho riletto tutto il verbale delle dichiarazioni - e ne indico anche i contenuti nella mia relazione - di Aiello che spesso era in difficoltà nel ricordare le date. Nell'intero verbale emerge chiaramente questa difficoltà, come ho scritto nella relazione, ma anche il riferimento che ha fatto il collega Cucca qualche attimo fa rispetto all'indicazione di quello specifico incontro.

Infine, chiudo dicendo che, nonostante la documentazione di ieri mattina, la mia relazione è rimasta composta della stessa indicazione che poi è stata votata alla Giunta, perché Aiello era uno dei sei testimoni di giustizia su cui si sviluppa l'indagine e quindi, pur volendo accedere alla tesi difensiva, io immagino che non cessino gli elementi su cui si fondano i gravi indizi per i quali, ai sensi dell'articolo 275 del codice di procedura penale, ci viene richiesta la custodia cautelare in carcere.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 14,18)**

(*Segue* STEFANO, *relatore*). Era doveroso che quanto meno replicassi a queste notizie che credo siano state date in una maniera non esattamente rispondente a quanto è scritto negli atti. *(Commenti del senatore Caliendo).*

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una richiesta di voto a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Dopo quanto detto dal presidente Stefano, secondo cui è stata fatta una dichiarazione di voto per ogni Gruppo in Giunta, vorrei sapere per il Gruppo AL-A chi ha parlato. Lei ha detto che tutti i Gruppi hanno avuto la possibilità di esprimersi nella Giunta per le autorizzazioni a procedere e, quindi, vorrei conoscere chi del mio Gruppo ha fatto la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Barani, è evidente che ci si riferiva a tutti Gruppi che fanno parte della Giunta e siccome voi non ne fate parte...

BARANI *(AL-A)*. Complimenti, Presidente. Questa è la sua democrazia!

PRESIDENTE. È un dato di fatto e lei lo sa benissimo.

BARANI *(AL-A)*. Se questa è la sua democrazia...

PRESIDENTE. Non è un problema di democrazia, ma un dato di fatto. Senatore Barani, si tratta dell'applicazione del Regolamento.

BARANI *(AL-A)*. Nella scorsa legislatura...

PRESIDENTE. La scorsa legislatura è la scorsa legislatura.

BARANI *(AL-A)*. Nella scorsa legislatura c'è il precedente di una sostituzione di un membro della Giunta per permettere a tutti i Gruppi di farne parte. Vada a vedere e si renderà conto che nella scorsa legislatura la democrazia c'era, in questa no.

PRESIDENTE. Va bene. Ne prendiamo atto. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Senatore Cucca, le nostre non erano parole in libertà, ma parole per la libertà.

Stamattina ne parlavo con il senatore Corradino Mineo, che in altro tempo ha maturato la stessa avversione che voi ritenete giusto interpretare nel Paese per questa giurisdizione domestica a cui siamo chiamati. Siamo l'unico Paese occidentale che decide in sede domestica sulla libertà degli appartenenti al consesso parlamentare. Pensate che alla Romania, allorquando ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione europea, è stato richiesto di cancellare l'istituto della giurisdizione domestica. Nessun Paese civile fa quello che facciamo noi ma, purtroppo, lo facciamo. Siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo in coscienza e libertà.

Questo lo dico e lo affermo perché il ragionamento che facciamo sul *fumus persecutionis*, che dovrebbe essere tale o - meglio - sussistere quando ci sono il grave errore, la falsità eccetera, è un falso

problema. Infatti, nei grandi errori che la politica italiana ha fatto in Parlamento, il *fumus persecutionis* per la giurisdizione domestica è una nostra invenzione. Sino al 1992 le Giunte decidevano sulla gravità, ma come potevano affermare che rifiutavano la custodia cautelare di un parlamentare, non ritenendo grave la corruzione? Non lo potevano fare e, allora, ci si è inventati di scrivere nella relazione che rifiutavano il parere favorevole alla custodia cautelare, perché c'era il *fumus persecutionis*. Così facendo, in modo ripetuto, abbiamo costruito la giurisprudenza del *fumus persecutionis*, che non esiste e non ha significato di esistere, perché il primo degli obiettivi della giurisdizione domestica, che siamo gli unici ad avere, è quello di una difesa interna al *plenum*.

Ma perché continuiamo a fare questo?

Continuiamo a fare ciò perché in questo sistema sbilanciato della politica e della giustizia italiana, la verità è che, contemporaneamente alla grande opera della magistratura, che è riuscita a risolvere nel tempo il problema del terrorismo e quello della mafia e della criminalità organizzata, abbiamo anche altri casi. Siccome qui è permesso parlare in libertà, perché siamo in Parlamento, possiamo dire che abbiamo i casi di De Magistris e di Woodcock. Gli indagati da costoro sono stati tutti assolti, eppure è caduto un Governo. Allora, chi non ci dice e chi non vi dice - visto che questa azione giudiziaria è in netto contrasto con il giudizio che la stessa magistratura, nello stesso luogo, aveva dato soltanto qualche mese prima - che non vi sia un'azione che abbia una connessione politica forte?

Chi vi parla era tra coloro che nel 1992 plaudiva a Mani pulite e quindi capisco il motivo per cui addivenite a questa decisione, ma contemporaneamente vi prego di continuare a meditarci sopra. Dobbiamo ammettere le nostre colpe. Io faccio parte del ristrettissimo gruppo degli imprenditori d'Italia che, nel 1992?1993, chiamò Di Pietro a Santa Margherita per farci delle lezioni di diritto e ne andammo orgogliosi. Sono tra quelli, nel 1993, che comprarono le pagine dei giornali, per chiedere la sostituzione di Giammanco: sono tra i 40 imprenditori che fecero ciò. Il 6 agosto 1992 ottenni di essere ricevuto dal Presidente del Consiglio, insieme ad un altro imprenditore, per chiedere la presenza del Governo in Sicilia, dopo l'omicidio Grassi. Sono stato quell'imprenditore che sull'omicidio Grassi tenne il proprio intervento nell'assemblea plenaria di Confindustria, che diede luogo alla famosa assemblea degli imprenditori in Sicilia.

Conosco la mafia e odio la mafia! Dal 1974 al 1983 ho dovuto camminare armato, perché ero stato oggetto di un'indicazione di sequestro, o meglio lo fu mio padre, e mi fu consentito di avere il porto d'armi prima ancora della maggiore età.

So cosa significa l'azione della mafia, che è un'azione cattiva, persecutoria e sanguinante. Ho visto chi è stato ucciso dalla mafia. Ho visto non Grassi, ma l'ingegnere Patti - signor Presidente, lo ricorderà - ucciso all'ingresso dell'Istituto Ancelle, davanti alle sue figlie, perché aveva rifiutato di pagare il pizzo. Odio la mafia, ma capisco che questo ha poco a che fare con la mafia e che nella mafia c'è un altro obbiettivo e un'altra realtà che è quella della "sedicenza". Vi parlo della "sedicenza" perché abbiamo scoperto, dopo tanto tempo, che il grande vecchio della mafia italiana sarebbe stato Ciancimino. Egli non fu mai deputato. Condizionava la vita politica? Faceva eleggere le persone? Penso che se un mafioso condiziona la politica, la prima cosa che fa è pensare di appagare la propria ambizione di condizionarla dall'interno. Ciancimino non fu mai eletto, perché la mafia, se ha i voti, ne a pochi, e se li ha, non li dà nel modo che viene narrato nelle 3.800 pagine che ci sono state fornite e funziona con tanta, tantissima sedicenza.

C'è poi una grande differenza tra mafia e 'ndrangheta. La mafia può anche non farti avere i voti nel posto dove c'è il boss e farti avere i voti altrove, ma così non è in Calabria. Se Pelle era il boss di Bovalino e a Bovalino Caridi non prende voti, ciò significa che Caridi con Pelle non aveva alcun rapporto. Chi fa magistratura in Calabria conosce bene questo concetto e quindi non c'è errore, non c'è falsità, ma c'è preconcetto, c'è utilizzo delle prerogative giudiziarie per raggiungere altri fini e altri scopi e c'è malversazione del potere giudiziario.

La utilizzazione di sistemi complessi per non rendere giustizia e per squilibrare ancora di più il sistema, ove alle nostre colpe si aggiungono e si contrappongono le colpe dei magistrati. Perché noi le nostre colpe le abbiamo. Siamo in politica da qualche lustro e non abbiamo cambiato il rapporto tra

politica e magistratura. Abbiamo reso questo Paese più garantista di quanto lo debba essere e lo possa essere un Paese civile, in contrapposizione a un potere esorbitante della magistratura e della politica, non facendo né un bene alla giustizia né un bene al Paese né un bene alla democrazia.

Cosa c'entra questo con Caridi? Noi, purtroppo, siamo chiamati a decidere, non in funzione di quanto speriamo e di quanto vorremmo, ma di quello che è. Noi siamo chiamati a decidere su un'azione a nostro avviso forzata nei confronti della politica e a difendere, con Caridi, le nostre prerogative, la nostra libertà e, attraverso questa, purtroppo, la libertà del Paese (dico, purtroppo per il Paese del quale non siamo probabilmente degni).

Per questo, signor Presidente, io voterò contro la relazione del senatore Stefano. *(Applausi dei senatori Bernini, Compagna, Formigoni e Giovanardi)*.

AUGELLO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(CoR)*. Signor Presidente, purtroppo in questa dichiarazione di voto dovrò ripetere quello che ho detto nella dichiarazione di voto resa in Giunta. La questione fondamentale che abbiamo sollevato, sia in Giunta che in Assemblea, non soltanto è stata elusa, ma è stata anche confutata negando l'evidenza delle carte.

Lo ripeto per l'ultima volta, e spero che colleghi mi prestino attenzione. Non è una mia opinione, senatore Cucca e relatore Stefano, che il signor Paolone Caponera, e non il signor Rosario Caponera, si trovasse a quell'incontro. È scritto a pagina 11 dell'interrogatorio del 30 ottobre 2014 del signor Aiello. È scritto, e non possiamo dire: i Caponera, mezzo Caponera, due Caponera e mezzo. Era presente lì il signor Paolone Caponera, dice il testimone Aiello a pagina 11 dell'interrogatorio.

Questo interrogatorio è agli atti della Giunta ma, purtroppo, non posso distribuirlo, signor Presidente, perché sapete che gli atti sono secretati. Ma è in Giunta, e noi non possiamo negare l'evidenza di ciò che ci viene trasmesso da una procura, in questo caso a dir poco temeraria.

Il fatto che, relatore Stefano, ci sia una imprecisione nel definire la data di quell'incontro, da parte sempre di questo signor Aiello, è comunque conchiuso in una indicazione temporale che è anche logica. Aiello dice che l'incontro è avvenuto, comunque, o nel 2006 o nel 2007. E per quale ragione? Perché stanno prendendo un accordo, anche di natura elettorale.

Ora, colleghi del Senato, ciascuno di noi ha preso, ovviamente non con dei criminali, ma con dei colleghi di partito, degli accordi elettorali. C'è qualcuno in quest'Aula che prende accordi elettorali quattro anni prima delle elezioni? Seriamente ci vogliamo raccontare di avere questo dubbio, davanti alle carte a nostra disposizione in Giunta e che tutti possiamo leggere?

In questo caso è evidente che il *fumus* c'è. Avremmo potuto approfondirlo ma, signor Presidente, lei purtroppo non ce ne ha dato il tempo, come non ce ne ha dato il tempo il presidente Stefano. È implausibile, completamente, che la procura che ci ha mandato queste carte potesse essere inconsapevole del periodo in cui si trovava in detenzione uno dei principali soggetti criminali al centro di questa inchiesta.

Signor Presidente, dall'alto della sua esperienza, le faccio questo esempio. Secondo lei il dottor Pignatone a Roma avrebbe potuto costruire l'impianto accusatorio di Mafia capitale se gli incontri rimproverati ai politici, alle cooperative di Buzzi e con Carminati si fossero tutti storicamente svolti nel periodo in cui Carminati era in carcere?

Se lei fosse stato il procuratore della Repubblica di Roma e un suo sostituto le avesse portato informazioni del genere, lei, nonostante l'aria normalmente mite e compassata che sempre ha, avrebbe ceduto a un momento di impazienza. O così suppongo.

Da questo punto di vista, la questione che noi dobbiamo esaminare non è quella di cedere al pregiudizio della malafede della procura o al pregiudizio dell'inesattezza o della mancanza di capacità di connettere gli atti della procura tra di loro. Noi dobbiamo riconoscere che c'è un *fumus*, perché noi stiamo parlando di un teste totalmente inattendibile e di una notizia che ci è stata non comunicata dalla procura. La procura ci ha comunicato tutta una serie di intercettazioni, verbali, eccetera e non ci ha comunicato una notizia essenziale: che quando si è svolto quel fatto, dove si è suggellato il patto

elettorale (il patto criminale elettorale), purtroppo il criminale principale non c'era. Da questo punto di vista, sostenere seriamente che questa è una questione che noi mettiamo in un angolo e procediamo perché tanto ce ne sono altre (certo che ce ne solo altre), ma alla luce di questa, anche le altre secondo me dovrebbero essere oggetto di una più attenta verifica, ma non è nostro compito. Viceversa è nostro compito dire che c'è il *fumus*, perché la procura non ci ha trasmesso atti sufficientemente documentati per consentirci di giudicare la richiesta che ci veniva sottoposta.

Questo è il lavoro che avrebbe dovuto fare la Giunta. Tuttavia, poiché non ci è stato consentito di fare questo approfondimento, poiché siamo stati costretti ad arrabattarci in quest'Aula a citare le pagine degli atti che ci sono stati trasmessi, perché in Giunta, con gli atti in mano, non abbiamo avuto la possibilità di fare questa discussione, noi non siamo nella condizione di avallare questa procedura. Io personalmente mi rifiuto di avallare procedure di questo genere per mandare in carcere una persona. Non è un atteggiamento possibile. Quindi io personalmente ripeterò quello che ho già fatto in Giunta, cioè mi asterrò per protesta, voterò l'astensione per protesta, perché non sono stato messo in condizione di fare il mio lavoro nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Per quanto riguarda più complessivamente il Gruppo, io credo con grande equilibrio (perché su queste cose credo che tutti i Gruppi dovrebbero comportarsi così), il nostro Capogruppo ci ha dato il mandato e la possibilità di votare ciascuno secondo coscienza. Mi piacerebbe che ciò accadesse in tutta l'Assemblea del Senato, in tutti i Gruppi, possibilmente utilizzando quelle nervature della coscienza che non si fermano all'avambraccio, ma arrivano fino al polpastrello quando si deve premere il pulsante per decidere cosa fare e a che destino affidare un parlamentare della Repubblica *(Applausi dal Gruppi CoR, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, signori senatori, colleghe e colleghi, senatore Cucca, io condivido quanto ella diceva poc'anzi e anche quanto privatamente mi diceva il senatore Casson circa il fatto che il nostro ruolo, la nostra funzione in quest'Aula stamane, ha dei limiti, dei limiti di verificare semplicemente se sussiste un *fumus persecutionis*. Tuttavia, senatore Cucca, senatore Casson, io ritengo anche che per compiere adeguatamente questa valutazione sia indispensabile una verifica del merito della richiesta e dei fatti che vengono indicati dal pubblico ministero e quindi dal gip a conforto della richiesta di misura cautelare.

In proposito vi ricordo che nel 2015, con la legge n. 47, all'articolo 3 abbiamo modificato il terzo comma dell'articolo n. 275 del codice di procedura penale, che con la modifica mantiene la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare, fatta salva ovviamente l'accertata insussistenza di esigenze cautelari, soltanto con riferimento al delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*), associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale) ed associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Anche in questo caso però, ancorché l'obbligo di dimostrare la insussistenza della misura faccia capo all'indagato, i nuovi principi hanno una ricaduta importante. Nel caso specifico, infatti, considerando che gli incontri desunti sono avvenuti molto lontano nel tempo e che la Cassazione, con alcune ultime pronunce, ha ritenuto non attuali le esigenze per condotte ascrivibili a cinque anni prima della richiesta della misura, possiamo ritenere assolutamente insussistente quel pericolo di attualità e concretezza della misura che potrebbe giustificare la privazione della libertà.

Questo doppio binario interpretativo, d'altronde, rappresenta, a mio avviso, un *vulnus* legislativo a cui dovremmo porre rimedio al più presto, perché presenta anche caratteri di incostituzionalità. Sono decenni che in Italia si tende a modificare norme per restringere il campo di applicazione della misura carceraria, ma ogni tentativo finora è risultato fallito. Motivazioni costruite a stampino negli uffici giudiziari finiscono per deflagrare qualsiasi tentativo di considerare la privazione della libertà in fase di indagini (dunque quando l'indagato è presunto innocente) un'*extrema ratio*.

Il problema è, quindi, innanzitutto culturale e se non facciamo un salto di qualità nel dare anche risposte ferme per collaborare all'instaurarsi di una nuova mentalità difficilmente riusciremo a superare

quella fase oscurantista che vede ancora oggi innocenti rinchiusi in un carcere per soddisfare la voglia di protagonismo di qualche magistrato o quel godimento malato di quella parte di pubblica opinione che gioisce, come dicevo poc'anzi, nell'immaginare presunti potenti finire in una buia cella.

Il futuro si sceglie e lo si costruisce nel presente e noi oggi, con la nostra decisione, possiamo contribuire, senza alcun tentennamento, a un futuro improntato a quei grandi principi di libertà, che assicurano innanzitutto la dignità alla persona e, soprattutto, che scongiurano definitivamente l'espiazione anticipata della pena.

Consentitemi, colleghi, di leggervi due righe di uno scritto del quale poi vi dirò (forse lo capirete anche da voi) chi è l'autore: «Sto accarezzando l'idea di chiedere il cambio di cittadinanza. Questo Paese non è più il mio». (…) «Battermi perché queste inciviltà procedurali, questi processi che onorano, per paradosso, il fascismo, vengano a cessare. Perché un uomo sia rispettato, sentito, prima di essere ammanettato come un animale (…) su delegazione di pazzi criminali». «Chissà perché si dice "al fresco". Io muoio di caldo, in cella». (…) Balza fuori da ogni cella d'Italia un criminale, che pur di guadagnarsi uno sconto, mi accusa di ogni pazzia». (…) «Mi sono rapato e sono atterrito nel vedere come questa mia esperienza mi abbia trasformato». (…) «Guarda per me il mare, baciami un fiore». Era Enzo Tortora, un mio caro amico, che scriveva alla moglie. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

Tenete a mente queste battaglie. Quegli uomini, che determinarono quella ingiusta detenzione, a differenza di magistrati come il nostro Presidente, che ha sempre svolto con correttezza ineccepibile la sua funzione, quegli uomini, lungi dall'essere penalizzati per i loro errori, sono assurti a componenti del Consiglio superiore della magistratura e divenuti procuratori capo. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

Signori, badate a ciò che farete di qui a qualche momento. Tenete a mente quelle parole che venivano dal cuore di un uomo che era in una cella e che poi si accertò essere innocente. Perché domani, se il senatore nostro collega Caridi dovesse risultare innocente voi vi dovrete sentire corresponsabili del danno immenso che arrecate e arrecherete a lui, alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi genitori, vivi o morti, ai suoi nonni e a tutta una generazione. *(Applausi dai Gruppi AL-A e del senatori Davico)*.

Queste sofferenze le dovrete sentire sulla vostra pelle e se non le sentirete - ahimè - siete paragonabili a degli animali insensibili, perché molti animali anch'essi sono sensibili. *(Applausi dai Gruppi AL-A e dei senatori Compagna, Giovanardi e Rizzotti*. *Congratulazioni)*.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signore e signori senatori, oggi siamo chiamati a vivere una pagina importante e difficile della storia del Senato che facilmente possiamo superare se non dimentichiamo che il Parlamento non è solo il luogo in cui si esercita la sovranità del popolo italiano attraverso il procedimento legislativo, ma è soprattutto il luogo in cui si manifesta la sua volontà su temi decisivi per la stessa natura della democrazia.

Sgombriamo subito il campo ribadendo un principio fondante dello stato di diritto moderno - quello che Montesquieu chiamava la divisione dei poteri e che è stato ribadito per ultimo, nel corso della discussione, dal senatore Cucca.

Noi, come Senato, con la nostra decisione odierna non dobbiamo invadere il campo della magistratura ma, nel contempo, dobbiamo sottrarci sia alla foga giustizialista da "colonna infame" sia da quella che, per difendere i privilegi, tradisce il nobile intento del garantismo che è l'altro principio fondante dello stato di diritto moderno, e limitarci a rispondere a quanto richiesto dall'articolo 68 comma 2 della Costituzione.

Siamo chiamati, cioè - e bene lo ha ricordato il senatore Stefano - una volta escluso che dietro la richiesta dell'organo giurisdizionale si nasconda la strumentalizzazione del suo potere per comprimere la liberta del parlamentare, a valutare se l'intervento richiesto non si traduca in una arbitraria compressione del diritto-dovere di un componente di questa assise di svolgere liberamente la propria funzione di rappresentante della sovranità popolare.

Innanzitutto, però, le gravissime e numerose contestazioni, che in questa fase non possono che essere indiziarie, mosse al senatore Caridi, obbligano tutti noi a porci delle domande sul senso e sul concetto stesso di onore con cui si adempie il mandato parlamentare. Pochi concetti sono evanescenti come quello di onore, anche perché si presta a deformazioni. Il suo etimo ci richiama al *cursus honorum* romano, ovvero il percorso tutto basato sulla capacità personale e sulla stima che il candidato era in grado di riscuotere e servire lo Stato, di carica in carica, e che rappresentava l'insieme di sacrificio, rispettabilità e dedizione alla Repubblica; quindi, qualcosa di meritato, di guadagnato da un percorso di responsabilità a un tempo intimo e pubblico. Ma esiste anche un'altra declinazione del concetto di onore che è strettamente legato ad una ligia appartenenza ad una regola di oppressione, come avviene per il cosiddetto onore mafioso, che viene usato quale legame ad una losca affidabilità per legare i partecipi all'associazione, per fortificarla e renderla impermeabile alla legge.

A leggere le 107 pagine su cui è basata la richiesta di autorizzazione, che io ho letto, certamente non si trova alcun *fumus persecutionis* ma, al contrario, una elencazione di delitti già passati al vaglio di un giudice, quello delle indagini preliminari che, per l'appunto, richiamano direttamente all'attività politica; e le contestazioni sono numerose, puntuali e gravissime.

Siamo di fronte a dei macigni, che raccontano non solo di una vicinanza ma di una condivisione di progetti con soggetti che hanno a loro carico condanne definitive, a cominciare da quell'avvocato Paolo Romeo, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, che viene rappresentato quale stratega dell'organizzazione segreta, mente raffinatissima che utilizzava varie associazioni per mascherare i suoi interventi in favore della 'ndrangheta per accrescerne il potere e l'influenza.

Fra i fatti a sostegno è inquietante e grave - non posso non riportarlo, perché ci chiama in causa come Senato, anche per rispondere a chi va dicendo ai giornali che nella richiesta non vi è nulla - l'episodio riportato nelle pagine 85 e 92, in cui - ahimè - sono chiamati in causa altri senatori, oltre al collega Caridi, a riprova della capacità di infiltrazione della 'ndrangheta.

Sono fatti inquietanti - ripeto - soprattutto se riletti alla luce della sentenza definitiva emessa a seguito del cosiddetto processo Meta, a Reggio Calabria, e/o dopo la lettura delle risultanze che emergono dalla cosiddetta operazione Mammasantissima, in cui si riporta della straordinaria capacità strategica e criminale del summenzionato avvocato Paolo Romeo di piegare alle esigenze della 'ndrangheta, nella sua massima espressione, varie associazioni, di cui capofila è l'associazione «Posidonia», attraverso cui tesse strategie, utilizzando anche giornalisti o testate *on line*.

L'episodio è quello relativo all'audizione informale del 16 gennaio 2014 sul disegno di legge n. 1212, la cosiddetta legge Delrio, dinanzi all'ufficio di Presidenza della 1a Commissione affari costituzionali del Senato, in cui è presente anche il condannato per mafia Romeo e al cui termine viene acquisito un documento intestato all'associazione «Cittadinanza Attiva» che porta, tra le altre, la firma dello stesso e a cui seguiranno - fra gli altri su Zoomsud - articoli di ringraziamento anche ai probabili interlocutori a cui si riferisce il Romeo nelle varie intercettazioni riportate nelle pagine delle autorizzazioni, che dovrebbero perorare la causa e gli emendamenti che dice di aver preparato lui stesso. Capite: questo è un fatto gravissimo.

Non è quindi solo e soltanto un problema della libertà personale di un cittadino - vorrei ricordare, tra l'altro, al collega Ferrara che Ciancimino è stato anche sindaco di Palermo - il tema posto oggi alla nostra attenzione.

La gravità dei fatti oggetto di contestazione va a minare la stessa attività che nelle istituzioni, compresa la nostra, si dovrebbe svolgere per il popolo sovrano e non per favorire organizzazioni criminali e ci obbliga tutti quindi - proprio perché siamo chiamati all'onore della nostra carica - a rispondere in modo chiaro e forte ai nostri concittadini: a noi ridare dignità e onorabilità al Senato, alla magistratura quale organo terzo a ridare dignità ed onorabilità, se innocente, al senatore Caridi, come io spero. Fare altro rischia di mettere in pericolo la stessa riconoscibilità da parte dei cittadini nelle istituzioni repubblicane. Cercare uno scudo, richiamando l'articolo 68 della Costituzione (mi scuso con il collega Buemi, ma non condivido le sue tesi) in casi come questo sarebbe tradire la volontà dei Padri costituenti che, quando hanno previsto l'autorizzazione del Parlamento, anche se nella precedente

versione, non immaginavano certamente di dare copertura a reati di tale gravità o che un parlamentare potesse addirittura essere incolpato perché parte di una struttura associativa criminale, per cui spende la sua carica, così da accrescerne l'influenza e favorirne le criminali capacità, secondo quanto leggo dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Pensavano piuttosto a uno scudo contro le dittature e quindi a cose diverse, come ai reati di opinione e alla libertà di espressione.

La moglie di Cesare deve non solo essere, ma anche apparire onesta e questa è parte integrante dell'onere del ruolo che i cittadini ci hanno conferito in questa assise e non può e non deve minimamente essere toccata da alcuna goccia di fango.

Per tutti questi motivi e anche con estrema sofferenza, perché è in gioco comunque la libertà di un cittadino, il voto non può che essere favorevole alla richiesta autorizzazione. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Puppato)*.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. «Noi non siamo dei passacarte della procura di Trani. Il Parlamento della Repubblica non è un passacarte della procura di Trani. Faccio parte di un partito politico che, avendo grande rispetto della Costituzione, crede nei valori che essa rappresenta, a partire dal rispetto della magistratura e rispettare la magistratura significa rispettare le competenze che hanno i giudici e le competenze che hanno gli altri». Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri, 31 luglio 2015. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII)*.

Oggi, colleghi, vi accingete a fare da passacarte del giudice istruttore del tribunale di Reggio Calabria. Tuttavia, voi, prima di compiere questo gesto, di cui non so cosa resterà nella vostra coscienza ove lo farete, avete la possibilità di liberarla dalla morsa trilobata in cui si trova: voglia di forca per tutte le autorità e le *élite*, gogna mediatica, infallibilità per legge della magistratura. Oggi voi potete uscire da questo incubo. Potete liberare la vostra coscienza e fare una scelta di giustizia. Voi oggi non scrivete la legge, non la redigete; non emanate provvedimenti. Voi oggi siete la legge. Se dobbiamo credere nella giustizia, ci basta credere in noi stessi e agire con giustizia, e credo che in molti di noi ci sia questa volontà.

Per potervi convincere, dichiarando il fatto che il nostro Gruppo e chi vi parla voterà contro l'arresto del senatore Caridi, mi rifaccio a un ricordo di liceo. La scena ha luogo dopo la condanna a morte di Socrate per empietà e corruzione di giovani. L'esecuzione non può avvenire subito perché deve aspettare il ritorno della nave sacra da Delo con la cicuta. Critone si reca in carcere per cercare di dissuaderlo ad accettare la sentenza e convincerlo a fuggire da Atene. Il deterrente è la derisione popolare, la condanna popolare da parte della folla. Critone paventa ingiurie nei confronti degli amici di Socrate, accusati di non averlo aiutato a fuggire, ma Socrate riporta Critone alla ragione. L'opinione da far valere è quella di chi sa, di chi è saggio. Fa persino un esempio del maestro di ginnastica cui si rivolge l'atleta per preparare i suoi allenamenti per la gara o la competizione che deve affrontare e non allo stadio. È la coscienza, non il vociare della folla che deve guidare le scelte. Poi Socrate finisce il suo dialogo con Critone ricordando che le leggi vanno rispettate e queste, quasi diventate persone, lo accuserebbero se cercasse di sfuggire la sua pena. Le leggi sono state - dice Socrate - come i miei genitori. Per lui hanno garantito la sua vita civile, la sua libertà, il rispetto dei suoi doveri e anche la tutela dei suoi diritti. Trasgredirle significherebbe ricusare l'ordine che la sua vita ha avuto.

Ho già citato l'articolo 68 della Costituzione che ci impone oggi di fare una scelta diversa da quella che vi preparate a fare. Trascuro di entrare in certi dettagli già affrontati da alcuni colleghi, ma mi limito a osservare qualche argomento di riflessione.

L'articolo 68 non tutela solo i singoli deputati, ma il Parlamento nel suo complesso dalle interferenze provenienti da altri poteri, in particolare quello giudiziario. La Costituzione riconosce a noi, un organo politico, la valutazione degli atti della magistratura a tutela della divisione dei poteri. L'alterazione del *plenum* del nostro consesso è un insulto grave alle nostre istituzioni, se non è motivato, e la richiesta di custodia cautelare avviene dopo quattordici anni ed è sorretta da indizi evanescenti e contraddittori.

Il compito della Giunta non può limitarsi alla verifica degli indizi sufficienti a sostegno della richiesta

e prendere atto delle conclusioni e argomentazioni del giudice delle indagini preliminari, ma valutare se esiste il *fumus persecutionis*, e non solo nell'accezione del fatto che qualche magistrato può avere qualcosa contro qualcuno, che è un aspetto limitativo (una grave inimicizia o qualcosa del genere), ma deve basarsi sulla congruità delle prove su cui viene motivata la richiesta, a cominciare dall'attendibilità dei dichiaranti.

Altri colleghi si sono soffermati sulla inattendibilità, sulla confusione mentale, sugli errori materiali, in una parola sulla inconsistenza assoluta delle ragioni per motivare la privazione della libertà non di un nostro collega, ma di qualsiasi cittadino italiano che abbia contro di lui prove inconsistenti.

Il senatore Caridi non ha ricevuto il sostegno elettorale per essere eletto in varie tornate elettorali. Vogliamo domandarci che cosa è stato il sinallagma della ragione per cui avrebbe dovuto essere un comprimario, come di fatto è accusato di essere, del crimine organizzato? Credo che tutto questo non ci sia, e allora dobbiamo domandarci perché proprio lui, se non per qualche ragione inspiegabile, certo non negli atti, debba essere privato della libertà.

Non voglio sprecare altro tempo perché, se i fatti sono importanti, i ragionamenti sono inutili. È il contrario: tanti ragionamenti e pochi fatti allontanano dalla verità. Ho solo questo da dirvi: se c'è una coscienza e c'è nelle vostre menti, nel segreto dell'urna, voi dovete votare per la libertà del senatore Caridi. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, CoR e AL-A. Congratulazioni)*.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ho ascoltato (come tutti noi, d'altra parte) con attenzione e rispetto l'intervento con il quale il senatore Caridi ha voluto in quest'Aula esporre le ragioni della sua innocenza da un'accusa infamante. Caro Caridi, io le auguro di poter provare la sua innocenza e spero che, se innocente, già il tribunale della libertà lunedì gliene darà atto.

Ma il problema che dobbiamo affrontare in quest'Aula non è quello della colpevolezza o della innocenza di un cittadino italiano. Il problema è un altro, ed è quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Se un giudice che sta conducendo delle indagini molto importanti per l'interesse generale e comune, o un giornalista, o un farmacista che hanno un ruolo in una città della Calabria o della Sicilia fossero accusati, come Caridi, di far parte della 'ndrangheta, il provvedimento di custodia cautelare sarebbe applicato «senza se e senza ma».

Chiedo allora a tutti, anche a Caridi, che senso abbia dire che per una persona che è stata eletta per svolgere un servizio alla Nazione questa stessa regola non debba valere. Mi dispiace per chiunque, per un solo giorno, per una sola ora, sia ingiustamente custodito nelle nostre prigioni. Ma francamente, colleghi, non capisco perché ci debba essere un diverso destino per delle persone che svolgono un ruolo pure importante, ma fuori dal Parlamento, e per i parlamentari.

Avete parlato in diritto dell'immunità. Ricorderò con parole semplici a tutti voi quale fosse il senso dell'immunità parlamentare, come anche del vitalizio, altro argomento che di qui non si può parlare, perché altrimenti si rischia di essere infangati dal populismo dilagante. Vi ricordo che l'immunità parlamentare serviva in un momento in cui si ricostruiva il Paese, e c'erano poteri forti, molto forti e ancora in azione, e non necessariamente connessi alla struttura della nostra democrazia; l'immunità serviva per garantire, soprattutto ai parlamentari dell'opposizione, di non poter svolgere il loro mandato perché accusati ingiustamente, e accusati soprattutto per reati ideologici previsti dal codice Rocco, per reati contro lo Stato e, quindi, contro il Governo. Questo era il senso che aveva.

Allo stesso modo, colleghi del Movimento 5 Stelle, il vitalizio è stato proposto ed è nato in un tempo in cui, se un operaio fosse stato eletto nelle liste del Partito Comunista, oppure un piccolo borghese, un professore di ginnastica, nelle liste del Movimento Sociale, il rischio che non trovasse più lavoro, e che non ci fosse più un imprenditore o un ufficio pubblico che gli desse un lavoro, era molto forte. Ecco la ragione di questo ignobile privilegio pensato dai Costituenti.

Oggi la situazione è completamente diversa. Ogni parlamentare, senatore o deputato, anche se solo per una legislatura, quasi sicuramente inserirebbe questa esperienza nel *curriculum* da presentare per trovare un altro lavoro e, dunque, non ha alcun senso il vitalizio, così come non ha alcun senso che si

decidano la non perseguibilità e il non arresto di un senatore mentre si arresta tranquillamente un'altra persona.

Concludo, ricordandovi che, se nel nostro Paese la giustizia non funziona (è stato detto con passione da molti senatori della destra, che rispetto) tocca a noi fare una riforma adeguata, ma non si può risolvere il problema creando un'eccezione per chi è parlamentare, senatore o deputato.

Infine, come vedete non sono voluto entrare nel merito delle carte che riguardano il senatore Caridi, pur avendole guardate con attenzione. Come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, vi posso però dire che c'è qualcosa di molto interessante e allarmante nell'inchiesta della procura. Molti magistrati di Reggio Calabria ci hanno detto che in quella Regione è la 'ndrangheta a chiedere ai galantuomini di non entrare nell'organizzazione e nel crimine, perché le leggi prevedono delle pene severe per chi fa parte dell'organizzazione e non per chi ne sta fuori. Quindi, c'è la possibilità (da dimostrare ma credibile) che ci siano altri livelli costituiti in associazioni e circoli di galantuomini che spalleggiano, ispirano e orientano l'organizzazione mafiosa che si chiama 'ndrangheta. Dunque, questa inchiesta non è ridicola come la state presentando. C'è un errore nell'inchiesta? Caridi è innocente? Io spero che Caridi dimostri la sua innocenza. Ma non permettiamoci, *a priori*, di derubricare a teorema un'azione del potere giudiziario, che è molto importante per il futuro del Paese e che noi stessi dovremmo riconoscere per il suo valore.

Per questo il mio Gruppo voterà a favore alla richiesta che ci è stata proposta. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, la vicenda che stiamo trattando non ha precedenti, per gravità, nella storia della Repubblica. Si tratta dell'imputazione più grave che sia mai stata mossa a un parlamentare della Repubblica, eccezion fatta per dei fatti passati, che però riguardavano questioni di turbolenze politiche.

Si tratta di un'accusa ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, contrariamente a quello che è stato detto questa mattina da alcuni, che hanno parlato di accuse fumose o di concorso esterno. No, non c'è alcun concorso esterno e - come ha detto il senatore Malan - non c'è nemmeno il voto di scambio politico mafioso, perché i magistrati ritengono intraneo all'associazione il senatore Caridi. Quindi, non c'è uno scambio, perché egli è "là dentro", secondo la magistratura.

Quindi, si verrebbe a verificare un fatto inaudito: secondo la magistratura un membro del Senato farebbe parte della 'ndrangheta. Ora, non tocca a noi entrare nel merito delle accuse. Ci sono avvocati bravissimi, magistrati competenti, tribunali ed è quella la sede in cui le gravi accuse dovranno essere vagliate e giudicate. Noi del Movimento 5 Stelle dobbiamo però dire qualcosa, dopo questo dibattito.

La prima cosa è che le accuse non sono "poca roba" e non si parla dell'assunzione di quattro disoccupati incensurati. Vedete, si parla di un sistema intero, in cui la 'ndrangheta aveva messo le mani sulle società a partecipazione pubblica la Multiservizi, la Leonia, la Fata Morgana, la Recasi, la Reges. Il capo d'accusa dice infatti che «sfruttando il proprio incarico di assessore all'ambiente nel Comune di Reggio Calabria», egli contribuisce alla concordata individuazione di figure dirigenziali operative appartenenti al medesimo sistema criminale. Altro che poveri disoccupati! Eppure, in questa sede vi hanno detto che si trattava di poveri incensurati disoccupati. Tra costoro, sempre secondo l'ordinanza, ci sono Rechichi Giuseppe, direttore operativo di Multiservizi spa, affiliato di rilievo alla cosca Tegano; De Caria Bruno, direttore operativo di Leonia spa, affiliato di rilievo alla cosca Fontana di Archi; Logoteta Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione della predetta Fata Morgana spa, espressione politica di Giuseppe Scopelliti (così dice l'ordinanza), Aiello Salvatore, direttore operativo di Fata Morgana, membro delle cosche e oggi collaboratore.

Ci sono pagine intere di questi nomi: si tratta non di pochi elementi, ma di pagine intere! E poi è stata detta un'altra cosa non vera, ovvero che si tratterebbe di fatti risalenti nel tempo, ma non è così. I fatti sono gravi, sono attuali e costanti.

Vi è però un'altra questione che è stata posta, in maniera incredibile. Si dice che le norme che

presiedono a questo procedimento sono fatte a tutela dell'integrità di questo organo parlamentare. Ebbene, leggendo l'ordinanza del gip, si capisce chiaramente che è la magistratura che sta intervenendo per tutelare l'operato di questo organo, che è oggetto dell'interesse primario di un pericoloso capomafia condannato in via definitiva, l'avvocato Romeo, che si inserisce nelle dinamiche di questa Assemblea, preparando emendamenti e avendo l'ardire di richiedere di essere audito qui, in Senato, nel 2014, per la riforma che gli premeva, ovvero quella delle Province e della Città metropolitana di Reggio. Certo, ne avevano il controllo. E si sono presentati qui perché volevano addirittura l'anticipazione della Città metropolitana. Di tutto questo il Movimento 5 Stelle ovviamente chiederà che se ne occupi di gran carriera la Commissione antimafia.

Colleghi, è la magistratura che sta tutelando il nostro operato per impedire interferenze esterne, che non sono quelle dei magistrati, come ha detto qualche collega oggi, imprudentemente, in questa vicenda. Le influenze sono di quei signori che fanno la conta, per vedere su chi possono contare e, se uno è troppo scarso, faranno presentare gli emendamenti a uno più credibile.

È una vicenda che ha dell'incredibile e sulla quale noi dobbiamo interrogarci, sul punto cui siamo arrivati in quest'Assemblea e nel Parlamento.

Cari colleghi, il gip dice cose ben pesanti, molto pesanti, che noi dobbiamo leggere. Il gip, e non il pubblico ministero, dice che è questa strumentalizzazione della sua funzione a favore del sistema, di cui, al pari della permanenza dell'apporto fornito dal Caridi ai sodali, si coglie tutta in una delle ultime integrazioni, laddove si comprende come l'attuale senatore sia sempre a disposizione delle esigenze di chi aveva determinato il suo ruolo di uomo Governo, cioè Paolo Romeo.

Ora qui dobbiamo intenderci, perché anche in questo si è fatta confusione. Si è trattata la 'ndrangheta come se fosse la mafia e come se quella di cui parlassimo fosse una specie di cupola. Non è così: la cupola era nota agli aderenti alla mafia, che sapevano che in essa sedevano i capi mandamento, che erano sopra ai capifamiglia ed erano espressione dei capifamiglia.

Invece, questa struttura, che ha a capo uno dei più feroci *boss* della storia delle più feroci famiglie di Reggio Calabria, i De Stefano - l'altra, l'avvocato Romeo - è diversa, segreta. La chiamano Santa e i suoi affiliati si definiscono santisti, i quali hanno un obbligo particolare, che non esiste con la mafia, e cioè quello di non rivelare neanche alle proprie famiglie mafiose di farne parte.

In sentenze già passate in giudicato si legge che chi fa parte della supercosca la Santa non lo deve rivelare a nessuno, neanche ai membri della sua famiglia mafiosa di appartenenza, perché - come si legge negli atti di un processo - se la Santa va contro quella famiglia, il santista farà da infiltrato contro la sua famiglia. Ci sono atti, sono stati espletati omicidi ed emanate condanne a tal riguardo.

Noi di questo, allora, dobbiamo tener conto. Quando si parla di quadro confuso, di famiglie, stiamo parlando di un livello altro, elevatissimo, a cui poi fanno riferimento sul territorio tante famiglie della 'ndrangheta, diverse, che operano a un altro livello.

L'avvocato Paolo Romeo si interessava della Città metropolitana, dei suoi affari e delle società pubbliche che li avevano in mano: di questo si occupava.

Riportiamoci allora al nostro dovere. Colleghi, il nostro dovere è valutare se l'attività compiuta dai magistrati abbia nei confronti del collega un significato persecutorio. Ma ci dobbiamo mettere d'accordo. Se qualcuno, infatti, lamenta di essere stato lasciato in pace per quindici anni, non può più venire a dire di essere un perseguitato. Non può venirlo a dire. Né può venire a dire che sono atti di quindici anni fa. I processi che sono in corso a Caltanissetta per le stragi del 1992 quanti anni hanno? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oppure dobbiamo ricordare nostri eroi siciliani, i cui omicidi furono depistati, con le indagini archiviate, riaperte, riarchiviate e poi a distanza di vent'anni e in più vengono trovati i responsabili e condannati? Sembriamo scordarci di tutte queste cose quando si arriva in queste Aule e siamo a dire che sono fatti di quindici anni fa. No, sono fatti che riguardano un'intera carriera politica, la storia di una Regione. In questo caso c'è la storia di una Regione sventurata come la mia amata Sicilia, e cioè la Calabria, sventurata perché ci sono uomini di quel tipo e ci sono gli 'ndranghetisti.

Sgomberato il campo dall'inesistente persecuzione, a noi non resta allora altro da fare che prendere atto

del doveroso lavoro della magistratura e consentirle di lavorare.

Noi voteremo a favore della relazione del Presidente della Giunta, e quindi a favore all'arresto, e non solo perché - come abbiamo sempre detto - siamo contrari all'utilizzo di questi strumenti, che non sono più attuali in quanto si riferiscono ad altri contesti - come è stato ben ricordato - e cioè a contesti in cui la magistratura era sotto il controllo politico, come qualcuno in questo Paese vorrebbe farla tornare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Fortunatamente noi siamo ancora in un contesto di indipendenza della magistratura, e speriamo che rimanga tale anche dopo il *referendum*. Ma in questo contesto non ha senso porsi al di sopra della legge e degli altri cittadini. Il nostro collega avrà tutti i mezzi e tutte le modalità per difendersi nel processo e non qua dentro dal processo e dai magistrati di questo Paese, che vogliono tutelare le istituzioni libere e democratiche della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi a sostegno del voto a favore della richiesta della Giunta per l'arresto del senatore Caridi, rispetto ai quali ho trovato essenzialmente due argomentazioni.

La prima, particolarmente nell'intervento che mi ha preceduto, tende a enfatizzare o a raccontare in modo un po' pepato alcuni aspetti della vicenda, ma devo dire non con buoni fondamenti, perché l'ordinanza di custodia cautelare effettivamente riporta certe cose, ma non ne specifica alcune altre. Mi riferisco alla famosa nomina di alcune persone alla quale - badate bene - il Caridi ha contribuito: nelle vesti che ha ricoperto, infatti, non aveva la possibilità di individuare da solo certi nomi per determinate dirigenze di enti che dipendevano da enti pubblici. Egli avrebbe quindi contribuito insieme ad altre persone alla nomina di alcuni dirigenti che però, all'epoca e per molto tempo dopo, erano incensurati. Cosa succede se un giorno - e io spero che questo non avvenga - anche un Ministro dell'attuale maggioranza - parlo di quella attuale solo perché ci viene facile parlarne - dovesse essere oggetto di un'accusa di questo genere? Significherebbe che tutti coloro che hanno sostenuto il Governo sono dei criminali, dato che quel Ministro nel momento in cui è stato nominato, o era in carica, era del tutto incensurato? Questo è un aspetto.

L'altro aspetto temo abbia più peso, perché il quadro che ci viene presentato dal tribunale è talmente debole che sono stati costretti a enfatizzare cose impalpabili, come una parola fuori contesto pronunciata quattordici anni fa neppure da Caridi, ma da un'altra persona in un contesto chiaramente politico e per di più scherzoso, oppure, appunto, queste assunzioni (di pochissime persone, tra l'altro), oppure la nomina di persone incensurate.

Se, dopo quasi vent'anni in cui il senatore Caridi è stato sotto sorveglianza, intercettato, in cui ogni atto che ha compiuto nella sua veste pubblica è stato passato molto più che ai raggi x, siete riusciti a trovare solo questo, allora davvero siamo di fronte a un quadro estremamente evanescente. Credo che se le conversazioni di chiunque fossero ascoltate abbastanza a lungo, selezionate, prese e usate con tutt'altro significato, come la famosa frase sulla cambiale da onorare, chiunque dei presenti e dei non presenti potrebbe essere tranquillamente oggetto di un simile atto. Infatti, una frase detta in un altro contesto viene intesa come se lui, quando parla di onorare la cambiale (e non è il senatore Caridi a parlare, ma un altro, peraltro non toccato da alcuna inchiesta), si riferisse a una pratica mafiosa o criminale.

Ho sentito molti interventi che dicono che praticamente non è responsabilità nostra: ci penserà il tribunale per il riesame e auguri al senatore Caridi di difendersi in tribunale. Altri dicono che non è neppure giusto che vi sia questa procedura e sono per l'abolizione di questa piccola tutela che c'è per il parlamentare oggetto di richiesta di arresto, che non è una tutela del parlamentare ma del Parlamento, per evitare che le sue decisioni vengano stravolte da decisioni della magistratura, anche se motivate da cose assai più serie e pesanti di quella che noi andiamo a leggere.

L'unica cosa seria di questa accusa è che il reato è molto grave; purtroppo gli elementi che comprovano questo reato sono evanescenti o addirittura provano il contrario.

Sento l'argomento: «non tocca a voi». Non tocca a voi, colleghi senatori, non tocca a me, non tocca a nessuno; tocca ai giudici, a noi non riguarda. C'è, però, un fatto: la Costituzione attuale è stata approvata nel 1947 non penso per aiutare alcun complice della 'ndrangheta. Non credo che i Padri della nostra Costituzione, di tutti i partiti, usciti dalla Resistenza, abbiano pensato di scrivere l'articolo 68 per aiutare la 'ndrangheta. Non lo credo e non so se qualcuno qui lo creda.

Si dice: «non tocca a voi, è una responsabilità di altri, qui ci arriva solo la carta». Ma, cari colleghi (uso la parola "cari", davvero), anche se pensate che sia sbagliato, in questo caso dipende dal voto di ciascuno di noi se, di fronte a questo quadro accusatorio, impalpabile o addirittura che comprova il contrario, il senatore Caridi sarà preso e messo in un carcere, in attesa che, durante il mese di agosto, forse, vi sia qualche attività utile alle indagini per fatti il più recente dei quali sarebbe stato compiuto (e uso il condizionale, perché in realtà anche quel fatto è impalpabile) otto anni fa. Ma c'è urgenza assoluta di metterlo in carcere, altrimenti rovina le indagini. Ma come? È sotto controllo, le sue conversazioni sono sotto controllo da diciannove anni e adesso, improvvisamente, è indispensabile, nonostante il nostro codice sia molto chiaro al riguardo, metterlo in carcere senza che sia stato condannato in alcun modo?

Ricordo a ciascuno di voi, cari colleghi, che dipende dal voto di ciascuno di voi. Potrete dire che non sarebbe giusto, che sarebbe più giusto che queste cose le gestissero i tribunali da soli, senza importunarci; potete pensare qualunque cosa, ma è dal voto di ciascuno di voi che dipende la sorte di un membro del Senato, la sorte dell'andamento del Senato, che oggi si configura nella persona di Antonio Stefano Caridi.

Un'ultima cosa. In questo caso si tratta davvero di pensare, di agire e di mettere in gioco la propria coscienza. La responsabilità non è di altri, non è dei giudici, del Capogruppo, del Presidente del Senato: è di ciascuno e ciascuno di questo deve rispondere. Ricordiamo che l'atto che facciamo oggi va ben al di là di quella persona, ma coinvolge altre persone e coinvolge il principio di giustizia, che vuole che ciascuno giudichi secondo coscienza. Non c'è mai un atto dovuto.

Se c'è un atto dovuto, questo atto dovuto dovrebbe essere abolito, perché l'atto dovuto cosa vuol dire? C'è una decisione, una scelta di coscienza e non di altro tipo. Questo è quello che andiamo a votare.

Disse un grande saggio che andare contro la propria coscienza e il proprio convincimento non è né saggio, né prudente; e quel grande lo faceva a prezzo della propria vita. Qui il prezzo è assai inferiore, ma non per la persona interessata, che invece vede in gioco la propria libertà, i propri affetti familiari e le proprie relazioni pubbliche, che sarebbero per sempre marchiate, perché sappiamo bene che, una volta che uno entra in carcere, dopo può avere le più luminose e splendenti assoluzioni, ma poi resta sempre quello che è andato in carcere. Se andrà in carcere, sarà per il voto di ciascuno di quelli che si esprimeranno oggi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho già detto questa mattina in quest'Aula che vi sono momenti del lavoro del Senato - e questo è uno di quelli - particolarmente gravi, che impegnano sotto molti profili le nostre responsabilità, politiche, morali e anche di uomini dello Stato. Tra pochi minuti ad ogni Gruppo politico e ad ogni senatore sarà richiesto un voto, che tenga conto delle regole fondamentali del nostro Stato di diritto e della separazione dei poteri, cui tanto spesso proprio noi parlamentari ci richiamiamo per chiedere che le nostre prerogative vengano rispettate.

Questa mattina ho voluto anche dare atto al Senato del buon lavoro collettivo che è stato fatto da tutti, dalla maggioranza e dall'opposizione, in questa fase finale della nostra sessione estiva. Lo confermo. E lo confermo - lo dico per inciso - anche se alcuni collaboratori mi hanno segnalato - ed io non voglio crederci - che senatori dell'opposizione mi avrebbero filmato dentro l'Aula e immediatamente fuori dall'Aula mentre conversavo con colleghi senatori di opposizione e di maggioranza. Non voglio credere che tutto questo sia vero e non voglio credere che questi metodi siano metodi in uso tra di noi. Tutti i miei comportamenti politici e parlamentari sono pubblici e non ho assolutamente nulla da nascondere. Non saranno certamente questi mezzucci ad impedirmi contatti con tutti - dico tutti - i

senatori, siano essi dell'opposizione o di maggioranza. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, FI-PdL XVII, LN-Aut e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Sento dire che alcuni senatori intendono uscire dall'Aula al momento del voto ed io rispetto questa decisione. Ma i senatori del Partito Democratico saranno tutti in Aula e voteranno in conformità alle decisioni della Giunta. E non lo faremo solo per riguardo, peraltro dovuto, alla posizione che i componenti democratici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari hanno assunto in quella sede, dopo aver attentamente esaminato gli atti. Lo faremo perché nulla, ma proprio nulla è emerso, nel dibattito e nelle carte di cui abbiamo avuto legittima conoscenza che faccia ritenere che nella vicenda che riguarda il senatore Antonio Stefano Caridi sia ravvisabile quel pregiudizio e quel cattivo uso della giustizia che siamo stati abituati a chiamare *fumus persecutionis* e che, ove sussistesse, sarebbe l'unica ragione per la quale il Parlamento può negare l'autorizzazione all'esecuzione di una misura legittima dell'autorità giudiziaria.

Nel lungo dibattito che si è svolto oggi in Aula ho ascoltato numerosi e dettagliati riferimenti alle indagini, alle testimonianze, alla validità delle prove, alla consistenza degli indizi, al contenuto e allo svolgimento del procedimento giudiziario nei confronti del senatore Caridi. Ne ho tratto l'impressione che, anche dimenticando che nello stesso procedimento molti imputati sono ora in carcere, diversi senatori ritengano che quando il Parlamento deve decidere su una richiesta di arresto di un parlamentare il nostro compito sia quello di ricelebrare il processo per valutare anche noi, senza averne il titolo e soprattutto senza averne i mezzi e senza avere la conoscenza completa degli atti del procedimento, se il parlamentare per il quale la magistratura ha chiesto la misura di arresto sia colpevole o no. Ma non è questo il compito del Parlamento. In democrazia, il Parlamento fa le leggi e la magistratura giudica.

Oggi il nostro dovere è quello di esaminare la richiesta della magistratura sotto l'unico profilo cui siamo abilitati: valutare se sussista o no un intento persecutorio nei confronti di un parlamentare e se la richiesta della misura cautelare sia stata determinata proprio da questo intento. Ed è l'assenza di questo intento persecutorio che orienta i senatori del PD a votare in conformità alle decisioni della Giunta. Io voglio ricordare all'Aula una considerazione politica che a mio parere, però, è molto connessa alla questione di cui stiamo parlando: agli inizi degli anni Novanta (il senatore Ferrara ha fatto un cenno nel suo intervento a quegli anni) il Parlamento fece un'abbondante uso politico dell'immunità parlamentare sottraendo alla giustizia molti parlamentari per ragioni politiche, e fu così che l'immunità parlamentare divenne insopportabile per l'intera opinione pubblica italiana, sia di destra che di sinistra. E quel cattivo uso, quell'uso politico dell'immunità, decretò l'abolizione dell'immunità parlamentare voluta dai nostri Padri costituenti a presidio della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

Io credevo e credo tuttora all'immunità parlamentare come presidio della democrazia ed è per questo che credo che dobbiamo essere rigorosi nell'applicazione di un istituto che presenta caratteristiche realmente eccezionali. Facciamo molta attenzione, quindi, ed evitiamo di ripetere anche noi, ora, l'esperienza e gli errori di quegli anni.

Faccio un'ultima considerazione: tutti i Gruppi presenti nell'Aula del Senato, ed anche molti senatori a titolo personale, hanno espresso pubblicamente e hanno anche ampiamente motivato, nel corso del dibattito, quale sarà il loro voto. Ciò considerato, sarebbe molto serio se noi ora decidessimo tutti insieme di esprimerci con voto palese. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S, e della senatrice Mussini)*.

Dobbiamo tenere conto dell'esperienza e ricordarci che troppo spesso, negli ultimi anni, il voto segreto è stato usato non per legittima difesa di casi di coscienza ma per mettere in atto manovre politiche nel segreto dell'urna. Sono pratiche sbagliate, qualsiasi sia l'obiettivo, personale o politico, che si prefiggono e tra le tante ragioni che stanno umiliando la politica del nostro Paese c'è anche questa: dire pubblicamente qualcosa e poi nel segreto dell'urna farne un'altra. Ed è per questo che i senatori del Partito Democratico vogliono potersi esprimere a viso aperto, con voto palese e chiedono all'Aula di poterlo fare. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S. Commenti dei senatori Malan e Pelino)*.

PRESIDENTE. Presidente Zanda, ho già avvertito che è pervenuta una richiesta di voto a scrutinio

segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori. Quindi, se non viene ritirata questa istanza, procederemo come da richiesta.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, direi piuttosto che il suo sarà un intervento in dichiarazione di voto, visto che il senatore Augello, del suo stesso Gruppo, ha detto che non c'è stata indicazione di voto da parte del Capogruppo. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. La ringrazio, Presidente. In effetti avrei scontato così la sua eventuale obiezione.

Credo che questo vada fatto soprattutto in un momento come questo, proprio per esprimere i dubbi che la coscienza di ognuno di noi ha in un momento così delicato che, purtroppo, ha visto anche passaggi, a mio avviso, poco carini. Applaudire nel momento in cui si decide della libertà personale di un soggetto è indice, secondo me, di poca sensibilità.

Intendo intervenire perché non sono mai stato il fautore della giustizia giusta: ho sempre ritenuto che il sostantivo giustizia sia pieno in se stesso, per cui o la giustizia c'è oppure è ingiustizia.

Fatta questa premessa, credo che il dibattito che ha animato quest'Aula sia spesso sconfinato, più che nella ricerca della verità, nel senso politico di appartenenza e trovo che questo sia drammaticamente ingiusto in una situazione quale quella attuale ed io vorrei sottrarmi a questo tipo di giudizio.

Vede, signor Presidente, mi capita ogni tanto di passare del tempo cercando nuove letture e nelle librerie spesso mi faccio catturare da titoli abbastanza strani. Un po' di tempo fa mi capitò di trovare un titolo che catturò la mia attenzione: «Le vostre zone erronee». Guardai la quarta di copertina e scoprii questo autore americano, Wayne Dyer, leggendo il quale ho trovato un passaggio che credo sia estremamente importante ricordare qui oggi. Dice questo autore statunitense che, quando si giudicano gli altri, non si dà la definizione degli altri, ma di se stessi.

Io oggi non intendo partecipare né alla levatura di scalpi di chi vuole agitare un giustizialismo di maniera, né al tentativo continuo di cercare di sottrarre il parlamentare al giudizio dei magistrati.

Ho ascoltato quello che ha detto il componente della Giunta del mio Gruppo. Credo che, per quello che mi riguarda, noi non siamo in grado di esprimere un giudizio compiuto e proprio per questo, siccome non mi ritengo persona infallibile - oggi a me piacerebbe sbagliare ed avere la possibilità di esprimere un voto - e si tratta di un'indagine di 19 anni, alla quale noi abbiamo riservato soltanto 48 ore, non sono in grado di esprimere il mio voto. Per questo dunque mi asterrò. Grazie.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

(Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire).

Senatore Santangelo? Per il controllo delle tessere? Non siamo ancora arrivati al momento della votazione.

Indìco quindi, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, con riferimento al documento IV, n. 14.

Ricordo che i senatori favorevoli alla proposta della Giunta voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore neutro.

(Segue la votazione).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo sentito questa voce e non l'ho menzionata nella mia dichiarazione di voto. Vedo diversi senatori che stanno fotografando il voto. Ricordo che questo atto,

se fatto da un elettore nella cabina elettorale, è un fatto penalmente sanzionato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È così che si difende la legalità?

PRESIDENTE. Sapete tutti che l'uso di qualsiasi strumento atto a fotografare o riprendere è proibito. Prima di procedere al voto, pregherei i senatori Segretari di verificare che non ci siano tessere abbandonate.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Neanche le palline che adesso hanno fotografato!

PRESIDENTE. C'è una tessera abbandonata. Prego i senatori che hanno vicino una tessera incustodita di collaborare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, hanno messo la pallina e l'hanno fotografata per avere la prova del voto.

PRESIDENTE. Intanto vediamo le tessere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. L'hanno visto tutti!

PRESIDENTE. Non ci sono tessere abbandonate senza che ci sia un corrispondente senatore al posto. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	276
Maggioranza	139
Favorevoli	154
Contrari	110
Astenuti	12

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, so che in questo momento dovremmo iniziare l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2271 con l'illustrazione degli emendamenti. A seguire abbiamo l'esame di sei articoli. È impensabile concludere il provvedimento e pure semplicemente l'esame dell'articolo 2. Nell'articolo 1 abbiamo definito la costituzione di quel fondo e nell'articolo 2 andiamo a stabilire i destinatari e quali sono le qualifiche e la qualità di questi beneficiari. Francamente, visto l'orario e la necessità di doverci interrompere dopo aver appena iniziato l'articolo 2, sono a chiederle, se sia il caso - chiedo la condivisione dei colleghi - di procedere all'esame dell'articolo 2 nella seduta che si terrà alla ripresa dei nostri lavori.

Se dovesse essere accolta questa mia richiesta da parte dell'Assemblea, sono anche a chiederle, visto che nella settimana che prevede la ripresa dei lavori dell'Aula non è inserito come primo punto all'ordine del giorno il seguito degli argomenti non conclusi, che questo seguito venga messo come primo punto alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, come lei ben sa, questa richiesta si può fare alla fine della seduta. Quindi, dobbiamo presupporre che nessuno contraddica questa sua richiesta di terminare qui i nostri lavori. Dopo si valuterà l'inversione dell'ordine del giorno della prima seduta alla ripresa dopo la pausa estiva.

Quindi prima è pregiudiziale che i nostri lavori terminino per concorde deliberazione di tutti i componenti dei Gruppi e di tutti i senatori. Ci sono osservazioni?

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo solo per condividere la richiesta avanzata dal senatore Calderoli.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, avendo svolto il nostro compito prioritario di consegnare il collega alle patrie galere, credo che il Paese attenda anche il nostro lavoro di legislatori, quindi io sono per continuare.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Il Gruppo Partito Democratico concorda con la proposta del senatore Calderoli, aggiungendo un'ulteriore proposta: tenendo conto dell'importanza del provvedimento previsto all'inizio delle attività, ossia quello relativo al processo penale, chiediamo che si possa tenere aperta la seduta del 13 settembre, in maniera tale che sia possibile esaurire quanto prima il provvedimento sull'editoria e poi procedere senza ulteriori ritardi ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Russo, come avevo detto, è pregiudiziale e preliminare dichiarare conclusa la seduta per poter poi fare le istanze conseguenti. Ad ogni modo, il senatore Buemi si è opposto alla proposta di dichiarare conclusa la seduta, che inizialmente non prevedeva un orario di chiusura, quindi prima deliberiamo su questo punto.

RUSSO *(PD)*. Confidiamo in un ripensamento del senatore Buemi.

PRESIDENTE. Visto che non c'è l'unanimità, dobbiamo votare su questa richiesta.

RUSSO *(PD)*. Chiederemo al senatore Buemi di ripensarci.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, a questo punto il mio intervento è forse superfluo. Ritengo pure io che tra un po' ci sia il rischio di non poter continuare l'esame di un provvedimento per noi assolutamente fondamentale; quindi anche io chiedo che alla ripresa dei lavori sia posto come primo punto all'ordine del giorno. Ma se c'è l'opposizione del collega Buemi, dobbiamo comunque votare.

PRESIDENTE. No, senatrice De Petris, l'opposizione del senatore Buemi è al fatto che si dichiari conclusa la seduta.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Esatto, quindi forse è meglio procedere prima alla votazione e poi decidiamo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vuole precisare la sua istanza? Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non voglio coercizzare la volontà dei colleghi, però fino a ieri noi siamo stati qui impegnati, senza orario di chiusura, per portare avanti un provvedimento legislativo che, a dire vostro, non mio, era importante. Ma questa mattina abbiamo dovuto prendere atto che c'era un provvedimento più urgente e la volontà dell'Aula si è espressa con il voto in conformità al suo punto di vista, signor Presidente.

Tuttavia, il Paese attende non soltanto provvedimenti giudiziari; il Paese attende provvedimenti di merito e questa dovrebbe essere la nostra attività principale. Chiedo dunque ai colleghi: ma quello che era urgente ieri sera, oggi non è più urgente, dopo che abbiamo risolto il problema Caridi? *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Ditemelo, perché se vogliamo andare in vacanza, sappiate che ne ho bisogno anche io. Ditemelo: se quello che era urgente ieri, oggi non lo è più e per quale ragione?

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle è qui in Aula, disponibile a proseguire i lavori. È giovedì pomeriggio, non sono ancora le 16, quindi crediamo che ci siano i presupposti per poter continuare i lavori della nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di rinviare i restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la votazione mediante procedimento elettronico non è ammessa.

Metto ai voti la richiesta di rinviare i restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Sui lavori del Senato

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avevo chiesto l'inserimento del provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno, non l'inversione.

Colgo l'occasione per sottolineare, ancora una volta, dopo essere stato in prima persona a chiedere che dopo le due relazioni si procedesse all'esame del provvedimento, l'importanza dell'editoria e l'ipocrisia di chi dice di essere interessato a una cosa e non aver fatto niente per portarla avanti.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non per gusto di polemica, però continuo a insistere che si tratta di un'inversione, perché era prevista la modificazione al codice penale e, poi, c'era il seguito degli argomenti non conclusi. Siccome questo sarebbe uno degli argomenti non conclusi, si tratterebbe di un'inversione, ma poco importa. Ad ogni modo, non cambia la sostanza (in separata sede possiamo discutere della questione).

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per rinnovare la richiesta di prevedere che la seduta del prossimo 13 settembre sia senza orario di chiusura. *(Il senatore Calderoli chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Cosa c'è, senatore Calderoli?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. La mia richiesta non è l'inserimento degli argomenti non conclusi. La mia richiesta concerne il disegno di legge sull'editoria. Per questo motivo mi permettevo di dire che non si tratta di un'inversione, ma di un inserimento di argomento.

PRESIDENTE. Sì, ma siccome è il primo degli argomenti non conclusi che noi ci trasciniamo evidentemente...

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ma la mia richiesta è per il provvedimento sull'editoria.

PRESIDENTE. Guardi che il provvedimento sull'editoria è il primo degli argomenti non conclusi.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. È il primo, non tutti.

PRESIDENTE. Ho capito, adesso vuole filosofeggiare.

Mi pare che sulla richiesta del senatore Calderoli ci sia l'unanimità.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Russo, a condizione che non si arrivi a settembre e il Presidente inserisca un altro punto all'ordine del giorno, come è successo oggi. Chiedo al Partito Democratico di garantire che si rispettino i lavori concordati almeno per il mese di settembre.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Russo, di prevedere che

la seduta del prossimo 13 settembre sia senza orario di chiusura.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendiamo la seduta per venti minuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Visto che non c'è il numero legale, secondo il Regolamento si sospende la seduta per venti minuti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16,21.

(La seduta, sospesa alle ore 16,01, è ripresa alle ore 16,21).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione ad alcune richieste pervenute alla Presidenza, vorrei far presente che, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge sul processo penale fissato per le ore 13 di giovedì 8 settembre, i termini per gli emendamenti riferiti agli altri disegni di legge sulla concorrenza e il mercato e sul lavoro sono fissati per le ore 13 di lunedì 12 settembre.

Ciò detto, c'era una istanza di poter prolungare la prima seduta alla ripresa dei lavori, del 13 settembre, già fissata con inizio alle ore 16,30 e conclusione alle ore 20, eliminando l'orario di chiusura, per poter terminare l'esame del disegno di legge sull'editoria, che all'unanimità è stato inserito come primo punto all'ordine del giorno della seduta alla ripresa dei lavori. Questo è il punto.

Passiamo quindi alla votazione di tale proposta.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che, richiedendo la verifica del numero legale e facendolo venir meno, la seduta terminerà alle ore 20 e si esplicita la volontà di non voler lavorare dopo le ore 20. Che sia chiaro.

PRESIDENTE. È chiaro, quindi rimane fermo il termine della seduta già fissato per le ore 20. La ringrazio comunque per la precisazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per fatto personale

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fatto personale, perché, essendo stata nominata varie volte, credo di dovere delle spiegazioni e delle scuse per quanto è accaduto oggi.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, mi scusi se la interrompo, siccome molti senatori si allontanano, vorrei approfittare per augurare buone vacanze, invitando a rilassarsi e a ricaricare le batterie perché appena torneremo avremo molte cose da valutare, da discutere e da approvare.

Prego, senatrice Fattori, può proseguire.

FATTORI *(M5S)*. Come ho detto, siccome in varie discussioni sono stata nominata, sia nei gesti che nelle parole, vorrei dare delle spiegazioni e porgere delle scuse ai miei colleghi.

La prima spiegazione è che, effettivamente, mi sono fatta provocare dall'accusa di fare una ripresa diretta che non stavo facendo; mi ha colpito l'insurrezione di tutti i senatori e pertanto ho reagito con il gesto delle manette fatto in direzione di alcuni senatori del Partito Democratico. Gesto che non era assolutamente in relazione alla discussione di oggi, che era delicata e nell'ambito della quale non era opportuno fare un gesto del genere. Anche se lo faccio spesso in quella direzione, oggi non era assolutamente il caso di farlo e quindi vorrei chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite ferite da questo gesto e anche ai colleghi che stimo, che non sono quelli a cui era diretto questo particolare gesto, che giustamente è stato stigmatizzato. Chiedo anche scusa ai miei colleghi che rispetto a questo mio comportamento si sono sentiti colpiti come Gruppo e mi hanno anche detto che non era opportuno.

Desidero esprimere la mia solidarietà alle persone che si sono sentite offese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Grazie per la sua precisazione.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiarire che ho scritto un *tweet*, in un momento concitato, che ha creato equivoci. Non mi volevo assolutamente riferire alla persona del senatore Zanda con il termine «corruzione» e «corrotto». Non intendevo assolutamente questo. Intendevo, in generale, che ci possono essere altre persone non ancora individuate dalla magistratura all'interno, ma non mi riferivo assolutamente... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Non volevo in alcun modo e mi scuso con il senatore Zanda per aver dato l'impressione che il termine «corruzione» fosse rivolto alla sua persona. Questo assolutamente no.

PRESIDENTE. Può rimediare ancora meglio con un altro *tweet* in cui precisa quello che ha detto: che è stato un errore. Certamente con un altro *tweet* potrà rimediare ancora meglio. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, prendo atto, a nome del mio Gruppo e non solo del senatore Zanda, delle scuse della senatrice. Mi permetto di invitarla a curare meglio l'espressione, poiché il suo *tweet* era, purtroppo, assolutamente inequivocabile. Accogliamo le sue scuse e le parole chiarificatrici del suo intervento perché non c'è ragione di non farlo, però, quando si parla dell'onorabilità di colleghi e si lanciano accuse che, sia pure non pienamente intenzionali, hanno questa gravità, francamente credo ci sia da meditare grandemente, anche su quello che è lo spirito di appartenenza a una istituzione come quella parlamentare. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

Signor Presidente, intervengo come Presidente della 1a Commissione e non come singola senatrice

perché più volte, nel corso della discussione odierna e anche sui giornali, circa una settimana addietro, si è dato rilievo, spesso con parole capziose, ambigue e insinuanti, al fatto che Paolo Romeo, implicato e indagato nel corso dell'indagine di cui abbiamo parlato anche oggi, in occasione dell'autorizzazione a procedere che abbiamo votato, sia stato audito dalla Commissione affari costituzionali, nell'ambito di una serie di audizioni che l'ufficio di Presidenza della Commissione ha tenuto esaminando i disegni di legge in materia di Province e Città metropolitane.

Voglio subito chiarire, in particolare con riferimento agli interventi del senatore Molinari e del senatore Giovanardi, che non è stato Paolo Romeo a chiedere di essere audito. Come è ovvio, quando un singolo avanza una richiesta, si avvia una verifica di chi sia la persona che chiede di avere ingresso nelle Aule del Senato e di essere audita da una Commissione. La richiesta di audire l'associazione Cittadinanza attiva, presente dal 1978 (prima con il nome di Movimento federativo democratico) e attiva in tutte le Regioni d'Italia, o meglio il complesso delle associazioni che a Reggio Calabria si riferiscono e sono federate a tale associazione, peraltro in attuazione di quel principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, è venuta da un Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. La richiesta, peraltro, ha riguardato il rappresentante di Cittadinanzattiva, che, come spesso accade nel corso delle audizioni, è venuto in Ufficio di Presidenza insieme ad altri rappresentanti dell'associazione. In questi casi, come è d'uso, il Presidente chiede chi prende la parola in rappresentanza dell'associazione invitata e ha preso la parola il signor Paolo Romeo, ovviamente sconosciuto alla Commissione.

I ringraziamenti di cui più volte si è parlato non hanno avuto in alcun modo, né potevano avere, riferimento al fatto che le istanze rappresentate dal signor Paolo Romeo siano state accolte, giacché tutti gli emendamenti presentati in aderenza a queste richieste sono stati puntualmente respinti dalla Commissione, bensì al fatto che la Commissione sentiva in audizione un'espressione della società civile e mostrava quindi una sensibilità per istanze che provenivano dal basso, come dice testualmente anche il documento che è stato consegnato.

Dico questo perché, nel mentre credo che debba essere tenuta altissima l'attenzione - e altissima sarà l'attenzione mia, degli uffici e dei colleghi della Commissione - per evitare che possa accadere che si riproduca un avvenimento del genere, ritengo che la Commissione si sia comportata in maniera assolutamente coerente con quella che è non soltanto l'ortodossia regolamentare, ma anche la migliore prassi durante la fase istruttoria di un provvedimento così complesso, com'era allora quello sull'istituzione delle Città metropolitane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò breve. Qualche giorno fa ho presentato l'interrogazione 3-03072 per sapere dal Ministero dell'ambiente come mai esso figuri tra i finanziatori della fondazione denominata Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation, finanziamento che, secondo il sito della fondazione stessa, sarebbe arrivato l'anno scorso, nel 2015. Trovo estremamente anomalo che un Ministero della Repubblica italiana finanzi una fondazione finalizzata a sostenere un personaggio che, come ben sappiamo, è protagonista di un confronto politico negli Stati Uniti. Sarebbe normale che il Ministero, senza bisogno di sollecitarlo, lo facesse sapere, visto che la cosa è all'attenzione della stampa, però questo Governo, per sistema, non risponde neanche alle interrogazioni. Sollecito allora una risposta alla mia interrogazione, perché se poi arriva il 9 novembre c'è il sospetto che sia falsata o comunque influenzata dal risultato delle elezioni americane.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 13 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

Auguro ancora una volta buone vacanze.

La seduta è tolta *(ore 16,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta

pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

_____

N.B. Per l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sed. 674.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Le parole da: «*Sostituir*e» a: «di garantire» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up*

innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 14 del presente

articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma14, lettera *b)*, la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera *c)* la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «disposizioni:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche

sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;

r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.300

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

1.301

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare» con le seguenti: «Per garantire».

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare» fino a: «posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.302

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.303

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e periodica,», inserire le seguenti: «inclusa quella locale,».

1.304

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.305

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.306

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.15

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota,», inserire le seguenti: «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b»*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

1.18

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «150».

1.19

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «120».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.20

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160».

G1.20 (già em. 1.20)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2271-A, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo» in cui confuisce, tra le altre, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione;

il citato comma 160 prevede, fra l'altro, che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista

dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

impegna il Governo a valutare l'adozione delle necessarie misure, anche di carattere normativo, volte ad estendere la platea dei soggetti, appartenenti a fasce di popolazione svantaggiate, che possano beneficiare della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo, con particolare riferimento ad un ulteriore ampliamento della soglia reddituale prevista, ad un abbassamento dei requisiti di età anagrafica e all'estensione di tali misure alle famiglie numerose o con soggetti non autosufficienti nonché ai pensionati

1.21

MAZZONI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera* d).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere *e)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.307

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.27

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.24

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere le parole: «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo», fino alla fine del numero 3) alle parole: «compresa la rete internet», con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato,

superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Sost. id. em. 1.28

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento» fino a: «917» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.309

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sopprimere le parole:* «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;

b) *al numero 2) dopo le parole:* «raccolta pubblicitaria diretta» *aggiungere le seguenti:* «sulla stampa quotidiana e periodica»;

c) sopprimere il numero 3).

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «digitali" *aggiungere le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «ivi inclusi i siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni»;

b) *al numero 3), dopo le parole:* «compresa la rete internet» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali», *aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole:* «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «, con sede anche all'estero».

1.36

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e

digitali» aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le parole:* «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, lettera d), al numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere il seguente periodo: «ivi inclusi siti web, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.310

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.311

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Respinto (*)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti

1.67

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Bencini e i restanti componenti del Gruppo Misto-Idv

1.312

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.45

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.313

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» inserire le seguenti: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» e all'ultimo capoverso dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.49

GASPARRI, BERNINI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.314

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Sost. id. em. 1.49

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» inserire le seguenti: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera b) e comma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo AL-A

1.52

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI (*)

Sost. id. em. 1.51

Al comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera b), e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo AL-A

1.53

MAZZONI

Respinto

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.315

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

1.58

MUCCHETTI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Sost. id. em. 1.61

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI, BARANI (*)

Sost. id. em. 1.61

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.316

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento

dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-*ter*. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Azzollini ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale

adesione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 3 agosto 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati la deputata Chiara Braga, in sostituzione della deputata Michela Rostan, dimissionaria.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:
Falanga, Barani; D'Anna, Milo, Mazzoni, Longo Eva, Compagnone, Amoruso, Auricchio, Conti, Gambaro, Iurlaro, Langella, Pagnoncelli, Piccinelli, Ruvolo, Scavone e Verdini.- "Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi dell'articolo 167 del Regolamento" (*Doc*. II, n. 30).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Stucchi Giacomo, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Tosato Paolo, Volpi Raffaele
Modifica all'articolo 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (2508)
(presentato in data 03/8/2016);
senatori Amoruso Francesco Maria, Fattorini Emma, Compagna Luigi, Auricchio Domenico, Barani Lucio, Compagnone Giuseppe, Conti Riccardo, D'Anna Vincenzo, Falanga Ciro, Gambaro Adele, Iurlaro Pietro, Langella Pietro, Longo Eva, Mazzoni Riccardo, Milo Antonio, Pagnoncelli Lionello Marco, Piccinelli Enrico, Ruvolo Giuseppe, Scavone Antonio, Verdini Denis, Matteoli Altero, Bruni Francesco, Zizza Vittorio, Di Giacomo Ulisse, Perrone Luigi, Albertini Gabriele, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Bocca Bernabo', Razzi Antonio, Pegorer Carlo, Corsini Paolo, Dalla Zuanna Gianpiero, Viceconte Guido, Santini Giorgio, Messina Alfredo, Caliendo Giacomo
Istituzione della Giornata del Mediterraneo (2509)
(presentato in data 03/8/2016);
senatore Centinaio Gian Marco
Attribuzione di funzioni in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana alle autonomie locali e disposizioni per il riordino delle Forze di polizia provinciali e municipali (2510)
(presentato in data 03/8/2016);
senatore Sollo Pasquale
Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel Comparto Sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (2511)
(presentato in data 03/8/2016);
senatori Fucksia Serenella, Serafini Giancarlo
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela degli animali (2512)
(presentato in data 04/8/2016);
Senatrice Fucksia Serenella
Revisione della disciplina in materia di propaganda elettorale e silenzio elettorale (2513)
(presentato in data 04/8/2016);
senatrice Fucksia Serenella
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (2514)
(presentato in data 04/8/2016);

senatore Endrizzi Giovanni
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per il contrasto del GAP, per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per la trasparenza e la legalità del mercato e delega al Governo al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo in forma irregolare o illegale (2515)
(presentato in data 04/8/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/08/2016 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
- "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (2271)
C.3317 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.3345);
- sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri
"Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica" (282);
- sen. Crimi Vito Claudio ed altri
" Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria" (453);
- sen. Crimi Vito Claudio ed altri
" Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista" (454);
- sen. Buemi Enrico ed altri
" Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali" (1236).

Indagini conoscitive, annunzio

La 8a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita alle Commissioni riunite 3ª, 4ª e 14ª e, per il parere, alla 1ª Commissione il documento "Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea" (n. 10715/16), trasmesso dal Governo il 30 giugno 2016 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 673 del 2 agosto 2016 (Atto comunitario n. 205).

Affari assegnati

E' stato deferito alla 7a e alla 12a Commissioni permanenti riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato "Italia 2040 *Human Technopole*" (Atto n. 827).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un'agenda europea per l'economia collaborativa - (COM (2016) 356 final) del 2 giugno 2016. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 95).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03069 del senatore Giuseppe Esposito ed altri.
I senatori Scoma, Dalla Tor, Conte, Liuzzi, Spilabotte, Gualdani, Bianconi e Mastrangeli hanno

aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03079 del senatore Mancuso.

Il senatore Mineo e la senatrice Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03096 del senatore Bocchino ed altri.

Il senatore Di Biagio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05749 della senatrice Ricchiuti.

I senatori Valentini, Morgoni, Cucca, Pagliari, Scalia, Padua e Orrù hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06184 del senatore Moscardelli.

La senatrice De Pin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06230 dei senatori Pepe e Vacciano.

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06252 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-06254, 4-06255 e 4-06256 della senatrice Montevecchi ed altri.

La senatrice Mangili ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-06254 e 4-06256 della senatrice Montevecchi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 137

AUGELLO ed altri: sul fenomeno delle discariche abusive e dei roghi tossici a Roma (4-03435) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BATTISTA: sul nuovo complesso siderurgico nell'area della ex ferriera di Servola a Trieste (4-04628) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

COTTI ed altri: sull'inquinamento prodotto dalla raffineria Saras in provincia di Cagliari (4-00188) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CRIMI ed altri: sul commissario per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro (4-003219) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

D'ADDA ed altri sulla sottoscrizione di convenzioni con enti locali per l'alienazione di beni da parte degli istituti scolastici (4-05699) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DE POLI: sul corridoio infrastrutturale di interconnessione tra Veneto e Trentino-Alto Adige (4-05340) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE POLI, DALLA TOR: sul completamento dell'autostrada A31 Valdastico nord in Veneto (4-04010) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DI BIAGIO ed altri: sulla normativa in materia di franchigia dei dazi doganali nel settore dell'autotrasporto (4-05822) (risp. DE MICHELI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

DONNO ed altri: sulla morte di un extracomunitario impiegato in un'azienda agricola a Sessa Aurunca (Caserta) (4-04732) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

sul progetto "Ponte" approvato dalla Commissione europea sulla Xylella fastidiosa (4-05285) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

MARAN: sulla sentenza emessa dal tribunale di Gorizia in merito alle morti per amianto (4-03141) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MORRA ed altri: sul cumulo di stipendi in capo al presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (4-05492) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PAGLINI ed altri: sulla corretta identificazione e descrizione dell'ipogeo di Marciana, sull'isola d'Elba (4-05461) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

RICCHIUTI, ESPOSITO Stefano: sul processo a Roma contro il *clan* degli Spada operante ad Ostia (4-05029) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SIMEONI ed altri: su iniziative contro la diffusione della prostituzione minorile (4-06001) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SONEGO: sulla stabilizzazione dei tirocinanti che operano nell'amministrazione della giustizia in Friuli-Venezia Giulia (4-04109) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

TOCCI: sul riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima e seconda fascia (4-05979) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, Maurizio ROMANI, BERTACCO, AMIDEI, MARIN, VACCIANO, MOLINARI, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, DE POLI - Il Senato,

premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto la disponibilità di organico di 48.530 posti per sopperire al reale fabbisogno per l'anno scolastico 2016/2017 di insegnanti, in considerazione delle criticità già evidenziatesi in sede di determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 2015/2016;

si tratta dell'assegnazione in organico di fatto per l'anno scolastico 2016/2017 di almeno 468 posti aggiuntivi all'organico di diritto, ferma restando la copertura obbligatoria delle ore residue rapportate a cattedra e delle cattedre di strumento nei licei musicali. I posti e le ore richieste sono da ritenersi indispensabili al funzionamento del servizio come ad esempio lo sdoppiamento delle classi sovradimensionate, ivi comprese le pluriclassi, l'attivazione della scuola dell'infanzia con tempo scuola pomeridiano, il mantenimento del tempo pieno nella scuola primaria, l'attivazione dei corsi serali, l'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per evitare la dispersione scolastica, le disarticolazioni delle classi nella scuola secondaria di secondo grado, l'attivazione dell'offerta formativa unica sul territorio;

a tali ponderate e certificate richieste sulla base di esigenze incomprimibili, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha risposto con l'autorizzazione di 48.057 posti per soddisfare il funzionamento delle scuole statali nel Veneto per l'anno scolastico 2016/2017;

si tratta quindi di ben 473 posti mancanti nella Regione Veneto necessari a soddisfare le esigenze messe in luce sia dall'assessore regionale per l'istruzione che dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

considerato che:

già si fanno sentire gli effetti della carenza di organico tra gli insegnanti soprattutto nelle zone montane, le più penalizzate da una tale situazione. Nel prossimo anno scolastico, l'organico degli insegnanti vedrà, ad esempio, la mancanza di 47 docenti in tutta la provincia di Belluno. Per far fronte a tale emergenza si è dovuto procedere ad una serie di tagli, come nella scuola media di Sovramonte, comune montano, dove si è stati costretti all'accorpamento di due classi: una seconda e una terza media. Nell'organico di diritto è infatti stata prevista una pluriclasse di 21 alunni: 10 in classe seconda e 11 in terza;

per le scuole di montagna è previsto un numero minimo di 10 alunni per la formazione di una classe, quindi a Sovramonte i numeri per avere due classi distinte ci sarebbero, senza considerare che in seconda classe c'è un alunno con il sostegno e gli alunni della terza hanno tutto il diritto, proprio in nome di un giusto ed equo "diritto allo studio", di essere preparati al meglio per gli esami finali, una delle prime "grandi prove" che attendono i futuri cittadini italiani;

lo Stato italiano deve assicurare su tutto il territorio nazionale uguali livelli di offerta formativa, senza sacrificare nessuna parte del proprio territorio, in particolar modo le zone oggettivamente più disagiate e quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane, e che, proprio per carenze nella qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette a un pericoloso e costante fenomeno di spopolamento,

impegna il Governo a provvedere a coprire completamente il fabbisogno dei posti in organico della Regione Veneto, secondo le richieste avanzate di 473 posti in organico di fatto.

(1-00615)

BERTOROTTA, TAVERNA, GAETTI, LUCIDI, FATTORI, MANGILI, LEZZI, MORRA, CIAMPOLILLO, CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, MORONESE, SANTANGELO - Il Senato,

premesso che:

per traffico di organi si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'occultamento o la ricezione di persone viventi o decedute o dei loro organi attraverso la minaccia, l'uso della forza o di altre forme di coercizione, oppure mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o lo sfruttamento di una posizione di vulnerabilità. Si intende, altresì, l'offerta, o la ricezione di pagamenti o benefici da parte di terzi, per ottenere il trasferimento del controllo sul potenziale donatore, al fine di sfruttamento, mediante prelievo di organi per il trapianto;

il traffico di organi umani è diventato un problema di portata globale, spesso legato alla criminalità transnazionale organizzata, che sfrutta la situazione vulnerabile dei donatori e si sviluppa a causa dell'incapacità dei Paesi di rispondere adeguatamente alle esigenze di trapianto dei pazienti;

il traffico di organi, da anni, costituisce un commercio illegale clandestino di tessuti e organi umani, altamente lucrativo per le organizzazioni criminali internazionali che spesso sfruttano la complicità di persone spregiudicate, come chirurghi e infermieri e di altri soggetti intermediari, a cui interessa solo un ritorno economico;

gli organi che vengono più frequentemente prelevati nel mercato di questo traffico illecito sono rene, pancreas, fegato e cornea;

quando si parla di traffico d'organi clandestini, analisti del settore ritengono opportuno fare riferimento a 2 ipotesi di casistiche: in una si trovano intermediari, che spingono persone povere, anche bambini, a vendere un loro organo, per permettere alla propria famiglia di sopravvivere; la seconda casistica è quella che riguarda persone, che vengono uccise durante l'intervento per prelevarne organi e tessuti, cui inevitabilmente segue la scomparsa improvvisa di minori e clandestini, tale da sospettarsi il rapimento e l'uccisione per utilizzarne poi gli organi;

in un'ottica di contrasto alla criminalità internazionale specializzata in espianti illegali risulterebbe fondamentale, pertanto, tracciare una linea di confine tra le 2 casistiche di illeciti;

considerato che:

i proventi dal traffico illecito di organi sono ingenti, ma molto variegati, tanto da far considerare lo stesso traffico una delle prime 10 attività al mondo per lucrare in modo illegale, che dovrebbe valere 1,4 miliardi di dollari l'anno;

ed invero, come riportato da un articolo apparso su "la Repubblica" del 1° agosto 2016, la citata "stima - finora inedita - è contenuta in un rapporto che sarà presto reso pubblico realizzato dalla Global Financial Integrity, la fondazione con base a Washington considerata uno dei massimi centri mondiali di analisi sui flussi finanziari illeciti. Secondo i calcoli della GFI, il 10% dei 118.000 trapianti che ogni anno si praticano globalmente è illegale";

secondo la notizia di stampa citata: "Migranti diretti dall'Africa all'Europa uccisi per ottenere i loro reni, fegati e cuori. (…) decine di profughi partiti da Etiopia ed Eritrea vengono rapiti ogni anno in Sudan, destinati a rifornire il mercato dei trapianti che ha la sua base in Egitto";

ed ancora dal menzionato articolo di giornale si apprende: "L'attenzione internazionale sul fenomeno si è riaccesa il 4 luglio scorso quando gli uomini della Mobile di Palermo e di Agrigento, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, eseguono un mandato di fermo per 38 persone ritenute appartenenti ad un'organizzazione internazionale dedita al traffico di esseri umani. All'interno del decreto della Procura di Palermo sono contenuti i verbali dell'interrogatorio rilasciato l'11 maggio del 2015 dallo "scafista pentito" Atta Wehabrebi";

da un articolo apparso in data 1° agosto 2016 sul sito "greenMe", si legge che "Atta era una sorta di operatore turistico del traffico di esseri umani internazionale: offriva la via di fuga ai migranti dopo l'arrivo in Italia e assieme alla complicità di diversi autisti italiani organizzava il trasbordo verso il nord e poi l'estero";

sempre la notizia di stampa citata dichiara: "Tra i racconti del pentito, primo straniero ammesso a un programma di protezione e fonte ritenuta attendibile, emerge anche l'accenno al traffico di organi. L'ex scafista, condannato a 5 anni, avrebbe deciso di collaborare "perché ci sono stati troppi morti in mare". (…) Accanto a questo dramma c'è anche quello di tantissimi minori non accompagnati, che ogni giorno scompaiono, su di loro si cela l'ennesimo dubbio, ovvero che siano vittime innocenti e indifese

di un possibile e quanto mai atroce sistema di traffico di organi internazionale";
la notizia sul "traffico di organi dietro ai migranti" era già stata data nel mese di luglio, quando sul sito *internet* de "Il Tempo" (5 luglio 2016) si leggeva: "Gli organi dei migranti in fuga venivano espiantati in Egitto. I soldi, così come la droga, erano amministrati dalle cellule romane e palermitane";
rilevato che:
la questione del traffico di organi umani è nota anche al Parlamento, atteso che, in data 4 febbraio 2016, in occasione dell'audizione dell'ammiraglio di divisione Enrico Credendino, *operation commander* della missione "EUNAVFOR MED - Operazione SOPHIA", dichiarava: "Vi è poi il problema dei minori non accompagnati, che l'anno scorso hanno rappresentato l'8 per cento dei migranti, in partenza prevalentemente dall'Egitto e dall'Eritrea. Di metà di questi bambini arrivati in Europa si perdono le tracce: alcuni vengono avviati alla prostituzione minorile, altri vengono venduti a chi procede alle adozioni in maniera illegale, qualcuno sembra che possa anche essere venduto alle reti che espiantano gli organi";
l'Organizzazione mondiale della Sanità ha da tempo messo in guardia sul commercio di organi, tessuti e cellule di origine umana, nonostante debba ammettersi che, nella maggior parte dei Paesi del mondo, esistono leggi che ne vietano la vendita; in particolare, già nel maggio 2012, un articolo pubblicato sul sito "globalist" dichiarava che "il trapianto illegale di reni e anche di altri organi, è un fenomeno in costante crescita. Stime ufficiali indicano in 10mila l'anno le operazioni chirurgiche clandestine";
il 9 luglio 2014 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il testo definitivo della Convenzione contro il traffico di organi umani, che è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015, a Santiago de Compostela;
i lavori preparatori della Convezione ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto, che deve essere considerato, di per sé, un fenomeno criminoso grave contro la salute privata e pubblica, nonché contro la libertà personale e la dignità umana;
l'obiettivo della Convenzione è quindi duplice: da un lato, essa intende prevenire e combattere il traffico di organi, attraverso la definizione di nuove fattispecie criminose, e, dall'altro lato, mira ad incoraggiare la cooperazione internazionale, sia per rendere effettiva l'azione repressiva, sia per incentivare la prevenzione del prelievo e dell'impianto di organi ottenuti in modo illecito;
la Convenzione, in particolare, rende il traffico di organi umani, a scopo di trapianto, un reato penale internazionale ed è quindi uno strumento giuridico fondamentale, che per la prima volta raggiunge le pratiche di trapianto illecite, collocandole all'interno di un quadro di diritto completo;
essa tutela il bene "salute" nella sua connotazione "pubblica" afferente alla collettività, in particolare nell'ottica di prevenire o eventualmente limitare possibili danni dovuti alla diffusione delle malattie infettive nella popolazione o di altri fattori di rischio, che potrebbero contagiare gli ambienti di vita;
il diritto italiano, invece, giusta disposizione di cui all'articolo 32 della Carta costituzionale, ampiamente avvalorata da autorevole dottrina, considera il bene della salute come diritto fondamentale dell'individuo, che può essere leso direttamente dall'asportazione di un organo, effettuata in violazione delle regole interne in materia di trapianti, nonché dall'uso di organi illecitamente rimossi, sia quando la rimozione è effettuata senza la presenza di un libero, informato e specifico consenso del donatore, sia in caso di persona deceduta, senza che la rimozione sia autorizzata sulla base del diritto interno;
l'interesse ad evitare che il corpo umano sia oggetto di commercializzazione trova tutela non solo nell'incriminazione della rimozione abusiva, quando, come corrispettivo per il prelievo di organi, è stato offerto al donatore vivente, o a terze parti, o loro hanno ricevuto un vantaggio patrimoniale o un vantaggio analogo, ma anche nelle disposizioni che incriminano l'illecita istigazione, il reclutamento, l'offerta e la richiesta di indebiti vantaggi, che coinvolge le attività di intermediari e quelle di esercenti le professioni mediche;
rilevato infine che la Convenzione di Santiago de Compostela costituisce, oggi, una pietra miliare nella lotta contro il traffico di organi umani ed il loro utilizzo nelle attività di trapianto illegali e clandestine, rivestendo cruciale importanza per plurime ragioni: ha vocazione globale e può quindi contribuire

all'attuazione di una strategia di risposta efficace ad un fenomeno, che è ormai dilagato a livello globale; colma le lacune esistenti nel diritto internazionale, prevedendo una serie di fattispecie di reato diverse dalla tratta di esseri umani, finalizzata alla rimozione di organi; contribuisce ad elevare il livello di armonizzazione tra gli ordinamenti nazionali dell'Europa "allargata"; favorisce una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, soprattutto con Stati non membri dell'Unione europea,

impegna il Governo:

1) a concentrare l'attenzione sul contrasto del traffico di organi, legato, in particolare, al fenomeno della migrazione irregolare e clandestina, stimolando il collegamento delle indagini, lo scambio di informazioni e la cooperazione giudiziaria internazionale ed incentivando le procedure informative tra l'Italia e i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra l'Italia e i Paesi membri dell'UE e tra l'Italia e tutti i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti attraverso appositi accordi bilaterali;

2) a rafforzare il *framework* istituzionale relativo alla lotta contro il traffico di organi umani, al fine di implementare il coordinamento e assicurare un coinvolgimento più efficace e concreto di tutti gli organismi e le autorità pubbliche, che rivestono un ruolo nella lotta e prevenzione di siffatta catena criminale, responsabile di tutte le condotte illecite collegate ai trapianti clandestini;

3) a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse volte a potenziare gli organismi deputati a livello nazionale, in particolare Servizio centrale operativo della Polizia e Reparto operativo speciale dei Carabinieri, che hanno il preminente compito di contrastare il fenomeno criminale del traffico illecito di organi umani, e ad assicurare, da un lato, la tutela della salute pubblica e individuale, compresa l'integrità fisica e, dall'altro lato, la libertà personale e la dignità umana;

4) a potenziare le strutture esistenti presso i Ministeri competenti, al fine di dare piena attuazione alle vigenti disposizioni di natura preventiva, volte ad imporre alle strutture coinvolte nel trapianto di organi o che svolgono attività connesse, preparatorie o di conservazione, l'adozione di modelli organizzativi e di controllo sulla provenienza degli organi, al fine di evitare complicanze infettive e immunitarie anche fatali;

5) a sviluppare linee guida nazionali per individuare la provenienza degli organi o dei tessuti destinati a trapianto, al fine di mantenere gli *standard* di qualità e sicurezza, come previsto dagli articoli 6 e seguenti del decreto 19 novembre 2015 del Ministro della salute, Lorenzin, e recante "Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti";

6) a realizzare un efficiente e sistematico meccanismo di raccolta dei dati, relativi al fenomeno della commercializzazione del corpo umano o di sue parti, imperniato sulla creazione di una banca dati centralizzata, gestita dal Ministero della salute, in grado di effettuare elaborazioni in tempo reale, che consentano un'efficace analisi, nonché mirati interventi di risposta, in particolare in termini di prevenzione di eventuali rischi per la salute dei soggetti che intendono sottoporsi ad interventi di trapianto;

7) a sviluppare, altresì, tramite il supporto degli uffici del Ministero della salute, un sistema di monitoraggio per l'acquisizione di dati sui trapianti avvenuti all'estero, da parte di cittadini italiani, in particolare in quei Paesi del mondo in cui è lecita la vendita di organi umani, ciò al fine precipuo di consentire lo scambio reciproco di informazioni tra omologhi sistemi sanitari pubblici o privati e quindi di scardinare il sistema del "traffico-commercio" di organi, oggi retto da forti interessi economici perseguiti, non solo da enti che gestiscono o organizzano attività sanitarie, ma anche da società o studi professionali, che ruotano attorno ad attività o prodotti sanitari, nonché da agenzie di viaggio o associazioni dedite all'organizzazione di viaggi per il cosiddetto turismo sanitario;

8) ad individuare strumenti, anche di carattere normativo, volti ad evitare un diverso trattamento fra gli enti pubblici economici e di natura privata rispetto a quelli pubblici, considerando l'opportunità di disciplinare in modo specifico i contenuti e le linee guida da seguire per obbligare l'adozione di

specifici modelli preventivi, di strumenti di controllo e di procedure interne, che tengano soprattutto conto, nel caso italiano, delle linee guida del Centro nazionale trapianti.
(1-00616)
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA - Il Senato,
premesso che:
lo scenario geopolitico attuale è in costante mutamento e l'instabilità regna sovrana. Secondo il Global peace index, nel 2016, il relativo indice ha subito un deterioramento dello 0,53 per cento rispetto all'anno precedente;
guerre e conflitti hanno registrato una recrudescenza. Il numero totale dei conflitti è salito drasticamente, dai 31 del 2010 si è passati ai 40 del 2015. Anche il costo economico globale dei conflitti è rilevante: nel 2015 è stato di 13,6 miliardi di dollari e rappresenta il 13,3 per cento dell'attività economica mondiale (prodotto mondiale lordo), ovvero 11 volte la dimensione degli investimenti diretti esteri a livello globale;
secondo il rapporto annuale Global trends dell'Unhcr, nel 2015 sono state 65,3 milioni le persone costrette ad abbandonare la propria casa, ossia il più alto numero dall'indomani della seconda guerra mondiale. Di queste, 21,3 milioni sono rifugiati, 40,8 milioni sfollati interni e 3,2 milioni richiedenti asilo. I bambini rappresentano il 51 per cento circa del totale;
sempre secondo il citato rapporto, nel 2015 sono state 12,4 milioni le persone costrette ad abbandonare per la prima volta la propria abitazione a causa di un conflitto o di persecuzioni e per la maggioranza sono sfollati interni (8,6 milioni);
nello stesso anno, le vittime degli attacchi terroristici sono aumentati dell'80 per cento e soltanto 69 Paesi al mondo non hanno registrato eventi di terrorismo all'interno del proprio territorio;
il terrorismo è quindi un fenomeno globale e i terribili attacchi che hanno sconvolto l'Europa negli ultimi mesi sono la prova che la guerra è arrivata fin dentro le nostre società;
oggi si può dire di avere un fronte interno ed uno esterno ed è quest'ultimo che ha scatenato il corso degli eventi che hanno portato ai tragici eventi dei nostri giorni, anche in Europa;
una guerra, oramai globale, iniziata dall'amministrazione nord americana Bush con l'attacco all'Afghanistan nell'ambito della "guerra al terrorismo", risposta sbagliata agli attentati dell'11 settembre 2001, continuata con la sciagurata invasione dell'Iraq nel 2003 e protratta con l'intervento militare in Libia;
l'esperienza delle campagne militari in Afghanistan, Iraq e Libia mostra che aver intrapreso guerre senza avere un progetto politico sul futuro condiviso con le forze e le popolazioni locali è stata una prassi che ha peggiorato, e non migliorato, la sicurezza globale, e soprattutto ha condannato i popoli afghano, iracheno e libico alla follia distruttiva della violenza e del terrore che oggi si estende dal Medio oriente all'Africa e attraversa il Mediterraneo e arriva fino al cuore dell'Europa;
lo scenario attuale mostra che, in Afghanistan, i talebani oggi sono in grado di operare in circa l'80 per cento del Paese e controllando larghe porzioni di territorio si sono imposti con un proprio ruolo di primo piano nel sud e nell'est del Paese, mentre l'ascesa di Daesh è sempre più evidente ed è diventata una valida alternativa, seducente e determinata nella forte e preoccupante instabilità politica dello Stato;
a distanza di 13 anni dall'invasione Usa, oggi l'Iraq è occupato per un considerevole pezzo del suo territorio da Daesh, seppur con importanti perdite degli ultimi mesi, e ora quel Paese rappresenta la calamita di tutte le destabilizzazioni regionali, Siria *in primis* fra tutte, mentre la Libia è "un pantano" con la presenza di centinaia di milizie, con un Governo d'unità nazionale capeggiato da Fayez al Sarraj in rotta con Tobruk e osteggiato dal potente generale Khalifa Haftar, prossimo al fallimento e con una preoccupante presenza di Daesh;
in Libia in queste ore sono ripresi i bombardamenti statunitensi su richiesta del Governo di al Sarraj, mettendo in imbarazzo la Francia che formalmente appoggia il Governo di unità nazionale ma che di fatto con il sua presenza in territorio libico è al fianco del generale Haftar, con l'obiettivo di

consolidare i suoi interessi energetici e di estendere la sua presenza sotto il Sahel;
la lotta a Daesh in Libia, così come avvenuto in Siria, oltre a registrare il conflitto tra le varie milizie regionali, segue la logica fin qui seguita delle guerre per procura, lanciate in questo caso in base alle promesse di accordi economici e petroliferi;
la guerra ha travolto Stati e frontiere e ha inasprito la storica rivalità tra il mondo sunnita e sciita all'interno dell'islam all'ombra delle ambizioni commerciali, finanziarie e geopolitiche delle grandi potenze mondiali che credevano di creare nuove democrazie e che, in realtà, hanno prodotto solo maggiore instabilità che oggi mette a repentaglio tutta l'umanità;
in questo quadro di devastazione e macerie in cui sono stati ridotti Paesi come la Siria, l'Iraq, lo Yemen, la Libia e l'Afghanistan, appare chiaro come il "Califfato" abbia deciso, con gli attacchi a Parigi e Bruxelles e poi con la rivendicazione degli atti emulativi di Nizza e Monaco, di radicalizzare lo scontro, ipotizzando una reazione occidentale e con il probabile obiettivo di infiammare una sollevazione antiislamica dettata dall'emotività e quindi moltiplicare i proseliti anche in Europa;
oggi non ci si può permettere di dare forza a questo scontro e ogni ipotesi, anche guardando all'esperienza di 15 anni di guerra al terrore, va fermata sul nascere e sostituita con una diversa idea di società e di convivenza universale, fondata sugli stessi valori che sono stati brutalmente attaccati in Francia: libertà, uguaglianza, fratellanza;
questa idea deve partire dalla messa in discussione del modello di sviluppo che si arricchisce con la produzione e vendita di armi che alimentano la spirale di violenza e terrore che imperversa alle porte, nel Mediterraneo e nel vicino Oriente, e che poi si reprime con nuove armi e nuove guerre;
negli ultimi 5 anni, mentre il Medio oriente bruciava, contemporaneamente cresceva del 30 per cento l'*export* di armi verso i Paesi dell'area medio orientale e del nord Africa. Dalle relazioni inviate dal Governo alle Camere si evince che nel quinquennio 2010-2014 la meta principale delle armi italiane è stato il Medio oriente. Secondo l'ultima relazione trasmessa nel 2015 le autorizzazioni all'esportazione degli armamenti italiani è aumentata del 200 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 2,6 a 7,9 miliardi di euro, registrando un vero e proprio *boom*. Ad esempio le transazioni autorizzate con l'Arabia saudita sono passate dai 163 milioni di euro del 2014 ai 257 del 2015;
queste armi sono state vendute in Medio oriente e attraverso la "triangolazione" con Paesi "nostri alleati", ma anche "alleati e finanziatori del Daesh", sono arrivati nelle mani dei terroristi e quindi si è al paradosso che si combatte contro le stesse armi vendute in Medio oriente;
secondo l'Unodc, l'agenzia dell'Onu che si occupa di criminalità e droga, il 90 per cento dei traffici illegali di armi proviene dal commercio legale. Frutto della triangolazione o dell'aver armato gruppi che poi cambiano alleanze, come avvenuto in Iraq e Siria. La legge italiana lo vieterebbe, ma nei fatti, una volta che sono vendute ad acquirenti ufficiali, ad esempio le monarchie del Golfo, possono facilmente finire nelle mani sbagliate, ovvero i gruppi terroristici;
secondo l'Istituto universitario di alti studi internazionali e dello sviluppo che ha condotto la ricerca "Small arms survey", Daesh ha avuto disponibilità di armi provenienti dall'Arabia saudita e la stessa accusa grava sul Qatar. A quest'ultimo emirato è bene ricordare che dal 2012 al 2014 l'Italia ha esportato armi per 146 milioni di euro e 35 milioni soltanto nel 2015. Il committente era quindi il Paese che per David Cohen, vicesegretario Usa al Tesoro con delega per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria, ha "un habitat permissivo che consente ai terroristi di alimentarsi". Queste dichiarazioni venivano rese nel marzo 2014, mentre a luglio dello stesso anno il Qatar, che ospita l'avveniristico quartier generale Usa in Medio oriente di Al Udeid, inviava una commessa da 11 miliardi agli Usa in armamenti, inclusi elicotteri Apache, batterie di Patriot e missili anticarro Javelin;
oltre a rifornire di armi i vari gruppi ribelli o apertamente terroristici, i Paesi sunniti del Golfo, come Qatar, Arabia saudita e Kuwait (quest'ultimo, sempre, secondo David Cohen, definito "l'epicentro del finanziamento dei gruppi terroristi in Siria") formalmente nostri alleati nella coalizione anti Daesh, in maniera più o meno indiretta, hanno finanziato attraverso donazioni i gruppi islamici dell'opposizione siriana, inclusi quelli estremistici come Al Nusra e Daesh;
oggi Daesh, così come altre milizie e organizzazioni dell'arcipelago jihadista, ha in mano pozzi di

petrolio, opere d'arte e anche *caveau* di banche conquistate nel conflitto, ma per arrivare fino a questo punto ha sfruttato le capacità di riciclaggio della finanza del Golfo e quindi ha beneficiato di donazioni "private" provenienti soprattutto dai Paesi del Golfo e transitate dal Kuwait;

il sistema bancario del Kuwait, ossia il Paese che ha firmato un *memorandum* d'intesa sulla difesa con il nostro Paese l'11 settembre 2015, e che ha siglato un accordo per l'acquisizione di 28 caccia Eurofighter da un consorzio europeo in cui Finmeccanica, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è il principale azionista, avrà una commessa da 4 miliardi di euro, la più grande commessa mai ottenuta dall'azienda italiana, ha norme antiriciclaggio poco trasparenti e permette anche l'*hawala*, il trasferimento di denaro, anche all'estero, da individuo a individuo senza alcuna tracciabilità;

in questi mesi è stata da più parti documentata la responsabilità del Governo turco e delle forze di *intelligence* turche nell'aver permesso che membri di Daesh e di altri gruppi jihadisti entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel Paese, così come sono note le responsabilità della Turchia nell'aver aperto i valichi di frontiera ai terroristi e nell'aver permesso il rifornimento di armi, munizioni e supporto logistico;

la Turchia quindi, alleato e membro della Nato, ha favorito in questi anni il passaggio di migliaia di *foreign fighter* europei, aprendo quella che è stata denominata "autostrada della jihad" mentre al tempo stesso conduceva una "guerra sporca" contro le organizzazioni curde in Siria e in Iraq, che sono tra le poche forze che hanno causato una serie di sconfitte a Daesh e che hanno dato vita ad un'esperienza di convivenza pacifica tra curdi, arabi, assiri, caldei, aramaici, turcomanni, armeni e ceceni e altre minoranze;

la stessa Turchia ha vissuto ore drammatiche durante il tentativo di *golpe*, poi fallito, e il successivo contro*golpe* voluto dal presidente Erdogan che ha prodotto decine di migliaia di arresti e purghe a tutti i livelli dello Stato;

i numeri dell'ondata repressiva scatenata in Turchia dalle autorità di governo hanno allarmato l'Europa e gli Stati Uniti, che dalla solidarietà espressa al presidente turco e al Governo sono rapidamente passati alla preoccupazione per il rispetto dei diritti umani, a partire dalla possibilità che venga reintrodotta la pena di morte;

immediatamente alla fine del *golpe* si è assistito a disumane scene di vendetta di piazza ed episodi di giustizia arbitraria, mentre da più parti è stata espressa profonda preoccupazione per la deriva autoritaria imposta al Paese dalle massime autorità turche al governo del Paese man mano che venivano mostrate all'opinione pubblica mondiale le foto dei militari arrestati seminudi, legati mani e piedi, ammassati per terra;

da mesi, come documentato dagli atti più volte portati all'attenzione della Camera dei deputati, il Governo turco ha iniziato una guerra contro le opposizioni democratiche e le minoranze presenti nel Paese; ha imposto il coprifuoco in numerose città dell'Anatolia del sudest (Kurdistan Bakur), colpendo i suoi stessi civili, provocando migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati; ha fatto arrestare e incriminare giornalisti, giudici ed oppositori di ogni tipo;

le misure repressive *post golpe*, gestite direttamente dal presidente Recep Tayyip Erdo?an, stanno facendo scivolare il Paese velocemente verso un regime oppressivo e mettono a rischio la stabilità della Turchia stessa;

la Turchia oggi non è un Paese sicuro e l'accordo UE-Turchia sui rifugiati (o pseudo tale, in quanto dal profilo giuridico deve considerarsi alla stregua di una decisione dei Capi di Stato e Governo e non un vero e proprio accordo dell'Unione europea) viola gravemente il diritto europeo e tradisce i fondamenti democratici e ispirati alla tradizionale tutela dei diritti umani in Unione europea e in Italia;

quanto emerge dall'applicazione concreta di questo pseudo accordo è che in cambio di denaro si esternalizzano le frontiere dell'Unione europea chiudendo gli occhi sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anticurda che il Governo turco sta mettendo in atto negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a Daesh;

oggi l'Unione europea viene addirittura ricattata dal Governo turco che minaccia di far saltare l'accordo

se non verranno soddisfatte le sue richieste e quindi non approvato il suo regime. È preoccupante che lo stesso modello di "accordo" con la Turchia si stia poi nei fatti applicando con le peggiori dittature del mondo: l'Egitto, l'Eritrea, il Sudan, la Somalia, il Gambia, solo per citarne alcuni;

oggi occorrerebbe istituire corridoi umanitari per agevolare l'arrivo in sicurezza di chi decide di scappare dalla sua terra e stabilire la possibilità di ottenere visti umanitari, che consentano anche il passaggio nei Paesi di transito, in luoghi attrezzati vicini alle zone di fuga; invece sorgono muri in tutta Europa. Come un tempo esisteva la "cortina di ferro", in Ungheria e Croazia oggi i muri assumono la forma fisica di rete metallica e filo spinato, mentre in Francia, Austria, Svezia e Germania vengono chiamati "momentanea sospensione di Schengen", che di fatto ripristinano le frontiere;

anche l'Europa non è immune al mutato scenario geopolitico che mette a repentaglio la conquistata pace, l'affermazione della democrazia e la tutela dei diritti umani; in Europa oramai il dibattito politico è dominato da connotati fortemente nazionalistici e a tratti esplicitamente xenofobi, da veleni ideologici, da paure indotte, dagli stessi rigurgiti nazionalisti che hanno alimentato il consenso degli antieuropeisti britannici durante la campagna sulla "Brexit";

le decisioni della Nato prese all'ultimo vertice tenuto a Varsavia sono da ritenersi le più importanti dalla fine della guerra fredda soprattutto per una serie di misure politiche e militari preventive nei confronti della Russia; una delle principali questioni trattate al vertice di Varsavia riguarda il parziale superamento di un accordo stipulato con la Russia nel 1997, in cui si stabiliva che l'alleanza atlantica non può mantenere le proprie truppe da combattimento in modo permanente nei Paesi a est della Germania, a meno che le condizioni di sicurezza degli Stati alleati non siano in pericolo. Evidentemente, i rappresentanti dei Paesi dell'Alleanza atlantica considerano cambiate queste condizioni, e nei fatti programmano delle azioni militari lungo quello che viene già chiamato "fronte orientale";

il vertice di Varsavia ha anche segnato un'importante novità nelle relazioni Nato-UE con la pubblicazione del primo comunicato congiunto tra la Nato, attraverso il segretario generale, Jens Stoltenberg, e l'Unione europea, nelle persone del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con l'intento di annunciare il nuovo piano strategico di *partnership*;

in questi anni poco o nulla è stato fatto per tagliare i canali tra Daesh, la galassia jihadista e i suoi Stati finanziatori. Nulla è stato fatto per svuotare il Medio oriente di un po' di armi né per supportare le richieste di democrazia che nascevano dalle "primavere arabe" e dalle esperienze positive di convivenza tra i popoli che emergevano nel vicino oriente che, al contrario, sono state brutalmente attaccate dalla follia distruttiva della violenza e del terrore. Di contro, si è prestato colpevolmente, per interesse, il fianco a piccoli conflitti che sono cresciuti fino a diventare nel tempo incontrollabili;

Daesh è un cancro e va estirpato, vuole incutere terrore, suscitare una risposta repressiva e dimostrare così la non praticabilità della democrazia e l'inadeguatezza dei principi democratici, liberali e laici su cui si fonda l'Europa;

è bene non dimenticare che i terroristi delle recenti stragi di Parigi e Bruxelles sono nati e cresciuti nelle città occidentali, in Europa, e che oltre alla repressione occorre una nuova grande opera di prevenzione. Sarebbe necessario lavorare sulle periferie trascurate, e sempre più dimenticate dalle istituzioni, che sono il luogo dove attecchiscono le parole dei predicatori dell'odio in assenza dello Stato;

occorre per questo avere cura delle comunità e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, fermando i predicatori d'odio da qualunque parte vengano, compresa la cultura del razzismo e il rischio di una crescente islamofobia. Si hanno a disposizione le "armi" del diritto e della democrazia per impedire che le società alzino muri invalicabili che producano discriminazioni e divisioni, e conducano a quanto sta drammaticamente accadendo al di là del mar Mediterraneo e nel vicino Oriente;

non è più rimandabile l'avvio nel nostro Paese di una strategia di "controradicalizzazione" mediante la formazione di operatori qualificati e una campagna di prevenzione che coinvolga la società civile e le

istituzioni a tutti i livelli, partendo dalle scuole, vero primo livello dell'integrazione nella società, per l'individuazione del disagio e la prevenzione del rischio di radicalizzazione dei ragazzi e con l'obiettivo di creare una vera e propria rete sociale che, partendo proprio dalla scuola, coinvolga famiglie, associazionismo e istituzioni e accompagni i bambini, sin dai primi anni di vita, nel loro percorso di sviluppo del pensiero critico;

bisogna intervenire nelle aree di crisi per trovare soluzioni di pace, senza alimentare ulteriori guerre, o sostenere nuovi e vecchi dittatori e senza sostenere le posizioni di organizzazioni terroristiche, promuovendo concretamente i processi di composizione dei conflitti e le transizioni democratiche con la società civile, il dialogo tra le diverse comunità,

impegna il Governo:

1) a sostenere la composizione della storica questione mediorientale e del conflitto israelo-palestinese, dando attuazione alle mozioni votate alla Camera dei deputati il 27 febbraio 2015 a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina come impulso alla ripresa dei negoziati di pace;

2) con specifico riferimento alla Siria, a promuovere con gli altri *partner* internazionali la ricostruzione delle aree liberate dalla presenza dello Stato islamico nel Rojava e nel resto del nord della Siria, facendo sì che la Turchia apra le frontiere per permettere il passaggio dei convogli umanitari, al contempo favorendo il dialogo tra le forze democratiche del Paese e gli attori regionali, lavorando per la ripresa dei negoziati di pace e quindi la *road map* tracciata dal vertice di Vienna a cui devono essere invitate anche le altre parti in conflitto, le istituzioni autonome della Siria del nord e le Forze siriane democratiche (SDF);

3) con riferimento all'Iraq, a favorire la composizione di un Governo inclusivo che non discrimini le minoranze non-sciite del Paese;

4) ad intraprendere urgenti iniziative per impedire la vendita di armi ai Paesi responsabili di aver supportato direttamente o indirettamente Daesh e a proporre in sede europea e nei consessi internazionali una moratoria sulla vendita di armi e un *embargo* ai Paesi coinvolti direttamente o indirettamente nei conflitti o che sono sospettati di aver armato o finanziato gruppi terroristici;

5) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con gli altri *partner* internazionali, per interrompere i flussi di finanziamento a Daesh, prevedendo rigide sanzioni per gli Stati che finanziano direttamente o indirettamente il terrorismo o che facilitano, con legislazioni "opache", la raccolta di donazioni "private" destinate alle organizzazioni terroristiche;

6) ad adoperarsi per impedire, insieme alla comunità internazionale, il commercio illegale che finanzia i gruppi terroristici, a cominciare da Daesh, prevedendo sanzioni per gli Stati che permettono il contrabbando del petrolio;

7) ad arginare il flusso dei *foreign fighter*, soprattutto assumendo ogni utile iniziativa nei confronti della Turchia, e a chiedere che al confine tra Turchia e Siria venga dislocato un controllo internazionale della frontiera sotto mandato Onu e che la Turchia cessi immediatamente ogni forma di ostilità nei confronti delle milizie curde dello YPG-YPJ e dello HPG che stanno combattendo contro Daesh in Siria e Iraq;

8) a riconoscere formalmente le istituzioni autonome della Siria del nord;

9) ad adoperarsi con tutti i mezzi a propria disposizione, affinché riprenda il processo di pace tra Turchia e Pkk e affinché quest'ultimo sia cancellato dalla lista delle organizzazioni terroriste internazionali;

10) ad avviare un'azione diplomatica nei confronti della Turchia, finalizzata al rispetto dei diritti umani, delle minoranze e dello Stato di diritto;

11) a promuovere attività di spionaggio mirato anche con forme di *intelligence* tradizionali a discapito di una sorveglianza di massa, scarsamente efficace e costosa, non solo in termini di diritti civili, promuovendo attività coordinate tra le agenzie di *intelligence* degli Stati europei e aumentando i fondi ad esse destinati, anche riducendo le ingenti spese per le campagne militari all'estero, costose e controproducenti;

12) a promuovere misure per il dialogo interculturale e interreligioso contro l'emarginazione, e quindi

per l'integrazione e contro l'odio, avviando una vera strategia di controradicalizzazione, affinché si debellino le motivazioni e le radici che conducono alla radicalizzazione e al terrorismo;
13) a sostenere la revoca dell'accordo UE Turchia per contrarietà al diritto europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana e più in generale ai principi fondamentali della nostra civiltà giuridica e della nostra tradizione democratica e a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire "canali di accesso legali e controllati" attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti, per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani;
14) a sostenere in sede europea tutte le iniziative tese alla cancellazione o, in subordine, all'alleggerimento significativo delle sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Federazione russa;
15) a chiedere in sede europea un approfondimento sulla *partnership* strategica tra UE-Nato come definita dall'ultimo vertice di Varsavia, chiedendo che non ci debba essere mai una sovrapposizione della Nato e della UE nella risoluzione dei conflitti, a partire dall'Ucraina e nel rapporto con la Russia;
16) a lavorare per la stabilizzazione della Libia, coinvolgendo gli altri *partner* europei e membri della Nato, scongiurando ulteriori azioni militari e soprattutto con l'obiettivo di limitare gli interessi strategici stranieri in terra libica che sono alla base della destabilizzazione del Paese;
17) ad adoperarsi per la ricomposizione della crisi in Tunisia, coinvolgendo i Paesi dell'Unione europea per la predisposizione di un programma di aiuti economici finalizzati alla stabilizzazione del Paese;
18) a mettere in atto tutte le iniziative diplomatiche a diposizione per favorire la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, a partire dalla rimozione totale del *bloqueo,* anche in considerazione degli accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese il 13 luglio 2016 sul trattamento del debito di Cuba, attuativi dell'intesa multilaterale firmata a Parigi il 12 dicembre 2015 da Cuba e da 14 Paesi creditori;
19) a valutare iniziative diplomatiche finalizzate alla restituzione a Cuba della base navale statunitense di Guantanamo.
(1-00617)
Interpellanze
BELLOT - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il comma 947 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 attribuisce alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni siano state già attribuite alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni;
la modifica è collegata al processo di riordino delle Province, di cui alla legge n. 56 del 2014, alle quali l'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all'istruzione secondaria superiore;
a tal fine, è stata autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 21 luglio 2016 (repertorio atti n. 91/eu), è stato presentato per la prevista intesa, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca, inspiegabilmente, la ripartizione dei 70 milioni di euro stanziati solo tra le Regioni ordinarie, escludendo esplicitamente quelle a statuto speciale;
le Regioni ordinarie non hanno potuto esprimere avviso favorevole a causa della posizione contraria della Regione Campania;

il comma 947 citato attribuisce a tutte le Regioni, e non solamente a quelle ordinarie, le funzioni relative ai servizi a favore degli alunni disabili,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto a presentare uno schema di decreto di ripartizione che esclude le Regioni a statuto speciale;

se non si ritenga opportuno emanare un nuovo decreto che ripartisca i 70 milioni di euro stanziati per il 2016 per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio tra tutte le Regioni d'Italia, incluse quelle a statuto speciale.

(2-00408)

PICCOLI, BERTACCO, MARIN, AMIDEI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la superstrada a pedaggio denominata Pedemontana veneta è un'infrastruttura in corso di realizzazione, che collegherà il comune di Montecchio maggiore (Vicenza) a quello di Spresiano (Treviso), intersecando, nel suo percorso, i distretti industriali di Thiene-Schio, Bassano del Grappa e Treviso, e 3 autostrade (A4, A31 e A27); l'arteria stradale avrà una lunghezza complessiva di circa 95 chilometri;

la necessità di realizzare un'infrastruttura che congiungesse le città sorte ai piedi delle Prealpi venete è sorta fin dagli anni '70, quando lo sviluppo socio-economico-industriale dell'area pedemontana ha manifestato una crescente richiesta di mobilità. Negli anni '90 la situazione è diventata critica a causa della progressiva urbanizzazione della campagna veneta e dell'aumento del traffico sull'autostrada A4. Con l'allargamento dell'Unione europea e l'apertura delle frontiere ad est del Paese, a metà degli anni 2000, la situazione è peggiorata drasticamente: basti considerare che dal 2004 al 2008 il traffico pesante sulla Serenissima è aumentato del 105 per cento e che con l'attuale congiuntura economica negativa (2009-2015), si è registrata una diminuzione del 10 per cento;

il progetto si è sviluppato nel contesto del corridoio europeo n. 5, ove la rete autostradale nazionale ha manifestato maggiori criticità a causa della forte saturazione delle arterie viarie esistenti, con lo scopo di procedere alla chiusura di un teorico "anello" che contenga l'intera area centrale veneta, congiungendo l'area vicentina a quella trevigiana, conglobando, in particolare, l'ambito territoriale della valle dell'Agno (tra Montecchio maggiore e Castelgomberto) con quello della zona pedemontana veneta (tra Malo e Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza e tra S. Zenone degli Ezzelini, Montebelluna e Spresiano, in provincia di Treviso);

inoltre, il progetto ha l'obiettivo di riordinare e riorganizzazione l'intero sistema viario del territorio di riferimento per migliorare i livelli complessivi di qualità e di sicurezza in funzione delle esigenze della mobilità e dello sviluppo a livello locale, consentendo modifiche sostanziali all'assetto della mobilità stessa sull'intero Nordest, ponendosi i seguenti obiettivi: garantire un'adeguata risposta alla domanda di mobilità generata dal territorio pedemontano, che risulta essere il più urbanizzato e industrializzato del Veneto; completare la rete viaria di primo livello, mettendo a sistema le grandi infrastrutture autostradali e sostenendo lo sviluppo policentrico veneto tramite riordino della maglia infrastrutturale esistente; integrare la rete della grande viabilità nei corridoi europei;

le attività di redazione della progettazione definitiva sono state avviate dal commissario delegato in data 4 settembre 2009, e sono terminate con la consegna del progetto agli uffici preposti in data 5 gennaio 2010;

successivamente, il responsabile del procedimento, in data 8 gennaio 2010, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni all'8 febbraio 2010;

con decreto del commissario delegato n. 10 del 20 settembre 2010, si è provveduto all'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, dichiarando, tra l'altro, l'opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e sottolineando che l'approvazione del progetto stesso costituisce variante agli strumenti urbanistici

comunali vigenti;
infine, per la realizzazione della superstrada Pedemontana veneta è stata prevista la formazione di 6 cantieri principali distribuiti lungo tutto il tracciato e di 10 cantieri secondari (cosiddetti operativi). Tali cantieri sono caratterizzati dalla presenza di strutture ricettive (dormitori e mense) a servizio del personale operaio ed impiegato, e dalla presenza di uffici in cui opera la struttura direttiva principale necessaria per la realizzazione dei singoli lotti di cui si compone l'infrastruttura;
da notizie in possesso degli interpellanti, la cantierizzazione dell'opera è avvenuta il 10 novembre 2011 a Romano d'Ezzelino (Vicenza) e nel 2012 sono iniziati i lavori al principio della nuova strada, mentre nel bassanese i cantieri sono stati aperti il 4 febbraio 2013, sicché la fine dei lavori è stata prevista per il 2017, con entrata in servizio prorogata al 2019;
considerato che:
l'infrastruttura, realizzata in finanza di progetto dall'associazione temporanea di imprese tra SIS SCpA e Itinere SA che gestirà l'opera e ne riscuoterà il pedaggio per 39 anni, avrà un costo di 2.391 milioni di euro, di cui 173 provenienti da fondi pubblici;
nel 2009 il progetto prevedeva una spesa complessiva di 1,8 miliardi di euro, con un contributo pubblico di 245 milioni, mentre il costo aggiornato al 2013 è pari a 2,25 miliardi di euro, a fronte di un contributo pubblico di 615 milioni, a cui si dovranno aggiungere gli eventuali contributi regionali in ragione dei flussi di traffico per il bilancio economico del *project financing*;
tuttavia, in un momento di grave crisi economica, che comporta anche una diminuzione dei volumi di traffico (e conseguentemente di pedaggi), ed in considerazione dell'aumento dei costi che ha comportato l'accoglimento di osservazioni dei Comuni interessati per opere "compensative" del disagio arrecato e "bretelle" di collegamento, tali contributi saranno alquanto limitati;
da notizie di stampa, pubblicate sul quotidiano "il Gazzettino" (Vicenza-Bassano) in data 29 luglio 2016, è emerso che l'aumento smisurato dei costi della Pedemontana veneta abbia fatto emergere numerose criticità: da Bassano del Grappa, che è sempre stato lo snodo fondamentale nonché il centro dell'area relativa alla superstrada a pedaggio, sono partiti molteplici richiami da parte degli industriali che hanno chiesto di concludere, senza se e senza ma, i lavori, nonché hanno sottolineato gli sprechi e i pericoli che incombono sui cittadini a causa di contratti che prevedrebbero rimborsi di risorse pubbliche ai concessionari dell'opera in caso di dati di traffico inferiori ai *trend* previsti;
inoltre, nel medesimo articolo, il presidente di Confimi Industria Veneto e dell'Apindustria locale, dottor William Beozzo, ha affermato: "Il Governo provveda a sbloccare subito i finanziamenti pubblici previsti per completare i lavori della Pedemontana per scongiurare il rischio di trovarsi con le ferite lasciate nel territorio di una grande opera incompiuta" e "Anche se alcune preoccupazioni sembrano scongiurate siamo convinti che ancora oggi la situazione debba essere monitorata, perché non è possibile in alcun modo interrompere un'opera strategica come la Pedemontana, sabotando un asse viario importante per l'intero sistema Veneto. Il territorio e gli imprenditori non accetteranno nuovi maltrattamenti dallo Stato centrale, dopo che da anni ci prendiamo carico dei disagi dei cantieri aperti e di pesanti modifiche alla viabilità, con danni al suolo, terreni espropriati e non ancora pagati, perdita dei raccolti e aziende pagate con ritardi che superano i 180 giorni. Tutti questi sacrifici devono portare un ritorno certo entro il 2018, con l'apertura di una grande infrastruttura, occasione di sviluppo per attirare nuovi investitori, creare nuove aziende e nuovi occupati";
da ulteriori notizie in possesso degli interpellanti, 12 importanti imprenditori veneti avrebbero posto all'attenzione del Ministro in indirizzo una missiva all'interno della quale si richiedeva il completamento della superstrada pedemontana;
costoro, e le relative aziende, sono: Giovanni Rana, "*patron*" dell'omonimo pastificio; Dario Brendolan, titolare della catena dei supermercati Famila; Enrico Zoppas, industriale dell'acqua San Benedetto; Harald Antley, di Aspiag Service (catena ipermercati Despar); Diego Carron, dell'omonima impresa di costruzioni; Marcello Cestaro, proprietario dell'Unicomm (Emisfero e A&O); Augusto Guerriero della Lattebusche; Alessandro Mezzalira, a capo di Fitt group (*leader* mondiale nella produzione di tubi per l'irrigazione); Sergio Pedon, padrone dell'omonima azienda di lavorazione e

distribuzione di cereali; Federico Pengo, industriale dei casalinghi; Giuseppe Ramonda, proprietario della omonima azienda di abbigliamento e Bruno Veronesi, azionista di maggioranza della *holding* Veronesi group (comprendente i pollami Aia e i salumi Negroni);
gli imprenditori, all'interno della lettera, si sarebbero dichiarati preoccupati, attoniti e sbalorditi dalle notizie emerse sulla stampa locale e nazionale, affermando che: "È impensabile abbandonare al loro destino i cantieri disseminati lungo tutto il percorso della superstrada, con pezzi più o meno completati, trincee già scavate e opere connesse oramai avviate. Non siamo dei tecnici né dei politici, ma siamo consapevoli di una cosa, avendola vissuta ogni giorno sulla nostra pelle: quando un'opera viene iniziata deve essere portata a termine a qualsiasi costo. Non esiste un uomo d'impresa che inizia una nuova fabbrica e la lascia a metà";
hanno inoltre aggiunto: "La pedemontana è fondamentale per il nostro territorio. Il nostro auspicio, da cittadini prima che da imprenditori, è che il summit tra Veneto strade, Regione Veneto, Consorzio Sis, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Cassa dei Depositi e Prestiti, sia il primo passo per trovare velocemente una soluzione. È evidente che la costruzione dell'opera non possa certo ricadere tramite penali pesantissime sui cittadini veneti, che già contribuiscono largamente con le loro tasse al bilancio dello Stato. Bisogna che ognuno faccia la sua parte: il Governo, la Regione e le imprese costruttrici";
a giudizio degli interpellanti, la realizzazione della superstrada a pedaggio è improcrastinabile, dalla quale deriva una miriade di conseguenze, tra cui una maggiore occupazione lavorativa, lo smaltimento del traffico dalle principali arterie viarie oramai sature, la diminuzione dell'inquinamento dell'aria con la riduzione del relativo monossido di carbonio, la velocizzazione dei collegamenti tra i vari capoluoghi di provincia con la conseguente diminuzione della percorrenza chilometrica e un miglioramento della qualità di vita per i pendolari, che ogni giorno si vedono costretti ad utilizzare l'automobile negli spostamenti a causa della mancanza di infrastrutture ferroviarie moderne e versatili nelle connessioni,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per procedere al completamento della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta;
se corrisponda al vero che 12 fra i maggiori imprenditori veneti avrebbero scritto al Governo, nel tentativo di dissuaderlo dall'idea di lasciare incompiuta l'opera e per quali ragioni le loro istanze siano rimaste inascoltate;
se non ritenga che la realizzazione dell'opera viabilistica porterebbe numerosi benefici in favore delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, dei pendolari e dei turisti;
se non ritenga doveroso procedere allo stanziamento dei fondi in favore dei cittadini e delle imprese che sono state interessate dalle espropriazioni di terreni entro 180 giorni dalla data in cui tali beni sono stati sottratti;
se, nel caso in cui non si voglia portare a compimento l'opera, intendano stanziare degli appositi fondi volti a riportate la situazione come era precedentemente all'avvio dei lavori, nel rispetto dei cittadini e delle imprese che in quei territori hanno subito per anni i disagi dei cantieri aperti, di pesanti modifiche alla viabilità e dei numerosi danni al suolo e al sottosuolo.
(2-00409)

Interrogazioni

ANGIONI, MATTESINI, BIANCO, PADUA, PIGNEDOLI, SILVESTRO, CAPACCHIONE, ORRU' , Stefano ESPOSITO, SANGALLI, VALDINOSI, DALLA ZUANNA, FAVERO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in diverse parti del nostro Paese si sono succeduti moltissimi casi di violenza sui bambini, a volte poco più che neonati, avvenuti in particolare in scuole materne ed in asili nido sia pubblici che privati;
negli ultimi 7 anni le cronache parlano di circa 65 casi di violenza accertati, ma sembra ormai certo che ne esistano molti altri che non sono mai stati denunciati. Nel solo Tribunale di Milano, nell'anno

giudiziario 2012-2013, sono stati aperti 71 fascicoli, e l'anno seguente 74;
considerato che:
alcune registrazioni di videosorveglianza mostrano trattamenti punitivi fisici, costrizioni ad eseguire ordini di mangiare o dormire. In altri casi i bambini sono costretti a subire la derisione dei coetanei. Questi episodi danno la rappresentazione di alcune strutture per l'infanzia, presenti nel nostro Paese, come dei veri e proprio *lager* che verosimilmente rischiano di incidere in maniera molto negativa sullo sviluppo psicofisico dei bambini con delle ripercussioni indelebili;
ciò che rende ancor più inquietanti gli episodi è il fatto che gli aguzzini sono quasi sempre insegnanti, maestri e maestre, ai quali i genitori affidano serenamente i loro figli confidando sulla selezione degli educatori avvenuta secondo normative severe, che, oltre a verificarne la preparazione scientifica, ne abbiano ancor prima accertato l'equilibrio psichico e la capacità di rappresentare figure rassicuranti per i bambini stessi;
nelle ultime settimane si è sviluppato nel Paese un dibattito sull'opportunità di installare, in ogni struttura per l'infanzia, telecamere a circuito chiuso con l'obiettivo di vagliare il comportamento del personale insegnante nell'arco della giornata. Il Governo per primo sta dimostrando di considerare i fatti come un'emergenza che richiede interventi anche di tipo normativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere un'iniziativa presso la Conferenza Stato-Regioni, al fine di una seria rivalutazione delle normative concernenti i requisiti di accreditamento, di verifica e di controllo delle strutture per l'infanzia, pubbliche e private. Se ritenga, inoltre, utile, nella stessa sede, porre il tema di una complessiva rivalutazione anche delle normative di idoneità individuale, di verifica e di aggiornamento del personale e delle corrette condizioni di lavoro, al fine di garantire prestazioni ottimali di servizi;
quali iniziative intenda adottare per cercare di scongiurare la possibilità che nelle strutture private o pubbliche per l'infanzia possano ripetersi nuovi episodi di violenza sui bambini.
(3-03097)
GIACOBBE, PARENTE, MICHELONI, TURANO, GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016 il presidente dell'Inps in un'ottica di razionalizzazione dei centri decisionali e con l'esigenza di realizzare un nuovo assetto organizzativo dell'istituto ha deciso di non costituire la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie;
il primo firmatario della presente interrogazione, eletto nella circoscrizione Estero, ha avuto modo di collaborare con la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps;
la stessa esercita funzioni di direzione e controllo nell'erogazione di pensioni in regime di convenzioni internazionali e comunitarie e gestione del conto individuale;
coordina e interpreta disposizioni normative e regolamentari in materia, monitorando i flussi migratori;
concorre a determinare la previsione delle uscite inerenti a prestazioni pensionistiche in regime di convenzioni internazionali e comunitarie, nonché attua azioni di monitoraggio e verifica della relativa spesa, segnalando scostamenti;
collabora con l'Organizzazione internazionale della migrazione (OIM) nelle analisi comparate, nell'ambito dei Paesi del Mediterraneo e dell'Unione europea, sui sistemi di tutela per i lavoratori migranti;
propone l'adesione dell'Inps a programmi ed iniziative europee ed internazionali in tema di sicurezza sociale, collaborando, anche con i Ministeri competenti, allo studio ed elaborazione di accordi, normative e regolamenti;
svolge un fondamentale servizio di assistenza e collegamento tra le comunità dei nostri connazionali all'estero e gli enti di patronato che operano nel mondo;
considerato che:
i nuovi fenomeni migratori, caratterizzati dal movimento di intere generazioni da nazione a nazione e la necessità di garanzie e protezioni previdenziali, richiedono interventi e coordinamento innovativi e

specializzati;
molte nuove convenzioni internazionali sono state approvate ed altre sono in fase di approvazione, non ultima, l'apertura di tavoli tecnici di studi preliminari per la fattibilità di convenzioni bilaterali con Paesi di recente immigrazione;
non è possibile affrontare le nuove problematiche legate ai nuovi fenomeni emigratori ed altro senza il bagaglio di esperienza e professionalità che la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie ha maturato negli anni all'interno dell'Inps,
si chiede di sapere in quale modo il Ministro in indirizzo intenda agire per il ripristino del servizio, al fine di garantire le funzioni fin qui efficacemente erogate dalla Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie.
(3-03098)
TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, GAETTI, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia. È un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;
con decreto del Ministro della salute del 6 novembre 2011 è stato nominato direttore generale dell'AIFA il dottor Luca Pani;
la scadenza dell'incarico è prevista per il 15 novembre 2016;
da un articolo del quotidiano "Il Messaggero" del 2 agosto 2016, si apprende che all'AIFA è scoppiato il caso dei maxi compensi assegnati al direttore generale. Si fa riferimento ai 767.000 euro che Pani ha ricevuto dall'AIFA dall'agosto 2014 al giugno 2015 grazie al lavoro svolto come consulente presso l'Ema (l'Agenzia europea del farmaco), peraltro su nomina del Ministero della salute;
sul sito dell'Aifa viene menzionato l'ulteriore incarico conferito a Luca Pani, dal 22 aprile 2013 al 21 aprile 2016, quale membro effettivo del Comitato per i medicinali per uso umano, istituito presso l'Ema, specificando che il compenso rientra nei limiti del tetto retributivo previsto dall'art.23-*ter,* comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
secondo quanto sostiene l'articolo di stampa «I 767 mila euro vanno ad aggiungersi ai 240 mila euro che il manager già percepisce come direttore generale dell'Aifa e che non soltanto vengono riportati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Agenzia, ma coincidono con il tetto massimo fissato per gli stipendi dei manager pubblici (appunto 240 mila euro)"»;
inoltre, il collegio dei revisori dell'Aifa ha denunciato, con due esposti alla Procura della Corte dei conti tra novembre e dicembre 2015, il superamento della soglia di stipendio imposta dalla legge;
sempre stando al suddetto articolo di stampa, nel dicembre 2015 il consiglio di amministrazione dell'Aifa ha deliberato la sospensione dei compensi al direttore generale e, in un secondo momento, nell'aprile 2016 lo stesso ha valutato di porre le somme percepite da Pani oltre la soglia dei 240.000 euro all'interno della voce "debiti verso l'erario";
inoltre l'articolo riporta che «la Procura della Corte dei Conti non rileva alcun danno erariale e, in particolare, con una lettera datata 17 giugno 2016, fa sapere di non ravvedere «profili gravemente colposi rispetto alle decisioni assunte in ordine alla erogazione dei compensi prima della decisione di sospensione assunta dal consiglio di amministrazione che dovrebbe, auspicabilmente, preludere a una definizione puntuale dell'intera fattispecie"»;
aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato, con due pareri datati luglio 2015 e marzo 2016, ribadisce la validità del tetto di 240.000 euro per il direttore generale e invita, anche in vista della scadenza del mandato del *manager* a novembre 2016, a rideterminare il suo compenso in modo che « risulti in linea con i più recenti parametri per la quantificazione del trattamento economico al medesimo organi di enti analoghi». Successivamente il presidente del consiglio d'amministrazione di

Aifa Mario Melazzini ha rimesso alla valutazione del Ministero della salute la questione sulla legittimità del cumulo di retribuzioni del direttore generale Pani;
considerato che:
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004 ("Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326"), " Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali";
ai sensi dell'art. 4, comma 1: "L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute." Il comma 2 sancisce che: "Il Ministro della salute, in particolare: a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), c) dell'articolo 48 della legge di riferimento e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi";
il citato art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 1, stabilisce che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno";
in attuazione dell'art. 23-*ter* è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 che stabilisce il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, stabilendo che non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di porre rimedio all'eventuale violazione del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, in particolare nella parte in cui esige l'esclusività dell'incarico del direttore generale, nonché all'eventuale superamento del limite massimo retributivo relativamente al compenso erogatogli.
(3-03099)
MATTESINI, CANTINI, CARDINALI, GINETTI, BERTUZZI, FABBRI, Gianluca ROSSI, VERDUCCI, AMATI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che,
il decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, contiene, ad avviso degli interroganti, importanti, positive e risolutive novità per il rimborso degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche SpA, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara SpA e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA;
tra le misure si evidenziano: la possibilità per gli investitori delle banche in liquidazione di richiedere al Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1,

commi 855 e seguenti), l'erogazione di un indennizzo forfetario solo nel caso in cui abbiano un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare del reddito lordo ai fini Irpef, nell'anno 2015, inferiore a 35.000 euro. In tal caso, il rimborso automatico permette, in tempi più rapidi, di avere l'80 per cento di quanto perso; in alternativa all'indennizzo forfetario veniva confermata la possibilità per gli investitori di accedere alla procedura arbitrale;
il decreto attuativo per la procedura arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 857, della legge di stabilità per il 2016, doveva essere adottato entro il 30 giugno, ma allo stato attuale non risulta ancora emanato;
rilevato che:
la contemporaneità della definizione delle regole per l'accesso all'indennizzo forfetario o alla procedura arbitrale è un requisito indispensabile al fine di garantire agli investitori di poter scegliere quale strada intraprendere in piena e libera consapevolezza;
il ritardo accumulato per l'emanazione del decreto attuativo per la procedura arbitrale sta generando non poche difficoltà agli investitori, che non sono in condizioni di scegliere fra l'indennizzo forfetario e la procedura arbitrale, con la conseguente creazione di un clima di irritazione individuale e sociale;
la valutazione delle sofferenze delle 4 banche sembrerebbe inferiore a quella prevista per Monte dei Paschi di Siena. Il decreto legislativo n. 180 del 2015, tuttavia, prevede, all'articolo 25, una prima valutazione provvisoria delle sofferenze, con la possibilità di una seconda valutazione definitiva,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo per il risarcimento degli investitori con la procedura arbitrale, secondo i tempi previsti dall'articolo 1, comma 857, della legge di stabilità per il 2016 e se i Ministri in indirizzo intendano rendere noti i tempi per la sua approvazione;
se non ritengano di dover prevedere il prolungamento dei tempi per la presentazione della documentazione per l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario da parte degli investitori, tenuto conto che un mese dei 6 previsti nel decreto-legge n. 59 del 2016 è già trascorso;
se non valutino la possibilità di verificare se ci siano le condizioni per un ulteriore chiarimento sui criteri di valutazione delle sofferenze delle 4 banche citate.
(3-03100)
PEPE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, secondo quanto riporta l'articolo del quotidiano "Roma", del 2 luglio 2016, intitolato "Al liceo è rivolta contro la preside: il nostro lavoro è un inferno", la preside dell'istituto superiore "Gentileschi" di Agnano (Napoli) attuerebbe veri e propri maltrattamenti al personale ATA, nonché a quello docente, rendendo l'ambiente di lavoro insostenibile e soprattutto imponendo la chiusura delle vie di fuga, per "contenere" gli spostamenti dello stesso personale; regole che pregiudicherebbero la sicurezza del luogo di lavoro,
si chiede di sapere:
se il fatto riportato risponda a verità;
se il Ministro in indirizzo abbia in animo di predisporre ispezioni, al fine di assicurare la dignità ed il rispetto dei diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle regole di sicurezza previste.
(3-03101)
GRANAIOLA, MATTESINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:
Mauro Moretti è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Lucca nel processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, causata dal deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano e dalla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto, che innescò un incendio di vastissime proporzioni, che interessò la stazione di Viareggio e le vie adiacenti, radendo al suolo una parte della città;
un disastro ferroviario senza precedenti, il più grave mai accaduto in Italia, una vera e propria strage tra ignari civili: 32 persone sono morte arse vive e 25 feriti sono stati sottoposti a lunghi e importanti trattamenti medici;

l'inchiesta e l'atto di accusa della Procura di Lucca hanno messo a nudo una realtà fatta di carri che trasportano merci pericolose, il cui noleggio costa 25 euro al giorno, di controlli su assili marci eseguiti in 12 minuti, di specifiche tecniche decise più per finalità commerciali che per obiettivi di sicurezza del trasporto merci;
sul banco degli imputati l'amministratore delegato *pro tempore* del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, e gli amministratori delegati di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, e di Trenitalia, Vincenzo Soprano;
dopo più di 90 udienze, la sentenza del processo di primo grado è attesa per la fine del 2016, ma proprio alla fine dell'anno in corso scatta la prescrizione per i reati di incendio e lesioni colpose;
nonostante la possibile responsabilità di Mauro Moretti nel disastro ferroviario di Viareggio, il 31 maggio 2010, a distanza di meno di un anno dalla strage, l'attuale amministratore delegato di Finmeccanica SpA è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del titolo di cavaliere del lavoro ai sensi della legge 15 maggio 1986, n. 194;
l'articolo 1, comma 1 della legge 15 maggio 1986, n. 194 prevede che il titolo di cavaliere del lavoro sia concesso ai cittadini benemeriti nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nel turismo e nei servizi, nell'artigianato e nell'attività creditizia e assicurativa, per aver creato o ampliato tali attività;
l'articolo 3 indica i requisiti per ottenere la decorazione: aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità; aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori; non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive della economia nazionale;
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge, le candidature per il conferimento delle onorificenze, proposte da ciascun Ministro competente e inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono valutate sulla base di un'istruttoria svolta dai prefetti, al fine di territorialmente competenti, che deve accertare il possesso dei requisiti da parte dei candidati e a documentare che i candidati si siano effettivamente resi benemeriti, promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori;
a giudizio delle interroganti è particolarmente rilevante il contenuto dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 194, che contempla il caso di perdita dell'onorificenza dell'insignito che se ne renda indegno, attraverso una revoca disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Consiglio regionale della Toscana, il 6 luglio 2016, ha approvato all'unanimità un mozione, che impegna la Giunta regionale a "segnalare al Governo nazionale l'opportunità di attivare quanto prima le procedure di revoca del titolo di cavaliere del lavoro a Moretti";
se vale per Mauro Moretti, come per ogni altro imputato, il principio giuridico di presunzione d'innocenza, appare a giudizio delle interroganti del tutto ingiustificato insignirlo del titolo di cavaliere del lavoro, prima ancora che la magistratura si sia espressa sulle responsabilità dirette e indirette di Moretti nella strage di Viareggio,
si chiede di sapere se il Governo intenda provvedere con urgenza ad attivare le procedure di revoca del titolo di cavaliere del lavoro a Mauro Moretti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1986, n. 194, sulla base di quanto richiesto dalla comunità viareggina e dal Consiglio regionale della Toscana.
(3-03102)
SERRA, BLUNDO, PAGLINI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, GIARRUSSO, PUGLIA, SCIBONA, CAPPELLETTI, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che:
in data 4 luglio 2016 venivano pubblicati gli esiti della prima fase (denominata "fase A") relativa la mobilità dei docenti della scuola secondaria. Dai dati pubblicati, si riscontrerebbero numerose irregolarità, individuate in tutto il Paese, in relazione all'assegnazione dei docenti alle scuole;
la legge n. 107 del 2015, cosiddetta "Buona Scuola", prevede il venir meno dei cosiddetti docenti della dotazione organica provinciale (DOP), insegnanti in esubero provinciale senza cattedra. Tale categoria

è stata superata, a seguito dei nuovi incarichi scaturenti dal piano straordinario di assunzioni della legge;
i risultati dei movimenti della scuola primaria nelle fasi B) C) e D), pubblicati in data 29 luglio 2016, hanno presentato, fin da subito, una serie di numerosi possibili errori ed incongruenze, che stanno generando reclami, richiesta di interventi, presentazione di ricorsi e diffide;
le numerose situazioni critiche, che si stanno evidenziando, spaziano dalla scomparsa di insegnanti dagli elenchi alla mancata attribuzione delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992, dalla dubbia applicazione del principio di vicinanza al luogo di origine, il tutto, in assenza della pubblicazione, da parte degli uffici scolastici territoriali, dei movimenti distinti per fasi;
considerato infine che, a parere degli interroganti, alle criticità descritte si aggiunge il disagio generato agli insegnanti per le successive procedure di passaggio dagli ambiti alle singole scuole, per la partecipazione alle assegnazioni, la cui responsabilità diretta è individuabile in capo al Ministero ed impone un intervento in sede politica,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, al fine di procedere al controllo e alla verifica dei movimenti della scuola primaria e dei relativi algoritmi, anche in previsione della pubblicazione imminente dei movimenti del personale di scuola secondaria di primo e secondo grado;
se non consideri che sia doverosa l'applicazione puntuale del contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato l'8 aprile 2016, per la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
se non consideri di dover rinviare le scadenze fissate nella nota n. 2609 del 22 luglio 2016 sulle indicazioni operative per l'assegnazione dei docenti dall'ambito alla scuola.
(3-03103)
PETRAGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
molte migliaia di italiani quotidianamente utilizzano le linee ferroviarie ad alta velocità per recarsi sui luoghi di lavoro;
l'utilizzo del trasporto ferroviario rappresenta ancora oggi la modalità di spostamento delle persone più opportuna a livello ambientale ed economicamente più sostenibile;
l'11 maggio 2016 l'Autorità di regolazione dei trasporti ha emanato la delibera n.54 relativa al contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità;
considerato che:
in conseguenza della suddetta delibera a partire dal mese di gennaio 2017 Trenitalia (Frecciarossa) e NTV (Italo), i due operatori dell'alta velocità in Italia, saranno di fatto liberi di operare potendo definire unilateralmente le regole in merito a: prezzo degli abbonamenti; quantità di abbonamenti da mettere in vendita; decisione se emettere o meno gli abbonamenti; condizioni di abbonamento; termini di utilizzo degli abbonamenti; condizioni di prenotazione, a partire dalla gratuità o meno, e a quelle di cambio prenotazione e quantità di posti assegnabili agli abbonati;
seppur l'alta velocità è un servizio a mercato che rientra però tra quelli che l'Europa definisce "servizi di interesse economico generale", per il quali l'*authority* dovrebbe fissare un limite tra concorrenza e interesse generale, i due operatori si muovono in regime di libero mercato;
visto che:
nella tratta Milano-Torino, NTV avrebbe già sospeso l'emissione di abbonamenti;
nel corso dell'XI congresso WCRR (trasporto mondiale su rotaia), tenutosi a Milano tra il 29 maggio e il 2 giugno 2016, l'amministratore delegato di Trenitalia SpA, Barbara Morgante, ha espresso la volontà della società, a partire da gennaio 2017, di sospendere la distribuzione degli abbonamenti sui treni Freccia rossa per motivi di carattere economico;
rilevato inoltre che:
nel corso degli ultimi anni c'è stata una riduzione sensibile dei treni a percorrenza lenta, regionali, interregionali e InterCity, e spesso i pendolari sono di fatto obbligati a dover scegliere l'alta velocità;
inchieste giornalistiche hanno dimostrato che già il prezzo dell'abbonamento sull'alta velocità pesa

moltissimo, fino al 30 per cento, sui redditi dei pendolari e l'eventuale soppressione dell'abbonamento e il ricorso al biglietto normale rappresenterebbe per tantissimi lavoratori una spesa totalmente insostenibile;
i pendolari dell'alta velocità di tutta Italia si sono mobilitati e costituiti in un comitato nazionale che ha promosso insieme a Federconsumatori azioni legali al fine di garantire i propri diritti di lavoratori pendolari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e che cosa intenda fare per evitare la sospensione degli abbonamenti sui treni ad alta velocità che avrebbe come conseguenza un impatto devastante sulla vita dei pendolari italiani.
(3-03104)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IURLARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sono numerosi gli incidenti, anche mortali, avvenuti in questi anni lungo le strade provinciali che collegano Latiano con Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e, più in generale, in tutta la provincia di Brindisi a causa degli alberi che insistono in maniera troppo ravvivicinata alla carreggiata;
l'associazione culturale "L'Isola che non c'è" più volte ha chiesto alle autorità competenti (i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, dei trasporti, la Provincia di Brindisi, il Comune di Mesagne, la Procura della Repubblica di Brindisi, il prefetto di Brindisi, il comando generale dei Carabinieri di Brindisi, il questore di Brindisi, i sindaci di Latiano, di Oria, di San Michele Salentino, di San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna) di verificare se le strade extraurbane rispondano a tutti i requisiti previsti dal codice della strada, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 17601 del 15 aprile 2010 che ha ribadito quanto previsto dalle leggi vigenti e cioè che la distanza degli alberi dal limite della carreggiata deve essere non inferiore ai 6 metri;
l'associazione ha inoltre sollecitato più volte le autorità a verificare se lungo queste strade i pali dell'illuminazione si trovano ad una distanza regolamentare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle indagini in corso e se non si renda necessario, qualora dovesse emergere che le distanze di alberi e pali della luce non risultano conformi alle leggi, di avviare con urgenza la messa in sicurezza delle strade e porre in essere tutte le più idonee cautele attraverso la predisposizione dei *guard-rail* nel tratti ove sono presenti alberi a meno di 6 metri dalla carreggiata, in ossequio anche a quanto prevede la sentenza della Corte di cassazione;
se non ritenga opportuno dare disposizioni agli organi competenti di predisporre apposite ispezioni dei tratti di strada di pertinenza, proprio al fine di segnalare eventuali anomalie relative alle distanze degli alberi dalle carreggiate.
(4-06257)

QUAGLIARIELLO, Paolo ROMANI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
gli organi di informazione, anche a seguito di una conferenza stampa da parte dell'autorità giudiziaria procedente, hanno dato ampio risalto in questi giorni alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti della 'ndrangheta;
sulla base di ciò che è apparso sui giornali, i fatti all'esame degli inquirenti riguarderebbero un arco temporale che va dall'anno 2002 ad oggi;
in tale contesto si ipotizzerebbero connivenze, collusioni e sintonie fra la criminalità organizzata e aree della società civile e della politica;
le risultanze di indagine, come si evince anche dai resoconti giornalistici relativi all'ordinanza di custodia cautelare a carico di alcuni soggetti, sono state rappresentate in maniera tale da indurre a ritenere che Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri, Ministri *pro tempore* del Governo Berlusconi II e contemporaneamente candidati alle elezioni europee nel 2004, essendo stati supportati dai referenti regionali calabresi della propria forza politica (Alleanza nazionale), alcuni dei quali sospettati di essere interessati dai fatti oggetto di indagine, possano essere indirettamente coinvolti, avendo beneficiato di

un voto asseritamente inquinato;
considerato che:
l'impegno di Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri in occasione delle elezioni europee del 2004 era con ogni evidenza quello di una "candidatura di bandiera" e "di servizio", finalizzata a convogliare consensi verso il proprio partito in tutto il vasto collegio dell'Italia meridionale e destinata fin dall'inizio a concludersi con la rinuncia al seggio, al fine di proseguire l'attività ministeriale, laddove invece tale rinuncia viene presentata come funzionale al conseguimento della carica di parlamentare europeo da parte di altri soggetti;
le elezioni per la designazione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, stante l'estrema vastità dei collegi elettorali, sono sempre state caratterizzate dalla mobilitazione degli esponenti territoriali delle varie forze politiche a sostegno dei candidati della propria lista di riferimento;
nulla, alla luce degli atti e dei fatti, può indurre anche solo ad ipotizzare che la loro candidatura alle elezioni europee, oggetto di insistente attenzione negativa da parte degli organi di stampa alla luce del contesto in cui viene presentata, sia stata determinata da ragioni differenti dalla normale competizione politica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che i fatti esposti configurino un ennesimo episodio di lesione dell'immagine e della onorabilità di persone non soggette a indagini e sottoposte a un'ingiustificata gogna mediatico-giudiziaria;
quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per garantire l'effettività dei principi cardine del nostro ordinamento penale (quali la tassatività e la responsabilità personale) e impedire che la propalazione di ricostruzioni aleatorie nell'ambito del quadro investigativo possa arrecare pregiudizio alla reputazione di cittadini più o meno noti, rischiando peraltro di svilire il tema importantissimo della lotta alla criminalità e gli sforzi di cui quotidianamente magistratura e forze dell'ordine si fanno carico.
(4-06258)
AMORUSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
presso lo stabilimento dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con sede a Foggia, vengono attualmente prodotte targhe per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
secondo quanto risulta all'interrogante, la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Istituto ed ha dato mandato a Finaosta SpA di individuare ogni soluzione utile all'insediamento nel sito industriale di Verres di una nuova linea di produzione di targhe per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
antecedentemente alla decisione di trasferire il *core business* dello stabilimento di Foggia in Valle d'Aosta, come da relativo piano industriale, la nuova linea di produzione era destinata al complesso pugliese, tanto che è già stato costruito un capannone *ad hoc*;
l'investimento per il trasferimento della produzione delle targhe da Foggia a Verres è stimato in circa 12 milioni di euro;
la produzione delle targhe, con i suoi 60 addetti, rappresenta quasi il 50 per cento (pari a circa 49,5 milioni di euro) del fatturato complessivo dell'Istituto poligrafico di Foggia;
con il trasferimento della produzione si manifesta il concreto rischio di una riduzione delle unità lavorative, ma soprattutto della messa in discussione dell'equilibrio economico dello stabilimento foggiano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come valuti l'eventualità di privare la Puglia di una delle sue produzioni di eccellenza, specialmente in relazione alle ricadute in termini economici ed occupazionali ed in funzione delle infrastrutture già realizzate presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con sede a Foggia per far fronte alle esigenze della nuova linea di produzione.
(4-06259)
GAETTI, MORONESE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso

che:

nel 2014, secondo i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico, l'Italia ha registrato un consumo interno di gas naturale pari a 61,9 miliardi di metri cubi, con una contrazione di circa 8,1 miliardi di metri cubi rispetto ai 70,1 miliardi dell'anno precedente, riportando i consumi nazionali ad un valore simile a quello registrato nel 1998;

nel 2006 la società Stogit SpA ha ottenuto la concessione ventennale per lo sfruttamento del giacimento esaurito di Bordolano, nella provincia di Cremona, e ha avviato la sua conversione in un sito per lo stoccaggio di gas, che dovrebbe avere a regime una capacità di circa 1,2 miliardi di metri cubi di metano. Lo stoccaggio di metano è un'attività estremamente complessa e pericolosa essendo questo gas una risorsa energetica fossile non rinnovabile, letale, ad effetto serra e climalterante;

il pozzo metanifero n. 2 del giacimento di Bordolano fu teatro, nella primavera 1951, di un incendio che venne domato solo dopo 3 settimane e fu talmente spaventoso e impressionante da essere definito nelle telecronache di allora "peggio di un vulcano in eruzione", cui seguì una forte depressurizzazione del giacimento stesso;

il territorio del basso lombardo presenta diverse faglie e sorgenti sismiche ed è stato investito nell'ultimo periodo da diversi eventi sismici, l'ultimo dei quali ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012 con due scosse di terremoto talmente violente da interessare anche la provincia di Mantova. La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta dell'11 luglio 2014, n. X/2129, ha aggiornato la classificazione sismica dei comuni elevando da 4 a 3 il rischio sismico di tutti i comuni ricadenti all'interno del territorio cremasco. Nel comune di Bordolano sono localizzate sorgenti e faglie sismiche (ITCS002 dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), capaci di generare sismi naturali di intensità M6.1 e ancora viene tramandato tra la popolazione il racconto dei danni provocati dal terremoto del 5 maggio 1802, noto come il terremoto di Soncino, al santuario Madonna della neve;

con provvedimento direttoriale dell'8 agosto 2013, prot DVA-2013-0018804, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pone diverse indicazioni al progetto della rete di monitoraggio microsismico del sito di Bordolano, ribadendo che «qualora la sismicità registrata, in un raggio di 10 km ai "fondo pozzo" dello stoccaggio, durante le operazioni di gestione dello stoccaggio stesso, anche successivamente al fermo dell'impianto, uguagli o superi la Magnitudo Locale di 3.0, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0» e che «dovrà essere realizzato un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima di entrata in esercizio dell'impianto al fine di determinare la condizione di micro sismicità locale *ante-operam*»;

il 14 aprile 2016 il Ministero dello sviluppo economico tramite l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna) ha informato il sindaco di Bordolano di aver autorizzato «ai soli fini minerari, l'intervento di *Work Over* del pozzo Bordolano 1 da realizzarsi con l'impianto HH220 della Hydrodrilling» solo dopo la realizzazione della variante della strada a uso pubblico carrozzabile che corre lungo la recinzione, strada vicinale della Moia, oltre i 50 metri dal centro del pozzo e la sconnessione dell'elettrodotto dal *cluster* B;

tra le opere accessorie programmate nella relazione tecnica, fornita al Comune di Bordolano dalla Stogit SpA, utili alla realizzazione dell'area sonda necessaria alle attività di manutenzione del pozzo, vengono previsti un solettone d'appoggio della sottostruttura dell'impianto di perforazione, una rete di canalette per il convogliamento delle acque e del fango di perforazione, un'area per gli esplosivi con argini in terra debitamente recintata con rete metallica e dotata di cancello carraio, un'area di sicurezza per fiaccola e, poiché la strada "vicinale delle campagne" verrà interdetta al passaggio durante le attività di *work over*, una variante temporanea alla pubblica viabilità locale posta a nordovest mediante la realizzazione di un nuovo tronco di strada. Ultimate le attività di manutenzione del pozzo si procederà con la rimozione e demolizione di tutte le opere eseguite, al livellamento finale dell'area e al ricollegamento degli impianti di esercizio dei pozzi precedentemente scollegati;

il 31 maggio 2016 l'UNMIG di Bologna ha informato il sindaco di Bordolano di aver autorizzato la variazione richiesta con istanza del 24 maggio 2016, prot. Uff. n. 2327 del 25 maggio 2016, che

prevede l'impegno da parte della concessionaria Stogit SpA a realizzare un percorso alternativo per gli utenti della strada vicinale della Moia anziché intervenire con deviazione della strada a distanza maggiore di 50 metri dal centro del pozzo. La società Stogit propone di realizzare una strada provvisoria di collegamento fra la strada "vicinale delle campagne" e la strada provinciale 25 Bordolano-Castelvisconti con una banchina larga 10 metri. La strada provinciale 25 ha un'unica banchina di 3,50 metri che rende già difficoltoso il transito di due autoveicoli in direzione opposta, è frequentata da mezzi agricoli pesanti di grandi dimensioni; nel periodo estivo la visibilità per i veicoli in prossimità delle curve è ridotta dalla presenza sui lati dalle piante di mais alte circa 2 metri, mentre nel periodo invernale è il fenomeno della nebbia a rendere la strada impervia;

gli stoccaggi di gas naturale a servizio della rete nazionale dei metanodotti realizzati in giacimenti esauriti sono considerati dal 2009 una tipologia di "attività a rischio di incidente rilevante" e quindi soggetti alla "direttiva Seveso" e al decreto legislativo n. 334 del 1999. Per eliminare la possibilità di incidente o ridurre al minimo le conseguenze di un incidente rilevante, i gestori degli stabilimenti individuati come siti con possibilità di "effetti domino", dovuti al luogo, alla vicinanza di più stabilimenti o alle sostanze presenti, devono fornire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del piano di emergenza esterna (PEE) da parte delle autorità competenti;

prima del giugno 2013 la centrale di stoccaggio di Bordolano è stata interessata dall'iniezione di metano con una pressione dinamica di testa pozzo, pari a 148 barg circa e di 168 barg circa a fondo pozzo, e successivamente il gas immesso in giacimento veniva prelevato da un metanodotto SNAM a bassa pressione e dalla perforazione di 4 nuovi pozzi, "22 dir", "23 dir", "24 dir", "25 dir", senza che sia stato predisposto un PEE in quanto adottato solo successivamente su proposta della Prefettura di Cremona e solo per il *cluster* B del sito di stoccaggio. La funzione del PEE è infine cessata dal 2015 con lo smantellamento dei due turbocompressori e per i lavori di connessione con la rete a servizio della centrale;

alcune associazioni hanno presentato diverse osservazioni alla conferenza dei servizi con atti depositati presso la Provincia di Cremona in data 3 marzo 2015. Secondo l'associazione "Salviamo il Paesaggio, Difendiamo il territorio", coordinamento cremonese, cremasco e casalasco, trattandosi di attività a rischio di incidente rilevante, dovrebbero essere necessari per avviare l'attività alcuni documenti che a quella data non risultavano essere presentati al Comune di Bordolano, come l'elaborato di rischio di incidenti rilevanti, i piani di emergenza per il *cluster* A e la centrale di stoccaggio, o non erano pubblicati come il piano di emergenza del *cluster* B. Altri aspetti che non sembrano essere stati presi in considerazione sono il rischio di liquefazione del suolo e le significative emissioni in atmosfera;

secondo le dichiarazioni rilasciate a "cremonaoggi" il 30 luglio 2016 da Ezio Corradi del Coordinamento comitati lombardi ambientalisti e No Triv, «il consigliere comunale Luisa Pea è stata l'unica a portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo fatto, con una interrogazione in consiglio, ma si è presa addirittura la reprimenda da parte del Sindaco, perché a suo dire certe informazioni non dovevano uscire»; inoltre i documenti relativi al progetto, depositati da aprile 2016 in Comune, vengono rilasciati su sopporto elettronico con alcuni *file* con stampa bloccata provocando ulteriori difficoltà nello studio degli atti;

il 26 novembre 2014 presso la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, in risposta all'interrogazione 5-03119 presentata dall'on. Zolezzi e altri, si specifica che il Ministero dell'ambiente, con riferimento al sito di stoccaggio gas "Bordolano", ha effettuato la valutazione di impatto ambientale del progetto nel novembre 2009, che il progetto era in fase di realizzazione e che il sito non era ancora in esercizio e che nel dicembre 2013 era iniziato il monitoraggio sismico preventivo da realizzare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto al fine di monitorare la micro-sismicità di fondo. Inoltre si sottolinea «che in Italia ed in particolare nella Regione Lombardia, non sono previsti piani di stoccaggio relativi alle necessità di altre nazioni»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se i 4 nuovi pozzi perforati negli anni 2012-2013 siano già stati utilizzati, e in quale periodo;

se il Ministero, la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e gli altri enti interessati siano stati informati dell'attività di manutenzione del sito e a chi sia stata consegnata la documentazione dei lavori di *work over*;
se l'attività di stoccaggio sia effettivamente cominciata, quali risultati abbia prodotto il monitoraggio sismico preventivo e se ne sia stata debitamente informata la popolazione;
se risulti che, a garanzia della sicurezza dei cittadini di Bordolano, il Comune interessato si sia dotato dell'elaborato di rischio incidenti rilevanti, se sia stato redatto un piano di emergenza esterno completo nonché se siano stati presi in considerazione il rischio di liquefazione del suolo e le significative emissioni in atmosfera;
se risulti che il *cluster* B verrà svuotato completamente prima di procedere con le operazioni di manutenzione, se verranno utilizzate sostanze chimiche per la perforazione del pozzo "Bordolano 1dir-A" e di quali sostanze si tratti e in quali quantità verranno impiegate;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché siano verificati i motivi per cui si sia deciso di realizzare un'area per esplosivi per i lavori di *work over* al *cluster* B, le tipologie di esplosivi utilizzati nonché quale uso se ne intenda fare, tenuto conto che è stata approntata un'immissione di metano nel recente passato;
quale analisi di rischio per il *work over*, per la perforazione del pozzo "Bordolano1dir-A" e per l'uso di esplosivi sia stata prodotta;
se risulti quale sia la pressione massima di esercizio e la quantità di metano prevista in immissione nel sottosuolo anche in relazione al continuo calo della domanda interna nazionale e in considerazione del fatto che non sono previsti piani di stoccaggio relativi alle necessità di altre nazioni;
se non ritenga che il convogliamento del traffico lungo la strada provinciale 25 durante le fasi di *work over* sia da ritenersi pericoloso per le caratteristiche del tracciato e se non sia opportuno che venga realizzato un collegamento ad un percorso alternativo più sicuro.
(4-06260)

LAI, ANGIONI, CUCCA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
dagli organi di informazione si è appreso di un'operazione effettuata nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Cagliari che ha portato al sequestro in tutta Italia di 2.500 confezioni di tonno rosso in scatola, pari a circa 8 quintali di prodotto;
il sequestro si è reso necessario poiché nelle etichette sarebbero state riportate informazioni sull'origine non corrispondenti a quelle reali: si sarebbe dovuto trattare di tonno rosso pescato e lavorato nelle tonnare della Sardegna, i militari hanno però accertato che il tonno era stato pescato in altre aree del Mediterraneo;
il prezzo di vendita risultava dunque condizionato sulla base dall'origine e dalle caratteristiche del prodotto che era stato acquistato, anche inconsapevolmente, da un migliaio di esercizi commerciali di tutto il Paese;
le indagini avevano portato già nei mesi scorsi ad un analogo sequestro di circa 14 tonnellate di tonno rosso con indicazioni sulla provenienza irregolari;
rilevato che, nonostante il prodotto non risulti pericoloso per la salute dei consumatori, è evidente però il danno arrecato non solo ai consumatori stessi, convinti di acquistare un prodotto di nicchia proveniente dalla Sardegna, ed ai pescatori sardi e alle aziende che commercializzano regolarmente il tonno rosso pescato in Sardegna,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e riguardanti il sequestro di circa 2.500 scatolette di tonno rosso contraffatto nelle quali veniva riportata una falsa provenienza dalla Sardegna;
da quali aree del Paese risulti pescato il pesce inscatolato;
quali siano le azioni poste in atto per contrastare questi fenomeni e quali siano gli interventi previsti a tutela della pesca del tonno rosso in Sardegna;
se non sia il caso di prevedere ulteriori e più approfondite verifiche al fine di impedire che venga

commercializzato tonno contraffatto negli esercizi commerciali del Paese.
(4-06261)
CASALETTO, DE PIN - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i casi di violenze negli asili, nella maggior parte privati, sono in aumento;
negli anni si è registrata la tendenza a favorire l'elargizione di fondi per gli istituti non statali a discapito delle strutture pubbliche che invece andrebbero incentivate;
a causa degli ingenti tagli ai fondi alle strutture pubbliche e delle interminabili liste d'attesa, si riscontra l'aumentano delle strutture private che spesso assumono degli educatori poco formati e con scarse attitudini;
pochi giorni fa i Carabinieri del comando provinciale di Milano hanno tratto in arresto in flagranza un 35enne e una 34enne, italiani ed incensurati, rispettivamente il titolare e la coordinatrice di un asilo nido del quartiere Bicocca;
sono ritenuti responsabili di maltrattamenti a danno di minori di 10 anni, percosse e lesioni personali;
nel corso delle indagini i militari hanno accertato che la struttura ospitava lattanti dai 2 ai 12 mesi e bimbi da uno a 3 anni, che sarebbero stati vittime di insulti, urla, percosse, minacce e imboccamenti forzati e sarebbero stati rinchiusi varie volte in uno stanzino buio nonostante urla e pianti disperati. Nella struttura ci sarebbe stato anche un clima di assoluta omertà e gli arrestati avrebbero più volte mentito ai genitori per giustificare la presenza di lesioni e lividi sui piccoli;
a parere degli interroganti la formazione e la cura dei bambini da 0 a 3 anni è un compito troppo delicato e deve essere assunto solo da esperti del settore e con un costante controllo pubblico, quando non esistono particolari controlli per le aperture di asili privati;
considerato che:
le regole per l'assunzione degli educatori variano a seconda delle latitudini, i maltrattamenti sono diffusi ovunque in Italia. La materia è lasciata agli ordinamenti regionali. Toscana ed Emilia-Romagna hanno emanato leggi che prevedono un coordinamento pedagogico e regole severe per la supervisione dei bambini. In Campania, Sicilia e Calabria non esistono delibere sui nidi;
sono quasi 100.000 i bambini in Italia vittime di maltrattamenti e abusi, e più della metà sono femmine. Da più di 10 anni il comitato ONU per la Convenzione dei diritti dell'infanzia chiede al nostro Paese di dotarsi di un efficace sistema di raccolta dei dati per conoscere e contrastare il maltrattamento a danno di bambini;
secondo una ricerca sui minori maltrattati in Italia, si evince che il 52,51 per cento sarebbero femmine. La trascuratezza materiale o affettiva è la tipologia preponderante di maltrattamento (52,7 per cento), seguita da violenza assistita (16,6 per cento), maltrattamento psicologico (12,8 per cento), abuso sessuale (6,7 per cento), patologia delle cure (6,1 per cento) e maltrattamento fisico (4,8 per cento);
rilevato che:
a parere degli interroganti lo Stato dovrebbe facilitare e far crescere il numero degli asili pubblici e assicurare a quelli già esistenti le necessarie risorse, limitando inoltre il proliferare di strutture private con *standard* qualitativi e formativi spesso pessimi, e attuare opportune iniziative per vigilare in maniera efficace negli asili e scuole dell'infanzia;
sarebbe necessario rendere obbligatorio, per gli insegnanti che lavorano con alunni in età evolutiva, un *test* periodico con visita psicologica, evitando così disagi che spesso si vivono all'interno di queste realtà;
sarebbe inoltre opportuno istituire una rete di prevenzione e protezione per tentare di curare al meglio i bambini già purtroppo danneggiati dai maltrattamenti e porre in essere tutte le azioni per diminuirne drasticamente il numero,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire un'adeguata serenità e formazione agli alunni in età evolutiva;
se intendano vigilare maggiormente sugli asili privati e sul loro personale;

se intendano incentivare al meglio le strutture pubbliche.
(4-06262)
CENTINAIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Poste italiane, oltre ad essere una delle aziende più grandi del nostro Paese, sia per dimensioni sia per *asset* strategici, sta portando avanti un piano di razionalizzazione che sembra orientato a seguire più una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere piuttosto che alle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la *ratio* propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio anche in situazioni caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;
il piano di ristrutturazione che la società sta attuando in Liguria comporta un taglio di 120 posti di lavoro tra le sole province di Genova e Savona, un numero pari, se non superiore, di tagli ai lavoratori è previsto nei prossimi mesi, quando verranno interessate anche le province di Imperia e La Spezia, oltre che al centro di meccanizzazione postale di Genova aeroporto, già recentemente ridimensionato;
le decisioni unilaterali portate avanti da Poste italiane stanno creando numerosi disagi ai cittadini e ai lavoratori riducendo i livelli di servizio e senza produrre risultati apprezzabili in termini di recupero di qualità e di sviluppo;
all'interno dell'ampio programma di privatizzazioni previsto dal Governo con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno attraverso gli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, si inserisce anche la cessione sul mercato del pacchetto azionario di Poste italiane SpA in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e la preoccupazione è che la già disastrosa situazione possa ulteriormente peggiorare;
se i piani del Governo fossero compiuti, si perderebbe il controllo pubblico su di una delle più importanti aziende del Paese, strutturalmente fondamentale e dotata di un'autentica funzione sociale, oltre che di indubbi primati produttivi;
esiste il forte rischio che il mutato assetto proprietario porti a favorire lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo con un'inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro completo azzeramento e questo avrebbe ricadute disastrose sul territorio, dal punto di vista sia occupazionale che sociale ed economico,
si chiede di sapere:
quali azioni si stiano mettendo in atto per scongiurare l'eventualità che la privatizzazione di un'azienda così importante e strategica per il nostro Paese, sia del punto di vista economico che da quello sociale, come Poste italiane, possa ledere il diritto dei cittadini di accedere ad un servizio essenziale di qualità, anche prevedendo di mantenere in mano pubblica la maggioranza del capitale azionario;
quali siano le iniziative previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane in considerazione del processo di razionalizzazione che la società sta attualmente portando avanti e alla luce della privatizzazione della società.
(4-06263)
GAMBARO, BARANI, Eva LONGO, SCAVONE, AMORUSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nelle ultime settimane, secondo quanto riportano gli organi di stampa nazionali, la Corte di giustizia europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacuali fino al 31 dicembre 2020, dunque le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara in ossequio alla direttiva Bolkestein 2006/123/CE;
la pronuncia della Corte sottolinea che "Il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati" e che "tale proroga

prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati";
con tale sentenza, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi; in questo caso, la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge "deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità";
i giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione";
la Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero, certo "la proroga automatica della sua assegnazione a un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento";
il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza,
si chiede di sapere:
come il Governo intenda condurre il regime transitorio che porterà l'intero comparto degli esercenti gli stabilimenti balneari italiani verso una disciplina che si conformi alla volontà di Bruxelles, garantendo i livelli occupazionali esistenti;
come sia possibile tutelare gli enormi investimenti economici prodotti in questi anni dagli operatori del settore, in considerazione di una consistente proroga temporale, ora negata dalla Corte, prevedendo altresì i criteri per stabilire il reale valore delle imprese, tenendo conto degli investimenti realizzati, del valore commerciale e dell'avviamento, la professionalità e l'esperienza acquisita dagli attuali concessionari.
(4-06264)

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, TAVERNA, GAETTI, MARTELLI, GIARRUSSO, SERRA, DONNO, MANGILI, MONTEVECCHI, PAGLINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha effettuato uno studio su 600 persone fra gli abitanti delle zone della regione veneto contaminate dalle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas);
considerato che:
con atto di sindacato ispettivo presentato al Senato ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tuela del territorio e del mare (3-02619) veniva chiesto di sapere le risultanze dello studio;
nella seduta n. 360 del 6 luglio 2016 della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), il Sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, rispondeva (anche mediante nota scritta, depositata presso la segreteria della Commissione, prot. 21 giugno 2016 - 0017655 a firma del presidente dell'ISS), precisando che "I risultati dello studio sono stati illustrati dal Responsabile scientifico dello studio per l'Istituto Superiore di Sanità in due presentazioni pubbliche organizzate dalla Regione Veneto tenutesi a Venezia il 20 e 21 aprile 2016";
il primo firmatario della presente interrogazione e di quella citata chiedeva che i dati messi a disposizione da parte del Ministero fossero resi noti anche in forma disaggregata;
nella stessa data della risposta, il primo firmatario inviava al presidente dell'ISS richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti relativi ai risultati dello studio di biomonitoraggio sulla popolazione veneta relativamente alla concentrazione di Pfas, con particolare riferimento ai risultati disaggregati divisi comune per comune e per fasce d'età illustrati a Venezia nelle giornate del 20 e 21 aprile 2016;
con missiva del 29 luglio 2006, prot. 19439/AMPP.06, il direttore del Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'ISS, dottoressa Loredana Musmeci, rispondeva che "quanto

richiesto risulta essere stato emesso su espressa e specifica richiesta della Regione Veneto che ad ogni buon conto risulta detentore stabile dello stesso: in considerazione di questo di ritiene che sia la Regione Veneto stessa a dover rendere disponibile, con esito positivo la documentazione richiesta",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ISS e Regione Veneto hanno mantenuto riservati i dati disaggregati dello studio di biomonitoraggio, divisi comune per comune e per fasce d'età;
quali siano i motivi della mancata diffusione dei dati, in particolare quelli relativi alla popolazione coinvolta;
se, e con quali modalità, intenda intervenire affinché siano resi di pubblico dominio i risultati disaggregati dello studio.
(4-06265)

BAROZZINO, MUSSINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il 19 luglio 2016, a due delegati Filt-Cgil che lavorano presso la WorK Service e Ilia D.A., cooperative in appalto presso la Castelfrigo di Castelnuovo Rangone (Modena), è stato impedito di entrare in azienda, rendendo esecutivo un provvedimento disciplinare di sospensione, subito impugnato dal sindacato, in quanto le motivazioni erano infondate, strumentali e finalizzate all'allontanamento dei delegati sindacali che hanno svolto le loro funzioni a tutela dei lavoratori;
le richieste della Filt-CGIL di un incontro con l'azienda non hanno mai ricevuto risposta;
la Filt si è attivata per richiedere, presso la Direzione territoriale del lavoro, la costituzione della commissione di conciliazione e arbitrato, il 21 luglio 2016;
il 27 luglio, il prefetto di Modena ha invitato le parti, convocate al tavolo di consultazione, a comportamenti leali e responsabili;
ciò nonostante, le società cooperative hanno comunicato il licenziamento, oltre tutto attraverso una procedura anomala, ovvero comunicando per posta certificata al sindacato, senza avviso diretto ai due lavoratori;
la vicenda Castelfrigo è emblematica del distretto delle carni modenese: non si applicano i contratti nazionali negli appalti, si dividono i lavoratori mettendo in contrapposizione i diretti e gli indiretti; le imprese ricorrono alla costituzione di false cooperative con l'unico obiettivo di contenere i costi e strumentalizzando il ruolo del socio-lavoratore;
"il Patto per il lavoro sottoscritto in Emilia-Romagna è carta straccia" avrebbe dichiarato un legale della Castelfrigo, dimostrando un comportamento totalmente irresponsabile: ciò a dimostrazione che sino a quando le aziende non risponderanno della loro responsabilità sociale, della mancata applicazione degli accordi sottoscritti, del rispetto delle norme vigenti, il problema della dequalificazione del distretto delle carni modenese, compresa la scelta di competere nel mercato comprimendo costi e diritti del lavoro, non troverà soluzioni e sarà sempre più presente il rischio dell'infiltrazione della malavita organizzata e di imprese fatiscenti nate per "guadagnare" a scapito della qualità dei prodotti e del lavoro",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le cause e le modalità del licenziamento dei due delegati sindacali;
se non ritenga la procedura di licenziamento del tutto irrituale;
se non ritenga, nei limiti delle proprie competenze, di dovere indagare in merito alle condizioni dei lavoratori del distretto delle carni di Modena e di dover richiamare le associazioni datoriali all'applicazione integrale dei contratti.
(4-06266)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sussistono forti criticità in capo al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio presso le istituzioni scolastiche italiane;
la Corte europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole

statali, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell'abuso di contratti a termine;

in particolare nella citata sentenza si rilevava quale elemento critico il fatto che la normativa italiana autorizzasse " in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo";

la Corte europea peraltro evidenziava come la nostra normativa nazionale "da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato";

gli accordi europei che regolano la materia impongono agli Stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale ed eventuali sanzioni per gli inadempienti (direttiva 1999/70/CE);

nella sentenza n. 187 del 2016 sul precariato scolastico la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

al fine di porre rimedio a tali criticità superando le evidenze della Corte europea, la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona scuola) ha previsto all'art. 1, comma 131, che "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

tale disposizione si porrebbe a completamento di un quadro assunzionale che prevedrebbe concorsi ogni 3 anni al fine di sopperire alle esigenze di organico. E tuttavia, trattandosi di dinamiche legate ma al tempo stesso autonome, che scontano farraginosità di sistema, le tempistiche di approvazione e definizione dei canali concorsuali rischiano di non collimare con le effettive esigenze del sistema scuola, né tantomeno con le esigenze lavorative degli insegnanti precari;

il dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui di fatto coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possano proseguire nell'insegnamento e si vedano scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve di fatto in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la legge n. 107 del 2015 abbia istituito al comma 132 anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la norma non sembra aver ancora

trovato una chiara attuazione;
la situazione, che è resa ancor più complessa dal sovrapporsi delle dinamiche legate al piano straordinario di assunzioni definito dalla legge n. 107 del 2015 nonché dalle dinamiche legate al concorso docenti 2016 attualmente ancora in corso, rischia di esplodere in prossimità del mese di settembre allorché è presumibile che ci si trovi nella necessità di stipulare nuovamente contratti di supplenza, stante la sussistenza di classi di insegnamento prive di un numero sufficiente di docenti abilitati e in possesso dei requisiti;
è opportuno ricordare che in sede di approvazione del "decreto Milleproroghe" il Governo ha assunto un preciso impegno finalizzato a rinviare la data di conteggio dei 36 mesi: una circostanza che consentirebbe ai precari della scuola di proseguire nel loro servizio, rispondendo anche alle esigenze di organico del sistema scolastico,
si chiede sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le opportune iniziative di monitoraggio, anche di concerto con le associazioni di categoria, della situazione del precariato scolastico finalizzate a definire un quadro realistico delle criticità attualmente vigenti e offrire soluzioni di rettifica quanto più rispondenti agli obiettivi di tutela e rispetto della professionalità e dell'esperienza maturata;
quali iniziative intenda attivare al fine di rettificare la situazione evidenziata, dando seguito agli impegni presi in sede di legge di stabilità, per consentire ai precari della scuola di proseguire nel loro lavoro nel rispetto dell'esperienza e professionalità maturata, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di organico delle istituzioni scolastiche.
(4-06267)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) sono state riorganizzate e riviste le funzioni fondamentali delle Province, trasformate a loro volta in enti territoriali di area vasta di secondo grado, e istituite 10 città metropolitane;
entro il 31 dicembre 2014 sarebbero dovute essere approvate da tutte le Regioni le leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alla Province, ma già nel settembre 2014, un accordo siglato in sede di Conferenza unificata, ha trasformato la suddetta data in termine per la presentazione di idonei dispositivi normativi e non più di approvazione delle leggi regionali;
la riforma quindi, ad oggi, dopo 2 anni, non è stata ancora completata ed anzi l'Esecutivo continua a prorogare termini, scadenze e funzioni, trasformando in permanente questa situazione di incertezza e *caos*. Le Province continuano di fatto ad esistere e continuano a svolgere alcune attività, ma in condizioni di estremo disagio, a causa di mancanza di risorse e di continui tagli da parte dello Stato centrale, che, negli ultimi 5 anni, hanno raggiunto un importo complessivo di 3,74 miliardi di euro a cui si aggiunge un taglio di 900 milioni di euro nel 2016;
la disastrosa situazione finanziaria di questi enti ha perciò obbligato il Governo a dover inserire, in sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito recentemente in legge, una norma per riassegnare, alle Province delle regioni a statuto ordinario, 48 milioni di euro, a valere sul Fondo per il federalismo amministrativo, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste proprio dalla legge Delrio;
con lo stesso intervento, si sono riassegnati alla Province, altresì, per il 2016, i fondi (100 milioni di euro) previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 656) per gli accordi ANAS, destinati ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;
nonostante la cogenza degli obiettivi finanziari da dover raggiungere e la necessità, nonché l'opportunità, di dover ripartire gli oneri tra tutti livelli di governo, l'Esecutivo non sembra però aver tenuto in dovuto conto la situazione delle Province e, tra queste, di quelle che potrebbero rischiare di dichiarare il dissesto finanziario, se non lo hanno già fatto;
la Provincia di Lecco, ad esempio, a causa dell'impossibilità di approvare il bilancio preventivo entro il 31 luglio 2016, per un disequilibrio per le sole funzioni fondamentali pari a circa 5,2 milioni di euro, dal 1° agosto è entrata in gestione provvisoria;

in questa preoccupante situazione finanziaria, ulteriori difficoltà si aggiungono a quelle già esistenti, provocate dallo stato transitorio e di incertezza in cui la legge Delrio ha messo le Province: come ha spiegato, in sede di Consiglio provinciale, il vicepresidente Giuseppe Scaccabarozzi, con l'avvio della gestione provvisoria si arriverà all'interruzione di una serie di servizi, tra i quali quelli per i disabili e il trasporto pubblico locale;
la Provincia di Lecco, quindi, potrebbe rischiare il commissariamento, e con essa tutte le altre Province in bilico, sommandosi a tutte quelle che hanno già dichiarato il dissesto o il pre-dissesto, e resterà in gestione provvisoria, a causa della mancata approvazione del bilancio, fino a fine settembre 2016, quando, le attribuzioni dei 48 milioni di euro stanziati per le funzioni fondamentali e dei 100 milioni di euro provenienti dall'ex fondo ANAS, saranno formalizzati e suddivisi;
in realtà, già oggi è evidente come questi fondi non saranno assolutamente sufficienti: non a caso l'Unione delle Province d'Italia, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 113 del 2016, aveva richiesto che fossero 124, e non soltanto 48, i milioni attribuiti alle Province per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, proprio sulla base dell'analisi tecnica compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, tanto più che si contano 50 Province sulla soglia del dissesto, su un totale di 75 Province delle regioni a statuto ordinario;
inoltre, non si comprende bene la *ratio* della destinazione a spese in conto capitale (ossia per la manutenzione straordinaria delle strade) dei 100 milioni di euro provenienti dal fondo ex ANAS; le Province, infatti, hanno già importanti difficoltà nell'erogazione delle spese correnti, e per di più, visto che presto, almeno nelle intenzioni del Governo, dovranno scomparire, non hanno un bilancio di previsione triennale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione delle Province che porterebbe inevitabilmente ad un'ulteriore riduzione dei servizi, se non persino ad una mancata erogazione, non ritenga opportuno prevedere nella prossima manovra finanziaria o anche attraverso provvedimenti d'urgenza: un incremento delle risorse stanziate a favore di questi enti; di consentire l'utilizzo dei 100 milioni di euro, riattribuiti ora alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria, anche per la copertura delle spese correnti; di consentire lo svincolo e l'utilizzo, anche parziale, delle alienazioni, comprese quelle da INVIMIT, società del Ministero dell'economia e delle finanze.
(4-06268)

DIVINA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha modificato, all'articolo 1, comma 35, l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
secondo tale normativa, nella forma ora vigente, è attribuito un credito di imposta "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019";
il credito di imposta opera nella misura del 25 per cento delle spese, e fino al 50 per cento per alcune, sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti, realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
in base alla corrente normativa europea sulla disciplina degli aiuti di Stato, sembrerebbe essere dubbia l'affermazione che il credito di imposta su ricerca e sviluppo non rientri in questa fattispecie;
ad oggi, non sembra che la Commissione europea sia intervenuta con un caso EU Pilot o di infrazione, sulla tematica in oggetto e l'unico strumento per dirimere la questione sembra essere la circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E;
nella circolare, l'amministrazione finanziaria elenca alcune delle agevolazioni nazionali cumulabili: il credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di ricerca, la Sabatini-*ter* (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), il decreto-

legge n. 91 del 2014, il Patent Box, l'ACE e i super-ammortamenti; la circolare è però incentrata sul tema della cumulabilità e vi si accenna soltanto al fatto, che il credito d'imposta non sia un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale, che non rileva ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*;
la stesse specifica poi che la condizione del cumulo è da verificare nel fatto che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e che sarà quindi cura dell'impresa analizzare il cumulo con le diverse agevolazioni regionali o comunitarie, per capire se concedono anche esse la possibilità di cumulo;
si ricorda, a questo proposito, che i vigenti criteri applicativi della legge della Provincia autonoma di Trento del 13 dicembre 1999, n. 6, recante interventi per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile, stabilisce, in via generale, il divieto di cumulo con altri interventi similari, prevedono, al contempo, una espressa deroga per le misure fiscali previste a favore delle imprese, qualora siano riconosciute come non costituenti aiuti di Stato;
sembrerebbe, dunque, opportuno un intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, che escluda, con maggiore precisione, l'appartenenza alla fattispecie degli aiuti di Stato per la disciplina del credito di imposta su ricerca e sviluppo, al fine di creare maggiore certezza di diritto per le imprese su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire, anche con propria circolare ministeriale, che la disciplina sul credito di imposta su ricerca e sviluppo prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rientri, in base alla normativa europea, nella fattispecie degli aiuti di Stato.
(4-06269)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si sono concluse da poco le valutazioni delle prove scritte relative al concorso per assegnare 63.712 posti a cattedra nel corso del triennio 2016-2018, così come stabilito dalla legge n. 107 del 2015, meglio nota come "la Buona Scuola";
a tal proposito numerose sono già state le segnalazioni di inefficienze e di pressapochismo che hanno caratterizzato la gestione di tutto il concorso dalle sue fasi iniziali fino ad oggi;
la più recente vicenda, ma sicuramente non l'ultima, riguarda un'insegnante del Lazio, che si è vista recapitare dall'Ufficio scolastico regionale una *e-mail* di ammissione agli orali, pur non avendo partecipato nemmeno alla prova scritta e che perciò ha denunciato il fatto assurdo sui *social network*;
questa paradossale situazione "la dice lunga" sulla gestione del concorso, con cui si dovrebbe definire la stabilizzazione dei docenti precari: anomalie nelle procedure concorsuali e nella formazione delle commissioni esaminatrici, compensi risibili per i commissari, griglie di valutazione pubblicate dopo la prova scritta, così che i concorrenti non hanno potuto conoscere i criteri in base al quale sarebbero stati valutati, addirittura una docente bocciata agli scritti, ma richiamata dall'Ufficio scolastico regionale a far parte di una commissione giudicatrice, e addirittura il caso di Palermo, dove i candidati sono stati chiamati a riconoscere i propri elaborati dopo la valutazione, perché erano stati persi i codici che permettevano di abbinare lo scritto al candidato;
con una tale quantità di imprecisioni e irregolarità anche molto gravi, sorgono molti dubbi sulla qualità delle valutazioni degli elaborati dei candidati, vista anche la quantità di bocciature seguite alla prova scritta,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, al fine di assicurare il regolare svolgimento del concorso;
se non ritenga necessario ripetere il concorso, vista, ad avviso dell'interrogante, la quantità di errori e comportamenti illegittimi che lo hanno caratterizzato durante tutte le sue fasi.
(4-06270)

MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 gli appartenenti alle forze dell'ordine con la qualifica

di agenti di pubblica sicurezza "portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti", precisando altresì che "La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale";
allo stato attuale, dunque, agli agenti di pubblica sicurezza, come ad altri cittadini, può essere riconosciuta la facoltà di portare armi per difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in presenza dei requisiti previsti dalla medesima disposizione, ovvero "in caso di dimostrato bisogno";
il Consiglio di Stato, Sez. I, con i pareri n. 121/99 del 16 giugno 1999 e n. 1705/02 del 12 giugno 2002, nonché, con il parere n. 162/13, del 18 gennaio 2013, ha ritenuto, in assenza di particolari situazioni di pericolo, legittimi i dinieghi alle istanze di rilascio della licenza, *ex* art. 42 del TULPS, poiché, "pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l'interessato può far fronte alle stesse con la pistola d'ordinanza, la quale, oltre ad essere a sua disposizione permanentemente, è anche pienamente adeguata, per caratteristiche tecnico balistiche, alle esigenze di difesa personale";
considerato che:
alla luce di quanto esposto, i prefetti sono stati sensibilizzati a non concedere il porto d'armi agli appartenenti delle forze di Polizia in servizio, pur facilitandone la concessione a determinate categorie, ritenute a rischio, quali, ad esempio, gioiellieri e benzinai;
le forze di Polizia hanno in dotazione una pistola di ordinanza, con 2 caricatori contenenti quindici colpi totali. Il secondo caricatore viene fornito di fatto vuoto e viene, dunque, dato in dotazione, soltanto al fine di alleggerire la molla interna della pistola, attraverso un passaggio periodico dei proiettili da un caricatore all'altro;
le pistole di ordinanza, viste le dimensioni, sono eccessivamente visibili in caso di trasporto delle stesse da parte degli agenti fuori servizio, allorché questi non indossano, quindi, le divise di ordinanza. Tale circostanza induce, spesso, gli appartenenti alle forze dell'ordine fuori servizio ad essere disarmati per evitare allarme di carattere sociale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del particolare momento storico che vede un sempre più elevato allarme terrorismo, non ritenga opportuno agevolare la concessione del porto d'armi agli appartenenti alle forze dell'ordine liberi dal servizio, facilitando, in tal modo, la possibilità che questi siano, eventualmente, sempre armati asservendo, all'occorrenza, alle loro funzioni, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
(4-06271)

DIVINA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo l'interrogante:
quanto riportato da "Il Giornale", nell'edizione del 29 aprile 2016, conferma che le ripetute denunce della Lega Nord contro le politiche dell'immigrazione attuate dal Governo Renzi sono tutt'altro che demagogiche;
da mesi si ribadisce che le scelte del Governo sono fuori da ogni logica e fanno gridare vendetta, in nome di chi è rimasto senza lavoro, di chi vive la crisi e di tutti quei cittadini che, per un motivo o per l'altro, hanno bisogno di un concreto supporto delle istituzioni;
l'ultimo episodio, a dir poco vergognoso, sarebbe accaduto nel quartiere Salinella di Taranto, dove sarebbero stati sfrattati, senza alcun preavviso, dal centro di accoglienza gestito dall'associazione ABFO, presso una scuola comunale in disuso, 47 italiani bisognosi, per poter ospitare gli immigrati che continuano a sbarcare senza sosta sulle coste italiane;
a ritenere la situazione "disumana" e "inaccettabile" addirittura il parroco del Sacro Cuore, don Luigi Larizza, che si è fatto avanti, per ospitare nella propria parrocchia gli italiani sfrattati «"io gli sto offrendo un tetto ma solo non posso fare molto. Nessuno li aiuta. Sono stati costretti a vivere per strada. A dormire in stazione, al pronto soccorso, nei giardini pubblici"» (…) un 74enne con problemi di salute «"mi ha fatto pena. Dormiva in un giardino, ed era stato perfino aggredito dai cani randagi"»; una signora invece «"si è distesa per la prima volta su una stuoia della parrocchia, dopo dieci giorni passati nella sala d'attesa del pronto soccorso, seduta su una sedia"»;
per fotografare questa situazione vergognosa, il parroco usa la parabola del buon samaritano «"Oggi il

buon samaritano è il popolo italiano, che paga le tasse, ma resta fuori dall'albergo. Gli albergatori, che ospitano solo clandestini, invece, incassano e basta. Se i 47 italiani fossero stati immigrati e clandestini, allora si sarebbe trovato posto confortevole e garantito anche per loro"»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga di dover urgentemente cambiare rotta nella politica d'accoglienza, che suona sempre più a parere dell'interrogante come un insulto ai cittadini ed alle famiglie italiane.
(4-06272)

ANITORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili, c'è il contrassegno per le autovetture che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di *handicap* o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni;
il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli;
si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art. 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e art. 381 del suo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992);
considerato che:
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 ha introdotto il nuovo contrassegno di tipo europeo: tale atto prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte;
il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel Paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri Paesi UE in cui si sposta. Quindi, il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l'autonomia dei disabili nell'Unione;
dal 15 settembre 2012, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2012 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e modifica gli articoli di riferimento del regolamento di esecuzione del codice della strada, il contrassegno unificato disabili europeo è stato riconosciuto anche in Italia;
tenuto conto che:
dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto 3 anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo, quindi, i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire gradualmente i vecchi tagliandi arancioni in occasione del loro rinnovo. Dal 15 settembre 2015, quindi, i vecchi contrassegni per gli invalidi civili di colore arancione non sono più validi;
il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa anche una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità; tuttavia, è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nelle zone a traffico limitato, nelle zone a traffico controllato, nelle aree pedonali urbane e nelle vie e corsie preferenziali viene regolamentato possono variare da Comune a Comune;
in alcuni casi, infatti, è sufficiente l'esposizione del contrassegno, mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo;
quindi, secondo quanto consiglia l'Automobile club d'Italia (ACI), "per evitare di ricevere un'impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del cmune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione";
quindi, i vantaggi dell'uso del contrassegno unificato disabili europeo, e a ben vedere la *ratio* stessa

della sua introduzione, che consiste nella semplificazione e nella facilitazione della circolazione dei disabili anche al di fuori del proprio comune di residenza, vengono annullati o comunque fortemente ridimensionati a causa della disciplina non uniforme e diversificata dettata da ciascun Comune del territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare, nei modi e nelle sedi ritenute più efficaci, tutte le azioni necessarie per garantire il necessario coordinamento e armonizzazione delle norme degli enti locali in materia di circolazione dei disabili muniti di contrassegno europeo, affinché tali soggetti possano godere in modo pieno ed effettivo dei diritti loro riconosciuti a livello normativo, senza limitazioni burocratiche da superare volta per volta.

(4-06273)

ORELLANA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1, comma 265, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dava la possibilità di fare richiesta all'Inps per il pensionamento anticipato a 2.000 soggetti lavoratori che, nel 2011, si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (settima salvaguardia);

tale domanda doveva pervenire all'inps entro il 1° marzo 2016;

rispetto alle 2.000 domande stimate dal Governo Renzi, nel *report* Inps di giugno 2016, relativo della 7° salvaguardia, figurano 103 domande accolte e 164 giacenti;

a parere dell'interrogante, le risorse stanziate nell'ultima legge di stabilità, per consentire il pensionamento anticipato dei genitori che, assistono figli disabili, sarebbero potute essere impiegate per estendere tale beneficio anche ai genitori che, nel 2011, fruivano dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, anziché dei congedi, per assistere i figli disabili, come proposto dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-05651, presentato in Senato il 13 aprile 2016;

i genitori di familiari disabili che, fino ad oggi, hanno usufruito dei premessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, anziché del congedo biennale, si sentono penalizzati dalle norme previdenziali in vigore, tanto più che le risorse già stanziate nella legge di stabilità per il 2016, sarebbero sufficienti a sanare questa discriminazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con un apposito provvedimento normativo, per consentire il pensionamento anticipato anche ai genitori che nel 2011 fruivano dei permessi della legge n. 104 per assistere i figli gravemente disabili;

se non ritenga opportuno prevedere che le risorse stanziate nella legge di stabilità per il 2016 a favore dei genitori che, assistono figli disabili, non siano utilizzate per altre finalità.

(4-06274)

CROSIO, ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a partire dal 2 agosto 2016 è entrata in vigore un'ordinanza dell'Anas che, senza un opportuno confronto coi territori, ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, considerandola alla stregua di una strada provinciale, decretando, nei fatti, un allontanamento della Valtellina, da Lecco e Milano;

sebbene l'ordinanza sia entrata in vigore, la segnaletica dei limiti di velocità sulla strada non è ancora stata modificata; pertanto gli automobilisti ricevono informazioni contrastanti e questa confusione rallenta il flusso di traffico e può creare problemi, soprattutto in prossimità dei rilevatori di velocità;

il limite, che sembra a parere degli interroganti assolutamente inadeguato per una strada a doppia corsia, che non presenta grandi insidie, come intersezioni laterali, semafori o incroci, è preoccupante, sotto un duplice aspetto: da una parte, sta creando una compressione inaccettabile dell'attività economica causando danni alle imprese del territorio e numerosi disagi per la cittadinanza, dall'altra, sta segnando un ulteriore allontanamento della Valtellina dalle principali arterie di comunicazione;

le condizioni della superstrada 36 sono oggettivamente precarie, a causa dei mancati interventi di manutenzione e messa in sicurezza, e le incertezze sui finanziamenti per le infrastrutture nei territori, uniti alla mancata ripartenza di Anas, a seguito del rinnovo dei vertici, rendono la situazione

assolutamente preoccupante, confermando l'allontanamento della politica governativa dalle reali esigenze del territorio;
un'ulteriore preoccupazione è legata alla mancanza della legge obiettivo e alla disponibilità, quindi, dei finanziamenti per le infrastrutture, comprese quelle per la tangenziale di Tirano, visto che i fondi non hanno più una destinazione certa e tutte le decisioni sono lasciate alla discrezionalità del Governo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intercedere con l'Anas, affinché venga ripristinato, in tempi rapidi, il limite di velocità in vigore prima dell'ordinanza sulla strada statale 36, visto che questa decisione unilaterale da parte della società, senza l'opportuno coinvolgimento dei territori, sta provocando rilevanti disagi per la cittadinanza e l'economia locale.
(4-06275)
ANITORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con un'estensione di 4,2 chilometri quadrati la zona a traffico limitato (ZTL) di Roma capitale è tra le più vaste d'Europa e ha l'obiettivo di tutelare l'immenso patrimonio storico e archeologico della Capitale d'Italia, salvaguardare la qualità della vita e incentivare l'uso del trasporto pubblico per favorire la diminuzione dell'inquinamento ambientale;
si rilevano le seguenti zone: fascia verde e anello ferroviario; ZTL Tridente; ZTL Centro Storico (diurna e notturna); ZTL Trastevere (diurna e notturna); ZTL notturna San Lorenzo; ZTL notturna Testaccio;
in particolare, l'attivazione della ZTL Tridente (A1) ha consentito il riassetto della viabilità interna e perimetrale, la ridistribuzione delle aree di sosta, l'ampliamento del perimetro e l'estensione oraria. Il Tridente è la prima isola ambientale di Roma capitale: spazi più vivibili e aree di sosta ai residenti, nuovi percorsi per pedoni e biciclette, tutela e promozione per la vocazione storico-culturale dell'intera zona;
considerato che:
secondo quanto esposto dall'Agenzia della mobilità del Comune di Roma, il transito nel Tridente è consentito ai mezzi del trasporto pubblico;
tra le categorie di soggetti a cui non si applica il divieto di accesso e transito della ZTL Tridente sono ricomprese persone con disabilità, munite di apposito contrassegno speciale di circolazione;
tuttavia, a quanto risulta all'interrogante, sono frequenti i casi in cui sono state loro inflitte sanzioni per aver attraversato la ZTL, nonostante avessero regolarmente esposto, come richiesto dalla normativa, il relativo contrassegno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le misure necessarie, per quanto di competenza, affinché i diritti dei disabili siano garantiti in modo efficiente;
se non sia il caso di coordinare a livello nazionale le regole per l'accesso alle zone a traffico limitato dei Comuni italiani, in modo da garantire in ogni situazione il libero accesso dei portatori del contrassegno disabili senza alcuna comunicazione preventiva agli uffici comunali preposti, come invece attualmente richiesto.
(4-06276)
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO, TAVERNA, MORONESE, SANTANGELO, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Pietrasanta (Lucca) l'amministrazione comunale sta decidendo di alienare i circa 71.600 metri quadri di parcheggi, situati in prossimità degli stabilimenti balneari;
nella determinazione dirigenziale della Direzione gestioni patrimoniali del Comune di Pietrasanta (Id. Doc. 1121896 del 2016) si legge che l'amministrazione comunale sta agendo "nell'ottica di una futura ed eventuale alienazione". Tale decisione ha destato non poche preoccupazioni sulla stampa locale dove si legge che "si passerà ad una incertezza normativa" ("Il Tirreno", del 28 luglio 2016);
il capogruppo del Movimento 5 Stelle locale, Michele Lari, ha affermato che interverrà in ogni sede, per fermare questa vendita, che viene ritenuta illogica, sotto ogni punto di vista ("Il Tirreno", del 28

luglio 2016);
la fascia di terreno è urbanisticamente individuata nella cartografia del piano di utilizzazione degli arenili, senza indice edificatorio;
il Comune di Pietrasanta ha calcolato che prevede di incassare, da questa operazione di vendita, tra i 7 e gli 8 milioni di euro;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
alienare un bene che appartiene a tutta la comunità, per un presunto ed immediato ritorno economico, appare in contrasto con la funzione stessa di una amministrazione, che dovrebbe saper amministrare e gestire le infrastrutture e gli spazi presenti sul proprio territorio, valorizzandoli in vista della fruizione pubblica e nell'interesse generale della collettività;
è auspicabile che questo ennesimo tentativo di privatizzare le coste e le aree limitrofe ai lidi, consenta di far riemergere una nuova concezione sull'utilizzazione economica dei beni pubblici, che tenga conto della legittima necessità dei cittadini di godere del mare e del paesaggio, interessi garantiti dalla Costituzione della Repubblica,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di verificare e porre rimedio alle criticità paventate.
(4-06277)
CROSIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
i servizi di gestione dei parcheggi e di riscossione dei tributi del Comune di Sondrio sono affidati alla Mazal Global solution;
nel capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali, è previsto, per il concessionario, l'obbligo di assunzione di 6 persone svantaggiate, già dipendenti di AIPA SpA;
nel stesso, inoltre, si obbliga il concessionario al rispetto degli obblighi inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. La non osservanza di tali obblighi autorizza l'amministrazione a procedere alla risoluzione del contratto;
il Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera n. 3 del 13 maggio 2016, ha cancellato la Mazal Global solution dall'albo dei soggetti abilitati alla gestione di attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e da quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. Tale provvedimento è rimasto sospeso dopo la richiesta della società di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004), all'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010;
in Commissione bilancio, il 13 giugno 2016, sono già state udite le comunicazioni tra i legali di Mazal Global solution e Comune di Sondrio;
già il 14 giugno 2016 il Consiglio comunale di Sondrio aveva approvato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta comunale "ad attivarsi per istituire un tavolo di crisi coinvolgendo la Prefettura, come organo di Governo Statale, i Comuni della Provincia di Sondrio coinvolti dalla crisi Mazal Global Solution e le Organizzazioni Sindacali, per affrontare la situazione dei pagamenti degli stipendi dei lavoratori della società sopra indicata" e al fine di "di coinvolgere i Parlamentari del territorio per sollecitare il Ministero delle finanze alla nomina del Commissario previsto dalla legge Marzano sottolineando come priorità di intervento da parte del commissario il pagamento di tutte le mensilità";
a seguito della richiesta della società, di poter avvalersi alla legge Marzano, il Ministero dell'economia e delle finanze ha nominato un commissario straordinario;
ad oggi, però, risulta ancora il mancato pagamento di diverse mensilità e quota della tredicesima 2015 ai dipendenti di Mazal Global solution, per i servizi svolti nel Comune di Sondrio;
il 22 luglio, nel Tavolo svoltosi presso la Prefettura di Sondrio tra il prefetto, le autorità locali, le forze

di pubblica sicurezza e i rappresentanti sindacali, è emersa ancora la situazione di grave difficoltà in cui versano i dipendenti a cui non sono state corrisposte per intero tutte le mensilità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in cui versano ancora i dipendenti assunti attraverso processi di inserimento tramite cooperative e non intendano assumere iniziative affinché si acceleri, in via prioritaria, la questione del pagamento delle mensilità dei dipendenti in stato di necessità ormai da diversi mesi, tenuto anche conto della presenza di persone svantaggiate tra questi ultimi, anche al fine di non interrompere il sevizio di gestione dei parcheggi, importante per l'intera comunità.
(4-06278)
LO GIUDICE, RICCHIUTI, CIRINNA', AMATI, D'ADDA, GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MASTRANGELI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, PETRAGLIA, PUPPATO, Maurizio ROMANI, SPILABOTTE - *Ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la Regione Lombardia, attraverso la sua Giunta, ha più volte esplicitato l'intenzione di adoperarsi per il contrasto della non meglio specificata "teoria *gender*" e la promozione della "famiglia naturale";
questi interventi risultano in contrasto con il tentativo di incardinare la Strategia LGBTI nazionale e di rimuovere le disparità di trattamento attraverso nuovi istituti, come le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
il 31 marzo 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione, che recita, al punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;
a seguito di tale raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha varato il programma "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";
la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le pari opportunità, firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità il 16 aprile 2013, prevede l'assegnazione dell'obiettivo operativo "Programma di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e promozione dell'inclusione sociale delle persone LGBT" all'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai sensi dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
di tale programma fa parte la "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", detta anche strategia

LGBT, approvata formalmente con decreto del Ministero del lavoro del 16 aprile 2013;
fra gli ambiti della strategia, accanto a lavoro, sicurezza e carceri, comunicazione e *media*, è previsto un asse "educazione e istruzione" che prevede i seguenti obiettivi operativi: ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT; prevenire e contrastare il fenomeno dell'intolleranza e della violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; garantire un ambiente scolastico sicuro e *friendly*, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere; conoscere le dimensioni e le ricadute del bullismo nelle scuole, a livello nazionale e territoriale, con particolare riferimento al carattere omofobico e transfobico, mediante una rilevazione e raccolta sistematica dei dati; favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni; contrastare e prevenire l'isolamento, il disagio sociale, l'insuccesso e la dispersione scolastica dei giovani LGBT; contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari e superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali;
premesso altresì che la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", reca, al comma 16 dell'articolo 1, disposizioni per l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
considerato che:
la deliberazione di Giunta regionale della Lombardia n. 5251 del 31 maggio 2016 ha attivato in via sperimentale uno "sportello della famiglia" che promuova azioni di "informazione sui diritti della famiglia con riferimento all'educazione culturale e scolastica dei figli, con particolare attenzione al diritto di accesso e condivisione dei Piani scolastici dell'offerta formativa (POF), nonché dei progetti culturali delle Amministrazioni Locali e della loro offerta culturale sul territorio", e che fornisca un "servizio di raccolta e analisi di segnalazioni e richieste di supporto e sostegno presentate a Regione Lombardia attraverso il *Call Center* regionale e la casella mail istituzionale dedicata";
la finalità dell'iniziativa, volta alla denuncia delle "aberranti lezioni ispirate alla teoria *gender*", è stata resa nota a mezzo stampa dall'assessore per le culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini;
per l'erogazione del servizio sono stati stanziati 30.000 euro;
il bando regionale per l'erogazione dei servizi dello "sportello della famiglia" è stato vinto dall'Age, Associazione genitori;
considerato altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha manifestato l'intenzione di promuovere nelle scuole nuove attività per il contrasto a tutte le forme di discriminazione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dell'iniziativa e se abbia valutato l'opportunità di segnalarne l'inutilità, se non la pericolosità, in assenza di insegnamenti o attività extracurriculari ispirate alla fantomatica teoria *gender*;
se intenda rendere noti i tempi e le modalità di attuazione dei programmi volti a rimuovere le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere nelle scuole.
(4-06279)
PAGLINI, BOTTICI, TAVERNA, PUGLIA, CAPPELLETTI, DONNO, SANTANGELO, MORRA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Jeppesen è un'azienda con sede a Massa che opera nel settore della *high technology*;
la società è ciò che resta della casa madre C-Map, costituita negli anni '80 a Marina di Carrara (Massa e Carrara) da due ingegneri che ebbero l'intuizione di sviluppare la cartografia nautica vettoriale e produrre *plotter* per la navigazione. Negli anni '80 e '90 l'azienda è cresciuta rapidamente, affermandosi sia nel ramo della navigazione da diporto (*light marine*), sia in quello della navigazione

professionale (*commercial navigation*);
nel 2007 la C-Map è stata venduta al gruppo Boeing. C-Map fu posta sotto l'azienda controllata Jeppesen Sanderson, che, essendo *leader* nel settore della cartografia aeronautica, presentava affinità e prospettive di crescita per la neo acquisita C-Map;
tuttavia la C-Map, diventata Jeppesen Marine, aveva già cominciato un lento declino dovuto alla mancanza di interesse e impegno della casa madre Boeing a valorizzarne le risorse e le potenzialità nonché all'inadeguatezza del *management* locale, che non ha saputo affrontare efficacemente le sfide del mercato;
a giudizio degli interroganti, è evidente che per Boeing la C-Map era solamente una delle tante aziende acquisite nell'ottica della politica delle acquisizioni che molte multinazionali attuano come strumento di crescita per acquisire brevetti e pacchetti clienti. Non sempre però a queste scelte fa seguito l'interesse concreto, reale, di guidare le aziende acquisite verso la sviluppo;
risulta agli interroganti che Boeing non ha mai attuato cambi del *management* né una reale azione di *governance* dell'azienda che, persa la guida del fondatore storico, è rimasta totalmente priva di un *top management* capace di gestire nel modo migliore il futuro dell'azienda e dei propri dipendenti;
Jeppesen Marine ha cominciato subito dopo l'acquisizione a cumulare perdite, causate soprattutto dalla mancanza di fatturato, cioè dall'incapacità di essere presente sul mercato in modo competitivo a differenza di altri soggetti, come la società Navionics, che ha infatti sorpassato Jeppesen Marine ed oggi detiene una fetta di mercato tripla rispetto a quella della C-Map;
a partire dal 2014, la Boeing ha deciso di disfarsi della Jeppesen Marine. Le prime conseguenze negative di questa decisione si sono manifestate nel 2014 con il licenziamento di 3 dipendenti dovuto ad un taglio di costi in Jeppesen Italia. Nel 2015 è stata aperta una procedura di mobilità per 11 dipendenti, risoltasi poi con 9 licenziamenti, in parte volontari;
a giudizio degli interroganti, è evidente, per quanto riguarda gli avvenuti licenziamenti, la volontà da parte della Boeing di rendere l'azienda più appetibile alla vendita piuttosto che attuare un vero risanamento. I *manager* responsabili del *business*, ovvero chi avrebbe dovuto sapere come raggiungere il mercato con prodotti competitivi e in grado di generare utili, sono saldamente rimasti al proprio posto nonostante le perdite di fatturato, causa primaria delle difficoltà dell'azienda;
recentemente si sono svolti incontri con le istituzioni locali e le parti sociali che non hanno portato a soluzioni adeguate;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
è necessario attuare misure concrete per mantenere salda la presenza sul territorio di aziende ad alto potenziale tecnologico, come l'azienda Jeppesen di Massa, al fine di non disperdere le competenze e le risorse umane consolidatesi nel corso degli anni;
il ridimensionamento o la chiusura di un'azienda in un periodo di profonda crisi come quello attuale rischia di rendere estremamente difficile il reinserimento dei lavoratori licenziati, causando risvolti negativi in termini economico-sociali per un territorio già duramente colpito dagli effetti della crisi economica;
il panorama economico-finanziario nazionale ed internazionale viene costantemente e sempre più velocemente ed imprevedibilmente mutato dalla globalizzazione e dalla conseguente competitività e instabilità dei mercati, unita alla speculazione di gruppi stranieri; questo fattore, insieme ad una politica nazionale poco lungimirante e unito alla mancanza di investimenti, fa sì che anche nei territori periferici la chiusura di molte aziende diventi una triste realtà sempre più presente;
come già rilevato anche in altri casi di crisi aziendali verificatisi nel Paese, intere aree industriali diventano così musei di archeologia industriale;
le conseguenti ripercussioni sull'impiego sono tangibili e le ricadute economiche negative si riverberano su tutti i settori;
l'economia di un territorio dovrebbe essere diversificata e contribuire a conservare le diverse tipologie produttive che negli anni si sono sviluppate, in quanto si tratta di un patrimonio unico ed irripetibile di competenze e professionalità che è importante conservare affinché le nostre città possano avere un

futuro;
le istituzioni, a livello nazionale e regionale, stanno affrontando in modo inadeguato questa nuova emergenza,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, affinché non vengano compromessi gli attuali livelli occupazionali in relazione alla situazione dell'azienda Jeppesen e all'economia di tutto il territorio apuano.
(4-06280)
PUGLIA, CAPPELLETTI, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, DONNO, SANTANGELO, CASTALDI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Giugliano, in provincia di Napoli, a circa 8 chilometri a nord del monte di Cuma, nell'area lungo la sponda sinistra dell'emissario del lago Patria, delimitata dalla via lago Patria a est, la via Domiziana a sud e la strada statale n. 7 Quater a ovest, è situato il parco archeologico di Liternum, il cui sito rimanda all'antica città di Liternum, che insieme a Volturnum, Puteoli, Salernum e Buxentum, fu una delle cinque *coloniae civium romanorum* fondate nel 194 a.C.. Il sito, con una superficie di 85.000 metri quadrati, numerosi e ampi resti (teatro, tempio, basilica, botteghe, criptoportico, terme, ambienti voltati), a cui si aggiungono diverse pertinenze (resti di isolati urbani, aree di necropoli, strutture pertinenti all'anfiteatro) sparse, al di fuori dell'area parco, nell'area immediatamente a sud, per la sua storia, l'estensione della sua area, e l'abbondanza dei suoi resti, può essere annoverato tra i siti archeologici più complessi e interessanti dell'epoca, e la sua valorizzazione, per ammissione di eminenti studiosi (tra cui Johannes Bergemann, Stefano De Angeli, Thomas Schäfer e Raimondo Zucca), assicurerebbe alla città di Giugliano e al patrimonio archeologico collettivo un'importante risorsa sia culturale che economica;
a testimonianza dell'importanza del sito, il progetto di indagine scientifica (che include scavo, analisi ed elaborazione dei dati raccolti, nonché la loro pubblicazione e divulgazione) della Freie Universität Berlin prima, ed ora dell'Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Campania. Risulta agli interroganti che il progetto procede, al momento, tra pesanti complicazioni per la difficoltà a reperire fondi per la sua continuazione e il suo corretto svolgimento, potendo solo contare su un finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, insufficiente al completamento dello scavo e alla valorizzazione del sito;
considerato che per quanto risulta agli interroganti all'interno del parco archeologico è in atto da anni, nella totale indifferenza delle istituzioni, un processo di insediamento urbano abusivo, che sta procurando danno ai resti e sottraendo superficie all'area archeologica, a favore delle molteplici strutture correlate all'inurbamento illegale: sono ormai presenti nell'area immobili adibiti ad abitazione privata, con servizi per raccolta differenziata e consegna della posta, ulteriori costruzioni spontanee e rudimentali (vera e propria baraccopoli) fungono da deposito ed ospitano materiali di ogni genere, da rifiuti vari a vecchie barche. Altre barche, riconducibili a soggetti privati e in evidente stato di attività, occupano parte dell'area in riva al fiume, e testimoniano un'attività peschiva nell'area, pur essendosi in area di "riserva naturale", quindi sottoposta a vincoli. Sono, inoltre, riscontrabili nel sito presenza di animali, di locali e depositi fatiscenti e rudimentali, contenenti mezzi agricoli e materiali vari, auto apparentemente abbandonate, di cui alcune senza targa. All'interno del parco sono, altresì, riscontrabili scarti di vegetazione ammucchiati in grande quantità e in parte incendiati, che sono estranei alla vegetazione del sito, per testimonianza documentata di abitanti della zona, ma introdotti dall'esterno, provenienti da attività di pulizia di abitazioni adiacenti, portati lì per la combustione;
considerato altresì che la situazione illustrata è pienamente documentata ed è stata già denunciata, in parte in una nota della Soprintendenza archeologica della Campania, al sindaco del Comune di Giugliano e al segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania; e, con piena dovizia di particolari, in data 9 maggio 2016, con una relazione su un sopralluogo effettuato, dalla III Commissione consiliare del Comune di Giugliano, al sindaco e ai referenti responsabili per l'assetto del territorio e i lavori pubblici dello stesso Comune, alla

Soprintendenza archeologica della Campania e per conoscenza nuovamente al segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania e al prefetto di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano che il parco archeologico di Liternum meriti ogni sforzo politico e lungimiranza finanziaria, per assicurare al nostro patrimonio culturale ed economico un sito che, per superficie e quantità di resti, opportunamente recuperato, piuttosto che abbandonato ai processi erosivi del tempo e dell'uomo, potrebbe costituire un importante centro di attrazione di flussi turistico-culturali, con positiva ricaduta occupazionale ed economica;
se non ritengano di intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, per sollecitare un'azione di bonifica del sito da occupazioni illegittime e da materiali e rifiuti, che mettono a rischio la fragilità del luogo e ne impediscono la fruibilità e il recupero.
(4-06281)
FASIOLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-06282)
(*Già* 3-02963)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03097, del senatore Angioni ed altri, su iniziative contro gli episodi di violenza sui bambini nelle scuole, specie dell'infanzia;
3-03103, della senatrice Serra ed altri, sulla mobilità dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03104, della senatrice Petraglia ed altri, sulla soppressione del servizio in abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari;
11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03098, del senatore Giacobbe ed altri, su iniziative per la ricostituzione della Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03099, della senatrice Taverna ed altri, sul direttore generale dell'Aifa.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06125 del senatore Barani ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 672a seduta pubblica del 1° agosto 2016, a pagina 231, sotto il titolo "Commissioni permanenti, trasmissione di documenti" l'annuncio relativo al *Doc*. XVIII, n. 142 è sostituito dal seguente: «In data 29 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 143).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.»
Nel Resoconto stenografico della 674a seduta pubblica del 3 agosto 2016, a pagina 79, alla fine del titolo del disegno di legge n. 2271, aggiungere le seguenti parole: "*(Approvato dalla Camera dei deputati)*" e, alla seconda riga dell'intervento del Presidente, dopo le parole: "legge nn. 2271" aggiungere le seguenti : ", già approvato dalla Camera dei deputati,".
Nello stesso Resoconto, a pagina 278, sotto il titolo "Interrogazioni, già assegnate a Commissioni

permanenti, da svolgere in Assemblea", alla seconda riga, eliminare le parole: «3-02810,».

1.5.2.2. Seduta n. 735 (pom.) del 20/12/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

735a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli attentati terroristici di Berlino e Ankara

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)* Onorevoli colleghi, alla vigilia delle festività natalizie, al termine di un anno già funestato da numerosi e drammatici eventi terroristici, l'Europa torna a essere colpita dalla barbarie della follia omicida di stampo fondamentalista. Com'è a tutti noto, nella serata di ieri, la città di Berlino è divenuta il palcoscenico di un attacco criminale che, nella sua dinamica, ha riportato alla memoria le immagini della strage verificatasi sul lungomare di

Nizza lo scorso 14 luglio.

La pacifica e serena atmosfera di un mercatino di Natale, uno tra gli innumerevoli che allietano le città del nostro continente, è stata assurdamente funestata dalla volontà assassina di chi, in base a una visione distorta della fede religiosa, si scaglia su persone innocenti e indifese al solo scopo di spargere morte, sofferenza e terrore. Tra le vittime si apprende, dalle ultime notizie, che ci sia anche una cittadina italiana.

L'attentato di Berlino si aggiunge al barbaro assassinio dell'ambasciatore della Federazione Russa in Turchia, avvenuto ieri ad Ankara. I due episodi dimostrano come la follia omicida possa operare secondo dinamiche molto differenti, ma tra loro unite dall'obiettivo di calpestare il dialogo tra popoli e religioni diverse in nome del fanatismo e della violenza prevaricatrice. Tutto questo rappresenta un monito a non deflettere da una rigorosa politica di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici che deve partire innanzitutto dalla ricerca di soluzioni a quei drammi internazionali (si pensi alla Siria, alla Libia e all'Iraq) da cui il fondamentalismo trae alimento e pretesto.

Il Senato della Repubblica, nell'esprimere profonda vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti, ribadisce quindi l'impegno già profuso nella cooperazione con le altre istituzioni per proseguire nell'azione di contrasto e prevenzione verso ogni tipo di violenza terroristica. Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,09)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 12 gennaio 2017.

Nella seduta unica di domani, con inizio alle ore 9,30, sarà discussa la relazione al Parlamento, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di consentire la votazione del documento auspicabilmente intorno alle ore 12. Il voto dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La seduta di domani si concluderà con tale votazione per consentire la riunione di un Gruppo parlamentare che ne ha fatto richiesta.

L'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 10 gennaio.

Il calendario di tale settimana prevede l'esame del documento in materia di insindacabilità riguardante il senatore Albertini, il seguito del disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri.

Mercoledì 11 gennaio, alle ore 16,30, sarà convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e approvazione di proposta di modifica; discussione e reiezione di ulteriori proposte Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 12 gennaio 2017:

Martedì	20	dicembre	pom.	h. 16	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
Mercoledì	21	dicembre	ant.	h. 9,30	- Discussione del Doc. LVII-*ter*, n. 1 - Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Martedì	10	gennaio	pom.	h. 16,30-	- Doc. IV-*quater,* n. 4 - In materia di insindacabilità

				20	- Seguito disegno di legge n. 2224 e connessi - Responsabilità professionale personale sanitario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri
Mercoledì	11	"	ant.	h. 9,30 (*)	
Giovedì	12	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	12	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

(*) Mercoledì 11 gennaio, alle ore 16,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un Giudice della Corte costituzionale.

Ripartizione dei tempi per la discussione del Doc. LVII-*ter*
(Relazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243)
(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore	15'
Governo	15'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (Ncd-CpI)	14'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
ALA-SCCLP	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, pongo in questa sede una questione che ho già sollevato in Conferenza dei Capigruppo perché ritengo sia un bene che l'Assemblea ne abbia contezza. Domani, alle ore 12, ci sarà il voto relativo alla richiesta di scostamento dal pareggio di bilancio per una sorta di scudo, per circa 20 miliardi, per il nostro sistema bancario. Sono qui a ricordare a me stessa, a tutti quanti i colleghi e a lei, Presidente, che a questo punto dobbiamo assolutamente mettere in calendario, alla ripresa dei lavori, la discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e, anche se ci sarà un'altra Conferenza dei Capigruppo, ritengo fondamentale che in merito si esprima il voto e l'orientamento dell'Assemblea del Senato. Parlo della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario in generale, poi ci sono altri disegni di legge più specifici: non si tratta di una questione di maggioranza o di opposizione ma di una questione di trasparenza e di onestà nei confronti di tutti i cittadini, tanto più considerando quello che si voterà domani. Penso dunque che alla ripresa dei lavori, già dal giovedì della prima settimana, potremmo provare a incardinare la discussione relativa alla Commissione d'inchiesta.

In secondo luogo, Presidente, abbiamo saputo che il ministro Poletti non potrà venire domani a riferire, come aveva chiesto anche il capogruppo della Lega, tuttavia noi riteniamo gravissime le sue esternazioni. Abbiamo fatto una commemorazione poco fa: purtroppo i nostri giovani vanno all'estero non per propria scelta ma perché costretti, per trovare una possibilità di lavoro. Sappiamo perfettamente quali sono i dati, quindi trovo offensive le affermazioni del ministro Poletti. Per una cosa di questo genere, lo dico anche al rappresentante del Governo, credo che qualcuno dovrebbe

chiedergli di lasciare e di dimettersi da solo. Come se non basasse il fallimento, ormai accertato, del suo *jobs act*, non è la prima volta, in questi giorni, che il ministro Poletti si lascia andare ad esternazioni veramente incredibili. Al riguardo, preannuncio che stiamo raccogliendo le firme per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Poletti, di cui chiederemo, ovviamente, la calendarizzazione immediatamente alla ripresa dei lavori.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per favore colleghi, un po' di silenzio.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, anche noi chiediamo che venga calendarizzato al più presto il provvedimento sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario, in particolar modo su Monte dei Paschi di Siena perché, anche alla luce dell'argomento che andremo a trattare domani, chiediamo che venga fatta chiarezza su come le banche italiane, e in particolar modo Monte dei Paschi, sono state gestite in questi anni. Non possiamo pensare, infatti, che vengano chiesti o vengano offerti denari pubblici senza che si sappia il perché si è arrivati a questo punto e a questi livelli.

Contemporaneamente, Presidente, come avevo chiesto anche in Conferenza dei Capigruppo, chiediamo che il ministro Poletti venga in Assemblea. Sappiamo che domani è alla Camera dei deputati per il *question time*, però non penso che duri tutta la giornata e personalmente sono disponibile ad aspettarla, anche fino a mezzanotte, perché voglio sentire dal ministro Poletti le stesse parole che ha detto nei giorni scorsi contro tutti quei ragazzi, nostri concittadini, nostri connazionali che sono stati costretti, anche grazie alle politiche da fenomeni di questo Governo (dico questo Governo perché sappiamo benissimo che il Governo Renziloni non è che il prosieguo del precedente) a andare all'estero e che solo l'anno scorso sono stati più di 150.000.

Le parole del ministro Poletti dei giorni scorsi sono imbarazzanti, quindi vorremmo sentire dalla viva voce del Ministro, in quest'Aula, le motivazioni per cui ha fatto tali affermazioni.

Contemporaneamente, signor Presidente, le chiediamo anche la possibilità di ascoltare, nella giornata di domani, il ministro degli affari esteri Alfano - mi dispiace non averlo detto in Conferenza dei Capigruppo, ma ne abbiamo parlato solo qualche attimo fa con i colleghi - anche alla luce di quanto è successo ad Ankara e a Berlino. Sappiamo che il ministro Alfano in questo momento è impegnato in una serie di riunioni importanti, ma ci sembra giusto che venga nell'Aula del Senato a riferire quello che sta realmente succedendo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, dato per scontato che avete voluto per forza inserire questo tema prima del panettone, ossia una ventina di miliardi di debito sul groppone degli italiani, dico che sarebbe il caso di dare attuazione a una cosa che ha proposto il Movimento, cioè la Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena, che è solo dall'aprile 2013 che aspetta, e poi quella sulle quattro banche che avete salvato e per le quali adesso bisogna fare un salvataggio del salvataggio, perché così come ne sono uscite non le vuole nessuno. Siccome dalle vostre parti i senatori Marcucci ed Esposito hanno proclamato un anno fa che era importante portarla in Aula alla svelta, direi che sarebbe il caso di passare dagli annunci ai fatti.

Un'altra cosa che sarebbe interessante fare è chiedere all'ex Presidente del Consiglio come mai se n'è andato alla chetichella lasciando tutti con la patata bollente dei 20 miliardi. Non crediate di potervela cavare così. Voi state chiedendo di fare fino a 20 miliardi di debito senza dirci dove volete andare a mettere i soldi: questo è inaccettabile. È inaccettabile che si continui a dare soldi a gente che ha distrutto il sistema bancario e che possa andare avanti a farlo senza che vi si metta il naso dentro: se mettiamo i soldi, vogliamo vedere il cammello!

Quindi chiediamo che la Commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi e sulle altre quattro banche si faccia subito: chiederemo la dichiarazione d'urgenza in modo tale che possano venire in Aula anche se non è finito l'esame in Commissione. Vogliamo vedere se avete intenzione di capire come questi soldi devono essere utilizzati, perché il cittadino-bancomat ormai ha finito i soldi. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghe, colleghi, abbiamo sospeso l'esame del disegno di legge avente ad oggetto la responsabilità professionale in ambito sanitario e abbiamo sostanzialmente rinviato ad altra seduta la prosecuzione dei lavori (abbiamo votato ben otto articoli di quel disegno di legge e ne restano ancora dieci). Osservo la seduta di domani ha l'orario di inizio alle ore 9,30, senza indicazione dell'orario di conclusione. È vero che un Gruppo ha chiesto di poter svolgere la propria riunione ed ha chiesto la sospensione dei lavori entro le ore 12, ma è vero anche che questo non presuppone, neanche facendo ricorso alla prassi, che i lavori non possano riprendere subito dopo la conclusione della riunione di quel Gruppo, onde consentire di licenziare un provvedimento importante, su cui si è sviluppata una buona convergenza politica sia per la qualità del lavoro svolto in 12a Commissione sia per il dibattito che si è avviato già in quest'Aula e che ha visto approvare a larghissima maggioranza ben otto articoli.

Pertanto chiedo che i lavori proseguano domani, subito dopo la conclusione dei lavori del Gruppo che ha chiesto la sospensione, con all'ordine del giorno la prosecuzione e possibilmente la conclusione dell'esame del disegno di legge sulla responsabilità professionale in ambito sanitario.

Signor Presidente, nella mattinata di domani affronteremo il caso che il Governo pone all'attenzione del Parlamento per ottenere il voto, da esprimersi a maggioranza assoluta, su un provvedimento di natura finanziaria particolarmente delicato e rilevante. Naturalmente, entreremo nel merito dell'argomento nel dibattito che si svilupperà domani. Faccio riferimento a quanto è previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che, in casi di grave crisi finanziaria e per eventi straordinari, il Governo possa ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie. Come indicato da un'apposita norma, può essere prevista la necessità di far ricorso a questa facoltà del Governo, connessa con la costruzione di un salvadanaio che metta in protezione il sistema bancario e nel dibattito di domani approfondiremo, di più e meglio, le condizioni che hanno determinato il ricorso a questo indebitamento.

Ad ogni modo, la rilevanza dell'argomento evidenzia che si arriva a dare una soluzione al problema della tenuta economica del sistema bancario di fatto ricorrendo all'indebitamento, cioè - sostanzialmente - facendo pagare agli italiani una serie di sciatterie.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la invito a illustrare la richiesta di modifica del calendario dei lavori.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, la richiesta di modifica del calendario fa perno sull'assoluta necessità di mettere all'ordine del giorno dell'Assemblea, come richiesto anche dalla collega De Petris e dal collega Centinaio immediatamente alla ripresa dei lavori il tema dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sul sistema bancario, con tutte le determinazioni che dovranno essere assunte.

Si tratta di una richiesta che formalizzo, unitamente alla necessità che il ministro Poletti renda quanto prima un'informativa sulle inattese e per alcuni versi incredibili dichiarazioni che ha rilasciato ieri. Credo che vada capito se e quanto il contenuto della dichiarazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali corrisponda a un convincimento del Governo. Si tratta di un aspetto assolutamente importante che non può essere espunto dagli interessi di quest'Assemblea e che merita di essere approfondito e dibattuto. In tal senso, formulo la mia richiesta di correzione e integrazione del calendario dei lavori per domani e per la prima giornata di lavori dopo la pausa per le festività natalizie. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, era il 24 novembre scorso quando quest'Assemblea ha approvato la dichiarazione di urgenza per la discussione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sui fatti avvenuti all'interno della cooperativa, comunità, fondazione, associazione Il Forteto. Dal momento che

la procedura d'urgenza prevede il dimezzamento di tutti i tempi e il termine dei trenta giorni per portare il disegno di legge all'esame dell'Assemblea scadrebbe il 24 dicembre, chiedo, *in primis*, al Presidente della Commissione competente di mettere il tema all'ordine del giorno della prossima seduta e, poi, di prevederne la discussione in Assemblea il prossimo 10 gennaio, quando rientreremo dalle festività natalizie.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei far notare semplicemente che si avvicina il Natale e, a differenza di due anni fa, quando siamo stati trattenuti fino a notte fonda per incardinare la relazione sulla legge elettorale che oggi voi rinnegate, voi stessi che l'avete approvata e che per quella legge ci avete tenuto qui fino alle 7 del mattino, dopo quarantott'ore filate di Assemblea dal calendario che lei ha letto, signor Presidente, oggi è martedì, abbiamo iniziato alle ore 16 (qualche Commissione alle 15) e domani, alle ore 12, andiamo tutti a casa. Già questo dovrebbe farci vergognare nei confronti di tutti coloro che lavorano tutta la settimana. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Forse le giornate di domani pomeriggio, di dopo domani mattina e ? voglio esagerare - anche di dopo domani pomeriggio (visto che le scuole fino a giovedì sono ancora aperte e chi ha figli neanche può andare in vacanza) potremmo almeno impegnarle in qualche modo.

Vorrei, quindi, integrare le proposte di modifica del calendario dei lavori avanzate dalla senatrice Bottici e dal senatore Martelli. Ricordo che il 12 novembre 2015, oltre un anno fa, il senatore Minzolini è stato condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione e, per tale motivo, in forza della legge Severino, dovrebbe scattare automaticamente la sua decadenza: è passato un anno. A luglio 2016, dopo ben otto mesi, la Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari ha deliberato la proposta di decadenza; da luglio 2016 siamo a dicembre (anzi, a gennaio dal calendario che ha letto) e di questa decadenza, di questo voto non c'è traccia. È una cosa vergognosa, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È una cosa vergognosa che si affronti l'insindacabilità del senatore Albertini, che è stata deliberata molto tempo dopo dalla Giunta, e non si affronti, invece, quella che dovrebbe essere una semplice ratifica. Ricordo che nel caso di Berlusconi, quando probabilmente qualcuno voleva rompere un patto, è stata caldeggiata la calendarizzazione immediata della decadenza di Berlusconi, che noi chiedevamo. Oggi si tratta di Minzolini e la cosa viene messa a tacere: forse qualcuno ha paura di quello che il senatore Minzolini potrebbe dire e raccontare in Aula, di tutti i retroscena dalla vicenda che lo riguarda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Di questo forse avete paura, più che di ogni altra cosa, o del voto di cui dovrete rispondere, poi, al popolo e ai cittadini italiani.

Per questo motivo chiedo che domani pomeriggio, alla ripresa dei lavori dopo l'interruzione per la riunione del Gruppo parlamentare, si dia corso alla discussione e alla votazione sulla proposta di decadenza del senatore Minzolini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, qui ci vuole assolutamente un cambio di calendario. Non è possibile che ogni volta che qualche banca è in difficoltà per gravi crisi finanziarie, non certamente dovute a una gestione politica del Paese, ma semplicemente a una gestione finanziaria di banche private, lo Stato debba intervenire. Infatti, quando c'è una crisi lo Stato interviene a sanare; quando c'è un guadagno c'è chi se lo mette, privatamente, in tasca.

Sarebbe dunque opportuno cambiare il calendario, non soltanto nel senso indicato dal collega: bisogna immediatamente capire questo Monte dei Paschi di Siena perché e a chi ha dato questi soldi. A chi? Le garanzie le ha chieste o no, prima di dare i soldi? Poi bisogna istituire immediatamente la Commissione d'inchiesta sulle quattro banche.

Detto questo, ricordiamo che il 15 dicembre scorso l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha avviato un procedimento nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia in

riferimento alle polizze RC auto. Quindi, signor Presidente, questo Partito Democratico, quando si parla di banche e assicurazioni, si mette a disposizione, quando si parla di cittadini o di automobilisti non si mette a disposizione. Ebbene, signor Presidente, io chiedo che finalmente venga discusso il disegno di legge n. 1597, che riguarda proprio le disposizioni in materia di RC auto, al fine di andare a debellare il problema dell'aumento indiscriminato delle tariffe RC auto, anche a danno degli automobilisti onesti e virtuosi. Grazie, signor Presidente, facciamo tutto immediatamente, magari in questa settimana e alla ripresa dei lavori dell'Assemblea.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, noi chiediamo che venga calendarizzata immediatamente la mozione n. 505, presentata a gennaio 2016 proprio in relazione alla crisi bancaria, in cui chiedevamo che vi fossero una revisione e un controllo dell'operato della Banca d'Italia, quale organo di garanzia e di trasparenza e sull'obbligatorietà di valutare un equilibrio finanziario e fiscale nel nostro sistema. L'abbiamo presentata lo scorso gennaio e ad oggi ci sembra quanto mai attuale la sua discussione. Chiediamo che venga inserita immediatamente in calendario, date le tematiche che andremo a trattare a seguito della richiesta, che ci viene fatta, di aumentare il debito per andare ad aiutare tutto il sistema bancario, che a quanto pare è in gravi difficoltà. Lo era un anno fa e oggi lo è ancora più che mai.

CATALFO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ribadire ciò che è già stato detto in quest'Aula da altri colleghi riguardo alle parole a dir poco inadeguate, per non dire vergognose, del ministro Poletti, che ha ribadito la sua opinione riguardo ai giovani, alle centinaia di giovani italiani che in questo momento sono all'estero. Io le ripeto in quest'Aula, così siamo tutti a conoscenza di tali parole: «Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi». Ora, capisco anche che i nostri colleghi siano poco interessati, perché tutti loro andranno a casa e avranno un pasto caldo e tanti begli auguri, insieme ai loro familiari, cosa che le famiglie che stanno all'estero in questo momento, non solo i giovani, probabilmente non potranno avere, per carenza di soldi. Tuttavia, pregherei l'Assemblea di porre attenzione a queste importanti tematiche, cosa che non ha fatto il Governo precedente e che non sta facendo questo Governo, come confermano le dichiarazioni del ministro Poletti, mettendo in atto una riforma del lavoro che non è riforma del lavoro e che ha sprecato 18 miliardi di euro, togliendo risorse ai giovani e al Sud. A questo Governo e a quest'Assemblea inadeguata, che pensa continuamente a farsi gli affari propri e a trascorrere il proprio Natale tranquillo, a casa con i propri familiari, mentre 100.000 giovani e altre famiglie stanno fuori dall'Italia...

PRESIDENTE. Le proposte di modifica, grazie.

CATALFO *(M5S)*. ...e migliaia e migliaia, anzi milioni, 2,759 milioni di famiglie italiane sono a rischio di povertà, e a maggior ragione a lei, signor Presidente, che sa delle reiterate richieste, ai sensi del Regolamento, in Conferenza dei Capigruppo, sul disegno di legge sul reddito cittadinanza, ribadisco la necessità che venga finalmente inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel più breve tempo possibile, la proposta di legge sull'istituzione del reddito di cittadinanza in Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, mi scuso per aver domandato di parlare solo alla fine, perché per quanto mi riguarda, la presenza di questo Governo qui, oggi, ci dimostra che la sovranità in Italia non appartiene più al popolo, perché il Governo ha preso 19.400.000 sberle in faccia per il *referendum* ...

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la prego di illustrare la sua proposta di modifica del calendario.

CASTALDI *(M5S)*. Non volevo intervenire, perché non lo riconosco più, ma visto che il Governo è

presente, visto che le assicurazioni fanno cartello e visto che l'esame in Commissione referente del disegno di legge n. 2085 si è concluso il 2 agosto dell'anno scorso - si tratta del famosissimo disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che ormai conoscono anche i bambini e che guarda caso tratta, in una sua parte di assicurazioni - ne chiedo la calendarizzazione per domani pomeriggio, dopo la riunione del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. Domani, signor Presidente è mercoledì. Natale è domenica: abbiamo mercoledì pomeriggio, giovedì e venerdì per lavorare. Poi, casomai, visto che sono mesi che non lavoriamo per i cittadini, perché avevate messo in cassaforte un *referendum* che avete perso, chiedo di inserire immediatamente, domani pomeriggio, dopo l'esame del disegno di sulla legge concorrenza, il provvedimento per l'istituzione del reddito di cittadinanza: usiamo un po' di soldi pubblici per i cittadini e non per le banche e le assicurazioni! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo di inserire subito dopo un provvedimento che è stato già calendarizzato a giugno, signor Presidente, ma che abbiamo dimenticato, ovvero il provvedimento per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati, ovvero il disegno di legge n. 1881. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

Chiedo inoltre altre due cose molto importanti - vicino a me c'è il senatore Endrizzi - da fare casomai a gennaio, al nostro rientro, così per Natale guadagnano un altro po': mi riferisco all'inserimento in calendario della mozione 1-00563, sul contrasto al gioco d'azzardo, presentata nell'aprile del 2016, e del disegno di legge n. 1954, che tutti i componenti dell'Assemblea, tranne il Movimento 5 Stelle, hanno sempre volutamente e dolosamente ignorato, ovvero il provvedimento che propone l'istituzione del cosiddetto DASPO per i politici corrotti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Chiedo dunque l'inserimento in calendario dei provvedimenti citati. *(Applausi della senatrice Bulgarelli)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Prego i colleghi di raggiungere il proprio posto e prego i senatori Segretari di controllare se ci sono postazioni con tessere inserite, cui non corrispondono senatori. Prego di collaborare nell'estrarre le tessere cui non corrisponde la presenza di un senatore.

Ricordo che è stata chiesta la calendarizzazione di disegni di legge per l'istituzione di Commissioni di inchiesta in materia di appalti, di sistema bancario e sul Monte dei Paschi di Siena. Faremo un'unica votazione e poi, eventualmente, specificheremo.

Metto dunque ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di disegni di legge istitutivi di Commissioni d'inchiesta parlamentari.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame di mozioni.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del

documento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardante il senatore Minzolini.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Per quanto concerne la richiesta di informativa del ministro Alfano, aspettiamo di conoscere la disponibilità dello stesso, mentre sappiamo che il ministro Poletti è già impegnato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Va bene anche dopo, non per forza domani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il presidente Centinaio di avere compreso che domani il ministro Poletti non potrà essere in Aula perché impegnato con il *question time* alla Camera: sono giornate particolari. Peraltro, senatore Centinaio, rischierebbe di trovarsi da solo in quest'Aula. Tuttavia, il ministro Poletti, alle cui scuse associo le mie, è a disposizione di quest'Assemblea alla ripresa dei lavori per rispondere alle richieste che sono state formulate in Conferenza dei Capigruppo e in quest'Aula.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Ministro, io sarei disponibile a stare anche da solo in Aula se ai nostri colleghi non interessa quanto ha da dire il ministro Poletti, e sarei disponibile ad ascoltarlo, come ho detto prima, anche fino a mezzanotte, considerata la gravità delle sue affermazioni. Ad ogni modo, mi accontento di una votazione di quest'Assemblea per avere l'informativa del ministro Poletti come primo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'informativa del ministro Poletti come primo punto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori.

È approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Prego i colleghi di allontanarsi dall'Aula in silenzio per consentire l'intervento della senatrice Bellot.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, vorrei evidenziare e dare voce all'interrogazione 4-06761 che ho presentato oggi per un caso molto grave che riguarda un nostro connazionale, un mio compaesano bellunese residente nel Comune di Mel; un ragazzo di quarantasei anni, Emanuele Martini, ucciso nel giugno 2016 a Cali, in Colombia, in circostanze a oggi ancora molto poco chiare. Questo ragazzo svolgeva un'attività di autista e all'inizio della primavera aveva già subito un'aggressione, per la quale ha perso un occhio ed aveva subito presentato una denuncia, rivolgendosi quindi alla procura locale dell'ambasciata italiana a Bogotà e anche alle Forze dell'ordine locali.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 16,45)**

(*Segue* BELLOT). L'udienza era fissata per il 4 ottobre, ma subito dopo la fissazione della data il ragazzo è stato avvicinato da alcune persone del luogo che con minacce e pressioni gli hanno chiesto di ritirare la denuncia. Successivamente al suo diniego è stato freddato con otto colpi di arma da fuoco, sparati mentre era fermo ad un semaforo alla guida di un'auto. La sorella, che vive in Italia, si è subito attivata per far rientrare la salma che, dopo nove giorni in cella frigorifera, è stata sepolta in Colombia vista l'impossibilità di riportarla nel Paese natale.

Numerose sono le comunicazioni intercorse tra la famiglia e le autorità diplomatiche, compresa anche la Farnesina. Purtroppo, però, a novembre, con una *mail* da parte del responsabile dei servizi consolari, la sorella è stata informata della volontà della procura incaricata delle indagini sull'omicidio di archiviare il caso per l'assenza di sufficienti elementi probatori e quindi di prove che potessero supportare ancora le ricerche circa le motivazioni che avevano portato a questo assassinio. Il consolato si è attivato per dare un avvocato locale, il quale, anche a causa della distanza e delle difficoltà, non è stato più convocato.

Il 19 dicembre - quindi pochi giorni fa - è arrivata una *mail* dell'ambasciatrice italiana in Colombia che ha informato di una nota inoltrata al Ministero degli esteri colombiano, protestando per la non chiarezza delle informazioni, per la mancanza di informazioni anche sull'autopsia e sulle perizie effettuate sia sul veicolo che sul luogo dell'incidente; inoltre, è stato richiesto anche un incontro con il Ministro della giustizia colombiano. Ad oggi la Farnesina comunica che non è possibile portare avanti le ricerche, che non vi sono risorse *ad hoc* per poter fare ulteriori approfondimenti eventualmente con persone preposte al caso.

Do quindi voce alla richiesta di queste persone che si trovano in una condizione di disperazione, non comprendendo come un nostro connazionale possa essere abbandonato, visto che non ci sono contatti con le famiglie, e come non vi sia la volontà di garantire giustizia a un nostro connazionale che, in circostanze ancora molto oscure, ha perso la vita.

Chiedo quindi che, attraverso di lei, signor Presidente, si porti la vicenda a conoscenza anche del Ministero e si supporti l'interrogazione che oggi ho presentato. *(Applausi del senatore Santini).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, con il presente intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, insieme a tante senatrici e a tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da relazione amorosa o affettiva. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Gli episodi che purtroppo dobbiamo ricordare sono quattro. A Seveso nella notte del 24 novembre scorso Elizabeth Quispe, di ventinove anni, è stata strangolata in presenza dei figli piccoli dal proprio marito. Poche ore prima i carabinieri erano intervenuti per calmare una violenta lite tra i coniugi anche disponendo l'allontanamento immediato del marito violento, poi però trattenuto in casa, con il consenso di Elizabeth, per tranquillizzare i figli. A Pescara poi, nella mia Regione, il 2 dicembre Jennifer Sterlecchini, una ragazza di ventisei anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex convivente, da cui si era da poco separata, mentre si era recata a casa sua, accompagnata dalla madre, per effettuare il trasloco della sua roba. La madre rimane fuori dalla porta di casa e dentro avviene l'orrendo femminicidio.

Il 5 dicembre a Frattaminore, in provincia di Napoli, Catia Perrotta, una donna di quaranta anni, è stata uccisa, assieme al figlio di tre anni, dal marito che poi si è suicidato. Pochi giorni fa, Gabriella Fabbiano, di quarantatre anni, madre di due figli, è stata uccisa a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, con un colpo di pistola. È stata poi avvolta in un telone di plastica e gettata nell'acqua bassa di una cava insieme a dei massi per trattenerne il corpo. Già nel 2010 l'uomo che ha ucciso la donna era stato arrestato per aver tentato di uccidere la *ex* moglie investendola con l'auto.

Preciso, quindi, che le donne uccise in un periodo di tempo molto breve sono 31. La staffetta è iniziata il 30 giugno. In pochi mesi si è raggiunto questo numero così alto. L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna. Il 46,3 per cento delle donne uccise muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di

violenza assistita.

Riproponiamo con convinzione il nostro appello a tutto il Governo: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Il secondo appello è rivolto ai *media*: si smetta di chiamare questi delitti «passionali». Non c'è alcuna passione; basta con il giustificare gli assassini e con il colpevolizzare le donne. Rivolgo un ultimo appello al Paese, agli uomini e alle donne. Sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZANONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, voglio portare alla vostra attenzione un tema ormai urgente.

In queste settimane si sta accentuando la problematica della consegna a giorni alterni della corrispondenza postale, prevista da Poste italiane in diversi Comuni. Il Parlamento europeo, con la direttiva 97/67/CE del settembre scorso, ha dato precise indicazioni sui principi di «accessibilità e di alto livello» che devono garantire i servizi postali in tutti gli Stati membri, indicando il limite minimo di cinque giorni di consegna la settimana. Nel nostro Paese, invece, la consegna a giorni alterni sta provocando notevoli disservizi, soprattutto per le zone più periferiche e a minore densità abitativa come le nostre montagne. La questione viene ormai settimanalmente evidenziata da amministratori locali, cittadini e aziende. Sottolineo come queste scelte stiano causando grandi problemi anche agli editori di giornali, soprattutto a carattere locale. La consegna a giorni alterni provoca infatti un danno notevole a un settore come quello dell'editoria giornalistica già messo a dura prova dalla crisi strutturale di questi anni. Sottolineo come da un comunicato di Poste italiane del 9 novembre 2016 emerga un quadro positivo dei conti dell'azienda. Non si capisce perché si voglia ridurre in modo così intenso il servizio. La situazione richiede un'analisi urgente. In questi giorni, poco prima di Natale, il disservizio crea problemi gravi: le cose non possono essere consegnate dopo Natale.

Onorevoli colleghi, in questa fase storica di grandi difficoltà anche economica, occorre garantire i servizi ai cittadini. Ho, pertanto, presentato un'interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze per chiedere un quadro chiaro della situazione e per conoscere quali saranno le scelte operative di Poste italiane nel prossimo futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VACCARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rubo qualche minuto, anche a nome della collega Maria Cecilia Guerra, per ricordare la figura del senatore Silvio Miana, scomparso nei giorni scorsi all'età di novant'anni. In questa ricostruzione mi ha aiutato un altro senatore modenese, Giuliano Barbolini, che più a lungo di me ha condiviso con Silvio Miana esperienze di governo locale e di partito.

La storia personale della passione politica e civile di Miana è ricca di aspetti ed intrecci molteplici, fra esperienze di partito nella cooperazione ed esperienze istituzionali, e con attività di rilievo a dimensione locale ed in ambito nazionale: una vicenda assolutamente originale ed individuale, per lo spessore della sua persona e insieme, però, anche fortemente intrecciata, in una dimensione corale, con le grandi trasformazioni e i protagonismi che hanno scandito l'evoluzione della società modenese e del Paese nell'arco di tanti anni.

Silvio Miana diventa partigiano nella brigata Modena, divisione Modena Armando, prende parte alla Resistenza a Piumazzo di Castelfranco Emilia, nel Fronte della gioventù. Dopo la Liberazione, approda alla Lega dei mezzadri e coloni, diviene capo Lega, poi segretario della camera del lavoro di Castelfranco Emilia, e successivamente segretario provinciale del sindacato dei mezzadri.

Dopo la scuola di partito, alle Frattocchie, all'età di ventinove anni è eletto segretario provinciale della federazione del Partito Comunista di Modena, succedendo a Giuseppe D'Alema. Resta in carica fino al

1962, in un periodo denso di criticità, perché sono gli anni del passaggio nella realtà modenese dalla "ricostruzione" alla fase della promozione dello sviluppo.

Nel 1959 Silvio Miana è eletto segretario regionale del Partito Comunista e contribuisce ad una ristrutturazione della forma partito nel segno di una maggiore autonomia delle espressioni territoriali, facendo poi nel 1962 il suo ingresso nella direzione nazionale, unitamente ad un consistente gruppo di nuovi dirigenti regionali.

Dal 1967 assume l'incarico di presidente nazionale della Lega delle cooperative, che manterrà fino al 1976, quando viene eletto alla Camera dei deputati. Lì Miana ricopre l'incarico di vice presidente della Commissione industria. In quella veste, uno degli impegni principali sarà quello di seguire l'inchiesta sulle risorse energetiche e sulle strategie per individuare nuove fonti oltre che sull'utilizzo del nucleare. Il suo lavoro sarà poi approvato da una mozione in Assemblea.

Molto impegnato su diversi disegni di legge sulle politiche industriali, e sempre attento ad interloquire fattivamente soprattutto con le esigenze del mondo delle piccole e medie imprese, Miana ha sempre rivolto attenzione ai problemi della politica industriale dei comparti siderurgici modenesi.

Dopo la Camera, fu eletto in Senato per due legislature, e tra il 1983 e il 1987 ricoprì la carica di Questore, oltre che membro della Commissione lavoro. Da Questore, Miana si adoperò per rendere più efficiente il lavoro dei parlamentari, con idonei spazi per lo svolgimento dei compiti di studio e approfondimento, oltre che di relazione, e per impostare azioni di sobrietà che, pur non avendo potuto trovare il necessario sostegno, hanno precorso misure di efficientamento e riduzione dei costi impropri, che sono comunque serviti come riferimento per interventi adottati successivamente.

L'ultima volta che ci eravamo visti, qualche mese fa, mi aveva detto ancora una volta: «Mi raccomando, Stefano, fate a modo a Roma, che non è un bel tempo per la politica». È stato per noi, "figiciotti" degli anni Ottanta, un uomo politico tutto d'un pezzo, di quelli che si ascoltavano con piacere e soggezione quando interveniva alle riunioni di partito o in pubblico.

Con lui era sempre arricchente discutere, anche se la pensava diversamente, perché lui aveva sempre tempo per noi e gli piaceva sempre insegnarci la politica, il dialogo ed il confronto con chi aveva idee diverse. A lui la mia generazione deve molto e ci mancherà tanto, per la capacità che ha avuto di trasmettere memoria e conoscenza, per stimolarci a essere lungimiranti e innovatori come lo fu lui.

Anche negli ultimi anni, ci si incontrava alla feste del Partito Democratico ed era sempre un piacere fermarsi a parlare e a scambiarci le opinioni sull'attualità modenese o nazionale.

Ai suoi figli e cari amici Marco e Carla, il nostro cordoglio, il cordoglio di tutto il Gruppo del Partito Democratico, con la consapevolezza che saranno tante le azioni ed i progetti che si potranno realizzare per valorizzare la sua eredità, ciò che Silvio ha dato e fatto come testimone del cambiamento della politica e della sinistra in questo Paese e nel suo territorio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 dicembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,59)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Crosio, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattorini, Gentile, Gualdani, Longo Fausto Guilherme, Monti, Nencini, Nugnes, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Scavone, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

La Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:

Presidente: senatrice Michela Montevecchi;

Vice Presidente Vicario: senatrice Paola Taverna;

Vice Presidente: senatore Andrea Cioffi;

Segretario: senatore Gianluca Castaldi;

Tesoriere: senatore Stefano Lucidi;

Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo.

Regolamento del Senato, apposizione di nuove firme su proposte di modificazione

In data 15 dicembre 2016 il senatore Ichino ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di modificazione del Regolamento: Buemi. - "Revisione del Regolamento del Senato e consolidamento della posizione parlamentare del Governo" (*Doc.* II, n. 31).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Compagna Luigi

Istituzione di un'Assemblea costituente (2622)

(presentato in data 15/12/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 (2619)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.3880 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 19/12/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati:

a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;

b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;

c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;

d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;

e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;

f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sullaregolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;

g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;
i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;
l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (2620)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.3917 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data19/12/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Pagliari Giorgio
Norme in materia di contrasto alla truffa in danno di persone ultrasessantacinquenni (2593)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data20/12/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Molinari Francesco ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (2591)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data20/12/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Giovanardi Carlo, Sen. Liuzzi Pietro
Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Villa Verdi a Sant'Agata, frazione di Villanova sull'Arda (2585)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data20/12/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Girotto Gianni Pietro, Sen. Gaetti Luigi
Delega al Governo in materia di agricoltura multifunzionale (2581)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Scalia Francesco
Affitto agevolato di terreni demaniali a cooperative giovanili (2589)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio,

ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Simeoni Ivana
Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120, in materia di esercizio della libera professione intramuraria (2573)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Bertorotta Ornella ed altri
Disposizioni in materia di autorecupero del patrimonio immobiliare (2571)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 20/12/2016);
Commissioni 2° e 13° riunite
Sen. Lo Moro Doris ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di demolizioni a seguito di procedimento penale (2592)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/12/2016).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Governo e dalla Commissione europea:
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS), l'impiego delle impronte digitali alle frontiere esterne e il ricorso ai dati biometrici nella procedura relativa alle domande di visto/valutazione REFIT (COM (2016) 655 definitivo) (Atto comunitario n. 245), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante gli strumenti alternativi ai rating del credito esterni, la situazione del mercato dei rating del credito, la concorrenza e la governance nel settore dei rating del credito, la situazione del mercato dei rating degli strumenti finanziari strutturati e la fattibilità di un'agenzia di rating del credito europea (COM (2016) 664 definitivo) (Atto comunitario n. 246), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (COM (2016) 663 definitivo) (Atto comunitario n. 247), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª;
comunicazione della Commissione "Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della crescita e dell'occupazione" (COM (2016) 690 definitivo) (Atto comunitario n. 248), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima relazione sui progressi compiuti relativamente al nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2016) 700 definitivo) (Atto comunitario n. 249), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (COM (2016) 676

definitivo) (Atto comunitario n. 250), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia spaziale per l'Europa" (COM (2016) 705 definitivo) (Atto comunitario n. 251), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2016) 670 definitivo) (Atto comunitario n. 252), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Creare un sistema equo, competitivo e stabile di tassazione delle imprese nell'UE" (COM (2016) 682 definitivo) (Atto comunitario n. 253), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" (JOIN (2016) 49 definitivo) (Atto comunitario n. 254), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 10ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Attuazione della strategia per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione"(COM (2016) 657 definitivo) (Atto comunitario n. 255), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Valutazione del seguito dato dal Portogallo e dalla Spagna alle decisioni del Consiglio dell'8 agosto 2016 che intimano di prendere misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo" (COM (2016) 901 definitivo) (Atto comunitario n. 256), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Analisi annuale della crescita 2017" (COM (2016) 725 definitivo) (Atto comunitario n. 257), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'accordo di Parigi. Progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo minimo "-40%" (richiesta dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/EC) (COM (2016) 707 definitivo) (Atto comunitario n. 258), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Verso un orientamento positivo della politica di bilancio della zona euro" (COM (2016) 727 definitivo) (Atto comunitario n. 259), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo "Relazione 2017 sul meccanismo di allerta (preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) (COM (2016) 728 definitivo) (Atto comunitario n. 260), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione "Documenti programmatici di bilancio 2017: valutazione globale" (COM (2016) 730 definitivo) (Atto comunitario n. 261), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari" (COM (2016) 855 definitivo) (Atto

comunitario n. 262), alla 6ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del "pacchetto latte" (COM (2016) 724 definitivo) (Atto comunitario n. 263), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Seconda relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza" (COM (2016) 732 definitivo) (Atto comunitario n. 264), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Comunicazione 2016 sulla politica di allargamento dell'UE" (COM (2016) 715 definitivo) (Atto comunitario n. 265), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva (UE) 2015/413 intesa a facilitare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM (2016) 744 definitivo) (Atto comunitario n. 266), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2015 (COM (2016) 738 definitivo) (Atto comunitario n. 267), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up" (COM (2016) 733 definitivo) (Atto comunitario n. 268), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione relativa agli ostacoli posti dai codici, dagli standard e dalla legislazione all'utilizzo di tecnologie rispettose del clima nei settori della refrigerazione, della climatizzazione, delle pompe di calore e delle schiume (COM (2016) 749 definitivo) (Atto comunitario n. 269), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 13ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione delle misure relative al settore dell'apicoltura del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (COM (2016) 776 definitivo) (Atto comunitario n. 270), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM (2016) 701 definitivo) (Atto comunitario n. 271), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione "Relazione finale sull'indagine settoriale sui meccanismi di regolazione della capacità" (COM (2016) 752 definitivo) (Atto comunitario n. 272), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione del programma energetico europeo per la ripresa e sul Fondo europeo per l'efficienza energetica (COM (2016) 743 definitivo) (Atto comunitario n. 273), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento" (COM (2016) 764 definitivo) (Atto comunitario n. 274), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Seconda relazione sui progressi compiuti. Primi risultati tangibili del quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione" (COM (2016) 960 definitivo) (Atto

comunitario n. 275), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Investire nei giovani d'Europa" (COM (2016) 940 definitivo) (Atto comunitario n. 276), alla 11ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 7ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Migliorare e modernizzare l'istruzione" (COM (2016) 941 definitivo) (Atto comunitario n. 277), alla 7ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2016 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM (2016) 717 definitivo) (Atto comunitario n. 278), alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 11ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "I prezzi e i costi dell'energia in Europa" (COM (2016) 769 definitivo) (Atto comunitario n. 279), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe L'azione europea a favore della sostenibilità" (COM (2016) 739 definitivo) (Atto comunitario n. 280), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 5ª e 14ª.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 6 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quell'Assemblea, nella seduta del 16 novembre 2016, concernenti:
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilice i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione(COM(2016) 272 final) (Atto n. 890);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione (COM(2016) 270 final) (Atto n. 891);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271 final) (Atto n. 892).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a e 14a potranno formulare le proprie

osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a, 7a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (n. 367).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. 368).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 16 dicembre 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 25 gennaio 2017. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 15 gennaio 2017.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha presentato una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il predetto documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente (*Doc*. LVII-*ter*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato concernente «Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», approvata con deliberazione n. 4/2016/G del 7 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, a sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 887).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2015, corredata dai relativi allegati.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 888).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 2 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno 2015, corredata dai relativi allegati.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 889).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 30 novembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'11a Commissione permanente (*Doc*. CCXXX, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 8 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione - per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CLXXXII, n. 9).

Il Ministro della salute, con lettera in data 7 dicembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, della legge 4 luglio 2005, n. 123, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. LXII, n. 4).

Corte di cassazione, trasmissione di provvedimenti di correzione di ordinanze

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso copia dell'ordinanza, emessa in data 14 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale il predetto Ufficio centrale dispone la correzione di alcuni errori materiali, contenuti nell'ordinanza 6-9 dicembre 2016 emessa dal medesimo Ufficio centrale per il referendum, specificati come segue:

alla pagina sette della diciannovesima riga dell'ordinanza 6-9 dicembre 2016, dove è scritto «83» deve leggersi ed intendersi «183»;

alla pagina numero tre, alle righe decima e tredicesima, nonché alla pagina numero sei, alle righe ventiseiesima e ventinovesima, il segno di punteggiatura «"» deve intendersi « "»;

alla pagina numero tre, tredicesima riga, nonchè alla pagina numero sei, ventottesima riga, il segno di punteggiatura «"» deve intendersi come « "».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare della NATO, in data 1° dicembre 2016, ha inviato il testo di sei risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della Sessione plenaria svoltasi a Istanbul il 21 novembre 2016:

risoluzione n. 429 su «L'elaborazione di una risposta concertata al terrorismo nei Paesi dell'Alleanza » (*Doc*. XII-*quater*, n. 29);

risoluzione n. 430 su «Il proseguimento del sostegno internazionale in Afghanistan» (*Doc*. XII-*quater*, n. 30);

risoluzione n. 431 su «Il sostegno alla postura di difesa e deterrenza della NATO post-Varsavia» (*Doc* . XII-*quater*, n. 31);

risoluzione n. 432 su «Le spese per la difesa dei Paesi alleati » (*Doc*. XII-*quater*, n. 32);

risoluzione n. 433 su «Sconfiggere Daesh» (*Doc*. XII-*quater*, n. 33);

risoluzione n. 434 su «Le capacità di Intelligence sorveglianza e ricognizione (ISR) aviotrasportate

dalla NATO» (*Doc*. XII-*quater*, n. 34).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 5 dicembre 2016, il testo di tre risoluzioni e di una raccomandazione, approvate da quel consesso nel corso della riunione che ha avuto luogo a Nicosia il 25 novembre 2016. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2096 -La situazione ad Aleppo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 44);

risoluzione n. 2138 - La situazione ad Aleppo. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 45);

risoluzione n. 2139 - Garantire l'accesso di tutti i minori in Europa all'assistenza sanitaria. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 46);

risoluzione n. 2140 - L'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi non convenzionali in Europa. Il predetto documento è stato altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 47).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali (COM (2016) 778 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.

Le Commissioni 3ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 19 gennaio 2017.

La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM (2016) 786 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 19 gennaio 2017.

La Commissione europea, in data 15 dicembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 per quanto riguarda le tipologie territoriali (Tercet) (COM (2016) 788 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 5ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 26 gennaio 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 5ª Commissione entro il 19 gennaio 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Puglia, Moronese e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03347 del senatore Morra ed altri.

Mozioni

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, MARTELLI - Il Senato,

premesso che a febbraio 2016, ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola), sono stati banditi concorsi, per titoli ed esami, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, presso le istituzioni scolastiche ed educative. In riferimento a tali procedure di selezione, ai sensi del comma 110 della medesima legge, "sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

considerato che:

le predette procedure concorsuali non sono purtroppo servite a coprire l'intero fabbisogno di docenti, anche a causa dell'imprevedibile alto numero di bocciature tra i candidati, peraltro forse avventatamente "motivate" da alcune fonti ministeriali con il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali), ovvero con l'impreparazione dei candidati. Pertanto, per poter accedere al ruolo ed essere assunti con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di 2ª fascia è stato imposto di partecipare a un nuovo concorso, nonostante fossero già pienamente in possesso di abilitazione. Ciò è avvenuto perché attualmente i docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA e PAS, non sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) a differenza di quanto accaduto fino al 2007. Quando è avvenuto, il loro inserimento si è verificato solo a seguito di pronunce dei tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato;

anche nel decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, con cui si è disposto l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha escluso dalle GAE gli abilitati con TFA e PAS, i laureati in Scienze della formazione primaria e i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, continuando, in tal modo, a esercitare una palese discriminazione nei confronti di tali categorie di docenti, nonostante la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate nella loro attività di insegnamento in questi anni;

i docenti possessori dei titoli abilitativi citati, nonostante non abbiano potuto accedere al ruolo, a causa della bocciatura all'ultimo concorso, ovvero perché non ammessi nelle graduatorie a esaurimento, continuano paradossalmente a svolgere attività di insegnamento e ad essere assunti con contratto a tempo determinato, soluzione che comunque è attuabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio (come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 e dalla stessa legge n. 107 del 2015), rischiando di fatto di essere esclusi dalla scuola, una volta esaurito tale intervallo di tempo, sebbene in possesso di un titolo di abilitazione o di un percorso lavorativo svolto in un contesto scolastico. Infine, nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte costituzionale ha confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, laddove si "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

a ciò si aggiunge l'approccio a giudizio dei presentatori confuso e a dir poco approssimativo, che ha caratterizzato alcune fasi del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107 del 2015. È, infatti, accaduto che alcuni docenti, vedendosi assegnato (peraltro da un discutibile algoritmo) il ruolo presso un istituto scolastico molto distante dalla città di residenza o da quella in cui avevano prestato servizio fino a quel momento, hanno dovuto rinunciare, chi per ragioni puramente economiche, chi per non allontanarsi dalla famiglia, a un'assunzione a tempo indeterminato, a vantaggio di docenti che, nonostante avessero minori titoli e professionalità, hanno invece accettato il ruolo, seppur nell'ambito dell'organico del potenziamento;

considerato inoltre che:

alla condizione illustrata per i docenti di 2ª fascia si affianca quella, altrettanto difficile, dei docenti iscritti alla 3ª fascia delle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento, ma non di quelli abilitanti che ne avrebbero consentito la partecipazione alle prove concorsuali bandite lo scorso febbraio. Questi ultimi, al termine del triennio 2014-2016, necessiteranno dell'abilitazione all'insegnamento, così come previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, per poter proseguire a svolgere il loro importante incarico all'interno del mondo della scuola. Il comma ora citato, infatti, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto possa avvenire esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione;

la 3ª fascia verrà aggiornata nel 2017 per coloro che risultano già iscritti, mentre sarà definitivamente chiusa per il resto degli insegnanti. Attualmente, tuttavia, non è previsto un percorso abilitante per quest'ultima categoria di docenti e con ogni probabilità, prima dell'adozione (comunque ancora incerta) della legge delega sulle nuove modalità di reclutamento, nessun bando finalizzato all'abilitazione verrà emanato;

appare ragionevole valutare, anche sulla base della direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione a coloro che hanno maturato 36 mesi di servizio (180 giorni per 3 annualità), e della sentenza del 4 giugno 2015 n. 2750 della 6ª sezione del Consiglio di Stato, che riafferma il principio della sufficienza di 360 giorni di servizio, un percorso abilitante, alternativo agli attuali percorsi abilitanti speciali (PAS) o ai tirocini formativi attivi (TFA) che contemperi le diverse esigenze dei docenti, che abbiano già maturato 3 anni di servizio, nonché, nel medesimo tempo, un percorso fondato sul titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, su un concorso annuale ad accesso programmato con successivo propedeutico tirocinio e prova finale e conseguente immissione in ruolo, per tutti gli insegnanti non in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio,

impegna il Governo:

1) in conformità e a seguito di alcune sentenze di tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato come quelle richiamate, ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché sia possibile prevedere un regime transitorio finalizzato a garantire l'ammissione in GAE a tutti i docenti non risultati idonei nell'ultimo concorso a cattedre, ma attualmente in possesso dei titoli abilitativi all'insegnamento, garantendo di fatto il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professionalizzanti e a pagamento come le SISS, i TFA e i PAS e procedendo, di fatto, alla loro assunzione, perlomeno giuridica, a tempo indeterminato negli istituti scolastici;

2) ad adottare, con sollecitudine, provvedimenti necessari, anche di carattere normativo, finalizzati:

a) all'acquisizione dell'abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti nella 3ª fascia d'istituto;

b) all'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti di 3ª fascia, che non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio, che prevedano il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e un tirocinio finale.

(1-00704)

MALAN, AMORUSO, ARRIGONI, BELLOT, CALEO, CERONI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, FATTORINI, GAMBARO, MARINELLO, MERLONI, MUNERATO, PAGLIARI, RAZZI

- Il Senato,

premesso che:

l'Italia intrattiene con Taiwan, che è la 22ª economia del mondo e il 18° *partner* dell'Unione europea per volume di interscambio, significative relazioni commerciali, industriali e culturali, promosse e coordinate dai reciproci uffici di rappresentanza a Taipei e a Roma e dal Foro di cooperazione economica che, dal 2010, si riunisce annualmente sotto la presidenza dei rispettivi direttori generali responsabili del commercio estero;

l'interscambio bilaterale, secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico, è stato nel 2015 di circa 3 miliardi di euro e, nei primi 6 mesi del 2016, esso ha superato 1,6 miliardi con un incremento di circa 200 milioni sullo stesso periodo dell'anno precedente;

questo andamento positivo sarà ulteriormente favorito dalla piena efficacia, decorsa dal 1° gennaio 2016, della legge n. 62 del 2015 sull'esenzione della doppia tassazione;

i dati inerenti all'interscambio con Taiwan collocano l'Italia, nell'ambito dell'Unione europea, al 5° posto dopo Germania, Olanda, Regno Unito e Francia, in un'economia complessiva, tra UE e Taiwan, che nel 2015 ha raggiunto i 44 miliardi di euro;

anche nelle attività culturali sono numerose e crescenti le iniziative che coinvolgono realtà locali, istituzioni ed enti delle due parti, mentre ad oggi vi sono 30 accordi tra università italiane e taiwanesi per la collaborazione accademica e lo scambio di docenti e di studenti;

Taiwan è un'autentica e funzionante democrazia dove si eleggono, ad ogni livello, i responsabili della vita pubblica e sono costantemente promossi i diritti umani, civili, politici, religiosi, sociali e sindacali dei suoi 23,5 milioni di cittadini;

nel contesto internazionale, attraverso pragmatiche modalità che hanno consentito di superare problemi che sono retaggio di eventi storici avvenuti nella metà del secolo XX, Taiwan partecipa costruttivamente alle attività di diversi organismi multilaterali, tra questi l'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), l'Assemblea mondiale della sanità (WHA), la Conferenza economica dell'Asia-Pacifico (APEC), la Banca asiatica di sviluppo (ADB), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), il Sistema di integrazione centroamericana (SICA), il Comitato olimpico internazionale (CIO) e altre;

nel 2013 Taiwan era stata invitata a partecipare alla 38ª assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) ed era atteso che tale invito fosse rinnovato anche per la 39ª assemblea, svoltasi a Montreal dal 27 settembre al 7 ottobre 2016, a motivo del positivo precedente del 2013 e del fatto che le materie e le competenze proprie dell'ICAO sono di carattere tecnico e riguardano direttamente il destino di centinaia di milioni di passeggeri;

diversamente dalle attese, l'ICAO quest'anno non ha invitato Taiwan alla 39ª assemblea e questa decisione, oltre a rappresentare una contraddizione con quanto già attuato nel 2013, contrasta con la realtà rappresentata dalla Taipei Flight information region (TFIR), estesa su 180.000 miglia quadrate nautiche e confinante con le Flight information regions (FIRs) di Fukuoka, Manila, Hong Kong e Shanghai, che nel 2015 ha fornito servizi a 1,53 milioni di voli con 58 milioni di passeggeri i quali sono entrati, transitati o rimasti a Taiwan;

motivazioni di natura completamente estranea alle finalità e ai doveri dell'ICAO non dovrebbero più condizionare, in modo tanto invasivo, le sue funzioni e responsabilità così strettamente connesse alla vita e alla sicurezza di tutti coloro che utilizzano il trasporto aereo;

considerazioni analoghe, per evidente aderenza al realismo e al buon senso, si devono fare anche in ordine alle richieste di Taiwan di aderire all'Interpol per contribuire, attraverso lo scambio costante di informazioni, alla lotta al crimine internazionale, e di aderire alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC) che riguarda, tra l'altro, le riduzioni delle emissioni di gas, riduzioni che Taiwan da anni sta attuando con leggi già entrare in vigore;

a sostegno di queste legittime richieste taiwanesi, che coincidono con l'interesse generale della comunità internazionale, il Senato e la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, nel marzo 2016, hanno approvato una specifica legge, firmata dal presidente Barak Obama, e il 28 ottobre il portavoce

del Dipartimento di Stato, Grace Choi, ha ufficialmente ribadito l'appoggio degli Stati Uniti alla partecipazione di Taiwan all'Icao, all'Interpol, all'UNFCC e a tutte le altre organizzazioni multilaterali ove non sia imprescindibile il requisito della "statualità",
impegna il Governo a farsi promotore, nelle appropriate sedi dell'Unione europea, di un'iniziativa della stessa UE, tramite i suoi organi esecutivi, a sostegno della partecipazione di Taiwan all'Icao, all'Interpol, all'UNFCC e alle altre organizzazioni internazionali multilaterali, nelle quali tale partecipazione corrisponde all'interesse della popolazione taiwanese e dell'intera comunità internazionale.
(1-00705)

Interrogazioni

PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
decine di lavoratori pendolari, frequentatori dei treni della linea Parma-Bologna, hanno rappresentato la situazione di disagio che vivono nella lettera, il cui testo è il seguente: «Ci risiamo, anche quest'anno Trenitalia ha comunicato che cancellerà dal prossimo gennaio alcuni treni Intercity dei quali noi pendolari usufruiamo per raggiungere le stazioni intermedie poste sulla tratta Milano Bologna ma anche per le altre destinazioni limitrofe. Tra i treni in questione vi sono anche gli Intercity 583 e 590 che attraversano i nostri territori nelle ore maggiormente interessate dallo spostamento di noi pendolari e sono inseriti nella offerta complessiva di trasporto della Regione Emilia Romagna, che partecipa alle spese con l'abbonamento "mi muovo tutto treno". Al tempo del trasferimento degli Eurostar sull'alta velocità, il servizio prospettato dalla RER considerava sulla tratta Piacenza Bologna 4 treni ogni ora cadenzati (uno ogni quarto d'ora circa) dei quali due regionali (sempre orgogliosamente mantenuti dalla regione) e due a lunga percorrenza. La cancellazione del IC 583 comporta per esempio a Parma un "buco" dalle 07.58 alle 08.30. Abbiamo assistito in questi anni al progressivo smantellamento del previsto servizio con la cancellazione di alcuni dei treni a lunga percorrenza, che di anno in anno sparivano dall'orario. Il problema dei continui ritardi e guasti alla rete o al materiale rotabile rende indispensabile la presenza di più treni per riuscire a limitare i ritardi sia all'andata che al ritorno e rendere il treno un mezzo utilizzabile da più persone, e se questi non possono essere intercity va bene anche che siano regionali! Per quanto esposto l'ennesima notizia diffusa da Trenitalia di modifica unilaterale dell'offerta, senza giustificazioni accettabili per il nostro tipo di utenza e le nostre esigenze, evoca la necessità di utilizzare l'auto poiché aumenta il rischio di non giungere puntuali nei luoghi di studio o di lavoro. Per quanto esposto si chiede di rendere stabile il servizio per i pendolari mantenendo 4 treni all'ora per garantire un servizio di qualità e per limitare i ritardi sia all'andata che al ritorno e quindi di evitare le cancellazioni annunciate per il prossimo gennaio dei treni intercity tra i quali risultano il 583 e il 590»;
la situazione descritta riveste un oggettivo rilievo per tutti i lavoratori pendolari della linea Parma-Bologna con evidente rischio di peggioramento delle condizioni di lavoro di tante persone e di disagio per molte madri lavoratrici e per molte famiglie,
si chiede di sapere se sia possibile mantenere una frequenza oraria sulla linea Parma-Bologna tale da garantire un servizio di qualità e funzionale alle esigenze dei pendolari lavoratori, evitando, in particolare, la cancellazione dei treni "Intercity".
(3-03348)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in data 6 dicembre 2016 dal sito dell'ambito territoriale di Milano si apprende che le assunzioni a tempo indeterminato nella scuola primaria, con decorrenza giuridica 1° settembre 2016 e decorrenza economica 1° settembre 2017, sono 110 su posto comune e 18 su posto di sostegno, anziché 90, e contestualmente viene pubblicato l'elenco graduato per punteggio dei 128 beneficiari;
il dirigente dell'ambito territoriale di Milano con prot. n. 17814 del 18 ottobre 2016 ha disposto di dare attuazione ai provvedimenti cautelari notificati all'amministrazione entro il 20 settembre,

ripubblicando le graduatorie ad esaurimento con le relative integrazioni e nei limiti temporali fissati. Dopo quella data non risultano pubblicati, né comunicati alle organizzazioni sindacali provinciali, altri aggiornamenti inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria. In base all'informativa sindacale dell'8 novembre numerose rimanevano le ordinanze notificate e non inserite per una quantificazione di almeno 1.300 docenti che avrebbero avuto diritto a valutazione della domanda e successivo inserimento in graduatoria ad esaurimento con riserva;

considerato che:

vi è una verifica in corso da parte di alcuni legali delle ordinanze notificate entro il 20 settembre 2016 da cui si evincerebbe che lo stesso termine non sia stato pienamente rispettato perché risultano inserimenti di ordinanze pubblicate, e quindi notificate, dopo quella data (per esempio i provvedimenti cautelari del TAR Lazio n. 5732 emessa in data 21 settembre 2016, n. 5764 e n. 5770 emesse il 26 settembre 2016);

risulta pertanto incomprensibile, a parere degli interroganti, come i provvedimenti cautelari riferiti alle date di pubblicazione del 21 e del 26 settembre 2016 possono essere ricompresi nel provvedimento dell'ambito territoriale di Milano MIUR AOOUSPMI registro ufficiale (U) 0017814;

ritenuto che, su tutta l'operazione, che sta ancora continuando per via dell'alto numero di ordinanze cautelari che interessano la provincia di Milano, è mancata, a parere degli interroganti, la trasparenza degli atti e delle operazioni, tanto che oggi la vicenda è al centro di articoli di giornali e di denunce alla procura della Repubblica da parte di legali che tutelano le parti lese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia appurare i fatti descritti e garantire l'esercizio dei normali diritti;

se non ritenga di redigere l'immediata rettifica della disposizione pubblicata in data 6 dicembre 2016 "Scuola Primaria - Convocazione assunzioni con contratto a tempo indeterminato";

se non intenda procedere alla pubblicazione della graduatoria ad esaurimento scuola primaria aggiornata, tenendo conto di tutti i provvedimenti cautelari pubblicati e notificati o comunicati dopo il 20 settembre 2016;

se non voglia tener conto, ai fini dell'assunzione con decorrenza giuridica 1° settembre 2016 e decorrenza economica 1° settembre 2017, della versione più aggiornata delle graduatorie ad esaurimento e comunque di tutti i provvedimenti cautelari favorevoli, con il riconoscimento ai docenti interessati del diritto ad avere tutte le informazioni e i chiarimenti relativi alle procedure adottate.

(3-03349)

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA, MORONESE, SANTANGELO, CASTALDI, PAGLINI, MORRA - *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la provincia di Trapani è un territorio in cui hanno operato le più sanguinarie famiglie mafiose siciliane che hanno condizionato la regolare convivenza sociale della Sicilia occidentale; in tale contesto, a parere degli interroganti, è doveroso ricordare gli omicidi dei giudici Giacomo Ciaccio Montalto e Alberto Giacomelli, il fallito attentato al giudice Carlo Palermo e la strage di Pizzolungo dove morirono la signora Barbara Asta e i due figli Giuseppe e Salvatore di 6 anni, l'uccisione del giornalista Mauro Rostagno ed i tanti delitti di uomini d'onore inseriti a vario titolo nella consorteria mafiosa trapanese;

negli anni successivi alle stragi mafiose, si sarebbe assistito ad un interessamento da parte della classe politica dell'epoca che ha inviato nella provincia di Trapani personale dei diversi Corpi di polizia per incrementare gli organici negli avamposti investigativi che si occupavano di criminalità mafiosa;

con il trascorrere degli anni, l'attenzione della classe politica si sarebbe lentamente allentata e, di contro, le consorterie mafiose della provincia di Trapani si sono poste "sotto traccia" quale strategia instaurata dopo il predominio stragista di Totò Riina, cessato con l'arrivo al vertice della mafia di Bernardo Provenzano, a cui sarebbe succeduto, dopo la cattura, Matteo Messina Denaro, oggi latitante e indicato quale "capo dei capi" della mafia siciliana che orbita nella provincia di Trapani e precisamente nella sua terra di origine: Castelvetrano;

con il progressivo trascorrere degli anni, e la mancata turnazione nell'ambito dei vari comparti delle forze di polizia in provincia di Trapani, si sarebbero verificati preoccupanti vuoti di organico nelle componenti investigative al punto di avere in alcuni commissariati di Polizia di Stato organici passati dalle 70 unità negli anni 2000 alle 49 unità attuali; analogo andamento lo si riscontrerebbe negli altri reparti dei Carabinieri e della Guardia di finanza;
considerato che nonostante le numerose segnalazioni da parte degli organismi di rappresentanza delle diverse forze di polizia, che in più occasioni avrebbero evidenziato le criticità sulle preoccupanti vacanze di organico nei settori strategici del comparto, non sarebbero emersi palesi ed effettivi riscontri da parte delle autorità centrali di polizia,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e, in particolare, della preoccupante carenza di agenti nei presidi di polizia, avamposti nella lotta alla criminalità organizzata in un territorio che rappresenta una delle roccaforti della mafia siciliana, ove il più pericoloso esponente e capo della organizzazione criminale è il latitante Matteo Messina Denaro;
quali iniziative urgenti intendano assumere per colmare urgentemente l'allarmante vuoto di organico delle forze di polizia in provincia di Trapani.
(3-03350)

FASIOLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 420-423, della legge approvata definitivamente il 7 dicembre 2016) definisce in modo puntuale le categorie merceologiche per le quali le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere a mezzi e servizi messi a disposizione da Consip SpA;
tale obbligo è previsto nei casi di approvvigionamento di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
considerato che:
a parere dell'interrogante, il provvedimento appare ambiguo e di difficile interpretazione riguardo all'affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e alla sicurezza sul lavoro;
in particolare, i margini di possibilità interpretativa della norma inducono alcune pubbliche amministrazioni ad avvalersi delle convenzioni Consip anche a fronte di tariffe vantaggiose messe a disposizione da imprese e professionisti non contemplate nella convenzione;
ciò fa si che molte pubbliche amministrazioni, a fronte di dubbi interpretativi, comunque si affidano a convenzioni di cui all'accordo quadro Consip, sopportando costi maggiori ed escludendo imprese e professionisti del settore a livello locale;
rilevato che:
l'accordo quadro suddivide il territorio nazionale in lotti, affidando ad ognuno un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo extralocale per la fornitura di servizi relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
in particolare, il Friuli-Venezia Giulia è inserito nel lotto 2 con Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna e le imprese individuate dalla convenzione hanno sede a Milano e Roma;
considerato che:
sono numerose le imprese e i professionisti che a parità di servizi offrono importi tariffari decisamente inferiori rispetto a quelli previsti dalla convenzione Consip;
il principio di buon andamento della pubblica amministrazione prevede di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile, nel rispetto quindi del principio di economicità, che impone il minore uso possibile di risorse, del principio di efficacia che impone l'obiettivo delle pubbliche amministrazioni di adempiere a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e di efficienza dell'azione amministrativa, nella disciplina dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria dei 40.000 euro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga che nel nostro Paese l'affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione avvenga nel rispetto dei principi dell'azione amministrativa ovvero secondo il

principio di economicità, di efficacia e di efficienza;
se non ritenga di dover chiarire se nell'affidamento del servizio di medicina e sicurezza sul lavoro sia previsto o meno l'obbligo di ricorrere a convenzione Consip, anche in caso di offerte più vantaggiose da parte di imprese locali;
se a tal fine non ritenga di dover emanare con la massima sollecitudine una circolare esplicativa rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni in ordine alle modalità di affidamento diretto dei servizi inerenti alla medicina e la sicurezza sul lavoro.
(3-03351)
VERDUCCI, MATURANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la sindrome di "Shwachman" è una complessa anomalia congenita rara su base ereditaria e genetica, di cui ancora poco si conosce, che si manifesta con insufficienza pancreatica e gravi disfunzioni del midollo osseo e del sangue, associata in varia misura a numerose altre anomalie, tra cui difetto di crescita, alterazioni ossee, tendenza ad infezioni e leucemia;
ad oggi le risorse terapeutiche destinate a tale patologia, specialmente quelle rivolte alle complicanze più gravi che compromettono la vita dei pazienti, sono ancora molto limitate;
in questi anni, il registro italiano dei pazienti affetti da sindrome di Shwachman Diamond è stato finanziato dall'Associazione italiana sindrome di Shwachman (AISS) ed è tenuto presso il Centro di fibrosi cistica dell'ospedale Maggiore di Verona;
considerato che:
la sindrome di Shwachman Diamond è una patologia rara, che non ha ottenuto ancora un riconoscimento ufficiale, non risultando iscritta nell'elenco delle malattie rare e pertanto non beneficia dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
tale situazione è palesemente discriminatoria, in quanto lede il principio di equità in tema di accesso ai servizi e alle cure ai pazienti affetti da tale sindrome rispetto a quei pazienti affetti da altre malattie rare, che giustamente sono state inserite nel predetto elenco,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso attivarsi con la massima sollecitudine, affinché la sindrome di Shwachman Diamond venga ricompresa nell'elenco delle malattie rare, per fare in modo che anche i soggetti affetti da tale grave patologia possano beneficiare, al pari di altri pazienti affetti da patologie rare, dei benefici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
(3-03352)
LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in Canada è in corso una crescente guerra di mafia che coinvolge anche settori della mafia italo - americana di Cosa nostra e dell'Ndrangheta;
i morti che si contano in quella che si può definire la seconda guerra di mafia in terra canadese sono più di venticinque, soprattutto interni al *clan* Rizzuto;
il *clan* Rizzuto viene definito ormai comunemente la "sesta famiglia" di New York, dopo quella dei Gambino, Lucchese, Colombo, Genovese e Bonanno. Il *boss* capostipite, Vito Rizzuto, nacque e crebbe in Sicilia, a Cattolica Eraclea (Agrigento) il 12 aprile 1901, fu il primo della famiglia a spostarsi nel nuovo continente nel 1922, insieme a 5 amici (Calogero Renda, Mercurio Campisi, Francesco Giula, Giuseppe Sciortino, Vincenzo Marino), e dopo solo 8 mesi dal suo arrivo rocambolesco in America riuscì ad ottenere addirittura la cittadinanza americana. Impegnato fin da subito in affari malavitosi, perse la vita alla giovane età di 32 anni, in modo alquanto brutale. Gli autori dell'assassinio rimangono ancora ambigui, si parlò allora con molta probabilità di *boss* come Max Simon, Stefano Spinello e Rosario Arcuro, a causa di una sorta di regolamento di conti;
nel febbraio 1954, Nicolò Rizzuto, figlio di Vito, arrivò in Canada, ripercorrendo le orme del padre, cercò fortuna fuori sempre dalla Sicilia. A differenza di suo padre, Nicolò arrivò nella terra dei laghi con la sua famiglia e subito si diresse nella grande città di Montreal con l'appoggio di un suo caro amico, Giuseppe Cuffaro, stabilitosi nella città canadese, un anno prima ed esperto in riciclaggio di

denaro;
la Montreal del dopoguerra era una città aperta ed in forte crescita, ma anche estremamente corrotta, gli scandali infatti si susseguivano ogni giorno. Vent'anni prima degli stessi Rizzuto, un'altra famiglia malavitosa calabrese aveva scelto Montreal, i Cotroni Di Mammola, implicati in attività criminali, in illegalità pesanti specialmente nel campo del traffico della droga. Agivano sotto il benestare dei Bonanno, potente famiglia mafiosa newyorkese, che dopo la fine della seconda guerra mondiale iniziò a rivolgere i suoi affari anche a Montreal, specialmente nel campo del gioco d'azzardo;
con il passare degli anni, Vito, figlio a sua volta di Nicolò, si fa strada nel mondo criminale e la famiglia dei Rizzuto si avvicina sempre più a quella dei Bonanno. La cittadina canadese, proprio sul finire degli anni '50 si stava trasformando, approcciandosi ai traffici internazionali di eroina diretti dal Vecchio Continente all'enorme mercato americano;
il *summit* di mafia svoltosi nel 1957 presso l'Hotel des Palmes a Palermo, cui parteciparono i *boss* di Cosa nostra siciliana e americana (Lucky Luciano, Carmine Galante della famiglia dei Bonanno, Tano Badalamenti e Tommaso Buscetta, tra gli altri), sancì la volontà delle due organizzazioni mafiose di inserirsi nel lucroso traffico di eroina, scalzando la ormai decadente "French Connection", gestita dai famosi criminali marsigliesi. L'oppio asiatico veniva trasformato in eroina in laboratori segreti distribuiti in Sicilia e trasportato in Canada. Da Montréal poi, veniva smistato verso gli Usa, e in particolare a New York, dove la domanda era sempre in costante aumento. Per ben 2 decenni l'eroina arricchì i *boss* siciliani e americani, garantendosi il monopolio sul traffico. In questa attività spiccarono i *boss* Caruana e Cuntrera, guarda caso anch'essi provenienti dalla provincia di Agrigento, proprio da Siculiana, che dista solo 16 chilometri da Cattolica Eraclea;
Vito si sposò nel 1966 con Giovanna Cammaleri, originaria di Cattolica Eraclea, ma trasferita con la famiglia in Canada, a Toronto. Al matrimonio parteciparono i *boss* più influenti, tra questi il calabrese Paolo Violi. Quest'ultimo conquistò una posizione di primo piano nella gestione degli illeciti e a Nick Rizzuto fu concessa l'opportunità di costruire un altro avamposto della famiglia in Venezuela, dove si trasferì nel 1973. In Venezuela Nick poté usufruire dell'appoggio dei Caruana - Cuntrera, e in quel territorio fu a capo dei principali *business*. In realtà Nick confidò a Buscetta di aver lasciato Montreal, perché Paolo Violi lo voleva morto, ma l'allontanamento fu soltanto fisico, perché controllava ancora da lontano tutti gli affari e ritornava periodicamente in Canada, senza dare troppo nell'occhio;
la famiglia Rizzuto ed in particolare Nick, è considerato il mandante di ben 3 omicidi (Pietro Sciarra, Francesco Violi, Paolo Violi) e da questo momento comincia un sanguinoso conflitto per ottenere la piena egemonia della sesta famiglia. Si tratta di una vera e propria guerra, la prima guerra di mafia che poteva contare su enormi risorse finanziarie provenienti dal traffico di droga e aveva come principale obiettivo il controllo del grande affare delle Olimpiadi di Montreal del 1976. Negli anni successivi alla morte di Violi, vinta la guerra contro i mafiosi calabresi, i Rizzuto entrano in affari con tutti i maggiori mafiosi siciliani, con gli esponenti della droga del sud America ed i *boss* newyorkesy più importanti;
nel 1981 Nick, Vito e le loro famiglie comprarono un terreno in un esclusivo quartiere di Montreal, li vi costruirono ampie e lussuose case, in cui andarono a vivere, annunciando così il loro trionfale ritorno e la loro vittoria sulle altre famiglie mafiose. Con la morte di Frank Cotroni, *gangster* potentissimo, la *leadership* dei Rizzuto in città era evidente. Così con i Bonanno sempre più in difficoltà, Nick Rizzuto e il figlio Vito, realizzarono una sorte di "golpe" a Montréal eliminando la *leadership* calabrese fedele a New York ed imponendo il proprio dominio. Dalla metà degli anni Settanta i Rizzuto, del tutto autonomi dalla supervisione dei Bonanno (indeboliti da epurazioni ed omicidi nel tentativo di bloccare la sempre maggiore influenza dei siciliani, gli "Zip"), si imposero così in Canada e con il controllo di Montréal a nord e con l'alleanza con i Cuntrera-Caruana a sud, ottennero le chiavi per il traffico di droga verso gli Usa. I Rizzuto divennero pertanto il tramite per i traffici di droga, stringendo una proficua e forte alleanza con la famiglia Cuntrera-Caruana, che dall'Isola di Aruba, sarebbe diventata l'anello di congiunzione con i *narcos* sud-americani anche per i percorsi della cocaina;
le altre famiglie della malavita newyorkese (i Gambino ed i Colombo) erano ben consapevoli dei

conflitti in essere, ma decisero di non intervenire. Nel giro di un decennio (1975-1985) si rafforzarono così i traffici di droga. Sempre con l'ausilio dei Cuntrera- Caruana, si aprirono delle basi logistiche in Florida, da dove la coca veniva smerciata verso nord, fino a Montréal e da qui spedita in Europa. Nella direzione opposta viaggiava l'eroina. L'*hashish* fu un altro affare molto lucroso. Furono aperte numerose vie di traffico: la via libanese con il tramite delle milizie falangiste, che vendevano *hashish* in cambio di armi; la via irlandese, con il tramite delle West End Gang irlandesi operanti a Montréal; la via pakistana con la complicità della Gang Dubois; la via libica. Talmente frequenti e redditizi erano i traffici che la Polizia canadese, sul finire degli anni '80, sequestrò in 2 distinte operazioni 55 tonnellate di *hashish* per il valore di 675 milioni di dollari;

l'enorme disponibilità di denaro portò la Sesta famiglia a diversificare gli affari. Alla droga si aggiunsero contraffazione e traffico di dollari, operazioni e frodi bancarie, riciclaggio di denaro sporco e sembra che ci sia stato il tentativo di mettere le mani sul tesoro dell'ex dittatore asiatico, il filippino Ferdinand Marcos ed investimenti massicci in Italia e in Europa, come quello sventato dalla DIA nel 2005, di entrare con ben 5 milioni di euro nel *business* della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, attraverso l'imprenditore Joseph Zappia, responsabile della costruzione del villaggio olimpico di Montreal nel 1976, o le grosse operazioni fraudolente con il fondatore della Made in Italy Inc, Mariano Turrizi, e con componenti delle più antiche famiglie italiane (per le due operazioni erano disponibili oltre 6 miliardi di dollari di investimenti);

il fautore della ricchezza e del potere della Sesta Famiglia era Vito Rizzuto, figlio del patriarca Nick, uomo temuto e rispettato dalla criminalità organizzata nord-americana. «Il suo lavoro consisteva in gran parte nel farsi vedere, giusto per mostrare in giro il suo volto e presentarsi. Il suo lavoro raramente prevedeva più di quello». Scaltro, deciso e molto prudente, Vito, il *boss* gentiluomo, riuscì a fare della sua famiglia criminale una potente e temuta macchina di soldi, riversati in conti correnti bancari in Svizzera e in Liechtenstein;

nonostante le numerose indagini condotte dalla Polizia canadese, tutti i casi giudiziari contro uno dei Rizzuto si conclusero velocemente con un nulla di fatto. Gli interessi della Sesta Famiglia sono molto estesi, dal Canada agli Stati Uniti, dal Venezuela alla Colombia, dalla Svizzera, Germania e Gran Bretagna all'Inghilterra, dalla Cina, all'Algeria, Emirati Arabi a Cuba, dal Messico all'Italia, da Haiti al Belize. Vito Rizzuto riuscì a non essere arrestato, fino a quando il collasso della famiglia Bonanno non lo trascinò davanti ad un tribunale statunitense. I rapporti tra la Sesta famiglia ed i Bonanno negli anni (dal 1995) si fecero sempre più freddi, al punto che addirittura la sesta famiglia riuscì ad oscurare completamente, sia per ricchezza, che per potere la famiglia Bonanno;

la Sesta Famiglia combina le tradizioni della Mafia siciliana con una moderna e solida struttura societaria, ne deriva così un'impresa mafiosa forte, stabile e in costante espansione. Ha abbandonato la superata struttura organizzativa di ordine militare, per una di ordine più familiare (si entra a far parte della organizzazione mafiosa non tanto con le antiche cerimonie di iniziazione, ma con matrimoni o promesse di matrimonio). Ne deriva così un senso di appartenenza solido, basato sulla fiducia, devozione e stima incondizionata, che protegge la struttura stessa dai devastanti tradimenti ed infiltrazioni. I Bonanno, infatti, messi duramente sotto pressione dalle forze di Polizia americane, videro sgretolare il proprio potere, e la propria stabilità. Molti *boss* di primo livello dei Bonanno, ad iniziare dal capo famiglia Joey Massino, stretto alleato di Vito e formalmente suo superiore, una volta arrestati, decisero di collaborare con le autorità. L'aiuto di 4 pentiti di grande spessore criminale, tutti ex membri o associati dei Bonanno, portò alla disintegrazione della famiglia, e trascinò in rovina lo stesso Vito Rizzuto. Arrestato nella sua casa nel gennaio del 2004, Rizzuto fu estradato negli Stati Uniti e condannato al carcere. Attraverso un inaspettato patteggiamento e dichiarazione di colpa gli fu applicata una pena pecuniaria;

in contemporanea con la carcerazione del *boss*, la Sesta Famiglia ha subito un duro attacco da parte della Polizia canadese, che in diverse operazioni arrestò numerosi componenti di elevato spessore, mettendo a rischio la fitta rete di traffici. L'organizzazione è fortemente indebolita, ma ci sono molti importanti membri appartenenti al *clan* della famiglia Rizzuto che sono rimasti immuni agli arresti e

che continuano ad operare;

più di recente si è scatenata una nuova guerra di mafia. Stavolta vede soccombente proprio il *clan* Rizzuto ad opera dei mafiosi calabresi del gruppo di Siderno, originari della provincia di Reggio Calabria. In effetti la scia di sangue di questi ultimi anni è impressionante. Il 28 dicembre 2009 cade Nick Rizzuto *junior*, figlio di Vito Rizzuto, il capo storico della famiglia. Inizia così una seconda guerra di mafia, dopo quella degli anni '70, dove i Rizzuto prevalsero sugli esponenti calabresi della loro stessa famiglia, legati ai Cotrani e ai Bonanno. Un anno dopo vittima di lupara bianca è Paolo Renda, cognato del padrino Nicola Rizzuto *senior,* a seguire un mese dopo è il turno di Agostino Cuntrera, legato al famoso *clan* dei Caruana e Cuntrera. Il 10 dicembre del 2010 ad 86 anni proprio Nicola Rizzuto *senior* viene colpito con una mira straordinaria da un cecchino, mentre si trovava nella sua villa, seduto in cucina. Rimaneva in vita il *boss* dei *boss* dei Rizzuto, il figlio Vito, uscito dal carcere nell'ottobre 2012, pronto alla vendetta per l'uccisione del figlio e del padre e capace di rialzare dalla polvere il *clan* e così provare a reagire in questa cruenta guerra che li vedeva soccombenti. All'improvviso, arriva per lui un avversario inaspettato, la malattia, e viene stroncato per complicazioni polmonari il 23 dicembre 2013. Muoiono quasi tutti i sei membri che da 10 anni gestivano la cupola di Montreal durante la permanenza di Vito in carcere. Sono rimasti in vita solo Francesco Arcadi e Francesco Del Balso, perché nel frattempo arrestati. Altri esponenti cadono e anche i nipoti dei Rizzuto sono a rischio. Vengono meno molte figure centrali di questa famiglia, Salvatore Montagna nel 2011, e più di recente nel 2016 vengono uccisi anche Rocco Sollecito il 27 maggio, ed Angelo D'Onofri, il 2 giugno. Rimangono in vita, forse perché in stato di arresto, il figlio di Sollecito, Stefano e un nipote dei Rizzuto, l'avvocato Leonardo;

il Canada è il Paese che ha subito meno la crisi internazionale del 2008, anzi in questi anni si è espanso a ritmi di crescita elevati, in contro tendenza rispetto a tutti gli altri Paesi occidentali. Crescita dovuta sicuramente alla capacità della sua classe dirigente, ma anche agli investimenti nel settore immobiliare e nelle grandi opere pubbliche. Adesso i capitali criminali sono nelle mani dell'Ndrangheta, grazie alla loro abilità di stare ai vertici nel traffico mondiale della cocaina, con un ruolo di primo piano in Canada del gruppo di Siderno e con un radicamento continuo sul territorio, grazie al quale si contano ben 14 locali di Ndrangheta. Sono adesso nelle mani della Ndrangheta la cocaina, lo smisurato potere economico, i legami internazionali, le collusioni politiche, la forza militare e così viene messo in discussione il ruolo potentissimo del *clan* Rizzuto, che ha dominato per ben quarant'anni la vita criminale, gli affari e le collusioni in Canada. Una sorta di vendetta che restituisce i colpi subiti negli anni '70 durante la prima guerra di mafia, vinta proprio dal *clan* Rizzuto ed iniziata con la faida di San Valentino nel 1976;

non è da escludere un ritorno dei Rizzuto in provincia di Agrigento, perché in questo momento a Toronto stanno subendo ripetuti e sistematici colpi mortali. È da valutare se in questi anni sono già arrivati soldi e patrimoni di questo importantissimo *clan* nella provincia di Agrigento. Non è un'ipotesi peregrina chiedersi dove siano questi soldi, quali siano gli investimenti, chi siano i loro prestanome. È una prima pista di lavoro su cui impegnare le migliori energie investigative italiane. Non è da escludere anche un ritorno fisico di alcuni dei rampolli dei Rizzuto, in particolare di quella parte borghese e professionale, che per sottrarsi alla morte potrebbe tornare nella terra natia dei loro avi, vista come una sorta di porto sicuro dove rifugiarsi ed attendere la fine della terribile tempesta che li ha colpiti,

si chiede di sapere:

quali iniziative di coordinamento delle nostre forze di Polizia con quelle degli Stati Uniti e del Canada, il Ministro dell'interno intenda mettere in atto, in particolare per contrastare efficacemente l'azione del *clan* Rizzuto e di quello contrapposto, capeggiato dal gruppo di Siderno;

quali azioni siano state avviate per colpire le attività di riciclaggio e di traffico di droga, che sono la forza e la ricchezza delle mafie siciliane e calabresi presenti in Canada;

quale prevenzione si stia programmando per impedire il possibile ritorno dei Rizzuto ad Agrigento e provincia e fermare dall'altro lato i contatti continui dell'Ndrangheta canadese con quella locale di

Siderno, in provincia di Reggio Calabria.
(3-03353)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI, CASTALDI, MORRA, MORONESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
Ales SpA (Arte lavoro e servizi), società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne detiene il 100 per cento delle quote azionarie, è stata costituita, ai sensi dell'art. 10, commi 1, lett. *a)*, 2 e 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) è stata effettuata la fusione per incorporazione della società Arcus SpA (società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo) in Ales SpA, avvenuta *ope legis*, ex art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
in base all'oggetto sociale, Ales SpA svolge prevalentemente per il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale, nonché alla realizzazione di attività culturali anche attraverso la ricerca di *sponsor*, quali a titolo indicativo e non esaustivo: la gestione dei musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardania, le visite guidate, la biglietteria, il *bookshop*, la gestione di centri di ristoro, il supporto tecnico alle attività di concessione d'uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali, gestione del marchio e dei diritti d'immagine nonché il supporto tecnico per le attività di prestiti a titolo oneroso di opere di competenza del Ministero, di attività di pubblicità, editoria, *merchandising*, servizi di informazione al pubblico;
inoltre Ales SpA, può svolgere servizi di manutenzione, conservazione e restauro delle strutture archeologiche e dell'edilizia storica, delle superfici decorate dell'architettura e dei materiali lapidei, musivi e di altro genere; manutenzione di edifici storici, manutenzione e riparazione di impianti, di pulizia e manutenzione di aree interne ed esterne, del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica; servizi di supporto al trasporto, sistemazione e immagazzinamento di reperti e opere d'arte, nonché servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Ministero, l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche e consulenze;
per ciò che concerne le attività in precedenza svolte da Arcus SpA, Ales nella sua nuova compagine, svolge attività di promozione e gestione di specifiche attività di *crowdfunding* e *fundraising*, per promuovere ed incrementare le erogazioni liberali in favore dei beni e delle attività culturali; assistenza tecnica e supporto alle strutture del Ministero per le attività di competenza, ivi inclusa l'elaborazione di schemi di convenzione e/o contratti di donazione e circolari esplicative, anche inerenti all'*iter* procedurale da attuare, ed attivazione di un *help desk* per informazioni, assistenza tecnica e supporto ai soggetti coinvolti e/o interessati; monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite, anche attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni e delle rendicontazioni fornite dalle strutture del Ministero destinatarie di erogazioni liberali o altri benefici; iniziative di comunicazione, pubblicità, informazione al pubblico, organizzazione di seminari e *workshop* destinati a enti pubblici, imprese, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro in materia di *crowdfunding* e *fundraising*; servizi di assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie, volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati; alla tutela paesaggistica e dei beni culturali, attraverso azioni e/o interventi, volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento; alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti; all'esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive

volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche; al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali; alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

Ales SpA e Arcus SpA sono state oggetto di interesse da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale, con la deliberazione n. 67, adunanza del 6 luglio 2011, ha rilevato importanti criticità, sia in riferimento alle attività legate ai servizi per il pubblico nei luoghi della cultura, sia in riferimento alla qualifica giuridica delle suddette società, come società *in house* del Ministero stesso;

nella nota citata, l'Autorità ha sottolineato che la complessiva attività di valorizzazione dei beni culturali è stata aperta al mercato in virtù dell'art. 111, comma 3, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), che l'assoggetta al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento;

conseguentemente, anche la gestione dei "servizi per il pubblico" è stata posta sul mercato, atteso che i suddetti servizi, se gestiti in forma indiretta, devono essere affidati in concessione secondo procedure ad evidenza pubblica e, pertanto, nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto gli eventuali affidamenti di servizi a società *in house* del Ministero devono rispettare i principi propri dettati in materia dalla normativa sui contratti pubblici; dal canto loro, anche le società *in house* sono tenute a seguire i principi nazionali e comunitari in materia di contratti pubblici, per tutti gli acquisti di beni e servizi di cui necessitano;

quanto all'*in house providing*, l'Autorità ha richiamato la giurisprudenza comunitaria in materia, secondo la quale i presupposti essenziali, affinché si possa dar luogo ad un affidamento diretto di un servizio pubblico, in deroga alle consuete procedure ad evidenza pubblica, in ossequio al principio di concorrenza, sono che: 1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2) l'affidataria svolga la maggior parte della propria attività a favore dell'affidatario che ne detiene il controllo (sentenza C-107/98, Teckal);

a tal proposito, l'Autorità ha evidenziato che i moduli organizzativi di Ales e Arcus, quali individuati nello statuto sociale, non risultavano in grado di limitare i rilevanti poteri gestionali del consiglio di amministrazione, sostanzialmente uguali a quelli propri dell'organo di governo di una società di capitali privata, atteso che nello statuto mancava la previsione di stringenti poteri di ingerenza e di condizionamento da parte dell'assemblea dei soci superiori a quelli tipicamente previsti dal diritto societario;

l'Autorità aggiungeva, inoltre, l'assenza di previsioni statutarie che potessero limitare in modo determinante il grado di indipendenza della controllata Ales ed assicurare che le decisioni più importanti venissero sottoposte al vaglio preventivo dell'amministrazione aggiudicatrice (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, nn. 7092/2010, 5620/2010). Sottolineava inoltre la mancanza nello statuto di norme che prevedessero, in aggiunta alle competenze dell'assemblea dei soci, *ex* art. 2364, comma 1, del codice civile: 1) la necessaria autorizzazione della maggioranza azionaria per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione degli atti di programmazione strategica della società e degli atti di *management* più importanti; 2) di vincolare il consiglio di amministrazione, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; 3) di disciplinare in modo preciso e più puntuale l'esercizio del controllo da parte del Ministero (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1447/2011);

l'ANAC, richiamando la giurisprudenza comunitaria secondo la quale l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico che risulterebbe, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale, dall'espansione territoriale dell'attività della società. (si vedano *ex multis*: C-458/03, Parking Brixen GmbH e C-29/04, Mödling o Commissione c/ Austria), ha evidenziato come Ales SpA, e Arcus SpA hanno vocazione commerciale, poiché possono svolgere attività "in ambito internazionale", nonché attività di "pubblicità e promozione" (lettera c), "commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi" (lettera d), "di

merchandising, e in particolare la progettazione, l'appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzione e quant'altro" (lettera e), di "fattibilità, ricerche e consulenze";

tuttavia, lo statuto di Ales, approvato dopo la fusione, non corregge tali criticità, ma le mantiene. Di fatti, come esposto, la stessa continua a svolgere attività di vocazione commerciale, ma soprattutto non è disciplinato in maniera stingente il controllo analogo;

lo statuto infatti demanda il controllo analogo, tra l'altro successivo, ad un comitato per il tramite della Direzione generale bilancio, del quale non si conosce la natura e la composizione (art. 19 dello statuto);

considerato inoltre che a quanto risulta gli interroganti:

come risulta dall'ultimo bilancio depositato da parte di Ales, il costo per il personale per il solo anno 2015 è stato di euro 1.832,316 per accantonamenti TFR (trattamento di fine rapporto) ed euro 1.322,00 circa per gli stipendi (considerando una media di 2.000 euro lordi), per un totale di euro 3.154.000, nel quale non sono ricompresi i compensi dei dirigenti;

risulta inoltre agli interroganti che la Ales SpA avrebbe sottoscritto con la Direzione Belle Arti e Paesaggio del Ministero, un disciplinare tecnico per un affidamento per l'anno 2016 (al 1° gennaio 2016- al 31 dicembre 2016) per le sole Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia e Toscana per un importo di euro 3.250.875,22 esclusa Iva;

il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", all'articolo 1, comma 584, introduce una disposizione normativa *ad hoc* che consente ad Ales SpA di non applicare i vincoli di contenimento della spesa, diversamente da quanto invece disposto per le altre società presenti nell'elenco Istat, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consentendo di fatto alla stessa di muoversi a "briglie sciolte";

considerato inoltre che:

l'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", disciplina la gestione del personale di tali società, stabilendo, al comma 2, che le società a controllo pubblico fissano con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società procedano, prima di poter effettuare nuove assunzioni al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità, di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

a parere degli interroganti tale norma applicata ad Ales e al Ministero stesso permetterebbe di raggirare ogni concorso pubblico per l'assunzione del personale e tale considerazione sembra essere avvalorata dalla nota del 26 ottobre 2016 della federazione Confsal-UNSA (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori - Unione sindacati autonomi), coordinamento regionale della Campania, e pubblicata su sito dell'ente, che evidenzia come presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli, i dipendenti Ales, allocati nell'ufficio del personale, invece di essere addetti al supporto, così come dovrebbe essere, operano in prima persona sui dati personali del personale del Ministero, gestiscono i siti istituzionali quale "europaweb" (rilevazioni dati marcature e permessi) e portano, altresì, pratiche presso le sedi dell'Inps e dell'Inpdap, usufruendo per tali incarichi del godimento di giornate di missione. Ciò sarebbe autorizzato dal responsabile del personale della Soprintendenza, nonostante sia presente personale ministeriale che potrebbe svolgere tali compiti;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

si sarebbe venuto a creare un sistema monopolistico in capo ad Ales SpA, la quale detiene poteri rilevanti sia per le attività svolte, sia per il reclutamento del personale, privando così il Ministero di

importanti funzioni; ciò anche in considerazione del fatto che le funzioni svolte da Ales, secondo quanto riportato dal rapporto 2013 "Io sono cultura - l'Italia della qualità e della bellezza sfida" elaborato da fondazione "Symbola" e Unioncamere, rappresentano una fetta importante del Pil nazionale, ovvero un valore aggiunto di quasi 81 miliardi di euro (circa il 6 per cento per cento del Pil);
inoltre, non è chiaro quale sia il risparmio per la pubblica amministrazione nell'applicazione delle suddette modalità operative, poiché attraverso un bando di selezione o procedure di mobilità il costo del personale interno del Ministero sarebbe di gran lunga inferiore rispetto al costo dei disciplinari tecnici sottoscritti dal Ministero e da Ales SpA.,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che siano effettivi gli elementi di criticità segnalati dall'Autorità nazionale anticorruzione e se, conseguentemente, non valuti opportuno ridimensionare le funzioni di Ales SpA;
se non consideri che il risparmio, a cui si ambiva pervenire, in realtà non sia stato conseguito;
quali iniziative intenda adottare, affinché non siano eluse le procedure concorsuali per il reclutamento del personale, scongiurando il pericolo di trasformare una partecipata del Ministero in un luogo di sosta per ex dirigenti e in una rete di rapporti clientelari.
(3-03354)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI, CASTALDI, MORRA, MORONESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da una nota di agenzia, pubblicata sul sito di informazione *on line* "Ansa" il 19 dicembre 2016, dal titolo «Cade teca, anfora in frantumi a Pompei. Grave danno alla mostra "Il corpo del reato"», che all'interno dell'Antiquarium di Pompei sarebbe caduta una teca espositiva e conseguentemente le anforette e i lacrimatoi, che erano esposti all'interno, sarebbero andati in frantumi;
ad accorgersi del grave danno sarebbero stati i custodi della mostra, collocata all'interno degli scavi pompeiani, che immediatamente avrebbero avvertito i responsabili della Soprintendenza archeologica, che non hanno potuto fare altro che constatare il danno; è stato aperto immediatamente un fascicolo d'inchiesta per capire il reale andamento dei fatti;
considerato che:
i suddetti reperti erano in mostra per "Il corpo del reato", esposizione inaugurata recentemente e che raccoglie materiale di vario genere: circa 170 reperti (ceramiche, crateri, statue, depositi votivi, persino falsi archeologici) dal IV secolo a.C. all'età romana, da lungo tempo custoditi nei depositi di Pompei;
si tratta di un patrimonio derivante da scavi e attività illecite, sequestrato e ora svincolato e reso fruibile a tutti, che testimonia da un lato il saccheggio che a partire dal *boom* edilizio fu condotto in maniera sistematica nelle campagne vesuviane e stabiane (gli oggetti furono sequestrati a partire dagli anni '60 a Pompei, Boscotrecase, Gragnano e Sant'Antonio Abate) e dall'altro l'azione di contrasto, spesso solitaria, di funzionari ministeriali appassionati di storia locale e delle forze dell'ordine, che cercarono di interrompere il traffico clandestino che alimentava il mercato nazionale ed internazionale delle opere d'arte rubate;
considerato inoltre che il grave danneggiamento verificatosi è l'ennesimo evento a danno del sito di Pompei, già vittima di anni di incuria e mancata sorveglianza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda avviare le opportune verifich, al fine di ricostruire la dinamica dell'evento dannoso ed individuare le eventuali responsabilità;
se non ritenga necessario aumentare il servizio di sorveglianza, al fine di tutelare al meglio l'immenso patrimonio contenuto nel sito di Pompei.
(3-03355)
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, COTTI,

CASTALDI, MORRA, MORONESE - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
il polo museale del Lazio, istituito con la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voluta dal Ministro stesso, riunisce 43 musei e luoghi della cultura in precedenza assegnati a 11 soprintendenze diverse;
istituito alla fine di agosto 2014, il polo è diventato operativo dal 9 marzo 2015, con la nomina a direttore della dottoressa Edith Gabrielli;
come si apprende da un articolo pubblicato da "lospiffero" il 17 gennaio 2012, dal titolo "Corvi e veleni a Palazzo Carignano", la dottoressa Gabrielli, quando era soprintendente di Torino, più che per l'ampia e riconosciuta preparazione, si sarebbe resa famosa per il suo carattere di ferro e per il clima da guerra fredda instaurato negli uffici della soprintendenza. La dottoressa Gabrielli "appena varcata la soglia di palazzo Carignano pare abbia tolto le assegnazioni territoriali e settoriali ai vecchi responsabili", facendo però calare il silenzio su importanti *dossier*, tra i quali quelli relativi alla galleria Sabauda, di villa della Regina e della palazzina di Stupinigi;
considerato che:
risulta agli interroganti che anche nella sede romana, la dottoressa Gabrielli avrebbe assunto atteggiamenti autoritari nei riguardi di gran parte dei dipendenti, dimostrando mancanza di rispetto dei ruoli e delle professionalità presenti. A causa di questo clima, i dipendenti sarebbero costretti a lavorare con ansia e timore di eventuali ripercussioni negative da parte del direttore;
il personale, inoltre, subirebbe trasferimenti di sede e di competenze, senza preavviso e sarebbe costretto a spostarsi nel Lazio, molto spesso senza un foglio di viaggio (cosiddetto "di missione") e nessun rimborso spese attribuito;
considerato inoltre che:
il polo museale del Lazio contiene grandi e piccoli musei, tra questi il museo nazionale di Castel Sant'Angelo con una media di 3.000 visitatori al giorno e con un introito superiore a 8.000.000 di euro all'anno;
tuttavia, il museo di Castel Sant'Angelo non avrebbe goduto di interventi di restauro da marzo 2015, ma solo di piccole manutenzioni ordinarie;
considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:
per il servizio di pulizie non sarebbero state indette gare ad evidenza pubblica e che il personale addetto, ogni due mesi, cambierebbe datore di lavoro, creando così agli stessi lavoratori perdite economiche per il mancato pagamento dei trattamenti di fine rapporto o delle ore di lavoro straordinario, per il riconoscimento dei quali sarebbero costretti quindi ad intraprendere azioni legali;
inoltre, a causa della mobilità volontaria, dei pensionamenti e delle malattie, gli addetti alla vigilanza sarebbero in sottorganico. Per colmare la lacuna, la direttrice si sarebbe avvalsa del personale di Ales SpA, con esborsi maggiori rispetto a quelli che generalmente si sostengono con il personale di ruolo;
dal 20 settembre 2016, peraltro, la direzione avrebbe predisposto ordini di servizio che allontanano dagli uffici centrali del polo museale del Lazio tutto il personale dell'Ufficio tecnico e amministrativo, che ha operato nel corso dei 30 anni precedenti, trasferendoli senza preavviso;
considerato infine che:
attualmente, sarebbero state interrotte le attività di ricerca, studio e valorizzazione dei siti del polo museale del Lazio, con un'avocazione di fatto di tutte le funzioni da parte della dottoressa Gabrielli che avrebbe costituito un nuovo organico con persone di sua fiducia;
la dottoressa Gabrielli è anche direttrice *ad interim* di Castel Sant'Angelo, per cui avrebbe il controllo, oltre che delle entrate di tutti i siti del polo, anche di quello con maggiore affluenza, che, a giudizio degli interroganti, data la sua particolarità, dovrebbe avere una propria contabilità speciale e i ricavi, derivanti dalla vendita dei biglietti acquistati dai visitatori e dagli eventi organizzati, dovrebbero servire per tutelare, valorizzare e conservare il sito stesso, che necessita di restauro e manutenzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga opportuno verificarne la

veridicità;
se, qualora si renda necessario, intenda conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché il polo museale del Lazio, di particolare portata e importanza, sia tutelato e gestito in maniera adeguata rispetto al valore del patrimonio in esso contenuto, nonché nel rispetto dei diritti civili e del lavoro del personale impiegato.
(3-03356)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CASTALDI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
i gruppi Generali e Unipol sono tra i principali gruppi assicurativi del mercato italiano delle polizze RC Auto (responsabilità civile autoveicoli);
nell'adunanza del 7 dicembre 2016, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato una istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti delle società: Unipol Gruppo Finanziario SpA, UnipolSai Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Linear SpA, Allianz SpA, Genialloyd SpA, Assicurazioni Generali SpA, Generali Italia SpA, Genertel SpA, AXA Assicurazioni SpA, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni SpA, TUA Assicurazioni SpA;
l'avvio della istruttoria è stato notificato il 15 novembre 2016 nel corso di alcune ispezioni effettuate dall'AGCM, in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza, presso le sedi di alcune società assicurative (UnipolSai, Allianz, Generali, AXA e Amissima) e dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici);
in particolare, il procedimento dell'AGCM trae origine da alcune recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo Generali e del gruppo Unipol, riferite al complesso del mercato, in merito all'eliminazione delle dinamiche competitive sul prezzo delle polizze RC Auto e alle rispettive strategie di prezzo sui propri aumenti dei premi; dichiarazioni che lasciano intendere una possibile intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e che vedrebbe coinvolte le seguenti società: Unipol Gruppo Finanziario SpA, UnipolSai Assicurazioni SpA, Compagnia Assicuratrice Linear SpA, Allianz SpA, Genialloyd SpA, Assicurazioni Generali SpA, Generali Italia SpA, Genertel SpA, AXA Assicurazioni SpA, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni SpA, TUA Assicurazioni SpA;
l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" del 7 novembre 2016, riporta una dichiarazione dell'amministratore delegato e direttore generale di Unipol Gruppo Finanziario SpA, nonché presidente di UnipolSai SpA, in merito alla previsione che, in Italia, dopo "una fase di lunga discesa dei prezzi", i premi RC Auto aumenteranno;
l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" del 10 novembre 2016 scrive di una dichiarazione del direttore generale di Assicurazioni Generali SpA, in risposta alle precedenti dichiarazioni dell'amministratore delegato di Unipol Gruppo Finanziario SpA, ove si rileva che in Italia si è assistito a una "fortissima competizione dei prezzi non innescata da Generali che si sta attenuando o addirittura fermando";
sempre in data 10 novembre 2016, l'agenzia "Il Sole 24 Ore Radiocor Plus" pubblicizza una dichiarazione, nella quale il direttore generale di Assicurazioni Generali SpA, con riferimento all'andamento dei prezzi delle polizze RC Auto, prevede "qualche movimento al rialzo dei prezzi soprattutto in Italia, dove pensiamo che la guerra dei prezzi stia per finire o forse è già finita" e, con la fine della guerra dei prezzi, "un miglioramento nella redditività dell'RC Auto";
in altre e successive dichiarazioni il direttore generale di Assicurazioni Generali SpA ha dichiarato anche che, negli ultimi mesi, si sono avuti aumenti dei premi delle polizze RC Auto da parte di gruppi assicurativi precedentemente molto aggressivi nelle politiche di prezzo, dando conto nel contempo che il gruppo Generali ha già attuato l'aumento dei premi auto;

il 29 novembre 2016 sui siti *web* del quotidiano "Milano Finanza" e del quotidiano di settore "Assinews" è apparsa una dichiarazione nella quale l'amministratore delegato di Unipol Gruppo Finanziario SpA ha nuovamente dichiarato che i premi auto sarebbero aumentati in Italia, anche ad opera del gruppo Unipol;

tali dichiarazioni, secondo l'AGCM, potrebbero far venire meno l'incertezza sulla strategia futura di prezzo delle polizze auto e alimentare l'aspettativa che a eventuali aumenti, essendo generalizzati tra i principali *player*, non segua il rischio di perdere clienti, ossia possano essere manifestazione di un'intesa restrittiva della concorrenza, tra i principali operatori circa una possibile fine della "guerra dei prezzi", così come i dati più recenti sembrerebbero confermare;

considerato che:

i mercati rilevanti interessati dalle dichiarazioni riportate sono quelli relativi alle polizze RC Auto e alle garanzie accessorie associate, vale a dire i mercati relativi, rispettivamente, al ramo assicurativo 10 (RC Auto) e al ramo assicurativo 3 (Corpi veicoli terrestri) e che, tali mercati, per consolidato orientamento dell'Autorità hanno entrambi dimensione geografica nazionale;

l'AGCM ritiene che, conformemente ai precedenti comunitari e nazionali, "gli annunci pubblici sulle strategie di prezzo degli operatori, quali sono le dichiarazioni sopra richiamate, potrebbero essere manifestazione di un'intesa fra le principali imprese assicurative, nella forma di accordi o pratiche concordate, aventi per oggetto e/o per effetto di falsare la concorrenza sui mercati relativi alle polizze RC Auto e alle garanzie associate";

sempre secondo l'AGCM "le citate dichiarazioni si riferiscono ad aumenti di prezzi da parte del complesso del mercato e, pertanto, la possibile intesa oggetto del presente procedimento potrebbe interessare le principali imprese assicurative attive, in Italia, nell'offerta delle polizze RC auto. In particolare, in base ai dati Ania 2015, le principali società assicurative che appartengono ai più importanti gruppi attivi nel mercato RC Auto sono: Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Allianz S.p.A., Genialloyd S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Generali Italia S.p.A., Genertel S.p.A., AXA Assicurazioni S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, FATA Assicurazioni Danni S.p.A., TUA Assicurazioni S.p.A.";

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

l'Autorità ha concluso nel 2013 un'indagine conoscitiva relativa allo studio delle procedure di risarcimento diretto e all'analisi assetti concorrenziali del settore RC Auto (IC42). L'indagine ha confermato numerose problematiche di natura concorrenziale che si riflettono, da una parte, in livelli, tassi di crescita e variabilità dei premi non concorrenziali; dall'altra, in strutture dei risarcimenti a carico delle compagnie non efficienti in senso produttivo, anch'esse proprie di un equilibrio non concorrenziale;

l'indagine, con riferimento ai dati del periodo esaminato, ha evidenziato che il confronto internazionale mostra come i premi in Italia siano in media più elevati e crescano più velocemente rispetto a quelli dei principali Paesi europei. Considerando, infatti, il livello dei premi, si osserva come il premio medio in Italia sia più del doppio di quelli di Francia e Portogallo, superi quello tedesco dell'80 per cento circa e quello olandese di quasi il 70 per cento; la crescita dei prezzi per l'assicurazione dei mezzi di trasporto in Italia sul periodo 2006-2010 è stata quasi il doppio di quella della zona Euro e quasi il triplo di quella registrata in Francia;

l'Autorità è più volte intervenuta, sia con segnalazioni, sia attivando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287 del 1990 e dalla normativa comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli ad un maggiore sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali;

negli ultimi anni il settore RC Auto è stato interessato da numerosi interventi di carattere legislativo e regolamentare, finalizzati ad incentivare il confronto competitivo tra gli operatori e la mobilità degli assicurati. A conclusione della propria analisi, l'Autorità aveva ritenuto di fornire alcune indicazioni, utili per un ulteriore intervento di riforma del settore. In linea generale, l'Autorità ha suggerito di

contenere la dinamica delle tariffe RC Auto, prevedendo sconti significativi per gli utenti in una serie di circostanze. Ulteriori proposte erano volte a stimolare la mobilità dei consumatori, condizione indispensabile per lo sviluppo di più accese dinamiche competitive tra le imprese, e a dare maggiori certezze sul risarcimento del danno;

come affermato dal presidente dell'AGCM, professor Giovanni Pitruzzella, nell'ottobre 2015, nell'ambito delle audizioni svolte presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, sul disegno di legge 2085, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", le misure proposte dall'Autorità erano volte a "rompere il circolo vizioso tra aumento dei costi e aumento dei premi che caratterizza il settore RC Auto in Italia. Un mercato nel quale le compagnie assicurative sono disposte ad operare in maniera inefficiente sapendo che i maggiori costi possono essere recuperati attraverso maggiori premi non è un mercato sano. Il sistema deve essere in grado di ridurre gli sprechi, spesso connessi all'esistenza di vere e proprie frodi, e di assicurare che la riduzione degli sprechi vada a beneficio degli utenti sotto forma di premi più bassi. I consumatori - di fatto quelli "onesti" - che accettano volontariamente alcune condizioni che contribuiscono all'efficienza del sistema devono poter godere di sconti significativi sulle polizze";

il citato disegno di legge 2085, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", in stato di relazione al Senato, pur non recependo tutte le indicazioni fornite dall'Autorità e pur avendo subito gli attacchi della *lobby* assicurativa, a seguito dei quali molte norme a favore dei consumatori del settore delle polizza RC Auto sono state poi modificate depotenziandone l'effetto, contiene comunque alcune disposizioni tese a garantire la trasparenza, a vantaggio dei consumatori, dell'entità della riduzione dei premi e può essere l'occasione per affrontare, in sede di esame in Assemblea, anche il tema oggetto del procedimento avviato, da ultimo, dall'AGCM a carico delle principali compagnie assicurative attive in Italia nell'offerta delle polizze RC Auto, e reintrodurre così anche le norme, soppresse dall'emendamento dei relatori n. 3.100, del testo all'articolo 7, comma 2, così come approvato dalla Camera dei deputati che premiano gli automobilisti virtuosi in maniera equa sul territorio nazionale;

l'*iter* del suddetto provvedimento si è arrestato a giudizio degli interroganti per motivazioni di ordine strettamente politico. Il Ministro in indirizzo, nel mese di ottobre 2016, ha spiegato all'agenzia "Askanews" di aver chiesto "una discussione all'interno del Governo per capire cosa si vuole veramente fare", perché si tratta di un disegno di legge "molto importante non solo per ragioni economiche» ma anche perché «è un impegno che abbiamo preso con l'Unione europea",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere per promuovere misure di sorveglianza efficaci del settore assicurativo, sempre più spesso esposto ad episodi come quelli descritti;

se intenda adottare disposizioni finalizzate ad ottenere premi più bassi per gli assicurati e tese a garantire la trasparenza, a vantaggio dei consumatori, dell'entità della riduzione dei premi;

se intenda facilitare lo sviluppo concorrenziale del settore e incentivare un più efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori finali;

se intenda favorire la ripresa dell'*iter* del disegno di legge 2085 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", nonché l'adozione di misure che vadano maggiormente in direzione di un vantaggio ai consumatori nel settore delle polizze RC Auto, così come auspicato in premessa.

(3-03357)

PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

nel corso dell'anno scolastico 2015-2016, nella fase d'immissione in ruolo dei docenti nella Regione Veneto, sul totale di 2.066 posti disponibili, 984 sono stati assegnati e 1.082 sono rimasti vacanti;

con la legge n. 107 del 2015, il Governo *pro tempore* Renzi ha inteso assumere in ruolo 102.734 persone, di cui 55.258 docenti per il potenziamento dell'organico scolastico e, in Veneto, 6.202 docenti sono stati assunti per concorso o da graduatorie ad esaurimento;

nella Provincia di Belluno sono rimasti vacanti 102 posti per la fase B e 87 per la fase C della legge, perché alcuni non avevano l'abilitazione ed altri non avevano fatto domanda, a causa della

farraginosità della procedura;
si ritiene quindi, per quanto riguarda la Regione Veneto, che le assunzioni effettuate con la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola) non abbiano risposto: a) al miglioramento reale dell'offerta formativa nelle scuole. Si consideri che le assunzioni del potenziamento non hanno risposto alle richieste delle scuole circa le assunzioni su classi di concorso in esubero o attribuzioni di classi di concorso non presenti nell'indirizzo scolastico (solo la scuola primaria ha tratto giovamento dall'operazione del potenziamento) e ci vorranno anni per una distribuzione funzionale delle classi di concorso negli ambiti di afferenza; b) alle aspettative dei docenti, che da anni lavorano nelle scuole bellunesi e sono inseriti in seconda fascia, dunque abilitati, che sono rimasti esclusi dalle assunzioni;
tutto ciò è avvenuto a causa di una mancata programmazione ed organizzazione per la copertura dei posti liberi, utilizzando a giudizio dell'interrogante un meccanismo poco rispettoso degli artt. 1 e 4 della Costituzione;
da notizie in possesso dell'interrogante, risulterebbe difficile per i dirigenti scolastici assicurare efficienza nell'erogare il sevizio che gli utenti si aspettano nella propria scuola, se si continua ad attingere a graduatorie falsate, ove possono inserirsi docenti provenienti da tutta l'Italia (ad esempio, visto che si devono aspettare giorni, affinché il docente supplente raggiunga il posto di lavoro per coprire un collega assente a causa di malattia);
a giudizio dell'interrogante, sarebbe molto più facile, per gli uffici di segreteria, nominare docenti nell'ambito provinciale o regionale, in cui gli stessi insistono scorrendo le graduatorie, riducendo i tempi di attesa ed assicurando la continuità di servizio, specialmente per quelle classi che devono affrontare esami di Stato, qualifiche professionali o aspirare al diploma di fine percorso;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
alla fine del mese di novembre 2016, nelle scuole della Provincia di Belluno, mancavano ancora molti docenti così come dichiarato da sindacati, dirigenti e genitori;
non è possibile inserire in organico docenti nel corso dell'anno scolastico, perché questi ultimi, in Provincia di Belluno e nel nord del Paese sono stati respinti al concorsone organizzato dal Ministero in indirizzo e, quindi, di fatto non ve ne sono di disponibili;
non è concepibile che ogni anno si perpetri tale disservizio, ossia che si scorrano le graduatorie, non trovando *in loco* docenti con titolo da nominare, mentre quelli provenienti da fuori regione, con titolo, non accettano l'incarico per motivi famigliari o altro, a discapito dell'utenza, come è successo in particolare a Santo Stefano di Cadore (Belluno);
inoltre, per la validità dell'anno scolastico, sono necessari 200 giorni di lezione ed è difficile comprendere come in una tale grave e perdurante situazione si possano portare a compimento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario che sia bandito, quanto prima, un nuovo concorso regionale, gestito dalla Regione Veneto, in sintonia con l'Ufficio scolastico regionale, per colmare i posti disponibili esistenti in Provincia di Belluno e in Veneto, informando e preparando i docenti che intendono sostenerlo, nonché promuovendo, in base ai criteri selettivi, le competenze dei meritevoli e al fine di assicurare l'opportuna qualità del servizio;
se non ritenga che, per poter parlare di "Buona Scuola" e per poter fornire celermente alle istituzioni scolastiche i docenti che necessitano per migliorare il servizio che si attendono genitori, alunni e dirigenti, ai fini dello stesso funzionamento delle scuole, le graduatorie debbano essere regionali e nella scelta dei docenti debbano essere privilegiati i residenti aventi titolo delle medesime.
(3-03358)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
con l'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la promozione del miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo", sono stati introdotti i principi di gradualità, sicurezza, numero annuale dei parti, per orientare le scelte di riduzione dei punti nascita;

in particolare, l'accordo ha previsto la chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva sulle 24 ore, nonché la riduzione progressiva di quelli con meno di 1.000 parti all'anno;
il Ministro in indirizzo ha firmato l'11 novembre 2015 un decreto che, in deroga a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 2010, consente di mantenere in attività i punti nascita delle aree montane e disagiate che non raggiungono il tetto dei 500 parti annui, purché vengano mantenuti *standard* di qualità e sicurezza;
il decreto stabilisce che siano le Regioni ad avanzare la richiesta al Ministero della salute, sul mantenimento dei punti nascita, ed affida al comitato "Percorso nascita nazionale" il compito di esprimere, entro 90 giorni, un parere motivato;
viene sancito il principio della salvaguardia dei punti nascita delle aree montane e disagiate, al fine di non privarle di servizi essenziali che metterebbero a rischio la salute di gestanti e nascituri;
a giugno 2016 la Regione Lombardia ha fornito la relazione inerente alla richiesta di deroga dei punti nascita ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2015, corredata dalle rispettive istanze di deroga delle strutture sanitarie sedi di punti nascita con parti inferiori a 500 all'anno;
il 9 dicembre il direttore generale del Ministero ha negato la deroga;
la documentazione inviata al Ministero riportava le specifiche motivazioni riguardanti ciascun punto nascita, le progettualità al fine di migliorarne le *performance* e *check list* per la verifica degli *standard*;
la Regione ha trovato le risorse, nell'ambito dello stanziamento di 500 milioni di euro nel triennio per la sanità proprio per garantire che tutti i punti nascita, anche quelli con meno di 500 nati all'anno, fossero messi in piena sicurezza, volendo tra le altre iniziative sviluppare un modello innovativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a seguito delle dichiarazioni del 13 dicembre 2016, intenda attivarsi affinché il comitato nazionale percorso nascite esamini al più presto la richiesta di sospensione del provvedimento in cui si respinge la richiesta di deroga per il punto nascita di Broni Stradella (Pavia), formalizzata con nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero in data 9 dicembre, presentata dalla Regione Lombardia, la quale è pronta a fornire eventuale documentazione necessaria ai fini di una nuova valutazione della richiesta di deroga ed è disponibile a fissare un incontro il prima possibile per un confronto.
(4-06745)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), dal 1° gennaio 2016 il trattamento economico del personale militare in servizio non è più gestito dai competenti uffici di amministrazione del Ministero della difesa, ma dal sistema informativo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "NoiPA";
secondo quanto lamentato da moltissimi militari, dall'entrata in vigore del nuovo sistema NoiPA, si sono registrati casi di ritardi, anche di diversi mesi, nell'erogazione degli stipendi, causando importanti disagi ai lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei propri impegni personali, quali i pagamenti di affitti, mutui, rette scolastiche per i figli;
considerato che:
il diritto alla retribuzione del lavoro è garantito dalla Costituzione;
questa pessima prassi dello Stato va a penalizzare ulteriormente persone spesso costrette a lavorare lontano da casa, con un aggravio quotidiano di costi e spese da sostenere;
a parere degli interroganti, i reiterati ritardi del pagamento degli stipendi potrebbero aprire molti contenziosi, generando un eventuale aggravio di costi per il bilancio dello Stato,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per trovare una soluzione, con urgenza, al ritardo nell'erogazione delle retribuzioni del personale militare, consentendo un puntuale pagamento delle competenze spettanti.
(4-06746)

COMAROLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
con l'accordo tra Stato e Regioni del 16 dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la promozione del miglioramento della qualità della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso di nascita e per la riduzione del taglio cesareo", sono stati introdotti i principi di gradualità, sicurezza, numero annuale dei parti, per orientare le scelte di riduzione dei punti nascita;
in particolare, l'accordo ha previsto la chiusura dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva 24 ore su 24, nonché la riduzione progressiva di quelli con meno di 1.000 parti;
il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha firmato l'11 novembre 2015 un decreto che, in deroga a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 2010, consente di mantenere in attività i punti nascita delle aree montane e disagiate, che non raggiungono il tetto dei 500 parti annui, purché vengano mantenuti *standard* di qualità e sicurezza;
il decreto ministeriale stabilisce che siano le Regioni ad avanzare la richiesta al Ministero della salute, sul mantenimento dei punti nascita, ed affida al comitato "Percorso Nascita Nazionale" il compito di esprimere, entro 90 giorni, un parere motivato;
con il decreto, viene sancito il principio della salvaguardia dei punti nascita delle aree montane e disagiate, al fine di non privarle di servizi essenziali, che metterebbero a rischio la salute di gestanti e nascituri;
a giugno 2016 la Regione Lombardia ha fornito la relazione inerente alla richiesta di deroga dei punti nascita, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 11 novembre 2015, corredata dalle rispettive istanze di deroga delle strutture sanitarie, sedi di punti nascita con parti inferiori a 500 all'anno, per i quali è stata fatta richiesta di deroga alla chiusura;
lo scorso 9 dicembre 2016 il direttore generale del Ministero della salute negava la deroga;
la documentazione inviata al Ministero riportava le specifiche motivazioni riguardanti ciascun punto nascita, le progettualità al fine di migliorarne le *performance* e *check list* per la verifica degli *standard*;
la Regione Lombardia ha trovato le risorse, nell'ambito dello stanziamento di 500 milioni di euro nel triennio per la sanità, proprio per garantire che tutti i punti nascita, anche quelli con meno di 500 nati all'anno, fossero messi in piena sicurezza, volendo tra le altre iniziative sviluppare un modello innovativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a seguito delle dichiarazioni del 13 dicembre 2016, intenda attivarsi, affinché il comitato nazionale Percorso nascite esamini al più presto la richiesta di sospensione della non accoglibilità della richiesta di deroga per il punto nascita di Casalmaggiore (Cremona), formalizzata con nota dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, in data 9 dicembre 2016, presentata dalla Regione Lombardia, la quale è pronta a fornire l'eventuale documentazione necessaria, al fine di una nuova valutazione della richiesta di deroga, e disponibile a fissare un incontro il prima possibile per un confronto.
(4-06747)

ARRIGONI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
in data 12 settembre 2016, sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 213, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, di fatto, ha avviato lo smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato tra diverse amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio 2017;
in data 21 novembre 2016, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla mobilità del personale forestale verso le amministrazioni pubbliche che ad oggi non risulta sia stato registrato dalla Corte dei conti né pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;
in data 13 dicembre 2016, il presidente del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione

staccata di Latina (sezione prima), ha emesso un decreto (n. 00354/2016 REG.PROV.CAU. n. 00836/2016 REG.RIC.) per l'annullamento e sospensione dell'efficacia della circolare del Corpo forestale dello Stato n. 88869 del 24 novembre 2016, "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, recante determinazione del contingente del personale del corpo forestale dello stato che potrà avvalersi della facoltà di transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 177/2016",

si chiede di sapere se non sia il caso, alla luce della pronuncia emessa, di bloccare con urgenza la procedura di mobilità del personale avviata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di sospendere l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato per almeno 6 mesi e di avviare con sollecitudine un tavolo di lavoro presso il Dipartimento con le organizzazioni sindacali di categoria.

(4-06748)

ARRIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

in data 12 settembre 2016, sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 213, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, di fatto, ha avviato lo smembramento del personale e delle funzioni del Corpo forestale dello Stato tra diverse amministrazioni statali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) a decorrere dal 1° gennaio 2017;

ad oggi, a pochi giorni dall'entrata in vigore della riforma, risulta da fonti e comunicati sindacali di categoria che i conseguenti provvedimenti amministrativi, tecnici e gestionali delle varie amministrazioni interessate non siano ancora stati emanati;

in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016 sulla mobilità del personale forestale verso le amministrazioni pubbliche non è stato ancora né registrato dalla Corte dei conti né pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

non risulta, altresì, che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della nuova Direzione generale delle foreste presso il Ministero delle politiche agricole sia stato emanato;

risulta che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato siano rimasti molto indietro nell'emanazione degli atti organizzativi ed amministrativi relativi al transito di uomini, mezzi e risorse finanziarie presso le proprie strutture;

la Guardia di finanza non avrebbe ancora provveduto a formare il proprio personale in servizio nelle dogane abilitate ai controlli CITES (controlli sulla fauna esotica e sulla flora protetta di competenza del Corpo forestale dello Stato fino al 31 dicembre 2016),

si chiede di sapere se, alla luce delle oggettive difficoltà tecniche, amministrative e contabili, non sia il caso di posticipare l'entrata in vigore della riforma di almeno 6 mesi e dare indicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di aprire un rapido tavolo di lavoro e di confronto con le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato e con i dicasteri interessati, proprio per risolvere in modo efficace ed efficiente le discrasie emerse.

(4-06749)

MANCUSO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) è una *onlus* con personalità giuridica di diritto privato, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno e a cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con la finalità di raggiungere la piena integrazione di non vedenti e ipovedenti nella società;

i nuclei primari dell'Unione, strutturata secondo un principio democratico, sono le sezioni provinciali, presenti sull'intero territorio nazionale e dotate di specifiche forme di autonomia in campo gestionale,

amministrativo, patrimoniale e fiscale; esse, a loro volta, si raggruppano nei consigli regionali, che godono delle stesse forme di autonomia delle sezioni provinciali e che, nella loro totalità, danno vita al consiglio nazionale; la direzione nazionale, infine, è composta da 10 consiglieri nazionali eletti tra i 20 nominati dal congresso, presieduta dal presidente nazionale;

il nuovo statuto dell'UICI è stato positivamente verificato dalla Prefettura di Roma con provvedimento del 18 maggio 2016, avendo la stessa Prefettura ritenuto che le modifiche apportate fossero conformi alla normativa vigente e coerenti con le altre disposizioni statutarie;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

a seguito del commissariamento, avvenuto nel marzo 2016, dell'intero gruppo UICI siciliano (26 componenti) da parte del consiglio nazionale, il nuovo garante regionale ha commissariato la sede di Messina, a causa della presenza di sofferenze finanziarie in un quadro di bilancio negativo. Le sezioni di Trapani e Catania avevano già subito lo stesso provvedimento di commissariamento;

gli ultimi 2 anni di passività di bilanci della sezione di Messina scontano pesantemente il dimezzamento del contributo della Regione, a favore dell'UICI, che, da svariati mesi, non riesce a pagare gli stipendi agli impiegati;

tenuto conto che:

le determinazioni di commissariamento hanno provocato, sia al livello regionale, sia a livello provinciale, dei ricorsi di fronte al giudice ordinario per una sproporzione tra le contestazioni formulate e il tipo di provvedimenti adottati;

inoltre, per quanto riguarda la sede di Messina, la decisione del commissario regionale ha causato uno sconvolgimento improvviso nella vita associativa dell'ente ed una reazione di assoluto sgomento per i soci della provincia UICI di Messina e per i molti cittadini frequentatori dell'associazione. Tali sentimenti di sorpresa e rammarico sono stati canalizzati in un'assemblea straordinaria permanente, durante la quale si sono registrati anche momenti di tensione, con conseguente intervento delle forze dell'ordine;

i servizi e le attività della sede di Messina, al pari di quelle di Trapani e Catania, come l'integrazione scolastica e lavorativa dei non vedenti e degli ipovedenti, la distribuzione di libri in linguaggio *braille*, l'accompagnamento con personale specializzato che segue i bisognosi del trattamento e le visite oculistiche gratuite ai cittadini, per monitorare continuamente lo stato della propria vista, rischiano di subire un forte ridimensionamento qualitativo e quantitativo. Infatti, i commissariamenti, a livello sia regionale che provinciale, implicano una gestione verticistica da parte di un funzionario esterno, che non può conoscere nel dettaglio ed affrontare con contezza di causa e piena efficacia le situazioni concrete e le storie particolari dei territori siciliani e le peculiari esigenze dei singoli cittadini;

ricordato, infine, che:

il compito di vigilanza sull'UICI, che pure si esplica nel rispetto dell'autonomia statutaria, non comporta la facoltà di incidere sulle delibere e contempla il potere di commissariamento governativo, *ex* articolo 15 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, solo nei casi in cui il bilancio non venga deliberato o si verifichino disavanzi per 2 esercizi consecutivi, è attribuito dalla legge all'amministrazione dell'interno;

la questione dei commissariamenti delle articolazioni territoriali dell'UICI in Sicilia ha assunto proporzioni non più trascurabili dall'amministrazione statale, investendo direttamente la politica regionale, il mondo sindacale e quello del libero associazionismo dei cittadini, con specifico riguardo alle province di Catania, Trapani e Messina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative ritenute più rapide ed efficaci, nel quadro e con i limiti ricordati, relativamente ai suoi poteri di vigilanza, per assicurarsi, indipendentemente e nel rispetto dell'autonomia delle vicende giudiziarie, che i rapporti tra i differenti livelli associativi dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI) siano effettivamente ispirati ai principi costituzionali e statutari di democrazia, equa partecipazione e diritto al contradditorio e che i provvedimenti adottati dai vertici dell'associazione non pregiudichino lo svolgimento delle iniziative e l'erogazione dei servizi, che le sezioni territoriali siciliane dell'UICI

quotidianamente hanno garantito e garantiscono ai soci e alla cittadinanza in generale.
(4-06750)

CONTE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
molti giovani, quando decidono di avviare una attività lavorativa autonoma, di tipo artigiano, commerciale o agricolo, si trovano a dover affrontare notevoli costi, sia per le pratiche relative all'inizio dell'attività, come l'iscrizione alla camera di commercio e ufficio Iva, le pratiche comunali di avvio attività o costi per consulenze, sia per ulteriori adempimenti obbligatori, quali l'assistenza contabile, gli oneri assicurativi Inail e Inps, l'affitto di beni mobili e immobili, i consumi per luce, acqua e gas, e le tasse comunali annuali;
pertanto, l'avvio di una nuova attività per un giovane imprenditore, che probabilmente dispone di capitali limitati o nulli, è sempre troppo onerosa: secondo stime comunemente accettate, i costi di inizio attività ammontano a circa 4.000 euro annui, riconducibili, per la gran parte, a quelle voci di costo fisse che, soprattutto per i primi anni dell'attività, mettono in estrema difficoltà molti giovani lavoratori autonomi e che spesso li costringono, dopo un breve periodo e a fronte di entrate molto ridotte, a chiudere l'attività intrapresa;
considerato che l'attuale normativa prevede la possibilità per un'azienda che assume un giovane con meno di 30 anni, tramite l'apprendistato, di versare contributi previdenziali ridotti per 3 o 4 anni (circa il 10 per cento del costo di un dipendente);
rilevato quindi che a parere dell'interrogante esiste una disparità di trattamento in forza della normativa vigente, tra un giovane che viene assunto in qualità di lavoratore dipendente ed un giovane che intraprende un'attività autonoma, disparità che non ha ragion d'essere,
si chiede di sapere:
se si ritenga opportuno adottare politiche più efficaci per abbassare il carico fiscale per i giovani imprenditori, prevedendo, per le nuove attività avviate da giovani entro i 35 anni e che non abbiano precedentemente avviato altre attività imprenditoriali, di versare i contributi previdenziali fissi destinati all'Inps, in forma ridotta rispetto al loro importo, ad esempio con il pagamento del 10 per cento per i primi 4 anni, al pari di un apprendista;
se si ritenga opportuno esonerare da qualsiasi tassazione statale, regionale e locale per i primi 3 anni le attività gestite da giovani entro i 35 anni, che hanno entrate appena sufficienti per coprire i costi iniziali e di esercizio, oltre a garantire un reddito minimo personale al giovane imprenditore, fissando un limite per l'accesso al beneficio, ad esempio, a 25.000 euro lordi annui;
in via più generale, se si ritenga opportuno avviare un'azione volta a limitare le incombenze burocratiche che, specie per le imprese di recente avvio, risultano oltremodo gravose ed incidono in maniera rilevante sull'efficienza produttiva.
(4-06751)

CONTE - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il territorio della provincia di Treviso è attraversato da oltre 1.200 chilometri di strade provinciali; alcune di queste sono strade di montagna, che richiedono manutenzioni adeguate e maggiormente onerose rispetto alle altre: ad esempio, durante il periodo invernale, devono essere destinatarie di trattamenti speciali, quali lo spargimento di sale per evitare rischi alla circolazione;
la stessa Provincia è proprietaria di oltre 130 edifici che sono sedi di scuole superiori; alcuni di questi edifici sono vetusti e non adeguati dal punto di vista della garanzia antisismica. L'aumento della popolazione scolastica delle scuole superiori richiede, inoltre, l'urgente disponibilità, in molte sedi, di nuove aule (attualmente molte classi sono ospitate in *container*);
la situazione della Provincia di Treviso è solo un esempio della situazione in cui versano tutte le Province italiane;
considerato che:
le leggi di stabilità degli ultimi anni hanno condizionato pesantemente l'attività delle Province, a causa dell'assoggettamento delle stesse alle regole di bilancio del patto di stabilità interno; sono stati inoltre

nettamente ridimensionati i trasferimenti a favore delle Province italiane, che si trovano ora nell'impossibilità di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali, che rimangono loro assegnate, ciò con pesanti responsabilità giuridiche, oltre che politiche e morali, per gli amministratori delle Province italiane che si trovano nell'impossibilità di garantire i servizi previsti;

l'esito negativo del *referendum* confermativo della riforma della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha comportato la permanenza delle Province tra gli enti territoriali costituzionalmente necessari, procrastinando, *sine die*, la loro annunciata abolizione, che non è più ipotizzabile in tempi brevi;

considerato, inoltre, che:

in base all'attuale formulazione dei commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", le Province continueranno ad esercitare alcune funzioni essenziali, quali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale relativa; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale; g) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; h) cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni;

inoltre, secondo quanto previsto dal comma 88 dell'art. 1 della citata legge, molte Province, d'intesa con i Comuni, svolgono le funzioni di stazione appaltante e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, tutto ciò nell'ottica della razionalizzazione dei costi e dell'ausilio ai Comuni di minori dimensioni;

tenuto conto che l'esercizio di tali funzioni richiede la disponibilità di dotazioni organiche sufficienti e delle necessarie risorse finanziarie, sia per affrontare i costi dell'ordinaria gestione, sia per pianificare ed effettuare spese di investimento,

si chiede di sapere se si ritenga necessario rivedere la normativa fiscale e finanziaria che interessa le Province e se sia nelle intenzioni del Governo modificare, con un provvedimento urgente, la legge di bilancio per l'anno 2017, mettendo a disposizione delle Province le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni essenziali previste dalla legge vigente.

(4-06752)

GIARRUSSO, DONNO, GIROTTO, PUGLIA, CAPPELLETTI, CASTALDI, PAGLINI - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

da quanto riportato dal sito *internet* del Corpo forestale dello Stato e da numerose fonti di stampa, si apprende che in data 23 luglio 2013 il Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Firenze, avrebbe eseguito la perquisizione di oltre 100 siti, tra aziende e domicili privati, in 10 regioni (Toscana, Abruzzo, Campania, Veneto, Lombardia, Umbria, Lazio, Trentino Liguria ed Emilia-Romagna), vedendo impegnati oltre 450 uomini del Corpo forestale dello Stato; gli indagati risulterebbero essere oltre 60;

i diversi gruppi criminali individuati sarebbero stati dediti a realizzare un traffico ingente di rifiuti verso Paesi come la Cina e la Tunisia: scarti delle lavorazioni della plastica, che venivano riciclati e di rifiuti tessili;

sarebbero state disposte due misure di custodia cautelare a due esponenti della criminalità organizzata, con base operativa a Prato, Vincenzo e Ciro Ascione, rispettivamente padre e figlio (di origine

campana), titolari di un'azienda con sede a Prato, che si occuperebbe di spedizione e di trattamento rifiuti;
le indagini avrebbero portato alla scoperta di una rete di associazioni a delinquere operanti in varie parti d'Italia ed in particolare nel territorio toscano, con un traffico stimato in migliaia di tonnellate di rifiuti plastici e tessili, commercializzati illecitamente, in violazione del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale";
un filone dell'indagine riguarderebbe i rifiuti tessili che in totale assenza delle dovute normative, avrebbe trovato collocazione sul mercato nazionale degli indumenti usati (cosiddetto *vintage*), in violazione delle norme del settore, comportando rischi per la salute e l'incolumità degli ignari acquirenti;
questo filone si inserirebbe sulla precedente indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo ecologico, relativa al monopolio nel commercio degli indumenti usati nell'area fra Prato e Montemurlo, acquisito dal *clan* Birra di Ercolano;
la presenza della criminalità organizzata campana, ed in particolare del *clan* Birra, nella provincia di Prato, risulterebbe essere presente da già diversi anni; infatti nel 1999 il *clan* Birra di Ercolano si sarebbe reso partecipe dell'omicidio di Ciro Cozzolino, conosciuto all'interno dell'ambiente malavitoso con lo pseudonimo di "Ciro u' pazz";
inoltre, risulta agli interroganti che l'indagine partita nel 2010, grazie a una segnalazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avrebbe ulteriormente dato prova della presenza camorristica, tuttora molto forte, nel territorio di Prato e precisamente dei *clan* camorristici Birra - Iacomino e Ascione - Saurino, come anche confermato grazie alla testimonianza del collaboratore di giustizia signor Gerardo Sannino, *killer* di Ciro Cozzolino;
l'altro filone, relativo al settore dei rifiuti industriali, in violazione della normativa che disciplina il traffico transfrontaliero degli stessi, avrebbe dato vita ad un vasto traffico di spedizioni intercettate, che avrebbero avuto come destinazione i Paesi del nord Africa e dell'estremo Oriente (Cina) per il tramite dell'Est Europa;
a giudizio degli interroganti, è importante far presente che, in merito alla sinergia criminale italo-cinese nell'ultimo decennio, sono state condotte rilevanti indagini, che si sono occupate del traffico di rifiuti dal nostro Paese con la Cina, tra le quali l'inchiesta "Grande Muraglia" nel 2006, l'inchiesta "Ombre cinesi", sempre nel 2006, l'operazione "Mesopotamia" nel 2007 e poi ancora "Grande Muraglia 2" e l'operazione "Iron" nel 2008. Quello della movimentazione illecita di rifiuti tra l'Italia e la Cina è infatti un settore tenuto sotto osservazione, che smuove un giro d'affari di milioni di euro, con carichi che partono da tutta Italia, arrivano in Cina-India-Malesia e poi rientrano nel nostro Paese sotto forma di utensili (giocattoli, ma anche contenitori per il cibo o *biberon* per i neonati) realizzati con plastica inquinata da ogni tipo di sostanza, come ha messo ben in evidenza Claudia Salvestrini, responsabile del Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco), durante l'audizione del 23 aprile 2015 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e come è stato ribadito anche nel recente *forum* internazionale Polieco e nei "Report on environmental crime" editi dall'Agenzia dell'Unione europea EUROJUST (European union's judicial cooperation unit);
le indagini, inoltre, avrebbero fatto emergere la coesistenza di un'attività di usura ed estorsione condotta parallelamente alla gestione illecita di rifiuti, consumatasi a danno di imprenditori locali; infatti la Polizia Giudiziaria avrebbe proceduto per il reato di cui all'art. 644 del codice penale per usura pluriaggravata con finalità mafiosa;
considerato che:
sarebbero stati individuati diversi gruppi organizzati e strutturati in base ad una precisa ripartizione dei ruoli dei singoli associati, volta a realizzare, in maniera continuativa e professionale, con finalità di ingiusto profitto (attraverso la reiterata violazione degli obblighi e delle garanzie previste dalla legge), un traffico ingente di rifiuti; infatti: "Oltre al traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 del Testo Unico Ambientale è stato contestato anche l'art. 416 associazione a delinquere" (dal sito *internet*

"corpoforestale" del luglio 2013);
l'operazione, alla quale veniva dato grande risalto sui quotidiani locali e nazionali, per la tipologia di reati e l'importanza delle tematiche trattate, sarebbe basata su indagini tecniche complesse ed articolate, nonché sull'utilizzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, apposizione di GPS (*global positioning system*) ed il probabile apporto di consulenti tecnici esterni, che avrebbero comportato spese rilevanti;
considerato inoltre che:
l'operazione sarebbe stata condotta nel luglio 2013, e ad oggi non si hanno notizie del fascicolo, e non risulterebbero informazioni sugli sviluppi giudiziari;
la critica situazione relativa alla presenza dei *clan* camorristici in territorio toscano, in merito alla gestione dei rifiuti, è stata negli anni seguita anche dalla fondazione "Antonino Caponnetto", che, nei relativi *report* sui rifiuti in Toscana, ha posto l'attenzione alle numerose indagini che vedono attivo, seppur ancora poco adeguatamente attenzionato, l'operato delle mafie in questa regione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, affinché sia fatta al più presto luce sugli sviluppi delle indagini, che riguarderebbero l'illecito mercato dei rifiuti tessili di Prato, gestito dalla criminalità organizzata;
se intendano, conseguentemente, per quanto di competenza, vigilare, affinché non si arrivi ad una prescrizione dei reati a carico dei diversi gruppi criminali organizzati ed in particolare di soggetti legati a *clan*, come quello dei Casalesi, la cui presenza fattiva in Toscana e la cui *leadership* nel settore rifiuti è ormai consolidata da decenni.
(4-06753)
DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, PAGLINI, MORONESE, SANTANGELO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia* - Premesso che:
secondo l'annuario statistico 2016 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il numero di italiani detenuti all'estero, registrati nel 2015, è pari a 3.288, con una distribuzione prevalente, pari al 78 per cento, nell'Unione europea;
gran parte di tali detenuti ha una famiglia residente in Italia e non ha diritto ad un supporto economico per le spese legali e di gestione da affrontare, ivi compreso un aiuto psicologico gratuito;
i connazionali detenuti sono esposti a diffusi episodi di contrazione di malattie a cui, però, non seguono idonee cure, anche a causa di difficoltà legate al recapito di medicinali e alla sottoposizione a visite specialistiche;
a ciò si aggiungono complicazioni connesse alla comprensione della lingua locale, talvolta estremamente penalizzanti per la comunicazione con le autorità nelle fasi di accusa e di difesa;
considerato che come diffuso dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, "con l'approvazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata dall'Italia con la legge 25 luglio 1988, n.334, il Consiglio d'Europa ha previsto una procedura di trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d'Europa, per l'esecuzione della sentenza nel Paese d'origine della persona condannata in cui essa ha i propri interessi affettivi e lavorativi e in cui possono meglio essere perseguiti la finalità rieducativa e il processo di reinserimento nel contesto sociale di appartenenza";
considerato, inoltre, che:
riguardo all'assistenza ai detenuti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisce che "nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell'ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può: rendere visita al detenuto; fornire nominativi di legali in loco; curare i contatti con i familiari; assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto; intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore

accordi bilaterali; intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia. Il Consolato, per contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali";
sotto il profilo dell'assistenza legale, inoltre, il Ministero degli affari esteri precisa che "l'assistenza legale può essere prestata attraverso l'indicazione di un legale di fiducia e - in casi di particolare gravità - anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti. Tale aiuto da parte dell'ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso - in caso di comprovata indigenza - sotto forma di: sussidio per i residenti all'estero nella circoscrizione di competenza; prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito. La Rappresentanza, prima di richiedere l'imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all'estero, accerterà previamente l'eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure di competenza intendano adottare, al fine di tutelare la condizione dei connazionali detenuti all'estero, agevolando in maniera efficace e tempestiva, anche dal punto di vista economico, coloro che non sono in grado di provvedere autonomamente al pagamento di un'adeguata difesa, facilitando i contatti con i familiari e predisponendo ogni supporto all'uopo richiesto, ivi compresi quelli di natura linguistica e psicologica.
(4-06754)
GIARRUSSO, PAGLINI, DONNO, MORONESE, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'interno* - Premesso che l'A.Co.S.Et SpA (già Consorzio acquedotto etneo, trasformato in A.Co.S.Et, azienda speciale ai sensi della legge n. 142 del 1990, e successivamente in società per azioni nel 2004) è un'azienda a totale capitale pubblico, partecipata da 20 Comuni della provincia di Catania, e gestisce il servizio idrico dei Comuni associati, nonché il servizio fognatura e depurazione nei soli comuni di Adrano e Santa Maria Licodia;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nel 2010 il professor Fabio Fatuzzo veniva eletto presidente dell'A.Co.S.Et e detta nomina sarebbe stata oggetto di contestazioni sia per motivi politici che per violazione dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010 e dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in quanto il professor Fatuzzo ricopriva anche la carica di assessore del Comune di Catania;
si apprende da notizie di stampa su "meriodionews" dell'8 novembre 2012 che il professor Fatuzzo, con sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre 2012, sarebbe stato condannato, insieme all'ex sindaco di Catania Umberto Scapagnini e ad altri 5 componenti della Giunta comunale dell'epoca, a 2 anni e 6 mesi di carcere per abuso d'ufficio e reato elettorale con conseguente interdizione dai pubblici uffici, in quanto 3 giorni prima delle elezioni amministrative del 2005 a Catania avrebbero abusato del loro ruolo elargendo, in modo illegittimo, a circa 4.000 dipendenti comunali "un bonus in busta paga compreso tra i 300 e i 1.300 euro, cioè la restituzione dei contributi previdenziali versati durante l'emergenza per la cenere vulcanica. Somme provenienti dal fondo speciale creato dal Ministero dell'economia e gestito dall'Inpdap. Ma Catania non figura tra i 13 comuni pedemontani destinatari del decreto";
a seguito della sentenza della Corte di cassazione, il professor Fabio Fatuzzo sarebbe stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni da presidente della società A.Co.S.Et, in quanto l'art. 11 dello statuto (presidenza della società) contempla l'applicabilità delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile. Invece il professor Fatuzzo non presenta le proprie dimissioni e, nel ruolo di presidente, convoca una riunione del consiglio di amministrazione A.Co.S.Et che con delibera n. 122 del 20 novembre 2012 dispone di proporre la nomina di un direttore generale, di fatto istituendo una nuova figura in organico non prevista dallo statuto;
nel corso dell'assemblea del 3 gennaio 2013, presieduta dal professor Fatuzzo, egli, dopo aver dichiarato le sue irrevocabili dimissioni dalla carica, sarebbe stato nominato direttore generale della società. Inoltre nel corso della stessa si sarebbe proceduto all'integrazione del consiglio

d'amministrazione, con la nomina di 2 consiglieri, e all'elezione di Giuseppe Rizzo (già vice sindaco di Pedara) alla presidenza della società, provocando subito forti reazioni nell'ambito politico e nella società civile, tanto che alcuni Comuni soci avrebbero chiesto la revoca in autotutela del provvedimento di nomina di Fatuzzo a direttore generale;
la questione di legittimità della nomina sarebbe stata sollevata anche dal sindacato CISAL FederEnergia Sicilia che con lettera del 17 ottobre 2013, inviata a tutti i Comuni soci e ambito territoriale ottimale, avrebbe richiesto di valutare la revoca in autotutela qualora si fossero ravvisati profili di violazione della normativa anticorruzione. In riscontro alla lettera, due Comuni (Trecastagni e Santa Maria di Licodia) e l'ATO Acque Catania interrogavano l'A.Co.S.Et sulle misure adottate o adottande in merito alla vicenda. In risposta alla segnalazione fatta da CISAL, la società avrebbe inviato, in data 28 ottobre 2013, una lettera nella quale contestava la "retroattività" dell'inconferibilità;
considerato inoltre che:
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010 e dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge n. 138 del 2011, sono incompatibili con le cariche di amministratori delle società gestite dagli enti locali, che si occupano di servizi pubblici locali, tutti coloro che rivestono la qualifica di amministratori di enti pubblici locali (anche nei 3 anni precedenti al conferimento dell'incarico), pertanto la carica del professor Fatuzzo, quale assessore comunale, risultava incompatibile con la sua nomina di presidente;
lo statuto dell'A.Co.S.Et SpA, prima della nomina del professor Fatuzzo a direttore generale, non prevedeva tale figura, che veniva inserita solamente nel giugno 2016. Inoltre, a norma del regolamento per le assunzioni della società, esisterebbero procedure e requisiti specifici per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, che non sarebbero stati rispettati per la nomina di Fatuzzo;
l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con delibera n. 166 del 2015 sostiene che "Pertanto, pur dovendosi rilevare che questa impostazione non è del tutto conforme con la ratio della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013, né con la legge delega n. 190/2012 - che, in via generale, richiedeva l'applicazione del criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati e con riferimento a tutti gli incarichi dirigenziali, di responsabilità amministrativa e di vertice sia nelle pubbliche amministrazioni che negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico - deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 3, per l'incarico in esame le disposizioni di cui all'art. 3 non trovano applicazione";
la CISAL FederEnergia nel proprio ricorso sostiene che la delibera dell'ANAC n. 166/2015 andrebbe annullata laddove prevede che l'inconferibilità a Fatuzzo non si applica perché in base all'interpretazione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 39 del 2013 non sono compresi nell'inconferibilità i direttori generali ma solo i dirigenti semplici. In particolare il sindacato sostiene che il decreto legislativo n. 39 del 2013 sancisce che l'incarico di direttore generale e ricompreso o sottinteso negli "incarichi dirigenziali, interni o esterni, comunque denominati";
considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:
il caso A.Co.S.Et sarebbe stato utilizzato dall'ANAC per redigere un'altra delibera, la n. 74/2016, che ha salvato dall'inconferibilità il direttore generale di EXPO 2015, dottor Malangone, braccio destro dell'ex amministratore delegato di EXPO, Giuseppe Sala, (attuale sindaco di Milano), e che l'EXPO sarebbe stata commissariata proprio dall'ANAC per lo scandalo sulla corruzione;
il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in A.Co.S.Et sarebbe l'ingegner Renato Savarese, attuale responsabile della depurazione degli impianti dei Comuni di Adrano e Santa Maria di Licodia, la cui gestione è attualmente affidata in via esclusiva all'A.Co.S.Et con contratto di servizio;
in data 1° agosto 2016 la testata giornalistica "livesicilia" riportava che l'autorità giudiziaria avrebbe posto i sigilli all'impianto di depurazione del Comune di Santa Maria di Licodia a seguito delle indagini condotte dalla sezione del Corpo forestale presso la Procura distrettuale della Repubblica di Catania. Inoltre, stando alle notizie di stampa del 2 agosto 2016 diffuse dal quotidiano *on line* "La Valle dei Templi", sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati due soggetti appartenenti alla società A.Co.S.Et,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi presso le sedi di competenza, affinché

sia sottoposta a rigorose indagini la A.Co.S.Et SpA ed in particolare la sua gestione amministrativa, al fine di tutelare i consumatori del servizio ricadenti nei 20 comuni dell'area metropolitana di Catania, affinché venga verificata la regolarità di tutte le nomine del consiglio di amministrazione e degli incarichi diretti presso la società, in quanto non risultano pubblicate informazioni nella sessione trasparenza del suo sito *internet* e perché siano garantiti controlli, sanzioni e regole più restrittivi, ripristinando il buon andamento e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica.
(4-06755)
GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, CASTALDI, DONNO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
si apprende dalle immagini riprese al porto di Gela e pubblicate sul *social network* "Facebook" in data 16 novembre 2016 che la quantità di materiale (sotto forma di polvere) dispersa durante le operazioni di carico all'interno di una nave mercantile corrisponde al *pet-coke* prodotto nelle raffinerie di Gela;
risulta agli interroganti che il 2 marzo 2002 la magistratura avrebbe ordinato il sequestro di due stabilimenti dell'Eni (già Agip) operanti a Gela per violazione delle norme sancite dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di trattamento e di gestione dei rifiuti, in particolare del *pet-coke*;
a soli pochi giorni dal sequestro dei due depositi dell'Eni di Gela, il Governo Berlusconi varava il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82;
con l'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, di fatto, il *pet-coke* non viene più considerato un rifiuto nocivo alla salute e all'ambiente e pertanto le raffinerie di Gela diventano strutture "sicure" per il trattamento del materiale, tanto è vero che pochi giorni dopo l'entrata in vigore i due depositi dell'Eni furono dissequestrati dalla Guardia di finanza;
considerato che:
il *pet-coke*, secondo la definizione industriale, è un prodotto che si ottiene dal processo di condensazione di residui petroliferi pesanti e oleosi fino ad ottenere un residuo di consistenza diversa, spugnosa o compatta. In sostanza è l'ultimo prodotto delle attività di trasformazione del petrolio e viene considerato lo scarto dello scarto dell'oro nero, tanto da guadagnarsi il nome di "feccia del petrolio";
inoltre, diversi studi hanno dimostrato che le sostanze contenute nel *pet-coke*, oltre ad una tossicità intrinseca, sono indicate anche come cancerogene (come il benzo-pirene) o mutagene; in particolare la prima proprietà provoca tumori di vario genere, la seconda, modificazioni genetiche, da cui le malformazioni nei nascituri. In particolare, il vanadio assorbito in quantità troppo elevate può avere effetti nocivi per la salute umana: per inalazione può causare irritazione di polmoni, gola, occhi e cavità nasali, mentre la sua assunzione può provocare, fra le altre cose, malattie cardiache e vascolari, danneggiamento del sistema nervoso, sanguinamento di fegato e reni;
il *pet-coke*, per la sua composizione, che comprende, oltre ad IPA (idrocarburi policiclici aromatici), ossidi di zolfo e metalli pesanti come nichel, cromo e vanadio, andrebbe movimentato con cura per evitare di sollevare polveri che verrebbero inalate con gravi rischi per la salute;
va inoltre evidenziato che il trattamento di carico, scarico e deposito del *pet-coke* dovrebbe seguire le regole dettate dal decreto ministeriale 28 aprile 1997, recante "Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose";
considerato infine che, a parere degli interroganti, le operazioni di carico, scarico e deposito del *pet-coke* non sarebbero del tutto sicure e, considerata la pericolosità di questo materiale (riconosciuta anche a livello internazionale), potrebbero causare, in presenza di forti raffiche di vento, seri danni alla salute e all'ambiente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, per quanto di loro competenza, monitorare le raffinerie di Gela al fine di verificare la regolarità delle operazioni e del trattamento di carico, scarico e deposito del *pet-coke*;
se ritengano che l'utilizzo di *pet-coke* in Italia sia da considerare non nocivo all'ambiente e alla salute e, di conseguenza, se le operazioni di trattamento e trasporto del materiale possano essere definite sicure;
quali azioni intendano intraprendere, affinché vi siano maggiori controlli nonché sanzioni e regole più restrittive a tutela della comunità gelese.
(4-06756)
GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il terrorismo separatista in Alto Adige, dal 1956 al 1988, si è reso responsabile di 361 attentati perpetrati tramite l'uso di esplosivi, armi da fuoco e mine antiuomo per 32 anni, causando 21 morti, tra cui 15 rappresentanti delle forze dell'ordine, e 57 feriti, di cui 24 fra le forze dell'ordine;
ogni anno l'organizzazione strutturata in forma paramilitare degli Schützen altoatesini celebra con ogni onore l'anniversario della morte di terroristi sudtirolesi, definiti tali in base a sentenze dello Stato passate in giudicato;
durante tali cerimonie i terroristi separatisti continuano ad essere indicati, ad oltre 50 anni di distanza, "combattenti della libertà", mentre nessun ricordo in alcuna sede viene riservato alle vittime di quella stagione di terrore spesso ritenute solo spiacevoli "effetti collaterali";
l'8 dicembre 2016 a San Paolo di Appiano presso Bolzano si è tenuta una cerimonia per celebrare l'anniversario della morte di uno tra i fondatori dell'organizzazione armata denominata "Bas - Befreiungsausschuss Südtirol", responsabile di una lunga serie di attentati stragisti perpetrati tra il 1957 ed il 1969;
a tale cerimonia, in cui sono stati ricordati con toni di partecipazione, condivisione ideale e ringraziamento, una serie di figure impegnate nell'eversione armata e colpevoli in alcuni casi di avere provocato stragi, ha partecipato anche l'assessore provinciale di Bolzano (della Südtiroler Volkspartei) e consigliere regionale del Trentino-Alto Adige Martha Stocker;
la partecipazione di un membro del Governo provinciale a celebrazioni per terroristi costituisce una evidente provocazione, offensiva verso la memoria delle vittime, ma anche un atto di sfiducia verso il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, che solo pochi giorni fa aveva parlato di rinnovato dialogo e rispetto tra i gruppi linguistici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare il pericoloso ripetersi in provincia di Bolzano di manifestazioni di celebrazione ed apologia del terrorismo separatista antiitaliano;
se non ritenga altresì opportuno attivare delle iniziative a ricordo delle vittime civili e militari di questa triste e buia pagina della storia d'Italia.
(4-06757)
MANCONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da quanto appreso sulla base di segnalazioni ricevute dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato da esponenti di alcune associazioni, sono state registrate alcune anomalie nelle procedure di identificazione dei migranti sbarcati il 13 dicembre 2016 nel porto di Catania;
nel corso della mattinata di quel giorno è arrivata nel porto di Catania la nave "Aquarius" dell'organizzazione umanitaria "Sos Méditerranée", che opera in *partnership* con "Medici senza Frontiere", con a bordo 678 migranti salvati in diverse operazioni nel canale di Sicilia, 513 uomini, 163 donne, di cui 2 incinte e 151 minori, provenienti da Eritrea, Nigeria, Senegal, Bangladesh, Costa d'Avorio, Marocco, Gambia, Guinea Conackry, Somalia, Siria, Etiopia, Mali, Sudan, Libia;
durante le operazioni di identificazione e fotosegnalamento delle persone sbarcate non sarebbero stati rispettati tutti i passaggi previsti dalle procedure operative *standard* (SOP) emanate dal Ministero dell'interno in attuazione della *roadmap* del settembre 2015. In particolare, alcune delle persone

identificate hanno riferito di non aver compilato il foglio notizie nella fase di preidentificazione;
inoltre è stata segnalata la presenza, nel corso delle operazioni di identificazione, di funzionari stranieri, presumibilmente del Gambia e della Nigeria: quest'ultima circostanza, se confermata, rappresenterebbe una violazione gravissima delle tutele previste nei confronti di potenziali richiedenti asilo giunti nel nostro Paese in cerca di protezione,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che corrisponda al vero il contenuto delle segnalazioni ricevute;
quali passaggi procedurali siano stati compiuti nelle operazioni di identificazione di tutti i migranti sbarcati il 13 dicembre 2016 e se, in quella fase, si sia proceduto all'accertamento della nazionalità di alcuni di loro e dinanzi a quale autorità;
se a tutti i migranti sbarcati sia stata effettivamente assicurata la possibilità di chiedere protezione internazionale in Italia e se sia stata fornita un'adeguata informazione.
(4-06758)

VOLPI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
l'Automobile Club Italia (ACI) è un ente pubblico non economico;
ai sensi dell'art. 19 dello statuto vigente, il presidente, "eletto dall'Assemblea, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro vigilante", che è il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
possono essere eletti alla carica di presidente tutti i soci che abbiano tale qualità da almeno 2 anni alla data di convocazione dell'assemblea (art. 19, comma 2);
l'attuale presidente, in scadenza nell'anno 2016, è stato nuovamente eletto dall'assemblea il 10 novembre 2016 per il prossimo quadriennio;
tale elezione è avvenuta sulla base di un regolamento recentemente approvato dalla stessa assemblea che ha introdotto quale requisito per l'accesso alla carica il possesso, oltre che della qualità di socio, anche della licenza sportiva, di fatto modificando le norme dello statuto approvato dal Ministero vigilante;
in base alla legge n. 14 del 1978, gli atti dell'elezione del presidente dell'ACI vanno trasmessi al Ministro vigilante che, fatte le proprie valutazioni, deve inoltrare la pratica per il prosieguo previa espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni Trasporti del Parlamento;
a oggi, non risulta che la sua nomina sia avvenuta dopo aver ottenuto dal Parlamento il parere di cui all'art. 1 della legge n. 14 del 1978;
i requisiti per accedere alla carica di presidente dell'ACI possono essere solo e soltanto quelli stabiliti nello statuto approvato dal Ministero vigilante, statuto che non può essere modificato senza il consenso del Ministro;
dunque, l'elezione è avvenuta in contrasto con le norme statutarie e a discapito del 90 per cento degli altri soci ACI, in tal modo esclusi dalla possibilità di candidarsi alla presidenza dell'ente;
la conferma alla presidenza dell'ACI comporta il perpetuarsi di una situazione di palese illegittimità e illegalità che risulta essere stata ripetutamente segnalata al Parlamento con molteplici interrogazioni, al momento rimaste prive di risposta;
il presidente, infatti, è stato condannato della Corte dei conti con sentenza definitiva per danno erariale prodotto a danno proprio dell'ACI e a oggi non ha ancora provveduto a estinguere il proprio debito nei confronti dello Stato, con conseguente violazione della legge n. 154 del 1981, applicabile anche agli enti pubblici economici, che prevede quale causa di incompatibilità l'essere stati condannati con sentenza passata in giudicato e l'essere stati dichiarati responsabili verso l'ente per il quale ci si candida e non aver ancora estinto il debito;
è rinvenibile una palese violazione delle norme sui tetti retributivi dei dirigenti e *manager* pubblici, considerato che lo stesso si è autonominato presidente, vicepresidente e amministratore di varie società controllate dall'ACI e, in particolare, dell'Aciinformatica, della Sara Assicurazioni, della SarA Vita, dell'ACI Consult e dell'Aciproject, autodefinendo anche i rispettivi compensi che, sommati a quello

che egli percepisce come presidente ACI, raggiungono l'importo di circa 700.000 euro annui;
tale autonomina a capo delle società facenti capo all'ACI ha determinato e determina ancora oggi anche un plateale caso di conflitto di interessi, che contrasta con i principi di trasparenza che dovrebbero guidare la condotta della pubblica amministrazione e con le norme e i principi in materia di anticorruzione;
infatti, lo stesso partecipa personalmente alle riunioni e alle deliberazioni degli organi dell'ACI chiamati a decidere su materie economiche di rilevante valore quali, ad esempio, l'assegnazione di fondi, e le autorizzazioni di spesa delle società di cui lo stesso è presidente, fattispecie che l'ANAC ha stabilito essere causa di decadenza dall'incarico principale;
ad esempio egli designa i componenti, ampiamente retribuiti, degli organi delle società di presidenti degli Automobile Club provinciali che costituiscono circa il 90 per cento dei voti elettorali presenti nell'assemblea elettiva del presidente ACI;
la nomina del presidente va valutata anche tenendo conto del disposto dell'art. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), in base al quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso "in perdita" tre esercizi consecutivi,
si chiede di sapere se, alla luce di quanto sopra esposto, i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, non ritengano atto dovuto, oltre che opportuno, sospendere immediatamente l'*iter* formativo della proposta di decreto del Presidente della Repubblica per la nomina del presidente dell'ACI, adottando ogni atto conseguente.
(4-06759)

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la vicenda a giudizio dell'interrogante scandalosa dell'autostrada Asti-Cuneo è stata oggetto dell'atto di sindacato ispettivo 3-02828 dell'interrogante, pubblicata il 4 maggio 2016, rimasta tuttora senza risposta;
in tale vicenda gli interessi del socio pubblico della società Progetto Autostrada Asti-Cuneo sono stati fortemente danneggiati, in quanto ha fornito alla società mista tutto quanto previsto dai documenti di gara, mentre il socio privato non ha fatto altrettanto, e oggi, anni dopo il termine previsto per il completamento dei lavori, questi restano in gran parte non eseguiti,
si chiede di sapere:
quali indicazioni siano state date dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Anas in relazione alla tutela degli interessi pubblici nella società Asti-Cuneo e da chi siano state fornite;
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in relazione ai risultati ottenuti dopo aver fornito tali indicazioni.
(4-06760)

BELLOT - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel mese di giugno 2016, il connazionale Emanuele Martini è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cali, in Colombia, in circostanze ad oggi poco chiare;
Emanuele Martini, 46 anni, di professione topografo, era originario di Mel (Belluno), e si era trasferito in Colombia quasi 6 anni fa. Di certo non privo di iniziativa e buona volontà, nel Paese sudamericano si è fin da subito guadagnato da vivere, dapprima con l'apertura di una propria attività e successivamente facendo l'autista;
da fonti vicine alla famiglia si è appreso che proprio la professione di autista causò a Martini qualche problema nel dicembre 2014, quando egli venne aggredito e ferito gravemente all'occhio sinistro da una persona di sua conoscenza. Martini denunciò l'accaduto alle competenti autorità, rivolgendosi anche alla Procura locale e all'ambasciata italiana a Bogotà. L'udienza venne fissata per il 4 ottobre 2016;
sempre a quanto risulta alla famiglia, il 6 giugno 2016 egli sarebbe stato avvicinato da un non meglio identificato individuo, che gli avrebbe chiesto di ritirare la denuncia a carico del soggetto autore

dell'aggressione, il quale, in cambio, avrebbe detto di essere disposto ad offrire un'autovettura a Martini, per consentirgli di svolgere la sua attività di tassista. Martini avrebbe rifiutato tale proposta, allontanandosi dal luogo dell'incontro;
due giorni dopo, fermo ad un semaforo mentre era alla guida della sua autovettura, Emanuele Martini è stato raggiunto da 8 colpi di arma da fuoco, sparati, a quanto riferito dai *media* locali, da un uomo alla guida di un'altra automobile. La famiglia, in questi mesi, ha dovuto tener conto di diverse versioni su modalità e circostanze di quella che può definirsi, vista la dinamica, una vera e propria esecuzione;
Martina Martini, sorella della vittima, sconvolta e incredula per l'accaduto, si è immediatamente attivata per il rientro della salma, nonostante le difficoltà economiche e i molteplici ostacoli di natura burocratica. Il corpo di Emanuele, infatti, dopo 9 giorni di stazionamento in una cella frigorifera, è stato seppellito in Colombia;
numerose risultano essere le comunicazioni intercorse tra la famiglia e le autorità diplomatiche, compreso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Nel mese di novembre, una *e-mail* del responsabile dei servizi consolari ha informato la signora Martina della decisione della Procura incaricata delle indagini sull'omicidio di Emanuele di archiviare il caso, in assenza di sufficienti elementi probatori. Il consolato ha attivato *in loco* un avvocato per verificare le azioni legali percorribili per appellare la decisione; il 19 dicembre, infine, una *e-mail* dell'ambasciatrice italiana in Colombia ha comunicato alla sorella del Martini che è stata inoltrata una nota di protesta al Ministero degli esteri colombiano, nella quale si chiedono informazioni precise sul fondamento di tale decisione, sui risultati dell'autopsia e sulla perizia effettuata sul veicolo e sul luogo del crimine. La rappresentante diplomatica ha inoltre chiesto di incontrare il Ministro della giustizia colombiano;
a quanto si apprende, la Farnesina ha purtroppo comunicato che non è possibile prevedere un finanziamento *ad hoc* per far realizzare nuove attività di indagini da parte di un investigatore privato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti richiamati, e come intenda attivarsi al fine di mantenere alta l'attenzione sull'accaduto, fare chiarezza sulla morte di Emanuele Martini e garantire giustizia alla vittima e alla sua famiglia.
(4-06761)
GIARRUSSO, CATALFO, PAGLINI, SERRA, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, DONNO, MORONESE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
secondo quanto riportato da un articolo di stampa pubblicato in data 15 dicembre 2016 dal "Corriere del Mezzogiorno", si apprende che, da diverse settimane, arriva al porto di Catania un *eurocargo* della compagnia Grimaldi Lines che trasporta in stiva *camion* carichi di rifiuti speciali (il "polverino") provenienti dagli stabilimenti dell'Ilva di Taranto e diretti alla discarica gestita dalla società Cisma Ambiente SpA di Melilli (Siracusa);
la Cisma Ambiente SpA opera in contrada Bagali a Melilli e si occupa di trattamento, ricondizionamento e recupero di rifiuti industriali, pericolosi e non, con autorizzazioni da parte della Regione Sicilia, giusta autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. (decreto Regione Sicilia) n. 996 del 30 settembre 2008 e D.R.S. n. 1457 del 16 dicembre 2008;
a quanto risulta agli interroganti, la Cisma Ambiente SpA sarebbe balzata alla cronaca qualche anno fa in quanto i rifiuti pericolosi dell'Ilva ("polverino") furono smaltiti nella discarica di Melilli, considerata dalla Regione in un primo momento area ad elevato rischio ambientale; secondo quanto sostiene Legambiente, il trasferimento del polverino da Taranto a Melilli ridurrebbe gli impatti su una zona ma irragionevolmente li caricherebbe su un'altra altrettanto inquinata e sofferente;
considerato che:
a tutt'oggi non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-04668, pubblicato il 9 ottobre 2015, a firma di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle, in cui si è chiesto di appurare e successivamente a stabilire, mediante un idoneo e comprovante corredo documentale, l'effettiva pericolosità dei rifiuti condotti in Sicilia, provenienti dall'Ilva, nonché i presupposti di liceità dell'intera operazione, ivi compreso il supposto carattere temporaneo e transitorio;

con il medesimo atto si è chiesto inoltre di monitorare la situazione epidemiologica e ambientale dell'area circostante alla discarica di contrada Bagali;
inoltre, risulta agli interroganti che diversi cittadini ed attivisti del territorio siracusano hanno documentato, tramite video, nella notte tra il 14 e 15 dicembre 2016, il passaggio di *camion* provenienti dal porto di Catania con carichi di materiale polveroso e coperti soltanto con teloni, modalità del tutto inadeguata a non far disperdere nell'ambiente durante le operazioni di trasporto della sostanza polverosa, che si presume essere tutt'altro che benefica;
a parere degli interroganti la modalità di carico e di trasporto di tale rifiuto polveroso risulta non rispecchiasse le regole poste a tutela della salute pubblica, atteso che la polvere che si trova all'esterno dei convogli, così come quella coperta soltanto da un telone, può disperdersi nell'ambiente circostante durante il tragitto fino al luogo di destinazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, per quanto di competenza, non ritengano di dover monitorare la situazione epidemiologica e ambientale dell'area circostante alla discarica di contrada Bagali, nonché, delle aree ad elevato rischio ambientale di Augusta, Priolo e Melilli nel siracusano e del catanese;
quali urgenti provvedimenti di competenza intendano adottare nell'attesa che siano individuate modalità più sostenibili e, soprattutto, più trasparenti atte a risolvere il problema del corretto smaltimento di questo tipo di rifiuti;
se ritengano che le operazioni di carico e trasporto di detto materiale polveroso possano essere definite sicure;
quali iniziative intendano intraprendere affinché sia garantito un coinvolgimento più attivo delle comunità locali, costrette a vivere e a lavorare in un ambiente altamente nocivo alla salute;
quali azioni intendano intraprendere affinché siano garantiti maggiori controlli, nonché sanzioni e regole più restrittive a tutela della comunità.
(4-06762)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
come emerge da diverse notizie di stampa, l'area rurale che insiste nel parco dei Nebrodi, compresa tra i comuni di Cesarò, San Fratello, Caronia, Capizzi, Tortorici, Troina, in cui convergono le province di Messina e di Enna, è protagonista nel tempo di numerosi casi di delitti strettamente legati a quella che viene definita mafia "dei pascoli", ma che si dovrebbe denominare mafia "dei terreni" per far comprendere meglio le ricchezze ed i poteri che ha saputo organizzare. Dal 1989 al 2016 (il riferimento statistico si chiude con l'agguato al presidente del parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe Antoci, del 18 maggio 2016), si susseguono numerosi delitti ed atti intimidatori a danno di allevatori ed agricoltori, spesso onesti, come è stato documentato da un'inchiesta di "Antimafiaduemila" del 26 ottobre 2016;
una vera e propria guerra con una scia di morti impressionante, perpetrata dalla mafia "dei pascoli" per la gestione dei "terreni" che, grazie ad una solida rete di complicità e connivenze collocate in circuiti professionali ed amministrativi, riscuote consistenti finanziamenti comunitari. Già nel lontano 12 dicembre 1989 caddero sotto i colpi di lupara e di una calibro 9, a Caronia, Matteo Blandi, di 42 anni di Sant'Agata di Militello, titolare di un distributore di benzina e di una ditta di trasporti, e Mohamed Douch, suo dipendente marocchino di 29 anni. Fu esclusa allora la pista della rapina, infatti l'incasso era stato rinvenuto vicino ai corpi. L'11 novembre 1991, Morello Benedetto, allevatore, viene ucciso a San Fratello, in contrada Volpe; il 14 maggio 1992, cinque colpi di lupara calibro 12 uccidono brutalmente l'ex sindaco di Cesarò, Calogero Palmiro Calaciura, 45 anni, e nello stesso anno viene assassinato Sebastiano Sanfilippo Tabò, 72 anni. Ed ancora, il 4 gennaio 2000, il ventitreenne cesarese, Giuseppe Savoca, viene ritrovato carbonizzato dai carabinieri di Passopisciaro lungo la strada per Castiglione di Sicilia, in contrada Baronesse; il 20 settembre 2000, in contrada Fontana

d'Angelo, Caronia, è rinvenuto il cadavere di Paolo Carroccio, allevatore di San Fratello, 51 anni; nell'agosto 2001 a Cesarò scompare Mario Attinà; il 29 settembre 2001, sulla statale tra San Fratello e Acquedolci, quattro colpi di pistola uccidono Francesco Costanza, bracciante di Tusa, 48 anni. Quest'ultimo omicidio parrebbe essere stato commissionato direttamente da Bernardo Provenzano. I Nebrodi, già a quel tempo, entrarono nell'interesse della Cosa nostra palermitana per i rapporti sia con la mafia di Tortorici guidata dai Bontempo Scavo e dai Galati Giordano, sia con la mafia di Mistretta, guidata dai Rampulla. Ed inoltre, il 17 ottobre 2001, viene ferito gravemente, a Cesarò, l'allevatore Carmelo Triscari Barberi; il 7 dicembre 2001 l'omicidio dell'allevatore brontese Sergio Gardani, avvenuto a Cesarò; il 3 giugno 2002, in contrada Vallonazzo di Cesarò due colpi di fucile colpiscono mortalmente il bracciante Bruno Sanfilippo Pulici, 30 anni, incensurato; il 15 dicembre 2008, a Caronia viene ucciso l'imprenditore Antonino Granza di 41 anni, di Acquedolci, incensurato; il 22 marzo 2013, in contrada Casazza a Cesarò, viene ucciso con 2 colpi di pistola calibro 7,65, il guardacaccia Epifanio Zappalà, 46 anni e residente a Misterbianco; il 7 luglio 2014, in contrada Pulcino, a Cesarò, viene ucciso con un fucile calibro 12 l'allevatore di San Teodoro Giuseppe Conti Taguali, 54 anni. Omicidio, questo, dai possibili sviluppi inquietanti, date le parentele della vittima sia a Maniace sia a Tortorici;

di questo lungo elenco avrebbe potuto far parte anche il presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, vittima di un vile attentato proprio nel maggio 2016, salvato, in fortuite circostanze, dalla coraggiosa reazione della scorta e dal prodigo intervento del vice questore Daniele Manganaro e dell'agente Tiziano Granata;

molti omicidi di questo lungo elenco ad oggi sono ad oggi rimasti irrisolti ed impuniti, e purtroppo una certa presenza di omertà all'interno del territorio nebroideo non ne favorisce la risoluzione; inoltre gli inquirenti si trovano spesso di fronte a delle difficoltà oggettive nella carenza di organici e nei vincoli dettati da ambiti di competenza molto distanti tra loro: a Cesarò (Messina), l'attività dei carabinieri è coordinata dal comando di Santo Stefano di Camastra, il commissariato della Polizia di Stato è a Sant'Agata di Militello, il distretto giudiziario competente è quello di Catania (Procura e Direzione distrettuale antimafia); a Troina (Enna), pochi chilometri da Cesarò, la Polizia di Stato ed i Carabinieri sono coordinati dai comandi di Nicosia, la Procura ordinaria di riferimento è a Enna, la Direzione distrettuale antimafia di competenza è quella di Caltanissetta; a Capizzi (Messina), a pochi chilometri da Cesarò, la Polizia di Stato a Sant'Agata di Militello, il comando dei Carabinieri operativo è quello di Mistretta, la Procura ordinaria competente è quella di Enna, la Direzione distrettuale antimafia di riferimento è a Caltanissetta; a San Fratello (Messina) i Carabinieri sono coordinati da Santo Stefano di Camastra, la Polizia di Stato competente è quella di Sant'Agata di Militello, la Procura ordinaria è a Patti e la Direzione distrettuale antimafia di competenza è quella di Messina. Questa frammentazione richiede un percorso di coordinamento sia investigativo che giudiziario solo da poco in atto, che può avviare un vero salto di qualità da sostenere con personale e mezzi da implementare nei territori;

tra i casi risolti è opportuno ricordare l'omicidio di Bruno Sanfilippo Pulici, per cui sono stati condannati a tre ergastoli i tre presunti esponenti della "mafia dei Nebrodi", ritenuti responsabili dell'omicidio, avvenuto nel giugno 2002 nelle campagne di Cesarò. La prima Corte d'assise d'appello di Catania, presieduta da Giulia Caruso, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Fabio Scavone, ha condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio Giuseppe Pruiti, 40 anni di Cesarò, che ha visto confermata la condanna in primo grado, e i cugini Gianfranco e Marco Conti Taguali, rispettivamente di 35 e 55 anni entrambi di Maniace e originari di Tortorici, che erano stati invece assolti dall'accusa di omicidio, ma condannati a 7 anni di reclusione per associazione mafiosa. I tre erano finiti in manette nell'ambito delle operazioni antimafia del 9 e 10 febbraio 2004 denominate "Nitor" e "Tunnel" eseguite dai carabinieri delle compagnie di S. Stefano Camastra e Randazzo. Erano considerati appunto gli esecutori materiali dell'omicidio di Bruno Sanfilippo Pulici che nella propria campagna in contrada Vallonazzo, a Cesarò, fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Il giovane, nonostante le ferite riportate, riuscì a fuggire e raggiungere casa dove il padre lo soccorse portandolo in ospedale. Morì all'ospedale "Cannizzaro" di Catania dopo qualche giorno rivelando, prima di

spirare, i nomi dei *killer*. Per gli inquirenti Bruno Sanfilippo pagò a caro prezzo uno sgarro fatto alla cosca di Cesarò e Maniace. Lo stesso, considerato un "cane sciolto", infatti, avrebbe addossato a qualche componente della cosca la responsabilità di alcuni danneggiamenti ed estorsioni;

per quanto riguarda la concessione dei terreni è balzato alle cronache che, negli anni 2012-2014, il canone d'affitto percepito dal concedente, per ettaro di superficie, era equivalente a circa 36 euro, quello percepito dai concessionari era di circa 600 euro. Nel 2015 il canone dei concedenti si è attestato a una soglia di circa 100 euro, quello del concessionario a quella di circa 500 euro. In quattro anni, i concessionari che gestiscono un terreno di circa 600 ettari, con un canone sull'unità di superficie pari a 36 euro circa, percepiranno un contributo al netto del canone di affitto pari a circa 1.700.000 euro, con un rapporto percentuale tra canone pagato e contributi ricevuti del 2.000 per cento circa in più;

se la mafia, ai fini della riscossione di questi consistenti finanziamenti comunitari, si appropria delle particelle catastali non dichiarate all'insaputa dei legittimi proprietari e con il gioco di prestanome e delle subdole compiacenze, il *business* in un'area particolarmente "povera" è garantito;

per impedire tali "affari" in data 18 marzo 2015 è stato sottoscritto tra la Prefettura di Messina, il Governo della Regione Siciliana, ma l'ente parco dei Nebrodi, l'Ente sviluppo agricolo e i Comuni aderenti al parco dei Nebrodi il protocollo di legalità (adesso esteso in tutta l'isola) con lo scopo di imporre ai soggetti concessionari l'obbligo di "non concedere a terzi la titolarità o l'utilizzo totale o parziale del bene concesso e di denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o a quella di Polizia Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti o di familiari". Questo protocollo è stato esteso dal presidente della Regione Siciliana a tutto il territorio regionale;

questa azione di contrasto ha fatto saltare equilibri di potere, ricchezze incontrastate, alleanze e collusioni professionali ed istituzionali che hanno portato alla gravissima decisione di colpire il presidente del parco dei Nebrodi e con una mirata azione a delegittimarne l'operato ed è stata aggravata la stessa dinamica dell'attentato con la diffusione di notizie false tese a creare un'ombra o a "mascherare" la qualità dirompente dell'operato delle forze dell'ordine, della magistratura e rappresentanti delle istituzioni;

nello stesso tempo, più di recente, si sono liberate nuove e positive energie: alcuni operatori economici hanno cominciato a denunciare e a rompere il muro di omertà, i giovani e gli allevatori a riprendere coraggio e puntare sulle loro forze ed attività, il marchio dei Nebrodi ad acquistare valore e simpatie in Italia e nel mondo, i prodotti locali ad essere valorizzati, a costruire sinergie e gioco di squadra tra sindaci, amministratori locali, soggetti economici e sociali sotto la guida dell'ente parco dei Nebrodi e con la collaborazione del GAL (gruppo di azione locale) e dell'Ente sviluppo agricolo;

le indagini hanno ripreso nuovo impulso con diverse operazioni gestite dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dal Corpo forestale, dalla Direzione investigativa antimafia, dalla Guardia di finanza, dalle forze speciali, come il reparto dei "cacciatori" dei Carabinieri e con la guida delle diverse Procure interessate;

sempre più di recente si è avviato un altro filone di indagine sul ciclo sporco della macellazione e della commercializzazione della carne, accompagnato dal prezioso lavoro svolto da una specifica commissione regionale d'inchiesta, guidata dal dottor Vincenzo Di Marco e promossa dal presidente della Regione, che sta dando dei risultati importantissimi in un delicato e decisivo settore dell'economia locale,

si chiede di sapere:

quali azioni di rafforzamento della presenza nel territorio delle forze dell'ordine e della magistratura e per la messa in sicurezza degli allevatori e delle aziende agricole sane siano state predisposte;

se sia stata messa in atto un'azione di supporto nazionale alla promozione delle qualità agricole, zootecniche e turistiche del territorio dei Nebrodi;

quali investimenti siano stati promossi per il rilancio delle infrastrutture di collegamento e valorizzazione dei porti e della vasta area del parco dei Nebrodi.

(4-06763)

DONNO, GIARRUSSO, FATTORI, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, CAPPELLETTI, GAETTI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

secondo quanto diffuso da "lescienze" *online* in data 21 novembre 2016, "il ceppo di Xylella fastidiosa che ha colpito gli olivi in Salento è alle porte della Liguria. È arrivato a Mentone, in Francia, già lo scorso anno, ma solo le nuove analisi effettuate nel 2016 hanno confermato che è la stessa sottospecie". Veniva altresì specificato che "sebbene il territorio ligure oggi risulti libero dal parassita, le autorità francesi non hanno ancora inviato alcuna comunicazione ufficiale all'Europa né preso iniziative specifiche";

al proposito, l'articolo propone una ricostruzione secondo cui, a dispetto della posizione pubblica di "relativa tranquillità per le colture commercialmente interessanti come l'olivo" tenuta dalle autorità francesi e, di conseguenza, anche da quelle italiane, "Nei primi mesi del 2016, l'Istituto Nazionale francese per la Ricerca in Agricoltura (INRA) ha preso in mano i campioni analizzati dall'ANSES e li ha riesaminati con nuovi test scoprendo che in Corsica e in Costa Azzurra i ceppi di *multiplex* presenti sono due, geneticamente distinti. Inoltre, in Corsica è presente un nuovo ceppo, mai incontrato prima, probabilmente frutto dell'incrocio spontaneo fra quei due. A questo si aggiungono una decina di piante con infezioni multiple, che sono state quindi colpite da entrambi i ceppi. Avvicinandoci all'Italia, si è scoperto che le quattro piante di un arbusto fiorito ornamentale, la poligala, trovate nel giardino di Palazzo Carnolès a Mentone nel novembre del 2015 erano state infettate non da *multiplex*, bensì da *pauca* ST53, cioè dallo stesso ceppo che ha infettato gli olivi della Puglia",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, a fronte dell'espansione incontrollata e preoccupante della fitopatia, intenda chiarire quali confacenti misure siano state adottate o siano in corso di adozione a livello europeo e nazionale;

se, nella gestione della vicenda da parte delle autorità francesi, siano riscontrabili eventuali responsabilità o comportamenti omissivi e quali ripercussioni essi abbiano avuto sul territorio italiano, con particolare riferimento all'area ligure;

se, nelle more, le autorità francesi, o qualsivoglia connessa autorità, abbiano assunto iniziative specifiche, anche mediante lo svolgimento di controlli ed analisi, quali siano gli enti e gli istituti coinvolti, nonché quali siano i risultati registrati, considerata l'attuale espansione del fenomeno a livello nazionale ed extranazionale.

(4-06764)

BARANI - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 22 luglio 2016, la dottoressa Carla Raineri veniva nominata capo di gabinetto del sindaco di Roma capitale;

successivamente, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione è stato chiamato ad esprimere una valutazione sulla procedura di nomina, dopo essere stato ricevuto, il giorno 29 agosto, dal sindaco alla presenza del dottor Raffaele Marra;

il dottor Cantone ha ricevuto il quesito il giorno 30 agosto. Lo ha messo all'ordine del giorno 31 e alle ore 16.56 dello stesso 31 agosto ha fatto pervenire il parere già stilato con tanto di motivazione mediante *pony express* in Campidoglio in una busta recante la dicitura "Riservato";

il dottor Raffaele Cantone si è ritenuto competente a pronunciarsi sulla nomina del capo di gabinetto effettuata dal sindaco Raggi nonostante si trattasse di un magistrato e l'emolumento fosse assolutamente trasparente, in quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roma ed ampiamente pubblicizzato dalla stampa, e nonostante nessuna ipotesi di corruzione fosse stata mai ventilata nei confronti della dottoressa Raineri;

sulla nomina della dottoressa Raineri, come ampiamente pubblicizzato dalla stampa, erano già stati presentati due esposti (Fratelli d'Italia e Codacons) avanti la Corte dei conti e la Procura della Repubblica, cosicché risultavano già investiti i competenti organi;

l'Anac ha proceduto alla stesura del parere senza contradditorio alcuno con l'interessata, senza acquisire gli atti relativi alle precedenti nomine dei capi di gabinetto di Roma capitale e disattendendo totalmente i concordi pareri e visti del segretario generale del Comune di Roma, della dirigente del Dipartimento delle risorse umane, del dirigente dell'ufficio Ragioneria e, infine, del capo dell'Avvocatura capitolina;
i precedenti capi di gabinetto di Roma capitale sono stati tutti nominati proprio ai sensi dell'art. 110 del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), come recentemente accaduto, ad esempio, anche per la nomina del capo di gabinetto del Comune di Milano;
nel parere dell'Anac, al terzo capoverso della prima pagina, si legge: "la nomina del capo di Gabinetto è avvenuta con ordinanza sindacale n. 45 del 22.7.2016, ai sensi dell'art. 90 del TUEL". Tale circostanza risulterebbe *per tabulas* contraddetta dal testo dell'ordinanza n. 45 che non conterebbe alcun riferimento a siffatto articolo;
sempre nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si legge: "la Giunta ha, poi, determinato il compenso per lo svolgimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco, con successiva delibera n. 14 del 5.8.2016". Anche questa affermazione sarebbe falsa, perché la misura del compenso è stata determinata unilateralmente dal sindaco con provvedimento 4 agosto 2016, prot. 52265, inviato, per conoscenza, al direttore del Dipartimento dell'organizzazione delle risorse umane ed al segretario generale, con invito a procedere di conseguenza;
ancora nel testo del parere sottoscritto dal dottor Cantone si fa riferimento al provvedimento del Consiglio superiore della magistratura del 29 luglio 2016, con cui è stato deliberato il collocamento in aspettativa del magistrato designato all'incarico, sottolineando che lo stesso CSM avrebbe espressamente richiamato l'art. 90 del testo unico, oltre all'art. 8 del regolamento comunale. Al contrario, il citato provvedimento del CSM recherebbe l'espresso richiamo all'analogo provvedimento reso in occasione dell'autorizzazione concessa al dottor Sergio Gallo, magistrato ordinario omologo della dottoressa Raineri, capo di gabinetto *pro tempore* del Comune di Roma tra il 2008 e il 2010, espressamente nominato ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 110 testo unico;
considerato che all'atto dell'emanazione del provvedimento autorizzativo del CSM nei confronti della dottoressa Raineri, il consiglio osservava: "l'incarico in esame è comunque del tutto in linea con il disposto dell'art. 107 comma 6 della circolare n. 13778/2014, atteso che la posizione che il magistrato dovrà ricoprire, anche in ragione del particolare Statuto di Roma Capitale, nonché della specialità ordinamentale dell'ente nel panorama delle amministrazioni nazionali, consente di ricondurre l'ufficio in esame negli incarichi apicali previsti dalla lettera a) della citata disposizione secondaria, per i quali l'autorizzazione può essere concessa",
si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo valutino i fatti esposti e come considerino l'interessamento ed il relativo parere dell'Anac, in totale assenza di qualsivoglia ipotesi di corruzione in capo alla dottoressa Raineri ed in assenza di contraddittorio con la medesima.
(4-06765)
FATTORI, GIARRUSSO, DONNO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, PUGLIA, LEZZI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
nel 2012 la CO.GE.C Srl ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di termo-essiccazione di 52.500 tonnellate di fanghi da depurazione all'anno in località Padiglione, nel comune di Anzio (Roma);
in data 7 agosto 2015 è stata presentata istanza per "variante non sostanziale" che ha modificato il progetto da trattamento fanghi a trattamento FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani) rimodulando il totale rifiuti da 52.500 a 50.000 tonnellate all'anno, (36.000 tonellate FORSU, 14.000 rifiuti agroindustriali, fanghi e lignocellulosici) e prevedendo la produzione di biometano da utilizzare per autotrazione o immissione in rete e produzione di ammendante compostato;
a parere degli interroganti, pur essendo un'istanza autodichiarata "non sostanziale", è chiaro che tale variante sia invece sostanziale e che, di conseguenza, necessiti di un altro progetto a cui deve seguire un nuovo *iter* autorizzativo, visto anche il cambio di ragione sociale della CO.GE.C che è diventata

Anziobiowaste Srl;
nonostante le descritte variazioni, con determinazione della Regione Lazio n. G15616 del 5 novembre 2014 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) alla CO.GE.C. Srl, relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti e, successivamente, con determinazione della Regione n. G13316 del 3 novembre 2015 l'AIA è stata volturata alla Anziobiowaste Srl;
la Regione Lazio (ufficio valutazione impatto ambientale-VIA e AIA) ha approvato la variante con determina del 15 dicembre 2015 ritenendola non sostanziale;
considerato che:
nel 2016 la società Green Future presenta la richiesta di autorizzazione per un impianto di trattamento rifiuti, sempre in località Padiglione;
esso prevede il trattamento di circa 60.000 tonnellate all'anno di rifiuto secco da raccolta differenziata, di circa 35.000 tonnellate all'anno di rifiuto umido da raccolta differenziata e di non meglio definite circa 15.000 tonnellate all'anno di verde ammendante. Il tutto per un totale di trattamento molto prossimo a 120.000 tonnellate all'anno;
in uscita dall'impianto sono previste materie varie recuperate (ferro, plastiche, vetro, carta eccetera), sovvalli e rifiuti da portare in discarica pari a circa 35.000-38.000 tonnellate all'anno;
l'impianto produrrebbe il CDR (combustibile derivato da rifiuto) CSS (combustibile solido secondario), combustibile da rifiuti da bruciare negli inceneritori (termovalorizzatori), nei cementifici e nelle centrali elettriche. Inoltre, produrrebbe anche biometano e *compost* (ammendante compostato);
il 17 marzo 2016 si è tenuta la prima conferenza dei servizi presso l'Ufficio VIA regionale dove sono state messe in luce tutte le criticità dell'impianto. Il 24 marzo si è tenuta l'audizione presso la commissione consiliare regionale "Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politica della casa e urbanistica";
il 2 ottobre si sarebbe dovuta tenere la seconda conferenza dei servizi ma il proponente ha chiesto il rinvio in attesa della VINCA (valutazione di incidenza ambientale) vista la vicinanza dell'area di realizzazione dell'impianto alla zona SIC (sito di interesse comunitario) di Tor Caldara;
ad oggi si è in attesa della prossima convocazione dall'Ufficio VIA;
considerato inoltre che i due impianti si troverebbero ad una distanza di circa 800 metri l'uno dall'altro e ricadrebbero in un'area altamente antropizzata, nelle cui immediate vicinanze insistono edifici popolari, cinema, centri commerciali, fabbriche e laboratori di prodotti alimentari eccetera , e, soprattutto, un plesso scolastico che si troverebbe tra i 320 e i 60 metri dagli stessi impianti. Nell'area adiacente (soprattutto Aprilia a circa 15 chilometri) esistono altri impianti di trattamento rifiuti per elevate quantità trattate, che escludono la necessità di realizzare ulteriori impianti per un principio di prossimità e autosufficienza;
considerato infine che:
i due impianti presentano le seguenti criticità ambientali e sanitarie: a) i flussi complessivi in entrata e uscita dei rifiuti sarebbero molto prossimi alle 200.000 tonnellate all'anno, con un aggravio di emissioni veicolari per diverse tonnellate di inquinanti vari (da sommare agli esistenti). In particolare biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio, anidrite carbonica, protossidi di azoto e polveri sottili; b) odori da raccolta, stoccaggio, trasferimento e lavorazione anche per inevitabile presenza di umido; produzione di composti a rilevanza chimica-sanitaria quali ammoniaca e ammine, acidi grassi volatili, composti organici ed inorganici dello zolfo, composti aromatici, terpeni, acetone, fenoli e toluene; c) produzione di polveri e sostanze volatili; d) produzione di scarti inquinanti quali fanghi da polveri e filtri, fanghi da lavaggio, acque esauste con ammoniaca e acidi grassi; e) produzione di sostanze chimiche organiche tossiche; f) produzione di nanopolveri; g) produzione di contaminanti microrganici (batteri e virus); h) emissioni sonore; i) emissioni gassose (macro e micro inquinanti) causate soprattutto dai gruppi di cogenerazione, dalle torce di emergenza del biogas e dal trattamento del biogas o biometano; l) sversamenti nel suolo di sostanze percolanti con contaminazione dei corpi idrici superficiali e contaminazione delle acque sotterranee"; m) produzione

di percolato con metalli pesanti (cadmio, piombo, cromo, zinco, rame, nichel) prodotti nelle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti e nelle zone di stabilizzazione aerobica; presenza di virus e batteri sporigeni quali crostidi e bacilli sopravvissuti alla pastorizzazione del digestato e *compost*; perdite di biogas generali nel sistema, pari al 2-3 per cento (effetto serra con un aumento di 23 volte della CO2); inoltre i danni sanitari potenziali dovuti alle emissioni porterebbero a: funghi allergenici; batteri *gram* negativi e *gram* positivi, tra i quali coliformi fecali, attinomiceti, *gram* positivi filamentosi (allergenici respiratori); endotossine; microtossine (composti non volatili considerate cancerogene e neurotossiche, possono determinare patologie polmonari occupazionali); glucani, in funghi e batteri, che possono determinare patologie infiammatorie dell'apparato respiratorio;
la vicinanza delle scuole agli impianti mette a repentaglio la salute dei soggetti più deboli, quali sono i bambini,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano adottare, con particolare riferimento alla conduzione di un'indagine epidemiologica per valutare il grado di salute dei residenti nelle aree interessate, alla valutazione della realizzazione degli impianti in prossimità di un plesso scolastico con 350 ragazzi, nonché in un contesto altamente antropizzato sottoponendolo ad alto rischio, e alla compatibilità ambientale di tali impianti per il trattamento dei rifiuti che andrebbero ad aggiungersi a quelli già presenti ad Aprilia, distante 10-15 chilometri da Anzio, comportando un'alta concentrazione di impianti nella zona.
(4-06766)

FUCKSIA - *Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
nel marzo 2013 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato commissario *ad acta* per la sanità nella Regione Lazio;
la nomina fu necessaria, come sostenne lo stesso Presidente, per "Recuperare credibilità, ridurre il debito e il deficit senza ridurre la qualità, e chiudendo con i tagli, perché è tempo di costruire";
sulla stampa, il commissario *ad acta* ha affermato che dal 1° gennaio 2017 nella regione sarà abolito il *ticket* sanitario, introdotto nel 2008;
l'abolizione del pagamento di quella quota è stata ufficializzata dopo la firma di "un verbale con Cgil, Cisl e Uil", avvenuto nel mese di novembre 2016;
esso era stato introdotto 8 anni fa dalla Giunta *pro tempore* guidata da Piero Marrazzo, quando il disavanzo sanitario era di circa 1,6 miliardi. "Abbiamo accelerato un provvedimento che segna uno spartiacque nella storia della sanità nella nostra Regione", ha affermato ancora Zingaretti;
il decreto firmato da Marrazzo, ai tempi anche commissario della sanità del Lazio, prevedeva un contributo aggiuntivo al *ticket* nazionale. Costi che si andavano ad aggiungere alla quota di compartecipazione prevista da norme nazionali. Quindi, dal 2017, il cosiddetto *superticket* sarà eliminato;
Alessio D'Amato, a capo della Sanità regionale, ha poi dichiarato ulteriormente che: "Fino a oggi ha rappresentato un ulteriore esborso da parte dei cittadini che abbiamo valutato intorno ai 170 milioni di euro complessivi. Oggi che i conti della sanità del Lazio stanno in ordine era doveroso togliere questa misura e pertanto restituire circa 20 milioni di euro all'anno ai cittadini",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti narrati in premessa e, nell'eventualità positiva, quali iniziative intendano assumere con urgenza, ad iniziare dal ripristino della normativa vigente e della conseguente revoca del mandato al commissario *ad acta* alla sanità della Regione Lazio.
(4-06767)

PAGLINI, BOTTICI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
SANAC SpA opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari nello stabilimento di Massa attivo dal 1939. SANAC è *leader* in Italia nel settore dei refrattari con circa il 35 per cento del mercato

nazionale e con 4 stabilimenti attivi in Italia produce un'ampia gamma di prodotti necessari a coprire la quasi totalità dei settori di utilizzo dei refrattari;
attualmente SANAC è all'interno della compagine societaria del gruppo ILVA. Come noto, il gruppo ILVA è stato destinatario di 10 decreti *ad hoc* emessi dal Governo (cosiddetti decreti salva ILVA) che tuttavia non hanno posto soluzione alla crisi complessiva del gruppo;
lo stabilimento SANAC di Massa conta 115 dipendenti, più i lavoratori dell'indotto;
SANAC è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art.3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004;
il 19 dicembre 2016 si è svolta un'assemblea dei lavoratori dello stabilimento SANAC di Massa con i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nel territorio. Durante questa riunione è emerso che la produzione dello stabilimento per circa il 60 per cento è rivolta all'ILVA. In questi anni si sono amplificate le difficoltà con l'azienda madre. In Italia sono 4 gli stabilimenti SANAC in bilico e circa 400 i posti di lavoro complessivamente a rischio, più i lavoratori dell'indotto;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
nonostante l'incontro avvenuto a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico il 12 dicembre, da parte del Governo non vi sarebbe stata una rassicurazione che abbia soddisfatto i lavoratori, in quanto si starebbe prospettando una vendita separata di ILVA e di SANAC e non sarebbero state offerte in quella sede solide garanzie per il futuro produttivo di SANAC;
il destino dei lavoratori sarebbe sospeso e soprattutto non vi è nessuna certezza sulla tutela dei posti di lavoro alle condizioni contrattuali attuali;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
il rischio di una parcellizzazione e frammentazione delle varie unità produttive rischia di agevolare speculazioni di breve termine con vendita sottocosto della tecnologia e *know how* acquisite nel corso degli anni da SANAC. Nei 4 stabilimenti regna l'incertezza e la preoccupazione. Secondo quanto riportato nel verbale di riunione, redatto presso il Ministero il 12 dicembre, l'incontro e il confronto con le organizzazioni sindacali sulla situazione dei quattro stabilimenti, previsto per gennaio 2017, andrebbe anticipato;
il termine fissato per fine gennaio 2017 per la messa in vendita di SANAC attraverso un bando *ad hoc* , come preannunciato al Ministero, è da scongiurare,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di propria competenza intendano assumere, al fine di verificare e porre rimedio alle criticità.
(4-06768)
RAZZI, MALAN, AMIDEI, BOCCARDI, FAZZONE, PELINO, CERONI, PICCOLI, MARIN, SCOMA, FASANO, DE SIANO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, GALIMBERTI, GASPARRI, SCILIPOTI ISGRO', BOCCA, SERAFINI, ZUFFADA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
a seguito dell'eccezionale evento sismico che, nel 2009, ha colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo, il 6 aprile del medesimo anno al comune di Montorio al Vomano (Teramo) sono stati assegnati, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delibera CIPE n. 47/2009, fondi per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole;
con decreto n. 61 del 7 maggio 2011 del commissario delegato per la ricostruzione - presidente della regione Abruzzo, sono stati stanziati i menzionati fondi, pari a 5.205.000 euro;
la Giunta comunale, con delibera n. 2012 del 26 ottobre 2011, ha fornito un atto di indirizzo all'ufficio comunale competente, finalizzato alla predisposizione di un bando, individuando quale strumento per il conseguimento di idee progettuali per la realizzazione del nuovo polo scolastico;
con decreto n. 89 del 27 dicembre 2011 del commissario delegato per la ricostruzione - presidente della regione Abruzzo, recante "Interventi in materia di edilizia scolastica - art. 4 comma 4 DL 39/2009_ Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 61 del 7/05/2011", con il quale è stato approvato il nuovo piano di edilizia scolastica, viene modificato il nuovo piano e rideterminato il finanziamento al Comune di Montorio al Vomano, che quindi risulta

ammontare a 4.372.000 euro;
la Giunta comunale, con delibera n. 20 del 25 febbraio 2012, ha modificato la deliberazione precedente, adeguandola al nuovo importo stabilito dal commissario, e ha proceduto a conferire il mandato al dirigente dell'area lavori pubblici, per avviare la procedura relativa alla predisposizione del bando per il concorso di idee menzionato;
con determinazione n. 834 del 12 ottobre 2012 del dirigente dell'area lavori pubblici, sono stati affidati a tecnici professionisti abilitati, lo studio di vulnerabilità della scuola primaria e secondaria di primo grado e la relativa dimostrazione di convenienza tecnica ed economica delle costruzione di un "Nuovo Polo Scolastico", in sostituzione ai lavori di adeguamento sismico degli edifici esistenti;
l'amministrazione ha inteso bandire un concorso di progettazione per individuare la soluzione progettuale più idonea alla realizzazione del nuovo polo scolastico ed ha avviato, in linea con i massimi livelli di trasparenza e partecipazione, diversi incontri con i cittadini, i genitori e gli alunni e con gli operatori scolastici;
il 27 novembre 2015 il Comune e l'USRC (Ufficio speciale ricostruzione comuni del cratere) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costituzione di un tavolo di lavoro, che si dovrà occupare della costruzione di un nuovo plesso scolastico;
durante gli incontri del tavolo di lavoro e da un'attenta analisi del fabbisogno e delle esigenze di dotare il nuovo polo scolastico di tutti gli spazi necessari, è emerso che, con lo stanziamento attuale, non è possibile rispettare appieno gli *standard* di edilizia scolastica e didattici previsti dalla normativa vigente, pertanto con nota del 10 ottobre 2015, indirizzata all'USRC - Edilizia scolastica, il Comune di Montorio al Vomano ha chiesto lo stanziamento di ulteriori fondi, pari ad 1.000.000 di euro, al fine di realizzare un polo scolastico sufficientemente adeguato all'utenza attuale prevista;
il 23 marzo 2016, non avendo ricevuto riscontro alcuno da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata inviata un'ulteriore nota ad integrazione della precedente con il reale fabbisogno, secondo le norme vigenti;
il bando è pronto, ma il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016) ed è stata soppressa la disposizione che permetteva per l'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e per lavori per un importo superiore a 150.000 euro, la deroga al ricorso al SUA (Stazione unica appaltante della provincia di Teramo) per i comuni del cosiddetto cratere sismico, tra i quali rientrava anche il Comune di Montorio al Vomano;
con deliberazione n. 59 del Consiglio comunale del 14 ottobre 2016 si è aderito alla Stazione unica appaltante di Teramo, approvando lo schema di convenzione ed il regolamento per il funzionamento; subito dopo il sindaco ha sottoscritto la convenzione stessa;
seguendo il normale *iter* procedimentale, i tempi per la realizzazione del nuovo plesso scolastico risulterebbero troppo lunghi per un edificio strategico e di vitale importanza, in una zona altamente sismica colpita da una raffica di eventi devastanti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno in base alle proprie competenze, non vogliano intervenire affinché, con un provvedimento di urgenza, si realizzi il nuovo polo scolastico, visto il perdurare dello sciame sismico, visti i rischi incombenti sul comune, vista la vulnerabilità delle scuole attualmente in campo, allo scopo di salvaguardare la vita e l'incolumità dei bambini, degli insegnanti e del personale ausiliario.
(4-06769)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03351, della senatrice Fasiolo, sul rispetto della convenzione Consip da parte delle pubbliche amministrazioni in merito ai servizi di medicina e sicurezza sul lavoro;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03349, della senatrice Petraglia ed altri, sulle assunzioni di docenti nella scuola primaria e

dell'infanzia nell'ambito territoriale di Milano;

3-03354, 3-03355 e 3-03356, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente, sulla gestione della società *in house* Ales SpA, sul danno subito dall'Antiquarium di Pompei e sulla gestione del polo museale del Lazio;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03348, del senatore Pagliari, sulla situazione dei treni per pendolari sulla linea Parma-Bologna;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03352, del senatore Verducci e della senatrice Maturani, sull'inserimento della sindrome di Shwachman Diamond nell'elenco delle malattie rare.

1.5.2.3. Seduta n. 810 (ant.) del 20/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

810a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 20 APRILE 2017
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 9,34)**

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni

qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Discussione del disegno di legge:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Marino Luigi e Tomaselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino Luigi.

MARINO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, si è molto discusso e polemizzato sui ritardi accumulati da questo disegno di legge e lo abbiamo fatto - cosa insolita - anche noi relatori.

Il ritardo è innegabile, perché macroscopico. Sino a maggio 2016, le cause potevano e dovevano essere ascritte a dati oggettivi: abbiamo compiuto 134 audizioni e sono stati presentati 1.739 emendamenti; abbiamo avuto un intreccio non virtuoso con i lavori di Assemblea e sono stati esaminati nel frattempo decreti-legge, voti di fiducia e una riforma costituzionale; vi sono stati anche un altro intreccio non virtuoso con i lavori della 5ª Commissione, anche a seguito delle tante - fino a quattro - riformulazioni dei testi, e infine l'avvicendamento del Ministro dello sviluppo economico.

L'anno che è quasi trascorso, però - dall'aprile-maggio 2016 ad oggi - ci rivela che questo provvedimento tocca temi sensibili e importanti, sui quali non le *lobby*, di cui dirò dopo, ma Governo e maggioranza - e quando uso questo termine sono generoso - hanno faticato a trovare momenti di sintesi, soprattutto all'avvicinarsi delle scadenze elettorali. Sulla scontistica assicurativa, sull'energia e la maggior tutela, sui farmaci e sulle farmacie, sulle società e sugli atti societari semplificati, nonché sulle piattaforme informatiche per i trasporti e per il turismo, il confronto è stato fin troppo ampio, carico di riflessioni e ripensamenti.

Da questo ritardo dobbiamo trarre un insegnamento: siamo di fronte a un provvedimento che ne assomma diversi, mette insieme più materie, investe più settori economici e spazia nel vasto mondo dei consumatori; forse, questo disegno di legge è stato eccessivamente caricato di attese. Nonostante su questa complessità si siano trovate le soluzioni più adeguate per un ammodernamento - e non per uno stravolgimento - del mercato, a ogni stormir di fronde della politica e dei suoi tempi il provvedimento segnava il passo. Il ritardo ha portato un groviglio di complicazioni politiche oltre che una fase di incertezza dell'economia reale.

Sono trascorsi quasi nove mesi da quando il testo, che oggi viene presentato in quest'Aula, è stato approvato dalla 10a Commissione. Il provvedimento che viene ora incardinato nell'Assemblea del Senato ha bisogno di riaggiustare le tante scadenze e i tempi di avvio delle liberalizzazioni previste; ha bisogno di limature, di cancellazioni di articoli già inseriti nel frattempo in altri provvedimenti, ha bisogno di alcune modifiche, integrazioni e miglioramenti legislativi.

A mio giudizio sarebbe stato ed è opportuno tornare in 10a Commissione per un veloce riesame e approvazione di un testo più pulito e funzionale *(Applausi dai Gruppi AP-CpE e Misto)*, stante anche la disponibilità espressa in modo informale dalle opposizioni per un lavoro spedito e non ostruzionistico. Il lavoro dei relatori è stato improntato alla massima attenzione e collaborazione con tutti i Commissari della 10a Commissione.

Il provvedimento è uscito dal Consiglio dei Ministri con 32 articoli; il testo approvato dalla Camera era di 52 articoli, il testo uscito dalla 10a Commissione ne conta 75. Gli emendamenti sono passati dagli iniziali 1.200 a 1.739 finali; ne sono stati approvati 142, di cui più di una trentina provenienti

dalle opposizioni politiche e non si tratta solamente di emendamenti di facciata. Questo è il segno di un lavoro proficuo e produttivo svolto in un clima sereno, pur nella distinzione dei ruoli e delle singole posizioni politiche. Diamo atto alle opposizioni di aver svolto con correttezza e senza ostruzionismo il proprio compito di critica e di proposta.

Si è parlato spesso, a sproposito, di *lobby* e di lobbisti. La 10a Commissione ha compiuto 134 audizioni tra associazioni d'impresa, sindacati, istituzioni pubbliche e qualche singola impresa. Le associazioni e i sindacati auditi rappresentano la struttura sociale, economica e di servizio del nostro Paese; sono forse troppi, sono ridondanti, ma sono sempre i corpi intermedi della nostra comunità nazionale portatori di interessi particolari, certamente, ma legittimi. Con queste realtà abbiamo intrattenuto contatti nella massima correttezza e trasparenza e nel rispetto della distinzione dei ruoli.

Sono dunque queste le malefiche *lobby* che bloccano e condizionano il Parlamento? Ci sono state, ci sono e ci saranno in futuro organizzazioni che cercheranno di influenzare dall'esterno le Istituzioni per favorire specifici e particolari interessi. Il problema non sono le *lobby*, ma è l'autonomia di giudizio del legislatore, che deve saper discernere e scegliere per il bene e la tutela della comunità. Nessun regolamento o statuto che sia potrà mai riuscire a limitare l'influenza delle *lobby* quanto il comportamento trasparente e integerrimo del parlamentare. Nel contrasto degli interessi in campo abbiamo avuto come stella polare sia la difesa dei consumatori sia la concorrenzialità tra le imprese, senza demagogia e preconcetti.

Non penso che le liberalizzazioni e le privatizzazioni siano la panacea di tutti i mali e che soprattutto siano riproducibili automaticamente in tutti i settori dell'economia. Non tutte le privatizzazioni e le liberalizzazioni del passato hanno evitato la nascita di monopoli e di oligopoli, anzi, queste trasformazioni hanno generato forti aumenti delle tariffe rispetto ai tassi inflattivi in fondamentali servizi essenziali a discapito di utenti e consumatori. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

Dunque, le liberalizzazioni vanno fatte laddove si ritenga che le dinamiche del mercato possano essere virtuose e feconde. Non è neppure vero che l'Italia sia il solito fanalino di coda; ricordo infatti che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) colloca il nostro Paese al sesto posto tra le economie quanto ad apertura dei mercati. Inoltre, sia la Commissione europea che altre istituzioni internazionali ci ricordano che le riforme strutturali, ma anche il normale ammodernamento legislativo, incidono positivamente sull'incremento del PIL.

Da alcune parti politiche, debbo dire anche di maggioranza, e da parte di alcuni componenti del Governo e di alcuni commentatori che vanno per la maggiore è stato detto che questo disegno di legge è deludente, scarsamente incisivo e poco riformatore. Altri professionisti del dire hanno sostenuto, come già detto, che il Parlamento è stato bloccato e condizionato da *lobby* potenti e invadenti.

Alle anime belle, che ho l'impressione che scrivano e commentino più sulla base del sentito dire che della conoscenza del problema e dei testi normativi in discussione, vorremmo rispondere oggi, in questa sede, con i fatti. Questo disegno di legge non è, né poteva essere, una legge epocale. È una legge importante, importante per non pochi settori dell'economia italiana. Dalle "lenzuolate" (che, ricordo, risalgono all'inizio del 2007) ad oggi sono stati prodotti diversi provvedimenti o norme contenute nella legge di stabilità, che hanno contribuito a collocare l'Italia, come ricordavo prima, nella fascia alta delle medie europee quanto ad apertura dei mercati.

Il presente disegno di legge rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi, e lo fa con concretezza e con attenzione sia al mondo delle imprese sia a quello, ben più vasto, dei consumatori, senza fuochi d'artificio o specchietti per le allodole. Pertanto, se essere poco riformatori significa introdurre risparmi in materia di assicurazione obbligatoria delle auto, rendere più trasparenti le denunce dei sinistri stradali, aumentare il contrasto delle frodi per diminuire le tariffe assicurative e estendere l'ultrattività; se essere poco riformisti significa inoltre passare al libero mercato nel gas e nell'energia elettrica con maggiori informazioni e confrontabilità dell'offerta e la garanzia per le fasce deboli e per l'utente finale; se essere poco riformatori significa eliminare molti vincoli nei contratti di telefonia mobile, intervenire sulla previdenza complementare a favore del lavoratore, sostenere la realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici, intervenire attraverso una delega al Governo nei settori

del trasporto e delle scatole nere, nel *leasing* e nella distribuzione dei carburanti; se essere poco riformisti significa intervenire sulle farmacie e sulle professioni (avvocati, notai e altri professionisti); se essere poco riformisti significa intervenire nel campo ecologico e in tanti altri settori economici a favore dei consumatori, ebbene, se essere poco riformatori significa fare tutto ciò, noi ammettiamo di essere poco riformatori. Sono normative fortemente innovative e riformatrici, che non possono non produrre effetti positivi e importanti sul mercato e con benefici significativi sui consumatori.

Con il collega, senatore Tomaselli, ci siamo divisi l'esposizione degli articoli, soprattutto di quelli discussi e modificati durante l'esame del provvedimento in Commissione. Nel poco tempo che mi rimane, velocemente cito quelli che mi toccano. L'articolo 16 incide sulla disciplina delle forme pensionistiche. Si prevede un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma della disciplina delle forme pensionistiche.

In Commissione abbiamo introdotto tre modifiche. La prima prevede che, in sede di contrattazione collettiva, si possa stabilire la percentuale minima di TFR da destinare alla previdenza complementare. La seconda costituisce un intervento di coordinamento in materia di riscatti. La terza inserisce tra gli scopi della riforma l'individuazione degli strumenti di informazione per l'educazione finanziaria.

L'articolo 18 è volto a rendere più semplici e trasparenti le operazioni legate al recesso e al trasferimento da un gestore all'altro dei cittadini utenti di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazione. In Commissione è stato approvato un emendamento con cui si prevede che il recesso o il cambio di operatore deve, in ogni caso, potersi fare anche con modalità telematiche.

L'articolo 19, come modificato in Commissione, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un registro per le cosiddette risorse nazionali di numerazione. L'obiettivo del registro è di censire gli operatori che vi fanno indirettamente ricorso.

Gli articoli 20 e 21 dovrebbero essere soppressi, perché già introdotti in altri provvedimenti.

L'articolo 22 non ha subìto modifiche rispetto al testo che ci proveniva dalla Camera dei deputati.

L'articolo 23 mira a promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, ma anche per le erogazioni liberali alle organizzazioni senza scopo di lucro.

L'articolo 26 interviene sui cosiddetti diritti connessi al diritto d'autore, permettendo agli artisti interpreti esecutori di gestire i propri diritti, scegliendo liberamente gli intermediari.

L'articolo 27 sopprime l'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane i servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, nonché i servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L'articolo 48 è identico a quello che ci proviene dalla Camera.

Anche l'articolo 49 non ha subìto modifiche.

L'articolo 50 andrebbe soppresso, perché già previsto in altri provvedimenti.

L'articolo 51 riguarda la disciplina di vendita delle polizze assicurative accessorie.

L'articolo 52, introdotto dopo un ampio dibattito sia all'interno della Commissione che con il Governo, definisce pratiche di *leasing*, in linea con lo scopo e la natura del contratto, e fa chiarezza sui doveri del concedente e dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria.

L'articolo 53 reca misure per la concorrenza nella professione forense e prevede la costituzione di società tra avvocati e in particolare l'ingresso dei soci di capitale. I soci professionisti, cioè gli avvocati, devono rappresentare però almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.

L'articolo 54 modifica i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale.

Gli ex articoli 43, 44 e 45, in materia di procedure ereditarie e modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata, sono stati soppressi dalla Commissione, anche recependo le osservazioni del Procuratore nazionale antimafia.

L'articolo 55 è rimasto invariato rispetto all'indicazione che ci proveniva dalla Camera.

L'articolo 56, invece, recante disposizioni sulle professioni regolamentate, innova in tema di compenso per le prestazioni professionali. Al Senato è stato inserito un comma volto a restituire la possibilità di redigere e sottoscrivere gli atti catastali, sia urbani che rurali, ai soggetti iscritti nell'albo professionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

La Commissione ha approvato anche un articolo aggiuntivo, il 57, relativo all'esercizio dell'attività odontoiatrica, che andrebbe migliorato in questo passaggio in Assemblea.

L'articolo 58 prevede misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. La modifica apportata dalla Commissione prevede che le società possano controllare non più del 20 per cento delle farmacie della medesima Regione.

È stati poi introdotto un nuovo articolo 59, sempre in materia di diffusione di farmaci.

L'articolo 60 consente poi alle farmacie di rimanere aperte anche oltre gli orari e turni stabiliti.

L'articolo 61 prevede che gli albergatori che chiedono ospitalità sul portale delle agenzie di viaggio *online* possano offrire prezzi più bassi di quelli indicati sulla piattaforma digitale.

L'articolo 68 modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, cambiando le regole per la circolazione internazionale delle opere d'arte.

Sempre tra le novità ricordiamo l'articolo 69, che modifica le soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

L'articolo 70, infine, abolisce l'obbligo di denuncia del deposito di prodotti per gli esercizi pubblici, quelli di intrattenimento pubblico, ricettivi e per i rifugi alpini. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, come diceva il collega Luigi Marino, oggi giunge finalmente nell'Aula del Senato uno dei provvedimenti più complessi dell'intera legislatura per l'ampiezza dei temi trattati e nel contempo uno dei disegni di legge dall'*iter* parlamentare più controverso e tortuoso che si sia esaminato negli ultimi mesi.

Eppure, il testo che giunge oggi all'esame dell'Assemblea del Senato è frutto di un lavoro che in Commissione si è svolto, come ricordava il collega Marino e come desidero attestare anche io, in un clima di feconda collaborazione, al quale hanno potuto contribuire tutti gli attori coinvolti, a partire ovviamente dal Governo, che ringrazio, con la presenza costante del sottosegretario Gentile. In particolare, grazie alla determinazione della ministra Anna Finocchiaro, dello stesso ministro Calenda e immagino anche dello stesso presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Silveri, oggi finalmente questo provvedimento è giunto all'esame dell'Assemblea, ma a questo lavoro hanno contribuito anche tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, che anche io desidero ringraziare per il clima positivo con cui si è potuto lavorare su un disegno di legge tanto complesso. Cito anche io le molte decine di soggetti istituzionali, dalle autorità ai soggetti associativi, economici e imprenditoriali auditi, che hanno concorso all'approfondimento dei contenuti. Si è trattato di un lavoro che ci ha visti discutere, a volte anche animatamente, nel merito di ogni singola questione per trovare insieme le soluzioni più utili e quanto più condivise sui numerosi e complessi temi presenti.

Quanto al tema della concorrenza, il disegno di legge, già nell'impianto originario con cui fu licenziato ormai due anni fa dall'allora Governo Renzi, aveva tra gli obiettivi prioritari quello di stimolare la crescita economica e di innalzare il livello di concorrenza in taluni settori produttivi e nel vasto campo dei servizi professionali. A nostro parere, il testo che oggi giunge all'esame del Senato non solo conferma tali obiettivi, ma in alcuni casi, anche grazie al lavoro fatto in Commissione e prima ancora dalla Camera dei deputati, ne ha rafforzato la valenza. Nel nostro Paese le difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni nell'affrontare una così grave crisi tengono conto anche di limiti che sono presenti e a tutti noi noti, ostacoli di natura spesso trasversale che vengono frapposti alla libera concorrenza in diversi settori della nostra economia, in gran parte dovuti a resistenze corporative e ingiustificati alla luce dell'evoluzione dei mercati e della domanda, sempre più fluente, di beni e servizi, nonché a una regolamentazione interna degli stessi mercati per certi aspetti ormai superata ed

ancorata a modelli di riferimento del passato.

Vasti sono i settori in cui negli ultimi anni il nostro Paese ha fatto salti in avanti, ma in altri comparti ci sono gravi ritardi e sono ancora presenti numerosi ostacoli da rimuovere: dai trasporti al credito alle assicurazioni, dallo stesso mondo dei servizi e delle professioni, al tema dell'energia che affrontiamo in questo provvedimento così corposo.

Come più volte evidenziato dalle stesse autorità di regolazione di settore, in particolare dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, le barriere all'entrata, così come le regolamentazioni e le limitazioni poste all'attività d'impresa, frenano la libera iniziativa e limitano la più ampia diffusione di beni e servizi per cittadini e imprese e nel medio-lungo periodo determinano, per un verso, un aggravio di costo ai consumatori, che si può evitare e che è in parte ingiustificato e, per altro verso, un'insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato ed esigente.

Quando parliamo di liberalizzazione e di apertura della concorrenza, teniamo ben chiaro come da un lato c'è il tema del mercato con regole più fluide, innovative e più aperte e, dall'altro, la stella polare dei consumatori che devono poter attingere, in un quadro più ampio di concorrenza, a servizi e prodotti a più basso costo e con maggiore qualità. Il trascinamento nel tempo di forti limiti all'espansione di principi e modalità di diffusione della pratica della concorrenza ha già prodotto gravi ripercussioni per il nostro tessuto economico e imprenditoriale. Sempre più di frequente il mancato incontro tra domanda interna di beni e servizi e offerta si risolve con la fuga crescente di consumatori verso altre economie, a cominciare da quella digitale, che sta sostituendo sempre più servizi tradizionali.

Tutto ciò a noi è stato chiaro sin dall'inizio e queste sono le premesse con le quali ci siamo approcciati a un provvedimento complesso, ma di cui avevamo chiaro il valore per contribuire a rinnovare e rafforzare l'economia italiana e per evitare il rischio di rimanere drammaticamente indietro rispetto ad altri Paesi maggiormente sviluppati e più aperti alle opportunità che il mondo nuovo oggi sempre più offre.

Alla luce di queste brevi considerazioni, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva e la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese sono fattori in grado di contribuire a una libera iniziativa economica più aperta, di produrre quel tanto atteso incremento dei tassi di investimento di lungo periodo, di dare impulso alla crescita della produttività dei fattori, di ampliare l'offerta di beni e servizi a prezzi contenuti e, per questa via, di generare quindi maggiore reddito e occupazione. Il lavoro fin qui svolto risponde a tale idea di intervento di liberalizzazione e le misure adottate sono frutto di un'approfondita attività istruttoria che abbiamo potuto promuovere grazie anche al contributo delle stesse autorità, che il collega Marino ha richiamato e che ha impegnato la Commissione in un lunghissimo ciclo di audizioni e di confronti.

Entrando nel merito di alcune misure - consegnerò il testo integrale, che ora sintetizzerò per grandi linee - e analizzando alcune misure contenute nel provvedimento, emerge in tutta evidenza l'intenzione di affrontare la problematicità della concorrenza non in ordine sparso, ma in modo articolato, ossia intervenendo sia sui cosiddetti settori a rete e sugli oligopoli e sia sui settori protetti o a entrata regolata. Seguo questo schema per rendere l'idea dell'ambizione di un provvedimento, che è stato accompagnato anche da molte polemiche e da alcuni fraintendimenti, ma che considero utile al Paese.

Il primo gruppo di misure riguarda gli interventi nei cosiddetti settori a rete, ossia quelli nei quali lo svolgimento dell'attività economica da parte di più soggetti in competizione tra loro richiede l'uso e la condivisione di infrastrutture che non sarebbe efficiente duplicare. Si pensi, ad esempio, al tema dell'energia elettrica, del gas e del carburante.

Relativamente al tema dell'energia, uno dei più corposi presenti all'interno di questo provvedimento, si introducono importanti innovazioni. Tra queste le più significative riguardano in prospettiva la cessazione della vigente disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas e il passaggio al libero mercato dei clienti finali, con la conseguenza piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio. Vorrei recuperare l'aggettivo. Ciò che stiamo vivendo da almeno dieci anni è un regime transitorio. Lo dico rispetto anche alle discussioni e alle polemiche pubbliche che hanno accompagnato

il cosiddetto superamento della maggior tutela. Non è facoltativo che il Parlamento e il Governo italiano decidano di superare questo regime. È un regime nato dieci anni fa per garantire una fase transitoria di accompagnamento alla piena liberalizzazione dei mercati che risponde non solo alle regole comunitarie, ma anche al disegno di liberalizzazione di questo vasto settore di così grande impatto sull'economia e sulla vita delle imprese, dei cittadini e delle famiglie, cioè il settore dell'energia. Stiamo parlando del superamento di un regime che per troppi anni è stato transitorio e lo facciamo con le misure previste nell'originario disegno di legge del Governo, migliorate e rafforzate durante l'esame presso la Camera dei deputati e - se posso dire del tutto sommessamente - ancora più rafforzate e rese esplicite dal lavoro che abbiamo fatto in Commissione al Senato, con l'ambizione di mettere al centro di questo processo di liberalizzazione non il mercato, ma il consumatore, un consumatore consapevole che diventa protagonista delle sue scelte, così come hanno potuto fare i consumatori italiani nel corso di questi ultimi dieci o vent'anni in altri settori dell'economia italiana altrettanto importanti e delicati (penso, uno per tutti, al settore della telefonia).

Senza entrare nel dettaglio delle misure (le troverete nel testo che consegnerò), vorrei richiamare un concetto che mi pare fondamentale. Lo voglio dire a chi ha seguito il lungo *iter* di discussione del provvedimento sia sulla stampa nazionale, sia tra i consumatori, sia tra le forze politiche e lo dico con particolare sensibilità alle motivazioni che hanno accompagnato questo dibattito nel confronto qui, tra di noi, con particolare riferimento alle posizioni espresse dal Movimento 5 Stelle, con cui in Commissione abbiamo potuto tenere un rapporto assolutamente fecondo e positivo (voglio ringraziare in proposito i colleghi Castaldi e Girotto): non ci può essere preoccupazione, nel momento in cui costruiamo un sistema di regole che vuole accentuare l'elemento della liberalizzazione in un mercato così complesso come quello dell'energia, quando le regole mettono al centro non il mercato, i soggetti oligopolisti o le imprese, ma mettono al centro appunto il consumatore. Se leggerete non solo le nostre modeste relazioni, ma il testo del provvedimento, troverete un'articolazione di misure cospicua, che va nella direzione di mettere al centro, appunto, il consumatore. Si tratta di un percorso che è iniziato da lungo tempo, che noi abbiamo rafforzato e al cui interno parteciperanno, da qui a un anno e mezzo o a due anni (si pensa ad un'ulteriore proroga dell'avvio di questo processo al luglio del 2019), il Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, l'Autorità *antitrust* e le Commissioni parlamentari, con una serie numerosa di tutele e garanzie. La parte che riguarda l'energia è forse una delle parti più significative di questo provvedimento, al cui interno credo ci siano regole, garanzie e tutele perché questo processo abbia successo.

Continuando nell'esame di alcune delle misure che abbiamo individuato, penso al tema delle assicurazioni, ossia a quel campo che abbiamo definito degli oligopoli, ovvero un sistema in cui alcuni settori e alcune imprese svolgono una funzione oligopolistica. Anche qui sono state introdotte misure significative, rafforzando le misure previste originariamente. In tale ambito, le misure di concorrenza si concentrano in particolare sul riconoscimento di sconti e riduzioni dei costi delle polizze e sulle misure di repressione delle frodi, che rappresentano uno dei fattori determinanti dell'incremento annuale dei costi delle polizze. I benefici attesi dai cittadini e dalle imprese appaiono a nostro parere di grande rilievo. Abbiamo rafforzato il ruolo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) come autorità di regolazione e abbiamo inserito meccanismi, procedure e regole di trasparenza perché questi obiettivi siano raggiunti (li potrete leggere nel testo).

Il terzo e ultimo grande comparto su cui interveniamo è quello dei cosiddetti settori a entrata regolata. Su questo si è soffermato il collega Marino, dato che molti dei settori coinvolti riguardano il sistema delle professioni, ma voglio richiamare un altro tema importante, quello dei trasporti. Abbiamo inserito una delega al Governo ad attuare, da qui ai prossimi mesi, una riforma del settore dei trasporti non di linea: un tema complesso, molto discusso, di grande impatto sulla vita dei cittadini e delle città. Nel merito, penso sia maturo il tempo per una regolamentazione - mi sia consentito dire - moderna, efficiente, non ipocrita, di un sistema dei trasporti non di linea che vede più soggetti protagonisti. Il ruolo principale - che nessuno ha mai inteso mettere in discussione, ma che tutti vogliamo rendere più moderno - è quello esercitato dal servizio taxi, ma sarebbe ipocrita non cogliere le novità del tempo

che derivano dall'affermazione, sempre più significativa nella vita quotidiana di ognuno di noi, dei sistemi digitali e quindi delle applicazioni *web*. Si tratta di un tema che non si può risolvere con un contenzioso giudiziario *sine die*, che può e deve regolare la presenza nel nostro Paese - certamente anche dentro un quadro di regole comunitarie - di attori che sono entrati in questi come in altri servizi utilizzando le applicazioni *web*. Penso a Uber, così come a una regolazione moderna, non ipocrita, al passo con i tempi degli NCC, che non è più possibile immaginare di normare con leggi di trent'anni fa. Lo facciamo con una delega, al cui interno sono previsti parametri e principi a cui il Governo dovrà attenersi, che dovrà portare, da qui ai prossimi mesi, alla definitiva assunzione di responsabilità degli attori istituzionali, Governo e Parlamento, nel regolare in termini moderni ad efficienti questo settore, così complesso, della vita quotidiana di tutti noi.

Molti si sono domandati, a proposito di questo provvedimento, se si poteva fare di più. Io rispondo ovviamente di sì: si poteva fare molto di più, ma immagino che questo sia soltanto - ne sono certo - il primo tassello di un percorso che, attraverso le prossime leggi sulla concorrenza (che anch'io, come tutti, mi auguro possano davvero essere annuali), nei prossimi mesi e anni porterà inevitabilmente a rimuovere gli ulteriori ostacoli che si frappongono alla più solida apertura dei mercati, innescando un circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita. Una parte del lavoro che spetta a tutti noi qui è stato fatto, pur tra ostacoli non lievi, a cominciare dai tempi di esame e di approvazione moltiplicatisi del tutto inopinatamente, com'è già stato ricordato.

Per quanto mi riguarda, sento la necessità - lo dico senza infingimenti e assumendomi la mia parte di responsabilità, insieme al collega Marino - di chiedere scusa al Senato, ai cittadini, ai soggetti economici del nostro Paese che attendono l'entrata in vigore di alcune di queste norme per poter avere delle opportunità.

Quando parliamo di apertura dei mercati, di attenzione ai consumatori, di liberalizzazioni, a me viene in mente questo tema: costruire condizioni di maggiore opportunità. Le nostre responsabilità - che voglio citare per correttezza istituzionale, pur avendone di meno rispetto ad altri attori politici e istituzionali che hanno concorso a questo *impasse* - non ci esimono, però, dal ricordare la bontà del lavoro che abbiamo fatto e che voglio rivendicare. Sono tra coloro che pensano che, a volte, cercare il meglio è nemico del bene. Per tale ragione, auspico che questo lavoro possa essere coronato da una rapida approvazione, nell'Aula del Senato, del testo che oggi consegniamo.

Il provvedimento contiene arricchimenti e rimodulazioni che alcuni colleghi hanno proposto, presenti anche nei numerosi emendamenti depositati in Aula. Nel corso dell'*iter* che si svolgerà nei prossimi giorni si vedrà quale sarà lo sbocco finale del voto in Aula. Ci sono rimodulazioni riguardanti i temi delle assicurazioni e delle energie, che sono arricchimenti che vanno nella direzione di aumentare l'attenzione nei confronti dei consumatori e dell'apertura del mercato, cui noi relatori abbiamo dato dal primo momento parere favorevole e che abbiamo fatte nostre. Se decideremo di votare gli emendamenti, su di esse sarà espresso parere favorevole; mi auguro comunque che quelle rimodulazioni, che il Governo conosce perché ne abbiamo discusso lungamente insieme, possano trovare spazio se non in questo provvedimento in uno immediatamente prossimo, perché si tratta di arricchimenti e rimodulazioni che abbiamo condiviso.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Nonostante tutto ciò, come ha ricordato il collega Luigi Marino, noi relatori abbiamo tenuto un coerente profilo istituzionale, consci della responsabilità di dover gestire un così importante provvedimento, mai cedendo al desidero di replicare alle varie valutazioni, alcune del tutto gratuite, che in numerose occasioni pubbliche abbiamo letto sulla stampa, a cominciare da quella di un presunto svuotamento della portata liberalizzatrice del disegno di legge in esame.

Quando si parla di svuotamento di un provvedimento - lo voglio dire anche a qualche collega, sempre in maniera molto sommessa e del tutto educata - si immagina che si sia deciso di togliere qualcosa che c'era. A mia memoria, pur essendo passato un po' di tempo da quando abbiamo iniziato l'esame del provvedimento, non ho notizia di misure liberalizzatrici che, ad opera nostra, del Governo o durante l'esame parlamentare in Commissione siano state tolte nel corso del lungo *iter*. Anzi, mi sia consentito

rivendicare che su temi molto importanti e significativi come quelli delle assicurazioni, dell'energia, dei servizi professionali, delle farmacie, del credito e dei trasporti, è avvenuto esattamente il contrario. Abbiamo tenuto dritta la barra dell'apertura dei mercati a una più ampia concorrenza, in uno con la individuazione di un adeguato sistema di garanzie per i consumatori e gli utenti che possa evitare loro distorsioni e penalizzazioni. Si è trattato di una sfida non facile, in presenza di temi di così largo interesse per il Paese, su cui assistiamo a un continuo braccio di ferro tra interessi legittimi, per quanto contrapposti.

Semmai abbiamo il rimpianto di non essere riusciti, in ragione dell'*iter* così complicato, ad arricchire ulteriormente il provvedimento con misure che negli ultimi mesi ci sono state sottoposte dal dibattito pubblico o dallo stesso confronto parlamentare. Penso, per fare alcuni esempi, a una norma di regolamentazione delle *lobby* che avremmo voluto (e sarebbe stato forse utile) inserire nel provvedimento, dove avrebbe trovato la sua naturale collocazione. Penso anche al tema controverso, ma non più rinviabile, di una complessiva regolamentazione dell'economia digitale legata alle cosiddette applicazioni *web*, dai trasporti alla *sharing economy*. Si tratta di temi enormi che mi auguro possano trovare una soluzione legislativa moderna ed equilibrata nei prossimi mesi.

Purtroppo, il disegno di legge in esame è diventato negli ultimi mesi il crocevia di discussioni politiche che, per quanto legittime, sono apparse e credo siano del tutto ultronee rispetto al merito delle misure in esso contenute. Ora si tratta di proseguire con convinzione su questo percorso, con il contributo di tutti, a cominciare dall'augurio che, facendo tesoro di errori e inciampi, la prossima legge sulla concorrenza sia magari meno ambiziosa, ma più snella e mirata e, quindi, più incisiva.

Per queste ragioni, mi auguro che il Senato voglia approvare al più presto il disegno di legge in esame e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gambaro)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Via dei Papareschi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 10,20)

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Castaldi?

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero intervenire brevemente sulla relazione appena svolta.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, come sa, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta. Potrà certamente intervenire in quell'occasione.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, le chiedo di poter intervenire brevemente sull'ordine dei lavori, senza inficiare quello che hanno deciso la Conferenza dei Capigruppo e la Presidenza.

Se mi permette vorrei ringraziare i relatori per la correttezza dimostrata anche oggi, riconoscendo il lavoro delle opposizioni e, nello specifico, del Movimento 5 Stelle. Voglio però sottolineare che questo è comunque il provvedimento delle occasioni perse, con le sfide tra Ministeri ed ex Ministri, i conflitti di interesse e le *lobby*, che purtroppo hanno ancora il loro peso. Noi - lo dico con soddisfazione - siamo riusciti ad ottenere delle regole chiare nella giungla dei servizi per la telefonia...

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, avrà modo di ampliare queste sue considerazioni quando inizierà la

discussione generale. Purtroppo, in questo momento è precluso qualsiasi intervento sotto questo profilo. Le ho dato modo di esprimere le sue indicazioni, adesso dobbiamo passare ad un altro punto all'ordine del giorno.

CASTALDI *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione delle dimissioni presentate dai senatori Minzolini e Vacciano (ore 10,22)
Approvazione delle dimissioni del senatore Minzolini. Reiezione delle dimissioni del senatore Vacciano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione sulle dimissioni presentate dai senatori Minzolini e Vacciano».

Con lettera pervenuta alla Presidenza in data 28 marzo 2017, il senatore Minzolini ha comunicato di rassegnare le proprie dimissioni da senatore della Repubblica.

Ha chiesto di intervenire il senatore Minzolini. Ne ha facoltà.

MINZOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, colleghi senatori, credo che sia necessaria, innanzitutto, una riflessione su quanto è accaduto il 16 marzo scorso in quest'Assemblea, su una vicenda - lasciatemelo dire ancora - paradossale, una storia che si è occupata delle spese per pranzi di lavoro pagati con una carta di credito datami dalla RAI come *benefit*, spese che l'azienda ha contestato dopo 18 mesi e che ho restituito prontamente. Per questa storia, qualcuno voleva farmi decadere.

Ebbene, dico subito che la discussione e il voto sulla mia decadenza sono stati, a parer mio, una bella pagina, che ha dato prestigio a questa istituzione. In quell'occasione, infatti, il Senato è tornato ad avere un approccio corretto sulle tematiche della giustizia, è tornato ad assumere il compito che gli compete e che la Costituzione gli affida. Per questo mi corre l'obbligo di ringraziare questa Assemblea, nella sua interezza. Ringrazio tutti i colleghi che siedono accanto a me e che hanno individuato nel garantismo e nell'esigenza di una giustizia giusta gli obiettivi della loro azione politica, indipendentemente dalla loro collocazione: all'opposizione, come Forza Italia o in maggioranza, come le altre anime del centro moderato. Ringrazio anche i colleghi della Lega, che sono riusciti ad anteporre questi obiettivi di civiltà, al puro e semplice calcolo politico. Ma un ringraziamento particolare va, soprattutto, a chi siede ai banchi opposti di questo emiciclo. Innanzitutto al PD che, nella scelta di dare al proprio Gruppo la libertà di coscienza su un tema così delicato, che riguarda la vicenda personale di un membro del Parlamento, ha fatto un passo in avanti importante sulla strada del garantismo, specie quei 19 senatori che, a voto palese, esprimendo a viso aperto un giudizio estraneo ad ogni logica di schieramento, hanno riaffermato il diritto del Senato di entrare nel merito della vicenda giudiziaria di un suo membro, per verificare se non è stata condizionata da un *fumus persecutionis* o da un pregiudizio politico. È stata una prova di coraggio di non poco conto, specie nell'Italia di oggi, che ridà respiro non solo alle istituzioni, ma alla politica intera. Ringrazio anche chi si è astenuto, esprimendo in questo modo i propri dubbi su una vicenda che, nella mente di molti, al di là del voto espresso, ha lasciato tante perplessità; o chi, non partecipando al voto, ha segnalato lo stesso tipo di riserve, in modo differente.

E, in fondo, ringrazio anche chi ha votato a favore della mia decadenza, sia pure adducendo motivazioni diverse, perché mi dà l'opportunità di fare una riflessione, quanto mai necessaria, in questa fase delicata della storia del nostro Paese. C'è chi lo ha fatto, come il Movimento 5 Stelle, per rispetto - dicono - della legalità, in ossequio ad una visione in cui la legge è un ente estraneo alle cose del mondo, che va applicata sempre in un senso, senza tenere conto dei fatti specifici di ogni vicenda. Visto che è passata da poco la Pasqua, è una posizione che ricorda - mi sia concesso il paragone - le parole con cui il gran sacerdote del Tempio, Caifa, chiedeva la morte di Cristo: «Così dice la legge...».

E c'è, poi, la singolare posizione di chi, pur riconoscendo che sul mio caso sussistano molte ombre, ha detto che avrebbe votato per la mia decadenza per opportunità. Un atteggiamento che, restando al processo a Cristo, lo dico con tutto il rispetto e la simpatia, ricorda Pilato. Un comportamento che, purtroppo, è alla base delle molte ingiustizie che la storia dell'umanità ha consumato.

Per fare il punto, il dato positivo di questa vicenda, oserei dire storico, è che il Senato si è espresso, per buona parte, non sulla base delle logiche di schieramento, ma delle convinzioni individuali di ogni suo membro. E lo ha fatto a scrutinio palese, alla luce del sole. Assumendosene la responsabilità. Questa è la vera conquista di quel giorno, che ci riporta agli albori della nostra Costituzione.

Il dato negativo, invece, è che molti, anche tra quelli che l'hanno difesa nel *referendum* del 4 dicembre scorso, la nostra Costituzione non la conoscono affatto. La ignora anche quel direttore di giornale, che ha avuto l'ardire di andare a spiegarla per tutto il Paese durante la campagna referendaria. Sono venti giorni che lo sfido, invano, a un confronto pubblico su questi temi. Fugge. Preferisce pontificare nei *talk show* del Belpaese, contro di me ma senza di me: una sorta di linciaggio mediatico in contumacia, a riprova dell'etica e della deontologia professionale di coloro che si propongono, spesso, come i paladini della libertà di stampa.

Passo oltre, appunto, per carità di professione, perché oggi mi preme riflettere su ben altro.

La principale accusa che è stata mossa contro quella decisione del Senato, è che non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, che la casta ha il brutto vizio di autoassolversi. Ora, a ben vedere, la mia vicenda processuale dimostra esattamente il contrario. Io, da comune cittadino sono stato assolto e, addirittura, un giudice ha obbligato la RAI a ridarmi i soldi. Entrato in politica sono stato condannato, con una pena superiore a quella chiesta in due gradi di giudizio dalla pubblica accusa: calibrata proprio per cacciarmi dalla politica. Sono dati di fatto.

Come un dato di fatto è che questi rischi, di una sovraesposizione della politica, sono stati valutati anche dai nostri Padri Costituenti, ben più lungimiranti dei loro successori. La legge Severino, come sapete, per la sua applicazione fa riferimento all'articolo 66 della Costituzione, che - lo dico a beneficio di chi non l'ha letto - è di una chiarezza esemplare. Recita, in sintesi, che la Camera di appartenenza, in questo caso il Senato, «giudica» le «cause sopraggiunte di incompatibilità» di uno dei suoi membri. «Giudica», appunto, cioè nella Carta viene usato il verbo che sostiene la funzione giurisdizionale. Insomma, valuta nel merito le cause, esprime un giudizio sui fatti. E, al di là del valore lessicale, è interessante rileggere il dibattito che i nostri Padri Costituenti fecero sul tema, per capire come l'intenzione fosse proprio quella di dare, in casi del genere, questo particolare potere al Parlamento.

L'Assemblea Costituente, infatti, si trovò a scegliere tra due verbi in quell'occasione: «verificare» e, appunto, «giudicare». E per quest'ultimo optarono, soprattutto, due padri della nostra Costituzione: il democristiano Giovanni Leone e, con ancor maggior fervore, il comunista Umberto Terracini, il quale disse: «La Camera ha una sovranità che non tollera neppure nelle cose di minore importanza una qualsiasi limitazione. Potrà trattarsi di una posizione di carattere simbolico; tuttavia essa significa che ogni intromissione, sia pure della magistratura, è da evitarsi», «È proprio il principio della sovranità popolare che si afferma nuovamente nella verifica dei poteri». Parole che non lasciano dubbi. E, magari, invece, stridono, con l'automatismo - tra sentenza e decadenza - che dovrebbe presiedere per molti a quella legge, pensata male e scritta peggio, che è la Severino. Un'applicazione siffatta, infatti, cozza con il dettato costituzionale. Delle due l'una: o si cambia la Severino o si cambia la Costituzione.

Si badi bene, per evitare fraintendimenti: il Parlamento non ha il potere di interferire sulla pena (io sono, infatti, ai servizi sociali), ma ha la prerogativa di valutare gli effetti politici della sentenza, di sterilizzarli, se vi intravvede dietro una strumentalizzazione politica. L'articolo 66, infatti, è stato immaginato come uno strumento di compensazione, nella filosofia dell'equilibrio dei poteri prevista nella nostra Carta, proprio per evitare che l'autonomia della magistratura dal potere politico, che è un principio fondamentale della nostra Costituzione, non si trasformi in una sorta di subordinazione della politica alla magistratura.

Questo è il punto. Faccio qualche esempio. Se nel dopoguerra ci fosse stato quell'automatismo sentenza-decadenza che molti intravvedono nella legge Severino, Pietro Nenni non avrebbe potuto far

parte dell'Assemblea costituente. Ed ancora, metà dei gruppi dirigenti comunisti e socialisti non sarebbero potuti entrare in Parlamento per reati legati alle manifestazioni di piazza.

Oggi la questione, purtroppo, è ancor più all'ordine del giorno. Per responsabilità di molti. Per colpa della politica, che in passato, da una parte, ha abusato dei suoi poteri e, dall'altra, non ha avuto il coraggio di difendere le proprie prerogative. Per colpa della magistratura che, nel tempo, in alcuni suoi settori, ha avuto un processo di politicizzazione che è davanti agli occhi di tutti (i sondaggi sono lì a dimostrarlo): quel che è successo a me, ad esempio, cioè di essere giudicato da un giudice che per venti anni è stato in Parlamento nel campo avverso, può accadere solo da noi. Un problema che denunciano anche magistrati come Davigo e Di Pietro e che la nuova legge approvata dalla Camera non risolve affatto.

E, infine, per colpa della cosiddetta piazza mediatica. Esattamente quarant'anni fa, nell'iconografia istituzionale, c'è l'immagine di Aldo Moro che ebbe il coraggio di dire a nome di chi era nelle istituzioni in quel tempo: «Non ci faremo processare sulle piazze». E quelle erano piazze fatte di uomini in carne e ossa. Un anno dopo ci fu il suo barbaro assassinio. Oggi a questa classe politica manca il coraggio di un Aldo Moro, che la difenda da una piazza mediatica virtuale, che viaggia in anonimo sul *web*, che condiziona Governi e istituzioni, celando sai quali interessi.

I rischi di questa degenerazione sono davanti agli occhi di tutti. Tutti i giorni. Il sistema è alla mercé di strumentalizzazioni, di vicende che allungano ombre e sospetti sulle nostre istituzioni. A cominciare da quell'interpretazione della Severino, che è servita ad eliminare dalla scena politica un *leader* come Silvio Berlusconi. E la constatazione, innegabile, che il personaggio Berlusconi resti centrale nel Paese è la prova più lampante che il destino politico delle persone non lo decidono gli strumenti dei legulei o le piazze mediatiche, ma il popolo. Semmai, c'è il rischio che il sistema, senza un presa di coscienza, senza un ravvedimento, collassi da solo, ma per ragioni completamente diverse da quelle che immagina l'onorevole Di Maio.

Ma vi rendete conto di cos'è successo la scorsa settimana? Un Paese come il nostro, che per venti anni è vissuto avendo come totem le intercettazioni, scopre che possono essere artefatte tranquillamente. Qui, in quest'Aula, non se ne è parlato ed è grave, perché la questione non riguarda l'inchiesta Consip (di quello si occuperanno i magistrati): riguarda, semmai, la constatazione che basta una modifica fatta su un brogliaccio per mettere a repentaglio un Governo, per mandare in *tilt* il nostro sistema. E può succedere a chiunque. Oggi è accaduto a Renzi, come in un passato recente, veicolata sullo stesso giornale, è apparsa un'intercettazione che metteva in imbarazzo il *premier* di allora, Berlusconi, nei confronti della Merkel: quella conversazione che è finita sui *media* di tutto il mondo, non è stata mai rinvenuta in alcun verbale, in alcun brogliaccio. Di fronte a vicende del genere si resta attoniti.

Su questo dovrebbe interrogarsi una classe politica degna di questo nome, come pure sul rischio che incombe su qualunque decisione assunta in un'amministrazione pubblica di trasformarsi, per un nonnulla, in un abuso d'ufficio. Per non parlare dei candidati a sindaco decisi da un tribunale. E invece si resta inermi, mentre il Paese declina. Ecco perché sono contento di quel voto di un mese fa sulla mia vicenda: perché dimostra che nulla è perduto, che questo Parlamento, quando vuole, è capace di difendere le proprie prerogative. In quel caso, almeno, lo ha fatto.

Ma veniamo alla vicenda della mia lettera di dimissioni, che non potevo introdurre senza questa premessa. Lo dico a lei, signor Presidente: sia chiaro che questa lettera è stata una mia libera scelta, un gesto coerente rispetto a un impegno che avevo preso prima davanti alla Giunta per le autorizzazioni a procedere e poi di fronte a quest'Assemblea. Io non ho alcun obbligo, se non verso ciò che ho detto.

Sarò ancora più categorico: questa non è la partita di ritorno di quel voto del 16 marzo; se fosse così, ritirerei quella lettera senza indugio. Quella partita i giustizialisti di ogni credo e gli interpreti di una Costituzione a proprio piacimento l'hanno già persa, punto.

Il mio, semmai, è un gesto coerente, perché credo che la coerenza in politica sia un valore e che sia fatta di gesti e non di parole. Non si può criticare un giorno sì e un altro pure la pensione dei parlamentari e poi, a tempo debito, intascarsela. Basterebbe un gesto: le dimissioni, ad esempio, dell'intero Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle; a quel punto, si metterebbe fine alla

legislatura e nessuno maturerebbe quella che, nell'immaginario artefatto di alcuni, è la tanto vituperata pensione. Ma i gesti richiedono coraggio: se non lo si ha, sarebbe meglio tacere. Il silenzio, in fondo, evita atteggiamenti ipocriti e furbeschi e, soprattutto, tutela la dignità. E, appunto, il primo passo per difendere la dignità delle istituzioni, per chi è presente in quest'Aula, è essere consapevole del proprio ruolo, del perché è qui e di chi rappresenta. Nella società c'è chi è legittimato nella propria funzione dal superamento di un concorso o di un esame per accedere a un ordine professionale. Chi siede in questi scranni, invece, è legittimato dalla volontà popolare: anche con la peggiore delle leggi elettorali, è arrivato qui perché milioni di persone hanno deposto nell'urna una scheda e non lo deve dimenticare (lo sapevano bene il comunista Terracini e il cattolico Aldo Moro): deve assolvere ai tanti doveri che ha verso chi l'ha eletto, ma anche difendere le prerogative delle istituzioni che rappresenta e deve farlo con coraggio, perché la politica non è un mestiere, ma innanzi tutto una missione. Solo se si ha questa consapevolezza vale la pena restare qua.

Per questo, forse, l'epigrafe che bisognerebbe apporre sulla parete di quest'Aula e l'esortazione che dovrebbero tenere bene a mente laici e cattolici è quella di un Papa che con la sua azione ha cambiato la storia del secolo scorso e che in quei tempi difficili fece dell'impossibile il proprio credo: «Non abbiate paura». Già, lo dico a tutti: non abbiate paura, perché il peggior peccato per chi vive nelle istituzioni è la viltà. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, Misto, AP-CpE e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e del senatore Broglia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Minzolini.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore Minzolini, sarà che ho un trascorso da dimissionaria; sarà che ho molto a cuore l'indipendenza dei rappresentanti della Nazione e il loro libero mandato; sarà che quest'esperienza in Parlamento mi ha aiutato a comprendere la differenza tra privilegi e prerogative, insegnandomi a lottare contro i primi, senza pregiudicare i secondi; oppure sarà che ritengo grande la nostra responsabilità ed enorme l'onore che dobbiamo provare nell'assolvere all'incarico di parlamentari, per cui solo gravissime ragioni personali dovrebbero portare alle dimissioni da un impegno così importante. Sarà un po' tutto questo, ma stavo riflettendo che intervengo praticamente sempre sulle dimissioni di un collega, forse perché casi diversi si intrecciano a considerazioni diverse e magari anche a voti diversi. Funziona così: si analizza il caso e si traggono conclusioni, che non possono essere necessariamente sempre le stesse, altrimenti cosa analizzeremmo a fare i casi? E così è stato anche nel cosiddetto caso Minzolini: non si trattava di salvare, condannare o assolvere un parlamentare; bisognava valutare se, nel caso specifico, la prerogativa parlamentare volta a preservare l'indipendenza tra i poteri fosse interessata oppure no.

E indirettamente, tramite il caso Minzolini, quest'Assemblea ha mandato un messaggio politico chiaro: la questione dei magistrati che dopo un'esperienza politica tornano a fare il loro vecchio mestiere e magari si trovano a giudicare ex avversari politici, rappresenta un problema serio e non solo perché la questione riguarda un parlamentare, come invece vuol far intendere la solita propaganda populista. Il problema è serio anche per la credibilità e l'autorevolezza della magistratura e per la serenità e la tutela di ogni singolo cittadino.

Tuttavia, com'era facile aspettarsi a seguito di quel voto dell'Assemblea, abbiamo assistito a un vero e proprio linciaggio mediatico, alimentato dal solito cinico gioco al massacro di chi specula sulla rabbia della gente e sulla disinformazione. Chi conosce bene le dinamiche sui *social* ha pensato di sfruttarle postando le facce e i nomi di chi si era macchiato del grande crimine: votare a favore di Minzolini. Anche alcuni quotidiani hanno favorito, con articoli *ad hoc*, la solita caccia alle streghe, che poi, immancabilmente, si scatena sui *social* con minacce e offese senza pari. Perché succede questo? Da una parte, c'è sicuramente chi specula, politicamente, in termini di demagogia ed, economicamente, in termini di lettori; dall'altra parte, sicuramente c'è una ipersensibilità da parte dei cittadini nei confronti di tutto ciò che appare come difesa della casta, scaturita da troppi casi, poco onorevoli, che hanno coinvolto il cosiddetto Palazzo.

Ecco quindi che il gesto del collega Minzolini di rassegnare, come promesso, le sue dimissioni, risulta generoso e meritorio, dà maggiore forza alla sua battaglia politica perché disinnesca la polemica sulla difesa di un privilegio ed è rispettosa della sentenza della magistratura.

Il collega Minzolini ci ha offerto la possibilità di difendere una giusta battaglia politica e una prerogativa costituzionale e ci offre adesso quella di smentire i demagoghi. È una lezione di stile che non intendo rovinare votando contro le sue dimissioni.

*QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, vorrei mettere a punto alcuni elementi, che emergono dall'intervento del senatore Minzolini, in maniera possibilmente puntuale.

Per quanto riguarda il primo e più importante, ringrazio il senatore Minzolini perché ci ha richiamato alla lezione dei Padri costituenti e ci ha ricordato che nell'ordinamento le prerogative di quest'Assemblea - le prerogative del Senato - non sono state pensate come privilegi, ma come un elemento di un equilibrio costituzionale che in quel momento storico, dopo l'uscita dal Ventennio, offriva un ambito di autonomia al potere giudiziario difficilmente riscontrabile in qualsiasi altro ordinamento costituzionale. Un ambito di autonomia giustificato per come quel potere era stato trattato ed era stato sottomesso al potere esecutivo durante i venti anni precedenti. All'interno di un equilibrio costituzionale - perché le Costituzioni sono equilibrio - quell'incredibile autonomia veniva per l'appunto in qualche modo "equilibrata" e condizionata da garanzie particolari che venivano offerte ai rappresentanti del popolo. Era un modo per tenere in equilibrio due poteri, non per dare delle prerogative speciali, e tantomeno dei privilegi, a deputati e senatori. L'equilibrio costituzionale è un problema sempre attuale, che dovremmo sempre tener presente e dobbiamo tener presente anche in questa occasione.

Il secondo elemento che viene fuori dalle parole che abbiamo udito e da tutta questa vicenda è il rapporto tra i magistrati e la politica, sul quale tra breve ci interrogheremo. Io credo che ci siano tutti gli elementi per evitare gli eccessi di diverso segno con i quali ci stiamo confrontando in questi giorni. Da una parte far finta che questo problema non esista, laddove abbiamo visto che in vicende come questa il problema si pone, magari a volte anche per conseguenza non voluta, ma oggettivamente si pone. Dall'altra parte io credo che sia altrettanto da criticare il proposito di privare di un mestiere chi, da magistrato, entra in politica, in questo modo condizionandolo di fatto a dovervi rimanere obbligatoriamente.

Io credo vi sia una opzione differente, per la quale chi fa la scelta, da magistrato, di entrare in politica, può poi trovare una degna collocazione all'interno della pubblica amministrazione in una funzione differente, salvaguardando il fatto di avere vinto e superato un concorso e, allo stesso tempo, di avere assunto, in un momento della propria vita, per ragioni anche nobili, una posizione di parte che oggettivamente lo condiziona e che gli rende impossibile tornare a svolgere lo stesso medesimo lavoro che aveva svolto precedentemente.

Questi sono elementi di sfondo. Poi vi è un dato che invece ci richiama direttamente a questa vicenda e al voto di oggi. Il voto che noi abbiamo espresso qualche tempo fa ha avuto un fortissimo significato politico. Delle parole del senatore Minzolini, ciò che più condivido è che bisogna in tutti i modi evitare che quella di oggi sia vissuta come una sorta di partita di ritorno di quella che si è svolta alcune settimane fa. Noi ci troviamo di fronte a un dato, a una lettera di dimissioni che è stata volontariamente scritta, ma ci troviamo anche di fronte alla circostanza per la quale un accoglimento di quella volontà possa essere interpretata come una partita di ritorno.

Signor Presidente, oggi noi riusciamo a comprendere e a scoprire anche la saggezza della tradizione parlamentare, perché i Parlamenti e le istituzioni sono passione, ma sono anche tradizione. E questa tradizione, prima di metterla sotto i piedi, bisogna ben considerarla. C'è una vecchia consuetudine per la quale, quando un collega presenta volontariamente le dimissioni, l'Aula la prima volta le respinge, la

seconda le accetta. E questo proprio per evitare che quell'atto possa essere politicizzato.
Questa è la ragione per la quale, personalmente, io oggi voterò contro le dimissioni del senatore Minzolini, pronto a votare a favore se egli reitererà il gesto di volere dimettersi. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e FI-PdL XVII)*.
FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, il senatore Minzolini ha svolto un intervento questa mattina collegando il voto sulle sue dimissioni al voto espresso qualche tempo fa sulla sua decadenza.
Io non credo che sia stato un intervento condivisibile, perché noi quest'oggi votiamo sulle lettere di dimissioni dei senatori Minzolini e Vacciano. Le motivazioni che hanno addotto entrambi i senatori nelle lettere di dimissioni sono gli argomenti da esaminare, e non gli altri che sono stati oggetto della precedente votazione.
Il senatore Quagliariello ha poc'anzi ricordato che per prassi parlamentare le dimissioni sono state sempre, nella storia del Parlamento, rigettate in prima votazione ed eventualmente accolte nella seconda, ovvero se la richiesta di dimissioni viene reiterata.
Perché ritengo che non si debba creare un collegamento tra il voto sulla decadenza e il voto di oggi sulle dimissioni? Se si compisse questa operazione e vi fosse un voto che accoglie le dimissioni, ciò darebbe adito a un'interpretazione di quel voto sulla decadenza che certamente non farebbe onore al Senato. Si potrebbe immaginare che quello sia stato un voto eversivo, ovvero un voto espresso volontariamente dalla politica di non rispettare le leggi.
Già in quell'occasione ebbi modo di dire che - a mio avviso - per quanto la legge Severino imponga *ope legis* la decadenza, la circostanza rilevante che comunque la decadenza è affidata a un voto del Senato vuol dire che il Parlamento si è riservato uno spazio decisionale, al di là dell'automatismo della legge. Ragionare diversamente significa esprimere non tanto un voto avente un senso di partita di ritorno, quanto una sorta di pentimento. E il pentimento nella nostra cultura cattolica è in un certo senso una pratica assolutoria: commetto peccato, poi mi pento e, dopo il pentimento, sono libero da ogni censura e responsabilità.
Non credo che quei senatori, che hanno votato sulla decadenza di Minzolini, rigettandola con voto contrario, oggi invece, sulla base di un movimento popolare e di un'agitazione da giustizialismo di popolo, intendano accoglierle ed esprimano pentimento. Se così è, sconfessano loro stessi e denotano una cultura certamente non adeguata all'alto ruolo istituzionale di coloro che siedono in quest'Aula.
Ricordo la frase di un parlamentare che non c'è più, di cui conservo ancora un ricordo straordinario per la sua magnificenza. Mi riferisco all'onorevole Filippo Mancuso, il quale disse in un suo intervento in Aula - io sedevo al suo fianco - che la giustizia di popolo è giustizia tribale. Ebbene, se la giustizia tribale ha condizionato oggi quei senatori che hanno votato contro la decadenza del senatore Minzolini, devo confermare il mio convincimento che aveva ragione l'onorevole Mancuso, ma devo - ahimè - prendere anche atto che in quest'Aula ci sono uomini e donne che non hanno il coraggio delle proprie azioni.
Oggi, per la prima volta, Minzolini chiede di dimettersi. Noi, per prassi parlamentare, per la prima volta dobbiamo rigettarle. Lo ha anticipato il senatore Quagliariello, ma lo dico anch'io: ove mai dovessimo trovarci di nuovo di fronte a una lettera di dimissioni del senatore Minzolini, allora voterò a favore.
Allo stesso modo, di qui a qualche momento, voterò a favore delle dimissioni del senatore Vacciano perché, nonostante il mio straordinario apprezzamento nei suoi confronti, non posso costringerlo a stare in quest'Aula contro la sua volontà.
Ho quindi anticipato in un unico intervento il mio voto contrario alle dimissioni del senatore Minzolini e il voto favorevole, ma con rammarico, alle dimissioni del senatore Vacciano.
D'ASCOLA *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ASCOLA *(AP-CpE)*. Signor Presidente, anticipo il voto contrario alle dimissioni del senatore

Minzolini per il Gruppo di Alternativa Popolare a cui appartengo.

Ritengo vi sia una netta connessione di valore tra il voto contrario alla dichiarazione di decadenza e le dimissioni presentate dal senatore Minzolini. Tra quel voto che ha espresso chiaramente la volontà del Parlamento e le dimissioni di oggi deve esservi inevitabilmente una connessione eventualmente dimostrativa di un qualcosa di diverso intervenuto nel senso della modificazione di quel giudizio. Intendo dire che tra il voto contrario alla dichiarazione di decadenza e quello sulle dimissioni deve esservi una perfetta simmetria: non avrebbe senso votare a favore delle dimissioni per coloro i quali hanno votato contro la decadenza. Direi che non ha senso sul versante del diritto, perché non c'è alcuna ragione che oggi debba indurci a determinare una sorta di ribaltamento improprio di quel voto. Ma direi anche che non esiste alcuna ragione sul piano delle esigenze politiche.

Bisogna infatti dare una chiara collocazione alla lettera di dimissioni del senatore Minzolini nel contesto della vicenda che ci sta occupando. A me sembra - e non credo di sbagliare - che esse costituiscono un atto di umiltà doverosa da parte del senatore Minzolini: egli chiede ai parlamentari di pronunciarsi, al di fuori del contesto ben più conflittuale della dichiarazione di decadenza, sulla volontà di mantenerlo o no all'interno dell'Assemblea parlamentare. Questo è un gesto di umiltà, dimostrativo del fatto che il parlamentare non soltanto gode di quel voto contrario alla decadenza, ma per sua scelta personale, per sua iniziativa, mette le sue dimissioni al centro del dibattito parlamentare. E, se qualche ragione è intervenuta, essa eventualmente lo induce a presentare quelle dimissioni che, se accolte, lo porrebbero fuori dalle assemblee parlamentari.

Pertanto, se si dà questo significato alla lettera di dimissioni e, se nel dibattito non emerge alcuna ragione dimostrativa della necessità di modificare, per fatti concernenti il diritto e la valutazione politica, la composizione dell'attuale Assemblea legislativa alla quale noi apparteniamo, mi sembra che il risultato sia scontato. L'Assemblea si porrebbe in una situazione assolutamente inaccettabile di conflitto, con una valutazione ancora più approfondita e conflittuale, se oggi accettasse di accogliere quelle dimissioni che tra l'altro, nel significato del discorso del senatore Minzolini sono manifestazione non della volontà di non partecipare più a quest'Assemblea legislativa, ma soltanto della volontà di una persona perbene; una persona che dice che, se abbiamo ripensato al voto espresso, allora dobbiamo accogliere le sue dimissioni perché volontariamente si sottopone per la seconda volta, e in questa occasione volontariamente, al nostro giudizio.

Se nulla emerge in questa direzione mi sembra che il discorso sia davvero facile e in un certo senso scontato. Le tante cose che abbiamo sentito dire in un certo senso sono belle e costituiscono motivo per confermare che siamo una comunità. Esse, però, in qualche modo - se me lo consentite - sono superflue. Se nulla emerge nella direzione politica e in quella del diritto a modificare la nostra decisione, allora a un altro valore dobbiamo dare massima importanza nell'orientare il nostro voto: l'interesse collettivo, politico questa volta, alla integrità del *plenum*. Questo è il dato giuridico di riferimento.

Non c'è alcuna ragione per menomare il risultato delle elezioni accogliendo un'istanza di dimissioni che, nel senso del discorso pronunciato dal senatore Minzolini, che ha rivendicato l'ingiustizia del procedimento che ha portato alla sua richiesta di decadenza per insindacabilità sopravvenuta, non sta a significare che vuole uscire dal Parlamento. Si tratta, bensì, della rivendicazione della sua giusta posizione processuale, quella sulla quale siamo intervenuti in più di un'occasione, anche - mi pare di ricordare - immediatamente dopo l'esito del giudizio penale di condanna e che vuole solo essere una manifestazione di umiltà.

Per queste ragioni credo non ci sia alcun motivo per modificare il giudizio con il quale è stata rigettata la decadenza per l'insindacabilità sopravvenuta. Ma soprattutto non esiste alcuna ragione politica per valutare diversamente. Anzi, la ragione politica concernente il bene dell'integrità del *plenum*, che non è privilegio personale, ma è garanzia oggettiva concernente il rispetto della volontà popolare, più che mai oggi va difesa, nel senso per l'appunto indicato di rigettare la richiesta di dimissioni del senatore Minzolini. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, coerentemente con la posizione che il mio Gruppo ha già preso a suo tempo circa la necessità di applicare le norme sull'insindacabilità sopravvenuta introdotta della legge Severino, senza entrare nel merito processuale e astenendosi da ogni impropria interferenza nei confronti dell'attività svolta dalle competenti autorità giurisdizionali, il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista voterà oggi a favore della richiesta di decadenza del senatore Minzolini.

PRESIDENTE. Dimissioni.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Sì, dimissioni. Mi scusi.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio chi ci ascolta.

Quanto celebrato qualche settimana fa in questa Assemblea non è stato un momento di democrazia o di affermazione della sovranità del Parlamento. È stata una pagina buia, un momento in cui il Senato ha rinnegato se stesso. È stato un momento in cui il Parlamento ha votato qualcosa che va contro la legge che lo stesso Parlamento aveva votato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La vera sovranità del Parlamento sta nel Parlamento che ha votato la legge Severino, quella che prevedeva la decadenza per chi riceve una certa condanna, decadenza che questa Assemblea ha deciso di non approvare.

Minzolini ha ringraziato proprio quel PD che l'ha salvato, disvelando ciò che già avevamo denunciato e l'ipocrisia del suo segretario, che il giorno dopo ha detto apertamente - come ci aspettavamo e come avevamo previsto - che avrebbe votato per la decadenza, di fatto smentendo i suoi stessi senatori, avendo molti della sua corrente votato contro la decadenza stessa. Lo avevamo previsto: nella conferenza stampa svolta immediatamente dopo la votazione avevamo detto che Renzi se ne sarebbe lavato le mani. Il vero Ponzio Pilato è Renzi. Avete scritto voi la legge Severino. Ed è stata pensata per evitare che questo Parlamento fosse pieno di condannati, perché in un periodo storico in questo Parlamento la maggioranza forse era composta da gente condannata rispetto alla totalità.

Qualcuno si è appellato alla Costituzione. Il senatore Minzolini dice che la Costituzione prevede che le Camere giudichino sulla decadenza, sulla permanenza, sui requisiti e sulle cause dei propri membri. È vero: quella Costituzione è stata scritta in un particolare momento storico - come qualcuno ha ricordato - per tutelare l'autonomia politica del Parlamento rispetto alle ingerenze delle altre forze, come il potere della magistratura. Tuttavia, la parte della Costituzione che contiene queste prerogative è stata svilita ed è stata sterilizzata dalla classe politica che oggi voi rappresentate pienamente nella sua massima espressione, così come avete fatto con altre leggi. Pensiamo al finanziamento pubblico ai partiti, che è nato con le buone intenzioni di consentire a chiunque di poter svolgere attività politica, e invece voi ne avete fatto un *business*, facendo diventare i partiti delle vere e proprie aziende finanziate dallo Stato. Noi non prendiamo soldi pubblici, di alcun tipo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oppure pensiamo al finanziamento ai giornali, nato anch'esso con le buone intenzioni di consentire la libera informazione e poi diventato una mucca da mungere per fare gli interessi della propaganda di ogni singolo partito.

Vorrei poi rispondere alla provocazione del senatore Minzolini che potremmo presentare le dimissioni in massa: purtroppo non è così. Se fosse possibile interrompere la legislatura con le dimissioni in massa del Gruppo del Movimento 5 Stelle, lo faremmo non domani, ma lo avremmo fatto ieri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Forse dovrebbe chiedere ai suoi capi politici che cosa è successo nel 2013 quando si ventilava questa ipotesi. Qualcun altro in quest'Aula dovrebbe ricordare quando si ventilava l'ipotesi delle dimissioni di tutte le opposizioni, per mettere fine a quello che stava nascendo. In quel momento è stata la sua forza politica, senatore Minzolini, ad allargare le braccia e ad accogliere il PD in casa l'inciucione del Nazareno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ed è inutile nascondere che questa è la partita di ritorno di quel voto. Volenti o nolenti, è la partita di ritorno di quel voto, e non lo è tanto formalmente, quanto piuttosto nella sostanza. Questa è l'occasione

per Renzi e il Partito Democratico di riscattarsi da quel voto e di potersi riverginare *(Applausi dal Gruppo M5S)*, perché hanno capito quanto danno ha arrecato alla loro forza politica l'aver votato in quel modo. Noi su questo voto, coerentemente con quanto fatto nei confronti di tutte le altre dimissioni, di qualunque tipo e di qualunque forza politica, anche le nostre, voteremo a favore. E ricordo al senatore Falanga che quest'Aula si è pronunciata, alla prima votazione, a favore delle dimissioni del senatore Ignazio Marino o della senatrice Ghedini, quando l'interesse del partito andava al di là forse dell'interesse del singolo o del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi, cerchiamo di non svilire ulteriormente questo Parlamento. Se il senatore Minzolini ha scritto convintamente - come ha detto - la sua lettera di dimissioni - così come accade ogni qualvolta che un senatore scrive una lettera di dimissioni - è ben consapevole di quanto sta facendo e non deve agire nella convinzione che tanto non gliele voteranno. Non deve comportarsi come negli ultimi anni, che hanno fatto finta di dimettersi e hanno presentato le dimissioni nella consapevolezza che non sarebbero state votate, e poi non le hanno più ripresentate, a eccezione forse del senatore Vacciano, che è l'unico che sta perseverando in siffatta richiesta. E ricordo che, per ben quattro volte, gliele avete negate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per questo motivo il mio Gruppo parlamentare, coerentemente con quanto fatto in altre occasioni, voterà a favore del dimissioni del senatore Minzolini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, le questioni che ha sollevato nuovamente oggi nel suo intervento il senatore Minzolini sono assolutamente degne, ma forse sarebbe sempre il caso di fare al riguardo, urgentemente, un ragionamento molto serio.

In particolare, signor Presidente, faccio riferimento ai richiami e inviti che ci vengono dallo stesso presidente dell'Associazione nazionale magistrati Davigo - lo voglio citare - di assumere maggiormente decisioni da parte nostra per avviarci a una totale separazione tra la magistratura e la politica, e quindi le cariche parlamentari e di partito.

Quando Davigo dice che i magistrati non devono mai fare politica ci indica una questione molto importante per la stessa magistratura e per l'effettiva separazione dei poteri. Dico questo perché dei temi sollevati oggi spesso discutiamo a lato della nostra attività parlamentare, quando invece, signor Presidente, forse dovrebbero essere oggetto di decisioni concrete. Lei stesso è un esempio: dopo la candidatura, ha scelto di andare in pensione e molti sono i magistrati che, con grande coerenza, fanno questa stessa scelta. Si tratta di temi che meriterebbero una discussione assolutamente più approfondita.

Ho citato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati perché si tratta di questioni che stanno molto a cuore alla magistratura e che ritengo non debbano essere utilizzate per fare un'operazione che vede da una parte la politica e dall'altra magistratura o la magistratura contro la politica.

Detto questo, il senatore Minzolini ha rivendicato la propria coerenza nel presentare le dimissioni e nell'averle annunciate già durante l'audizione presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. A maggior ragione, quindi - lo dico con molta franchezza e sincerità - non possiamo fare finta che questa rivendicazione di coerenza non ci sia stata, trasformando il voto di oggi in una sorta di secondo appello rispetto al voto precedente. Proprio per la coerenza rivendicata dal senatore Minzolini - mi rivolgo anche agli altri colleghi - non possiamo che dargliene atto: da questo punto di vista, credo sia interesse dello stesso senatore Minzolini che le sue dimissioni vengano accettate.

Per questo motivo, i senatori di Sinistra Italiana voteranno a favore delle dimissioni, perché ne va della credibilità delle singole persone e non toglie nulla alle questioni da lui poste.

Il senatore Minzolini ha citato Terracini e Moro rispetto alla necessità che il Parlamento e la Costituzione tutelino appieno l'autonomia dei parlamentari. Non si tratta, però, solo di una questione di tempi: quel Parlamento nasceva dalla terribile esperienza del fascismo - tra pochi giorni ricorrerà l'anniversario della morte di Gramsci - e tutti dovrebbero sapere cosa voleva dire essere in quel periodo parlamentari e combattere le proprie battaglie. C'è una forte impronta nella nostra Costituzione

di quella esperienza storica del nostro Paese rispetto alla rivendicazione dell'autonomia.
Tuttavia - lo dico sempre al senatore Minzolini - non possiamo neanche far finta che non ci sia una legge. La cosiddetta legge Severino esiste e, se qualcuno la vuole cambiare, si dovrebbe assumere la responsabilità di intervenire per modificarla. Ricordo che questa legge è stata votata nella scorsa legislatura anche dalla parte politica cui appartiene il senatore Minzolini. La legge è incoerente e, anzi, è in contrasto con la nostra Costituzione? Questo magari è l'oggetto di cui dovremmo occuparci in qualità di legislatori, ma ciò non toglie che la legge esiste.
Oggi intendiamo essere coerenti con il ragionamento e le valutazioni fatte quando votammo a favore della decadenza del senatore Minzolini, in applicazione della legge e al di là del giudizio, che ovviamente è molto più articolato, sulla vicenda processuale. Per questo motivo, e anche per rispetto della rivendicazione della coerenza del senatore Minzolini, i senatori della componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voteranno a favore delle dimissioni presentate dal senatore Minzolini.
ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, non voglio rispondere né ai toni, né agli argomenti del comizio del senatore Crimi. Penso che i nostri dibattiti possano essere utili soltanto se siamo capaci di utilizzarli per parlare tra di noi e confrontare le nostre idee e non già per "comiziare". I comizi si fanno in piazza e non nell'Aula del Senato.
DONNO *(M5S)*. Bravo!
ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, credo anche che sarebbe cosa molto utile per la dignità del Senato se tra poco fossimo chiamati a votare con voto segreto, cioè palese, mi scusi. *(Commenti ironici dal Gruppo M5S)*. Ripeto: con voto palese. Sappiamo però che, per le votazioni riguardanti le persone, il Regolamento del Senato prevede il voto segreto e questa prescrizione non può essere contraddetta neanche con un voto dell'Assemblea.
Prima di entrare nel merito del voto delle senatrici e dei senatori del Partito Democratico sulle dimissioni del senatore Minzolini, voglio esprimere l'auspicio che la disciplina del voto segreto venga modificata. Nel Parlamento italiano il voto segreto ha, infatti, perso gran parte del suo valore e ormai serve ben poco a proteggere l'espressione libera dei parlamentari chiamati a esprimersi su questioni che attengono la loro coscienza e su cui il loro voto deve essere messo al riparo sia dal mandato imperativo del partito di appartenenza, sia da pressioni irragionevoli della pubblica opinione. Troppo spesso, nelle ultime legislature, alla Camera e al Senato il voto segreto è stato utilizzato per manovre politiche, tatticismi trasversali e operazioni di potere che nulla hanno a che vedere con la coscienza dei parlamentari. Progressivamente, con maggioranze sia di centrosinistra che di centrodestra, il voto segreto è venuto così cambiando natura: non più voto di coscienza e nemmeno voto su alti valori politici, ma, molto più modestamente, un voto di opportunità politica spicciola.
È stato l'uso distorto del voto segreto negli anni di Tangentopoli, quando veniva usato come uno scudo per situazioni indifendibili, a compromettere seriamente l'istituto dell'immunità che la Costituzione del 1948 ha previsto a difesa delle prerogative democratiche del Parlamento. Questo costume non solo non aiuta a rafforzare la credibilità di Camera e Senato, ma incide negativamente sui rapporti tra i Gruppi e i senatori, insinuando sospetti e riducendo la limpidezza già fragilissima della politica parlamentare.
Aggiungo che ai cittadini il voto segreto piace poco. Essi hanno diritto di sapere come votano i loro rappresentanti e sono stanchi del balletto di accuse e controaccuse che, puntualissimo, si ripete al termine di ogni votazione a scrutinio segreto, quando pubblicamente si dichiara il contrario di quel che poi si vota in segreto.
Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico voterà per l'accoglimento delle dimissioni del senatore Minzolini, ancorché esista - ed è stata ricordata - una prassi che porterebbe a respingerle nella prima votazione. Questo caso non è però assimilabile a gran parte dei precedenti.
Il senatore Minzolini ha ripetutamente espresso la volontà di lasciare il Senato. Lo ha fatto intervenendo in Assemblea; lo ha fatto per iscritto con una lettera di dimissioni; lo ha ripetuto anche

recentemente in varie dichiarazioni pubbliche; lo ha confermato poco fa, con una ricchezza di argomenti e motivazioni, sempre annunciando di voler abbandonare la carica di senatore, a prescindere dall'esito negativo o positivo della votazione dell'Assemblea, che settimane fa lo ha riguardato e con la quale veniva deciso sulla sua decadenza. Quella votazione ha respinto l'ipotesi di decadenza, ma il senatore Minzolini ha detto chiaramente che per lui si trattava non solo di una questione di onore e di coerenza, ma anche di una posizione politica, con la quale intendeva rafforzare la sua dichiarazione di innocenza, rispetto alle risultanze del procedimento che lo ha visto soccombere in Cassazione.

In sostanza, ho inteso che Minzolini si è dimesso da senatore anche per confermare che, nei mesi passati, non intendeva difendere la sua poltrona, quanto ribadire la sua innocenza: è un atto che dobbiamo apprezzare e rispettare. Ma c'è di più: oltre a essere un atto di dignità politica, le dimissioni sono anche una conseguenza della sua volontà, espressa pubblicamente, di tornare alla professione di giornalista. Minzolini è stato giornalista, inviato e direttore per tutta la vita e l'aspirazione a tornare al suo mestiere naturale è comprensibile e positiva. Queste legittime e ragionevoli espressioni di volontà portano a escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il senatore Minzolini possa essere stato indotto alle dimissioni da circostanze esterne alle sue personali convinzioni e, anche per la fermezza con la quale sono state manifestate, che possa rivedere il suo orientamento e ritirare le dimissioni.

Per queste ragioni, in presenza di motivazioni così forti e come già accaduto altre volte in questa legislatura, il Senato deve accogliere le dimissioni sin dalla prima votazione e in questo senso voteranno le senatrici e i senatori del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni presentate dal senatore Minzolini.

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni presentate dal senatore Minzolini:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	142
Contrari	105
Astenuti	4

Il Senato approva. *(Moltissime congratulazioni al senatore Minzolini)*.

Autorizzo sin da ora la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a convocarsi immediatamente per procedere all'accertamento del candidato subentrante al senatore dimissionario.

Passiamo ora alla discussione delle dimissioni presentate dal senatore Vacciano.

Con lettera pervenuta alla Presidenza in data 26 gennaio 2017, il senatore Vacciano ha reiterato la richiesta di rassegnare le proprie dimissioni da senatore della Repubblica, già respinte nelle sedute del 17 febbraio 2015, del 16 settembre 2015, del 13 luglio 2016 e del 25 gennaio 2017.

Ha chiesto di intervenire il senatore Vacciano. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, oggi avete già ascoltato molte parole, quindi non ne aggiungo altre. Conoscete la mia storia e le mie motivazioni, che vi ho ripetuto in questi mesi. Aderisco con piacere alle sollecitazioni di chi si preoccupa dei costi che questa Istituzione sostiene a causa delle discussioni che mi riguardano. Mi limito, quindi, a ringraziarvi, a ringraziare, in particolare, il senatore Falanga per le belle parole e a ribadire che è stato un privilegio e un onore essere in questa istituzione. Vi lascio al voto e chiedo che sia favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi e, soprattutto, collega Vacciano, la politica di qualità nelle istituzioni è possibile solo se ci sono eletti di qualità. Il senatore Vacciano, pur essendo arrivato in quest'Aula per una serie di coincidenze astrali e fortuite, ha dimostrato di essere meritevole di ricoprire tale ruolo.

Sulla qualità della politica e sul merito che le persone hanno o non hanno per ritrovarsi politici, si esprimeva ieri Ernesto Galli Della Loggia in un lucido prezzo sul «Corriere». Riassumendo molto, scrive che si sente continuamente parlare male dei politici, ma mai dei parlamentari. Questo perché il Parlamento, come tale, gode ancora di un suo prestigio. Gli italiani sanno quanto questo sia importante all'interno di una democrazia e non ce l'hanno con l'istituzione. Il punto critico sta in chi l'istituzione la abita, perché appaiono come uomini e donne coperti di privilegi che nessun altro ha e, al tempo stesso, privi di qualità che giustifichino l'attribuzione di quei privilegi. La crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni è dovuta principalmente a questo. In un'epoca di crisi, i cittadini vedono nei prestigiosi posti di comando una schiera di persone inadeguate alle loro cariche.

Da parte mia non posso che essere d'accordo e - sia chiaro - mi metto dentro personalmente in quella categoria. Gli eletti del Movimento, in quanto nuovo Gruppo (ma non solo loro) attualmente in Parlamento, sono finiti qui principalmente per fortuna: l'insieme di un momento storico particolare e di una legge elettorale studiata proprio per lasciare ai capi di partito (all'epoca, però, credevamo che Grillo fosse solo il megafono, non il padrone) la scelta su chi piazzare in posizioni eleggibili ha ovviamente alimentato il discredito di questa classe.

In particolare, chi si è trovato eletto nella tornata del 2013 si è ritrovato in lista per una mera questione di eventi fortuiti. Mi riferisco agli attuali ex e ai non ex; una serie di eventi in cui il merito ha avuto davvero un misero, quasi inesistente, valore e riconoscimento.

Mi preme, però, fare una piccola chiosa a questo discorso. Il merito di una persona si misura anche nella responsabilità e nell'impegno che, una volta assunta una carica, questi mette nel recuperare le caratteristiche che non ha, negli sforzi, insomma, compiuti per diventare meritevoli della carica e degni della responsabilità e del prestigio acquisiti. E questo il senatore Vacciano lo ha fatto.

Per quanto io stessa spesso scriva e mi pronunci contro quei pentastellati che sbraitano e accusano altri politici per eccesso di privilegi, quando loro sono spesso i primi a non fare niente per diventare più degni della propria carica, nel mio piccolo lavoro ogni giorno per diventare più competente, per informarmi, per conoscere al meglio tutto il necessario per fare il mio lavoro e portare avanti le battaglie che mi stanno a cuore, prendendomi la responsabilità di votare, non rimanendo in astensione eterna.

In questo credo, nella capacità di mettersi in discussione e di impegnarsi. In questo credo si dovrebbero misurare coloro che entrano in politica, anche perché questa caratteristica implica spesso una dedizione e una trasparenza, che sono, anch'esse, alla base del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Concludo dicendo che il senatore Giuseppe Vacciano ha dimostrato di sapersi accreditare presso le istituzioni dando prova di quel valore che deve esserci nel rapporto tra istituzioni, eletto e cittadini.

Voterò ovviamente, per la quinta volta, contro le dimissioni del senatore Vacciano. Ormai sono diventate un *mantra* («*parlamentaris*»), un rito che a questo punto ha raggiunto il *Guinness* dei primati e credo che nessun altro potrà raggiungere le quantità di dimissioni che ha presentato il senatore Vacciano, visto che siamo a un anno dalla fine della legislatura. Ovviamente, voterò contro le sue dimissioni e invito il senatore a non riproporle più.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Ettore Majorana - generale Antonio Cascino» di Piazza Armerina, in provincia di Enna, che stanno assistendo

ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle dimissioni presentate dai senatori Minzolini e Vacciano (ore 11,30)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni reiteratamente presentate dal senatore Vacciano.

I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra.

Poiché si tratta di una votazione a scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano:

Senatori presenti	227
Senatori votanti	226
Maggioranza	114
Favorevoli	90
Contrari	129
Astenuti	7

Il Senato non approva.

AIROLA *(M5S)*. Siete vergognosi! Fate schifo!

PRESIDENTE. Senatori, non credo che i vostri commenti interesseranno gli studenti del liceo di Piazza Armerina che seguono i nostri lavori. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea il caso della nostro connazionale Gabriele Del Grande. Gabriele da circa dieci giorni è stato tratto in arresto nelle carceri turche, senza un motivo reale apparente che possa effettivamente giustificare questo arresto. A nessuno, al momento, è stato concesso di visitarlo a causa del diniego da parte delle autorità turche. Gabriele si trova in questo momento in condizioni di isolamento ed ha iniziato uno sciopero della fame al quale si è unita in queste ore anche la sua compagna Alexandra. Le notizie che abbiamo e che circolano su di lui in questo momento sono che l'avvocato che è stato nominato d'ufficio è impossibilitato a partecipare agli interrogatori proprio per il rifiuto da parte delle autorità turche.

Quello che chiedo e per cui chiedo il sostegno dell'Assemblea è che il ministro degli affari esteri Alfano venga a riferire in Aula, in Commissione o dove preferirà sulle azioni che sta mettendo in campo, sulle informazioni che ha in maniera ufficiale e soprattutto su quello che è stato fatto finora. Vorrei che venisse a fornirci un chiarimento, in particolare, sulle relazioni internazionali fra lo Stato italiano e quello turco.

Da una breve ricerca che ho appena svolto, risulta che in materia il nostro Paese ha stipulato soltanto tre convenzioni con la Turchia. Una è la Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, risalente al 10 agosto 1926. Abbiamo poi un trattato di amicizia, conciliazione e regolamento giudiziario con scambio di note, risalente al 24 marzo 1950, e abbiamo in essere un Accordo di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico

illecito di stupefacenti - ma non mi sembra questo il caso del nostro connazionale - che risale al 1998.

Chiediamo quindi informazioni non solo in merito al caso specifico, ma soprattutto al modo in cui il Ministro degli affari esteri intenda tutelare diplomaticamente i nostri connazionali all'estero. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sulla situazione che stanno vivendo a Piombino i lavoratori dello stabilimento siderurgico.

Ieri ha avuto luogo un altro incontro al MISE per risolvere la questione dell'AFERPI S.p.A. e centinaia di lavoratori hanno aspettato con apprensione l'esito del confronto tra la proprietà, la rappresentanza sindacale e le istituzioni locali, a fronte del Ministero. Da mesi lavoratori e sindacati denunciano una situazione di stallo, che da subito denunciammo anche noi da queste Aule. Da anni è in atto uno smantellamento lento, ma costante del sito produttivo e ad oggi non ci sono piani di riqualificazione del territorio che possano far sperare migliaia di famiglie. La città sta praticamente morendo poco a poco, come denunciato fin da subito in queste Aule da noi del Movimento 5 Stelle.

Dopo l'intervento di ieri, anche le massime istituzioni hanno riconosciuto che la società guidata da Issad Rebrab, presidente di Cevital, ha portato ancora una volta le stesse informazioni dello scorso incontro di marzo: nessuna proposta concreta per il rilancio del sito produttivo e impegni ancora troppo vaghi da parte dell'azienda; così per la questione AFERPI si parla d'inadempienza contrattuale.

Il Ministro invierà ad AFERPI una lettera con la quale il Governo inviterà la proprietà ad adempiere agli impegni presi; in caso contrario, la richiesta è di firmare un accordo per prolungare il periodo di sorveglianza fino al 2019. Questa lettera, che di fatto denuncia il mancato rispetto delle tempistiche e dei progetti di AFERPI previsti per questi due anni, aprirà possibili scenari: la risposta dell'azienda in cui si nega l'inadempienza o l'accoglimento dell'appoggio del Governo; da scongiurare, come sottolineano i sindacati, un contenzioso legale, che immobilizzerebbe ulteriormente le sorti dello stabilimento.

L'accordo firmato da Cevital e il commissario straordinario delle acciaierie di Piombino a Palazzo Chigi nel dicembre 2014 alla presenza di Renzi, del Ministro dello sviluppo economico e del presidente della Regione Toscana Rossi ha avuto una grande rilevanza mediatica, ma è stato un fallimento, denunciato da subito qua dal Movimento 5 Stelle.

Insomma, abbiamo presentato interrogazioni, alle quali non sono mai state date risposte; abbiamo denunciato la situazione tragica e tremenda che si vive nella città di Piombino; abbiamo denunciato quanti cittadini hanno perso la casa e quante attività hanno chiuso i battenti, per l'insicurezza di un territorio da sempre dimenticato dalla politica. Ricordo che tale politica, a due giorni dalle amministrative, si era fatta bella, con grandi strombazzamenti del Presidente della Regione, dell'ex presidente del Consiglio Renzi e di tutte le istituzioni: ci hanno rifilato di nuovo la famosa «peste rossa» di cui Beppe Grillo disse dalle piazze di Piombino e alla quale molte critiche arrivarono anche da parte dei lavoratori, salvo poi rendersi conto oggi che qualcosa in quel territorio non ha funzionato. Oggi in quel territorio gli stessi tutelatori dei lavoratori si sono trovati a prendere nota che qualcuno ha fatto il gioco loro contro.

Ebbene, oggi siamo ancora in attesa di risposte da parte del Governo e speriamo vivamente che si trovi una soluzione anche a costo di nazionalizzare tutto il settore siderurgico che questo Paese e questo Governo non hanno mai preso seriamente in considerazione.

Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi e mi auguro che per 2.500 famiglie - è una città intera - ci siano la giusta cura e la giusta tutela da parte dello Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola fuori dal tempo massimo. Vorrei unire la richiesta del Partito Democratico a quanto già detto rispetto al Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale affinché ci dia informazioni circa la sorte del nostro concittadino, giornalista e regista, Gabriele Del Grande, incarcerato da otto giorni in Turchia. Dalla Commissione affari esteri, emigrazione, il mio Gruppo ha già avanzato questa richiesta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ci ha garantito attraverso varie vie che i canali consolari italiani stanno intercedendo e, forse, raggiungendo anche il nostro concittadino. Penso tuttavia che una risposta ufficiale da parte del Ministro in Aula sia particolarmente utile ed opportuna.

Ricordo inoltre che il presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, senatore Manconi, ha lanciato una raccolta di firme per il sostegno di questa posizione che, peraltro, in questo caso riguarda un cittadino italiano, ma che in questo periodo e in questi giorni, in un Paese come la Turchia, che è nostro amico, si sta proponendo in più di una circostanza. È evidente che anche le nostre relazioni con questo Paese devono essere meditatamente e in modo approfondito valutate anche con le stesse autorità turche. Riteniamo infatti che la Turchia sia un baluardo fondamentale nella difesa contro il terrorismo ed anche nelle vie di transito dei migranti, che chiedono garanzie per la propria sopravvivenza nella situazione di guerra. Un Paese, che fa tuttavia parte di organismi internazionali e della NATO, si impegna o dovrebbe impegnarsi a rispettare i diritti umani ed il giudizio equo nei confronti dei suoi cittadini e di quelli stranieri che su quel territorio operano.

Credo pertanto che sia per noi piuttosto urgente che vi sia da parte del Ministro o dei suoi Sottosegretari una risposta in Aula circa l'iniziativa che il Governo italiano intende assumere a tutela di questo cittadino e, più in generale, per ristabilire libertà democratiche in un Paese a cui teniamo molto per il suo ruolo strategico e per l'amicizia che ha con noi nell'Alleanza atlantica. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio è un intervento rivolto al ministro dell'interno Minniti, che era in Aula fino a pochi minuti fa, ma che non vedo più.

Il Gruppo della Lega Nord ieri ha presentato una nuova interrogazione sul tema del sistema di accoglienza, dopo quella del 30 marzo scorso, sempre indirizzata al Ministro dell'interno, che è rimasta inevasa. Perché l'abbiamo presentata? Nei numeri del sistema di accoglienza degli immigrati rileviamo alcune anomalie. Mentre nell'ultimo quadriennio il numero dei richiedenti asilo e rifugiati accolti nel sistema di accoglienza è aumentato esponenzialmente (22.000 alla fine del 2013, 66.000 alla fine del 2014, 103.000 alla fine del 2015, 176.000 alla fine dello scorso anno), dal 1º gennaio a oggi i numeri sono rimasti sostanzialmente inalterati, per cui essi sono circa 177.000. Cosa è successo? Si sono bloccati e azzerati gli ingressi? Assolutamente no, perché i dati di ieri del Ministero dell'interno dicono che dal 1° gennaio sono arrivate 37.000 persone, più 45 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Parimenti, dall'inizio dell'anno, quasi 38.000 persone hanno richiesto asilo. Ricordo che nel momento in cui una persona richiede asilo, entra automaticamente nel sistema di accoglienza, che quindi dovrebbe registrare 210.000 persone. Il numero dei ricollocamenti verso gli altri Paesi dell'Unione europea è equivalente? No, perché ad inizio anno sono state ricollocate solamente 2.500 persone.

In sostanza, Presidente, cari Colleghi, a nostro avviso oggi avremmo dovuto registrare 210.000 persone nel sistema di accoglienza e, invece, ne ritroviamo solo 177.000. Ci domandiamo cosa sia successo. Ci sono circa 35.000 persone che sono uscite senza giustificarlo dal sistema di accoglienza?

Noi poniamo delle domande ben precise al Ministero dell'Interno e pretendiamo, per trasparenza, delle risposte, anche perché da ieri nei *report,* quasi giornalieri del Ministero dell'interno, oltre al numero

degli ingressi e al numero dei ricollocamenti, è sparito - guarda caso - anche il numero di coloro che sono collocati nel sistema di accoglienza. Dare un numero costante rispetto alla fine dello scorso anno non significa assolutamente che è stato risolto il problema dell'immigrazione, ma, anzi, indica che qualcosa non quadra.

Rinnoviamo pertanto l'invito al Ministero dell'interno a rispondere all'interrogazione 4-07375.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 11,45)*.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Tomaselli sul disegno di legge n. 2085

Signor Presidente, onorevoli senatrici, senatori!

Giunge finalmente nell'Aula del Senato uno dei provvedimenti più complessi dell'intera legislatura per l'ampiezza dei temi trattati e, nel contempo, uno dei disegni di legge dall'*iter* parlamentare più controverso e tortuoso che si sia esaminato in questi ultimi anni.

Eppure il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è frutto di un lavoro in Commissione che si è svolto in un clima di feconda collaborazione al quale hanno potuto contribuire tutti gli attori coinvolti, Governo, Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, nonché le molte decine di soggetti istituzionali, associativi, economici e imprenditoriali auditi che hanno concorso all'approfondimento dei contenuti: un lavoro che ci ha visti discutere, alcune volte anche animatamente, nel merito di ogni singola questione per trovare insieme le soluzioni più utili e quanto più condivise ai numerosi temi presenti.

Un disegno di legge sulla concorrenza che, già dall'esame dell'impianto originario proposto dal Governo, aveva tra gli obiettivi prioritari quello di stimolare la crescita economica e di innalzare il livello di concorrenza in taluni settori produttivi e nel vasto campo dei servizi professionali ed il testo giunto all'esame dell'Assemblea del Senato, a nostro parere, nel confermare tali obiettivi in alcuni casi ne ha rafforzato la valenza in più punti arricchendo ulteriormente il positivo esame già svolto in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Nel nostro Paese le difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni nel raggiungere livelli di crescita economica comparabili a quelli del resto dei Paesi maggiormente sviluppati, sono in parte dovute agli ostacoli, di natura trasversale, frapposti alla libera concorrenza in diversi settori della nostra economia, in gran parte dovuti a resistenze corporative, ingiustificati alla luce dell'evoluzione dei mercati e della domanda di beni e servizi, e ad una regolamentazione interna dei mercati ormai superata e ancorata a modelli di riferimento del passato.

Nel nostro Paese il grado di concorrenza in settori di cruciale importanza quali i trasporti, il credito e le assicurazioni, le professioni e i servizi, le costruzioni, l'elettricità, il gas e l'acqua, le attività turistiche solo per citarne alcuni, è relativamente basso a causa della presenza di numerose barriere all'entrata, alla presenza di regolamentazioni vetuste dei modelli organizzativi ed in materia di prezzi e forme contrattuali e in presenza altresì di forti limitazioni alle forme d'impresa e alle modalità di esercizio delle attività medesime.

Come più volte evidenziato dalle diverse autorità di regolazione di settore e in particolare dalla stessa Autorità per la concorrenza e il mercato, le barriere all'entrata, così come le regolamentazioni e le limitazioni poste all'attività d'impresa, frenano la libera iniziativa e limitano la più ampia diffusione di beni e servizi per i cittadini e !e imprese, e determinano nel medio lungo periodo per un verso un "aggravio di costi" a carico dei consumatori evitabili o del tutto ingiustificati e per altro verso una

insufficiente rispondenza del tessuto produttivo nazionale alle richieste di un mercato sempre più globalizzato e sempre più esigente.

Il trascinamento nel tempo di forti limiti alla espansione di principi e modalità di diffusione della pratica della concorrenza ha già prodotto gravi ripercussioni per il nostro tessuto economico e imprenditoriale: sempre più di frequente, infatti, il mancato incontro tra domanda interna di beni e servizi e offerta si risolve con la fuga crescente dei consumatori verso "altre economie", più convenienti in termini di "prezzo" o più rispondenti in termini di tempi e modalità di risposta alle proprie esigenze. Analogamente le barriere poste all'entrata in taluni settori vengono superate con iniziative imprenditoriali intraprese in contesti economici più accoglienti, e da qui il problema degli scarsi investimenti esteri nel nostro Paese e la crescente fuga di imprese italiane all'estero, ed infine, ma non ultimi per gravità, gli ostacoli e le limitazioni all'esercizio dell'attività imprenditoriale spesso si risolvono o nella chiusura o nella mancata apertura delle attività stesse.

Per rinnovare e rafforzare l'economia italiana e per evitare il rischio di rimanere drammaticamente indietro rispetto agli altri Paesi maggiormente sviluppati e per non farci superare da quelli emergenti, si impongono una serie di interventi strutturali urgenti tesi a conseguire un deciso miglioramento dell'efficienza del mercato interno e alla promozione di dinamiche maggiormente competitive.

Alla luce di queste brevi considerazioni, non vi è dubbio che una regolamentazione meno restrittiva e la rimozione delle barriere all'entrata e dei vincoli che gravano sulle imprese sono fattori in grado di favorire un apertura alla libera iniziativa economica, di produrre quel tanto atteso incremento dei tassi d'investimento di lungo periodo, di dare impulso alla crescita della produttività dei fattori, di ampliare l'offerta di beni e servizi a prezzi contenuti, e per questa via di generare maggiore reddito e soprattutto maggiore occupazione.

Si tratta, insomma, di rimuovere con la legge sulla concorrenza i "colli di bottiglia" che bloccano lo sviluppo e che finora non hanno consentito di liberare e sfruttare a pieno tutte le energie e le capacità economico-imprenditoriali da sempre presenti nel nostro Paese.

L'idea sottesa al provvedimento che ci accingiamo a discutere è che il mercato, correttamente regolamentato, rappresenti lo strumento più efficace per produrre e distribuire risorse e servizi e che, per raggiungere sempre più alti livelli di efficienza, lo stesso debba essere disciplinato da un lato per promuovere e stimolare la concorrenza e dall'altro per eliminare le asimmetrie ingiustificate tra quanti vi operano.

Il lavoro fin qui svolto risponde a tale idea di intervento di liberalizzazione, e le misure adottate sono tutte frutto di un'approfondita attività istruttoria. Molto si è fatto per recepire le indicazioni dell'*Antitrust*, oltre che quanto emerso dalle audizioni e sono state raccolte molte delle sollecitazioni provenienti dagli emendamenti presentati, da maggioranza ed opposizione, in Commissione.

Per rendersene conto basti considerare che si è passati dagli iniziali 32 articoli, ai 52 articoli del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, per arrivare ai 74 articoli del testo licenziato dalla 10a Commissione il 2 agosto 2016 dopo un lungo lavoro di approfondimento e mediazione tra le diverse e numerose posizioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento.

Analizzando le misure contenute nel provvedimento, emerge in tutta evidenza l'intenzione di affrontare la problematica della concorrenza non in ordine sparso ma in modo articolato, ossia intervenendo sia sui cosiddetti settori a rete e sugli oligopoli, sia sui settori protetti o "ad entrata regolata".

Interventi sui "settori a rete"

Il primo gruppo di misure riguarda i "settori a rete", ossia quelli nei quali lo svolgimento dell'attività economica da parte di più soggetti in competizione tra loro richiede l'uso e la condivisione di infrastrutture che non sarebbe efficiente duplicare. Si pensi al comparto del gas, dell'energia elettrica e dei carburanti.

Relativamente alle questioni del settore dell'energia si introducono importanti innovazioni.

Fra queste, quelle più significative riguardano in prospettiva alla cessazione della vigente disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas e il passaggio al libero mercato dei clienti finali,

con la conseguente piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio.

In particolare, in relazione ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, l'articolo 28 abroga, a decorrere dal 1° luglio 2018, la disciplina transitoria introdotta nel 2000 relativa al regime di definizione amministrativa delle tariffe per la vendita finale di gas naturale (cosiddetto "regime di maggior tutela") in virtù del quale i consumatori domestici del gas, qualora non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale forma generalizzata di tutela per i consumatori di piccole dimensioni viene rimossa al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche maggiormente concorrenziali tra gli operatori del settore che, nel medio periodo, dovrebbero garantire significative riduzioni dei prezzi nei confronti dei consumatori. A sostegno delle famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* gas).

Analogamente, anche l'articolo 29 abroga, sempre a decorrere dal 1° luglio 2018, la disciplina transitoria relativa al "regime di maggior tutela" in virtù della quale sia le imprese connesse a bassa tensione sia i clienti finali civili, qualora non abbiano scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero, sono approvvigionati a condizioni tariffarie stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Anche in questo caso, la forma generalizzata di tutela prevista per le imprese di piccole dimensioni e per le famiglie viene rimossa al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche maggiormente concorrenziali tra gli operatori del settore dell'energia elettrica che, nel medio periodo, dovrebbero garantire significative riduzioni dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica. Per le famiglie in condizioni disagiate vengono confermate le attuali agevolazioni (*bonus* elettrico).

Per effetto delle modifiche introdotte in Commissione, all'AEEGSI è stato affidato il compito di adottare disposizioni per assicurare, alla data del 1° luglio 2018, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro, che si trovino in situazione di mancanza del fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Tale previsione, licenziata dalla Commissione, è oggetto di emendamenti correttivi presentati da più colleghi, che è intenzione dei relatori accogliere allo scopo di ridurre fortemente il ricorso a procedure concorsuali, a seguito di una riflessione largamente condivisa nel corso del lungo lasso di tempo intercorso dell'agosto scorso ad oggi.

In primo luogo, tutti siamo consapevoli che la transizione verso la piena liberalizzazione è un percorso delicato, e proprio per questo abbiamo previsto tempi lunghi di attuazione (luglio 2019) e un percorso molto pesante nel quale intervengono Ministero, AEESGI e Commissioni parlamentari, con una serie di tutele e garanzie.

La parte sull'energia, in particolare, è stata modificata in modo significativo sia alla Camera, sia al Senato, proprio con l'obiettivo di creare condizioni di garanzia per tutti, includendo anche la riforma delle *policy* di contrasto alla povertà energetica per tutelare le famiglie bisognose (che oggi sono sostanzialmente abbandonati a se stessi) e il diritto dei clienti finali alla rateizzazione delle maxi bollette. La prova che il lavoro svolto è stato positivo e proficuo viene dal generale consenso che si è creato intorno a queste misure.

L'apertura del mercato elettrico e gas è un passaggio importante nel completamento di un sentiero di riforma che è stato aperto proprio da Bersani nel 1999 e che è parte integrante del nostro ruolo in Europa.

L'articolo 32, strettamente connesso con i predetti articoli 28 e 29, prevede la verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio. L'eliminazione del "regime di maggior tutela" e il passaggio al libero mercato dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione, è pertanto condizionato al raggiungimento di specifici obiettivi nei due mercati del gas e dell'energia elettrica che sono determinati da alcuni indicatori: l'operatività del portale informatico; il rispetto delle tempistiche di *switching*; il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio;

l'operatività del sistema informatico integrato; il completamento del quadro normativo e regolatorio in materia di implementazione del *brand unbundling*; la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico e l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione dei consumatori.

Spetta al Ministero dello sviluppo economico emanare un decreto, entro la data del 1 settembre 2018, per attestare il raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente di dare conto della cessazione del regime di maggior tutela. Tuttavia, qualora si riscontri che almeno uno dei suddetti obiettivi non è stato pienamente raggiunto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro il 1 ottobre del 2018, emanano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

Con il medesimo decreto che attesta la cessazione del regime di maggior tutela, sono definite le misure necessarie a garantire che l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali e la cessazione del regime di maggior tutela avvenga secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. A tal fine, a decorrere dal 1 gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo secondo le modalità indicate con provvedimento dell'AEEGSI entro il terzo mese di vigenza della legge.

Un altro gruppo di misure è finalizzato, in vista della liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio, a favorire una maggiore informazione dei clienti e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas.

In particolare, l'articolo 30, completamente riscritto dalla Commissione, prevede la realizzazione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato, su impulso dell'AEEGSI, di un portale informatico peri la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. L'articolo stabilisce poi che a decorrere dai sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano debbano fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi non superiori a 200.000 smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi non superiori a 200.000 smc. Ai sensi del terzo comma, tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al secondo comma, stabilendo l'insieme di informazioni minime e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità. Le informazioni minime devono essere almeno pari alle clausole essenziali del contratto, così come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali.

L'articolo 31, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre il costo della bolletta elettrica e del gas, affida all'AEEGSI il compito di adottare linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

L'articolo 34, al fine di garantire una maggiore informazione dei consumatori, pone in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di garantire la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

Un ulteriore gruppo di misure è finalizzato a rafforzare le tutele in favore dei clienti finali di energia e acqua.

Fra queste si evidenzia l'introduzione dell'articolo 37 che prevede disposizioni per contrastare i

fenomeni delle maxi bollette stabilendo che nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, quando il conguaglio non è imputabile a cause riconducibili al cliente finale, l'Autorità adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale.

Sempre in tema di tutela del consumatore, è stato inserito l'articolo 35 che, con riferimento alla somministrazione dell'acqua, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di stabilire, con propri provvedimenti, le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza.

Sempre in un'ottica di tutela dei consumatori, l'articolo 41 interviene introducendo talune semplificazioni alle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e al settore dell'efficienza energetica, che hanno l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti effettuati dai privati nella realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici, valutati non a norma per responsabilità delle imprese installatrici, pur riducendo gli importi dei benefici originariamente riconosciuti.

Infine un gruppo di misure è stato adottato per rendere maggiormente efficiente l'azione degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas.

In ottemperanza alla normativa vigente, attualmente possono accedere ai dati dei Sistemi informativi creditizi, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, esclusivamente gli operatori di telecomunicazione, i fornitori di servizi televisivi a pagamento e le assicurazioni. L'introduzione del comma 6 all'articolo 38 ha inteso sanare tale disparità di trattamento nei confronti dei fornitori di servizi di energia elettrica e gas, al fine di rimuovere in tal modo alcune rilevanti asimmetrie informative e le relative esternalità pur nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 39 introduce una deroga per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni volta a garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.

I commi 7 e 8 dell'articolo 38 estendono l'applicabilità in Italia della clausola contrattuale del cosiddetto "*clouse-out netting*" (accordi di compensazione per *close-out*) anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione o di liquidazione anche se di natura concorsuale nei confronti di una delle parti, nel settore del *trading* energetico con specifico riferimento ai prodotti energetici all'ingrosso. Nel settore del *trading* energetico ed in relazione alle negoziazioni su *commodity* (gas e energia elettrica), si verifica di frequente che due controparti concludano diverse operazioni di segno opposto, da cui nascono molteplici posizioni contrarie di dare-avere. In tale contesto, le disposizioni in materia di *close-out netting* mirano a mitigare il rischio connesso all'inadempimento di una delle due parti: tale mitigazione è data dalla possibilità di compensare gli importi di dare-avere in fase di risoluzione dei contratti, applicando il principio del *close-out netting*.

L'articolo 40 provvede, infine, a dare più compiuta attuazione alla direttiva UE n. 2009/72/CE recepita, in minima parte, con il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e ad evitare che ai gestori dei Sistemi di distribuzione chiusi si applichino gli articolati ed eccessivamente onerosi obblighi in termini di separazione organizzativa tipici dei sistemi di distribuzione.

Relativamente alle questioni del settore dei carburanti si introducono alcuni cambiamenti volti al superamento di taluni vincoli contrattuali riguardanti la rete di distribuzione dei carburanti e alla razionalizzazione della rete di distribuzione.

Con riferimento alla distribuzione dei carburanti, l'articolo 43, nella sua originaria formulazione, eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti: il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Il testo che ci accingiamo ad esaminare non elimina più questo vincolo, ma vieta di subordinare l'istallazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad obblighi diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 44, inserito in prima lettura alla Camera, interviene sulla razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Tra le misure finalizzate ad accelerare tale processo vi è quella volta a prevedere che, in caso di dismissione dei punti vendita, la bonifica per il ripristino delle condizioni originarie del sottosuolo, ferma restando l'adozione di tutte le procedure più idonee alla messa in sicurezza del sito e al contenimento dell'inquinamento, si possa effettuare nel momento di riutilizzo dell'area.

È stato inoltre inserito il comma 7 il quale dispone la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, della Cassa conguaglio GPL, ente pubblico non economico, che ha ormai un numero esiguo di personale in servizio (n. 3 impiegati di concetto) del tutto insufficiente allo svolgimento delle attività istituzionali legate in parte alla gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti e del fondo bombole per metano, in parte alle residue attività dell'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere. La norma disciplina il trasferimento delle funzioni della Cassa e dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi all'Organismo centrale di stoccaggio-OCSIT, attualmente incardinato presso l'Acquirente unico.

Interventi sui settori oligopolistici

Un secondo blocco di interventi riguarda i cosiddetti settori oligopolistici in riferimento ai quali sono state introdotte importanti innovazioni dal lato delle assicurazioni (articoli 2-15).

In tale ambito, le misure di concorrenza si concentrano in particolare sul riconoscimento di sconti e riduzioni di costi delle polizze e sulle misure di repressione delle frodi, che rappresentano uno dei fattori determinanti dell'incremento annuale dei costi delle polizze. I benefici attesi dai cittadini e dalle imprese appaiono di particolare rilievo.

In particolare, le modifiche più rilevanti apportate all'articolo 3 prevedono che l'IVASS, con proprio regolamento, definisca criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione, le quali dovranno attenersi ai criteri stabiliti dall'IVASS, dello sconto per alcune clausole contrattuali (ad esempio l'installazione o la presenza sul veicolo della scatola nera, di rilevatori del tasso alcolemico e ispezione preventiva del veicolo).

Inoltre, si prevede che l'IVASS debba definire i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle Province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contatto, la cosiddetta scatola nera.

Le misure indicate sono volte a garantire una sensibile riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

A tal proposito l'IVASS, mediante il regolamento di cui sopra, stabilisce che nella determinazione della tariffa non possono sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio e verifica che le imprese di assicurazione, nel processo di costruzione della tariffa e di calcolo del premio, si attengano ai criteri definiti dal regolamento per la determinazione degli sconti, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una sanzione da 10.000 a 80.000 euro, nonché la riduzione automatica del premio.

Al fine di assicurare la massima trasparenza delle variazioni del premio, con una modifica introdotta all'articolo 4, è fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Per contrastare la prassi dei cosiddetti "testimoni di comodo", il testo originario del disegno di legge

prevedeva l'identificazione dei testimoni già al momento della denuncia del sinistro. Le modifiche intercorse alla Camera prevedevano tuttavia tempi più lunghi e complicate modalità operative. Per questo motivo, attraverso una modifica dell'articolo 6 viene precisato che i testimoni possono anche essere identificati al momento della denuncia del sinistro o comunque al primo atto formale con il quale il danneggiato effettua la richiesta di risarcimento o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

È rimasta immutata la norma volta a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno patrimoniale effettivamente subito.

In tema di durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori, è stato approvato un emendamento che prevede che le polizze assicurative Ramo danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo e che la risoluzione alla scadenza naturale del contratto si applica anche alle assicurazioni dei rischi qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori. Anche questa misura è oggetto di emendamenti di più colleghi che è intenzione dei relatori accogliere in quanto meglio precisano e circoscrivono il campo di applicazione della norma introdotta in Commissione allo scopo di non incorrere in una misura generalizzata e quindi controproducente per i consumatori.

Nel complesso si tratta di un pacchetto di interventi che affronta una parte consistente delle problematiche di anticoncorrenzialità del settore assicurativo, più volte segnalate dall'*Antitrust*.

Interventi sui "settori ad entrata regolata"

Il terzo gruppo di interventi riguarda i cosiddetti "settori ad entrata regolata" ovvero quei settori nei quali l'ingresso nel mercato è soggetto ad autorizzazioni, siano esse riferite ai servizi professionali (esame di stato, requisiti professionali), al commercio, ai servizi o alle farmacie (licenze).

In tale ambito alcuni interventi significativi riguardano gli avvocati, i notai, gli ingegneri e le farmacie su cui riferirà più nel dettaglio il senatore Marino. Mi limito a ricordare le misure più significative che per quanto riguarda gli avvocati, prevedono l'eliminazione del vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, l'introduzione dell'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell'assistito) e la costituzione di società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali. Per quanto riguarda gli ingegneri, il provvedimento prevede che le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati superando una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni quaranta. Quanto ai notai, il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di corte d'appello a tutto il territorio regionale), prevede la possibilità dell'apertura di una seconda sede in ambito regionale o di corte di appello se tale distretto comprende più Regioni, consente l'associazione tra notai nell'ambito della Regione ovvero del distretto della corte d'appello se tale distretto comprende più Regioni, ed elimina il reddito minimo di 50.000 euro. Quanto alle farmacie, il provvedimento elimina il limite di titolarità di quattro licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l'ingresso di soci di capitale.

Nell'ambito dei settori ad entrata regolata, pertanto, mi limiterò a riferire sulle importanti misure introdotte riguardanti il settore dei trasporti non di linea. In particolare, attraverso l'introduzione dell'articolo 71 si prevede che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea. Vengono individuati i criteri ed i principi a cui il decreto legislativo dovrà attenersi, in particolare dovrà prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea; l'offerta dei servizi dovrà adeguarsi ai più moderni *standard* tecnologici; dovranno essere stimolati i più elevati *standard* qualitativi e dovrà essere assicurata una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta.

Il pacchetto delle misure sui trasporti è completato dagli articoli 62, 63, 72, 73 e 74. In particolare, l'articolo 62, al fine di favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale, prevede che nei

contratti di servizio sia inserito l'obbligo per il concessionario del servizio di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria automatica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito Internet dedicato.

L'articolo 63 prevede l'obbligo per i concessionari e gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri (su gomma o rotaia e di trasporto marittimo) di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi, nonché di garantire una maggiore efficienza delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

L'articolo 72 prevede che l'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, possa utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività tramite contratto di locazione.

L'articolo 73, al fine di favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, prevede una delega al Governo ad adottare decreti legislativi diretti all'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette scatole nere o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare.

Infine, con l'articolo 74 vengono introdotte alcune modifiche normative che perseguono diverse finalità, tra cui, *in primis*, quella di aumentare la competitività del sistema logistico nazionale favorendo la concorrenza degli operatori del settore ed eliminando le rendite di posizione che si traducono in inefficienza del sistema di trasporto con le inevitabili ripercussioni negative sull'economia e lo sviluppo del Paese; migliorare la sicurezza dei trasporti grazie alla tracciabilità e rintracciabilità delle merci e ottimizzare l'impatto ambientale della filiera logistica anche attraverso la gestione delle merci e dei rifiuti pericolosi.

In particolare, si prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Sistema nazionale di monitoraggio della logistica, alimentato dalla Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN). Per garantire il monitoraggio e lo scambio dei dati la norma dispone che venga assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della PLN con le piattaforme pubbliche attualmente operanti nel settore del trasporto e della logistica. Si statuisce l'obbligo di tutti i soggetti interessati di comunicare al Ministero, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi.

Conclusioni

Molti si domandano se si poteva fare di più.

Certo, si può sempre fare di più, ma questo è soltanto il primo tassello di un percorso che, attraverso le prossime leggi sulla concorrenza, porterà inevitabilmente nei prossimi mesi e nei prossimi anni a rimuovere gran parte degli ostacoli che si frappongono alla ulteriore apertura dei mercati e ad innescare un circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita. Una parte del lavoro che spetta a tutti noi è stato fatto, pur tra ostacoli non lievi, a cominciare dai tempi di esame ed approvazione moltiplicatisi del tutto inopinatamente.

Si tratta di un disegno di legge di origine governativa licenziato dal Governo Renzi il 20 febbraio 2015, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 7 ottobre dello stesso anno. La Commissione industria del Senato ne ha iniziato l'esame il 13 ottobre e lo ha concluso trasmettendolo all'Aula il 2 agosto 2016.

lo sento la necessità, per la mia parte, di dover chiedere scusa al Senato, ai cittadini e ai soggetti che attendono la entrata in vigore dì alcune di queste norme per poter avere delle opportunità: avverto questa esigenza per correttezza istituzionale, pur avendo, di certo, minori responsabilità di altri attori politici e istituzionali in questa *empasse* che oggi finalmente sblocchiamo. Voglio solo ricordare che in Commissione eravamo pronti già nei primi mesi del 2016 a licenziare il provvedimento per l'Aula, dopo appena 4-5 mesi. Nonostante ciò, abbiamo tenuto in questo lungo periodo, dall'ottobre 2015 ad oggi, un coerente profilo istituzionale nella responsabilità di dover gestire un così importante

provvedimento, mai cedendo al desiderio di replicare alle tante valutazioni, alcune del tutto gratuite, che in numerose occasioni abbiamo letto sulla stampa, a cominciare da un presunto "svuotamento" della portata liberalizzatrice del disegno di legge. In realtà, svuotare vuol dire togliere qualcosa che c'era: francamente non ho memoria di misure significative che durante l'esame siano state cassate. Anzi.

In realtà, mi sia consentito rivendicare, su temi molto importanti come assicurazioni, energia, servizi professionali, farmacie, credito, trasporti è avvenuto esattamente il contrario: abbiamo tenuto la barra dritta della apertura dei mercati ad una più ampia concorrenza, in uno con la individuazione di un adeguato sistema di garanzie per i consumatori e utenti che possano evitare loro distorsioni e penalizzazioni. Sfida non facile, in presenza di temi di così largo interesse per il Paese e su cui legittimamente assistiamo ad un continuo braccio di ferro tra interessi contrapposti. Semmai, abbiamo il rimpianto di non essere riusciti, per l'*iter* così complicato, ad arricchire ulteriormente il provvedimento di altre misure che in questi mesi ci sono state sottoposte dal dibattito pubblico o dallo stesso confronto parlamentare. Solo alcuni esempi: una norma di regolamentazione delle *lobby*. Né qui avrebbe trovato la sua naturale collocazione il tema controverso, ma non più rinviabile, di una complessiva regolamentazione dell'economia legata alle cosiddette applicazioni *web* (dai trasporti alla *sharing economy*). Temi enormi che mi auguro possano trovare nei prossimi mesi soluzione legislativa moderna ed equilibrata.

Purtroppo, questa legge è diventata negli ultimi mesi il crocevia di battaglie politiche che, per quanto legittime, sono apparse del tutto ultronee rispetto al merito delle misure che vi sono inserite.

Ora si tratta di proseguire con convinzione su questo percorso con il contributo di tutti, facendo tesoro di errori e inciampi, a cominciare dal fatto che la prossima legge debba essere forse meno ambiziosa ma più snella e mirata e quindi più incisiva.

Si tratta, è importante ricordarlo, di misure di sviluppo che non implicano alcun onere a carico del bilancio pubblico, riforme cosiddette a costo zero, che, al contrario, sono suscettibili, una volta entrate a pieno regime, di produrre un significativo saldo positivo, nel medio-lungo periodo, in termini di capacità di produrre ricchezza e benefici per i consumatori.

Non a caso questa riforma risulta tra le più attese dalle istituzioni economiche e politiche europee e internazionali che ben comprendono il valore di moltiplicatore che tali interventi possono avere nel ciclo economico di un Paese.

E, forse mai come in questo caso, vale il detto che il meglio è nemico del bene. Per questo auspico che l'Aula del Senato voglia licenziare questo provvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sulle dimissioni presentate dal senatore Minzolini:

sulla votazione segreta, il senatore Tomaselli non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per un mancato funzionamento della scheda di voto.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Carraro, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Compagna, De Biasi, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Divina, D'Onghia, Fattorini, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Idem, Longo Fausto Guilherme, Mancuso, Matteoli, Micheloni, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Ranucci, Rubbia, Spilabotte, Stucchi, Turano e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 aprile 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria sull'Autorità portuale del Levante, per

l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 515).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 10 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento di autonomia finanziaria, di cui al decreto 6 febbraio 2012 del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, relativo all'esercizio finanziario 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 988).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 3 aprile 2017, ha inviato il testo di sedici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 marzo 2017:
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (*Doc*. XII, n. 1161). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario (*Doc*. XII, n. 1162). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91 /477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (*Doc*. XII, n. 1163). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (*Doc*. XII, n. 1164). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (*Doc*. XII, n. 1165). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tungsteno, tantalio, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio (*Doc*. XII, n. 1166). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla

consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione) (*Doc*. XII, n. 1167). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (*Doc*. XII, n. 1168). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1169). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (*Doc*. XII, n. 1170). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle Filippine: il caso della senatrice Leila M. De Lima (*Doc*. XII, n. 1171). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 (*Doc*. XII, n. 1172). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di sicurezza e di difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona (*Doc*. XII, n. 1173). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su una politica integrata dell'Unione europea per l'Artide (*Doc*. XII, n. 1174). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione 2016 della Commissione sul Montenegro (*Doc*. XII, n. 1175). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide (*Doc*. XII, n. 1176). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Maturani, Albano, Amati, Borioli, Chiti, Cuomo, Stefano Esposito, Fasiolo, Ginetti, Lai, Lanzillotta, Morgoni, Moscardelli, Puglisi, Gianluca Rossi, Scalia e Valdinosi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03680 del senatore Verducci.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 12 al 19 aprile 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 164

BARANI: sul diniego ad un alunno di frequentare le lezioni presso l'istituto comprensivo "Baracchini" di Villafranca in Lunigiana (Massa-Carrara) (4-06357) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

BILARDI, TORRISI: sul raddoppio della tratta ferroviaria Ogliastrillo-Castelbuono della linea Messina-Palermo (4-06096) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CASSON: sulla bonifica del sito industriale di Porto Marghera (Venezia) (4-06943) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CENTINAIO: sugli errori presenti all'interno di un testo scolastico (4-06597) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
CIRINNÀ: sulla nuova vasca dei delfini dell'acquario di Genova (4-00625) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
CRIMI ed altri: sul bando per la gestione dei servizi vicini alle "grotte di Catullo" e alla spiaggia "Giamaica" a Sirmione (Brescia) (4-06032) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per il beni e le attività culturali ed il turismo*)
CROSIO: sul potenziamento degli scali aeroportuali lombardi (4-05185) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
ENDRIZZI ed altri: sull'utilizzo del sistema documentatore di infrazione al semaforo denominato "T-RED" (4-05098) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
FABBRI: sulla custodia della "lettera a Leone X" di Raffaello Sanzio (4-06879) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per il beni e le attività culturali ed il turismo*)
LAI ed altri: sui prezzi del servizio di trasporto da e per la Sardegna (4-06025) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
MORRA ed altri: sugli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito la Calabria il 19 gennaio 2016 (4-05130) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
MUSSINI ed altri: sulla nomina di figure dirigenziali presso gli istituti italiani di cultura (4-07125) (risp. GIRO, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
ORELLANA: sulla garanzia della possibilità di effettuare pagamenti tramite sistemi elettronici per la sosta nei parcheggi (4-06140) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
PEPE ed altri: sull'inquinamento provocato dall'impresa Trelleborg a Villa Adriana, Tivoli (Roma) (4-00653) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)
PETRAGLIA ed altri: su un caso di discriminazione di genere in una scuola paritaria di Monza (4-06369) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
SIMEONI ed altri: sulla pubblicazione di un sussidiario di quinta elementare che darebbe per approvata la riforma costituzionale respinta con il *referendum* del 4 dicembre 2016 (4-06547) (risp. FEDELI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
Interrogazioni
BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, SCIBONA, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, DONNO, FATTORI, BUCCARELLA, MANGILI - *Ai Ministri per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(3-03685)
(*Già* 4-07145)
BRUNI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, recante "Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", e dal regolamento regionale della Puglia n. 14 del 2015, gli ospedali sono classificati in 3 livelli a complessità crescente: di base, con un numero massimo di 80 posti letto, di primo livello, con un numero massimo di 240 posti letto, e di secondo livello, con numero di posti letto maggiore di 450;
inoltre, il decreto prevede che gli ospedali di base abbiano un bacino d'utenza minimo di 80.000 abitanti, quelli di primo livello 150.000 e quelli di secondo livello 600.000;
premesso, inoltre, che:
l'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano (Lecce), con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 29 febbraio 2016, n. 161, recante «Regolamento regionale: "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 70/2015 e della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208. Modifiche e integrazione del R.R. n.14/2015"», è stato, di fatto, classificato come presidio ospedaliero di base;

all'interrogante non è chiaro il criterio adottato per l'elaborazione della proposta di riordino, scegliendo il criterio minimo, in quanto la ASL di Lecce ha una popolazione residente di circa 815.000 abitanti, risulterebbe che si sarebbero potuti individuare 5 ospedali di primo livello e non 3, compresa una struttura privata accreditata, quanti quelli indicati nella prima proposta di piano di riordino,

considerato che:

l'ospedale "Francesco Ferrari" di Casarano, dai dati diffusi dal centro regionale trapianti della Puglia, risulta essere il primo tra gli ospedali della ASL Lecce, e il primo tra gli ospedali non dotati di reparto di neurochirurgia dell'intera Puglia, per numero di prelievi di organi e tessuti, a scopo di trapianto terapeutico;

il piano di riordino ospedaliero dimostrerebbe alcune incongruenze, tra le quali la disattivazione dell'unità operativa di neurologia del Ferrari, per la quale è previsto il trasferimento in altro ospedale, ove non è presente il servizio di risonanza magnetica nucleare; quest'ultimo servizio invece è attivo da diversi anni presso il presidio di Casarano;

tra il 2014 e il 2015 sono stati eseguiti annualmente in media circa 500 esami di risonanza magnetica nucleare solo per i pazienti ricoverati in neurologia;

inoltre, il Salento ha dimostrato di essere il territorio dove più si è creduto nell'efficacia della cannabis terapeutica per la cura della sclerosi multipla. I medici dell'ospedale Ferrari, infatti, hanno somministrato gratuitamente farmaci a base di cannabis per la cura di 5 pazienti affetti da sclerosi multipla, una sperimentazione di fatto unica in tutta la Puglia che ha portato ottimi risultati per i pazienti affetti da questa grave malattia;

con il piano di riordino ospedaliero parrebbe che anche il centro per la sclerosi multipla verrà spostato, procurando non pochi disagi soprattutto ai pazienti;

considerato, infine, che:

è attivo da diversi anni un centro di elettrofisiologia e cardiostimolazione, riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, presso il quale sono eseguite annualmente circa 250 procedure di posizionamento di dispositivi cardiaci impiantabili (*pacemaker*, defibrillatori, dispositivi per la resincronizzazione cardiaca*, loop recorder* ovvero monitoraggio continuo con elettrocardiogramma);

il centro di elettrofisiologia e cardiostimolazione dell'ospedale di Casarano è primo in provincia di Lecce e tra i primi in Italia e ha attivato il monitoraggio remoto (ovvero per via telematica) dei dispositivi impiantabili, contribuendo a facilitare e rendere più rapido ed efficace il *follow up* dei pazienti. Il controllo remoto ha consentito una continua raccolta di informazioni, sia mediche, relative allo stato clinico del paziente, sia tecniche, relative allo stato di funzionamento dei macchinari, permettendo di ottenere i seguenti risultati: riduzione delle visite programmate; riduzione delle visite non programmate e della loro durata; riduzione degli accessi al pronto soccorso o area di emergenza; riduzione della durata media delle ospedalizzazioni per cause cardiovascolari; aumento della capacità d'individuazione di eventi clinicamente rilevanti; riduzione della latenza tra il verificarsi di un evento avverso e il conseguente trattamento clinico;

preso atto che:

l'esperienza acquisita e l'eccellenza raggiunta hanno reso l'ospedale di Casarano centro di riferimento della Puglia per l'esecuzione di indagini di risonanza magnetica nucleare in pazienti portatori di dispositivi cardiaci impiantabili, giungendo a rappresentare circa l'8 per cento di tutte le prestazioni del genere eseguite annualmente in Italia;

secondo alcune fonti giornalistiche il presidente della Regione Puglia avrebbe riconsiderato l'ipotesi di non declassare più il "Ferrari" di Casarano, accorpandolo al "Sacro Cuore" di Gallipoli, con una lettera indirizzata a due consiglieri provinciali;

la mancanza di una corretta e obiettiva programmazione sanitaria che tenga conto dei livelli essenziali di assistenza non è più rinviabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la rimodulazione dell'assetto della rete ospedaliera pugliese risponda a requisiti di appropriatezza e congruenza, anche in virtù del perseguimento degli obiettivi di

equilibrio economico e finanziario del bilancio regionale;
se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia verificata l'adeguatezza e la coerenza della razionalizzazione dei servizi sanitari offerti nel territorio salentino, nonché se la riduzione dei posti letto e delle unità operative programmate per il presidio ospedaliero Francesco Ferrari di Casarano garantisca adeguatamente la qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza del complesso dei 14 comuni, bacino d'utenza a cui l'ospedale offre il servizio sanitario;
se non ritenga che andrebbero indicati dei correttivi al piano di riordino regionale pugliese, al fine di impedire che il presidio ospedaliero, nato per diventare un presidio territoriale di eccellenza per la sanità salentina, sia posto in condizione di non poter più erogare servizi per la salute dei cittadini a causa della soppressione dei reparti.
(3-03687)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
gli organi di comunicazione danno costantemente conto dei disagi creati dai piani di razionalizzazione attuati da Poste italiane in materia di chiusura degli uffici, rimodulazione degli orari e consegna della corrispondenza;
il servizio universale è affidato a Poste italiane fino al 2026 ed è definito dal contratto di programma in essere con il Ministero dello sviluppo economico, che regola i rapporti tra la società e lo Stato al fine di garantire, tra l'altro, il perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, prevedendo la fornitura di servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni;
all'articolo 2, comma 4, il contratto di programma specifica che Poste italiane, nello svolgimento della sua attività, è tenuta ad adottare ogni necessaria misura per garantire il rispetto delle esigenze essenziali del servizio postale;
in particolare, con riferimento alla rete degli uffici postali e tenendo conto degli oneri che ne derivano, si prevede che Poste italiane valuti con le autorità locali un'eventuale presenza più efficace rispetto all'evoluzione della domanda di servizi nelle singole aree territoriali;
infine, il comma 1 dell'articolo 5 impegna il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, nel perseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica che prevedano la fornitura di servizi utili al cittadino, a valorizzare la rete capillare degli uffici postali, ed in particolare le potenzialità e le caratteristiche degli stessi uffici di prossimità al servizio degli utenti;
diversi territori della provincia di Belluno, interamente montana e pertanto una delle province in possesso dei requisiti di specificità individuati dalla legge Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56), lamentano chiusura di uffici, disservizi nella consegna della corrispondenza a giorni alterni, inefficienti e incomplete risposte alle esigenze della collettività;
con risoluzione 2016/2010(INI) del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva sui servizi postali, il Parlamento europeo ha stabilito che il servizio universale deve continuare ad essere fornito nella misura massima, cioè deve almeno comprendere consegna e ritiro per 5 giorni a settimana per ogni cittadino europeo. Inoltre, al fine di soddisfare l'obbligo di servizio universale è importante mantenere ben funzionanti le reti postali, con un numero sufficiente di punti di accesso nelle regioni rurali, remote o scarsamente popolate;
le amministrazioni comunali di Comelico superiore e di Agordo (Belluno), per citare gli ultimi casi in ordine di tempo a conoscenza delle interroganti, hanno recentemente approvato delle delibere volte ad evitare che la razionalizzazione operata da Poste italiane si traduca in gravi disservizi per la popolazione, specie in riferimento ai residenti anziani, spesso costretti a lunghe file e difficili spostamenti su territori particolarmente disagiati;
proprio per le persone anziane, per ragioni ben comprensibili, gli uffici postali hanno rappresentato negli anni un vero e proprio punto di riferimento tanto per operazioni legate alla mera corrispondenza quanto, e soprattutto, per tutte le operazioni economiche tipiche di questa fascia della popolazione, dal semplice risparmio ai piccoli investimenti,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia monitorando l'efficienza del servizio postale, in particolare nelle zone montane e con specifico riferimento alla provincia di Belluno;
quali interventi di competenza abbia in programma per garantire la massima efficienza del servizio e scongiurare ulteriori disagi per le popolazioni residenti nelle zone montane.
(3-03684)

CONTE - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
da quanto appreso da organi di informazione locali e nazionali, presso la Asl n. 9 di Treviso (ora Asl n. 2), nel periodo febbraio-giugno 2016 un'infermiera non ha vaccinato circa 500 bambini: violando i propri doveri professionali e contravvenendo agli obblighi assistenziali, fingeva di vaccinare i bambini ed eliminava le siringhe con il siero;
il comportamento dell'infermiera è venuto alla luce a seguito delle segnalazioni di alcuni colleghi che avevano osservato il comportamento anomalo dei bambini vaccinati e segnalato alla dirigenza della Asl; a seguito della segnalazione è stato dato corso ad un'indagine interna e ad accertamenti clinici che hanno accertato come i bambini coinvolti non avessero sviluppato gli anticorpi;
la situazione è diventata di dominio pubblico e riportata dagli organi di informazione in questi giorni a seguito dell'avvio da parte della Asl interessata di una campagna di rivaccinazione per i circa 500 bambini e prevista nei prossimi giorni (24 e 28 aprile e 2 e 6 maggio);
preso atto del corretto e tempestivo comportamento della dirigenza della Asl che ha allontanato l'infermiera dal servizio e segnalato all'autorità giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità e nello stesso tempo si è attivata per l'avvio della campagna di rivaccinazione;
considerato anche che la trasmissione "Report" nella puntata del 17 aprile 2017 su Rai3 ha dato spazio agli effetti avversi del vaccino contro l'Hpv, citando una *review* del Nordic Cochrane center che accusava l'Agenzia europea del farmaco (Ema) di aver sottovalutato le reazioni avverse e criticando il fatto che tutti i dati in materia sono stati diffusi dalle aziende farmaceutiche. Secondo l'Ema, invece, i vantaggi del vaccino contro il Papillomavirus, che protegge anche dal tumore al collo dell'utero, sono di gran lunga superiori agli svantaggi. A seguito della trasmissione sono sorte numerose polemiche che hanno coinvolto diverse personalità, enti ed istituzioni, medici e scienziati e lo stesso Ministro in indirizzo;
considerato che:
entrambi gli episodi segnalati sono il segnale di come sul tema delle vaccinazioni sia in corso un dibattito molto acceso e si sia creata una netta contrapposizione tra chi è *pro* e chi è contro, molto spesso non supportata da un'adeguata e rigorosa informazione scientifica;
nella mozione 1-00656 presentata dal firmatario del presente atto il 18 ottobre 2016, si evidenziavano in sintesi: a) la diversità delle normative regionali in tema di vaccinazioni; b) la recrudescenza riscontrata recentemente di alcune malattie prevenibili mediante vaccinazione; c) il diffondersi di informazioni prive di adeguato supporto scientifico e di comitati contro le vaccinazioni;
in tutto il territorio nazionale sono in atto numerose iniziative che forniscono informazioni contraddittorie che molto spesso infondono preoccupazione nei genitori di fronte alla scelta di vaccinare i propri figli;
aumenta in modo preoccupante il numero di genitori che non sottopongono a vaccinazione i propri figli, con rischio non solo per i bambini non vaccinati ma con conseguenze per tutta la popolazione giovane,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di avviare una nuova campagna di informazione, anche mediante il servizio pubblico, che ha sicuramente grande efficacia;
se sia possibile prevedere una nuova legislazione nazionale che, pur nel rispetto delle competenze regionali, eviti l'attuale situazione di difformità tra le singole Regioni.
(3-03686)

CONTE, DALLA TOR - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
in Veneto, dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi, un colpo di coda invernale è arrivato la

notte scorsa, facendo scendere la temperatura a -1 e 2 gradi anche in pianura, provocando la formazione della brina e gelate estese nei campi con pesanti danni alle colture;
sui Colli Berici Coldiretti segnala danni che in alcuni vigneti arrivano tra il 70 e l'80 per cento di perdita del raccolto di Merlot e Cabernet. Nel trevigiano, vicentino e padovano le viti di Prosecco, di Pinot grigio, bianco e Chardonnay a causa del forte gelo sono state fortemente danneggiate, in quanto le piante erano in piena fase vegetativa;
le basse temperature nei Colli Euganei hanno colpito soprattutto le piante più piccole, più giovani e le varietà come Glera, Moscato giallo e Raboso, compromettendo la situazione e provocando un calo nella produzione;
molti agricoltori si erano assicurati per la grandine, ma non per il gelo, ritenendo l'inverno ormai finito. Nelle prossime ore sarà possibile valutare con più precisione le conseguenze di questo brusco calo termico anche se diverse produzioni sono ormai compromesse;
rimane inoltre in tutta la sua gravità il problema della siccità appena attenuato dalle modeste piogge dei giorni scorsi: l'acqua continua a scarseggiare e aumenta la pericolosità degli incendi boschivi;
gravi danni sono stati causati anche alle colture orticole specializzate tipiche delle varie zone del Veneto, che appaiono in alcuni casi irrimediabilmente compromesse, tanto da far pensare alla riconversione delle aree o a nuove piantumazioni;
considerato che:
lo sviluppo degli ultimi anni del settore vitivinicolo e dell'agricoltura specializzata aveva dato un forte impulso all'economia ed anche il commercio con l'estero, soprattutto per l'esportazione di vino, aveva avuto un buon incremento;
si prospetta la necessità di forti investimenti di tipo strutturale per prevedere nuovi impianti e sistemi di irrigazione per far fronte alla siccità che si è manifestata in maniera ricorrente negli ultimi anni,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, volte a prevedere non solamente misure di sostegno in favore dei territori colpiti dal maltempo degli ultimi giorni e dalla siccità, ma anche per la realizzazione di nuove opere irrigue.
(3-03688)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
con decreto del Ministero della giustizia del 18 novembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in data 22 novembre 2016, è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, il cosiddetto concorso cancellieri 2016;
il concorso consisterà in una prova preselettiva, in due prove scritte e in un colloquio;
il diario delle prove con le date e le sedi di svolgimento delle preselezioni è stato stabilito con decreto del Ministro della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale, "Concorsi ed esami", del 4 aprile 2017;
secondo quanto risulta all'interrogante, per le prove sono stati acquistati circa 14.000, *computer* portatili;
si è altresì provveduto all'acquisto di ulteriore strumentazione informatica per il cablaggio dei macchinari e di *software* per la gestione delle prove;
le prove si svolgeranno presso le strutture della nuova fiera di Roma, con relativi oneri finanziari per l'affitto dei padiglioni necessari;
la spesa complessiva per lo svolgimento del concorso ammonterebbe a circa 20.000.000 euro,
si chiede di sapere:
se quanto esposto corrisponda al vero e se il Ministro in indirizzo ritenga congrua la spesa effettuata;
se, nella scelta delle modalità di espletamento del concorso, sia stata effettuata una valutazione dei costi e dei benefici, mettendo in comparazione diverse modalità attuative.
(4-07390)

CONSIGLIO - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'indennità di amministrazione è un compenso annuo fisso e retribuito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri 1994/1997;
tale indennità è corrisposta nella medesima modalità in cui viene corrisposto lo stipendio tabellare;
ogni elemento della retribuzione fissa mensile costituisce un emolumento assoggettabile a ritenute ai fini pensionistici e va calcolato ai fini della determinazione della pensione;
in quanto retribuzione "accessoria", così come previsto dalla legge n. 335 del 1995, non riveste principi di tassatività ai fini della valutazione della base pensionabile;
si ravvisa, peraltro, a parere dell'interrogante, una discriminazione nell'ambito dello stesso personale appartenente al Ministero della giustizia, tra i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria (Polizia penitenziaria e personale amministrativo) cui la predetta indennità è riconosciuta, ai fini pensionistici, per intero e personale giudiziario, per il quale la medesima è riconosciuta solo in parte, ovvero al 18 per cento,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti, ciascuno per le proprie competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare per sanare l'iniquità segnalata a scapito dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria.
(4-07391)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
un *record* di sbarchi si è registrato nei giorni di Pasqua 2017: secondo i dati del dicastero, sono stati recuperati in mare e portati in Italia 8.500 migranti (2.000 venerdì, 4.500 sabato e 2.000 domenica);
gli stessi dati, ora da aggiornare con le ultime cifre dei 3 giorni pasquali, rilevano un aumento rispetto all'anno precedente del 23,8 per cento (26.989 sbarchi al 12 aprile 2017 a fronte di 21.800 sbarchi al 12 aprile 2016);
tali dati sembrano smentire la soluzione che il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni ed il ministro Minniti avevano annunciato "in pompa magna", cioè l'accordo con il Governo di unità nazionale di Tripoli presieduto da Fayez Al Sarraj,
si chiede di sapere:
quanti degli 8.500 migranti sbarcati in Italia nei giorni di Pasqua provengano dalle coste libiche;
se i Ministri in indirizzo intendano rivedere la politica in materia di sbarchi di migranti irregolari e quali nuove ed ulteriori iniziative di competenza intendano adottare per porre freno all'emergenza clandestini.
(4-07392)

MARINELLO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
l'ambiente nel territorio siciliano, invece di costituire un potenziale elemento di attrazione per il turismo e gli investimenti sostenibili, sembra essere unicamente divorato dalle emergenze. La mancata tutela della qualità dell'aria, l'inquinamento delle falde acquifere, gli scarichi lungo le coste senza impianti di depurazione, il consumo di suolo e l'effetto degli incendi sulla superficie boscata dell'isola manifestano un bilancio devastante che, tra possibili sanzioni, costi emergenziali e di ripristino sfiora i 300 milioni di euro all'anno;
dinanzi a questo quadro disastroso, il territorio siciliano potrebbe trovarsi ad affrontare l'ennesima emergenza rifiuti: la situazione delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti è al collasso;
nel pieno della prossima estate il sito di Trapani raggiungerà la sua capienza massima e avrà difficoltà gestionali enormi. Inoltre, entro dicembre 2017, senza impianti alternativi o ampliamenti delle discariche con nuove vasche, difficili da realizzare in pochi mesi, in Sicilia non si saprà dove depositare oltre 110.000 tonnellate di spazzatura;
in questa situazione di incertezza si aggiungono i continui dinieghi all'importazione della spazzatura da parte delle altre Regioni italiane;
considerato che:
alla paralisi della gestione dei rifiuti certamente ha contribuito anche il *caos* gestionale che è derivato

dalla mancata o tradita trasformazione degli ambiti territoriali ottimali, che, da vecchi carrozzoni amministrativi, dovevano divenire nuove società di gestione più efficienti. Fatta eccezione per la Srr di Catania sud, al momento, il processo di trasformazione delle società non è mai partito;
così come non sono mai decollati né il piano di realizzazione di impianti alternativi alle vecchie discariche, né il nuovo piano di rifiuti, che ormai è da mesi in stallo, in attesa delle autorizzazioni che dovrebbero provenire dalla stessa Regione;
considerato, inoltre, che:
nonostante la criticità della situazione, vi sono società partecipate nell'ambito della gestione dei rifiuti che continuano discrezionalmente ad assumere personale, senza ponderare l'azione amministrativa pubblica sulla base dei criteri di efficienza, economicità e opportunità;
in particolare, per quanto a conoscenza dell'interrogante, la Sogeir gestione impianti smaltimento SpA con sede a Sciacca (Agrigento), interamente partecipata dalla società Sogeir Ato AG1, in atto di liquidazione, ha proceduto ad assumere personale, mediante una società interinale, al di fuori del bacino di personale dipendente della partecipante;
a detta dell'interrogante, la funzionalità e la qualità dei servizi e l'economicità della gestione devono rappresentare sempre i punti cardine dell'operato della pubblica amministrazione, qualsiasi sia la forma che assumano i suoi enti,
si chiede di sapere:
quali azioni i Ministri in indirizzo, per le parti di rispettiva competenza, intendano intraprendere per evitare che l'emergenza rifiuti possa giungere nuovamente ad una fase critica, non più gestibile con l'ordinaria amministrazione;
se non sia il caso di inviare degli ispettori che valutino la conformità dell'operato della Sogeir gestioni impianti smaltimento SpA ai principi di imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa.
(4-07393)
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* -
Premesso che:
l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 stabilisce che "Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste";
tale disposizione è rimasta inattuata a causa della mancanza di risorse economiche necessarie alla copertura dei costi delle borse di studio;
premesso, inoltre, che:
successivamente, al fine di consentire anche a tali professionisti di proseguire il proprio percorso formativo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata inserita la disposizione contenuta nell'articolo 2-*bis*, rubricato "Scuole di specializzazione non mediche", la quale prevede "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
l'art. 2-*bis* non ha abrogato la disposizione contenuta nell'articolo 8 citato ma ne ha sospeso soltanto gli effetti "nelle more di una definizione organica della materia", ed ha consentito, al contempo, di procedere all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in data 16 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non

medici", a seguito del quale gli atenei avrebbero potuto procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione già a partire dall'anno accademico 2015/2016;
premesso, infine, che:
da diversi anni gli atenei non emanano più i bandi per le scuole di specializzazione per i suddetti professionisti;
lo stallo provoca loro un grave danno, poiché non consente di accedere alle specializzazioni e quindi completare il proprio percorso formativo;
preso atto che la specializzazione è necessaria per l'accesso ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale,
si chiede di sapere se e in quale modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire, in tempi rapidi, per assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie non mediche, e in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale.
(4-07394)
CONSIGLIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:
con nota del 16 febbraio 2017 l'Ispettorato territoriale del Friuli-Venezia Giulia del Ministero dello sviluppo economico ha segnalato di aver rilevato presso le amministrazioni comunali ripetute problematiche conseguenti alla carenza dei necessari dati informativi relativi agli obblighi di legge previsti per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli articoli 99 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 2003;
gli uffici della Prefettura, facendo seguito alle richieste di chiarimento avanzate dalle amministrazioni locali, hanno risposto con una circolare, interpretando le indicazioni dell'Ispettorato circa la normativa vigente in materia sull'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale e le relative sanzioni in caso di inadempienza, specificando che rientrano nella fattispecie di reti di comunicazione elettronica ad uso privato anche quelle realizzate ed esercite dai Comuni a supporto delle proprie attività istituzionali o lavorative;
nel settore dell'ordine pubblico e della sicurezza, è necessario riconoscere istituzionalmente quelle iniziative locali di controllo del territorio realizzate dai Comuni italiani, valorizzando le pratiche provenienti dalle stesse amministrazioni comunali, finalizzate a fornire nuovi strumenti di risposta ad esigenze non adeguatamente realizzate dal livello statale;
è urgente potenziare i poteri e le funzioni dei sindaci in materia di sicurezza urbana, essendo i Comuni chiamati quotidianamente ad affrontare i problemi di ordine pubblico, senza spesso disporre delle competenze e delle risorse necessarie. In sostanza, si deve ratificare l'azione di quei sindaci che, con coraggio e lungimiranza, hanno cercato di offrire risposte tempestive alla problematica della sicurezza spingendosi al limite delle proprie attribuzioni istituzionali;
appare irragionevole che le amministrazioni locali, che dovrebbero essere considerate strumento dello Stato anche nel delicato settore della sicurezza, per attivare sistemi di videosorveglianza finalizzati a proteggere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, siano soggetti alla richiesta di autorizzazione presso il Ministero e siano equiparati ai privati per quanto riguarda il pagamento del canone di attivazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno rivedere tempestivamente le indicazioni fornite dal prefetto di Pordenone, specificando che le amministrazioni locali dell'intero territorio nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non sono equiparate ai privati per la richiesta di autorizzazione e il pagamento del canone in merito all'installazione e all'esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica.
(4-07395)
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-07389 del senatore D'Ambrosio Lettieri.

1.5.2.4. Seduta n. 812 (ant.) del 26/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

812a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017

_____

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 813 del 27 aprile 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,04)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,06)*.

Discussione del documento:

(*Doc.* LVII, n. 5) ***Documento di economia e finanza 2017*** *(Relazione orale)* **(ore 11,06)**

Approvazione della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento LVII, n. 5.

Il relatore, senatore Guerrieri Paleotti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, senatrici, senatori, in questa mia relazione vorrei riassumere sinteticamente i contenuti... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiederei un po' di silenzio, altrimenti non si può nemmeno ascoltare la relazione. Pregherei di fare conversazione fuori dall'Aula, oppure a voce molto bassa.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Vorrei riassumere in questa mia relazione contenuti e finalità del DEF, che - ricordo - è il documento programmatico con cui il Governo enuncia le modalità e i tempi attraverso i quali il nostro Paese e la nostra economia intendono conseguire obiettivi in materia di crescita e occupazione, dato il vincolo del consolidamento dei conti pubblici e secondo un insieme di regole definite nell'ambito della legislazione del nostro Paese e dell'Unione europea. Per farlo, consentitemi di partire dal dato più rilevante di questo DEF 2017: la conferma che la crescita della nostra economia continua e si sta consolidando.

Il Documento di economia e finanza, in termini di crescita, mette in rilievo come il prodotto interno lordo del nostro Paese, dopo - come ricordiamo - una crisi molto grave che si è prolungata in tutti questi anni, sia tornato a crescere nel 2015 (di 0,8 punti percentuali) e nel 2016 (di 0,9 punti); per quest'anno l'incremento è previsto intorno all'1,1 per cento.

Contributi positivi a questa crescita sono venuti sia da un più favorevole contesto internazionale ed europeo sia dall'implementazione delle politiche economiche condotte in questi ultimi anni. Si può in qualche modo prevedere anche un miglioramento delle previsioni di crescita, data la favorevole congiuntura a livello internazionale, ma va comunque riconosciuto che siamo in presenza di una dinamica di espansione ancora troppo modesta e quindi insoddisfacente, anche perché resta significativamente inferiore a quella dei Paesi europei maggiormente sviluppati: di qui l'obiettivo di consolidare e di rafforzare la crescita già a partire da quest'anno... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma in questo modo non ce la facciamo ad ascoltare il senatore Guerrieri Paleotti, io stessa faccio fatica. Mi dispiace dovervi richiamare, ma cercate di organizzarvi in modo tale da uscire dall'Aula, se avete delle discussioni da fare fra voi, oppure abbassate il tono della voce o smettete di parlare, perché con questo brusio non si capisce niente.

Prego, senatore Guerrieri Paleotti, riproviamoci.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. La ringrazio, signora Presidente.

Sull'altro versante, quello della finanza pubblica, l'anno scorso si è chiuso con un disavanzo pari al 2,4 per cento del PIL, quindi in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente, mentre per l'anno in corso e per gli anni successivi si prevede un percorso di miglioramento dei conti pubblici che dovrebbe portare quest'anno al 2,1 per cento, e questo miglioramento è dovuto sia agli effetti della crescita economica che si determinerà nel periodo, sia agli effetti delle misure di consolidamento dei conti pubblici che sono state realizzate, sia alla manovra correttiva definita di recente. Ricordo che questa

manovra riduce il *deficit* strutturale per l'anno in corso di 3,4 miliardi di euro e avrà un effetto a regime a partire dal prossimo anno di 5 miliardi di euro.

In termini generali, si può far rilevare come nel DEF 2017 il Governo ribadisca l'intenzione di voler proseguire nel solco delle politiche economiche adottate negli ultimi tre anni, al fine di far uscire il Paese da una sorta di strettoia che è fatta di bassa crescita ed elevato *stock* di debito, una strettoia in cui il nostro Paese è confinato da circa due decenni. Per realizzare questa uscita è necessario continuare a muoversi lungo un percorso di transizione che è delimitato dal rafforzamento della dinamica di crescita, da un lato, e dal consolidamento delle finanze pubbliche, dall'altro.

Alcuni risultati incoraggianti con riferimento alla fase di transizione attraversata dall'economia italiana sono stati raggiunti, ma allo stesso tempo la strada da percorrere per la politica economica del nostro Paese è ancora difficile ed in salita, al fine di ricondurre lo *stock* del debito pubblico in diminuzione in rapporto al PIL, evitando allo stesso tempo di penalizzare una ripresa che si sta consolidando.

Guardando al sostegno della crescita, che come viene ribadito nel DEF è uno degli obiettivi prioritari dell'azione del Governo, due sono le leve sulle quali si può agire. Una è rappresentata dagli investimenti sia privati, che pubblici. Gli investimenti privati sono cresciuti per il secondo anno consecutivo, accelerando grazie alle migliori condizioni finanziarie ed agli incrementi della domanda, oltre che ad incentivi fiscali ben mirati. Assai meno bene, però, sono andati gli investimenti pubblici, che anche nel 2016 hanno continuato a ridursi, come avviene ormai da sette anni.

C'è dunque molto da fare in questo campo in direzione di un deciso rafforzamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli riguardanti la cura del territorio e il contrasto del dissesto idrogeologico oltre che per quelli nelle aree del Mezzogiorno. Ai fini dell'effettiva utilizzazione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici, che sono aumentate nel periodo più recente, sarà altresì importante provvedere, come scritto nel DEF, a migliorare il percorso di programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione delle opere, fornendo anche certezze procedurali, indispensabili all'attività di investimento, nonché un supporto tecnico e valutativo alle amministrazioni, anche territoriali.

La seconda leva per sostenere e rilanciare la crescita è rappresentata dalle riforme strutturali, che sono strumenti fondamentali da utilizzare per aumentare la capacità di crescita e competitività del Paese. Come ben documentato nel programma nazionale di riforma (PNR) inserito in questo DEF 2017, molte sono state le misure adottate e altrettante quelle in corso di realizzazione, unitamente ai nuovi interventi che il Governo intende effettuare, anche in relazione alle raccomandazioni dell'Unione europea. Non ho il tempo di fare l'elenco delle riforme economiche riportate nel DEF, ma vorrei ricordare, alla luce di quanto detto fin qui, l'importanza di tali riforme come volano per il sostegno alla ripresa e come leva di accredito fondamentale e di credibilità nei confronti dell'Unione europea e dei mercati internazionali.

È pertanto necessario intensificare gli sforzi in direzione del cambiamento per conseguire da qui alla fine della legislatura risultati significativi, soprattutto in alcune aree indicate nel PNR quali la concorrenza, il lavoro e il *welfare*, la lotta all'evasione e la revisione della spesa pubblica, la scuola e la lotta alla povertà, la giustizia. L'attuazione delle riforme strutturali resta la principale sfida alla quale deve far fronte il Governo, ma direi anche il Parlamento, per accrescere la produttività e soprattutto il reddito potenziale del Paese che, ricordo, è diminuito significativamente in questi anni di crisi. Solo in questo modo si potrà sperare di colmare quella differenza a nostro sfavore tra la crescita del nostro PIL e quello medio dell'area dell'euro che da oltre quindici anni caratterizza in negativo la nostra collocazione in Europa.

Come più volte sottolineato nel DEF, è fondamentale per la politica economica del nostro Paese riuscire a coniugare la più generale strategia di sostegno e rilancio della crescita con una riduzione del disavanzo pubblico e del rapporto debito-PIL; una riduzione che si deve presentare credibile e sostenibile nel tempo. A questo riguardo, il DEF mette in evidenza quali sono le scelte da compiere ovvero la necessità di conseguire i saldi programmatici di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito su PIL nei termini e nel periodo di

riferimento indicati nello stesso Documento di economia e finanza.

Il programma disegnato di rientro è certamente ambizioso. L'obiettivo di medio termine di pareggio di bilancio è previsto sia raggiunto nel 2019, come già indicato nei precedenti documenti di programmazione; allo stesso tempo, è previsto un rafforzamento del percorso di riduzione dell'indebitamento netto fino a prevedere il conseguimento di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di bilancio strutturale sia nel 2019 che nel 2020.

Anche il rapporto dello *stock* di debito sul PIL è previsto migliorare attraverso una riduzione dal 132,5 per cento di quest'anno al 126 per cento, che gradualmente è previsto sia raggiunto nei prossimi tre anni. Nel complesso, quindi, la politica di bilancio disegnata nel DEF per i prossimi anni appare rigorosa e in qualche modo restrittiva.

Sono però obiettivi importanti da raggiungere, dettati non solo e non tanto per continuare a rispettare le regole europee sul debito, ma ancor più per esigenze che in larga parte sono interne, domestiche. L'Italia, infatti, che ha problemi specifici di crescita e di debito, deve consolidare e portare a maturazione un percorso di aggiustamento in tempi certi, perché è prevedibile che il sostegno della politica monetaria generosamente espansiva della Banca centrale europea e i suoi acquisti di titoli di Stato verranno gradualmente meno nel 2018 e, di conseguenza, i tassi d'interesse sul debito tra non molto inizieranno a salire in anticipazione di quel passaggio.

In questa prospettiva, andrà meglio verificata anche l'intenzione del Governo di disinnescare il prospettato aumento dell'IVA nel 2018, ribadita nel DEF, attuando una manovra alternativa, che per ora è definita quale *mix* di misure di «recupero di gettito a parità di aliquote», attraverso la lotta all'evasione, e una nuova spinta alla *spending review*. Per le dimensioni significative di tale manovra correttiva, in effetti, non sarà facile conciliare la convergenza verso il pareggio strutturale nel 2019-2020 con la sostituzione della clausola di salvaguardia su IVA e accise con altre misure che evitino allo stesso tempo di produrre ripercussioni negative sulla dinamica di crescita.

Nei prossimi mesi, in definitiva, c'è la necessità di recuperare credibilità e adottare, di conseguenza, misure di politica economica che siano credibili. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel periodo più recente lo *spread* tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi ha oscillato intorno ai 200 punti. I motivi sono tanti e non dipendono certamente solo dal nostro Paese; è comunque importante prestare la massima attenzione a questi andamenti e soprattutto farsi trovare preparati se i mercati dovessero all'improvviso decidere di rivedere verso l'alto i premi per il rischio.

Va aggiunto che per il nostro Paese la compatibilità e la piena realizzazione di tali obiettivi di crescita e riduzione del debito dipenderanno non solo dalle misure di politica economica e dagli interventi specifici che saranno adottati dal Governo nel corso dei prossimi mesi, ma anche dalle decisioni che potranno essere adottate in seno all'Unione europea. Quelle decisioni saranno importanti soprattutto per rendere meno pressante e più favorevole al mantenimento di una sostenuta dinamica di crescita il percorso di riduzione del disavanzo pubblico del nostro Paese. Ciò richiederà naturalmente una revisione del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita che renda l'applicazione delle regole dell'Unione più orientata alla crescita e allo sviluppo. È evidente che in questo modo la correzione fiscale richiesta al nostro Paese potrebbe divenire assai meno restrittiva e soprattutto evitare di compromettere la fragile ripresa in corso.

Va ricordato che nel contesto europeo l'Italia ha fornito proposte e suggerimenti rilevanti al confronto e al dibattito in corso sia per la formulazione di strategie efficaci per la crescita sia in termini di politiche per la stabilità e la sicurezza dell'intera area euro. Lo ha fatto senza venire meno agli impegni di risanamento delle finanze pubbliche e soprattutto lo ha fatto dispiegando tale percorso di aggiustamento all'interno del rispetto delle regole dell'Unione europea che, è vero, sotto diversi aspetti si possono criticare e cercare di modificare, ma che, nel mentre, vanno comunque onorate.

A questo riguardo, si può osservare come non esistano facili scorciatoie al complesso e difficile processo di aggiustamento che è in atto nel nostro Paese. Sicuramente non sono scorciatoie quelle di chi prospetta addirittura la possibilità di un'uscita del nostro Paese dall'euro e dall'unione monetaria, senza preoccuparsi naturalmente dei drammatici costi che ciò comporterebbe per i cittadini italiani,

soprattutto per i ceti più deboli. Ma non sono neanche scorciatoie, tantomeno sono percorribili, le strade di chi invoca la violazione delle regole europee per spendere di più mediante un significativo incremento del disavanzo pubblico. Sappiamo che cosa produrrebbe una strada di questo genere: un sicuro procedimento d'infrazione da parte delle istituzioni di Bruxelles - come già avvenuto in passato - e allo stesso tempo un inevitabile aumento del premio per il rischio per la sottoscrizione di titoli relativi al nostro debito pubblico sui mercati internazionali, vanificando così ogni incremento di spesa che si potrebbe eventualmente realizzare.

Resta in ultimo da menzionare in positivo l'inserimento nel DEF degli indicatori relativi al benessere equo e sostenibile. Il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l'inserimento di quattro indicatori nel processo di bilancio: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e altri gas climalteranti.

Come sappiamo, c'è ancora molto scetticismo sulla capacità di misurazione di strumenti diversi dalle tradizionali variabili che concorrono alla definizione del PIL ma non vi è dubbio che la scelta del Governo vada giudicata positivamente, soprattutto alla luce del dibattito in corso sui limiti di una crescita economica che sia definita in termini meramente quantitativi e sulla necessità, auspicata da molti, di formulare quella che viene oggi chiamata una crescita inclusiva che riesca a evitare e comunque a mitigare i fenomeni di esclusione e le forti disuguaglianze generate dallo sviluppo negli ultimi due decenni.

Per concludere, vorrei ricordare come l'economia mondiale nel 2017 stia stabilizzandosi su un sentiero di ripresa graduale ma in via di accelerazione, soprattutto in aumento rispetto allo scorso anno. Questa tendenza al miglioramento della congiuntura interessa la maggior parte delle aree dell'economia mondiale, sia quella sviluppata sia quella emergente. È evidente che, in questa prospettiva, il nostro Paese ha l'opportunità di proseguire e consolidare la crescita ad un ritmo più sostenuto e per tale via porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero finalmente discendente.

Certo, molto continuerà a dipendere come già detto dalle scelte e politiche che si adotteranno in Europa e che è auspicabile possano modificarsi in direzione della crescita dell'area euro nel suo complesso, ma molto importanti saranno le nostre scelte come Paese. Come ho ricordato, da vent'anni l'Italia cresce di meno dell'area euro e non certo solo per colpa del rigore europeo ma per problemi strutturali non affrontati. Lo si è cominciato a fare in questa fase ma la strada da percorrere è ancora lunga. Proseguire su questa strada dipende solo da noi. Certo nulla potremo ottenere senza una garanzia di stabilità politica e la continuazione e accelerazione del processo di riforme interne. Come ho detto, serve continuare a sostenere la ripresa economica ma allo stesso tempo garantire il risanamento dei nostri conti pubblici. Non ci sono altre strade più facili: solo queste misure potranno aiutare il nostro Paese a cogliere questa opportunità di espansione cui ho fatto riferimento che per molti versi è unica e che si sta profilando a livello europeo e internazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signora Presidente, chiedo di poter allegare il mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Enrico Fermi - Gaetano Filangieri» di Formia, in provincia di Latina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 5 (ore 11,29)

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(Misto)*. Signora Presidente, ha detto bene il collega Guerrieri Paleotti nella sua ampia relazione: non ci sono strade alternative e soluzioni più facili a quella di contenere la spesa pubblica, attraverso una tenuta in ordine dei conti, e provare a lavorare, a mio avviso, sul fronte dell'offerta invece che su quello della domanda, come invece hanno fatto gli ultimi Governi negli ultimi anni.

Lo sforzo di questo Governo a me sembra assolutamente identico a quello del Governo precedente. Ecco perché sono delusa dal testo al nostro esame, che produce persino ulteriore confusione - che fa male al Paese - nell'inquadrare la situazione e non aiuta quei mercati che dovrebbero invece analizzare, con serenità e oggettività, la situazione reale dei conti italiani. Infatti, la confusione tra i due testi, il DEF da una parte e la cosiddetta manovrina dall'altra (così come ormai sinteticamente si intende il monte complessivo della manovra economica del Governo), non ci aiuta: anzi, crea confusione, confonde le idee.

Non è infatti buona cosa mischiare obiettivi macroeconomici e riforme - magari quelli da perseguire nel corso dell'anno - con un aggiustamento dei conti necessario a evitare la ventilata procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Perché, allora, accomunare due provvedimenti? Perché anche questo Governo, esattamente come quello precedente, pensa che la narrazione conti di più della realtà dei fatti. Noi speriamo di no. Ci auguriamo invece che finisca la confusione tra DEF e manovra autunnale, quella vera, sulla quale gravano più le incertezze politiche e quelle di fine legislatura che le consolidate certezze di una crescita economica che, a dispetto di quanto dice il Ministro, è ancora timida, incerta, e legata probabilmente più a questione esogene che a fattori endogeni.

Come saranno realizzati - questa è la nostra domanda - gli odierni auspici? Lo vedremo ad ottobre, perché solo allora vedremo come in concreto agirà il Governo, dove reperirà le risorse necessarie a diminuire il *deficit* di oltre un punto percentuale, a mettere in piedi le misure contro la povertà, a dare gli aumenti agli statali e a riattivare gli sgravi contributivi per agevolare le assunzioni.

Oggi sentiamo dire dal Partito Democratico che l'IVA non si tocca, ma cosa succederà ad ottobre alle clausole di salvaguardia? Parliamo di risorse complessivamente pari a 2-3 punti di PIL: una massa gigantesca. Dove prenderà il Governo queste risorse, se la *spending review*, richiamata anche dal collega Guerrieri Paleotti, è stata depotenziata o addirittura messa in soffitta? Le tasse non devono essere aumentate, la lotta all'evasione è ancora di là da venire; come saranno reperite allora le necessarie risorse? Delle due l'una: o più tasse, o più *deficit* (in questo caso con il *placet* di Bruxelles, preceduto dalla solita trattativa sulla flessibilità).

A fine anno quindi saremo ancora con i conti in ordine? Eviteremo nuove tasse? Credo di no, e i giorni a venire sono lì per dimostrarci che, ancora una volta, questo Governo si sarà sbagliato.

Oggi possiamo solo dire che gli obiettivi del Governo non ci convincono, non solo perché sono uguali a quelli di Renzi, ma perché complessivamente siamo alla solita manovra per sostenere la domanda (e quindi la crescita), che è il contrario di quello che dovremmo fare.

Dovremmo muoverci con adeguate misure in favore dell'offerta. Necessiterebbero riforme vere in tema di liberalizzazioni e anche di privatizzazioni, e il caso Alitalia davanti a noi ci ricorda gli errori di tutti, i soliti errori sulle privatizzazioni, a partire dalla più grande delle privatizzazioni sbagliate, quella di Telecom. Ma quella di Alitalia - come vedete - non è molto diversa.

Continuano a mancare risorse per gli investimenti, collega Guerrieri Paleotti, contrariamente a quello che lei, peraltro con grande competenza, ha provato a dimostrare, perché sono continuamente sacrificate per garantire gli obiettivi di *deficit*. Non è certo un mistero che sarebbe necessario - ad esempio - potenziare le infrastrutture, sia materiali che immateriali, ma noi non avremo quei soldi.

Pertanto, avviandomi alla conclusione, signora Presidente, ringraziandola per il tempo che mi ha concesso, questo DEF non porta alcuna novità nelle scelte di politica economica e il Governo ripercorre ancora una volta una strada battuta ormai da qualche anno, quella di Renzi, che sappiamo

dove conduce. Oggi, come ha detto il collega, è alle porte la fine degli interventi straordinari della BCE. In questa situazione noi possiamo solo fare i migliori auguri al nostro Paese perché, se non ha avuto la forza di correggere la propria direzione di marcia in economia con generosi aiuti da parte della Banca centrale europea, figuriamoci come sarà in grado di farlo senza quegli stessi aiuti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signora Presidente, senatori, senatrici, nel DEF 2017 l'obiettivo prioritario del Governo resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. In tal senso, le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità della programmazione della finanza pubblica.

Non mi trovo in grande accordo con l'intervento precedente della senatrice Bonfrisco. Credo infatti che la capacità previsionale sia proprio una caratteristica degli ultimi anni: rispetto al DEF e ai bilanci degli anni precedenti, che vedevano le previsioni fortemente compromesse rispetto al risultato finale, noi possiamo invece rivendicare con orgoglio che nell'ultimo periodo la capacità previsionale è stata buona e ciò mi fa ben sperare anche rispetto al nuovo DEF.

Qualche obiettivo è stato raggiunto: dopo una lunga crisi, nel 2014 il prodotto interno lordo è cresciuto di 10 miliardi; quello del 2015 di 9 miliardi in più rispetto alle stime. Il numero degli occupati è di 734.000 unità in più rispetto al minimo del settembre 2013, con una contrazione degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla cassa integrazione guadagni, e ne hanno beneficiato i consumi, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016. Il disavanzo è sceso del 3 per cento del PIL nel 2014, del 2,7 nel 2015 e fino al 2,4 per cento nel 2016, con un avanzo primario dell'1,5 per cento del PIL.

Ciò significa che va tutto bene? È chiaro che degli obiettivi sono stati raggiunti ma c'è ancora molto da fare. Partiamo, però, da queste prime considerazioni favorevoli per esprimere anche una valutazione positiva nei confronti della volontà di proseguire nel cammino intrapreso di neutralizzare le clausole di salvaguardia, previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, che valgono ben 15,3 miliardi. Questo è un passaggio coraggioso che la cittadinanza non percepisce, non vede, perché l'aumento ancora non c'è stato. Si tratta, però, di un grandissimo sforzo che vale 15 miliardi che sicuramente, se fossero impegnati in altre manovre certamente positive, come negli ultimi giorni si è discusso, non è detto che avrebbero lo stesso impatto.

Mi preme sottolineare come si pensa di coprire i 15 miliardi. E un intervento fondamentale è il contrasto all'evasione fiscale, che considero un punto importante della nostra azione di questi anni.

Nel corso del 2016 l'attività di recupero dell'evasione fiscale ha fatto registrare un *record* d'incassi, per un ammontare pari a 19 miliardi. Si tratta di un risultato estremamente positivo, con un incremento del 28 per cento rispetto al 2015, che a sua volta rappresentava il picco nell'ultimo decennio. Quindi, in materia di attività di contrasto all'evasione, l'azione del Governo è finalizzata non solo al recupero di gettito attraverso l'attività di accertamento e controllo, ma anche al miglioramento della propensione all'adempimento spontaneo dei contribuenti. E questo fa sì che si crei un clima più positivo nel rapporto con i cittadini contribuenti.

Per quanto concerne la stima ufficiale dell'ammontare delle entrate tributarie sottratte al bilancio pubblico, la relazione considera il *tax gap* (calcolato come il divario tra le imposte effettivamente versate e le imposte che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento agli obblighi tributari previsti a legislazione vigente) come una *proxy* dell'evasione fiscale. Anche questo è un passaggio estremamente importante.

Il rapporto debito-PIL continua a essere un problema per l'Italia. Il miglioramento dell'indicatore passa prioritariamente attraverso una politica di sviluppo e l'aumento del prodotto interno lordo. L'attenzione alla diminuzione del debito è però anch'essa una strada da percorrere. Ma occorre fare attenzione alle facili scorciatoie, come - ad esempio - sulle privatizzazioni, che, se e quando necessarie, devono comunque seguire un disegno industriale e non esigenze emergenziali di recupero di risorse, tenendo conto del fatto che il debito pubblico è pari a circa 2.200 miliardi, solo 30 miliardi sono le residue partecipazioni complessive e le aziende partecipate sono gli strumenti principali della nostra politica

industriale.

Veniamo ora a un tema che mi sta sempre a cuore: l'attenzione del DEF nei confronti degli enti locali, cui dedica ampio spazio. In questi anni molto si è fatto nei confronti degli enti locali. Dopo circa sedici anni, il Patto di stabilità e crescita è andato definitivamente in pensione ed è stato superato a vantaggio dell'equilibrio di bilancio, che garantisce una rapida convergenza verso un pareggio stabile dei bilanci degli enti.

Le revisioni del 2016, oltre a semplificare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali, hanno ampliato la possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. La possibilità di utilizzare il Fondo pluriennale vincolato fra le entrate aiuta gli enti virtuosi a utilizzare risorse per gli investimenti, e questo deve essere il filo conduttore di tutte le politiche per gli enti locali. Resta il problema delle Province, sottolineato anche durante le audizioni, il quale - come abbiamo già visto e vedremo nelle prossime settimane - viene affrontato nel decreto-legge sulla manovra, che ad esso dedica risorse e ampio spazio.

E veniamo all'ultimo punto. Sottolineo l'importanza dell'aver utilizzato gli indicatori di benessere equo e sostenibile nel Documento al nostro esame. Devo dire che per la prima volta si è tentato - e l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea a farlo - di valutare in maniera sistematica l'impatto delle politiche nelle diverse dimensioni di benessere. In particolare, vorrei sottolineare una bellissima tabella inserita, che evidenzia bene l'aumento del reddito medio disponibile a fronte di un indice di disuguaglianza in calo.

Mi avvio alla conclusione, ricordando un aspetto importante nell'ambito delle nuove modalità di valutazione. Mi riferisco a un tema difficile di questi anni: la disoccupazione giovanile e delle donne, due temi molto diversi. Per quanto riguarda le tematiche delle donne, ricordo che il DEF in esame dedica spazio al bilancio di genere. Anche questa è una modalità innovativa di affrontare il tema della disuguaglianza di genere e soprattutto di prevederne la realizzazione entro l'anno corrente. E, quindi, aspetteremo fiduciosi.

In conclusione, credo che molti risultati negli ultimi anni siano stati raggiunti. Molto c'è da fare, anche in relazione alle continue mutazioni dei quadri politici, economici e sociali, ma credo che questo DEF sia in grado di proseguire un percorso.

Proseguiamo coraggiosamente il cammino tutti insieme per il bene dell'Italia. Il mio voto quindi - e spero quello di tanti altri di voi - sarà favorevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quello in esame è l'ultimo DEF che verrà approvato in questa legislatura, ed è in linea con le politiche economiche degli ultimi cinque anni; politiche economiche che non hanno portato ad alcun risultato concreto, ad alcuna inversione di tendenza rispetto a tutti i valori, assolutamente negativi, dell'economia italiana.

Al di là della realtà che viviamo tutti i giorni sul nostro territorio, che per noi è molto più significativa dei numeri contenuti in questo documento, anche nei testi che avete portato all'attenzione del Parlamento non si possono che registrare dati assolutamente insoddisfacenti.

L'Italia è il Paese che cresce più lentamente in Europa e a livello internazionale, nonostante nel mondo ci siano segnali di crescita: siamo stati superati addirittura dalla Grecia e un Paese che ha analoghe difficoltà, come la Spagna, in realtà vola rispetto ai dati riferiti alla nostra crescita.

La riduzione della spesa pubblica è solo apparente e solo a carico degli enti locali. In questi anni si sono uccisi gli enti locali togliendo servizi essenziali ai cittadini, mentre la spesa statale è ancora fuori controllo e in continuo aumento, così come il debito pubblico nonché il rapporto *deficit*-PIL, che rimane comunque elevatissimo, costantemente sopra il 130 per cento. In tal senso, pochi differenziali di modifica, di riduzione, sono assolutamente irrilevanti e inconcludenti, anche a fronte dei 20 miliardi stanziati a sostegno del sistema bancario, di cui oltre 8,5 impegnati per il 2017.

Si prevede anche, a partire dal 2019-2020, un aumento delle spese per interessi sul debito, quindi un altro indicatore preoccupante e negativo per il prossimo futuro.

L'obiettivo del pareggio di bilancio è stato spostato negli ultimi cinque anni di anno in anno e la previsione calcolata sul 2014 oggi viene spostata nel 2019: una totale presa in giro nei confronti del Parlamento e del Paese.

La Commissione europea, poi, ci ha chiesto una manovra aggiuntiva di 3,4 miliardi, a dimostrazione che non siamo nemmeno in grado di attenerci alle indicazioni e ai parametri europei. E la scelta del Governo va nella direzione di ridurre la spesa pubblica per un quarto della manovra, ma di realizzare per tre quarti nuove entrate e nuovo prelievo dalle tasche dei cittadini.

C'è un aumento incontrollato delle spese per fare fronte al trasporto e all'accoglienza dei migranti, a fronte del miraggio del Governo di una possibilità di accogliere un numero indeterminato, infinito, di migranti che arrivano dall'Africa. Siamo passati da 829 milioni spesi nel 2012 agli oltre 4,6 miliardi che il Governo intende spendere per il 2017: una vera e propria follia, un intervento che rappresenta una manovra economica, con risultati assolutamente inconcludenti e conseguenti nuovi flussi anche nel prossimo futuro. Questi sono i vostri tristi primati in Europa.

C'è poi preoccupazione per la riforma del catasto, che volete attuare - a quanto dite - senza un aumento del prelievo fiscale, ma nei confronti della quale nutriamo tutta una serie di dubbi e preoccupazioni.

Non c'è la capacità di annullare le clausole di salvaguardia che sarebbero devastanti: un aumento dell'IVA, spostato nel 2018, di 19,6 miliardi e di oltre 23 miliardi nel 2019 è una vera follia. Dovete neutralizzare queste norme che avrete introdotto con il Governo Letta e che continuate a rinviare finché qualcuno sarà costretto ad applicarle.

C'è poi il grande capitolo della povertà: oltre 7 milioni di italiani - sono dati ISTAT - vivono in condizioni di grave deprivazione materiale; 4,4 milioni vivono in una situazione di assoluta povertà.

Il tasso di disoccupazione è ormai quasi pari al 12 per cento e, al di là del numero degli occupati che è leggermente aumentato, sono minori le ore lavoro impiegate. Inoltre, si registra una diminuzione costante del numero dei lavoratori autonomi, di coloro che producono ricchezza in proprio. Si tratta di dati molto negativi e preoccupanti.

Qual è stato l'intervento del Governo? Per il 2017 c'è stato un intervento, più di immagine che di sostanza, pari a un miliardo di euro. È stato previsto lo stanziamento di 250 euro persona (sostanzialmente 70 centesimi al giorno), a fronte di una spesa per i richiedenti asilo pari a 35 euro al giorno. Questa non è demagogia, ma è la realtà del vostro Governo. L'attenzione riservata alla disoccupazione dei richiedenti asilo è maggiore di quella rivolta ai problemi occupazionali degli italiani, come testimoniato da un assurdo accordo tra il Governo, il Ministero dell'interno e Confindustria per finanziare tirocini e percorsi di formazione riservati esclusivamente agli immigrati inseriti nel sistema di accoglienza nazionale.

Questa è l'attenzione che dimostrate nei confronti della disoccupazione nel nostro Paese e dei nostri giovani che continuano a scappare dall'Italia. Nell'ultimo biennio più di 100.000 persone sono fuggite ogni anno in cerca di fortuna all'estero. Si tratta, tendenzialmente, di neolaureati e persone con grandi potenzialità, che vengono cacciate dal Paese a causa delle politiche economiche depressive del Governo. Noi sappiamo importare esclusivamente immigrati in cerca di fortuna e lavoro, che noi manteniamo e per i quali non vi è alcuna prospettiva nel nostro Paese.

Vengono attuati pochissimi investimenti nei trasporti, nelle scuole e nelle opere pubbliche, con ritardi cronici nei pagamenti della pubblica amministrazione (la riforma ha avuto effetti assolutamente irrilevanti rispetto alle necessità del Paese), un prelievo fiscale sulle imprese che colloca l'Italia al primo posto in Europa e un cuneo fiscale altissimo che deprime le sue possibilità di sviluppo.

Da parte nostra c'è anche totale contrarietà all'estensione dell'applicazione dello *split payment,* che toglie liquidità alle imprese e con rimborsi che avvengono in assoluto ritardo.

Signora Presidente, concludo con un'analisi. Con le vostre politiche economiche avete fallito totalmente, non siete riusciti a rispettare i parametri imposti dall'Unione europea, che continuate a disattendere, e - cosa ancora più grave - non riuscite a garantire sviluppo economico al Paese. Serve una presa di posizione chiara e netta e non ci si può barcamenare in mezzo a due esigenze. Infatti, non

riuscite né a raggiungere l'obiettivo di rimanere nell'ambito dei parametri fissati dalla gabbia di matti che si chiama Unione europea, né a dare risposta ai cittadini che hanno bisogno di sviluppo, lavoro e di un futuro migliore. Manca coraggio. Ci avete condannati a una lenta agonia, in un Paese che affonda senza alcuna speranza nel futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero salutare il nostro nuovo collega, senatore Roberto Cassinelli, che è subentrato nel Gruppo di Forza Italia ed è oggi tra noi. Senatore Cassinelli, le auguro buon lavoro da parte dei colleghi di tutti i Gruppi parlamentari. *(Applausi)*.

È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il DEF è un documento importante, in quanto si tratta della premessa programmatica per i provvedimenti economici, quelli che influiscono direttamente sulle tasche degli italiani, come si usava dire fino a qualche anno fa in modo non elegante, ma efficace.

Colleghi, proprio l'altro giorno il quotidiano «la Repubblica» ha pubblicato le buone uscite dei grandi *manager* che perdono - si fa per dire - il posto. L'amministratore delegato di Unicredit va via e porta a casa 9 milioni di euro, mentre l'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena - non sembra aver salvato proprio niente e forse, ma solo forse, ha limitato un po' i danni - va via e prende 3 milioni di euro. Insomma, le tasche dei soliti noti sono sempre piene a prescindere dai risultati. II Monte dei Paschi è stato salvato dai cittadini, con i soldi delle loro tasche. Insomma, nel DEF bisognerebbe parlare anche di tali diseguaglianze.

Quello del 2017 potremmo definirlo un DEF generico, per stessa ammissione del Governo: subito dopo la sua approvazione in Consiglio dei ministri, è stato detto che si tratta di un piano provvisorio, che attende di interloquire con l'Europa. L'Italia cresce in modo infinitesimale: il Governo vede un miglioramento in base alla flessibilità che ci è stata concessa negli ultimi due anni (pari a 19 miliardi di euro) e, se non si portasse avanti questa linea, le conseguenze non potranno che essere negative. Per crescere il nostro Paese avrà bisogno di ulteriori spazi di flessibilità e per disinnescare le clausole di salvaguardia, che valgono circa 19,5 miliardi di euro dal 2018, servirà una manovra nella legge di bilancio di almeno una decina di miliardi di euro, che aumenterà il *deficit* e necessiterà di una trattativa con Bruxelles.

Nel complesso, gli interventi contenuti nel DEF appaiono deludenti e nel solco della strategia finora adottata con il Governo Renzi. Si continua con la politica economica dell'offerta e, quindi, dei *bonus* e degli sconti fiscali, che gravano complessivamente per circa 21 miliardi di euro sul bilancio dello Stato. Non appare presente una strategia credibile per gli investimenti connessa all'attivazione di un piano per il lavoro e l'ambiente. Nonostante l'analisi del Governo converga spesso sulla necessità di maggiori investimenti fissi, si programma un'ulteriore riduzione degli investimenti pubblici (dal 2,1 per cento del PIL del 2016 al 2 per cento del PIL nel 2020). Non si può parlare di rilancio degli investimenti solo perché finalmente, dopo quattro mesi dall'approvazione della legge di bilancio per il 2017, si riuscirà a emanare qualche decreto attuativo del Fondo per gli interventi infrastrutturali previsto dal comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio del 2017: Fondo richiamato dal DEF 2017, per un valore di 44 miliardi e 550 milioni di euro e non di 47 miliardi di euro, come è stato riportato dalla stampa. Si tratta di circa 44,5 miliardi di euro, spalmati da qui al 2032. Quelle risorse riguardano interventi in vari settori ed erano già previste a legislazione vigente: il Fondo le ha solo accorpate.

Non ci sono soldi in più per le amministrazioni e manca un vero piano per il lavoro e l'ambiente. Persino Confindustria ha detto che nel DEF al nostro esame manca un piano per il lavoro dei giovani. Per il Sud poco o nulla si dice e non si intende nemmeno ripristinare la cosiddetta clausola Ciampi, che dispone la destinazione del 45 per cento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. I rappresentanti dell'ISTAT in audizione ci hanno detto che «nel 2016, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, non si è osservata una riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale, corrispondente alla quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio». Stiamo parlando di persone che non possono permettersi un pasto proteico adeguato, che hanno in

arretrato bollette, affitto o rate del mutuo e che non possono riscaldare adeguatamente l'abitazione. Sempre secondo l'ISTAT «tale quota si attesta all'11,9 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 2015». L'ISTAT precisa che le famiglie in condizioni di grave deprivazione materiale sono 3.134.000, mentre le persone che vivono in queste famiglie sono 7.209.000.

Ulteriore allarme viene dai minori, perché nel 2016 ne risultano in condizione di grave deprivazione 1.250.000, pari al 12,3 per cento della popolazione con meno di diciotto anni. Tale quota risulta in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Contro la povertà e l'esclusione le risorse stanziate ancora insufficienti: servirebbero almeno 7 miliardi di euro e non la cifra di 1,8 miliardi di euro per la quale si è impegnato il Governo, visto che sono 4.597.000 le persone povere in Italia, pari al 6,1 per cento delle famiglie. Certo, passi in avanti nel frattempo sono stati fatti: il reddito di inclusione (REI), definitivamente approvato per legge a marzo 2017 e poi confermato nel DEF, andrà a sostituire da maggio il sostegno per l'inclusione attiva (SIA), la misura sperimentale partita lo scorso settembre in numerose città.

Nell'elaborazione presentata dall'ISTAT si legge poi un altro dato estremamente preoccupante sul fronte del mercato del lavoro: nei giovani di età compresa tra i venticinque e i trentaquattro anni, trova lavoro nei centri per l'impiego solo il 2,5 per cento e si sottolinea che «la quota di giovani che ha trovato lavoro nel periodo è più bassa rispetto sia a quella registrata nello stesso periodo dell'anno precedente (27,9 per cento) sia a quella di due anni prima (24,4 per cento)». Insomma, anche questi dati confermano una situazione del mercato del lavoro ancora sfavorevole per siffatta fascia di età.

La posizione di Articolo 1 è molto chiara: piuttosto che ripiegare sulla politica economica dei *bonus* e degli sconti fiscali, tutte le risorse disponibili devono essere destinate per maggiori investimenti pubblici ad alto moltiplicatore, in modo da stimolare la crescita e l'occupazione e portare finalmente il Paese fuori dalla crisi, privilegiando gli investimenti sotto la soglia comunitaria da parte degli enti territoriali, per garantire maggiore celerità e quindi realizzabilità. Il moltiplicatore fiscale degli investimenti è di due o tre volte maggiore di quello della riduzione delle imposte, che in realtà è inferiore all'unità. Servirebbe, quindi, un incremento netto degli investimenti di almeno mezzo punto di PIL l'anno per almeno tre anni, per finanziare un grande piano del lavoro e per l'ambiente.

Per far questo, bisogna tuttavia apportare delle modifiche al nuovo codice degli appalti che, anziché snellire le procedure, le ha ulteriormente complicate. Una soluzione potrebbe essere applicare la normativa europea. Per combattere invece la corruzione negli appalti pubblici, anziché utilizzare norme complicate e farraginose, utili solo a paralizzare il sistema, sarebbe ora che introducessimo l'agente provocatore o sotto copertura, come avviene negli Stati Uniti con risultati più che soddisfacenti e come d'altronde ci suggerisce chi combatte la corruzione ogni giorno.

A tutto questo farebbe da sfondo anche il *fiscal compact* su cui il DEF 2017 non assume alcuna posizione politica, quando questo dovrebbe essere modificato nella direzione di una *golden rule* sugli investimenti da esercitare almeno entro il limite del 3 per cento o, in caso contrario, non essere introdotto nei Trattati. Non viene affrontato adeguatamente e, più in generale, manca un progetto organico di riforme del sistema fiscale all'insegna della progressività. Sul tema della sanità interverrà, con l'efficacia e la competenza che la contraddistinguono, la collega Dirindin.

C'è bisogno, quindi, di invertire la rotta e di realizzare quanto prima un chiaro segnale di discontinuità a favore di politiche pubbliche più espansive, che aiutino la crescita e gli investimenti e contrastino con efficacia povertà e disoccupazione. L'auspicio è che l'elaborazione della legge di bilancio per il 2018 superi le genericità e le criticità che ancora insistono nel DEF 2017. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo DEF rappresenta un passaggio importante ed ho apprezzato la relazione del collega Guerrieri Paleotti. Contributi sono venuti da vari interventi, anche se credo sia giusto ricordare le condizioni in cui noi abbiamo agito in questa legislatura: il Paese viene da una lunga fase di crescita zero e di

produttività ferma e una crisi terrificante lo ha colpito in maniera molto più pesante rispetto a quanto è avvenuto negli altri Paesi, che sono riusciti a venirne fuori e a riguadagnare il terreno perduto.

Negli ultimi tre anni il Paese ha cominciato a riprendersi, a crescere, a recuperare ricchezza perduta e posti di lavoro e, in generale, a creare nuova ricchezza. Tuttavia - come giustamente è stato sottolineato - è ancora insufficiente la nostra condizione e, anzi, dobbiamo cercare di approfittare di un contesto internazionale che vede un maggiore dinamismo nella crescita a livello mondiale, e così anche l'eurozona, in particolare l'Europa.

Abbiamo quindi bisogno di concentrare gli sforzi su tutta una serie di interventi che hanno riguardato riforme dell'intero sistema Paese - riforme in atto che stanno esplicando i propri effetti - e che sono volti a creare - da una parte - redistribuzione del reddito (la più grande distribuzione del reddito degli ultimi trent'anni), e non *bonus* e mance, e - dall'altra - condizioni di maggiore lavoro, pur in assenza di una crescita economica che possa giustificare il recupero di centinaia di migliaia di posti di lavoro, e interventi in materia sociale con l'allargamento del perimetro dei diritti.

Come è stato giustamente sottolineato, abbiamo ora bisogno di concentrare gli sforzi e spingere affinché la crescita della nostra ricchezza possa fare quel salto in avanti davvero indispensabile; diversamente, le condizioni favorevoli, che pure abbiamo indicato, rischiano di vederci in una posizione marginale.

Per questo concentrerò l'intervento su tre aspetti. In primo luogo, credo che dobbiamo fare uno sforzo straordinario sul tema degli investimenti, come è stato già richiamato in più di un intervento, che cercherò di focalizzare. L'altro pilastro su cui concentrare risorse e attenzione è l'intervento sul cuneo fiscale e sul costo del lavoro. Infine, vi è il tema sociale.

La questione degli investimenti è cruciale. Gli investimenti in Italia restano drammaticamente inferiori rispetto ai livelli pre-crisi, ovvero a quel 2007 che ha segnato l'inizio della straordinaria recessione economica, che sembra averci abbandonato solo alla fine del 2014. Alla fine del 2016 gli investimenti complessivi, pubblici e privati, sono stati inferiori rispetto a quelli del 2007 di ben 28 punti percentuali, riduzione che aumenta a quasi il 40 per cento nello strategico settore delle costruzioni.

Se il sistema economico non investe significa che risparmia e così la Banca d'Italia ci dice che l'eccesso di risparmio rispetto all'investimento si riflette pericolosamente sulla bilancia dei pagamenti. Di questa grave carenza degli investimenti ne risentono la domanda complessiva (segna un meno 8 per cento rispetto al 2007), l'occupazione, la produttività del lavoro, il progresso tecnico e il *trend* di crescita.

Il dramma degli investimenti diventa ancora più eloquente se si considerano i dati relativi a quelli di natura pubblica. Solo per citarne uno, nel 1999 gli investimenti pubblici erano a un livello al quale siamo tornati vent'anni dopo, dopo il picco del 2009. Il calo registrato rispetto al 2009 è pari al 35 per cento in meno e questo dato deve essere letto tenendo presente che quanto investito nel 2009 era pari a un terzo della spesa pubblica per investimenti effettuata in Francia, Spagna e Germania. I privati non investono e gli investimenti pubblici ristagnano, penalizzando l'intera economia e segnando quell'inadeguatezza infrastrutturale che, a sua volta, incide sui fattori di bassa competitività del sistema Paese.

Se questi effetti sono dannosi, ancor di più lo sono quelli sulla domanda complessiva, se si tiene conto di quanto la ricerca economica ci dice da anni in tema di effetti moltiplicativi prodotti dagli investimenti. Vorrei solo ricordare che il moltiplicatore degli investimenti è oggi considerato superiore a 2, laddove quello dei consumi non supera lo 0,7. È su questi due numeri che dobbiamo vincere la sfida del futuro, che non è solo di natura economica, ma anche se non soprattutto politica. Oggi, con un valore del moltiplicatore superiore a 2 abbiamo l'obbligo di promuovere una politica di sostegno agli investimenti privati e pubblici straordinaria.

È una sfida politica quella di non dissipare le risorse pubbliche e costruire le condizioni agendo e rimodulando all'interno la spesa pubblica. Siamo passati da una spesa pubblica complessiva di 781 miliardi di euro nel 2009 agli 828 miliardi attuali e, all'interno di essa, la spesa per investimenti è

passata da 54 miliardi a 36,8 miliardi di euro. Abbiamo una spesa corrente aggredibile per 180 miliardi, rappresentata da consumi intermedi e altre spese diverse da stipendi, prestazioni previdenziali e interessi sul debito, cui applicare un processo di riduzione in modo da redistribuire le risorse derivanti dai tagli verso gli investimenti.

Possiamo ragionare su un progetto di redistribuzione del 5 per cento nel 2018, del 10 per cento nel 2019 e del 15 per cento nel 2020, destinando complessivamente 70 miliardi di euro alla fine del 2020 agli investimenti. Se non rilanciamo il settore degli investimenti, tutte le altre misure, che pure stanno dando effetti importanti, non riusciranno a liberare le capacità economiche e di rilancio del nostro Paese. Rischiamo, quindi, di perdere un treno che non ripassa e, quindi, di essere marginali rispetto alla ripresa economica dell'Eurozona.

Per mancanza di tempo non affronto gli altri due argomenti (il taglio del costo del lavoro e il contrasto alla povertà) che sono contenuti nell'intervento in forma scritta che chiedo di poter lasciare agli atti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, «l'economia italiana è entrata nel terzo anno di ripresa». Così è scritto nel DEF. Mi domando, ora, a quale Stato, in realtà, si riferisca tale considerazione, perché di sicuro non si confà alla situazione italiana.

Si afferma a gran voce che non saranno aumentate le tasse; ma tagliare i servizi equivale ad aumentarle, in quanto si paga la stessa cifra per un servizio peggiore e spesso inesistente.

Si continua a inseguire il pareggio di bilancio, diminuendo spese e investimenti. I cittadini dovranno pagare per una quantità minore di servizi per restare nei parametri europei, senza alcuna validità scientifica - così come richiesto dal *fiscal compact* - come se, per garantire benessere, bastasse innalzare le stime di crescita. II DEF spinge al rialzo le stime di crescita, ma i consumi delle famiglie e la spesa pubblica rimangono sempre risicati.

Il Documento programmatico fotografa un Paese che faticherà ancora a crescere negli anni a venire e il saldo commerciale rimane pressoché invariato nel tempo: d'altronde, le regole del rigore a ogni costo sono ferree.

Non ci sono segnali chiari tali da garantire una ripresa stabile e solida, basti pensare alla situazione bancaria italiana e a come è stata gestita. Le banche italiane sono state negli ultimi anni in pessime condizioni e il crollo in borsa ha solo evidenziato una situazione che si tenta di voler risolvere con qualche rattoppo qua e là, a discapito dei risparmiatori, che in molti casi si sono dovuti accontentare delle briciole a fronte di ingenti perdite.

Pagano le famiglie italiane per dirigenze scellerate e collusioni con la politica. Il vero problema risiede nel fatto che i privati e i piccoli e medi imprenditori non sono più in grado di ripagare gli interessi sui prestiti ricevuti perché, per quanto il Governo sostenga che ci si trovi nel terzo anno di ripresa, in realtà sempre più famiglie arrivano a stento alla fine del mese e le piccole e medie imprese sono costrette a chiudere bottega, mentre i grandi imprenditori delocalizzano dopo avere, per anni, usufruito di ingenti aiuti pubblici.

Al contrario gli amministratori delle banche hanno prestato, imprudentemente, a politici o a grossi uomini d'affari somme che difficilmente avrebbero potuto essere restituite.

Mi domando se, nello stilare il Documento di economia e finanza, abbiano tenuto conto degli oltre sette milioni di famiglie che, nel 2016, si sono trovate in gravi difficoltà economiche, in grave deprivazione materiale e la cui situazione non volge certo al cambiamento.

Le piccole e medie imprese sono costrette a pagare allo stato attuale il 64,8 per cento dei loro guadagni.

Per fare un esempio dei fantomatici tre anni di ripresa, basti pensare che subito dopo l'estate l'Istat ha pubblicato la stima preliminare del PIL rilevando crescita zero, con uguale previsione anche per il 2017. E non vedo come potrebbe essere diversamente.

Le stesse previsioni governative del PIL all'1,1 per cento sono tutt'altro che rosee: dovrebbe essere almeno il doppio la percentuale per avere effetti visibili su un'economia e un mercato del lavoro come quelli italiani.

Il Governo sostiene, poi, nel Documento, che l'occupazione è aumentata, lasciando credere che intere flotte di lavoratori abbiano trovato una sistemazione stabile che finalmente permetta loro di vivere dignitosamente.

Facciamo finta di non vedere tutti quei giovani che, tanto sbeffeggiati dal ministro del lavoro Poletti, fuggono all'estero in cerca di occupazione; tutti quei ricercatori che scelgono di lavorare per un'altra università europea che elargisca loro una borsa di ricerca, a differenza di quello che avviene in Italia, e l'alta percentuale di *under* 35 che non riesce a trovare un lavoro stabile ed organizzare la propria vita da qui ad un anno. Poco importa che quei pochi posti di lavoro rimasti vengano sottopagati e sviliti da una sempre maggiore precarietà.

Ci hanno raccontato che l'alternanza scuola-lavoro serviva a combattere la disoccupazione giovanile e invece a trarne vantaggio saranno soltanto le imprese private. Gli studenti si trasformano in manodopera a basso costo a disposizione delle grandi imprese, la cui priorità non è certamente formare dei lavoratori a cui garantire un futuro stabile. Il motto di questo Governo è sempre stato quello di sostituire la professionalità con le mansioni assolutamente dequalificanti. D'altronde, stiamo parlando di un Governo che nei giorni scorsi ha sostenuto che dovrebbero essere i lavoratori di Alitalia a pagare per una mala gestione manageriale: come al solito, si mangia sulla pelle dei lavoratori. Chinate il capo e siate voi a scegliere di diminuire il vostro stipendio e le vostre ferie.

Il Governo Renzi prima e quello Gentiloni ora sostengono le politiche dell'Unione europea sulla necessità di flessibilizzare il mercato del lavoro e ridurre tutele e diritti per risolvere la crisi occupazionale che il nostro Paese attraversa.

Hanno derubato i lavoratori dell'articolo 18 e di ogni sorta di tutela. Hanno esteso la precarietà ai contratti a tempo indeterminato; dato il via libera ai demansionamenti; avallato riduzioni salariali e aumenti degli orari di lavoro, dopo l'ennesima mancanza di quelle somme in più per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (assente da otto anni); mentre negli ospedali sono sempre più frequenti i casi di sindrome da *burnout* a causa dei turni da coprire a opera di un personale sempre più scarso e più anziano.

O forse il Governo si riferisce alla crescita dell'occupazione grazie all'utilizzo dei *voucher* (che ora si sa che fine hanno fatto)? E così diventa evidente che il tenue aumento dell'occupazione, registrato ad inizio anno, rispecchia nient'altro che il risultato di incentivi e decontribuzioni totali o parziali a favore delle imprese (temporanee naturalmente) senza i quali le assunzioni sarebbero calate drasticamente.

Volevo ricordare che sono nettamente in aumento i contratti a termine che durano meno di sei mesi, confermando il fatto di voler creare un sistema diretto sempre più verso il massimo della precarizzazione, verso il trasferimento di ricchezza dai lavoratori ai grandi monopoli, una vera umiliazione della persona umana.

La priorità per il Governo Renzi e per quello Gentiloni Silveri è stata di aumentare le spese militari con il pretesto della guerra al terrorismo, per finanziare gli interventi imperialistici in Medio Oriente.

Un'alta percentuale di cittadini rinuncia a curarsi per motivi economici: sottofinanziamento della sanità confermato nel DEF 2017. I diritti che dovrebbero essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale oggi non lo sono più e il cittadino rischia di pagare due volte per lo stesso servizio. Si tratta dell'ennesima manovra depressiva e per tale motivo Riscossa Italia sostiene l'uscita da questo *lager* europeo che affama i popoli e arricchisce gli oligarchi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, vorrei anzitutto esprimere la mia profonda preoccupazione, che trae origine dalla totale assenza nel Documento di economia e finanza di una tensione emotiva che dimostri come e quanto la politica e, in particolare, il Governo, siano pronti a gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo in una situazione di grave,

gravissima emergenza economica, che trova elementi palpabili di ricaduta dirompente sui livelli di coesione sociale.

Pur apprezzando l'intervento, come al solito puntuale e preciso, del collega relatore, senatore Guerrieri Paleotti, devo dire che trovo conferma della mia preoccupazione nelle dichiarazioni rese dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei conti. Per carità, con toni molto sobri e istituzionali, gli elementi di preoccupazione provengono anche da lì, dal modo in cui viene evidenziato il livello di carenza, nel Documento, di elementi a supporto delle prospettive che, in modo talvolta anche enfatizzato e, comunque, eccessivamente orientate e spinte dall'ottimismo, il Governo somministra all'Assemblea e al Paese. Un Governo che, a mio sommesso avviso - lo dico con rispetto - viene probabilmente meno al dovere di lealtà, che si ha soprattutto nei momenti di difficoltà, verso un Paese che vive situazioni di grave emergenza.

In effetti, la promessa dell'annullamento delle clausole di salvaguardia che vengono annunciate nel DEF non trova effettivi riscontri, come attesta l'Ufficio del bilancio. Allo stesso modo la Corte dei conti conferma come e quanto l'obiettivo di crescita del 2018 sia quasi dimezzato rispetto alle stime del 2014 e non sia possibile prefigurare accelerazioni consistenti neppure nel periodo 2019-2020. In proposito non sono evidentemente infondate le motivazioni per le quali l'Agenzia statunitense Fitch ha sostanzialmente ridotto il *rating* del nostro Paese, portandolo da BBB+ a BBB, dandone motivazione con tre elementi importanti: la debolezza strutturale del Governo; la fragilità del sistema bancario, che accusa il peso di 200 miliardi di *deficit*, e il debito pubblico.

C'è da evidenziare come sia aumentata la spesa pubblica negli ultimi anni: di fatto, il debito pubblico è aumentato di mezzo punto nel 2016, arrivando al 132,6 per cento, per cui il Paese paga oltre 80 miliardi di interessi passivi ogni anno. Questa è certamente una palla al piede per lo sviluppo e la prospettiva di crescita. A differenza di quanto stimato nel DEF, il debito, che nel 2020 si prevede ridotto al 125 per cento, di fatto viene espressamente detto da tutti che potrebbe arrivare al 132 per cento.

In questo quadro complessivo, signora Presidente, assume una dimensione particolarmente preoccupante la politica sul versante della sanità, in cui sostanzialmente la realtà ci consegna una spesa che aumenta, a fronte di un PIL che si riduce, con la proiezione di un finanziamento che nel 2020 arriverà al 6,4 per cento, al di sotto del livello di guardia evidenziato dall'Organizzazione mondiale della sanità. Preoccupa il taglio di 485 milioni alle politiche sociali, quelle a sostegno della non autosufficienza, degli asili nido, dell'assistenza domiciliare e delle famiglie povere. Ugualmente preoccupa il finanziamento in favore dei migranti, che nel documento straordinario di bilancio aveva previsto cifre ben inferiori rispetto a quelle che invece nella tabella 28 del DEF vengono consegnate, con oltre 4,2 miliardi destinate alle politiche per la crisi legata ai migranti, senza tener conto di due elementi: il primo è l'emergenza del Nord Africa; il secondo è la previsione che gli oneri derivanti dalle spese per i migranti vengano trasferiti dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, senza però specificare che, accanto ai nuovi compiti, vengono destinate anche nuove risorse. Questo naturalmente pone un problema gravissimo sotto il profilo della sostenibilità della spesa sanitaria e del finanziamento del servizio pubblico.

Tali elementi, nel complesso, determinano uno stato di grave e profonda preoccupazione, che non trova riscontro nel Documento che abbiamo in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nei pochi minuti a disposizione, mi soffermerò sull'aspetto della sanità.

Gli estensori del DEF probabilmente si sono dimenticati gli ultimi dati relativi all'indice di povertà di questo Paese: oltre quattro milioni sono considerati poveri e circa dieci milioni ai limiti della povertà; peraltro, nel rapporto tra percentuale del PIL e spesa sanitaria, in questi ultimi anni l'Italia si è collocata sempre come fanalino di coda, se si fa un raffronto con gli altri Paesi più sviluppati in ambito europeo (Francia e Germania).

Colpisce allora il fatto che nella previsione di spesa, per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale, anziché avere un aumento in rapporto al PIL - che peraltro aumenta poco o nulla - il risultato finale sarà che, partendo dal 6,7 per cento, per quanto riguarda il rapporto spesa sanitaria-PIL nel 2017, arriveremo al 6,4 per cento sia nel 2018, sia nel 2019-2020.

Per quanto riguarda le coperture delle spese e la particolare attenzione rispetto a quei famosi quattro milioni e oltre che sono ai limiti della povertà, anziché un adeguamento, nel tentativo di risolvere il problema, la tendenza al contrario, è verso una diminuzione della copertura finanziaria.

Vi è poi un altro aspetto - da molti sostenuto - relativo alla necessità di migliorare la spesa in efficienza, qualità e appropriatezza. È evidente, però, che se si continua con la restrizione del finanziamento, anziché attenuare la differenza tra le Regioni con riferimento ai LEA e alla qualità della sanità, si potrebbe determinare, soprattutto nelle Regioni virtuose, un'azione finalizzata ad incidere sulla qualità e l'appropriatezza delle prestazioni senza porre rimedio al contenimento della mobilità interregionale. Come sapete, infatti, spesso i pazienti si spostano da talune realtà regionali dove i servizi non sono adeguati, verso Regioni dove i servizi sono migliori. La riduzione del finanziamento determinerà, alla fine, non un miglioriamo della qualità del servizio ma un peggioramento dello stesso nelle Regioni più virtuose.

Inoltre, sarebbe opportuno dare maggiore sicurezza relativamente ai finanziamenti non solo annuali ma almeno triennali. Ricordo che quest'anno si è partiti da un taglio di oltre 400 milioni, che non era previsto, e dalle proposte del Ministro relative all'adeguamento dei LEA e alla necessità di dare ai cittadini la possibilità di curarsi anche per malattie particolari, come ad esempio l'epatite C: tema sul quale sarebbe opportuno stendere un velo pietoso per come è stata gestita la vicenda, e mi auguro che nel prosieguo della discussione relativa alle mozioni che trattano di tale materia il Governo dia risposte adeguate.

Vi è anche un altro problema relativo alla *governance* del farmaco che non risulta abbastanza precisa nel merito. Infine, per toccare le ultime vicende relative ai terremoti, nelle quali si è palesata l'inadeguatezza delle strutture ospedaliere, non ci sono risorse per l'adeguamento dei luoghi di cura al fine di renderli sicuri, nonché per assicurare l'umanizzazione e la personalizzazione delle cure.

Tutto questo ci fa esprimere un giudizio negativo, almeno per quanto riguarda il settore sanitario, perché denota il fatto che questo Governo facilmente fa *spot* pubblicitari, senza poi assicurare le risorse necessarie a trasformare in pratica i buoni propositi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signora Presidente, la premessa al DEF 2017 apre con un dato occupazionale: il numero di occupati ha superato di 734.000 unità il punto minimo toccato nel settembre 2013, anche per effetto delle misure del *jobs act*. Il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla Cassa integrazione guadagni e ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016.

Ma nel DEF di quest'anno c'è una grande ed importante novità che ci dà anche un quadro più preciso sulle condizioni del lavoro e che fornisce indicazioni preziose per una politica economica oltre il PIL, come auspicato da esperti come Stiglitz, Amartya Sen e Fitoussi e da diverse organizzazioni internazionali, dall'OCSE alla Commissione europea. Lo ricordava il relatore Paolo Guerrieri Paleotti.

Come sappiamo, il Governo ha deciso di anticipare in via sperimentale l'inserimento nel processo di bilancio, come stabilito dalla legge n. 163 del 2016 - votata in Parlamento quasi all'unanimità - di indicatori di benessere equo e sostenibile. L'Italia è il primo Paese in Europa che lo fa e ne ha selezionati quattro: reddito minimo disponibile, indice di diseguaglianza, tasso di mancata partecipazione al lavoro ed emissione di CO2 e altri gas nell'atmosfera.

Ebbene, da questi dati si scopre che l'indicatore del reddito minimo disponibile recupera dalla crisi molto più decisamente del PIL *pro capite*, grazie agli interventi del Governo che hanno ridotto la pressione fiscale e a quello degli 80 euro che, lo ricordiamo, sono un credito IRPEF per i lavoratori,

che influenzano anche il miglioramento dell'altro indicatore, il livello di diseguaglianza. Entrambe le misurazioni sono destinate ad avere indici positivi grazie all'intervento nazionale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione, per la prima volta in Italia, approvato dal Parlamento nel marzo scorso, che già nel 2017 amplierà la platea del sostegno all'inclusione attiva e di cui beneficeranno oltre 400.000 famiglie e 1.770.000 persone.

Vorrei ricordare che nelle settimane scorse il Governo, il *premier* Gentiloni Silveri e il Ministro del lavoro hanno firmato un importante *memorandum* per i decreti attuativi del reddito di inclusione con «Alleanza contro la povertà» che tiene dentro le rappresentanze associative e sindacali che da anni si occupano di questo tema: un buon esempio di costruzione di una legge con la partecipazione dei soggetti sociali e di metodo.

Ed infine la terza dimensione, quella legata al lavoro, ci consente di tenere conto del fenomeno dello scoraggiamento, che si è ridotto a partire dal 2015, con un miglioramento anche dell'inclusione delle donne nel mercato del lavoro. È difficile non attribuire queste performance al *jobs act* e all'introduzione di incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, oltre che al migliorato contesto macroeconomico.

Signora Presidente, molte cittadine e cittadini italiani, però, soprattutto giovani hanno ancora una forte percezione di ingiustizia, di disparità, di incertezza rispetto al lavoro e al futuro. Per colmare questa sfiducia occorre investire fortemente sulle politiche attive che devono prendere per mano chi cerca lavoro, chi deve essere ricollocato e chi deve rafforzare le proprie competenze. Questa è una priorità per il Paese, anche per affrontare il clima di populismo e sfiducia che si ripercuote anche sulle nostre condizioni economiche.

L'ANPAL, come ricorda il DEF, è istituita con decreto legislativo n. 150 del 2015 ed è operativa dal novembre 2016, ma va sostenuta nella sua attività, anche e soprattutto dalle Regioni. Le istituzioni devono essere vicine ai giovani in cerca di occupazione e ai disoccupati e alle disoccupate, in maniera trasparente, senza gelosie o conflitti.

Ora tutti, Governo, forze di maggioranza e Parlamento, abbiamo un grande compito e un dovere, quello di attuare concretamente le riforme, ripercorse nel Piano nazionale di riforme, che abbiamo messo in campo dal 2014 a oggi: assegno di ricollocazione; alternanza scuola-lavoro; la messa a sistema di tutti gli incentivi all'occupazione; apprendistato; formazione delle competenze del capitale umano dentro Industria 4.0; rafforzamento dei centri per l'impiego; *welfare* aziendale e contrattazione di secondo livello fortemente incentivata con la leva fiscale.

Nel DEF vengono opportunamente riportati i risultati dell'indicatore sintetico del progresso delle riforme, definito dal MEF, dove si mostra una crescita nel 2016, rispetto al 2015, del 30 per cento grazie all'attuazione di alcune azioni delle riforme molto importanti per la crescita. Andiamo avanti su questa strada: come ricordava il senatore Guerrieri Paleotti, la ripresa c'è, è graduale e costante.*(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, a oggi in Italia il passo della ripresa economica è ancora lento, anche nel confronto europeo, e il divario è destinato ad ampliarsi. Ciò nonostante, continua l'approccio di bilancio fondato sulle politiche di austerità e sul pareggio, quelle stesse politiche che non hanno naturalmente avuto quel tanto declamato tratto espansivo necessario a far ripartire davvero il nostro Paese e neppure hanno tracciato un nuovo modello di sviluppo più intelligente, inclusivo e sostenibile.

Se da un canto c'è il Ministro dell'economia che sottolinea come l'Italia abbia subito uno stringente ciclo economico, da cui sta uscendo aumentando la competitività, la produzione industriale, gli investimenti e le esportazioni, confidando nella futura crescita del PIL, dall'altro canto, però, ci sono le informazioni fomite dall'ISTAT che sottolineano quanto segue: le imprese esportatrici italiane sono poco meno del 6 per cento del totale; la quota dell'Italia sul valore delle esportazioni mondiali è diminuita dal 4 per cento del 2001 al 2,8 per cento del 2015; l'Italia è passata dal sesto al decimo posto tra i Paesi esportatori. Infine, le difficoltà delle imprese italiane nel competere sui mercati

internazionali sono particolarmente evidenti per le produzioni tradizionali del *made in Italy*.

Altro discorso è quello legato al vostro reddito di inclusione (la brutta copia del nostro reddito di cittadinanza) che, date le esigue risorse assegnate e i requisiti di accesso, non può bastare. Nel nostro Paese, sommando i poveri assoluti (il 6,1 per cento delle famiglie) ai soggetti relativamente poveri (il 10,4 per cento delle famiglie), si ottengono quasi 13 milioni di persone in estrema difficoltà o in disperato bisogno di aiuto immediato. La lotta alla povertà e alle disuguaglianze è da porre seriamente al centro della politica economica attraverso manovre concrete e non con proclami mediatici o con mancette elettorali che il Paese può e deve risparmiarsi.

La realtà sotto gli occhi di tutti è quella che vede questo Governo rimandare ancora la stagione contrattuale del pubblico impiego. L'Esecutivo si era impegnato, il 30 novembre 2016, a garantire l'implementazione delle risorse per il previsto rinnovo dei contratti, ma nel DEF mancano all'appello le somme in più. La realtà è quella secondo la quale nel Documento in discussione il rapporto tra spesa sanitaria e PIL diminuirà dal 6,7 per cento del 2017 al 6,5 per cento nel 2018, per precipitare poi al 6,4 per cento dal 2019 (una percentuale mai raggiunta in passato); si varcherà, dunque, la soglia di allarme fissata dall'Organizzazione mondiale della sanità, oltre alla quale si riduce la qualità dell'assistenza e dell'accesso alle cure, ma anche l'aspettativa di vita delle persone. La realtà è quella per cui il percorso disegnato per il rapporto tra debito e PIL non consentirà di rispettare la cosiddetta regola del debito né nel 2017 né nel 2018, lasciando in eredità al prossimo Governo - che non sarà il vostro - l'altissima possibilità di apertura di una procedura d'infrazione per disavanzi eccessivi; procedura che poi non potremo che addebitare al vostro pessimo operato.

Il Governo, inoltre, si è anche autoelogiato per aver inserito in questo DEF gli indicatori sul benessere equo e sostenibile (BES), al fine di monitorare l'evoluzione del benessere con valori differenti dal PIL. Se da un canto questa autocelebrazione sul BES pare eccessiva, visto che sono introdotti, in via provvisoria, solo quattro indicatori, da un altro canto ci sembra che la strada da percorrere sia ancora lunga, soprattutto se non è chiara l'importanza che assumono tutti i domini indicati negli ultimi rapporti sul BES.

Inoltre il MEF produce le stime e le commenta e di certo non può essere il solo a farlo, perché si può prefigurare un inevitabile conflitto di interessi; dovrebbero quindi essere coinvolti anche altri attori che producono analoghi indicatori, al fine di garantire un dibattito democratico corretto.

Avviandomi alla conclusione, è giunta l'ora di gettare le basi per realizzare una politica economica complessiva seria, fatta di investimenti veri e capace di spogliarsi di quel fardello chiamato *fiscal compact*. Questo sarà un anno importante per ridiscuterlo, ma su questo importantissimo aspetto il Governo tace e non assume alcuna posizione politica sulla possibilità di non ratificare il *fiscal compact* nei Trattati europei entro il 2017. Nel frattempo il nostro Paese ha bisogno di rinascere ed uscire da questo momento tetro ed oscuro; ha bisogno di riacquistare la credibilità che negli ultimi venti anni ha perso per via di scellerate e inconcludenti politiche interne e poter così finalmente riavviare l'ascensore sociale rappresentato dalle aspettative di miglioramento per sé, la propria famiglia e la comunità locale e nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, anche questo Documento di economia e finanza si muove dentro lo strettissimo crinale tra il desiderio, sempre più forte, di crescita e sviluppo e la necessità, sempre più stringente, di contenimento del debito pubblico. Certo, alcuni risultati sono stati ottenuti sia in termini di rigore che di risanamento dei conti e anche sulla crescita finalmente si stima un possibile superamento della soglia dell'1 per cento.

Ma lo stesso relatore ha dovuto ammettere che non riusciamo a proporre soluzioni più forti, in grado veramente di raggiungere alcuni obiettivi sperati nel nostro Paese, in termini occupazionali, di rilancio del nostro sistema produttivo, di innovazione, di socialità. L'economia si troverà di fronte, come ha detto il relatore, alla necessità di sterilizzare le clausole di salvaguardia e di anticipare il possibile aumento dei tassi, a seguito di una diversa politica che la Banca centrale europea dovrà necessariamente portare avanti.

Per questi motivi, cari colleghi, l'economia continua a crescere poco. La povertà e il ceto medio continuano a subire la crisi senza veri segnali di ripresa, di fiducia e di benessere; il debito continua a crescere. Mettiamola così: il nostro Paese è come un pesante aeroplano, una sorta di cargo, che nella crisi degli anni passati è riuscito ad atterrare, limitando gli effetti sociali ed economici rispetto ad altri Paesi, nonostante la pista fosse piena di buche. La pista era piena di buche per via della burocrazia, per via della corruzione, per via dell'incapacità di produrre innovazione di prodotto e di processo, per via della scarsa patrimonializzazione delle nostre imprese, per via dell'instabilità politica del nostro sistema istituzionale. Ma al momento del decollo questo cargo non riesce ad alzarsi. Questo è il momento attuale: sembra che rulli molto in pista ad ogni finanziaria, ma poi niente. Sembra che provi a decollare, ma poi puntualmente niente. Di spiccare il volo ancora non se ne parla.

Questa è la storia, ormai lunga, della seconda Repubblica. È mancata una bussola orientativa per raggiungere la meta delle mete, il 3 per cento di crescita del PIL, l'unica vera soglia in grado di produrre crescita e risanamento. Sono mancati, in questa bussola, due particolari punti cardinali: uguaglianza e Stati Uniti d'Europa. Uguaglianza, sì è così, è un valore ancora regolativo, attuale e moderno. Un esempio su tutti: il cuneo fiscale. Colleghi, siamo riusciti finalmente a trovare una sintesi comune nella diagnosi intorno alla validità di questa proposta, ma siamo divisi e incerti sulla copertura finanziaria. Oltre al recupero dell'evasione dell'IVA, è stata proposta una soluzione, che finalmente ha trovato attento anche il riluttante ministro Padoan: si tratta della *web tax*. Il commercio e le transazioni economiche hanno sulle spalle un alto peso fiscale; sul *web* si sposta l'economia e si vive la nuova commercializzazione dei prodotti, ma il carico fiscale rimane risibile.

Cari colleghi, anche gli Stati Uniti d'Europa sono una pista importante, un punto cardinale cui ancora non siamo riusciti a trovare spazio dentro di noi e nello stesso dibattito pubblico europeo. Così com'è l'Europa non va bene, va in frantumi, rischia la sua fine. Tornare indietro è peggio, pericoloso e disastroso; restare così è altrettanto sbagliato. La proposta di procedere verso un'Europa a due velocità è sterile e inconcludente, come l'attuale nostra politica economica. Solo con gli Stati Uniti d'Europa si potranno negoziare i debiti sovrani e si potrà impostare una politica espansiva, in cui l'Italia potrà liberare tutte le sue potenzialità, insieme agli altri Paesi ad alto debito pubblico. E finalmente anche da noi si potrà provare realisticamente a raggiungere l'obiettivo del 3 per cento del PIL e dell'agognato risanamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei ministri ha una netta connotazione politica, ma manca completamente di politiche di sviluppo, di progettualità e di strategie per la crescita e lo sviluppo, soprattutto nel Mezzogiorno. Sul fronte della crescita e degli investimenti, se si escludono le risorse previste per i fondi strutturali europei e gli stanziamenti per ANAS e Ferrovie dello Stato, non c'è altro. Basta leggere l'allegato infrastrutture per rendersi conto che siamo dinanzi a un'ennesima discriminazione: 119 progetti in 50 città per un totale di 35 miliardi; grandi opere di cui al Sud, purtroppo, arrivano solo le briciole.

Sul fronte fiscale il DEF non prevede di diminuire l'IRPEF, quindi lascia sostanzialmente invariata una pressione fiscale ormai insostenibile che vede - ahimè - ogni italiano lavorare i primi sei mesi dell'anno solo per pagare un fiume di tasse, senza ricevere in cambio servizi efficienti e, quindi, di fatto, finendo con quelle tasse solo per finanziare la macchina dello Stato.

Il paradosso in Italia, signori, è che non è lo Stato a sostenere i ceti produttivi, ma sono i ceti produttivi a sostenere lo Stato. Una situazione del genere non è sostenibile neppure in un mercato chiuso; figurarsi se può essere sostenibile in un mercato aperto in cui le imprese italiane devono competere con quelle europee e di tutto il mondo.

Aumentano, purtroppo, le spese destinate all'accoglienza dei migranti che, a causa della latitanza dell'Europa e della debolezza del Governo italiano, continuano a gravare quasi esclusivamente sulle tasche degli italiani. Ciò rende il nostro Stato iniquo e ingiusto nei confronti dei propri cittadini. Anche questo è paradossale: può lo Stato destinare ai migranti più di quanto destina per i propri cittadini in

difficoltà? Penso ai milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta; penso ai terremotati, penso ai nostri concittadini che, a causa di altre calamità (come i nubifragi che abbiamo avuto nei mesi scorsi in Puglia), hanno perso o visto danneggiate irreparabilmente le loro aziende.

Aumentano anche tasse e balzelli in un settore, come quello turistico, cruciale, a mio avviso, per la creazione di nuovi posti di lavoro e per lo sviluppo soprattutto del Mezzogiorno d'Italia: vengono introdotte tasse sugli affitti brevi, quelli dei *bed & breakfast*; vengono aumentati i canoni delle concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e strutture ricettive turistiche, prevedendo in questo caso addirittura di raddoppiare il gettito attuale, di ridurre temporalmente le concessioni e di aprire - ahimè - il mercato alle gare; il che, ovviamente, renderà ulteriormente incerti gli investimenti e, quindi, altamente diffidenti i potenziali investitori. Ma al palo restano anche tutti gli altri investimenti, bloccati dal nuovo codice degli appalti, corretto dal Governo con norme osservate da ANAC e Consiglio di Stato e che sono state, poi, ulteriormente corrette in ben 131 punti, innescando meccanismi tanto lunghi e farraginosi da mettere a rischio tempo e *target* di spesa dei fondi comunitari su cui, peraltro, il Governo avrebbe dovuto chiedere deroghe all'Europa. Per non parlare, poi, sempre in tema di appalti, della raffica di deroghe al decreto terremoto che, comunque, stanno producendo scarsi effetti.

È, tuttavia, sul Mezzogiorno che il Governo sta dando il peggio di sé, annunciando interventi *spot* che poi restano solo *spot* pubblicitari: in continuità con il precedente Governo, che ha solo firmato (in alcuni casi due volte) i patti per il Sud programmando in bilancio quasi tutto il fondo per lo sviluppo e coesione (circa 44 miliardi), non solo non ha ancora trasferito neanche un euro alle Regioni, ma ha anche spostato ben 35 di quei 44 miliardi a dopo il 2019, anno entro il quale, per assurdo, lo stesso Governo prevede che se quei fondi non verranno spesi ritorneranno, ahimè, in cassa. Allo stesso modo, a fronte di proclami sulla necessità di fermare la fuga di cervelli, i dati ISTAT rivelano che tra il 2009 e il 2016 alle università del Sud sono stati tagliati fondi del 19 per cento contro il 12 del Centro-Nord.

Sempre sul fronte Sud, si è rivelato un *bluff* anche il *bonus* per investimenti e decontribuzione per nuovi assunti previsto dal già povero decreto Sud, convertito con la legge n. 18 del 2017. Agenzia delle entrate e INPS, per ritardi nell'aggiornamento dei sistemi, eccesso di burocrazia, norme e circolari contraddittorie, finora hanno reso difficilissimo alle imprese, a volte impossibile, richiedere gli sgravi fiscali e contributivi, pur previsti dalla legge, per investimenti nel Mezzogiorno e nuovi assunti. Per non dire che in quel decreto Sud è previsto un meccanismo capestro per il quale gli investimenti nel Mezzogiorno, che attualmente (secondo i dati dei conti pubblici territoriali pubblicati a maggio 2016 dall'Agenzia per la coesione territoriale) si attestano intorno al 37 per cento, sono destinati a scendere al 31 per cento.

Sui fondi comunitari della programmazione 2014-2020 le Regioni sono all'anno zero: neanche un euro è diventato cantiere da nessuna parte e nessuno al Governo si preoccupa di creare un tavolo, una cabina di regia con le Regioni del Sud, per stabilire priorità di interventi, opere strategiche, cronoprogrammi e sostenerle nell'impegno e nella spesa. Anzi, la miopia della visione politica di questo Governo fa sì che le Regioni governate dai Presidenti non allineati con la giusta cordata del Partito Democratico vengano penalizzate, ma a rimetterci sono ovviamente solo gli incolpevoli cittadini.

Tutto questo avrebbe oggi richiesto non un taglio, ma un aumento dei finanziamenti statali, perché senza i suoi giovani il Sud è destinato purtroppo a non avere alcun futuro. E il futuro, per parafrasare uno *slogan* caro all'ex *Premier*, prima o poi arriva. E arriverà già in autunno, quando bisognerà approvare la manovra di bilancio, l'ultima della legislatura, con l'approssimarsi delle elezioni in cui saremo stretti fra scarse risorse pubbliche e rigidi vincoli europei, nonché fra il prevedibile desiderio di mance elettorali da parte del Governo e la realtà dei conti dello Stato che non quadrano. Si tratterà di una manovra che farà impallidire la manovrina di 3,4 miliardi di euro appena varata per la correzione dei conti pari allo 0,2 per cento del PIL di quest'anno.

In conclusione, se non si fa tesoro degli errori del passato e se non si programma seriamente lo sviluppo del Paese e soprattutto del Sud, dal futuro non ci si potrà aspettare nulla di buono. *(Applausi*

dal Gruppo FI-PdL XVII).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippi. Ne ha facoltà.

FILIPPI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo è il quinto e probabilmente ultimo DEF della legislatura e, come tale, si offre tanto a una lettura prospettica, quanto a una retrospettiva dell'andamento economico tendenziale del Paese. Alle nostre spalle stanno ormai anni di crisi che hanno segnato in profondità assetti sociali che pensavamo consolidati e divaricato condizioni reddituali già molto distanti tra loro.

Gli scenari che il documento prospetta rivelano tassi di crescita ancora troppo deboli a fronte soprattutto di problemi strutturali ancora lontani dall'essere risolti. Fra i tanti, penso alla riforma della pubblica amministrazione, al debito pubblico e alla corruzione.

Uno dei nodi cruciali da affrontare per un rilancio più robusto della crescita del Paese, sul quale determinare anche una sensibile riduzione della disoccupazione che ha raggiunto parametri inaccettabili per un Paese come il nostro, è senz'altro quello legato agli investimenti e alle infrastrutture. In questo senso, nella sezione III, dedicata al «Programma nazionale di riforme» e con l'allegato III «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», il Documento di economia e finanza consegna elementi di rilievo su quanto fatto negli ultimi anni e sul da fare per i prossimi, approntando strumenti di programmazione utili anche per ogni scenario futuro. In essi viene giustamente dato conto dei processi di riforma strutturali avviati: dalla riforma del codice degli appalti, alla riforma della portualità, alle risorse diversamente allocate negli ultimi anni rispetto al passato, con una netta inversione di tendenza a beneficio delle ferrovie e dei trasporti marittimi. Si dà inoltre conto degli investimenti, ripresi dopo molto tempo, per il rinnovo del materiale rotabile e del parco automezzi nel trasporto pubblico locale e regionale.

Particolare enfasi viene giustamente data agli interventi di completamento delle tranvie e delle metropolitane, che costituiranno i sistemi di trasporto rapido di massa per attenuare i fenomeni di congestionamento della mobilità urbana nelle principali metropoli. Un'insolita attenzione viene posta anche alla mobilità dolce, nell'ottica di una mobilità urbana più sostenibile, ma anche conciliando, laddove possibile, mobilità con stili di vita più consoni, prevedendo un forte incremento di ciclovie urbane ed extraurbane, che costituiscono di certo una delle novità più rilevanti degli ultimi anni.

Infine, e direi finalmente, viene dedicata un'adeguata attenzione in termini sia di risorse stanziate, che di risalto nella programmazione, agli interventi e alle opere di corredo sui valichi alpini e alle infrastrutture di collegamento o di ultimo miglio tra porti e aeroporti con le principali arterie autostradali e ferroviarie che costituiscono da tempo il *deficit* infrastrutturale più evidente nel Paese. Si tratta di una sconnessione che ha costituito la cifra di un'Italia caratterizzata da una logica a compartimenti stagni e ha prodotto sprechi e inefficienze, anche in termini di integrazione logistica.

Insomma, si chiude una stagione, quella caratterizzata dalla legge obiettivo, in cui si era spacciata l'illusione che occorressero non più strumenti di pianificazione, ma solo risorse da stanziare, opere prioritarie da selezionare e procedure da semplificare. Se l'intenzione risultava facilmente comprensibile, gli effetti per il Paese sono stati invece disastrosi: moltiplicazione degli interventi, nessuna capacità di selezione delle priorità e opere incompiute per l'incertezza delle procedure e nella pianificazione delle risorse disponibili.

La stagione che si apre, però, non è e non poteva essere un semplice ritorno al passato, con una pianificazione rigida degli interventi. Lo stesso Piano generale dei trasporti e della logistica del 2001, a cui spesso l'allegato si richiama, pur offrendo una cornice ampia di interventi e una robusta elaborazione teorica, costituiva però, nei fatti, un catalogo troppo ampio di opere. L'allegato attuale, dedicato alle infrastrutture con il Sistema nazionale integrato dei trasporti, si offre invece come un prodromo del futuro documento di programmazione pluriennale, che, aggiornato di anno in anno, consentirà di avere un quadro certo degli interventi e delle opere, in funzione dell'analisi dei fabbisogni di mobilità, in ragione delle effettive risorse disponibili. Ma il cambio di passo non sarà rappresentato dagli strumenti, pur apprezzabili e - soprattutto - auspicabilmente perfezionabili nella loro pretesa scientificità, ma in una strategia riassumibile in quattro *driver* d'azione: in primo luogo, progettare

infrastrutture utili, snelle e condivise; in secondo luogo, promuovere l'integrazione modale e l'intermodalità; in terzo luogo, valorizzare e mettere in sicurezza il patrimonio infrastrutturale esistente; in quarto luogo, infine, perseguire uno sviluppo urbano e metropolitano sostenibile.

Sia chiaro, anche una buona programmazione non è di per sé sufficiente alla risoluzione dei nostri grossi problemi legati alle infrastrutture e agli investimenti, ma se questa programmazione, nella sua flessibilità e nel suo realismo, potesse essere almeno un primo pilastro condiviso per la visione di un Paese finalmente normale e più moderno, forse potremmo dire che siamo in presenza di un salto culturale essenziale per un Paese che ha bisogno di ritrovare, almeno nelle cose da fare, elementi di certezza e di tracciabilità, tanto per il presente, quanto per il futuro.

Insomma, signor Presidente, serve un tentativo serio di mettere al riparo l'azione di futuri Governi dall'incertezza politica che si prospetta, in un settore davvero strategico per lo sviluppo del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, il DEF al nostro esame, l'ultimo della legislatura, è in linea con quelli precedenti ed è quindi caratterizzato dalla continuità di scelte politiche ed economiche che non sono state in grado di far ripartire il Paese. È un documento predisposto con lo sguardo altrove, spinti dalla volontà di dare allo stesso un'anima più politica. Il quadro è quindi sconfortante: mancano riferimenti chiari e indicazioni precise. Si è troppo preoccupati di continuare a immaginare, più che di programmare.

Si parla di pareggio di bilancio strutturale già dal 2019, ma non si prendono posizioni politiche nette sulla possibilità di non ratificare il *fiscal compact*. La prospettata riduzione dell'indebitamento dal 2,1 per cento all'1,2 per cento nel 2018 significa che la prossima legge di bilancio dovrà contenere le misure per rendere effettivi gli obblighi finalizzati al pareggio di bilancio, con effetti recessivi per l'economia italiana, cosa prevista dalle vostre previsioni di crescita.

Viene poi prevista un'ulteriore riduzione della spesa sanitaria rispetto alle già allarmanti previsioni del DEF 2016, con la conseguenza inevitabile della riduzione del diritto alla salute e all'accesso alle cure. Per quanto riguarda poi le misure di sostegno alle famiglie e al *welfare* sono state destinate risorse per finanziare diversi interventi - questo è evidente e va condiviso - come ad esempio i *voucher* di 1.000 euro per il pagamento delle rette degli asili nido e l'assegno *una tantum* di 800 euro per i nuovi nati. Come ho appena evidenziato, però, si tratta di aiuti alle famiglie *una tantum* e manca una natura strutturale e sistemica, che le famiglie attendono. È auspicabile che gli impegni di spesa siano destinati al finanziamento di interventi diretti a famiglie in stato di comprovato bisogno e di un impianto strutturale e non episodico.

Per le imprese, spiace dirlo, ma si configurano altre incognite. Bene le previste decontribuzioni per le assunzioni, ma alla base di questo ragionamento andrebbe prioritariamente garantita alle imprese la capacità di creare e offrire lavoro, altrimenti l'effetto degli sgravi rischia di annullarsi. Se non c'è lavoro da offrire perché e come si dovrebbe assumere? Occorre dunque un incentivo alla creazione dell'offerta lavorativa. Bisogna poi tener presente che il 99,4 per cento del sistema produttivo italiano è composto da micro e piccole imprese diffuse in ogni settore dell'economia, dalla manifattura ai servizi, dai settori tradizionali a quelli più innovativi, alle eccellenze. Non è possibile che alcun progetto di sviluppo digitale del nostro sistema prescinda da questo dato e non si ponga come obiettivi prioritari anche il mantenimento della straordinaria biodiversità produttiva italiana. La trasformazione digitale delle imprese esistenti può rappresentare una vera, grande occasione di rinascita. Bisognerebbe assegnare alle imprese in questione il ruolo di attori principali del processo, attribuendo loro le stesse corsie preferenziali burocratiche e le medesime risorse attribuite alle *start-up*.

Desta poi forte preoccupazione la programmazione di un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento nel 2017 e mai sotto il 10 per cento fino al 2020, mentre il tasso di occupazione non arriva mai al 60 per cento negli obiettivi del Governo. Si programma inoltre una riduzione dei salari reali e questo, sicuramente, non va in direzione dell'incentivazione dei consumi.

Una grande preoccupazione che ho già espresso in Commissione, in occasione dell'audizione sia del ministro Padoan che del vice ministro Morando, è la seguente: nel 2018, cosa succederà quando la BCE, come affermato nel testo del DEF, smetterà di acquistare i titoli di Stato e quindi di coprire il debito pubblico? Nel testo del DEF si afferma che l'Italia non dovrà farsi trovare impreparata; noi chiediamo di conoscere quali saranno le manovre e in che modo saremo pronti. Penso, ad esempio, all'intenzione di evitare le clausole di salvaguardia con interventi volti a contrastare ulteriormente l'evasione fiscale, che dovranno portare risorse, ma non sappiamo in che tempi e in quali quantità.

Affronto ora un tema a me caro: le Province. Esse sono praticamente assenti nel DEF, eppure sappiamo che si trovano in una condizione di enorme difficoltà. In questo momento vi sono tre Province in dissesto e dieci hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario. La legge n. 56 del 2014 ha riconosciuto, tra l'altro, il carattere di specificità di alcune Province, ma non vi sono né misure straordinarie a sostegno di tale specificità, né risorse in grado di rendere strutturale e non *una tantum* questo incentivo, in modo che le Province possano programmare il loro futuro.

Altro punto dolente è la flessibilità, un ulteriore spostamento del debito che andrà a cadere sulle generazioni future.

In conclusione, esiste e permane un quadro non definito. Non si hanno indicazioni precise su quello che potrebbe continuare ad essere l'intervento più rilevante della prossima manovra di bilancio, vale a dire la disattivazione o no - perché potrebbero essere confermate - delle clausole di salvaguardia.

Si tratta, in estrema sintesi, di una visione distorta della realtà, che evidenzia ancora una volta l'insufficiente capacità di analisi e programmazione di un Governo costretto a raccontare una realtà attualmente inesistente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor vice ministro Morando, onorevoli colleghi, cinque anni e mezzo (novembre 2011-aprile 2017) sono un tempo ragionevole per programmare, realizzare e fare dei consuntivi. Siamo al vostro sesto DEF e purtroppo ho potuto constatare come i vostri DEF siano stati molto approssimativi, inattendibili e inverecondi.

In Europa ci sono molti Paesi che hanno brillantemente superato la crisi e migliorato le condizioni dei loro cittadini: Regno Unito e Germania, in questo periodo, hanno registrato una crescita del PIL dell'11 per cento; la Francia del 6 per cento; la Spagna del 2 per cento. Invece, in Italia la situazione è diventata drammatica.

Qualche giorno fa, l'ex presidente del Consiglio Renzi, tra qualche bugia, ha detto una verità: il tema vero di questo momento è come continuare ad andare avanti. Infatti, credo sia molto difficile andare avanti. Tutti i parametri economici certificano la crisi che attraversa il nostro Paese: il PIL italiano è a meno 8 per cento rispetto al picco pre-crisi ed è ai livelli di sedici anni fa: pari a quello del 2000. L'Italia veste la maglia nera in Europa per la crescita più bassa del Vecchio Continente: siamo perfino dietro la Grecia.

Nell'ultimo bollettino la Banca d'Italia certifica il debito pubblico a 2.250 miliardi di euro, 32 in più solo nell'ultimo mese, 407 in più rispetto al dicembre 2011. E per fortuna che questi Governi dovevano mettere in ordine i conti pubblici!

Il rapporto debito-PIL era al 120 per cento, ora lo troviamo al 132,6.

Il pareggio di bilancio, che avete perfino voluto in Costituzione, era previsto per il 2013, è stato fatto scivolare di anno in anno e forse non si raggiungerà neppure nel 2022.

Per quanto riguarda il tasso di occupazione, mentre Regno Unito e Germania viaggiano rispettivamente al 76,6 e al 77,6 per cento, l'Italia è al 61,6: dieci punti in meno rispetto alla media europea.

La disoccupazione era all'8,9 per cento a dicembre 2011 e, in base all'ultimo dato, del febbraio 2017, è all'11,5 per cento. E non parliamo poi di quella giovanile, che viaggia costantemente intorno al 40 per cento. È vero che l'ultimo rilevamento la dà al 35, ma cambia poco; probabilmente, la diminuzione è dovuta al fatto che 100.000 giovani, per lo più laureati, nel 2015 e nel 2016 hanno lasciato l'Italia per

cercare fortuna in altri Paesi del mondo.

Con riferimento alla povertà, sono 7,2 milioni le persone che si sono trovate nel 2016 in condizioni di grave deprivazione materiale.

La pressione fiscale è al 42,9 per cento e forse questa è l'unica cosa che è rimasta costante dal 2011, nonostante tutti gli annunci.

Il sistema bancario è sull'orlo del collasso. Se non fossero stati stanziati 20 miliardi di euro anche il Monte dei Paschi di Siena avrebbe fatto la fine di Banca Marche e Banca Etruria.

Gli enti locali hanno denunciato alle procure della Repubblica l'impossibilità ad assolvere ai loro compiti istituzionali: in tanti sono vicini al *default* non avendo più le risorse neppure per pagare neppure il personale.

Le strade sono diventate impercorribili e i ponti cadono uno per settimana. Servono almeno 2,5 miliardi di euro l'anno per assicurarne il controllo e la manutenzione e noi spendiamo appena 400-500 milioni.

L'Alitalia, la compagnia di bandiera aerea, è in procinto di fallire.

I matrimoni hanno avuto un crollo del 15 per cento negli ultimi cinque anni. *Idem* le nascite: nell'ultimo anno siamo arrivati al dato più basso dal Dopoguerra in poi. Nel 2025 saremo 2 milioni in meno rispetto ai 60 milioni e mezzo di quest'anno.

L'immigrazione è incontrollata e costa, secondo il DEF, 4,6 miliardi di euro, 1,2 miliardi in più rispetto al 2016.

Ci vorrebbero ore per completare l'elenco dei disastri che avete combinato in questi anni. Francamente, mi domando con quale coraggio stiate ancora lì. Voi avete la piena responsabilità di questo fallimento, non avendo affrontato i problemi che via, via si sono presentati nel Paese.

Non avete saputo neppure approfittare di tre condizioni congiunturali estremamente favorevoli. La prima è il costo del denaro. Nel 2016 la spesa per interessi è stata pari a 66 miliardi: ai tassi del 2011 avremmo speso il doppio. Ma attenzione, perché già nel quarto trimestre del 2016 la spesa per interessi ha cessato la tendenza alla riduzione. La Reuters, nei giorni scorsi, ha dichiarato che assicurare un buono del tesoro italiano costa più che per i titoli analoghi della Russia o dell'Indonesia.

La seconda condizione favorevole era il costo del petrolio a 50 dollari al barile, che ha fatto risparmiare 20 miliardi sulla bolletta energetica.

Infine, la parità del cambio euro-dollaro, che ha favorito le esportazioni, altrimenti non sappiamo quante altre aziende avrebbero chiuso e quanti altri posti di lavoro avremmo perso.

Le riforme sono al palo e nessuna riforma importante è arrivata al traguardo: la riforma del catasto, l'apertura del mercato, le privatizzazioni, le procedure giudiziarie necessarie per superare la crisi bancaria, la *spending review*.

Questo DEF è una delusione completa. Non affronta alcuno dei problemi del Paese. Per superare questa situazione serviva utilizzare tutte le risorse disponibili per sostenere l'economia, altro che elargire *bonus*. Bisognava sostenere gli investimenti, operare la riforma della giustizia civile, ridurre il costo dell'energia per tutte le aziende e non solo per quelle energivore, facilitare il credito. Bisognava defiscalizzare le assunzioni per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anziché mandarli all'estero.

La Corte dei conti ha rilevato come il cuneo fiscale del 49 per cento eccede di ben 10 punti quello che si registra mediamente nel resto d'Europa. Bisognava ridurre il carico fiscale sulla casa, tenuto conto che le compravendite sono diminuite, dal 2008, del 25 per cento. Bisognava ridurre l'IRPEF almeno per i nuclei familiari più numerosi (quoziente famigliare), valorizzare il ruolo e la centralità della famiglia, vero ammortizzatore sociale in questi tempi di crisi, introdurre un nuovo sistema per gli assegni familiari, per incoraggiare la natalità.

Infine, mi domando quanto durerà la ricostruzione *post*-terremoto, visto che allo scopo stanziate un miliardo di euro all'anno e i danni ammontano a 23,5 miliardi e ad oggi non è stato posato nemmeno

un mattone.

Il DEF non contiene alcuna risposta ai problemi del Paese: è un DEF volto a tamponare le clausole di salvaguardia attraverso le quali avete rinviato, nel corso di questi anni, i problemi del Paese. Quando entrerà in vigore l'IVA al 25 per cento, si darà la mazzata definitiva all'economia del Paese e si stroncheranno le ultime speranze di ripresa.

Questo DEF avrebbe potuto essere l'ultima occasione per programmare qualcosa di utile e invece sarà ricordato come l'ennesima occasione perduta e l'inizio della fine. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO *(PD)*. Signora Presidente, condivido totalmente la lettura del DEF che ci ha proposto il relatore. Condivido, altresì, le preoccupazioni e le ansie che in qualche passaggio emergevano. Così, utilizzerò lo spazio a mia disposizione, anche - per così dire - per dovere d'ufficio, per svolgere qualche considerazione riferita al capitolo che il DEF dedica all'andamento programmatico della spesa sanitaria pubblica. Questa cresce nel 2017 rispetto al 2016 dell'1,4 per cento, con un'incidenza sul PIL nominale pari al 6,7 per cento. Nel 2017, così come dice il DEF, effettivamente crescono i maggiori aggregati di spesa, ma con un aumento più marcato riferito ai costumi intermedi, che diventa pari a 2,7 per cento, influenzato soprattutto dall'immissione in distribuzione dei farmaci innovativi. Crescono di qualche decimale di spesa anche l'aggregato relativo al personale, dopo anni di progressivo decremento. Su questo aggregato di spesa, sono paradossalmente più certe le misure che sottraggono risorse ai fondi dedicati alle remunerazioni del personale che le modalità di reperimento e le quantità delle risorse per avviare la tanto attesa stagione di rinnovi di contratti e convenzioni. Ma il dato che suscita maggiori preoccupazioni è la previsione della crescita di spesa sanitaria nel triennio 2018-2020, così come già da altri detto. La media annua è dell'1,3 per cento, cioè circa la metà stimata della crescita del PIL nominale al 2,9 per cento ed è questo che fa sì che nel 2019, poi confermato nel 2020, il rapporto spesa sanitaria pubblica-PIL scenda al 6,4 per cento.

Al di là delle indicazioni generali dell'OMS, già qui evidenziate, sul ruolo delle spese sanitarie in tempo di crisi, tutte certamente poi da contestualizzare, che io sappia nessuno studio affidabile ci dice qual è la soglia del rapporto spesa-PIL al di sotto della quale cedono i pilastri di equità, solidarietà ed universalismo del nostro Servizio sanitario nazionale, che non vorrei ulteriormente aggettivare.

Disponiamo però di studi affidabili di diversa matrice che concordano nel ritenere che la doverosa cura di efficacia e di appropriatezza a cui è stata sottoposta la sanità pubblica ha dato risultati positivi, come attesta lo stesso *report* semestrale del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ma fatica a contenere in non poche parti del Paese, soprattutto, ma non solo, nel Sud e nelle isole, preoccupanti cadute di equità di accesso ai vecchi Livelli essenziali di assistenza (LEA), laddove ci si impoverisce per spese sanitarie, laddove si rinunzia a cure e farmaci.

Davanti a noi abbiamo straordinari impegni da rispettare, i nuovi LEA, i nuovi farmaci, la sistematica diffusione dell'*information and communications technology* (ICT) in sanità. In questa complessità di contesto cresce il disagio professionale ed economico dei professionisti sanitari; eppure sono loro in prima linea che in questi difficilissimi anni hanno retto e sostenuto il Servizio sanitario nazionale. Non lo dico io, lo dicono la Corte dei conti e studi di soggetti terzi.

Credo, Presidente, che questa partita meriti di essere riconsiderata; le sacrosante scelte per promuovere crescita e sviluppo della nostra economia vanno bilanciate con politiche di sostegno al *welfare* tutto, compresa la sanità, perché, soprattutto in periodi di crisi, sono formidabili strumenti di contrasto alle diseguaglianze, contribuiscono alla lotta alle vecchie e nuove povertà, promuovono l'inclusione sociale di chi è debole o di chi, improvvisamente, diventa debole. Anche questo è futuro per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, saluto il vice ministro Morando, con il quale questa mattina ho condiviso un volo su un bellissimo aereo Alitalia, che avete contribuito a far fallire. Come tutti del

resto, ne parliamo dopo: anche noi ci abbiamo messo del nostro. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Stai tranquillo, stai sereno, come diceva qualcuno.

Vice Ministro, la settimana scorsa, quando sono andato in Commissione a prendere l'allegato del DEF riferito alle infrastrutture, quello che riguarda il settore di mio interesse, dal titolo «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», ho chiamato il funzionario della Commissione per dire che se dovevano farci uno scherzo, questo era uno scherzo di cattivo gusto e che non potevamo mandare in giro dei documenti che dovrebbero essere ufficiali con su scritte certe panzanate. Mi è stato invece risposto che si trattava veramente dell'allegato al DEF. Ebbene, vorrei con lei, signor Vice Ministro, riportare - come diceva la mia povera nonna - un po' di creanza all'interno di quello che ho letto.

Va bene raccontare molteplici imprecisioni, come è uso e costume da parte del segretario del Partito Democratico, e dire che faremo volare Alitalia sulla luna e faremo un sacco di cose per poi, alla fine, non fare nulla, come bene ha ricordato il collega Tosato, ma su certe questioni non possiamo scherzare.

Nella relazione si sottolinea addirittura che uno degli obiettivi prioritari che sono stati raggiunti da questo Governo è la riforma del codice degli appalti, che avrebbe dovuto sistemare tutta la questione delle infrastrutture e non l'ho detto io, ma il signor Renzi. Mi rivolgo allora a lei, che è una persona seria. Avete voluto cancellare la legge obiettivo dicendo giustamente (ero presente anch'io alla prima lettura sulla riforma del codice degli appalti) che sarebbe stato il libro dei sogni. Ed era il libro dei sogni, perché c'era una lunga lista di opere che regolarmente non venivano finanziate e tanto meno realizzate. Con qualche eccezione, signor Vice Ministro, perché abbiamo zone, in tutto il Paese, dove le infrastrutture invece sono state realizzate.

Oggi voi cosa ci consegnate? Avete cancellato la legge obiettivo, per cui non c'è più nome e cognome di cosa si vuole e cosa non si vuole fare.

Avete preso i soldi a disposizione e li avete messi in un contenitore (un po' all'Anas, un po' di qua e un po' di là) e, in maniera discrezionale, il Presidente del Consiglio e il segretario in questo caso del Partito Democratico di turno, *pro tempore*, scelgono le infrastrutture. Non potete quindi vendere come un grande risultato la riforma del codice degli appalti come impulso per le infrastrutture nel Paese. Tra l'altro, se l'impulso è quello che abbiamo visto, la settimana scorsa, essere il trattamento riservato a Cantone (del quale non è che io sia particolarmente innamorato), questo la dice lunga.

Se prima la legge obiettivo era il libro dei sogni, forse adesso è peggio ancora, perché, signor Vice Ministro, tutti quei soldi messi a disposizione per «connettere l'Italia» non so dove li prenderemo. Questo è veramente il libro dei sogni, ma quello che mi preoccupa è la discrezionalità, perché non riusciamo più ad avere contezza di dove faremo le opere.

Addirittura, ho letto cose che non si possono scrivere, anche perché potrebbero creare problemi a livello internazionale. Non si può scrivere che uno degli interventi prioritari, sulle ferrovie, è la connessione con i valichi svizzeri: il potenziamento della linea Gallarate-Rho e il raddoppio della linea Vignale-Oleggio-Arona, finalizzate a verificare l'ordine di priorità degli interventi da attuarsi nell'ambito delle Alpi. Signor Vice Ministro, chiedetelo a Delrio, che lo sa perché lo ha studiato (e lo sa Delrio, che ormai è una vittima): abbiamo degli accordi internazionali, ad esempio con la Confederazione elvetica, e abbiamo l'obbligo di realizzare le adduttrici del Gottardo, di fare le rampe verso queste importanti infrastrutture. Tra l'altro, lei sa meglio di me che la Confederazione elvetica ha messo a disposizione dei soldi per realizzare infrastrutture nel nostro Paese. Esiste un accordo e a Berna qualcuno ha presentato interrogazioni, chiedendo alla ministra di riferimento, la Leuthard, di chiedere all'Italia di restituire i soldi, e di chiedere i danni.

Voi non potete scrivere su un documento ufficiale queste cose, così come sono scritte qui. Non si possono scrivere. Lo avrà fatto un funzionario, ma salviamo almeno la dignità, in questo Paese. D'altronde, cosa posso pretendere da un Ministro che ha detto che porterà la cura del ferro e dell'acqua, che fa solo ruggine? Il Ministro fa il medico e, nelle infrastrutture, vuole portare la cura del ferro e dell'acqua: questo è quello che ha saputo dire.

Avete scritto una mezza paginetta sugli aeroporti, che ho letto per intero, e che potrebbe scrivere anche uno studente di trasportistica al primo anno del Politecnico. La priorità sul trasporto aereo, per questo Governo, è esclusivamente la lista dei 38 aeroporti prioritari. Questo lo abbiamo contestato, in Commissione, al ministro Delrio. Questo punto è molto importante, soprattutto in questo momento, in cui il settore aereo nel nostro Paese ha qualche problema. Non possiamo ridurci a dire solo quali sono gli aeroporti prioritari, quando da tre anni stiamo chiedendo al Ministro di riferimento di chiedere a Etihad di darci il piano industriale. Non c'è il piano industriale, non ve lo hanno consegnato, e come fate a programmare gli aeroporti se non sapete cosa fa il padrone della compagnia aerea (in questo caso Etihad), che ha fatto il bello e il brutto tempo?

Oggi consegniamo al Paese Alitalia in queste condizioni. E voglio essere intellettualmente onesto: già nel 2008 ci avevamo messo del nostro, perché abbiamo fatto qualche errore anche noi. Signor Vice Ministro, questa è una eredità scomoda per tutti, ma penso che mai abbiamo visto di peggio di quello cui stiamo assistendo in questi mesi e in queste ore.

Siamo qui ad attendere quali saranno le mosse e ho un brutto presentimento: che quei 300 milioni di euro accantonati per le Poste faranno una brutta fine e sappiamo già dove andranno a finire. Comunque, staremo a vedere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, anch'io mi soffermerò, come hanno fatto alcune persone che mi hanno preceduto, su un tema specifico che riguarda le politiche a tutela della salute. Ancora una volta non possiamo non rilevare una preoccupante disattenzione nei confronti della tutela della salute e delle politiche sanitarie, come se la salute non fosse un'importante priorità per gli italiani, come se il sistema sanitario fosse solo un costo, una spesa da contenere, dimenticando che esso, oltre a contribuire a migliorare le condizioni di salute e di vita della popolazione, di ognuno di noi, è, invece, un settore chiave dell'economia, in grado di contribuire allo sviluppo del Paese in termini economici e in termini occupazionali, oltre che uno dei settori più dinamici e innovativi della nostra economia, come sostengono tutti gli osservatori.

Il nostro sistema sanitario - dobbiamo ricordarlo, perché troppo spesso lo dimentichiamo - è da anni riconosciuto in Europa come uno dei meno costosi, perché complessivamente spendiamo, per la sanità pubblica e privata, due punti di PIL in meno rispetto a Francia e Germania, ed è riconosciuto come uno dei più efficaci. Proprio l'ultimo rapporto dell'OCSE afferma: «Uno dei fattori che ha contribuito alla crescita dell'aspettativa di vita in Italia è la buona qualità dell'assistenza sanitaria per condizioni potenzialmente letali» e questo non è un dato affermato soltanto negli ultimi rapporti, ma ormai da numerosi anni.

Ciononostante, questi connotati positivi che sono riconosciuti da tutti per il nostro sistema sanitario stanno venendo meno, anche a causa delle restrizioni imposte alla sanità pubblica dagli obiettivi di risanamento della finanza, che condividiamo, ma che qualche volta penalizzano la sanità più degli altri settori, e della mancanza di una seria politica sanitaria a livello nazionale e regionale.

Infatti, sono sempre più frequenti anche le raccomandazioni degli stessi organismi internazionali, che peraltro apprezzano il nostro sistema, che sottolineano sempre più frequentemente le debolezze che stanno emergendo in Italia. Oltre alla percentuale di popolazione che riporta esigenze di cure mediche non soddisfatte in crescita, in particolare nei gruppi a basso rischio, l'OCSE sostiene che noi dovremmo, ad esempio, aumentare gli sforzi per utilizzare di più i generici e soprattutto per avvantaggiarci dei possibili risparmi nell'utilizzo dei biosimilari, una delle direzioni che, purtroppo, anche recentemente non abbiamo ascoltato, adottando in parte iniziative in direzione esattamente opposta alle raccomandazioni internazionali.

Mi voglio qui soffermare su un altro punto, che non è stato ancora toccato: preoccupante è l'apparente contraddizione tra il disimpegno nei confronti della sanità pubblica e l'impegno nei confronti del *welfare* aziendale, dei fondi sanitari. Al di là delle enunciazioni, sempre condivisibili, sulla tutela della salute, vi è un implicito assalto all'universalismo, uso le parole di Martin McKee della London school of hygiene, il quale parlava di assalto all'universalismo con riferimento a ciò che sta succedendo nel

Regno Unito e che accade, allo stesso modo, anche in Italia. Un assalto di cui siamo anche noi responsabili, noi parlamentari in primo luogo, in parte perché disattenti e in parte perché complici di questa china scivolosa. Infatti noi sappiamo che rispetto al sistema universale finanziato con la fiscalità generale, il *welfare* aziendale non è preferibile dal punto di vista dell'interesse generale, né sotto il profilo dell'equità, perché destinato a rivolgersi solo a specifiche categorie di cittadini, non certamente i più deboli, né i più malati, né sotto il profilo dell'efficienza, perché è più costoso in ragione degli elevati costi amministrativi e perché richiede la costituzione di fondi e di riserve estremamente importanti.

Eppure, il nostro sistema si sta sempre più caratterizzando per l'aumento, spropositato a mio giudizio, dei fondi sanitari di carattere aziendale e spessissimo di piccole dimensioni, grazie soprattutto alla spinta dell'incentivo fiscale che sta aumentando nel corso degli anni.

Su questo sarebbe bene aprire un dibattito e una riflessione seria e documentata, mentre sono trascurate le tante richieste che ci vengono anche dagli organismi internazionali e che ci chiedono di dare risposte, attraverso forme analoghe, ad esempio alla non autosufficienza, intervenendo con forme di reale integrazione dell'offerta pubblica, attraverso fondi non aziendali, ma territoriali, nazionali o regionali.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 13,29)**

(*Segue* DIRINDIN). La previsione per il prossimo triennio di un aumento della spesa sanitaria pubblica ai livelli di cui è già stato detto e non ripeto è preoccupante, perché arrivare tra due anni al 6,4 per cento del PIL è inaccettabile rispetto alle condizioni in cui ci troviamo, anche perché, come sappiamo bene, la crisi economica incide sulla salute, in particolare sulla salute mentale della popolazione e quindi richiede più attenzione e una migliore qualità dell'assistenza, ma la demotivazione e la mortificazione che in questo momento c'è nei confronti del sistema pubblico non ci aiuta a migliorare la qualità dell'assistenza.

Concludo ricordando due punti importanti, che, pur non richiedendo grandi investimenti e risorse, sarebbero utili per migliorare il nostro sistema: intanto, è necessario intervenire sul sistema di compartecipazione al costo delle prestazioni e questo si può fare subito, esentando gli inoccupati, che sono esenti soltanto in alcune Regioni e con fondi a carico dei bilanci regionali, e prevedendo il graduale superamento delle forme che rendono paradossalmente meno costoso il ricorso al mercato privato che l'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Da ultimo, è necessario monitorare affinché l'attuazione dei nuovi LEA che tanto hanno contribuito a dare un segno di vivacità del nostro sistema, avvenga in modo efficace, rapido e in tutto il territorio nazionale, evitando ricadute economiche e procedurali di appesantimento amministrativo a carico dei cittadini che accedono ai servizi. In epoca di crisi economica non possiamo pensare che ai cittadini di rinvii il ricorso alle prestazioni soltanto perché stiamo, teoricamente, migliorando i livelli di assistenza garantiti. *(Applausi della senatrice Guerra)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, per l'ennesima volta ci troviamo a partecipare a questo inutile rito dell'approvazione del DEF sulla legge di stabilità.

Da quando si nomina la stabilità, il Paese, in ogni suo settore, sia economico, politico, culturale e civile, non si muove. Al di là della solita propaganda governativa, i numeri positivi rappresentano un'entità marginale nel quadro macroeconomico reale: gli italiani lo sanno benissimo e lo vivono nel loro quotidiano.

Il Governo fa finta di credere che una minima crescita del PIL nominale rappresenti un successo della sua politica completamente prona al modello imposto dalla Commissione europea e della BCE. Il Governo poi sa benissimo come il Meccanismo europeo di stabilità diventi il nostro FMI europeo e istituzionalizzi i controlli come ultimo ente sovrano sui bilanci degli Stati.

Perché ho parlato di rito, che costituisce la tragedia della democrazia e della sovranità costituzionale dello Stato italiano? Ce lo dice il Ministro, proprio nella premessa del suo documento: «L'obiettivo

prioritario del Governo - e della politica di bilancio delineata nel DEF - resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche». E questo attraverso cosa?

Primo elemento: una pubblica amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente. Parsimoniosa? Il Governo continua ad adottare il dogma della cosiddetta austerità espansiva, che ha causato la più grande crisi del debito privato dai primi del Novecento ad oggi. State mentendo a tutto il Paese: la crisi è una crisi di debito privato, di scarsità di domanda, di disoccupazione endemica alla quale volete far fronte con piccoli oboli elettorali alle famiglie.

Cosa vuol fare questa parsimoniosa amministrazione a fronte di quanto scritto su vari media e quotidiani? Oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione nei prossimi nove, dieci anni. E se spostiamo l'orizzonte a 15 anni le uscite supereranno la cifra di 1.600.000. In pratica, in assenza di un adeguato ma largamente improbabile ricambio, assisteremo a un vero dimezzamento degli attuali organici della pubblica amministrazione, che sono già fortemente sottodimensionati; tuttavia di questo nel DEF non c'è traccia.

Secondo l'assurda narrazione dei teorici della bontà delle politiche di *austerity*, i tagli della spesa pubblica alimenterebbero la crescita: ce lo dicono da ormai nove anni e questa crescita non esiste. Questa favola, questo falso storico ha portato alla più grave crisi occidentale, dalla quale non possiamo uscire e il Governo, tentando di uscirne, inietta ancora più veleno nel sistema, perché questi sono gli ordini.

Mi si permetta di citare uno degli autori che meglio ha illustrato le dinamiche dello Stato consolidato alle quali queste linee guida governative aderiscono in modo prono e servile: mi riferisco al fondamentale saggio di Wolfgang Streeck intitolato «Tempo guadagnato». Il nostro Governo, il ministro Padoan, sta comprando tempo dalla finanza internazionale, chiaramente con il denaro dei cittadini. Ricordiamo che i costi di questa crisi perpetua sono scaricati sulla gran parte dei cittadini e dei lavoratori, in modo da evitare le ire dei mercati, ovvero degli stessi *rentier* del debito. Per questo privatizzare - e lo sottolineerò ancora tra poco - significa di fatto continuare a finanziarizzare il sistema pubblico e creare ancora più *deficit*. In questo senso vediamo proprio come le agenzie di *rating* quali Fitch, che sono direttamente collegate a questa diplomazia finanziaria internazionale, cercano, attraverso i loro *report*, di influenzare la politica italiana.

Arriviamo quindi, come ho già premesso, alla seconda soluzione, che è il secondo potentissimo veleno che il Governo vuole propinare alla nostra economia e al sistema Paese: le privatizzazioni. Non sono ancora sicuri di nulla, non dicono ancora nulla sul futuro riassetto della Cassa depositi e prestiti e delle Poste italiane, assi strategici fondamentali per la politica economica del nostro Paese, ma il Governo lancia continui segnali di amorosi sensi a quel *business environment* tanto caro al ministro Padoan. Chi si sta arricchendo con questo modello che sta strangolando la Grecia ogni giorno di più dovrebbe salvare l'Italia? No, ministro Padoan. Svendere, quindi finanziarizzare e dunque far entrare capitale privato estero nel nostro principale motore di controllo dello sviluppo economico pubblico significa soltanto assoggettarci in modo completo al volere di quelle istituzioni finanziarie e politiche che compongono il modello ordoliberista dell'Unione europea, che è l'esecutrice materiale di un processo continuo di colonizzazione degli Stati del Sud Europa (è così, signor Vice Ministro): la vostra legge di bilancio andrebbe quindi letta come decreto di protettorato sull'Italia.

Sempre più italiani stanno comprendendo questo inganno, nonostante il *maquillage* che subdolamente fornite in qualche provvedimento recante sussidi temporanei e insufficienti a riconsegnare fiducia ai cittadini e un orizzonte futuro a famiglie, lavoratori, disoccupati e giovani. Sempre più italiani sono informati. *(Applausi della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, da un punto di vista giuridico, stanti gli attuali trattati, le ipotesi poste a fondamento del DEF sono, per così dire, atti dovuti, non scelte consapevoli modulate sulla gravità della situazione complessiva del Paese e sulle relative necessità di sviluppo. Ancora una volta prevale la logica del «ce lo chiede l'Europa» che tanti danni ha prodotto in passato, non solo dal

punto di vista economico. L'affermazione dei movimenti populisti che teorizzano il rifiuto dell'euro è anche conseguenza di quelle regole che avevano un fondamento prima della grande crisi finanziaria del 2008, ma che oggi sono in tutta evidenza dannose per un'economia come la nostra. È sufficiente fare un confronto tra il quadro tendenziale e quello programmatico per vedere il minimalismo delle scelte di politica economica che sono state fatte nel DEF in discussione: variazioni solo marginali nei grandi aggregati, piccoli miglioramenti nell'andamento del *deficit* di bilancio, riduzione del rapporto debito-PIL rinviata ancora una volta alle calende greche. Queste sono conseguenze inevitabili dell'impostazione seguita; speriamo solo che a settembre, con la Nota di variazione, si possano correggere almeno le principali storture del DEF in esame.

Ciò che più colpisce nella sua impostazione è la noncuranza con cui si tratta una delle variabili fondamentali del quadro macroeconomico, che da sola dà il segno recessivo all'intera manovra: mi riferisco al saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, che il DEF considera positivo da oggi, anzi da ieri, visti gli stessi andamenti registrati nei precedenti esercizi. Si parla di un saldo positivo che oscilla intorno al 2,6 per cento del PIL e che vale oltre 50 miliardi di euro all'anno.

Negli anni della cosiddetta Prima Repubblica l'equilibrio della bilancia dei pagamenti era la bussola che orientava tutta la politica economica. Se andava in rosso, rendeva indispensabile la svalutazione monetaria o una dura manovra recessiva. Nel 1992 le due cose si sommarono: la lira subì una svalutazione del 30 per cento e il Governo Amato realizzò quella stretta fiscale che è rimasta nella storia. Ma il discorso è anche reversibile. Un forte attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti dimostra che stiamo vivendo al di sotto delle nostre possibilità. Abbiamo talmente compresso la domanda interna da affidare tutto al solo volano delle esportazioni.

L'Italia ha urgente bisogno di politiche di sviluppo, basate cioè sul rilancio degli investimenti pubblici e sulla riduzione del carico fiscale; obiettivi possibili solo superando le rigidità del *fiscal compact* e consentendo al *deficit* pubblico di potersi espandere fino al limite del 3 per cento, che è quello previsto dai Trattati e non dai regolamenti del *fiscal compact*, che appunto non sono stati inseriti nell'ordinamento giuridico europeo. L'obiezione è quella solita: così aumenta il debito. A parte il fatto che il debito, in tutti questi anni, è aumentato soprattutto a causa della debole crescita del PIL nominale, negli anni 2001-2008 il *deficit* pubblico italiano è stato pari in media al 3,2 per cento, mentre dal 2008 al 2016 la media è stata del 3,3 per cento. Non è quindi la differenza di uno 0,1 per cento che può giustificare un aumento pari al 32 per cento del rapporto debito-PIL. Mettendo a confronto gli stessi periodi, nel 2001-2008 il PIL nominale è aumentato del 25 per cento, mentre nel periodo successivo è aumentato dello 0,2 per cento.

Chi vuole ricercare le cause del progressivo degrado finanziario italiano non deve andare molto lontano: basta avere a mente i dati che ho appena richiamato e trarne le necessarie conclusioni. Siamo quindi un Paese che vive al di sotto delle sue possibilità, com'è evidente dal *surplus* delle partite correnti della bilancia dei pagamenti. Un Paese che esporta tutto: uomini (i tanti giovani costretti a prendere al via dell'estero), merci e capitali. È infatti evidente che l'attivo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti altro non è che credito dato all'estero, quel credito che manca in Italia e che costringe molte aziende a fare i salti mortali per poter continuare a produrre.

Da questa stretta occorre uscire, se non vogliamo far morire d'inedia il Paese o, cosa peggiore, offrire benzina ai teorici della fuoriuscita dall'euro e dall'Europa (ipotesi funesta e disastrosa). Ma per farlo dobbiamo spiegare ai nostri *partner* europei i limiti drammatici del *fiscal compact*, quel suo trasformarsi in un cappio che strangola l'economia e alimenta, a livello politico e sociale, pulsioni distruttive. Dobbiamo dire che, fin quando avremo un attivo della bilancia dei pagamenti con l'estero, proseguiremo in politiche espansive infischiandocene del *fiscal compact*, ma rispettando solo il limite del 3 per cento indicato dal Trattato di Maastricht. Non è un attentato all'Europa: è un atto di legittima difesa, è realismo. Nel corso del 2017, in base all'articolo 16 dello stesso *fiscal compact*, l'Europa sarà chiamata, dopo i cinque anni di sperimentazione previsti dalla relativa normativa, a inserirlo definitivamente nell'ordinamento europeo, dando ai regolamenti la dignità giuridica dei Trattati. Dobbiamo dire semplicemente no a questa ipotesi e proporre di allungare il periodo di

sperimentazione, per valutare meglio le conseguenze nefaste di questa disciplina. Resterebbero in vigore il solo Trattato di Maastricht, che consentirebbe all'Italia di avere un *deficit* di bilancio maggiore (nei limiti del 3 per cento), presupposto di manovre di carattere espansivo centrate su maggiori investimenti pubblici e riduzioni di imposte, fino al punto in cui l'attivo della bilancia dei pagamenti non venga progressivamente riassorbito, imponendo (ma solo allora) l'adozione di politiche più rigorose.

L'Italia purtroppo veste la maglia nera in Europa, con la crescita più bassa, superata perfino dalla Grecia. Il DEF quantifica questa differenza in circa mezzo punto, tanto con riferimento all'anno in corso, quanto nella proiezione di medio periodo: l'1 per cento, a fronte dell'1,5 per cento medio indicato per l'eurozona e di tassi significativamente superiori previsti per i maggiori Paesi dell'area. L'obiettivo di crescita nel 2018 è quasi dimezzato rispetto alle stime del 2014 e non è possibile prefigurare accelerazioni consistenti neppure per il 2019-2020. Consistenti sono quindi i rallentamenti attesi per i consumi delle famiglie, sui quali peserebbe la manovra di aumento delle imposte indirette.

Per quanto riguarda le privatizzazioni, l'intento di prevedere per i prossimi anni programmi più prudenti rispetto al passato è sicuramente condivisibile, nella misura però in cui rende più credibile l'impegno del Governo a realizzarli. Ma il DEF non fornisce ancora informazioni esaurienti sulla strategia che l'Esecutivo intende perseguire.

L'anno prossimo l'aumento del 3 per cento dell'IVA su beni di largo consumo, attualmente previsto, si dimezza a un +1,5 per cento, spalmando l'altra metà dei rincari nel 2019 e nel 2020. Per l'aliquota ordinaria del 22 per cento il prelievo crescerebbe di tre punti come previsto dalle norme attuali, per poi aumentare solo dello 0,4 per cento e non più dello 0,9 l'anno successivo. Dunque, il Governo non ha realmente disinnescato le clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'IVA, e le ricadute sulle famiglie - tra dirette e indirette, visto che dalle accise sulla benzina vengono reperiti 350 milioni di euro - saranno comunque pesanti.

Quello che, però, risulta totalmente indigeribile è la decisione politica di mettere la manovra in conto alle piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi invece che alle multinazionali dell'economia digitale che fanno profitti in Italia senza pagare le corrispondenti imposte italiane. Basterebbe far pagare le stesse tasse che pagano i nostri lavoratori autonomi e i nostri professionisti a chi fa ingenti guadagni *online* in Italia per non aver bisogno di ricorrere alle norme sullo *split payment* IVA. Insomma, si continuano a penalizzare i soliti noti e non si pongono le basi per favorire lo sviluppo indispensabile a rilanciare gli investimenti e i consumi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando uno degli ultimi documenti di economia e finanza di questa legislatura; vorrei pertanto approfittare dell'occasione per cercare di dare qualche risposta alle sfide sempre più grandi che le generazioni future si troveranno ad affrontare. Tra queste, le sfide economiche sono solo una parte; una parte di assoluto rilievo, ovviamente, ma, di certo, non assorbono la totalità delle problematiche incredibilmente complesse che ci troviamo e ci troveremo ad affrontare in futuro.

Siamo oramai otto miliardi su questo pianeta, le risorse naturali si stanno rapidamente esaurendo ed è quindi ormai privo di senso ragionare in termini meramente economici, meramente ambientali o meramente umanitari. Sono, quindi, piacevolmente colpito dalla sezione dedicata al benessere equo e sostenibile presente nel programma stabilità del DEF. Infatti, come è ormai assodato a livello internazionale, il PIL non è uno strumento adatto a fotografare il reale stato di benessere di un Paese, perché non prende in considerazione né la dimensione sociale, né quella ambientale. Superando l'impostazione tradizionale, quindi, è stato dimostrato che il benessere non può più essere misurato solo in termini di ricchezza monetaria. In proposito, ricordo che nel giugno 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità un documento intitolato «Principi guida per le imprese e i diritti umani». Tale documento definisce un insieme di regole di comportamento in materia di diritti umani sia per le imprese sia per gli Stati che hanno il compito di controllarle, al fine di colmare il vuoto normativo esistente a livello internazionale, riguardo ai potenziali impatti negativi

dell'attività imprenditoriale sulla protezione dei diritti dell'uomo e sul benessere umano in senso più generale.

La risposta elaborata nei principi si basa su tre pilastri. Il primo, ormai consolidato nel diritto internazionale, sancisce il dovere degli Stati di garantire la protezione dei diritti umani dall'attività imprenditoriale, intervenendo attraverso l'adozione di politiche, norme e misure giurisdizionali appropriate; il secondo pilastro individua la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e di agire tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in qualche modo il godimento. Infine, vi è la necessità di assicurare alle vittime degli abusi imprenditoriali l'accesso a efficaci misure di rimedio.

Come evidenziato dall'encomiabile analisi del quadro normativo e delle politiche di salvaguardia in materia di imprese e diritti umani, condotto dalla Scuola superiore Sant'Anna, gli ultimi due principi (il secondo in particolare) sono quelli ancora non consolidati secondo il diritto internazionale e, quindi, non assimilabili agli obblighi internazionali degli Stati. Auspico pertanto il prosieguo di quell'attività di sensibilizzazione verso le imprese, finalizzata all'osservanza di questi due principi, specificando che il dovere di rispettare è una responsabilità internazionalmente sancita e non un'opzione.

Al fine di poter dare concreta applicazione a tale concetto, ritengo tuttavia imprescindibile che il Governo italiano, in seno all'Unione europea, promuova l'adozione di un sempre più stringente *mix* di misure, obbligatorie e volontarie, normative e istituzionali, creando altresì un duplice meccanismo, premiale e sanzionatorio, basato su queste linee guida, che sia valido per tutte le imprese che operano sul territorio dell'Unione, anche appartenenti a Paesi terzi.

Mi vedo quindi costretto ad ammettere che la mia censura nei confronti dell'introduzione di eventuali dazi doganali non è assoluta. In determinati contesti essi possono rivelarsi strumenti utili, per quanto - mi rendo conto - estremi, purché siano eticamente e non geograficamente orientati. Anche ai fini di una più giusta concorrenza a livello globale, credo sia essenziale agevolare le imprese virtuose e censurare quelle che, per contro, calpestano diritti umani e ambiente, indipendentemente dalla loro appartenenza geografica.

Proprio in merito a quest'ultimo aspetto, vorrei ricordare che i principi guida riconoscono esplicitamente il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani anche attraverso norme a garanzia della tutela dell'ambiente nell'ambito dell'attività imprenditoriale. In tal senso, la prassi italiana è in linea con gli *standard* internazionali ed europei. Tuttavia, sebbene l'Unione europea preveda imposte fiscali sull'energia per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del consumo energetico e di maggiore ricorso alle energie pulite, nel nostro Paese la fiscalità ambientale è un tema ancora in discussione. Nella scorsa legislatura è stata lungamente dibattuta l'opportunità di introdurre, accanto a nuove forme di fiscalità, anche le *green tax*, al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale, profilando così la possibilità di una revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Rivolgo quindi un invito al nostro Governo a riaprire il dibattito sulla proposta di riforma in materia di fiscalità ambientale in linea con la normativa europea. In questo senso può essere molto utile il documento recentemente prodotto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - mi riferisco al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli - che elenca con estremo dettaglio ogni tipo di sussidio avente relazione con l'ambiente. Si tratta di esenzioni e riduzioni di accise o dell'IVA che corrispondono a oltre 16 miliardi di euro annui per quanto riguarda i sussidi ambientalmente dannosi (SAD). Nell'ambito di questi, le sole accise energetiche cubano 3,4 miliardi di euro. Questa è la ragione per cui ritengo necessario un concreto impegno del Governo su questo tema.

Concludo passando da tematiche globali a problematiche estremamente locali, ma non per questo di minore rilevanza. Se l'accenno agli indicatori etici mi ha colpito positivamente, i dati relativi alla situazione degli enti locali ha destato in me una profonda preoccupazione Le entrate registrano una diminuzione del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente. Voglio quindi cogliere quest'occasione per

farmi portavoce delle enormi difficoltà che stanno affrontando gli amministratori locali non solo nella mia Regione, la Lombardia, ma in tutto il Paese. Come dimostrato dai dati appena citati, a fronte di una drastica riduzione delle entrate, i Comuni sono investiti di oneri via via maggiori, dalla gestione di una dignitosa accoglienza dei migranti alla responsabilità, anche economica, dei bambini tolti alle loro famiglie dai tribunali. Mi auguro, quindi, che nella prossima manovra di bilancio si possa e voglia fare di più, perché senza un concreto supporto ai nostri territori uno sviluppo equo e sostenibile a livello globale è davvero irrealizzabile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Conte. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP-CpE)*. Signor Presidente, colleghi, il DEF è un documento ampio ed estremamente complesso, che contiene gli indirizzi delle politiche programmatiche, economiche e fiscali che interessano in maniera trasversale tutti i settori. Il mio intervento si concentrerà su quanto di competenza della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, di cui faccio parte e che dalla stessa è stato esaminato.

Intendo soffermarmi in particolare sul mondo della scuola, un settore considerato prioritario nel corso di questa legislatura, soprattutto in riferimento a due temi che vengono affrontati in maniera pregnante. Mi riferisco all'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha visto recentemente approvati otto decreti attuativi nel pieno rispetto delle tempistiche in essa previste, nonché agli interventi sull'edilizia scolastica, alla luce anche delle necessità urgenti che si riscontrano nelle quattro Regioni colpite dal sisma.

Finalità della legge n. 107 è intervenire sull'aspetto normativo e organizzativo, per rendere la scuola più moderna e in grado di fornire un'istruzione che sia in linea con le esigenze attuali, nella prospettiva dell'inserimento degli studenti italiani nel mondo del lavoro e, più in generale, nel contesto sociale. Sottolineo che dei nove decreti previsti ne manca uno, relativo a un testo unico sulla legislazione scolastica, che sostituisca l'attuale impianto normativo che ha visto negli anni sovrapporsi e stratificarsi leggi, regolamenti e circolari che rendono veramente complessa la gestione didattica e amministrativa dell'attività scolastica. Ritengo pertanto urgente che anche questo nono decreto attuativo venga approvato in tempi rapidi.

In particolare, il capitolo III della sezione I del DEF dà conto delle misure adottate per la prevenzione del rischio sismico, dell'instabilità geologica e della messa in sicurezza delle scuole. Si prende atto che sono in corso di emanazione i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a ripartire il fondo di investimento pluriennale istituito con la legge di bilancio, di cui la quota di 500 milioni di euro sarà assegnata nel 2017 per la messa in sicurezza di scuole e uffici pubblici e per prevenire il rischio sismico.

Vengono poi riepilogati gli stanziamenti per l'attuazione della legge n. 107 del 2015, pari a 2,25 miliardi di euro nel 2017 e a 0,3 miliardi di euro nel 2018 e poi, ancora, per l'ampliamento dell'organico docente, pari a 0,7 miliardi di euro nel 2017 e a 0,2 miliardi di euro nel 2018. Inoltre vengono stanziati complessivamente 0,2 miliardi di euro per il 2017 e 0,5 miliardi di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, per il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e per il diritto allo studio. La Commissione, pur esprimendo apprezzamento per queste previsioni, ha sottolineato come al settore della ricerca debbano, negli anni successivi, essere destinate risorse aggiuntive, essendo settore di primaria importanza non tanto e non solo per la formazione, ma più in generale per la competitività del Paese.

Nella terza sezione viene evidenziata la strategia di riforma per l'ultima parte della legislatura, illustrando le fasi già attuate e quelle ancora da attuare e in particolare: il completamento della buona scuola con il monitoraggio dell'efficacia, entro il 2017; il Piano nazionale per la formazione dei docenti, nel periodo 2016-2019; il completamento del Piano nazionale scuola digitale, nel periodo 2015-2018; il Piano nazionale per la scuola inclusiva, entro aprile 2017; il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020. Vengono poi menzionate la riforma degli enti pubblici di ricerca, attuata con il decreto legislativo n. 218 del 2016 e le azioni inerenti alle politiche attive del lavoro: a tal proposito si ritiene importante lo sgravio contributivo per le imprese che effettuano assunzioni di studenti in

alternanza scuola-lavoro.

Inoltre, ad ottobre 2016 è stato varato il Piano nazionale per la formazione dei docenti, che prevede una maggiore qualità dei percorsi formativi. Il Documento cita anche l'inizio dell'*iter* per il rinnovo dei contratti nazionali per il personale scolastico e per lo svolgimento dei concorsi per dirigente scolastico e direttore dei servizi amministrativi, iniziativa quest'ultima di estrema urgenza, visto l'alto numero di reggenze attualmente in essere, destinato ad un ulteriore aumento nel prossimo anno scolastico. È innegabile che l'attività scolastica risulta compromessa sia dal punto di vista didattico che da quello organizzativo quando un dirigente deve dividersi tra più istituzioni scolastiche dislocate molto spesso in Comuni diversi. Sicuramente interessante è l'attuazione del Piano nazionale scuola digitale, lanciato ad ottobre 2015, per il quale è stato avviato un investimento finora di 500 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento di 1,1 miliardi di euro. Il DEF pone particolare attenzione anche all'inclusione scolastica e alla necessità di ridurre la dispersione scolastica, combattere il bullismo e il cyberbullismo e prevenire il disagio giovanile. In questo contesto è stato avviato il piano per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa, con l'estensione dell'orario di apertura, con il potenziamento dell'alternanza, con investimenti nelle competenze, nella scuola digitale e nella formazione. Le tipologie di iniziative previste sono complessivamente 10, per uno stanziamento di 840 milioni di euro. In particolare gli interventi riguardano: competenze di base, per 180 milioni di euro; le competenze di cittadinanza globale, per 120 milioni di euro; la cittadinanza europea, per 80 milioni di euro; il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, per 80 milioni di euro; la cittadinanza e la creatività digitale, per 80 milioni di euro; l'integrazione e l'accoglienza, per 50 milioni di euro; l'educazione all'imprenditorialità, per 50 milioni di euro; l'orientamento, per 40 milioni di euro; l'alternanza scuola-lavoro, per 140 milioni di euro; la formazione permanente per gli adulti, per 10 milioni di euro. Per l'alternanza scuola-lavoro è da sottolineare il significativo passaggio percentuale di scuole con progetti di alternanza dal 54 per cento dell'anno scolastico 2015-2016, al 96 per cento di quest'anno, con un incremento del 139 per cento nel numero di studenti partecipanti, del 41 per cento delle imprese ospitanti e del 154 per cento dei percorsi di alternanza attivi.

In ordine a università e ricerca, nel DEF si illustrano le principali misure avviate nel contesto del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020; è stato esteso a tutto il 2020 il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, con un aumento anche dell'importo massimo annuale. Con specifico riguardo all'università, si rileva che l'Anvur ha aggiornato la valutazione della qualità della ricerca per consentire di utilizzare i dati per il riparto dei contributi premiali agli atenei.

Si riscontrano poi le misure introdotte con la legge di bilancio 2017, tra cui la *no tax area* per gli studenti universitari fino al primo anno fuori corso, l'ampliamento della platea di studenti che beneficia di sconti sulle tasse, l'incremento delle risorse per il diritto allo studio, l'istituzione di borse di studio di merito per studenti in situazioni di disagio economico: investimenti, quindi, per estendere la formazione universitaria nella popolazione giovanile italiana.

La Commissione nel suo parere ha sollecitato poi l'importanza della rapida approvazione del disegno di legge n. 322 riguardante la statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati. In proposito, ha sollecitato nuovamente la previsione di un idoneo stanziamento che consenta la statizzazione dei predetti istituti, cui abbinare il riordino previsto nel suddetti disegni di legge.

La Commissione ha raccomandato, inoltre, la sollecita attuazione delle misure in favore delle aree colpite dal terremoto, soprattutto per quanto concerne il ripristino della funzionalità delle scuole e la salvaguardia del patrimonio culturale. Occorre, inoltre, garantire tempi certi per l'impiego delle risorse destinate all'edilizia scolastica, nella prospettiva di riqualificare il patrimonio edilizio sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità.

Per il settore cultura, la Commissione ritiene necessario assicurare un adeguato sostegno al disegno di legge n. 2287-*bis* sullo spettacolo dal vivo, già collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 ed in corso di esame da parte della Commissione. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, inizierei con il dire che la prima richiesta al Governo

sarebbe di ritirare questo DEF, su cui noi non siamo assolutamente d'accordo perché, come tutti i DEF presentati negli ultimi anni, è ancora basato su un modello economico di riferimento al quale noi non guardiamo come un modello sano (e infatti vediamo l'Italia come sta andando).

Prima di entrare nel merito di questa manovra, porrei l'accento su due sgarbi istituzionali che ho trovato veramente disdicevoli. Il primo è verso il Parlamento: sto parlando della cosiddetta manovrina. Il Governo ci ha presentato un DEF nel cui quadro programmatico erano già compresi gli effetti correttivi della manovrina, ovvero del decreto-legge. Quest'ultimo è stato approvato in Consiglio dei ministri l'11 aprile ed è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* solo il 24 aprile. Ciò non ha dato possibilità al Parlamento di prendere visione della manovrina durante tutti i lavori del DEF, eppure nel quadro programmatico erano già compresi gli effetti correttivi. Trovo che questo sia non solo uno sgarbo istituzionale, ma quasi un insulto al Parlamento.

Il secondo sgarbo istituzionale non è verso il Parlamento ma verso tutti quegli enti cui il Governo precedente, in vista del *referendum* costituzionale del 4 dicembre, aveva già decimato le risorse sia finanziarie che umane, e in questo DEF non c'è assolutamente accenno alla volontà di ripristinare la funzionalità di questi enti che però esistono ancora, perché il *referendum* non ha avuto l'esito che sperava il Governo. Speravo quindi di vedervi almeno un accenno all'interno del DEF. Trovo che questo sia veramente uno sgarbo istituzionale per tutte le persone che ancora continuano a lavorare in tali enti.

Entrando nel merito della manovra, credo sia importante porre l'accento sugli investimenti. Questa manovra non è basata su investimenti reali, ma ancora una volta su meri meccanismi contabili, e invece all'Italia servono investimenti reali. Inoltre, abbiamo continue riallocazioni delle risorse: ciò significa che i soldi sono sempre gli stessi, ma vengono presi, spostati da una parte all'altra, e con gli stessi soldi si fanno diverse cose. Vorrei capire come, riallocando le risorse, si possono fare le stesse cose. Lo trovo veramente difficile, il che presumo significhi che verranno tagliate tante cose che venivano fatte prima, perché i soldi ovviamente non possono bastare per tutto.

Inoltre, in questo DEF si auspicano tanti interventi pubblici: il documento pone sempre l'accento sugli interventi pubblici, ma se andiamo a leggere vediamo che è tutto incentrato su investimenti di tipo privato. Infatti, come si finanzia la manovra?

Innanzitutto, si finanzia sottraendo liquidità alle aziende, molto probabilmente creando loro un problema con il credito IVA. Sto parlando ovviamente dello *split payment*, che sottrae risorse alle piccole e medie imprese: infatti, se è lo Stato a versare direttamente l'IVA all'erario, ovviamente le aziende non avranno più quelle entrate. Ma siccome già i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sono in ritardo, se, oltre a questo, viene anche sottratto alle aziende il quantitativo dell'IVA, ovviamente le risorse finanziarie delle piccole e medie imprese saranno ancora più ridotte. Inoltre, c'è il problema del credito IVA, che lo Stato non ha specificato come risolverà.

Come si finanziano, ancora, gli interventi del DEF? Si finanziano con gli enti locali. Gli enti locali in questi anni sono stati tartassati in ogni modo; è stata loro tolta, di fatto, l'autonomia fiscale, che speravo sinceramente in questo DEF venisse loro restituita, almeno in minima parte. Inoltre, non ci sono investimenti locali. Non si capisce come si possa far ripartire davvero l'economia sempre con soliti investimenti nelle grandi infrastrutture e non con investimenti locali. Gli interventi del DEF si finanziano, poi, con le decontribuzioni. In questo caso, però, vediamo che il Governo non tiene presente la sproporzione enorme esistente tra gli investimenti sulla decontribuzione e gli effetti reali che si sono poi prodotti sui posti di lavoro. Non si capisce perché il Governo vada ancora a battere sulle decontribuzioni, quando, invece, ad esempio, potrebbe detassare.

Vedo che il Vice Ministro ride, non so se con me o da solo…

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Stavo salutando un senatore che è arrivato. La sto ascoltando.

BULGARELLI *(M5S)*. Chiedo venia, allora.

Un altro problema degli investimenti riguarda l'utilizzo dei fondi europei. Vi è un'incapacità

burocratica molto marcata in Italia nell'utilizzo dei fondi europei. Gli investimenti che si potrebbero fare utilizzando i fondi europei sono minimi, perché c'è una grande incapacità burocratica nell'utilizzarli e, quando pure sono utilizzati, c'è una grande capacità di distrarli nelle tasche di pochi, quindi non arrivano quasi mai a buon fine. Anche in questo caso possiamo sottolineare l'ennesimo sgarbo istituzionale da parte del Governo. Il Governo, con i patti per il Sud (che sono, poi, l'utilizzo di fondi europei che già c'erano), decide di centralizzare sia l'allocazione delle risorse che la scelta degli interventi. Gli interventi vengono finanziati dagli enti territoriali, ma è Roma che decide come e quando.

Perché mi concentro tanto sugli investimenti? Perché, soprattutto in questo momento in cui si fa ricorso al *quantitative easing* (Q.E.), se in parallelo ad esso non c'è una forte spinta sugli investimenti pubblici, si determinano effetti collaterali molto negativi sugli strumenti finanziari. Infatti, i tassi di interesse in questi anni si sono azzerati, diventando, alcuni, anche negativi. Mi preoccupo di questo non perché mi stia a cuore la finanza, che è l'argomento più lontano da me, ma perché da ciò deriva un problema anche per i libretti di risparmio e i buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e delle Poste italiane, che ovviamente hanno registrato lo stesso andamento. Ciò potrebbe creare problemi al patrimonio di liquidità custodito dalla Cassa depositi e prestiti, che oggi rimane la vera, unica, grande risorsa di questo Paese, che i vari Governi hanno usato per fornire garanzie. Anche su questo argomento ci sarebbe bisogno di un chiarimento da parte dello Stato. Quanto impattano tutte queste garanzie sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti?

Infine, vorrei fare solo alcuni accenni su questa manovra. Osservo innanzitutto che per la prima volta viene adottato l'approccio di tipo *top down*, che era previsto per legge e che il Governo ovviamente ha osservato, ma questo approccio, a guardare meglio, rispetto alla legge viene applicato solo a metà: manca infatti il quadro macrofinanziario preciso, ovvero il contenuto della futura programmazione, che è estremamente indeterminato ed indefinito e che ovviamente impedisce al Parlamento una verifica puntuale della credibilità finanziaria di questo Documento. Tale verifica non viene impedita solo al Parlamento, ma anche a chi ci guarda da fuori: all'Europa, ai mercati finanziari, a tutti quelli cui dobbiamo dimostrare che lo Stato italiano è ancora credibile. Con questo tipo di approccio e con questo tipo di quadro macrofinanziario non si può fare un controllo sulla credibilità. Poiché non si entra nello specifico, poi, è ovviamente impossibile applicare realmente gli indicatori introdotti nel DEF per misurare il benessere equo e sostenibile (BES).

Concludo con una frase che è stata scritta nel DEF in riferimento alla lotta alle diseguaglianze e che sinceramente mi ha lasciata a bocca aperta. Il Governo, infatti, mette nero su bianco che ormai è un obiettivo ineludibile la lotta alle diseguaglianze, ma non per le persone (anche se la povertà assoluta è aumentata del 155 per cento), ma perché questa disuguaglianza danneggia la crescita e crea instabilità politica.

Credo che queste parole non abbiano alcun bisogno di essere commentate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come ogni anno la discussione generale sul Documento di economia e finanza ci permette di fare alcune riflessioni sulla politica, in particolare su quella dell'istruzione, della quale mi occupo personalmente facendo parte della Commissione di merito del Senato. Poco fa il mio collega di Commissione senatore Conte mi ha preceduto facendo alcune riflessioni sulla materia, elencando alcuni provvedimenti ma dimenticando di segnalare che gli interventi che lui stesso ha declinato sono già previsti nella legge di stabilità per gli anni precedenti al 2017, mancando invece di far notare quali sono i reali nuovi interventi a supporto della politica per l'istruzione e per la ricerca in questo Paese, che dovrebbero essere elencati nel DEF di quest'anno e che invece non vi compaiono.

A ben guardare il Documento di economia e finanza molto corposo che riceviamo puntualmente ogni anno qui in Senato e sul quale basiamo i nostri interventi, si possono reperire numeri interessanti che la dicono lunga sulla vacuità della politica per l'istruzione e quindi per la scuola, l'università e la ricerca,

di questo Governo. In particolare, vorrei soffermarmi sugli indicatori macroeconomici, prima di scendere nel dettaglio, se il tempo a mia disposizione me lo consentirà. A pagina 108 del documento governativo, troviamo la Tabella IV.4, che è molto indicativa al riguardo. Si tratta della tabella nella quale si declinano i vari macrocapitoli di spesa, compresa la spesa per l'istruzione, delineando una scenario a lungo termine, partendo dai dati riferiti al quinquennio 2010-2015 e spingendosi addirittura fino all'anno 2060, inserendo in questo calcolo anche le proiezioni demografiche ma anche le linee macroeconomiche dettate da questo Governo. Ebbene, in questa tabella si osserva come i numeri in percentuale sul PIL, come sono effettivamente riportati, partono dal 3,9 per cento del 2010 per decrementare fino al 3,6 nel 2015, a 3,5 nel 2020 ed ulteriormente al 3,4 nel 2025. Rimangono stabili a questo valore fino, addirittura, al 2045, quando aumentano del fantasmagorico 0,1 per cento, passando a 3,5 per cento. Dal 2045 al 2060 c'è un ulteriore incremento dello 0,1 per cento, quindi nel 2060, secondo questo Governo, spenderemo per l'istruzione in rapporto al PIL quanto spendevamo nel 2015. Questo la dice lunga sulla visione strategica di questo Governo relativamente al capitolo dell'istruzione che - ricordiamolo - è un capitolo fondamentale, perché non c'è ripresa economica senza un adeguato investimento in questo settore.

Certo, per un Governo che ha pochi mesi di vita, guardare a una previsione al 2060 è quantomeno confortante. Almeno, questo Governo non sarà più in carica da qui a poco tempo e, quindi, il nuovo Governo che arriverà - così come io auspico - finalmente potrà porre di nuovo al centro della politica macroeconomica proprio la politica d'istruzione, dandole quel rango di dignità che le compete, anziché fare delle previsioni a lungo termine quantomeno catastrofiche al riguardo.

Questi dati, tra l'altro, devono essere letti congiuntamente con il rapporto «Uno sguardo sull'istruzione» dell'OCSE, che ogni anno fa in un certo senso le pulci a tutti i Paesi dell'OCSE relativamente proprio alle spese sull'istruzione. Ebbene, il rapporto dell'OCSE rileva puntualmente che, a partire dal 2008, a seguito della famigerata legge n. 133, le spese per l'istruzione in questo Paese sono drasticamente diminuite. Ricordiamo il taglio di 8 miliardi e di più di 140.000 posti di lavoro.

Nel 2013 l'Italia si è collocata alla quarta posizione più bassa tra i Paesi OCSE in termini di spesa totale del ciclo primario e del ciclo terziario di istruzione. Questa spesa è stata pari a poco meno del 4 per cento del prodotto interno lordo rispetto a una media OCSE del 5,2 per cento: media OCSE che noi, secondo questo Governo, non raggiungeremo neanche nel 2060. La spesa è stata particolarmente bassa nell''istruzione terziaria: 1,2 per cento del PIL rispetto all'1,6 per cento della media OCSE, in termini sia del numero di studenti che del prodotto interno lordo.

Tra l'altro, la cosa particolarmente odiosa è che il livello relativamente basso della spesa pubblica per l'istruzione è riconducibile non al basso livello della spesa pubblica in generale - dice l'OCSE - bensì al fatto che le è attribuita una quota di bilancio pubblico relativamente esigua. Infatti, mentre la spesa pubblica in generale è calata del 2 per cento negli ultimi cinque anni, la spesa per l'istruzione è calata di più dell'8 per cento.

Ciò significa che questo Governo e anche il precedente Governo Renzi hanno tagliato la spesa dell'istruzione molto più di quanto abbiano tagliato la spesa pubblica. Quindi se è già una visione miope per la spesa pubblica nel suo complesso, è una visione doppiamente miope per la spesa dell'istruzione, che ci farà scendere a livelli piuttosto degradanti relativamente al PIL.

Signor Presidente, nel Documento di economia e finanza in esame non ci sono investimenti nuovi per quanto riguarda università e ricerca. Sono pochi gli investimenti nuovi che riguardano la scuola, peraltro smentiti dal MEF. Le famose 25.000 assunzioni paventate nel DEF per la scuola sono state, in realtà, ridimensionate dal MEF, che parla di non più di 8.000 nuove assunzioni, perché parte dei fondi già stanziati con la legge di stabilità 2017 andranno per la ricostruzione della carriera dei precari, e questo a fronte dei 150.000 contratti a tempo determinato che ancora nella scuola si erogano.

In conclusione, pochi sono gli spiccioli per quanto riguarda la scuola; zero spiccioli per l'università e la ricerca: questa è la visione della politica per l'istruzione e la ricerca del Governo che, per fortuna, ha i mesi contati. *(Applausi del senatore Barozzino).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'intervento del collega Bocchino, mi sentirei di contestare totalmente un po' tutto. Credo, infatti, siano chiari a tutti quanto investimento, invece, ci sia stato rispetto agli anni precedenti da parte dei Governi di centro-sinistra da quando ci siamo insediati, e quanta attenzione sia stata posta ai temi dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al tema della cultura e dello spettacolo.

I dati devono poi essere letti anche rispetto a ciò che nel passato abbiamo avuto. Noi siamo partiti da una situazione drammatica, veramente drammatica, per quanto riguarda l'istruzione e la scuola, l'università e la ricerca e lo spettacolo.

In questi giorni - e lo sanno bene i senatori della 7a Commissione - stiamo lavorando alla legge sullo spettacolo dal vivo che abbiamo inserito come raccomandazione all'interno del nostro parere. Da cinquant'anni questo provvedimento deve essere approvato ed è atteso dal mondo dello spettacolo. E la legge finalmente ci sarà, così come è successo per quanto riguarda la legge sul cinema, che è ormai una realtà. E adesso si stanno facendo i decreti attuativi. E dei decreti attuativi della scuola abbiamo discusso nelle ultime settimane. C'è tutto, e ci sono dati. Finalmente ci sono investimenti nella scuola e tante assunzioni.

Mai, signor Presidente, si è visto un intervento così imponente nel settore della scuola, dell'università, della ricerca e dello spettacolo. Purtroppo, sembra che tutto questo non venga considerato, come è emerso anche nel corso del dibattito che abbiamo avuto modo di ascoltare stamattina. È evidente che esiste un *gap* rispetto ad altri Paesi nei quali si è scelto molti anni fa di investire in tali ambiti. L'importante, però, è ben cominciare e da diversi anni, nelle nostre leggi di bilancio, stiamo lavorando su questo e i risultati si vedono. Non li vede soltanto chi non vuole farlo. Sono milioni gli euro stanziati.

Cito soltanto i dati relativi alla scuola: per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa, abbiamo dieci azioni per 840 milioni sul PON scuola; per le competenze di base sono stati stanziati 180 milioni, per le competenze di cittadinanza globale 120 milioni di euro e per la cittadinanza europea 80 milioni di euro. Si affrontano, così, i temi che il nostro mondo deve affrontare e noi ci mettiamo le risorse. Certo, anche a me piacerebbe avere molte più risorse per questo mondo, perché credo che un Paese si sviluppi soltanto se si investe moltissimo in cultura, istruzione e formazione. E qualsiasi persona democraticamente convinta, qualsiasi persona che abbia la percezione dello sviluppo attraverso la qualità non può che essere d'accordo. Credo che non si possa non considerare l'intervento - ripeto - imponente che abbiamo posto in essere e che ritroviamo anche nel DEF al nostro esame. Si deve, quindi, proseguire su questa strada.

Voglio far notare poi l'intervento compiuto sulle scuole dell'infanzia: ne parliamo spesso in Commissione, ma in Aula non si parla mai abbastanza delle misure che vanno incontro alle nostre famiglie, alle donne; misure che fanno sì finalmente (per quanto riguarda il decreto attuativo relativo all'infanzia) che mandare un bimbo all'asilo nido sia considerato non più assistenza, ma parte del percorso educativo. Sono rivoluzioni culturali enormi che stiamo riuscendo a portare avanti.

Quindi, pur nell'auspicio che sempre maggiori, signor Vice Ministro, siano le risorse dedicate a questo settore, credo possa essere grande la soddisfazione per quanto siamo riusciti a fare nel corso di questa legislatura. *(Applausi del senatore Tonini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, mi limiterò a trattare le questioni relative all'occupazione giovanile e al lavoro occasionale.

Tra gli obiettivi strategici indicati dal Documento di economia e finanza, riteniamo sia prioritario operare per il rafforzamento delle politiche attive per il lavoro e condividiamo che tali politiche siano essenziali ai fini della produttività in primo luogo delle piccole e medie imprese che, soprattutto nel nostro territorio, sono presenti in grande numero.

In sede di esame del decreto proroga termini e del decreto per l'abolizione dei *voucher*, come Gruppo per le Autonomie abbiamo posto il problema di individuare entro tempi brevi una nuova

regolamentazione del lavoro occasionale in coerenza con gli obiettivi di flessibilità e semplificazione che erano alla base della precedente disciplina.

L'impegno del Governo a individuare una nuova disciplina è stato ribadito anche in sede di esame del DEF. I tempi di tale impegno, a giudizio nostro e di coloro che operano in settori nei quali è prevalente il lavoro occasionale stagionale, come il turismo e l'agricoltura, non appaiono adeguati all'urgenza di superare l'attuale e delicata fase di transizione. Il termine di luglio, indicato nel DEF dal Governo, per l'introduzione di nuove misure non può essere considerato opportuno. Signor Vice Ministro, occorre intervenire entro un tempo molto più breve, almeno entro il mese di maggio, per non pregiudicare la competitività e la presenza delle piccole e medie imprese per le quali l'esigenza del lavoro occasionale è decisiva. Il *referendum* e la conseguente necessità di abolire i *voucher* per evitarlo, in nome della stabilità del Paese, hanno creato un vuoto normativo cui va posto rimedio con tempi immediati.

Ai fini delle politiche attive per creare occupazione giovanile, signor Vice Ministro, riteniamo altresì fondamentale il rifinanziamento dello sgravio contributivo totale nei primi tre anni di contratto per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a nove dipendenti, perché ciò sarebbe coerente con un'effettiva e strategica valorizzazione dell'apprendistato nell'ambito di un accesso al mercato del lavoro al contempo flessibile ma regolamentato. Questa previsione è scaduta alla fine dell'anno 2016, ma in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto cosiddetto proroga termini si è espresso parere negativo, per mancata copertura, sulla proposta con cui si chiedeva di prorogarla. Trattandosi di somme particolarmente contenute, ma necessarie per favorire l'occupazione giovanile, potrebbe ritenersi opportuno individuarle.

Bene ha fatto il Governo a ritenere prioritarie le misure di stimolo alla creazione di occupazione nell'ambito del Programma nazionale di riforma, che è parte fondamentale del DEF. Condividiamo non soltanto il fatto di sviluppare gli interventi adottati dal Governo Renzi, ma anche quello di innovare ulteriormente i termini delle politiche del lavoro, stimolo delle competenze e della liberalizzazione: sono obiettivi e principi che possono favorire la lotta alle disuguaglianze e rispondere alla concezione di benessere equo e sostenibile che il Governo ha inserito nel DEF.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il DEF è l'occasione nella quale il Governo presenta al Parlamento il quadro macroeconomico e di finanza pubblica necessario per supportare la manovra di bilancio, che quest'anno, per una parte, potrebbe essere addirittura molto vicina nel tempo, mentre per l'altra parte sarà inserita nella legge di stabilità. Questa è, quindi, l'occasione per parlare dei grandi aggregati e delle criticità che essi presentano.

A mio avviso, il problema che in Italia va drammaticamente consolidandosi, al quale non riusciamo a trovare soluzioni e che rischia, nel breve e medio periodo, di creare problemi strutturali e per certi versi potenzialmente irreversibili all'economia italiana, è il debito pubblico. Tutti sanno che non sono un estimatore delle società di *rating*, né i loro giudizi mi affascinano. Pur tuttavia di tutti bisogna tener conto e, se questo allarme è generalizzato, viene da più parti e soprattutto è suffragato da dati, allora dobbiamo affrontare il problema per davvero, con serietà, pena un'irrimediabile compromissione di larga parte dell'economia italiana.

Il nostro debito pubblico rispetto al PIL non diminuisce ma, con tutto il rispetto per il ministro Padoan, si è ritenuto di rinviarne la riduzione in rapporto al PIL all'anno successivo a quello di cui discutiamo. Soprattutto mi spaventa il debito italiano in valore assoluto, perché cresce mediamente di 50 miliardi di euro all'anno rispetto a un PIL che cresce invece per frazionali.

Se e quando si riesce a raggiungere l'1 per cento in Italia si fa festa, ma è una dimensione di crescita che certamente non può scalfire l'elevato debito pubblico e il suo rapporto con il PIL. Questo è ormai il problema con cui tutte le manovre, anzi direi tutta l'azione del Governo deve confrontarsi. E la cosa più grave è che questo debito sta aumentando nella congiuntura di tassi più favorevole della storia, almeno a mia memoria. Mai i tassi sono stati così bassi e ovviamente dobbiamo augurarci che salgano, perché significa che l'economia si sta riprendendo. Tuttavia, un simile enorme *stock* di debito ha controindicazioni straordinarie, perché l'aumento dell'1 per cento dei tassi potrebbe causare un

aumento dell'onere per il servizio del debito insostenibile per il bilancio italiano. Hai voglia a dire di sostenere l'economia se poi con scadenza plurisettimanale bisogna servire il debito pubblico che va a scadenza; quello è addirittura liquidità immediata. Il servizio del debito ormai è quasi cassa, anzi è cassa, si paga istantaneamente e naturalmente è un problema di grande serietà.

A mio avviso - ma penso ad avviso di tutti - questa situazione può essere risolta soltanto con un aumento della produttività del sistema. Se non si aumenta la produttività in maniera significativa, non ne veniamo a capo. E a me sembra che questo DEF e l'azione del Governo non prendano in considerazione il problema della produttività con le necessarie incisività ed energia e con misure idonee. Mi limito ad alcuni esempi. La prima cosa che serve innanzitutto è la riforma della pubblica amministrazione e della scuola. Ho visto alcuni dei cosiddetti decreti Madia e, meno che riformare in senso positivo la scuola, si introducono nuove spese correnti strutturali e crescenti. La spesa corrente strutturale e crescente ingolfa, irrigidisce il bilancio pubblico, va esattamente in controtendenza rispetto a quanto è necessario nel Paese.

Lo stesso vale per la scuola: l'esempio della buona scuola non è stato positivo. Io sono d'accordo con la senatrice Di Giorgi quando sostiene che la scuola è il cardine per lo sviluppo, ma ho la sensazione che non prendiamo sul serio i problemi dei contenuti della scuola (e non del personale) che servono a formare nuove generazioni, capaci di competere sul mercato mondiale e di orientare in questo senso l'istruzione nelle sue varie sfaccettature. Quanto alla riforma della pubblica amministrazione, peggio mi sento se penso allo snellimento delle procedure.

Io devo ringraziare il vice ministro Morando perché, con la sua consueta lucidità, ha mostrato in Commissione una tabella che reputo altamente significativa di ciò che non si deve fare. Nel 2016 o nel 2015 - adesso non ricordo l'anno, ma ai nostri fini è lo stesso - a un aumento straordinario delle appostazioni per investimenti pubblici rispetto all'anno precedente, è radicalmente diminuita la erogazione di cassa per gli stessi.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nel 2016.

AZZOLLINI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, vice ministro Morando. Abbiamo letto quella sua elaborazione ed è sorta immediata la domanda che io pongo al Parlamento e che è stata colta anche dal relatore, il quale sa perfettamente di cosa parlo e ne abbiamo discusso insieme in Commissione. Il Parlamento e il Governo devono interrogarsi su cosa è accaduto e sul perché. Le cause saranno certamente molte, ma - mi scuserete un pizzico di polemica - è mai possibile quanto è accaduto nei giorni scorsi, quando è sembrato che un comma del codice degli appalti avesse tolto al dottor Cantone non so quale suo straordinario potere e l'Italia ha urlato?

Non sarebbe stato meglio fermarsi a riflettere un po', se è vero che, con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, è diminuita la capacità di spesa? Se proprio questo elemento concorre - può essere che sì, può essere che no - non griderei allo scandalo: se si toglie un potere al dottor Cantone, secondo me facciamo benissimo a farlo, ma dal mio punto di vista dovremmo toglierli anche altri poteri.

Ma il punto è chiaro: nell'anno di entrata in vigore del nuovo codice degli appalti si è verificato questo problema. È compito del Governo e del Parlamento interrogarsi al riguardo con serietà e serenità. Mi consentirete poi di fare un pizzico di polemica nei confronti di una forza di opposizione, perché sono profondamente convinto che oggi la funzione dell'ANAC, lungi dal risolvere i problemi per i quali è stata creata, costituisce certamente un nuovo imbuto, una strozzatura che non servono all'Italia.

Il terzo problema con l'aumento del debito - e poi mi avvio alla conclusione, signor Presidente, perché questi sono i grandi problemi che abbiamo di fronte - è l'enorme ingolfamento delle attività bancarie con i titoli di Stato. È chiaro che, dovendo lo Stato sistematicamente emettere nuovi titoli per venire incontro alle sue necessità finanziarie, uno dei sottoscrittori tipici è costituito dalle banche. In questi anni la quantità di titoli del debito pubblico delle banche è andata aumentando. E allora è inutile che piangiamo e diciamo che le banche non danno i soldi alle imprese. Signori, il bilancio delle banche è quello, al netto delle malversazioni che, ove si riscontrino, vanno punite duramente. Che dubbio c'è? Il problema strutturale è che, se sono costretto a investire una certa quantità ulteriore di liquidità in titoli di debito pubblico, non posso erogare altrettante liquidità, anche se mi vengono richieste. Non posso

farlo nemmeno per impieghi a basso rischio, come sono tradizionalmente in Italia ad esempio i mutui, sia su casa che per le imprese.

Ora, è evidente che noi dobbiamo porci questo problema, perché poi ha dato luogo anche ad altri fenomeni che conosciamo e di cui non è ora il caso di discutere. Avere banche così ingolfate costituisce una strozzatura per il credito che, ai fini dell'aumento della produttività del sistema - è ciò di cui ci stiamo occupando - è sicuramente rilevante. Invece, ho la sensazione - l'ho detto e lo ripeto - che non sia possibile pensare di risolvere questi enormi problemi con un aumento dello *split payment* o delle tasse sui B&B.

La riflessione che rassegno al Governo, che è poi l'ultimo elemento che mi conduce a non essere soddisfatto delle misure del DEF e del suo impianto, è la seguente. Non a caso sia l'aumento della tassazione sui B&B, sia lo *split payment* sono tasse - chiamiamole come vogliamo, ma di questo si tratta - che incidono poi sull'impresa. E allora non possiamo dire a un tempo che c'è bisogno di aumentare la produttività e di migliorare il PIL italiano, come frutto di miglioramento delle condizioni di produzione e della domanda da parte della società, e insieme avere queste tasse sulle imprese, seppur piccole.

Io credo che così non vada bene, anche perché, specie nei momenti di crisi, bisogna lasciare al capitalismo un po' di *animal spirit*. E non lo dico io e nemmeno un economista della mia parte politica: lo dice uno dei grandi economisti della storia, John Maynard Keynes. È una lezione dell'economia e della storia. Non sempre l'economia si svolge con regole cartesiane. In un momento di grave crisi le regole ci vogliono, ma bisogna anche lasciare libera energia alle forze imprenditoriali. Credo che questo non venga assolutamente preso in considerazione dal DEF al nostro esame. *(Applausi del senatore Perrone)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il Documento di economia e finanza affronta con realismo la situazione del Paese, che, lasciata alle spalle la recessione, cresce finalmente, ma non con i ritmi che dovremmo riuscire ad avere.

Servono azioni e politiche più incalzanti per dare continuità e maggiore forza alla crescita su più piani. Innanzi tutto, a livello europeo, il sentiero è stretto, tra il rispetto dei parametri europei che il nostro Paese conferma, anche con la recente manovra del provvedimento in questo momento all'esame del Parlamento, e la richiesta di una revisione del *fiscal compact* affinché sia reso più flessibile rispetto alla crescita e all'inclusione sociale, preparandosi anche al momento in cui verrà meno il sostegno della BCE alla possibilità di elargire il credito, risolvendo quindi le questioni legate alla crisi bancaria del credito europeo.

È importante in Europa spostare il baricentro su una nuova politica europea con passi in avanti più decisi su investimenti europei, unione bancaria, unione fiscale e su un'effettiva agenda sociale. Occorre, però, agire con forza anche nel nostro Paese, innanzi tutto proseguendo sul sentiero della riduzione della tassazione per quanto riguarda il lavoro e le imprese, anche questo finalizzato alla crescita.

Abbiamo di fronte - lo dice il DEF - il tema della disattivazione delle clausole per il 2018, soprattutto - io penso - dando più forza al contrasto effettivo all'evasione fiscale, in particolare in materia di IVA. In tal senso, abbiamo la necessità di realizzare, attraverso una piena attuazione della nuova legge di contabilità, una revisione sistematica della spesa pubblica, in particolare a livello centrale nei Ministeri, in modo tale che il termine *spending review* acquisti una dimensione più continuativa e anche più efficace.

In secondo luogo, è importante - a mio avviso è il punto decisivo anche nel rapporto tra DEF e futuro del Paese - portare a compimento, in maniera decisa e anche più efficace di quanto fatto negli ultimi tempi, le riforme avviate in questa legislatura. Quindi, quanto il PNR riporta nella parte dedicata va affrontato con grande serietà. Mi riferisco, in particolare, alle riforme della pubblica amministrazione, che hanno un nesso fondamentale di quella capacità del Paese di ritornare a crescere. Parlavamo poco

fa - per esempio - di evasione in materia di IVA e del fatto che si può contrastare in maniera seria con la fatturazione elettronica, con meccanismi anche indiretti come lo *split payment* che possono aiutare. Ma il requisito fondamentale è che la pubblica amministrazione funzioni con tempi più efficaci affinché i rimborsi IVA che spettano alle categorie siano dati in maniera tempestiva. In questo modo si crea possibilità di sviluppo e di contrasto all'evasione. Lo stesso discorso riguarda la giustizia civile, i tempi dei procedimenti, e potremmo fare tanti altri esempi, come si è detto sul tema della scuola.

Quindi, dobbiamo proseguire sul terreno della riduzione della tassazione e delle riforme e rendere più efficace il sostegno alla crescita. Su questo fronte abbiamo avuto un esempio, negli anni scorsi, di due andamenti diversi: il sostegno agli investimenti privati in alcuni settori, in particolare il manifatturiero, ha dato ottimi risultati, attraverso il superammortamento e il credito d'imposta. Non in tutto il settore privato è accaduta la stessa cosa. Registriamo - per esempio - che nel variegato mondo dei servizi questi interventi non hanno avuto la stessa efficacia, ragion per cui è importante attuare politiche di riforma - penso alla concorrenza, in particolare - che permettano anche a questi settori di riaprire un volano di crescita e di innovazione più efficace.

Come è stato ricordato anche in altri interventi, l'altra grande contraddizione riguarda gli investimenti pubblici. Non possiamo pensare che in un anno ci sia un calo degli investimenti pubblici pari al 16 per cento. Questo dato ci deve far riflettere seriamente non con la logica demolitoria, appartenente in parte alla retorica politica, che ho sentito in qualche intervento, bensì con la capacità di individuare interventi mirati e capire perché quegli investimenti hanno registrato un tale crollo.

Probabilmente deve entrare a regime il codice degli appalti nella sua nuova versione, correggendo quegli aspetti che non hanno funzionato. Sicuramente esiste anche un problema più ampio di progettazioni, procedure burocratiche e attitudine della pubblica amministrazione a gestire gli investimenti, nonché di utilizzo ottimale dei fondi europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che rimangono molto spesso progetti generali, senza poi riuscire a scendere nel dettaglio. Probabilmente bisogna riflettere anche sulla necessità di dare certezza di risorse agli enti locali - in questo caso sottolineo Comuni, Province e Città metropolitane - per far sì che ripartano anche quegli investimenti di piccola dimensione, ma di grande diffusione, che fanno i numeri e danno la possibilità di avere delle risposte.

Su questo il DEF e soprattutto la politica che verrà attuata con le successive riforme e con la legge di bilancio devono dare risposte più efficaci per poter rimuovere il dato molto negativo della caduta degli investimenti pubblici, che dipende non dalle risorse disponibili, ma dalle procedure che si utilizzano.

Infine bisogna affrontare - a mio avviso con molta decisione - il tema a livello sociale. Non ci può soddisfare il dato relativo all'occupazione giovanile, in un contesto in cui l'andamento più generale dell'occupazione ha dato segnali interessanti negli ultimi tre anni, anche grazie alle politiche realizzate. Penso vada messo in cantiere per il 2018 un sostegno concreto, mirato e selettivo all'occupazione giovanile e anche femminile, nelle forme che si riterranno più efficaci. Sempre in tema di riforme è molto importante che la parte più propositiva e attiva del *jobs act* - mi riferisco alle politiche di ricollocazione e di mobilità positiva nel mercato del lavoro - trovi una maggiore capacità di declinazione.

Infine, credo sia molto importante affrontare con serietà il tema della demografia, che ha diverse coniugazioni. Penso al sostegno alla famiglia e alla natalità, nonché alla possibilità di dare un carattere universale e anche riformato al tema degli assegni per i figli, vedendo nelle politiche per la famiglia una possibilità occupazionale. Altri Paesi - penso in particolare al modello francese, ma anche al Belgio e ad altri Stati europei - hanno saputo trovare nel *mix* tra sostegno alla famiglia, servizi per le famiglie e possibilità di creare concretamente occasioni anche lavorative, la soluzione per rendere possibile la conciliazione tra lavoro e famiglia, consentendo nuove opportunità. Credo che, da questo punto di vista, nel corso della manovra di bilancio si possa pensare a delle misure che diano un aiuto concreto a livello sociale alle famiglie, mettendo al contempo in moto meccanismi positivi attraverso la possibilità di creare nuova occupazione.

Penso che questa parte sociale, insieme al tema degli investimenti e alla positiva recente legge sul

reddito di inclusione, frutto di un accordo con 37 associazioni sociali impegnate nel campo del contrasto alla povertà e all'emarginazione, possano rappresentare le tre direttrici lungo le quali operare: un'Europa che fa politiche per la crescita; un Paese che va avanti con le riforme per la crescita e la semplificazione; un Paese molto attento alle problematiche sociali e occupazionali per dare futuro e prospettiva alla possibilità di crescita. Il DEF delinea questo scenario, che deve essere realizzato con pienezza e convinzione con le riforme di attuazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico ai colleghi che sono pervenute alla Presidenza e sono in distribuzione le proposte di risoluzione nn. 1, presentata dai senatori Centinaio, Candiani e Gasparri, 2, presentata dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 4, presentata dai senatori Zanda, Bianconi, Zeller e Guerra, 5, presentata dalla senatrice Mangili e da altri senatori, 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, 7, presentata del senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Guerrieri Paleotti.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per una breve replica, innanzitutto per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in sede di discussione e, in secondo luogo, per una messa a punto e una chiarificazione di alcuni punti, che mi sembra rilevante sottolineare e che sono emersi nella discussione di oggi.

Innanzitutto è stato chiarito che la funzione del DEF è delineare un quadro programmatico entro cui collocare le politiche e le misure del Governo, che verranno poi delineate nella fase della legge di bilancio. È stato detto da alcuni che il DEF, da questo punto di vista, sarebbe un documento elusivo e generico, che non avrebbe delineato quell'insieme di riferimenti. Credo che non sia così e - come ho detto nella ma mia relazione introduttiva - in realtà si possono attribuire molte cose al DEF 2017, ma non gli si può non riconoscere il fatto che, nei numeri e nelle tendenze delineate, esso faccia un discorso di verità su ciò che sta avvenendo, sulla fase che stiamo attraversando e, soprattutto, sulle prospettive e sulle sfide che attendono l'economia italiana.

Quindi, si tratta di un discorso di verità per i risultati positivi, che naturalmente è importante sottolineare - non dimentichiamo, infatti, che solo qualche tempo fa eravamo ancora immersi nella cupa crisi che ha caratterizzato la nostra economia a partire dal biennio 2008-2009 e che negli ultimi anni si sono cominciati a delineare tendenze e andamenti diversi, in termini di reddito prodotto, di produzione industriale e di occupazione, come è stato ricordato da molti colleghi nei loro interventi - e anche per quanto riguarda i problemi da affrontare. Da questo punto di vista è importante non nasconderci nulla e, sottolineando ciò che di positivo è stato fatto, avere allo stesso tempo piena consapevolezza delle sfide che ci attendono.

Quello che è stato fatto di positivo lo si deve proprio a un difficile percorso di aggiustamento, come ho avuto modo di dire nella mia relazione. È stato detto dalla senatrice Bonfrisco che si è insistito troppo sulle cosiddette variabili e sulle politiche di domanda e allo stesso tempo la senatrice Ricchiuti ha affermato che c'è stato un insieme di interventi tutto basato sulle politiche di offerta. Credo che abbiano ragione entrambe: l'insieme di elementi, la manovra di aggiustamento e le politiche messe in campo hanno insistito allo stesso tempo sulla domanda e sull'offerta aggregate, proprio perché solo dall'interazione di questi due versanti è possibile che scaturiscano degli effetti positivi. Credo che questo sia l'unico approccio possibile per un'economia come la nostra, che ha assolutamente bisogno di maggiori consumi e investimenti, i quali allo stesso tempo devono poter stimolare una capacità di offerta che deve essere fortemente alimentata da provvedimenti - come ricordava il senatore Azzollini - che stimolino la produttività del nostro sistema economico che - come sappiamo - langue da molto tempo.

Vorrei sottolineare che da parte di molti si è parlato di crescita modesta e di risultati non soddisfacenti. È assolutamente vero, ma bisognerebbe subito aggiungere che sono circa vent'anni che abbiamo una crescita più che modesta e risultati insoddisfacenti. E lo dico non per sminuire le responsabilità su ciò che sta accadendo, ma per sottolineare il dato strutturale sul quale è necessario intervenire.

Non è vero, come sosteneva il senatore Tosato, che i conti pubblici siano peggiorati; non so a quali dati abbia fatto riferimento, ma in realtà in questi anni il disavanzo pubblico è migliorato ed è sceso, come sappiamo, in termini nominali e in termini reali. Resta un problema molto serio e cioè lo *stock* di debito che, come è stato sottolineato da più parti, deve essere una nostra preoccupazione importante.

Con riferimento alla nuova norma che prevede il pareggio di bilancio e soprattutto un obiettivo di medio termine, è stato detto da parte di alcuni: «avete messo in Costituzione». Questo non è giusto, perché andrebbe detto: «abbiamo messo in Costituzione»; non va infatti dimenticato che quella norma fu votata da una larghissima maggioranza della precedente legislatura. Se in questi anni il Governo ha spostato nel tempo il raggiungimento di tali obiettivi lo ha fatto per sfruttare spazi di crescita. In altri termini, questo spostamento non ha voluto eludere un aggiustamento, ma rafforzare un percorso di crescita e ciò non è stato fatto solo dall'Italia perché, come potrete constatare, tutti i Paesi europei hanno seguito lo stesso tipo di approccio e di percorso.

In questo percorso di aggiustamento abbiamo rispettato - è importante sottolinearlo - le regole europee. Come ho detto nella mia introduzione, riteniamo che le regole europee debbano essere modificate per garantire una maggiore compatibilità con i percorsi di crescita, ma queste regole vanno rispettate finché ci sono. Ho trovato un po' singolare, ad esempio, l'appunto del senatore Tosato rivolto al Governo di non aver rispettato le regole europee perché la Commissione europea ci ha imposto una correzione. Vorrei precisare che la correzione fa parte di una normale interazione. Subito dopo il senatore Tosato ha aggiunto che quella Commissione è una gabbia di matti. Noi riteniamo invece che la Commissione sia un organo importante e che abbia una funzione fondamentale. Riteniamo altresì che il rispetto delle regole europee è importante perché in Europa bisogna rimanerci da protagonisti, in grado di interagire su questo tavolo.

Mi sembra che la discussione sia stata molto ricca e che siano stati sollevati molti appunti e critiche, ma non ho sentito una proposta e un approccio che fossero diversi da quello che abbiamo sottolineato essere l'approccio da perseguire. Da un lato, vi è la necessità di politiche e misure per il rilancio della crescita, tramite investimenti e riforme. Ciò è stato detto da più parti, ad esempio dai senatori Moscardelli, Santini e Filippi: investimenti e riforme restano le due leve fondamentali. Non ho sentito nulla che possa sostituirsi all'approccio che è stato seguito. Dall'altro lato, sono d'accordo, come è stato rilevato da parecchi interventi, che accanto al rilancio della crescita, molto importante sia accentuare la capacità di inclusione. La crescita deve essere inclusiva, mentre in passato non lo è stata - lo dobbiamo riconoscere - in Italia e in molti altri Paesi.

Credo sia molto giusto accompagnare le politiche di sostegno alla crescita con politiche sociali, che sappiano intervenire sul disagio, sull'esclusione, sulle disuguaglianze che sono presenti, come sappiamo, in molte parti del nostro Paese; ma credo che questo sia stato ribadito nel DEF, proprio attraverso l'anticipazione e l'inclusione, per la prima volta nel documento in esame, di questi primi indicatori, che naturalmente, poi, dovranno essere raffinati e rafforzati. Tali indicatori mirano a sottolineare che occorre crescere di più e bisogna che questa crescita sappia diffondere, quanto più possibile, ai cittadini del nostro Paese gli effetti che essa produce, in termini di maggiori risorse e di soddisfazione dei bisogni. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pegorer)*.

Saluto ad una rappresentanza del coro alpino Idica

PRESIDENTE. Salutiamo gli esponenti del coro Idica di Clusone, in provincia di Bergamo, che stanno assistendo ai nostri lavori dai palchetti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 5 (ore 14,58)

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza dichiara improponibile la proposta di risoluzione n. 1, a firma Centinaio ed altri, e che, rispetto alla proposta di risoluzione n. 4, è stato presentato un nuovo testo.

Ha facoltà di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando, al quale chiedo di indicare quale proposta di risoluzione intenda accettare a nome del Governo, al fine di consentire la definizione dei termini per l'attività emendativa.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, intervengo prima di tutto su questo punto: il Governo accetta la proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), sottoscritta dai Capigruppo dei Gruppi di maggioranza che sostengono il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha quindi dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 4 (testo 2). Decorre, pertanto, da questo momento il termine di un'ora, per presentare eventuali emendamenti su tale proposta.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei iniziare con un riferimento all'intervento della senatrice Bonfrisco, la quale ha detto, che il Governo spera prevalga la sua narrazione sulla realtà. Se fosse vero, noi dovremmo aspettarci una notevole distanza tra il quadro tendenziale a legislazione vigente, che è la dura realtà, e il quadro programmatico, che dovrebbe rappresentare quel sogno che il Governo vorrebbe sostituire alla realtà. Ma tale distanza - questo è un punto molto rilevante per la valutazione del Documento di economia e finanza - tra quadro tendenziale a legislazione vigente e quadro programmatico non c'è. Non c'è: basta leggere i due quadri (come noto, le due tabelle che debbono essere lette per prime per valutare un Documento di economia e finanza) e si vede che questa distanza sostanzialmente non c'è. Il quadro programmatico è molto vicino al quadro tendenziale a legislazione vigente.

Cosa significa questo? Qualcuno potrebbe dire che significa che il Governo non ha alcuna ambizione di intervento, poiché programma che accada ciò che accadrebbe se la legislazione vigente di entrata e di spesa rimanesse esattamente quella che è. Ma questa interpretazione sarebbe decisamente errata. La verità è che il quadro programmatico è vicino al tendenziale perché questo Documento di economia e finanza - non a caso l'ultimo di questa legislatura - dà conto degli importanti risultati conseguiti sia sul versante della promozione della crescita, sia sul versante della riduzione della disuguaglianza, sia sul versante della stabilizzazione della finanza pubblica e si colloca - molti l'hanno detto criticamente, io lo riprendo, invece, come un fattore positivo - in continuità con le scelte di politica economica e fiscale che il Governo precedente ha messo in atto.

Stiamo cioè camminando, o meglio continuando a camminare, su quel sentiero stretto di cui parliamo e di cui parla in particolare il Ministro dell'economia da tanto tempo, tra consolidamento fiscale da una parte ed esigenza di promozione della crescita dall'altra che anche - non solo - grazie alla politica economica e fiscale di questi anni si è un po' allargato. Sono fondate le critiche avanzate rispetto a prese di posizione da parte del Governo e della maggioranza che dicano che ciò è avvenuto solo grazie alle politiche degli ultimi anni, perché è del tutto evidente che quello che sta accadendo sul versante di un certo consolidamento della crescita e della finanza pubblica non è solo dovuto all'azione degli ultimissimi Governi: ci sono fattori internazionali che influiscono in maniera determinante, ci sono state scelte di politica economica e fiscale di Governi precedenti che hanno determinato esiti che continuano ad agire nei dati di finanza pubblica.

Non c'è dubbio, però, che la novità è rappresentata - ed è per tale ragione che il quadro programmatico ed il quadro tendenziale sono così vicini - dal fatto che nel corso di questi anni sostanzialmente vi è stata una crescita che tende a consolidarsi, sia pure a ritmi ancora decisamente inferiori rispetto a quelli non solo genericamente auspicabili ed auspicati, ma necessari, c'è una situazione nella quale il livello di indebitamento strutturale continua comunque a scendere nel tentativo di avvicinarsi al pieno conseguimento dell'obiettivo di medio termine che, come voi sapete, per il nostro Paese è il pareggio strutturale, e l'inflazione è tornata - questo è molto rilevante ai fini della stabilizzazione prima e della riduzione del volume globale del debito poi - a muoversi nella direzione giusta. Possiamo cioè dire che se non siamo tornati vicini al *target* della BCE di un'inflazione vicina al 2 per cento, ma inferiore a

questa percentuale, siamo tuttavia forse nella condizione di poter dire che il rischio di deflazione appare scongiurato.

Da questo punto di vista, quindi, non è vero, a mio parere non è semplicemente fondato che il Documento di economia e finanza sia un tentativo di subornare gli italiani presentando una realtà che non esiste. Lo dimostra la vicinanza tra quadro programmatico e quadro tendenziale.

Una seconda affermazione che ho colto nel dibattito, per la partecipazione al quale ringrazio tutti, e che mi ha interessato, è quella del senatore Tosato, il quale ha detto che la riduzione della spesa pubblica centrale è solo apparente. Questa affermazione non ha fondamento tecnico nei dati numerici ed è anche, se me lo consente il senatore Tosato, per un rappresentante della Lega vagamente autolesionista, perché sono anche Governi di cui la Lega ha fatto parte ad aver ottenuto un risultato che fa sì che la realtà si discosti da questo giudizio. Le faccio, senatore Tosato, soltanto due esempi che sono molto significativi.

Nel 2009, la spesa per redditi da lavoro dipendente (amministrazione centrale) ammontava in Italia a 171,7 miliardi; nel 2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente ammonta a 164 miliardi. Non le sto citando una percentuale rispetto al prodotto interno lordo, le sto citando la cifra assoluta. Come si fa a dire che la spesa corrente è fuori controllo, quando i numeri sono inoppugnabilmente questi? Siamo di fronte ad una riduzione della spesa su questo versante dell'amministrazione centrale in termini nominali e non è vero che l'hanno conseguita i Governi dell'ultimissima fase: l'hanno conseguita Governi che si sono coerentemente mossi su questo versante a partire dal decreto Tremonti e chi dice il contrario non ha seguito gli andamenti di finanza pubblica di questi anni e non capisco perché non si debba riconoscere da parte di quelle forze politiche che quelle scelte le hanno fatte.

Un secondo dato è quello dei consumi intermedi. Lei sa quanto sia rilevante la spesa per consumi intermedi nell'amministrazione centrale. Bene, nel 2010, i consumi intermedi ammontavano a 133,6 miliardi. Nel 2017, sono a bilancio 133,8 miliardi: un bilancio che verrà conseguito perché coerente con quanto accaduto nel 2016. Siamo, cioè, alla stessa cifra nominale a distanza di sette anni. Anche questo risultato è frutto di un complesso di iniziative su cui forse, in questo secondo caso, si è più forte la presenza di politiche messe in campo dagli ultimi Governi, soprattutto grazie all'azione della Consip che ha razionalizzato acquisti e ha fatto gare su questo versante.

Certo, ci si potrebbe chiedere: ma allora, se avete ottenuto risultati di questo tipo sul versante della spesa per il personale e sul versante dei consumi intermedi, come mai il dato della spesa primaria complessivamente continua ad aumentare, sia pure essendo assolutamente sotto controllo? La risposta è prevalentemente in un dato. La spesa per pensioni nel 2009 è stata di 231 miliardi. Nel 2016, quindi dopo l'intervento Fornero e a causa degli andamenti demografici, la spesa per pensioni è stata pari a 265 miliardi.

È del tutto evidente che la dinamica ancora molto forte derivante da fattori demografici, malgrado la riforma Fornero, della spesa previdenziale compensa ampiamente l'andamento del tutto soddisfacente in termini di riduzione di spesa di altre voci di spesa dell'amministrazione centrale. Va tutto bene, quindi? Assolutamente no. Sappiamo che, sia nel primo caso sia nel secondo, abbiamo ottenuto successi sul versante della revisione della spesa (e parlo di Governi diversi, compresi i Governi di centrodestra) attraverso l'uso di metodologie di intervento in larga misura inappropriate e tendenzialmente nemiche della crescita.

Si sono ottenuti risultati di questo tipo, certamente significativi sul piano quantitativo, come ho cercato di dimostrarvi, prevalentemente attraverso la logica del taglio lineare che, siccome spara nel mucchio e alla cieca, finisce per ridurre sia la spesa delle amministrazioni efficienti, sia, nella stessa dimensione, la spesa delle amministrazioni inefficienti. Questo, naturalmente, mantiene sacche di spreco e di spesa mal indirizzata, mentre crea particolare difficoltà alle amministrazioni migliori.

Adesso abbiamo tutti un'occasione nuova, della quale il Documento di economia e finanza parla diffusamente. Sono stupito che, salva l'eccezione dell'intervento della senatrice Bulgarelli, non si sia fatto riferimento a questa dimensione della riforma che ci sta dinnanzi. La riforma della struttura del bilancio consente di impostare su basi assolutamente nuove l'operazione di revisione della spesa,

introducendo finalmente la revisione della spesa nella logica della programmazione, secondo il meccanismo *top down*.

Questo sarà il primo anno in cui partirà questa procedura. Sarà soltanto dal prossimo che il Governo che verrà dopo le elezioni potrà effettivamente realizzare una operazione che dia alla revisione della spesa una solidità e una capacità selettiva che fino ad oggi non ha avuto. Dire che non abbiamo conseguito risultati su questo versante è dire il falso, rispetto a quello che dicono i numeri ed è anche ingeneroso, politicamente, non soltanto verso il centrosinistra, ma, se bisogna essere obiettivi, anche nei confronti del centrodestra.

Un'ulteriore osservazione, signor Presidente riguarda il senatore D'Ambrosio Lettieri e, in parte, il senatore Azzollini che, sia pure per una valutazione critica, hanno fatto riferimento alla decisione di una importante agenzia di *rating* di peggiorare il *rating* del nostro Paese nel corso di quest'ultima settimana. Bene: personalmente resto dell'avviso che, a proposito delle agenzie di *rating*, noi - Comunità europea, sistema di regolazione globale nel settore del credito e della finanza alla dimensione globale - commettiamo un grave errore quando sistematicamente accettiamo di introdurre nella regolazione del sistema del credito e della finanza le conclusioni delle agenzie di *rating* che sono soggetti privati assolutamente legittimi che vendono informazioni sul mercato e se le fanno pagare bene. Non si capisce perché, infatti, la regolazione pubblica debba sistematicamente mutuarne le conclusioni, introducendole nella regolazione stessa.

Detto questo, se cito tale giudizio non è per richiamare questa mia posizione, peraltro decisamente sfortunata perché vedo che ogni settimana si produce regolazione pubblica in questo campo utilizzando e introducendo nella stessa le conclusioni delle agenzie di *rating*. Se richiamo questo dato è tuttavia per un'altra ragione, perché quell'agenzia sottolinea che il cosiddetto rischio politico è la principale ragione in funzione della quale ha stabilito di fare questa operazione di riduzione del nostro *rating*. Ora, la mia opinione è che tale valutazione sia in larga misura infondata, però è difficile negare l'evidenza. L'evidenza ci dice che nel corso di questa fase, è chiaro, il cosiddetto rischio instabilità politica per il nostro Paese si sia decisamente elevato e, badate, se non intervengono mutamenti di orientamento significativi in alcune tra le principali forze politiche - le quali legittimamente (ci mancherebbe) sul piano politico sostengono che se vincono le prossime elezioni sottoporranno la presenza dell'Italia nell'euro area a *referendum* - noi avremo un crescendo di questa instabilità e di questo giudizio sulla cosiddetta incertezza sistemica, cioè sull'instabilità politica.

È inutile far finta di non aver capito ciò che, ancora recentemente - chi mi conosce sa che per me questa è una citazione impegnativa - il professor Varoufakis (sì, proprio lui, l'ex Ministro dell'economia e delle finanze greco) ha sottolineato, quando ha detto che a suo giudizio è stato un errore fare l'euro - e lui lo aveva detto -, è stato un errore per la Grecia, una volta che l'euro era stato fatto, entrarci, ma ha continuato dicendo che una volta che un Paese è entrato nell'euro, allora l'idea di sottoporre alla valutazione popolare - sia che vinca il sì, sia che vinca il no - la presenza in quell'area, è essa stessa, cioè la decisione di effettuare una consultazione referendaria su questo punto, fattore di instabilità che determina che le conseguenze negative della fuoriuscita eventuale dall'euro si determinino prima che il *referendum* si tenga. Infatti tutti quelli che debbono scappare da un Paese, in particolare i capitali, lo fanno prima di correre il rischio di rimanere intrappolati nel Paese a esito del *referendum* acquisito.

Da questo punto di vista, quindi, non vi è dubbio: il fattore di instabilità politica si è accresciuto come rischio sistemico nel nostro Paese e, a mio giudizio, finché non interverrà un mutamento nell'orientamento di grandi forze politiche che sostengono la prospettiva del *referendum* sull'euro, questo giudizio non potrà che aggravarsi poiché si tratta di forze politiche che, com'è stato detto e come tutti sappiamo, possono vincere le prossime elezioni politiche. Questo vale non solo per un partito o per uno schieramento, ma anche per il centrodestra a causa delle posizioni molto significative su questo punto sia del partito della Lega Nord, sia del partito che ha come *leader* la deputata Meloni.

In questo contesto si colloca anche la valutazione, per come la penso io, sulle prospettive che riguardano la nostra presenza in Europa.

È stato anche detto che l'orientamento di fondo della politica fiscale del Governo italiano si mantiene nell'orbita di quella - che a mio giudizio in realtà non esiste - cosiddetta austerità espansiva. Anche questo giudizio, sulla base dei numeri, risulta infondato. Basta guardare l'intonazione della politica fiscale, la cosiddetta *fiscal stance*, che è stata elaborata sistematicamente dall'Ufficio parlamentare del bilancio nel corso degli ultimi anni e che è un contributo molto importante - lo sottolineo come un fatto particolarmente positivo - per il dibattito parlamentare. Ebbene, se si guarda la *fiscal stance* della politica fiscale italiana si vede che essa si è collocata in un'area moderatamente espansiva. Dico "moderatamente" perché si sta percorrendo quel sentiero tra consolidamento fiscale ed esigenze di sostegno alla crescita che è stato sempre stretto; adesso è un filino più largo, ma resta un sentiero molta difficile da percorrere.

Tuttavia, se bisogna dire la verità, se si sottolinea in questo momento che l'Europa sta crescendo più degli Stati Uniti d'America e che la politica fiscale dell'Europa nel complesso ha preso un'intonazione che è espansiva, seppure molto moderatamente espansiva, è difficile dire che le ragioni per cui l'Italia non cresce adeguatamente sono da ricercare tutte in Europa. Obiettivamente bisogna cercarle in quella difficoltà a realizzare compiutamente un disegno di riforme strutturali che ha a che fare con il grande tema della produttività.

I Governi di questa ultima fase hanno realizzato riforme importanti: penso in particolare, al settore del mercato del lavoro, ma non c'è dubbio che riforme altrettanto significative e rilevanti per l'aumento della produttività restano da realizzare e questo è l'impegno di cui al DEF e su cui il Parlamento si appresta a votare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza del coro alpino Idica

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il secondo gruppo della rappresentanza del coro Idica di Clusone, in provincia di Bergamo, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 5 (ore 15,21)

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 4 (testo 2) e che il termine per presentare eventuali emendamenti su tale proposta scade alle ore 16,01.

Sospendo quindi la seduta fino alle ore 15,45.

(La seduta, sospesa alle ore 15,21, è ripresa alle ore 15,45).

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2).

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei partire proprio dal contesto macroeconomico su cui si basa il DEF. Tutti noi, stando alle cifre, apprendiamo che da una crescita del PIL dello 0,9 si è passati all'1 per cento e tutti a dire che ciò è positivo, che il nostro PIL va bene. Peccato però che la media dell'Europa è dell'1,7 per cento, che in Spagna è addirittura del 2,6 per cento e che in Grecia, l'ultimo fanalino di coda di cui nessuno voleva fare la fine, tale crescita è del 2 per cento. E noi diciamo: ah, che bello l'1 per cento?

Però si evidenzia anche che questo un per cento è un po' la conseguenza del fatto che le altre economie stanno andando bene, perché c'è la stimolazione del commercio internazionale. Su questo timido un per cento bisognerebbe fare un po' di critica, perché forse quello che è stato fatto in questi anni non è poi tutto così bello, non è stato tutto così efficace da far ripartire la nostra economia; altrimenti almeno un 2 per cento, almeno un 1,7 per cento, come la media europea, dovevamo avercelo. E invece no.

Attenzione, questa situazione è molto preoccupante, soprattutto in considerazione del fatto che abbiamo anche un enorme debito pubblico, al contrario degli altri Paesi europei. Se noi consideriamo che nel 2012 il debito pubblico era di 1.990 miliardi (dato ufficiale) e che a gennaio 2017 esso era di 2.250 miliardi, ciò vuol dire che sono stati utilizzati 260 miliardi; la loro efficacia però è stata pressoché nulla. Questo è evidente, lo dicono i dati. Se poi consideriamo i rischi geopolitici, lo *spread* e il tasso di interesse che cominciano ad alzarsi e se consideriamo che la spesa per interessi sul PIL è del 4 per cento, possiamo immaginare cosa succederà.

Sulle questioni di politica economica interna, è giusto ricordare che la pressione fiscale sulle imprese è pari al 64,8 per cento, secondo gli studi della CGIA di Mestre. Il cuneo fiscale in Italia è di oltre 10 punti in più rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea. Per quanto riguarda la disoccupazione, è vero che c'è stato qualche piccolo aumento di posti di lavoro, ma, se tutto va così bene, non ci dovrebbe essere un tasso di disoccupazione a questi livelli elevati.

Se poi analizziamo un po' anche quello che si vuole fare nel DEF, notiamo che è sparito il taglio dell'IRPEF. Il PD si vantava del fatto che avrebbe tagliato le tasse. Bisogna tagliare le tasse effettive, però, e non dire da una parte che si tagliano le tasse dirette e poi, dall'altra, aumentare le altre tasse a carico del cittadino. Una cosa positiva - devo dirlo - che si vuol fare in questo DEF è il taglio del cuneo selettivo, che però vedremo come verrà realizzato.

La cosa che dispiace e su cui invece un Governo dovrebbe puntare è la questione degli investimenti. L'ISTAT dichiara che da sette anni gli investimenti pubblici diminuiscono, mentre Padoan dice che ci sarà il rilancio degli investimenti; però le risorse sono sempre quelle, quindi staremo a vedere cosa succederà. Consideriamo poi che le Regioni e gli enti locali che magari sono riusciti a fare una spesa oculata e ad avere un avanzo non lo possono spendere e non lo possono investire.

Un altro tema forte a proposito degli enti locali è costituito dalla *spending review*, tant'è che è entrata anche nella manovra. Però ricordiamoci che finora il taglio principale delle spese è stato fatto dagli enti locali (Regioni, Province e Comuni), che nel 2017 avranno ben 10,3 miliardi di tagli e nel 2018 avranno 12,34 miliardi di tagli.

Per quanto riguarda le spese, signor Vice Ministro, è vero che si vede l'aumento ed è vero che il Governo ha realizzato il taglio dei redditi da lavoro dipendente, però, se andiamo a vedere nel dettaglio, partendo da base 100, notiamo che le amministrazioni centrali e i Ministeri sono scesi a 97, mentre le Regioni sono scese a 89. Il vero taglio, ancora una volta, lo hanno fatto gli enti locali. Se poi andiamo a vedere i consumi intermedi di spese, sempre partendo da base 100 nel 2009, notiamo che nel 2012 questi erano scesi a 90 e che nel 2016 sono a 105; quindi c'è stato un aumento di queste spese.

Dispiace continuare a sentire il discorso che il Governo ha bisogno di fare cassa. Lo fa, signor Presidente, a danno delle imprese, inserendo lo *split payment*. Si tratta peraltro di un'osservazione della Corte dei conti - quindi, non è la Lega Nord a dirlo - rispetto alle conseguenze di questo sistema.

Andiamo a vedere i tagli. L'ISTAT ci ha detto che l'11,9 per cento delle famiglie è in difficoltà; i poveri in Italia sono 7,2 milioni. È vero, poi, che il fondo sanitario è aumentato, ma se andiamo a vedere nello specifico c'è stato un taglio effettivo di 1,56 miliardi nel 2017; 1,890 miliardi nel 2018 e 3,666 miliardi nel 2019. D'altra parte, lo avete sentito tutti: tanti cittadini rinunciano addirittura a curarsi.

Abbiamo visto il taglio di 200 milioni per le politiche sociali e però adesso il Governo ha previsto il reddito di inclusione; peccato, però, che c'erano già interventi che potevano andare a favore degli indigenti; potevamo semplicemente continuare a perseguire quelli anziché prevederne altri.

Come dicevo, sono stati fatti tanti tagli, però 4,7 miliardi per l'accoglienza ci sono, signor Presidente. Dimenticavo, di questi, 91 milioni ce li dà l'Europa!

Si sente tanto dire che l'Europa ci aiuta. No, l'Europa semplicemente dà il consenso a che spendiamo i nostri soldi; l'Europa ci dà solo 91 milioni a fronte di 4,7 miliardi di spesa.

Veniamo al tema più importante: le famose clausole di salvaguardia. Ne ho sentito parlare da varie

parti; lo stesso Governo dice che si impegnerà a disattivare queste clausole, e però ricordiamoci che per disattivarle nel 2018 serviranno 18 miliardi. A tal proposito cito le parole riportate nella relazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio a pagina 18: serviranno 18 miliardi nel 2018 «e per centrare anche gli obiettivi dovrebbero essere disposte misure correttive alternative nette nella legge di bilancio per il 2018 pari» a 14 miliardi. Si legge ancora: «(...) emerge la notevole entità delle misure alternative che dovrebbero essere adottate in sostituzione delle clausole. (...) Per il terzo anno consecutivo non si hanno indicazioni precise su quello che potrebbe continuare a essere l'intervento più rilevante della prossima manovra di bilancio, vale a dire la disattivazione (...) delle clausole di salvaguardia».

Signor Presidente, è evidente che noi non possiamo votare la risoluzione di maggioranza a questo DEF, per i numeri contenuti nel DEF e perché è un DEF fatto per titoli. Come vedete, non si sa nemmeno cosa succederà. Esso è stato impostato per soddisfare la volontà l'Europa, che - ricordiamolo - è quella che ci ha imposto la Bolkenstein: su 28 Paesi appartenenti all'Unione europea solo in due l'hanno recepita.

Infine, con questo DEF non ci si attiva per la crescita vera del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, il Documento di economia e finanza dovrebbe essere il principale strumento della programmazione economico-finanziaria nel nostro Paese. Esso dovrebbe definire la strategia di bilancio, ossia indicare gli obiettivi non solo macroeconomici, ma anche di finanza pubblica, e, sia pure per linee generali, gli interventi necessari per passare dallo scenario tendenziale a quello programmatico.

Il DEF 2017 non ha queste caratteristiche. Ci troviamo cioè di fronte a un quadro ampiamente non definito, a una sorta di non documento. Ci sono ragioni diverse che spiegano questo fatto.

Per il Governo è difficile dare indicazioni su quello che potrebbe essere, per il terzo anno consecutivo, l'intervento più rilevante della prossima manovra, cioè la disattivazione o meno delle cosiddette clausole di salvaguardia, che pesano per 19,5 miliardi di euro sul 2018. Infatti, come ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, l'andamento della spesa tendenziale primaria lascia spazi limitati per ulteriori riduzioni che possono essere destinate a compensare l'aumento già previsto dal Governo precedente per IVA e accise (quelle che, appunto, noi chiamiamo clausole di salvaguardia).

Lo spazio per disinnescare le clausole dipende quindi, in larga misura, dalla possibilità di contrattare a livello europeo, come giustamente si auspica nella risoluzione di maggioranza, un percorso progressivo di avvicinamento all'obiettivo di medio termine che dia più centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale. Non è un caso che il disinnesco delle clausole di salvaguardia nel biennio 2015-2016 sia avvenuto in disavanzo, ossia non con misure compensative di aumento di entrata e diminuzione di spesa. Esso è avvenuto in disavanzo proprio grazie alla flessibilità di scostamento rispetto al percorso verso l'obiettivo di medio termine ottenuto in sede europea per circa 19 miliardi di euro, a cui si sono aggiunti gli spazi ottenuti per l'emergenza terremoto e l'intensificarsi dei flussi migratori.

A questo contesto di grande incertezza sull'entità degli interventi che dovranno caratterizzare la manovra finanziaria si aggiunge però un'indeterminatezza sulla filosofia di fondo delle politiche da perseguire. Il Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista sottolinea con forza le sua priorità, che riguardano sia il campo economico, che quello sociale.

In campo economico è necessaria una discontinuità con le politiche del precedente Governo. L'impegno prioritario delle risorse disponibili nel breve termine, fatta salva la messa in sicurezza dei conti pubblici, deve essere a favore di un marcato e massiccio programma di investimenti pubblici. Tali investimenti sono invece calati drasticamente negli ultimi dieci anni ed è prevista una loro ulteriore riduzione, in rapporto al PIL, negli anni a venire. In particolare, gli investimenti pubblici delle amministrazioni locali sono diminuiti nel 2016 del 13,7 per cento, nonostante, come sottolineato

anche dall'ISTAT nella sua audizione, essi siano indispensabili per la ripresa di condizioni adeguate e durature di crescita dell'economia.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 16)**

(*Segue* GUERRA). Il punto di discontinuità necessario cui facevo riferimento e che considero necessario è capire che non sono utili ulteriori *bonus* e sconti fiscali e che le politiche seguite negli ultimi anni, basate sulla riduzione della spesa pubblica e delle imposte, non hanno avuto effetto, o lo hanno avuto solo parzialmente perché in una situazione di stagnazione, depressione e deflazione come quella italiana le politiche dell'offerta sono inefficaci, in quanto il problema è la carenza della domanda e non quello della rigidità dell'offerta. Il moltiplicatore fiscale degli investimenti (ossia la capacità di questo tipo di spesa di incidere sulla crescita economica) è due, tre volte maggiore di quello della riduzione delle imposte.

Come ho detto, serve quindi un incremento netto degli investimenti e i settori di intervento più utili e urgenti dovrebbero essere quelli della manutenzione urbana delle nostre città, della messa in sicurezza del territorio, della prevenzione contro il dissesto idrogeologico, della viabilità minore e delle bonifiche dei siti inquinanti, che potrebbero essere gestiti dagli enti locali (Comuni e Province). Vanno però introdotte procedure che rendano effettivi questi interventi, eliminando gli ostacoli di diversa origine che oggi fanno sì che il ciclo della spesa per opere pubbliche in Italia sia di nove anni.

Al tempo stesso vanno accelerati gli investimenti nel Mezzogiorno, che si trova in una situazione di crisi economica e sociale drammatica, ripristinando la piena applicazione della cosiddetta clausola Ciampi, con cui si riserva la destinazione del 45 per cento degli investimenti pubblici proprio ai territori del Mezzogiorno. In campo sociale la nostra attenzione si concentra in primo luogo su sanità e povertà. Come ricordava nel suo intervento odierno la senatrice Dirindin occorre garantire un sistema universale ed equo per ciò che concerne la sanità. Rispetto a questo obiettivo non si può quindi accettare con indifferenza la diminuzione del rapporto tra spesa pubblica e PIL, che è già significativamente al di sotto della media europea, soprattutto quando ci si trova di fronte, invece, a un impegno crescente nei confronti della sanità integrativa. Per questo è importante che la risoluzione di maggioranza si pronunci a favore di un *welfare* aziendale e non sostitutivo di quello pubblico, in cui si assegni peso prioritario ai temi della conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro. Sul fronte della povertà è evidente che lo sforzo che è stato fatto con l'introduzione finalmente di un piano nazionale sulla povertà deve essere portato avanti, progressivamente, fino a raggiungere quella dimensione di risorse necessarie per farne un piano realmente universale, che arrivi a contrastare la povertà assoluta per tutti coloro che si trovano in tale condizione.

Per quanto riguarda le risorse continuiamo a dire che il tema fondamentale da affrontare è quello dell'evasione fiscale di massa, che è stata ampiamente ignorato o eluso. Le proposte esistono da tempo e mi riferisco ad esempio a quelle elaborate dall'associazione Nuova economia e nuova società (NENS) che, quando il Governo le ha seguite, si sono mostrate molto efficaci.

La risoluzione di maggioranza ha fatto propri larga parte di questi obiettivi, oltre ad altri che condividiamo meno o che avremmo espresso con diversa enfasi. Per questo il Gruppo di Articolo 1 la voterà, ma è evidente che sarà la manovra di autunno a dover mostrare con quale chiarezza e determinazione e, soprattutto, con quali priorità il Governo e la maggioranza affronteranno i temi proposti. Il voto di oggi non è quindi un'apertura di credito al buio, ma è l'apertura di un confronto, su un campo ancora molto - per certi versi «troppo» - indefinito, che ci vedrà protagonisti, a batterci con determinazione, secondo le linee che ho sin qui indicato. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP).*.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo state superate le ore 16, sono scaduti i termini per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), sottoscritta dai Capigruppo dei Gruppi di maggioranza.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, daremo anche noi il nostro contributo. Siamo un po'

perplessi, perché riteniamo che siamo finiti da tempo in un *cul de sac*, che impedisce di vedere la luce in fondo al *tunnel*. Insistere nell'accanimento terapeutico può essere soltanto la ricetta di un "dottor Morte". Gli italiani cominciano a fare gli scongiuri quando vedono questo DEF, quando ascoltano il vice ministro Morando o la senatrice Guerra, che si è arrampicata sugli specchi per dichiarare il proprio voto, tanto che sembrerebbe aver visto un altro film. Nel DEF non c'è scritto quello che ha detto la senatrice Guerra: si tratta di proposte per la legge di stabilità, ma nel DEF c'è scritto l'esatto contrario. Dunque abbiamo capito che per questa volta il Governo lo salvano, ma in occasione della legge di stabilità apriranno la crisi. Ne prendiamo atto: questo è stato l'intervento politico più rilevante della giornata odierna.

Signor vice ministro Morando, conosciamo ovviamente le obiezioni, secondo cui il *deficit* strutturale italiano è fuori controllo e occorre quindi provvedere con opportune manovre correttive. C'è poi il *diktat* europeo, a cui è necessario conformarsi. Chi ragiona in questo modo rimane prigioniero di un pregiudizio, che gli impedisce di cogliere l'essenza stessa della realtà europea. Basta guardare ai dati forniti dalla stessa Commissione, e si vedrà che, su diciannove Paesi, solo otto (Germania in testa) sono in grado di rispettare le regole del *fiscal compact*; nel Paese di Angela Merkel ovviamente l'attivo è sproporzionato (mi riallaccio all'intervento che ha fatto in discussione generale il collega Mazzoni, il quale ha ricordato che abbiamo presentato un emendamento sul *fiscal compact*). È il 9 per cento del PIL per la Germania, mentre noi abbiamo un modesto 2,6 per cento, e stiamo ad inseguirlo. Ma c'è una differenza sostanziale signor vice ministro Morando, tra i due Paesi: a Berlino la disoccupazione è pari al 4 per cento, quindi è, come dicono gli economisti, frizionale; in Italia supera abbondantemente l'11 per cento, quindi é di natura strutturale. Pertanto, i tedeschi possono difficilmente riflazionare la loro economia, non avendo a disposizione «eserciti di riserva»: una manodopera disoccupata, pronta a lavorare. In Italia si verifica esattamente il contrario.

In termini di politica economica, le conseguenze sono addirittura opposte. I tedeschi possono continuare a vivere come se nulla fosse; dovrebbero solo farsi carico del resto dell'Europa, dando una mano ai Paesi che sono rimasti indietro. Vale a dire, consentire il completamento dell'unione bancaria, con la garanzia europea sui depositi, procedere lungo la parziale mutualizzazione dei debiti sovrani e quant'altro.

Votare a favore di questo DEF è impossibile, per il semplice fatto che è sì un Documento che fa un ottimo, e in larga parte condivisibile, riepilogo delle cose buone fatte nel recente passato dal precedente Governo sul fronte della graduale riduzione anno su anno della pressione fiscale, della disoccupazione e del *deficit*, ma non prende posizione sulle scelte che competono per l'immediato futuro a questo Governo, rinviando di fatto ogni decisione al prossimo autunno. È inutile fare interventi su quello che si è fatto: noi siamo qui a discutere di ciò che si dovrà fare.

Che cosa si dovrà fare? Aumentare o no l'IVA? Questo è il dilemma. E se si aumentasse, per fare cosa? Tagliare l'IRPEF o il cuneo fiscale? Sono queste le domande che agitano i pensieri del ministro Padoan, del presidente del Consiglio Gentiloni Silveri e del vice ministro Morando. Non solo. A parte Matteo Renzi, tali domande preoccupano un po' tutti gli italiani, alle prese con una crisi che non sembra finire mai. E forse non finirà, se continueremo a ragionare al margine, perdendo di vista la grande latitudine della foresta che circonda la società italiana; un labirinto in cui ha poco senso scrutare il singolo albero quando intorno è buio pesto. Che l'IVA non debba aumentare è cosa evidente: l'Italia soffre di astenia, i consumi ristagnano, gli investimenti ne seguono le orme, i prezzi sono fermi e il PIL non cresce, se non per la brezza che spira sul fronte delle esportazioni.

Allora ci viene spontaneo domandarci: ma il debito pubblico rispetto al PIL non diminuisce? Tale questione viene rimandata all'anno prossimo. Il debito pubblico aumenta di 50 miliardi l'anno, e questo nonostante la congiuntura dei tassi più bassi che vi siano mai stati negli ultimi cent'anni; e speriamo che rimangano tali, perché lei, vice ministro Morando, sa perfettamente che se dovessero arrivare al 3 per cento, il che significa che c'è sviluppo, l'Italia fallirebbe. Già con l'1 per cento avremmo una situazione forse insanabile e con il 2 per cento saremmo in agonia. Le società di *rating* ce lo dicono quotidianamente e sistematicamente, perché nel DEF non si sottolinea quanto sia necessaria una

maggiore produttività del sistema e non c'è nulla sul fatto che bisogna contenere le spese delle Regioni e le spese delle riforme delle ministre Lorenzin e Madia, che sono spesa corrente crescente. Non si dice che la giustizia deve essere ridimensionata, perché in Italia mancano gli investimenti; e in Italia non si fanno più investimenti perché gli imprenditori, che dovrebbero essere lasciati un po' più liberi dal sistema, visto che impegnano del loro, hanno paura, soprattutto quelli stranieri, della nostra magistratura, civile e penale, che li blocca immediatamente.

La scelta da fare, quindi, rispetto alla quale tutto il resto è subordinato, è una: proseguire nella politica di consolidamento graduale dei conti, anno su anno, senza deprimere la crescita. O si vuole tornare alla logica di tappe forzate verso il pareggio di bilancio, anche a costo di mettere in campo misure fortemente recessive? Il DEF non fa questa scelta, perché indica un obiettivo di *deficit* 2017 all'1,2 per cento... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi che vi trattenete nell'emiciclo, per cortesia allontanatevi perché rimbomba particolarmente. Vi prego, per rispetto al collega.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Dicevo che il DEF indica un obiettivo di *deficit* 2017 all'1,2 per cento, rispetto al 2,1 per cento del 2016; ma al contempo vi è l'impegno a non far scattare gli aumenti IVA. Le due cose insieme sono impossibili, perché, anche dopo la manovra correttiva, non far scattare gli aumenti IVA in un contesto di *deficit* 2018 all'1,2 per cento implica comunque la necessità di trovare circa 15 miliardi di euro e il vice ministro Morando l'ha sottaciuto, non ha detto che bisogna trovarli. Sommati alle altre misure che dovranno essere finanziate, la cosiddetta manovrina, si arriva a quasi 20 miliardi, un conto che è semplicemente ridicolo affermare possa trovare integrale copertura, un anno sull'altro, con soli tagli alla spesa e incassi incrementali dalla lotta all'evasione. È un film che dovete riproiettare.

Con un obiettivo di *deficit* 2017 inferiore all'1,8 per cento, l'aumento almeno parziale dell'IVA non è una opinione, è matematica. E se il vice ministro Morando fosse sotto esame sarebbe da buttare fuori se non ci dice questo.

Siamo convinti che anche chi in Parlamento voterà a favore di questo DEF non abbia alcuna intenzione di permettere a questo o qualsivoglia altro Governo di imporre all'Italia una manovra recessiva, ferma restando la necessità di continuare a migliorare e mai peggiorare i conti anno su anno. Quando ci sarà quella chiarezza che manca totalmente oggi, potremo riconsiderare la nostra posizione.

Troviamo in ogni caso deprimente in questo momento aver letto un Documento di economia e finanza che non dà nessun segno di vedere la luce dopo il *tunnel*.

Un richiamo, infine, alle spese sostenute per il soccorso e l'accoglienza dei migranti: qui il DEF fa un'apprezzabile operazione di trasparenza, ma è evidente che il *trend* è insostenibile. Dallo schema a nostra disposizione vediamo che siamo passati dagli 800 milioni di euro del 2011 a 4,5 miliardi nel 2017. Signor Vice Ministro, è sotto gli occhi di tutti che se non li spalmiamo sull'Europa, se non facciamo come ha fatto l'Inghilterra, che ha ricevuto dall'Europa la possibilità di poter pagare di meno all'Europa, noi non possiamo sostenere questi 4,5 miliardi di euro.

Noi non mettiamo in discussione il fatto che le persone in mare debbano essere salvate, fino a quando non ci saranno le condizioni internazionali per impedire che salpino dalle coste libiche; ma pretendiamo che si faccia il braccio di ferro, come ha fatto il Regno Unito, cosa che non siamo riusciti a fare.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Ho finito, signora Presidente. Si assiste così al paradosso di un Paese che produce poco, è sommerso dai debiti, stretto nella morsa di una disoccupazione dilagante, ma è capace di avere un eccesso di esportazioni non solo di merci, ma di capitali e di uomini: i nostri giovani. E tutto perché un'ortodossia pre-keynesiana ha preso il sopravvento per trasformarsi in un nuovo dogma.

Noi ovviamente esprimiamo il nostro voto non favorevole, ma responsabile. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, la presentazione del DEF 2017 vuole essere un'operazione di verità e politicamente è ciò che il Governo deve e può fare. Se la manovra correttiva, in previsione della prossima legge di bilancio, ha i suoi effetti strutturali nella parziale sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'IVA ed alle accise, piuttosto che nella immediata riduzione del *deficit*, il Programma nazionale di riforma, che è inserito nel DEF, deve consentire scelte di finanza pubblica positive.

Importanti sono stati i risultati raggiunti sulla capacità competitiva della nostra economia che è in lento ma progressivo recupero: l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'Unione europea; i consumi privati sono in crescita anche grazie alla riduzione della pressione fiscale; per quanto riguarda la finanza pubblica l'indebitamento netto della amministrazioni pubbliche sta diminuendo grazie al rafforzamento dell'avanzo primario.

Proprio sull'avanzo primario i dati della Commissione europea parlano chiaro: l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che insieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo. L'azione di governo nel corso di questi ultimi anni ha consentito effettivamente di coniugare la più generale strategia di crescita, equità e lotta alle disuguaglianze, con una riduzione del rapporto debito-PIL che sia credibile nel medio e lungo periodo. In ordine alle diseguaglianze nei redditi, nell'accesso flessibile ma tutelato al mercato del lavoro sulla base di una flessibilità regolamentata, in merito alle pari opportunità connesse ad un rinnovato e più equilibrato sistema di *welfare*, importanti risultati sono stati ottenuti. Proseguire è una scelta che non ha alternative. Rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese è altrettanto fondamentale, in coerenza con le misure innovative già introdotte, con particolare riferimento alle condizioni di accesso al mercato dei capitali, al rafforzamento di incentivi all'innovazione e, soprattutto, con la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale.

Il Programma nazionale di riforma unisce tre obiettivi essenziali: correzioni e aggiustamenti di bilancio, accelerazione degli investimenti pubblici, incentivi agli investimenti privati, che sono ripartiti. Il Governo si muove entro una prospettiva che coincide con la conclusione naturale della legislatura e ritiene che le riforme già adottate possano essere un fattore di maggiore crescita nel medio periodo.

Il ministro Padoan, nella sua audizione alle Commissioni bilancio di Senato e Camera, ha ribadito come il Governo ritenga stabilizzato il debito pubblico e consideri necessario non modificare la politica graduale di riduzione del *deficit*, in modo da tutelare l'obiettivo fondamentale che è e rimane la crescita.

È bene sempre compiere valutazioni prudenti; tuttavia ciò che l'Unione europea non può contestare è che le politiche di bilancio dell'Italia si distinguono per senso di responsabilità. Se, come crediamo, il quadro programmatico definito dal DEF deve e può essere considerato realistico, ciò che occorre porre in primo piano è quello che il ministro Padoan ha definito il «rischio politico» presente in Italia ed in Europa, come ha ribadito poco fa anche il Vice Ministro. Vi è un principio che occorre tutelare: la ricerca del bene comune. Al di là di ciò che sia legittimo pensare, rimane un fattore politico e sociale decisivo.

Ad essere chiamati in causa sono non soltanto l'azione di governo, ma nel contempo lo stato e la qualità del confronto politico in Parlamento e nel Paese. Vi è, a nostro avviso, un *deficit* politico, sotto questo profilo, che va al di là degli schieramenti di maggioranza e di opposizione. Gli esempi sono davanti a noi in Parlamento, a cominciare da una legge elettorale che coniughi governabilità e rappresentatività.

Il rischio politico più evidente, a nostro giudizio, è in sintesi nella valutazione di ciò che realmente isola l'Italia in ambito europeo e cioè la capacità di intervenire in ordine ai fattori strutturali interni che limitano la crescita, rispetto ai tassi elevati che contraddistinguono l'Eurozona. La crescita reale del PIL, come lo stesso Ministro dell'economia ha indicato, nel periodo fra il 2001 e il 2013 ha superato l'uno per cento in modo episodico. La crescita debole e intermittente è il nostro problema strategico.

I limiti strutturali alla crescita sono molteplici: dal sistema bancario, al mercato del lavoro, all'efficienza della giustizia civile, alla pubblica amministrazione. Sarà indispensabile infatti l'attenzione rivolta alla verifica dei concreti progressi e dell'efficacia delle misure introdotte ed alla loro reale portata.

Non siamo comunque all'anno zero. Non saremmo in maggioranza se lo pensassimo e sappiamo bene che gli effetti dell'azione di riforma del Governo richiedono tempo e ulteriori decisioni coerenti.

Riteniamo che una politica di consolidamento del debito e misure sostenibili di riduzione del *deficit* siano sostenibili se il risanamento dei conti pubblici sia garantito in primo luogo da una maggiore e stabile velocità di ripresa dell'economia reale. Il Piano nazionale industria 4.0, il piano di realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche per il nostro Paese e l'Europa, sono punti fondamentali, sotto questi profili.

In questa prospettiva, occorre porsi una domanda altrettanto fondamentale. Quale politica fiscale adottare? La riduzione della pressione fiscale, la riduzione delle imposte o le agevolazioni fiscali finanziate a sostegno della competitività e della produttività delle imprese, ottenute anche con misure strutturali, sono la conferma di un miglioramento dei dati economici e, in particolare, dell'incremento del gettito fiscale. Condividiamo, quindi, l'obiettivo del Governo di operare al fine di evitare l'aumento delle imposte previsto dalle clausole di salvaguardia che, altrimenti, sarebbe pari all' 1,1 del Pil.

Occorre essere dunque più ambiziosi. Sono ancora estese forti criticità che spingono verso soglie di povertà o di strutturale difficoltà. La riduzione del carico fiscale va associata a politiche positive e di riforma, altrimenti può rimanere o diventare una semplice norma manifesto.

Nel DEF il Governo ha compiuto una scelta di continuità ribadendo la strategia già adottata dal 2014. Azione di riforma strutturale del Paese e stimolo agli investimenti privati e pubblici; politiche di bilancio per il consolidamento dei risultati e degli obiettivi di finanza pubblica e per la crescita; maggiore efficienza della spesa pubblica associata alla riduzione del carico fiscale; miglioramento delle condizioni di sistema al fine di favorire gli investimenti. Punti programmatici che condividiamo, ovviamente. Siamo convinti, in coerenza con tale giudizio, che il cammino virtuoso intrapreso dall'Italia in ordine agli impegni di finanza pubblica debba essere sostenuto da un impulso, politicamente ampio e coeso, alle scelte di riforma, nel medio termine. Concordiamo con quanto osservato dal vice ministro Morando, in sede di esame del DEF in Commissione: in assenza di riforme strutturali anche le misure opportune ma episodiche diventano inefficaci.

Le previsioni in ordine al disavanzo e all'incidenza del debito in rapporto e all'indebitamento netto in rapporto al Pil, su cui il Governo interviene già con la manovra correttiva per il 2017, rinviano alla prossima legge di bilancio e a ulteriori misure correttive, al fine di rafforzare il quadro programmatico di finanza pubblica rispetto all'andamento tendenziale.

Per concludere, gli impegni indicati dalla risoluzione di maggioranza sono in continuità con l'azione di Governo, sia nel sostenere in Europa l'introduzione di uno strumento comune di stabilizzazione, che possa consentire in particolare ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, sia nel dare piena attuazione al Programma nazionale di riforma per conseguire gli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità, sia indicando i necessario rafforzamento degli investimenti pubblici, che nel rafforzare politiche attive del lavoro e nello sviluppo di misure volte ad una riduzione delle disuguaglianze e di contrasto alla povertà.

Decisivi, a nostro giudizio, come affermato nella risoluzione, devono essere gli interventi volti a sviluppare politiche per una maggiore crescita inclusiva che riduca le disuguaglianze dando rapida attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà; a rafforzare le politiche attive del lavoro; a promuovere interventi volti a rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, proseguendo nell'introduzione di misure volte a favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliando e rafforzando l'offerta di servizi di assistenza all'infanzia e alla famiglia; quelli volti a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Necessario è poi proseguire l'azione di riforma della giustizia, sia riguardo al processo penale che al processo civile.

Fra le misure indispensabili ad un processo di crescita economica e di equità sociale: la semplificazione del sistema tributario, una maggiore efficienza nel rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti e, in primo luogo, la riduzione della pressione fiscale, con un maggiore contrasto all'evasione e all'elusione, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale rivestono carattere di assoluta priorità.

La nuova fase della *spending review*, sulla base di criteri ancor più selettivi impone inoltre una rapida attuazione della riforma della pubblica amministrazione. Così come il programma di privatizzazioni imporrà una valutazione che non sia dettata da contrapposizioni pregiudiziali. Sono capitoli essenziali in previsione della prossima legge di bilancio. Auspichiamo che vi sia un confronto pragmatico e responsabile, nella maggioranza di Governo e fra le forze politiche. Con questo spirito il Gruppo Per le Autonomie sosterrà e voterà a favore della risoluzione di maggioranza n. 4 (testo 2). *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

GUALDANI *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(AP-CpE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello che è stato fatto finora, nell'arco della presente legislatura, ha rappresentato una fondamentale inversione di tendenza rispetto al passato. Sono state messe in campo azioni che possono essere considerate fondamentali per una piena e consolidata ripresa. Siamo soddisfatti delle riforme fin qui attuate, dei provvedimenti di rilancio dell'occupazione e degli investimenti. Ma tutto ciò non può che essere uno stimolo affinché il Parlamento e il Governo continuino su un percorso riformatore. Lungi dal farci sentire appagati, l'anno passato deve costituire la base per uno sviluppo più solido e strutturato che coinvolga tutti i settori del Paese.

La maggioranza e il Governo sono ben consci che gli ostacoli da superare per arrivare ad una piena ripresa sono ancora molteplici e radicati da troppo tempo nel nostro sistema Paese. Le audizioni tenute dalle Commissioni parlamentari lo hanno dimostrato. Le stime macroeconomiche del Governo, che appaiono realistiche e condivisibili, devono tenere conto dei rischi di potenziali andamenti meno favorevoli, soprattutto a causa di un quadro internazionale geopolitico ed economico instabile. La zona euro, nonostante segnali incoraggianti e positivi, non ha mostrato una tendenza tale da scongiurare una prolungata fase di stagnazione e anche di deflazione.

Il percorso futuro, in considerazione del contesto macroeconomico e geopolitico in cui siamo immersi, dovrà conciliare innovazione e razionalizzazione della spesa; una ristrutturazione delle istituzioni e della loro capacità di creare risorse per la crescita sembra fondamentale.

In continuità con gli anni passati, il DEF rafforza sia il percorso di riduzione dell'indebitamento netto, fino a prevedere il conseguimento di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di bilancio strutturale sia nel 2019 che nel 2020, sia il percorso di riforme avviate.

Nello specifico, tra le raccomandazioni segnalate dal Consiglio dell'Unione europea spicca l'esigenza di attuare la riforma della pubblica amministrazione, adottando e applicando tutti i criteri legislativi necessari, in particolare in materia di riforma delle imprese di proprietà pubblica, servizi pubblici locali e gestione delle risorse umane. Questo perché in merito alla situazione generale della pubblica amministrazione italiana, la Commissione rileva che le prestazioni dell'Italia risultano ancora inferiori a quelle dei Paesi comparabili dell'Unione, secondo la maggior parte degli indicatori mondiali della *governance* del 2016 della Banca mondiale.

Quanto alle riforme necessarie, la Commissione sottolinea, in particolare, come il miglioramento della *performance* dell'amministrazione italiana sia legato in massima parte alla gestione e alla qualità dei dipendenti pubblici. A tale proposito, nel Documento, il Governo individua nel completamento, entro un anno, della riforma della pubblica amministrazione un obiettivo chiave, poiché da essa dipendono un migliore ambiente imprenditoriale, maggiori investimenti e la crescita della produttività.

Le azioni strategiche previste dal Programma nazionale di riforma sono volte a completare le riforme delle società a partecipazione pubblica, dei servizi pubblici locali, del pubblico impiego, nonché a

completare l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, ad avviare il piano triennale per l'*information and communications technology* nella pubblica amministrazione e a garantire una maggiore *cyber security*.

Per quanto concerne l'impatto macroeconomico delle riforme in materia di pubblica amministrazione e semplificazione, l'Esecutivo conferma l'impatto positivo, in termini di incremento del PIL, rispetto allo scenario di base, pari allo 0,5 per cento dopo cinque anni e allo 0,8 per cento dopo dieci anni dall'introduzione delle riforme. Nel lungo periodo l'effetto complessivo stimato sul prodotto è dell'l,2 per cento.

Il Programma nazionale di riforma, in stretta relazione con quanto previsto nel Programma di stabilità, sottolinea, inoltre, gli interventi da adottare con urgenza per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delle finanze pubbliche. Aspetto essenziale da tener presente è l'analisi degli elementi che frenano o limitano la ripresa; infatti, è palese che la crescita economica e l'efficienza siano ostacolate dal sistema fiscale. In particolare, sono individuati alcuni ambiti nei quali intervenire: lo spostamento del carico fiscale dal lavoro ai consumi, con la riduzione del cuneo fiscale; la riduzione delle spese fiscali; la riforma del catasto; la lotta all'evasione fiscale.

Per quanto riguarda le politiche fiscali, che includono la tassazione, la lotta all'evasione e la revisione della spesa, il PNR individua le seguenti azioni da intraprendere nel medio termine: proseguire la riduzione della pressione fiscale per sostenere la crescita; spostare la tassazione dal lavoro ai consumi; procedere alla revisione delle spese fiscali; migliorare il coordinamento dell'amministrazione fiscale per il contrasto all'evasione; realizzare investimenti in informazione e tecnologia e risorse umane a sostegno della lotta all'evasione fiscale e per favorire la *tax compliance*; ridurre le controversie tributarie e aumentare l'efficacia della riscossione.

In tale contesto, per perseguire l'obiettivo di maggiore equità nel prelievo, nel DEF, il Governo dichiara di voler proseguire le attività volte ad aggiornare il patrimonio informativo catastale, che consistono nel miglioramento della qualità delle banche dati e nella loro correlazione con i dati di mercato.

Altro settore in cui investire con convinzione e lungimiranza, perché *asset* fondamentale per la crescita del Paese, è il turismo. Colgo l'occasione per sottolineare i risultati straordinari che stiamo pian piano ottenendo: l'approvazione, lo scorso febbraio, del Piano strategico del turismo per il periodo 2017-2022, permetterà di delineare lo sviluppo del settore nei prossimi sei anni per rilanciare la *leadership* italiana sul mercato mondiale. Il Piano promuove un'azione coordinata tra Stato, Regioni, enti locali e *stakeholders* per il perseguimento di quattro obiettivi generali: innovazione, specializzazione e integrazione dell'offerta nazionale; accrescimento della competitività del sistema turistico nazionale; sviluppo di nuove metodologie di *marketing*, realizzazione di una *governance* efficiente e partecipata. I primi risultati si stanno già manifestando: basti pensare ai numeri *record* fatti registrare dalle principali città e mete turistiche, soprattutto del Meridione. Possiamo vivere di turismo e dobbiamo farlo. Continuiamo sulla strada del recupero e valorizzazione delle bellezze e delle belle arti di cui è disseminato il nostro territorio.

Altro aspetto che vorrei sottolineare, prima di avviarmi alla conclusione, è la lungimiranza di questo Documento di economia e finanza, in quanto l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea e del G7 a includere nella propria programmazione economica - oltre al prodotto interno lordo - indicatori di benessere equo e sostenibile. È stata infatti presentata in via sperimentale l'evoluzione passata e futura di quattro indicatori particolarmente significativi per la qualità della vita dei cittadini e della società nel suo complesso: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti.

In linea di principio, il benessere trae vantaggio dall'aumento del prodotto interno lordo, ma non coincide con esso. La qualità e la sostenibilità dell'ambiente, le diseguaglianze economiche, la qualità del lavoro, la salute e il livello di istruzione della popolazione sono alcune delle dimensioni che concorrono al benessere di una società. Come auspicato da esperti di varie discipline, è tempo che la politica economica superi l'approccio della programmazione basata esclusivamente sul PIL e assuma

impegni programmatici per migliorare ambiti più specifici della qualità della vita dei cittadini. Con l'obiettivo di rispondere a tale esigenza, nel 2016 il Parlamento ha approvato a larga maggioranza l'inserimento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economica.

In conclusione, il 2017 deve rappresentare lo stimolo per continuare con più convinzione sulla via dello sviluppo ormai imboccata. Vorrei esprimere l'apprezzamento personale e del Gruppo a cui appartengo per l'orizzonte futuro delineato in questo DEF, caratterizzato da coraggio e prudenza, determinazione e consapevolezza, innovazione e ponderatezza. Pertanto, non possiamo che esprimere il voto favorevole di Alternativa popolare sul Documento di economia e finanza. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE)*.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signora Presidente, ho ascoltato più interventi e per l'ennesima volta vorrei chiedere al collega Santini, che sta con il cappello in mano a chiedere qualcosa per la disoccupazione giovanile, perché diamine, quando è stata abrogata una norma strutturale che aiutava i disoccupati, non ha chiesto il potenziamento per i giovani, anziché farla abrogare e assegnare oltre 15 miliardi soprattutto alle grandi imprese, che li hanno utilizzati per le trasformazioni.

Mi chiedo, quindi, se ci siete o ci fate. Sento parlare di *spending review* selettiva; prima il vice ministro Morando ha detto che negli ultimi vent'anni un po' la Destra e un po' la Sinistra ci hanno provato, hanno sbagliato, hanno fatto questo e quell'altro. Allora, abrogate quel comma della legge di bilancio, sottoscritta da Renzi, in cui da quest'anno al 2019 si effettuano 20 miliardi di tagli alle Regioni che andranno a gravare soprattutto sulla sanità e sui servizi alle persone e poi cominciate a fare tagli selettivi, per esempio sulle partecipate, rispetto alle quali avete fatto mille passi indietro, perché siete vili e vi dovete conservare il bacino elettorale degli impiegatucci, dei consigli di amministrazione che non fanno nulla, mentre gli italiani continuano a pagare. È questo che state facendo. Quando si parla di *spending review* e si insiste tanto su questo è perché è stata creata un'aspettativa dal vostro Renzi il quale, appena insediato, diceva di avere tra i 30 e i 40 miliardi conservati chissà dove in sprechi. Purtroppo però questi miliardi non sono mai emersi.

Si parla inoltre di stabilizzazione del debito e giustamente la mia collega Mangili mi ha detto che hanno stabilizzato l'aumento, cioè ormai il debito cresce ogni anno di 50 o 60 miliardi, di questo stiamo parlando. Come in tutti i DEF che ho visto negli ultimi anni, la diminuzione del rapporto tra debito e PIL avverrà sempre in futuro: quest'anno e il prossimo aumenta un po', poi negli anni successivi finalmente diminuirà.

Devo poi una risposta al vice ministro Morando, perché ci ha fatto una paternale che non so se definire superficiale, mediocre o patetica. Non vi è bastato sparare su Brexit e su Trump, facendo terrorismo psicologico. Parlate di cose che non sapete, perché di fatto sarebbe un'eventualità mai esplorata prima, quindi non potete essere così sicuri, fare i professoroni; tra l'altro, state continuando a sbagliare stime e programmazione, quindi vi invito a darvi una regolata.

Avrei una domanda da farvi, di fronte a dichiarazioni come la seguente: poiché diamo 20 miliardi all'Europa ma ne prendiamo 12, io dico da tre anni che se non la smettono con i migranti io non glieli do più. Questo è Renzi. Questo non dovrebbe far aumentare lo *spread*? Questo non dovrebbe far diminuire la credibilità di un Paese che purtroppo per tre anni si è affidato ad un pagliaccio che continua a mentire spudoratamente e adesso cerca di inseguire il Movimento 5 Stelle con i *click:* si porta a cena chi condivide i suoi *post*, anziché entrare nel merito delle questioni, che cerca invece di sviare. Infatti, il merito contenuto nel DEF in discussione è soltanto uno: è collegato alla cosiddetta manovrina. Nel 2018 aumenterà l'IVA - e lo avete scritto - dell'11,5 per cento anziché del 13. Avete trasformato la manovrina di correzione dei conti, perché l'Europa vi ha tirato le orecchie, in una manovra di sviluppo. Ricordo che quando tenemmo il primo incontro dopo il primo terremoto Renzi diceva di avere tutti i soldi per la ricostruzione: lo avete detto in Parlamento a gente che è ancora in mezzo alla strada perché i soldi non li avete tirati fuori. Dove li aveva Renzi? È stato fatto un incontro il 1° settembre alla Camera in sede di Commissioni congiunte in cui voi tutti dichiaravate questo: falsi

e mentitori tutti quanti. Questa è la realtà.

Poi volete fare la lotta all'evasione fiscale. È venuta alla Camera per l'ennesima volta la direttrice dell'Agenzia delle entrate. Dai dati che ha portato (non li ha mica portati il Movimento 5 Stelle) si evince per l'ennesima volta, chiaramente, che avete recuperato meno degli altri anni, perché i funzionari li tenete chiusi negli uffici, perché tanto vi è bastato il condono per arrivare ai livelli. Questo avete fatto. Però a carico delle piccole e micro imprese allargate lo *split payment* e lo allargate anche ai professionisti. Per chi ci ascolta da casa e non sa che cos'è lo *split payment*, faccio notare che la disciplina dell'IVA è molto semplice. Un imprenditore paga l'IVA quando acquista e poi, quando vende, deve fare la compensazione o la differenza tra l'IVA di quando acquista e l'IVA di quando vende. Se la deve versare, perché ce n'è in eccesso, la versa; altrimenti ha un credito. Qui cosa si fa? Quando si lavora con la pubblica amministrazione, la nostra impresa paga ai suoi fornitori quell'IVA che in realtà poi dovrebbe scomputare da quella che le viene data dalla pubblica amministrazione. Ma non è più così, perché la pubblica amministrazione non gliela paga. Questo non è recupero di evasione fiscale, questo è vessare le piccole e medie imprese che lavorano con noi, che lavorano con lo Stato e che devono già subire dei regimi più rigidi.

Allora io vi dico, dal momento che questi sono i dati che voi stessi avete inserito nel DEF, che solo un miliardo e mezzo di quei 5 miliardi recuperati è evasione, per il resto state trattenendo liquidità dalle imprese. Ma non vi vergognate neanche un po' a parlare di tutela delle piccole imprese? Avete stufato, andatevene a casa. Meno male che questo è l'ultimo DEF che farete. Questo state lasciando in eredità ai prossimi che verranno. E l'unica cosa che conteggia il vice ministro Morando è la volontà di consultare i cittadini per sapere se vogliamo o no rimanere nell'euro. Noi non siamo la Grecia, siamo un Paese che cammina a testa alta e vogliamo consultare i nostri cittadini e prendere liberamente le nostre scelte, perché quello che noi vogliamo fare è una lotta vera alla disuguaglianza sociale con il reddito di cittadinanza, aiutare davvero le piccole e medie imprese, che sono il sostegno del nostro Paese, e fare quegli investimenti che solo voi siete riusciti a frenare. Gli investimenti sono diminuiti del 4,5 per cento, mentre nel Paese crollano i ponti e ci si ammazza sempre più sulle buche delle strade, perché gli enti locali non hanno più un euro. Ormai, soprattutto al Sud, si fa la fila per l'assistenza sanitaria e persino il Ministro ha detto che neanche i LEA vengono rispettati.

Questo è un Paese incivile a causa del Partito Democratico, a causa di Matteo Renzi, che ha voluto queste leggi fallimentari per il nostro Paese e che sta perseguendo quella strettoia che ci sta portando al tracollo. Voi, invece, nel frattempo state raschiando il fondo di quel poco che c'è, ad esempio mantenendo le partecipate, aiutando l'amico e l'amico dell'amico, piazzando nella Consip gli amici degli amici. È inutile che ci stiamo a nascondere, perché l'inchiesta è sempre in piedi e come si fa a risparmiare se dietro ci sono tangenti miliardarie? Non si può certo risparmiare.

E poi smettetela di dire che l'Italia cresce. L'Italia cresce la metà del resto d'Europa e non posso sentire Paleotti Guerrieri dire che negli ultimi vent'anni è andata così. Vattene a casa Paleotti Guerrieri, se negli ultimi vent'anni non avete saputo fare nulla! Non potete accettare di crescere la metà degli altri Paesi europei e dire pure che va bene! Non va bene, siamo il fanalino di coda. Il vostro segretario, l'ex *Premier*, diceva che saremmo stati la locomotiva d'Europa. Vergognatevi, siete stati smentiti su tutto. Ormai non c'è più tempo da perdere, rassegnate le vostre dimissioni per puro fallimento.

Questo è un DEF fatto senza programmazione. Non si sa cosa farete della casa o degli investimenti che forse non vi riconosceranno, non si sa cosa farete delle clausole di salvaguardia, perché non sapete che pesci prendere, non c'è ombra di investimenti, non c'è ombra di misure per la disoccupazione, non c'è ombra di niente. Ma che cos'è, che documento di programmazione è? Cosa avete programmato, si può capire o no? Non avete programmato nulla, perché non sapete cosa fare. Siete degli incapaci, oltre che degli irresponsabili. E questo ormai è sancito dai numeri. Leggetevi i numeri. Non dovete leggere a pappardella quello che vi hanno scritto, ma, vi prego, cercate di comprenderli, perché i numeri parlano molto chiaro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, il DEF si presenta, ancora una volta, in piena continuità con le politiche degli ultimi anni: un po' di sgravi, una riduzione delle tasse rinviata, i tagli alla spesa sociale, la precarizzazione del lavoro e una montagna di privatizzazioni.

Anche per il 2018 questo DEF è lo specchio fedele dell'attuale dibattito europeo e nazionale; si naviga a vista in attesa di buone nuove. Non mancherebbero neppure le occasioni per disegnare delle politiche economiche adeguate per rilanciare l'Europa, almeno da un punto di vista politico, ma - si sa - il coraggio non è di questi tempi.

Il 2017 per l'Unione europea è un anno fondamentale; il DEF lo segnala, ma lascia tutto in sospeso; siamo tutti in attesa dell'autunno e della discussione sul *fiscal compact*. Il Governo prende tempo in attesa dei risultati dell'Ecofin e del *fiscal compact* praticando nel frattempo un euro riformismo di facciata che chiede più Europa, la riforma dei trattati, maggiore flessibilità e meno rigore, ma in realtà si accontenta del piccolo cabotaggio e degli «0,» rispettoso di regole ingiuste e controproducenti. Si prospetta una manovra pesante che rischia di rallentare la timida crescita del Pil, già condizionata dalla struttura economica del nostro Paese e dalla polarizzazione del reddito.

Roberto Perotti - economista della Bocconi, peraltro chiamato da Palazzo Chigi per una svolta alla *spending review* - ha affermato che c'è qualcosa di profondamente sbagliato quando un Governo presenta il più importante documento di finanza pubblica, annuncia degli obiettivi che sa di non poter e di non voler raggiungere; tutti vedono che il re è nudo, e nessuno osa dirlo. Infatti, tantissimi sono stati gli *spot*, ma la realtà è ben altra: crescita nel 2018 e 2019 pari all'1 per cento, la più bassa in Europa; pressione fiscale pari al 42,3 per cento nel 2017 e nei due anni successivi addirittura arriverà al 42,8 per cento; ma soprattutto, non si dice dove il Governo prenderà i soldi necessari per mantenere questi impegni (tenendo in considerazione che si dovranno trovare per il 2017 ben 19,5 miliardi per evitare l'aumento dell'IVA e che servirà un aggiustamento strutturale per far diminuire il *deficit* di almeno 10 miliardi).

Il Governo, nel parlare degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES) si è compiaciuto per i risultati e i progressi fatti dall'Italia, sostenendo che i famigerati 80 euro hanno ridotto le diseguaglianze. Peccato che l'ISTAT ha dichiarato proprio il contrario: quella misura ha favorito le classi medio-alte e non i poveri. Il quadro, allora, appare scoraggiante, con la continuazione, in piccolo, delle politiche seguite in questi anni: un po' di sgravi, riduzione delle tasse mai attuata, poche risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, qualche spicciolo per il *welfare* e una montagna di privatizzazioni, esattamente quello che ha fatto il Governo Renzi in tutti questi anni, portando avanti una politica economica e fiscale pienamente allineata al pensiero unico. È stata rafforzata la precarietà del lavoro; si è provato persino, con riforma costituzionale e la riforma della pubblica amministrazione, ad accentrare maggiormente i poteri nell'Esecutivo.

Il nostro Paese deve invece intervenire con forza, in tutte le sedi europee, assumendo iniziative per una radicale riscrittura dei trattati europei, rimuovendo le disposizioni pro-cicliche (come quelle del *fiscal compact*, appunto) e lo scorporo della spesa per investimenti dal calcolo del saldo strutturale. Senza investimenti pubblici, è impensabile che il PIL possa crescere per permettere al Paese di creare da sé le risorse necessarie per finanziare il fabbisogno del settore pubblico e ridurre il debito.

Dobbiamo costruire le basi per una disobbedienza governativa, per innescare un vero conflitto con l'Unione al fine di correggerne le politiche di austerità, perché sono necessarie risorse per finanziare e promuovere occupazione, in particolare quella giovanile, e la riconversione ecologica del sistema produttivo europeo.

Il Governo italiano deve assumere le necessarie iniziative normative per cancellare quel vergognoso principio dell'equilibrio di bilancio, per modificare, ancora una volta, gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione e garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali.

È urgente, allora, cambiare verso per davvero per rivitalizzare una crescita diffusa e qualificata, buona e piena occupazione, sostenibilità del debito pubblico. Ciò vuol dire applicare un impianto di politica economica alternativo a quello attuale da almeno tre decenni, non semplicemente conquistare qualche decimale di maggior *deficit* in rapporto al PIL. Quindi, vuol dire cambiare radicalmente non solo in

termini di finanza pubblica, ma nella regolazione degli scambi di merci e servizi, anche attraverso l'introduzione di *standard* sociali e ambientali, per proteggere il lavoro, l'ambiente e i movimenti di capitali, attraverso controlli e limiti. Vuol dire cambiare la politica industriale per l'intervento pubblico discrezionale, nella regolazione del mercato unico, ad esempio attraverso la cancellazione della cosiddetta direttiva Bolkestein.

È necessario finanziare un piano straordinario del lavoro per 200.000 nuovi posti di lavoro per un Green New Deal collegato ai 5.000 cantieri pubblici per le piccole opere e la riconversione ecologica. È altresì necessario assumere le necessarie misure per garantire l'effettiva universalità del Servizio sanitario nazionale, al fine di raggiungere l'obiettivo di una spesa sanitaria con un'incidenza del 7 per cento sul PIL, in particolare attraverso il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e del Fondo nazionale per la non autosufficienza, l'eliminazione dei superticket, la riduzione delle liste di attesa e avviando il superamento del blocco del *turnover* nel comparto sanitario.

Occorre assumere misure finanziarie efficaci in materia di politiche abitative per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Oggi il problema della casa è un'emergenza sociale. Occorre prevedere l'istituzione di un apposito fondo presso la Cassa depositi e prestiti per il sostegno di programmi da parte dei Comuni per il recupero di immobili pubblici inutilizzati del demanio civile e militare proprio per edilizia residenziale pubblica da destinare alle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi a canone sociale. Occorre rifinanziare il Fondo per il contributo affitto.

Basta con le misure straordinarie a favore del Mezzogiorno a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. I Patti per il Sud sono del tutto inadeguati ai fini del riequilibrio territoriale e sono necessarie proposte economiche di medio periodo per tutto il territorio nazionale e aiuti specifici per il Mezzogiorno, come prevedeva la dimenticata clausola Ciampi per il Sud. L'aumento del tasso di disoccupazione al Sud sta provocando una nuova emigrazione di giovani laureati e diplomati e non è un caso che uno studio dello SVIMEZ rilevi che se il principio del riequilibrio territoriale fosse stato applicato dal 2008 la perdita dell'occupazione sarebbe stata sicuramente dimezzata.

Riporto alcuni dati: 4,6 milioni di cittadini italiani vivono in condizioni di povertà assoluta e 8 milioni in povertà relativa. Anche questa ormai è un'emergenza e l'intervento non può essere soltanto parziale e per nulla esaustivo. È invece necessario un intervento strutturale del reddito minimo, come chiesto dalla Carta di Nizza e soprattutto in quanto necessario per garantire importanti diritti sociali.

È altresì necessario provvedere a un incremento degli investimenti pubblici per istruzione, formazione universitaria, ricerca e sviluppo, per aumentare il PIL e arrivare al 3 per cento.

Occorre altresì avviare un piano straordinario di stabilizzazioni per il precariato storico della scuola e ridurre e progressivamente azzerare i sussidi alle fonti fossili con un programma di decarbonizzazione della nostra economia, anche attraverso un piano di sensibile diminuzione e cancellazione degli aiuti pubblici e dei sussidi diretti e indiretti a tali fonti, prime responsabile delle emissioni di CO2, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. Occorre garantire un Piano energetico nazionale che preveda la centralità delle fonti energetiche rinnovabili, con linee guida e incentivazioni coerenti e conformi alle reali esigenze del Paese, mezzi finanziari adeguati e procedure e misure incentivanti idonee ed efficaci, nonché con il sostegno all'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Già nelle scorse settimane abbiamo parlato della necessità di vere misure pubbliche e politiche di accoglienza e integrazione per i migranti. In riferimento al dibattito xenofobo cui stiamo assistendo proprio in questi giorni, con l'attacco alle organizzazioni non governative che fanno accoglienza, si chiede con urgenza l'intervento da parte del Governo attraverso politiche serie per rivedere i flussi, creare cooperazione con i Paesi di origine e transito, favorire un piano di investimento per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno dell'immigrazione e ricercare condizioni di vita dignitose, sicurezza e lavoro. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Signora Presidente, dal momento che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, chiedo di poter consegnare il testo integrale dell'intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

Mi avvio dunque a concludere. Questi sono alcuni dei punti contenuti nella risoluzione presentata dai senatori di Sinistra italiana, su cui ovviamente voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, innanzitutto va sgombrato il campo da una *fake news*, riportata più volte in questi giorni. Gli organi di stampa, infatti, parlano ripetutamente di un cosiddetto tesoretto. In realtà si tratta del Fondo per gli investimenti in materia di infrastrutture, la cui unica novità è di essere disposto dalla Presidenza del Consiglio, pur essendo appostato presso il Ministero dell'economia. Esso può essere utilizzato nei più svariati settori e con diverse finalità: dai trasporti, alla ricerca, all'edilizia pubblica e così via. La dotazione del Fondo, che si sviluppa su quindici anni, dal 2017 al 2032, è pari a 47,5 miliardi e gli interventi vengono realizzati ricorrendo largamente al debito. L'assenza di un tesoretto è anche certificata dalla necessità di una manovra di primavera correttiva, peraltro largamente prevista in tutti i nostri interventi, per ridurre di 0,2 punti di PIL il *deficit* dei conti pubblici italiani. Va inoltre detto che una parte di quel Fondo viene ora assegnata ad interventi previsti dalla cosiddetta manovrina, cioè il decreto-legge n. 50 del 2017, di cui ci occuperemo prossimamente. Se ci fosse stato un tesoretto appostato a fine 2016 non ci sarebbe stato bisogno di introdurre le clausole di salvaguardia e le accise per 19,5 miliardi di euro, che invece sono state previste. Le clausole di salvaguardia sono confermate persino dalla manovrina, disattendendo quindi la previsione di questo DEF, che grazie a quanto previsto nella stessa sono sì attenuate, ma permangono per un importo pari a circa 16 miliardi di euro.

Vorrei anche sottolineare che tutti i dati previsionali dei sei documenti programmatici - tre DEF e tre note di aggiornamento al DEF (NADEF) - del Governo Renzi sono stati disattesi in maniera evidente. Il primo DEF del Governo Renzi prevedeva un azzeramento del *deficit* a fine 2017, ora il pareggio di bilancio è previsto per il 2020. Nel primo DEF si prevedeva la discesa del rapporto tra debito e PIL sotto il 130 per cento nel 2016, ora si prevede di scendere sotto tale livello nel 2019, quindi con tre anni di ritardo. Parimenti, la crescita del PIL segna un ritardo sui livelli preventivati nel 2014 di almeno un paio di anni. Questa crescita non soddisfacente, come ha affermato anche il ministro Padoan nelle audizioni, è avvenuta in un momento positivo soprattutto grazie a fattori esogeni. Ricordo, oltre alle decisioni della BCE, assolutamente favorevoli in questi anni proprio nei confronti del nostro Paese, anche altri elementi come la definizione del prezzo del petrolio e delle materie prime e persino una domanda mondiale crescente.

Proprio sul fronte della crescita gli altri Paesi europei hanno mediamente un ritmo pari al doppio del nostro Paese, mentre le economie di altri Paesi OCSE fanno segnare progressi ancor più importanti, perché sono stati in grado di attivare dinamiche per incrementare gli investimenti privati, innescate ovviamente da quelli pubblici, che da noi sono stati invece previsti in modo insufficiente nel DEF al nostro esame. Qui nasce un altro problema, perché i soldi presi in prestito, che tecnicamente si chiamano debito pubblico - è meglio chiamare le cose con il loro nome - hanno un costo. A proposito dell'onere sul debito pubblico, il DEF 2017 prevede una cifra crescente in termini assoluti - ma che, a nostro avviso, non considera in maniera appropriata l'effetto della riduzione graduale e già annunciata del *quantitative easing* - e stabile in termini percentuali, in quanto rapportata a un PIL crescente in termini reali e nominali. In realtà, i risultati delle simulazioni del Governo sul PIL e sulle altre variabili macroeconomiche sembrano essere piuttosto ottimistici, se confrontati con quelle di altri previsori. Inoltre, poco o nulla si è fatto per aumentare la produttività della pubblica amministrazione e ridurre la spesa dello Stato. Il nostro giudizio coincide con quello della Commissione europea, che nel suo più recente *report* sull'Italia ha rilevato che l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione ha registrato - cito testualmente - «progressi limitati».

Il PNR prevede una riduzione dei costi amministrativi e burocratici del 18 per cento in sette anni, per effetto cumulato della riforma della pubblica amministrazione, dell'agenda per le semplificazioni, della

strategia per la banda larga, della strategia per la crescita digitale e dalla semplificazione fiscale. Da queste misure è attesa una crescita del PIL dello 0,5 per cento in cinque anni, dello 0,8 per cento in dieci anni e dell'1,2 per cento a regime. C'è certamente una sottovalutazione della spesa per i redditi da lavoro dipendente, destinata ovviamente a crescere, in conseguenza delle ultime ondate di assunzioni pubbliche o delle stabilizzazioni previste.

Va ricordato che nel 2016 la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche ha superato i 164 miliardi di euro, in aumento dell'1,3 per cento circa rispetto all'anno precedente. Essa rappresenta circa il 23 per cento del totale delle spese correnti, al netto degli interessi passivi, del conto economico delle amministrazioni pubbliche.

Si è così in parte vanificato quel *trend* discendente dovuto al blocco dei rinnovi contrattuali e del *turnover,* che ha visto tra il 2007 e il 2015 una diminuzione del 5 per cento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Vale la pena ricordare che in Italia, ogni sette lavoratori, sei sono impegnati nel mondo produttivo e uno nelle amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo è implicita una sottovalutazione degli oneri relativi ai consumi intermedi delle amministrazioni centrali, conseguenti anche a una pubblica amministrazione ancora ridondante, con costi impropri anche su cittadini e imprese.

Per quanto riguarda gli enti territoriali, registriamo il perdurare di una pericolosa china verso la finanza derivata, mentre servirebbe imboccare la direzione opposta rispetto al disegno neocentralista della riforma costituzionale sonoramente bocciata il 4 dicembre dagli italiani. Il Governo si muove inoltre in modo contrario rispetto alle stesse istanze dei livelli di governo territoriale, che chiedono di avere più autonomia finanziaria e gestionale, reclamando più responsabilità e programmazione.

Intanto, la tassazione a livello comunale continua parimenti a crescere, facendo leva su quelle poche imposte non bloccate dalla legge di bilancio dello scorso anno.

Il caso emblematico è la TARI, la tassa sui rifiuti, che si sta trasformando in un'autentica imposta patrimoniale andando a tassare i metri quadrati, ancor prima dei componenti il nucleo familiare, con oneri ormai insostenibili. In questo essa anticipa quella riforma del catasto, annunciata in questo DEF, che darebbe il colpo mortale, direi definitivo, al mercato immobiliare e al settore delle costruzioni, laddove al contrario servirebbe un'opera di detassazione per far decollare un settore fondamentale e strategico per la ripartenza dell'intera economia italiana, da sempre basata sul risparmio investito nel mattone.

Gli interventi d'urgenza per coprire alcuni buchi di bilancio degli enti territoriali, inseriti nella manovra smentiscono un DEF che dovrebbe servire, al contrario, ad attuare una programmazione nel medio periodo dei livelli di governo più vicini ai cittadini. Dopo il superamento di un Patto di stabilità interno, che ha regolato il contributo generoso di Regioni, Province e Comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto a livello nazionale, ora la nuova regola dell'equilibrio di bilancio non può essere solo costituita da un esercizio a ricoprire quell'unico saldo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali.

Rimangono ancora i vincoli al ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali che è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento. In questo senso va rilevato che i continui tagli prescritti a Regioni, Province e Comuni per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica hanno registrato per il comparto degli enti territoriali che l'indebitamento netto sia sceso ora allo 0,3 per cento e il debito delle amministrazioni locali al 5 per cento del PIL.

Da queste considerazioni si può trarre la conclusione che gli enti del territorio, che danno i servizi visibili ai cittadini, hanno fatto la loro parte. Ora i sacrifici spettano soprattutto alla spesa improduttiva dello Stato centrale, sulla quale fare leva per ridurre indebitamento netto e debito pubblico. Al contrario, manca ancora in questo DEF un autentico piano di revisione della spesa centrale, attuata col misurino nella cosiddetta manovrina e ancora lontanissima dai numeri preventivati nel 2014.

Un capitolo a sé merita il tema delle migrazioni. Nel Documento programmatico in esame, il Governo scende nei dettagli ed espone i numeri relativi a soccorso in mare, accoglienza, istruzione e sanità per i

migranti, che crescono di 1,1 miliardi nel 2017 rispetto all'anno prima, raggiungendo i 4,7 miliardi. Al contrario, per i «nostri» poveri si scoprono numeri di gran lunga inferiori a quelli propagandati alla firma del *memorandum* contro le povertà: un miliardo e 180 milioni per quest'anno per 1.770.000 persone, che equivalgono a 666 euro all'anno in media, cioè 55 euro al mese a persona. Questi i numeri, che si commentano da soli, perché siffatte misure dovrebbero essere di supporto ai capifamiglia che hanno redditi bassi.

Vale quindi ricordare anche un altro fatto importante, ossia che l'aliquota fiscale implicita sul lavoro in Italia è al 44 per cento: la più alta dell'Unione europea, che ha una media di 8 punti più bassa. In questo senso sarebbe sbagliato ridurre i contributi sociali - magari solamente a giovani e donne, come anticipato nel documento in esame - che, in un sistema pensionistico contributivo, finirebbe per creare i nuovi poveri di domani. Bisogna ridurre le tasse sul lavoro - ma non come è detto nel DEF, spostando le tasse dalle persone alle cose - ma coprendo un profondo taglio fiscale con una riduzione altrettanto visibile della spesa statale, in cui ancora si celano troppi sprechi. In sostanza, siamo ancora in presenza di un Documento di programmazione che noi giudichiamo inadeguato a fare ripartire in modo deciso l'Italia e a riportarla ai ritmi di crescita dei principali Paesi europei.

Proprio per questo dichiaro il voto contrario alla proposta di risoluzione accettata dal Governo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti del Liceo scientifico «Pietro Mazzone» di Roccella Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento LVII, n. 5 (ore 17,07)

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nell'ascoltare questo ormai lungo dibattito sul DEF, tra quanto abbiamo fatto in Commissione e quanto accaduto in questa giornata d'Assemblea, mi è tornato alla mente quello che, a mio modo di vedere, è forse uno dei più bei libri dell'Odissea, il XII, nel quale si racconta dei due consigli che la maga Circe diede a Ulisse quando gli consentì di riprendere il viaggio verso Itaca, verso la terra promessa, la terra nella quale Ulisse voleva ritornare. Il primo consiglio fu di stare attento alle sirene. Le sirene cantano un canto suadente e hanno un elenco di attributi affascinanti. Circe suggerisce a Ulisse di ascoltare quel canto, perché anche quello deve essere ascoltato (potremmo dire, traducendo in prosa, che anche il canto dei demagoghi, dei populisti deve essere ascoltato, perché ci dice qualcosa del Paese nel quale viviamo), ma di prendere le precauzioni del caso, di farsi legare con una corda robusta all'albero della nave: Ulisse deve ascoltare quel canto, ma guai se poi segue quella strada, perché quella via porta diritto sugli scogli, porta alla rovina della nave e alla morte sicura sua e degli uomini del suo equipaggio.

In queste lunghe riunioni, signora Presidente, abbiamo ascoltato il canto delle sirene, che criticano il Governo su singoli punti, dicendo anche cose che possono essere fondate per singoli aspetti; sostanzialmente criticano il Governo perché non stanzia, in modo sufficiente, risorse per la scuola, per la sanità, per la previdenza, per la lotta alla povertà, per gli investimenti pubblici, per gli enti locali, per i dipendenti pubblici che devono rinnovare il loro contratto. Non basta mai; è suadente il canto delle sirene, perché dice che per la scuola dobbiamo fare molto di più, per la ricerca dobbiamo fare molto di più. Poi, quelle stesse sirene dicono che, però, bisogna anche abbassare la pressione fiscale. E ci

mancherebbe altro; che ci accontentiamo di aumentare la spesa? Dobbiamo anche ridurre le entrate e ridurre la pressione fiscale. E naturalmente - perché altrimenti non sarebbero sirene - dobbiamo anche ridurre il *deficit* e abbattere il debito.

Tutto questo viene detto dalle stesse persone che, nella foga della loro esposizione, come le sirene, quando cantano non sono tenute alla logica, al rispetto del principio di non contraddizione; sono tenute a produrre un bel canto, che possa attrarre gli incauti naviganti.

Personalmente preferisco - ce l'ho stampato in mente - il discorso uguale e contrario che fece un mio grande predecessore, Beniamino Andreatta, nel 1989, ventotto anni fa, quando disse che per abbattere il debito c'è una sola strada: fare avanzo primario, in modo costante, per un certo numero di anni. E sappiate che produrre avanzo primario vuol dire una cosa molto semplice: destinare ai singoli settori meno risorse di quelle che destinano gli altri Paesi europei, perché loro sono tenuti a fare meno avanzo o addirittura possono fare un modesto disavanzo, dal momento che non hanno tenuto le politiche irresponsabili che abbiamo tenuto noi negli anni passati. Noi dobbiamo in qualche modo rimediare con questa politica dura, che comporta una noiosissima disciplina di bilancio. *(Commenti del senatore Airola)*.

Ecco allora il secondo avvertimento - o consiglio - che Circe dà ad Ulisse: passato lo scoglio delle sirene, si sarebbe trovato di fronte ad una brutta strettoia, con Scilla da una parte e Cariddi dall'altra. Scilla rappresenta il rischio del fallimento del nostro debito, il rischio di *default*. Tutti hanno ricordato come probabilmente nel 2018 finirà il *quantitative easing* (QE), che è stato possibile anche grazie alle politiche accorte del Governo italiano. Non dobbiamo dimenticare infatti che il QE non è una grazia che ci è venuta da lontano, ma è stato anche una conquista, frutto di una politica giusta condotta dal nostro Paese, che ha consentito a Mario Draghi di fare quella politica monetaria che non avrebbe potuto fare se non avesse potuto tranquillizzare i tedeschi dicendo loro che l'Italia si era messa su una strada di riscatto, di recupero, di riforme, di cambiamento e non avrebbe usato quei margini soltanto per aumentare la spesa, ma per rilanciare l'economia, in un percorso serio e rigoroso di risanamento. Questi effetti finiranno entro il 2018 e quindi Scilla ce l'abbiamo lì, con tutta la sua minaccia, con le sue sei teste che possono sbranarci, che magari sono le sei teste delle varie agenzie di *rating*, che abbassano la nostra credibilità facendo riprendere lo *spread* e se ciò accade finiamo di nuovo in una crisi finanziaria. Sarebbe un incubo. Non possiamo, però, nemmeno buttarci dall'altra parte, perché dall'altra parte c'è Cariddi, c'è il gorgo della recessione e noi non possiamo perseguire una politica di risanamento che non tenga conto degli obiettivi di sostegno della crescita, perché se facciamo questo finiamo dall'altra parte, cioè nel gorgo della recessione e ci siamo già finiti nel corso della crisi, quando abbiamo perso 10 punti di prodotto interno lordo.

Il Governo allora sta conducendo la nave con la prudenza di Ulisse, evitando sia Scilla che Cariddi. Noi dobbiamo, per un verso, evitare il rischio della crisi del debito e, per altro verso, il rischio della recessione e ci stiamo riuscendo. Il vice ministro Morando ha ricordato come la tabella più importante in questo Documento di economia e finanza sia quella del tendenziale. Il nostro tendenziale, validato dall'ufficio parlamentare del bilancio e da tutti gli altri interlocutori istituzionali, dalla Corte dei conti alla Banca d'Italia, all'Istat, è finalmente quello di una barca che sta seguendo una rotta molto stretta e molto difficile, ma che ha evitato sia Scilla che Cariddi, perché di anno in anno scende il *deficit* e sale la crescita. Stiamo cioè evitando la crisi del debito e stiamo evitando la recessione, anzi da qualche anno a questa parte, abbiamo di nuovo capovolto, via via consolidando questo risultato, la recessione in una crescita.

Certo noi tutti vorremmo che la nave passasse questa strettoia in modo più veloce, ma come si fa ad aumentare la velocità di questo transito attraverso lo Stretto di Messina? La nave di Ulisse aveva due motori: uno erano i remi e l'altro era la vela. I remi dobbiamo muoverli noi stessi per rendere più veloce la nostra barca e questi remi sono le riforme. Dobbiamo andare avanti sulla strada delle riforme in maniera significativa, per aumentare quella che gli economisti chiamano la crescita potenziale del nostro sistema. La produttività totale dei fattori aumenta facendo le riforme, cioè modernizzando il nostro sistema, pubblico e privato, attraverso le riforme del mercato e la riforma dello Stato in modo

particolare. Il tema è stato evidenziato in tutte le audizioni svoltesi in Commissione bilancio, da tutti i nostri interlocutori: mentre nell'industria la produttività è a livelli dignitosi, che ci rendono competitivi sui mercati internazionali, nel settore dei servizi siamo indietro e in particolare nel settore dei servizi pubblici, dove dobbiamo compiere un salto di qualità.

Questi sono i remi. Poi c'è la vela. La vela vuol dire una politica europea che sia più attenta all'espansione, al tema della crescita economica e al tema dell'occupazione. Su questo punto, domenica è arrivata una prima notizia positiva dalla Francia, che speriamo venga confermata tra quindici giorni: avremo presto un nuovo asse franco-tedesco, che certamente si porrà questo tema. E questo tema, ovviamente, metterà anche noi di fronte ad una scelta decisiva: vogliamo essere nel gruppo di testa che costruisce la nuova Europa o vogliamo invece ritagliarci uno spazio di fuga solitaria? Questo è il tema politico che questo DEF apre e credo sia il tema politico sul quale sarebbe interessante e sarebbe bello poterci confrontare in modo serio nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Avverto che sulla proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dai senatori Zanda, Bianconi, Zeller e Guerra, accettata dal Governo ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, del Regolamento, sono stati presentati emendamenti, i cui testi sono in distribuzione, che invito i presentatori ad illustrare.

Segnalo, però, che i tempi a disposizione dei Gruppi sono esauriti.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei molto rapidamente richiamare l'attenzione del Governo e in particolare del vice ministro Morando su un tema che egli conosce. È un tema che può sembrare andare lontano nel tempo e nella storia, ma determina spesso discussioni e sofferenze. Si tratta, pensate un po', dei risarcimenti che devono essere destinati ai cittadini italiani dei territori ceduti alla Jugoslavia e agli Stati ad essa poi subentrati. Questo in una fase in cui i processi di integrazione europea hanno visto, nelle varie tappe, Paesi di quell'area geografica, nelle nuove conformazioni politiche e statuali che si sono determinate, entrare nell'Unione europea, con un processo che poi sta proseguendo.

Alla luce di tutto ciò, la necessità di definire una volta per tutte problematiche di indennizzi è auspicabile. Il tema è emerso in varie occasioni, anche in incontri bilaterali, anche recenti, dei giorni scorsi, del ministro degli affari esteri Alfano, che si è recato nei vari Stati della ex Jugoslavia e il vice ministro Morando conosce la questione, per averla affrontata.

L'emendamento 4.1 vuole richiamare l'attenzione del Governo su tale questione, che è pendente da più di settant'anni e che, prima o poi, deve trovare una definizione. La ripropongo in questa sede anche perché, per quanto riguarda la Libia, dove c'è stato un esodo più recente, delle soluzioni sono state trovate. Quindi, le persone che hanno subito quella cacciata ben prima, vogliono una risposta che, oltre ad un valore economico, ha anche un valore morale, in questo clima di ricomposizione della storia che non può vedere dimenticati cittadini italiani che vogliono sentirsi tali a tutti gli effetti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, intervengo in modo molto sintetico soltanto su due aspetti. Il primo è l'impegno al Governo ad intervenire in modo concreto per la riduzione della pressione fiscale. Questo è uno dei punti principali: la riduzione della pressione fiscale e un taglio concreto alla spesa improduttiva che faccia scendere in modo verticale il debito pubblico, che rappresenta, in effetti, il più grosso ostacolo allo sviluppo dell'economia del Paese, con ricadute drammatiche sui livelli di coesione sociale, finanche per gli aspetti relativi ai livelli di protezione sociale e di garanzia di accesso al Servizio sanitario nazionale.

Aggiungo soltanto un riferimento, Presidente, alla tabella 28: massimo impegno a sostenere con solidarietà le politiche di accoglienza, cui noi destiniamo 4,2 miliardi di euro. Si tratta di una somma imponente che probabilmente ci interroga in relazione alla necessità di tenere in equilibrio questa somma con quella che viene destinata alle pensioni sociali. Un extracomunitario costa 45 euro al giorno; un pensionato sociale vive con poco più di 500 euro al mese.

BONFRISCO *(Misto)*. Signora Presidente, vorrei ricordare alcuni impegni che il Governo, anzi tutti i

Governi solitamente assumono e poi non riescono a portare a termine.

Tralascio un intervento a favore di un volano, dedicato all'internazionalizzazione delle imprese anche attraverso le infrastrutture, chiedendo adeguate risorse per il completamento della pedemontana del Veneto affinché quel collegamento con il Brennero e con i mercati del Nord Europa si realizzi sostanzialmente.

Preferisco, signora Presidente, poter insistere sulla modalità del quoziente familiare per ridurre quella tassazione a carico delle famiglie che così pesantemente grava sui nuclei familiari, così come sul dare piena attuazione a quel piano di *spending review*, già predisposto brillantemente dall'ex commissario Cottarelli, che è finito invece del dimenticatoio.

Concludo citando un emendamento che impegna il Governo a ridurre la spesa pubblica attraverso l'attuazione vera e concreta dei cosiddetti costi *standard* e, infine, la tassazione sulla prima casa, soprattutto quando non produce alcun reddito alle famiglie ma diventa un peso.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ho presentato quattro emendamenti che in parte ho già illustrato in corso di discussione generale, tranne l'ultimo, sul quale vorrei spendere qualche parola.

In questi giorni ricorre il quarto anniversario dalla strage del Rana Plaza in Bangladesh, nella quale morirono più di 1.200 lavoratori per il crollo di un edificio. Credo che il rispetto dei diritti umani e il rispetto dei diritti dei lavoratori non debba esserci solamente nel nostro continente e nella nostra nazione ma debba coinvolgere, in maniera più estesa, tutte le società.

In questo senso, vorrei che il Governo assumesse l'impegno di attivarsi in tutte le sedi internazionali e comunitarie per rendere concreta la possibilità di introdurre un sistema premiale per le aziende che operano nel rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori e magari sanzionatorio per quelle che invece non lo fanno. Mi rendo conto che è un progetto molto ambizioso, ma credo sia un progetto che bisogna prendere in mano e portare avanti nelle sedi opportune. Se ne sono già occupate le Nazioni unite, prevedendo dei principi guida su imprese e diritti umani, che sono un ottimo strumento a partire dal quale si potrebbe sviluppare un'azione forte, a livello europeo innanzi tutto, per portare avanti questa tematica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERRIERI PALEOTTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ma non nel merito.

Vorrei specificare che il contenuto di molti di essi è condivisibile, ma la risoluzione al nostro esame è stata formulata e presentata con l'apporto di tutte le forze della maggioranza, per cui l'accoglimento di un emendamento significherebbe dover rivedere tutto e non posso farlo io all'istante. Per questo motivo, il parere è negativo su tutti gli emendamenti.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, com'è noto la risoluzione sul Documento di economia e finanza fornisce degli indirizzi vincolanti al Governo per la predisposizione della legge di bilancio. Per questa ragione essa deve essere, in primo luogo, condivisa con la Camera dei deputati, perché il Governo non può, in sede di predisposizione della legge di bilancio, ricevere indicazioni dal Parlamento di tipo contraddittorio.

In secondo luogo, deve essere condivisa, in una riunione tra la maggioranza e il Governo, riunione che in effetti ha avuto luogo nella fase precedente la nostra Assemblea.

Gli emendamenti sono stati presentati in ultimo e sono in numero significativo; di questi, 23 emendamenti sono parte di risoluzioni che abbiamo respinto, pronunciandoci a favore della risoluzione di maggioranza. Per questa ragione, concordo con il parere del relatore.

Mi consenta, signora Presidente, di dedicare un momento all'emendamento 4.1, presentato dal senatore Gasparri, perché verte su una questione che esiste ed è reale: c'è stata disparità di trattamento da parte del Paese nei confronti della situazione rappresentata. Per questa ragione, ritengo che meriti di essere approfondita, anche per essere, almeno parzialmente, affrontata. Mi rivolgo quindi al senatore

Gasparri, sottolineando che si tratta di materia su cui il Governo intende sviluppare un'iniziativa, per chiedergli di ritirare il suo emendamento in maniera tale che esso non sia bocciato dall'Assemblea del Senato seguendo l'indicazione del Governo e della maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, aderisce all'invito del Governo?

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, prendendo atto della posizione del Governo, che conosce la questione anche personalmente, come afferma il Vice Ministro, e che intende affrontarla per colmare quella discrepanza di valutazioni fatta per un esodo e per l'altro, ritiro l'emendamento 4.1 per evitare che, in una valutazione troppo affrettata, si comprometta il buon esito della questione.

Confido sulla disponibilità del Governo, che raccolgo, affinché, nelle sedi che potremo individuare, la questione, che è all'attenzione di tutte le istituzioni della Repubblica, nessuna esclusa, possa trovare una soluzione, nei tempi e nei modi opportuni. Quanto ai tempi, sono trascorsi più di settant'anni, quindi il problema è più dei modi. Ritiro l'emendamento 4.1 con questa motivazione.

PRESIDENTE. Trattandosi di un parere, per così dire, procedurale, più che di merito, quello espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, chiedo se vi sia qualcun altro tra i presentatori che intenda ritirare i propri emendamenti.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 4.15, 4.27, 4.28 e 4.33.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 4.2, avanzata dalla senatrice Bulgarelli.

Non è approvata.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.2.

CARDIELLO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, io ho prestato la dovuta attenzione all'intervento svolto poco fa dal presidente Tonini; un intervento mitologico, omerico, come oscillante tra Scilla e Cariddi (*verbatim*). Avrei voluto seguirlo sullo stesso livello parlando dell'«Anabasi» di Senofonte, sulla strategia di chi avvelena i pozzi e questo credo che indichi molto la strategia attuale del Governo. Cerco di adottare un registro meno drammatico: la favola della formica e della cicala di Esopo, con un adattamento.

In questo caso la cicala è di genere estremo: è una cicala che prima ha ucciso la formica. Nei documenti che ci avete dato risulta che l'effetto economico, tra tagli e tasse, del Governo Monti, prodotto di una violenta torsione democratica e *passepartout* per i successivi Governi, è cifrato pari a 200 miliardi. Lo dite voi, non lo diciamo noi.

La formica ha vissuto una sua vita successiva con una spinta evoluzione della propria specie: eccitata, allucinata, infine drogata. E siamo a oggi. È stato detto: saremo la locomotiva d'Europa, non ce n'è più per nessuno. Mi pare che l'altro giorno il presidente Renzi abbia parlato di un grandissimo tesoretto disponibile: che fine ha fatto?

Ora la formica è suicida, ma il grave è che non uccide solo sé stessa: così facendo uccide anche l'Italia. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), LN-Aut e Misto)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.15 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.18, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.21, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.22, presentato dai senatori Mazzoni e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.24, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.25, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.26, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 4.27 e 4.28 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.29, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.30, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.31, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo perché rimanga a verbale il fatto che disciplinatamente abbiamo votato gli emendamenti, così come disciplinatamente abbiamo osservato, per garbo istituzionale, il rito di queste votazioni. Vorrei tuttavia rivolgerle una domanda. Prima il vice ministro Morando ha detto che esprimeva parere contrario su tutti gli emendamenti perché, se da questa Camera fosse venuta un'indicazione al Governo difforme da quella che nel frattempo si votava alla Camera dei deputati, il Governo si sarebbe trovato in difficoltà. Francamente non mi aspettavo una giustificazione di questo tipo. Ribadisco che abbiamo votato disciplinatamente, ma abbiamo fatto delle votazioni tendenzialmente inutili, perché non era ammessa la possibilità che un emendamento venisse approvato.

Lo dico solo per verità di resoconto. Abbiamo fatto un'operazione, dal punto di vista parlamentare, perfettamente inutile. Quindi mi piacerebbe che rimanesse, per la prossima volta, che probabilmente sarà nella prossima legislatura, un'indicazione di come questo tema debba essere affrontato in maniera assolutamente diversa. Non è infatti immaginabile che sul documento di maggiore importanza dal punto di vista economico per il Paese, ovvero il DEF, stiamo votando una risoluzione di maggioranza che non è possibile modificare, perché la modifica di una Camera non potrebbe essere poi recepita dall'altra Camera.

Stiamo facendo, mi perdoni, un'operazione perfettamente inutile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Romani, la questione è quella di una deliberazione bicamerale con un procedimento che non è quello legislativo. Come lei sa, la questione è stata oggetto di discussione.

Ritengo, tuttavia, che la proposta di risoluzione che è stata elaborata dal Governo e dalla maggioranza abbia tenuto comunque conto della discussione svoltasi in Commissione, sia alla Camera che al Senato. Comunque la questione è quella della convergenza di testi e di deliberazioni che non fanno la navetta, ma che parallelamente camminano verso un obiettivo comune.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo solo per aggiungere che alla Camera non è possibile presentare emendamenti alla proposta di risoluzione sul DEF. Quindi succederà sempre che qui noi faremo un lavoro inutile. Volevo solo spiegare questo piccolo meccanismo.

PRESIDENTE. La libertà di voto del singolo parlamentare rimane, nonostante il parere contrario del relatore e del Governo; quindi le votazioni non sono mai inutili da questo punto di vista.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.32, presentato dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 4.33 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4 (testo 2), presentata dai senatori Zanda, Bianconi, Zeller e Guerra.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto precluse le proposte di risoluzione nn. 2, presentata dalla senatrice Comaroli e da altri senatori, 3, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 5, presentata dalla senatrice Mangili e da altri senatori, 6, presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, e 7, presentata del senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

Sulla scomparsa di Giorgio Guazzaloca

CASINI *(AP-CpE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP-CpE)*. Signora Presidente, colleghi, vi chiederei un attimo di silenzio perché ho un adempimento certamente non gradevole.

Col cuore affranto e con una grande commozione, annuncio a questo Senato la scomparsa, avvenuta nelle prime ore di questo pomeriggio, di Giorgio Guazzaloca, già sindaco della città di Bologna dal 1999 al 2004.

Da dove incominciare? Potrei ricordare la sua straordinaria esperienza associativa, prima come presidente della Confcommercio, poi come presidente della camera di commercio, da sempre come presidente nazionale della Federmacellai (non a caso molti, lo ricordano come il macellaio più famoso d'Italia). Successivamente, ha fatto parte dell'*Antitrust* e del consiglio di amministrazione di Mediobanca. Ma a poco serve l'arida elencazione di questi incarichi; rischia di non significare nulla.

Giorgio Guazzaloca è stato lo straordinario e singolare protagonista della prima e unica sconfitta storica della Sinistra nella città di Bologna, anticipando probabilmente la caduta di uno dei muri più significativi dell'Occidente. In questa veste ne hanno parlato tutti i giornali, europei e mondiali, e per questo è stato conosciuto dall'opinione pubblica italiana. Tuttavia, oggi lo piange l'intera città, al di sopra e prima degli schieramenti politici. Si stringono in questo grande dolore il primo cittadino, il sindaco Merola, fino all'ultimo bolognese.

Dopo anni e anni di sofferenze indicibili, cominciate qualche mese dopo la sua elezione a sindaco, che ne hanno martoriato il fisico e l'esistenza, oggi possiamo ben dire che si è conclusa la parabola umana di una delle personalità simbolo della nostra città.

Non so se i tempi che viviamo producano più persone di questo spessore, ma so che Guazzaloca ha condensato tutti i simboli della bolognesità: uomo di famiglia umilissima, si è fatto strada da solo in un cammino tormentato, che lo ha portato a rimanere vedovo con due figlie adolescenti e ad affrontare, quasi come per scommessa, i percorsi tormentati della vita politica.

Giorgio si porta via un pezzo della nostra città perché è sempre stato Bologna: dal culto della Madonna di San Luca, coltivato laicamente, al girovagare come sindaco sotto ai portici e tra le torri della nostra città; dalla statua di San Petronio restituita ai bolognesi, all'amore per i colori rossoblu e per la nostra squadra di calcio dagli anni dello scudetto del 1964.

Oggi se ne è andato ma, forse, in realtà, ci aveva lasciato molto prima. Ci accompagnerà sempre, però, la sua innata bolognesità, la sua onestà intellettuale al limite del provocatorio, segnata da una visione alta e nobile della politica e il suo rigore etico.

Colleghi, se mi consentite, vorrei concludere non con le mie parole, senz'altro velate da un'amicizia personale profondissima; vorrei citare le parole del professor Prodi, del Partito Democratico bolognese, ma terminerò con parole sintetiche della presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, che ha detto qualche parola che credo a Giorgio avrebbe fatto molto piacere sentire. Ha ricordato così questo sindaco: «Ha servito con disciplina e onore la sua città». Grazie Giorgio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Casini. La Presidenza si associa con sentita partecipazione al lutto della famiglia e della città di Bologna, oltre che suo personale.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, desidero sinceramente unirmi al cordoglio per la morte di Giorgio Guazzaloca. Chi mi ha preceduto ha già spiegato perché Giorgio Guazzaloca è stato un uomo speciale e non solo e non tanto perché ha creato una rivoluzione copernicana nella sindacatura bolognese, come ricordava il presidente Casini, vincendo per la prima volta dopo una sequenza di sindaci appartenenti ad un altro colore politico, sempre lo stesso, ma perché è stato il primo ad introdurre nella nostra città un senso profondo di civicità. Davvero mi consenta, signora Presidente, di fare un paio di notazione prima di concludere, ringraziandola ancora per l'opportunità che mi concede. Giorgio Guazzaloca è stato la vera, profonda e sana espressione dell'impegno civico in politica. Ha fatto vita di associazione e l'ha fatta convintamente e ha dimostrato a tutti noi che la politica non si fa solo nelle Aule parlamentari o nei consessi comunali, ma anche tutti i giorni, lavorando ad un disegno comune insieme ai propri associati, alle categorie professionali, ai propri cittadini. Lo ha fatto con grande coerenza, con determinazione e con profonda umanità.

Non c'è nulla che possa aggiungere a quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, se non un profondo e sincero dispiacere, per un evento che tutti purtroppo ci aspettavamo. Pensate, colleghi, che già nel 1999 la sua sindacatura è stata funestata dalla malattia. Pochi mesi dopo la sua elezione si è ammalato, ma nonostante questo ha continuato ad operare con coraggio, con determinazione e con quell'impegno, che non è solo impegno civico, ma è anche impegno sentimentale e d'amore, perché quello che ha fatto negli anni in cui è stato sindaco, nonostante la malattia e nonostante il fatto che sia stato defedato nel corpo, ha costituito una costante e continua dichiarazione di amore alla sua città. Quindi, non avrei potuto né voluto sottrarmi a questa manifestazione di profondo cordoglio e dispiacere e la ringrazio ancora, signora Presidente, per avermene dato l'opportunità. È sempre terribile quando qualcuno di così importante si allontana da noi. Egli è stato così importante perché ci ha dato un esempio e ha rappresentato una guida, per una città che abbiamo vissuto e che viviamo ancora con grande partecipazione, anche religiosa: a tal proposito il presidente Casini ha ricordato la sua devozione per la Madonna di san Luca. Il cordoglio è ora materia che dobbiamo consumare con i

familiari. Mi unisco al dolore e spero che il ricordo di Giorgio Guazzaloca, in una città come Bologna, che ha amato tanto, non muoia mai. *(Applausi)*.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, il Governo si associa al cordoglio che è stato espresso in questa Assemblea da molti colleghi per la scomparsa di Giorgio Guazzaloca.

Per un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela

SANGALLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signora Presidente, prima di intervenire sull'argomento per il quale ho chiesto la parola, vorrei soffermarmi sulla scomparsa di Giorgio Guazzaloca, sindaco di Bologna, per tutti noi figura di riferimento e di confronto politico, e per me personalmente anche di contrasto politico ma sempre di grande amicizia personale.

Vorrei condividere il cordoglio manifestato verso i familiari e le parole pronunciate da chi mi ha preceduto. Giorgio Guazzaloca era uomo della città. Quando è stato sindaco non è stato uomo della destra, né della sinistra, ma sindaco della città. Egli ha svolto la sua funzione con la dignità, la competenza e la capacità che tutti noi gli abbiamo riconosciuto.

Signora Presidente, come ho anticipato, avevo chiesto di intervenire su un altro argomento. Mi scuso se ho fatto questa digressione, ma so che umanamente me la concederà. L'altro argomento su cui intendo soffermarmi è il seguente. Chiedo alla Presidenza del Senato di farsi interprete nei confronti del Governo del nostro Paese affinché ci dia al più presto informazioni e riferisca sulle situazioni che si stanno determinando in Venezuela. Voi ricordate che soltanto un paio di mesi fa abbiamo votato una mozione sul Venezuela, sulla sua tragica situazione, sulla disfatta democratica e sull'attentato alla democrazia in corso nel Paese. Da allora ad oggi ci sono state decine e decine di morti, nuove incarcerazioni e l'irrigidirsi di uno scontro tra il Paese, il Parlamento e il Presidente della Repubblica, che ha destituito il Parlamento e arrestato i parlamentari.

Il Venezuela è un Paese apparentemente lontano, ma non tanto da farci dimenticare che più di 250.000 nostri connazionali vivono lì e che, nelle sue varie epoche storiche, l'Italia ha costruito e consolidato con esso un rapporto di leale e franca amicizia. Il Venezuela non è così tanto lontano da farci percepire le vittime di questi giorni come se fossero vittime di un altro mondo, perché è il mondo della civiltà a essere offeso e queste vittime appartengono a noi tutti.

L'opposizione venezuelana adesso rappresenta largamente la maggioranza della popolazione, il Parlamento del Venezuela viene destituito della sua legittimità e i parlamentari vengono arrestati. Nelle piazze del Venezuela anche oggi, in queste ore, sono in corso imponenti manifestazioni di popolo. Tutto ciò avviene mentre il Venezuela minaccia di uscire dall'Organizzazione degli Stati americani (OSA) e sono in corso difficilissimi interventi di mediazione da parte della Santa Sede per cercare di trovare una soluzione di transizione che però il presidente Maduro respinge. Ci troviamo di fronte a una situazione che può far diventare davvero terribile la condizione di una popolazione che è già colpita da una gravissima crisi economica.

Ricordo che quest'anno il Venezuela registra un tasso di inflazione pari al 500 per cento, una carestia pesantissima e la mancanza dei medicinali fondamentali. La popolazione è allo stremo. Vi è la necessità assoluta di arrivare a un'agibilità democratica per tutti i suoi cittadini e, in particolare, per quei *leader* dell'opposizione da tempo incarcerati.

Chiedo pertanto, a nome del Gruppo, che il Governo torni a riferire in Assemblea sulla situazione venezuelana e che si faccia interprete, nelle sede internazionali opportune, dalle Nazioni Unite, a quelle relative all'America latina, fino alla stessa Santa sede, di tutte le iniziative necessarie per

ripristinare la legalità democratica in quel Paese e per dare il senso che l'Italia è dalla parte di un popolo, che non può essere trattato come viene trattato in questi giorni, ma che ha la sua dignità e che, come tale, deve potersi esprimere democraticamente. Chiedo pertanto alla Presidenza del Senato di interpretare questo sentimento del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza se ne farà interprete.

È qui presente anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento e credo che potrà rappresentare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la richiesta avanzata dal senatore Sangalli.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora passare al seguito della discussione del disegno di legge n. 2085.

MARINO Luigi *(AP-CpE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(AP-CpE)*. Signora Presidente, chiedo di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, anche per ragioni di coordinamento interno, sia tra i relatori sia tra i Gruppi di maggioranza.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, questo rinvio potrebbe anche consentire a molte Commissioni che ne hanno l'esigenza di riunirsi questo pomeriggio.

Poiché le comunicazioni del Presidente del Consiglio sono previste per le ore 11 della seduta antimeridiana di domani, potremmo iniziare l'esame del provvedimento riguardante la legge annuale per il mercato e la concorrenza alle ore 9,30 e proseguire fino alle ore 11.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, colleghi, con il presente intervento vorrei portare alla vostra attenzione, o meglio sollecitarla, data già l'attivazione di alcuni colleghi in tal senso unitamente alle realtà locali, la questione relativa alla manifattura di Doccia. La Richard-Ginori, oggi controllata dalla GRG srl (Gucci-Richard Ginori) deve infatti la sua origine alla manifattura di Doccia, fondata nel 1735 dal marchese Carlo Ginori nell'omonima località nei pressi di Colonnata, nel Comune di Sesto Fiorentino, in Provincia di Firenze. È famosa in tutto il mondo per la porcellana, la cui produzione è ancora localizzata a Sesto Fiorentino, nonostante la fusione col gruppo industriale con il milanese Richard.

Nello specifico, la rilevanza storica e artistica è data dal relativo museo Richard-Ginori della manifattura di Doccia, adiacente allo stabilimento attuale, che raccoglie la produzione della manifattura dalla sua fondazione, ed invero contiene opere realizzate dalla Richard-Ginori nella sua secolare storia: un valore storico e artistico più unico che raro, che lega inestricabilmente fabbrica e territorio. Il museo è dotato anche di una sezione ludico-didattica per i bambini, una biblioteca, una fototeca ed un archivio, che permettono di acquisire una documentazione completa della produzione storica della manifattura.

Tuttavia, nel 2013, a seguito del fallimento della società in questione e della sua acquisizione da parte del gruppo Gucci, il museo veniva chiuso al pubblico. La curatela fallimentare ha comunque permesso la prosecuzione dell'attività per quasi un anno, fino al maggio 2014. Successivamente si sono succedute due aste con l'obiettivo di trovare un compratore per il museo, che raccoglie oltre due secoli

di storia della prestigiosa manifattura toscana, tra le eccellenze assolute del *made in Italy*, rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Purtroppo, entrambe le aste si sono chiuse senza offerte.

Il museo Richard-Ginori verte in stato d'abbandono. «Gli Amici di Doccia», membri dell'associazione che dal 2003 opera per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del museo, auspicano da tempo un intervento pubblico risolutivo oppure la discesa in campo di una cordata di privati e istituzioni in grado di pilotare un possibile rilancio.

Occorre, inoltre, considerare la trattativa, oramai in corso da tempo considerevole, tra l'azienda Richard-Ginori e gli istituti bancari (Unicredit, BNL e Popolare di Vicenza) proprietari del terreno ove sorge la fabbrica. Al riguardo, nella giornata di domani, 27 aprile, è convocato al MISE un nuovo tavolo con gli istituti di credito e la proprietà per cercare di avvicinare le parti nell'acquisto dei terreni, che rappresenta per l'appunto la condizione affinché l'azienda non abbandoni il territorio. Ed infatti, le vicende, diverse ma tra loro intrecciate, del museo e dei terreni, evidenziano come la permanenza della fabbrica a Sesto Fiorentino e la riapertura del museo costituirebbero lo scenario migliore per tutti gli attori coinvolti: azienda, creditori, lavoratori, realtà del territorio attive per la rinascita del museo, cittadini sestesi.

Concludo, pertanto, sollecitando l'intervento diretto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero con il concorso di risorse private ed in collaborazione con gli enti territoriali e la Regione Toscana, nell'acquisizione del museo di Doccia e delle collezioni ivi presenti, evitando così la perdita di un grande patrimonio artistico, storico e culturale, considerato inoltre che varie sono le soluzioni prospettabili al fine della sua valorizzazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 aprile 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,02)*.

Allegato A

DOCUMENTO

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017
(6-00233) n. 1 (26 aprile 2017)
CENTINAIO, CANDIANI, GASPARRI.
Improponibile

Il Senato,

premesso che:

la situazione economica italiana è ancora caratterizzata da un'alta instabilità finanziaria delle aziende che rende difficoltosa la ripresa. Il Paese infatti fatica ad uscire dalla crisi avendo ad oggi un tasso di disoccupazione altissimo e la crescita più bassa d'Europa;

nel cronoprogramma del Governo non si rilevano misure atte ad influenzare positivamente il potenziale di crescita e di sviluppo delle imprese italiane;

alla mancanza di una visione strategica che individui nel sistema produttivo del nostro Paese l'elemento trainante dell'economia italiana, si aggiungono i forti vincoli a questo imposti dall'Unione europea, che in determinati comparti, in nome dell'armonizzazione, hanno contribuito a creare un sistema di regole troppo stringenti, disperdendo le specificità territoriali del mercato italiano;

l'impatto che la direttiva 2006/123/CE ha avuto su alcuni settori strategici per il Paese è stato dirompente, segnando per essi una grave perdita di competitività. Sono note, ad esempio, le difficoltà in cui versano le aziende del commercio sulle aree pubbliche che, con l'entrata in vigore della direttiva, sono state esposte ad una forte concorrenza, a rischio della loro stessa sopravvivenza;

la suddetta direttiva, nota come Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, ha infatti irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;

per il commercio ambulante in aree pubbliche, l'articolo 16 del suddetto decreto legislativo, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, ha stabilito il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, mandando in crisi un settore in cui operano complessivamente oltre 190.000 aziende personali e familiari;

il citato articolo, equiparando la nozione di "risorse naturali" con quella di "posteggi in aree di mercato" ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di "risorse naturali", assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;

alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del medesimo e all'intesa del 5 luglio 2012, raggiunta in sede di Conferenza unificata, che continua a far ricadere la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 16, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;

le imprese ambulanti in Europa sono soltanto 360.000 e impiegano circa 770.000 addetti; l'Italia detiene oltre il 50 per cento del totale delle imprese europee e rappresenta una forza lavora importante, con oltre l'80 per cento degli impiegati totali; tale patrimonio rischia oltretutto di essere disperso con l'ingresso nel settore di società di capitali;

alla luce dello stato profondamente critico in cui attualmente si trova il settore del commercio ambulante sulle aree pubbliche, si rende necessario un intervento volto ad introdurre una deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE, facendo prevalere l'interesse nazionale che necessariamente coincide con la salvaguardia di questo specifico comparto,

impegna il Governo a prendere immediati provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza, a tutela del settore del commercio sulle aree pubbliche, varando norme di carattere speciale, in deroga ai principi generali che derivano dall'applicazione della normativa europea.

(**6-00234**) n. 2 (26 aprile 2017)

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI.

Preclusa

Il Senato,

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2017,

premesso che:

l'Italia è ancora il Paese che cresce più lentamente in Europa, nonostante a livello europeo ed internazionale si sia registrato un miglioramento e la crescita europea abbia accelerato: secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, aggiornati a marzo 2017, l'Italia è il Paese che cresce più lentamente anche tra tutti i maggiori Paesi dell'OCSE, seppur quest'ultima abbia rialzato di 0,1 punti la stima del PIL italiano nel 2017, la cui crescita dovrebbe restare stabile all'1 per cento annuo, come nel 2016 e nel 2018;

anche in questo Documento di economia e finanza, la revisione della spesa pubblica viene presentato come uno degli strumenti fondamentali di risanamento dello stato di salute dei conti pubblici. Nonostante i risparmi conseguiti ammontino a circa 3,6 miliardi nel 2014, 18 miliardi nel 2015, 25 miliardi nel 2016, il debito pubblico, per contro, è continuato a salire, da 2.137 miliardi di euro nel 2014 a 2.217 nel 2016, passando dal 131,8 per cento al 132,6 per cento in rapporto al PIL. Il Governo stima che il rapporto debito/PIL si attesterà, nel 2017, al 132,5 per cento, soltanto uno 0,1 per cento in meno rispetto al 2016;

si tenga costantemente presente, *a latere*, che il 19 dicembre scorso, il Governo in carica si è presentato alle Camere ottenendo dalla maggioranza l'autorizzazione a contrarre un debito di 20 miliardi di euro nel 2017 per intervenire sul sistema bancario e, nello specifico, procedere con una ricapitalizzazione da 8,8 miliardi di risorse pubbliche della banca Monte dei Paschi di Siena;

si ricorda che il precedente Governo, di cui l'attuale rappresenta essenzialmente la prosecuzione, ha continuamente posticipato il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, spostato di anno in anno. Nel febbraio 2014, infatti, il pareggio di bilancio era previsto per il 2014, ma subito, nell'aprile dello stesso anno, l'Esecutivo allora in carica chiese il posticipo al 2016; nello stesso anno, a causa di una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il 2015, il Governo fu costretto a chiedere di rinviare il conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio al 2017, e, di nuovo, di posticiparlo, con il DEF 2016, al 2019;

a causa di questi continui scostamenti dall'obiettivo di medio termine al cui raggiungimento l'Italia è tenuta in base ai parametri fissati dalla nuova *governance* europea dopo Maastricht, la Commissione europea ha ritenuto troppo "significativa" questa deviazione, bocciando la manovra italiana per il 2017. Si ricordi che la stessa Commissione, a novembre, aveva già avvertito il Governo italiano in occasione della presentazione del Documento programmatico di bilancio 2017 e, in merito a ciò, la Lega Nord aveva chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze se esistesse un piano di bilancio alternativo: il Ministro, all'epoca, replicò negativamente motivando la sua risposta sulla netta convinzione che la nuova legge di bilancio 2017 avrebbe passato indenne la verifica della Commissione. Il 17 gennaio scorso, invece, la Commissione ha richiesto espressamente al Governo italiano di indicare "puntuali" misure correttive del disavanzo strutturale di bilancio previsto per il 2017, congiuntamente all'aggiornamento della dinamica del debito, onde evitare di incorrere in una procedura di disavanzo eccessivo a causa del mancato rispetto del debito per il 2015. Secondo le previsioni europee dell'autunno dello scorso anno, infatti, il *deficit* italiano, nel 2017, senza alcuna manovra correttiva, si sarebbe attestato intorno al 2,4 per cento, ossia due decimali in più rispetto a quanto concordato a Bratislava e due decimali sopra il livello massimo previsto per evitare la procedura di infrazione;

in un primo momento, la reazione di questo Governo è stata esclusivamente quella di giustificare il discostamento dei conti pubblici dal Patto di stabilità e crescita, imputando il *deficit* eccessivo a fattori come la bassa inflazione e le spese per far fronte all'accoglienza dei migranti e per i terremoti che dal 24 agosto hanno colpito le Regioni del Centro Italia. In un secondo momento, però, l'Esecutivo si è dovuto impegnare ad adottare un intervento correttivo di circa 3,4 miliardi, pari allo 0, 2 per cento del PIL, modulati per circa un quarto sul versante delle uscite (0,85 miliardi) e per tre quarti sul lato delle entrate di bilancio (2,55 miliardi);

nonostante i risparmi di spesa previsti, alla luce del mancato raggiungimento degli obiettivi e del continuo aumento del debito pubblico, è evidente quindi che questi non siano sufficienti e, tantomeno, adeguati, perché a questi non è stata ancora accompagnata una vera implementazione del federalismo fiscale come già previsto - ma mai attuato - nella legge n. 42 del 2009 di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Allo stesso modo, non si comprende come la riforma del bilancio dello Stato e la ridefinizione delle regole dell'equilibrio di bilancio di Regioni ed enti locali possano portare a veri risparmi, senza il passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo *standard* (che finanzia invece i servizi). Quest'ultimo, infatti, si presenta come l'unico efficace metodo per orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del

passato, attivando il circuito della responsabilità e favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità, al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro;

la mancata implementazione dei costi e fabbisogni *standard*, inoltre, ha avuto ed avrà in futuro delle pesanti ripercussioni in uno dei settori più delicati ed importanti della spesa pubblica, quello sanitario, in cui i tagli lineari e indiscriminati si ripercuotono pesantemente sui cittadini, e soprattutto sui cittadini meno abbienti che, nel corso degli ultimi tempi, rinunciano sempre più spesso alle cure a causa dell'aumento esponenziale del loro costo (ovviamente inversamente proporzionale all'entità dei tagli);

da anni si discute sulle capacità di risparmio nel settore sanitario confondendo tra il concetto di taglio con quello di *spending review*; la revisione della spesa consiste nell'applicare i costi *standard* immediatamente, in tutto il Paese, tagliando dove si spreca, imponendo le *best practices* a tutte le Regioni ed evitando che i tagli lineari incidano a detrimento della buona sanità regionale;

nonostante l'entrata in vigore di sedici provvedimenti normativi di attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015, non si è ancora giunti a quello scopo di pubblica amministrazione parsimoniosa, meritocratica, veloce e trasparente che il Governo ha inserito tra gli obiettivi raggiunti nel Programma nazionale di riforma. Anche secondo gli ultimi dati pubblicati dalla CGIA di Mestre a febbraio scorso, la nostra pubblica amministrazione resta ancora la peggior pagatrice d'Europa e l'annunciata semplificazione non sembra essere arrivata: "Sul fronte della qualità la nostra pubblica amministrazione arranca nei bassifondi della classifica europea. Si colloca infatti al 17° posto su 23 Paesi analizzati. Solo Grecia, Croazia, Turchia e alcuni Paesi dell'ex blocco sovietico presentano un indice di qualità inferiore al nostro. Tra le migliori 30 regioni europee, purtroppo, non è presente nessuna amministrazione pubblica del nostro Paese. La prima, ovvero la Provincia autonoma di Trento, si colloca al 36° posto della classifica generale". Restano infatti delle diseguaglianze enormi tra le varie aree del Paese e sarebbe dunque necessario intervenire al fine di omogeneizzare la qualità e il servizio reso ai cittadini dall'amministrazione pubblica, inserendo come parametro, ai fini della redistribuzione delle risorse dallo Stato centrale, anche quello relativo all'indice di produttività del pubblico impiego, accanto a quello della spesa *standard*;

nel Programma nazionale di riforma di questo Documento di economia e finanza, il Governo propone, da un lato, il completamento della riforma del catasto prevista con la delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 e, dall'altro, quello del riordino delle *tax expenditures*, previsto dal decreto legislativo n. 160 del 2015. Riguardo alla prima riforma, ad oggi, è stato approvato soltanto il decreto legislativo riguardante le commissioni censuarie, rispetto all'immenso riassetto che si dovrebbe porre in essere e che dovrebbe determinare la nuova base imponibile entro dicembre 2019. L'Esecutivo ha assicurato che ci sarà invarianza di gettito e punta al superamento di alcune storture, come la presenza di molti immobili sopravvalutati o sottovalutati in base al loro valore di mercato reale. Allo stesso tempo, le nuove regole, secondo l'Esecutivo, porteranno ad un miglioramento nella lotta all'evasione fiscale e renderanno il Paese più attrattivo per gli investimenti immobiliari, ma, come avvertono da tempo le associazioni di categoria, in oltre la metà dei Comuni italiani non si raggiunge il numero minimo di compravendite che servirebbe ad offrire una base statistica solida, per cui i valori del nuovo sistema catastale potrebbero essere calcolati su aree più vaste del previsto, con evidente pericolo di non rispettare l'invarianza di gettito e di conseguente iniquità nei confronti dei contribuenti residenti nelle diverse aree del Paese;

in merito alla pressione fiscale, è altresì importante evitare di far scattare le clausole di salvaguardia. Il Governo, in questo DEF, manifesta la volontà di disattivare le clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabilità 2014 e 2015 del precedente Governo, sostituendole con misure riguardanti sia la spesa che le entrate, tramite maggiori risparmi - di almeno un miliardo all'anno - e tramite il rafforzamento della lotta all'evasione. Il valore delle clausole di salvaguardia è però pari a 19,6 miliardi per il 2018 e a 23,3 miliardi a partire dal 2019 e seppur il DEF evidenzi che nel corso del 2016 l'attività di recupero dell'evasione abbia fatto registrare incassi per un ammontare pari a 19

miliardi (+28 per cento rispetto al 2015), per un totale di oltre 48 miliardi nel triennio 2014-2016, gli incassi del 2016 includono gli effetti della *voluntary disclosure* (4,1 miliardi) e quelli del 2017 includeranno anche i 4,6 miliardi attesi dalla definizione agevolata delle cartelle. Essendo queste delle misure *una tantum*, non si comprende dove il Governo voglia reperire le risorse per la sterilizzazione completa delle clausole di salvaguardia e si teme l'ennesima inversione di rotta verso l'aumento delle accise e dell'IVA che, oltre a causare un forte arresto della già debolissima ripresa, rafforzerebbe anche il primato italiano per la più alta pressione fiscale presente in Europa. Non è inusuale, infatti, che il Governo sia spesso altalenante sulle misure da assumere in materia fiscale;

a ciò si aggiunga anche che il Governo deve costantemente reperire sempre maggiori risorse per l'emergenza migranti, per cui il nostro Paese è già stato obbligato a chiedere tutta la flessibilità concessa dall'ordinamento europeo relativamente agli eventi eccezionali, accanto alla richiesta di flessibilità per le calamità sismiche: già nel 2015 e nel 2016, per le spese relative all'afflusso di migranti (complessivamente 0,07 per cento del PIL), è stato riconosciuto provvisoriamente lo 0,14 per cento del PIL ed un ulteriore 0,18 per cento è stato invece considerato ammissibile per la salvaguardia antisismica, per un totale di 0,32 per cento del PIL nel 2017, da portare a riduzione della correzione di 0,6 per cento richiesta in base alle condizioni congiunturali. Mentre, però, per quanto riguarda il sisma, l'evento è effettivamente di natura imprevedibile e non controllabile, e il Governo impegnerà un miliardo all'anno, secondo quanto riportato nello stesso DEF 2017, l'emergenza del flusso migratorio sarebbe, invece, determinata soprattutto dalle politiche adottate dall'attuale Governo e da quello precedente in tema di immigrazione, che anziché adottare misure ed iniziative immediate che bloccassero tali flussi, hanno incentivato le partenze dai Paesi di origine e transito degli immigrati con il miraggio di una accoglienza indiscriminata;

le spese complessive per la gestione dei flussi migratori in Italia hanno registrato un vertiginoso aumento, passando, al netto dei contributi UE, da 829 milioni di euro nel 2012 ad un importo stimato per l'anno 2017 di circa 4,6 miliardi, di cui circa ben il 68 per cento destinato alle attività di accoglienza;

invece, il contributo da parte dell'Unione europea alle spese sostenute dall'Italia per l'emergenza migratoria è rimasto sostanzialmente invariato negli anni, essendo di circa 90 milioni nel 2012 e ancora di 91 nel 2017 e rappresentando, dunque, una quota irrisoria rispetto alle risorse impiegate;

benché i contributi europei siano rimasti più o meno costanti negli ultimi anni, è altresì innegabile che il massiccio afflusso di immigrati sulle coste italiane sia conseguenza anche delle diverse missioni navali che operano nel Mediterraneo centrale, tra cui la stessa operazione Sophia della missione navale EuNavFor Med, le flotte delle operazioni Triton (Ue-Frontex) e Mare Sicuro, che di fatto si limitano a raccogliere in mare immigrati non regolari per portarli in Italia, favorendo e incoraggiando i flussi migratori illegali, a dispetto della propria missione di contrasto all'immigrazione clandestina;

secondo i dati forniti periodicamente dal Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il numero delle presenze registrate all'interno del sistema di accoglienza è passato da 22.118 nel 2013, a 103.792 nel 2015 fino ad arrivare a 176.554 nel 2016, con un incremento del + 73,77 per cento rispetto al 2015 e che solo nei primi tre mesi del 2017, gli immigrati giunti illegalmente via mare in Italia sono stati 24.280, con un incremento del +29,31 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento nel 2016;

indubbiamente a fronte delle spese a carico dell'Italia, non più sostenibili per la perdurante crisi economica che investe la stessa, occorre, dunque, procedere ad immediate misure per fermare l'eccezionale flusso migratorio verso le nostre coste;

sebbene secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT sarebbero ben 7 milioni e 209 mila le persone che in Italia vivono in condizioni di "grave deprivazione materiale" e il tasso di disoccupazione sia aumentato rispetto allo scorso anno arrivando all'11,9 per cento a gennaio 2017, le risorse stanziate dal Governo per interventi di contrasto alla povertà ammontano invece solo a circa 1 miliardo di euro per l'anno corrente;

l'ISTAT, si ricorda, ha quantificato in 4,4 milioni le persone che vivono in una situazione di povertà assoluta, il che significa che il Governo, stanziando "solo" un miliardo, ha destinato circa 250 euro annui per povero, ovvero appena 70 centesimi al giorno per il singolo indigente, cifra ben al di sotto della spesa giornaliera sostenuta per ciascun immigrato accolto sul nostro territorio (pari a 35 euro);

una attenzione maggiore del Governo verso gli immigrati rispetto ai propri cittadini è confermata anche dalla recente sottoscrizione da parte del Ministero dell'interno di un protocollo di intesa con Confindustria per attuare tirocini e percorsi di formazione, della durata di sei mesi e del valore di 500 euro al mese, per i destinatari del sistema di accoglienza nazionale;

di contro, il Governo ha riportato nel sommerso i nostri giovani ed i nostri anziani con l'abrogazione dei *voucher*;

il Governo continua ad enfatizzare nel DEF, con riguardo al mercato del lavoro, i risultati del *jobs act* e gli incentivi finanziari per l'occupazione, in termini di sgravi contributivi per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ignorando la "bolla" occupazionale che la riforma *jobs act* ha creato;

gli ultimi dati ISTAT su occupati e disoccupati, infatti, registrano che a febbraio 2017 la stima degli occupati è stabile rispetto a gennaio, il tasso di occupazione è fermo al 57,5 per cento, è in crescita la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,4 per cento, pari a 51.000 unità, nell'ultimo mese) e che è salito solo il numero dei lavoratori a tempo determinato, mentre calano i lavoratori a tempo indeterminato;

tali dati sono l'ulteriore conferma che la riforma *jobs act*, ad oramai due anni dalla sua data di entrata in vigore, non ha innescato alcuna crescita dell'occupazione; al contrario, essendo le assunzioni correlate agli incentivi, ridotti questi ultimi, sono diminuite anche le prime;

il problema principale permane sull'elevato costo del lavoro, abbattuto solo parzialmente e temporaneamente dagli effetti del *jobs act*, e sul gravoso cuneo fiscale peraltro riconosciuto nello stesso DEF tra i più elevati 'Europa (… nel 2015 in Italia i cunei fiscali sui singoli lavoratori che percepiscono un salario basso o medio, rispettivamente al 41 per cento e al 48 per cento …);

sempre il DEF, richiamando il Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei conti, menziona che il "cuneo fiscale, riferito alla situazione media di un dipendente dell'industria, colloca al livello più alto la differenza tra il costo del lavoro a carico dell'imprenditore e il reddito netto che rimane in busta paga al lavoratore: il 49 per cento prelevato a titolo di contributi (su entrambi) e di imposte (a carico del lavoratore) eccede di ben 10 punti l'onere che si registra mediamente nel resto d'Europa,

l'OCSE, nel rapporto annuale sul peso fiscale dei salari (*taxing wage* 2016), colloca l'Italia al quinto posto tra i Paesi OCSE per il più alto livello di imposte sul lavoro, con una media del cuneo fiscale per lavoratore del 47,8 per cento rispetto ad una media dei Paesi OCSE del 36 per cento;

detassazione e decontribuzione strutturali e non temporanee rappresentano, pertanto, misure non più procrastinabili per creare nuova occupazione e, di conseguenza, dare maggiore competitività alle nostre imprese;

contemporaneamente, per arginare il fenomeno della fuga dei giovani all'estero, rappresentato non soltanto da chi è in cerca di occupazione bensì anche da chi è in cerca di retribuzioni migliori e maggiore riconoscimento, è doveroso agire anche sulla meritocrazia, per la quale l'Italia si pone in fondo alla classifica con appena 23,3 punti (meno della metà della Finlandia, con 67,7 punti e dieci punti più in basso rispetto alla Spagna, con il 34,9, ed alla Polonia, con 38,8 punti);

accanto alla fuga di cervelli, si registra, nel nostro Paese, un ulteriore grave fenomeno demografico: il calo delle nascite. La responsabilità, anche in questo caso, può essere imputata all'inadeguatezza delle politiche sociali messe in atto perché quando si affronta il problema di misure di sostegno economico alle famiglie con interventi mirati, si agisce in modo assistenzialistico e non con una politica programmata di contrasto alla denatalità. Queste misure di sostegno economico per le famiglie sono viziate, quasi sempre, da un approccio errato al problema estendendo la misura oltre che

a tutti i cittadini italiani comunitari anche a tutti cittadini extracomunitari;

ogni efficace politica di sostegno alla famiglia non può tuttavia prescindere da strumenti fiscali mirati e graduati. In Italia il sistema fiscale sembra ancora ritenere che la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli, mentre di norma in Europa a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente;

si ritiene necessario un intervento che nel breve periodo possa offrire una risposta rapida alle richieste di posti nelle strutture socio-educative e per far questo è importante agire con formule nuove cercando di coniugare l'iniziativa pubblica a quella privata applicando sistemi di collegamento rapidi tra le istituzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale;

è importante lavorare al fine di realizzare l'ambizioso obiettivo volto ad introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Tutto ciò è realizzabile concependo e istituzionalizzando l'idea di un sistema articolato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro, creando sul territorio un'offerta flessibile e differenziata di qualità;

dunque, nel contesto riassunto nell'attuale DEF, assume poca credibilità l'affermazione del Governo riguardante la volontà di continuare ad "operare misure espansive" e di ridurre la pressione fiscale, congiuntamente alla prosecuzione delle riforme in tutti gli ambiti che influenzano il livello di benessere della popolazione e il clima di investimento del Paese. Prova ne sono la manovra per il 2017 che, varata senza adeguato reperimento delle necessarie risorse finanziarie, ha portato al rischio di procedura per disavanzi eccessivi e la pressione fiscale a cui sono sottoposti i nostri contribuenti e le nostre imprese che risulta costantemente fra le più alte in Europa (riguardo all'IRPEF, un contribuente italiano paga infatti quasi 1000 euro in più rispetto alla media europea e per le imprese vantiamo il triste primato di tassazione più alta in assoluto nell'eurozona con un differenziale di oltre 21 punti percentuali e un *total tax rate* pari al 64,8 per cento). Ugualmente, per quanto concerne invece gli investimenti, sia pubblici che privati, il nostro Paese risulta essere uno tra i meno competitivi e attrattivi d'Europa;

in particolare, su questo fronte, la situazione è preoccupante: secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia, il totale dei prestiti al settore privato è passato dai 1.409 miliardi di febbraio 2016 ai 1.405 miliardi di febbraio 2017, con un calo complessivo di quasi 4 miliardi (-0,26 per cento) e una diminuzione di 12 miliardi per i prestiti concessi dagli istituti di credito alle aziende. Ciò si è verificato anche a causa dell'aumento delle rate non rimborsate da parte delle imprese - le sofferenze lorde sono infatti cresciute di 7 miliardi - che scontano ancora gli effetti della pesante crisi economica del 2008;

è evidente come il comparto imprenditoriale non sia stato adeguatamente sostenuto in passato e si continua anche oggi a non creare le condizioni per far ripartire gli investimenti. Oltre alla giustizia civile lenta e in molte aree del Paese anche poco efficiente, all'eccesso di burocrazia che ha raggiunto livelli difficilmente riscontrabili altrove e il pesantissimo *deficit* logistico-infrastrutturale, si è introdotto anche lo strumento dello *split payment*. Quest'ultimo, presentato come un valido mezzo di lotta all'evasione fiscale, è in realtà uno strumento che sottrae un enorme quantità di liquidità alle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione che, come già detto, si presenta come la peggior pagatrice d'Europa;

dunque, mentre questo Esecutivo presenta lo *split payment* come misura finalizzata alla *compliance* fiscale, quando in realtà si tratta di un mezzo per trattenere alla fonte le risorse, le aziende italiane ancora scontano la grave crisi di liquidità degli anni appena passati, senza che nel cronoprogramma del Governo si rilevino misure atte ad influenzare positivamente il potenziale di crescita e di sviluppo delle imprese italiane;

alla mancanza di una visione strategica che individui nel sistema produttivo del nostro Paese l'elemento trainante dell'economia italiana, si aggiunge l'impatto che la regolazione europea relativa ai servizi del mercato interno ha prodotto in alcuni settori strategici per l'economia italiana, con particolare riferimento alle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche;

lo sviluppo del settore dei servizi deve essere perseguito in maniera equilibrata e sostenibile e, comunque, in modo tale da non pregiudicare la crescita e i livelli occupazionali esistenti nei Paesi membri dell'Unione europea;

alla luce dello stato profondamente critico in cui attualmente si trova il settore del commercio ambulante sulle aree pubbliche, si rende necessario un intervento volto ad introdurre una deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE, facendo prevalere l'interesse nazionale che necessariamente coincide con la salvaguardia di questo specifico comparto;

con riguardo agli investimenti pubblici, si confermano anche per il 2017 grosse criticità nello sviluppo delle reti del trasporto pubblico locale, nonostante questo rappresenti un servizio fondamentale dal punto di vista economico e sociale per la collettività, dovute principalmente al perpetrarsi di una carenza di programmazione nel settore svincolata da politiche accentratrici. Non sembra riscontrarsi, nel documento in esame, un'inversione di tendenza e un piano strategico volto a garantire finalmente che il servizio venga svolto su tutto il territorio nazionale nel rispetto di più alti criteri di qualità, soprattutto nei settori a maggiore richiesta, e a prezzi sostenibili per i cittadini;

il Programma di stabilità del DEF in oggetto - con riferimento ai dati dell'economia italiana nel 2016 - indica un ragguardevole calo del valore aggiunto dell'agricoltura (-0,7 per cento), questo a dimostrazione delle politiche fallimentari e fortemente insufficienti del Governo in tema di agricoltura. Il comparto primario è ancora pesantemente gravato dall'aumento dei costi di produzione e dalla scarsa remunerazione per gli agricoltori, nonché dalla concorrenza sleale di Paesi europei ed extra-europei in settori che rivestono un ruolo centrale nell'agricoltura italiana quali il lattiero-caseario e cerealicolo;

la stessa sezione, con riferimento al sisma che ha colpito le Regioni dell'Italia centrale, ricorda che, con i tre decreti-legge *ad hoc*, ai soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché esercenti attività agricole, è stata da ultimo riconosciuta una serie di esenzioni e di agevolazioni a livello creditizio e fiscale;

il cronoprogramma per le riforme ricorda che è stato emanato il decreto interministeriale 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari. L'indicazione di origine è un argomento cardine per il settore agroalimentare per garantire ai consumatori una informazione chiara ed completa sulla provenienza e l'origine della materia prima. Anche una consultazione pubblica effettuata dal MIPAAF ha evidenziato che per più del 90 per cento dei consumatori è fondamentale che in etichetta sia indicata chiaramente la provenienza per non essere indotti in errore in merito alla vera origine dell'ingrediente primario dei prodotti agroalimentari,

impegna il Governo:

- con riguardo alla revisione della spesa pubblica e della *spending review*:

a) a dare piena esecuzione alla riforma del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, di attuazione del vigente articolo 119 della Costituzione, con cui si prevedono non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa, e di tenere sempre in dovuto conto, nella predisposizione delle normative che riguardano il tema della fiscalità territoriale, soprattutto in merito alla redistribuzione delle risorse, delle disposizioni della legge n. 42 del 2009;

b) ad adottare una revisione della spesa pubblica sul modello del federalismo fiscale e ad istituire forme premiali crescenti per le Regioni che si avvicinano gradualmente ai costi *standard*, al fine di creare un meccanismo di efficientamento del complessivo sistema di gestione della spesa pubblica in cui le Regioni e gli enti locali virtuosi rappresentino un traino e un esempio per le restanti amministrazioni, anche attraverso la previsione legislativa dell'obbligo di importazione dei modelli virtuosi nelle Regioni più indebitate e con i costi più alti, in particolar modo nel settore della sanità pubblica, affinché il costo ragionevole dei servizi e degli strumenti sanitari, a parità di disponibilità finanziarie, possa diventare il riferimento nazionale nell'ambito delle politiche sanitarie ed il presupposto fondamentale per garantire il pieno diritto alla salute;

c) ad individuare, attraverso una revisione della spesa pubblica sul modello del federalismo

fiscale, più efficaci misure di *spending review* suscettibili di creare effettivi risparmi di spesa tali da escludere con certezza l'applicazione delle clausole di salvaguardia sulle accise e l'imposta sul valore aggiunto;

- nell'ambito della riforma della *tax expenditures*, a prevedere, accanto al riordino delle spese fiscali, una revisione definitiva, concreta ed efficiente dell'intero sistema fiscale contributivo, in direzione di una vera semplificazione che attiri gli investimenti e non vessi i contribuenti (sia cittadini che le imprese) e di una efficace lotta all'evasione fiscale, data per lo più dall'enorme carico fiscale imposto nel nostro Paese, che introduca un criterio proporzionale di imposizione fiscale con l'applicazione di un'aliquota fissa al 15 per cento e una deduzione fissa pari a 3.000 euro per ciascun contribuente o carico familiare, in modo da rispettare i principi costituzionalmente previsti della progressività dell'imposta e dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, tenuto conto della loro condizione economica e sociale;

- sul lato dell'efficientamento dei servizi della pubblica amministrazione:

a) a prevedere una disciplina più stringente in termini di ritardi amministrativi che, spesso, soprattutto in merito agli investimenti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, sono riconducibili all'inadempienza dell'amministratore, al fine di evitare la perenzione delle somme, la perdita dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti europei o lo spropositato livello di contenzioso e sperpero di risorse pubbliche per la realizzazione di opere non più adeguate temporalmente al momento della loro completamento;

b) assunto che le misure assunte finora non sono ancora sufficienti, a prevedere una maggiore semplificazione delle procedure e degli *iter*, nonché della relazione cittadino/pubblica amministrazione, stabilendo, eventualmente, forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni con più alto indice di produttività e in ordine con i pagamenti;

- sul versante degli investimenti pubblici:

a) ad accelerare la definizione delle procedure necessarie a rendere spendibili le risorse del Fondo sviluppo e coesione individuate e messe a disposizione nei "patti per lo sviluppo" già siglati, sia per il livello regionale che locale, oltreché adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo di tutte le risorse per gli investimenti finanziati con questa importante leva di sviluppo e coesione territoriale;

b) ad implementare e potenziare - proiettandolo anche sul bilancio pluriennale per gli esercizi 2018/2019 - il meccanismo individuato nel decreto-legge "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, iniziative a favore degli enti territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici e misure per il rilancio economico e sociale", che utilizza il ruolo delle Regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio permettendo una programmazione pluriennale con risorse certe e qualificando altresì la spesa pubblica;

c) ad emanare il decreto ministeriale sulla compartecipazione regionale all'IVA applicativo del decreto legislativo n. 68 del 2011, atteso che la norma è dell'anno 2011 (articolo 9, comma 2), così da permettere alle Regioni un ruolo attivo nella lotta all'evasione fiscale sull'IVA in collaborazione con le altre istituzioni così come già accade per l'IRAP e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;

d) a permettere l'utilizzo, per gli enti locali, dell'avanzo di bilancio per investimenti finalizzati al territorio e al miglioramento dei servizi pubblici per i cittadini;

- ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché le Regioni virtuose destinatarie del "turismo sanitario" possano recuperare entro tempi celeri i crediti vantati, trattandosi di cifre considerevoli che le Regioni medesime potrebbero utilizzare a compensazione dei tagli subiti per garantire la qualità dei servizi erogati e le fasce di popolazione esentate dal pagamento del *ticket* sui farmaci;

- nell'ambito dell'emanazione dei provvedimenti attuativi della riforma del catasto, a mantenere l'invarianza di gettito e, dunque, evitare l'aumento dell'imposizione fiscale sulle rendite catastali;

- con riguardo all'emergenza dei flussi migratori:

a) ad attivarsi nelle più opportune sedi dell'Unione europea, in difetto di incisive politiche volte a presidiare in modo efficace le frontiere esterne e a fermare il continuo flusso degli arrivi sulle coste italiane, affinché venga aumentata la quota di partecipazione della stessa alle spese per far fronte all'emergenza migratoria in atto rispetto alle risorse stanziate dall'Italia;

b) ad assumere le più idonee iniziative affinché venga attuata, anche in ambito comunitario, una tempestiva politica di contenimento dei flussi migratori e di contrasto all'immigrazione clandestina, in particolare mediante l'effettivo presidio e controllo delle frontiere marittime, terrestri e aeree, anche con azioni di respingimento, e mediante la destinazione di adeguate risorse, anziché per l'accoglienza, per assicurare invece, anche in un'ottica dissuasiva, l'immediato allontanamento e rimpatrio di tutti gli stranieri irregolari presenti in Italia;

c) ad impiegare le risorse nazionali destinate al settore immigrazione e accoglienza per programmi ed interventi finalizzati al sostegno economico e reingresso nel mercato del lavoro a favore dei cittadini che si trovano in stato di disoccupazione e grave difficoltà economica a seguito del perdurare della crisi del mercato del lavoro interno;

- sul lato delle politiche del lavoro:

a) ad agire in maniera strutturale e permanente sulla riduzione del costo del lavoro, attraverso l'introduzione di una *flat rate* volta ad uniformare e standardizzare alla media europea il costo del lavoro italiano, e di una *tax rate* omnicomprensiva che semplifichi in termini burocratici e fiscali il costo medesimo, perseguendo la duplice finalità di aumentare l'occupazione e rendere maggiormente competitivo il nostro sistema produttivo;

b) a consolidare la decontribuzione sulle assunzioni a tempo indeterminato prevedendo l'applicazione di un'aliquota percentuale crescente nei primi dieci anni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sino ad un tetto massimo corrispondente alla media europea;

c) ad intervenire sulle retribuzioni salariali agendo sul tasso di meritocrazia e rivendendo i meccanismi di aumento automatici per anzianità, anche valutando di rendere strutturale la detassazione dei premi e del salario di produttività;

- con riguardo alle politiche sociali della famiglia:

a) a porre in essere maggiori misure fiscali ad incentivare la natalità attraverso strumenti di sostegno economici strutturali e non *una tantum*;

b) a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico-programmatiche la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato, sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:

1. gratuità dei sevizi e delle prestazioni;
2. requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;
3. partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;

c) a promuovere l'incremento delle risorse destinate al Fondo nazionale delle politiche sociali verificandone, inoltre l'equa ripartizione garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi;

d) ad introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo *splitting* o il fattore famiglia;

e) a promuovere una politica finalizzata a contrastare la crisi demografica introducendo, nei futuri provvedimenti a sostegno della famiglia e della natalità, un criterio volto ad individuare i beneficiari tra i cittadini italiani comunitari e i cittadini extracomunitari che abbiano dimostrato, realmente, di volersi integrare, avendo acquisito secondo i parametri di valutazione fissati dall'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 - testo unico sull'immigrazione, un punteggio pari ad almeno 30 punti;

- a prendere immediati provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza, a tutela del settore del commercio sulle aree pubbliche, varando norme di carattere speciale, in deroga ai principi generali che derivano dall'applicazione della normativa europea;

- nell'ambito delle politiche a sostegno del trasporto pubblico locale previste dal programma governativo di medio periodo, a promuovere un'intesa in sede di conferenza unificata, fatte salve le competenze delle Regioni, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, avente ad oggetto una strategia comune di interventi e di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, individuando piani di efficientamento e razionalizzazione delle reti con il duplice obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza e di qualità a beneficio dei passeggeri, e, contemporaneamente, contenere la spesa attraverso l'individuazione dei costi *standard* a livello nazionale;

- in tema di interventi infrastrutturali prioritari:

a) ad inserire nella programmazione gli interventi già definiti e cofinanziati da parte delle Regioni e degli enti locali;

b) tra gli interventi considerati prioritari ad assegnare precedenza assoluta alla realizzazione dei collegamenti con gli Stati esteri confinanti, per i quali risultano contratti già in essere e per i quali sono già state ultimate le tratte estere;

c) a provvedere allo stanziamento, in tempi brevi, delle risorse necessarie per le impellenti attività di monitoraggio e manutenzione della rete stradale e autostradale ormai a rischio in vari punti, come testimoniano i ripetuti crolli di cavalcavia, e a procedere agli interventi di messa in sicurezza antisismica già programmati come quelli relativi ai viadotti delle autostrade A24 e A25, previsti già nella legge di stabilità 2012, ma mai realizzati;

d) a provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per avviare la redazione di carte di microzonazione sismica che coprano tutte le aree a più elevata pericolosità sismica del Paese;

e) in considerazione dei tagli di risorse finanziarie già disposti negli ultimi anni per le province e i comuni, a prevedere meccanismi efficaci e sistematici per finanziare la progettazione esecutiva degli interventi infrastrutturali da parte degli enti locali, allo scopo di poter conformarsi a quanto disposto dalla recente riforma del codice dei contratti pubblici sulla predisposizione dei progetti da porre a base delle gare di appalto;

f) a provvedere allo stanziamento di maggiori risorse per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città;

- in tema di agricoltura:

a) a considerare di mettere in atto misure aggiuntive, rispetto a quelle già adottate nei tre decreti-legge approvati, in favore degli agricoltori e degli allevatori colpiti dal sisma del 2016 e 2017 anche attraverso l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo di cui al Decreto legislativo n. 102 del 2004;

b) ad adottare ulteriori atti normativi, oltre a quello emanato per il settore lattiero-caseario, per rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine delle materie prime utilizzate, a partire dal grano e dal riso, al fine di garantire ai consumatori una informazione esaustiva e completa sulla tracciabilità del prodotto, quale strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione del *Made in Italy*.

(**6-00235**) n. 3 (26 aprile 2017)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO.

Preclusa

Il Senato, esaminato il Documento di economia e finanza 2017 (DOC. LVII, n. 5) comprendente il Programma di stabilità dell'Italia e il Programma nazionale di riforma ed i relativi allegati;

premesso che:

siamo in presenza, da un lato, di un DEF del tutto provvisorio in attesa dei risultati della trattativa con la Commissione europea e, dall'altro, di un DEF "finto" perché incorpora nel tendenziale

l'incremento delle aliquote IVA per un aumento di gettito di circa 19,5 miliardi. La manovra di conseguenza risulta formalmente di dimensioni modeste;

a legislazione vigente, la manovra prevista nel 2018 per raggiungere l'obiettivo programmatico è pari a 0,1 per cento del PIL, ossia lo scarto tra il tendenziale (-1,3 per cento), ovviamente inclusivo dell'applicazione delle clausole di salvaguardia, e il programmatico (-1,2 per cento). Quindi, se si lasciassero scattare le clausole di salvaguardia, la manovra correttiva sarebbe leggera. Anzi, dopo l'approvazione del decreto correttivo degli andamenti 2017, sarebbe una manovra espansiva dato che il *deficit* tendenziale scenderebbe a circa -1 per cento del PIL;

la manovra diventa pesante in quanto si vogliono disinnescare le clausole di salvaguardia. Dati gli effetti strutturali del decreto correttivo appena emanato, per disinnescare le clausole di salvaguardia sono necessari nel 2018 circa 14-15 miliardi. Altre risorse vanno trovate per finanziare il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e per altre spese sempre rifinanziate (ad esempio, le agevolazioni fiscali per autotrasporto, la pesca, eccetera);

complessivamente, si prospetta, dunque, una manovra pesante che rischia di rallentare la timida crescita del PIL, già condizionata dalla struttura economica del nostro Paese e dalla polarizzazione del reddito;

le previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel DEF sono oltretutto molto ottimistiche, e sostanzialmente smentite dalle previsioni dei principali organismi internazionali (Commissione europea; FMI; OCSE; Consensus Forecasts), essendo il nostro Paese in presenza di fattori di rischio legati allo scenario internazionale (emergere di posizioni protezionistiche da parte degli USA, intensificarsi di tensioni nello scacchiere geo-politico, esaurirsi della fase di debolezza dell'euro che ha, sinora, favorito le nostre esportazioni), e sostanzialmente effimere, stante l'elevato grado di incertezza che caratterizza, in questa fase, la definizione della politica di bilancio ipotizzata nel Documento;

l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato che: "il quadro programmatico della politica di bilancio è sostanzialmente indefinito", e mancano indicazioni sulle caratteristiche e le dimensioni degli interventi espansivi e di riduzione della pressione fiscale ai quali il Documento accenna;

siamo di fronte ad un DEF ed a un PNR con indicazioni ambiziose al limite della pura propaganda. C'è qualcosa di profondamente sbagliato quando un Governo presenta il più importante documento di finanza pubblica ed annuncia degli obiettivi che sa di non poter e di non voler raggiungere;

un Documento che ha messo in luce le contraddizioni tra il Governo ed il partito di maggioranza relativa nonché con altre forze della maggioranza che non hanno esitato a scrivere che il DEF è "un testo apocrifo";

considerato che:

nel 60-esimo dei Trattati di Roma, nonostante il clima eccessivamente celebrativo, dovremmo provare a fare un "operazione verità" sulle condizioni e le prospettive dell'Unione europea e dell'euro-zona;

l'UE e l'euro-zona sono su una rotta insostenibile. Gli equilibri sono sempre più precari, puntellati da una politica monetaria di emergenza sempre più mal sopportata da larghi settori del Paese *leader*. Le condizioni strutturali per una ripresa stabile e significativa, ossia in grado di innalzare quantità e qualità dell'occupazione, non vi sono. Anzi la fisiologia indotta dai Trattati europei e dal *Fiscal compact* è di segno opposto. Siamo invischiati in uno scenario di sotto-occupazione e insostenibilità del debito pubblico;

la ragione di fondo del quadro anemico è il mercantilismo liberista e la conseguente svalutazione del lavoro dell'impianto dei Trattati e del *Fiscal compact*. Il problema non è l'Italia, la Spagna o la Grecia, sempre indietro nel percorso delle "riforme strutturali". Il problema non sono i malati poco responsabili e poco disponibili a somministrarsi l'amara ma efficace medicina. Il problema è la medicina che aggrava la malattia;

l'insostenibilità del mercantilismo liberista dell'euro-zona diventa ancora più stringente nel

contesto della Presidenza Trump che archivia la funzione di consumatore di ultima istanza svolta dalla fine delle II Guerra mondiale dagli Stati Uniti;

in tale contesto, è estremamente preoccupante il sostegno del Governo italiano alla cosiddetta "Europa a più velocità". Accelerare lungo una rotta insostenibile determina l'anticipazione dell'impatto del Titanic Europa con l'iceberg della sofferenza economica e sociale interpretata da forze politiche regressive;

è, invece, urgente cambiare radicalmente rotta al fine di rivitalizzare una crescita diffusa e qualificata, buona e piena occupazione, sostenibilità del debito pubblico; cambiare radicalmente rotta non solo in termini di finanza pubblica, ma nella regolazione degli scambi di merci e servizi (attraverso l'introduzione di *standard* sociali e ambientali) per proteggere il lavoro e l'ambiente e dei movimenti di capitali (attraverso controlli e limiti), nella politica industriale per l'intervento pubblico discrezionale, nella regolazione del mercato unico, ad esempio attraverso la cancellazione della Direttiva Bolkestein;

è necessaria la sospensione del *Fiscal compact* per realizzare una virata keynesiana a favore degli investimenti pubblici. Una manovra espansiva, rispetto al *deficit* tendenziale, di almeno mezzo punto di PIL all'anno per un triennio, diretta a progetti di messa in sicurezza del territorio e delle scuole e alla mobilità sostenibile, in stretta interazione con Comuni e Regioni. Gli effetti macro-economici sarebbero molto contenuti sulla nostra bilancia commerciale, dato il carattere *labour intensive* dei programmi finanziati e comunque largamente sostenibili dato l'ampio *surplus* dell'Italia. Gli effetti di breve periodo sul debito pubblico sarebbero negativi ma modesti e compensati nel medio periodo da una ripresa robusta e radicata del reddito e dell'occupazione;

purtroppo, anche il DEF 2018-20 conferma la linea mercantilista percorsa dal Governo Renzi negli ultimi anni in un quadro subalterno ai vincoli, impossibili, del *Fiscal compact*. Le principali misure di *policy* hanno tutte il segno *supply side*, mentre nulla viene indicato in termini di misure restrittive sul versante della spesa e/o delle entrate;

nonostante il Governo, nel parlare degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES) si sia compiaciuto per i risultati e i progressi fatti dall'Italia, sostenendo, tra l'altro, che i famigerati 80 euro hanno ridotto le diseguaglianze quando l'ISTAT ha dichiarato proprio il contrario (che quella misura ha favorito le classi medio-alte e non i poveri) il quadro appare francamente scoraggiante, con la continuazione, in piccolo, delle politiche seguite in questi anni. Un po' di sgravi, una riduzione delle tasse mai attuata, poche risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, qualche spicciolo per il *welfare* e una montagna di privatizzazioni;

introdurre un BES governativo con 4 indicatori, quando l'ISTAT lo fa con 130, serve a poco e non offre una vera idea del Benessere equo e sostenibile del nostro Paese. Presentare le *performance* italiane senza alcun paragone con gli altri Paesi europei è scientificamente e politicamente inaccettabile: un modo per evitare un confronto per noi impietoso. Affrontare l'indicatore delle diseguaglianze senza trattare il tema della povertà è un modo abile per indorare la pillola. Parlare di indicatori del lavoro prendendo solo la "mancata partecipazione al lavoro", senza citare la precarizzazione e coloro che non cercano più lavoro - è un inno alla parzialità;

valutato che:

nel PNR viene confermato l'impegno sulle privatizzazioni, sia pure ridimensionato da 8 a 5 miliardi l'anno nel triennio (dallo 0,5 allo 0,3 per cento del PIL). Lo strumento dovrebbe essere la cosiddetta "super-Cdp";

il Servizio bilancio del Senato "ritiene auspicabile un approfondimento, con indicazioni più dettagliate sulle partecipazioni oggetto di dismissioni, circa la realizzabilità degli introiti attesi dalle privatizzazioni, cifrati pari a 0,3 punti percentuali annui dal 2017, anche alla luce del fatto che, a fronte di una stima del DEF 2016 che li stimava pari allo 0,5 per cento del PIL per il medesimo anno, i ricavi effettivamente conseguiti sono stati pari a circa 0,1 punti percentuali di PIL";

un rilievo simile viene dalla Banca d'Italia che in riferimento alle dismissioni osserva come il DEF non dà informazioni sulla strategia da seguire in merito: "se si vuole dissipare del tutto

l'incertezza occorrerà meglio esplicitare i programmi";

complessivamente, il nostro debito pubblico, malgrado la politica di privatizzazioni, la più imponente nell'ambito dell'Unione europea, attuata ad iniziare dal 1990 con le banche di interesse nazionale e a seguire con le industrie pubbliche e con gli immobili pubblici, si è impennato;

sul versante delle entrate il DEF 2017 sembra scontare le inadempienze e i ritardi del precedente *premier* Renzi nell'affrontare i temi della progressività fiscale e della redistribuzione del reddito ed, in generale, del ricorso ad una diversa politica delle entrate, la cui distorsione sta alla base del costante aumento negli ultimi anni del debito pubblico, ma che sarebbe la sola in grado di garantire enormi margini di recupero di risorse da destinare da un lato al risanamento dei conti pubblici e dall'altro ad un piano di investimenti per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, offerta di nuovo *welfare*, tutela del territorio, eccetera;

il suddetto approccio è peraltro avvalorato dal passaggio, all'interno del documento, che evidenzia il profilo tendenziale delle entrate per il quadriennio 2017-2020 e per il quale non si registrerà alcuna variazione particolarmente significativa per la pressione fiscale, destinata a rimanere stabile. Di contro, l'unico ricorso alla leva fiscale ritracciabile nel documento ed in perfetta continuità con il passato, è quello orientato a sostenere, peraltro in modo iniquo e generalizzato, le imprese, dimostrando come il Governo, con la programmazione fiscale, si ostini a voler perseguire l'obiettivo di una maggiore competitività dei costi, anziché da un'efficace, efficiente ed equa allocazione delle risorse e dei fattori produttivi, perseguendo una strategia del tutto coerente alla linea liberista delle istituzioni europee, che punta sulla competitività dei costi per far ripartire la produzione, ma che ha già in passato dato prova della sua inefficacia in termini di aumento di crescita economica ed occupazione;

la conferma di tale strategia si evince anche dalla considerazione che il tanto sbandierato taglio delle aliquote Irpef, che il precedente Governo puntava a realizzare entro la legislatura, è scomparso dal cronoprogramma delle riforme: il PNR, viceversa, indica come cruciale il taglio del cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro ed aumentare parallelamente il reddito disponibile dei lavoratori, un impegno però condizionato dalla sua compatibilità con gli obiettivi di bilancio;

altro obiettivo dichiarato nel PNR, questa volta orientato ad una maggiore equità del prelievo fiscale e ad una redistribuzione del reddito, è quello, insieme all'aggiornamento del patrimonio informativo catastale, di una revisione delle cosiddette *tax expenditures* ovvero l'insieme delle detrazione, deduzioni e crediti d'imposta che consentono al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, di sottrarsi parzialmente all'eccessiva pressione fiscale abbattendo sensibilmente il totale dell'imposta dovuta. Ma la galassia delle *tax expenditures* contempla voci di agevolazioni la cui quota maggiore si concentra su casa e famiglia, come le spese per mutui, sanità, assegno di mantenimento, erogazioni liberali eccetera, pertanto la loro revisione si tradurrà in un inesorabile aumento della pressione fiscale;

in più passaggi del DEF 2017 il Governo ricorda che pende ancora sui conti pubblici la parte non sterilizzata delle cosiddette clausole di salvaguardia (nel 2017 per 15,1 miliardi di euro e nel 2018 per 19,6 miliardi di euro) cioè quegli aumenti di IVA ed accise messe a garanzia di provvedimenti risalenti al 2014 e 2015, sostanzialmente finanziati a debito (*Jobs Act*, incentivi per l'assunzione del lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, *bonus* 80 euro, abolizione della TASI sulla prima casa) ma che, se non disinnescate in tempo, imporrebbero il programmato aumento dell'IVA, lo spettro di una trappola in grado di deprimere la domanda con pesanti conseguenze sulla produzione di beni e servizi e sull'intera economia;

grande assente all'interno del PNR è una strategia organica per la riduzione strutturale dell'evasione fiscale, anche se è condivisibile la strada fin qui battuta dal Governo di volersi affidare alla tecnologia per aumentare la *compliance*, piuttosto che puntare sulla repressione dell'evasione ormai consumata. Anche i positivi risultati in termini di gettito della *voluntary disclosure*, dello *split payment* (rispetto al quale il Governo punta dal 2017 ad una sua estensione anche alle aziende controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali e le società quotate in Borsa) e del *reverse charge*, non sembrano suggerire al Governo modifiche sostanziali in

materia di lotta ai paradisi fiscali e di riorganizzazione dei pagamenti IVA;

il PNR, nel tracciare una rassegna delle disposizioni emanate negli ultimi anni per il sistema creditizio, sembra sottovalutare il fatto che il problema principale che da anni affligge il settore, è rappresentato da quella imponente massa di crediti deteriorati o incagliati (cosiddetti NPL) detenuta dalle banche italiane, che pesando sui loro bilanci rende difficile l'erogazione di nuovi prestiti e quindi il finanziamento dell'economia reale;

malgrado il suddetto contesto preconizzasse il rischio di una crisi sistemica del settore, il Governo *pro tempore* ne ha colpevolmente ed irresponsabilmente sottovalutato la portata, gestendola con logica emergenziale, disponendo una serie di interventi (di cui ai decreti legge n. 3 del 2015, n.18 e n. 59 del 2016), presentandoli come una riforma complessiva ed organica del settore, che sostanzialmente hanno lasciata invariata l'incidenza dei NPL sui bilanci delle banche italiane ed alterato significativamente, compromettendolo, il quadro di tutele giuridiche e costituzionali di riferimento, con immaginabili e deleterie ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema;

benché l'analisi del Governo converga spesso sulla necessità di maggiori investimenti fissi, si programma un'ulteriore riduzione degli investimenti pubblici (dal 2,1 del 2016 al 2,0 per cento del PIL nel 2020). Tale impostazione, purtroppo, risulta coerente con le privatizzazioni programmate (1,2 punti di PIL nel quadriennio, ovvero 5 miliardi di euro all'anno) e la riedizione di molti incentivi generalizzati alle imprese, pur essendo ormai riconosciuto da tutti - compreso il MEF - che l'ingente numero di risorse erogate al mercato abbia restituito solo una minima parte di investimenti, innovazione e occupazione all'economia reale;

si esaltano i 47 miliardi del piano di investimenti da qui al 2032. In 15 anni rappresentano lo 0,2 per cento del PIL (3,133 miliardi l'anno). Uno spot che ci si poteva risparmiare;

per la spesa in conto capitale le previsioni tendenziali del DEF mostrano un andamento complessivamente decrescente nel periodo 2017-2020: a fine periodo l'aggregato si attesta su un valore pari a 56,7 miliardi, inferiore di circa 1 miliardo rispetto al valore previsto per il 2017. L'andamento descritto viene confermato dalla dinamica della spesa in termini di PIL, che dal 3,4 per cento del 2017 scende al 3,0 per cento nel 2020. Si determinano peraltro valori più elevati nel 2018 e nel 2019, che mostrano un'incidenza della spesa in conto capitale rispetto al PIL, rispettivamente, del 3,5 per cento e del 3,3 per cento;

anche il piano Juncker, sbandierato tre anni fa come il toccasana della crescita, con investimenti per i quali era prevista una leva 1:15, è sostanzialmente fallito. A fronte di soli 21 miliardi - sottratti in gran parte ad altri capitoli di spesa o forniti dalla BERS - si sarebbero dovuti ottenere ben 315 miliardi di investimenti dai privati. Un *flop* del velleitario piano Juncker prevedibile (e previsto da Sinistra italiana). In controluce sembra proprio che l'OCSE sostenga che è illusorio contare sugli investimenti privati per rilanciare la domanda;

il piano industria 4.0, che prevede una serie di incentivi volti alla diffusione di tecnologie digitali nel sistema produttivo, può costituire un utile mezzo volto alla crescita della competitività e dello sviluppo del sistema produttivo italiano. Generalmente ci si riferisce ad una serie di cambiamenti nei modi di produzione di beni e servizi che porterà inevitabilmente anche un profondo cambiamento nei rapporti di produzione, tra datore di lavoro e lavoratore;

l'azione di un Governo responsabile non può limitarsi a fornire incentivi spesso calati "a pioggia" senza un'opera "di accompagnamento culturale" come precondizione necessaria perché le tecnologie digitali e il loro utilizzo si diffondano oltre gli attuali confini e producano effetti sistemici e rivoluzionari, non a scapito esclusivamente della forza lavoro, attraverso la sua drastica diminuzione;

i temi della coesione, del riequilibrio territoriale e del Mezzogiorno nel DEF vengono affrontati enfatizzando immotivatamente i risultati relativi ai dati sulla chiusura del primo ciclo di programmazione 2007-2013, per il quale come osserva la UIL nell'audizione svolta "è stata fatta una corsa disperata per evitare di perdere risorse", anche se tale "corsa disperata" non ha dato tutti i frutti sperati in quanto sussiste ancora il rischio di desertificazione per una quota di circa un miliardo di euro, più precisamente 972 milioni relativi al PON Ricerca, poiché ai sensi dell'articolo 95 del

Regolamento (CE) 1083/06 ne è stata richiesta la sospensione. Senza considerare che la stragrande maggioranza dei singoli progetti finanziati, soprattutto al Sud, sono relativi a interventi micro-settoriali, di scarso impatto sullo sviluppo reale delle aree più bisognose, e che configurano obiettivi qualitativi che non danno la certezza di validi risultati nel medio periodo;

nel DEF si accenna a misure di riequilibrio territoriale incentrate sui fondi strutturali, ai cosiddetti "patti per il Sud", che dovrebbero collocare gli interventi in un quadro più coerente, e alla definizione di una Strategia per le aree interne rivolte ad invertire nel prossimo decennio il calo demografico in 68 aree pilota che comprendono 1.043 Comuni. È evidente l'inadeguatezza delle misure previste e delle risorse finanziarie stanziate rispetto alla complessità delle questioni che intervengono nei processi di abbandono territoriale. Ad infrastrutture, trasporti, difesa del suolo e ricerca sono destinati appena 2,6 miliardi l'anno. Concorre a determinare un sostanziale stallo degli interventi il tentativo del Governo di centralizzare a Palazzo Chigi la gestione delle risorse e delle competenze, peraltro in un quadro di dubbia costituzionalità. Il riferimento in questo contesto è alla struttura di missione "Casa Italia" che, sovrapponendosi alle Regioni, rischia addirittura di ritardare l'implementazione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, la cui attuazione è invece di primario rilievo per il recupero territoriale delle aree interne e l'incremento dell'occupazione. Noi di Sinistra italiana insisteremo nel ripresentare in questo documento di programmazione interventi volti alla messa in sicurezza del nostro territorio, perché oggi non possiamo più continuare semplicemente e solamente a tamponare le emergenze a tragedia avvenuta;

nonostante le politiche specificatamente rivolte al Mezzogiorno esplicitate dal Masterplan per il Sud a partire dal 2015, implementato nel 2016 con una assegnazione supplementare da parte del CIPE di 13,4 miliardi di euro a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e l'emanazione nel 2017 del decreto Mezzogiorno che prevede interventi urgenti per occupazione, ambiente, risanamento dell'Ilva, incremento del Fondo per le non autosufficienze, i risultati positivi e, soprattutto, qualitativamente significativi, non si vedono;

nel Mezzogiorno il tasso di occupazione cresce complessivamente dello 0,9 per cento in un anno, meno tuttavia rispetto al Nord (+1,1 per cento) e ancora del 2,6 per cento sotto il livello raggiunto nel 2008. Rimangono poi estremamente accentuati i divari territoriali: nel Centro-Nord sono occupate 6 persone su 10, mentre nel Mezzogiorno il loro numero cala a 4 su 10. Il tasso di disoccupazione cresce solo al Sud, in concomitanza inoltre con una forte diminuzione del numero degli inattivi e in costanza di un continuo, incessante spopolamento del Meridione a causa del manifestarsi di un inarrestabile e crescente fenomeno di emigrazione specie di giovani laureati e diplomati, per cui i divari relativi di disoccupazione nei territori nazionali si ampliano: i disoccupati crescono al 19,6 per cento al Sud e scendono al 7,6 per cento al Nord;

un recente studio dello SVIMEZ rivela inoltre che se l'introduzione del principio di riequilibrio territoriale nelle spese in conto capitale, tardivamente anche se meritoriamente previsto nel decreto Mezzogiorno quest'anno, fosse stato applicato nel 2008, all'inizio della crisi, la perdita di PIL e occupazione al Sud sarebbe risultata dimezzata rispetto a quella effettivamente subita e senza ulteriori e significativi impatti negativi sull'intera economia del Paese. Come a certificare, secondo il detto popolare, che ora "si chiude la stalla quando i buoi sono scappati";

l'Istat ha rilevato che 4,6 milioni di persone nel nostro Paese sono in condizione di povertà assoluta e più di 8 milioni sono quelle in condizione di povertà relativa, mentre ancora una volta la scelta del Governo è quella di un intervento parziale e neanche esaustivo nei confronti delle famiglie in povertà assoluta senza prevedere alcun intervento strutturale di reddito minimo a livello europeo, previsto dall'articolo 34 della Carta di Nizza, ma anche dal Pilastro europeo dei diritti sociali;

il tasso di occupazione è rimasto poco sopra il 50 per cento, fra i più bassi d'Europa. Se i lavori a chiamata e intermittenti sono aumentati del 2,5 per cento, quelli in somministrazione del 13 per cento, più in generale, nel 2016, abbiamo nuovi impieghi a tempo indeterminato che superano di poco il 20 per cento, mentre quelli a tempo determinato sfiorano il 65 per cento (con un aumento di oltre il 10 per cento fra i giovani), secondo la nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione resa pubblica il

30 marzo dall'Istat. In particolare si è assistito al boom dei *voucher* cresciuti in un anno di quasi il 25 per cento, superando abbondantemente il tetto dei 30 milioni nell'ultimo trimestre dell'anno passato;

il governo Renzi con la distribuzione a pioggia di 21 miliardi di sgravi e *bonus* fiscali non ha ottenuto altro risultato se non quello di aumentare la diseguaglianza economica che secondo l'OCSE , in Italia dagli anni '80 è cresciuta del 33 per cento (il dato più alto fra i Paesi OCSE). Nel 2016 i sette italiani più ricchi hanno una ricchezza pari ai 20 milioni più poveri. L'1 per cento detiene il 25 per cento del reddito nazionale e il 20 per cento delle persone più ricche possiede più di quanto detenuto dal 67 per cento della popolazione. Questa forbice è il prodotto di chiare scelte politiche: la detassazione delle grandi eredità; la detassazione della prima casa anche per i più abbienti; un sistema fiscale che penalizza lavoratori autonomi ;

quello che si prospetta, quindi, è una massa di *working poors* destinati a sopravvivere, a causa dell'ulteriore precarizzazione e dei bassi oneri contributivi associati al loro sfruttamento, con una pensione ben al di sotto della soglia di sussistenza, se mai saranno in grado di averla;

nelle premesse al Documento il Governo esibisce come risultato della inversione di tendenza in materia occupazionale una crescita degli occupati di circa 734.000 unità, una contrazione del numero degli inattivi, la riduzione del tasso di disoccupazione e del ricorso ai trattamenti di cassa integrazione. Nessuna rilevanza viene attribuita, invece, al fatto che l'INPS ha segnalato che nel 2016 vi è stato un calo delle assunzioni, nel settore privato, incluse le assunzioni stagionali, di 464.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015 (-7,4 per cento). Il rallentamento delle assunzioni ha riguardato principalmente i contratti a tempo indeterminato (pari a -37,6 per cento). Come lo stesso INPS ha sottolineato, la riduzione va collegata all'abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni per le assunzioni effettuate nel 2015. Come in molti avevamo denunciato, dunque, finiti gli incentivi è finito il vantaggio ad assumere, specie a tempo indeterminato, a riprova del sostanziale fallimento del *Jobs Act*;

quello che il Documento di economia e finanza tace, inoltre, è che l'aumento complessivo dei contratti a tempo indeterminato rispetto a inizio 2015, non ha riguardato i giovani. La frattura generazionale, anzi, complice le rigidità della legge Fornero che ha allungato l'età pensionabile, si è allargata: in 23 mesi il numero di ultracinquantenni al lavoro in Italia è cresciuto di 690.000 unità. I nuovi posti per i ragazzi tra i 14 e i 25 sono stati invece solo 36.000. E se da un lato vi è stata una crescita del numero di chi è tornato a cercare un impiego, dall'altro il 2016 ha segnato un nuovo *record* di oltre 100.000 giovani italiani che hanno abbandonato il proprio Paese per andare a trovare fortuna all'estero;

il DEF insiste, infine, sul tema delle politiche attive del lavoro, la seconda gamba del *Jobs Act* , ma a parte i ritardi accumulati, quanto viene scritto ha un aspetto propagandistico, perché vi sono problemi strutturali che non ci si cura di affrontare. Basti pensare che oltre il 70 per cento dei lavoratori dell'Agenzia nazionale delle politiche attive (Anpal) sono precari con contratti a tempo determinato e collaborazioni, che hanno cominciato a scadere da marzo. Proprio loro che dovrebbero coadiuvare i centri per l'impiego (anch'essi popolati da almeno 2.000 precari) i disoccupati e i precari a trovare un lavoro o ad affrontare i programmi di ricollocazione, sono dei precari a loro volta;

per quanto concerne il settore previdenziale, il Documento di economia e finanza si limita a richiamare gli interventi realizzati dal Governo con la legge di bilancio per il 2017, che sostanzialmente si riducono all'introduzione dell'APE, per applicare la quale dovranno essere superati ancora molti problemi e dalla quale tanti sono i soggetti esclusi. Si tratta peraltro di una misura la cui natura è solo secondariamente previdenziale, trattandosi di un prestito che verrà fatto pagare a pensionandi già impoveriti - considerata peraltro le ridotte risorse stanziate per l'APE sociale e i requisiti per averne diritto che consentiranno l'accesso a un ridotto numero di lavoratori;

nessun riferimento o intervento viene invece previsto per risolvere i problemi determinati dall'ultima e inutile riforma delle pensioni del 2011 con la legge Fornero, che ha prodotto dannose conseguenze sociali e occupazionali e di contro ha contribuito solo per un terzo ai risparmi che sono venuti a determinarsi, pari ad una riduzione cumulata dell'incidenza della spesa previdenziale di circa

60 punti percentuali del PIL fino al 2050, dai complessivi interventi che si sono susseguiti dal 2004;

vi è l'esigenza di una forma di previdenza complementare pubblica presso INPS che determini maggiori entrate attraverso i contributi volontari con miglioramento dei bilanci dell'INPS e dello Stato per svariati miliardi con la possibilità di utilizzare le risorse per lo sviluppo economico del Paese, mentre oggi la previdenza complementare privata investe gran parte delle risorse in titoli stranieri;

nel Documento il Governo, alla sezione del PNR 2017 afferma, in generale, che «il completamento e l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione entro l'anno è un obiettivo chiave del Governo poiché da essa dipendono un migliore ambiente imprenditoriale, maggiori investimenti e la crescita della produttività»;

alle dichiarazioni contenute nel DEF non corrispondono, tuttavia, dei cambi di direzione che vadano nella direzione di migliorare la grave situazione di nella quale versa la pubblica amministrazione a causa dei continui tagli lineari alle risorse e alle assunzioni. Il DEF riporta che l'incidenza della spesa per prestazioni di lavoro pubblico è calato al 9,8 per cento del prodotto interno lordo nel 2016, contro il 10,9 per cento registrato nel 2009, per l'effetto congiunto dei provvedimenti volti a contenere le retribuzioni e di quelli che hanno limitato il *turn over* nelle pubbliche amministrazioni. Il blocco del *turn over* nel pubblico impiego, tuttavia, non ha prodotto una razionalizzazione efficace e un miglioramento dei servizi e delle prestazioni ma è stata semplicemente una delle voci ragionieristiche di *spending rewiew* i cui effetti si sono rilevati catastrofici per i lavoratori e per i cittadini;

anche sul fronte dei rinnovi contrattuali nel settore del pubblico impiego, sui quali è stato raggiunto l'accordo lo scorso novembre tra Governo e sindacati, il Documento di economia e finanza non reca precise indicazioni circa le risorse necessarie per finanziarli e questa mancanza è davvero grave;

quelli della formazione scolastica ed universitaria sembrano essere temi sfuggenti nell'ambito del DEF 2017. Per entrambi, infatti, il PNR non indica nuove misure da adottare limitandosi a ricapitolare da un lato l'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona scuola) e dall'altro gli stanziamenti, peraltro del tutto insufficienti e non risolutivi per entità e destinazione, previsti dalla legge di bilancio 2017 per l'aumento dell'organico dell'autonomia, per la contribuzione studentesca, il diritto allo studio, l'orientamento ed il tutorato, il finanziamento delle attività di ricerca di base e dei dipartimenti universitari di eccellenza;

con riferimento all'istruzione, il PNR 2017 si limita ad evidenziare che nei sei ambiti di azione che costituiscono gli assi portanti sui quali è basata la strategia da attuare nell'intervallo annuale che ci separa dal prossimo PNR, insieme alle politiche attive per il lavoro, vanno stimolate le competenze (attraverso l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro), per ridurre il *mismatch* con il mercato del lavoro, a riprova che il Governo persiste nell'ottica, profondamente regressiva e limitativa, che tende a considerare la scuola ed i luoghi della formazione come esclusive interfacce del mondo del lavoro;

eppure da oltre un decennio gli interventi normativi relativi all'istruzione ed all'università hanno avuto come unico fattore denominatore la logica della riduzione dei costi e del pareggio di bilancio, attuata con tagli indiscriminati alle risorse, sia umane che economiche, e con una quota di finanziamenti complessivi erogati pari all'1,1 per cento del PIL, contro il 2 per cento destinato in media dagli altri Paesi europei: un dato che ci colloca agli ultimi posti della classifica OCSE e capace di evocare lo spettro di una strisciante desertificazione culturale, scientifica e tecnologica;

il primo grave colpo alla scuola pubblica, a cui non è stato ancora posto rimedio neanche con la riforma della Buona scuola, è stato inferto dalla legge finanziaria per l'anno 2009, che ha rivisto l'assetto ordinamentale e didattico del sistema scolastico italiano, attraverso un aumento del numero degli alunni per classe, la riduzione del personale docente ed amministrativo, l'accorpamento delle classi di concorso, la revisione dei curricola e degli orari delle discipline: un'operazione che, attraverso il taglio di 140.000 posti di lavoro e più di 8 miliardi di euro di finanziamenti, ha minato irrimediabilmente il sistema dalle fondamenta;

precondizione essenziale ed imprescindibile per risanare il sistema d'istruzione italiano è la

stabilizzazione di quell'esercito variegato di precari storici che negli ultimi decenni, con abnegazione e grande spirito di servizio, hanno consentito al sistema di funzionare nonostante tutto, in una girandola di incarichi che non può non incidere negativamente sulla continuità didattica e sui livelli di apprendimento degli alunni. Anche in quest'ambito fino ad oggi si sono avvicendati una serie di interventi normativi privi di una visione sistemica ed in grado di mettere ordine e di far uscire il sistema scolastico dalla palude del precariato storico;

il fenomeno del precariato compromette la qualità complessiva della scuola e potrà essere pienamente superato solo attraverso una più articolata ad autonoma organizzazione del lavoro scolastico, rendendo immediatamente disponibili per l'immissione a tempo indeterminato, tutti i posti attualmente coperti con incarico annuale, sia per posto comune che per sostegno, avviando, in prospettiva, un piano pluriennale di stabilizzazioni e garantendo, inoltre, un costante equilibrio tra immissioni dalle graduatorie e nuovo reclutamento;

pur avendo la precarietà abitativa numeri impressionanti nel nostro Paese, nel DEF 2017 non si trova traccia di alcun intervento o programma in merito; non si fa neanche menzione di interventi volti a correggere l'ultima legge di bilancio che ha azzerato il fondo contributo affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n 431, e ridotto il fondo morosità incolpevole dai circa 60 milioni di euro del 2016 ai 37 milioni di euro del 2017;

la spesa sanitaria è prevista in diminuzione dal 2018 a partire dal 2019 dal 6,5 per cento al 6,4 per cento del PIL non garantendo risorse sufficienti per l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei Lea, mentre il Censis ha rilevato che sono 11 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie nell'ultimo anno;

il Governo tende, a partire dalla legge di stabilità 2016, a finanziare le mutue sostitutive del SSN tramite il cosiddetto *welfare* aziendale, depotenziando l'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto alla salute;

senza investimenti adeguati che non si fermino alla sola stabilizzazione delle risorse come previsto dal DEF 2017, il trasporto pubblico non può essere in grado di mettersi al livello degli *standard* europei; la Commissione europea aveva sottolineato come gli investimenti in infrastrutture di trasporto abbiano subito riduzioni dall'1,6 per cento del PIL nel 2006 allo 0,5 per cento nel 2013 con una bassa qualità del trasporto. Lo stesso trasporto ferroviario è soggetto a proteste periodiche da parte dei pendolari. Il trasporto pendolare diventa così il paradigma sul quale testare la volontà del governo in materia di trasporto pubblico;

il Governo dichiara di essere in grado di sottoporre alla consultazione pubblica e all'approvazione entro il 2017 la nuova Strategia energetica nazionale (SEN) che dovrà costituire il quadro di riferimento per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi sul clima e per ridefinire il ruolo del settore nell'ambito della crescita sostenibile del Paese. In questo contesto vengono declinate nel Programma nazionale di riforma una serie di azioni rivolte a ridurre i costi energetici per le imprese, a incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse, a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale;

per interpretare più efficacemente la reale strategia energetica del Governo bisogna in realtà rintracciarne l'orientamento in un altro capitolo del Programma nazionale di riforma, laddove si delineano gli interventi in materia di concessioni pubbliche, in particolare per quanto concerne le concessioni relative alla ricerca, all'estrazione e allo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi. Nel prossimo quadriennio scadranno 130 concessioni già in essere e il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 aprile, ha già chiaramente definito una strategia rivolta potenziare le estrazioni di fonti fossili, anche agendo in deroga al divieto di estrarre nella fascia di 12 miglia dalla costa e concedendo alle imprese già titolari di diritti estrattivi di variare il programma concessorio con l'installazione di nuovi impianti;

una politica per l'energia che si sostanzia pertanto in un'evidente ambivalenza, che vede il Presidente del Consiglio a più riprese avventurarsi in dichiarazioni che intendono collocare l'Italia nella fascia più avanzata dei Paesi europei, quando invece dal Governo giungono segnali di

orientamento opposto, con gli interventi riduttivi già operati sugli incentivi per le fonti rinnovabili e con il rilancio, di fatto, di politiche rivolte all'incremento dell'estrazione e dell'impiego di fonti fossili;

l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 2030 dell'ONU che reca 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile rappresentano una sfida e un impegno che devono entrare nell'agenda politica ed economica del Governo;

nel DEF 2017 non viene presa in considerazione la riallocazione dei sussidi ecologicamente dannosi (di cui al relativo Catalogo reso disponibile dal febbraio scorso dal Ministero dell'ambiente), pari a circa 16 miliardi annui, e destinabili a nuovi interventi sostenibili per l'avvio della strategia di raggiungimento degli obiettivi di COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO2 che sul versante occupazionale, con un aumento stimato di circa 200.000 ULA anno;

attualmente il settore agroalimentare mantiene un'interessante vivacità nelle esportazioni che testimonia le potenzialità di sviluppo del comparto, in prospettiva trainante per la ripresa economica e per l'immagine dell'Italia nel mondo. Il Governo richiama nel DEF gli sgravi fiscali introdotti a favore dell'agricoltura con la legge di stabilità per il 2017, la recente legge di contrasto del caporalato e la necessità di dare attuazione alle deleghe conferite dal Parlamento per la riforma della normativa di settore;

non compare invece nel DEF alcun riferimento alle gravi crisi settoriali che stanno interessando il comparto agricolo e minando la sua capacità di fronteggiare le sfide della competizione internazionale. Il riferimento va in particolare al comparto del latte, dell'allevamento zootecnico e alle aziende cerealicole, con la grave crisi di redditività che ha interessato queste produzioni di primario rilievo nel corso del 2016 e il conseguente incremento delle importazioni;

nella Strategia per lo sviluppo sostenibile, alla quale si accenna nel DEF, non trovano una adeguata collocazione gli interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree naturali protette. È noto che la maggioranza ed il Governo sostengono il disegno di legge di riforma del settore (A.C.4144), già approvato al Senato e attualmente ni discussione alla Camera dei deputati, che ha incontrato la ferma opposizione di gran parte delle associazioni ambientaliste, anche a seguito del tentativo di condizionare ulteriormente la governance dei parchi con interessi localistici;

nessuna novità contiene il DEF in materia di immigrazione e questo costituisce una grave mancanza. Il Documento si limita a ricordare che la realizzazione dei piani UE di ricollocamento non ha dato luogo agli esiti attesi, ma che l'Italia continuerà a realizzare nuovi centri *hotspot*, anche tramite strutture mobili in mare;

il recente decreto-legge n. 13 del 2017 ha persistito in una prevalente ottica repressiva del fenomeno, con l'accentuazione degli strumenti di rimpatrio forzoso, attraverso alcune modifiche di dettaglio della disciplina del rimpatrio, ma, soprattutto, con la decisione di dare inizio all'apertura di numerosi nuovi centri di detenzione amministrativa in attesa del rimpatrio (ora chiamati Centri di permanenza per i rimpatri, invece che CIE);

da anni risulta chiaro, invece, come un sistema efficiente di rimpatri non possa basarsi solo sull'esecuzione coattiva degli stessi, ma debba, in primo luogo, riformare le norme in materia di ingresso e soggiorno, aprendo canali di ingresso regolare diversi da quello, ora quasi unico, della protezione internazionale, così dando maggiore stabilità ai soggiorni, oggi resi precari da disposizioni eccessivamente rigide, riducendo così il ricorso all'allontanamento per ipotesi limitate e comunque incentivando i rimpatri volontari, con strumenti normativi e finanziari specifici;

secondo i dati contenuti nel Rapporto annuale dell'Alleanza atlantica presentato nel marzo scorso la spesa per la Difesa nel 2016 in Italia è aumentata del 10,63 per cento rispetto all'anno precedente e si è attestata sull'1,11 per cento del PIL quando nel 2015 la spesa era stata pari al'1,01 per cento. Quello del 2016 è il primo aumento della spesa da oltre un decennio. Raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del PIL in spese per la Difesa come chiesto da Donald Trump per non "moderare" l'impegno degli USA nell'Alleanza atlantica, rappresenterebbe un conto da oltre 96 miliardi di dollari in più all'anno per i 22 Paesi della UE che fanno anche parte della NATO. All'Italia spetterebbe un aumento di 0,9 punti di PIL che corrispondono a circa 20 miliardi. Nel recente incontro a Washington

Trump ha rinnovato, al nostro Presidente del Consiglio, la sua richiesta di aumento delle spese militari dando seguito alla propria politica che da un lato punta ad incentivare le spese militari interne, accentuando le proprie politiche di "gendarme del mondo" e dall'altro punta a chiede un maggior coinvolgimento degli alleati nella NATO pretendendo dagli stessi un aumento delle spese per il mantenimento della struttura. Su tale nefasta prospettiva, in netta controtendenza e in contrasto rispetto alle politiche volte alla crescita, all'uscita dalla crisi, alla lotta alla povertà e all'aumento dell'occupazione, il Governo italiano non si pronuncia,

impegna il Governo:

per quanto concerne le privatizzazioni:

ad evitare ulteriori privatizzazioni dirette o indirette (via Cassa depositi e prestiti) di *asset* pubblici per fare cassa, comunque irrilevanti ai fini della sostenibilità del nostro debito pubblico;

per quanto concerne la politica in Europa:

ad intervenire con forza, in tutte le sedi europee, al fine di una radicale riscrittura dei Trattati europei, rimuovendo le disposizioni pro-cicliche, come quelle contenute nel *Fiscal compact*, scorporare la spesa per investimenti dal calcolo del saldo strutturale e in assenza di tale riscrittura, porre, assolutamente il veto all'inserimento del *Fiscal compact* nei Trattati europei;

a richiedere la mutualizzazione dei rischi del *Quantitative easing* e l'introduzione, a livello europeo, di politiche di bilancio di compensazione dei disallineamenti dei cicli economici dei vari Stati membri, esattamente come accadrebbe in una unione monetaria completata dall'unione politica;

ad ottenere l'emissione di eurobond e *project bond*, per finanziare e promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, e la riconversione ecologica del sistema produttivo europeo;

ad assumere le opportune iniziative normative al fine di cancellare le modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, al fine di eliminare il principio dell'«equilibrio di bilancio» e di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali, come richiesto dalla nostra Corte costituzionale e nel contempo sospendere, per un triennio, l'applicazione del *Fiscal compact* concentrando le risorse aggiuntive sul sostegno selettivo alla domanda interna, quindi investimenti pubblici nei seguenti ambiti: piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico, piano straordinario per il lavoro per un *Green New Deal*, riconversione ecologica dell'economia, programma straordinario di piccole opere a partire dalle zone sismiche e dall'eliminazione dell'amianto;

a prevedere che le stime del BES - sui dati ISTAT- siano elaborate da un istituto indipendente, sul modello e la natura dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che non sia influenzabile dall'esecutivo di turno al fine di evitare omissioni, manipolazioni e strumentalizzazioni;

per quanto riguarda la politica fiscale:

a modificare la propria politica dei redditi, ricorrendo alla leva fiscale al fine di far emergere le diverse capacità economiche dei contribuenti, di sostenere lo sviluppo, di redistribuire il reddito e di contrastare l'evasione fiscale ed il lavoro sommerso, attraverso:

• l'introduzione di un'imposta sui grandi patrimoni e la rimodulazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni;

• l'allargamento della base imponibile dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta *Tobin tax*), estendendola alle azioni, alle obbligazioni (tra cui i titoli di Stato scambiati sul mercato secondario) ed a tutti gli strumenti derivati;

• l'introduzione nell'ordinamento giuridico della cosiddetta *web-tax*;

• l'accentuazione della progressività fiscale dell'IRPEF con la previsione di un'ulteriore aliquota per lo scaglione di redditi oltre i 100.000 euro;

• l'assoggettamento alla TASI degli immobili di pregio adibiti ad abitazione principale;

• revisione della tassazione IMU per gli enti ecclesiastici;

• l'aumento delle *royalties* sull'estrazione di idrocarburi;

• l'aumento della tassazione sul porto d'armi e la vendita d'armi;

• la reintroduzione della tassa di stazionamento sulle unità da diporto;

• l'abolizione del regime fiscale di favore per attrarre capitali stranieri (cosiddetta *flat tax*);

• l'inasprimento delle pene attualmente previste per il reato di falso in bilancio;

• la conclusione dell'*iter* di revisione delle rendite catastali;

• il ripristino, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, dell'aliquota nominale dell'IRES di misura pari al 27,5 per cento;

a sostenere la domanda ed i consumi anche attraverso la sterilizzazione degli aumenti dell'IVA per 19,5 miliardi;

ad adottare un piano di smaltimento dei *non performing loans* che si basi sull'acquisizione da parte di un fondo pubblico dei crediti deteriorati con garanzia reale, al fine di destinare ad uso sociale gli immobili sottostanti;

ad adottare ulteriori politiche relative al sistema del credito tali da garantire in maniera assoluta le tutele giuridiche e costituzionali relative alle ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema economico;

per quanto riguarda il rilancio degli investimenti pubblici:

a cambiare rotta ed utilizzare un punto di PIL rispetto al tendenziale, che oggi è intorno al 2,5-2,6, e arrivare al 3,6 per fare politiche pubbliche di investimento in particolare per la messa in sicurezza del Paese e per l'ambiente e dare una scossa a questo Paese. Il nostro debito pubblico è alto ma anche altri Paesi, tra l'altro Spagna e Francia, hanno in questi anni ha sforato il rapporto *deficit*/PIL senza che questo creasse nessun terremoto;

ad investire 8 miliardi di euro per un programma straordinario di mille piccole opere per la messa in sicurezza del territorio, delle zone sismiche, delle scuole, per la rigenerazione urbana in collaborazione con il sistema delle autonomie locali: 5.000 cantieri per interventi sul territorio per l'ambiente, le scuole da mettere in sicurezza - a partire da quelle nelle zone sismiche e dall'eliminazione dell'amianto - le energie rinnovabili (pannelli su tutti gli edifici pubblici), le infrastrutture sociali (1.500 nuovi asili nido). Riservando il 45 per cento degli investimenti pubblici al Mezzogiorno (ripristino della "Clausola Ciampi"). Mettere fuori dal *Fiscal compact* gli investimenti pubblici anche nazionali e non le spese militari;

per quanto concerne Industria 4.0:

a salvaguardare la straordinaria biodiversità produttiva italiana che basa la sua forza nella presenza del 99,4 per cento di micro e piccole imprese nel sistema produttivo italiano;

ad assicurare nuovi investimenti pubblici a sostegno della riuscita del progetto, innanzitutto come infrastrutture strategiche, materiali e immateriali, risorse per la ricerca e lo sviluppo, innovazione nella pubblica amministrazione e incentivi "selettivi" affinché la politica industriale si fondi su una *governance* più democratica, considerato che la condizione del lavoro e la creazione di nuova e buona occupazione sono prerequisiti indispensabili per far crescere il nostro apparato produttivo e assicurare un salto di qualità nel nostro modello di specializzazione;

ad assicurare che Industria 4.0 sia affiancato a Lavoro 4.0, come chiedono unanimemente i sindacati italiani. Non solo gli aspetti di innovazione tecnologica devono divenire centrali ma i temi della formazione e delle competenze, quello degli orari, della loro gestione, di una diversa redistribuzione e di nuove possibilità di riduzione, anche per fronteggiare efficacemente i rischi di disoccupazione tecnologica già messi in evidenza dal caso ormai divenuto paradigmatico dell'Adidas;

per quanto concerne la politica per il Mezzogiorno:

a dimostrare di tenere in seria considerazione che lo sviluppo e la crescita del Paese passa necessariamente dalla crescita qualitativamente significativa del Mezzogiorno e intervenire non con politiche straordinarie, ma con proposte economiche concrete di medio periodo valide per tutto il territorio nazionale che contengano una declinazione specifica per il Sud e una maggiore intensità di aiuti da destinare a quei territori, così come prevedeva la cosiddetta e dimenticata "clausola Ciampi per il Sud";

a prevedere un piano decennale o ventennale contro il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del nostro Paese al fine di salvare le comunità locali e anche tutti i nostri beni culturali e le

nostre bellezze;

per quanto concerne il contrasto alla povertà ad istituire ed adottare il reddito minimo come unico strumento strutturale, efficace di contrasto alla povertà sia assoluta che relativa e di reinserimento nella società, allo scopo di affrontare strategicamente la povertà e la disoccupazione, uno strumento necessario per garantire anche un sostegno concreto ai lavoratori che perdono il posto di lavoro, prevedendo uno stanziamento complessivo a regime non inferiore ai 7 miliardi di euro;

per quanto riguarda il lavoro:

a finanziare piano straordinario del lavoro per 200.000 nuovi posti di lavoro per un *Green New Deal* collegato ai 5.000 cantieri pubblici per le piccole opere e alla riconversione ecologica (quali la rigenerazione delle periferie, l'efficienza energetica degli immobili, l'innovazione tecnologica, la cura e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, pranzi bio nelle scuole e negli ospedali, eccetera) ed anche attraverso una serie di misure specifiche come: "l'imponibile di manodopera" sugli appalti pubblici, un piano speciale per il lavoro di cittadinanza di 50.000 giovani nei servizi sociali del *welfare* locale, il sostegno ai contratti di solidarietà espansiva per ridurre l'orario di lavoro ed aumentare l'occupazione;

ad invertire la rotta imboccata con il *Jobs Act* favorendo l'occupazione stabile con misure che agiscano come leve per la creazione di nuovi posti di lavoro, come proposto da Sinistra italiana con il programma *Green New Deal*; sostenendo con misure adeguate i contratti di solidarietà espansiva per favorire la contrattazione della riduzione di orario a parità di salario, e ripristinando la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori, approvando un Nuovo Statuto dei lavoratori come quello proposto dalla legge d'iniziativa popolare promossa dalla CGIL;

nel settore degli ammortizzatori sociali occorre che il Governo intervenga con provvedimenti mirati in quanto il perdurare della crisi economica fa avvertire l'insufficienza di un unico strumento, quale la NaspI, che non appare in grado di coprire tutte le situazioni di criticità cui, nel passato, facevano fronte anche gli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituto della mobilità;

per quanto concerne il settore previdenziale:

a prevedere interventi per ristabilire la solidarietà interna al sistema pensionistico, mediante il principio della flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia, riportando l'anzianità contributiva richiesta a 40 anni, tenendo conto che la spesa pensionistica per ogni singolo soggetto non muta all'interno del regime contributivo;

ad introdurre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, al fine di eliminare le diseguaglianze derivanti dal rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;

ad eliminare le diseguaglianze e le conseguenze negative delle riforme pensionistiche degli ultimi anni sulle donne;

ad introdurre meccanismi di rafforzamento dei percorsi contributivi dei lavoratori discontinui;

ad aumentare la concorrenza nel settore della previdenza integrativa, istituendo una forma di previdenza complementare pubblica presso INPS;

per quanto concerne il pubblico impiego:

a risolvere il problema del *turn over* introducendo un ricambio minino del 100 per cento dei dipendenti andati in quiescenza, mentre le ipotesi di elevazione del tetto attualmente in vigore sono di molto al di sotto dei bisogni effettivi, soprattutto presso gli enti locali;

a precisare esattamente l'entità delle risorse finanziarie certe per i rinnovi contrattuali nel settore del pubblico impiego, sui quali è stato raggiunto l'accordo lo scorso novembre tra Governo e sindacati;

per quanto concerne l'istruzione, la formazione e la ricerca:

a provvedere ad un immediato e costante incremento dell'investimento pubblico per la formazione scolastica ed universitaria al fine di allinearlo con le richieste delle strategie europee e ad elevare l'attuale spesa per Ricerca e sviluppo ad un livello pari al 3 per cento del PIL, anche al fine di accrescere i livelli di conoscenza, di produttività, di occupazione e di benessere sociale del nostro Paese;

ad avviare nella scuola un piano straordinario di stabilizzazioni, capace di contrastare il fenomeno del precariato storico e di evitarne la sua ricostituzione, che garantisca un costante equilibrio tra immissioni dalle graduatorie e nuovo reclutamento;

per quanto concerne le politiche abitative:

ad assumere misure finanziarie efficaci in materia di politiche abitative per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche prevedendo l'istituzione di un apposito fondo presso la Cassa depositi e prestiti per il sostegno di programmi da parte dei Comuni al recupero di immobili pubblici inutilizzati del demanio civile e militare ai fini di edilizia residenziale pubblica da destinare alle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi a canone sociale e per famiglie con sfratto eseguito o da eseguire per morosità incolpevole;

a rifinanziare il fondo contributo affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ad incrementare il fondo per la morosità incolpevole;

per quanto concerne il diritto alla salute:

ad assumere le necessarie misure per garantire l'effettiva universalità del Servizio sanitario nazionale al fine di raggiungere l'obiettivo di una spesa sanitaria al 7 per cento di incidenza sul PIL in particolare attraverso il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza del Fondo per la non autosufficienza, l'eliminazione del superticket, la riduzione delle liste di attesa, avviando il superamento del blocco del *turn over* nel comparto sanitario; individuando risorse adeguate a garantire il rinnovo dei contratti e per la stabilizzazione dei precari;

ad attuare un contrasto efficace alla corruzione e agli sprechi nel comparto sanitario destinando le maggiori risorse: ai farmaci innovativi, alla cura delle malattie croniche, all'aumento delle risorse per la non autosufficienza, alla garanzia dell'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale della legge 194 in materia di interruzione volontaria di gravidanza;

per il diritto alla mobilità ad avviare un Programma per la mobilità sostenibile con una dotazione annuale adeguata, nel triennio, 2018-2020 per il rinnovo e l'aumento della dotazione dei treni destinati alle tratte dei pendolari nonché di autobus urbani e extraurbani, utilizzati in particolare da lavoratori e studenti pendolari;

per quanto concerne la politica energetica:

a ridurre e progressivamente ad azzerare i sussidi alle fonti fossili con un programma di decarbonizzazione della nostra economia, anche attraverso un preciso piano di sensibile diminuzione e quindi cancellazione degli aiuti pubblici e dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, prime responsabili delle emissioni di CO2, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici;

a garantire che il piano energetico nazionale preveda la centralità delle fonti energetiche rinnovabili e che le linee guida e le incentivazioni in esso contenute siano coerenti e conformi con le reali esigenze del Paese, con mezzi finanziari adeguati e procedure e misure incentivanti idonee ed efficaci e con il sostegno dell'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili;

a prevedere interventi normativi concreti per la realizzazione di una maggior efficienza energetica da parte del comparto privato, del comparto pubblico e del comparto industriale, in linea con quanto fatto già dall'industria europea in termini di investimento e realizzazione in questo settore e al fine di ridurre il fabbisogno energetico;

per il raggiungimento degli obiettivi di COP 21 ad utilizzare le risorse derivanti dalla riallocazione dei sussidi dannosi di cui al "Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli" del Ministero dell'ambiente ai fini dell'operatività effettiva dell'accordo COP 21 di Parigi e per l'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, anche definendo, con un apposito provvedimento normativo, le modalità per la riallocazione sostenibile dei sussidi dannosi all'ambiente, ai fini della fase di transizione;

per quanto concerne la politica agroalimentare a delineare una strategia di politica nazionale per l'agroalimentare, che si lasci alle spalle gli interventi *spot* e configuri un sostegno attivo alle aziende a conduzione familiare che costituiscono tuttora la spina dorsale del settore;

per quanto concerne le aree naturali protette a rilanciare gli investimenti nella conservazione, con un nuovo Piano triennale per le aree protette adeguatamente finanziato, rivedere a fondo la dotazione organica e la capacità finanziaria degli enti gestori, oggi allo stremo, con evidenti riflessi negativi sulle attività istituzionali, a cominciare dalla vigilanza;

per quanto concerne la politica migratoria:

ad abbandonare nei fatti l'approccio repressivo al fenomeno e chiudere i centri *hotspot* ove si consuma una sistematica violazione dei diritti umani delle persone migranti;

a procedere ad una ampia e organica revisione delle strategie dei flussi migratori, con la rivisitazione delle norme del testo unico sull'immigrazione che impediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti;

ad instaurare, parallelamente, una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All'offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi *partner* devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell'azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo;

per quanto concerne la difesa a ridurre la spesa complessiva per la difesa almeno del 10 per cento, pari a 2,3 miliardi di euro; provvedere ad un graduale ma concreto disimpegno negli impegni nella NATO al fine di ridurre drasticamente le spese militari dirette ed indirette; annullare le partecipazioni alle missioni internazionali; cancellare gli impegni sin qui assunti sugli F35 e sulle fregate FREMM.

(**6-00236**) n. 4 (26 aprile 2017)

ZANDA, BIANCONI, ZELLER, GUERRA.

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017;

premesso che,

a seguito di una crisi eccezionalmente lunga e profonda, che ha determinato tra il 2008 e il 2013 una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, l'economia italiana continua a percorrere il sentiero di ripresa iniziato nel 2014 e proseguito nel biennio successivo, con un andamento più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativo, considerato il permanere di diffusi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo;

diverse evidenze testimoniano il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'Unione europea; i consumi privati, in ripresa dal 2014 e in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, hanno beneficiato del sensibile recupero del reddito reale disponibile, anche grazie alla pressione fiscale scesa dal 43,6 nel 2013 al 42,3 per cento nel 2016 (al netto degli 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi), di più favorevoli condizioni di accesso al credito e del mercato del lavoro in ripresa, con un numero di occupati che ha superato di 734.000 unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013;

il miglioramento dei dati e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017, tuttavia il Governo ha scelto di adottare una valutazione prudenziale volta a fornire stime robuste, attestando la previsione di crescita del PIL reale tendenziale per l'anno in corso all'1,1 per cento - comunque un decimo di punto percentuale più alta rispetto alla stima contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 e confermata nel *Draft Budgetary Plan* 2017 di ottobre 2016 - al pari della programmatica, che incorpora gli effetti della manovra di correzione dei conti contenuta nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, molto lievi considerata la composizione delle misure di bilancio;

l'elevato grado di incertezza del contesto di medio termine invoca una cautela previsionale ancor maggiore per il resto dell'orizzonte temporale, con una previsione tendenziale del PIL reale pari

all'1 per cento nel 2018 e all'1,1 per cento per il biennio 2019 e 2020, sostanzialmente in linea con il quadro programmatico che solo per l'anno 2019 stima una crescita più bassa di 0,1 punti (1 per cento);

per quanto concerne la finanza pubblica, nello scenario a legislazione vigente l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche prosegue il suo percorso di diminuzione, attestandosi a -2,3 per cento quest'anno, per poi migliorare nettamente nel corso dell'orizzonte previsionale, a -1,3 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e -0,5 per cento nel 2020, soprattutto grazie al rafforzamento dell'avanzo primario; tali stime risultano comunque superiori rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, anche a causa del rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato, che porta a prevedere spese per interessi più elevate;

il Governo conferma l'impegno ad introdurre le misure di bilancio correttive, di politica fiscale e controllo della spesa, con carattere strutturale e il cui impatto netto è stimato pari a 0,2 per cento per il 2017, 0,1 per cento per il 2018, 0,4 per cento per 2019 e 0,5 per il 2020, necessarie a conciliare l'obiettivo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione con il rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; nel quadro programmatico l'obiettivo di indebitamento netto per il 2017 è pertanto rivisto al -2,1 per cento del PIL, per poi ridursi al -1,2 per cento nel 2018 e -0,2 per cento nel 2019 e raggiunge il pareggio di bilancio nel 2020;

ne consegue che il corrispondente valore programmatico dell'indebitamento espresso in termini strutturali risulta in linea con quanto prescritto dai vincoli del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC), tenuto conto della stima - basata sulla metodologia concordata in sede europea - dell' *output gap* per il 2017, che, rivista al rialzo in valore assoluto di un punto percentuale (pari a -1,8 per cento del prodotto potenziale) suggerisce il protrarsi di condizioni cicliche avverse anche quest'anno, dei margini di flessibilità accordati per l'anno in corso dalla Commissione europea - sulla base di una valutazione *ex ante*, che verrà aggiornata sulla base delle *Spring Forecasts* di maggio - per i costi legati all'emergenza terremoto e alla gestione dei migranti, e dell'impatto netto della manovra correttiva: il valore del saldo si attesta a -1,5 per il 2017, per scendere a -0,7 nel 2018 e confermare il pieno raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine (OMT) nel 2019, segnando un avanzo strutturale pari a 0,1, e il suo mantenimento nel 2020, con il pareggio di bilancio;

secondo i dati della Commissione Europea, tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che, assieme alla Germania, ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo: in particolare, nel 2016 si è attestato all'1,5 per cento, contro una media dello 0,5 per cento del PIL per l'Area dell'Euro e dello 0,3 per cento dell'Unione europea, valore che ha rafforzato la posizione italiana rispetto ad altri *partner* europei con un elevato debito pubblico;

l'avanzo primario nel quadro tendenziale rimane stabile all'1,5 per cento del PIL nel 2017 ed è previsto salire progressivamente, al 2,4 per cento nel 2018, al 3,1 per cento nel 2019 e 3,4 per cento nel 2020, per effetto delle disposizioni legislative attualmente vigenti, sia della prevista ripresa della crescita economica; il corrispondente valore nel quadro programmatico stima valori ancor più significativi, pari a 1,7 per cento nel 2017, 2,5 per cento nel 2018, 3,5 per cento nel 2019 e 3,8 per cento nel 2020;

l'evoluzione del rapporto debito su PIL conferma come le recenti politiche di finanza pubblica abbiano consentito di raggiungere nello scorso biennio il primo rilevante obiettivo di una sua sostanziale stabilizzazione, mentre la previsione programmatica, pari nel 2017 a 132,5 per cento (132,7 nel tendenziale), segna il primo decremento dall'avvio della crisi ad oggi; la discesa del rapporto debito-PIL dovrebbe accelerare nel prossimo triennio, registrando valori pari a 131 nel 2018, 128,2 nel 2019 e 125,7 nel 2020, inferiori agli andamenti tendenziali (131,5 nel 2018, 129,3 nel 2019 e 127,2 nel 2020), grazie all'aumento del *surplus* primario e ai proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche stimati nello 0,3 per cento del PIL all'anno per l'intero orizzonte di previsione;

resta fermo l'intendimento del Governo, nell'impostazione della futura legge di bilancio, di disattivare le clausole di salvaguardia previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise,

attraverso misure compensative sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione;

considerato che:

l'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati e la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica;

per la prima volta, il DEF include tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio della politica economica nazionale gli indicatori di benessere equo e sostenibile, voluti dal Parlamento per valutare il progresso del Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini sociali, ambientali e distributivi;

in attesa delle conclusioni del Comitato, istituito presso l'ISTAT, al quale la riformata legge n 196 del 2009 dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i Governi saranno tenuti ad usare per monitorare l'evoluzione del benessere e valutare l'impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via sperimentale alcuni indicatori di benessere equo e sostenibile già in questo esercizio, esponendone gli andamenti dell'ultimo triennio e le previsioni per l'orizzonte di programmazione;

il DEF illustra pertanto l'andamento del reddito medio disponibile, aggiustato *pro-capite*, da cui emerge l'importante funzione stabilizzatrice esercitata dalle politiche pubbliche nella presente Legislatura in quanto l'indicatore subisce la crisi meno del PIL *pro capite*, della diseguaglianza dei redditi nonché della mancata partecipazione al mercato del lavoro, entrambe in riduzione nell'ultimo triennio, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, sostanzialmente stabile pur in presenza di una ripresa industriale;

tali tendenze sono confermate per ciascun anno dell'orizzonte previsivo, in modo ancor più significativo nel quadro programmatico, dimostrando gli effetti positivi in termini di benessere della politica economica sin qui adottata, quali ad esempio il piano di contrasto alla povertà e una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori, e in particolare di lavoratrici, che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e accompagnati dalle misure di politica attiva; in relazione all'indicatore ambientale, pur in presenza del rafforzamento del ciclo produttivo e industriale, le emissioni rimangono sostanzialmente stabili nel periodo considerato, grazie alle misure che hanno portato alla rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili e alle numerose azioni volte a migliorare l'efficienza energetica;

valutato che,

il programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità così come delineati e concordati in sede europea;

il PNR 2017 si colloca temporalmente nella fase finale dell'attuale Legislatura e in continuità con la politica di impronta riformatrice avviata per il cambiamento del tessuto economico e sociale del Paese, dando altresì conto dei risultati raggiunti, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull'Italia redatto dalla Commissione Europea, e di quelli che saranno conseguiti nei prossimi mesi, dal momento che le riforme strutturali approvate, quali ad esempio quelle riguardanti il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile, le produzioni innovative, il sistema dei porti e della logistica, il turismo e il rilancio del Mezzogiorno, richiedono per loro natura un congruo lasso di tempo per dispiegare compiutamente la loro efficacia e il loro impatto sulla crescita del Paese;

tuttavia è essenziale che questa spinta riformatrice non si esaurisca e che le riforme strutturali siano completate e attuate, in particolare quelle richieste nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSRs), indirizzate dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo;

le azioni prioritarie del Governo, nel breve periodo, riguardano il rilancio del percorso di liberalizzazioni, del processo di efficientamento nella gestione degli stessi *asset* pubblici, lo spostamento del carico fiscale per favorire la crescita (*tax shift*) e l'occupazione in particolare giovanile

e femminile, ulteriori misure per la produttività, l'approvazione di norme e innovazioni organizzative volte ad accrescere l'efficienza del sistema giudiziario e semplificare e velocizzare i tempi dei processi penali e la piena attuazione alla strategia di contrasto alla povertà delineata nella legge delega approvata dal Parlamento, con il varo del reddito di inclusione, il riordino delle prestazioni assistenziali e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale;

nel medio periodo il PNR 2017 basa la sua strategia per il futuro su sei ambiti di azione

a) coniugare la più generale strategia di crescita, equità e lotta alle disuguaglianze, con una riduzione del rapporto debito-PIL che sia credibile e sostenuta nel tempo;

b) proseguire nella decisa azione di efficientamento del sistema fiscale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, in particolare sui fattori produttivi, la revisione delle *tax expenditures*, la lotta all'evasione fiscale e la revisione della spesa pubblica, tagliando ulteriormente la spesa improduttiva;

c) potenziale le misure che rendono il mercato del lavoro più tutelato ed efficiente e le politiche di stimolo alla crescita e alla produttività nonché alla partecipazione al mercato del lavoro;

d) massimizzare l'efficacia degli strumenti messi a disposizione del sistema bancario, continuando a sviluppare il mercato dei crediti deteriorati ed incoraggiando l'adozione delle *best practices* europee nella gestione delle sofferenze;

e) approvare ulteriori misure per un migliore ambiente imprenditoriale e la crescita della produttività, che riguardano la riduzione dei tempi della giustizia e il completamento e l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione;

f) accelerare la ripartenza degli investimenti pubblici e migliorare il loro allineamento con l'obiettivo di lungo termine di riequilibrio territoriale del Paese, anche attraverso il perfezionamento del quadro regolatorio in materia di appalti pubblici, con l'obiettivo di stabilizzare la normativa di riferimento incentivando la semplificazione, la trasparenza delle procedure e rafforzando la lotta alla corruzione;

le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche per gli anni 2017-2020 sono state validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispettivamente il 31 marzo e il 19 aprile 2017,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

1) a conseguire i saldi programmatici di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito su PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel Documento di economia e finanza;

2) a continuare a promuovere una strategia di riforma degli orientamenti di politica economica e finanziaria prevalenti in sede comunitaria, volta a conferire, anche attraverso un confronto con gli organismi comunitari finalizzato a rendere meglio compatibile il percorso di progressivo avvicinamento all'Omt, una maggiore centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale, a questo scopo evitando l'inserimento del *Fiscal* compact all'interno dei Trattati prima di aver concordato con gli altri Paesi membri le necessarie modifiche;

3) a sostenere con maggior forza l'introduzione di uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica, che possa consentire in particolare ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, introducendo al contempo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi;

4) a dare piena attuazione ai contenuti del Programma nazionale di riforma al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità;

5) a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate;

6) a rafforzare gli investimenti pubblici, con priorità per quelli riguardanti la cura del territorio e il contrasto del dissesto idrogeologico e per quelli, anche riguardanti le grandi infrastrutture, delle aree del Mezzogiorno, favorendo in particolare gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia

comunitaria, più immediatamente realizzabili, nonché ad accelerare la definizione delle procedure necessarie a rendere spendibili le risorse del Fondo sviluppo e coesione individuate e messe a disposizione nei "patti per lo sviluppo" già siglati, sia per il livello regionale che locale, oltreché adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse;

7) nell'ottica di conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, a migliorare il percorso di programmazione, progettazione, effettiva realizzazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all'attività di investimento, nonché supporto tecnico e valutativo alle amministrazioni, anche territoriali;

8) a favorire forme di reale autonomia e responsabilità finanziaria degli enti locali, creando le condizioni per il superamento del sistema di finanza derivata, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, definendo un assetto organico e complessivo della finanza locale caratterizzato da semplicità, sfoltimento dei vincoli contabili e ordinamentali, superati dal nuovo assetto delle regole finanziarie, allentamento dei vincoli al *turn over*, tenendo conto delle situazioni di precarietà cristallizzate nel tempo, e certezza delle risorse; a incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nelle attività di recupero dell'evasione fiscale;

9) a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle province e delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione a carattere strutturale di adeguate risorse finanziarie e le opportune modifiche alla legislazione vigente;

10) a sviluppare politiche per una maggiore crescita inclusiva volta a ridurre le disuguaglianze, dando rapida attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà attraverso la definizione del reddito di inclusione per sostenere economicamente i nuclei in condizione di povertà e promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi, prevedendo un consistente incremento delle risorse previste a legislazione vigente per il contrasto alla povertà al fine di ricomprendere nella platea dei beneficiari tutti coloro che versano in condizione di povertà assoluta;

11) a rafforzare le politiche attive del lavoro, rendendo effettivo l'assegno di ricollocazione, e quelle volte a stimolare le competenze; in questo contesto, a valorizzare e a dare piena efficacia al ruolo della contrattazione salariale di secondo livello con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale integrativi e non sostitutivi del welfare pubblico;

12) con riferimento al pubblico impiego, a dare seguito agli impegni assunti nell'accordo raggiunto dalle organizzazioni sindacali e dal Governo il 30 novembre 2016;

13) a promuovere interventi volti a rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, proseguendo nell'introduzione di misure volte a favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliando e rafforzando il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia e i servizi alla famiglia, in particolare nelle aree del Mezzogiorno;

14) a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile anche attraverso la predisposizione di interventi selettivi sul cuneo fiscale;

15) a garantire l'universalità e l'equità del Servizio sanitario nazionale, rafforzandone ulteriormente l'efficienza e la qualità delle prestazioni, anche prevedendo interventi volti ad allineare progressivamente la spesa italiana in rapporto al PIL a quella media europea;

16) a proseguire la politica di sostegno alle famiglie e di contrasto alla prolungata tendenza al calo demografico, in particolare rafforzando sistema degli assegni per i figli a carico, anche procedendo alla necessaria razionalizzazione degli attuali istituti;

17) in materia fiscale, a proseguire nell'azione di:

a) semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore *compliance* fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati;

b) efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti dall'applicazione dello *split payment*;

c) ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire prioritariamente attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF);

18) a proseguire nell'azione di riforma della giustizia già avviata, con particolare riguardo al processo penale, all'efficienza del processo civile e alla prescrizione;

19) ad aprire una nuova fase della *spending review*, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio, anche attraverso un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione;

20) a proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni, al fine di supportare la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, anche attraverso le politiche per la concorrenza e le liberalizzazioni dei mercati dei beni e dei servizi, il miglioramento dei modelli di *governance* e delle condizioni di accesso al mercato dei capitali, il rafforzamento di misure di incentivo a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore;

21) a valutare il processo di avanzamento del programma di privatizzazioni anche in rapporto agli obiettivi strategici della politica industriale;

22) a proseguire nello sforzo di messa in sicurezza degli edifici e dei contesti urbani attraverso le misure di prevenzione, manutenzione e ristrutturazione, favorendo in particolare, nell'ambito delle agevolazioni esistenti per i condomìni, l'accessibilità al beneficio da parte dei contribuenti incapienti;

23) a proseguire nel percorso di sviluppo sostenibile del Paese per stimolare la crescita economica conciliandola con la tutela dell'ambiente, la protezione e promozione sociale e, nel particolare ambito delle politiche ambientali, a rimodulare progressivamente le risorse per i cosiddetti sussidi dannosi, ai fini dell'operatività dell'accordo Parigi-COP21 e dell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile;

24) a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica il provvedimento Atto Senato 2287-*bis* "Delega al Governo per il codice dello spettacolo", favorendone la rapida approvazione, nell'ottica di una più ampia riforma del settore.

(**6-00236**) n. 4 (testo 2) (26 aprile 2017)

ZANDA, BIANCONI, ZELLER, GUERRA.

Approvata. Votata per prima, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 4, del Regolamento

Il Senato,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017;

premesso che,

a seguito di una crisi eccezionalmente lunga e profonda, che ha determinato tra il 2008 e il 2013 una perdita di prodotto senza precedenti nella storia recente, l'economia italiana continua a percorrere il sentiero di ripresa iniziato nel 2014 e proseguito nel biennio successivo, con un andamento più graduale rispetto ai precedenti cicli economici ma significativo, considerato il permanere di diffusi fattori di freno e incertezza a livello globale ed europeo;

diverse evidenze testimoniano il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana: l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico ed è tra i più significativi dell'Unione europea; i consumi privati, in ripresa dal 2014 e in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, hanno beneficiato del sensibile recupero del reddito reale disponibile, anche grazie alla pressione fiscale scesa dal 43,6 nel 2013 al 42,3 per cento nel 2016 (al netto degli 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi), di più favorevoli condizioni di accesso al credito e del mercato del lavoro in ripresa, con un numero di occupati che ha superato di 734.000 unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013;

il miglioramento dei dati e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017, tuttavia il Governo ha scelto di adottare una valutazione prudenziale volta a fornire stime robuste, attestando la

previsione di crescita del PIL reale tendenziale per l'anno in corso all'1,1 per cento - comunque un decimo di punto percentuale più alta rispetto alla stima contenuta nella Nota di aggiornamento del DEF 2016 e confermata nel *Draft Budgetary Plan* 2017 di ottobre 2016 - al pari della programmatica, che incorpora gli effetti della manovra di correzione dei conti contenuta nel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, molto lievi considerata la composizione delle misure di bilancio;

l'elevato grado di incertezza del contesto di medio termine invoca una cautela previsionale ancor maggiore per il resto dell'orizzonte temporale, con una previsione tendenziale del PIL reale pari all'1 per cento nel 2018 e all'1,1 per cento per il biennio 2019 e 2020, sostanzialmente in linea con il quadro programmatico che solo per l'anno 2019 stima una crescita più bassa di 0,1 punti (1 per cento);

per quanto concerne la finanza pubblica, nello scenario a legislazione vigente l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche prosegue il suo percorso di diminuzione, attestandosi a -2,3 per cento quest'anno, per poi migliorare nettamente nel corso dell'orizzonte previsionale, a -1,3 per cento nel 2018, -0,6 per cento nel 2019 e -0,5 per cento nel 2020, soprattutto grazie al rafforzamento dell'avanzo primario; tali stime risultano comunque superiori rispetto alle precedenti previsioni ufficiali, anche a causa del rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato, che porta a prevedere spese per interessi più elevate;

il Governo conferma l'impegno ad introdurre le misure di bilancio correttive, di politica fiscale e controllo della spesa, con carattere strutturale e il cui impatto netto è stimato pari a 0,2 per cento per il 2017, 0,1 per cento per il 2018, 0,4 per cento per 2019 e 0,5 per il 2020, necessarie a conciliare l'obiettivo di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione con il rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; nel quadro programmatico l'obiettivo di indebitamento netto per il 2017 è pertanto rivisto al -2,1 per cento del PIL, per poi ridursi al -1,2 per cento nel 2018 e -0,2 per cento nel 2019 e raggiunge il pareggio di bilancio nel 2020;

ne consegue che il corrispondente valore programmatico dell'indebitamento espresso in termini strutturali risulta in linea con quanto prescritto dai vincoli del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC), tenuto conto della stima - basata sulla metodologia concordata in sede europea - dell' *output gap* per il 2017, che, rivista al rialzo in valore assoluto di un punto percentuale (pari a -1,8 per cento del prodotto potenziale) suggerisce il protrarsi di condizioni cicliche avverse anche quest'anno, dei margini di flessibilità accordati per l'anno in corso dalla Commissione europea - sulla base di una valutazione *ex ante*, che verrà aggiornata sulla base delle *Spring Forecasts* di maggio - per i costi legati all'emergenza terremoto e alla gestione dei migranti, e dell'impatto netto della manovra correttiva: il valore del saldo si attesta a -1,5 per il 2017, per scendere a -0,7 nel 2018 e confermare il pieno raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine (OMT) nel 2019, segnando un avanzo strutturale pari a 0,1, e il suo mantenimento nel 2020, con il pareggio di bilancio;

secondo i dati della Commissione Europea, tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che, assieme alla Germania, ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo: in particolare, nel 2016 si è attestato all'1,5 per cento, contro una media dello 0,5 per cento del PIL per l'Area dell'Euro e dello 0,3 per cento dell'Unione europea, valore che ha rafforzato la posizione italiana rispetto ad altri *partner* europei con un elevato debito pubblico;

l'avanzo primario nel quadro tendenziale rimane stabile all'1,5 per cento del PIL nel 2017 ed è previsto salire progressivamente, al 2,4 per cento nel 2018, al 3,1 per cento nel 2019 e 3,4 per cento nel 2020, per effetto delle disposizioni legislative attualmente vigenti, sia della prevista ripresa della crescita economica; il corrispondente valore nel quadro programmatico stima valori ancor più significativi, pari a 1,7 per cento nel 2017, 2,5 per cento nel 2018, 3,5 per cento nel 2019 e 3,8 per cento nel 2020;

l'evoluzione del rapporto debito su PIL conferma come le recenti politiche di finanza pubblica abbiano consentito di raggiungere nello scorso biennio il primo rilevante obiettivo di una sua sostanziale stabilizzazione, mentre la previsione programmatica, pari nel 2017 a 132,5 per cento (132,7 nel tendenziale), segna il primo decremento dall'avvio della crisi ad oggi; la discesa del

rapporto debito-PIL dovrebbe accelerare nel prossimo triennio, registrando valori pari a 131 nel 2018, 128,2 nel 2019 e 125,7 nel 2020, inferiori agli andamenti tendenziali (131,5 nel 2018, 129,3 nel 2019 e 127,2 nel 2020), grazie all'aumento del *surplus* primario e ai proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche stimati nello 0,3 per cento del PIL all'anno per l'intero orizzonte di previsione;

resta fermo l'intendimento del Governo, nell'impostazione della futura legge di bilancio, di disattivare le clausole di salvaguardia previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, attraverso misure compensative sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione;

considerato che:

l'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati e la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica;

per la prima volta, il DEF include tra gli strumenti di programmazione e monitoraggio della politica economica nazionale gli indicatori di benessere equo e sostenibile, voluti dal Parlamento per valutare il progresso del Paese non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini sociali, ambientali e distributivi;

in attesa delle conclusioni del Comitato, istituito presso l'ISTAT, al quale la riformata legge n 196 del 2009 dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i Governi saranno tenuti ad usare per monitorare l'evoluzione del benessere e valutare l'impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via sperimentale alcuni indicatori di benessere equo e sostenibile già in questo esercizio, esponendone gli andamenti dell'ultimo triennio e le previsioni per l'orizzonte di programmazione;

il DEF illustra pertanto l'andamento del reddito medio disponibile, aggiustato *pro-capite*, da cui emerge l'importante funzione stabilizzatrice esercitata dalle politiche pubbliche nella presente Legislatura in quanto l'indicatore subisce la crisi meno del PIL *pro capite*, della diseguaglianza dei redditi nonché della mancata partecipazione al mercato del lavoro, entrambe in riduzione nell'ultimo triennio, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti, sostanzialmente stabile pur in presenza di una ripresa industriale;

tali tendenze sono confermate per ciascun anno dell'orizzonte previsivo, in modo ancor più significativo nel quadro programmatico, dimostrando gli effetti positivi in termini di benessere della politica economica sin qui adottata, quali ad esempio il piano di contrasto alla povertà e una maggiore partecipazione al lavoro di fasce potenziali di lavoratori, e in particolare di lavoratrici, che rientrano nel mercato incoraggiati dal miglioramento del contesto occupazionale e accompagnati dalle misure di politica attiva; in relazione all'indicatore ambientale, pur in presenza del rafforzamento del ciclo produttivo e industriale, le emissioni rimangono sostanzialmente stabili nel periodo considerato, grazie alle misure che hanno portato alla rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili e alle numerose azioni volte a migliorare l'efficienza energetica;

valutato che,

il programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF definisce, in coerenza con il programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità così come delineati e concordati in sede europea;

il PNR 2017 si colloca temporalmente nella fase finale dell'attuale Legislatura e in continuità con la politica di impronta riformatrice avviata per il cambiamento del tessuto economico e sociale del Paese, dando altresì conto dei risultati raggiunti, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull'Italia redatto dalla Commissione Europea, e di quelli che saranno conseguiti nei prossimi mesi, dal momento che le riforme strutturali approvate, quali ad esempio quelle riguardanti il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile, le produzioni innovative, il sistema dei porti e della logistica, il turismo e il rilancio del Mezzogiorno, richiedono per loro natura un congruo lasso di tempo per

dispiegare compiutamente la loro efficacia e il loro impatto sulla crescita del Paese;

tuttavia è essenziale che questa spinta riformatrice non si esaurisca e che le riforme strutturali siano completate e attuate, in particolare quelle richieste nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSRs), indirizzate dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo;

le azioni prioritarie del Governo, nel breve periodo, riguardano il rilancio del percorso di liberalizzazioni, del processo di efficientamento nella gestione degli stessi *asset* pubblici, lo spostamento del carico fiscale per favorire la crescita (*tax shift*) e l'occupazione in particolare giovanile e femminile, ulteriori misure per la produttività, l'approvazione di norme e innovazioni organizzative volte ad accrescere l'efficienza del sistema giudiziario e semplificare e velocizzare i tempi dei processi penali e la piena attuazione alla strategia di contrasto alla povertà delineata nella legge delega approvata dal Parlamento, con il varo del reddito di inclusione, il riordino delle prestazioni assistenziali e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale;

nel medio periodo il PNR 2017 basa la sua strategia per il futuro su sei ambiti di azione

a) coniugare la più generale strategia di crescita, equità e lotta alle disuguaglianze, con una riduzione del rapporto debito-PIL che sia credibile e sostenuta nel tempo;

b) proseguire nella decisa azione di efficientamento del sistema fiscale, attraverso la riduzione della pressione fiscale, in particolare sui fattori produttivi, la revisione delle *tax expenditures*, la lotta all'evasione fiscale e la revisione della spesa pubblica, tagliando ulteriormente la spesa improduttiva;

c) potenziale le misure che rendono il mercato del lavoro più tutelato ed efficiente e le politiche di stimolo alla crescita e alla produttività nonché alla partecipazione al mercato del lavoro;

d) massimizzare l'efficacia degli strumenti messi a disposizione del sistema bancario, continuando a sviluppare il mercato dei crediti deteriorati ed incoraggiando l'adozione delle *best practices* europee nella gestione delle sofferenze;

e) approvare ulteriori misure per un migliore ambiente imprenditoriale e la crescita della produttività, che riguardano la riduzione dei tempi della giustizia e il completamento e l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione;

f) accelerare la ripartenza degli investimenti pubblici e migliorare il loro allineamento con l'obiettivo di lungo termine di riequilibrio territoriale del Paese, anche attraverso il perfezionamento del quadro regolatorio in materia di appalti pubblici, con l'obiettivo di stabilizzare la normativa di riferimento incentivando la semplificazione, la trasparenza delle procedure e rafforzando la lotta alla corruzione;

le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche per gli anni 2017-2020 sono state validate dall'Ufficio parlamentare di bilancio rispettivamente il 31 marzo e il 19 aprile 2017,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

1) a conseguire i saldi programmatici di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito su PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nel Documento di economia e finanza;

2) a continuare a promuovere una strategia di riforma degli orientamenti di politica economica e finanziaria prevalenti in sede comunitaria, volta a conferire, anche attraverso un confronto con gli organismi comunitari finalizzato a rendere meglio compatibile il percorso di progressivo avvicinamento all'Omt, una maggiore centralità alla crescita economica, all'occupazione e all'inclusione sociale;

3) a sostenere con maggior forza l'introduzione di uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica, che possa consentire in particolare ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di *shock* asimmetrici, introducendo al contempo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi;

4) a dare piena attuazione ai contenuti del Programma nazionale di riforma al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità;

5) a disattivare l'incremento delle aliquote IVA e delle accise sugli olii minerali, che scatterebbe nel 2018 per effetto delle clausole di salvaguardia sostituendolo con misure compensative dal lato della spesa e delle entrate;

6) a rafforzare gli investimenti pubblici, con priorità per quelli riguardanti la cura del territorio e il contrasto del dissesto idrogeologico e per quelli, anche riguardanti le grandi infrastrutture, delle aree del Mezzogiorno, favorendo in particolare gli investimenti degli enti territoriali, sotto soglia comunitaria, più immediatamente realizzabili, nonché ad accelerare la definizione delle procedure necessarie a rendere spendibili le risorse del Fondo sviluppo e coesione individuate e messe a disposizione nei "patti per lo sviluppo" già siglati, sia per il livello regionale che locale, oltreché adottare tutti gli atti necessari per il pieno utilizzo delle risorse;

7) nell'ottica di conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, a migliorare il percorso di programmazione, progettazione, effettiva realizzazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all'attività di investimento, nonché supporto tecnico e valutativo alle amministrazioni, anche territoriali;

8) a favorire forme di reale autonomia e responsabilità finanziaria degli enti locali, creando le condizioni per il superamento del sistema di finanza derivata, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, definendo un assetto organico e complessivo della finanza locale caratterizzato da semplicità, sfoltimento dei vincoli contabili e ordinamentali, superati dal nuovo assetto delle regole finanziarie, allentamento dei vincoli al *turn over*, tenendo conto delle situazioni di precarietà cristallizzate nel tempo, e certezza delle risorse; a incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nelle attività di recupero dell'evasione fiscale;

9) a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle province e delle città metropolitane, anche mediante l'attribuzione a carattere strutturale di adeguate risorse finanziarie e le opportune modifiche alla legislazione vigente;

10) a sviluppare politiche per una maggiore crescita inclusiva volta a ridurre le disuguaglianze, dando rapida attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà attraverso la definizione del reddito di inclusione per sostenere economicamente i nuclei in condizione di povertà e promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi, prevedendo un consistente incremento delle risorse previste a legislazione vigente per il contrasto alla povertà al fine di ricomprendere nella platea dei beneficiari tutti coloro che versano in condizione di povertà assoluta;

11) a rafforzare le politiche attive del lavoro, rendendo effettivo l'assegno di ricollocazione, e quelle volte a stimolare le competenze; in questo contesto, a valorizzare e a dare piena efficacia al ruolo della contrattazione salariale di secondo livello con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale integrativi e non sostitutivi del welfare pubblico;

12) con riferimento al pubblico impiego, a dare seguito agli impegni assunti nell'accordo raggiunto dalle organizzazioni sindacali e dal Governo il 30 novembre 2016;

13) a promuovere interventi volti a rafforzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, proseguendo nell'introduzione di misure volte a favorire la condivisione dei carichi familiari e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché ampliando e rafforzando il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia e i servizi alla famiglia, in particolare nelle aree del Mezzogiorno;

14) a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile anche attraverso la predisposizione di interventi selettivi sul cuneo fiscale;

15) a garantire l'universalità e l'equità del Servizio sanitario nazionale, rafforzandone ulteriormente l'efficienza e la qualità delle prestazioni, anche prevedendo interventi volti ad allineare progressivamente la spesa italiana in rapporto al PIL a quella media europea;

16) a proseguire la politica di sostegno alle famiglie e di contrasto alla prolungata tendenza al calo demografico, in particolare rafforzando sistema degli assegni per i figli a carico, anche procedendo alla necessaria razionalizzazione degli attuali istituti;

17) in materia fiscale, a proseguire nell'azione di:

a) semplificazione del sistema tributario, migliorando il rapporto fiduciario con i contribuenti caratterizzati da una maggiore *compliance* fiscale, puntando sulla riduzione degli adempimenti e sulla crescente qualificazione dei servizi erogati;

b) efficientamento del rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, assicurando, in tale contesto, il rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti dall'applicazione dello *split payment*;

c) ulteriore riduzione della pressione fiscale da perseguire prioritariamente attraverso il rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, anche al fine di ridefinire il sistema di tassazione personale (IRPEF);

18) a proseguire nell'azione di riforma della giustizia già avviata, con particolare riguardo al processo penale, all'efficienza del processo civile e alla prescrizione;

19) ad aprire una nuova fase della *spending review*, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio, anche attraverso un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione;

20) a proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni, al fine di supportare la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, anche attraverso le politiche per la concorrenza e le liberalizzazioni dei mercati dei beni e dei servizi, il miglioramento dei modelli di *governance* e delle condizioni di accesso al mercato dei capitali, il rafforzamento di misure di incentivo a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore;

21) a valutare il processo di avanzamento del programma di privatizzazioni anche in rapporto agli obiettivi strategici della politica industriale;

22) a proseguire nello sforzo di messa in sicurezza degli edifici e dei contesti urbani attraverso le misure di prevenzione, manutenzione e ristrutturazione, favorendo in particolare, nell'ambito delle agevolazioni esistenti per i condomìni, l'accessibilità al beneficio da parte dei contribuenti incapienti;

23) a proseguire nel percorso di sviluppo sostenibile del Paese per stimolare la crescita economica conciliandola con la tutela dell'ambiente, la protezione e promozione sociale e, nel particolare ambito delle politiche ambientali, a rimodulare progressivamente le risorse per i cosiddetti sussidi dannosi, ai fini dell'operatività dell'accordo Parigi-COP21 e dell'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile;

24) a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica il provvedimento Atto Senato 2287-*bis* "Delega al Governo per il codice dello spettacolo", favorendone la rapida approvazione, nell'ottica di una più ampia riforma del settore.

(**6-00237**) n. 5 (26 aprile 2017)

MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA.

Preclusa

Il Senato,

premesso che:

- le previsioni programmatiche per il periodo 2017-2020, illustrate nel Documento in esame, prospettano un indebitamento netto al 2,1 per cento del PIL per il 2017, all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 per raggiungere poi il pareggio nel 2020;

- le previsioni dell'indebitamento del 2017 al 2,1 sono già comprensive della correzione richiesta dalla Commissione europea nella misura dello 0,2 per cento del PIL, e le misure correttive non sono contenute nello specifico nel presente Documento, ma solo elencate e riguardano anche interventi di aumento della pressione fiscale, quali la rimodulazione delle accise sul tabacco, la

revisione dello *Split Payment*, che, come rilevato da CONFAPI in audizione "rischia di sottrarre alle nostre aziende liquidità e IVA a credito". Dunque, la difficoltà di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Documento di economia e finanze 2016, nonostante le ripetute richieste di flessibilità, dimostra la fragilità e ristrettezza dei margini entro i quali il Governo anche per il 2017-2020, cerca di programmare la ripresa economica;

- il rapporto debito-PIL nel 2017 permane altissimo e si attesta al 132,5 per cento, ed è previsto una riduzione di 1,5 punti percentuali nel 2018, di 2,8 punti percentuali nel 2019 e di 2,5 punti percentuali nel 2020, anno in cui è previsto un rapporto debito-PIL pari a 125,7 per cento, ben oltre il limite del 120 per cento da ridurre di un ventesimo l'anno, secondo i parametri del *fiscal compact*, per arrivare al 60 per cento;

- la congiuntura internazionale è favorevole, infatti nel 2016 l'economia mondiale ha registrato un incremento del 3 per cento rispetto al 2015 e si è stabilizzata su un sentiero di crescita in tutti i Paesi avanzati, come si registra dai dati del primo trimestre del 2017. Anche in area euro ci sono evidenti segnali di ripresa e nel 2016 la crescita del PIL è stata dell'1,7 per cento, grazie soprattutto alla ripresa del mercato del lavoro, nonostante permanga alta, ha visto ridurre il tasso di disoccupazione dal 10 per cento del 2016 al 9,6 del gennaio 2017. In Italia, invece, il tasso di disoccupazione è ancora critico, pari all'11,5 nel 2017, in calo solo di 0,2 punti rispetto al 2016 e previsto all'11,2 nel 2018, al 10, 8 nel 2019 e al 10,2 nel 2020;

- per quanto riguarda l'Italia, secondo l'OCSE e il Fondo monetario internazionale la crescita del PIL per il 2017 e 2018 si attesterà all'1,6 per cento, mentre, grazie al miglioramento del clima favorevole registrato nel primo trimestre 2017, il Governo ha rivisto in rialzo il dato di crescita per quest'anno di 0,1 punti prevedendo una crescita dell'1,1 in termini percentuali, ma ha adottato previsioni a ribasso prudenziali per la crescita nella misura dell'1,0 per cento per il 2018, 1,1 per cento per il 2019 e 1,1 per cento per il 2020, inferiore sia alla media europea che alla media della crescita mondiale del 3 per cento, a causa della possibilità dell'attivazione nel 2018 delle clausole di salvaguardia (aumento aliquote IVA e accise sui carburanti), che ostacolerebbero l'accelerazione tendenziale dell'economia;

- infatti il PIL nominale tendenziale, considerato l'aumento dei prezzi e l'aumento delle aliquote IVA crescerebbe del 2,2 per cento nel 2017, del 2,9 per cento nel 2018-2019 e attestandosi al 2,8 nel 2020;

- le previsioni di crescita programmatiche sono insoddisfacenti e la esaltata riduzione dell' *output gap*, che dal 3,8 del 2015 si riduce allo 0,5 per cento nel 2019, è falsata da una valutazione a ribasso del tasso di crescita del PIL, influenzata dal prolungarsi della recessione. Il ritorno ad una politica economica espansiva porterebbe ad una ricchezza nazionale più elevata nel medio e lungo periodo;

- i proventi attesi dal piano di privatizzazioni sono pari allo 0,3 per cento annuo, destinato alla riduzione graduale del debito pubblico;

- i consumi privati delle famiglie in leggero rallentamento nel 2017 (+0,8 per cento) rispetto al 2016 (+1,2 per cento) rappresenteranno il maggior fattore di sostegno della domanda interna per la crescita del PIL, nonostante permanga una alta propensione al risparmio, una erosione del reddito disponibile legata all'aumento dell'IVA e la moderazione salariale;

- le esportazioni, come fattore di crescita, subiscono una leggera flessione dal 3,7 per cento previsto nel 2017 attestandosi ad una media del 3,2 per cento leggermente inferiore al tasso dei mercati esteri di interesse dell'Italia;

- per quanto concerne il saldo primario, ossia la differenza fra il totale delle entrate finali e le spese finali al netto degli interessi, l'Italia tra il 2009 e il 2016, insieme alla Germania, è il Paese che ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri, che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo. L'avanzo primario programmatico è previsto all'1,7 nel 2017, al 2,5 nel 2018 per arrivare al 3,8 nel 2020;

- la spesa per interessi in percentuale al PIL anche se segue un percorso di riduzione, appare peggiore rispetto alle previsioni della scorsa Nota di aggiornamento e passa dal 3,9 nel 2017 (65.979 milioni) al 3,7 per cento (65.531 milioni) nel 2019 per poi crescere nel 2020 al 3,8 per cento, a causa del peggioramento del fabbisogno e dell'intervento a sostegno delle banche, nonché della scadenza di titoli di Stato nel 2019;

- la spesa in conto capitale, secondo le previsioni tendenziali, presenta un percorso decrescente nel periodo considerato, passando dal 3,4 per cento al 3,0 per cento del PIL al 2020, pari a 56,7 miliardi, andamento collegato alla riduzione della spesa primaria. Preoccupa a tal proposito una ulteriore riduzione dal lato della spesa per investimenti. E la preoccupazione nasce proprio in merito all'intenzione del Governo di disattivare le clausole di salvaguardia IVA e accise, sostituendole con misure, "sul lato della spesa e delle entrate". A tal proposito si tenga presente che dal lato delle entrate si propongono come di consuetudine anche misure di recupero e contrasto all'evasione, che, ben sappiamo, sono misure indefinite nell'"*an*" e nel "*quantum*". Inoltre, dal lato delle spese il Governo non può che tagliare gli stanziamenti di bilancio, non potendo più imporre tagli agli enti locali, che, in seguito all'introduzione del "pareggio di bilancio" possono chiudere con un passato di tagli annuali insostenibili conseguenti alle multiple revisioni dei "patti di stabilità". Vivendo in condizioni di estrema fragilità di risorse, non si ravvede la possibilità di adottare ulteriori tagli a carico dei predetti enti. Quindi è lecito aspettarsi riduzioni di stanziamenti nel bilancio dei dicasteri, che, comunque, in presenza di una mancata ed effettiva razionalizzazione della spesa pubblica indirizzata a migliore produttività ed efficienza di servizi, può comportare ulteriori tagli di spesa di servizi per la collettività;

- le specifiche misure con cui il Governo sostituirà l'aumento dell'IVA e delle accise sui carburanti saranno indicate nella prossima Nota di aggiornamento, ma ricordiamo che trattasi di reperire risorse pari a circa 19,5 miliardi nel 2018 e 23,2 miliardi per il 2019 e 2020. Sono ingenti risorse che, a causa dell'assoggettamento al *fiscal compact*, non possiamo destinare ad interventi di riduzione del carico fiscale sul lavoro ovvero ad investimenti strutturali, che generano occupazione;

- per quanto concerne il Piano nazionale delle riforme, si rileva che nel Documento in esame non sono state inserite novità rispetto alle riforme già contenute nel DEF 2016, nonostante l'attesa della revisione della tassazione dell'IRPEF e la pubblicizzata riduzione a regime del cuneo fiscale, necessarie per recuperare in tempi brevi i livelli occupazionali e di crescita pre-crisi;

- il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi prospettati dal Governo, nonché le strategie per il conseguimento di tali obiettivi, risultano essere anche quest'anno inidonei e quindi di difficile realizzabilità;

- il Governo anche quest'anno mostra delle stime inadeguate e quindi generatrici di incertezza; l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) infatti, indica come sostanzialmente indefinito il quadro, peraltro del tutto insoddisfacente, della politica di bilancio; giustamente l'UPB pone l'accento sulle indicazioni e le caratteristiche degli interventi espansivi su cui si basa il documento in esame. Tali scenari rendono del tutto impossibile la disattivazione delle clausole di salvaguardia. Tutto il quadro prospettato dal Governo è attraversato da una incertezza di base sulla dimensione dell'aggiustamento necessario e delle manovre da attuare. Benché formalmente l'UPB abbia validato le previsioni tendenziali, anche quest'anno ricorda al Governo che utilizza delle stime eccessivamente ottimistiche. Tale sopravvalutazione del quadro tendenziale, che poi è alla base della politica economica del Governo, non potrà far altro che generare nuova incertezza e misure inadeguate;

- in materia di affari costituzionali:

in ordine alla gestione dei flussi migratori di eccezionale portata, quali quelli che si stanno registrando e, in particolare, dell'estensivo utilizzo dei cosiddetti *hot spot*, preme segnalare che essi sono privi, al momento, di una chiara ed approfondita base giuridica, non vi sono sufficienti garanzie del trattamento riservato ai migranti al loro interno;

in ordine alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, questione che dovrà essere rimessa all'adozione di un nuovo decreto delegato, preme segnalare che la disciplina comunitaria mette sullo stesso piano, in maniera dunque equiordinata le modalità di gestione, compreso dunque l'*in house*

e che la Corte costituzionale ha ravvisato in uno dei quesiti del *referendum* del 2011 l'obiettivo di non limitare le ipotesi di affidamento diretto, previste dal diritto comunitario, in particolare quelle di gestione cosiddetta "*in house*";.

- in materia di giustizia:

così come per il Documento di economia e finanza per il 2016 - ove gli interventi sulla giustizia si sostanziavano nel mero conseguimento di positivi risultati in termini di bilancio, attraverso provvedimenti tesi, di fatto, ad evitare la celebrazione di nuovi processi per ridurre le pendenze - il Documento in esame conferma la medesima impostazione attraverso il prosieguo di una legislazione nel settore civile, penale, fallimentare, che parte dal dichiarato presupposto, ribadito nella sezione 'strategia di riforma', per cui l'attuale sistema giudiziario, rappresenta un "freno alla crescita", ostacolo alla competitività. Da qui, le ricorrenti esigenze di snellire, velocizzare, efficientare, semplificare, razionalizzare, degiurisdizionalizzare riti e procedimenti (contemplando financo l'estinzione anticipata dei reati e l'abrogazione degli stessi per evitare i procedimenti penali ovvero favorendo oltremodo il ricorso alla conciliazione ed all'arbitrato, al fine di evitare o interrompere il processo civile), così da realizzare una giustizia che soddisfi il principale requisito della 'celerità', attrattiva per 'investimenti esteri e nazionali', sacrificando, se necessario, il diritto del cittadino a vedere tutelati i propri diritti davanti ad un giudice in un'aula di giustizia;

a complemento di un intervento sugli aspetti normativi a costo zero - tra tutti, il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile (A.S. 2284) e la proposta di legge sul processo penale e la disciplina della prescrizione (A.C. 4368) -, il Documento caldeggia atresì un'opera di armonizzazione delle perfomance dei tribunali basate sull'adozione delle *best practices*, relegando a poche righe consuntive la reale questione alla base delle inefficienze della giustizia e della connessa mancanza di competitività del 'sistema Paese', ovvero, le politiche del personale dell'amministrazione giudiziaria. Politiche che, in prospettiva, secondo il Documento in esame, potrebbero contare, attraverso una formula del tutto generica e non circostanziata, su di un "incremento delle risorse a disposizione dell'amministrazione giudiziaria";

ai fini di un concreto recupero di risorse sottratto da redistribuire, anche per significativi interventi in favore dell'efficienza del comparto giustizia, il DEF - che non prevede specifiche misure di rafforzamento dei compiti e degli strumenti a disposizione dell'Autorità nazionale anticorruzione - avrebbe dovuto allora contemplare, o quantomeno prefigurare, una severa e risoluta legislazione anticorruzione. La 'lotta alla corruzione', aspetto strategico del rilancio della competitività del Paese, risulta unicamente menzionata nel breve capitolo relativo all'approvazione della riforma del processo penale, in cui vengono peraltro eluse le richieste europee che prescrivevano un'azione in tal senso attraverso la riforma della prescrizione;

il Documento, è poi carente di una necessaria revisione del criterio di indennizzo per le vittime dei reati violenti, tardivamente introdotto dalla legge 7 luglio 2016, n.122 in seguito a due procedure di infrazione europee in violazione della direttiva del 2004/80, in quanto tale sistema di indennizzo risulta non solo pressoché inaccessibile per le vittime, ma anche insufficiente riguardo ai profili risarcitori e dunque passibile di condurre ad ulteriori procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese;

- in materia di affari esteri:

nel Documento di economia e finanza 2017, nell'ambito del quadro macroeconomico, si legge testualmente: "Le prospettive per il settore estero nel 2017 si muovono nella direzione di un progressivo rafforzamento in alcuni mercati chiave. È infatti da rilevare che i dati mensili tendenziali di inizio anno mostrano valori molto promettenti nei flussi di esportazioni verso la Russia, la Cina e altri Paesi asiatici"; gli ultimi dati ISTAT, infatti, indicano che a gennaio 2017 Russia, Cina, Stati Uniti e Giappone risultano essere gli sbocchi più dinamici per le esportazioni del nostro Paese;

tuttavia, risultano ancora in essere le sanzioni nei confronti della Russia che gravano, per il reiterarsi nel tempo delle pesanti conseguenze provocate da questa decisione, sul *made in Italy* con una stima di oltre 1,5 miliardi di euro e sulla riduzione delle esportazioni pari a circa 1,25 miliardi

di euro, che interessa in modo sostanziale il settore agroalimentare comportando un danno gravoso;

- in materia di difesa:

il documento prevede nell'ambito del cronoprogramma delle riforme le iniziative elencate dal Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015, di cui si prevede l'attuazione entro il 2017. Il Programma nazionale di riforma menziona altresì le misure di riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia, previste da specifiche norme di delega legislativa (inserite nella legge n. 124 del 2015 e nella legge n. 244 del 2012). Il DEF tace però le evidenti contraddizioni presenti nel Libro Bianco con gli Atti del Governo nn. 395 e 396 ed in particolare il fatto che questi ultimi allontanano in modo decisivo l'obiettivo architrave del Libro Bianco, ovvero portare il bilancio della difesa in equilibrio tra il 50 per cento di spese per gli investimenti, il 25 per cento per il personale e il 25 per cento per l'esercizio;

in particolare, la scelta di aumentare la piramide gerarchica (con ben 16 gradi), comporta un costo di quasi un miliardo soltanto per i primi tre anni. Quindi - a regime - saranno necessari circa 400 milioni ogni anno. Con onere a carattere permanente, ai gradi più elevati sarà concesso un aumento di stipendio fisso del 6 per cento ogni due anni. Gli ufficiali superiori con grado da maggiore in su sarebbero oggi 12.346: e con i 470 (quattrocentosettanta) generali, arriviamo a 12.816. Una cifra destinata a crescere ininterrottamente fino ai 16.031 del 2022, per scendere poi pian piano fino al 2026 quando i 13.926 appartenenti agli alti gradi saranno pur sempre 1.110 più del numero previsto oggi dal riordino. I generali resteranno sempre gli stessi: 57 di Corpo d'armata, 104 di Divisione e 309 di Brigata. Molti di più rispetto ai posti di comando disponibili fra Esercito, Marina e Aeronautica. Abbiamo metà dei generali degli Usa (900 circa) che contano però su un milione e mezzo di effettivi. Dieci volte i nostri, previsti ridursi a 150 mila entro il 2024, quando avremo un ufficiale superiore per ogni dieci militari;

non solo non si rimette in discussione il privilegio dell'ausiliaria ma si cerca di far rientrare dalla finestra ciò che nella legge di stabilità il Parlamento ha voluto far uscire dalla porta (la promozione automatica al grado superiore alla vigilia del congedo);

manca totalmente una visione tesa a ridimensionare sul serio le spese militari a partire dalla totale assenza di ogni taglio nei sistemi d'arma più costosi (come gli F35), alla ridiscussione di alcune missioni internazionali ormai anacronistiche (l'Afghanistan ma non solo) e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione nei grandi programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma (a cominciare dalla cosiddetta legge navale) nonché alle gare di appalto oggetto di diverse inchieste giudiziarie che stanno coinvolgendo una parte dei vertici delle Forze armate;

- in materia fiscale e tributaria:

la programmata riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi, da realizzare mediante la riduzione del cuneo fiscale e aumento del reddito disponibile dei lavoratori, non risulta supportata da politiche di revisione strutturale del sistema fiscale tali da garantire un'equa redistribuzione dei carichi fiscali tra famiglie e imprese e tra le diverse classi di redditi. Contrariamente a quanto si sostiene, il livello di pressione fiscale resta ancora oggi tra quelli più elevati in ambito europeo e internazionale, con pesanti ricadute sia in termini di consumi delle famiglie (di cui solo il 10 per cento percepisce più di 55.000 euro annui) che di investimenti per le imprese;

non sono definite le modalità di attuazione della prevista razionalizzazione delle spese fiscali e delle *tax expenditures*. Si rammenta che tale obiettivo trova origine nell'esigenza di recuperare gettito attraverso l'eliminazione di spese fiscali superflue in termini di costi/benefici, nell'ottica di garantire una maggiore equità fiscale nella distribuzione dei benefici;

la riforma del sistema di tassazione del patrimonio immobiliare su base catastale, individuata tra gli strumenti che dovrebbero garantire un progressivo passaggio della tassazione dalle persone alla tassazione sui beni, non è accompagnata da una contestuale riduzione del sistema di tassazione sul reddito. Allo stato, dunque, la programmata riforma del catasto rischia di diventare uno strumento di aumento della pressione fiscale sui patrimoni immobiliari, in chiaro contrasto peraltro con la delega fiscale che prevedeva una revisione del catasto immobiliare ad invarianza di gettito per

realizzare una ripartizione dei carichi fiscali in favore delle classi di contribuenti medio basse;

in tema di lotta all'evasione, gli obiettivi previsti (miglioramento della collaborazione tra amministrazione e contribuente e incentivi all'adempimento spontaneo) non trovano riscontro nelle misure introdotte negli ultimi anni, caratterizzate per lo più da interventi di breve periodo e di stampo condonistico finalizzati al mero recupero di gettito. Mentre sul versante della semplificazione fiscale, con l'introduzione della fatturazione elettronica e l'invio telematico dei dati di fatturazione è stata sprecata nuovamente l'occasione di realizzare una significativa riduzione degli oneri contabili e dichiarativi a carico di imprese e professionisti. Di fatto dunque le misure che si prevedono, tra cui il potenziamento e l'estensione dello *split payment* (con i suoi effetti distorsivi) nonché un irrigidimento delle procedure di compensazione, si sostanziano in aggravi fiscali e burocratici ai danni del comparto produttivo e professionale senza alcun apprezzabile beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale e tutele da verifiche e accertamenti;

gli interventi predisposti dal Governo per rendere maggiormente stabile il sistema come la garanzia pubblica "GACS", il rilascio di garanzie pubbliche per l'emissione di nuove obbligazioni ed il programma di ricapitalizzazione precauzionale rappresentano interventi preposti alla mitigazione degli effetti della crisi del sistema bancario e non di certo alla risoluzione delle problematiche "ontologiche"; infatti l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti non ha subito sostanziali modifiche ed il tasso di copertura dei crediti deteriorati è aumentato al 47,3 per cento;

i correttivi apportati al rimborso forfetario di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante " Disposizioni urgenti per il settore creditizio" - cosiddetto "decreto 4 banche"- relativo alla risoluzione della crisi di Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti, non sono qualificabili soddisfacenti in quanto non sono orientati ad una effettiva ed integrale tutela dei risparmiatori soprattutto in considerazione del fenomeno del *misselling*;

in materia istruzione e beni culturali:

dall'analisi dei grafici di spesa in rapporto al PIL percentuale l'Italia continuerà ad occupare gli ultimi posti nelle medie europee in relazione ai finanziamenti da destinare al comparto istruzione, rilevandosi in tutta la sua gravità l'inadeguatezza delle attuali previsioni politiche ed economiche. Tali dati risultano gravati, inoltre, dai benefici pressoché assenti relativi alla recente riforma scolastica, rendendosi pertanto necessaria l'urgente inversione di tale tendenza;

con particolare riferimento ai decreti legislativi recentemente adottati dal Governo, si consideri l'investimento di risorse insufficienti, attraverso misure non condivise e non accettabili, rilevandosi, altresì, l'assenza di provvedimenti urgenti in materia di definizione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), nonché la mancanza di misure in materia di internalizzazione dei servizi scolastici, ancora gestiti attraverso il sistema CONSIP, per la diminuzione del numero di alunni per classe, per l'aumento del tempo pieno, con particolare riferimento alle Regioni del Sud, e, infine, per la coincidenza dell'organico di fatto con quello di diritto;

si ritiene priva di alcun fondamento l'affermazione contenuta nel Documento in esame secondo la quale le università "stanno velocemente convergendo verso uno *standard* comune", considerate le gravissime distorsioni che anche per l'anno 2017 verranno determinate dalla distribuzione della parte premiale ancora una volta direttamente sottratta dal Fondo di finanziamento ordinario, dal riparto di una ulteriore quota di FFO, pari a 55 milioni nel 2017 e 105 milioni a regime a partire dal 2018, secondo il calcolo del costo *standard* per ateneo, nonché dalla volontà di procedere all'assunzione di nuovi docenti anche attraverso chiamata diretta. Inadeguato al regolare funzionamento risulta, infine, lo stanziamento previsto per il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca, il più basso degli ultimi 5 anni;

in materia di sicurezza degli edifici scolastici, si considerano assolutamente non sufficienti le dotazioni previste per gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza nell'ambito della programmazione nazionale, assicurando la verifica della piena conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e alle norme tecniche antisismiche, l'attestazione dell'indice di

vulnerabilità sismica, nonché l'eventuale e conseguente adeguamento derivante dall'assenza dei requisiti richiamati. Risulta necessario implementare, inoltre, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica del MIUR, affinché costituisca un sistema continuamente aggiornato di tali dati tra il Ministero e le Regioni, assicurando un continuo aggiornamento e garantendo la dovuta trasparenza;

nell'ambito delle misure previste dal federalismo demaniale culturale risulta necessario garantire per i beni di interesse storico artistico la sussistenza del vincolo di destinazione d'uso, ovvero il divieto di alienazione di tali beni a soggetti privati, affinché tali disposizioni non si trasformino in svendite del patrimonio culturale a terzi;

si rileva, inoltre, la totale assenza di programmazione all'interno del Documento in materia di sport e attività connesse, tra le quali l'adeguato finanziamento al fondo "Sport e Periferie" introdotto dal decreto-legge n. 185 del 2015;

- in materia di ambiente:

l'inserimento degli indicatori del benessere equo e sostenibile - come previsto dalla legge n. 163 del 2016 - che tengono conto di fattori importanti per il benessere di una società - qualità e sostenibilità dell'ambiente, diseguaglianze economiche, qualità del lavoro, salute e livello di istruzione della popolazione - è un'innovazione positiva e condivisibile, anche se la scelta di soli 4 indicatori risulta ancora del tutto insufficiente; inoltre, appare in palese contraddizione con le scelte strategiche del Governo, che sembra piuttosto ancorato a modelli produttivi e di sviluppo basati sulla depredazione del territorio e delle sue risorse e privi della dovuta attenzione per l'impatto sulla collettività di tali scelte;

dal cronoprogramma per le riforme si evidenzia l'elaborazione del primo rapporto sul capitale naturale, previsto dal collegato ambientale (legge n. 221 del 2015), una novità che stride con il disegno di legge in corso di esame sulla contestatissima riforma sui parchi che di fatto monetizza e mette a "valorizzazione" economica beni comuni primari; proprio in riferimento al rapporto sul capitale naturale il Governo cita la riforma della legge sui parchi, che rischia di far prevalere sulla tutela dell'ambiente i micro-interessi locali, mette a repentaglio la fauna con il rischio che si permetta l'attività venatoria ai confini dei parchi e delle aree protette e fa prevalere gli interessi economici sulle ragioni della protezione della biodiversità;

l'allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra ricostruisce puntualmente le varie fasi che hanno portato l'Unione europea ad adottare l'Accordo di Parigi che definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi; l'Accordo di Parigi ha effetto dal 2020 e intende proseguire e rafforzare quanto avviato con il Protocollo di Kyoto e con il suo emendamento (Emendamento di Doha3) che stabiliscono impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra da parte dei Paesi industrializzati, rispettivamente, nei periodi 2008-2012 e 2013-2020;

a livello di Unione europea con il Pacchetto quadro clima - energia 2030 sono stati introdotti nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, relativi a: riduzione dei gas serra di almeno il 40 per cento a livello europeo rispetto all'anno 1990; obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento di consumi energetici da rinnovabili; obiettivo indicativo a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia; proposte, queste, che rimangono buoni propositi in quanto necessitano di una seria politica di decarbonizzazione;

sul fronte del dissesto idrogeologico, il Governo ha varato il programma "Casa Italia": ampie risorse, destinate a diversi capitoli di spesa, sono state raggruppate in quello che si può definire un "carrozzone vuoto", con l'obiettivo dichiarato, ma non chiaramente delineato, della prevenzione, della manutenzione e della ristrutturazione delle infrastrutture, delle abitazioni e dei contesti urbani che hanno subito i danni del terremoto o che comunque sono a rischio sismico o idrogeologico; sono, inoltre, in corso di emanazione i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a ripartire il 'Fondo di investimento' pluriennale, una quota rilevante del quale sarà assegnata nel 2017 per garantire la messa in sicurezza di scuole e uffici pubblici e l'adozione di misure per prevenire il rischio sismico e

il dissesto idrogeologico (stimata pari a 0,5 miliardi);

nelle premesse al DEF 2017 si legge che per il piano nazionale contro il dissesto sono stati finanziati ulteriori 2 miliardi di euro che finanzieranno progetti di intervento non meglio specificati, ma nulla si dice a proposito del grave ritardo nella realizzazione delle opere, confermato dallo stesso ministro Galletti, il quale ha dichiarato a novembre del 2016 che solo il 15 per cento degli 800 milioni è ad oggi nelle casse regionali, mentre, secondo quanto affermato dalla struttura di missione, solo 3 sono i cantieri avviati dei 33 previsti;

il quadro degli investimenti relativi alle infrastrutture idriche previsti dal DEF 2017 registra la più totale assenza di programmazione da parte del Governo rispetto ad un contesto piuttosto preoccupante, con elevata età media delle infrastrutture e con il servizio fognario che copre circa l'84 per cento della popolazione residente ed il livello di copertura del servizio di depurazione dell'acqua ad usi civili pari ad un valore medio del 73 per cento; per quanto riguarda le reti idriche, il valore medio delle perdite in rete risulta pari quasi al 40 per cento circa del volume approvvigionato; la perdita giornaliera reale ammonta a circa 50 m3 per ciascun chilometro delle reti di distribuzione: un volume che soddisferebbe le esigenze idriche di un anno di 10,4 milioni persone; nel 2016, il 9,4 per cento delle famiglie italiane lamenta ancora un'erogazione irregolare dell'acqua nelle abitazioni, una percentuale che assume valori pari a 37,5 per cento in Calabria, 29,3 per cento in Sicilia e 17,9 per cento in Abruzzo:

all'interno del DEF 2017 inoltre si fa riferimento alle "ultime" 15 procedure di infrazione europee rimaste aperte contro l'Italia per mancato recepimento delle direttive e che questo sia il miglior risultato di sempre; eppure per quanto riguarda le infrastrutture idriche sull'Italia pendono ancora ben 3 procedure di infrazione europea; in queste procedure la Commissione europea afferma, in sostanza, che «la mancanza di idonei sistemi di raccolta e trattamento, previsti dall'Unione europea già dal 1998, comporta rischi per la salute umana, le acque interne e l'ambiente marino» e che nonostante «i buoni progressi la gravità delle persistenti lacune ha indotto ad adire nuovamente alla Corte di giustizia»;

questa è la prova tangibile della incapacità di spesa e investimenti in questo settore negli ultimi 20 anni; il dato ancora più allarmante è che, pur in presenza di risorse - 3,2 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro solo per il Sud) stanziati - quasi 900 opere tra depuratori, fognature e acquedotti non sono ancora state avviate a gara; né gli strumenti miracolosi del Governo Renzi, come lo sblocca Italia, sono serviti a risolvere i problemi;

relativamente alla riforma della PA ed alla riforma dei servizi pubblici locali si afferma nel DEF 2017 che a breve sarà emanata una disposizione con cui prevedere "la riduzione della gestione pubblica ai soli casi di stretta necessità", "garantire la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo dei soggetti privati" e "attuare i principi di economicità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici locali, anche al fine di valorizzare il principio della concorrenza".

- in materia di trasporti:

relativamente ai profili di interesse della commissione trasporti, si segnala come nel documento in esame vengano esaminati solo superficialmente le linee d'azione che intende perseguire il governo in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie, oltre che nell'ambito del trasporto pubblico locale, della mobilità sostenibile e del trasporto merci, senza l'individuazione degli interventi necessari al reperimento delle risorse;

per quanto attiene il trasporto ferroviario, il Programma nazionale delle riforme definisce la cura del ferro come una attività in fase di realizzazione e sottolinea l'importanza del nuovo contratto di servizio, a durata decennale, stipulato con Trenitalia a gennaio 2017, quale strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di potenziamento e velocizzazione delle infrastrutture ferroviarie esistenti;

suddetto contratto di servizio, per ammissione dello stesso amministratore delegato di RFI in occasione di una sua audizione, è stato definito carente dal punto di vista finanziario con uno

stanziamento non all'altezza del fabbisogno stimato da RFI. Non risulta chiaro quindi con quante e quali risorse il Governo intenda provvedere all'ammodernamento della rete e agli altri interventi contenuti nel documento;

nelle Appendici 1 e 2 dell'Allegato III sono elencati i programmi di interventi e gli interventi prioritari. Suddetto elenco risulta contenere opere dalla dubbia utilità sociale oltre che strategicità e dal rilevante impatto ambientale. Alla luce di evidenti situazioni di indisponibilità delle risorse, sarebbe il caso di rivedere la realizzazione di alcuni interventi ivi elencati, quali, ad esempio, l'attraversamento dello stretto paventato nell'ambito dell'intervento n. 12, o altre opere già definite prioritarie ed elencate nell'Allegato al DEF 2015;

sebbene il documento pluriennale di pianificazione, individuato dal Governo come uno dei due principali strumenti di pianificazione, non sia ancora stato redatto, nonostante la norma prevedesse come termine ultimo il 18 aprile 2017, molte nuove opere non ricomprese nell'elenco delle opere strategiche del governo, stanno procedendo nel loro iter progettuale con le modalità della legge obiettivo, ignorando, quindi, di fatto, le modifiche introdotte dalla riforma della disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni, contenuta nel decreto legislativo n. 50 del 2016;

nei giorni precedenti alla emanazione del Documento di economia e finanza, articoli di stampa riportavano l'intenzione del Governo di procedere con le operazioni di privatizzazione, ovvero la vendita della seconda *tranche* di Poste italiane Spa e la privatizzazione di Ferrovie dello Stato, così come confermato anche nei documenti inviati a febbraio dal Governo a Bruxelles;

sebbene nel documento non compaiano passaggi relativi a Poste italiane e Ferrovie dello Stato, nel cronoprogramma vengono definiti in avanzamento gli interventi di privatizzazione volti a diminuire il debito pubblico;

poiché risulta essere totalmente assente una politica seria di lungo periodo mirante all'abbattimento del debito pubblico, tali interventi di cosiddetta privatizzazione rischiano di non essere risolutivi ed essere, piuttosto, controproducenti, raggiungendo risultati effimeri e assolutamente limitati temporalmente;

secondo le stime del Sole 24 Ore l'incasso per la cessione del 30 per cento di Poste, alla luce degli andamenti di borsa, dovrebbe attestarsi attorno a 2,4 miliardi e i proventi dall'operazione di privatizzazione di Ferrovie dello Stato dovrebbero attestarsi intorno a 3,5 miliardi. Le stime governative in merito sembrano più ottimistiche in quanto dalle due operazioni, secondo il Ministro dell'economia e delle finanze, il valore degli incassi dovrebbe aggirarsi sugli 8,5 miliardi. Suddetta discrasia risulta inaccettabile;

oltre agli aspetti meramente economici, una privatizzazione di Ferrovie dello Stato avrebbe delle inevitabili ricadute sul diritto alla mobilità dei cittadini, sulla sicurezza negli spostamenti e sul compito dello Stato di rispettare gli obblighi legati al servizio universale. Le logiche di mercato rischierebbero di ledere ulteriormente i servizi meno profittevoli quali il trasporto regionale e locale e rendere ancora più onerosi per lo Stato i necessari interventi di ammodernamento ed elettrificazione della rete esistente;

analoghe perplessità riguardanti le ricadute sulla qualità dei servizi universali erogati emergono relativamente alla vendita della seconda *tranche* di Poste italiane Spa;

le operazioni di privatizzazione, dunque non possono essere la risposta alla necessità di abbattere il debito pubblico;

- in materia di attività produttive:

si ritengono insufficienti gli interventi rivolti nel PNR alle attività produttive. Nel Country Report di febbraio 2017, la Commissione europea ha aggiornato l'esame approfondito condotto nell'ambito del monitoraggio degli squilibri macroeconomici nei confronti dell'Italia. All'origine degli squilibri macroeconomici dell'Italia e dell'andamento dell'economia italiana più negativo rispetto a quello della zona euro vi sono, secondo la Commissione, debolezze di tipo strutturale;

nel Rapporto sulla competitività dei settori produttivi realizzato a marzo 2017

dall'ISTAT si evince che: 1) le imprese esportatrici italiane sono poco meno del 6 per cento del totale; 2) la quota dell'Italia sul valore delle esportazioni mondiali è diminuita dal 4 per cento del 2001 al 3,4 per cento del 2008, attestandosi al 2,8 per cento del 2015; 3) l'Italia è passata dal sesto al decimo posto tra i Paesi esportatori; 4) le difficoltà delle imprese italiane nel competere sui mercati internazionali sono particolarmente evidenti per le produzioni tradizionali del *made in Italy*;

per creare lavoro occorre difendere e qualificare l'attuale occupazione rilanciando e rinnovando profondamente la base industriale e la specializzazione produttiva del Paese. La parola politica industriale è stata bandita e le stesse grandi imprese rimaste in mano pubblica non hanno nella generalità svolto funzione di traino di investimenti ed innovazione. Gli interventi di riduzione dell'onere fiscale per le imprese, la "semplificazione" degli *iter* decisionali, le misure del *Jobs act* , adottati in questi anni, non solo hanno penalizzato la tutela dei lavoratori, ma sono stati indiscriminati e non finalizzati a sostenere i settori ad alto contenuto tecnologico né le attività più innovative;

per rilanciare l'economia è necessario avviare una nuova politica industriale orientata a un modello di sviluppo ecosostenibile, redistribuire il reddito e il lavoro, generare nuova occupazione stabile e, per questa via, rilanciare la crescita;

in tale quadro le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza 2015, approvato dalla Commissione industria del Senato e all'esame dell'Assemblea, non delineano un quadro di riforme che possano avere un reale impatto in termini di effettiva apertura dei mercati. Le misure recate dal provvedimento sono poche e non sistematiche. Il provvedimento non apre realmente alla concorrenza, non rimuove i reali ostacoli allo sviluppo, a beneficio dei consumatori e del mercato. Non sono i consumatori al centro dell'*agenda* del Governo, non ci sono le condizioni per un mercato liberalizzato e più efficiente. Un chiaro esempio in tal senso sono le misure in materia di assicurazioni ed energia;

- in materia di mercato del lavoro:

i dati relativi al mercato del lavoro sono indicativi dei ritardi storici accumulati dalle regioni meridionali, nonché dagli effetti determinati dal periodo di grande crisi economica;

per quanto concerne il mercato del lavoro, il Documento sembrerebbe rilevare una crescita dell'occupazione dal 57,9 per cento di quest'anno al 58,3 per cento del 2018 per arrivare al 58,8 per cento nel 2019; flebile crescita che non si mostra sufficiente per dare una risposta concreta al mercato occupazionale. Il tasso di disoccupazione sembrerebbe previsto in leggera decrescita passando dall'11,5 per cento di quest'anno all'11,2 per cento nel 2018 e al 10,8 per cento nel 2019, valore che, è bene ricordarlo, è ben lontano dai valori pre-crisi (nel 2008 era al 6,7 per cento);

a livello territoriale, nelle Regioni meridionali il tasso di occupazione 15-64 anni cresce di 0,9 punti in un anno (a fronte di +1,1 nel Nord e +0,6 nel Centro). I divari territoriali, pertanto, restano accentuati: se nel Centro-Nord sono occupate oltre 6 persone su 10 tra i 15 e i 64 anni, nel Mezzogiorno continuano ad esserlo appena poco più di 4. I disoccupati e il relativo tasso crescono soprattutto nel Mezzogiorno, in corrispondenza della diminuzione degli inattivi. Si ampliano dunque i divari relativi alla disoccupazione: l'indicatore sale al 19,6 per cento nel Mezzogiorno e scende al 10,4 per cento nel Centro e al 7,6 per cento nel Nord;

non risultano cogenti le riforme realizzate per intervenire, in maniera radicale sullo sviluppo economico, sociale e occupazionale;

la permanenza del tasso di disoccupazione italiano sopra all'11 per cento nel biennio 2017-18 è stata evidenziata anche dalle previsioni della Commissione europea (*Winter Forecast* del febbraio 2017), secondo cui la creazione di occupazione netta avverrà ad un ritmo inferiore rispetto al biennio precedente: il tasso di disoccupazione è dunque destinato a rimanere sopra l'11 per cento nei prossimi anni (11,6 per cento nel 2017 e 11,4 per cento nel 2018 secondo la Commissione europea);

la Commissione rileva inoltre che, nonostante il graduale miglioramento del mercato del lavoro, la disoccupazione di lunga durata e quella giovanile restano alte. Il tasso di disoccupazione di lunga durata è stato del 7 per cento circa nel 2016. Il tasso di disoccupazione giovanile è del 40 per cento circa e più di 1,2 milioni di giovani non studiano, non frequentano corsi di formazione e non

lavorano. L'attuazione della riforma delle politiche attive del mercato del lavoro, compreso il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, è ancora nelle prime fasi. La contrattazione a livello aziendale non è molto diffusa, il che ostacola la distribuzione efficace delle risorse e l'adeguamento delle retribuzioni alle condizioni economiche;

la riforma del lavoro, il cosiddetto *Jobs act*, ha depotenziato l'articolo 18,con la conseguenza di determinare, in materia di licenziamento ingiustificato, economico e disciplinare, «la regola della sola indennità»;

con riferimento agli incentivi finanziari per l'occupazione, dopo aver ripercorso le misure di recente predisposte - che come evidenziato non hanno portato agli effetti attesi - il Documento individua come futuri interventi (da adottare entro il 2017) senza tuttavia entrare nel dettaglio, il rafforzamento delle misure strutturali di decontribuzione del costo del lavoro e l'adozione di misure mirate sui redditi familiari più bassi;

nell'ambito delle cosiddette politiche attive, la costituzione dell'ANPAL non sembra contribuire al miglioramento dei Centri per l'impiego, che risultano estremamente carenti in termini di risorse umane e finanziarie;

si rileva che il Fondo per le politiche attive sia stato a tutt'oggi utilizzato dal Governo per esigenze improprie, come il finanziamento della cassa integrazione in deroga;

il PNR 2017 contiene un *focus* sul disegno di legge relativo al lavoro autonomo e al lavoro agile, attualmente all'esame in Senato, per la seconda lettura. Questo provvedimento registra un disegno complessivo non pienamente coerente al proprio interno, poiché l'applicazione di importanti norme vede come destinatari i professionisti iscritti agli ordini o collegi escludendo quella ampia platea di professionisti disciplinati dalla legge n. 4 del 2013 ovvero iscritti alla gestione separata INPS e fortemente presenti in Italia. Relativamente al lavoro agile il citato disegno di legge governativo mantiene alcune rigidità che rischiano di vanificare le opportunità offerte dall'innovazione tecnologica, per la definizione di una migliore organizzazione del lavoro;

i dati forniti dall'ISTAT in audizione sul DEF, davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, hanno posto in evidenza le drammatiche condizioni di povertà in cui versano l'11,9 per cento delle famiglie italiane, ovvero 7 milioni e 209mila persone, che nel 2016 si sono trovate nelle condizioni di "grave deprivazione materiale". I minori che nel 2016 risultano in condizioni di "grave deprivazione" sono 1.250.000, pari al 12,3 per cento della popolazione con meno di 18 anni. Secondo i dati dell'ISTAT, tra il 2015 e il 2016 l'indice di grave deprivazione peggiora per le persone anziane (65 anni e più), passando dall'8,4 per cento all'11,6 per cento, e per chi vive in famiglie con persona di riferimento in cerca di occupazione (da 32,1 per cento a 35,8 per cento);

la grave situazione di stagnazione economica e deflazione della nostra economia con la riduzione dei salari e la mancanza di aumento della produttività non ha fatto altro che aumentare le disuguaglianze e accrescere la perdita di potere d'acquisto dei salari;

per quanto riguarda il divario di genere, come tutti i dati dimostrano, il nostro Paese continua ad avere un problema soprattutto occupazionale. Giovani donne "in famiglie con due figli con tasso di occupazione al 40 per cento rispetto al maschio, con tasso di occupazione dell'80 per cento, è un dato colossale che, così come rilevato anche in audizione dall'ISTAT, deve stimolare" a trovare soluzioni concrete;

si rileva che come risposta alla grave situazione esposta, il Governo si limita ad adottare il reddito di inclusione, come "misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà"; riordino delle prestazioni assistenziali; rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, "finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni". Le risorse stanziate dal Governo ammontano solo a 1,2 miliardi nel 2017 e 1,7 nel 2018;

iI Movimento 5 Stelle sostiene da sempre la necessità di inserire nel nostro ordinamento una misura come il reddito di cittadinanza condizionato alla soglia di povertà e a interventi di politica attiva. Per il Movimento 5 Stelle, quindi, uno strumento che possa dirsi sul piano fattuale veramente

efficace deve avere requisiti ben specifici: la misura deve essere condizionata alla soglia di rischio di povertà elaborata da EUROSTAT, fissata al 60 per cento del reddito disponibile equivalente mediano nazionale; prevenire le situazioni di grave privazione materiale e far uscire le famiglie da tali situazioni. Per contrastare in modo efficace la trappola della povertà, il complesso delle misure di sostegno al reddito deve essere fortemente condizionato dagli investimenti nelle politiche attive del lavoro e in particolare nei servizi sociali e nei servizi per l'impiego pubblici; investimenti mai fatti in questi quattro anni di Governo, malgrado ve ne fosse la possibilità nell'ambito della discussione sul *Jobs act*;

per le persone in età lavorativa è necessario prevedere l'obbligo della partecipazione a reali misure di sostegno per incoraggiare l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro quali: percorsi di formazione e riqualificazione professionale, ricerca attiva del lavoro, percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo. In riferimento agli ultimi due punti, il Movimento 5 Stelle propone anche una seria riforma dei centri per l'impiego nell'ottica di rendere pienamente operativi tali organi statali, già esistenti, ma scarsamente efficienti, e renderli, quindi, finalmente produttivi;

la garanzia di un reddito minimo è compresa nella prima stesura del pilastro dei diritti sociali e, durante la conferenza ad alto livello tenutasi a Bruxelles il 23 gennaio 2017, a conclusione della consultazione pubblica su questo tema, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha ribadito che misure di reddito minimo dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri. Inoltre, nell'allegato alla comunicazione della Commissione europea sul pilastro europeo dei diritti sociali, si può leggere che «la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Tra i problemi attuali, però, figurano l'inadeguatezza della prestazione (che non permette ai beneficiari di sottrarsi alla povertà), una copertura ridotta e il mancato ottenimento di tale sostegno a causa della complessità delle procedure». Queste caratteristiche negative, scritte proprio dalla Commissione, sono tutte comprese nel disegno di legge che in questo momento il Governo sta portando all'esame dell'Assemblea;

il DEF evidenzia come la legge di bilancio 2017, introducendo misure volte a flessibilizzare l'età pensionabile, non abbia tuttavia modificato l'impianto strutturale del sistema pensionistico. La cosiddetta «Ape volontaria» costituisce, infatti, una misura che prevede un prestito a garanzia pensionistica, che - secondo il Governo - determina comunque oneri per lo Stato, poiché il prestito sarà restituito in 20 anni, a decorrere dal raggiungimento dell'età pensionabile. Il DEF ne valuta le conseguenze in termini di maggior impatto della spesa pensionistica sul PIL (fino a 0,14 per cento nel 2021), che nel periodo di previsione (cioè fino al 2060) dovrebbe attenersi a una percentuale di circa 0,1;

come ampiamente affermato dal Movimento 5 Stelle al momento dell'approvazione della legge di bilancio per il 2017, le disposizioni su entrambe le APE apparivano e si confermano come misure squisitamente elettorali piuttosto che come effettivi interventi migliorativi delle condizioni dei soggetti interessati. In un caso, infatti, si concede il prepensionamento a spese dell'interessato e nell'altro si riconosce una indennità di prepensionamento a soggetti deboli o che svolgono lavori gravosi ma con limiti di spesa e di tempo, di cui al momento non si conosce l'effettivo perimetro poiché tutto quanto viene rinviato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ad oggi, è ancora all'esame del Consiglio di Stato;

l'Unione europea ha segnalato più volte: 1) l'elevato costo del lavoro in Italia; 2) l'eccessivamente bassa aliquota IVA ridotta (10 per cento); 3) la necessità di trasferire il carico fiscale dalle persone alle cose. Secondo dati recenti, su un lavoratore grava mediamente un cuneo fiscale che oscilla intorno al 48 per cento (oltre 10 punti sopra la media Osce). Le misure da predisporre dovranno tenere conto delle esigenze dei lavoratori. Quasi la metà del cuneo tra costo del lavoro e retribuzione netta è costituito dagli oneri sociali a carico dell'impresa. È quindi evidente che non si può realizzare una significativa riduzione del cuneo fiscale, e conseguentemente del costo del lavoro, senza agire su

questo versante. Il PNR non prefigura scostamenti significativi rispetto alle linee guida tracciate dal precedente Governo Renzi, ossia la riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi ed, in particolare, il taglio del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, con precedenza per lavoratori giovani e donne;

nell'ambito del pubblico impiego, l'intesa raggiunta dalle parti sociali, con il contratto collettivo quadro del 5 aprile 2016, di assicurare incrementi economici non inferiori a 85 euro mensili lordi medi, cifra analoga alla dinamica contrattuale del settore privato nel medesimo periodo. Gli importi stanziati nella legge di bilancio per il 2017, sembrano coprire solo in parte l'impegno assunto. In termini di contabilità nazionale, il costo dei contratti a regime, sulla base della cifra indicata nel citato protocollo d'intesa e dell'ultimo dato disponibile sull'occupazione nel settore pubblico, dovrebbe attestarsi su un valore di circa 5 miliardi; il PNR 2017, ricorda la necessità di accompagnare le imprese, con un piano di ricollocazione e di politiche attive, nel processo di cambiamento produttivo e tecnologico;

le frequenti delocalizzazioni aziendali in Paesi esteri, provocano un depauperamento del tessuto economico e sociale dei territori;

- in materia di sanità ed affari sociali:

in riferimento alle misure di "riduzione della spesa" adottate dal Governo il DEF fa rientrare anche la rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e richiama la disciplina contenuta nel Patto per la salute relativo al triennio 2014-2016 ove la definizione del livello del finanziamento (già per il 2015 un finanziamento del SSN per circa 115 miliardi) è stata di fatto disattesa attraverso una rilevante e progressiva riduzione fissandola in 113 miliardi per il 2017, 114 miliardi per il 2018 e 115 miliardi nel 2019, vincolando, a partire dal 2017, una quota pari a 1 miliardo alla spesa per l'acquisto di particolari tipi di farmaci, come peraltro già avvenuto anche con i livelli essenziali di assistenza (LEA) la cui erogazione di 800 milioni erano condizionati all'adozione del decreto sui LEA;

il DEF evidenzia che, rispetto al 2015, la spesa per i redditi da lavoro dipendente è in riduzione mentre è in crescita la spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici, per lo più imputabile alla spesa per farmaci innovativi, tra i quali quelli oncologici e quelli per la cura dell'epatite C e sulla politica del farmaco il Governo, anche nell'ambito del sistema di riforme che lo stesso propone, nulla innova e nulla dice riguardo la necessità di garantire la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi dei farmaci e a garantire il corretto esplicarsi di un sistema concorrenziale, a garanzia sia dell'appropriatezza e sia della ragionevole e universalistica accessibilità da parte degli utenti del sistema salute;

le previsioni per gli anni 2018-2020 prevedono che il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,4 per cento e tale previsione si basa, tra le diverse cose, proprio sul contributo del SSN alla manovra di finanza pubblica e sugli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente;

il DEF 2017 ribadisce che, in ogni caso, le misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema saranno affiancate dalle misure di revisione della spesa pubblica, implementate da una nuova fase della *spending review*, che "dovrà essere più selettiva". Occorre, al riguardo, ricordare la "selettività" operata di recente proprio sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per le non autosufficienze, privati rispettivamente di 211 milioni di euro sui 311,58 milioni e di 50 milioni sui 500 previsti, dopo che appena pochi mesi prima il Governo, quasi con meraviglia, li aveva aumentati;

unico barlume del programma nazionale di riforma è l'introduzione del "benessere equo e sostenibile" (BES), quale indicatore o parametro di misura atto ad efficientare la politica economica del Paese e a riguardo si auspica che tra gli indicatori del benessere equo e sostenibile sia individuato quanto prima proprio l'indicatore di salute, tenuto conto che lo sviluppo sostenibile per i cittadini è caratterizzato trasversalmente proprio dalla necessità prioritaria di promuovere salute e benessere

psico-fisico e sociale ed in tale senso è oggi imprescindibile una visione intersettoriale del sistema salute, cui far corrispondere decisioni politiche fortemente integrate;

in relazione ai nuovi LEA che il DEF vanta, quasi non fosse un atto dovuto dopo ben 15 anni di latitanza, si rileva che l'impatto economico finanziario, stimato in 800 milioni di euro, è il risultato di una diffusa e diversificata opera di compensazione, non chiaramente desumibile dall'esame del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore e scaturente dall'eliminazione di talune prestazioni e l'introduzione di nuove;

nell'ambito della prevenzione collettiva e della sanità pubblica, i nuovi LEA includono il Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) 2016-2018, già diffuso e richiamato nell'intesa del 7 settembre 2016, e introduce nuovi e costosi vaccini alcuni dei quali, senz'altro, non possono definirsi né obbligatori e né fortemente raccomandati e, ciò nonostante, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale con specifici fondi stanziati dalla legge di bilancio 2017;

il DEF annovera come misura di efficientamento del SSN anche la riforma della dirigenza sanitaria, adottata in attuazione della cosiddetta "delega Madia", poi dichiarata incostituzionale in alcune sue parti; ebbene a riguardo occorre evidenziare che le nomine dirigenziali in sanità, come anche segnalato dall'ANAC con delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016, godono di un peculiare regime di trasparenza rispetto alla generalità dei dirigenti pubblici poiché non sono ad esempio obbligati a pubblicare tutti i compensi a carico della finanza pubblica; è inaccettabile che le disposizioni sulla trasparenza previste per la generalità della dirigenza pubblica non trovino invece applicazione esaustiva per la dirigenza sanitaria che, peraltro, si trova a gestire ingenti e importanti risorse economiche del Paese destinate alla salute dei cittadini e che, per contiguità alla politica e ad interessi politico-elettorali è, più di ogni altra dirigenza, collocata in un contesto a forte rischio di corruzione, quella corruzione che nella sanità vale ben 6 miliardi di euro;

- in materia di agricoltura:

le misure introdotte con legge di bilancio 2017, segnatamente l'esonero contributivo riconosciuto ad alcune categorie di operatori, l'abolizione della cosiddetta IRPEF agricola e il contrasto al caporalato e al lavoro sommerso non sono sufficienti ad assicurare la ripresa e lo sviluppo del settore primario;

a seguito del rilevante calo del valore aggiunto nell'agricoltura, silvicoltura e pesca, l'azione dal Governo, con riferimento al comparto primario, continua ad apparire del tutto insufficiente ad incidere in modo significativo sulle problematiche del settore: l'aumento continuo dei costi di produzione, la riduzione dei prezzi delle materie prime agricole, le conseguenze del cambiamento climatico in atto, la concorrenza sleale, la contraffazione e l'aumento della tassazione sono ancora le criticità più evidenti per le aziende agricole e della pesca;

con riferimento al carico fiscale è necessario sopprimere l'IMU sui terreni concessi in affitto e in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per un contratto che non abbia durata inferiore a 5 anni;

l'indicazione dell'origine resta una tematica fondamentale per il settore agroalimentare non solo al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara ed esaustiva sulla tracciabilità dei prodotti ma anche per tutelare il nostro made in da una contraffazione sempre più diffusa e pertanto è necessaria una revisione della normativa comunitaria nel senso di rendere almeno obbligatoria l'indicazione dell'origine degli alimenti mono ingrediente;

la ricerca in agricoltura, specie per quanto riguarda quella sulla biodiversità agricola, è uno strumento indispensabile non solo al progresso del settore ma anche e soprattutto alla conservazione delle varietà e al mantenimento degli ecosistemi e a tal fine è urgente l'istituzione di una rete nazionale per la conservazione del germoplasma;

nel nostro Paese i numerosi braccianti agricoli stranieri, il cui lavoro di raccolta è indispensabile per l'economia agricola nazionale, risiedono in strutture di fortuna al limite della dignità umana ed è pertanto indispensabile ed urgente l'adozione da parte del Governo di misure volte a garantire la sistemazione logistica di detti lavoratori;

il Fondo di solidarietà per il settore della pesca previsto dalla legge di bilancio 2017 non risulta ancora istituito nonostante il 31 marzo 2017 quale termine ultimo per l'emanazione del decreto istitutivo, è sempre più urgente la definizione di strumenti che garantiscano un sistema strutturato di ammortizzatori sociali al comparto della pesca, con l'intento di affrontare in modo organico una questione che, di anno in anno, viene affrontata in maniera episodica con lo stanziamento di fondi a copertura dei fermi biologici,

impegna il Governo:

- in materia di politica economica:

- ad adottare tutte le misure di politica economica per accelerare il tasso di crescita dell'economia, derogando sin dalla programmazione 2017-2020 in corso alle regole di *austerity* imposte dal *fiscal compact*, nell'ottica di porre il veto all'inserimento del medesimo nei trattati europei e dare corso ad un periodo di politica economica espansiva, che abbia come priorità la destinazione di tutte le risorse disponibili agli investimenti pubblici, al sostegno dei redditi più bassi e al miglioramento delle condizioni di vita della collettività;

- a sospendere l'applicazione del raggiungimento del pareggio di bilancio e quindi il rispetto dell'indebitamento entro il 3 per cento del PIL, fino al conseguimento di uno stato di benessere sociale, in termini di sicurezza dell'occupazione, servizi ai cittadini, forme di sostegno ai redditi più bassi, innovazione e qualità dell'ambiente, pari ai livelli più elevati della media europea;

- a sostenere nelle sedi europee la politica di espansione, tramite l'interpretazione estensiva dei trattati esistenti, in modo da abbandonare l'attuale interpretazione promotrice di politiche di austerità;

- a intervenire, anche nelle sedi europee, per rilanciare il principio di una gestione autonoma del debito da parte degli Stati, basata non più su politiche di rigore, ma di riduzione progressiva del debito attraverso la crescita economica;

- a promuovere in sede europea iniziative per l'armonizzazione interna dei montanti di *surplus/deficit* tra i vari Paesi dell'Unione;

- a programmare una politica *mission oriented* incentrata sulla promozione dell'innovazione nei settori chiave con particolare attenzione al comparto dell'energia pulita;

- a considerare come vincolanti gli indicatori di benessere equo e sostenibile recentemente individuati nel Documento di economia e finanza, rendendoli programmatici;

- a promuovere misure adeguate di sostegno al reddito e di inclusione sociale, di entità non inferiore a quelle già adottate dagli altri Paesi europei, considerando anche le proposte di legge depositate in Parlamento su tali temi;

- a invertire le politiche economiche adottate sino ad oggi, basate sul principio del *labour intensive*, adottando politiche economiche capital intensive nei settori quali l'energia pulita e l'innovazione;

- in materia di finanza locale:

a reperire risorse per ridimensionare i tagli a carico degli enti locali per il 2017-2018 adottati dal decreto-legge n. 66 del 2014;

a porre in essere iniziative per risolvere le problematiche connesse alla dotazione organica dei comuni, in particolar modo alle esigenze di implementazione dei lavoratori stagionali;

a mettere in campo tutte le misure necessarie per dare la possibilità agli enti locali di uscire dalla spirale del cosiddetto *Matthew effect*, che comporta che i comuni più bisognosi e in difficoltà abbiano paradossalmente dotazioni minori di quelli più facoltosi, quindi ripartire meglio le risorse loro destinate nonché dare loro la possibilità di rinegoziare il loro debito;

- in materia di affari costituzionali e sicurezza:

ad incrementare significativamente ed in maniera strutturale le risorse economico-finanziarie destinate al comparto della sicurezza e dell'ordine pubblico, sia per consentire adeguati investimenti di carattere strumentale, sia per quelli necessari all'incremento del personale e al pieno adeguamento delle retribuzioni a quelle delle Forze di polizia europee;

ad incrementare le dotazioni del fondo per l'acquisto e ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in considerazione delle indifferibili esigenze contingenti, anche in relazione ai fenomeni migratori in atto ed ai recenti eventi sismici;

a prevedere il pieno ristoro del mancato adeguamento contrattuale dall'anno 2010 all'anno 2015, in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale del blocco stipendiale derivante dal regime di sospensione della contrattazione collettiva;

a voler prevedere un piano straordinario di assunzioni nel settore della sicurezza e dell'ordine pubblico, volto prioritariamente all'incremento del personale nelle aree del Paese più esposte al fenomeno migratorio ed alla criminalità, oltreché in quelle colpite dai recenti e disastrosi eventi sismici;

a voler procedere ad una rivisitazione delle piante organiche del personale di Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini;

ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo e regolamentare, affinché il personale dei Corpi di polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico sia munito - con assoluta urgenza - di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio;

a voler assicurare, attraverso i più idonei provvedimenti dì carattere amministrativo, l'addestramento costante del personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale; a voler effettuare una dettagliata ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo, ovvero di scorta personale, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche anche in relazione alle attuali esigenze di sicurezza;

a dismettere i centri hotspot attualmente operativi nel territorio nazionale, costosi ed inefficaci tanto sul piano economico quanto sul piano della tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti ai migranti e a non dare seguito all'istituzione, come annunciato, di ulteriori e nuovi centri *hotspot*;

a non assumere iniziative normative che, rispetto alle modalità di gestione dei servizi pubblici, escludano la gestione pubblica e limitino la gestione diretta anche tramite società a totale capitale pubblico;

- in materia di giustizia:

a reperire di adeguate risorse finanziarie, volte ad adeguare, oltre alle facoltà assunzionali previste, il numero dei magistrati a disposizione e del completamento delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari al fine dell'abbattimento del contenzioso arretrato, fermo restando che il ripristino della piena funzionalità del sistema giudiziario italiano, inteso come investimento strategico, non possa passare solo dalla 'riforma' della procedura penale, civile, fallimentare;

a contemplare, o quantomeno prefigurare, una severa e risoluta legislazione anticorruzione, tale da prevedere: un 'DASPO' per i corrotti e corruttori, cioè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per chi è stato condannato definitivamente per un reato contro la PA; l'aumento delle pene per tutti i reati contro la pubblica amministrazione: riallineando le fattispecie e recuperando la logica delle sanzioni nel codice; una revisione della prescrizione che la interrompa dal momento del rinvio a giudizio dell'imputato nonché al raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di corruzione; una tutela del segnalatore di reati, il *whistleblower*, con l'inserimento nel cronoprogramma del 2017 della definitiva approvazione della proposta di legge "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", attualmente all'esame del Senato; l'eliminazione delle soglie di non punibilità per il reato di falso in bilancio e, al fine di scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e criminalità organizzata, revisione della tipizzazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale;

a ripristinare l'integrale tutela giudiziale, degradando a mera facoltà delle parti - e non a una condizione di procedibilità della domanda giudiziale - il ricorso agli strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, nella radicata e ferma convinzione che non si debba alleggerire il carico di lavoro dei giudici e fare fronte all'enorme arretrato dei tribunali comprimendo i diritti dei cittadini;

ad adoperarsi per escludere, nel corso dell'*iter* del disegno di legge delega governativo (A.S. 2284) sul processo civile relativamente alla disciplina del tribunale delle imprese, la previsione del raddoppio del contributo unificato limitatamente alle società di persone e alle piccole imprese, così da generare un positivo effetto sulla concorrenza, laddove anche ai soggetti economici di dimensioni ridotte sia pienamente consentito di agire in giudizio per far valere i propri diritti;

a ricomprendere tra le riforme necessarie, utili anche sotto il profilo del contenimento dei costi, l'introduzione di un vera *class-action*, votata alla Camera all'unanimità nel giugno del 2015 ed esclusa dai crono-programmi del 2016 e del 2017. Proposta che, se approvata in via definitiva, potrebbe da sola ridurre sensibilmente, accorpandole, le cause da parte di molteplici cittadini, consumatori e non, lesi dalle condotte offensive di un medesimo soggetto economico;

ad inserire nel cronoprogramma delle riforme per il 2017 la definitiva approvazione del disegno di legge volto ad introdurre il delitto di tortura nell'ordinamento italiano, onde evitare nuove ed ulteriori sanzioni per lo Stato da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

ad adoperarsi per escludere, nel corso dell'*iter* del disegno di legge delega governativo sul processo civile, approvato alla Camera ed attualmente al vaglio del Senato, che l'amministrazione della giustizia in ambito minorile, con particolare riferimento a quella penale, non possa essere assolutamente parificata e regolamentata secondo gli schemi della giustizia ordinaria, anche al fine di una più celere ed efficiente trattazione dei casi da parte di magistrati effettivamente specializzati;

ad incentivare l'accesso alla magistratura togata da parte dei giovani neolaureati, incrementando la frequenza dei concorsi, ampliando altresì i posti messi a disposizione ed abolendo l'attuale limite delle tre consegne per i candidati;

nell'ambito di una complessiva revisione della legge 24 marzo 2001, n.89 rispondente al dettato ed alla giurisprudenza della CEDU, valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2016, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'esperimento dei rimedi preventivi alla durata irragionevole del processo non sia obbligatorio, bensì facoltativo, nonché il quantum per l'indennizzo da riconoscere per ciascun anno che eccede il termine ragionevole durata del processo permanga nei parametri del in vigore nel 2015;

- in materia di affari esteri e difesa:

all'interno del quadro macroeconomico del DEF 2017, a chiarire inequivocabilmente l'esatta corrispondenza tra i "promettenti valori nei flussi di esportazioni verso la Russia" e l'attuale, reiterato regime di sanzioni alla Russia, al fine di evitare che vengano colpiti ancora così duramente gli interessi nazionali, così come certificato dalle associazioni dei settori merceologici maggiormente interessati;

a ritirare lo schema del decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (atto del Governo n. 396) e ripresentarlo tenendo presente le prescrizioni dello stesso Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015, ovvero portare il bilancio della difesa in equilibrio tra il 50 per cento di spese per gli investimenti, il 25 per cento per il personale e il 25 per cento per l'esercizio. Riequilibrio che può essere conseguito evitando la superfetazione di nuovi gradi, attuando la riduzione consistente del numero degli ufficiali ed in particolare dei generali e l'abolizione dell'istituto dell'ausiliaria;

a rivedere la partecipazione italiana ad alcune missioni internazionali ormai fallimentari (Afghanistan tra le prime) ;

a ridimensionare le spese per armamenti incompatibili con il carattere difensivo delle nostre Forze armate come gli F35 e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione nei grandi programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma (a cominciare dalla cosiddetta legge navale)

nonché alle gare di appalto oggetto di diverse inchieste giudiziarie che stanno coinvolgendo una parte dei vertici delle Forze armate;

- in materia fiscale, tributaria e finanziaria:

ridurre la pressione fiscale sul reddito delle persone fisiche attraverso la revisione degli scaglioni IRPEF privilegiando, nell'ottica di redistribuzione della ricchezza, le fasce di contribuenti medio-basse, i nuclei familiari monoreddito e con più componenti e le diversità territoriali del Paese;

ridurre il costo fiscale del lavoro su imprese, in particolare per le piccole realtà imprenditoriali, professionali e artigianali, incentivando gli investimenti per imprenditoria giovanile e *start-up*;

introdurre regimi fiscali semplificati per imprese e società che garantiscono adeguate forme di affidabilità e regolarità fiscale con riduzioni di imposta e immunità da determinate tipologie di accertamento e verifiche fiscali;

riformare il sistema di riconoscimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali semplificando le modalità di fruizione, anche attraverso l'introduzione di modalità alternative volte a favorire il trasferimento del beneficio e ad anticiparne gli effetti;

potenziare e razionalizzare, anche nell'ambito della riorganizzazione del sistema delle agenzie fiscali, gli attuali strumenti di riduzione dell'indebitamento fiscale, limitando il ricorso alle esecuzioni forzate sui beni personali del debitore;

introdurre disposizioni di carattere normativo al fine di vietare allo Stato, alle fondazioni bancarie, alle imprese bancarie, finanziarie ed assicurative di effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati o speculativi che implichino un rischio di perdite patrimoniali e siano pregiudizievoli per le risorse erariali e per il risparmio dei cittadini;

promuovere la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento nonché l'istituzione di una banca pubblica degli investimenti al fine di favorire il finanziamento e la ripresa dell'economia reale.

- in materia di istruzione e beni culturali:

a prevedere adeguati stanziamenti da destinare al comparto istruzione, affinché sia invertita con urgenza la grave tendenza a sottostimare gli investimenti nel settore, assicurando un rapporto tra spesa e PIL adeguato agli *standard* europei e idoneo allo sviluppo culturale del Paese;

ad assicurare misure idonee all'efficientamento complessivo dell'intero sistema scolastico italiano, ponendo rimedio a gravi inadempienze quali, in particolare: assenza di provvedimenti in materia di internalizzazione dei servizi scolastici e conseguente superamento del sistema di appalti esterni; urgente necessità di definire e garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione; diminuzione del numero minimo di alunni o studenti per classe, anche in proporzione al numero di alunni con disabilità presenti per classe; assenza di misure per l'aumento del tempo pieno, con particolare riferimento alle regioni del Sud; la ormai insistita quanto auspicata e necessaria non coincidenza dell'organico di fatto con quello di diritto;

ad assicurare con urgenza, per le istituzioni universitarie e per gli enti di ricerca, una quota premiale aggiuntiva al finanziamento ordinario, con riferimento al FFO, nonché al FOE, rivedendo contestualmente la distribuzione dei finanziamenti attualmente attribuiti al FFO secondo il calcolo del costo standard per ateneo, impedendo l'assunzione di personale docente attraverso il sistema di "chiamata diretta" e stabilendo stanziamenti adeguati espressamente finalizzati all'opera e all'attività degli enti di ricerca;

a sancire l'indispensabile processo di integrazione e armonizzazione dei diversi percorsi formativi nell'intera filiera delle scuole musicali e a portare a compimento, a far tempo dalla legge n. 508 del 1999, l'incompiuta riforma dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM);

a prevedere stanziamenti idonei in materia di sicurezza degli edifici scolastici, destinando risorse che assicurino la verifica della piena conformità alle vigenti disposizioni in materia di edilizia e alle norme tecniche antisismiche, l'attestazione dell'indice vulnerabilità sismica, nonché l'eventuale e conseguente adeguamento derivante dall'assenza dei requisiti richiamati; a implementare,

inoltre, l'anagrafe dell'edilizia scolastica del MIUR affinché costituisca un sistema continuamente aggiornato di tali dati tra il Ministero e le Regioni che, con la dovuta trasparenza, possa promuovere, indirizzare e coordinare le attività di studio, ricerca, monitoraggio e normazione tecnica espletate dalle Regioni e dagli enti locali territoriali in ordine alle strutture scolastiche.

a garantire l'assunzione di misure idonee che, in materia di federalismo demaniale culturale, assicurino per i beni di interesse storico artistico la presenza del «vincolo di destinazione d'uso», ivi compreso il divieto di alienazione di tali beni a soggetti privati;

a incentivare e promuovere accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

a disporre un adeguato piano per la programmazione di lungo periodo in materia di sport e attività connesse, con particolare riferimento all'adeguamento degli stanziamenti previsti per il fondo "Sport e Periferie" introdotto dal decreto-legge n. 185 del 2015, assicurando il raggiungimento delle finalità definite dal provvedimento;

- in materia di ambiente:

ad avviare quanto prima un processo partecipativo e consultivo che coinvolga associazioni, rappresentanti del mondo delle imprese, del lavoro e della società civile che si articoli in due fasi: una prima fase di informazione diffusa sulle problematiche e gli obiettivi della strategia energetica nazionale e una seconda fase di proposte operative per favorire il risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia e della sua domanda e un progressivo abbandono delle fonti fossili con diverse fasi a medio e lungo termine;

a promuovere le innovazioni tecnologiche nei settori dell'efficientamento energetico, delle fonti energetiche rinnovabili, dei sistemi di accumulo e di distribuzione;

a supportare gli obiettivi di decarbonizzazione totale con un'adeguata politica fiscale che contempli: l'eliminazione di tutti i sussidi diretti ed indiretti al fossile graduali e programmati nel tempo, ma totali nel medio termine; l'introduzione della *carbon tax*, tassa graduale e programmata su tutte le risorse energetiche, e non solo, che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera; strumenti fiscali per cui ogni tonnellata di inquinamento da anidride carbonica rilasciata sarà soggetto ad un'aliquota fissata dal Governo;

a ripensare il progetto Casa Italia, utilizzando le risorse a tal fine previste per rafforzare invece il ruolo del Ministero dell'ambiente in modo che torni a svolgere il suo ruolo di coordinamento e di programmazione in correlazione con le autorità di bacino, con il dipartimento per il servizio geologico e con la protezione civile e ad investire sulla strategia nazionale per le aree interne sostenuta con fondi SIE e con risorse nazionali; a garantire l'efficientamento della capacità di spesa e realizzazione dei fondi già stanziati;

ad aumentare il controllo del territorio, contrastare l'abusivismo edilizio con seri provvedimenti, dare adeguata attenzione non solo al rischio sismico, ma anche adeguate mappature delle criticità territoriali dove insistono rischi vulcanici, idrici, chimici e ambientali;

a programmare un piano straordinario di investimenti nel settore idrico, che preveda l'aumento del Fondo per le risorse idriche di almeno 500 milioni di euro annui, e che abbia la finalità di dare certezze e produrre un'accelerazione degli investimenti previsti e di indirizzarli prevalentemente verso la ristrutturazione della rete idrica, con l'obiettivo di ridurre le perdite di rete, e verso le nuove opere, in particolare del sistema di depurazione e di fognatura.

ad investire maggiori risorse, a razionalizzare e monitorare con trasparenza ed efficacia, quanto previsto nei Patti per il Sud in cui sono previsti fondi e accordi di programma sul tema delle infrastrutture idriche;

ad elaborare una riforma dei servizi pubblici locali che fermi l'incentivazione delle privatizzazioni e garantisca l'accesso a tutti i cittadini ai servizi pubblici locali di qualità, a costi sostenibili, sottoposti ad una governance trasparente e partecipata, con il fine di rilanciare gli investimenti in questo settore;

- in materia di trasporti:

ad adoperare una reale revisione nonché razionalizzazione del numero complessivo degli interventi inseriti nelle Appendici 1 e 2 dell'Allegato III, tenendo conto della reale domanda di mobilità del Paese, delle esigue risorse finanziarie disponili e della vetustà degli studi di fattibilità;

a ridurre gli investimenti per la costruzione di nuovi corridoi e di nuove linee ferroviarie, destinando le esigue risorse disponibili ad interventi miranti al recupero, messa in sicurezza ed elettrificazione delle linee ferroviarie esistenti;

ad adottare interventi volti a migliorare la sostenibilità ambientale ed economica dei trasporti anche attraverso una ridefinizione dell'equilibrio modale che favorisca il trasporto delle merci e delle persone su ferro;

ad adeguare, senza adoperare una privatizzazione né liberalizzazione del settore con servizi a gara, l'offerta di trasporto pubblico locale alle reali esigenze di mobilità della popolazione, puntando sulla valorizzazione e l'efficientamento delle aziende di trasporto pubblico, da realizzarsi attraverso piani industriali credibili, stabilità del quadro normativo, incremento delle risorse finanziarie pubbliche e la definizione di criteri trasparenti di assegnazione delle stesse, ammodernamento della flotta, promozione della pianificazione integrata trasporti-territorio, nonché favorendo la trasparenza attraverso forme di partecipazione degli utenti nella programmazione e nel controllo;

a rivedere l'attuale impostazione relativa al *project financing* e agli altri istituti del partenariato pubblico privato al fine di ridimensionare il coinvolgimento dei capitali non pubblici nella realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità in Italia;

a sospendere ed annullare, poiché risulta essere totalmente assente una politica seria di lungo periodo mirante all'abbattimento del debito pubblico, gli interventi di cosiddetta privatizzazione messi in campo dal Governo, soprattutto per quanto concerne Poste italiane S.p.a. e Ferrovie dello Stato;

ad emanare, nel più breve tempo possibile, il documento pluriennale di pianificazione contenente l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica;

- in materia di attività produttive:

a favorire la riunificazione e l'incremento di tutti i fondi destinati alla ricerca al fine di per realizzare programmi finalizzati;

a superare le politiche di sostegno alla ricerca che privilegia i finanziamenti indiretti, inadatti a promuovere programmi di ricerca strategici e a sviluppare nuove aree di R&I;

ad utilizzare efficacemente i fondi del nuovo Programma nazionale di ricerca per far fronte all'esigenza di creare e stimolare mercati di beni e servizi innovativi, attraverso politiche imperniate sulla domanda;

ad avviare un nuovo programma di investimenti pubblici da destinare allo sviluppo di tecnologie e produzioni di beni e servizi verdi, la diffusione e applicazione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - puntando su *open data, open source* e *open innovation* -, l'espansione delle conoscenze e della produzione di beni e servizi legati alla salute e al *welfare* pubblico;

a revisionare il *masterplan* per il Mezzogiorno, tenuto conto che l'idea iniziale di puntare con forza sui settori maggiormente vitali del tessuto economico meridionale (aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo) per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentissero di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, è rimasta sostanzialmente ferma ed inattuata;

ad adottare misure strutturali per garantire la fruizione delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione e per aumentare il possesso di competenze digitali del nostro Paese;

ad intervenire al fine di migliorare il settore di raffinazione e logistica petrolifera, attraverso la definizione di un piano rivolto alla riutilizzazione dei siti industriali della petrolchimica, molti dei quali dismessi o in dismissione, impiegandoli nella *green economy* e in particolare nella " *green chemistry*", per la realizzazione di «*bio-based products*», ossia prodotti ottenuti in tutto o in

parte da materiali di origine biologica, con esclusione delle fonti fossili e minerarie, non rinnovabili, salvaguardando i livelli occupazionali;

a continuare nell'operazione di certificazione, in tempi brevi, dei debiti della pubblica amministrazione ai fini della compensazione con crediti fiscali da parte delle imprese, assumendo iniziative per prevedere delle sanzioni nei confronti degli enti inadempienti;

ad adoperarsi presso la Commissione europea affinché vengano adottate le opportune iniziative finalizzate a concordare un piano straordinario per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese creditrici, volte a prevedere che l'uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l'azzeramento dei debiti pregressi accumulati;

ad attuare un'efficace lotta alla contraffazione nelle dogane e sul territorio, in difesa dei consumatori e della produzione nazionale;

a sostenere il rilancio del settore turistico italiano attraverso l'adozione di misure per la riduzione del carico fiscale, la semplificazione burocratica e la facilitazione all'accesso al credito per le imprese turistiche, con particolare riferimento a quelle di medie e piccole dimensioni;

ad adottare misure in ambito turistico finalizzate a far sì che il settore costituisca effettivamente un *driver* di crescita per i territori, attraverso la promozione della mobilità sostenibile, lo sviluppo di infrastrutture fisiche e tecnologiche per il settore e la valorizzazione delle filiere, favorendo al contempo la destagionalizzazione dei flussi turistici con strumenti fiscali e di promozione;

a definire misure di raccordo ed integrazione tra il Piano di sviluppo del turismo e il Piano nazionale industria 4.0;

a realizzare una disciplina unitaria delle attività di sharing economy nel settore turistico che intervenga sulla normativa sull'intermediazione online, garantendo una maggiore tutela del consumatore, contrastando la concorrenza sleale, l'evasione e l'elusione fiscale e favorendo l'adozione di procedure trasparenti per la lotta all'abusivismo;

a perfezionare strumenti di intervento maggiormente puntuali e mirati che consentano di avviare azioni immediate volte a risollevare l'immagine e l'attrattività turistica del Paese, definendo nel contempo specifiche azioni volte a sostenere il reddito delle imprese e dei professionisti del settore turistico operanti nelle aree direttamente o indirettamente colpite dai recenti eventi sismici o operanti in aree limitrofe;

a promuovere azioni volte ad intervenire nelle aree a fallimento di mercato, dove il settore del turismo potrebbe diventare l'alternativa economica concreta per lo sviluppo sostenibile del territorio;

- in materia di politiche energetiche:

ad intervenire per sostenere le forme di autoconsumo di energia e la produzione da fonti rinnovabili, favorendo l'adozione di interventi rivolti alla riduzione dei consumi di energia e all'efficientamento energetico, attraverso:

- la diffusione delle conoscenze e dei comportamenti energetici virtuosi per la tutela dell'ambiente e, di conseguenza, della salute dei cittadini;
- la promozione di tariffe elettriche differenziate a seconda dell'ora di utilizzo e delle esigenze della rete, che permettano agli utenti di essere protagonisti attivi nella transizione energetica riducendo di conseguenza i prezzi dell'energia;
- la promozione e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero;
- la definizione di politiche di efficienza energetica, al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale ed europea;
- la revisione delle modalità con cui sono contabilizzati gli investimenti - nazionali ed europei - destinati all'efficienza, al fine di non contabilizzarli come "debito", tenuto conto degli enormi benefici di sicurezza, crescita e sostenibilità;

- la graduale soppressione dei sussidi e degli incentivi pubblici, diretti e indiretti, alle fonti fossili;

- la stabilizzazione del meccanismo di detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici;

- la rimozione delle speculazioni presenti nei meccanismi di incentivazione, al fine di superare i fenomeni distorsivi che, ad esempio, attualmente si verificano con i certificati bianchi;

- una più efficace e funzionale azione del conto termico;

- la rimozione delle barriere che ostacolano il passaggio dalla generazione centralizzata, basata sulle fonti fossili, a quella distribuita, basata sulle fonti rinnovabili, nonché la promozione di condizioni di maggiore convenienza nell'uso dell'energia per gli utenti;

- la rimozione del divieto di realizzare sistemi di distribuzione chiusi e reti private;

- la pianificazione della completa sostituzione degli impianti alimentati a fonti fossili con impianti di generazione da fonte rinnovabile, distribuiti in maniera omogenea sul territorio;

- la pianificazione del blocco delle attività estrattive di idrocarburi su tutto il territorio nazionale, al fine di tutelare la salute e le attività economiche locali, come turismo e agricoltura che non si conciliano con l'attività estrattiva di idrocarburi;

a sostenere la migrazione dei consumi termici verso il vettore elettrico, soprattutto attraverso l'autoproduzione da fonti rinnovabili e in particolare per le aree con alti livelli di inquinamento dell'aria, oltre i limiti imposti dalle normative comunitarie;

a sostituire i mezzi di trasporto individuali e collettivi con mezzi che utilizzano combustibili alternativi puliti, come energia elettrica o idrogeno o equipollenti, prodotti da fonti rinnovabili;

ad individuare misure che facilitino l'uso delle rinnovabili nelle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica;

a prevedere misure per favorire l'accumulo dell'energia nelle sue varie forme, privilegiando la diffusione di piccoli e medi impianti domestici e di quartiere, sia a servizio della produzione distribuita di energia da fonti rinnovabili che al fine di stabilizzare la rete elettrica, contribuendo a far diminuire il costo per la collettività;

ad abbandonare definitivamente la produzione di energia da fonti fossili e la realizzazione di nuove centrali;

a ridurre gradualmente l'importazione di energia elettrica prodotta da fonte nucleare, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale;

a rendere maggiormente efficiente il processo di liberalizzazione mercato elettrico e gas attraverso i seguenti interventi:

- mantenere il regime del mercato tutelato;

- superare il ricorso al mercato della capacità, in quanto costituisce un sistema obsoleto e penalizzante da un punto di vista di sviluppo tecnologico e corretta formazione dei prezzi di mercato;

- garantire a tutti la possibilità di produrre e stoccare l'energia rinnovabile autoprodotta, cedendo quella in eccesso ad altri consumatori;

- mantenere sotto il controllo pubblico il soggetto che avrà la concessione pubblica per la trasmissione dell'energia elettrica;

- in materia di lavoro:

a porre in essere una concreta razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale, finalizzato a contrastare le disuguaglianze e a conseguire risultati concreti per contrastare la povertà;

ad incrementare le risorse e gli strumenti per le politiche attive del lavoro, investendo maggiori risorse per il riordino dei servizi per l'impiego al fine del rafforzamento della funzionalità dei centri, anche mediante l'assunzione di nuovi operatori, nell'ottica di un disegno complessivo di

riforma, nonchè a procedere al monitoraggio, valutazione ed eventuale revisione dei compiti delle agenzie per il lavoro di somministrazione di lavoro e operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego,;

a porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo inoltre sgravi contributivi crescenti a favore dei datori di lavoro che mantengono il lavoratore in azienda garantendone la costante riqualificazione;

abbandonare il sistema degli incentivi "*una tantum*" che hanno avuto il solo effetto di drogare il mercato del lavoro e ripristinare invece le misure di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

a rendere immediatamente operativa, l'interoperabilità dei dati, introdotta nel nostro ordinamento grazie alle richieste del Movimento 5 stelle, a seguito dell'adozione del sistema unitario informativo e il fascicolo personale elettronico del lavoratore, a partire dai soggetti pubblici già esistenti (compresi i sistemi informativi dell'ISTAT), al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento sì da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione, consentendo al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative;

a valutare l'opportunità di ripristinare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;

a valutare l'opportunità di realizzare «piani industriali» nei settori strategici, con finalità occupazionali, attraverso: a) la riduzione dell'orario di lavoro; b) adeguati investimenti pubblici e privati;

a valutare l'opportunità di prevedere un programma di riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti in un'eventuale conversione digitale delle aziende;

nell'ambito del pubblico impiego, a porre in essere tutte le misure atte a garantire l'assegnazione di risorse corrispondenti al numero effettivo dei beneficiari, finalizzate al rinnovo contrattuale;

nell'ambito del lavoro autonomo, a introdurre l'individuazione di parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione;

nell'ambito del lavoro agile, a prevedere l'introduzione di "fasce di reperibilità" entro le quali il lavoratore può essere contattato ed è tenuto a "rispondere", l'introduzione di una nuova disciplina dei controlli a distanza con la previsione del divieto di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo dell'attività dei lavoratori;

nell'ambito del sistema pensionistico, a procedere a una modifica delle attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dall'abolizione della c.d. "riforma Fornero" di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, dalla salvaguardia delle pensioni di reversibilità e dall'aumento degli assegni sociali;

a introdurre una flessibilità pensionistica diversa da quella prospettata con «l'anticipo pensionistico», *conditio sine qua non* per favorire il ricambio generazionale;

nell'ambito della riduzione del «cuneo fiscale» a prevedere - come sottolineato in sede di audizione da Confindustria - la rimodulazione del contributo CUAF (cassa unica assegni familiari), che porterebbe a una riduzione di circa 2 punti percentuali dei contributi sociali a carico delle imprese;

a prevedere altresì un tetto massimo pari a 5000 euro per i trattamenti pensionistici e la destinazione delle risorse ricavate da tale misura ad interventi di aumento delle pensioni minime;

ad assumere iniziative per una rivalutazione che accresca tale limite di reddito, quanto meno con riguardo alle pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato (cosiddetta reversibilità) percepite dagli orfani, al fine di innalzare la soglia oltre la quale il genitore superstite perde il beneficio della detrazione per carichi di famiglia a essi riferita;

- in materia di sanità ed affari sociali:

a chiarire, senza alcuna ambiguità e soprattutto in termini economici, la valenza del termine "condizionato" che, nell'ambito del livello di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, crea diffuse incertezze sulla effettività delle risorse laddove sono "condizionate" al conseguimento di taluni atti o decreti, come fatto con gli 800 milioni dei LEA per il 2016 e come, da ultimo, si prevede, per il 2017, in relazione all'acquisto di farmaci innovativi per 1 miliardo di euro;

a presentare un nuovo Patto per la salute per il triennio 2017-2019 ove il livello del finanziamento del SSN sia ritenuto inderogabile, garantendo risorse adeguate e rivedendo la politica dei tagli, così da assicurare che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL sia collocata ad un livello accettabile tale da garantire il principio universalistico della tutela della salute e soprattutto così da assicurare l'effettiva esigibilità dei LEA, sulla base delle quantificazioni effettuate in sede di intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016;

a dare seguito alle raccomandazioni avanzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta sui vaccini nell'anno 2016 , tenuto conto della rilevanza dei vaccini in termini di spesa sanitaria a carico del Sistema sanitario nazionale (oltre 300 milioni di euro l'anno), in particolare nella parte in cui la citata Autorità raccomanda che sia chiarita l'evoluzione della profilassi in tal senso avvenuta nei confronti dei soggetti a cui l'offerta vaccinale viene destinata, e altresì nella parte in cui raccomanda che le decisioni di inclusione di un prodotto vaccinale in un programma pubblico di prevenzione e/o la sua qualifica in termini di essenzialità avvengano sempre con le massime garanzie di scientificità, trasparenza e indipendenza, facendo altresì ricorso in maniera espressa e verificabile agli strumenti ormai già ampiamente disponibili di analisi tecnico-economica, in particolare per i profili di costo-efficacia dei diversi prodotti vaccinali, alla luce delle indicazioni e migliori pratiche esistenti a livello internazionale, ciò tenuto conto che, rispetto all'offerta, l'inclusione e il successivo mantenimento di un vaccino nell'elenco di quelli essenziali ai sensi dei PNPV/LEA comportano un notevole vantaggio competitivo, in molti casi corrispondente a una sorta di garanzia d'acquisto da parte del SSN e tenuto conto dei condizionamenti della domanda e dell'impatto economico-commerciale che ne conseguono;

ad adottare misure atte a controllare i prezzi dei farmaci, garantendo che le intese in materia di prezzi sui farmaci siano trasparenti e conoscibili, con evidenza del metodo utilizzato per la definizione del prezzo e degli utili, anche modificando il sistema di rimborso dei farmaci e avviando un processo di riordino dell'AIFA;

a garantire che nell'ambito degli interventi di contenimento della spesa sanitaria concomitanti al DEF all'esame, il personale sanitario sia esonerato dal contribuire ulteriormente sia in termini di riduzione di organico e sia in termini di riduzione delle risorse destinate al trattamento economico permanente e accessorio, mantenendo altresì gli impegni concernenti le assunzioni di personale sanitario, dando così piena attuazione all'articolo 14 della legge n. 161 del 2014 (attuativa della legge europea) che, entrata in vigore nel novembre 2015, reca disposizioni attuative sull'organizzazione del lavoro del personale ospedaliero;

ad intervenire affinché siano recuperate le risorse recentemente sottratte sia al Fondo nazionale per le politiche sociali e sia Fondo per le non autosufficienze, privati rispettivamente di 211 milioni di euro sui 311,58 milioni e di 50 milioni sui 500 previsti;

ad intervenire affinché nell'ambito del "benessere equo e sostenibile" (BES), quale indicatore o parametro di misura atto ad efficientare la politica economica del Paese, sia individuato quanto prima proprio l'indicatore di salute, tenuto conto che lo sviluppo sostenibile per i cittadini è caratterizzato trasversalmente proprio dalla necessità prioritaria di promuovere salute e benessere psico-fisico e sociale;

ad intervenire affinché nell'ambito della riforma della dirigenza sanitaria, annoverata nel DEF come misura di efficientamento del SSN, sia recuperata ogni misura utile e rescindere l'inaccettabile meccanismo che lega le nomine della dirigenza sanitaria agli interessi della politica e sia dato seguito all'atto di segnalazione al Parlamento e al Governo fatto dall'Anac con delibera n. 1388

del 14 dicembre 2016;

- in materia di agricoltura:

ad esentare dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli concessi in affitto e/o in comodato a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il cui contratto di locazione e/o comodato abbia durata di almeno 5 anni;

ad istituire, almeno in via sperimentale, l'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine degli alimenti mono-ingrediente commercializzati in Italia e ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie affinché tale obbligo sia introdotto a livello unionale;

ad istituire una rete nazionale per la conservazione del germoplasma e ad incentivare e sostenere ulteriormente la ricerca finalizzata alla tutela e conservazione della biodiversità agricola;

ad adottare urgentemente misure volte a garantire la sistemazione logistica dei numerosi braccianti agricoli stranieri il cui lavoro di raccolta è indispensabile per l'economia agricola nazionale e che risiedono in strutture di fortuna al limite della dignità umana;

ad adottare urgentemente un sistema strutturato di ammortizzatori sociali per il settore della pesca.

(**6-00238**) n. 6 (26 aprile 2017)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI.

Preclusa

Il Senato,

in sede di discussione del Documento di economia e finanza (DEF) 2017 (*Doc*. LVII, n.5),

premesso che:

in data 12 aprile 2017, il Governo ha presentato alle Camere il testo del DEF come previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009;

le previsioni di crescita riportate nel nuovo quadro macroeconomico programmatico indicano:

a) per quanto riguarda il PIL, un aumento dell'1,1 per cento nel 2017, dell'1,0 per cento nel 2018 e 2019, e dell'1,1 per cento nel 2020;

b) una diminuzione del tasso di disoccupazione che scende all'11,5 per cento nel 2017, all'11,1 per cento nel 2018, al 10,5 per cento nel 2019 e al 10 per cento nel 2020;

c) un indebitamento netto pari al 2,1 per cento nel 2017, all'1,2 per cento nel 2018, allo 0,2 per cento nel 2019 e al pareggio nel 2020;

d) un saldo primario che si colloca all'1,7 per cento nel 2017, al 2,5 per cento nel 2018, al 3,5 per cento nel 2019 e al 3,8 per cento nel 2020;

e) una spesa per interessi che si colloca al 3,9 del PIL nel 2018, per scendere al 3,7 nel 2018 e 2019 e, nuovamente in salita, al 3,8 nel 2020;

f) un debito pubblico lordo previsto al 132,5 per cento del PIL nel 2017, al 131 per cento nel 2018, al 128,2 per cento nel 2019 e al 125,7 per cento nel 2020;

g) un dato relativo al PIL tendenziale in valori assoluti che viene stimato a 1.709,5 milioni di euro nel 2017, 1.758,6 nel 2018, 1.810,4 nel 2019 e 1.861,9 nel 2010;

h) un dato relativo al PIL programmatico in valori assoluti stimato a 1.710,6 milioni di euro nel 2017, 1.757,1 milioni di euro nel 2018; 1.809,3 nel 2019 e 1.860,6 nel 2020;

come riportato nello stesso Documento, il Governo attua immediatamente misure di riduzione dell'indebitamento strutturale pari a 0,2 punti del PIL per quest'anno; il pacchetto comprende misure volte alla riduzione dell'evasione dell'IVA e di altri tributi; vengono ridotte alcune spese e vengono previsti maggiori investimenti nelle zone colpite dai recenti eventi sismici pari a 1 miliardo di euro annui per il periodo 2017-2020;

l'effetto congiunto degli interventi delineati, determina una revisione al ribasso dell'indebitamento netto programmatico del 2017 dal 2,3 al 2,1 per cento del PIL;

lo scenario programmatico del DEF prevede, quindi, una discesa del *deficit* nei due anni successivi stimato all'1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019, mentre per il 2020,

si prevede un ulteriore miglioramento del saldo verso il pareggio di bilancio;

con riferimento alle amministrazioni pubbliche, l'indebitamento netto nel 2016 è stato pari 40,8 miliardi di euro con una riduzione di quasi 3,4 miliardi rispetto al 2015, miglioramento ascrivibile anche alla riduzione degli interessi passivi che hanno determinato margini per 1,8 miliardi;

la spesa per interessi si è ridotta per il quarto anno consecutivo, collocandosi a 66,3 miliardi nel 2016, mentre l'incidenza della spesa per interessi sul PIL è scesa al 4 per cento del PIL ed è stimata, come suindicato, in discesa al 3,9 nel 2017 e poi al 3,7 nel 2018 e 2019, per risalire al 3,8 nel 2020;

l'avanzo primario in rapporto al PIL collocatosi all'1,5 per cento nel 2016, viene confermato allo stesso valore percentuale nel 2017 e in crescita al 2,4 nel 2018, al 3,1 nel 2019, al 3,4 nel 2020;

la pressione fiscale calcolata al 42,9 per cento nel 2016, è prevista in riduzione di 0,6 punti percentuali nel 2017, in aumento al 42,8 nel 2017 nel 2018 e nel 2019 e poi al 42,4 nel 2020;

a fronte della prolungata emergenza legata all'immigrazione clandestina - che continua a evidenziare un aumento costante dei flussi -, degli eventi terroristici in Europa e stante l'urgenza degli interventi sul territorio a seguito dei numerosi eventi sismici che si sono succeduti dal mese di agosto 2016, il Governo ha richiesto all'Europa il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità previsti nelle regole del Patto di stabilità e di crescita;

in particolare, per fronteggiare l'emergenza legata all'aumento dei flussi migratori, il DEF stima una spesa per il 2017 pari a 4,7 miliardi, in crescita quindi rispetto ai 3,7 impegnati nel 2016;

per il rafforzamento della sicurezza nazionale in considerazione degli avvenimenti internazionali relativi ai gravi eventi terroristici, è indicata una spesa pari a 1.038,3 milioni nel 2016;

con riferimento agli eventi sismici, invece, per la messa in sicurezza degli edifici il costo degli incentivi fiscali è stimato nel DEF pari a 2 miliardi di euro; tale cifra rappresenta un anticipo di circa il 15 per cento della spesa totale prevista nel 2017, mentre - come si legge nel Documento - una quota rilevante sarà assegnata nel 2017 per garantire la messa in sicurezza di scuole e uffici pubblici e l'adozione di interventi per prevenire il rischio sismico e il dissesto idrogeologico;

rispetto agli 829 miliardi del totale delle spese del 2016, si passa a 839 nel 2017, 849 nel 2018, 861 nel 2019 e 874 nel 2020;

per le entrate si passa dai 788 miliardi del 2016, ai 799 del 2017, ai 826 del 2018, agli 850 del 2019 e agli 865 del 2020;

con riferimento alle entrate, si registreranno misure *one-off* per 7,5 miliardi nel 2017 e per 3 miliardi nel 2018;

gli interventi di dismissioni immobiliari prevedono entrate pari a 900 milioni nel 2017, 850 nel 2018 e 870 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

come evidenziato nel DEF, nonostante nel 2016 il PIL mondiale abbia registrato un incremento di circa il 3,0 per cento, e pur in presenza di una ripresa negli ultimi mesi, la crescita del commercio internazionale ha continuato a essere molto debole. Il DEF evidenzia, altresì, che lo scenario internazionale continua ad essere caratterizzato da una prevalenza di rischi al ribasso di natura economica; che sono ancora pienamente da verificare i possibili danni al commercio internazionale e all'economia mondiale derivanti da eventuali misure protezionistiche da parte degli Stati Uniti; che gli effetti della Brexit rimangono di difficile quantificazione; che le nazioni con disavanzi di partite correnti, elevata posizione debitoria in dollari e maggiore dipendenza commerciale verso gli Stati Uniti potrebbero essere soggette a maggiori rischi al ribasso nel breve termine;

considerato che:

il Programma nazionale di riforma (PNR) 2017 è strutturato su un doppio binario di breve e medio periodo, prevedendo da un lato le misure che necessitano di immediata approvazione (gli interventi di liberalizzazione, la riforma del processo penale e la disciplina della prescrizione), e dall'altro misure declinate secondo 6 ambiti strategici con l'obiettivo di affrontare gli squilibri macroeconomici del Paese (tra questi, il PNR indica le misure per la produttività; l'azione di contrasto alla povertà attraverso il varo del reddito di inclusione; il riordino delle prestazioni assistenziali e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire

maggiore omogeneità delle prestazioni sul territorio);

anche sul fronte del debito pubblico, nel DEF 2017 emerge l'impegno del Governo a raggiungere un sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019 al fine di poter intraprendere un percorso discendente dello stesso, unitamente alla ulteriore riduzione della pressione fiscale sui fattori produttivi. A tal fine, il PNR indica come obiettivo il taglio del cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro;

il PNR non reca più la previsione della riduzione dell'IRPEF;

come si legge nella premessa al PNR "In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella legge di bilancio per il 2018 ...";

l'approvazione definitiva della legge annuale per la concorrenza e quella della riforma della giustizia (come il processo penale, l'efficienza del processo civile e la prescrizione) sono solo due degli obiettivi prioritari per rilanciare gli investimenti e la competitività del Paese e recare immediati benefici in termini di produttività e di crescita;

con riferimento agli investimenti fissi lordi, il DEF indica per gli anni 2017-2020 una ulteriore riduzione dal 2,1 del 2016 al 2,0 per cento del PIL nel 2020;

al di là dei lodevoli intenti enunciati nel DEF, e degli obiettivi che il Governo si prefigge per rilanciare gli investimenti e per conferire maggiore centralità alle politiche di coesione, le misure e le azioni di contrasto per ridurre il gap tra il Mezzogiorno e il resto del Paese appaiono ancora marginali e comunque non risolutive in ordine al divario infrastrutturale ed economico tra le due aree del Paese;

secondo i dati Eurostat comunicati a gennaio 2017, nella zona euro il tasso di disoccupazione si è stabilito al 9,6 per cento a dicembre 2016, rispetto al 9,7 per cento del mese di novembre, mentre 1 anno prima il livello di disoccupazione era al 10,5 per cento. Nell'UE il tasso di disoccupazione si è fermato all'8,2 per cento, il livello più basso dal mese di febbraio 2009; la disoccupazione è ai minimi storici nella Repubblica Ceca (3,5 per cento) e in Germania (3,9 per cento), mentre resta elevata in Grecia (23 per cento) e in Spagna (18,4 per cento). Con riferimento ai Paesi più grandi l'Eurostat evidenzia tassi di disoccupazione del 12 per cento per l'Italia, del 9,6 per cento per la Francia, del 5,9 per cento per la Polonia e del 4,8 per cento per il Regno Unito (4,8 per cento); il record negativo della disoccupazione giovanile under 25 spetta a Grecia, Spagna e Italia, con dati superiori al 40 per cento;

nonostante il Governo proceda nell'attuazione della riforma del mercato del lavoro e nonostante la legge di bilancio per il 2017 abbia introdotto alcune misure che si prefiggono di incentivare le politiche attive rivolte ai giovani disoccupati e di favorire il reinserimento delle categorie più svantaggiate (quali incentivi per l'occupazione al Sud; incentivi per i giovani NEET; sgravi contributivi per le assunzioni di studenti in alternanza scuola-lavoro; incentivi per assunzione degli *over* 50), il nostro Paese registra ancora un elevato tasso di disoccupazione a causa del quale (unitamente alla mancanza di un efficace sistema di protezione sociale per le famiglie più svantaggiate) corre il serio rischio di un ulteriore ampliamento delle diseguaglianze;

con riferimento al sistema previdenziale, nel DEF 2017 non viene affrontato il tema della rivalutazione delle pensioni, con particolare attenzione a quelle minime;

con riferimento alla spesa sanitaria, sebbene il DEF la preveda in valori assoluti in crescita - da 112 miliardi nel 2016 a114 miliardi di euro nel 2018 e a 115 miliardi nel 2019 - si evidenzia una riduzione della stessa in rapporto al PIL, fattore che rischia di generare ulteriori tagli sui servizi sanitari e, di conseguenza, sugli interventi volti a garantire il diritto alla salute e alle cure dei cittadini, dato ancora più preoccupante se considerato in relazione ai processi ormai consolidati di denatalità e invecchiamento della popolazione, con conseguente espansione dell'area sociale di coloro che richiedono un maggiore contributo da parte del SSN, e, correlativamente, dall'afflusso crescente di cittadini stranieri che, in attesa della definizione della relativa posizione rispetto alla normativa sugli ingressi, comunque aumentano progressivamente il numero di coloro che si rivolgono al SSN senza possibilità di discriminazione di sorta al riguardo;

evidenziato che:

si riscontra ancora una volta un drastico ribasso rispetto ai DEF precedenti; il Documento del 2014 prevedeva per quell'anno una crescita del PIL dello 0,8 per cento, per il 2015 +1,3, per il 2016 +1,6, per il 2017 +1,8 e per il 2018 +1,9; in realtà nel 2014 si ebbe un calo dello 0,35 per cento, per il 2015 +0,8, per il 2016 +0,9 per cento; il DEF di quest'anno prevede per il 2017 una crescita dello 1,1 per cento, per il 2018 dell'1 per cento; in totale, dunque, nel 2014 si prevedeva una crescita del 7,4 per cento mentre sommando i dati già consolidati per il 2014-2016 alle previsioni di quest'anno per il 2017-2018 si arriva solo a un +3,45; una differenza di ben 3,95 punti, pari a oltre 60 miliardi di PIL annuale persi rispetto alle previsioni;

tutte le istituzioni ascoltate in Commissione bilancio sul DEF 2017 hanno sottolineato che il Paese non pare essere ancora uscito dalla crisi e che la ripresa prosegue molto lentamente, e che quindi le previsioni del Governo, anche per il 2017, sembrano eccessivamente ottimistiche;

il Servizio del bilancio della Camera e del Senato ha rilevato che "... per il 2017 l'incremento in valore assoluto del debito pubblico (+48 miliardi) indicato nel DEF non sembra compatibile con le stime relative alle sue componenti, che sembrano condurre ad un risultato complessivo inferiore, pari a circa 43 miliardi di euro. Analoghe discrasie sembrano emergere in relazione agli anni successivi. Infine, si osserva che il rapporto di inizio anno del Governo consegnato alla Commissione indica un valore del rapporto debito-PIL pari al 132 per cento per il 2017, al netto del supporto al sistema bancario. Atteso che la stima per il presente anno non dovrebbe aver subito modificazioni per altre motivazioni, si può presumere che l'indicazione per l'omologo dato del valore del 132,5 per cento nel presente DEF derivi dall'ipotesi di un impatto ulteriore per mezzo punto percentuale sul fabbisogno delle misure precauzionali predisposte a tutela del settore bancario ...";

dal documento dell'ISTAT emergono dati preoccupanti: nel 2016 in Italia ammonta a 1,1 milione (535.000 nel 2008) il numero di famiglie in cui tutti i componenti appartenenti sono in cerca di occupazione e non percepiscono, quindi, redditi da lavoro. Di questi, più della metà (il 54,1 per cento) è residente nel Mezzogiorno; il 2016 non ha registrato alcuna riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale e, secondo i dati provvisori del 2016, la quota di persone in famiglia che sperimentano sintomi di disagio si attesta all'11,9 per cento, sostanzialmente stabile rispetto al 2015;

sempre dai dati ISTAT emerge che nel 2016 risultano in condizione di grave deprivazione 1 milione e 250.000 minori, pari al 12,3 per cento della popolazione con meno di 18 anni. I dati confermano pertanto l'urgenza degli interventi previsti dal governo per il contrasto alla povertà;

i dati forniti da Rete Imprese Italia fotografano una ripresa economica fragile, con un tasso di crescita tra il 2017 e il 2018 tra i più bassi d'Europa, situazione aggravata da un eccessivo prelievo fiscale rispetto all'Eurozona e che richiederebbe maggiori investimenti e la necessità di risposte rapide e concrete alle imprese;

secondo Confedilizia, nonostante gli obiettivi generali dichiarati dal Governo siano condivisibili, il quadro degli interventi specifici ipotizzati non lascia intravedere coraggiosi cambi di rotta in termini di diminuzione della spesa pubblica, di privatizzazione e di riduzione del carico fiscale. Il settore immobiliare è ancora in piena sofferenza, se si considera che nel 2016 il numero delle compravendite è stato inferiore di circa il 25 per cento rispetto al 2008 e di circa il 14 per cento rispetto al 2011. Per tali ragioni, Confedilizia ritiene "essenziale avviare un'opera di correzione delle politiche tributarie avviate nel 2011, riducendo progressivamente un carico impositivo che comprime la crescita, l'occupazione e i consumi. ...";

le previsioni macroeconomiche dell'Italia pubblicate dal Fondo monetario internazionale nel *World economic outlook*, e diffuse nei giorni scorsi, forniscono una visione più pessimistica rispetto a quella delineata nel DEF - +1,1 per cento e +1 per cento rispettivamente nel 2017 e nel 2018 -, prevedendo i successivi 2 anni stabili con un PIL a +0,8 per cento;

con riferimento al rapporto *deficit*-PIL, il FMI lo prevede al -2,4 per cento e al -1,4 per cento nel 2018, mentre la stima sul debito pubblico in rapporto al PIL è prevista al 132,8 per cento (rispetto al 132,5 per cento indicata dal Governo, al 132,7 per cento dell'OCSE e al 133,3 per cento dell'UE);

secondo il FMI, la crescita potenziale è trattenuta da una produttività debole e da fattori demografici negativi, e l'inflazione rimarrà in Italia ben al di sotto del 2 per cento, traguardo di medio periodo della BCE: +1,4 per cento quest'anno e + 1,3 per cento nel 2018. Con riferimento ai conti pubblici, il Fondo stima che l'indebitamento netto sarà al 2,4 per cento del PIL nel 2017 e all'1,4 per cento l'anno prossimo (mentre il saldo netto strutturale sarà negativo, rispettivamente, per l'1,6 per cento e per lo 0,8 per cento); valuta lo *stock* del debito pubblico in rapporto al prodotto pari al 132,8 per cento quest'anno e al 131,6 per cento nel 2018;

ancora una volta, quindi, il quadro programmatico macroeconomico descritto nel DEF, se confrontato con le previsioni del Fondo monetario internazionale e della Commissione europea, risulta venato da una notevole dose d'ottimismo;

l'Italia rimane il fanalino di coda tra i Paesi europei, in termini di crescita, unica tra i Paesi membri dell'Unione europea a registrare un tasso di crescita del PIL inferiore al +1 per cento;

il problema dell'enorme debito pubblico accumulatosi nel tempo non viene per nulla risolto e a nulla giova farlo apparire in riduzione attraverso qualche gioco contabile né, ancor peggio, con masochistiche vendite, a prezzi spaventosamente bassi, dei "gioielli di famiglia", che se anche contribuiscono a una momentanea riduzione dello *stock* di debito riducono, allo stesso tempo, gli incassi da dividendi per un ammontare analogo, cosicché il rapporto debito-Pil, ormai superiore alla soglia del 132 per cento, continui a crescere di mese in mese;

secondo le previsioni dell'Esecutivo il debito comincerà a scendere già a partire da quest'anno. *Trend* confermato anche per i successivi tre anni. Ma c'è sentore di trucco contabile. La diminuzione del rapporto debito-PIL è, infatti, dovuta soltanto all'aumento del denominatore. Il Governo sovrastima la crescita del prodotto interno lordo a partire da quest'anno e per gli anni a venire. Prospettiva che, senza l'attuazione di un serio piano di *spending review*, senza un piano di privatizzazioni, in uno scenario economico caratterizzato da bassa crescita e con deficit di nuovo in aumento, è di impossibile realizzo. In ogni caso, anche se il rapporto debito-PIL dovesse scendere al ritmo ottimistico previsto dal Governo, tale discesa non sarebbe affatto sufficiente ad assicurare il rispetto della relativa regola numerica comunitaria entro l'orizzonte di programmazione;

della *spending review* non vi è traccia. Anzi. Nei prossimi quattro anni le spese dello Stato, a legislazione vigente, cresceranno costantemente, con un incremento in valore assoluto di quasi 45 miliardi di euro, ovvero del +5,4 per cento. La spesa pubblica passerà dagli 829 miliardi del 2016 agli 874 miliardi di euro del 2019;

tra il 2017 e il 2020, in base a quanto scritto nel DEF, è prevista una stangata fiscale di quasi 80 miliardi di euro. Nei prossimi 4 anni le tasse aumenteranno sistematicamente e il gettito complessivo supererà quota 865 miliardi rispetto ai 788 miliardi del 2016;

un pericolo ulteriore deriva dall'aumento dell'inflazione programmata, che secondo le stime del DEF passerà dal +0,2 per cento del 2016 al +1,2 per cento del 2017, per aumentare ulteriormente al +1,7 per cento nel 2018. L'aumento generalizzato dei prezzi, considerato che crescerà ad un ritmo superiore al tasso di crescita del PIL, comporterà inevitabilmente una forte erosione del potere d'acquisto delle famiglie italiane e ad un generale peggioramento delle condizioni di vita degli italiani, già duramente provati da 9 anni di crisi;

è fuor di dubbio che la produttività del lavoro difficilmente aumenta in periodi di recessione, almeno nella fase iniziale, perché la caduta della produzione per assenza di domanda è in genere superiore alla riduzione immediata di occupazione. Ma, dopo nove anni di crisi e un massiccio aumento della disoccupazione, il fatto che la produttività continui a non aumentare in maniera significativa è preoccupante;

nel periodo 2007-2012, con l'impatto violento generato dalla crisi, la produttività del lavoro è rimasta stagnante, per poi crollare successivamente. Una discesa della produttività del lavoro non avviene quasi mai nelle fasi di ripresa, per questo l'eccezione italiana è un segnale inquietante;

in Italia sono diventati negativi anche gli investimenti al netto degli ammortamenti. Ciò significa che si è ridotto lo *stock* di capitale in valore assoluto. Non sorprende, quindi, che i dati

Eurostat indichino una caduta del prodotto potenziale italiano, cioè della sua capacità produttiva. La questione è europea: se non ripartono gli investimenti non aumenta la domanda interna e, soprattutto, la produttività. Tutti ormai invocano un aumento di investimenti pubblici, dalla BCE al Fondo monetario internazionale, perché, soprattutto quelli in infrastrutture materiali e immateriali, servono ad aumentare anche il rendimento, cioè la produttività, degli investimenti privati;

in Italia, nei due anni di governo Renzi e con il governo Gentiloni, gli investimenti pubblici, che pur nel pieno della crisi si erano mantenuti intorno al 3 per cento del PIL (poi scesi al 2,6 per cento nel corso della crisi del debito del 2012) sono crollati al loro minimo nel 2016, al 2,1 per cento, e così si manterranno nei prossimi anni, secondo le ultime previsioni della Commissione europea;

da queste due gravi debolezze dell'economia italiana (bassa produttività e scarsi investimenti) deriva anche la debolezza del nostro Paese nelle trattative con gli altri *partner* europei, i quali comprendono certamente che la produttività non può crescere per decreto governativo, ma anche che l'uso di risorse scarse per finanziare spese correnti di vario tipo non rappresenta una politica di sostegno all'innovazione tecnologica e alla formazione di quel capitale umano necessario per fare la quarta rivoluzione industriale attualmente in corso nei Paesi più industrializzati. Questa è la vera critica fatta all'Italia dai più importanti economisti internazionali, mentre il Governo continua a propagandare le sue false riforme e i suoi falsi risultati strabilianti di politica economica e finanza pubblica. È evidente che non solo i conti nel nostro Paese non sono in ordine, ma essi sono pericolosamente a rischio, mentre l'aumento della produttività e degli investimenti sono un tema da cui non si può prescindere se si vuole davvero cambiare il Paese;

il giudizio in merito all'atteggiamento dell'Esecutivo sul tema della cosiddetta "flessibilità" è pesantemente negativo: l'Italia, con il governo Renzi prima e con quello Gentiloni poi, la chiede per il quarto anno consecutivo, ma le regole europee consentono ai Paesi membri di fare maggior *deficit* solo una volta e sulla base delle riforme effettuate, che nel caso italiano non solo non sono state ancora completate, ma la cui efficacia è tutta ancora da verificare. Su questo, valgono le parole di Mario Draghi secondo cui l'abuso di "flessibilità", vale a dire una politica economica orientata alla creazione di ulteriore *deficit*, porta alla perdita di credibilità dei Paesi che ne abusano. E la credibilità del sistema paese è quella che orienta le decisioni dei mercati e degli investitori internazionali, con le relative ricadute sull'economia reale e sull'acquisto dei nostri titoli di Stato; ne è una dimostrazione il recente aumento dello spread tra i BTP e i Bund tedeschi, ormai costantemente sopra la pericolosa soglia dei 200 punti base, anche per effetto del prossimo completamento del programma di *Quantitative easing* da parte della BCE, che ha contribuito fortemente a garantire, negli scorsi anni, bassi rendimenti sui titoli di Stato italiani, anche in relazione a quelli degli altri Paesi finanziariamente più solidi;

l'Italia ha bisogno di una vera manovra espansiva, che crei crescita e occupazione, con l'aumento della produttività dei fattori e della competitività del Paese, la riduzione vera della pressione fiscale e la cancellazione definitiva delle clausole di salvaguardia relative all'aumento dell'IVA, che il governo Renzi ha sempre rinviato ma che ormai anche l'Ufficio parlamentare del bilancio giudica di "difficile realizzazione";

tenuto conto che:

in risposta all'annessione della Crimea da parte della Russia avvenuta nel marzo 2014, l'Unione europea ha imposto una serie di azioni restrittive contro la Federazione Russa, rafforzate a settembre dello stesso anno. Sono azioni di natura diplomatica (l'esclusione, ad esempio, dalle riunioni del G8), di carattere restrittivo (congelamento dei beni e il divieto di visto applicati a persone ed entità responsabili di azioni contro l'integrità territoriale dell'Ucraina) e di tipo economico, azioni che sono state da ultimo prorogate fino al 31 luglio 2017 dal Consiglio europeo (decisione del Consiglio del 19 dicembre 2016);

a seguito delle decisioni assunte dall'Unione, la Federazione Russa ha posto limiti all'importazione, in particolare, di alcuni prodotti della filiera alimentare, e agli acquisti da parte degli enti pubblici russi di prodotti tessili, di abbigliamento, di calzature e pelli, di dispositivi medici, di veicoli, di mezzi d'opera e di servizio, limiti che sono costati alle imprese italiane 3,7 miliardi di euro.

Le esportazioni verso la Federazione Russa sono, infatti, scese dai 10,7 miliardi del 2013 ai 7,1 miliardi di euro del 2015 (-34 per cento), mentre nei primi dieci mesi del 2016 hanno subito una ulteriore vistosa perdita, con stime per l'anno non inferiori a 1 miliardo;

inoltre, la riduzione delle esportazioni verso la Federazione Russa ha provocato la perdita di posti di lavoro e una situazione di eccesso di offerta con conseguente riduzione dei prezzi;

valutato che:

negli ultimi sette anni le imposte statali e quelle locali sono cresciute, così come il costo dei servizi delle utenze a tariffa. Le prime sono salite del 6,1 per cento, le seconde, invece, dell'8 per cento, anche se in valore assoluto quelle nazionali (come IRPEF, IVA, IRES) sono aumentate di 21,6 miliardi e quelle locali (IMU, IRAP, addizionali comunali e regionali IRPEF, eccetera) di 7,7 miliardi di euro. Tra le principali tasse locali, solo l'IRAP (-4,2 miliardi pari a una variazione del -13 per cento) ha subito una contrazione abbastanza decisa: tutte le altre, invece, hanno registrato un netto aumento. Tra il 2010 e il 2015 l'addizionale regionale IRPEF è aumentata di 3,1 miliardi di euro (+39 per cento) mentre quella comunale è aumentata di 1,4 miliardi (+51 per cento):

le imposte che hanno subìto l'incremento più sensibile dal 2011 ad oggi sono state quelle sugli immobili. Nel 2016 si è registrato un gettito pari a circa 50 miliardi. In particolare 20 miliardi da IMU e TASI, 11 miliardi da TARI, tributo provinciale per l'ambiente, contributi ai consorzi di bonifica, 9 miliardi di tributi indiretti sui trasferimenti (IVA, imposta di bollo, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni), 9 miliardi di tributi reddituali (IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRES, cedolare secca), 1 miliardo di tributi indiretti sulle locazioni (imposte di registro e di bollo), con una pressione fiscale sul settore immobiliare più che triplicata nel periodo di riferimento con effetti che non possono che deprimere in maniera drammatica il settore immobiliare e tutta la filiera di riferimento (dall'edilizia residenziale e non residenziale al settore del mobile e del "bianco", tradizionali punti di forza per sostenere la domanda interna), accrescendo i volumi invenduti che, a loro volta, pesano sui bilanci delle imprese di costruzione e si deprezzano ulteriormente in un circolo vizioso che l'assenza di interventi a sostegno da parte degli ultimi esecutivi non fa altro che amplificare gravemente;

il mercato immobiliare ha subito un calo delle compravendite del 25 per cento tra il 2008 (anno di inizio della crisi mondiale) e il 2016, e del 14 per cento tra il 2011 (anno in cui viene inasprita la tassazione immobiliare) e il 2016. Inoltre tra il 2011 e il 2016 il valore delle abitazioni esistenti è sceso del 20 per cento. La eccessiva tassazione degli immobili non abitativi locati sta contribuendo alla chiusura delle attività commerciali. Peraltro, quest'ultimo dato deve essere inteso come direttamente incidente sulla ricchezza delle famiglie, posto che, come è noto, gran parte della ricchezza immobiliare complessiva risulta da investimenti effettuati nel passato delle famiglie anche in immobili ad uso non abitativo; con effetti, quindi, di ulteriore incremento della pressione fiscale e riduzione della ricchezza reale nei loro confronti;

i crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, secondo l'ultimo aggiornamento sul sito *on-line* del MEF dell'11 agosto 2015, fotografano la seguente situazione: il Governo ha stanziato 56 miliardi di euro per il pagamento dei debiti non estinti dalla pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2014. 38,6 miliardi (69 per cento) è stato l'importo con cui sono stati pagati i creditori, le risorse finanziarie disponibili agli enti debitori è pari a 44,6 miliardi (79 per cento). La Ragioneria generale dello Stato ha creato una piattaforma per il monitoraggio dei crediti commerciali, il cui ultimo aggiornamento è del 2 aprile 2016 e da cui si desume che vi sono 21,5 milioni di fatture emesse per un valore di 129 miliardi di euro. Gli enti registrati sono oltre 20.000 di cui 7.400 (35 per cento) sono "enti pubblici attivi", cioè operano oltre il 75 per cento delle fatture registrate e indirizzate a loro. Il debito di questi enti ammonta a 8,9 milioni di fatture pagate, per un importo di circa 60,5 miliardi, con un tempo medio di lavorazione di una fattura di 46 giorni;

ricordato che:

i cittadini e le imprese operanti in territori della *ex* Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana hanno subito, e continuano ancora oggi a subire un'illegittima discriminazione rispetto ad altri

cittadini italiani egualmente illegittimamente espropriati dei loro beni in terre ora straniere ma che un tempo furono soggette alla sovranità italiana,

impegna il Governo:

1) a valutare una semplificazione dell'attuale sistema fiscale e una riduzione del suo peso:

a) adottando interventi percepibili di diminuzione della pressione fiscale, a partire dalla riduzione dell'IRPEF, così come previsto e non attuato dal DEF 2016, finanziando l'operazione anche attraverso tagli alla spesa pubblica inefficiente, utilizzando e potenziando il programma di *spending review* elaborato a fine 2013-inizio 2014 dall'allora commissario Cottarelli, in grado di generare risparmi per un totale di 60-65 miliardi nel prossimo triennio;

b) scongiurando la annunciata revisione delle *tax expenditures* su lavoro e famiglie;

c) sterilizzando le clausole di salvaguardia poste a garanzia dei conti pubblici, che farebbero aumentare IVA e accise nel 2018;

d) introducendo, anche in via sperimentale o progressiva, il cosiddetto quoziente familiare, che considera il nucleo familiare, e non più il singolo contribuente, come soggetto passivo dell'IRPEF, con conseguenti vantaggi fiscali per le famiglie più numerose;

2) a soprassedere da qualsiasi decisione circa l'ulteriore distribuzione a pioggia di risorse e moltiplicazione di "*bonus*" estemporanei, impostando una strategia di politica economica che non rimandi le necessarie misure da intraprendere ad un tempo indefinito e/o disallineato rispetto alle dinamiche della congiuntura internazionale, e, conseguentemente, a chiarire le misure di politica economica che intende mettere in atto ai fini della necessaria correzione dei conti pubblici italiani, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea;

3) a valutare l'attivazione di politiche di sostegno alla crescita, ai consumi, alla domanda interna e alla produttività:

a) individuando misure strutturali e universali per la riduzione del costo del lavoro, con riguardo al cuneo fiscale e contributivo, vincolando l'impresa a reinvestire i conseguenti minori oneri e determinando contemporaneamente un immediato incremento del reddito percepito dal lavoratore;

b) introducendo la possibilità di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, previdenziali e assistenziali, da attivare su iniziativa del creditore a fronte di inadempimenti degli enti territoriali, aziende del SSN e amministrazioni centrali dello Stato;

c) rendendo il sistema camerale più efficace e meno oneroso per le imprese;

d) incentivando gli investimenti privati, anche attraverso la previsione di agevolazioni fiscali non distribuite a vantaggio di imprese non residenti e che non generano occupazione in Italia, ma concentrate a favore delle imprese italiane ed UE che producano effetti positivi in termini occupazionali e di gettito fiscale in Italia;

e) introducendo misure di più equa distribuzione della pressione fiscale rispetto ad imprese che dirottino i proventi delle attività svolte in Italia verso la tassazione in Paesi con un ordinamento fiscale più accondiscendente, così determinando una situazione di alterazione delle regole di corretta competizione concorrenziale soprattutto rispetto alle PMI che non possono avvalersi di strumenti elusivi di tale sofisticazione;

f) prevedendo la deducibilità di IMU e TASI corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese dalle imposte dei redditi e dall'IRAP;

g) abolendo l'applicazione del meccanismo dello split-payment, in quanto questo rappresenta una ingiusta penalizzazione delle piccole imprese e dei professionisti;

h) modificando le disposizioni di attuazione nel nostro Paese della cosiddetta direttiva Bolkestein sulle concessioni che regolano le attività sulle aree pubbliche e demaniali, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono piccole e micro imprese;

4) a valutare un responsabile piano di semplificazione delle procedure e della complessità della struttura della pubblica amministrazione:

a) accompagnando una revisione strutturale delle piante organiche laddove, in conseguenza della

semplificazione dei procedimenti e delle autorizzazioni e a seguito della digitalizzazione della pubblica amministrazione, queste risultino ancora ridondanti;

b) programmando, di conseguenza, una graduale riduzione della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, che ha superato i 164 miliardi di euro nel 2016 pur senza determinare effetti di riduzione retributiva, ma anzi consentendo l'effettiva selezione meritocratica e la valorizzazione anche dal punto di vista retributivo non distribuita a pioggia, ma concentrata sul merito reale;

c) adottando misure per la riduzione degli oneri relativi ai consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche centrali al di là di mere enunciazioni o operazioni contabili costantemente riproposte in maniera solo formale;

5) ad adottare un nuovo approccio nei confronti degli enti territoriali che in questi cinque anni hanno sopportato la parte prevalente della *spending review*, per un valore complessivo di 25 miliardi di tagli tra Regioni, Province e Comuni:

a) adottando una previsione finanziaria sostenibile per le funzioni delle Regioni a garanzia dell'attuazione dei Livelli essenziali dell'assistenza;

b) adottando una previsione finanziaria sostenibile per supportare le funzioni fondamentali delle Province relative alle strade e all'edilizia scolastica che, nonostante il ridisegno operato dalla legge Delrio, sono ancora previste dalla Costituzione;

c) adottando nell'ambito della regola dell'equilibrio di bilancio dei Comuni una ulteriore semplificazione dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali, che ampli le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio;

d) adottando ulteriori misure di revisione della spesa, ma esclusivamente a carico delle amministrazioni centrali e delle aziende da queste partecipate;

6) a promuovere un grande piano per il Mezzogiorno, intervenendo per compensare il ridimensionamento delle quote di cofinanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dei programmi operativi regionali del Sud, aumentando la spesa in conto capitale ordinaria dello Stato in favore delle aree territoriali che rientrano nel «piano di convergenza», al fine di sostenere l'economia meridionale e il capitale sociale dell'area, i servizi di pubblica utilità e alla persona, la messa in sicurezza dei territori; più in generale, ad adottare ogni iniziativa volta a rafforzare l'attività e la capacità competitiva degli impianti produttivi che già operano nel Mezzogiorno, attraverso il potenziamento dei presidi di legalità, l'implementazione di interventi mirati a colmare il *gap* infrastrutturale e di servizi, nonché misure specifiche volte a garantire l'accesso al credito, sostenendo altresì politiche di decontribuzione rafforzata, in particolare per le nuove imprese che decidono di investire nella zona creando conseguentemente sviluppo e posti di lavoro;

7) a valutare l'introduzione di misure volte ad una riduzione del carico tributario sugli immobili, al fine di rendere più dinamico il mercato immobiliare e far ripartire il comparto delle costruzioni:

a) evitando la revisione del catasto laddove portasse ad un aumento del prelievo fiscale indiscriminato complessivo sugli immobili e comunque scongiurando ogni ipotesi di aumento del prelievo in capo a ogni singolo cittadino;

b) estendendo la cedolare secca alla tassazione degli affitti dei locali commerciali;

c) stabilizzando al 10 per cento la cedolare secca per i contratti di locazione a canone calmierato sull'intero territorio nazionale;

d) uniformando la disciplina relativa alle locazioni non abitative a quella delle locazioni abitative in materia di imposizione sui canoni non percepite;

e) ripristinando la deduzione IRPEF del 15 per cento per i redditi da locazione;

f) estendendo l'esenzione dell'IMU per gli immobili non venduti alle società immobiliari;

g) anticipando una norma che preveda il blocco dell'aumento della TARI da parte dei Comuni;

h) agevolando l'aggregazione delle imprese edilizie, al fine di favorire un aumento dei livelli di produttività del settore;

i) riducendo le incombenze normative e fiscali in materia edilizia a carico dei cittadini e delle imprese;

8) a proseguire senza indugio il programma di infrastrutturazione del Paese:

a) riducendo l'impatto delle normative e dei passaggi burocratici adottando misure per un rapido avvio dei cantieri e della ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture nelle zone colpite dai più recenti eventi sismici, dove il tempo sembra essersi fermato al 24 agosto 2016;

b) attuando un puntuale monitoraggio delle condizioni e dello stato di manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente (ponti, cavalcavia, strade, ferrovie);

c) attuando una responsabile valutazione delle infrastrutture non completate (opere finanziate, risorse impegnate e spese), per Regione, con una nota ragionata sull'effettiva utilità pubblica dell'opera stessa;

d) individuando e avviando nuove grandi opere infrastrutturali, completando la parte italiana che collega il nostro Paese ai corridoi europei, accanto alla necessaria azione di costruzione e completamento delle reti di collegamento delle aree urbane e dei poli produttivi e turistici strategici;

e) introducendo ulteriori azioni che rendano ancora più economica la mobilità dei passeggeri e delle merci;

9) ad accompagnare il programma di ricostruzione nelle aree colpite da calamità naturali con misure strutturali di carattere generale volte a stabilizzare in maniera credibile gli oneri a carico dei bilanci pubblici e sostenere nel tempo il valore delle unità immobiliari, attraverso un programma di assicurazione generale del patrimonio immobiliare, anche progressivo o sperimentale, assistito da misure di calmierazione degli oneri in presenza di una concorrente responsabilizzazione delle amministrazioni locali sull'uso del territorio e attiva partecipazione dei cittadini residenti;

10) ad implementare le politiche di fruizione dell'immenso patrimonio culturale italiano, trasferendo, ove possibile, le risorse dei Fondi europei nella conservazione dei beni storici, un settore che possiede uno tra i più alti moltiplicatori dell'investimento ed agisce da volano per l'intera industria del turismo;

11) ad adoperarsi affinché l'Unione europea interrompa l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione russa, tenuto conto sia del fatto che si tratta di un *partner* strategico e indispensabile per il mantenimento della stabilità internazionale e l'efficace contrasto al diffondersi di radicalismi, sia dei motivi connessi ad un miglioramento dell'*export* di prodotti agricoli e manifatturieri dell'economia italiana;

12) a proporre una nuova politica in tema di migrazioni:

a) attivandosi presso le istituzioni europee affinché l'Unione europea si faccia completamente carico delle spese legate alla emergenza immigrazione, cresciute a dismisura nel bilancio dello Stato dagli 840 milioni di euro del 2011 ai 4,7 miliardi del 2017, risorse che vengono sistematicamente sottratte a famiglie e imprese italiane;

b) fissando una riduzione dei trasferimenti monetari dell'Italia all'Unione europea, pari a 250.000 euro per ogni migrante accolto in Italia e non ricollocato secondo il meccanismo permanente per i ricollocamenti approvato dalla Unione europea, proponendo di conseguenza di porre tale penalizzazione in capo ai Paesi che non hanno accettato i ricollocamenti previsti;

c) incrementando l'efficacia delle politiche di rimpatrio;

d) portando la sfida al fenomeno della migrazione nei Paesi di origine, anche attraverso la creazione di un Fondo capiente in sede europea, a carico dei Paesi membri della UE, per sostenere economicamente i Paesi del Nord Africa e del Medio oriente che si impegnino ad accogliere in loco e a frenare le partenze dei migranti, sul modello dell'accordo siglato da UE e Turchia adottato per contenere le migrazioni dalla Siria.

13) a farsi promotore, in sede europea, di specifiche iniziative volte a modificare la direttiva BRRD sul *bail-in* degli istituti di credito, in maniera da ridurre il perimetro delle passività bancarie chiamate a sopportare le perdite in caso di fallimento della banca, escludendo, in ogni caso, quelle emesse e/o acquistate dai clienti prima dell'entrata in vigore della normativa di recepimento della

suddetta direttiva, per evitare la retroattività di quest'ultima, e a predisporre strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si abbia la percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante dall'applicazione del *bail-in* possa mettere a repentaglio la stabilità dell'intero sistema bancario;

14) ad assumere in sede europea opportune iniziative volte a disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in quanto, in una unione monetaria, quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi, e di tutto quanto ne consegue in termini di sacrifici richiesti ai Governi e ai propri cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di "panico finanziario";

15) a valutare la possibilità di promuovere un percorso normativo di ripensamento dei parametri e dei criteri che ad oggi regolano i procedimenti di indennizzo e contributo relativi alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella zona B dell'*ex* territorio libero di Trieste, al fine di riconoscere la eguale misura di indennizzo a tutti i cittadini italiani illegittimamente espropriati dei propri beni in terre, ora straniere, ma che un tempo furono soggette alla sovranità italiana.

(**6-00239**) n. 7 (26 aprile 2017)

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA.

Preclusa

Il Senato,

esaminato il Documento di economia e finanza 2017 e preso atto dei pareri espressi dalle commissioni permanenti e delle osservazioni e condizioni da queste formulate,

premesso che :

l'agenzia statunitense Fitch ha abbassato da BBB+ a BBB con *outlook* stabile il *rating* sovrano dell'Italia;

i tre fattori negativi principali che hanno determinato tale ribasso sono gli aumentati rischi politici per il Governo considerato «debole e instabile», la debolezza delle banche italiane, sulle quali gravano gli oltre 200 miliardi di crediti deteriorati e la mancata riduzione del debito pubblico;

il declassamento di Fitch influisce negativamente sia sulle prospettive macroeconomiche sia sulle prospettive di finanza pubblica rendendo, in sostanza, gli obiettivi che il DEF pone per i prossimi anni non credibili;

considerato che:

il nostro Paese ha un duplice obiettivo ovvero assicurare il graduale consolidamento delle finanze pubbliche e mettere in campo politiche a favore della crescita anche attraverso le necessarie riforme strutturali, che tuttavia stentano a decollare concretamente come una *spending review* sulla spesa improduttiva e misure di liberalizzazione dei mercati realmente in favore dei cittadini;

il Documento di economia e finanza 2017 prevede un incremento del PIL pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, dell'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'1,1 per cento per il 2020, mentre un confronto tra le previsioni di crescita recate nel DEF 2017 e quelle elaborate dai principali istituti di ricerca nazionali e internazionali mette in evidenza una crescita del PIL tra 0,9-1,1 punti percentuali, lievemente inferiore, nella media, rispetto a quella del Governo;

l'Italia, dunque, con un tasso di crescita fra i più bassi d'Europa, registra una ripresa economica ancor fragile che avrebbe bisogno di essere sostenuta con maggiori investimenti, con politiche del mercato del lavoro e nuovi strumenti capaci di produrre occupazione stabile, non drogata da incentivi, con politiche mirate ai giovani ma che non dimentichino coloro che, non più giovani ma troppo giovani per l'accesso alla pensione, sono stati posti al di fuori del mercato del lavoro, con l'approvazione delle riforme strutturali necessarie, fra cui la riforma della giustizia civile; La auspicata ripresa, poi, non può prescindere dalla diminuzione del pressante carico fiscale che il DEF evidenzia dal 42,9 per cento del 2016 al troppo ottimistico 42,4 per cento del 2020, con un livello minimo del 42,3 per cento nel 2017, che appare sempre troppo elevato;

il carico fiscale resta troppo elevato per cittadini e imprese e incide inevitabilmente sullo sviluppo della nostra economia con riflessi sul mercato del lavoro;

le proiezioni contenute nel DEF relative al mercato del lavoro che prevedono una diminuzione del tasso di disoccupazione, ora situato all'11,7 per cento, in calo al 11,5 nel 2017 e sino al 10,2 nel 2020 (posizionandosi al termine del periodo al 10 per cento, rispetto al 10,2 del quadro tendenziale), appaiono quindi troppo ottimistiche nel confronto con quelle formulate dalla Commissione europea nel *Winter Forecast* del febbraio 2017, che prospetta come il tasso di disoccupazione in Italia sia destinato a rimanere sopra l'11 per cento nei prossimi anni, anzi a salire al 11,6 già dal 2017. In questo scenario complesso e difficile, non sarà certamente di aiuto la recente abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio, di cui al decreto-legge n. 25 del 2017 voluta dal Governo "ufficialmente" per contrastare l'abuso di tale istituto, ufficiosamente e nei fatti per evitare un ennesimo confronto referendario che avrebbe visto la maggioranza di governo nuovamente sconfitta, nonostante in molti segmenti del mercato del lavoro tale fattispecie appare, anche secondo il parere reso dall'11a Commissione lavoro che auspica la rapida adozione di una nuova disciplina per la regolazione di tale fattispecie di lavoro, la più adeguata per far emergere forme di lavoro sommerso;

sotto il profilo del carico fiscale non si può sottacere il peso enorme che grava sui consumatori rappresentato dalle clausole di salvaguardia che a legislazione vigente sono pari ad una maggiore IVA e accise per 66 miliardi nel triennio 2018-2020;

e appare non più credibile l'intero impianto del DEF nel momento in cui il recente decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, all'articolo 9 prevede, non già la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia come ci si sarebbe aspettato per ridare fiducia ai mercati e come assicurato in termini chiari dal Ministro dell'economia e delle finanze in audizione innanzi alle Commissioni bilancio del Parlamento, ma la semplice rimodulazione degli aumenti con l'aliquota del 10 per cento che sale al 12 per cento e quella del 22 per cento che sale sino al 25,4 per cento per poi tornare al 25 per cento stabile dal 2021, non curandosi degli effetti depressivi sui consumi e dunque dei riflessi negativi anche sull'occupazione che ad essi è legata;

la crisi economica, determinando un consistente aumento delle persone in stato di povertà, ha causato, in conseguenza, un parallelo aumento delle diseguaglianze sociali a discapito dei nuclei familiari anche numerosi;

considerato poi che:

l'Italia ha aumentato il suo debito-PIL di mezzo punto nel 2016, portandolo al 132,6 per cento; il debito, a differenza di quanto stimato nel quadro programmatico del DEF, che nel 2020 prevede un debito-PIL al 125,7 per cento, segnerà, secondo gli analisti, una curva ben più alta che già nell'anno in corso potrebbe arrivare al 132,7 per cento;

il debito italiano continua ad essere troppo elevato nonostante la politica monetaria operata dalla BCE con le ingenti immissioni monetarie (*Quantitative easing*);

la correzione del rapporto *deficit*-PIL contenuta nel DEF al 2,3 per l'anno 2017 non può ritenersi verosimile in considerazione del fatto che il raggiungimento di detto parametro richiederebbe la messa in campo di misure strutturali (allo stato inesistenti, pari a 0,2) richieste dall'UE per evitare l'apertura di procedure per disavanzo eccessivo;

la ricapitalizzazione delle banche in crisi rappresenta un intervento pubblico di sostegno che, oltre a non aver operato in maniera strutturale ovvero efficace, ha sottratto alle finanze pubbliche ingenti risorse (20 miliardi) che ben potevano essere impiegate in altri comparti deficitari;

considerato, inoltre, che:

la fine del governo Renzi, dovuta alla vittoria del "no" al *referendum* costituzionale dello scorso mese di dicembre, ha avuto, tra le altre conseguenze, la nascita e il successivo insediamento del Governo in carica che, nonostante la proclamata continuità con il precedente, è ritenuto da tutti gli analisti "provvisorio" e, pertanto, incapace di attuare le necessarie politiche economiche e le riforme strutturali necessarie all'Italia nel medio e lungo termine;

considerato, infine, che:

le risorse previste per le spese di immigrazione, ammontanti ad oltre 4,2 miliardi di euro al netto dei contributi UE, gravando pesantemente sul bilancio italiano, potrebbero compromettere

seriamente la salvaguardia delle finanze sovrane;

preso atto che:

l'Italia ha un'ampia e diversificata capacità produttiva dovuta alla presenza capillare sul territorio di innumerevoli piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto connettivo e vitale del Paese;

le misure frammentarie di sostegno ai consumi (*bonus*) fin qui portate avanti dal Governo non hanno garantito la crescita dell'economia così come il ricorso al *deficit*;

occorre, al contrario, un piano strategico di investimenti;

occorre, altresì, da una parte porre un argine ad ogni forma di spreco di denaro pubblico, ivi inclusi i compensi erogati dalla RAI e, dall'altra, stanziare adeguate risorse per il comparto sanità, in generale, e in particolare per i pazienti affetti da gravi patologie e per il personale che frequenta i corsi Ecm e/o per i medici specializzandi che attendono il finanziamento delle borse di studio dalla fine degli anni Ottanta;

le riforme fin qui approvate, per esempio il *Job Act* e la Buona scuola, non hanno conseguito le mirabolanti aspettative annunciate dal Governo ma, al contrario, si sono dimostrate limitative dei diritti dei lavoratori e hanno inficiato la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo:

a ridurre concretamente la pressione fiscale al di sotto del 40 per cento attraverso un programma certo di *spending review* che contempli anche la soppressione degli enti inutili e il taglio effettivo degli sprechi;

a sterilizzare definitivamente le clausole di salvaguardia come modificate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedono aumenti delle aliquote IVA e accise sui carburanti, prevedendo, ove possibile, una complessiva diminuzione delle imposte indirette al fine di rilanciare i consumi;

a chiarire, relativamente ai fondi per l'immigrazione, l'effettivo ammontare della spesa complessiva sostenuta direttamente dall'Italia e le relative fonti di copertura, al netto dei contributi UE, prevista per il 2017 e che, secondo i dati riportati nel DEF in esame varia da 4,2 (scenario costante) a 4,6 miliardi (scenario di crescita), nonché a chiarire la provenienza e l'ammontare effettivo delle risorse per le spese mediche sostenute e da sostenere nel corso del 2017 per far fronte all'emergenza migranti;

a incentivare la capitalizzazione delle imprese ovvero prevedere la possibilità per le imprese medesime di dedurre dal reddito netto una congrua percentuale degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci;

a prevedere la rivisitazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente;

a prevedere misure volte ad assicurare una effettiva riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;

a prevedere misure volte ad assicurare una effettiva equità del settore previdenziale nonché a favorire una maggiore incentivazione fiscale delle forme di previdenza complementare;

a rendere effettive le risorse necessarie per gli investimenti a favore delle politiche del lavoro per gli *under* 35 nonché misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici maggiori di 50 anni, privi dei requisiti di accesso alla pensione, che sono stati posti al di fuori del mercato del lavoro;

a prevedere una nuova disciplina per la regolazione del lavoro accessorio che allo stato appare la più adeguata per far emergere forme di lavoro sommerso;

a potenziare le risorse necessarie per le politiche a favore della lotta alla povertà;

a promuovere in sede comunitaria una politica per la crescita dell'economia in un'ottica di maggiore, se necessaria, flessibilità;

a porre in essere ogni iniziativa atta a far risalire il rapporto tra investimenti e PIL;

a porre in essere una politica di sostegno alle famiglie che incoraggi la natalità anche attraverso una riduzione mirata dell'IRPEF nei confronti dei nuclei familiari nonché a confermare il riconoscimento delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come integrato dall'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

a valutare, anche attraverso una riforma complessiva delle norme relative alla disciplina del "secondo pilastro", l'individuazione di nuove fonti di finanziamento aggiuntive a quelle stanziate per il FSN, che consentano di garantire concretamente l'universalità del SSN e un più efficiente ed equo accesso alle prestazioni sanitarie stabilite dai LEA, definendo nuovi modelli di *governance* e disciplinando efficaci sinergie tra pubblico e privato;

ad assicurare, in ambito sanitario, l'effettiva erogazione di servizi a vantaggio e tutela dei malati, in particolare stomizzati, incontinenti e malati terminali e gravi, nonché le misure a tutela di coloro che assistono un familiare con disabilità o patologie gravi;

ad assicurare la corresponsione degli emolumenti dovuti ai medici specializzandi degli anni Ottanta e Novanta e per i corsi Ecm, a tutti gli operatori sanitari;

ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie non mediche, e in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale;

a predisporre una nota ovvero una programmazione esemplificativa del parere reso dall'Avvocatura di Stato sui compensi agli artisti corrisposti dalla RAI che chiarisca i meccanismi di determinazione delle retribuzioni;

a prevedere e stanziare effettive risorse da destinare alla ricerca;

a prevedere un piano strategico di investimenti mirati a promuovere la ripresa dell'economia e la crescita del Paese.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00236) N. 4 (TESTO 2)

4.1

GASPARRI

Ritirato

Prima del capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», inserire il seguente:«ricordato che: i cittadini e le imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana hanno subito, e continuano ancora oggi a subire un'illegittima discriminazione rispetto ad altri cittadini italiani egualmente illegittimamente espropriati dei loro beni in terre ora straniere ma che un tempo furono soggette alla sovranità italiana».

Conseguentemente, al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», *dopo il numero 24), aggiungere il seguente*: «*24-bis)* a valutare la possibilità di promuovere un percorso normativo di ripensamento dei parametri e dei criteri che ad oggi regolano i procedimenti di indennizzo e contributo relativi alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella zona B dell'ex territorio libero di Trieste, al fine di riconoscere la eguale misura di indennizzo a tutti i cittadini italiani illegittimamente espropriati dei propri beni in terre, ora straniere, ma che un tempo furono soggette alla sovranità italiana.».

4.2

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo le parole «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:» sostituire i punti da 1 a 24 con i seguenti:

1. a ridurre concretamente la pressione fiscale al di sotto del 40 per cento attraverso un programma certo di *spending review* che contempli anche la soppressione degli enti inutili e il taglio effettivo degli sprechi;

2. a sterilizzare definitivamente le clausole di salvaguardia come modificate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedono aumenti delle aliquote IVA e accise sui carburanti,

prevedendo, ove possibile, una complessiva diminuzione delle imposte indirette al fine di rilanciare i consumi;

3. a chiarire relativamente ai fondi per l'immigrazione, l'effettivo ammontare della spesa complessiva sostenuta direttamente dall'Italia e le relative fonti di copertura, al netto dei contributi UE, prevista per il 2017 e che, secondo i dati riportati nel DEF in esame varia da 4,2 (scenario costante) a 4,6 miliardi (scenario di crescita), nonché a chiarire la provenienza e l'ammontare effettivo delle risorse per le spese mediche sostenute e da sostenere nel corso del 2017 per far fronte all'emergenza migranti;

4. a incentivare la capitalizzazione delle imprese ovvero prevedere la possibilità per le imprese medesime di dedurre dal reddito netto una congrua percentuale degli utili reinvestiti o dei nuovi capitali investiti in azienda dai soci;

5. a prevedere la rivisitazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università italiane, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente;

6. a prevedere misure volte ad assicurare una effettiva riduzione del cuneo fiscale sul lavoro;

7. a prevedere misure volte ad assicurare una effettiva equità del settore previdenziale nonché a favorire una maggiore incentivazione fiscale delle forme di previdenza complementare;

8. a rendere effettive le risorse necessarie per gli investimenti a favore delle politiche del lavoro per gli *under* 35 nonché misure in favore dei lavoratori e delle lavoratrici maggiori di 50 anni, privi dei requisiti di accesso alla pensione, che sono stati posti al di fuori del mercato del lavoro;

9. a prevedere una nuova disciplina per la regolazione del lavoro accessorio che allo stato appare la più adeguata per far emergere forme di lavoro sommerso;

10. a potenziare le risorse necessarie per le politiche a favore della lotta alla povertà;

11. a promuovere in sede comunitaria una politica per la crescita dell'economia in un'ottica di maggiore, se necessaria, flessibilità;

12. a porre in essere ogni iniziativa atta a far risalire il rapporto tra investimenti e PIL;

13. a porre in essere una politica di sostegno alle famiglie che incoraggi la natalità anche attraverso una riduzione mirata dell'IRPEF nei confronti dei nuclei familiari nonché a confermare il riconoscimento delle misure di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n, 92, come integrato dall'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

14. a valutare, anche attraverso una riforma complessiva delle norme relative alla disciplina del "secondo pilastro", l'individuazione di nuove fonti di finanziamento aggiuntive a quelle stanziate per il FSN, che consentano di garantire concretamente l'universalità del SSN e un più efficiente ed equo accesso alle prestazioni sanitarie stabilite dai LEA, definendo nuovi modelli di *governance* e disciplinando efficaci sinergie tra pubblico e privato;

15. ad assicurare, in ambito sanitario, l'effettiva erogazione di servizi a vantaggio e tutela dei malati, in particolare stomizzati, incontinenti e malati terminali e gravi, nonché le misure a tutela di coloro che assistono un familiare con disabilità o patologie gravi;

16. ad assicurare la corresponsione degli emolumenti dovuti ai medici specializzandi degli anni '80 e '90 e per i corsi Ecm, a tutti gli operatori sanitari;

17. ad assicurare la disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie non mediche, e in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale;

18. a predisporre una nota ovvero una programmazione esemplificativa del parere reso dall'Avvocatura di Stato sui compensi agli artisti corrisposti dalla RAI che chiarisca i meccanismi di determinazione delle retribuzioni;

19. a prevedere e stanziare effettive risorse da destinare alla ricerca;

20. a prevedere un piano strategico di investimenti mirati a promuovere la ripresa dell'economia e la crescita del Paese.

4.3

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3-*bis*) a portare la sfida al fenomeno della migrazione nei Paesi di origine, anche attraverso la creazione di un Fondo capiente in sede europea, a carico dei Paesi membri della UE, per sostenere economicamente i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che si impegnino ad accogliere *in loco* e a frenare le partenze dei migranti, sul modello dell'accordo siglato da UE e Turchia adottato per contenere le migrazioni dalla Siria;».

4.4

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:«3-bis) a farsi promotore, in sede europea, di specifiche iniziative volte a modificare la direttiva BRRD sul bail-in degli istituti di credito, in maniera da ridurre il perimetro delle passività bancarie chiamate a sopportare le perdite in caso di fallimento della banca, escludendo, in ogni caso, quelle emesse e/o acquistate dai clienti prima dell'entrata in vigore della normativa di recepimento della suddetta direttiva, per evitare la retroattività di quest'ultima, e a predisporre strumenti eccezionali di intervento nel caso in cui si abbia la percezione che il sacrificio di azionisti e creditori derivante dall'applicazione del bail-in possa mettere a repentaglio la stabilità dell'intero sistema bancario;».

4.5

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:«3-bis) ad assumere in sede europea opportune iniziative volte a disporre una garanzia europea comune sui depositi bancari, in quanto, in una unione monetaria, quale è l'Eurozona, la condivisione dei rischi, e di tutto quanto ne consegue in termini di sacrifici richiesti ai Governi e ai propri cittadini, non può che procedere di pari passo con la condivisione delle garanzie che quei rischi stessi servono a coprire, anche per far fronte a episodi di "panico finanziario;».

4.6

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:«3-bis) a fissare una riduzione dei trasferimenti monetari dell'Italia all'Unione europea, pari a 250.000 euro per ogni migrante accolto in Italia e non ricollocato secondo il meccanismo permanente per i ricollocamenti approvato dalla Unione europea, proponendo di conseguenza di porre tale penalizzazione in capo ai Paesi che non hanno accettato i ricollocamenti previsti;».

4.7

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:«3-bis) a proporre una nuova politica in tema di migrazioni attivandosi presso le istituzioni europee affinché l'Unione europea si faccia completamente carico delle spese legate alla emergenza immigrazione, cresciuta a dismisura nel bilancio dello Stato dagli 840 milioni di euro del 2011 ai 4,7 miliardi del 2017, risorse che vengono sistematicamente sottratte a famiglie e imprese italiane;».

4.8

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 3), inserire il seguente:«3-bis) a incrementare l'efficacia delle politiche di rimpatrio;».

4.9

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Nella parte dispositiva, dopo l'impegno n. 6, aggiungere infine le seguenti parole: «sempre dal lato degli investimenti pubblici, ad implementare e potenziare, altresì, proiettandolo anche sul bilancio pluriennale per gli esercizi 2018/2019, il meccanismo individuato nel DL "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, iniziative a favore degli enti territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici e misure per il rilancio economico e sociale" che utilizza il ruolo delle Regioni come soggetti che costituiscono il volano degli investimenti sul territorio permettendo una programmazione pluriennale con risorse certe e qualificando altresì la spesa pubblica;».

4.10

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 6), inserire il seguente: «6-bis) a promuovere un grande piano per il Mezzogiorno, intervenendo per compensare il ridimensionamento delle quote di cofinanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dei programmi operativi regionali del Sud, aumentando la spesa in conto capitale ordinaria dello Stato in favore delle aree territoriali che rientrano nel "piano di convergenza", al fine di sostenere l'economia meridionale e il capitale sociale dell'area, i servizi di pubblica utilità e alla persona, la messa in sicurezza dei territori; più in generale, ad adottare ogni iniziativa volta a rafforzare l'attività e la capacità competitiva degli impianti produttivi che già operano nel Mezzogiorno, attraverso il potenziamento dei presidi di legalità, l'implementazione di interventi mirati a colmare il gap infrastrutturale e di servizi, nonché misure specifiche volte a garantire l'accesso al credito, sostenendo altresì politiche di decontribuzione rafforzata, in particolare per le nuove imprese che decidono di investire nella zona creando conseguentemente sviluppo e posti di lavoro;».

4.11

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), dopo il punto 6, inserire il seguente: «6-bis) a sostenere gli investimenti, volano effettivo per una robusta e duratura crescita della ricchezza nazionale, mediante l'impiego di risorse adeguate all'esecuzione di opere di rilevanza strategica per l'intera economia nazionale, ed in particolare il completamento della Superstrada pedemontana veneta, opera essenziale non solo per i cittadini e le imprese del Veneto, parte di un'area geografica che costituisce una naturale piattaforma logistica per l'internazionalizzazione delle imprese, dei distretti e dei territori di quell'area.».

4.12

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 7), inserire il seguente: «7-bis) a proseguire senza indugio il programma di infrastrutturazione del Paese:
a)riducendo l'impatto delle normative e dei passaggi burocratici adottando misure per un rapido avvio dei cantieri e della ricostruzione degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture nelle zone colpite dai più recenti eventi sismici, dove il tempo sembra essersi fermato al 24 agosto 2016;
b) attuando un puntuale monitoraggio delle condizioni e dello stato di manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente (ponti, cavalcavia, strade, ferrovie);
c) attuando una responsabile valutazione delle infrastrutture non completate (opere finanziate, risorse impegnate e spese), per Regione, con una nota ragionata sull'effettiva utilità pubblica dell'opera stessa;
d) individuando e avviando nuove grandi opere infrastrutturali, completando la parte italiana che collega il nostro Paese ai corridoi europei, accanto alla necessaria azione di costruzione e completamento delle reti di collegamento delle aree urbane e dei poli produttivi e turistici strategici;
e) introducendo ulteriori azioni che rendano ancora più economica la mobilità dei passeggeri e delle merci;».

4.13

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 7), inserire il seguente:

«7-*bis*) ad accompagnare il programma di ricostruzione nelle aree colpite da calamità naturali con misure strutturali di carattere generale volte a stabilizzare in maniera credibile gli oneri a carico dei bilanci pubblici e sostenere nel tempo il valore delle unità immobiliari, attraverso un programma di assicurazione generale del patrimonio immobiliare, anche progressivo o sperimentale, assistito da misure di calmierazione degli oneri in presenza di una concorrente responsabilizzazione delle amministrazioni locali sull'uso del territorio e attiva partecipazione dei cittadini residenti;».

4.14

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Nella parte dispositiva, all'impegno n. 8, aggiungere infine le seguenti parole: «anche attraverso l'emanazione dei necessari provvedimenti di natura ministeriale sulla compartecipazione regionale all'IVA in applicazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, così da permettere alle Regioni un ruolo attivo nella lotta all'evasione fiscale sull'IVA in collaborazione con le altre istituzioni;».

4.15

ORELLANA, BENCINI

Ritirato

Al punto 9 degli impegni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole*: «da parte», *inserire le seguenti*: «dei Comuni, »

b) *dopo le parole*: «alla legislazione vigente» *inserire le seguenti*: «destinate in particolare al finanziamento degli interventi di *welfare*, a cominciare dai Fondi per le politiche sociali, per la disabilita per le politiche della famiglia e per l'infanzia e l'adolescenza;».

4.16

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 9),

aggiungere il seguente:

«9-*bis*) ad adottare un nuovo approccio nei confronti degli enti territoriali che in questi cinque anni hanno sopportato la parte prevalente della *spending review*, per un valore complessivo di 25 miliardi di tagli tra Regioni, Province e Comuni:

a) adottando una previsione finanziaria sostenibile per le funzioni delle Regioni a garanzia dell'attuazione dei Livelli essenziali dell'assistenza;

b) adottando una previsione finanziaria sostenibile per supportare le funzioni fondamentali delle province relative alle strade e all'edilizia scolastica che, nonostante il ridisegno operato dalla legge Delrio, sono ancora previste dalla Costituzione;

c) adottando nell'ambito della regola dell'equilibrio di bilancio dei Comuni una ulteriore semplificazione dei vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali, che ampli le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio;

d) adottando ulteriori misure di revisione della spesa, ma esclusivamente a carico delle amministrazioni centrali e delle aziende da queste partecipate;».

4.17

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

«10-*bis*) a soprassedere da qualsiasi decisione circa l'ulteriore distribuzione a pioggia di risorse e moltiplicazione di "*bonus*" estemporanei, impostando una strategia di politica economica che non rimandi le necessarie misure da intraprendere ad un tempo indefinito e/o disallineato rispetto alle dinamiche della congiuntura internazionale e, conseguentemente a chiarire le misure di politica economica che intende mettere in atto ai fini della necessaria correzione dei conti pubblici italiani, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea;».

4.18

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

«11-*bis*) a valutare l'attivazione di politiche di sostegno alla crescita, ai consumi, alla domanda interna e alla produttività:

a) individuando misure strutturali e universali per la riduzione del costo del lavoro, con riguardo al cuneo fiscale e contributivo, vincolando l'impresa a reinvestire i conseguenti minori oneri e determinando contemporaneamente un immediato incremento del reddito percepito dal lavoratore;

b) introducendo la possibilità di compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, previdenziali e assistenziali, da attivare su iniziativa del creditore a fronte di inadempimenti degli enti territoriali, aziende del SSN e amministrazioni centrali dello Stato;

c) rendendo il sistema camerale più efficace e meno oneroso per le imprese;

d) incentivando gli investimenti privati, anche attraverso la previsione di agevolazioni fiscali non distribuite a vantaggio di imprese non residenti e che non generano occupazione in Italia, ma concentrate a favore delle imprese italiane ed UE che producano effetti positivi in termini occupazionali e di gettito fiscale in Italia;

e) introducendo misure di più equa distribuzione della pressione fiscale rispetto ad imprese che dirottino i proventi delle attività svolte in Italia verso la tassazione in Paesi con un ordinamento fiscale più accondiscendente, così determinando una situazione di alterazione delle regole di corretta competizione concorrenziale soprattutto rispetto alle PMI che non possono avvalersi di strumenti

elusivi di tale sofisticazione;

f) prevedendo la deducibilità di IMU e TASI corrisposta sugli immobili strumentali delle imprese dalle imposte dei redditi e dall'IRAP;

g) abolendo l'applicazione del meccanismo dello *split-payment*, in quanto questo rappresenta una ingiusta penalizzazione delle piccole imprese e dei professionisti;

h) modificando le disposizioni di attuazione nel nostro Paese della cosiddetta direttiva Bolkestein sulle concessioni che regolano le attività sulle aree pubbliche e demaniali, con particolare riguardo a quelle che coinvolgono piccole e micro imprese.».

4.19

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), dopo il punto 14, inserire il seguente:

«14-*bis*) ad adottare le necessarie iniziative che consentano di aumentare la produttività della nostra economia, i cui bassi livelli, ormai fermi da anni, impediscono una crescita del PIL sostenuta e duratura, tra le quali l'adozione di norme che stabiliscano, come in una recente legge francese, la prevalenza dei contratti aziendali rispetto a quello nazionale, così da liberalizzare i contratti di produttività, accompagnati da adeguate forme di garanzia salariale e di incentivazione fiscale per diverse categorie di lavoratori.».

4.20

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), al punto 16, sostituire le parole da «in particolare» fino alla fine, con le seguenti: «in particolare, mediante la revisione dell'attuale tassazione sulle persone fisiche alla luce della introduzione, anche in via sperimentale, del cosiddetto "quoziente familiare".».

4.21

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), al punto 17, premettere alla lettera a) la seguente:

«*0a*) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta alla riduzione della ormai insostenibile pressione fiscale sui redditi di famiglie e imprese, *conditio sine qua non* di una crescita solida e duratura, per almeno tre punti percentuali nel prossimo triennio, da sostenere attraverso l'utilizzazione ed il potenziamento del programma di revisione spesa delle amministrazioni pubbliche definito dall'ex commissario Carlo Cottarelli e da un organico riordino delle spese fiscali (*tax expenditures*), che ne escluda la mera riduzione lineare.».

4.22

MAZZONI, BARANI

Respinto

Al punto 17 aggiungere: «d) allungare il periodo di sperimentazione del Fiscal compact previsto in cinque anni, superando l'articolo 16 dello stesso, per valutare meglio le conseguenze dando ai Regolamenti la dignità giuridica dei Trattati, per inserirlo successivamente ed adeguatamente nell'ordinamento europeo.».

4.23

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 17), aggiungere il seguente:

«17-*bis*) a valutare una semplificazione dell'attuale sistema fiscale e una riduzione del suo peso:

a) adottando interventi percepibili di diminuzione della pressione fiscale, a partire dalla riduzione dell'IRPEF, così come previsto e non attuato dal DEF 2016, finanziando l'operazione anche attraverso

tagli alla spesa pubblica inefficiente utilizzando e. potenziando il programma di *spending review* elaborato a fine 2013-inizio 2014 dall'allora commissario Cottarelli, in grado di generare risparmi per un totale di 60-65 miliardi nel prossimo triennio;

b) scongiurando la annunciata revisione delle *tax expenditures* su lavoro e famiglie;

c) sterilizzando le clausole di salvaguardia poste a garanzia dei conti pubblici, che farebbero aumentare IVA e accise nel 2018;

d) introducendo, anche in via sperimentale o progressiva, il cosiddetto quoziente familiare, che considera il nucleo familiare, e non più il singolo contribuente, come soggetto passivo dell'IRPEF, con conseguenti vantaggi fiscali per le famiglie più numerose;».

4.24

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 17), inserire il seguente:

«17-*bis*) a valutare l'introduzione di misure volte ad una riduzione del carico tributario sugli immobili, al fine di rendere più dinamico il mercato immobiliare e far ripartire il comparto delle costruzioni:

a) evitando la revisione del catasto laddove portasse ad un aumento del prelievo fiscale indiscriminato complessivo sugli immobili e comunque scongiurando ogni ipotesi di aumento del prelievo in capo a ogni singolo cittadino;

b) estendendo la cedolare secca alla tassazione degli affitti dei locali commerciali;

c) stabilizzando al 10 per cento la cedolare secca per i contratti di locazione a canone calmierato sull'intero territorio nazionale;

d) uniformando la disciplina relativa alle locazioni non abitative a quella delle locazioni abitative in materia di imposizione sui canoni non percepite;

e) ripristinando la deduzione IRPEF del 15 per cento per i redditi da locazione;

f) estendendo l'esenzione dell'IMU per gli immobili non venduti alle società immobiliari;

g) anticipando una norma che preveda il blocco dell'aumento della TARI da parte dei Comuni;

h) agevolando l'aggregazione delle imprese edilizie, al fine di favorire un aumento dei livelli di produttività del settore;

i) riducendo le incombenze normative e fiscali in materia edilizia a carico dei cittadini e delle imprese;».

4.25

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), dopo il punto 17, inserire il seguente:

«17-*bis*) ad adottare adeguate iniziative volte a ridurre il livello troppo elevato raggiunto dalla tassazione immobiliare, causa di rilevanti effetti negativi sulla crescita economica, mediante la revisione delle aliquote delle imposte dirette che gravano sulle unità immobiliari diverse dalla "prima casa", in particolare quelle che non producono reddito e quelle concesse in affitto per usi non abitativi; a rivedere l'attuale struttura della tassazione per realizzare una vera e propria *local tax*, collegata al principio del beneficio; a realizzare una riforma del catasto ispirata ad un criterio reddituale e basata non solo sui metri quadrati degli immobili, ma anche sulla loro distribuzione nei diversi vani, anche al fine di evitate distorsioni che metterebbero in pericolo la conservazione del patrimonio edilizio, in particolare quello storico-artistico;».

4.26

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il numero 19), aggiungere il seguente:

«19-*bis*) a valutare un responsabile piano di semplificazione delle procedure e della complessità della struttura della pubblica amministrazione:

a) accompagnando una revisione strutturale delle piante organiche laddove, in conseguenza della semplificazione dei procedimenti e delle autorizzazioni e a seguito della digitalizzazione della PA, queste risultino ancora ridondanti;

b) programmando, di conseguenza, una graduale riduzione della spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche, che ha superato i 164 miliardi di euro nel 2016 pur senza determinare effetti di riduzione retributiva, ma anzi consentendo l'effettiva selezione meritocratica e la valorizzazione anche dal punto di vista retributivo non distribuita a pioggia, ma concentrata sul merito reale;

c) adottando misure per la riduzione degli oneri relativi ai consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche centrali al di là di mere enunciazioni o operazioni contabili costantemente riproposte in maniera solo formale;».

4.27

ORELLANA, BENCINI

Ritirato

Al punto 21 aggiungere in fine le seguenti parole:«evitando quindi valutazioni legate esclusivamente alle esigenze di riduzione del debito pubblico;».

4.28

ORELLANA, BENCINI

Ritirato

Al punto 23 degli impegni, sostituire le parole: «a rimodulare progressivamente le risorse per i cosiddetti sussidi dannosi», con le seguenti: «a prevedere una revisione sistematica della politica fiscale ambientale, tenendo in specifica considerazione quanto previsto dalle raccomandazioni contenute nel capitolo 5 del Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi 2016.».

4.29

BONFRISCO

Respinto

Alla risoluzione n. 4 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

dopo il punto 23), inserire i seguenti:

23-*bis*) ad adottare adeguate iniziative, sia in sede nazionale che comunitaria, affinché sia rivista la disciplina del *bail-in* e la sua applicazione al contesto nazionale, in particolare con riferimento al meccanismo che prevede l'applicazione retroattiva anche agli investimenti operati dai piccoli risparmiatori;

23-*ter*) ad eliminare lo *stock* di debito commerciale che le pubbliche amministrazioni hanno contratto con le imprese loro fornitrici, soprattutto PMI, ancora cospicuo nonostante le azioni intraprese negli ultimi anni e, secondo diversi analisti, il più alto tra i Paesi europei, adottando, nel contempo, le necessarie iniziative volte a contrarre ulteriormente i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che risultano ancora lontani da quelli previsti dalla relativa direttiva europea, situazione per la quale la Commissione europea ha recentemente messo in mora il nostro Paese, paventando la conseguente apertura di una procedura di infrazione;

23-*quater*) a dare attuazione completa ai costi *standard* nel settore sanitario.».

4.30

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 23),

inserire il seguente:

«23-*bis*) ad adoperarsi affinché l'Unione europea interrompa l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, tenuto conto sia del fatto che si tratta di un *partner* strategico e indispensabile per il mantenimento della stabilità internazionale e l'efficace contrasto al diffondersi di radicalismi, sia dei motivi connessi ad un miglioramento dell'*export* di prodotti agricoli e manifatturieri dell'economia italiana;».

4.31

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 23), inserire il seguente:

«23-*bis*) ad adoperarsi affinché l'Unione europea interrompa l'applicazione di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, tenuto conto sia del fatto che si tratta di un *partner* strategico per il mantenimento della stabilità internazionale e l'efficace contrasto al diffondersi di radicalismi, sia dei motivi connessi ad un miglioramento dell'*export* di prodotti agricoli e manifatturieri dell'economia italiana;».

4.32

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, MALAN, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GALIMBERTI

Respinto

Al capoverso «impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica», dopo il punto 23), inserire il seguente:

«23-*bis*) ad implementare le politiche di fruizione dell'immenso patrimonio culturale italiano, trasferendo, ove possibile, le risorse dei Fondi europei nella conservazione dei beni storici, un settore che possiede uno tra i più alti moltiplicatori dell'investimento ed agisce da volano per l'intera industria del turismo;».

4.33

ORELLANA, BENCINI

Ritirato

Dopo il punto 23 degli mpegni, inserire il seguente:

«23-*bis*) ad attivarsi in tutte le opportune sedi comunitarie ed internazionali affinché sia rafforzato l'insieme di regole di comportamento in materia di diritti umani ispirate ai principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU, sia per le imprese sia per gli Stati che hanno il compito di vigilarle, prevedendo in particolare:

a) il rafforzamento dell'obbligo in capo agli Stati membri di prevenzione, punizione o rimedio di eventuali abusi perpetrati dalle imprese, anche di Paesi terzi, operanti sul territorio dell'Unione, nel contesto della relazione orizzontale impresa-individuo;

b) la configurazione di una chiara responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e di agire tempestivamente nel caso in cui la propria attività ne pregiudichi in qualche modo il godimento;

c) la progressiva introduzione di un sistema premiale per quelle imprese e società, anche di Paesi terzi, che, a qualsiasi titolo, operano nel territorio dell'Unione nel pieno rispetto dei diritti umani;» .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Guerrieri Paleotti nella discussione generale del Doc. LVII, n. 5

Ai sensi della legge di contabilità, il Documento di economia e finanza costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli

indirizzi, sul versante delle politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella strategia Europa 2020.

Il DEF enuncia, pertanto, le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il consolidamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di crescita, occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

Il Documento, che s'inquadra al centro del nuovo processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea (c.d. semestre europeo) ed è presentato alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma contenuti, rispettivamente, nella prima e nella terza sezione del Documento.

Quanto alla struttura, il DEF si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione del documento espone lo schema del Programma di stabilità, che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica.

La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova strategia Europa 2020.

In allegato al documento sono riportate una serie d'informazioni supplementari contenute in appositi allegati ed in particolare: (i) Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica; (ii) Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate; (iii) Documento sulle infrastrutture "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti infrastrutturali"; (iv) Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; (v) Documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome; (vi) Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip; (vii) inoltre, per la prima volta, Relazione sull'inclusione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economico-finanziaria, in base all'articolo 14 della legge n. 163 del 2016 di riforma del bilancio dello Stato.

Passo ora brevemente a riassumere i contenuti del DEF e del percorso di aggiustamento che sta realizzando la nostra economia, tra rilancio della dinamica di crescita e rispetto del vincolo di bilancio.

Nella Sezione I del DEF, relativa al Patto di stabilità, sono analizzati i dati dell'andamento macroeconomico nel contesto internazionale e nazionale, e degli andamenti di finanza pubblica. In particolare, il Documento espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2016 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2018-2020, che riflettono segnali di consolidamento della ripresa dell'economia italiana, nell'ambito di un insieme di tendenze positive che caratterizza le prospettive dì crescita globali nonostante gli elementi d'incertezza di natura geopolitica che continuano a minacciare l'economia internazionale.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico globale, il DEF mette in evidenza come nel 2016 l'economia mondiale abbia registrato un incremento della propria crescita, sebbene in lieve rallentamento rispetto all'anno precedente, stabilizzandosi poi nella seconda parte dello scorso anno e nei primi mesi dell'anno in corso su un sentiero di graduale ripresa, in accelerazione rispetto alla dinamica media del 2016. Questa tendenza al miglioramento degli andamenti congiunturali appare condivisa dalla maggior parte delle aree dell'economia mondiale, sia sviluppate che emergenti.

Con riferimento agli andamenti e previsioni dell'economia italiana il DEF presenta - come di consueto

- due scenari macroeconomici, uno tendenziale e l'altro programmatico. A livello tendenziale con riferimento al 2016, il PIL ha registrato una crescita dello 0,9 per cento, mentre il DEF fissa le stime di crescita in termini reali del PIL per il 2017 all'1,1 per cento, con un lieve rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla crescita prevista in termini programmatici a settembre 2016, nella Nota d'aggiornamento del DEF. Per il 2018, si prevede una lieve riduzione del tasso di crescita rispetto ai 2017, intorno all'1,0 per cento, ponendosi al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso sempre nella Nota di aggiornamento del DEF (1,3 per cento). Nell'ultimo biennio di previsione, ovvero il 2019 e 2020, il PIL è previsto stabilizzarsi intorno a una dinamica di crescita pari all'1,1 per cento. In termini nominali il PIL, che è cresciuto dell'1,6 per cento nel 2016, è previsto accelerare la propria crescita al 2,2 per cento nel 2017 per poi passare al 2,9 per cento nel 2018-2019, e stabilizzarsi intorno al 2,8 per cento nel 2020.

Nello scenario programmatico è prevista una crescita del PIL dell'1,1 per cento nel 2017, in linea con lo scenario tendenziale. La previsione di crescita macroeconomica programmatica per i tre anni seguenti, è pari a quella tendenziale nel 2018 (+1,0 per cento) e, invece, lievemente inferiore nel 2019 (1,0 contro 1,1 per cento). Nel 2020 la crescita programmatica del PIL è prevista pari a quella tendenziale, ovvero 1,1 per cento.

Lo scenario programmatico - come sottolinea il DEF - sconta un minor carico di imposte indirette rispetto al tendenziale e, di conseguenza, in media un aumento dei prezzi al consumo più contenuto. Sia nel 2017 che nel triennio 2018-2020 l'inflazione sarebbe lievemente inferiore nello scenario programmatico, con un conseguente aumento del potere di acquisto delle famiglie. Da rilevare anche un maggiore incremento occupazionale legato ad una riduzione selettiva del cuneo fiscale sul lavoro.

In merito alle clausole di salvaguardia ovvero agli aumenti delle aliquote IVA e delle accise previsti a partire dal prossimo anno, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella legge di bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi.

Per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, il 2016 si è chiuso con un deficit (indebitamento netto) pari al 2,4 per cento del PIL, in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente. Le previsioni per l'anno in corso e per gli anni successivi espongono un percorso programmatico di miglioramento dei conti pubblici, dovuto prevalentemente agli effetti della crescita economica che si determinerà nel periodo, e agli effetti delle misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui la manovra correttiva in via di approvazione. Il percorso programmatico previsto vede l'indebitamento netto ridursi al 2,1 per cento nel 2017 ed all'1,2 per cento nel 2018, per poi passare allo 0,2 per cento nel 2018 e raggiungere il pareggio nel 2020.

Un punto importante, da sottolineare, è che il DEF conferma il raggiungimento nel 2019 dell'obiettivo di medio termine (OMT) di pareggio di bilancio come indicato nei precedenti documenti di programmazione (DEF e NADEF 2016), allo stesso tempo rafforzando il percorso di riduzione dell'indebitamento netto fino a prevedere il conseguimento di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di bilancio strutturale sia nel 2019 (+0,1 per cento) che nel 2020 (0,0 per cento). Con riferimento al 2017 gli effetti delle misure correttive fiscali e di controllo della spesa, approvate con decreto e che il Governo si era impegnato ad approvare lo scorso febbraio, ridurranno l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche di 0,2 punti percentuali di PIL nel 2017, così da portare il livello dell'indebitamento netto al -2,1 per cento (rispetto al -2,3 per cento del DPB 2017).

Il raggiungimento nel 2019 dell'OMT verrebbe assicurato oltre che dall'accelerazione della dinamica di crescita nominale dal forte aumento dell'avanzo primario (differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) che passerebbe dall'1,7 per cento del PIL nel 2017, in lieve aumento rispetto al 2016, al 2,5 e 3,5 per cento rispettivamente nel 2018 e 2019. È certamente un obiettivo ambizioso. Va peraltro notato che negli ultimi anni, l'Italia risulta il Paese dell'eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato ed è altresì tra i pochi paesi ad aver realizzato un saldo positivo di risparmio pubblico.

Per quanto riguarda il rapporto Debito-PIL, dovrebbe raggiungere il 132,6 per cento nel 2016 (dato

preliminare), confermando una sostanziale stabilizzazione su valori inferiori al 133 per cento, mentre nel periodo 2008-2014 la crescita media del rapporto aveva sfiorato i 5 punti percentuali annui, Nel 2017 la previsione è di una lievissima diminuzione del rapporto al 132,5 per cento. Tale riduzione dovrebbe accentuarsi nel 2018, con un valore pari al 131 per cento, ascrivibile al miglioramento sia del fabbisogno (-1,3 per cento rispetto al 2017, quindi pari al 2,2 per cento) che della crescita del PIL nominale (+2,7 per cento). A tutto ciò si aggiungeranno le entrate da privatizzazioni (0,3 per cento dei PIL) e un'ulteriore riduzione nelle disponibilità liquide del Tesoro (0,1 per cento del PIL).

Nel 2019 il rapporto dovrebbe diminuire ancor più significativamente al 128,2 per cento, in virtù di una riduzione del fabbisogno di circa 1 punto percentuale di PIL, un costante livello di entrate da privatizzazioni (0,3) e una crescita del PIL nominale pari al 3 per cento. L'effetto *snow-ball* risulterebbe sostanzialmente nullo. Nel 2020 il rapporto scenderà ulteriormente al 125,7 per cento, grazie a un fabbisogno previsto stabile e alla crescita del PIL nominale pari al 2,8 per cento, mentre gli introiti da privatizzazioni restano confermati allo 0,3 per cento del PIL. Sempre nel 2020 si registrerà una modesta risalita dell'effetto *snow-ball*, a causa di una dinamica meno favorevole degli interessi e della crescita nominale, mentre è previsto continuare l'aumento dell'avanzo primario. Anche in questo caso va messo in rilievo che siamo in presenza di un percorso rallentato rispetto alle precedenti previsioni e a quanto previsto in sede comunitaria.

Altro punto qualificante di questa sezione del DEF è l'intenzione manifestata dal Governo di disattivare interamente le clausole di salvaguardia per 19,6 miliardi pronte a scattare dal prossimo anno sotto forma di aumenti dell'IVA (dal 10 al 13 per cento e dal 22 al 25 per cento per incassare 19,1 miliardi) e delle accise (350 milioni di maggior gettito). Le coperture necessarie per il disinnesco delle clausole devono tener conto dell'effetto della manovra di riduzione del *deficit* messa in atto di recente dal Governo che a regime vale fino a 5 miliardi. Questi 5 miliardi di effetto strutturale della manovra andrebbero dunque a ridurre a poco meno di 15 miliardi le risorse necessarie a sostituire il prospettato aumento dell' IVA.

Nella Sezione II del DEF, sono riportate, fra le altre, le previsioni tendenziali dei conti economici delle pubbliche amministrazioni, l'analisi dei principali settori di spesa e le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate e i Fondi nazionali addizionali.

Le entrate totali delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso tendenziale di diminuzione passando dal 47,1 per cento registrato nel 2016 al 46,5 per cento previsto per il 2019. Nel corrente anno le entrate sono previste al 46,8 per cento per poi aumentare di 0,2 punti percentuali nel 2018 e nel 2019.

Anche le spese totali registrano un percorso tendenziale di costante diminuzione passando dal 49,6 per cento del 2016 al 47 per cento nel 2020. Nel 2017 le spese diminuiscono di 0,5 punti percentuali, di ulteriori 0,8 punti percentuali nel 2018 e di ulteriori 0,7 punti percentuali nel 2019. La pressione fiscale diminuisce nel periodo di riferimento dello 0,5 punti percentuali passando dal 42,9 per cento del 2016 a! 42,4 per cento del 2020, raggiungendo il livello minimo del 42,3 per cento nell'anno in corso.

Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, l'andamento delle spese e delle entrate totali mostrano un percorso convergente, che vede le spese diminuire con un ritmo più elevato della riduzione delle entrate. Il divario tra spese ed entrate totali delle amministrazioni centrali si riduce da 2,8 punti percentuali registrato nel 2016 a 0,6 punti percentuali nel 2020.

Il comparto delle amministrazioni locali si conferma virtuoso, mantenendo un saldo positivo tra entrate e spese totali in tutto il periodo che va dal 2016 al 2020. Le spese totali delle amministrazioni locali decrescono nel periodo di riferimento di 1,1 punti percentuali così come le entrate che decrescono di 1,3 punti percentuali.

Nell'ambito delle entrate delle amministrazioni pubbliche, le entrate tributarie diminuiscono nel periodo di riferimento dal 29,6 per cento registrato nel 2016 al 29.1 per cento previsto per il 2020. Al contrario, i contributi sociali passano dal 13.1 per cento registrato nel 2016 al 13,3 per cento nel 2020. Le entrate non fiscali risultano in diminuzione in rapporto al PIL, attestandosi a fine esercizio 2020 al

3,9 per cento circa (4,2 per cento nel 2016).
Nel dettaglio, le imposte indirette decrescono nel periodo di riferimento dal 14,9 per cento del 2016 al 13,7 per cento del 2020, mentre le imposte indirette sono previste in aumento nel medesimo periodo dal 14,5 per cento al 15,4 per cento. Tale ultimo dato non tiene conto tuttavia della sterilizzazione dell'aumento dell'IVA annunciato nel PNR e che verrà attuato nella prossima legge di stabilità.
Sul versante delle spese delle amministrazioni pubbliche, le spese correnti al netto degli interessi in rapporto al PIL, dopo gli aumenti registrati negli scorsi anni, sono previste ridursi costantemente nel periodo di riferimento, dal 42,2 per cento del 2016 al 40,1 per cento dei PIL nel 2020.
Anche la spesa per interessi presenta un percorso di riduzione rispetto al valore del 4 per cento rilevato nel 2016. Si riduce di 0,1 punti nel 2017 e di ulteriori 0,2 punti percentuali per ciascuno dei successivi due anni fino a raggiungere il 3,8 per cento del PIL nel 2020.
Le spese in conto capitale mostrano un percorso di crescita fino all'anno 2018, successivamente al quale il trend si inverte. Nel 2016 e nel 2017 la spesa in conto capitale si attesta al 3,4 per cento per aumentare di 0,1 punti percentuali nel 2018, mentre alla fine del periodo di riferimento raggiunge il 3 per cento del PIL. Tale riduzione è imputabile soprattutto all'evoluzione delle altre spese in conto capitale (-0,2 punti percentuali di PIL) e, in misura minore, alla spesa per investimenti che diminuisce di un solo decimo di punto. La riduzione di tale aggregato fra il 2016 e il 2020 (-0,4 punti percentuali di PIL) è comunque più contenuta di quella prevista per le spese correnti al netto degli interessi (-1,9 punti percentuali di PIL), processo destinato a continuare nel prosieguo del percorso di risanamento dei conti pubblici, al fine di creare una situazione della finanza pubblica in grado di supportare al meglio lo sviluppo e la crescita economica.
Passando all'analisi dei comparti di spesa più significativi si rileva che tutte le principali componenti delle spese correnti mostrano andamenti decrescenti in rapporto al PIL.
Le spese di personale riducono la loro incidenza dal 9,8 per cento del 2016 al 9 per cento del 2020, nonostante gli effetti di spesa per la scuola e le risorse fino ad ora stanziate per il rinnovo dei contratto. In tale ambito, il quadro a legislazione vigente evidenzia che la spesa per redditi da lavoro dipendente delle amministrazioni pubbliche centrali è stimata in diminuzione nel periodo di riferimento.
Le spese per prestazioni sociali in denaro sono previste in diminuzione in rapporto al PIL. Nel 2016, esse sono risultate pari al 20,2 per cento in rapporto al PIL e sono previste rimanere sullo stesso livello nel corrente anno per poi scendere di 0,1 punti percentuali nel 2018 e stabilizzarsi al 20 per cento nel biennio 2019-2020. Tuttavia, per il periodo 2016-2020 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione crescente, ossia una crescita in valori assoluti, passando 337,5 miliardi del 2016 a 372,4 miliardi nel 2020.
In tale ambito la spesa per le pensioni presenta un *trend* di lieve decrescita passando dal 15,6 per cento registrato nel 2016 al 15,4 per cento del 2020. Anche in questo caso, tuttavia, si registra una crescita in valori assoluti della spesa pensionistica che passa da 261,2 miliardi del 2016 a 287,6 miliardi previsti nel 2020.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la spesa sanitaria si registra un *trend* di riduzione in rapporto al PIL, mentre in valori assoluti la variazione è positiva.
Con riferimento all'anno 2016 la spesa sanitaria è stata pari a 112,5 miliardi, in aumento del 1 per cento rispetto all'anno 2014. Nel periodo 2016- 2018 la spesa sanitaria, prendendo a riferimento l'anno 2015, è prevista crescere in valori assoluti ad un tasso medio annuo dell'1,1 per cento per poi crescere del 2 per cento nel 2019. Il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL si attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento rispetto al 6,8 per cento previsto per l'anno incorso.
Il fabbisogno del settore pubblico risulta in costante miglioramento. Le stime per il 2017 indicano un fabbisogno del settore pubblico pari a 64.425 milioni (2,9 per cento del PIL) che si riduce in tutto il periodo di previsione fino a raggiungere un ammontare di 27.051 milioni di euro nel 2020 (1,5 per cento del PIL).
Per quanto riguarda le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate e i fondi nazionali addizionali, la dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di

programmazione 2016-2025 è stata fissata in complessivi 49.285 milioni, comprensivi di 1.608 milioni di risorse residue della programmazione 2007-2013 e di 47.677 milioni destinati alla programmazione 2014-2020.

Nell'ambito della programmazione nazionale, le risorse stanziate seguono un trend di crescita in tutto il periodo previsionale. Dal punto di vista organizzativo, nel corso del 2016 con la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto, sono state individuate le aree tematiche con le rispettive dotazioni finanziarie, nonché definite le regole di funzionamento del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020. Con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 è stato, altresì, definito il piano per il Mezzogiorno, con assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Città metropolitane del mezzogiorno/Comuni capoluogo dell'Area metropolitana per l'attuazione di interventi mediante appositi accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud».

Alle risorse della programmazione nazionale si aggiungono quelle della programmazione comunitaria (28,5 miliardi di euro) a valere sui fondi strutturali europei (Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR; Fondo sociale europeo -FSE). Tali risorse, abbinate alle quote di cofinanziamento nazionale ammontano a circa 47,4 miliardi di euro di investimenti.

Il programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.

Anche in relazione alle raccomandazioni dell'Unione europea, il PNR compie una ricognizione delle misure adottate ed *in itinere*, nonché dei nuovi interventi che il Governo intende effettuare. Gli ambiti principali d'interesse del PNR concernono in particolare il debito e la finanza pubblica; la tassazione, la lotta all'evasione e la revisione della spesa; il lavoro, il welfare e la produttività; il sistema del credito; la competitività, il sistema giudiziario e il settore pubblico; gli investimenti, il riequilibrio territoriale e il Mezzogiorno; la scuola e la lotta alla povertà; la concorrenza.

Le misure inserite nelle griglie del PNR evidenziano un effetto sul bilancio dello Stato nel periodo 2016-2020 di notevole importanza che si può riassume in quattro macroaggregati. In particolare:

- 9,9 miliardi di minori spese principalmente dalle misure di spesa pubblica e tassazione;
- 42,7 miliardi di minori entrate attribuibili a diverse aree di intervento tra cui la disattivazione delle clausole di salvaguardia, alle misure sulla tassazione, alle misure di sostegno alle imprese e alle detrazioni fiscali in materia di energia e ambiente;
- 55,6 miliardi di euro di maggiori entrate riconducibili in gran parte agli interventi di lotta all'evasione e all'elusione e alle altre misure di tassazione;
- 87,7 miliardi di maggiori spese afferenti a diverse aree. In particolare, per la tutela del risparmio nel settore creditizio (20 miliardi), al pubblico impiego (1,4 miliardi nel 2017 e 1,9 miliardi dal 2018), ai farmaci (1 miliardo), agli enti territoriali 81 miliardo circa), al lavoro e alle pensioni e alle infrastrutture e sviluppo (2,9 miliardi).

L'impatto delle riforme sulla crescita dell'Italia rispetto allo scenario di base è stato stimato in 2,9 punti percentuali di cui 0,5 punti percentuali dagli interventi relativi alla Pubblica amministrazione, 0,2 punti percentuali dagli interventi della concorrenza, 0,6 punti percentuali dagli interventi relativi al mercato del lavoro, 0,1 punti percentuali dalle riforme della giustizia, 0,1 punti percentuali dai crediti deteriorati e 1,2 punti percentuali dal Piano industria 4.0, di cui 0,6 dagli investimenti innovativi, e 0,5 punti percentuali dalla finanza per la crescita.

Guardando ai singoli capitoli d'intervento si può riassumere qui di seguito molto brevemente i loro contenuti.

In tema di finanza pubblica e tassazione, il Governo intende agire su più fronti con un *mix* di interventi finalizzati alla crescita economica e al consolidamento della finanza pubblica. A tal fine, il Governo intende:

- completare la riforma del processo di bilancio nel corso del 2016 e assicurare che la revisione della spesa ne costituisca parte integrante;
- velocizzare i tempi dei pagamenti della pubblica amministrazione. In tale ambito gli obiettivi sono

quelli di monitorare e velocizzare i tempi di pagamento della pubblica amministrazione attraverso l'implementazione del sistema SIOPE Plus;
- assicurare l'attuazione puntuale di interventi di privatizzazione, di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare e procedere alla riforma delle concessioni;
- proseguire nel percorso di riduzione del carico fiscale, in particolare spostando la tassazione dalle persone alle cose;
- procedere alla revisione delle *tax expenditure*. In tale ambito gli obiettivi sono quelli di rivedere e abolire le spese fiscali ormai obsolete o duplicate;
- rafforzare la *tax compliance* e la lotta all'evasione fiscale, nonché ridurre le controversie tributarie e migliorare l'efficacia della riscossione;
- ridurre le controversie tributarie e migliorare l'efficacia della riscossione.
Sul tema delle banche e del credito, il Governo intende agire con un *mix* di interventi finalizzati a stabilizzare il settore. A tal fine, il Governo intende:
- proseguire nell'azione finalizzata alla riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati;
- procedere alla riforma della disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- portare a conclusione la riforma della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
- rafforzare le misure di attrazione degli investimenti esteri. L'obiettivo è quello di favorire l'afflusso di capitali esteri;
- dare piena attuazione alle misure alternative al credito bancario.
L'obiettivo è quello di favorire l'accesso delle imprese a misure alternative al credito bancario.
Sul tema della pubblica amministrazione, il Governo intende completare la riforma della pubblica amministrazione adottando e applicando tutti i decreti legislativi necessari e implementando la normazione secondaria, monitorando i progressi e l'efficacia delle misure introdotte. In particolare:
- completare la riforma delle partecipate e dei servizi pubblici locali;
- completare la riforma del pubblico impiego;
- completare l'attuazione dell'agenda per la semplificazione;
- avviare il Piano per l'ICT nella pubblica amministrazione;
- garantire una maggiore *cyber-security*.
In relazione al sistema giudiziario, il Governo intende procedere al potenziamento degli strumenti per la lotta contro la corruzione e per ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause. In particolare:
- a portare a compimento la riforma del processo penale e le modifiche alla disciplina della prescrizione;
- ad approvare le norme per il contrasto alla criminalità e ai patrimoni illeciti;
- a riformare il codice di procedura penale per quanto riguarda le disposizioni in materia di estradizione per l'estero;
- ad approvare il disegno di legge di delega per l'efficienza del processo civile;
Con riguardo al mercato del lavoro, il Governo intende dare seguito e attuazione alla riforma del mercato del lavoro. In particolare:
- ad implementare e monitorare le politiche attive del lavoro;
- a dare attuazione e a monitorare le misure in materia previdenziale;
- a proseguire la politica di sostegno alla famiglia;
- a rafforzare le misure di sostegno all'occupazione femminile e giovanile e a promuovere politiche per il secondo percettore di reddito. In tale ambito rientra anche il taglio del cuneo fiscale a partire da giovani e donne;
- ad agire sulla produttività del lavoro per rafforzare la competitività;
- a completare la riforma del lavoro autonomo e la riforma del lavoro accessorio.
In tema di istruzione, il Governo agire con un *mix* di interventi finalizzati a dare attuazione alla riforma della scuola e a migliorare le condizioni per la ricerca. In particolare:

- a completare l'attuazione della legge sulla «buona scuola» approvando i decreti previsti dalla delega e a monitorare l'efficacia delle misure varate;
- a dare attuazione al Piano nazionale per la formazione dei docenti;
- a completare l'attuazione del Piano nazionale scuoia digitale;
- a dare attuazione al Piano nazionale per la scuola inclusiva;
- a dare attuazione al Piano nazionale per la ricerca.

Relativamente al tema del contrasto alla povertà, il Governo è intenzionato ad adottare misure per ridurre il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, in particolare, dando piena attuazione alla legge delega per il contrasto alla povertà e agli strumenti in essa previsti.

Uno dei capitoli più importanti del PNR è rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici e dall'attuazione di politiche settoriali mirate allo sviluppo e alla competitività. In particolare, il Governo, con un articolato mix di misure intende:

- rilanciare gli investimenti pubblici attraverso un nuovo percorso di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture;
- dare attuazione alla riforma del sistema portuale e al Piano nazionale della portualità e della logistica;
- a completare l'attuazione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico e ad attivare politiche di prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo del Paese, con l'obiettivo di riduzione del rischio frane e alluvioni e mitigazione del rischio sismico promuovendo una cultura della conoscenza e della prevenzione;
- ad adeguare la normativa sugli appalti e a monitorare l'efficacia dei relativi provvedimenti attuativi.

Altro importante capitolo del PNR è rappresentato dalle misure di incentivazione delle imprese. In particolare:

- ad adottare e dare attuazione di misure per l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese;
- a continuare a supportare le start-up e le PMI innovative;
- a dare attuazione al Piano Industria 4.0;
- a dare attuazione ai Patti per il Sud. I patti firmati sono 15 e contengono progetti infrastrutturali, sostegno all'innovazione e una nuova governance per realizzare gli investimenti.

Con riguardo alle politiche per la Sanità, il Governo intende dare attuazione al Patto della salute.

Inoltre, il Governo intende dare attuazione al Patto per la sanità digitale. Il Patto per la sanità digitale, previsto nell'ambito del Patto per la salute 2014-2016, ha natura quinquennale e prevede una riorganizzazione della rete assistenziale, per favorire la deospedalizzazione e potenziare i servizi sul territorio. Implementazione del Fascicolo sanitario elettronico.

In tema di turismo e beni culturali, il Governo intende portare avanti e dare attuazione al Piano strategico del turismo.

Per quanto riguarda l'agricoltura, in aggiunta agli interventi adottati e all'attuazione dei medesimi, il Governo intende coinvolgere le amministrazioni statali nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli.

In tema di ambiente e di energia, il Governo intende dare attuazione agii obiettivi definiti nella strategia energetica nazionale. In tale ambito, l'obiettivo è quello di recuperare competitività attraverso la riduzione del costo dell'energia per allinearsi ai Paesi UE; definire gli scenari e le politiche per il raggiungimento degli obiettivi Clima-energia al 2030; migliorare la sicurezza di approvvigionamento; definire misure dedicate, con interventi strategici nel settore dell'energia, volte a ridurre i costi energetici delle imprese, nel rispetto della finanza pubblica.

In relazione al tema della concorrenza, Il Governo intende adottare e dare attuazione alla legge sulla concorrenza rimasta in sospeso e ad intervenire ulteriormente sul tema al fine di rafforzare la concorrenza in particolare nei settori delle professioni regolamentate, nei trasporti, nella sanità, nel commercio al dettaglio e nell'aggiudicazione delle concessioni. In particolare, il Governo intende:

- approvare la legge sulla concorrenza varata nel 2015 attualmente all'esame del Senato;
- predisporre una nuova legge per la concorrenza.

Per riassumere il dato più rilevante del DEF 2017 è la conferma che la crescita della nostra economia continua e si consolida. In termini di crescita, il documento di economia e finanza 2017 evidenzia come il PIL del nostro Paese, dopo una crisi molto grave e prolungata, sia tornato a crescere rispettivamente di 0,8 punti percentuali nel 2015 e di 0,9 punti percentuali nel 2016, mentre per quest'anno si prevede un aumento dell'1,1 per cento. Contributi positivi sono venuti sia dal contesto europeo e internazionale più favorevole sia dall'implementazione delle politiche economiche condotte in questi ultimi anni. Pur se nelle stime del Governo la crescita potrebbe nei prossimi mesi rivelarsi anche più robusta di quell'IBI per cento stimato per l'anno in corso, va riconosciuto che siamo in presenza di una dinamica di espansione ancora modesta e insoddisfacente, significativamente inferiore a quella dei paesi europei maggiormente sviluppati, e che pertanto dovrà essere consolidata e rafforzata nel prossimo futuro.

Per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, mentre il 2016 si è chiuso con un *deficit* (indebitamento netto) pari al 2,4 per cento del PIL, in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente, le previsioni per l'anno in corso e per gli anni successivi espongono un percorso programmatico di miglioramento dei conti pubblici 2,1 per cento, dovuto prevalentemente agli effetti della crescita economica che si determinerà nel periodo, e agli effetti delle misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui la manovra correttiva definita di recente. La manovra correttiva riduce il *deficit* strutturale per l'anno in corso di 3,4 miliardi, e ha un effetto a regime a partire dal 2018 anno di 5 miliardi.

In termini generali si può notare come nel DEF 2017 il Governo ribadisca l'intenzione di voler proseguire nel solco delle politiche economiche adottate negli ultimi tre anni, al fine di far uscire il Paese da una strettoia fatta di bassa crescita ed elevato *stock* di debito in cui è confinato da circa due decenni. Per realizzare questa uscita è necessario continuare a muoversi lungo un percorso di transizione delimitato dal rafforzamento della dinamica di crescita, da un lato, e dal consolidamento delle finanze pubbliche, dall'altro.

Alcuni risultati incoraggianti, con riferimento alla fase di transizione attraversata dall'economia italiana, sono stati raggiunti ma allo stesso tempo la strada da percorrere per la politica economica del nostro paese sia ancora difficile e in salita, al fine di ricondurre lo *stock* del debito pubblico in diminuzione in rapporto al PIL, evitando di penalizzare una ripresa che sta consolidandosi ma che non può certo dirsi soddisfacente.

Quanto al sostegno della crescita due sono le leve su cui agire. Una è rappresentata dagli investimenti, sia privati che pubblici. Gli investimenti privati sono cresciuti per il secondo anno consecutivo, accelerando grazie alle migliori condizioni finanziarie accomodanti, agli incrementi della domanda e a incentivi fiscali ben mirati. Assai meno bene sono andati gli investimenti pubblici, che anche nel 2016 hanno continuato a ridursi, come avviene ormai da sette anni. C'è dunque molto da fare in questo campo in direzione di un deciso rafforzamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli riguardanti la cura del territorio e il contrasto del dissesto idrogeologico oltre che per quelli nelle aree del Mezzogiorno. Ai fini dell'effettiva utilizzazione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici sarà importante provvedere a migliorare il percorso di programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali indispensabili all'attività di investimento, nonché supporto tecnico e valutativo alle amministrazioni, anche territoriali.

In secondo luogo le riforme strutturali in campo, insieme agli investimenti, rappresentano l'altra fondamentale leva da utilizzare per aumentare significativamente la capacità di crescita e competitività del Paese. Come ben documentato nel PNR di questo DEF 2017 molte sono le misure adottate e in corso di realizzazione, unitamente ai nuovi interventi che il Governo intende effettuare, anche in relazione alle raccomandazioni dell'Unione europea. Non faccio l'elenco delle riforme economiche e istituzionali riportate nel DEF ma è necessario ricordare alfa luce di quanto detto fin qui dell'importanza delle riforme come volano per il sostegno alla ripresa e come leva di accredito fondamentale e di credibilità nei confronti della UE e CE.

È altresì necessario intensificare gli sforzi in direzione del cambiamento per conseguire da qui alla fine

della legislatura risultati significativi soprattutto in alcune aree indicate nel PNR quali la concorrenza, lavoro e *welfare*, lotta all'evasione e revisione della spesa, scuola e lotta alla povertà, giustizia. L'attuazione delle riforme strutturali resta la principale sfida alle quali deve far fronte il Governo, ma direi anche il Parlamento, per accrescere la produttività e il reddito potenziale del paese che deve aumentare insieme al reddito effettivo nei prossimi anni. Solo in questo modo si potrà sperare di colmare quella differenza a nostro sfavore tra la crescita del nostro PIL e del PIL medio dell'area euro che da oltre quindici anni caratterizza in negativo la nostra collocazione in Europa.

Nel complesso le due azioni descritte - investimenti e riforme - sono in grado di rafforzarsi a vicenda e tracciare una strategia coerente, in cui le riforme attuate rilanciano la competitività e creano un clima più favorevole per le opportunità di crescita e investimento. Gli investimenti, a loro volta, svolgono un ruolo centrale in quanto nel breve periodo promuovono nuove opportunità di lavoro e sostengono la domanda aggregata, ponendo le basi per l'incremento del potenziale di crescita nel medio periodo e al tempo stesso consolidano l'attuazione e il dispiegarsi degli effetti delle riforme.

Come più volte sottolineato nel DEF è fondamentale per la politica economica del nostro paese riuscire a coniugare la più generale strategia di sostegno e rilancio della crescita, con una riduzione del disavanzo pubblico e del rapporto debito-PIL che si presenti credibile e sostenibile nel tempo. A questo riguardo, il DEF mette assai bene in evidenza quali sono le scelte da compiere ovvero la necessità di conseguire i saldi programmatici di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito su PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nello stesso Documento di economia e finanza.

Il programma ideato di rientro è assai ambizioso. L'obiettivo di medio termine di pareggio di bilancio è previsto sia raggiunto nel 2019 come indicato nei precedenti documenti di programmazione (DEF e NADEF 2016), allo stesso tempo rafforzando il percorso di riduzione dell'indebitamento netto fino a prevedere il conseguimento di un saldo nullo nel 2020 e il pareggio di bilancio strutturale sia nel 2019 (+0,1 per cento) che nel 2020 (0,0 per cento).

Il rapporto dello *stock* di debito sul PIL è previsto calare al 132,5 per cento quest'anno dal 132,6 per cento del 2016, e dovrebbe poi scendere in modo più deciso nei prossimi tre anni, raggiungendo un livello intorno al 126 per cento nel 2020. Nel complesso quindi la politica di bilancio attesa per i prossimi anni, così come prospettata nel DEF 2017, appare sensibilmente restrittiva.

Sono obiettivi da raggiungere dettati non solo e non tanto dalla necessità di continuare a rispettare le regole sul debito europee ma ancor più per esigenze in larga parte domestiche. L'Italia che ha problemi specifici di crescita e di debito deve in effetti consolidare e portare a maturazione un percorso di aggiustamento in tempi certi perché il sostegno della generosa politica monetaria della Banca centrale europea e i suoi acquisti di titoli di Stato (QE) verranno gradualmente meno nel 2018 e di conseguenza i tassi d'interesse sul debito tra non molto inizieranno a salire in anticipazione di quel passaggio.

In questa prospettiva anche l'intenzione del Governo ribadita nel DEF di disinnescare il prospettato aumento dell'IVA nel 2018, previsto dalle cosiddette clausole di salvaguardia, attuando una manovra alternativa definita per ora genericamente quale *mix* di misure di «recupero di gettito a parità di aliquote», attraverso la lotta all'evasione, unitamente a una nuova spinta alla *spending review*, andrà meglio verificata. Per le dimensioni significative di tale manovra correttiva non sarà facile in effetti conciliare la convergenza verso il pareggio strutturale nel 2020 con la sostituzione della clausola di salvaguardia su IVA e accise con altre misure senza che si producano ripercussioni assai negative sulla dinamica di crescita.

Nei prossimi mesi, in definitiva, c'è innanzitutto la necessità di recuperare credibilità e adottare, di conseguenza, misure di politica economica che siano credibili. Non bisogna, infatti, dimenticare che nel periodo più recente lo *spread* tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi ha oscillato intorno ai 200 punti. I motivi sono tanti e non dipendono certamente solo dal nostro paese. È comunque importante prestare la massima attenzione a questi andamenti e, soprattutto, farsi trovare preparati se i mercati dovessero all'improvviso decidere di rivedere verso l'alto i premi per il rischio.

Va aggiunto che per il nostro Paese la compatibilità e la piena realizzazione di tali obiettivi di crescita

e riduzione del debito dipenderanno non solo dalle misure di politica economica e dagli interventi specifici che saranno adottati dal Governo nel corso dei prossimi mesi ma anche dalle decisioni che potranno essere adottate in seno all'Unione europea. Soprattutto rendere meno pressante e più favorevole al mantenimento di una sostenuta dinamica di crescita il percorso di riduzione del disavanzo pubblico del nostro paese attraverso una revisione del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, che renda l'applicazione delle regole dell'Unione più orientata alla crescita e allo sviluppo. In questo modo la correzione fiscale richiesta al nostro paese potrebbe divenire assai meno restrittiva e evitare di compromettere la fragile ripresa in corso.

In tale contesto, l'Italia ha fornito proposte e suggerimenti rilevanti al confronto e al dibattito in corso in Europa per la formulazione di strategie e politiche efficaci per la crescita, la stabilità e la sicurezza dell'intera area UE. Lo ha fatto senza venire meno agli impegni di risanamento delle finanze pubbliche e dispiegando tale aggiustamento all'interno del sostanziale rispetto delle regole dell'Unione europea che sotto diversi aspetti si possono criticare e cercare di modificare, ma che vanno comunque onorate.

A questo riguardo, si può osservare come non esistano facili scorciatoie al complesso e difficile processo di aggiustamento che è in atto nel nostro Paese. Sicuramente non lo sono quelle di chi prospetta la possibilità di un'uscita dall'euro e dall'unione monetaria, senza preoccuparsi dei drammatici costi che ciò comporterebbe per i cittadini italiani, soprattutto per i ceti più deboli.

Tantomeno appare percorribile la strada di chi invoca la violazione delle regole europee, per aumentare la spesa mediante un significativo incremento del disavanzo pubblico, andando così incontro a un sicuro procedimento d'infrazione da parte delle istituzioni di Bruxelles - come già avvenuto in passato - e al conseguente inevitabile aumento del premio per il rischio sui mercati internazionali relativamente ai nostri titoli di Stato.

Resta in ultimo da menzionare in positivo l'inserimento nel DEF degli indicatori relativi al benessere equo e sostenibile. Il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l'inserimento di quattro indicatori nel processo di bilancio: il reddito medio disponibile, un indice di diseguaglianza, il tasso di mancata partecipazione al lavoro e le emissioni di C02 e altri gas clima-alteranti.

C'è ancora molto scetticismo sulla capacità di misurazione di strumenti diversi dalle tradizionali variabili che concorrono alla definizione del PIL ma non vi è dubbio che la scelta del Governo vada giudicata positivamente. Soprattutto alla luce del dibattito in corso sui limiti di una crescita economica definita in termini meramente quantitativi e sulla necessità di formulare quella che viene oggi chiamata una «crescita inclusiva» che riesca a evitare e, comunque, a mitigare i fenomeni di esclusione e le forti disuguaglianze generate dallo sviluppo negli ultimi due decenni.

Integrazione all'intervento del senatore Moscardelli nella discussione generale del Doc. LVII, n. 5

Onorevoli colleghi, la seconda questione che voglio affrontare è quella legata alla crescita della povertà all'interno della nostra società. Oggi, sempre di più la povertàsi avvicina alla porta delle nostre case, portando con sé il frastuono della paura nei confronti di un futuro incerto non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future.

Il tratto distintivo di questo fenomeno è rappresentato dalla sua profondità nella società italiana. Infatti, le persone in povertà assoluta, in quanto prive delle risorse economiche necessarie per conseguire uno *standard* di vita minimamente accettabile, dal 2007, anno d'inizio della grande crisi, al 2014, anno che ha visto chiudersi il lungo ciclo di recessione economica, sono passate da 1,8 milioni a 4,1 milioni, cioè dal 3,1 al 6,8 per cento, aumentando nel periodo considerato di ben il 119 per cento. Accanto a questo dato un ulteriore elemento colpisce della nuova povertà rispetto ad un passato non troppo lontano. La crisi ha modificato la composizione della popolazione povera che, se prima era rappresentata solo da alcune parti della società, oggi raggiunge tutte le sue componenti dimostrando una diffusione molto più ampia rispetto agli anni che hanno preceduto la crisi economica che ci accingiamo a lasciarci alle nostre spalle.

Sono questi elementi che inducono a riconoscere alla povertà un tratto di normalità all'interno della nostra società, in quanto anche in presenza di una ripresa economica più robusta di quella attuale, non

consentirà di riportare il fenomeno ai livelli antecedenti al 2007 e alle sole fasce di popolazione colpite in passato, ma al contrario rimarrà diffusa e trasversale all'intera società italiana rappresentandone un tratto strutturale.

La prossima introduzione del reddito d'inserimento rappresenta un importante passo in avanti. Ma dobbiamo essere in grado di impostare con la prossima legge di bilancio un percorso che consenta all'interno di un preciso orizzonte temporale l'estensione completa della misura a tutti i soggetti che si trovano in una situazione di povertà assoluta. Oltre alle primarie esigenze di garantire una tutela a tutti i soggetti che si trovano in una condizione di deprivazione materiale, l'introduzione di una misura universale in grado di raggiungere tutti i potenziali beneficiari risponde anche a una precisa logica economica. Infatti, le famiglie in povertà sono quelle con più elevata propensione al consumo e conseguentemente quelle che, se in possesso, tendono a spendere tutto il loro reddito. Se consideriamo la propensione media al consumo delle famiglie italiane, si può dire con estrema certezza che il divario tra quelle del primo decile, il 10 per cento dei nuclei con il reddito più bassa, e quella del secondo è consistente. Se il primo decile per ogni euro ne destina 0,945 ai consumi, il secondo decile ne destina solo lo 0,682.

Pertanto, se oggi vogliamo trasferire risorse alla popolazione al fine di stimolare la domanda interna, e nel contempo produrre effetti nella lotta all'indigenza, i poveri rappresentano ovviamente il *target* più appropriato: infatti un incremento del reddito disponibile verrebbe quasi totalmente destinato all'aumento dei consumi. Nella lotta alla povertà assoluta il valore di 7 miliardi di euro è la somma da stanziare per poter raggiungere tutti coloro che oggi vivono sotto la soglia della povertà assoluta e possiamo raggiungerla attraverso un piano quadriennale in cui l'estensione dell'intervento avviene progressivamente recuperando le risorse necessarie dalla razionalizzazione delle misure oggi in essere che danno vita a un sistema caotico e molto spesso foriero di inutili duplicazioni. Da questo intervento sulla nuova *social card*, carta acquisti ordinaria, assegno di disoccupazione, assegno di maternità erogato dai comuni, assegno di maternità per i nuclei poveri con oltre tre figli e *bonus* bebè possiamo recuperare 1.750 milioni nel 2018 e 2.400 milioni nel 2019; mentre, per raggiungere la cifra dei 4.000 milioni nel 2020 e di 7.000 milioni nel 2021, possiamo razionalizzare il sistema di deduzioni e detrazioni fiscali che ad oggi genera minori entrate per 160 miliardi in un'ottica di miglioramento della progressività del nostro sistema fiscale, recuperando le risorse mancanti pari a 780 milioni per 2020 e 2.960 milioni per il 2021. Abbiamo l'obbligo di raggiungere entro il 2021 questo obiettivo e dobbiamo raggiungerlo non solo per sconfiggere la piaga della povertà, per far ripartire i consumi interni, ma anche per recuperare quel *gap* nelle politiche sociali rispetto al resto dell'euro. Oggi la spesa pubblica destinata alla lotta alla povertà in Italia è pari allo 0,1 per cento del PIL laddove negli altri Paesi europei tale valore raggiunge lo 0,5 per cento del PIL, facendo segnare al nostro Paese un 80 per cento rispetto alla media europea.

Produttività e cuneo fiscale rappresentano la terza questione da affrontare con decisione per far ripartire la nostra economia. Sul fronte della produttività il sistema produttivo registra *performance* non esaltanti penalizzando la capacità delle nostre imprese di competere nei mercati internazionali. Il rafforzamento con la legge di stabilità 2016 dei premi di produttività va nella giusta direzione. Ma è opportuno introdurre un sistema di incentivi anche per i datori di lavoro che sono disposti a premiare i lavoratori per gli incrementi di produttività conseguiti. La decontribuzione previdenziale per i premi produttività corrisposti dai datori di lavoro potrebbe essere la via maestra per incentivare le imprese ad utilizzare questo strumento. Il miglioramento della produttività passa anche, se non soprattutto, una migliore efficienza della pubblica amministrazione, in quanto migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione contribuirebbe ad accrescere la produttività globale del sistema produttivo. All'interno della pubblica amministrazione, attraverso i correttivi alla recente riforma dobbiamo introdurre un sistema di gestione delle risorse umane rivolto maggiormente alle *performance*, a razionalizzare le aziende controllate dagli enti locali, a fissare i limiti temporali delle procedure amministrative che implicano i grandi progetti di investimento e ad ampliare l'accesso digitale ai servizi pubblici.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, il Piano nazionale di riforma introduce la decontribuzione triennale per i disoccupati *under* 35, ovvero per coloro che più di tutti stanno soffrendo gli effetti della crisi. Questa misura insieme agli incentivi sul secondo reddito che consentirà di rendere più vantaggioso il lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare aiuterà quella fascia della popolazione fondamentale per il sistema Paese ovvero quella dai trenta ai quaranta anni che oggi non riesce ad avere quella stabilità occupazionale e reddituale per costruire il proprio nucleo familiare.

Tra le misure da mettere in campo per ridurre il costo del lavoro anche alle fasce di età più basse credo sia opportuno ragionare sulla previsione di un contratto unico di inserimento lavorativo che, all'interno di un nuovo strumento giuridico, sia in grado di conciliare i tirocini per l'alternanza scuola/lavoro, i tirocini formativi e il contratto di apprendistato (nei cui confronti è prevista la decontribuzione totale per tre anni). occorre ragionare su un'ipotesi contrattuale che già a partire dal primo contatto tra il giovane studente e il mondo del lavoro, che sempre di più avviene con l'alternanza scuola/lavoro, sia in grado di creare un legame stabile con l'impresa che decide di investire sulla formazione aziendale del futuro lavoratore, terminato il ciclo degli studi, egli continuerebbe a essere legato all'azienda da tirocini annuali/biennali, per poter poi essere definitivamente assunto attraverso quello che oggi chiamiamo contratto di apprendistato rivisto, introducendo forme di sussidi sul fronte della retribuzione. Ragionare su questa nuova tipologia di contratto significa aprire gli occhi su come i nostri ragazzi entrano oggi nel mercato del lavoro attraverso forme precarie che, in molti casi, consentono soprattutto nella grande azienda di valutare l'opportunità di assumerlo o meno. C'è la necessità di creare un nuovo "contenitore giuridico" che sia in grado di coinvolgere studente/lavoratore, impresa e scuola/enti formativi che, attraverso un dialogo dinamico, sia in grado di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro e, quindi, la stabile occupazione.

Da qui potrebbe passare la riduzione del costo del lavoro e l'aumento della produttività.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Petraglia sul Doc. LVII, n. 5

Il DEF 2017 si presenta in perfetta continuità con le politiche seguite in questi anni. Un po' di sgravi, una riduzione delle tasse (rinviata), i tagli alla spesa sociale, la precarizzazione del lavoro, e una montagna di privatizzazioni.

Il Documento economico e finanziario (DEF) e il Piano Nazionale delle Riforme (PNR) per il 2018 sono lo specchio fedele dell'attuale dibattito europeo e nazionale. Si naviga a vista in attesa di buone nuove. Non mancherebbero le occasioni per disegnare delle politiche economiche adeguate per rilanciare l'Europa, almeno da un punto di vista politico, ma il coraggio non è di questi tempi.

Il 2017 per l'Unione europea è un anno fondamentale; il DEF lo segnala, ma lascia tutto in sospeso in attesa dell'autunno e della discussione sul *fiscal Compact*.

Il Governo prende tempo in attesa dei risultati dell'Ecofin e del *fiscal compact* praticando, nel frattempo, un euro-riformismo di facciata che chiede più Europa, la riforma dei Trattati, maggiore flessibilità e meno rigore, ma in realtà si accontenta del piccolo cabotaggio e degli «0,», rispettoso di regole ingiuste e controproducenti.

Si prospetta una manovra pesante che rischia di rallentare la timida crescita del PIL, già condizionata dalla struttura economica del nostro Paese e dalla polarizzazione del reddito.

Roberto Perotti - economista della Bocconi chiamato a Palazzo Chigi per dare una svolta alla *spending review* - afferma che "c'è qualcosa di profondamente sbagliato quando un Governo presenta il più importante documento di finanza pubblica, annuncia degli obiettivi che sa di non poter e di non voler raggiungere, tutti vedono che il re è nudo, e nessuno osa dirlo".

Tanti gli spot: cruciale abbattimento del cuneo fiscale per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori; taglio dei contributi sociali per le fasce più deboli (giovani e donne); 3,2 miliardi per il reddito di inclusione alle famiglie in povertà; il debito sarà ridotto; i dipendenti pubblici godranno di un aumento di 85 euro al mese; i terremotati otterranno un miliardo di fondi e non pagheranno le tasse in tutta l'area coinvolta nel sisma; gli ulteriori 2,8 miliardi (?) per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego; il pacchetto di 47,5 miliardi per investimenti da qui al ....2032 (!).

La realtà è ben altra: crescita nel 2018 e 2019 pari all'1 per cento, la più bassa in Europa; pressione fiscale pari al 42,3 per cento nel 2017 (contro il 42,9 per cento nel 2016), ma nei due anni successivi risalirà al 42,8 per cento; ma soprattutto, non si dice dove il Governo prenderà i soldi necessari per mantenere questi impegni (tenendo a mente che si dovranno trovare per il 2017 ben 19,5 miliardi per evitare l'aumento delle aliquote dell'IVA e che servirà un aggiustamento strutturale per far diminuire il *deficit* di almeno 10 miliardi).

Il Governo, nel parlare degli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES) si è compiaciuto per i risultati e i progressi fatti dall'Italia, sostenendo, tra l'altro, che i famigerati 80 euro hanno ridotto le diseguaglianze quando l'ISTAT ha dichiarato proprio il contrario (che quella misura ha favorito le classi medio-alte e non i poveri) il quadro appare francamente scoraggiante, con la continuazione, in piccolo, delle politiche seguite in questi anni. Un po' di sgravi, una riduzione delle tasse mai attuata, poche risorse finanziarie per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, qualche spicciolo per il *welfare* e una montagna di privatizzazioni.

Il precedente Governo Renzi, di cui quello attuale ne prosegue le politiche, si è sempre lamentato delle regole europee e dell'austerità, ma ha portato avanti una politica economica e fiscale pienamente allineata al pensiero unico: ha rafforzato la precarietà del lavoro, ha provato (con la riforma costituzionale e riforma della pubblica amministrazione) ad accentrare maggiormente i poteri nell'Esecutivo.

Il nostro Paese deve invece intervenire con forza, in tutte le sedi europee, assumendo iniziative per una radicale riscrittura dei Trattati europei, rimuovendo le disposizioni pro-cicliche (come quelle contenute nel *fiscal compact*) e lo scorporo della spesa per investimenti dal calcolo del saldo strutturale. Senza investimenti pubblici è impensabile che il PIL possa riprendere a crescere per permettere al Paese di creare da sé le risorse necessarie per finanziare il fabbisogno del settore pubblico e ridurne il debito.

Dobbiamo ottenere l'emissione di *eurobond* e *project bond*, per finanziare e promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, e la riconversione ecologica del sistema produttivo europeo.

Dobbiamo costruire le basi per una "disobbedienza governativa", per innescare un vero conflitto con le strutture dell'Unione al fine di correggerne le politiche di austerità.

Il Governo italiano deve assumere le necessarie iniziative normative al fine di cancellare le modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, al fine di eliminare il vergognoso principio dell'«equilibrio di bilancio» e di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali, come richiesto dalla nostra Corte costituzionale.

È, invece, urgente cambiare radicalmente rotta al fine di rivitalizzare una crescita diffusa e qualificata, buona e piena occupazione, sostenibilità del debito pubblico. Cambiare verso vuol dire definire e applicare un impianto di politica economica alternativo a quello dominante da almeno tre decenni, non semplicemente conquistare qualche decimale di maggior *deficit* in rapporto al PIL. Quindi, cambiare radicalmente non solo in termini di finanza pubblica, ma nella regolazione degli scambi di merci e servizi (attraverso l'introduzione di *standard* sociali e ambientali) per proteggere il lavoro e l'ambiente e dei movimenti di capitali (attraverso controlli e limiti), nella politica industriale per l'intervento pubblico discrezionale, nella regolazione del mercato unico, ad esempio attraverso la cancellazione della Direttiva Bolkestein.

È necessario finanziare un piano straordinario del lavoro per duecentomila posti di lavoro per un Green New Deal collegato ai cinquemila cantieri pubblici per le piccole opere e alla riconversione ecologica assumere le necessarie misure per garantire l'effettiva universalità del Servizio sanitario nazionale al fine di raggiungere l'obiettivo di una spesa sanitaria al 7 per cento di incidenza sul PIL in particolare attraverso il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza del Fondo per la non autosufficienza, l'eliminazione del *superticket*, la riduzione delle liste di attesa, avviando il superamento del blocco del *turn over* nel comparto sanitario; individuando risorse adeguate a garantire il rinnovo dei contratti e per la stabilizzazione dei precari; assumere misure finanziarie efficaci in materia di politiche abitative per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica,

anche prevedendo l'istituzione di un apposito fondo presso la Cassa depositi e prestiti per il sostegno di programmi da parte dei Comuni al recupero di immobili pubblici inutilizzati del demanio civile e militare ai fini di edilizia residenziale pubblica da destinare alle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi a canone sociale e per famiglie con sfratto eseguito o da eseguire per morosità incolpevole; rifinanziare il fondo contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e ad incrementare il fondo per la morosità incolpevole; a provvedere ad un immediato incremento dell'investimento pubblico per la formazione scolastica ed universitaria ed elevare l'attuale spesa per Ricerca e Sviluppo ad un livello pari al 3 per cento del PIL, anche al fine di accrescere i livelli di conoscenza, di produttività, di occupazione e di benessere sociale del nostro Paese; ad avviare nella scuola un piano straordinario di stabilizzazioni, capace di contrastare il fenomeno del precariato storico e di evitarne la sua ricostituzione, che garantisca un costante equilibrio tra immissioni dalle graduatorie e nuovo reclutamento; ridurre e progressivamente azzerare i sussidi alle fonti fossili con un programma di decarbonizzazione della nostra economia, anche attraverso un preciso piano di sensibile diminuzione e quindi cancellazione degli aiuti pubblici e dei sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, prime responsabili delle emissioni di CO2, dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici; garantire che il piano energetico nazionale preveda la centralità delle fonti energetiche rinnovabili e che le linee guida e le incentivazioni in esso contenute siano coerenti e conformi con le reali esigenze del Paese, con mezzi finanziari adeguati e procedure e misure incentivanti idonee ed efficaci e con il sostegno dell'innovazione tecnologica nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili; politiche vere di accoglienza e integrazione per i migranti, abbandonare logiche repressive e securitarie; chiudere i centri *hotspot* dove si consuma una sistematica violazione dei diritti umani delle persone migranti; e men che mai aprire i nuovi Crp, rivedere i decreti flussi e lavorare per creare cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi; un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro.

Ridurre la spesa complessiva per la difesa almeno del 10 per cento, pari a 2, 3 miliardi di euro; provvedere ad un graduale ma concreto disimpegno negli impegni nella NATO al fine di ridurre drasticamente le spese militari dirette ed indirette; annullare le partecipazioni alle missioni internazionali; cancellare gli impegni sin qui assunti sugli F35 e sulle fregate FREMM.

Queste alcune delle nostre proposte per un altro DEF che abbiamo presentato nella risoluzione di Sinistra italiana che voteremo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Blundo, Bubbico, Buemi, Caleo, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cirinna', Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Giacomo, D'Onghia, Ferrara Elena, Fissore, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Mauro Mario Walter, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Ruvolo, Schifani, Sposetti, Stucchi, Turano, Vicari, Volpi e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertorotta e Giannini, per attività della 3a Commissione permanente; Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Albano, Capacchione, Di Maggio e Gaetti , per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Catalfo, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro, Lucherini, Orellana e Puppato, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Gruppi parlamentari, composizione

In data 20 aprile 2017, il senatore Roberto Cassinelli ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

In pari data, il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la senatrice Anna Maria Bernini, in sostituzione del senatore Augusto Minzolini, cessato dal mandato parlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mantero Matteo, Cecconi Andrea, Baroni Massimo Enrico, Dall'Osso Matteo, Di Vita Giulia, Giordano Silvia, Grillo Giulia, Lorefice Marialucia

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (2801)

(presentato in data 21/4/2017).

C.1142 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1298, C.1432, C.2229, C.2264,

C.2996, C.3391, C.3561, C.3584, C.3586, C.3596, C.3599, C.3630, C.3723, C.3730, C.3970).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Centinaio Gian Marco, Candiani Stefano, Gasparri Maurizio, Calderoli Roberto, Arrigoni Paolo, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Tosato Paolo, Volpi Raffaele

Introduzione di un regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche (2802)

(presentato in data 21/04/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Dep. Mantero Matteo ed altri

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (2801)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare

questioni regionali

C.1142 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.1298, C.1432, C.2229, C.2264, C.2996, C.3391, C.3561, C.3584, C.3586, C.3596, C.3599, C.3630, C.3723, C.3730, C.3970);

(assegnato in data 26/04/2017).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 11 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla IX Commissione (Trasporti) di quell'Assemblea, nella seduta del 5 aprile 2017, concernente la comunicazione della Comunicazione al Parlamento europeo,al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM (2016) 588 final) (Atto n. 990).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 aprile 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 410).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 giugno 2017. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 12a Commissione entro il 15 giugno 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 - la richiesta di informazioni

supplementari da parte della Commissione europea riguardante la procedura di informazione relativa al disegno di legge A.S. 2647, recante "Disciplina dell'attività di *home restaurant*".
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 991).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2016.
La predetta relazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. LXVII, n. 5).
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XLV, n. 5).
Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 7 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 31 marzo 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXIX, n. 7).
Con lettere in data 13 aprile 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Pietrapaola (Cosenza), Villa Latina (Frosinone), Muro Lucano (Potenza), Forenza (Potenza), San Giuseppe Vensuviano (Napoli), Ardea (Roma), Camerota (Salerno), Borgosesia (Vercelli).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 6 aprile 2017, ha inviato la deliberazione n. 5/2017/G - Relazione concernente l'utilizzo delle risorse destinate ad interventi indifferibili e urgenti a tutela di beni culturali a grave rischio di deterioramento (art. 5, comma 3-*bis*, lettera a, decreto-legge n. 91 del 2013).
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 989).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 21 aprile 2017, ha trasmesso un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio nella medesima data, con la quale è stata disposta la sospensione delle operazioni relative ai *referendum* popolari aventi, rispettivamente, le denominazioni "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".
Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della Regione Basilicata, con lettera in data 3 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 45).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 24 aprile 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato

previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM (2017) 142 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 giugno 2017.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 1° giugno 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Fattorini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03690 del senatore Moscardelli ed altri.

I senatori Puglia, Paglini e Castaldi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03691 del senatore Giarrusso ed altri.

Interrogazioni

ZIZZA - *Al Ministro della difesa* -

(3-03695)

(*Già* 4-06804)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con determinazione n. 229/1667 del 26 ottobre 2016 a firma del responsabile del settore Patrimonio del Comune di Eboli (Salerno), è stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, atta a raccogliere manifestazioni d'interesse per l'affidamento dell'appalto con un importo a base di gara pari a 12.000 euro;

il relativo avviso pubblico prot. n. 46531 veniva pubblicato in data 26 ottobre 2016, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non vincolante per l'ente;

in data 8 novembre 2016 veniva effettuata la selezione degli operatori sino al limite stabilito di 5, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell'elenco delle istanze pervenute e ritenute idonee;

la migliore offerta economica è risultata, giusti verbali del 15 e del 22 novembre 2016, quella presentata dal consorzio Agroforestale Paestum, con sede in via Sabatella 28, Capaccio (Salerno), con il prezzo offerto di 45.870 euro iva esclusa;

con note prot. n. 53343 e n. 53346 del 2 dicembre 2016 veniva richiesto alla Procura il certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti per i rappresentanti del consorzio Agroforestale Paestum;

con note prot. n. 55040, n. 55043 e n. 55046 del 15 dicembre 2016 veniva richiesta alla Prefettura di Salerno la verifica delle autocertficazioni rese dai rappresentanti del consorzio Agroforestale Paestum, *ex* art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

la Prefettura di Salerno non avrebbe riscontrato le richieste nei termini di cui all'art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

agli atti della Procura della Repubblica di Salerno, per un rappresentante del consorzio aggiudicatario, risulterebbero numerosi procedimenti penali pendenti per i reati di furto, furto aggravato, ricettazione, concorso di persona in danneggiamento avvenuti a Capaccio (Salerno) ed Eboli e 10 procedimenti iscritti nel casellario giudiziale per reati di varia natura, tra cui ricettazione e truffa;

ritenuto che:

l'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede opportune verifiche al fine di reputare seria ed "affidabile" la ditta aggiudicataria dell'appalto;

non si comprendono i motivi per cui la gara sia stata aggiudicata al consorzio Agroforestale Paestum, se tra i carichi pendenti risultano procedimenti penali con reati specifici commessi in danno del Comune di Eboli e connessi all'oggetto della procedura negoziata;

il segretario comunale, in qualità di garante anticorruzione dell'ente, non avrebbe intrapreso alcun

provvedimento al riguardo,
si chiede di sapere:
se l'aggiudicazione sia legittima;
se vi siano state omissioni nella verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
quali controlli di legalità ed imparzialità abbia effettuato il settore Patrimonio *ante* aggiudicazione definitiva;
quali utili provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accertare come sia possibile che l'ente reputi regolare tale affidamento, nonostante le condanne penali e i carichi pendenti in capo ad un componente del consorzio, e se sussistano elementi tali da evidenziare fatti penalmente rilevanti.
(3-03697)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il diritto di tutti i cittadini ad essere sostenuti nel cammino verso il pieno sviluppo della persona umana attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza, sono principi fondanti e sanciti da diversi articoli della prima parte della Costituzione italiana;
questo significa, tra gli altri, il diritto allo studio, attraverso la centralità dello studente e la prioritaria importanza della scuola;
è consuetudine negli ultimi anni per gli istituti di ogni ordine e grado chiedere alle famiglie degli studenti, in occasione del pagamento delle tasse scolastiche, un contributo economico volontario per il sostegno delle attività scolastiche attivate durante l'anno scolastico;
una recente segnalazione di un gruppo di studenti di un istituto del veneziano, il "Luzzatti-Gramsci" di Mestre, ha pubblicamente denunciato che il contributo volontario è diventato di fatto obbligatorio per avere il benestare all'iscrizione all'anno scolastico;
la risposta dell'Ufficio scolastico territoriale ha prontamente chiarito che solo per le tasse previste dalla legge vi è l'obbligo del pagamento, mentre per i contributi volontari non vi è alcun vincolo rispetto all'iscrizione scolastica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio richiamato e di altri casi simili, e come intenda intervenire al fine di monitorare, verificare e contrastare la pratica dell'iscrizione scolastica subordinata al versamento di contributi, che, per definizione, dovrebbero essere volontari;
quali azioni intenda intraprendere al fine di garantire che i contributi volontari, secondo quanto previsto, vengano regolarmente iscritti nei bilanci dei vari istituti, condivisi nelle finalità e rendicontati, specificando, alla fine di ogni esercizio finanziario, le spese coperte;
come intenda assicurare adeguati controlli da parte degli organismi preposti in merito alle modalità di richiesta, gestione e rendicontazione dei contributi delle famiglie.
(3-03696)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 22 aprile 2017 i lavoratori della General electric di Sesto San Giovanni (Milano) hanno ricevuto una lettera dell'azienda, che intima loro di abbandonare il presidio permanente presso lo stabilimento ex Alstom, pena azioni civili e penali nei loro confronti;
questa missiva giunge inaspettatamente dopo un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico di 2 settimane fa, durante il quale, alla presenza del vice ministro Bellanova, le parti avevano concordato un percorso preciso con cui General electric si era impegnata a coinvolgere un *advisor* per identificare un investitore per il sito produttivo in tempi rapidi;
considerato che:
da oltre un anno, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Lombardia, la città metropolitana

di Milano e l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni hanno costruito un tavolo di lavoro comune nella ricerca di una soluzione concordata con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali per il rilancio della produzione nello stabilimento;
l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, immediatamente dopo l'invio della lettera dell'azienda ai lavoratori, ha chiesto un incontro urgente al Ministro per una positiva soluzione della vertenza;
a giudizio dell'interrogante, non è tollerabile che l'azienda mostri un atteggiamento irresponsabile verso i lavoratori in una fase estremamente delicata per le sorti dell'area produttiva,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito di un tavolo di confronto con l'azienda General electric e le rappresentanze sindacali, intendano adoperarsi in tutti i modi per garantire il carattere strategico, la produzione dello stabilimento e la salvaguardia dei posti di lavoro.
(3-03698)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PELINO, PUGLIA, IDEM - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
D.V. è una giovane madre che da quasi 3 anni vive in una struttura d'accoglienza insieme ai suoi due figli minori A. e M., a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Ancona e dell'intervento del servizio sociale di Macerata;
la stessa D.V. nel 2014 sporgeva denuncia nei confronti del marito, dopo aver raccolto alcune confidenze della figlia piccola A. su presunte condotte moleste subite da quest'ultima da parte del padre. Tuttavia, il procedimento penale sarebbe stato successivamente archiviato, in quanto la minore è stata non ritenuta capace di rendere testimonianza. In più la stessa D.V., valutata negativamente per tale condotta, subiva un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni di Ancona, che provvedeva altresì, a parere degli interroganti inspiegabilmente, a collocare la minore A. presso i nonni paterni. La Corte d'appello, grazie al reclamo presentato dalla signora D.V., ribaltava il provvedimento del Tribunale per i minorenni, revocando la sospensione della responsabilità genitoriale alla madre e collocando la minore A. presso la medesima;
tuttavia, a causa delle negative relazioni circa la personalità di D.V., elaborate dal servizio sociale, il Tribunale per i minorenni disponeva con decreto del 15 maggio 2014 l'affido della figlia minore allo stesso servizio sociale, nonché la sua collocazione presso una struttura protetta di Fermo, con "facoltà" della madre di seguirla. Da quel momento D.V. vive di fatto una vera e propria condizione di segregazione all'interno della struttura di accoglienza, visto che per poter uscire dovrebbe dimostrare un atteggiamento collaborativo con il servizio sociale, collaborazione che dovrebbe sostanziarsi nell'agevolare la frequentazione della minore con il padre;
considerato che il Tribunale per i minorenni di Ancona in data 28 maggio 2015 disponeva una consulenza tecnica d'ufficio alla quale sia il padre che i nonni paterni della minore si sottraevano volontariamente, mentre i nonni materni e la madre D.V. si rendevano disponibili sottoponendosi anche a un percorso psicologico finalizzato a dimostrare le proprie qualità personali e ricevere un sostegno. Il 28 gennaio 2016 veniva depositata la consulenza, in cui si sottolineava come la signora D.V. "parla con piacere della figlia ed è sufficientemente capace di riconoscere nella bambina sentimenti, affetti e bisogni". Inoltre, specificatamente alle capacità genitoriali della stessa D.V., la relazione evidenziava come "non si rilevano elementi psicopatologici che possano inficiare l'esercizio delle funzioni genitoriali, che tuttavia vanno sostenute". La consulenza tecnica d'ufficio consigliava, quindi, la continuazione del sostegno psicologico, già peraltro in essere, per la madre D.V., i nonni materni e la minore, mentre nulla affermava riguardo al padre ed ai nonni paterni sottrattisi dalla valutazione;
considerato inoltre che:
nel frattempo la signora D.V. si innamora all'interno della struttura d'accoglienza di un ragazzo immigrato, col quale avrà una relazione dalla quale nascerà un bambino, M., che però non verrà riconosciuto dal padre. Tale accadimento viene negativamente stigmatizzato dal Tribunale per i

minorenni di Ancona, al punto che il 16 marzo 2016 lo stesso Tribunale emetteva un provvedimento di immediata sospensione della capacità genitoriale della signora D.V. per aver dato prova di "un pessimo esercizio della funzione genitoriale". Nel medesimo provvedimento il Tribunale prescriveva, inoltre, ai nonni materni un percorso di sostegno alla genitorialità, senza peraltro prevedere alcun contatto tra questi ultimi e la minore A., e, di contro, a parere degli interroganti paradossalmente, "consentiva" visite libere alla minore, una volta a settimana, da parte dei nonni paterni, nonché incontri protetti della stessa con il padre;

nel frattempo la minore A. esprimeva per iscritto la volontà di far rientro a casa con la madre, iniziando a manifestare un forte disagio psicologico, a causa dei continui e eccessivi interventi nella sua vita della magistratura minorile e del servizio sociale, disagio che ultimamente sta anche inficiando il suo rendimento scolastico. La madre D.V. è rimasta però all'interno della struttura di accoglienza, senza che sia mai stato attivato un serio progetto di recupero della sua genitorialità (nonostante fosse stato espressamente previsto un percorso di sostegno psicologico e alla genitorialità) nemmeno nei confronti dei nonni materni (anche in questo caso previsti, a seguito della piena disponibilità manifestata da questi ultimi);

a un anno dal provvedimento di sospensione della genitorialità invece di aiutare la madre D.V. con un percorso di recupero, il Tribunale per i minorenni di Ancona, in data 19 agosto 2016, emetteva un provvedimento con cui disponeva il trasferimento della minore A. e del figlio nato dalla relazione avuta all'interno della struttura di accoglienza, M., in un'ulteriore struttura ubicata in un posto più vicino alla residenza del padre di A., a giudizio degli interroganti quasi a dimostrazione che l'obiettivo primario sia il riavvicinamento della minore al padre e alla nonna paterna (il nonno paterno nel frattempo è deceduto) promuovendo una maggiore collaborazione da parte della madre D.V.; collaborazione che come evidenziato dovrebbe sostanziarsi nell'agevolare la frequentazione della minore con il padre. A parere degli interroganti, si tratta di una decisione che denota la volontà, del tutto incomprensibile, del Tribunale minorile di favorire il padre e la nonna paterna, svantaggiando di fatto la minore A., la madre D.V. e i nonni materni, che hanno peraltro dato piena disponibilità nel sottoporsi a un percorso psicologico e di sostegno senza che lo stesso sia ancora partito;

considerato inoltre che:

la minore A., nel frattempo, ha vissuto per negli ultimi 3 anni in due diverse strutture di accoglienza, rispettando le rigide regole esistenti nelle stesse e privata quasi del tutto sia del rapporto affettivo che aveva con i nonni materni e sia dell'ambiente familiare dove è cresciuta. Nella struttura dove attualmente risiede durante il giorno, incontra di rado la madre e mostra chiari segni di sofferenza psicofisica legata alla permanenza nella struttura;

il minore neonato M., nato dalla relazione di D.V. con un immigrato all'interno della struttura d'accoglienza e non riconosciuto dal padre, è stato privato fino ad oggi di ogni contatto o relazione con i nonni materni ed ha vissuto l'intera vita in due diverse strutture di accoglienza. Rispetto a M. il servizio sociale, a parere degli interroganti con una sorta di macabra premonizione e senza alcuna concreta motivazione, avrebbe affermato che la madre D.V. oggi si mostra adeguata nella propria capacità di accudimento materiale, ma in futuro col passare del tempo "potrebbe non essere in grado di assicurare al minore un equilibrato sviluppo psico-fisico";

considerato infine che:

risulta agli interroganti che la crescita sana ed equilibrata del minore M. sia compromessa da uno stato di salute precario del bambino non riconducibile, né direttamente né indirettamente, all'incapacità genitoriale della madre D.V., bensì al non accoglimento da parte del servizio sociale della proposta materna di sottoporre il minore ad ulteriori e più approfonditi accertamenti rispetto a quelli prescritti dal pediatra di fiducia del servizio sociale medesimo, nonché alla massiccia somministrazione di antibiotici, cui il minore risulta essere sottoposto;

a parere degli interroganti, non sono chiari i criteri che hanno determinato l'allontanamento dei minori dalla madre e dai nonni materni e i motivi per cui, nonostante una denuncia penale a carico del padre, la minore sia stata collocata presso i nonni paterni dal Tribunale per i minorenni e poi, a seguito

dell'intervento della Corte d'appello, ulteriormente collocata in una struttura protetta, con facoltà della madre di seguirla;
risulta agli interroganti che non si rilevano allo stato attuale ulteriori e decisivi elementi che possano far presagire per il futuro una situazione diversa rispetto a quella che vede la madre D.V. e i suoi due figli collocati nella struttura d'accoglienza fino al raggiungimento di una sorta di accordo genitoriale, in funzione del quale è stata avviata una procedura di mediazione che appare di dubbia efficacia, vista la complessità del caso,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni al riguardo;
se non ricorrano le circostanze per intraprendere le opportune iniziative ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, onde individuare e valutare i criteri in base ai quali i minori siano stati allontanati dalla madre e dai nonni materni e se sussistano, altresì, le condizioni per adottare i necessari provvedimenti correttivi a tutela dei minori A. e M., della madre D.V. e dei nonni materni;
se non ritengano opportuno verificare l'effettivo rispetto del diritto all'ascolto della minore A. nell'ambito dell'esercizio della funzione giurisdizionale, visto che risulta agli interroganti che la stessa abbia più volte espresso la volontà di non vedere il padre e i nonni paterni e di rientrare nella propria abitazione assieme alla madre D.V., nonché accertare le ragioni che hanno indotto a promuovere la genitorialità paterna, nonostante il padre e i nonni paterni si siano sempre sottratti alla consulenza tecnica d'ufficio e all'*iter* di valutazione delle proprie personalità e capacità genitoriali a differenza della mamma D.V. e dei nonni materni;
se non ritengano altresì doveroso accertare le motivazioni per le quali non sia stata espletata alcuna ulteriore indagine sull'operato dei servizi sociali di Macerata, che hanno avuto piena autonomia decisionale nella regolamentazione degli incontri tra i minori e la madre D.V. e i genitori materni;
quali siano i criteri in forza dei quali la madre, nonostante sia stata valutata positivamente nelle proprie capacità genitoriali, quantomeno ai fini dell'accudimento e dell'educazione da impartire ai figli, sia stata sospesa dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli e se non considerino opportuno accertare le ragioni della perdurante assenza, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, di un progetto di recupero della stessa responsabilità genitoriale e di sostegno psicologico per la signora D.V. e per i nonni materni, nonostante la disponibilità manifestata anche da questi ultimi, nonché valutare le gravi conseguenze psicologiche che una situazione come quella riportata può produrre sui minori.
(4-07404)

DONNO, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, BLUNDO, BERTOROTTA - *Ai Ministri della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'isola di San Paolo, la più piccola delle isole Cheradi, situate nel golfo di Taranto, fu avamposto della Marina militare. Ad oggi, l'area risulta abbandonata, depredata e a grave rischio. Le strutture esistenti, infatti, presentano evidenti segnali di saccheggi e crolli;
sull'isola, com'è noto, è situato il forte Laclos. All'uopo, come specificato dal sito istituzionale del Comune di Taranto, "il Forte Laclos è una testimonianza della presenza napoleonica a Taranto. Fu costruito nel 1801 sull'isoletta di San Paolo, situata al centro delle tre bocche di accesso a Mar Grande, e cioè di fronte alla città. Terminata, temporaneamente, l'occupazione delle truppe napoleoniche il forte cadde in abbandono fino al ritorno (nel 1803) dei francesi a Taranto forti di ben 13.000 uomini. Ma la marcia per arrivare fino in Puglia era stata lunga e faticosa, a molti il duro viaggio costò la vita". Il forte, oltre a costituire un mirabile esempio di architettura militare del passato, è di importanza rilevante, soprattutto da un punto di vista paleontologico: esso è rivestito di blocchi di calcare proveniente dalle vicine Murge, nei quali è possibile osservare i resti fossili di un organismo bivalve vissuto circa 100 milioni di anni fa, e dei quali si è persa ogni traccia;
come evidenziato nell'articolo pubblicato il 16 gennaio 2016 sul quotidiano *on line* "corriereditaranto", l'isola fu inserita nel federalismo demaniale: diverse furono le idee per un suo

sviluppo in chiave turistica tra le quali, ad esempio, la realizzazione di una grande scuola per sport acquatici. In seguito, l'isola, seppur dismessa, è tornata nella disponibilità dello Stato e da allora è in totale abbandono. Nel medesimo articolo, viene evidenziato il crollo di una banchina interna, con invasione del mare al suo interno, e l'asportazione delle chianche che stanno pregiudicando le banchine esistenti, con conseguenze incalcolabili, nonché la presenza di due grandi capannoni, uno dei quali ristrutturato;

successivamente l'articolo pubblicato il 20 febbraio 2016 sullo stesso quotidiano riportava che: "l'isola di San Paolo non è più nella disponibilità del Demanio, per cui è rientrata in possesso della Marina Militare". Inoltre, l'ufficio stampa della Marina militare avrebbe dichiarato di non aver ancora deciso cosa fare dell'isola di San Paolo;

considerato che nello studio di fattibilità "Piano di valorizzazione delle aree/edifici dismessi dalla Marina Militare di Taranto" del Comune di Taranto, recante data 29 luglio 2013, veniva riportato che "i baraccamenti Cattolica, l'ospedale militare, la stazione torpediniere e l'isola di S. Paolo, unitamente ad altri beni ed aree, aprono importanti scenari di sviluppo urbano, economico e sociale della città. La valorizzazione dovrà avvenire anche attraverso l'apporto finanziario e progettuale dei privati realizzando un programma di dismissioni per Taranto. Il recupero delle aree demaniali diventa occasione per progettare spazi per aggregazione sociale e culturale, verde attrezzato, piste ciclabili, corsie preferenziali per trasporti pubblici efficienti, servizi sociali, luoghi di incontro e di svago per anziani e soprattutto per bambini",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, per quanto di competenza, intendano valorizzare in chiave turistica-culturale, nel pieno rispetto dell'ecosistema, della flora e della fauna circostante, anche attraverso lo svolgimento di programmi di carattere divulgativo, educativo e sportivo, l'isola di San Paolo di Taranto e i beni presenti, ivi compreso il forte Laclos;

se non si intenda chiarire quali attività vengono o sono state effettuate dalla Marina militare presso l'isola di San Paolo di Taranto, specificando quale sia la destinazione d'uso dei capannoni situati sulla stessa;

quali interventi di competenza intendano attuare per mitigare gli effetti erosivi in corso, già resi evidenti sulle banchine presenti sull'isola, in un'ottica di risanamento e protezione ambientale dell'area.

(4-07405)

MANCUSO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con la notifica del decreto firmato il 31 marzo 2017 dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, si rende effettiva la soppressione del presidio ferroviario di Sant'Agata di Militello (Messina). Una sorte già segnata e preannunciata da tempo, il cui epilogo non lasciava presagire alcuna possibilità di salvezza, poiché mesi addietro era stato già inserito nel novero dei 15 uffici siciliani da sopprimere;

la paventata ipotesi di chiusura era stata sottoposta ai sindacati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero adducendo, tra le varie motivazioni, ristrettezze di organico rappresentato da appena tre agenti, scarso traffico ferroviario ed esiguità del numero di denunce presentate nell'arco temporale compreso dal 2013 al 2016;

la stazione ferroviaria santagatese si presenta ormai agli occhi dei cittadini e dei viaggiatori inermi sull'orlo del completo declino ed abbandono, ha perso progressivamente la biglietteria ed il bar tabacchi è stato chiuso alcuni mesi fa, i servizi igienici sono *off limits* da anni per risparmiare i costi del personale di pulizie e manutenzioni, con grande nocumento per tutti i pendolari, che vi affluiscono giornalmente. Incuria e sporcizia campeggiano in bella mostra;

constatato che:

il presidio della Polizia ferroviaria esiste fin dal 1950 ed ha una grande importanza strategica, perché collocato lungo la tratta ferroviaria Palermo-Messina, che copre una fascia totalmente sguarnita per 90 chilometri verso ovest, dove il posto più vicino è infatti Termini Imerese, e per 60 chilometri ad est fino a Barcellona Pozzo di Gotto;

la fermata santagatese rappresenta tuttavia uno snodo importante per tutti i convogli regionali a lunga

percorrenza, su cui viaggiano numerosi passeggeri dalla mattina alla sera e per diversi treni facenti deposito nella stazione durante la notte per poi riprendere il loro servizio;
sono state presentate da diversi rappresentanti istituzionali interrogazioni che denunciano lo stato di degrado ed incuria in cui versa la stazione, ma a tutt'oggi la situazione è rimasta inalterata, anzi continuano a permanere le criticità segnalate; in tal modo si favorisce l'inevitabile declassamento di quello che fino a 10 anni fa rappresentava uno dei più importanti scali ferroviari della tratta Palermo-Messina;
a questo stato di cose si aggiungerà adesso anche la soppressione del distaccamento di Polizia ferroviaria, il cui ufficio rimarrà tecnicamente aperto sino a maggio, tempo necessario affinché il personale in dotazione venga distaccato in altre sedi;
è stato espresso da più parti il disappunto per la chiusura del presidio della Polizia ferroviaria, dopo che era stato chiesto, con una nota sottoscritta da numerosi sindaci dei Nebrodi ed inviata nel mese di gennaio al Ministro in indirizzo, di abbandonare ogni ipotesi di soppressione del presidio, perché necessario, sia per la sicurezza del trasporto ferroviario nel territorio siciliano, sia per la vigilanza della linea ferrata;
la nota fu inviata non appena si diffuse la notizia di un provvedimento con cui si intendevano eliminare circa 300 uffici della Polizia di Stato in ambito nazionale, ed oltre 30 in Sicilia, con soppressioni e declassamenti di vari presidi di sicurezza, che per tanti anni hanno contribuito al contrasto della criminalità organizzata ed alla prevenzione e repressione dei reati in genere;
in questo particolare periodo storico, nel quale, anche per l'aggravarsi dell'emergenza immigrazione, i Comuni del territorio sono destinatari di circolari ministeriali e prefettizie che impongono piani di accoglienza per i richiedenti asilo, i cittadini avvertono una maggiore esigenza di protezione individuale, della salute, dell'ambiente, della famiglia, della proprietà privata e dei luoghi pubblici e quindi richiedono maggiore ordine e sicurezza pubblica,
si chiede di sapere:
per quale motivo il Ministro in indirizzo, invece di potenziare gli uffici della Polizia ferroviaria ed il mantenimento dei servizi attuali, abbia disposto la chiusura del presidio ferroviario di Sant'Agata di Militello, senza tenere conto che la stazione santagatese abbraccia un vasto comprensorio, che apporta un notevole afflusso di utenza;
se non sia necessario il ripristino immediato del presidio della Polizia ferroviaria, in modo tale che possano essere garantite tutte le attività e i servizi necessari alla pubblica sicurezza del trasporto ferroviario.
(4-07406)
GIARRUSSO, DONNO, PUGLIA, PAGLINI, MORRA, SANTANGELO, CRIMI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
da circa un paio di anni, sono state introdotte nuove disposizioni dal nuovo dirigente dell'UPGSP (Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico) di Palermo per quanto concerne il beneficio del buono pasto, attribuendolo a tutto il personale di Polizia, che svolge turni dalle ore 13 alle ore 19 e dalle ore 19 alle ore 24, fatta eccezione per coloro i quali fruiscono dell'alloggio collettivo nella sede di servizio e per chi vive nelle vicinanze della sede di servizio, stabilendo un quadrilatero urbano ben determinato. Pertanto il personale che vive all'interno di questo quadrilatero prossimo alla caserma di Polizia "Pietro Lungaro", dove si trova la mensa, non può usufruire del buono mensa;
inoltre, il dirigente avrebbe esteso l'eccezione anche in regime di straordinario programmato, mentre, così come indicato dal sindacato di Polizia Consap (Confederazione sindacale autonoma di Polizia), la circolare ministeriale 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 non indicherebbe alcuna eccezione; per consuetudine il beneficio sarebbe stato concesso in presenza di straordinario emergente, sistematicamente un'ora dopo le 14.00 ed un'ora dopo le ore 19.00, senza tener conto del punto 5 della disposizione ministeriale, che per i servizi continuativi individuerebbe il beneficio quando si effettua straordinario, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 121 del 1981;
a quanto risulta agli interroganti, il quadro normativo di riferimento rilevabile dalle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti, relativamente ai criteri di ammissione al beneficio della mensa obbligatoria di servizio, al buono pasto (*ticket*) e dei generi di conforto, è il seguente: legge n. 203 del 1989, recante "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121"; circolare ministeriale n. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994; circolare ministeriale n. 750.C.1.2362 del 24 aprile 1995; circolare ministeriale n. 750.C.1.8948 del 23 dicembre 1996; decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, art. 35 (Buoni pasto); circolare ministeriale n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001; circolare ministeriale n. 750.C.1/4295 del 15 novembre 2001; circolare ministeriale n. 750.C.1.AG340.1.1/4830 del 24 novembre 2008; decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, art. 7 (Buoni pasto); circolare ministeriale n. 750. C.1. AG340.1.1/1806 del 25 maggio 2012; decreto interministeriale n. 750.C.1.AG404.2.2/1955 del 13 giugno 2012; circolare ministeriale n. 750.C.1.AG 800/1996 del 4 luglio 2013;
considerato che:
in base alle circolari ministeriali n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 e n. 750.C.1/4295 del 15 novembre 2001 si evince che il beneficio del buono pasto spetterebbe a tutto il personale, che espleta servizi continuativi con il turno ore 13.00-19.00 e ore 19.00-24.00, fatta eccezione per coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio; inoltre, si evince che il buono pasto spetterebbe anche quando vi sarebbe il prolungamento dell'orario ordinario di almeno un'ora oltre le ore 14.00, ovvero le ore 19.00;
a tal proposito, a parere degli interroganti, non sarebbe chiaro se tali orari siano riferiti anche al personale che espleta servizi continuativi o se per quel tipo di servizio il buono pasto vada attribuito in regime di straordinario emergente, come indicato al punto 5 della circolare ministeriale n. 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001, dove viene indicato che il beneficio spetta con lo straordinario, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 121 del 1981; infatti la circolare indica come requisito per il diritto al buono pasto il regime di straordinario programmato, non facendo alcuna eccezione;
nei precedenti anni sono state emanate dalla Questura di Palermo circolari esplicative che nel contenuto non aggiungerebbero alcunché a quanto previsto dalla normativa citata, lasciando campo libero nell'applicazione del beneficio alla libertà dei vari dirigenti ed in particolar modo al dirigente dell'UPGSP di Palermo;
a parere degli interroganti, da quanto detto emergerebbe un quadro normativo assolutamente contraddittorio ed irragionevole su molteplici aspetti, che avrebbe portato all'attuale grave disparità di trattamento sul territorio ai danni dei poliziotti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se ritenga che le disposizioni dell'attuale dirigente dell'UPGSP della Questura di Palermo siano rispettose della normativa vigente o se lo stesso stia commettendo un abuso nei confronti dei dipendenti, ai quali tale beneficio è stato tolto o concesso con modalità diverse da quelle indicate dalla normativa;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare al fine di uniformare a livello nazionale l'attribuzione a tutto il personale della Polizia di Stato del beneficio dei buoni pasto, visto il sorgere della descritta difformità di applicazione.
(4-07407)
GAETTI, FATTORI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 21 settembre 2016, è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06364 a prima firma della sen. Fattori, in cui sono state evidenziate alcune criticità e potenziali infiltrazioni mafiose nel contesto politico e sociale del Comune di Anzio; a seguito di tale presentazione il sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, tramite il *social network* "Facebook" e a mezzo stampa ("lanotiziaoggi", del 30 ottobre 2016) ha minacciato di querelare la sen. Fattori e l'emittente televisiva "La7", rea di aver mandato in onda un servizio sulla cittadina con contenuti analoghi a quelli oggetto dell'interrogazione, e di chiedere un risarcimento per danni di immagine di 5 milioni di euro;
il sito di informazione *on line* "ilclandestinogiornale", in data 1° marzo 2017, riporta che il Ministro in

indirizzo, nel corso di un discorso lungo e articolato svolto in Parlamento il 28 febbraio, in cui ha mostrato un quadro completo della presenza e delle attività delle mafie sulla provincia di Roma, ha dichiarato che: "Ad Anzio e Nettuno si evidenzia la presenza delle 'ndrine dei 'Farao-Marincola', 'Mollica-Morabito' e 'Gallace-Novella', che si avvalgono della compartecipazione delle famiglie autoctone 'Romagnoli' e 'Andreacchio'"; specificando che: "Da anni la mafia siciliana nel Lazio è interessata alla realizzazione di opere pubbliche, sia lungo la fascia della litoranea che nelle zone interne, con particolare riferimento a Roma ed al litorale a sud della Capitale, soprattutto nel tratto tra Fiumicino ed Anzio-Nettuno";

inoltre, tra i numerosi e preoccupanti episodi che riguardano il Comune, a parere degli interroganti non va dimenticata la denuncia presentata il 24 marzo 2017 da parte della segretaria comunale Marina Inches circa le presunte pressioni avvenute per il bando di gara relativo alle mense scolastiche per un importo di 10,5 milioni di euro;

la preoccupante situazione evidenziata ha indotto il primo firmatario del presente atto a richiedere presso la Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere un'indagine conoscitiva sulla situazione di Anzio e Nettuno;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il giorno 14 aprile 2017 il Comune di Anzio ha rigettato la richiesta dell'utilizzo della sala consiliare, protocollo n. 17186/2017, per lo svolgimento di un evento sul tema della legalità fatta dal gruppo locale di cittadini denominato "Meetup I Grilli di Anzio", che si era fatto portatore degli interessi di un comitato spontaneo di sensibilizzazione al contrasto alla criminalità organizzata ad Anzio;

"ilfattoquotidiano", in data 19 aprile 2017, riporta che la suddetta richiesta di uno spazio pubblico "per poter parlare di mafia in una zona dove è attiva una delle locali di 'ndrangheta più pericolose del Lazio è stata respinta, senza nessuna giustificazione ufficiale" e che "Ad annunciare la decisione - un giorno prima della comunicazione formale inviata via posta certificata agli organizzatori dell'evento - è stato un editore locale, Agostino Gaeta, che ha riportato sulla sua bacheca facebook la frase, attribuita al primo cittadino di Anzio, "fatevela a Nettuno la legalità". Nello stesso *post* Gaeta ha insultato anche il collaboratore de "il fatto quotidiano", Andrea Palladino, autore di diverse inchieste sulle mafie nel sud del Lazio e invitato come relatore all'incontro: "L'antimafia parolaia, tra cui il Palladino e Il Fatto quotidiano - ha scritto - ed il codazzo solito chiedono al comune una sala"";

tra le varie dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Anzio contrarie all'organizzazione di un qualsiasi evento sulla legalità nel Comune, a parere degli interroganti assume particolare rilievo quella pubblicata il 12 aprile 2017 da "ilfaroonline" che riporta che Bruschini definisce "ominicchi e viperelle" coloro che si fanno promotori di iniziative come quella citata;

considerato infine che il sindaco di Anzio è un rappresentante dello Stato e nella fattispecie, a giudizio degli interroganti, l'atteggiamento manifestato e le dichiarazioni rilasciate vanno in direzione opposta rispetto alla posizione assunta dal Ministro dell'interno e dalla Commissione antimafia, negando *de facto* alcune evidenti criticità legate al proprio territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti o iniziative di propria competenza abbia intrapreso o intenda assumere al fine di contrastare il fenomeno mafioso nel territorio di Anzio;

se ritenga di dover verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione al Comune di Anzio degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico degli enti locali, relativi alla rimozione e sospensione di amministratori locali e allo scioglimento dei consigli comunali, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

(4-07408)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

nei giorni scorsi il Ministro dell'interno ha emanato un decreto di espulsione nei confronti di Sofian Mouzein, studente universitario originario del Marocco (nato a Dr Labyaida in provincia di Settat, il

13 ottobre 1990), che, il 9 aprile 2017, all'ora di cena, avrebbe messo in allarme i commensali, presso la mensa universitaria di Palermo, farneticando parole poco chiare fino ad oggi, ma che, in questo periodo storico di allarmismo, hanno spaventato alcuni studenti;
risulta agli interroganti che lo studente abbia svolto e terminato in Italia un corso di studi superiori, conseguendo nel 2016 la maturità presso l'ITIS "Vittorio Emanuele III" di Palermo, per poi iscriversi dal novembre 2016, con borsa di studio, all'università di Palermo, presso la facoltà di Economia e commercio;
su questo caso, oltre alla mobilitazione da parte degli studenti universitari e delle associazioni di volontariato da lui frequentate, risultano diversi interventi sulla stampa del sindaco di Palermo e degli organismi di partecipazione dello stesso Comune;
considerato che:
a quanto risulta agli interroganti, a seguito di precedenti episodi di disturbi psichici manifestati nell'autunno 2011 il ragazzo è stato sottoposto a diverse cure: presso il CSM 1 di Palermo, alcuni ricoveri volontari (presso gli ospedali Ingrassia, Civico, Cervello) e un trattamento sanitario obbligatorio nell'aprile 2014 (al momento del trasferimento coatto in ospedale Sofian avrebbe opposto resistenza);
nel giugno 2014, dopo una riabilitazione presso Villa Margherita, è stato necessario il trasferimento in una CTA: Sofian Mouzein è stato ospite da giugno 2014 a gennaio 2015 presso la casa di cura Stagno; dal gennaio 2015 è stato ospite presso la CTA Modulo 1 di via La Loggia n. 3;
dal novembre 2016 lo studente avrebbe dovuto seguire regolarmente la terapia farmacologia, ma i tanti effetti collaterali risultano averlo scoraggiato,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni del provvedimento citato in premessa;
se ai Ministri in indirizzo risulti che, in data 9 aprile 2017, sia stato fatto intervenire, o meno, personale sanitario e se sia stato fornito idoneo soccorso davanti all'evidenza di un'ventuale patologia che abbia concorso nel comportamento registrato in quell'episodio;
se risulti che lo studente sia stato oggetto di visita sanitaria all'arrivo al centro di identificazione ed espulsione di Caltanissetta e se si con quali esiti;
se lo studente abbia denunciato maltrattamenti durante il trasporto o all'arrivo nel CIE;
se risponda al vero che sia stato oggetto di cure psichiatriche e se risponda al vero che sia stato prelevato dalla Polizia presso la clinica Villa Margherita di Palermo;
se il giudice di pace a cui è stato assegnato il caso abbia o meno presentato richiesta di valutazione psichiatrica da parte dei medici che lo hanno tenuto in cura in questi anni;
se si ritenga che il giovane possa ricevere in Marocco l'assistenza sociale e sanitaria adeguata alle sue condizioni;
se non ritengano più adeguato per lo studente un'assistenza presso una struttura sanitaria in luogo dell'attuale provvedimento di espulsione.
(4-07409)

TOSATO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
da un articolo apparso il 21 aprile 2017, sul quotidiano "L'Arena", è emerso che dalla casa di reclusione di Montorio di Verona sarebbe stato gestito uno spaccio di droga: «utilizzavano anche un telefonino dal carcere (...) Le indagini hanno si sono svolte nei mesi di febbraio e marzo, servendosi di "vecchi" metodi come l'attività di osservazione ed il pedinamento, ma anche di sofisticati supporti tecnologici per intercettare le telefonate di alcune persone finite sotto la lente d'ingrandimento degli uomini dell'Arma. Questo ha permesso ai carabinieri di risalire a due personaggi di nazionalità moldava, che nella (...) notte del 13 febbraio sono stati seguiti da un'auto civetta, che li ha visti avvicinarsi in maniera sospetta alla recinzione del carcere di Montorio: il controllo eseguito sul momento dai carabinieri, ha permesso loro di scoprire che i due avevano appena lasciato cadere in un anfratto un pacchetto contenente 2 telefonini con relative SIM card e qualche grammo di hashish e marijuana. Nel frattempo, dall'interno della casa circondariale veronese, i detenuti M.R. e F.M.,

servendosi dal carcere di un altro telefonino, avevano incaricato C.S., agli arresti domiciliari, ed una ragazza, V.S., di andare a "recuperare" un grosso quantitativo di hashish precedentemente nascosto in un condominio di Vigasio per poi smerciarlo e dividersi gli utili. Così, nonostante il provvedimento a suo carico, C.S. in diverse occasioni si è fatto accompagnare dalla donna presso il garage di Vigasio dove erano nascosti circa 23 chilogrammi di "fumo", ma a causa di varie complicazioni giunte di volta in volta, i due non sono mai riusciti a prelevare lo stupefacente. Per impedire quindi che l'hashish venisse immessa sulla piazza veronese, il 18 febbraio i carabinieri di Legnago sono intervenuti nel locale a disposizione del gruppo e hanno sequestrato la droga". Le intercettazioni telefoniche quindi, prima hanno permesso di individuare i due moldavi incaricati di portare gli "approvvigionamenti" a chi restava in carcere e poi di appurare che proprio dalle celle di Montorio, i due avevano i fili del traffico di droga, utilizzando un cellulare tenuto illecitamente per tenersi in contatto con altri componenti. Alla fine quindi il cellulare è stato trovato e sequestrato dalla polizia penitenziaria, i due moldavi sono stati denunciati, mentre per quattro persone è stata formulata l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente che ha portato all'arresto (...) nei confronti di M.R., classe 1981, e F.M, classe 1983, già detenuti nella casa circondariale veronese»;

appare verosimile concludere, da un lato, che non vi è stata sufficiente vigilanza al fine di impedire l'uso dei telefoni cellulari da parte dei detenuti, che hanno gestito dal carcere lo spaccio di sostanze stupefacenti, e, dall'altro lato, che le misure attuate per evitare l'ingresso illecito dei telefoni cellulari nel carcere non risultano sufficienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti evidenziati e quali iniziative intenda adottare, anche di natura emergenziale, al fine di impartire ulteriori direttive, che consentano il rafforzamento dei controlli da parte del personale di Polizia penitenziaria per evitare l'introduzione illecita di telefoni cellulari nelle carceri, e affinché episodi similari non si ripetano;

se non ritenga infine utile procedere ad un'ispezione straordinaria, tenuto conto che episodi simili in riferimento all'introduzione illecita nel carcere di telefoni cellulari si sono già verificati in tale plesso carcerario.

(4-07410)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il Parlamento ha acquisito, sia in Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere che in Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, tutta la documentazione relativa all'*iter* autorizzativo della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina);

la discarica è stata autorizzata nel primo modulo e nel primo ampliamento dalla Prefettura di Messina quale commissario delegato alla gestione dei rifiuti e dal 2 marzo 2009, data del decreto del direttore generale n. 200, per i successivi ampliamenti dalla Regione Siciliana;

nell'ordinanza del commissario per i rifiuti in Sicilia n. 2196 del 2 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 20 febbraio 2004, vengono stabiliti i criteri e modalità di presentazione delle garanzie finanziarie relative alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non;

il prefetto di Messina con provvedimento n. 1735.13.12/disc. dell'11 maggio 2005, nonostante il parere negativo del commissario, trasferiva la titolarità della discarica dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea alla società mista Tirrenoambiente, il cui socio di maggioranza è il Comune stesso;

la società a prevalente capitale pubblico Tirrenoambiente SpA, nata a seguito di gara d'appalto pubblica bandita dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea per svolgere i servizi di igiene ambientale, non ha mai svolto i servizi previsti in tale gara, ed ha tra i soci le società pubbliche A2A e GE.SE.NU., oltre alla Paradivi servizi (facente capo a tale Paratore), recentemente coinvolta nell'operazione "piramidi";

in tale discarica la Tirrenoambiente ha abbancato, nonostante i continui controlli della Provincia

regionale di Messina, dell'ARPA di Messina e della Aziende foreste di Messina, 30 metri in altezza di rifiuti in più di quanto autorizzato, per un totale di circa un milione di metri cubi, senza alcuna segnalazione ad opera dei funzionari incaricati;

nel procedimento penale n. 1682/14 RG presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) inviato per competenza alla Direzione distrettuale antimafia di Messina, tra le persone indagate, oltre a un prefetto ed un prefetto vicario e alcuni dirigenti regionali, ci sono anche taluni dirigenti in servizio che ancora oggi siedono ai tavoli tecnici e partecipano alle conferenze di servizio;

in detto procedimento penale, l'informativa del nucleo operativo ecologico (NOE) dei Carabinieri parla di "una fitta rete di compiacenze di soggetti appartenenti ad organi statali, regionali e provinciali, che avrebbero dovuto operare nell'interesse della Pubblica Amministrazione";

nonostante le riunioni, i tavoli tecnici, le diffide e gli impegni presi dai progettisti e dai vertici della società Tirrenoambiente, dal 2014 nessun progetto di chiusura e messa in sicurezza risulta essere stato presentato;

il pericolo di sversamento di percolato, di rischio esplosione e di crollo del corpo della discarica è stato valutato come rischio reale durante le conferenze dei servizi presso il Dipartimento regionale dei rifiuti di Palermo sin dal 2014, i cui verbali sono stati inviati anche alla Prefettura di Messina;

detta discarica, posta ai margini di un torrente per un'altezza di 130 metri, qualora dovesse crollare, riverserebbe nello stesso torrente milioni di metri cubi di rifiuti che finirebbero in mare, danneggiano tutta la zona, forse tutto il Sud Italia, creando un disastro ambientale di proporzioni immense;

a parere degli interroganti, la Prefettura di Messina, informata sin dal 2014 dei rischi, avrebbe dovuto predisporre dei modelli di protezione civile per un immediato intervento, cosa non avvenuta per lo sversamento di percolato che si è protratto per 15 giorni;

a novembre 2015, su sollecitazione del NOE, è stato indetto, su richiesta dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, presso la Prefettura di Messina un incontro per esaminare alcune criticità inerenti allo smaltimento del percolato presso la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, alla presenza dei dirigenti del Dipartimento regionale dei rifiuti, della commissione straordinaria di gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, del presidente e l'amministratore delegato della Tirrenoambiente (nominati dalla commissione straordinaria di Mazzarrà Sant'Andrea), il direttore dell'ARPA e dirigenti dell'Azienda sanitaria provinciale 5 di Messina; emergeva con chiarezza già all'epoca che, anche dalle verifiche svolte dal NOE di Catania, in relazione alla volumetria residua disponibile per lo stoccaggio del percolato, sussisteva un potenziale grave pericolo di danno per l'ambiente, qualora gli organi competenti non fossero intervenuti in via d'urgenza ed in deroga alle ordinarie procedure;

in data 25 maggio 2016, la Regione Siciliana, con nota inviata anche al prefetto di Messina, diffidava la Tirrenoambiente e la commissione straordinaria di gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea a porre in essere i necessari interventi volti ad evitare l'insorgere di pericoli per l'ambiente, interventi non realizzati, con la conseguenza dell'attuale sversamento di percolato ed il risultante inquinamento delle matrici ambientali;

nella relazione di richiesta di proroga del commissariamento del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, fatta in data 26 gennaio 2017, il prefetto di Messina ometteva di rappresentare questo reale pericolo ambientale e le inadempienze della commissione straordinaria del Comune e degli amministratori della Tirrenoambiente (nominati dalla stessa commissione straordinaria);

a quanto risulta, successivamente a tale richiesta di proroga la commissione straordinaria di gestione del Comune, senza rappresentare nulla nella richiesta formulata dal prefetto nella richiesta di proroga, poneva in liquidazione la società Tirrenoambiente senza approvare i bilanci e senza obbligare i soci privati a svolgere i servizi previsti in gara d'appalto;

la commissione straordinaria, nello stesso periodo, proponeva il dissesto dell'ente comunale, senza che ci fossero stati eventi finanziari imprevisti dal suo insediamento (ottobre 2015);

è bene ricordare che sin dal 2012 il Consiglio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea era commissariato da dirigenti di Prefettura che ne hanno approvato i bilanci, gli stessi bilanci che oggi portano il Comune al

dissesto, e per il quale è evidente una precisa responsabilità di tali soggetti e dell'ente che li ha individuati (Prefettura di Messina);

considerato che, per quanto risulta:

negli ultimi mesi la situazione risulta essere peggiorata drasticamente, tanto che il sindaco di Furnari (Messina), Mario Foti, nel mese di marzo 2017 ha denunciato, attraverso un esposto ai vertici regionali e alla Procure competenti, il grave pericolo per le risorse idriche del Comune e le componenti ambientali del territorio nel caso di fuoriuscita e sversamento al suolo del percolato contenuto nelle vasche di contenimento della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea prossime all'esaurimento del loro volume;

nella denuncia il sindaco ha inoltre ricordato le svariate segnalazioni precedenti proprio sullo stesso argomento che non hanno portato a nessuna iniziativa finalizzata a mettere in sicurezza ed a bonificare la discarica con le gravi inadempienze da parte della commissione straordinaria di gestione del Comune;

in data 7 aprile 2017, a seguito di uno sversamento di percolato avvenuto nella discarica è stato indetto al Dipartimento acque e rifiuti presso l'Assessorato regionale competente un tavolo tecnico per affrontare la questione;

nell'incontro, così come da verbale dell'Assessorato regionale datato 10 aprile 2017 protocollo n. 16775, sono venute fuori gravi carenze: 1) non è ancora stata attivata un'ordinanza di protezione civile per consentire il trasporto e lo smaltimento negli appositi impianti di Lamezia Terme (Catanzaro) del percolato accumulatosi nelle vasche biologiche; 2) le vasche della discarica non sono più in grado di contenere i nuovi afflussi di rifiuti. Una saturazione causata dal distacco delle pompe di sollevamento che permettevano di emungere il percolato prodotto, per una quantità di circa 20 metri cubi al giorno, dalla putrefazione dei rifiuti accumulati nell'invaso che dal 3 novembre 2014 è sotto sequestro per effetto dell'inchiesta giudiziaria della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto; 3) sia il Comune di Mazzarrà che la Tirrenoambiente hanno dichiarato di trovarsi in grave situazione finanziaria e pertanto non si troverebbero nelle condizioni di fronteggiare l'emergenza; è bene sottolineare che la Tirrenoambiente pochi giorni prima dell'inizio dello sversamento del percolato nel torrente ha pagato altre spese;

alla fine del tavolo tecnico la Giunta regionale si è resa disponibile, con una delibera, a reperire i fondi per affrontare l'emergenza; 15 giorni dopo tale riunione, con un intervento tampone, si è proceduto a prelevare parte del percolato con le somme messe a disposizione della Regione (300.000 euro), che basteranno per circa 30 giorni a garantire il prelievo del percolato;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

la vicenda della discarica, realizzata su un sito alluvionale a ridosso di un torrente, negli anni ha visto intrecciarsi interessi mafiosi ed interessi personali di chi gestiva la società mista Tirrenoambiente, con la compiacenza di chi era deputato al controllo, coinvolgendo anche molte istituzioni locali e la Prefetture di Messina, come risulta dal procedimento penale n. 1682/14;

allo stato attuale, sia per la discarica autorizzata dalla Prefettura di Messina, che per i successivi moduli autorizzati dalla Regione Siciliana, sembrerebbero non esistere le polizze fideiussorie obbligatorie previste dalla citata ordinanza del commissario per i rifiuti in Sicilia n. 2196 del 2 dicembre 2003, in cui vengono chiaramente stabiliti i criteri e modalità di presentazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio di attività di recupero e smaltimento dei rifiuti previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

gli stessi organi dello Stato, nella fattispecie la Prefettura di Messina, che avrebbero dovuto richiedere e custodire tali polizze, nonostante siano direttamente informati della problematica, con atteggiamento dilatorio e nella consapevolezza di non essere in possesso di dette polizze, non affrontano tale problematica;

allo stato attuale, la società a prevalente capitale pubblico Tirrenoambiente SpA, oggi guidata da soggetti nominati dalla commissione straordinaria che gestisce il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea sciolto per mafia, ha dichiarato che le somme accantonate per la chiusura e messa in sicurezza della

discarica, pari a circa 50 milioni di euro, sono crediti di difficile esigibilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che detti dati siano supportati da atti e dai bilanci 2014, 2015, 2016;
la commissione straordinaria ha ratificato dette dichiarazioni dei vertici della società Tirrenoambiente senza che ci fossero dati certi, in quanto i bilanci societari non sono stati approvati, ed addirittura le bozze hanno il parere negativo del collegio sindacale;
la commissione straordinaria ha ratificato dette dichiarazioni dei vertici della società mista Tirrenoambiente, nonostante qualche giorno prima che il percolato fuoriuscisse dalla discarica, nella piena consapevolezza dello stato di rischio in atto, stanti le comunicazioni agli enti ed i tavoli presso la Prefettura di Messina, gli amministratori societari che lamentavano una mancanza di liquidità avessero pagato altre spese piuttosto che far fronte all'emergenza, fino allo sversamento del percolato e al conseguente disastro ambientale;
tale comportamento, a giudizio degli interroganti sconsiderato, non ha avuto alcuna conseguenza, neanche amministrativa, da parte della commissione straordinaria che ha l'obbligo del controllo sulla propria società Tirrenoambiente, che a parere degli interroganti avrebbe dovuto quantomeno allontanare immediatamente gli amministratori dalla stessa nominati, stante la falsa rappresentazione della mancanza di denaro per provvedere al percolato ed il conseguente disastro ambientale volontariamente procurato, così come denunciato dal sindaco di Furnari;
a parere degli interroganti, tali fatti inequivocabili e documentati pongono seri dubbi sia sull'attuale gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea che della società i cui amministratori sono stati individuati e nominati dalla commissione prefettizia, oltre che su tutti quei soggetti istituzionali coinvolti, quali la Prefettura di Messina, soggetti tutti al controllo del Ministero dell'interno;
a parere degli interroganti, non resta che constatare l'ennesima mancanza di soluzioni adeguate, tempestive ed efficaci da parte delle competenti autorità deputate a preservare la salute pubblica, e la cattiva gestione e la mancanza di controllo da parte della Prefettura di Messina anche sull'operato di chi gestisce un Comune sciolto per mafia dove lo Stato si è sostituito agli organi elettivi e dovrebbe garantire il pieno rispetto delle regole e su cui risultano ulteriori segnalazioni;
considerato infine che:
è sempre più evidente il rischio di una contaminazione dell'ambiente, compreso l'avvelenamento dei pozzi dell'acqua potabile che si trovano a valle della discarica e che servono una popolazione di quasi 10.000 abitanti che, durante il periodo estivo, arrivano a più di 30.000, oltre al rischio concreto, come più volte rappresentato sin dal 2014 anche alla Prefettura di Messina, del crollo del corpo della discarica, che riversandosi nel torrente e di conseguenza nel mare, potrebbe creare il più grande disastro ambientale della storia italiana;
a parere degli interroganti, la Prefettura di Messina non può gestire tale situazione avendo già permesso lo sversamento di circa 800.000 litri di percolato nel torrente Mazzarrà, già arrivato in mare, mettendo a rischio la salute di tantissime persone del comprensorio, anche per il consumo del pescato locale, creando già un disastro anche sotto il profilo turistico di una zona di alto pregio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se risulti che la Prefettura di Messina e la commissione straordinaria di gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea abbiano chiarito al Ministero dell'interno la loro posizione in merito ai servizi previsti nella gara d'appalto per la costituzione della società Tirrenoambiente SpA, se la Prefettura di Messina abbia riscontrato e chiarito la posizione in merito al rispetto della legge sulla custodia delle polizze fideiussorie e se abbia approntato un piano di protezione civile in caso di crollo della discarica;
se risulti che la Prefettura di Messina e la commissione straordinaria di gestione del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea abbiano verificato lo stato reale degli accantonamenti obbligatori per legge per la chiusura e messa in sicurezza del sito; se abbiano posto in essere azioni a seguito della diffida ad adempiere da parte del Dipartimento regionale acqua e rifiuti prot. n. 23345 del 25 maggio 2016; se abbiano posto in essere azioni nei confronti degli Amministratori della società mista; se abbiano verificato la situazione economica nella società mista Tirrenoambiente;

se il Ministro dell'interno intenda attivarsi al fine di verificare eventuali responsabilità da parte del personale prefettizio sulla dichiarazione di dissesto del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, stante che il Consiglio comunale è commissariato da personale in carriera prefettizia sin dal 2012 e che la commissione straordinaria è insediata dal 2015, e nelle dichiarazioni di dissesto si analizzano i 5 anni precedenti;
se intenda attivarsi al fine di verificare che la messa in liquidazione della società mista Tirrenoambiente sia fondata su dati certi, vista la mancanza di bilanci;
quali iniziative intendano porre in essere ai fini di attivare con la massima urgenza le dovute ispezioni ed i dovuti provvedimenti per la salvaguardia della salute dei cittadini e per scongiurare un'ulteriore emergenza ambientale.
(4-07411)
RAZZI, MANDELLI, SERAFINI, SCILIPOTI ISGRO', BOCCARDI, CASSINELLI, PICCOLI, Mario MAURO, ARACRI, DE SIANO, ZUFFADA, RIZZOTTI, CERONI, BERTACCO, MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
ultimamente, la situazione delle infrastrutture dei ponti e dei viadotti italiani denuncia uno stato precario di manutenzione;
è inaccettabile che ponti e viadotti crollino così frequentemente, rappresentando un potenziale pericolo per l'incolumità dei fruitori delle strade; i crolli di interi tratti preoccupano i cittadini e il transito su di essi è insicuro;
sull'autostrada A24 sarebbe stato segnalato un viadotto fortemente lesionato, nei pressi della superstrada Atessa-Lanciano in val di Sangro, provincia di Chieti;
i piloni, che tengono la struttura il cavalcavia lungo 467 metri, si sono spostati rispetto al loro basamento originario, facendo temere per la tenuta strutturale dell'intera costruzione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed estremamente urgente intervenire, al fine di verificare immediatamente lo stato dei piloni, che rappresenta un pericolo per la vita di tutti gli utenti che transitano sulla struttura, e mettere in sicurezza quel tratto di viadotto che presenta delle evidenti lesioni.
(4-07412)
AMORUSO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 16 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Puglia per la "realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2015-2016";
il 3 marzo 2016, in esecuzione dell'accordo, l'Assessorato regionale alla formazione e lavoro - Politiche per il lavoro, diritto allo studio, scuola, università, formazione professionale ha emanato l'avviso pubblico n. 1/2016, diretto alle scuole pugliesi per l'elaborazione di progetti volti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole appartenenti al primo ciclo d'istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, finanziabili con risorse del fondo sociale europeo PO Puglia 2014-2020;
si sono poi definite le modalità operative per l'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nei territori provinciali corrispondenti alle graduatorie ad esaurimento relative al personale scolastico, da impegnare nei progetti stessi con il protocollo d'intesa tra le Regione Puglia e l'Ufficio scolastico regionale del 9 marzo 2016;
da diversi anni ormai in Puglia viene svolto il progetto regionale "Diritti a scuola", rifinanziato con risorse del FSE nell'ambito del programma operativo 2014-2020, allo scopo di "realizzare interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati";
la stessa Commissione europea lo ha riconosciuto quale *best practice* europea nell'ambito di riferimento;

il progetto, pur avendo come punto centrale gli interessi degli alunni, aveva altresì l'obiettivo di farsi carico delle condizioni di precarietà del personale ATA e di docenti delle graduatorie ad esaurimento o di istituto, facendo sì che questi ultimi affiancassero i docenti curricolari nel supportare i ragazzi con difficoltà di apprendimento nelle materie base;
considerato che:
all'articolo 9, ultimo periodo, del protocollo d'intesa, si legge che "il servizio prestato dal personale docente non dà diritto ad alcuna valutazione del servizio ai fini delle graduatorie ad esaurimento";
sembra che, a ridosso dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, si stia diffondendo un'interpretazione estensiva, che si tradurrebbe nel mancato riconoscimento del punteggio per tutti i docenti (anche quelli di seconda e terza fascia) che hanno svolto i "Diritti a scuola" 2015/2016, rinunciando in tal modo anche a supplenze ordinarie;
il progetto "Diritti a scuola" 2015/2016 ha impegnato un totale di 773 unità;
tuttavia, il progetto, ormai decennale, ha sempre garantito il riconoscimento del punteggio ai docenti, tranne che per l'edizione 2015/2016;
la CGIL di Puglia già sta promuovendo una serie di ricorsi,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda valutare la situazione prima dell'aggiornamento delle graduatorie di seconda e terza fascia.
(4-07413)

SACCONI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
con la circolare congiunta del 4 agosto 2011 il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno fornito chiarimenti in merito all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, svolta da scuole e università;
tale funzione di intermediazione, introdotta dalla legge Biagi (legge n. 30 del 2003), prevede che gli istituti scolastici superiori, gli atenei e i consorzi universitari pubblichino sui loro siti istituzionali e sul portale del Ministero del lavoro "Cliclavoro" i *curricula* di studenti, diplomati e neolaureati, per renderli gratuitamente accessibili alle imprese, migliorando l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
riguardo alle modalità di pubblicazione dei *curricula* la circolare stabilisce che deve essere garantita solo l'informativa prevista dall'art. 13 del codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) con la conseguente possibilità per la persona interessata di chiedere la non pubblicazione;
considerato che:
la nota del direttore dell'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) del 12 aprile 2017, a seguito delle indicazioni operative ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 6 marzo 2017 (n. 8515), precisa che la pubblicazione dei *curricula* non può essere più disposta d'ufficio dal titolare del trattamento dei dati personali, né è sufficiente garantire adeguata informativa nelle forme previste dall'articolo 13 del codice della *privacy*;
nella nota viene chiarito che non potranno essere più consentiti meccanismi di adesione strutturati con la formula di "*opt-out*", in base alla quale l'istituzione universitaria o scolastica rende noto di procedere alla comunicazione o diffusione dei dati personali dei propri studenti, salva diversa determinazione espressa degli interessati;
con una fonte sotto ordinata alla citata circolare, qual è l'atto di indirizzo dell'ANPAL, di fatto si restringono i canali di accesso ai *curricula*, si privilegiano quelli onerosi e si giustificano le università inadempienti;
mettere al centro lo studente significa promuovere, oltre ogni formalismo giuridico, l'effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro od opportunità formativa,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di garantire adeguata e gratuita trasparenza alla pubblicazione dei *curricula* degli studenti universitari e dei neolaureati per facilitarne l'accesso a percorsi di integrazione tra apprendimento teorico ed esperienza pratica, nonché di primo impiego.

(4-07414)
CENTINAIO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'applicazione delle norme dell'articolo 6-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472 del 1987, ha suscitato controversie interpretative sia in merito all'effettiva data di decorrenza ed entrata in vigore delle disposizioni ivi previste, sia in merito all'effettiva ampiezza della platea dei beneficiari;
sarebbe in particolare opportuno specificare quali corsi di agenti effettivi ed ausiliari della Polizia di Stato vi siano ricompresi,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di assumere iniziative volte a fornire un'interpretazione autentica delle norme richiamate relativamente alla loro data di decorrenza ed entrata in vigore, nonché alla tipologia dei corsi per agenti effettivi ed ausiliari della Polizia di Stato che possano esservi ricompresi.
(4-07415)
LUMIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
come emerge dall'inchiesta giornalistica di Paolo Borrometi e pubblicata sul sito "laspia", esisterebbe un giro disonesto di affari che coinvolge organizzazioni criminali italiane, in particolare legate ad ambienti camorristici e organizzazioni criminali cinesi;
i loschi affari, scoperti dal nucleo investigativo del Corpo forestale di Firenze, hanno condotto alla denuncia di ben 98 persone e 61 diverse società, con sede a Prato, Montemurlo, Veneto e Campania per associazione per delinquere di tipo transnazionale, dedita al traffico illecito di importanti quantitativi di rifiuti, in particolare di materie plastiche e stracci;
un affare molto redditizio, che ha suscitato gli interessi di diversi *clan*: le organizzazioni cinesi alla ricerca di materie prime, principalmente di plastica, compravano da società italiane tali materie, non come materie prime, più costose, ma come "materia prima seconda", ovvero come materie che le aziende avrebbero dovuto smaltire come rifiuto con ingenti oneri a carico. Di conseguenza, per le aziende cinesi c'era un guadagno nell'acquisto di plastica a prezzi ribassati, ma utilizzata come nuova, e per le aziende italiane un guadagno per la vendita di materie che avrebbero dovuto in realtà essere smaltite con ulteriori costi a carico dell'azienda stessa;
le responsabilità sono state ricondotte a Bao Zhengwu (detto Massimo), indagato come promotore dell'associazione a delinquere. Sarebbero state coinvolte centinaia di spedizioni, con una media di circa 2 a settimana. La ditta che spediva era la "Arcobaleno srl" di proprietà di un altro soggetto indagato, Alberto Gherardini, collegato ai fratelli Franco e Nicola Cozzolino, anche loro indagati, legati a loro volta a Ciro Cozzolino, attivo nel settore degli stracci ed ucciso il 4 maggio 1999 e ricordato come il primo omicidio di camorra in Toscana. I fratelli Cozzolino sono noti a Prato per i loro investimenti in diverse aziende italiane importanti, tra cui la squadra di calcio A.S.D. Prato, interessata dal 2012 da sequestri patrimoniali ad opera della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, perché ricondotta al *clan* camorristico Terracciano;
i rifiuti plastici partivano regolarmente da diversi porti italiani, tra i quali Livorno, Genova, Venezia e La Spezia. In ogni porto Arcobaleno srl stipulava contratti con società locali, che si occupavano solamente della spedizione verso Hong Kong. Bao Zhengwu (detto Massimo) si è sempre avvalso della collaborazione del campano Luigi Giuliano, anche lui indagato, addetto a reperire i materiali da spedire in Cina;
le modalità operative adottate ricordano analoghe attività di *clan* camorristici, il cui monopolio della gestione dei rifiuti è noto, in particolare, il *clan* camorristico dei Fabbrocino, affiliato al noto *clan* dei Casalesi. Le indagini hanno coinvolto anche la famiglia Ascione, oggetto di diverse indagini da parte della DDA di Firenze con l'accusa di associazione mafiosa camorristica,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per monitorare e bloccare il traffico illecito dei rifiuti e dei prodotti con la Cina;
quali progetti di cooperazione tra l'Italia, l'Europa e la Cina si intenda promuovere per impedire

rapporti economici e finanziari poco trasparenti che creano *dumping* e concorrenza sleale con le imprese italiane e alimentano attività illegali e riciclaggio con imprese mafiose, italiane e cinesi.
(4-07416)

DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, PAGLINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
secondo quanto riportato in data 11 aprile 2017 dal "Corriere del Ticino", con precipuo riferimento al laboratorio cantonale del Canton Ticino, "Dal 1995 - con frequenza annuale - il Laboratorio cantonale esegue un monitoraggio della contaminazione da bifenili policlorurati (PCB), para-diclorodifeniltricloroetano (DDT) e metalli pesanti (in particolare mercurio) negli agoni (Alosa fallax lacustris) del Verbano. Il motivo di questi accertamenti è dovuto a una grave e diffusa contaminazione dell'ecosistema lacustre da DDT scoperta in quegli anni e causata da uno stabilimento industriale situato in Italia a Pieve Vergonte (Provincia di Verbania)";
in riferimento all'ultimo monitoraggio ambientale del lago Verbano, l'articolo specifica che "la contaminazione da DDT è da tempo rientrata a livelli tollerabili, ma la situazione permane critica per i PCB, in particolare i congeneri diossina simili (dl-PCB), tuttora presenti a livelli superiori al valore di tolleranza di 6.5 pg/g TEQ fissato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB. Il divieto di pesca professionale, commercio e vendita per gli agoni introdotto nel 2009 a livello cantonale (FU 43/2009) rimane in vigore";
inoltre, "per quanto riguarda i metalli pesanti, l'arsenico e, in particolare, il mercurio sono presenti in quantitativi significanti (ma non pericolosi per la salute del consumatore) nei pesci analizzati, confermando uno stato ecologico piuttosto critico delle acque del Verbano";
considerato che il monitoraggio annuale prevede l'analisi dei residui di: DDT e dei suoi isomeri e metaboliti; PCB indicatori (i-PCB, 6 congeneri più frequenti PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180); alcuni altri pesticidi clorurati quali esaclorobenzene (HCB) ed esaclorocicloesano (HCH); mercurio e di altri metalli e metalloidi (cadmio, cromo, piombo, rame, zinco e arsenico),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni e di concerto con le autorità regionali e locali, porre in essere tutti gli interventi di natura ambientale necessari alla salvaguardia e alla tutela del lago Verbano, ivi compreso un costante controllo dei contaminanti presenti a livelli superiori al valore di tolleranza;
se non reputi fondamentale garantire, nell'area interessata, un idoneo stato ecologico, scongiurando, con azioni concrete e tempestive, il danneggiamento dell'equilibrio floro-faunistico, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza umana, nonché il paesaggio, le coltivazioni, i terreni ed i siti d'interesse circostanti.
(4-07417)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-03697, del senatore Cardiello, sull'aggiudicazione di un appalto presso il comune di Eboli (Salerno).

Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 725ª seduta pubblica del 16 novembre 2016, a pagina 17, alla prima riga del quinto capoverso sostituire le parole: "De Cristofaro" con la seguente: "Casini".

1.5.2.5. Seduta n. 813 (ant.) del 27/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

813a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 27 APRILE 2017
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del presidente GRASSO
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 816 del 3 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 9,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 aprile i relatori hanno svolto la relazione orale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, cerchiamo di fare silenzio, per consentire a chi prende la parola di svolgere il proprio intervento e a chi è interessato di ascoltarlo: vi prego dunque di sciogliere i capannelli e di trasferirli fuori dall'Aula.

Prego, senatore Cioffi.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, oggi iniziamo stranamente a parlare di questo disegno di legge sulla concorrenza qui al Senato, dopo che per nove mesi è stato fermo in Commissione: una volta approvato in quella sede, infatti, farlo arrivare in Aula è stato un vero e proprio parto. Nato nel marzo 2015, quindi più di due anni fa, il provvedimento fu presentato alla Camera.

Questo è il disegno di legge sulla concorrenza e ne dovrebbe essere varato uno ogni anno: tuttavia, se tale è il livello di concorrenza che vogliamo garantire al nostro Paese, direi che siamo messi veramente molto male. Non si capisce infatti la *ratio* del non far arrivare un provvedimento del genere in Aula: probabilmente, non si trovava una convergenza tra i molteplici interessi da esso toccati.

Per scendere nel dettaglio, nel provvedimento si affrontano moltissimi aspetti, ma mi soffermerò su uno solo in particolare: all'articolo 42, introdotto in Commissione al Senato, si prevedono sostanzialmente le misure relative alla distribuzione di gas naturale e soprattutto le gare per la gestione delle reti di distribuzione di gas nei Comuni di tutto il Paese.

Sappiamo che le reti sono state divise in 171 ATEM (Ambito territoriale minimo) e interessano importi particolarmente considerevoli, visto che si parla di una gestione per lungo tempo e che, in maniera surrettizia, la legislazione ha previsto la possibilità di alienare le reti gas. Ricordo che le reti gas sono state costruite con i soldi dei contribuenti.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo, sottosegretario Gentile, di stare al banco del Governo.

CIOFFI *(M5S)*. Signora Presidente, in quest'Assemblea passa anche la voglia di parlare e di ragionare, come ho già detto, visto il lunghissimo tempo trascorso prima dell'arrivo in Aula del provvedimento, anche se capisco che esso presenta alcuni aspetti particolarmente complessi.

Vorrei tornare sul tema. Parlavamo delle gare per la gestione delle reti gas e di 171 ambiti territoriali minimi, che riguardano sostanzialmente i territori di Comuni limitrofi, che mettono a gara la gestione della rete. Spesso anche la rete stessa, che sia di proprietà dei Comuni, delle municipalizzate o ex municipalizzate, di società pubbliche o parzialmente pubbliche o a prevalente capitale pubblico, viene ceduta a privati. Già questa è una cosa particolare perché non prevista dalla legge; tra l'altro, è un fatto di cui si parla da molti anni. Un'interpretazione giurisprudenziale, secondo quanto ci è stato riferito dal Ministero in risposta a un'interrogazione, permette l'alienazione delle reti.

L'aspetto particolare è che si interviene sulla legge con l'articolo 42 stabilendo che il valore della rete è diverso a seconda se sia di proprietà di un privato o di un ente pubblico. In proposito abbiamo due termini, una è VIR (Valore Industriale Residuo) e l'altra è RAB (Regulatory Asset Base), ma, senza entrare nello specifico, si può dire semplicemente che c'è una grande differenza di valore: se la rete è di proprietà di un Comune, il valore che viene ad esso riconosciuto è sostanzialmente molto più basso rispetto al valore di una rete posseduta da un privato, e ciò mi sembra una pazzia assoluta. Con il testo in esame si prova a mettere un parziale limite: c'è scritto che ci sono dei valori che non devono superare la differenza del 20 per cento, visto che in alcuni casi la differenza può essere maggiore anche di cinque o sei volte.

Noi avevamo chiesto che, nel caso in cui le reti fossero di proprietà dei Comuni, il metodo di calcolo dovesse essere univoco, cioè che il valore della rete dovesse essere calcolato nello stesso modo. Ma il Governo non ha voluto sentire le nostre ragioni: probabilmente è più interessato a fare piaceri alle società private piuttosto che ai Comuni, che pure in gran parte amministra.

Inoltre, avevamo anche chiesto in maniera chiara ed esplicita che, alla scadenza delle concessioni, le reti e gli impianti destinati al servizio di distribuzione gas al termine della concessione non potessero essere ceduti e che, anzi, dovessero costituire patrimonio indisponibile dello Stato. A noi sembra assurdo che possano essere ceduti ai privati elementi tanto strategici come le reti gas. Gira anche voce che ci siano società non italiane, e neanche europee, particolarmente interessate ad entrare nel settore e ad acquisire una parte di queste reti, il che significa gestire utenze e contatori, e quindi entrare nella vita reale delle persone. Quando le società estere extraeuropee sono interessate a queste gare, non bisognerebbe fermarsi un attimo e chiedersi se stiamo facendo la cosa giusta nell'interesse dei cittadini? Per questo motivo avevamo chiesto di intervenire.

Avevamo anche presentato un emendamento - sappiamo che metterete la fiducia quindi il problema non sussiste - chiedendo, a proposito delle società che partecipano alla gara, se riunite in ATI (Associazione temporanea di imprese), che almeno la parte principale del *know-how* e la capacità finanziaria fossero posseduti dalla società capofila. Diversamente, ancora una volta noi finanziarizziamo il sistema: avremo una società che fa finanza e altre società che faranno gestione reti, e questo è inconcepibile perché dobbiamo fare in modo che la finanza non entri nella gestione delle reti, altrimenti questo Stato non lo cambieremo mai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalia. Ne ha facoltà.

SCALIA *(PD)*. Signora Presidente, è stato ricordato che questo disegno di legge arriva in Assemblea dopo due anni dal varo da parte del Governo Renzi. È il primo disegno di legge sulla concorrenza sul mercato, una norma che, nell'intenzione del legislatore del 2009, avrebbe dovuto essere annuale, quindi possiamo dire che arriva con un ritardo di sette anni.

Tuttavia, caro collega Cioffi, non siamo messi male se, come ha ricordato il relatore Marino nella sua relazione, siamo il sesto Paese dell'OCSE in termini di apertura del mercato. Il fatto è che in questi anni provvedimenti pro-concorrenziali sono stati veicolati con altri strumenti legislativi, soprattutto con la legge di stabilità. Anche negli ultimi mesi alcune norme di questo testo sono state anticipate da altri provvedimenti legislativi. In particolare, dagli ultimi Governi, da Monti in poi, vi è stata un'azione di apertura del nostro mercato.

È importante - non lo nascondo - che vi sia un disegno di legge annuale; è importante che si ritorni allo spirito della legge istitutiva; è importante fare il punto ogni anno, anche sulla base delle indicazioni della relazione dell'Autorità garante per la concorrenza, e inserire nuovi stimoli di apertura del mercato.

Tuttavia non è facile e questo spiega i ritardi di questa norma, che sono, appunto, nelle resistenze, come ricordava il senatore Cioffi. C'è, però, una distanza siderale tra la retorica in Assemblea del Movimento 5 Stelle e le proposte che esso avanza su questo disegno di legge: il Movimento 5 Stelle, infatti, si è posto a difesa proprio di quegli interessi che vengono incisi da norme che tendono ad aprire il mercato.

Non entro nel dettaglio delle misure, perché lo hanno fatto mirabilmente i due relatori. Voglio solo brevemente, per dimostrare la verità di quanto appena espresso, raccontare la mia piccola esperienza. Io faccio l'avvocato e nella mia ormai trentennale esperienza professionale non ho mai difeso una compagnia di assicurazione. Mai. Non ho mai avuto un incarico da una compagnia di assicurazione, perché non mi occupo di infortunistica stradale e i pochi casi che mi sono capitati mi vedevano sul versante del danneggiato.

Eppure mi sono beccato un'intera pagina de «il Fatto Quotidiano», che mi accusava di fare un regalo di un miliardo e mezzo alle compagnie di assicurazione, essendo io un avvocato, legale delle assicurazioni. Perché? Per un emendamento, che peraltro non aggiungeva nulla all'articolo 8, ma era semplicemente esplicativo e chiarificatore del testo, che dice che il danno non patrimoniale è uno. E non lo dice solo questo testo, ma lo dicono le Sezioni unite della Corte di cassazione dal 2008: il danno non patrimoniale è uno solo e le tante sottovoci costruite dalla fantasia della giurisprudenza e della dottrina sono, appunto, sottovoci, perché il danno è unico e deve essere stimato sulla base delle famose tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano. Io mi sono limitato a dire che quel danno, così stimato, è omnicomprensivo. Questo non avrebbe tolto nulla ai risarcimenti danni; certo, avrebbe ridotto il contenzioso. Infatti, se il danno è predeterminabile in maniera certa, quando non si discute sull'*an*, sul se, sul fatto, sulla responsabilità, ma solo sulla quantificazione, non c'è bisogno di andare in giudizio e le assicurazioni si mettono d'accordo tra di loro.

E invece no. «il Fatto Quotidiano» riporta integralmente le posizioni di un'organizzazione di avvocati che mi ha bombardato di *e-mail* per quell'emendamento e non riporta le posizioni - ma così come la stampa in generale - delle associazioni dei consumatori che tutte (potrei citarle, ma non lo faccio per brevità) dicono una cosa ovvia: se il danno è predeterminabile e se vi sono criteri oggettivi, certi ed uniformi per l'intero territorio nazionale, si abbassa il contenzioso, si abbassano le spese e si riducono le polizze, perché in questo modo un regalo alle assicurazioni è tecnicamente impossibile. Le assicurazioni riversano i maggiori costi sulle polizze (ma lo fanno per legge, per la tenuta stessa del sistema, perché le assicurazioni non possono fallire, altrimenti danneggerebbero gli stessi assicurati), quindi se riducessimo i costi per le assicurazioni riducendo il contenzioso magari toccheremmo gli interessi degli avvocati (che poi sono la mia stessa categoria), ma faremmo gli interessi dei consumatori.

L'unica differenza è che la categoria degli avvocati ha la forza di stare sui giornali e di farsi sostenere

dal Movimento 5 Stelle, inviando *e-mail* perché si sostengono le loro proposte emendative, con le quali addirittura si vuole eliminare il risarcimento diretto dell'assicurazione e prevedere la necessità di andare comunque in giudizio. Addirittura si voleva impedire all'assicurazione di concedere uno sconto ai danneggiati che si avvalessero di carrozzieri da loro indicati, a tutela - anche in quel caso - della categoria dei carrozzieri. D'altronde, credo sia di comune esperienza che le truffe si fanno con preventivi gonfiati, a volte anche con fatture gonfiate. Quindi, è auspicabile mettere in condizione la compagnia assicuratrice di poter fare uno sconto (non obbligando a rivolgersi ad un carrozziere definito) a chi si avvale di una carrozzeria di fiducia per eliminare o ridurre le truffe, per diminuire i costi e le polizze. Secondo gli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle, invece, bisogna addirittura rendere obbligatoria, per le assicurazioni, la comunicazione che il danneggiato può avvalersi di qualsiasi riparatore e non è costretto a rivolgersi a riparatori indicati dall'assicurazione.

È questa la difficoltà di far arrivare in Aula provvedimenti di questo tipo, perché si incide su interessi costituiti, che hanno la forza di organizzare il consenso. Il Movimento 5 Stelle ha imparato subito la lezione, perché si è posto in ogni occasione a difesa di corporazioni, come quella dei tassisti, anche in battaglie di maggiore retroguardia, perché il consenso organizzato porta voti, mentre il consenso diffuso non ha voce sui giornali, come ho cercato di dimostrare poco fa, e non porta di per sé voti.

È questa la difficoltà, ma è anche dovere di un partito riformista e serio come il Partito Democratico assumere provvedimenti, anche impopolari, che però alla lunga, ma a volte nell'immediato, producano effetti di miglioramento della qualità dei servizi per i consumatori e un abbassamento dei costi.

In conclusione, come ha già fatto il relatore, senatore Luigi Marino, desidero rivolgere una preghiera, d'intesa anche con altri Gruppi di opposizione, perché vi è la necessità, a mio avviso, di ritornare in Commissione per rivedere alcuni aspetti, tra i quali anche le date, che ormai sono superate dal tempo che si è reso necessario perché il provvedimento approdasse in Aula. Credo che anche una seduta della Commissione possa aiutare a migliorare questo testo per tornare immediatamente dopo in Aula. Ribadisco quindi questa richiesta al Governo, già avanzata dai relatori, di poter tornare in Commissione per un aggiornamento del testo in esame che ovviamente dopo due anni e nove mesi, da quando cioè è stato votato dalla Commissione del Senato, ha bisogno di qualche aggiustamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, non ho capito se la richiesta di riportare il provvedimento in Commissione, avanzata dal senatore Scalia, è ufficiale o fa parte di un intervento svolto in discussione generale.

PRESIDENTE. È un intervento svolto in discussione generale, perché in questa fase non si possono proporre richieste di sospensiva.

CASTALDI *(M5S)*. Quindi, con la stessa veemenza con cui ha attaccato il Movimento 5 Stelle su un argomento che spiegherà poi eventualmente il senatore Puglia, sarebbe opportuno dire ai cittadini che ci ascoltano che questo è un modo di eludere l'Assemblea perché la richiesta non si avanza in sede di discussione generale ma, se c'è la volontà, la si porta al voto. Tuttavia, poiché il senatore Scalia fa parte del Partito Democratico, sa benissimo che la maggioranza, se vuole, può far tornare questo provvedimento in Commissione.

Le chiedo qualche minuto in più per svolgere il mio intervento in discussione generale, sottraendolo eventualmente dal tempo a disposizione dei miei colleghi.

Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, di iniziativa governativa, arriva in Aula dopo circa un anno e mezzo dal suo arrivo in 10a Commissione, a causa dei continui *stop and go* da parte del Governo nel merito delle misure, ai continui taglia e cuci di emendamenti e alle - presto dimenticate - dimissioni molto importanti del ministro Guidi.

Nel DEF suona come una presa in giro l'intento esplicitato dal Governo come imprescindibile per il via libera rapido al disegno di legge per la concorrenza. Secondo il Governo aprire al mercato diversi settori è tra le priorità. Altrettanto rapidamente andrà poi definito lo strumento più appropriato a cui

affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni.

Saremmo qui, in teoria, a parlare di concorrenza. Sì, perché, nonostante il nome, si può dire senza ombra di dubbio che questo è l'ennesimo disegno di legge da cui può solo trasparire la volontà del Governo di non volere ascoltare le voci dei cittadini e dei consumatori, ma, se possibile, ancora una volta rafforzare purtroppo quelle delle *lobby*.

Un provvedimento che contiene favori ad un serie di ben identificate *lobby*, contro i reali interessi e la difesa dei consumatori: dai notai ai farmacisti, dalle compagnie assicurative fino all'ENEL e agli altri venditori di energia elettrica, favoriti con l'inammissibile abolizione del mercato tutelato nel settore dell'energia (che vede presente un conflitto di interesse ancor più grave di quello su Tempa Rossa, forse già dimenticato, sempre dell'ex ministro Guidi e della sua famiglia).

Abbiamo stigmatizzato l'estrema lentezza, anche a causa delle palesi incongruenze, delle contraddizioni e delle divergenze registrate all'interno della maggioranza, che ha contraddistinto l'esame del provvedimento, come se il testo, poi, non avesse un padre ed una madre politici. Lentezza che non è servita a riequilibrare il disegno di legge nella direzione di non agevolare sfacciatamente le assicurazioni, di non consentire alle farmacie di continuare ad avere il monopolio sulla vendita di farmaci di fascia C, di abolire il *patent linkage* (la norma che ostacola la commercializzazione dei farmaci generici dopo la scadenza del brevetto), di mantenere il regime di maggior tutela nel mercato elettrico (per le famiglie e le piccole e medie imprese che non hanno scelto un fornitore nel libero mercato) sia per il gas naturale che per l'energia elettrica, di non abbandonare le difese di ristretti gruppi d'interesse contro i consumatori-cittadini.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha in più occasioni ribadito che «l'interesse pubblico di tutela della concorrenza è espressamente contemplato nella Costituzione italiana e vincola l'operato degli Stati membri dell'Unione europea, i quali, in particolare a far data dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, sono tenuti ad orientare le proprie politiche economiche al rispetto della libera concorrenza». Vi sembra libera concorrenza quanto indicato in precedenza? Io credo proprio di no.

Persino il presidente della 10a Commissione, il senatore Mucchetti, in una certa fase dell'esame del provvedimento ha denunciato «l'incapacità del Governo, non solo del Ministero dello sviluppo economico, di dare risposte in tempi ragionevoli alle questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione e sulle quali hanno svolto un gravoso ed eccellente lavoro i relatori», oltre che ricordare che «nel corso dell'esame fin qui svolto sugli emendamenti sia stato da più parti, e non di rado, giudicato strumentale il ricorso a pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i quali spesso sono connessi a un'assenza di relazione tecnica che dissimula, in realtà, una contrarietà nel merito».

E dire che, almeno nelle intenzioni, la legge annuale per il mercato e la concorrenza dovrebbe servire alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Noi pensiamo al contrario che nel testo, cosi come uscito dalla Commissione, siano presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il provvedimento infatti interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, prevedendo misure per le assicurazioni (con particolare riguardo al campo della RC auto), per i fondi pensione, per le comunicazioni, per i servizi postali, per l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione, per le banche, per le professioni, per la distribuzione farmaceutica. Nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati sono state approvate anche misure che intervengono in ambiti ulteriori e differenti da quelli precedentemente citati, così come auspicato proprio dall'Autorità garante nella segnalazione che ha inviato nel luglio 2014 al Parlamento e al Governo.

Sgombriamo subito il campo. Da una parte non si può che confermare il giudizio che hanno espresso i nostri colleghi alla Camera, secondo cui questo è il provvedimento delle occasioni perdute. Dopo mesi e mesi di discussione e un numero significativo di audizioni, dopo la sfida tra Ministeri, tesi a difendere ognuno il proprio mercato (compreso quello elettorale di riferimento), dopo le richieste incessanti di modifica, il testo ne esce annacquato ed estremamente debole ai fini della crescita, della concorrenza e, soprattutto, della tutela dei consumatori. Eppure dovremmo sapere tutti che non si produce sviluppo solo con misure pro competitive: eliminare barriere concorrenziali è una precondizione per conseguire l'obiettivo della crescita economica.

La Commissione europea, nel rapporto pubblicato nel 2016, ha di fatto bocciato il provvedimento (ritenuto deludente), affermando che avrebbe potuto essere molto più ambizioso. Esso non copre settori rilevanti, che restano eccessivamente protetti, mentre numerose disposizioni del disegno di legge sono state in parte attenuate nel corso del dibattito parlamentare. Le barriere di accesso ad alcune professioni rimangono forti ed esistono ingiustificati diritti di esclusiva. In particolare, viene evidenziato come i gestori dei servizi ricevano concessioni per l'utilizzo di infrastrutture pubbliche senza procedure competitive.

Nel rapporto si legge anche che in Italia ci sono restrizioni sui requisiti autorizzativi e assicurativi, sulle caratteristiche degli azionisti e sul diritto di voto. E, visto l'ammorbidimento che abbiamo avuto in Commissione durante l'*iter* parlamentare, le norme adottate affrontano solo in parte questi colli di bottiglia. Ingiustificati diritti di esclusiva in diverse direzioni sono tuttora in vigore.

Certo, siamo almeno parzialmente soddisfatti del fatto che, proprio grazie al Movimento 5 Stelle, ci saranno delle regole chiare nella giungla dei servizi di telefonia, nonché in relazione alle tariffe RC auto. Il cambio di operatore telefonico d'ora in avanti si potrà fare anche *online* e il consumatore dovrà dare un esplicito consenso documentato per l'attivazione di servizi di telefonia o di comunicazioni elettroniche, a pagamento e non. Le tariffe dell'RC auto, suddivise per classi e sottoclassi, dovranno essere omogenee tra tutte le assicurazioni, in modo che, nel passaggio da un'assicurazione all'altra, il cliente non si veda mutata la tariffa, pur rimanendo nella stessa classe. Grazie ad un nostro emendamento all'articolo 38, anche le imprese di assicurazione, oltre agli istituti bancari, dovranno garantire ai clienti servizi telefonici di assistenza al prezzo della tariffazione ordinaria urbana (non maggiorata), valevole anche per le telefonate da dispositivi mobili.

Nel disegno di legge concorrenza entra anche un'altra norma a vantaggio dei consumatori italiani, un altro passo in avanti verso servizi davvero efficienti e dalla parte dei cittadini: le aziende di trasporto pubblico locale dovranno obbligatoriamente prevedere la possibilità di acquistare i biglietti anche *online*. Questi sono solo alcuni esempi del nostro modo di lavorare per i cittadini e per migliorare la loro vita.

A fronte di tutto questo, però, è stato innalzato un autentico muro su altrettante proposte, quali quelle in materia di portabilità dei contratti assicurativi, di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti, di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza, di contrasto al ritardo nei pagamenti in materia assicurativa; di modifiche al codice del consumo sulla fornitura di applicazioni elettroniche e relativi *marketplace*; di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema; di sistemi di distribuzione chiusi; di libertà di approvvigionamento carburanti; e ancora in materia di pagamenti elettronici e di costi relativi ai servizi di pagamento; sulle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni virtuali; in materia di contrasto all'esercizio abusivo delle professioni; di vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C; di incentivi per lo sviluppo di applicazioni *web* per il servizio di *taxi*; di liberalizzazione delle vendite promozionali.

Che cosa si ricava dall'analisi generale del provvedimento? Che anche le misure apprezzabili, inizialmente previste, risultino diluite nel passaggio parlamentare in ossequio a logiche corporative che in alcuni settori hanno prevalso rispetto all'interesse generale. E ci dispiace molto per i cittadini, ma

non ci stupisce, che a tale stato di cose abbiano sostanzialmente contribuito i due principali partiti che sostengono il Governo. Ma noi pensiamo che si poteva, anzi si doveva, fare di più. Non ci stupisce, lo ripeto, che i Governi Renzi prima e Gentiloni Silveri dopo abbiano dimostrato ancora una volta di non voler scontentare le *lobby*.

Solo due esempi, sui quali saranno più specifici i miei colleghi. Mi riferisco ai farmaci. Ritengo che il testo licenziato in Commissione sia molto peggiorato nella parte relativa alla disciplina sull'esercizio della farmacia da parte di società di capitali. Mi riferisco, in particolare, al divieto di controllo, diretto o indiretto, da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima Regione o Provincia autonoma. Un tetto del 20 per cento su base regionale consente ad un numero estremamente ridotto di società di controllare il complesso delle farmacie italiane commercialmente allettanti. È evidente che vi fosse bisogno di un paletto molto più rigoroso, così come non si è voluto abolire il *patent linkage*. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la Presidenza le ha concesso un po' di tempo in più, ma ora devo invitarla a concludere.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, ho bisogno ancora di tre minuti.

PRESIDENTE. La Presidenza glieli concede.

CASTALDI *(M5S)*. Grazie, Signora Presidente.

Appare del tutto evidente inoltre come, con l'ingresso delle società di capitali fra i soggetti titolari di farmacie, non si può che rafforzare una volta di più l'aspetto mercantile della parte commerciale delle farmacie con un'apertura delle farmacie alle società di capitali.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10,08)**

(*Segue* CASTALDI). E a chi credete che possa giovare tutto questo? Non sicuramente ai consumatori e ai cittadini. Ci siamo opposti alla deriva commerciale delle farmacie per introdurre elementi e disposizioni concrete di efficace liberalizzazione: ma non c'è stato niente da fare.

Le dinamiche emerse in questi anni sulla parzialissima liberalizzazione della vendita di farmaci e dell'incremento di parafarmacie dimostrano quindi come la liberalizzazione non solo ha migliorato il servizio per gli utenti, ma ha anche stimolato la concorrenza e incentivato gli operatori tradizionali del settore farmaceutico a sviluppare altri mercati e a sperimentare nuovi servizi, con ricadute molto positive per la collettività.

Acquistare medicinali fuori dal canale classico della farmacia ha portato nel 2015 alle famiglie italiane un risparmio di ben 36 milioni di euro. Se si consentisse anche alle parafarmacie la vendita dei farmaci di fascia C, che sono soggetti a prescrizione medica, ma con costi a carico del paziente, il risparmio per i cittadini andrebbe dai 500 ai 900 milioni di euro l'anno (e non si fa) con in più gli effetti benefici di *pricing* su tutti gli altri medicinali di automedicazione già venduti fuori dalle farmacie.

Si tratta quindi di difendere i diritti dei cittadini che ancora oggi, a quasi dieci anni dal famoso decreto Bersani sulle liberalizzazioni, sono privati dell'opportunità di risparmiare sull'acquisto di prodotti per la loro salute.

E concludo con l'energia.

L'esperienza conseguente all'avvio di liberalizzazione dimostra che i provvedimenti fino ad ora adottati non sono stati in grado di innescare un effettivo processo concorrenziale che favorisca il consumatore finale, creando di fatto una situazione cristallizzata di monopoli locali. Stante, quindi, l'esperienza degli ultimi anni, ribadiamo la necessità di prevedere innanzitutto, ove si voglia effettivamente giungere in tempi rapidi ad una effettiva concorrenza nel settore della vendita di energia, la netta separazione tra le diverse attività rientranti nel processo di distribuzione e fornitura di energia.

Con questo provvedimento il Governo sferra purtroppo l'attacco definitivo contro 20 milioni di utenti e 4 milioni di piccole e medie imprese, cancellando il mercato tutelato e facendo schizzare in alto il costo della bolletta.

Partendo dall'attuale contesto normativo, su cui ci sembra francamente impensabile un arretramento,

salvo danneggiare l'attuale livello di servizio e le aspettative dei consumatori, ci sono ancora ampi spazi per portare benefici immediati ai cittadini, per stimolare ulteriormente gli operatori e la concorrenza, per ridurre i costi ed aumentare la convenienza.

Oggi nel nostro Paese la tutela degli interessi generali va allargata, mentre la salvaguardia di monopoli o rendite di posizione deve essere fortemente combattuta e ridimensionata. Occorre rompere i vincoli, ma con regole certe. Il nostro Paese ha bisogno di mercati più liberi, in ogni contesto e realtà, a difesa dei consumatori.

Non possiamo apprezzare, Presidente, un testo che non porta ad una crescita dei vantaggi per gli utenti e ad un equilibrato sviluppo del mercato e del sistema delle imprese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La ringrazio, Presidente, per avermi concesso del tempo in più per terminare il mio intervento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(PD)*. Signor Presidente, è stato già detto che la legge annuale sulla concorrenza approda in quest'Aula dopo ben diciannove mesi di permanenza nella Commissione sviluppo economico nella quale bisogna dare atto ai relatori di aver lavorato con grande determinazione e con grande pazienza, anche recependo molti spunti, molte proposte e soprattutto resistendo a molte pressioni. Infatti le resistenze incontrate da parte di categorie e singoli soggetti industriali sono state molto forti ed evidentemente non sempre compensate e neutralizzate con la necessaria tempestività dal sistema Governo-Parlamento. Ci sono voluti diciannove mesi per arrivare ad un risultato che io reputo complessivamente positivo.

Dobbiamo però pure ricordare che questa lentezza si è realizzata a fronte del fatto che tutti i documenti economico finanziari presentati in Parlamento o a Bruxelles da parte delle istituzioni italiane e, da ultimo, anche il DEF che abbiamo appena approvato, hanno indicato sempre la politica della concorrenza come un'azione prioritaria per dare spinta alla crescita. Se poi pensiamo che da quando, nel 2009, con l'articolo 47 della legge n. 99, fu introdotto nel nostro ordinamento questo nuovo istituto, la legge annuale sulla concorrenza - quella che stiamo oggi discutendo, se mai vedrà davvero la luce e questo lo sapremo solo vivendo perché dopo il passaggio al Senato ci sarà quello alla Camera - vedrà la sua prima applicazione dopo ben nove anni.

Io credo che, allora, si imponga una riflessione. Si tratta, cioè, di valutare se davvero la legge annuale per la concorrenza sia uno strumento utile ed efficace o vada in fondo ripensato. Se cioè piuttosto che recepire ogni anno le indicazioni e i suggerimenti che l'Antitrust offre al legislatore, non si trasformi suo malgrado in un provvedimento *omnibus*, cui viene rinviata, per poi essere casomai ritardata, la trattazione di molteplici e spinose questioni afferenti ai più disperati settori la cui soluzione ridurrebbe posizioni di rendita, chiusura e blocchi a nuove forme di attività economica cosicché un istituto nato per rendere più dinamica ed efficiente la nostra economia, si trasforma, alla fine, in uno strumento di conservazione.

È anche vero, tuttavia, che la legge così adottata contiene, in alcuni spinosi settori, alcune deleghe su cui poi richiamerei i relatori a chiarire il punto della durata delle stesse. Ecco, io credo che se mai questo provvedimento ritornasse in un altro passaggio in Commissione, le deleghe, per essere credibili, dovrebbero almeno cadere entro la fine naturale della legislatura. Infatti, se su questioni molto delicate andiamo oltre la fine della legislatura, ciò vuol dire che non se ne farà nulla.

È anche vero, tuttavia, che una legge a così ampio spettro, affrontando importanti settori sotto l'esclusivo profilo della concorrenza, rischia, non potendo contenere organiche riforme di interi settori, di apparire parziale, forse quasi punitiva, perché non in grado di accompagnare le misure pro-concorrenziali con altre misure di sostegno, di compensazione o di incentivo, capaci riequilibrare il processo di apertura al mercato.

Il punto è che in Italia, dopo una fase tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, di importanti interventi in settori strategici, quali le telecomunicazioni, l'energia, l'elettricità e il gas e il commercio, interventi che hanno portato l'Italia ad essere tra i Paesi più aperti alla concorrenza (e in quegli anni abbiamo visto, infatti, risultati positivi sulle tariffe e sulla crescita), nell'ultimo decennio la politica

pro-concorrenziale pare essersi arenata. Soprattutto quando si tenta di intervenire in settori dove i *player* sono medio-piccoli, la concorrenza diventa meno popolare, perché incide immediatamente sugli interessi degli *incumbent*, senza che i *newcomers*, i consumatori e i nuovi occupati potenziali ne percepiscano subito e concretamente il vantaggio. C'è dunque un forte *mismatch* politico in termini di consenso che - come si è detto - rischia di essere amplificato dalla struttura e dai limiti propri della legge annuale per la concorrenza. Non ho una risposta, ma credo che si imponga una riflessione sull'idoneità dello strumento a perseguire pienamente il fine per cui è stato creato.

Ciò detto, vorrei fare alcune considerazioni di merito, nell'associarmi alle valutazioni positive che sono state sottolineate da alcuni colleghi, per gli interventi in alcuni settori, in particolare nell'avvio dell'uscita dal mercato della maggior tutela. Non capisco perché il collega del Movimento 5 Stelle sostenga che si andrà verso un aumento generale delle tariffe, quando l'obiettivo dovrebbe essere esattamente il contrario, e la spia di questo è che si ritarda l'avvio di questo processo a metà del 2018. Se fosse così vantaggioso per le rendite e per l'aumento delle tariffe, credo che i grandi *player* dell'energia avrebbero accelerato l'entrata in vigore piuttosto che tendere a ritardarla in misura, a mio avviso, eccessiva. Ma questo è un indicatore dell'efficacia delle misure che sono state introdotte, accompagnate, credo positivamente, dal processo di informazione e consapevolezza al consumatore. Infatti, un altro dato culturale che nel nostro sistema e nel nostro Paese manca è che il consumatore non è abbastanza avvertito e quindi rischia di non cogliere appieno i vantaggi dell'apertura dei mercati.

Non mi soffermerò anche sugli interventi in materia di assicurazione, dove credo che sia stato fatto un ottimo lavoro, sia per l'aumento della trasparenza, sia per l'aumento della concorrenza, così come nella lotta alle frodi. Allo stesso modo sono stati fatti alcuni passi utili nella modernizzazione di alcuni settori dei servizi, come la professione forense, consentita in forma societaria.

Quindi, dopo aver sottolineato gli aspetti positivi presenti in questo provvedimento, che hanno comportato un grande lavoro da parte dei relatori, mi soffermerò, se mi consentite, su alcuni punti, a mio avviso, critici e che ho già avuto modo di sottolineare durante il dibattito: il primo punto è quello relativo ai farmaci. La questione dei farmaci presenta due aspetti, a mio avviso, delicati, il primo dei quali è la liberalizzazione dei farmaci di fascia C. Capisco che si sostiene questo vincolo in nome del fatto che si tratta di una rendita che consente la capillarità della rete delle farmacie, ma allora ragioniamo su un sistema diverso, ad esempio sulle farmacie per fasce di popolazione, in modo che, laddove la farmacia è un presidio anche sociale, sia mantenuta una riserva che consenta a quella farmacia di avere un conto economico che le permetta di sopravvivere. Credo invece che questa riserva generalizzata a favore della farmacie sia un mantenimento di rendita non giustificato dal sistema.

Vorrei altresì sottolineare a futura memoria, qualora ci fosse l'opportunità di un successivo intervento, che mi sono molto battuta sulla questione del *patent linkage,* perché c'è un abuso della copertura brevettuale. Solo in Italia c'è un legame tra la identificazione della commerciabilità da parte dell'Agenzia del farmaco e la copertura brevettuale; i percorsi sono diversi, perché il brevetto copre l'ammortamento dell'investimento per la ricerca e la immissione in commercio segue un percorso di tipo tecnico scientifico. In Italia si sono sovrapposte queste due cose con il risultato che pretestuosamente si allunga la copertura brevettuale per escludere dal commercio farmaci generici di pari efficacia e questo comporta una rendita ultrabrevettuale. Pertanto, il ragionamento assolutamente giusto che il brevetto garantisce gli investimenti per la ricerca (di cui noi abbiamo sicuramente bisogno e che vogliamo sostenere) è, a mio avviso, privo di fondamento, anche perché non si comprende come mai la ricerca è così sviluppata in contesti in cui questa normativa, peraltro più volte censurata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, invece sopravvive.

Un altro punto che vorrei richiamare molto brevemente, perché avevo visto che molti colleghi che sono spariti erano d'accordo, riguarda il trasporto pubblico individuale e collettivo. Io so che aspettavamo dal Governo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che doveva regolamentare la questione del trasporto pubblico individuale; quel decreto ancora non c'è e mi sembra che la questione sia stata trattata da una sentenza sospesa del tribunale civile. Segnalo che quella

sentenza, molto discutibile perché usa il concetto della concorrenza sleale che nel caso di specie non ha i presupposti, rischia di intervenire ancora una volta in un settore in modo privo di qualsiasi strategia. La delega che è stata data al Governo su questo tema è assolutamente generica e comunque posposta a dodici mesi, cioè a un tempo che verrà e che noi non siamo in grado di valutare.

Vorrei sottolineare un punto molto positivo e forse sottovalutato, ma che invece è importante per l'economia di un settore piccolo, ma molto ricco per l'Italia come è quello della circolazione dei beni culturali. L'allungamento del periodo oltre il quale è consentita la libera circolazione dei beni culturali dà fiato e ossigeno a un mercato in cui i nostri artisti sono sacrificati e marginalizzati, e che invece alimenta solo un mercato nero; ritengo pertanto che, in un Paese in cui la creatività è così alta, l'allungamento del tempo oltre il quale la circolazione dei beni culturali è sottoposta a regolazione sia molto importante.

Non mi soffermo su altro, il mio tempo è scaduto. Mi auguro che finalmente il disegno di legge in esame, con le sue parti positive e con le sue carenze, comunque vada in porto. Invito inoltre i colleghi e il dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica a svolgere, se lo riterranno, una riflessione sulla prima parte del mio intervento, cioè sulla strategia migliore per perseguire con costanza una politica della concorrenza nei grandi settori industriali o dei servizi. Oggi infatti per intervenire nei servizi, che sono settori nei quali ci sono singoli operatori individuali e in cui quindi l'impatto può essere più forte dal punto di vista dell'economia delle attività individuali, occorre un accompagnamento delle misure di concorrenza, perché altrimenti non riusciremo a ottenere una trasformazione e una modernizzazione. Mi auguro solo che con le omissioni che ci sono non lasciamo indietro il nostro Paese sul fronte dei servizi a innovazione tecnologica.

L'ultimo tema cui faccio riferimento è quello delle prenotazioni alberghiere *online,* che mi sembra sia sparito dal testo. *(Commenti del senatore Tomaselli)*. No, mi sono sbagliata. Il testo è molto complesso e forse non ho letto abbastanza. Cancello, pertanto, quest'ultima osservazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, colleghi, è già stato detto che la presentazione del disegno di legge per il mercato e la concorrenza è un obbligo annuale in capo al Governo. L'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, stabilisce infatti che, entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'*Antitrust*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Governo presenti il disegno di legge alle Camere.

È importante che il disegno di legge contenga norme di immediata applicazione per rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. A tal fine, sono necessarie una serie di deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi di attuazione. Ebbene, in materia abbiamo il cosiddetto decreto Bersani del 2007, il cosiddetto decreto cresci Italia adottato nel 2012 dal Governo Monti e il disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei deputati il 3 aprile 2015.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 10,27)**

(*Segue* FUCKSIA). Sono trascorsi trecentocinquantaquattro giorni dalla presentazione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il primo di questa legislatura. Non vi è quindi alcuna urgenza. Ricordo che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è importante per tutelare i beni e i servizi e per non limitare la possibilità di scelta dei cittadini.

Vorrei soffermarmi su due temi. Il disegno di legge in esame è molto vasto e affronterò anzitutto il tema delle professioni, sul quale è stato fatto un pessimo lavoro. Infatti, il recepimento della direttiva Bolkestein ha determinato l'ingresso di capitali negli studi professionali, limitando l'attività dei singoli. È anche vero che, come osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 345 del 1995, in una società complessa come la nostra, gli ordini professionali sono subordinati all'interesse sociale e, quindi, alla complessità di questo. È però altrettanto vero che vanno tutelate le garanzie dei cittadini.

Apprezzo l'articolo 56 del testo proposto dalla Commissione, che ripristina la possibilità per gli

agrotecnici, così come per gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti edili, di redigere gli atti catastali sia urbani, che rurali. Giova ricordare che tale disposizione era stata inserita in sede di conversione del cosiddetto decreto mille proroghe del 2007. La disposizione era però poi stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, in quanto non omogenea al contenuto del provvedimento. Di fatto, a tutt'oggi i liberi professionisti del settore non hanno potuto svolgere questo lavoro.

L'effetto della norma in esame non potrà che essere benefico, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ai consumatori. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 56, i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi sono infatti obbligati a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni. Penso che la concorrenza non possa prescindere da obblighi di trasparenza e certificazione di merito e qualità.

Il testo invece è molto carente (e si sarebbe potuto fare molto di più) in merito alla sanità e in particolare e all'esercizio dell'attività odontoiatrica. Nel testo proposto dalla Commissione, infatti, è stato inserito l'articolo 57, che in maniera davvero poco coraggiosa cerca di disciplinare l'attività odontoiatrica da parte delle società. Prima di prendere decisioni normative sarebbe il caso di analizzare i dati dell'ISTAT relativi alle cure odontoiatriche, che ci descrivono una situazione drammatica, in cui la crisi economica ha ridotto la possibilità di accesso alle cure odontoiatriche da parte dei cittadini; è diminuito il ricorso agli odontoiatri che esercitano la libera professione e i giovani odontoiatri hanno sempre più difficoltà ad aprire studi professionali per via degli elevati costi delle strutture.

In questo contesto difficile per i dentisti si inseriscono le società private, proprietarie di studi odontotecnici. Altri Paesi europei hanno affrontato la questione risolvendola in chiave di accesso dei privati, pur mantenendo una partecipazione di maggioranza riservata agli iscritti all'albo, come accade ad esempio in Francia, in Gran Bretagna e in Danimarca, o riservando ai dentisti ruoli chiave nel *management*, come accade in Germania. L'associazione nazionale medici dentisti ha chiesto giustamente in audizione in Commissione industria, commercio e turismo nuove regole, che aumentino il livello di trasparenza e professionalità del mercato odontoiatrico gestito dalle società di capitali e norme più severe per combattere l'abusivismo professionale. Da un lato l'articolo 57 del testo proposto dalla Commissione inizia a scalfire la complessità del problema, prevedendo, quale condizione per l'esercizio dell'attività, la presenza di un direttore sanitario iscritto all'albo, mentre per le strutture sanitarie polispecialistiche la situazione è simile, essendo richiesta come condizione la nomina di un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia iscritto al medesimo albo. Ciò è però del tutto insufficiente e sarebbe stato necessario intervenire in maniera più energica: ad esempio, come era stato chiesto, sarebbe stato utile che almeno due terzi dell'organico di gestione della società fossero composti dagli iscritti all'ordine, come avviene anche altrove. Questo non perché il nostro Paese debba essere contrario alla concorrenza, ma perché non si può degradare il diritto costituzionale alla salute ad un offerta "tre per due".

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Fucksia.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, desidero fare molto rapidamente un altro riferimento al tema dei farmaci, delle farmacie e delle parafarmacie. Trovo veramente curioso che il Movimento 5 Stelle, che si dichiara sempre essere a favore della piccola media impresa e della tutela dei cittadini, si sia posto in un'ottica ultraliberistica su questo tema. È infatti dall'inizio dell'anno che ci arrivano delle *mail* che chiedono di estendere la possibilità di vendita dei farmaci di fascia C alle parafarmacie, che costituiscono una realtà anomala, che abbiamo solo in Italia: si tratta di un'assurdità che non dovrebbe esistere. Questa richiesta è però fuori dal tempo, non riduce i costi e non aumenta la tutela della salute dei cittadini. Non è su questo che dobbiamo intervenire, anche perché ciò aumenta i rischi e non è qualificante neanche per il farmacista, che da farmacista - non necessariamente titolare di farmacia - passa ad essere un commesso. Ciò significa che le farmacie - ovvero piccole e medie imprese - spariranno e verranno assorbite dalle grandi catene commerciali, ovvero quei supermercati che il Movimento 5 Stelle vuole tenere chiusi di domenica: questa è la contraddizione.

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere.

FUCKSIA *(Misto)*. Mi lasci concludere dicendo che questa è la contraddizione che si verifica quando non c'è una posizione chiara tra i diritti dei cittadini, per un verso, e i diritti delle grandi *lobby*, che sono anche quelle delle grandi catene commerciali.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Delebio, in provincia di Sondrio, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 10,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 10,35)**

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, poiché mi soffermerò velocemente solo sull'articolo 68 di questo provvedimento, prego i rappresentanti del Governo e il sottosegretario Gentile di ascoltarmi attentamente: intendo muovere infatti un appello accorato, in quanto sappiamo tutti che è già stato confezionato un maxiemendamento (il Sottosegretario è *multitasking*, per cui parla al telefono mentre mi ascolta, sono contenta).

Come dicevo, faccio un appello accorato affinché sia espunto l'articolo 68 dal maxiemendamento qualora fosse in esso presente. E le spiego il perché, signor Sottosegretario: con l'articolo 68, il suo magnifico estensore - il senatore Marcucci, che non vedo in Aula in questo momento - ha deciso, in continuità con il suo *Premier*, cioè Renzi, di dare un altro bel colpo alla tutela del patrimonio artistico in Italia, fregandosene dell'articolo 9 della Costituzione.

Cosa si dice in quest'articolo 68? Praticamente, mascherando il tutto con la volontà di semplificare le procedure per la circolazione delle opere d'arte all'estero, si fa un bel regalo ai mercanti d'arte. Questo è l'articolo 68: una cosa molto pericolosa, perché tra l'altro, oltre a fregarsene dell'articolo 9 della Costituzione, fa sì che il valore di mercato di un oggetto diventi indice del suo interesse culturale. Sappiamo però che il valore di mercato è ondivago e soggetto a tanti fattori, mentre quello culturale è ben altro: l'articolo 9 della Costituzione richiama lo Stato a garantire questo valore culturale e la tutela del bene cui si riconosce tale valore.

Cosa succede con la nuova disciplina che vuole introdurre l'articolo 68? Non potranno più uscire dall'Italia in via definitiva, come oggi, tutti i beni vincolati e tutte le opere incluse nelle raccolte dei musei pubblici. Cosa succede per le opere di proprietà privata vincolate e raccolte in collezioni? Secondo l'articolo 10 del cosiddetto codice Urbani, quello che l'articolo 68 intende modificare, oggi le opere d'arte realizzate da artisti non più viventi e che hanno più di cinquant'anni, se presentano interesse storico o artistico particolarmente importante, sono vincolate; oppure, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione, sono vincolate se siano particolarmente significative per i loro riferimenti alla storia, alla politica, alla letteratura o al patrimonio di questo Paese.

Con l'articolo 68, invece, prima di essere esportate, potranno essere oggetto di esame per l'opposizione del vincolo le opere d'arte di artista non più vivente e che abbiano più di settant'anni (si sposta quindi la soglia di età dai cinquanta ai settant'anni). Possono essere vincolate solo se presentano eccezionale interesse artistico, storico, archeologico, eccetera - anche qui, bisogna capire l'eccezionalità da quale parametro è data - per integrità e completezza del patrimonio culturale della Nazione, opere tra i cinquanta e i settant'anni di artisti ancora viventi.

Quest'articolo 68 - poiché il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi - cos'altro ci dice? Sono ricompresi in questa nuova normativa - e qui ringrazio Tomaso Montanari, perché nella sua bella lettera di risposta al ministro Franceschini ci regala questa chicca - anche gli oggetti d'interesse

archeologico, che non potranno essere vincolati se realizzati da artista ancora vivente. Oddio santo, come si fa a scrivere una norma così? Ma qual è l'oggetto archeologico il cui autore può essere ancora vivente, Cristo Santo? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E poi la norma prosegue: «o se eseguiti da meno di cinquant'anni o ricompresi tra i cinquanta e i settant'anni». Allora: va bene che il mondo corre veloce e siamo nell'epoca tecnologica, per cui tutto è condannato a un'obsolescenza celere, ma - Cristo Santo! - qual è quell'oggetto che viene classificato come «archeologico» perché ha tra i cinquanta e i settant'anni? Vi rendete conto di quali norme scrivete? Era tale la volontà di fare un piacere ai mercanti d'arte, che tra l'altro è stata introdotta la soglia di valore (e il ministro Franceschini va anche magnificando questa sua ulteriore trovata).

I mercanti d'arte potranno autocertificare che alcuni oggetti abbiano un valore inferiore ai 13.500 euro, e il ministro Franceschini va vantandosi che questa soglia è la più bassa d'Europa. Complimenti! Se è la più bassa d'Europa, vuol dire che in Europa hanno maggiore interesse a tutelare gli oggetti artistici.

VOCE DAL GRUPPO PD. Non è la più bassa.

MONTEVECCHI *(M5S)*. No, è la più bassa.

Ad ogni modo, il mercante d'arte che autocertificherà che tali oggetti abbiano un valore inferiore a 13.500 euro, dovrà indicarli in un apposito elenco e potrà non fare richiesta all'ufficio di esportazione per venderli ed esportarli all'estero. Il sovrintendente potrà, casomai, richiedere la visione di taluno di questi oggetti inseriti nei suddetti elenchi compilati dai mercanti d'arte, che - lo ripeto - si saranno autocertificati i valori degli oggetti.

Io credo che questo meccanismo e questo articolo 68 siano da espungere dal maxiemendamento, altrimenti mettiamo in pericolo la maggior parte del nostro patrimonio artistico del Novecento e degli oggetti che compongono il nostro patrimonio culturale: pensiamo a tutti gli arredi, agli oggetti in argento, a tutto questo vasto patrimonio. Signor Sottosegretario, le chiedo, e le rivolgo un accorato appello in tal senso, di espungere questa norma e di permettere al Parlamento di ragionare su un'eventuale semplificazione di tali procedure, dando la possibilità a tutti di partecipare e non solo ai mercanti d'arte che hanno avuto la fortuna di poter interloquire con il Ministro ed evidentemente anche con il senatore Marcucci. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017 e conseguente discussione (ore 10,43)

Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 1, 4, 6 (testo 2) e 7 (testo 2). Reiezione delle proposte di risoluzione nn. 2, 3 e 5

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017 e conseguente discussione».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Gentiloni Silveri.

GENTILONI SILVERI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come sapete, l'informativa del Governo riguarda il vertice straordinario dell'Unione che si terrà il prossimo sabato con un unico punto all'ordine del giorno, e cioè l'avvio del negoziato a seguito della Brexit. In sostanza, dopo dieci mesi da quel voto di fine giugno dell'anno scorso, si avvia formalmente il percorso di separazione del Regno Unito dall'Unione.

Sono stati dieci mesi importanti. Da una parte, credo che tutti noi siamo consapevoli del fatto che la decisione della maggioranza, sia pure ristretta, del popolo britannico di far prevalere il *leave* e lasciare l'Unione europea sia stata una decisione di importanza storica, almeno per quanto riguarda gli ultimi decenni. È stata una decisione che, in un certo senso, ha acceso i riflettori sulle difficoltà della nostra Unione, dell'edificio dell'Unione europea. Dall'altra, credo che possiamo registrare dei dati economici

e dei risultati politici che alimentano la speranza non solo che il progetto europeo possa continuare a svilupparsi, ma anche che si possa lavorare per renderlo più ambizioso e maggiormente in grado di raccogliere le sfide che vengono dai cittadini e dai popoli dell'Unione europea. Non sarebbe la prima volta, nella storia pluridecennale dell'Unione europea, che proprio da un momento di estrema difficoltà (il *mix* tra Brexit, crisi migratorie e difficoltà economiche) viene una propensione, una spinta, ad andare avanti, a fare dei passi in una direzione positiva.

Devo dire con un certo orgoglio - per il Paese e non solo per il Governo - che anche l'appuntamento che abbiamo avuto più o meno un mese fa a Roma per celebrare i sessant'anni dei Trattati costitutivi dell'Unione ha espresso la temperie di questa potenzialità: ha dimostrato come, in fondo, alcuni grandi avvenimenti internazionali, più la Brexit, più le difficoltà interne a diversi Stati membri con le proprie opinioni pubbliche, fossero percepiti dalle *leadership* dell'Unione come una sfida da raccogliere, un'occasione per provare ad andare avanti. Penso che sia stata - e lo dico con l'orgoglio del Paese che l'ha ospitata - un'occasione importante, almeno per due ragioni: la prima è perché si è firmato un documento sottoscritto da 27 Paesi. Qualcuno potrebbe dire che era il minimo sindacale, ma chi conosce da vicino le vicende dell'Unione europea sa che non era così; e chi ricorda dieci anni fa le celebrazioni per i cinquant'anni dei Trattati di Roma sa che in quell'occasione non si riuscì a mettere la firma di tutti gli Stati membri sotto una dichiarazione comune e il documento fu sottoscritto dai rappresentanti delle istituzioni comunitarie. È stato, quindi, importante avere la sottoscrizione di tutti i Paesi membri, dalla Grecia alla Polonia.

In secondo luogo, credo sia stato importante, almeno per un aspetto, il merito di questo documento, che è una dichiarazione programmatica, che guarda ai prossimi dieci anni dell'Unione europea e che contiene molti dei linguaggi consolidati e prevedibili, ma che contiene anche l'apertura (o almeno lo spiraglio) di un discorso sui diversi livelli di integrazione, come potenzialità positiva del futuro dell'Unione europea. Credo che tale potenzialità debba essere valorizzata, non perché si tratti di rinnegare quello che è sempre stato lo *slogan* fondativo del percorso dell'Unione europea, cioè che si debba marciare verso un'Unione sempre più integrata (la *ever closer Union*, come obiettivo dell'Unione europea), ma perché non si può immaginare che questo obiettivo di integrazione generale dell'Unione debba essere in qualche modo costretto a procedere con il ritmo dei Paesi più riluttanti a tale integrazione. Senza togliere a nessuno il diritto di far parte a pieno titolo dell'Unione europea, è giusto che, in alcune materie, su alcune questioni, i Paesi che sentono come possibile un livello di integrazione maggiore possano raggiungerlo.

Del resto, stiamo dando riconoscimento politico a una fattispecie che è la realtà dell'Unione da molto, molto tempo: non tutti fanno parte di Schengen, non tutti fanno parte dell'euro, quindi il principio ha già radici e basi molto solide nella realtà dell'Unione europea.

A mio avviso si è percepita una spinta a scommettere sul futuro dell'Unione proprio nel momento della sua maggiore difficoltà. Chi temeva e chi sperava - perché c'erano entrambe queste posizioni: sia chi lo temeva, sia chi lo sperava - che la Brexit sarebbe stata la miccia per un'implosione dell'Unione europea si è sbagliato: le cose non sono andate così. Non lo dico certo per minimizzare la portata storica di quel voto e le difficoltà dell'Unione, ma non c'è dubbio che dopo quella decisione storica abbiamo registrato dall'Austria all'Olanda - e mi auguro alla Francia, nei prossimi dieci giorni - dei risultati che chiaramente segnalano il fatto che, nonostante le difficoltà, c'è una maggioranza di cittadini europei che continua a considerare il progetto dell'Unione come un progetto vitale e strategico.

Oppure, se la vogliamo dire in un altro modo, questi dati ci hanno mostrato che coloro i quali legittimamente ritengono che la risposta a queste difficoltà sia quella di abbandonare il progetto dell'Unione, di abbandonare l'Unione europea *tout court*, rappresentano posizioni legittime ma tuttora minoritarie. Questo è un patrimonio su cui investire, naturalmente non è un'assicurazione sulla vita, ma è qualcosa che ci dice che tuttora i cittadini europei, che non sono affatto all'oscuro dei limiti, degli errori e delle difficoltà dell'Unione, ritengono, nella loro maggioranza, che su quella strada sia utile e giusto continuare ad investire e quindi che la maggioranza degli europei è ancora a favore della società aperta, che la maggioranza degli europei è ancora convinta che il valore del patriottismo, che ci

accomuna, non debba essere confuso con un nazionalismo ostile ai propri vicini. Ci dice che c'è ancora una maggioranza di cittadini europei che è convinta che i valori del libero scambio, del dialogo culturale, del dialogo interreligioso siano valori su cui non solo si fonda la nostra civiltà per ragioni storiche, ma siano valori attuali, sui quali è possibile, giusto, doveroso ed utile continuare ad investire e a lavorare.

Questa è l'idea di Europa alla quale il Governo è affezionato, alla quale l'Italia ha partecipato da protagonista in questi decenni e sulla quale, con tutte le modifiche per le quali dobbiamo batterci, si tratta di investire, a mio avviso, anche nel futuro.

Sabato approveremo le linee guida dell'Unione per il negoziato con Londra, le affideremo ad una delegazione che sarà guidata da un ex Ministro francese, Michel Barnier, e credo che sarà un negoziato che poi prenderà corpo più concretamente e più sostanzialmente dopo le elezioni veloci che la prima ministro Theresa May, come sapete, ha convocato per il prossimo 8 giugno.

Il negoziato sarà lungo e complesso: chi conosce la macchina dell'Unione europea sa che sono innumerevoli i *dossier* sui quali ci si confronterà, e non sarà certo un confronto agevole, ma quando si intraprende questa strada i principi devono essere chiari. Il primo principio con il quale il Governo italiano si accinge a questo negoziato credo debba essere che la nostra amicizia, la nostra alleanza, i nostri interessi comuni dal punto di vista geopolitico, culturale e storico con il Regno Unito sono fuori discussione. Lo dico in altro modo: non possiamo pensare al negoziato con Londra come, in qualche modo, ad una forma di vendetta, di punizione, perché punendo gli inglesi diamo una lezione a coloro i quali avessero la tentazione di imitarli nei prossimi anni. Credo che sarebbe un atteggiamento sbagliato ed anche poco produttivo: noi dobbiamo confermare amicizie ed alleanze che hanno radici storiche ed interessi strategici. Dobbiamo sapere che non è con la durezza delle condizioni che imporremo al Regno Unito che si scoraggeranno eventuali spinte antieuropee nei nostri Paesi. Quella è una partita che ci dobbiamo giocare con le nostre convinzioni sul futuro dell'Europa, con le nostre proposte positive, con il confronto libero delle idee, non immaginando che un atteggiamento riduttivo in questo negoziato sia la chiave per evitare all'Europa ulteriori problemi.

Mi soffermo quindi sul secondo principio. Credo dobbiamo tenere fermo ciò che è nei Trattati e, cioè, che avremo un negoziato in due fasi: una prima fase caratterizzata dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea e una seconda fase caratterizzata dalla definizione del nuovo quadro di regole per i rapporti tra il Regno Unito e l'Unione europea. I tempi della prima fase sono comunque certi e stabiliti dai Trattati; secondo l'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea c'è un tempo massimo di due anni per il recesso. I tempi della seconda operazione, cioè la definizione del nuovo quadro dei rapporti, non sono invece definiti dai Trattati. Mi auguro che siano rapidi e so che Michel Barnier, il capo negoziatore dell'Unione europea, li vuole molto rapidi. Conosciamo però anche la complessità dell'operazione. Questo fa sì che siano possibili, nell'ambito della distinzione tra queste due diverse fasi, eventuali accordi transitori, limitati nel tempo, che consentano di affrontare questioni specifiche senza creare difficoltà economiche ai cittadini dei nostri Paesi o del Regno Unito.

Pertanto, tenere distinte le due fasi non significa ovviamente non avviare subito discussioni sui rapporti futuri (che sono in corso da nove mesi), significa che il negoziato ha due fasi distinte e che si possono avere degli accordi limitati e dei tempi definiti per gestire problemi rilevanti. Sarà il Consiglio europeo a decidere, ad un certo punto nei prossimi mesi, che la prima fase si è esaurita e che si apre la fase della definizione del nuovo quadro di rapporti tra Regno Unito e Unione europea.

Una cosa è certa per quanto riguarda la definizione di questi nuovi rapporti, cioè quale sarà lo sbocco finale. Io mi auguro che sia uno sbocco giusto, equo, che difenda i nostri interessi e i nostri valori, senza però alcun intento punitivo nei confronti del Regno Unito, e so che sarà uno sbocco che non consentirà una sorta di utilizzo *à la carte* del mercato unico europeo. Tutto possiamo infatti immaginare in questo negoziato, tranne il fatto che il mercato unico, che è una conquista straordinaria, possa essere scelto per alcuni suoi aspetti (gli interessi magari delle imprese o della finanza) e rifiutato per altri aspetti (la libera circolazione delle persone, per esempio). A questo risultato non si potrebbe arrivare e la mia impressione è che, nel corso di questi mesi, il Governo britannico sia andato

gradualmente convincendosi direttamente, anche in prima persona, del fatto che una sorta di mercato unico *à la carte* non è nella prospettiva realistica di questo negoziato.

Altro principio fondamentale credo debba essere il principio dell'unità - sempre faticosa - tra i 27 Paesi membri, sottolineando il fatto che l'interesse a questa unità non è un interesse soltanto negoziale dei 27, ma un interesse anche del Regno Unito. Mi è capitato di ripeterlo spesso al Primo Ministro britannico. Ci potrebbe infatti essere la tentazione di pensare di fare accordi privilegiati separati con questo e quello. È una tentazione legittima, ma poi, alla fine della fiera, si deve fare un accordo con l'Unione europea, che deve essere condiviso da 27 Paesi europei. Abbiamo vari precedenti, anche nella storia recente, di quanto questo concetto sia chiaro. Se tu scommettessi sulla divisione - e sono convinto che il Governo di Londra non scommetterà sulla divisione - ti troveresti alla fine senza un accordo. Per raggiungere un accordo, l'unità interessa i ventisette, ma interessa anche il Governo di Londra.

Per quanto riguarda gli interessi italiani più specifici, noi abbiamo un volume di scambi rilevante e siamo tra i più importanti Paesi esportatori verso il Regno Unito, così come siamo tra più importanti Paesi esportatori verso la gran parte dei Paesi dell'Unione europea. Non corriamo dei rischi particolari nel corso di questa negoziazione, ma dobbiamo naturalmente partecipare a tutti i *dossier*. Dobbiamo mettere grande attenzione - e dobbiamo farlo sin dall'inizio di questa fase negoziale - alla condizione dei nostri concittadini e in generale dei cittadini dell'Unione europea che risiedono in Gran Bretagna. Stiamo parlando di 3.100.000 cittadini europei che vivono nel Regno Unito (circa il 15 per cento di questi sono italiani) e stiamo parlando di circa 900.000 cittadini britannici che vivono in Italia, in Spagna (dove c'è una concentrazione particolare) e in altri Paesi dell'Unione. Ora, i nostri concittadini nel Regno Unito devono vedere riconosciuti e tutelati, anche sul piano amministrativo, i loro diritti. Le tutele devono essere certe, immediatamente applicabili e non discriminatorie; inoltre, devono essere ovviamente basate su un principio di reciprocità tra i cittadini europei nel Regno Unito e i cittadini britannici nel resto dei Paesi dell'Unione. Questo deve e può essere uno dei primi *dossier* sui quali puntare a raggiungere intese.

Infine, oltre alla gestione di un negoziato complesso, noi non dobbiamo tacere il fatto che l'uscita del Regno Unito - certamente un fatto negativo e addirittura di una notevole gravità per l'Unione europea e per la sua storia - apre tuttavia anche delle potenzialità positive. Il Regno Unito è sede di diverse istituzioni e agenzie europee e in particolare nei confronti di una di queste, l'Agenzia europea per i medicinali, c'è un certo interesse italiano e c'è una candidatura molto rilevante della città di Milano. Il Governo ha deciso non solo di sostenere - com'era ovvio - questa candidatura, ma anche di chiedere al professor Moavero, ex Ministro degli affari europei, di essere un po' il punto di riferimento per il Governo. Abbiamo preso questa decisione d'intesa con il sindaco Sala e con il presidente Maroni. Non sarà una competizione facile, perché ci sono una ventina di grandi città candidate per questa importantissima istituzione, ma sappiamo tutti quali siano le qualità, la capacità di attrazione e in questo caso anche l'unitaria determinazione della città di Milano. Si tratta quindi di una partita importante, che credo ci possiamo giocare.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, è chiaro che, in parallelo con questi negoziati inediti sulla Brexit, noi avremo anche aperta e viva una discussione sul futuro dell'Unione. Sarà una discussione punteggiata tra l'altro da appuntamenti elettorali molto rilevanti nei principali Paesi dell'Unione stessa.

Credo sia mio dovere cogliere questa occasione anche per ribadire il modo in cui a questa discussione il Governo italiano intende riferirsi. Lo dico anche perché è del tutto ovvio che il nostro Paese, che è sempre stato tra i Paesi di testa dell'Unione, con la separazione del Regno Unito diventerà ancora più rilevante nel contesto della discussione europea. Ciascun Paese europeo, naturalmente, anche i più piccoli in termini di popolazione e di dimensioni, ha diritto a pesare e a contare per quanto esso pesa e rappresenta. Non c'è dubbio, però, che dopo la Brexit l'Italia accrescerà il suo peso e le sue responsabilità.

Quindi, questo confronto sarà per noi molto importante. E per il Governo sarà di straordinaria

importanza - dando per ovvie le differenze e anche le contrapposizioni che ci sono all'interno del Parlamento - potere contare in questo confronto, sulla dialettica e sul sostegno, quando possibile, del Parlamento.

Qual è l'orizzonte di questo confronto? Io lo definirei su tre questioni. La prima è la questione delle politiche economiche dell'Unione. Sappiamo che in questo momento i dati macroeconomici nell'ambito dell'Unione europea sono generalmente incoraggianti. Abbiamo un certo incremento del tasso di crescita, un certo calo dei tassi di disoccupazione e una lieve risalita dei tassi d'inflazione. Tutto questo succede in modo differenziato tra Paese e Paese (lo sappiamo bene), ma succede in modo generale nell'Unione. Tuttavia, l'esperienza ci dice che il miglioramento dei dati macroeconomici, soprattutto quando, come nel caso dell'Italia, è un miglioramento lieve, non è di per sé garanzia del fatto che le conseguenze della crisi sul piano sociale e sul piano economico possano essere considerate - non dico alle nostre spalle - come semplicemente attenuate.

Noi abbiamo una strada da percorrere davanti a noi. È fondamentale che in questa strada l'Unione europea abbia politiche di sostegno alla ripresa economica e la Banca centrale europea prosegua nelle sue politiche di stimolo all'economia europea.

Altrettanto fondamentale è che la discussione che si è aperta sui criteri dell'aggiustamento strutturale dei nostri bilanci vada in una direzione giusta. Non è nell'interesse soltanto del nostro Paese, voglio che questo sia molto chiaro; avere una dinamica negli aggiustamenti strutturali dei nostri bilanci diversa da quella che oggi è stabilita in regole fissate alcuni anni fa è nell'interesse di un numero molto rilevante di Paesi europei. E il compito del nostro Governo è lavorare perché questo comune interesse di un numero molto rilevante di Paesi europei possa esprimersi e possa ottenere il risultato di modificare anche i numeri di queste dinamiche di aggiustamento strutturale. Non è un'esigenza solo italiana, ma è molto importante, anche per i nostri conti pubblici.

Accanto alla sfida delle politiche economiche c'è la sfida delle politiche migratorie, della quale abbiamo parlato tante volte, anche in questa Aula. Io non voglio dilungarmi troppo, se non per ripetere il fatto che noi non accettiamo quella logica che spesso io ho definito di un'Europa a due rigidità diverse: una rigidità molto rigida quando si parla di alcune questioni riguardanti le politiche fiscali comuni e una rigidità molto elastica quando si parla delle politiche riguardanti scelte comuni di accoglienza per quanto riguarda i migranti e i rifugiati. Un'Europa a due diverse rigidità non è un'Europa che riesce a conquistarsi il consenso dei cittadini e dell'opinione pubblica, quindi noi lavoreremo perché la trazione italiana sulle questioni migratorie di questi due anni, che è continuata in queste settimane con l'accordo con le autorità libiche e con il Niger (entrambe piste sulle quali l'insieme dell'Unione europea, sia pure lentamente, si sta muovendo mettendo risorse e quant'altro), produca risultati più rilevanti e più consistenti.

Abbiamo bisogno di politiche migratorie comuni. Non esiste un'Unione che supera le proprie difficoltà se non accetta l'idea di condividere il peso della pressione delle politiche migratorie, che non può essere assegnato soltanto ad alcuni Paesi - la Grecia, l'Italia, la Germania e la Svezia - ma deve essere condivisa dall'insieme dell'Unione, visto che così è stato deciso, del resto. Non è una nostra petizione di principio: è una decisione che va applicata.

Infine, credo che in questo confronto avremo da sviluppare quello spiraglio che la Dichiarazione di Roma di un mese fa ha messo su carta relativo alla possibilità di mantenere diversi livelli di integrazione nel percorso dell'Unione europea, cercando di dargli pratica attuazione almeno in alcuni campi. Penso che uno dei *dossier* più promettenti, e ne sono sempre più convinto, sia quello relativo alla difesa comune. Ricorderete la Comunità europea di difesa che, a metà degli anni Cinquanta, fu un primo tentativo fallito di mettere insieme i Paesi europei: ebbene, io penso che proprio su un tema in cui i primi tentativi di intraprendere un percorso europeo fallirono, forse, oggi, si possono fare dei passi in avanti. Le motivazioni, credo, siano sotto gli occhi di tutti voi e derivano dal contesto internazionale in cui ci muoviamo, oltre che dall'esigenza di ottimizzare le risorse economiche nel campo della difesa e dall'esigenza di essere rilevanti dal punto di vista geopolitico come Unione europea. Quindi, in qualche modo, lo dobbiamo fare. In qualche modo è utile per risparmiare risorse

pubbliche, in qualche modo è utile per avere il segno di quello che rappresenta l'Europa nel contesto internazionale della regione mediterranea. Tanti motivi per inserire nel confronto sul futuro dell'Unione delle prossime settimane e dei prossimi mesi - cruciali per il futuro dell'Europa - anche questo capitolo relativo ai livelli di integrazione differenziata.

Quindi, noi non ci accingiamo a questo confronto soltanto con l'ottica di chi difende i propri interessi nazionali (ci mancherebbe), ma anche con l'ottica di chi vorrebbe contribuire a disegnare il futuro dell'Unione in generale. Anche perché io sono assolutamente convinto che contribuire a disegnare il futuro dell'Europa è il modo migliore per tutelare e difendere i nostri interessi nazionali. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto, AP-CpE, Art.1-MDP e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. Ringraziamo il Presidente del Consiglio per questo suo intervento. Avverto che eventuali proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

È iscritto a parlare il senatore Monti. Ne ha facoltà.

MONTI *(Misto)*. Signor Presidente del Consiglio, nel ringraziarla per le sue comunicazioni, vorrei riprendere tre punti che lei ha toccato.

Il primo è quello relativo alla soddisfazione - certamente misurata ma comunque soddisfazione, che condivido e mi rallegro con lei che ha presieduto a questa circostanza - per le celebrazioni dell'anniversario del Trattato. L'aspetto celebrativo è stato contenuto, mentre l'aspetto di riflessione da parte di tutti, a livello di Governi, Parlamenti e cittadini, mi sembra sia stato intenso. Quindi, quella che temevo potesse diventare una ricorrenza elusiva dei problemi mi sembra, invece, abbia contribuito a metterli meglio a fuoco e di questo mi rallegro.

Vorrei anche esprimere il mio apprezzamento per il presidente Grasso e la presidente Boldrini per aver organizzato il 17 marzo scorso l'aspetto parlamentare della celebrazione dell'anniversario, che è parsa a tutti gli ospiti, in particolare gli ospiti stranieri, di altissimo livello e qualità.

Il secondo punto riguarda la Brexit. Condivido il giudizio di grande negatività su ciò che è successo, per il Regno Unito ma anche per l'Unione europea. Come lei ha detto, signor Presidente del Consiglio, finora non c'è stato il temuto contagio sugli altri Paesi in termini di disimpegno. Si potrebbe quasi dire che dal Regno Unito siano partiti anticorpi protettivi di tendenze troppo facilmente anti-integrazione europea. Lo abbiamo visto in diverse occasioni, dalle elezioni spagnole del 27 giugno e almeno al primo turno delle elezioni francesi.

Un piccolo segno di allarme vorrei tuttavia indicarlo: in Europa, ma più in generale nel mondo, si è fatta strada una narrativa - chiamiamola così, anche se «narrativa» è una parola nei confronti della quale conservo una profonda diffidenza - secondo la quale dopo la Brexit in tutti i Paesi - tranne che in Italia - le posizioni anti-integrazione europea semmai sono regredite. Per giustificare l'eccezione relativa all'Italia si citano due elementi: l'esito del *referendum* del 4 dicembre e determinati sondaggi. Quando mi capita di dialogare all'estero contesto con assoluta convinzione che l'esito del 4 dicembre, qualunque opinione di merito se ne possa avere, possa essere letto come prevalenza di posizioni antieuropee. Mentre dobbiamo prestare molta attenzione al fatto che siamo - mi pare - l'unico Paese nell'Unione europea che, dopo la Brexit, ha registrato, a livello di sondaggi di opinione, un affievolimento del desiderio di appartenenza all'Unione europea, anziché una sua ripresa, com'è avvenuto in tutti gli altri Paesi. Forse varrebbe la pena di interrogarsi in profondità sulle cause di ciò.

Terzo e ultimo punto è il negoziato con il Regno Unito. Condivido tutto quello che lei ha detto, presidente Gentiloni Silveri. Vorrei solo, in aggiunta, invitare il Governo, ma anche il Parlamento, a una riflessione di ordine strategico su come cambierà il gioco delle forze dentro la Commissione europea, ma soprattutto dentro il Consiglio, per il fatto che un giorno il Regno Unito non sarà più presente. Credo che i cambiamenti saranno rilevanti e il ruolo e la responsabilità dell'Italia - come lei ha detto - aumenteranno, non solo perché sparirà il Regno Unito da quei tavoli, ma anche perché qualche altro grande Paese, che potenzialmente poteva diventare protagonista, adesso è in fase recalcitrante: mi riferisco alla Polonia. Ebbene la mia percezione, sulla quale credo andrebbe fatta una

riflessione sistematica, è che, con il venir meno del Regno Unito al tavolo nel quale si disegna la politica europea per l'economia sociale di mercato, che tutti vogliamo in Europa, venga meno il contributo positivo che questa Nazione dava, ma venga meno anche un suo contributo negativo.

Il contributo positivo che il Regno Unito ha dato per tanti anni (tranne che nell'ultimissimo periodo) è stato quello di spingere in favore del mercato, dell'apertura, della concorrenza. Venendo meno questo contributo e con la speranza che gli andamenti recentissimi - per esempio in materia di legge della concorrenza - non siano indicativi di un voltarsi all'indietro, credo appartenga all'Italia mantenere vivo tale impulso, perché abbiamo da guadagnarci economicamente e perché senza di noi vedo un rischio di ripiegamento neocorporativo concordato tra Francia e Germania.

Peraltro, il venir meno del contributo negativo riguarda proprio l'aspetto sociale. Il Regno Unito è il Paese che più caparbiamente si è opposto a un maggior coordinamento fiscale in Europa e si è visto sbattere in faccia la conseguenza di questo atteggiamento, perché lo stesso mercato unico da loro tanto amato in mancanza di politiche sociali di accompagnamento, che non sono finanziariamente possibili senza un certo coordinamento fiscale, non è più accettato dai cittadini.

Infine, un altro contributo negativo che verrà meno è in materia di bilancio dell'Unione europea. Lei sa che sono in corso sul tavolo della Commissione riflessioni ormai avanzate sul nuovo quadro finanziario settennale; il suo Governo ha presentato un documento di lavoro che io ho trovato molto positivo e incoraggiante; credo che anche in quel caso il ruolo di spinta dell'Italia sia importante.

Signor Presidente, in conclusione, siccome ho accennato al fatto che secondo me il Governo ma anche il Parlamento dovrebbero portare avanti questa riflessione in modo sistematico, mi chiedevo come ciò potrebbe avvenire. Io penso che questi scambi periodici, che ho l'onore di aver introdotto nel gennaio del 2012, tra il Presidente del Consiglio e l'Assemblea siano per noi molto fecondi e spero utili per il Presidente del Consiglio; vi è poi il lavoro nelle Commissione affari esteri e politiche dell'Unione europea, ma forse qualche occasione di discussione e di dibattito senza l'onere immediato di un'assunzione di decisioni in Aula su queste vaste tematiche europee, che sono così rilevanti per le nostre politiche economiche e sociali, potrebbe rappresentare uno spunto di riflessione per il Presidente. *(Applausi dai Gruppi PD* e *Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il Presidente del Consiglio per il suo intervento che, come sempre, è molto riflessivo e realistico rispetto alla situazione nella quale ci troviamo dopo la Brexit.

Mentre il presidente Gentiloni Silveri stava parlando mi veniva in mente un libro di Dahrendorf uscito nel 2009 che si intitolava «Quadrare il cerchio» e che era riferito proprio all'Europa. Si parlava cioè di quadrare il cerchio tra tre grandi spigoli di un triangolo: la democrazia, il mercato e la coesione sociale (le politiche di *welfare*). Io vorrei che noi continuassimo a mantenere una traiettoria che poi ispirò il libro bianco di Delors e che era volta a fare quadrare il cerchio di una grande comunità, la più grande al mondo, formata di 500 milioni di persone, che poi sono 500 milioni di cittadini, di lavoratori, di consumatori, di protagonisti che vivono - e questo lo vorrei dire a tutti gli antieuropeisti - la miglior condizione mondiale sui tre parametri citati della democrazia, del mercato e della coesione sociale. Sono tre ambiti che sarebbe utile non disperdere in un dibattito spesso privo di ogni radice storica, di ogni connotazione della realtà; sarebbe utile non disperderlo, perché questo è un patrimonio comune che è stato costruito con grande difficoltà e che ci ha consentito, come lei ci ha ricordato la volta scorsa parlando sempre dell'Europa, di avere sessant'anni di pace, che sono un *benefit* non misurabile nella quantità di valore, ma straordinario per il valore di vita, di progresso e di democrazia in esso contenuto.

Mentre lei parlava mi è venuta in mente una mia esperienza personale, che riporterò in breve. Proprio nel periodo di quel libro del 2009 - ricordo che in Europa c'era il commissario Monti - presiedevo l'Associazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME), una grande organizzazione di 20 milioni di imprese che stentò molto a formarsi e la cui fusione fu difficile. Stiamo parlando di piccole e medie imprese artigiane, non di grandi industrie e il punto più ostico e difficile

per far quadrare il cerchio degli interessi era posto proprio dalle associazioni di impresa britanniche. Queste ultime avevano un dubbio: nell'associazionismo europeo non volevano perdere alcuni requisiti, che sono quelli che ha ricordato il professor Monti, ossia la loro capacità dinamica di stare su mercati aperti e competitivi. Infatti, nell'associazionismo si stabiliscono delle regole che in qualche modo possono imbrigliare coloro che devono correre e competere. Purtroppo quella difficoltà esisteva, tanto che poi il Regno Unito non aderì alla moneta unica europea e ha mantenuto una propria identità e dimensione dentro l'Europa, ma anche a cavallo tra l'Europa e gli Stati Uniti.

Oggi dobbiamo sostenere con il Regno Unito un negoziato, che non vorrei definire difficile, ma che è senz'altro complesso e problematico, sulla sua uscita dall'Unione europea. Condivido le parole che il Presidente del Consiglio ha pronunciato sull'opportunità che il negoziato sia impostato sul principio della sincera cooperazione. Ciò significa che, nonostante la scelta fatta non sia condivisa dal resto d'Europa, dai Governi, dalla Commissione europea e da chi per essa sta negoziando, non dobbiamo cadere nel rischio del revanscismo nei confronti del Regno Unito e, contemporaneamente, non dobbiamo subire tutte le conseguenze negative che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea può provocare. Quando si arriverà all'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona e i livelli attuativi in esso previsti diverranno realtà, dovremo usare un doppio atteggiamento: principio di sincera cooperazione e fermezza sul fatto che debbano essere rispettati gli interessi sia degli uni, che degli altri.

Come lei, Presidente Gentiloni Silveri, anch'io penso che l'Italia potrà giocare un ruolo importante, perché crescente sarà il suo ruolo all'interno del contesto dei Paesi guida dell'Unione europea. L'Italia potrà giocare un ruolo importante perché abbiamo molti interessi comuni, di quella comunità italiana che vive nel Regno Unito, composta da circa 600.000 persone e nell'interscambio commerciale l'Italia ha un vantaggio di 12-13 miliardi di euro, nei confronti del Regno Unito. Non siamo quindi entrati in una guerra simbolica e neanche filosofica: dobbiamo trattare con pragmatismo alcune questioni cui lei, signor Presidente del Consiglio, ha fatto cenno, come quella della ricollocazione delle autorità, alle quali ne voglio aggiungere una molto concreta, che nella nostra proposta di risoluzione poniamo come problema molto serio e severo. Mi riferisco alla borsa di Milano, che è di proprietà della borsa di Londra, ossia del più grande mercato finanziario mondiale che, nel momento in cui sarà compiuta la Brexit, diventerà un grandissimo mercato *offshore*. È probabile che questo indurrà l'Europa a reazioni talvolta un po' nervose, ma vorrei ricordare che a questo nervosismo potrebbe seguire una qualche opportunità, proprio per la collocazione dentro l'Europa - *inside* - del mercato e della borsa di Milano. *(Richiami del Presidente).*

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Sul ruolo che possiamo giocare, richiamo la necessità di far quadrare il cerchio dei grandi principi e anche dei grandi interessi, che possono accompagnarsi tra loro, mettendo alla testa di questo ragionamento il fatto che la sicurezza europea e la politica estera europea devono comunque vedere un coinvolgimento del Regno Unito, perché siamo implicati nello stesso processo di sicurezza del mondo. Quella di far quadrare il cerchio è una sfida che va oltre le narrazioni negative, che le persone di raziocinio devono sempre aver presente e non ho dubbi che il nostro Governo la stia avendo.

Occorre far quadrare il cerchio per mantenere le nostre prerogative di democrazia, di libertà e di mercato e, contemporaneamente, per far crescere un'Europa capace di riformarsi, meno regolamentativa e più volta allo sviluppo, che ponga degli obiettivi nuovi e prenda anche atto dei fallimenti.

Concludo dicendo che il piano Juncker per gli interventi sulle infrastrutture pubbliche non ha funzionato al meglio. Non ha funzionato. Ciò che ha funzionato in Europa, per la ripresa che il presidente Gentiloni Silveri ha citato, è stato l'andamento del mercato privato, che è cresciuto in modo differenziato nei diversi Paesi. C'è stato uno scarso apporto europeo a questo tipo di crescita. Dobbiamo dunque richiedere un maggior apporto europeo a questi processi, da parte di un'Europa che sia non solo più flessibile, ma anche più proattiva in favore dello sviluppo. Per mantenere la democrazia, il mercato e la libertà l'unica condizione è quella di crescere, sviluppando l'intera Europa.

(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Berger, Fucksia, Naccarato e Repetti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico agrario statale «Giuseppe Garibaldi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 11,34)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente del Consiglio, lei ha richiamato la firma che i 27 Capi di Stato o di Governo hanno apposto qualche settimana fa alla Dichiarazione di Roma, dichiarando che è stato il minimo sindacale. Ritengo invece che il minimo sindacale sarebbe stato far leggere prima quel documento ai cittadini e al Parlamento e così non è stato. Questo la dice lunga su quello che è il vostro atteggiamento.

Nel suo intervento lei ha parlato anche del fatto che molti asserivano che la Brexit sarebbe stata una catastrofe per l'Europa. Mi permetto di deluderla, ma quelli che annunciavano una catastrofe che si sarebbe abbattuta sull'Europa con l'uscita del Regno Unito eravate voi, gli stessi che annunciavano la catastrofe istituzionale che si sarebbe abbattuta sull'Italia a seguito della mancata approvazione delle riforme costituzionali, quelle che ci avevate proposto, mentendo agli italiani dichiarandole fondamentali, mentre erano inutili e dannose; gli stessi che dichiaravano agli italiani che per fare una legge, in questo Parlamento, ci volevano due anni e che ora propongono di approvare una legge elettorale in un mese, un mese e mezzo. Queste vostre dichiarazioni, prima fatte poi smentite, sono quelle che chiamo "armi di discussione di massa", che consentono di distrarre i cittadini dai problemi reali.

Proprio perché lei, signor Presidente del Consiglio, è stato ministro degli affari esteri, mi permetto di segnalarle alcuni aspetti. Il primo trae spunto dal caso recente del nostro connazionale Gabriele Del Grande, che ha portato alla luce un fatto imbarazzante: abbiamo scoperto che i nostri trattati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia con la Turchia risalgono addirittura gli anni Venti o agli anni Cinquanta. Questo fa emergere il tema dell'attualizzazione dei trattati con determinati Paesi.

Lei ha parlato di due fasi della negoziazione sulla Brexit e vorrei enfatizzare quello cui ha accennato, ossia il fatto che queste due fasi dovranno essere assolutamente contemporanee. In relazione a ciò, le segnalo due punti a mio avviso fondamentali: il primo è che, nella tutela di queste relazioni, a seguito della Brexit, non dobbiamo dimenticare alcuni soggetti fondamentali per il nostro Paese, come i nostri studenti e i nostri ricercatori che attualmente si trovano nel Regno Unito, i quali probabilmente vedranno venir meno alcuni finanziamenti dalla Comunità europea e aumentare le loro rette nelle università britanniche.

Oltre a questo, le segnalo l'importanza di portare al tavolo sabato mattina un tema grave. Lei ha parlato di accordi transitori; tali accordi dovrebbero essere focalizzati su un punto fondamentale, sul quale richiamo anche l'attenzione del sottosegretario Ferri, che ad esso è molto sensibile. Il procuratore generale della Repubblica Gratteri ha segnalato, qualche settimana fa, un aspetto importantissimo della Brexit, che finora nessuno ha trattato in quest'Aula: il venir meno di accordi, tramite l'Unione europea, con il Regno Unito, potrebbe facilitare una serie di attività della criminalità organizzata, soprattutto italiana, in conseguenza della perdita delle tutele giudiziarie e di cooperazione di polizia che al momento sono di grande aiuto per i nostri procuratori e le nostre Forze dell'ordine. Si tratta di un aspetto fondamentale, che sinceramente invito l'Assemblea a tenere in considerazione. Addirittura, la stessa Theresa May ha fatto una sorta di *moral suasion* nei confronti dell'Unione europea, evocando quasi come uno spauracchio il fatto che un ammorbidimento e un alleggerimento di questi trattati e

della cooperazione giudiziaria e di polizia potrebbero arrecare un grave danno alle attività d'investigazione dei nostri procuratori.

Per questo motivo, in conclusione, le segnalo i nostri impegni in questi due settori specifici: sicuramente tutelare i nostri studenti e ricercatori all'estero; evitare soprattutto - e qui richiamo le sue parole, signor Presidente del Consiglio - che durante la fase dei negoziati per la Brexit si determini un vuoto legislativo in materia di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con il Regno Unito, definendo, congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali, tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, il Consiglio europeo del prossimo 29 aprile adotterà gli orientamenti relativi ai negoziati per la Brexit. Il presidente del Consiglio europeo Tusk ha recentemente affermato che la comunità dei 27 Paesi rimarrà determinata e unita sui futuri negoziati con un chiaro obiettivo comune: ridurre al minimo i costi per i cittadini, le imprese e gli Stati membri dell'Unione europea. Sarà necessario quindi, signor Presidente, stabilire regole certe per quanto riguarda gli impegni di natura economica che legano oggi e legheranno nel breve periodo il Regno Unito e l'Unione e che sono stati assunti precedentemente.

Fonti non confermate parlano di 60 miliardi di euro. Ebbene, le chiedo: chi pagherà? E quanto? Occorre tener presente che, oltre a questi 60 miliardi, ci sono circa cinquanta accordi commerciali che il Regno Unito dovrà rinegoziare in una posizione diversa, da Stato non facente parte dell'Unione. A questo punto, non spero che la Brexit sia un'opportunità per l'Unione europea di incassare un po' di soldi facili, per essere vendicativa o impedire ad altri di uscire; spero però che non sia nemmeno un'opportunità per il Regno Unito per riuscire a non farsi carico dei costi diretti della sua decisione. Spero cioè che la Brexit sia un'occasione per razionalizzare la spesa, alleggerendo il peso che i nostri cittadini sopportano, allocando le risorse dove risultano necessarie e garantendo gli investimenti meritori.

L'accordo finanziario non deve includere soltanto gli impegni assunti sul bilancio pluriennale dell'Unione europea, ma anche il discorso degli investimenti, considerando che Londra è tutt'oggi la quarta meta al mondo per gli investimenti stranieri.

E arrivo a un altro punto. All'indomani del voto inglese, la *premier* May ha confermato di voler diminuire le tasse sulle imprese dal 20 al 17 per cento entro il 2020; alcune indiscrezioni parlano addirittura di un traguardo del 15 per cento: si tratta di un vero paradiso fiscale oltre la Manica. Questa volta, però, non ci troviamo i quattro scogli di Cipro, ma una realtà dove la gente andrà direttamente ad abitare e non solo a depositare la sede legale delle imprese. Questa è quindi un'occasione per rivedere e controbilanciare quello che da noi, a confronto di questo paradiso fiscale, e tutt'oggi un «inferno fiscale».

Lo *slogan* degli euroscettici, che tanto va di moda, è che i sacrifici ce li chiede l'Europa; ebbene, spero che questa sia l'occasione per riflettere e far sì che possiamo chiedere all'Europa a nostra volta, in sede di contrattazione, meno burocrazia, meno tasse e servizi migliori.

Pensiamo poi ai nostri 170.000 connazionali registrati nel Regno Unito, perché anche per loro è importante che le regole siano certe e che i negoziati siano veloci: separare i due momenti, della chiusura del rapporto e degli accordi per il futuro, non mi pare molto utile.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. Ne ha facoltà.

REPETTI *(Misto-Ipl)*. Signor Presidente del Consiglio, colleghi, credo che oggi, in Europa, si possano aprire diversi scenari e non si possano escludere ripensamenti e novità. La Francia ha dimostrato, con il successo di Macron, che l'opinione pubblica, seppur gravata da insicurezze e paure fondate, offre il proprio consenso a chi ha le idee chiare e nette, a chi non si rifugia nella demagogia. E Macron, che ha scelto l'Europa, ha ottenuto un grande successo e mi auguro che al ballottaggio sarà sostenuto ampiamente da un fronte democratico.

Anche le elezioni convocate nel Regno Unito dalla *premier* May potrebbero offrire delle sorprese. Non dimentichiamo che il *referendum* inglese è stato vinto per poco da chi voleva uscire dall'Europa e che da allora ad oggi l'opinione pubblica britannica può aver maturato un'idea diversa sull'interesse del Regno Unito nei confronti dell'Europa. Non escluderei dunque che possa comparire anche lì un Macron inglese, liberale o laburista, capace di indicare un progetto nuovo per il Regno Unito e per il suo rapporto con l'Europa.

Anche per questo credo che le decisioni che l'Europa dovrà prendere riguardo alla Brexit dovranno essere ferme e chiare, ma senza chiudere definitivamente le porte europee al Regno Unito.

Ormai abbiamo tutti capito che i *referendum* sono importanti quando si tratta di valori fondamentali del vivere civile, ma sono strumenti rischiosi e persino controproducenti quando si tratta di decidere di questioni complesse, quando vengono utilizzati da una politica che abdica alle proprie responsabilità.

Dunque, tutta l'Europa è in movimento. E se Macron diventerà, come spero, il nuovo Presidente della Francia e la cancelliera Merkel sarà confermata alla guida della Germania, l'Europa potrà riprendere il suo cammino, correggerlo e migliorarlo. L'Italia, allora, dovrà essere pronta a far parte del nucleo fondante di un'Europa in parte rinnovata e da rinnovare. Certo, ogni giorno che passa dobbiamo constatare le conseguenze negative che la bocciatura del *referendum* costituzionale ha determinato. Infatti, oggi il rischio di ingovernabilità per l'Italia è altissimo.

Di fatto, oggi, presidente Gentiloni Silveri, il suo Governo è un punto di riferimento importante per affrontare con autorevolezza queste difficili sfide e guardare al futuro, seppure con tutte le incognite che si presentano. Ma è necessario riprendere il cammino delle riforme: accantonarle ancora sarebbe il peggiore modo per l'Italia di presentarsi al tavolo di un'Europa che, dopo le elezioni francesi e tedesche, sarebbe pronta a fare finalmente ciò che fino a oggi non è stato fatto. *(Applausi della senatrice Saggese)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattorini. Ne ha facoltà.

FATTORINI *(PD)*. Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per aver illustrato con chiarezza lo stato dell'arte delle prospettive del negoziato sulla cosiddetta Brexit e per averlo fatto - di questo soprattutto la ringraziamo - con una prospettiva di grande respiro all'interno di questa visione.

L'uscita del Regno Unito è certamente un passaggio cruciale: è la prima volta che un membro così importante decide di lasciare l'Unione europea; un Paese che, nella storia novecentesca, per la nostra generazione e per quella dei nostri figli, ha avuto un grande significato simbolico, storico e culturale, prima ancora che politico ed economico.

Questa scelta cade in un momento delicatissimo delle relazioni internazionali. Dunque non era solo allarmismo - mi rivolgo ai cari colleghi del Movimento 5 Stelle e, in particolare, al senatore Lucidi - non erano "armi di discussione di massa": era una preoccupazione vera, reale, il segno di una partecipazione e di una condivisione con i problemi dei cittadini, non retorica e demagogica, come spesso fate voi. Era un prendere sul serio un problema vero.

Ci rendiamo conto - e ne siamo molto contenti - che forse, come diceva il presidente Monti, la Brexit è stato un anticorpo. Siamo molto contenti di come stanno andando le cose, del risultato in Olanda e del primo risultato delle elezioni presidenziali francesi, dove speriamo si confermi la vittoria di Macron, perché egli non ha vinto edulcorando o minimizzando, ma esaltando una convinta adesione europeista. Si tratta di un candidato del tutto nuovo, che ha fatto della bandiera dell'Unione europea un proprio vessillo, un vessillo della Francia e quindi dell'Europa in quanto Francia. Insomma, l'Europa non come vincolo da sopportare, ma come vera opportunità e non solo economica.

Come diceva bene il nostro Presidente del Consiglio, l'Europa non è solo un fatto economico, ma si lega a temi fondamentali, come la solidarietà sull'immigrazione e la difesa comune. L'immigrazione richiama i concetti di confronto, dialogo interreligioso e dimensione di apertura.

D'altronde, il Regno Unito, come sappiamo, ha sempre partecipato con riserva al progetto europeo, quindi questo forse costituisce un dato di chiarezza; non per fare come la volpe con l'uva, ma la Brexit certamente pone la questione di fare chiarezza e non deve essere affrontata con vendetta, con ricatto,

con una lezione dimostrativa - anche questo è molto giusto - ma con responsabilità e fiducia nel progetto europeo, con lealtà e senza ricatto.

Per quanto riguarda noi, si tratta di ricollocarci e rivedere - speriamo - il nostro nuovo assetto in un nuovo asse franco-tedesco, non da questuanti ma da protagonisti.

Questa situazione è anche l'occasione per riflettere, dunque, sulla nuova identità - questo diceva nel suo intervento introduttivo il Presidente del Consiglio - per riscoprire pienamente la prospettiva profondamente politica del processo di integrazione e dunque i suoi valori, che non devono essere visti in chiave retorica e vuota.

Ricordo l'esperienza che abbiamo vissuto - e mi spiace rispondere di nuovo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che la ritengono retorica ed esterna alla sensibilità dei cittadini - e quello che abbiamo ottenuto nel contesto ambizioso dell'anniversario dei Trattati di Roma, con la firma della Dichiarazione di Roma. Vorrei ricordare l'importanza di quel risultato: i cittadini c'erano, eccome. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto avvenuto il 25 marzo, in una giornata splendida, vissuta in perfetta tranquillità nella nostra Capitale o a Milano, dove un milione di persone si è stretto intorno a papa Francesco, dimostrando noi, in un momento di paura e preoccupazione in tutta Europa per gli attentati e la sicurezza, una forza e una serenità incredibili, anche grazie alle nostre forze di polizia. È dunque con orgoglio che abbiamo ospitato quegli eventi.

Mi rivolgo proprio a coloro che tanto tengono alla partecipazione, perché su questo ha veramente ragione il Presidente del Consiglio: a mio avviso, quella giornata, così ben riuscita, non solo sul piano formale e retorico, ma anche per i risultati conseguiti con il consenso di tutti gli Stati dell'Unione europea, è l'esempio, la metonimia, la metafora, di come difendere i nostri interessi non significhi chiudersi, ma possa rappresentare il volano, la forza, per affermare un ruolo da protagonisti e di avanguardia, come quello che abbiamo avuto nella storia dell'Unione europea, nella fondazione di questa grande avventura di libertà e di pace. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Chiedo infine di poter consegnare agli Uffici una integrazione del mio intervento affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Presidente Gentiloni Silveri, lei auspica un atteggiamento non punitivo nei confronti del Regno Unito: nel momento in cui qualcuno dovesse punire la democrazia - di cui la Brexit è stato un grande esempio - vuol dire che in Europa c'è qualcuno che preferisce la dittatura alla democrazia. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Lei, quindi, andrà in Europa a parlare di Brexit, ma si ricordi che stiamo parlando di quel Paese, a pochi chilometri dall'Europa continentale, al di là della Manica, che è la patria della democrazia. Si ricordi - per fare anche un po' di storia dello sport - che è anche la patria del calcio e del *rugby*, due sport di squadra in cui il rispetto delle regole è fondamentale. Il Regno Unito, Presidente, è quel posto dove un Governo inglese ed una Regina hanno permesso al popolo scozzese, dopo centinaia di anni, di autodeterminarsi con un *referendum*: il potere è stato dato al popolo, che ha deciso di restare nel Regno Unito. Nessuno si è strappato le vesti nel momento in cui il popolo ha deciso, è stato accettato l'esito di quel *referendum*.

Il Regno Unito, Presidente, è quel posto dove, d'accordo con la Francia, a Calais, all'inizio del tunnel sotto la Manica, è stato costruito un muro per evitare un'invasione: un muro all'interno dell'Europa per tutelare i propri confini.

Il Regno Unito è quel posto dove ai cittadini è stato chiesto: «*Leave or remain*?» con un *referendum*, dando potere al popolo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. La democrazia: questa cosa sconosciuta ai vostri amici burocrati in Europa, un'Europa sempre più matrigna.

La Gran Bretagna è quel posto dove il primo ministro Theresa May ha annunciato a breve le elezioni senza se e senza ma, con una data certa. Anche questa, Presidente, è democrazia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Lei andrà, nei prossimi giorni, a rappresentare il nostro Paese, culla del diritto, dove ahimè la certezza del diritto e soprattutto delle pene è un miraggio; un Paese che viene identificato dai delinquenti di tutto il mondo come il paese di Bengodi. Il nostro Paese - lo vada a raccontare magari ai britannici, Presidente - è quello dove un Governo abusivo aveva proposto un *referendum* costituzionale per togliere potere ai cittadini, togliendo il diritto di voto sul Senato, aumentando il numero delle firme necessarie per richiedere un *referendum* e soprattutto che avrebbe dovuto togliere poteri alle Regioni, quindi alle autonomie.

Il nostro Paese, Presidente, è quello dove due Regioni (Lombardia e Veneto) chiedono un *referendum* consultivo per l'autonomia, che è differente dalla secessione, di cui va in giro a parlare il Partito Democratico, e il Governo fa di tutto per affossarlo: dove si chiede la democrazia, voi non ce la volete dare.

Il nostro Paese è quello in cui, grazie agli accordi tra ONG, scafisti, cooperative e Stato italiano, tutti guadagnano da una tratta di esseri umani che ha il solo scopo di sostituire un popolo: da italiani ad africani europei.

Il nostro Paese è quello dove l'ingresso in Europa è stato imposto dal signor Prodi, ingannando tutti con il suo bel faccione (ce lo ricordiamo nei telegiornali di allora) ed è lo stesso Paese, Presidente, dove la richiesta della Lega Nord di inserire la possibilità di *referendum* sui trattati internazionali in Costituzione è stata bocciata da voi.

VOCE DAL GRUPPO PD. Ma piantala!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Ma piantala tu e vai a casa!

Il nostro Paese è quello dove, nonostante gli italiani il 4 dicembre vi abbiano detto che ve ne dovete andare, voi siete ancora lì a scaldare la poltrona, con un Governo che avevate detto, illudendo e prendendo in giro gli italiani, doveva servire per approvare la legge elettorale. Ma la legge elettorale la fa il Parlamento, non il Governo e voi siete lì a scaldare la poltrona. Ve ne dovete andare subito! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quindi, Presidente, vada a studiare tecniche di democrazia e ci porti i suoi amici del Governo e i suoi colleghi, con cui in questi giorni andrete a fare la gita in Europa. E non confonda la democrazia con il populismo; non ci venga a dire che il male dell'Europa sono i cattivoni populisti, leghisti, lepenisti e tutto quello che ha detto fino ad ora, che il male dell'Europa è la Brexit. Il male dell'Europa sono quelli come voi, che state massacrando i cittadini europei. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il male dell'Europa sono gli europeisti che da anni promettono cambiamenti, per poi fregarsene e non cambiare nulla. Mi ricorda la storia di un grandissimo siciliano che ha scritto: «Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente».

Lei ha continuato a riferirsi alla maggioranza dei cittadini europei: cosa ne sa lei della maggioranza dei cittadini europei? Cosa ne sapete voi di quello che vogliono realmente i cittadini europei?

Vada in Europa, come ho già detto, e impari, magari ci porti anche Alfano così almeno impara anche un po' di inglese. Visto quello che ha detto oggi, visto quello che state dicendo e visto quello che dicono i suoi amici, vada in Europa e utilizzi un bel detto, che utilizzavano i nostri nonni: «Un bel tacer non fu mai scritto». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, nelle comunicazioni del Presidente del Consiglio, forse per meritorio eccesso di sobrietà, non abbiamo ascoltato alcun riferimento al suo incontro con il Presidente degli Stati Uniti d'America nella scorsa settimana. A mio giudizio - per quanto se ne è potuto dedurre - quell'incontro è stato obiettivamente un successo e direi un successo europeo, soprattutto se confrontato al clima di artefatta tensione di due mesi fa, allorché il presidente Trump aveva incontrato la cancelliera Merkel. Lo noto senza nessuno spirito di nazionalismo antitedesco, ma proprio nel senso di quel patriottismo che può essere europeo quanto meno sarà immeschinito da esigenze di nazionalismo.

Sotto questo aspetto, l'analisi che il Presidente del Consiglio si accinge a far propria nei prossimi

giorni, al vertice straordinario sul negoziato sulla Brexit, che sarà intelligentemente guidato da Michel Barnier, mi sembra condivisibile; bisogna cioè fare in modo che il mercato unico non sia alla carta, prendo questo e scarto quello. Abbiamo e viviamo una stagione storica nella quale non si può dire: viva il mercato unico dei prodotti finanziari, abbasso il mercato unico degli esseri umani.

Il Presidente del Consiglio ha anche detto che è auspicabile la massima unità fra i 27 Paesi, ma qui le mie considerazioni non sono all'unisono con la parte storica introduttiva che è stata premessa stamattina. Non è vero che la decisione del Regno Unito sia una decisione di così grande importanza ai fini del progetto europeo. Il Regno Unito è un Paese importantissimo, che molti di noi che vengono dal liberalismo avranno sempre nel cuore, ma il Regno Unito non c'è e non è alle origini del progetto europeo. Tale progetto, che consente di chiudere la vicenda del Trattato di pace (si ricordi l'intervento di Einaudi alla Costituente), nasce sulla base del rapporto non più di contrapposizione tra la Francia e la Germania.

Il progetto europeo nasce da tre uomini di frontiera: il trentino De Gasperi, l'alsaziano Schumann e l'ex borgomastro di Colonia Adenauer.

Perché - lo chiedo all'attuale Presidente del Consiglio, che fu, fino a qualche tempo fa, Ministro degli affari esteri in Italia - la diplomazia italiana ha voluto immeschinire tutto con quel vessillo di Ventotene, spinelliano, utilizzato con termini ricattatori, che si è visto un mese dopo a Bratislava quanto fosse in Europa controproducente? Con tutto il rispetto e con tutto l'affetto, il progetto di Ventotene ha tutta un'altra radice. Spinelli è un ex comunista, che vorrebbe approdare alla democrazia senza perdere quell'aspetto di internazionalismo e di cosmopolitismo che la stagione comunista gli ha dato; ecco la sua polemica di contrapposizione frontale contro gli Stati nazionali. Si può innalzare la bandiera sovranista, o si poteva, contro l'Europa di Spinelli, ma contro il sogno di De Gasperi, di Adenauer e di Schumann di non fare più guerra tra Francia e Germania non ci riesce neanche la volenterosa candidata Le Pen alle elezioni francesi.

E allora, da questo punto di vista, il Presidente del Consiglio dice che è stato importante, un mese fa, salvaguardare l'unità fra i ventisette e approdare a un documento che fosse firmabile da tutti i ventisette. Non vorrei contraddire un collega autorevole come il presidente Monti, ma in quel documento si elude tutto e non si afferma quasi nulla, tanto più che quel giorno, a Londra, si manifestava in piazza in difesa di un valore antico che è sempre moderno: il Parlamento, attaccato vilmente, il giorno prima, da un attentato.

E allora, perché l'europeismo oggi parla soltanto la lingua del presidenzialismo o del semipresidenzialismo? Leggiamo ogni giorno che c'è un ex Presidente del Consiglio italiano (mi riferisco a Letta) che ha intenzione di riscoprire una bandiera di Cossiga: leghiamo l'elezione del Parlamento europeo all'elezione diretta del Presidente della Commissione. Non sono contrario, ma non posso non rilevare come siamo andati indietro dal 1979, onorevole Presidente del Consiglio, quando tutti promettemmo ai nostri elettori che la prossima volta si sarebbe votato con la stessa legge elettorale, tanto ad Amburgo quanto a Caltanissetta. E, se proprio si vuol bene allo stesso Spinelli, quest'ultimo come parlamentare europeo aveva creduto nella possibilità di una legislazione elettorale che rendesse quel Parlamento un vero Parlamento.

E allora, abdicare a un parlamentarismo preso sul serio per inseguire successi di immagine è roba che in qualche misura può essere utile a Macron per vincere le elezioni, perché, signor Presidente del Consiglio, la mia sensazione è che Macron sia proprio la riscoperta del nazionalismo, gabellato come patriottismo europeo, al di là del ridicolo di vedere nel 2017 un giovane, che non è Clemenceau durante la Prima guerra mondiale, sposare con tanta catechistica intransigenza nazionalistica una bandiera di europeismo ad uso di immagine.

L'Europa è fatta di cose concrete. E di cose concrete lei, come Ministro degli affari esteri e come Presidente del Consiglio, ne vive tante. Ma lei veramente crede che sia stato utile e saggio l'allargamento per il progetto europeo? Non ha constatato come in Europa - e non solo sulle questioni dei migranti - vi sia una decina di Paesi il cui antiputinismo, infinitamente superiore alla quota che lei e io condividiamo, ha paralizzato la macchina politica europea? Quindi, quella sua idea che si possa

essere fedeli alla integrazione in che modo si può realizzare? Rallentando la velocità su alcuni punti e accelerando su altri, come la difesa comune? Mi sembra velleitario. Come velleitario mi è sembrato il documento dei 27.

Sono cose che dall'opposizione le diciamo non perché esiste una condizione istituzionale dell'opposizione in politica internazionale. Questo è ridicolo. Ma vi è l'idea che si possa creare un'Europa con diversi livelli di integrazione, e una potenzialità in positivo che non implica il parlamentarismo preso sul serio. Il Parlamento europeo non è un vero Parlamento. Facendo diventare la Commissione europea un vero Governo, non si fa diventare il Parlamento europeo un vero Parlamento.

Come ultima considerazione, perché il Parlamento europeo è decisivo? Perché viviamo una stagione di antipolitica feroce. E allora noi, con una legge elettorale europea, potremmo rilanciare in Europa quei partiti popolari, liberali e socialisti che sono meno screditati di quanto è, nei codici del socialismo, la da me rimpianta partitocrazia.

Da questo punto di vista, mi auguro che la fase che si apre in Europa sia rispettosa di quei valori, *in primis* dell'atlantismo, per i quali dobbiamo salutare come un successo europeo il buon rapporto che si è stabilito tra lei e il Presidente degli Stati Uniti d'America. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) e del senatore Casini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente del Consiglio, io credo che sulla Brexit sia necessaria una riflessione un po' più approfondita. Lei dice che l'uscita della Gran Bretagna non è stata una miccia. Forse lei non si rende contro di ciò che ha detto. La Brexit altro non è che una manifestazione, la più clamorosa e la più evidente, della sottostante crisi europea.

Certo, il fatto più contingente, signor Presidente, è essenzialmente dovuto agli errori compiuti da David Cameron, che non è certamente né Gordon Brown e né Tony Blair, il quale per risolvere la crisi della sua *leadership*, non ha esitato a gettare il suo Paese in una situazione estremamente difficile e dagli esiti insostenibili.

Il voto britannico, signor Presidente, ha manifestato tutta l'insofferenza nei confronti di una realtà come quella europea, che negli ultimi anni, esattamente dalla crisi della Lehman Brothers del 2008, ha subìto una crescente sclerosi burocratica. Ciò che colpisce nel sentimento comune degli inglesi sono due circostanze prevalenti: da un lato, la crescente insofferenza per la Corte di giustizia europea; dall'altro, il giudizio sempre più negativo di fronte a un ceto di funzionari pubblici sempre più sordo di fronte alle legittime istanze dei popoli sovrani. Da qui l'inevitabile corto circuito, la scintilla che ha scatenato la Brexit.

Signor Presidente, lei sa che il Regno Unito ha avuto per decenni uno sconto sugli obblighi di contribuzione al bilancio dell'Unione europea. Lei sa che noi continuiamo a contribuire in modo pieno a quel bilancio europeo, da cui altri Paesi, come quelli dell'Est, traggono benefici importanti, salvo poi rifiutare ogni logica di mutualità europea quando - come nel caso dei flussi migratori - è il loro turno di dare invece che prendere.

Tutto questo, signor Presidente, è inaccettabile. E anche per questo è stato sbagliato - il nostro Gruppo glielo ha già detto alla Camera e glielo ripete qui al Senato - aderire alla richiesta di manovrina venuta dall'Europa in un momento in cui è ancora da discutere il destino futuro delle regole del *fiscal compact*. Ieri avete bocciato un emendamento del senatore Mazzoni che vi avrebbe aiutato per le modalità di calcolo futuro dell'*output gap*, per l'individuazione del *deficit* strutturale, nonché, appunto, per l'interazione tra contribuzione al bilancio europeo e contribuzione alla gestione dei flussi migratori.

Signor Presidente, l'insofferenza rispetto alle decisioni della Corte di giustizia europea era in qualche modo prevedibile. Ci sono due sistemi giudiziari che si muovono con logiche completamente diverse: a Londra e dintorni la *common law* con il suo pragmatismo e la sua capacità di adattarsi con rapidità ai cambiamenti imposti dall'evoluzione complessiva della società; dall'altro, un sistema di regole rigide e codificate, con una legislazione sempre in ritardo sui processi reali e un carico legislativo caotico e

contraddittorio. Alla fine, il rigetto da parte dei britannici era più o meno inevitabile.

Ma sul secondo fronte, quello dell'accesso burocratico, si poteva fare di più tenendo conto che quella malattia era destinata ad uccidere non solo la Gran Bretagna, ma la stessa Europa, che ha perso di vista quella stella polare che negli anni passati ne aveva guidato il cammino, dando a tutti i Paesi membri un vantaggio comparato rispetto alla situazione preesistente; vantaggio che, nel corso degli anni, si è progressivamente ristretto, privilegiando solo alcuni Paesi. Ecco la miccia, signor Presidente, che lei non vede. La Germania in testa, la quale, immemore delle tragedie del Novecento, continua a operare con insensibilità degna di miglior causa e, non cogliendo i segnali che provengono da diversi Paesi, fa come lo struzzo. Dire che non c'è una miccia significa fare come lo struzzo che nasconde la testa in caso di pericolo. Le recenti elezioni olandesi, che hanno visto l'affermazione - per fortuna contenuta - di Geert Wilders, dovrebbero far riflettere: quelli sono stati momenti di paura. Speriamo che il prossimo Presidente francese sia Macron, ma il successo relativo della Le Pen non può lasciare tranquilli.

In altre parole, Presidente, è come un tumore che si sta metastasizzando e rischia ancora di determinare un effetto domino, alimentando pulsioni venate di irrazionalismo, calibrate come sono sulla fuoriuscita dall'euro, e il ritorno ai confini degli Stati nazionali. Abbiamo sentito dire anche questo, e cioè che si ritorna ai confini a livello delle nostre Alpi.

Che vi sia un impulso autolesionista è chiaro solo agli elettori più avveduti. La gran massa coglie in filigrana solo l'esaurirsi di ogni forza propulsiva, come si diceva una volta a proposito della vecchia Unione sovietica. Sognano pertanto soluzioni radicali senza preoccuparsi minimamente - lo abbiamo sentito dal Capogruppo della Lega prima - del fatto che si possa cadere dalla padella alla brace. Ma sarà questo l'inevitabile epilogo finale se nel frattempo l'Europa non sarà stata capace di cambiare marcia, salvando se stessa grazie a politiche innovative.

L'Italia può avere un ruolo da giocare nel risvegliare una coscienza da troppo tempo sopita, ma per farlo deve uscire dal cono d'ombra in cui da tempo si è cacciata. Non serve battere i pugni sul tavolo a correnti alterne, né giocare al poliziotto buono - come fa lei, signor Presidente del Consiglio - e a quello cattivo, come fa il suo predecessore. D'altronde, signor Presidente, non si offenda, ma non siete né Andreotti, né De Gasperi, né Craxi. Occorre, al contrario, una strategia mediata e portata avanti con continuità, senza proclami o colpi di testa, ma con la determinazione che nasce dalla consapevolezza di essere nel giusto e di condurre una battaglia che punta indubbiamente alla difesa dell'interesse nazionale, non perdendo però di vista un orizzonte più vasto rappresentato dagli interessi comuni dell'Europa intera.

Per questi motivi noi chiediamo alla Germania di reflazionare la propria economia. Glielo deve chiedere, signor Presidente del Consiglio, anche se sappiamo che è impossibile, data la situazione di piena occupazione in cui vive il Paese, con appena il 4 per cento di disoccupazione, a differenza del nostro dove è quasi del 12 per cento. Aumentare la domanda interna avrebbe come unico effetto in Germania una crescita dell'inflazione, e noi sappiamo di essere di fronte a un tema particolarmente sensibile per la cultura e l'esperienza storica di quel Paese.

Possiamo però chiedere compensazioni su un terreno diverso: ad esempio, abbattere quel veto che impedisce la realizzazione dell'unione bancaria - lo hanno già detto alcuni miei colleghi illuminati - e le relative garanzie europee per i risparmiatori; oppure prevedere forme adeguate di mutualizzazione dei debiti sovrani per il rilancio degli investimenti.

Noi come Gruppo non siamo «no euro», ma siamo «no ANAC», che lei sa perfettamente essere un imbuto, perché gli investimenti ci sono, ma c'è il bilancio corrente e le risorse non vengono utilizzate. Questo imbuto è come una stenosi a livello cerebrale della carotide, per cui è inutile pompare sangue, tanto non arriva al cervello e, quindi, la nostra economia muore. Ma sono gli investimenti la vera variabile indipendente della futura crescita economica di tutto il Continente.

Per finire, signor Presidente, il connesso sacrificio è pienamente sopportabile. Rientra perfettamente nella figura teorica della *leadership*: quella in cui i vantaggi e gli oneri si compensano in un gioco a somma positiva. Le forme possono essere le più elastiche possibili. Si può pensare - ad esempio - a

ipotesi di cartolarizzazione, come collaterale, per nuove emissioni di titoli direttamente sotto l'egida della BCE. Sarebbe il modo attraverso il quale si articola il sistema finanziario europeo, oggi esclusivamente parametrato su un unico tallone rappresentato dal *Bund* tedesco, un'anomalia nel panorama internazionale più ampio.

È per questo che la invitiamo a riflettere sui suggerimenti dati che potrebbero farci uscire dall'*impasse* in cui ci si trova. La miccia c'è ed è pericolosa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, il tono del dibattito e in parte anche delle comunicazioni del Presidente del Consiglio è stato - mio avviso - molto autorassicurato. Posso capire che si voglia nutrire sempre un certo ottimismo della volontà, ma ritengo che i dati continuino ad essere, anche sul futuro dell'Europa, non particolarmente rassicuranti.

E il clima che si è instaurato sembra dettato dal fatto che quasi tutti hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia che Macron è arrivato al ballottaggio, perché ciò può rappresentare una smentita delle preoccupazioni affacciatesi con il voto sulla Brexit. Penso invece che non dobbiamo archiviare quel voto così facilmente dal punto di vista politico, perché è stato un voto di sfiducia nei confronti delle politiche dell'Unione europea.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12,19)**

(*Segue* DE PETRIS). È un voto che - da una parte - è stato certamente accolto, anche in altri Paesi, come una ripresa, per quanto flebile, dello spirito europeo; dall'altra, però, ha di nuovo fatto breccia su una sfiducia - a nostro avviso assolutamente dilagante - dei cittadini europei nei confronti delle politiche europee di rigore e *austerity*, che in alcune situazioni - com'è accaduto in Gran Bretagna - è diventata anche la spinta determinante per l'uscita dall'Unione europea, segnando quindi un punto di non ritorno.

Il dato peraltro è molto più complesso e articolato di come oggi lo stiamo liquidando, come se volessimo archiviare una questione che reputiamo invece determinante.

Il presidente Gentiloni Silveri ha detto che a questo punto la Brexit può essere anche un'opportunità e il segno di una ripresa di speranza nel futuro dell'Europa e, quindi, di un'uscita dalle paure e dal tunnel. Tuttavia, per tornare a puntare su un futuro dell'Europa, un dato non possiamo più continuare a ignorare: mi riferisco all'impopolarità delle politiche di *austerity* e di rigore. Pertanto, per fare in modo che l'Europa possa tornare a riprendere un percorso che parla ai popoli, che si occupi del disagio sociale e delle situazioni critiche di tantissime persone, bisogna cambiare rotta. È inutile continuare a girarci intorno, perché in questo momento l'Unione europea e l'euro sono ancora in una situazione di insostenibilità dal punto di vista economico e sociale.

Non poniamo il tema della revisione del *fiscal compact* perché siamo fissati, ma perché riteniamo assolutamente indispensabile attivare ogni iniziativa per fare in modo di arrivare a praticare delle modifiche di quelle politiche e alla revisione profonda anche dei trattati in questo senso. In caso contrario, questa rotta insostenibile rischia di mandarci a sbattere una volta per tutte. Non si può continuare a ballare sul Titanic, facendo finta di non sapere che prima o poi si va a sbattere contro l'*iceberg*. Dico questo perché i dati relativi ai miglioramenti presentati dal presidente Gentiloni Silveri sulla crescita e sulla diminuzione della disoccupazione riguardano soltanto pochissimi Paesi e certo non il nostro. Pertanto, dal punto di vista della sostenibilità sociale ed economica noi non ci siamo.

Ciò ha molto a che fare con la vicenda del negoziato e con le riflessioni sul voto sulla Brexit che - torno a ripeterlo - non dobbiamo assolutamente archiviare, ma farne tesoro, perché quello è stato il campanello d'allarme che ha evidenziato la necessità assoluta di un cambiamento radicale. Questa è l'unica possibilità, l'unica speranza di un futuro per l'Europa stessa.

Per quanto riguarda il negoziato, sono d'accordo con le valutazioni fatte dal presidente Gentiloni secondo cui non bisogna improntare il negoziato su uno spirito di vendetta. Bisogna innanzitutto rispettare il voto dei britannici e, quindi, coglierne tutta la portata e farne tesoro per compiere un passo in avanti. Il negoziato, quindi, non deve assolutamente essere improntato a spirito revanscista.

Contemporaneamente, in uno spirito certamente europeo, dobbiamo assolutamente adoperarci per la tutela dei diritti dei circa 600.000 cittadini italiani che vivono nel Regno Unito nell'ambito di questioni molto chiare e semplici. Bisogna adoperarsi per garantire e tutelare i diritti acquisiti dai cittadini italiani, innanzitutto quelli sociali e previdenziali; la salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità; il mantenimento delle spese per le rette scolastiche e le tasse universitarie; il libero accesso alle borse di studio, il riconoscimento dei titoli di studio e del diritto di voto. Occorre, dunque, ottenere dal Governo britannico la garanzia che tutto questo possa in qualche modo essere ampiamente tutelato.

Tuttavia, pur conducendo saggiamente il negoziato, anche oggi non possiamo illuderci che lo spirito celebrativo dei sessant'anni dei Trattati abbia risolto tutti i problemi che sono davanti a noi o una loro parte. Torno quindi a ripetere che l'unica speranza per un futuro dell'Europa è che essa cambi radicalmente rotta e, quindi, si avvii un processo per la ridiscussione dei Trattati e innanzitutto per attenuare pesantemente o eliminare le politiche di *austerity* e soprattutto il *fiscal compact*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo ascoltato la relazione del presidente Gentiloni Silveri che - a differenza di quanto detto da molti miei colleghi - consideriamo solida, equilibrata e sinceramente europeista, che è ciò che serve in una fase come quella attuale.

Abbiamo anzitutto colto una forte determinazione affinché l'Italia contribuisca a che la trattativa sulla Brexit sia condotta nel modo migliore. La proposta di risoluzione presentata dai senatori della maggioranza contiene molti aspetti che riprendono anche delle preoccupazioni che ho sentito lanciare dai colleghi di minoranza e suggerisce di condurre la trattativa con molta attenzione, senza atteggiamenti recriminatori - come giustamente è stato detto - e cedimenti a una logica di equità, giustizia e spirito unitario che non può essere dispersa in questo momento. Credo che vi siano tutte le condizioni perché si possa fare bene. Mi sembra molto importante il riferimento finale fatto dal presidente Gentiloni all'esigenza di continuare a costruire con il Parlamento un monitoraggio attento della fase, lunga e complessa, che sta per aprirsi. E questo messaggio non va disperso.

C'è una seconda e ultima considerazione che desidero fare. Nella relazione del presidente Gentiloni Silveri è stato fatto un giusto riferimento alla necessità di usare l'attuale occasione di difficoltà per operare uno scatto vero della cultura europeista e dell'avanzamento del progetto comunitario. Credo non ci sia altra via. Non è con continui ripiegamenti, stando sempre sulla difensiva e cercando di guardare soltanto all'obiettivo minimalissimo, che si possono fare conquiste nell'immediato e restituire slancio e respiro al progetto europeo. Credo che il riferimento fatto dal Presidente del Consiglio a un confronto culturale alto, che colga le premesse proprio di questa difficoltà, sia una strada utile da percorrere.

Penso che il problema dei partiti, e non solo del Governo e del Parlamento, sia capire come possiamo fare in modo che il confronto sia non solo un momento istituzionale o diplomatico, ma anche l'occasione per una grande esperienza sociale, culturale e di massa che coinvolga le categorie, i giovani, le città e l'intera società. Questo mi sembra un aspetto da tenere in considerazione.

Infine, signor Presidente, uno scatto nuovo nella cultura europeista richiede che vi siano risultati tangibili che spingano nuovamente i cittadini verso l'Europa. I temi indicati - l'emigrazione, l'impegno comune contro il terrorismo, l'economia e la società - mi sembra costituiscano già un'agenda importante.

Per queste ragioni, sosterremo la proposta di risoluzione presentata dalla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Virgilio» di Camposano, in provincia di Napoli, che ringraziamo e salutiamo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri (ore 12,30)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller, n. 2, dal senatore Centinaio e da altri senatori, n. 3, dal senatore Calderoli e da altri senatori, n. 4, dal senatore Barani e da altri senatori, n. 5, dal senatore Martelli e da altri senatori, n. 6, dalla senatrice De Petris e altri senatori, n. 7, dal senatore Romani Paolo e da altri senatori, i cui testi sono in distribuzione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

Dal momento che la proposta di risoluzione n. 7, a prima firma del senatore Romani Paolo, è stata appena presentata, il rappresentante del Governo potrà esprimere successivamente il proprio parere in merito.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1, a prima firma del senatore Zanda, e parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 2, a prima firma del senatore Centinaio, e sulla proposta di risoluzione n. 3, a prima firma del senatore Calderoli. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 4, a prima firma del senatore Barani.

Sulla proposta di risoluzione n. 5, a prima firma del senatore Martelli, esprimo parere favorevole, a condizione che vengano accettate le seguenti riformulazioni. Al terzo capoverso delle premesse contenute nella quarta pagina del testo, dopo le parole «il nodo sugli accordi in tema di sicurezza», propongo di espungere le parole «evocato come spauracchio da Theresa May». Nel successivo capoverso, dopo le parole «Il processo di uscita dall'UE della Gran Bretagna» propongo di sostituire la parola «comporterà» con le parole «potrebbe comportare». Propongo poi di espungere per intero il penultimo capoverso delle premesse, quindi dalle parole «Il tutto inquadrato» fino alle parole «reali o fittizie».

Per quanto riguarda la parte dispositiva, propongo di sostituire, al quarto capoverso, le parole «a garantire che il Governo britannico onori» con le parole «ad adoperarsi affinché il Governo britannico onori». Propongo infine di sostituire il sesto impegno come segue: «ad adoperarsi affinché siano assicurate le tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri» e ad espungere gli ultimi tre impegni della parte dispositiva.

Anche sulla proposta di risoluzione n. 6, a prima firma della senatrice De Petris, il parere è favorevole a condizione che vengano accettate le seguenti riformulazioni. Nella parte delle premesse si propone di cassare il secondo capoverso successivo alle parole «considerato che:», dalle parole «si tratta di un voto» fino alla fine, e il capoverso successivo, dalle parole «da un lato l'Unione europea chiude le sue frontiere» fino alla fine.

A pagina 2 del testo della proposta di risoluzione si propone di espungere dalle parole «cogliere l'occasione» fino alle parole «dall'estremo oriente». Si propone poi di premettere al secondo impegno le parole «ad assumere iniziative per». Per quanto riguarda il quinto impegno, si propone di anteporre le parole «adoperarsi per» alle parole «ottenere dal Governo britannico». Si propone inoltre di cassare il sesto impegno, dalle parole «chiedere una nuova regolamentazione» alle parole «London Stock Exchange», e il penultimo impegno, dalle parole «proporre con forza, con riferimento al TTIP» fino alla fine. Si propone infine di riformulare l'ultimo impegno come segue: «proporre un coordinamento dei Paesi *like-minded*, inclusi quelli dell'Europa del Sud, per uscire» per poi proseguire fino alla fine.

Nel caso non vengano accolte le riformulazioni enunciate delle proposte di risoluzione nn. 5 e 6, il parere è contrario.

Signor Presidente, sulla risoluzione n. 7 procederemo rapidamente alla formulazione di un parere.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo mi dirà quando vorrà esprimere il proprio parere in merito alla proposta di risoluzione n. 7.

Passiamo alle votazioni.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il nostro Gruppo concorda con l'impostazione che il presidente Gentiloni ha dato al suo intervento in questa sede, pur nella consapevolezza di trovarci di fronte alla gestione di una sconfitta grave per l'Unione europea e ancor più grave per l'idea europea.

Concordiamo con un impianto improntato al principio di riduzione del danno, con la necessità di trattative che vedono l'Europa al tavolo come un solo soggetto e con un approccio unitario e sistemico. Concordiamo, quindi, anche con una contrarietà agli accordi bilaterali e soprattutto a quel mercato unico alla carta che ha ricordato il presidente Gentiloni.

Bisogna avere però la consapevolezza che non sarà uno smontaggio facile; sarà anzi complesso, difficile e assai rischioso per i cittadini europei e i connazionali che vivono, operano e lavorano in Gran Bretagna, i quali quindi devono essere tutelati.

Occorre poi evitare il ritorno a un *far west* della finanza e delle banche, con Londra come una piazza finanziaria sostanzialmente *offshore* e fuori dalle regole europee. Allo stesso modo, è fondamentale mantenere la cooperazione con la Gran Bretagna in materia di sicurezza e difesa.

La vicenda della Brexit crediamo sia anche un'occasione per riflettere e una lezione da cui trarre insegnamenti per il futuro. Innanzi tutto, con riferimento all'Unione europea, come abbiamo detto anche in occasioni precedenti, non si può più continuare a stare in mezzo al guado, tra le sirene di un risorgente nazionalismo e un approdo agli Stati Uniti d'Europa che più passa il tempo e più assomiglia a un'utopia.

La Brexit - bisogna averne consapevolezza - è stata uno schiaffo, ma può essere uno schiaffo benefico per ripensare l'Unione europea. È stata uno schiaffo anche nei confronti dei grandi partiti tradizionali e di classi dirigenti che hanno volutamente ignorato come in questi anni di crisi la forbice delle disuguaglianze si sia aperta in maniera pericolosa anche per la democrazia. La Brexit è stata uno schiaffo a cui non può essere data la semplicistica risposta che si tratta dell'effetto di un populismo irrazionale e di un rancore antieuropeo prodotto dalla crisi economica.

Bisogna guardare dentro i dati e i risultati della Brexit: se al *referendum* ha votato poco più del 5 per cento in più di coloro che avevano votato alle elezioni politiche del 2015 in Gran Bretagna; se i tassi di astensionismo si sono dimostrati profondamente divaricati tra giovani e anziani; se tra i giovani è prevalso il *remain*, in un quadro però di altissimo astensionismo, mentre esattamente l'opposto è accaduto nelle classi di età più anziane; ebbene, questo rappresenta la punta dell'*iceberg* di un *deficit* di rappresentanza di coloro che, in estrema sintesi, potremmo definire i perdenti della globalizzazione.

Se la politica e le istituzioni democratiche non sapranno ascoltare questo grido né trovare risposte concrete per allentare la morsa degli effetti negativi della globalizzazione, uno per tutti il processo di progressiva deindustrializzazione del nostro Vecchio continente; se alle politiche neoliberiste che nell'immaginario collettivo sono sempre più associate all'Europa e a un'interpretazione rigorista e sbagliata del Patto di stabilità e crescita che negli anni ha finito per cancellarne l'impianto originario; se politiche economiche di questo tipo non saranno cioè sostituite da altre, più espansive, orientate a un principio di redistribuzione e di eguaglianza sociale; se quindi l'Europa non tornerà a essere vissuta come uno strumento di pace e prosperità, finiranno allora per prevalere egoismi, nazionalismi e populismi e presto ci troveremo a discutere di altre *exit*.

La Brexit, infine, dimostra che la strategia dell'Europa di nascondere la testa sotto la sabbia non paga; anzi, alimenta gli istinti più negativi. Per evitare altre Brexit, è necessario che l'Unione europea prenda di petto un fenomeno epocale e storico come quello delle migrazioni e porti le politiche nei confronti

dell'immigrazione a diventare una priorità programmatica e politica della nuova Unione europea.

Alla Brexit si risponde non riproponendo vecchie ricette, tra l'altro sbagliate, ma con l'impegno e la capacità, che la politica deve dimostrare, di rilanciare il suo ruolo di guida e di visione dei processi, nella prospettiva fondamentale della lotta alle disuguaglianze.

Per evitare nuove Brexit occorre quindi una nuova Europa solidale e generosa. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, abbiamo avuto modo di esprimerci già in presenza del Presidente del Consiglio dando i giusti suggerimenti e ritenendo che la sua relazione non fosse esaustiva: rappresenta sì un buon inizio, ma si deve essere consapevoli che si sta leggermente sottovalutando la questione europea e la questione che riguarda noi italiani. Come ho detto nel precedente intervento, la Gran Bretagna per decenni ha avuto uno sconto sugli obblighi di contribuzione al bilancio dell'Unione europea, mentre noi abbiamo sempre dovuto contribuire in modo pieno e stiamo aiutando i Paesi dell'Est. Quando, per una logica di mutualità, abbiamo bisogno noi per il problema dei flussi migratori, ci rispondono picche.

L'Italia si dovrebbe fare un po' sentire, chiarendo che la mancata accettazione delle nostre richieste non potrebbe non avere riflessi immediati sul possibile voto della delegazione italiana. La negoziazione con la Gran Bretagna dovrà essere al tempo stesso *as one* - come è stato detto - ossia affidata a un unico rappresentante, in collaborazione con la Commissione e il Parlamento europeo. Le relative proposte dovranno essere, a loro volta, approvate all'unanimità. Questo è il terreno negoziale vero su cui può nascere l'iniziativa italiana rivolta a configurare una nuova Europa, per recuperare il terreno finora perduto. Prima mi sono permesso di dire che non ci sono più gli Andreotti, i De Gasperi e i Craxi, e ce ne rendiamo conto.

Non ci acceca alcun furore nazionalistico. Ci conforta la considerazione che in una trattativa così difficile le spinte centrifughe, legate agli interessi divergenti di ciascun Paese, possano prendere il sopravvento. Contenerle nel nome dell'unità europea rappresenta, pertanto, un'esigenza inderogabile. Ma se questa strategia vuole avere un minimo di successo, la partecipazione deve essere ampia. Ci vuole il rispetto reciproco assoluto: «uno vale uno» direbbero i nostri amici grillini quando fanno i sondaggi e cercano le loro candidature. Ed ecco allora che difendere i legittimi interessi dell'Italia significa difendere la stessa prospettiva europea, sminando il terreno dalle insidie che la tormentano.

Ci auguriamo come Gruppo che il presidente Gentiloni possa essere all'altezza di un compito così difficile, da portare avanti senza inutili iattanze, ma con determinazione e la forza necessaria; «una forza tranquilla», avrebbe detto Francois Mitterrand, quale stella polare di un riformismo che, per affermarsi, non ha bisogno di inutile piazzate, ma punta solo sul fascino della ragione. E noi ci auguriamo che in Europa ci siano tanti Mitterrand, anche se ne dubitiamo. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali francesi viene dopo quelli dell'Austria e dell'Olanda di qualche settimana fa. Pur in un clima di grande diffidenza verso l'Europa, sono segnali incoraggianti, che ci dicono che il populismo e le spinte disgregatici in seno all'Europa si possono superare, purché siano affrontate a viso aperto, con serietà, senza autoreferenzialità, ma rivendicando il ruolo e la funzione dell'Unione, la sua storia, la piena attualità dei suoi valori.

Come Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE abbiamo sempre salutato positivamente le iniziative promosse dall'Italia in questi anni per avere un'inversione di rotta.

Sul tappeto, ancora oggi, permangono tante questioni, che sono alla base dello scontento di molti nostri concittadini e che devono essere assolutamente affrontate. Penso al tema della ripresa

economica, che passa anche dalla capacità di andare incontro alle esigenze di tanti nostri imprenditori e agricoltori, che in questi anni dall'Europa hanno subìto soprattutto vincoli e norme che favorivano gli interessi di alcuni Paesi a discapito di altri; le rendite di posizione anziché la qualità delle imprese e il coraggio di innovare.

Ma penso anche all'immigrazione, tema su cui l'Italia, ancora oggi, viene lasciata troppo sola nella gestione dei flussi migratori. Occorre una gestione collegiale, bisogna introdurre il diritto di asilo a livello europeo, anche per dare efficacia alle giuste misure che sono state di recente introdotte come l'accelerazione delle procedure di riconoscimento e di rimpatrio. Occorre dare efficacia al lavoro per la stabilizzazione politica delle zone da cui partono gli immigrati.

L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. Era questo lo spirito dei padri fondatori, uno spirito che ha cambiato la storia di un Continente per secoli attraversato dalle divisioni e dalle guerre (come sa bene la terra da cui provengo), che ha imparato a riconoscersi nei valori della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. Per queste ragioni sarà importante anche il modo con cui si gestirà la Brexit: nessun atteggiamento di rappresaglia, nessun monito da dare agli altri Paesi, per la semplice ragione che non servirebbe a nulla, ma un confronto alto, maturo, in cui si stabiliscano regole di ingaggio chiare per affrontare fin da subito e nel dettaglio tutte le questioni ritenute prioritarie, a cominciare da quelle legate alla stabilità finanziaria dell'Europa, per passare al tema dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna. Un confronto che porti a un accordo complessivo, finale, non *à la carte*, come ha detto bene il presidente Gentiloni Silveri, ma che stabilisca con precisione il quadro delle relazioni tra l'Europa e il Regno Unito.

Sappiamo che è un passaggio non semplice, senza precedenti storici, che va affrontato con grande attenzione, ma anche con la consapevolezza che il contesto nel quale ci muoviamo appare più favorevole rispetto a quello di qualche mese fa. Ha detto bene il presidente Gentiloni Silveri: non è un'assicurazione sulla vita, ma un piccolo patrimonio su cui oggi possiamo investire per dar vita a un percorso che renda nuovamente credibile l'Unione ai suoi cittadini, un'Europa che superi gli egoismi e le incertezze che troppo a lungo l'hanno contraddistinta.

Mi fermo qui e consegno agli atti il testo integrale del mio intervento affinché sia allegato al Resoconto, annunciando il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE alla risoluzione n. 1 che il nostro Gruppo ha condiviso. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CASINI *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(AP-CpE)*. Signor Presidente, devo dire che questi dibattiti sono molto utili, ma anche molto lunghi, per cui, nella dichiarazione di voto, cercherò di essere sintetico. A mio avviso, il Presidente del Consiglio oggi ha interpretato bene la posizione italiana e l'umore prevalente di questa Camera.

Noi anzitutto ci sentiamo e siamo profondamente legati e amici del Regno Unito. *(Applausi del senatore Carraro)*. La scelta della Brexit ci è dispiaciuta, ma guai a pensare di trasformare un *partner* storico dell'Unione europea e dell'Italia da un amico in un nemico. La nostra storia, la Liberazione, il 25 aprile ci portano a vedere la storia senza l'alterazione della demagogia o della irrazionalità. Noi abbiamo nel nostro codice genetico un rapporto atlantico fortissimo con il Regno Unito. *(Applausi del senatore Carraro)*. E seppure in presenza di una scelta che noi non condividiamo, nessuna scelta può modificare una nostra impostazione, che non si può in alcun modo trasformare in una sorta di rappresaglia o di vendetta nei confronti del Regno Unito.

Noi abbiamo subìto la Brexit: eravamo con chi, in Inghilterra, ha cercato di evitare la Brexit e riteniamo che sia una scelta molto rischiosa anche per l'unità del Regno Unito, che comunque è un elemento importante da salvaguardare. Abbiamo quindi subìto questa scelta, non l'abbiamo determinata, ma oggi la rispettiamo.

Il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri giustamente dice alcune cose fondamentali. La prima è che la negoziazione oggi deve avvenire in tempi differenziati: in primo luogo, si deve negoziare

l'uscita del Regno Unito dall'Europa, poi lo *status* che nasce dal nuovo rapporto tra i Paesi dell'Unione europea e il Regno Unito, tenendo insieme i Paesi dell'Unione europea ed evitando che ci sia una trattativa in ordine sparso.

Un'altra cosa che dice il presidente Gentiloni e che io condivido pienamente è che non si può pensare di uscire dall'Unione europea mantenendo lo *status* privilegiato, come se si fosse dentro ma standone fuori, perché questa è una pretesa inaccettabile che forse chi ha fatto propaganda per la Brexit, senza aver capito fino in fondo il processo che si sarebbe innescato, *a posteriori* ha cercato di avvalorare, ma questa è una pretesa che non sta in piedi e che non è nemmeno decorosa per il Regno Unito che ha scelto maggioritariamente di uscire dall'Europa.

Noi abbiamo subìto questa scelta ed oggi dobbiamo negoziare con un Paese che rimane un *partner* fondamentale, ad esempio nella lotta al terrorismo: come possiamo pensare di rendere inviolabile l'Europa per i terroristi se non c'è una collaborazione stretta con i Servizi e con le autorità di polizia britannici, che peraltro possono insegnare tanto nella storia dell'umanità?

Questo per quanto riguarda il rapporto tra il nostro Paese e il Regno Unito, poi c'è un problema che riguarda noi da soli, noi europei. Molti anni sono passati ed in tante circostanze abbiamo sentito dire che l'Europa non si poteva integrare meglio perché il Regno Unito impediva i progressi in quella direzione. A questo punto, però, gli alibi sono finiti e se si vogliono fare cooperazioni rafforzate, come giustamente auspica il presidente Gentiloni Silveri sul piano della difesa, non ci sono più ostacoli. Non inventiamocene di nuovi e non facciamo neanche emergere quella scarsa volontà che molti dei membri dell'Unione europea hanno dimostrato, trincerandosi dietro la scusa che la Gran Bretagna non ce lo consentiva: in realtà eravamo noi stessi a non consentircelo, perché eravamo incerti sulla direzione da prendere. Oggi, come il vertice di Roma ha dimostrato, o andiamo avanti o saremo sommersi dai tempi.

Io non voto in Francia e rispetto le scelte dei francesi, di chi vota Le Pen come di chi vota Macron, ma mi auguro che vinca Macron soprattutto per un motivo: perché da anni non vedevamo le bandiere francesi accanto a quelle europee e Macron ci dà la speranza che si rimetta in moto l'Europa. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE e PD e del senatore D'Ascola)*.

L'Italia, colleghi, non deve fare uno sfoggio di superiorità, che sarebbe ridicolo, ma non deve nemmeno avere un complesso di inferiorità che sarebbe altrettanto sbagliato. In questi anni c'è stato l'asse franco-tedesco, ma si è trattato di un asse formale e non sostanziale, perché in realtà la cancelliere tedesca dava gli indirizzi e la Francia li seguiva. Sia con Sarkozy, sia con Hollande la Francia ha perso il protagonismo anche collaborativo per portare avanti l'Europa. Oggi Macron può rimettere in piedi una propulsività francese nell'asse franco-tedesco, a cui l'Italia non può dichiararsi indifferente o estranea, perché questi due grandi Paesi, in particolare dopo l'uscita del Regno Unito, hanno bisogno dell'apporto italiano. Senza l'Italia, questi due Paesi non possono pensare di essere autosufficienti nel dare nuovi indirizzi all'Europa.

Abbiamo dunque una fase difficile e delicata da affrontare, come ha detto il presidente Gentiloni Silveri, che ci offre però delle opportunità. Cerchiamo di essere all'altezza del momento storico che viviamo e io credo che il Parlamento appoggi proprio per questo con convinzione il Governo.

Mi ritrovo profondamente nella mozione presentata dal senatore Zanda; il nostro Gruppo parlamentare la sostiene con forza perché interpreta la tradizione migliore dell'europeismo intelligente italiano. *(Applausi dai Gruppi AP-CpE e PD)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 12,56)**

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Unione europea, ma nessuno se ne è chiesto le ragioni. Non so, sono impazziti. Secondo i commissari europei sembrava fossero diventati tutti matti, perché non sapevano che occasione avrebbero perso uscendo dal mercato unico. Forse la verità è che hanno fatto due conti e hanno capito che l'Unione europea non ha creato il

benessere che si aspettavano dovessi esserci. L'Unione europea si sta infatti basando su una premessa e una promessa che in realtà sono entrambe false: la creazione di maggior benessere e l'annullamento delle disuguaglianze tra le varie parti dell'Unione stessa. Peccato che questa cosa non sia vera. Basterebbe guardare cosa c'è scritto nei Trattati di Maastricht e di Lisbona. Non c'è scritto quello che gli europeisti fanatici pensano, cioè gli Stati Uniti d'Europa, il pareggiamento delle disuguaglianze e un benessere maggiore per tutti. C'è scritto qualcos'altro. C'è scritto quello che è già scritto nella World Trade Organization (WTO), cioè libera circolazione di merci, di persone, di capitali, libertà dello stabilimento d'impresa. Noi abbiamo bisogno dell'Unione europea che copia quello che scrive il WTO? No, allora visto che l'Italia è già presente nel WTO, non c'era bisogna che qualcuno scrivesse le stesse cose. Ciò giusto per fare una premessa. Andiamo però oltre.

Mi spiace che non sia più presente il Presidente del Consiglio. Ho ascoltato attentamente quello che ha detto e ho ascoltato anche ciò che è stato detto da altre persone qui dentro, che ritengo agghiacciante. Vorrei allora, prima di passare alla dichiarazione di voto sulle risoluzioni, fare una disamina.

È stato detto che noi dobbiamo proseguire nel percorso dell'Unione europea, facendo dei passi in avanti. Vorrei ricordare che sono stati i passi in avanti fatti in questi vent'anni che ci hanno portato sull'orlo del baratro. Al massimo è il caso di fare qualche passo indietro, non in avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sono infatti i passi in avanti che ci hanno portato qui.

È stato poi detto che non si può procedere all'integrazione secondo il ritmo delle Nazioni più riluttanti, cioè quelle che hanno dei problemi. Alla faccia dell'inclusività. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi o costringiamo, magari a calci, le Nazioni più riluttanti, oppure le scarichiamo, oppure facciamo come con la Grecia, le strangoliamo, le facciamo a pezzi e ce le comperiamo. Questo è quello che ha detto il Presidente del Consiglio o il sostituto del presidente del Consiglio Matteo Renzi.

È stato poi fatto un interessante sillogismo; il risultato delle elezioni in Olanda e in Austria è stato letto come una legittimazione dell'europeismo. Ragazzi, qua non possiamo valutare le elezioni in base alla nostra convenienza. Se il *referendum* in Gran Bretagna non fa quello che vorremmo, allora quello è un cattivo risultato e se invece in Olanda va in un altro modo, è un buon risultato? Cosa è? La democrazia a corrente alternata? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non credo proprio sia questa la soluzione.

Oltretutto se ai cittadini olandesi e austriaci fosse stato chiesto se volevano restare nell'Unione europea, avreste potuto parlare di legittimazione, ma ricordo che hanno votato per il rinnovo, rispettivamente, del Parlamento e della Presidenza della Repubblica. Che cosa c'entra? Allora, allo stesso modo, perché ci venite a dire che il *referendum* del 4 dicembre non c'entra niente con l'Unione europea? A questo punto diciamo che c'entra anch'esso, perché un legame lo troviamo; vogliamo vedere che lo troviamo? Facciamo da patata a luna secondo una sequenza di associazioni logiche, come facevamo quando eravamo piccoli.

Vorrei quindi soffermarmi su un'altra questione; il libero scambio e il dialogo interreligioso sono tutelati dall'Unione europea. Davvero? Credo siano tutelati dal WTO; l'Unione Europea ha fatto una copiatura e quindi non è vero che il libero scambio è tutelato da quello, fermo restando che si possono fare accordi di libero scambio senza bisogno dei Trattati dell'Unione europea. Quindi non tiriamo in ballo ciò che non c'entra. Se non ci sono argomentazioni, come diceva qualcuno, e non si può dire niente di buono, meglio non dire niente.

Ma procediamo. È stato detto che è importante inserirsi nell'asse franco-tedesco, cioè stare al tavolo di quelli che contano; l'Italia deve avere un ruolo maggiore. Ma è questa l'idea dell'Unione europea che voi avete? Cioè bisogna farsi spazio e andare dove si comanda, perché è importante comandare e non subire (sempre alla faccia dell'inclusività)? Voi dite che bisogna fare passi in avanti, ma questa cosa è ancora peggio. Se questa dose di medicina non ha funzionato, incrementiamo la medicina e uccidiamo il paziente.

Poi qualcuno ha parlato della crescita e ha detto che abbiamo una robusta crescita (è la metà di tutti gli altri, chiamiamola robusta!), che va avanti da vent'anni, cioè dal 1997. Questo è quanto. Cosa è successo nel 1997? Ci siamo agganciati irrevocabilmente al cambio (1936,27 lire) con l'allora Unità di conto europea. Mi permetto di fare il seguente sillogismo: forse la causa della nostra mancanza di

crescita è l'aver preso in carico una moneta che non ci apparteneva. Abbiamo impedito che l'inflazione importata con la moneta riequilibrasse gli squilibri economici, come dicono tutte le teorie economiche (tutte, senza eccezione).

È stato detto anche che il *quantitative easing* (QE), cioè la Banca centrale europea che compra titoli di Stato al secondario, ha favorito la crescita. Non vedo in quale modo; al massimo, ha sfavorito la crescita, perché ha abbassato i tassi di interesse e ha diminuito la capacità delle banche di remunerare il prestito (dal momento che hanno dovuto adeguare il loro tasso di remunerazione a quello della Banca centrale europea). Quindi, di fatto, a chi li prestano questi soldi? Dove li fanno fruttare? Non si riesce più a farlo. Quindi anche questa è una cosa che non ha funzionato.

Questo poi lo voglio proprio dire. Si è parlato di disegnare il futuro dell'Europa, proseguendo nel disegno che è stato fatto. Sono parole che ha pronunciato prima il presidente Gentiloni Silveri. Normalmente un'artista, quando sta dipingendo e si accorge che il disegno che è venuto fuori non è buono, non prova a pasticciare di nuovo aggiungendo altro colore e facendo strati su strati, ma butta la tela e ricomincia da zero. Bisogna avere il coraggio di dire che, se veramente si vuole costruire un'Unione europea che sia quella che dite e non quella che è, allora è il caso di riprendersi le carte e di dare il mazzo un'altra volta, perché questo mazzo non ha fatto contento nessuno. No, forse uno l'ha fatto contento nel breve: la Germania.

Dopo queste premesse, al Presidente del Consiglio che non c'è vorrei dare un suggerimento o forse anche due: faccia come se. Ad esempio, faccia come se fosse lei il Presidente del Consiglio e non come se il Presidente del Consiglio fosse Matteo Renzi. *(Applausi del senatore Lucidi)*. Oppure faccia come se l'Italia fosse una Nazione sovrana, con 60 milioni di persone e una Costituzione che il 4 dicembre il popolo italiano ha detto che vuole tenere così com'è, nonostante il Presidente della Commissione europea abbia detto che era importante cambiarla, perché altrimenti sarebbe stato un disastro. Faccia come se fosse una persona con un po' di orgoglio e ricordi al Presidente della Commissione europea che, se può permettersi di aprire bocca, è perché anche i cittadini italiani pagano il suo stipendio e gli permettono di essere lì. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lui e tutti gli altri commissari europei, che credono di essere al di sopra di tutto e si permettono di dire alle Nazioni sovrane cosa va e cosa non va. Sono Nazioni sovrane, dove si fanno libere elezioni e dove ci sono Costituzioni che sono costate il sangue.

E noi abbiamo gente come Juncker, che viene da un paradiso fiscale all'interno dell'Unione europea, che si permette addirittura di dare lezioni di equità fiscale agli altri Stati membri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. A questo punto io, come commissario, vorrei Vallanzasca che ci desse lezioni su come fare sicurezza in casa, Totò Riina che ci desse lezioni su come fare contrasto alla criminalità organizzata e Bernie Madoff (quello del *crack* da 80 miliardi di dollari, giusto per capirsi) che ci venisse a raccontare come si fa a fare eque transazioni finanziarie. Quindi io direi faccia come se, faccia questo, non è molto difficile da fare.

Un'altra cosa. Ricordiamo ai commissari dell'Unione europea in nome e per conto di cosa agiscono, perché, quando si farà questo Consiglio d'Europa, ogni Nazione sovrana avrà il diritto di dire alla Commissione europea come comportarsi. La Commissione ha il mandato negoziale; ciò vuol dire che negoziano loro, ma secondo le linee che gli dà qualcun altro. E quel qualcun altro saremmo noi.

Un'altra cosa. Facciamo come se l'Unione europea fosse qualcosa di democratico. Lo so, questo è veramente un far finta grosso, perché democrazia e Unione europea all'interno della stessa frase io faccio fatica a metterle; ci vuole molta distanza tra le parole e non ce n'è abbastanza. Però facciamo finta. Facciamo finta che ogni volta che il Parlamento europeo adotta una risoluzione, noi la portiamo avanti come Governo e come Stato e la difendiamo nel Consiglio europeo. Perché io sento tante belle parole. Il presidente Gentiloni Silveri ha detto: «Auspichiamo», «Ci piacerebbe», «Vorremmo». Ma cos'è? Una preghiera?

Uno va in chiesa ad auspicare e desiderare. Qui non stiamo auspicando. Ci sediamo a un tavolo, rappresentando una Nazione forte e abbiamo il dovere di dire certe cose. Noi non auspichiamo un bel niente. Noi pretendiamo. Se non sta bene, non sta bene. Come diceva Charles de Gaulle: i trattati sono

come le rose alle donne. Durano finché durano. Lo volete considerare sessista? Lo ha detto Charles de Gaulle, che non era l'ultimo arrivato. Allora, diciamo la stessa cosa. Un trattato è qualcosa che ha una mutua convenienza. Se cessa la mutua convenienza, il trattato o si cambia o si butta. Questo è molto semplice.

Sul voto, per quanto riguarda la nostra risoluzione noi chiediamo la votazione per parti separate. Apprezziamo le riformulazioni che sono state fatte, che ci convincono, ma i tre punti finali sono tre punti qualificanti. Per chi l'avesse letta, essi non vogliono dire prendere una posizione *pro* o contro l'Unione europea; ma vogliono dire stabilire un principio nel Consiglio europeo per cui noi, come Italia, chiediamo che le cose siano fatte in modo equo. Ed equo vuol dire che ogni Nazione deve avere la stessa possibilità di entrare e uscire dall'Unione europea nello stesso modo: *easy in, easy out*. Vogliamo che, quando si parla di Unione europea, non si dica che stare dentro è una cosa fantastica e stare fuori è una cosa bruttissima, perché questo non è equo.

Cosa stiamo proponendo alle altre Nazioni? Balle. Fuffa. Stiamo raccontando una balla. Questo è quello che noi diciamo ed è per questo che quei tre punti sono importanti: perché è ora di smettere di andare in giro a raccontare balle e a far credere che questo sia il Paese delle meraviglie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io credo che questo dibattito sia stata un'occasione mancata. Non ho sentito un'analisi seria sul perché la Brexit si sia realizzata. Il motivo è puro e semplice: perché mentre noi, come Europa continentale, stavamo andando verso la costituzione di un soggetto economico con la moneta comune, sia pure con tentennamenti di un soggetto politico (Lisbona), concedevamo alla Gran Bretagna tutto quello che la Gran Bretagna voleva, sperando che così non se ne andasse. Inevitabilmente, la contraddizione si è svelata, l'ambiguità si è sciolta e l'hanno sciolta i britannici, uscendo dall'Europa. Ora ci troviamo davanti a una procedura di divorzio non scritta che crea molti problemi, come ha spiegato il presidente Gentiloni Silveri.

La seconda questione è: perché ci troviamo noi Europa sotto ricatto di Paesi che stanno nell'Unione europea ma che non rispettano i diritti fondamentali, i diritti politici e i diritti civili? Mi riferisco all'Ungheria di Orban e alla Polonia di Kaczynski. Perché abbiamo firmato un patto leonino con la Turchia di Erdogan? È semplice la ragione. Perché gli americani hanno sempre visto l'Unione europea come un mercato e come una barriera alla Russia di Putin, non come un soggetto politico autonomo. Senza sciogliere queste ambiguità, l'Europa non sarà. O l'Europa fonda la sua forza morale nel rispetto integrale dei diritti o ne fa una bandiera da alzare davanti a tutto il mondo, un mondo percorso da molte contraddizioni, o l'Europa non sarà.

Infine, l'Europa era l'Europa del *welfare*, l'Europa della promessa di non lasciare nessuno indietro. Ma la mondializzazione, già dopo il crollo dell'Unione Sovietica e poi, in modo accentuato, dopo la crisi del 2008, ha creato delle disuguaglianze come non se ne erano mai viste prima, forse superiori a quelle che vi erano prima della grande crisi del 1929. Se la differenza tra un salario e il reddito di un *top manager* era, negli anni 70, di uno a venti, ora è di uno a duemila. E il *manager* non è responsabile neanche nei confronti delle imprese.

Cari colleghi, è finita l'epoca di Weber dell'etica protestante e dello spirito del capitalismo. Il *manager* è responsabile soltanto nei confronti degli azionisti e degli obbligazionisti. Se l'impresa non investe, se l'impresa non pensa al futuro, se l'impresa licenzia, il *manager* va avanti. Ecco che, in questo modo, evidentemente l'Europa viene minata all'interno. Se non rilanciamo un'Europa solidale, della solidarietà dei popoli, un'Europa che combatta le diseguaglianze, andando in direzione opposta a quella dell'America di Trump, ebbene non ci sarà alcuna Europa.

Aggiungo due parole sulla Francia. Senatore Casini, se quello che lei ha detto si realizzasse, se ciò che lei ha auspicato si realizzasse, e cioè se la slavina da repubblicani e socialisti verso il partito di Macron si accentuasse per battere il partito della Le Pen non solo nel secondo turno, ma anche alle legislative,

io le direi che lei sta celebrando una vittoria all'insegna di trionfale sventura, per citare un grande filosofo di Francoforte. Infatti è la stessa cosa che fecero i partiti di Weimar nei confronti di Hitler. Se hai da una parte un non partito con un europeismo esangue e con evidente eterodirezione da parte delle banche e delle grandi imprese, dei mercati se lei preferisce, e dall'altro lato hai un partito nazionalista e protezionista che in Europa per forza ha reminiscenze e venature fasciste, che cosa succederà a medio termine? Succederà che il secondo diventerà molto, molto forte. L'Europa, in questo modo, costruisce la sua fine.

Lo dico molto semplicemente: se volessimo rilanciare, onorevoli senatori, il processo europeo, dovremmo rivolgerci al progetto di Spinelli, al Manifesto di Ventotene, non al modo silenzioso e doroteo con cui Andreotti firmò, come Presidente del Consiglio, il Trattato di Maastricht.

Concludo il mio intervento dicendo che naturalmente Sinistra Italiana voterà a favore della propria risoluzione e siccome sulle questioni internazionali bisogna privilegiare lo spirito unitario, accettiamo le riformulazioni che ci sono state chieste.

Per quanto riguarda la risoluzione n. 1 a firma dei senatori Zanda, Bianconi, Zeller, condivido il meccanismo delle proposte che si fanno per evitare che la Brexit produca guai maggiori ma, secondo me, manca il contesto, quindi non potremo andare oltre l'astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il risultato della scelta del popolo britannico sull'uscita dall'Unione europea va in primo luogo rispettato e onorato. L'isola inglese non è affondata. Il mondo non si è fermato. Sono stati smentiti tutti i catastrofisti che preconizzavano rovine per l'economia mondiale. Non vi è stato alcun panico nei mercati, né alcuna corsa ai tradizionali beni rifugio, come l'oro, che dal giugno 2016 all'aprile 2017, ha visto crescere il proprio valore solo dell'1 per cento. Il petrolio Brent si è apprezzato del 10 per cento, seguendo il naturale corso delle previsioni dei maggiori istituti internazionali. Gli indici di borsa dei principali mercati azionari, nel medesimo periodo, si sono apprezzati: quello britannico del 16 per cento, quello europeo del 10 per cento, quello tedesco del 19 per cento, quello italiano dell'11 per cento, e si sono apprezzati anche gli indici americano, dell'11 per cento, giapponese e quello di Hong Kong.

Vi è stata una naturale evoluzione dei cambi tra sterlina, euro e dollaro, che ha generato una rivalutazione dell'euro sulla sterlina (del 10 per cento), ma anche del dollaro sulla valuta britannica e un corrispondente apprezzamento dell'euro sul dollaro. Quindi una totale linearità persino dei mercati valutari. La crescita del prodotto interno lordo delle economie europee e di quella britannica hanno seguito i corsi previsti, quindi nessuno sconvolgimento sul valore dei beni e tantomeno delle economie.

Proprio partendo da queste considerazioni, che denotano un ordinato svolgimento dei rapporti tra Europa e Regno Unito, bisogna impostare un percorso che, come il presidente Gentiloni Silveri ha precisato, porti a trattative amichevoli e condivise. Quindi, è necessario continuare ad avere un rapporto costruttivo col Regno Unito affinché i rapporti economici e commerciali proseguano nel solco già tracciato. Vanno salvaguardati gli interscambi commerciali, al fine di mantenere i reciproci investimenti diretti e di portafoglio, cogliendo magari l'occasione per trasformali in investimenti di lungo periodo.

Più saranno strette le relazioni economiche tra Europa e Regno Unito, tra Italia e Regno Unito, più i rapporti politici saranno positivi, più i nostri popoli saranno amici. Occorrerà a tal riguardo che nei rapporti tra i ventisette e la Gran Bretagna non si lasci spazio ad egoismi, confusioni ed incertezze, che in taluni casi hanno caratterizzato l'approccio delle istituzioni europee rispetto ai passaggi previsti dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione.

Sarà quindi auspicabile rafforzare la reciproca fiducia tra il Vecchio continente e un Paese che dopo le elezioni politiche dell'8 giugno prossimo avrà una legittimità e una autorità più solide che gioveranno

ad entrambe le parti in causa nelle successive trattative.

Va quindi marginalizzato l'eventuale *animus pugnandi* che potrebbe qualificare taluni Paesi europei o taluni membri delle istituzioni stesse, al fine di non ingenerare confusioni e incertezze che già caratterizzano, in taluni casi, l'operato dell'Unione.

La Brexit dovrà essere soprattutto l'occasione per rivedere i rapporti che regolano l'Unione europea e i propri cittadini e per meglio comprendere la crescente disaffezione verso le istituzioni europee e verso le decisioni, troppo spesso calate dall'alto, che nel corso degli anni hanno limitato la sovranità dei singoli Stati e alimentato le spinte antieuropeiste.

A tal proposito, il Governo italiano deve ulteriormente rivendicare con forza, non più parolaia, un maggiore impegno dell'Unione affinché una volta per tutte venga posto un freno all'immane pressione migratoria che l'Italia subisce, con oneri sempre più crescenti, tali da imporre sacrifici continui al Paese, nel disinteresse totale degli altri Paesi europei.

Come Italia, crediamo poi sia legittimo rivendicare, in sede di Consiglio europeo, l'assegnazione di almeno una delle Agenzie europee che hanno ora sede a Londra. A tal proposito non abbiamo dubbi che in tale sede il nostro Paese lavorerà alacremente per il raggiungimento dell'importante obiettivo, che produrrebbe nuovi posti di lavoro, un indotto apprezzabile e un maggior ruolo, quindi, dell'Italia nell'Unione.

Infine, non va dimenticata la grande comunità italiana nel Regno Unito, che, pur vivendo fuori confine, deve continuare a sentirsi legata e tutelata dal nostro Paese e a vedersi riconosciuti diritti e tutele, senza alcuna discriminazione.

Bisogna evitare pertanto che l'annunciata rapidità - da parte del mediatore europeo - delle trattative sulla Brexit possa alla fine partorire gattini ciechi e inficiare in tal modo l'obiettivo finale, mentre l'auspicio è che vengano condotte con la prudenza e l'amicizia dovute nei confronti di un alleato storico e strategico, anche e soprattutto nella fondamentale lotta al terrorismo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signor Presidente, a conclusione di questo dibattito, rispetto al quale il Gruppo del Partito democratico dichiara di condividere pienamente le comunicazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni Silveri, vorrei evidenziare alcuni punti concreti che dovrebbero essere tenuti in considerazione dal Governo, rammaricandomi però che il dibattito abbia offerto, anziché un'occasione di confronto sul futuro dell'Unione europea, più spunti di natura polemica, in certi casi ovvietà e anche - ahimè - alcune volgarità.

Primo punto: l'uscita del Regno Unito presenta alcune opportunità, ma anche delle sfide. Bisogna evitare, ad esempio, che l'Unione europea veda rafforzata la propria tradizione burocratica, perché il Regno Unito ne aveva efficacemente combattuto la dimensione burocratica e l'eccesso di legislazione. Credo che ciò debba essere tenuto presente nel momento in cui vogliamo costruire un'Unione europea più vicina ai cittadini. Da questo punto di vista perdiamo un contributo importante da parte dei nostri amici anglosassoni.

Secondo punto: è importante che la riduzione del bilancio, che conseguirà al mancato pagamento della quota da parte del Regno Unito, indebolisca eccessivamente la struttura finanziaria dell'Unione europea. Sappiamo che il Regno Unito aveva sempre combattuto una battaglia per pagare meno di quanto sarebbe stato proporzionalmente dovuto da parte di uno Stato membro della sua forza economica e demografica, ma oggi questi contributi sono diminuiti e dovremo quindi vigilare affinché l'Unione possa dotarsi di risorse adeguate per il conseguimento degli obiettivi ambiziosi che invece deve porsi.

Terzo punto: è opportuno cogliere questa occasione per procedere a un'armonizzazione fiscale dei sistemi dell'Unione europea, un tema rispetto al quale il Regno Unito si era sempre opposto. Abbiamo invece bisogno che non ci sia *dumping* fiscale all'interno dell'Unione e anche che vengano cancellati in

maniera definitiva i paradisi fiscali; pertanto è assolutamente necessario che anche il Regno Unito non si trasformi in un enorme paradiso fiscale, che alle porte dell'Unione europea costituirebbe per noi una grave minaccia. Pertanto, nelle negoziazioni con il Governo di sua Maestà sarà necessario che questo punto venga tenuto particolarmente sotto osservazione.

Bisogna poi cogliere questa opportunità perché si rafforzi una politica a favore delle fonti energetiche alternative. Il Regno Unito aveva spesso spinto perché ci fosse un'apertura verso le fonti nucleari e verso le fonti alternative come lo *shale gas*, ma con il venir meno della presenza britannica dobbiamo invece favorire l'idea che l'Unione europea concentri la propria attenzione verso la valorizzazione delle fonti energetiche alternative verdi, pulite.

Con l'assenza del Regno Unito, viene poi meno un fiero avversario della zona euro e oggi noi abbiamo invece la necessità di rafforzare l'Unione europea, per esempio con la costituzione di un'unione bancaria europea e di un bilancio dell'eurozona. Molti dei limiti dell'azione dell'eurozona sono dovuti proprio al fatto che ci siamo fermati in mezzo al guado; oggi viene meno uno dei suoi principali oppositori, pertanto è opportuno cogliere questa opportunità per andare avanti, attraversare il fiume e andare verso una più forte integrazione economica e finanziaria degli Stati membri.

Bisogna poi rafforzare la tutela unitaria del *copyright* e portare in Italia una sede del Tribunale unificato dei brevetti, da cui l'Italia si era incredibilmente ritirata quando è stato costituito. Ciò va a tutelare maggiormente il patrimonio intellettuale delle piccole e medie imprese che oggi rappresentano una ricchezza fondamentale del nostro Paese. È dunque necessario che sul tema del *copyright*, un altro dei temi su cui il Regno Unito aveva puntato i piedi, ci sia un avanzamento.

Occorre altresì integrare il sistema europeo di difesa. Due o tre anni fa avevamo avuto un grande dibattito che si era arenato proprio per effetto delle resistenze e delle perplessità britanniche; oggi, proprio con il venir meno del sostegno dell'amministrazione Trump al finanziamento della NATO, questa è un'occasione da cogliere per sviluppare un sistema comune di difesa.

In ultimo, occorre sviluppare una più forte cooperazione sui temi sociali. Credo che il nostro Gruppo parlamentare abbia particolarmente a cuore il fatto che ci sia una disciplina comune europea in materia di condizioni di lavoro e sui temi della protezione sociale, perché sono questioni complementari alla realizzazione di un mercato unico ed è quindi l'occasione per far sì che l'Unione europea diventi non soltanto un progetto incompiuto, ma un qualcosa che anche su questi temi possa sviluppare una posizione comune, una reale integrazione.

Ciò detto, concludo ribadendo il parere positivo alla proposta di risoluzione a prima firma del senatore Zanda, che ben argomenta e articola tutta la posizione del nostro Gruppo parlamentare sui temi europei; una posizione di profondo convincimento sulla necessità di far avanzare l'Unione europea e quindi di cogliere questa occasione come l'opportunità di realizzare un progetto fino ad oggi solo parzialmente compiuto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le proposte di risoluzione saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla proposta di risoluzione n. 7.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 7, a prima firma del senatore Romani Paolo, a condizione che vengano accolte le seguenti riformulazioni: modificare il terzo capoverso della pagina 2 delle premesse, eliminando le parole: «, dopo la caduta di credibilità morale della fallimentare egemonia tedesca,», e lasciando quindi le seguenti: «l'Italia ha il compito storico di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori...».

Propongo poi di cassare i tre paragrafi successivi, dalle parole "dare seguito" fino alle parole "mai davvero implementate".

Vi sono poi alcune riformulazioni per quanto riguarda il punto 1) del dispositivo. Alla lettera *h)*, propongo di sostituire le parole «a designare la Corte di giustizia» con le parole: «a promuovere la

designazione della Corte di giustizia». Alla lettera *i)* propongo di sostituire le parole «a definire una liquidazione finanziaria» con le parole: «a promuovere una liquidazione finanziaria». Quanto alla lettera *j)*, propongo di sostituire le parole «a raggiungere» con le parole: «ad adoperarsi per raggiungere». Infine, con riferimento alla lettera *k)*, propongo la seguente riformulazione: «a sostenere la volontà di cooperare con il Regno Unito e di mantenere un partenariato economico quanto più stretto possibile nel reciproco vantaggio».

Quanto all'impegno 2), propongo di sostituire le parole comprese tra «accordi bilaterali» e «necessarie per» con le seguenti: «meccanismi di incentivazione che consentano agli Stati membri». Inoltre, propongo di sostituire le seguenti parole: «non rientrano nel» con le parole «anche individuando tipologie di investimento da espungere dal» e di eliminare la parte rimanente del capoverso dopo le parole «3 per cento».

PRESIDENTE. Essendo state avanzate diverse proposte di riformulazione, chiederò man mano ai presentatori se intendono accettarle.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico e reitero la richiesta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 5.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Zanda, Bianconi e Zeller.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore Centinaio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 3, presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 4, presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 5, per la quale è stata avanzata richiesta di votazione per parti separate.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, sarei disponibile ad accettare le proposte di riformulazione avanzate dal Governo ma chiedo la votazione per parti separate della nostra proposta di risoluzione: la prima parte ricomprende tutto il testo eccetto gli ultimi tre impegni del dispositivo, mentre la seconda gli ultimi tre impegni del dispositivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate della proposta di risoluzione n. 5, avanzata dal senatore Martelli.

Non è approvata.

MARTELLI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 5, presentata dal senatore Martelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla proposta di risoluzione n. 6, su cui il rappresentante del Governo ha proposto delle riformulazioni. Chiedo alla prima firmataria, senatrice De Petris, se intende accogliere tali riformulazioni.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 6 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla proposta di risoluzione n. 7, su cui il rappresentante del Governo ha proposto delle riformulazioni. Chiedo al primo firmatario, senatore Paolo Romani, se intende accogliere tali proposte.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono favorevole alle proposte di riformulazione.

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 7 (testo 2), presentata dal senatore Romani Paolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Senato si riunirà martedì 2 maggio, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Comunico altresì che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata martedì 2 maggio, alle ore 15.

Infine, il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 4 maggio, alle ore 14, per la votazione relativa all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per mettere al corrente l'Assemblea di un'iniziativa: questa mattina, insieme ai senatori lombardi, ho presentato un'interrogazione rispetto ai destini ormai incerti dei lavoratori della K-Flex SpA, un'azienda di Roncello, in Brianza, che fattura circa 320 milioni di euro all'anno e ha circa 2.000 dipendenti sparsi nel mondo. Si tratta di un'azienda sana, che ha deciso di licenziare 187 lavoratori nel sito produttivo di Roncello. L'azienda ha disertato ogni contatto, anche quelli predisposti dal Ministro dello sviluppo economico (MISE), il 26 aprile sono scaduti i termini della procedura sindacale e non è stato raggiunto alcun accordo. Di particolare c'è da dire che la K-Flex in questi anni ha potuto fruire di un

finanziamento per la sua attività, pari a 15 milioni di euro, e forte di questo finanziamento ha strutturato un'importante realtà, come azienda *leader* nel settore degli isolanti di gomma. Subiamo così il danno e la beffa: abbiamo contribuito, come credo sia importante, a far affermare questa azienda nel mondo e ora si pone la volontà di delocalizzare le produzioni in Polonia. Dopo il danno, dunque, c'è la beffa: dopo aver concesso un aiuto economico per internazionalizzare, c'è ora un'amara sorpresa e 187 lavoratori, che hanno contribuito a far sì che questa azienda diventasse importante nel mondo, si trovano a spasso dalla mattina alla sera.

Spero dunque che il Governo voglia dare immediatamente risposta a questa mia interrogazione e alle domande che pongo, proprio perché è importante capire che le aziende devono sì essere aiutate dal Governo, ma devono anche corrispondere in modo positivo al contributo che noi, cittadini italiani, offriamo per farle sviluppare. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo per ricordare a tutti la situazione drammatica, ormai tragica, che sta vivendo il Venezuela. Da settimane le piazze sono invase da cittadini che protestano contro il Governo Maduro, portando avanti quella che definiscono la *madre de todas las marchas* (la madre di tutte le marce), una rivolta popolare pacifica che però è stata repressa con il sangue dai cosiddetti *colectivos*, gruppi filogovernativi armati.

L'immagine della signora di mezza età che ferma con il suo corpo il blindato ci ha colpito tutti per la sproporzione delle forze, per la fermezza della donna, per il rifiuto della violenza. Ad oggi, si registrano 27 morti e centinaia di feriti. Le opposizioni, che rappresentano la maggioranza della popolazione, continueranno a scendere ogni giorno in piazza, finché non avranno raggiunto quattro obiettivi principali: la liberazione dei prigionieri politici, come Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma (i più noti); la convocazione di libere elezioni; la creazione di un corridoio umanitario per garantire cibo e medicinali ai cittadini venezuelani; e l'interdizione dei giudici della Suprema corte, espressione del Governo in carica, che poche settimane fa hanno spogliato il Parlamento del potere legislativo, per poi fare marcia indietro un paio di giorni dopo sotto le pressioni internazionali.

La situazione si fa sempre più incandescente. Maduro ha annunciato l'uscita dall'Organizzazione degli Stati americani e, se non bastasse, proclama di voler distribuire mezzo milione di fucili alle milizie filogovernative. Il rischio di guerra civile è concreto. L'aberrazione della democrazia e la crisi istituzionale vanno di pari passo con quella economico-sociale, che sta mettendo in ginocchio un Paese un tempo assai prospero.

Il Venezuela negli anni non ha saputo realizzare un'efficace politica industriale e si è reso schiavo dell'esportazione del petrolio. Purtroppo, però, il crollo del prezzo del barile ha fatto sprofondare il Paese nel baratro, e la situazione non potrà che peggiorare: in questi giorni anche General Motors ha annunciato di sospendere tutte le sue operazioni in Venezuela, dopo che la autorità di Caracas hanno sequestrato lo stabilimento.

Il Venezuela sta vivendo la crisi umanitaria più grave della sua storia, con una inflazione all'800 per cento annuo e un tasso di povertà che sfiora l'80 per cento della popolazione. Nonostante l'evidente carenza di cibo, di medicinali e di dispositivi medici, il Governo, però, ostacola l'ingresso nel Paese di tutti gli aiuti umanitari e le diverse iniziative internazionali, anche non governative, a sostegno della popolazione.

Il Senato, pochi mesi fa, ha approvato una mozione che impegna il nostro Governo sulla tragica situazione del Venezuela. E oggi, alla luce di una crisi che cresce di giorno in giorno, rinnovo l'appello ai nostro Esecutivo affinché adotti ogni iniziativa utile per ripristinare i principi democratici e restituire dignità al popolo venezuelano, con cui ricordo abbiamo legami profondi.

Riprendendo, infine, le parole espresse ieri in Aula dal collega Sangalli, le sarei grato se potesse sollecitare il Governo affinché riferisca in Senato sulla drammatica situazione del Venezuela, di cui stiamo seguendo con apprensione l'evolversi attraverso i *media* nazionali e internazionali. *(Applausi*

dal Gruppo PD).

Per lo svolgimento di interrogazioni

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con l'intervento di fine seduta intendo sollecitare la risposta del Governo a quattro interrogazioni presentate con carattere d'urgenza, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento del Senato.

La prima interrogazione è l'atto ispettivo 3-03621, presentato il 28 marzo, con cui ho posto il caso di CheBanca, del gruppo Mediobanca, che in seguito all'acquisto del ramo d'azienda costituito dalla rete di sportelli della banca inglese Barclays, ha annunciato a metà marzo alle organizzazioni sindacali la chiusura di 39 filiali e 131 esuberi. È assolutamente urgente capire dal Governo quali politiche concrete intenda porre in atto il Governo per disincentivare politiche aziendali depressive delle potenzialità occupazionali del nostro Paese.

Con l'interrogazione urgente 3-03512, presentata il 21 febbraio, rivolta al ministro Poletti, sono intervenuta invece per denunciare il licenziamento di quattro donne dipendenti dell'unità produttiva di Via Giovanni della Casa, a Milano, del gruppo Marcegaglia SpA, nonostante l'azienda avesse da poco dichiarato un miglioramento della situazione finanziaria. A colpire, oltre al merito della vicenda, è il metodo portato avanti dall'azienda. Infatti, sui quattro licenziamenti, tre colpirebbero dipendenti da sempre impegnati nel sindacato: sembra che la volontà di Marcegaglia sia quella di sbarazzarsi dei rappresentanti sindacali, forse visti come un impedimento al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione del personale.

Sollecito inoltre l'interrogazione 3-03466 sulla vicenda del licenziamento di 187 lavoratori della K-Flex di Roncello, in provincia di Monza-Brianza; un'azienda florida che ha 2.000 dipendenti in tutto il mondo e che fattura centinaia di milioni di euro. Il corteo del 25 aprile a Milano si è aperto proprio con la delegazione di questi lavoratori: l'azienda ha utilizzato milioni di euro di soldi pubblici per finanziare filiali all'estero e poi licenzia e chiude lo stabilimento in Italia.

Infine, sempre sullo stesso tema, sollecito l'interrogazione 3-03698.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,41)*.

Allegato A

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO DEL 29 APRILE 2017
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7

(**6-00240**) n. 1 (27 aprile 2017)

ZANDA, BIANCONI, ZELLER.

Approvata

Il Senato,

premesso che:

- l'esito del *referendum* britannico favorevole alla Brexit, del 23 giugno 2016, ha aperto scenari

inediti e pieni di incognite, dove per la prima volta l'Unione europea si prepara ad un ridimensionamento anziché un suo allargamento;

- lo scorso 29 marzo la *premier* britannica Theresa May ha inviato al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk la lettera con cui notifica la volontà di recedere dall'UE, dando avvio alla procedura *ex* articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE);

- la lettera di notifica conferma la visione di una *Global Britain*, improntata ad una *"clean Brexit"*, con l'uscita del Regno Unito anche dal Mercato unico, dall'Unione doganale e senza controllo giurisdizionale della Corte di giustizia UE;

- due giorni dopo aver ricevuto la notifica, lo stesso presidente Tusk ha inoltrato ai 27 Stati membri le linee guida che la UE dovrà adottare nelle trattative le quali affermano con nettezza che "in questi negoziati l'Unione agirà "*as one*" ovvero come una sola entità". Sempre l'Unione - prosegue il documento - "sarà costruttiva e cercherà un accordo. Questo per i maggiori benefici delle due parti" e se "lavorerà sodo per raggiungere questo obiettivo, al tempo stesso si prepara a gestire la situazione anche nell'eventualità che i negoziati dovessero fallire";

- punto fondamentale della dottrina espressa nelle linee guida è la conferma dell'impossibilità per il Regno Unito di scegliere su quali settori collaborare con l'UE e su quali mantenere le proprie prerogative, ovvero l'impraticabilità del cosiddetto approccio *cherry picking*. Si legge infatti nelle linee guida. "preservare l'integrità del Mercato unico esclude una collaborazione basata su un approccio settore per settore. Un non membro dell'Unione, che non sostiene quindi gli stessi obblighi di un Paese membro, non può avere gli stessi diritti e godere gli stessi benefici riservati ai paesi che ne fanno parte. In questo contesto, il Consiglio europeo si compiace del riconoscimento da parte del Governo britannico che le quattro libertà del Mercato unico sono indivisibili e che pertanto non ci può essere *cherry picking*;

- il prossimo Consiglio europeo straordinario a 27 (senza UK), previsto per il 29 aprile, sarà chiamato a concordare gli orientamenti negoziali *ex* articolo 50 TUE, sulla cui base la Commissione UE presenterà una raccomandazione per consentire al Consiglio affari generali di adottare il mandato negoziale e iniziare le trattative a partire già dalla fine di maggio; la *Task Force Brexit* della Commissione, guidata dal Capo negoziatore Michel Barnier, lavorerà in stretto raccordo con *l'Unità Brexit* del Segretariato Generale del Consiglio, guidata da Didier Seeuws, e con il Parlamento europeo, mediante il suo negoziatore Guy Verhofstadt;

- il Parlamento europeo, intenzionato a svolgere un ruolo determinante nel processo negoziale anche in considerazione di un suo assenso obbligatorio all'accordo finale, il 5 aprile ha approvato a stragrande maggioranza (con 516 a favore) una Risoluzione sulle linee guida per le trattative sulla Brexit, in cui tra le altre cose si ribadisce che "il futuro accordo tra UE e UK come paese terzo potrà essere concluso solo una volta avvenuta la separazione dalla UE";

- considerando l'impatto della Brexit sui numerosi aspetti inerenti i rapporti UK-UE e i molteplici interessi in gioco nella trattativa, la Commissione e i negoziatori europei mirano a definire l'intero pacchetto negoziale prevedendo, da un lato, che l'accordo di separazione in senso stretto (di recesso ai sensi dell'articolo 50 del TUE) debba concludersi entro il 2019 e, solo una volta perfezionato il recesso, o quantomeno qualora si siano raggiunti notevoli progressi sul negoziato di separazione, si potranno concordare le future relazioni tra UE e UK, definito dai britannici quale "partenariato speciale"; dall'altro, per facilitare la progressiva transizione dallo *status* di Stato membro a quello di Paese terzo si potranno stipulare accordi provvisori (*transitional arrangements*) che tengano conto della fase ad interim in cui specifici e vecchi accordi continueranno a valere;

- si ribadisce l'importanze del principio della sequenzialità degli accordi per evitare di aprire alla possibilità di accordi bilaterali o intese settoriali con gli Stati membri, rompendo in tal modo l'unità europea a 27;

- il Consiglio europeo del 29 aprile dovrà riaffermare l'importanza della conservazione del patrimonio pattizio tra i due Paesi con specifico riferimento agli Accordi di Belfast del 1998, noti come "Accordi del venerdì santo" o "Accordi di Belfast", che furono accompagnati da uno storico

referendum e che sono costati la vita di migliaia di irlandesi, in un aspro conflitto su territorio europeo ben più recente rispetto alla seconda guerra mondiale. Da parte italiana il tema deve ricevere massima considerazione anche come riconoscimento alla fermezza dimostrata dall'Irlanda nel dare sostegno al progetto europeo, anche per gratitudine per il ruolo assolto dall'Unione europea nella soluzione dello storico conflitto; nel non distinguere, malgrado la sua collocazione geografica, tra un'Europa del Nord e un'Europa del Sud; nel riconoscere, infine, il ruolo positivo giocato dal nostro Paese nel Mediterraneo sul fronte dell'emergenza migratoria, cui l'Irlanda ha deciso di contribuire con l'invio di un'unità della sua Marina Militare. Appaiono, inoltre, particolarmente apprezzabili le dichiarazioni rese fin da subito dai *leader* politico-istituzionali irlandesi, anticipando la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile e dando prova di profondo e convinto spirito europeista, circa l'impegno dell'Irlanda - malgrado il più che consistente numero di propri cittadini residenti su territorio inglese (un milione in Gran Bretagna e un milione e seicento mila in Irlanda del Nord) e la contiguità territoriale e di interessi regionali con Londra - a non avere un negoziato bilaterale riguardo a Brexit ma a muoversi come parte del "blocco" negoziale europeo;

- le questioni da definire nell'ambito della trattativa incidono su talune certezze giuridiche fino ad oggi vigenti e che potrebbero venir meno soprattutto in vista dell'annunciata *hard Brexit*. Tra queste rilevano: la fine della libertà di circolazione, con conseguenze circa i diritti acquisiti dai cittadini europei - *status* di residenti, lavoro, studio, con relative applicazioni di tasse e oneri aggiuntivi; l'uscita dal Mercato comune e dall'Unione doganale con ripercussioni su commercio, dazi, *import-export*, banche e società di investimento, con perdita del tradizionale ruolo della *City* di Londra e relativi trasferimenti di alcuni servizi e sedi finanziarie (es. Banking Authority); la necessità di nuove trattative per il coordinamento su difesa, sicurezza, lotta al terrorismo e al crimine organizzato a livello sovranazionale; fino alla questione da dirimere circa il calcolo di quanto dovuto da UK al bilancio UE, sulla base degli specifici impegni giuridici assunti durante il periodo pre-Brexit - con particolare riguardo al Quadro di bilancio pluriennale 2014-2020, relativo a progetti comuni e obblighi finanziari stipulati in precedenza e validi fino a dopo la fine del ciclo di bilancio del 2020; la richiesta di mantenere tali impegni trova ragione anche nel fatto che l'UK potrà continuare nel periodo ad interim ad avere accesso ai fondi europei, almeno fino al 2019, fine probabile della Brexit ed entro le prossime elezioni europee;

- il tema di maggiore interesse per il nostro Paese riguarda la salvaguardia dello *status* dei cittadini italiani in UK; si tratta di garantire i diritti acquisiti di circa 600.000 italiani già residenti nel Regno Unito, di cui 280.000 solo nella città di Londra ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani all'estero); tuttavia, tale cifra risulta sottostimata, infatti gli italiani iscritti all'AIRE sono poco più di un terzo della totalità dei cittadini italiani in UK, molti quelli attualmente sussistenti sul territorio britannico che non hanno regolarizzato anagraficamente la propria posizione, per una crescente mobilità temporanea di studio e lavoro, e che potrebbero subire pesanti conseguenze dal punto di vista della libertà di circolazione e di stabilimento;

- altri temi oggetto del negoziato rilevanti per l'Italia sono anche i servizi finanziari, i rapporti commerciali e gli aspetti istituzionali UE, con particolare riguardo al bilancio UE *post*-Brexit e al futuro delle relazioni UE-UK; inoltre, la ricollocazione delle Agenzie UE attualmente situate in UK costituisce una partita per il nostro Paese particolarmente importante, per la candidatura di Milano ad ospitare l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), tenuto conto che sulla nuova sede dell'EMA sono in campo molte candidature;

- più nello specifico, la fuoriuscita del Regno Unito dall'UE pone per il nostro Paese tre ordini di questioni sul piano economico, finanziario, bancario e commerciale, che vanno pregiudizialmente poste e affrontate fin da questa fase pre-negoziale, al fine di minimizzare l'impatto di Brexit sul nostro sistema Paese e anche per cogliere gli spazi e le opportunità positive che la stessa Brexit determina. Tali questioni sono:

il futuro ruolo della Borsa di Milano, che ad oggi è di proprietà della Borsa di Londra per la quale gestisce il mercato dei titoli di stato, con scambi di titoli di 17 Paesi europei, degli Stati uniti e

di fondi sovrani, con un giro d'affari di 90 miliardi di euro al giorno;

la necessità di rivedere la direttiva sul cosiddetto "*bail in*" - nata come risposta politica europea di fronte ai movimenti di opinione pubblica determinati dalle operazioni di ricapitalizzazione delle banche di alcuni paesi europei;

il ruolo esercitato dalla BCE nei confronti delle diverse anime del settore bancario europeo;

- le prossime elezioni inglesi avranno un impatto importante per il mercato finanziario italiano con particolare riferimento al tema del libero scambio di beni e servizi, che potrà essere oggetto di un rapporto UE-UK o tra singoli Paesi membri-UK, e alla gestione dei nuovi rapporti finanziari;

- il nodo maggiore è rappresentato dalla cosiddetta "passaportazione" dei prodotti finanziari, che tra Paesi membri dell'UE è concessa e riconosciuta sulla base di controlli di qualità effettuati dal Paese d'origine. Dopo Brexit tale "passaportazione" non potrà più esser scontata per i prodotti finanziari britannici verso il mercato europeo. Con il venire meno della "passaportazione", potrebbe venire meno il ruolo centrale che la Borsa di Londra ha svolto fino ad oggi per l'eurozona, soprattutto per la gestione dei derivati e la complessiva gestione dei titoli in euro. La conseguenza sarebbe una delocalizzazione dei capitali a favore di piazze finanziarie probabilmente nordamericane. Di fronte a questa prospettiva ci sono due strade possibili: Londra potrà decidere di collaborare con Bruxelles adeguandosi allo spirito continentale, e dunque agli *standard* comunitari, oppure fare un salto di qualità e divenire un vero e proprio centro *off shore*;

- si prospetta per l'Italia il meccanismo di cosiddetto *letter box*, in cui l'Italia potrebbe divenire un Paese in cui esternalizzare l'attività di imprese britanniche, secondo un sistema di *off shore* differito, sul modello di quanto avvenuto a Cipro rispetto a capitali di provenienza russa, senza cioè che questi siano sottoposti ai controlli e agli *standard* europei e nazionali e senza un profitto per il Paese ospite;

- è inoltre da porre sin da questa fase il tema della revisione del *fiscal compact*, considerato che il Piano Juncker non ha dispiegato il suo potenziale quanto al rilancio degli investimenti pubblici, che sono una partita decisiva per il futuro dell'Italia e dell'Europa;

- per l'Italia è, in sostanza, decisiva la definizione di una *Capital market union policy*, al fine di assicurare l'opportuno sostegno alle piccole e medie imprese italiane, cui occorre offrire un sistema di "*rating*" che permetta loro l'ingresso nei mercati finanziari, eventualmente anche prescindendo dalle banche, atteso che le imprese costituiscono oggi il maggior fattore di sviluppo e di reddito del Paese. La *Capital market union policy* costituisce dunque una politica da sostenere a livello europeo;

- sul terreno dell'Unione bancaria, occorre ricordare che essa è stata parte di un percorso di cui è parte la moneta unica ma che non è stato completato. Dopo l'istituzione di un'autorità di vigilanza unica e la definizione di criteri per la gestione delle crisi, manca ancora l'operatività di un'assicurazione collettiva e unica per i depositi. Inoltre, l'Unione bancaria può esercitare un ruolo importante in presenza di un "testo unico bancario europeo", che ad oggi non esiste e che rappresenta una questione assai rilevante da tematizzare con urgenza in sede europea per porre il nostro Paese in condizioni di parità con gli altri Stati membri e per creare le condizioni normative attrattive, utili a stimolare la scelta a favore del nostro Paese da parte di coloro che dovranno riposizionare i propri *asset*;

- altra questione fondamentale nella trattativa da intraprendere riguarda la cooperazione in materia di sicurezza e difesa per cui, come giustamente rileva la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 5 aprile scorso "i negoziati non possono comportare uno scambio tra la sicurezza sia interna che esterna, inclusa la cooperazione nella difesa, da un lato, e i futuri rapporti economici dall'altro lato";

- le questioni relative alla cooperazione in materia di sicurezza e difesa devono pertanto essere trattate a prescindere dal negoziato e questo a maggior ragione in considerazione del fatto che il Regno Unito resta membro di altre importanti istituzioni sovranazionali quali l'OSCE e la NATO;

- peraltro verso, è innegabile che l'uscita britannica dall'Unione europea, marginalizzando la

sua cooperazione di polizia, inficia automaticamente anche attività fondamentali per assicurare la sicurezza dei cittadini come il contro-terrorismo. Non si può non tener conto infatti che oggi criminalità, traffico di droga, riciclaggio di denaro e terrorismo viaggiano molte volte su piani sovrapposti. A tale proposito i recenti attentati terroristici accaduti in Europa, dalla Francia al Belgio alla Germania e ora da ultimo proprio in Gran Bretagna, in Russia e ancora in Francia rivelano una dimensione internazionale della minaccia terroristica che non può, nel modo più assoluto, essere contrastata efficacemente confidando solo sulle proprie forze nazionali sia di *intelligence* che di polizia, anzi, proprio le crescenti minacce alla sicurezza dei cittadini europei devono essere affrontate per il presente ed il futuro con un di più di cooperazione tra gli Stati, nella consapevolezza che un approccio apparentemente "sovranista" finisce non per massimizzare ma per minimizzare il diritto alla sicurezza dei propri concittadini e in prospettiva anche per indebolire ed umiliare le stesse istituzioni nazionali che si vorrebbe salvaguardare;

- per quanto concerne la proiezione internazionale e geopolitica dell'Unione europea, il Regno Unito contribuisce alle operazioni militari e civili dell'Unione in 16 missioni, nella misura del 3 per cento del personale civile e del 5 per cento del personale militare. Questi numeri se per un verso non appaiono così determinanti ed essenziali allo svolgimento efficace della presenza internazionale della UE, per altro verso interrogano circa la necessità di ridefinire un partenariato strategico con un paese che, decidendo di uscire dall'Unione europea, si è chiamato anche fuori da quel lento ma tuttavia continuo e incessante processo di costruzione di una dimensione comune e condivisa della politica estera e di sicurezza;

- tra le conseguenze della Brexit va, infine, segnalata la vacanza dei 73 seggi lasciati liberi dai britannici al Parlamento europeo. Seggi che potrebbero essere sostituita da liste transnazionali, allo scopo di favorire il processo di legittimazione delle istituzioni europee e la competizione tra diversi programmi di partiti politici su base continentale e transnazionale; tale proposta costituirebbe un primo passo verso un cambiamento delle istituzioni dell'Unione che, in vista delle elezioni del 2019 del Parlamento europeo, aprirebbe la strada anche all'elezione diretta del presidente della Commissione europea, mediante primarie per indicare i candidati e i vincenti tra i capolista, rafforzando in tal modo le scelte consapevoli dei cittadini e la trasparenza del processo politico,

impegna il Governo:

- ad attivarsi, in vista del prossimo Consiglio europeo straordinario di fine aprile, affinché il processo negoziale sulla Brexit sia improntato al "principio della sincera cooperazione" previsto dai Trattati, al fine di preservare l'unità dei 27 Stati membri, evitando altresì ulteriori fratture della comune prospettiva europea ed escludendo stipule di accordi bilaterali di singoli stati o di specifiche intese prima della conclusione del recesso di UK dalla UE, in quanto in violazione dei Trattati, in aderenza al principio di indivisibilità del Mercato unico che esclude approcci selettivi;

- ad appoggiare quanto indicato nelle linee guide approvate a larga maggioranza dal Parlamento europeo, per quanto attiene alla tempistica delle fasi negoziali e la sequenza degli accordi, al fine di escludere che l'UK si consideri fuori dall'Europa fin dal momento dell'attivazione dell'articolo 50 del TUE e non al termine del processo negoziale di recesso;

- ai fini delle priorità del negoziato su Brexit e, in generale, nella considerazione del futuro del progetto europeo e nella gestione del *post* Brexit, ad impegnarsi per preservare gli Accordi di pace del 1998 tra Regno Unito e Irlanda, nonché lo storico assetto pattizio tra i due Paesi quanto alla libertà di circolazione dei rispettivi cittadini e al regime di doppio passaporto, nell'interesse del mantenimento delle ottime relazioni bilaterali tra Irlanda e Inghilterra e della stessa stabilità europea;

- a sostenere la necessità di garantire ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito un trattamento soggetto ai principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione, non diverso da quello dei britannici che risiedono nell'Unione, sottolineando la priorità della questione dei diritti acquisiti con riferimento ai nostri connazionali attualmente residenti in UK, al fine di scongiurare un abbassamento, contrario al diritto europeo, delle loro prerogative dei loro diritti prima della conclusione dei negoziati;

- ad attivarsi, per quanto riguarda la tutela dei diritti acquisiti dei cittadini italiani già residenti ed operativi in territorio britannico, anche al fine di predisporre specifiche disposizioni informative e di supporto, mediante il coinvolgimento attivo delle rappresentanze *in loco*, allo scopo di respingere eventuali pratiche discriminatorie durante la fase transitoria del negoziato;

- a garantire che le previsioni dell'accordo di recesso sui diritti acquisiti dei cittadini siano applicabili attraverso procedure amministrative semplici e rapide;

- ad attivarsi per minimizzare le conseguenze negative dell'uscita del Regno Unito dall'UE su cittadini, imprese e settore pubblico;

- a sostenere la necessità di nuovi accordi di cooperazione tra UE e UK per ciò che attiene alle relazioni economiche future e ai profili della difesa e della sicurezza, anche in considerazione delle sfide prioritarie e strategiche dell'Unione europea, come quelle del contrasto alla minaccia terroristica e all'estremismo violento; a potenziare il grado di *intelligence-sharing* sia fra i Paesi membri dell'Unione che con quelli terzi, tra i quali dovrà essere inevitabilmente ricompreso il Regno Unito, avendo cura di scongiurare qualsivoglia tentativo volto a fare dello scambio di informazioni riservate, utili ad assicurare la libertà e la sicurezza dei cittadini europei, un oggetto di negoziato;

- sul terreno dei futuri assetti finanziari, ad operare per un negoziato in cui Londra non esca dal mercato finanziario europeo diventando un vero centro *off shore* e, conseguentemente, Milano non sia marginalizzata in ragione dello spostamento dei capitali su piazze extraeuropee e possa, invece, divenire più competitiva preservando così anche i circa 60.000 posti di lavoro che la Borsa meneghina assicura (che arrivano a 120.000 se si include il mercato assicurativo);

- ad operare affinché il risparmio italiano sia adeguatamente tutelato e scongiurando la creazione di sub-paradisi fiscali nei singoli Stati membri;

- a prescindere da Brexit, ad intraprendere uno sforzo deciso di rilancio della capacità competitiva del nostro Paese anche attraverso un sistema di incentivazione degli investimenti esteri;

- ad operare anche sul terreno amministrativo per introdurre strumenti di attrazione degli investimenti esteri, anche attraverso forme opportune di semplificazione; occorre anche lavorare sulla certezza dei tempi della giustizia incoraggiando i tribunali ad adottare protocolli interni che diano tempi certi e aiutino a superare un disagio a volte più percepito che reale dagli investitori esteri;

- inoltre, a rivedere la direttiva sul *bail in* operando sui profili più ostili ai piccoli risparmiatori;

- nella premessa dell'esigenza di un'azione politica a livello europeo e nazionale che fornisca indirizzi, che sia interessata allo sviluppo di una vera Unione bancaria e che voglia definire le regole di contesto, ad adoperarsi per completare l'Unione bancaria con la definizione di una garanzia complessiva e unica per i depositi e di un testo unico bancario europeo;

- per preservare il nostro saldo attivo nel Regno Unito, ad operare soprattutto sul settore della meccanica strumentale e sull'innovazione tecnologica, senza dimenticare la difesa. In generale, occorrerà presidiare il negoziato in modo proattivo con riferimento alle regole di carattere finanziario che sono sempre definite in base ad uno specifico sistema produttivo di riferimento, che nel nostro caso è incentrato sulle PMI;

- a ribadire, per ciò che attiene alla ridefinizione della regolazione finanziaria tra Regno Unito e UE, la necessità che venga garantito da parte di UK il mantenimento degli impegni finanziari, con particolare riferimento a programmi europei e a fondi di coesione strutturali, la cui durata prevista vada oltre la data di uscita del Regno Unito dall'Unione, anche al fine di non pregiudicare l'efficacia dei medesimi programmi a carattere pluriennale (QFP 2014-2020);

- a sostenere con determinazione, per quanto riguarda le conseguenze della Brexit circa il trasferimento e la ricollocazione di alcuni organismi e Agenzie UE, la candidatura di Milano per ospitare l'EMA (Agenzia europea per i medicinali), coinvolgendo le principali amministrazioni interessate del nostro Paese al fine di consolidare i requisiti della candidatura italiana;

- a sostenere misure volte a verificare il rispetto del principio di sincera cooperazione e ad evitare conflitti di interesse dovuti allo status del Regno Unito di membro dell'UE fino alla data di recesso;

- ad attivarsi, in tutte le sedi europee competenti, per conseguire un più largo consenso in favore della proposta già avanzata dal Governo italiano, affinché i 73 seggi lasciati liberi dai britannici al Parlamento europeo siano sostituiti da liste transnazionali su base continentale, nonché per costruire, in vista delle elezioni del 2019 del P.E., un ampio sostegno alla correlativa proposta di primarie per la scelta di candidati e capilista su base transnazionale, alla guida della Presidenza della UE.

- a sostenere la necessità che la trattativa concernente i nuovi rapporti commerciali tra Regno Unito e Unione europea, attesa l'impossibilità di utilizzare gli strumenti dello spazio economico europeo e dell'Unione doganale, i quali implicano l'accettazione di principi di libera circolazione non più disponibili dopo il risultato referendario, si orientino verso un accordo che produca un gioco a somma positiva per entrambe le parti ed eviti forme di *dumping* sociale, ambientale, regolamentario, attesa l'integrazione commerciale già raggiunta e i benefici che questa genera per l'Italia, la quale nell'interscambio di beni con il Regno Unito raggiunge un saldo positivo di 11 miliardi, secondo in Europa a quello della sola Germania;

- a sottolineare l'importanza che nel delicato campo della regolamentazione e della vigilanza sui servizi finanziari, il negoziatore europeo tenga ferma la necessità che il Regno Unito non si discosti dagli *standard* comunitari, poiché per l'importanza globale ed europea della piazza finanziaria d'oltre Manica sarebbe un esito negativo e pericoloso per entrambe le parti un'eventuale deviazione britannica verso modelli di regolamentazione e vigilanza finanziaria meno rigorosi e meno trasparenti di quelli attualmente vigenti;

- a sostenere la proposta della Commissione europea, inclusa nel pacchetto sulla revisione della Direttiva e del Regolamento sui requisiti di capitale, la quale prevede per le banche dei Paesi terzi che hanno rilevanza sistemica la costituzione in Europa di società capogruppo intermedie e la conseguente attivazione nei loro confronti della vigilanza e della disciplina sulla gestione delle crisi vigente nell'Unione;

- a sostenere ogni azione positiva di sistema, anche in raccordo con le istituzioni locali, e in particolare quelle di Milano, per migliorare l'attrattività della localizzazione in Italia di segmenti ad elevata specializzazione dell'industria bancaria e finanziaria, in particolare nel comparto degli operatori attivi sulle principali infrastrutture di mercato.

(**6-00241**) n. 2 (27 aprile 2017)

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, CALDEROLI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI.

Respinta

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio europeo si riunirà il prossimo 29 aprile in sessione straordinaria per discutere la strategia cui dovranno attenersi le competenti autorità dell'Unione europea nel negoziato che inizierà in seguito alla decisione del Governo britannico, notificata formalmente al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk il 29 marzo scorso, di attivare la procedura prevista dall'articolo 50 dei Trattati UE per l'uscita dall'Europa comunitaria;

l'attivazione da parte britannica delle procedure previste dai Trattati UE per l'uscita di uno Stato membro dall'Unione trae la propria ragione da un esercizio di autodeterminazione del popolo del Regno Unito, che si è espresso maggioritariamente in un *referendum* contro la permanenza del proprio Paese nell'Europa comunitaria;

la pratica del metodo democratico e la concreta possibilità di esercitare la libertà politica sono valori fondanti dell'Unione europea;

di fronte alla prospettiva inedita, e mai presa seriamente in considerazione dai dirigenti politici europei, dell'uscita dall'Unione europea di un suo importante Stato membro deliberata per via referendaria, si confrontano da un anno almeno due scuole di pensiero;

per gli uni, infatti, gli elettori britannici sarebbero da penalizzare in modo esemplare, allo scopo di stabilire un precedente che scoraggi qualsiasi emulazione da parte di altri Stati membri

dell'Unione, mentre per altri, al contrario, i costi della separazione dovrebbero essere il più possibile ridotti, anche per non danneggiare gli interessi delle imprese europee che esportano nel Regno Unito e quelli dei cittadini UE che hanno deciso di stabilirsi per ragioni di lavoro oltremanica;

non è opportuno, in questa fase storica contrassegnata da una grande incertezza e da permanenti difficoltà economiche, rendere più costoso un eventuale analogo esercizio futuro di autodeterminazione da parte del nostro Paese;

per rafforzare il proprio potere negoziale, il Governo conservatore britannico guidato dalla signora Theresa May ha chiesto ed ottenuto il 19 aprile scorso dalla Camera dei Comuni un voto per l'indizione di nuove elezioni generali, che avranno luogo l'8 giugno prossimo;

in conseguenza dello scioglimento del Parlamento britannico è prevedibile che l'inizio del negoziato per l'uscita del Regno Unito dall'Unione sia rinviato di qualche settimana;

per effetto della imprevista fine anticipata della legislatura britannica, si è inoltre prodotta una situazione imprevista, oggettivamente caratterizzata da una certa indeterminazione, posto che in teoria le elezioni politiche britanniche potrebbero anche indebolire il raggruppamento favorevole al perfezionamento del cosiddetto Brexit;

il contributo che il Regno Unito può assicurare nel campo della lotta al terrorismo transnazionale di matrice jihadista è infine una risorsa preziosa per tutta l'Unione europea,

impegna il Governo:

a non assumere iniziative nei confronti del Regno Unito prima che siano conosciuti gli esiti delle elezioni politiche britanniche, in programma per il prossimo 8 giugno;

ad esprimere in sede di Consiglio europeo straordinario una posizione che evidenzi il rispetto del popolo del nostro Paese per i risultati dell'esercizio di autodeterminazione che ha condotto gli elettori britannici a pronunciarsi in favore dell'uscita del loro Regno dall'UE;

a ribadire in sede di Consiglio europeo come il rispetto del metodo democratico implichi che si debba riconoscere agli elettori di ciascuno Stato membro dell'Unione anche la libertà di optare per l'uscita dall'Europa comunitaria;

a battersi conseguentemente contro l'adozione di un mandato negoziale alle competenti autorità comunitarie che sia improntato a criteri punitivi o venga comunque principalmente finalizzato a dissuadere altri Paesi dal porsi nel solco del Regno Unito;

a schierare invece l'Italia tra i Paesi più favorevoli alla definizione di una base negoziale che non comporti la punizione degli elettori e del Governo del Regno Unito, ma piuttosto la tutela dei reciproci interessi, fra i quali spiccano l'accessibilità del mercato britannico ed il mantenimento di un adeguato regime di garanzie per i cittadini europei che risiedano a qualsiasi titolo in territorio britannico;

ad esigere che nel mandato negoziale figuri espressamente l'obiettivo di non compromettere l'apporto britannico alla comune lotta contro il terrorismo transnazionale di matrice jihadista.

(**6-00242**) n. 3 (27 aprile 2017)

CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI.

Respinta

Il Senato della Repubblica,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017, convocato per adottare gli orientamenti e i principi generali a cui si atterrà l'UE nel corso dei negoziati sulla Brexit;

premesso che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'UE, coerentemente al voto espresso dai cittadini britannici col *referendum* popolare del 23 giugno 2016,

impegna il Governo, dandone opportuno preannuncio in sede di Consiglio europeo, a valutare l'opportunità di presentare, nel solco della legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, un disegno di legge costituzionale per apportare le necessarie modifiche alla Costituzione della Repubblica, onde

consentire anche al popolo italiano di esprimersi in merito alla volontà di permanenza o meno nell'eurozona ovvero nell'Unione europea.

(**6-00243**) n. 4 (27 aprile 2017)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, SCAVONE, VERDINI.

Approvata

Il Senato,

ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio concernenti la prossima sessione del Consiglio europeo;

premesso che:

l'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017 reca l'adozione degli orientamenti per i negoziati sulla Brexit. Gli orientamenti definiranno il quadro dei negoziati e delineeranno le posizioni e i principi generali dell'UE nel corso dei negoziati;

il 29 marzo 2017 il Consiglio europeo ha ricevuto una lettera del Primo Ministro britannico, Theresa May, in cui si notifica l'intenzione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea. Tale notifica fa seguito all'esito del *referendum* del 23 giugno 2016 e segna l'inizio della procedura di recesso ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea;

per l'Unione europea, il primo passo sarà l'adozione degli orientamenti per i negoziati da parte del Consiglio europeo. Tali orientamenti definiranno i principi e le posizioni generali su cui si baseranno i negoziati che l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea, condurrà con il Regno Unito;

il progetto di orientamenti proposto dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, è stato presentato agli Stati membri il 31 marzo. Tali orientamenti prevedono di "contenere al minimo l'incertezza e i disagi per i cittadini, le imprese e gli Stati membri provocati dalla decisione del Regno Unito di recedere dall'UE. Come ho già ricordato, si tratta sostanzialmente di limitare i danni"; "impedire un vuoto giuridico per le nostre imprese derivante dal fatto che dopo la Brexit le leggi dell'UE non saranno più applicabili nel Regno Unito"; assicurare che "il Regno Unito onori tutte le responsabilità e gli impegni finanziari assunti in qualità di Stato membro"; infine, cercare "soluzioni flessibili e creative per evitare di ripristinare una frontiera fisica tra Irlanda del Nord e Irlanda";

il Consiglio europeo dovrà accordarsi - a maggioranza qualificata - su un mandato per i suoi negoziatori e ottenere su questo il consenso del Parlamento europeo, come previsto dalla procedura per gli accordi internazionali dell'Unione (articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

i negoziati da affrontare sono due: uno per le modalità di uscita del Regno Unito da tutte le relazioni con le istituzioni e le politiche dell'UE, l'altro per stabilire le nuove relazioni commerciali e di investimento tra il Regno Unito e l'UE (inclusa la questione della libera circolazione del lavoro);

inoltre, i temi all'ordine del giorno si inseriscono in un contesto inedito e dagli esiti estremamente incerti;

considerato che:

gli eventi degli ultimi anni, tra cui la crisi greca, la Brexit, la pressione migratoria alle frontiere UE, gli attacchi terroristici e, infine, l'instabilità politica, sono tutti elementi che devono essere tenuti in conto nell'affrontare i negoziati con il Regno Unito;

l'Unione europea e l'Unione economica e monetaria non godono di "buona salute" e, a tal proposito, è necessario tenere in conto che a breve si terranno tornate elettorali, dopo quella olandese, in Francia, in Germania, e, infine, in Italia;

anche nel Regno Unito la Camera dei Comuni ha approvato la mozione del Governo Tory di Theresa May per la convocazione del voto il prossimo 8 giugno, superando il *quorum* richiesto dei due terzi;

è necessario, dunque, in un momento tanto decisivo per l'UE e per l'UEM, non acuire

l'insofferenza verso le politiche europee, non aiutare le spinte nazionaliste e populiste che possono portare ad una disgregazione dell'Europa stessa;

in quest'ottica, l'aspetto economico-finanziario è del tutto centrale, soprattutto dopo che la Commissione europea ha usato il bilancino per richiedere all'Italia una manovra di 0,2 punti percentuali di PIL, al fine di ottenere il rispetto delle regole del *fiscal compact*;

entro la fine dell'anno, come è stabilito nel *fiscal compact*, si dovrà valutare se e come lo stesso *fiscal compact* dovrà essere "comunitarizzato" e se e come, dunque, entrerà a far parte dei trattati;

la Brexit stessa e il suo negoziato avranno uno straordinario impatto economico, posto che le restrizioni all'accesso al Mercato unico potrebbero peggiorare entrambi i saldi, ma il deprezzamento della sterlina potrebbe controbilanciare parzialmente tale effetto;

in questo senso, pur condividendo il fatto che il negoziato con il Regno Unito non dovrà essere impostato su un carattere punitivo, non si dovrà neppure avere l'impressione che possa rivelarsi più "conveniente" lasciare l'UE che restarci;

il negoziato con il Regno Unito dovrà pertanto essere giusto, e si dovrà allo stesso tempo far sì che la Brexit rappresenti l'unico caso di uno Stato membro che fuoriesce dall'UE;

per far questo è necessario non soltanto procedere ad un negoziato con il Regno Unito che sia giusto e rigoroso, ma anche offrire la spinta per un cambiamento delle politiche dell'UE che siano più orientate verso gli investimenti, per creare crescita e sviluppo, e su questi binari rinegoziare il *fiscal compact* prima che venga immesso nei trattati, allo scopo di non far sembrare più conveniente ai popoli europei lasciare l'UE piuttosto che restarci;

considerato, inoltre, che:

vi è un'area nella quale Brexit può alimentare divisioni tra gli Stati membri, quella del bilancio comunitario. Tutti i pagamenti del Regno Unito verso e dal bilancio europeo cesserebbero dal momento dell'uscita dall'unione monetaria. Dal momento che il Regno Unito mantiene attualmente una posizione netta creditoria (per circa 7 miliardi di euro l'anno), la sua uscita comporterà una riduzione netta di risorse. L'uscita del Regno Unito dall'UE determinerà un processo di riassestamento del bilancio che prevede due ipotesi alternative: la prima è una riduzione complessiva del bilancio in valore assoluto, con un necessario riassestamento delle politiche di spesa; la seconda è un intervento dei restanti Stati membri a copertura dello squilibrio finanziario creato dal suo abbandono;

in entrambi i casi è necessario tutelare la posizione economica italiana, che non solo è già contribuente netto, ma alla quale - come è dimostrato dalla recente manovra da 0,2 per cento del PIL - si richiede un rispetto "pedante" delle (discutibili) regole, mentre, allo stesso tempo, il *surplus* commerciale record tedesco non viene sanzionato dalle istituzioni europee. È dal 2002, infatti, che la Germania produce un saldo delle partite correnti positivo ma è da otto anni consecutivi che lo fa violando le regole europee che prevedono che non si possa generare un saldo positivo superiore al 6 per cento del PIL nella media di tre anni. Pertanto, di questo si dovrà tenere conto nella rinegoziazione della mancata parte di contribuzione del Regno Unito al bilancio UE;

nel caso in cui, invece, il mancato contributo del Regno Unito porterà ad una riduzione della spesa, le obiezioni dovranno riguardare quei settori di attività (si pensi all'agricoltura) e quelle Regioni beneficiarie italiane per le quali i contributi UE sono determinanti per le politiche di sviluppo e coesione;

vi è, infine, la possibilità che l'uscita del Regno Unito dall'UE generi un processo di competizione fiscale, anche dal momento che Londra non sarà più tenuta a rispettare le norme europee in tema di fiscalità, né quelle riguardanti il divieto degli aiuti di Stato alle imprese e neppure quelle concernenti il livello dell'indebitamento pubblico. V'è dunque il rischio che il Regno Unito si trasformi in una sorta di grande paradiso fiscale in Europa e a tal proposito appare quindi necessario che il negoziato affronti anche le questioni inerenti ai comportamenti fiscali,

impegna il Governo:

- a una difesa attiva degli interessi italiani nel corso dei negoziati atti a delineare l'*iter* di Brexit;
- a evitare che il venir meno del contributo del Regno Unito al bilancio UE comporti un

aggravio per le finanze italiane;

- a evitare che il venir meno del contributo del Regno Unito al bilancio UE comporti una eccessiva riduzione della spesa per i settori di attività e soprattutto per le Regioni italiane che ne hanno maggiormente necessità;

- a fare il possibile perché il Regno Unito non si trasformi in una sorta di paradiso fiscale;

- a impegnarsi attivamente per una revisione delle regole del *fiscal compact* al fine di evitare che possa apparire più conveniente ai popoli europei "lasciare" l'unione monetaria anziché rimanerci.

(**6-00244**) n. 5 (27 aprile 2017)

MARTELLI, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA.

Respinta

Il Senato,

in occasione della riunione del Consiglio europeo straordinario che avrà luogo a Bruxelles il prossimo 29 aprile in cui i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri avvieranno i negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, in attesa delle elezioni anticipate britanniche fissate per il prossimo 8 giugno;

premesso che:

in data 29 marzo 2017 il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha fatto pervenire al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk una lettera, nella quale, richiamando gli esiti del *referendum* del 23 giugno 2016 e la successiva approvazione parlamentare, è stata notificata la volontà del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, in accordo con quanto previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, del TUE;

il presidente Donald Tusk ha immediatamente convocato una riunione straordinaria del Consiglio europeo al fine di avviare l'*iter* per determinare le linee guida per il negoziato con la Gran Bretagna;

nella lettera del Primo Ministro May si sottolinea come il Regno Unito auspichi di poter instaurare "un partenariato speciale e approfondito" con l'Unione europea e come "sia nell'interesse del Regno Unito e dell'Unione europea utilizzare il processo negoziale per conseguire tale obiettivo nel modo più corretto e ordinato, riducendo al massimo le difficoltà e i disagi per ambo le parti";

il Regno Unito ha espresso la volontà di "concordare con l'Unione europea un partenariato speciale e approfondito, che includa forme di cooperazione tanto economica, quanto nel settore della sicurezza nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo";

particolare attenzione è posta ai diritti dei cittadini britannici che attualmente vivono in altri Stati membri e viceversa: "Ci sono molti cittadini degli altri Stati membri che vivono nel Regno Unito, e cittadini del Regno Unito che vivono in altre parti dell'Unione europea, e dovremmo concludere un accordo preliminare che tuteli i loro diritti", si legge nel testo della missiva;

un aspetto questo che tocca da vicino l'Italia e i suoi cittadini: secondo i dati diffusi dall'Istituto di statistica del Regno Unito, tra il 2014 e il 2015 i connazionali italiani giunti a Londra in cerca di lavoro sono stati 57.600 con un incremento del 37 per cento rispetto all'anno precedente. Gli italiani presenti a Londra sono secondi solamente ai cittadini polacchi ed è necessario garantire loro certezze giuridiche sul loro *status* in Gran Bretagna;

oltre ai lavoratori, non bisogna trascurare la condizione degli studenti e dei ricercatori italiani nel Regno Unito: per gli italiani studiare in Inghilterra potrebbe diventare più costoso, infatti fino ad oggi i cittadini europei hanno pagato una retta annuale per l'università di 9.000 sterline (12.000 euro), la stessa che pagano i britannici, mentre per gli "studenti internazionali" (cioè quelli non-Ue) la retta è più alta, e varia dalle 14.000 alle 19.000 sterline (dai 16.000 ai 22.000 euro). C'è quindi il rischio di un aumento delle rette universitarie per gli europei se dovessero venire trattati come gli extra-Ue. Non

solo: potrebbero essere svantaggiati anche i ricercatori italiani (e i ricercatori in genere), infatti in Inghilterra i fondi per la ricerca vengono finanziati dall'Unione europea;

considerato, inoltre, che:

a seguito della lettera del Primo Ministro Theresa May, il Consiglio europeo ha diffuso una dichiarazione in cui si legge che "per l'Unione europea il primo passo da compiere sarà l'adozione, da parte del Consiglio europeo, delle linee guida per i negoziati. Tali orientamenti - recita il testo - definiranno i principi e le posizioni generali su cui si baseranno i negoziati che l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea condurrà con il Regno Unito";

"In tali negoziati l'Unione agirà in modo unitario e salvaguarderà i suoi interessi. La nostra prima priorità sarà ridurre al minimo l'incertezza che la decisione del Regno Unito comporta per i nostri cittadini, imprese e Stati membri. Pertanto, ci concentreremo anzitutto sull'insieme delle modalità essenziali per un recesso ordinato. Affronteremo delle trattative - conclude la dichiarazione - in modo costruttivo adoperandoci per trovare un accordo. Ci auguriamo che in futuro il Regno Unito resti un *partner* stretto";

lo scorso 5 aprile il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che stabilisce i principi e le condizioni per l'approvazione dell'accordo di uscita del Regno Unito, che dovrà avere l'approvazione parlamentare; gli europarlamentari hanno sottolineato l'importanza di garantire un trattamento equo e paritario ai cittadini europei che vivono nel Regno Unito e ai cittadini britannici che vivono nell'UE, evidenziando che il Regno Unito rimarrà un membro UE fino alla sua uscita ufficiale e che ciò comporta diritti, ma anche obblighi, come gli impegni finanziari che potranno protrarsi al di là della data di uscita e il divieto per la Gran Bretagna di stipulare accordi commerciali con Paesi terzi prima del completamento dei negoziati;

nella risoluzione si ribadisce l'indivisibilità delle quattro libertà del Mercato unico: la libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone;

il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato a seguito della lettera del Primo Ministro Theresa May che "Negozieremo in modo fermo, aperto, onesto, saremo disponibili ad ascoltare le ragioni dell'altra parte, ma non saremo ingenui";

ritenuto che:

il Primo Ministro Theresa May nella sua lettera è stata chiara su un altro punto che coinvolge da vicino tutti i cittadini europei: "concordare con l'Unione europea un partenariato speciale e approfondito, che includa forme di cooperazione tanto economica, quanto nel settore della sicurezza. A tal fine, riteniamo necessario che i termini di tale partenariato siano stabiliti di pari passo con quelli del recesso. In termini di sicurezza, un mancato accordo comporterebbe un forte indebolimento della nostra cooperazione nella lotta contro il crimine organizzato e il terrorismo";

proprio gli aspetti legati al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata transfrontaliera sono un nodo centrale nei negoziati sulla Brexit. Il procuratore generale della procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, dalle colonne de "Il Sole 24 ore" ha lanciato l'allarme sul possibile indebolimento del contrasto al narcotraffico, riciclaggio, terrorismo e mafie che la Brexit potrebbe comportare, crimini transnazionali che richiedono una risposta coordinata;

la Brexit potrebbe rendere inutilizzabili, ad esempio, tutta una serie di strumenti e di principi di riconoscimento giuridico che oggi sono alla base della cooperazione che, per quanto non facile, ha consentito di conseguire un buon numero di successi, pur tenendo conto delle diversità tra l'ordinamento giuridico britannico e quello dell'Europa continentale;

il nodo sugli accordi in tema di sicurezza evocato come spauracchio da Theresa May è fondamentale per salvare alcuni strumenti di indagine, come il mandato di arresto europeo per scongiurare il ritorno a lunghi e complicati processi di estradizione; stesso discorso vale per l'accesso delle autorità londinesi a EUROPOL ed EUROJUST;

la perdita di capacità di risposta, unita allo spazio temporale necessario per le negoziazioni di nuovi accordi bilaterali, potrebbe costituire un vantaggio enorme per la criminalità di ogni genere e matrice. Il processo di uscita dall'UE della Gran Bretagna comporterà un indebolimento della capacità

di cooperazione giudiziaria e di polizia, degli strumenti di interscambio informativo in materia finanziaria e fiscale, andando a creare un ambiente favorevole per le mafie creando scenari criminosi davvero pericolosi;

sono evidenti alcune differenze nei rispettivi ordinamenti penali e giuridici tra il Regno Unito e l'Europa continentale, come ad esempio la non obbligatorietà dell'azione penale, le priorità dell'azione investigativa imposte dall'Esecutivo e ancora le intercettazioni telefoniche non utilizzabili a fini processuali, la scarsa conoscenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata da parte delle autorità britanniche, il carattere di transnazionalità dei crimini finanziari, e ancora le marcate differenze di approccio da parte delle autorità britanniche e la facilità di penetrazione del sistema societario e finanziario del Regno Unito;

il tutto inquadrato in un contesto economico e finanziario che vede nella *City* un contesto che favorisce il proliferare di attività finanziarie illecite anche con capitali provenienti da Paesi stranieri, con facile collegamento con i paradisi fiscali e modalità estremamente semplificate per la creazione, gestione e controllo di società reali o fittizie;

i negoziati saranno sicuramente complicati, ma dovranno essere necessariamente equi e giusti per tutti. L'Unione europea non dovrà condurre una trattativa punitiva nei confronti dei cittadini britannici e ogni accordo dovrà essere raggiunto nel pieno rispetto del principio di reciprocità,

impegna il Governo:

- ad opporsi a ogni forma di messa in discussione della libera circolazione dei lavoratori, della parità di trattamento e di non discriminazione dei cittadini europei in qualsiasi stato essi decidano di stabilire i propri interessi lavorativi e personali;

- a garantire in modo paritetico la tutela degli interessi sia delle migliaia di cittadini italiani ed europei che lavorano stabilmente in Gran Bretagna, sia dei cittadini britannici residenti nella UE, poiché i loro diritti non devono essere messi in discussione;

- a garantire la tutela dei diritti degli studenti, ricercatori e professori italiani che attualmente si trovano in Gran Bretagna, e a garantire la possibilità di compimento delle loro attività in maniera sostenibile;

- a garantire che il Governo britannico onori gli impegni presi, inclusi quelli di bilancio, fino alla conclusione del percorso di uscita effettiva dall'Unione;

- a porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che durante le fasi dei negoziati per la Brexit e il periodo immediatamente successivo, si crei un vuoto legislativo in materia di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con la Gran Bretagna;

- a determinare congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri;

- a farsi garante in sede dei negoziati con la Gran Bretagna del principio "*easy in*, *easy out*", vale a dire la trattazione simmetrica delle procedure di ingresso e di recesso di Stati membri in ogni situazione negoziale presente e futura nell'Unione europea;

- a stigmatizzare eventuali atteggiamenti o dichiarazioni ostili o intimidatori da parte della Commissione europea nella sua interezza o dei singoli commissari in merito a istanze, decisioni, dichiarazioni da parte degli Stati sovrani, membri dell'UE, in relazione alla loro permanenza nell'Unione europea o nella moneta unica;

- a garantire, per il futuro, equità di informazione e comunicazione, sia a livello nazionale che europeo, relativamente alle opportunità e ai rischi di ingresso o uscita dalla UE o dalla moneta unica.

(**6-00245**) n. 6 (27 aprile 2017)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO.

V. testo 2

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione

straordinaria del Consiglio europeo del 29 aprile 2017;

premesso che:

il 29 aprile 2017 si riunirà il Consiglio europeo straordinario per definire gli orientamenti per i negoziati sulla cosiddetta Brexit;

il Governo del Regno Unito ha proceduto alla notifica formale del processo di recesso dall'UE, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del TUE, il 29 marzo 2017 con una lettera del Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk;

secondo la Dichiarazione del Consiglio europeo del 29 marzo scorso: "per l'Unione europea, il primo passo sarà adesso l'adozione degli orientamenti per i negoziati da parte del Consiglio europeo. Tali orientamenti definiranno i principi e le posizioni generali su cui si baseranno i negoziati che l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea, condurrà con il Regno Unito. In tali negoziati l'Unione agirà in modo unitario e salvaguarderà i suoi interessi. La nostra prima priorità sarà ridurre al minimo l'incertezza che la decisione del Regno Unito comporta per i nostri cittadini, imprese e Stati membri. Pertanto, ci concentreremo anzitutto sull'insieme delle modalità essenziali per un recesso ordinato";

il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato il 31 marzo ai Governi degli Stati membri una prima bozza di linee guida in vista del Consiglio europeo straordinario convocato il prossimo 29 aprile per l'adozione delle linee guida negoziali;

una volta approvate le linee guida negoziali da parte del Consiglio europeo, la Commissione europea presenterà il 3 maggio una proposta di raccomandazione sulle direttive di negoziato che dovranno essere approvate dal Consiglio dell'UE nel corso del mese di maggio. I negoziati effettivi dovrebbero dunque iniziare ai primi di giugno;

il Parlamento europeo ha, a sua volta, approvato il 5 aprile 2017 una risoluzione sui negoziati con il Regno Unito;

considerato che:

il voto sulle Brexit è un voto di sfiducia nei confronti delle politiche dell'Unione europea;

si tratta di un voto che ha sottolineato la sfiducia di milioni di cittadini europei nei confronti delle politiche europee del rigore e di *austerity*, che diventa rabbia popolare finanche a decidere per l'uscita dall'Unione europea come accaduto in Gran Bretagna, segnando un punto di non ritorno;

da un lato l'Unione europea chiude le sue frontiere, aumenta i controlli, installa telecamere, erige muri, dall'altro persegue nella sua dottrina iperliberista scandita dalle politiche di *austerity*. L'Unione europea, quindi, è sempre più vista da larghi strati della popolazione come distante dalle istanze dei suoi popoli. Le uniche azioni politiche condotte dall'Europa hanno demolito ancora di più la coesione tra i popoli del continente, mettendo a rischio la pace: come la gestione della "crisi" greca, della crisi ucraina e infine con l'accordo UE-Turchia, solo per citarne alcune;

il voto del popolo britannico del 23 giugno 2016 deve essere rispettato. Questo presuppone dei negoziati senza spirito di vendetta ne punitivi, ma che difendano gli interessi degli italiani e degli altri cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, e la cooperazione tra i popoli;

è opportuno che l'accordo di recesso e le eventuali misure transitorie entrino in vigore ben prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;

un accordo sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito in quanto Paese terzo potrà essere concluso solo una volta che il Regno Unito si sarà ritirato dall'Unione europea,

impegna il Governo:

a cogliere l'occasione del Consiglio europeo straordinario per definire, senza spirito di vendetta ma con la necessaria fermezza determinata dalle norme e dai trattati vigenti, le linee di un distacco concordato e non penalizzante gli interessi europei dell'Inghilterra dall'Europa e nel contempo ad avviare una profonda riflessione sul futuro dell'Europa stessa recuperando lo spirito di Ventotene per la costruzione reale di un'Europa sociale che metta al centro le persone e non i grandi interessi finanziari ed economici, al fine di riavvicinare le istanze popolari alle istituzioni comunitarie rinnovate, sempre più integrate, per fortificare la coesione continentale attraverso una unità non di

facciata ma fondata su politiche comuni, istituzioni comuni ed elette direttamente per rispondere ad una sola voce alle sfide che abbiamo oggi di fronte: dalla spinta migratoria, al rinnovato rapporto con gli Stati uniti e la nuova amministrazione Trump da un lato e la Russia dall'altro, alla complessa crisi mediorientale e ai pericolosi venti di guerra che spirano dall'estremo oriente;

ad integrare le linee guida del Consiglio europeo con gli orientamenti votati dal Parlamento europeo per i negoziati con il Regno Unito;

ad impegnarsi per ottenere la tutela dei diritti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi europei, garantendo la reciprocità per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'UE;

ad adoperarsi per garantire e tutelare i diritti acquisiti fino ad oggi dai cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito, quali ad esempio:

- i diritti sociali e previdenziali,
- la salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità,
- il mantenimento delle stesse rette scolastiche e delle stesse tasse universitarie,
- il libero accesso alle borse di studio e ai sussidi attualmente concessi ai ricercatori italiani ed europei in Gran Bretagna,
- il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni professionali validi all'interno dell'Unione europea,
- il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni di carattere locale;

ad ottenere dal Governo britannico la garanzia, con specifici strumenti, direttive e disposizioni, della tutela dei diritti acquisiti dei cittadini italiani al fine di esorcizzare derive burocratiche e formule discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi;

a chiedere una nuova regolamentazione della struttura dei mercati finanziari essendo stata, Borsa italiana Spa, assorbita con tutte le sue controllate (Cassa di compensazione e garanzia, Montetitoli e l'Mts), dall'Lse Group (*London Stock Exchange*);

a richiedere che alcune delle sedi di organismi europei situate nel Regno Unito siano ubicate in Italia, come la sede dell'EMA (l'*European medicines agency*), la sede dell'Autorità bancaria europea oppure la sede centrale del tribunale unico brevetti;

ad informare periodicamente il Parlamento italiano dello svolgimento dei negoziati ed a fornire alle Camere la relativa documentazione;

e, al fine di rafforzare le istanze comunitarie incanalandole verso l'avvio di un processo di profonda riforma che porti ad una unità politica reale fondata su comuni politiche estere, di difesa, fiscale e del lavoro con organismi unitari e democraticamente eletti da tutti i popoli europei, che ponga al centro la coesione, la pace e l'interesse reale dei cittadini europei, ad affrontare nell'immediato e con la gradualità necessaria determinata anche da scadenze già determinate, a:

- porre con forza il tema della revisione del *fiscal compact*, attivando ogni iniziativa finalizzata alla convocazione di una Conferenza europea per definirne le necessarie modifiche, avviando una seria riflessione sul ruolo di indipendenza della Banca centrale europea in previsione della revisione del proprio statuto che dovrebbe includere la facoltà, seppure a certe condizioni, di prestare denaro direttamente ai governi, rimuovendo l'assurdità per cui è l'unica Banca centrale del mondo cui è vietato di farlo, quindi a proporre una graduale radicale riforma del sistema finanziario europeo;
- proporre l'istituzione di un bilancio interno dell'eurozona finalizzato a politiche di contrasto alla disuguaglianza e alla povertà a partire dalla proposta, già avanzata nelle sedi nazionali e europee, di un sussidio europeo di disoccupazione e al finanziamento di un piano di investimenti pubblici anche con la possibilità di emettere eurobonds;
- avviare un percorso di revisione dei Trattati volto al superamento dell'attuale assetto ormai insostenibile sul piano sociale, economico e della finanza pubblica;
- proporre con forza, con riferimento al TTIP, la sospensione del negoziato al fine dell'apertura di un processo democratico che permetta un'analisi puntuale ed una valutazione dei testi

negoziali e che assicuri che le politiche adottate siano nel pubblico interesse; che coinvolga il Parlamento europeo e venga dibattuto nei parlamenti nazionali e che includa le organizzazioni della società civile, i sindacati e i gruppi portatori dei diversi interessi;

- proporre un'alleanza dei paesi dell'Europa del Sud per uscire dall'austerità e promuovere politiche coordinate di sviluppo ecologico e sociale.

(**6-00245**) n. 6 (testo 2) (27 aprile 2017)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO.

Approvata

Il Senato,

sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 29 aprile 2017;

premesso che:

il 29 aprile 2017 si riunirà il Consiglio europeo straordinario per definire gli orientamenti per i negoziati sulla cosiddetta Brexit;

il Governo del Regno Unito ha proceduto alla notifica formale del processo di recesso dall'UE, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del TUE, il 29 marzo 2017 con una lettera del Primo Ministro del Regno Unito, Theresa May, indirizzata al Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk;

secondo la Dichiarazione del Consiglio europeo del 29 marzo scorso: "per l'Unione europea, il primo passo sarà adesso l'adozione degli orientamenti per i negoziati da parte del Consiglio europeo. Tali orientamenti definiranno i principi e le posizioni generali su cui si baseranno i negoziati che l'Unione, rappresentata dalla Commissione europea, condurrà con il Regno Unito. In tali negoziati l'Unione agirà in modo unitario e salvaguarderà i suoi interessi. La nostra prima priorità sarà ridurre al minimo l'incertezza che la decisione del Regno Unito comporta per i nostri cittadini, imprese e Stati membri. Pertanto, ci concentreremo anzitutto sull'insieme delle modalità essenziali per un recesso ordinato";

il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha inviato il 31 marzo ai Governi degli Stati membri una prima bozza di linee guida in vista del Consiglio europeo straordinario convocato il prossimo 29 aprile per l'adozione delle linee guida negoziali;

una volta approvate le linee guida negoziali da parte del Consiglio europeo, la Commissione europea presenterà il 3 maggio una proposta di raccomandazione sulle direttive di negoziato che dovranno essere approvate dal Consiglio dell'UE nel corso del mese di maggio. I negoziati effettivi dovrebbero dunque iniziare ai primi di giugno;

il Parlamento europeo ha, a sua volta, approvato il 5 aprile 2017 una risoluzione sui negoziati con il Regno Unito;

considerato che:

il voto sulla Brexit è un voto di sfiducia nei confronti delle politiche dell'Unione europea;

;

il voto del popolo britannico del 23 giugno 2016 deve essere rispettato. Questo presuppone dei negoziati senza spirito di vendetta ne punitivi, ma che difendano gli interessi degli italiani e degli altri cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea, e la cooperazione tra i popoli;

è opportuno che l'accordo di recesso e le eventuali misure transitorie entrino in vigore ben prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019;

un accordo sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito in quanto Paese terzo potrà essere concluso solo una volta che il Regno Unito si sarà ritirato dall'Unione europea,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per integrare le linee guida del Consiglio europeo con gli orientamenti votati dal Parlamento europeo per i negoziati con il Regno Unito;

ad impegnarsi per ottenere la tutela dei diritti delle centinaia di migliaia di cittadini italiani residenti nel Regno Unito (circa 600.000) e dei circa tre milioni di cittadini dei Paesi europei,

garantendo la reciprocità per i cittadini britannici residenti negli Stati membri dell'UE;

ad adoperarsi per garantire e tutelare i diritti acquisiti fino ad oggi dai cittadini italiani ed europei residenti nel Regno Unito, quali ad esempio:

- i diritti sociali e previdenziali,
- la salvaguardia delle famiglie composte da membri di diversa nazionalità,
- il mantenimento delle stesse rette scolastiche e delle stesse tasse universitarie,
- il libero accesso alle borse di studio e ai sussidi attualmente concessi ai ricercatori italiani ed europei in Gran Bretagna,
- il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni professionali validi all'interno dell'Unione europea,
- il diritto di voto attivo e passivo per le elezioni di carattere locale;

ad adoperarsi per ottenere dal Governo britannico la garanzia, con specifici strumenti, direttive e disposizioni, della tutela dei diritti acquisiti dei cittadini italiani al fine di esorcizzare derive burocratiche e formule discriminatorie di cui già si registrano molteplici casi;

a richiedere che alcune delle sedi di organismi europei situate nel Regno Unito siano ubicate in Italia, come la sede dell'EMA (l'*European medicines agency*), la sede dell'Autorità bancaria europea oppure la sede centrale del tribunale unico brevetti;

ad informare periodicamente il Parlamento italiano dello svolgimento dei negoziati ed a fornire alle Camere la relativa documentazione;

e, al fine di rafforzare le istanze comunitarie incanalandole verso l'avvio di un processo di profonda riforma che porti ad una unità politica reale fondata su comuni politiche estere, di difesa, fiscale e del lavoro con organismi unitari e democraticamente eletti da tutti i popoli europei, che ponga al centro la coesione, la pace e l'interesse reale dei cittadini europei, ad affrontare nell'immediato e con la gradualità necessaria determinata anche da scadenze già determinate, a:

- porre con forza il tema della revisione del *fiscal compact*, attivando ogni iniziativa finalizzata alla convocazione di una Conferenza europea per definirne le necessarie modifiche, avviando una seria riflessione sul ruolo di indipendenza della Banca centrale europea in previsione della revisione del proprio statuto che dovrebbe includere la facoltà, seppure a certe condizioni, di prestare denaro direttamente ai governi, rimuovendo l'assurdità per cui è l'unica Banca centrale del mondo cui è vietato di farlo, quindi a proporre una graduale radicale riforma del sistema finanziario europeo;
- proporre l'istituzione di un bilancio interno dell'eurozona finalizzato a politiche di contrasto alla disuguaglianza e alla povertà a partire dalla proposta, già avanzata nelle sedi nazionali e europee, di un sussidio europeo di disoccupazione e al finanziamento di un piano di investimenti pubblici anche con la possibilità di emettere eurobonds;
- avviare un percorso di revisione dei Trattati volto al superamento dell'attuale assetto ormai insostenibile sul piano sociale, economico e della finanza pubblica;
- proporre un coordinamento dei Paesi *like-minded* inclusi quelli dell'Europa del Sud per uscire dall'austerità e promuovere politiche coordinate di sviluppo ecologico e sociale.

(**6-00246**) n. 7 (27 aprile 2017)
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', FLORIS, MALAN, PELINO, GASPARRI, SCHIFANI, RAZZI, ALICATA, GALIMBERTI.

V. testo 2

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 29 aprile 2017,

premesso che:

il Consiglio europeo straordinario (articolo 50), del prossimo 29 aprile nel formato UE 27, adotterà gli orientamenti per i negoziati sulla Brexit;

la notifica del governo del Regno Unito al Consiglio europeo dello scorso 29 marzo avvia il processo mediante il quale il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea e i trattati non si applicheranno più a tale Paese;

sebbene uno Stato membro abbia il diritto sovrano di recedere dall'Unione europea, è compito di tutti i rimanenti Stati membri agire congiuntamente nella difesa degli interessi dell'Unione europea e della sua integrità, in modo che il recesso sia organizzato in maniera ordinata in modo da non incidere negativamente sull'Unione, sui suoi cittadini e sul processo di integrazione europea;

sino all'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito deve godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

il Regno Unito ha dichiarato, nella sua notifica del 29 marzo 2017, l'intenzione di sottrarsi alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

il Governo del Regno Unito ha indicato nella medesima notifica che le sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno l'adesione al mercato interno né l'adesione all'Unione doganale;

i negoziati devono essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;

il recesso del Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione ad affrontare meglio le attuali sfide e a riflettere sul futuro e sugli sforzi da compiere per rendere il progetto europeo più efficace, più democratico e più vicino ai cittadini;

in un quadro internazionale confuso, l'attuale Unione europea non può essere fattore di ulteriore confusione, rischiando di negare le ragioni per cui era nata, ovvero come garanzia di pace e di solidità democratica ed economica;

a sessant'anni dal Trattato di Roma, le conquiste del percorso di integrazione europea, l'Unione europea e la moneta comune, appaiono molto più fragili e precarie di quanto solo alcuni anni fa si sarebbe potuto immaginare. La crescita dei movimenti anti-europei in tutta Europa è una realtà, seppur con un peso e con caratteristiche diverse, nei principali Paesi dell'eurozona. L'Italia ha il compito storico, dopo la caduta di credibilità morale della fallimentare egemonia tedesca, di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori. Il rischio di un disfacimento impone iniziative forti;

dare seguito alla proposta francese di restituire una dimensione politica all'eurozona, con un Governo e un Parlamento comuni, avrebbe cambiato le carte in tavola nell'Unione europea; non più l'imbuto voluto dalla Germania, fatto di controlli sempre più stringenti; cessioni progressive di sovranità; «compiti a casa»; asfissia dei Paesi con alto debito pubblico e difficoltà di *governance*; ricatti politici e dei mercati finanziari. Ma una nuova unione in cui davanti a tutto c'è la politica e la responsabilità; l'Italia, tuttavia, negli ultimi anni è rimasta immobile;

in parallelo con l'adozione di misure di politica economica sbagliate, in Europa si è voluto procedere, sotto pressione tedesca, con sempre più stringenti cessioni di sovranità, presentate, guarda caso, come necessarie e indispensabili per far fronte all'emergenza;

sono proprio degli anni della crisi, infatti, il *six pack*, il *fiscal compact*, e il *two pack*, tutte modifiche intervenute sull'originario Trattato di Maastricht, tra l'altro attraverso strumenti legislativi inadeguati e, secondo noi, illegittimi, che hanno ulteriormente squilibrato il sistema europeo, stravolgendone l'impianto iniziale. Modifiche che oggi più che mai bisogna sospendere, per tornare all'impianto originale. Magari completandolo con le quattro unioni (bancaria, inclusa la garanzia comune europea sui depositi; economica, che significa Eurobond; politica e di bilancio) da troppo tempo solo discusse e mai davvero implementate;

conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i negoziati riguarderanno le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto nel contempo del quadro delle sue future relazioni con l'Unione europea;

ci si attende che, per garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea, i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito siano condotti in buona fede e totale trasparenza;

a tale proposito, sarebbe contrario al diritto dell'Unione che il Regno Unito avviasse, prima del recesso, negoziati relativi ad eventuali accordi commerciali con paesi terzi; sottolinea che un'azione di questo tipo sarebbe in contrasto con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e dovrebbe avere conseguenze, tra cui l'esclusione del Regno Unito dalle procedure per i negoziati commerciali di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

la stessa regola deve applicarsi in altri settori in cui il Regno Unito continui a concepire la legislazione, le azioni, le strategie o le politiche comuni dell'Unione in modo tale da favorire i suoi interessi di Stato membro uscente anziché gli interessi dell'Unione europea e degli Stati dell'UE-27;

qualsiasi accordo bilaterale tra uno o più Stati membri rimanenti e il Regno Unito, negli ambiti di competenza dell'Unione europea, che non sia stato approvato dagli Stati dell'UE-27 e riguardi questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e/o interferiscono con le future relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito, sarebbe altresì contrario ai trattati;

le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere equilibrate ed esaustive e servire gli interessi dei cittadini di entrambe le parti e che pertanto necessitino di tempo sufficiente per essere negoziate;

a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, compresa la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito è subordinato al costante rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme previste dagli obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, la concorrenza leale, il commercio e i diritti sociali, in particolare le salvaguardie contro il *dumping* sociale;

se il Regno Unito chiederà di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea, lo farà in qualità di paese terzo, il che comporterà contributi di bilancio appropriati e il controllo da parte della giurisdizione esistente; accoglierebbe con favore, a tale riguardo, il fatto che il Regno Unito continuasse a partecipare a una serie di programmi, come il programma Erasmus;

in vista dell'avvio concreto dei negoziati, emerge poi un tema che coinvolge direttamente la sicurezza dei mercati finanziari e, a ben vedere, del nostro ingente debito pubblico;

i mercati finanziari costituiscono la dimensione privilegiata per stimolare la competitività del sistema-Paese e del sistema-Euro, in quanto permettono alle imprese di raccogliere capitali essenziali per lo sviluppo in uno scenario sempre più integrato e globale; mentre i grandi debitori pubblici, non possono fare a meno di attrarre potenziali compratori del proprio debito proprio sulle piazze finanziarie più liquide e importanti. Come è noto, infatti, Borsa italiana fa parte del gruppo *London Stock Exchange*;

pur a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è evidente che permane l'interesse del Regno Unito a conservare a Londra il ruolo di primaria piazza finanziaria continentale, anche per le transazioni in euro, per i mercati delle società di economie legate all'Euro e, pertanto, anche di debitori pubblici con debiti denominati in Euro, come l'Italia;

Londra offre un ambiente - in termini di mercato del lavoro, fiscalità, mentalità, lingua - che nessun'altra città europea è in grado di offrire. Gran parte della liquidità in euro oggi è negoziata a Londra, e non è affatto scontato che si trasferirà sulle piazze dell'euro, in quanto i *trader* rimangono a Londra;

è difficile prevedere ora cosa potrà realmente accadere nel momento in cui si realizzerà davvero l'uscita del Regno Unito. Per ora un dato è certo: le piattaforme di *trading* rimangono a Londra, e questo significa controllo reale dei flussi di ordini; pertanto, ciò costituisce un poderoso fattore di pressione in mano al Regno Unito durante la trattativa con l'Unione;

inoltre, emergono preoccupanti profili anche per le implicazioni di carattere monetario: infatti, non è pensabile attuare la politica monetaria con transazioni che si svolgono al di fuori delle aree in cui

è esercitabile il controllo;

a questo si accompagna un ulteriore aspetto, non meno rilevante, che coinvolge tutti i profili nei quali si esplica la vigilanza sui mercati: se per esempio si stabilisce di limitare lo *short selling*, è evidente che questo potrà valere solo per le transazioni effettuate nella giurisdizione dell'autorità che disponga il provvedimento, e non fuori confine. Analogamente, in caso di indagini su ipotesi di abuso di mercato occorrono regole condivise per un accesso ai dati occorrenti che rimangono dove ci sono i *front desk*, e quindi dove si svolgono la gran parte delle negoziazioni;

anche il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato che fa capo a Borsa italiana (MTS) continua a fare capo a Londra: la gran parte della liquidità, con la metà dei *primary dealers* rimane di stanza a Londra, infatti. E questo non può che accentuare le preoccupazioni circa la tutela dell'interesse nazionale in una situazione quale quella determinatasi;

le linee guida che il Consiglio europeo adotterà sabato saranno un punto di partenza per assicurare una uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione. Questa è una condizione fondamentale per poter arrivare ad un accordo futuro;

l'uscita ordinata significa innanzitutto trovare una soluzione al problema dei 3 milioni di cittadini dell'Unione che vivono nel Regno Unito e, parallelamente, al milione di cittadini britannici residenti nel continente. Questa è la priorità assoluta che va risolta già nelle prime fasi dei negoziati per sgombrare il campo dal senso di incertezza che si è creato tra i cittadini;

uscita ordinata significa anche "chiudere i conti". Il Parlamento europeo, lo scorso 5 aprile, attraverso l'approvazione della risoluzione che fissa i paletti del negoziato per la Brexit, ha sostenuto con forza la necessità per il Regno Unito di onorare gli impegni finanziari contratti dal governo britannico. La risoluzione sottolinea con forza la necessità di preservare in tutte le sue parti il *Good Friday Agreement* e il processo di pace in Irlanda del Nord. La sfida sarà quella di trovare soluzioni adeguate al problema delle future frontiere esterne dell'Unione;

è comunque interesse di tutti arrivare ad un partenariato positivo con il Regno Unito a cui si può lavorare appena definita la cornice della Brexit,

impegna il Governo:

1) nell'ambito dell'attività a livello europeo volte a definire il quadro dei negoziati sulla Brexit e delineare le posizioni e i principi generali dell'UE nel corso dei negoziati, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta:

a) a farsi portavoce, a livello di Consiglio, della necessità di iniziare un'ampia riflessione sul futuro dell'Unione europea, di analizzare le riserve, le critiche e le perplessità che continuano ad essere espresse sull'Unione europea, in particolare sulla sua capacità di offrire risposte tangibili, efficaci e risolutrici alle problematiche sociali ed economiche dell'Unione e sullo scarso e indiretto coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;

b) a garantire lo *status* giuridico dei cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto in altri Stati membri, e altre disposizioni concernenti i loro diritti, chiedendo che lo *status* e i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27 siano soggetti ai principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

c) a garantire la certezza del diritto per le persone giuridiche, incluse le imprese;

d) a garantire la protezione dell'integrità del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e del suo quadro di esecuzione; qualsiasi deterioramento dei diritti legati alla libera circolazione, compresa la discriminazione tra cittadini dell'UE in relazione all'accesso al diritto di soggiorno, prima della data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione;

e) ad intervenire per la piena garanzia del regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione europea;

f) tenuto conto del crescente fenomeno dei flussi migratori e del fatto che lo stesso ha pesato sensibilmente sull'esito del *referendum* del Regno Unito:

- ad adottare ogni iniziativa volta a garantire le frontiere esterne dell'Unione europea;

- a farsi portavoce del problema legato alla gestione dei flussi, al fine di applicare strategie che dimostrino di contenere un punto di equilibrio tra principio di accoglienza e necessità di garantire la sicurezza interna (ordine e salute pubblica), cioè la nostra e quella dei Paesi che costituiscono l'Unione europea;

- a presentare richieste al Consiglio europeo finalizzate alla elaborazione di nuovi programmi tesi alla prosecuzione nel supporto agli Stati che si trovano in prima linea;

g) a chiarire la situazione per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione europea, dal momento che l'Unione europea a 27 Stati membri sarà il successore legale dell'Unione europea a 28 Stati membri;

h) a designare la Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di recesso;

i) a definire una liquidazione finanziaria *unatantum* del Regno Unito, calcolata sulla base dei conti annuali dell'Unione europea sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti europea, che deve comprendere tutte le sue responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni da liquidare, nonché prevedere voci fuori bilancio, passività potenziali e altri oneri finanziari direttamente risultanti dal recesso del Regno Unito;

j) a raggiungere quanto prima un accordo sul trasferimento della sede dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali e che il processo di trasferimento sia avviato non appena possibile;

k) a sostenere la volontà di cooperare con il Regno Unito e di mantenere aperta un'area di libero scambio e di movimento la più ampia possibile nel reciproco vantaggio;

2) a stimolare la riflessione delle istituzioni europee, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo da interventi tesi ad implementare un grande piano di investimenti, un *New deal* europeo, nonché accordi bilaterali tra i singoli Stati e la Commissione europea (cosiddetti *Contractual agreements*) per cui le risorse necessarie per l'avvio di riforme, volte a favorire competitività del «sistema Paese» non rientrano nel calcolo del rapporto *deficit*-PIL ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento, bensì rientrano nell'alveo dei cosiddetti «fattori rilevanti» per quanto riguarda i piani di rientro definiti dalla Commissione europea per gli Stati che superano la soglia del 60 per cento nel rapporto debito-PIL;

3) a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento;

4) ad adottare ogni iniziativa volta a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;

5) ad analizzare in sede di Consiglio se vi siano Paesi dell'Unione europea più esposti di altri ad un eventuale, e temuto, "effetto domino" determinato dal *referendum* del Regno Unito, cioè se vi sia la necessità di condividere ed approvare cambiamenti sostanziali, per non ipotecare definitivamente il futuro dell'Unione europea, valutando se, e in quali termini, la volontà di allargamento e il processo legislativo dell'Unione possano in alcuni specifici settori determinare effetti sociali ed economici negativi che non rispondono ai principi di ragionevolezza, sicurezza, equità, trasparenza, utilità, crescita e benessere diffuso.

(**6-00246**) n. 7 (testo 2) (27 aprile 2017)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', FLORIS, MALAN, PELINO, GASPARRI, SCHIFANI, RAZZI, ALICATA, GALIMBERTI.

Approvata

Il Senato,

udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 29 aprile 2017,

premesso che:

il Consiglio europeo straordinario (articolo 50), del prossimo 29 aprile nel formato UE 27, adotterà gli orientamenti per i negoziati sulla Brexit;

la notifica del governo del Regno Unito al Consiglio europeo dello scorso 29 marzo avvia il processo mediante il quale il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione europea e i trattati non si applicheranno più a tale Paese;

sebbene uno Stato membro abbia il diritto sovrano di recedere dall'Unione europea, è compito di tutti i rimanenti Stati membri agire congiuntamente nella difesa degli interessi dell'Unione europea e della sua integrità, in modo che il recesso sia organizzato in maniera ordinata in modo da non incidere negativamente sull'Unione, sui suoi cittadini e sul processo di integrazione europea;

sino all'uscita dall'Unione europea, il Regno Unito deve godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi derivanti dai trattati, compreso il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea;

il Regno Unito ha dichiarato, nella sua notifica del 29 marzo 2017, l'intenzione di sottrarsi alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

il Governo del Regno Unito ha indicato nella medesima notifica che le sue relazioni future con l'Unione europea non includeranno l'adesione al mercato interno né l'adesione all'Unione doganale;

i negoziati devono essere condotti con l'obiettivo di garantire stabilità del diritto e ridurre al minimo i disagi nonché fornire una visione chiara del futuro per i cittadini e le persone giuridiche;

il recesso del Regno Unito dovrebbe spingere l'UE-27 e le istituzioni dell'Unione ad affrontare meglio le attuali sfide e a riflettere sul futuro e sugli sforzi da compiere per rendere il progetto europeo più efficace, più democratico e più vicino ai cittadini;

in un quadro internazionale confuso, l'attuale Unione europea non può essere fattore di ulteriore confusione, rischiando di negare le ragioni per cui era nata, ovvero come garanzia di pace e di solidità democratica ed economica;

a sessant'anni dal Trattato di Roma, le conquiste del percorso di integrazione europea, l'Unione europea e la moneta comune, appaiono molto più fragili e precarie di quanto solo alcuni anni fa si sarebbe potuto immaginare. La crescita dei movimenti anti-europei in tutta Europa è una realtà, seppur con un peso e con caratteristiche diverse, nei principali Paesi dell'eurozona. L'Italia ha il compito storico di rilanciare su basi nuove e concrete il sogno europeo dei padri fondatori. Il rischio di un disfacimento impone iniziative forti;

conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, i negoziati riguarderanno le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto nel contempo del quadro delle sue future relazioni con l'Unione europea;

ci si attende che, per garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione europea, i negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito siano condotti in buona fede e totale trasparenza;

a tale proposito, sarebbe contrario al diritto dell'Unione che il Regno Unito avviasse, prima del recesso, negoziati relativi ad eventuali accordi commerciali con paesi terzi; sottolinea che un'azione di questo tipo sarebbe in contrasto con il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e dovrebbe avere conseguenze, tra cui l'esclusione del Regno Unito dalle procedure per i negoziati commerciali di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

la stessa regola deve applicarsi in altri settori in cui il Regno Unito continui a concepire la legislazione, le azioni, le strategie o le politiche comuni dell'Unione in modo tale da favorire i suoi interessi di Stato membro uscente anziché gli interessi dell'Unione europea e degli Stati dell'UE-27;

qualsiasi accordo bilaterale tra uno o più Stati membri rimanenti e il Regno Unito, negli ambiti di competenza dell'Unione europea, che non sia stato approvato dagli Stati dell'UE-27 e riguardi questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo di recesso e/o interferiscono con le

future relazioni dell'Unione europea con il Regno Unito, sarebbe altresì contrario ai trattati;

le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito dovrebbero essere equilibrate ed esaustive e servire gli interessi dei cittadini di entrambe le parti e che pertanto necessitino di tempo sufficiente per essere negoziate;

a prescindere dal loro esito, i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito non potranno comportare alcun compromesso tra la sicurezza interna ed esterna, compresa la cooperazione in materia di difesa, da un lato, e le future relazioni economiche, dall'altro;

qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito è subordinato al costante rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme previste dagli obblighi internazionali, anche in materia di diritti umani, e dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, la concorrenza leale, il commercio e i diritti sociali, in particolare le salvaguardie contro il *dumping* sociale;

se il Regno Unito chiederà di partecipare a determinati programmi dell'Unione europea, lo farà in qualità di paese terzo, il che comporterà contributi di bilancio appropriati e il controllo da parte della giurisdizione esistente; accoglierebbe con favore, a tale riguardo, il fatto che il Regno Unito continuasse a partecipare a una serie di programmi, come il programma Erasmus;

in vista dell'avvio concreto dei negoziati, emerge poi un tema che coinvolge direttamente la sicurezza dei mercati finanziari e, a ben vedere, del nostro ingente debito pubblico;

i mercati finanziari costituiscono la dimensione privilegiata per stimolare la competitività del sistema-Paese e del sistema-Euro, in quanto permettono alle imprese di raccogliere capitali essenziali per lo sviluppo in uno scenario sempre più integrato e globale; mentre i grandi debitori pubblici, non possono fare a meno di attrarre potenziali compratori del proprio debito proprio sulle piazze finanziarie più liquide e importanti. Come è noto, infatti, Borsa italiana fa parte del gruppo *London Stock Exchange*;

pur a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è evidente che permane l'interesse del Regno Unito a conservare a Londra il ruolo di primaria piazza finanziaria continentale, anche per le transazioni in euro, per i mercati delle società di economie legate all'Euro e, pertanto, anche di debitori pubblici con debiti denominati in Euro, come l'Italia;

Londra offre un ambiente - in termini di mercato del lavoro, fiscalità, mentalità, lingua - che nessun'altra città europea è in grado di offrire. Gran parte della liquidità in euro oggi è negoziata a Londra, e non è affatto scontato che si trasferirà sulle piazze dell'euro, in quanto i *trader* rimangono a Londra;

è difficile prevedere ora cosa potrà realmente accadere nel momento in cui si realizzerà davvero l'uscita del Regno Unito. Per ora un dato è certo: le piattaforme di *trading* rimangono a Londra, e questo significa controllo reale dei flussi di ordini; pertanto, ciò costituisce un poderoso fattore di pressione in mano al Regno Unito durante la trattativa con l'Unione;

inoltre, emergono preoccupanti profili anche per le implicazioni di carattere monetario: infatti, non è pensabile attuare la politica monetaria con transazioni che si svolgono al di fuori delle aree in cui è esercitabile il controllo;

a questo si accompagna un ulteriore aspetto, non meno rilevante, che coinvolge tutti i profili nei quali si esplica la vigilanza sui mercati: se per esempio si stabilisce di limitare lo *short selling*, è evidente che questo potrà valere solo per le transazioni effettuate nella giurisdizione dell'autorità che disponga il provvedimento, e non fuori confine. Analogamente, in caso di indagini su ipotesi di abuso di mercato occorrono regole condivise per un accesso ai dati occorrenti che rimangono dove ci sono i *front desk*, e quindi dove si svolgono la gran parte delle negoziazioni;

anche il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato che fa capo a Borsa italiana (MTS) continua a fare capo a Londra: la gran parte della liquidità, con la metà dei *primary dealers* rimane di stanza a Londra, infatti. E questo non può che accentuare le preoccupazioni circa la tutela dell'interesse nazionale in una situazione quale quella determinatasi;

le linee guida che il Consiglio europeo adotterà sabato saranno un punto di partenza per

assicurare una uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione. Questa è una condizione fondamentale per poter arrivare ad un accordo futuro;

l'uscita ordinata significa innanzitutto trovare una soluzione al problema dei 3 milioni di cittadini dell'Unione che vivono nel Regno Unito e, parallelamente, al milione di cittadini britannici residenti nel continente. Questa è la priorità assoluta che va risolta già nelle prime fasi dei negoziati per sgombrare il campo dal senso di incertezza che si è creato tra i cittadini;

uscita ordinata significa anche "chiudere i conti". Il Parlamento europeo, lo scorso 5 aprile, attraverso l'approvazione della risoluzione che fissa i paletti del negoziato per la Brexit, ha sostenuto con forza la necessità per il Regno Unito di onorare gli impegni finanziari contratti dal governo britannico. La risoluzione sottolinea con forza la necessità di preservare in tutte le sue parti il *Good Friday Agreement* e il processo di pace in Irlanda del Nord. La sfida sarà quella di trovare soluzioni adeguate al problema delle future frontiere esterne dell'Unione;

è comunque interesse di tutti arrivare ad un partenariato positivo con il Regno Unito a cui si può lavorare appena definita la cornice della Brexit,

impegna il Governo:

1) nell'ambito dell'attività a livello europeo volte a definire il quadro dei negoziati sulla Brexit e delineare le posizioni e i principi generali dell'UE nel corso dei negoziati, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta:

a) a farsi portavoce, a livello di Consiglio, della necessità di iniziare un'ampia riflessione sul futuro dell'Unione europea, di analizzare le riserve, le critiche e le perplessità che continuano ad essere espresse sull'Unione europea, in particolare sulla sua capacità di offrire risposte tangibili, efficaci e risolutrici alle problematiche sociali ed economiche dell'Unione e sullo scarso e indiretto coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;

b) a garantire lo *status* giuridico dei cittadini dell'UE-27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto in altri Stati membri, e altre disposizioni concernenti i loro diritti, chiedendo che lo *status* e i diritti dei cittadini dell'UE-27 residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito residenti nell'UE-27 siano soggetti ai principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione;

c) a garantire la certezza del diritto per le persone giuridiche, incluse le imprese;

d) a garantire la protezione dell'integrità del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e del suo quadro di esecuzione; qualsiasi deterioramento dei diritti legati alla libera circolazione, compresa la discriminazione tra cittadini dell'UE in relazione all'accesso al diritto di soggiorno, prima della data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea sarebbe in contrasto con il diritto dell'Unione;

e) ad intervenire per la piena garanzia del regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione europea;

f) tenuto conto del crescente fenomeno dei flussi migratori e del fatto che lo stesso ha pesato sensibilmente sull'esito del *referendum* del Regno Unito:

- ad adottare ogni iniziativa volta a garantire le frontiere esterne dell'Unione europea;
- a farsi portavoce del problema legato alla gestione dei flussi, al fine di applicare strategie che dimostrino di contenere un punto di equilibrio tra principio di accoglienza e necessità di garantire la sicurezza interna (ordine e salute pubblica), cioè la nostra e quella dei Paesi che costituiscono l'Unione europea;
- a presentare richieste al Consiglio europeo finalizzate alla elaborazione di nuovi programmi tesi alla prosecuzione nel supporto agli Stati che si trovano in prima linea;

g) a chiarire la situazione per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione europea, dal momento che l'Unione europea a 27 Stati membri sarà il successore legale dell'Unione europea a 28 Stati membri;

h) a promuovere la designazione della Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di recesso;

i) a promuovere una liquidazione finanziaria *unatantum* del Regno Unito, calcolata sulla base dei conti annuali dell'Unione europea sottoposti alla revisione contabile della Corte dei conti europea, che deve comprendere tutte le sue responsabilità giuridiche derivanti dagli impegni da liquidare, nonché prevedere voci fuori bilancio, passività potenziali e altri oneri finanziari direttamente risultanti dal recesso del Regno Unito;

j) ad adoperarsi per raggiungere quanto prima un accordo sul trasferimento della sede dell'Autorità bancaria europea e dell'Agenzia europea per i medicinali e che il processo di trasferimento sia avviato non appena possibile;

k) a sostenere la volontà di cooperare con il Regno Unito e di mantenere un partenariato economico quanto più stretto possibile, nel reciproco vantaggio;

2) a stimolare la riflessione delle istituzioni europee, al fine di promuovere iniziative volte a cambiare politiche che hanno dimostrato il loro fallimento in termini di crescita economica e, di conseguenza, in termini di benessere sociale, partendo da interventi tesi ad implementare un grande piano di investimenti, un *New deal* europeo, nonché meccanismi di incentivazione che consentano agli Stati membri l'avvio di riforme volte a favorire la competitività del «sistema Paese», anche individuando tipologie di investimento da espungere dal calcolo del rapporto *deficit*-PIL ai fini del rispetto del vincolo del 3 per cento; 3) a promuovere in seno all'Unione europea un confronto immediato e molto concreto, salvaguardando gli interessi dell'Italia, evitando di accettare posizioni non discusse in Parlamento;

4) ad adottare ogni iniziativa volta a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Unione europea e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali;

5) ad analizzare in sede di Consiglio se vi siano Paesi dell'Unione europea più esposti di altri ad un eventuale, e temuto, "effetto domino" determinato dal *referendum* del Regno Unito, cioè se vi sia la necessità di condividere ed approvare cambiamenti sostanziali, per non ipotecare definitivamente il futuro dell'Unione europea, valutando se, e in quali termini, la volontà di allargamento e il processo legislativo dell'Unione possano in alcuni specifici settori determinare effetti sociali ed economici negativi che non rispondono ai principi di ragionevolezza, sicurezza, equità, trasparenza, utilità, crescita e benessere diffuso .

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Fattorini nella discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

Grazie, signor Presidente, per aver illustrato con chiarezza lo stato dell'arte e le prospettive del negoziato sulla cosiddetta Brexit. E di averlo fatto, e di questo la ringraziamo, all'interno di una visione di grande respiro.

L'uscita del Regno Unito è un passaggio cruciale. È infatti la prima volta che un Paese membro decide di lasciare l'Unione.

Un Paese membro fra i più grandi. E, per la storia novecentesca, per la nostra generazione e per quella dei nostri figli, dal grande significato simbolico e storico prima ancora che politico ed economico.

Questa scelta cade, poi, in un momento delicatissimo delle relazioni internazionali.

E dunque non era solo allarmismo, caro collega Lucidi, non erano armi di discussione di massa, ma una vera partecipazione e condivisione con i cittadini, temere che la Brexit potesse essere l'avvio di un processo di inarrestabile crisi del progetto europeo. Ma così non è stato e sembra non esserlo, come dimostrano le elezioni olandesi prima e ora il risultato del primo turno delle elezioni presidenziali francesi. E se si confermerà la vittoria di Macron che ha vinto, non edulcorando, ma esaltando la sua convinta adesione europeista. Un candidato del tutto nuovo che ha fatto della bandiera europea il

proprio vessillo: Europa non come vincolo da sopportare ma come vera opportunità e non solo economica.

Ma, come diceva bene lei, signor Presidente, fatta di solidarietà e per questo, anche per questo dobbiamo essere uniti sull'emigrazione e nella difesa comune.

In fondo, il Regno Unito ha sempre partecipato al progetto europeo con delle riserve e, da questo punto di vista, la scelta che è stata fatta è una scelta di chiarezza, che può e deve essere un'occasione per noi per rilanciare il processo di integrazione.

Senza spirito di vendetta, Lei ha ragione, come per dare una lezione dimostrativa, ma con senso di serena responsabilità e di fiducia nel progetto. Con lealtà e senza ricatti.

Ripensando al nostro ruolo nel nuovo asse franco-tedesco. Da protagonisti e non da questuanti.

Il negoziato che si avvierà con il prossimo Consiglio europeo avrà le sue inevitabili e complesse tecnicità, ma può e deve essere innanzitutto l'occasione per riflettere sulla nostra identità, per riscoprire pienamente la prospettiva profondamente politica del processo di integrazione avviato dai padri fondatori della nostra Unione.

Una politica fondata su identità, cultura, radici comuni, senza che questo bisogno di valori diventi retorica, un mero appello vuoto: bisogna farlo interiorizzare ai nostri giovani, farlo sentire vivo ai nostri cittadini.

Del resto, il Regno Unito, come lei ha più volte detto, esce dall'Unione europea ma non esce dall'Europa.

Con sentimenti di "certezza e reciprocità", non *à la carte*, come diceva lei, dovranno essere rispettati da parte del Regno Unito gli impegni assunti sia nei confronti del bilancio dell'Unione, che dei cittadini europei che vivono nel Regno Unito.

Infine, un grande riconoscimento ai risultati del testo ambizioso - la Dichiarazione di Roma - sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione. Perché dobbiamo essere giustamente orgogliosi di quanto avvenuto il 25 marzo. Mi dispiace collega Lucidi. I cittadini c'erano, eccome. In una giornata splendida in perfetta tranquillità nella nostra Capitale si è svolta la celebrazione del sessantesimo anniversario dei Trattati, mentre nello stesso giorno attorno a Papa Francesco, anche qui nella perfetta e serena tranquillità di un'altra grande città italiana, Milano, si stringeva un milione di persone si stringeva.

In questa nostra Europa colpita da attentati e attraversata da paure, la serenità gioiosa con cui il nostro Paese ha saputo ospitare due eventi così importanti deve essere per noi tutti (che troppo spesso indulgiamo in sentimenti autocritici) un motivo di orgoglio, di cui dobbiamo rendere merito innanzitutto alla grande professionalità e attenzione delle nostre forze dell'ordine.

Ha ragione, signor Presidente: difendere la posizione dell'Italia in Europa non significa chiudersi, ma può recuperare il ruolo di protagonisti e di avanguardia che abbiamo avuto all'origine di questa grande avventura di libertà e pace.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Panizza sul disegno di legge n. 2085

Signor Presidente, colleghe, colleghi, membri del Governo, il risultato del primo turno delle presidenziali francesi viene dopo quelli dell'Austria e dell'Olanda di qualche settimana fa: pur in un clima di grande diffidenza verso l'Europa, sono segnali incoraggianti, che ci dicono che il populismo e le spinte disgregatici in seno all'Europa si possono superare, purché siano affrontate a viso aperto, con serietà, senza autoreferenzialità, ma rivendicando il ruolo e la funzione dell'Unione, la sua storia, la piena attualità dei suoi valori.

Per questo occorre renderla più vicina ai cittadini e farla sentire da tutti come opportunità per lo sviluppo e la crescita, per l'affermazione di valori universali, quali quelli della pace e della collaborazione dei popoli che, mai come oggi, non sembrano così scontati nello scenario mondiale.

Come Gruppo per le Autonomie *(SVP, UV, PATT, UPT)*-PSI-MAIE abbiamo sempre salutato positivamente le iniziative promosse dall'Italia in questi anni per avere un'inversione di rotta.

Sul tappeto, ancora oggi, permangono tante questioni che sono alla base dello scontento di molti nostri concittadini e che devono essere assolutamente affrontate.

Penso al tema della ripresa economica, che passa anche dalla capacità di andare incontro alle esigenze di tanti nostri imprenditori, dei nostri agricoltori, che in questi anni dall'Europa hanno subito soprattutto vincoli e norme che favorivano gli interessi di alcuni Paesi a discapito di altri, le rendite di posizione anziché la qualità delle imprese e il coraggio di innovare.

L'ultima PAC, solo per citare un esempio che sta molto a cuore al mio territorio, disegna ancora una volta un meccanismo che non tiene in giusta considerazione i giovani, le imprese che innovano, l'agricoltura di montagna.

Ma penso anche all'immigrazione, dove l'Italia, ancora oggi, viene lasciata troppo sola nella gestione dei flussi migratori. Occorre una gestione collegiale, bisogna introdurre il diritto di asilo a livello europeo, anche per dare efficacia alle giuste misure che sono state di recente introdotte, come l'accelerazione delle procedure di riconoscimento e di rimpatrio, al lavoro per la stabilizzazione politica delle zone da cui partono gli immigrati.

Noi crediamo nell'Europa, per questo non dobbiamo accettare passivamente tutto quello che ci chiede Bruxelles. Dobbiamo invece tornare con ancor più forza su questi punti, facendo leva sulle novità positive di questi mesi, i risultati elettorali che ci dicono che la maggior parte dei cittadini europei continua a credere nell'attualità di questo progetto, ma anche l'unità che è stata raggiunta non più di un mese fa proprio qui a Roma e di cui parlava prima il Presidente del Consiglio.

L'Europa è nata per abbattere i muri, non per costruirli. Era questo lo spirito dei padri fondatori, uno spirito che ha cambiato la storia di un Continente per secoli attraversato dalle divisioni e dalle guerre (lo sa bene la terra da cui provengo) e che ha imparato a riconoscersi nei valori della fratellanza e della cooperazione tra i popoli.

Per queste ragioni sarà importante anche il modo con cui si gestirà la *Brexit*.

Io credo che l'atteggiamento debba coniugare profondo rispetto verso gli Inglesi, ma anche fermezza rispetto agli interessi e alle prerogative degli Stati-membri.

Nessun atteggiamento di rappresaglia, nessun monito da dare ad altri Paesi per la semplice ragione che non servirebbe a nulla e perché restano tante questioni da affrontare assieme, a cominciare dal comune impegno nella lotta al terrorismo. Serve un confronto alto, maturo, in cui si stabiliscano regole d'ingaggio chiare, per affrontare fin da subito e nel dettaglio tutte le questioni ritenute prioritarie a cominciare da quelle legate alla stabilità finanziaria dell'Europa, per passare al tema dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna; un confronto che porti a un accordo complessivo, finale, non "*a la carte*", come ha detto bene il Presidente Gentiloni Silveri e che stabilisca con precisione il quadro delle relazioni tra l'Europa e il Regno Unito.

Sappiamo che è un passaggio non semplice, senza precedenti storici, che va affrontato con grande attenzione, ma anche con la consapevolezza che il contesto nel quale ci muoviamo appare più favorevole rispetto a quello di qualche mese fa.

Ha detto bene il Presidente Gentiloni Silveri: non è un'assicurazione sulla vita, ma un piccolo patrimonio su cui oggi possiamo investire per dar vita a un percorso che renda nuovamente credibile l'Unione ai suoi cittadini, un'Europa che superi gli egoismi e le incertezze che troppo a lungo l'hanno contraddistinta.

Abbiamo sempre pensato al 2017 come a un anno bivio. I segnali incoraggianti di questi ultimi mesi non devono farci credere che il bivio sia stato superato, che l'Europa sia stata messa in sicurezza, L'Unione sarà sicura quando sferra rimessa nella giusta carreggiata sul piano delle politiche interne e rivolte ai propri cittadini, attraverso una gestione diversa di un tema epocale quale quello dei flussi migratori, con una ritrovata autorevolezza in uno scenario internazionale profondamente diverso, in cui soffiano venti di forte preoccupazione, dalla Siria alla Corea.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie *(SVP, UV, PATT, UPT)*-PSI-MAIE alla risoluzione numero 1 che il nostro gruppo ha condiviso.

Grazie.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo straordinario del 29 aprile 2017:

sulla votazione della proposta di risoluzione n. 1, il senatore Maran avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bignami, Bubbico, Cardinali, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Giacomo, D'Onghia, Donno, Fissore, Gentile, Idem, Laniece, Longo Fausto Guilherme, Mauro Mario Walter, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagnoncelli, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Sibilia, Sposetti, Stucchi, Vicari, Volpi e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bertorotta e Giannini, per attività della 3a Commissione permanente; Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE; Albano, Capacchione, Di Maggio e Gaetti, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Catalfo, Corsini, Divina, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Fravezzi Vittorio ed altri

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (2729)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 27/04/2017);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Ferrara Elena ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 (2795)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 27/04/2017);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Stucchi Giacomo

Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica (523)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/04/2017);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Donno Daniela ed altri

Istituzione dell'attestato di qualità della terra (2744)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 27/04/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/04/2017 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Dep. Alfreider Daniel ed altri
"Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina" (2643)
(presentato in data 13/01/2017);
C.56 approvato dalla Camera dei deputati
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
"Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano" (31)
(presentato in data 15/03/2013).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 26 aprile 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 165

CERVELLINI: sulla realizzazione di una centrale a biogas ad Anzio (Roma) (4-06778) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DONNO ed altri: sulla salvaguardia del SIC marino di Melendugno (Lecce) dall'impatto con il gasdotto TAP (4-06915) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Mozioni

SIMEONI, CASALETTO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI, PEPE, MOLINARI, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

a seguito dell'approvazione del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale», si ha modo di constatare, all'articolo 19, la previsione di misure volte a garantire l'ampliamento della rete dei centri di permanenza temporanea e assistenza, individuando specifici criteri per la loro identificazione. Tuttavia, anche e soprattutto alla luce delle numerose vicende scandalistiche e giudiziarie che coinvolgono la gestione dei summenzionati centri, occorre urgentemente operare una revisione della normativa vigente, affinché detti centri siano disciplinati in maniera organica e sistematica;

ad oggi, le strutture di prima accoglienza sono gestite dalle prefetture in forza delle disposizioni della legge 30 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 233 del 2 gennaio 1996. L'art. 3 del decreto-legge n. 451 del 1995 prevede, fra l'altro, che le prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze. Dette strutture, organizzate come centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA), oppure centri di identificazione ed espulsione (CIE), sono destinate a garantire un primo soccorso limitato al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità dello straniero e la legittimità della sua permanenza nel territorio italiano. L'accoglienza è garantita direttamente o tramite affidamento del servizio in convenzione con enti, associazioni o cooperative. L'affidamento deve, altresì, avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica, volte a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza e ad assicurare la selezione di soggetti in possesso di adeguati requisiti soggettivi e di capacità tecnica e professionale. In caso di particolari situazioni di emergenza, il Ministero dell'interno ha fornito indicazioni operative alle prefetture con la circolare n. 14906 del 17 dicembre 2014, nel senso di esplorare in via prioritaria la disponibilità degli enti locali ad assicurare servizi, secondo quanto previsto nelle linee guida dello SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la legge 30 luglio 2002, n. 189);

rilevato che l'Autorità nazionale anticorruzione ha reiteratamente affrontato la questione dell'affidamento dei servizi di accoglienza, con le deliberazioni n. 25/2012 e n. 7/2014; specificando che i servizi resi per la gestione dei centri di accoglienza possono essere qualificati come servizi

sociali rientranti nell'allegato II B del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto, per la scelta dei soggetti attuatori, «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di un'analitica indicazione delle componenti della prestazione»; «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 d.lgs. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell'ambito di un progetto di co-progettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio». Il Ministero dell'interno con il «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale» e le «Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo», ha fornito indicazioni operative a garanzia della qualità delle prestazioni. In particolare, ha previsto che la prestazione oggetto dell'affidamento deve essere l'accoglienza integrata dei beneficiari, finalizzata alla riconquista dell'autonomia individuale degli stessi e, pertanto, deve prevedere la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale. Inoltre, ha individuato le modalità di attuazione dei progetti (presa in carico, *équipe* multidisciplinare, condizioni dell'accoglienza, strutture di accoglienza), nonché le procedure di monitoraggio delle attività e di verifica del raggiungimento degli obiettivi e del mantenimento dei livelli di prestazione concordati;

preso atto che, con l'entrata in vigore della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi, decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile, nonché al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale relativa al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

in particolare, all'articolo 3, della suddetta legge è statuito l'obbligo di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente, anche mediante la pubblicazione nel suo sito *internet* istituzionale; nonché la previsione di disciplinare la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

ancora, al successivo articolo 4 viene previsto il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore attraverso, anche, la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori, nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti; l'individuazione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e la definizione di criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente, in forma non prevalente e non stabile, risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; la disciplina per quanto attiene agli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché la previsione del relativo regime sanzionatorio; la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'individuazione di specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari. Al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, si prevede, altresì, la promozione di un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti

economici e la disciplina, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, dei limiti e degli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; ed infine la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione;

infine, occorre sottolineare come, quale ulteriore effetto distorsivo del corretto funzionamento nella gestione dei centri di accoglienza, consista il ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti, per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza. Pertanto, attesa la particolare natura e complessità delle prestazioni da erogare nell'ambito dei servizi di accoglienza,

impegna il Governo:

1) ad adottare entro i termini previsti dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, i decreti legislativi di competenza;

2) a provvedere ad una disciplina organica e sistematica di tutti gli aspetti relativi agli affidamenti dei centri di accoglienza ad enti, associazioni o cooperative;

3) a richiamare l'attenzione delle amministrazioni sull'importanza e sulla necessità del monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in relazione agli esiti e agli scostamenti tra quanto preventivato e quanto fornito.

(1-00782)

SIMEONI, DE PIETRO, CASALETTO, Maurizio ROMANI, MUSSINI, DE PIN, BENCINI, PEPE, MOLINARI, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

gli avvenimenti ultimamente occorsi presso il canile di Palermo hanno reso necessaria una riproposizione del tema dei cani abbandonati o randagi e della gestione dei canili, tema, peraltro, reiteratamente portato alla luce specialmente a seguito dei numerosi scandali e abusi perpetrati ai danni degli animali. Numerose sono state, invero, le inchieste giudiziarie che da Nord a Sud hanno condotto al sequestro di decine di rifugi, perché ritenuti luoghi indegni, in cui gli animali sono detenuti in condizioni atroci e maltrattati;

in proposito, negli ultimi anni, il concetto di benessere animale è stato ampiamente dibattuto, ed oggi si tende ad effettuare una valutazione del loro reale benessere e delle condizioni di vita basandosi su criteri oggettivi, definiti sulla base di indicatori dello *stress* a breve e lungo termine, di tipo fisiologico e comportamentale;

la tutela degli animali e la lotta al randagismo, in realtà, sono principi che trovano il loro fondamento in una normativa all'epoca molto avanzata: la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", ove, all'art. 1, viene sancito che "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la saluta pubblica e l'ambiente", derogando, altresì, al successivo articolo 3 la potestà alle Regioni, le quali provvedono a determinare, con propria legge, "i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani" (comma 2);

pertanto, la legge disciplina sia il canile sanitario, che si caratterizza quale centro di prima accoglienza per tutti i cani vaganti sul territorio, affinché il legittimo proprietario possa ritornarne in possesso, sia i canili rifugio, che costituiscono centri di degenza a breve, medio o lungo termine per i cani già provenienti dai canili sanitari; si tratta in genere di canili gestiti da privati, cooperative sociali o associazioni protezionistiche, convenzionati con i Comuni e soggetti a vigilanza da parte delle autorità sanitarie competenti. Tutte le strutture, sempre ai sensi del citato articolo 3, "devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali";

tuttavia, la situazione nei canili italiani è alquanto drammatica: strutture fatiscenti, cani in sovrannumero, mortalità elevatissima, cibo e acqua spesso assenti e cani con evidenti disturbi

comportamentali. E la situazione non cambia tra il Nord e il Sud Italia;
da un *reportage* diretto dalla Rai sui "Canili e malasanità" è emerso che i canili spesso sono oggetto di controllo da parte della malavita, votata a sfruttare i cani in stato di abbandono per intraprendere un vero e proprio giro di affari che vale circa 500 milioni di euro. Non stupisce, pertanto, l'accanimento ad accaparrarsi la gestione di canili e rifugi in convenzione, finanziati con fondi pubblici, stanziati per lo più dalle amministrazioni locali; non di meno fioccano le denunce per presunti vizi relativi alle gare d'appalto per la loro gestione;
la morte di un cane, in verità, vale più della sua adozione: lo Stato pagherebbe circa 60 euro per lo smaltimento di ogni singola carcassa. Ecco come, quindi, i rifugi divengono dei veri e propri *lager* ove il benessere degli animali non ha alcun valore. E mentre la legge vieta precipuamente l'abbattimento degli animali, salvo casi specifici, e la loro vivisezione, si diffonde enormemente il traffico degli animali verso altri Paesi. In proposito è stato sottolineato come appaia piuttosto singolare che il traffico di questi animali riguardi essenzialmente cani in cattivo stato o malati, lasciando intendere che, a monte, non vi siano nobili intenzioni, ma piuttosto che questi siano impiegati per scopi cui in Italia vige il divieto più assoluto;
nonostante la mutata sensibilità sociale verso gli animali di affezione, una legge, quella del 1991, estremamente innovativa per l'epoca e opportuni inasprimenti di pene e sanzioni, da ultimo gli interventi introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", e, segnatamente al problema del traffico degli animali, dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", il problema rimane più concreto ed attuale che mai;
la normativa in materia è puntualmente disattesa, generando e favorendo incontrollabili trasferimenti di cani; l'ottenimento dell'amministrazione diretta dei rifugi da parte di sedicenti associazioni animaliste è essenziale per il mantenimento di un *business*, imperniato troppo spesso in un sistema lucrativo e corrotto, ove il benessere degli animali è l'ultimo aspetto considerato. Invero, nei canili privati convenzionati, gestiti da ditte e cooperative, si registrano mediamente tassi di mortalità sensibilmente maggiori rispetto ai canili pubblici gestiti da associazioni animaliste;
pertanto, si rende necessario un intervento delle istituzioni, affinché sia garantito il rispetto della normativa, affinché sia debellato il rischio di corruzione e di infiltrazioni di zoomafie, e perché sia tutelato e garantito fattivamente un degno trattamento agli animali in stato di abbandono. Un cane mantenuto in un canile di qualunque tipo dovrebbe poter fruire non solo di un buon stato di salute e di nutrizione, ma anche di una totale idoneità delle condizioni di detenzione e di tutela nel rispetto dei suoi fabbisogni etologici, attraverso interventi mirati e finalizzati al benessere degli animali. Fermo restando il presupposto ultimo che i canili non dovrebbero affatto esistere, ma essere unicamente destinati ad accogliere, in via transitoria, animali da affidare in famiglia o custodire casi terminali o difficili,
impegna il Governo:
1) a sensibilizzare la pratica delle sterilizzazioni presso le Asl, nonché nell'educazione dei proprietari alla medesima pratica;
2) ad elaborare linee guida applicative dettagliate circa i requisiti minimi etologici sia gestionali sia funzionali delle strutture rifugio, in linea con i presupposti legislativi in materia;
3) a provvedere all'istituzione di figure professionali di educatori presso i rifugi canini;
4) a puntualizzare con la debita severità le prassi di affido e la successiva rintracciabilità degli animali;
5) ad intervenire in capo alle Regioni, affinché siano operate tutte le opportune verifiche circa le iscrizioni delle associazioni nel relativo albo regionale, come pure sulla delicata materia delle adozioni;
6) ad intervenire, anche mediante l'adozione di azioni ispettive, presso gli enti competenti, affinché siano effettuati maggiori e sistematici controlli presso i rifugi e applicati gli opportuni interventi

sanzionatori, allorquando questi risultino non idonei e non conformi alle disposizioni di legge.
(1-00783)
MANDELLI, SERAFINI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, CALIENDO, RIZZOTTI, ALBERTINI, FORMIGONI - Il Senato,
premesso che:
la K-Flex SpA, di proprietà della famiglia Spinelli di Vimercate in Brianza, è un'azienda multinazionale *leader* mondiale nel settore degli isolanti in gomma con un fatturato annuo di 320 milioni di euro, oltre 2.000 dipendenti nel mondo e 11 sedi produttive in Asia, Europa e USA;
nello scorso mese di febbraio 2017 la K-Flex ha avviato la procedura di licenziamento per 187 lavoratori dell'impianto produttivo della provincia di Monza in seguito alla decisione di delocalizzare la produzione nello stabilimento sito in Polonia e di mantenere in Italia unicamente l'attività commerciale e di supporto logistico;
i dipendenti interessati dalla procedura di licenziamento sono in sciopero con presidio permanente dal 24 gennaio 2017, ma l'azienda ha già escluso la possibilità di ricollocamento del personale in esubero;
l'azienda, altresì, ha disertato per due volte il tavolo di confronto che il Ministero dello sviluppo economico ha attivato, con la partecipazione delle istituzioni del territorio e delle organizzazioni sindacali, al fine di cercare una soluzione;
il 15 marzo, l'azienda ha annunciato l'intenzione di non partecipare all'incontro menzionato con una nota scritta, nella quale affermava di non avere «novità da comunicare riguardo alla propria decisione di cessare l'attività produttiva del sito di Roncello già espressa e confermata nel corso dell'incontro del 3 marzo scorso»;
in data 26 aprile sono scaduti i termini della procedura sindacale e non è stato raggiunto alcun accordo;
la questione della delocalizzazione dell'impianto di Roncello è aggravata dal fatto che l'azienda ha percepito negli anni oltre 10 milioni di euro di fondi pubblici da investire in ricerca e sviluppo, e che, stando a un verbale di riunione del 28 dicembre 2016, sottoscritto congiuntamente dalla direzione dell'azienda e dai delegati sindacali, avrebbe assunto un impegno secondo il quale nel 2017 nessun posto di lavoro sarebbe stato a rischio;
durante la seduta di interrogazioni con risposta immediata della Camera dell'8 marzo 2017, il Ministro dello sviluppo economico ha affermato: «Per quanto riguarda gli investimenti nel campo della ricerca e sviluppo, la società ha beneficiato di 7,7 milioni di agevolazioni; 5,1 milioni di euro su un progetto selezionato attraverso una procedura negoziale a sportello, finanziata con fondi della Cassa depositi e prestiti; 1,35 milioni di euro sul bando REACH ultimato; 1,2 milioni sul bando Horizon 2020 per un finanziamento agevolato non ancora erogato» (in risposta all'interrogazione 3-02852);
inoltre, ha evidenziato come, delle agevolazioni concesse all'azienda, soltanto 1,2 milioni a valere sul bando Horizon potranno essere revocati qualora venisse delocalizzata «in quanto l'attività di ricerca deve necessariamente essere svolta in Italia», mentre «Per i precedenti due strumenti agevolativi, sulla base dei regolamenti comunitari, non è previsto il mantenimento dell'attività produttiva in Italia a seguito della conclusione degli investimenti» e quindi non si potrà chiederne la restituzione;
la K-Flex ha ricevuto, inoltre, contributi erogati dalla Società italiana per le imprese all'estero (Simest) per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, come confermato anche dal Ministro nel corso del suo intervento in aula: «Tra il 2007 e il 2012 Simest ha supportato il processo di crescita internazionale di K-flex attraverso la partecipazione a cinque operazioni di aumento di capitale, per 17,2 milioni, e attraverso un fondo di *venture capital* per 5 milioni destinati a Paesi strategici quali gli Emirati Arabi Uniti, la Cina, l'India e la Malesia»;
considerato, inoltre, che:
secondo quanto affermato dal Ministro: «Il quadro di valutazione che emerge alla luce di queste considerazioni rende del tutto incomprensibile e non giustificata la decisione di cessare l'attività produttiva nello stabilimento italiano, quando, come risulta dagli accordi sottoscritti, vi erano impegni a non licenziare e ad avviare una riorganizzazione che avrebbe reso ancora più competitivo il sito»;
l'azienda K-Flex ha, di fatto, utilizzato gli incentivi economici dello Stato senza rispettare gli impegni

e senza tutelare i propri dipendenti e si rifiuta anche di sostenere qualunque trattativa con le istituzioni e le organizzazioni sindacali per il ricollocamento degli oltre 180 dipendenti in esubero,
impegna il Governo:
1) ad assumere ogni iniziativa utile alla salvaguardia dei livelli occupazionali dell'azienda;
2) ad accertare che le modalità e le finalità con le quali la K-Flex SpA ha utilizzato i contributi pubblici erogati siano congruenti con quanto previsto dalla normativa vigente;
3) ad assumere iniziative urgenti, anche con opportune modifiche normative o regolamentari, per ottenere il rimborso dei contributi pubblici percepiti a qualunque titolo da aziende che successivamente procedono alla delocalizzazione della produzione, anche solo parziale.
(1-00784)

Interpellanze

GINETTI - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che a quanto risulta all'interpellante:
in ogni Regione l'impiantistica sportiva a servizio delle scuole e delle comunità locali è diffusa in modo capillare, ma spesso è fatiscente, non utilizzabile se non, addirittura, abbandonata;
nella sola Umbria, ad esempio, alla data del 31 dicembre 2013, risultavano presenti all'incirca 1.500 impianti sportivi di proprietà di amministrazioni locali;
gli impianti sportivi, oltre alla loro naturale destinazione per le attività sportive, svolgono anche un'importante funzione di aggregazione sociale, in particolare, nelle comunità locali più piccole;
le Regioni, sebbene investano per l'impiantistica sportiva ingenti somme, non riescono a reperire tutte le risorse economiche necessarie ad assicurare la manutenzione degli impianti sportivi presenti sui propri territori;
ad esempio, la legge regionale umbra 23 settembre 2009, n. 19, recante "Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni", in particolare il comma 2 dell'articolo 10, dispone che "la Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri del riparto dei contributi per la realizzazione, la manutenzione, l'adeguamento e la ridestinazione d'uso del patrimonio impiantistico regionale";
considerato che:
il cosiddetto Art-bonus, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito, con modificazioni, della legge 29 luglio 2014, n. 106, nel quale è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, è stato uno strumento positivo ed utile, di cui hanno beneficiato sia lo Stato che i soggetti impegnati nelle erogazioni liberali;
ritenuta la necessità di stimolare il coinvolgimento delle imprese nel percorso di riqualificazione urbana e riattivazione delle positive dinamiche di relazione sociale e aggregazione civica;
ritenuta la necessità di favorire lo sviluppo di pratiche sportive a tutte le età, dai giovani agli anziani quale strumento di prevenzione sanitaria per la tutela e la promozione del benessere fisico,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, al fine di migliorare l'offerta pubblica in materia di impiantistica sportiva e dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di cittadini di migliorare la propria salute e gli stili di vita, mediante la pratica sportiva;
se non ritenga opportuno agevolare la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi pubblici esistenti, analogamente a quanto già fatto con l'ART-BONUS per i beni culturali, introducendo un istituto, che preveda per le predette finalità erogazioni liberali in denaro effettuate tramite pagamenti tracciabili con regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, sia per le persone fisiche, che per quelle giuridiche.

(2-00463)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

IURLARO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società "Baia dei Faraglioni" a responsabilità limitata, nominando giudice delegato il dottor Francesco Murgo e curatore il dottor Claudio Favino;

su istanza di quest'ultimo, con successivo decreto del 23 marzo 2016, Il Tribunale di Foggia, valutata la complessità della procedura, in ragione della massa dei creditori, dell'importanza, entità e complessità delle attività da svolgere, ha nominato un altro curatore, il dottor Claudio Iadarola, affiancandolo al menzionato dottor Favino;

risulta all'interrogante che la società Vittoria Srl avrebbe manifestato al giudice delegato ed ai curatori il proprio interesse ad essere inserita nel novero dei partecipanti alle eventuali trattative, ovvero a procedure ad evidenza pubblica relative alla futura cessione e/o affitto, anche temporaneo, dell'hotel Baia dei Faraglioni, di proprietà dell'omonima società fallita;

la Vittoria Srl, precisando di essere proprietaria di altra struttura ricettiva di lusso nella zona, avrebbe evidenziato alla curatela il possesso di idonei strumenti finanziari ed organizzativi per vedersi assegnata la struttura alberghiera oggetto della procedura fallimentare (n. 25/2016 Regolamento fallimentare), valutate con estremo interesse dalla curatela stessa, per i potenziali riflessi positivi per la massa dei creditori;

a seguito della gara pubblica, indetta il 24 gennaio 2017, l'affitto temporaneo (per circa un anno) della struttura alberghiera della società fallita è stato assegnato alla "Compagnia del Mare" Srl, unico soggetto competitore della Vittoria Srl nella suddetta procedura;

considerato che:

l'assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che nel rispetto degli aspetti formali (ritualità delle domande presentate), sulla base della valutazione della documentazione fornita dai partecipanti e, ove compatibili, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 104-*bis* della legge fallimentare, di cui al Regolamento n. 267 del 1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

i criteri di scelta dell'affittuario avrebbero dovuto essere, dunque, l'ammontare del canone offerto e le garanzie prestate in ordine allo stipulando contratto di locazione temporanea di immobile;

la società Vittoria, a fronte di un canone minimo di euro 225.000, oltre IVA, con offerte al rialzo stabiliti nel citato avviso pubblico, ha offerto un canone finale di 370.000 euro, a fronte di quello pari ad euro 356.000, offerto invece dalla concorrente "Compagnia del Mare", che già inizialmente aveva presentato un'offerta pari al minimo base d'asta, a fronte dell'offerta della concorrente Vittoria, di euro 300.000;

la società "Compagnia del Mare", peraltro, non parrebbe possedere le necessarie capacità organizzative e finanziarie necessarie a gestire una struttura ricettiva di lusso, operando in servizi di *target* meno elevato ed essendo, oltretutto, gestita da un amministratore, a sua volta, presidente di una società cooperativa in stato di insolvenza;

parrebbe, quindi, che tale impresa manchi delle necessarie "garanzie" da prestare per l'affitto temporaneo e, conseguentemente, fornisca minori tutele della massa creditoria;

al contrario, la società Vittoria parrebbe godere di una situazione patrimoniale/finanziaria decisamente più solida, trattandosi di una società con capitale versato pari ad euro 1.291.250, con oltre 40 addetti alle sue dipendenze e, come detto, con significativa esperienza nella gestione di strutture ricettive di lusso;

i curatori, ad avviso dell'interrogante sorprendentemente, hanno assegnato la locazione della struttura alberghiera alla società "Compagnia del Mare", sulla scorta dell'unica considerazione, secondo cui, tale azienda sarebbe in grado di garantire la proficua prosecuzione dell'operatività dell'*hotel* "Baia dei Faraglioni", evitando, così, lo svilimento del suo valore aziendale, nonostante che nell'avviso di gara non risulta vi fosse alcuna richiesta in ordine alla presentazione di un piano di prosecuzione dell'attività;

il provvedimento di assegnazione presenta ad avviso dell'interrogante rilevanti criticità motivazionali, là dove sembra attribuire apoditticamente ad un soggetto, piuttosto che all'altro, l'idoneità a gestire la struttura ricettiva concessa in locazione temporanea,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la vicenda giudiziaria sinteticamente esposta in premessa;

se non ravvisi la necessità di far luce su tale aggiudicazione e, quindi, di disporre, nei limiti della propria competenza, un'attività ispettiva presso l'ufficio giudiziario interessato.

(3-03699)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIVINA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

l'interrogante ha presentato in passato atti di sindacato ispettivo per denunciare le inadempienze di Rai e Ministero dello sviluppo economico che, a suo giudizio, non hanno investito sufficientemente per potenziare le trasmissione Dab+, assicurando una copertura minima della popolazione, lasciando così il primato ai privati che, attraverso alcuni consorzi, hanno provveduto all'accensione di numerosi impianti con grandi benefici a vantaggio degli utenti;

a distanza di 5 anni dalla sottoscrizione degli accordi che hanno previsto l'attivazione del nuovo *standard* di trasmissione radiofonica digitale a *standard* Dab+ nella provincia di Trento, sono molte le incertezze sul reale rispetto degli obblighi e degli impegni di servizio e copertura assunti dalla Rai e dalle società consortili Digital broadcasting Trentino-Alto Adige Scarl e consorzio Digiloc Scarl per i programmi locali;

in Trentino, la convenzione siglata dalla Rai con la Provincia, che doveva portare alla copertura dell'intero territorio, si è di fatto limitata ad un'area esigua, lasciando scoperte numerose zone della provincia con un'elevata frequenza turistica dove il Dab+ è gia realtà consolidata,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il consorzio Digital broadcasting Trentino-Alto Adige e il consorzio Digiloc, in data 13 febbraio 2012, hanno avuto in assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di due blocchi di trasmissione di banda III gratuitamente, impegnandosi, in cambio, a coprire con il segnale digitale l'intera provincia di Trento, e se, a tal proposito, il Ministro in indirizzo confermi che tale impegno non sia stato mantenuto e che i due consorzi abbiano attivato un unico impianto di trasmissione sito in località Paganella che risulta tecnicamente insufficiente a coprire l'intero territorio della provincia, privando gran parte della popolazione del servizio;

se la società Digiloc, come risulta all'interrogante, sia tuttora priva di un sito *internet* ufficiale che informi i potenziali utenti circa le modalità di ricezione del segnale radiofonico digitale e la copertura del territorio e se il Ministro non ritenga che questo rappresenti uno svantaggioso per gli utenti, così come l'assenza totale, nell'ambito del palinsesto, di informazioni agli ascoltatori circa la possibilità di ascoltare la radio, oltre che in *standard* analogico FM, anche in quello digitale Dab+;

se corrisponda al vero che la Rai, in provincia di Trento, a fronte di un accordo sottoscritto con la stessa Provincia, che prevedeva un consistente contributo finanziario pubblico, ad oggi ha una copertura del territorio provinciale oltremodo ridotta con soli 4 ripetitori operativi che non raggiunge probabilmente il 40 per cento della popolazione residente, lasciando scoperte dal servizio tante valli con un notevole afflusso di presenze turistiche dall'estero che sono impossibilitate a ricevere i servizi di pubblica utilità (ad iniziare dalle notizie sulla viabilità e traffico);

quale sia lo stato attuale della copertura in provincia di Bolzano, in particolare se le emittenti radiofoniche pubbliche e private abbiano esteso capillarmente su tutto il territorio provinciale, grazie all'impegno della Provincia di Bolzano, il segnale Dab+, compreso l'interno delle gallerie stradali;

se non ritenga opportuno, interessando anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), prevedere azioni sanzionatorie nei confronti dei soggetti inadempienti, anche prevedendo la messa in mora per gli operatori di rete, nazionali e locali, che non abbiano realizzato, entro 2 anni dall'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, la copertura omogenea portatile *outdoor* di almeno

il 40 per cento (già prevista dal vigente regolamento), entro 4 anni di almeno il 60 per cento ed entro 5 anni di almeno il 70 per cento della popolazione del bacino o sotto bacino di riferimento;
se non ritenga doveroso, in caso di inadempienza da parte da parte degli operatori di rete di quanto previsto dal regolamento Agcom n. 664/09/CONS e dagli accordi sottoscritti volti a garantire la copertura del territorio, provvedere alla revoca dei diritti relativi ai blocchi di frequenza già assegnati gratuitamente e di fatto inutilizzati in tutta la loro potenzialità e la loro immediata riassegnazione nell'ambito di un "*beauty contest*" aperto a tutti i soggetti interessati;
al fine di creare le condizioni per l'erogazione di un servizio migliore e un ottimizzato ritorno degli investimenti, se non reputi fondamentale intervenire, anche coinvolgendo l'Agcom per le rispettive competenze, per unificare il bacino di trasmissione digitale di Trento con quello di Bolzano, assumendo la gestione unitaria dei 5 blocchi esistenti (3 in provincia di Bolzano e 2 in provincia di Trento).
(4-07418)
DONNO, MARTON, GIARRUSSO, BUCCARELLA, PUGLIA, CAPPELLETTI, MORONESE, PAGLINI - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
con deliberazione della Giunta n. 203 del 1° dicembre 2016 del Comune di Lizzanello (Lecce), veniva approvato lo schema di transazione finalizzato alla conclusione della controversia con la ditta Monteco Srl;
all'uopo, nella deliberazione veniva riportato che «con contratto d'appalto Rep. N. 5681 del 23.05.2006, registrato a Lecce il 26.05.06 al n. 1322 (in seguito per brevità il "contratto"), il Comune di Lecce - in qualità di delegato dell' ATO LE/1 quale Stazione Appaltante - affidava all' AT.I. costituita dalle ditte A.S.P.I.C.A. (Associazione Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti) Soc. a r.l. (impresa Mandataria), Ecotecnica S.r.l. e Monteco S.r.l. (imprese Mandanti) i "Servizi di spazzamento delle reti stradali urbane e delle aree pubbliche di nove comuni appartenenti all' A.T.O. LE/1, di raccolta indifferenziata e differenziata, trasporto R.S.A.U., e per la gestione dell'impianto di Campi Salentina per lo stoccaggio e lavorazione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata", alle condizioni previste nell'apposito Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti gli altri documenti espressamente previsti ed allegati al suddetto contratto. Tra i nove Comuni sopra citati erano compresi anche i Comuni di Lizzanello, Salice Salentino, San Cesario di Lecce e Squinzano, all' interno dei quali, in virtù di apposito regolamento sottoscritto da tutte le imprese costituenti l'A.T.I. teso a regolare i rapporti interni tra le suddette aziende, il servizio in questione è stato effettuato esclusivamente dalla Monteco S.r.l.»;
nello specifico, «l'art. 8 del Contratto d'Appalto, rubricato "Ampliamento e/o riduzione dei servizi e aggiornamento del canone", unitamente all'omologo art. 25 del Capitolo Speciale d'Appalto, prevedeva che si sarebbe dovuto procedere, dopo i primi sei mesi di gestione, alla rivisitazione delle "quantità presuntive" indicate negli atti inditivi di gara (sulla scorta dei dati forniti da ciascun Comune), con possibilità di rideterminazione del canone dovuto al gestore in caso di scostamenti superiori al 10%» e «Nel corso dell'esecuzione dei servizi, verificatesi le condizioni di cui al predetto articolo, l' ATI attivò il procedimento di rideterminazione sopra indicato, inoltrando in data 11.12.2006 apposita e dettagliata istanza finalizzata alla revisione del canone ex art. 8 in ragione delle notevoli e lampanti discrasie che si erano verificate tra quanto indicato negli atti inditivi e quanto effettivamente verificato dopo l'inizio del servizio»;
successivamente, «l'ATO LE/1, riscontrò negativamente la predetta richiesta, al punto che l'ATI adì il Tar Lecce chiedendo l'annullamento della nota di diniego della Stazione Appaltante, nonché l'accertamento del proprio diritto a vedere avviato il procedimento di cui all'art. 8 del contratto». Dunque, «A valle di un complesso contenzioso, con Sentenza n. 1159/09, il predetto Tar Lecce riconosceva l'obbligo di attivare il procedimento stabilito dall'art. 8 del Contratto d'Appalto»;
con determina n. 556-registro generale - n. 2 del registro di settore del 19 novembre 2014, il commissario *ad acta* nominato quantificava l'importo dovuto dal Comune di Lizzanello alla Monteco

per i servizi svolti, relativi al periodo contrattuale 21 settembre 2006-20 settembre 2010, in 1.249.273,51 euro. Seguiva un reclamo del Comune che, però, veniva rigettato dal Tar Lecce mediante sentenza che veniva impugnata dallo stesso Comune innanzi al Consiglio di Stato, che, rigettando il ricorso in appello, stabiliva che il «Commissario ad acta nella contestata quantificazione dell'importo dovuto dal Comune di Lizzanello alla Monteco per i sevizi svolti, relativi al periodo contrattuale 21.09.2006 - 20.06.2010, abbia fatto corretta applicazione dell'art. 8 del contratto», condannando il Comune anche al pagamento delle spese di lite;

la Monteco, quindi, con nota prot. n. 3053/16 del 31 ottobre 2016, provvedeva ad aggiornare il proprio credito *ex* art. 8 del contratto anche per il periodo 21 settembre 2010-28 febbraio 2014, per un totale di 2.332.477,78 euro, oltre a rivalutazione ed interessi, applicando i criteri adottati dal commissario *ad acta*. La società, tuttavia, si dichiarava disponibile a rivedere in maniera transattiva l'importo, al fine di evitare ulteriori contenziosi;

dunque, con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 1° dicembre 2016, veniva approvato lo schema di transazione predisposto di comune accordo tra le parti, nel quale veniva definita la controversia concordando il pagamento, da parte del Comune alla Monteco, di cui all'art. 8 del contratto e relativa al periodo 21 settembre 2006-28 febbraio 2014, della complessiva somma di 2.100.000 euro anziché 2.332.477,78 (di cui 1.249.273,51 giusta determina n. 556 del commissario *ad acta* 1.083.204,27 euro per il periodo 21 settembre 2010-28 febbraio 2014). Il Comune, dunque, si impegnava a corrispondere la somma in un arco temporale di 5 anni, secondo modalità e scadenza definite nell'atto di transazione;

lo stesso Comune, tra l'altro, a seguito di un contenzioso, con deliberazione della Giunta comunale n. 220 del 19 dicembre 2016, procedeva ad approvare un altro schema di transazione con la ditta *service* Facility Logistics (SFL) Scarl (già Supernova Scarl) che forniva servizio di trasporto degli alunni delle scuole comunali e di "manutenzione del verde pubblico, diserbaggio delle aree periferiche, pulizia custodia dei bagni pubblici, piccole manutenzioni stradali, ripristino delle segnaletica verticale e orizzontale, emergenza e vari altri servizi (global service)", mediante la corresponsione in favore della ditta dell'importo omnicomprensivo di 400.000 euro;

considerato che, a quanto risulta:

con deliberazione del Consiglio n.12 del 13 marzo 2017 del Comune veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, il documento unico programmatico e i relativi allegati;

tale atto, tuttavia, a parere degli interroganti, deve considerarsi illegittimo, in quanto contiene previsioni di spesa derivanti da deliberazioni di Giunta comunale n. 203 del 1° dicembre 2016 e n. 220 del 19 dicembre 2016, con cui sono state approvate le transazioni con la ditta Monteco e con la ditta SFL Scarl, relativamente al debito del Comune nei loro confronti. Tali transazioni, infatti, sono inidonee a produrre effetti perché adottate da organo incompetente e, quindi, in violazione di legge. Le medesime, invero, avrebbero dovuto essere approvate dal Consiglio comunale, nella cui competenza funzionale esclusiva rientra la materia dell'approvazione delle transazioni, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere *b)* e *i)*, in combinato disposto con l'art. 239, comma 1, lettera *b)* punto 6, e con l'art. 194 del testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

in merito al profilo di illegittimità derivante dall'incompetenza della Giunta comunale in materia di approvazione delle transazioni prima evidenziato, si è formato un consolidato orientamento della Corte dei conti (tra tante pronunce, si vedano: Liguria, sezione regionale di controllo, delibera n. 5/2014 del 15 gennaio 2014; Campania, sezione regionale di controllo, parere n. 218/2013 del 30 maggio 2013; Piemonte, sezione regionale di controllo, delibera n. 345/2013 /SRCPIE/PAR del 25 novembre 2013; Umbria, sezione regionale di controllo, delibera n. 123/2015/ PAR; Puglia, sezione regionale di controllo, delibera n. 88/PAR/2014 del 2 aprile 2014), la quale ha più volte ribadito che la materia delle transazioni rientra nella competenza del Consiglio comunale, in quanto su di essa è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione (titolo VII del testo unico), che è tenuto a svolgere attività di collaborazione e rapporto nei confronti del Consiglio comunale (art. 239, comma 1, lettera *a)*). Dunque, ne discende che l'obbligo previsto dal citato art. 239 è da riferirsi ad atti (come le transazioni)

rientranti nella competenza funzionale ed esclusiva del Consiglio comunale, a norma, appunto, degli articoli 42 e 104 con riferimento all'art. 239, comma 1, lett. *b)*, punto 6, tanto poiché tra le fattispecie per le quali risulta obbligatorio il parere dell'organo di revisione sono indicate le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni e, inoltre, la stessa materia delle transazioni risulta allocata accanto alla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio; quest'ultima è riconducibile alla competenza consiliare ai sensi dell'art. 194 del testo unico;

considerato, inoltre, che, a parere degli interroganti:

la paventata illegittimità dell'approvazione della transazione inficia, senza dubbio alcuno, la delibera consiliare di approvazione del bilancio, in cui sono state riportate le previsioni di spesa risultanti dagli schemi degli atti transattivi;

proprio perché le transazioni di cui ai richiamati atti di Giunta comunale n. 203 del 1° dicembre 2016 e n. 220 del 19 dicembre 2016 non sono state approvate dal Consiglio comunale, ne discende che l'approvazione delle transazioni medesime è da intendersi non perfezionata per difetto di competenza, con l'effetto che la parte economica degli schemi di transazione, con la rateizzazione del debito posto a carico di più esercizi finanziari (2016-2020) non poteva essere imputata legittimamente nel bilancio dell'esercizio 2017 e nel bilancio pluriennale;

infine, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non reputino opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare gli organi ed enti locali competenti, affinché sia disposto, con immediata esecutività, lo svolgimento di tutti i comportamenti e le azioni necessarie al ripristino della situazione di diritto relativamente all'approvazione delle transazioni con le ditte Monteco e SFL Scarl, ivi compreso l'annullamento in autotutela della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13 marzo 2017;

se intendano intervenire, per quanto di competenza, affinché sia fatta chiarezza e accertata la presenza di eventuali irregolarità poste in essere da parte dell'ente;

se non ritengano necessario adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia verificato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

(4-07419)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il completamento della strada regionale 10 Padana inferiore, opera infrastrutturale importante per la viabilità dell'area tra Este e Monselice e che, una volta conclusa, collegherebbe la strada Monselice-mare con la Transpolesana, innestandosi con le due autostrade A13 Padova-Bologna e A31 Piovene Rocchette-Rovigo, sta subendo un incomprensibile ritardo;

il *project financing* che impegnava la Veneto Strade a realizzarla, in cambio della sua gestione per circa 30 anni e il pagamento di un pedaggio, prevedeva un costo complessivo dell'opera di circa 240 milioni, di cui 40 a carico della Regione e 200 a carico del concessionario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi nella realizzazione della strada regionale 10 Padana inferiore e se non ritenga opportuno verificare la questione e valutare le azioni da intraprendere, nelle sedi competenti, affinché sia sbloccato l'attuale stallo e vengano avviate tutte le procedure necessarie al completamento di un'opera strategicamente importante per il territorio di Este e Monselice.

(4-07420)

BERNINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2014 è stato istituito l'ente Nuovo circondario imolese (NCI) definito dalla stessa legge, art. 23, comma 1, come "una forma speciale di cooperazione,

finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali e al decentramento di funzioni provinciali";
all'art. 23, comma 2, il NCI è configurato come "ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazioni alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione";
in questi anni e fino all'istituzione della Città metropolitana di Bologna, fatte salve le funzioni direttamente trasferite dai Comuni, nessuna funzione sarebbe stata trasferita *in toto* dall'ente Provincia al NCI: nei fatti, si sono concretizzate solo generiche intese, convenzioni o accordi di programma su tematiche specifiche;
a oggi, all'ente, si applicano già per analogia le norme relative alle Unioni comunali come disciplinate dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali);
rilevato che:
il NCI è rimasto un ente unico in Italia, a seguito del superamento del Circondario empolese-valdelsa, divenuto Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese-Valdelsa con legge n. 68 del 2011 della Regione Toscana;
l'articolo 2 dello statuto del NCI, mai sottoposto a revisione, stabilisce l'obbligo per i Comuni di rimanere all'interno dell'ente di secondo grado senza possibilità di recedere, ribadendo altresì che la durata del NCI è a tempo indeterminato; all'articolo 3 chiarisce inoltre che il NCI può essere sciolto solo per unanime volontà dei Comuni aderenti;
la legge regionale n. 6 del 2004, istitutiva dell'ente NCI, apparirebbe tra l'altro anacronistica in riferimento al trasferimento di funzioni al NCI da parte della Provincia, essendo la Provincia di Bologna un ente ormai superato in favore della Città metropolitana di Bologna;
ancor più inopportuna apparirebbe la volontà di continuare a mantenere in vita un siffatto ente in un momento in cui la politica è chiamata a semplificare, razionalizzare, sburocratizzare e riordinare, considerato che il NCI è già, in tutto e per tutto, assimilabile a un'Unione comunale, ivi compresi gli assoggettamenti al sistema dei finanziamenti pubblici;
evidenziato che:
il caso del Nuovo circondario imolese è ancor più peculiare, se si pensa che è stato istituito con legge regionale e quindi esula anche dalle fattispecie previste per i circondari provinciali che sono, comunque, stati soppressi con la legge n. 42 del 2010;
il testo unico degli enti locali, inoltre, all'articolo 24, comma 1, prevede sì che "La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione" ma al comma 2 si ribadisce che "Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana";
l'articolo 24 della legge regionale Emilia-Romagna n. 21 del 2012 stabilisce che "ai fini della presente legge il Nuovo Circondario Imolese è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani": all'articolo 19, comma 3, della medesima legge, inoltre, si stabilisce che lo statuto dell'Unione deve disciplinare le modalità di scioglimento e il recesso dei Comuni dall'Unione stessa;
la recente sentenza del TAR Emilia-Romagna dell'8 luglio 2015, n. 2015, ha rilevato che il Comune può recedere dall'Unione nei tempi, modi e forme previsti dallo statuto dal medesimo approvato, mediante attivazione della procedura di recesso e sempre che ne ricorrano i relativi presupposti: è dunque da ritenersi che lo statuto di un'Unione debba sempre prevedere le modalità di recesso del Comune;
l'articolo 114 della Costituzione, al comma secondo, stabilisce che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione";
l'equiparazione del NCI ad un'Unione apparirebbe pertanto indispensabile nell'ottica di quella razionalizzazione cui ha messo mano anche la Regione Emilia-Romagna, in particolare, con la legge n. 13 del 2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che, senza mai citare l'ente Nuovo circondario imolese, ma rimandando solo ed esclusivamente alle Unioni comunali, sembra aver sancito *de facto* il superamento di questo ente speciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale giudizio ne dia;

se la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 6 del 2004 istitutiva del Nuovo circondario imolese, così come la stessa esistenza dell'ente, dalle particolari caratteristiche richiamate, siano coerenti con la vigente normativa in tema di semplificazione e riordino istituzionale;

se l'articolo 2 dello statuto del Nuovo circondario imolese, che di fatto impedisce il recesso ai Comuni soci, sia coerente con il principio di autonomia degli enti locali, e come dovrebbe comportarsi un Comune socio del NCI, qualora intendesse recedere da questo ente di secondo grado.

(4-07421)

PETRAGLIA, DE PETRIS - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la Repubblica italiana si fonda sui valori dell'antifascismo;

nella XII disposizione transitoria e finale della nostra Carta costituzionale, è scritto che è "vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";

con la legge n. 645 del 1952 (legge Scelba), sono state approvate le norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione; tra l'altro, si afferma all'art. 1 che si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito o compiendo manifestazioni esteriori di carattere fascista;

"Forza nuova" è un'organizzazione politica che si richiama dichiaratamente ai disvalori e ai simboli fascisti, e quindi assimilabile ad un movimento fascista le cui manifestazioni, alcune volte spettacolarizzate, sono state, troppe volte colpevolmente, tollerate dai pubblici poteri preposti al rispetto delle leggi richiamate. Analoghe considerazioni possono essere ripetute nei confronti di "Lotta studentesca" che è l'associazione giovanile di Forza Nuova;

considerato che:

il partito e l'associazione richiamate hanno indetto a Massa Carrara una manifestazione denominata "in piazza contro il Primo maggio", giorno in cui vi è la consueta manifestazione sindacale territoriale, organizzata da Cgil, Cisl e Uil;

da organi di stampa, si apprende che Lotta studentesca abbia già ottenuto i permessi dalla Prefettura per un concerto che si svolgerà il 30 aprile all'interno di un locale della città e per un corteo nel centro storico il 1° maggio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia appurare i fatti descritti e garantire l'ordine pubblico e il legittimo svolgimento della festa dei lavoratori;

se non ritenga di intervenire immediatamente per revocare, qualora le notizie riportate sulla stampa fossero vere, l'autorizzazione alle manifestazioni indette da Lotta studentesca.

(4-07422)

FASIOLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'art. 41 della legge n. 238 del 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" norma le funzioni dei consorzi di tutela; nello specifico, il comma 1 prevede che «Per ciascuna DOP o IGP può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un Consorzio di tutela.»; il comma 3 prevede che: «Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che: a) sia rappresentativo, a seguito di verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo

63, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni, salva deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;»;
a quanto risulta all'interrogante i consorzi di tutela vini "Friuli Colli Orientali e Ramandolo", "Friuli Grave" e "Friuli Aquileia" hanno sottoscritto una proposta di unione che sarà formalizzata entro il 30 giugno 2017 con atto notarile e il nuovo soggetto andrà a richiedere al Ministero il riconoscimento per tutte le denominazioni (10 DOC e 1 IGT) tutelate, come indicate dal relativo statuto consortile *in itinere*;
considerato che la denominazione origine controllata Friuli-Venezia Giulia non risulta essere direttamente un passaggio da una IGT preesistente ad una DOC, ma si configura, piuttosto, come una nuova DOC, che interessa la maggior parte del territorio vitivinicolo regionale, in quanto è stata istituita nel 2016 e, per tale ragione, non può ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 3 lett. *a)* della citata legge per l'aspetto della produzione certificata dei vigneti riferita agli ultimi due anni,
si chiede di sapere se la deroga a un anno, riportata in legge, possa essere applicata, con interpretazione estensiva, anche per le nuove DOC istituite da almeno un anno, nel caso particolare DOC Friuli-Venezia Giulia, non rientrando in una delle due fattispecie contenute nella norma (passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC).
(4-07423)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 812ª seduta pubblica del 26 aprile 2017, alla settima riga del primo capoverso sostituire le parole: "1,8 miliardi" con le seguenti: "1 miliardo e 180 milioni".

1.5.2.6. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

815a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 816 e 820 del 3 e del 10 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 aprile*.

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 maggio.

A partire da oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre ratifiche di accordi internazionali e il seguito del disegno di legge sul delitto di tortura.

Giovedì 4 maggio, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Pertanto la consueta seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 maggio. Saranno discussi, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, il disegno di legge collegato sul lavoro autonomo, il disegno di legge costituzionale sulle minoranze linguistiche ladine e la risoluzione della Commissione industria sulle imprese partecipate.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 maggio prevede il disegno di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, nonché i disegni di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e sulla demolizione dei manufatti abusivi.

Nella seduta antimeridiana del 16 maggio proseguirà l'esame delle mozioni sulla sindrome di Down e su epatite C e su soggetti stomizzati.

Nella settimana dal 23 al 25 maggio saranno esaminati i disegni di legge sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici, sui reati contro la pubblica amministrazione e sulle politiche spaziali e aerospaziali.

Il calendario sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati, abbia inizio giovedì 15 giugno.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017:

- Disegno di legge n. 2233-B - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)

- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 580-B - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 1641 - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 2291 - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

- Disegno di legge n. 1110 e connessi - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 2 al 25 maggio 2017:

Martedì	2	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-14	

Per la seduta unica di mercoledì 3 maggio la Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 4 maggio, alle ore 14, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

Il calendario dei lavori sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia.

Martedì	9	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2233-B - Lavoro autonomo non imprenditoriale *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Doc. XXIV, n. 73 - Risoluzione della 10a Commissione permanente a conclusione dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	11	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	11	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2233-B (Lavoro autonomo non imprenditoriale) e al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 maggio.

Martedì	16	maggio	ant.	h. 11-13	- Seguito mozioni su sindrome di Down e su epatite C e soggetti stomizzati
Martedì	16	maggio	pom.	h. 16,30 - 20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni - Disegno di legge n. 580-B - Demolizione manufatti abusivi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 e connessi (Codice antimafia) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 580-B (Demolizione manufatti abusivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio.

Martedì	23	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1641 - Salvaguardia agrumeti caratteristici (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Disegno di legge n. 2291 - Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione - Disegno di legge n. 1110 e connessi - Politiche spaziali e aerospaziali
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	25	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1641 (Salvaguardia degli agrumeti caratteristici), n. 2291

(Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione) e n. 1110 e connessi (Politiche spaziali e aerospaziali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 18 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	26'
FI-PdL XVII		49'
Misto		49'
M5S		44'
AP-CpE		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
Art. 1-MDP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2233-B (Lavoro autonomo non imprenditoriale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	1'
FI-PdL XVII		35'
Misto		35'
M5S		31'
AP-CpE		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		23'
ALA-SCCLP		22'
Art. 1-MDP		22'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		21'
LN-Aut		21'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, sono qui, ancora una volta, a richiamare l'attenzione sua e di tutta l'Assemblea su una questione che, francamente, sta cominciando a diventare non più

tollerabile. Lei ha appena dato lettura della proposta di calendario approvata a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per la questione che ho sottoposto all'attenzione di quest'Assemblea e dei Capigruppo (ma credo siano tantissime le associazioni e le persone ad averla sollevata di fronte a molti colleghi) si è trovata, ancora una volta, una via che è assolutamente ipocrita. Sto parlando del disegno di legge sulla cittadinanza.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che il provvedimento è stato approvato alla Camera dei deputati e giace in Senato ormai da un anno e sette mesi. Di elezione in elezione, di *referendum* in *referendum*, l'esame del disegno di legge continua a slittare. Adesso l'ultima proposta di calendario dei lavori prevede, ancora una volta, che l'esame abbia inizio dopo il primo turno delle elezioni amministrative. Evidentemente si ha paura di conseguenze negative, dal punto di vista elettorale, derivanti dall'esaminare in Aula il provvedimento, portandolo finalmente fuori dalla Commissione, da cui non uscirà con il relatore. Questa è una cosa già scritta. Bisogna assumersi la responsabilità di portare il provvedimento in Assemblea, anche se l'esame non è stato concluso in Commissione. È una questione che riguarda la civiltà giuridica del Paese, non è solo una questione di solidarietà. La legge del 1991 sulla cittadinanza è ormai vecchia, è uno strumento non più efficace. C'è circa un milione di persone - uomini, donne e bambini - che attende: sono cittadini di serie B, che tutti considerano italiani - ed essi si considerano tali - ma che non possono avere il riconoscimento della cittadinanza. Ci viene proposto di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea il 15 giugno e finalmente si accede all'ipotesi di calendarizzarlo omettendo la dizione «ove concluso dalla Commissione», ma torno a ripetere che si tratta di un'operazione assolutamente ipocrita. Ricordo che già si disse di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea dopo le elezioni amministrative dello scorso anno, poi c'è stato il *referendum* e si disse che si sarebbe dovuto aspettare il *referendum* e adesso siamo arrivati a queste nuove elezioni amministrative. Non credo sia possibile andare avanti in questo modo, ma credo sia necessaria un'assunzione di responsabilità. Per questo motivo, signor Presidente, propongo di calendarizzare il provvedimento nella settimana che va dal 23 al 25 maggio e, per la precisione, il 23 maggio, per un motivo molto semplice, ovvero, se la Commissione in sede referente è in grado, essa riuscirà tranquillamente a finire i propri lavori per quella data, e se non è in grado, come ormai credo, e, soprattutto, se la maggioranza non se ne assume fino in fondo la responsabilità, non avremo mai la possibilità di esaminare il disegno di legge. Per queste ragioni penso che abbiamo tutto il tempo - circa quindici giorni da qui al 23 maggio - per verificare se si sarà concluso l'*iter* in Commissione e, comunque sia, la data ultima per l'inizio dell'esame in Assemblea deve essere tra il 23 e il 26 maggio. Questa è l'ultima occasione che abbiamo, perché scommetto, signor Presidente, che dopo il primo turno delle prossime elezioni amministrative qualcuno si presenterà alla Conferenza dei Capigruppo chiedendo che l'esame si sposti a dopo il ballottaggio e continueremo così, sino a quando non sarà conclusa la legislatura, senza che tale disegno di legge possa finalmente vedere la luce.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ma mi è stato fatto un *report* dal nostro capogruppo Carlo Martelli, che purtroppo non può essere qui in Assemblea a causa di un impegno istituzionale. Svolgo questo intervento solo per stigmatizzare il fatto che, secondo quanto mi ha riferito il senatore Martelli, in conferenza dei Capigruppo non ci sono stati spazi di discussione per modificare la proposta di calendario così come era stata presentata ai colleghi senatori. In particolare, tra le altre cose, vogliamo stigmatizzare il fatto che, a proposito di mozioni calendarizzate, ancora una volta non siano state prese in considerazione le mozioni che il Movimento 5 Stelle, già quando era Capogruppo il senatore Gaetti - parliamo quindi del 2016 - e, successivamente, durante il mio periodo di Presidenza del Gruppo, aveva più volte sollecitato. Ultimamente, in una delle ultime sedute in cui ho rivestito il ruolo di Capogruppo, lei, signor Presidente, aveva anche preso appunti in merito ad alcune di queste mozioni. Dunque ci chiediamo come mai, ancora una volta, abbiamo di fronte a noi un calendario in cui non sono presenti le mozioni che, ormai da mesi, ovvero dallo scorso anno, sollecitiamo. A monte era stata introdotta la seduta antimeridiana del martedì per le

mozioni e si era detto che tutte le forze politiche avrebbero avuto la possibilità di discutere le proprie, ma questo deve ancora avvenire per il Movimento 5 Stelle e mi trovo ancora oggi a stigmatizzarlo. Spero che questa sia l'ultima volta e che lei, signor Presidente, prenda a cuore questo appello. Non ci deve fare un favore, ma deve semplicemente riconoscerci un diritto; un diritto che spesso non è stato garantito a noi come forza di opposizione.

In particolare (adesso mi svesto del ruolo di Vice Capogruppo), la senatrice Montevecchi chiede di inserire nel calendario dei lavori l'interpellanza urgente che era stata presentata a metà gennaio. Non ricordo a memoria il numero dell'articolo del Regolamento, ma mi pare che per un'interpellanza urgente i tempi non siano tre mesi, ma al massimo quindici o trenta giorni. Questa interpellanza urgente è stata presentata a metà gennaio e riguardava il licenziamento del corpo di ballo della fondazione lirico-sinfonica «Arena di Verona», sul quale è calato un silenzio vergognoso. È stato azzerato un intero corpo di ballo nel silenzio più assoluto.

In questo momento in Commissione stiamo esaminando anche il provvedimento di riforma del codice dello spettacolo dal vivo, in cui, ancora una volta, sono inserite misure che riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e in cui, ancora una volta, poco si parla delle vere responsabilità di chi ha affossato tali fondazioni, i cui dissesti finanziari stanno ricadendo sulle masse artistiche, che sono il cuore, la linfa vitale della lirica in Italia. Chiedo, pertanto, che sia calendarizzata l'interpellanza urgente 2-00437 e che il ministro Franceschini venga in Assemblea a rispondere sul merito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AUGELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, come lei sa benissimo, se non altro perché credo sia la terza volta che mi alzo in Assemblea per sollevare la questione, io sono primo firmatario di una mozione che riguarda la Consip. Tale mozione, che continua a non comparire all'ordine del giorno (non lo si ottiene neanche a piangere in cinese), è ormai sottoscritta da 75 senatori, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché a questo tipo di iniziativa... *(Brusio)*.

Signor Presidente, scusi, confido sulla sua attenzione, perché il tema più che rilevante comincia a essere consuetudinario tra noi. Vorrei un po' più di attenzione. *(Commenti del senatore Airola)*.

Dicevo che 75 senatori sono, come lei può facilmente calcolare per questioni di aritmetica elementare, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché venga riconosciuta una procedura di urgenza a questa mozione. Tra l'altro, giacendo la mozione sul tavolo della Presidenza nella Conferenza dei Capigruppo da due mesi, citare la procedura d'urgenza diventa un caso di umorismo involontario dal punto di vista regolamentare.

Se lei lo ritiene opportuno, possiamo riaprire la sottoscrizione e arrivare anche ad avere la firma di 100 senatori, ma le faccio presente che non si tratta di un *referendum*, ma di una mozione, quindi dovrebbero essere più che sufficienti i 75 senatori, appartenenti a tutti i Gruppi del Senato. Obiettivamente, è particolarmente sgradevole che io debba ricordare a ogni discussione sul calendario che c'è una procedura del Regolamento che deve essere rispettata. Posso capire che ci siano stati problemi di calendario nella Conferenza dei Capigruppo per le varie festività, o qualsiasi altra spiegazione, ma lei è il Presidente del Senato e ha l'autorità e l'autorevolezza per far rispettare il Regolamento.

Da domani invitiamo i colleghi - e ne sono già venuti diversi - che non hanno ancora firmato, a farsi avanti se vogliono. Non vorrei arrivare all'approvazione extraparlamentare della mozione, visto che, alla fine, abbiamo la maggioranza del Senato che la sottoscrive.

Sia gentile, lei è il Presidente del Senato e ha tutti gli strumenti per far rispettare il Regolamento e io sono stanco di doverlo ricordare. Mi auguro, pertanto, che la fine di queste periodo di festività ci permetta di rispettare i tempi e di discutere, approvandola o respingendola, questa mozione, come 75 senatori stanno chiedendo inutilmente da più di un mese.

PRESIDENTE. Senatore Augello, per sua conoscenza, è stato affrontato il problema delle mozioni con procedura d'urgenza, anche quelle proposte dai Gruppi di opposizione, fra cui il Movimento 5 Stelle,

ed è stato temporaneamente deciso di provare di nuovo, a partire da martedì 16 maggio, a completare l'esame delle mozioni che sono state iniziate e non concluse per poi passare a quelle con procedura d'urgenza.

Sarà quindi certamente nostra cura calendarizzarle al più presto; continueremo a provare il martedì a partire dal 16 maggio a discutere le mozioni così come si era stabilito con l'accordo di tutti i Gruppi, cosa che però non si è potuta realizzare, come lei ben sa. Io sono molto ottimista, invece, che si possa continuare su questa linea.

SACCONI *(AP-CpE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE)*. Signor Presidente, devo segnalare all'attenzione sua e dell'Assemblea intera il fatto che il disegno di legge sul lavoro autonomo è stato approvato in Commissione lo scorso 5 aprile. Siamo in terza lettura e vorrei ricordare che quando quest'Assemblea ebbe modo di esaminare questo provvedimento, non vi fu un solo voto contrario, quindi si parla di un provvedimento che ha riscosso un consenso largo in quest'Aula ed un consenso altrettanto ampio, seppure con modifiche, nell'Aula della Camera dei deputati. La mia proposta è che questo provvedimento non sia ulteriormente posposto come nell'ipotesi di calendario, ma che venga esaminato subito dopo il disegno di legge relativo alla concorrenza. Ricordo che è un disegno di legge collegato alla legge di stabilità dell'anno scorso, quindi non vedo davvero ragione di posporne l'esame, in quanto corrisponde ad una domanda diffusa nel mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni, tanto quelle ordinistiche, quanto quelle non ordinistiche ed istituisce importanti tutele per una dimensione del lavoro la cui fragilità si sta evidenziando in modo crescente, purtroppo, nella grande trasformazione del lavoro che stiamo vivendo.

La mia proposta formale, quindi, è di modificare il calendario nel senso che ho indicato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come comunicato nella Conferenza dei Capigruppo, la richiesta è una sola: la possibilità di avere il presidente Gentiloni Silveri o anche il ministro Alfano (tanto il risultato alla fine sarebbe lo stesso) in Aula a relazionare sui presunti rapporti fra le ONG e gli scafisti. Viste tutte le informazioni che stanno arrivando attraverso i *media* e considerato che si parla di un *dossier* che è sul tavolo del Presidente del Consiglio, che è stato anche Ministro degli esteri, chiediamo al Governo di venire a riferirne in Aula.

Per quanto riguarda invece il discorso dello *ius soli*, quindi del disegno di legge sulla cittadinanza, in parte mi trovo d'accordo con la Capogruppo del Gruppo Misto, la senatrice De Petris, che ha ragione quando dice che avete paura a portare il provvedimento in Assemblea tutte le volte che si avvicina una scadenza elettorale: fate i fenomeni dopo le elezioni o quando siamo lontani dalle elezioni, andate ripetendo al mondo quanto è importante lo *ius soli*, ma poi quando ci si avvicina alle elezioni la paura fa novanta e quindi si chiede al Presidente del Senato e a quest'Assemblea di calendarizzarne l'esame il 15 giugno, guarda caso dopo il primo turno delle elezioni amministrative. *(Brusio)*.

La sfida che lanciamo ai colleghi - in un'Aula veramente indegna, signor Presidente, perché sembra di essere al mercato del pesce - è di chiedere la calendarizzazione del provvedimento prima delle elezioni amministrative o eventualmente (questa è la mia proposta ufficiale) direttamente il 27 giugno.

Il dubbio che ci viene, essendo stata scelta la data del 15 giugno, è che il presidente del Partito Democratico, che ha fatto la richiesta, non tenga conto che dopo una settimana ci sono i ballottaggi. Quindi date per scontato il fatto che al ballottaggio non andrete da nessuna parte. Non diteci che vincerete al primo turno, perché questo è il vostro sogno: forse potrebbe realizzarsi a Puffilandia o a Topolinia.

PRESIDENTE. Quindi, lei chiede uno spostamento al 27 giugno.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, in tutta questa carrellata di argomenti, che si protrae fino al

15 giugno, non mi è parso di evincere l'inserimento in calendario del disegno di legge n. 2719 che riguarda gli orfani del femmnicidio. Si tratta di un provvedimento che mette d'accordo tutte le parti politiche, in quanto alla Camera è stata votato il 1° marzo e ha trovato l'unanimità. Auspico quindi che si tenga conto di questo disegno di legge.

Il 23 aprile si è tenuta qui in Senato una conferenza stampa in merito per esortare a che il provvedimento fosse discusso in Assemblea. Anche lei è stato esortato e a sua volta ha esortato la Commissione giustizia. Chiedo quindi se può essere fatta una integrazione, da qui al 15 giugno, per inserire anche questo disegno di legge nel calendario dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le rispondo subito perché, su unanime richiesta di tutti i Gruppi, è stata decisa la sede deliberante. La richiesta c'è già, quindi oggi stesso devo preparare la lettera per investire la Commissione in sede deliberante in ordine a questo disegno di legge. Penso pertanto che non vi sia motivo di procedere all'inserimento nel calendario dei lavori d'Assemblea. Abbiamo già fatto un passo avanti.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, dopo un vergognoso silenzio che dura ormai da più di un anno, credo sia importante riportare di nuovo all'attenzione il disegno di legge n. 1082 che prevede il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia.

Abbiamo avuto incontri e interlocuzioni; è passato un anno da quell'atto che tutti hanno visto in Assemblea; mi riferisco al ritiro immotivato del provvedimento che non si è potuto discutere né votare. Visto che ormai i tempi ci portano verso la fine di questa legislatura, credo sia doveroso portare in Assemblea questo disegno di legge per dare una risposta, per confermare quell'*iter* che ha visto anche in Commissione affari costituzionali un voto unanime.

Chiedo fortemente che, volgendo al termine la legislatura, ci sia la volontà di portare in Assemblea questo provvedimento per dare una risposta alla popolazione che in maniera molto corretta, con un *iter* ben delineato, ha fatto sì che si potesse arrivare all'esame dell'Assemblea del Senato.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo l'inserimento in calendario del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sul Forteto.

Il 24 novembre è stata votata l'urgenza; il 24 gennaio il testo è entrato in Commissione e ancora oggi, nonostante siano scaduti i termini per gli emendamenti, continua a non apparire mai in calendario.

Chiedo a tutti i parlamentari toscani, in speciale modo agli ex Presidenti della Regione Toscana, di convincere il proprio partito, ossia il Partito Democratico, a votare favorevolmente. Peraltro, visto che le primarie sono state vinte dal signor Renzi, vorrei ricordare che qualche giorno prima dell'arresto, Fiesoli stava presentando un libro alla presenza dello stesso Matteo Renzi. Quindi, siccome siamo tutti concordi che dobbiamo fugare ogni dubbio sul fatto che il PD, ossia il Partito Democratico, sia colpevole, votate favorevolmente all'istituzione di questa Commissione di inchiesta e facciamo realmente luce su ciò che è stata una tragedia e continua a essere un orrore, visto che la politica italiana ancora non se ne fa carico.

Chiedo a lei, Presidente, di non mettere la mia richiesta in votazione come inserimento in calendario di nuovi disegni di legge, ma di fare una votazione a parte perché vorrei che tutti si prendessero la responsabilità di votare sì o no alla Commissione di inchiesta sul Forteto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per proporre, a proposito del disegno di legge sulla cittadinanza detto *ius soli* (ma che in realtà è molto più di uno *ius soli*), non soltanto quanto ha già proposto il senatore Centinaio, cioè di posporlo dal 15 giugno al 27 giugno, ma soprattutto di inserire la dicitura «ove concluso dalla Commissione». Ricordo che questo disegno di legge è in discussione nella 1a Commissione affari costituzionali e che l'ultima seduta di merito sul contenuto di

questo provvedimento è del 12 aprile, ma non del 12 aprile scorso (due settimane fa), bensì del 12 aprile 2016. Allora, io non vorrei che l'omissione della dicitura «ove concluso dalla Commissione» comportasse che in Commissione non si esaminerà affatto il provvedimento. Non vorremmo che si ripetessero cose che sono già avvenute in passato, perché io ritengo che un provvedimento così complesso vada esaminato nei suoi dettagli. C'è chi si lamenta del fatto che sono stati presentati molti emendamenti, ma non certo dal Gruppo di Forza Italia, che ne ha presentato un numero limitato. Però intanto si cominci ad affrontarli e a metterli ai voti e poi eventualmente si potrà, in una futura revisione del calendario, esaminare il fatto di portare in Aula il provvedimento anche se non è stato concluso l'esame in Commissione. In realtà, l'esame in Commissione non è neppure iniziato dal punto di vista dei voti. Ripeto che l'ultima seduta di merito ha avuto luogo il 12 aprile 2016.

Chiudo dicendo una cosa. Forse in questo momento la maggior parte degli italiani ha altre priorità che non un disegno di legge che si propone evidentemente di aumentare il numero di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana. Nel 2015, con la legge vigente, 178.000 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana; nel 2016 sono stati sicuramente molti di più, un numero vicino ai 200.000. Se questo non basta, evidentemente è perché si vuole aumentare i numeri e supplire a quelli che magari non votano più per certi partiti, facendoli venire dall'estero. Credo che la gran parte degli italiani abbia altre priorità e che questo, piuttosto che ritenerlo una priorità, lo ritiene un aspetto negativo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti del senatore Manconi)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, intervengo anch'io sulla questione del diritto di cittadinanza e dello *ius soli*. Come Gruppo Articolo 1-MDP, noi teniamo moltissimo a questo disegno di legge, di cui è relatrice la senatrice Doris Lo Moro del nostro Gruppo, e vorremmo che esso potesse avere uno svolgimento serio in questo consesso e potesse arrivare in Aula con un relatore. Per questo accolgo la sfida del senatore Centinaio di calendarizzare presto il provvedimento. Ovviamente, se il senatore Centinaio rinunciasse ad un atteggiamento ostruzionistico e facesse ritirare dal suo Gruppo qualche migliaio degli 8.000 emendamenti che ha presentato per impedire che ci sia un percorso di questo disegno di legge, noi saremmo immediatamente d'accordo.

Siccome questo non sta avvenendo, apprezziamo molto la decisione della Conferenza dei Capigruppo, che abbiamo sostenuto e proposto, assieme al Partito Democratico, di calendarizzare comunque in Aula il provvedimento, dando un tempo congruo alla Commissione per cercare di svolgere il suo lavoro. Questa è la logica per cui è stata scelta la data del 15 giugno. Non è una data condizionata dalle elezioni amministrative, sennò ci arrivavamo anche noi a fissarla dopo il ballottaggio. È quindi molto importante che questo avvenga e credo che sia un impegno che la Conferenza dei Capigruppo ha preso di fronte al Paese. Il provvedimento non è più rimandabile. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. Quindi lei non propone nessuna modifica del calendario, senatrice Guerra, ma una conferma del calendario approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Guglielmo Marconi» di Anagni, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. Salve ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 23 maggio, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo discutendolo subito dopo quello sulla concorrenza, avanzata dal senatore Sacconi.

Non è approvata.

SACCONI *(AP-CpE)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti, avanzata dal senatore Centinaio.

Non è approvata.

CROSIO *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a posticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 27 giugno, avanzata dal senatore Centinaio.

Non è approvata.

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Forteto, avanzata dalla senatrice Bottici.

Non è approvata.

BOTTICI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la clausola «ove concluso dalla Commissione» con riferimento all'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, avanzata dal senatore Malan. Ricordo che è già stata votata la proposta di rinviarne l'esame al 27 giugno.

Non è approvata.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, la ringrazio per il fatto che sta mettendo in votazione la mia richiesta, ma le ricordo che un articolo del Regolamento prevede obblighi temporali.

Al di là della votazione che esprimerà quest'Assemblea, grazie alla quale prenderò atto dell'interesse che nutrono i colleghi delle varie forze politiche e soprattutto i miei colleghi in Commissione cultura che stanno esaminando il provvedimento in materia - quindi guarderò bene come voteranno questa richiesta - le ricordo che un articolo del nostro Regolamento prevede determinate tempistiche. Non vorrei che la deliberazione espressa da quest'Assemblea faccia sì che l'interpellanza vada in cavalleria, perché io la richiamerò sempre all'osservanza di quell'articolo del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, lei così toglie qualsiasi validità alla sua richiesta, visto che stavamo valutando il calendario. Se ha avanzato una richiesta che non vuole che sia messa in votazione, non la votiamo. Visto che lei ha fatto la richiesta, allora la votiamo.

Detto questo, rispetto alle procedure d'urgenza, non dimentichi che c'è stata una Conferenza dei Capigruppo che ha preso le sue decisioni e che, per modificarle, dobbiamo votare la sua richiesta. Mi pare questo ovvio. Lei poi prenderà atto di quanto avviene in Aula.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona, avanzata dalla senatrice Montevecchi.

Non è approvata.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, solo perché sia lasciato a verbale chiederei di anticipare la discussione della mozione che riguarda la Consip, su cui sono stata raccolte le firme per la procedura d'urgenza. Oggi scade il trentesimo giorno. Conosco perfettamente l'interpretazione che di questo termine è stata data. Ma, perché l'Assemblea si assuma le sue responsabilità, chiedo che venga messa ai voti la mia richiesta e, quindi, la discussione di tale mozione allo scadere del trentesimo giorno, secondo quanto prevede il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. È stata già votata quando ho chiesto se c'erano nuove mozioni. Tra le nuove mozioni c'era anche questa richiesta.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Rimane come un intervento di specificazione.

PRESIDENTE. Mettiamo a verbale la sua sollecitazione e ne terremo conto in futuro.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla scomparsa di Valentino Parlato

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, questa mattina è morto Valentino Parlato.

L'ho conosciuto nel 1971 alla fondazione del quotidiano comunista «il manifesto». Io ero giovane redattore e lui colonna del giornale. L'ho rivisto di recente più volte a casa sua e di Maria Delfina, con i suoi amici Luciana Castellina, Filippo Maone, Emanuele Macaluso. Stamane ho sentito Macaluso e mi ha detto di lui: «Un uomo buono, ma di una bontà determinata». Il figlio Matteo gli aveva dedicato un documentario nominandolo «Vita e avventure del signor di Bric a Brac», perché ricostruiva la sua memoria come in un cassetto pieno di pietre preziose, ma anche di oggetti falsi, grandi cose e monete fasulle, che Valentino sapeva tenere insieme, non solo per bontà - credo - ma perché la sua passione politica e il suo mestiere di giornalista erano fatti di questo, determinazione e dubbio.

Espulso dalla Libia perché comunista, correttore di bozze e poi giornalista de «l'Unità», poi di «Rinascita», fondatore de «il manifesto», era dunque comunista, ma anche liberale, molto più liberale, onorevoli senatori, di tanti che anche qua dentro dicono di esserlo, ma hanno sempre un anatema tra i denti.

Valentino è stato non solo un grande giornalista, ma anche uno splendido analista economico, amico di Federico Caffè, con Roberto Tesi che di Caffè era allievo e che scriveva per «il manifesto». Talvolta arrivava in redazione reduce da una lunga conversazione con Carlo Azeglio Ciampi. «Le conversazioni tra noi» - ha scritto Parlato - «lui, Governatore della Banca d'Italia, e io, giornalista de "il manifesto", erano libere e senza riserve; anzi, direi con una certa curiosità e per me di grande stimolo».

Entrambi - Parlato e io - abbiamo origini siciliane. Ci siamo trovati spesso in disaccordo, almeno cento volte, per la sua tendenza a tenere insieme una cosa e quella che sembrava l'opposto, come la protesta popolare di Reggio Calabria e la rivolta fascista del «boia chi molla» o forse per la mia alterigia con cui guardavo alla storia, che a Valentino era cara, del Partito Comunista e delle mediazioni preventive e alla ragione di partito che prevaleva spesso su tutto. Ho sempre imparato qualcosa discutendo con Parlato, leggendo le cose che scriveva e dal suo sarcasmo, buono forse, che ricordava talvolta persino quello inimitabile di Luigi Pintor.

Il 24 ottobre dello scorso anno scriveva: «Dopo Mattarella, Scalfari ci dirà che anche il Papa vota sì»

al *referendum* in un'analisi critica in cui si spiegava che l'oligarchia non è la stessa cosa della democrazia.

Volevo dire grazie a Valentino Parlato, e spero anche a nome di molti di voi. *(Applausi)*.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, anche le senatrici e i senatori del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista si associano al cordoglio per la scomparsa di Valentino Parlato, che è stato coscienza critica della nostra società, prima ancora che coscienza critica della sinistra italiana ed europea; un uomo con chiara visione e nitidi convincimenti politici e ideali, ma soprattutto un uomo libero e appassionato. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di mostrare sensibilità verso una commemorazione. Vi prego di andare a conversare fuori dall'Aula.

Prego, senatore Fornaro.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Valentino Parlato è stato un uomo libero, un giornalista libero e appassionato di una passione civile prima ancora che politica.

La sua storia e il suo impegno, dopo l'esperienza da funzionario del Partito Comunista Italiano, si intrecciano con quella de «il manifesto» che esce quotidiano il 28 aprile del 1971 fino a sovrapporvisi: «il manifesto» di cui è stato fondatore e sempre protagonista negli alti e nei bassi della sua storia.

La sua critica al capitalismo è sempre stata dura, pregnante e incisiva, ma al tempo stesso non ha mai fatto sconti ai limiti e alle storture del comunismo nella sua dimensione statuale.

Infine, negli ultimi anni, nei suoi scritti la sua riflessione, il suo sguardo critico si era rivolto alla crisi del capitalismo e agli effetti della sua finanziarizzazione e della globalizzazione, allo svilimento del lavoro e alla sua progressiva e costante trasformazione in merce senza diritti, con la perdita per un'intera generazione di giovani del progetto di vita sostituito da una precarietà senza futuro; un mondo contemporaneo che lo preoccupava perché altrimenti - sono parole sue - i nostri figli e nipoti dovranno subire un lungo e barbaro Medioevo.

Ci mancheranno le sue analisi tanto crude quanto lucide. Ci rimarrà, però, il suo insegnamento a non perdere di vista gli ideali, lo slancio che una moderna sinistra non deve mai perdere, quello verso l'uguaglianza e la lotta contro la disoccupazione, i bassi salari e per la dignità del lavoro e dei lavoratori.

Grazie Valentino, che la terra ti sia lieve. *(Applausi)*.

TRONTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRONTI *(PD)*. Signor Presidente, la notizia della scomparsa di Valentino Parlato è così recente che non possiamo che farne una commemorazione, un ricordo molto breve e del tutto inadeguato.

Valentino Parlato è una persona che muore a ottantasei anni, ma che ha almeno settanta anni di militanza politica e intellettuale alle spalle. È, quindi, una persona su cui bisognerà ancora a lungo riflettere e che sarà necessario ricordare nell'immediato futuro.

Parlato era figlio di un funzionario statale siciliano inviato dal Governo fascista in Libia, allora colonia italiana, e infatti era nato a Tripoli il 26 febbraio del 1931 ed era rimasto in Nord Africa anche dopo la fine della dominazione italiana nel 1943. Tuttavia, la sua militanza comunista in età giovanile lo aveva messo in cattiva luce agli occhi delle autorità britanniche che amministravano la Libia, divenuta un protettorato di Londra; così era stato espulso nel 1951 ed era approdato a Roma.

Subito si iscrisse e militò nel Partito Comunista Italiano di Togliatti. Diventò prima funzionario del partito in Sicilia e poi giornalista de «l'Unità»; si mise in luce per una notevole capacità di scrittura e per un grande interesse, che è stato già ricordato, per i problemi economici. Era un uomo dotato anche di notevole senso pratico, come avrebbe dimostrato nel gestire i conti difficili de «il manifesto», giunto più volte sull'orlo della crisi.

Gli stavano molto stretti il culto della continuità e ogni tipo di *routine* burocratica. A spingerlo verso il dissenso, da redattore del settimanale comunista «Rinascita», fu soprattutto l'esigenza di aprire un dibattito franco, aperto, critico nel Partito Comunista del tempo in cui questo dibattito faticava a emergere e a imporsi. Fu così, al fianco di Rossana Rossanda, di Luigi Pintor, di Lucio Magri, di Luciana Castellina e di Aldo Natoli, che fondò la rivista «il manifesto», la cui attitudine eretica era assolutamente incompatibile con alcune abitudini mutuate all'interno di quel grande partito.

Furono perciò radiati per frazionismo nel 1969, provvedimento che li rese però liberi di perseguire, sull'onda del Sessantotto studentesco e dell'autunno caldo operario, una prospettiva di rivoluzioni in Occidente del tutto irrealistica, ma anche capace di esercitare uno spirito critico di cui nella sinistra c'era un grande bisogno.

Del giornale «il manifesto», poi divenuto quotidiano nel 1971, Parlato aveva assunto a più riprese la direzione. E «il manifesto» è un giornale che ancora vive e partecipa alla battaglia politica e dobbiamo essergli grati per tenere sempre viva questa fiammella. Si trattava di uno dei pochi luoghi di politica in cui si sceglieva una posizione molto, ma molto difficile da sostenere. Gli appartenenti dicevano di mettersi sempre e puntualmente dalla parte del torto.

Uomini di questo tipo - di parte e combattenti per la causa in cui credono e tuttavia persone civili, tolleranti e capaci sempre di ascoltare e mai completamente chiusi nelle proprie convenzioni - ci mancheranno. È di fronte alla coerenza di una posizione forte e nello stesso tempo gentile che occorre oggi inchinarsi da qualunque parte si guardi nella lotta pubblica quotidiana. *(Applausi)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, a tutto quello che è stato detto su Valentino Parlato desidero aggiungere solo alcune brevissime considerazioni.

Credo che tra le persone culturalmente, politicamente e ideologicamente di sinistra egli fosse tra quelle che avevano più rapporti, anche di amicizia, con persone che la pensavano in modo diametralmente opposto al proprio. La verità è che Parlato aveva alcune peculiari caratteristiche. Egli non solo credeva nelle sue idee, ma rispettava il suo interlocutore; era una persona intellettualmente raffinata, ma non dava mai la sensazione di ritenersi più attrezzato, intelligente e preparato del suo interlocutore. Valentino Parlato era una persona disponibile al dialogo, di grande qualità, molto coerente con le sue idee, ma anche molto aperta a dialogare, discutere e tenere in considerazione gli argomenti che non condivideva.

Credo che sia giusto dargli atto di tutto questo e dire che, perdendo la sua persona, l'Italia perde un valore molto rilevante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo mi associo a molte parole che sono state sin qui dette per ricordare Valentino Parlato.

Egli era l'espressione di un pensiero di sinistra che definirei liberamente critico, fatto di convincimento, rispetto, determinazione e tolleranza. Era l'espressione di una cultura che rompeva gli schemi per immaginare altri orizzonti, tenendoli sempre aperti senza linee di chiusura. Noi purtroppo viviamo un tempo che ci costringe a separarci da pensatori attori, costruttori di politica e portatori di idealità che hanno costruito pensieri lunghi in una visione globale *ante litteram*. Credo che faremmo male a dimenticarci di questi apporti, storie e culture.

A nome del Governo, vorrei esprimere vicinanza ai familiari e agli amici di Valentino Parlato e fare mie le parole del senatore Mario Tronti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nell'esprimere, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i nostri sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari, propongo di osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 17,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 aprile ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio è un breve intervento su un disegno di legge complesso e difficile. I tempi di approvazione confermano che si tratta di un provvedimento che va a toccare troppo interessi e, quando ci sono troppi interessi, probabilmente è difficile trovare gli accordi all'interno della maggioranza.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 17,31)**

(*Segue* STEFANI). Nel mio breve intervento mi soffermerò solo su alcuni punti, mentre l'approfondimento sarà svolto a cura dei miei colleghi, che esamineranno e discuteranno meglio il testo del disegno di legge.

In primis desidero evidenziare l'articolo 6 del testo del disegno di legge nella formulazione attuale: è infatti evidente - come si prospetta - che si dovrà parlare di un maxiemendamento. Intanto, però, andiamo a vedere cosa prevede il testo al nostro esame, affinché i cittadini italiani lo conoscano. In tale articolo, in cui si parla dell'indicazione dei testimoni dei sinistri con solo danni a cose, si propone un intervento che riteniamo assolutamente destabilizzante dei principi del nostro ordinamento giuridico. In buona sostanza, il disegno di legge impone che vengano identificati i testimoni, in caso di sinistro, già nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Tacciamo poi che l'impresa di assicurazione potrà effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni a cui si dovrà rispondere e quant'altro.

Colleghi, stiamo parlando di inficiare la prova principe, la prova riconosciuta come fondamentale dall'ordinamento, che è la testimonianza, per cui il difensore e la parte che agisce in giudizio devono avere la libertà di adire e citare i testimoni. In questo caso andiamo invece a creare degli appesantimenti e delle forme di burocrazia e non sono previsti nemmeno alcuni correttivi. Ad esempio, nel caso in cui la raccomandata inoltrata dall'assicurazione non vada a buon fine, per qualche ragione, che cosa accade nel processo? Si può forse chiedere al giudice che il testimone venga sentito ugualmente, perché è risultata comprovata l'oggettiva impossibilità di una tempestiva identificazione? Non è così, ma si va a fare un processo senza testimoni. Questa è una norma che evidentemente è stata introdotta per limitare il diritto alla difesa, per limitare il diritto del soggetto di dimostrare quanto accaduto. Ricordiamo che l'articolo 24 della Costituzione dice che il diritto di difesa è inviolabile e deve dunque essere garantito fino in fondo, senza limitare un'azione giudiziale, venendo fondamentalmente in aiuto alle compagnie di assicurazione. Non nascondiamoci dietro a un dito: questa norma, alla fine, avrà tale obiettivo.

Passiamo a un altro argomento, che forse sta passando quasi sotto silenzio, perché non ci si rende conto delle conseguenze. Mi riferisco alla norma che dispone la modifica del codice delle assicurazioni private, prevedendo fondamentalmente il rinnovo della delega per l'emissione delle famose tabelle per la quantificazione del danno biologico. Già per la norma che è entrata in vigore nel 2005 non si stava parlando delle famose tabelle che ora, con decreto del Presidente della Repubblica, vengono adottate.

Sottolineiamo ed evidenziamo che viene modificato l'articolo 38 rispetto all'attuale formulazione introducendo una disposizione che dice che le tabelle saranno adottate e definite «al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri», ma soprattutto «di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo» e poi, per edulcorare, «e sui consumatori».

Stiamo parlando di fissare e stabilire tabelle che determineranno il danno biologico che viene

quantificato e per il quale viene richiesto il risarcimento in sede giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

Non solo: noi abbiamo appena approvato una legge, la famosa Gelli-Bianco, sulla responsabilità civile medica. In quella norma, se qualcuno dei nostri concittadini non se ne fosse accorto, per la determinazione del danno biologico in caso di errore medico ci si richiama a queste stesse tabelle, ossia a tabelle che devono tener conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. Tra l'altro, è prevista una disposizione - chiamiamola pure una forma di personalizzazione del danno - per cui il danno determinato in base alla tabella può essere aumentato fino al 30 per cento dal giudice, «con equo e motivato apprezzamento».

Ricordiamo un altro provvedimento, affinché la mano destra sappia cosa fa la sinistra. È stato approvato, proprio dalla Camera dei deputati, il 21 marzo di quest'anno, un provvedimento nel quale si dice che, nel caso di danno biologico, le tabelle di riferimento sono quelle del tribunale di Milano: vengono prese delle tabelle che determinano una misura del risarcimento del danno per tutte le ipotesi di danno alla persona, ad esclusione, quindi, dei danni da sinistro stradale e dei danni da *malpractice* e da errore medico, per i quali le tabelle verranno redatte tenendo, appunto, conto della problematica che riguarda i costi gravanti sul sistema assicurativo.

Stiamo parlando di diversi trattamenti relativi, sostanzialmente, ai danni alla persona, al danno biologico. Da ciò non si può non desumere che queste norme vengono fatte ad uso e consumo delle compagnie assicurative. Non si comprende, poi, perché per tutti i danni alla persona vi sia la possibilità che il giudice aumenti il danno, considerando quell'equo apprezzamento, di cui si diceva prima, addirittura fino al 50 per cento, mentre per il danno da sinistro stradale o da errore medico si possa avere un aumento limitato solo al 30 per cento.

Stiamo sottolineando alcune caratteristiche che riguardano due norme, a tacere delle altre e della possibilità che fossero inserite in questo provvedimento altre misure che sicuramente avrebbero tutelato veramente la concorrenza, e non norme che si dice che tutelino la concorrenza e che alla fine tutelano solo alcuni enti. E su questo abbiamo sempre sollevato alcune perplessità, che conserveremo e continueremo a esplicitare.

Abbiamo avanzato delle proposte emendative e speriamo che possano arrivare al voto, anche se mi pare assodato che non sarà così. Chiudiamo, anche in questo caso, la discussione e il confronto su un tema arrivando alla solita conclusione: il voto di fiducia su questo come su altri provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sarebbe un atto di grave irresponsabilità e di prepotenza se questo provvedimento dovesse essere approvato con il voto di fiducia, così come insistentemente dicono le cosiddette voci di corridoio.

Sarebbe un atto di prepotenza e di irresponsabilità per numerosi motivi, il primo dei quali, signora Presidente, è che smentiremmo ancora una volta il valore, il senso, il significato, il monito di quella lapide che è dietro alle sue spalle, sulla quale si dice che qui «ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri». E il nostro dovere, signori del Governo, è mantenere in equilibrio il potere legislativo con il potere esecutivo. Pare che questo non accada ed è un fatto assolutamente grave. Ma è ancora più grave se consideriamo il lavoro che è stato fatto in 10a Commissione; un lavoro per il quale sento di esprimere il mio apprezzamento al presidente Mucchetti, ma anche ai colleghi Marino e Tomaselli, che hanno avuto la competenza e la pazienza di trovare il massimo dei punti di equilibrio, ma anche il coraggio di dire, in occasione della presentazione del provvedimento, che deve tornare nuovamente in Commissione per le ultime correzioni. E si tratta di correzioni che sono determinate non da contrapposizioni ideologiche su un tema che si presta anche a varie valutazioni, ma da un impegno *bipartisan* - così come è stato detto da tanti colleghi anche di opposizione, e come ribadisco anch'io - che avrebbe consentito e consentirebbe ancora oggi di portare dei punti di miglioramento. E facendo ciò si sgombrerebbe il campo - colleghe e colleghi - dal sospetto

sempre più inquietante che si voglia sbandierare, da parte del Governo, il tema della liberalizzazione, della privatizzazione, dello sviluppo e della concorrenza per nascondere interessi particolari, per nascondere - così come è stato detto in numerosi interventi - interessi di veri, grossi monopoli o oligopoli in fase di costruzione.

Il tema della liberalizzazione è, infatti, rilevante, ma sono d'accordo con i relatori nel considerare che quella delle liberalizzazioni non è la panacea a tutti i problemi per recuperare un orizzonte di crescita, una prospettiva di sviluppo e di maggiore competizione, che declini in modo preciso e puntuale il valore e il significato di un disegno di legge sulla concorrenza, che deve essere quello di mettere in competizione modelli economici uguali per determinare un miglior livello di accesso ai cittadini a un minor costo. Non mi pare che questo accada. Non mi pare che si vada nella direzione di mantenere prioritario l'effetto di ricaduta verso i cittadini, così come sarebbe auspicabile.

Non voglio intrattenermi sulle tante, documentate osservazioni che sono state poste all'attenzione del decisore politico. Ne cito solo una, quella con cui 12 associazioni dei consumatori hanno evidenziato come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza, produrrà il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica. Ed è quello che più o meno accadrà attraverso il processo di svendita della preziosa rete delle farmacie italiane, nella misura in cui, facendo entrare in un modo così sciatto e disordinato i capitali, con un tetto del 20 per cento per ognuna delle società, si determinerebbero evidentemente una sorta di sudditanza della professione rispetto alla logica del capitale e un oligopolio capace di controllare pezzi importanti di un comparto nel quale si realizzano interessi prioritari del nostro *welfare* e delle politiche di tutela della salute. E anche su questo i nostri emendamenti sono stati misurati, propositivi e assolutamente non orientati a una posizione ostruzionistica.

Perché mai non inserire l'avverbio «complessivamente» quando si parla del 20 per cento? Il 20 per cento può anche essere aumentato. Ma, se si mantiene nell'ambito dell'*asset* proprietario del sistema della farmacia, la priorità è la prevalenza della professione. Viceversa, questa resterebbe schiava e vittima del profitto, in una logica dove evidentemente, in modo generoso e grazioso, il Governo vuole servire su un piatto d'argento una delle reti di assistenza territoriale più importanti che fa forte il nostro Servizio sanitario nazionale. È questo il senso dell'emendamento: un avverbio per la tutela di un sistema che, in una dinamica di ammodernamento, può anche consentire l'ingresso del capitale, ma in misura mai prevalente rispetto al primato della professione.

Un altro aspetto concerne la sentinella della professione: un professionista che vigili nell'esercizio della funzione affinché l'atto professionale, in una logica di libertà di esercizio della libera professione, sia sempre omologato ai principi e al rispetto dell'etica del servizio e non a quelli del profitto.

Un aspetto fondamentale, che affido alla valutazione del Governo, è la possibilità di prevedere che le società di capitali versino il 2 per cento del loro fatturato nelle casse dell'ente di previdenza dei farmacisti. Questa ipotesi si aggancia a quanto già avvenuto nel 2004 con l'articolo 1, comma 39, della legge n. 243, che, quando fu previsto l'ingresso dei capitali nell'ambito delle società e dei servizi medici, impose la dazione del due per cento. Viceversa, si determinerebbe una asimmetria nell'attuale gettito dei professionisti, nella loro cassa di previdenza: anziché continuare a dare il contributo pieno, darebbero da dipendenti del capitale il contributo ridotto, pregiudicando le condizioni e l'*asset* assolutamente solido dell'ente di previdenza a beneficio dei farmacisti e del loro sistema di previdenza e di copertura di pensione.

Sono piccoli aggiustamenti che credo possano essere apportati. Si sgombrerebbe il campo dal sospetto che si voglia fare qualcosa di diverso da quella che si promette; che si voglia graziosamente andare incontro alle richieste dei potentati economici internazionali in un Paese già piegato e fiaccato da una crisi economica, che invece dovrebbe trovare riscatto in una logica più determinata che, recuperando l'orgoglio del tricolore, restituisca forza a quei comparti produttivi che possono più e meglio dare garanzie a tutti i cittadini.

Questo è l'auspicio che formulo ai signori del Governo, rinnovando il mio compiacimento ai colleghi relatori e - se mi permettete - impegnando l'Assemblea affinché per una volta, all'ubbidienza del partito

prevalga l'ubbidienza della coscienza, che vuol dire dare riscontro al popolo sovrano, in nome del quale noi qui oggi operiamo. *(Applausi dai Gruppi Misto e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e del senatore Mandelli)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per fare alcune brevi riflessioni.

Il disegno di legge sulla concorrenza è certamente un provvedimento estremamente importante, che potrebbe determinare una leva positiva sui rapporti che milioni di cittadini hanno tutti i giorni acquistando centinaia di prodotti e servizi. Dall'altra parte, abbiamo di fronte un mercato troppo spesso nelle mani di un oligopolio ristretto, che altrettanto spesso vede situazioni di privilegi ingiustificati e ingiustizie sostanziali. Noi rispettiamo naturalmente i colleghi relatori, che hanno dichiarato di apprezzare il lavoro svolto dai 5 Stelle come opposizione costruttiva, però non possiamo sottrarci da un giudizio sui risultati che non siamo riusciti a raggiungere.

Mi soffermo, per il poco tempo che ho a disposizione, in particolare sul mercato elettrico, ricordando che avremo 24 milioni di clienti che saranno letteralmente dati in pasto agli aggressivissimi venditori di energia; saranno espulsi dal mercato tutelato e finiranno giocoforza tra i venditori del mercato libero. Questo, molto probabilmente, costerà a 24 milioni di utenti un aumento della bolletta elettrica di circa il 20 per cento. In questo caso, abbiamo quindi peggiorato le norme trasmesse dalla Camera. Voglio ricordare, soprattutto a me stesso e agli italiani, che più volte abbiamo considerato e dichiarato che questo disegno di legge, confezionato dall'ex ministro Guidi, è un provvedimento che ancora tutela soprattutto gli interessi di parte, non gli interessi del pubblico e dei cittadini. Esso, quindi, è in buona sostanza inefficace a migliorare la situazione per quanto riguarda le assicurazioni, i farmaci, le libere professioni, il trasporto, le comunicazioni e appunto l'energia.

Non siamo certamente gli unici a rivolgere critiche a questo provvedimento, visto che critiche sono state espresse persino da autorevoli membri della maggioranza. Ricordo che il presidente della 10ª Commissione Mucchetti ha dichiarato testualmente che questa è una legge poco ambiziosa e che sarebbe stato meglio colpire di più i monopoli. Anche la collega Lanzillotta tempo fa aveva giudicato che questo provvedimento conteneva norme insufficienti; poi qualche giorno fa, in discussione generale, ha modificato il suo giudizio, mentre il nostro rimane assolutamente negativo.

Questo è un grande peccato, perché avremmo potuto evitare di perdere tempo, se ci fosse stato più buon senso da parte del Governo e della maggioranza e se si fosse aperta una riflessione su alcune delle proposte presentate dal Movimento 5 Stelle. Ne prendo una sola per tutte, quella sulla generazione distribuita, cioè sulla possibilità per tutti di produrre energia da fonti rinnovabili e di poterla cedere ai vicini di casa o di capannone, tramite una rete privata. Si tratta di una possibilità assolutamente permessa, regolata e addirittura incentivata dall'Europa; mentre in Italia questa, che è una banalissima forma di democrazia energetica (produrre e vendere liberamente tutti), non è possibile, evidentemente per le forti resistenze di un sistema elettrico che rimane ancora fortemente centralizzato. Non è stato possibile cambiare questa situazione, nonostante lo stesso PD abbia presentato un ordine del giorno a firma della senatrice Valdinosi, che è stato approvato, nonostante l'*Antitrust* abbia detto di fare quanto vi sto dicendo e nonostante sia stato presentato un emendamento, firmato da me e da tutto l'arco parlamentare (è stato firmato trasversalmente da tutti). Ringrazio in proposito i colleghi che hanno firmato gli emendamenti presentati in questa direzione. C'è stata inoltre una raccolta di firme, che ha ricevuto circa 40.000 firme, proprio in questo senso. Ebbene, nonostante tutto questo, la regola non è stata cambiata e sono stati tutelati i profitti dei grandi distributori e produttori di energia fossile, anziché il benessere collettivo.

Ora, nonostante tutto, questo è ancora il momento di questo Governo, che ha due strade: lasciar andare la barca (finché la barca va lasciamola andare), anche se siamo in una situazione tempestosa, oppure ritornare in Commissione, come hanno auspicato diversi colleghi, non solo per alcune correzioni formali e per alcune date scadute, ma per migliorare alcuni aspetti sostanziali del provvedimento, altrimenti questa sarà stata l'ennesima occasione persa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, cari colleghi e care colleghe, signor Sottosegretario, questo provvedimento giunge in quest'Aula con tanto ritardo (anzi, con troppo ritardo). La Commissione ha concluso i lavori diversi mesi fa e tra le norme in esso contenute ve ne sono alcune che dovevano entrare in vigore già nel 2016 e che oggi sono parzialmente già superate.

Nonostante questo ritardo, la revisione del testo doveva avvenire in Commissione e non, come sembra, attraverso un maxiemendamento. Questo perché ci sono diversi aspetti che vanno attualizzati e che meritavano un attento approfondimento. Il testo è nato moltissimi mesi fa e il quadro nel quale verrà calato è mutato. Il paziente è stato lasciato solo per parecchio tempo e non è detto che la terapia di allora sia ancora valida.

Inoltre, la Commissione ha lavorato in un clima di grande concordia e costruttiva collaborazione tra tutti i suoi componenti, motivo per cui questo lavoro di attualizzazione del testo avrebbe potuto essere svolto in maniera rapida e efficace. Personalmente ho partecipato ai lavori di quasi tutte le Commissioni di questo Senato, e devo dire che il lavoro in questa Commissione è stato svolto in un clima che in altre, finora, non ho trovato: un clima di collaborazione, di rispetto tra i componenti, sia di opposizioni che di maggioranza, e lei, signor Sottosegretario, anche come rappresentante del Governo, ha collaborato in maniera aperta. Pertanto, ringrazio molto i relatori Tomaselli e Luigi Marino e il presidente Mucchetti per il clima presente nei lavori della Commissione.

In sede di Commissione, come anche alla Camera, sono stati introdotti elementi migliorativi molto importanti. Penso soprattutto alle norme per le carrozzerie e a quelle sul *booking*, che sciolgono un nodo dirimente sul rapporto tra grandi e piccoli soggetti del settore delle assicurazioni e dell'offerta alberghiera.

Il rischio, in entrambi i casi, era di lasciare ai grandi gruppi la possibilità di determinare il mercato imponendo regole e prezzi a tutti gli altri. Una specie di oligopolio occulto, con le strutture alberghiere o le carrozzerie che sarebbero andate in grandissima difficoltà. Per questo le modifiche introdotte vanno viste come norme a tutela della piccola e media imprenditoria di questi due specifici settori.

La competitività del sistema Paese è un obiettivo da perseguire ogni giorno, e lo è ancor di più in un mondo in rapida mutazione, con un mercato globale dove le innovazioni tecnologiche chiedono uno sforzo ancora maggiore. Basti pensare al tema della banda ultralarga o alla tecnologia 5G, che presto rivoluzionerà completamente il nostro sistema industriale con il pieno avvento di Industria 4.0.

Ma queste grandi trasformazioni devono essere guidate dalla politica. Alle istituzioni spetta il compito di valorizzare il nostro sistema imprenditoriale, tutta la rete di piccole e medie aziende che in questi anni hanno pagato un prezzo salatissimo, perché sembra che la politica non sia stata in grado di capire che le grandi trasformazioni della globalizzazione, se non vengono attentamente guidate, travolgono il piccolo a tutto vantaggio del grande. E per il nostro Paese non ci può essere competitività se questa non parte dalle specificità del nostro sistema produttivo, composto soprattutto da piccole e medie aziende.

Credo che il merito principale di questo provvedimento sia stato quello di aver fatto propria questa logica, confermata anche dalla grande attenzione - come avevo già sottolineato - che è stata data nei lavori di Commissione agli emendamenti che tutti i Gruppi hanno presentato.

Tra quelli proposti dal nostro Gruppo ci sono anche gli emendamenti legati all'ambito energetico, a tutela delle aziende medio-piccole, nonché dell'interesse degli utenti. La tempistica però è un elemento critico, che richiede un intervento immediato: l'*unbundling* funzionale delle società energetiche entrerà in vigore il prossimo 30 giugno. Occorre con urgenza una proroga al 31 dicembre, se il testo di questa legge non dovesse centrare l'obiettivo.

Se si fosse tornati in Commissione, si sarebbe potuto affrontare meglio anche la tematica dei piccoli impianti fotovoltaici. Credo serva a poco controllare e sanzionare centinaia e migliaia di piccolissimi impianti sulla qualità, la certificazione e la provenienza dei materiali. Sarebbe senz'altro meglio chiudere la partita di circa 300.000 impianti sotto i 3 kilowatt con la liquidazione di un *forfait* ridotto risultante dal calcolo dell'incentivo potenzialmente previsto per il periodo di incentivazione, così

verrebbe meno la mole di lavoro e perdita di tempo legata ai controlli, calcoli, pagamenti e al sanzionamento di quasi 300.000 piccoli investitori e famiglie. Questo rappresenterebbe un modello esemplare di sburocratizzazione e immetterebbe del potenziale di spesa; somme non indifferenti, liberando gli utenti e il gestore da infiniti atti di calcoli e procedure sanzionatorie caso per caso.

Ma non si finisce qui. Tra le altre questioni vi è quella, importantissima, dell'obbligo di bilinguismo per i notai della Provincia autonoma di Bolzano per allineare la normativa nazionale a quella provinciale. Su questo la Commissione aveva rimandato alla discussione in Assemblea per trovare una soluzione idonea prima che venisse posta la questione di fiducia da parte del Governo. Occorre garantire alla minoranza di lingua tedesca il diritto ad atti pubblici nella propria lingua, proprio come previsto dal nostro Statuto d'autonomia. Altrimenti la Provincia di Bolzano sarà chiamata a impugnare la norma. Per questo sollecitiamo il Governo a trovare quanto prima una soluzione.

Questi sono tutti temi su cui il Governo dovrà intervenire al più presto, ma soprattutto sono esempi che rendono bene l'idea del perché sarebbe stato più utile un ritorno rapido in Commissione. Prendiamo atto della decisione del Governo di presentare un maxiemendamento; è un'assunzione di responsabilità che rispettiamo, ma che lascia sul campo tutta una serie di questioni.

Infatti, come ha giustamente ribadito il relatore Luigi Marino, questo è un provvedimento che interessa una pluralità di ambiti e dà l'idea di quanto davvero ancora c'è da fare per modernizzare il nostro sistema, per metterlo nelle condizioni migliori per poter competere e andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Concordo con lui quando afferma che è un provvedimento importante ma non risolutivo, per la semplice ragione che nessuna legge, neppure la migliore, da sola è in grado di affrontare tutti i nodi che riguardano il nostro sistema.

Allo stesso tempo occorreva arrivarci in maniera diversa, con una maggiore velocità sicuramente, ma, arrivati a questo punto, con un provvedimento che sciogliesse davvero il maggior numero possibile di problematiche. Rimane viva la speranza che il testo finale sia all'altezza delle aspettative legate a un provvedimento così importante e che, tutti i nodi irrisolti, vengano quanto prima affrontati. Alcuni, come negli esempi che ho fatto, hanno grande urgenza e devono essere messi al centro dell'agenda delle prossime settimane e dei prossimi giorni.

Vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e guardo con ottimismo e grande speranza alla sensibilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signora Presidente, anche io non vorrei associarmi, a partire dai relatori, a tutti coloro che hanno detto che in due anni cambiano tante cose e che, quindi, è inevitabile che una legge sulla concorrenza, che dovrebbe essere annuale e uno strumento molto dinamico, risenta di questo blocco e che pertanto vi sia la necessità di un aggiornamento che spero si possa realizzare rapidamente con la prossima legge sulla concorrenza.

Sono cambiate molte cose dalle prime liberalizzazioni e un bilancio ormai si impone per alcuni settori, di cui vorrei brevemente parlare. Un pregio di questo disegno di legge è avere riscritto gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni sul risarcimento non patrimoniale. È un aspetto importante che riguarda la sanità perché questo provvedimento si collega finalmente alla legge, approvata di recente, sulla responsabilità professionale delle attività sanitarie e per la sicurezza delle cure. Tutto può essere fatto meglio, però non vi è dubbio che le tabelle di riferimento sono oggi una realtà grazie a questa legge sulla concorrenza. Mentre prima erano frutto del lavoro della magistratura - penso alle famose tabelle di Milano - oggi grazie alla legge sulla concorrenza, possono diventare all'atto pratico un punto certo di riferimento normativo che non solo tutela gli esercenti delle professioni sanitarie, ma soprattutto i cittadini perché dà loro una certezza. Questo è il primo punto. Sono tabelle che definiscono il valore di un danno non solo patrimoniale ma anche morale. Sono, quindi, particolarmente importanti e significative. Ritengo che questo, tra i tanti limiti che si possono trovare, sia un fatto molto importante che consentirà un lavoro pratico di applicazione della legge sulla responsabilità professionale con riferimento alla sicurezza delle cure, che ritengo uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura.

Il secondo punto - andrò molto velocemente - riguarda il pianeta delle farmacie, delle liberalizzazioni e della concorrenza. Su questo credo che sarà necessaria una riflessione ulteriore nella prossima legge sulla concorrenza, perché non vi è dubbio che vi siano dei cambiamenti sostanziali e di grande importanza. Pertanto, ringrazio i relatori e la Commissione perché hanno recepito condizioni che erano state poste dalla Commissione sanità. Noi ne siamo ovviamente lieti. In particolare, penso alla necessità che vi sia nei nuovi assetti proprietari la figura del farmacista. Questo mi sembra evidente, ma non era così in precedenza. È una riflessione utile. In secondo luogo, altro elemento non indifferente, è importante che nei nuovi assetti proprietari in ciascuna Regione lo stesso soggetto possa detenere al massimo la proprietà del 20 per cento delle farmacie. È un punto importante, anche se non del tutto soddisfacente. Questo non credo sia un problema solo della legge sulla concorrenza, ma del concetto di liberalizzazione perché - introduco in questo modo anche il terzo tema - stiamo parlando di servizi del Servizio sanitario nazionale. Nel Patto per la salute è detto in modo chiaro che le farmacie sono parte del Servizio sanitario nazionale ed erogano farmaci che non sono considerati una merce come le altre.

Allora ci sono due problemi: il primo riguarda il rapporto tra grande e piccola distribuzione. Certamente mi si dirà che i supermercati hanno soppiantato i piccoli esercizi. Ma in questo caso noi stiamo parlando di un servizio completamente differente. Penso, ad esempio, alle farmacie rurali ed alla difficoltà obiettiva che incontra un cittadino. Se si prosegue sulla strada della grande proprietà nel settore delle farmacie, mi chiedo cosa accadrà delle farmacie che si trovano nei paesi più piccoli che sono spesso uno dei pochi punti di riferimento per gli abitanti. È un problema reale che tocca la vita dei cittadini, non soltanto il reddito del farmacista, come è stato evocato in alcuni interventi. Non è così. Non è solo un problema di reddito. Certamente c'è anche quello: se la farmacia vende meno indubbiamente ci sarà anche un problema di chiusura.

A mio parere, però, su questo andrebbe condotto un lavoro un po' più ordinato di quanto non sia stato fatto fino ad oggi e, lo ripeto, non nella legge sulla concorrenza. Per esempio, i concorsi per le nuove farmacie sono bloccati dalle Regioni. Nel milleproroghe, peraltro, abbiamo previsto una ulteriore proroga. È necessario che liberalizzazione non significhi esclusivamente confronto con il mercato. La liberalizzazione deve tenere conto anche delle necessità dei cittadini, considerando anche che stiamo parlando del Servizio sanitario nazionale e quindi di quella che viene definita la farmacia dei servizi. I supermercati che vendono in modo mirabile dalla cosmesi alle scarpe e quant'altro sono utili ma molto relativamente. Noi abbiamo bisogno di ridefinire in chiave moderna la funzione della farmacia come punto di riferimento e di servizio per il cittadino. Molto spesso, visto che l'Italia è lunga ed è composta di piccoli Comuni, la farmacia è, di fatto, l'unico punto di riferimento di carattere sanitario. Questo riguarda non soltanto le persone anziane ma tutti. Penso quindi che, nonostante il cambiamento previsto dalla Commissione e che apprezzo moltissimo, un piccolo ulteriore lavoro vada fatto.

Il terzo e ultimo punto riguarda i farmaci di fascia C, che non sono presenti ma sono stati evocati nel corso di tutto il dibattito. Sappiamo, infatti, che sono uno dei grandi elementi di discussione, oggetto anche di qualche *mail* che avremmo volentieri fatto a meno di ricevere, lo dico molto sinceramente, perché ritengo che siano frutto di un lobbismo che forse potrebbe anche darsi una regolata.

È passato molto tempo da quando sono state fatte le prime liberalizzazioni, come dicevo all'inizio, e si è creato un problema molto grande: le parafarmacie sono una anomalia italiana. In Europa non esiste un esempio di parafarmacia. Facciamoci qualche domanda. Personalmente ritengo si debba arrivare ad un ridefinizione della parafarmacia. Non credo sia stata un'idea brillante chiedere la presenza di un farmacista nella parafarmacia perché questo ha ovviamente comportato un farmacista di serie A e un farmacista di serie B, cosa inaccettabile dal punto di vista della deontologia e della collocazione professionale, oltre che dell'etica professionale e sociale, in questo campo. Accanto a questo, però, credo sia ugualmente inaccettabile l'idea che i *corner* dei grandi supermercati abbiano parafarmacie che possono vendere farmaci di fascia C.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,14)**

(*Segue* DE BIASI). Spiegò perché: innanzitutto le sentenze sono tantissime e spiegano in modo molto

chiaro che il farmaco non è una merce come le altre, quindi non è una saponetta. Se guardiamo l'andamento dei dati dei farmaci di fascia C degli ultimi anni, fino al 2016, ci rendiamo conto che è aumentato il consumo privato di una categoria in particolare, ossia quello dei cosiddetti farmaci nervosi, quali le benzodiazepine, i tranquillanti e gli ansiolitici.

A chi ritiene importante vendere i farmaci di fascia C nei supermercati desidero dire che ciò determinerebbe un aumento dell'utilizzo di benzodiazepine, tranquillanti e ansiolitici, il che - permettetemi - è una grande sciocchezza. Si vuole consentire di comprare tre al prezzo di uno, in modo da abbassare il prezzo? Non è questa la questione, ricordo che stiamo parlando di farmaci e non di un detersivo o di una saponetta. Stiamo parlando di una farmacia, cioè di una funzione del Servizio sanitario nazionale.

Credo vada affrontato e risolto il tema delle parafarmacie e dei farmacisti, ad esempio facendo finalmente il conto di quante sono le parafarmacie di proprietà di farmacisti che possiedono anche farmacie. Sgomberato il campo da questo elemento, bisogna cominciare a capire che i farmacisti che lavorano nelle parafarmacie hanno il diritto di esserlo come gli altri. Occorre però evitare di trasformare il *corner* di un supermercato in una farmacia a scarto ridotto, sostanzialmente per medicinali per lo stomaco e l'apparato dirigente, o - peggio ancora - il sistema nervoso. Dico questo perché non parliamo di una merce come le altre. Come dice un bello *slogan*, quando parliamo di farmaco ci sono le persone, oltre alle cose. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Pertini-Montini-Cuoco» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 18,17)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è un vero peccato che ci si stia avviando all'apposizione della fiducia su un provvedimento molto importante come quello in esame.

Desidero ringraziare i senatori Marino e Tomaselli, nonché il presidente Mucchetti per la capacità e la pazienza che hanno dimostrato nel corso dell'*iter* lungo e tormentato, che è stato sicuramente gestito nella migliore delle maniere. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti discorsi in Aula.

Cercando la documentazione per preparare l'intervento, ho trovato un dato interessante che mi ha incuriosito e vorrei ricordare. L'istituto «Bruno Leoni», che non è certo non avvezzo a dare pagelle severe al Paese, indica in 70 centesimi il punteggio di cui l'Italia può fregiarsi all'interno di un progresso verso le liberalizzazioni, così collocando il Paese al sesto posto in Europa. Si tratta di un risultato che mette l'Italia al sicuro e i colleghi preoccupati possono essere rassicurati.

Tornando al merito del provvedimento oggi in esame, credo sia un peccato apporre la fiducia. Il disegno di legge meriterebbe infatti di più. Anzitutto vi dovrebbe essere la capacità del Parlamento di dare una risposta reale ai tanti, troppi temi che vengono affrontati. Qualcuno ha detto che la pluralità di ambiti toccati rende forse un po' difficile portare a compimento le soluzioni. L'approfondimento di singoli temi (non dico uno per uno, ma di certo non di tutti insieme, così come avviene nel provvedimento) avrebbe forse consentito una disamina più tranquilla, perché tanti sono i temi che il disegno di legge affronta.

Ricordarli tutti è impossibile, ma desidero citare il tema dell'energia, ossia il passaggio obbligato al mercato libero, che è molto importante. Vi sono altresì i temi della scatola nera, dei carrozzieri e delle

prenotazioni alberghiere tramite *booking*. Ricordo altresì il tema sollevato dagli avvocati circa la possibilità di far entrare con capitale i soci degli studi, quindi con la loro volontà di farsi delle domande sulla provenienza dei capitali. Il problema delle tabelle, ricordato dalla senatrice De Biasi, permetterà di affrontare in maniera più completa il tema del risarcimento assicurativo. C'è poi il tema della possibilità dell'ultrattività della copertura assicurativa: insomma, i temi trattati sono tantissimi.

Nel mio intervento desidero però fare un ragionamento relativo all'ambito sanitario, sul tema delle farmacie, che è stato molto dibattuto. La prima questione su cui vorrei fare una riflessione riguarda la partecipazione obbligatoria di soci professionisti. Questa è infatti una delle misure contenute nel disegno di legge, volta ad aumentare la concorrenza nelle farmacie, che sicuramente avrà un grande impatto. Credo sia un errore non prevedere una partecipazione obbligatoria dei soci professionisti e appare singolare che per altre società - cito quelle degli avvocati, per avere un esempio tangibile - esista la necessità di avere un equilibrio, con un terzo composto dal capitale e due terzi composti da professionisti. Per quanto riguarda le farmacie questa previsione, questa coerenza, questa equità normativa non è prevista, ma, come più volte è stato ricordato in questa Assemblea, il disegno di legge prevede che ciascuna società che voglia interessarsi di questo settore così importante possa avere non più del 20 per cento di farmacie per ogni Regione. Non ci si riferisce alla quota del 20 per cento di capitale in una società, ma alla proprietà del 20 per cento delle farmacie per ogni Regione.

Questo è chiaramente un fatto asimmetrico: visto che tante volte ci ripetiamo, per trovare una giustificazione ad un nostro atteggiamento, che ce lo chiede l'Europa, va ricordato che l'Europa sostiene invece che la rappresentanza dei professionisti garantisce proprio la qualità del servizio. Prevedere che il 20 per cento delle aziende farmaceutiche totali sia di proprietà delle società di capitale, escludendo la partecipazione societaria obbligatoria dei farmacisti, a mio avviso non crea possibilità per il futuro della nostra salute, così come l'abbiamo prevista sino ad ora. Quando una società non troverà più conveniente avere un punto vendita aperto - mi riferisco alle farmacie piccole, che danno un grande servizio alla popolazione - si troverà a fare un conto economico e non ci sarà più il titolare o la società di titolari, come avrei preferito, che possano stringere i denti - per orgoglio, per dignità, ma anche perché è l'unico lavoro che hanno - e proseguire all'interno di un percorso faticoso e obbligatorio. La società di capitali farà invece i suoi conti e, sulla base del risultato economico, prenderà una decisione chiara e precisa: sicuramente questo non è un fatto positivo.

Tutti i dati - e mi riferisco in particolare a quelli di uno degli istituti di ricerca più importanti nel settore sanitario - individuano la possibilità che 5.000 farmacie in Italia rappresentino l'80 per cento del mercato, in volume e in valore. Con 5.000 farmacie in Italia si fa il mercato. Combinando le due previsione è chiaro che, pur avendo la proprietà di poche farmacie - ovvero il 20 per cento in ogni Regione - si potrebbe avere la totalità del mercato che conta, che fa il numero e - permettetemi la freddezza - il *business*. Sarebbe stato più opportuno abbassare questo limite, per lasciare maggiore possibilità di avere farmacie indipendenti, che potessero sopperire al conto economico con l'orgoglio della professione.

Questo è secondo me un tema delicato su cui ragionare, anche perché, come è apparso sui giornali in questi giorni, il mercato delle farmacie si sta dimostrando molto facile. Da un lato alcune recenti inchieste della magistratura dimostrano che esso è molto permeabile dai gruppi non onesti, della malavita, che hanno cercato di fare *business* in settori comodi. Mi riferisco ad un'inchiesta in corso di svolgimento a Milano, il cui titolare è il magistrato Boccassini: si tratta dunque di un fatto che non sto raccontando qui oggi per la prima vota. Dall'altro, c'è anche una fragilità economica, perché - udite udite - la contingenza sta spingendo sempre di più le farmacie a fallire. Si tratta di una realtà molto diffusa: non è difficile reperire i fallimenti delle farmacie riportati nei bollettini dei tribunali. Dunque un mercato già fragile, con questa previsione potrebbe diventare fragilissimo, a vantaggio di alcune realtà importanti. Se proprio è inevitabile far entrare i capitali, così come previsto dal disegno di legge in esame, sarebbe stato meglio prevedere il controllo di qualcuno.

Non voglio essere retrivo o tacciato di guardare nello specchietto retrovisore il futuro del Paese, ma forse la previsione di un controllo deontologico di queste realtà (i capitali che entrano in farmacia)

sarebbe stata l'unica maniera per cercare - lo dico forse un po' ingenuamente - di dare un minimo di logica a questi interventi. Nonostante lo abbiamo richiesto, gli ordini professionali saranno esclusi dal controllo di quelle società che potranno, quindi, comprare e gestire come vorranno queste realtà: metteranno sicuramente (come è obbligo di legge) un direttore farmacista, ma sapete benissimo, purtroppo, quanto sono difficili e stringenti le logiche del capitale, rispetto a chi deve portare a casa la pagnotta per la sua famiglia.

Avere, quindi, la possibilità di un controllo, almeno deontologico, dell'attività di queste società che stanno per prendere il nostro mercato sarebbe stato, a mio avviso, molto importante.

L'articolo 58 contiene un'altra anomalia: diversamente da quanto previsto a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) per l'ingresso nelle società dei medici, le società che entreranno nel capitale delle farmacie non dovranno contribuire alla cassa dei farmacisti. Avremo, quindi, una grave asimmetria perché, a fronte dell'ingresso di questi capitali, non ci sarà più l'obbligo per i titolari di farmacia di pagare la cassa di previdenza; avremo l'ingresso di capitali che non contribuiranno alla cassa, mettendo in difficoltà l'equilibrio dell'ente, che non è un fatto positivo. Sapete benissimo, infatti, che le casse sono, sì, private, ma i buchi sono sempre difficili da gestire. Sarebbe stato opportuno prevedere, in analogia con quanto previsto per l'ENPAM e per altre casse, che i capitali versassero una quota a queste casse di previdenza.

Da ultimo, un invito. Forza Italia sarebbe favorevole che il provvedimento rientrasse in Commissione. Assicuro per il Gruppo di Forza Italia la possibilità di avere un percorso veloce, che non sia ostruzionistico e che vada davvero a cercare di correggere le incongruenze, perché, dopo un anno che questo provvedimento ha visto la luce (i lavori sono stati conclusi a luglio-agosto dell'anno scorso), penso sia doveroso dare al Paese qualcosa di più moderno, attivo e coerente, anche alla luce del dibattito.

Il mio invito al relatore e al Governo è, quindi, di far rientrare, per il tempo più breve possibile (per quanto riguarda Forza Italia sarà veramente il tempo minimo possibile e mi assumo la responsabilità di quanto dico a nome del Gruppo) per introdurre i correttivi necessari. Il Paese ha bisogno di qualche liberalizzazione, ma non di liberalizzazioni frettolose, che porteranno più danni che benefici. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, al nostro esame abbiamo un provvedimento complesso e articolato, che tratta molti ambiti, che tocca interessi e aspetti di noi tutti: energia, assicurazioni e fondi pensione, comunicazioni, servizi postali, servizi professionali, servizi sanitari, ambiente e trasporti.

Questo mio intervento non sarà incentrato su uno di questi temi specifici, ma vuole approfondire un tema evidenziato dallo stesso relatore Marino in fase di illustrazione: le *lobby*, o meglio il rapporto tra decisori pubblici (cioè noi parlamentari e membri del Governo) e i portatori di interesse (cioè chi è referente dei temi oggetto di questo disegno di legge).

La mancata regolamentazione delle *lobby* è veramente l'ennesima occasione persa di una lunghissima serie. Mi sarebbe piaciuto una maggiore attenzione da parte del Governo nell'affrontare l'argomento come fatto in altre occasioni. Al tempo stesso noi parlamentari non siamo stati incisivi nell'imporre questo tema nell'agenda parlamentare, forse inconsapevolmente anche traditi da una richiesta di inserire nel disegno di legge concorrenza questo argomento, nonostante fosse già iniziato in Commissione affari costituzionali l'esame dell'Atto Senato 1522, che mi ha visto firmatario di questa iniziativa insieme al collega Orellana, che ne è il primo firmatario. Un percorso, vi ricordo, avviato in Commissione l'11 settembre 2014, che dopo un ampio ciclo di audizioni ha visto fissare un termine per gli emendamenti (più e più volte prorogato), ma di questi emendamenti ancora non si è visto alcuno sviluppo.

Davanti a questa *impasse*, si decise allora di trovare lo spazio nel disegno di legge concorrenza, ma gli esiti sono stati i medesimi: un nulla di fatto, ricevendo anche un parere negativo dalla Commissione

bilancio in quanto mancava la relazione tecnica relativa alla creazione e gestione del sito Internet istituzionale, dove il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto garantire la pubblicità dei contenuti dell'apposito registro nell'ambito di una sezione dedicata, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

Capisco il rispetto dei Regolamenti parlamentari e l'attenzione nel tenere i conti in ordine, ma la troppa rigidità di queste procedure parlamentari sembra più un veto ad orologeria per non voler affrontare la regolamentazione delle *lobby* nonostante le prime proposte di legge risalgano addirittura alla IX legislatura.

Senza contare gli innumerevoli tentativi di arrivare ad una regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici, ritengo ormai paradossale che una volta abolito il finanziamento pubblico ai partiti, non si riesca a disciplinare l'attività di *lobbying*. Possiamo pensare di continuare a sottoporre la politica al fuoco incrociato delle azioni giudiziarie, dei *media* e dell'opinione pubblica (*social network* compresi) senza garantire un principio di trasparenza e responsabilità dei decisori? E ancora, non sarebbe finalmente il caso di semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori così da promuovere in modo limpido e onesto lo sviluppo economico?

Il professor Ainis, in un suo recente editoriale, ha definito la legge sulle *lobby* un altro fantasma del nostro ordinamento ricordandoci che negli Stati Uniti il «Lobbying Act» risale al 1946 e viene aggiornato di continuo, così come in Europa dagli anni Duemila in poi altri dieci Paesi si sono dotati di una legge *ad hoc*.

Il mio invito quindi è che si faccia qualcosa con l'obiettivo di allontanare una volta per tutte i nostri spettri. La stessa Presidenza del Senato potrebbe intraprendere una iniziativa al pari di quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento, sebbene sia stato fatto con accorgimenti non così incisivi; allo stesso modo, il Governo dovrebbe iniziare un percorso organico e non limitarsi a lasciare l'iniziativa ai singoli Dicasteri.

Concludo con una riflessione più che mai attuale. Se oggi avessimo avuto una regolamentazione chiara delle rappresentanze di interessi, una tematica come quella dei vaccini non sarebbe stata affrontata con più serietà e nel merito, invece di facili propagande da parte di chi vuole solo vedere l'ombra dell'industria farmaceutica? *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE *(Misto)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, come membro della Commissione industria del Senato, non posso esimermi dal manifestare dinanzi a quest'Assemblea un profondo rammarico per l'ennesima opportunità che il nostro Paese non è riuscito a cogliere appieno e che avrebbe potuto eliminare quelle barriere che ancora stanno limitando la concorrenza in diversi settori economici.

Il testo che oggi stiamo discutendo, infatti, dopo un *iter* che è proceduto a singhiozzo, è stato catapultato dal Governo direttamente in Aula, nonostante i ripetuti appelli, tra cui quelli dei relatori, affinché ritornasse in X Commissione. Non si tratta di un capriccio, signor Sottosegretario, ma di una necessità che nasce dalla consapevolezza di dover apportare indispensabili modifiche ed integrazioni; lacune che si sono verificate a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del disegno di legge in Commissione e l'incardinamento dello stesso in Assemblea.

Le aspettative su questo provvedimento sono tante e diversificate: dall'abolizione di persistenti monopoli ad una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, alla cancellazione delle attuali limitazioni alla libera iniziativa economica, con benefici sulla produzione e sui consumi. La consapevolezza di queste importanti implicazioni sull'economia nazionale ha determinato un *iter* lungo e faticoso, ma non per questo inoperoso. Al riguardo, desidero specificare che aver aggiunto il doppio degli articoli rispetto al testo presentato dal Governo non ha costituito un demerito imputabile all'azione delle cosiddette *lobby* sui lavori parlamentari. Non sono state aggiunte materie; sono state meglio specificate, dal momento che non tutte le liberalizzazioni avviate nel corso degli anni hanno

raggiunto gli obiettivi sperati. Mi riferisco, ad esempio, al caso del decreto-legge sulle liberalizzazioni emanato dal Governo Monti che, poiché richiedeva l'emanazione di decreti attuativi, è rimasto in buona parte disatteso. Un rischio cui stiamo sottoponendo anche questo disegno di legge sulla concorrenza, se non ci sarà un perfezionamento del testo.

Ugualmente, ritengo che le critiche che sono state mosse dall'ex *premier* Matteo Renzi nei confronti del lavoro svolto dai senatori siano ingiustificate. Abbiamo svolto con doverosa attenzione 134 audizioni di rappresentanti della società civile, ben sapendo che avere una compiuta conoscenza della situazione esistente è condizione indispensabile per prevedere nuove regole, immediatamente efficaci e applicabili, per una lunga lista di settori. È vero, i tempi potevano essere minori, ma questi ritardi sono imputabili esclusivamente al Governo e ai contrasti interni alla maggioranza: a cominciare dallo *stop* voluto dalla maggioranza all'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2015, alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal Governo nell'ambito dell'avvicendamento tra il ministro Guidi e il ministro Calenda; alla campagna elettorale per il *referendum* dello scorso dicembre. Un atteggiamento incomprensibile, soprattutto se viene messo a raffronto con quanto scritto nel Documento di economia e finanza del 2016. È stato il Governo a prevedere una crescita dello 0,4 per cento del PIL a breve termine e dell'1,2 per cento nel lungo periodo, imputabile soltanto all'approvazione della legge sulla concorrenza, che sarebbe dovuta essere approvata in via definitiva entro giugno 2016.

Parlando di dati, lo scorso 19 aprile l'ISTAT ha rilevato un calo degli investimenti per il settimo anno consecutivo, pari al 4,5 per cento nel 2016. Ciò significa che gli italiani, signor Sottosegretario, preferiscono tenere i loro soldi in banca o investirli all'estero, piuttosto che creare nuove imprese e posti di lavoro nel proprio Paese. È gravissimo che i cittadini non abbiano fiducia nello Stato proprio a causa delle regole farraginose, delle eccessive lungaggini della burocrazia, della mancanza di certezza del diritto. Eppure, non abbiamo molte alternative: per risalire la china l'Italia deve tornare ad essere competitiva, quindi credibile e affidabile.

La posta in gioco è molto alta, per questo tutte le forze politiche, ognuna nel rispetto del proprio ruolo, hanno partecipato ai lavori in Commissione industria in maniera costruttiva, consce della responsabilità che gravava su ognuno di noi.

Le nuove norme sui comparti del gas, del'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile, delle assicurazioni, delle professioni, solo per citarne alcuni, se approvate potranno garantire modalità di accesso ai servizi più semplici e comprensibili, sia per le imprese sia per i consumatori. Un risultato che è stato raggiunto anche grazie agli emendamenti presentati e approvati dalla 10a Commissione.

Per ciò che concerne la telefonia mobile, ad esempio, sono state introdotte norme finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro anche con modalità telematica, favorendo una maggiore trasparenza dei costi di recesso e limitando il potere degli operatori di vincolare il cliente.

Abbiamo agito anche per garantire una maggiore sicurezza dei dati personali, soprattutto nei confronti dei *call center* delocalizzati in Paesi extraeuropei, nei confronti dei quali è difficile assicurare queste tutele.

Sono state previste anche norme per agevolare la diffusione dei micropagamenti elettronici attraverso il cellulare, ad esempio per l'acquisto di biglietti di musei e di spettacoli d'intrattenimento o per le erogazioni liberali senza scopo di lucro.

Di portata rilevante sono anche le norme sulla RC auto, con sconti e riduzione delle polizze e più incisive misure antifrode, ma anche con la garanzia di ottenere un pieno risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistri e con gli sconti sul premio assicurativo per chi installa sulla propria autovettura una scatola nera o dispositivi di sicurezza basati sull'alcol *test*.

Concludo con una riflessione. A breve l'*Authority* presenterà una nuova relazione sulla concorrenza, che potrebbe vanificare parte del lavoro fin qui svolto, dato che il testo del Governo è datato 3 aprile 2015. A ciò dobbiamo aggiungere che alcune norme previste nel testo del disegno di legge sono confluite in altri provvedimenti e che, a causa del lungo *iter*, alcune scadenze previste nel testo non sono praticabili. Mi auguro pertanto che il Governo sappia cogliere i suggerimenti che sono stati posti

alla sua attenzione prima della presentazione del maxiemendamento. D'altronde, l'importanza che riveste il disegno di legge concorrenza per il Paese non può consentire improvvisazioni dell'ultimo momento, né convenienze legate a scadenze politiche. *(Applausi dei senatori Giovanardi, Liuzzi, Marino Luigi e Mucchetti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, ieri l'Italia ha ricordato la sua seconda e importante ricorrenza civile, il giorno del 1° maggio, la Festa dei lavoratori. Io in questa celebrazione vorrei ricordare e comprendere anche le centinaia di migliaia di imprenditori, di creatori di valore, di produttori di reddito e benessere che, nonostante le politiche di questo Governo e dei precedenti, ancora credono nell'impresa e nel suo valore economico, culturale e sociale per il benessere degli italiani. Li metto insieme, i produttori di reddito, per porli in contrapposizione con i soggetti che questo disegno di legge sulla concorrenza - dove l'autentica libera concorrenza è il motore di sviluppo della creatività e del lavoro umano - privilegia e tutela in modo totale e vergognoso: sto parlando dei redditieri, del potere finanziario liberista europeo. Questo potere reale, affatto nascosto, molto ben rappresentato ieri dai Blair anglosassoni e oggi dai Macron francesi e da Matteo Renzi, non lavora, non produce, non crea. E non fornisce neppure risorse alle imprese più meritevoli di ottenerle, come invece dovrebbe fare, perché basato appunto su oligarchie che privilegiano solo i grandi gruppi, lasciando la linfa vitale della piccola e media impresa spolpata dai tributi statali e dallo svilimento completo del concetto di libera concorrenza.

Questo svilimento si legge proprio scorrendo, con difficoltà, le varie e confuse pieghe di questo provvedimento, continuamente riscritto e continuamente emendato, per non far trapelare che si tratta solo dell'ennesima presa in giro alla popolazione italiana che lavora e produce. Ormai il Governo riporta pedissequamente le parole direttamente dai trattati e dai regolamenti dell'Unione europea. Non riesce e non vuole neppure tentare una propria autonoma dizione degli ordini che riceve dalla BCE e dalla Commissione europea. Ordini che riguardano la completa finanziarizzazione delle professioni aventi caratteristiche di funzionalità pubblica, come quella del farmacista o degli avvocati.

Dice Gentiloni Silveri che va dato un segnale positivo a Bruxelles (si legga: ai nostri padroni), che sul grave ritardo del disegno di legge concorrenza ha già avuto più volte occasione di bacchettarci ufficialmente, per guadagnare qualche punto nell'ambito della trattativa su flessibilità dei conti e riforme. Quindi, con disprezzo del Parlamento, dovrete ancora una volta chiedere la fiducia e dimostrarvi sordi a chi vi chiede precisazioni su come verranno costituite le società di avvocati, questi studi legali dove entreranno soci di capitale che potrebbero avere fortissimi conflitti d'interesse con la stessa clientela dei legali facenti parte della compagine societaria. E stiamo parlando di amministrazione della giustizia.

Nulla viene detto, perché tutto deve essere permesso, anche per quanto riguarda il controllo dei soci di capitale nelle farmacie: non state liberalizzando nulla. Non state liberando il cittadino dai vincoli della macchina burocratica e dal potere delle *holding* straniere. State svendendo proprio a queste ultime le attività e i servizi produttivi del Paese, schiacciando sempre più le capacità e l'ingegno dei giovani e dei piccoli e medi professionisti e imprenditori.

In questo modo state attuando, ormai da anni, un trasferimento sistematico e istituzionale di risorse pubbliche e dei privati cittadini ai soggetti economicamente più avvantaggiati della società. Una vera e propria redistribuzione al contrario, dal basso verso l'alto, che assorbe risorse dalla collettività per concentrarle nelle mani di pochissimi privilegiati (banche, assicurazioni, imprese multinazionali) e dei loro maggiordomi (i Governi turboliberisti, come il vostro, in Europa).

Quindi, mi auguro che il Senato, con la sua autorevolezza, rigetti questo vostro ennesimo atto di sottomissione a questo assurdo modello europeo che privilegia i pochi e sottomette i molti. Sottomette soprattutto le forze attive e produttive della società, camuffando la completa finanziarizzazione di importanti attività produttive e di servizi aventi valore pubblico e sociale rilevante come un risparmio e un modello di trasparenza per i consumatori.

A questo voi tendete. A trasformare in utente-consumatore l'intera popolazione e a renderla, proprio in

virtù dell'aggregazione oligarchica in poche *holding* multifunzione, completamente assoggettata al contratto, anziché alla legge e all'interesse pubblico generale. E questa avete anche il coraggio di chiamarla concorrenza?

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il signor rappresentante del Governo ringrazio per la sua presenza che ci permette di parlare del disegno di legge concorrenza, un provvedimento enormemente atteso ma che a seguito della posizione della questione di fiducia obbligatoriamente ci porta a diventare critici rispetto alle modifiche e alle limitazioni che questo disegno di legge sulla concorrenza ha e che non riusciremo purtroppo ad emendare, con la speranza naturalmente che questo possa avvenire alla Camera.

La notizia di oggi, che richiama almeno uno dei punti su cui vorrei intervenire e che mi sembra di enorme dimensione e gravità, riguarda il fatto che la Cassazione ha bocciato i contratti assicurativi *claims made* in ambito sanitario. La motivazione della Cassazione è che l'assicurato è posto in una condizione di indeterminatezza e di non controllabile soggezione *ex* articolo 1322, secondo comma, del codice civile.

Questo ci dice che ci sono contratti di qualità, di contenuto e di complessità tale per cui il cliente soggetto singolo, per definizione debole, il cittadino deve essere messo nella condizione di avere un intermediario adeguato, che non gli venda fischi per fiaschi ma che soprattutto gli permetta di essere consapevole di ogni sua azione, in modo tale da evitare di subire un'evidente disparità di potenzialità rispetto a quelle delle compagnie assicuratrici. L'abolizione del tacito rinnovo nelle assicurazioni non obbligatorie, che si va ad inserire in maniera subdola in questo disegno di legge, è quindi un regalo alle grandi case assicuratrici ed un danno per i cittadini.

L'emendamento passato in Commissione industria, all'apparenza, ha fatto ritenere un'apertura alla libera concorrenza il fatto di poter scegliere di togliere di mezzo il tacito rinnovo nei contratti dei rami danni, ma non è affatto così. I contratti infatti non sono una tassa, né una estorsione cui il cittadino si sottopone suo malgrado (quello, eventualmente, avviene per le polizze obbligatorie). Nei rami danni le coperture sono volontarie. Il cittadino o l'azienda le valuta sul mercato, ne valuta la copertura più idonea, si informa, ne parla, legge e stipula quella garanzia presso la compagnia o l'agenzia che ritiene di propria fiducia o che ha avuto la capacità migliore di spiegazione e quindi la capacità di entrare in quel rapporto fiduciario. Ma sono polizze complesse, che riguardano beni primari come la salute (abbiamo visto che la Cassazione è intervenuta al riguardo), la sicurezza, i propri fabbricati e l'attività imprenditoriale, ed è chiaro che questi contratti rivestono notevole importanza. Constano, infatti, di clausole, di descrizioni, nascono da valutazioni e da richieste che vengono accettate dall'agente e dalla stessa compagnia, molto spesso speciali e con allegati. Per quale ragione il cliente dovrebbe trovarsi dopo un anno semplicemente nella condizione di non poter stipulare a quelle medesime condizioni per le quali aveva lavorato l'anno scorso? Magari solo perché si verifica un sinistro? Magari solo perché le sue condizioni di salute si sono modificate? È chiaro, infatti, che se invece stipula un contratto pluriennale, magari anche decennale - un vero cappio al collo - che impedisce qualsiasi forma di disdetta, invece il cliente quel contratto deve tenerselo, anche se non lo vuole più. Dunque perché, se stipulo per dodici mesi il mio contratto diviene cartastraccia, e se stipulo per dieci anni invece quel contratto non me lo toglie nessuno, davvero nessuno, neanche la mia volontà?

Saremmo l'unico Paese in Europa (l'unico, perché non ce n'è un altro) ad avere come disponibilità di scelta per la clientela contratti temporanei annuali, senza tacito rinnovo, oppure pluriennali, quindi togliendo parte delle opportunità offerte al cittadino cliente che in tutte le parti d'Europa, soprattutto in quei Paesi dalle grandi tradizioni assicurative (come nel Nord Europa, guarda un po'), esistono e sono per la maggior parte stipulate: mi riferisco ai contratti semplicemente annuali con tacita proroga e con possibilità di disdetta da parte del cliente - non delle compagnie - anche limitata nel tempo, ad esempio entro trenta giorni, che permettono di mantenere quelle condizioni, quella tariffa e quelle formule che erano state richieste, tutelate e garantite.

Ecco perché penso che sia obbligatorio che il Governo intervenga sull'articolo 12 che abbiamo inserito

nel disegno di legge concorrenza, perché quello che stiamo facendo è davvero un pessimo regalo ai cittadini e ai clienti di questo Paese, che vogliono sentirsi liberi di poter scegliere, ma vogliono anche sentirsi garantiti nel momento in cui ripongono la propria fiducia e fanno cadere la propria scelta sul medesimo agente e sulla medesima compagnia di assicurazione. Tra l'altro, questa formula, così come modificata, mette anche in discussione il rapporto fiduciario con l'intermediario assicurativo, settore che annovera oggi circa 40.000 dipendenti in Italia, tra agenti professionisti, subagenti, collaboratori e dipendenti delle stesse agenzie di assicurazione.

Penso che stiamo facendo un errore, ma auspico che il Governo non lo permetta e che la Camera dei deputati provveda a modificarlo, altrimenti sarà un problema per un settore molto vasto del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, da dieci anni i Governi si rimbalzano la stesura di un decreto legislativo volto a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nell'ambito del servizio di trasporto pubblico taxi. Sono passati dieci anni e c'è voluto un emendamento, infilato di nascosto nottetempo, e poi una protesta dei tassisti qui davanti per ottenere qualcosa, cioè quello che c'è in questo disegno di legge sulla concorrenza. Che cosa c'è scritto? Di fatto è una nuova legge delega. Dopo dieci anni cosa ci si inventa? Una nuova legge delega in cui il Governo è delegato a emettere una norma per regolamentare il servizio taxi e il noleggio con conducente. Probabilmente ci vorranno altri dieci anni per vedere una vera regolamentazione del servizio.

La parte legata al contrasto dell'abusivismo, che era uno degli elementi centrali, è relegata all'ultimo comma, con un «ma anche» un po' di veltroniana memoria. Qualcuno cerca di attribuire delle posizioni in questo *derby* politico, perché ogni volta che si cerca di ragionare in maniera seria su un tema immediatamente parte il *derby* politico tra destra e sinistra, finta destra e finta sinistra, per cui uno diventa *pro* tassisti, uno *pro* Uber e uno *pro* NCC, quando in realtà si deve agire solo *pro* cittadini.

Cosa intendo con *pro* cittadini? A proposito del servizio taxi - come sapete - c'è stata un po' di polemica qualche mesetto fa in merito all'inserimento dell'emendamento Lanzillotta all'interno del cosiddetto decreto milleproroghe. Il servizio taxi è un servizio pubblico, di natura obbligatoria. Che cosa vuol dire servizio pubblico? Vuol dire che chi esercita quell'attività deve svolgerla ventiquattr'ore su ventiquattro, trecentosessantacinque giorni l'anno, ovviamente con apposite turnazioni. Questo vuol dire che quel servizio deve essere garantito, obbligatorio e nessun tassista può rifiutare una corsa, ad esempio perché è troppo breve: questo dobbiamo dirlo.

Nel momento in cui si parte con la liberalizzazione, che oggi da tutti, anche dai più liberali, è stata vista per alcuni aspetti pericolosa, che cosa si può ottenere? Si ottiene che un servizio, che prima era garantito per tutti ogni giorno e a tutte le ore, compresi i festivi, diventa un servizio garantito solo quando redditizio. È ciò che è avvenuto in tanti settori in cui le liberalizzazioni hanno portato a un cartello di poche aziende che hanno deciso come fare quel servizio. Il servizio taxi oggi ha delle tariffe stabilite dai Comuni e, quindi, uguali per tutti; domani potrebbe diventare come è Uber adesso, un servizio che cambia se c'è uno sciopero, se nevica o piove. Si cambia e si aumentano i prezzi perché tanto tutti non possono che rivolgersi a quel servizio nei momenti in cui è più redditizio. Ecco perché il concetto di servizio pubblico - lì vorrei arrivare, lasciando perdere per un momento la questione taxi - a poco a poco si sta snaturando. È già successo con le poste. Liberalizzando quel mercato si pensava a una concorrenza. In realtà abbiamo sempre la società Poste italiane che svolge un servizio in condizioni di monopolio, però è libera di fare ciò che vuole, è diventata più una banca che un vero servizio postale, e quindi, chiude alcuni servizi postali in periferia, in campagna o in montagna perché non sono redditizi e perché non deve garantire un servizio. Lo stesso discorso vale per il trasporto ferroviario: sulle tratte più redditizie come la Milano-Roma abbiamo un treno superveloce ogni dieci minuti, ma i nostri pendolari viaggiano sempre su treni che fanno schifo, in ritardo o che vengono soppressi. Questa è la liberalizzazione all'italiana.

Per questo dobbiamo fare molta attenzione ed evitare che i servizi tecnologici, che dovrebbero essere vero strumento per i servizi pubblici, diventino un servizio alternativo a quello pubblico, che di

pubblico ha poco e diventa un servizio di natura privatistica, come sta facendo Uber in tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulla concorrenza, giunto in Aula attraverso un complesso e lungo *iter* parlamentare, come molti hanno sottolineato, è frutto di un lavoro - concordo con quanto ha evidenziato il relatore Tomaselli nella sua relazione - realizzato in ottima sinergia da Governo, Commissione, Gruppi parlamentari e vari soggetti intervenuti in audizione, che tutti hanno concorso all'approfondimento dei contenuti e al conseguimento di soluzioni condivise.

Obiettivo prioritario del disegno di legge è stimolare la crescita economica e innalzare il livello di concorrenza in alcuni settori, rendere funzionale la regolamentazione interna dei mercati, legata ancora e troppo a modelli di riferimento del passato. La concorrenza in alcuni settori, come ad esempio i trasporti, il credito e le assicurazioni, le professioni e i servizi, le costruzioni, l'elettricità, il gas e l'acqua, le attività turistiche, si scontra con la presenza di numerose barriere, come regolamentazioni obsolete che inibiscono la libera iniziativa e la diffusione di beni e servizi per i cittadini e le imprese e determinano costi aggiuntivi evitabili a carico dei consumatori e un'insufficiente rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e di un mercato sempre più globalizzato.

I forti limiti alla espansione della pratica della concorrenza, frenata da condizionamenti burocratici troppo pesanti, hanno già prodotto danni al nostro tessuto economico: ciò risulta evidente - volevo sottolineare questo aspetto - specie nelle aree di confine, dove le imprese sempre più frequentemente delocalizzano e i consumatori si rivolgono ai Paesi limitrofi, dove trovano risposte alle proprie esigenze di prodotti e servizi molto più convenienti soprattutto in termini di costo. La stessa Autorità per la concorrenza e il mercato evidenzia come le barriere poste all'entrata in alcuni settori imprenditoriali richiedano contesti economici facilitanti, interventi strutturali che rendano il mercato attrattivo, una maggiore sburocratizzazione, come ho ampiamente sottolineato, che consenta di creare un tessuto generativo di accoglienza anche a investimenti esteri, anziché produrre chiusure oppure la fuga crescente delle imprese italiane.

La sottoscritta, alla fine di ottobre dello scorso anno, ha presentato il disegno di legge n. 2584, teso proprio all'istituzione di una ZES (zona economica speciale) nelle aree territoriali della Regione Friuli-Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia per permettere un rilancio economico per quelle zone che più di altre risentono dei contraccolpi di una concorrenza, da un lato, di un altro Paese comunitario ma, dall'altro, fortemente localistica, in quanto legata ad un territorio contermine che permette all'utenza finale di accedere agevolmente all'offerta molto più vantaggiosa del Paese contiguo.

È palese che avere come dirimpettaio uno Stato con una fiscalità molto contenuta, una burocrazia più snella e un costo della vita e dell'energia minore rispetto a quelli del nostro Paese, comporta inevitabilmente tutta una serie di difficoltà per le imprese italiane, a partire dai costi di approvvigionamento energetico nel processo produttivo, passando per il costo della manodopera e dei trasporti, per citare due elementi che ricadono inesorabilmente sul costo finale di ciascun prodotto. Di esempi di queste disparità ce ne sono a iosa, ma tutti contengono un chiaro messaggio: il nostro Paese deve mettersi alla pari con gli altri ed in fretta! Bene, quindi, il fatto che questo disegno di legge, rimasto per tempi lunghi in Commissione, abbia visto ora la luce.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla mobilitazione da parte degli ambulanti, che hanno manifestato contro la Bolkestein, e abbiamo vissuto con disagio la settimana di sciopero dei taxi. I lavoratori sembrano essere assolutamente contrari alla liberalizzazione del mercato; tuttavia, vorrei far notare, come spesso mi è stato detto al di fuori di quest'Aula, che per crescere ed espandersi le nostre imprese, le nostre aziende ed i privati hanno bisogno di una regolamentazione più aperta ai cambiamenti. Il mondo globalizzato non aspetterà certo che l'Italia si metta al passo, come abbiamo visto dalla crescita degli ultimi anni. Il mondo globalizzato corre, e dobbiamo aiutarci da soli. Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: ho qui un elenco delle novità più

importanti che chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna.

Sottolineo che vengono introdotte, mediante una delega al Governo, misure riguardanti la cosiddetta *smart city* per incoraggiare lo sviluppo di città intelligenti e la mobilità sostenibile; la delega chiede l'estensione progressiva dell'utilizzo di dispositivi elettronici, l'allargamento delle informazioni sui servizi nelle città e tutela della sicurezza ricavabili attraverso il dispositivo elettronico, la regolamentazione della portabilità dei dispositivi, la definizione del valore di prova nei procedimenti amministrativi dei dispositivi stessi e l'individuazione di un'effettiva tutela della *privacy*.

Concludo accogliendo con molto favore questo provvedimento che ha tutte le carte in regola per consentire all'Italia di raggiungere un buon livello di liberalizzazione e per dare risposte a buona parte delle problematiche legate alla concorrenzialità del nostro Paese, poiché la politica della concorrenza è una leva indispensabile per garantire il rilancio e la crescita economica. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare la parte restante del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sul disegno di legge al nostro esame è intervenuto il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile, poi gli ha fatto eco il primo ministro Gentiloni Silveri ed entrambi chiedevano, non proprio in modo gentilissimo, un'approvazione rapida del provvedimento. Noi pensiamo di dovere e di poter chiedere - come hanno già fatto altri colleghi - un passaggio rapidissimo in Commissione in modo da avere la possibilità di sistemare alcuni aspetti che anche nel maxiemendamento si sono palesati come non proprio esatti.

La discussione è durata due anni, abbiamo perso il conto delle audizioni, e sono passati circa nove mesi dalla sua approvazione in 10a Commissione: forse ora il provvedimento è maturo o magari, Presidente, non lo è affatto. E allora lo farete maturare come le banane nella cella delle fiducie.

Il Gruppo della Lega ha lavorato parecchio sugli articoli dall'1 al 15 relativi alle assicurazioni. Il tema che è stato trattato in questi articoli, le RC auto, è per noi di grande interesse e vi abbiamo dedicato una buona parte del nostro lavoro. Si è trattato di un lavoro volto a ristabilire un equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate nel settore: le compagnie assicuratrici, le imprese di riparazione, i periti e gli assicurati. Stiamo parlando di un settore ancora troppo chiuso alla concorrenza e assoggettato agli interessi delle compagnie di assicurazioni.

Gli articoli da 18 a 24 attengono al settore delle telecomunicazioni. Gli emendamenti ad essi riferiti sono volti a garantire la possibilità per i consumatori di aderire, tra le diverse offerte degli operatori, a quelle che maggiormente rispondono ai propri bisogni e abitudini di consumo.

Si è parlato poi a lungo dei costi dell'energia in Italia, che sono i più alti d'Europa e certamente non hanno facilitato la concorrenza, rappresentando uno dei principali svantaggi per le nostre aziende nei confronti degli altri *competitor* europei ed extraeuropei. A nostro parere, le misure adottate dal Governo non appaiono affatto incisive nell'obiettivo di rendere il settore più aperto alla concorrenza e, quindi, nel contribuire alla riduzione dei costi delle bollette energetiche a carico degli utenti.

Si è parlato anche di banche e quest'Assemblea ne ha viste di tutti i colori. Tutti gli emendamenti presentati in tema di servizi bancari hanno la finalità di aumentare la protezione e la tutela dei consumatori che, come noto, hanno una forza contrattuale ed economica molto più ridotta rispetto alle banche e agli istituti di credito.

La Commissione industria, commercio, turismo ha inoltre ritenuto di intervenire, con la presentazione di diversi emendamenti, anche sulla questione della circolazione internazionale dei beni culturali. Gli anni sono stati portati da cinquanta a settanta per le opere assoggettate al controllo degli uffici esportazioni delle Soprintendenze. Abbiamo esaminato, anche dal punto di vista temporale, quali potevano essere le opere che avrebbero potuto superare i confini italiani e abbiamo preso come unico esempio quelle di de Chirico; la previsione avrebbe sicuramente messo a rischio la nostra cultura di essere privata di alcune opere importantissime.

Si è inoltre parlato molto delle farmacie. Come si dice sempre, nessuno ha mai visto un farmacista

sotto un ponte. È però chiaro che probabilmente c'è anche l'incapacità di considerare che l'Italia non è fatta solo di città come Milano, Roma, Torino o Napoli, in quanto esistono anche le farmacie rurali, che erogano un servizio molto importante alla popolazione, soprattutto in termini di presidio del territorio.

Ricordo che l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che annualmente venga adottato un provvedimento per il mercato e la concorrenza. Signor Presidente, ripeto: annualmente. La finalità della legge è porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Tale attività va operata sulla base di specifiche indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Signor Presidente, questo provvedimento di annuale ha poco o nulla: il disegno di legge arriva all'esame dell'Assemblea dopo ben due anni dalla sua presentazione da parte del Governo. Si tratta di un provvedimento che ha palesato le molte contraddizioni dell'approccio che la maggioranza ha sul tema della concorrenza. È stato necessario venire a capo del testo. Non sempre la maggioranza ha condiviso gli atteggiamenti emersi alla Camera dei deputati e nelle Commissioni del Senato. L'esame ha messo a nudo i vari portatori di interesse, soprattutto le grandi *lobby*. Sono state svolte una serie infinita di audizioni, sicuramente necessarie, ma a volte in limpida divergenza e soprattutto orientate in base agli interessi che si voleva andare a tutelare. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui giusti binari. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui binari, come a dire che era abbondantemente deragliato e quindi aveva perso quella linea guida che la legge n. 99 del 2009 aveva in qualche modo fissato sulle traversine di questi binari. Ci sono norme che vanno e vengono, date ormai vecchie, argomenti trattati in altri provvedimenti e quindi un testo già di fatto modificato per legge. Qualcosa in questi mesi è slittato, alcune cose sono diventate oggetto di una delega per una futura normativa, cosa che tra l'altro, signor Presidente, ci preoccupa non poco. Qualcosa è stato cancellato e alcune decisioni - si figuri un po' - sono addirittura contrarie allo spirito della legge. Insomma, quello che sarebbe dovuto essere un disegno di legge che per la prima volta avrebbe dovuto prendere forma sulla base delle segnalazioni dell'Autorità *antitrust* è diventato un testo che non ha molto del testo originario e le modifiche approvate ne hanno stravolto il contenuto. Praticamente siamo partiti con l'ABC per quel che riguarda la legge n. 99 del 2009 e siamo arrivati alle ultime tre lettere dell'alfabeto.

Quindi, dopo mesi di dibattito parlamentare, siamo forse alla conclusione di questo lungo *iter*. È vero che da parte della minoranza era già stato dato l'olio santo al provvedimento, perché si pensava che venisse insabbiato, ma poi c'è stata un'accelerazione e verrà posta l'ennesima questione di fiducia. Qualcosa in tutti questi mesi è sfuggito al Governo, ovvero l'idea che il cambiamento del quadro normativo sul mercato e la concorrenza abbia per fine ultimo quello di salvaguardare il consumatore, soprattutto se è vulnerabile e quotidianamente costretto o sollecitato ad ingannevoli scelte. Ebbene, balza subito all'occhio il fatto che la linea guida del Governo sia sembrata influenzata da interessi di settore e di categorie dotate di potenti mezzi persuasivi o da modelli teorici non coerenti con la nostra realtà. A volte ci è parso che il disegno di legge in esame abbia uno scollamento rispetto ai reali bisogni dei cittadini.

Si è parlato della presenza di barriere alla competizione, dell'insufficienza della trasparenza e delle raccomandazioni della Commissione europea: viene sempre messa in mezzo l'Europa. Per la verità il disegno di legge interviene solo in merito a qualcuno dei punti segnalati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche se si tratta di punti certamente importanti, come quelli dell'RC auto, dei fondi pensione, dei servizi postali e delle questioni legate alle comunicazioni.

Per quanto ci riguarda forse le cose si sarebbero potute fare un pochino meglio, magari ascoltando un po' la minoranza: come ripeto sempre diamo gratuitamente degli squisiti consigli, cercando di metterci davvero dall'altra parte del tavolo - questo è importante - dove ci sono i cittadini e i consumatori, dove si siedono i cittadini, che sono anche consumatori e fruitori dei servizi. Forse, sedendovi dall'altra parte del tavolo vi sareste accorti che il cittadino viene "spremuto" e che, notoriamente, non tutti i cittadini sono supertecnologici: spiegheremo poi il perché di questa affermazione. Stando seduti dall'altra parte

del tavolo vi sarebbe balzata subito all'occhio l'abolizione del contratto di maggior tutela, con il passaggio al mercato libero, che avreste considerato una vera carognata nei confronti dei cittadini. Su quella seggiola vi sareste chiesti come è possibile che i cittadini, che sono sempre più in difficoltà sotto l'aspetto economico, vengano ora messi in apprensione psicologica, specialmente quelli meno tecnologici. Stando seduti su quella seggiola avreste provato il dramma del comune cittadino, che per la stragrande maggioranza non sceglierà e verrà messa sicuramente, in maniera il più delle volte del tutto inconsapevole, all'interno del meccanismo delle aste.

Questo vale anche per altri passaggi del disegno di legge in esame: definire come liberalizzazione alcuni marchingegni è una evidente falsificazione. Siete degli europeisti convinti, oppure dite che ce lo ordine l'Europa, come dicevamo in precedenza. Dunque dovreste sapere perfettamente che non esiste in Europa un Paese in cui sono state attuate regole e modalità di questo genere. Il libero mercato esiste già ora e il consumatore può spostarsi da un fornitore all'altro. E se non ce la fa probabilmente è perché non ha la capacità di andare sui *social*, come sanno fare alcuni, oppure perché, signor Presidente, sta bene dove è; e allora perché rompergli le scatole, a questo bravo consumatore?

Allora, su quella seggiola, ci si renderebbe conto che si tratta di un provvedimento che fa liberalizzazioni finte, con cui non si è padrone di sé stesso, e si è considerato una merce; e posso garantire, signor Presidente, che essere una merce non è proprio la sensazione più bella.

Del maxiemendamento sta circolando una bozza. O pensate di cambiare in meglio il testo - e allora la cosa può anche essere anche positiva - oppure avete fatto qualche ritocco e pensate di buttare un po' di fumo negli occhi alle minoranze e ai portatori sani di interesse, che hanno chiaramente messo queste Aule in condizione di essere contro questo provvedimento. Per quanto riguarda le energie viene toccata poca roba: sono state cambiate le date; sulle farmacie praticamente nulla, cambia qualche virgola. Fumo, appunto.

Signor Presidente, io capisco bene che è difficile redigere una legge di questo tipo e quanto sia complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori, la qualità dei servizi, con le esigenze dei produttori e di chi eroga i servizi. Ho letto un brevissimo articolo, ma molto significativo, su questo aspetto: i consumatori hanno facilità nel navigare su Internet per acquistare un bene, sono bravissimi, hanno una capacità enorme di confrontare i prezzi a parità di bene e hanno una bellissima vocazione, a volte, a vantarsi con gli amici se hanno trovato il prezzo migliore. Per chi non è avvezzo a questi mezzi, c'è sempre il collaudato passaparola; comunque si cerca il bene più vantaggioso da acquistare. Quando, poi, si diventa venditori si inverte l'esigenza: si cerca la protezione contro la concorrenza nazionale e internazionale e si rimpiange il Medioevo, quando le corporazioni proteggevano le attività produttive. Quando, poi, siamo costretti a rivolgerci al fornitore unico (mi riferisco in questo caso alla pubblica amministrazione), incrociamo le dita e ci armiamo di santa pazienza. Poi torniamo consumatori e ci addentriamo in un mondo per trovare la scappatoia alle norme che abbiamo voluto in quanto produttori e venditori.

Signor Presidente, concludo con un plauso ai due relatori, senatori Tomaselli e Luigi Marino, e al presidente della Commissione industria Mucchetti, che nel mare mosso di questo disegno di legge si sono egregiamente salvati, anche senza giubbetto dei naufraghi. Dobbiamo dire, però, che probabilmente avremmo potuto ottenere di più e fare sicuramente qualcosa di meglio; alcune questioni avrebbero forse potuto essere scorporate dal testo e trattate in un provvedimento *ad hoc* una volta affrontate dalla Commissione di competenza. Questo è, infatti, a tutti gli effetti un disegno di legge interministeriale, che abbraccia praticamente tutto l'arco governativo e che nelle dichiarazioni di voto probabilmente vedrà da parte nostra un atteggiamento negativo.

Chiediamo comunque, ripeto, un passaggio brevissimo in Commissione, in cui il Gruppo Lega si prende la responsabilità di stringere i tempi e di non fare ostruzionismo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su un aspetto specifico del provvedimento sulla concorrenza, quello relativo all'esportazione delle opere d'arte dall'Italia, di

provenienza privata e non soggette a regime di vincolo. A nostro giudizio, l'emendamento all'articolo 68, presentato dal senatore Andrea Marcucci, presenta gravi profili di criticità. Vogliamo che resti agli atti il nostro dissenso, con l'obiettivo che la Camera dei deputati possa correggere e migliorare quanto deliberato dal Senato sotto il vincolo di una assai probabile fiducia. A questo proposito, vorrei ribadire la nostra denuncia per l'uso e l'abuso di questo strumento che ha contraddistinto l'intera legislatura, senza che, come in passato, arrivassero inviti al Governo da parte delle autorità preposte ad esercitare una maggiore moderazione e rispetto per l'attività del Parlamento.

Si tratta di una serie di interventi fatti su questo provvedimento sulla concorrenza che lo storico dell'arte Tommaso Montanari ha già evidenziato in alcuni articoli davanti all'opinione pubblica, senza che questi contributi inducessero il Governo ad una maggiore ponderazione per quanto sta per avvenire in un campo nevralgico del nostro interesse nazionale come quello della tutela culturale dei beni artistici.

Un primo aspetto problematico riguarda il fatto che viene allineata a settant'anni la soglia temporale affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale. Ad oggi tale soglia era di cinquant'anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti. In questo modo, si modifica l'articolo 65 del codice dei beni culturali, ai sensi del quale è vietato esportare cose mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre cinquant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica sull'interesse culturale. L'emendamento sposta questo termine a settant'anni, quindi oggi se una cosa (un quaderno, un bozzetto, una fotografia autografa) è di autore defunto ed ha cinquant'anni, non può essere esportata senza permesso. Con la modifica, per essere assistito da questa tutela, ne dovrà avere settanta. Di fatto, si regalano vent'anni ai mercanti d'arte e si riducono di vent'anni i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

In secondo luogo, occorre notare che oggi possono essere vincolate le opere che, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant'anni), siano giudicate particolarmente significative a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dalla nuova normativa, accadrà che potranno essere oggetto di esame le sole opere d'arte che siano state realizzate da un artista non più vivente che abbiano più di settant'anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settant'anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se, come recita il nuovo testo, «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Come è noto, il diavolo si annida nei dettagli; in concreto tutta una serie di opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento potranno essere vincolate solo se si dimostra che siano di interesse «eccezionale» e non più semplicemente «particolarmente significativo». Il rischio è che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione.

Un terzo problema riguarda le procedure di autocerficazione: al di sotto della soglia di 13.500 euro, le opere - si badi bene autocertificate dal proprietario - potranno uscire dall'Italia senza autorizzazione del Ministero (eccezione fatta per i beni la cui esportazione è vietata a prescindere dal valore, come per esempio i reperti archeologici). È vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni.

Ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti, e sperare poi che i controlli a campione - perché questo la normativa prevede sulle autocertificazioni - del Ministero riscontrino anomalie e irregolarità; cosa assai improbabile, anche a fronte della diminuzione di addetti a questa funzione in un comparto, come è noto, sotto organico.

Qui si sta commettendo, a mio parere, un grave errore di carattere culturale perché la libera esportabilità di un bene culturale viene legata soltanto a una soglia di valore economico, senza considerare l'eccezionalità culturale e non monetizzabile del bene, che si fonda sul suo valore storico in quanto oggetto che si trova dentro un determinato contesto antropologico e culturale, quello italiano, la cui integrità dovrebbe essere salvaguardata dalle leggi dello Stato e non svenduta in nome di una presunta concorrenza.

Questo provvedimento introduce una sorta di *jobs act* delle opere d'arte, in cui il loro valore, così come è avvenuto con il lavoro in caso di licenziamenti senza giusta causa (in questo caso si tratterebbe di vendita di opere senza giusta causa) viene esclusivamente monetizzato con l'effetto di equiparare - qui è il salto culturale di una tradizione plurisecolare di tutela dei beni culturali, che ha caratterizzato la storia della penisola italiana - le opere d'arte a qualunque altro tipo di merce, negandone l'eccezionalità e la specificità.

L'argomento utilizzato dai sostenitori di questo provvedimento è che esso consentirebbe di adeguarsi alla normativa europea e a quella degli altri Paesi. Il rilievo non convince perché la normativa europea sarebbe il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 116 del 2009, che riguarda l'esportazione dei beni dal territorio dell'Unione europea (e non dai singoli Paesi membri) e che fa salva la facoltà dei singoli Stati di disciplinare l'uscita dai loro territori dei beni artistici.

La normativa internazionale e di altri Paesi, inoltre, non può essere un criterio guida per l'Italia, in ragione che il nostro Paese ha la più alta concentrazione di beni d'interesse storico-artistico e culturale nel mondo e non può e non deve farsi influenzare dalla normativa di Paesi che ne hanno molta meno. Storicamente, come dicevo, proprio sul terreno della tutela l'Italia ha rappresentato un'eccellenza e un'eccezione, un esempio da imitare e ora invece noi, presi da un improvviso attacco di esterofilia, ci metteremmo a inseguire il lassismo di altri Stati.

Infine, se è vero, e senza dubbio lo è, che gli operatori del settore lamentano ritardi nelle procedure, la soluzione sta nel rafforzare gli uffici, non nell'abbassare le tutele, magari mediante l'istituzione di una direzione generale preposta al coordinamento degli uffici di esportazione.

Che le grandi case d'aste nazionali e internazionali siano contente di questo provvedimento non ne dubito. Esso, infatti, tutela gli interessi professionali dei mercanti d'arte, delle case d'asta, dei trasportatori professionali di opere d'arte, dei legali che li affiancano. Lo stesso non si può dire, però, degli interessi nazionali di un Paese (che dovrebbero essere preminenti) e di una comunità civile consapevoli della necessità di tutelare i propri patrimoni culturali pubblici e privati, senza favorire, agevolare svendite all'estero, con un evidente potenziale speculativo di carattere privato o destinato a foraggiare le collezioni dei grandi musei internazionali.

In conclusione, dunque, su questo aspetto il disegno di legge restringe il vincolo protezionistico e di tutela grazie all'allungamento temporale della soglia necessaria affinché un'opera possa essere qualificata bene culturale e grazie alla previsione di un regime circolatorio delle opere più libero e meno controllato di quello attualmente in vigore. Ciò avviene in contrasto, a nostro parere, con la previsione contenuta all'articolo 9 della Costituzione, a tenore del quale, tra i compiti precipui dello Stato e dell'autorità pubblica, vi è pure la tutela del proprio patrimonio storico e artistico della Nazione.

Per queste ragioni, preannuncio che voterò questo provvedimento soltanto perché, come è assai probabile, sarà imposta la fiducia, ma invito ciascuno di voi e la Camera dei deputati (che lo riceverà) a prendere atto dell'errore che stiamo commettendo e della possibilità (che è anche una speranza) di rivederlo, migliorando il testo. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, credo che il senatore Gotor mi abbia offerto la possibilità di indicare proprio un paradosso gigantesco sottostante alle sue parole, che ha in Italia delle applicazioni davanti alle quali c'è da rimanere soltanto increduli, per questo comunismo archivistico e artistico che si vuole diffondere. Lo dico al Sottosegretario, sperando che ci

sia qualcosa da fare anche in questa occasione, lo dico al presidente della 10a Commissione - se per cortesia vuole ascoltarmi un attimo - e anche ai relatori.

Vedete, fin dall'inizio del Regno d'Italia, attraverso leggi dello Stato italiano e circolari vincolanti dei Ministeri, vennero destinati allo spoglio tonnellate di carte provenienti da enti e archivi pubblici, fra cui decine di milioni di buste e lettere che venivano ritenute di nessun interesse. Qua ho tutta la documentazione delle leggi dell'epoca. Queste carte degli spogli venivano vendute a quintali o a tonnellate e venivano destinate al macero o venivano consegnate alla Croce Rossa, che ne propagandò in maniera efficace e capillare la vendita ai privati, per poter meglio operare nel campo della carità e della beneficenza.

Orbene, collega Gotor, richiamo un attimo la sua attenzione: l'articolo 54 del vigente codice dei beni culturali fra i beni inalienabili cita i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti e istituti pubblici diversi. Questo sarebbe un patrimonio nazionale da tutelare. Allora, malgrado il fatto che, con circolare, il Ministero dei beni culturali abbia indicato chiaramente che tale norma non può essere applicata alle semplici buste con francobollo, ma soltanto a quelle che contengono qualche utilità per gli archivi, se ne è stata denunciata la sottrazione, alcune Soprintendenze periferiche ritengono che tutto quello - ascoltate cos'è il nostro patrimonio - che negli ultimi secoli è stato indirizzato a Comuni, Province, tribunali e parrocchie faccia parte del demanio dello Stato, mettendo peraltro in moto denunce penali e sequestri di materiale, per incitazione a incauto acquisto, nei confronti di tutti quelli che sono in possesso di qualcuna delle decine di milioni di documenti postali che sono stati legittimamente comprati (parlo di materiale del valore di 2 euro, 4 euro o 10 euro) negli ultimi centocinquant'anni dai collezionisti e dai loro progenitori nelle bancarelle, nelle aste, durante i convegni filatelici, eccetera. Letto il testo di un ordine del giorno che purtroppo non potrò presentare; il relatore si era detto disposto a farlo, ma con la fiducia decadrà.

Addirittura, la Soprintendenza di Cosenza ha sequestrato 10.000 lettere, con la motivazione, senatore Gotor, che, avendo più di cinquant'anni, pur essendo state inviate dai militari al fronte della Prima e della Seconda guerra mondiale ai loro familiari (fra la Prima e la Seconda guerra mondiale sono state inviate dai cinque ai sei miliardi di lettere e cartoline, tre milioni e mezzo al giorno), esse hanno un interesse storico. Il detentore è stato condannato e purtroppo ha patteggiato la pena, così la sentenza è passata in giudicato.

Questi comportamenti stanno mettendo in crisi un comparto che vedeva operare, fino a ieri, una ventina di case d'asta filateliche, più di cento commercianti, centinaia di circoli filatelici e un milione di collezionisti, per un giro d'affari di circa 200 milioni all'anno. Tutti in questo momento sono potenzialmente incriminabili per incauto acquisto o ricettazione, se non forniscono la prova (impossibile) che la singola lettera indirizzata a un ente pubblico fa parte delle decine di milioni scartate per legge dalle pubbliche amministrazioni.

Quindi, per capirci, lo Stato con legge liberalizza, privatizza, vende e dà alla Croce Rossa, per attività caritative, queste tonnellate di materiale. Per tre generazioni questo materiale viene comprato da centinaia di migliaia di persone e adesso invece lo Stato dice che tutti questi sono dei criminali. Quindi a casa loro arrivano i Carabinieri, fanno i sequestri, arriva una denuncia penale, sequestrano mille lettere, le portano alle Soprintendenze, i Carabinieri le mandano alle Soprintendenze di tutta Italia. Per fare cosa? Per mandarle a marcire negli scantinati.

Guardate, ho qui con me la rivista «Link», che dice: «La scomparsa degli archivi di Stato: così l'Italia distrugge la sua storia». Ma lo sapete che all'Archivio di Stato centrale chiunque può entrare, può andare a vedere anche cose riservatissime e magari se le infila sotto la giacca e non c'è nessun controllo? Lo sapete che nella periferia di Roma ci sono interi magazzini pieni di decine, centinaia di milioni di dati archiviati dal Ministero del tesoro, degli elenchi delle marocchinate durante la guerra, delle liste dei profughi dell'Istria e della Dalmazia, di quelle delle opzioni del 1939 che nessuno è in grado di controllare e di filmare?

In questa situazione, in cui non riusciamo a salvaguardare l'indispensabile, cioè le cose che devono

stare negli archivi di Stato, si è aperta la caccia a decine di milioni di lettere. Questo perché i sovraintendenti, evidentemente, non hanno altro da fare che stare davanti a Internet a controllare se viene venduta su eBay una lettera che ha valore di 5, 10 o 15 euro, di cui naturalmente esistono milioni di copie, per far scattare le sanzioni penali.

Io faccio un appello al Governo. Saranno solo un milione di persone, ma ci tengono. Hanno salvato la storia culturale del nostro Paese. Hanno scritto centinaia di libri su questa storia minore. Ci sono istituti, come l'Istituto di studi storici postali di Prato, che hanno scritto cose magnifiche sulla storia postale. Loro hanno salvato e mantenuto, in questo Paese, un patrimonio, che lo Stato terrebbe negli scantinati per farlo mangiare ai topi. Perché questa sarebbe la fine di queste tonnellate di carta.

Vogliamo essere ragionevoli? Sì, questo discorso vale per i quadri. È ovvio che un quadro eccezionale di cinquant'anni fa deve rimanere in Italia. Ma voi pensate che si possa immaginare che i quadri degli ultimi settant'anni dei pittori moderni, a centinaia e a migliaia, debbano tutti avere l'opzione per andare all'estero? Ma parliamo di Europa? Ma parliamo di concorrenza? Ma parliamo di privatizzazione? Solo nell'Albania di Enver Hoxha era proibito fare la collezione di francobolli. Neanche in Cina e in Unione Sovietica era proibito.

E io qui lo denuncio. Sabato ho partecipato a una riunione di commercianti, di case d'asta e di collezionisti che sono angosciati, perché non è bello vedersi arrivare i carabinieri in casa a seguito di una denuncia dovuta al fatto che tuo nonno ha comprato una lettera o perché magari hai attaccati alla parete ricordi di guerra che un tuo parente ha inviato a tua madre o a tua nonna, i quali vengono definiti documenti con un valore storico e quindi possono essere sequestrati. Ma mi domando se i sette miliardi di lettere mandate dai combattenti possano essere definite patrimonio storico del nostro Paese, visto che hanno più di cinquant'anni. Perché è quello che sta accadendo.

Io speravo che un piccolo emendamento chiarisse che è evidente che i beni di cui all'articolo 54, attualmente detenuti negli archivi, devono stare negli archivi. Ci mancherebbe altro. E per i documenti rubati dagli archivi e il cui furto è stato denunciato, è chiaro che deve essere perseguito chi li ha rubati. Ma estendere questo principio in questa maniera folle a decine, forse centinaia di milioni, di carte che lo Stato ha legittimamente venduto è una follia alla quale stiamo assistendo e che stiamo denunciando.

Da quattro anni abbiamo rapporti con i Ministri *pro tempore* spiegando la situazione. Il Ministero dei beni culturali ha fatto una circolare ma i singoli soprintendenti spiegano che di questa circolare a loro non interessa assolutamente nulla, perché ritengono di dare loro interpretazione. A proposito del discorso del senatore Gotor, ma chi è poi l'esperto che stabilisce il valore di una opera pressoché contemporanea? Un sovrintendente che non sa distinguere un francobollo da una busta, e che non sa neanche di cosa parla?

Sarebbero quelli che vanno nelle case d'asta e che, prima dell'asta, vanno a prendere il catalogo e smarriscono i clienti dicendo che devono sequestrare questo o quest'altro, come ad esempio cartoline del 1950 perché indirizzate a un Comune? Ma quando arrivavano ai Comuni sindaco e segretario comunale le prendevano e le buttavano nel cestino, e solo alcune finivano in archivio. E poi c'erano gli spogli degli archivi.

Ma vogliamo creare un Paese di criminali? Ma fin dove arriva il reato penale del nostro Paese? Fin dove il cittadino può essere sottoposto a procedimenti penali e addirittura al ritiro del passaporto? Un collezionista, per una busta di 10 euro che gli è stata regalata da un amico, ha subito un procedimento penale. Quando poi questo industriale, sei mesi dopo doveva andare all'estero, gli è stato detto che non poteva ottenere il passaporto perché risultava un procedimento penale a suo carico.

Dico al Governo di andarsi a leggere i giornali, La Stampa o il Quotidiano Nazionale, perché questi fatti ormai sono pubblici. Io faccio fatica a spiegare ai commercianti e ai collezionisti che c'è un Senato e c'è un Governo, perché queste cose gridano vendetta al cospetto di Dio. Ma ci sarà qualcuno che provvede? Purtroppo sento invece che ci sono ancora idee per cui la libertà privata non esiste e non esiste nemmeno il collezionismo privato. È tutto dello Stato. Arriva un funzionario di una soprintendenza periferica, magari di Cosenza e, abusando della sua autorità, porta via 10.000 lettere a un privato, inventandosi che dopo cinquant'anni è tutto suo. Suo di chi? Dell'archivista?

Sapete dove sono adesso gli scatoloni? Sono negli scantinati e una parte non si sa più neanche dove sia, visto che stanno cercando dove sono finiti. Dove volete che finisca questa roba? Dove finiscono questi milioni di carte? Chi ha i soldi per archiviarle? Ogni anno lo Stato spende 19 milioni di euro solo di affitti per tenere dentro questi enormi magazzini milioni di carte. Attualmente sono nei magazzini perché nessuno ha le risorse, neanche per gestire le cose più belle.

Come ho detto anche agli amici del Volkspartei c'è tutta la storia agricola del 1939-1940 e delle opzioni in Alto Adige che sta lì, tutta accatastata, in decine di migliaia di faldoni e vogliamo recuperarla. E chi la recupera?

Allora vogliamo correre dietro la singola lettera? Vogliamo tenere impegnati carabinieri, magistrati, primo grado, secondo grado e tutti gli archivi per bloccare una passione, un *hobby*, il più popolare che ci sia e che coinvolge milioni di persone?

Colleghi senatori, se questa è la funzione del Parlamento e del Governo, altro che liberalizzazioni, altro che concorrenza e altro che Europa! Ora spero, signor Sottosegretario, che si riesca (e quattro Ministri, a parole, ci hanno dato ragione) a cavare un ragno dal buco e ad approvare una norma che chiarisca definitivamente che chi si è fidato di questo Stato e ha dato una mano alla Croce Rossa comprando questo materiale, oggi non diventi un potenziale criminale.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei esprimere in quest'Aula la mia preoccupazione sul destino di Alitalia, la compagnia di bandiera, che per tanti anni è stata il fiore all'occhiello del nostro sistema trasportistico, in modo particolare del sistema trasportistico aereo, intanto per sostenere la necessità di un percorso che non sia liquidatorio di questo patrimonio di mezzi, cultura e professionalità che è espresso dal personale che ci lavora e lo fa con grande impegno da tanti anni.

L'altro motivo è per avere una garanzia, che credo il Governo debba dare anche al Parlamento, soprattutto in ragione di quanto sono essenziali oggi i trasporti aerei e quanto lo sono soprattutto per aree geografiche più periferiche del nostro Paese e dell'Europa.

Pertanto, in attesa di un sistema europeo stabile di trasporto aereo, penso che il Governo debba venire qua in Aula a riferire su quali garanzie intende porre in essere perché l'efficienza dell'attuale sistema di trasporto aereo italiano sia potenziato valorizzando Alitalia, la sua presenza nel mercato nazionale ed europeo - e noi diciamo anche internazionale - e perché Alitalia sia considerata come un patrimonio, allo Stato insostituibile, del nostro Paese.

Questa preoccupazione per noi sardi è una preoccupazione vera e penso che il Governo, anche per rispetto delle nostre popolazioni e della nostra comunità, abbia il dovere di venire a riferire in Parlamento.

Scelga il Governo se in Aula o in Commissione.

MATURANI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI *(PD)*. Signor Presidente, non avrei voluto intervenire nuovamente per proseguire con la staffetta con cui, assieme a tanti senatrici e senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da una relazione amorosa. Lo abbiamo detto tutte e tutti: lo faremo fino

a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Il 1° maggio nel centro di Roma Michela Di Pompeo, un'insegnante di italiano, è stata uccisa dal convivente che l'ha colpita più volte alla testa con un corpo contundente. L'uomo si è poi costituito. Come in un rituale, che ormai dolorosamente riproponiamo, questo è accaduto perché l'intenzione della donna era quella di interrompere la relazione.

Salgono a 54 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016. Il mostro, come sempre, è più vicino di quanto pensiamo. Dobbiamo chiamare a un'assunzione di responsabilità gli uomini perché lavorino insieme a noi nell'educazione dei figli maschi perché li sappiano aiutare a comprendere che spesso i loro comportamenti, il loro linguaggio, le loro parole e quelle dei loro amici, sono il primo elemento di un rituale, che può apparire poco importante e che poi può sfociare in una violenza.

Le donne oggi denunciano. Noi ci ripetiamo sempre che dobbiamo invitare le donne a denunciare. Nel nostro Paese ci sono leggi importanti e anche all'avanguardia rispetto a tanti Paesi europei. Ci siamo sempre detti che le leggi non bastano, anche se - sono convinta - fanno cultura. In questo caso dobbiamo dire che spesso le donne denunciano e che, purtroppo, molto spesso anche le denunce non riescono a ricevere l'attenzione e il sostegno che organismi della pubblica amministrazione dovrebbero prestare.

Sono molto importanti - ovviamente lo ripetiamo - le azioni che il Parlamento e il Governo con il lavoro della Sottosegretaria con delega alle pari opportunità stanno mettendo in atto con efficacia e impegno. È molto importante che la cabina di regia riesca a monitorare costantemente i pregi e i limiti delle norme e, soprattutto, che si continui a dare piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Noi però rivolgiamo anche un appello ai *media* affinché ci aiutino e nel loro importante lavoro smettano di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. È un appello che noi continuiamo a rivolgere ogni volta che con grande dolore siamo chiamate a intervenire in questa Assemblea al Paese, alle donne e agli uomini in modo particolare. Sono state più di 120 le donne uccise nel 2016. Non possiamo più accettare questa mattanza.

Ripetiamo questo appello importante agli uomini ad un impegno loro visibile, particolarmente a quegli uomini che nella quotidianità della loro vita e delle loro relazioni pubbliche e private affermano che mai sfiorerebbero una donna neppure con un fiore: fatevi visibili. Partecipate alla battaglia che stiamo conducendo. Aiutate gli altri uomini a comprendere che quello che accade è il segno della grande inciviltà del nostro Paese. Noi donne siamo pronte ad accogliere la loro collaborazione e il loro aiuto. *(Applausi della senatrice Gatti)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, qualche giorno fa ho portato all'attenzione di quest'Aula la vicenda legata al bilancio e al piano finanziario TARI del Comune di Lizzanello, in provincia di Lecce, una vicenda che sta generando sempre nuove anomalie.

Lo scorso 29 aprile si è tenuta una seduta del Consiglio comunale, alla quale, come cittadina, ho assistito anche io. Su segnalazione del nostro consigliere Antonio Parlangeli, però, sappiamo che - secondo quanto gli è stato riferito stamattina proprio in Comune - il verbale del Consiglio potrebbe contenere delle informazioni non corrispondenti al vero e relative alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno riguardante il rendiconto.

Ora, a questo punto è bene che si sappia la verità. In quella seduta, i consiglieri di minoranza non hanno assolutamente preso parte ad alcun punto dell'ordine del giorno; anzi, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale, hanno fatto delle affermazioni riguardanti gli ultimi sviluppi del problema TARI, compreso il testo del mio comunicato stampa e la pubblicazione della mia interrogazione al riguardo. Dunque, non si è mai aperta la discussione di alcun punto all'ordine del

giorno.

Questi possibili tentativi di sovvertimento della realtà ci danno molto da pensare, perché significa che si vuole occultare il reale svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e di quanto viene realmente detto durante tali sedute.

A questo punto attendiamo di leggere il verbale del Consiglio comunale di Lizzanello del 29 aprile e di tutti gli atti connessi, comprese le delibere. Lo so: la Giunta Pedone non immaginava che avere i 5 Stelle in minoranza potesse essere così complicato, ma è bene che ci si abituino perché il bello deve ancora cominciare. I cittadini non possono pagare con stratosferiche bollette della spazzatura gli errori dell'amministrazione.

Noi comunque andremo avanti e siamo al fianco dei cittadini del Comune di Lizzanello e Merine. *(Applausi del senatore Scibona).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 maggio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,53)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale del disegno di legge n. 2085

Il mondo globalizzato corre, e "dobbiamo aiutarci da soli". Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: le novità più importanti sono l'introduzione di sconti sul prezzo delle polizze assicurative che saranno definiti da un regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'avvio di un processo di riforma di forme pensionistiche complementari, l'eliminazione di spese in caso di recesso, l'attribuzione a Poste Italiane dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e delle violazioni del codice stradale, l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali, i nuovi obblighi per le banche e gli intermediari finanziari, nonché le misure della concorrenza in ambito forense (in particolare, all'avvocato viene imposto l'obbligo di fornire al cliente un preventivo del costo della prestazione nella quale dovranno essere distinte spese, compenso professionale ed oneri).

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Conte, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Merloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valdinosi, Valentini e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Chiti, per attività della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione delle Commissioni 10a e 13a riunite, approvata nella seduta del 19 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva

2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM (2016) 759 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 198).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM (2017) 114 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 199).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (2691)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione)

(assegnato in data 02/05/2017)

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Borioli Daniele Gaetano ed altri

Modifica all'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni volontarie del Governo, mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia (2745)

(assegnato in data 02/05/2017)

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Maggio Salvatore Tito

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (2769)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Moronese Vilma ed altri

Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale in materia di limiti degli aumenti di pena (2761)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 02/05/2017)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita (2667)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 02/05/2017)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Marino Mauro Maria ed altri

Delega al Governo per la revisione del catasto (2796)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Romani Maurizio ed altri
Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante (2763)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/05/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
Sen. Uras Luciano
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore (2358)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 02/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
Dep. Capelli Roberto ed altri
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (2719)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3772 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2780, C.3775)
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 02/05/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine 1° luglio 2017. L'11a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro l'11 giugno 2017.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 1° luglio 2017.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 26 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per " completamento del recupero ed ampliamento degli spazi interni nelle cannoniere della rocca di Castrocaro Terme (FC) con restauro e consolidamento dei parametri murari interni ed esterni - III stralcio". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente,

competenti per materia (Atto n. 992);
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "Progetto P.A.R.I. - Promozione e assistenza ai rifugiati". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 1a e alla 5a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 993);
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "il restauro conservativo del santuario della Madonna delle Armi nel Comune di Cerchiara di Calabria". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 994).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 marzo 2017, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Riccardo Orioles, giornalista.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 18 aprile 2017, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 30 settembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Atto n. 995).

Il predetto elenco è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 28 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:
una segnalazione concernente distorsioni concorrenziali relative alle previsioni di cui all'articolo 42-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento alle limitazioni previste per il rilascio di certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva di tipo non agonistico. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 996);
una segnalazione in merito all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016) in materia di tariffazione agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 997).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 aprile 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di Alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 516).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 27 aprile 2017, ha trasmesso un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio nella medesima data, ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale è stato disposto che non abbiano più corso le operazioni relative ai *referendum* popolari aventi, rispettivamente, le denominazioni "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e

"Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:

risoluzione concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno COM (2016) 821 final. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 119).

Petizioni, annunzio

La petizione n. 758, presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco, concernente la dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, già assegnata alla 11ª Commissione permanente, é stata nuovamente deferita alla 12ª Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03702 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07367 del senatore Morra ed altri.

I senatori Lezzi, Giarrusso, Puglia, Montevecchi, Donno, Paglini, Castaldi e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07430 del senatore Cappelletti ed altri.

Mozioni

GIROTTO, CASTALDI, BUCCARELLA, MORONESE, PUGLIA, ENDRIZZI, PAGLINI, SANTANGELO - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 prevede la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

gli strumenti di tutela dei clienti finali attualmente vigenti originano, dal punto di vista normativo, dalla disciplina comunitaria. Le prime direttive riguardanti il mercato interno dell'energia (direttiva 2003/54/CE per il settore elettrico e direttiva 2003/55/CE per il settore del gas) prevedevano già da parte degli Stati membri l'adozione di misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia, variabili a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro. Gli Stati membri, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese che operano nel settore energetico obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l'altro, la protezione dei clienti vulnerabili, incluse misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;

le successive direttive sui mercati energetici (2009/72/CE per il settore elettrico e 2009/73/CE per il gas) hanno sostanzialmente ribadito gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori previsti dalle precedenti direttive, ponendo maggior enfasi sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione è demandata ai singoli Stati membri. Tali direttive sono state recepite in Italia con il decreto legislativo n. 93 del 2011, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2009;

per il settore elettrico, i clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sul mercato libero continuano ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito della maggior tutela, a cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, nonché a quei clienti che non sono forniti nel mercato libero;

da diversi anni ormai è stato quindi attivato, prima solo per le forniture di energia elettrica e successivamente anche per quelle di gas, un meccanismo di tutela specificatamente rivolto ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. Il sistema prevede che le due agevolazioni siano cumulabili come è cumulabile l'agevolazione riconosciuta ai malati che utilizzano in casa apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita;

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", sono stati definiti i criteri di accesso e di erogazione dei *bonus*. In particolare, quanto al parametro di accesso al beneficio e all'individuazione della fascia di clienti finali in disagio economico, il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, quale strumento ampiamente utilizzato sul territoriale nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

l'articolo 1, comma 345-*duodecies*, della legge n. 266 del 2005 prevede che il *bonus* elettrico si applichi anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008. Prevede anche che le modalità di richiesta e di attivazione del *bonus* elettrico per i beneficiari della carta acquisti siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico e sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

l'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha esteso i benefici previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita nonché l'incremento della soglia di accesso per i clienti economicamente disagiati, in modo che i benefici siano riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

quanto alle modalità di accesso ai *bonus* è stato previsto, sia per i soggetti con disagio economico che per quelli con grave malattia fisica, che il riconoscimento avvenga "su richiesta" dell'utente, che dovrà presentare un'apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (ad esempio i CAF), utilizzando gli appositi moduli e depositando la necessaria documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio, ossia l'attestazione ISEE per i casi di disagio economico ovvero, nei casi di persone affette da grave malattia, il certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, recante "Riforma del bonus elettrico", ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del *bonus*, elevando la soglia ISEE da 7.500 euro, prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, a 8.107,5 euro, ma ha altresì confermato le modalità di accesso al *bonus*, che continuerà ad essere erogato su richiesta dell'utente, seppure agevolato dall'introduzione della possibilità di presentare l'istanza in vita telematica;

i criteri e le modalità di accesso stabilite dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 fanno sì che allo stato attuale i *bonus* siano attribuiti soltanto a una minoranza degli aventi diritto. Secondo i dati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, i potenziali destinatari della misura erano al 31 dicembre 2014 circa 3,4 milioni di nuclei familiari, scesi a poco meno di 2 milioni al 31 dicembre 2015, in esito al processo di riforma dell'ISEE. I nuclei familiari che hanno effettivamente richiesto il *bonus* elettrico per disagio economico sono stati il 28 per cento dei nuclei potenziali nel 2014 ed il 32,3 per cento nel 2015;

i dati offerti dalle associazioni dei consumatori rappresentano una situazione quasi sconcertante: secondo uno studio realizzato da 15 associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto "Bonus a

sapersi", sarebbero circa 2 milioni le famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti e che non ne hanno fatto richiesta; su base annua, nel 2016, solo il 34 per cento degli aventi diritto al *bonus* elettrico lo ha di fatto richiesto (il 27 per cento per gli aventi diritto al *bonus* gas). Di questi, oltre un terzo non avrebbe rinnovato la domanda;
le ragioni della mancata erogazione del *bonus*, pur sussistendone i presupposti, vanno ricercate, secondo i dati emersi dallo studio, nella complessità dell'*iter* di accesso al beneficio;
sarebbe dunque auspicabile un intervento di riforma volto alla semplificazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione, al fine di garantire l'attribuzione dei *bonus* alla totalità degli aventi diritto;
in tal senso, va senz'altro rivista la procedura di riconoscimento del *bonus* che non andrebbe attribuito "su richiesta" dell'utente, ma dovrebbe essere erogato automaticamente al beneficiario dal fornitore del servizio proprio in conseguenza delle condizioni di disagio e di sofferenza, come peraltro già previsto, a decorrere dal 2010, per i possessori della *social card* (per i quali l'erogazione del *bonus* avviene automaticamente in bolletta senza alcuna richiesta dell'utente);
tale finalità potrebbe essere concretamente attuata attraverso la revisione dei parametri di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle condizioni di disagio economico, che potrebbero adeguatamente essere individuati su base reddituale e non più in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente, agevolando in tal modo anche lo scambio delle informazioni necessarie all'erogazione dei *bonus* tra le autorità competenti, contrariamente a quanto accadrebbe per i dati necessari alla compilazione dell'ISEE;
considerato che:
con la deliberazione 41/2013/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo stato di attuazione della disciplina del *bonus* elettrico e gas con lo scopo, tra gli altri, di segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili. Con la deliberazione 72/2014/E/com è stato pubblicato il documento finale dell'indagine conoscitiva che ha evidenziato alcune criticità legate sia al grado di diffusione delle agevolazioni fra gli aventi diritto sia al tasso di abbandono una volta ottenuta l'agevolazione;
emerge, tra l'altro, che il numero di potenziali clienti che non ha richiesto il *bonus* pur avendone i requisiti è più elevato laddove la popolazione è più povera e meno istruita;
in alcuni Paesi, ad esempio in Francia, sono le stesse amministrazioni che segnalano ai fornitori i cittadini con i requisiti per ottenere tariffe sociali o sconti analoghi al *bonus* italiano,
impegna il Governo:
1) a prevedere che l'erogazione dei *bonus* energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o affetti da grave malattia avvenga in modo automatico, senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire l'accesso al beneficio da parte dell'intera platea degli aventi diritto;
2) in attuazione di tali finalità, a valutare l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso al *bonus*, sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, adeguatamente rapportato alla finalità della misura di ridurre i costi della spesa energetica per le classi disagiate, ed in particolare per i nuclei familiari monoreddito e con più soggetti a carico;
3) a riavviare una campagna istituzionale multimediale capace di riproporre il *bonus* elettrico al centro dell'attenzione, utilizzando per quanto possibile gli spazi riservati ai messaggi di pubblica utilità e la collaborazione istituzionale dei Ministeri competenti e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(1-00785)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
il "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" di

cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, pone diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore;

alcune delle questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti disciplinari e mai impugnate dinanzi al giudice amministrativo, quali, ad esempio, la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte, secondo il disciplinare, ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; la questione delle proroghe *ex lege* per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; la possibilità che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi "nuovi" progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dal decreto "sblocca Italia" (di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) e oltre quanto previsto, in relazione al golfo di Venezia, dal decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008;

gli aspetti più discutibili della nuova disciplina tuttavia sono quello relativo alla partecipazione delle Regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli "connessi" al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;

è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici), l'intesa della Regione venga acquisita in conferenza dei servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le Regioni partecipino alla conferenza dei servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la Regione interessata;

la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata persino, forse, per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (art. 3, comma 9, del decreto ministeriale), mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato "previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano", lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;

il decreto "sblocca Italia" distingue chiaramente i due momenti del procedimento unico (e della conferenza dei servizi) e quello dell'adozione del decreto, previa intesa con la Regione interessata (art. 38);

relativamente al rilascio di nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo il divieto di rilascio di nuovi titoli entro le 12 miglia marine, tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;

la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 17, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è stata oggetto di *referendum*, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

il Consiglio di Stato, in un parere del 2011, ha chiarito che con l'espressione "titoli connessi" si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un "nuovo" pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato, ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;

il decreto ministeriale, invece, stabilisce che "sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima

dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione" (art. 15, comma 1);
il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa, dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre (implicitamente) ammesse e che lo stesso art. 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale, infatti, al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;
i commi 2 e 3 dell'art. 15 del decreto ministeriale dispongono inoltre che "Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale" (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che "Possono essere inoltre autorizzate" le "attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio",
impegna il Governo:
1) a prevedere l'intesa, in luogo del parere, in Veneto, in conformità alla legge n. 133 del 2008;
2) a prevedere che l'intesa delle Regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, ma prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 164 del 2014;
3) a prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni entro 12 miglia già in essere non concerna piattaforme e pozzi non previsti dal programma originariamente presentato.
(1-00786)
Interpellanze
GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il Consiglio dell'Unione europea ha proposto lo strumento della cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea in applicazione dell'art. 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nell'ambito della realizzazione di un'area di libertà, sicurezza e giustizia, anche al fine del contrasto dei reati finanziari (tra cui le frodi in materia di fondi per la PAC, fondi strutturali, fondi per le piccole e medie imprese, frodi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto) contro l'Unione, anche in cooperazione con l'attività di Eurojust;
l'azione dei singoli Stati membri nella repressione dei reati finanziari a tutela dell'interesse dell'Unione europea risulta frammentata e disomogenea e, secondo il principio di sussidiarietà, tali fini potrebbero essere più efficacemente perseguiti a livello di Unione;
vista la risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato del 19 novembre 2013 (Doc. XVIII, n. 31) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituiva la Procura europea COM (2013)534 che esprimeva un parere favorevole ai fini della costruzione di uno spazio penale e processuale europeo e che, qualora non si fosse raggiunta l'unanimità in Consiglio, invitava a valutare l'opportunità di procedere secondo lo strumento della cooperazione rafforzata;
considerato che:
la legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; in particolare, l'art. 4 disciplina le modalità di consultazione e informazione del Parlamento da parte del Governo sulle questioni europee;
alla data odierna, 16 Paesi europei hanno dato formalmente il loro appoggio al progetto ed alla proposta di avvio della Procura europea;
considerate le dichiarazioni rilasciate del Ministro in indirizzo al quotidiano "Il Sole-24 ore" il 28 marzo 2017 nelle quali afferma di ritenere di non aderire alla proposta di istituzione di un Procura

europea perché ritenuta non aderente alle aspettative e agli interessi del Paese,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni secondo le quali si sia ritenuto di non aderire alla posizione parlamentare espressa nel novembre 2013 dalla 2ª Commissione permanente del Senato per l'istituzione della Procura europea;
quali provvedimenti intenda adottare, al fine di rafforzare la *governance* europea in materia di lotta antifrode in relazione alle competenze di Olaf ed Eurojust e della Procura europea a cui aderiranno i 16 Paesi membri in cooperazione rafforzata, al fine di dare concretezza alla realizzazione di uno spazio interno di libertà, giustizia e sicurezza attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.
(2-00464)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nella puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, nel servizio sulle problematiche relative all'indebitamento di Cinecittà e all'acquisto degli studi di registrazione di Papigno, frazione di Terni, è stato affrontato il problema del corso di laurea in Scienze della produzione artistica attivato dall'università di Perugia nella succursale di Terni;
sulla scia dell'entusiasmo per l'annunciata apertura degli *studios* di Papigno, nei primi anni 2000, l'università di Perugia ha investito in un moderno edificio ingenerando grandi speranze nei giovani della zona;
considerato che:
dopo un avvio di successo, la facoltà dopo pochi anni è stata chiusa e l'edificio attualmente viene utilizzato per altri scopi;
peraltro gli studenti che nei pochi anni di vita della facoltà hanno conseguito soltanto la laurea triennale non possono conseguire la specialistica in altre università poiché non vengono loro riconosciuti gli esami dati nella succursale di Terni, in quanto il corso è ritenuto atipico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché il corso di laurea triennale frequentato dagli studenti della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, succursale di Terni, venga riconosciuto per l'accesso alla laurea specialistica in altre università;
se non ritenga necessario accertare eventuali responsabilità per il fallimento della facoltà e fare una stima delle perdite che ne sono derivate.
(3-03703)

MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che nel corso della puntata della trasmissione televisiva "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stata affrontata la questione relativa alle problematiche e alla crisi strutturale di Cinecittà Studios Spa;
considerato che:
il complesso di Cinecittà nacque nel 1937 e negli anni '50 e '60 divenne un'industria di rilevanza economica per il Paese al punto di divenire un riferimento per la cinematografia nazionale ed internazionale;
nonostante il grande valore culturale ed economico del sito, gli interessi di vari imprenditori, come quelli del settore edile, non sono mancati;
nel 1997 la stessa Cinecittà venne considerata non più strategica ed eccessivamente costosa e pertanto si procedette alla privatizzazione mediante la cessione di un ramo di azienda;
la società pubblica Ente Cinema, proprietaria di Cinecittà, di cui era amministratore Luigi Abete già allora nel consiglio di amministrazione di Banca nazionale del lavoro (BNL), ha ceduto la gestione

degli studi cinematografici alla società Cinecittà Studios, il cui presidente era lo stesso Abete. Tra i soci vi era Aurelio De Laurentiis e poco dopo si sono uniti Diego Della Valle e la BNL. Successivamente anche Abete ne è diventato azionista;
considerato inoltre che:
a parere degli interroganti, i nuovi imprenditori, i cui intenti si sarebbero rilevati ben diversi dal rilancio di Cinecittà, non avrebbero sviluppato un'adeguata politica commerciale di costi e di investimenti, previsti dagli accordi sottoscritti con la parte pubblica, in quanto al momento della privatizzazione hanno spinto anche i clienti più affezionati a scegliere altri *competitor*, alimentando il rischio della scomparsa di tutta la manodopera altamente specializzata e del patrimonio professionale che da sempre il mondo invidia all'Italia;
negli anni l'attenzione di Abete, Della Valle e De Laurentiis si è spostata fuori Roma con la costituzione della società Cinecittà parchi e la creazione di un parco giochi a tema, Cinecittà World;
risulta agli interroganti che anche la società Cinecittà parchi è stata subito sommersa dai debiti; sembra che nel bilancio del 2015 i debiti verso i fornitori ammontassero a 31 milioni di euro e oggi una parte dei terreni su cui sorge il parco giochi risulterebbe ancora ipotecata. Cinecittà parchi, inoltre, avrebbe chiuso l'esercizio del 2014 con un debito di 19 milioni di euro e quello relativo il 2015 con un debito di 29 milioni;
considerato infine che:
in questi anni la Cinecittà Studios non avrebbe fatto investimenti né portato nuove produzioni, lasciando andare in rovina il patrimonio della splendente Cinecittà;
l'unico atto compiuto dall'amministrazione sarebbe stato quello di farsi carico dei debiti della società della signora Braschi e del signor Benigni e degli studi, mai realizzati, di Papigno (una frazione di Terni);
nel servizio di "Report" si evidenzia che Cinecittà Studios avrebbe debiti per oltre 32 milioni di euro, che non sarebbe in regola con il pagamento dell'affitto dei suoli e che pertanto sarebbe in corso un contenzioso, così come confermato dal direttore Borrelli e dal Ministro in indirizzo;
attualmente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe intenzionato a riacquisire la proprietà di Cinecittà e, secondo quanto affermato dal Ministro stesso, intervistato dall'inviato di Report, sarebbe in corso una *due diligence*; inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe chiesto le verifiche relativamente alle altre società,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato della trattativa per l'acquisto di Cinecittà e a quanto ammonti il costo totale dell'operazione;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alla risoluzione delle pendenze a carico di Cinecittà Studios e al contenzioso in corso;
all'esito dell'acquisto, quali iniziative di competenza intendano adottare affinché Cinecittà, con le sue opere e maestranze di eccellenza, torni al suo originario splendore.
(3-03704)
MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel corso della puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stato affrontato l'argomento del *tax credit* esterno per la produzione cinematografica;
il meccanismo, introdotto nel 2009 per rilanciare il settore cinematografico e preso come modello da Spagna, Francia e Germania, prevede sgravi fiscali per chi investe nella produzione di un *film*;
per il *tax credit* negli ultimi 5 anni sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro, di cui avrebbero usufruito maggiormente istituti bancari e società finanziarie;
considerato che:
il servizio di "Report" ha rivelato l'esistenza di un presunto sistema illegale di finti investimenti che si nasconderebbero dietro il meccanismo, apparentemente virtuoso e di vitale importanza per il settore

cinematografico; numerosi intervistati, rappresentativi di diverse categorie di operatori del settore, hanno confermato l'esistenza di presunte truffe perpetrate attraverso il sistema del *tax credit*;
inoltre, è emerso che molti investimenti sarebbero fittizi, poiché le somme effettivamente corrisposte per la produzione dei *film* sarebbero inferiori, ma gli investitori avrebbero goduto comunque dello sgravio fiscale del 40 per cento sull'intero importo;
tra gli intervistati nel corso del servizio, un produttore cinematografico ha dichiarato che a fronte di un asserito investimento di 600.000 euro per la produzione del suo *film*, di fatto ne avrebbe ricevuti 60.000. Il produttore ha inoltre affermato che l'investitore gli avrebbe fatto firmare una scrittura privata nella quale si impegnava a restituire il 90 per cento della somma apparentemente investita;
considerato inoltre che:
a vigilare sull'applicazione del *tax credit* esterno dovrebbe essere il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso la Direzione del cinema;
secondo quanto dichiarato da un funzionario del Ministero, la Direzione del cinema sarebbe stata al corrente della situazione poiché il direttore avrebbe allertato i dipendenti, durante una riunione svolta nel 2014, paventando il rischio di un utilizzo distorto dello strumento del *tax credit* ai danni dello Stato da parte delle banche;
lo stesso direttore generale, in un fuori onda, avrebbe implicitamente ammesso l'esistenza di questo sistema di truffe;
secondo il servizio televisivo, dietro il *tax credit* si nasconderebbe un mercato parallelo gestito da soggetti che lucrano ai danni dello Stato favorendo i maggiori investitori, che attualmente corrispondono a banche e società finanziarie;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
il sistema illegale e corrotto danneggerebbe il cinema italiano, anche perché costringerebbe i giovani registi e produttori a cedere a un ricatto che li obbliga a subire una truffa pur di produrre le proprie opere;
gli sgravi fiscali ottenuti indebitamente potrebbero aver arrecato un enorme *vulnus* alle casse dello Stato;
sarebbe opportuno adire le autorità competenti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di accertare le responsabilità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché sia appurata la veridicità delle informazioni esposte e se non ritenga che sia opportuno assumere urgenti iniziative finalizzate ad accertare le responsabilità del caso.
(3-03705)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASTALDI, BUCCARELLA, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, BLUNDO, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
risulta agli interroganti che nel solo mese di aprile 2017 nella città di Vasto, in provincia di Chieti, si sono verificati i seguenti episodi criminosi: 2 furti con "spaccata" presso un bar e un'agenzia di scommesse; un furto con utilizzo di narcotico in una villetta; furto in 15 villette a Vasto marina; un'auto utilizzata per furti in abitazioni data a fuoco in aperta campagna; un furto in un capannone della zona industriale di punta Penna; 6 tentativi di furto in un bar situato in una centralissima via della città; un furto con spaccata ad una panetteria; furti presso un'abitazione e 2 bar; un ordigno esploso sulla saracinesca in un negozio di una via centrale della città; furto con spaccata in un negozio di parrucchiera; 7 furti in località San Lorenzo; rapina in una gioielleria; 2 rapine a mano armata in un noto supermercato, di cui l'ultima in data 1° maggio 2017;
i suddetti fatti criminosi non terrebbero conto di ulteriori episodi non resi pubblici dalle forze dell'ordine e di altri che si sono verificati in comuni limitrofi a Vasto, quali San Salvo e Cupello;
come riporta l'articolo del 20 dicembre 2015 pubblicato da "notiziedabruzzo", dal 19 dicembre 2015, è attivo nella città di Vasto un «servizio di videosorveglianza con 100 telecamere che veglieranno sulla

sicurezza dei cittadini. Un "grande fratello" con telecamere ad alta tecnologia installate con il confronto con le forze dell'ordine. (...) "Con questo sistema di controllo tra i più moderni e di nuova tecnologia - ha dichiarato il sindaco - avremo modo di controllare l'intero territorio comunale. Una risposta di sicurezza che attendeva da tempo la città". La videosorveglianza è stata installata dalla Fgs srl con un costo di 600 mila euro, dei quali 200 mila a carico della Regione». Tale sistema non avrebbe avuto un effetto dissuasivo nei confronti di chi agisce per effettuare azioni criminali;

considerato che:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevede all'articolo 39, comma 2, che "Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste";

lo statuto del Comune di Vasto prevede all'art. 54, comma 2, che "Il Presidente del Consiglio inoltre: a) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o un quinto dei Consiglieri";

recentemente 8 consiglieri in minoranza nel Consiglio comunale (superiori al quinto necessario), tra i quali quelli del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto un consiglio straordinario urgente con oggetto "Iniziative per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini vastesi e relativi provvedimenti"; la richiesta di convocazione urgente è stata rifiutata dalla maggioranza di centro sinistra che amministra la città;

nel sesto convegno sullo stato della sicurezza e della legalità nel territorio vastese, organizzato in data 24 aprile 2017 dal Rotary Club Vasto in collaborazione con il Comune e l'ordine degli avvocati e che ha avuto come relatori Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato per la giustizia, e Giampiero Di Florio, procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, è stato reso pubblico l'annuale sondaggio sulla percezione della sicurezza e della legalità tra i cittadini di Vasto e San Salvo; il sondaggio è stato effettuato dalla società Spindoctoring - Relazioni pubbliche per il tramite di interviste dirette (*face to face*), sotto forma di questionario, somministrate a 500 persone della popolazione residente nei comuni di Vasto e San Salvo (campione strutturato rappresentativo dell'universo di riferimento e cioè la popolazione residente di Vasto e San Salvo);

è emerso che «per quanto riguarda il rischio infiltrazioni della malavita organizzata, il 55% degli intervistati di Vasto e il 48% di San Salvo ritiene che il rischio sia concreto, contro solo un 13% e 9% che ha risposto di no. Tra le motivazioni sulla percezione del rischio, "territorio ricco e appetibile, presenza dei pentiti in zona, vicinanza geografica a Puglia e Campania, non è un rischio ma è già presente sul territorio e ne parlano i giornali», come si legge su "Zona Locale" del 24 aprile 2017;

inoltre si è evidenziato che: «relativamente alla percezione della sicurezza, il 45,6% di Vasto e il 63,9% di San Salvo, ritiene che le rispettive città diano insicure, spiegando questa opinione con "presenza di troppi immigrati ed extra comunitari, furti in aumento, paura e territorio poco controllato". Spaccio, furto e rapina i reti di maggiore allarme sociale e, per la prima volta, viene data una risposta anche relativamente alla paura della mafia (2% Vasto, 3,3% San Salvo). Torna la questione della chiusura del Tribunale di Vasto che preoccupa il 52% degli intervistati di Vasto e il 51% di San Salvo»;

come si legge su "Vastoweb" dello stesso giorno, nel corso del convegno il procuratore nazionale antimafia ha dichiarato che «in Abruzzo il livello di infiltrazione mafiosa non è alto come in altre regioni quali Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e la Lombardia, ma è un fenomeno che va comunque monitorato costantemente perché il rischio di infiltrazioni c'è sempre, anzi la Procura distrettuale de L'Aquila ha fatto molto in questo senso per prevenire ed intervenire là dove ha verificato il rischio»; a sua volta, il procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, riferendosi all'emergenza sicurezza sul territorio del vastese, ha dichiarato: «La situazione a Vasto è identica ad altri territori, non ci sono grosse peculiarità se non alcuni fenomeni che possano destare qualche preoccupazione in più come attentati dinamitardi, l'usanza tipica di questo territorio degli incendi ed anche un certo distacco della popolazione nei confronti dei reati concernenti la pubblica

amministrazione. A me interessa che la macchina della giustizia funzioni e sia in grado di dare risposte alla collettività»;

considerato inoltre che:

come rilevato nella mozione 1-00681 presentata al Senato, le manovre di bilancio susseguitesi nel corso della XVII Legislatura hanno reiteratamente previsto una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

la realtà fattuale in cui operano le forze dell'ordine nel nostro Paese risulta aggravata non solo dalla maggiore pervasività del crimine organizzato, ma anche dalla costante minaccia del terrorismo internazionale di natura fondamentalista, oltre che dall'epocale fenomeno migratorio;

il personale delle forze dell'ordine, oltre alla perdurante e significativa carenza di mezzi e di organici, risulta essere non adeguatamente remunerato, potendo contare su livelli retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli dei Paesi dell'Unione europea;

inoltre, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, il personale di polizia, in tutto il territorio nazionale, risulta carente rispetto alla dotazione organica risalente al 1989, con un'età media tra i 40 e i 50 anni;

il numero di agenti impiegati è destinato a diminuire ulteriormente in occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine pubblico che esulano dal territorio di appartenenza; spesso la carenza di personale costringe le questure a ridurre il numero delle pattuglie "volanti" nelle ore notturne, che invece necessitano di un maggiore e capillare presidio dei territori;

il bilancio di previsione del Ministero dell'interno prevede, in relazione alle già scarne risorse assestate rispetto all'anno in corso, una riduzione di 19 milioni di euro della missione "ordine pubblico e sicurezza", con una riduzione specifica di 10 milioni di euro per il programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", oltre a una riduzione di 3 milioni di euro al programma "servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica", nonché una decurtazione di 6 milioni dal programma "pianificazione e coordinamento delle forze di polizia";

considerato altresì che:

in data 22 febbraio 2017 i sindaci di Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atessa e Guardiagrele e il prefetto di Chieti Antonio Corona hanno firmato "Mille occhi sulla città", un protocollo di intesa «il cui obiettivo è la promozione sul territorio di un piano di collaborazione fra le forze di polizia, i corpi di polizia municipale e gli istituti di vigilanza privati per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana. Gli ambiti di intervento riguardano, fra l'altro, la presenza di mezzi e persone sospette, l'eventuale fuga di persone e mezzi dal luogo di un delitto, l'allontanamento dagli ospedali di persone anziane, la segnalazione di auto e moto rubate e di situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale, la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati. Gli istituti di vigilanza che hanno aderito al protocollo sono Aquila, Coopservice, Federalpol, Italpol e Ivri», come si legge su "abruzzolive" dello stesso 22 febbraio;

a parere degli interroganti, perdura, con tutta evidenza, un'intollerabile carenza degli stanziamenti economico-finanziari destinati al comparto sicurezza ed ordine pubblico, sia sotto il profilo organico che sotto quello delle dotazioni strumentali, derivandone il rischio che siano gravemente trascurati e sottovalutati, per le conseguenti difficoltà operative in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine, i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 definisce per sicurezza urbana "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della

criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";
considerato infine che:
l'art. 5, rubricato "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", prevede che "possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano" e che i patti per la sicurezza urbana "perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi";
i patti per la sicurezza urbana sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno intervenire affinché sia accertata la sussistenza di elementi *contra legem*, nonché la legittimità delle scelte operate dall'amministrazione comunale di Vasto nel negare la richiesta di un Consiglio straordinario urgente e, qualora siano accertate violazioni, se non intenda adottare le conseguenti misure sanzionatorie;
se sia a conoscenza di quali siano le misure attivate e attuate nei territori dei Comuni sottoscrittori con il prefetto di Chieti del protocollo "Mille occhi sulla città";
se intenda procedere ad una rivisitazione delle piante organiche del personale della Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini, prevedendo anche assegnazioni temporanee presso le strutture di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza operanti nel territorio di Vasto;
se, attraverso opportune iniziative, intenda attivarsi al fine di dotare i Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro Corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio;
se intenda sperimentare, anche al fine di valutarne la efficacia, nell'area del comprensorio di Vasto, un patto per la sicurezza urbana con le caratteristiche previste dall'art. 5 citato, stanti le caratteristiche specifiche che le azioni criminali hanno assunto nel comprensorio;
se non intenda assumere ogni iniziativa utile e pertinente per rassicurare i cittadini della città del Vasto e del suo comprensorio.
(3-03706)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
durante il corteo del 25 aprile 2017 indetto dall'Anpi e dal Comune di Piazza Armerina (Enna), un agente di Polizia in servizio ha identificato e segnalato alle autorità giudiziare Salvatore Giordano, attivista "No Muos" sociologo delle religioni ed organizzatore di diverse iniziative sulla lotta antimilitarista;
i motivi del fermo, secondo quanto risulta da articoli di stampa, sono da attribuire al fatto che l'attivista esponeva "senza la dovuta comunicazione" in pubblico una bandiera No Muos;
considerato che durante le operazioni di identificazione di Giordano, il corteo, che stava per partire, è rimasto bloccato. Un episodio che ha scosso i partecipanti, tanto da essere richiamato nel discorso ufficiale da Gaspare Di Stefano, vicepresidente provinciale Anpi, che ha riconosciuto «il pieno diritto del movimento No Muos a partecipare con le proprie insegne, un movimento di resistenza che si batte per la piena applicazione degli articoli 11 e 32 della Costituzione»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda fornire chiarimenti in merito al fermo eseguito ad opera di un agente di Polizia in servizio durante la manifestazione.
(4-07431)

QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", all'articolo 48, comma 1-*bis*, prevede che: "I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
la misura riguarda tutti i lavoratori residenti nei comuni coinvolti dalle calamità, indipendentemente dalla residenza fiscale del sostituto d'imposta, e viene concessa su richiesta degli interessati dietro apposita istanza nella quale si dichiari di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 del decreto-legge citato; b) di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 2; c) di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda;
considerato che:
con il messaggio n. 767/2017, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta della sospensione delle ritenute alla fonte che può essere presentata dalle popolazioni delle zone colpite dai sismi del Centro Italia e, in particolare, ha precisato che "In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato al fine di garantire l'efficacia dell'agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all'Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all'Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso";
infine, a causa della ritardata e differenziata tempistica con cui sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta da parte dell'INPS nelle zone del cratere sismico, si sono create condizioni di grave disparità tali per cui alcuni dipendenti e pensionati riceveranno la "busta paga pesante" per un numero maggiore di mensilità rispetto ad altri,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei problemi incorsi nella fase di attuazione della cosiddetta busta paga pesante;
quali misure intendano adottare, al fine di sanare la situazione di disparità tra i soggetti beneficiari della misura;
se non ritengano di dover intervenire con una modifica legislativa urgente che sostituisca alla data entro la quale si può beneficiare della misura con un monte mensilità, al fine di consentire a tutti i soggetti destinatari di usufruire della medesima agevolazione.
(4-07432)

QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
l'azienda "Perugina" nasce all'inizio del secolo scorso nel centro storico di Perugia, come laboratorio

artigianale per la fabbricazione di confetti; più specificatamente, il 30 novembre 1907, con un capitale sociale di 100.000 lire, Francesco Andreani, Leone Ascoli, Francesco Buitoni e Annibale Spagnoli fondano la società Perugina;

nell'anno 1915, Perugina si trasforma da piccola attività manifatturiera a vera e propria industria; conseguentemente, la gamma dei prodotti si amplia attraverso la produzione di caramelle, cioccolato e cacao in polvere. Dal 1917 ad oggi, la Perugina ha collocato sul mercato dei prodotti classici capaci di resistere al passaggio del tempo e delle mode, divenendo un marchio di fama mondiale;

la Perugina sbarca in America nel 1939 nella Fifth avenue nel cuore di New York, creando appositamente un nuovo prodotto accolto con successo; ed ancora, negli anni '60 vede triplicarsi il suo giro di affari, in quanto nascono nuovi prodotti, più moderni e di utilizzo più ampio e quotidiano;

nel 1972 la società fa il suo ingresso in borsa dopo la fusione avvenuta con Buitoni;

nel 1985 il gruppo viene ceduto alla CIR di De Benedetti, intenzionato a potenziare un polo agro alimentare in Umbria, ma tre anni dopo la mancata acquisizione di Italgel SpA induce De Benedetti a vendere il gruppo;

come noto, nel 1988 Perugina è entrata a far parte della multinazionale svizzera gruppo Nestlé, più precisamente Nestlé italiana SpA, la quale ha continuato, almeno sino ad oggi, ad investire nel sito produttivo umbro, mantenendo inalterato lo spirito ed i valori che da sempre hanno contraddistinto Perugina e grazie ai quali, in Europa, Nestlé detiene uno dei principali stabilimenti per la produzione del cioccolato;

al momento dell'acquisizione la sede direzionale del gruppo IBP-CIR contava 3 stabilimenti produttivi: Perugina di San Sisto (Perugia), con circa 3.500 occupati (cioccolato); Perugina di Castiglione del Lago (Perugia), produzione lievitati (Perugina ed Ore liete); Buitoni di Sansepolcro (Arezzo): pasta, fette biscottate, sostitutivi del pane. La presenza di questa realtà industriale generava un considerevole indotto territoriale legato a agenzie grafiche e fotografiche, fotolito, stampatori, produttori macchinari industriali, fornitori di servizi (trasporti, manutenzione, pulizie, eccetera), fornitori di materiali di *packaging*;

Nestlé continua la politica di acquisizione marchi: Gruppo dolciario italiano con i marchi Motta e Alemagna, nel dolciario, Maxibon ed Antica gelateria del corso, nel mercato dei gelati, e Valle degli orti, nel settore surgelati;

nel 1996 le produzioni di panettoni e colombe vengono trasferite dallo stabilimento di Castiglione del Lago a Verona e lo stabilimento viene chiuso. Per riconvertire il personale dello stabilimento viene creata Euroservice, specializzata nelle lavorazioni manuali (scatole, confezioni) che viene però chiusa nel 2000, mentre le produzioni riassorbite nella fabbrica di San Sisto;

nel 2010 lo stabilimento di Sansepolcro viene ceduto;

nel 2014 Motta ed Alemagna vengono cedute da Nestlé a Bauli;

nello stabilimento di San Sisto vengono progressivamente abbandonate le produzioni di *dragée* (Tenerelli, Flipper eccetera) e di prodotti storici come il torrone e la caramella Cinzia;

nel 2015 Nestlé vende tutta la linea gelati al colosso R&R e nel 2016 viene ceduto tutto il comparto caramelle (compresa la storica Rossana) a Diva; nel corso dello stesso anno la stessa sorte hanno avuto anche il comparto Ore liete (venduto a Tedesco) e tutto il comparto delle strenne, ovvero la linea di prestigio dei regali aziendali;

considerato che:

nello stabilimento di San Sisto, che si sviluppava lungo un'area di 287.400 metri quadri e rappresentava il sito produttivo e più importante dell'Umbria, gli occupati sono scesi da 3.500 (nel 1988) a 850 grazie al costante ricorso a forme di ammortizzatori sociali; recentemente l'azienda ha firmato ulteriori contratti di solidarietà, con oltre 200 esuberi, seguiti ad un calo della produzione ovvero ad un ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento;

la "crisi" attualmente vissuta dallo stabilimento di San Sisto è stata addebitata soprattutto alla carenza di investimenti e di innovazione dei sistemi di produzione dell'azienda;

la situazione di grave incertezza vissuta in questi mesi è rappresentata in particolare dalla circostanza

per la quale gli esuberi, temporaneamente assorbiti grazie al contratto di solidarietà sottoscritto, si possa trasformare in un futuro, abbastanza prossimo, in nuovi licenziamenti;
considerato, infine, che:
Nestlé ha deciso di affidarsi ad eventuali commesse per l'estero, senza però puntare sul marchio Perugina e sul suo prodotto di punta rappresentato dal famosissimo "Bacio"; inoltre, è noto come oramai la multinazionale svizzera abbia distrutto la rete di vendita acquisita e radicata, oramai da tanti anni, sul territorio italiano;
dalle fonti ufficiali, si apprende come la situazione dello stabilimento Perugina di San Sisto sia stata dibattuta nei mesi scorsi durante alcuni incontri istituzionali promossi dal Ministero dello sviluppo economico con la multinazionale Nestlé. In questa sede però non risultano essere stati definiti piani industriali volti a dare garanzie occupazionali e produttive;
nonostante la multinazionale si sia impegnata a mantenere la propria attività produttiva in Italia, ad oggi non sono ancora chiare le prospettive di rilancio della fabbrica, volte a superare l'idea radicatasi nelle parti sociali circa una grande crisi nazionale al pari di quella che ha riguardato l'Ast di Terni;
le grandi perplessità riguardanti i livelli occupazionali impediscono di interpretare come un segnale positivo e veritiero quanto dichiarato dalla Nestlé circa l'assenza di ulteriori cali produttivi e riguardo all'elaborazione di un piano di ridimensionamento del *brand* che favorisca il rilancio delle produzioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali della multinazionale Nestlé;
quali siano le intenzioni della multinazionale Nestlé sugli stabilimenti del settore in Italia, a fronte di scelte aziendali poco comprensibili e di un calo di produzione evidente negli stabilimenti italiani;
se intendano assumere iniziative al fine di conoscere le scelte aziendali che riguardano gli stabilimenti italiani di Nestlé, per sapere se l'Italia resterà un Paese strategico per la stessa multinazionale;
se intendano attivarsi perché le scelte aziendali (a partire dallo stabilimento di San Sisto) siano indirizzate a tutela della qualità delle produzioni, dando prospettive di crescita e garantendo i lavoratori, anche a fronte di dati sui volumi della produzione tutt'altro che incoraggianti;
se intendano, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi, ulteriormente, i livelli occupazionali, con il conseguente ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento storico di San Sisto.
(4-07433)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il 18 marzo 2017 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, Serie generale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
i nuovi LEA, secondo quanto ufficialmente dichiarato dagli esponenti di Governo, avrebbero dovuto definire nuove, maggiori e migliori prestazioni sanitarie ai cittadini;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
i nuovi LEA, al contrario, paiono ben lontani dall'essere esaustivi ed applicabili e, per talune patologie, paiono addirittura peggiorativi; in particolare, si analizzano di seguito alcuni aspetti:
per i malati oncologici non prevedono, nel decorso *post* operatorio della malattia, alcun percorso riabilitativo mirato, da patologia a patologia (tumore alla laringe, tumore alla prostata, al colon retto, alla vescica, all'utero, eccetera);
il decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017, istitutivo della commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'art. 2 non prevede alcuna rappresentanza dei cittadini (ad esempio: FAVO, FISH, Faip, Aistom, FINCOPP, AIMAR, AILAR, eccetera). Ciò contrasta con l'art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarietà) per un duplice motivo: a) in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al

cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; b) in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Infatti, la crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri Paesi europei, ha dunque oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest'ultima prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale, e con quanto previsto dal patto della salute (comma 3 dell'art. 26, recante l'istituzione di una "cabina di regia" con il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei cittadini e dell'industria, approvato dal Governo e dalla Conferenza Stato-Regioni;

in materia di qualità delle protesi motorie e dispositivi medici i nuovi LEA sono in contrasto con l'art. 26 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge del 3 marzo 2009, n. 18;

altrettanto grave è il dato che sui LEA e sulla loro corretta applicazione, specie in materia di protesi e dispositivi medici, non sia previsto il "diritto" ad un "*audit* civico" da parte degli utilizzatori. L'*audit* dovrebbe essere gratuito, da effettuarsi dalle associazioni interessate e coinvolte e dovrebbe essere posto anche a carico delle centrali di acquisto regionali e della Consip;

nei nuovi LEA non vi è alcun riferimento all'appropriatezza prescrittiva (strumento attuale e validissimo, a tutela dell'efficienza, della qualità, prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), dell'utenza, delle Regioni e delle ASL, che di fatto forniscono protesi e dispositivi medici);

per le persone incontinenti e stomizzate non è stato tenuto in conto il decreto del Ministero della salute n. 321 del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, che prevede che, per avere dispositivi medici quali pannoloni, cateteri, sacche o placche per stomia, non è necessario ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ma una semplice prescrizione specialistica. Detta prescrizione vale sino ad un anno e per i primi 6 mesi dall'intervento chirurgico; oggi, i pazienti hanno, con i nuovi LEA, la possibilità di ottenere la maggiorazione del 50 per cento dei dispositivi medici (ma tale maggiorazione è rimasta solo per le persone stomizzate, per quelle cateterizzate è stata ridotta a 3 mesi);

sui dispositivi medici per le persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non è più prevista la libera scelta e l'eventuale rimborso da parte della ASL (si veda l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero della salute n.332 del 1999, nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 1999);

per i pazienti incontinenti e stomizzati nei nuovi LEA non sono più presenti i 5 giorni lavorativi necessari per ottenere dalle ASL la prescrizione dei dispositivi medici occorrenti;

per i pannoloni, non sono più presenti gli *standard* d'assorbenza con la conseguenza che ogni azienda di settore può fornire dispositivi di qualità diverse; il nuovo codice degli appalti pubblici pone oggi la "qualità" al primo posto, ma di fatto nelle gare d'appalto per i pannoloni spesso la qualità, senza adeguate prescrizioni, potrebbe essere artatamente compromessa;

nei nuovi LEA non vi sono previsioni adeguate per la formazione del personale sanitario prescrittore e degli uffici protesi delle ASL (addetti alle centrali di acquisto, specialisti delle strutture pubbliche e convenzionate, medici di base sono tutti nuovi possibili prescrittori),

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo abbia ritenuto che i pazienti incontinenti e stomizzati, per lo più anziani e persone assai fragili, debbano avere minori tutele;

se ritenga di dover procedere alla divisione del codice unico indicato nei nuovi LEA per sacche e placche al fine di evitare un probabile *caos* di gestione e un danno ai pazienti;

se ritenga di dover intervenire tempestivamente al fine di introdurre anche nei nuovi LEA l'appropriatezza delle prescrizioni e gli *standard* qualitativi dei presidi sanitari, inclusi i pannoloni;

se ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di modificare le indicazioni di seguito riportate: 1) pagg. 40-41 della *Gazzetta Ufficiale*: la valvola antireflusso non serve nelle ileostomie, ma è posta e serve solo nelle sacche di raccolta urine per pazienti urostomizzati; 2) pag. 41: ai codici 09.18.07.006, 09.18.07.012 e 09.18.08.006 le sacche a fondo aperto dovrebbero essere sostituite da dispositivi antireflusso e sistemi di scarico raccordabili a raccoglitori da gamba o da letto (con rubinetto di scarico); 3) pag. 46: al codice 09.24.06 il periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata superiore ai 6 mesi dovrebbe essere aumentato fino al 50 per cento; 4) pag. 48: i cateteri esterni dovrebbero essere in solo silicone e non in lattice o ipoallergenici.
(4-07434)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) eroga annualmente alle fondazioni liriche i contributi pubblici per finanziarne l'attività;
l'erogazione è subordinata al rispetto di precisi parametri (previsti dal decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) in materia di bilancio ed efficienza gestionale (art. 24);
entro il 30 giugno 2017 il Governo dovrà adottare i criteri di legge a cui le fondazioni liriche dovranno attenersi entro il 31 dicembre 2018 al fine di conseguire i citati benefici finanziari;
le fondazioni che non raggiungeranno detti parametri saranno retrocesse a teatri di tradizione e non saranno destinatarie di alcuna risorsa;
le fondazioni liriche italiane sono 12;
premesso, inoltre, che:
i parametri cui devono attenersi le fondazioni per usufruire dei finanziamenti sono il pareggio di bilancio, l'efficienza gestionale, la capacità di reperire risorse private e la messa in scena di un certo numero di spettacoli;
il rispetto di questi parametri è oltremodo difficoltoso;
considerato che:
con decreto direttoriale del 14 aprile 2017 il Ministro in indirizzo ha ripartito le risorse da destinare alle fondazioni per un totale di 20 milioni di euro;
secondo il riparto, le fondazioni più indebitate, quali Firenze, Roma e Bologna, hanno ottenuto i contributi più alti (2 milioni di euro) a fronte dei 700.000 euro destinati al teatro "Petruzzelli" di Bari;
il teatro "San Carlo" di Napoli e il teatro "Massimo" di Palermo vivono ugualmente una situazione di "discriminazione" rispetto ai teatri dell'Italia settentrionale;
considerato, inoltre, che:
detta ripartizione di risorse, privilegiando i teatri maggiormente indebitati e localizzati al Nord, pone in pesanti difficoltà il percorso di risanamento avviato dal teatro Petruzzelli e la diffusione della cultura teatrale e lirico-sinfonica al sud;
il teatro Petruzzelli, in particolare, ha già subìto danni enormi provocati, prima, dal terribile rogo che lo ha devastato, poi, dall'incapacità gestionale della classe dirigente;
preso atto che gli stanziamenti pubblici sono, oggi, stante la crisi generale in cui versano tutti i teatri italiani, fondamentali per la sopravvivenza degli enti culturali,
si chiede di sapere:
se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere, in vista dell'adozione (il 30 giugno 2017) dei criteri cui dovranno attenersi le fondazioni, al fine di tutelare in maniera adeguata il teatro Petruzzelli di Bari, al pari degli altri teatri meridionali;
se intenda provvedere anche allo stanziamento di congrui fondi che preservino il teatro Petruzzelli di Bari e gli altri teatri meridionali dalla possibile "retrocessione" per carenza di risorse pubbliche.
(4-07435)

IDEM - *Ai Ministri della salute e per lo sport* - Premesso che:
l'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stabilito un'ulteriore proroga di 6 mesi, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dell'efficacia delle norme attuative dell'articolo 7, comma 11, del cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), inerenti agli obblighi di dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte delle società sportive dilettantistiche;

in attuazione del citato articolo 7, comma 11, l'allegato E al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, recante le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, ha previsto indicazioni specifiche per le società sportive per la dotazione e l'impiego dei DAE;

in particolare, si prevede l'opportunità di formare all'uso del DAE un numero sufficiente di persone, tramite corsi che mettano in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i defibrillatori e far loro comprendere l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (basic life support and defibrillation). I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009";

all'interno delle linee guida di cui all'allegato E, inoltre, si prevede che per il personale formato debba essere prevista un'attività di *retraining* "ogni due anni";

il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, inerente alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (il cui uso in ambito extraospedaliero è stato consentito dalla legge 3 aprile 2001, n. 120), promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei DAE, e ha previsto norme, tra l'altro, anche in merito alla definizione delle modalità per la formazione degli operatori addetti;

nello specifico, nell'allegato al decreto si prevede l'idoneità all'uso tramite formazione validata e sistematicamente verificata, ovvero tramite il rilascio di un'autorizzazione riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ottenuta previa frequenza di uno specifico corso presso enti accreditati, e definizione, da parte delle Regioni, delle modalità di *retraining* degli operatori abilitati, da effettuare ogni 24 mesi;

in merito a quest'ultimo punto (utilizzo extraospedaliero del DAE), tuttavia, l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 30 luglio 2015, sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) - ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011", stabilisce (punto 7 dell'allegato A) che, ferma restando l'esigenza di pianificare un *retraining* periodico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, "intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120", abbia una durata illimitata;

come appare evidente, tale formulazione non chiarisce in modo opportuno se sia raccomandato un generico corso di ripasso ad intervalli non meglio definiti oppure persista l'obbligo per gli operatori di seguire, ogni 24 mesi, un corso specifico organizzato dagli enti accreditati: tra le due interpretazioni c'è una grande differenza, soprattutto in presenza degli obblighi inerenti alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2017 e che comportano un notevole aumento del personale non sanitario da formare per l'utilizzo dei DAE (e per cui è previsto, come ricordato, un *retraining* biennale);

tra l'altro, l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 prevede che le linee guida di cui all'allegato E stabiliscano le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011, sulla cui base è stato siglato l'accordo citato del 30 luglio 2015;

da una parte, quindi, si prevede, nell'accordo, una durata illimitata per l'autorizzazione all'uso del DAE

in ambito extraospedaliero con *retrainig* periodico per le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il personale "laico"; dall'altra i decreti ministeriali, con l'importante conseguenza che a partire dal 1° luglio vi saranno molte più persone coinvolte, stabiliscono una periodicità biennale dei corsi di aggiornamento;
la distinzione, però, è importante, in quanto, nel malaugurato caso di una defibrillazione con esito tragico, non aver effettuato un *retraining* codificato dalla normativa vigente comporterebbe conseguenze penali, contrariamente all'ipotesi della mancata frequenza di un corso di ripasso genericamente raccomandato;
tra l'altro, non appare ancora chiara l'applicazione delle linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici nel caso degli sport *outdoor*, la cui attività si svolgono in natura o al di fuori di impianti sportivi;
considerato che:
nonostante le ripetute proroghe dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori nel settore sportivo dilettantistico (che l'allegato E aveva stabilito essere, per le società dilettantistiche, entro "40 mesi e 10 giorni dall'entrata in vigore" del provvedimento, ovvero il 3 febbraio 2016), molti operatori del settore hanno conseguito l'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero del defibrillatore già da 2 anni e, quindi, ci sono associazioni sportive che a breve, consapevoli dell'importanza di un richiamo periodico sull'utilizzo del DAE, dovranno predisporne l'aggiornamento;
infine, i costi dei corsi di *retraining* codificati hanno costi di gran lunga superiori rispetto a quelli di altre forme di ripasso,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, tramite opportuni atti di propria competenza, non intendano chiarire quali siano gli obblighi effettivamente da seguire in materia di *retraning* per l'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori nel settore sportivo, alla luce della prossima entrata in vigore delle norme attuative del "decreto Balduzzi", in modo da tutelare sia gli sportivi sia gli operatori formati per tali attività, ottimizzando, al contempo, le scarse risorse economiche di cui dispongono le società sportive.
(4-07436)

RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
Carlo Alberto Belloni, già membro del collegio dei revisori dei conti della società regionale lombarda Ferrovie Nord, è stato colpito da pesanti sanzioni amministrative da parte della Consob;
il provvedimento dell'organismo indipendente di vigilanza sulle società per azioni ha infatti accertato, con delibera n. 19818 dell'inizio del mese di aprile 2017 che Belloni, unitamente agli altri membri del collegio dei revisori, avrebbe commesso diverse irregolarità nell'esercizio della propria attività (in specie: carenze del sistema di controllo interno, violazioni delle procedure e violazioni di legge), omettendo di comunicarle senza indugio alla Consob. Un'omissione aggravata, sempre secondo la Consob, dal rilevante arco temporale in cui le irregolarità si sarebbero protratte, all'incirca 2 anni, dalla numerosità e rilevanza delle situazioni costituenti irregolarità meritevoli di immediata segnalazione, e dalle condotte illecite omissive che avrebbero riguardato una rilevante carenza strutturale inerente al sistema di controllo interno alla società. Di qui la condanna a 60.000 euro di sanzione;
Belloni peraltro è stato spesso revisore dei conti, in molti società ed enti. Tra questi, la presenza nel collegio dei revisori nella fondazione Ca' Granda del policlinico di Milano;
la commissione consiliare del Comune di Milano, presieduta da David Gentili, ha promosso con lettera la sua rimozione da tale organo per evidente inidoneità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda raccogliere le opportune informazioni sulla vicenda e se, nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue facoltà di monitoraggio e vigilanza sulla ricerca scientifica e medica applicata, non intenda raccomandare al Comune di Milano la rimozione di Belloni dal collegio dei revisori dei conti della fondazione Ca' Granda.
(4-07437)

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
come si legge ancora nel sito *web* della Asl Roma D «la Casa del Parto Naturale "Acqualuce"

dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, dell'Azienda Sanitaria Roma D sorge nel cuore della pineta che circonda l'ospedale. Le finestre che affacciano sul parco, le pareti colorate, le camere da letto matrimoniali con vasca, la cucina e il soggiorno, fanno sì che la futura coppia si senta a casa, rassicurata da un ambiente intimo e familiare. Ci si può immergere nell'acqua calda per alleviare il dolore del travaglio e accogliere il neonato al momento del parto. La Casa dispone di due camere da letto e può quindi ospitare due coppie contemporaneamente. Per partorire in questa struttura è necessario prendere contatti con le ostetriche tra la 32esima e la 35esima settimana di gestazione. Dopo la nascita, la neofamiglia, comprensiva di eventuali fratellini maggiori, si può trattenere nella Casa del Parto per 24 ore e il neonato viene visitato dal pediatra entro le 12 ore dal parto. Le ostetriche, sostengono la mamma, nella gestione delle emozioni che caratterizzano questo momento, nell'allattamento al seno e nella cura del neonato. Inoltre, nella struttura è presente l'ambulatorio di gravidanza a basso rischio, gestito dalle ostetriche, che accompagnano la donna nel percorso fin dalle prime settimane di gestazione. Possono accedervi tutte le donne che ne fanno richiesta e che ne possiedono i requisiti»;

apre nel 2009 come donazione del Credito cooperativo della Asl di Roma, dispone di tutto ciò che occorre per effettuare un parto in acqua: c'è un ambulatorio per le visite, una sala d'attesa, delle stanze confortevoli con annesse le vasche per il concepimento, ma il problema, insormontabile per l'Acqualuce, è sempre stata la riduzione dell'organico da impiegare per il suo funzionamento: sono sempre mancate le risorse per assumere a tempo pieno delle ostetriche e il personale di servizio;

la struttura è l'unica nel Centro Sud Italia e la sesta a livello nazionale dove il parto si realizza in questo modo, è l'unica struttura pubblica in Italia, e a fronte di lunghissime liste di attesa non ha mai avuto personale dedicato che le permettesse di funzionare supportando almeno 500 parti all'anno e permettendo al servizio sanitario nazionale di spendere la metà di un parto medicalizzato. Nessuna ostetrica è mai stata assunta e Acqualuce ora è definitivamente chiusa da 2 anni;

considerato che:

le principali evidenze scientifiche (ad esempio linee guida Nice) dicono che il parto in casa assistito da ostetriche è una scelta sicura che produce migliori risultati di salute per le donne e per i nascituri;

la sentenza Ternovsky della Corte europea dei diritti umani del 2011 impone agli Stati membri di garantire la libertà di scelta delle donne rispetto al luogo del parto;

la Regione Lazio, nonostante le ripetute sollecitazioni di consiglieri di diverse forze politiche, le petizioni e le manifestazioni (l'ultima del 7 marzo 2017) dei comitati di donne che si battono per la riapertura della struttura, al di là di mere promesse e rassicurazioni, non sembra intenzionata a programmare interventi, come lo sblocco delle assunzioni, per garantire la riapertura di una struttura sanitaria di eccellenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se, considerata anche la sua attenzione alle tematiche della maternità, non ritenga opportuno attivarsi personalmente, affinché non si perda definitivamente questa struttura ed il valore che essa rappresenta.

(4-07438)

CENTINAIO - *Ai Ministri per lo sport e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

risulta che il Coni ha appaltato alla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), erogandole milioni di euro, i seguenti servizi pubblici: gestione del laboratorio *antidoping* dell'Acquacetosa; controlli in base al codice WADA nell'ambito dell'attività sportiva; analisi e controanalisi dei prelievi *antidoping*; controlli in base alla legge n. 376 del 2000 da parte del Ministero della salute;

il presidente della FMSI è il dottor Maurizio Casasco, il quale risulta essere contemporaneamente: 1) presidente della stessa federazione che gestisce la medicina sportiva in Italia, ovvero i professionisti in campo medico che vogliano svolgere attività medico-sportiva; 2) presidente della federazione che sovrintende alle attività a questa delegate così come sopra specificate; 3) componente della sezione di vigilanza sul *doping* (già commissione vigilanza sul *doping*) istituita presso il Ministero della salute; 4) componente dell'*advisory board* di Herbalife nutrition, che risulta essere *sponsor* ufficiale del Coni;

quindi il dottor Casasco è contemporaneamente colui il quale gestisce fondi pubblici che riceve dal Coni, membro di una commissione governativa, presidente della federazione che gestisce i controlli *antidoping* per conto del Coni e del Ministero della salute e membro dell'*advisory board* di Herbalife nutrition *sponsor* del Coni, nonché società che riceve da parte del Ministero l'autorizzazione ad operare commercialmente come produttore di integratori e prodotti nutrizionali,

si chiede di sapere quali iniziative di vigilanza i Ministri in indirizzo abbiano assunto in ordine alla compatibilità della presenza e dell'affidamento degli incarichi al dottor Maurizio Casasco ed in relazione sia all'affidamento dei controlli *antidoping* che alla sponsorizzazione della Herbalife in favore del Coni.

(4-07439)

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel dicembre 2016, Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere esterne, ha accusato le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale di essere colluse con i trafficanti di esseri umani, attivi in Libia, e di non collaborare con le attività di polizia e di *intelligence* nelle aree di ricerca e soccorso (Sar);

secondo il rapporto annuale "Risk Analysis for 2017", pubblicato dalla medesima Agenzia il 15 febbraio 2017, le operazioni di ricerca e soccorso, che sempre più spesso si svolgono vicino alle coste libiche, agiscono da *pull factor*, ossia da fattore di attrazione che incoraggia i migranti ad intraprendere la traversata del mar Mediterraneo. Il rapporto ipotizza anche contatti diretti tra le navi di soccorso e i trafficanti di migranti in ordine a chiare indicazioni impartite prima della partenza in mare sulla direzione precisa da prendere per raggiungere le imbarcazioni delle organizzazioni non governative;

lo scorso mese di febbraio 2017, la procura di Catania, dove si trova la sede operativa di Frontex in Italia, ha aperto un'indagine conoscitiva sulle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e soccorso nel canale di Sicilia;

in occasione dell'audizione del 22 marzo 2017 presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, il procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro, ha affermato che: "A partire dal settembre-ottobre del 2016, abbiamo invece registrato un improvviso proliferare di unità navali di queste ONG, che hanno fatto il lavoro che prima gli organizzatori svolgevano, cioè quello di accompagnare fino al nostro territorio i barconi dei migranti", e ancora "Abbiamo registrato la presenza, nei momenti di maggiore picco, nelle acque internazionali di 13 assetti navali (...) Sono certamente sospetti anche i Paesi che danno bandiera a questi assetti navali"; inoltre, "Nel corso del 2017, in cui c'è un proliferare di sbarchi veramente incredibile, abbiamo almeno il 50 per cento dei salvataggi effettuato da queste ONG. Parallelamente a questo, registriamo un dato che ovviamente ci desta molta preoccupazione: i morti in mare nel corso del 2016 e del 2017 - parlo solo di dati ufficiali - hanno raggiunto un numero elevatissimo. (...) Questo mi induce a ritenere che la presenza di queste organizzazioni, a prescindere dagli intenti per cui operano, non ha attenuato purtroppo il numero delle tragedie in mare"; ancora, "Che cosa comporta questo per quanto riguarda la nostra attività giudiziaria? I cosiddetti facilitatori, cioè le imbarcazioni che accompagnavano nei primi tratti delle acque internazionali questi barconi di migranti, oggi ci possiamo dimenticare di poterli identificare. Neanche ai facilitatori, quindi neanche a questo livello medio basso dell'organizzazione del traffico, riusciamo più ad arrivare, perché queste ONG indubbiamente hanno fatto venir meno quest'esigenza"; inoltre, "In questo momento, quindi, registriamo una sorta di scacco che la presenza di queste ONG provoca nell'attività di contrasto al fenomeno degli organizzatori del traffico" e ancora: "Noi riteniamo ci si debba porre il problema di capire da dove provenga il denaro che alimenta, che finanzia questi costi elevati [delle organizzazioni non governative] (...) L'altra cosa che vogliamo cercare di capire è se da parte di queste ONG vi è comunque quella doverosa collaborazione che si deve prestare alle autorità di polizia e alle autorità giudiziarie al momento in cui si pongono in contatto con l'autorità giudiziaria italiana"; e ancora: "sono convinto che non sempre comunque sia stata la centrale operativa a chiamare

le ONG. Io ritengo che poiché i punti di contatto con le ONG si desumono anche dalle fonti aperte - se andiamo su internet, possiamo riuscire a reperire anche numeri di telefono e punti di contatto di queste ONG - come si fa ad escludere che siano state chiamate direttamente?", e "La volontà di creare corridoi sicuri è certamente un dato oggettivo. Loro stanno creando oggi un corridoio che consente un accesso in Italia, che sicuramente è del tutto anomalo, perché siamo interessati da correnti di traffico che certamente non ci sarebbero state se le ONG non avessero creato questi corridoi. Allora, io mi chiedo, ma sicuramente ve lo chiederete voi prima di me, perché è il vostro compito: è consentito a delle organizzazioni private di sostituirsi alle forze politiche e alle volontà delle nazioni nel creare questi corridoi e nello scegliere le modalità per creare questi corridoi? È consentito che siano loro a sostituirsi agli Stati?";

lo stesso procuratore della Repubblica di Catania, dottor Zuccaro, tra le varie dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi agli organi di informazioni, ha affermato che "A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga", che "Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi", ancora che "Ho dei dati conoscitivi, ma se non mi si forniscono degli strumenti particolari per poter acquisire le prove e, quindi, uno sforzo investigativo maggiore io rischio di restare alle conoscenze e non poterle tradurre in atti processuali"; e ancora "Alcune agenzie che non svolgono attività di polizia giudiziaria hanno documentato i contatti ma si tratta di atti che non posso utilizzare processualmente, anche se mi danno la conoscenza certa che questo avviene";

rispondendo alla Camera dei deputati il 29 marzo 2017 all'interrogazione con risposta immediata 3-02920, il Governo ha ammesso, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che in passato le organizzazioni non governative sono intervenute, anche su segnalazione del centro di coordinamento per il salvataggio in mare appartenente al comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, autorità nazionale di riferimento, mentre attualmente provvedono all'individuazione dei *boat people* prevalentemente con mezzi propri, influenzando anche le strategie degli scafisti;

l'inchiesta condotta dal procuratore della Repubblica di Catania ha suscitato vaste ripercussioni e numerose reazioni politiche di vario tenore, da parte di esponenti del Governo, autorità istituzionali e parlamentari;

diversi organi di stampa hanno pubblicato articoli sulla questione, facendo riferimento all'esistenza di *dossier* dedicati all'attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo ed ai contatti fra queste e gli scafisti, elaborati dai servizi di informazione e sicurezza della Germania e dei Paesi Bassi, della cui esistenza il direttore dell'AISE avrebbe recentemente informato il Copasir;

l'acquisizione dei contenuti dei *dossier* elaborati dalle *intelligence* di Germania e Paesi Bassi permetterebbe certamente un più agevole sviluppo dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, ma, ai sensi della legge, tali documenti non potrebbero essere poi utilizzati in sede processuale;

potrebbero, invece, essere prodotte in sede processuale risultanze che la Procura di Catania avesse ricevuto dalle agenzie d'*intelligence* del nostro Paese, opportunamente delegate a trasmetterle dal Governo,

si chiede di sapere:

se risulti l'esistenza di un fascicolo informativo redatto dai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, in merito alle attività delle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo alla ricerca e soccorso in mare dei migranti ed eventuali loro attività criminose poste in essere di concerto con i cosiddetti trafficanti di migranti e posto presso le loro sedi, ovvero presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ovvero presso loro uffici collegati, anche basato su analisi, dati e documentazione ricevuti dalle agenzie d'*intelligence* della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi;

se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta, *ex* art. 256-*bis* del codice di procedura penale, al fine dell'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi

dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero presso gli uffici del DIS, ovvero presso uffici loro collegati, in merito all'eventuale fascicolo informativo di cui sopra e se tali documenti siano stati acquisiti;
se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, eventualmente originata da un organismo informativo estero, trasmessa con eventuale vincolo di non divulgazione, *ex* art. 256-*bis*, comma 4, del codice di procedura penale e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto *ex* art. 256-*bis*, comma 5, del codice e se tali documenti siano stati acquisiti in merito all'eventuale fascicolo informativo;
se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, in merito all'eventuale fascicolo informativo, *ex* art. 256-*ter* del codice di procedura penale e se sia stato eccepito il segreto di Stato e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto e se tali documenti siano stati acquisiti;
se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia fatto richiesta, *ex* art. 118-*bis* del codice di procedura penale, direttamente o per mezzo del direttore generale del DIS, alla Procura della Repubblica di Catania o ad altre Procure di copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica in merito alla vicenda;
se intenda o meno autorizzare il DIS a trasmettere alla Procura di Catania informazioni, analisi o dati attinenti all'oggetto della presente interrogazione, comunque acquisite, e da qualsiasi fonte, anche in modo ed in una forma tale da consentirne l'utilizzo processuale.
(4-07440)
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il Governo italiano ha promesso ed in parte erogato fondi e mezzi ai Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, tuttavia non vi è chiarezza sulla provenienza e sulle modalità di utilizzo dei fondi;
è molto elevato il rischio che i fondi italiani diventino lo strumento per finanziare accordi con regimi e Governi che praticano politiche aggressive di controllo delle frontiere e contenimento dei flussi, come ha dimostrato l'accordo tra UE e Turchia, che ha azzerato gli ingressi in Europa dai Balcani, assumendo la scelta di lasciar spazio a violazioni dei diritti umani, violenza e razzismo e incentivando le migrazioni sulla rotta via mare che da anni provoca morti e dispersi nelle acque del Mediterraneo. Ad arricchirsi sono ancora una volta scafisti e trafficanti di vite umane;
nello specifico, l'Italia ha istituito, con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 621) un fondo per l'Africa che dispone di una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017, con la finalità, dichiarata nella legge, di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;
ad oggi, però, il Governo italiano ha già annunciato: 1) un contributo di 200 milioni al Governo libico, che si vanno ad aggiungere ai milioni di euro dei fondi fiduciari dell'Africa attribuiti dalla Commissione, in risposta alla richiesta di Sarraj di mezzi ed infrastrutture per un totale di 800 milioni di euro. L'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015, tuttavia, non è noto; 2) la consegna di 4 motovedette alla guardia costiera libica, che, secondo fonti giornalistiche, sarebbero quelle già consegnate al Governo di Gheddafi, ristrutturate dopo la loro distruzione durante il conflitto libico del 2011. Altre 6 motovedette, per un totale di 10, dovrebbero essere consegnate a fine giugno 2017; 3) l'erogazione di 50 milioni di euro al Niger per rinforzare le operazioni di controllo alla frontiera nord del Paese;
emerge una discrasia quantitativa tra i fondi stanziati e gli interventi annunciati,
si chiede di sapere:
quale sia l'ammontare totale del contributo italiano alla Libia nell'ambito della migrazione;

a quale *budget* sia stato attribuito il contributo finanziario del Governo italiano al Governo di Al Serraj, anche secondo quanto previsto dal memorandum of understanding firmato il 3 febbraio 2017;
quale sia il costo delle 4 motovedette già consegnate alla guardia costiera libica e a quale *budget* sia stato imputato;
a quanto ammonti il costo totale delle 10 motovedette promesse alla guardia costiera libica e a quale *budget* questi fondi siano imputati;
da quale *budget* specifico provengano i 50 milioni di euro riconosciuti al Niger e in che modo saranno utilizzati i fondi, se attraverso l'attribuzione diretta al Governo nigerino o con progetti di formazione alla polizia nigerina o con erogazioni per infrastrutture, eccetera;
quale sia il dettaglio dell'utilizzo dei 200 milioni di euro del fondo per l'Africa stanziati nella legge di bilancio 2017;
quale sia l'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015.
(4-07441)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03703, 3-03704 e 3-03705, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente sulla chiusura della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, sulla crisi di Cinecittà Studios SpA e sul sistema del *tax credit* in favore della produzione cinematografica.

1.5.2.7. Seduta n. 816 (ant.) del 03/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

816a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017

_____

Presidenza della vice presidente DI GIORGI,
indi del presidente GRASSO,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente DI GIORGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38)*.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 9,38)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è proseguita la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signora Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, il tema posto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza è molto dibattuto e, nell'ambito di questo, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea una riflessione in merito alla RC auto, in particolare per quanto riguarda le sperequazioni esistenti nel pagamento delle tariffe tra le Regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali e, nello specifico, non in genere, circa i soggetti che hanno avuto un comportamento virtuoso in quanto assicurati.

Noi sappiamo che negli ultimi anni in Italia si è registrato un aumento generalizzato dei premi assicurativi RC auto, con una forbice sempre maggiore tra le tariffe applicate nell'area settentrionale e quelle applicate nell'area centro-meridionale. A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, il mercato delle tariffe assicurative non garantisce omogeneità tariffaria delle polizze su tutto il territorio nazionale e quindi non è effettivamente premiale anche nei confronti degli automobilisti meridionali in classe di massimo sconto.

Come ben noto, il livello delle tariffe applicate è strettamente correlato al risultato tecnico delle imprese di assicurazione: profitti o perdite sono collegati con adeguamenti delle tariffe rispetto ai rischi sottoscritti. La giusta obbligatorietà dell'assicurazione e - non è un gioco di parole - la ingiusta diseguaglianza (quindi tautologica) delle tariffe comporta un effetto molto negativo: in particolare, la

scopertura assicurativa.

Secondo alcuni dati dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in Italia ci sono poco più di 3 milioni di veicoli che non possiedono una copertura assicurativa. In percentuale, mediamente, l'11,1 per cento nelle Province del Sud, a fronte dell'8,2 per cento del Centro Italia e il 5,2 per cento al Nord. Ciò comporta gravissime conseguenze sociali e il maggior coinvolgimento del Fondo di garanzia vittime della strada con ulteriori costi a carico degli assicurati, che devono pagare un sovrapprezzo destinato appunto al Fondo di garanzia per risarcire gli incidenti causati da non assicurati.

Secondo dati dell'IVASS, sull'attività svolta nell'anno 2014 (il *report* è del 2015) si rilevano significative differenze territoriali per il prezzo medio effettivo e non di listino delle polizze RC auto. Infatti, giusto per ricordarne alcune, il prezzo medio più alto è per un guidatore adulto di Napoli (circa 800 euro) rispetto a quello di altre zone d'Italia, ad esempio la Valle D'Aosta, con un costo medio - ripeto, sono dati IVASS - del 140,9 per cento in più.

In sintesi, possiamo dire che gli italiani in genere pagano più degli europei e gli italiani del Meridione pagano più dell'italiano medio. Risulta quindi evidente la necessità di garantire una maggior analiticità, da parte delle assicurazioni, nell'enucleare le differenze tariffarie legate - questo è il passaggio più importante - a fattori soggettivi e non solo territoriali, nonché provvedere, ad opera delle assicurazioni, a un regime di maggior favore tariffario verso gli automobilisti più virtuosi nelle aree territoriali a rischio più elevato.

A fronte dell'obbligatorietà dell'assicurazione RC auto, si solleva il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, certamente disatteso con le disparità tariffarie cui sono soggetti i cittadini in alcune aree rispetto ad altri, sebbene nella stessa classe di merito. A supporto di questa affermazione, vorrei riportare una citazione del dottor Salvatore Rossi, presidente dell'IVASS nonché direttore generale della Banca d'Italia, il quale, nell'ambito di un'audizione svolta in Senato non più tardi dell'11 novembre 2015, ha affermato: «Il fatto che un guidatore bravo e prudente che non fa mai incidenti, che accetta di montare sul suo veicolo una "scatola nera" paghi un premio assicurativo molto alto perché residente in un'area che le compagnie considerano a forte rischio medio, anche a causa della presenza in quell'area di un'agguerrita minoranza di guidatori imprudenti e fraudolenti» - questo è il passaggio importante - «può essere fondatamente percepito come ingiusto».

Questo è un aspetto che ritengo particolarmente importante e che, d'altra parte, si accompagna anche a un altro tipo di riflessione che il dottor Rossi ha posto all'attenzione del Senato nel corso della sua audizione. Mi riferisco al fatto che la parità tariffaria può tuttavia essere un rischio. Il dottor Rossi, infatti, afferma che il rischio è che la Commissione europea valuti queste norme (in particolare la perequazione territoriale) come anticoncorrenziali, in quanto potrebbero violare il principio di libertà tariffaria. In tal caso, la Commissione europea potrebbe, da un lato, ritenere sminuito il valore di riforma strutturale dell'intero provvedimento e, dall'altro, sindacarne la compatibilità con il diritto comunitario, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Devo dire che nel corso del dibattito che si è tenuto in Commissione - a tal proposito, ringrazio il presidente Mucchetti per l'impegno profuso - si è tentato di apportare una qualche modifica al testo iniziale. Ricordo che in Commissione ho presentato un emendamento, poi precluso da un emendamento dei relatori cui è seguito un subemendamento. Si è così arrivati all'approvazione di un testo che è ora sottoposto alla valutazione dell'Assemblea e sul quale presumo verrà posta la fiducia nel pomeriggio.

Signora Presidente, ricordo che il provvedimento stabilisce che l'IVASS verifica che lo sconto aggiuntivo garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Detto in altri termini, all'articolo 3, comma 10, l'utilizzo del verbo «verifica» sta a significare che all'IVASS spetta soltanto la valutazione del rispetto di determinati principi. L'IVASS è tenuta a darne una valutazione non in assoluto, ma di riduzione progressiva, il che

vuol dire che si viene incontro, seppur parzialmente, all'emendamento che ho posto all'attenzione della Commissione, in cui il rischio soggettivo veniva riconosciuto come prioritario rispetto al rischio del territorio per utenti e cittadini con comportamenti virtuosi, con ciò ricollegandosi al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Tengo a sottolineare che con questo tipo di riflessione non si va a giustificare il comportamento poco corretto che c'è in alcune realtà o da parte di alcuni cittadini. Mi preme l'obbligo di rilevare che, stante il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, soggetti con un comportamento virtuoso vengono considerati a un livello pari a quello di altri cittadini con uguale situazione anche di classe di merito, in modo tale che non ci siano sperequazioni. Credo che questa proposta, che ho sottoposto all'attenzione della Commissione e adesso dell'Assemblea, sia del tutto ragionevole in quanto non crea assolutamente disparità, ma va a incentivare dei comportamenti che ritengo debbano essere tutelati. Ricordo, infatti, che il rischio è che si vada a discapito di tanti altri che, con le coperture assicurative, devono coprire anche il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Questo è un ulteriore aspetto molto importante che vorrei portare all'attenzione dei relatori e del dibattito che si svolgerà a breve sulla fiducia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nel merito del provvedimento, i colleghi del Gruppo Forza Italia che lo hanno seguito in Commissione attività produttive hanno fatto un lavoro egregio. Tuttavia restano e prevalgono le nostre perplessità sul provvedimento nel suo complesso, che allo stato ci portano a votare contro; poi, l'incombente questione di fiducia semplifica ancora di più la nostra posizione.

Voglio segnalare ai rappresentanti del Governo - e richiamo l'attenzione del sottosegretario Gentile, visto che non vedo in questo momento in Aula il ministro per i rapporti con il Parlamento Finocchiaro - che vi è stato da parte della Commissione, all'unanimità, come può confermare il relatore presente in Aula, un invito a sopprimere una frase che riguarda l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti. Sembra una frasetta innocente, ma evoca la famosa questione degli NCC, dei taxi e di UBER. Se questa frase, che tutta la Commissione chiede di togliere, rimanesse, si aprirebbe una pericolosa confusione, di cui anche il Senato è stato destinatario.

Ricorderete quanto accaduto qualche settimana fa, quando i taxi circondarono le strade e io stesso intervenni per ottenere ascolto: all'epoca si discuteva il provvedimento milleproroghe presso la Commissione affari costituzionali. Da lì nacque un confronto con il Governo, sottosegretario Gentile. I dirigenti del Ministero di Delrio e il vice ministro Nencini aprirono una consultazione con tutte le categorie interessate (NCC, taxi e quant'altro); sarebbe dovuto essere emesso un decreto ministeriale, le cui sorti francamente ignoro al momento; si era detto da parte di questo Governo che entro marzo si sarebbe trovata una soluzione, valutando le ragioni di tutti.

Non sto entrando nel merito della controversia, ma ricordo, Presidente, di essere personalmente intervenuto con il presidente Zanda e con il ministro dell'interno Minniti invocando un negoziato, perché lo sciopero e le proteste dei taxi avevano creato problemi, disagi, interventi dell'Autorità di garanzia per gli scioperi. È stata una questione delicata e non vorrei che riscoppiasse da qui a qualche minuto.

Sottosegretario Gentile, voi, non ascoltando la Commissione, vi potete assumere la responsabilità di un disagio dei cittadini. Le proteste, infatti (lo dico prima, affinché resti agli atti), non scoppiano perché la gente è pazza, ma per la mancanza di ascolto.

Ringrazio per la presenza il ministro Finocchiaro, che invito a verificare che il parere della Commissione per la soppressione di quelle ambigue parole venga recepito nell'eventuale maxiemendamento, altrimenti rimarrebbe, nel testo che presentate, questa interconnessione tra passeggeri e conducenti. Se, poi, oggi pomeriggio scoppia in tutta Italia la protesta di taxi non dite che non è stato detto. Il vostro Governo, tra l'altro, ha aperto il tavolo di confronto: a Porta Pia si fece una lunga riunione e non so se, poi, il provvedimento ministeriale - non è una legge - sia stato emanato, non ne ho contezza.

Perché bisogna innescare tensioni nel Paese quando le categorie hanno scelto la via del negoziato con il Governo? Perché disattendere il parere della Commissione all'unanimità? Perché provocare i lavoratori? Con l'approvazione di questo testo tra qualche ora in Italia ci sarà il *caos* nelle stazioni e negli aeroporti. Prevenire è meglio che reprimere.

Se c'è bisogno di un bollino mettiamolo, tanto ormai di trucchi sui maxiemendamenti, nel corso della vita, ne abbiamo visti migliaia. *(Commenti del ministro Finocchiaro)*. Ministro Finocchiaro, ci sono state modifiche, ritocchi e altro. In questo caso si pone un problema: la Commissione ha suggerito una cosa che non viene fatta e ciò può innescare tensioni. Lo dico prima, con spirito collaborativo, nel Parlamento della Repubblica, invitando il Governo a fare quanto la Commissione ha chiesto. Non stiamo facendo un discorso di parte. Sono le ore 9,54, c'è tutto il tempo per farlo; se poi oggi pomeriggio ci saranno scioperi, blocchi o altro non dite che non siete stati informati per tempo.

Nel merito del disegno di legge, vorrei fare solo una breve considerazione. Molti colleghi hanno già detto che la legge sulla concorrenza deve essere fatta una volta l'anno; l'Antitrust fa mille richiami. Conosco e stimo il presidente Pitruzzella, che a volte, come Calenda, sembra vivere su Marte. Facciamo una legge sulla concorrenza, ma - e lo dico parlando dai banchi di un Gruppo che fa dei principi liberali un proprio credo - chi regola realmente la concorrenza in questo Paese?

Noi facciamo la leggina anno per anno, dopodiché le nostre acciaierie chiudono non solo per i problemi ambientali, ma perché arriva l'acciaio dalla Cina (e l'Europa ha dovuto imporre dei dazi, che si possono imporre), che costa la metà, perché in Cina si sfruttano i lavoratori, si inquina l'ambiente, si produce a basso costo mentre nel nostro Paese c'è la drammatica vicenda dell'ILVA e tante altre in cui le ragioni del lavoro e quelle dell'ambiente si scontrano. Noi parliamo di concorrenza, dopodiché i grandi operatori del *web* sfuggono al pagamento di tasse.

Nei giorni scorsi avrete letto anche voi la notizia che Amazon, per decisione della magistratura, deve pagare 130 milioni di euro di tasse arretrate. Pare che Google stia accettando un concordato fiscale per 280 milioni di euro. Questo vuol dire che tutti questi operatori della rete, i cosiddetti *over the top*, che hanno spesso bilanci più alti di quelli di alcuni Stati, non pagano tasse. Fanno commercio elettronico perché è la modernità, ma devono pagare le tasse, perché altrimenti si tratta di concorrenza sleale. Assistiamo infatti alla desertificazione, nelle nostre città, dei negozi e delle attività commerciali che chiudono. La concorrenza, per chi è liberale, è un principio sacrosanto, ma nella parità delle condizioni, perché se in Cina si produce l'acciaio sfruttando il prossimo ed inquinando l'ambiente, è chiaro che le nostre acciaierie chiuderanno, se gli operatori della rete faranno commercio elettronico non pagando le tasse è evidente che tutte le altre attività commerciali chiuderanno. Perché Renzi non ha voluto la tassa per questi operatori (la cosiddetta *web tax*)?

La concorrenza sleale si vede in mille cose. La crisi dell'Alitalia sarà stata gestita malissimo, ci saranno colpe storiche, tutto quello che si vuole, ma i Governi di centrodestra chiamarono gli imprenditori privati, il meglio dell'imprenditoria e della finanza italiana per capire se si potesse gestire meglio nel mercato. Le cose vanno come sappiamo. Ma sapete che le compagnie *low cost*, che tutti apprezziamo e adoriamo, prendono i contributi dalle società aeroportuali e dagli enti locali per riempire gli aeroporti di questa o di quella città, che sono ben contenti di pagare i contributi perché arrivano persone, turisti e l'economia vive. L'Europa, che stanga alcuni per gli aiuti di Stato, come considera altri aiuti, che se non sono di Stato ma dei Comuni sono pur sempre aiuti pubblici?

Noi facciamo la leggina, litighiamo su un comma, ma le regole europee e internazionali della concorrenza quali sono? Alla fine ci si chiede perché non lo fa anche Alitalia, ma evidentemente ci sono contratti e stratificazioni. Cosa accadrebbe se l'Alitalia proponesse di fare i contratti in Irlanda, come fa Ryanair? I lavoratori hanno votato contro una proposta molto severa ed austera, pensate cosa avrebbero fatto se avessero detto loro che trasferivano i contratti. Se si fanno i contratti in Irlanda, che è un Paese dell'Unione europea, vuol dire che l'Unione europea non ha le stesse condizioni. Se anche la FCA (già FIAT) ha trasferito la sede fiscale in Olanda (non in un paradiso fiscale del terzo mondo) vuol dire che persino l'Olanda, che è tra i Paesi fondatori dell'Unione europea, presenta condizioni di maggiore vantaggio. Non sto facendo una critica, ma una constatazione.

Noi ci accapigliamo sull'ultimo comma della legge sulla concorrenza, l'Unione europea impone ai venditori di carciofi nei mercati le gare mondiali con la direttiva Bolkestien, o alle aziende balneari di soccombere perché c'è la direttiva sulla concorrenza (anche quella è materia parallela, la famigerata direttiva Bolkestein) dopodiché il gigante della rete non paga le tasse, la compagnia aerea emergente fa i contratti in Irlanda e prende i soldi dalle società aeroportuali e dagli enti locali. Ma allora questa concorrenza come funziona? Dovrebbe realizzarsi almeno tendenzialmente in condizioni di parità, anche se so anch'io che prima che la Cina ed altri Paesi abbiano regolamentazioni analoghe alle nostre ci vorrà tempo. Le norme per la tutela dell'ambiente sono un costo per le aziende, anche se giusto, perché dobbiamo tutelare la salute e lavorare e vivere in contesti sani, ma in altre parti del mondo tali norme non vengono rispettate. È come se in una piazza ci fossero dieci pizzerie ed una fosse esentata dal pagare l'Irpef ai dipendenti, dal montare la canna fumaria, dai controlli dei NAS, dal tenere i frigoriferi, e potesse così far pagare la pizza tre euro, mentre le altre, che devono pagare le tasse, tenere la canna fumaria ed osservare tutte le regole, dovessero far pagare la pizza 13 euro.

La concorrenza sleale che oggi si pratica a tutti i livelli, nazionale ed internazionale, lede i principi liberali e rende queste leggine non delle grida manzoniane, ma delle prese per i fondelli. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Inviterei i vari Calenda e Pitruzzella a scendere sul pianeta terra ed invece di insultare un venditore ambulante che chiede la tutela del suo banco al mercato, a fare un po' di lotta vera per un libero mercato e per una libera concorrenza, rimuovendo le alterazioni al mercato, che non sono questioni che questa legge possa affrontare, ma che sono le questioni ineludibili, per le quali passa il rischio del declino totale dell'economia italiana, europea, occidentale, sommersa dalla concorrenza sleale.

Prima o poi da qualche parte questa discussione e questa legge bisognerà pur farle. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI *(PD)*. Signora Presidente, spendo qualche parola a sostegno del parere di alcuni colleghi che hanno proposto il superamento di questo strumento legislativo: dietro l'aulica definizione «mercato e concorrenza» si nasconde un contenitore di norme spesso estemporanee, frammentate, improvvisate.

Sono dieci anni che ripetiamo questo rito. Abbiamo prodotto un tomo di oltre mille pagine; sarebbe anche il caso di fare un bilancio, di domandarsi quale è stato l'effetto macroeconomico di questo tomo legislativo, quale l'effetto sulla produttività del Paese. Credo che il risultato sarebbe molto negativo.

Mi incuriosisce il fatto che gli argomenti di questo strumento sono quasi sempre gli stessi: le assicurazioni, le banche, la distribuzione dell'energia, la portabilità dei contratti di telefonia, le farmacie. Ma non avevamo già legiferato su questi argomenti? Perché ogni anno si ritorna sempre sulle stesse questioni? Non c'è bisogno di scomodare i principi teorici del pensiero ordoliberale per capire che un mercato è prima di tutto stabilità delle regole: se le regole cambiano una volta l'anno non può essere un mercato.

Mi colpisce il fatto che per legiferare sugli impianti di carburante - udite bene - cioè un'installazione di interesse pubblico molto semplice, si scrivono ben 12 pagine di atti parlamentari. Sottosegretario, possibile che la materia è così complessa da meritare 12 pagine di atti parlamentari? Se andiamo a leggere, ci accorgiamo che si tratta di decisioni che sarebbero tutte nella responsabilità dei dirigenti amministrativi, i quali, però, preferiscono chiedere una norma - e la ottengono - e i Ministri non si occupano di questo; curano di più gli uffici stampa che gli uffici legislativi, e gli effetti sulla bassa qualità della legislazione sono sotto gli occhi di tutti. Suggerirei, quindi, di cambiare nome: non legge sul mercato e la concorrenza ma legge per la burocrazia, perché una legge su cui si sono scritte mille pagine, 12 delle quali sugli impianti di carburante, evidentemente produce soltanto burocrazia. E la burocrazia è l'*humus* favorevole per la protezione delle *lobby*. Due, infatti, sono le *lobby* che escono abbastanza indenni, anzi, favorite da questa legge: quella dei tassisti e quella dei mercanti d'arte.

La norma sui taxi è imbarazzante: sono parole in libertà, senza alcun concetto, senza alcuna determinazione. Il Ministro dice: «Non so che fare, comunque datemi una delega e poi vedremo». Probabilmente, però, nonostante il vuoto di queste norme, ci sarà, come annunciava prima Gasparri,

anche un contenzioso con la categoria. Questo accade già da molti anni ed è veramente imbarazzante che si susciti un conflitto con la categoria senza portare a casa alcun risultato concreto. Neppure in questo caso si modifica realmente la situazione.

La mobilità sarebbe un mercato molto interessante, non va in recessione; ha bisogno della nascita di nuove imprese moderne in grado di produrre e offrire servizi innovativi di alta qualità e basso costo, ovviamente con la tutela dei lavoratori. Per fare questo bisogna superare l'arcaica normativa delle licenze e quindi immaginare una transizione dal vecchio al nuovo regime, dando anche ai titolari delle vecchie licenze la possibilità di attraversare questa transizione.

PRESIDENTE. Si avvii alla conclusione, per cortesia.

TOCCI *(PD)*. Questo può essere fatto in vari modi: ai titolari più intraprendenti dare una seconda licenza per entrare nel nuovo mondo; per quelli più in difficoltà accompagnarli alla pensione con un indennizzo di liquidazione.

I mercanti d'arte vengono molto favoriti: saranno loro a stabilire se un bene è esportabile o no con autocertificazione. La soglia di esportabilità è un parametro economico, il prezzo di vendita del bene e non il suo valore culturale; e questo mi pare dica tutto sulla impostazione regressiva della norma. In più, si rendono esportabili i beni culturali prodotti negli anni Cinquanta e Sessanta, cioè in uno dei momenti di massima creatività del Paese. Quel miracolo non fu solo economico, ma fu anche intellettuale e artistico.

Oggi certamente il Paese fatica a ripetere quello slancio e quella creatività. Al Ministero dei beni culturali si usa molto trionfalismo, ma secondo me le norme rivelano anche un certo pessimismo: non siamo in grado di ripetere quella creatività e allora vendiamo i beni del passato. Ma un Paese che svende il passato è destinato al declino. La creatività nel contemporaneo si alimenta di una consapevole e matura concezione del patrimonio che abbiamo alle spalle. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, la legge annuale per il mercato e la concorrenza è una legge di iniziativa governativa. È il primo disegno di legge annuale sulla concorrenza; dovrebbe essere annuale, ma non lo è mai stato. Esso quindi serve ad aprire i mercati ed è volto, almeno nelle intenzioni e sulla carta (poi si fa tutt'altra cosa), alla rimozione degli ostacoli regolatori, all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, solo chiacchiere.

Cos'è successo in questo periodo? È successo qualcosa che noi già ci aspettavamo. Avete seguito falsamente quello che noi abbiamo sempre detto, cioè tutelare i consumatori. In particolare, signora Presidente, mi vorrei soffermare sulla RC auto. Noi abbiamo sempre definito quello della RC auto un mercato che, ahimè, oggi in Italia non ha concorrenza. Ci sono soltanto quattro grossi gruppi; quindi si siedono intorno a un tavolino, anche abbastanza piccolo, e molto spesso, come abbiamo visto, fanno cartello.

Mi si dice - e questo è il vostro pensiero - che le tariffe sono libere, perché le assicurazioni devono essere libere, in quanto sono un prodotto commerciale. Attenzione, dimenticate che l'assicurazione è obbligatoria e quindi, se lo Stato abdica ai controlli, questi signori ci spolpano fino all'osso, fino a quando possono spolpare. E lo hanno fatto. Quindi c'è una concentrazione nel mercato enorme. Si è detto che l'assicurazione deve potersi muovere e che poi non può prendersi dei rischi, perché il mercato assicurativo non può andare in perdita; quindi deve aumentare i premi. Ma ci dimentichiamo il principio cardine del libero mercato e della concorrenza: l'imprenditore è colui che rischia. Invece l'impresa assicurativa butta il rischio addosso ai cittadini. Quindi cos'è? Solo un'organizzazione per fare soldi? E allora, a questo punto, sarebbe opportuno che lo Stato italiano istituisse una compagnia assicurativa pubblica, che facesse reale concorrenza a questi signori.

Noi avevamo avanzato una proposta e insieme a voi, alla Camera dei deputati, abbiamo anche trovato un accordo. Il Governo ci è venuto incontro e abbiamo nuovamente modificato il testo. Siete anche usciti per strada e sui giornali a dire: «Evviva, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente portato in Italia

una tariffa RC auto equa!». Per voi sono solo balle, solo balle. Noi avevamo proposto una tariffa equa, ossia che a tutti gli automobilisti che negli ultimi cinque anni non avessero dichiarato sinistri venisse applicato un premio assicurativo più basso sul territorio nazionale. Semplice, semplicissimo. Se io sono virtuoso, se io non ho fatto incidenti, sono uguale sia che io sia scuro sia che sia bianco; sia che sia un automobilista A sia che sia un automobilista B. E invece no, avete trovato mille scuse e l'avete cancellata. Ci vuole un Governo 5 Stelle per riportare equità.

Poi ve la siete presa con i carrozzieri. Anche il vostro collega ha parlato delle frodi, che gonfiano le fatture. Ma andiamo a vedere. Nell'anno 2013 su 2,891 milioni di sinistri, le denunce fatte dalle assicurazioni sono state 7007, cioè lo 0,2 per cento. Allora ci sono frodi: sì o no? Se sì, si denunciano. Sapete perché non si denunciano? Perché non conviene più. Perché non hanno rischio di impresa. Tanto, se pagano, dopo pagano i cittadini. Questo è il vostro sistema. Un sistema errato e sbagliato, che va cambiato. Ci vuole un Governo 5 Stelle.

Quando avevamo detto che i risarcimenti per le vittime della strada dovevano rifarsi a una giurisprudenza ormai applicata in tutta Italia (sono le tabelle di Milano e c'è stato uno studio serio), invece no, non avete volute applicarle. Sapete perché? Perché si sa benissimo ciò che succederà. Perché le vittime della strada non avranno quel giusto risarcimento. Addirittura, c'erano dei vostri emendamenti che volevano fare in modo che un unico risarcimento compensasse tutti i danni possibili ed immaginabili, anche quelli di rilievo costituzionale. C'era un emendamento che preferisco lasciar stare, perché davvero mi verrebbero parole un po' più pesanti.

Ricordo benissimo quando avevamo finalmente portato a compimento la RC auto equa alla Camera dei deputati. In Commissione poi sono venute l'ANIA, che è l'associazione nazionale fra le imprese assicurative, e poi - guarda caso - l'Unipol a minacciare e a dire che o cancellavamo l'RC auto equa o, altrimenti, sarebbero andati a protestare in Europa. Ma andate in Europa! Sto aspettando! Andate in Europa!

Con un Governo 5 stelle, parleremo noi con l'Europa e vedremo se dobbiamo fare regali alle assicurazioni oppure dobbiamo dare dignità ai cittadini ed equità a tutti gli automobilisti. Avete fatto sparire la RC auto equa, proprio come volevano le compagnie assicurative. E allora io dico: andatevene a casa, perché quello sarà il momento in cui l'Italia risorgerà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, in tema di concorrenza ancora un approccio settoriale, con interventi prevalentemente specifici e scollegati: insomma, risposte rassicuranti, più o meno, alle *lobby*. Non ci siamo, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti, in cui forse sarebbero auspicabili dosi omeopatiche di concorrenza.

Nei giorni scorsi, quando è stato illustrato il decreto concorrenza (e vorrei sottolineare che questo provvedimento per lungo tempo è rimasto in un cassetto), mentre alcune città, tra cui la capitale, sono state teatro di importanti proteste di intere categorie professionali, si è dichiarato, appunto, che il disegno di legge aveva tra gli obiettivi prioritari quello di stimolare la crescita economica e di innalzare il livello di concorrenza in alcuni settori produttivi e nel campo dei servizi professionali.

In esso è stata inserita una delega al Governo ad attuare, da qui ai prossimi mesi, una riforma del settore dei trasporti non di linea. Permettetemi di dire che a molti, me compreso, quando sentiamo parlare di delega al Governo attraversa un brivido perché noi abbiamo ricordi freschi in questo senso: o di cose dimenticate che giacciono o di cose completamente snaturate rispetto a quello che era il lavoro delle Commissioni corrispondenti e dell'Aula, nel nostro caso del Senato.

Insomma abbiamo davanti la questione del codice degli appalti e l'imbarbarimento a cui il Governo ha portato il lavoro parlamentare. Quello della mobilità e dei trasporti è un tema molto discusso e di grande impatto sulla vita delle persone, soprattutto nelle grandi città. Noi di Sinistra Italiana auspichiamo che l'ipotesi di delega al nostro esame non costituisca una nuova occasione di scontro. In questi mesi siamo stati in contatto continuo con i sindacati di categoria e i lavoratori seriamente preoccupati per il proprio futuro. Il rischio ora è che salga nuovamente la tensione, in un momento

delicatissimo di confronto tra il Governo e le rappresentanze sindacali su una riforma generale del settore che si è rivelata particolarmente complessa.

Dura è stata la reazione del Governo alle proteste legittime dei lavoratori, in occasione, appunto, dell'esame del provvedimento cosiddetto milleproroghe in Senato, all'emendamento *pro* Uber. Oggi a rischio è l'intero settore dei taxi. Noi difendiamo i lavoratori contro un Governo che, da una parte, non ha ancora dato risposte sulla regolamentazione del settore, né è intervenuto sull'abusivismo, mentre dall'altra ha applicato severamente, unico Paese europeo, direttive come la Bolkenstein. Com'è possibile parlare di libera concorrenza quando intere categorie rischiano di essere messe in ginocchio?

Ho partecipato alle proteste dei tassisti fuori dal Senato per difendere i lavoratori che da due anni e mezzo aspettano una risposta dal Governo sul tema dei diritti rispetto alle disposizioni prodotte a favore del servizio di noleggio con conducente e della multinazionale americana Uber, le cui *app* restano attive in attesa che il tribunale civile di Roma decida nel merito della causa sollevata dalle organizzazioni sindacali dei tassisti per concorrenza sleale. La prima udienza è fissata il 5 maggio prossimo.

Questo riguarda i tribunali, ma la politica e le responsabilità che deve assumersi dove stanno? Le istituzioni dove stanno? Una concitata trattativa è in corso dal 21 febbraio scorso e le organizzazioni sindacali avevano posto come condizione, per continuare il lavoro ai tavoli tecnici con il Governo, di sostituire l'articolo 71 del disegno di legge concorrenza e tornare al testo originario.

Con Sinistra Italiana abbiamo presentato specifici emendamenti, perché consideriamo legittime le proteste delle categorie che chiedono solo di lavorare secondo le regole e che fino a oggi si sono fatte carico, spesso in sintonia con gli enti locali, di problematiche complesse come il diritto al trasporto, che, se negato, cambia in maniera tragica le condizioni di vita materiali dei cittadini, soprattutto nelle metropoli. Mortificare il ruolo essenziale che il servizio pubblico taxi svolge, costringendolo a caricarsi solo del peso delle prestazioni a carattere sociale, con la scusa della modernizzazione del settore, è inaccettabile.

Gli impegni e le promesse di tavoli di consultazioni presi dai Ministri rispetto a queste categorie sono stati troppe volte disattesi. Il nostro è un appello costante contro il turbo-liberismo e il corporativismo che sono la tomba della concorrenza, e fanno vincere solo i più forti e coloro che hanno in spregio le regole, oltre a produrre la devastazione del nostro settore produttivo e della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, vittime ormai designate quasi del nuovo caporalato tecnologico. Un medioevo prossimo venturo rischiamo di scrivere. Insomma bisogna creare le condizioni per non fomentare la guerra di tutti contro tutti e per garantire il diritto alla mobilità in una visione globale dei trasporti.

Vado a concludere, vedendo che il tempo scorre inesorabile.

Il disegno di legge concorrenza non è chiaro nemmeno rispetto ad altri settori strategici come i servizi ai cittadini, fermo restando che non tutto il settore dei servizi pubblici può essere soggetto alle regole delle concorrenza. Anzi è bene che siano evitate duplicazioni tra pubblico e privato che hanno spesso generato corruzione. Troppo resta da fare per il trasporto pubblico locale.

Sorvolo sugli investimenti previsti nel DEF appena approvato assolutamente insufficienti e vengo inevitabilmente alla fine, alla vicenda Alitalia, che sembrerebbe non collegata. Ebbene, in che modo la liberalizzazione dei mercati ha influito sulla crisi dell'azienda? Si tratta di una crisi simbolo di quanto sta accadendo in tutti gli altri settori del Paese ed è il risultato della graduale, ma ineluttabile destrutturazione di alcuni fondamentali comparti, di scelte manageriali inopportune e di tanta incapacità specifica, dell'assenza di regole, di un piano di politica industriale e di investimenti nei settori maggiormente strategici per il Paese. Tutto questo unito alla scelta scriteriata di un Governo che decide coscientemente di uscire dagli *asset* principali di sviluppo e di programmazione. Da anni sosteniamo la disperazione di lavoratori nel comparto aeroportuale, anche in settori strategici come quello della sicurezza, tra l'altro in uno scenario mondiale come quello attuale. Cito la Simav e l'Electron solo per fare i due esempi più eclatanti. Sulla pelle dei lavoratori è stata giocata persino la partita dell'accordo con Etihad, impegnandosi con gli azionisti per offrire uno scudo al contenzioso e con le banche per la riconversione del debito in azioni. Il Governo aveva predisposto tutte le

condizioni per l'investimento senza rischi per Etihad, sulle spalle però di oltre 2.000 lavoratori e delle loro famiglie. Non è accaduto nemmeno nella drammatica vicenda della Fiat. Il piano di Etihad tracciava per Alitalia un futuro di vettore eccellente con un incremento di ricavi di quasi il 10 per cento entro il 2017. Alitalia vantava rispetto alle altre compagnie sul mercato un miglior rapporto dipendenti per aereo e ricavi del dipendente, oltre a un più competitivo costo del lavoro.

Come siamo arrivati a una compagna che nessuno vuole? Credo che adesso ci siano furbizie in corso di possibili finte ripubblicizzazioni, di cui non si capisce la prospettiva strategica. Noi crediamo che, come in altri settori strategici, ci sia la necessità di trovare forme di ripubblicizzazione compatibili, ovviamente, secondo un assetto regolatorio coerente con criteri di concorrenza e di liberalizzazione. È possibile; è giusto; è necessario dentro un quadro di concorrenza leale perché la concorrenza sleale è la peggior nemica; è la tomba del libero mercato. Non possiamo andare avanti con un Governo che fa il forte con i deboli e il debole con i forti. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Raffaele Piria» di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. Siete molto eleganti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 10,22)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, colleghi, sono passati oltre due anni da quando il Governo presentò il disegno di legge denominato «legge annuale sulla concorrenza». Esso contiene una contraddizione nel titolo, perché non sono state rispettate le aspettative temporali del provvedimento; un danno nella sostanza, perché cittadini e imprese hanno perso i benefici che avrebbe potuto dare loro. Tale lungaggine legislativa fa sì che molte delle nuove norme risultino già superate. Stante ciò, il buonsenso impone almeno di dover attualizzare le parti vetuste e noi di Forza Italia propendiamo fortemente per un passaggio in Commissione ma, ahimè, sembra che la maggioranza voglia, come al solito, limitare quest'Assemblea ponendo l'ennesima questione di fiducia. Ne è una dimostrazione la presenza in Assemblea del ministro Finocchiaro. Tale lungaggine legislativa - tengo a precisare - non va imputata a quel bicameralismo paritario messo sotto processo dall'Esecutivo lo scorso 4 dicembre e poi assolto con formula piena dai cittadini con il voto referendario. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. In realtà, a temporeggiare è stata la maggioranza che, per mal di pancia interni, temeva il verdetto del Parlamento.

Ebbene, dopo svariati annunci contradditori sulla prosecuzione o l'interruzione del cosiddetto disegno di legge concorrenza, questo provvedimento è divenuto improvvisamente la chiave di volta del piano di riforme di palazzo Chigi. Una scelta poco condivisibile, trovandoci dinanzi ad un testo che, nonostante i grandi proclami con cui era stato annunciato e le numerose migliorie apportate in Senato, resta una delusione per i pochi e timidi accenni di liberalizzazione. Come diceva Seneca «gran parte del progresso sta nella volontà di progredire», ma la sinistra ha da sempre nel suo DNA una certa ritrosia al cambiamento. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Basti pensare che, forse, la norma di maggiore impatto è quella che toglie a Poste italiane il monopolio della consegna di multe e atti giudiziari.

Alla luce dell'attuale situazione economica del Paese, sarebbe servita una vera rivoluzione economica in grado di stimolare crescita e occupazione. Proprio in tale direzione si è mossa Forza Italia, con

proposte di modifica ispirate alla ricetta liberale da sempre promossa dal presidente Berlusconi e quindi meno tasse, meno burocrazia, meno Stato, più impresa, più famiglia, più lavoro. Purtroppo i nostri sforzi sono stati vani e siamo riusciti solo ad introdurre poche ma significative correzioni che hanno permesso di evitare grossolani errori della maggioranza.

Mi riferisco, ad esempio, alla norma che prevede l'entrata di società di capitali nella titolarità delle farmacie. Si è corso il rischio dell'ingresso di multinazionali con posizioni dominanti in un settore così delicato. Solo con un serrato e costruttivo confronto è scaturito quel tetto regionale del 20 per cento che garantisce il limite allo strapotere delle grosse aziende, proteggendo la professionalità di migliaia di farmacisti che giornalmente, soprattutto nelle periferie, danno assistenza ai cittadini.

Stesso rischio è stato corso per quelle norme che prevedevano la sottoscrizione digitale di atti quali il trasferimento di quote societarie o la costituzione di società a responsabilità limitata mediante semplice scrittura privata. Disposizioni che fortunatamente abbiamo fatto abrogare perché, in assenza di quel controllo relativo al riciclaggio effettuato dai notai, si sarebbe facilmente permesso l'ingresso di capitali illeciti.

Tuttavia molti altri temi sono ancora pendenti. Basti pensare alle assicurazioni. Non viene risolto il problema di fondo del settore e i premi restano ancora troppo elevati, superiori del 30 per cento alla media europea.

Stessa cosa per l'energia: è stata prorogata al 2019 l'obbligatorietà del passaggio al mercato libero, rinviando di due anni un argomento spinoso che dovrà comunque essere affrontato in maniera definitiva.

Infine, per quanto riguarda i trasporti, vi è l'ennesima delega in bianco al Governo per una nuova e quanto mai necessaria regolamentazione, soprattutto alla luce dei continui scontri tra le varie parti in causa. Finora da palazzo Chigi sono arrivate solo promesse. A noi di Forza Italia preme che la revisione della disciplina in materia di autoservizi garantisca a tutte le aziende che operano sul territorio nazionale, la medesima normativa.

Insomma, è l'ennesima occasione persa. Serviva visione, coraggio, determinazione e apertura al confronto. Qualità che da sempre connotano il *leader* di Forza Italia e che ben ha espresso Marina Berlusconi nell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" giovedì scorso: «Se togliessimo la figura di Silvio Berlusconi dagli ultimi trent'anni di storia, parlo del politico e dell'imprenditore, avremmo un'Italia incommensurabilmente meno libera. Meno libera di scegliere, di intraprendere, di pensare con la propria testa senza chiedere la testa altrui». *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzitutto ringraziare il consigliere parlamentare della Commissione, la dottoressa Giammusso, e tutto il personale dell'ufficio della Commissione industria per la qualità e la costanza del loro apporto professionale che hanno consentito di concludere i lavori in sede referente nell'ormai lontano 2 agosto 2016, e anche poi per l'aiuto offerto nelle ulteriori rifiniture prospettate dai relatori, che mi auguro siano recepite dal Governo in questo o nel prossimo provvedimento annuale per la concorrenza.

Ho ascoltato con vivo interesse la ricostruzione della lunga gestazione del disegno di legge al nostro esame e dei risultati raggiunti fatta dai senatori relatori, Luigi Marino e Salvatore Tomaselli. Pur nella distanza politica, spunti interessanti sono venuti anche dai senatori dell'opposizione in Aula e in Commissione: dalla vice presidente Pelino, dai senatori Castaldi, Girotto e Consiglio.

Veniamo ora ai punti politici. Come la senatrice Lanzillotta, e prima ancora il relatore Marino, e altri poi, anch'io mi chiedo se lo strumento della legge annuale si sia rivelato adatto a promuovere la politica della concorrenza. Azzardo una risposta: no, non si è rivelato adatto. I singoli Ministeri tendono infatti, e non senza ragione, a voler definire essi stessi leggi quadro di riforma nei settori di loro competenza, se e quando si sentono in grado di farlo. Penso, per esempio, alla riforma dei servizi portuali, una delle attività più arretrate del nostro Paese che il Ministero delle infrastrutture già in prima battuta, nella definizione originaria del disegno di legge del Governo, avocò a se medesimo.

Del resto la storia ci dice che le decisioni più ambiziose in materia di concorrenza sono venute ben prima del 2009, quando venne deciso l'obbligo della legge annuale. Ricordo le principali: la separazione proprietaria delle infrastrutture di trasporto nell'elettricità e nel gas dall'Enel e dall'ENI per costruire i mercati dell'energia laddove prima si operava in regime di monopolio; e poi, la moltiplicazione delle reti di telecomunicazione sia nel mobile che nel fisso e il relativo *unbundling* allo scopo di favorire l'ingresso di nuovi operatori e ancora i vincoli agli intrecci tra telecomunicazioni e televisione, l'istituzione delle Autorità indipendenti. La più recente, tra le maggiori, è l'Autorità dei trasporti che si accompagna alla competizione nell'alta velocità ferroviaria.

Non possiamo però dimenticare le timidezze. Ci sono state anche quelle. Timidezze sulle concessioni autostradali e sul *claw back* dei miglioramenti in sede tariffaria. Timidezze sul duopolio RAI-Mediaset che verrà attenuato non dalla lungimiranza del legislatore, ma dall'evoluzione tecnologica del *web* che fa invecchiare in tempi stretti i vecchi signori dell'informazione e dell'intrattenimento. Sottolineo, come hanno già fatto altri colleghi, tra cui il senatore Gasparri, la debolezza politica dei Governi di fronte alla sistematica elusione fiscale degli *over the top* che genera gravi distorsioni nella concorrenza in servizi strategici come la distribuzione di beni e servizi, la gestione delle informazioni delle identità personali e la pubblicità; settori nei quali operano altre imprese, spesso italiane, che le imposte le pagano. Mi preoccupa la debolezza dell'Antitrust e dell'Agcom, anche solo nel perimetrare tali questioni.

Vedete, è giusto che le autorità indipendenti esercitino un diritto di tribuna verso Governo e Parlamento, ma resta in capo alla politica il diritto e il dovere di criticare e, se del caso, incalzare le Autorità a svolgere meglio il loro lavoro. Il dovere dell'*accountability* va nei due sensi. Anche a questo scopo le Commissioni finanze e industria del Senato stanno cercando una soluzione sul fronte della *web tax* che recuperi risorse al fisco italiano e assicuri ai mercati e ai consumatori comportamenti corretti delle imprese sotto il profilo della concorrenza. Mi auguro che il Governo collabori con idee e proposte, adesso e magari in sede di legge di bilancio 2017.

Ecco, la volontà politica proconcorrenziale non si realizza perché c'è una legge annuale. O tale volontà si forma perché almeno la maggioranza è convinta che la politica della concorrenza serva, e se ne convince senza indulgere alla retorica, ma facendo i conti, come raccomandava sempre, perfino al PCI di Togliatti, quel grande italiano che fu Raffaele Mattioli; oppure questa volontà non si forma, e allora si litiga, e si fanno le baruffe chiozzotte sulla *lobby* tua contro la *lobby* mia, materia sulla quale i relatori hanno pronunciato parole definitive.

Ciò detto, non possiamo non lasciare alla prossima legislatura il compito di dare una risposta operativa alla domanda che ci hanno posto la senatrice Lanzillotta e il senatore Marino: il calendario è tiranno. Ma l'Italia, che vuole presentarsi come il Paese delle riforme, non può lasciar passare questa legislatura senza aver preso alcuna decisione in materia di concorrenza. Se è vero che questa legge vale l'uno per cento del PIL, la si approvi al più presto. Io non sono così ottimista e non credo che abbia questo effetto straordinario, e tuttavia dico: Camera e Senato hanno fatto un lavoro; votiamola qui a Palazzo Madama e chiediamo ai colleghi della Camera di fare altrettanto. Ciò per consentire al Governo di varare al più presto un provvedimento annuale relativo al 2017, che venga approvato in tale anno. Questo ha chiesto la Commissione industria in un suo recente parere, e questo ripeto oggi in Aula.

Come il relatore Tomaselli ha avvertito, il tempo non passa invano. Questo disegno di legge avrebbe bisogno di qualche ritocco sulle assicurazioni che è già stato definito. È stato raggiunto un accordo anche con forze di opposizione su limiti *antitrust* più stringenti all'ingresso del capitale finanziario nelle farmacie (ne ha parlato ieri il senatore Mandelli). Non è solo un accordo: io penso sia un miglioramento. Personalmente, aggiungo che in taluni punti il disegno di legge andrebbe addirittura modificato. Faccio un solo esempio: il superamento della maggior tutela; lo faccio anche a beneficio del Presidente del PD, che nei giorni scorsi ha scoperto l'argomento.

Ebbene, se la maggiore tutela nel servizio elettrico si abolisce senza un tetto *antitrust* e senza aste con regimi di prezzo *cost oriented*, rischiamo di cristallizzare in capo all'Enel, e in regime di libertà di prezzo, l'85 per cento dei 23 milioni di clienti che oggi l'Enel e le altre società addette allo scopo

servono per conto dell'acquirente unico a prezzi da sempre inferiori a quelli cosiddetti liberi. Questi clienti - vorrei essere chiaro - non sono oggi clienti dell'Enel (cioè dell'ex monopolio) e degli altri soggetti che esercitano il servizio di vendita per conto dell'acquirente unico, ma lo diventeranno domani per inerzia. Per l'Enel, sulla base delle documentazioni aziendali (vedo che non tutti coloro che parlano di tale materia, compresa la persona che ho citato prima, l'hanno studiata) stimo un vantaggio di almeno un miliardo di margine. Questo non mi piace - è evidente - ma per ora rinuncio a insistere per un'immediata modifica. Mi fido del favore con cui il Governo Gentiloni Silveri - in particolare il ministro Calenda - guardano a tale questione e agli impegni che hanno preso, correggendo le impostazioni dei predecessori. Anche in questo caso, come in altri, vedremo il Governo e il Ministro alla prova in occasione del prossimo provvedimento.

In questi giorni si è prospettato il ricorso al voto di fiducia, che è stato ripetutamente evocato anche in quest'Aula e sappiamo che verrà richiesto. Una simile soluzione costituirebbe da parte di quest'Assemblea un atto di responsabilità verso il Paese e il Governo che deve potersi giocare la carta della concorrenza in Europa. Tuttavia, lasciatemi dire che, date le circostanze e il lavoro fatto dalla Commissione, dall'Assemblea e segnatamente dai relatori, una simile soluzione costituisce anche un atto di generosità da parte della maggioranza e anche - aggiungo - della stessa opposizione. Si tratta di una generosità - vorrei essere chiaro - che sono sicuro non verrà ripagata da furbizia di segno diverso nel terzo e ultimo passaggio alla Camera dei deputati, allo scopo di impedire poi al Governo il varo della legge per il mercato e la concorrenza per il 2017. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marino Luigi.

MARINO Luigi, *relatore*. Signora Presidente, io e il mio collega Tomaselli desideriamo anzitutto ringraziare tutti coloro che hanno dato atto della disponibilità e della correttezza che i relatori hanno avuto nella gestione del provvedimento in esame.

La senatrice Lanzillotta, che ringraziamo per il giudizio espresso sul difficile lavoro dei relatori, ha ripreso un tema che avevo posto nella mia relazione di apertura e che è stato affrontato anche all'inizio dell'intervento del presidente Mucchetti. Mi riferisco al fatto che questo primo disegno di legge per il mercato e la concorrenza comporta una riflessione critica sulla legge annuale in materia, che, suo malgrado, finisce per trasformarsi in un "provvedimento dei provvedimenti", in una specie di centone legislativo: si pone il tema se questo sia davvero lo strumento più idoneo, opportuno e utile per aumentare la competitività del mercato. Sia l'Esecutivo, che il Parlamento dovrebbero approfondire se la legge annuale sia ancora la soluzione migliore, oppure vadano trovati altri strumenti più semplici e veloci, come io e - mi sembra di aver interpretato bene - anche il senatore Mucchetti riteniamo.

I senatori Castaldi e Battisti hanno riproposto il tema delle *lobby*, sostenendo, non in modo originale, che il disegno di legge in esame contiene dei favori a determinate categorie. Anche sul tema delle *lobby* mi sono espresso nella relazione di apertura e mi ripeto. Al di là del fatto che la lentezza dell'*iter* del provvedimento è dipesa non già dalle cosiddette *lobby* bensì da scelte politiche, io continuo testardamente a pensare che in uno Stato democratico non vi possono essere regolamenti, statuti o norme che tengono di fronte al comportamento trasparente e integerrimo del parlamentare e del governante. Tale comportamento diviene infatti l'unica barriera alla pressione delle forze sociali, delle imprese, delle parti sociali, dei corpi intermedi e anche degli intermediari e faccendieri. Consiglio al senatore Castaldi di non stilare la lista delle *lobby* influenti perché, se non si è oggettivi, si finisce per rendere evidente a quali *lobby* ci si riferisce e quali si intende sostenere.

Il senatore Scalia, ingiustamente attaccato da una falsa paginata su un giornale giustizialista, ci ha ricordato che su questo disegno di legge una parte degli organi di informazione e degli opinionisti hanno espresso giudizi prevenuti e superficiali.

Al senatore Galimberti dico: certo che si può fare di più; però segnalo alle senatrici e ai senatori che ciò che voteremo è molto di più, in meglio, rispetto allo stato attuale del mercato e della concorrenza in Italia. Chi vota questo disegno di legge fa qualcosa di buono per i consumatori, per la concorrenza,

per il mercato nel nostro Paese.

Poi, quando le "anime belle" si degnano di fare degli esempi di cosa si può fare di più, citano, di fatto, solo due temi: i farmaci di fascia C e i tassisti, dimenticando il contenuto degli oltre 70 articoli di questo disegno di legge.

Sui farmaci di fascia C concordo con le posizioni espresse dalla senatrice Fucksia, ma soprattutto con l'ineccepibile intervento della senatrice De Biasi. I farmaci di fascia C non sono prodotti assimilabili, come ricordava la senatrice De Biasi, alle confezioni di prosciutto o ai flaconi di detersivo e non a caso la Corte costituzionale e la Corte di giustizia europea hanno riconosciuto la valenza sociale delle farmacie: hanno riconosciuto che le farmacie assicurano al cittadino un agevole e sicuro accesso al farmaco, presidio di certezza e di credibilità. Non è un caso se nel mondo i farmaci di fascia C sono venduti esclusivamente nelle farmacie (credo che esista un solo Paese che li venda anche al di fuori delle farmacie).

Senza snaturare il sistema, se si vuole una riduzione del prezzo dei farmaci con ricetta non mutuabili occorre agire su due leve, proprio come abbiamo fatto noi in questo disegno di legge: sulla pluralità delle forme societarie (abbiamo, infatti, introdotto le società di capitali accanto alle altre storiche forme di proprietà delle farmacie) e sul numero delle farmacie. Nel 2015 in Italia erano presenti 18.200 farmacie, alle quali se ne stanno aggiungendo, con tanto ritardo, altre 2.500: sono molte o sono poche per la concorrenza? Ebbene, in Italia vi è una farmacia ogni 2.900 abitanti; la media europea è di una ogni 4.300 abitanti, nel Regno Unito e in Germania c'è un rapporto di uno a 4.000 abitanti.

Certo, c'è il problema del *patent linkage*. Sono d'accordo che per agire sul prezzo dei farmaci occorrerà agire anche su questo aspetto, cioè sulla copertura brevettuale del prodotto originario di riferimento. Deve essere risolto il problema delle parafarmacie, come ricordava sempre la senatrice De Biasi. Lasciarle così come sono è un errore; esse rappresentano un'anomalia tutta italiana, che ha provocato delusioni e fallimenti e pochissimi successi e che certamente non si risolverà anche se dovessimo portare i farmaci di fascia C in tali esercizi; si risolverà solo - e questa è la mia personale opinione - trasportando le parafarmacie, quelle di proprietà di un farmacista non possessore di altre farmacie, all'interno del sistema delle farmacie italiane.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 10,48)**

(*Segue* MARINO Luigi, *relatore*). Per concludere il capitolo sulle farmacie, ritengo che il Governo debba ripensare al tetto eccessivo del 20 per cento, come hanno ricordato i senatori Mandelli e D'Ambrosio, così come si dovrà prevedere una forma di compensazione a favore degli enti di previdenza dei farmacisti.

Poiché immaginavo che uscisse nel dibattito il tema di un disegno di legge sulla concorrenza poco ambizioso, nella mia relazione di apertura ho sostenuto l'opposto, argomentando i settori coinvolti e il fatto che non poteva questo disegno di legge, come i successivi, essere un provvedimento epocale. D'altronde, noi siamo già tra i Paesi dell'OCSE più in alto quanto a liberalizzazioni. Dico questo ai senatori Girotto e Cervellini, che sostengono che non siano stati colpiti i monopoli.

Ricordo che, in questo disegno di legge, è stato colpito Booking, anche contro il mio parere, ma ne prendo atto. Ricordo inoltre che l'intervento sulle RC auto è un vantaggio a favore degli automobilisti più che delle compagnie assicurative (che infatti strillano), così come per la telefonia, per la previdenza complementare, per le Poste ed anche per l'energia. Io non credo che Enel, Hera, e A2a facciano salti di gioia, tenendo conto di che cosa comporterà il percorso di realizzazione di questo disegno di legge.

La senatrice Casaletto, in un bell'intervento di natura tutta ideologica ma non di merito, ci critica per essere sottomessi all'Unione europea e per non credere all'impresa ma - traduco io - al mondo degli oligopoli e della grande finanza. Questo è il bello della concorrenza: si può dire di tutto senza parlare del contenuto della concorrenza.

Il senatore Crimi ha detto delle cose condivisibili, ma non si capisce contro chi faccia polemica. Noi non abbiamo chiesto la liberalizzazione del trasporto persone con conducente: i taxi continuino a fare,

possibilmente meglio, con più qualità, onestà e professionalità, il proprio mestiere, utilizzando sempre più e correttamente le piattaforme tecnologiche e gli NCC abbiano una nuova regolamentazione, penso con operatività regionale, ponendo un freno alle concessioni a raffica da parte dei Comuni avvenute in questi ultimi anni. Quindi nessuna liberalizzazione selvaggia.

Alla senatrice Puppato voglio segnalare che l'abolizione del tacito rinnovo dei rischi accessori al rischio principale della RC Auto non è un regalo alle assicurazioni ma è l'esatto opposto.

PUPPATO *(PD)*. Guardi che sta sbagliando. Non c'entra niente.

MARINO Luigi, *relatore*. Molti interventi hanno rappresentato il clima costruttivo instaurato nella 10a Commissione (non a caso sono stati approvati 132 emendamenti, alcuni dei quali importanti delle opposizioni).

I senatori Scalia, Berger, Lanzillotta e i senatori dell'opposizione Mandelli, Perrone, D'Ambrosio Lettieri, Consiglio e Giovanardi hanno convenuto sulla necessità di ritornare - con un percorso veloce - in 10a Commissione, per compiere aggiustamenti ed integrazioni. Mi sono espresso in apertura - e a titolo personale mi esprimo anche ora - a favore di questo passaggio in Commissione per limare, modificare e integrare parti ridotte del provvedimento, ad esempio il quesito sollevato oggi dal senatore Gasparri. Sarebbe giusto farlo dopo nove mesi in cui questo provvedimento è stato in *stand-by* e raccogliere la preoccupazione che, se non lo fa il Senato, lo farà la Camera, riaprendo - a tutto campo - gli emendamenti sulle parti del provvedimento modificate dal Senato (ricordo che gli articoli qui in Senato sono passati da 52 a 74).

Concludo, signor Presidente, con i ringraziamenti (per noi relatori, come dirà anche il senatore Tomaselli, non formali ma veri e autentici, perché abbiamo passato su questo provvedimento una parte della nostra vita), innanzitutto ai componenti della Commissione, di opposizione e di maggioranza, e al presidente Mucchetti per la regia e il contributo di idee e proposte. Poi al consigliere parlamentare Valeria Giammusso ed a tutto il personale della Commissione industria per l'ampia disponibilità ed alta professionalità dimostrate. Ringrazio il Governo: i ministri Finocchiaro e Calenda, il sottosegretario Gentile e lo *staff* del Ministero. Con tutti questi abbiamo avuto confronti dialettici vivaci, interessanti, ma credo estremamente produttivi.

Ringrazio infine le collaboratrici ed i collaboratori del mio Gruppo di appartenenza e del Gruppo del PD e infine un abbraccio al collega ed amico senatore Tomaselli, che mi ha supportato, e sopportato con pazienza pugliese, in un percorso difficile ma di grande impegno ed interesse. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tomaselli.

TOMASELLI, *relatore*. Signor Presidente, inizio il mio intervento, anziché terminarlo, con i ringraziamenti. Il collega Marino li ha citati tutti, quindi, per non dimenticare nessuno, faccio mie le parole di ringraziamento verso tutti coloro con i quali abbiamo positivamente collaborato in questo lungo percorso: dagli Uffici della Commissione del Senato ai colleghi parlamentari, al Governo, agli *staff* e così via. Ringrazio anche i colleghi che nel corso di questo dibattito hanno espresso apprezzamento per il nostro lavoro, per il lavoro di tutti, non solo dei relatori; per il confronto civile che credo abbiamo ottenuto fecondo e positivo. Ringrazio anche quei pochi colleghi - pochissimi, devo dire - che nel corso di questo dibattito, al di là dei mancati ringraziamenti - ma non è questo il tema - si sono invece lasciati andare ad affermazioni di pura propaganda. Quando questo avviene diventa plasticamente visibile e molto più chiaro, anche all'interno degli stessi Gruppi di opposizione, il contributo di merito rispetto alla propaganda, che in queste Aule dovrebbe lasciare posto, appunto, al merito del confronto sui temi e al servire le istituzioni con competenza, passione e impegno. Lascerei la propaganda alle piazze e ai comizi.

L'obiettivo di questo disegno di legge era ambizioso già dall'inizio; se posso dire, lo è diventato ancora di più durante il lungo percorso parlamentare sia nella prima lettura alla Camera sia nella seconda qui in Senato: rimuovere le barriere all'entrata di nuovi soggetti economici nella produzione di beni e servizi e la regolamentazione - in gran parte forse superata - figlia di altri contesti economici,

regolatori e normativi. In questo senso non condivido il passaggio in cui il collega Tocci, con una battuta, si è chiesto perché mettere mano ogni anno - ma ogni anno non è - alla regolamentazione di singoli o più settori. In realtà, questo disegno di legge parte piuttosto dall'esigenza di superare regolamentazioni che ormai sono figlie di un'altra epoca. Infine, il provvedimento si propone di creare maggiori opportunità, mercati più fluidi, prezzi di beni e servizi più accessibili, di conseguenza più occupazione, più reddito.

In una parola, l'ambizione di questo disegno di legge è lungo quel percorso, non sempre semplice, del lavoro parlamentare, ma anche dell'impegno con cui si sono cimentati più Governi negli ultimi vent'anni: l'idea di provare a riformare questo Paese senza oneri per il bilancio pubblico, senza risorse, ma mettendo mano alle regole. Regole più moderne, regole più aperte non solo creano mercati più fluidi, come dicevo prima, ma costituiscono opportunità: per i giovani che vogliono entrare nel mondo delle professioni; per la piccola e media impresa che vuole cimentarsi nella produzione di beni e servizi; per il professionista che vuole cimentarsi con nuove modalità di svolgimento della sua attività.

Certo, ci sono dei limiti. Anch'io mi sono permesso nella relazione introduttiva di indicarne due, che ribadisco. A me sarebbe piaciuto che questo disegno di legge, per la sua complessità - che si è man mano accresciuta - fosse licenziato avendo quantomeno avviato, se non in maniera definitiva, la trattazione di due grandi questioni. La prima concerne la regolamentazione delle *lobby*: la richiamava il collega Battista. Ci abbiamo provato; nel contempo era all'attenzione della Commissione affari costituzionali l'esame di più disegni di legge sul tema, e per questo abbiamo con rispetto atteso che quell'*iter* fosse compiuto.

Ma questo oggi è un tema maturo; lo abbiamo visto anche nel dibattito lungo, a volte tortuoso e a volte anche controverso, che ha accompagnato questo disegno di legge. Con trasparenza, da un lato, ma senza infingimenti e senza ipocrisia, dall'altro, credo che oggi sia matura in Italia una regolamentazione del tema del rapporto tra i decisori pubblici, i decisori politici, le istituzioni e chi rappresenta, in maniera del tutto trasparente e legale, legittimi interessi.

Il secondo tema è ambizioso ed è oggetto anch'esso di disegni di legge all'attenzione di alcune Commissioni parlamentari alla Camera e al Senato. È un tema che penso sia ormai maturo, anche in termini di trattazione organica; mi riferisco alla cosiddetta economia della condivisione e dell'economia digitale, che spesso coincidono. Volgarmente detta *sharing economy*, l'economia della condivisione spesso si svolge tramite le applicazioni *web*, che stanno cambiando le abitudini e gli stili di vita quotidiani dei consumatori anche nel nostro Paese. Ecco, tutto ciò ha bisogno di una regolamentazione moderna ed efficace, che ne valorizzi le qualità e le opportunità, anche per quanto riguarda i nuovi rapporti e le nuove relazioni tra i produttori di beni e servizi e il vasto mondo dei consumatori. Dobbiamo avere ben chiaro - è stato chiaro a noi relatori, ma credo lo sia stato anche a tutti i colleghi e a chi si è appassionato a questo lavoro e a questo dibattito - come siano insite, in queste innovazioni così dirompenti, anche problematiche che vanno in qualche modo assunte e non ipocritamente evitate. Ecco, se posso riassumerlo in poche battute, questo è il senso generale di questo lavoro e di questo provvedimento.

Venendo invece ad alcuni temi di merito, come ha fatto il collega Marino, voglio ribadire alcuni punti fermi del lavoro che abbiamo fatto.

Sul tema dell'energia ho sentito ribadire nel corso della discussione - e ciò, come abbiamo spesso visto e letto, ha fatto anche capolino nel dibattito sui giornali dei mesi passati - che il superamento della maggior tutela è un regalo agli oligopoli e un danno per i consumatori. Guardate, io penso esattamente il contrario. Questo regime, come ho detto nella relazione iniziale e lo ribadisco, era sin dall'inizio - ora sono passati dieci anni - un regime transitorio e non permanente, volto ad accompagnare il completamento e il compimento finale del processo di liberalizzazione del settore dell'energia nel nostro Paese, iniziato vent'anni fa sul fronte della produzione e che deve continuare sul fronte della distribuzione e del mercato *retail*, con l'attenzione rivolta ai consumatori. Mantenere lo *status quo*, cioè questo attuale regime, è il vero regalo agli oligopoli, se è vero - come ricordava il collega Mucchetti - che oggi questo mercato, il cosiddetto mercato *retail*, rivolto sia alle PMI che ai

consumatori, è in grandissima parte (per quattro quinti) nelle mani di un unico operatore. Stabilizzare e cristallizzare questa situazione è il vero regalo agli oligopoli.

Noi invece abbiamo fatto un'altra scelta; lo ha fatto il Governo Renzi, quando ha approvato l'originario disegno di legge e lo ha ribadito alla Camera dei deputati, arricchendo quel provvedimento; lo abbiamo fatto noi, se posso permettermi, richiamando i criteri alla base del processo di liberalizzazione e di superamento della maggior tutela, che sono criteri puntuali, volti a mettere al centro, come protagonista, la consapevolezza del consumatore. Questo processo va nella direzione di superare gli oligopoli, di rendere protagonista il consumatore e di investire su un percorso di consapevolezza e di capacitazione del consumatore.

Quanto alle altre proposte, anche di chi vuole mantenere lo *status quo*, quasi un cappello volto a valorizzare l'inerzia del consumatore, fotografano l'idea di un consumatore italiano e, quindi, di una famiglia, di una piccola e media impresa, di un cittadino del nostro Paese in qualche modo pigro, inerte e incapace di scegliere; queste sì costituiscono davvero un regalo ai grandi oligopoli.

Vi è poi un altro punto che il collega Girotto ha richiamato, qui nel dibattito e spesso anche in Commissione, con grande civiltà, con grande correttezza e con grande competenza. Io glielo riconosco, collega Girotto, al contrario, mi si consenta, di colleghi del suo Gruppo, che invece hanno qui solo "abbaiato alla luna" facendo propaganda su altri temi. Egli pone un tema che noi abbiamo condiviso anche con il Governo, ovvero come si premia e in qualche modo si valorizza una delle novità più significative degli ultimi dieci anni dentro quel processo di liberalizzazione, cioè l'auto produzione dell'energia; ovvero come si valorizza e come si premia la capacità di autoproduzione che le piccole e medie imprese, ma anche le singole famiglie, hanno fatto propria negli ultimi anni, specie in riferimento alle fonti rinnovabili, con sistemi di distribuzione chiusi e la cosiddetta generazione distribuita. Non abbiamo recepito in Commissione le proposte significative e di buon senso, al di là del singolo merito tecnico, del collega Girotto, perché abbiamo un impegno, che il Governo ha assunto formalmente e pubblicamente, per un provvedimento organico su questo tema, che io credo sarà emanato nelle prossime settimane. Confermo, però, che questo è un tema con il quale dobbiamo cimentarci per completare, anche qui, un processo di liberalizzazione del settore energetico nell'ambito del quale il nostro Paese può rivendicare, con orgoglio, di essere sicuramente tra i Paesi occidentali più attivi e più avanzati.

Il secondo tema di merito è quello delle assicurazioni. Richiamo qui due questioni: la norma sui cosiddetti testimoni di comodo, criticata dalla collega Stefani, in riferimento agli incidenti e quindi in tema di RC auto; il tema dell'adozione delle cosiddette tabelle di Milano - introdotte dalla Camera dei deputati, e che noi abbiamo confermato assolutamente tal quali - ricordate ieri anche dalla collega De Biasi nel suo intervento. La prima misura va nella direzione di combattere con norme anche più trasparenti e più certe, negli stessi procedimenti giudiziali che spesso vengono attivati quando vi sono incidenti e quando vi è la necessità di tutelare il cittadino consumatore vittima di un incidente e quando, dall'altra parte, vi è l'assicurazione che deve pagare. Spesso, infatti, nel nostro Paese, al di là della concreta concentrazione di tali fenomeni in alcune aree del Paese, si sono radicati fenomeni di vere e proprie truffe.

La norma sui testimoni di comodo è una norma antitruffa, in maniera molto trasparente, mentre l'adozione delle tabelle di Milano è una norma fortemente contestata. Si è parlato dei cosiddetti fantomatici regali fatti alle assicurazioni: altro che regalo, questa è una norma fortemente avversata e contestata dalle compagnie assicuratrici e dalla stessa ANIA, perché l'adozione di quelle tabelle dà certezza alle vittime della strada, eliminando tutta una sequela di intermediazioni che spesso vive e vegeta attorno ai contenziosi, superando questa intermediazione spesso parassitaria, e dando certezza di rimborso alle vittime della strada, compresi i casi di incidenti più gravi in cui purtroppo si verificano anche perdite di vite umane, e tutelando tutti gli attori di questo di questo lungo, e a volte perverso, *iter* di soggetti in qualche modo interessati.

L'altro tema è quello delle RC auto: alla Camera si è fatto un lavoro che noi non abbiamo disconosciuto, caro collega Romano, ma apprezzo i toni con cui lei ha posto un tema oggettivo, quello

della disparità fortissima che c'è, dal punto di vista tariffario, in alcune aree del Paese. Noi abbiamo lavorato fino all'ultimo su questo punto, quello su cui, più che per altri, abbiamo usato il cesello, fino alle virgole e agli aggettivi, per rendere la norma approvata alla Camera esigibile e concretamente attuabile. Abbiamo lavorato perché la norma, pur rimanendo dentro una logica di mercato che da vent'anni ha abbandonato i cosiddetti prezzi amministrati, rendesse possibile riconoscere la virtuosità di quei consumatori che in alcune aree del Paese sono costretti oggi a pagare tariffe insopportabili e insostenibili, pur essendo appunto consumatori virtuosi.

L'ultimo tema che voglio richiamare, anch'esso di attualità, è quello dei trasporti, che spesso viene identificato come il tema NCC e taxi. Ho sentito alcuni colleghi ricordare che i tassisti spesso protestano, perché qualcuno li ha qualche modo "disturbati" o chiamati in causa. In realtà, colleghi, noi abbiamo una normativa sul trasporto pubblico non di linea che è ipocrita, anacronistica, vecchia di vent'anni o più, e ogniqualvolta si intende mettervi mano per superare questa ipocrisia, c'è qualcosa che non funziona anche dal punto di vista - se mi consentite - della relazione istituzionale tra categorie, Governo e Parlamento. Auspicherei allora - è qui anche il senso della delega - che ci prendessimo sei o anche dieci mesi di tempo e ragionassimo su alcuni criteri insieme, così com'è stato fatto due mesi fa, e vorrei dire ai colleghi che lo hanno richiamato che il decreto interministeriale, attuativo dell'accordo siglato con tassisti e NCC due mesi fa, è pronto ed è stato anche sottoposto al confronto con le categorie interessate e sarà licenziato nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.

Mi chiedo se sia maturata l'ora di una normativa moderna e non ipocrita che faccia tesoro di due concetti fondamentali: il primo concetto, che è l'architrave del trasporto pubblico non di linea e che nessuno vuole disconoscere, ma che probabilmente va declinato in maniera più moderna ed efficiente, insiste ancora sul ruolo ineludibile dei taxi e dei tassisti; il secondo concetto è che il mercato negli ultimi anni - e la stessa categoria dei tassisti - ha fatto i conti con l'irrompere di strumenti, come dicevo all'inizio, che hanno cambiato la relazione tra fruitori di servizi (i consumatori) ed erogatori di servizi (in questo caso gli stessi tassisti). Vi è un'applicazione, che non è quella di Uber ma si chiama Mytaxi, di proprietà di una grande azienda europea, che nella città di Roma negli ultimi sei mesi ha associato - credo spontaneamente, nessuno li ha costretti - 1.400 tassisti, non NCC.

Un Paese moderno deve ragionare su questi temi e non vivere, collega Cervellini e altri, per "tifoserie". Deve assumere questi temi e risolverli in termini di sintesi moderna ed efficace con cui valorizzare l'architrave del trasporto pubblico di linea che è affidato ai tassisti, ma non ipocritamente e chiudendo gli occhi a quello che la tecnologia ha prodotto negli ultimi anni, cambiando, nonostante noi, i gusti e le abitudini dei consumatori. Come dice qualcuno, è davvero complicato fermare l'acqua o il vento con le mani.

Da ultimo, avevamo voluto accogliere - ma non ve ne sarà modo perché immagino che nei prossimi minuti verrà posta la questione di fiducia sul provvedimento, affinché questo lungo *iter* di esame giunga a conclusione, e sono d'accordo che questo punto venga definito nell'Aula del Senato con un'approvazione più larga possibile del provvedimento - alcune delle modifiche proposte dai colleghi con degli emendamenti depositati e frutto di un lavoro di rivisitazione del testo licenziato dalla Commissione in agosto. C'era il tema posto dalla collega Puppato che riguardava il tacito rinnovo, che abbiamo condiviso, e c'era un emendamento che avremmo voluto accogliere perché il tema posto dalla senatrice Puppato è utile e condivisibile. Avremmo voluto intervenire sull'articolo 29, che riguarda il regime transitorio per il superamento del regime di maggior tutela, definendo meglio l'oggetto della transizione.

Il tema delle farmacie lo hanno richiamato i colleghi Marino e Lucchetti: la decisione di abbassare quel tetto era condivisa da maggioranza, opposizione e anche dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

C'era poi il tema delle società odontoiatriche.

Sul tema dei taxi avremmo voluto limare - anche sul punto c'è una larghissima condivisione anche con il Governo - la lettera *b)* della delega con cui avremmo evitato qualsiasi equivoco e determinato una maggiore tranquillità di tutti gli attori del sistema.

Queste modifiche del tutto condivisibili sono all'attenzione del Parlamento e dello stesso Governo. Mi auguro che, a provvedimento approvato, possano rientrare in uno dei prossimi più immediati provvedimenti in modo da correggere in parte errori e in parte adottare rivisitazioni.

Penso, comunque, che consegniamo alla Camera dei deputati un provvedimento che era già di per sé importante e utile a eliminare le barriere di cui parlavo all'inizio e a rendere i mercati del nostro Paese più fluidi, a costruire un ambito di maggiori opportunità. Il lavoro fatto al Senato con l'apporto di tutti (maggioranza, opposizione e Governo) rende questi obiettivi ancora più ambiziosi e più vicini. *(Applausi dal Gruppo PD edel senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Avverto l'Assemblea che il senatore Malan ha presentato una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli e chiede di intervenire. L'intervento avrebbe dovuto svolgersi durante la discussione generale, perché ora siamo in fase di replica.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come lei ha anticipato, ho formalizzato quanto gli stessi relatori nell'introdurre il provvedimento hanno detto, che hanno auspicato un ritorno in Commissione. È evidente che né io, né tantomeno i relatori abbiamo un intento ostruzionistico: si intendeva dare un servizio al Paese.

Queste norme sono state molto complesse e intervengono su una serie di settori molto ampi. Il provvedimento è stato concluso in Commissione nell'agosto scorso e queste modifiche erano necessarie. L'ultimo relatore intervenuto, il senatore Tomaselli, ha detto che avrebbero voluto intervenire su molti aspetti. Perché «avrebbero voluto»? Siamo al Senato: se vogliamo delle modifiche, le facciamo; che significa? Passiamo il provvedimento alla Camera con tutti questi «avremmo voluto cambiare» e poi la Camera lo modificherà e tornerà al Senato per un'approvazione? O anche che la Camera lo approverà con gli «avremmo voluto»? Vogliamo approvare un provvedimento che fin dall'inizio è chiaro che non va bene? Direi proprio di no: ritorniamo in Commissione.

Il senatore Mandelli, intervenendo in discussione generale, ha anche detto che da parte di Forza Italia - non credo ci siano intenzioni diverse da parte degli altri soggetti dell'opposizione - non c'è alcuna intenzione ostruzionistica, ma semplice volontà di migliorare questo provvedimento, che peraltro è fermo da agosto scorso. Abbiamo lasciato passare otto mesi; facciamo passare qualche altra settimana per consentire un rapido ed efficace passaggio in Commissione e fare un bel lavoro. Se non si vuole accettare questa proposta ciò significa che si preferisce fare un cattivo lavoro solo per dire: «Abbiamo approvato una legge», una legge che è piena di cose che non vanno, come lo stesso relatore ha ammesso. Ripeto, i relatori stessi, fin dall'inizio, hanno detto di auspicare un ritorno in Commissione. Io formalizzo quanto gli stessi relatori hanno proposto e spero che l'Assemblea si dichiari d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Malan, non riesco a cogliere la sua proposta. Lei auspica un ritorno in Commissione, ma la sua richiesta non è in tal senso. Le conseguenze del non passaggio all'esame degli articoli non sono quelle da lei auspicate. Le richieste di ritorno in Commissione andavano fatte in un altro momento della procedura parlamentare. Dico questo perché sia chiaro che votiamo su una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor presidente Grasso, onorevoli senatori, dopo una lunga attesa, finalmente ci troviamo a discutere del disegno di legge per la concorrenza. La lunghezza e le difficoltà del suo percorso parlamentare - che dovrà concludersi alla Camera dei deputati nelle prossime settimane - sono un segno della complessità e della vastità delle tematiche che il provvedimento affronta.

Come sapete, il disegno di legge nasce dalla segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo dal Garante della concorrenza, il cui aiuto e supporto è un pungolo essenziale per il Governo e per il Paese. La segnalazione, a sua volta, risponde a un preciso obbligo di legge, che impegna l'Autorità a sottoporre periodicamente all'attenzione del Parlamento, del legislatore, una serie di proposte finalizzate ad aprire i mercati e promuovere la concorrenza. Il ministro Calenda ha già anticipato che

un nuovo provvedimento sulla concorrenza verrà adottato non appena approvato quello attualmente in discussione.

Il disegno di legge, come sapete, interviene su molteplici temi. Solo per citare i più importanti: assicurazioni, poste, telecomunicazioni, energia, ambiente, banche, professioni, servizi sanitari, turismo, servizi di trasporto, e alcune misure di semplificazione. I contenuti dei 74 articoli licenziati dalla Commissione industria, cui va il mio ringraziamento per l'eccellente e approfondito lavoro, sono già stati illustrati con chiarezza e puntualità dai relatori, quindi non mi soffermo sugli aspetti tecnici.

Vorrei invece svolgere alcune considerazioni di carattere generale, oltre che di ordine politico. Quando il Governo adottò la prima bozza del disegno di legge era ben consapevole delle difficoltà e dei rischi che si stava assumendo. Liberalizzare l'economia vuol dire creare nuove opportunità di investimento, occupazione e crescita, ma vuole anche dire scontentare tanti potentati e tanti interessi.

Il peso delle *lobby*, purtroppo, è stato fortissimo durante l'intera discussione che, non a caso, è durata forse più di un anno e mezzo. Se siamo qui, è perché a quelle pressioni abbiamo saputo resistere. La politica, quando vuole, decide, anche se con ritardo. La storia del disegno di legge concorrenza è quindi una storia che io giudico assai positiva. È la storia di un provvedimento complesso che procede perché vi è una precisa, esplicita e forte volontà politica del Governo e della maggioranza.

Le buone idee, però, lo sappiamo, non camminano da sole ma sulle gambe degli uomini. Per questo, vorrei esprimere la mia gratitudine ai relatori, i senatori Luigi Marino e Salvatore Tomaselli, oltre che al presidente Mucchetti che, pur partendo da visioni diverse, sono riusciti a fare sintesi sulla grande e complessa problematica che avevamo sottoposto alla loro verifica.

Ringrazio, inoltre, con convinzione, per la sua determinazione e l'abilità dimostrata negli ultimi mesi, il ministro Finocchiaro che ha saputo far uscire dalle secche questo provvedimento per portarlo finalmente nell'Aula del Senato. La ringrazio e, insieme a lei ringrazio tutti i senatori che con i loro emendamenti e i loro stimoli ci hanno aiutato a migliorare il provvedimento, rendendolo più equo e più incisivo.

A dispetto di tante critiche spesso ingenerose, credo che assieme abbiamo fatto un buon lavoro. Al di là delle discussioni alate, nel disegno di legge concorrenza ci sono misure che intervengono in profondità nella nostra economia, norme che producono e produrranno cambiamenti di vasta portata. Esse produrranno cambiamenti dal lato dell'offerta perché il disegno di legge concorrenza apre ai nuovi mercati e rimuove barriere anacronistiche storicamente attrezzate per bloccare tutti i processi di crescita e di innovazione in atto nel Paese. Ci saranno cambiamenti dal lato della domanda perché i consumatori avranno nuove opportunità e nuove tutele, e potranno approfittare di una maggiore libertà di scelta in tanti settori. Cambiamenti, infine, ci saranno nel ruolo delle istituzioni pubbliche, un ruolo che deve evolvere, perché il mondo cambia, e noi dobbiamo cambiare con lui.

Le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza daranno un importante contributo allo sviluppo del nostro Paese. Nel lungo periodo produrranno un incremento del PIL dell'ordine dell'1 per cento. Non è un dato da sottovalutare, perché se ci pensate, nella sua aridità, è un numero impressionante e dietro il numero c'è un impatto ancora più importante sulla vita delle italiane e degli italiani che, come consumatori, potranno fruire di servizi più convenienti e diversificati, oppure, come imprenditori, potranno tradurre le loro idee in nuovi progetti che faranno dell'Italia un Paese più dinamico, più innovativo e più ricco.

La concorrenza, infatti, non è né un oscuro concetto economico né una filosofia vuota. La concorrenza è, anzitutto, un metodo: è la consapevolezza che la libertà di scelta è un'arma potentissima nelle mani dei cittadini, perché consente loro di scegliere i prodotti migliori, più convenienti, più innovativi. In una parola: i prodotti che meglio rispondono ai loro bisogni. I prodotti che rendono la loro vita migliore. In democrazia, il popolo è sovrano: in un mercato concorrenziale, allo stesso modo, sovrano deve essere il consumatore.

Il Governo crede nella concorrenza e crede in questo provvedimento. Nell'ambito del Programma nazionale di riforma, che rappresenta la stella polare di questo Governo, la sua rapida approvazione

viene definita «imprescindibile»: in una parola così forte e così ruvida si nasconde la piena determinazione nel proseguire il percorso di riforme, avviato nel 2014 dal Governo Renzi e portato avanti oggi dal Governo Gentiloni Silveri.

Senza queste riforme, l'Italia non si starebbe oggi avviando al di fuori delle secche della recessione. Ed è con questa consapevolezza, onorevoli senatori, che vi chiedo di approvare il disegno di legge per la concorrenza e farlo vostro.

Nel rivolgervi questo invito, sono sicuro che ciascuno di voi potrebbe indicarmi un articolo, un comma, un passaggio nel quale il testo è migliorabile. Certo, è migliorabile, sono il primo a riconoscerlo: la perfezione non è nelle cose umane. La nostra scelta non sta però nel fare cose perfette: sta nel fare cose, oppure non farle.

Noi abbiamo deciso di farle. Questo non significa che il Governo sia impermeabile alle osservazioni emerse durante la discussione, anzi. Molte sono condivisibili e meritano particolare attenzione. Data la natura del disegno di legge e del lungo lavoro già svolto, non c'è alcuna resistenza da parte del Governo a valutare, nell'ambito di futuri provvedimenti, a partire dalla prossima legge sulla concorrenza, la possibilità di introdurre ulteriori miglioramenti, correzioni o affinamenti. Penso in particolare alle questioni più delicate, che ho ascoltato in quest'Aula, e, a puro titolo di esempio, il tema che nei giorni scorsi è stato sollevato dai senatori Montevecchi, Gotor e altri, su cui occorre un'ulteriore riflessione. Penso, parimenti, a tutte le altre innovazioni introdotte da questo disegno di legge.

Il nostro approccio alla concorrenza e al mercato è quello di Galileo: provare e riprovare, fino a raggiungere la certezza del provvedimento. Le misure contenute nel provvedimento al nostro esame vanno messe alla prova e, ove necessario, corrette: ma bisogna anzitutto metterle in atto, avendo contezza che il miglioramento è sempre incrementale, non è mai definitivo. Bisogna fare qualcosa e di più.

La legge che uscirà oggi dal Senato, e che riceverà presto il via libera definitivo, rappresenta pertanto solo un punto di partenza. Per aiutare il Paese a tornare a crescere, questo disegno di legge, così come ogni altro provvedimento, non è un traguardo in sé: è un concreto passo avanti, a cui ne deve seguire un altro e poi un altro ancora.

La nostra responsabilità sta nel fare del nostro meglio per aiutare il Paese a ritrovare il proprio futuro. La concorrenza, il mercato e la semplificazione sono strumenti di cui non possiamo fare a meno. Il nostro lavoro, insomma, non finisce qui.

Credo che andremo nell'Aula della Camera per portare definitivamente un provvedimento che abbia una costanza, un impegno, una cura da parte del Governo, ma anche del Parlamento. È la sfida che ci chiede l'Europa e su questo dovremo essere bravi e saperla rispettare. Per tali ragioni, vi chiediamo un voto favorevole.

(Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo i componenti della delegazione del Parlamento regionale dei giovani della Puglia che seguono i nostri lavori dalle tribune e che, appena possibile, incontrerò. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 11,29)

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Sono un po' arrugginito in tema di Regolamento, perché è da oltre un anno che non ne dibattiamo, ma se non erro la richiesta del senatore Malan sarebbe dovuta andare al voto prima dell'intervento del Governo.

Approfitto di questa occasione perché bisogna dire le cose come stanno: il ritorno in Commissione di questo provvedimento, che non è stato portato al voto, sarebbe stato un ottimo risultato. Infatti, anche noi, forze di opposizione, abbiamo lavorato molto correttamente e quindi potevamo dare un ambito al riesame, un tempo e decidere gli argomenti da riaffrontare. Ci sarebbe voluto il coraggio del Parlamento, ma soprattutto della forza di maggioranza relativa, di un loro senatore che si fosse alzato per chiedere di mettere ai voti il ritorno in Commissione dando, per una volta, forza al Parlamento contro la volontà sbagliata del Governo di porre la fiducia su questo provvedimento. Non sta certo a noi poterlo fare, ma per una volta il Senato avrebbe potuto indicare e dare esecuzione alla propria volontà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Malan.

Non è approvata.

CIOFFI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, nel testo approvato dalla Commissione, contenente anche alcune modifiche di natura tecnica.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo, presentato dal Governo.

Convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo per stabilire i tempi della discussione sulla questione di fiducia.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 11,48).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori per la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge mercato e concorrenza.

Per la discussione è stata ripartita un'ora e venti minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi.

Le seduta sarà sospesa alle ore 14 e riprenderà alle ore 15 con le dichiarazioni di voto. Seguirà la

chiama che avrà pertanto luogo intorno alle ore 16,40.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 e della questione di fiducia (ore 11,48)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è nessuno nei banchi del Governo, ma il problema è proprio la latitanza del Governo e io devo intervenire sull'assenza del Governo in assenza del Governo, il che mi pare avere un senso.

PRESIDENTE. Prego il sottosegretario Pizzetti di prendere posto nei banchi del Governo.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Non è neanche lui l'imputato della mia contestazione, ma giustamente porterà il fardello dei rapporti con il Parlamento.

Voglio richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quello che può accadere, come ho detto in discussione generale.

L'articolo 71 di questo provvedimento riguarda il problema della delega per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea. Si tratta della questione dei taxi, così ci capiamo meglio, non delle ONG che fanno i taxi dei clandestini: quello è un esercizio abusivo. Parliamo del servizio dei taxi.

Ricorderete, colleghi, che qualche settimana fa, per una inopportunissima decisione circa l'inserimento di un emendamento nel cosiddetto milleproroghe, si è vanificata (o si è rinviata) la soluzione di una contesa tra taxi, noleggiatori con conducente e nuove forme tecnologiche come Uber, che recentemente sono state anche oggetto di decisioni della magistratura molto severe. Quindi, non c'è l'oscurantismo da un lato e il progresso dall'altro: ci sono interessi a sostegno di Uber e di alcune realtà - non so se trasparenti o no - che ogni tanto affiorano. Quando, inopportunamente, si è intervenuti in questa parte del Parlamento sul milleproroghe rinviando tutta una serie di questioni dei regolamenti non entrati in vigore, c'è stata una forte protesta. A un certo punto, tutti i taxi bloccarono le strade intorno al Senato e chiesero di essere ascoltati in Commissione affari costituzionali. Giustamente, in Senato si disse che non si sarebbero fatti entrare in Commissione coloro che bloccavano le strade e che avrebbero dovuto sbloccare le strade, per poter discutere. Io stesso mi feci personalmente carico - è tutto documentato, perché SKY trasmise in diretta - di questa giusta osservazione e mi recai nella strada davanti al Senato a dire: «Signori, se volete parlare, via blocchi, rallentamenti e proteste». E così avvenne. Vennero in Commissione, furono ascoltati; il testo rimase quello, sbagliato, però almeno si avviò una trattativa.

Vorrei che il sottosegretario Pizzetti mi ascoltasse, perché il tema diventerà una questione di ordine pubblico tra qualche giorno, se non tra qualche ora e se ne accorgerà, che il problema esiste. L'ho già detto tre ore fa: non sottovaluti la questione.

Il Governo, di fronte a quella contesa taxi-NCC tardò a convocare una riunione. Io stesso chiamai il capogruppo Zanda (ci saranno le intercettazioni della magistratura) e gli dissi che non si poteva sottovalutare la contestazione. Chiamai anche il ministro Finocchiaro. Dopodiché, chiamai il ministro dell'interno Minniti, dicendogli che qualcuno avrebbe dovuto ascoltare quella gente.

Ricordate la questione? Gli scioperi dei taxi, l'interruzione del servizio, l'autorità antiscioperi che voleva punirli: qua tutti fanno ciò che vogliono e l'autorità antiscioperi voleva fustigare i tassisti. Dopo la mia telefonata al ministro dell'interno Minniti, che chiamai perché si trattava anche di un problema di ordine pubblico, con scioperi improvvisi, e di una questione che attiene alla vita sociale, il Governo, dal giovedì, siccome Delrio aveva la febbre, se non erro, convocò i rappresentanti di taxi e NCC il martedì, con una tempestività degna di un incapace (ma il Governo è quello che è). Le categorie si calmarono e si disse - non ricordo la data esatta - che entro metà marzo un decreto ministeriale avrebbe regolato la questione. Oggi è il 3 maggio e il decreto ministeriale, che addirittura, in quanto atto

amministrativo, non richiede neanche un voto del Parlamento, non ha ancora visto la luce.

Stamattina ho visto che all'articolo 71 resta una frasetta, inserita in Commissione, che noi riteniamo sbagliata. Al punto *b)* di tale articolo si dice che bisogna: «Adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità» - e fin qui va bene - «che si svolgono grazie ad applicazioni *web*» - e questo è il progresso - «che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;». Si tratta del tema Uber e dintorni e nell'articolo si delega il Governo a far questo.

Su questi temi sono intervenute anche sentenze. Il Governo aveva avviato un negoziato, ma il negoziato non si è concluso e tassisti e NCC sono stati ingannati. Io stesso, stamattina, siccome agisco in trasparenza e ho interesse a trovare delle soluzioni e non ad agitazioni strumentali, ho chiamato il vice ministro Nencini e gli ho detto: non va bene così, perché non avete finito quel negoziato e ora si inserisce un emendamento ostile a quelle categorie. Come vi comportate?

È uscita un'agenzia poco fa, alle ore 11,10, che dice: «Con l'approvazione da parte dell'Aula del Senato del disegno di legge concorrenza e della relativa delega al Governo sul settore dei trasporti si interverrà sull'adeguamento dell'offerta alle nuove tecnologie, al contrasto all'abusivismo e alla promozione della concorrenza. Sul tema della regolamentazione delle nuove piattaforme digitali del settore (come Uber e Mytaxi) fonti del MISE confermano che i decreti legislativi saranno decisivi e che c'è un'apertura al dialogo e al confronto con il mondo dei tassisti e degli NCC da parte del Ministero e dello stesso ministro Carlo Calenda». Questa nota è uscita poco fa, avendo il Governo fatto un pasticcio in Commissione, e l'incolpevole sottosegretario Gentile, che io stimo (lo dico con sincerità, non è un atto formale), non c'entra niente. Però lei è qui e si deve rendere conto della pressappochezza del Governo che lei ha la sventura di rappresentare e della inadeguatezza di Calenda, che di queste cose non sa nulla, perché è vissuto tra le *brioche*, è come Maria Antonietta che, quando le dissero che il popolo voleva il pane, rispose di dargli le *brioche*.

In attesa delle *brioche* di Calenda, che è abituato ai registi e a un altro mondo, non è il senatore Gentile, che è come noi che siamo andati nelle strade a parlare con gli elettori (non le sa Calenda queste cose, quindi lo assolvo per non aver compreso il fatto), tra poco scoppierà un problemino, perché avete preso per i fondelli tassisti e NCC con la trattativa Delrio-Nencini, che non ha avuto conclusione. Poi esce una noterella che dice «dialogheremo», dopo che stamattina si è capita questa costa: è veramente una cosa da irresponsabili quello che state facendo.

Io non so come protesteranno le categorie, faranno quello che vogliono. Poi c'è qualche partito, che non sa niente di queste cose, e salterà sulla questione. Infatti, i Pentastellati leggono i giornali e saltano sui problemi: hanno approvato tutte le leggi sull'immigrazione, hanno detto che le ONG andavano bene e poi, appena ha imparato a leggere le prime lettere, Di Maio ha detto che sostengono la battaglia alle organizzazioni non governative, che appoggiano sempre. Ora appoggeranno pure questa battaglia, ma le categorie sanno chi difende il lavoro, senatore Gentile. Noi non difendiamo le *lobby*; altri difendono le *lobby*, come Uber.

Questo provvedimento, come l'avete modificato (e potevate correggere il maxiemendamento), crea confusione e tradisce gli impegni del Governo, che io stesso ho contribuito a mantenere, dal momento che noi siamo andati, da forza di opposizione, a dire di andare via dalle strade e di dialogare con il Parlamento e con i Governi.

Abbiamo incoraggiato il dialogo, quindi siamo stati usati dal Governo, che prende in giro queste categorie. Non ci faremo usare una seconda volta e, se ci sarà gente che protesterà, avrà tutte le ragioni. Lo dico a futura memoria, anche a Santoro Passarelli, all'Autorità sugli scioperi: che non si permettessero, di fronte all'inganno dei Governi, di pensare che le categorie non hanno il diritto di protestare, perché le proteste, a volte, scoppiano anche in maniera non regolamentata e senza preannuncio, se ci sono Governi sleali.

Oggi è il 3 maggio e dove sta l'accordo Delrio-Nencini con le categorie? Sottosegretario Gentile, lei che è un politico concreto, si faccia dare un incarico, invece di stare a quel Ministero, vada a quello dei trasporti e risolva questo problema. Calenda poi lo capirà dopo, perché sarà nato e cresciuto con gli autisti privati e con le *baby-sitter*, quindi lui di tassisti e di gente che lavora sulle strade non ha proprio

idea; però almeno non disturbi tutti quelli che si occupano di problemi concreti.

Il mio è un intervento che lascio a futura memoria di quello che potrebbe accadere. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, ho sperato sino all'ultimo che fosse imboccata una strada diversa da quella che pure si era paventata, cioè quella del voto di fiducia. Invece ci troviamo davanti alla richiesta del Governo dell'ennesimo voto di fiducia, che trovo, questa volta, davvero immotivato rispetto alle precedenti.

Immotivato perché nell'ampio dibattito che si è sviluppato in discussione generale è stato ricordato dai colleghi intervenuti, dagli stessi relatori, da ella stessa, signor Sottosegretario, di come e quanto vi sia stato un fecondo lavoro, da parte delle forze politiche di maggioranza e di opposizione, nel tentare di consegnare al Paese un provvedimento migliore.

Certo, condivido, signor Sottosegretario, che il meglio sia nemico del bene, però noi avremmo potuto fare qualcosa di meglio ed in tempi assolutamente brevi. Le proposte erano state avanzate in modo puntuale e circostanziato; vi era stata la declinazione puntuale e precisa di una volontà di tutte le opposizioni di non imboccare la strada dell'ostruzionismo e di collaborare in modo sinergico con il Governo e con la maggioranza, per fare in modo che questo provvedimento avesse effetti di ricaduta positiva sul sistema Paese.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,59)**

(*Segue* D'AMBROSIO LETTIERI). Come è stato ricordato, quello delle liberalizzazioni è un tema che non può e non deve più rappresentare un nodo ideologico dentro il quale si stringono le impostazioni e i metodi per disegnare un orizzonte di speranza. Quello delle liberalizzazioni è un mezzo per raggiungere un fine: il fine di ottenere, a beneficio dei cittadini, sistemi che siano in competizione e che producano miglior accesso ai servizi e costi inferiori.

Questo non accadrà, e mi permetto di dire che a nulla vale il pentimento tardivo, che pure ho sentito in quest'Aula, da parte di qualche collega del Partito Democratico, ricordando vecchi provvedimenti sbagliati, per esempio nell'ambito del comparto farmaceutico. Non vale a nulla il pentimento tardivo quando i danni sono già prodotti.

E allora ecco il mio rammarico, che avevo espresso in discussione generale e che mi duole dover ribadire adesso. Si intreccia un atteggiamento di prepotenza con un atteggiamento di irresponsabilità. La prepotenza attraverso la quale si espropria il Parlamento della sua funzione e si ottiene finanche il consenso delle forze di maggioranza, che obbediscono più alla logica del partito che non all'esigenza e al dovere del mandato popolare, e l'irresponsabilità, dal momento che non ci si chiede quali effetti determinerà, in termini positivi, per la nostra comunità il provvedimento che stiamo per attuare.

Gli effetti saranno negativi. Ma volete o no credere a quanto dicono, ormai, tutti gli osservatori e tutti gli opinionisti, per esempio nell'ambito farmaceutico? Dicono che il sistema è piegato in ginocchio, perché economicamente vi è una crisi che ha determinato effetti devastanti sulla tenuta della farmacia italiana, che rappresenta una rete fondamentale dei servizi assistenziali della nostra sanità territoriale.

L'effetto di questa legge sarà quello dell'ingresso di capitali previsto senza alcun tetto (perché il tetto del 20 per cento è un finto tetto), con la prevalenza della logica del capitale rispetto alla libertà professionale: ecco le libere professioni sottoposte e sottomesse alla logica del profitto, in una deriva mercatista che fa male.

Si nascondono dietro questo provvedimento molte opacità che, evidentemente, vanno nella direzione opposta a quella promessa: una direzione che strizza l'occhio ai potentati economici e alle vere *lobby* e, invece, punisce gli interessi e le aspettative della nostra comunità.

A un siffatto atteggiamento non possiamo che rispondere con il nostro rammarico più deciso e anche con il nostro senso di incredulità perché, rispetto al lavoro svolto dai relatori, dalle forze politiche tutte, anche con un buon coordinamento dell'attività del Governo, avremmo potuto fare il passo successivo e consegnare al Paese un provvedimento certamente migliore di questo frullato di

ambiguità, che certamente non farà bene né alla comunità né allo sviluppo dell'economia del Paese. Questo è il motivo per il quale noi voteremo nettamente contro la questione di fiducia. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ancora una fiducia: non che non ne l'aspettassimo, chiaramente, ma resta il rammarico che, nonostante l'ottima collaborazione con i due relatori e con il sottosegretario Gentile e i buoni rapporti che hanno caratterizzato il lavoro in Commissione in tutti questi mesi, sia stata posta un'altra fiducia. Una fiducia che non dà spazio al lavoro emendativo che è stato fatto in Commissione, volto esclusivamente a migliorare il disegno di legge, affinché il tema potesse essere definitivamente sviscerato, per consentire ai cittadini - che devono essere sempre al centro del lavoro parlamentare - di godere di condizioni economiche migliori, ma soprattutto per affermare il principio che chi produce e chi vende deve essere assolutamente tutelato. Non so a cosa porterà questa fiducia, perché il provvedimento passerà alla Camera e vedremo se anche lì sarà posta la questione di fiducia, sempre per velocizzare l'*iter* lentissimo di questo provvedimento, o se saranno introdotte delle modifiche: lo scopriremo - come diceva qualcuno - solo vivendo.

Non siamo stati capaci di interpretare in modo sempre positivo questo provvedimento: un disegno di legge sulla concorrenza che nasce con buoni auspici, ma che poi si è insabbiato per motivi che ancora ci sfuggono o forse per la capacità di alcuni poteri forti e di alcune *lobby* di fare pressione. Il termine «*lobby*» viene sempre inteso in senso negativo, forse perché strumentalizzato, ma fare *lobby* non è una brutta cosa, perché significa tutelare i propri interessi. Ma noi siamo il Parlamento e dovremmo legiferare in modo tale da tutelare, oltre alle *lobby*, i cittadini intesi come consumatori e fruitori di servizi.

Sono intervenuti molti colleghi in sede di discussione generale - e stiamo intervenendo ancora sulla questione di fiducia - ma vorrei ringraziare il ministro Finocchiaro per aver ascoltato, almeno in parte, il dibattito: ci fa molto piacere, visto che con il ministro Boschi non eravamo abituati. Forse alcuni considerano le liberalizzazioni come la panacea di tutti i mali; non so quanti punti di PIL pensino di recuperare e se si ritenga di incrementare la forza lavoro, gli occupati e gli stabili. So solamente che gli ultimi dati dell'ISTAT sono abbastanza impietosi, visto che la disoccupazione è ferma al 12-13 per cento (più di tre milioni di disoccupati). Non parlo poi della questione legata a quelle che vengono chiamate, in senso negativo, corporazioni. Non capisco come si possa dare un'accezione negativa al termine «corporazione» in un Paese come il nostro, con la sua storia e la sua cultura, dove il piccolo è bello, come il fatto di tramandare il lavoro di padre in figlio. Non capisco davvero cosa ci sia di negativo.

Di liberalizzazioni abbiamo parlato spesso e abbiamo dato la colpa - per qualcuno i meriti - all'Europa. La mamma di tutte le liberalizzazioni è stata per noi un *boomerang* tremendo, la famosa Bolkenstein, una direttiva forse erroneamente chiamata così, perché ha scatenato l'ira di ambulanti, tassisti, operatori balneari e una marea di altri operatori economici. L'applicazione di questa direttiva, già all'atto della sua presentazione, suscitò un mare di polemiche e un vespaio di proteste da parte di tutti gli Stati.

I Governi condivisero però la visione del signor Bolkestein. Secondo il suo pensiero, i servizi in Europa dovevano essere sottoposti a una drastica liberalizzazione. Questo avrebbe portato più concorrenza, maggiori opportunità per le imprese, minori costi per i consumatori. Diventò famoso l'esempio dell'idraulico rumeno. Infatti, in base al cosiddetto principio del Paese di origine o di stabilimento se un'azienda rumena vuole proporre i propri servizi in tutta Europa, può farlo seguendo la legge rumena anche se lavora in Italia. In effetti, un'azienda rumena se venisse in Italia a proporre i propri servizi mantenendo la legge rumena potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio sleale rispetto alle aziende indigene. Il senatore Gasparri prima ha fatto l'esempio delle pizzerie. Diversi sono i contributi, le prestazioni previdenziali nei confronti dei dipendenti, i requisiti e gli stipendi. Nel 2004 Bolkestein tornò in Olanda perché cambiarono il Parlamento e la Commissione. Il nuovo Parlamento rimise mano a quella bozza per modificarla significativamente. Il principio del Paese di origine sparì e

si stabilì che non bisognava interferire con i Paesi che garantivano maggiore sicurezza sociale, condizioni di lavoro e occupazione discrete. Fu approvata la proposta dell'eurodeputata Evelyne Gebhardt, e forse la legge dovrebbe portare il suo nome. Si trattò di un compromesso tra i liberali, che ebbero la libertà di operare in tutta Europa con la caduta dei confini, e i socialisti, che videro protetti lavoratori e impiegati di ciascuno Stato dal rischio di una concorrenza al ribasso da parte di operatori esteri. Secondo me, furono entrambi dei grandi illusi. Sembrava una soluzione bilanciata, ma certamente alcune categorie e alcuni Stati subirono maggiormente l'impatto della novità e, tra questi Stati, sicuramente ci fu e c'è l'Italia, con le sue tradizioni, l'economia e la cultura nazionale. L'Italia è il Paese dove «piccolo è bello»; è anche - vorrei dirlo - il Paese dei campanili e delle corporazioni. Non sempre il termine corporazioni va inteso in senso negativo, se il trasferimento del lavoro da padre in figlio lo consideriamo un fatto positivo. Si è notato che certe categorie in Italia sono particolarmente in affanno ad aprirsi all'Europa per le piccole dimensioni dell'azienda familiare, che le rendono inadatte a competere e per natura molto vulnerabili. I tassisti, i balneari, gli ambulanti e tanti altri ancora sono spaventati dal dover competere sulle licenze con aziende di più grandi dimensioni e dotate di capitali e competenze. Quale effetto avrà sull'economia questo disegno di legge? Avremo un effetto sul PIL? Avrà un effetto reale sui cittadini, sui contribuenti e sui consumatori? Soprattutto, quale pensiero positivo possono avere i produttori? Produrre non è abbastanza perché chiaramente bisogna anche vendere. Quanti punti di PIL recuperiamo? Si parla di unità o rimaniamo ai decimali? Quanti nuovi assunti ci saranno?

Per quanto riguarda l'apertura dei mercati, se la facciamo solo noi continuiamo a essere depredati. Ci sono aziende che chiudono e delocalizzano. Non ho capito bene a che cosa servano queste liberalizzazioni: forse sarebbe stato meglio occuparsi del taglio del cuneo fiscale. Piantiamola di parlare sempre di un taglio del cuneo dello 0,1 o dello 0,2 per cento, che non dimostra altro che la nostra incapacità di mettere mano alla questione delle tasse. A volte il PD e il Governo sono un po' come la luna, che vive di luce riflessa. Anche il lupo ulula alla luna e quante poesie e quanti scritti le sono stati dedicati! Il problema è che, comunque, come la luna vivete di luce riflessa e quando si mette in mezzo la Lega andate in eclissi e tornate ad essere politicamente bui. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, credo che la domanda da cui partire riguarda quanto questo provvedimento sulla concorrenza incida realmente sulle "maglie" che imbrigliano i mercati in Italia. I mercati coinvolti sono infatti molteplici: assicurazioni, comunicazioni, servizi postali, energia, servizi bancari, servizi professionali, servizi sanitari. Il provvedimento, quindi, va ad incidere su una serie di settori veramente cruciali per il sistema economico, muovendosi su un fronte molto ampio. Questo disegno di legge sulla concorrenza è stato - diciamo così - temperato dal Parlamento rispetto al testo originario del Governo per quanto riguarda proprio le liberalizzazioni. Ci rendiamo conto tutti di quanto sia difficile redigere una legge di questo tipo e quanto sia complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori e la qualità dei servizi, con le esigenze dei produttori e di chi eroga tali servizi. Proprio per questo motivo la revisione del testo sarebbe dovuta avvenire in Commissione e non attraverso l'ennesimo maxiemendamento e l'ennesima fiducia. Ciò perché ci sono diversi aspetti del provvedimento che si sarebbero dovuti attualizzare e che avrebbero meritato un attento approfondimento.

Il testo è nato infatti nel 2015, moltissimi mesi fa, e il quadro nel quale verrà ora calato è dunque cambiato notevolmente, in quanto le dinamiche della società e dell'economia in questo momento storico crescono continuamente e in modo esponenziale. Le aspettative relative al disegno di legge in esame sono tante e diversificate: dall'abolizione di persistenti monopoli ad una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, alla cancellazione delle attuali limitazioni alla libera iniziativa economica, con benefici sulla produzione e sui consumi.

Qui voglio sottolineare un altro punto fondamentale, che forse è stato dimenticato: a breve l'*Authority* presenterà una nuova relazione sulla concorrenza, che potrebbe vanificare parte del lavoro fin qui

svolto, dato che il testo del Governo è datato 3 aprile 2015. A ciò dobbiamo aggiungere che alcune norme previste nel testo del disegno di legge sono confluite in altri provvedimenti e che, a causa del lungo *iter*, dovuto non ai ritardi del Parlamento, ma soprattutto ai contrasti all'interno della maggioranza, alcune scadenze previste nel testo non sono ovviamente più praticabili.

Il tema delle liberalizzazioni è sicuramente cruciale, ma - come hanno ricordato gli stessi relatori - quella delle liberalizzazioni non è la soluzione di tutti i problemi per recuperare un orizzonte di crescita, una prospettiva di sviluppo e di maggiore concorrenza, che deve tendere a mettere in competizione modelli economici uguali, per determinare un miglior livello di accesso per i cittadini, al minor costo possibile. Non mi pare però che si vada in questa direzione. Faccio un esempio: dodici associazioni dei consumatori hanno evidenziato come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza produrrà il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica. Restano poi escluse da questo provvedimento tante questioni decisive per la concorrenza: si pensi ai porti, al *web*, alle ferrovie, alle telecomunicazioni, alle concessioni autostradali, alla previdenza integrativa e ai servizi pubblici locali.

Su quest'ultimo aspetto, un'assenza veramente importante riguarda l'apertura dei servizi pubblici locali, dai trasporti alla gestione dei rifiuti, alla concorrenza attraverso l'introduzione di meccanismi di gara. L'arretramento compiuto rinunciando ad aprire le attività industriali e di servizio nelle aree portuali a gare, lasciando un ruolo duplice di arbitro e concorrente alle autorità portuali, è da questo punto di vista significativo.

I servizi pubblici locali erano finiti alcuni mesi fa sotto i riflettori nell'ambito della *spending review*, evidenziando ampi margini di miglioramento dell'efficienza e di riduzione dei costi. Era lecito aspettarsi che venisse colta l'occasione per dare ai cittadini servizi efficienti e comprimere i costi della mano pubblica. Analoga assenza si nota per i servizi ferroviari, dove pure una qualche forma di concorrenza si è avviata per l'alta velocità, con benefici sui prezzi che tutti i cittadini hanno potuto osservare, ma è una strada ancora accidentata e da sgombrare da ulteriori ostacoli. Separazione della rete, contabilità regolatoria, accesso non discriminatorio, sono passi che richiedono ancora un intervento complesso e coerente che non può trovare spazio nella legge annuale sulla concorrenza, ma che da essa avrebbe dovuto almeno essere impostato.

Un altro settore sul quale il Parlamento è intervenuto modificando la politica del Governo è quello dell'energia. Sull'energia era stato previsto un cambiamento del mercato tutelato, quello attraverso il quale l'acquirente unico acquista l'energia per venderla poi a un determinato numero di cittadini. Ebbene, ascoltando una serie di soggetti, tra cui anche l'Autorità preposta, abbiamo visionato una serie di studi portati al nostro esame, da cui è emerso che non sempre il mercato libero nel settore energia significa minor prezzo; anzi, molte volte abbiamo visto che si arrivava addirittura ad avere un prezzo migliore nel mercato tutelato piuttosto che in quello libero. Pertanto, abbiamo cercato di creare le condizioni, da qui al 2018, affinché vengano corrette alcune storture prima di arrivare eventualmente all'abolizione del mercato tutelato. La gradualità nel tempo di queste condizioni dovrebbe permette di appurare se tali condizioni si verificheranno. Se non si verificheranno, il Parlamento sarà di nuovo chiamato a legiferare perché bisognerà prorogare la normativa per il tempo stabilito dal Governo, e poi confermato dal Parlamento, al 2018. Il rischio, però, è che il servizio continui ad essere svolto a prezzi molto alti, appositamente elevati per incentivare le famiglie a scegliere un nuovo fornitore nel mercato libero, un rischio sul quale dovremo vigilare attentamente.

Un altro degli argomenti che ha occupato la maggior parte delle audizioni e buona parte di questo testo è costituito dalle assicurazioni. Una serie di provvedimenti, soprattutto emendamenti di natura parlamentare, cercavano di riportare un po' di equità in un Paese oggi spaccato in due nel rapporto imprese assicuratrici-cittadini, riguardo al costo della polizza. Sono state introdotte una serie di modifiche al testo, attraverso l'installazione della scatola nera, che permette ai cittadini-utenti virtuosi del Centro-Sud, di poter arrivare anch'essi, attraverso un percorso *medio tempore*, ad avere una polizza media, come nel resto delle altre Regioni italiane. Questo è sicuramente un atto di giustizia che andava fatto nei confronti del Sud, ma sicuramente è stato anche un atto di modernità, grazie a una serie di

meccanismi che hanno inciso sulla valutazione delle lesioni e dei danni e, soprattutto, su un mondo sommerso che speculava sulla situazione. È stato fatto, sicuramente, un lavoro di razionalizzazione del settore, che non potrà che portare benefici alle imprese, ma anche ai cittadini e il caso di specie relativo alle polizze per i cittadini del Sud lo sta ad indicare.

Un altro punto che ritengo positivo è quello relativo alla razionalizzazione della rete dei carburanti. Finalmente, dopo tanti anni, si va a razionalizzare il settore della rete dei carburanti in città che, nel giro di un paio d'anni, dovrebbe essere razionalizzato in modo da evitare ulteriori problemi.

Concludendo, Presidente, ancora una volta è mancato il coraggio di intervenire in profondità a tutela di una reale concorrenza e, soprattutto, a tutela dei cittadini proprio nel momento in cui, aprendo i mercati, corrono il rischio di trovarsi in una posizione più debole.

Per questo motivo il nostro voto non potrà che essere contrario.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Serrastretta-Decollatura» di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085
e della questione di fiducia (ore 12,24)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, dovendo parlare del festival delle occasioni mancate, con riferimento al disegno di legge per la concorrenza, a me piace ricordare un'opportunità che il Senato si è lasciato sfuggire, nonostante vi sia stato lo scorso anno un interesse iniziale da parte del relatore, senatore Luigi Marino, con contatti informali anche con il Governo. La misura di cui sto per parlare sembrava poter trovare un approdo nel testo che l'Assemblea licenzierà oggi.

Riferendoci alla giustizia - la materia che mi è più vicina per incarichi istituzionali oltre che per vicende professionali pregresse - parliamo della classifica *Doing Business*, uno dei punti più trattati. Tali classifiche vedono l'Italia costantemente nelle retrovie perché la giustizia - in particolare, quella civile - è lenta e perché i risarcimenti richiedono anni per essere liquidati. A dire il vero, il Governo e il Parlamento sono recentemente intervenuti in senso positivo, al fine di attuare misure volte a scoraggiare chi resiste in giudizio al solo fine di prendere tempo e di ritardare l'adempimento del pagamento di una somma pecuniaria. Mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 1284 del codice civile, che determina il saggio dell'interesse legale, ovvero dell'interesse che decorre automaticamente nel caso di ritardi nei pagamenti. Quell'interesse legale, come noto a tutti, a causa del crollo dell'entità dei tassi oggi, nel 2017, è pari allo 0,1 per cento. Dal gennaio 2015 è entrata in vigore una norma che ha inserito il quarto comma in questo articolo del codice civile che stabilisce: «se le parti non hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali» - si fa riferimento cioè ad un altro tasso, «è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Si fa riferimento ad un tasso della Banca centrale europea (BCE) maggiorato di uno *spread* pari ad 8 punti percentuali. Oggi il tasso della BCE è pari allo zero per cento, ma rimane quell'8 per cento che nel caso di ritardo nei pagamenti acquisisce una natura ben più afflittiva rispetto all'attuale 0,1 per cento (ricordo che fino al 31 dicembre scorso tale tasso era pari allo 0,5).

Qui il pensiero va all'emendamento 14.0.2 (testo 2), a mia prima firma, ormai saltato con l'apposizione

della questione di fiducia. Tale emendamento interveniva sui giudizi risarcitori o restitutori, dove la controparte è una compagnia assicurativa, stabilendo che, anche per le cause già in essere (quindi non quelle incardinate dal gennaio 2015 in poi, ma per i giudizi già in essere e pendenti nel 2017), decorsi 120 giorni dall'approvazione della legge, l'assicurazione deve pagare. Quel tasso fa sì che oggi un'assicurazione, giustamente dal suo punto di vista, per ovvi motivi di convenienza, ritardi il pagamento di una somma magari di entità considerevole (pensiamo ai sinistri mortali o ai risarcimenti per sinistri di grandi entità che richiedono esborsi da parte delle assicurazioni per migliaia o milioni di euro). I conti che si fanno gli amministratori di quelle società assicurative prevedono che sia meglio pagare un uovo e mezzo domani piuttosto che l'uovo oggi. Infatti, con un tasso legale dello 0,1 per cento, è meglio pagare tra dieci anni, approfittando delle lungaggini processuali, perché se qualcosa devo pagare, alla fine pago quasi lo stesso, ma fra cinque o sei anni e magari il cittadino o l'impresa che mi ha chiamato in giudizio si stancherà, non coltiverà il giudizio, arriverà magari ad una soluzione transattiva, con sacrificio delle aspettative risarcitorie o restitutorie. L'emendamento in questione mirava a questo e mi dispiace che si sia persa tale occasione.

Mi piace ricordare anche l'interesse, che certamente era sincero, del relatore Luigi Marino, prendendo in esame questa eventualità, che immagino possa aver riavuto *input* contrari dal mondo assicurativo, fatti pervenire ai colleghi di quest'Assemblea. Sarebbe stata una misura fortemente impattante sul contenzioso pendente oggi in tutti i casi in cui c'è una parte (un cittadino o un'impresa) che richiede un risarcimento ed è costretta a scontrarsi con l'inefficienza della giustizia civile e che vede sostanzialmente quasi premiare chi predilige un approccio scoraggiante, chi non paga, sapendo che alla fine il ritardo non gli costa niente. Attualmente ci sono cause pendenti magari da cinque o sei anni, che oggi sono in appello, che andranno in Cassazione o magari che sono ancora bloccate in tribunale.

Ebbene, tale proposta emendativa non ha trovato ingresso nel testo che si licenzierà, ma mi riservo di promuoverla come un disegno di legge, se i termini della legislatura lo consentiranno, cosa francamente un po' difficile. Ma ci vogliamo provare anche per dare un segnale - ripeto - a quelle tante imprese e a quei cittadini che non si rassegnano al fatto che, per avere giustizia, almeno in ambito risarcitorio nei confronti delle assicurazioni, si sia costretti a dover attendere anni e anni di giudizio, con in più la beffa di vedere le grandi compagnie assicurative - in realtà questo varrebbe anche per le banche o qualsiasi altra impresa - approfittare della propria posizione di vantaggio per non pagare il dovuto sapendo che l'interesse è bassissimo. L'interesse sarebbe stato dell'8 per cento se il nostro emendamento fosse stato preso in considerazione, approvato in Commissione o, ad ogni modo, se avesse fatto parte del maxiemendamento. Questo avrebbe certamente sfoltito, per i motivi a cui ho fatto riferimento, un certo numero di contenziosi oggi pendenti.

Mi piaceva ricordare questo passaggio con l'auspicio che, se un'iniziativa legislativa dovesse attuarsi da parte nostra - e penso che lo faremo - fuori dal grande magma della discussione sul disegno di legge per la concorrenza, che è molto ampio e tocca moltissime materie, si possa trovare un accordo tra le forze politiche e approvare un testo che faccia davvero bene al sistema concorrenziale italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, purtroppo sono costretta a intervenire anche nel dibattito sulla fiducia perché, nonostante avessi lanciato in quest'Assemblea un accorato appello riguardo all'articolo 68, ora contenuto nel maxiemendamento; nonostante il sottosegretario Gentile, mentre intervenivo giovedì scorso, avesse mostrato anche condivisione per le preoccupazioni e i temi che ponevo sul tavolo, nonostante lui abbia capito la gravità delle cose che denunciavo, mi pare di comprendere che il ministro Franceschini continui invece a non condividere le medesime preoccupazioni; anzi, avanzi delle giustificazioni che «fanno ridere i polli», come si dice nella mia Bologna.

È gravissimo che nel maxiemendamento sia rimasto l'articolo 68, perché il ministro Franceschini prosegue su una via sbagliata, nonostante ventili l'ipotesi di fare dei provvedimenti correttivi (questi sono i *rumors*), il che è già una pratica sbagliatissima. Infatti, se dei parlamentari fanno presente che

stai sbagliando e stai percorrendo una strada in modo superficiale, tanto da aprire notevoli rischi per la tutela del nostro patrimonio artistico del Novecento, tu dovresti avere la grandezza d'animo e l'illuminazione di tornare sui tuoi passi, rivedere quello che stai facendo e coinvolgere il Parlamento in un provvedimento del genere. Ma tanto ormai sono anni che il ministro Franceschini va avanti a colpi di riforme senza passare dal Parlamento, e allora ci ritroviamo sempre allo stesso posto.

Vi dirò di più. Quanto sta facendo il ministro Franceschini è pericoloso perché quando parliamo, ad esempio, della revisione dei limiti di età per l'apposizione del vincolo e del limite, pure inferiore, per avere l'autorizzazione ad esportare questo bene**,** con l'introduzione di questa nuova disciplina, per i motivi che ho spiegato nel mio scorso intervento, si creeranno dei contenziosi, perché la nuova disciplina rende ambigua l'interpretazione della norma, per cui coesisteranno due norme. In ragione di questa ambiguità, ci si potrà appellare e si apriranno dei contenziosi. Cittadini, cosa vuol dire aprire dei contenziosi? Significa che se lo Stato perderà, dovrà pagare e, quindi, c'è il rischio di un danno economico per le casse dello Stato. Questo è il rischio che il nostro magnifico ministro Franceschini sta facendo correre allo Stato, ossia la possibilità di esborsi economici a causa di una norma che egli non vuole rivedere. Evidentemente l'estensore del famoso emendamento, il senatore Marcucci, ha un grande interesse a far passare questa norma e poco gli interesserà quando arriveranno i correttivi. Quindi - ripeto - c'è il rischio di un danno economico notevole.

Qual è l'altro grande rischio? Probabilmente ci sarà una richiesta dei vincoli già apposti su certe opere d'arte e quindi ci sarà il rischio ancora più grande che parte del nostro patrimonio del Novecento prenda la via dell'estero, in grande semplicità. Anche al mondo del mercato dell'arte è stato infatti applicato il principio dell'autocertificazione e cambierà la procedura che i mercanti d'arte dovranno seguire per gli oggetti con un valore economico. Che orrore paragonare il valore culturale di un oggetto a un valore economico! In questo modo facciamo entrare anche il valore economico nella valutazione del valore culturale di un oggetto artistico appartenente al nostro patrimonio storico, letterario e archeologico. Con riferimento agli oggetti con un valore inferiore ai 13.500 euro, il mercante d'arte non dovrà neanche presentarli all'Ufficio esportazione, potendosi limitare a compilare un elenco telematico che potrà essere consultato dal soprintendente. Sappiamo infatti che le soprintendenze sono sotto organico e il soprintendente è già oberato di lavoro ed è stato depotenziato ai massimi livelli da tutti i provvedimento varati in questa legislatura. Evidentemente un qualche soprintendente ha avuto l'ardire di fare un dispetto all'ex *premier* Renzi, il quale ha quindi intrapreso una crociata contro le soprintendenze, come se fossero il male assoluto in questo Paese. Come dicevo, il soprintendente, già oberato di lavoro, dovrà anche prendersi la briga di andare a consultare spontaneamente, *una tantum*, gli elenchi dei mercanti d'arte e richiedere, caso mai, la visione di qualche oggetto. Se così non sarà, gli oggetti d'arte prenderanno tranquillamente la via dell'estero. Questo è quanto si verificherà per effetto della disposizione contenuta nel maxiemendamento. Quindi, avanti con i carri.

Il ministro Franceschini dice che grazie al provvedimento in esame l'Italia si allinea con l'Europa, ma dimentica che in Italia è ancora in vigore l'articolo 30 del Trattato costitutivo dell'Unione europea, il quale, per ottemperare all'obbligo di protezione del patrimonio artistico, sottrae alle regole della libera circolazione gli oggetti che hanno un interesse culturale storico e archeologico per un determinato Paese. Di cosa stiamo allora parlando? A cosa ci allineiamo se non facciamo altro che osservare una norma ancora in vigore?

A mio avviso, nel provvedimento in esame si fa altro: si elargiscono favori senza ragionare in modo serio su un argomento. Oggi sono qui a sostenere una posizione e una linea di pensiero e a far presente preoccupazioni che non sono solo nostre, in quanto avanzate anche da esperti e associazioni che da anni si occupano della tutela del nostro patrimonio artistico. Il punto non è che siamo retrogradi o non vogliamo parlare della questione, ma il tema merita di essere esaminato con un *iter* consono in Parlamento e non con un emendamento vigliacco presentato da un senatore all'interno di un provvedimento così eterogeneo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La vigliaccheria è doppia, perché anche quei parlamentari, come me, del Movimento 5 Stelle, che avessero voluto intervenire su

quell'emendamento - e lo hanno fatto presentando emendamenti in Assemblea - sono stati mutilati della loro prerogativa parlamentare con l'apposizione della questione di fiducia. Tutto passerà alla Camera, a tarallucci e vino. Chissà mai quale sarà l'*iter* di questo provvedimento alla Camera e se sarà data la facoltà di intervenire?

Il ministro Franceschini, se fosse stato un Ministro serio - e mi auguro che presto non sia più ministro, perché finalmente i cittadini potranno esprimere le proprie preferenze e si tornerà a votare, se la Provvidenza vuole - avrebbe ragionato sugli uffici di esportazione, su come migliorare le procedure e i controlli, su come efficientare certe procedure, certo, ma con il giusto discernimento, non aprendo l'autostrada a tutto. Questo Ministro si è dimostrato poco serio nel corso di questa legislatura.

Mi arriva una velina dalla collega Bottici, che mi ricorda giustamente che l'estensore del famoso emendamento, il senatore Marcucci, è anche membro del gruppo di Cooperazione UNESCO, rappresentante per il Senato. E bravo il Marcucci! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Da membro della Cooperazione UNESCO fa un bell'emendamento di questo tipo: complimenti! Questo ci dà la misura del merito che hanno certi membri di certe Commissioni importanti.

Concludo dicendo che la battaglia non finisce qui. Noi cercheremo tutti i provvedimenti utili per porre rimedio a questa vergogna. Questa è una vergogna che peserà sul Ministro e noi gliela ricorderemo sempre. Mi auguro che, nel lasso di tempo tra oggi e quando arriverà un altro provvedimento utile per porre dei correttivi, il Ministro faccia un bell'esame di coscienza, si ponga in ascolto e faccia in modo, come gli impone la Costituzione all'articolo 9, di tutelare il nostro patrimonio artistico, non di svenderlo e di fare un favore solo ai mercanti dell'arte. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei fare qualche riflessione in questa discussione generale sulla fiducia.

Per quale ragione si appone la questione di fiducia? Lo si fa quando un provvedimento deve entrare in vigore, per un motivo di qualsiasi natura, che non voglio indagare in questo momento. Siamo di fronte a un provvedimento il cui *iter* si protrae da qualche settimana (lo dico con una nota ironica), che quindi non ha un ragionamento così urgente da portare avanti, non ha la necessità di portare un risultato veloce.

C'è, quindi, veramente una sensazione di impotenza di questo Parlamento di fronte a un provvedimento che non può essere dichiarato urgente, e che richiedeva delle modifiche chiare. Noi tutti, noi di Forza Italia per primi, avevamo dato la disponibilità a tornare in Commissione per sistemare alcune problematiche e correggere norme non più attuali rispetto alle variazioni intervenute nell'anno trascorso dall'approvazione in Commissione. C'era la possibilità reale di consegnare un buon prodotto al Paese, che merita sicuramente di più di una fiducia su un tema che ha ripercussioni sulla vita di tutti i giorni; credo meritasse davvero che ognuno di noi potesse portare a termine questo lungo percorso, per consegnare alla Camera un provvedimento più garantito e più allineato rispetto alle esigenze.

Rimangono i temi che abbiamo voluto toccare in questi giorni e che avevano trovato una convergenza che poteva permetterci, davvero, di dare un prodotto buono a questo Paese. Voglio quindi toccare i punti che ci lasciano sbigottiti: il tema dei taxi, che ricordava prima il collega Gasparri. Vi abbiamo avvisato e vi abbiamo detto che le cose così non possono andare. Di fronte alla vostra impossibilità di sistemare le cose vedremo cosa succederà; la domanda è cosa succederà alla Camera: andiamo avanti così o metteremo mano ai temi sollevati in questa discussione sul maxiemendamento?

Il tema dell'energia è rimasto ancora sospeso, mentre il tema della liberalizzazione delle professioni è ancora alla ricerca di un autore. In merito alle farmacie avevamo chiesto un ritocco rispetto alla possibilità di ingresso delle società di capitali nell'assetto proprietario dal 20 al 15 per cento, al 10 per cento e anche questo è rimasto inalterato.

Resta il rammarico, non essendoci urgenza di approvare il provvedimento ed essendoci condivisione su alcuni temi, di non aver colto la possibilità di tornare in Commissione per dare esito a un buon

prodotto. È ingiustificabile e incomprensibile la volontà di porre la fiducia su un provvedimento su cui non c'è e non può esserci urgenza e su cui la discussione e l'analisi da parte della Commissione non possono essere veloci.

La situazione rimane critica anche in Commissione bilancio, perché abbiamo esaminato il maxiemendamento mettendolo a confronto con la relazione tecnica e abbiamo notato alcune discrepanze. Faccio l'esempio del comma 192, nell'aggiornamento dato dalla relazione tecnica, con il quale vengono stanziati 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mentre nel maxiemendamento si parla di oneri connessi alla realizzazione della gestione per 500.000 euro a decorrere dal 2017. Se nel chiedere la fiducia avete detto che sarebbero state solamente aggiornate le coperture, vogliamo capire se è stato tenuto conto di questi aggiornamenti, perché a una prima ricognizione veloce della Commissione bilancio non troviamo verificata quest'ipotesi.

Ovviamente i colleghi stanno andando avanti in Commissione nell'analisi del testo e troveranno una situazione coerente, ma di primo acchito c'è una differenza tra le due previsioni della relazione tecnica e del maxiemendamento che sono evidenti -direbbe qualcuno - *ictu oculi.*

Rimaniamo in una situazione di tempi indefiniti rispetto a modifiche che sono volute dal Parlamento, condivise in Commissione. E devo dire che ancora una volta, anche nell'intervento finale dei due relatori, è stata manifestata una grande volontà di fare presto e tornare in Commissione per aggiustare il provvedimento, ma non ci avete ascoltato. È un'occasione persa per il Paese e per il Governo. È un'occasione persa per fare in maniera che, invece a uno scontro muscolare, si possa arrivare davvero ad approvare un provvedimento che sia a favore dei cittadini e non lasci invece situazioni di incomprensione che porteranno sicuramente nei prossimi giorni a polemiche e a scontri, e spero non alla paralisi del Paese, come qualcuno ha ricordato in un intervento all'inizio della discussione, per la preoccupazione di alcuni rispetto a quanto è contenuto nel maxiemendamento. Sostanzialmente, quindi, invece di arrivare - come sarebbe stato possibile - a un provvedimento che faccia qualcosa di buono, si avrà un provvedimento che lascerà tutti a bocca asciutta e un Paese che sicuramente si interrogherà sulla necessità di liberalizzazioni che, invece di essere condivise dal Paese, diventano solo un'occasione di scontro in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui lavori della Commissione in riferimento all'emendamento 1.800, su cui è stata posta la questione di fiducia.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, la 5a Commissione si è riunita per l'esame del maxiemendamento - come ormai è prassi del Senato - per una verifica, per un verso, della congruenza del testo del maxiemendamento con il testo approvato dalla Commissione e, per altro verso, dei profili di copertura.

A questo proposito, signor Presidente, mi consenta innanzitutto di proporle due temi che riguardano il nostro lavoro. Il primo è il tema della contemporaneità tra la seduta della Commissione e il prosieguo dei lavori dell'Assemblea. Nel passato mi sembra di ricordare - e la memoria dei colleghi della 5a Commissione va nella stessa direzione - che ci fosse la buona pratica di sospendere i lavori dell'Assemblea fino a quando la 5a Commissione non avesse terminato l'esame. Oggi ci siamo trovati - ad esempio - nel piccolo imbarazzo del vice presidente della Commissione Mandelli, il quale è dovuto venire in Aula per svolgere il proprio intervento come previsto dal calendario, mentre avrebbe dovuto essere presente anche in Commissione per partecipare alla seduta.

Quindi, anche a nome dei colleghi della 5a Commissione, mi permetto di chiedere alla Presidenza una maggiore attenzione su questo punto, perché altrimenti ci pone in un qualche conflitto tra due doveri: quello di essere presenti in Aula e il dovere di partecipare a una importante seduta della Commissione.

La seconda richiesta è rivolta al Governo: per facilitare il lavoro di esame di maxiemendamenti che spesso sono molto corposi, tanto più quando lo stesso Governo, per bocca del Ministro per i rapporti con il Parlamento - com'è successo oggi - segnala che ci sono delle modifiche, sarebbe opportuno che

nel testo del maxiemendamento le stesse venissero evidenziate graficamente, in modo da consentire un esame, che necessariamente deve essere rapido, da parte della 5a più lineare e semplice.

Detto questo, ovviamente il nostro esame si è appuntato innanzi tutto sulla relazione tecnica - come sempre facciamo - che è il filo d'Arianna che seguiamo per valutare i testi dal punto di vista della Commissione bilancio. Ebbene, l'occhio acuto - e allenato a lungo a questo lavoro - del senatore Azzollini ha notato una incongruenza all'ultimo paragrafo della relazione tecnica, che riguarda i commi che vanno dal 189 al 193. Cito la frase in cui si dice che: «Agli oneri connessi alla realizzazione e alla gestione del predetto Sistema, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2017, si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento...». Quindi, si parla di 500.000 annui a decorrere dal 2017.

Il testo del maxiemendamento, invece, sia al comma 191 che al comma 192 dice che è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018. E questo viene ripetuto due volte. Quindi c'è un'incongruenza sulla decorrenza della copertura tra la relazione tecnica e il testo di legge.

Abbiamo verificato, sia pure in maniera rapida, che si tratta dell'unica incongruenza, o almeno quella che noi abbiamo osservato. È stata fatta una verifica in diretta alla presenza del rappresentante del Governo, vice ministro Morando - se lo riterrà, potrà parlare direttamente - con il Ragioniere, il quale ha precisato che si tratta di un errore materiale. Quindi, con questo presupposto, e cioè che si tratti di un errore materiale, il nostro parere è di nulla osta rispetto ai profili di copertura.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione delle concomitanze, ne parleremo in sede di Conferenza dei Capigruppo nella prossima riunione.

Ha chiesto di intervenire il vice ministro Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, vorrei dire che effettivamente l'incongruenza rilevata dalla Commissione bilancio esiste tra il testo del maxiemendamento e la relazione tecnica. Il testo è corretto, mentre la relazione tecnica contiene un errore.

A metà dell'ultima pagina della relazione tecnica, quella prima della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, si legge 500.000 euro annui a decorrere dal 2017. Si intende che quel 2017 debba essere corretto con 2018. Naturalmente, l'errore non determinava un problema di scopertura, nel senso che il testo è corretto, e comunque si tratta di fondi presenti nel bilancio triennale. Ove mai il testo avesse contenuto un riferimento al 2017, naturalmente si sarebbe trattato di una copertura non necessaria, e quindi incongrua ed errata.

Si intende, pertanto, che la relazione venga modificata scrivendo al posto di «2017», in quella pagina, «2018».

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, vice ministro Morando, con la rilevanza che le parole dette devono avere ai fini del nostro lavoro.

Sospendo la seduta, che riprenderà con le dichiarazioni di voto alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 12,54, è ripresa alle ore 15,01).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, il disegno di legge concorrenza su cui è stata posta la questione di fiducia - come abbiamo già detto negli interventi precedenti - è un provvedimento ispirato dall'idea di sistemare alcuni comparti e attività dei nostri cittadini, con la convinzione di stare un po' dalla parte dei consumatori e un po' da quella dei produttori e dei fornitori di servizi.

È un obiettivo piuttosto ambizioso e positivo quello di risolvere finalmente alcuni problemi seri. Le liberalizzazioni sono molto spesso considerate necessarie - probabilmente lo ha fatto anche questo Governo - come strategie utili per uscire dalla recessione. Quindi, oltre ad aver seguito le indicazioni dell'*Antitrust* e le direttive europee, con questo provvedimento oggi si vende una ricetta per uscire dalla crisi. Poco importa, però, se l'articolato del disegno di legge non sempre ha basi solide, determinate da questioni tecniche, ed è spesso legato alle grandi*lobby*, ai grandi gruppi e a quella immemorabile ideologia politica che ogni tanto ci pervade. Verrebbe da pensare allora che, in base al colore politico che connota il Governo, si stiracchia la legge n. 99 del 2009 in modo tale da farla combaciare, come un vestito, su chi governa in quel momento.

L'introduzione di una maggiore concorrenza all'interno di un sistema può scardinare le varie *lobby* e *trust*, il tutto per far sì che i produttori unici di un dato servizio stiano sul mercato per confrontarsi con i diritti dei consumatori: questo probabilmente sarebbe l'obiettivo. Un regime concorrenziale è favorevole per tutti, per i consumatori e i produttori, che avrebbero tutto da guadagnare da un adeguamento della loro offerta e della competitività.

Ebbene, signora Presidente, penso che abbiamo sbagliato comunicazione; o meglio, tutti quelli che hanno manifestato a vario titolo nell'ultimo mese nella Capitale e hanno scioperato in questi giorni l'hanno fatto senza sapere che perdere il proprio lavoro o quello che hanno costruito negli anni sarebbe stato solo l'inizio del loro nuovo star bene e di un nuovo benessere. Abbiamo sbagliato comunicazione. Chiediamo scusa se non siamo stati capaci di trasmettere queste sensazioni.

Molti cattivi samaritani consigliano oggi il libero scambio e le politiche di libero mercato come la panacea di tutti i mali. Proprio a proposito di ciò che dovrebbe risolvere questa panacea, la Banca mondiale, in occasione del suo studio sulla facilità di fare *business*, ha fatto qualche conteggio sul nostro Paese. Su 183 Paesi, signora Presidente, siamo ottantasettesimi quanto a capacità di fare *business*; siamo novantaseiesimi nella velocità di rilascio dei permessi edilizi; siamo centonovesimi nell'allacciamento delle reti elettriche; siamo al novantottesimo posto quanto all'accesso al credito e non brilliamo sicuramente per i tempi di apertura delle attività o delle imprese - ci mancherebbe altro - e siamo al centotrentaquattresimo posto quanto alla facilità nel pagare le tasse; spendiamo duecentottantacinque ore all'anno in adempimenti fiscali. Liberalizziamo sì, ma liberalizziamo la burocrazia e, prima ancora di portare le Assemblee parlamentari a parlare di liberalizzazioni, forse si sarebbe dovuta prestare maggiore attenzione alla sburocratizzazione del Paese.

Ci siamo stracciati un po' le vesti negli ultimi mesi e in Commissione c'è stato un confronto, per la verità mai duro ma franco, sia con il Governo che con i relatori. Si è parlato di liberalizzazioni e sono stati toccati i notai, gli avvocati, le farmacie, i fondi pensione, le poste, gli hotel, le assicurazioni per le automobili, i distributori del carburante, la fine del mercato tutelato per l'energia, la telefonia, il registro delle opposizioni, la carta unica per il rimborso dei servizi di trasporto, gli ingegneri, i risciò, eccetera.

Abbiamo avuto anche la pazienza - e mi rivolgo al rappresentante del Governo - di leggere tutto quanto e di mettere il nostro Gruppo nella condizione di adoperarsi per il bene di un provvedimento, che aveva forse delle potenzialità, che non siamo però riusciti a esprimere negli ultimi due anni: i nostri emendamenti e i nostri ordini del giorno andavano tutti nella direzione di migliorare un testo che, forse, era nato con le idee buone, ma che è arrivato azzoppato da una serie di considerazioni, che probabilmente vanno oltre l'idea politica di mettere il cittadino nella condizione di usufruire di servizi e beni a proprio vantaggio.

Nel mio intervento in discussione generale avevo invitato il Governo e la maggioranza a stare dall'altra parte del tavolo quando si redige una normativa: forse in questo modo si potrebbe mettere il legislatore nella condizione di essere assolutamente sereno nel giudicare quello che viene fatto. Forse il mancato abbinamento di responsabilità e potere non sempre ci fa fare le cose al meglio.

Se dovessimo rispondere degli oltre 70 articoli contenuti nel provvedimento sulle liberalizzazioni, andando a vedere quale sarà il risultato finale tra un anno e dovendo pagare di tasca nostra i danni che il provvedimento probabilmente cagionerà, credo che, prima dell'approvazione e di utilizzare ancora la

questione di fiducia per approvarlo, saremmo sicuramente molto attenti.

Credo dunque che il mio Gruppo abbia veramente effettuato un lavoro certosino nel valutare molto attentamente diversi lati del disegno di legge in esame, che non sempre è stato lungimirante e che a volte, anzi, ci è sembrato addirittura antiliberale. Abbiamo fatto riferimento allo scempio della direttiva Bolkestein rispetto a tante attività che hanno caratterizzato e costituito una spina dorsale davvero importante all'interno del Paese.

Ci siamo occupati dei tassisti, della questione legata al loro lavoro, dei balneari e di attività che sembrano assolutamente marginali rispetto a un complesso industriale del nostro Paese.

Non abbiamo avuto altre capacità, se non quelle di voler chiedere come mai in questi anni non siamo stati capaci di gestire rifiuti o di fare una riforma della scuola seria oppure di mettere i nostri cittadini in condizione di essere concorrenziali in Europa. Continuiamo a imbarcare tutti - non mi riferisco all'immigrazione, ma all'aspetto economico - ma non abbiamo avuto la capacità di essere incisivi all'interno di un panorama europeo che continua a strangolare la nostra economia. Con il ministro Calenda si è parlato addirittura di economia 4.0. Sono rimasto ancora alla 2.0. Ho saltato a piè pari la 3.0 e mi ritrovo alla 4.0 senza aver capito quali siano i benefici. La prossima volta, se il ministro Calenda sarà presente in Assemblea, proverò a chiedere come mai si arriverà all'economia 5.0 senza aver alcun tipo di beneficio.

Resta ferma la questione di cui parlavo prima, la panacea di tutti i mali, che è benvenuta. Sono sempre stato contrario alla fiducia, ma questa volta l'avete posta e va benissimo, perché almeno non avremo la responsabilità di non essere riusciti a incidere su un disegno di legge che, sinceramente, ci vede assolutamente contrari. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*. Signora Presidente, il disegno di legge, approvato alla Camera il 7 ottobre 2015, giunge in Assemblea al Senato con un ritardo macroscopico, dopo ben 134 audizioni, 1.739 emendamenti e 4 riformulazioni dei testi. Ciò significa che il provvedimento contiene temi molto sensibili e importanti sui quali trovare un'intesa anche nella stessa maggioranza è stato molto difficile.

Sono trascorsi quasi nove mesi da quando il testo è stato approvato dalla 10a Commissione, periodo durante il quale sono avvenuti molti cambiamenti che avrebbero richiesto un riesame del provvedimento in Commissione per giungere a un testo più pulito e funzionale, integrato e migliorato. Nonostante il lavoro svolto in Commissione da maggioranza e opposizione, non si è trovata una sintesi che rispondesse alle attese, forse eccessive, di cui era caricato il provvedimento da parte dei consumatori e di molti settori economici. È stato ed è ancora molto difficile mantenere e tenere insieme obiettivi come la difesa dei consumatori e la concorrenzialità tra le imprese senza demagogia e preconcetti.

Prima di fare la dichiarazione di voto di Articolo 1, voglio ricordare alcune questioni che mi sembrano molto importanti come quella dei farmaci e delle farmacie e dell'energia.

L'articolo 58 prevede misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica. Ora, poiché il settore della distribuzione farmaceutica, date le sue peculiarità, è molto diverso dagli altri settori di mercato, sarebbe stata necessaria una maggior cautela nella delineazione delle misure a favore della concorrenza, onde evitare che con l'applicazione di tale articolo si avessero effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. Per fortuna, la Commissione di merito ha apportato una modifica secondo la quale le società, comprese quelle di capitali, il cui ingresso nell'esercizio delle farmacie private è sancito con il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 48, non possono controllare direttamente o indirettamente più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima Regione o Provincia autonoma. Questo argina almeno in parte la creazione di posizioni dominanti o di oligopolio.

Inoltre, sarebbe stato necessario stabilire che le società di gestione di farmacie fossero iscritte a un albo speciale ed essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di soci

professionisti, ossia aventi titolo per l'esercizio della professione.

Non è stato poi chiarito, per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, se le attività di intermediazione e distribuzione del farmaco sono - come sembrerebbe essere diventate data la formulazione dell'articolo di cui al comma 2, lettera *b*) - compatibili con la partecipazione alle società di cui al comma 1, lettera *a*). Questo lascia dubbi di incostituzionalità anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del luglio 2003.

Riguardo poi alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie nei Comuni con meno di 6.600 abitanti, sarebbe stato necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare un'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi erogati.

Occorreva anche fare chiarezza sulle domande di trasferimento. Non c'è stato purtroppo nel provvedimento un complessivo ridisegno della *mission* delle parafarmacie che, a distanza di dieci anni dalla loro costituzione, hanno visto solo minimi segnali di apertura a una reale concorrenza nel mercato. Grazie agli sconti che praticano sui farmaci che vanno dal 15 al 40 per cento, sono riuscite a far risparmiare i cittadini senza gravare sulle casse dello Stato. Penso ai farmaci di fascia C: appartengono a questa categoria circa 3.800 specialità come gli antidolorifici, gli antinfiammatori, gli antidepressivi e alcuni anticoncezionali per i quali non è previsto alcun rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, ma per i quali è necessaria - ribadisco necessaria - la prescrizione medica.

Per l'acquisto di questi farmaci, le famiglie italiane spendono ogni anno tre miliardi di euro: spesa che potrebbe essere notevolmente contenuta consentendone la vendita nelle parafarmacie dove è già d'obbligo la presenza di un farmacista. I pretesti della mancata liberalizzazione sono in sostanza due: quello della sicurezza medica e quello del fallimento di diverse farmacie. Pur riconoscendo che occorre sempre tenere presente la peculiare natura e funzione del farmaco, il primo pretesto cade perché i farmaci di fascia C possono essere dispensati solo dietro ricetta medica e nelle parafarmacie ci sono professionisti che hanno la stessa dignità di quelli presenti nelle farmacie tradizionali e non ci sono, dunque, farmacisti di serie A e farmacisti di serie B.

Quanto al secondo pretesto, è vero che negli ultimi due anni i margini di guadagno delle farmacie hanno subito una contrazione, ma questa è dovuta principalmente al ridimensionamento della spesa per i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e all'aumento della distribuzione diretta, e non certo alla concorrenza delle parafarmacie.

La questione energia è sicuramente il tema più corposo del provvedimento, il più dibattuto e quello che contiene innovazioni che hanno fatto e fanno più discutere. Tra queste, la più significativa è quella che prevede la cessazione dal primo luglio 2018 del servizio di maggior tutela per i consumatori di energia elettrica e il passaggio al libero mercato dei clienti finali, con la conseguente piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio. Quello che doveva essere un regime transitorio dura almeno da dieci anni e non poteva non essere affrontato. Per fortuna la Commissione di merito ha apportato al testo licenziato dalla Camera molte modifiche migliorative. Ma occorre lavorarci ancora perché sia portato a termine un percorso di liberalizzazione che veda davvero al centro non il mercato, ma un consumatore informato, che deve essere messo in grado di fare le proprie scelte in modo consapevole ed economicamente vantaggioso. Pertanto, è molto importante la proroga di questo processo al 30 giugno 2019.

Dispiace, inoltre, che non sia stato accolto un emendamento a prima firma del senatore Girotto sui sistemi di distribuzione chiusi, che permetterebbero a tanti soggetti privati che hanno costruito reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili, di vendere o donare l'energia eccedente il proprio fabbisogno. Sarebbe un vero passo avanti in quel percorso non più rinviabile di razionalizzazione della distribuzione di energia elettrica e ci auguriamo sia dato davvero seguito all'ordine del giorno Valdinosi approvato dal Governo. È stata avviata per questo, tra l'altro, una petizione che ha già raccolto più di 30.000 firme.

Quanto ai criteri per la determinazione del numero dei notai, sarebbe stato importante inserire l'andamento statistico degli atti ricevuti o autenticati oltre a quelli previsti della popolazione del

territorio e dei mezzi di comunicazione.

Molti altri sarebbero stati i temi da affrontare: ad esempio, l'applicazione della direttiva Bolkestein, che avrebbe dovuto aprire i mercati, ampliare l'offerta di beni e servizi a prezzi contenuti, e invece ha totalmente bloccato il nostro sistema di balneazione attrezzata; il commercio ambulante su aree pubbliche e l'intero indotto. Il sistema di trasporti non di linea, che vede nel nostro Paese più soggetti protagonisti, come il servizio taxi, Uber, gli NCC, non doveva essere risolto con una delega, ma affrontato in termini moderni e al passo con i tempi.

Insomma, nonostante il grande lavoro svolto nella Commissione di merito, si poteva sicuramente fare di più, ma da qualche parte si doveva pur cominciare. Per questo, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà la fiducia su questo provvedimento, chiedendo però con forza al Governo che questo sia solo l'inizio di un percorso che dovrà necessariamente essere rivisto, anche attraverso le prossime leggi sulla concorrenza che auspichiamo possano essere annuali, se si vuole davvero innescare quel circolo virtuoso di maggiore competitività e crescita che tuteli davvero i consumatori e le imprese. *(Applausi dal Gruppo Art. 1-MDP)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signora Presidente, anche se non faccio parte della Commissione, quindi non ho avuto modo di seguire specificamente i lavori e l'articolato di questo provvedimento, devo dire che dal dibattito - e per questo il dibattito in Aula serve sempre - ho potuto trarre alcune considerazioni. La prima è l'assenza dei Ministri. Da vecchio parlamentare, ritengo che su argomenti di questo tipo debba esserci un momento in cui si sviluppa un rapporto virtuoso tra chi ha le responsabilità ministeriali e il Parlamento. In questo caso mi riferisco specificamente al Ministro dei beni e delle attività culturali e al Ministro che si interessa di attività produttive, senza nulla togliere al sottosegretario Gentile e alla sua presenza.

D'altronde, nella storia d'Italia è sempre stato così: salvo la parentesi del fascismo, nell'Italia liberale, nell'Italia repubblicana, nell'Italia di De Gasperi, il Presidente del Consiglio e i Ministri erano in Aula. Il Senato non è stato abrogato e continuerà ad esserci, quindi a maggior ragione Camera e Senato dovrebbero essere il luogo in cui fruttuosamente si dialoga. Mi dispiace dover constatare invece che, nel momento in cui si discutono argomenti importantissimi per il futuro del Paese, i Ministri ritengono evidentemente che il rapporto con il Parlamento sia qualcosa di assolutamente inutile o che sia tempo perso. Lo voglio dire con forza perché questo mi sembra un vero degrado della nostra democrazia parlamentare e, se permettete, uno svilire il lavoro di tutti i colleghi, di maggioranza e dell'opposizione.

Il secondo aspetto che mi ha colpito è una concezione che non so neanche se definire statalista, a proposito della grande polemica che c'è stata, ad esempio da parte della collega Montevecchi, sul deprezzamento e sulla svendita del nostro patrimonio culturale. Ho sentito alcuni colleghi parlare con una smorfia di disprezzo dei mercanti d'arte. Ricordo che i mercanti d'arte sono stati coloro che, dal Rinascimento in avanti, hanno fatto la fortuna degli artisti, che per dipingere o per fare statue avevano bisogno di committenti che comprassero le loro opere d'arte, in Italia ma anche all'estero. Io dico: per fortuna che ci sono stati i mercanti d'arte e per fortuna che abbiamo un grande, enorme patrimonio da tutelare nella sua straordinarietà.

Si sostiene che la soglia di circa 14.000 sia troppo bassa. Ferme le opere di eccezionale ingegno di pittori italiani del Novecento, degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta, Sessanta che possono essere appunto un'eccezionalità (che poi lo Stato deve comprare), le centinaia di pittori italiani medi, anche grandi, che hanno avuto una produzione eccelsa, dovrebbero essere venduti soltanto in Italia? Cos'è questa autarchia? I francesi, che sono bravissimi, hanno invaso il mondo con il loro pittori, e non è che siano più bravi di quelli italiani (anche quelli dell'Ottocento); ma i nostri macchiaioli evidentemente devono rimanere in Italia, mentre gli impressionisti francesi girano per tutto il mondo.

Ma perché l'Italia deve essere una anomalia? Siamo un Paese come l'Albania di Enver Hoxha? Poi

capisco le cose eccezionali che non riusciamo a tutelare, perché sarebbe cosa diversa se fossimo in grado di tutelare al meglio ciò che abbiamo (pensiamo ai problemi di Pompei e degli Uffizi).

Signori, anche per quanto riguarda il settore dell'archeologia, vi informo che a Modena e a Sassuolo, già al tempo della Repubblica e dell'Impero, c'erano fabbriche che producevano milioni e milioni di lucerne e oggi ce ne sono in giro decine di migliaia. Vi informo che di monete romane ce ne sono a decine di migliaia, se non addirittura centinaia di migliaia (non so quanto ce ne sono). L'obiettivo è quello di riempire i magazzini e gli scantinati dei musei di decine di migliaia di lucerne, monete e francobolli?

Ieri ho già detto una cosa e denunciato una cosa molto semplice. L'Archivio di Stato non ha mezzi, né risorse. Ho segnalato tutta la storia delle opzioni del 1939 e 1940 nonché la storia agricola del Sud Tirolo e dell'intero Trentino-Alto Adige, che è là in migliaia e migliaia di carpette. Quando uno faceva l'opzione, nel suo fondo o maso chiuso veniva disegnata l'attività agricola che svolgeva. Si tratta, quindi, di una straordinaria fotografia dell'economia agricola di quel tempo. Ora sono in un magazzino a Roma, in sterminati scaffali, dove rimarranno finché i topi non li mangeranno.

C'è poi il materiale riguardante la Prima e la Seconda guerra mondiale, gli istriani, i dalmati e tutte le questioni di attinenza del Ministero dell'economia. Ricordo poi coloro che avevano servito l'impero austro-ungarico in Galizia, quindi su un fronte diverso. Si tratta di una storia straordinaria. C'è poi tutta la storia dei risarcimenti per le cosiddette marocchinate, quando gli eserciti alleati hanno risalito l'Appennino. Stiamo parlando di vicende tragiche della nostra storia. Ricordo nuovamente la Seconda guerra mondiale. Il materiale è là, sterminato.

C'è una denuncia che queste cose finiranno in nulla perché lo Stato italiano spende 19 milioni di euro solo in affitto per mantenere queste carte all'interno di enormi strutture. Come ho detto ieri, i soprintendenti vanno a denunciare i collezionisti e i commercianti che nell'ultimo secolo hanno comprato materiale che lo Stato per legge aveva destinato allo spoglio. Tonnellate di carte, lettere e cartoline sono state legittimamente vendute dalla Croce Rossa per fare carità e oggi chiunque possegga uno di quei pezzi è un potenziale criminale e viene denunciato. I carabinieri vengono a casa e sequestrano il materiale; ci sono processi e denunce.

Ho detto ieri al collega Gotor che è interessante vedere il limite dello statalismo. Siamo arrivati a dire che tutto quello che è stato inviato durante la Prima guerra mondiale dai combattenti al fronte (parliamo di 5 miliardi di lettere e cartoline, perché ne venivano inviate 3,5 milioni al giorno) ha più di cinquant'anni e quindi non può essere detenuto. Infatti a Cosenza questo materiale è stato sequestrato. In quel caso, lo sprovveduto collezionista ha patteggiato e la sentenza è passata in giudicato. Ci sono 10.000 lettere in non so quale scantinato. Quindi, avviso ai naviganti: chi ha in casa lettere o cartoline del nonno e del bisnonno e viene denunciato, non soltanto subirà il sequestro del materiale, ma finirà sotto processo penale per incauto acquisto o detenzione di materiale che ha più di cinquant'anni.

Ho già detto ieri che fuori di qui ci sono una ventina di case d'asta, dieci o quindici riviste e centinaia di circoli filatelici, ci sono studi e centinaia di migliaia di collezionisti che queste cose le sanno e domandano a me e a voi se è possibile che in Italia accadano queste cose. Non sappiamo fare di meglio per tutelare le nostre eccellenze e il nostro patrimonio storico e artistico? Oppure arriviamo alla bulimia? Lo Stato deve prendere tutto, tutto deve diventare statale. Evidentemente la notte alcuni soprintendenti abbracciano questi beni dicendo che sono roba propria. Ma non è roba del soprintendente, in quanto fa parte del patrimonio nazionale che sicuramente, salvo le grandi eccellenze, viene mantenuto da chi magari possiede lettere del valore di 4, 10 o 15 euro e le tratterà benissimo, ma anche da chi ha collezioni importanti. Stiamo infatti parlando di un comparto con un fatturato annuo di oltre 200 milioni di euro, che si scontra con difficoltà di esportazione all'estero, specialmente quando si vanno a vedere i cataloghi d'asta inglesi, tedeschi e francesi, dove ognuno vende ciò che vuole senza alcun tipo di controllo statale.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 15,29)**

(*Segue* GIOVANARDI). Dopo di che si dovrebbe dire: siamo in Europa e vado a comprare là. Stiamo parlando di concorrenza, liberalizzazioni e del rimettere in moto un meccanismo virtuoso. In questo

devo dire che sono solidale con il Presidente della 7a Commissione, che ha ricevuto degli attacchi dai colleghi del Movimento 5 Stelle perché ha osato dire che da cinquant'anni bisogna passare a settant'anni. Signori, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una concezione che, come ho detto prima, non so neanche come definire: è un misto tra un'autarchia fascista portata all'eccesso e un comunismo di guerra che neanche in Cambogia, dove non avevano opere d'arte ma forse la visione era quella.

È vietato per un privato mantenere qualcosa che abbia avuto un minimo rapporto con la storia e se un giorno qualcuno è entrato con una busta dentro un Comune, anche se è stata buttata via o mandata al macero, è comunque penalmente perseguibile. Qualcuno ha fatto il conto di quanto costa mandare centinaia e centinaia di lettere in giro per tutta l'Italia, che vengono sequestrate a Torino, mandate a tutte le Soprintendenze perché devono controllare? Non è più facile dire che tutto quello che è negli archivi deve rimanervi e tutto quello che è stato rubato e sottratto dagli archivi è, giustamente, oggetto di denuncia penale?

Il resto va rispettato come una parte della storia del nostro Paese e vale per l'archeologia, per i quadri, per la scultura. Per fortuna, signora Presidente, ci sono ancora collezionisti, appassionati d'arte, che investono e spendono soldi per mantenere un mercato che è importante e per mantenere al meglio il nostro patrimonio, chiamiamolo maggiore, perché è quello d'eccellenza. Siamo tutti d'accordo che deve essere tenuto nei musei, ma esposto nei musei, non tenuto negli scantinati; non con la bulimia, ma con la valorizzazione anche pubblica di questo patrimonio.

Purtroppo l'apposizione della questione di fiducia ancora una volta ci ha impedito di arrivare a sanare queste situazioni in questo provvedimento. Noi non voteremo la fiducia, sperando, però, che questa denuncia pubblica porti finalmente i Ministeri competenti ad emanare le normative o i chiarimenti necessari. Altrimenti anche lo Stato cade nel ridicolo, quando si mette a perseguire i cittadini per i loro *hobby* e per le loro passioni, le più innocenti che ci possano essere, come quelle della storia postale e della filatelia.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, mi tocca rivolgermi al sottosegretario Gentile, perché il ministro Calenda, come stavamo commentando con il senatore Serafini, dovremmo farlo cercare da «Chi l'ha visto?», perché qui non lo abbiamo mai visto. Se lo incontrassi e lo dovessi salutare non lo riconoscerei. Mi chiederebbero: «Perché non saluti un Ministro?» e io risponderei: «E chi l'ha mai visto?». Questo la dice lunga su cosa stiamo approvando. Il Ministro responsabile di questo disegno di legge non si è mai fatto vedere. Ringrazio, anche a nome del nostro Gruppo, il ministro Finocchiaro, che ha cercato di sostituirlo oggi in Conferenza dei Capigruppo - lei, signora Presidente, era presente - e ha cercato di giustificarsi, di dire che il testo non è proprio quello uscito dalla Commissione. Mi rivolgo al relatore Luigi Marino, che ovviamente ha cercato di seguire abbastanza seriamente il provvedimento in Aula e in Commissione nei dieci, dodici mesi. Il ministro Finocchiaro ha dovuto dire che le date sono tutte saltate e che molte delle cose contenute nel disegno di legge approvato in Commissione sono superate, perché hanno preso altri treni, sono entrate in altre leggi e quindi le dobbiamo togliere. Era molto imbarazzata e si è anche scusata.

Ciò dimostra - e noi lo segnaliamo - l'enorme ritardo del provvedimento, che è stato seguito in Commissione dall'allora ministro Guidi e arriva in Assemblea con il ministro Calenda. Ciò fa sì che in esso compaiano norme che dovevano entrare in vigore dal 2016 e che oggi sono superate. Queste norme ed altre potevano essere riviste in Commissione perché, nonostante il ritardo con cui il provvedimento approda in Aula, sarebbe stato preferibile ridiscuterne per qualche settimana per migliorarlo. Era una proposta che anche il nostro Gruppo aveva avanzato e che è rimasta purtroppo inascoltata, mentre ci troviamo di fronte all'ennesimo maxiemendamento del Governo.

Per quanto riguarda la forma, siamo alle prese con l'ennesimo disegno di legge *omnibus*, troppo corposo. Forse in futuro dovrebbero essere pensati interventi più mirati.

Di qui la prima grave contraddizione: nonostante si tratti di un testo rimasto fin troppo a lungo fermo in Parlamento, non si affrontano tante grandi questioni invece decisive per la concorrenza del Paese. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio, non è all'altezza di affrontare i temi fondamentali per la ripresa del Paese, perché ciò richiede capacità ma soprattutto coraggio. Si pensi ai porti, al *web*, alle ferrovie, alle telecomunicazioni, alle concessioni autostradali, alla previdenza integrativa e ai servizi pubblici locali. Con tutto questo tempo si sarebbero dovuti affrontare anche questi rilevantissimi temi decisivi ai fini della concorrenza, che gli altri Paesi europei hanno affrontato.

Infatti, la legge annuale sulla concorrenza era stata prevista nel 2009 e verrà alla fine varata nel 2017 con un voto di fiducia, quando si sarebbero invece potuti apportare dei miglioramenti sostanziali, e invece il disegno di legge non incide sulle grandi questioni che erano sul tavolo. Le ripeto: *web*, ferrovie, telecomunicazioni, concessioni autostradali, previdenza integrativa, servizi pubblici locali. Questi erano i temi.

Sembra che l'obiettivo del provvedimento sia principalmente quello di tentare di aumentare la produttività del Paese (anche se sarebbe bastato cancellare l'ANAC e mandare Cantone a fare il capo di Gabinetto della Raggi e la produttività sarebbe ripresa) ed è giusto, ma obiettivo comprimario di un disegno di legge sulla concorrenza sarebbe dovuto essere anche la ricerca di un effetto di ricaduta positiva per i cittadini, che dovrebbero trarre un qualche beneficio dalla maggiore concorrenza. Non sembra che questo accada in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda alcuni punti particolari della legge, che come Gruppo vogliamo criticare, bisogna rilevare come la tutela della concorrenza debba essere necessariamente bilanciata con la tutela dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili. A tal proposito, non possono passare inosservate le tante rimostranze provenienti dalla società civile su alcuni punti del provvedimento.

In particolare, importanti criticità si presentano sul settore dell'energia, che coinvolge milioni di cittadini. In quest'ambito, diverse associazioni di consumatori (tra cui ACU, ADOC, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Codici, CTCU, Federconsumatori, Lega Consumatori, Udicon, Unione Nazionale Consumatori) hanno evidenziato i motivi di preoccupazione derivanti dall'eliminazione del mercato tutelato dell'energia. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018, le famiglie saranno obbligate a scegliere un nuovo operatore sul mercato libero. Inoltre, il mercato libero dell'energia sarà ancora più costellato di pratiche commerciali scorrette e caratterizzato da scarsa trasparenza nelle offerte. Dopo quasi vent'anni dall'avvio del processo di liberalizzazione ci sono ancora 20 milioni di clienti domestici che non sono passati al mercato libero, contro i nove milioni che invece lo hanno già fatto.

La complessità delle bollette e la scarsa incidenza dello sconto sul prezzo finale sembrano essere tra le principali ragioni che complicano e rallentano questo passaggio. Sono passati dieci anni da quando, il 1° luglio 2007, venne data la possibilità anche ai clienti domestici, soprattutto famiglie, di potere scegliere il mercato libero. Da allora le tariffe sono aumentate del 24 per cento, 3,6 centesimi/kilowattora in più, per una spesa annua addizionale di 90 euro a famiglia.

Il Governo ha fissato la fine della maggiore tutela a metà 2018, per ottemperare alle richieste delle direttive europee. I rappresentanti dei consumatori, inoltre, denunciano il destino diabolico per milioni di famiglie del mercato tutelato (attualmente 24 milioni) che al 1° luglio 2018 non avranno scelto il nuovo fornitore del mercato libero, per cui verranno inquadrati d'imperio nel servizio di salvaguardia e gli verrà applicato, di conseguenza, un prezzo di elettricità e gas del 30 per cento superiore a quello sinora pagato nel mercato tutelato. Complimenti! Infine, nessuna tutela per i cosiddetti clienti vulnerabili, per i quali la stessa Commissione europea esprime la necessità che siano previsti particolari strumenti di tutela.

Un altro punto di criticità riguarda il settore delle farmacie. In particolare, la previsione dell'ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie, che finirà per mettere a rischio l'indipendenza professionale del farmacista, e quindi il rispetto degli obblighi deontologici. Il presidente della FOFI Mandelli ha avuto modo di spiegarcelo nel suo intervento in maniera mirabile per cui, condividendo le sue critiche, non mi soffermo ulteriormente.

Rispetto alla difficile situazione occupazionale, con i conti che non tornano tra il numero di iscritti alle facoltà di farmacia e le prospettive di lavoro offerte dal comparto, cosa vuol fare il Governo? Creare innumerevoli disoccupati? La Federazione ordini farmacisti italiani ha confermato la sua contrarietà all'ingresso delle società di capitali nella gestione delle farmacie per l'impatto che questo può avere sulla continuità del servizio offerto fino a oggi ai cittadini dalla rete delle farmacie indipendenti. Una volta c'era un punto fermo: il farmacista, appunto, al quale il cittadino si rivolgeva per le sue tutele sanitarie. Infine, nulla si decide sui farmaci di fascia C.

Analoghe critiche provengono sulla riforma della professione di avvocato. Il provvedimento contraddice il precetto della legge di riforma dell'ordinamento che ha escluso i soci di capitale dalle società professionali, obbligatoriamente limitato ai soli professionisti. La normativa, che non può essere derogata, risponde al principio di indipendenza dell'esercizio dell'attività di assistenza e difesa nel processo (civile, penale, amministrativo e tributario).

Per concludere, signora Presidente, le materie toccate dal provvedimento, oggi finalmente all'esame dell'Assemblea, sono tante e molto eterogenee, ma, al di là degli esempi citati, sono decisamente numerose le criticità in esso contenute.

Più in generale, dunque, seppure alcuni interventi sono apprezzabili, serviva maggiore coraggio nell'intervenire a tutela della concorrenza e allo stesso tempo era necessaria maggiore attenzione nella tutela dei cittadini proprio nel momento in cui, aprendo dei mercati, il rischio è quello di trovarsi in posizione più debole.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo Ala-Scelta Civica voterà contro la fiducia su questo provvedimento. Rifacendomi al don Abbondio manzoniano, il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare, e questo è un Governo che coraggio non ne ha. *(Applausi del senatore Zuffada)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, anzitutto mi permetta la libertà di dare il benvenuto al collega Di Biagio, che, pur con le stampelle, è tornato in Aula dopo un incidente. Ci fa piacere che sia nuovamente qui. *(Applausi)*.

Signora Presidente,colleghe, colleghi, signor Sottosegretario, il maxiemendamento è un'assunzione di responsabilità dell'Esecutivo che, se da un lato ha il merito di imprimere un'accelerazione a un provvedimento che doveva avere un percorso diverso, dall'altro lascia sul tavolo tutta una serie di questioni che, con un passaggio puntuale, chirurgico - direi - della Commissione, si sarebbero potute sicuramente risolvere.

Come Gruppo per le Autonomie- PSI-MAIE prendiamo atto della decisione del Governo; tuttavia, i punti irrisolti dovranno essere certamente affrontati già nelle prossime settimane con grandissima velocità. È un impegno che richiediamo al Governo, che d'altra parte ha annunciato di voler procedere ad un ulteriore provvedimento.

In discussione generale ho già parlato della necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'*unbundling* funzionale per le società energetiche dal 30 giugno, così vicino, al 31 dicembre, ma anche e soprattutto del tema legato al bilinguismo dei notai della Provincia autonoma di Bolzano, rispettando i diritti della minoranza linguistica, nonché dei termini per gli incentivi delle rinnovabili. E qui, signor Sottosegretario, devo ancora annunciare l'attività del Governo. Non è un fatto così accettabile che un Ministro accetti un emendamento e che poi, cambiato il Ministro, il nuovo Ministro lo ritiri; così il testo rimane non quello voluto dalla Commissione. Per questo motivo le chiedo, anche con i termini adesso fissati nel maxiemendamento, che fanno diventare inefficace quell'emendamento presentato in Commissione, che qui ci sia un intervento veloce e rapido, perché c'è un settore che ne ha bisogno.

Vorrei sottolineare anche con grande fermezza un tema sul quale si sono già soffermati un paio di interventi oggi in quest'Aula, sul quale è stato da noi presentato un ordine del giorno in Commissione e c'è stato anche un mio specifico intervento: mi riferisco alla questione delle farmacie rurali. Per le farmacie rurali c'è bisogno di un aggiornamento delle qualifiche, delle classifiche e degli importi della

fatturazione, che non sono mai stati adeguati dagli indici ISTAT sin dal 1996. In Commissione il Governo si è preso l'impegno di provvedere nella legge di stabilità, perché stiamo parlando della sopravvivenza di un servizio di periferia che è necessario e assolutamente indispensabile.

La liberalizzazione del mercato lascia purtroppo per le vie della sua attuazione feriti e morti, cioè aziende danneggiate e centinaia di imprese familiari tradizionali che sono state chiuse. Si tratta soprattutto delle zone periferiche. Per questo penso che si debba intervenire, anche tramite un'iniziativa che giace in Commissione da tanto tempo, quella sugli orari di chiusura, perché, se non interveniamo, le zone periferiche perderanno i servizi essenziali e subiranno uno spopolamento continuo. La liberalizzazione ha chi vince, e questi sono i grandi; però le piccole e piccolissime imprese familiari, soprattutto in periferia, sono quelle che vanno a perdere questa battaglia.

Per questo dico che il provvedimento complessivamente può essere giudicato positivo. Come ho già detto stamattina, vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. I suoi frutti li vedremo con il tempo, a condizione che non manchino ulteriori momenti di intervento che mettano al centro il tema della competitività del Paese, una competitività che guardi al mercato globale e che metta al centro le piccole e medie imprese, tutelandole e valorizzandole, soprattutto attraverso meno burocrazia, regole più semplici e un'attualizzazione delle norme per quei settori che in questi anni hanno conosciuto cambiamenti epocali. Sono il presupposto principale per la ripresa e per inaugurare di nuovo una stagione economica e di sviluppo del nostro Paese.

Concludo, signor Presidente, ringraziando ancora il presidente della Commissione, senatore Mucchetti, i relatori, senatori Tomaselli e Marino, e il sottosegretario Antonio Gentile, che in Commissione ci hanno dato la possibilità di svolgere un lavoro flessibile, aperto, di collegialità, dove non c'era differenza tra maggioranza e minoranza nella discussione degli emendamenti e nel loro accoglimento.

Ringrazio, dunque, per il lavoro svolto in Commissione e dichiaro, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le autonomie PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DI BIAGIO *(AP-CpE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Di Biagio, mi unisco al benvenuto. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(AP-CpE)*. Signora Presidente, la ringrazio. Benrivisti.

Signora Presidente, gentile Sottosegretario, potremmo dire che arriviamo al voto finale del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, almeno per questa lettura, con ben otto anni di ritardo. Sì, perché tale strumento legislativo - è bene ricordarlo - è stato introdotto dalla legge n. 99 del 2009 che all'articolo 47 disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, e di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.

È quindi legittimo interrogarsi e verificare se questi anni di gestazione siano stati utili, al fine di licenziare un testo che rispondesse agli obiettivi e alle finalità indicate al primo articolo della legge medesima; se veramente questa legge sia in grado di offrire quegli strumenti legislativi ed economici, in tema di liberalizzazioni e concorrenza, ritenuti necessari al fine di incrementare e riavviare la crescita economica del nostro Paese.

La risposta a questa domanda deve però essere necessariamente preceduta da una analisi dell'*iter* che il provvedimento ha avuto prima di approdare qui in Aula. Come ha ricordato nella sua pregevole relazione il senatore Luigi Marino, il provvedimento è uscito dal Consiglio dei ministri con 32 articoli; mentre il testo approvato dalla Camera era di 52 articoli e il testo uscito dalla 10a Commissione ne conta 75. Questa semplice e schematica indicazione di carattere numerico potrebbe avere una duplice lettura.

Da un lato c'è chi, anche nel dibattito che si è sviluppato in questa Aula, pensa che il provvedimento d'iniziativa del MISE sia stato modificato al punto da svuotarne il testo. Io ritengo che questa sia una lettura non corretta o, comunque, eccessivamente ingenerosa. Anche se qualcosa voglio dire in merito. A mio avviso, invece quei numeri testimoniano come sul testo emanato dal Governo vi sia stato un intenso e sicuramente proficuo lavoro parlamentare, che rappresenta sempre un valore aggiunto. E lo

dico in veste di Vice Presidente della Commissione industria, avendo avuto modo di seguire con attenzione l'*iter* del provvedimento, e contribuire insieme ai colleghi di maggioranza ed opposizione a migliorare questo testo. E a tal proposito permettetemi di rivolgere un sentito ringraziamento ed apprezzamento ai due relatori, i senatori Luigi Marino e Tomaselli, che con sensibilità ed equilibrio hanno saputo recepire le diverse indicazioni provenienti da tutti i Gruppi di questo Parlamento. Anche grazie alla loro mediazione con il Governo si è giunti all'approvazione di ben 142 emendamenti.

Ritornando alla lettura critica di cui dicevo prima, bisogna osservare che forse si è preteso troppo da questa legge. Troppe le materie affrontate, troppo delicate alcune questioni per essere oggetto di interventi parziali e non organici. Forse ciò ha ridotto l'efficacia, rispetto alle intenzioni iniziali, e ha penalizzato il raggiungimento dei risultati prefissati. Probabilmente gli stessi tempi parlamentari si sono rivelati incompatibili con un provvedimento a cadenza annuale, che prevedeva scadenze ben precise e che è stato necessario aggiornare in sede di redazione del maxiemendamento.

Sul punto permettetemi di osservare come sarebbe stato forse più opportuno un breve ritorno in Commissione, al fine di revisionare in quella sede il testo: un passaggio che non avrebbe comportato alcun ritardo, ma che avrebbe consentito un aggiornamento del testo più in linea con quanto approvato dalla Commissione.

Faccio l'esempio dell'articolo 39 del testo originario del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza che aveva recepito l'emendamento dei relatori approvato in Commissione in materia spalma incentivi. Nella fase di redazione del maxiemendamento, su cui verrà posta la fiducia, e più precisamente al comma 91, la data di partenza è stata modificata in modo tale da far cadere la *ratio* sottesa all'emendamento, rendendolo inefficace, in quanto a quel punto molte centrali avranno già prodotto molti degli incentivi da restituire. È un peccato, un'occasione persa e creerà molti problemi al settore delle rinnovabili.

Torniamo ai tempi parlamentari di cui dicevamo: l'*iter* è infatti iniziato il 28 aprile 2015 alla Camera dei deputati, dove è stato approvato in prima lettura, così come in Senato è approdato in Aula ben nove mesi dopo l'approvazione in Commissione. Certamente anche eventi non previsti ne hanno condizionato l'*iter*, come l'avvicendamento al vertice del Ministero dello sviluppo economico, ma arrivare a sostenere che questo disegno di legge - così come mi auguro verrà approvato - abbia totalmente deluso le aspettative e gli obiettivi mi sembra senz'altro fuori d'opera. Forse a rimanere delusi sono rimasti i sostenitori di un liberismo estremo e direi quasi dogmatico, coloro che avrebbero auspicato privatizzazioni e liberalizzazioni a prescindere, senza poi andare a valutare le effettive conseguenze sui settori di intervento.

Questo credo sia l'equivoco di fondo: concorrenza non è sinonimo di liberalizzazione del mercato *tout court*. Concorrenza, nel senso di questo provvedimento, vuol dire regolamentare il mercato in maniera tale da garantire la tutela e l'interesse dei consumatori: questo è il nostro principale obiettivo. Al centro non vi deve essere il mercato ma il consumatore. Vuol dire dare al mercato regole più snelle in linea con la legislazione europea, ma sempre avendo ben presente l'interesse del consumatore a poter scegliere, in un mercato più aperto, ma tra prodotti che aumentino di qualità.

Se leggiamo quindi il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare secondo quest'ottica, allora non potremo che averne un giudizio positivo. Basti pensare alle novità introdotte in tema di assicurazioni, che porteranno da un lato ad una diminuzione delle tariffe e, dall'altro, alla riduzione fino all'eliminazione dell'annoso problema delle truffe sui sinistri stradali.

O ancora, basti pensare al complesso sistema del mercato dell'energia, che da dieci anni era regolamentato da una normativa di carattere transitorio, e che ora si apre ad una vera e propria liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio: un passaggio al libero mercato dell'energia che al contempo garantisce maggiori informazioni sull'offerta e la garanzia per le fasce deboli e per l'utente finale.

Voglio anche aggiungere che il dibattito in Commissione è stato utile anche per il confronto con il Governo su tematiche sentite dal tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Come nel caso dell'ordine del giorno da me condiviso con i colleghi della maggioranza ed accolto dal Governo, in tema di

definizione delle procedure volte ad anticipare gli importi dovuti alle aziende di produzione energetica da fonte rinnovabile nel caso di procedure concorsuali. Sono misure che avranno effetti positivi sulle attività connesse alla produzione energetica da fonte rinnovabile e in generale sull'economia, in una situazione in cui gli imprenditori hanno gravissime difficoltà di accesso al credito.

Senza dubbio questa prima legge sulla concorrenza, come tutte le prime volte, ha portato con sé delle imperfezioni di cui fare tesoro, ma il giudizio non può che essere positivo.

Queste sono le motivazioni che mi spingono ad affermare che questa sia una legge importante e fondamentale, la cui approvazione porterà inequivocabili benefici ai consumatori e alle imprese. Ribadisco che si tratta di un primo passo in una direzione giusta, che è stato finalmente fatto dopo otto anni dall'istituzione di questo strumento e anche questo è un dato che deve essere ascritto come merito di questo Governo. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo Alternativa popolare - Centristi per l'Europa. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE e dei senatori Susta e Zanda)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, cittadini, colleghi, quello al nostro esame è un provvedimento estremamente importante. Non abbiamo però assolutamente avuto tempo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, per affrontarlo in Commissione. Qui in Aula avremmo potuto avere la possibilità di migliorarlo, per affrontare e risolvere alcuni aspetti, che avrebbero potuto far crescere il Paese. Eravamo pronti da agosto dello scorso anno, ma problemi interni alla maggioranza, lavori in corso al suo interno, legati prima al *referendum* costituzionale e poi alla nota separazione alle primarie, evidentemente non l'hanno permesso. Ancora una volta abbiamo a che fare con un Governo che chiude la possibilità di un dialogo per migliorare il provvedimento e di questo se ne assume la responsabilità.

I colleghi hanno già parlato di molti aspetti in vari settori, dalle assicurazioni, ai beni culturali, ai farmaci. Nei pochi minuti che ho a disposizione mi soffermerò dunque sulla materia sulla quale ho concentrato maggiormente la mia attenzione, quella dell'energia. Abbiamo fatto delle proposte costruttive, che però il Governo ha fatto cadere nel vuoto, perché avrebbero realmente aperto il mercato dell'energia ad una vera liberalizzazione e scardinato un sistema che è ancora troppo centralizzato e oligopolistico, per quanto riguarda la vendita e la distribuzione, con una produzione ancora troppo basata sulle fonti fossili. Eppure abbiamo chiesto cose molto semplici, ovvero di dare a tutti, semplicemente, la possibilità di autoprodurre, autoconsumare e vendere energia da fonte rinnovabile. Si tratta di una cosa che, detta così, sembra scontata e infatti le direttive comunitarie non solo la permettono, ma addirittura la auspicano. Invece noi disapplichiamo le normative comunitarie e vietiamo questo basilare principio di democrazia energetica. Ciò comporta il fatto che stiamo ostacolando il modello energetico del futuro, che è decentrato, rinnovabile ed efficiente e peggioriamo la situazione per ciò che riguarda la salute, l'ambiente e l'economia del Paese. Ricordiamo infatti che questo nuovo modello energetico porterebbe alla creazione di decine e decine di migliaia di posti di lavoro, che invece abbiamo perso a causa di questo Governo "fossile", che ci ha fatto andare in retromarcia sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza energetica.

Stiamo dunque buttando il bambino con l'acqua sporca, perché avevamo raggiunto una posizione di *leadership* tecnologica, che con le unghie e con i denti siamo ancora cercando di mantenere. Voi state facendo di tutto, però, per far sì che l'Italia perda questa *leadership* tecnologica e in questo mondo fare ciò significa perdere tutto e diventare schiavi e andare al traino delle altre economie.

Questa mattina il collega Tomaselli si è mostrato aperto rispetto a questi temi, ovvero sui sistemi di distribuzione chiusa, ma queste sue aperture non sono credibili, perché sono le giustificazioni che ascoltiamo dal luglio dell'anno scorso. È passato quasi un anno e non potete continuare a dirmi che ho ragione, senza però votare ciò che propongo, perché volete fare qualcosa di meglio. Se mia figlia mi dà un suggerimento buono, non le rispondo che ha ragione, ma siccome il papà sono io, si fa come dico io, anche se è sbagliato. Voi dite forse questo ai vostri figli, ovvero che si fa come dite voi, anche se sbagliate? Questo mi state dicendo da luglio. Se volevate veramente darmi ragione, dovevate votare il mio emendamento e poi, essendo la maggioranza, avreste avuto tutto il tempo e la facoltà di fare il

vostro auspicato nuovo decreto-legge sull'energia. Invece avete ostacolato questa liberalizzazione e procederete con l'abrogazione del mercato tutelato (24 milioni di utenti e il 20 per cento dei consumi) con la giustificazione che dovete rendere libero un mercato, che è già tale perché tutti possono scegliersi un nuovo fornitore da dieci anni a questa parte. Voglio spiegare ai cittadini che in questo momento il mercato tutelato è gestito da un acquirente unico, che è un grande gruppo di acquisto pubblico senza scopo di lucro che riunisce 24 milioni di utenti, compra all'ingrosso e fa risparmiare. Che sia così non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle, ma l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha fatto un monitoraggio e ha dichiarato che negli ultimi quindici anni - guarda un po' - questo mercato ha fatto risparmiare agli italiani circa il 20 per cento del costo dell'energia. Abrogando questo mercato costringete gli italiani a scegliersi un nuovo fornitore sul mercato libero, che costerà di più, oppure, se non scelgono, finiranno nel mercato di salvaguardia, che costerà di più. Sarà proprio una bella scelta tra pagare di più consapevolmente o pagare di più inconsapevolmente. Bellissima scelta. La maggioranza dei consumatori probabilmente non sceglierà perché inconsapevole e su questo mi ricollego a quanto auspicava il collega Tomaselli questa mattina, che si augurava una crescita delle competenze. Certamente ciò è auspicabile e tutti vorremmo che i cittadini diventassero esperti di energia, fisco, sanità e di tutto, ma i cittadini non hanno il tempo e le competenze. Non possono diventare esperti di tutto. C'è poi una fascia debole di popolazione che è ineliminabile. Penso ai pensionati, ai malati e persone con varie difficoltà che non ce la faranno e non riusciranno ad avere queste competenze. Noi che siamo i legislatori dovremmo semplificare la vita alla gente e non peggiorarla. Dovremmo avere coscienza che negli altri Paesi, che hanno attuato un processo analogo, è successo questo: la maggior parte degli utenti non ha avuto la competenza di scegliere ed è finita nel servizio peggiorativo, che abbiamo chiamato di salvaguardia. Avete demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione del passaggio della fine del mercato tutelato e questo comporta due conseguenze: un aumento del costo della fornitura e una diminuzione dei diritti sanciti dall'Unione europea, perché il mercato elettrico non sarà più considerato come servizio universale. Quindi, ci sarà un aumento dei costi e una diminuzione dei diritti, un fantastico abbonamento.

Ho già detto prima che il cliente che sceglierà consapevolmente molto probabilmente pagherà circa il 20 per cento in più; il cliente che non sceglierà pagherà ancora di più perché il servizio di salvaguardia, al contrario del nome, poiché ha per finalità l'incentivazione del passaggio al mercato libero, costerà ancora di più. La scelta è, quindi, tra pagare circa un 15-20 per cento in più consapevolmente o pagare ancora di più inconsapevolmente. Molto bene: è come se a una persona deste l'opzione di saltare nella padella o nella brace.

Facciamo sparire un punto di riferimento virtuoso perché il mercato tutelato era un punto di riferimento virtuoso verso il basso. Facendolo sparire - attenzione -creiamo il serio pericolo di innescare un circolo vizioso: sparendo un punto di riferimento verso il basso, i fornitori saranno liberi di alzare perché non ci sarà più quel punto di riferimento e avranno la scusa di dire che costano sempre un po' meno del servizio di salvaguardia e che conviene stare con loro, anche se fanno pagare caro.

Ribadisco che nel Regno Unito, dove hanno fatto questo tipo di operazione, hanno dovuto mettere un tetto per evitare che questo circolo vizioso andasse avanti all'infinito.

Ora, ricordiamoci che con il testo che approviamo, noi daremo la possibilità a molte persone di entrare in questo mercato di salvaguardia più caro anche di 100 euro a megawattora (perché in questo momento il mercato di salvaguardia costa 100 euro al megawattora in più rispetto al mercato libero) e questa è una responsabilità che voi vi assumete nei confronti soprattutto delle PMI che naturalmente consumano una buona quantità di energia. Chi ne beneficerà? Naturalmente i grandi operatori. Questa mattina il collega presidente di Commissione Mucchetti aveva citato l'Enel, ovviamente, ma c'è anche Sorgenia e qui abbiamo il collegamento con le banche perché Sorgenia è di proprietà delle banche, che naturalmente hanno voluto la restituzione del favore fatto con il prestito di 20 miliardi di euro e quindi sono evidentemente venute a battere cassa (tra l'altro, consentitemi la parentesi, vedremo se questi 20 miliardi di euro saranno sufficienti per salvare le banche).

Tutto questo accade perché non avete voluto votare la nostra proposta. Sì, c'era un'alternativa molto semplice: lasciare le cose così com'erano e informare i cittadini che il mercato è già libero, farli crescere culturalmente come auspicava il relatore, spiegando loro che ci sono offerte più convenienti, perché effettivamente, ad oggi, ci sono offerte più convenienti del mercato tutelato ma ci vuole un cliente informato, attento e di livello culturale elevato per poterne approfittare. Ma questa, evidentemente, era una soluzione troppo facile e troppo impegnativa perché avrebbe voluto dire salvaguardare effettivamente i diritti dei consumatori, farli crescere e sperare in un mercato virtuoso che continuasse con un circolo virtuoso.

Bene: ribadisco l'esempio relativo a mia figlia alla quale ho tolto il salvagente quando ha imparato a nuotare, non prima. Voi qui state togliendo il salvagente a 24 milioni di persone che non sanno nuotare. Molte di queste persone non impareranno a farlo e voi gli state togliendo il salvagente. Vi prendete voi questa responsabilità. Avete ostacolato le nostre proposte, avete fatto un favore alle grandi *lobby*, avete dato uno schiaffo ai cittadini che vogliono partecipare a migliorare questo Paese, partecipare al cambiamento di un mondo che non dovrebbe più fare guerre per chi inquina e per chi estrae petrolio e carbone ma vorrebbe lavorare per una pace perpetua e strutturale.

Per queste ragioni dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, qualcuno mi aiuti perché ho perso il conto delle questioni di fiducia poste dal Governo. Ancora una volta si tratta di un provvedimento che arriva in Aula e ci rimane soltanto la possibilità di una discussione generale per poi passare al voto di fiducia.

Devo dire che questo disegno di legge concorrenza in particolare, che in realtà era pronto da molto tempo ad arrivare in Aula, costituisce effettivamente un problema in più. Infatti, lo dico con molta chiarezza al Governo, è ovvio che è stato fatto un lavoro complicato e difficile: in alcune parti si sono fatti oggettivamente dei passi in avanti ma in altre assolutamente no e io credo che il lavoro d'Aula e il lavoro sugli emendamenti avrebbe permesso almeno di limare, o comunque di discutere pubblicamente di alcune questioni che, tra l'altro, sono particolarmente importanti per gli interessi dei cittadini. Questo significa che, alla fine, gli obiettivi dichiarati, cioè fare di questo disegno di legge uno strumento positivo per milioni di cittadini, che ogni giorno hanno a che fare con i servizi e con l'acquisto di prodotti, e creare un'apertura vera in un mercato troppo spesso in mano ad un ristretto gruppo di oligopoli, non si sono a nostro avviso realizzati. Lo dico con estrema tranquillità e franchezza perché in alcuni settori indubbiamente qualche passetto in avanti, anche con il lavoro al Senato, è stato fatto, mentre in altri settori questo non si è assolutamente verificato.

Per motivi di tempo, cercherò di affrontare alcune questioni che, come Sinistra Italiana ci stanno particolarmente a cuore e sulle quali, tra l'altro, avevamo presentato emendamenti.

In merito alla questione delle farmacie, riteniamo assolutamente sbagliata la scelta che è stata fatta di non arrivare alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C. Ciò non solo perché ci troviamo appesa la questione delle varie farmacie, rispetto alla quale il relatore ha detto che poi si vedrà cosa accadrà (la questione non è stata certo inventata, visto che è nata sulla spinta di un provvedimento legislativo e di un Ministro), ma anche perché reputiamo che tale liberalizzazione avrebbe costituito un doppio vantaggio per i cittadini. Infatti, da un lato, avrebbe permesso - e di questo siamo assolutamente certi, perché abbiamo moltissimi dati e molti osservatori hanno lavorato sul tema - un contenimento del prezzo; dall'altro, vi sarebbe stato l'allargamento della struttura distributiva di vari farmaci.

Ho sentito dire in questa sede che la liberalizzazione dei farmaci di fascia C avrebbe prodotto l'uso e l'abuso di questo tipo di farmaci.

MARINO Luigi, *relatore*. Questo non l'ho detto io.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Non l'ha detto il relatore, ma lo hanno dichiarato altri colleghi.

Mi permetto di osservare che, a nostro avviso, questo non corrisponde assolutamente a verità. Ho sentito parlare di supermercati; ma purtroppo le farmacie - ahimè - in questo momento già lo sono.

Frequentiamo tutti le farmacie e siamo circondati da "visite guidate" attraverso le farmacie in cui ci sono varie offerte di vari prodotti (non ancora di farmaci, ma in realtà anche di quelli per certi versi).

Il problema vero che abbiamo di fronte è il costo dei farmaci. Vorrei ricordare che ci sono ormai centinaia di migliaia di persone che non riescono più ad accedere alle cure e che non riescono più ad avere la possibilità di acquistare i farmaci, quindi strumenti come la liberalizzazione avrebbero offerto - secondo alcuni calcoli che mi permetto di riportare - la possibilità di risparmiare 42 euro annui a famiglia e quindi sarebbero stati assolutamente di aiuto. Ad ogni modo, la vicenda del costo dei farmaci merita una discussione a parte.

Questa è la grande questione che noi abbiamo di fronte. Secondo il nostro parere, tale liberalizzazione, su cui eravamo d'accordo, avrebbe dato la possibilità di una diminuzione del costo di alcuni farmaci. Ma il vero punto, signora Presidente, è il rispetto del dettato costituzionale: mi riferisco al diritto alla salute e alla possibilità di potersi curare, che nel nostro Paese - ahimè - non è più garantita a tutti. Di questo ci saremmo dovuti occupare e preoccuparci, invece di proteggere soltanto le *lobby*.

Inoltre, si fa un'operazione che permette alle società di capitali di entrare nelle farmacie. Grazie alla rimozione del limite delle quattro farmacie, si apre uno scenario che rischierà di rendere anche i cosiddetti farmacisti proprietari schiavi di una serie di catene di società multinazionali. Nella mia città questo fenomeno si sta già verificando da qualche anno: vi sono strani fenomeni di fallimenti di farmacie che poi vengono acquistate, con strane operazioni, anche fuori dalla legge (ma che adesso saranno permesse), di concentrazione di un numero elevato di farmacie in capo a poche persone. A nostro avviso, questi sono fenomeni veramente molto pericolosi.

Un altro punto su cui noi vogliamo far sentire la nostra voce e che non ci ha trovato assolutamente d'accordo è la questione dell'energia e del mercato elettrico. Riprendo tra l'altro ragionamenti fatti anche dal senatore Girotto poco fa. Siamo molto preoccupati che 24 milioni di utenti saranno, di fatto, messi in balia dei venditori di energia perché fuori dal mercato tutelato. Se non rientreranno nella cosiddetta fascia di salvaguardia, che è peggio del mercato libero, tutto questo produrrà un danno per i cittadini e per i consumatori. Su questo versante per fortuna sono stati fatti degli interventi, ma vorrei ricordare quello che è accaduto a centinaia di migliaia di anziani attraverso la truffa del passaggio, già adesso, al mercato libero. Voi mi direte che non sarà così, ma faccio questo esempio per dire che si tratta del problema della consapevolezza di queste scelte che, comunque le si giri, non saranno orientate alla salvaguardia, né alla tutela delle fasce più deboli.

C'è poi la grande questione. Moltissimi colleghi hanno firmato il mio emendamento e quello del senatore Girotto, in tema di sistemi distributivi chiusi. Avevamo presentato questi emendamenti in modo trasversale per dare finalmente la libera possibilità a tutti di produrre energia da fonti rinnovabili e poterla vendere ai vicini di casa, nelle comunità energetiche (che sono molto diffuse nel Nord Europa) e alle imprese vicine. Possiamo ritardare quanto vogliamo, ma alla fine l'Italia dovrà per forza accedere anche a questa possibilità. Arriveremo però tardi e ci priviamo così della possibilità di passare alla generazione distribuita, con un salto di qualità per il nostro Paese nel campo energetico. Ricordo che questo sistema è permesso in tutta Europa, ad eccezione della Spagna. Per tutto questo dobbiamo ringraziare, ancora una volta, le forti resistenze all'innovazione dei grandi monopolisti energetici, nonostante - lo vorrei ricordare in questa sede - l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avesse chiesto espressamente al legislatore di intervenire e introdurre una modifica normativa che permettesse di recepire pienamente le indicazioni e le direttive europee.

Da ultimo, signora Presidente, le chiedo pochi minuti per affrontare la questione dell'articolo 68, che tra l'altro la coinvolge direttamente come membro della Commissione istruzione pubblica, beni culturali. Ho sentito qui, anche poco fa, addurre molte motivazioni a giustificazione di queste modifiche normative. Noi riteniamo assolutamente sbagliato tutto ciò che, con la scusa della concorrenza, finisce per allentare il sistema di tutela del nostro patrimonio culturale. Anche quello privato? Sì, anche quello privato in questo caso. Ricordo, tra l'altro, che siamo uno di quei Paesi che più ha sofferto per l'essere stato privato di moltissime opere d'arte. L'Italia è uno dei Paesi che più ha sofferto il problema dei furti e dei trafugamenti. La norma che, per le opere di valore inferiore a

13.500 euro, consente di ottenere in automatico la licenza di esportazione ricorrendo all'autodichiarazione introduce un meccanismo di allentamento della tutela.

L'altro elemento che ci preoccupa molto attiene a una questione che non è piccola, né peregrina. Mi riferisco alla possibilità di vincolare le opere private e all'innalzamento temporale da cinquanta a settant'anni. Questa misura si affianca ad altri provvedimenti non positivi che - ahimè - sono stati assunti anche dal Ministero e che vanno a incidere sul sistema di tutela del nostro patrimonio, che è nazionale e che, composto da una componente pubblica e da una privata (in questo caso privata), fa grande il nostro Paese nel campo dei beni culturali.

Per tutti questi motivi, la componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto voterà no alla fiducia e anche al merito del provvedimento, come motivato con precisione almeno su alcune questioni. Riteniamo infatti che il provvedimento sia assolutamente inefficace, in alcune sue parti, a garantire davvero non solo l'apertura del mercato, ma anche la tutela degli interessi dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il voto di Forza Italia sarà un voto contrario, innanzitutto perché sul provvedimento è stata posta la questione di fiducia e questo - diciamolo con onestà - ci ha tolto le castagne dal fuoco. Infatti, anche nel merito, i dubbi di un partito di larga ispirazione liberale come Forza Italia erano molti fin dall'avvio dell'*iter* del provvedimento. Dubbi che dopo un anno e mezzo di *stop and go* in Commissione industria in Senato rimangono ancora, perché nel merito non si è voluto fare quei passi avanti verso un regime di concorrenza necessaria a liberare quelle energie di cui il Paese ha bisogno per crescere.

L'Italia è ancora un Paese immobile; quel poco che si muove si sposta in settori in cui, per fortuna, la regolazione è ancora scarsa e si riescono a creare occasioni di *business* e di lavoro. Spesso si tratta di imprese legate alla ricerca e all'innovazione, perché a questo dovrebbe portare la concorrenza: alla creazione di nuove intraprese economiche e alla nascita di nuovi posti di lavoro.

Una seria legge sulla concorrenza dovrebbe essere un insieme di norme che dettano disposizioni stabili e durature per regolare il mercato. Al contrario, la legge annuale sulla concorrenza non può che rincorrere i processi di liberalizzazione, spesso dettati dalla globalizzazione e dalle nuove tecnologie, rischiando di arrivare sempre un attimo dopo. E arrivando in ritardo, purtroppo, si riduce la possibilità per l'economia di liberarsi e di crescere, di coniugare il nuovo con il vecchio; si rallenta l'attività economica, senza riuscire a fermarla, spinta ormai soprattutto da fattori esterni piuttosto che da una preventiva regolazione dei mercati.

Lo strumento annuale della legge sulla concorrenza è, quindi, ormai inadeguato e andrà certamente rivisto prima ancora di passare all'esame della prossima legge annuale sulla concorrenza. Lo ha detto bene il presidente della Commissione industria, Massimo Mucchetti, e l'ha rimarcato con chiarezza uno dei relatori del provvedimento in esame in Commissione, il senatore Luigi Marino. Del resto, è lo stesso Governo a valutare un impatto piuttosto limitato - qualcuno ha anche detto sopravvalutato - degli effetti macroeconomici delle riforme della concorrenza inserite nel disegno di legge in esame. Infatti, nel Programma nazionale di riforma legato al Documento di economia e finanza per il 2017, l'impatto della crescita del prodotto interno lordo a cinque anni è dello 0,2 per cento, dello 0,5 per cento a dieci anni e dell'1 per cento a regime, cioè nel lungo periodo. Un impatto piuttosto circoscritto, considerati i 74 articoli del provvedimento, che è quindi una sorta di provvedimento *omnibus* sulla concorrenza.

Deve essere anche sottolineato come l'impatto finanziario delle misure contenute nelle griglie del Piano nazionale di riforma, che riguardano il mercato dei prodotti e della concorrenza, sia per questo che per il prossimo anno, registra soprattutto maggiori spese, che dovranno rientrare negli anni successivi.

Sulle singole misure si sono già ben espressi i colleghi Mandelli, Galimberti e Gasparri, affrontando

nel dettaglio alcuni dei temi contrastati (tornerò dopo sulla questione dei taxi). Servono soprattutto nuovi interventi - e qui vengono solo accennati i contenuti di una delega - come quelli che si sono attuati diversi anni orsono nei mercati della telefonia e dell'energia; così come alcuni passi avanti sono già stati fatti sui vincoli agli intrecci proprietari e un buon impulso alle regole di mercato è stato dato dalle disposizioni adottate e dal controllo attuato dalle Autorità indipendenti.

Bisognerà intervenire sulle norme delegate, perché ora serve un'azione concreta sulla messa a gara dei servizi pubblici locali, che costituiscono il grosso dell'economia locale e delle tariffe con cui si confrontano ogni giorno i cittadini; ci riferiamo, in particolare, ai servizi di raccolta dei rifiuti e ai trasporti pubblici locali. Il problema non è tanto il numero delle società partecipate, ma il livello di produttività e quindi di efficienza delle stesse, che deve essere tale da giustificare la presenza sul mercato. Ormai ci sono tanti esempi di servizi pubblici locali affidati a società interamente private, ad esempio nel trasporto pubblico locale in diverse città del Nord Italia, gestite con criteri di efficienza e di economicità, che registrano un livello di affidabilità maggiore di quelle pubbliche o di quelle partecipate, riportando un livello di soddisfazione degli utenti di gran lunga maggiore. Sono casi concreti che ormai si ripetono in diverse realtà locali, partendo dai quali bisogna tentare di replicare quei modelli a livello nazionale. È inutile continuare a proteggere autentici carrozzoni, campioni dello spreco, delle clientele e dell'inefficienza, come i servizi pubblici locali di alcune città, che tutti abbiamo presenti grazie alla cronaca quotidiana che non serve nemmeno citare.

Ci sono quindi dei modelli positivi da adottare che vanno riproposti nell'interesse della gente comune, degli utenti che sono i primi ad aspettarsi che il Parlamento valuti misure per semplificare la loro vita e rendere meno cari i servizi che ogni giorno acquistano. Purtroppo, dobbiamo rilevare che l'evoluzione tecnologica e buoni modelli di organizzazione aziendale talvolta valgono più di qualsiasi legge sulla concorrenza. Essi costringono i vecchi modelli di *business* a rincorrere i nuovi e le logiche pubbliche a stare al passo con i tempi. La vera concorrenza è ormai globale, la vera concorrenza è però anche sulle tasse. È assurdo - e ha vanificato i provvedimenti per liberalizzare il mercato dell'energia - il livello delle tasse e delle imposte sulla bolletta elettrica. La vera concorrenza si fa sulle agevolazioni che le economie crescenti del mondo sbattono in faccia alla nostra economia, ancora troppo imbrigliata nella propria eccessiva burocrazia.

Mi avvio a concludere, rilevando che il provvedimento non è tutto da buttare, in quanto contiene certamente anche delle misure condivisibili e su cui Forza Italia è stata determinante per arrivare ad una normativa più coerente, ma bisognava portare avanti un ulteriore lavoro di cesello e di messa a punto. Ancora oggi sia i relatori che il Presidente, che le opposizioni - *in primis* Forza Italia - hanno chiesto al Governo di riportare il provvedimento in Commissione per rivedere alcuni punti essenziali in tempi brevissimi. Purtroppo il Governo, sordo a queste richieste, ha posto l'ennesima questione di fiducia per mortificare ancora una volta il lavoro del Parlamento. Concorrenza, come detto, vuol dire anche meno tasse e meno burocrazia, ma non vuol dire calpestare i diritti acquisiti dei lavoratori, di coloro che ogni giorno si battono sulla strada per garantire un salario per sé e per la propria famiglia.

In proposito, va detto che il Governo mette la fiducia Senato su un testo che contiene, al comma 180, dell'articolo 1, una norma assolutamente penalizzante per i tassisti: la categoria è stata di fatto ingannata dal Governo Gentiloni Silveri. Forza Italia - lo ha detto bene il collega Gasparri - chiese ed ottenne un negoziato con il Governo affinché si trovasse una giusta intesa. Le trattative sono state aperte, ma Delrio ha di fatto ingannato i lavoratori. Il provvedimento ministeriale non ha ancora visto la luce, mentre su spinta della *lobby* di Uber, è stato inserito un comma che favorisce coloro che operano senza alcuna garanzia occupazionale e di qualità per i consumatori.

Si è compiuto così l'ennesimo tradimento del PD. Noi abbiamo sempre difeso le ragioni dei lavoratori della strada, che non devono essere cancellati da una concorrenza sleale. Il Partito Democratico ha mortificato i tassisti. Che si ponga la fiducia su un testo che contiene una norma come quella del comma 180 è un fatto gravissimo, quindi votiamo contro la fiducia a questo Governo ed auspichiamo che la politica possa stare al passo con il progresso e l'innovazione, che certamente fanno fare passi avanti al Paese verso un mercato più libero, coniugandoli però sempre e prima di tutto con i sacrosanti

diritti dei lavoratori e degli utenti. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, io approvo la decisione del Governo di porre la questione di fiducia su un primo, consistente pacchetto di norme sulla libertà di concorrenza. Bene per il rilievo del provvedimento. Bene, perché così si chiude un lungo dibattito che in Senato ha impegnato per quasi due anni la maggioranza e le opposizioni e bene, perché rende possibile che il disegno di legge sulla concorrenza diventi legge in questa legislatura. Negli ultimi decenni il tema della concorrenza si è affacciato ogni volta che abbiamo avuto a che fare con privilegi, corporazioni e interessi di gruppi di pressione organizzati, ma anche quando abbiamo parlato di crescita e di sviluppo, di liberalizzazioni, di mercati aperti, di libertà di intrapresa.

Alcuni senatori, da ultimo le senatrici Pelino e De Petris, hanno preferito legittimamente sottolineare quel che il disegno di legge non contiene, quel che loro avrebbero preferito venisse scritto diversamente, quel che politicamente non condividono. Altri - a me sembra con migliori argomenti - hanno messo in evidenza le tantissime nuove regole, le aperture al mercato, le occasioni che la nuova normativa offrirà agli operatori, e anche, non ultimo, lo straordinario passo avanti che l'Italia si appresta a fare verso una sempre maggiore integrazione con le economie dei nostri *partner* europei.

Tutti sappiamo che l'opera del Governo e del Parlamento in materia di concorrenza è lontana dall'essere terminata; magari rivedendo lo strumento della legge annuale, come hanno osservato i relatori Marino e Tomaselli, i senatori Lanzillotta e Mucchetti e poco fa la senatrice Pelino. Ma, pur rispettando tutte le opinioni, a me sembra che sul contenuto delle nuove norme e sullo spirito che le anima la bilancia penda decisamente dalla parte di un giudizio largamente positivo. Questo buon risultato lo dobbiamo al lungo e serio dibattito in Commissione e in Assemblea, oltre che al faticoso e utilissimo lavoro dei due relatori.

Dai relatori, dagli interventi in discussione generale e dalle dichiarazioni di voto, l'Assemblea è stata informata, con dettaglio e chiarezza, del contenuto del provvedimento che ora non illustro nuovamente. Dico solo che vengono ridefinite le discipline di settori che hanno una parte molto rilevante nella vita economica del nostro Paese: dall'energia alla telefonia, dalle assicurazioni ai servizi bancari, dai fondi pensione alle comunicazioni elettroniche, alle professioni, ai trasporti.

La vastità delle normative che andiamo ad approvare, la molteplicità dei settori interessati, l'incisività delle misure stanno lì a dimostrare la dimensione e la pervasività degli ostacoli alla libera concorrenza che siamo andati accumulando nel tempo, frenando la nostra crescita. Resistenze che hanno limitato lo sviluppo di un'economia caratterizzata in molti ambiti da un aggravio di costi del tutto ingiustificato, frutto di un contesto regolatorio insieme troppo rigido e troppo lasco, che ha reso l'Italia un ambiente in molti casi non accogliente per gli investimenti internazionali. Il tutto senza neanche offrire al tessuto produttivo nazionale le armi necessarie per tener testa alle richieste di un mercato globale sempre più esigente e sempre più interconnesso.

Le misure che andremo a introdurre incideranno non soltanto sulle imprese ma anche sugli stessi cittadini consumatori, cambiandone le abitudini e i comportamenti, spingendoli a cercare contratti più adeguati alle loro esigenze in mercati nei quali opereranno fornitori sempre più numerosi, in concorrenza tra loro.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 16,38)**

(*Segue* ZANDA). Questo è, dunque, l'obiettivo di fondo della legge sulla concorrenza: rinnovare e rafforzare l'economia italiana e impedirle di rimanere drammaticamente indietro rispetto ad altri Paesi.

Arriviamo all'approvazione in Senato di questo provvedimento con molto ritardo rispetto alle nostre necessità, alle aspettative dei mercati, alle richieste dei nostri *partner* dell'Unione europea. Riconoscere il ritardo è pura verità; ma il ritardo più consistente non sono i due anni del Senato, in parte determinati da eventi politici non parlamentari e dalla precedenza che abbiamo attribuito ad altri provvedimenti. Hanno pesato molto di più i decenni precedenti, quando l'Italia si crogiolava

nell'illusione di poter conservare troppe posizioni privilegiate, corporative e discriminatorie, sempre evitando, ora per ragioni politiche, ora per l'interesse di alcuni, di affrontare con limpidezza e lungimiranza il nodo della piena libertà di concorrenza.

Nella vita delle Nazioni, così come in quella delle persone, il tempo non è una variabile indipendente. Dissiparlo può avere costi molto pesanti. Un conto è il tempo necessario per il naturale maturare dei processi politici e sociali; altro conto è il tempo che abbiamo buttato via per la cedevolezza della politica di fronte alla pressione degli interessi. Lo dico anche pensando ai tre anni di intenso riformismo che abbiamo alle spalle. Oggi sembriamo non accorgerci di quanto il Parlamento e il Governo hanno prodotto nell'ultimo triennio. Ma, quando saremo in grado di esaminarlo con obiettività, ne apprezzeremo appieno il valore. A quest'opera dobbiamo dare continuità. Siamo nell'ultimo anno della legislatura e, come dimostra il voto che tra poco esprimeremo sul delicatissimo tema della concorrenza, possiamo ancora conseguire risultati significativi.

Le senatrici e i senatori del Partito Democratico voteranno tra poco la fiducia al Governo e lo faranno per più ragioni: non solo perché condividono il contenuto delle nuove regole, ma anche per alcuni rilevanti elementi di contesto che danno a questo voto un valore più ampio, un valore strategico. L'Europa e l'Italia stanno attraversando una fase difficile, ma anche molto interessante. Sappiamo che le forze antisistema hanno ancora, in tutto l'Occidente, un peso consistente. Eppure ci sono segnali nuovi, qualcosa si muove nella politica europea. Mi posso sbagliare, ma la rischiosa inadeguatezza delle forze antisistema è sempre più avvertita da molti cittadini europei.

Dopo il *referendum* sull'uscita del Regno Unito dall'Unione, i segnali di maturità politica e di risveglio economico che ci vengono dalle nazioni che costituiscono il nucleo fondante dell'Europa sono univoci, espliciti e positivi.

Le formazioni estremiste sono state sconfitte in Austria e in Olanda. La Spagna si è stabilizzata al termine di un lungo percorso democratico. In Francia, il vistoso successo di Macron al primo turno fa ben sperare per domenica prossima. In Germania, Schulz e la Merkel sono due *leader* il cui europeismo è noto e collaudato. In questa Europa, politicamente ancora in bilico, ma che si sta evolvendo in una direzione positiva, da più di un anno anche la ripresa economica va consolidandosi e progressivamente rafforzandosi.

Tra le Nazioni che hanno fatto l'Europa e che vogliono essere determinanti per il suo futuro, c'è in primo piano l'Italia. Da noi, se consideriamo da dove siamo partiti, se ricordiamo quali erano i valori quattro o cinque anni fa e valutiamo quanto pesa il carico del nostro debito pubblico, i segnali della nostra ripresa economica sono altrettanto concreti e visibili. Ha ragione il ministro Padoan, quando osserva che le riserve che nelle scorse settimane Fitch ha espresso sull'Italia sono legate non tanto all'andamento della nostra economia, quanto all'incertezza delle prospettive politiche.

È in questo quadro che il voto del Senato sulla libertà di concorrenza acquista anche un valore fortemente politico. È il segno che, anche in questa fase, il Parlamento continua ad essere fortemente impegnato su una linea concretamente riformista. L'Italia deve saper essere all'altezza delle sfide di questo tempo, tenendo il passo dei molti nostri *partner* europei, dai quali vengono inequivoci segnali di voler dare maggiore robustezza politica ed economica all'Europa.

Si torna finalmente a parlare della necessità di maggiore integrazione, almeno per quei Paesi dell'Unione che vorranno e potranno farlo. Più collaborazione, da realizzare anche facendo crescere le istituzioni europee in materie decisive per il nostro futuro, come il sostegno agli investimenti, il completamento dell'unione bancaria, la politica fiscale, la gestione delle migrazioni, la difesa e la sicurezza comuni.

Nella seduta di oggi, il modo migliore per il Senato italiano di partecipare a un processo che potrebbe presto veder riaccendersi nell'Unione nuove prospettive di maggiore convergenza è votare la fiducia al Governo su un provvedimento che molto seriamente ci avvicina all'Europa dell'integrazione e delle liberalizzazioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CUOMO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto alla posizione del mio Gruppo per due motivi, che brevemente spiegherò.

La vicenda tariffaria dell'RC auto è una vicenda che nasce da lontano: nasce con un provvedimento recante il cosiddetto Piano destinazione Italia, il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013. A seguito di questo provvedimento, siamo stati oggetto di una campagna propagandistica di menzogne portata avanti da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle, che più volte hanno rappresentato, attraverso i *social* e altri strumenti propagandistici, il fatto che alcuni parlamentari napoletani avevano votato contro il sistema di riduzione tariffaria per gli automobilisti virtuosi, a parità di condizioni con altri territori.

Debbo necessariamente smentire questa notizia, in quanto gli emendamenti proposti all'epoca del decreto-legge destinazione Italia, che furono proposti e discussi nella seduta del 19 febbraio 2014, seppure approvati, non avrebbero sortito alcun effetto, in quanto i termini di conversione sarebbero scaduti quattro giorni dopo, esattamente il 23 febbraio, e non ci sarebbe mai stato il tempo materiale per la Camera dei deputati di farli diventare legge. Questa campagna menzognera va quindi restituita a chi pensa di poter continuare a speculare strumentalmente su un problema che attualmente non è stato in alcun modo risolto.

L'altro motivo per il quale intervengo è aver sentito dire dal relatore, il senatore Marino, in sede di replica, che l'intervento sulle RC auto è un vantaggio a favore degli automobilisti più che delle compagnie assicurative, «che infatti strillano», ha detto il senatore Marino. Io aggiungo che, probabilmente, «strillano dalla gioia». E cito solo qualche dato al senatore Marino: con questo sistema tariffario, abbiamo ottenuto che in alcune zone della Campania circa il 40 per cento degli autoveicoli e dei motoveicoli di vecchia immatricolazione circolino privi di RC auto, in quanto il prezzo della polizza è superiore al valore del veicolo.

In più, debbo ricordare, a entrambi i relatori e al Governo, che il vice ministro De Vincenti il 25 luglio 2014 impegnò il Governo a recuperare questa disparità di trattamento. La Camera dei deputati, nello stesso disegno di legge sulla concorrenza, aveva sistemato la problematica, ma sia il Governo che i relatori hanno voluto nuovamente ribaltare questo principio di equità e di rimozione di una discriminazione tariffaria territoriale per motivi che io non condivido e che non posso sostenere con il mio voto. Per questi motivi, signor Presidente, non parteciperò al voto di fiducia.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula ad assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Pasquale Leonetti Senior» di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085
e della questione di fiducia (ore 16,48)

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, oggettivamente ho qualche difficoltà a condividere l'entusiasmo con il quale è segnalato questo provvedimento, che dovrebbe essere il motore per la spinta e la concorrenza nell'economia del Paese.

Tuttavia, specificatamente, i commi da 158 a 164 dell'articolo unico trattano delle «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica». Mi chiedo se siano chiare la dinamica e l'origine di questa norma. Credo sia un'origine corruttiva e che il fatto che ha determinato l'introduzione di questa norma nel provvedimento sia di portata vasta e molto grave. E credo che non vada nel senso della concorrenza ma, semmai, dell'opposto, della non trasparenza, il fatto che il Senato voti norme di questo tipo, con questa causale corruttiva. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ha chiesto di votare per prima per motivi di salute, e l'ho concesso, la senatrice Valentini.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tale senatrice.

(La predetta senatrice risponde all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Fattori).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fattori.

SAGGESE,*segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza la vice presidente DI GIORGI - ore 17,03 -).

Rispondono sì *i senatori:*

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Molinari, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini, Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti
Uras
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no *i senatori:*
Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio, Azzollini
Barani, Barozzino, Bellot, Bernini, Bertorotta, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Compagnone, Consiglio, Cotti, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Fasano, Fazzone, Ferrara Mario
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giro, Girotto
Iurlaro
Langella, Liuzzi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Mastrangeli, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini
Paglini, Palma, Pelino, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Quagliariello
Razzi, Rizzotti, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Schifani, Sciascia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Serafini, Simeoni, Stefani
Tarquinio, Taverna, Tosato, Tremonti
Vacciano
Zin, Zizza, Zuffada.
Si astengono i senatori:
Conti.
(I senatori Falanga e Stefano dichiarano di non partecipare al voto).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n. 2085, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	272
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	158
Contrari	110
Astenuti	1

Il Senato approva.
Risultano pertanto ritirati o preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO *(ALA-SCCLP)*. Signora Presidente, vorrei semplicemente sollecitare, se possibile, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in merito ad una mia interrogazione presentata tempo fa, ma pubblicata il 26 aprile 2017, la 4-07413, che parlava di un accordo sottoscritto tra il Ministero stesso e la Regione Puglia il 16 dicembre 2015.

A seguito di questo accordo, concernente la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l'anno scolastico 2015-2016, la Regione Puglia ha emanato l'avviso pubblico per l'elaborazione di progetti.

Da diversi anni ormai tra questi progetti c'è anche quello del diritto alla scuola: un progetto importante che, pur avendo come punto centrale gli interessi degli alunni, ha altresì l'obiettivo di farsi carico delle condizioni di precarietà - è questo l'aspetto importante, signora Presidente - del personale ATA e dei docenti delle graduatorie a esaurimento o di istituto, facendo sì che questi ultimi possano affiancare i docenti curricolari nel supportare i ragazzi con difficoltà di apprendimento.

Il progetto, ormai decennale, ha sempre garantito ai partecipanti il riconoscimento del punteggio, tranne che per il 2015-2016 perché, all'articolo 9, la Regione Puglia ha espressamente scritto che questo punteggio non sarebbe stato riconosciuto.

Io chiedo di sapere se il Ministero, forse senza farsi prendere dalle arie della primavera romana, intende svegliarsi e intervenire subito. Nel frattempo che noi ci poniamo questo problema e i docenti vivono ancora l'angoscia di non sapere se avranno o meno il riconoscimento dei punteggi, il giudice del lavoro di Brindisi, con una sentenza, ha riconosciuto a quattro docenti il punteggio, dicendo espressamente che quanto previsto al punto 9 è in contrasto con la *ratio* del progetto «Diritti a scuola», inaugurato in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito con legge n. 167 del 2009, e dunque va disapplicata. Difatti il protocollo d'intesa non ha valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico e, in ogni caso, non può derogare *in peius* la disciplina legale. Ha, in sostanza, riconosciuto i punteggi ai ricorrenti, i quali hanno avuto sempre ad essi diritto; la Regione non si adegua e il Ministero dorme.

Io penso che una sollecitazione in questa direzione, anche tenuto conto dell'interrogazione, sarebbe opportuna.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signora Presidente, è notizia di questi ultimi giorni che due studenti di classe quarta dell'istituto «Giotto Ulivi» di Borgo San Lorenzo dal 20 al 25 marzo hanno partecipato a un progetto di alternanza scuola-lavoro presso la cooperativa Il Forteto. Il dirigente scolastico afferma che non ne era al corrente e comunica di aver cancellato gli altri *stage* presso Il Forteto e di aver eliminato la cooperativa dall'elenco delle aziende con cui l'istituto può attivare progetti di alternanza scuola-lavoro. Cose da pazzi! Si arriva sempre tardi.

Intanto Rodolfo Fiesoli aiuta un sacerdote della zona nella funzione della messa e nella raccolta delle offerte, a contatto con ragazzini che ricevono la prima comunione. È un vero paradosso. La chiesa è un luogo dove i bambini dovrebbero stare al sicuro e, invece, si trovano a contatto con un condannato per abusi sessuali e altro, che - a quanto pare - non si è mai pentito pubblicamente di ciò che ha fatto.

E voi che fate? Nulla. Continuate a proteggere un sistema malato, mentre altri ragazzini potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni delle vittime del Forteto.

Presidente D'Ascola e senatrice Capacchione, siete responsabili dello stallo del provvedimento volto a istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti avvenuti presso Il Forteto e, assieme alla maggioranza che governa questo Paese, dovete solo vergognarvi. *(Applausi del senatore Puglia)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, quest'oggi sono stato a Terni, dove il sindaco è stato arrestato, insieme all'assessore ai lavori pubblici, e il resto della Giunta è sotto indagine. Ci sono stato con l'onorevole Salvini e con altra gente, militanti della Lega e semplici cittadini, che si sono uniti a noi nel protestare per questa situazione. Mi ha lasciato veramente allibito leggere le dichiarazioni fatte da un senatore del PD, che definisce Salvini un cantastorie e parla di sciacallaggio a Terni.

Noi oggi siamo andati per rendere giustizia ai cittadini che sono stati buggerati e ingannati da un Partito Democratico che, anziché governare nel loro interesse, ha ritoccato gli appalti - come dicono le indagini - per far vincere le cooperative ovviamente più vicine al partito stesso.

Io credo che occorre stare zitti - lo dico in questo caso a chi si è avventato con queste dichiarazioni - e mettersi in ascolto dei cittadini e di quanto gli stessi sono arrabbiati, perché non farebbe piacere a nessuno, che abiti a Terni come in qualsiasi altra realtà, signora Presidente, trovarsi con un titolo di giornale che dice che sono stati arrestati il sindaco e gli assessori.

È una brutta pubblicità per la città di Terni, che non la merita ed è certamente un fatto che disonora una buona amministrazione. È evidente che per un certo modo di fare politica, per il Partito Democratico che governa Terni e l'Umbria, ritoccare gli appalti e far vincere gli amici è una maniera di gestire il potere. Si tratta non di un singolo, ma di un sistema e questo sistema sta esplodendo. È bene che inizi a esplodere a Terni, e noi saremo lì a denunciare queste situazioni, anche se arrivano i senatori del Partito Democratico a fare il soccorso rosso nei confronti del loro sindaco ingabbiato.

Signora Presidente, questo non è un comportamento degno. Chi amministra in questa maniera deve essere mandato a casa. Anche a Terni si torni a votare velocemente, per dare ai cittadini la certezza di una amministrazione onesta come quella che sanno fare tutti gli altri sindaci non indagati e che non si comportano allo stesso modo.

Non si faccia passare questo come un comportamento normale. Non è normale ritoccare gli appalti. Non è normale far vincere le cooperative amiche, perché tutti i cittadini sono discriminati da un siffatto comportamento. E da chi siede in questa Aula ci sarebbero da aspettarsi considerazioni su quanto sta emergendo purtroppo dagli atti giudiziari, e non quei giudizi avventati che abbiamo letto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sulla questione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, che anche oggi in Commissione difesa è stata oggetto di una affermazione da parte del procuratore Zuccaro. Egli ha detto che il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo crea appetito per la criminalità organizzata, che aggredisce le enormi risorse che lo Stato italiano stanzia per il sistema di accoglienza: oltre 2.200 milioni.

Bene, noi non abbiamo ancora avuto soddisfazione da parte del ministro Minniti rispetto a due interrogazioni parlamentari: la prima del 30 marzo 2017, la 4-07299, e la successiva, di analogo tenore, del 19 aprile 2017, la 4-07375. Noi confermiamo una anomalia presente nei numeri dati dal Ministero dell'interno. Non è possibile ad oggi, a quattro mesi dall'inizio dell'anno, che il numero dei migranti e dei richiedenti asilo all'interno del sistema sia analogo a quello del 31 dicembre dello scorso anno: solo 1.000 in più, 177.000 contro 176.000, quando negli ultimi quattro anni abbiamo registrato un aumento esponenziale delle presenze, e quando nei primi quattro mesi di quest'anno gli sbarchi sono aumentati del 35 per cento. Non solo, ma dal primo dell'anno fino a pochi giorni fa oltre 46.000 persone hanno richiesto asilo e quindi, ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015, esse devono entrare nel sistema di accoglienza. Ovverossia, per la Lega Nord, mancano circa 45.000 persone da annoverare come presenti nel sistema di accoglienza.

Che cosa sta succedendo? Noi abbiamo chiesto con due interrogazioni trasparenza nei numeri. E questo è stato anche messo nero su bianco nel recente decreto sull'immigrazione. In cambio il Ministro dell'interno cosa fa? Da oltre venti giorni, nel cruscotto giornaliero che ogni due o tre giorni è aggiornato in ordine al numero degli sbarchi e dei ricollocamenti, e che è ancora fermo, il numero dei

richiedenti asilo nel sistema di accoglienza è sparito. Questo è vergognoso.

Noi chiediamo trasparenza e chiarezza, perché vi sono di mezzo enormi numeri ed enormi risorse economiche finanziate dagli italiani. E c'è di mezzo la criminalità organizzata.

Quindi, preannunciamo una ulteriore interrogazione nelle prossime ore sullo stesso tema. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 maggio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,44)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE
Legge annuale per il mercato e la concorrenza (**2085**)
EMENDAMENTO 1.800 SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
1.800
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Emendamento 1.800 (in formato PDF)
ARTICOLI DA 1 A 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Capo II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Art. 2.

(Obbligo a contrarre)

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate

secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

4. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*,* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis. -- (Obblighi informativi degli intermediari). -- 1*. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter. -- (Sconti obbligatori). -- 1*. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese

dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*.
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di

circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b)* e *c)* spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

2. Il regolamento di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

5. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 4 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

6. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata

dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

2. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

Art. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«*4-ter.1*. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*3-bis*. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto

di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 8.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. -- *(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). -- 1.* Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-

relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - *(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). -- 1.* Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a)*, per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.

(Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-*bis*. -- *(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)*. -- *1*. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "*provider* di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter,* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di

assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-*ter*, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. Il quinto periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

3. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-ter)* accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter)*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-*bis*. -- *(Trasparenza delle procedure di risarcimento)*. -- *1.* In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.

(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)

1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«*01*. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

Art. 14.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi

dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - *(Obblighi di comunicazione). -- 1.* L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accerta- ta semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a)* del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis.* L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità

giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

Art. 15.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet.*
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«*4.* I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-*bis* e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;
b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4.* Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
c) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera *c)*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«*5.* In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul

medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

COMUNICAZIONI

Art. 18.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,

ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-*quater*»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis* , 3-*ter* e 3-*quater*».

2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

3. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

4. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-*bis*, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

Art. 19.

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1.

Art. 20.

(Attività di call center*)*

1. All'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Qualora un soggetto, come definito al comma 1, decida di delocalizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti;
b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;
c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni»;
b) al comma 3, le parole: «ad aziende» sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti» e le parole: «Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Paesi che non siano membri dell'Unione europea»;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «Paese estero» sono sostituite dalle seguenti: «Paese che non sia membro dell'Unione europea»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«*6*. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a)*, la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione»;
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«*6-bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *f)*, e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente».
2. La comunicazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata al Garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«*2-bis*. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatarie o plurimandatarie, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o

indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:
a) produzione;
b) programmazione;
c) esercizio;
d) edizione o distribuzione di servizi media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.
2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 22.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM *card* aggiuntive o per la sostituzione di SIM *card* richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM *card* e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.
3. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 3.
5. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Alle erogazioni liberali di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, nonché l'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 24.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis,* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 25.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

Art. 26.

(Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

Capo IV

SERVIZI POSTALI

Art. 27.

(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi

per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

Capo V

ENERGIA

Art. 28.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, 32 e 33 della presente legge, a decorrere dal 1º luglio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 29.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, 32 e 33 della presente legge, a decorrere dal 1º luglio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Art. 30.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 *standard* metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (Kwh).

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

(Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.

Art. 32.

(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 30, comma 1;

b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera *a)*, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;

f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione

del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 28 e 29 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 28 e 29, secondo le modalità definite con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«*1-quater*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

Art. 33.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 32 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 34.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

Art. 35.

(Fatturazione dell'acqua)

1. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

Art. 36.

(Riforma del bonus *elettrico e gas)*

1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia

elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 1.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di maxi bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Art. 38.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

5. Dopo la lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-bis)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

6. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante

per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

7. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

8. Ai fini di cui al comma 7, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

9. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 39.

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a

seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

2. All'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016».

Art. 40.

(Norme in materia di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-*bis*».

Art. 41.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-*bis*, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-*bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 42.

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)* , del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera *b)*, devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2017» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno.

Art. 43.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

Art. 44.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1º febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 13 e 14 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui

al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 8, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

7. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

9. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato

dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

10. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 10 del presente articolo.

12. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

14. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
15. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
16. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 18, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
17. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 18, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 16. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Le attività di dismissione di cui al comma 16, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
19. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 16 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
20. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo VI

AMBIENTE

Art. 45.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)*, è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 46.

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

Art. 47.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VII

SERVIZI BANCARI

Art. 48.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Art. 49.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 50.

(Assegni bancari)

1. L'articolo 17-*ter* del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*ter*. - *(Assegni bancari)*. - *1*. All'articolo 8, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) il numero 3 del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

'3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti'"».

Art. 51.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

Art. 52.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è

possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capo VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 53.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. -- *(Esercizio della professione forense in forma societaria)*.

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati*;*

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Art. 54.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«*63.* Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«*65*. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«*66.* Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera *c)* del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«*66*-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«*67*. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle

piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera *f)* dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-*bis* del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *1*. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) all'articolo 93-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in

ogni caso di conflitto di interessi»;

f) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

4. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

5. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

6. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1*. - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

Art. 55.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

Art. 56.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

2. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.

3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Art. 57.

(Esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo IX

SERVIZI SANITARI

Art. 58.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

e) il comma 4-*bis* è abrogato.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 2 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa

attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

5. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

6. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

7. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

Art. 59.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

Art. 60.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

Capo X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 61.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

Art. 62.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

Art. 63.

(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

Art. 64.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

Capo XI

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 65.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
b) al comma 3-*bis*:
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

Art. 66.

(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente: «*5.* Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

2. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 67.

(Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

Art. 68.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«*d-bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera *d-bis)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis)*, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera *d-ter)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 2, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di

esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera *a)*, la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4.* Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*;

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis)*, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

Art. 69.

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«*1*. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

Art. 70.

(Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici,

degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti la associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 72.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis*. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione,

può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

Art. 73.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city*)*

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard,* al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei

provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 74.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Per le attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE

2.1

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non controllate o collegate con altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri, sono esentate per due anni dall'inizio della attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo".

2. Al fine di ridurre gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità

civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di limitare la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino ad un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Rc auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione avviene mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al fine di ridurre la concentrazione nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo"».

2.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il

valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

1-*quater*. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

1-*quinquies*. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza Re auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.

1-*sexies*. È fatto obbligo da parte delle imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 fino ad euro 150.000"».

2.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

1-*ter*. Fermo il divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta"».

2.6

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Cessione di credito)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 131 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fermo restando quanto disposto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta. L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 319"».

2.7

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-*quater.* Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

2-*quinquies*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto"».

2.8

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di scelta del riparatore)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni intenda avvalersi. L'informazione relativa a tale facoltà deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro". L'obbligo di informazione di cui al presente articolo si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione nonché all'atto del rinnovo dei contratti in corso alla medesima data, per i quali l'informazione deve essere fornita sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio».

2.12

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Disposizioni in materia di portabilità dei contratti assicurativi)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

"2-*quater*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con lettera raccomandata o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di

premio. A seguito della disdetta di cui al presente comma, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo, oltre agli interessi legali sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza di assicurazione."».

2.13

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Stima del valore dei veicoli)

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente:

"2-*quater*. È fatto divieto, in caso di sinistri, di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo alle stime commerciali pubblicate nelle riviste specializzate di settore. Per tutti i contratti, il valore commerciale dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto a seguito di consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita di autoveicoli e, in aggiunta, delle predette riviste. In caso di liquidazione del danno, oltre al valore commerciale del veicolo, al danneggiato spetta una somma comprensiva delle spese necessarie per la ricerca di altro veicolo usato con le stesse caratteristiche di quello incidentato, nonché del costo dell'eventuale radiazione e nuova immatricolazione di altro veicolo."».

2.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2-*ter*, inserire il seguente:

"2-*quater*. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che le imprese operanti nel mercato assicurativo R.C. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento."».

2.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"2-*quater*. Tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e all'atto della denuncia di sinistro. L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali

l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio"».

2.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Concorrenza nel mercato assicurativo)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

1. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole, ciascuna impresa di assicurazione ha l'obbligo di offrire al consumatore, oltre al "contratto base" di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la polizza con clausole di franchigia che prevedono uno sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali».

2.15

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.16

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente sulla base dello schema di contratto base di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fatta salva la necessaria verifica della correttezza, dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese di assicurazioni possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. In alternativa al contratto base, le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano i movimenti del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero di ulteriori dispositivi, individuati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio

2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi elettronici, i costi di installazione, nonché i costi di funzionamento e di gestione per l'intera durata del contratto di assicurazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono posti a carico delle compagnie di assicurazione, che praticano, all'atto della stipula del contratto o in occasione delle scadenze successive, una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi del primo periodo. Ai fini dell'applicazione della riduzione del premio, devono risultare rispettati i parametri stabiliti dal contratto".

1-*bis*. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è garantita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1º marzo 2016, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al medesimo Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del citato Centro, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro di cui alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Qualora l'assicurato intenda avvalersi della facoltà di rimuovere il dispositivo la riduzione del premio di cui al comma 1 dell'articolo 132 non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente comma».

2.17

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in aggiunta al contratto base secondo lo schema *ex* articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa."».

2.200

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere l'ultimo periodo.

2.201

PELINO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «al potenziale contraente» aggiungere le seguenti parole: «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle

informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.202

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «al potenziale contraente» aggiungere le seguenti parole: «che abbia reiterato la precedente proposta, se dispongono, tramite banche dati, delle informazioni aggiornate, necessarie e sufficienti per poter accettare la proposta assicurativa».

2.24

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.25

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti o agli assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. La tariffa premio è riconosciuta con l'applicazione di un premio che non superi di più del quaranta per cento il premio più basso previsto nell'intero territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

2.28

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», aggiungere il seguente:

«l-*quater*. Fermo il divieto previsto dalla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto alla cessione del credito o al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà Per ogni violazione accertata si applicano le sanzioni previste dall'articolo 319.».

2.30

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la piena operatività dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle modalità di funzionamento dell'archivio e le eventuali problematiche relative alla connessione dell'archivio stesso con le banche dati esistenti indicate dal medesimo articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

3.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari», inserire le seguenti: «ivi inclusi i brokere le banche».

3.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole:«, nonché sulla adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle concrete e specifiche esigenze dell'assicurato».

3.200

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere le seguenti parole:* «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,»;

b) *alla lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.300

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

3.301

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma 1 sopprimere le parole:* «, su proposta dell'impresa di assicurazione,» *ovunque ricorrano;*

b) *al comma 8 inserire, in fine, le seguenti parole:* «L'impresa assicuratrice destinataria della sanzione ha l'obbligo di darne evidenza pubblica mediante la pubblicazione su testate di rilevanza nazionale e sulla homepage del proprio sito istituzionale in maniera palese.».

3.201

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dell'impresa di assicurazione» aggiungere le parole: «tramite l'accertamento di un perito assicurativo iscritto al Ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

3.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «da personale abilitato ai

sensi dell'articolo 156, comma 1, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica dell'assicurato.»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»;

c) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o più»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

e) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b*).»;

f) *al comma 7, dopo le parole:* «criteri stabiliti dall'IVASS,»*inserire le seguenti:* «con decorrenza dal 1º gennaio 2016,» *e sopprimere le seguenti parole:* «significativo e»;

g) *al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti»;

h) *al comma 12, dopo le parole:* «sostituzione e portabilità» *inserire le seguenti:* «, e ogni altro costo riferito al funzionamento e alla gestione dei meccanismi elettronici di cui al comma lettere *b)* e *c)*,».

Conseguentemente,

- *al comma 2, sostituire le parole:* « novanta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato»*, e sostituire le parole:* «90 giorni» *con le seguenti:* «60 giorni»;

- all'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per i contraenti residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.302

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. l 32-ter», comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «da personale abilitato ai sensi dell'articolo 156, comma l, ovvero previo invio da parte del contraente della documentazione fotografica del bene assicurato.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'IVASS adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alle procedure, ai tempi e alle modalità di invio della documentazione di cui al comma l, lettera *a)*, del presente articolo.».

3.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», lettera b), sopprimere le parole: «e portabili».

3.303

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: «portabili», inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 32, comma l-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni».

3.304

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri».

3.204

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 1, lettera b), dopo le parole: «della presente disposizione» aggiungere le parole: «e che stabilisca anche le norme tecniche per l'installazione, il collaudo e la taratura dei dispositivi, nonché della loro verifica in occasione delle revisioni periodiche del veicoli e dopo ogni incidente».

3.205

CUOMO, SOLLO

Precluso

Al comma 1, capoverso «132-ter», al numero 2 sostituire le parole: «Le imprese di assicurazione» fino al termine del periodo con le seguenti:«Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio».

3.305

PELINO

Precluso

Al comma, 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente:«L'Ivass, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1 e ne controlla la corretta applicazione nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.306

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:«nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio».

3.206

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:* «uno sconto significativo» *fino a:* «una o più delle condizioni di cui al comma 1» *con le seguenti:* «uno sconto, definito sulla base di rigorosi criteri matematici e statistici individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di importo percentualmente pari alla riduzione del grado di rischio da applicare alla clientela a fronte della ricorrenza di una o più delle condizioni di cui al comma 1»;

b) *al comma 5:*

1) alle parole: «il regolamento» premettere le seguenti: «il decreto ministeriale e»;

2) sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «definiscono»;

3) alla lettera *a)* sostituire le parole: «dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4» con le seguenti: «degli sconti di cui ai commi 2e 4»;

4) alla lettera *b)*, sostituire la parola: «prevede», con la seguente: «prevedono»;

c) *al comma 9, dopo le parole:* «criteri definiti» *inserire le seguenti:* «dal decreto ministeriale e».

3.307

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:«definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.308

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole:«definiscono uno sconto significativo,» inserire le seguenti: «, non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.309

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 2, nel secondo periodo, sopprimere le parole:«o più».

3.207

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da con misurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità

esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera *b)* .»;

c) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «significativo e».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.310

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «articolo 132-*ter*», *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.208

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:* «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente in una delle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera *b)*.».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.311

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:«a maggiore tasso di sinistrosità e».

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 4, sostituire le parole: «e di quelli praticati

nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno» *con le seguenti:* «definisce una percentuale minima di».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.312

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a maggiore tasso di sinistrosità e»;

b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «a più bassa sinistrosità»;

c) al «Conseguentemente», capoverso «2-*bis*» *sostituire le parole*: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» *con le seguenti:* «la lista delle province con premio medio più elevato».

3.313

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, «Art. 132-ter», al comma 3, secondo periodo, sopprimere la seguente parola:«almeno».

3.314

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter» comma 4, sostituire la parola: «soggettive» con le seguenti: «di rischiosità».

3.209

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «e collocati nella medesima classe di merito», inserire le seguenti: « a parità di condizioni del territorio,».

3.210

CUOMO, SOLLO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter» , al numero 4 sostituire le parole: «di uno sconto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di tariffe uguali su tutto il territorio nazionali per i contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni».

3.315

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2», inserire le seguenti: «e non inferiore ad una percentuale minima determinata dall'Ivass stesso sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.316

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, dopo le parole: «praticato ai sensi del comma 2»,

inserire le seguenti: «e non inferiore al 25 per cento del prezzo della polizza altrimenti applicato,».

3.211

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e».

3.212

ROMANO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, DI BIAGIO, SOLLO, BILARDI, AIELLO, PADUA, CAPACCHIONE

Precluso

Al capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Lo sconto aggiuntivo applicato ai residenti nelle province individuate ai sensi del comma 3, non potrà essere inferiore a quello applicato ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.»;

b) *sopprimere il comma 5.*

c) al comma 10, sopprimere, la parola: «progressiva».

3.213

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I maggiori oneri sostenuti dalle imprese di assicurazione in applicazione del precedente periodo non devono comportare un aumento delle tariffe a carico degli assicurati ubicati nelle province a minore tasso di sinistrosità».

3.214

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tale sconto aggiuntivo non potrà essere inferiore a quello necessario per adeguare la tariffa applicata ai residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

3.215

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri, spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura

assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.».

3.216

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

«*b-bis)* definisce criteri e modalità necessari a garantire ai soggetti che accettano l'installazione , su proposta dell'impresa di assicurazione, di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, di consultare i dati raccolti per un periodo non inferiore a novanta giorni».

3.317

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, dopo le parole: «importo significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento,».

3.217

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

3.218

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 8, ultimo periodo, dopo le parole:«nel proprio sito internet» inserire le seguenti: «, oltre all'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo del premio assicurativo, le variabili utilizzate per il calcolo ed i pesi associati alle diverse variabili, nonché».

3.219

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole:«che ne rendano efficace e chiara l'applicazione» con le seguenti: «di chiara ed efficace applicazione e indica nel prospetto informativo o nella proposta contrattuale tutte le variabili che incidono nella determinazione del premio assicurativo ed in che misura incidono sul medesimo premio».

3.318

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», sopprimere il comma 10.

3.319

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 10, sostituire la parola: «soggettive», con le seguenti: «di rischiosità».

3.320

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 11, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 80.000 euro», con le seguenti: «da 5.000 euro a 40.000 euro».

3.321

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, SANTANGELO, BUCCARELLA, DONNO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con decorrenza dal giorno in cui spettano gli sconti».

3.221

FABBRI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», - (Sconti obbligatori). -, al comma 12, sopprimere lo parola: «funzionamento».

3.222

MANCUSO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter»,- (Sconti obbligatori). -, al comma 12, sopprimere la parola: «funzionamento».

3.322

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 132-ter», comma 12, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«I meccanismi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o gli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, devono essere dotati di alimentazione autonoma, ovvero se direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, non devono causare malfunzionamenti o deterioramento della batteria di avviamento del veicolo. In caso di malfunzionamenti di cui al periodo precedente, determinati dai dispositivi elettronici di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui alla lettera *b)*, direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto di cui al comma 1.».

3.223

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.323

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «90 giorni», con le seguenti: «60 giorni».

3.224

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla-legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente

proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-*sexies*, come introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di garanzia vittime della strada».

3.225

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».

3.47

MANDELLI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

3.226

GAMBARO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

3.227

GAMBARO

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e conformità dei veicoli, i riparatori, abilitati ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n 122, a seguito di ogni riparazione, devono sempre fornire una dichiarazioni di conformità delle riparazioni alle prescrizioni del costrutto re che ha omologato il veicolo. Il riparatore risponde dei vizi di conformità e, qualora la riparazione sia eseguita secondo i parametri previsti da una convenzione, l'assicuratore o l'ente che ha convenzionato il riparatore, risponde in solido con il riparatore dei vizi di conformità della riparazione».

3.228

GAMBARO

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni» inserire le parole: «nonché le rappresentanze tecniche dell'Associazione dei Costruttori e degli importatori di veicoli, e le rappresentanze delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei Periti Assicurativi iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 157».

3.48

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «sconto significativo», inserire le seguenti: «, in misura non inferiore al 30 per cento».

G3.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'istallazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro istallazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

3.0.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto».

3.0.200

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 127 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, alla fine del capoverso, dopo le parole: «o la rata di premio», sono inserite le parole: «nonché un recapito di telefonia fissa o mobile con reperibilità durante i normali orari lavorativi ed un indirizzo di posta elettronica attivi. Nel caso l'assicurato non ne sia dotato potrà fornire i recapiti di persona con la quale è in stretto contatto, specificandone le generalità».

3.0.201

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 149 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «la richiesta di risarcimento deve contenere i dati indicati nel precedente articolo 148».

3.0.202

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

Al comma 1 dell'articolo 148 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, nella prima frase, dopo le parole: «deve recare l'indicazione», sono inserite le parole: «del recapito telefonico, del contatto di posta elettronica,», alla fine della medesima frase dopo le parole: «ad accertare l'entità del danno», sono inserite le parole: «; qualora l'avente diritto non abbia recapiti telefonici o di posta elettronica dovrà fornire i recapiti di altra persona che sia con lui in stretto contatto».

Alla fine del comma, dopo le parole: «qualora non intenda procedere alla riparazione», sono inserite le parole: «sempreché il veicolo non presenti danneggia menti che lo rendano non conforme alla circolazione, secondo le norme del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emesso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18/05/1992; nel qual caso il mezzo dovrà essere sospeso dalla circolazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui al regolamento da emanarsi a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».

4.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All'articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "La predetta variazione in diminuzione del premio" aggiungere le seguenti: ", da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,"».

4.10

MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«in percentuale», inserire le seguenti: «nell'ipotesi di invarianza della tariffa applicata,».

4.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 200.000"».

4.201

FABBRI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.202

MANCUSO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.13

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo."».

5.4

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

5.200

DIVINA, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«*a)* al comma 4-*bis*, le parole: "della medesima tipologia", sono soppresse».

5.6

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) *al comma 4*-bis, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole:* "nucleo familiare" *sono inserite le seguenti:* "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore";

2) *dopo le parole:* "non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato" *sono aggiunte le seguenti:* "e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"».

5.9

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

5.0.1

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Assegnazione classe di merito)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza».

6.1

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-bis» e «3-ter».

6.200

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «o comunque»*, con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo le parole:* «nei confronti dell'impresa di assicurazione»*, inserire le seguenti:* «ovvero dalla memoria di cui articolo 183, sesto comma, n) 2, c.p.c., in caso di intrapresa di azione giudiziaria da parte del danneggiato, ».

6.7

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «avviso di ricevimento», inserire le seguenti: «o posta elettronica certificata».

6.8

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

6.201

CUCCA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.202

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita».

6.10

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-ter», sostituire le parole: «che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione», con le seguenti: «sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bisnei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione. La non tempestiva indicazione del teste costituisce elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione».

6.14

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni».

6.203

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «tre sinistri», con le seguenti: «due sinistri» e le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».

6.204

MIRABELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «dei sinistri di cui al comma 1» inserire le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai periti assicurativi iscritti al ruolo di cui all'articolo 157 del presente codice».

6.205

PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», primo periodo, dopo le parole: «banca dati dei sinistri di cui al comma 1» aggiungere, in fine, le seguenti: «anche laddove trattasi di periti e consulenti fiduciari delle imprese di assicurazione. Il giudice dovrà altresì trasmettere alla procura della Repubblica un'informativa nei casi in cui un consulente tecnico o medico legale abbia accettato l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) prestando giuramento senza riferire al giudice i propri coevi o pregressi rapporti di consulenza con l'impresa di assicurazione coinvolta nella controversia in cui il medesimo presta giuramento».

6.18

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale informativa è trasmessa dall'IVASS alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, anche nel caso in cui un medesimo testimone sia identificato, ai sensi del comma 3-bis, più di cinque volte negli ultimi nove anni».

6.206

GAMBARO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per i medesimi scopi di cui al comma precedente, al fine di ottimizzare il funzionamento delle banche dati necessarie ed utili per il contrasto delle frodi, è istituita presso l'IVASS una commissione consultiva paritetica con le rappresentanze dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, degli iscritti nel registro unico degli intermediari e degli iscritti nel ruolo periti assicurativi. La commissione, su richiesta di una o più parti, potrà confrontarsi anche su argomenti diversi che abbiano influenza positiva sul sistema dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia. La commissione potrà impegnare l'IVASS ad adottare i provvedimenti suggeriti, e comunque a dame atto nella relazione annuale e nelle comunicazioni al Parlamento».

6.207

GAMBARO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La banca dati sinistri è alimentata in tempo reale anche da tutti gli accertamenti e stime dei danni, corredate di fotografie, redatte dai periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, i quali potranno accedere alla banca dati stessa per l'accertamento dei precedenti sul veicolo da perizia re, ed ai quali spetta l'obbligo di inviare ad un apposito applicativo tutte le copie delle relazioni inviate ad imprese assicuratrici, nelle quali si segnalano elementi di attenzione utili al contrasto delle frodi assicurative, affinché IVASS possa verificare direttamente l'entità del fenomeno e le modalità d'intervento delle Imprese assicurative. Con apposito regolamento da adottarsi da IVASS congiuntamente a CONSAP, sentito il parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei periti iscritti nel Ruolo, saranno stabilite le modalità di attuazione del presente dispositivo ed i requisiti ed operatività dell'applicativo informatico per la gestione dei flussi».

G6.200

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza »,

premesso che:

l'articolo 6 - modificato dalla Commissione referente - interviene sulla procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni prescrive che, in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Il comma 3-*ter* dell'articolo 135 prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dal comma 3bis;

considerato che:

la Commissione Giustizia del Senato ha osservato che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato articolo 6 (comma 3-*bis)* appare lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Analogamente, per il comma 3-*ter* - che richiama il comma modificato dalla Commissione - occorrerebbe rimettere al giudice la valutazione

dell'attendibilità dei testi, limitatamente a quelli chiamati a deporre sulla dinamica del sinistro stradale, in modo da attenuare i profili di incostituzionalità della norma,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare le previsioni di cui al citato articolo 6 con le seguenti:

a) prevedere che l'indicazione dei testimoni possa in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita;

b) prevedere che il giudice disponga l'audizione dei testimoni sulla dinamica del sinistro che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti allegata la ragione della loro mancata tempestiva identificazione e che la non tempestiva indicazione del teste ex articolo 3-*bis* costituisca elemento per la valutazione dell'attendibilità della deposizione.

6.0.200

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

«30-*quinques*. Nell'assegnazione degli incarichi agli ausiliari tecnici, nei procedimenti giudiziari attivati per l'accertamento delle responsabilità e la quantificazione o compatibilità dei danni, il giudice si cura di verificare l'iscrizione dei consulenti anche nel ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni, segnalando al Presidente del Tribunale le eventuali carenze riscontrate. Al fine delle verifiche di cui al punto precedente, i Presidenti dei Tribunali nella composizione del comitato di cui all'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dovrà far designare un professionista, dall'organo di tenuta e vigilanza sul Ruolo di cui all'articolo 157 del codice delle assicurazioni».

6.0.201

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, il comma 2 è abrogato».

6.0.202

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

All'articolo 157 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Ruolo dei Periti Assicurativi, potrà essere implementato attraverso la formazione di sezioni specialistiche o affiancato da appositi elenchi secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con la CONSAP"».

6.0.203

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

1. Al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri di significatività finalizzati al funzionamento della banca dati anagrafe testimoni di cui all'articolo 135 comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e disciplinata con regolamento Ivass emanato con Provv. 1º giugno 2016,

n. 23 del 2016, il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un medesimo soggetto in relazione a più sinistri».

7.200

CUOMO, SOLLO

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo».

7.201

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more del concreto funzionamento dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, al fine di ridurre progressivamente il costo dei premi assicurativi per la responsabilità civile automobilistica è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dei veicoli coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, di seguito denominata "Banca".

1-*ter*. Alla Banca di cui al comma 1-*bis* affluiscono tutti i dati della Motorizzazione civile relativi ai veicoli a motore immatricolati e circolanti in Italia, nonché i dati relativi alla copertura assicurativa obbligatoria degli stessi veicoli.

1-*quater*. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare i dati riguardanti la copertura assicurativa dei propri assicurati, secondo regolamento adottato dall'IVASS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'IVASS entro il termine di cui al precedente periodo alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'IVASS e per i profili di riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati le modalità di funzionamento della Banca, le modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese di assicurazione stesse e ai dati relativi ai veicoli a motore immatricolati in Italia non circolanti ed esenti dall'obbligo di assicurazione obbligatoria Rc Auto.

1-*quinquies*. Il mancato rispetto della disposizione di cui comma 1-*quater* comporta per l'impresa di assicurazione l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

1-*sexies*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* valutati in cinquecento mila euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.200

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Misure relative al comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, primo periodo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "di esperti", sono inserite le seguenti: "di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza"».

8.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Monitoraggio). - *1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure

previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - *1*. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011. Entro il termine di cui al precedente periodo, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate la tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misura di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione,

secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

8.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - *1*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

8.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *1*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (Rc auto) a parità di classe sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale, al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa Rc auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.8

CASTALDI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

8.10

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 1, dopo le parole: «su tutto il territorio della Repubblica» inserire le seguenti: «nel rispetto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione».

8.11

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo un valore minimo e massimo del punto, sulla base dei criteri già utilizzati nelle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.12

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «Art. 138», *sopprimere i commi da 2 a 5*;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La tabella unica nazionale, di cui all'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita o grave lesione parentale, nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.

1-*ter*. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.».

8.13

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire le parole: «La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri,» con le seguenti: «La tabella unica nazionale è aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011 ed è redatta secondo i seguenti principi e criteri:».

8.15

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo le parole: «tenuto conto dei criteri di valutazione del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 12408 del 2011».

8.21

PELINO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso, sostituire le parole:* «non patrimoniale,»*con la seguente:* «biologico»;

b) *al comma 2, lettera* e)*, sostituire le parole da:* «al fine di»*a* «integrità fisica» *con le seguenti:* «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

c) *al comma 3, dopo le parole:* «obiettivamente accertati»*, inserire le seguenti:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona».

8.23

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e

prevede un valore minimo e massimo del punto di invalidità secondo quanto previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.28

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prevede un valore minimo e massimo del punto secondo quanto previsto dalle tabelle ritenute congrue dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.30

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso: «Art. 138», comma 2, sopprimere la lettera c).

8.31

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi».

8.32

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «della percentuale», con le seguenti: «in misura più che proporzionale rispetto alla percentuale».

8.33

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00».

8.34

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«*f)* l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla consolidata giurisprudenza di legittimità».

8.35

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.36

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «personali documentati e obiettivamente accertati».

8.37
BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 138», al comma 3, sopprimere le parole: «, fino al 30 per cento».
8.38
BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 138», sopprimere il comma 4.
8.41
MATTEOLI, PELINO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 138», comma 4, sostituire la parola:«conseguente» con la seguente:«relativo».
8.43
DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire, nella rubrica, le parole: «Danno non patrimoniale» con le seguenti: «Danno biologico».
8.44
BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
8.45
BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma 3, capoverso* «Art. 139», *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: *a)* delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti di invalidità; *b)* del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.»;

b)al comma 3, capoverso «Art. 139», sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6;

c)*aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3-*bis*. La tabella unica nazionale di cui all'articolo 139, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come sostituito ai sensi del comma 3 del presente articolo, è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano».
8.47
PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, BUCCARELLA
Precluso
Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «è pari a 759,91 euro» con le seguenti: «è pari a 1.460,46 euro».
8.48
BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI
Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 96 euro e 145 euro variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.49

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «compreso tra 75 euro e 130 euro, variabile in base al grado di sofferenza subito».

8.51

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.53

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «39,37 euro» con le seguenti: «46,23 euro».

8.55

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di 39,37 euro» con le seguenti: «previsto dalle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano».

8.59

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.63

MATTEOLI, FISSORE

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «accertamento clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «accertamento clinico o strumentale obiettivo».

8.64

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «accertamento» *inserire le seguenti:* «, esclusivamente ad opera di specialista,»;

2) *sopprimere la parola:* «strumentale».

8.65

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «clinico strumentale» fino a: «strumentazioni» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

Conseguentemente:

a)*al medesimo capoverso, nel comma 3.*

1) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «, fino a120 per cento»;

2) *sopprimere l'ultimo periodo;*

b)*alla rubrica, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico».

8.66

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento».

8.67

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «clinico strumentale obiettivo» *con le seguenti:* «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale»;

2) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo*.

8.68

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «clinico strumentale obiettivo» con le seguenti: «secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale».

8.69

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, sopprimere la parola:* «strumentale»;

2) *alla rubrica sostituire le parole:* «Danno non patrimoniale» *con le seguenti:* «Danno biologico».

8.70

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso: «Art. 139», comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «, oggettivamente» con le seguenti: «ovvero altre lesioni».

8.71

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicologica di particolare intensità»;

b) *sopprimere le parole:* «fino al 20 per cento»;

c) *sostituire le parole:* «non patrimoniale», *con la seguente:* «biologico»;

d) *sostituire la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.74

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità» *e le parole:* «fino al 20 per cento»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «non patrimoniale» *con la seguente:* «biologico» *e la parola:* «conseguente» *con la seguente:* «relativo».

8.76

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 3, capoverso «Art. 139», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8.78

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "da cui risulti", inserire le seguenti: "clinicamente o"».

8.0.2

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA, BUCCARELLA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di libera scelta dell'assicurato e di trasparenza)

1. Dopo l'articolo 142-*ter* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.122, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale ed è inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185 del presente codice.

2. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*.

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione

del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma l, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a riparazione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione atte stante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono fu capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies.*

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie)

1. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione di prestare le garanzie di cui all'articolo Il nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al predetto articolo 11.

Art. 142-*septies.*

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette a escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, in quanto dirette a imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies.*

(Risarcimento integrale dei danni subiti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali demolizione e reimmatricolazione del veicolo"».

8.0.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».

8.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni».

8.0.7

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Risarcimento del terzo trasportato)

1. L'articolo 141 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

"Art. 141. - *(Risarcimento del terzo trasportato). - 1.* Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.

3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estro mettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L'impresa di assicurazione del vettore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile"».

8.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1 Dopo l'articolo 142-*ter*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Art. 142-*quinquies*.

(Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale il proprietario del veicolo danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo, per il quale vi è l'obbligo di assicurazione, è tenuto ad effettuare la riparazione nei casi in cui lo stesso veicolo abbia riportato danni ad elementi strutturali ed a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti e componenti, meccanici, elettrici ed elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il proprietario, entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formulare offerta, ha facoltà di comunicare all'impresa la propria volontà di non effettuare la riparazione. In tal caso, il danneggiato mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a far effettuare la revisione singola del veicolo al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione di esito favorevole, corredata di idonea documentazione fiscale attestante gli interventi effettuati. In mancanza, l'impresa di assicurazione deve segnalare la mancata revisione al Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-*sexies*.

(Riparazione in conformità alle prescrizioni tecniche del costruttore. Garanzie)

1. La riparazione deve essere eseguita secondo conformità alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore, fermo restando l'obbligo di prestare le garanzie di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n.122 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione in ordine agli interventi effettuati ed alla relativa qualità. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore alla presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite le garanzie di cui al predetto articolo Il della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 142-*septies*.

(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie)

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la

riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*octies*.

(Convenzioni tra imprese di assicurazione e imprese di autoriparazione: limiti e condizioni)

1. Le clausole contrattuali che prevedono la facoltà da parte dell'impresa di assicurazione di provvedere al risarcimento in forma specifica mediante apposite convenzioni con imprese di autoriparazione, a fronte di una riduzione del premio relativo alla garanzia di responsabilità civile, non si considerano vessatorie a condizione che siano state oggetto di trattativa individuale con il contraente, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta comunque ferma la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione non convenzionate di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del veicolo ai sensi del presente Capo.

2. In ogni caso le clausole previste nelle convenzioni fra imprese di assicurazione ed imprese di autoriparazione non possono prevedere condizioni restrittive che risultino difformi rispetto alle disposizioni della contrattazione collettiva e della regolamentazione contrattuale di settore, né stabilire tempi di lavorazione tali da rendere ingiustificatamente onerosa la conformità delle riparazioni alle prescrizioni tecniche fornite dai fabbricanti. Risultano precluse limitazioni che possano aggravare le condizioni a carico delle imprese di autoriparazione in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, nonché le ulteriori condizioni che non risultino compatibili con gli elementi ed i parametri definiti dagli studi di settore.

3. Nei casi di vizi, guasti o danni derivanti da interventi di riparazione effettuati in condizioni precarie a causa dei vincoli restrittivi previsti nelle clausole inserite nelle convenzioni, l'impresa di assicurazione è corresponsabile con l'impresa di autoriparazione convenzionata, ferma restando la preventiva richiesta di risarcimento della parte danneggiata all'impresa di autoriparazione e la preventiva escussione del patrimonio della medesima impresa.

4. È ammessa l'azione inibitoria di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, contro le imprese di assicurazione che nell'offerta, nella pubblicità e nell'informazione dei propri servizi assicurativi raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto aventi ad oggetto il risarcimento in forma specifica mediante specifiche convenzioni con imprese di autoriparazione. Si applica l'articolo 37-bis del predetto decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 142-*nonies*.

(Risarcimento integrale dei danni subìti)

1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al 'fermo

tecnico' del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

2. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

8.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Principio della libertà di scelta dell'assicurato)

1. Dopo l'articolo 142-*ter*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 142-*quater*.

(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie)

1. Tutti i contratti di assicurazione devono prevedere espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipulazione di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"».

9.2

GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'assicurato che abbia fatto installare dispositivi elettronici ai sensi dell'articolo 132-*ter*, lettere *b)* e *c)*, deve essere garantito, su sua richiesta, l'accesso ai dati registrati dai medesimi dispositivi».

9.4

PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo».

9.6

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo», alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.7

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «le risultanze del dispositivo» alla fine del periodo con le seguenti: «le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, le parole: «formano piena prova», sono sostituite dalle seguenti: «possono fornire prova».

9.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, dopo le parole: «dei fatti a cui esse si riferiscono», inserire le seguenti:«solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità dei dati durante la loro trasmissione ai provider, di cui al successivo comma 2 e».

9.11

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento ovvero la manomissione del predetto dispositivo».

9.14

MATTEOLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo», con le seguenti: «non alleghi il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 1, sostituire le parole: «dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» con le seguenti: «non alleghi la prova del mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo».

9.19

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i dati di cui all'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono conservati dai *provider* di telematica assicurativa di cui al comma 2, sino a decorrenza dei termini di cui all'articolo 2941 del codice civile, ovvero nei casi in cui i dati formino prova nei procedimenti civili di cui al comma 1, questi sono conservati dal *provider* di telematica assicurativa sino alla chiusura definitiva dei procedimenti medesimi».

9.20

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sono garantite», inserire le seguenti: «con specifica certificazione redatta e rilasciata».

9.22

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi», con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS».

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «*provider* di telematica assicurativa» *, con le seguenti:* «*provider*».

9.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire le parole: «"di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi» con le seguenti: «scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS».

Conseguentemente, le parole: «provider di telematica assicurativa» *sono sostituite con la parola:* «provider»*, ovunque ricorrano*.

9.23

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I dati delle cosiddette »scatole nere«, relativi all'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza direttamente dall'IVASS e dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, attraverso un'apposita Banca dati, istituita presso l'IVASS, cui è consentito l'accesso alla impresa di assicurazione limitatamente all'estrazione dei dati rilevanti ai fini nella determinazione delle responsabilità in caso di sinistro che, in ogni caso, sono da questa utilizzati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con regolamento dell'IVASS, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di funzionamento della Banca dati alla cui istituzione si provvede con oneri a carico delle imprese assicurative.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

9.25

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», al comma 4 sopprimere le parole: «dell'impresa di assicurazione o».

9.27

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione in modo esclusivo. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegati, di trasferire i dati ad imprese terze per attività di tipo commerciale o ricerche di mercato.».

9.204

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato in qualsiasi momento può recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati».

9.29

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 145-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «In deroga al divieto di cui ai precedente periodo, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)* , non alimentati autonomamente ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo all'atto della loro installazione da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione dello sconto praticato sul premio.»;

b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «periodo precedente» *con le seguenti:* «primo periodo».

9.30

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1 45-bis», dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. In caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento, causati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, o dagli altri dispositivi individuati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b)*, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo da parte di personale specializzato, è fatto salvo il diritto dell'assicurato di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice della riduzione del premio.».

9.0.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito»».

9.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

All'articolo 146, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano"».

9.0.201

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo dell'articolo 145-bis *al comma 1, dopo le parole:* «dispositivo formano piena prova»*sono inserite le parole:* «relativamente alla zona ed all'orario di accadimento del sinistro».

9.0.202

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualsiasi risultanza tecnica diversa dall'orario o dalla localizzazione dovrà essere analizzata ed interpretata da un professionista indipendente, preferibilmente iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157, abilitato secondo il regolamento che verrà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma"».

10.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a)*al comma 1, premettere il seguente comma:*

"1. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso";

b)dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* all'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cm al decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità

dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.";

c) dopo il comma Il è inserito il seguente:

"11-*bis*. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma 1 viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135"».

10.2

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola: "sessanta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "venti";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi".

c) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia effettuata alcuna offerta,"».

10.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso nonché delle spese di demolizione e di reimmatricolazione e della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e re immatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore"».

10.5

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "Il danneggiato può procedere" fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: "La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-*bis*";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato".

"1-*ter*. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1-*bis*, lettera *b)*, del presente articolo"».

10.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

10.202

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

10.9

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

b) al comma 10, dopo la parola: "interessi," *sono inserite le seguenti:* "o quando non sia formulata alcuna offerta,";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*bis*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto"».

10.10

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 149, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

10.12

MANDELLI, PELINO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: "due anni" è inserito il seguente periodo: "In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore"».

G10.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti

del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G10.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi extra comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Italia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa

straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

10.0.1

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia"».

10.0.2

PUGLIA, BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di dame comunicazione all'altra compagnia";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141"».

10.0.3

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto)

1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato"».

10.0.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al comma l dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

10.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, dopo le parole: "veicolo utilizzato", aggiungere le seguenti: "entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo"».

11.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Trasparenza delle procedure di risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta)*. - *1*. Al Codice delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 142-*ter*, è inserito il seguente:

"Art. 142-quater. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata alla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico", al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo».

11.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

"Art. 149-*bis*.

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subìti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al "fermo tecnico" del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

7. Risultano inoltre comprese le spese di perizia di competenza del perito che il contraente di polizza avrà scelto e nominato, nonché la quota parte delle competenze del terzo perito a carico del contraente"».

11.201

GAMBARO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «, che ha eseguito le riparazioni», aggiungere le seguenti: «Al danneggiato, cessionario ed assicuratore dovranno inviare comunicazione contenente il dettaglio delle voci di danno e l'importo relativo ad ogni singola voce, a mezzo pecco AR».

11.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 149-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Qualora chi abbia stipulato un contratto che preveda il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di una tale facoltà, in caso di sinistro risarcito dall'impresa con la quale ha stipulato il contratto è tenuto a rimborsare a quest'ultima lo sconto maturato nell'annualità in corso al momento del verificarsi del sinistro.».

11.202

RUVOLO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. L'articolo 193, comma 4 del Codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 40, comma 6 della direttiva 92/49/CE, si applica in presenza di infrazioni già commesse e accertate, inerenti unicamente la specifica attività assicurativa, esercitata in stabilimento o in libere prestazioni di servizi da parte dell'impresa di assicurazione avente sede sociale in uno Stato membro della UE operante sul territorio italiano».

11.0.200

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono aggiunte infine le seguenti parole: «La richiesta di risarcimento dovrà contenere i medesimi dati di cui all'articolo 148».

11.0.3

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

"Art. 150-*ter*. - *(Risarcimento in forma specifica) - 1*. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo *ex* 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.

2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso *ex* 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la

riparazione dei veicoli"».

11.0.4

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Dopo l'articolo 150-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 è inserito il seguente:

"Art. 150-*bis.1*.

(Risarcimento in forma specifica)

1. Nel caso di sinistro verificato si in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149 del presente codice, ove non vi siano state lesioni alle persone è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di un eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non possono essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o di scoperto.

2. L'impresa di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in fora specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.

3. L'impresa di assicurazione, risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con il medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, un'ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, ferma restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.

4. L'assicuratore deve fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, un'informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse sono effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali prodotti dalla casa madre automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne è effettuata la sostituzione o la riparazione, ovvero per danneggiamenti esterni, se la riparazione avviene mediante interventi di raddrizzatura a freddo e non di riverniciatura completa.

5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emette e consegna al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura o ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento è effettuato dall'impresa di assicurazione, con l'analitica indicazione dei lavori svolti, che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa di cui al comma e con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati corredata dall'esplicita informazione sull'utilizzo o no di materiale prodotto dalla casa madre automobilistica o compatibile.

6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società di intermediazione per la riparazione dei veicoli"».

11.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

L'articolo 156, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

Art. 156. - *(Attività peritale)*. - *1*. L'attività professionale di perito automobilistico per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei

veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente mediante l'attività professionale di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.

3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e devono agire in condizioni di terzietà e di autonomia, in modo che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economica o personale.

4. Resta ferma la facoltà da parte del danneggiato di designare un perito di propria fiducia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157 al fine di effettuare l'accertamento e la stima dei danni subìti, con l'obbligo di allegare ai documenti da fornire all'impresa di assicurazione la documentazione relativa al compenso professionale per l'opera svolta.

5. La perizia, eseguita in remoto o in loco, deve mantenere il suo carattere contraddittorio in tutte le operazioni necessarie alla riparazione dei veicoli.

6. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel comma precedente, ciascuna perizia è costituita dalla valutazione dettagliata del tempo richiesto per ciascuna operazione, firmata dal perito automobilistico e ogni qual volta possibile concordata con l'autoriparatore. Nell'ipotesi in cui la perizia sia effettuata in presenza del solo proprietario del veicolo, la firma dell'eventuale verbale peritale non pregiudica il diritto dell'autoriparatore ad avere la perizia in contraddittorio. In questo caso il perito presenta il suo calcolo all'autoriparatore designato dal proprietario del veicolo per avviare la discussione in contraddittorio.

7. In caso di controversia tra il perito automobilistico e l'autoriparatore si applica la normativa vigente in materia.

8. Affinché il perito possa espletare il proprio mandato con professionalità e diligenza si stabilisce che, anche in caso di contrattazione con la compagnia assicuratrice, il costo minimo della parcella per singola prestazione non può essere inferiore al costo della tariffa oraria professionale stabilita dal Collegio o dall'Ordine di appartenenza del professionista nominato.

11.0.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Attività dei periti)

1. Al comma 1 dell'articolo 156 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: "natanti" aggiungere le seguenti: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la parola: «direttamente».

11.0.7

CASTALDI, PUGLIA, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni in materia di attività peritale)

1. Al comma 2 dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "direttamente" è soppressa;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel molo di cui all'articolo 157"».

11.0.8 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 156-*bis*.

(Terzietà del fiduciario assicurativo)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti e imprese di assicurazione è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni dei professionisti fiduciari più rappresentative a livello nazionale. In caso di interferenze di carattere non tecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza, fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.10 (testo 2)

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis)* la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis)* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

11.0.11

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in materia di divieto di abbinamento)

1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: "ai sensi dei commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 2"».

11.0.12

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.

2-*bis*. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macro aree territorialmente omogenee";

b) all'articolo 13, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati;

c) l'articolo 14 è abrogato».

11.0.13

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Valore commerciale dei veicoli danneggiati)

1. Nel caso in cui il costo della riparazione ecceda il valore commerciale del veicolo e la riparazione costituisca condizione essenziale per la circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie».

12.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. All'articolo 170-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica, di cui all'articolo 38-*bis* del regolamento dell'ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal comma 1-*quater*.

1-*ter*. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le

condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-*quater*. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1.«».

12.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale). - 1.* All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma l si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori» .

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e della stessa regione.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.».

12.200

FABBRI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori"».

12.201

PUPPATO, MORGONI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.202

PUPPATO, FABBRI, MORGONI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo non può prevedere condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso superiore a trenta giorni"».

12.203

PUPPATO, MORGONI

Ritirato e trasformato nell'odg G12.203

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza, qualora non già previsto, non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo a richiesta dell'Assicurato sempre che il contratto stipulato non preveda vincoli con garanzie a tutela di un beneficiario identificato. Il contratto assicurativo con tacito rinnovo prevede condizioni di disdetta da parte del contraente con termine di preavviso non inferiore a trenta giorni dalla scadenza"».

G12.203 (già em. 12.203)

PUPPATO, MORGONI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2085-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere, entro brevi termini e al primo provvedimento utile, le problematiche di cui all'emendamento 12.203.

12.204

PUPPATO, MORGONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di ogni tipologia», con le seguenti: «aventi durata contrattuale di almeno cinque anni».

12.205

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei termini si considera proroga».

12.206

PELINO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il mancato pagamento del premio entro il termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di quindici giorni dalla scadenza, si considera disdetta per fatti concludenti e l'assicuratore non ha azione per la riscossione di tale premio; il pagamento nei medesimi termini si considera proroga».

13.1

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale) 1.* - La lettera *e)* del comma 5 dell'articolo 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 20 Il, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«*e)* a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. A tale adempimento corrisponde l'obbligo a contrarre posto a carico delle compagnie di assicurazione. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Ai Consigli Nazionali è riconosciuta, altresì, la possibilità di stipulare polizze collettive valide per la generalità degli iscritti, la cui attivazione è subordinata all'accettazione volontaria del singolo professionista. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni regolamentate interessate, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni anzi dette, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura"».

13.2

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «, fatta salva la libertà contrattuale delle parti,».

14.2

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

14.3

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola:* «riscontro» *sono aggiunte le seguenti:* «ad opera di specialista»;

2) *dopo le parole:* «da cui risulti» *sono aggiunte le seguenti:* «clinicamente o»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.4

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la parola "riscontro" è aggiunta la seguente "ad opera di specialista"».

14.5

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole "visivamente o strumentalmente" sono aggiunte le parole "clinicamente o"».

14.6

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* al comma 3-*quater* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: "È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo, sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari"».

14.7

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «può richiedere» con le seguenti: «richiede annualmente».

14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.1

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 100.000 euro» con le seguenti: «da 20.000 euro a 200.000 euro».

15.0.1

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Disposizioni in materie di gestione dei reclami)

1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e

degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica certificata».

16.1

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «4.», secondo periodo, dopo le parole: «massimo di dieci anni», aggiungere le seguenti: «,ferme restando le facoltà di riscatto ai sensi dell'articolo 14».

16.12

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)*. All'articolo 11, comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sono compresi nell'ipotesi di cui alla presente lettera gli acquisti effettuati mediante finanziamento bancario sin dall'origine condizionato all'esistenza di una posizione previdenziale complementare ed agevolato da concorso di enti pubblici territoriali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari emanate dagli stessi enti"».

16.21

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a)*sostituire le parole:* «maggiormente rappresentative» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative»;

b)*sostituire le parole:* «esperti della» *con le seguenti:* «esperti di comprovata e riconosciuta competenza»;

c) *alla lettera b) sopprimere le parole:* «delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti,» *e sopprimere le parole*: «delle categorie dei lavoratori interessati»;

d)*alla lettera* c) *sostituire le parole:* «delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi» *con le seguenti:* «del patrimonio e migliorare l'efficacia gestionale».

16.22

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *sostituire le parole da*: «fondata su criteri» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni»;

2) *dopo la lettera* a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* individuazione, sentite la COVIP e l'Autorità nazionale anticorruzione, di criteri volti a garantire che la selezione dei gestori dei fondi pensione avvenga nel rispetto della massima trasparenza, anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di *advising* e le società di gestione ed ogni possibile conflitto di interesse tra i componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali tra i fondi chiusi ed i fondi aperti».

16.23

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «fondata su criteri» fino alla fine della lettera con le

seguenti:«individuazione di requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dei consigli di amministrazione e controllo e degli organi collegiali, anche attraverso il ricorso alla disciplina contenuta nel regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 sulle operazioni con parti correlate.».

16.24

PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nonché dei regimi gestionali», con le seguenti: «dei regimi gestionali ed individuazione del divieto di investimento, da parte dei fondi pensione, in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentari».

16.200

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis)* prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

16.27

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».

G16.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto «Destinazione Italia») detta misure per la semplificazione dei processi di strutturazione e gestione dei portafogli degli investitori istituzionali che sottoscrivono titoli derivanti dalla cartolarizzazione di crediti delle stesse con l'obiettivo di incentivare l'attrazione di capitali italiani ed esteri verso il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese ed aumentare la capacità di diffusione dei cosiddetti *minibond*;

il suddetto comma 1 dell'articolo 12, alla lettera *e)* incentiva l'investimento in titoli di cartolarizzazione con obbligazioni e titoli similari come sottostante da parte delle assicurazioni e dei fondi pensione, anche qualora tali strumenti non siano negoziati su mercati regolamentati o sistemi

multilaterali di negoziazione e anche se privi di *rating*;

i *minibond* si sono rivelati uno strumento finanziario volto capace di assicurare alle piccole e medie imprese un'ulteriore opportunità di accesso al credito, così da ridurre la loro dipendenza dal sistema bancario creando, anche per quelle Italiane, un «mercato del debito», analogamente a quanto già avviene nei sistemi finanziari ed industriali europei più avanzati; non sembra tuttavia che i fondi pensione abbiano utilizzato tali strumenti, nonostante sia stata favorita la costituzione di fondi specializzati o di società di cartolarizzazione al fine di sostenere l'aggregazione e la selezione professionale di portafogli di *mini-bond* attraverso i quali sollecitare il mercato dei capitali e, inoltre, siano state create le condizioni per incrementare strutturalmente la quota di investimenti in questa nuova *asset class* da parte di soggetti istituzionali come le compagnie di assicurazione, i fondi pensione stessi e le casse di previdenza dei professionisti;

con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166, sono state dettate norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, con le quali si invitano gli stessi fondi a realizzare un'adeguata diversificazione del loro portafoglio perseguendo sempre l'ottimizzazione della combinazione reciditività-rischio. Lo stesso decreto prevede inoltre che le disponibilità del fondo pensione debbano essere investite prevalentemente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, mentre l'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi dovrà essere mantenuto a livelli prudenziali, e complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo;

lo stesso decreto n. 166, nel rivedere i limiti di concentrazione, stabilisce che i fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione derivante da investimenti in strumenti derivati, non dovranno investire più del 5 per cento delle loro disponibilità complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non più del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;

è opportuno sottolineare, infine, come il citato decreto ministeriale n. 166 del 2014 abbia previsto una deroga espressa ai limiti di concentrazione, stabilendo, all'articolo 5, comma 3, che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

l'imposizione di tali limitazioni sembra aver tradito lo spirito dell'articolo 12 del decreto Destinazione Italia, scoraggiando da parte dei fondi pensione l'investimento di una parte del proprio portafoglio in titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse,

impegna il Governo ad adottare iniziative normative in materia di regime di investimento dei fondi pensione, obbligando questi ultimi a sottoscrivere o ad acquisire, per un valore pari ad almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio, titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

G16.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza», premesso che:

l'articolo 16 del provvedimento in esame concerne la portabilità dei fondi pensione;

la stesura iniziale del testo prevedeva la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento, Inoltre, dispone l'abbreviazione dei termini per l'anticipo

dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 10 anni (in luogo degli attuali 5) rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza;

in merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

infine, si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R, maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in prima lettura, viene introdotto un comma aggiuntivo, con il quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari (collettive e quelle istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si prevede che entro 30 giorni dall'approvazione della legge sia convocato un tavolo di confronto con sindacati, associazioni datoriali e esperti della materia per riformare i fondi pensione spingendo ad aggregazioni finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e così ridurre costi e rischio; revisione dei requisiti per l'esercizio dei fondi pensione secondo le migliori pratiche internazionali, fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione dei patrimoni gestiti;

in questo articolo si riduce, inoltre, da dieci a cinque anni l'anticipo rispetto ai requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, su richiesta dell'aderente. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo fino a un massimo di dieci anni,

impegna il Governo ad estendere tale facoltà anche agli iscritti alle forme previdenziali pubbliche obbligatorie per rendere possibile la flessibilità dell'età pensionabile da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.

G16.202

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2085-A all'articolo si interviene sui fondi pensione con l'obiettivo di rilanciare le forme di previdenza complementare;

premesso che:

le forme di previdenza complementare sono uno strumento volontario atto ad assicurare ai lavoratori un trattamento pensionistico integrativo;

considerato che:

le forme di previdenza complementare possono sopperire alla riduzione tendenziale delle prestazioni pensionistiche che verranno erogate dal sistema obbligatorio anche a causa della ritardata occupazione o delle frequenti interruzioni contributive determinate dalle caratteristiche tendenziali del mercato del lavoro;

le adesioni ai fondi pensione fin qui realizzate, pur moderatamente crescenti, non sono però state fino ad ora coerenti con il bisogno reale;

le adesioni ai fondi pensione contano poco più di 7 milioni di iscritti, che scendono a poco più di 5 milioni se ci considera che quasi 2 milioni di lavoratori hanno interrotto i versamenti a causa della crisi economica,

impegna il Governo:

a prevedere misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per destinare alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota dell'importo dovuto su base annuale ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

a prevedere per i lavoratori e le lavoratrici, con particolare riguardo per quelli iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'innalzamento del limite delle deduzioni dall'imponibile irpef, delle somme effettivamente corrisposte alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

16.0.5

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito a norma di cui al comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

16.0.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7, è inserito. il seguente:

"7-*bis*. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo, prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine, i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."».

18.2

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0*a)* al comma 2, dopo le parole: "tutte le voci che compongono l'offerta,", sono inserite le seguenti: "ivi compresa la tassa di concessione governativa eventualmente dovuta,"».

18.200
CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «al valore del contratto» con le parole: «ai costi sostenuti dall'operatore»
18.201
FISSORE
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».
18.202
AMORUSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».
18.203
DI BIAGIO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».
18.204
PELINO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».
18.205
BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti: «ivi inclusi i».
18.206
CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ai» con le seguenti «ivi inclusi i».
18.13
MANDELLI, PELINO
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».
18.14
MANDELLI, PELINO
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «le medesime», con la seguente: «analoghe».
18.207
FISSORE
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente:«Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori ed utenti di comunicare il recesso o il cambio gestore attraverso un apposito modulo predisposto in una sezione dedicata sul proprio sito web».
18.208

AMORUSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.209

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.210

PELINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.211

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.212

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», ultimo periodo, sostituire le parole: «devono consentire la possibilità» con le seguenti: «devono favorire, ove possibile, la facoltà».

18.17

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, su richiesta del consumatore o dell'utente interessato, sono tenuti a fornire, sin dal momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto per via telefonica, copia, su supporto digitale o con modalità telematiche della registrazione della conversazione con la quale si è concluso il contratto.».

18.18

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «3-ter», con il seguente:

«3-*ter*. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a dodici mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo».

18.213

AMORUSO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.214

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.215

PELINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le parole: «la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.216

BONFRISCO, PERRONE

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter» sostituire le parole: «la fornitura sia di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.217

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter» dopo le parole: «aventi ad oggetto» sostituire le seguenti: «sia la fornitura di servizi che di beni» con le seguenti: «la fornitura di servizi».

18.21

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro», con la seguente: «dodici».

18.22

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», primo periodo, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

18.24

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», secondo periodo, sostituire le parole da:«e comunque» fino alla fine del periodo, con le seguenti:«ed è comunque esclusa l'applicazione di clausole penali».

18.29

PELINO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», secondo periodo, sopprimere la parola: «residua».

18.218

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-ter», sopprimere la parola: «residua».

18.32

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 3-quater», aggiungere il seguente: «3-quinquies. Gli operatori di telefonia non possono prevedere tariffe differenziate per l'utilizzo di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione in modalità tethering/hotspot Wi-Fi

rispetto alle tariffe applicate ai servizi offerti per l'accesso alla rete internet».

18.33

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 70, comma 1, lettera *f)*, numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: "eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto" inserire le seguenti: "e in caso di recesso anticipato dal contratto"».

18.34

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.37

PELINO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.219

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la parola: «anticipato».

18.220

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», sostituire, ovunque ricorra, le parole: «l'abbonato» con la seguente: «il contraente».

18.221

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* l'indicazione delle modalità e delle fonti di acquisizione dei dati personali del contraente;».

18.222

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4-bis», aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* le modalità con le quali il contraente destinatario del contatto può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni;».

18.0.200

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficia*le n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni,

concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.1

RUSSO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola: «delocalizzare» con la seguente: «spostare».

20.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera* a), *capoverso* «Art. 2», *sopprimere le parole:* «in un Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

b) *al comma 1, lettera* b), *capoverso* «Art. 6», *nel primo periodo sostituire la parola:* «10.000» *con la seguente:* «20.000»;

c) *al comma 2, sopprimere le parole:* «dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea».

20.202

FABBRI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa col Ministero del lavoro, possono essere stabiliti ulteriori obblighi e modalità attuative rispetto a quanto previsto dal comma 2"».

20.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis)* al fine di rafforzare le misure a sostegno della tutela dei dati personali e per favorire l'iscrizione da parte degli utenti al registro pubblico delle opposizioni, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento.

5-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

5-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*.

5-*quinquies*. Agli adempimenti di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

21.300

BLUNDO

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, al secondo periodo, sostituire le parole: "25 per cento del fatturato» con le seguenti: «20 per cento del fatturato"».

21.301

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «una posizione dominante», inserire le seguenti: «, con quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato,» .

21.302

PETRAGLIA, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-*bis*. 1. L'Autorità adotta altresì i provvedimenti necessari per garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica, vigilando in particolare affinché i fenomeni di concentrazione oligopolistica presenti nel settore non compromettano la distribuzione di prodotti cinematografici indipendenti. A tal fine, l'Autorità può stabilire specifiche quote di programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche riservate alle produzioni indipendenti, d'autore e di innovazione, con particolare riguardo alle opere di giovani professionisti al di sotto dei 35 anni.».

21.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero Il, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "rilevati da altri soggetti" aggiungere le seguenti: "che non siano preventivamente autorizzati sulla base di oggettivi criteri di indipendenza e imparzialità dall'Autorità per le Garanzie per le comunicazioni che detta i relativi protocolli per il rilevamento".».

21.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigila al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2"».

21.0.302

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Al fine di assicurare una maggiore diffusione della stampa quotidiana e periodica e garantire la libera concorrenza nell'esercizio dell'attività di distribuzione e rivendita di quotidiani e periodici, al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1. al comma l, le parole: "da parte delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

2. al comma 2:

2.1 alla lettera *a)*, le parole: ", previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla" sono sostituite dalle seguenti: "effettuano la";

2.2 alla lettera *b)*, le parole: "sono autorizzati alla" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare la";

b) all'articolo 2:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. l'attività di cui al comma 1 si esercita, su tutto il territorio nazionale, senza necessità di autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati. Sono ammessi esclusivamente i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, alla sicurezza e possibili contrasti con l'ordine pubblico.";

2. al comma 3, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Sono punti vendita non esclusivi:";

3. i commi 4,5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 2, è altresì consentita:

a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

5. Qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti vendita

esclusi o non esclusivi, la vendita di stampa periodica e quotidiana può essere esercitata anche in esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.»;

(*c)* l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"d-*sexies)* le clausole contrattuali di esclusiva territoriale nella distribuzione di quotidiani e periodici sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge.";

e) l'articolo 6 è abrogato;

f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,' sono inserite le seguenti: ivi compresa l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica'.

2. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

21.0.303

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. Al fine di eliminare restrizioni ingiustificate alla libera iniziativa economica delle imprese dell'editoria e garantire una maggiore libertà di concorrenza dei rivenditori finali, all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

b) al comma 2, le parole: ", con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1" sono soppresse;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) al comma 5, le parole: "1 commi l e 2 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 1 non si applica";

e) al comma 6, la parola: "fissato" è sostituita dalla seguente: "indicato";

f) al comma 7, la parola: "non" è soppressa».

21.0.200

TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis.*

(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radiotelevisive)

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sostituire il punto 11) lettera *b)* comma 6, con il seguente:

"11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri

universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

21.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione delle apparecchiature elettroniche)

1. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti software non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti web, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti software al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

3. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2 sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto».

22.200

PELINO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

22.201

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

22.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «l'identificazione in via indiretta del cliente,» sopprimere la parola: «anche».

22.203

PELINO

Precluso

Al comma 1, dopo «l'identificazione in via indiretta del cliente,» sopprimere la parola: «anche».

23.200

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

23.201

DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *I)* della direttiva europea 2015/2366».

23.202

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera "L" della direttiva europea 2015/2366».

23.203

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15 comma 6 del Decreto n.145 del 2006 sostituire le parole: "12,50" con le seguenti: "50"».

23.204

AMORUSO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.205

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.206

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1-bis, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto»

23.207

PELINO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.208

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1-bis, dopo le parole: «è messo nelle condizioni di conoscere» sopprimere le seguenti: «durante l'operazione di acquisto».

23.209

FABBRI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3, lettera *l)* della direttiva europea 2015/2366».

23.210

CROSIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Tutte le soglie di spesa eseguibili con il credito telefonico devono intendersi come disciplinate dall'articolo 3 lettera «*l*» della direttiva europea 2015/2366 ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata».

G23.200

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;

un emendamento approvato dalla 5ª commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;

in più, estende, dal1º luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;

una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;

mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge del 2-3 per cento del fatturato;

nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;

considerato inoltre che:

quanto premesso si aggiunge al mare magnum delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre illegittimo tasso di interesse, anche una commissione;

tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in *home banking* che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;

le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche *preater legem*;

ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare,

impegna il Governo a prevedere nell'annunciata riforma del sistema creditizio una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti assicurando, da un lato, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti, e, dall'altro, la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in *home banking*.

24.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi l-bis e I-ter di cui al presente articolo».

24.300 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni

siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma l, del predetto regolamento.

1-*ter*. Nel registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

24.200

SOLLO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

24.201

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-*ter*. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-*quater*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* di cui al presente articolo».

25.0.300

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché i concessionari e gli affidatari di servizio pubblico, assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.».

25.0.301

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche al Codice del consumo)

1. Alla parte III, Titolo IV, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo II-*bis*.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE

Art. 100-*bis*.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) "applicazione elettronica": un *software*, porzione di software o insieme di *software* realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.

b) "applicazione a contenuto informativo": un *software*, porzione di software o insieme di *software* che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.

e) "*device*": dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete *internet*.

d) "informazioni sull'applicazione": informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.

e) "*marketplace*": spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.

f) "*web banner*": messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina *internet* e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*ter*.

(Informazioni precontrattuali)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve

descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con *hardware* e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di *marketpIace* sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e *download*; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-*quater*.

(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.

2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.

3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.

4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza o sulla vulnerabilità dei minori per indurli ad effettuare un acquisto nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-*quinquies.*

(Gestione dei pagamenti).

1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di *marketplace*, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.

2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di *marketplace*, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-*sexies.*

(Diritto di recesso)

1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il

consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera *o)* del presente codice."».

27.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal 10 giugno 2017»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-*bis)*. All'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli invii multipli di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche consegnati, fisicamente o con mezzi telematici, ai punti di accettazione degli operatori postali, e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma l, lettera *a-bis)*, sono destinate al finanziamento del fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni».

27.301

PELINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017».

27.302

PELINO

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 10 giugno 2016».

27.303

PELINO

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «a decorrere dal 10 giugno 2017» con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2017».

27.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole:«10 giugno 2017» con le seguenti: «1º gennaio 2017».

28.300

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 29 a 33.

28.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, con le seguenti:* «30 aprile 2019».

28.200

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018» con le seguenti: «1º gennaio 2020».

28.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le parole: «1º gennaio 2020».

28.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 sono apportate e seguenti modificazioni:

al comma 5, lettera *a)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *b)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

al comma 5, lettera *c)* le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

G28.200

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IV A, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile,

impegna il Governo a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

G28.201

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame, che interviene in materia di energia, reca un numero rilevante di articoli in cui si prevede l'adozione di provvedimenti a carico dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, necessari a garantire il funzionamento del sistema delineato dalla nuova disciplina introdotta nel corso dell'esame in sede referente,

impegna il Governo a valutare le opportune iniziative, di carattere normativo, volte ad integrare la disciplina vigente delle autorità indipendenti, limitatamente all'ipotesi di mancato rispetto dei termini temporali ad essi concessi per l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge a tutela degli interessi dei consumatori, procedure analoghe a quelle già previste dall'ordinamento per le pubbliche amministrazioni in caso di ritardo nella conclusione del procedimento, adattandole alle specificità del settore e alla natura giuridica degli organismi indipendenti.

G28.202

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

gli articoli 28 e 29 del presente disegno di legge vertono sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica;

tale transizione da un mercato energetico tutelato ad un mercato libero richiede meccanismi in grado di garantire la parte della domanda, ossia i consumatori, che presenta elementi di maggiore rigidità dovuti a ragioni anagrafiche o di scarsa propensione al cambiamento;

è necessario dunque prevedere misure che scongiurino pregiudizi economici ed assicurino consapevolezza nei clienti finali,

impegna il Governo a definire, con successivi interventi normativi, meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi avvenga nel rispetto del princìpio della pluralità di offerta, garantendo altresì gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

29.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2018», con le seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 32 comma 1, sostituire le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»*, con le seguenti:* «30 aprile 2019».

29.301

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le seguenti: «1º gennaio 2020».

29.200

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «1º luglio 2018», *con le seguenti:* «1º gennaio 2020»;

b) *sostituire le parole da:* «adotta disposizioni», *fino alla fine del comma con le seguenti:*, «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale e, con proprio provvedimento, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dispone l'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1º gennaio 2020 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.201

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le seguenti: «1º gennaio 2020».

29.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º luglio 2018», con le parole: «1º gennaio 2020».

29.203

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino alla fine del periodo con le seguenti: «nel rispetto di specifici indirizzi emanati con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, provvede all'indizione di un'asta competitiva internazionale per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che al 1º luglio 2018 non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero».

29.204

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «adotta», fino alla fine del comma con le seguenti: «disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale».

29.205

FABBRI, SCALIA

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguarda ai clienti finali domestici e alle», con le seguenti: «, dalla medesima data di cui al periodo precedente, adotta disposizioni per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle», e dopo le parole: «10 milioni di euro» inserire la seguente: «temporaneamente».

29.206

FISSORE

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», sopprimere le parole: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore».

29.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Trasparenza dei prezzi dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del costo dei prodotti energetici di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, disciplina le modalità per rendere note ai consumatori le imposte sulla produzione e sui consumi che gravano sui prodotti energetici acquistati, prevedendo che siano indicati espressamente gli importi pagati a titolo di accisa».

30.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tutte le offerte di cui ai precedente periodo sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2».

30.200

MANCUSO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: «per la loro pubblicazione nel portale», aggiungere le seguenti: «e ad aggiornarle tempestivamente, in modo che siano confrontabili con le altre offerte dal momento in cui sono rese operative sul mercato. Al fine di consentire l'effettiva confrontabilità delle offerte, il portale dovrà offrire all'utenza modelli di simulazione dei costi dei servizi di vendita, tramite i quali i consumatori, impostando i dati relativi ai propri consumi, ripartiti secondo le diverse fasce orarie, possano ottenere preventivi attendibili. Le simulazioni dovranno esplicitare gli effetti nel tempo delle offerte promozionali vincolate a determinati criteri di durata o altro obbligo a carico dell'utente. Le simulazioni dovranno altresì essere integrate con gli oneri relativi ai servizi di rete.»;

b) Al comma 1, alla fine del quarto periodo, aggiungere il seguente: «Il Comitato si riunisce su istanza motivata di uno dei suoi componenti.»;

c) Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono inviate periodicamente» con le parole: «sono tempestivamente inviate»;

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

«(Confrontabilità delle offerte e tutela dei consumatori)».

30.201

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblicazione nel portale», aggiungere, in fine, le seguenti: «contestualmente alla data di avvio dei contratti di somministrazione relativi alle utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione».

30.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei contenuti inseriti».

30.302

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte, nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza».

30.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente», con la parola: «mensilmente».

30.303

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, dopo le parole:«di cui al comma 2,» inserire le seguenti: «attraverso una modulistica standardizzata dei contratti per la fornitura di energia elettrica o gas da parte degli operatori della vendita,».

31.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, prevedendo l'indicazione separata delle imposte sui consumi di cui sono gravati i prodotti».

31.301

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le linee guida recepiscono e integrano le modalità di acquisto e le procedure già adottate dalle reti italiane di gruppi di acquisto solidale».

32.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis)* il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

32.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Ministro dello sviluppo economico», *alla fine del comma, con le seguenti:* «le scadenze di cui agli articoli 28 e 29 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «di cui al comma 2», *inserire le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

32.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, nel primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aggiornando con le medesime modalità tale verifica fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica».

32.303

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma2, secondo periodo, sostituire le parole da:«Qualora su almeno uno degli indicatori» fino alla fine del comma, con le seguenti:«Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d)ed e) del comma l del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 è automaticamente sospesa fino al completo raggiungi mento di tutti gli indicatori di cui al comma l del presente articolo».

32.304

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:«Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d)ed e) del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono prorogate fino al 1º gennaio 2020 per ciascun mercato di riferimento».

32.305

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* «entro i tre mesi» *con le seguenti:* «entro i nove mesi»;

b) *al comma 3, sostituire le parole da:* «secondo meccanismi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «nonché i criteri e le modalità di indizione, con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di procedure d'asta competitive per assegnare agli operatori di vendita di energia elettrica o gas che offrano le migliori condizioni i clienti che residuano nel servizio Di Maggior tutela».

33.300

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«alla piena apertura del mercato», inserire le seguenti: «, all'andamento delle tariffe applicate dai fornitori di energia elettrica e del gas».

34.300

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«predetti settori» inserire le seguenti: «offrendo modalità informative dirette e fruibili da tipologie di clienti differenti, anche in relazione ad età e condizione sociale,».

34.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La stessa deve altresì garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas».

34.0.200

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione)

1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consorti li costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

36.300

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«clienti economicamente svantaggiati» inserire le seguenti: «, ai clienti in condizioni di precarietà energetica».

36.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

36.302

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«anche alternative rispetto alla compensazione della spesa», inserire le seguenti: «anche attraverso l'evoluzione del sistema per la gestione del Bonus Elettrico e Gas, gestito dai Comuni».

36.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«anche alternative rispetto alla compensazione delle spese», inserire le seguenti: «ovvero attraverso l'adozione di strumenti e canali adottati dai Comuni,».

36.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente».

36.200

SCALIA, FABBRI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Il decreto stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai

soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.201

MANCUSO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo stabilisce altresì che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità provvede a definire le relative modalità applicative».

36.204

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

2-*ter*. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce le relative modalità applicative».

36.305

LUCIDI

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire il diritto alla salute e di scongiurare il fenomeno del blocco di accesso all'energia, il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì le modalità di erogazione dei relativi benefici economici.

2-*ter*. Al fine di superare la condizione di precari età energetica, il decreto di cui al comma 1 individua le condizioni e le modalità di revoca della facoltà di distacco per mora delle utenze, prevedendo l'obbligo di ripristino dei distacchi in essere per mora durante il periodo invernale, anche in relazione agli *standard* dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS sui livelli di temperatura minimi negli alloggi».

36.202

RUVOLO, BARANI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce inoltre che la compensazione delle spese per le forniture di energia elettrica e di gas naturale sia riconosciuta automaticamente ai soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, sia ricompreso entro valori appositamente stabiliti, coordinando le informazioni già in possesso dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, INPS, e del Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, l'autorità provvede a

definire le relative modalità applicative».

36.203

RUVOLO, BARANI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 e 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

G36.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

l'efficienza energetica e l'autoconsumo, dimensioni fondamentali nella gestione dell'energia, sono strettamente collegati alla convenienza per i cittadini che deriva dal risparmio energetico;

in tale contesto è evidente come, qualora le componenti di una bolletta risultino indipendenti dal consumo, lo stimolo al risparmio e all'autoconsumo cessi conseguentemente;

al fine di incentivare l'efficienza energetica e l'auto consumo è necessario ripartire in modo adeguato gli oneri fra componenti a consumo e componenti fisse;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente previsto, attraverso la Deliberazione n. 582 del 2015, lo spostamento integrale degli oneri di distribuzione da componente a consumo a componente fissa;

in particolare, risulta ridotta la convenienza economica degli interventi di efficienza energetica, premiando invece gli sprechi di energia e spostando in un momento di difficoltà risorse dai cittadini ai distributori, che operano in un regime di monopolio non concorrenziale;

è necessario che le scelte sulla politica energetica, così strettamente connessa con la materia ambientale, siano ricondotte nell'ambito di manovra del Governo, in modo che esso possa fare fronte a eventuali diminuzioni di gettito degli oneri in un quadro di garanzie per gli operatori e i cittadini,

impegna il Governo:

a prevedere, con successivi interventi normativi, che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), sia disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico;

a prevedere che tale rimodulazione avvenga soltanto in caso di necessità, ossia qualora l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema;

a prevedere un tetto massimo del 25 per cento per la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari, non parametrata

al consumo di energia elettrica dei clienti finali.

G36.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;

risulta necessario garantire tempestivamente l'applicazione di condizioni concorrenziali nel settore delle concessioni di distrubuzione dell'energia elettrica, stimolando gli operatori a prepararsi quanto prima a un prossimo confronto concorrenziale,

impegna il Governo a prevedere, con futuri interventi normativi, l'anticipo al 31 dicembre 2022 della scadenza delle concessioni di distribuzione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

36.0.300

GIROTTO, CASTALDI, PICCOLI, DE PETRIS

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Misure in materia di rimodulazione delle componenti fisse e variabili degli oneri di rete e di sistema)

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, operata attraverso il passaggio di corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi fissi o basati su parametri del punto di connessione può essere disposta esclusivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, la rimodulazione dei corrispettivi tariffari di cui al comma 1 può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento per i clienti domestici e il 20 per cento per i clienti non domestici.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo».

36.0.200

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*.

1. La rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo) può essere disposta solo con appositi decreti del Ministro dello Sviluppo economico.

2. Con riferimento agli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e agli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma l, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 la rimodulazione dei corrispettivi tariffari con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a corrispettivi commisurati a parametri del punto di connessione quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo può essere disposta esclusivamente nei casi in cui l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema.

3. In ogni caso, la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali, non può superare il 25 per cento.

4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni che siano emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del presente articolo.

37.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nei casi in cui in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stai teleletti. Qualora il cliente finale abbia provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato.».

37.301

PELINO, MANDELLI

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture per somme a conguaglio derivante da ritardo pluriennale nella fatturazione costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

1-*bis*. Nei contratti di cui al comma l l'inserimento nella fattura dell'intimazione di pagamento immediato della somma a conguaglio con minaccia del distacco dell'utenza, costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera *e)* e 26, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, in quanto sfruttando la minaccia di distacco pone in essere un indebito condizionamento della volontà dell'utente alterandone la libera capacità di valutazione.

1-*ter*. Nei casi di emissione di fatture relative a conguagli pluriennali di somme derivanti da ritardi nella fatturazione dei consumi idrici, di energia elettrica e gas, gli utenti hanno diritto alla sospensione del pagamento dei conguagli fino a che non sia verificata la conformità del comportamento degli operatori a quanto previsto dal decreto legislativo del 6 settembre 2005 n. 206.

1-*quater*. È in ogni caso diritto dell'utente finale, anche in regime di mercato libero, all'esito della verifica di cui al comma 1-*ter*, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentiti dall'utente in sede di stipula del contratto ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

1-*quinquies*. Sulle somme richieste a titolo di conguaglio espressamente consentite dall'utente in sede di stipula del contratto, non decorrono in nessun caso interessi a carico dell'utente finale.

1-*sexies*. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito in sede di stipula del contratto».

Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori».

37.302

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevante importo», con le seguenti: «con importo superiore al triplo del valore medio delle ultime tre fatture».

37.200

DI BIAGIO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola:* «reali» *con la seguente:* «effettivi»;

b) *al comma 2 sostituire la parola:* «reali» *con la seguente:* «effettivi» *e dopo le parole:* «l'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori» *aggiungere le seguenti:* «al fine di garantire la corretta ripartizione degli oneri tra i soggetti coinvolti».

37.303

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «rateizzazione», inserire la seguente: «annuale».

37.304

PELINO, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale».

37.305

PELINO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire le parole "con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale" con le seguenti: "senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali"».

37.306

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale» con le seguenti: «senza altri addebiti e diritti nei confronti del cliente finale».

37.201
CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
37.307
CASTALDI, GIROTTO
Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di conguaglio riconducibili al cliente finale, l'obbligo di rateizzazione sussiste con l'addebito allo stesso dei soli interessi legali».
37.308
PELINO, D'ALI'
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cause», inserire la seguente: «dolose».
37.309
GALIMBERTI
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a condizione che gli siano recapitati due solleciti, ognuno con una distanza temporale non inferiore a 30 giorni».
37.202
DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ad eccezione dei casi in cui sano coinvolti nuclei familiari in condizioni di significativo disagio economico secondo modalità e criteri definiti dall'Autorità stessa».
37.203
CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'auto lettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi».
37.310
PELINO, MANDELLI
Precluso
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,».
37.312
DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «l'accessibilità», inserire le seguenti: «ai clienti finali» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti».
37.311
DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«con particolare riguardo alla previsione di indennizzi automatici verso venditori e clienti finali in caso di comunicazione o lettura tardiva dei dati di misura».

37.313

PELINO, MANDELLI, PICCOLI

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di azzerare i costi di fatturazione e di garantire agli utenti di avere un reale controllo dei propri consumi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotta linee guida volte a favorire nel mercato dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, lo sviluppo di un servizio prepagato mediante l'uso di nuovi contatori capaci di mostrare l'andamento dei consumi e il saldo rimanente, basato su ricariche acquistabili telefonicamente, *online* o presso determinati punti vendita».

G37.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G37.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 37 del presente disegno di legge verte sulle Disposizioni in materia di maxi bollette; sono migliaia i cittadini incolpevoli che, attualmente, si trovano nella condizione di dover corrispondere conguagli esorbitanti, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali;

molti cittadini hanno ricevuto infatti «maxi-bollette» di luce e gas conseguenti ad addebiti dovuti a conteggi di consumi stimati, ma non effettivi: nella gran parte dei casi risultano infatti non considerate le letture dei contatori;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 13 luglio 2015 ha comunicato l'avvio di quattro procedimenti istruttori nei confronti delle società per azioni Eni, Acea energia, Edison energia, Enel energia, Enel servizio elettrico; tale indagine è volta ad accertare eventuali violazioni del codice del consumo in merito a alcune condotte scorrette degli operatori: fatturazione su consumi presunti, mancata considerazione delle auto letture, fatturazione a conguaglio di importi significativi anche pluriennali, mancata registrazione dei pagamenti effettuati;

tali condizioni comportavo la messa in mora dei clienti fino talvolta al distacco e il mancato rimborso dei crediti maturati dai consumatori;

la Camera dei deputati ha approvato in data 6 ottobre 2015 alcune mozioni volte d avviare una moratoria su tali conguagli;

mozioni che, ad oggi, non sono state minimamente recepite dal Governo,

impegna il Governo a prevedere, con futuri interventi normativi, nell'ambito di verifiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico circa eventuali violazioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) o comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, l'avvio di una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.

37.0.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

37.0.202

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna».

37.0.203

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Tutela del consumatore)

Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni».

38.300

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore».

38.200

Gianluca ROSSI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni per disciplinare la prestazione, a carico degli utenti del servizio di trasporto, di idonee garanzie a copertura di tutti i corrispettivi del servizio di trasporto, ivi compresi gli oneri di sistema di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999».

38.201

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.202

SCALIA, FABBRI

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Nell'ambito della definizione delle condizioni generali del contratto di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, ivi incluse le garanzie a copertura dell'utilizzo del servizio, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina, altresì, le forme di garanzia a copertura degli oneri generali di sistema a carico degli utenti della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, anche qualora oggetto di traslazione nei confronti dei clienti finali».

38.0.200

GAMBARO, PUPPATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis*

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. AI fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnova bile o anche di nuova costituzione"».

38.0.201

GAMBARO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-*bis.*

(Concorrenza nella distribuzione elettrica)

1. L'Articolo 9 comma 1 e l'Articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 16 Marzo 1999, n. 79 sono sostituiti come di seguito:

"1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni la cui scadenza deve essere prevista al 31 dicembre 2022, in modifica a qualsiasi diversa precedente scadenza. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2022, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali. Detto servizio è affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza"».

39.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere il comma 3-quater.

39.300

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole da: «agli impianti di potenza» fino a: «30 per cento» con le seguenti: «agli impianti di potenza compresa tra l e 20 kw nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento».

39.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «tra l e 3 kw» con le seguenti: «tra l e 6 kw».

39.302

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «3 kw» con le seguenti: «20 kw».

39.303

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma1, capoverso «3-quater», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.304

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 3-quater», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

39.201

DI BIAGIO, BERGER

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni»con le seguenti: «sei anni».

39.202

DI BIAGIO, BERGER

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «a partire dal 1º luglio 2016» con le seguenti: «a partire dall'1º gennaio 2016».

39.203

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, di utilizzare energia da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, disciplina le misure volte a definire criteri e modalità per la realizzazione e la gestione di un sistema di certificazione di origine per la fornitura di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili che gli operatori della vendita di energia elettrica sono tenuti ad offrire».

39.305

RUTA, MARINELLO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».

40.300

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 5-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, così come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera non soggetta alla disciplina di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Resta fermo, in ogni caso, il possesso delle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione e il rispetto degli obblighi di servizio imposti dalla normativa comunitaria e nazionale e di ogni altro obbligo imposto dalla normativa comunitaria»;

b) *al capoverso* «Art. 5-*ter*», *dopo le parole:* «in materia di» *inserire le seguenti:* «sistemi di distribuzione chiusi e di».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: «di separazione per i gestori» *con le seguenti:* «in materia».

40.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO, PUPPATO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis.*

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentino le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15 e 34 della

direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

40.0.301

GIROTTO, CASTALDI, PICCOLI, PUPPATO, BUEMI, CASSON, CONSIGLIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Sistemi di distribuzione chiusi)

1. La costruzione e l'esercizio di reti elettriche private, alimentate da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La costruzione e l'esercizio di linee dirette, alimentate da fonti rinnova bili o da cogenerazione ad alto rendimento, che presentano le caratteristiche individuate dall'articolo 2.15 e 34 della direttiva 2009/72/CE costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

3. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il primo periodo è sostituito dal seguente: "3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, è rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, fatta salva la possibilità per gli operatori di esercitare attività di distribuzione all'interno di sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativa, anche di nuova costituzione"».

41.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

41.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo le parole: «e misura dell'energia elettrica siano basate», inserire la seguente: «anche».

Conseguentemente, al comma 1, la lettera b), *è soppressa.*

41.202

RUSSO

Precluso

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«l-*bis*. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnova bili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

41.203

BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«l-*bis*. I provvedimenti, di cui al precedente comma 1, capoverso 2-*ter*, devono essere emanati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.0.200

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*

(Misure per garantire il regolare funzionamento dei mercati dell'energia dei servizi per il dispacciamento)

1. Gli utenti del dispacciamento delle unità fisiche di produzione e consumo di energia elettrica sono tenuti a definire programmi di immissione e prelievo utilizzando le migliori stime a propria disposizione, nonché ad evitare strategie volte a trattenere l'offerta o la domanda, sia attraverso mancate offerte che attraverso offerte eccessivamente elevate per il mercato cui le medesime sono dirette, e comunque a conformare il proprio operato a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico diffida il soggetto interessato dalla reiterazione di tale comportamento. La violazione reiterata di uno o più degli obblighi di cui al comma 1, è punita dall'Autorità con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 3000 per ogni MWh di energia oggetto di dispacciamento nel corso dell'anno solare in cui si sono verificate le condotte contestate, e con la sanzione accessoria della sospensione dalla partecipazione ai mercati dell'energia, al mercato dei servizi per il dispacciamento e al mercato della capacità, per un periodo da sei mesi a dieci anni.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico è tenuta ad effettuare con frequenza mensile una rilevazione dei prezzi formati sui mercati dell'energia e dei servizi per il dispacciamento al fine di verificare possibili anomalie relative alle condotte illecite di cui al comma 1.

4. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, le misure volte a consentire la partecipazione, a far data dallo gennaio 2017, della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento al mercato dei servizi per il dispacciamento, definendo criteri, requisiti e modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102».

41.0.201

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*

(Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica)

1. Al fine di prevedere un sistema maggiormente competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, un decreto legislativo volto a disciplinare la possibilità di partecipare al sistema per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva anche alle fonti rinnovabili programmabili e non programmabili, consentendo la partecipazione di aggregazioni di piccoli impianti da fonte non programmabile.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni

possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

42.300

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «non superi il 20 per cento» *con le seguenti:* «non superi il 10 per cento»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le reti e gli impianti di proprietà comunale ovvero di una società posseduta, partecipata o controllata dal Comune stesso, anche per le parti a vario titolo acquisite dal gestore uscente, sono valutate secondo la metodologia di cui al terzo periodo del presente comma».

42.301

CIOFFI

Precluso

Al comma 2, premettere il seguente periodo:«Alla scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali non possono cedere la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio del servizio di distribuzione del gas. Detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 826, terzo comma, del Codice civile».

42.302

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

42.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso rappresenti almeno il 75 per cento dell'investimento complessivo».

42.303

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole:«anche da uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «, sempreché il suo impegno finanziario sia superiore ai due terzi del costo dell'investimento complessivo».

42.201

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «uno solo dei partecipanti» inserire le seguenti: «a condizione che l'impegno finanziario dello stesso sia la parte maggioritaria dell'investimento complessivo».

42.304

CIOFFI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa».

42.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «cumulativamente dai partecipanti» con le seguenti: «ove si tratti di raggruppamento temporaneo di impresa, da ognuno dei partecipanti».

42.0.200

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. em. 54.0.450

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto).

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

42.0.201

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI,

CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. em. 54.0.451

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende).

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

43.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.301

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.302

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «sentite» con la seguente: «sentita» e sostituire le parole: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province» con le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province».

43.0.300

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

(Libertà di approvvigionamento carburanti)

1. In deroga a quanto imposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e con l'articolo 105, comma *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai soggetti che gestiscono gli impianti per la distribuzione carburanti per uso di autotrazione non possono essere imposti vincoli unilaterali tesi a limitarne la libertà di approvvigionamento.

2. Sono comunque fatti salvi gli accordi commerciali stipulati con le modalità previste dal già citato articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, aventi ad oggetto la valorizzazione dell'utilizzo commerciale del «marchio» come elemento distintivo degli impianti di distribuzione, nonché quella degli investimenti effettuati dai proprietari dei medesimi impianti.

3. Ai sensi del comma 1, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di

autotrazione possono rifornirsi liberamente, in alternativa al servizio assicurato da Acquirente Unico S.p.A., da qualunque produttore e/o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le clausole difformi, contenute nei contratti vigenti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, sono automaticamente sostituite. Le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento, fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, sono nulle per violazione imperativa della legge, ovvero, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

5. Nel caso in cui, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati stipulati accordi commerciali o rapporti contrattuali che tengano conto di quanto disposto nel presente articolo, i proprietari degli impianti possono chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione di un corrispettivo annuale a carico dei rispettivi gestori degli impianti di distribuzione carburanti. Il corrispettivo è determinato in misura tale da assicurare una adeguata remunerazione degli investimenti senza pregiudicare l'economicità della gestione. La mancata corresponsione del corrispettivo determina la risoluzione dei rapporti in essere tra proprietari e gestori degli impianti».

44.200

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate e procedono alla bonifica del sito».

44.300

PERRONE

Precluso

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.301

PERRONE

Precluso

Al comma 18, sostituire il secondo periodo, con il seguente:«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre quattro anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.302

PERRONE

Precluso

Al comma 18 sostituire il secondo periodo con il seguente:«In caso di riutilizzo dell'area e comunque non oltre tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 16 primo periodo, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti rimuovono le strutture interrate».

44.201

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 18, secondo periodo, premettere alle parole: «alla bonifica del sito in caso si accertata contaminazione», le parole: « in ogni caso, decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, procedono alla rimozione delle strutture interrate e, ove necessario,».

44.202

PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI,

TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 18, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorsi tre anni dalla data della comunicazione di cui al comma 17, primo periodo, ove l'area non sia stata riutilizzata, al fine di evitare ulteriori oneri per gli Enti proprietari dei luoghi e per la salvaguardia della salute pubblica, i soggetti di cui al precedente periodo procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in caso si accertata contaminazione, nella bonifica del sito».

44.303

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. L'avvenuta rimozione delle strutture interrate di cui al comma 17, ultimo periodo, e ove necessario anche dell'avvenuta bonifica del sito in caso di accertata contaminazione, sono attestate con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

18-*ter*. Nei casi di riutilizzo delle aree private precedentemente adibite ad impianto distribuzione carburanti, negli atti di trasferimento dei diritti reali sia a titolo oneroso che a titolo gratuito e nei contratti di locazione soggetti a registrazione, è inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale l'alienante o il locatore-forniscono le informazioni e le relazioni di cui al comma 16, ultimo periodo e comma 17-*bis*. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido tra loro, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette; in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione».

G44.200

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;

considerato che:

tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;

a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;

nello specifico, l'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;

con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise,

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

G44.201

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-A recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di proprietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;

il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;

contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;

l'industria della raffinazione, stando al «Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015» dell'lstat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;

il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli

occupati.

Premesso, inoltre che:

la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in 27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;

nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IV A, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta «Salva Italia», ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;

il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'lva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta «*voluntary disclosure*», un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;

l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito io sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;

tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;

l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale dì merce proveniente dal territorio comunitario;

l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità - ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno - nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;

valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;

assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un *plafond* destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;

stabilire, con specifico. provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;

prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di

presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.

S45.200

MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI, MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Precluso

Stralciare l'articolo.

45.300

MATTEOLI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

45.301

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, SOLLO, VALDINOSI, PUPPATO

Precluso

Al comma 1 sopprimere le lettere a) eb).

45.302

MARINELLO, VACCARI, CUOMO, DALLA ZUANNA, PUPPATO, NUGNES, MORGONI, MORONESE, ORELLANA, ARRIGONI, MARTELLI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) eb).

45.303

NUGNES

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

45.304

NUGNES

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola:«contributo» con la seguente: «costo».

G45.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il capo VI del presente Disegno di Legge è dedicato alla materia ambientale;

il settore agro alimentare è in significativa evoluzione, ed è uno degli ambiti che sta emergendo con maggiore impulso alla crisi economica con una crescita complessiva nel 2015 del 3,8 per cento e 4,1 per cento di occupati soltanto nel terzo trimestre, rivelandosi quale settore tra i più dinamici dell'economia nazionale;

è opportuno investire e incentivare questo settore così essenziale nel mercato del nostro Paese,

impegna il Governo a intervenire normativamente affinché le regioni, endestinino una percentuale della superficie adibita alla vendita nel settore alimentare all'interno delle grandi strutture commerciali esclusivamente alla vendita di referenze agro alimentari prodotte nel territorio della regione ove è localizzato l'esercizio commerciale, al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari nazionali ai mercati locali.

G45.201

MORONESE

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

gli articoli 45 e 46 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia ambientale;

considerato che:

lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU) rappresenta un problema ambientale di dimensioni rilevanti a causa della scarsa riciclabilità delle materie che lo compongono;

lo pneumatico è composto da materie che possono essere reimpiegate in nuovi processi produttivi;

al fine di prevenire la formazione di rifiuti, proteggere l'ambiente e ottimizzare il recupero di materia di pneumatici fuori uso,

impegna il Governo a definire, coerentemente con i principi dell'economia circolare, indirizzi e linee guida per l'individuazione di bonus ed incentivi fiscali ai produttori o importatori di pneumatici, così come definiti dal Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, che singolarmente o in forma associata, dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale degli pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

45.0.300

PICCOLI, BERTACCO, AMIDEI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*.

(Superamento di forme di concorrenza sleale)

1. Al fine di superare le attuali condizioni di lesione delle regole della concorrenza e del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina misure utili a garantire che le imprese che fruiscono di sussidi, aiuti economici, contributi a fondo perduto e altre forme di sostegno erogate dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome non possano agire al di fuori dell'ambito territoriale delle medesime Regioni e province autonome.» .

46.300

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche nelle more», con le seguenti: «nel rispetto».

46.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, dopo le parole:«e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro 20 giorni dalla richiesta,».

46.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole:«, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

46.202

FORMIGONI, MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

47.200

MUCCHETTI

Precluso

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

48.300

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:«che l'accesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti:«che l'accesso ai propri servizi di informazione ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana e che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga gratuitamente».

48.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti utilizzando "numeri verdi"».

48.302

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «avvenga a costo zero per i clienti in caso di comunicazioni dei medesimi clienti relative al blocco della carta di credito o a problemi sui conti on-line».

48.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana» con le seguenti: «gratuitamente».

48.303

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «pari alla tariffa ordinaria urbana più bassa e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

48.304

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«alla tariffa ordinaria urbana», con le seguenti: «alla media delle tariffe ordinarie urbane e, in ogni caso, non superiore al 5 per cento per minuto».

49.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *con le seguenti:* «da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base al costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento».

49.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, deve essere pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10».

49.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il sito internet di cui al comma precedente è informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto. Sul medesimo sito, altresì, devono essere pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto».

49.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Consob, di concerto con la Banca d'Italia, vigila sulla regolarità della trasmissione dei dati da parte degli istituti bancari e di credito necessari alla comparazione».

49.0.300

ASTORRE, GIACOBBE, FISSORE, FABBRI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per gli strumenti finanziari che prevedono la possibilità di perdita, parziale o totale, del capitale investito, il prospetto reca in prima pagina l'indicazione della tipologia di strumento finanziario, la circostanza della possibile perdita del capitale e l'avvertenza che detto strumento è

altamente rischioso. Tale avvertenza deve essere adeguatamente evidenziata rispetto al restante contenuto della pagina"».

49.0.200

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) - 1*. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.201

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di home banking*)*

1. Dopo l'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:

"Art. 117-*ter*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking*)*

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di .trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente"».

49.0.202

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di tassi di interesse)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli

interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:

a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;

b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.

2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali"».

49.0.203

COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-*bis*.

(Disposizioni in materia di ordini di pagamento)

1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non possono essere previsti oneri a carico dell'ordinante superiori a 1 euro».

51.200

FABBRI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «corrispondenti a quelli richiesti» con le seguenti: «equivalenti a quelli della polizza offerta».

Conseguentemente, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Ivass, con proprio provvedimento da assumere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i contenuti minimi del preventivo che dovranno essere presi in considerazione per valutare l'equivalenza di cui al comma 1. All'Ivass è inoltre demandato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente articolo"».

51.201

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di promuovere il sostegno alla famiglia e le misure di contrasto alla denatalità, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Abi, provvede a disciplinare l'esonero totale o formule agevolate sulle polizze connesse o accessorie alla stipula del mutuo per l'acquisto della prima casa per le giovani coppie sposate di cui almeno uno abbia meno di 30 anni e che siano entrambi cittadini italiani o di cui almeno uno dei due sia residente nel territorio italiano da almeno 10 anni».

G51.200

MANDELLI, PELINO, MUNERATO, RIZZOTTI, SERAFINI, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», disciplina le cause di

incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;

occorrerebbe introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 17, norme per la prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere:

- il divieto per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare;

- il divieto ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi;

- il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole;

- a tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, il divieto della diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

- una sanzione amministrativa per chiunque contravviene a tali divieti.

51.0.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Attribuzione di rating *alle banche)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire forme e metodologie di analisi degli aspetti reddituali, patrimoni ali e gestionali degli istituti di credito, con particolare riferimento alla gestione del rischio ed alla affidabilità, volte a definire indici che esprimano sinteticamente, anche mediante simboli grafici, la sana e prudente gestione degli istituti stessi.

2. La Banca d'Italia, in attuazione del decreto di cui al comma 1, provvede immediatamente ad assegnare a ciascun istituto di credito, aggiornandoli annualmente, gli indici individuati ai sensi del suddetto decreto, dandone comunicazione all'istituto stesso.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 2, gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione degli indici ad essi attribuiti e successivamente aggiornati, anche tramite il loro inserimento nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni alla propria clientela.

4. Agli obblighi previsti dal comma 3 si applicano le disposizioni in materia di trasparenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

51.0.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Semplificazione nelle procedure di affidamento bancario)

1. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le banche e gli istituti di credito provvedono ad integrare le proprie piattaforme telematiche con procedure volte ad individuare la documentazione necessaria alla valutazione preliminare delle richieste di affidamento o di concessione di linee di credito formulate da micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Tramite le piattaforme di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito acquisiscono la necessaria documentazione dall'impresa richiedente e comunicano, entro 15 giorni dalla data di ricezione, l'esito della istruttoria preliminare, fornendo idonea motivazione in caso di diniego.

3. Entro il termine di cui al comma 1, le banche e gli istituti di credito adottano adeguate forme di diffusione e pubblicizzazione delle procedure di cui al presente articolo».

51.0.200

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermedi azione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle Imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».

51.0.201

ZELLER, BERGER

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*.

1. Le banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, si considerano banche a carattere regionale come disciplinate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234».

52.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

52.301

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno diciotto canoni mensili o un importo equivalente per il leasing immobiliari, che rappresentino almeno il 30 per cento dell'importo erogato».

52.302

GIBIINO, PELINO, SCIASCIA, MESSINA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno dodici canoni mensili o due canoni semestrali consecutivi o un importo equivalente per il *leasing* immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Le rate comunque non possono rappresentare un importo inferiore al 30 per cento dell'importo erogato».

52.303

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali consecutivi ovvero dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali in due anni o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili consecutivi ovvero otto canoni mensili in due anni o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.304

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «sei canoni mensili» fino alla fine del comma, con le seguenti:«dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero otto canoni mensili consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria».

52.305

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili o quattro trimestrali»;

b) *sostituire le parole:* «quattro canoni mensili anche non» *con le seguenti:* «dodici canoni mensili».

52.200

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei canoni mensili o due canoni trimestrali» con le seguenti: «dodici canoni mensili o quattro canoni trimestrali».

52.201

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a)*sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* « quindici»*, la parola:* «due» *con la seguente:* «cinque» *e la parola:* «quattro» *con la seguente:* «quindici»;

b) *sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:* «anche non».

52.202

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «sei» con la seguente:«quindici», la parola: «due» con la seguente: «cinque» e la parola: «quattro» con la seguente: «quindici».

52.306

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma2, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «dodici», la parola «due», con la seguente: «quattro».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola «quattro» *con la seguente:* «otto».

52.307

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Al comma2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.308

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «anche non».

52.203

COMAROLI, TOSATO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Precluso

Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole:«anche non».

52.309

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita».

52.310

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Tale somma non può comunque eccedere l'ammontare del pregiudizio subito dal concedente ai sensi dell'articolo 1526 del codice civile».

52.204

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Resta salva ogni possibilità di azione per indebito arricchimento del concedente».

52.311

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati individuati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto tra le parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di correttezza, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore».

52.312

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto», fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: «nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente».

52.313

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «tre operatori esperti» con le seguenti: «dieci operatori esperti».

52.314

PELINO

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

52.315

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, sopprimere la seguente parola: «celerità».

52.316

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola:«celerità» con le seguenti: «diligenza, correttezza».

52.317

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente è obbligato a garantire l'utilizzo del bene da parte dell'utilizzatore fino alla certificata conclusione della vendita o di altra collocazione del bene e comunque non oltre la scadenza naturale del contratto di *leasing*».

52.318

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali le parti possono avvalersi ai sensi del comma 4, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita o ricollocazione del bene».

52.319

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Oltre a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'inadempimento dell'utilizzatore di cui al comma 2 non produce la risoluzione del contratto qualora si verifichino le seguenti condizioni:

a) l'utilizzatore e altri componenti del nucleo familiare con lui residenti nell'abitazione in questione non siano proprietari di altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

b) l'utilizzatore vi abbia mantenuto la propria residenza senza soluzione di continuità, secondo le risultanze dei registri anagrafi ci, dalla data di domanda di residenza;

c) il valore dell'immobile non sia superiore a 300.000 euro».

52.0.300

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni di importo inferiore ai 100 euro con esse effettuate, e pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni di importo superiore ai 100 euro con esse effettuate».

52.0.301

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Misure in materia di pagamenti elettronici)

1. All'obbligo derivante, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni anni comprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,3 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate. Al medesimo obbligo, osservato presso gli impianti di distribuzione carburanti e presso le rivendite di tabacchi per transazioni di importo inferiore ai 100 euro, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate».

52.0.302

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Strumenti per favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)

1. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, la disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

52.0.303

ENDRIZZI, BOTTICI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Delega al Governo in materia di costi relativi ai servizi di pagamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dei servizi di pagamento effettuati presso le rivendite di tabacchi abilitate, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'esclusione per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali dell'obbligo di utilizzo di ordini di incasso di crediti che presuppongono una pre-autorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore, con tempi di esecuzione più brevi rispetto al canale ordinario (c.d. «RID» veloci);

b) l'esclusione di ogni tipologia di tassazione, nonché del conteggio ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'impresa, sui proventi derivanti da aggi inferiori ai 15.000 euro.

2. Il decreto legislativo di cui al comma l è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

3. Dai decreti legislativi di cui al comma l non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

52.0.304

PUGLIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-*bis*.

(Modifiche all'articolo 128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di agenti in attività finanziaria)

1. All'articolo l 28-*quater* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, al comma 4, sostituire le parole da: "di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo.", fino alla fine del comma, con le seguenti: "di più intermediari

anche appartenenti a diversi gruppi"».

53.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 53 - *1*. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società ira avvocati", eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

53.301

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 4:

1) al comma l, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La professione forense può essere esercitata solo da un avvocato individuale o che partecipa ad associazioni tra avvocati disciplinate dal presente comma";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo l, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.".

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari";

4) il comma 5 è abrogato;

5) al comma 6 le parole: "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

53.302

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria). - 1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF), e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: "società tra avvocati";

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio

della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da. soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

j) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

I) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 200 l, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma l non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 13, il comma 4 è abrogato».

53.304

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Agli avvocati che esercitano la professione in forma societaria non si applica l'incompatibilità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, così come ogni incompatibilità con la carica di amministratore prevista per gli altri soci professionisti».

53.305

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* l'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati e a non più di tre società multidisciplinari;».

53.306

PERRONE, BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* i soci, per almeno due terzi del capitale apportato e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa

dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».

53.307

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multi disciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo l, comma 3. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato».

53.308

CASTALDI, GIROTTO, BUCCARELLA

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* è vietato alla società di trattare affari che riguardano direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, il socio di capitale o altre società collegate o controllate».

53.309

FORNARO, BORIOLI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore del socio non professionista, nonché di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

53.310

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole:«soltanto da soci professionisti», inserire le seguenti: «, professionisti esterni o professionisti dipendenti della società medesima».

53.311

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4-bis», comma 3, sostituire le parole da: «, i quali assicurano» fino alla fine del comma, con le seguenti:«È vietata alla società l'assunzione di incarico quando tale incarico possa determinare un conflitto con gli interessi di altra parte assistita o altro cliente o, comunque, interferire con lo svolgimento dell'incarico. Al socio di capitale o altro socio professionista è vietata qualsiasi ingerenza sulla scelta dell'avvocato o del professionista nella conduzione della pratica e sulla sua gestione ed è altresì vietato accedere a qualsiasi informazione sugli affari trattati coperti dal segreto professionale. I soci all'atto dell'assunzione dell'incarico devono dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità. La violazione di tale obblighi comporta di diritto lo scioglimento della società».

53.312

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

53.314

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d)* all'articolo 13, al comma 5, le parole: "a richiesta" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il preventivo ha carattere di massima, e non vincola l'avvocato con riferimento ad eventuali variazioni della prevedibile misura dei costi, dovute alle concrete caratteristiche della prestazione professionale, anche in relazione alla durata e alla complessità delle vicende processuali ad essa legate"».

53.315

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: "e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo" sono soppresse;

2) i commi da 2 a 5 sono abrogati».

53.316

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis)* all'articolo 38, comma 1, le parole: "gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori" sono sostituite dalle seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni"».

53.317

MANDELLI, PELINO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le seguenti parole: "dell'avvocatura civica e" sono soppresse».

54.300

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera *b-bis)* è soppressa.

02. All'articolo 5, comma 1, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al primo periodo, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", sono aggiunte le seguenti: ", anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.301

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «63», alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «il notaio è altresì tenuto a depositare, con cadenza semestrale, al consiglio notarile presso il quale è iscritto il relativo rendiconto da cui risulti l'esatto pagamento delle imposte».

54.304

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei

mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.400

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* all'articolo 4, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.400a

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis)* all'articolo 27, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, relativamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano, si applicano anche nel caso di esercizio nella stessa provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, comma 2"».

54.305

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti"».

54.306

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione», inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.307

CRIMI, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «tenendo conto della popolazione,», inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai,».

54.200

GAMBARO

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo le parale: «tenendo conto della popolazione» inserire le seguenti: «dell'andamento statistico degli atti ricevuti e autenticati dai notai».

54.308

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 3, lettera a), capoverso «1», sostituire le parole: «5.000 abitanti», con le seguenti: «3.500 abitanti».

54.312

FINOCCHIARO

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il notaro può recarsi per ragione delle sue funzioni, salvo che per i giorni di assistenza personale alla propria sede, in tutto il territorio nazionale. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune del proprio distretto di appartenenza";

2) al terzo comma, dopo le parole: "il notaro non può assentarsi dal distretto", sono aggiunte le seguenti: "nei giorni in cui è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

Conseguentemente,

al numero 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:* «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è sostituito con il seguente: "Egli può prestarlo fuori del proprio distretto di appartenenza nei giorni in cui non è obbligatoria l'assistenza personale alla propria sede"».

al numero 3, sostituire la lettera c-bis) *con la seguente:* «c-*bis)* l'articolo 82, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notari aventi sede in qualsiasi comune del territorio nazionale, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali. Le sedi dei notari associati non costituiscono uffici secondari"».

54.313

SUSTA

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera *b)*, sostituire le parole da: «Il notaio» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «Il notaio può recarsi per ragione delle sue funzioni, e fermo restando il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del suo ministero nella sede assegnatagli ai sensi della presente legge, in tutto il territorio nazionale.»;

- sostituire la lettera *c)* con la seguente: «*c)* all'articolo 27, il secondo comma è abrogato;

- alla lettera *d)*, capoverso «Art. 82», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «della regione, ovvero del distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni» *con le seguenti:* «del territorio nazionale»;

b) sopprimere i commi 2 e 3.

54.314

CRIMI

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera *b)*, nel primo periodo, dopo le parole: «se tale distretto comprende più regioni», aggiungere le seguenti: «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b) al numero 2, lettera *c)*, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa»;

c) al numero 3, lettera c-*bis)*, capoverso «Art. 82», comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

54.315

CRIMI

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1, lettera* b)*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, se richiesto, in tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto all'articolo 27, secondo comma»;

b)*al numero 2, lettera* c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede stessa».

54.316

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana, previo accreditamento con le stesse autorità.».

54.317

CRIMI

Precluso

Al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 82», nel comma 1, sostituire le parole da: «della regione» fino a: «se tale distretto comprende più regioni» con le seguenti: «del territorio nazionale».

54.309

PELINO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al terzo comma dell'articolo l della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole: "in tre precedenti concorsi" sono sostituite dalle parole: "in cinque precedenti concorsi".

3-*ter.* All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le seguenti: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.309a

PELINO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis)* è soppressa.

3-*ter.* All'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.310

PELINO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Alla lettera *b-bis)* dell'articolo 1, della legge 6 agosto 1926, 1365, inserita dall'articolo 66, comma 2, della legge 18 giugno 2009, numero 69, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

54.311

BARANI

Precluso

Dopo il comma 3,inserire il seguente:

«3-*bis*. I notai in esercizio hanno diritto di accesso, in modalità informatica ed in ragione del loro ufficio, agli archivi di anagrafe e di stato civile dei comuni e degli Enti centrali dello Stato, con facoltà di prenderne gratuitamente visione e rilasciarne estratti e certificati previa corresponsione con modalità

telematiche dei relativi costi fiscali e tributari. L'accesso non comporta oneri per lo Stato ed avviene sulla base di apposita convenzione tra il Ministero degli Interni ed il Consiglio Nazionale del Notariato a cui carico rimangono i costi di realizzazione e manutenzione della connessione telematica occorrente».

54.201

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I percorsi formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai prevedono l'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto del concorso notarile e si articolano:

a) nella frequenza di corsi di formazione presso le università o le scuole di notariato accreditate dal Consiglio nazionale del notariato previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

b) nella frequenza dello studio notarile per un numero minimo di ore settimanali, determinato con decreto del Ministro della giustizia.

6-*ter*. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi«.

6-*quater*. Al termine della pratica notarile di cui al comma 6-*bis* e previa acquisizione del certificato di compiuta pratica, l'apprendistato potrà proseguire fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi con la finalità di acquisire le conoscenze teoriche necessarie ad affrontare le prove del concorso notarile. L'accesso all'apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai è consentito fino al compimento del 34º anno di età.

6-*quinquies*. L'apprendista che completi il percorso di formazione previsto dal comma 6-*bis* ha diritto, per una sola volta, ad un periodo di aspettativa retribuita per motivi di studio fino ad un massimo di mesi 2 continuativi, da fruirsi nel periodo immediatamente antecedente il concorso per l'accesso alla professione notarile e fino all'espletamento dell'ultima prova scritta, ed eventualmente di altro periodo di aspettativa di pari durata per la partecipazione all'esame orale.

6-*sexies*. All'articolo 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Al concorrente dichiarato idoneo sono attribuiti due punti aggiuntivi se ha completato il percorso di formazione di cui al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per i praticanti notai previsto dalla vigente normativa. Qualora il candidato dichiarato idoneo abbia già conseguito il massimo dei voti, il completamento del percorso di formazione di cui al periodo precedente. costituisce titolo di precedenza nella formazione della graduatoria, con priorità rispetto ai titoli di precedenza previsti dall'articolo 21 del regio decreto Il novembre, n. 2395"».

54.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 la lettera *b-bis)* è soppressa.

6-*ter*. All'articolo 5, comma 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "continuativamente dopo la laurea", aggiungere le parole: "anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137"».

54.203

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Le dichiarazioni, atte stazioni, certificazioni rese dall'imprenditore individuale o collettivo e gli atti unilaterali di organizzazione dell'impresa dal medesimo compiuti, anche se contenenti conferimento di poteri di rappresentanza, non aventi effetto dispositivo, né carattere modificativo dell'atto costitutivo o dello statuto, sottoscritte con modalità informatiche ai sensi del comma, 2 del presente articolo, possono essere autenticate dal notaio attraverso il sistema telematico predisposto dal Consiglio nazionale del notariato, che assicuri l'apposizione della firma digitale del notaio al medesimo documento firmato elettronicamente dalla parte mediante l'utilizzo dell'apposito portale e dei sistemi di video-collegamento di cui al comma successivo. La parte deve essere stata già identificata in un atto conservato dallo stesso notaio.

4. Il sistema telematico di cui al comma 3, comprensivo del portale e dei sistemi di video collegamento, costituisce parte integrante della struttura di cui all'articolo 62-bis, nella quale dovranno essere conservati tutti gli atti di cui al comma 3, nonché i dati di connessione e disconnessione delle relative sessioni di videoconferenza. Esso consente al notaio di accertare l'identità della parte e di mettere a sua disposizione il documento da sottoscrivere. L'autenticazione della sottoscrizione deve contenere la menzione del rispetto di tali condizioni, nonché, per dichiarazione di parte, l'indicazione del luogo, compreso nella competenza territoriale del notaio, in cui la sottoscrizione è stata apposta dalla parte.

5. Le regole tecniche di funzionamento del sistema di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la Protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale"».

54.0.200

FINOCCHIARO

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: "deve essere redatto per atto pubblico" sono inserite le seguenti: "o con atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge 16 febbraio 1913, numero 89,";

b) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"4-*bis*. La società a responsabilità limitata semplificata acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano con riferimento alla stipula dell'atto costitutivo"».

54.0.300

SUSTA, ICHINO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili)

1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale, determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro, non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione

della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3».

54.0.301

MANDELLI, PELINO, CALIENDO, SCIASCIA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Registro delle amministrazioni di sostegno)

1. All'articolo 47 delle disposizioni di attuazione del codice civile sono soppresse le parole: "ed un registro delle amministrazioni di sostegno".

2. L'articolo 49-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 49-*bis*. Il registro delle amministrazioni di sostegno è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno.

Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'autorità giudizi aria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle amministrazioni di sostegno tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I

diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura, escluso ogni onere per lo Stato.

Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati".

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.».

54.0.302

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Modifica alle disposizioni in materia di costituzione delle associazioni e disciplina delle associazioni virtuali)

1. Ai fini di cui al presente articolo, si definisce:

a) "associazione virtuale" una forma di aggregazione composta da una o più persone avente come caratteristica distintiva, rispetto alle associazioni in senso classico, quella di non avere propriamente un luogo fisico di aggregazione, ma piuttosto di condividere tutti gli elementi di un'associazione in modo virtuale, ossia mediante l'uso degli strumenti propri di *internet*. Il centro di aggregazione di riferimento di una associazione virtuale è un sito internet, che contiene o dal quale si accede a strumenti interattivi di discussione e deliberazione online, posta elettronica, *forum*, piattaforme;

b) "*server"* ogni componente o sotto-sistema informatico di elaborazione che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti, chiamate "*client"*, che ne fanno richiesta attraverso una rete di *computer*;

c) internet service provider (ISP) ovvero "provider" una struttura commerciale o un'organizzazione che offre agli utenti residenziali o alle imprese, dietro stipulazione di un contratto di fornitura, servizi internet, l'accesso a internet e la posta elettronica certificata.

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. - *(Atto costitutivo delle associazioni virtuali)*. - La costituzione di una associazione virtuale avviene mediante invio dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale che ha giurisdizione sul luogo di cui all'articolo 46, tramite casella di posta elettronica certificata, anche ai fini della certezza e computabilità della data della scrittura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2704";

b) all'articolo 16, primo comma, dopo la parola: "sede" sono inserite le seguenti: "ove prevista";

c) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni virtuali contengono l'indirizzo *internet* dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata. Atto costitutivo e statuto sono resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito *internet* dell'associazione virtuale";

d) all'articolo 21, primo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "degli intervenuti" sono sostituite dalle seguenti: "dei partecipanti";

e) all'articolo 21, secondo comma, la parola: "presenza" è sostituita dalla seguente: "partecipazione" e le parole: "dei presenti" sono sostituite dalle seguenti: "degli associati partecipanti";

f) all'articolo 46 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali prive di sede si ha riguardo al luogo in cui è installato il server dell'ISP, che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo in cui è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

3. All'articolo 19 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le associazioni virtuali si ha riguardo al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale, ovvero al luogo nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio nazionale, si fa riferimento al luogo in cui ha sede il registro anagrafico dei domini internet italiani".

4. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica di una associazione virtuale, è presentata, a titolo non oneroso, alla prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il sito internet dell'associazione virtuale o nella prefettura nella cui provincia è installato il server dell'ISP che fornisce il servizio di posta elettronica certificata. Laddove si tratti di server installati al di fuori del territorio italiano la domanda è presentata alla prefettura di Pisa";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sede della persona giuridica" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo *internet* o della casella di posta elettronica certificata".

5. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo le parole: "sede legale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo *internet* e la casella di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, l'indirizzo internet e la casella di posta elettronica certificata";

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "il trasferimento della sede" sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali prive di sede, il cambio dell'indirizzo internet o della casella di posta elettronica certificata".

6. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: "i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le associazioni virtuali, resi disponibili e immediatamente accessibili sul sito internet dell'associazione virtuale e contenenti l'indirizzo internet dell'associazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata".

7. Le prefetture apportano le necessarie modificazioni ai registri di propria competenza nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

54.0.303

BUCCARELLA, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

1. L'avvocato iscritto da almeno tre anni al consiglio dell'Ordine degli avvocati può autenticare le sottoscrizioni apposte dalle parti nelle scritture private, nelle quietanze e nelle dichiarazioni unilaterali, anche a contenuto non esclusivamente giuridico. L'avvocato di cui al comma 1 può altresì attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto e a lui esibiti in originale o in copia autentica. L'autenticazione delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private è stesa di seguito alle sottoscrizioni medesime e deve contenere la dichiarazione che le sottoscrizioni furono apposte in presenza dell'avvocato con indicazione del luogo, della data e dell'ora. Per le sottoscrizioni marginali e per i fogli intermedi è sufficiente che di seguito ai medesimi l'avvocato aggiunga la propria sottoscrizione. L'autenticazione delle sottoscrizioni è

effettuata alla presenza delle parti. L'avvocato deve essere certo dell'identità personale delle parti di cui autentica la sottoscrizione. Può raggiungere tale certezza al momento dell'autenticazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono il potere di autenticazione ad altri pubblici ufficiali L'autenticazione delle sottoscrizioni consente di procedere alla trascrizione, all'iscrizione, all'annotazione, alla registrazione e alla voltura, in qualsiasi pubblico registro o ufficio, dei contratti o di ogni altro atto, inclusi quelli previsti dall'articolo 2643 del codice civile, salvo che la legge non disponga. la necessità di provvedere mediante atto pubblico; in tale caso all'autenticazione delle sottoscrizioni deve partecipare un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La ripartizione dei compensi professionali tra i professionisti che hanno prestato congiuntamente la loro opera ai fini di cui al presente articolo è determinata con il decreto di cui al quarto comma, primo periodo.

2. L'avvocato incaricato da una o da tutte le parti contraenti di autenticare le sottoscrizioni da loro apposte alla scrittura privata o agli altri atti previsti dall'articolo 1, è obbligato a verificare la validità degli stessi e la rispondenza dei contenuti alle norme di legge e alla volontà delle parti, salvo che per atti o fatti che egli non è in grado di conoscere. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare da parte dell'avvocato singolo, o in solido con gli altri avvocati incaricati, fatto salvo il risarcimento del danno.

3. La scrittura privata autenticata dall'avvocato costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, l'iscrizione, l'annotazione, la registrazione e la voltura nei pubblici registri o uffici dei diritti derivanti dalle scritture private autenticate di cui al comma l, nei limiti stabiliti ai sensi del comma 4, secondo periodo.

4. Le scritture private autenticate dall'avvocato sono conservate in un apposito registro cronologico, istituito e tenuto dall'avvocato stesso, con le modalità previste da un decreto emanato dal Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale forense emana direttive di carattere deontologico anche in ordine ai compensi dell'avvocato per l'attività di cui alla medesima legge, i quali tengono conto degli interessi delle parti assistite, dell'attività effettivamente prestata e del prezzo o del valore dell'atto autenticato».

54.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Ampliamento platea soggetti ammessi alla sottoscrizione di contratti di rete)

All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "reti di imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di rete";

b) al comma 4-*ter* dopo le parole: "di rete più imprenditori" sono aggiunte le seguenti: "e/o più liberi professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

c) al comma 4-*ter* le parole: "all'esercizio delle proprie imprese" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio delle proprie attività";

d) al comma 4-*ter* dopo le parole: "nell'oggetto della propria impresa" sono aggiunte le seguenti: "e/o professione";

e) al comma 4-*ter* dopo le parole: "legale rappresentante delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e/o dai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

f) al comma 4-*ter* dopo le parole: "di adesione di altri imprenditori" sono aggiunte le seguenti "e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

g) al comma 4-*ter* dopo le parole: "anche individuali," sono aggiunte le seguenti: "e/o dei professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi";

h) al comma 4-*quinquies* le parole: "Alle reti delle imprese" sono sostituite con le seguenti: "Alle reti di imprese e/o professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi"».

54.0.450 (già 42.0.200)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazioni relative alla trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto immobili o diritti reali immobiliari, nonché la trascrizione e la voltura catastale delle convenzioni di negoziazione assistita aventi medesimo contenuto)

1. Gli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di copertura assicurativa per importo pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto, possono effettuare l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645 bis del codice civile o alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge l0 novembre 2014 n. 162. La scrittura privata autenticata dagli avvocati abilitati al patrocinio costituisce titolo per la trascrizione, ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono posti a carico della parte promittente acquirente, ovvero a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, qualora i trasferimenti di immobili o la costituzione di diritti reali sia contenuta in una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

3. Gli avvocati che autenticano gli atti e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono obbligati a richiedere la registrazione, a presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale relative ai medesimi atti e dichiarazioni nonché alla liquidazione e al pagamento delle relative imposte utilizzando le modalità telematiche. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione, per via telematica, degli adempimenti di cui al comma 3.

5. All'articolo 5, comma 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162 dopo la parola: "autorizzato" sono aggiunte le parole: "ovvero dagli avvocati che le assistono"».

54.0.451 (già 42.0.201)

STEFANI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende)

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola "autenticata" sono aggiunte le parole: "da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio";

b) al secondo comma, le parole "rogante o autenticante" sono sostituite dalle parole: "o dall'avvocato autenticante".

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) "Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) "L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive"».

55.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

55.301

MANDELLI, PICCOLI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

55.302

CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

55.200

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

55.303

MARGIOTTA, COLLINA, FISSORE

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - *(Svolgimento di attività professionali in forma associata). - 1.* In applicazione dell'articolo 24 comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di

ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.304

PELINO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 55. - *(Svolgimento di attività professionali informa associata). - 1.* In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati-e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al periodo precedente sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di Ingegneria sono iscritte alla sezione speciale del medesimo albo in cui risulti iscritto il direttore tecnico di cui all'articolo 254, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'obbligo di iscrizione è assolto senza oneri economici aggiuntivi oltre a quelli sostenuti per l'iscrizione del direttore tecnico all'ordine professionale di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare il regime giuridico delle società di ingegneria.

4. Il regime sanzionatorio applicabile in caso di illeciti disciplinari commessi dalle società di ingegneria è conforme a quello stabilito dalla disciplina legislativa vigente in materia di società.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato».

55.201

DI BIAGIO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro V del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I Titolo VI del libro V del codice civile, a condizioni che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società anzidette risultino in possesso dei requisiti prescritti al comma 4, lettere *c)*, *c-bis)* e *d)* nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 9 aprile 2013, n. 34».

55.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette società risultino in possesso dei requisiti prescritti dal comma 4, lettere c), c-bis)e d), nonché dai commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato».

55.305

SCALIA, SANTINI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo risultante dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguente modifiche:

a) al comma 4, lettera *b)*, in fine, è aggiunte il seguente periodo:

"Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie Di Maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili derogatori rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio".

b) al comma 4, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

"b-*bis)* che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti".

c) al comma 4, alla lettera *c)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

"In ogni caso, tutti i soci devono essere messi a conoscenza dei rapporti in essere gli utenti, affinché dichiarino la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con i diritti e gli interessi degli utenti. In tal caso, il cliente deve essere tempestivamente informato. La mancata ottemperanza a tali obblighi informativi costituisce illecito disciplinare in capo alla società".

d) il comma 6 è abrogato.

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137". Non si applica all'esercizio della professione forense in forma associata, di cui all'articolo 41 del presente disegno di legge, e al Notariato».

55.306

MANDELLI, PELINO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri. Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri».

55.0.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis.*

(Società tra professionisti multidisciplinari)

1. All'articolo 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La società tra professionisti, ivi inclusa la società multidisciplinare, è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"».

Conseguentemente, al medesimo articolo, il comma 2 è soppresso.

55.0.301

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-*bis.*

(Interpretazione autentica in materia di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2545-*octies* del codice civile si interpretano nel senso che, in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente a seguito di modifica delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 del codice, fatta salva l'ipotesi di integrale soppressione delle stesse, non trova applicazione l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermi restando la natura indivisibile delle riserve accantonate e l'obbligo degli amministratori di redigere un apposito bilancio da notificarsi, entro 60 giorni dall'approvazione, al Ministero dello sviluppo economico».

56.200

DI BIAGIO

V. em. 68.450

Sopprimere l'articolo.

56.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.301

BARANI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12, comma 2, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.302

MANCUSO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali i professionisti hanno prestato loro assistenza,"».

56.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132, la lettera *a-ter)* è soppressa.

56.202
CASTALDI, GIROTTO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
56.203
CASTALDI, GIROTTO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-*bis*. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il terzo comma è abrogato».
56.0.300
PELINO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.
(Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione)

1. Allo scopo di consentire ai liberi professionisti l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 è sostituito dal seguente:

"Art. 348. -- *(Esercizio abusivo di una professione)*. - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati";

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria";

c) all'articolo 590, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».
56.0.301
CASTALDI, GIROTTO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis*.
(Disposizioni in materia di contrasto all'esercizio abusivo della professione)

1. Al fine di consentire ai liberi professionisti, l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito di una più ampia tutela e di una più efficace concorrenza, al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati«;

b) all'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di

una professione o di un'arte sanitaria".

c) all'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni"».

56.0.302

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-*bis.*

(Conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche)

1. Ai fini del presente articolo, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui uno dei soggetti di cui al comma 2 sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Gli atti assunti in situazione di conflitto di interessi sono nulli.

2. Il comma l si applica ai titolari di cariche negli organi esecutivi degli ordini professionali. Sono funzioni pubbliche, ai fini del medesimo comma, la rappresentanza e gestione di ordini, albi o 1 elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, con i quali le attività professionali sono riservate per legge ai soli soggetti ad essi iscritti. Gli autori degli atti e dei contratti, stipulati in situazione di conflitto di interesse, rispondono dei danni nei confronti dei terzi e dell'ordine di appartenenza.

3. Salvo i casi in cui il cumulo di cariche è previsto direttamente dalla legge, i titolari delle cariche di cui al comma 2 non possono, neanche per interposta persona né attraverso società fiduciarie, assumere incarichi di consulenza e incarichi arbitrali, di qualsiasi natura, in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a totale o prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione o di autorizzazione con pubbliche amministrazioni di valore economico superiore a un milione di euro, in enti soggetti al controllo pubblico, nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali. A tal fine, entro venti giorni dall'assunzione della carica, essi:

a) dichiarano alla Autorità di cui al comma 8 di quali cariche o attività di cui all'alinea siano titolari;

b) trasmettono l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona. Essi devono effettuare analoghe dichiarazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata;

c) dichiarano se dispongono degli strumenti finanziari previsti dall'articolo l, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, producendone copia;

d) comunicano la possibile esistenza di interferenze tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tali da influenzare, o sembrare influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico;

e) comunicano ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dell'incarico pubblico, un impiego o un'attività di qualunque natura.

4. I titolari delle cariche di cui al comma 2 possono percepire unicamente proventi per prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica. Essi non possono, nell'anno successivo alla cessazione della loro carica, assumere incarichi presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione della Autorità di cui al comma 8. L'accertamento della violazione del comma 5, da parte della medesima Autorità, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuti dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati.

5. Tutti gli atti e i contratti, posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4, sono annulllabili.

6. I soggetti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse patrimoniale ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

7. Se, in violazione dell'obbligo di astensione di cui al comma 6, il titolare di una delle cariche di cui al comma 2 prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione od omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti ivi previsti un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato l'Autorità di cui al comma 8, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delibera una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati. Le impugnazioni contro la delibera di cui al primo periodo, ovvero contro la sua mancata adozione previa messa in mora da parte di chiunque abbia interesse, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al decreto legislativo 10 settembre 2011, n.150.

8. Le funzioni di prevenzione e controllo delle situazioni di conflitto d'interessi, come definite nel presente articolo, sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato istituita con legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine essa vigila sul rispetto degli adempi menti e dei divieti previsti nel presente articolo, applica le relative sanzioni e può ottenere da ogni ordine, albo o impresa le informazioni, i dati e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni e dei poteri ad essa attribuiti. Essa si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito nucleo del Corpo della Guardia di finanza per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che a tali fini si rendono necessari».

56.0.303

FORNARO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti: "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

(Disposizioni sulle professioni non regolamentate)

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono inserite le seguenti "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,"».

56.0.305

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI

MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*.

1. All'articolo 7, comma l del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2, lettera c),"».

56.0.306

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis*. - *1*. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 358" sono aggiunte le seguenti: "e ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152,"».

57.300

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«settore odontoiatrico» inserire le seguenti: «, iscritte in apposita sezione dell'albo odontoiatri con le modalità e gli obblighi previsti dall'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

57.200

FABBRI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui» con le seguenti: «nelle cui strutture».

57.201

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «il direttore sanitario» fino alla fine del comma con le seguenti: «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

57.202

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

57.301

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno cinque anni».

57.302

VALDINOSI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«da almeno cinque anni».

57.303

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Nella prima applicazione della presente legge è consentita l'iscrizione nell'apposita

sezione dell'albo odontoiatri anche a società che non rispettino il vincolo previsto dal comma 4, lettera *b)* dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni, per la sola parte relativa alla percentuale in possesso dei soci professionisti. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad iscriversi nell'apposita sezione dell'albo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto l'attività della società sarà sospesa».

57.203

VALDINOSI

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 è obbligatoria l'esposizione nelle sale d'attesa dell'organigramma della struttura con individuazione dei soggetti responsabili e degli operatori addetti, con i relativi titoli e qualifiche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «e 3»*, con le seguenti:* «, 3 e 3-*bis*».

57.204

BARANI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.205

MARINELLO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«5. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile e le qualifiche e titoli di tutti gli operatori addetti al centro o struttura e deve essere vidimato. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 2000 a 5000 euro».

57.206

MARINELLO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. In tutti gli studi professionali privati e nelle società che si occupano di servizi odontoiatrici è obbligatoria l'esposizione dell'organigramma, a disposizione dei pazienti, nella sala d'attesa. L'organigramma delle società che operano in campo odontoiatrico deve identificare il direttore sanitario responsabile, le relative qualifiche e i titoli di tutti gli addetti operanti nella struttura . L'organigramma è vidimato dalle autorità competenti che sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da 4000 ai 7000 euro».

57.0.200

MARINELLO, DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge n. 409 del 1985 e succo modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34.

3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183.

4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

57.0.201

BARANI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 57-*bis*.

(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della Legge 409/85 e successive modificazioni

2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo l0 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 08 febbraio 2013 n. 34. 3. Le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. 4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

57.0.202

GAETTI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 57-*bis*.

(Obbligo di esposizione dell'organigramma)

1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutti gli studi professionali privati e negli ambulatori che esercitano l'attività odontoiatrica ai sensi dell'articolo 57 è fatto obbligo di esposizione dell'organigramma della struttura.

2. L'organigramma deve indicare il direttore sanitario responsabile, gli addetti operanti nella struttura, con le relative qualifiche, titoli, mansioni ed eventuali deleghe.

3. L'organigramma deve essere contenuto in specifici cartelli esposti nelle sale d'attesa delle strutture di cui al comma 1 e recare apposita vidimazione, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 57

4. Responsabili dell'obbligo di esposizione dell'organigramma sono il titolare dello studio professionale o il direttore sanitario delle società di cui all'articolo 57

5. Le autorità competenti per la vidimazione sono gli ordini professionali provinciali territorialmente competenti.

6. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da euro 4000 ad euro 7000».

58.300

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

58.301

SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

58.302

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 58. - *(Vendita dei medicinali di fascia C). - 1.* All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.303

DIRINDIN, GRANAIOLA

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 4.

58.304

MARGIOTTA

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'istituzione di una nuova farmacia è consentita a: le persone fisiche, le società di persone,

le società cooperative a responsabilità limitata. La partecipazione all'assetto proprietario di una farmacia è consentito alle società di capitali nella misura massima del 49 per cento per ciascuna farmacia".

b) La lettera *b)* del disegno di legge n. 2085 è mantenuto con la sostituzione delle parole: "della professione medica" con le seguenti: "delle professioni abilitate alla prescrizione di medicinali per uso umano o veterinario".

c) La lettera *c)* del disegno di legge è sostituita con la seguente: "la direzione di ciascuna farmacia è consentita ad un farmacista iscritto all'albo; che abbia maturato almeno due anni di esercizio professionale" e che disponga di non meno del 30 per cento dell'assetto proprietario. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale.

d) Il comma 4-*bis* è abrogato.

e) Sono abrogate tutte le norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso.

f) Le farmacie istituite in base alla presente legge debbono distare, dalle altre farmacie esistenti, almeno di uno spazio, misurato per la via pedonale più breve, determinato in 1500 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 500 metri nei comuni con popolazione superiore».

58.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

58.306

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) eb) con le seguenti:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. Alle suddette gestioni associate è data facoltà di trasformarsi in società di capitali, fermo restando l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo Il del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 marzo 2012, n.27».

b) Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.

Alla lettera *c)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle società costituitesi per effetto delle gestioni associate previste dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per i quali la direzione stessa è affidata ad un socio».

58.200

D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 1, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: «, con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alle lettere b)e c) quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di cui al comma 1 devono essere iscritte nel relativo albo speciale di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità delle stesse società».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le società di persone già esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni».

58.310

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società di capitali, titolari di farmacia, devono essere iscritte in un apposito elenco reso pubblico e consultabile anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, secondo modalità individuate con decreto del Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dal medesimo elenco si deve evincere la composizione della compagine sociale delle suddette società».

58.308

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il capitale sociale delle società di cui al presente comma deve essere detenuto in maggioranza da farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.309

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente il seguente periodo: «Alle società di capitali di cui al presente comma partecipano farmacisti in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e iscritti all'Albo, in misura tale da assicurare a tale componente la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. I titoli azionari devono essere nominativi».

58.311

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Precluso

Al comma 1, dopo lo lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nelle società di cui al comma l, è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona"».

58.312

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* dopo il comma l è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le società di capitali e le società cooperative. a responsabilità limitata, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENP AF) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo, senza diritto di rivalsa, con esclusione di quello derivante da prestazioni rese in favore del Servizio Sanitario Nazionale. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio"».

58.313

FAVERO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nelle società di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti abilitati e iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.314

PELINO, PERRONE, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* al comma 2, primo periodo, le parole: "di una farmacia" sono sostituite con le seguenti: "di farmacie"».

58.318

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è soppresso».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* al comma l, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) con l'esercizio della professione medica."».

58.315

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nelle società di cui al comma l, i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. Se tale condizione viene meno la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci farmacisti."».

58.316

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Almeno la maggioranza dei soci deve essere farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8».

58.317

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La partecipazione alle società di cui al comma l è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione,

distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica, con la professione di odontoiatra e di veterinario. Alle società di cui al comma l si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8"».

58.319

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, VALDINOSI, D'ADDA, SILVESTRO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'organo di gestione delle società di cui al comma 1 deve essere composto a maggioranza da farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e i componenti del medesimo organo non possono essere estranei alla compagine sociale. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad un farmacista esperto con almeno due anni di attività e che detenga almeno il 5 per cento del capitale sociale."».

58.320

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'ADDA

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della produzione» inserire le seguenti: «, distribuzione, intermediazione» e dopo le parole: «l'esercizio della professione medica» inserire il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche per la gestione delle farmacie comunali».

58.321

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «nel settore della produzione» inserire la seguente: «intermediazione».

58.201

RUVOLO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis)* dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni; se viene meno tale condizione è interrotta la gestione della farmacia fino a quando non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

b) i componenti dell'organo di gestione devono essere farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e non possono essere estranei alla compagine sociale"».

58.322

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno due terzi del capitale sociale

e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa ,dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.323

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Per le società di capitali di cui al comma 1, i soci, per almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi in tal caso, l'autorità sanitaria locale revoca l'autorizzazione all'esercizio della farmacia e può trovare applicazione l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.324

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis)* Nelle società di cui al comma l con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia. Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società alfine di acquisire il relativo parere vincolante"».

58.325

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, MANDELLI

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, nonché l'obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall'accertamento della violazione stessa.

5. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente può applicare l'articolo 129 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni"».

58.326

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. AI fine di garantire un efficace ed omogeneo controllo disciplinare il farmacista cui è affidata la direzione della farmacia è altresì garante del rispetto del codice deontologico del farmacista"».

58.327

DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, PADUA, D'ADDA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.328

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

58.329

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*d)* Al comma 4-*bis*, le parole: "quattro farmacie ubicate" sono sostituite dalle seguenti: "una farmacia ubicata"».

58.330

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis)* al comma 9 le parole: "qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8" e le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni"».

58.331

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.332

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sostituire le parole: "3.300 abitanti", con le seguenti: "2.000 abitanti"».

58.345

GALIMBERTI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

58.347
GALIMBERTI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «non più del venti per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «non più del venti per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una e un massimo di cento farmacie, di non più del dieci per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e del cinque per cento delle farmacie presenti sul territorio nazionale».
58.346
DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, MINEO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «tre per cento».
58.348
CASTALDI, GIROTTO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».
58.349
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».
58.350
GALIMBERTI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».
58.203
CASTALDI, GAETTI, GIROTTO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
58.204
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole da: «possono controllare» fino a: «provincia autonoma» con le seguenti: «sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 8 febbraio 2013 n. 34».
58.205
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «possono controllare» inserire la seguente: «complessivamente».
58.206
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a:«provincia autonoma» con le seguenti: «non più di mille farmacie sul territorio nazionale».
58.207
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a:«provincia autonoma» con le seguenti: «non più

del quindici per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.208

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole da: «non più» fino a:«provincia autonoma» con le seguenti: «non più del quindici per cento delle farmacie del medesimo comune e comunque nel limite di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale».

58.209

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «due per cento».

58.210

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «venti per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

58.211

DI BIAGIO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «per cento» con le seguenti: «10 per cento».

58.212

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 2 sostituire il le parole: «venti per cento» con le seguenti: «dieci per cento».

58.213

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 2 sostituire il termine: «venti» con la parola: «quindici».

58.214

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «della medesima regione o provincia autonoma» con le seguenti: «del medesimo comune».

58.202

SCALIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Le disposizioni di cui all'articolo 8, in quanto compatibili, si applicano alle società di cui al comma 1, lettera a), con espressa esclusione delle cause di incompatibilità di cui al medesimo comma 1, lettere b) e c), quando la direzione di farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

58.215

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e non più del dieci per cento su base nazionale».

58.333

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.».

58.216

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I servizi di teleprenotazione ed auto analisi sono garantiti in regime di libera scelta da parte del cittadino e consentiti dalle Regioni e Provincie autonome agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

58.217

RUVOLO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo l, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, o le parole: "una farmacia" è inserita la seguente: "almeno"».

58.218

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.334

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

58.335

ENDRIZZI, TAVERNA, GAETTI

Precluso

Al comma 5, capoverso «2-bis», dopo le parole: «possibilità di trasferimento», inserire le seguenti: «prioritariamente in aree rurali che insistono in comuni, frazioni o centri abitati della stessa regione con popolazione non superiore a 1.200 abitanti in cui non siano già presenti farmacie, nonché».

58.336

SCAVONE

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I titolari di farmacie urbane istituite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che prevedono il limite della distanza minima di 200 metri tra un esercizio farmaceutico e l'altro, e comunque anteriormente al 1968, ubicate nei centri storici delle città, possono, in deroga, trasferire la loro farmacia in altra zona della medesima circoscrizione ovvero di altra circoscrizione della città,

purché il rapporto tra il numero delle farmacie e popolazione ai sensi dell'articolo l della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo l della presente legge, nella circoscrizione di destinazione dello spostamento non sia maggiore del rapporto esistente nella circoscrizione municipale ove è ubicata la sede originaria della farmacia stessa"».

58.337

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 68, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 le parole: ", purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente» sono soppresse"».

58.338

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Nei comuni al di sopra dei mille abitanti, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono vendere, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.339

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006; n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero».

58.340

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché"».

58.341

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, VACCIANO, SIMEONI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

58.342

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo Il, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società"».

58.343

TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, VALDINOSI, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

58.344

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI

Precluso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«4. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è soppresso».

58.219

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».

58.220

BARANI, MANCUSO, GUALDANI

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il punteggio massimo stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della Legge 8 Marzo 1968, n. 221».

G58.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone attualmente l'obbligo per il medico veterinario di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria;

il veterinario risulta dunque impossibilitato ad utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione);

tale possibilità, oltre a permettere una migliore cura del paziente potrebbe consentire ingenti risparmi sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista

l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico;

secondo alcune stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, per una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, tra canili e gattili, rifugi sanitari pubblici altre strutture soggette a contributi pubblici;

il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente,

impegna il Governo a prevedere, con successivi interventi normativi la possibilità che, ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile possa sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale o, in mancanza di esso, con un medicinale autorizzato per l'uso umano oppure con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione e, ove tali medicinali non siano disponibili, con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico veterinaria.

G58.201

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»,

premesso che:

l'articolo 58 del presente disegno di legge verte su Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

il settore delle parafarmacie subisce da molti anni discriminazioni pesanti a favore delle farmacie tradizionali, penalizzando sia i farmacisti titolari di parafarmacie che gli interessi dei cittadini;

la normativa, ad esempio, esclude attualmente per le parafarmacie la possibilità di vendere i farmaci di fascia C con obbligo di ricetta, a carico esclusivo del cittadino; la classe dei farmaci di fascia C comprende circa 3.800 medicinali, una quota importante del mercato farmaceutico italiano;

favorire l'attività delle farmacie consente una attività concorrenziale a beneficio del cittadino, comportando una sensibile diminuzione del prezzo del farmaco;

data l'attuale impossibilità per i titolari di parafarmacie di operare correttamente nel mercato, è necessario che l'attività e l'esperienza sinora maturate vengano riconosciute ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche,

impegna il Governo a prevedere, con futuri interventi normativi la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici».

G58.202

BUEMI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2085-A,

impegna il Governo:

a prevedere in via sperimentale, per il biennio 2017-2018, l'assegnazione di nuove farmacie in deroga rispetto alla distribuzione territoriale delle farmacie, secondo un piano di assegnazione mediante concorso riservato. Per l'apertura di nuove farmacie, i requisiti del concorso riservato dovranno contemplare:

a) la prestazione di una cauzione, posta a garanzia della corretta gestione, e fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale;

b) la dimostrazione che, alla data della domanda, il candidato dispone di locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve;

c) il possesso, in capo al farmacista che si candidi alla titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, unitamente all'aver maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) l'impegno che, in caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore sia sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale».

58.0.300

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Modifica all'articolo 102 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

58.0.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni concernenti le parafarmacie)

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo le parole: "dei medicinali veterinari" sono aggiunte le seguenti: "e dei medicinali in deroga di cui all'articolo 10"».

58.0.308

SUSTA, ICHINO

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Liberalizzazione della vendita dei farmaci in fascia C)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 16 novembre 2001, n. 405," sono inserite le seguenti parole: "di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10 lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale".

2. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogati».

58.0.302

MARGIOTTA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività dì vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.303

PETROCELLI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Vendita presso le farmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive

modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.304

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, DE PIETRO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo».

58.0.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis.*

*(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto "*patent linkage*")*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

58.0.306

MONTEVECCHI, TAVERNA, CASTALDI, GAETTI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, in materia di impiego di medicinali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)" sono aggiunte le seguenti: "e sentito il Consiglio Superiore di Sanità";

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni" sono aggiunte le seguenti: "La valutazione del medicinale non autorizzato da parte di AIFA ed il parere del Consiglio superiore di sanità di cui al presente comma, deve essere effettuata per tutte le patologie per cui il medicinale è stato inserito nell'elenco di cui al comma 4, ovvero in caso di inserimento del medicinale nell'elenco dei farmaci essenziali dell'OMS".

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Quando la via di somministrazione del medicinale avente indicazione autorizzata e di quello non avente l'indicazione autorizzata sia la stessa, l'utilizzo dei medicinali per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata di cui al comma 4-*bis* è consentito in tutte le strutture nelle quali sia permessa la somministrazione del medicinale per l'indicazione terapeutica autorizzata"».

58.0.307

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia farmaceutica)

1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

58.0.200

RUVOLO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

1. Dal 1º gennaio 2017, è avviata la pregressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale.

2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

58.0.201

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

1. L'autorità sanitaria locale, competente ai sensi della normativa regionale a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio della farmacia deve trasmettere, entro trenta giorni tramite posta elettronica certificata, tutte le autorizzazioni alla titolarità delle farmacie e per le società anche l'atto costitutivo e lo statuto della società nonché ogni successiva variazione degli stessi e della compagine sociale, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani che, senza oneri per lo Stato, detiene il registro nazionale delle farmacie, all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

58.0.202

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

1. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma 1, dopo le parole: "di ruolo" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno" e al secondo comma dopo la parola: "dipendente" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno".

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, nella lettera *c)* dopo le parole: "rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "a tempo pieno"».

58.0.203

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

1. L'incompatibilità prevista per il collaboratore di farmacia dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, non si applica decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.204

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

1. L'incompatibilità prevista dal comma 1 lettera *c)* dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni non si applica decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

58.0.205

DI BIAGIO

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Divieto di vincoli alle procedure di registrazione dei medicinali equivalenti alla scadenza del brevetto)

1. All'articolo 11 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato».

59.0.200

MANDELLI

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 59-*bis*.

(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 100, comma l-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006,. n. 219, dopo il primo periodo inserire il seguente:

"Tali soggetti nell'esercizio contemporaneo delle attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e di gestione della farmacia devono garantire la separazione delle due attività anche attraverso la conservazione dei medicinali in magazzini separati e l'utilizzo di distinti codici identificativi che tracciano il relativo cambiamento del titolo di possesso"».

60.300

PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI, MANDELLI

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo nei seguenti termini: «Orari e turni delle farmacie».

60.301

SCIBONA, CASTALDI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «obbligatori,», inserire le seguenti: «fatta salva l'osservanza della chiusura domenicale e festiva,».

60.302

Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, SIMEONI, MUSSINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tale facoltà è limitata nel caso in cui l'apertura dell'esercizio sia in diretta concorrenza con una farmacia obbligatoriamente aperta per il turno notturno, a meno che l'orario di apertura sia procrastinato per l'intera durata del turno notturno stesso».

61.300

FISSORE, LANZILLOTTA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento con esito positivo della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione».

61.0.300

BOCCA, DI BIAGIO, PELINO, FABBRI, PERRONE

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 61-*bis*.

(Rimozione di ostacoli alla liberalizzazione dei servizi ancillari)

1. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nell'ambito dell'attività ricettiva rientra, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la vendita a tali soggetti di giornali, riviste, cartoline, francobolli, *souvenir*, prodotti alimentari del territorio, nonché biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture ricreative, di benessere, sportive o congressuali, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza.

2. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, gli esercizi alberghieri che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del Decreto Legislativo 26-3-2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

3. Dopo il comma 2 dell'Articolo 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" aggiungere il seguente:

"3. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle contro indicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo"».

61.0.301

BOCCA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

(Misure urgenti contro l'abusivismo e la concorrenza sleale nel settore ricettivo)

1. A tutela dei consumatori e al fine di garantire una corretta concorrenza tra le imprese, è fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva alberghiera, disciplinata dalle regioni e province autonome, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria».

61.0.302

BATTISTA, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

(Misure per strutture turistico-ricettive a gestione religiosa)

1. Le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite da associazioni o enti religiosi operanti con finalità di assistenza, ospitalità e soggiorno, sono obbligate a rispettare le misure in materia di concorrenza, per modalità e funzioni, relative ai servizi, alle tariffe e alla attività commerciale svolta».

63.300

MANDELLI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità».

63.301

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «chiedere il rimborso», con le seguenti: «ricevere il rimborso richiesto».

64.300

LUCIDI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«velocipede,», aggiungere le seguenti: «velocipede assistito elettricamente, veicolo elettrico,».

64.301

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 84, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "6 t" , sono sostituite dalle seguenti: "25 t"».

64.302

CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le

modalità per l'istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di velocipedi e di iscrizione al medesimo ruolo, nonché i requisiti per l'idoneità all'esercizio del servizio. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio. All'istituzione del ruolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I costi di gestione del ruolo sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione, sulla base di tariffe determinate con il medesimo decreto di cui al primo periodo.».

64.0.300

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-*bis*.

Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "all'interno dell'area comunale o comprensoriale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del bacino territoriale sovracomunale individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dalle regioni, che possono anche stipulare accordi reciproci per la gestione di servizi a livello inter-regionale";

b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "comunali o comprensoriali" sono soppresse;

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di cui all'articolo 1. Le regioni stabiliscono per ciascuno dei bacini territoriali individuati il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. I singoli comuni, in base alla quota di contingente assegnato, rilasciano le licenze e le autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 1";

d) all'articolo 5, comma 1, alla lettera *a)*, le parole: "il numero ed» sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *c)* è soppressa;

f) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. II prelevamento del passeggero ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4; comma 1-*bis*, all'interno del quale è compreso il comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite del suddetto bacino, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4".

g) all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 8, comma 3, le parole: "nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

h) all'articolo Il, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire all'interno del territorio del bacino individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis* dove è situato il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno allo stesso. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione del passeggero possono avvenire anche al di fuori del suddetto territorio"».

64.0.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-*bis*.

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. - *(Servizi tecnologici per la mobilità)*. - *1*. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica-passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.

3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell'attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.

4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.

5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7, nei limiti delle prestazioni di lavoro occasionale e comunque per un massimo di quindici ore settimanali.

6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:

a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell'autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;

b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovraprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;

c) verificano periodicamente l'efficienza dell'auto e la validità della patente del conducente;

d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;

e) sostengono economicamente gli oneri della visita medica di idoneità del conducente;

f) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dal personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;

g) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all'attività di vigilanza di cui al comma 8;

h) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

i) aderiscono a metodi di risoluzione alternativa delle controversie del consumatore e alle relative regole.

7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:

a) avere età maggiore di anni ventuno e possedere la patente da almeno tre anni;

b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;

c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;

d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;

e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;

f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più di sette anni.

8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è

effettuata la registrazione di cui al comma 3."».

64.0.302

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-*bis*.

All'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tariffe sono da intendersi come valori massimi"».

64.0.303

TAVERNA, CASTALDI

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-*bis*.

(Incentivi per lo sviluppo di applicazioni web per il servizio di taxi)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, nonché di garantire la qualità delle relative prestazioni, e di incentivare lo sviluppo di applicazioni web è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2016, un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro, di seguito denominato Fondo.

2. Possono chiedere l'accesso al Fondo i comuni con più di 500.000 abitanti che istituiscono un servizio pubblico di chiamata taxi che permetta agli utenti di prenotare direttamente, senza alcuna intermediazione, il veicolo più vicino per via telefonica, attraverso il ricorso ad un numero unico, e, per via telematica, attraverso il ricorso a siti web dedicati e ad applicazioni per s*martphone*, anche in grado di fornire informazioni su tempi di attesa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico vigila sul corretto funzionamento dei servizi istituiti ai sensi del comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

64.0.304

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.64.

(Disposizioni concernenti il mercato degli strumenti finanziari derivati su merci agricole)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 luglio 2015, n. 114, dopo la lettera *t)*, è aggiunta la seguente:

"*t-bis)* prevedere, per quanto attiene ai derivati su merci agricole di cui all'articolo 88 della direttiva 20 14/65/UE, l'adozione di limiti di posizione efficaci per gli investitori non commerciali e di idonei meccanismi che intervengano sulle contrattazioni in situazioni di grave squilibrio sui mercati delle materie prime agricole, al fine di prevenire il determinarsi di ingiustificate oscillazioni dei prezzi"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 63 aggiungere il: «Capo XI MERCATO DEI PRODOTTI AGRO ALIMENTARI».

64.0.305

PELINO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.306

FABBRI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 64-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola: "pagamento" sono aggiunte le seguenti: "effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'articolo 2002 del Codice Civile"».

64.0.307

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Dopo il Capo X aggiungere il seguente:

«Capo XI

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA LEGALITÀ E LA CONCORRENZA

Art. 53.

(Applicazione del rating *di legalità)*

1. All'articolo 5-*ter*, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: "e, obbligatoriamente, per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni"».

64.0.308

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 64-*bis*.

(Misure straordinarie per implementare la libera concorrenza negli affidamenti pubblici dei servizi di architettura a ingegneria nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)* le parole: "cinque esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "sette esercizi", i numeri "2" e "4" sono sostituiti dai numeri "1" e "2" e dopo le parole: "a base d'asta", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dell'articolo 41 comma 2 del Codice";

2) alla lettera *b)*, le parole: "variabile tra 1 e 2 volte" sono sostituite dalle seguenti: "pari ad almeno una volta";

3) alla lettera *c)*, le parole: "due servizi" sono sostituite dalle seguenti: "un servizio" e le parole: "da 0;40 a 0,80", sono sostituite dalle parole: "da 0,20 a 0,40";

4) alla lettera *d)*, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "variabile tra 2 e 3 volte" sono sostituite dalle parole: "pari ad almeno una volta"».

65.0.200

COMPAGNONE, SCAVONE

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-*bis*.

(Modifiche al Codice dei beni Culturali)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "carattere di" inserire la seguente: "eccezionale" e sopprimere le parole: "e di pregio";

b) all'articolo 68 comma 2 sostituire le parole: "dall'avvenuta presentazione della cosa" con le seguenti: "dalla presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo";

c) all'allegato A lettera *b)* punto 4 sostituire le parole: "46.598,00" con la seguente: "74.895,00"».

67.0.200

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-*bis*.

(Semplificazioni in materia di vendite promozionali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse"».

68.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

68.201

ANITORI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

68.202

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

68.203

MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

68.450 (già 56.200)

DI BIAGIO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

68.204

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

68.205

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a), punto 2).

68.206

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola:«settanta» con la seguente: «quarantacinque».

68.207

MONTEVECCHI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *a)*, numero 2, capoverso «5.», sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;

2) sopprimere la lettera *b)*;

3) sopprimere la lettera *c)*;

4) sopprimere la lettera *e)*;

5) alla lettera *g)*, sopprimere il numero 1);

6) alla lettera *g)*, numero 2), sopprimere le seguenti parole: «la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e»;

7) alla lettera *g)*, numero 3), capoverso «4», alla lettera *b)*, sostituire le parole: «settanta anni» con le seguenti: «cinquanta anni»;

8) sopprimere la lettera 1);

b) *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole:* «devono attenersi per la valutazione», *con le seguenti*: «devono attenersi per contribuire all'attestazione di valore e per la valutazione».

68.208

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

68.209

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

68.210

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e), punto 1).

68.211

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera e), punto 2).

68.212

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 1).

68.213

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 2).

68.214

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g), punto 3).

68.215

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h), punto 1).

68.216

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera h), punto 2).

68.217

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

68.218

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

68.219

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

68.220

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 2, lettera a).

68.221

CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Sopprimere il comma 2, lettera b).

G68.200

LANZILLOTTA, MARAN, VALENTINI

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 68, introdotto in Commissione, modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio

introducendo alcune semplificazioni delle procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato;

le innovazioni introdotte, pur positive, non raggiungono tuttavia l'obiettivo di equiparare le regole vigenti per gli operatori all'interno del mercato unico europeo, confermando la distanza tra l'ordinamento italiano ed altri ordinamenti europei (in particolare Francia e Gran Bretagna) e posizionando ancora gli operatori italiani in posizione di svantaggio rispetto ai competitor europei;

le soglie di valore per la circolazione dei beni culturali all'interno dell'Unione come da Regolamento (CE) n. 116 del 2009, ovvero le soglie sotto le quali non è necessario che un'opera sia vagliata dalla Soprintendenza ai fini di esportazione, sono infatti di 15.000 euro per le fotografie e i mosaici, di 30.000 euro per gli acquarelli, di 50.000 euro per i libri, statue, collezioni, mezzi di trasporto e di 150.000 euro per i quadri, mentre l'articolo 68 inserisce una soglia di valore unica di 13.500 euro;

la soglia di valore unica rischia di ingolfare le Soprintendenze, determinando pesanti ritardi nel rilascio dei permessi di esportazione dovuti al fatto che oggetti di scarso valore vengono assoggettati allo stesso processo di oggetti di valore inestimabile, e rischia di creare un circuito illegale delle opere,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, ferma restando la necessità di tutelare il patrimonio artistico nazionale, di migliorare l'efficacia delle norme in materia di circolazione dei beni culturali allineando le soglie di valore previste nell'ordinamento italiano a quelle esistenti negli altri paesi europei.

69.200

DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 1, la cifra: «quattrocentonovantadue» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

69.300

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, nel capoverso «1» apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola* «quattrocentonovantadue» *con la seguente:* «cinquecento»;

b) *sostituire la parola:* «trenta» *con la seguente:* «cinquanta»;

c) *sopprimere le parole da:* «Tali valori» *a:* «interno lordo».

69.301

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «trenta milioni» con le seguenti: «dieci milioni».

71.200

CASTALDI, CRIMI, GIROTTO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

71.201

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, dopo la letteraa), inserire la seguente: «a-bis)mantenere il regime autorizzatorio per gli autoservizi pubblici non di linea che effettuano servizio pubblico;».

71.202

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

71.203

CRIMI, CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: «fermo restando gli obblighi di servizio pubblico già previsti dalla disciplina vigente per gli autoservizi pubblici non di linea,».

71.300

GALIMBERTI, PELINO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c)* garantire che tutte le aziende del settore che operano sul territorio nazionale, sia fisicamente che per mezzo di internet e nuove tecnologia, siano soggette alle medesime disposizioni normative in materia di rilascio delle autorizzazioni, leale concorrenza e tassazione;».

71.301

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza prevedendo che le tariffe, di cui all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano da intendersi come valori massimi».

71.302

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «promuovere la concorrenza», con le seguenti: «favorire la concorrenza anche attraverso la determinazione da parte delle competenti autorità amministrative di tariffe massime».

71.204

CERVELLINI, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la concorrenza», inserire le seguenti: tutelando altresì i diritti dei lavoratori attraverso il rispetto della normativa in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro».

71.303

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis)* garantire puntualmente il rispetto delle normative sul lavoro tutelando i diritti di tutti i lavoratori;».

71.304

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «le regioni, sentite le città metropolitane, individuano i bacini territoriali ottimali sovracomunali per la gestione uniforme e coordinata dei servizi di trasporto pubblico non di linea; prevedere che siano le regioni a stabilire per ciascuno dei bacini territoriali sovracomunali il numero dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio pubblico non di linea».

71.305

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «abusivismo», inserire le seguenti: «nonché a un uso improprio di dati personali sensibili».

71.205

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1:

a) Al comma 1, dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: "fino al31 marzo 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al31 dicembre 2017".

b) All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017"».

71.206

BONFRISCO, PERRONE, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa sino al31 dicembre 2017».

71.207

MARINELLO

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.208

FABBRI

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni a legge 27 febbraio 2009, n. 14, rimane sospesa».

71.209

BARANI

Precluso

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai sensi del comma 1, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino all'adozione del decreto legislativo previsto nello stesso comma 1 ovvero sino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa da parte del Governo».

G71.200

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 71 del presente disegno di legge concerne una Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea;

pur apprezzando l'intento di favorire la concorrenza nel settore a beneficio dei cittadini, risulta necessario garantire coloro che attualmente lavorano nel comparto da possibili danni, in un contesto di profonda crisi economica come quello attuale,

impegna il Governo a prevedere, con interventi normativi, una vigilanza e misure volte a scongiurare possibili ricadute su i livelli occupazionali e salariali del settore.

72.200

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis», sopprimere le seguenti parole: «esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

72.201

PERRONE

Precluso

Al comma 1, capoverso «3-bis» dopo le parole: «Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 60 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare e per non più del 30 per cento del proprio parco rotabile» e dopo le parole: «i veicoli» inserire le seguenti: «immatricolati in servizio di noleggio con conducente».

73.300

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «è delegato ad adottare», con la seguente: «adotta» e le parole: «decreti legislativi», con le seguenti: «disegni di legge».

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4.

73.301

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 1, alinea dopo le parole: «sviluppo urbano integrato multidisciplinare», inserire le seguenti: «fatta salva l'impossibilità nei contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di introdurre qualsivoglia limitazione risarcitoria a carattere contrattuale e fermo ogni divieto di cui al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».

73.302

CASTALDI, GIROTTO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di persone», inserire le seguenti: «, equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente,».

73.303

PELINO, PICCOLI

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,», inserire le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.304

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «persone o cose,» inserire le seguenti: «con equa e proporzionale ripartizione dei relativi oneri fra tutti i soggetti economici interessati, ma».

73.200

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità,» con le seguenti: «garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare».

73.201

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CENTINAIO, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 9 e al presente comma;

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 145-*bis*», *comma 1, sostituire la parola:* «civili» *con le parole:* «amministrativi e giudiziari».

73.305

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentiti l'IVASS» inserire le seguenti: «e le principali associazioni di tutela dei consumatori».

73.306

GIROTTO, CASTALDI

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Fatte salve la disciplina in materia di attività edilizia e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle norme in materia di sicurezza e antincendio, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la costruzione e l'esercizio di impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica e di impianti ad uso privato per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica costituisce attività libera, diversa dalla vendita al pubblico di energia elettrica, non soggetta ad autorizzazione, né al possesso di qualifiche o all'iscrizione in albi o registri. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti aperti al pubblico per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, le disposizioni di cui al presente comma possono essere derogate o limitate esclusivamente per ragioni tecniche e di sicurezza.».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole da: «la mobilità sostenibile» *fino a:* «*smart city*» *con le seguenti:* «lo sviluppo delle *smart city* e misure volte alla promozione della mobilità sostenibile».

G73.200

DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO

Precluso

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 73 del Disegno di Legge verte su una Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle *smart city*;

l'articolo tratta anche della questione delle cosiddette scatole nere, strumenti indubbiamente utili per accertare le dinamiche dei sinistri;

è evidente, tuttavia, il rischio che tale disposizione venga a gravare unicamente sui clienti e i nuclei familiari, costringendo li a sostenere una spesa, anche importante, in un momento di crisi economica come quello attuale,

impegna il Governo a vigilare affinché che i costi relativi alle «scatole nere» quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti, ovvero scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative attraverso ingiustificati aumenti di prezzo.

74.300

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole:«è istituito» inserire le seguenti: «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

74.301

BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al ,comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

74.302

MANDELLI

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

74.303

GALIMBERTI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.» .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2085 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 38, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 42.301 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai Comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesiva dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 38.0.201, 49.0.202, 58.0.200, 58.0.202, 18.0.200, 21.0.200 (limitatamente alle parole da «cura» a «comunicazione»), 57.0.200, 39.203, e 65.0.200.

II parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 7.201, 16.200, 38.0.200, 58.0.205, 71.205, 71.206, 71.207, 71.208, 71.209, 6.206, 6.0.203, 7.200, 30.200, 34.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 37.201, 37.202, 41.202, 41.0.200, 41.0.201, 51.201, 51.0.201, 54.203, 58.203, 58.216, 58.218 e 58.0.201 su cui il parere è sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.201, 16.200, 6.206, 6.0.203, 34.0.200, 41.202 e 51.201.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle proposte 58.201, 57.0.201, 38.0.200, 36.200, 36.201, 36.202, 36.204, 51.0.201, 54.203 e 58.216 su cui il parere è sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 58.201, 57.0.201 e 38.0.200.

Il parere è non ostativo sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202, 36.204 e 54.203.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 51.0.201 e 58.216, sui quali il parere era rimasto sospeso, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 24.300 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, D'Adda, D'Anna, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Giannini, Lanzillotta, Longo Fausto Guilherme, Merloni, Monti, Napolitano, Nencini, Nugnes, Olivero, Pagnoncelli, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sangalli, Stucchi, Turano, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:

a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;

b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (2807)
(presentato in data 03/05/2017)
C.2714 approvato dalla Camera dei deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro beni e att. cult.
Ministro istruz., univ., ric.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;
f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (2808)
(presentato in data 03/05/2017)
C.3980 approvato dalla Camera dei deputati ;
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (2809)
(presentato in data 03/05/2017)
C.4254 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/05/2017 la 10ª Commissione permanente Industria ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
sen. Pelino Paola ed altri
"Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana" (1110)
(presentato in data 15/10/2013);
sen. Bocchino Fabrizio ed altri
"Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parlamentary Committee for Space" (1410)
(presentato in data 20/03/2014) ;
sen. Tomaselli Salvatore ed altri
"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana" (1544)
(presentato in data 25/06/2014) .

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 12 giugno 2017. Le Commissioni 1a, 2a, 5a e 14a potrà formulare le proprie osservazioni alla 6a Commissione entro il 2 giugno 2017.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 aprile 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del contrammiraglio Romano Sauro a Vice Presidente della Lega navale italiana (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 maggio 2017.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettera in data 28 aprile 2017, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc.* VII, n. 205).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Marche, con lettera in data 21 aprile 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 46).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 3 maggio 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM (2017) 253 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 15 giugno 2017.

Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro l'8 giugno 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07404 della senatrice Blundo ed altri.

Mozioni

MARTELLI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BLUNDO,

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il 24 aprile 2013 il Governo presieduto da Mario Monti, con riferimento alla *governance* delle società controllate, ha emanato una direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, con protocollo n. 5646, con l'obiettivo di rafforzare i presidi statutari atti a garantire un elevato *standard* dei requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore, in considerazione sia del preminente interesse pubblico all'onorabilità degli amministratori delle società controllate dal Ministero, sia con riferimento ai profili di salvaguardia dell'immagine del socio pubblico. Nello specifico, la direttiva ha introdotto l'ineleggibilità ovvero la decadenza automatica dalla carica di amministratore in presenza di un provvedimento che disponga il rinvio a giudizio relativo a determinate fattispecie di reato o a illeciti amministrativi dolosi inerenti, *inter alias*, a violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;

in data 19 giugno 2013, mentre era in carica il Governo presieduto da Enrico Letta, l'assemblea del Senato ha approvato, con voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, la mozione 1-00060 (testo 4), con la quale si impegnava il Governo a demandare al Ministro dell'economia l'adozione di specifiche direttive per individuare criteri e modalità per la nomina e la decadenza dei componenti gli organi di amministrazione delle società controllate, direttamente o indirettamente, attraverso l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità in caso di rinvio a giudizio o condanna per gravi fattispecie di reato e l'attivazione di una valutazione dei requisiti professionali basata su esperienza, autorevolezza ed assenza di conflitti di interesse;

a seguire, dunque, una nuova direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze n. 14656 del 24 giugno 2013, ha ribadito la necessità di garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali e di proseguire nel processo di riforma avviato negli anni precedenti attraverso ulteriori interventi, volti, in particolare, ad assicurare la massima trasparenza e qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi sociali, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori. In particolar modo la citata direttiva ha previsto quanto segue: 1) la conferma dell'ineleggibilità nel caso di "notifica del decreto che dispone il giudizio" per delitti previsti "dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari", causa di ineleggibilità già introdotta dalla direttiva del 24 aprile 2013; 2) l'introduzione dell'obbligo di subordinare le candidature proposte dal Ministero all'"acquisizione di un parere positivo relativo al rispetto dei criteri e delle procedure indicati nella presente Direttiva da parte di un Comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica";

pertanto, in conformità alla deliberazione assunta dal Senato il 19 giugno 2013, la direttiva del 24 giugno 2013 ha ribadito la necessità di prevedere per le società partecipate dallo Stato requisiti di onorabilità più stringenti e ha rafforzato il principio della competenza, trasparenza ed indipendenza per le nomine degli amministratori grazie anche all'introduzione di un comitato di garanzia al cui vaglio le nomine dovevano essere sottoposte. Si è trattato, ad avviso dei proponenti del presente atto, di un significativo passo in avanti nel percorso volto a scardinare l'intreccio torbido tra politica e affari di cui le controllate pubbliche sono state, spesso, un mefitico snodo;

in data 16 marzo 2017, durante il Governo Gentiloni, in palese contrasto con la deliberazione del Senato della Repubblica del 19 giugno 2013, il Ministero dell'economia ha predisposto una nuova direttiva tracciando nuovi criteri. In particolar modo: a) sono stati cancellati i requisiti di onorabilità stabiliti dalla direttiva del 24 giugno 2013 (la quale a sua volta aveva mantenuto i criteri indicati nella direttiva del 24 aprile 2013), che, di fatto, recepiva la deliberazione del Senato del 19 giugno 2013; b)

è stato eliminato l'obbligo previsto dalla direttiva del 24 giugno 2013 di assoggettare le nomine ad un "parere positivo" reso da apposito comitato di garanzia composto "da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica";

la *ratio* della nuova direttiva è stata desunta il successivo 18 marzo, quando il Governo Gentiloni ha comunicato la designazione ad amministratore delegato di Leonardo SpA (ex Finmeccanica) di un *manager* che: a) risulterebbe ineleggibile in base alla direttiva del 24 giugno 2013 in quanto persona rinviata a giudizio il 1° marzo 2017 per un caso di usura bancaria; b) non avrebbe ragionevolmente potuto ottenere il parere positivo di un comitato di garanzia indipendente chiamato ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza professionale commisurata alla natura dell'incarico, perché la quarantennale esperienza professionale unicamente di banchiere (da ultimo come presidente del Monte dei Paschi di Siena, incarico ricoperto su designazione della fondazione MPS, storico feudo del Partito democratico, da cui si è dimesso nel settembre 2015, lasciando una banca che oggi si ritrova ancora una volta a chiedere aiuti di Stato nel tentativo di evitare il dissesto) contrastava con i criteri indicati dalla società a cui era stato designato (Leonardo SpA), secondo cui il nuovo amministratore delegato doveva aver "maturato adeguate esperienze nell'area di uno o più business del settore dell'Aerospazio, Difesa & Sicurezza o in altri settori aventi con quest'ultimo attinenze per livello tecnologico e innovazione, caratteristiche industriali, internazionalità e rilevanza geopolitica, per ampiezza dei mercati e dimensione dei maggiori competitor e per analogie di criticità strategiche", come si legge sulla pubblicazione "Orientamenti del consiglio di amministrazione di Leonardo S.p.A. e agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione" del 26 gennaio 2017;

in termini generali, si ritiene inaccettabile qualunque atto di governo che incida negativamente su principi fondamentali quali l'onorabilità, la competenza, la trasparenza e l'indipendenza nell'amministrazione della *res publica*, in cui rientra a ragione la nomina degli amministratori delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Nel merito, si ritiene un fatto di inaudita gravità che il Governo abbia mortificato la volontà del Senato della Repubblica, arrivando finanche ad emanare una direttiva *ad personam* per rendere eleggibile come amministratore di Leonardo SpA chi non aveva i requisiti di eleggibilità in quanto: a) rinviato a giudizio il 1° marzo 2017 per un caso di usura bancaria e, dunque, ineleggibile; b) non poteva passare al vaglio di una "valutazione dei requisiti professionali basata su esperienza" in quanto sprovvisto di qualunque esperienza nei settori aerospaziale, difesa e sicurezza (ed in vero di qualsivoglia esperienza di tipo industriale);

considerato che:

in data 21 aprile 2017 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano, dottor Livio Antonello Cristofaro, ha sciolto la riserva sull'opposizione all'archiviazione per l'ex amministratore delegato e l'ex presidente del Monte Paschi di Siena Fabrizio Viola ed Alessandro Profumo, depositando il provvedimento di imputazione coatta nei confronti dei due *manager* per falso in bilancio e manipolazione del mercato. La Procura della Repubblica ne aveva richiesto l'archiviazione nell'ambito dell'inchiesta relativa alla presunta non corretta rappresentazione dei derivati "Alexandria e Santorini", da cui sarebbero derivate perdite quantificabili in oltre 700 milioni di euro, nei bilanci della banca dal 2011 al 2014;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la vigilanza della Banca d'Italia sembrerebbe essere stata particolarmente carente. In relazione ai conseguenti danni patrimoniali ed al sussistere di un eventuale mancato corretto esercizio dei compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto attivarsi al fine di procedere alla revoca del governatore della Banca d'Italia ai sensi del comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005;

ritenuto altresì che:

il rinvio a giudizio a carico di Profumo implicherebbe un aggravamento della presunta ineleggibilità, ai sensi delle disposizioni della direttiva del 24 giugno 2013, qualora dovesse essere ripristinata la deliberazione adottata dai rappresentanti della sovranità popolare ed annullata la probabile direttiva *ad personam* del 16 marzo 2017;

la direttiva del 16 marzo 2017, avendo carattere generale, si presta altresì a ben peggiori misfatti con

conseguenze pregiudizievoli per gli interessi economici, e non, dello Stato;
ritenuto, in definitiva, che:
l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione recita solennemente che "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge". Appare, infatti, necessario che il nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di "onorabilità" per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;
si rileva da parte del Governo, e, nella fattispecie, da parte del Ministro dell'economia, una violazione oggettiva di un formale atto di indirizzo parlamentare determinando, dunque, un sostanziale svilimento del rapporto fiduciario tra Parlamento ed Esecutivo, cardine della forma di governo delineata nella Carta costituzionale repubblicana;
l'inidoneità oggettiva e soggettiva del Ministro dell'economia e delle finanze, stante l'emanazione di appositi atti amministrativi che, in palese violazione di indirizzi parlamentari, hanno assunto l'esclusivo obiettivo di consentire a un soggetto rinviato a giudizio di guidare un'importantissima società pubblica, nonché i numerosi e reiterati errori materiali, di valutazione e di gestione, ricadenti nella responsabilità politica ed amministrativa del suo dicastero, impongono al Parlamento repubblicano di esprimere la definitiva revoca dal suo incarico, ricoperto con incompetenza, imperizia ed imprudenza;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica,
esprime la propria sfiducia al Ministro dell'economia e delle finanze, professor Pier Carlo Padoan, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00787)
Interpellanze
Mario FERRARA, PEPE, CASALETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE PIN, DI MAGGIO, MASTRANGELI, Mario MAURO, MILO, MOLINARI, MUNERATO, RAZZI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, QUAGLIARIELLO, VACCIANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali* - Premesso che:
in data 14 febbraio 2017 il sen. Bartolomeo Pepe ha commissionato una ricerca scientifica per valutare la qualità delle acque dell'Invaso del Pertusillo in località "Madonna Grumentina" in agro del comune di Grumento Nova (Potenza) ed in località contrada Larossa in agro del comune di Montemurro (Potenza), poste ad alcune centinaia di metri dal pozzo di reiniezione "Costa Molina 2" (acque sotterranee, queste ultime, che non devono rispondere alle normative sulle acque ad uso potabile);
dopo le segnalazioni di macchie scure molto visibili tra le sue acque, risalenti a fine gennaio, è stato effettuato un campionamento il 26 febbraio. Tale data, a distanza di alcune settimane dall'evento, è stata scelta per evitare una rilevazione sovradimensionata dei valori dei metalli pesanti, degli idrocarburi e delle sostanze chimiche;
il campionamento è stato eseguito da esperti, che hanno operato secondo gli *standard* (con contenitori per campionamenti di laboratorio, bottiglie in vetro scuro, contenitore sterile da un litro, contenitore sterile da 500 centilitri, contenitori provetta VAS in vetro e tappo a doppia chiusura per analizzare gli IPA);
dalle analisi, opportunamente trasmesse alla Procura della Repubblica di Potenza, risulta che il BOD (biochemical oxygen demand, richiesta biochimica di ossigeno) ammonta a 28,6 milligrammi al litro, laddove il limite è 3 milligrammi al litro, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (tab. 1/A contenuta nell'allegato 2 della parte III, "Caratteristiche di qualità per acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile");
considerato che:
il BOD è la quantità di ossigeno che viene utilizzata in 5 giorni da microorganismi aerobi per decomporre (ossidare) le sostanze organiche presenti in un litro d'acqua;
il BOD è una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un

campione d'acqua ed è usato anche per stimare il carico inquinante delle acque reflue;
un fiume incontaminato ha solitamente valori di BOD minori di un milligrammo al litro, laddove un fiume moderatamente inquinato presenta valori di BOD fra i 2 e gli 8 milligrammi al litro, mentre l'acqua di scarico trattata efficacemente da un impianto di depurazione di acque reflue presenta valori di BOD di circa 20 milligrammi al litro;
ritenuto che:
i valori sopra riportati riguardano 155 milioni di metri cubi di acque per uso umano e potabili, destinate a quasi 4 milioni di cittadini;
una tale condizione di inquinamento non può che essere causata da un agente inquinante (probabilmente azoto e fosforo, la cui presenza è stata riscontrata in precedenza nelle acque del Pertusillo),
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo vorranno porre in essere, per monitorare periodicamente la situazione delle acque dell'invaso del Pertusillo e di quelle sotterranee dei territori interessati dalle attività petrolifere dirette e conseguenti;
se siano state incaricate o dovranno esserlo le competenti agenzie per la salvaguardia ambientale e le autorità di pubblica sicurezza per l'istruttoria di nuove indagini che possano fugare i dubbi e indagare sui paventati disastri ambientali;
se ritengano opportuna l'indizione di una conferenza interregionale avente ad oggetto la salvaguardia e la tutela della salute e dell'ambiente della Basilicata e dell'intero bacino di afferenza della risorsa idrica lucana (Basilicata, Puglia, Campania e Calabria);
quali iniziative di rispettiva competenza vogliano porre in essere a tutela dei milioni di cittadini che quotidianamente sono serviti dalle acque tratte dall'invaso del Pertusillo.
(2-00465*p. a.*)
Interrogazioni
GAMBARO, BARANI, MILO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
a 22 anni di distanza dalla morte del militare di leva del 28° reggimento "Pavia" di Pesaro, Lorenzo Miccoli, non si è ancora fatta luce sulle cause del suo decesso, avvenuto presso il reparto di Ematologia dell'ospedale "San Salvatore" di Pesaro in data 3 marzo 1995;
il ragazzo era stato ricoverato nella struttura sanitaria marchigiana, in data 6 febbraio 1995, per aver contratto in caserma il virus di Epstein-Barr, meglio noto come mononucleosi, ed è morto inspiegabilmente per un'insufficienza epatica fulminante dopo poco meno di un mese e la diagnosi di "leucemia linfoide acuta";
lo stesso ospedale è stato teatro di numerosi e inspiegabili decessi per epatite fulminante (41 nel 1995), ed infezioni da flebo infette sia nel periodo precedente alla morte di Lorenzo Miccoli (fine anni '80, primi anni '90) sia nell'arco temporale successivo, con alcune condanne per risarcimento nel 1998 degli ultimi 9 decessi;
considerato che:
si sarebbe parlato di tutto, dalle sperimentazioni e ricerca al di fuori dei protocolli sanitari per l'impianto di cellule staminali ai malati talassemici alle ipotesi di sabotaggio, ma restano molti punti oscuri di questa spinosa vicenda e un testimone chiave per le indagini giudiziarie, il portantino della struttura sanitaria Claudio Guiducci, è morto suicida nel 1998 poco prima della sua deposizione al processo;
lo stesso Lorenzo Miccoli, il giorno prima della sua morte, aveva confidato ai genitori che gli era stata iniettata una "strana" sostanza medica, forse preavvertendo il triste epilogo della sua vita;
non si è mai voluto procedere alla riesumazione del corpo, per accertare le cause del decesso nonostante le numerose richieste da parte dei familiari;
le indagini giudiziarie, concluse tutte con l'archiviazione dei procedimenti, sul punto hanno ratificato le conclusioni dei periti: "inutilità di eseguire nuovi esami autoptici mediante la riesumazione della salma";

al riguardo, comunque la scienza medica non è univoca, ma una cosa è certa: non si può morire a 20 anni per il virus di Epstein-Barr,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, alla luce dei progressi della scienza medica, se la riesumazione della salma di Lorenzo Miccoli ed i successivi esami chimico-tossicologici sui residuali tessuti siano utili al fine di acquisire nuovi e determinanti elementi in ordine alla causa del decesso avvenuta a Pesaro il 3 marzo 1995 ed in particolare in ordine all'origine dell'insufficienza epatica acuta che portò alla morte del ragazzo.
(3-03709)
GATTI, GUERRA, BATTISTA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, GOTOR, GRANAIOLA, SONEGO, MIGLIAVACCA, LO MORO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il comma 215 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro tra cui può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione;
l'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha previsto il "contratto di ricollocazione", una forma di sostegno ai soggetti in stato di disoccupazione con l'assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto cosiddetto *outplacement*, considerati l'attuazione e il finanziamento del contratto stesso da parte delle Regioni nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro;
considerato che il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione ha ricevuto dalla Regione un contributo in denaro (cosiddetto *voucher*) suddiviso in una parte fissa e una, assai maggiore, pagabile soltanto a ricollocazione avvenuta e ha potuto scegliere l'agenzia di lavoro privata di cui avvalersi tra quelle accreditate presso la Regione,
si chiede di sapere:
quante persone abbiano usufruito dei "contratti di ricollocazione", quante, al termine dei programmi, abbiano effettivamente trovato un nuovo lavoro nel 2016 e secondo quali tipologie contrattuali siano state ricollocate;
quante risorse siano state stanziate a supporto dei programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo dei disoccupati e quale sia la precisa quantificazione della loro ripartizione fra l'entità delle risorse statali e quelle di provenienza regionale.
(3-03710)
GUERRA, GATTI, BATTISTA, CASSON, DIRINDIN, CORSINI, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, GOTOR, GRANAIOLA, SONEGO, MIGLIAVACCA, LO MORO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali siano riconosciuti a condizione che siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;
il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali e il comma 188 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
considerato che:
a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale 25 marzo 2016, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge n. 208 del 2015, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata, il Ministero del lavoro ha

reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali;
dai dati resi disponibili dal Ministero con il comunicato del 15 dicembre 2016, al 14 dicembre 2016 risultano compilate 17.318 dichiarazioni di conformità, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, di cui 11.393 riferite a contratti sottoscritti nel 2015;
dei 17.318 contratti depositati, nel merito delle misure previste dagli accordi depositati, 1.839 prevedono un piano di partecipazione e 3.445 misure di *welfare* aziendale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assicurare alle parti sociali, alle accademie e ai centri di ricerca un accesso diretto alle banche dati che curano la raccolta telematica dei contratti, così da permettere una migliore conoscenza, studio e approfondimento dei dati;
se sia possibile conoscere il numero complessivo dei lavoratori interessati dai 17.318 contratti depositati, nonché quello di coloro che sono interessati dai 1.839 contratti che prevedono un piano di partecipazione e dai 3.445 contratti che prevedono misure di *welfare* aziendale e, in questo ultimo caso, quali siano le misure prevalenti presenti nei contratti.
(3-03711)
RICCHIUTI, GOTOR, CORSINI, BATTISTA, MIGLIAVACCA, FORNARO, DIRINDIN, LO MORO, GINETTI, SCALIA, GATTI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
sono circa 800 i docenti che hanno partecipato in diverse regioni al concorso per dirigenti scolastici indetto nell'anno 2011 e durante le varie fasi di espletamento della procedura di reclutamento hanno adìto la magistratura per errori rilevati, al fine di tutelare i loro diritti, aprendo quindi un contenzioso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
nell'*iter* di approvazione dell'AS 2630 ("Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini"), è stato presentato, e poi respinto, un apposito emendamento in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), per venire incontro alle esigenze dei ricorrenti al concorso per dirigenti scolastici del 2011, affinché possano valere gli stessi diritti che la legge n. 107 del 2015 ha già riservato ai ricorrenti degli analoghi concorsi 2004 e 2006 ai fini dell'immissione in ruolo. La legge n. 107 ha previsto infatti un corso intensivo con prova finale per gli aspiranti dirigenti, da frequentare per poi essere immessi in ruolo (si limiterebbe così il ricorso alle reggenze);
sempre riguardo all'AS 2630, in 1ª Commissione permanente, analoghe sollecitazioni sono state avanzate da molti senatori di diversi gruppi parlamentari, anche con proposte emendative articolate, recependo le istanze dei docenti aspiranti dirigenti scolastici che hanno partecipato al concorso svolto nel 2011;
l'obiettivo di risolvere il problema delle reggenze e superare il contenzioso a seguito del concorso è stato perseguito anche alla Camera dei deputati, con un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione a firma dell'on. Cimbro e da un altro ordine del giorno accolto a firma dell'on. Albanella, in occasione dell'esame del disegno di legge AC 4304;
considerato che:
la legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", meglio conosciuta come "la Buona scuola", ha di fatto sanato situazioni di contenzioso pendente tra aspiranti dirigenti e Ministero risalenti ai passati concorsi del 2004 e del 2006 ed altre riferite al concorso 2011 nelle regioni di Lombardia e Toscana, nelle quali il concorso era stato annullato dal giudice ordinario, escludendo situazioni analoghe legate al contenzioso del 2011;
il numero delle scuole affidate in reggenza e dunque assegnate a dirigenti che si devono suddividere tra più sedi, anche molto lontane fra loro, è consistente. Infatti, secondo una stima credibile si prevedono attualmente un totale di 1.500 reggenze, col forte rischio di non garantire la stessa qualità di offerta formativa auspicata dalla legge 107 del 2015;

visto che:
le sedi senza dirigente sono circa 1.500 (dal prossimo anno scolastico saranno circa 2.000) e la legge 107 del 2015 è già intervenuta trovando una soluzione al contenzioso risalente agli anni precedenti;
vi è il rischio che una nuova procedura concorsuale non potrebbe risolvere in tempi rapidi la situazione delle reggenze e si potrebbe inoltre incorrere, durante le varie fasi di reclutamento, in ulteriori e nuovi contenziosi che aggraverebbero ulteriormente la già difficile condizione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare ogni utile iniziativa al fine di consentire l'estensione della disciplina di cui al comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 ai ricorrenti, partecipanti al concorso del 2011.
(3-03712)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che la cooperativa ArteInsieme di Itri (Latina) si è aggiudicata il bando emesso dalla Prefettura di Latina per assicurare i servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
sono emerse numerose criticità relative alla capacità della cooperativa di offrire l'assistenza adeguata ai migranti anche sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa, in quanto la cooperativa non avrebbe precedentemente prestato tali servizi sia nell'ambito dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che in progetti di accoglienza similari, in quanto il centro di accoglienza di Itri sarebbe gestito interamente dallo stesso Comune, senza alcun coinvolgimento della cooperativa;
la struttura individuata per offrire assistenza, l'ex albergo "Montefusco", peraltro lontana molti chilometri dal centro abitato ed ubicata in località isolata di montagna, al momento della presentazione del progetto versava in totale stato di abbandono; si sono resi necessari lavori di adeguamento che, ad oggi, sarebbero ancora provvisori e persisterebbero, quindi, criticità e il mancato rispetto delle norme di legge;
nella struttura non sono presenti gli allacci per acqua, metano e impianto di depurazione; inoltre, l'acqua portata dall'autobotte sarebbe non potabile e quindi non adeguata per la cottura dei cibi, né per il lavaggio del materiale della cucina; mancherebbero, inoltre, il necessario piano antincendio, un'uscita di emergenza e gli estintori, in quanto i pochi di cui la struttura dispone non sarebbero revisionati da anni;
il personale della cooperativa non sarebbe in grado di offrire un'adeguata assistenza ai beneficiari del servizio in quanto sarebbe deficitario circa le richieste competenze in materia di mediazione linguistica e culturale; nonostante il bando esiga che il servizio di mediazione linguistico-culturale debba garantire la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini extracomunitari, a distanza di 5 mesi dall'avvio del progetto non vi è la presenza di mediatori che conoscano tali lingue;
sarebbe carente anche l'assistenza legale circa la normativa concernente l'immigrazione, i diritti e i doveri e la condizione degli stranieri; l'unico legale presente non avrebbe alcuna esperienza professionale precedente in merito e dedicherebbe una porzione di tempo assolutamente inadeguata rispetto alle necessità dei migranti in quanto si presenterebbe nelle strutture di accoglienza con una frequenza di una o due volte al mese;
la carenza di professionalità nel progetto avrebbe portato ad una serie di gravi ripercussioni, tra tutte la mancata presentazione alla Questura di Latina del modello "C3", senza il quale i beneficiari non potrebbero entrare in possesso del "cedolino" (documento con foto che attesta la loro condizione di richiedenti protezione internazionale) e ottenere l'iscrizione al servizio sanitario nazionale;
inoltre, non sarebbe presente un sostegno socio-psicologico adeguato, dal momento che l'unica operatrice (laureata in Psicologia), che non sarebbe abilitata all'esercizio della professione, svolgerebbe una media di 10 ore settimanali a fronte dei 120 beneficiari presenti nel progetto;
all'interno della struttura sarebbe disatteso il servizio di assistenza sanitaria, per il quale il bando richiedeva che fossero garantite l'assistenza infermieristica, le cure del primo soccorso, la prenotazione

per le visite specialistiche e gli esami diagnostici; infatti, nella struttura non sarebbe presente la figura professionale dell'infermiere né tantomeno un locale adibito ad infermeria; i beneficiari sarebbero sottoposti a visita medica una volta al mese e i farmaci sarebbero somministrati dall'amministrazione del centro di accoglienza;
infine, a parere degli interroganti, sussiste un'evidente incompatibilità ambientale generata dal legame di coniugio che intercorrerebbe tra il dottor Mendico, responsabile del settore prevenzione e igiene pubblica della Asl di Latina, addetto proprio alla vigilanza sanitaria nei centri in questione, e la dottoressa Salmeri, gestore di un centro di accoglienza nel medesimo territorio di competenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, per quanto di competenza, intendano attivarsi, affinché sia verificato se corrispondano al vero;
in particolare, se la cooperativa al momento del bando possedesse i requisiti richiesti, ovvero l'aver già prestato servizio in ambito SPRAR, e se la Prefettura di Latina abbia verificato il possesso del requisito di cui al punto 7.7 dell'avviso di bando;
se non ritengano che le criticità evidenziate possano ripercuotersi a danno dei migranti che, lasciati al proprio destino, rischierebbero di diventare facile preda del sistema malavitoso locale, anche in considerazione del fatto che la maggioranza dei soggiornanti sono di nazionalità nigeriana e avrebbero frequenti contatti con altri connazionali residenti da anni nella vicina zona di Castel Volturno (Caserta), dove è presente un'organizzazione criminale di origine nigeriana dedita al traffico di droga ed allo sfruttamento della prostituzione;
se risulti che, al momento dell'arrivo, i migranti siano stati sottoposti allo *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV-B, HCV-C e tubercolina; se l'esecuzione di tale obbligo sia rilevabile dalle schede sanitarie personali e se nel centro sia in atto un'epidemia di scabbia;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale possibile conflitto di interessi, nonché sottovalutazione di significativi profili di accertamento, considerando che a 5 mesi dall'inizio del servizio di accoglienza non sarebbe stata eseguita un'ispezione nelle strutture;
se risulti che la registrazione degli ospiti effettuata dagli organi preposti e la tenuta dell'apposito registro giornaliero delle presenze siano costantemente aggiornati, al fine di evitare possibili rimborsi non dovuti per migranti che si allontanano dal centro;
se corrisponda al vero che la cooperativa ArteInsieme gestisca anche il canile municipale di Itri, in cui, per quanto risulta agli interroganti, verrebbero irregolarmente utilizzati in qualità di inservienti i ragazzi in cura presso i servizi per le tossicodipendenze di Formia;
quali provvedimenti di competenza intendano adottare, al fine di risolvere la grave situazione di illegalità evidenziata.
(3-03707)
MOSCARDELLI, FAVERO, SOLLO, LUCHERINI, SCALIA, PAGLIARI, ORRU', CUCCA, SUSTA, SPILABOTTE, MARGIOTTA, MORGONI, PIGNEDOLI, ASTORRE, ANGIONI, PADUA , Mauro Maria MARINO, Stefano ESPOSITO, FABBRI, CUOMO - *Al Ministro della salute* -
Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
Farmacap è un'azienda speciale del Comune di Roma, istituita nel 1997, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
l'azienda ha per oggetto: l'esercizio diretto delle farmacie comunali, con la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali e di tutti gli annessi previsti; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; la distribuzione intermedia dei prodotti a farmacie pubbliche e private, alle ASL e ad ogni altro soggetto autorizzato; la realizzazione e la gestione di progetti di prevenzione e di educazione sanitaria, con particolare riferimento all'impiego del farmaco e all'informazione scientifica; l'attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario, anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività; la gestione

diretta di attività affidate dall'amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere sociosanitario della collettività; la gestione in convenzione con enti pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e di accoglienza per l'infanzia e di supporto alla famiglia; i progetti di cooperazione internazionale;

le sedi farmaceutiche Farmacap, tutte all'interno del territorio romano, si trovano in buona parte dislocate in aree disagiate, ove rappresentano veri e propri presidi sociali per i residenti;

gli ultimi bilanci dell'azienda speciale Farmacap, dal 2011 al 2014, sono stati in perdita per 10.145.921 euro nel 2011, 4.773.089 nel 2012, 3.173.459 nel 2013 e per 2.399.930 euro nel 2014. Tali perdite consecutive avrebbero determinato un obbligo di dismissione dell'azienda in base alle nuove normative di legge;

l'eventuale dismissione, in presenza di forti perdite, avrebbe comportato una svendita dell'azienda, con scarsi o nulli vantaggi per l'amministrazione capitolina e l'ipotesi di una scelta di risanamento fu valutata dalla Giunta precedente a quella attuale tenendo in massimo conto anche il mantenimento dei livelli occupazionali di circa 300 lavoratori;

nel 2015, l'amministrazione capitolina ha adottato la decisione di non procedere alla vendita di Farmacap, ma, al contrario, di mettere in atto le premesse per il suo risanamento e per tali ragioni ha avviato una procedura di valutazione finalizzata alla ricerca di dirigenti cui affidare l'incarico di direttore generale;

a seguito di questa valutazione, è stata scelta per la carica di direttore generale Simona Laing, ancora oggi in carica e con un mandato per ulteriori 2 anni;

dal momento del suo insediamento il nuovo direttore generale ha perseguito la strada del risanamento, con diverse azioni a tutela degli interessi aziendali e dell'amministrazione, contemperando lo spirito commerciale con la funzione di presidio sociale delle farmacie. Nel 2015 Farmacap ha registrato un bilancio in positivo a cui ha fatto seguito nel 2016 un bilancio con un utile di 900.000 euro;

i risultati raggiunti da Farmacap nel corso degli ultimi 2 anni sono il frutto del lavoro positivo svolto dal nuovo *management* e dalla squadra di farmacisti che hanno fatto uscire dalla crisi l'azienda romana, grazie a un lavoro di razionalizzazione ed efficientamento;

il conseguimento degli utili di bilancio è stato possibile grazie alle nuove attività e strategie predisposte dal *management*, tra le quali emergono in tutta evidenza i prodotti a marchio di qualità a costi contenuti, l'estensione degli orari di apertura delle farmacie, i servizi di autoanalisi e telemedicina, il magazzino di vendita, la gara europea per l'approvvigionamento dei farmaci con l'ottimizzazione della scontistica;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il 10 febbraio 2017, il sindaco di Roma ha nominato quale commissario straordinario di Farmacap l'avvocato Angelo Stefanori. Nella medesima data, nel corso della riunione Commissione Bilancio congiunta con la Commissione Sociale di Roma capitale, il commissario, a fronte dei risultati positivi conseguiti dal *management*, ha rilevato il carattere non economico dell'azienda, e l'assessore per il bilancio del Comune di Roma ha dichiarato, in relazione alla vicenda Farmacap, il non interesse agli utili;

tale volontà è stata condivisa anche da parte dell'assessore per le politiche sociali nella medesima sede, giungendo ad ipotizzare un finanziamento per Farmacap di 2 milioni di euro da parte del Comune di Roma;

ad oggi, Farmacap deve sostenere un costo del personale dipendente per il sociale pari a 1.480.000 euro che fino al 31 dicembre 2016 era coperto da convenzione con il Comune di Roma, ma che, dal 1° gennaio 2017, è pari a 600.000 euro, così da caricare il resto della spesa sull'unica area che produce finanza, il settore delle farmacie;

le linee di indirizzo predisposte dal commissario straordinario di Farmacap stanno producendo, ad avviso degli interroganti, il blocco delle fonti di reddito dell'azienda che fino ad oggi hanno permesso il suo autofinanziamento, consentendo di non gravare sui contribuenti romani e di garantire i servizi sociali a rete,

si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;
se non ritenga che le decisioni messe in atto dalla Giunta capitolina e dal commissario straordinario mettano a rischio la continuità aziendale di Farmacap, il futuro lavorativo di 300 persone e prefigurino un percorso di liquidazione di un'azienda che, nel corso degli ultimi 2 anni, ha conseguito utili di bilancio;
se non ritenga che l'attenzione esclusiva di Roma capitale alla rilevanza sociale di Farmacap, in luogo dell'interesse all'autonomia economica e alla continuità operativa dell'azienda medesima, produca gravi ricadute sulla disponibilità di risorse pubbliche o sui contribuenti romani;
se risponda al vero che il commissario straordinario di Farmacap sia un consulente di Federfarma o che lo sia stato in un recente passato;
se corrisponda al vero che il Comune di Roma capitale sarebbe pronto a finanziare con 2 milioni di euro le nuove scelte strategiche, senza rendere noto come intenda reperire tali risorse.
(3-03708)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEPE, VACCIANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la procedura inerente all'accorpamento della nuova Camera di commercio di Catania, Ragusa e Siracusa è stata definita con l'adozione di apposite delibere dei consigli camerali delle camere interessate, sottoscritte in data 21 febbraio 2015 dai rispettivi legali rappresentanti: Roberto Rizzo (Catania), Ivan Lo Bello (Siracusa), Giuseppe Giannone (Ragusa). Nel settembre 2015, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dello sviluppo economico ha emesso il decreto di costituzione della Camera di commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, nominando un commissario *ad acta* per l'instauranda procedura di accorpamento, il dottor Alfio Pagliaro. Tale procedura, inizialmente, è stata oggetto di critiche da parte di alcune associazioni vicine a Confindustria, poiché si riteneva che potesse inficiare la distribuzione dei seggi del consiglio camerale e, pertanto, sono stati presentati formali esposti alle competenti autorità giudiziarie;
l'assessore per le attività produttive della Regione Sicilia, la dottoressa Maria Lo Bello, chiedeva al commissario Alfio Pagliaro di estendere le verifiche oltre la percentuale normativamente prevista: il commissario *ad acta* ha quindi dilatato i controlli ad una percentuale altissima che, nella maggior parte dei casi, ha raggiunto il 100 per cento, livello non riscontrato in nessun'altra procedura di accorpamento sul territorio nazionale, così come comunicato dallo stesso assessore Maria Lo Bello al Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 febbraio 2013 prot. n. 937. Nota dove, tra l'altro, si segnalava che le associazioni ricorrenti al TAR competente ritiravano inspiegabilmente le istanze di sospensiva e veniva sottolineato che le richieste di rinvio dell'insediamento della Camera accorpata apparivano strumentali e finalizzate ad un disperato tentativo di allungare i tempi di sostituzione del nuovo soggetto camerale in aperto contrasto con l'orientamento del Governo nazionale;
il decreto del 30 dicembre 2016 col quale si costituiva il consiglio della nuova Camera veniva notificato dall'assessore Lo Bello che fissava l'insediamento al 14 febbraio 2017, rinviato poi al 28 febbraio con nota del 13 febbraio prot. n. 8183. Contestualmente, il presidente della Regione Siciliana inviava una missiva al Ministero dello sviluppo economico con la quale faceva presente la propria volontà di revocare il decreto di accorpamento, a giudizio degli interroganti dimostrando di non conoscere a sufficienza la normativa vigente, essendo competenza esclusiva del Ministero;
un articolo pubblicato il 28 aprile sul giornale *on line* "Live Sicilia" ha reso noto che sarebbe pronto il decreto di revoca dell'accorpamento della "super camera" del Sud est della regione e che, al momento, non è previsto all'ordine del giorno per la prossima conferenza Stato-Regioni previsto per il 4 maggio;
considerato che tale rinvio, a parere degli interroganti, potrebbe risultare vantaggioso proprio ad alcuni soggetti appartenenti alla cordata che avrebbe promosso, indiscutibilmente, tutte le azioni di discredito verso la procedura di accorpamento, procedura che è stata protratta per oltre un anno e caratterizzata

da un notevole dispendio di risorse umane ed economiche a spese dei contribuenti. Inoltre, un'ulteriore revoca potrebbe inficiare le attività del consiglio di amministrazione della SAC SpA nel quale le Camere di commercio detengono le quote di maggioranza, e dell'Autorità del sistema portuale della Sicilia orientale, recentemente al centro di polemiche per l'individuazione della sede dell'ente tra Catania e Augusta, in cui le Camere di commercio sono componenti del Comitato portuale;
tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico, con apposita nota, comunicava l'avvio del procedimento di revoca del decreto 25 settembre 2015 istitutivo dell'ente camerale denominato "Camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale", motivata soltanto con un riferimento alle citate criticità che, ad oggi, oltre a non essere state riscontrate in nessuna delle procedure giudiziarie interessate, sono state denunciate dalla compagine che risulterebbe in netta minoranza rispetto ai seggi assegnati in caso di insediamento del nuovo ente camerale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se riscontri eventuali infrazioni da parte dell'assessore alle attività produttive e del presidente della Regione Siciliana;
a quanto ammonti il costo della procedura di accorpamento e quali eventuali danni economici abbia recato la mancata procedura di accorpamento delle camere di commercio;
quali potrebbero essere le conseguenze della revoca definitiva del decreto del 25 settembre 2015.
(4-07442)
GAMBARO, BARANI, COMPAGNONE, MILO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
da fonti attendibili, tra le quali i principali organi di stampa italiana specializzata per le vicende giuridiche, legislative e concorsuali del Paese, risultano notizie molto insolite, e per certi versi inquietanti, riguardanti le graduatorie per gli incentivi Inail, una somma complessiva di 205 milioni di euro da finanziare in ordine cronologico (in base al tempo di invio delle istanze complete);
le graduatorie dell'ultimo bando, rese già note a luglio 2016 (e per le quali le imprese agevolate sarebbero in attesa delle comunicazioni definitive di finanziamento ad opera dell'ente) sarebbero state stilate attraverso un meccanismo di preferenza palesemente irrituale ed ambiguo;
da quanto emerge dagli articoli delle testate che hanno riportato la notizia, per alcune imprese sarebbe bastato addirittura meno di un secondo per far comparire la pagina *internet* predisposta dall'Inail, copiare il codice della propria istanza nell'apposito *box* e mandare l'invio definitivo e completo di ogni allegato;
l'anomalia rilevante starebbe anche nei tempi diversi di predisposizione della graduatoria, e dunque di invio delle domande, che si sarebbero registrati per le diverse graduatorie regionali, predisposte in date e orari diversi da Regione in Regione al fine di evitare molto equivoci "sovraccarichi di sistema";
considerato che:
il finanziamento è un tipo di intervento a sostegno "a fondo perduto", a copertura del 50 per cento dei costi dell'impresa per interventi legati alla messa in sicurezza dei lavoratori;
lo scorso bando era accessibile da parte delle aziende che raggiungevano un punteggio minimo determinato da parametri completamente diversi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza su quanto accaduto ed avviare un approfondimento istruttorio sulla regolarità della predisposizione delle graduatorie, in ossequio al principio della correttezza e della trasparenza della destinazione dei fondi pubblici.
(4-07443)
MARINELLO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che la Direzione generale risorse materiali beni e servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia si occupa di edilizia giudiziaria ed in particolare: della predisposizione ed attuazione dei programmi per acquisto, costruzione, ristrutturazione, adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e di prevenzione incendi, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l'amministrazione giudiziaria centrale e periferica, laddove le attività di

progettazione, affidamento e direzione lavori, come regolate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono delegate ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio; del coordinamento e della verifica dell'*iter* tecnico-amministrativo per l'edilizia giudiziaria comunale e del rilascio del parere favorevole per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti (legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 19); della gestione degli interventi di manutenzione ordinaria (in adesione alla convenzione Consip) degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica a Roma (legge 24 aprile 1941, n. 392, art. 1), nonché della verifica e del controllo delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari ai fini della determinazione ed erogazione del contributo statale (di cui alla stessa legge n. 392);

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il tribunale di Gela (Caltanissetta) sorge su un terreno di proprietà privata che, oltre 10 anni fa, è stato preso dal Comune, senza che esso sia stato legittimamente espropriato;

il palazzo della legalità, costruito su un'area occupata abusivamente, è il paradosso dei paradossi in una città che è tra le capitali indiscusse dell'abusivismo. Un pasticcio che rischia di costare caro sia alle già disastrate casse del Comune, sia a quelle del Ministero della giustizia. Il presidio della legalità, peraltro in un territorio dalla forte concentrazione di attività criminose, sorto sulla base di una procedura illegittima, è, ad avviso dell'interrogante, solo l'ultima delle numerose *performance* perbeniste lasciate in eredità all'attuale presidente della Regione Siciliana Crocetta;

paradosso dei paradossi, a detta dell'interrogante, lo "zampino" del paladino della legalità, almeno (e solo) nell'arte oratoria, si manifesta anche a distanza di anni: quando dalla teoria si passa ai fatti, il principio di legalità viene archiviato nei cassetti delle scrivanie che contengono le procedure amministrative a lui care; il vate dell'antimafia, che si limita al controcanto della retorica, risulta, secondo l'interrogante, essere una contraddizione vivente, la cui manifesta incoerenza rischia di avere ripercussioni sui diritti di onesti cittadini;

le famiglie Calafiore e Benvenuti, legittime proprietarie dell'area in cui oggi sorge il tribunale, hanno visto riconosciuti i propri diritti da ben 7 sentenze che hanno condannato il Comune alla restituzione del bene e al pagamento dei danni;

una vicenda paradossale iniziata ai tempi della Giunta comunale Crocetta e finita a fine aprile 2017 con un'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che apre le porte perfino alla possibile demolizione del nuovo Tribunale di Gela, un edificio inaugurato appena 5 anni fa;

nel 2007, la Giunta comunale guidata allora dal sindaco Rosario Crocetta ha individuato un'area accanto alla raffineria dell'Eni di proprietà delle famiglie Calafiore e Benvenuti. Il Comune ha avviato un primo esproprio, riconoscendo un indennizzo che da subito i privati hanno contestato. Sono ricorsi al Tar e hanno vinto in primo e secondo grado, perché le procedure di esproprio adottate dall'amministrazione sarebbero illegittime;

successivamente, è intervenuto il Consiglio di giustizia amministrativa, che ha riconosciuto un risarcimento, nominando, al contempo, un commissario. Proprio il commissario, attraverso la perizia di un consulente, ha stimato in 7 milioni di euro la cifra da risarcire: 3,5 milioni per il valore del terreno e altri 3,5 milioni per il danno subito dall'occupazione illegittima;

a seguito del successivo ricorso dei privati, i giudici amministrativi hanno indicato 3 strade per sciogliere il nodo: o un accordo, o un nuovo esproprio, con soldi che il Comune difficilmente potrebbe reperire, oppure, scrivono i giudici, "il commissario ad acta dovrebbe porre in essere l'attività esecutiva materiale, ossia la demolizione del palazzo di giustizia, in danno delle amministrazioni intimate ma con onore di anticipazione delle spese a carico dei ricorrenti". In una parola: demolire i fabbricati con le ruspe;

ritenuto che, per quanto risulta:

le famiglie ingiustamente private dei loro beni, assumendo un ruolo estremamente responsabile, hanno ribadito come le stesse non abbiano mai richiesto la demolizione del palazzo di giustizia di Gela, così come non si sono mai opposte, in passato, all'ordinanza comunale di esproprio dei terreni per la

costruzione del presidio giudiziario. Hanno semplicemente richiesto, e finora mai ottenuto, o una congrua valutazione dell'area che è stata sottratta e non ancora pagata, o la sua restituzione;
in 14 anni di contenzioso, l'amministrazione comunale di Gela non ha mai convocato i privati per un confronto sereno e costruttivo sulla vicenda. Hanno offerto inizialmente un indennizzo di 35 euro al metro quadrato. Cifra a detta dell'interrogante inaccettabile, perché lo stesso Comune faceva pagare sui beni l'Ici per un valore stimato dall'ufficio tecnico erariale di 208 euro al metro quadrato. Quindi, l'area veniva valutata scadente quando occorreva liquidare l'indennizzo di esproprio, ma pregiata quando si trattava di incassare le tasse;
oltre tutto, agendo in modo sconsiderato e del tutto illegittimo, il Comune di Gela è giunto al punto di demolire un fabbricato di circa 368 metri quadri, appartenente ai medesimi proprietari del terreno, neppure mai inserito nei piani particellari allegati alle procedure ablatorie. Rispetto a ciò, il giudice amministrativo ha rilevato il difetto di competenza del vicesindaco di Gela *pro tempore* , avvocato Elisa Nuara, ravvisando gli estremi dell'abuso d'ufficio;
sempre in difetto di legittimazione, su tale area di proprietà privata, il Comune ha consentito la costruzione di due edifici, rispettivamente adibiti ad ufficio postale e bar, che, in difetto di qualsivoglia titolo giuridico, sono stati locati dal Comune di Gela a terzi;
ad oggi, da un punto di vista catastale, la proprietà risulta, ovviamente, ancora intestata alle famiglie predette che sul bene pagano ancora tutti i tributi dovuti;
come sottolineato anche dal presidente del tribunale, si tratta di una situazione "kafkiana", che presenta una sola via d'uscita: occorre che il Comune trovi un accordo con i proprietari e paghi gli espropri. Secondo stime di massima, occorrerebbero dai 4 agli 8 milioni di euro;
ritenuto, inoltre, che, nonostante l'ammontare di denaro pubblico utilizzato per la costruzione del tribunale, tra cui gli svariati milioni di euro spesi come compenso per il progettista e direttore dei lavori, ingegner Manlio Averna, sembra paradossale, a detta dell'interrogante, che la struttura presenti già gravi danni strutturali; sembrerebbero esserci tutti gli elementi per parlare di insana gestione erariale di soldi pubblici da parte dell'ente comunale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi irregolarità commesse in relazione alla realizzazione del Tribunale di Gela;
se non ritenga opportuno, in base alle proprie competenze, anche alla luce delle sentenze già passate in giudicato, controllare le attività di tutti gli organi preposti alla progettazione e alla costruzione dell'opera;
se non ritenga opportuno, nei limiti della propria competenza, inviare a Gela degli ispettori, al fine di trovare soluzioni che ripristinino lo stato di legalità e garantiscano alle famiglie di fatto espropriate dei beni il giusto risarcimento;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, presentare un esposto alla Corte dei conti, al fine di una valutazione: a) dell'operato dell'ente comunale nella gestione dei fondi pubblici utilizzati per la realizzazione dell'opera; b) della congruità fra la remunerazione economica dei professionisti responsabili dell'esecuzione della struttura e il risultato raggiunto.
(4-07444)
CROSIO - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il centro di prima accoglienza per richiedenti asilo "Villa dei Tigli", sito in via Tamuscia n. 6 a Colorina (Sondrio), è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per quanto emerso a seguito di un'ispezione dei Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Sondrio, disposta circa 6 mesi fa, precisamente il 15 ottobre 2016, ma di cui si è avuta notizia solo in questi giorni da articoli apparsi sulla stampa;
in particolare, pare che durante tale ispezione i Carabinieri abbiano riscontrato all'interno del centro di accoglienza la presenza di ben 4 lavoratori in posizione irregolare, di cui due italiani che prestavano la propria attività senza nessun contratto (uno addirittura con il ruolo di gestore della struttura e l'altro di addetto alla pulizia) e un terzo lavoratore italiano, in possesso di un contratto di assunzione, ma con

mansioni diverse da quelle effettivamente svolte;
secondo quanto confermato dal comunicato diffuso dal comando provinciale dei Carabinieri di Sondrio, sono stati raccolti «altresì, elementi utili ad accertare l'irregolare posizione di lavoro di un terzo lavoratore "in nero", di nazionalità nigeriana» il quale risultava «ammesso al lavoro in qualità di interprete, accompagnatore e mediatore culturale»;
si apprende, infine, secondo quanto riferito nel comunicato, che «seppur scaturendo i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 81\2008, non veniva adottato il predetto provvedimento» e che invece sono stati solo disposti l'allontanamento dei lavoratori in posizione irregolare e 5 sanzioni amministrative a carico del gestore del centro di accoglienza, per un importo complessivo di 9.500 euro;
considerato che:
i residenti a suo tempo avevano organizzato anche una raccolta firma per contestare l'apertura del centro in una piccola frazione con un numero così elevato di stranieri ospitati: 70 su 1.400 abitanti, ovvero il 5 per cento, una percentuale ben al di sopra di quella fissata dal Ministero dell'interno di 2,5 profughi ogni 1.000 abitanti;
la sospensione dell'attività di accoglienza del centro Villa dei Tigli, con conseguente trasferimento degli ospiti ad altra struttura, pertanto avrebbe potuto e dovuto essere disposta, anche alla luce dell'eccessivo numero di stranieri inviati dalla Prefettura;
quanto avvenuto a Colorina è di evidente e assoluta gravità per il fatto che, per stessa ammissione delle istituzioni, sono state adottate misure sanzionatorie parziali e diverse rispetto a quelle previste delle disposizioni normative in vigore, e applicate nei confronti di qualsiasi altro imprenditore in caso di violazione;
non è tollerabile che l'attuale sistema di accoglienza, ormai fuori controllo per i numeri e i costi, possa porsi impunemente anche al di fuori di ogni regola;
quanto avvenuto a Colorina potrebbe diventare un pericoloso precedente anche per altri gestori dei centri accoglienza, che in caso disattendano o violino la normativa vigente, in materia di lavoro in questo caso ma potrebbe essere per qualsiasi altro settore, potrebbero avere solo una semplice multa,
si chiede di sapere:
per quali motivi non sia stato adottato già a suo tempo un provvedimento di sospensione dell'attività di gestione del centro di prima accoglienza Villa dei Tigli, nonostante vi fossero tutti i presupposti previsti dalla legge, e quale autorità abbia assunto tale decisione;
inoltre, se nei confronti di quest'ultima non si rilevino profili di responsabilità di qualsiasi genere e quali azioni disciplinari o giudiziarie di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano eventualmente intraprendere;
infine, se non ritengano opportuno procedere all'immediata chiusura del centro di accoglienza Villa dei Tigli di Colorina.
(4-07445)

ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il 26 aprile 2017, i calcinacci caduti sul torrente Sonna dal sovrastante ponte ferroviario della linea Bergamo-Lecco, a Cisano bergamasco, hanno messo in allarme la popolazione, già colpita e preoccupata dal ripetuto crollo di ponti e viadotti iniziati 6 mesi fa con il tragico incidente del crollo del ponte di Annone;
il distacco, causato dalla pioggia, non rappresenta un evento casuale, in quanto il 14 marzo si era già verificato il distacco di un pezzo di cornicione nello stesso punto;
l'allarme è stato dato dal sindaco di Cisano bergamasco che dal 14 marzo tiene la zona sotto un continuo monitoraggio, anche inviando lettere e solleciti a RFI per chiedere l'immediata realizzazione di lavori di consolidamento;
infatti, con una comunicazione urgente del 14 marzo 2017, prot. n. 3739, il sindaco, a seguito della segnalazione ricevuta dai tecnici delle ferrovie relativa alla caduta di un masso (del peso stimabile di circa 5 quintali) staccatosi dal cornicione esistente sul ponte del viadotto ferroviario che attraversa il

torrente Sonna in corrispondenza della strada provinciale 171, ha chiesto un urgente intervento di verifica della struttura, al fine di evitare possibili rischi sia per gli utenti delle ferrovie che per i mezzi e persone che transitano sulle strade sottostanti;

con un'ulteriore nota del 15 marzo, prot. n. 3816, l'amministrazione comunale ha chiesto a RFI SpA di conoscere l'esito delle verifiche effettuate dalla società e il verbale relativo al collaudo statico del manufatto;

nell'attesa dell'esecuzione dei lavori e fino alla consegna del certificato di collaudo statico del ponte da parte dell'ente gestore, il sindaco ha ordinato, dalle ore 18.00 del 15 marzo 2017, il divieto di transito lungo il tratto stradale sterrato di collegamento tra le vie comunali Badessa e Bergamo;

nella nota di risposta del 20 marzo 2017, n. 1072, RFI SpA ha evidenziato di aver riscontrato uno stato di degrado dei cordoli in pietra situati ai lati della massicciata ferroviaria e ha comunicato all'amministrazione comunale di aver ritenuto "di programmare nel corso delle prossime settimane un intervento di manutenzione ordinaria consistente nella rimozione delle parti ammalorate di cordolo e nel ripristino delle stesse";

con nota del 22 marzo, prot. n. 4257, il sindaco, nell'evidenziare la valenza di bene culturale dell'immobile in quanto il viadotto ferroviario è stato costruito nell'anno 1862 come si evince dalla targa metallica di inaugurazione posta in sommità dell'arcata centrale, ha fatto presente a RFI che il manufatto risulta pressoché totalmente invaso da edera infestante che, con le radici che si affondano in profondità, aggrava lo stato avanzato di ammaloramento della struttura portante nel suo complesso; la nota conclude con la richiesta di un piano di lavoro per eliminare tale criticità, previa autorizzazione della competente Soprintendenza;

anche la Prefettura di Bergamo, con nota del 3 aprile 2017, ha chiesto a RFI SpA notizie sulle verifiche effettuate;

con nota del 26 aprile, prot. n. 6051, il sindaco ha comunicato a RFI SpA l'ulteriore caduta di pietrisco dal cornicione a seguito di un rigonfiamento per la pioggia, nello stesso punto del distacco del masso del 14 marzo, sul tratto sterrato di collegamento tra le vie comunali Badessa e Bergamo, fortunatamente chiuso al transito, chiedendo un urgente e risolutivo intervento al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito di persone e mezzi, oltre all'esito delle opportune verifiche di collaudo statico del manufatto;

con nota del 28 aprile, prot. n. 1539, RFI SpA, nel ricordare che (come ha già comunicato in data 7 aprile) la sistemazione dei cordoli di coronamento non necessita di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza in quanto consiste in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterano l'aspetto esteriore dell'opera, ha comunicato di aver riprogrammato l'intervento per il giorno 3 maggio e che per tale data è già stata emessa apposita ordinanza di chiusura strada da parte della Provincia di Bergamo;

si tratta della chiusura della strada provinciale 171 dal chilometro 1+200 al chilometro 1+250 a Cisano bergamasco, il 3 maggio 2017, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, come dall'ordinanza n. 146/2017 della Provincia di Bergamo;

in tutta la corrispondenza tra l'amministrazione comunale e RFI si evidenzia la necessità di un intervento risolutivo al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per il transito delle persone e dei mezzi, poiché la stabilità della struttura del ponte, costruito 155 anni fa, crea interrogativi e preoccupazione nella popolazione che nell'amministrazione comunale, e la caduta di sassi e calcinacci tra il 14 marzo il 26 aprile conferma l'apprensione;

si sollevano dubbi sull'idoneità dell'intervento programmato da RFI SpA ai fini della garanzia della sicurezza, visto che tale intervento si prospetta limitato ai cordoli del viadotto e non a lavori di consolidamento strutturale vero e proprio;

infatti, nella nota di RFI SpA nulla si dice in ordine al taglio dell'edera che indebolisce le strutture e all'emanazione del certificato di collaudo statico del manufatto,

si chiede di sapere se e quali interventi urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché RFI SpA riveda la tipologia dei lavori in programma per il ponte ferroviario della linea

Bergamo-Lecco, a Cisano bergamasco, prevedendo, oltre ai lavori di sistemazione dei cordoli di coronamento, anche lavori più risolutivi di consolidamento strutturale del ponte, e comunque il taglio dell'edera che indebolisce le strutture del manufatto, e provveda all'effettuazione di una perizia statica delle strutture e all'emanazione di un certificato di collaudo statico del ponte, affinché sia garantita, senza dubbi e preoccupazioni, la sicurezza al transito sia per gli utenti della ferrovia che per i cittadini e mezzi sulle strade sottostanti.

(4-07446)

VACCIANO, MUSSINI, SIMEONI, BENCINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel mese di settembre 2016, sono stati molti gli avvicendamenti all'interno dei consigli di amministrazione delle partecipate e controllate del Comune e della Città metropolitana di Catania. Molte delle presidenze accordate a seguito di migrazioni da poltrone di pari livello e affinità, presentano di profili di inconferibilità, poiché coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti locali di diritto privato in controllo pubblico non possono tassativamente accettare "incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione" come dispone la normativa di riferimento di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, art. 7, comma 2;

una nomina inconferibile, ad avviso degli interroganti, riguarda Carlo Lungaro, attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'AMT SpA, Azienda metropolitana trasporti di Catania. Il consiglio di amministrazione decadde la prima volta il 22 settembre 2016 e, quindi, stessa sorte sarebbe spettata al presidente in carica in quel momento a norma dell'art. 22, comma 8, dello statuto della società ("Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione"); inoltre, da quel momento la carica di presidente per Carlo Lungaro, per effetto del decreto legislativo n. 39 del 2013, all'art. 7, comma 2, avrebbe dovuto assumere il carattere di inconferibilità. Ci fu un successore alla presidenza dell'AMT, Epifanio La Rosa, subentrato il 23 settembre 2016, che però si è dimesso insieme ad un altro consigliere del direttivo dell'AMT il 1° febbraio 2017: nonostante il consiglio di amministrazione sia nuovamente decaduto, Lungaro, allora consigliere, continua a esercitare e, in più, viene riconfermato presidente. Si ripete la mancata decadenza e l'inconferibilità della nomina di presidente;

il 1° marzo il sindaco di Catania Enzo Bianco ha annunciato l'intenzione di conferire la nomina alla presidenza della società partecipata "Pubbliservizi" all'avvocato Michele Giorgianni, già presidente dimissionario, anch'egli il 22 settembre 2016, della società partecipata "Catania Multiservizi": nomina rifiutata il 3 marzo poiché Giorgianni stesso ha ravvisato cause di inconferibilità a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013. Per tale ragione, quindi, è rimasto alla guida della "Pubbliservizi" il dimissionario Salvatore Muscarà, contemporaneamente liquidatore di un'altra società partecipata della Città metropolitana denominata "Sole dell'Etna" dal 29 dicembre 2016: incarichi investiti in condizioni di inconferibilità e, nonostante, dalla prima decade di gennaio 2017 Muscarà risulti tra gli indagati per bancarotta fraudolenta in merito all'inchiesta sul *crac* Aligrup, colosso del gruppo Scuto. Da una notizia *on line* del 23 marzo 2017, si apprende che alla presidenza della Pubbliservizi sarebbe stato nominato Silvio Ontario, imprenditore e presidente regionale dei giovani imprenditori di Sicindustria;

in un'inchiesta pubblicata sul giornale *on line* "SudPress", è emerso che nelle medesime condizioni si trovano: Francesca Garigliano, nominata il 22 settembre 2016 presidente dell'ASEC SpA, che dal 2013 al 2016 è stata presidente della società partecipata del Comune di Catania Asec Trade SpA; Giovanni Giacalone, presidente della Multiservizi, che sino al 28 settembre 2016 è stato vicepresidente della società partecipata Sostare SpA;

oltre all'inconferibilità dei soggetti indicati, inconferibilità temporanea (2 anni) a garanzia di un sistema scevro da interessi esterni, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà *ex* art 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni e integrazioni,

consapevoli delle sanzioni penali prescritte all'art. 76 nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti in questione avrebbero dichiarato che nei loro confronti non sussistono cause di inconferibilità, previsti negli articoli da 3 a 8;
considerato inoltre che, a quanto risulta:
con determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, le linee guida dell'ANAC indicano che la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione e della corruzione;
il Comune di Catania, con nota prot. 256119 del 19 agosto 2013, chiedeva al Ministero dell'interno di attivare la procedura di nomina del segretario comunale, attraverso la pubblicazione dell'avviso di ricerca ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, e il 17 settembre 2013 ha determinato di individuare quale segretario idoneo a svolgere le relative funzioni di commissario straordinario della Provincia di Catania presso la segreteria comunale, dottoressa Antonina Liotta, già responsabile dell'anticorruzione del Comune di Catania di cui è stata anche direttore generale dal mese di novembre 2013 al 16 marzo 2017,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere.
(4-07447)
SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI - *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 179 del 2016, stabilisce precise norme per l'acquisizione e lo sviluppo di *software* applicativi da parte della pubblica amministrazione;
il Capo VI del decreto legislativo come modificato, recante la disciplina dello "Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni", identifica, seppure in modo molto più circoscritto rispetto al precedente decreto, i criteri da seguire tanto nella produzione di *software* quanto nell'acquisizione degli stessi presso fornitori esterni, al fine di garantire la piena e totale compatibilità tra le diverse realizzazioni;
in particolare, il nuovo articolo 69 stabilisce precipuamente che "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, ove possibile, che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche di SPC definite da AgID";
altresì, in quel che resta dell'art. 70, viene statuito che "AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID";
il Parlamento europeo, inoltre, mediante la risoluzione 2015/2635(RSP), ha ribadito la propria posizione in merito alla sostituzione sistematica di *software* proprietari, sostenendo la necessaria migrazione verso soluzioni *open source*, attraverso l'introduzione di un criterio di scelta obbligatoria delle soluzioni *open* a favore di quelle proprietarie in tutte le future procedure di appalto per il settore ICT;
il Parlamento europeo propone, in sostanza, di introdurre, laddove necessario, modifiche di natura legislativa nel settore degli appalti, al fine di potenziare la sicurezza informatica delle istituzioni della UE, ma, in particolare, sottolinea la necessità specifica di sostituzione sistematica di *software*

proprietari con soluzioni *open source*, e pertanto maggiormente controllabili e verificabili, all'interno di tutte le istituzioni dell'Unione europea;
considerato che:
l'utilizzo da parte della pubblica amministrazione di *software* di ambiente ed applicativo "non proprietario" presenterebbe innegabili vantaggi, collegati tanto alla diffusione di tali piattaforme, quanto al consistente risparmio economico in termini di acquisizione delle diverse licenze d'uso;
la creazione di una completa ed aggiornata "banca dati nazionale" di tutto il *software* esistente presso le diverse amministrazioni pubbliche potrebbe permettere un riutilizzo di soluzioni già adottate, delle quali, quindi, si sia potuta verificare la funzionalità e l'aderenza agli *standard* prefissati. Un tale comportamento "virtuoso" consentirebbe, inoltre, il risparmio di consistenti somme destinate al periodico aggiornamento ed ampliamento delle dotazioni *software*;
l'attuale stato delle finanze pubbliche impone, ancora di più che in passato, di dedicare la massima attenzione possibile ad ogni forma di contenimento ed ottimizzazione dei costi sostenuti presso le diverse pubbliche amministrazioni, anche mediante il riuso di *software* non proprietario;
considerato inoltre che:
la riforma del codice dell'amministrazione digitale del 2016 rappresenta un passo indietro importante sugli obblighi relativi al *software* libero e alla continuità operativa, per le pubbliche amministrazioni: le modifiche apportate all'art. 68, che regola l'analisi comparativa delle soluzioni in caso di acquisti di *software*, hanno comportato l'abrogazione di alcuni commi, il 2, il 2-*bis* e il 4, relativi alla disciplina dell'interoperabilità e cooperazione applicativa, che non sono, tuttavia, riprese in altre parti del codice, nonché il repertorio dei formati aperti previsto al comma 4. Altresì, scompare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di chiedere un parere preventivo ad AgID circa la correttezza delle scelte fatte rispetto all'acquisizione del *software*;
d'altro canto, risulta che solo poche Regioni italiane, 6 per la precisione, cui si aggiungono le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno adottato, almeno sul piano formale, codici di comportamento e linee guida al fine di dare concreta attuazione al disposto legislativo, seppure molto ridimensionato rispetto al disposto originario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda fornire le opportune delucidazioni circa l'effettivo stato di attuazione della normativa presso le pubbliche amministrazioni, e quali siano i controlli messi in atto;
se non intenda fornire i dati relativi a quali effetti economici e finanziari siano stati ottenuti a valere sulla spesa annualmente sostenuta dalla pubblica amministrazione per l'adozione di nuovi ovvero aggiornati moduli *software* di base ed applicativi.
(4-07448)
GAETTI, BERTOROTTA, CATALFO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:
da un articolo della Questura di Messina, pubblicato sul sito "questure.poliziadistato", si apprende che il 25 maggio 2016 nell'ambito dell'operazione "Vecchia Maniera", condotta dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Messina, veniva prelevato dalla casa in cui viveva sotto protezione ed arrestato il "pentito" Carmelo Bisognano ex personaggio di spicco della mafia barcellonese che dal novembre 2010 collaborava con gli organi di giustizia. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ha coinvolto il collaboratore di giustizia Bisognano e altri tre soggetti per aver commesso diversi reati in costanza di sottoposizione allo speciale programma di protezione. In particolare, le intercettazioni telefoniche hanno permesso al giudice di Messina di asserire «che Bisognano Carmelo, collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione e residente in località protetta, continuava a coltivare anomali "interessi" per il territorio di Mazzarrà S. Andrea, nonostante si fosse allontanato da tempo da quell'area». La condotta in carcere di Bisognano si era resa necessaria per il trasferimento fraudolento di valori attraverso l'attribuzione fittizia di titolarità societarie al fine di occultare la reale proprietà dei beni e delle ricchezze in capo al pentito, nonché per una tentata estorsione posta in essere con l'aiuto di un

complice ai danni di una società di costruzioni, scavi e movimento terra dell'area di Barcellona Pozzo di Gotto al fine di ottenere subappalti per la società fittiziamente intestata. Inoltre gli veniva contestato il reato di aver rilasciato false dichiarazioni davanti ai giudici, in certa misura parziali ed omissive, e il reato di favoreggiamento. Dall'indagine è emerso che il pentito disponeva di notizie riservate fornitegli da taluni appartenenti all'Arma dei Carabinieri, poi identificati ed attualmente sottoposti a procedimento penale, che lo mettevano in condizione di conoscere dati, attinti dalle banche date interforze, consultabili esclusivamente dalle forze di polizia e di allontanarsi dalla località protetta o comunque muoversi liberamente nel territorio peloritano, anche accompagnato dal personale di scorta, incontrando altri collaboratori di giustizia, soggetti criminali o in contatto con ambienti criminali;

in un'intervista rilasciata a margine della conferenza stampa sui rilievi dell'operazione "Vecchia Maniera" al portale di informazione "24live.it - Barcellona news", il procuratore distrettuale di Messina dottor Guido Lo Forte affermava che «il collaboratore ha strumentalizzato la propria qualità di "pentito", ha strumentalizzato le omissioni per favorire alcuni soggetti per ottenerne dei vantaggi, vantaggi consistenti in somme di denaro, vantaggi consistenti nel riavvio di attività imprenditoriali occulte. Bisognano non è rientrato nell'associazione criminale di appartenenza ma ha piuttosto strumentalizzato le possibilità che gli offrivano le sue lacune e le sue omissioni. Naturalmente questo non gli è riuscito per il semplice motivo che la DDA di Messina ha sempre curato di controllare al massimo grado anche i propri collaboratori di giustizia». Le espressioni del procuratore Lo Forte sulla strumentalizzazione della collaborazione con la giustizia da parte di Carmelo Bisognano, con deposizioni a tratti incomplete e lacunose, sono in linea con quanto ricostruito dalle sentenza n. 1/12 della Corte di assise di Messina a conclusione del procedimento "Vivaio", che ha condannato imprenditori e politici locali che avevano interessi economici comuni con esponenti della mafia barcellonese nella "gestione" della discarica di rifiuti solidi urbani di Mazzarrà S. Andrea, sempre nel messinese. In tale sentenza, divenuta irrevocabile sin dal 11 novembre 2015, si legge espressamente, a pag. 339, in relazione alla condotta del Bisognano che egli, «credibile e lineare nella generalità delle proprie dichiarazioni, non ha esitato a trincerarsi dietro la propria meritata credibilità nel tentativo di "coprire" chi, contiguo alla malavita, - il riferimento è a Rotella Michele - è parso uomo di fiducia del Bisognano e custode degli interessi economici del denaro comune». Michele Rotella, favorito e coperto dalle dichiarazioni omissive del pentito, è appunto uno di quegli imprenditori condannati per associazione mafiosa con i responsabili della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea;

nel luglio 2014 Carmelo D'Amico, uno dei capi della mafia barcellonese, ha intrapreso la collaborazione con la giustizia. È stato possibile confrontare le dichiarazioni rese dal nuovo pentito, note dal febbraio 2016 con l'esecuzione delle misure cautelari relative all'operazione "Gotha 6", con quelle di Bisognano e dalle quali emergerebbero omissioni e lacune dichiarative di quest'ultimo che vanno ben oltre il favorire gli imprenditori "amici" e riguardano diversi omicidi mafiosi a cui Bisognano aveva preso parte e fatto i nomi degli esecutori, il ruolo ed il coinvolgimento di alcuni capi della famiglia mafiosa barcellonese. I consapevoli silenzi sul ruolo di altri capi mafia della famiglia barcellonese permettono oggi di ritenere che vi sia stata una strategia finalizzata a preservare i vertici del gruppo mafioso e, dall'altra, che le accuse riscontrate di Bisognano siano state dirette esclusivamente nei confronti di un numero selezionato di mafiosi, non più vicino allo stesso, che hanno reagito, dal 2013, facendo incendiare taluni beni a lui riconducibili;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il collaboratore di giustizia avrebbe ottenuto, precedentemente al suo arresto (25 maggio 2016), ma in data successiva all'irrevocabilità della sentenza nell'operazione "Vivaio" (11 novembre 2015), nella quale si era rilevata l'incompletezza del suo contributo dichiarativo, un provvedimento giudiziario di favore, adottato in violazione di legge, beneficiando il 23 dicembre 2015 della sospensione dell'ordine di carcerazione riguardante la pena residua comminatagli. Con la sentenza "Vivaio" Bisognano era stato ritenuto responsabile per i reati di associazione mafiosa ed estorsione, dunque per delitti tutti ostativi alla possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena; infatti, ai sensi dell'art. 656 del codice di procedura penale il condannato deve essere arrestato ed attendere in carcere la

concessione di una misura alternativa alla detenzione. Eppure la stessa sentenza di condanna, in relazione ai medesimi titoli di reato, è stata posta immediatamente in esecuzione per gli altri condannati, tra cui un altro collaboratore di giustizia, Alfio Giuseppe Castro, che godeva dello speciale programma di protezione. L'indebita sospensione dell'ordine di esecuzione è stata sollecitata dalla difesa di Bisognano ai magistrati del distretto messinese, come risulta dal contenuto di colloqui telefonici tra quest'ultimo ed il proprio difensore. L'avvocato ha inoltre fatto richiesta, in corso di valutazione per verificare l'effettiva irrilevanza ai fini dell'oggetto del processo, della distruzione delle bobine di ascolto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, motivandola con l'asserita irrilevanza e con la circostanza che si tratti di conversazioni meramente inerenti alla scelta della linea difensiva;

nonostante la commissione di reati in costanza di collaborazione e nonostante la documentata infedeltà nel contributo collaborativo fornito, Bisognano e i suoi familiari sarebbero a tutt'oggi sottoposti allo speciale programma di protezione del Ministero dell'interno e, conseguentemente, beneficerebbero delle provvidenze economiche correlate;

la gravità della condotta dell'infedele collaboratore di giustizia è stata confermata dai provvedimenti del Tribunale del riesame di Messina e del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ove attualmente è in corso il processo, che hanno rigettato le richieste di scarcerazione proposte dalla difesa;

considerato infine che, a parere degli interroganti, sarebbe necessario verificare se la sospensione, che appare *contra legem*, dell'ordine di esecuzione di sentenza irrevocabile nei confronti del collaboratore di giustizia e che ha permesso a Bisognano di rimanere a piede libero in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma competente per territorio, sia stata disposta in osservanza delle norme che regolano l'istituto di cui all'art. 656 del codice di procedura penale e quali ragioni abbiano giustificato il diverso metro di giudizio adottato nei confronti dell'altro collaboratore di giustizia Castro, condannato per gli stessi titoli di reato di Bisognano nel medesimo processo e nei riguardi del quale non vi è stata sospensione dell'ordine di carcerazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condotta di Bisognano in costanza di collaborazione e delle documentate strumentalizzazioni della collaborazione con la giustizia;

se il Ministro dell'interno abbia notizia di quali provvedimenti, in relazione alle sistematiche violazioni delle regole comportamentali che ogni collaborante è tenuto ad osservare, siano stati adottati da parte della commissione centrale per la definizione dello speciale programma di protezione e, in caso negativo, se vi siano ragioni che giustifichino tale situazione di *impasse*;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza delle modalità e delle ragioni per le quali la Procura generale presso la Corte di appello di Messina ha sospeso in data 23 dicembre 2015 l'ordine di carcerazione nei confronti di Carmelo Bisognano, concernente titoli ostativi alla sospensione quali l'associazione mafiosa e l'estorsione aggravata dal metodo e dall'agire mafioso;

se sia a conoscenza degli atti processuali, ivi compresi i contenuti delle conversazioni telefoniche sull'utenza in uso a Carmelo Bisognano, successivamente all'11 novembre 2015, data del passaggio in giudicato della sentenza da porre in esecuzione, da cui emerge la commissione di attività tese ad ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione, ed eventualmente se intenda esercitare i propri poteri ispettivi al fine di valutare anche la condotta di quei magistrati che si sono adoperati per conseguire il risultato della sospensione dell'ordine di carcerazione;

se non ritenga necessario attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento.

(4-07449)

PADUA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

con deliberazione del direttore generale n. 1969 dell'8 ottobre 2015, è stata formalmente avviata la trattativa tra l'azienda sanitaria provinciale (ASP) 7 Ragusa e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, centro neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, per avviare un'attività di collaborazione per

l'attivazione di un'unità operativa di neuroriabilitazione intensiva tradizionale e robotizzata presso il presidio ospedale "Busacca" di Scicli (Ragusa), facente parte dell'ospedale riunito Modica-Scicli, previa stipulazione di un protocollo d'intesa per la disciplina degli aspetti tecnici, economici e logistici;
in seguito, con deliberazione n. 3002 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il protocollo d'intesa;
in base a tale accordo, si sarebbe dovuto provvedere alla destinazione, presso il padiglione H del nosocomio sciclitano, dei primi 10 posti letto entro il 31 gennaio 2017, nelle more del completamento di ristrutturazione dei locali in cui ospitare i lungodegenti, per giungere in seguito all'assegnazione dell'intero padiglione H entro il mese di aprile 2017, con la possibilità di ospitare, a pieno regime, 24 posti letto;
i tempi prospettati, tuttavia, sono stati del tutto disattesi e non si è ancora giunti all'utilizzo dei primi posti letto da parte dell'IRCCS presso il Busacca;
tra l'altro, nell'*addendum* al protocollo d'intesa tra l'IRCCS di Messina e l'ASP 7 Ragusa si precisa che il rispetto della tempistica fine aprile 2017, quale momento per l'implementazione dei posti letto e delle attività connesse, è un elemento fondamentale "per il mantenimento delle stesse, che devono essere economicamente sostenibili"; peraltro dal mancato rispetto delle obbligazioni prese nei tempi indicati si potrebbe far derivare una responsabilità per inadempienza, con conseguente richiesta di risarcimento del danno;
considerato che:
il perdurare di questa inerzia è inaccettabile, soprattutto alla luce della necessità di assicurare una pronta risposta alle quotidiane esigenze delle persone bisognose nel territorio ibleo che, essendo stata raggiunta l'intesa necessaria da parte delle competenti istituzioni, stanno attendendo, ormai da troppo tempo, l'esito positivo di un *iter* costitutivo che sarebbe dovuto essere ben più celere;
l'apertura del reparto, infatti, è essenziale per avere un polo d'eccellenza per la riabilitazione cui possono far riferimento tutte le comunità dell'intera provincia iblea;
il Ministro in indirizzo, in audizione al Senato presso le Commissioni permanenti riunite 7ª e 12ª il 3 maggio 2017, ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dagli IRCSS in tema di ricerca sanitaria finalizzata a produrre benefici concreti per la salute dei cittadini, ricordando anche la costituzione di reti tematiche tra gli istituti per facilitare l'accesso a cure di eccellenza (anche sperimentali) in ogni parte d'Italia e l'interazione proficua e benefica con tutto il SSN;
d'altra parte, preso atto delle rilevanti modifiche demografiche cui deve far fronte il Servizio sanitario con un *trend* di richieste di assistenza per l'aumento delle problematiche sociosanitarie connesse alle situazioni di non autosufficienza, c'è necessità di rispondere alle nuove sfide in modo più rapido ed efficace definendo modelli d'intervento innovativi capaci anche di garantire la sostenibilità strutturale ed economica del SSN, creando sempre maggiori sinergie tra istituti di ricerca e territori per fare in modo che i frutti degli sviluppi tecnologici in campo sanitario possano risultare accessibili ad un'ampia gamma di pazienti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire al fine dell'accertamento delle cause che, finora, hanno ostacolato il rispetto del cronoprogramma per l'effettiva attivazione dell'unità operativa di neuroriabilitazione, quale sede satellite dell'IRCCS "Bonino Pulejo" di Messina, presso il presidio "Busacca", facente parte degli ospedali riuniti Modica-Scicli, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ASP 7 Ragusa e l'istituto;
se intenda altresì attivarsi, per le proprie competenze, al fine di favorire l'effettivo inizio delle attività nel più breve tempo possibile.
(4-07450)

ZUFFADA, SERAFINI, MANDELLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il 23 marzo 2017, nel carcere di Monza si sono suicidati due detenuti;
un uomo di 58 anni si è impiccato verso le ore 5,30 del mattino, all'interno del reparto infermeria della casa circondariale monzese, e poco dopo, intorno alle ore 11, un 29enne si è suicidato nella sua cella, inalando il gas di una bombola usata per alimentare un fornelletto da cucina;

a nulla sono serviti gli interventi del personale di custodia e del 118;
le organizzazioni sindacali del personale di custodia avrebbero riferito, attraverso gli organi di stampa, che la causa dei suicidi sarebbe da attribuire alla carenza di personale;
preso atto che:
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, già in data 25 gennaio 2010, ha diramato la circolare GDAP - 0032296-2010 avente ad oggetto "Emergenza suicidi - istituzione unità di ascolto Polizia penitenziaria" e, in data 26 aprile 2010, la nuova circolare GDAP - 0177644-2010 avente ad oggetto "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e per prevenire i fenomeni auto aggressivi";
nel 2011, lo stesso Dipartimento ha pubblicato uno studio sulla prevenzione dei suicidi in carcere;
nel 2016, il Ministro in indirizzo ha disposto un tavolo per esaminare le condizioni di detenzione e le modalità di gestione dei soggetti deboli all'interno degli istituti penitenziari, focalizzando l'attenzione sulla vulnerabilità dovuta sia alle condizioni personali e sociali, sia alla specifica situazione detentiva;
il tavolo si proponeva anche di affrontare la diffusione del fenomeno dell'autolesionismo e dei suicidi, analizzando le modalità di prevenzione e la capacità di risposta a queste espressioni di grave disagio;
in data 2 maggio 2016, il Ministro ha emanato una direttiva in tema di suicidi dei detenuti;
lo scorso anno, nelle carceri italiane si sono verificati 43 suicidi e, dal 2000 ad oggi, se ne contano 899;
il comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) costituito in seno al Consiglio d'Europa ha considerato il sovraffollamento come una forma di "trattamento inumano e degradante" ed ha più volte sollecitato ufficialmente i Paesi membri a porvi rimedio, suggerendo una revisione delle politiche penitenziarie nazionali,
si chiede di sapere:
se i suicidi verificatisi nel carcere di Monza siano da addebitare alla disorganizzazione dello specifico luogo di detenzione, e quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema;
se ritenga che le misure adottate in materia abbiano prodotto risultati apprezzabili o se invece non sia necessario adottare una nuova politica per la tutela dei detenuti, affrontando seriamente il problema del sovraffollamento carcerario, che impedisce non solo l'attuazione di programmi di riabilitazione psico-sociale, ma anche il rispetto dei più elementari diritti dei detenuti.
(4-07451)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03712, della senatrice Ricchiuti ed altri, su iniziative in favore dei docenti che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-03710, della senatrice Gatti ed altri, sui "contratti di ricollocazione";
3-03711, della senatrice Guerra ed altri, sulla normativa relativa ai contratti collettivi aziendali o territoriali.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 813ª seduta pubblica del 27 aprile 2017, a pagina 62, alla terza riga dell'intervento del Presidente eliminare le parole da: "e per le parti" fino a: "precedenti votazioni".
Nel Resoconto stenografico della 815ª seduta pubblica del 2 maggio 2017, a pagina 71, sotto il titolo "Petizioni, annunzio", alla prima riga, sostituire le parole: "n. 728" con le seguenti: "n. 758".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.